DOCUMENTI

ALLA

STORIA UNIVERSALE

DI

CESARE CANTÙ

NONA EDIZIONE TORINESE

RIVEDUTA DALL'AUTORE

TOMO SECONDO

DOCUMENTI

ALLA

STORIA UNIVERSALE

DI

CESARE CANTÙ

TOMO SECONDO

Guerra. Legislazione. Religione. Filosofia

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
1863

SULLA GUERRA

DOTTRINE E FATTI

RELATIVI ALLA

STORIA UNIVERSALE

DI

CESARE CANTÙ

Vincere è andar innanzi.
FEDERICO II.

SULLA GUERRA

§ 1. — La guerra

Allorchè, in un giorno di battaglia, vedete sparsa la campagna di mutili cadaveri, di membra peste; e i gemiti dei feriti e la pietà dei moribondi vi rammentano i dolori dei padri, delle donne, dei figli loro, serbati all'abbandono e forse alla miseria, certamente all'irreparabile lutto; quando mirate distrutti i ricolti, incendiati i villaggi, le città esposte ai lunghi patimenti degli assedj, o alla selvaggia esultanza della vittoria; e le ricchezze, le arti, l'onore, il pudore abbandonati al brutale soldato, voi sentite fremere la natura e l'umanità, nè le guerre vi appajono meglio che istantanei accessi d'un'idrofobia della società, sicchè l'uffizio dello statista deva limitarsi a impedirle; e follia l'applicarvi o lo studio o le leggi.

Sentimento onorevole, fondato sopra il concetto dell'umana bontà, ma che repugna alla storia e allo scopo morale degli studj scientifici, attesochè considera come fatale ciò che per lo contrario procede di conserva cogli altri elementi sociali.

La guerra legasi colla politica per le ragioni del farla; coll'economia pubblica per l'arte d'amministrarla; colla legislazione per le pene e le ricompense militari; colla medicina per la scelta dei combattenti e per la loro conservazione; colla geografia per l'indispensabile conoscenza de' luoghi; colle matematiche, colla meccanica, colla fisica, per l'uso e il perfezionamento de' materiali, colle istituzioni civili pel modo di sistemare gli eserciti; colla filosofia per quei del reclutare, per gli avanzamenti, per mantenere la disciplina senza scemare l'impeto, e misurare i gradi di volontà che conviene mettere in movimento. Lo stato della milizia rivela lo stato d'una nazione; è storia della nazione stessa allorchè tutti i poteri sono ristretti in mano d'un solo; è indizio di crescente civiltà quando non rimanga all'arbitrio di quello stesso che rende la giustizia o che dà norme alla religione: è rivelamento di felicità quando non serva che a tutelare o ripristinare la pace, e fare che i frutti di questa non vengano turbati da nemici esterni o da interni sommovimenti. Si cambii la costituzione d'un popolo, e cambierà i modi della guerra: riesca la Russia ad affiggere alla terra i Cosacchi, e tutta Europa ne risentirà: le strade ferrate, i palloni areostatici diretti, il vapore applicato a difesa delle fortezze, stanno per mutare aspetto a quest'arte. Un illustre pubblicista napoletano pose per iscopo della legislazione il procurare a tutti sicurezza e tranquillità. Sebbene sia vero che più alto dee levare la mira l'ordinatore d'un popolo, sta però che della sicurezza sentesi maggiore il bisogno quanto più crescono la civiltà, l'industria, la ricchezza d'un paese, e che del progresso medesimo ella è condizione e assodamento. Ora la protezione della guerra è necessaria per coltivare le altre arti.

La giustizia stessa non vale se non appoggiata alle armi, colle quali si pronunziano i decreti più decisivi. — Fra una battaglia perduta e una vinta ci stanno degli imperj », diceva Napoleone la vigilia di quella di Lipsia. Orribile ne' particolari, può la guerra esser nobile nel fine, preziosa nei risultamenti; talchè assennatamente proferì Thiers che quand'essa è ridotta a un'esecuzione puramente meccanica, diretta a respingere e trucidare nemici non è degna di storia; ma quando vi si veda un ammasso d'uomini,

posti in movimento da unico e vasto pensiero che si sviluppa tra lo schianto de' fulmini, con altrettanta esattezza quanta le elucubrazioni di Neuton o di Cartesio nel silenzio del gabinetto, allora lo spettacolo è degno del filosofo, dell'uom di Stato, del guerriero. Che se tale fusione della moltitudine come un solo individuo svolge la forza nel più alto suo grado, e drizzasi a combattere per elevati interessi, allora diviene tanto morale quanto gloriosa. Se pur troppo è vero che la forza sovente usurpò il nome di diritto, seminò l'ingiustizia e protrasse la servitù, tutte le storie dicono pure che l'umanità non trionfa se non appoggiandosi alla vittoria.

Una scuola moderna, adoratrice dell'esito, ha voluto mostrare che, in fine la vittoria tocca sempre alla parte migliore. Mal ci acconciamo noi a questa sentenza, noi Italiani; eppure crediamo che in questa forma, la più evidente, della lotta fra lo spirito e la materia, appaja quanto a questa possa quello sovrastare, tanto che i progressi delle armi nuove ci fan sicuri dalle invasioni, che altre volte mutarono faccia all'Europa.

Invano dunque vorrebbesi bestemmiarla come uno stato anormale, un mero sfoggio di forze, un mestiero. Mestiero è la guerra per gl'ignoranti, scienza pei valent'uomini, dicea Folard; e Saint-Cyr ben rifletteva ch'essa è un composto di mestiero, d'arte, di scienza: qui come in tutte le altre, i primi concepiscono, operano, effettuano; i sopragiunti ragionano, compiono, migliorano. Paragonate le avvisaglie de' selvaggi, che si assaltano con feroce impeto, corpo a corpo, senz'altro intento che di nuocersi e trucidarsi; paragonate anche gli affronti e le schermaglie degli eroi sotto Tebe o sotto Troja, paragonatele, dico, colle moderne fazioni, e per esempio, col passaggio del Danubio nel 1809 entrante luglio, quando cenciquantamila combattenti, derivati dalla Dalmazia, dai Pirenei, dal fondo dell'Italia trovaronsi con meraviglia riuniti il giorno medesimo a varcare un largo e rapido fiume con quattrocento pezzi d'artiglieria, sovra ponti gettati all'improviso, e di subito spiegaronsi sulla sinistra a battaglia in due linee, e circuirono i trinceramenti del nemico, obbligato a cambiar di fronte colla sinistra indietro: stupenda operazione, che la più precisa sarebbesi appena potuta sperare in un campo d'istruzione e con pochi battaglioni, e che rivelava i grandi e concordi progressi della tattica, della strategia, delle fortificazioni, delle macchine da guerra, dell'amministrazione militare, e fu coronata splendidamente dalla battaglia di Wagram. Allora vi sentite portato a riconoscere che nella guerra principalmente si verifichi quel che Bacone dice che *la scienza è forza*, e come in questa applicazione delle scienze esatte sia ad ammirare il trovarsi combinate la matura intelligenza dei capi, l'energia de' combattenti, la perfezione delle macchine, quella disciplina che esprime la concordia e che non è supplita dal coraggio.

Elementi di essa sono le armi, gli ordini, ma sovratutto gli uomini; chè di fatto più che mai vi campeggiano la potenza dell'umana volontà, la robustezza delle privazioni, dell'obbedienza, de' sacrifizj. Una battaglia, questo supremo impiego dell'intelligenza e della volontà munite della forza, questa potente mescolanza di azione umana e di casualità, rapisce e trasporta le anime più elevate come le più semplici. L'eroismo delle moltitudini dove si mostra egli quanto in guerra, allorchè una gioventù, davanti a cui danzano intiere le illusioni e le speranze della vita, si precipita lieta a quella morte, che fa sgomento all'uomo sul letto dei lunghi ed irremediabili dolori?

Perciò le guerre sono il soggetto consueto delle storie; da esse l'ispirazione delle belle arti; da esse i canti popolari delle genti nuove, e le epopee delle adulte, sicchè Dante reputava sarebbe perfetta la lingua italiana quando cantasse le armi: i nomi dei grandi guerrieri vanno famosi al paro e più di quelli de' benefattori del genere umano; l'abilità e la fortuna militare danno maggior gloria presente e postuma che qualsiasi altro merito; non c'è avarizia nel compensarle; gl'Inglesi d'un secolo fa computavano argutamente quanti milioni si fossero dati a Marlborough, e quei del nostro gli onori e le rendite concesse a Wellington, a confronto di quello che introdusse l'innesto del vajuolo vaccino.

Ma appunto perchè primo elemento della guerra è l'uomo, e questo ha intelligenza, ha volontà, passioni, capricci, che possono scemar o crescere il valore positivo, onde ben diceva Napoleone che la prima qualità di chi milita non è la bravura: importa che il gran capitano sia filosofo onde calcolare prontamente la bontà e armonia del suo esercito, e quel che con esso possa intraprendersi, e quanto convenga a una data impresa,

a un tal nemico; acconciare insomma i concetti della natura, al numero, all'efficacia dei mezzi di riuscita e di opposizione. E ancora perchè all'uomo vuolsi riguardare, allettano tanto le guerre dove un popolo combatte per sentimento o difesa propria, sovra quelle dove non fa che obbedire ai cenni d'un despoto, il quale può fin dare l'ordine che si perda la battaglia. Luigi XIV comandava a Villars di assalire gli Olandesi o più non comparirgli innanzi — Ma pensate, o sire, che questo è l'ultimo vostro esercito. — « Non importa; non chiedo che sconfiggiate il nemico, ma che l'assaliate. Se perdete, « datemene notizia privata. Colla vostra lettera in mano scorro Parigi, e mal conosco i « miei Francesi se non vengo a voi con dugentomila soldati, coi quali o vinco o mi « sepellisco sotto le rovine del mio reame ».

Havvi cosa più detestabile di questo eroismo? Che se mi lusingasse la superbia che un principe gettasse un occhio su questo libro non pei principi fatto, io vorrei ricordargli che Luigi morendo lasciava detto a suo figlio: — Io ho amato troppo la guerra; non mi imitare, nè nelle enormi spese che mi costò ». Di mali sifatti può un re o un ministro pentirsi: ma ripararvi?

Per lo contrario chi non si sentì battere il cuore di generose affezioni quando vide Ateniesi e Spartani opporre gl'intrepidi petti all'invasione persiana; Siracusani e Numantini respingere fin alla morte il giogo di Roma: i collegati Lombardi vincere a Legnano; gli Olandesi chiamare le inondazioni in sussidio alle armi ancora inesperte; e ai dì nostri la Spagna in nome de' suoi statuti, il Napoletano in nome de' suoi re, la Germania in nome della nazionalità, la Grecia in nome della Croce, repulsare l'oppressione straniera? « Una buona causa (dice Bossuet) aggiunge agli avvantaggi della guerra il coraggio e la confidenza. L'indignazione contro l'ingiustizia accresce la forza, e fa che si combatta più determinati e arditi. Può anche presumere d'aver Dio per sè chi abbia la giustizia, di cui esso è protettor naturale. Perdesi questo vantaggio quando si faccia guerra senza necessità o per capriccio; di modo che, qualunque sia l'esito, secondo i terribili e profondi giudizj di Dio che distribuisce la vittoria per ordini e mezzi affatto reconditi, può dirsi, quando non si mette la giustizia dal proprio canto, che si combatte sempre con forze ineguali » (1).

Così diceva l'eloquente prelato, ma alla corte d'un re conquistatore: noi lo ripetiamo alle generazioni sorgenti, per le quali la guerra non sarà che uno sforzo verso la pace; lo ripetiamo alle genti deboli per discordia, le quali, vedendo come i forti per unione abbiano già eretto un altro Illio colle proprie mani, sospirano d'ottenere anch'esse nuova patria, e riunire le cognate città uscite da un medesimo capo, e raccolte con migliori auspizj; speranza, intorno a cui dobbiamo faticare, e trasmetterla elaborata ai nepoti (2).

(1) *Une cause évidemment injuste est un puissant fardeau, qui entrave les opérations d'un général. L'injustice familiarise avec la désertion; elle sanctifie le manque du zele, sert de prétexte à la lâcheté, rend la fatigue plus importune, les dangers plus évidents, et la gloire moins chère au cœur du soldat. L'invasion du Portugal fut de la part de Napoléon un acte de violence, qui répugnait aux plus vulgaires sentimens d'humanité. Les armées françaises furent accablées par la conviction de son iniquité; les troupes anglaises reçurent une nouvelle ardeur de la justice de leur cause. Toutes les nations continentales avaient été blessées par l'épée de Napoléon, mais aucune, à l'exception de la Prusse, n'était écrasée. Un sentiment commun d'humiliation, l'espoir de se venger, et les prompts subsides de l'Angleterre, étaient pour leurs gouvernements des liens plus forts que les traités les plus solennels: la France ne pouvait compter que sur leurs craintes; l'Angleterre était rassurée par leur amour propre.* P. Napier, *Hist. de la guerre dans la Péninsule.* Parigi 1842.

(2) *Vivite felices, quibus est fortuna peracta*
Jam sua! Nos alia ex aliis in fata vocamur.
. . . Effigiem Xanthi, Trojamque videtis
Quam vestræ fecere manus, melioribus opto
Auspiciis . . .
Si quando Tyberim, vicinaque Tybridis arva
Intraro, gentique meæ data mœnia cernam,
Cognatas urbes olim, populosque
quibus idem Dardanus auctor
Atque idem casus, unam faciemus utramque
Trojam animis: maneat nostros ea cura nepotes.

Virgilio

Due scuole notevolissime dei nostri giorni, poi congressi appositi hanno proclamato il tempo che eserciti non ci saranno più; che la conosciuta utilità del commercio e degl'interessi materiali avrà suggerito agli uomini e ai governi la necessità della pace; ed eserciti saranno bande d'industriali che andranno a lontani paesi per eseguire immensi lavori, tagliare gl'istmi di Suez e Panama, raddrizzar fiumi, mettere in comunicazione laghi, scavar miniere, disseccare paludi, acciocchè tutta la faccia della terra sia messa a frutto pel migliore vantaggio di tutta l'umana generazione. Liete fantasie, come di chi indovinasse il tempo quando più non saran necessarie tante vele alle navi, perchè più non spireranno che ad ore fisse zeffiro e noto.

Intanto che arrivi questo più sperato che sperabile accordo dei fatti e delle opinioni, del pensiero e del potere, il quale perpetui la pace vera ed agevoli gl'incrementi della civiltà e il regno di Dio; che l'Europa trasformi l'esercito permanente, aggressivo per sua natura, in esercito nazionale e a tempo, milizia di pura difesa, non fermiamoci a gemere sui mali che tutti conoscono, ma i cui rimedj son troppo lontani da noi, e descriviamola, se volete, come una malattia, ma inevitabile. Perchè però anche in mezzo a queste storie di dotta distruzione ci sia sempre di faro l'idea morale, riferiamo questo pezzo d'uno dei più eloquenti filosofi dell'età moderna:

« Fenomeno degnissimo d'attenzione, il mestiere della guerra non tende a degradare, a rendere feroce e duro chi l'esercita, anzi lo perfeziona. L'uomo più onesto è ordinariamente il soldato onesto, e per me preferisco il buon senso militare ai lunghi sviluppi delle persone d'affari. Nell'uso ordinario della vita, i militari sono più amabili, più facili, anche più cortesi degli altri: fra le tempeste politiche mostransi generalmente intrepidi difensori delle massime antiche, e i sofismi abbaglianti cadono quasi sempre innanzi alla loro dottrina; volontieri si occupano di cose e cognizioni utili: l'unica opera antica d'economia politica è d'un guerriero (Senofonte), e la prima in Francia è di Vauban. In essi la religione maritasi all'onore in notevole maniera; e quand'anche di quella meritino i rimproveri per la condotta, non le ricuserebbero la spada se n'avesse mestieri. Assai parlasi della *licenza de' campi*: grande certo: pure il soldato ordinariamente non vi trova questi vizj, bensì ve li porta. Un popolo morale ed austero porge sempre soldati eccellenti, terribili solo nella mischia: la virtù, fin la pietà s'alleano assai bene col coraggio, e non che affievolire il soldato, l'esaltano. Il cilizio di san Luigi non gli era d'impaccio sotto la corazza; e Voltaire convenne di buona fede che un esercito, disposto a perire per obbedir a Dio, sarebbe invincibile. Racine quando seguiva l'esercito di Luigi XIV come istoriografo, scriveva non aver mai assistito alla messa sul campo senza vedervi qualche moschettiero comunicarsi con somma edificazione.

« Nè solo lo stato militare s'associa perfettamente colla moralità dell'uomo, ma, cosa straordinaria, non ne indebolisce le mansuete virtù, che pajono l'opposto del mestier suo. I caratteri più dolci amano la guerra, la desiderano, la fanno con passione. Al primo segnale, quel giovane amabile, educato ad esecrar la violenza e il sangue, lanciasi dal focolare paterno, e corre coll'arme a cercar quello che chiama il *nemico*, senz'ancora sapere che cosa sia un *nemico*. Jeri avrebbe rabbrividito se per caso avesse schiacciato il canarino di sua sorella: domani lo vedrete salire sopra un mucchio di cadaveri *per veder più lontano*, come diceva Charron; il sangue che d'ogni parte inonda, lo anima a versare il suo e l'altrui; e grado a grado infiammato, giungerà fino all'*entusiasmo della strage*.

« Eppure lo spettacolo del macello non indurisce il vero soldato; e in mezzo al sangue che fa scorrere, è umano, com'è casta la sposa nei trasporti dell'amore. Rimessa la spada nella vagina, la santa umanità riprende i suoi diritti, e forse i sentimenti più generosi sono fra' militari. Vi rimembra il gran secolo della Francia? Religione, valore, scienza eransi posti in equilibrio, e n'uscì quel bel carattere che tutti i popoli acclamarono come modello dell'europeo. Separatene il primo elemento, e scompare l'accordo cioè la bellezza. Non s'è riflesso abbastanza quanto tale elemento sia necessario a tutto, e la parte che sostiene anche dove gli osservatori leggeri potrebbero crederlo estraneo. Lo spirito divino che s'era particolarmente posato sull'Europa, addolciva persino i flagelli della giustizia eterna; e la *guerra europea* fia sempre segnalata negli annali. Si uccideva certo, si bruciava, si struggeva, mille inutili delitti si commetteano forse: ma non cominciavasi la campagna che a maggio, finivasi a dicembre; si dormiva sotto la tenda;

il soldato sol combatteva il soldato, giammai le nazioni non erano in guerra, e ciò ch'è debole rimaneva sacro traverso le lugubri scene di questo flagello.

« E magnifico spettacolo era il vedere tutti i principi d'Europa ritenuti da non so quale imperiosa moderazione, non domandare mai ai loro popoli, neppur in istante pericolo, tutto quello che se ne poteva ottenere; servivansi dell'uomo con riguardo; e condotti con forza invisibile, evitavano di scagliare sulla sovranità nemica un di quei colpi che possono rimbalzare. Gloria, onore, lode eterna alla legge d'amore, proclamata sempre al centro dell'Europa! Nessuna nazione trionfava dell'altra; la guerra antica non esisteva che nei libri, o fra popoli assisi nell'ombra di morte; una provincia, una città, qualche villaggio terminavano guerre ostinate col cambiar padroni. Mutui riguardi, pulitezza squisita sapeano mostrarsi tra il fragore dell'armi; la bomba in aria evitava i palazzi dei re; e danze e spettacoli offrivano spesso giocondo intermezzo alle battaglie. L'uffiziale nemico, invitato ai festini, veniva a parlare celiando della battaglia che si darebbe domani; e fra gli orrori di mischia sanguinosa l'orecchio del moribondo poteva udire accenti di pietà e formole di cortesia. Al primo segno della battaglia, spedali ergevansi d'ogni banda; medicina, chirurgia, farmacia vi guidavano i numerosi loro allunni; e fra loro elevavasi il genio di san Giovanni di Dio, di san Vincenzo di Paolo, più grande, più forte dell'uomo, costante come la fede, attivo come la speranza, industrioso come l'amore. Tutte le vittime vive erano raccolte, trattate, consolate; ogni piaga era tocca dalla mano della scienza e della carità...

« Terribili sono le funzioni del soldato, ma convien dire che tengano ad una gran legge del mondo spirituale; nè è meraviglia che tutte le nazioni siansi accordate nel vedere in questo flagello alcun che di più particolarmente divino che negli altri; nè senza grande e profonda ragione nelle sacre carte sfavilla il titolo di *Dio degli eserciti*. Rei, e sventurati perchè rei, noi rendiam necessarj questi mali fisici e la guerra. Gli uomini ne incolpano i re, com'è naturale, e Orazio esclamava

> Pei delirj dei regi il popol soffre;

ma più giusto avea detto Giambattista Rousseau,

> Dei re l'ira arma la terra,
> Arma i re l'ira del Ciel.

« Nè vi sfugga che questa già sì terribile legge della guerra non è che un capitolo della legge generale che pesa sopra l'universo. Nel vasto dominio della natura vivente regna una violenza manifesta, una specie di rabbia prescritta, che arma gli esseri *in mutua funera*; se uscite dal regno insensibile, scontrate il decreto della morte violenta scritto sulle frontiere stesse della vita. Già nel regno vegetale comincia a sentirsi questa legge; dall'immenso catalpa fin alla più umile erbolina, quante piante muojono e quante son uccise! ma se entrate nel regno animale, la legge prende di colpo spaventosa evidenza. Una forza arcana insieme e palpabile mostrasi continuamente applicata a minacciare il principio della vita per mezzi violenti: in ciascuna grande divisione di questo regno fu scelto un numero d'animali, perchè divorassero gli altri; onde v'hanno insetti di preda, uccelli, pesci, quadrupedi di preda; non un istante v'è nella durata, che l'essere vivente non sia divorato da un altro. Sopra queste numerose razze d'animali è collocato l'uomo, la cui mano struggitrice nulla risparmia, uccide per nutricarsi, uccide per vestirsi, uccide per ornarsi, uccide per attaccare, uccide per difendersi, uccide per istruirsi, uccide per divertirsi, uccide per uccidere; sa quanti barili d'olio gli offrirà la testa del pesce cane o della balena; il delicato suo spillo infigge sul cartone del museo l'elegante farfalla che colse a volo in cima al Monbianco o al Chimborazo; impaglia il cocodrillo, imbalsama il colibrì; al suo cenno il serpente a sonagli vien a morire nel liquido preservatore, che deve mostrarlo intatto agli occhi d'una sequela di curiosi. Il cavallo che porta il suo padrone a caccia della tigre, pompeggia sotto la pelle di quella belva istessa. L'uomo domanda all'agnello le sue budella per farne risonare un'arpa: alla balena i suoi barbigli per sostentare il corsetto della fanciulla; al lupo i denti micidiali per levigare i leggeri lavorii dell'arte; all'elefante le zanne per formarne giocatoli da bambini; le tavole sue sono imbandite di cadaveri. La filosofia può anche scoprire come la strage permanente sia preveduta e ordinata nel gran tutto.

« Questa legge s'arresterebbe all'uomo? no per certo. Or qual fia l'essere che sterminerà lo sterminatore di tutti? Egli stesso: l'uomo ha incarico di scannare l'uomo.

Ma come potrebb'egli compiere la legge; egli ente morale e misericorde? egli nato per amare? egli che piange sovra gli altri come sovra se stesso; che trova voluttà nel pianto, sicchè al fine inventa finzioni per piangere? egli cui fu dichiarato che *gli si ridomanderà fin all'ultima stilla del sangue che abbia versato ingiustamente*? (3)

« La guerra compirà questo decreto. Non udite la terra che esclama e chiede sangue? Il sangue degli animali non le basta; neppur quello de' rei, versato dalla spada della legge. Se tutti la giustizia umana li colpisse, non v'avrebbe più guerra; ma essa non potrebbe raggiungere che pochi, e spesso anche li risparmia, senza sospettare che la crudele umanità contribuisce a render necessaria la guerra, se altra cecità non meno stupida e funesta non venisse ad estendere nel mondo l'espiazione. La terra non ha esclamato invano; la guerra s'accende; l'uomo, preso da un furor *divino*, senz'ira nè collera s'avanza sul campo, nè sa quel che voglia o quel che si faccia. Ch'è dunque mai questo terribile enigma? Nulla vi è di più contrario alla sua natura, eppure non gli ripugna, e con entusiasmo fa cosa che ha in orrore. Sul campo di morte l'uomo non disobbedisce mai; nulla resiste alla forza che lo trascina a battaglia; innocente assassino, stromento passivo d'una tremenda mano, *si tuffa nell'abisso ch'egli medesimo scavò, dà e riceve la morte senza dubitare ch'egli stesso l'ha fatta.*

« Così dal moscerino all'uomo compiesi continuo la gran legge della distruzione violenta degli esseri; tutta la terra, continuamente imbevuta di sangue, non è che un immenso altare, dove quanto vive, debb'esser immolato senza fine, senza misura, senza tregua, fino alla consumazione delle cose, fino all'estinzione del male, fin alla morte della morte (4).

« Ma l'anatema deve colpire più direttamente e più visibilmenle l'uomo: l'angelo sterminatore gira come il sole attorno a questo globo infelice, e non lascia respirar una nazione che per colpirne un'altra; ma quando un delitto, e massime certi delitti colmarono la misura, l'angelo s'affretta infaticabilmente agile e presto; come il tizzone roteato velocemente; l'immensa prestezza del suo moto lo rende presente a tutti i punti della terribile sua orbita; fiede a un tratto tutti i popoli della terra: altre volte ministro d'una vendetta precisa ed infallibile, infierisce sopra certe nazioni e le allaga di sangue. Non aspettate che facciano sforzi per sottrarsi al loro giudizio o abbreviarlo: credereste vedere certi gran delinquenti, che tocchi dalla coscienza, domandano il supplizio e l'accettano per trovarvi l'espiazione. Finchè lor resti sangue, verranno ad offrirlo; e tosto una *rara gioventù* si farà raccontare le guerre desolatrici prodotte dai delitti de' padri.

È dunque divina la guerra, perchè è una legge del mondo. Divina è per le sue conseguenze d'ordine superiore, tanto generali che particolari; conseguenze poco conosciute perchè poco cercate, nè però meno certe. Chi potrebbe dubitare che la morte trovata in battaglia non abbia grandi privilegi? chi potrebbe credere che le vittime di questo giudizio spaventevole abbiano indarno versato il sangue loro? Non conviene insistere su questi punti in un secolo tutto fisico; pure teniamo sempre gli occhi fisi sul mondo invisibile, che di tutto ci darà spiegazioni.

« La guerra è divina nella gloria misteriosa che la circonda, e nell'irresistibile sua attrattiva. Divina è nella protezione concessa ai grandi capitani anche più arrisicati, di rado colpiti nelle battaglie, e quando la loro fama non potrebbe crescer più, o che la loro missione è compita (5). Divina pel modo onde si dichiara. Gli autori immediati delle guerre vi sono strascinati dalle circostanze: al momento preciso Dio s'avanza per vendicare l'iniquità de' figli degli uomini, e la terra avida di sangue apre la bocca per riceverlo e tenerselo in seno fin all'istante di restituirlo. Dicasi pur dunque che *al minimo interesse, le fulminanti maestà annunziano colla polvere le volontà omicide;* ma queste basse considerazioni non ci tolgano di guardare più in su.

« Divina è la guerra ne'risultamenti, che assolutamente sottraggonsi alle speculazioni della ragione umana; giacchè posson essere affatto differenti tra due nazioni, benchè l'azione della guerra siasi di qua e di là mostrata eguale. V'ha guerre che avviliscono le nazioni per secoli; altre che le elevano e perfezionano d'ogni maniera, e ristorano

(3) *Genesi*, IX. 5.
(4) San PAOLO, Ia *ad Cor*. XV. 26.

(5) Carlo V diceva: — S'è mai sentito che una palla di cannone colpisse un imperatore? » *C.*

in un batter d'occhio le perdite momentanee con un visibile incremento di popolazione. La storia ci mostra più volte lo spettacolo d'una popolazione ricca e crescente fra le battaglie più micidiali: ma v'ha guerre viziose, guerre di maledizione, che la coscienza riconosce più che il ragionamento; le nazioni ne restano ferite a morte e nella potenza e nel carattere; il vincitore è degradato, spoverito, e geme fra i tristi suoi allori, mentre sulle terre del vinto, dopo qualche momento, non trovereste un telajo, non un aratro cui manchi la mano.

« Divina è la guerra per l'indefinibile forza che determina i suoi successi. Io non credo che Turenne abbia detto *Dio è sempre pei battaglioni più grossi*; o forse lo disse per celia; o se sul serio, in senso limitato. Di fatti Iddio, nel temporale governo della sua providenza, non deroga (salvo il caso di miracolo) alle leggi generali; e come due uomini son più forti che uno, centomila devono aver più forza di cinquantamila. Quando a Dio chiediamo la vittoria, non invochiamo ch'e' rompa le leggi universali; ma queste combinansi in mille modi, e si lasciano vincere fin a un punto che si può assegnare. Tre son più forti che uno: sì, ma un uomo abile può profittare di certe eventualità, e un Orazio uccidere tre Curiazj. Un corpo che ha più massa ha più movimento: sì, se le velocità sono eguali; ma altrettanto vale l'aver tre di massa e due di velocità, quanto tre di velocità e due di massa. Così un esercito di quarantamila uomini è fisicamente inferiore ad uno di sessantamila; ma se il primo prevale in coraggio, sperienza, disciplina, potrà battere il secondo, giacchè ha più azione con minor mole. Le guerre poi suppongono una certa eguaglianza, altrimenti guerra non v'è; nè mai ho letto che la repubblica di Ragusi aprisse guerra col Granturco, o Ginevra col re di Francia (6). Un certo equilibrio è sempre nell'universo politico, anzi non dipende dall'uomo il romperlo, salvo rari e limitati casi, onde le coalizioni sono difficili, altrimenti, quando la politica si regola così poco colla giustizia, ogni giorno si unirebbero per distruggere un potente. Ora tali disegni di rado riescono, ed anche il debole sfugge con mirabile facilità. Quando una potenza preponderante sgomenta l'universo, fa dispetto il non trovar modi di frenarla; si esce in escandescenze contro l'egoismo e l'immoralità dei gabinetti che impediscono d'unirsi per ovviare il danno comune: ma in fondo questi lamenti non sono giusti. Una coalizione tra molti sovrani, fondata sui principj d'una morale pura e disinteressata, sarebbe un miracolo. Dio che nol deve a persona, e che non ne fa d'inutili, ripristina l'equilibrio con due mezzi più semplici: ora il gigante scanna se stesso, or una potenza molto inferiore getta sul superbo suo viaggio un ostacolo, che daprincipio impercettibile, ingrandisce non si sa come, e diviene insormontabile; come un ramoscello arrestato nella correntìa d'un fiume, produce un interramento che lo svia.

« Movendo dunque dalla ipotesi dell'equilibrio, almeno approssimativo, che sempre s'avvera, o perchè le potenze belligeranti sono eguali, o perchè le più deboli hanno alleati, quante circostanze impreviste possono scomporlo, e far riuscire o svanire i più grandi divisamenti, a dispetto dei calcoli dell'umana prudenza? Quattro secoli avanti l'èra nostra, alcune oche salvarono il Campidoglio; nove secoli dopo quella, Arnolfo imperante, Roma fu presa da un lepre; e certo nè una parte nè l'altra facea conto sopra alleati e nemici sifatti. La storia è piena di tali avvenimenti inconcepibili, che sventano le meglio architettate speculazioni. Se poi guardate all'importanza che ha nella guerra la potenza morale, converrete che in nessun luogo la mano di Dio si fa sentire più evidente; nè mai l'uomo è più spesso e più vivamente che alla guerra avvertito di sua nullità e dell'inevitabile possanza che tutto regola. L'opinione fa perdere le battaglie, l'opinione vincerle. L'intrepido Spartano sagrificava alla paura, alla paura sagrificò Alessandro avanti la battaglia d'Arbela; e ben n'aveano ragione; e per correggere questa devozione piena di senso, basta pregar Dio che si degni non mandarci la paura. La paura! Carlo V beffò un epitafio cadutogli sott'occhio che diceva, *Qui giace uno, che mai non ebbe paura* (7). Deh! qual uomo non l'ebbe mai in sua vita? a chi non venne occasione d'ammirare in sè ed attorno a sè o nella storia l'onnipotente debolezza di questa passione, che sovente sembra aver su di noi maggiore impero, quanto meno ha ragionevoli motivi?

(6) L'ha fatto. *C.*

(7) Egli esclamò celiando: — Bisogna che non abbia mai smoccolato una candela colle dita; se no, avrebbe avuto paura di scottarsi ». *C.*

« Nè intendo la paura, nel senso più stretto, la quale è abbastanza rara, ed è vergognoso il crederla. V'è una paura femminile che fugge strillando; e questa è permesso anche ordinato di non riguardarla come possibile, benchè non sia fenomeno affatto sconosciuto. Ma un'altra ve n'ha ben più terribile, che scende nel cuore più maschio, lo gela, e gli persuade ch'egli è vinto.

« Questo flagello sta sempre sospeso sovra gli eserciti. Un giorno io domandava ad un generale, *Che cos'è una battaglia vinta?* ed egli dopo un istante di silenzio rispose, *Io nol so;* poi taciuto ancora alquanto, *E una battaglia, che il nemico crede aver perduta.* Nulla di più vero. Un uomo che si batte con un altro è vinto quando ucciso o prostrato, e l'altro in piedi. Non così di due eserciti; l'uno non può esser ucciso finchè l'altro sta: le forze si bilanciano come i morti, e massime dopochè l'invenzione della polvere pose maggior eguaglianza ne' mezzi di distruzione, una battaglia non si perde materialmente, cioè per esservi più morti da un lato che dall'altro. Onde Federico II che ben se n'intendeva, disse: *Vincere è andar innanzi.* Ma chi è che va innanzi? quello, di cui la coscienza e il contegno fan dare indietro l'altro. È un momento decisivo che sfugge affatto alla riflessione, e dove il numero non ha che fare. L'opinione è tanto potente alla guerra, che da essa dipende il cambiar la natura dell'avvenimento stesso, e dargli due nomi diversi per puro suo talento. Un generale gettasi tra due corpi nemici, e scrive alla sua Corte: *Io l'ho tagliato fuori; è perduto.* Il nemico scrive alla sua: *Egli s'è messo tra due fuochi; è perduto.* Qual dei due s'ingannò? quello che si lasciò sorprendere dalla *fredda dea.* Supponendo uguali le circostanze, e massime il numero, mostratemi fra le due posizioni una differenza che non sia puramente morale. Il termine di *circuire il nemico* (*tourner*) è una di quelle espressioni che l'opinione volta alla guerra, com'essa l'intende. La Spartana, al figlio che lagnavasi della spada troppo corta, rispose *Avanza d'un passo;* ma se il garzone avesse potuto farsele intendere dal campo e dire a sua madre *Io son girato*, essa gli avrebbe risposto *Girati.* È l'immaginazione che perde le battaglie.

« Nè il giorno stesso in cui si diedero, si sa se furono perdute o guadagnate; ma il domani, o due o tre giorni dipoi. Molto si parla di battaglie nel mondo, senza sapere che ne sia; sopratutto s'inclina a considerarle come punti, mentre coprono due o tre leghe di paese. Vi dicono sul serio, *E che? non sapete come andò quel fatto, e ci eravate!* e bisognerebbe dire il contrario. Chi sta alla dritta sa cosa avvenga alla sinistra? sa cosa avvenga neppur a due passi? (8) Io mi rappresento una di queste scene spaventevoli, sopra un vasto terreno, coperto da tutti gli apparecchi della strage, e che sembra sobbalzare sotto il passo d'uomini e di cavalli: in mezzo al fuoco e a vortici di fumo; stordito, trasportato dal fragore dell'armi da fuoco e degli stromenti, da voci che comandano, che urlano, che s'estinguono; circondato da morti, da morenti, da cadaveri mutilati; posseduto a vicenda dal timore, dalla speranza, dalla rabbia, da cinque o sei ebrezze diverse, che diviene l'uomo? che vede egli? che sa egli fra poche ore? che può sovra se stesso e sovra gli altri? Tra questa folla di guerrieri che tutto il giorno combatterono, spesso non v'ha un solo, nè tampoco il generale che sappia dov'è il vincitore. Potrei citarvi di molte battaglie moderne, famose battaglie che mutarono faccia agli affari europei, e che furono perdute soltanto perchè l'un o l'altro le credettero perdute; di modo che supponendo eguali tutte le circostanze, e neppur una goccia di sangue versata da una parte più che dalla nemica, un altro generale avrebbe

(8) « Il duca di Wellington due volte richiesto di somministrar documenti per la descrizione d'una battaglia da lui vinta in Ispagna, rispose che ne sapea troppo poco; si volgessero a qualcun altro, e verrebbero informati di tutto. Chi ode discorrere d'uno stesso fatto d'armi da mille testimonj oculari, ode mille narrazioni diverse; dal soldato al generale di divisione, ognuno conosce quel tanto che è accaduto sotto gli occhi suoi, ognuno crede che le azioni e la sorte buona o trista toccata alla sua compagnia, al reggimento, al corpo suo, sia il caso universale dell'esercito. Al tempo stesso quelli che virtuosamente combatterono, consej de' corsi pericoli e della durata fatica, affermano e credono che la truppa colla quale si son trovati fu quella appunto che decise della giornata; viceversa, chi desse retta alle interessate menzogne de' fuggiaschi, direbbe che tutto l'esercito si fosse sbandato. Quelle affermazioni de' buoni soldati li onorano perchè sincere e figliate dallo spirito di corpo, che è massimo stimolo di virtù militare: lo storico laudando la cagione che le ha ispirate, deve tuttavia andar guardingo nello adottarne le conseguenze ». *Considerazioni sopra gli avvenimenti militari del marzo* 1849.

fatto cantare il *Tedeum* e costretto la storia a dir il contrario di quello che dirà. E ai dì nostri, così fertili di miracoli, quanti avvenimenti contrarj a' più evidenti calcoli della probabilità non abbiam veduto compiersi, a dispetto di tutti gli sforzi della prudenza umana! Non abbiam persino veduto perdere battaglie guadagnate? Ond'io credo in generale che le battaglie non si vincano nè si perdano fisicamente; sicchè, se conviene domandar a Dio ogni buon successo e ringraziarnelo, tanto più nella guerra, la cosa del mondo che più immediatamente dipende da Dio, il quale su questo fatto volle restringere il poter naturale dell'uomo, e intitolare se stesso *Dio della guerra*».

§ 2. — Fonti della storia della guerra; poi toccasi della presente.

Tre maniere di scrittori ci tramandarono le operazioni guerresche; attori gli uni, semplici relatori gli altri, infine ragionatori che vollero ridurre quelle pratiche a scienza, e trovarne ed esporne la filosofia. I primi possono considerarsi come i veri maestri della scienza militare, quali sono i greci Senofonte e Arriano, i latini Cesare e Ammiano Marcellino, nel medio evo Joinville e Villehardouin, e tra i moderni Rohan, Montecuccoli, Villars, Catinat, Turenne, Federico II, Napoleone e i tanti formatisi alla sua scuola, i quali, ridotti inaspettatamente al riposo, raccontarono ciò che videro, e meditarono su ciò che avevano raccontato; e fin a quelli che or ci narrano l'impresa d'Algeri, le sfortunate guerre di Kiva e dell'Afganistan, l'irresoluta spedizione nella Cina, i grandi scotimenti del 1848, e quei che vi tennero dietro in un impero che s'intitolava pace.

È vezzo comune agli storici antichi il badarsi sulla descrizione delle battaglie, facendone un esercizio di retorica, che i moderni poi tolsero ad imitare, aggiungendovi anche la disconvenienza. Concepiti in questo senso, i loro racconti non recano gran luce alla storia dell'arte, e poco più di quella che la mitologia diffonde sui fatti veri. Alcuni però degli storici, se non furono uomini di spada, ebbero da questi le notizie che offrono, onde parlando per bocca loro, fanno autorità. Tale è Polibio.

Sui fatti esposti da questi ragionando, altri vi portarono la filosofia, e ne dedussero canoni dell'arte. Tali Frontino, Eliano, Onesandro, Giulio Africano, gl'imperatori Leone e Costantino fra' Greci, il latino Vegezio, e ne' moderni Machiavelli, Folard, Lloyd, Tempelhof, Retzow ed altri.

Alcuni trattarono dei miglioramenti di qualche arma in particolare, il che si fece massimamente a proposito di quelle da fuoco quando non erano ancora sì raffinate da toglier il dubbio sulla loro opportunità; poscia sull'uso e gli esercizj della cavalleria, e sugli ordini o profondo o tenue (1).

Massime ai dì nostri fu voluto piantar la guerra fra le scienze, applicandovi tutti i progressi e i metodi rigorosi, dopo che la rivoluzione francese chiamò le scienze a sussidio dell'armi per difendersi contro tutt'Europa; e le imprese di Napoleone ebbero aria di dotte spedizioni, ove uno stato maggiore sapiente dirigeva le operazioni, e traeva lume da tutti gli accidenti. Le terribili lezioni di quel tempo si meditarono nella lunga pace; nè in altro tempo mai si studiò e fece tanto attorno all'arte militare, a migliorar le armi e i metodi, a compiere la filosofia di questa scienza. Nel che grandeggiarono i nomi di Dumas, Pelet, Vagner, Muffling, Napier, Chambray, Saint-Cyr ed altri che si taciono per ricordare i due più illustri, il principe Carlo e il generale Jomini. Ma i libri di scienza non istruiscono se non coloro che già sanno; talchè ad essi difficilmente ricorrerà anche chi desidera vedere come la mente diriga il braccio in quest'arcana vicenda della guerra.

Alcuni poi, non paghi di trattar qualche punto parziale, vollero stendere il prospetto generale dei progressi di quest'arte d'offesa e di difesa, la quale fu delle prime a sorgere tra gli uomini, e tanto è ancora lontana dai più formidabili suoi perfezionamenti. Tra

(1) Guischart, *Mémoire critique et historique sur plusieurs points d'antiquités militaires*, 1773. — *Mémoires militaires sur les Grecs et Romains*, 1758.

Guibert, *Essai général de tactique*.

Nast, *Kriegsalterthumer*, 1780.

Potter, *Archæologie*, vol. III.

Decker, *Battaglie e principali combattimenti della guerra de' Sette anni*, *considerata principalmente rispetto all'uso dell'artiglieria colle altre armi* (ted.) 1839.

Papacino d'Antoni, *Esame della polvere*. Torino 1765, e così altri fino a Napoleone III.

questi rammenterò Carrion Nisas (2), autore alquanto affrettato, pure buono nella parte antica: profitta de' classici; ma al mancar di quelli va inesatto e fugace nel medioevo ai tempi moderni poi difetta delle grandiose teoriche ora generalmente accettate, e perde ogni pregio nelle guerre della Rivoluzione. Rocquencourt se ne valse nella storia che antepose al *Corso elementare d'arte guerresca* (3), ove informato delle più recenti dottrine, stendesi con disugale ampiezza su molti punti, e principalmente s'indugia sulle guerre della Rivoluzione e dell'Impero.

L'ordine sistematico che è sì proprio dei Tedeschi, adoperò Hoyers (4). Stampasi a Parigi una *Biblioteca storica e militare*, ove si raccolgono gli scrittori di questa scienza, man mano esaminandoli e apprezzandoli secondo i giudizj più autorevoli, e massime di quelli che nell'*ozio di breve sponda* proferì il più gran generale (5).

Anche l'agevole letteratura venne in questi tempi coadjutrice a una parte dello scibile fin qua trascurato, e dopo la *Gröbers Kriegsbiblioteck*, cominciata a Breslavia il 1755, molti giornali militari si pubblicarono, di cui oggi escono dodici in Francia, diversi in Russia, due in Svezia, uno dei quali produce le Memorie dell'accademia militare di Stockolm; quattro in Inghilterra, uno in Sassonia, in Danimarca, ne' Paesi Bassi, nel regno d'Annover; nel granducato d'Assia-Darmstadt, nella Svizzera, due nel Belgio, quattro nella Prussia, uno a Vienna dove, oltre la parte tecnica, sono inseriti documenti importanti ai varj rami dell'arte militare e alla storia di questa; in Italia l'*Antologia militare* di Napoli.

Due Italiani tolsero a trattare in generale della scienza della guerra, l'uno dopo averla esercitata e quindi potendo recarvi idee proprie, l'altro estranio ad essa ma giovandosi dell'erudizione (6). Uno lascia all'opera sua l'aspetto di un'arida dimostrazione geometrica; l'altro vi semina tutte le veneri d'un libro di amena letteratura. Entrambi si giovarono di quanto era stato scritto precedentemente, ma osservandolo sotto aspetto nuovo. E il Napoletano volle veder la guerra come fatto sociale e come scienza in relazione colla civiltà, onde nelle varie epoche accennò le condizioni sociali, e in conformità con esse i procedimenti delle varie parti della scienza e della pratica militare, ponendovi a confronto quelli delle arti, delle lettere, delle scienze: vasto quadro, ove gli accessorj talora importano più che il soggetto principale; del che non gli vorrà far colpa nessuno il quale conosca l'importanza d'osservare sotto tutti gli aspetti i procedimenti della civiltà (7). L'altro s'impose confini troppo angusti, che egli stesso violò per dare alla sua materia ampiezza maggiore che non fosse ad aspettarsi dal titolo; e mentre non assumeva che di esaminar la guerra nelle sue differenze tra antichi e moderni, si condusse ad accompagnare passo passo questa scienza, osservandone in ciascuna età le condizioni.

Confessa il Blanch di aver avuto impulso all'opera sua e tolto esempio da Ugo Foscolo, che illustrando le opere del Montecuccoli, unì le condizioni d'uomo di lettere, di pensatore forte se non profondo, e di soldato. Il quale delineando la concordanza

(2) *Essai sur l'histoire générale de l'art militaire, de son origine, de ses progrès et de ses révolutions, par le colonel* CARRION NISAS. Parigi 1824, 2 vol.

(3) *Cours élémentaire d'art et d'histoire militaire à l'usage des élèves de l'Ecole royale, spéciale, militaire, par* ROCQUENCOURT. Bruxelles 1836, 4 vol.

(4) *Geschichte der Kriegskunst.*

(5) *Bibliothèque historique et militaire, par* LISKENNE *et* SAUVAN. Parigi 1836 e seg.

(6) *Della scienza militare considerata ne' suoi rapporti colle altre scienze e col sistema sociale;* discorsi IX di LUIGI BLANCH. Napoli 1836.

ZAMBELLI, *Delle differenze politiche fra i popoli antichi e moderni*, parte 1ª, *La guerra*. Milano 1839.

(7) Il miglior giudice in questo fatto scrive: *Quelques essais ont été tentés pour une histoire de l'art depuis les anciens jusqu'à nos jours. Tranchant Laverne l'a fait avec esprit et sagacité, mais incomplètement. Carrion Nisas, trop verbeux pour les anciens, médiocre pour l'époque de la renaissance jusqu'à celle de la guerre des Sept ans, a complétement échoué sur le système moderne. Rocquencourt a traité les même sujets avec plus de succes. Le major Ciriau et son continuateur ont fait mieux encore. Enfin le capitaine Blanch officier napolitain a fait une analyse intéressante des différentes périodes de l'art écrit et de l'art pratique.* JOMINI, *Précis de l'art de la guerre, ou nouveau tableau analytique*, 1837.

Libro importantissimo sono gli *Aperçus*, e les *Instructions pratiques* del maresciallo Bugeaud: forse più di tutti i moderni porta ne' precetti il senso pratico. Lodatissimo è Clausewitz prussiano, *Arte della guerra.* (Nota del 1865).

dell'arte della guerra colle altre, e gli uffizj dello storico di quella, così diceva: » La tattica e le artiglierie sono elementi della guerra, ma sono connessi alla istituzione militare che dipende dalla politica, alla strategica che dipende dalle situazioni geografiche, e all'amministrazione militare che dipende dalle sorgenti e dalle leggi e della pubblica economia.

« L'osservazione, il calcolo e l'applicazione de' principj di tutte le parti della guerra produssero le vittorie de' Greci e le conquiste de' Romani. Alessandro aveva preordinati tutti i mezzi e preveduti gli ostacoli della sua spedizione, compiuta in nove anni senz'alterare il suo progetto, disegnato prima d'abbandonare la Macedonia. E se l'esecuzione spetta ad Alessandro, la prima idea spettava alla scuola d'Epaminonda e delle repubbliche di Atene e Sparta, donde Filippo aveva desunti i principj dell'arte e apparecchiati i trionfi del suo successore. La perpetua prosperità per tanti secoli di tante guerre che diedero a Roma la signoria delle nazioni, toglie ogni merito alla fortuna, mutabile sempre nelle cose mortali, e lo ascrive alla scienza che è fondata sugli eterni principj dell'universo.

« Dopo Polibio e Plutarco, tre scrittori eloquenti e filosofi, Machiavelli, Montesquieu e Gibbon, assunsero questa sentenza Ma per l'età in cui vissero, e più assai per l'istituto de' loro studj, le dimostrazioni loro si fondarono più sulle cose politiche che sulle militari. E quand'anche avessero dirizzato il loro assunto a scopo militare, non avrebbero toccate se non poche epoche della storia dell'arte. Il Guibert s'accinse ad una storia della costituzione militare di Francia, incominciando dalla decadenza dell'impero d'Occidente e dai primordj della monarchia francese; ma la morte liberandolo da una vita infelice e mal rimeritata, precise anzi tempo il volo a quell'acre e libero ingegno.

« Se non che anche quest'opera, mirando a una sola nazione, avrebbe somministrato alla scienza militare insufficiente materia. Per giungere ai principj e fissare la loro invariabilità, bisogna risalire per la scala di tutti i fatti, di tutti i tempi e di tutti gli agenti; paragonar il sistema di tutti i popoli dominatori e il genio de' celebri capitani, onde scoprire le cause generali che influirono alle conquiste della terra; finalmente esaminare sotto quali apparenze e con quali effetti queste cause generali agiscono a' tempi nostri. Al che non si giungerà se non quando uno scrittore di mente filosofica, d'animo liberissimo e di vita guerriera (rare doti a conciliarsi), con lo studio degli autori antichi e moderni, delle imprese di tutti i grandi capitani, delle scienze che giovarono all'istituzione, all'economia, alla tattica, alla strategica e alla fortificazione, estrarrà una storia dell'arte della guerra; storia che ha quattro età determinate dalle solenni rivoluzioni di quelle parti del mondo illuminate dalle tradizioni storiche: l'età incerta, dalle memorie degli Assirj e de' Trojani sino a Ciro, che nei documenti degli scrittori apparve primo istitutore d'un'arte ragionata di guerra; la prima età, da Ciro sino al decadimento della milizia romana; la seconda, sino all'invenzione della polvere; la terza, sino al presente sistema militare d'Europa. Queste età solenni, suddivise ciascheduna in più epoche maggiori, determinate dalle imprese, dalle leggi e dalle teorie dei diversi popoli e capitani conquistatori, presenterebbero la storia di tutti gli Stati, poichè le rivoluzioni de' costumi, delle religioni e della legislazione delle genti furono operate dalle conquiste. E perchè l'universa natura ha per agenti la forza e il moto, e la forza e il moto del genere umano sono esercitati dalla guerra, noi vedremmo forse in questa storia l'essenza e l'uso delle forze fisiche e morali dell'uomo, e i diritti e i limiti di esse » (8).

Molti reputano inutile e vano il cercare fra gli antichi la storia d'un'arte che fu del tutto rinnovata al primo sparo d'un cannone, e che anche dopo d'allora fece essenziali mutamenti e rapidi progressi da Gustava Adolfo a Montecuccoli e Turena, da questo a Federico II, poi a Napoleone, tali da mutarle faccia. E forse per questo riguardo disse Guibert che, di tutte le scienze ov'è tenuta in esercizio l'immaginazione degli uomini, la militare è quella per avventura su cui più si scrisse, ma dove minori son le opere da potersi consultare.

Aggiungono altri che la storia e le teoriche poco o nulla giovino in arte tutta di forza, e dove non opera il senno ma il braccio. Tant'è ciò vero, che ci ha guerrieri

(8) Nel *Montecuccoli* del Grassi, tomo I. pag. 255.

segnalatissimi nella storia, i quali nulla contribuirono al procedimento dell'arte; battaglie che mutarono la sorte delle nazioni, nulla innovarono nella scienza: anzi v' ha chi sostenne che i tanti eroi segnalatisi nei ventidue anni delle per sempre memorabili guerre della Rivoluzione, non facessero d'un punto progredire le scienze belliche (9).

Ma il famoso Paolo Luigi Courier, in capo alla traduzione sua del *Comando della cavalleria* di Senofonte, pose: « Molti credono che nessun'arte s'impari nei libri; e a dir vero i libri non istruiscono se non chi sa già. Questi, se alcuno se ne trova per cui l'arte non si limiti a macchinale esercizio di pratiche in uso, possono trarre alcun frutto dalle osservazioni raccolte in tempi e luoghi differenti; e le più antiche sono sempre preziose, o contraddicano o confermino le massime ricevute, essendo quasi il tipo delle prime idee, sgombre da molti pregiudizj. De' precetti contenuti in quei libri alcuni sussistono tuttora, altri sono contestati, altri dimentichi o anche condannati da noi; ma non n'è alcuno che non si veda seguito in qualche parte: ed io m'assicuro che se con quanto dice Senofonte si volessero attentamente confrontare non solo i nostri usi odierni, ma le pratiche conosciute dei popoli più dediti agli esercizj della cavalleria, vi si troverebbero mille rapporti, curiosi ad osservare, non foss'altro che come materia di riflessioni ».

E per vero, chi lasciasse da banda la parte antica dell'arte di cui trattiamo, si priverebbe d'una infinità di raffronti e d'osservazioni, tanto più che nella storia dei popoli ogni cosa si collega. E per quanto possa parere superfluo studiare la tattica degli antichi dopo che l'invenzione della polvere mutò dal fondo le guise del combattere, i principj rimangono costanti; se la tattica loro era più semplice e men dotta che ne' moderni, i loro eserciti più scarsi, più angusto il circolo d'azione, pure ciò che fu vero una volta, tal rimane sempre, purchè si sappia il fondo suo sceverare dagli accessorj di tempo e di luogo. I grandi generali d'allora meritano attenzione per l'abilità che mostrarono coi mezzi che possedevano, talchè si può argomentare che, se vinsero con quelli, altrettanto avrebbero ottenuto qualora conosciuto avessero le nostre batterie. Che se Guibert può asserire che qualunque buon maggiore basterebbe oggi a condurre la manovra di Leutra e Mantinea quanto Epaminonda, il generale Lamarque gli risponde che esso Epaminonda, se avesse comandato la battaglia di Lissa ove si tenne l'ordine medesimo, avrebbe vinto al pari di Federico II.

Laonde dice Foscolo: « Se si fosse considerato che le arti tutte sono fondate sui principj veri ed eterni della natura delle cose, che dallo scoprimento, dal calcolo e dall'applicazione de' principj derivano le scienze, e che quindi una scienza, più o meno sviscerata, fu sempre la mente dell'arte della guerra, si sarebbero, investigando questi principj, riconciliate le diversità accidentali dei metodi antichi e moderni; nè i fautori dell'antichità avrebbero magnificate le ordinanze profonde e le armi dappresso, nè i nostri contemporanei riporrebbero tutto l'evento della guerra nelle artiglierie e nelle combinazioni della loro tattica ».

La guerra, secondo Vegezio, dev'essere uno studio, e la pace un esercizio. Il solo pensiero, o per meglio dire, la facoltà di combinare le idee distingue l'uomo dalle bestie. « Un mulo, che avesse fatto dieci campagne sotto il principe Eugenio, sarebbe per ciò divenuto miglior tattico? e fa d'uopo confessare in onta all'umanità, che per cotesta pigra stupidità molti vecchi uffiziali non sono da più di tali muli. Seguire l'andazzo, occuparsi del proprio alimento e del proprio alloggio, mangiar quando si mangia, battersi quando di tutti si fa battaglia, ecco in che la più parte fa consistere l'aver fatto campagne e l'essersi incanutito sotto l'arnese ». Così scriveva il gran Federico al generale Fauquet. Anche Napoleone indicava qual sussidio devono cercare dall'istruzione i militari elevati in grado, per meglio trar partito e per isviluppare compiutamente

(9) Il maggiore Ferrari inserì nel fascicolo VII del *Progresso* di Napoli una tesi così fatta: « Per la qualità dei tempi, i quali corsero dai primi rivolgimenti di Francia fino a qui, ripieni sempre d'opere e di fazioni militari, tiensi comunemente che, di tutte le scienze ed arti, quelle singolarmente si vantaggiassero che alla milizia riguardano, e queste crescessero a nuovo e straordinario avanzamento: ciò che peraltro non è ». Gli rispose il maggiore Cianciulli, come vedremo più innanzi. Però anche Sainte-Chapelle afferma che, *si l'on a fait des grandes choses aux armées françaises des 1792, c'est moins avec des théories et des inventions systématiques qu'avec la force d'âme, la rigueur du bras et l'exaltation du courage.*

le enumerate qualità d'intelligenza e di forza d'anima. « Leggete e rileggete (diceva egli) le campagne d'Alessandro, d'Annibale, di Cesare, di Gustavo, di Turena, d'Eugenio, di Federico; modellatevi sopra di essi: ecco il solo mezzo di divenire gran capitano e di sorprendere i grandi segreti dell'arte della guerra: il vostro ingegno rischiarato da questo studio vi farà rifiutare le massime opposte a quelle di cotesti grandi ».

Vero è che gli antichi poche particolarità ci tramandarono, attesochè non trovasser necessario offerirle a quei che le aveano sottocchio. Gli storici poi, ignari della milizia, credettero e divulgarono e colla bella esposizione resero credute alcune stravaganze che, agli occhi d'una critica sdegnosa, valsero a screditare la scienza: tale sarebbe, che i Numidi combattessero senza briglie; che i Romani, a non so qual giornata, tagliassero le redini per lanciare con maggior impeto i cavalli; per non dir nulla del cavallo di Troja in Virgilio, o delle alpine roccie aperte coll'aceto, o de' vasi di vipere lanciati nelle pugne navali, e dell'altre favole nel non meno poetico Tito Livio e nel credulo Cornelio Nepote. Nelle battaglie antiche poi trovava luogo il racconto di fatti particolari, e fin a un certo punto anche le parlate, che ridicole riuscirebbero messe in bocca di nostri contemporanei.

E per verità il racconto delle battaglie parve sempre a noi uno de' più tediosi che la storia presenti, e massime la moderna. Chi non prenderebbe dispetto quando vedesse il medico Filippo censurare i piani del grand'Alessandro, come il Botta quei di Napoleone? E a che ti vagliono coteste descrizioni di battaglie? L'uom dell'arte non vi apprende nulla, perchè non abbastanza tecniche; il dilettante s'annoja a quest'interrompimento della rapida successione del racconto; la storia poi ne ritrae un'aria romanzesca indecentissima. Ripetesi l'aneddoto dell'abbate Vertot, al quale, giunta la relazione vera dell'assedio di Malta per la sua storia, esclamò: Mi rincresce, ma il mio racconto è già fatto ». Gibbon istesso descrivendo una battaglia, si mette coscienza di soggiungere in nota ch'egli aveva in vista una di quelle di Tasso. Qualche moderno potrei citare, che nol confessò, eppur fece altrettanto (10).

Quanti non sono, i quali, dopo che un autore pose in campo due eserciti, sogliono saltare a piè pari le pagine ove ne descrive l'urto, per giungere al risultamento? Nè io saprei condannarli se non condannando me stesso; epperò nella mia Storia Universale evitai i racconti delle battaglie, il che m'ha guadagnato spazio a trattare degli elementi che più evidentemente giovarono al progresso dell'umanità. Mi restava dunque l'obbligo d'accompagnar le vicende anche di quest'arte senza causare soverchi dilungamenti al racconto; epperò qui le tesseremo.

Ben sento come la prima objezione sarà l'esser io estranio all'arte di cui entro a parlare. Riflesso giustissimo, e sarebbe bastato a distormene se non avessi veduto come sovente se ne occupassero altri non militari; e già più d'uno ne nominai qui sopra: anzi chi diede alla Francia la storia della sua antica milizia? un monaco (11). E tanto più che io non mi levo alla pretensione di tessere la storia generale di quest'arte, ma di farne un'illustrazione e un complemento al mio racconto. Per l'uopo a cui destino questo lavoro, mi giovava l'esser preceduto da molti che ne trattarono. Ho sott'occhio tre storie dell'arte della guerra, e l'una non si fa coscienza di copiar l'altra a man salva: Rocquencourt confessando il molto che deve a Nisas; la Biblioteca militare dissimulando quel che d'entrambi toglie a prestanza. Li diremo per questo plagiarj? non oserei, perchè ciascuno v'aggiunse il proprio modo di vedere, e man mano profittarono di ciò che già erasi fatto, per dar un passo più innanzi. E andar innanzi è vincere, ripeteremo con Federico II. Altrettanto io farò, e spero aggiungere non poco, pur deponendo la pretensione dell'originalità, che forse non potrebbe ottenersi che col sostenere paradossi al modo dell'Algarotti, il quale non sai se celii o dica da senno. Non che aspirassi

(10) Nel 1846 il duca di Belluno pubblicò una *Storia dell'armata di riserva*, con documenti uffiziali che smentiscono affatto le particolarità più divulgate della famosa battaglia di Marengo, e nominatamente quelle di Thiers, che occupa la maggior parte della sua *Storia del Consolato e dell'Impero*, nelle preparazioni ed esecuzioni di battaglie. La battaglia di Waterloo fu ultimamente (1862) soggetto di discussione fra storici, strategici, romanzieri, biografi donde non risulta se non l'incertezza che si ha de' suoi accidenti.

(11) DANIEL, *Histoire de la milice française.*

a far un libro pei militari dotti, sol volli rendere famigliari certe cognizioni, che rendano capaci di giudicarne anche quelli che all'arte sono stranieri.

Uno degli autori di cui più ci serviremo, dovendo parlare delle cose romane egli greco, scrisse: « Non mi farà meraviglia se chi nacque in essa repubblica troverà incompiuto il mio lavoro, perchè tacqui alcune particolarità. Perfettamente istruiti negli affari del lor paese, s'occuperanno più a notare quanto ommisi che ad approvare quello ch'io abbia detto; e non penseranno che lo scrittore trasvolasse perchè le cose gli parvero di lieve momento, ma diranno che le neglesse per ignoranza. Facendo dunque supporre che ciò che fu esposto sia mediocre o superfluo, e al contrario presentando come circostanze indispensabili le omesse, si proclameranno assai meglio istruiti che lo storico. Eppure l'equità vorrebbe che si valutassero gli storici non dagli ommessi, ma dai fatti riferiti. Se vi si trova allegazione falsa, è certo che peccarono per ignoranza: se quanto dicono è riconosciuto vero, perchè non ammettere che di voglia negligono altri fatti? Ciò sia detto per coloro che giudicano un libro con più critica che giustizia » (12).

Ci tornava opportuno riferire questo passo, perchè di quelle scuse avremo bisogno, Qui basti soggiungere che, servendo il presente lavoro ad illustrazione della mia Storia Universale, pensai tenerlo in uniformità di sentimenti con quella, legarlo coll'andamento generale della società, cercandone la reciproca influenza. Pure dovrò talvolta lasciar alla parola la scientifica sua durezza, o dare all'espressione una crudeltà che sono ben lontano d'avere nel cuore. Lungi dal tono di precettore, qui dove n'ho meno il diritto che mai, piglierò le dottrine come le ho trovate, cercando sempre associarle ai fatti; ciò che è il miglior correttivo alla sconnessa particolarità degli uni e all'assolutezza delle altre. Perocchè noi ricorderemo che l'arciduca Carlo scrisse a Paskewic: — In guerra bisogna saper transigere coi principj »: e un altro illustre maresciallo, interrogato sulle memorie pubblicate da un suo collega, rispose: — Eccellenti; ma ogni cosa va in regola, tutti adempiono i comandi, tutti fanno a puntino; laddove l'esperienza m'insegnò che nella guerra procede ben altrimenti ».

§ 3. — **Primordj dell'arte.**

Nulla vogliam cercare dei popoli ancora privi di civili ordinamenti, nè seguire le vicende delle armi d'offesa e difesa, dal bastone e dal sasso primitivo di Ercole, nella lunga carriera per cui, man mano che diventano migliori, si rendono men necessarie. L'arte qui cerchiamo, e di quella dei popoli più antichi nulla ci consta, nè qualche certezza entra che coi Greci. La prima guerra de' tempi eroici, ove compaiano operazioni militari alquanto regolate, e alcun ordine e disciplina, è la loro spedizione contro Tebe, dove appajono come elemento della guerra il pugilato e la lotta, tanto che vollero conservarne memoria ne' giuochi Nemei, istituiti in quell'occasione. Appena tra molti si trovarono raunati ad un'impresa, sentirono il bisogno d'ordine, cioè di comando e d'obbedienza; i re di ciascun paese raccolsero i loro prodi, e marciarono con essi, senza disposizione precisa, accampando alla ventura, mutando forma secondo le circostanze. Venuti alla mischia, provarono bisogno di perfezionare le armi, di dare maggior noja all'avversario che avevansi a fronte, e minore all'ausiliario che avevansi a' fianchi, di rinserrarsi per non essere sbarattati dai nemici. Formaronsi dunque in masse, e alla prova s'accorsero come vi fosse un limite, di là dal quale queste non doveano più ingrossare. Tali marciavano sopra il nemico, mentre i capi, fuor d'ordine, affrontavansi personalmente, e spesso per vedere i loro duelli tutto l'esercito sospendeva la zuffa. Avete già dunque un disegno stabilito al quale uniformar le operazioni, una costanza superiore all'impeto, un coraggio che sa aspettare e soffrir le traversìe.

Così fatti mostraronsi anche a Troja, dove è forza riconoscere l'infanzia dell'arte. I re de' varj paesi collegati si dan la posta a Tauride, e di là salpano con numerosa flotta. Giunti sulla riva d'Asia, sbarcano, tirano in secco quelle navi loro sproviste d'àncora e coll'albero rimovibile, devastano il paese alleato, poi ciascun capo erge la tenda ove gli pare, in mezzo a' suoi. Solo in uno stringente pericolo pensano scavare una fossa attorno all'accampamento. Di qui si lanciano a volta a volta contro Troja, senza che si possa

(12) Polibio, ne' frammenti del Maj.

vedere in qual modo intendessero prenderla, giacchè viveri e ausiliarj vi poteano entrare, non faceansi opere d'approccio, non macchine per diroccarla; sol di tempo in tempo i Greci davano un assalto, o i Trojani facevano una sortita; allora combattevasi nel piano interposto: i Greci ordinati e silenziosi, gli altri schiamazzanti, con cocchi pei generali, e mescendosi in particolari conflitti; se gli assediatori soccombessero, fuggivano alle navi e ai carri; se gli altri, riparavansi nella città. Così stettero dieci anni finchè pare convenissero della pace (1): quei che dissero soccombuta Troja, l'attribuirono ad una astuzia così puerile, che somiglia a racconto di veglia.

Eppure già vi scorgi elementi d'ordine: Achille arriva con cinquanta navi, su ciascuna cinquanta uomini, di ch'egli forma cinque corpi sotto cinque capi differenti. In dieci anni che stettero accampati insieme, dovettero far progressi nell'arte che sostituivano alla forza ineducata, consistente solo nella moltitudine e nel vigore individuale. E forse colà inventarono la falange, di cui or ora vedremo la costruzione. In Omero si trovano l'oro, l'argento, lo stagno, ma non ferro; colla parola *chalcòs* non indica bronzo ma rame, come può comprendersi dal farsi con esso i tripodi e gli elmi, gli scudi e le corazze; e *sideros* non vuol dir ferro, ma un metallo poco malleabile e fragile, che probabilmente era il bronzo.

Gli eserciti non aveano uniformità alcuna, armandosi qual di stagno, qual di rame o d'oro, chi adoprava lancia, chi spada, chi combatteva in carro, chi a piede, e ognuno pensava a sè e a' proprj uomini. L'elmo degli eroi d'Omero è generalmente di rame, senza visiera nè mentoniera. Il cimiero per lo più portava una piuma; quel d'Achille un gran pennacchio d'oro; quel d'Ettore una chioma equina. La corazza di rame copriva dal collo all'addome, e affibbiavasi alle spalle. Achille uccide Polidoro per dietro mentre, abbassandosi, i gangi d'oro troppo larghi lasciavano aperta la corazza (2). Sotto di questa scendea più basso la cotta di maglia (3). Di guanti non è cenno tra gli armati: i coturni erano di cuojo grosso, e salian oltre il ginocchio.

Qualche eroe è chiamato cavaliero, ma poco o punto combatteasi a cavallo; bensì in carro, a due ruote, e con due o tre o quattro cavalli, aventi un nome. Andromaca pettinava i cavalli del marito, mettea dell'orzo nella mangiatoja, e li confortava con vino pei giorni di battaglia (4). I carri di guerra aveano sul davanti un sedile del cocchiere, il quale però talora stava a cavallo (5). I cavalli aveano la briglia col morso, lunghe redini di cuojo, riparati il petto e i fianchi; non appare cenno di sproni nè di ferrature; e sebbene Aristofane nomini i cavalli dall'unghia di rame (6), pure Senofonte insegna come indurire e arrotondare lo zoccolo de' puledri, senza parlar del ferrarli; nè ferrata era la cavalleria romana. Senofonte dice che Ciro riformò gli antichi carri trojani, perchè non servivano che alle scaramuccie, benchè montati dal fior dei prodi; sicchè trecento carri con trecento combattenti esigevano mille ducento cavalli e trecento cocchieri, scelti fra' più arditi e fedeli (7). Nei nuovi carri le ruote furono più robuste e più lungo l'asse: il sedile posto d'avanti, era una torre di legno grosso, ove il cocchiere, armato di tutto punto e scoperto sol gli occhi, stava chiuso fin all'altezza del cubito; ai due estremi dell'asse eran attaccate falci, talchè, non tanto il cavaliere quanto il carro serviva alla guerra.

§ 4. — Armi persiane.

Il secondo grandioso sperimento di loro forze, e che viepiù diede il sentimento della comune nazionalità, fecero i Greci nella guerra Medica (490-449 av. C.): dalla quale ebber occasione di conoscere i modi del combattere degli Asiatici, che noi descriveremo.

Le prime spedizioni de' Persiani, come della più parte dei popoli d'Asia, a detta di Senofonte, erano migrazioni per occupare paese più fertile; onde portavano seco donne, figliuoli, tutti i mobili. Avvezzi a star sempre a cavallo, facili avevano le marcie. Fatte conquiste, non vi si potevano mantenere che con grossi eserciti stabili, e sparsero di guarnigioni l'Asia Minore, l'Egitto, gli altri paesi esposti. Ciascuna provincia avea due

(1) Vedi la nostra Storia Universale, libro II, cap. XXIX.

(2) *Iliade* XX. 413.

(3) Ἀχαιῶν χαλκοχιτώνων. *Iliade* I. 371.

(4) *Ibid.* VIII. 188.

(5) *Ivi* XIX. 383.

(6) χαλκοκρότων ἵππων. *Caval.* 513.

(7) *Cirop.* VI. 1.

maniere di truppe; le une disseminate alla campagna, le altre di guarnigione nelle città, affatto dissomiglianti tra loro. Delle prime era determinato appuntino il quanto per ciascuna provincia; e sebbene il nerbo fosse di cavalleria, non vi mancavano fanti ed arcieri. Ai comandanti spettava il reclutarli: il mantenimento in viveri o denaro assegnavasi sui tributi della provincia, e lo ricevevano dalla cassa dei satrapi. Da questi in tutto il resto rimanevano indipendenti i comandanti, salvo che il comando fosse unito alla satrapia. Le riviste annuali facevansi dallo stesso re, nelle vicinanze delle capitali; lontano, da capitani suoi delegati, premiando o destituendo secondo si trovavano disciplinati gli eserciti.

Giusta questi punti d'accozzamento delle truppe, l'impero era diviso in accantonamenti militari. Le truppe nelle provincie erano distribuite per corpi da mille uomini, e stavano nell'interno e sulle frontiere, ove i passi erano attentamente muniti. Non conoscendo l'arte degli assedj, mettevano gran cura a custodir le piazze una volta occupate, onde vi tenevano buone guarnigioni che non comparivano alle riviste.

Oltre queste *truppe reali*, altre formavano la guardia particolare de' grandi e de' satrapi, talvolta in numero di molte migliaja, avendo anch'oggi ogni grande in Oriente un corteggio. Chiunque possedeva terre, era obbligato servir a cavallo, onde necessitava un'organizzazione militare del popolo, distribuito per decine, con capidieci, capicento, capimille, capidiecimila; i quali capi non appartengono a corpi particolari, ma formano lo stato maggiore. Bastava dunque dar un ordine al capo di diecimila, che tosto lo trasmetteva, e in un batter d'occhio era raccolto l'esercito. Le cariche militari davano grande autorità, e i chiliarchi e i miriarchi godevano molta considerazione, e i generali erano fra' più grandi personaggi dello Stato e parenti del re.

Quando i Persiani propij si furono sottratti al servizio, reclutaronsi mercenarj greci ed asiatici, e massime Ircani, Parti, Saci ed altri nomadi cavalieri, erranti al sud e all'est del Caspio. Ai Greci fiore dell'esercito persiano, davasi di paga un darico al mese. In grande bisogno chiamavansi all'armi in massa tutti gli abitanti delle provincie, per menarli in folla dietro l'esercito. In quattro anni Serse raccolse dal vastissimo impero quella turba di cui Grecia restò spaventata e non vinta. Assegnò loro la posta in Cappadocia, ove furono condotti da uffiziali di lor gente, che però arrivati deponeano il comando, serbato a' Persi, cioè alla nazione dominatrice. Non stavano distinti per nazione, ma tumultuariamente attorno al re e al campo de' Persiani, levando man mano gli abitanti del paese che si traversava, con donne e figliuoli; innumerevole codazzo. Per mantenerli erano disposti immensi ammassi di grani. Il re e' suoi stavano sotto tende, gli altri alla serena. Accostandosi al nemico, divideansi per nazione.

Quest'ordine (se tal nome gli conviene) è lo stesso che fino ai tempi moderni tennero Mongoli e Tartari.

§ 5. — Condizione degli eserciti persiani nella *Ciropedia*.

Noi teniamo la *Ciropedia* per un romanzo storico: ma come si suole, l'autore avrà desunto dal vero i colori per incarnare il suo concetto; tanto più che Senofonte potè conoscere la Persia nella sua spedizione. Che se vi fu cosa, che di essa potesse a fondo sapere, certo si è l'arte militare. Giovi dunque riferire qui il discorso che esso Senofonte fa da Ciro dirigere a' capitani; donde appare qual fosse la disciplina e l'economia de' Persi, o se volete, in generale, quella de' più antichi, atteso che il capitano storico mirava a dar lezioni a' suoi compatrioti, mentre raccontava le imprese e i ragionamenti del nipote d'Astiage:

— Già è buona pezza, o compagni, che noi, la Dio mercè, abbiamo in pronto animi, corpi, armi: al presente fa d'uopo, che pel cammino, per noi e pei quadrupedi che abbiam al servizio, ci portiamo i viveri per venti giorni. Giusta il computo mio, avremo a camminare quindici giorni e più senza trovar vittovaglie; che, parte da noi e parte da' nemici, per quanto s'è potuto, furon condotte via. Dobbiam dunque portarci sufficiente provigione di cibo, senza di cui nè combattere nè vivere potremmo; e ciascuno tanto di vino, quanto basti per poterci avvezzare a ber acqua: chè vino non si trova per lungo tratto di strada, durante la quale, per molto che ce ne portassimo, non basterebbe. Laonde affinchè non abbiamo, per la subita privazione, a cader malati

converrà regolarci così: in sul principio del mangiare, ber l'acqua, chè a questo modo non sentiremo gran fatto il cambiamento: perocchè anche chi si pasce di polenta, la mangia sempre con acqua; e chi di pane, pur esso inzuppato con acqua; ogni maniera di cibo lesso si appresta con quantità d'acqua. Ma sul fin del mangiare, se berremo vino, l'animo rimarrà soddisfatto. Appresso, converrà pure di quel che dopo cena si bee, diffalcarne, insino a tanto che siam divenuti, quasi senza avvedercene, bevitori d'acqua: il cambiare poco a poco fa che qualsiasi natura si riduca a sopportar cambiamenti, il che ne insegna Iddio stesso, il quale bel bello ne fa passare dal cuore del verno ai forti calori e dalla mezza state ai rigidi freddi.

« Quella pena eziandio, che in portare il peso delle masserizie da letto spendereste, convertitela in portar munizioni da bocca: perciocchè ove queste soprabbondino, non fieno inutili; mentre ove quelle vi manchino, dormirete tuttavia placidamente: caso che no, datene la colpa a me. Bensì chi avrà più robe da vestire, le troverà utili, tanto a sano quanto a malato. Del resto le vivande da portare con noi, conviene che tutte, quanto si può, sieno piccanti, agre e salate; che queste, come stuzzicano lo appetito, così reggono per lunga pezza. Pel tempo poi che entreremo ne' paesi non predati, ov'è da credere che cominceremo a raccorre del grano; converrà che abbiamo fin d'ora in pronto mulini a braccio da far pane: perchè questo, fra gli ordigni da ciò, è il più lieve a portare. Sono altresì da procacciare quelle cose, onde abbisogna chi inferma; chè queste pesano poco, e fiano all'occasione necessarie estremamente. Fa pur mestieri di coregge, perchè di moltissime cose si attaccano e a uomini e a cavalli mercè di esse; logore e rotte le quali, forz'è, se uno non ha legami, restar inoperoso. E ancora chi imparò a radere un dardo, fia bene non dimentichi una rasiera. Gioverà eziandio portare una lima; che chi aguzza un'asta, aguzza insieme alcun poco l'ardire, essendo una cotal onta per chi, affilando l'asta, resta coll'animo ottuso. Bisogna altresì buona quantità di legname per racconciare carri sì di guerra e sì di bagaglio; perocchè in mezzo a molte faccende, più cose restano necessariamente incagliate. Oltracciò s'ha ad avere gli strumenti per tutte queste cose, chè non dovunque si trovano manifattori: nè a far quanto richiedesi alla giornata, bastano pochi. Di più fa d'uopo avere e un falcetto ed una marra sopra ogni carro da bagaglie, e sopra ogni bestia da soma un'ascia ed una falce; cose a uso di ciascuno in privato, e molte volte recano vantaggio a tutti in comune.

« Dunque riguardo alla vittovaglia, voi capitani de' corazzieri, ricercatene diligentemente quelli de' quali avete il governo, perchè non vuolsi trascurare niuna delle cose onde possa alcuno abbisognare: chè su di noi ricadrebbono i bisogni loro. Rispetto poi a quanto io ordino che abbiano a portare i guidatori de'giumenti, voi che presiedete al bagaglio fattene esatta ricerca, e chi ne manca costringete a provedersene.

« Voi similmente che comandate a' guastatori, tenete la lista da me fatta di quelli che furono cassati, parte da'lanciatori, parte da sagittarj, e parte da' frombolieri. Or questi devonsi far militare, i primi con una scure atta a tagliar legno, i secondi con una marra, gli ultimi con un falcetto: e con tali strumenti si devono far marciare a schiera a schiera innanzi ai carriaggi, affinchè occorrendo d'accomodare la strada, voi tosto mettiate mano all'opera, e anch'io venedomene uopo, sappia donde prenderli. Io poi menerò anche artefici lavoranti il bronzo e il legno e il cuojo, in età propria per la guerra e che abbiano i loro strumenti, acciocchè in qualunque cosa sia mestieri di sifatte professioni nell'esercito, nulla ci manchi. E questi saranno bensì francati dallo stare armati in ordinanza, ma avrannno un luogo destinato per servire in quel che sono pratici, a chi voglia pagandoli usare dell'opera loro. Che se parimente qualche mercatante vorrà tenerne dietro per traffico, tolga con sè la vittovaglia pei giorni anzidetti; ma se in questi sarà còlto a vendere alcuna cosa, gli verrà il tutto confiscato. Trapassati tai giorni, venderà a piacer suo; e qualunque mercatante fornirà nel miglior modo la piazza delle cose vendibili, ne fia da' miei amici e da me ricompensato ed onorato. E ancora se alcuno per trafficare abbisogna danari, purchè meni da me persone che lo conoscano, e diano cauzione che andrà veramente coll'esercito, ne avrà. Questo io avverto; se alcuno scorge altra cosa spediente, me ne faccia cenno. Voi intanto ite a mettervi in ordine, ed io andrò a sagrificare per la partenza; e il segno daremo quando i presagi sieno felici. Allora tutti con le cose dette si dovranno al luogo ordinato ritrovare sotto ai

loro capitani. E voi, o capitani, dopo che avrà ciascuno messa in ordinanza la sua schiera, insieme verrete da me per sapere ognuno il suo posto ».

Questo riguarda l'economia delle marcie; ora soggiungerò secondo lo stesso autore l'ordine degli accampamenti persiani:

« Dovunque il re si attendi, tutti del suo seguito attendati essi pure, militano, state o verno. Ciro volle la sua tenda piantata verso oriente; indi primieramente ordinò quanto distanti da quella del re devono gli alabardieri avere le tende loro; poscia a'panattieri assegnò la parte destra, a' vivandieri la sinistra, a' cavalli la destra, agli altri giumenti la sinistra; anche il resto dispose sì fattamente, che ognuno sapea la stazione propria e per misura e per sito. Al levar delle tende, ciascuno aggiusta quelle di cui gli fu dato l'uso; altri le caricano sopra i giumenti: talchè a un tempo stesso vengono vetturali a condur via quel che è stato loro ordinato, e ciascuno a un tempo stesso carica le cose sue. A questo modo la stess'ora basta e per levare una tenda sola, e per levarle tutte così: per l'appunto è dello apparecchiarle. Anche per la stessa guisa ognuno è incaricato di quello che si ha fare, onde le cose necessarie al vitto si trovino ammannite a tempo: e perciò più d'ora non si vuole perchè sia presto il mangiare per una sola che per tutte le compagnie. E come coloro ch'erano deputati al ministero di queste cose necessarie, aveano ciascuno il luogo suo conveniente, così anche i soldati nello accampare aveano per sè il luogo a cadun'arma adattato, e sapevano qual era, e tutti senza esitare vi si stanziavano. Chè Ciro veramente come in una famiglia teneva il buon ordine per un bello istituto, perchè quand'uno ha mestieri di alcuna cosa, sa di certo ove debba ire a prenderla: ma più bello ancora giudicava in guerra ordinar bene le tribù; chè quanto più veloci cadono le occasioni ne' bellici maneggi, maggiore scapito fanno coloro che più lentamente vi si diportano; dove quelli che in tempo sono lesti, osservava che fanno nelle milizie guadagni di grandissimo rilievo. Per tai riguardi adunque era pur egli amante di quest'ordine sommamente.

« Quanto a lui, alloggiava primieramente in mezzo del campo, luogo meglio riparato; intorno a sè i più fidati; a questi facevano cerchio e cavalieri e conduttori de' carri; stimava abbisognare anche questi di luogo sicuro, perchè stanno accampati senza alcun'arma, ed hanno mestieri di lungo tempo se vogliono trar fuori l'armadura. A destra e a sinistra tanto di lui quanto della cavalleria alloggiavano gli scudati; e avanti e dietro sì a lui che alla cavalleria, i saettatori. Ma gli armati di corazze e di targoni voleva facessero cerchio intorno a tutti, a guisa di muro; affinchè, ove punto di tempo abbisognasse alla cavalleria per mettersi a ordine, trovandosi innanzi i più saldi, le desser agio che si potesse armare sicuramente. E come gli armati di grave armadura, così gli scudati e i saettatori dormivano in ordinanza, acciocchè di notte eziandio, se ne occorresse alcuna cosa, come gli armati pesantemente sono pronti a ferire chi viene ad assalirli, così pure i sagittarj ed i lanciatori prontamente saettassero e lanciassero, per fare spalla a quei di grave armadura. Inoltre tutti i capi aveano delle banderuole alle lor tende; e come nella città i valenti famigli sanno trovar le case e massimamente degli uomini d'affare, così i domestici di Ciro nel campo sapeano l'alloggio dei comandanti e conoscevano le banderuole, talchè per la più corta correano a ritrovare ciascuno. E posciachè le nazioni erano le une segregate dalle altre, molto più facilmente si scorgeva qual era osservante della buona disciplina, qual no. Così ordinati, avvisava egli che, ove di notte o di giorno fosse assalito, gli assalitori sarebbero capitati nel suo campo come in un'imboscata. Nè stimava già che alla scienza d'ordinare i soldati si richiedesse solo che uno potesse agevolmente allargare un esercito, o restringerlo, o di punta ridurlo in falange, o conforme la direzione dei nemici volgerlo bene a destra o a sinistra o alle spalle; ma pensava inoltre doversi spezzare al bisogno l'ordinanza, e collocarne ciascuna parte dove torni meglio e affrettare ove faccia duopo prevenire. Queste cose tutte e altre somiglianti credeva appartenersi ad uomo pratico nell'ordinar i soldati, ed egli a queste tutte applicavasi, e ne' suoi viaggi sempre marciava dando secondo l'occorrenza ora un ordine ora un altro; ma nel campo s'alloggiava per lo più come si è detto ».

§ 6. — Battaglie de' Persiani.

Così fatti marciavano al nemico; e certamente a questi ordini fu in gran parte dovuta la fortuna che accompagnò Ciro nelle sue spedizioni. Ma con particolarità da poter servire alla storia dell'arte della guerra non ci è descritta se non la battaglia sua a Timbrea nella Frigia, col potente Creso re di Lidia 548 anni avanti Cristo; uno de' più considerabili avvenimenti dell'antichità, decidendo dell'impero dell'Asia disputato fra gli Assirj di Babilonia ed i Persiani: e poichè fu la prima, di cui ne pervenisse il racconto con qualche precisione, dobbiam guardarla come un monumento prezioso della più remota arte militare. Ecco su di essa le osservazioni di Fréret.

La racconta nella *Ciropedia* Senofonte che passò per Timbrea, e v'accampò cencinquant'anni dopo la disfatta di Creso. Era pur questo il luogo di convegno delle truppe persiane per passare dall'Alta nell'Asia Minore. Le particolarità di un combattimento sì glorioso a' Persi, e le cui conseguenze erano state di sì grave rilievo, rimaneano per anco talmente impresse nello spirito de' capitani di quella nazione, che lo riguardavano, a' tempi ancora di Senofonte, come il maggior vanto del più gran generale di loro schiatta, si proponeva qual norma dell'arte militare persiana, e l'esempio di esso valeva sempre a decidere le quistioni in sifatte materie. Senofonte, coll'esattezza onde rammenta le conseguenze di questa battaglia, ci rassicura ch'egli fosse pienamente istrutto delle circostanze della medesima.

L'esercito di Ciro ascendeva, tra fanti e cavalieri, a cennovantaseimila combattenti; cioè settantamila originarj di Persia, de' quali diecimila erano corazzieri a cavallo, ventimila corazzieri a piedi, ventimila astati e ventimila alla leggiera: la rimanente truppa in numero di centoventiseimila, comprendeva ventiseimila cavalieri medi, armeni, ed arabi di Babilonia, e centomila fanti delle medesime nazioni. Inoltre Ciro avea trecento carri falcati, ciascheduno tirato da quattro cavalli di fronte e bardati a prova di dardo, non altrimenti che quelli de' corazzieri persiani. Essi carri, montati dai più valorosi, erano destinati a marciare durante la battaglia alla testa della fanteria, occupando ad eguali distanze tutta la fronte della linea. Ciro aveva fatto inoltre costruire considerevole numero di carri assai più vasti, sopra i quali poggiavano torri alte dodici cubiti, o piedi parigini quindici circa, guernite di venti arcieri, e talmente leggiere che il peso dell'intera macchina cogli uomini non oltrepassava i cenventi talenti o libbre cinquemila di Francia. Venivano trascinate da sedici bovi di fronte, non aggravati dalla fatica, giacchè il peso di tutta la macchina valutavasi minore di due quinti di quanto solea comportare un egual numero di essi destinati ai bagagli. Gli arcieri collocati sopra le torri dominavano di otto o nove piedi la falange e i carri che seguivan in coda, avendo così agio di scoprir la campagna e tirare al di sopra de' battaglioni persiani, senza tema di sinistro.

Terminati i preparativi, Ciro, non giudicando spediente attendere il nemico, prese il partito d'affrontarlo, e dopo una marcia forzata di quindici giorni attraverso i deserti della Mesopotamia, s'impadronì dei paesi la cui difesa era stata trascurata dai Lidj, i quali non opinavano che con un esercito metà del loro osasse cimentarsi nel lor paese. Con questa precauzione Ciro raggiunse Creso a Timbrea in mezzo alle spaziose pianure della Frigia, prima eziandio ch'egli potesse compiere la riunione di tutte le truppe ivi destinate a combattere. Ciò non pertanto l'esercito di Creso era doppio di quello de' Persi. Araspe, signore medo che avea seguìto le parti di Ciro, mandato da questo principe ad esplorare le forze contrarie, riferì che disposti in battaglia fanti e cavalli a trenta di altezza, occupavano da quaranta stadj di fronte.

Ed in fatti prendendo ad esame diversi luoghi di Senofonte, in cui egli dichiara il numero delle truppe de' Babilonesi, dei Lidj, dei Frigj, dei Cappadoci, dei popoli dell'Ellesponto e degli Egizj, chiaro apparisce essere stati non minori di trentaseimila combattenti. Le schiere de' Fenicj, de' Ciprioti, de' Cilici, dei Licaoni, dei Paflagoni, dei Traci e degli Jonj, del cui numero Senofonte non fa menzione, valutar si possono sessantamila, quasi tutti fanti, poichè la più parte o avea tenuto la via del mare, o dimoravano in paesi non adatti a cavalli: le quali forze complessivamente facevano ascendere l'esercito di Creso a quattrocentoventimila combattenti, che, secondo l'arte militare di

que' popoli, schierati a trenta di altezza, doveano appunto occupare lo spazio di quaranta stadj circa.

Centventimila Egizj formavano il nerbo della fanteria di Creso; divisi in dodici grossi corpi, o battaglioni quadrati di diecimila l'uno, presentando cento uomini sopra ogni lato, separati con intervalli acciò potessero e squadronarsi e combattere senza vicendevole impaccio. Era mente di Creso il dar loro un'ordinanza di minore altezza per rendere più estesa la fronte, dappoichè ritrovavansi gli eserciti in una immensa pianura che permettevagli di stendere le ali a dritta ed a sinistra, ed era suo disegno d'inviluppare quello de' Persi: ma non gli fu possibile il persuadere agli Egizj di cangiar l'ordine di battaglia accostumato.

Essendo l'Egitto intersecato di canali, sicchè un esercito non può stendersi senza sconnettere i corpi, e non è sempre facile conservare comunicazioni fra essi, era forza che questi corpi potessero da sè difendersi, caso che fossero separatamente attaccati. I grossi battaglioni egizj essendo per ogni fronte egualmente forti, poichè presentavano su ogni lato un egual numero di combattenti, avevano minor bisogno d'essere sostenuti dai corpi stessi in falange alla foggia dei Greci o degli Asiatici. Gli Egizj, a cui era nota l'eccellenza di questi grossi corpi o colonne, erano persuasi che le falangi persiane non avrebbero potuto sostenere l'impeto, e sarebbero state penetrate per ogni dove venisser attaccate: che se pur anche l'avversa sorte avesse portato lo sbaraglio totale del rimanente esercito di Creso, le colonne si sarebbero conservate intiere, e sempre in grado di ritirarsi vantaggiosamente innanzi al nemico, o almeno di poter con lui venire ad onorevole capitolazione.

L'esercito di Creso, disposto in battaglia, mosse s'una sola linea contro Ciro, stando i cavalieri alle ali, la fanteria al centro. Il mezzo della linea era formato dagli Egizj, ordinati a trenta di altezza, mentre le falangi della dritta e della sinistra erano a trenta di fila. Alle due ali era in corpi eguali disposta la cavalleria, superiore in numero a ventimila combattenti per ognuna di esse. Era questa a trenta di altezza, distribuita per nazioni, con alcuni intervalli fra loro. La fanteria estendevasi per ventitre stadj di terreno, e ciaschedun'ala della cavalleria per otto stadj circa, di modo che, compresi gl'intervalli, poteasi l'intera linea computare presso che di quaranta stadj.

Ciro, prendendo norma dalla disposizione dell'esercito di Creso palesatagli da Araspe, formò il suo ordine di battaglia. Le truppe persiane combattevano ordinariamente a ventiquattro di altezza, formando una fila che noi considereremmo come una compagnia col suo capitano e cinque uffiziali subalterni, consuetudine sì dei cavalieri che dei fanti. In tal occasione però Ciro cangiò di metodo.

Facevagli mestieri una fronte sommamente estesa, senza indebolir troppo le sue falangi per non rimanere inviluppato: eccellente era la sua fanteria; vantaggiosamente armata di corazze, daghe, picozze, e spade: onde fattasi a corpo a corpo coll'inimico, eravi tutto il fondamento a credere che le falangi lidie, armate soltanto di scudi leggeri e di giavellotti, non sosterrebbero l'impeto. Ciro quindi partì in due le file della sua fanteria, che dispose a dodici di altezza soltanto; il perchè essa veniva a formare una linea di diciannove stadj di fronte e di novantatremila combattenti.

Dietro questa prima linea a piccolissima distanza dispose i suoi corpi armati alla leggera, in numero di sessantacinquemila individui. Essi combattevano soltanto con armi da tiro, ed estendevansi di fronte non altrimenti che la prima linea.

Alla destra di questa fanteria ordinò il nerbo della cavalleria a ventiquattro di altezza, non facendo menzione Senofonte che di questa pure fosser bipartite le file. Al corno di quest'ala stava un corpo di quattromila corazzieri a cavallo, quasi tutti omotimi, cioè Persi dell'ordine dei nobili, dal quale si eleggevano i magistrati; essa ala era composta di diciotto a ventimila cavalli, e formava una fronte di sette stadj.

Nell'ala sinistra non si contavano che quindici a sedicimila cavalli sopra una fronte di sei stadj circa, di modo che l'esercito di Ciro occupava di fronte trentadue stadj di terreno, e conseguentemente era superata da quella di Creso in estensione di più di tre stadj per ogni lato. I carri persiani armati di falce erano divisi in tre corpi di cento cadauno: il primo di questi, comandato da Abradata re della Susiana, marciava alla testa della fanteria in linea retta e parallela; gli altri due erano collocati alle estremità delle ali per difendere i fianchi, marciando ben ristretti, e formando non manco di due file.

Alle spalle delle truppe persiane, le torri formavano una linea uguale e parallela a quella dell'esercito, e servivano non solamente a molestare il nemico col bersagliar continuo degli arcieri, ma potevano eziandio essere considerate quali fortini mobili, sotto cui le truppe persiane riordinerebbonsi in caso di rotta. Dietro ed immediatamente presso di queste torri, erano due altre linee parallele ed eguali alla fronte, formate da' carri destinati alle bagaglie, i quali marciavano a piccolissime distanze fra essi. Queste due linee lasciavano fra loro uno spazio vuoto, in cui erano rinchiuse tutte le persone inutili nell'atto del combattimento; e le estremità di esso spazio a dritta ed a sinistra venivano rinserrate da due altre linee di carri, di maniera che poteasi assomigliare ad un parco o campo ambulante, disposto in lungo rettangolo e chiuso da tutte parti. I carri che formavano questo trinceramento, erano montati da militari con armi da tiro, e da tutte le persone capaci d'impedirne gli attachi, schiavi, inservienti, conduttori di carri o truppe destinate alla custodia degli equipaggi.

Cotale trincea mobile serviva a coprir le spalle e i fianchi dell'esercito di Ciro, poichè i due corpi di carri armati appoggiavansi ad essa, e metteva in pari tempo i Persi nella necessità di battersi disperatamente: di più, nel mentre impediva ai soldati di Creso di sorprendere alle spalle le truppe persiane, togheva a queste ogni lusinga di fuga innanzi l'inimico; bisognava o vincere o morire.

Alla coda ed alle punte dell'ultima linea del trinceramento Ciro avea collocato mille fanti e mille cavalieri scelti fra corazzieri persiani; eglino marciavano lungo i carri in modo da essere inosservati stando nella pianura. Alla sinistra, oltre duemila Persiani, eravi un grosso corpo di camelli, ciaschedano montato da due arcieri arabi, di maniera che l'uno riguardava la testa, l'altro la groppa del camello.

In tal ordine i due eserciti si avanzarono l'uno contro l'altro attraversando una pianura estesa a vista d'occhio. I due generali nutrivano egual brama d'azzuffarsi e di terminare la guerra con regolare battaglia: si trovarono quindi ben presto alle prese. Ciro era, come si è detto, in numero di gran lunga inferiore al nemico, e siccome il numero conta assai in paese piano, bisognava che l'intelligenza e la sublimità della sua disposizione supplissero alle forze minori: ed ecco appunto ove riferire si devono tutte le precauzioni da lui prese. Ben egli si aspettava d'essere sopravanzato nelle ali dal nemico, e che indi verrebbero desse ripiegate sopra i fianchi e sopra il tergo del suo esercito. Era questo in realtà il disegno di Creso, e su tale manovra precisamente veniva da lui concepita ferma lusinga della vittoria: ma Ciro non era punto sbigottito, e le precauzioni prese per difendere le sue ali e il tergo, non gli lasciavano luogo a timore.

Incontratisi i due eserciti, Creso fece alto in distanza dal nemico che marciava nella maraviglıosa disposizione descritta, disposizione più eccellente in quanto era men facile scoprirne lo scopo. Creso facendo alto si era prefisso un movimento, che doveano eseguire le sue ali a fine di estendersi e ripiegarsi sopra quelle de' Persiani, onde inviluparli e prenderli a fianco e in coda, al momento ch'ei piomberebbe sulla fronte dell'opposta linea col grosso dell'esercito. Per riuscirvi prescrisse i movimenti a dritta e a sinistra alle due punte delle sue ali di cavalleria che sopravanzavano il nemico, cioè a dire ordinò che, rimanendo intatta la forma e la posizione di queste due porzioni, d'ali, ciaschedun soldato, facendo un quarto di conversione senz'abbandonare il suo posto, voltasse il viso a dritta o a sinistra, e presentasse i fianchi all'inimico, cui prima mirava di faccia. Dopo tale movimento, questi due grandi corpi marciarono sui loro fianchi, l'uno a dritta l'altro a sinistra, separandosi per una certa distanza dal rimanente dell'esercito, sempre però sulla linea medesima, tornati quindi alla prima posizione, cioè col viso vòlto al nemico, queste due porzioni di ale distaccate marciarono in avanti: giunte all'altezza della prima linea de' Persiani, si arrestarono, e allorchè cominciarono il quarto di conversione a dritta e a sinistra, il rimanente esercito di Creso al primo segnale si mosse e marciò di fronte contro quello di Ciro, nel mentre che le due porzioni distaccate delle ali della cavalleria lidia si ravvolgevano e ripiegavano sopra i fianchi dei Persiani.

Mentre tai cose si operavano da quei di Creso, le truppe persiane avanzavano in buon ordine con passo lento e grave, e sostenendosi ad uguali distanze sopra una linea retta e parallela, dalla quale doveva prender norma quella dei carri, nulla essendovi di più pericoloso che l'ondeggiamento in tali manovre al cospetto del nemico. Ciro spiegò agli

uffiziali dell'ala dritta, fra i quali allora si trovava, il disegno di Creso nel movimento fatto eseguire alle sue ali, acciò non rimanessero meravigliati nel vedersele ripiegare: ed assicuratili in pari tempo che quei grandi corpi, anzi che inviluppare il suo esercito si troverebbono presi di fianco, gli abbandonò per andarsi a mostrare alle altre truppe, passando lunghesso la fronte delle falangi, tra la fanteria ed i carri, onde esaminare se tutto era a dovere. Arringati i primarj, e mostrata l'inefficacia del temuto movimento di Creso, si volse a sinistra percorrendo i trinceramenti dei carri: colà pervenuto e dove appunto era il corpo de' camelli e i duemila Persiani, ingiunse all'uffiziale che li comandava di far avanzare essi camelli e presentarli alla cavalleria nemica tosto che, compiuta la sua evoluzione, verrebbe ad attaccare il trinceramento di fianco alle spalle. — « Assicuratevi (disse Ciro) che questa cavalleria, che sì forte paventate, sarà messa in « rotta fors'anche prima d'essere da voi raggiunta. I loro cavalli non potranno compor- « tare la vista e l'odore de' camelli, ai quali non sono assuefatti ». Tale circostanza mi fa credere che l'ala diritta di Creso fosse composta di cavalieri dell'Asia Minore, paese in cui sifatti animali sono sconosciuti, e che la cavalleria babilonese fosse tutta all'ala destra.

Terminato di dare gli ordini, Ciro percorse l'ultima linea composta di carri da bagaglio, e si pose a capo delle truppe a destra del trinceramento. Tosto, le due porzioni staccate delle ali dell'esercito di Lidia avendo terminato la loro evoluzione, Creso diede il segnale a' suoi di marciare di fronte contro i Persiani, su' cui fianchi inoltravansi intanto da ambe le parti le ali ripiegate, di modo che l'esercito di Ciro si trovò rinserrato da tre lati, come da tre falangi, e rassomigliava, dice Senofonte, ad un piccolo rettangolo inscritto in un maggiore.

In questa Ciro, avendo pur egli dato il segnale e intonato il cantico militare, avanzò la sua prima linea, seguita da torri e preceduta da carri falcati; i duemila uomini della dritta formarono un gamma a quest'ala; la cavalleria si dispiegò in forma di colonna, appoggiando una delle estremità ai carri, e la fanteria di dietro si dispose in simil guisa, onde poter volgersi di fronte sopra il nemico con movimento semplice e regolare. Allorchè la porzione dell'ala sinistra di Creso si avvicinò alla dritta de' Persiani per cadere addosso al loro fianco, i duemila, posti in ordinanza a foggia di gamma, fecero ad un tratto conversione a dritta, di modo che il fianco destro della linea ne divenne la fronte, guardando il nemico in faccia: marciato alcun poco con quest'ordine, si volsero e ripiegarono repentinamente per un quarto di conversione a dritta, e piombarono sopra il fianco ed alle spalle della cavalleria nemica. Questa cavalleria caricata in pari tempo di fronte e di fianco, e ritrovandosi eziandio presa alle spalle dalla fanteria scelta che seguiva la cavalleria persiana, fu sbaragliata per un attacco cotanto impreveduto.

Il disordine e la confusione si aumentarono vieppiù fra' Lidj, perchè non avevano potuto dar dentro in alcuna parte del fianco dei Persiani. La dritta o la parte di essa più vicina al gamma, avea trovato un baluardo di molte fila di carri falcati che si tenevano a vicenda rinserrati ed appoggiati al trinceramento, dalla cui parte superiore, siccome pure dalle torri mobili faceasi piovere un turbine di freccie, di pietre e di dardi. Questi carri erano muniti di scelti Persiani armati da capo a piedi, ed i cavalli erano bardati a prova di dardo; così la cavalleria lidia, ben lungi dal forzarli, non potea neppure accostarvisi senza pericolo. Il lato del quadrato lunghesso il trinceramento non era meno impenetrabile; i carri delle bagaglie che lo componevano erano corti e larghi, tirati da quattro bovi di fronte, ed appoggiati l'un l'altro di maniera che inutile rendevasi ogni sforzo per rovesciarli o rimoverli. I soldati che ne formavano il presidio, avevano un gran vantaggio sopra quelli da cui erano attaccati.

Allorchè la sinistra, o l'estremità inferiore di questa cavalleria lidia si trovò stretta intorno, presa ai fianchi ed alle spalle, e caricata vigorosamente dalle truppe scelte, vedendo non poter più resistere, le prime file rotte si rovesciarono sopra le seguenti, ciascheduna volendo evitare un pericolo tanto più grande quanto meno aspettato; quindi il disordine e la confusione divennero universali, ed il terrore diffondendosi di fila in fila, il corpo intero si diè alla fuga, sempre incalzato dalla cavalleria di Ciro, che non lasciava tempo di riordinarsi, e che veniva sostenuta dalla fanteria la quale conservava marciando il miglior ordine. Ciro essendo giunto, dietro ai fuggitivi, alla posizione del corpo dell'esercito di Creso, fece di subito conversione a sinistra, e prese la rimanente

cavalleria di quest'ala di fianco, nel mentre che la sua ala dritta l'attaccava di fronte: terminò con ciò di mettere il disordine in quel corpo, già indebolito per la sconfitta della porzionea vanzata. La difesa di esso fu breve, e colla sua fuga abbandonò la fanteria che sosteneva.

La fortuna non era meno favorevole a' Persiani nell'ala sinistra: i nemici vi perdettero minor quantità di gente che alla destra, ma la sconfitta fu più pronta e universale. Il corpo dei camelli, presa la figura di un gamma, si estese alla sinistra: appena i cavalli sentirono l'odore di questi animali, non fu possibile il ritenerli, e gittandosi gli uni sugli altri, trascinano i cavalieri nella pianura lungi dal combattimento; mentre una parte de' camelli e della cavalleria persiana prende posto alle loro spalle per impedire di riordinarsi, l'altra percorrendo la linea del trinceramento, produce lo stesso disordine in quanti erano avanzati di quel corpo; i carri ripiegati sopra il fianco dell'ala sinistra de' Persiani, marciano tosto contro l'ala dritta dei nemici, la quale con tal mezzo presa in fianco, attaccata di fronte e messa in disordine dall'aspetto e dall'odore dei camelli, è obbligata dopo breve resistenza a darsi alla fuga. Le due ale dell'esercito di Creso essendo state in cotal guisa sbaragliate e spinte fuori della linea, la fanteria che si vide senza difesa, temette essere stretta intorno dalla cavalleria che era a' suoi fianchi ed alle spalle mentre veniva attaccata vivamente dalle falangi di fronte: abbandonata pertanto la speranza di resistere ai Persiani, non pensò più che a scampare fuggendo.

Gli Egizj posti al centro combatterono con maggior valore e migliore fortuna, avendo resistito all'urto dei carri; Abradata re della Susiana, ostinatosi a caricare questi formidabili battaglioni egizj, era stato ucciso coi più prodi di sua gente; e lungi dall'essere scosso questo grosso corpo di fanteria per la rotta delle falangi ai suoi fianchi, non solamente sostenne molte cariche de' fanti persiani, ma riuscì a spingerli fin sotto le macchine dove si procurarono un asilo.

Ciro, messa in fuga la cavalleria e la fanteria egizia, non si occupò a perseguitare i fuggitivi, ma investì direttamente il centro; e come vide il disordine della sua fanteria, divisò dover attaccare gli Egizj in coda, a fine di dare alle sue truppe il tempo di riordinarsi. Presa dunque tutta la cavalleria persiana che potè rinvenire presso di sè, piombò alle spalle de' loro battaglioni: ma questi all'istante voltatisi di fronte, da tutti i lati si sostennero vigorosamente, sebbene fossero già state forzate le prime file. Il cavallo di Ciro ferito lo rovesciò, e reso furioso dal dolore era per opprimerlo se questi fosse stato meno amato da' suoi soldati, che si precipitarono nel mezzo di quella selva di picche per liberarlo, e mostrarono, dice Senofonte, quanto deva esser a cuore d'un principe il farsi amare dai proprj sudditi. Allorchè Ciro fu novamente a cavallo, vide che Crisanta e Istaspe, corsi in suo soccorso alla testa della cavalleria persiana, inviluppavano gli Egizj da ogni parte, e che questi, stringendosi intorno e coprendosi coi loro scudi e presentando ad ogni parte le loro lunghe picche, si preparavano a vender cara la propria vita. Laonde fu d'avviso non convenisse ridurre alla disperazione questa brava fanteria, il cui valore e coraggio avea egli stesso poco prima sperimentato: fece quindi divieto alle sue truppe di cacciarla a corpo a corpo, ed ordinò di stancarla soltanto molestandola con continue scariche di pietre e di giavellotti.

Intanto egli ascese una delle torri, da dove scoprendo parte della pianura, osservò che gli Egizj erano i soli che opponevano ancora qualche resistenza, abbandonato dalle altre truppe il campo. Un sì prode capitano, che aveva in pregio il valore degli stessi suoi nemici, non potea veder senza rammarico perire tanta virtuosa gente, e risolvette d'impiegare ogni mezzo per salvarla: dato quindi ordine alle truppe che li circondavano di ritirarsi, spedì loro un araldo, proponendo di non più seguir il partito di quelli che li avevano abbandonati sì vigliaccamente, prendere ingaggio fra' suoi con soldo maggiore di quello che in allora riscuotevano, ed esibendo stabilimenti considerabili a quanti volessero rimanere presso di lui, spenta la guerra. Gli Egizj furono paghi di condizioni così vantaggiose; ma per dimostrare che la loro fedeltà non la cedeva al valore, stipularono di dover essere esentati dal portar l'armi contro Creso, antico alleato della loro nazione, che gli avea chiamati a soccorso.

Non torrò ad esaminare minutamente i vantaggi e gl'inconvenienti de' due ordini di battaglia di Ciro e di Creso, impresa da uomo che alla pratica della guerra riunisse alcune cognizioni sovra i principj dell'arte militare. Non posso però dispensarmi dal

rimarcare due cose sul presente argomento: l'una che la trincea mobile dei carri, di cui Ciro avea formato il suo retroguardo, è stata impiegata con successo da altri valentissimi capitani. Allorchè Alessandro Farnese duca di Parma si recò in Francia durante la Lega, attraversò le pianure della Picardia, marciando in colonna in mezzo a due fila di carri che coprivano le sue truppe; ed Enrico IV, tutto che voglioso d'impegnarlo ad una battaglia, non osò giammai forzarlo, non potendo riuscirvi senz'attaccare questo trinceramento, il che lo avrebbe esposto ad irreparabile perdita. Il duca di Lorena adoperò lo stesso stratagemma e con egual successo, allorchè, tentato inutilmente di soccorrere Brisacco assediato dal duca di Weimar, fu obbligato ritirarsi quasi senza cavalleria in vista di questo abile generale, il cui esercito era fortissimo. Il prode duca marciò in colonna, coperta alle due ali dai carri del convoglio ch'egli avea tentato di gettare in Brisacco; e questo trinceramento rese vani tutti gli sforzi fatti dal duca di Weimar per metterla in rotta. I Cosacchi mancando di cavalleria, hanno molte volte sperimentato ugual fortuna facendo uso di questi trinceramenti mobili, e fra le altre, allorchè furon obbligati a marciare ed a ritirarsi nelle pianure dell'Ucrania a fronte della cavalleria tartara.

La seconda cosa che mi sembra meritare anche maggior attenzione, si è che Ciro fu quasi unicamente debitore della sua vittoria ai quattromila uomini collocati dietro il trinceramento, poichè furon essi che invilupparono e presero di fianco le due porzioni delle ale dell'esercito lidio, colle quali Creso sperava prendere la riscossa sul nemico. Cesare approfittò di simile disposizione in Farsaglia, e a questa dovette la vittoria sopra Pompeo, assai più forte massime in cavalleria. Tale conformità costituisce il più grande elogio che tributar possiamo a Ciro.

§ 7. — Ordinamento degli eserciti greci.

Queste guerre condussero in meglio l'arte della guerra fra i Greci: ma il perfezionamento di essa è d'uopo cercarlo ai tempi di Filippo e Alessandro, e massime nell'esercito macedone (1).

Quasi tutti gli Stati di Grecia levavano al modo eguale i soldati, tenendosi obbligati al servizio tutti i cittadini in caso di pericolo, negli altri casi cernendosi i più giovani e meglio stanti.

A Sparta erano soldati dai venti ai sessant'anni; spartita per ciò la città in sei tribù, ciascuna delle quali teneva registro de' suoi. All'occorrenza i magistrati indicavano quelli che dovessero venir in campo, chiamandoli successivamente a misura del bisogno; onde Cleombroto menò a Leutra quelli dai venti ai trentacinque anni, e disfatti che furono, mosse quelli dai trentacinque ai quaranta. In grandi strettezze armarono anche gl'Iloti, e molti di questi assistevano alla battaglia di Mantinea. Il servizio sulla flotta faceasi per lo più da schiavi. In Atene servivano dai diciotto ai sessant'anni; ma i vecchi si risparmiavano al possibile; ai garzoni si assegnavano i posti men pericolosi. Talvolta si traevano a sorte i combattenti, talaltra i magistrati li designavano.

I varj ordini de' soldati erano: gli *opliti* armati gravemente, tenuti in gran conto; i *psiliti* o fanti leggeri: i *peltasti*, fanteria media fra le due precedenti; i *catafratti*, o cavalleria pesante; i *cavalleggeri*, saettatori o lancieri.

L'oplite portava elmo, corazza, scudo ovale (ὅπλον) da cui traeva il nome, coturni guarniti di ferro; e per offesa spada e picca o sarissa, la quale variò di lunghezza dai 4. 60 agli 8 metri. Agli opliti ateniesi seguiva un valletto per portare i viveri e le armi, il quale poi al momento della mischia rimandavasi ai bagagli. Alla battaglia di Platea, ciascun oplite spartano avea seco fin a sette servi d'arme di ogni categoria. I psiliti, senz'arme difensive, maneggiavano il giavellotto, l'arco e la fionda. Pare che sol dopo

(1) Sull'arte militare de' Greci in generale vedansi NAST, *Kriegs Alterthumer* Stutgard 1780; POTTERS, *Archæologie*, vol. III, POPPO, *De statu Græciæ civili et militari tempore belli Peloponnesiaci*; WEBER, *De Gyrtes et Lacedæmoniorum rebus navalibus*. Eidelberga 1835; GARNIER, *Sur les lois militaires des Grecs* (*Mémoires de l'Académie des inscriptions*, XLV, pag. 241; WACHSMUTH, *Histoire ant.* I 2, p. 48; II. 1, p. 575; SCHEFFER, *De militia navali*; KOEPKE, *Ueber das Kriegswesen der Griechen in heroischen Zeitalter, nebst Anhang von den taktischen Erfindungen nach Homer*. Berlino 1807; HEEREN, *Della politica e del commercio de' popoli antichi*, vol. VII.

cresciuta assai questa fanteria leggera, se ne cernissero alcuni onde istruirli a combattere in ordinanza al modo degli opliti, dando loro la stessa armadura di questi, eccetto la corazza, e picche men lunghe, scudo più piccolo di forma rotonda (πέλτα).

Ai catafratti dall'elmo era coperta metà del viso; il braccio destro e le cosce da lastre metalliche; scudo rotondo elastico, stivali cogli sproni, e cavalli rivestiti anch'essi di armadura. Offendevano con spada, lancia e chiaverina. Irregolare era la cavalleria, parte adoperando l'arco, parte la lancia.

Vogliono che un intero esercito greco si componesse di trentaduemila settecensessantotto combattienti, fra cui metà opliti, un quarto peltasti, un ottavo la fanteria leggera, e altrettanto la cavalleria. Stavano in quattro parti, eguali fra sè per numero e composizione; le quali parti chiamaronsi *falange*, *piccola falange*, *falange elementare*, e il tutto *grande falange* o *tetrafalangarchia*. Quest'ultima non potea farsi che per lega di varj Stati: onde tal divisione è ammirabile, non solo rispetto alla tattica, ma anche per la convenienza sua col politico stato della Grecia, potendo ogni falange elementare esser composta d'una gente.

Supponiamoci a passar in rassegna un esercito sifatto in ordine di battaglia. Primamente la fanteria sta distribuita su due linee uguali e parallele, distanti fra loro poche tese, avvicinandosi poi quando si dovesse dar l'urto o riceverlo. Nella prima stanno gli opliti, disposti sopra 16 di profondità; nella seconda i peltasti, sopra 8. Secondo il caso, gli armati leggeri stavano avanti o dietro alle linee; talvolta si disponevano per piccoli corpi negli interstizj delle suddivisioni della cavalleria, la quale formava le ale dell'ordine generale di battaglia.

Della fanteria la prima linea, composta di sedicimila trecentottanquattro opliti, era divisa in quattro parti eguali, corrispondenti alle quattro falangi elementari. Le suddivisioni Iª e IIª formanti la diritta, distavano fra loro circa 20 passi; e così la IIIª e IVª a sinistra: la fronte totale era aperta in mezzo per un 40 passi. I sedicimila trecentottantaquattro opliti della falange elementare, formanti ducencinquatasei file, dividevansi in due *merarchie* da cenventotto file ciascuna; e la merarchia in due *chiliarchie* da sessantaquattro file; e così suddividendo, otteneasi la *pentacosiarchia* di trentadue file, il *sintagma* di sedici, la *taxiarchia* di otto, la *tetrarchia* di quattro, la *dilochia* di due, e il *lochos* o fila, la quale sminuzzavasi in due *dimerie*, e queste in due *enomotie*. Ciascun soldato portava un nome composto, che gl'indicava il suo posto e le sue funzioni.

Volendo confrontarli all'arte moderna, la dilochia equivale alla nostra sezione; la tetrarchia al pelotone; la taxiarchia è l'unione di due pelotoni; il sintagma, che costituiva un quadrato di 16 per lato, si considera per l'unità di forza, come la coorte fra i Romani e il battaglione fra noi; la pentacosiarchia è il reggimento; la chiliarchia, quinta potenza del 4, è la brigata; la merarchia è la divisione. Il lochos, rappresentato dalla seconda potenza del 4, non ha analogo nell'ordine moderno. Tutta la fanteria della falange, rappresentata dalla sesta potenza del 4, è la fanteria di linea d'un corpo d'oggi. Tutta la prima linea della tetrafalangarchia, rappresentata dalla settima potenza del 4, è la fanteria di linea di tutto l'esercito.

Dunque delle suddivisioni della fanteria grave, le sette principali sono rappresentate dalle sette prime potenze del 4, le altre son la loro metà. Il primo uomo di ciascuna fila era insieme *lochagos*, *dimerita*, *enomotarca*, cioè capofila, capo della prima dimeria e della prima enomotia. Quel del sedicesimo posto o serrafila era dimerita e enomotarca, cioè capo della seconda dimeria e della quarta enomotia. Gli uomini del quinto e nono posto erano semplici enomotarchi. Il primo uomo di ciascuna fila era inoltre *dilochita* o capo della dilochia. Il primo di ciascun gruppo di quattro file, era anche *tetrarca*.

Il *taxiarca*, o capo di due tetrarchie, era il primo uffiziale fuor di linea, e si collocava davanti, sopra il centro del suo drappello. Il *sintagmatarca*, o capobattaglione, collocavasi davanti alla fronte del suo sintagma, avendo alla sinistra un ajutante che portasse i suoi ordini; dietro e sulla linea stessa marciavano al centro un signifero, a destra un araldo per ripetere i comandi, a sinistra un trombetta per dar i segnali. Dietro al sintagma era il comandante in secondo. I capi delle altre suddivisioni maggiori e il comandante di tutta la falange stavano di fuori, verso la dritta della loro truppa.

La seconda linea della falange elementare, composta di duemila quarantotto peltasti, dicevasi *epixenagia;* e l'unità della sua forza *hecatontarchia*, la quale formava un rettangolo di 16 uomini di fronte sopra 8 di pronfondità, corrispondente al sintagma anteposto. Questa truppa elementare avea l'egual numero di suddivisioni e di uffiziali che il sintagma. Sopra l'hecatontarchia trovavansi divisioni analoghe a quelle della fanteria pesante.

Figura della falange elementare.

dimeria			1										2			
enomotia . . .	1				2				3				4			
lochos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
tetrarchia divisa in due dilochie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

d *c*

e *f* *g*

b *a*

sintagma . . .

0 0 0 0	0 0 v 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

h

In *a* e *b* sono i centurioni o taxiarchi.

In *c* è il sintagmatarca o xenago, che comanda il battaglione: alla sua sinistra in *d* l'ajutante; dietro lui in *e f g* tre uffiziali particolari, cioè in mezzo l'alfiere, a destra l'araldo d'arme, a mancina il trombetta.

Dietro in *h* sta il comandante in secondo.

Tutta insieme la cavalleria della tetrafalangarchia formava un *epitagma* di quattromila novantasei cavalli. L'epitagma divideasi in due parti eguali, formanti ciascuna un'ala; e le parti sue divideansi e suddivideansi in cinque corpi, successivamente l'uno metà dell'altro: l'ultima era l'*isola* o squadrone di sessantaquattro cavalieri, sedici di fronte, quattro di profondità, oppure otto per senso. O si disponeva in rombo, con una delle punte facendo faccia al nemico, e riunendo in tal caso due isole; dove solo centventun cavaliere potendo stare in ordinanza, verosimilmente gli altri sette servano di guardia e scorta agl'ilarchi.

Ma l'ordine più consueto era il rettangolo di 16 per 4. Fra uno squadrone e l'altro rimaneva un interstizio, nel quale talvolta andavano a collocarsi pelottoni di psiliti, come avvenne alla battaglia di Mantinea. Da ciò può dedursi che gl'intervalli fossero al più eguali alla metà della fronte.

De' cavalleggieri poco sappiamo, se non che continuamente volteggiavano attorno al nemico bersagliandolo, e inseguendolo dopo rotto.

La falange semplice.

1 e 12 psiliti, o soldati leggeri che combattono fuor di fila da bersaglieri.
2 l'agraffa abbraccia l'intera falange. Accanto, sotto il n° 14, sta il comandante generale.
3 le agraffe segnano le due merarchie.
4 » abbracciano ciascuna una chiliarchia.
5 » indicano le pentacosiarchie.
6 la piccola falange composta di sedici sintagmi, divisi in tetrarchie.
7 fanteria leggera, o epixenagia, di fronte eguale e profondità minore che la pesante del sintagma.
8 9 10 11 segnano le divisioni dell'epixenagia, cioè 8 le psilagie, 9 le xenagie, 10 i sistremi, 11 l'epixenagia di duemila quarantotto uomini.
13 due piccoli squadroni di cavalleria.

Così disposti, le sei prime file presentavano la sarissa, tenendola a due mani, per modo che da sei punte era difeso ciascun uomo della prima quei delle altre le tenevano verticali, non arrivando oltre la prima fila onde non prendeano parte alla mischia, ma solo ajutavano a sostenere i primi e sottentravano ai feriti; che se il nemico li prendesse per dietro, questi faceano un mezzo giro, e sostenevano l'attacco. Le file erano or lunghe fino ad occupare cinque piedi ciascun uomo, or ristrettissime come quando si combattea di piè fermo.

Se i peltasti rimaneano costantemente in seconda fila, a che servivano mai? quand' anche si stringessero in massa sovra gli opliti, non si vede a che potessero giovare. Una riserva poi di truppe leggeri, che valeva essa? Forse collocavansi piuttosto alle ali, a sinistra e a destra degli opliti e sulla linea medesima per aumentare la fronte di battaglia; o se rimanevano in seconda linea, si saranno mossi durante la mischia per prendere il nemico di fianco o dietro.

Mescevano la pugna le truppe leggeri coll'armi da tiro; in prima disperse avanti e sui fianchi dell'ordine di battaglia, si ritiravano per gl'interstizj delle linee; o s'andavano a collocare dietro agli squadroni quando dovea succedere l'urto; e quanto durava la pugna, continuavano a lanciar dardi di sopra la testa de'soldati di fila; poi rotto il nemico l'inseguivano. Contro un'ordinanza robusta quanto la falange, poco effetto aver doveva la cavalleria, nè forse altro faceva che combattere la cavalleria, opposta o gli armati alla leggera, sinchè la falange non fosse rotta.

Nella cavalleria la sola prima fila ha forza, le altre essendo impedite affatto. Oggi se

ne conserva una seconda e per riempiere i vuoti che succedono nella prima, e per esser tra più se mai si penetra fra i nemici, oltre il togliere il serpeggiamento, inevitabile sopra una linea troppo sottile. I Greci al contrario formandosi sopra 4 o 8 di profondità, perdevano e la prestezza ne' movimenti, e la facilità di dar la carica sopra fronte più estesa, senza per ciò guadagnar forza nell'urto. Sconveniente era pure il tener rotta ad intervalli la linea della cavalleria, rendendo parziali le cariche per essere gli squadroni isolati.

Quelle divisioni e suddivisioni, perpendicolari e parallele della falange, la rendevano estremamente flessibile. Se si volesse spiegarla per marciare perpendicolarmente alla linea di battaglia, facevasi il movimento *epagogo*; *paragogo*, quando si volesse moversi parallelamente a quella. Volendo concentrare gli sforzi sopra un punto della linea ostile, formavano la colonna, la quale talvolta prendeva forma di cuneo: ma troppo par difficile la disposizione per triangolo asserita da alcuni, nè grande l'effetto. Non si trattava dunque che di formarsi in trapezio, al quale il nemico opponeva la tanaglia, per involgerlo a destra e a manca, nell'atto che l'arrestava di fronte. Creso alla battaglia di Timbrea fu il primo a formarsi in cuneo, ma la tanaglia di Ciro lo schiacciò. Pare altrettanto difficile a credere che la falange si disponesse in circolo, ponendo in mezzo le armi leggere. Non possiam credere conoscessero il disporsi a scacchi e a scala.

Gli sconci della falange erano, primo il non formare che una sola linea di battaglia; e quantunque abbastanza profonda perchè le prime file trovassero appoggio e riempitivi nelle altre in riposo, queste però restavano esposte all'armi di getto, e strascinate inevitabilmente nel disordine se l'ordinanza fosse turbata. Nè pare che i Greci sapessero sostituire una linea a un'altra, ciò che i Romani conosceano sì bene. Inoltre la falange mal s'adattava alla varietà del terreno, e difficilmente poteva marciare alcun tempo senza mettersi in iscompiglio, sebbene i Greci andassero di passo eguale, e misti ai battaglioni vi fossero flauti per dare la cadenza del passo. Perciò Filippo a Cheronea, fingendo ritirarsi, indusse gli Ateniesi a inseguirlo, e come li vide scompigliati nella marçia, gli assalì, e distrusse la libertà greca.

Tal era la vantata falange dei Greci, i vantaggi della quale o d'un ordine somigliante si sentirono massimamente nelle pianure, i cui popoli confidano nella moltitudine dei cavalli per bersagliare e involgere i battaglioni; sicchè converrà adoprar la falange, variata secondo i luoghi e le circostanze, e spezzata anche in truppe minori, e a somiglianza della legione romana. Pirro per combattere sul suolo disuguale d'Italia, frange le falangi sue in legioni; Antonio piega la legione in falangi per resistere ai Parti nelle pianure d'Asia; gli Antonini l'imitano sui luoghi stessi; Alessandro Severo oltrepassa anche la grossezza della falange; altrettanto fanno più tardi gli Svizzeri; Gustavo Adolfo e Maurizio di Nassau spartono la falange in legione, cioè il grosso battaglione degli Svizzeri in piccoli, mescolati da corpi di alabardieri, arcieri, cavalleria.

La tetrafalangarchia co' suoi accessorj.

Una tetrafalangarchia compiuta non fu per avventura mai riunita dai Greci prima d'Alessandro: Milziade a Maratona avea sol due falangi elementari, di dieci a dodicimila fantaccini, e punto di cavalleria; neppur sarebbero bastati a formarla a Platea, ove Grecia tutta erasi riunita a difesa della propria libertà. Nelle guerre della Messenia e del Peloponneso di rado sorpassavano una difalangarchia. A Leutra, Epaminonda non menò più di settemila pedoni e cinquemila cavalli.

Ad imitazione dei Tebani, i Macedoni adottarono l'ordinanza sopra 16 file, il che non usavasi altrove, o almeno non sempre. Alla battaglia di Delia, i Tebani erano disposti per 25 e gli Ateniesi per 8 d'altezza.

In Atene le dieci tribù davano un generale ciascuna, i quali comandavano per turno un giorno. Grave sconcio, a cui s'univa l'essere tratti a sorte, onde Filippo diceva: — Beati gli Ateniesi che ogni anno trovano dieci uomini in grado di comandare l'esercito, « quand'io non trovai che il solo Parmenione ». Anch'essi sentirono l'inconveniente, e affidarono il comando a un solo, mentre gli altri restavano in Atene, per sola apparenza.

Sotto i generali (*strategi*) erano dieci *taxiarchi*, specie di capi di stato-maggiore, sortiti anch'essi annualmente da ciascuna tribù, che intendevano all'approvigionamento, all'ordine delle marcie, alla scelta dei siti, allo stabilire i campi, mantenere l'esercito; talvolta comandavano parte della linea di battaglia, talaltra erano spediti a render conto della pugna o della vittoria. I re di Sparta comandavano per diritto all'esercito, un per ciascuno quando ce ne fossero due.

Lo stato somministrava il mantenimento al generale, re o no, e alla sua casa militare composta di seicento guardie a cavallo (*sciriti*), e alla cavalleria. Se era re, aveva a guardia del corpo cento uomini scelti e alcuni atleti. Il *polemarca* che in Sparta era solo militare, in Atene designava il terzo arconte con funzioni civili, e all'esercito il capo immediato della milizia, subordinato agli strategi, e incaricato delle minuzie della disciplina e amministrazione.

Della cavalleria i Greci presero l'uso dagli Asiatici, ove dopo Ciro era molto considerata: ma non ne fecero mai gran conto. Nel congresso generale dopo la battaglia di Platea si stabilì di levar sempre un cavaliero ogni dieci fanti; e tal proporzione restò sin a Filippo, il quale la portò a un sesto. Pochissima cavalleria aveano gli Spartani; e quando si doveva entrare in campo, i men robusti andavano a prender i cavalli dai ricchi, e così marciavano senz'altro esercizio o pratica. Con molta cura invece cernivasi e tenevasi in Atene, ove formava un corpo di mille ducento, con venti per tribù, comandati da due *ipparchi* e dieci *filarchi*.

Volendosi alcune condizioni per entrar cavaliero, ne veniva che non fossero scelti i migliori, ma i più ricchi. Nella ritirata dei Diecimila aveansi soli quaranta a cavallo. La cavalleria tebana acquistò qualche nome con Epaminonda: la più famosa era la tessala. Cavalleria leggera assai reputata era la tarantina, che attaccava volteggiando attorno al nemico. Il cavaliero lanciava il giavellotto, assaliva con spada ed ascia, talora con altro giavellotto. Gli arcieri a cavallo bersagliavano il nemico molto alla lontana, l'avvolgeano, scompigliavano, e preparavano l'attaco agli squadroni de'corazzieri.

Secondo Eliano o Arriano, gli Sciti e Traci formavano gli squadroni a cuneo, i Tessali a mandorla, i Persiani, i Siciliani e il più de' Greci in quadrato. La miglior proporzione di questo giudicavano quella che conteneva in estensione metà più d'uomini che in altezza, come 8 per 4, 12 per 6, giacchè contando il cavallo per lungo il doppio della grossezza, aveasi il quadrato; altri il contavano per triplo, e allora la proporzione era di 1 a 3. I Tessali nel rombo collocavano i più prodi alle fila anteriori; i due *guardafianchi* stavano agli angoli laterali; l'*ilarco* alla testa; il serrafila in coda.

Gli squadroni o isole formavansi or davanti alla falange, or ai fianchi, or dietro ai psiliti. Due isole formavano un'*epitarchia* di centventotto uomini; due epitarchie una *tarentinarchia*; due tarentinarchie un'*ipparchia*; due di queste un'*efipparchia*; e due di queste un *telos*; due de' quali infine formavano l'*epitagma* di quattromila novantasei.

I carri tanto usati dai Persiani, poco furono adoprati dai Greci: solo al tempo della decadenza essi introdussero macchine. Elefanti fu primo Alessandro fra gli Europei ad averne; i suoi successori l'imitarono.

Le insegne portavano o qualche animale sacro ad alcuna divinità, come il pavone di

Giunone, o la civetta di Minerva, od altri simboli, fatti d'oro, d'argento, e posti sulla cima d'una pertica. Può vedersi la storia delle insegne militari in Benneton. Spesso i capi aveano sullo scudo o sul cimiero qualche simbolo o stemma, al modo dei moderni.

Delle armi che usavano, già femmo menzione: scudo, spada, lancia erano le caratteristiche. Lo scudo del fantaccino spartano, *col quale o nel quale* dovea tornare, era di rame, copriva tutto il corpo dai piedi al collo, ovale e scantonato ai due fianchi; portava le due lettere iniziali di Lacedemone, oltre che ciascuno v'aggiungea i simboli che credeva.

L'oplite avea per difesa casco, corazza e gambiere; per offesa, picca e spada. La spada dello Spartano era piuttosto un gran pugnale a cintura; casacca rossa perchè non si vedesse il sangue. Il peltaste avea il giavellotto in luogo della picca, casco men pesante, scudo più piccolo e leggero, non corazza, e al più qualche lastra cascante, sulle parti più importanti del corpo. Il psilita che non combatteva in truppa ma individualmente, avea giavellotto, arco, freccie, fionda, pietre e dardi che lanciava a mano. I cavalieri aveano l'elmo che scendea fin a mezzo del viso, parando i dardi che cadevano in parabola; al braccio sinistro un piccolo scudo rotondo elastico; al destro bracciali di cuojo con lastre di rame; stivali di cuojo con sproni. Feriva con lancia, spada corta, e talora la chiaverina.

Ificrate diede ai soldati una corazza d'un tessuto di lino, impiccolì lo scudo, allungò la picca d'un terzo e la spada di metà, e fece una calzatura più facile. Filopemene allungò ancora le picche, ma tornò all'armadura di ferro e agli scudi grandi per resistere alla legione romana. Senofonte all'esercito voleva avere scudo d'Argo, corazza d'Atene, elmo di Beozia, cavallo d'Epidauro (2).

Quando si cominciasse a dar soldo, non si conosce. All'assedio di Potidea, ciascun oplite ebbe due dramme per sè e il sergente: ma poichè ne restava esausto l'erario, lo ridussero a due terzi di dramma il giorno, cioè da sessanta centesimi; il doppio agli uffiziali, il quadruplo al generale. Col finir della campagna finiva ogni soldo della fanteria. Guerra durante, il cavaliere ricevea paga diversa secondo le circostanze, or doppia or tripla, fin quadrupla del fantaccino: in pace, da sedici dramme il mese per mantenere il cavallo. Tutti poi aveano parte al bottino, del quale un terzo spettava per lo più al generale, il resto spartivasi tra uffiziali e soldati, a proporzion della paga.

Al generale convinto di tradimento, morte; morte se invadesse senz'ordine il territorio della repubblica. In Atene ogni generale era tenuto render conto delle sue operazioni al fine della campagna: e se l'assemblea trovasse a disapprovarlo, era condannato ad un'ammenda, da prendersi sulle sue terre; se non bastassero in prigione, e dopo lui i figli se morisse prima di pagare. Tal fu la sorte di Milziade. A Sparta punivasi nella testa ogni comandante di posto o di fortezza che si rendesse al nemico mentre sperar poteva soccorsi. Il cittadino che non comparisse alla chiamata, era notato d'infamia e perdea la cittadinanza; nè solo era escluso da ogni pubblica funzione, ma fin dai tempj. Egual pena al combattente che durante l'azione lasciasse il posto, o gettasse l'armi, o si rendesse: particolare infamia era perder lo scudo. Ai disertori morte, e vietato sepellirli sul territorio della patria: chi fosse preso coll'armi contro la patria, andava lapidato, come chi convinto di voler introdurre il nemico nel campo o in qualche fortezza. A Tebe era caso di morte per un generale tener il comando oltre un anno: se ne fece reo Epaminonda, ma la vittoria di Leutra il mandò assolto.

I premj erano d'onore, non di lucro; e sommo l'esser acclamato da tutta Grecia, come avvenne agli Ateniesi nella guerra contro i Persi. Dopo il combattimento rendeansi solennissime esequie agli estinti; e fu colpa ai generali durante la guerra del Peloponneso il non aver prestato questi supremi onori. A Maratona furono poste colonnine coi nomi di quelli ivi periti salvando la patria. Ogni anno accorrevasi a Platea per render sacrifizj agli Dei sulle tombe de' vincitori de' Persiani. Atene trasportò nel Ceramico le ossa dei morti a Mantinea; e sulla tomba semplice dei caduti alle Termopile, la severa Sparta scrisse; *Passaggero, va dire alla patria che cademmo obbedendo alle sue leggi*.

In Atene i meritevoli si promoveano a grado superiore, proclamavansi nelle feste pubbliche, regalavansi di armadure, corone, statue, monumenti; pensioni per gli ali-

(2) Eliano, *Hist. var.*

menti a chi reso incapace dalle ferite, e posto distinto ai giuochi. Crebbero le ricompense collo scemare del sentimento nazionale. A Milziade che salvò la patria, niun altro onore si rese che di dipingerlo primo fra i dieci colleghi nel portico Pecile, dove si rappresentò la battaglia di Platea. Filippo e Alessandro prodigarono le ricompense, perchè più non si combattea per la patria, ma per un re. Dopo il passo del Granico, Alessandro fece alzare statue a venticinque cavalieri, ed esentolli da servizio personale e da imposte i loro parenti: dopo la battaglia d'Isso, fece sepellire i morti al cospetto di tutto l'esercito in armi, e proferì egli stesso l'orazione funerale; poi distribuì doni a ciascuno, secondo il merito. Ma Atene aveva ancora pe' suoi le orazioni di Demostene.

Gli accampamenti, secondo alcuni, si disponevano in tondo, la figura che ha maggior superficie su sviluppo eguale; tutte le vie mettevano al centro, donde il generale potea scorgere ogni cosa. Ma ciò s'oppone alla regola d'accampar sempre secondo l'ordine della battaglia, per trovarsi disposti in caso di sorpresa. Al modo nostro la fanteria vegliava dentro, la cavalleria faceva le ronde nel contorno: talvolta cingeansi d'un parapetto e fosso, senza però le precauzioni de' Romani: e poichè preferivano i posti muniti dalla natura, doveano secondo questi variar la disposizione del campo. Usavano parole d'ordine e segnali militari, de' quali, come degli assedj e degli stratagemmi, diremo parlando de' Romani.

Nella guerra i Greci non si segnalarono come nell'altre arti, attesochè non avessero eserciti permanenti, e il perfezionamento richieda mezzi e sviluppi ben maggiori che non n'avessero quei piccoli Stati. Infatti a Maratona combatteano diecimila Ateniesi; a Platea cendiecimila, benchè fossero uniti tutti i Greci, e si contassero trentasettemila Iloti spartani (3). Sparta, sebben formasse si può dire tutta un esercito permanente, era però impedita nei perfezionamenti dall'attaccamento ai costumi antichi, oltre l'esserle sempre mancato un gran generale. In Atene l'esercito di terra restò inferiore al navale. Il generale non era mai solo nel comando, o l'era per brevissimo tempo, attesochè le divisioni politiche corrispondendo alle militari, il capo della tribù o della fratria diveniva anche comandante in guerra. La mancanza di soldo, almen ne' primi tempi, rendeva più indipendenti i soldati, invece di ridurli a macchine in mano del generale. La scarsa e non buona cavalleria era un altro ostacolo ai progressi. In genere il merito loro consistette sempre nella tattica propriamente detta, anzi in quella formazione e disciplina, che si limita quasi al campo. Del resto le grandi combinazioni strategiche non conobbero, e nelle guerre lunghe e lontane non prosperarono se non a tratti per impeti di eroismo: essi c'insegnarono la tattica, i Romani la strategia: genio di quella era la resistenza, della romana l'attacco.

Così poteste comprendere che allora l'intento vero era la battaglia, e salvo i pochi casi di temporeggiatori, come nella guerra del Peloponneso e Fabio Massimo, si cercava sempre affrontarsi, senza i lunghi avvolgimenti, che oggi rende possibili l'artiglieria.

§ 8. — Battaglie principali dei Greci.

Erodoto è poeta, e le battaglie ch'esso ci descrive sono meraviglie di coraggio personale, anzichè prove di scienza: onde a Platea e Maratona ammiriamo l'eroismo più che cercar l'istruzione. Se non che già si vede quanto la falange giovi per fare che il piccol numero combattente con arte, bilanci la moltitudine assalente con furia. A Maratona Milziade persuase i suoi colleghi a cedere a lui solo la direzione della battaglia, e li risolse ad attaccare il nemico. A Platea il capo de' Persiani prevaleva di tattica, giacchè riuscì a privare i Greci d'acqua e di viveri, oltre che i Greci scarseggiando di cavalleria a fronte d'un nemico che ne abbondava, erano impediti in ogni movimento: la vittoria fu dovuta meno a combinazioni strategiche che all'impeto degli Spartani e Tegei. Tucidide porge migliori informazioni, ma s'occupa maggiormente della politica e degli assedj. Senofonte, guerriero, ci porta veramente nei campi, e da lui possiamo apprendere la tattica greca. Accompagniamolo a Leutra (371) e a Mantinea (363).

A Leutra i Tebani aveano seimila quattrocento combattenti; gli Spartani e alleati, venticinquemila: il campo una pianura. Accostatisi a poche centinaja di passi, i due

(3) ERODOTO, IX.

eserciti si disposero parallelamente in modo che i Tebani essendo più pochi, erano oltrepassati in lunghezza alla dritta: la cavalleria, invece di stare alle ali, pare fosse unita in un sol corpo, proteggendo una delle estremità della fanteria. Scorgendo pericoloso l'attaccar di fronte forze tanto maggiori, Epaminonda prese il partito di avvicinarsi al nemico colla sola estrema sinistra, tenendo il resto in riserva; e per far più urto, forma un gran cuneo quadrangolare su questa estremità con cinquanta uomini di profondità; i trecento scelti proteggeano il fianco sinistro; le truppe leggeri disperse come bersaglieri; e così mosse sul nemico. I Lacedemoni che dapprima non se ne accorsero, tosto fecero inoltrare una falange per opporsegli; ma venuti alle mani, la cavalleria tebana rincacciò la spartana sovra la falange, cui scompigliata assalendo, sfondò e traversò, mentre i trecento inseguivano i fuggiaschi; sicchè gli Spartani, vista in disordine la destra, e credendo tutto perduto, più non tennero.

Questo è l'*ordine obliquo*, che tanto giovò in molte battaglie; cioè il concentrar la forza sopra uno o due punti con superiorità d'azione. Gran lode merita Epaminonda d'averlo inventato, e saputo movere contemporaneamente tutto l'esercito, all'istante che l'effetto rendevasi sicuro. Riprodusse il suo trovato a Mantinea contro le forze unite di Spartani, Ateniesi, Mantinesi, movendo i suoi in una sola colonna, cui faceano testa gli opliti scelti. I Lacedemoni, vedendolo arrivar sulle alture che dominavano il piano della battaglia, e porre la cavalleria alle ale, credettero volesse accamparsi; ma invece se lo trovarono addosso: il quale percuotendo di punta contro il centro degli Spartani li divise in due, mentre la cavalleria ateniese era tenuta in soggezione da quella dei Tebei. La pieghevolezza de' corpi tebani permise a Epaminonda di ritentar felicemente quest'ordine obliquo, mentre gli Spartani non seppero porvi ostacolo, malgrado la lezione altre volte avuta. Egli dunque trovò e risolse il principio della tattica, qual è adoperare una parte dell'esercito, dandogli una posizione e un movimento calcolato, in modo di non aver a temere dal numero superiore dell'inimico: ciò potè effettuare perchè avea saputo dare alle truppe una grande agilità di manovre.

§ 9. — I mercenarj. Senofonte.

Poco poi s'introdussero in Grecia le truppe mercenarie, non solo a sostegno de' tiranni, ma a servigio delle città libere. I cittadini, avvezzati al viver sensuale, cercavano sottrarsi ai pesi della milizia: i molti spoveriti dalla guerra Peloponnesiaca, chiedeano guadagno coll'armi; i sussidj pagati dai Persiani offrivano i mezzi di soldar truppe. Poi i Persiani medesimi presero al soldo i Greci, che a migliaja v'andarono, benissimo pagati, e per quanto declamassero in contrario Demostene, Isocrate e tutti i buoni patrioti.

Combattendo fuor di paese, più non bastò loro la tattica di prima, dovettero imparare la strategia. Il più memorabile fatto fu la condotta di quelli che con Clearco andarono a servizio di Ciro il giovane. Nella costoro ritirata ci resta uno de' più curiosi documenti dell'arte militare antica, scritto da Senofonte.

Erano alquanti meno di diecimila, e presero la via formando un quadrato di quattro falangi, di cui due marciavano per fianco, due di fronte: al centro stavano gli armati leggeri, le bestie da soma, i servi, alcune donne. Bruciati i carri e tutte le salmerie d'ingombro, fin le tende; scompartite le cose utili; conservate solo le migliori bestie da soma. Ben tosto si trovarono senz'ajuto d'amici e molestati da nemici, in paese piano, e continuamente bersagliati dalla cavalleria di Tissaferne. Allora conobbero che male si marcia in battaglione quadrato quando il nemico sta alle spalle, giacchè dovendosi restringere ai passi angusti, i soldati non possono tener il posto. Formaronsi dunque sei drappelli di cento uomini, che riparavano al disordine occupando i vuoti. Questo sminuzzamento giovò assai nelle fazioni sopra le montagne, formando cinquanta drappelli, dividendo in tre gli armati alla leggera e gli arcieri.

Trovavansi a piè delle montagne de' Carduchi, senza ponti onde passare il Tigri che costeggiavano, senza via dove seguirlo, inseguiti da Tissaferne; talchè era forza valicar le montagne. Così fecero, e i Persiani non potendo inseguirli tra quelle gole, si volsero ad aspettarli allo sbocco del fiume Centride nel Tigri, ove presi in mezzo, li ridurrebbero vinti. Ma il disegno non successe, e i Greci poterono proseguir la ritirata senza questi persecutori, nè altre difficoltà incontrarono che del tristo paese.

In queste marcie l'esperienza insegnò a Senofonte di far occupare le vette da armati alla leggera per tener d'occhio il nemico, e sì lontano che i dardi non arrivassero alla falange; poi di accampare regolarmente, di scegliere posizioni vantaggiose, di marciar in ordine per non cadere spicciolati in man del nemico; risparmiar i viveri che trovavano, e portarne per più giorni; tener fuochi; pigliare le spie del nemico per farsene guide: in somma ogni passo divien nuova lezione. Hanno freddi e geli, e bisogna tener i soldati lontano dal fuoco, e mantenerli bene; conviene far marciare la notte quei d'armadura pesante, poi la fanteria armata più alla leggera, da ultimo la cavalleria, perchè così al giorno si troveranno insieme, mentre se la cavalleria precedesse, al giorno si troverebbe un gran tratto innanzi.

Quell'esercito non era diverso da quello dei nostri condottieri del medioevo. In un secolo di guerre, le inclinazioni militari si erano diffuse in Grecia, talchè cercavasi occasione di combattimenti, servendo a questo o a quello, senza badare alla giustizia della causa; e ad un'ingiustissima usurpazione venivano allora in appoggio. La battaglia di Cunaxa (401 av. C.) è riferita in modi diversissimi da Senofonte, da Diodoro e da Plutarco, sovra relazioni di Ctesia storico che vi assisteva come medico d'Artaserse. Stranissima sarebbe la manovra indicata da Senofonte, per cui i diecimila fanti greci, armati pesante, in piena linea mettonsi alla corsa senza scompigliarsi, caricano la cavalleria in campagna rasa e la fanno piegare. Plutarco non ne dice nulla. Non meno incredibile pare il passaggio proposto del fiume Tigri, sovra otri legati fra loro, e con sassi che servivano di àncora; sopra quelle stendeansi fascine e terra, in modo che ciascun otre sostenesse due uomini. La marcia stessa è stranissima, non vedendosi perchè i Greci, invece di ripigliar la via da sud-est a nord-ovest, più dritta, breve e conosciuta, declinarono a oriente, poi piegarono ver settentrione.

Senofonte ogni tratto sacrifica vittime, onde lo rimproverano che non facesse risparmio di viveri preziosi, egli che all'ultimo fu costretto sin a vendere il proprio cavallo. Ma da una parte, probabilmente le vittime erano poi mangiate, talchè tutto si riduceva a macellarle con cerimonie e bruciarne qualche spicchio: dall'altra, ciò sosteneva la costanza de' soldati colla speranza del celeste ajuto.

È la prima narrazione di ritirate, imprese ove tanto alletta il veder l'uomo non lanciarsi per ambizione, avarizia od eroismo, ma divincolarsi sotto l'impero della necessità.

§ 10. — Alessandro.

Alessandro Magno approfittò di tutti i perfezionamenti della tattica greca per applicarli ad una vasta strategia qual mai non erasi conosciuta. Guerreggiando nelle pianure d'Asia, potè ravvicinare due difalangarchie; onde venne la tetrafalangarchia, ultimo possibile aumento della formazione falangite. Partì egli per l'Asia con dodicimila Macedoni, settemila alleati, cinquemila mercenarj, tutti a piedi, comandati da Parmenione; cinquemila Odrisi, Triballi e Illirj; mille arcieri Agriani; mille cinquecento cavalieri Macedoni, comandati da Filota fratello di Parmenione; mille cinquecento di cavalleria tessala, sotto Calante figlio d'Arpalo; seicento cavalieri greci, sotto Erigio; novecento precursori di Tracia e Peonia, sotto Cassandro; fra tutto trentamila fanti e quattromila cinquecento cavalieri. Rinforzò l'esercito suo con ogni maniera di cavalleria, e molto ne fu giovato. Avea formato una truppa di *dimarchi*, armati più leggero che gli opliti e più greve che i cavalieri, e che combattevano a piedi e a cavallo come i nostri dragoni. Ebbe pure ogni sorta armati leggeri, arcieri a piedi e cavallo, acontisti, frombolieri, scorridori a cavallo, un corpo di fanteria e cavalleria per sua guardia, formato di *eteri* cioè amici, tutti macedoni: i meglio nati erano a cavallo, gli altri alti o forzuti, a piedi. La cavalleria formava otto isole, non si sa di quanti uomini, i cui ilarchi erano scelti fra gli amici d'Alessandro, ma non davano nome alle isole, intitolate invece la *basilica* o reale, la *lagea* per Tolomeo Lago, l'*antemusiade* da Antemus città macedone, l'*apollonia*. Famosi sono i suoi *argiraspidi*, cioè dallo scudo d'argento, veterani sessagenarj. Il nome d'*agema* dato al loro corpo sembra dedotto da un segno distintivo, che aveasi pure nella cavalleria.

Giunto a Sesto, s'imbarca su censessanta triremi e molte navi di trasporto, servendo

egli stesso da piloto al proprio vascello. Se i nemici avesser ascoltato Memnone di Rodi, e devastato il paese evitando di far battaglia, certo rovinavasi un esercito impetuoso, sprovisto, in paese nemico. Alessandro procedeva in colonna formata colla falange doppia che marciava per fianco, protetta alle ali dalla cavalleria; dietro venivano i bagagli. Al Granico (334 av. C.), malgrado le precauzioni prese da Memnone, s'avventura al guado; rompe la corrente cogli squadroni per agevolare il passo alla fanteria, e aspettando vigorosa resistenza sull'altra riva, taglia il fiume obliquamente, col che si mette in grado d'opprimer il nemico con tutte l'armi di getto della sua colonna, e di formar prontamente la linea di battaglia. Memnone, non si sa perchè, tenne inoperosa la sua fanteria, e lasciò facile vittoria ad Alessandro; per cui ancor maggiore fortuna fu la morte di Memnone. Di nuovo Alessandro (333) incontrò Dario presso Isso, valle della Cilicia, chiusa al nord dai monti, al sud dal mare, in un piano tagliato dal Pinaro; e lo vinse.

La spedizione d'Alessandro non era solo un giuoco di tattica, ma vi si vede una regolare strategia e un piano ben divisato. Secondo questo, invece d'inseguir i nemici dopo la vittoria al Granico, si bada a conquistare le città marittime, importandogli di conservar libero il passo a sè, e d'impedire ai nemici di equipaggiar la flotta sul Mediterraneo. Così, anche dopo la battaglia d'Isso, sèguita ad occupar le città marittime; e memorabile sovratutto è l'assedio di Tiro (332), del quale qui offriamo la descrizione secondo Diodoro (1), perchè c'informi a minuto degli stranissimi modi e di offesa e di difesa.

« Alessandro, movendo verso l'Egitto, arrivato in Fenicia, ebbe a divozione tutte le città, molte spontaneamente; i Tirj solo, volendo egli sacrificare ad Ercole tirio che presso loro aveva tempio rinomato, gli negarono ostinatamente l'ingresso in città; di che punto, scese a minacciarli dell'armi. Nè però li scosse; che anzi, disposti a sostenere un assedio, fecer conto che con ciò sarebbonsi procacciata molta grazia presso Dario, e larghi doni n'avrebbero avuti mostrandogli tanta costanza di benevolenza e di fede; massimamente che, distraendosi Alessandro per sì lungo e pericoloso assedio, avrebbero procurato a Dario il comodo di rifare l'esercito, e prepararsi ad ulteriori imprese. Confidavano tanto nella ben munita isola, in cui sorgeva la loro città, e nei copiosissimi mezzi di difesa che avevano pronti, quanto ne' soccorsi che si attendevano dai Cartaginesi, i quali da essi aveano origine. Ma il re, quantunque conoscesse difficilissima l'espugnazione della città, tanto dalla parte del mare, stante la provisione che i Tirj avevano d'ogni occorrente per la difesa delle mura, e il vantaggio d'una flotta ivi fabbricata, quanto dalla parte di terra, poichè la città era distante quattro stadj dal continente, pensò esser meglio il sostenere qualunque fatica e pericolo, che lasciare che una sola città avesse il vanto di sprezzar la potenza de' Macedoni. Fa egli dunque demolire la così detta vecchia Tiro, e, colle migliaja di pietre che ne trasse, gittar un argine largo due plettri; opera presto eseguita, poichè chiamò alla medesima tutti gli abitanti delle città vicine.

« I Tirj, appressate le navi a quell'argine, deridevano il re e motteggiavanlo se per avventura si tenesse da più di Nettuno. Ma quando ebber veduto che l'argine cresceva, stabilirono mandar a Cartagine ragazzi, donne, vecchi; e i giovani e uomini scelsero per difendere le mura, e per combatter sulle navi, avendo essi ottanta triremi. Il trasporto della gente inutile a Cartagine, almeno in parte poterono effettuare senza impedimento del nemico, ma non impedire che l'argine fosse costrutto. Per lo che reso inutile il servigio delle navi, dovettero in altra maniera prepararsi a sostenere l'assedio. Aveano grande quantità di catapulte e d'altre macchine da respingere gli assalti; pure ne fecero fare delle altre; nè in ciò ebber difficoltà, poichè Tiro abbondava grandemente di artefici. Di tali macchine adunque e d'ogni altro sussidio di guerra grande quantità e di vario e nuovo genere per tal mezzo si prepararono; e poterono empierne le mura per l'intero giro, e massimamente dalla parte nella quale era stato fabbricato quell'argine. E già esso dai Macedoni era tratto a un tiro di dardo dalla città, quando agli animi incerti del futuro gli Dei mostrarono formidabili prodigj. Imperocchè dall'alto mare il flutto portò all'argine una belva di mostruosa grandezza, la quale ivi

(1) *Lib.* XVII.

giunta non fece danno, ma con parte del corpo vi si posò sopra per non poco tempo, e la novità dello spettacolo diede molto spavento, e pensieri d'augurio eccitò nella mente dell'uno e dell'altro partito, volendo ognuno che quello fosse il segno con cui promettevaglisi il soccorso di Nettuno. Ma altri prodigj ancora vennero a turbare la moltitudine. Presso i Macedoni, mentre intesi a mangiare si spezzavano i pani, questi si videro fatti del color del sangue. Presso i Tirj fuvvi uno che disse avergli in visione Apollo dichiarato, che partirebbesi dalla lor terra. Il vulgo sospettò che costui fingesse per favorire Alessandro, e i giovani della città voleano lapidarlo; se non che i magistrati credettero doverlo sottrarre al pericolo, ed ebbe tempo di ripararsi nel tempio d'Ercole. I Tirj intanto, tratti da superstizione, legarono al piedestallo con catene d'oro la statua d'Apollo, per impedire a quel dio di partirsi della loro città.

« Siccome intanto al crescere de' lavori dell'argine crescea nel cuore degli oppidani il terrore, essi allestirono molte barche con catapulte ed altre macchine saettatrici; altre empirono di arcieri e frombolieri: e con tale apparato assaltando quelli che intorno all'argine lavoravano, gran numero ne ferivano e uccidevano; perciocchè bersagliando una turba fitta di gente inerme, non v'era colpo che andasse a vuoto. Alessandro per metter riparo a questo non preveduto danno, fa armare quante barche avea, e vi mette soldati de' più lesti, dei quali si fa condottiere egli medesimo; e con grande sollecitudine va al porto di Tiro, onde per quella via tagliar la ritirata ai Fenicj assalitori degli operaj all'argine. Videro il pericolo essi, e temendo, se il re s'impossessasse del porto, facilmente avrebbe potuto prendere la città, allora spoglia di difensori, prestissimamente si mossero per ritornare. Con quanta forza si desse nei remi dall'una parte e dall'altra per giungere al diverso intento propostosi, è facile congetturarlo. E come i Macedoni erano già già per entrare nel porto, poco mancava che i Fenicj tutti non fossero perduti. Ma questi fattasi strada con somma gagliardia, poterono trarsi salvi in città, quantunque colla perdita delle ultime lor navi. Alessandro, perduta la speranza d'un siffatto colpo, raddoppiò gli sforzi per terminare l'argine incominciato; e messe innanzi al medesimo parecchie navi, coprì da ulteriori danni i lavoranti.

« Era quell'argine finalmente condotto vicinissimo alla città: quando insorto un violentissimo vento, alzossi in tanto furore il mare, che le onde rovesciarono gran parte dell'opera. Il quale disastro turbò Alessandro tanto, che quasi si pentì dell'intrapreso assedio. Ma eccitandolo amor di gloria a ben riuscire, fatto tagliare nei monti quantità di grossissimi alberi e trasportare sul luogo, con essi e coi loro rami e con terra sopraposta chiuse gli squarciamenti dell'argine, e frenò l'impeto delle acque. Il che ottenuto, e l'argine essendo già sotto le mura della città, vi alzò sopra le macchine a modo di ròcca, e con pietre incominciò a romper le mura, e colle frecce e coi dardi delle catapulte a snidare i nemici da tutti i propugnacoli. All'operar delle macchine aggiungevansi poi i frombolieri e i saettieri dell'esercito, i quali più particolarmente mirando a quelli ch'erano sui merli, sulle torri e in ogni luogo di difesa, li ferivano gravemente.

« Però i Tirj maestri in cose di mare, e proveduti d'artefici e macchinisti, con singolare industria andavano riparandosi. Contro il saettamento delle catapulte aveano inventate certe ruote a raggi, che con ingegnosissimo artifizio girate velocissimamente, venivano parte a spezzar i dardi, parte a rigettarli per traverso, e di tutti a romper l'impeto quantunque violentissimo. In quanto alle pietre che colle altre macchine scagliavansi, trovarono modo di farle battere sopra cose molli, con che perdevano di loro forza. Per ciò non contento Alessandro di quanto potevasi ottenere per mezzo di quell'argine, pensò cingere intorno da ogni parte la città colle navi; e visitato il circuito delle mura, deliberò assaltare la città per mare e per terra. E non avendo i Tirj avuto ardimento di opporglisi colla lor flotta, il re cominciò dall'attaccare tre loro navi stanzianti nell'ingresso del porto, le quali intieramente distrusse; indi tornò al suo campo. I Tirj mettendo adunque tutta la lor fiducia nella fortezza delle mura, per viepiù assicurare la difesa, alla distanza di cinque cubiti dal primo alzarono un secondo muro largo dieci cubiti, e il vuoto frammezzo empirono con terra e sassi. Ma nè questo giovò; chè Alessandro, unite insieme diverse triremi, e sovr'esse poste macchine di varie specie, potè far nel muro una breccia di cento piedi, e per la rottura spingere le sue truppe. Se non che accorsi i Tirj con una densissima pioggia di dardi, sebbene a

stento, pure giunsero infine a respinger i nemici, e nella successiva notte rifabbricarono il muro per tutta quella parte ch'era guasta.

« Il forte dei combattenti era intanto ridotto a quel sito, ove l'argine si univa alla città, per esso ridotta a forma di penisola. Ivi adunque concentrossi specialmente lo studio degli assediati, i quali, quantunque vedessero la gravità del pericolo e a che calamità orrende andavano incontro se la città era presa d'assalto, tanto si ostinarono che non fecer più caso della morte. I Macedoni avevano ivi alzate torri che giungevano ai merli delle mura; e da quelle gittati dei ponti, audacemente salivano sulle mura stesse della città. Ma l'ingegno degli artefici tirj anche incontro a tale sforzo de' Macedoni prestava soccorso. Aveano fabbricato certi tridenti a guisa d'armi d'enorme grandezza, coi quali dalle lor torri afferrando per gli scudi i nemici, poi che erano raccomandati a corde, li traevano a sè; ed una delle due cose era inevitabile, o che le persone così afferrate, lasciate le armi e denudati i corpi, in mezzo a tanta moltitudine di dardi e di frecce rimanessero trafitte, o che per la vergogna di sì fatta presura precipitandosi dalle torri da cui venivano tratti, perdessero la vita. Altri poi trovaron modo che non potessero più adoperare le mani.

« Contro il valore de' Macedoni i Tirj trovarono un più mirabile ingegno, con cui i migliori dell'esercito orrendamente e con inesplicabile danno percossero. Empivano d'arena certi scudi di bronzo e di ferro, e li tenevano al fuoco tanto che l'arena diventasse cocente; e questa coll'ajuto di una macchina gettavano addosso ai più gagliardi combattenti: e ben vedesi che crudel male dovea recar loro... Intanto i Fenicj non omettevano di lanciare ancora sui nemici fiamme, spiedi infuocati e pietre; cosicchè per la moltitudine di tante offese il valore de' Macedoni veniva meno. Usavano inoltre lunghe antenne falcate, colle quali tagliando le corde degli arieti, toglievano a questi stromenti la forza. Con macchine ignifere scagliavano masse di ferro rovente ove il nemico era più fitto; nè a cagione di lor grossezza andavano mai vuote d'effetto. Coi corvi ancora e colle mani ferrate abbrancavano quanti erano in lorica. E come i difensori erano in gran moltitudine, rendevano nulli tutti gli sforzi degli assalitori, e molti ancora ne uccidevano.

« Quantunque a tante difficoltà e mali a pena si potesse resistere, i Macedoni non rallentarono d'audacia, nè dalla ruina dei compagni traevano documento per la salute propria. Intanto Alessandro opponendo alle baliste de' Tirj le catapulte, coi grossi macigni scagliati rompe le mura, e con nembi di dardi fa orrenda strage. E qui ancora opposero i Tirj ingegno simile al già riferito: perciocchè misero innanzi alle mura certe ruote di marmo, le quali con acconci strumenti messe in moto, spezzavano i dardi scagliati dalle catapulte, o sviavanli; e de' macigni rendevano blando il colpo collo stendere de' cuoj e delle pelli a più doppi e piene d'alga, su le quali andando quella dura materia a percuotere, per poca resistenza che opponesse, ne infievoliva l'impeto. In somma non eravi mezzo di difesa, che gli assediati negligessero. E perchè appunto trovavansi in abbondanza forniti d'ogni opportuno sussidio di cose e d'uomini, fatti più arditi presero la risoluzione di andar incontro al nemico; e perciò abbandonate le stazioni sulle mura e sulle torri, irruppero per gli stessi ponti gittati dai Macedoni, al valore di questi con forte animo opponendo il valor proprio; e venendo alle mani con essi, vollero fare per la loro patria l'estrema prova. Fra i Tirj v'avea taluni, che armati di scuri tagliavano attraverso qualunque presentavasi a' loro colpi... Alessandro che vide i Tirj prevalere e già avvicinarsi la sera, chiamò a raccolta. Il che fatto, primo suo pensiero si fu di levar l'assedio, e passare all'impresa dell'Egitto; poi mutato consiglio, giudicando vergogna lasciare ai Tirj la gloria d'aver difesa la loro città, si fissò di tirar avanti l'assedio, quantunque fra' suoi uno solo fosse venuto nel suo parere, e fu costui Aminta di Adromene.

« Adunque esortati i Macedoni a non voler essere in fortezza da meno di lui, allestita la flotta di quanto era necessario, prese ad assaltar la città per mare e per terra. Ed osservando che il muro corrispondente all'arsenale non era sì forte come altrove, a quella parte fece condurre alcune triremi, ed unite che l'ebbe insieme, vi collocò robustissime macchine. Ivi poi ardì egli cosa, che gli stessi spettatori non facilmente avrebbero creduta. Perciocchè avendo fatto piantare da una torre di legno un ponte che andasse sul muro, per quello egli solo vi passò, non temendo nè i casi di fortuna nè

l'impeto veementissimo dei Tirj; ed avendo a spettatori di suo valore que' soldati che in battaglia aveano vinti i Persiani, ordinò che gli altri Macedoni gli andassero dietro; ed egli alla lor testa, di coloro che petto a petto opponevansegli, altri coll'asta, altri colla spada uccide, ed alcuni rovesciando a colpi di scudo, l'audacia troppa de' nemici reprime. E nel mentre che tali cose ivi succedevano, in altra parte l'ariete aveva fatta ampia breccia di muro; onde furiosamente entrando colà per lo squarciato fianco i Macedoni, e qui Alessandro co' suoi pel muro, la città era presa. Non però gli abitanti aveano ancora perduto coraggio: chè animatisi a vicenda, si posero a sbarrare le strade, e tirar innanzi il combattimento fino a tanto che furon morti tutti, ed erano più di settantamila.

« Il re dichiarò schiavi i ragazzi e le donne; e fece appiccare tutti i giovani, i quali non furono meno di duemila. E tanta fu la turba de' prigionieri, che quantunque la massima parte dei non atti alla guerra fosse stata mandata a Cartagine, trovaronsene in città più di tredicimila »

Anche Gaza resistette saldissima ad Alessandro, mentre l'Egitto si sottomise senza quasi resistenza. Di qui ritornò Alessandro ver l'Eufrate; e varcato questo e il Tigri senza contrasto, affrontò Dario ad Arbela (331): battaglia citata dai Greci come il sommo dell'arte, e la scuola de' grandi principj della tattica, ma che non poteansi praticare che con guerrieri sperimentati e con un generale qual Alessandro.

Pretendono gli storici che l'esercito di Dario sommasse a un milione: certo erano tanti, che il piano d'Arbela non bastò a spiegarvi di fronte tutta la fanteria, e molti corpi si dovettero collocare di dietro. All'ala sinistra stava la cavalleria de' Battriani, Daii e Aracosj; presso di loro la cavalleria e fanteria de' Persi, appoggiati sovra i Susiani, e questi sui Cadusj che toccavano il centro, a capo dell'ala destra i Celesirj, i Mesopotamj; indi i Medi, Parti, Saci, Tapiri, Ircani, Albani, Sacesiani, che giungevano al centro, dove stava la famiglia di Dario coi grandi di Persia, cinti da un corpo d'Indiani e da un altro di Carj Anaspasti, sostenuti da un corpo d'arcieri Mardi. Dario erasi posto attorno la fanteria greca mercenaria, la sola che opporre potesse alla falange macedone; inoltre s'afforzò di ducento carri falcati e quindici elefanti. Usj, Babilonesi, Sitaceni stavano in seconda fila, quasi corpo di riscossa; ma troppo vicini alla prima, ne crescevano la confusione. A fianco dell'ala destra di Dario era la cavalleria scita e parte della battriana; alla sinistra quella d'Armenia e Cappadocia. Tutti erano diversamente armati; alcuni sol d'armi da tiro, altri d'ogni sorta picche, asce, mazze; la cavalleria mista alla fanteria, che formava enormi quadrati.

Udito che Alessandro avvicinavasi, Dario pose i suoi in ordine di battaglia, e ve li tenne tutto il giorno, ciò che li stancò e ne attutì l'ardore. Dalle montagne visto l'esercito alla pianura, Alessandro fe alto, e non volle, come Parmenione consigliava, assalire fra notte, atteso che sempre è incerto l'esito delle sorprese, e i nemici conoscevano perfettamente il terreno, a lui nuovo. Dispose i suoi in modo, che la prima linea fosse formata alla destra della cavalleria degli Etairi, la quale appoggiavasi sull'agema, cioè gli argiraspidi, e sulla fanteria pesante, composta di due falangi intere, divise ciascuna in quattro grandi sezioni. Sei sezioni occuparono la fronte; alle due altre collocate in seconda linea furono sostituiti i peltasti; l'ala sinistra era fiancheggiata dalla cavalleria dei Tessali e degli alleati. Soldati di tal fatta si sarebbero aperto il varco ovunque dessero di cozzo in quella turba mal connessa: ma questa sopravanzava di più che metà la linea dei Greci. Pertanto Alessandro dispose a fianco e davanti alle compagnie reali una linea di truppe leggeri, composta di parte d'Agriani e arcieri macedoni, e bande straniere veterane; poco innanzi di questa schiera collocò la cavalleria leggera de' Peoni, poi una terza linea davanti a questa con cavalleria straniera, con ordine di prender il nemico di fianco se cercava circuirli.

Con altrettanto ingegno protesse l'ala sinistra con un corpo di cavalleria greca, coll'ordine di far un quarto di conversione per pigliar di fianco la cavalleria nemica appena in marcia: e poichè questo debole corpo non potrebbe resistere a tanta cavalleria, lo fece sostenere dalla fanteria leggera de' Traci, la quale unita a due squadroni, descriveva una linea obliqua, che con un'estremità toccava la cavalleria tessala. La seconda linea formò di metà de' peltasti, con due sezioni della falange, e ordinò si volgessero verso l'ala dove le truppe riuscisser meno felicemente. Questa disposizione bastar dovea per

impedire ai Persiani di molestare per dietro la prima linea di battaglia, colla quale Alessandro pensava sfondare i grossi battaglioni di Dario.

Invece d'assalire di fronte, tirò verso la destra camminando per fianco, avanzandosi così sulla sinistra de' Persiani. Anche Dario mosse verso mancina, ma lento, attesa la pesantezza della sua linea; come poi vide Alessandro mettergli il piede innanzi, temendo perdere il vantaggio della posizione, fece ingaggiar la mischia dalla cavalleria. I Macedoni vi si opposero, e dopo lungo contrasto cacciaronla dal campo. Fra ciò Dario diè la spinta a' suoi carri: ma gli arcieri uccidendo i cavalli e i guidatori, li resero immobili; o lasciaronsi passare fra gl'interstizj della falange. Mazeo, comandante alla destra dei Persiani, fece avanzar gli Armeni e i Medi per involgere la sinistra d'Alessandro; ai quali Parmenione oppose i Greci mercenarj e la fanteria leggera: ma non reggendo al fiero urto, si trassero dietro la linea dei Tessali.

La cavalleria, mista alla fanteria di Dario, vedendo gli Sciti e Persiani delle ali incalzati calorosamente dai Greci, uscì per soccorrerli, lasciando nelle linee dei vuoti, che i generali non ebber tempo di riempire. Alessandro s'affrettò a formar in colonne le compagnie reali, e traforarsi in quei vani, prendendo a' fianchi la fanteria, mentre i cavalli l'assaltavano di fronte: onde vi gettò il disordine; e benchè i Greci mercenarj tenessero saldo, Dario montò a cavallo per scampare.

I Persiani, respinti dalla sinistra sulla destra, si cacciarono a vicenda verso il centro, sicchè la folla ingombrò la falange che non potè procedere. Onde nel mentre Alessandro colla diritta penetrava attraverso ai nemici, la sinistra restava immobile, lasciando uno spacco in mezzo al corpo di battaglia. I Persiani, nella fuga tagliati dagli squadroni d'Alessandro, cercarono scampo per quel vuoto, sicchè molti corpi si spinsero fin oltre la seconda linea de' Macedoni. Se costoro si fossero rivolti a prender alle spalle Parmenione mentre aveva di fronte porzione della fanteria, certo soccombeva, intanto che Alessandro trionfava. Lo salvò l'essersi i Persiani buttati a saccheggiar il campo; e allora accortosi che Alessandro era superiore, mandò un piccol corpo a dissipar i fuggiaschi; e così restò vinta all'intutto la giornata (1).

Eminente esempio della potenza della tattica, dove merito principale ebbe la cavalleria, che fin allora presso nessun popolo erasi mostrato da tanto. L'ordine obliquo, prediletto da Alessandro, fu qui pure messo in pratica, disponendo una seconda linea per assicurare le spalle e i fianchi; e qualora il nemico avesse respinto la cavalleria che la proteggea, doveva aprirsi dal centro verso le ale, a guisa dei battenti d'una porta, e formare un parallelogrammo, capace di resistere a qualunque cozzo de' Persiani. Mirabilmente disposta avea la cavalleria e la fanteria in modo che si formasse in colonna, ed entrasse negli intervalli della linea nemica, onde piegarla, combattendola dalla destra al centro. I Persiani invasero il suo campo, e non seppero resistere all'attrattiva dell'immense ricchezze trovatevi: Alessandro gliele abbandonò senza curarsene, e ciò fu la salute sua.

Asseriscono i pratici che, neppure colle artiglierie nostre, non occorrerebbe mutar nulla all'ordine di quella battaglia. Era, come in oggi, divisa in truppa pesante con lancia lunga, spada e giavellotto; e leggera con picca corta, arco ed ascia; oltre quell'intermedia ideata da Alessandro, che recavasi da un punto all'altro a cavallo, e giuntavi scavalcava per combattere a piedi, a guisa de' nostri dragoni.

Qui i soldati d'Alessandro più non hanno che ad inseguire, e il fanno con marcie di tale prontezza, da dover credere esagerati gli storici. Spintosi fin all'Idaspe, grosso fiume, e protetto da Poro re delle Indie, arrivò a passarlo, vinse il nemico, e più non gli fu duopo di battaglie. E sebbene facciano meraviglia queste splendide vittorie, è forza confessare che non ebbe mestieri di molt'arte, troppo essendo disuguale la perizia di Barbari ragunaticci o servi tremanti. Ma ch'egli sarebbe valso anche contro nemici più disciplinati, lo mostra il valore de' suoi generali, manifestato nelle imprese con cui si disputarono fra sè i brani dell'impero da lui rapidamente fondato: Antigono, Eumene, Antipatro, Tolomeo... si tennero un pezzo in bilancia fra loro.

(1) Liskenne et Sauvan, *Bibliogr. historique militaire.*

§ 11. — Gli elefanti e i camelli.

Nelle guerre d'Alessandro con Dario appajono nella storia per la prima volta gli elefanti, come macchina da battaglia. Certo da antichissimo se ne saranno valsi gl'Indiani, cui questo animale abbonda; ma con eserciti europei non vediamo si scontrassero prima della battaglia di Arbela, ove Dario n'avea quindici Dopo d'allora furono adoperati, massime dai successori d'Alessandro, coi quali comincia l'êra militare degli elefanti, durata fin al cadere della repubblica romana. In generale non servivano a battaglie che quelli dell'India: quelli d'Africa serbavansi agli spettacoli.

In Italia primamente furono condotti da Pirro; sovente se ne valsero i Cartaginesi contro i Romani; ma se ne furono giovati talvolta, talaltra dovettero ad essi la rotta. Alla battaglia di Tunisi, ben centoquattro restarono prigionieri de' Romani. Annibale ne menò da sessanta dalla Spagna verso l'Italia, trentasette ne contava al passaggio del Rodano, ma forse un solo sopraviveva quand'egli traversò i paduli dell'Etruria. Udita la vittoria di Canne, Cartagine decretò un soccorso di quattromila cavalieri numidi e quaranta elefanti, che si perdettero nelle battaglie successive. Di ottanta disponeva Annibale alla battaglia di Zama; poi la vinta Cartagine obbligossi di dare a Roma tutti quei che le avanzavano. Alla battaglia di Tapso, Cesare prese i sessantaquattro de' suoi nemici, e fu l'ultima volta che si vedessero figurare nelle battaglie antiche; nè più ricompajono che nelle guerre de' Sassanidi, sul loro terreno natio.

Gli elefanti venivano addestrati alla zuffa ed al macello. Il principale servizio ch'e' rendessero, era di 'scompigliare le ordinanze nemiche: e se ci figuriamo animali del peso di dieci o dodicimila libbre, quali nell'India si trovano sostenuti da enorme forza muscolare e dall'incitamento della collera, comprenderemo qual effetto dovessero produrre. E massime i cavalli n'erano sgomentati.

Può dirsi facessero in certo modo l'uffizio della nostra artiglieria; ed Eliano ci dà la loro distribuzione in battaglia così: *zoarchia*, unità elementare; *therarchia*, mezza sezione di due elefanti; *epitherarchia*, sezione di quattro; *ilarchia*, suddivisione di otto; *elefantarchia*, divisione di sedici; *ceratarchia*, mezza falange di trentadue; *falange* di sessantaquattro.

Ciascun elefante aveva un nome e un conduttore proprio, che gli montava sul collo, e lo dirigeva con un pungetto di ferro. L'animale paravasi bizzarramente, tingevasi, talora se gli copriva di ferro il capo e il petto; alle zanne gli si metteano punte d'acciajo, per far più micidiale il colpo; e avanti la battaglia davansegli liquori e droghe. Sul dosso loro poneasi una specie di torre con quattro o sei uomini; non già tanti quanti è scritto da alcuni.

Neppur oggi gli elefanti sono dimenticati nelle guerre d'Asia; ma servono quasi solo a trasportar munizioni, arme, e tende, o alla pomposa comparsa de' generali. Vittorio Jaquemont, viaggiatore francese, nel 1831 trovò nel Bengala lord Bentink, governator generale dell'India, che facea la girata del paese, col suo equipaggio portato da mille trecento camelli, ottocento carri e centotre elefanti (1).

Anche il camello, tutto placido com'è, figurò talvolta nei campi. Scerglievansi quei d'una sola gobba; e senza credere a Ctesia che Semiramide n'avesse adunati centomila per le sue spedizioni, montati da guerrieri con spade lunghe quattro cubiti, Ciro aveva alla battaglia di Timbrea camelli, montati ciascuno da due Arabi dorso a dorso. Parecchi ne menò Serse in Grecia, montati da otto lancieri: i Romani ne trovarono con Antioco a Magnesia, con Mitradate, coi Parti; poi i Crociati coi loro nemici; anche nelle ultime guerre i Persiani n'aveano, armati di piccole artiglierie. Sopratutto servirono a trasportar rapidamente le truppe traverso i deserti. In Egitto nel 1799 Buonaparte aveva ordinato un reggimento di dromedarj, montati ciascuno da due uomini schiena a schiena.

(1) Vedi ARMANDI, *Histoire militaire des éléphants depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'introduction des armes à feu*, Parigi 1843; il quale per incidenza porge molti schiarimenti sulle più celebri battaglie degli antichi.

§ 12. — L'arte decade fra i Greci.

Non tardarono i Greci a trovarsi a fronte d'un popolo, che profittò dell'esperienza di essi, unendovi, una costanza personale irremovibile, e che procedeva di passo in passo, nel mentre appunto che i Greci decadevano. Allorchè questi degeneri apponevano alla fortuna e alla fatalità il deperimento della patria, Polibio tolse a mostrare che colpa ne era l'ordinamento della falange, inferiore a quel della legione; l'aver abbandonato le massime antiche, e il trovarsi alcuni vili che il bene della patria al particolare sagrificavano.

Ultimo dei Greci intitolarono Filopemene. Nelle marcie non solo, ma e nelle passeggiate osservava continuo gli accidenti del terreno e le figure che sono costrette a prender le masse davanti a rivi, dirupi, valli. Pertanto trovò comodi i cangiamenti introdotti da Pirro nella falange: e perciò alla battaglia contro Macanida tiranno di Sparta dispose le due linee a scacchi, talchè se dal nemico era assalito di fronte, la seconda linea riempiva gl'intervalli della prima; se da un'ala, rinforzava colla seconda linea. Mantinea fu ancora il campo del suo conflitto (208 av. C.). Macanida erasi preparato di molte baliste e catapulte; ma apparve di quanto poco vantaggio fossero, attesochè costringevano a restar immobile la falange per non mascherarli, e Filopemene cogli arcieri le ebbe tosto messe in quiete. Pure la battaglia era vinta da Macanida, se questi, invece d'inseguir lontano l'ala rotta, si fosse vôlto contro quella che rimaneva: nol fece, e Filopemene ne profittò per rapirgli la vittoria colle evoluzioni più belle che si fosser vedute.

§ 13. — Gli Ebrei.

Ci parrebbe difetto l'ommettere le ordinazioni del codice più antico relativamente alla guerra. Fra gli Ebrei ogni cittadino era soldato dai vent'anni in su (1); ma chiunque avesse fabbricato una casa nè ancora abitatala, piantato una vigna nè ancor raccolto i frutti, menato moglie nè ancora conosciutala, era per quell'anno dispensato dal servizio (2).

Perchè la nettezza serbasse la salute nel campo, il legislatore non isdegnò di scendere a particolarità importanti in climi caldi; non deporre il peso del ventre che fuor del ricinto, ricoprirlo di terra, come usano ancora i Musulmani, ecc. E non che sbandirne il disordine, perfino le impurità involontarie erano caso di purgazione; e l'uomo polluto dovea stare l'intero giorno fuori del campo. « Evita ogni cattivo atto... perchè l'eterno tuo Dio abita ne' campi tuoi per liberarti da' tuoi nemici. Santo sia dunque il tuo campo, nè l'Eterno vi scorga impurità, offeso dalla quale non t'abbandoni (3).

Marciando sopra terre di concittadini e alleati, non vi si faccia guasto. « Segui le strade, nè traversar campi e vigne: compra a denaro l'occorrente, e paga tutto, fin l'acqua che bevi (4). ». Non s'entri in nemico paese senza istruzioni e guide, e conoscer il carattere del nemico, la natura del suolo, i vantaggi da trarne, quanto numerosi gli abitanti, come fortificate le città.

Avvicinandosi la mischia, s'intimava che « chi avesse cuor timido e vile, si ritirasse »; i quali venivano adoprati ai servigi, alle salmerie, a spazzar le strade. E i sacerdoti rincoravano i combattenti rammentando le promesse del Signore: — Ascolta, Israele: tu vai ad assalire i tuoi nemici; marcia contr'essi in confidenza; non te ne « sgomenti il numero, perchè l'eterno Dio tuo è con te per combatterli (5). L'esultanza « della vittoria era temperata dalla considerazione d'aver ucciso uomini; nè poteasi comparir « nel campo dell'Eterno » prima d'aver consumato un giorno a purificarsi.

Era vietato assumer guerra per capriccio od ambizione o conquiste, ma solo per difendersi dagli invasori e ottener soddisfazione dei torti. Anche in tali casi però si proibiva di tagliare gli alberi fruttiferi di là dal necessario (6). Se doveasi assediare una città, si cominciava a fare agli abitanti proferte di pace, e se le accettassero, aprivansi

(1) *Num.* I. 3; XXV 2.
(2) *Deut.* XX. 5 e seg.
(3) *Ivi* XXIII. 10 e seg.
(4) *Ivi* II, 27.
(5) *Ivi* XX, 3 e 8.
(6) *Ivi* XX, 19.

le porte e si riducevano tributarj e sudditi; se ricusavano e persistessero a difendersi, e la città fosse presa a discrezione, poteansi passar per le spade *tutti gli uomini*, che vuol dire tutti gli armati (7). I prigionieri non restavano all'arbitrio del vincitore: ma « se festi una prigioniera che piaccia al tuo cuore e tu la voglia sposare, la menerai a casa; « colà vestita di gramaglia e coi capelli raccorci, pianga un mese il padre e la madre; « allora tu l'accosterai, e sarai suo marito ed ella tua moglie. Che se la prigioniera più « non ti piaccia, la rimanderai a sua volontà, ma non potrai venderla o farne traffico, « perchè l'hai umiliata » (8).

§ 14. — Arte militare fra i Romani. La legione primitiva.

Come la falange greca derivò dagli ordini cittadini, e così la coorte romana. I cittadini stavano divisi in tribù, la tribù in dieci centurie, questa in altrettante decurie, sotto un tribuno, un centurione, un decurione.

Le prime guerre de' Romani non poteano recarli a grandi perfezionamenti; essi aveano però sempre il buon senso d'adottare ciò che di meglio trovavano fra i nemici. Tutto ancora riducevasi alla tattica, ove moltissimo poteva il valor personale, pel quale prevalsero ai nemici e ressero contro Pirro (275 av. C.). Nelle guerre con questo già usavano ben intesi ordini di battaglia, movimenti combinati, opportuna scelta di posizioni, giudizioso impiego di riserve; da lui impararono a piantar il campo. Annibale al contrario fu un assalitore ostinato, che per lunghi anni (219-202) si condusse giusta un sistema stabilito e senza interruzione; onde poterono e dovettero raffinare le istituzioni militari, e conobbero le proprie forze.

Il punto a cui era l'arte in quel tempo, ci è descritto da Polibio, osservatore curioso, che conoscendo anche l'ordinamento greco, potè istituir paragoni, e che, come straniero, non dava per note moltissime cose, siccome solevano i nazionali. Udiamo da lui la disposizione militare dei Romani, nei frammenti del libro VI:

« Fatta la distribuzione ed elezione de' tribuni per modo che tutte le legioni abbiano pari numero di comandanti, l'un dall'altro separati siedono secondo le rispettive legioni, traggono a sorte le tribù una ad una, e chiamano a sè quella ch'è loro toccata. Da questa scelgono quattro giovani, conformi d'età e corporatura. Raccoltili, i primi tribuni fanno la scelta della prima legione, i secondi della seconda, i terzi della terza, e gli ultimi della quarta. Appressati altri quattro fanno cerna, i primi di quelli della seconda legione e così via, e gli ultimi di quelli della prima. Poi s'accostano altri quattro, ed i primi levano quelli della terza legione, gli ultimi quelli della seconda: e così seguitando in giro la scelta di questa legione, pigliano per ciascheduna legione uomini del medesimo taglio. Eletto il numero divisato, cioè quattromila ducento fanti per cadauna legione, o cinquemila se sia maggior pericolo, anticamente erano soliti scerre per ultimo i cavalieri dopo i quattromila ducento fanti; ora il censore fa da principio la elezione secondo il censo; e ne formano trecento per legione.

« Finita la coscrizione, i tribuni raccolgono gli eletti delle legioni rispettive, e gli danno questo giuramento: — Ubbidirò a' miei superiori, e farò i loro comandamenti secondo mia possa ». Gli altri tutti ad uno ad uno vengono innanzi, e giurano lo stesso. Nel medesimo tempo i consoli avvisano i magistrati delle città alleate d'Italia che vogliono seco militare, additando ad essi il numero, il giorno e il luogo in cui comparire. Le città, fatta la scelta e dato il giuramento, spediscono i suoi, aggiungendovi un comandante ed un cassiere. A Roma i tribuni dopo il giuramento, stabilito un giorno ad ogni legione ed un luogo nel quale presentarsi senz'armi, le licenziano. Venuti nel giorno prefisso, eleggono i più giovani e poveri a *veliti*, e quelli che a questi s'approssimano ad *astati*, la più florida gioventù a *principi*, e i più vecchi a *triarj*: tali sono presso i Romani le differenze nei nomi, nelle età e nelle armadure in ogni legione. I triarj sono seicento; i principi mille ducento; altrettanti gli astati; gli altri e più giovani, lanciatori. Ove sieno più di quattromila, nella stessa proporzione li dividono, eccetto i triarj: ordinano di portare spada, lancia e la parma, scudo leggero, solido e

(7) *Deut* XX, 10 e seg. (8) *Ivi* XXI, 11 e seg.

sufficiente a riparar la persona, rotondo, del diametro di tre piedi; al capo un elmo senza cresta, coperto talvolta di pelle di lupo o di simil cosa, a difesa e distintivo. Il dardo de' veliti ha comunemente l'asta lunga due cubiti e grossa un dito; il ferro lungo un palmo, e tanto sottile ed affilato, che necessariamente dopo la prima lanciata si piega, e non può esser rimandato dai nemici, affinchè non divenga una freccia reciproca.

« Ai secondi d'età, detti astati, comandano di portar l'armadura intera, cioè scudo convesso largo due piedi e mezzo e lungo quattro, congegnato di due tavole unite con colla bovina; l'estrema superficie è avvolta in tela e poscia in cuojo di vitello; nelle parti superiori ed inferiori della circonferenza ha una piastra di ferro, per difenderlo dal taglio e impunemente poggiarlo a terra. Vi è pur adattato un bellico di ferro, che lo salva da colpi violenti di pietre, lancie o altro tiro. Collo scudo han sulla destra coscia la spada, che chiamano *spagnola*, con punta eccellente e taglio gagliardo da amendue le parti, e forte e soda lama. Aggiungonsi due spiedi ed elmi di bronzo e stivali. Gli spiedi sono parte grossi, quali rotondi del diametro d'un palmo, quali quadrati della stessa misura ad ogni lato; parte sottili, come mediocri lancie da cacciar cinghiali. L'asta di tutti è lunga tre cubiti. A ciascuno è attaccato un dardo di ferro uncinato, eguale al manico in lunghezza, la cui legatura assicurano tanto saldamente, che nell'adoperarlo non prima si rilascia l'annodamento che rompasi il ferro, quantunque nel fondo e dov'è congiunto col manico sia grosso un dito e mezzo. Fregiano l'elmo d'un pennacchio e di tre piume dritte purpuree o nere, lunghe un cubito; per le quali l'uomo apparisce il doppio, d'aspetto bello e spaventoso agli avversarj. I più pongono un petto di bronzo che ha dodici dita da tutte le parti, detto *guardacuore;* e così compiono l'armadura. Quelli che sono censiti oltre diecimila dramme, in luogo di guardacuori, hanno corazze a uncini. Armadura simile hanno i principi ed i triarj; se non che invece di spiedi i triarj portano lancie.

« Da ciascun genere, eccetto dai più giovani, eleggono dieci capischiere, secondo il merito; poi altri dieci, de' quali il primo eletto siede nel consiglio. Questi ne eleggono altrettanti, che stanno nel retroguardo. Indi coi capischiere dividono ogni età in dieci parti, tranne i lancieri, ed assegnano a ciascheduna parte degli eletti due conduttori e due raccoglitori. I lancieri secondo il loro numero distribuiscono egualmente fra tutte le parti, e caduna parte chiamano squadra, drappello e insegna; e i conduttori, centurioni e caposchiere Costoro scelgono ne' rispettivi drappelli i due più vegeti e valorosi a bandieraj; e due conduttori ne fanno l'uffizio per ciascheduna squadra, affinchè il drappello non si trovi un istante senza duce e capo. Quando sono presenti ambidue, il primo eletto conduce la parte destra del drappello, il secondo la sinistra: uno manca? quello che rimane conduce tutti. Amano che i centurioni sieno non tanto audaci ed avidi di pugna, quanto buoni condottieri ed imperterriti, d'alto animo non per assaltar il nemico intatto o per appiccar la zuffa, ma perchè, vinti eziandio ed oppressi, non cedano, ma muojano sul luogo.

« In pari modo dividono la cavalleria in dieci squadroni, traggono da ciascuno tre capi, i quali da sè assumono tre raccoglitori. Il primo eletto comanda lo squadrone e lo conduce; gli altri due fanno uffizio di capodieci, e chiamansi decurioni. Non essendovi il primo, il secondo fa da caposquadrone. L'armadura dei cavalieri è ora simile a quella de' Greci. Anticamente non avevano corazze, ma combattevano in farsetto; d'onde pronti erano e spediti a balzar di cavallo e risalirvi; ma nelle mischie esponevansi a grande pericolo. Le aste per due ragioni eran loro inopportune: primieramente perchè facendole sottili e tremule, non potevano imbroccare, e prima che la parte davanti si conficcasse, scosse dal movimento stesso dei cavalli, quasi sempre si spezzavano; oltre a ciò, siccome le facevano senza punta nell'estremità inferiore, così valevano al solo primo colpo, poscia rompevansi restando fuor d'uso. Scudi avevano di cuojo bovino, che non duravano agli assalti, non avendo solidità; e scuojati e imputriditi dalle pioggie, se prima erano di malagevol uso, allora divenivano affatto inutili. Il perchè adottarono la struttura delle armi greche, per cui il primo colpo assestato coll'estremità anteriore va a segno e addentro, essendo l'asta solidamente costrutta e non tremula, ed ove voltisi, fermo e gagliardo è l'uso della punta disotto. Lo stesso dicasi degli scudi, saldi e sicuri negli assalti da lungi e da vicino. Conosciute queste cose, si fecero ad

imitarle; perocchè i Romani sono fra tutte le nazioni i più atti a cangiar costumi e ad emulare il meglio.

« I tribuni, fatta questa divisione e dati questi ordini intorno alle armi, mandano la gente a casa. Giunto il dì da raccorsi nel luogo destinato dai consoli, i coscritti si presentano tutti, non ammettendosi altra scusa, se non contrarj auspizj ed impossibilità. Raccoltisi gli ajuti ancora insieme co' Romani, i comandanti degli alleati, proposti da questi, ma costituiti dai consoli e denominati prefetti, in numero di dodici, si occupano nell'amministrazione e nel maneggio delle cose a loro appartenenti. Costoro dapprima scelgono coi consoli, da tutti gli alleati presenti, i cavalli e fanti più opportuni alla guerra, che chiamano *estraordinarj* o *eletti*. La moltitudine de' socj, quanto a' fanti, è per lo più eguale a quella delle legioni romane; ma i cavalli sono tre cotanti. Da questo prendono per gli straordinarj, de' cavalli quasi la terza parte, de' fanti la quinta: gli altri dividono in due parti, e chiamano l'una ala destra, l'altra sinistra. Allora i tribuni ricevono i Romani in un cogli altri, e pongono il campo. Nella disposizione degli eserciti è presso loro una sola e semplice dottrina per ogni tempo e luogo, che credo bene esporre.

« E prima per l'accamparsi, destinato il luogo, la parte migliore pel prospetto e pel comodo occupa la tenda del capitano. Piantato il vessillo ove questa è per essere fissata, misurano intorno un quadrato, i cui lati sieno distanti cento piedi, e formino un'aja di quattro jugeri. Nel lato di tal figura più opportuno per far acqua e foraggiare, sono legioni romane collocate in quarta guisa. Sei essendo i tribuni in ciascheduna legione, e due le legioni romane che ha ogni console, gli è chiaro che dodici tribuni militano con cadun console. Le costoro tende mettono tutte in linea retta, parallela al lato prescelto del quadrato, e cinquanta piedi da esso distante perchè v'abbia spazio pei cavalli, giumenti e le altre bagaglie de' tribuni. Le tende sono voltate dalla parte opposta all'anzidetta figura, guardando il lato di fuori, che sarà da noi chiamato la fronte di tutta la figura. I padiglioni dei tribuni sono a ugual distanza fra loro, ed occupano tutta la larghezza delle legioni romane.

« Misurati altri cento piedi davanti a tutte le tende de' tribuni, dalla linea che termina questo spazio in larghezza e che è parallela alle mentovate tende, incominciano a fare gli alloggiamenti delle legioni così. Divisa l'anzidetta linea in due parti, nella linea tirata dal punto della divisione ad angoli retti collocano i cavalli d'ambedue le legioni, gli uni di rincontro agli altri, distanti fra loro cinquanta piedi, e formanti la partizione nell'intervallo di mezzo. Le tende de' cavalieri e de' fanti son fatte in egual modo: onde tutta la figura, così dell'insegna come dello squadrone, è quadrata. Guarda essa le vie traversali, ma a norma di questa è la lunghezza sua definita; perciocchè ha cento piedi, e il più delle volte egual profondità, fuorchè ne' socj. Quando usano legioni più grandi, accrescono in proporzione la lunghezza e la profondità.

« Fattasi per via degli alloggiamenti della cavalleria, in mezzo alle tende de' tribuni, quasi una strada per traverso fra la linea predetta ed il luogo da quelli occupato, applicano a tergo degli anzidetti cavalli i triarj d'entrambe le legioni, cioè ad ogni squadrone un'insegna in simile figura; per modo che toccandosi le figure fra loro, i triarj guardano il lato opposto a quello cui sono rivolti i cavalieri. La larghezza di ciascun'insegna riducono alla metà della sua lunghezza, perchè il numero di questi è il più delle volte la metà del numero delle altre parti. Quindi, comechè spesso ineguale sia la quantità degli uomini, agguagliansi sempre tutte le parti in lunghezza colla differenza della profondità. In distanza d'altri cinquanta piedi d'ambedue i lati attelano dirimpetto ai triarj i principi, i quali vôlti essendo pure a' cavalli, produconsi novamente due strade che hanno l'incominciamento e l'ingresso della medesima linea donde l'hanno i cavalli cioè dallo spazio di cento piedi che è dinanzi a' tribuni e finiscono di rincontro ai tribuni a fianco dello steccato, che da principio stabilimmo essere la fronte di tutta la figura. Alle spalle de' principi, guardando egualmente indietro mettono gli astati, per modo che le figure che formano si tocchino. E siccome dieci insegne sono in ciascheduna parte secondo la divisione primitiva, così eguali divengono tutte le strade in lunghezza, e le loro estremità livellansi al fianco dello steccato ch'è nella fronte; dove eziandio le ultime insegne voltandosi s'attendano.

« Dopo gli astati lasciano ancora cinquanta piedi pe' cavalli degli alleati, colla faccia

voltata a quelli, incominciando dalla medesima linea, e nella medesima finendo. Il numero degli alleati, conforme dissi, è ne' fanti eguale a quello delle legioni romane, meno gli straordinarj: quello de' cavalli è doppio, sottraendosi da questi ancora la terza parte pegli straordinarj. Quindi aumentano in proporzione la profondità nel configurare gli alloggiamenti, ed ingegnansi di renderli pari in lunghezza alle legioni romane. Compiute le cinque strade che attraversano il campo, mettono novamente le insegne de' fanti alleati indietro, voltate verso i cavalli, crescendo la larghezza in proporzione, e facendole guardar lo steccato e i lati di fianco. Le prime tende presso cadun'insegna da amendue i lati occupano i centurioni. E mentre nel modo accennato piantano gli alloggiamenti, discostano il sesto squadrone cinquanta piedi dal quinto, e lo stesso fanno nelle schiere de' fanti, talchè ne viene un'altra strada che passa per mezzo le legioni, attraversa le summentovate strade, ed è parallela alle tende de' tribuni. La chiamano quintana, perchè s'estende lungo i quinti ordini.

« Il luogo che di dietro sta sotto a' padiglioni de' tribuni, da ambe le parti del circondario del pretorio, serve parte al fòro, parte al questore, ed a tutte le cose necessarie all'esercito. In amendue le estremità delle tende de' tribuni all'indietro, formando con queste come una forbice, alloggiano i cavalli scelti degli straordinarj, ed alcuni volontarj. Tutti questi accampansi lungo i fianchi dello steccato, e guardano chi gli apparati del questorio, chi il fòro. Per tal modo sono il più delle volte alloggiati presso a' consoli, e nelle marcie ed in altre occorrenze recano servigi al console ed al questore, ed intorno a loro s'aggirano. Opposti a questi stanno, vòlti allo steccato, i fanti che prestano la medesima opera degli anzidetti cavalieri. Dopo questi rimane una strada larga cento piedi, parallela alle tende de' tribuni, la quale dall'altra parte del fòro e del pretorio e del questorio si estende innanzi a tutte le mentovate parti dello steccato. Nel lato superiore di cotesta strada sono accampati i cavalieri straordinarj degli alleati, e guardano il fòro, ed insieme il pretorio e il questorio. A metà dell'alloggiamento di questi cavalli, e nella drittura del sito che occupa il pretorio, rimane una strada di cinquanta piedi, che conduce al lato posteriore del campo, e quanto alla sua direzione posa ad angoli retti sull'anzidetta via larga. Alle spalle di questi cavalli mettono i fanti straordinarj degli alleati, voltati allo steccato e al lato posteriore del campo. Il vano lasciato da ambedue le parti ai fianchi laterali, è dato agli stranieri ed agli alleati che sopragiungessero.

« Così la forma del campo è un quadrato a lati eguali, cui le strade intersecantisi e tutta la distribuzione rendono simile a città. Lo steccato dista dalle tende in ogni banda ducento piedi, con insigni vantaggi, dando comodo all'entrata ed uscita delle legioni, che tutte dalle rispettive strade riescono a questo vuoto, e non s'impacciano e calpestano precipitandosi tutti ad una parte. Il bestiame che v'introducono, e la preda tolta ai nemici colà raccogliendo, custodiscono la notte sicuramente. Ma ciò che più monta si è che, negli assalti notturni, nè fuoco nè dardi li raggiungono o di rado, e quasi senza danno lo spazio frapposto.

« Data la quantità de' fanti e de' cavalli in entrambe le legioni, o facciano caduna legione di quattro o di cinquemila uomini; e data egualmente la profondità, la lunghezza e la spessezza delle vie più strette e più larghe, facile è il comprendere la grandezza del luogo e tutta la circonferenza degli alloggiamenti. Che se cresce talvolta la quantità degli ajuti, o se poscia altri sopragiunge, cogli estemporanei riempiono, oltre agli anzidetti luoghi, quelli che sono presso il pretorio, restringendo il fòro ed il questorio nello spazio ch'è rigorosamente necessario all'uso. Ove un maggior numero abbiasi a collocare, che non quello degli uomini dapprima insieme usciti, aggiungono una strada da amendue le parti delle legioni romane lungo i fianchi. Che se le quattro legioni ed ambidue i consoli in un solo compreso sono raccolti, non dobbiamo altro immaginarci se non se due eserciti, che nel modo detto attaccansi e voltansi la faccia e toccansi ove sono alloggiati gli straordinarj di ciaschedun oste, i quali guardar fanno il lato posteriore di tutto il campo. Allora avviene che la figura si rende oblunga, lo spazio è doppio del primo, e la circonferenza una volta e mezzo. Quando adunque ambo i consoli insieme accampano, usano sempre cotali alloggiamenti: ove sieno separati, tutto fanno nella stessa guisa, se non che pongono il fòro, il pretorio ed il questorio in mezzo alle due legioni.

« Piantato il campo, i tribuni danno il giuramento a tutti, liberi e servi facendo giurare uno ad uno che non trafugheranno nulla dal campo; anzi, ove alcuno trovasse qualche cosa, la recherà ai tribuni. In appresso ordinano le insegne de' principi e degli astati di ciascuna legione, destinandone due alla cura del luogo ch'è dinanzi a' tribuni: chè durante il giorno la maggior parte de' Romani s'intertiene in cotesta piazza; quindi con diligenza l'annaffiano sempre e fanno pulita. Delle altre diciotto, tre toccano in sorte a ciaschedun tribuno; perciocchè tante sono le insegne degli astatí e de' principi in ogni legione, giusta la divisione testè riferita; ed i tribuni sono sei. Delle tre insegne ciascheduna fa a vicenda il servizio ad ogni tribuno in questa guisa. Occupato il luogo pel campo, rizzano la tenda e il pavimento intorno, e se è necessario chiudere con ripari qualche parte delle salmerie, ne hanno la cura. Danno eziandio due guardie, e la guardia è di quattro uomini per sentinella, parte avanti la tenda, parte dietro presso a' cavalli. Avendo cadun tribuno tre insegne ed in ciascheduna essendo oltre cento uomini, senza i triarj ed i lancieri (chè questi non servono), facile riesce l'opera, perciocchè a ciascheduna insegna tocca il servizio ogni quattro giorni; i tribuni hanno il necessario pe' loro comodi, e ad un tempo l'onore, che acquista loro dignità ed autorità. Le insegne de' triarj sono libere dal servizio de' tribuni; ma caduna dà ogni giorno una guardia allo squadrone di cavalleria, che è più vicino alle sue spalle. Questi, oltre ad altre cose, custodiscono sovratutto i cavalli, affinchè impicciati nelle funi non si offendano e rendansi inutili, nè sciolti gettinsi sugli altri cavalli e facciano confusione e strepito nel campo. Di tutte le insegne una il giorno a vicenda veglia presso il capitano, contro le sorprese o per ornamento al supremo potere.

« Nel tirar il fosso e rizzar lo steccato, due lati addossano a'socj, ove alloggiano ambe le loro ale, e due ai Romani uno per legione. Diviso ogni lato per insegne, i centurioni ne prendono cura partitamente. L'approvazione universale del lato spetta a due de' tribuni, che hanno ancora la vigilanza sul resto del campo; perciocchè dividendosi due a due comandano a vicenda due mesi nello spazio semestrale, e quelli cui tocca la sorte presiedono a tutte le bisogna del campo. Le stesse incumbenze hanno i prefetti presso i socj. Cavalieri e centurioni rassegnansi di buon mattino alle tende de' tribuni, e i tribuni a quella del console, che ordina ciò che fa duopo a' tribuni e centurioni, e questi a' soldati. La consegna del segnale notturno assicurano in questa guisa. In ciascuna specie di cavalieri e di fanti, dalla decima insegna alloggiata all'estremità delle strade scelgono un uomo, libero dal servizio della guardia, e che viene ogni giorno in sul tramonto alla tenda del tribuno e prende il segno, ch'è una tavoletta inscritta. Ritornato alla sua insegna, dà egli il segno in presenza di testimonj al condottiere della prossima insegna. E così via via, finche giugne alle prime insegne attendate in vicinanza de' tribuni, le quali riportar devono la tavoletta al tribuno mentre è ancora giorno. Se riportate furono tutte le tavolette date, riconosce egli che il segno è stato dato a tutti, e che è a lui da tutti pervenuto: ove ne manchi alcuna, fa ricerca da qual parte non è venuta la tavoletta, e colui donde deriva l'impedimento riceve il meritato castigo.

« Quanto alle guardie notturne, il capitano e la sua tenda sono custoditi dall'insegna che colà veglia, e i padiglioni de' tribuni e quelli degli squadroni de' cavalli da coloro che da ogni insegna a ciò furono destinati. Similmente ad ogni drappello pongono tutti una guardia della propria gente; le altre dispone il capitano. Presso al questorio mettonsi il più delle volte tre guardie, e due presso ciascun legato e consigliere. Il lato esterno riempiono i lancieri, che il dì vegliano presso a tutto lo steccato, incaricati di tal uffizio: ed agli ingressi dieci de' medesimi fanno la sentinella. Il primo di quelli destinati per guardie la sera da ogni stazione conduce un raccoglitore d'ogni insegna al tribuno, il quale dà a tutti per le guardie tavolette di brevi caratteri. Questi pigliatele, se ne vanno a' posti loro assegnati. La ronda è appoggiata a' cavalieri; conciossiachè il primo caposquadrone d'ogni legione ordinar deva la mattina ad uno de' suoi raccoglitori, che a quattro soldati del suo squadrone significhi di far la ronda innanzi al pranzo. Poscia deve lo stesso annunziare verso sera al conduttore dello squadrone seguente che a lui spetta la ronda per il dì appresso. I quattro che scelsero i raccoglitori dal primo squadrone, sortite le scolte, recansi al tribuno e pigliano da lui in iscritto per quante e quali stazioni devano girare: indi i quattro vegliano presso alla prima

insegna de' triarj, il cui centurione ha l'incarico di far suonare la tromba a ciascheduna vigilia.

« Venuto il tempo, fa la prima ronda quello cui è toccata in sorte, menando seco alcuni amici per testimonj, e girando pe' luoghi suddetti, non solo intorno allo steccato ed agl'ingressi, ma eziandio intorno a tutte le insegne e gli squadroni. Se trova le guardie della prima vigilia deste, prende da loro la tavoletta: se alcuno dorme o ha lasciato il posto, chiama i vicini a testimonj e vassene. Lo stesso eseguiscono le altre ronde. La cura di dar il segno delle vigilie colle trombe, affinchè l'odano insieme le ronde e le sentinelle, è ogni giorno a vicenda incumbenza de' centurioni della prima insegna de' triarj in ciascuna legione. Sul far del giorno, ogni ronda riporta il segno al tribuno, e se rinvengonsi tutti quelli che furon dati, se ne vanno; se alcuno ne reca un minor numero, rintracciano qual guardia ha mancato, e riconosciutolo, chiamasi il centurione, il quale conduce seco coloro che erano destinati alla guardia, e questi disputano colla ronda. Se il difetto è nelle guardie, la ronda tosto il rende manifesto, invocando la testimonianza de' vicini; se no, cade tutta la colpa sulla ronda.

« S'asside tosto il consiglio de' tribuni, si fa al reo il processo, e se è condannato, il percuotono con bastoni. Il castigo del bastone è tale: il tribuno prende un legno, e con esso tocca appena il condannato, poi tutti i soldati della legione battendolo con verghe e con sassi, il più delle volte l'ammazzano nel campo. Quand'anche alcuno scampasse, non è egli però salvo. E come il sarebbe colui, al quale non è lecito di ritornare nella propria patria, e cui neppure i prossimi parenti non oserebbono ricever in casa? Il perchè coloro che cadono una volta in sifatta sciagura, sono spacciati. Lo stesso supplizio patir devono il raccoglitore e il conduttore dello squadrone, se non annunziano in tempo occorrente quegli alle ronde, questi al capo del seguente squadrone. Son dunque le guardie notturne tenute con tutta esattezza.

« Devono pertanto i soldati ubbidire ai tribuni, questi a' consoli. Il tribuno ha facoltà d'impor multe, di levar pegni e di far battere: i prefetti l'hanno sugli alleati. È bastonato chi ruba qualcosa dal campo, fa testimonianze false, o abusa del proprio corpo, o che tre volte per le stesse cause è stato punito di multa. Questi trascorsi castigano come delitti; ma a viltà e vituperio militare ascrivono le seguenti colpe: ove alcuno per buscar un premio riferisca falsamente a' tribuni qualche suo atto di valore; o per paura lasci il posto assegnatogli; o getti per timore le armi nel combattimento. Il perchè v'ha chi nelle stazioni soggiace a certa morte, sopraffatto da maggior numero, piuttosto che abbandonar l'ordinanza, paventando la punizione; chi in combattendo s'è lasciato cadere lo scudo, la spada o altr'arma, si lancia temerariamente fra i nemici, per riacquistar il perduto, o schivare morendo manifesta vergogna e gl'insulti de' suoi.

« Che se molti commettono gli stessi misfatti, e intiere insegne piegano e abbandonano il posto, non si bastonano o uccidono tutti, ma il tribuno raccoglie la legione, e prodotti in mezzo i disertori, dà loro un aspro rabuffo e ne tira a sorte, quando cinque, quando venti, ma generalmente il decimo de' delinquenti, e li fa bastonare spietatamente; agli altri fa misurar orzo in luogo di frumento, e alloggiar fuori del campo e delle fortificazioni. Siccome il timore ed il pericolo della sorte sovrasta a tutti ugualmente, e l'ignominia col cibarsi d'orzo a tutti ugualmente appartiene, sifatto costume vale per eccitar terrore e per raddrizzar i casi fortunosi.

« Con bel modo istigano la gioventù a' cimenti. Nata che sia qualche fazione ove alcuni di loro han fatte prove di valore, il capitano chiama a parlamento l'esercito, e prodotti quelli segnalatisi dapprima pronunzia la lode di ciascheduno, esaltandone il valore e quanto v'ha degno di memoria nel corso della sua vita: poscia chi ha ferito un nemico, regala di un'asta gallica; e chi l'ha morto e spogliato, se è fante, d'una coppa, se cavaliere, d'una bardatura; anticamente donavano un'asta sola. Le quali cose conseguisce, non chi in battaglia schierata o nella presa d'una città ferisce o spoglia qualche nemico; sibbene chi nelle scaramuccie o in simili occasioni, ove non v'ha necessità di combattere corpo a corpo, volontariamente e per elezione si dà a cotale cimento. A quelli che nell'espugnazione d'una città salgono i primi sulle mura, danno una corona d'oro. Chi ghermisce collo scudo e salva qualche cittadino o socio, il capitano insignisce di doni. Coloro che furon salvati, ove di buon grado coronare non vogliano il

lor salvatore, i tribuni ve li costringono, Chi ha ottenuta la salvezza, onora il benefattore per tutta la vita come padre, ed è obbligato a prestargli ogni cosa non altrimenti che a genitore. Cotal incitamento non solo chi ode ed è presente accende a gara ed emulazione ne' pericoli, ma eziandio quelli che rimangono a casa; imperciocchè coloro che ottengono siffatti doni, oltre alla gloria che ne ritraggono nel campo e la fama che tosto ne conseguiscono nella patria, come ritornano a' suoi ne vanno decorati nelle pompe; dappoichè a quelli soltanto è lecito portar fregi, di cui pel valore onorati furono dai capitani. Le spoglie pongono ne' siti più cospicui delle case, affinchè sieno monumenti e testimonj della loro virtù. Con tanta diligenza e cura circa i premj e le pene nel campo, le guerresche imprese riescono a felice e glorioso fine. Di stipendio pigliano i fanti due oboli il giorno, i centurioni il doppio, i cavalieri una dramma. Misuransi ai fanti, di frumento due terzi di stajo attico al più: e ai cavalieri, sette staja d'orzo al mese e due di frumento. I fanti degli alleati hanno porzione eguale ai Romani, ed i cavalieri uno stajo e un terzo di frumento e cinque d'orzo: e ai socj si danno gratuitamente. Ai Romani se abbisognano ancora di grano, di vestiti o di qualche arma, il questore le detrae dagli stipendj.

« Levano il campo nel modo seguente. Come la tromba ha dato il primo segno, disfanno le tende ed uniscono tutte le bagaglie; ma non è permesso ad alcuno di tôrre o piantar la propria tenda avanti quella de' tribuni e del capitano. Al secondo segno, caricano le salmerie su' giumenti; e al terzo, devonsi metter in marcia i primi, e moversi tutto il campo. Nella vanguardia comunemente collocano gli straordinarj; a questi tien dietro l'ala de' socj, cui seguono i giumenti degli anzidetti; poi la prima legione romana, colle sue salmerie a tergo; quindi la seconda, seguita da' proprj giumenti e dalle salmerie degli alleati, che sono alla coda; chiudendo la marcia l'ala sinistra degli alleati. I cavalli ora vanno alle spalle delle rispettive parti, or camminano a' fianchi dei giumenti, per contenerli e salvarli. Quando aspettano un assalto alla coda, l'ordine resta il medesimo; se non che gli straordinarj degli alleati della vanguardia passano al retroguardo. Alternativamente ogni legione ed ogni ala occupa un giorno la fronte e segue a vicenda da tergo, affinchè tutti abbiano a partecipare ugualmente dell'opportunità intiera di far acqua e di foraggiare, cangiando sempre fra loro la posizione della vanguardia.

« In tempi di pericolo, e quando trovansi in luoghi aperti, conducono gli astati, i principi e i triarj in tre falangi spiegate, mettendo innanzi tutti i giumenti delle insegne che precedono, dopo le prime insegne quelli delle seconde, dopo le seconde quelli delle terze, e di tal ragione sempre i giumenti alternati colle insegne. Disposta per tal modo la marcia, come sopragiugne qualche pericolo, ora piegando a sinistra ora a destra, mandano innanzi le insegne fuori de' giumenti dal lato de' nemici. Così in breve e con un solo movimento tutto il corpo di grave armatura si dispone in ischiera, ed i giumenti e tutta la folla che li segue, ritiratisi dietro quelli che sono schierati, hanno stazione convenevole fuor di pericolo.

« Quando s'avvicinano al luogo dove stabilire il campo, vanno innanzi il tribuno e centurioni eletti ogni volta a ciò, e visitato tutto il luogo, occupano dapprima il sito dove piantar la tenda del capitano, ed esaminano in qual prospetto e lato dello spazio che circonda il pretorio devano alloggiarsi le legioni. Scelti questi luoghi, misurano il circuito del pretorio; poscia la linea, su cui pongonsi le tende de' tribuni; indi l'altra a questa parallela, donde principiano gli alloggiamenti delle legioni. Nello stesso modo misurano con linee lo spazio dall'altra parte del pretorio. In breve tutti gl'intervalli definiti e per uso conosciuti, conficcano la prima insegna nel luogo ove rizzar il padiglione del capitano, la seconda nel lato prescelto, la terza a mezzo della linea su cui attendansi i tribuni, la quarta in quella lungo la quale vengono mosse le legioni. Queste tende fanno rosse, bianca quella del capitano: nell'altra parte del pretorio piantano quando lancie ignude, quando insegne d'altri colori. Fatto ciò, misurano le strade, ed in ogni strada conficcano un'asta; donde avviene che, come prima avvicinansi le legioni nel cammino, e il luogo del campo rendesi chiaramente visibile, ogni cosa è nota a tutti; e conoscendo ciascheduno in quale strada e sito della strada attendarsi, perchè ognuno occupa sempre lo stesso luogo del campo, accade in certo modo come quando un esercito entra nella città del suo distretto.

« I Greci al contrario nell'accamparsi reputano capo principale lo scegliere luoghi forti per natura, schivando la fatica di tirar fossi, ed insieme credendo non esser eguale la sicurezza procacciata dall'arte a quella che dà la fortezza naturale de' luoghi. Quindi son obbligati a variar forma nello stabilire il campo, acconciandosi ai luoghi, ed a mutar ogni volta le parti fra loro: onde instabile riesce l'alloggiamento così pegli individui come pegli ordini ».

Su questo passo fondaronsi tutti quelli che dell'arte romana ragionarono, e lungamente lo illustrò Giusto Lipsio (1). L'attento lettore avrà potuto comprendere come la fanteria della legione restasse composta di quattro sorta soldati, che, sopra 3000 uomini, erano, secondo la dignità, 600 triarj in terza fila, 1200 principi in seconda, 1200 astati in prima. I veliti, combattenti fuor di rango, cambiarono nome e numero secondo i tempi. Il manipolo di principi e d'astati era composto di dodici di fronte e dieci di profondità: la fronte variava non la profondità. La turma, oggi diremmo squadrone, della icavalleria di trentadue, otto di fronte sopra quattro di profondità.

Questa è la figura della legione in battaglia.

A A A A A A A A A A A A	1
P P P P P P P P P P P P	2
T T T T T T T T T T T T	3

La 1ª linea sono manipoli d'astati; la 2ª sono principi, egualmente distribuiti e collocati, se non che fan fronte ai vuoti di quelli; la 3ª triarj, sempre sei di fronte e sei di lato. Da questa disposizione appare il vantaggio della legione, attesochè se gli astati fossero scompigliati, ritiravansi facilmente fra i principi, riempiendo la linea. Che se la robusta resistenza di questa non bastasse, raccoglievansi fra i larghi interstizj de' triarj. La proporzione delle differenti classi delle legioni era per lo più costante; solo i veliti variavano dai mille ducento ai duemila. Se astati e principi variavano, non fra loro, ma entrambi insieme, i triarj restavano sempre al primitivo numero di seicento.

I veliti portavano spada, giavellotto, parma di tre piedi di diametro, in testa un ornamento individuale, come una pelle di lupo o così fatto, onde il capo li potesse riconoscere, e i più degni far passare tra i soldati di fila. Tra questi, i triarj erano scelti fra' più prodi e sperimentati principi ed astati, entrandovisi anche di colpo per meriti, senza passare per gli altri due gradi. L'astato portava uno scudo convesso, largo due piedi e mezzo sopra quattro. Ciascun manipolo o centuria o compagnia aveva un'insegna per riunirsi: anzi si vuole che *manipolo* si chiamasse una manata di fieno sopra una pertica, che si portava davanti; ma le insegne vere furono due per coorte.

Si sarà osservato come i cittadini dovesser tutti prima de' quarantasei anni, aver servito sedici anni nella fanteria o dieci nella cavalleria. Ciò è il contrario de' moderni, ove più a lungo servono gli uomini a cavallo, e dove si vuole fanti giovani e cavalieri vecchi. Chi avesse men di diciassette e più di quarantacinque anni, non era tenuto al servizio che in pericoli straordinarj, così i magistrati in carica, i senatori o che avesser avuto impieghi senatorj, se pure nol volessero spontaneamente; sacerdoti ed auguri, fuorchè ne' tumulti gallici; chi fosse debole d'occhi: talvolta alcuno era dispensato per onoranza. Ai soldati di Preneste che difesero Casilino da Annibale, fu concessa la dispensa per cinque anni: avendo Publio Ebuzio in giovinezza rivelato una congiura, il popolo decretò si contasse come avesse finito il tempo del servizio; così quel Vatieno che annunziò la cattura di Perseo, a lui rivelata da due genj. Quando fu ammessa anche la sesta classe, ebbersi soldati abbastanza per poter esimere molti dal servizio

Tito Livio dice che Servio Tullio istituì il corpo militare de' cavalieri, il quale sempre andò aumentando sotto i re; mentre Cicerone (2) lo fa istituito da Tarquinio Prisco. Ne' bei giorni della repubblica fin alla guerra de' Sanniti pare fosse di tremila seicento uomini; i cavalli erano dati dallo Stato; diecimila assi per comprarli, duemila annui per mantenerli. Nelle strettezze della seconda guerra punica fu molto diminuito il numero de' cavalli pubblici. Catone lamentavasi che andasse poi aumentandosi questo corpo, che forse d'allora fu tenuto nello stato normale.

Dopo la guerra de' Vejenti, oltre i cavalieri *equo publico*, se ne trovano altri che ri-

(1) *Militia romana*, lib. v, pag. 149. (2) *De rep.*

ceveano solo un *æs hordearium* annuale, e poi niente, e chiamansi *cavalieri romani* per discernerli dagli ausiliarj. Solo i cavalieri *equo publico* erano soggeti alla rassegna del censore e alla mutazione annua; e soli aveano diritto di suffragio nelle diciotto centurie di cavalieri ne' comizj per tutto il tempo che rimaneano in servizio volontario o forzato (3).

La cavalleria attaccata alla legione pare fosse costantemente nella proporzione di 1 a 10 o 11 colla fanteria: intendo cavalleria e fanteria romana. La cavalleria degli alleati chiamavasi *ala;* nome che si applicò poi anche alla romana, quando la legione essendosi mutata in falange, più non potè la cavalleria penetrare fra i manipoli resi compatti. L'ala regolarmente componevasi di cinquecentododici uomini. La cavalleria alleata era in proporzione molto più forte della fanteria alleata, e per lo più levavasi nel paese stesso ove si guerreggiava, tra que' che erano favorevoli ai Romani. Scorrevano esplorando e foraggiando, risparmio di fatica ai legionarj.

Nelle prime guerre, dopo finita la campagna congedavansi le truppe, salvo a richiamarle al nuovo anno. Ma portate lontano le conquiste, bisognando guarnigioni a mantenerle, le legioni, invece di svernare a Roma, servivano tutto il tempo della guerra, finchè Augusto non ebbe stabilito una milizia permanente.

§ 15. — Osservazioni sopra il primo ordinamento della legione manipolare.

Dopo di ciò sarà prezzo dell'opera il riportare le osservazioni che un arditissimo critico nostro contemporaneo fa sovra la legione primitiva de' Romani, dimostrando sapientemente ciò che deduceva dall'arte anteriore, e ciò che dagli ordini civili del paese:

— Nel secolo XVII, quando le armi a fuoco furono perfezionate e divennero di più facile uso, si capì ben tosto che una truppa di fronte molto estesa avrebbe assai vantaggio sopra le masse profonde armate di picche; e che, quando il soldato fosse esercitato a questa maniera di combattimento, vi sarebbe più utile che inconveniente nell'esporsi ai pericoli che talvolta risultano dall'urto delle masse.

Simiglianti considerazioni aveano determinato Ificrate (verso la c. Olimpiade), il quale pensò che la falange non potrebbe esser vinta se non da masse, la cui somma profondità aumentasse ancora le forze fisiche, e che fossero armate di lancie più lunghe; ovvero che, in mancanza di siffatta innovazione, bisognava che ciascun soldato venisse istruito isolatamente, ed esercitato ad un servizio medio fra quel del falangita e del bersagliere. Nel primo partito dovea credersi che in breve tutto sarebbe rimesso in equilibrio; giacchè quelli che ne provavano gli effetti, non avevano che ad adottarlo per reggergli a fronte: altro limite non avendo che nella possibilità di maneggiare quelle lunghe lance.

La seconda innovazione non poteva applicarsi a milizie, e doveva assicurare una grande preponderanza alle truppe permanenti. Per questo motivo Ificrate immaginò il servigio de' peltasti, cui diede una lancia prolungata d'una metà; li rese proprj a combattere corpo a corpo coll'allungarne del doppio la spada. Fin allora i Greci non aveano avuti che piccoli palossi come quei degli Albanesi; onde rotta la falange, il nemico trionfava purchè avesse una vera spada. Questa nuova istituzione prosperò sulle prime; ma essendosi limitata in piccol circolo e senza perfezionarla, Filippo, che voleva assicurare successi pronti, ricorse all'altro sistema, più conveniente al suo popolo e alla sua situazione. Certo avrà riflesso che ci vuol gran tempo prima che s'abbandonino le cattive strade, anche dopo ravvisatone il vizio. Così fu, e la Grecia restò soggiogata prima che alcuno s'avvisasse d'opporre la tattica macedonica a lei stessa. Si trasmise poi di generazione in generazione, ma a lato alla falange in second'ordine, e senza venire sviluppata, si mantenne l'arma dei peltasti.

Abbiamo un passo di Tito Livio, fecondo di notizie, al lib. VIII. 7: « I Romani usarono per innanzi una generazione di scudi lunghi, detti clipei: dipoi, quando cominciarono ad esser pagati, usarono scudi più corti; e la forma di battaglia, che prima era simile alla falange de' Macedoni, fu poi una schiera ordinata di più manipoli: da sezzo, si distribuiva in più ordini, e ciascun ordine aveva sessanta soldati, due centurioni ed

(3) Vedi una memoria di Zumpt all'Accademia di Berlino, 1839, 2 maggio.

un banderajo. La prima parte della schiera erano quindici manipoli di soldati coll'aste, distanti fra loro alquanto. Il manipolo avea venti soldati armati leggermente, ed un'altra moltitudine con gli scudi. Alla leggera si chiamavano quei che portavano solamente l'aste e dardi gallici. Questa prima testa avea giovani di primo pelo; dipoi seguitava l'età più robusta di altrettanti manipoli, che si chiamavano i principi: dopo costoro seguitavano, tutti armati di scudi e ben ornati, quei di questo stuolo di trenta manipoli, che si chiamavano antepilani: perchè altri quindici ordini si collocavano sotto le bandiere, de' quali ciascun ordine aveva tre parti, e ciascuna d'esse chiamavano primipilo, ed era composta di tre bandiere, ogni bandiera di centottantasei uomini. La prima bandiera guidava i triarj, soldati veterani; la seconda i rorarj, di manco nerbo e per età e per opere; la terza gli accensi, di molto minor forza e confidenza, e perciò messi nell'ultima schiera. Quando l'esercito era assettato con questi ordini, gli astati innanzi a tutti cominciavano la zuffa: se non potevano far piegare il nemico, a pian passo si ritiravano tra gl'intervalli degli ordini de' principi; l'opera del combattere allora era tutta de' principi: seguitavano gli astati; ed i triarj stando accoccolati e tenendo la gamba sinistra distesa, si posavano sotto le bandiere, con gli scudi alle spalle e tenendo le lance fitte in terra con le punte sollevate in alto, non altramente che una figura di steccati. Se anche i principi non avesser combattuto prosperamente, la cosa si riduceva ai triarj, ritirandosi poco a poco dalla prima parte della schiera: costoro si rizzavano, e ricevuto i principi e gli astati tra gl'intervalli de' loro ordini, subitamente ristretti e ripieni quegli ordini, chiudevano le vie con una schiera continuata e massiccia come fatta di un pezzo, e non lasciando dietro a sè alcun'altra speranza d'ajuto, andavano contro i nemici. Questa cosa recava grande spavento ai nemici, perchè avendo perseguitato gli avversarj come vinti, subitamente vedevano levarsi contro un'altra schiera fresca e cresciuta di numero. Queste quattro legioni si descrivevano, e facevano quasi di cinquemila fanti a piè per ciascuna e trecento cavalli ».

Da qui apprendiamo che da prima l'ordine di battaglia era quello della falange; il che suppone che i Romani portassero una lancia di media grandezza e un palosso invece della sciabola. Molti usi durarono fra loro anche dopo smessi dai Greci, come quel degli scudi rotondi dell'Argolide, sebbene Ificrate li trovasse già grandi di soverchio; come l'uso del bronzo, assai comune e a buon patto in Italia.

Sallustio (1) fa dire da Cesare, che i Romani desunsero l'arme loro dai Sanniti. Se il dittatore avesse egli proprio scritto ciò, sarebbe irrecusabile la sua testimonianza in materia tanto sua: ma parlando qui evidentemente Sallustio, non si può lasciar d'avvertire che l'armadura dei Sanniti nel v secolo è l'antica dei Greci, come si vede nelle ruine di Pompej dalle rappresentazioni de' gladiatori. Senza qui cercare una soluzione che riposerebbe unicamente su vaghe possibilità, io darò a conoscere i caratteri proprj del sistema de' manipoli. Pochi passi d'antichi furono tanto discussi come questo di Tito Livio, senza comprenderlo punto. Bisogna dimostrare che vi ha un punto, sul quale Livio non comprese le eccellenti indicazioni che avea sott'occhio; col che si manterrà contro le violenze della critica un testo, la cui purezza è attestata da tutti i manoscritti.

Secondo Tito Livio adunque, al principio del v secolo, la legione consisteva in cinque divisioni o coorti; parola che si evita perchè più tardi prese due sensi affatto diversi, ma che noi useremo, come la moderna di battaglione. Erano gli astati, i principi, i triarj, i rorarj, gli accensi. Le due prime divisioni chiamavansi *antesignani* o *antepilani*, perchè messi avanti alla bandiera ed ai triarj o *pilani*. Ciascuna capiva quindici manipoli o trenta centurie; e secondo il numero dato dalle trenta tribù plebee, ogni centuria aveva trenta uomini, oltre il centurione.

Fin qui tutto è chiaro in Livio: ma poi trovò che le tre ultime divisioni erano spartite anch'esse in quindici manipoli, prese tre a tre uno per coorte, ed uniti in un *vexillum* di centottanta soldati obbedienti a sei centurioni. Qui egli ha perduto il filo del vero; ma il suo errore non può traviare altrui, stantechè secondo le sue stesse indicazioni, le tre ultime coorti avrebbero compreso ventiquattromila e trecento soldati, e tutta la legione ventiseimila e cento, oltre ottocentosettanta centurioni, mentre nel capitolo

(1) *Catil.*, c. 51.

stesso egli dice che al più sommava a cinquemila uomini. La coorte compita, non avuto riguardo alla riduzione delle tribù di sotto del numero primitivo, nè alla progressiva loro restituzione, conteneva trenta centurie di trenta uomini, cioè novecento: e nessuno negherà che in un'istituzione così regolare tutte le coorti non abbiano dovuto essere di forza eguale, e che di conseguenza la legione non contasse quattromila cinquecento uomini. Di questi, quattrocento erano astati, novecento principi, novecento triarj, cioè duemila ducento di truppa di linea, oltre ducento astati e novecento rorarj armati alla leggera; rapporto eguale a quello de' Greci fra gli armati alla leggera e gli opliti: nè fra' Romani si sarà cambiato finchè l'ordine di battaglia fu quello della falange. I novecento accensi componevano il battaglione di deposito, che seguiva la legione in campagna.

Sulle tre coorti di opliti Varrone ci dice (2) che gli astati portavano lancie, i principi spada, i triarj pili, onde erano detti pilani; aggiungendo che i cambiamenti introdotti nella milizia resero questi nomi inintelligibili. Di fatti non solo il nome di pilani scomparve, ma, per bizzarria singolare, nella legione manipolare, qual è descritta da Polibio, e che noi per semplicità chiameremo media, nessuno portò lancia, fuor di quelli che allora dicevansi triarj, mentre le due divisioni del primo ordine di battaglia furon chiamate *pila*. Nè già vuol dirsi che i principi abbiano assolutamente abbandonato la lancia, non essendo verisimile che in questo stato d'apparente disarmamento facessero molto timore: piuttosto credo si deva intendere con ciò, che gli astati conservarono i coltelli usati, e gli altri ricevettero spade più robuste, diritte, a doppio taglio, esercitandosi a servirsene.

Negli astati v'erano truppe pesanti e leggere, le quali ultime erano armate come furono dappoi tutte le truppe leggere della legione. I frombolieri (detti rorarj, perchè *rorat* prima che venga il nembo) scomparvero nel nuovo ordinamento. La falange era formata delle tre prime classi: finchè durò l'ordine delle centurie, per quanto siasi cambiata l'armadura, nol potè essere nelle falangi nè nelle truppe leggeri. Quel che sappiamo de' principi e de' triarj, ce ne fa conoscere l'interna distribuzione. I principi bisogna cercarli nella prima classe, come ne fanno fede le belle armi e il nome stesso; ma le trenta loro centurie non assorbivano gli *juniori* di questa classe. Le dieci altre si trovavano certo fra i triarj, il cui nome non può aver relazione alcuna col numero (giacchè dovrebbero dirsi *tertiarii*); ma viene dall'essere la lor coorte divisa in tre parti, contingenti delle tre classi: cioè le dieci centurie avanzate della prima, dieci della seconda, dieci della terza classe, che davano un egual numero agli astati, in ragione della forza delle loro centurie, paragonate a quelle della prima classe. Pare dunque che, senza deporre le lancie, trenta centurie della prima classe abbiano ricevuto eccellenti spade; dieci altre i pili invece delle lancie; e così dieci delle venti centurie, che somministravano ciascuna delle altre due classi. L'altra metà de' contingenti non subì cambiamento d'ordine, come neppure le ultime classi. Solo allorchè, senza riguardo alle censettanta centurie, le leve si fecero immediatamente per tribù, i soldati furono ripartiti ne' quattro ordini della fanteria, secondo l'età e l'esperienza, come dice Polibio.

Erra Livio nel dare la disposizione e i movimenti delle cinque coorti nell'azione; ma per la marcia io lo credo veridico. Agli accensi, così scarsi d'armi, non si vede perchè s'assegni un posto nel combattimento, giacchè non facevano che subentrare agli uccisi. I rorarj non potevano postarsi dietro ai triarj se non nel caso che questi avesser ceduto terreno, giacchè toccava ai rorarj l'ingaggiare la mischia. Così era degli astati leggeri, che poi si collocavano dietro le truppe di linea del nome stesso, e doveano formare le ultime file della falange di lor coorte. La disposizione de' manipoli a scaglioni non riguarda al più che i tre primi. Però non era invariabile la regola. Era savia massima della tattica romana di cominciar la zuffa colle minori forze possibili, ed esigerne sforzi straordinarj per istancare il nemico, onde adoprar poi le masse per decidere l'esito e compiere la vittoria. Ma qualora il nemico assaltasse con numero superiore, o quand'egli avesse adottato il sistema romano, non s'ingaggiavano certamente i manipoli dei varj ordini gli uni dopo gli altri, ma si avanzavano congiungendo le forze. Quando i manipoli degli astati e de' principi formavano alternamente la testa dell'esercito, era in

(2) *De lingua latina*, v, 16.

fondo la disposizione di Pirro che alternava tra' suoi falangiti e i battaglioni armati alla romana. Certo lasciavano dei varchi per passare le truppe leggere ed anche i triarj, se per allora già usavano l'ordine prevalso dapoi.

L'arrivar d'una truppa che lanciava projetti poteva frangere un nemico, stanco di lottare contro la lancia e la spada, e rapirgli i vantaggi acquistati: ma non dava tanta protezione alle file sfondate quanto il sopravenire de' triarj, armati di lancie. Io crederei, in opposizione a Tito Livio, che secondo l'uso posteriore, i pilani prendesser parte alla battaglia prima degli astati e dei principi. Certamente così adoperavasi nelle guerre galliche, e ci narrano con molta apparenza di vero che queste guerre posero in uso una tal arma. I Celti cercavano combattere corpo a corpo, e l'impetuosità loro riusciva formidabile ai Romani; avrebbero ghermito le lancie, strappatele, apertosi un passaggio, mentre un pilo, confitto in uno scudo grande, ma debole, lo rendeva inservibile, quand'anche nol traforava; il corpo non più difeso poteva ricevere altri colpi prima che le linee si scontrassero. Inoltre, perchè il pilo facesse effetto, bisognava una distanza, nè più v'era spazio da lanciarlo quando le due prime coorti si fossero mischiate.

È molto esatto il dire che gli scudi furono ingranditi per resistere alla spada dei Galli (3), giacchè lo scudo di rame dell'Argolide mal proteggeva da quella; oltre che il rame incarì dopo la presa di Roma. Fabbricossi dunque con lamine rivestite di cuojo, coll'orlo di ferro: il ferro in generale fu surrogato al bronzo, forse non per altro che pel minor prezzo. Nella legione media soltanto, i soldati impararono a servirsi del pilo e della spada sopra dieci linee di profondità. Ma da prima non si pensava di poter insegnare quest'arma a tutta la truppa di linea. Il passaggio si fece a poco a poco, e l'antico metodo si conservò accanto al nuovo, benchè sempre più ristretto. Il nuovo poi prevalse affatto, e l'altro divenne inutile. Pel soldato romano, petrificato fin allora nella falange, fu un'epoca d'individualità, una vita nuova; il suo merito personale non limitavasi più a servigio meccanico. I governanti conobbero la necessità di soddisfare quei nuovi bisogni, aprir altre vie, abolir ciò che non faceva più se non impacciare (4).

§ 16. — Disciplina dei Romani.

Il Romano era educato per la guerra; e non si sarebbe voluto intristire nel tedio delle istruzioni pedantesche il fanciullo che poi doveva affrontare gli stenti del campo. Da giovani s'avvezzavano a soffrir la dura povertà (1); gli spassi erano esercizj sul campo Marzio, ove alla ginnastica e all'uso dell'armi abituavansi in presenza dei guerrieri consumati; giacchè fra loro non isdegnavano Catone di far alla palla, e Scipione di lanciar ciottoli in mare. Finchè stette in onore l'agricoltura, questa fu scuola di fatiche e di tolleranze, che rendevano men gravi quelle della guerra. « Talvolta (dice Cicerone) un soldato porta viveri per quindici giorni, talaltra pali; ma esso conta che scudo, corazza, elmo non sono da considerarsi per bagaglio, non più che le spalle, le braccia, le mani ». Cesare una volta a' suoi legionarj ordinò di prender grano per ventotto giorni; Scipione a' suoi per trenta: computiamoli per solo quindici giorni, e' non avean indosso meno di sessanta libbre, oltre le armi; eppure faceano ventiquattro miglia in cinque ore.

Rese permanenti le legioni, in tempo di pace non lasciavansi negli ozj de' quartieri e delle guarnigioni, peste fisica e morale degli eserciti, ma adopravansi a lavori pubblici, e di lor mano specialmente furono compite quelle vie che incatenavano il mondo

(3) Plutarco, in *Camillo*.
(4) Niebuhr. *Römische Geschichte*.

(1) Orazio descrive l'educazione del giovane romano:

Di Marte al ludo, a ben soffrire apprenda
L'angusta povertà giovin romano;
E con l'asta tremenda
Stanchi il cavallo dietro al fier Persiano.
Induri a cielo aperto e nel periglio;
E in lui fissando dalle ostili mura
Il pauroso ciglio,
La regale matrona e la matura
Vergine, *Ahi!* gridi, *l'insperto sposo*
Quello a toccare aspro leon non tenti,
Cui portan furioso
Nel mezzo della strage ire cruente.
Bello è morir per la sua patria! pure
Morte prosegue del fuggiasco l'orme,
Nè perdona a paure
Ned ai garretti delle imbelli torme.
Lib. III. 2.

alla capitale, e che dopo venti secoli stanno ancora sode. Ma mentre noi disponiamo le vie pel commercio, vita moderna, gli antichi non le facevano che per comodo delle milizie e dei tributi.

Per avvezzare l'esercito a vedere il nemico, cominciavano a tenerlo in posti sicuri, mentre disponevano un terreno opportuno al campo di battaglia, nel quale conducevano poi gli armati, acquistata che avessero fiducia nelle proprie forze, e man mano accostandoli ai nemici. Talora ignoravano di dover combattere finchè non squillassero le trombe.

Se l'esercito era sconfitto per colpa de' generali, altri se ne chiamavano che ripristinassero la disciplina, e che, restituito il coraggio e tolta l'impressione sinistra della rotta, riconducevanlo alla pugna. Scipione trova i legionarj davanti a Numanzia indisciplinati ed ammolliti, ed esso li stanca con lunghe marcie, dicendo: — Si coprano di fango se non sanno di sangue »; gli obbliga a portare scudi pesanti, provigione per un mese e sette pali per fortificare il campo; e a chi se ne lamenta risponde: — Cesserai di portar i pali quando la spada ti basterà a difesa ». Tutti i giorni mutava campo, facea scavare profonde fosse poi colmarle, alzar muraglie e demolirle; e così portò le truppe in essere di vincere.

I tribuni erano giudici della propria legione, rendevano giustizia, pare, senza appello, o faceano da assessore quando il generale giudicasse in persona. Solo il questore e il luogotenente generale stavano fra il generale e il tribuno, al quale spettava la disciplina della legione. Perciò voleasi che avesse servito almeno cinque anni nella cavalleria, e dieci nella fanteria; regola obliata al declinar della repubblica, e più nelle guerre civili. Nelle più pericolose vi si sceglievano senatori e fin consolari; ma ordinariamente era il varco agl'impieghi civili. Fra gli ornamenti del tribuno era la spada detta *perizonium* e l'anello d'oro, e riceveano paga quadrupla del soldato.

Secondo la distribuzione di Romolo, tre tribuni per legione comandavano due mesi ciascuno. Quando ne furono aggiunti tre altri, comandavano pure due mesi: alternativa di comando inesplicabile fra popolo unicamente da guerra. Sotto l'impero fu degradata la dignità del tribuno, e creati sopra di loro i legati e i maestri della milizia.

I tribuni nominavano i centurioni, che poi il generale potea promovere. La promozione regolare trascinavasi per le lunghe, andando i centurioni passo passo dall'ultima centuria degli astati nel decimo manipolo fin a' principi, poi da questi a' triarj ecc. La prima coorte fu sempre distinta sovra le altre, di modo che i centurioni di questa erano i primi capitani della legione; poi venivano quei de' triarj, e così di seguito. Sì lunga scala era solo per chi non avea merito od occasione di farsi conoscere ai generali, che poteano promovere a volontà. Il centurione era inferiore al semplice cavaliero, e mentre questo riceveva del bottino il triplo del fante, egli soltanto il doppio. Lor distintivo la verga di vite. Il centurione aveva uffiziali subalterni, un capitano della coda che faceva le sue veci, e i decurioni o capidieci.

Durante la repubblica, poco differiva il vestire degli uffiziali da quello dei soldati; i generali distinguevansi pel colore scarlatto e alcune bande di porpora; e il lusso tardò a insinuarvisi. In guerra portavasi il *sago* di lana, rosso. Di sotto alla corazza e al corsaletto scendeva una tunica di lana fin al ginocchio, abbastanza ampia per non impacciare i movimenti. La *penula* di lana grossa, mantello bruno, lungo, stretto, sparato solo in alto, e col capuccio, usavasi nelle marcie o nei rigidi inverni. La *lacerna*, forse più fina e leggera, e che metteasi sovra tutto, era distintivo de' guerrieri; ma poi si accomunò ai cittadini. Il *paludamento* era la cotta d'arme del generale, come il sago dei soldati, scarlatto o bianco, stretto sulla spalla sinistra con un fermaglio metallico. Sotto gl'imperatori s'introdussero le brache. La cavalleria vestiva come la fanteria, salvo che nei giorni di parata prendeva la *trabea*, toga bianca, rigata e orlata di porpora.

Non essendo appaltato ad abbondanzieri, sceglievasi pe' soldati il miglior grano: e il fante ne riceveva al mese quattro misure, che fanno più di ventotto oncie al giorno; il cavaliero dodici; quel degli ausiliarj otto, perchè dovea mantenere un valletto solo, mentre due l'altro. Macinavano da sè il grano con una pietra, dopo abbrustolito; dipoi si portavano macine in ciascuna decuria, e si dava il pane: sotto Giuliano si distribuì biscotto; oltre di ciò sale, carne suina o di montone, olio, formaggio, legumi. Beveano acqua corretta coll'aceto; sobrietà che contribuiva a tenerli sani. L'ora e la forma del

pasto era regolato: i giorni di battaglia asciolveasi la mattina; la cena, ch'era il pasto principale, alle quattro o cinque della sera. I generali e fin gl'imperatori per esempio di sobrietà mangiavano in pubblico.

Sulla paga del soldato prelevavasi la spesa del vestito, dell'armi, della tenda, fors'anche del vivere. La paga però era alta, atteso il buon patto de' viveri; Cesare la raddoppiò. Diocleziano la crebbe ancora d'un quarto, talvolta gl'imperatori successivi l'aumentarono momentaneamente.

Saccheggiando un campo o una città, i tribuni sceglievano alquanti soldati che raccogliessero il bottino e lo portassero alla legione, mentre almeno metà dell'esercito rimaneva in armi sulla piazza pubblica. I tribuni riunivano tutta la preda, e assistevano alla vendita che il questore ne faceva, e al riparto che il generale concedeva ai soldati. Subito davasene loro la metà, il resto si metteva in deposito alle insegne.

Ogni legione formava dieci borse, una per coorte, da cui traevasene un'undecima pei funerali de' legionarj, le guardie, i malati: questi staccati per servigio erano compresi nella divisione del bottino.

Gli alti uffiziali non riceveano ricompensa che l'onore; la repubblica provedeva solo alle spese necessarie per gli equipaggi e le commissioni loro; aveano piccol numero di schiavi, che non potevano accrescere. Al console facevano seguito dodici littori colle scuri e le verghe; ventiquattro al dittatore.

Il generale solo poteva far sonare l'aria che dicevasi *classicum*. *Lituus*, *tuba*, *buccina*, *cornicen* erano i varj stromenti militari. La *tuba* era tromba di rame; il *lituus* di legno sottile rivestito di cuojo Al tempo di Belisario si era smessa la trombetta, e davansi gli ordini a voce, sicchè molti non li sentivano.

Principal cura de' Romani era di avvisare in che i nemici li superassero e subito ripararvi; e le sconfitte erano lezioni profittevoli. Le spade affilate dei Galli, gli elefanti di Pirro li sgominarono una volta sola; appena conobbero la spada spagnuola, la preferirono alla loro; poi si procurarono dai varj popoli ciò che di meglio avevano, cavalli numidi, arcieri cretesi, frombolieri baleari, vascelli rodj; preparando la guerra con tanta prudenza, con quanta audacia la facevano.

Quando i soldati entrando in Grecia acquistarono il ticchio del ragionare proprio di quella nazione, Paolo Emilio li raccolse e disse. — Un soldato non ha che tre cose a « fare: tener il corpo suo forte e agile più che può: l'armi in buono stato; e viveri pronti « per le occasioni improvise. Del resto si rimetta agli Dei e al suo generale ».

§ 17. — **Ricompense, trionfi, castighi, formole.**

Quando il console o il dittatore volesse premiare alcuno, se lo facea seder allato sul suo tribunale, poi gli donava una corona. Queste erano varie secondo il caso: la *ossidionale* d'erba verde, poi d'oro a chi aveva liberato dall'assedio una piazza o un esercito circuito; la *civica* di fronda di quercia a chi avesse salvato la vita a un cittadino o un alleato: la *murale* a chi primo avesse piantato il vessillo sulle mura nemiche, dapprima era di foglie, poi d'oro e merlata: la *vallare* a chi primo penetrasse nel campo nemico, fatta come la precedente, ma invece de' merli avea piuoli: la *ovale* ai generali degni dell'ovazione o piccol trionfo: la *trionfale* a quel che meritava il trionfo.

Il trionfo era la più insigne ricompensa, serbata a dittatori, consoli, pretori, imperatori, per vittoria difficile e di molta conseguenza alla repubblica; riportata dal generale con esercito proprio, non d'altri, e con un titolo di magistratura; e dove avesse ucciso almeno sei mila nemici, e conquistato qualche paese alla repubblica. Solennissimo vanto reputavasi il riportare le *spoglie opime*, cioè quelle del generale nemico ucciso, le quali deponevansi nel tempio di Giove Feretrio. Distinzioni di minor conto erano i *doni militari*, fra cui l'asta, il braccialetto, il colare d'oro o d'argento, i vessilli ecc. L'asta *pura*, cioè senza ferro, concedeasi a chi in duello avesse ucciso un nemico: braccialetto e monili, per valore in battaglia o ad assalti: i vessilli serbavansi agli uffiziali principali. Delle grandi azioni si conservava pure memoria con statue, colonne, trofei, monumenti, titoli gloriosi, sopranomi desunti dal luogo vinto, come Coriolano, Africano, Asiatico.

Di quattro sorta congedi v'avea: *missio justa et honesta*, meritata per età e servigi; *missio causaria* per ragione d'infermità o ferite; *missio gratiosa*, accordata dai generali

per favore, ma che poteasi dai censori revocare; *missio turpis et ignominiosa*, per qualche colpa. Augusto fece due gradi di congedo legittimo: uno dispensava da ogni funzione militare, eccetto il combattere; l'altro anche da questo.

Le violazioni di disciplina punivansi di subito e rigorosamente; uffiziale o semplice soldato, andava del pari sotto la scure del littore: efficacissimo modo di mantener la disciplina. Per colpe leggere il reo era condannato a star un dato tempo in posizione discomoda, o scavare una tal fossa, o altri servigi pel campo: il centurione infliggeva le battiture. Per maggiori colpe i littori lo batteano coi fasci, poi lo decapitavano colla scure. Se tutto un corpo avesse gravemente mancato, si decimava, condannandone uno ogni dieci. Morte davasi non solo ai disertori, ma a chi combattesse senz'ordine, o non obbedisse a un segno dato, o abbandonasse il posto, o gettasse o vendesse le armi, o eccitasse sedizioni.

A Gellio (XVI. 4) ci trasmise varie formole relative a cose di guerra, tolte da Cincio (*De re militari*).

Rompendosi guerra, il feciale lanciava un dardo sul territorio nemico sclamando: *Quod populus hermundulus, hominesque populi hermunduli, adversus populum romanum bellum fecere, deliqueruntque; quodque populus romanus cum populo hermundulo, hominibusque hermundulis bellum jussit: ob eam rem ego populusque romanus populo hermundulo, hominibusque hermundulis bellum indico, facioque.*

Dallo stesso egli ricava la formola del giuramento militare, che davasi sulla parola del tribuno militare: *Magistratu C. Lælii C. filii consulis L. Cornelii P. filii consulis, in exercitu decemque millia passuum prope furtum non facies dolo malo solus neque cum pluribus pluris nummi argentei in dies singulos; extraque hastam hastile ligna poma pabulum utrem follem faculam, si quid ibi inveneris sustulerisve, quod tuum non erit, quod pluris nummi argentei erit, uti tu ad C. Lælium C. filium consulem L.ve Cornelium P. filium consulem, sive quem ad utrum eorum jus erit, proferes aut profitebere in triduo proximo, quidquid inveneris sustulerisve sine dolo malo, aut domino suo, cujum id censebis esse, reddes; uti quod rectum factum esse voles.*

Ai coscritti prefinivasi un giorno in cui comparire e rispondere all'appello del console; poi davasi il giuramento di comparire, con queste eccezioni; *Nisi eorum harumce quæ causa erit, funus familiare feriæve denicales, quæ non ejus rei causa in eum diem collatæ sint, quo is eo die minus ibi esset; morbus sonticus, auspiciumve, quod sine piaculo præterire non liceat, sacrificiumve anniversarium, quod recte fieri non posset, nisi ipsus eo die ibi sit; vis hostisve, status condictusve dies cum hoste: si cui eorum harumce quæ causa erit, tum se postridie quam per eas causas licebit, eo die venturum, adjuturumque eum, qui eum pagum vicum oppidumve delegerit.*

§ 18. — Gli accampamenti romani.

I Romani furono i soli antichi che riducessero a scienza la castrametazione; onde i loro campi erano città ben disposte e dirette. Adottarono la forma quadrata, come quella che più si presta all'ordine e alla regolarità.

Avvicinandosi al luogo dove si voleva porre, un tribuno e alcuni centurioni precorrevano onde scegliere la situazione più elevata e comoda pel pretorio, ossia padiglione del console; ivi piantavano una bandiera, oltre agli angoli del campo, e giavellotti alle divisioni minori. Essendo prestabilite le misure e l'ordine, il campo era sempre conosciuto al soldato, cambiandosi solo di posto.

Attorno alla insegna che indicava la tenda consolare, misuravasi uno spazio quadrato di ducento piedi romani il lato; cento piedi avanti a quello destinato alle legioni tracciavasi una parallela per indicare le tende de' tribuni e prefetti degli alleati; dietro alle legioni rispettive, aveano uno spazio di cinquanta piedi di profondità per collocarvi cavalli e bagagli. Davanti alla loro fronte si misurava una grande strada, di là della quale tracciavasi una parallela per le tende delle legioni, divisa in due parti, mediante una perpendicolare abbassata dal punto ov'era la bandiera: da ciascun lato indicavasi un intervallo di venticinque piedi per separare le legioni romane: di là da questo spazio si collocava la cavalleria di queste due legioni, che occupava cento piedi per lato. Die-

tro stavano i terziarj in modo che il posto di ciascun manipolo corrispondeva a quello di ciascuna turma (1).

Il disegno prendeasi egualmente per la fanteria e la cavalleria. Il manipolo occupava spazio eguale alla turma e quadrato. Pei triarj era men largo che lungo, contando metà uomini che i principi e gli astati, pei quali la larghezza variavasi secondo il numero. Le tende de' triarj si appoggiavano a quelle della cavalleria, colle porte rivolte a lati opposti. A cinquanta piedi di distanza collocavansi in senso opposto le tende de' principi, che così formavano due altre strade. Gli astati appoggiavansi ai principi; e le vie riuscivano eguali, pari essendo i manipoli. In ciascun manipolo i centurioni occupavano le due prime tende, uno a destra uno a manca. Le tende della cavalleria alleata ponevansi a cinquanta piedi da quelle degli astati, in linea parallela alle precedenti, col dosso alla cavalleria e la fronte alle trincee.

Eccovi dunque cinque strade, dirette dal dietro alla fronte del campo. Una sesta trasversale formavasi lasciando cinquanta piedi fra la quinta e la sesta turma, come fra il quinto e sesto manipolo. Questa via che fendeva tutto il campo per lo mezzo parallelamente alle tende dei tribuni, dicevasi *quintana*, perchè fiancheggiata dalle quinte turme e dai quinti manipoli: *principale*, quella dalla fronte all'indietro.

Nel terreno a destra e sinistra del pretorio si metteva da una parte il mercato, dall'altra il questore col suo seguito. Dietro all'ultima tenda de' tribuni, a destra e a manca, il fior de' cavalieri straordinarj e alcuni volontarj devoti al console, formavano una linea piegata lungo le faccie laterali del campo; e addossati a loro i fantaccini destinati al medesimo servizio, in modo che le tende guardassero la trincea. Di là dal mercato, dal pretorio e dal questore lasciavasi una via larga cento piedi, parallela alle tende dei tribuni, estesa quanto il campo, lungo la quale alloggiavano gli straordinarj. In mezzo a questo posto, rimpetto alla tenda del generale si misurava un passaggio lungo cinquanta piedi, perpendicolare alla strada grande, e che conduceva al trinceramento. Le tende della fanteria straordinaria voltavano le spalle alla cavalleria, e la faccia al davanti del campo. Il vuoto dall'una e dall'altra parte lungo le due faccie laterali, fra gli straordinarj e il loro corpo scelto, serviva alle truppe forestiere o alleate che si congiungessero all'esercito durante la campagna.

Il campo romano avea dunque forma quadrangolare, quasi equilatera, tutto ben disposto; ciascuna fronte 583 metri e ciascun fianco 733. Il che tutto meglio si comprenderà dalla seguente figura:

(1) LISKENNE et SAUVAN, vol. II. Vedi inoltre GUILLAUME DUCHOUL, *De la castramétation des anciens Romains.*

a Tende de' tribuni. *b* Tende de' prefetti. *c* Triarj. *d* Cavalleria. *e* Principi. *f* Astati. *g* Cavalleria alleata. *h* Fanteria alleata. *i* e *k* Cavalieri e fanti straordinarj degli alleati; volontarj stranieri; e rinforzi temporarj delle truppe straniere e alleate. *l* Veliti. *m* Porta decumana. *n*. Porta pretoria. *o* Porta principale destra. *p* Porta principale sinistra.

Se due consoli e quattro legioni stessero nel chiuso medesimo, i due campi così disposti univansi per la parte anteriore dove erano gli straordinarj, e la figura del campo diveniva oblunga. Ducento piedi, che sulle quattro faccie lasciavansi fra le tende e i trinceramenti, guarentivano le truppe dalle armi di tiro in caso d'attacchi notturni, onde render facile l'entrata e l'uscita, e potervi porre il bottino, gli armenti, gli equipaggi, se le truppe alleate più del consueto numerose occupassero i contorni del pretorio. Lungo il trinceramento accampavano i quaranta manipoli di veliti; i romani ai due lati estremi verso la porta *pretoria* e la porta *decumana;* gli alleati accanto alle porte laterali o *principali.*

Una tenda di dodici piedi quadrati conteneva dieci uomini: onde se ne volevano sedici per manipolo della legione di Polibio. Dietro ciascuna, discosto cinque o sei piedi, erano i fasci dell'armi; e sei piedi in là cominciava la fila dei cavalli, cui davansi nove piedi. Il mutarsi de' manipoli in coorti poco cangiamento recò.

Nei campi di passaggio facevansi solo ripari subitarj, cioè un parapetto di terra con palizzate o abbattute, e una fossa larga cinque, profonda tre piedi. Se si dovea soggiornare, o era vicino il nemico, aprivasi una fossa di dieci o dodici piedi o più secondo l'occasione, profonda almen sette: dello sterrato formavasi un'alzata che s'assodava col mescolarvi tronchi e rami d'alberi, o con fascine o piuoli. Poi conficcavansi i pali, di cui ciascun soldato portava uno o due. Eran bastoni lunghi sei o sette piedi, del diametro di tre pollici, acuti e induriti al fuoco, lasciandovi due o tre rami flessibili. Piantavansi sulla cresta della scarpa, allacciandoli fra loro coi rami, sicchè il nemico

non li potesse strappare. Di sopra del bastione si alzava un parapetto merlato, come nelle mura delle piazze, di terra battuta, sostenuta da graticci; o anche si faceva solo un orlo di questi, forte abbastanza per resistere a frecce e dardi. La traccia era in linea retta senza sporti nè rientranti, quali oggi facciamo per preparar punti di attacco e conservarsi fuochi di fianco. Poche ore bastavano a tanto lavoro, sì era ordinato e ripartito, lavorando gli alleati i fianchi posti avanti al loro capo, gli altri due le legioni; nè si trascurava questa precauzione, quand'anche si accampasse una notte sola.

Nei campi difensivi o davanti a una fortezza crescevano le precauzioni, per esempio facendo due fosse, alzando il bastione dodici piedi, crescendo le file delle palizzate, e dominando il parapetto con torri che fiancheggiavano la linea: vi si collocavano piccole macchine da guerra, e moltiplicavansi tutti gli ostacoli per rimovere il nemico, sempre però facendo un bastione solo. Di legname si ergevano anche torri a diversi piani, congiunte per mezzo di ponti che aveano un parapetto verso la campagna, e che munivansi di soldati. Dai projetti si proteggeano con capanni di vimini, formanti quasi gallerie coperte sul bastione, e dicevansi *vigne* perchè somiglianti a pergolati; difendendoli dal fuoco con pelli fresche o panni inzuppati.

Dal campo talora si *conduceva un braccio* per unirsi a qualche fortino, con cui bisognasse occupar un'altura o proteggere un'acqua. Le uscite del campo si chiudevano con una barriera guernita di grossi graticci che toglievasi a volontà: se temevasi un attacco, vi s'aggiungeva un muro di terra, facile ad abbattere se occorresse far una sortita. Vegezio dice che al profilo davansi forti dimensioni, e non meno di dodici piedi di larghezza alla fossa e nove di profondità; onde le paragona a fortezze ambulanti (*civitates armatas*).

In Cesare troviamo le più belle fortificazioni subitarie di campagna. Al blocco d'Alesia tra molti fossi, in cui scorreva l'acqua di due fiumi che circuivano la piazza, fece sotterrare pel tronco cinque file d'alberi, i cui radicioni mozzi e aguzzati divenivano impenetrabili. Seguivano otto file di pozzi, posti a mandorla, irti nel fondo di triboli; e l'apertura coperta di cespugli, e intorno sparsi di cavalli di Frisia. Così potè con dieci legioni resistere al doppio attacco di Vercingetorige che sortiva con ottantamila uomini, e di ducenquarantamila altri che venivano a soccorso.

Neppure in tempo di pace, o alle porte stesse di Roma erano dispensati dal munirsi così. Per tal modo i generali non erano costretti a combattere se non quando il trovassero opportuno; feriti e malati restavano in sicuro; e la ritirata aveva un rifugio. Il legionario doveva dunque esser muratore, falegname, terrazziere, fabbro, professioni che nella pace esercitava come naturali al suo stato.

Quelle trenta o trentacinque tese che dicemmo fra le tende e le trincee, servivano a far isfilare le truppe entrando e uscendo. Al primo segno della partenza piegavansi le tende, cominciando da quelle de' tribuni; al secondo caricavansi i bagagli: poi si chiedeva ai soldati se tutto avessero pronto; affermando essi col grido, si dava il terzo segno, e tutti metteansi in marcia. Le più forti macchine degli antichi non tiravano di là dalle trecento tese, onde i campi poneansi tra loro vicinissimi, poco importava se dominati da alture, nè occorrevano posti avanzati. Da quel di Cesare a quello d'Afranio nella guerra civile correvano appena trecento tese. Schierati i due eserciti su quell'intervallo, non distavano che quaranta o cinquanta tese.

La guardia faceasi di dentro, lungo la trincea e alle porte, dai veliti che custodivano pure di là dal fosso. Ogni sentinella durava la quarta parte della notte, che dicevasi perciò *vigilia*. Quattro manipoli per legione, due di principi e due d'astati, aveano incarico della nettezza del campo; gli altri manipoli somministravano le guardie del generale, de' luogotenenti, del questore e de' tribuni. I triarj vigilavano ai cavalli. La decima turma di cavalleria e la decima coorte d'infanteria accampavano sempre alla coda del campo presso alla porta, che per ciò dicevasi *decumana*. Se ne sceglievano un cavaliero e tre fantaccini, chiamati *tesseraj*, per ricevere la parola d'ordine. Sulla sera d'ogni giorno si recavano alla tenda del tribuno di servizio, e ricevevano da lui una tessera su cui era scritta la parola d'ordine. Tosto tornavano alla coda del campo, e la consegnavano al capo del loro manipolo, che presane cognizione, la dava in presenza di testimonj al centurione del manipolo corrispondente nella coorte superiore; questi facea altrettanto, e così via, sinchè la tessera fosse tornata al tribuno prima del tra-

monte. I tesseraj portavano pure al tribuno la lista de' soldati del loro corpo, quando andavano a domandar l'ordine.

Le tessere per le sentinelle eran date dal tribuno ai soldati che facevano la prima veglia: erano quattro, ciascuna con un numero che indicava l'ora, e con un altro che designava il posto, e passavano di man in mano fin a quelli che ultimi vigilavano. Quattro cavalieri per legione sceglievansi a far la ronda, un per veglia, ai quali il tribuno dava in iscritto il nome de' posti che dovevano percorrere dentro al campo o attorno al bastione, raccogliendo la tessera da ciascuna stazione, che alla mattina riportavano al tribuno.

Dopo che negli eserciti s'introdussero i Barbari, nuova arte di accampamenti si richiese per garantirsi dalle costoro rivolte. Sotto Adriano, il campo formavasi in un rettangolo di tre sopra quattro, e si divideva per lo lungo in tre sezioni, *pretentura* l'anteriore, *pretorio* al centro, *retentura* la posteriore. Lungo il trinceramento, le legioni formavano una specie di recinto, togliendo in mezzo le truppe straniere. Il pretorio occupava doppio spazio che sotto la repubblica, atteso il corteggio pomposo introdottosi.

§ 19. — Riflessioni di Buonaparte sui campi antichi.

— Cicerone ha difeso per più d'un mese con cinquemila uomini, contro un esercito dieci volte più forte, un campo trincerato che occupava da quindici giorni. Sarebbe oggi possibile?

Le braccia de' nostri soldati hanno gagliardia pari agli antichi Romani; i nostri arnesi da pionieri sono gli stessi: abbiamo un agente di più, che è la polvere; talchè possiamo alzar ripari, scavare fosse, tagliare abbattute, fabbricare torri in poco tempo e bene quant'essi: ma le armi offensive de' moderni hanno tutt'altra potenza, e operano in tutt'altra maniera da quelle degli antichi.

I Romani devono la costanza de' loro prosperi successi al metodo da cui mai non si dipartirono, cioè di accampare tutte le sere in un luogo fortificato, non dar mai battaglia senz'avere dietro loro un luogo per proteggere la ritirata, e racchiudervi i magazzini, i bagagli ed i feriti. La natura delle armi in que' secoli era tale, che in simili campi erano essi, non solo al coperto dagli insulti d'un esercito uguale, ma ancora d'un superiore; erano padroni di combattere o di aspettare miglior occasione. Mario, assaltato da un nugolo di Cimbri e di Teutoni, si chiude nel campo, vi rimane fino al giorno che l'occasione gli si offre favorevole, ed esce preceduto dalla vittoria. Cesare in simil guisa arriva vicino al campo di Q. Cicerone; i Galli quattro volte più numerosi abbandonano quest'ultimo, e gli marciano contro; Cesare in poco d'ora prende posizione, fortifica il campo, tollera paziente gli scherni e le provocazioni d'un nemico cui non vuole ancora combattere: ma l'occasione non tarda; esce allora da tutte le parti, ed i Galli son vinti.

Perchè dunque una regola sì savia, sì feconda di grandi risultamenti, è stata abbandonata dai moderni generali? Perchè le armi offensive hanno mutato natura, non avendo gli antichi per principali che quelle che si maneggiavano col braccio; e il legionario ha vinto il mondo colla sua corta daga; e colla picca macedone Alessandro ha conquistato l'Asia. L'arma principale dei moderni è da tiro, l'archibugio, arma superiore a quanto gli uomini abbiano mai inventato, perchè nessun arma difensiva può ripararne l'effetto; e perciò scudi, maglie, corazze si abbandonarono. Con queste terribili macchine, un soldato può in un quarto d'ora ferire o uccidere sessanta uomini; nè manca mai di cartuccie, perchè non pesano che poco più d'un'oncia; e la palla ferisce a cinquecento tese, è pericolosa a centoventi, micidiale a novanta.

Essendo arma principale degli antichi la spada o la picca, l'ordine profondo era la loro principale fazione. La legione e la falange, in qualunque situazione venissero attaccate, o di fronte o sul fianco dritto o sul sinistro, facevano faccia senza disavantaggio: hanno potuto accampare sopra superficie di poca estensione, onde aver meno lavoro per fortificarne il circuito e per poter difendersi col più piccolo distaccamento. Un esercito consolare rinforzato da truppa leggera e da ausiliarj, forte di ventiquattromila fanti, mille ottocento cavalli, in tutto di circa trentamila uomini, accampava in quadrati

di 330 tese da un lato, e 1344 tese di giro, ossia ventun uomini ogni tesa; ognuno occupando tre piedi, ossia sessantatre piedi per tesa comune. La superficie del campo era di 11,000 tese quadrate, tre piedi e mezzo per uomo, non contando che due terzi d'uomini, restandone nel lavoro occupati quattordici per ogni tesa comune: lavorando ciascuno trenta minuti di più, essi fortificavano il campo.

L'arma principale de' moderni essendo da tiro, il loro ordine abituale dev'essere minuto e sottile, il solo che permetta di valersi di tutte le macchine da getto. Con queste armi che colpiscono a gran distanza, i moderni traggono precipuo vantaggio dalla posizione che occupano; se essi dominano, se disordinano o ritardano il nemico, hanno il loro intento. Un esercito moderno deve dunque evitare di essere scomposto, avviluppato, circondato; e perciò occupare un campo che abbia una fronte estesa quanto la sua linea di battaglia: che se occupasse una superficie quadra e una fronte insufficiente a distendersi, verrebbe preso in mezzo da un esercito di forza eguale, ed esposto a tutto il fuoco nemico, che colpirebbe in tutti i punti del campo, senza ch'esso potesse rispondere ad un fuoco sì terribile che con piccola parte del suo. In questa posizione sarebbe maltrattato, malgrado le trincere, da un esercito eguale, ed anche inferiore. Il campo moderno non può esser difeso che dallo stesso esercito; e in mancanza di questo, non potrebb'esserlo da un piccolo distaccamento.

Nè l'esercito di Milziade a Maratona, nè quel d'Alessandro ad Arbela, nè quel di Cesare a Farsaglia, potrebbero mantenere il loro campo di battaglia contro un esercito moderno di pari forza; chè avendo un ordine di battaglia esteso, si avanzerebbe sulle due ali dell'esercito greco o romano; ed i suoi archibugieri porterebbero la morte alla fronte ed ai fianchi; sicchè gli armati alla leggera, sentendo l'insufficienza delle frecce e delle fionde, abbandonerebbero la partita per ricoverarsi dietro agli armati alla pesante, che allora con la spada o la picca alla mano s'avanzerebbero a passo di carica, per cimentarsi corpo a corpo cogli archibugieri: ma, arrivati a cenventi tese, sarebbero investiti da tre parti da un fuoco di linea, che porterebbe il disordine, e indebolirebbe talmente questi valorosi e intrepidi legionarj, che non potrebbero sostenere la carica di alcuni battaglioni in colonna serrata, i quali marcerebbero contro di essi colla bajonetta in canna. Se poi sul campo di battaglia si trovi un bosco o una montagna, come potrà la legione o la falange resistere ai fucilieri che vi sarebbero sparsi? Anche nelle pianure rase v'ha villaggi, case, cimiteri, muri, fossati, siepi; e mancasse tutto questo, poco sforzo basterà per creare alcuni ostacoli e arrestar la legione o la falange sotto il fuoco micidiale che non tarda a distruggerla. Non abbiam fatto menzione di sessanta od ottanta bocche da fuoco delle truppe moderne, che tireranno lungo le legioni o le falangi da dritta a sinistra, e da sinistra a dritta, dalla fronte alla coda, vomitando la morte a cinquecento tese lontano. I soldati d'Alessandro, di Cesare, gli eroi della libertà d'Atene e di Roma fuggirebbero sbaragliati e confusi, abbandonando il campo a questi semidei armati della folgore di Giove. I Romani furono quasi costantemente battuti dai Parti, perchè questi adoperavano armi da lancio, superiori di molto a quelle usate dagli armati leggeri romani, in modo che gli scudi delle legioni non poteano ripararvi. I legionarj, armati del loro brando corto, soccombevano a una grandine di freccie, cui nulla potevano opporre, poichè non armati che di giavellotti. Dopo queste sperienze funeste, i Romani diedero cinque dardi lunghi tre piedi ad ogni legionario, che li riponeva nella cavità dello scudo.

Un esercito consolare chiuso nel suo campo, assalito da un esercito moderno d'uguale forza, ne sarebbe sloggiato senza venire all'arma bianca; non sarebbe necessario colmare le sue fosse, scalare i ripari: circondato per ogni dove dagli assalitori, messo in disordine dal fuoco, il campo sarebbe il bersaglio di tutte le palle da schioppo o da cannone; l'incendio, la devastazione, la morte spalancherebbero le porte, e rovescerebbero i trinceramenti. Un esercito moderno, messo in un campo romano, potrebbe dapprima senza dubbio far giocare tutta la sua artiglieria; ma quantunque uguale a quella degli assedianti, sarebbe bersagliata nei carri, e tosto ridotta inservibile: una parte sola della fanteria potrebbe servirsi de' fucili; ma tirerebbe sopra una linea meno estesa, ben lungi dal produrre effetto equivalente al male che riceverebbe. Il fuoco dal centro alla circonferenza è nullo; quello dalla circonferenza al centro è irresistibile.

Un esercito moderno di forza eguale ad un consolare, avrebbe ventisei battaglioni di

ottocenquaranta uomini, ossia ventiduemila ottocenquaranta fanti; quarantadue squadroni di cavalleria, ossia cinquemila quaranta cavalieri, novanta pezzi d'artiglieria serviti da duemila cinquecento uomini. Essendo l'ordine della battaglia moderna più esteso, esige maggior cavalleria per appoggiare le ali, proteggere e fortificare la fronte. Questo esercito in battaglia, disposto su tre linee, la prima delle quali eguale alle due altre riunite, occuperebbe di fronte 1500 tese, sopra 500 di profondità: il campo avrebbe un circuito di 4500, tese, vale a dire triplo dell'esercito consolare; sette uomini soli per ogni tesa in giro, ma venticinque tese quadrate per uomo: e sarebbe necessario l'esercito intero per difenderlo. Un'estensione così considerevole difficilmente si troverà senza che sia dominata dal cannone da un'altura: la riunione della più gran parte dell'artiglieria degli assediantì su questo punto d'attacco distruggerebbe prontamente i lavori di campagna che formano il campo. Tutte queste considerazioni hanno deciso i condottieri moderni a rinunziare al sistema dei campi trincerati, per supplirvi con quello delle *posizioni naturali* bene scelte.

Un campo romano era messo dovunque si fosse, perchè tutte le località erano buone per eserciti che riponevano la forza nell'arma bianca; non importava nè colpo d'occhio, nè genio militare per ben accampare: mentre la scelta delle posizioni, il modo d'occuparle e di disporre le armi differenti, profittando delle circostanze del terreno, è parte del genio di un capitano moderno.

La tattica de' moderni è fondata su due principj: 1° che gli eserciti devano occupare una fronte, la quale loro permetta di metter in azione con vantaggio tutte le armi da projetto; 2° ch'essi devano preferire il vantaggio d'occupar posizioni donde dominare da qualunque parte le linee nemiche, a quello d'essere coperti o da un fosso, o da un parapetto, o da altra fortificazione di campagna.

La natura dell'armi dà la regola della composizione degli eserciti, della scelta dei luoghi dove guerreggiare, delle marcie, delle posizioni, dell'accampamento, degli ordini di battaglia, della pianta e dei profili delle piazze forti; opposizione costante fra il sistema di guerra antico e il moderno. Le armi antiche volevano l'ordine profondo; le moderne il sottile: quelle, piazze forti sporgenti con torri e muraglie alte; le altre, piazze rase, coperte da spalti di terra che mascherino le muraglie: le prime, campi chiusi, ove uomini, animali e magazzini siano riuniti come in una città; le seconde, posizioni da potersi dilatare. —

§ 20. — **Ordine di marcia e di battaglia.**

L'esercito dunque d'un console consisteva in due legioni di Romani e due d'alleati, oltre mille ottocento cavalli, di cui trecento erano romani. Talora il senato per bisogni aumentò il numero delle legioni, e, duranti le guerre puniche, fin diciannove e ventitre se ne trovarono in piedi, distinte per numero progressivo, secondo l'ordine di lor formazione. Quando congedavansi, le loro insegne erano portate al tempio di Saturno o all'erario, per toglierle quando levavansi legioni nuove, cui si davano quelle aquile nell'ordine medesimo.

I Greci che combatteano in una sola linea, potevano nelle marcie occupar non più spazio che in battaglia, atteso la profondità delle file. Precedeva la cavalleria, poi la falange rotta in sezioni più o men numerose; alla coda i bagagli, protetti da una retroguardia a cavallo. Ciò agevolava tutte sorta di movimenti. Ma ai Romani non ristretti in ordine, e disposti su molte file, richiedeasi maggior arte per combinare un movimento laterale. Poteansi però mettere sulla fronte stessa i manipoli d'armi diverse, finchè non si rese generale la distribuzione per coorti.

Gli *straordinarj* aprivano la marcia, corpo di tante coorti quant'erano legioni dell' esercito, tratto dalle truppe ausiliari, cui s'aggiungeano quattrocento cavalieri. Poi veniva la prima legione degli alleati, cominciando dalla dritta; indi le due romane, poi l'altra ausiliare. A ciascuna seguivano i bagagli, portati sopra bestie da soma. La cavalleria marciava or alla coda della legione da cui dipendeva, or a lato, or alla testa o in coda. Nella ritirata gli straordinarj formavano il retroguardo.

Gli armati alla leggera esploravano la marcia, al che servivano talora alcuni manipoli di cavalieri (*exploratores*). Se il nemico apparisse e bisognasse combattere, i bagagli

traevansi indietro, le legioni si congiungeano e metteansi in ordine. Se si credesse più opportuno marciare per coorti, i tre manipoli corrispondenti si univano per formar un corpo solo; e qualora il terreno lo permettesse, raddoppiavasi la colonna onde presentare una fronte di due coorti.

Altre volte conforme all'ordinanza per manipoli, marciavano per fianco, sicchè tutti gli astati formavano una colonna, avendo ogni manipolo il proprio bagaglio davanti; un'altra i principi, una terza i triarj, sempre coi bagagli posti fra i manipoli. E s'avanzavano una colonna poco discosta dall'altra, cioè quanto nelle linee di battaglia. Se il nemico comparisse da un fianco, tosto si voltavano, e prendeano il posto loro.

La prima disposizione di marcia diceasi *pilatim*, la seconda *passim*. Molto impacciata restò la marcia, quando al tempo della decadenza s'introdussero le macchine, le quali toglievano la mobilità, merito principale della legione.

Le manovre della legione erano semplici, poche, determinate per ogni occasione: ciascun generale la esercitava secondo l'uso, aggiungendo quel che l'esperienza o il genio suo gli suggeriva.

Le guerre con Pirro e più quelle con Annibale perfezionarono la scienza, mostrando quanto la destrezza valga più della forza: Fabio insegnò metodi mirabili di difesa, come d'offesa Scipione, il quale potè averli imparati dai libri greci, come fu il tanto ammirato suo ordine alla battaglia d'Elinga (205 av. C.), in doppio obliquo, cioè attaccando per le due ale, sottraendo il centro.

L'ordine di battaglia era dunque talora *quadrato*, cioè urtando il nemico a fronte parallela e su molte linee: ma quando Vegezio lo raccomanda solo nel caso che s'abbia esercito più prode e numeroso del nemico, non significa nulla, giacchè con questi vantaggi qual discreto generale non vincerà? Egli loda maggiormente l'ordine *obliquo*, di cui già vedemmo i modi fra i Greci. Il terzo è *obliquo inverso*, quando s'attacchi colla sinistra, riservando la dritta; ordine che Vegezio giudica pericoloso, probabilmente in grazia che gli scudi coprivano la sinistra, talchè in questo modo offrivasi la parte indifesa. Il quarto sarebbe quel che dicemmo usato a Elinga. Vegezio ne insegna un quinto, che è solo un raffinamento del precedente. Il sesto è in linea spezzata a questo modo ‾‾|__

Altri partiti egli insegna, che sono disposizioni particolari agli accidenti del terreno su cui si sta. Ma appunto per la varietà dei terreni non cred'io possano stabilirsi regole precise sulla disposizione in battaglia; e però qui riferiremo le dottrine di Jomini in tal proposito, acconcie alle armi moderne.

— Tre maniere di battaglie si danno: le *difensive*, date da un esercito che aspetta in posizione vantaggiosa; le *offensive*, quando s'attacca un nemico su terreno riconosciuto; le *imprevedute*, attaccate nella marcia.

In queste ultime occorre fermar gli antiguardi, e spiegarli a destra o a manca secondo il bisogno, poi raccorre il grosso delle forze sul punto conveniente allo scopo che si avea prima dell'attacco. Le battaglie di Marengo, Eylau, Abensberg, Essling e Lutzen furono appunto improvisate.

Il generale che attende il nemico, senz'altro aver in idea che di combattere valorosamente, soccomberà se sia virilmente attaccato. Ma quel che divisò passare dalla difensiva all'offensiva, vede venir il nemico, e, colle truppe ben disposte giusta il terreno e sostenute dalle artiglierie, può strappar la vittoria all'assalitore, se sappia cogliere l'istante preciso per l'offensiva. A Rivoli e Austerlitz si vinse a questo modo.

Nella battaglia offensiva, dieci specie d'ordine possono scegliersi: 1° parallelo semplice; 2 parallelo con una o due ali sporgenti; 3° ordine obliquo sopra un'ala; 4° ordine perpendicolare sull'estremità della linea nemica; 5° lo stesso sulle due estremità; 6° ordine concavo sul centro; 7° ordine convesso; 8° ordine scaglionato sopra un'ala o due; 9° lo stesso sul centro; 10° ordine misto d'un attacco sul centro e s'una estremità contemporaneamente.

Nel primo non v'è gran merito; pure può tornar buono quando un esercito che prese l'iniziativa di grandi operazioni strategiche, riuscì a portarsi sovra le comunicazioni del nemico, e tagliargli la linea di ritirata, coprendo la propria. In tal caso, avendo finito il suo movimento decisivo prima dell'azione, non gli rimane che a impedir lo sforzo che il nemico fa per aprirsi il passo. Anche si può sceglier l'ordine parallelo,

quando l'assalitore sia superiore a segno, di presentar al nemico una linea, estesa quanto la sua, oltre collocare una massa ragguardevole sull'estremità dell'ala che opera.

Nella disposizione obliqua, oltre riparar dal nemico l'ala debole che si sottrae, questa tiene in rispetto la parte di linea che non si vuol attaccare, e insieme fa di riserva all'ala assalente. Pertanto l'attacco sovra un punto solo della linea nemica è il più conveniente pel più debole. Così fece Federico II a Lissa. Al contrario nell'ordine perpendicolare sopra un'ala, la parte intaccata, non vedendosi davanti alcun nemico, può accorrere sul punto minacciato. Il perpendicolare su due ale può giovare allorchè l'assalitore prevale di forze.

L'ordine concavo non serve che quando si adotta in grazia degli avvenimenti della battaglia, cioè quando il nemico si drizza al centro che cede avanti ad esso. Chi disponesse in figura concava prima della mischia, si esporrebbe a veder il nemico gittarsi sopra una delle ale, con grave pericolo. Meglio del semicerchio, un esercito piglia la forma di linea spezzata verso il centro, come gl'Inglesi fecero a Crecy ed Azincourt. Sebben minore, rimane però il pericolo che il nemico si butti sopra un'ala.

L'ordine convesso non si assume che per combattere immediatamente dopo passato un fiume, quando si è obbligati a tener indietro le ale per appoggiar alla riva e coprire i ponti. Così riuscirono i Francesi a Fleurus nel 1794, perchè il principe di Coburg, invece d'avventarsi a tutta forza sulla sporgenza del convesso o s'una sola estremità, diresse l'attacco sopra cinque o sei raggi divergenti, e massime sulle due ale a un tratto. Napoleone a Essling, combattendo col Danubio alle spalle, e non potendo manovrare senza scoprire i suoi ponti, dovette prendere tal forma; mentre a troppo caro costo la prese a Lipsia nella seconda e terza giornata.

L'ordine scaglionato sulle due ale tende a stabilirsi sui fianchi della linea nemica; ma è men pericoloso che il perpendicolare, atteso che non lasci libero affatto il centro nemico: somiglia all'ordine concavo quand'è formato da una linea spezzata, rientrante verso il centro. Anche l'ordine scaglionato solo sul centro non è senza pericolo, fuor il caso che si attacchi una linea sparsa e troppo estesa; giacchè se la posizione è unita e serrata, le riserve trovandosi ordinariamente a portata del centro, e l'ale potendo operare o con un fuoco concentrico o prendendo l'offensiva, un esercito potrebbe incontrar la sfortuna de' Romani a Canne, della colonna inglese a Fontenoy, e di Waterloo.

L'attacco in colonne sul centro e s'una estremità contemporaneamente, è men pericoloso dell'altro, giacchè l'ala che sporge dal nemico, e deve prenderlo di fianco mentr'è minacciato dalle masse sul centro, deve ridurlo in angustie. Così fece Napoleone a Wagram e a Ligny. Lo tentò a Borodino: ma l'eroica resistenza dell'ala sinistra de' Russi e della divisione Paskewitch al centro l'impedì.

Al tempo di Luigi XIV e Federico II, quando gli eserciti accampavano sotto le tende quasi sempre uniti, e rimanean più giorni al cospetto del nemico, si poteano questi ordini prendere con precisione. Oggi che le truppe stanno alla serena, che son rese più mobili dall'organizzazione in corpi, che s'affrontano secondo disposizioni prese fuor dal raggio visuale, e talor prima di ben riconoscersi reciprocamente, tutte queste figure geometriche devon essere inesatte, e basterà che il generale le prenda approssimative. Nelle improvise s'industrii di cogliere i rapporti della linea del nemico colle direzioni strategiche decisive; allora avventi due terzi delle sue forze sovra il punto il cui acquisto gli darebbe la vittoria, coll'altro terzo tenga in soggezione il nemico. —

Fin qui Jomini; e i precetti son larghi quanto basta per acconciarvi tutte le varietà portate dalle circostanze. In generale il nemico offre sempre all'attacco la parte più forte, cioè la fronte; ma i soldati dicono che non bisogna assalir il toro per le corna, e cercano prendere il nemico di fianco o per dietro. Non potendolo, si portano gli sforzi sovra un punto solo della linea nemica, così prontamente che l'avversario non vi possa concentrar le sue forze.

Dicono che, dopo la battaglia d'Austerlitz, l'imperatore Alessandro di Russia a un ajutante di campo (Savary) speditogli da Napoleone, manifestasse la meraviglia che i nemici, inferiori in numero, fossero parsi superiori su tutti i punti ove si combattè. Il generale rispose: — Sire, è l'arte della guerra ».

§ 21. — Paragone dei Greci coi Romani.

Si è veduto come l'elemento dell'esercito greco fosse la falange, del romano la legione; in quello l'arte e la precisione, in questo la potenza nell'individualità. Armi, benchè diverse e per diverse cause, incomode entrambi in paese disuguale: lo perchè combattevano in piano. Coll'armi nostre, dice Puysegur, noi possiam andare molto più serrati; possiam e dobbiam cercare i paesi di ostacoli, atteso il perfezionamento dell'artiglieria, contro cui il paese disuguale offre protezione.

— Due sole tattiche si danno (dice Niebuhr, paragonando la tattica romana colla macedone), di cui gli altri sistemi non sono che gradazioni: una considera il combattere isolato, l'altra si fonda sulle masse. Nella prima non si tien conto della forza inerte delle masse; nella seconda l'individuo riducesi a nullo. Tipi dei due estremi sarebbero da un lato gli eroi d'Omero, dall'altro le orde dei Cimri legati insieme con catene. Noi qui intendiamo parlare specialmente della fanteria.

Dalle masse comincia la tattica dei Barbari; alcuni popoli non le abbandonarono mai, altri vi ritornarono. Il celebre passo di Tito Livio e l'armadura degli opliti di Servio Tullio provano che nell'infanzia dell'arte, i Romani non conoscevano altro sistema: e così era de' Greci, fra' quali ed i Romani non era diversità d'ordinanza al tempo di Pisistrato. I Greci restarono gran tempo a questo punto; i Romani di buon'ora cambiarono ordine di battaglia ed armi; e le abbiano o no imparate dai popoli italici, fatto è che questi erano armati ed esercitati come i Romani.

Il rinunziare alla protezione e al soccorso che danno le masse, per sostituirvi un'individualità attiva, un isolamento in apparenza così pericoloso, è, a veder mio, la maggior prova di confidenza che un generale possa mostrare in sè e ne' suoi patrioti. Ai Greci questo pensiero non venne; e quando Ificrate formò i peltasti suoi, quest'arma rimase stazionaria. Ciò fu in Atene: a Sparta non si uscì dall'abitudine, alla quale poteano attribuire e la rotta di Leutra e la gloria delle Termopile.

Come i Romani ebber cambiate le armi difensive, e dato a porzione di soldati invece di lancia il terribile pilo o giavellotto, e perfezionato la spada, attribuendole un'importanza che i Greci mai non immaginarono, il loro sistema avanzò di passo rapidissimo. I nomi di *astati* e *principi* rammentano il tempo che i primi portavano ancora la lancia, mentre gli altri usavano arma diversa, il pilo. Quanto a me, ritengo che la legione fosse già definitivamente ordinata verso la metà del v secolo di Roma; com'è certo che Pirro trovò l'esercito romano quale lo vide Annibale.

In Macedonia andò per direzione affatto opposta il perfezionamento d'una tattica in origine identica, adattando i progressi allo scopo cui era diretta. Col prolungare la sarissa e moltiplicare le file, Filippo spinse alla massima perfezione la tattica delle masse: avendo a fare con nemici incapaci d'adottare siffatte novità, e ancor meno di opporgli un sistema d'altro genere, avea bisogno d'un esercito numeroso che si potesse ordinare rapidamente; onde la sua tattica era, che le cerne potessero mescolarsi a quelle masse robuste il giorno stesso che arrivavano al campo. Ai coscritti non occorreva che imparar il passo e il movimento, e v'erano portati dai loro vicini: l'uso della sarissa veniva da sè: della sciabola, o piuttosto del coltello illirico, non si valevano che nella mischia. Oltre che la falange era accompagnata di numerosa fanteria leggera, formata principalmente di montanari: come fosse armata non si sa bene, ma si può presumere fossero peltasti, e di molto superiori alle bande che si vedono nelle guerre delle repubbliche greche.

Notissimo quanto pregevole è il tipo della falange, conservatoci dal preteso Eliano e da Arriano: solo non bisogna credere alla necessità dei rapporti numerici di cui vi si parla, nè che scopo della falange fosse il formar in campagna un'immensa unità: questa non era che eccezione. Nelle guerre d'Alessandro figurano reggimenti di alcune migliaja d'uomini soltanto, e vi s'introducono truppe d'armi diverse. Anche nel caso che la falange non fosse che in tal guisa interrotta, di rado se ne serravano gli ordini in modo, da non poter valersene se non sul terreno da essa occupato, e sul quale per verità diveniva invincibile.

Sotto gli Antigoni, quando la Macedonia non guerreggiava più che coi vicini, la

falange, non che esser il nocciolo dell'esercito, era stimata nulla più che ogni altra milizia. Antigono tutore e l'ultimo Filippo, svernando innanzi al nemico nel Peloponneso, colla guardia, le reclute e la fanteria leggera, congedarono la falange, probabilmente per risparmiarne il soldo, e la riunirono in primavera (1).

Per regola, la falange era profonda sedici uomini; le ultime file non si consideravano che come massa morta; e se 'l nemico assaliva alla coda, bisognavano moti e volteggiamenti per rimettere di fronte i capifila. Le sarisse doveano esser lunghe sedici aune, ed erano quattordici, talchè ogni capofila era sorpassato da cinque punte. Dopo la sesta linea, i soldati non poteano contribuire all'azione che collo spingere vigorosamente innanzi, e le loro sarisse non giovavano che per difendere le prime dai projetti (2). Tutto era dunque calcolato per produrre una forza meccanica insuperabile, e per riparare quelli che l'esercitavano.

Sistema lontanissimo dall'eroismo, la nazione che l'adotta dee diventare ogni dì men bellicosa. Se due eserciti venivano a scontrarsi sopra terreno conveniente alla tattica loro, l'esito, se non dipendeva dal caso, era però determinato dalla preponderanza del numero: si trattava di sapere chi darebbe spinta più vigorosa, e porterebbe sull'avversario il peso d'una massa maggiore. Poco dopo d'Alessandro, i generali macedoni aggiunsero macchine alla falange, novità che pare siasi tosto abbandonata, e che Pirro non n'abbia fatto uso; essendo la falange troppo impacciata per poter difendere, contro le truppe leggeri, le catapulte di campagna.

Nella legione era stato tolto il battaglione di deposito, e invece d'armi alla leggera d'ogni genere, se n'era creato uno d'arcieri. Due altri muniti di giavellotti e spade, dovevano in principio del combattimento e quanto questo durava, formare una linea: la quarta, non avendo d'uomini che la metà delle prime, era armata di lancie in qualità di riserva. Polibio nell'esercito macedone indica sempre peltasti ed altre truppe, sulle quali nessuna notizia ci resta. Quanto all'esercito di Pirro, oltre gli opliti, non si nominano che arcieri e frombolieri; onde non possiam sapere in qual proporzione fossero colla falange gli armati alla leggera.

In molte legioni romane compiute non erano in ordine di battaglia che duemila quattrocento; mille ducento saettatori, seicento in riserva. La tattica macedone non avea riserva che per casi rari, e vi si destinava una parte dell'insieme, non già come precauzione ordinaria. Le truppe leggeri erano affatto differenti da quelle dei Romani, e quelle di Pirro potean essere superiori. Probabilmente in proporzione vi erano più fantaccini nella linea: ma stante che per la libertà dei movimenti il soldato romano occupava spazio doppio che un macedone, la fronte d'un esercito consolare disposto in battaglia, supponendo eguali da due lati gl'intervalli fra i corpi, dee aver di molto superato la fronte della falange in istato regolare. Mentre questa era profonda sedici uomini, la legione sol dieci; e le centurie di trenta uomini doveano averne appena tre di fronte. Più tardi si trova usata ancora questa medesima profondità, benchè non fosse regola invariabile; e ben cred'io non avranno fatto sforzo per giugnere a trenta, quando il numero delle tribù, ridotto in prima a venti, poco a poco si compì. Al tempo della guerra contro Pirro v'erano trentatre tribù, e allora è certo che questa regola non fu seguita.

Or come mai una tattica, la quale non ammette l'azione delle masse, non considerava come mero spreco di forze quest'enorme profondità? e come mettersi d'accordo col combattere de' Romani, che si servivano principalmente di spada e giavellotto? Supponendo che nella distribuzione per quincunce (a mandorla) la seconda fila potesse tor la mira per lanciare i suoi giavellotti sopra le file nemiche, le posteriori non l'avrebbero potuto fare, se pur gli antecedenti non mettessero il ginocchio a terra; le ultime file poi non potevano in verun modo valersene, giacchè la decima era lontana dalla fronte niente meno di cinquantaquattro passi. Ma più che il pilo, la spada era la vera arma romana; e di questa la sola prima schiera potea far uso; onde le altre non sarebbero venute buone se non dopo distrutta la prima, che sola avrebbe avuto a sostenere una specie di duello finchè non era sfinita.

Io non so s'altri abbia tentato la soluzione di quest'enigma, che non è chiarito da

(1) Polibio, xviii. 12 e 13.

(2) *Ivi* ii, 14, 34.

verun passo d'autore. Chi cerchi spiegarsi ciò che fu scritto sull'ordine di battaglia, accontentandosi di sifatti indizj, non comprenderà che il momento decisivo non fosse arrivato tosto che le prime file aveano lanciato i giavellotti, e che si era venuto alle spade. Come mai i Romani, abili a trar partito d'ogni cosa, non adottarono la nostra disposizione in tre file, che avrebbe preso a' lati il nemico e avuto tanti vantaggi? La soluzione dell'enigma conviene stesse in una particolarità non avvertita dagli scrittori; e questa si scopre dal ricercare come mai fantaccini così armati e disposti nella linea, potessero divenir utili nel modo più efficace. L'armonia del sistema cui si giunge colla divisione della fanteria romana, non lascia più luogo a dubbio.

Nella tattica greca, molto conto si facea della preminenza dei capifila sopra gli altri pedoni. Non così fra' Romani, ove ogni soldato dovea esser egualmente valoroso ed esercitato in modo da occupar la prima fila, che sola aveva importanza (3). Io presumo dunque che, quando questa prima schiera aveva lanciato i suoi giavellotti, si ritirasse traverso le altre, e che un doppio passo mutasse in prima la seconda: operazione agevolata dall'essere disposti in quincunce. Così le file si succedevano sulla fronte sin al momento di sguainare la spada; e qualora si giudicasse conveniente, le file ch'erano state di fronte poteano ritornarvi, giacchè la provisione de' giavellotti non si limitava per certo ai due che ogni soldato recava in battaglia.

Egualmente si saranno dato lo scambio nella battaglia a sciabola; e qualora la tattica fosse eguale d'ambe le parti, questo genere di combattimento non sarà punto somigliato a mischia confusa, ma a una serie di duelli. Se la falange penetrava, i Romani non poteano tramutarsi in presenza di quelle lunghe lancie: ma quando la cosa fosse a tal punto, bisognava ceder terreno finchè non se ne trovasse uno più favorevole; il che succedeva tosto che il suolo fosse ineguale. La falange non poteva inseguire senza rompersi; lato debole di quell'ordinamento, come avverte Polibio, e che nuoceva, od operasse in drappelli isolati e separati per intervalli, o si rannodasse in un corpo solo.

Può tenersi come certo che Pirro non fece a se medesimo illusione sulla differenza di queste due tattiche. Quando vide la prima volta l'esercito romano, fu preso d'ammirazione; e quando nel suo ricevette gl'Italiani, fece alternare il suo ordine di battaglia fra le coorti e i drappelli della falange, cercando così unire i vantaggi d'un sistema e dell'altro, se pure la sua mira non fu di tener in freno gli stranieri intercalandoli fra' suoi. Quand'anche avesse preferito l'ordine di battaglia italico, la sua perspicacia non gli lasciava imporlo a' suoi Epiroti, col che non avrebbe se non disgustato vecchi soldati ben agguerriti, e trasformatili in malpratici miliziotti.

I Romani nulla aveano da opporre agli arcieri cretesi, ed erano inferiori anche per la cavalleria. Quella di Pirro era tessala, o glie l'avesse prestata un altro re, o l'avesse egli levata come sovrano del paese. La cavalleria romana aveva gli stessi difetti di cui l'appunta Polibio, e che non depose se non col conoscere l'armi greche: cattive picche, insufficienti scudi; ed anche senza gli elefanti, non avrebbe potuto proteggere la fanteria contro la cavalleria nemica — (4).

§ 22. — Strategia e tattica.

A questo punto già tante volte parlammo di tattica e strategia, già tanti fatti particolari recammo, da potere omai fermarci a ragionamento generale intorno all'arte e alla scienza bellica.

Chiamiamo *strategia* la scienza delle combinazioni e delle direzioni, propria del generale in capo, il quale dispone una campagna tutta (1); la *tattica* spetta agli uffiziali

(3) Polibio paragona l'effetto della falange a un fendente spinto da un peso; la ghigliotina.

(4) Le ghiande eran pezzi di piombo che lanciavansi colla fionda, e talor portano parole, p. e. *feri* e Seneca pretende andasser con tal velocità che il piombo si fondeva (*Quest. Stor. nat.* II. 57). Virgilio pur lo credeva:

Stridentem fundam positis Mezentius armis
Ipse ter adducta circum caput egit habena;
Et media adversi LIQUEFACTO *tempora plumbo*
Diffidit et multa porrectum extendit arena.

Nessuna palla forzata arrivò a tal effetto.

(Nota del 1865).

(1) Il capitano Sponzilli napoletano, nelle sue *Lezioni di strategia* (Napoli 1837), definisce questa *la scienza che concepisce le grandi operazioni di guerra*.

generali e particolari, che esercitano le truppe, le conducono, e sul campo stesso di battaglia stanno pronti a profittare dell'occasione per vincere. La strategia, secondo il principe Carlo, è « l'arte di diriger le masse sui punti decisivi »; la tattica è « l'arte di far combattere esse masse sui punti determinati dalla strategia »: cioè la prima stabilisce il *dove*, la seconda il *come* combattere. Giacomo Durando (2) vorrebbe aggiungervi la *gran tattica*, o *tattico-strategia*, che sarebbe « l'arte di discernere fra tutti i punti segnati complessivamente dalla strategia, quelli che devono essere più favorevoli all'esito della battaglia ».

Napoleone, invece di condurre il suo esercito a unirsi a Suchet sul Varo per combattere di fronte Melas che s'avanzava nel contado di Nizza, lo che sarebbe stato mera tattica, passa il San Bernardo per tagliar la comunicazione di quello a 50 leghe di distanza: abilissima strategia. Alla battaglia di Marengo, l'arrivo di Dessaix che la decise, fu un bel colpo di tattica. E l'una e l'altra furono, dalla lunga sperienza e dalla applicazione delle scienze, ridotte a corpo di dottrina, con una serie di teoremi diretti a un fine. E perchè il modo di ravvisare il merito degli autori e de' pratici si è paragonarlo a ciò che la scienza offerisce di più raffinato, io volli qui raccogliere le regole principali desumendole dalle opere del principe Carlo e dello Jomini, le classiche in questo conto.

A. *Strategia.*

La strategia consiste nel determinare i punti decisivi del teatro della guerra e le linee secondo cui gli eserciti devono moversi per arrivarvi: importa dunque anzitutto determinare l'esercito e il teatro della guerra.

La forza dell'esercito si determina secondo i mezzi del nemico e la grandezza dello scopo propostosi: giacchè, quantunque maggiore probabilità si abbia di riuscita quanto più grosso esercito si adopera, una savia politica non deve esaurire lo Stato con isforzi superflui, ma tener giusta proporzione tra l'effetto che cerca e i mezzi che domanda. Tocca dunque alla politica il prevedere qual esercito potrà il nemico mettere in campo, la sua grossezza numerica, la potenza d'armarsi, la forza morale, e in conseguenza quella che occorre per trionfarne. Essa pure prevede se le popolazioni piantate sul teatro della guerra resteranno indifferenti durante la lotta o vi prenderanno parte, impacciando più o meno il movimento delle truppe o de' convogli, e costringendo ad un aumento di forze per rispondervi. Infine, secondo che lo scopo determinato dalla politica è la totale invasione d'uno Stato o solo d'impossessarsi di una provincia o di alcuni punti particolari, la forza dell'esercito varia. Un'altra variazione dipende dalla distanza estrema cui le operazioni devono esser portate; giacchè a cose pari, l'invasione d'un territorio vicino chiede men forza che quella d'un lontano; la difficoltà che prova un esercito a far rispettare le sue comunicazioni colla sua base crescendo a proporzione che se ne discosta. Per questi diversi punti su cui calcolare la forza degli eserciti, la scienza politica deve necessariamente appoggiarsi sulla militare; quanto allo armar le truppe e alla proporzione delle varie armi, alla tattica ancor più che alla strategia deve la politica domandare consigli (1).

Alla politica pure sta il determinare il teatro della guerra, decidere se debba essere offensiva o difensiva, se farsi sul territorio proprio o trasferirla su quel del nemico. Sovente però, per effetto di circostanze strategiche, avviene che la guerra, da offensiva che era al principio, divenga difensiva o il contrario: ma anche in tal caso può dirsi che la politica autorizzi la strategia a cambiare il primitivo teatro. La politica, oltre decidere se far la guerra sul territorio nazionale o nemico o d'un alleato, indica pure per qual lato dirigere l'attacco, o se assalire direttamente il nemico, o trarlo sul territorio d'un alleato. In una guerra per esempio tra Francia e Austria, sta alla politica sola il decidere se combatterla in Italia, o sul Danubio, o su entrambi i teatri insieme, o su quel d'alcuna potenza alleata, come la Prussia o il Piemonte: gli accidenti poi della guerra potrebbero cangiare la primitiva risoluzione, come nel 1797 quando Napoleone, lasciando l'Italia, si spinse difilato sopra Vienna per prevenirvi il principe Carlo. In somma la politica crea gli eserciti, nota l'effetto che devono produrre, indica la ge-

(2) *Della nazionalità italiana*, 1846.

(1) Vedi *Encyclopédie nouvelle.*

nerale posizione delle operazioni, e così dà alla strategia e gli stromenti e il teatro ove operare.

Teatro delle operazioni dicesi il terreno che la strategia si propone d'invadere o difendere. Se molti eserciti operano di concerto, il teatro di ciascuno diviene semplicemente una zona del teatro generale delle operazioni, l'estensione di questo essendo naturalmeute illimitata.

Dalla considerazione strategica del teatro delle operazioni risultano questi oggetti principali: 1° la base d'operazione; 2° i punti strategici; 3 la fronte strategica; 4° le linee d'operazione; 5° i punti di rifugio.

Sono questi i varj oggetti della scienza della guerra. Il suo principio generale è molto semplice, e può ridursi a quattro punti:

1° Portare con combinazioni strategiche il grosso delle forze successivamente sopra i punti decisivi d'un teatro di guerra; e quanto si può sulle comunicazioni del nemico, senza porre a rischio le proprie;

2° Manovrare di modo da mettere questo grosso alle mani con frazioni soltanto dell'esercito nemico;

3° Il giorno della battaglia dirigere egualmente, per mezzo di tattici movimenti, il grosso delle forze sopra il punto decisivo del campo di battaglia, o sulla parte della linea nemica che importa di sfondare.

4° Fare in guisa che queste masse non sieno soltanto presenti sovra il punto decisivo, ma vi sieno poste in azione con energia ed accordo, in guisa di produrre uno sforzo simultaneo (2).

L'arte consiste dunque tutta nell'applicare questo principio alle circostanze particolari, dipendenti dalla natura del teatro delle operazioni e dai movimenti del nemico, portando successivamente l'attenzione sui varj oggetti accennati.

I. La *base d'operazione* è l'estensione del territorio col quale l'esercito dee mantenersi in comunicazione, donde trae i viveri e i rinforzi, ove troverebbe un rifugio in caso di sinistro, donde parte nell'offendere, a cui s'appoggia nel difendere. « La base di operazione consiste in una serie di punti contigui, vicin dei quali si trova quanto occorre alla guerra, e bastanti vie per farli trasportare nelle varie direzioni. È dunque essenziale che la base, come le comunicazioni della base coll'esercito, sieno costantemente coperte dalle posizioni in cui si vuol collocarsi o dai movimenti che si eseguiranno. La base dee riposare su molti punti, difficile e pericoloso essendo riunir tutti gli approvigionamenti d'un esercito in un deposito solo, o aver una sola via pei trasporti. Vadasi avanti o indietro, v'è più facilità per le manovre e più scelta per le linee d'operazione quando l'occorrente all'esercito sta su differenti punti, e può per differenti cammini esser condotto. I punti che costituiscono la base, devono essere legati fra loro con comunicazioni praticabili. E' giova sieno sopra una linea di difesa vantaggiosa o avanti a questa, acciò ad un bisogno l'esercito li possa proteggere comodamente. In tal caso la linea di difesa divien *linea d'operazione*. È desiderabile che questi punti sieno fortificati, onde poterli abbandonare a sè, senza paura di perdere i magazzini, e senza bisogno di difenderli con distaccamenti che indeboliscono l'esercito. I movimenti d'un generale costretto a coprire i magazzini e lasciarvi truppe, non sono mai così rapidi e arditi, come quando ha facoltà d'allontanarsene alcun tempo, colla certezza di trovarli intatti » (3).

Una frontiera provista di buone barriere naturali e artifiziali, per esempio formata da un grosso fiume, del quale tenga le due rive con buone fortezze cui recapitino molte strade, è la miglior base: tal è per la Francia il Reno. Un esercito nel corso delle sue operazioni non resta però necessariamente affisso alla medesima base; quando se ne scosti, può prepararsene un'altra men distante, dacchè trova una comunicazione più facile, sia con alleati di fedeltà sicura, sia con una linea di difesa permanente, riconosciuta opportuna, solo vegliando perchè l'intervallo fra questa base e la primitiva non sia tagliato dal nemico. Caso che l'esercito sia costretto a rimaner affisso alla prima base, giova dare a questa tanto maggior estensione quanto più l'esercito deve allontanarsene, giacchè più un esercito si scosta dalla sua base, più stretto diviene il triangolo eretto sovra di essa e di cui l'esercito occupa il vertice, e in conseguenza più facile a

(2) Jomini.

(3) Principe Carlo.

tagliare; ed è evidente che per dilatare il triangolo basta dilatar la base. Più dunque una base è estesa, meno facile è a tagliare, ma più forze voglionsi a coprirla. Le circostanze decidono il valore del compenso che a questo modo si stabilisce. Il miglior mezzo di evitare gl'inconvenienti dell'allargamento obbligato della base, consiste a disporre per scala una serie di basi di là dalla prima; metodo che in certo modo produce effetto eguale, come se l'esercito avanzando traesse dietro a sè la base. I fatti decidono del partito da prendere. Nel caso che l'esercito, invece di procedere dalla prima sua base, è tratto indietro, esso può, ripiegandosi, prendere successivamente nuove basi; però indipendentemente dalla prima. Così la Francia, dopo la sua base del Reno, presenta contro gl'invasori quella della Mosella, della Mosa, della Senna, e anche della Loira.

Per aver altrettanto effetto nell'offensiva come nella difensiva, conviene che ciascuna linea di frontiera dello Stato abbia piazze forti al centro ed alle estremità. Questa linea formando allora una base d'operazione e una linea di difesa ugualmente buona, può in tutti i casi riguardarsi come un garante delle operazioni (1). In strategia è di tal importanza la base, che senza di essa l'esercito è si può dir nullo. Questo non vuol considerarsi come una forza che da se medesima persista; non si sostiene se non quando il vigore dello Stato da cui dipende può liberamente giungere sino ad esso; è in certo modo l'apice armato d'un'appendice che lo Stato svolge momentaneamente fuori da sè per la guerra; e la base rappresenta la linea, secondo cui quest'appendice aderisce al corpo ordinario dello Stato, e ne riceve il bisognevole nutrimento.

Ne segue che un esercito dee evitare di prender per base il mare. Sebben facile sia tirare per via di mare le sussistenze quando siasi padroni della navigazione, la difficoltà però del rimbarcarsi fa che non possa tal linea aversi per un buon rifugio in caso sinistro. Inoltre è giusto calcolare che, se siasi in guerra contemporaneamente in mare e sopra terra, non può tenersi per sicuro il godimento del mare, e per conseguenza il servizio dei trasporti. Quando però non si tratti che d'eserciti di cinquanta o sessantamila uomini, e lo Stato cui appartengono abbia sul mare buone squadre, è incontestabile che una base marittima può aver grandi vantaggi: prova gl'Inglesi che durante la guerra di Portogallo, altra non n'ebbero. Ma è un'eccezione, e in regola generale convien porre che un esercito, il quale si lasci rincacciar sul mare, è perduto; ond'è uno degli artifizi della strategia il ridurre il nemico a tal posizione.

Si discute qual sia la miglior direzione a darsi alla base delle operazioni, relativamente a quella del nemico. Il principe Carlo preferisce le parallele, come men facili a rompersi: Jomini le perpendicolari, come più opportune a tagliar il nemico. Le circostanze decidono: e la base parallela giova quando l'importanza stia nel non essere tagliati: la perpendicolare, quando vogliasi tagliare. Non è dunque possibile un confronto assoluto: ma il vantaggio d'avere, invece d'una base semplicemente rettilinea, una a gomito che abbracci due lati del quadro generale della guerra, è incontestabile; e spesso basta per decidere gli affari, massime se il teatro della guerra si trovi chiuso dal quarto lato o dal mare o da uno Stato capace di mantenere la neutralità.

Nel 1806 i Prussiani avevano per base l'Oder; i Francesi l'angolo del Reno, del Meno e delle montagne della Franconia: Napoleone lasciò Mortier sulla faccia parallela a quella del nemico, e portandosi col grosso delle sue forze sulla estremità della faccia perpendicolare, venne a tagliare presso Gera la linea di ritirata de' Prussiani, e mosse sopra la sua destra per Halle e Dessau onde respingere il nemico nell'angolo formato dal Reno e dal mare. Moreau nel 1800 avea fatto lo stesso uso della base angolosa formata dal Reno e dal Kehl a Costanza; tirata l'attenzione del nemico con un finto attacco sulla facciata parallela da Basilea a Kehl, marciò col grosso dell'esercito sulla facciata perpendicolare, onde arrivò in un lampo sopra Augusta. La base delle frontiere di Boemia che nel 1813 presero gli eserciti coalizzati, perpendicolarmente a quella dell'Elba occupata da Napoleone; quella dell'Oka, mediante la quale i Russi nel 1812 vennero a tagliar la ritirata de' Francesi, son altri esempj memorabili dell'influenza che può avere la perpendicolarità delle basi sul buon esito delle operazioni.

II. I *punti strategici* sono di due specie: gli uni relativi alla configurazione del ter-

(1) Jomini.

ritorio, e in conseguenza permanenti; gli altri dipendono dalla posizione del nemico e da ciò che vuolsi tentare contro di esso, e per conseguenza eventuali. I primi sono da Jomini chiamati punti strategici *geografici*, gli altri punti strategici di *manovra*.

Ogni punto del teatro della guerra, che abbia un'importanza particolare o per la posizione sua al centro delle comunicazioni o per stabilimenti militari o fortificazioni influenti sulle operazioni, è punto strategico geografico: la qual parola si può però applicare anche ad una linea intera, come quella del Danubio, della Mosa, dell'Alpi. Essendo però esse realmente determinate soltanto da piccol numero di punti, puossi dire rigorosamente non sieno che un sistema di diversi punti strategici. « Un punto si reputa strategico quando la sua possessione offra maggior vantaggio per le operazioni. Tal possessione non è decisiva se non in quanto assicura la comunicazione che vi conduce; è legata alla probabilità di mantenervisi; il nemico non la può passare impunemente; finalmente da questo punto si ha facoltà di trasportarsi in differenti direzioni. Nei paesi aperti, praticabili d'ogni parte, e dove il nemico può moversi senza ostacoli su tutte le direzioni, non v'ha punti strategici o pochi: molti al contrario nei paesi tagliati, ove natura tracciò irrevocabilmente le vie da prendersi. Se eccettui i paesi coperti da alte montagne, le contrade in apparenza men praticabili presentano sempre molte comunicazioni nella direzione medesima, e di rado il nemico è ristretto ad una sola. In tal caso il punto strategico è necessariamente quello dove le comunicazioni confluiscono per gli accidenti del terreno, per esempio fiumi navigabili o valli che s'incrociano nelle montagne o simili. Se v'abbia molte comunicazioni parallele, il punto strategico non può essere se non dove stan più vicine e connesse da una linea trasversale » (5).

Non tutti i punti strategici sono d'egual importanza. L'occupazione d'alcuni è di effetto appena secondario; d'altri è capitale, e diconsi *decisivi*. « Punti strategici sono quelli che possono esercitare notabile effetto, sia su l'intera campagna, sia sopra una sola impresa; come quelli la cui situazione geografica e i vantaggi artifiziali faciliterebbero l'attacco o la difesa d'una fronte d'operazioni o d'una linea di difesa, e le grandi piazze d'arme ben situate » (6). Così se teatro della guerra sia il Belgio, punti strategici decisivi son quelli che assicurano il possesso della valle della Mosa, perchè, occupata questa, il nemico trovasi tagliato fuori e spinto sopra il mare: nella Germania meridionale sarebbe la valle del Danubio. Decisivi ponno anche riguardarsi i punti che formano il nodo delle comunicazioni essenziali d'un paese; come Lione pel mezzodì della Francia, Lipsia pel nord della Germania. Finalmente le capitali, centro di tutte le strade, e tanto possenti sopra il resto del paese devono riguardarsi come punti decisivi per eccellenza. « In ogni Stato v'ha punti strategici, la cui occupazione rende signori d'un paese e delle sue forze. I più sono situati nell'interno, alla riunione delle principali comunicazioni, o al passo dei fiumi, o al nodo delle catene di monti che traversano il paese. Uno Stato non ne ha molti, spesso un solo, e allora è sempre decisivo, qual che sia il nemico e donde che venga la guerra. I punti che servono alle operazioni meno importanti, son tanto più numerosi, quanto variano per l'intento d'utilità e per la loro specie: uno assicura il possesso d'un'estensione di paese: l'altro giova per fare semplici dimostrazioni: questo offre una posizione opportuna per guadagnar tempo; quello un punto di partenza favorevole per estendere le operazioni, ecc. Quando un esercito si trovi obbligato di sospendere momentaneamente il corso delle operazioni sue, sempre dee fermarsi su punti strategici. Ma quelli, la cui occupazione decide della sorte del paese, devono principalmente fissar l'attenzione del generale, verso di essi deve diriger la ritirata e concentrare i suoi mezzi onde tenerli fino all'ultima estremità. Avesse anche forze bastanti per isperare di coprir il paese davanti, deve guardarsi bene, se ha mezzi inferiori, di disseminarle per tale difesa, giacchè con ciò si toglierebbe la facoltà di salvare il punto decisivo, il solo che meriti di fissar l'attenzione e gli sforzi suoi » (7).

I punti strategici di manovra non si possono definire tanto rigorosamente, dipendendo dalla relativa posizione dei due eserciti; pure in regola generale può stabilirsi che questi sono posti su quella estremità del nemico, per dove si potrebbe più facilmente separarlo dalla sua base o da' suoi eserciti secondarj senza esporsi a grave rischio. Nel

(5) Principe Carlo. (6) Jomini. (7) Principe Carlo.

caso però che l'esercito nemico fosse sminuzzato o esteso sopra linea lunghissima, il punto decisivo sarebbe al centro: giacchè penetrandovi, si dividerebbe l'esercito e si abbatterebbe ciascuna delle sue parti separatamente. Nel 1805 Mack stava a Ulma, e aspettando il soccorso dell'esercito russo per la Moravia, il punto d'attacco era Donawerth, giacchè guadagnandolo prima di lui, si tagliava la sua linea di ritirata sopra l'Austria e sopra l'esercito russo: mentre nel 1809 Kray era nella posizione medesima, e aspettava soccorso dal Tirolo e dall'Italia, il punto decisivo era non più a Donawerth, ma all'opposto verso Sciaffusa.

Objettivi chiamansi i punti decisivi che sono lo scopo particolare delle operazioni. Non tutti i punti decisivi sono necessariamente objettivi, giacchè le operazioni d'un esercito non potrebbero abbracciarli tutti in una volta. Lo scopo della campagna decide qual punto decisivo bisogna prendere per objettivo. Spesso, invece di mirare al punto decisivo più importante, si sta contenti, per prudenza o per altri riguardi, d'un punto decisivo men capitale, ma più facile a raggiungere e bastante all'effetto propostosi. Come v'è due specie di punti decisivi, ve n'ha due di objettivi: gli uni objettivi *geografici*, gli altri objettivi *di manovra*. Questi ultimi non riguardano posizioni territoriali, ma a distruggere gli eserciti nemici. « Nella buona scelta di tali punti consiste il talento più prezioso di un generale, e il più sicuro pegno di successi vantaggiosi; o almeno tal fu il merito più incontestabile di Napoleone. Ripudiando le antiche abitudini, dirette solo a prender una o due piazze, o all'occupazione d'una piccola provincia limitrofa, parve convinto che il primo mezzo di operar grandi cose fosse l'applicarsi a spostare e rovinare l'esercito nemico; certo che gli Stati o le provincie cascano da sè quando più non hanno forze ordinate per proteggerli. Misurar con occhio sicuro le eventualità che offrirebbero le differenti zone d'un teatro di guerra; dirigere le sue masse concentricamente sopra le zone evidentemente più vantaggiose; nulla trascurare per istruirsi dell'approssimativa posizione delle forze nemiche; poi piombare come fulmini o sul centro dell'esercito se è diviso, o sull'estremità che conduce più direttamente sulle sue comunicazioni; oltrepassarlo, tagliarlo, romperlo, inseguirlo senza tregua imprimendogli direzioni divergenti; finalmente non lasciarlo che dopo annichilato e disperso, è uno dei migliori sistemi indicati da tutte le prime campagne di Napoleone, o almeno come le basi di quel ch'egli preferiva. Applicati più tardi a distanze smisurate e alle inospite contrade della Russia, non ebbero tali manovre l'egual successo che in Germania: pure convien confessare che, se tal genere di guerra non s'addice nè a tutte le capacità, nè a tutti i paesi, nè a tutte le circostanze, le sue eventualità sono le più vaste, e realmente fondate sovra l'applicazione dei principj (8).

III. La *fronte strategica* d'un esercito è l'estensione per la quale tien faccia al nemico. La *fronte d'operazione* è lo spazio tra le fronti strategiche di due eserciti, o dove son esposte a venire al cozzo. La fronte strategica, benchè abbracci uno spazio men lungo che quella d'operazione, è però nella direzione stessa, e deve per l'ordinario essere stabilita in guisa da tagliare perpendicolarmente la linea generale delle operazioni, prolungandosi dai due lati, per coprirla il più possibile. Questa regola non è però generale e il sistema delle operazioni esige talvolta che la fronte strategica diventi perpendicolare alla base, cioè parallela alla linea generale d'operazione. Tali cambiamenti di fronte sono delle manovre strategiche più importanti, giacchè formando una perpendicolare colla base sua, si vien quasi alla stessa situazione, come si avesse una base a due faccie. Solo è essenziale di por mente che l'esercito, nell'intraprendere tal movimento, sia ben sicuro di non avventurare le sue comunicazioni colla base, nel che sta il difficile. La manovra di Napoleone sopra Eylau è bell'esempio di sifatta conversione: appoggiato sopra Thoran e Varsavia, la Vistola formava la sua base temporaria; repente la fronte dell'esercito si voltò parallelamente alla Naren; e Napoleone mosse per la destra, restando legato a Sierock, Pultusk, Ostrolenka, per tagliare l'esercito russo dalla sua base e respingerlo sovra le bocche della Vistola. La famosa marcia dell'esercito francese sopra Jena e Naumburg fu pure un giramento di fronte sì fatto.

Le fronti strategiche non sempre sono semplici; e doppia talvolta la richiede la configurazione del teatro della guerra. Così un esercito francese che risalga per la valle

(8) Jomini.

del Danubio, ed abbia a temer il nemico dalla Boemia insieme e dal Tirolo, è costretto aver una fronte in ciascuna direzione. Un esercito francese che entri in Spagna e voglia passar l'Ebro, dee egualmente avere due fronti, una verso la provincia di Leon, l'altra verso Saragozza. Finalmente in una guerra nazionale, quando le ostilità regnano su tutte le parti contemporaneamente, l'esercito ridotto a dividersi, presenta tante fronti, quante divisioni: così nella guerra di Spagna, Suchet in Catalogna e Massena in Portogallo aveano ciascuno una fronte strategica particolare e perfettamente determinata. In generale deve reputarsi che l'unità di fronte è la condizione preferibile, giacchè allora l'esercito conserva la maggior possibile coerenza.

Le fronti, qualora possano, devono appoggiarsi su punti strategici naturali o artifiziali, che talora si chiamano *cardini d'operazioni (pivots)*, ed aumentano la sicurezza de' movimenti. Nella campagna del 1813, Dresda fu lungamente il cardine dell'esercito francese, come Verona in quella del 1796, poi in quella del 1848. Quando il teatro della guerra non ne offre, si può crearne al bisogno con un distaccamento più o men considerevole, che resta fisso sovra un punto, mentre il resto cammina all'impresa. Ma non basta ancora che la fronte dell'esercito riposi sovra un punto strategico; convien inoltre abbia a portata una posizione strategica riconosciuta, dove riunirsi comodamente, per ricevere il nemico e presentargli battaglia se occorre, malgrado le migliori posizioni strategiche: se tal precauzione fosse negletta, almen quando ha probabilità di buon esito, l'esercito potrebbe trovarsi nelle male peste. Finalmente la fronte strategica deve aver estensione abbastanza limitata per poter riunire prestamente sui punti opportuni tutte le sue frazioni; devon esservi fra tutte le sue parti comunicazioni facili, e al più possibile coperte dal nemico. Una linea che si potrebbe nominare il *quadrato strategico*, riflette Jomini, e che presentasse tre faccie quasi eguali, sembra la figura preferibile; giacchè tutte le divisioni non avrebbero a percorrere che uno spazio medio per giungere da tutti i punti del quadrato verso il centro comune destinato alla battaglia. Ma è un tipo ideale.

IV. *Linee d'operazione* sono quelle che l'esercito percorre onde portarsi dalla base verso l'objettiva. Siccome l'esercito nel suo movimento si distende sempre sovra una certa fronte, ne segue che la linea d'operazione non è una linea matematica, ma piuttosto un fascio di linee, secondo le quali il centro e le ali d'un esercito si movono ad un grado reciproco di lontananza d'una o due marcie. Quindi la linea d'operazione abbraccia ordinariamente tre o quattro strade quasi parallele. Si potrebbe dunque intendere anche semplicemente per questa linea una media immaginaria fra tutte le vie percorse realmente. Il teatro di sifatte operazioni presenta molte linee d'operazione nei casi che molti eserciti vi si movano. Così nel 1813, al tempo della marcia degli Alleati sovra la Sassonia, i loro eserciti formavano tre linee d'operazione differenti: quella dell'esercito di Boemia, che veniva dall'Erzgebirge per Dresda sovra Lipsia: quella dell'esercito di Slesia, che veniva da Breslau sopra Lipsia; quella dell'esercito svedese, da Berlino per Dessau sovra il punto medesimo: e su ciascuna linea cadun esercito marciava per due o tre strade parallele, poco discoste.

Conviene distinguere dalle linee d'operazione, che son grandi medie, le linee secondarie che legano i diversi punti strategici fra loro e colla fronte d'operazione, linee che si scostano più o meno dalla media e che possono chiamarsi *strategiche*. Il teatro della guerra trovasi tutto solcato da linee sifatte; ma non hanno importanza reale che a momenti, e se l'esercito giudica a proposito seguirle per un intento qualsivoglia. Come le linee d'operazione, queste linee particolari possono condurre a un punto geografico o a un punto di manovre. Del resto, i principj medesimi che guidano nella scelta delle grandi linee, sono applicabili a queste. Quanto alle strade particolari che legano i differenti corpi dell'esercito, e che non voglionsi confondere in tutti i casi con quelle che abbiam detto, possono denominarsi *linee di comunicazione*. Tali sono i diversi ordini di linee che in ragione del loro carattere e del grado d'importanza fa mestieri distinguere nella rete complessa, formata dalle linee appartenenti a un medesimo piano di campagne.

La scelta delle linee d'operazione è uno degli oggetti più importanti della strategia, dipendendone essenzialmente l'esito della guerra. « L'analisi degli accadimenti memorabili riferiti (dice Jomini, dopo esposte le guerre della Rivoluzione) basterà a convin-

cerci dell'importanza della scelta delle linee nelle operazioni militari, scelta che può riparare i disastri d'una sconfitta, render vana un'invasione, estendere i vantaggi d'una vittoria, assicurar la conquista d'un paese. Paragonando le combinazioni e i risultati delle campagne più famose, si vedrà che tutte le linee ben riuscite si combinavano colla massima fondamentale enunziata, giacchè le linee semplici e le inferiori hanno per iscopo di metter in azione al punto più importante e per via di movimenti strategici, un più gran numero di divisioni, e in conseguenza una massa più forte che il nemico». Ed altrove soggiunge: « Se l'arte della guerra consiste nel metter in azione le più possibili forze sul punto decisivo, la scelta della linea d'operazione essendo il primo mezzo d'arrivarvi, può essere considerata come la base d'un buon piano di campagna ».

La direzione da darsi alle linee d'operazione dipende non solo dalle condizioni geografiche, ma dalla situazione delle forze nemiche; il che risulta da ciò che dicemmo intorno agli objettivi. Salvo che s'abbiano forze superiori, bisogna evitare di dividerle sopra la fronte del nemico, e condurle o sopra il suo centro o sopra un'estremità, e di là alle spalle della sua linea di difesa. Si noti però che senza grand'imprudenza e rischio d'esser tagliati fuori, non si può condurre così la sua linea d'operazione dietro il nemico, finchè non siasi giunti, profittando delle circostanze strategiche, a dare a questa linea una direzione tale, che l'esercito conservi dietro di sè una ritirata sicura. Capitale è quest'attenzione, ed è uno dei principj più ordinarj della buona o trista riuscita. Prendasi per esempio la linea d'operazione dell'esercito francese nel 1800 pel monte San Bernardo, e si vedrà che Napoleone, dopo avergli fatto passar le Alpi, nol conduce direttamente per Torino sul suo campo di battaglia di Marengo, ma comincia dall'assicurarsi il ritorno verso le Alpi pei due ponti di Casale e di Pavia; d'altro lato verso gli Apennini ha i passi di Savona e di Tenda; onde, sicuro di non poter esser debordato, dirige la sua linea dietro a Melas e gli taglia la sua. Lo stesso insegnamento esce dalla linea d'operazione di Jena.

Le linee d'operazione sono o *semplici* o *molteplici*. Fra quest'ultime conviene distinguere le *centrali*, dirette contro molte masse nemiche, in modo che l'esercito possa condensarsi più prontamente che il nemico; le *esteriori*, dirette sulle estremità del nemico; le *convergenti*, che dai punti lontani convergono ad un centro; le *divergenti*, che partono da un punto stesso per giungere a diversi.

In regola generale, le linee semplici sono le migliori, dividendo meno le forze. Pure una linea d'operazione doppia diventa talvolta necessaria o per condizioni particolari del teatro della guerra, o perchè il nemico stesso opera con due masse: nel qual caso si dovranno preferire linee centrali alle esteriori, giacchè con sifatte, ben combinandole, si potrà manovrar in maniera da riunire il grosso delle forze per abbattere distintamente ciascuna delle masse del nemico. Infine gli è evidente che una linea doppia, qualunque sia, non ha inconveniente necessario, quando siasi superiori al nemico tanto che basti per non temere oppressa una delle divisioni formate. Del resto queste linee van calcolate in ragione della potenza dell'esercito, in modo che, nel loro avvicinarsi, l'esercito non si trovi nè troppo ristretto nè esteso troppo. Le posizioni centrali che formano un angolo sporgente verso il nemico, per esempio la Svizzera, hanno il vantaggio di condurre naturalmente ad adottare le linee esteriori; onde sifatta posizione, qualora si possieda, deve in strategia valutarsi d'estremo valore. In mancanza, si può disporsi in modo di condurre direttamente le linee d'operazione sul centro del nemico, e la divisione della destra sovra la destra, onde separatamente superare ciascuna delle masse opposte.

Le linee convergenti devono preferirsi alle divergenti, come più conformi al principio fondamentale della strategia, e che inoltre coprono più sicuramente le comunicazioni. Null'ostante, le linee divergenti hanno in certi casi la propria convenienza, come dopo una vittoria o dopo un'operazione strategica, mediante la quale si ottenne di spartir le forze del nemico. In tal caso convien necessariamente impiegarle per finire la dispersione del nemico; ma benchè divergenti, chiaro è che devon essere centrali, se no mancherebbero al loro intento.

Spesso un esercito, costretto dagli avvenimenti a cangiare il suo piano primitivo di campagna, si decide a dar nuova direzione alle sue linee d'operazione. Passo de' più scabrosi e insieme de' più importanti, e che, qualora provenga da un genio prudente

insieme ed inventivo, può recare a grandi risultamenti, atteso che scompiglia i calcoli del nemico. Giova per trarsi da una situazione difficile. « Napoleone ne ideò diverse, avendo l'abitudine, nelle avventurose sue invasioni, di tener pronto un sifatto ripiego pei casi imprevisti. Al tempo della battaglia d'Austerlitz aveva ideato, in caso di sinistro, di prendere la sua linea d'operazione per la Boemia, sopra Passau e Ratisbona, che offrivagli un paese nuovo, pien di risorse, invece di ripigliar quella di Vienna che presentava soltanto ruine, e dove l'arciduca Carlo il poteva prevenire. Nel 1814 comincia una manovra più ardita, ma favorita almeno dai luoghi, e che consisteva a fondarsi sulla cintura di fortezze d'Alsazia e Lorena, aprendo agli Alleati la via di Parigi; e se Mortier e Marmont l'avessero potuto raggiungere, e se avesse avuto cinquantamila uomini di più, questo concetto avrebbe menato decisive conseguenze e terminata splendidamente la sua carriera » (9).

L'arte generale delle linee d'operazione consiste dunque nel combinar i loro rapporti colle basi e colle marcie dei due eserciti, in modo da potersi impadronire delle comunicazioni del nemico senza arrischiare le proprie: onde i problemi che ne risultano, si riducono, almeno in teorica generale, a semplici quistioni di geometria.

Nel divisare un piano di campagna non bisogna, come nel comando d'una battaglia, immaginar il generale unicamente ispirato dalla contemplazione del terreno sopra cui vede operar le sue linee, e dalle vive soluzioni procurategli dal suo genio; bisogna figurarselo armato di compasso, che computa in ogni direzione le marcie sue e del nemico, e pazientemente cimenta ciascun suo disegno colle regole della geometria e dell'aritmetica. Conviene anche ben intendere che non si tratta semplicemente di linee rette, ma delle spezzate che la geografia presenta; nè di semplici distanze, ma di ore di marcia, cioè di difficoltà di strade ingombre di materiali, di stanchezza d'uomini e di bestie. Così operava Napoleone, sempre applicato allo studio delle carte, ove assiduamente sperimentava tutte le combinazioni, senza mai stancarsi di cercare, con sistemi di marcie abilmente pensate, di guadagnar terreno sopra il nemico. « Munito d'un compasso a scala da sette in otto leghe in linea retta, appoggiato e talora sdrajato sopra la sua carta, ove le posizioni de' suoi corpi e le presunte del nemico erano marcate con spilli di colori diversi, ordinava i suoi movimenti con una sicurezza di cui non si riuscirebbe a farsi giusta idea. Trasportando il suo compasso con vivacità su questa carta, giudicava in un batter d'occhio quante marcie fosser necessarie a ciascuno de' suoi corpi per arrivare al punto dove trovarsi un dato giorno; poi piantando gli spilli nei nuovi siti, e combinando la velocità della marcia che bisognerebbe prescrivere a ciascuna colonna coll'epoca possibile di lor partenza, dettava quelle istruzioni che basterebbero alla sua gloria » (10). Così preparava colpi immancabili, conducendo gli eserciti quasi con mano, convocandoli, dividendoli e manovrando da un capo all'altro d'Europa colla stessa precisione e sicurezza come sul campo di battaglia. Con tale arte decise strategicamente di tante campagne, previste, e direi scritte preventivamente nel suo pensiero.

Nessuno inferisca da tali considerazioni geometriche che nella strategia ogni cosa vada con rigor matematico. Nell'applicazione un buon generale, tenendo pur occhio alle sue regole, non se ne lascia però incatenare. Gli accidenti del paese più o men facile a traversare in un senso o nell'altro; il secreto e la rapidità delle operazioni, che lasciano guadagnar più o men tempo sopra il nemico; il valor morale degli eserciti, che fa leciti ad uno gli ardimenti che un altro non arrischierebbe; la capacità e il carattere dei generali, ed altre assai considerazioni particolari, formano altrettanti elementi che sfuggono al compasso, eppur contano nei calcoli della strategia quanto la regolare misura delle distanze. Non è gran capitano che non siasi all'occasione riso della prudenza teorica, e non n'abbia avuto premio quando il fece con abilità. Nell'audacia appunto, cioè nell'invenzione di regole affatto particolari, specialmente applicabili alla circostanza presente, si manifesta con maggior grandezza il talento della guerra. In strategia convien riconoscere regole generali, cui conduce l'osservazion regolare del fondamentale suo principio; ma rispettando il principio, accordar al genio il diritto d'eccezione.

V. Resta a dir qualche parola sui *rifugi*. Un esercito in paese nemico deve sempre

(9) Jomini. (10) Jomini.

tenersi in comunicazione colla sua base, non solo per le sussistenze che ne trae, ma per aver la ritirata più sicura e naturale nel caso d'un disastro che sempre dee prevedersi. Pure, quand'anche un esercito è padrone di ritirarsi a volontà sopra la sua base, per poco che questa sia lontana, diviene di supremo interesse l'avere dei punti di difesa più vicini, su cui appoggiare la ritirata. « Quando si penetri ostilmente in un paese, si può, o anche si dee formarsi delle basi eventuali, che senz'essere tanto forti e sicure quanto quelle delle proprie frontiere, possono però considerarsi come basi passeggere. Una linea di fiume con teste di ponte, e una o due grandi città, sicure da sorpresa, per coprire i grandi depositi dell'esercito e servire alla riunione delle truppe di riserva, potrà esser un'eccellente base di tale specie. Ma poichè ogni esercito battuto in paese nemico può sempre venir esposto ad essere dal nemico tagliato fuori dalle proprie frontiere, se persistesse a conservarsi nel paese, convien riconoscere che tali basi temporarie lontane servono piuttosto di punto d'appoggio istantaneo che di base reale (11).

Non essendo sempre possibile trovare nel paese invaso posti convenevoli a tale base, vi si supplisce con corpi di riserva. Incontestabile n'è il vantaggio; e benchè d'altro lato abbiano l'inconveniente di scemar la forza dell'esercito, l'esempio di tutte le campagne moderne chiarisce che non può darsi gran profondità alle linee d'operazione senza stabilirne di distanza in distanza. Queste riserve strategiche servono a ripristinar una campagna, come le riserve tattiche a ripristinare una battaglia; oltre che per esse possono adoperarsi i depositi, le reclute, i convalescenti, aggiungendovi solo poche buone truppe. « Le riserve giovano specialmente ne' paesi che offrirebbero doppia fronte d'operazione; potendo in tal caso ed osservar la seconda fronte, e ad un bisogno concorrere alle operazioni dell'esercito principale se il nemico venisse a minacciar i suoi fianchi, o se un disastro lo costringesse ad avvicinarsi alla riserva. Non occorre aggiungere che bisogna evitare i distaccamenti pericolosi; e qualvolta si potrà far di meno di tali riserve, converrà rischiarlo o non adoprarvi che depositi. Non è già che nelle invasioni lontane o nell'interno del proprio paese, qualora minacciato d'invasione, esse pajano inutili; giacchè se si osteggiasse a sole cinque o sei marcie di là dalla frontiera per disputarsi una provincia limitrofa, sarebbe un distaccamento affatto superfluo. Nel proprio paese le più volte non occorre: solo in caso d'invasioni serie, quando si ordineranno leve numerose, una tale riserva, in un campo trincerato, protetta da una piazza che serva di gran deposito, potrà parere indispensabile. Sta al generale il giudicar della loro opportunità, secondo lo stato del paese, la profondità della linea d'operazione, la natura de' punti fortificati che vi si posseggono, e la prossimità d'alcuna provincia nemica: egli pure deciderà della loro situazione e del modo di trarre vantaggio dai distaccamenti che meno indeboliscono l'esercito (12).

Napoleone che aveva insegnato a dar tanta profondità alle linee d'operazione, le sostenne sempre colle riserve. Nel 1797 ebbe sull'Adige il corpo di Joubert, poi quello di Victor. Nel 1805 i corpi di Ney e di Augereau servirono alternativamente di riserva in Tirolo ed in Baviera, come quelli di Mortier e Marmont attorno a Vienna. Nel 1806 il corpo di Mortier formò una prima riserva sul Reno; una seconda a Magonza, quello di Kellermann, che poi prese posizione fra il Reno e l'Elba, dopo che il primo si fu trasportato in Pomerania: finalmente quando l'esercito si spinse fin alla Vistola, Napoleone progettò una nuova riserva di sessantamila uomini, che dovea stanziare sull'Elba. Nel 1812 movendo sopra Mosca, il principe di Schwartzenberg e Reynier restarono sul Bug, mentre Macdonald, Oudinot e Wrede custodivano la Dwina, il duca di Belluno copriva Smolensko, e Augereau gli succedeva tra la Vistola e l'Oder. Non è qui il luogo di dire perchè l'esercito nella ritirata provasse quelle indicibili sventure, malgrado tante riserve.

E basti di queste regole più fondamentali del terribile giuoco della guerra, semplici e confermate dall'analisi delle più celebri campagne; giacchè il buon senso doveva naturalmente guidare ad esse tutti gli spiriti abbastanza fermi per presiedere senza tumulto alle fatali operazioni degli eserciti. Malgrado però la semplicità delle regole, essendo infinito il numero delle combinazioni e degli stratagemmi a cui dà luogo il cambiamento dei posti, la disposizione degli eserciti, il caso delle battaglie, il giuoco della guerra è uno de' più difficili, anche senza valutare la necessità di conservar in

(11) Jomini.

(12) Jomini.

esso la freddezza di spirito. Perciò pochi sorsero che unissero le condizioni indispensabili a un gran generale; e perciò ancora l'ammirazione ad essi conceduta, non solo pei risultamenti, ma per le rare qualità che essi suppongono.

Un gran capitano è necessariamente un grand'uomo; e posto sovr'altro teatro che la guerra, le medesime ragioni vel renderebbero illustre. Prima condizione per aspirare a comandi è l'elevatezza di carattere. Non basta esser intrepido a segno di rimaner freddo fra le minaccie e gli orrori della battaglia; non basta l'occhio che tranquillamente stendesi sul teatro della guerra e sui movimenti degli eserciti, drizzati per linee differenti; non l'avere quella vivacità di concezione che fa inventar ciò che un avversario non saprebbe indovinare, e vi riesce; la vista che scopre e misura le file nemiche quando più celate si credono; la prudenza che indovina i suoi piani, e al tempo stesso li sventa, e che tutto prevede; non l'aver sempre innanzi agli occhi le memorie della propria esperienza e di quella de' precedenti; non il saper comandare, dar confidenza alle moltitudini su cui si tiene la mano, il cui destino dipende da un cenno; conoscere gli uomini, distinguere quali convengano ad un servizio elevato, dare a ciascuno il giusto posto, a tutti comunicare obbedienza e coraggio: ma vuolsi ch'e' sia capace di sentirsi ad ogni istante responsale della sorte degli Stati, e sempre sicuro di se stesso nella vittoria come nella sconfitta, non trovarsi impacciato in niun partito dalla coscienza di tanto carico. « La salute come la rovina dello Stato è in man di lui. Costretto a risoluzioni rapide, decisive, in mezzo al tumulto del campo e al frastuono delle battaglie, dee sovente decidere della sorte di molti milioni di persone, senz'aver manco tempo a riflettere; eppure si crede non si determini che sovra la perfetta conoscenza dello stato delle cose. L'esecuzione d'un progetto esige più o men tempo; pure il generale non conosce sovente le circostanze su cui debbe risolvere, se non al momento ove già bisognerebbe procedere all'esecuzione delle providenze adottate. Allora è costretto giudicare, decidere, eseguire con tal rapidità, ch'egli è indispensabile d'esser abituato ad abbracciare d'un colpo queste tre operazioni, penetrar le conseguenze dei differenti partiti che si presentano, e scegliere all'istante il miglior modo d'esecuzione. Ma questa vista penetrante che tutto abbraccia, è data solo a chi con profondi studj scandagliò la natura della guerra, ne apprese a perfezione le regole, e vi s'è quasi identificato. Grandi risultati non s'ottengono che mercè di grandi sforzi. Ma quanto è dolce la ricompensa che si trova nel sentimento interno de' servigi resi, nella riconoscenza della patria, nella stima de' contemporanei, nell'ammirazione della posterità!... Non basta ciò che si vide da sè, giacchè qual vita è abbastanza feconda d'avvenimenti per dare un'esperienza universale? chi avrà occasione d'esercitarsi nell'arte del generale prima d'esserlo? Adunque accrescendo il proprio sapere colle cognizioni altrui, studiando le ricerche dei predecessori, prendendo per termine di confronto le operazioni militari e i grandi avvenimenti storici, si può sperare d'acquistar abilità. Ma qual progresso non farà in questa difficile scienza chi, dotato delle preliminari cognizioni, mova dal punto ove gli altri terminarono, e segua con perseveranza la strada de' predecessori suoi? » (13).

E di fatto la strategia non è scienza fissa; il suo perfezionamento in tutti i più bei periodi militari fu continuo, e può dirsi che il nome d'ogni gran capitano si trova indicato nella storia da qualche novità. Non certo che i principj abbiano variato, dettati essendo così imperiosamente dalla natura delle cose, che gl'identici si trovano in tutti i tempi: le regole del buon senso sono eterne. Non così le loro applicazioni; nelle quali è tanta moltiplicità, quanta semplicità ne' principj; e l'apparenza degli avvenimenti potè per lungo tempo far credere a quelli che non vi riflettono profondamente, che la direzione delle grandi operazioni della guerra fosse un'arte senza teorie, tutta ispirazione: sol di recente si attese a scoprir ciò che v'ha di costante in mezzo a questa varietà quasi infinita, e ad edificare la dottrina generale della strategia. I grandi capitani ebber sempre coscienza di questa dottrina, ma essi soli la conoscevano, e l'aveano conosciuta da sè e per sè, e solo nei limiti particolari dell'uso che ne doveau fare. Didatticamente non l'aveva insegnata nessuno, e non figurava nel tesoro regolare delle scienze umane. A tal punto si era a mezzo il XVIII secolo, e il maresciallo di Sassonia in un passo delle sue *Réveries* indica perfettamente quello stato: « La guerra è scienza coperta di

(13) Principe CARLO.

tenebre, fra le quali non si cammina di passo certo; base ne sono l'abitudine e i pregiudizj, conseguenza naturale dell'ignoranza. Tutte le scienze hanno principj; sol la guerra ne manca: i grandi capitani che ne scrissero, non ce ne danno; bisogna esser consumati per comprenderli. Gustavo Adolfo creò un metodo; ma si andò ben lontano da quello, perchè erasi imparato per abitud ne. Non v'ha dunque che usi; i principj ci sono ignoti ». Le dotte guerre di Federico II, attirando l'attenzione di tutta Europa, svegliarono d'ogni parte un gusto nuovo per gli studj militari; e alla fine del secolo XVIII, molti scritti importanti cominciarono a stenebrar la scienza della guerra. Pure fin allora non s'era posto mente che alla tattica, a modo degli antichi, anzichè alla strategia; finchè le gigantesche guerre dell'Impero, dilatandosi sopra vastissimo teatro e per operazioni tanto estese, ebbero il vanto di determinare l'espressione compiuta della teorica degli eserciti. Dietro ad esse, e da esse ispirate, apparvero molte opere speciali di strategia; ed oggi rigorosamente definita, se non interamente sviluppata, questa porzione importante delle cognizioni umane s'è posta in chiaro giorno e in un dominio a parte, ove signoreggia l'altre parti dell'arte militare.

Non si dimentichi però che, nella storia della strategia, la speculazione, non che preceder la pratica, le si trascina dietro faticosamente; inventori sono gli operanti, non gli scriventi; e la penna dei teorici non fa che tradur ciò che dalla spada è dimostrato. Qual autore avrebbe ideato mai quella strategia veemente, di cui il popolo francese, nella memorabile sua lotta per l'indipendenza, diede al mondo l'esempio? Dalla grandezza de' sentimenti svolti allora, dall'energia dei capi, dal patriotismo instancabile dei soldati, venne quell'ardito sistema di marcie, sì differente dal timido di posizioni, regnato sin allora; e le operazioni, allargando le linee, si posero a livello dell'esaltazione degli spiriti. I quattordici eserciti prodotti nel 1793 dalla Repubblica francese secondo un arruolamento affatto nuovo, diedero le prime lezioni d'arte moderna. Non avendo tende, serenarono, senza bisogno di campi; non avendo nè magazzini nè panatterie, men imbarazzati furono a coprir le loro linee, e vissero di requisizioni imposte sul teatro medesimo della guerra; la mobilità delle truppe crebbe d'un tratto in modo incredibile; i metodici movimenti dei Tedeschi rimasero sconcertati avanti a questi insoliti sbalzi; più non si trattò di spiarsi cautamente, di minacciarsi con posizioni, di tentar sorprendere una piazza o di difenderla, di proporsi per termine generale d'una campagna l'occupazione di qualche mediocre provincia; si camminò alle grandi invasioni, a prender le capitali, ad annichilare eserciti; si diedero colpi quali mai nelle guerre regolari; e la Rivoluzione francese diè così origine ai meravigliosi cangiamenti operatisi nella pratica della guerra.

Allo stringer de' conti è dunque sempre il morale degli uomini che trionfa; il morale anima i soldati, illumina i capi, ispira le grandi imprese, partorisce la vittoria. Qui sta il segreto essenziale della strategia, la quale tanto più merita lo studio e l'ammirazione degli uomini, perchè domandando altrettanto coraggio per parte de' soldati, altrettanto genio per parte dei capi quanto l'arte delle battaglie, tende ad abbreviar la guerra, e non comanda direttamente di versar sangue. La cattura dell'esercito austriaco davanti Ulma, senza battaglia e per sola potenza di combinazioni strategiche, sarà sempre un de' più insigni fatti della storia militare, di quelli ove la superiorità dello spirito sovra la forza materiale mostrasi evidente anche in ciò che più materiale sembra al mondo, cioè la guerra.

B. *Tattica.*

Polibio definisce la tattica, l'arte di scegliere un certo numero d'uomini per combattere, distribuirli per file e ranghi, istruirli in quanto serve alla guerra. Arriano dice presso poco lo stesso; che consiste nel raccogliere e metter in ordine una folla d'uomini, distribuirli in varj corpi, stabilire corrispondenza tra essi, regolarne il numero e la forza in proporzione dell'esercito, per agevolarne la disposizione e lo spiegamento in giorno di battaglia. Altrimenti la definiscono i moderni; e il principe Carlo (come vedemmo) la dice l'arte di ridurre a esecuzione i piani divisati dalla strategia; Jomini, l'arte di ben combinare e ben condurre le battaglie. Questi dunque si riferiscono direttamente alla vittoria, quelli alle differenti forme degli eserciti; questi alle disposizioni, quelli agli

effetti; l'una maniera guiderebbe una parata in campo, l'altra insegna i mezzi d'ottenere il primario scopo della guerra.

Perciò alcuno proporrebbe di lasciare alla prima il nome di *tattica*, applicando all'altra quel di *nicologia* o scienza della vittoria: ma più comunemente chiamasi la *grande tattica* l'una, l'*elementare* l'altra; quella comanda, questa obbedisce; quella decide dei piani, questa gli effettua; l'una è l'architettura che immagina le linee, distribuisce le masse nelle proporzioni convenienti al fine; l'altra è la costruzione che realizza ciò che quella progettò (1). A un punto di vista elevato, la grande tattica si confonde colla strategia; e se questa può tenere nessun conto della mischia colle forze nemiche, essa deve considerarne gli elementi; non basta che indichi le linee generali dell'insieme, ma deve distinguere le particolari di ciascun corpo e le leggi precise del loro movimento.

Le principali opere su questo fatto sono il *Trattato di tattica* del marchese di Ternay, e il *Compendio dell'arte della guerra* del generale Jomini; e noi ne cerniremo ciò ch'è più opportuno a mostrare che i casi della guerra dipendono dallo spirito umano, e che la forza vi domina sì, ma pur subordinatamente alla moralità e all'intelligenza.

La tattica deve cominciar le sue cure dall'uomo individuo; ma noi non faremo che occuparci in generale degli eserciti, cioè delle marcie, della formazione degli ordini di battaglia, e delle disposizioni posteriori.

Le *marcie* possono tenersi come il punto essenziale della tattica. Marciar si deve per formar un ordine di battaglia, per ritirarsi disfatti, per profittar della vittoria, per pura difesa. La tattica riguarda solo le marcie che si fanno a portata del nemico; e sono o *di manovra* o *di posizione*, secondo tendono ad attaccar il nemico o a postarsi.

Non potendosi movere eserciti grossi come i moderni senza dividerli in corpi, è necessario che le varie sezioni, ciascuna per vie differenti, s'avanzino con ordine e in modo da prendere con movimenti combinati una disposizione di battaglia. Ciascuna pertanto abbia davanti un cammino aperto e riconosciuto, o dove almeno possa avanzarsi mediante gli zappatori. Perciò, arrivato che un esercito sia ad una posizione, si fanno aprir vie in tutte le direzioni che potrebb'essere ridotto a seguire, qualora si possa, e qualora non convenga ingannare, facendo aprir un cammino sopra un punto ove non si vuol dirigersi, o non siasi costretti a tener una direzione sola.

Anche nella direzione delle marcie nulla v'è di determinato. Alcune son perpendicolari alla fronte del nemico, altre parallele, in altre si passa da una direzione all'altra; in alcune porzioni dell'esercito si marcia per fianco, mentre il resto per fronte. Le marcie oblique riduconsi alle particolari, riferendosi a quella cui la loro obliquità maggiormente le avvicina.

Qual marcia scegliere, è determinato dalla posizione propria e del nemico, dal luogo ove si deve arrivare. Le parallele eseguisconsi per fianco, cioè rotto l'esercito in colonne per linea: le perpendicolari anch'esse su molte colonne, ma composte in generale di truppe di due linee. E poichè le marcie di fianco e di fronte costituiscono i due moti fondamentali, tra esse dividonsi le regole relative alle diverse guise d'aprire gli sbocchi, e di disporre e condurre le varie parti dell'esercito.

Le marcie di posizione non differiscono dalle precedenti se non per la necessità di condurre i bagagli al tempo stesso che le colonne; talchè le regole variano solo in quanto concerne la sicurezza di questo materiale. E in fatto da tale circostanza risultano molte disposizioni particolari, che sono di due classi: nel caso si preveda dover essere obbligati a combattere, s'allevia l'esercito più che si può, lasciando addietro il bagaglio grosso, custodito; caso che la marcia non tema scompiglio, i bagagli seguitano semplicemente l'esercito.

Tien dietro alle marcie il formare gli *ordini di battaglia*: ma prima convien cercare come si mantenga il necessario legame fra le parti di cui si compone l'esercito, le quali differendo per natura e mobilità, tendono naturalmente a disunirsi, quando son messe insieme in movimento. Lo studio delle proprietà particolari delle varie armi offre regole generali a ciò, non meno che alla disposizione particolare di ciascun'arma, e al combinarle una coll'altra. Quest'è in certo modo il calcolo dinamico della composizione intrinseca degli eserciti, comune a tutti gli ordini di battaglia, non riferendosi che alla forma.

(1) *Encyclopédie nouvelle.*

Il più complicato nella tattica è la formazione degli ordini di battaglia, e basti a mostrarlo l'indicarne le varietà.

Un esercito può operare tenendo unite le proprie forze, o formando varj corpi separati. Di qui le due grandi classi: ordini *contigui* ed ordini *separati*.

I contigui sono i più regolari e consueti, e la loro divisione più generale è in *offensivi* e *difensivi*. Veramente ordini non si usano nè puramente difensivi, nè puramente offensivi; pure la differenza di oggetto in queste due sorta di battaglia, reca una differenza necessaria nella formazione. La formazione del primo ordine tende a portar rapidamente la maggior parte delle truppe ai punti ove si vuol dirigere l'offesa; del secondo, a portarle sui punti minacciati.

Non potendo l'esercito imprendere un'operazione offensiva se non in conseguenza d'una marcia di fronte, o di fianco, o mista, voglionsi esaminar distintamente le disposizioni che corrispondono a ciascuna specie di marcia.

I modi in cui l'esercito si svolge dopo una marcia di fronte, variano secondo che vuol produrre 1° una formazione parallela; 2° una per l'attacco d'un'ala sola, con simultanea o successiva estensione delle colonne; 3° una formazione per l'attacco delle due ale; 4° per l'attacco del centro; 5° per un attacco di fianco; 6° per un di rovescio. Tali sono le formazioni normali: altre regole si richiedono per casi straordinarj, alcuni dei quali possono prevedersi; verbigrazia sono quelli dove si dovette alternare l'ordine di marcia, dove bisogna formar la disposizione offensiva sul fianco della marcia, dove infine formare tali disposizioni sul dietro o sulla fronte d'un esercito che eseguisce una marcia retrograda, o sul dietro d'un esercito che cammina di fronte.

Più generale interesse hanno i modi con cui l'esercito si svolge dopo una marcia di fianco, atteso che sia più frequente, in maggior numero essendo i terreni ove un esercito può marciar per fianco senza separarsi, che non quelli ove può farlo per la fronte. Sono anche di maggior vantaggio perchè con più rapidità eseguiti, e più difficile riesce alle colonne il mancare alla loro posizione.

La disposizione offensiva dopo marcie miste riesce più complicata; e si distingue il caso ove la marcia mista sia regolare, ove irregolare, ove infine si è obbligati ad una disposizione diversa da quella che l'ordine della marcia preparava.

Dopo insegnati i movimenti per cui un esercito si ordina in battaglia, la tattica esamina pure i movimenti che tengon dietro alla preliminare formazione e con essa s'incatenano; onde vi succede un nuovo ordine di questioni, relative ancora al puro meccanismo degli eserciti.

I movimenti posteriori alla formazione dell'ordine di battaglia sono di due specie: alcuni tendono a continuare l'attacco, e recarvi le modificazioni rese necessarie dalle circostanze; gli altri ad evitar l'attacco del nemico, cioè mettersi in ritirata.

De' movimenti offensivi, quali non tendono che a modificar la disposizione dell'esercito, sguarnendo o rinforzando certi punti dell'ordine primitivo, gli altri ad attaccare direttamente il nemico. Fra questi ultimi distinguonsi quelli dove l'esercito non sottrae veruna delle sue parti; quelli in cui ne sottrae alcuna; quelli dove le varie parti dell'esercito debbono operare in direzioni convergenti, cioè che si riferiscono ad attacchi di fianco, o attacchi di fianco e di rovescio, combinati fra loro o con attacchi di fronte. Inoltre voglionsi regole pei movimenti che l'esercito dee prendere a misura che si vantaggia sopra il nemico, o che questo, cacciato dalla sua posizione, ne prenda una nuova con ordine, o che si ritiri in iscompiglio in paese aperto o tra gole. A quest'ultimi movimenti più bisogna aver occhio, come quelli che compiscono la vittoria colla definitiva distruzione della forza nemica.

I movimenti di ritirata, benchè poco splendidi in apparenza, sono però i più difficili dell'arte; e in conseguenza, ben eseguiti, i più gloriosi in fatto di tattica. La difficoltà ne nasce in gran parte dall'esser una combinazione affatto impreveduta che fa perdere la battaglia, e così determina il movimento che deesi improvisare per la ritirata. Inoltre convien operare con istromenti logori, sì per la perdita d'uomini e materiali, sì per lo sfasciamento; onde di rado nelle ritirate si può manovrare con metodo. Giova però determinar le regole del disporre le truppe nei differenti casi.

Primamente la teorica delle ritirate guarda al modo di far ritirare le truppe mischiate in battaglia, o sia alle prese tutta la fronte, o solo una parte: secondariamente, al modo

d'eseguire la ritirata propriamente detta; nel che v'ha due casi a distinguere: ove in direzione puramente retrograda, e ove per un fianco.

Nel primo caso, che è il più consueto, le manovre variano grandemente a norma delle circostanze; e convien distinguere 1° quando tutto l'esercito può gettarsi in gole; 2° quando tutto è obbligato traversar un terreno opportuno a squadronarsi; 3° quando parte dell'esercito può gettarsi fra gole, mentre il restante traversa un terreno scoperto; 4° quando parte dell'esercito può conservar l'opposizione, mentre il resto dà indietro; 5° quando la natura del terreno occupato dall'esercito fa che possa ritirarsi in sicurezza, purchè alcuni punti della posizione che lascia sieno occupati fintanto che non sia in piena ritirata. In qualsivoglia circostanza è principio generale che, ogniqualvolta bisogna ritirar perpendicolarmente alla loro direzione truppe disposte in iscaglioni diretti o indiretti, conviene, col mezzo d'un movimento di conversione eseguito da ciascun di essi, far a questi scaglioni formare una linea piena. Si avverta ben anco che, qualunque sia la natura del terreno e la direzione delle posizioni che un esercito può prendere, ove si marci di posizione in posizione, una parte dell'esercito potrà ritirarsi in colonna, mentre l'altra resterà in presenza del nemico. La parte che ritirasi in colonna, si ferma nella posizione che trova dietro quella occupata dall'altra parte; e questa, ritirandosi anch'essa in colonna, trovasi protetta da quella che prese la seconda posizione; e così via.

Quando l'esercito deva ritirarsi per fianco, difficilissime si rendono le evoluzioni, massime se non v'ha strette ove l'esercito possa insinuarsi; circostanza però che deve essere preveduta, perchè l'esercito è talvolta preso alle spalle in modo da rendergli impossibile un movimento retrogrado. Adunque i metodi per le ritirate di fianco si dividono in due classi; e quella in terreni scoperti è assai più scabrosa.

Nella difensiva non è men complicato il maneggio degli eserciti, che nella offensiva. Stando alle principali condizioni di questa parte della tattica, la più rilevante qualità d'ogni disposizione difensiva è la possibilità di trasmutarsi rapidamente in offensiva. Di fatto l'attaccar truppe che hanno la facoltà d'attaccar esse pure qualora convenga, o di farlo al primo successo, è molto più pericoloso che non l'assalire truppe incatenate in una posizione, di cui non possono al più che rinforzare le parti minacciate. Però la natura del terreno impedisce sovente di abbracciar il partito che sarebbe più vantaggioso: talora comanda di combattere a piè fermo il posto che s'occupa; talaltra di mover incontro al nemico, onde scompigliarne le disposizioni; o di stare sulla difensiva in certi punti, mentre in altri si offende.

Convien dunque distinguere la difesa passiva, l'attiva, e la mista; e ciascuna ha suoi modi proprj. Nella passiva fa duopo innanzitutto por mente alla scelta delle posizioni e al modo di fortificarle con opere subitanee; poi al modo di disporre le truppe nella posizione, o vogliasi difendere la fronte, o assicurar i fianchi e le spalle; poi a quello di portar le truppe nelle varie parti della posizione; infine ai diversi modi d'opporsi agli attacchi secondo il punto sul quale sono diretti, e secondo i successi del nemico.

La difesa attiva è capace d'ancor maggiori combinazioni; e le sue regole, conformi alle precedenti, son complicate dal principio dell'attività. Le più importanti sono quelle che fissano i varj modi del contrattacco; contrattacco di fronte in opposizione agli attacchi paralleli, in opposizione agli attacchi d'un ala, in opposione agli attacchi di due ale, in opposizione agli attacchi centrali; contrattacchi di fianco e di rovescio, come resistere agli attacchi di fianco e di rovescio ecc.

Maggior interesse offre la difesa mista, come quella che più campo lascia al genio del generale e alla bella esecuzione delle manovre. In sifatto sistema, variando la natura della difesa secondo i punti d'attacco, più complicasi il generale movimento, perchè nelle diverse parti riposa sopra principj differenti. La battaglia d'Austerlitz è uno degli esempj più precisi che possano citarsi d'una difesa di questa specie, eseguita secondo tutte le condizioni dell'arte.

Resta che diciamo una parola delle formazioni in ordine separato. Queste han sempre due svantaggi sopra le contigue: il primo, che gl'intervalli de' varj corpi fanno che la fronte sia più estesa, e il nemico abbia presa maggiore nei contrattacchi; il secondo, che v'ha meno compensi di manovrare. Pure talvolta è forza combattere su terreni divisi da ostacoli che impediscono di far operare tutt'insieme l'esercito; altre volte le

circostanze obbligano a coprire gran numero di punti nè si può farlo col tener ristretto l'esercito.

Inoltre l'ordine separato, dividendo l'esercito, non ne separa necessariamente le parti qualora sia convenevolmente adatto al terreno, giacchè gli ostacoli che impediscono all'esercito di riunirsi, impediscono anche al nemico d'assaltarlo. Ponno eziandio combinarsi i movimenti de' varj corpi in modo di farli concorrere all'esecuzione d'un piano generale. Quest'ordine dà il modo di celar il posto ove vuolsi fare lo sforzo maggiore, permettendo così di minacciare a un tratto molte posizioni del nemico. La natura poi del terreno dà sovente facilità di contenere certe porzioni del nemico, mentre altre se n'attaccano.

In queste particolarità dev'essere istruito il generale; ma poco gli varrebbero quando non sapesse scegliere e fissare in ciascun caso la disposizione e il movimento proprj a sventar i piani del nemico e guarentir la vittoria. Qui sta il genio; chè, quantunque possan dare alcun lume la storia e l esperienza, più che precetti e reminiscenze vuolsi invenzione per cogliere ciò che torna al caso, e per soluzioni istantanee determinare in faccia al nemico ciò che conviene, in ragion della posizione e delle operazioni antecedenti proprie e del nemico. Pertanto quel che potremo dire della grande tattica, non ne esibirà i precetti, ma servirà solo a darne un'idea.

Innanzi tratto vuolsi determinare qual marcia sia da adottarsi nelle circostanze, e come eseguirla, secondo il paese che si traversa e quello dove si riesce, l'arma in cui si prevale, la qualità delle truppe, il grado d'abilità del nemico, la distanza, la celerità. Il secondo punto è di pesar le ragioni dell'offensiva e della difensiva. Chi prende l'iniziativa ha sempre il vantaggio di portar le sue masse, e di colpire ove meglio crede; mentre chi attende in posizione, prevenuto in ogni dove e sovente còlto alla sprovista, deve subordinare i proprj ai movimenti degli avversarj. Ciò, dice Jomini, è sempre vero in strategia, ma non in tattica, perchè le operazioni non eseguendosi sovra un raggio così esteso, chi ha l'iniziativa non potrebbe asconderle al nemico, che all'istante scoprendolo, può con buone riserve rimediarvi immediatamente. Inoltre chi marcia al nemico, ha contro di se tutti gli sconci che nascono dagli ostacoli del terreno che deve traversare; deve prendere le batterie nemiche, esporsi al disordine che più o meno s'introduce in un esercito sotto l'artiglieria. L'esperienza poi ha mostrato che, qualunque esercito attenda il nemico in posto fisso, finirà per esservi forzato; mentre profittando dei vantaggi della difensiva per cogliere poi quelli che l'iniziativa procura, può sperare grandissimi successi.

Può dunque un generale adoprar felicemente e il metodo difensivo e l'offensivo: ma conviene 1° che, invece di limitarsi a difesa passiva, sappia passare da quella all'offesa, venuto che sia il momento; 2° che abbia colpo d'occhio sicuro e molta calma; 3° che comandi a truppe su cui possa fidarsi; 4° che ripigliando l'offensiva non trascuri d'applicar i principj generali secondo cui avrebbe regolato la battaglia se fosse stato a principio aggressore; 5° che porti i suoi colpi sui punti decisivi.

L'ordine di attacco si determina secondo il terreno occupato da sè e dal nemico, e lo scopo cui si guarda sia nella difesa sia nell'attacco. Il ben cogliere i punti d'attacco è uno de' talenti più essenziali a un generale, e quantunque paja alla prima impossibile il fissarli per regole, pure la scienza determinò che il punto migliore è quello ove l'attacco sia il più facile e vantaggioso in se stesso e relativamente alla posizione generale dell'esercito attaccante e a quella del nemico.

Grandemente importa di ben considerare le linee d'operazione, le quali se sono dietro della fronte, poco o punto influiscono sulla scelta del punto d'attacco. Se attengonsi ad un'ala dell'esercito, formando il prolungamento della fronte, deesi sovratutto impedire che questa possa esser disfatta, ciò che renderebbe la ritirata impossibile. Se poi formasi un corpo di riserva per assicurar la ritirata, esso potrà giovare anche l'attacco, qualora facciasi dal lato d'essa ala.

Vale lo stesso per la scelta della parte del nemico, cui dirigere l'attacco. Se egli non è attaccato alla sua linea d'operazione che per la sua ala, decisivi sono i successi ottenuti contro quest'ala; onde giova attaccarla di fianco e di rovescio. Ma essendo essa la porzione più importante della posizion del nemico, bisogna aspettarsi di trovare maggior resistenza che altrove. Qualora l'esercito nemico abbia due linee d'operazione

che s'attaccano a ciascun'ala, si assalirà quella legata alla linea che più importa di tagliare. Se il nemico ha le sue direzioni di ritirata dietro, si potrà fare un attacco di fronte, e forzarlo a prendere la ritirata per dove parrà convenire.

Lo studio delle posizioni prese in se stesse riesce molto complesso, ed i gran capitani si segnalarono per l'analisi sapiente dei campi di battaglia. Pochi precetti può dare in ciò la tattica: ed il primo è d'attaccar sempre i punti sporgenti della fronte e dei fianchi del nemico; altrimenti s'esporrebbe ad essi il fianco assalendo prima i punti rientranti. Eccezione si fa solo quando gli sporti sieno assai lontani dai rientranti che vogliônsi attaccare perchè non nuociano.

Se non v'è sporgenze, convien determinare i punti d'attacco, scegliendo quei che sono più facili ad attaccare, e la cui perdita obbliga il nemico ad abbandonar la posizione. Se la natura del terreno toglie alle diverse parti dell'esercito nemico di comunicare agevolmente, sarà facile batterlo attaccando in ordine contiguo una delle sue parti: se al contrario forma una disposizione difensiva in ordine contiguo, la salute sua dipende dal mantener legame tra le diverse sue parti.

I punti di più agevole attacco si determinano collo studiare i profili del terreno perpendicolarmente al centro od alle due ale del nemico, e parallelamente alla fronte sua nel prolungamento delle due ale. Da ciò si conoscono gli ostacoli a sormontare, il grado di costanza necessario per avvicinar il nemico, poi per opprimerlo e quali armi giovino.

Tanto basterà per dar un barlume della grande tattica; ma non faremo finito prima di recare alcuni aforismi del Jomini sopra le battaglie.

Nella difensiva bisogna avere, 1º uscite più facili per piombare sul nemico che non n'abbia esso per avvicinarsi; 2º assicurare all'artiglieria tutto il suo effetto difensivo; 3º aver terreno conveniente per ascondere al nemico i movimenti che si fanno da un'ala all'altra onde portar le masse ove occorre; 4º poter al contrario scoprire tutti i movimenti del nemico; 5º aver una ritirata agevole; e 6º i fianchi ben appoggiati.

Riguardo all'offensiva, 1º mirandosi a spostare il nemico, ogni ordine di formazione che riunisce il vantaggio del fuoco a quei dell'impulso e dell'effetto morale che ne deriva, è perfetto; una buona mescolanza di linee spiegate e di colonne, che operino alternatamente secondo le circostanze, è in generale un buon sistema.

2º Le migliori evoluzioni in teoria consistono nel dare addosso ad un'ala soltanto, od al centro e ad un'ala nel tempo stesso, ed anche dilatarsi oltre la linea del nemico.

3º L'ordine obliquo è una disposizione che tende a riunire metà almeno delle forze per opprimere un'ala, tenendo l'altra frazione fuor dalla portata del nemico; le diverse formazioni convesse, concave, perpendicolari ecc. presentano tutte la doppia combinazione d'attacchi paralleli o rinforzati sopra una porzione dell'ala nemica.

4º Benchè la forza materiale sia il mezzo più efficace di spostar il nemico, talvolta vi si riesce con evoluzioni dirette a girare dietro all'ala più vicina alla linea di ritirata, il che decide il nemico a dar indietro per paura d'essere tagliato. Le vittorie ottenute così, benchè meno decisive, non devono trascurarsi.

5º I metodi generali per prendere una posizione, cioè forzar la linea del nemico e costringerlo alla ritirata, sono di dargli a principio una grande scossa con un fuoco superiore d'artiglieria; poi gittarvi confusione con una carica di cavalleria a proposito; finalmente assalire quest'ala scassinata con masse di fanteria precedute da bersaglieri e fiancheggiate da cavalleria. Qualora un attacco sifatto riesca contro la prima linea, resta a vincere la seconda e la riserva. Qui crescono gl'imbarazzi dell'attacco; giacchè malgrado il primo esito felice, le truppe assalitrici sono necessariamente alquanto disunite, e spesso è difficile sostituirvi, nel mezzo del combattimento, truppe della seconda linea. Se l'esercito difensivo facesse bene il suo dovere, se la seconda linea non fosse scoraggiata della rotta della prima, se l'assalitore non minacciasse al medesimo tempo i fianchi e la linea di ritirata, il vantaggio del secondo attacco sarebbe a favor della difesa, massime se cogliesse bene l'istante d'attaccare offensivamente colla sua seconda linea e colla cavalleria i battaglioni vincitori.

6º Così il punto capitale dell'offensiva sta a ben sostenere colla seconda linea, poi colla riserva la linea che è azzuffata, e trovar il giusto impiego delle masse di cavalleria e d'artiglieria per secondare l'urto contro la seconda linea. In quest'atto rilevante la teoria è scarsa di certezza, restando troppo inferiore a un colpo d'occhio istintivo.

Quest'atto supremo, in ultima analisi, consiste ad usar nel momento decisivo la massima forza possibile e di tutte le armi combinate, pur facendo diversione, quando sia possibile, mediante un attacco sul fianco del nemico.

Per massima generale, nella difensiva come nell'offensiva lo scopo della tattica è dunque di determinare il punto decisivo del campo di battaglia, e all'istante opportuno portarvi il maggior sforzo possibile. A condizioni eguali, la vittoria non tocca a chi ha maggiori truppe, ma a chi sa metterne in azione il maggior numero al punto decisivo. Così trionfano i piccoli eserciti se ben condotti, perchè in conclusione trovansi i più poderosi sul punto ove dee guadagnarsi la vittoria.

Ma il trionfo degli eserciti piccoli è dovuto alle qualità morali sia del capo, sia delle truppe, più che alle dotte invenzioni della tattica. Dio è, non pei grossi battaglioni, come disse colui, ma pei più forti, cioè più coraggiosi; e una massa non ha forza viva se non in ragione del sentimento interiore ond'è spinta: sicchè per calcolare l'urto non basta contar i soldati, ma moltiplicare ciascuno pel suo valore. Gli uomini supereranno sempre le macchine; e però i Tattici posero sempre la forza morale tra le condizioni più essenziali della potenza guerresca.

§ 23. — **Strategia e tattica degli antichi. Guerre puniche**

Qui ripigliando la storica esposizione dell'arte militare, ripeteremo come nella tattica fossero superiori i Greci, nella strategia i Romani. A principio sprovisti di carte, come potevano quelli guidare vaste combinazioni strategiche? Nella guerra Medica la strategia fu piuttosto dei Persiani, mentre i Greci non faceano che combatterli di fronte qualvolta si presentassero. La più usuale applicazione della strategia fra gli antichi erano le diversioni. Pieno n'è Tucidide, e massimamente poteano effettuarle gli Ateniesi mercè la numerosa loro marina. La più segnalata è la spedizione in Sicilia, benchè mal riuscisse per le dissensioni dei tre generali. Alessandro non aveva precisi ragguagli sul paese che invadeva, e perciò mal gli uscì l'impresa nel Pendgiab, ed a caso dovette procedere in terre ignote.

Pei Romani la legione, più mobile che la falange, agevolava il compiere le grandi imprese che portano ad operare su larga estensione e su variissimo terreno. E il costante disegno d'ingrandimento per cui la guerra era un sistema, produsse ai Romani una continuità di finali trionfi, malgrado le parziali sconfitte. I Galli, se più uniti, soggiogavano tutta Italia. Pirro vinceva per certo, se non era meramente un soldato, e se avesse operato secondo un divisamento prestabilito. Roma ostinavasi a non far la pace che dopo la vittoria; e la vittoria è sempre di chi può conservare un dato punto, senza guardare quanto gli costi.

Pare che da principio i Romani fossero inesperti nella strategia, e il mostra la durata della guerra contro Pirro. N'ebbero scuola nelle guerre puniche, portate da prima nella Sicilia. Benchè fosse la prima volta che trovavansi a fare con una potenza marittima, presero Messina e Agrigento; ma non che lasciarsi abbagliar dalla fortuna, sentirono che non avrebbero stabilità finchè ai Cartaginesi rimanessero le coste e le città marittime. Gettiamo tra le favole de' fanciulli quel che Livio ci racconta sul serio che, trovata una galea nemica, tosto l'imitarono, sicchè in pochi giorni n'ebbero centoventi, ove esercitarono i marinaj in secco: meno male valeva farle creare per incanto, come Ariosto la la flotta d'Astolfo paladino. Fatto è che colla costanza lor propria ebbero allestito un'armata, guarnita probabilmente coi marinari delle coste, e dove il valore suppliva all'esperienza.

Resi audaci dalle prime vittorie, osano portar la guerra in Africa. Regolo attacca i Cartaginesi a Adi, accampati sopra un'altura dove si credeano inespugnabili, ma dove non valevano la cavalleria nè gli elefanti loro. La vittoria dà confidenza: Regolo cambia l'ordine della legione, ed a Tunisi la manda all'attacco in colonne, ove le armi non poteano se non sulla fronte; onde tocca la sconfitta, ch'egli rese memorabile colla sua generosità. Questa spedizione in Africa era una diversione non facile ad idearsi nello stato di pratica d'allora.

La strada di Annibale traverso alle Alpi die' motivo a dissertazioni e libri più che una quistione utile all'umanità. Certo va contata fra le concezioni strategiche più insigni

dell'antichità, come pure le marcie e contromarcie con cui eludeva gli eserciti romani, finchè coltili in luoghi opportuni, li sconfiggeva (217 av. C.). Un bel movimento strategico del console Claudio Nerone diede il colpo mortale alla potenza d'Annibale in Italia, e non ha nulla che lo sorpassi nei più ammirati tentativi delle guerre moderne. Roma faceva diversioni alimentando la guerra in Spagna: ma nè bastanti erano le sue truppe, nè il punto così importante da sviare Annibale; due circostanze cui bisogna aver sempre riguardo. Scipione vide che l'offesa bisognava portarla sopra Cartagine sguarnita; ed appena il fece malgrado dei senatori, Annibale dovette abbandonare l'Italia che da tanti anni scorreva a baldanza, restando confermato quell'assioma, che « non v'è difensiva efficace senza un'offensiva accidentale ».

Gran maestria strategica mostrarono pure e Mario contro i Teutoni, e Silla in Asia, e sovratutti Cesare nelle Gallie, dove osteggiando sempre tra nemici, come Annibale in Italia, si esercitò per trionfare nella guerra civile ed abbattere l'aristocrazia romana. Fra le costui imprese è notabile nella storia dell'arte bellica il ponte sul Reno, perchè intorno ad esso s'esercitarono gli eruditi del secolo XV, e Leon Battista Alberti (1) ne fece una dissertazione proponendolo come modello. Noi recheremo le considerazioni di Napoleone su questo ponte:

« Vanta Plutarco il ponte di Cesare sul Reno come un prodigio: ma è un'opera che nulla ha di straordinario, e che ogni esercito moderno avrebbe potuto fare colla stessa facilità. Egli non volle passare sopra uno di barche, perchè temeva la perfidia de' Galli e la rottura del ponte: se ne costruì uno di pali in dieci giorni: lo poteva fare perchè il Reno a Colonia è largo 300 tese, e nella stagione d'allora è più basso, e può averne 250. Così questo ponte potea avere 250 pali, con sei castelli per affondarli in sei giorni, che è l'operazione più malagevole; perchè le travi e il tavolato si pongono nel medesimo tempo, essendo opera naturalmente più facile. Però invece di mettere i cinque pali in quella maniera, era meglio piantarli tutti e cinque in fila, coronandoli d'una trave lunga 18 a 20 piedi: in tal guisa otteneva che, se un palo fosse schiantato, gli altri quattro rimanevano a sostegno. Così fece l'ingegnere conte Beltrand l'anno 1809 sul Danubio, due leghe sotto Vienna, in faccia all'isola di Lobau; e il Danubio è ben altro che il Reno, avendo questo primo fiume d'Europa 500 tese di larghezza e 16 di profondità mentre il Reno a Colonia, quando Cesare lo passò, non era fondo 15 piedi. L'ingegnere francese costrusse tre ponti sopra 2,400 pali, piantati in venti giorni. Il Danubio, in faccia all'isola di Lobau è separato da una piccola isola lunga 50 braccia, che divideva il ponte in due bracci, il primo di 275 tese, l'altro di 175, 500 in tutto. La gran corrente era nel minor braccio alla sinistra. Quarantacinque serie di travi, distanti 6 tese fra loro, erano nel maggior braccio; ogni stanga, retta da sei pali coperti da un cappello, era lunga 20 piedi; i pali eran piantati 10 piedi sotterra, e sporgevano dall'acqua 6 piedi; erano lunghi 30 o 36 piedi: quattro piccoli castelli bastarono per questo lavoro di dieci giorni; ognuno era portato da una barca; il martino pesava 600 libbre. Le teste de' pali erano attaccate con caviglie di ferro di 18 pollici e con ramponi: i traversi erano intagliati e chiavardati. Maggiore difficoltà portò il piccol braccio, per l'estrema rapidità della corrente che trasportava un palo in un'ora, se rimaneva abbandonato a se stesso: era mestieri assicurarlo alla barca della macchina appena piantato, aspettando il secondo palo per legarli insieme: si stentava anche molto ad affondarlo; non appena aveva toccato terra e si cominciava a battere, era con tal forza e violenza agitato, che appiccava fuoco alla barca. Essendo impossibile piantar i pali in mezzo a questo braccio con un castello ordinario, l'ingegnere prese a Vienna delle macchine rette da due barche, le quali servivano al gran ponte della città, e di cui se si fosse valuto tosto, avrebbe finito il ponte del minor braccio nel tempo stesso dell'altro, cioè in dieci giorni. Il tavolato del ponte fu caricato d'enormi legni, per diminuire l'oscillazione prodotta dalla vigoria della corrente. Questo ponte si gettava di giugno quando lo scioglimento delle nevi aveva fatto alzare 10 o 12 piedi il corso del Danubio: un mese più tardi la costruzione del ponte sarebbe stata più facile: i pali avevano fin 50 piedi di lunghezza.

« In questi medesimi venti giorni il generale Bertrand fece, 30 tese più in giù, una palizzata o diga coronata poscia di cappelli, sui quali stese un tavolato; e così formò

(1) *De re ædificatoria*, IV. 6.

un secondo ponte largo 8 piedi per la cavalleria e fanteria: ogni pilone era formato di tre pali. Finalmente, 600 tese più in su, stabilì una palizzata formata da doppia fila di pilastri, sopra una lunghezza di 800 tese, che proteggeva i due ponti. Ne costruì pure altri due di 50 tese con pali sopra un piccolo braccio che traversa l'isola Lobau, ed uno di 60 tese, fra l'isola che era lunga 1,800 tese e la riva destra del fiume. Così il lavoro di questi ponti vale quanto dieci lavori di Cesare; e fu fatto in venti giorni, e lo si sarebbe fatto in minor tempo con maggiore soccorso di macchine; mentre quello di Cesare è stato fatto in dieci giorni, contando dal momento che i materiali erano arrivati sul luogo. In questo ponte del Danubio s'impiegarono 900 travi, lunghe 40 o 50 piedi e quadre 2; 1,500 altre da 35 a 40 piedi, quadre 15 o 18 pollici; e 9,000 tavole lunghe 36 piedi, larghe 9 pollici e spesse 2.

« Napoleone fece inoltre costruire un ponte di barche di 80 tese d'un solo pezzo. I pontonieri d'artiglieria impiegarono ventidue pontoni, servendosi d'un braccio del fiume che era coperto da un'isola. Legarono con travicelli questi pontoni, costrussero il tavolato, e la notte dell'attacco questo ponte discese lungo la riva francese, fu legato con una fune da un capo, e compì la sua conversione in pochi minuti; poscia fu legato alla riva opposta. Le colonne di fanteria sfilarono sul campo a passo di carica, con grande meraviglia e spavento del nemico, che aveva calcolato d'aver il vantaggio di due ore.

« I ponti d'un solo pezzo devono essere perfezionati. Non è necessario di possedere un braccio del fiume: al cader della notte possono le carrette arrivar sulle sponde, scaricare i pontoni sur un terreno a piano inclinato, e in due ore una compagnia di pontonieri può formar il ponte senz'adoperare chiodi nè martelli, ma soltanto viti. Allora il ponte deve esser gettato in acqua dal simultaneo sforzo di quattro o cinquecento uomini; farlo tosto convergere fino alla riva opposta; e nello stesso tempo la colonna di fanteria difilerà in massa.

« Puossi gettare un ponte d'un solo pezzo su fiumi quali sono il Reno o il gran braccio del Danubio, con pontoni che pesino 2,500 libbre? Se ciò è possibile, com'io credo, bisognerebbe allora costruire il ponte nell'acqua lungo la riva e nella notte, perchè trattandosi d'un fiume largo 200 tese, il nemico che fosse sull'opposta riva non se ne potrà avvedere. Farà l'esperienza conoscere s'egli è necessario sostenere il movimento di questo ponte con tre o quattro battelli ancorati in mezzo alla corrente, per evitare che non si rompa nel momento in cui, colla sua conversione, tocca l'opposta riva; e ciò non sarà necessario quando il sistema e l'insieme compatto e ben inteso abbia forza bastante per reggere all'urto. Gettando al più alcune àncore per frenare lo sforzo della corrente sul centro, in poco tempo, dalle otto della sera a mezzanotte, il passaggio del fiume sarebbe effettuato. Le barche possono contenere dei bersaglieri i quali, appena il ponte ha cominciato a convergere, facciano fuoco a ritroso della corrente, indi all'ingiù; e parimenti vi si possono mettere dei pezzi da quattro ed un parapetto a guisa di ponte levatojo sul davanti.

« Le grosse barche sono più acconce d'ogni altra per la costruzione dei ponti provisorj sui grandi fiumi alla coda d'un esercito, perchè le barche prese sul luogo sono generalmente molto grandi e di eccellente servizio: ma i pontoni riescono deboli per servire ai ponti che si gettano sopra un fiume in faccia al nemico, perchè essendo esposti a molti accidenti, fanno acqua o per cagion del secco o per la mitraglia o per le palle, e possono affondare se il peso che vi passa sopra è troppo considerevole, o per un movimento precipitato della fanteria, o per la riunione di molti grossi pezzi in un sol punto; finalmente essi vengono portati sopra carrette, che fra tutti i trasporti d'artiglieria sono le più incomode e le più pesanti, perchè la minore ha 18 piedi di larghezza, ed il pontone ordinario ne ha fin 70; onde si ha l'inconveniente, 1° che essi non isfuggono mai agli sguardi delle spie e degli osservatori, mentre fra tutti i trasporti d'artiglieria sono i più importanti da celarsi alla conoscenza del nemico; 2° che essendo obbligati d'accostarsi alle sponde dei fiumi con molto silenzio per non destare all'arme il nemico della riva opposta, ciò non puossi fare che colla più grande difficoltà, perchè vicino ai fiumi sovente si trovano paludi, pozze d'acqua o dighe.

« Parrebbe dunque cosa migliore, per ovviare a tutti questi inconvenienti, di divider il pontone in quattro pontoncini, ognuno di 8 o 9 piedi di lunghezza, aventi fra tutti la capacità d'un pontone atto a passare grandi fiumi, e riunirli fra loro con uncini; nel

che si avrebbe il vantaggio: 1° che questi pontoncini non peserebbero più di 5 a 600 libbre, e sarebbero quindi facili a maneggiare; 2° che sarebbero trasportabili in ogni specie di carro, e quindi non distinguibili dalle altre maniere di trasporti d'artiglieria; 3° che il pilastro si troverebbe composto di due, tre o quattro pontoncini, e si potrebbe, senza indebolirne il servizio, toglierne uno per ristaurarlo: si potrebbero ancora comporre i pilastri di soli due o tre pontoncini, quando non se ne avesse numero sufficiente per compirli di quattro.

« Tali pontoncini potrebbero affondarsi qualche pollice nell'acqua senza che il ponte corresse rischio veruno. Quattro dei medesimi, che equivarrebbero dunque ad un pontone, non avrebbero che mezza la capacità di questo; perchè sopra 155 piedi cubi che occupa un pontone, 76 piedi per pontone sono per la parte di esso che rimane fuor d'acqua, e che non dev'essere sommersa che a caso imprevisto, ond'essere al sicuro di tutto. Così quattro pontoncini di rame o di legno, ognuno della capacità di 20 piedi cubi, faranno un miglior servizio che il pontone attuale di 155 piedi cubi.

« Il sughero pesa 15 libbre ogni piede cubo, l'acqua 70 libbre; ogni piede cubo di sughero può portare 54 libbre. Un pontone di sughero tutto pieno peserebbe 1,600 libbre, occuperebbe 100 piedi cubi, e potrebbe portare 5,400 libbre: facendo 1,000 libbre il peso del tavolato composto di assi e di travicelli, rimarrebbero 4,400 libbre, sufficienti per il passaggio dei bagagli da campagna. Spartendo questo pontone di sughero in quattro pontoncini ognuno di 25 piedi cubi, verrebbero a pesare 400 libbre, e ne porterebbero 1,350. Quali vantaggi non avrebbe un ponte fatto in tal guisa! L'urto dei corpi stranieri, le vicende dell'atmosfera, lo sparo del cannone non lo farebbero mai affondare; esso avrebbe il vero carattere d'una macchina da guerra: durevolezza, solidità, semplicità. Un ponte così composto si potrebbe, a seconda delle circostanze, formare con uno, due, tre, quattro, cinque ed anche sei pontoncini per pilastro, secondo il numero che se ne avesse, la larghezza del fiume e il bisogno del servigio. I carri che portassero questi pontoncini, non sarebbero più obbligati d'avvicinarsi al fiume, perchè vi si potrebbero facilmente trasportare a braccia d'uomini per lo spazio di 100 o 200 tese.

« Gli Orientali si servono di pelli di caprone per passare i fiumi. Un otre si compone di 9 piedi cubi, e perciò ha una superficie di 36 piedi quadrati di pelle che pesa 18 libbre; dieci di questi otri pesano 180 libbre, e formano un pilastro eguale a un pontone di rame: così un solo trasporto potrebbe portarne tanti da fare dieci pilastri e gettar un ponte lungo 30 tese. Potrebbe objettarsi la debolezza di questi otri, che possono facilmente scoppiare: ma è facile rispondere che per comporre un pilastro vi vogliono dieci otri, e che poco resta a temere. Con 12 libbre di sughero si forma uno scafandro, che si cinge alle ascelle, e basta per far galleggiare un uomo in guisa che possa far uso del suo fucile. Alcune di queste cinture con egual numero di scarpe di sughero e di brache di tela impermeabile sarebbero necessarie in ogni compagnia di pontonieri, tanto perchè potessero prendere le barche, quanto per loro maggior sicurezza lavorando nell'acqua alla costruzione dei ponti.

« Una fascia di pelle di caprone, divisa in sei parti, contenenti in tutto un piede cubico d'aria, legata sotto le ascelle fa galleggiare l'uomo, e non pesa che mezza libbra. Questa divisione in sei parti ha il vantaggio che, se ne scoppiasse una, due od anche tre, basterebbero le altre per mantenere a galla. Simili fasce, che non ingombrano per nulla, nè sono di peso, sarebbero al pari delle scarpe di sughero e dei calzoni di tela impermeabili, d'ottimo uso per distribuire, secondo le circostanze, a destri bersaglieri onde maneggiar le armi negli stagni, nei bracci di fiume e nelle fosse; ed ogni compagnia di fanti ne dovrebbe possedere una certa quantità. Sopra ogni cosa è necessario d'avere un gran numero di buoni nuotatori in ogni compagnia di cavalleria e di fanteria ».

§ 24. — Degli stratagemmi.

Al nome d'Annibale suole associarsi l'idea di un inesauribile trovatore di stratagemmi. Gran giuoco facevano nella guerra antica questi artifizj per trarre il nemico in errore, e profittare della disposizione che in conseguenza prendeva. Gli eserciti greci, più

compatti e costretti perciò a cercare terreni più liberi e piani alle evoluzioni e alle battaglie, opponevansi all'agilità e mobilità che richiedono gli stratagemmi onde celar le marcie, simulare i movimenti, cambiarli di tratto. Oggi con eserciti sì numerosi; ove si combatte a gran distanze, ove si esplora un vasto spazio all'intorno, ove i terreni sono divisi e riuniti da sì varie comunicazioni, è impossibile produrre quelle illusioni che tant'effetto ottennero fra gli antichi. Ai quali (se pur la storia non è anche qui mendace) ne' più bei giorni fu spesso recata la vittoria da ingegnosi inganni.

Oggi riderebbe un generale cui si desse l'avvertimento di non aver il sole in faccia, o di cercare che il vento spiri negli occhi al nemico; riderebbe l'esercito che si vedesse cacciar incontro una banda di bovi col fuoco alle corne, come in quella favoletta d'Annibale. Solo i maestri di grammatica possono sul serio spiegare agli studenti, futuri eroi, qualmente Annibale suggerì a re Antioco d'avventare sulle navi nemiche centinaja di vasi pieni di vipere; raccolta la più facile a farsi! e tutte le altre belle astuzie, coll'inventare le quali la superbia romana cercava scusarsi dell'essere stata vinta dallo *scaltro* e *perfido* Africano.

Ben una delle astuzie romane in quella guerra fu la già accennata, quando Claudio Nerone, per distruggere l'esercito d'Asdrubale prima che si congiungesse con quello d'Annibale, uscì dal campo con diecimila de' migliori, ordinando ai luogotenenti di mantenere ogni esteriorità in modo che nessuno s'accorgesse della sua partenza, e Annibale non assaltasse assente lui; intanto per vie distorte corre nell'Umbria, ed entra nel campo di Livio Salinatore suo collega che stava di fronte ad Asdrubale, e a lui pure raccomanda di non alterare i posti e l'apparenza, acciocchè il nemico non s'accorga del rinforzo. Così fu; questi accettò la battaglia contro forze superiori, e la sua sconfitta decise della seconda guerra punica. Ma perchè questo stratagemma riuscisse, si volle che tutti gl'Italiani desiderassero la vittoria de' Romani, quindi si prestassero ad agevolare quel tragitto di dugencinquanta miglia, tenendo in pronto carri e cavalli. Date par circostanze, ecco un esempio che potrebbe imitarsi. Del resto non si può valersene quasi altro che quando gli stratagemmi fondansi sovra la configurazione del paese e le grandi illusioni ottiche.

Alla battaglia della Trebbia, Sempronio non esplorò i contorni, nè s'accorse di una imboscata che Annibale aveva disposta, e che sbucata alle spalle, scompigliò i Romani. L'anno seguente, sapendo che Flaminio intende attraversar la gola fra il lago di Perugia e le montagne di Cortona, Annibale imbosca il suo esercito sul rovescio del monte, ed i Romani, presi di fianco e a spalle, sono sbaragliati. Nel 1702, dopo la battaglia de Crostolo, poco mancò che il principe Eugenio sconfiggesse affatto Vendôme, che credendolo ancora di qua dal Po, stava invece accampato dietro la diga del Zero; un accidente il fe scoprire ai Francesi; ma Eugenio aveva perfettamente calcolato le apparenze del paese, che doveano ascondere la sua imboscata.

Ai maestri, che sentono come l'insegnamento sia una religione, ed ogni parola seminata nella gioventù frutti nel cuore e nella mente, oso raccomandare con insistenza che non lascino di rilevare negli autori le incongruenze e improbabilità dei racconti, colla libertà onde noi l'abbiamo fatto ogni volta; e di più, che in fatto di stratagemmi, distinguano bene l'astuzia dal tradimento. A' miei giorni si lodava l'eroismo di Zopiro, non disapprovavasi Tarquinio che prende Gabio, nè Scevola che tenta assassinare Porsenna. Massimamente Cornelio, o qual siasi l'autore di quelle *Vite d'illustri capitani*, si diverte a raccontare astuzie, e produce certi stratagemmi che devono singolarmente corrompere l'idea dell'antichità nelle menti giovanili. Così narra che Temistocle avea divisato di bruciar la flotta alleata di Grecia radunata nel porto d'Atene, sicchè questa città avrebbe avuto la supremazia sulle altre; e che, avendo esposto tal disegno ad Aristide, questi disse al popolo ch'era utile ma ingiusto. Se mai un tal concetto fosse potuto venir in mente a Temistocle, Aristide avrebbe dovuto dire: — Ateniesi, Temi-
« stocle dissenna. Egli che vi ha mostrato come unico scampo della Grecia le mura di
« legno, cioè la flotta; che v'indusse a ridurre sulle navi ogni vostra speranza; che vi
« esortò, a costo della propria reputazione, a munirvi contro ai Persiani con una flotta
« comune, ora propone d'incendiarla; il che vale quanto dare in mano a Serse, non
« Atene soltanto, ma tutta la Grecia bell'e vinta. Il consiglio suo è il peggiore che un
« nemico potesse dare ».

§ 25. — Cavalleria.

La proporzione della cavalleria colla fanteria romana da principio fu di un decimo; poi scemò, sempre eguale restando il numero di quella, mentre crescevano i pedoni. Tante erano le *turme* della cavalleria quante le coorti, non però attaccate a queste ma all'intera legione, e divise in tre decurie. Obbedivano a un decurione, e schieravansi a dieci di fronte sovra tre di profondità con un'insegna.

Fino ad Annibale la cavalleria fu mal in armi, senza corazza, con scudo di cuojo che alla pioggia ammollivasi, e valeva piuttosto di riserva. L'uso di servir a piedi ed a cavallo, non mai o di rado usato dai Greci, era proprio ai confinanti di Roma. Tito Livio dice che ciascun cavaliere prendeasi in groppa un velite, avvezzo a saltare a terra quando si sonasse la carica, gettarsi fuor dello squadrone, lanciar dardi, tornare nello squadrone, e risalire in groppa; fazione che, al dir suo, rese la romana superiore ad ogni altra cavalleria. Ai dì nostri si tentò al campo di Boulogne la stessa manovra, ma l'esito fece dubitare di queste lodi dello storico patrioto.

Dovettero migliorare la cavalleria quando conobbero la superiorità de' Greci e de' Cartaginesi; presero elmo, corazza, scudo oblungo, schinieri, giavellotto e doppia lancia e spada curva. Generale della cavalleria non pare vi fosse, se non quando lo nominava il dittatore.

Può dirsi che la guerra d'Annibale nel fondo fosse un affare di cavalleria. La numerosa ch'egli conduceva di Numidi, Spagnuoli, Galli, abituata agli esercizj secondo i metodi greci, non trovava un contrappeso in quella de' Romani; e la fortuna di questi non cominciò a rialzarsi fin quando la cavalleria galla, abbandonando il partito degli Africani, non venne a suo soccorso, e diede ai generali romani il modo di spiegarsi come conveniva per tener la campagna. Allora la cavalleria galla divenne la prima del mondo.

Benchè il servir a cavallo fosse privilegio dell'ordine equestre, restò sempre poco perfezionata la cavalleria. L'equipaggio del cavallo consisteva in due copertine di panno o di pelli, una sotto l'altra, legate con una cinghia; pettorale, groppiera, ornate di ghiande, mezzelune, fiorami. Solo ai tempi di Teodosio s'introdusse la sella, ma non appajono mai le staffe sin al vi secolo, ed i giovani s'esercitavano a saltar a cavallo colla picca o la spada nuda in mano. Non è detto che si ferrassero i cavalli; benchè Aristotele racconti che erano ferrati i camelli: i ferri d'argento e d'oro che aveano i muli di Nerone e di Poppea, potrebber essere ornamenti o specie di scarpe sopra l'ugna.

La cavalleria degli alleati era doppia della legionaria, e chiamavasi *ala*, perchè stava a dritta ed a sinistra della legione. Secondo Iginio, queste ale arrivarono fin a cinquecento e mille; e la cavalleria andò crescendo coll'indebolirsi dello Stato.

L'importanza della cavalleria è proporzionata al bisogno che s'ha d'allargarsi e d'esplorare un grande spazio e rapidamente trasferirsi da un punto all'altro. E poichè tal bisogno è in ragione della portata dell'armi, minor cura si dovea mettere alla cavalleria quando si combattea al più con l'arco; maggiore dopo introdotte le macchine.

§ 26. — Segnali militari.

Gli Spartani, per trasmetter ordini a' loro generali che dovevano ubbidirvi senza replica, usavano la *scitala*. Era questo un bastoncino che stava presso il generale stesso, mentre gli efori ne avevano un altro dello stesso calibro preciso. Occorrendo di scrivere, avvolgevano a quello un nastro a spira, poi vergavano su questo ciò che volevano, e, svolto, lo consegnavano al corriere. Caso che il dispaccio cadesse in mano del nemico, non potea raccapezzare un senso dalle sconnesse lettere: mentre invece il generale, ravvolgendolo al bastoncino eguale, ne raccoglieva il valore. Nulla di simile convien dire praticassero i Romani, giacchè Cesare riferisce che, onde le lettere sue non fosser intese dai nemici, le scriveva in caratteri greci: spediente grossolano.

Polibio espone così il sistema dei segnali militari (1): « Che l'occasione abbia gran

(1) *Frammenti del libro* x.

parte nelle imprese e grandissima nelle guerresche, è noto a tutti. Ma fra gli argomenti che a quella cooperano, hanno la maggior forza i fuochi d'avviso, per cui i fatti conoscer si possono anche a tre o quattro giorni o più; onde inaspettato giunge l'ajuto al bisogno. Ne' tempi andati era quest'arte semplice, e il più delle volte non recava giovamento; perciocchè, dovendosi eseguire per mezzo di segnali convenuti, ed infinite essendo le cose, la maggior parte sottraevasi all'applicazione de' fuochi. Possibil era, per esempio, indicare che l'esercito trovavasi in Oreo, in Pepareto o in Calcide coi segni a ciò stabiliti; ma che alcuni cittadini si sieno ribellati, o nato sia in una città tradimento o macello, o simili accidenti, di cui è impossibile abbiasi presentimento, non poteasi colla pratica dei fuochi; dappoichè ciò che non ammette previdenza, non si lascia con segno indicare.

« Enea, che scrisse intorno al condurre eserciti, rimediar volendo a siffatto inconveniente, fece qualche passo innanzi, ma restò a gran pezza da quanto doveva ritrarre dal suo trovato. Imperciocchè dice che coloro i quali vogliono comunicarsi, mediante i fuochi, qualche affare urgente, preparino vasi di terra, in larghezza e profondità eguali, comunemente della profondità d'un braccio e mezzo e della larghezza di mezzo; poscia apprestino de' sugheri poco meno larghi delle bocche de' vasi, ed in mezzo a questi conficchino bacchette divise in parti eguali da tre dita, ed in ciascuna di coteste divisioni scrivano all'intorno distintamente i casi di guerra più ovvj e generali: per esempio nel primo, *la cavalleria è nel paese;* nel secondo, *vi è la fanteria greve;* nel terzo, *la leggera;* poscia, *fanti e cavalli;* indi, *vascelli;* in appresso, *frumento;* e così di seguito, fintantochè scritta sia la maggior parte dei casi che nella corrente guerra ragionevolmente si possono prevedere. Ciò fatto, si forino amendue i vasi per modo che i canaletti sieno affatto eguali, e versino il liquore in egual copia; indi riempiuti d'acqua, ponganṡi sopra i sugheri colle barchette, e poscia si lascino i canaletti versare ad un tempo. Essendo da ambe le parti tutto eguale, di necessità quanto liquido esce, tanto devono scendere i sugheri, e le verghe nascondersi ne' vasi. Fatto ciò con pari celerità ed accordo, devono portarsi i vasi ne' luoghi in cui amendue hanno a osservare i segni che si danno colle faci, e mettersi sopra ciascheduno la bacchetta. Poscia, ove accada qualche cosa di quelle scritte, si alzi la face, e si lasci così finchè la alzino quei dall'altra parte, e come scorgonsi amendue i fuochi, s'abbassino, indi apransi tosto i canaletti. Quando poi, discendendo il sughero e la bacchetta, giugne la scrittura che vuoi manifestare all'orlo del vaso, prescrive d'alzar la face. Allora gli altri subito turano il canaletto, e guardano ciò che scritto è sulla bacchetta, dove corrisponde all'orlo. E sarà così la cosa appalesata, e tutti i movimenti d'ambe le parti si faranno colla medesima celerità.

« Metodo alquanto migliore de' segnali; tuttavia indefinito, non potendo prevedersi tutti i casi futuri, nè scriverli nella bacchetta: quindi ove sorgesse qualche avvenimento non sospettato, non potrà indicarsi. Sebbene neppur quanto è scritto nella bacchetta è determinato; sendochè quanti cavalli vengano o quanti fanti, ed in qual parte della contrada, e quante navi sieno e quanto frumento, non è possibile dichiarare, non potendosi intorno alle cose ignote, pria che accadano, stabilir nulla in prevenzione. Eppure qui sta il principale. Come potrà alcuno deliberare sugli ajuti da mandarsi, non conoscendo quanti nemici vi sono o dove? come prender animo o il contrario, od immaginare ripiego, non sapendo quante navi o quanto frumento arrechino gli alleati?

« L'ultima maniera inventata da Cleossene e Democlito, può ogni urgenza esattamente indicare, ma vuol molta diligenza ed accurata osservazione. Eccola: si prendono le lettere alfabetiche per ordine, e si dividono in cinque classi di cinque caratteri l'una. All'una mancherà una lettera, ma non nuoce. Quelli che vogliansi dar avviso per mezzo de' fuochi preparansi cinque tabelle, ed in ciascheduna scrivono una delle mentovate classi seguitamente. Indi accordansi fra loro che colui che darà il segno alzerà le due prime fiaccole insieme, e le lascierà finchè l'altro avrà alzate le sue, per accertarsi che stanno attenti. Abbassate queste, alzerà chi dà il segno le prime fiaccole a mano manca per indicare a qual tabella guardare; se dovrassi affissar la prima, alzerà l'una; se la seconda, due; e così via. Le seconde alzerà dal lato destro nello stesso modo per sapere qual lettera trascrivere dalla tabella colui che riceve l'avviso.

« Venute alle rispettive specole, è duopo primamente abbiano un traguardo con due tubi, per l'uno de' quali osservar il lato destro, e per l'altro il sinistro di quel che ri

sponde colle fiaccole. Presso al traguardo devono le tabelle esser conficcate ritte, e così la destra come la sinistra parte coprirassi d'un parapetto largo dieci piedi, all'altezza circa d'un uomo; affinchè le fiaccole sovra quello alzate vedansi con esattezza, ed abbassate si nascondano. Ciò apparecchiato, quando vorrassi indicare per esempio che *certi soldati, in numero di cento circa*, *passarono agli avversarj*, s'avranno primieramente a scegliere vocaboli tali che possano manifestarsi col minor numero di lettere; come in luogo degli anzidetti: *Cretesi cento disertarono*, ove le lettere sono la metà e significano lo stesso. Ciò scritto in un viglietto, così si rende noto per via di fiaccole. La prima lettera è il c, ch'è nella seconda parte e nella seconda tabella; quindi dovranno dal sinistro lato alzarsi pur due fiaccole, perchè chi riceve l'indizio conosca che guardar deve la seconda tabella; poscia quattro fiaccole dalla sinistra, dappoichè R è nella quarta parte; due ancora dalla destra, essendo la seconda lettera della quarta tabella; onde chi riceve il segno scrive R. E così le altre lettere.

« Occorrono pertanto molte fiaccole, perchè due alzamenti devono farsi per ogni lettera; tuttavia, adoperando con destrezza, si ottiene l'effetto. Ma secondo l'una o l'altra invenzione quelli che maneggiano la faccenda devono prima bene esercitarsi, affinchè all'uopo possano reciprocamente avvisarsi senza errore. L'esercizio agevola l'applicazione ».

Per un'avvertenza particolare voglio qui soggiungere un passo d'un altro antico relativo a questa materia, e non abbastanza osservato perchè si trova in una sciocchissima raccolta, quali sono i *Cesti* di Giulio Africano, vivente sotto Alessandro Severo:

« I Romani hanno un'invenzione meravigliosa per rappresentare con fuochi tutti i numeri che vogliono. Cominciano a scegliere posti comodi, fissando un luogo sulla destra, uno sulla sinistra, un terzo nel mezzo, e a ciascun posto distribuiscono i diversi numeri elementari (*στιχεῖα, le lettere numerali*) che dovranno esservi rappresentati, assegnando al lato sinistro i numeri compresi dal I al IX, al medio quelli dal X al XC, al destro quelli da C a CM.

« Vogliono indicare l'I? producono dal lato sinistro una fiamma unica; due se il II, tre se il III, e così discorrete. Ma se vogliono esprimere X, accendono una volta sul posto di mezzo; se XX, due volte; tre pel XXX, ecc. Così per significare C accendono una fiamma sola a dritta, due per CC, tre per CCC.

« Rappresentando così per elementi, si evita d'adoperare numeri troppo grossi; nè per indicare C occorre accender cento volte i fuochi, ma sol una a dritta ».

Noterete che la diritta diventa sinistra per chi vede i segnali, o, per così dire, li legge. Or qui evidentemente è dato alla cifra numerica un valore di posizione, e decuplicato nel procedere verso sinistra, come appunto si fa colla numerazione nostra: fatto che merita riflessione da quelli che vogliono trovar già negli antichi le più importanti invenzioni moderne.

§ 27. — **Poliorcetica.**

Restano ancora fra i più antichi monumenti d'opere umane le mura di molte città, massime in Italia, costrutte d'enormi massi, or regolari, ora più spesso rozzamente poligoni. Tali erano le prime difese dell'uomo; una mura all'intorno, coronata d'un parapetto con merli sul margine esteriore. Ma accortisi che con ciò non si vedeva il piede della muraglia, s'inventarono i ballatoj (*machicoulis*), facendo sporgere dal muro una galleria sostenuta da mensole, con caditoje o buche da cui lasciar cascare projetti sugli assalitori. Le mura lunghe del Pireo erano grosse 18 o 20 piedi, come quelle di Bisanzio; su quelle di Ninive correvano tre carri di fronte; quelle di Babilonia avevano 75 piedi, onde possiam credere non fosser tutte in muratura, ma a terrapieno, rinforzate con muri di traverso e grosse travi.

A principio non conosceasi altro molto d'assalto che la scalata o mina. Parte degli assalitori coll'arco e la fionda scostavano i difensori dalle mura, mentre altri, sollevando lo scudo sopra la testa in modo da presentar un tetto, a guisa della scaglia d'una tartaruga, venivano a scalare; ovvero sotto una piccola galleria che i Greci chiamarono *χελώνη*, i Latini *musculus*, e noi *mina*, scalzavano parte delle mura al piede, e vi for-

mavano un camerone che empivano di materie combustibili, dando fuoco alle quali, aprivasi una breccia, e per di là venivasi all'assalto.

La difesa era tanto superiore all'attacco, che molti anni duravano gli assedj, nè riuscivano ordinariamente che per stratagemmi o tradimenti. Si pensò dunque a perfezionare l'attacco, e s'inventarono *gatti*, cioè gallerie artifiziali per approcciarsi alle mura, poi torri a molti palchi, con arieti e ponti levatoj; onde, nel mentre dall'alto gli assalitori dominavano gli assediati, quei di sotto bersagliavano le mura, o, gettato il ponte, vi salivano. Chiamavansi *elepoli*, cioè prendicittà, ed erano di molto costo e di maneggio difficile. Ma più frequente adoperavasi l'*ariete*, enorme trave colla testa ferrata, chiuso in un edifizio di legno robusto a schiena di mulo, ove sospendeasi con canapi o catene; o si collocava sopra una serie di cilindri continui paralleli, tirandolo innanzi indietro con corde, poi dandogli la spinta.

La *catapulta* avea due traverse attaccate con cinghie di canapo o di nervi, serrando le quali, tendeansi que' bracci per avventar poi il projetto nello sbandarsi: alcune poteano fin lanciar travi e pietre da trecento libbre, e raggiungere la distanza di due stadj, se crediamo a Giuseppe Ebreo. La *balista*, che vogliono inventata dai Fenici, aveva un braccio solo che tendeasi colla corda attaccata a uno scoccatojo: gettava pietre o palle di ferro e dardi incendiarj con forza poco inferiore alla polvere. Se più piccola e portatile, dicevasi *scorpione*. Poteasi con questi tirar di punto in bianco o colla parabola, regolando il getto col quadrante, come pratichiamo noi per puntare i mortaj.

Gli assediati facevano diverse sortite, cercando incendiar le macchine, o altre ve ne opponevano, e cercavano spegner i colpi dell'ariete. Ma si dovette pensare a rinforzar i muri; e accorgendosi che i ballatoj più non bastavano a difendere il piede delle muraglie, si pensò a coprir i fianchi dagli attacchi del nemico. Al qual fine si appoggiarono alla cinta torri quadrate e talora semicircolari, distanti fra loro il doppio trarre dell'armi solite, alte più della mura, per dominare le torri di legno degli assalitori. Oltre queste torri che reciprocamente si fiancheggiavano, si protesse la cinta con un fossato più o men profondo e largo, il che crebbe assai la forza della difesa, occorrendo immenso tempo a colmarlo per piantarvi un ariete.

Primi i Macedoni mostrarono molt'arte negli assedj, e Filippo comparve a quello di Bisanzio con gran treno di torri, baliste, catapulte, fabbricate da Polido: all'assedio di Perinto aveva torri alte 80 cubiti. Diade e Cherea, scolari di Polido, servirono d'ingegneri ad Alessandro, e insegnarono macchine nuove: faceano essi le torri quadrate a molti palchi, dando alla base due settimi e talora il terzo o la metà dell'altezza totale; poi restringendole di piano in piano, sicchè l'ultimo era appena quattro quinti della larghezza del primo. Fanno Diade inventore del *trapano*, ariete puntuto che giravasi sopra cilindri; del corvo scalcinatore; del *tollenon*, macchina ascendente, colla quale portavansi di colpo molti uomini sul muro. Egli non voleva che una torre avesse men di 60 cubiti d'altezza, e le grandi fin 120, montate su grosse ruote piene. Che si usassero più grandi non si trova. Demetrio assediando Salamina, ebbe una torre di 90 cubiti a nove piani; e a Rodi un'elepoli di 99 cubiti, servita da tremila quattrocento uomini, se Diodoro dice il vero; ma si affondò in una mina scavata dagli assediati (1). Demetrio fu famoso nell'arte di espugnar le città, sicchè fu detto Poliorcete.

(1) « Mentre Demetrio assediava Rodi, vedendo che gli assalti pel mare non rispondeano a' suoi tentativi, stabilì assaltarla da terra. Apparecchiati legnami d'ogni sorta, fabbricò una elepoli di gran lunga maggiore della prima. Aveva la base quadrata da cinquanta cubiti il lato, fatta di legni riquadrati e commessi a spranghe di ferro. Nel mezzo essa avea un campo fatto con travi poste a un cubito di distanza tra loro, ove allogarsi quelli che dovevano spingerla; e questa mole si moveva sopra otto grandi ruote, le cui absidi eran grosse due cubiti, cerchiate fortemente di ferro. Per tirarla, aveva timoni facili ad essere maneggiati per tutti i versi. Dagli angoli sorgevano colonne alte poco meno di cento cubiti, collegate in maniera, che venendo ad avere nove ordini di travatura, il primo presentava quarantatre aperture, l'ultimo nove. Tre lati della macchina al di fuori erano coperti di lastre di ferro inchiodate, sicchè non nocesse qualunque materia combustibile lanciata; e alla fronte i tavolati avevano feritoie proporzionate ai dardi e simili projetti: e v'erano appiccati certi ripari a modo di porte, per cui rimaner coperti quelli che dai solaj dardeggiavano; ed insieme erano apposti sacchi di pelle, ripieni di lana, i quali temperassero i colpi procedenti dalle baliste nemiche. Ogni solajo poi aveva due scale assai larghe, per una delle quali si trasportava quanto materiale occorreva per combattere, e per l'altra potevano senza confusione discendere all'uopo quei che davano gli ordini. A tirar quella macchina ovunque si

Le scienze aveano progredito, e non credettero avvilirsi col rivolger le speculazioni sopra cose materiali, onde col loro ajuto le macchine si fecero più grandi e solide, con esatte proporzioni che ne moltiplicarono l'effetto. Sebbene la poliorcetica degli antichi fosse, come la nostra, piantata sulla geometria e sulla meccanica, non si vede che avessero un sistema regolare di difesa e d'attacco, come è dopo il Marchi e il Vauban, ma lo modificavano in ciascun assedio (2).

Di tre sorta attacchi distinguevano, come noi: il regolare, dove le opere cominciavansi al tiro delle macchine più forti, cioè al più 400 tese discosto, avanzandole regolarmente; l'assalto, cui bastava sol parte di tali opere, ma conveniva soltanto contro piazze poco forti e mal riparate; e la scalata.

Prima d'accingersi a un assedio di qualche durata, assicuravano se stessi con doppio sistema di circonvallazione e controvallazione, se doveasi temere un esercito di soccorso. Le prime opere che da queste partivano, erano trincee con blinde o no, finchè non giungessero a portata delle piccole armi da getto: allora procedeasi con vigne, una all'estremità dell'altra. Tirati i lavori a poche tese dalla fossa nemica, spiegavansi parallelamente a questa per attaccarle fra loro; e vi si riponevano gli arnesi necessarj per colmar la fossa, riparar le macchine, e ricoverare i soldati che offendevano. Ciò fatto, si ripigliava il lavoro verso le torri, colmavasi la fossa, spianavasi il terreno per avvicinare gli arieti e le elepoli.

Gli assediati opponevansi con sortite e col lanciar dardi incendiarj; e colla gru (*tollenon*) abbassavano coltroni per rintuzzare i colpi, o ghermivano gli assalitori; alzavano anche torri di legno sopra quelle di vivo per dominare sempre gli assalitori. Pertanto gli assedj erano poco micidiali: ne' sette mesi che durò quello di Tiro così contrastato, appena quattrocento uomini perirono; e nei famosi di Rodi e di Siracusa, quanti oggi costerebbe la presa d'una bicocca.

Negli assalti risparmiavansi molte di queste opere, e, avvicinati alle mura, le si percoteano e scalzavano. Per la scalata o attacco di viva forza, si cominciava a distribuir le truppe in differenti corpi, situati in faccia alle posizioni più attaccabili della fortezza: al segnale, la fanteria pesante formava testugine cogli scudi, e difilavasi al muro piantandovi scale; intanto che le macchine e i tiratori, collocati in modo da non impedire i movimenti degli assalitori, traevano senza posa. Ciò chiamavasi *urbem corona cingere*. Talvolta di sopra alla testugine camminava un'altra schiera d'uomini per raggiunger l'altezza del parapetto. Ciò faceasi di pieno giorno; laddove le sorprese tentavansi nottetempo, o mentre con qualche stratagemma erasi diretto altrove l'attenzione degli assediati.

Le prime imprese de' Romani non indicano scienza poliorcetica; dieci anni stentarono sotto Vejo, e la ebbero solo mediante una mina che penetrò fin nel mezzo della città; così Fidene. Per segno della poca abilità loro rechiam la descrizione dell'assedio di Siracusa secondo Polibio (3).

« I Romani spingevano l'assedio di Siracusa, guidati da Appio. Ed avendo alzato all'intorno una mole, e preparati graticci e dardi e altre cose necessarie all'assedio, speravano compire gli apparecchi cinque giorni prima degli avversarj, non calcolando la valentia d'Archimede, nè prevedendo che una mente sola in certi tempi è più efficace assai che le mani unite. Allora il conobbero dagli effetti. Imperciocchè forte essendo la città, come quella il cui muro tutto all'intorno era piantato sovra luoghi elevati ed un ciglione prominente, al quale, quand'anche nessuno l'impedisse, difficile sarebbe d'avvicinarsi se non in certi siti determinati; tale apparecchio fece Archimede per entro alla

riputasse necessario, eransi scelti dall'esercito tremila quattrocento de' più robusti, i quali, parte stando dentro alla medesima, parte di fuori alla schiena di essa, aveano a spingerla con giusta intelligenza, onde venisse mossa opportunamente.

« Demetrio costrusse anche testugini, alcune per iscavare, altre per maneggiare gli arieti; e vigne, sotto cui stessero quelli che operando aveano da andare e venire. Coll'ajuto poi della ciurma delle navi appianò uno spazio di quattro stadj, pel quale dovevansi condurre le macchine; e l'azione di queste stendevansi a tanto, che corrispondeva a sette torri della città, e a sei bastioni a quelle torri interposti. Gli artefici ed operaj impiegati in questi lavori non erano meno di trentamila uomini ». DIODORO SICULO.

(2) Vedi MAIZEROY, *Traité de l'art des siéges;* DUREAU DE LA MALLE, *Poliorcétique.*

(3) *Frammenti del libro* VIII.

città, e contro chi dal mare l'assalterebbe, che i difensori con poca fatica impiegavansi nei bisogni del momento, e ad ogni tentativo degli avversarj prontamente opporsi poteano.

« Appio, fornito di graticci e di scale, incominciò accostarle al muro contiguo alle elepoli dalla parte d'oriente. Marco Marcello frattanto andò verso Acradina con sessanta quinqueremi, piene d'uomini armati di frecce, frombole e picche per respinger quelli che combattessero da' merli. Oltre a ciò aveva otto vascelli da cinque palchi, cui era tolto il remeggio, a destra negli uni, a sinistra negli altri, e che, congiunti due a due nei fianchi nudati, arrecavano al muro per mezzo del remeggio dei fianchi esterni le così dette sambuche, che sono sifatte. Apprestano una scala larga quattro piedi, per modo che dal principio della salita sorga ad eguale altezza col muro, ed amendue i fianchi di questa assiepano e coprono con parapetti molto elevati; indi la pongono trasversalmente sui fianchi che toccansi delle navi unite, facendola sporger molto in fuori de' rostri. Alla sommità degli alberi applicano carrucole e funi: come vengono all'uso, legano le funi al capo della scala, e quelli che stanno a poppa le traggono per le carrucole; gli altri a prora sostengono la macchina con puntelli, e la assicurano. Poichè col remeggio d'amendue i panchi esterni hanno avvicinate le navi a terra, tentano appoggiare al muro l'anzidetto ingegno. Sulla cima della scala havvi una tavola lunga e poco larga, assicurata da' tre lati con graticci su cui salir possono quattro persone, e combattere con quelli che dai merli impediscono l'applicazione della sambuca. La quale com'è appoggiata, i soldati trovansi superiori alle mura, e mentre gli uni sciolgono i graticci da due parti e passano sui merli e sulle torri, gli altri per la sambuca seguono i primi, stando la scala saldata colle funi ad ambe le navi.

« Ma Archimede, preparate macchine per lanciar in distanza, colpiva da lungi le navi colle più tese e maggiori baliste e catapulte, e riduceva i nemici alla disperazione. E quando troppo in là volavano le materie gittate, adoperava macchine minori in ragione della distanza: onde in tal confusione metteva i Romani, che al tutto era lor impedito di spingersi innanzi e d'assaltare; tantochè Marcello, stretto da gravi difficoltà, fu obbligato d'accostarvi i vascelli nascostamente di notte. Giunti a tiro di freccia presso terra, Archimede costruì un altro apparecchio contro quelli che pugnavano dalle navi. Fece nel muro aperture fitte, della lunghezza d'un uomo, e grandi un palmo circa all'esterno lato. Colà mise saettatori e scorpioncini dietro il muro, e per mezzo di questi tirando, poneva fuor di combattimento i soldati navali. Laonde, o fossero i nemici lontani o vicini, non solo inefficaci rendeva le lor imprese, ma ne uccideva la maggior parte. E quando incominciavano ad alzar le sambuche, disponeva egli le macchine lungo tutto il muro, che in altro tempo non comparivano, ma nel momento del bisogno ergevansi dalle parti interiori del muro, e sporgevano le corna molto fuori dei merli. Di queste alcune portavano pietre di non meno di dieci libbre, altre aveano masse di piombo. Come adunque appressavansi le sambuche, giravano le corna colla fune che passava per la cima, secondo ch'era d'uopo, e per via di certa molla gittavano una pietra nell'edifizio: donde avveniva che non solo conquassavasi la macchina, ma la nave ancora.

« Altri ingegni v'avea contro gli avversarj che sorgevano in sull'àncora, protetti da graticci contro le armi scagliate dalle mura. Parte gittavano sassi di grossezza sufficiente a discacciare i combattenti; parte calavano una mano di ferro legata ad una catena, colla quale colui che dirigeva il rostro della macchina, come abbrancata avea la prora, abbassava il calcio dentro il muro; e quando, levata la prora, rizzava il vascello in su la poppa, legava il calcio della macchina perchè questa non si movesse, e la mano e la catena estraeva dall'ordigno per via d'una molla. Ciò fatto, alcune navi cadevano sui fianchi, altre si rovesciavano; la maggior parte sommergendosi per essere strappata dall'alto la prora, riempivansi d'acqua e di confusione. Marcello, ridotto in angustia per queste invenzioni d'Archimede, e vedendo che quelli della città gli rendevano vana ogni impresa con suo danno e scorno, ne fu dolente; tuttavia motteggiando sulle proprie gesta diceva, che Archimede colle sue navi, come se fossero bicchieri, attigneva l'acqua dal mare, e che le sambuche erano vergognosamente scacciate dal convito a schiaffi. Tal fine ebbe l'assedio per mare.

« Appio, abbattutosi alle stesse difficoltà, desistette pur dall'impresa. Imperciocchè i

suoi soldati, ancor distanti, perivano colpiti dalle baliste e dalle catapulte: chè maraviglioso era, e per quantità e per efficacia, l'apparecchio delle armi che Gerone avea fatte far a sue spese, ed Archimede inventate e fabbricate. Poichè avvicinavansi alla città, quali danneggiati di continuo dalle ferritoje del muro, erano rattenuti dall'accostarsi; quali volendo, coperti dai graticci, a viva forza appressarsi, eran ammazzati da sassi e travi: nè poco male facevano le mani lanciate dalle macchine che dianzi rammentai, perciocchè alzavano gli uomini in un colle armi, e li scagliavano. Finalmente, ritiratosi Appio nel campo, e chiamati i tribuni a consiglio, fu unanimemente deliberato di far ogni sforzo per prendere Siracusa, ma non per assedio, siccome da sezzo avvenne: e negli otto mesi che furono intorno alla città, non lasciaron intentato alcuno stratagemma o ardimento, ma più non osarono stringerla d'assedio. Per tal guisa un uomo solo ed una sola mente, a qualche impresa bene diretti, scorgonsi di grande ed ammirabile utilità. I Romani adunque, con tante forze di terra e di mare, ove alcuno tolto avesse di mezzo un sol vecchio siracusano, speravano impossessarsi tosto della città; ma presente lui, non arrischiavansi d'assaltarla nel modo che poteva impedire Archimede ».

Che i Romani migliorassero poi l'arte degli assedj, appare da quelli di Cartagine, Atene, Corinto, Marsiglia, Gerusalemme e altri. Il famoso di Alesia fatto da Cesare, fu il tema su cui, nel Cinquecento, si esercitavano tutti coloro che la scienza nuova credeano dover appoggiare alla pratica antica; e ne dedussero il modo delle circonvallazioni e degli assedj il duca di Parma, il principe d'Orange, il marchese Spinola, e perfino i generali di Luigi XIV. Ma quando il principe Eugenio di Savoja con quarantamila uomini sforzò le linee di Torino, protette da settantamila Francesi ben trincerati, ma che aveano sei leghe di fortificazioni da custodire, e quindi si trovavano inferiori dapertutto, si conobbe insufficientissimo questo sistema contro le armi nuove.

§ 28. — **Armate di mare.**

Sanconiatone vuole che i Fenici inventassero le barche per caso: noi abbiamo dalla Bibbia un'arca di mirabile vastità: in Omero, Ulisse ne fabbrica una; « taglia di subito venti alberi, li squadra e liscia, li fora con una trivella, e unitili con caviglie e ritortole, vi posa sopra altre travi per traverso, e sovra queste forma il palco della zattera, e lo compie con tavole molto lunghe che ne formano il bordo ». Tali dovettero in fatto essere i primi navigli; poi s'imparò a lasciar vuoto uno spazio fra le travi e il palco, indi alleggerire il legname. Gli Egizj utilizzavano in ciò le canne e i giunchi rivestiti di papiro o di cuojo; e fin ai tempi di Sesostri parlasi d'una loro flotta di quattrocento legni.

La Grecia era più opportuna alla navigazione marittima; e primi la esercitarono i pirati sopra navi scoperte, ove non doveano star più di cinque armati, e coi quali raggiungevano celeremente i legni pesanti. È notevole che i Greci, nella guerra della liberazione colla Turchia, adottarono questo modo stesso di navigli. Tenevano di tal natura le mille ducento navi della spedizione contro Troja, con venticinque rematori per fianco, onde chiamavansi *pentecontore*. I Greci migliorarono assai la pentecontora, dividendo la cala in camerette ermeticamente chiuse: se battendo ad uno scoglio si facesse acqua, empivasi quella camera, le altre restavano immuni. Si sa che questo è un novissimo perfezionamento de' nostri battelli a vapore di ferro.

Le navi antiche portavano un albero solo, con una vela; ma da Senofonte abbiamo che in ciascuna galea teneasi una vela di riserva, più piccola, per quando il mare fosse grosso, o pel caso di combattere, onde padroneggiar meglio il movimento. Resi però maggiori i bastimenti, si rizzarono alberi più elevati, con due antenne, il che diveniva specialmente necessario quando alla poppa ergevansi castelli tanto alti, che impedivano l'azione della vela bassa. Anche di tre se ne videro, ma rarissimo e in navi di straordinaria portata, come quelle d'Antigono e di Demetrio successori d'Alessandro. Le vele facevansi di tela di lino (*lintea*), e la migliore veniva d'Egitto; o di pelli molli e ben concie, come Cesare dice dei popoli della Bretagna sull'Oceano. Portavano diversi nomi, secondo l'albero cui stavano attaccate e il luogo dov'erano poste; quadre e triangolari come le nostre. Alessandro fece di vario colore le sue per ispaventare gl'Indiani, e Cleopatra le pose di porpora sulle galee d'Alessandria: colore che, al dir di Plinio, dopo quel tempo fu serbato alle navi capitane. Vegezio vuole che, ne' vascelli di esplo-

razione, naviglio, vele, sartiame sieno color del mare, per sguizzare inosservati. Pompeo figlio, signoreggiando la Sicilia e il mare, fe tingere in azzurro i vascelli suoi con tutti gli attrezzi, e così le vesti dell'equipaggio in onor di Nettuno.

Non sembra che le navi da guerra avesser più d'una vela per albero. Nelle galere in mezzo al ponte stava un albero con vela quadrata, che abbassavasi qualvolta il vento costringesse andar a remi, o quando s'allestissero a battaglia. Se sulla galera fossero stati più alberi, o uno da molte vele, lo smoverlo sarebbe riuscito troppo difficile, mentre in questo fatto ciò che importa è la prontezza e la facilità. S'una medaglia d'Adriano appare una galea colla forma della vela, dell'albero e de' suoi stragli. Da altre scorgiamo che, oltre l'antenna di mezzo, si collocava un piccolo albero sul davanti, anch'esso con vela quadrata. I vascelli di trasporto viaggiando solo a vele, doveano moltiplicarle per offrire maggior superficie ai venti. Tre stavano all'albero di mezzo, due ai minori di poppa e di prora.

Per conoscere donde spirava il vento, servivansi, come noi, di banderuole o pennoncelli, sospesi a un'asticiuola (*stelide*). Altre, simili alle nostre fiamme (*pterigia*), stavano in vetta agli alberi; come si vede a quel d'una bireme sulla colonna Trajana. Non pensiamo che gli antichi avessero alcun che di simile a quella piattaforma per la veletta, che ne' legni francesi chiamansi *hue*, *top* negli inglesi, e *gabbia* o *coffa* nei nostri; sebbene i più traducano così la voce latina *corbis* e *carchesium*.

I vascelli erano calafatati con stoppa e sparto, e fuori spalmati con cera, pece e resina. Un vascello antico, ripescato dal lago di Arici, 1300 anni dopo sommerso, chiarì che talora rivestivasi la carena con lamine di piombo, attaccate con chiodi di rame. Le àncore, invenzione degli Etruschi, dapprima erano un sasso forato, che gettavasi al mare; indi si fecero di ferro con un dente solo, poi due. I vascelli si ammarravano con molte àncore, la più grossa delle quali chiamasi *sacra*, e la più piccola *unca;* che avevano la loro grippia (*angina*) e i loro cavi (*anchoravia*), detti *oræ* da Livio, *retinacula* da Ovidio, *rudentes* da Plauto (1).

Ne' primi tempi, quando si navigava soltanto terra terra, imbarcavansi viveri solo nel caso che si presumesse non dover trovare luogo di sbarco. Da Tucidide parrebbe che gli equipaggi fosser obbligati procurarsi da sè la sussistenza, poichè parlando del combattimento di Oropo, dice che gli Ateniesi, venendo per risalire in nave, trovarono i vascelli senza rematori e marinaj, giacchè questi eran iti fin all'estremo della città per comprare i viveri, colà trasportati dai cittadini, d'intelligenza col nemico. Pure quando una spedizione obbligava a tener l'alto, imbarcavansi provigioni, ma cotte e preparate, come c'insegna Tito Livio (2): *Cum triginta dierum coctis cibariis naves conscenderunt.* Diodoro, rendendo ragione della sconfitta tocca dagli Ateniesi nel porto di Siracusa, ci fa sapere che i vascelli erano provisti di quanto occorreva per far la cucina sulla spiaggia: e utensili da ciò vedonsi sospesi alla coperta d'un vascello di carico sulla colonna Trajana. In essa guerra cogli Ateniesi i Siracusani acquistarono l'avvantaggio col far le prore, non alte come quelle dei nemici, ma basse a segno che ferivano la nave avversaria a fiore o sottacqua, talchè alcuna volta d'un sol urto l'affondavano.

In Atene, Pericle fu il primo che desse paga regolare ai soldati di mare. In essa città le dodici fratrie doveano ciascuna dare allo Stato due cavalieri e un vascello, e sostenerne le spese. Dieci magistrati presedevano agli armamenti di guerra e alla polizia del Pireo; e aveano sotto di sè gli armadori (*apostoli*) e i guardanavi (*nauphylaces*). Sovra proposta di Demostene, ogni cittadino che possedesse dieci talenti d'entrata fu obbligato equipaggiar una galea; due chi venti; chi meno, univasi con altri. L'equipaggio del vascello componeasi di soldati, rematori e marinaj: un capitano (*trierarchus*), un luogotenente (*navarchus*) e un piloto (*thalassometra*, *rector navis*) ne formavano lo stato-maggiore. Al navarco, secondo Vegezio, eran affidate le minori cure del legno, e il soprantendere all'istruzione de' soldati, de' remiganti, della ciurma: *Singulæ liburnæ singulos navarchos, idest quasi naviculárius habebant, qui, exceptis ceteris nautarum officiis, gubernatoribus atque remigibus et militibus exercendis quotidianam curam et jugem exhibebant industriam.* Il capo della manovra, detto *nauclerus*,

(1) Di molte particolarità è ricco EUGÈNE SUE, *Histoire de la marine militaire de tous les peuples, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours.* Parigi 1841. Vedi pure J. M. HENRY.

(2) XXIV. II.

da cui nocchiero, avea sotto i suoi ordini gli uffiziali di mare (*celeustes*), il cui grido di comando chiamasi *celeusma*.

La spedizione di Siracusa fu la più lontana che facessero i Greci, ristretti del resto nel mar Jonio e nell'Egeo, dove, attesa l'abbondanza di rade e di porti, le spedizioni riduceansi a tragitti. Poco legname aveva la Grecia, e dai boschi dell'Arcadia e dell'Acarnania difficilmente poteasi condurre al mare. Dovendolo dunque comprar dalla Tracia o da altri paesi forestieri, solo le città ricche il poteano. Non essendo obbligati i cittadini al servizio di mare come a quel di terra, bisognava equipaggiare con schiavi o con mercenarj; altra spesa.

Nelle due più notevoli battaglie di mare, quelle d'Artemisio e di Salamina, la vittoria dei Greci fu mentosto dovuta ad abili manovre della flotta, che a felice scelta del teatro. Nella prima Temistocle indusse il generale Euribiade a postarsi nella stretta imboccatura del canale di Eubea: a Salamina si collocò nel golfo Saronico fra l'isola di Salamina e l'Attica, in linea serrata aspettando l'inimico. Nelle battaglie della guerra Peloponnesiaca, tutta la tattica dei Greci consisteva in due evoluzioni: girare (*περιπλεῖν*) il nemico, o romper la linea (*διεκπλεῖν*): gli Ateniesi ne conosceano una terza, l'attacco di fianco per rompere i remi.

I Romani aveano soldati specialmente addetti alla marina, che dicevansi *epibati*. Pare prima di Nerone formassero compagnie isolate, pareggiati ai remiganti: ma per renderli più ragguardevoli, esso li ordinò in corpo di legione.

All'armarsi delle flotte, se non si trovassero abbastanza rematori, davasi la libertà a un certo numero di schiavi, come fece Augusto al dir di Svetonio: *Augustus bellum siculum inchoavit in primis, sed diu traxit, intermissum sæpius, donec navibus ex integro fabricatis, ac servorum viginti millibus manumissis et ad remum datis etc.* Le genti di mare vestivano tessuti di pelo di capra, perchè non vi penetrasse l'acqua; lo raccogliamo da Varrone *De re rustica*. In tempo di notte o di pioggia, i remiganti metteansi al coperto di pelli tese disopra al vascello. Dovendo i rematori star seduti sui loro banchi, ed operare senza impacciarsi a vicenda, bisognava abituarli con lungo esercizio. Talora il flauto ne regolava le mosse.

Uscita una flotta dal porto, ciascuna divisione inoltravasi secondo il posto assegnatole, distinta con nome particolare. Legni leggieri precedevano l'esercito a qualche distanza, chiamati *precursorii*; venivano poi i *prophylactarii*, che formavano la squadra d'antiguardia: i vascelli d'osservazione (*speculatoriæ*) procedevano dalle ale; e le *tabellariæ*, che adempivano l'uffizio delle nostre corvette, precorrevano ad annunziar l'arrivo della flotta, o portare spacci del generale. Il vascello ammiraglio (*navis prætoria*) distinguevasi di giorno pel colore delle vele tinte in porpora, e di notte per un fanale.

Vista la flotta nemica, il generale faceva ammainar le vele, spiantare gli alberi e metter fuori tutti i remi, poichè consistendo la tattica nel ferir l'inimico a colpi di sprone, bisognava che i remi dessero al vascello impulsione sufficiente. La battaglia disponeasi in un ordine di fronte, o una linea curvata in arco, o in due linee ad angolo acuto, il cui vertice era formato dal vascello più grosso: talvolta, per le circostanze o per abilità del generale, si variava l'ordinamento. Uno de' precetti capitali era di formare la linea alquanto al largo per potere spingere il nemico contro la riva.

Fatti i sacrifizj ed osservati gli augurj, venivasi alle mani, ed il segnale della mischia era dato da una bandiera o da uno scudo posto sopra la capitana: con altri segni davansi gli ordini generali durante l'azione. Diodoro Siculo, parlando dell'ultima battaglia degli Ateniesi nel porto di Siracusa, dice che la moltitudine dei dardi lanciati toglieva di vedere i segnali.

Conoscevano le navi incendiarie; e Vitruvio nomina i *malleoli*, che carichi di fascine con pece e solfo, venivano diretti contro i vascelli che si volevano bruciare. Oltre le freccie incendiarie, un altro fuoco projettile fu usato talora per bruciare vascelli, al quale i Rodj dovettero due volte la vittoria. Il *rostro* o sprone era l'arma principale de' vascelli di guerra, che serviva a urtare di forza e fracassare il vascello nemico. Talora gli si conficcava così addentro nel fianco, che riusciva difficile il trarnelo. Polibio racconta (3), che il vascello a dieci ordini di re Filippo, percosso sotto i banchi dei traniti da una trireme, restò sospeso allo sperone di quella, e così preso. In simili

(3) Lib. XVI.

casi però le più volte il pericolo era comune ai due vascelli: per ovviarlo, collocavansi alla prora, dai due lati del rostro, travicelli *(epotidi)* sporgenti com'esso, ma men lunghi; sicchè ammortivano il colpo, e impedivano allo sprone di penetrare più di quanto fosse necessario per far entrar acqua nel corpo del legno percosso. Le torri disponevansi sulla prora al luogo detto *thalamus*, e talvolta anche dietro; alzavansi al momento di valersene, e tosto dopo si demolivano: ma dappoi si fecero stabili, come nelle galere moderne, ove sono men grandi, e dove i Francesi le chiamano *rambade*.

Vegezio (1) c'insegna le armi usate sul mare e il modo di valersene: « Vogliousi macchine, come per combattere dall'alto delle mura e delle torri. La prima cura sia di coprir i soldati con elmi e corazze; a nessuno riusciranno troppo pesanti le armi combattendo senza moversi. Gli scudi sieno più robusti degli ordinarj, e più ampli per protegger il corpo dalle falci, dagli ancorotti ed altre armi di mare. Si gettano a vicenda dardi, freccie, pietre, con fustibali, onagri, baliste, scorpioni. Terribile è a vedere i più intrepidi abbordar il legno nemico, gettar ponti di comunicazione, avventarvisi per combattere da vicino. Sui vascelli maggiori alzansi torri con parapetti, per poter di là, come da spaldi, più facilmente ferire e distruggere i nemici. Sul vascello combattuto lanciano freccie, avvoltolate di stoppa, tuffata in un misto di solfo, bitume ed olio: prima di lanciarle vi si appicca il fuoco, e così lo attaccano ai fianchi, intonacati di cera, pece e resina ». A queste armi altre s'aggiungevano talvolta, a norma delle circostanze, quali furono il *delfino* dei Greci e il *corvo* de' Romani.

Dai Liburni, corsari della Dalmazia, i Romani chiamarono *liburne* certe galee d'una sola fila di remi, preferite nell'ordinamento navale dato da Augusto, perchè nella battaglia d'Azio, la sola navale che decidesse delle sorti d'un impero, erasene trovato ben servito, mentre Antonio restò battuto per colpa delle sue navi troppo grosse e pesanti. Sappiamo da Appiano che gli Illirj si valevano di tali bastimenti per correre il mar Jonio. I Romani vi ponevano solo settanta rematori, sicchè potean capirvi sin centottanta uomini da guerra.

Dromoni, cioè corridori, dicevansi certe spezie di biremi e triremi, che portavano da cento fin ducento o ducenquaranta remiganti, e soldati pochi, all'uopo anche i remiganti prendendo le armi. Quelle con cui gli Ateniesi vinsero a Salamina, non avevano che quattro arcieri e quattordici soldati pesanti ciascuna. Le quinqueremi dei Romani alla battaglia d'Ecnomo contenevano trecento remiganti e centoventi soldati; ma per lo più questi non erano che un quinto o un quarto. La grand'arte del piloto consisteva nel governare il vascello in modo, che radesse i fianchi del nemico tanto vicino, da spezzargli tutti i remi.

Si dà merito ai Siracusani sotto Dionigi d'aver inventato la *pentera*, che fu poi seguita dall'*exera*, *octera*, *ennera*, e fin *decapentera* e *decaexera*. Consisteva l'invenzione nel non far menare il remo da un solo uomo, ma crescerli a proporzione dell'altezza e del peso progressivo di quello. Così uno bastava alla fila più bassa, due alla media, tre alla superiore.

Un piccolo castello di poppa era serbato pel piloto e pei principali ufficiali; ma quando la galea fosse *constrata*, potevansi alzare grandi castelli a poppa e a prora per dominare assai il nemico. Sul ponte doveano collocarsi le grosse macchine di tiro e le gru per lanciar massi sul vascello nemico; le quali macchine non si praticarono che dopo l'uso delle triremi. Alla poppa collocavansi le divinità tutelari, cui rifuggivano i marinaj colpevoli, e dove si conchiudevano i trattati e mercati come in luogo sacro. Altre volte alla poppa sorgeva un ornamento di legno, somigliante alla coda di un pesce, e che chiamavasi *aplustre*..

Da questo nome di biremi, triremi, quadriremi rampolla una delle quistioni più controverse; in che modo le file dei remi fossero disposte. Alcuni figurarono che l'una stesse direttamente sopra all'altra: alcuni, che indicassero il numero de' rematori disposti ad ogni remo. Ipotesi entrambe insostenibili. Nel primo caso, dando a ciascun ordine appena quattro piedi e mezzo, una settireme avrebbe avuto trentun piede di vivo; quarantadue una decireme: e come sarebbesi tenuta in equilibrio sul mare? L'altro sistema non regge colle proporzioni della larghezza; giacchè, supponendo dieci uomini a ciascun remo, e dando due piedi di spazio per uno, e tra i banchi di babordo e di tri-

(1) Lib. IV. c. 44.

bordo almeno sei piedi di passaggio, si porterebbe la galea alla larghezza di quarantasei piedi: figuratevi poi quelle di quindici o venti ordini!

Secondo Ateneo, la lunghezza era sette larghezze; foss'anche sei, sarebbe un eccesso. Le nostre galee son lunghe 143 piedi, e 176 i più grandi vascelli, mostrando l'esperienza che in lunghezza maggiore non ponno esser ben legate le parti, ed espongonsi a lentarsi ad un forte movimento, non potendo equilibrarsi sul centro di gravità; e a fatica rialzandolo la resistenza dell'acqua, il legno va in tentenno.

Si pensò dunque a un terzo sistema, stabilendo tre ponti o palchi diversi, su tutta la lunghezza del vascello, disposti in anfiteatro. I talamiti occupavano il piano più basso verso prua, gli zigiti il medio, i traniti il più alto verso poppa. Su ciascuno ponevasi un certo numero di remi, corrispondenti agli ordini che si voleano stabilire nella galea: onde una bireme avea sei remi per parte, a due per ponte; nove una trireme, a tre per ponte; una quinquereme quindici, e così via. A questo modo non vi sarebbe nulla di straordinario, anche quando Plutarco ci dice che Demetrio Poliorcete, gran maestro di meccanica militare, avea fatto fabbricare le sue galee a quindici e sedici ordini di remi. Quelli più grandi non servivano che di semplice comparsa, come il bucintoro di Venezia, e la galera imperiale de' Turchi. Ma se non erano troppi i remiganti nelle galee grosse sarebbero stati troppo pochi nelle biremi e triremi, mentre sappiamo che n'erano fin ducenquaranta, e molti al certo se ne richiedevano per cozzare collo sprone.

Deslandes (5) ammette che i tre ordini fosser disposti su ponti diversi, e questi ad anfiteatro; per la qual disposizione, se si supponga che ciascun piano sovrastasse all'inferiore soltanto di venti o trenta pollici, una trireme verso poppa non era che quattro o cinque piedi più elevata, che se avesse avuto un ponte solo. Non determina il numero dei remi per ciascun ponte, ma suppone dieci banchi per piano, cioè venti remi, il che ne darebbe trenta per lato; numero conveniente. Rispetto alle navi di quattro, cinque o più ordini, e' congbiettura potesse ogni piano dividersi in due o tre gradini, poco elevati un sopra l'altro. Ma che interesse d'aumentare i gradini? non si cresceva la forza dei remi; anzi elevandoli bisognava allungarli esteriormente, e affaticar così i remiganti. Poi questa quantità di gradini su tutta la lunghezza del bastimento impacciava il servizio, sì nella manovra, sì nel combattimento.

Un sistema ancora diverso è proposto nella *Bibliothèque militaire*, vol. III.

Le navi lunghe de' Greci e Latini non aveano ponte, ma solo un assito copriva la sentina, sovra cui eran posti i banchi de' rematori, scoperti. I bordi non erano elevati se non quanto facea mestieri a proteggere il remigante seduto; e tirando le navi poc' acqua, il punto d'appoggio del remo potea trovarsi a due piedi e mezzo sopra l'acqua.

Quando si fecero biremi, si coperse metà della nave verso poppa; e così i rematori di questa parte trovaronsi rialzati sopra gli altri, quanto il ponte su cui furono posti. Certo nelle biremi erano tutti allo scoperto; ma poichè i remiganti del primo e second'ordine erano eguali, convien dire che il ponte non fosse alto tanto, da lasciar posto ai remigi di sotto, riservandosi quella parte alle munizioni e provigioni.

Per fare una trireme si allungava il ponte per tutta la galera, e verso poppa formavasi una tolda più alta; col che diventava *constrata* o *cataphracta*. I talamiti stavano dabbasso, ma coperti; i traniti erano sulla tolda più elevata; gli zigiti sul resto del ponte fino alla prua: così trovavansi direttamente sopra ai talamiti, e più bassi dei traniti, allo scoperto come questi, e perciò armati onde combattere.

I dromoni più grandi dell'imperatore Leone erano vere triremi, ch'ei distingue affatto dai mediocri, i quali erano biremi soltanto. Sopra questi mette cento rematori, divisi tra i banchi inferiori e superiori; sui grandi « si potrà metterne ducento e più, cinquanta pei banchi dabbasso, cencinquanta per quelli in alto, tutti armati a combattere ». Da ciò appare che l'ordine basso non poteva occupare tutta la lunghezza della galera, ma la metà soltanto, come nelle biremi. Cenciquanta uomini lascia per gli ordini superiori: per la disposizione loro, cento sarebbero bastati a remare, ma vi comprendeva quei che doveano puramente combattere, e che richiedeansi per le vele.

Ciò è (dice l'autore) chiaro, semplice, conforme alle proporzioni naturali dei vascelli di tale specie. L'appoggio dei remi più bassi era due e mezzo o tre piedi sopra l'acqua, la quale altezza dovea scemare quando un bastimento avesse il ponte, e perciò maggior

(5) *Essai sur la marine des anciens.*

peso. Sianvi dunque due piedi: le bocche della fila degli zigiti dovevano stare quattro piedi e mezzo di sopra; e quelle dei traniti, due o tre più in su; fra tutto otto piedi e mezzo per la coperta, e sei e mezzo pel resto del ponte. Aggiungete un piede di bordo, di sopra delle bocche (*toulets*) della fila superiore; e avrete nove piedi e mezzo per la massima altezza verso poppa, sette e mezzo verso prua.

Ma come si prova che i talamiti fossero sotto coperta? Gli antichi non fanno menzione degli zigiti o remiganti di mezzo, e pare designino due sole maniere di remi, quelli dabbasso molto corti, gli alti più lunghi e che più stancavano. Tucidide divisa chiaramente questi due ordini, senza darne i nomi: Polibio cita il palco dei traniti; Arriano dice, che la flotta con cui Alessandro scese l'Idaspe componeasi di ottanta galee da trenta remi: e poco poi soggiunge che a quelle di doppio ordine fu fracassato l'inferiore passando il confluente dell'Idaspe nell'Acesine, per non aver potuto ritirare i remi.

L'ordine dei zigiti e quel dei traniti erano sovente confusi come formassero un solo, tutti essendo sopra coperta; coi talamiti non vi era comunicazione. In Appiano si legge che una galera essendo stata rotta a fior d'acqua, il mare penetrò con tal impeto nella stanza dei talamiti, che tutti perirono, mentre i remiganti superiori, avvertiti in tempo si poterono salvare. In un combattimento essendosi appiccato il fuoco al piano superiore, questo divampava, mentre quei di sotto nulla non ne sapevano. Ciò prova che i talamiti erano rinchiusi sotto il ponte.

La trireme era il vero vascello di guerra nella sua perfezione. Ciò che lo sorpassava, non veniva che da certi incrementi, creduti utili; e Vegezio indica la facilità di ridurre una trireme a quadri o quinquireme.

Per ridur una galea a quadrireme, cred'io, davasi al ponte tale altezza, che lasciasse prolungare al di sotto i banchi degli zigiti. Questa parte del ponte sovrastava di tre o due piedi dell'altra: bastava crescerla a quattro e mezzo o cinque, operazione facile, colla quale le galee parcano aver quattro ordini di remiganti. Per fare la quinquireme, formavansi tre ordini fra l'albero e la poppa, e due verso la prora. Per quelle di sei ordini, se ne elevavano tre un sopra l'altro alla prora, altrettanti alla poppa, alti qualche piede più dei primi. Per la settireme il ponte era diviso in tre parti: a quella verso prora erano due file di remi, a quello di mezzo tre, e due a quella di poppa: la parte media dominava quella della prora, e trovavasi dominata da quella della poppa.

Prolungando un ordine di basso verso poppa, formavasi un'ottireme: nella novireme ogni parte avea tre file. Si valuti l'altezza di ciascun piano quattro piedi e otto pollici, e si avranno quattordici piedi d'opera morta verso prora, e diciotto verso poppa, altezza non istraordinaria, e cui bastavano remi di quaranta piedi. Certo dovean esser difficili a maneggiare; onde vi s'applicavano molti uomini, in ragione della lunghezza; due al secondo piano, almeno tre al terzo verso prora, e quattro verso poppa. Quest'uso dovette dimenticarsi nel medioevo, giacchè danno merito ad Andrea Doria d'aver il primo adottato quattro uomini a ciascun remo: i Francesi n'aggiunser un quinto. come si conservò.

Essendo le triremi il vero legno da guerra, non altro intendevasi quando si parlava di vascelli col ponte; altrimenti s'indicavano col nome particolare. L'autore crede non siasi mai andato di là dai tre piani, e che l'altre denominazioni indicassero disposizioni particolari. Se si pensi che al secondo e terz'ordine metteansi molti uomini per remo, e che nelle navi di straordinaria grandezza doveansene porre molti anche al primo, non si troverà strano che la galera di Tolomeo Filopatore, a quaranta ordini, avesse quattromila remiganti (6).

(6) Vedasi JAL, *Archéologie navale*. Parigi 1840, 2 vol. Opera importante; ma egli non sa come spiegare le navi a più ordini di navi, nè conosce l'ipotesi di Melville, da molti apprezzata. Poco dipoi, Boeck stampò *Urkunden uber des Seewesen des Attischen Staates*, valendosi di molte iscrizioni recentemente scoperte.

Possono anche vedersi

SCHEFFER, *De militia navali*. Upsala 1654.

BERGHAUS, *Gesch. der Schifffarthskunde der vornehmsten Volker des Allerthums*.

BENEDICT, *Gesch. der Schifffahrt und des Handels der Alten*.

HAWELL, *on the war-galleys of the ancients*.

Napoleone III ha voluto far costruire una trireme ne' cantieri d'Asnières, che fu provata il maggio 1861. Ha la lunghezza di 40 metri: 5. 50 di larghezza: 1. 10 d'immersione. È mossa da 65 remi per lato, mossi ciascuno da un uomo, e disposti in 5 piani. L'inferiore è sotto un ponte coperto, come mostra il nome di *talamites* (ταλαμος camera coperta) dato dagli antichi: gli altri due sono in piena

Nell'esame della tattica navale antica conviene aver presenti due cose: 1° che essa non dipendea tanto dai venti, quanto la moderna, essendo le triremi mosse meno dal vento che dai remi; 2° che i vascelli combattevano un contro uno e molto dappresso, di modo che le evoluzioni non potean essere nè così variate nè così decisive come quando si manovra al largo e durante la mischia. Ciò non ostante i combattimenti navali erano di tale importanza, che decisero delle guerre più spesso che ai tempi moderni, e riuscivano molto più sanguinosi dei nostri.

§ 29. — Amministrazione degli eserciti antichi.

Gli eserciti non sono soltanto macchine da guerra, ma si compongono d'uomini simili agli altri, e non obbligati più degli altri a patimenti, di là da quel che porti la loro condizione. Voglion dunque esser comandati come masse destinate a speciali operazioni, e governate come società ambulanti; sicchè perfetto capitano non è quel che ad un tempo non sappia e comandare e governare.

Amministrazione si chiama l'attuamento del governo, nell'intento di soddisfare ai bisogni: e l'esercito ne ha tanto maggior uopo, quanto che è privo della famiglia, stromento così conducente ad agevolare il retto ordine della città.

Dell'amministrazione degli eserciti antichi non possiamo formarci conveniente concetto, attesochè Senofonte, Cesare, Ammiano ne parlarono pochissimo o punto. Negli eserciti romani troviamo mentovato il *questore*, che corrisponde ai nostri impiegati dell'amministrazione militare; ma d'ospedali nessun cenno. Senofonte nell'*Anabasi*, dopo descritto il passaggio della prima catena dei monti Carduchi, dice: « Giunti al villaggio, vi si posero otto chirurghi perchè molti i feriti; ci fermammo tre giorni, avendo trovati molti viveri, raccolti per le provigioni del governo ». Arrivati poi a Trebisonda, « imbarcarono su legni che si trovarono, le donne, gl'infermi, i maggiori di quarant'anni, il bagaglio inutile ». Nessun altro cenno di malati e di medici in quel sì circostanziato racconto.

Arriano descrive il ritorno dell'esercito d'Alessandro traverso i deserti della Gedrosia, e gli stenti che dovettero soffrire: « I soldati ammazzavano le bestie da soma, dando voce fosser morte di fatica... Si abbandonavano sulle vie i malati, e quei che non poteano seguire la marcia... Fiaccato l'esercito da malattie, fatiche, caldo, sete, una quantità d'infermi ingombrava le strade, mentre l'esercito proseguiva celere le marcie». Pur troppo in casi simili gli eserciti ai nostri giorni dovettero ricorrere alla stessa crudeltà: ma se in tempi ordinarj si fosser usati ospedali, l'autore l'avrebbe accennato, se non altro per giustificare se ora non vi si potea ricorrere.

Sebbene Polibio si proponga come primo dovere lo spiegare gli eventi, e sviluppare gli ordini politici e morali de' guerrieri e i costumi e le inclinazioni, non vi troviamo cenno d'ospedali. Per esempio, nella marcia d'Annibale traverso le Alpi, dice che passatele « accampò alle falde per ristorare l'esercito, sfinito dalle fatiche e malsano; e pel difetto de' viveri e la sordidezza de' corpi, molti spontaneamente trascuravano la salute in quella penuria e in tante fatiche... Annibale attese con somma diligenza che gli uomini ripigliassero coraggio e vigore di corpo ». Nè per tutta quella guerra di tante marcie per Italia, sono mai accennati spedali, nè detto che avvenisse di que' che si lasciavano indietro. Descrivendo poi gli uffiziali della legione, non fa cenno di medico militare; nè nel campo è assegnato posto per l'ospedale, benchè vi sia per gli armenti, pei carri ecc.

Cesare descrivendo la sollevazione de' Galli che trucidarono l'esercito romano, rammenta i mercanti, l'intendente sui viveri, ma nulla de' malati,. Ammiano Marcellino, narrando la ritirata dell'imperatore Giuliano dalla Persia, ove egli stesso militava, parla della desolazione dell'esercito dopo bruciate le navi; ma non un motto sugl'infermi,

aria, e i remi dell'ordine più elevato passan dietro la testa di quei del secondo, donde il nome di *zigites* (da ζυγος giogo, quasi sotto il giogo) dato a questi, come il nome di *tranites* (da τρανος, trono) a que' che stanno più alto.

Due timoni di fianco son posti alla maniera che si vede ne' monumenti antichi. La poppa è armata a fior d'acqua del rostro, sperone tricuspide, per aprire vascelli nemici. (*Nota del* 1863).

che dopo tal fatto dovean essere il peggiore ingombro d'un esercito, del quale egli fa spiccare i patimenti

Dobbiamo accettare tal silenzio come una prova che ospedali non s'avea? ciò vien più facile a credersi ove si rifletta che neppure le città n'erano proviste. Ma se abbandonavansi al caso i proprj feriti, che dovea farsi di quelli de' vinti? che de' prigionieri? che di tutto il popolo conquistato? Qual serie di patimenti non ci rivela la sola mancanza di tale provedimento!

Soggiungiamo le ricerche di Dureau de la Malle sulla paga delle truppe antiche.

— La misura giornaliera della paga militare, ed i cambiamenti che successivamente ha subìti, sono fatti abbastanza noti, e sui quali si potrebbero raccogliere gran numero di testimonianze. Inoltre, trovandosi la medesima paga enunziata in modi diversi dagli autori contemporanei, questa varietà d'espressioni per il medesimo valore offre un nuovo mezzo d'accertare la proporzione fra le monete di diversi metalli. Infine la paga del soldato è la mercede più uniforme e meno variabile di tutte, giacchè colui che la riceve non è libero di discuterla, ed il governo che la dà ha sempre un gran motivo di non aumentare questo considerevole capo di spesa pubblica. La paga dunque de' soldati può riguardarsi come l'elemento meno incerto, su cui calcolare il prezzo medio de' viveri, cioè il rapporto fra le derrate di generale consumo, ed il valore reale della moneta circolante.

Nelle prime epoche della Grecia, le truppe non riceveano soldo; l'uso di pagare i cittadini che portasser le armi, fu introdotto da Pericle. Secondo Boeck (1), si dava il soldo sotto due nomi: salario per il servigio μισθός, e il soldato poteva risparmiarlo, salvo la parte che spendeva per le armi ed il vestito; poi il vitto σῖτος, che raramente fornivasi in generi. Il pagamento facevasi insieme e per il soldo e per il vitto.

Il soldo d'un oplita non fu mai minore di 2 oboli al giorno, ed altrettanto pel nutrimento. Tale era l'uso al tempo di Demostene, giacchè egli conta 10 dragme al mese per nutrimento degli opliti, e 30 pe' cavalieri. L'oplita riceveva dunque in tutto 4 oboli al giorno: onde il genere di vita del soldato fu detto proverbialmente la vita da quattro oboli (2). Spesso il soldo fu più alto: al principio della guerra del Peloponneso, ciascuno degli opliti che assediavano Potidea riceveva due dragme al giorno, l'una per sè, l'altra per il suo valletto (3).

In Aristofane (4), alcuni Traci domandano 2 dragme di soldo, vitto compreso. Tutta l'armata di Sicilia fu pagata ad un dragma (0,92) il giorno (5), cioè a dire 3 oboli per il soldo ed altrettanto per il vitto. Questo ricevevano gli arcieri componenti la guardia d'Atene (6). Il giovane Ciro diede a principio un darico d'oro per mese, poi uno e mezzo ai soldati greci (7), che in argento era un valore nominale di 20, poi di 30 dragme; ma la somma era realmente maggiore, poichè l'oro non è qui valutato che al decuplo dell'argento.

Xeute dava (8) un ciziceno al mese, il doppio ai locaghi, ed il quadruplo ai generali. Timbrone offrì di pagare su questo piede; come Xeute, egli dava un darico al mese per soldato (9).

Dopo la distruzione di Mantinea, le città alleate degli Spartani, diedero denaro invece di truppe, in ragione di 3 oboli d'Egina, o 5 oboli attici al giorno per ogni fante, e 12 per ogni cavaliere (10). Si stipulò la stessa somma per il solo vitto (σῖτος) del fante, durante la guerra del Peloponneso; ma il cavaliere non ebbe che 10 oboli (11).

Si vede che i cavalieri erano trattati diversamente dai fanti, avendo ora il doppio, ora il triplo o il quadruplo: Atene dava ordinariamente il triplo (12). E questo rapporto esisteva pure presso i Romani (13).

Il soldo delle truppe marittime in Grecia era a un di presso eguale a quello de' fantaccini; sul quale argomento si possono consultare Barthélemy e Boeck (14).

(1) *Econ. pol. degli Ateniesi*, t. I. p. 414.

(2) τετρωβολιζοῦσιος. EUSTAZIO, sull *Odissea*, pagina 1405; sull *Iliade*, p. 951.

(3) TUCIDIDE, III. 17.

(4) *Acharn.* 158. Questa commedia è dell'olimpiade LXXXVIII, 3.

(5) TUCIDIDE, VII. 27.

(6) BOECK, t. I. p. 343.

(7) SENOFONTE, *Anab.* I. 3, 21, ed. Weisk.

(8) Ivi, VII. II. 36; VII. 6. 1.

(9) Ivi, VII. 6, 1.

(10) SENOFONTE, *Hellen.* V. II. 21.

(11) TUCIDIDE, V. 47.

(12) DEMOSTENE, *Filipp.* I. p. 47.

(13) GIUSTO LIPSIO, *Milit. rom.* V. 16.

(14) T. I. p. 447 a 468.

Tutti questi dati provano che la potenza di cambio de' metalli, relativamente al servizio militare, al lavoro ed al vitto, fu molto men grande di quello che erasi finora creduto. Per esempio, i 3 oboli (0,45), fissati per vitto dell'oplita, sono ancora, con una latitudine di circa 0,04, il prezzo stabilito per il vitto del muratore, del falegname, ecc. ne' due terzi de' dipartimenti della Francia. Gli operaj manovali, i falegnami, ricevono un franco e mezzo al giorno senza vitto; uno col vitto: e la differenza è ammessa di comune accordo come un'equa estimazione. Quanto al soldo, maggiore durante la guerra del Peloponneso, minore all'epoca di Filippo perchè il numero de' mercenarj ed avventurieri era cresciuto, rimase stazionario a Roma per due secoli, crebbe sotto Giulio Cesare, poi sotto Domiziano, e ancora nel Basso Impero. Seguiamolo in queste differenti fasi.

Un passo di Plauto (15) prova che, avanti l'anno 536 di Roma, il soldo del fante era di 3 assi al giorno, numero rotondo da lui dato senza dubbio invece degli assi 3 1|3, che deve essere il vero (16), e che porterebbe il soldo a 100 assi per mese. Non si hanno testimonianze positive e più antiche di questa. Lo scettico Niebuhr, malgrado i testi precisi che dicono il contrario, crede che il soldo fu stabilito lungo tempo prima della guerra di Vejo; che fu di 3 assi 1|3 come a' tempi di Plauto e di Polibio; e sarebbe l'εἰσφορὰ di 10 dragme levata dall'ultimo Tarquinio. Di tutte queste congetture egli non dà alcuna prova.

Letronne (17) prova che, malgrado le successive diminuzioni dell'asse, a un'oncia dapprima, poi a mezz'oncia, la paga del soldato rimase sempre ad un terzo di *denarius* per giorno.

Polibio, che ha scritto la sua storia nella prima metà del secolo VII di Roma, trenta o quarant'anni circa avanti la legge Papiria e la diminuzione dell'asse a mezz'oncia, ci dice che la paga giornaliera del soldato romano era ancora di 5 assi da 16 al denaro, o un terzo di *denarius* (18); perchè egli, secondo il solito, ha negletto la frazione 1|16. Giulio Cesare, dice Svetonio (19), portò al doppio la paga per sempre: *legionibus in perpetuum stipendium duplicavit.* Se era di 5 assi avanti il dittatore, egli ha dovuto portarla a 10; ed infatti noi troviamo in Tacito (20) che, alla morte di Augusto, la paga del fante era di 10 assi o 5|8 di denaro.

Coll'aumento d'un quarto ordinato da Domiziano (21) fu elevata a 13 1|2 assi, o 5|6 di denaro per giorno, ciò che fa 25 *denarius* per mese.

Quest'aumento della paga de' legionarj fu necessitato da molte cause, quali lo svilimento del segno monetario, in ragione della sua grande abbondanza; il decadimento dell'agricoltura e la diminuzione della popolazione libera; gli avvenimenti politici che resero più o men fruttuoso, più o men necessario il mestiere del soldato. Hamberger (22) dice che, dopo la morte d'Augusto, nulla egli ha più trovato intorno alla paga del soldato: *de inferioris œtatis stipendiis nihil nobis occurrit.* Questo dotto tedesco, contro l'uso de' suoi compatrioti, ha investigato ben male; giacchè indipendentemente dal prezzo del soldo sotto Domiziano, che si trova in Svetonio e Zonara, nella storia d'Augusto s'hanno alcuni ragguagli sulla prestazione in viveri, l'*opsonium* de' Greci, che era la metà del soldo totale.

Il codice Teodosiano offre ancora alcuni documenti sui premj di arrolamento, il prezzo delle reclute e i supplenti all'esercito.

I racconti di Trebellio Pollione e Vopisco c'insegnano, come una legge degl'imperatori Valentiniano, Valente e Graziano (23), che questo salario in viveri era fissato ora a giornata, ora ad anno. Ecco la prestazione in viveri che Valeriano (24) offre, per anno, dal suo tesoro privato a Claudio semplice tribuno: grano, 3,000 *modius;* orzo, 6,000 *modius;* 2,000 libbre di lardo; 3,500 *sextarius* di vecchio vino, 150 di buon olio, 600

(15) *Mostell.* II. I. 10. Vedi LEBEAU, *Mem. dell'Acc. delle Iscr.* t. XLI p. 146.

(16) BOECK, *Metrologischen Untersuchungen*, p. 426; e NIEBUHR, *Storia rom.* t. IV. p. 175 e 176.

(17) *Considerazioni generali*, p. 28.

(18) VI. XXXIX. 12, ed. Schweigh.

(19) In *Cæsare*, c. 26.

(20) *Ann.* I. 17. *Denis in diem assibus vitam æstimari.*

(21) ZONARA, *Ann.* XI. 19, p. 580; SVETONIO, in *Domit.* c. 7.

(22) *De stipendiis milit.* p. 30 e 31, § 11.

(23) Cod. Teod. VII. VI. 17, *de orig. milit.*

(24) TREBELLIO POLLIONE, in *Claudio*, c. 14.

d'olio di seconda qualità; e per giorno, 1000 libbre di legna, e quattro fornelli per cuocere gli alimenti ».

Lo stesso imperatore assegna al tribuno Probo, per giorno: carne di porco 6 libbre; di capra 10 libbre; un pollo (25) ogni due giorni; vino vecchio 10 *sextarius;* con bove secco, sale, legumi, legna in quantità sufficiente (26).

Il medesimo Valeriano assegna ad Aureliano, comandante allora in Roma col titolo di *dux*, 16 pani bianchi militari, 40 pani di munizione (*panes castrenses*), mezzo porcello, 2 galline, 30 libbre di porco, 40 di manzo, 1 sestajo d'olio fino, altro di seconda qualità, 1 sestajo di sugo (*liquaminis*), legumi ed erbe in quantità sufficiente, e per sua spesa personale (*ipsi autem ad sumptus*) 2 *aureus* antoniani al giorno, cioè circa 50 franchi (27).

Nulla ho trovato sulla paga del semplice soldato: ma se si seguiva ancora, alla metà del secolo III, l'uso della Repubblica e dell'alto Impero, che non dava a' tribuni, per soldo e ripartizione di bottino, che il quadruplo della porzione spettante al semplice legionario, si vede che questo soldo, compresi i viveri e il denaro, si sarebbe molto aumentato dopo Domiziano.

L'aumento del lusso e della mollezza, il decadere dello spirito militare presso i Romani, i progressi del cristianesimo, gli onori resi al celibato ed alla vita anacoretica o claustrale, infine il cattivo successo delle guerre contro i barbari del Nord e dell'Oriente, doveano rendere disgustoso il militare a' cittadini romani già molto men bellicosi, e rincarare di molto le sostituzioni e gli arrolamenti volontarj.

Una legge del 375 degl'imperatori Valentiniano, Valente e Graziano (28) fissa il valore del coscritto a 36 soldi d'oro, oltre 6 soldi d'oro da darsi alla recluta pel vestito. Questo prezzo varia secondo le circostanze, ora 25 (29), ora 30 (30) soldi d'oro, senza la somma addizionale per viveri, spese minute e vestito.

Infine lo storico Socrate (31) afferma che il medesimo Valente fissò il prezzo delle reclute, della statura e condizioni volute per il servigio, ad 80 *aurei* per sempre.

Così, anche trascurando i prezzi esagerati ne' disastrosi secoli IV e V, si vede che in Grecia la misura media della paga d'un fantaccino, compreso il vitto, era per lo meno 4 oboli (0,61); a Roma, dopo Cesare, era 5|8 di denaro, o 70 centesimi, sotto Domiziano 83, ed il triplo o quadruplo per il cavaliere. Paragoniamo questi prezzi con quelli di Francia.

L'imperatore Napoleone calcolava che, prendendo la base più larga, 500,000 uomini su piede di guerra, artiglieria, genio, cavalleria, abiti, viveri, munizioni, traini, ed ambulanze, tutto compreso, gli costavano al più 500 milioni (32), o, in termine medio, 1000 franchi all'anno per uomo.

Il bilancio della guerra del 1859 non porta, per 348,000 uomini, che 263 milioni (33): ma questo è lo stato di pace.

Così l'esercito costa meno oggidì di quel che costava in Grecia ed in Asia, dal secolo di Pericle fino a quello d'Alessandro, e di quel che costava nell'impero romano da Cesare a Giustiniano: giacchè bisogna unire al soldo dell'infanteria e cavalleria greca e romana quello dei trasporti di macchine, equipaggi d'assedio, ecc., la cui cifra non ci è stata trasmessa dagli autori greci e romani. —

(25) Un pollo valeva 60 denari di rame, eguale fr. 1. 50, nell'editto di Diocleziano, dell'anno 301; per conseguenza ad un'epoca molto vicina de' regni di Valeriano, Aureliano, Probo e Claudio il Goto.

(26) VOPISCO, in *Probo*, c. 4.

(27) Lo stesso, in *Aurel.* c 9.

(28) Cod. Teod. *De tironibus*, VII. 13. 7.

(29) Ivi, *inf.* I. 13.

(30) *Legg.* 20 *inf.*, *et nob. Valent.* I. 40, *inter Theod.* Vedi GOTOFREDO, *Comment. in h. l.*

(31) Lib. IV. c. 18 o 33.

(32) La spesa annua d'un soldato di fanteria si calcola in Francia per fr. 334. 62, o cent. 92 per giorno. Vedi la *Revue des Deux Mondes*, t. XIX, p. 354.

(33) Vedi il *Monitore*, e le tornate della Camera de' Deputati, dal 6 all'8 giugno 1858.

§ 30. — Cambiamenti introdotti nella legione.

Dall'età dei re fin a Mario i Romani poco variarono la legione per acconciarsi alle circostanze; ma dopo che trovaronsi a fare con Pirro, introdussero qualche modificazione. Alla battaglia di Tunisi (255 av. C.) Regolo dispose, non a scacchi, ma un dietro all'altro i manipoli di astati, principi e triarj, per dar passo agli elefanti spintigli incontro dai Cartaginesi: ma non avendo lasciato a ciò intervalli bastanti, crebbe la confusione e n'andò sconfitto. Pare fosse lo stesso il motivo della rotta di Canne nel 216. Al contrario Scipione a Zama nel 202 dispose a quel modo, ma con larghi interstizj fra le linee perpendicolari, sicchè gli elefanti passarono, e tosto l'esercito rinserrò le file e vinse. Altrettanto si praticava contro i carri armati, cui i Greci resistevano col serrarsi e offrire una selva di sarisse. Incontro ai Parti, che non combattevano per impulsione, ma per forza individuale di lor cavalleria, bisognava variare i modi; e a tale disposizione attribuiscono la rotta di Crasso a Carre (anno 53 av. C.) le vittorie di Antonio, di Trajano, e d'Adriano.

Componendosi l'esercito a norma degli ordinamenti civili, l'alterazione di questi si sentì in quello. E prima Mario arrolò ricchi e poveri, ricevendovi pure la sesta classe, talchè il militare più non fu onore e dovere, nè strada necessaria alle magistrature; altra distinzione non fu che la forza del corpo e la statura, nè si considerò la ricchezza come pegno di fedeltà militare. Perirono così le antiche distinzioni fra i corpi.

Contro i Cimbri e Teutoni, che si batteano corpo a corpo con ascia e sciabola, fu forza restringere i manipoli per presentare fronte compatta: s'incorporarono dunque i manipoli d'astati, principi e triarj, formandone la coorte di sei centurie, e ogni dieci costituivano la legione. Tolte le divisioni lineari, i tre manipoli furon posti sulla fronte stessa, e ogni linea restò formata di coorti intere; i veterani non stettero più in coda, ma alla testa; tutta la fanteria pesante si armò del pilo, e vi s'incorporarono i veliti, lasciando l'uffizio di fanti leggieri a diverse nazioni suddite, come Mauri, Cretesi, Baleari ecc.

Sebbene per gli uffiziali sussistessero i medesimi nomi, i tribuni non ebbero più il comando diretto della legione, ma il primipilo o primo centurione, ciascun de' quali comandava la testa delle centurie, e nominava un luogotenente a sua scelta. L'aquila fu confidata al primipilo, e colle altre insegne mettevasi al centro della profondità di ciascuna coorte; e le file postele innanzi dicevansi *antesignani*, posto d'onore.

Le coorti stavano a venti piedi di distanza, sol quanto bastasse per dar ricovero agli armati alla leggiera, sicchè più non avea luogo l'antico maneggio di ricevere la prima fila battuta nella seconda, ma le truppe fresche s'insinuavano tra le file. Fu con questo nuovo modo di coorte che vinsero Mario, Pompeo, Silla, Cesare.

§ 31. — Deterioramento dell'arte.

Augusto introdusse truppe stanziali, in venticinque legioni perpetue, stanziate nelle provincie di frontiera, delle quali riservò a sè il comando. Deperì lo spirito militare che n'avea formato la forza, quando più non fu tutt'uno cittadino e soldato; anzi in quelle legioni acquartierate fuori si accettarono provinciali; mentre, disprezzando i soldati le arti della pace, divennero due stati distinti il borghese e il militare. Senz'altro sentimento che il guadagno, riuscirono formidabili agl'imperatori stessi che li soldavano, e li fecero e disfecero a capriccio, anzi moltiplicarono gl'impacci e la guerra civile. Già Tiberio lagnavasi non vi fossero volontarj, e che mal si soggettassero alla disciplina. Caracalla accettando per cittadino ogni suddito, ebbe tolto via quel punto d'onore che rendeva i legionarj superiori alle truppe ausiliarie. Sotto Claudio II si videro i Barbari entrare nelle legioni romane: senza riguardo gli accolsero Probo, Costantino, Giuliano e i successori.

Al tempo di Vegezio, la legione constava ancora di dieci coorti; dopo Adriano non n'ebbe che cinque, e la cavalleria più non apparteneva alla legione in generale. La prima coorte chiamavasi *milliaria*, composta di cinque centurie di duecentoventi uomini, e d'una *turma* di centotrentadue corazzieri a cavallo: le altre coorti avevano cinque

centurie di centundici uomini, e una turma di sessantasei cavalli. Anche le armi si cambiano; cresce l'uso delle freccie e del giavellotto; il pilo sotto Valentiniano II più non è in uso, e metà dell'esercito sono saettatori e frombolieri.

Allora le antiche armadure parevano troppo pesanti, troppo faticoso il preparare i campi ogni sera, talchè offrivansi inermi ai Barbari, dice Vegezio « piuttosto come bruti che come uomini ». I gradi s'acquistarono per brighe, non per merito; il soldato più non fu glorioso del suo posto quando lo vide accomunato ai Barbari; non col servir in guerra ottenevasi impieghi civili, ma col corteggiare; e i veterani più non videro nello stato loro che un mestiero senza speranze. Corruzione agli uni e scoraggiamento agli altri fu il divider le truppe in *palatine* e di *frontiera*; le une destinate agli ozj cittadini con soldo maggiore, le altre ai gravi stenti del campo, sicchè mal sentivansi animate a respingere il nemico quando pensavano che i loro commilitoni marcivano in pingui ozj. Uno de' maggiori segni di degradazione fu l'attaccar tante macchine alle legioni; le quali nocevano alla mobilità, condizione essenziale, e rendevano il soldato accessibile alla paura, dacchè non contava più sovra se solo. Le macchine ai tempi repubblicani erano limitate agli attacchi delle città o dei trinceramenti o di qualche posto o ponte, come le artiglierie nostre di posizione. Le baliste, che Tacito pel primo accenna, forse furono introdotte sol quando le legioni si resero permanenti. « La legione (dice Vegezio) è munita di baliste montate sopra carretti, tratti da muli, e servita ciascuna da undici soldati della centuria cui essa appartiene. Non servono solo a difesa dell'accampamento, ma pongonsi altresì sui campi di battaglia dietro agli armati pesanti ». Inoltre ogni coorte aveva una catapulta per lanciar pietre e dardi. Le macchine che scagliavano orizzontalmente, collocavansi sui fianchi e negl'intervalli della prima linea; le altre tenevansi dietro, donde lanciavano parabolicamente.

Nei migliori tempi i Romani fabbricarono ben poche fortezze; ma nella decadenza si protessero con frequenti muri e torri in tutte le parti. E non più all'assalto, ma alla difesa pensando, spesso la legione si foggiò al modo della falange, massime per resistere alla cavalleria.

§ 32. — Forze militari sotto gl'imperatori

Augusto, delle quarantaquattro legioni dei triumviri, sole venticinque conservò, che colle milizie ausiliari somministrate dai re e dai popoli alleati, o arrolate tra' provinciali, o assoldate tra' Barbari e siccome *ajuti* aggiunte alle legioni, furono da lui distribuite nelle provincie. Così tre legioni ebbe a guardia la Spagna, quattro la Germania superiore, altrettante l'inferiore, due la Dalmazia, tre la Pannonia, due la Mesia, quattro la Siria, due l'Egitto, e una l'Africa. Sebbene questa distribuzione ne' seguenti tempi variasse, il nerbo maggiore delle milizie stanziò sempre sui confini delle nazioni più bellicose, cioè lungo il Reno, l'Istro e l'Eufrate. Questi eserciti e tre grandi armate navali, due nei porti di Ravenna e di Miseno e una nelle Gallie nel fòro di Giulio, ed alcune altre minori in diversi porti e sui fiumi di confine, vegliavano a difesa dell'impero. A mantenere la quiete di Roma si destinarono tre, poi quattro coorti urbane di mille uomini l'una, e sette coorti di *vigili*; e per freno dell'Italia e sicurezza del principe si creò la guardia de' *pretoriani*. Questa contava in origine diecimila eletti soldati; poi fu da Vitellio portata a sedicimila, e da Settimio Severo fin oltre sessanta: ma gli imperatori seguenti, che costituirono una nuova guardia detta de' *domestici*, diminuirono il numero e il credito dei pretoriani, e Costantino li cassò e ne atterrò il campo.

Come il numero e la forza delle coorti pretorie, così variò quello delle legioni; venticinque erano sotto Augusto, trenta ne aveva Adriano, e non sembra che gli altri imperatori ne tenessero mai oltre le trentacinque; solo a' tempi di Diocleziano, trentasette. La legione contava ai tempi d'Augusto seimila fanti; e ogni legione formava un piccolo esercito, con fanti di leggiera e di grave armatura, conveniente numero di cavalli, e le necessarie macchine e tormenti di guerra, e ingegneri e artiglieri (1).

Costantino, per desiderio d'impedire le rivolte delle milizie, non solo tolse alle legioni le altre armi, ma limitò il numero de' fanti a mille cinquecento; e sembrando an-

(1) GAREZETTI, *Della condizione d'Italia*, ecc.

cora soverchio, fu nel secolo dopo ridotto a mille. Ma forse non tanto la forza delle singole legioni, quanto altre circostanze concorsero a renderne così facili e frequenti le sedizioni; imperciocchè; a nulla dire delle cause della loro indisciplina, gl'imperatori; considerando come per l'immensa estensione dell'Impero e per l'ordinamento delle legioni era impossibile farle a un bisogno accorrere con tutti i loro impedimenti dall'Istro al Tamigi e dal Reno all'Eufrate, e come, per la ferocia delle nazioni limitrofe e per le incessanti loro incursioni, non si potevano sguarnir le frontiere, furono nella necessità di lasciar continuamente in una provincia le truppe destinate a guardarla; nè forse è lontano dal vero che le legioni si reclutassero nelle provincie dove stanziavano. I soldati, invecchiando in una contrada, convertivano i loro accampamenti in città, e s'affezionavano e addimesticavano coi provinciali e col paese, di modo che la sola minaccia di volerneli allontanare li portava alla rivolta.

Da questa forse inevitabile stabilità de' quartieri, e dall'intrinseco ordinamento delle legioni seguitò, che esse si riguardavano, non membri d'un solo corpo, ma un tutto distinto, e che quindi avevano certi particolari interessi, e vivevano in opposizione e rivalità coll'altre; se una acclamava imperatore il suo capitano, le altre, per non esser da meno e per non vivere soggette a principe non creato da loro, procedevano a nuova elezione; onde frequenti le usurpazioni quasi in ogni provincia.

L'innovazione di Cajo Mario, per cui i *proletarj* vennero ammessi nelle legioni, diè occasione a' cittadini benestanti di tenersene lungi, mentre i poveri accorrevano in folla alle bandiere, sulla speranza di ricchezza e onore; e la milizia divenne professione degli scioperati e bisognosi. A questo aggiungendosi che il numero de'cittadini era grandemente diminuito, che la mollezza, il lusso e il disamore della patria sempre crescevano, che i larghi possedimenti riducevano l'agricoltura in man degli schiavi, ne seguì che, già ai tempi di Augusto, poche leve si potevano fare in Italia: più scarse e rare in appresso, perchè e gli effetti di quelle cagioni continuavano, e gl'imperatori ancora del secolo IV preferivano per la milizia alla plebe urbana la rustica. Solo con ciò si può spiegare l'inopia di soldati cittadini nell'età d'Augusto e di Cajo, mentre pure si sa che nel censo eseguito da Claudio nel 48 d. C. si noverarono, senza contarvi le donne e i fanciulli, sei milioni novecenquarantaquattromila cittadini romani, tra cui quasi una metà atta alle armi. Ma tanto essi n'erano alieni, tanto intolleranti delle dure fatiche, sapevano tanto adoperare per esimersene, che non molto dopo il censimento di Claudio si vedono empire gli eserciti con leve ordinate tra' provinciali. Furono alle provincie nuove fonte di vessazioni, perchè i governatori e gli uffiziali parevano studiarsi di scegliere persone facoltose che per età o malattia non potessero militare, onde vendere a più alto prezzo le esenzioni (2).

Questo difetto di milizie cittadine pareva dovesse cessare quando la cittadinanza fu estesa a tutto l'impero; ma e gl'imperatori poco confidavano in nazioni disavvezze dall'armi, e i cittadini novelli, per evitar la milizia, le medesime arti usavano che gli antichi, e coloro che avevano a far le leve per le stesse ragioni o ne li escludevano o ne li dispensavano. Anche i principj d'amministrazione, adottati dopo quella famosa legge di Caracalla, contribuirono a rendere sempre più difficile il porre a numero gli eserciti col mezzo di reclute cittadine. Non potevano militare quei che appartenessero all'ordine dei curiali, nè i loro figliuoli, nè quei molti che per essere ascritti ad un qualche *corpo* o *collegio* erano obbligati di alcun servizio allo Stato; senza l'assenso del padrone, era interdetta la milizia a tutti i coloni, cioè alla parte maggiore degli agricoltori (3).

Inoltre gl'imperatori riguardavano l'obbligo di militare, non siccome personale dei cittadini atti all'armi, ma siccome inerente alle loro sostanze; e perciò tassavano le provincie e i distretti in tale o tal numero d'uomini proporzionato al loro estimo, e obbligavano i possessori a somministrare soldati secondo l'entità de' loro possedimenti (4); onde per la frequenza delle corruzioni avveniva « che si ammettevano negli eserciti uomini tali, cui il padrone non voleva per servi » (5). Accadeva inoltre assai volte che le provincie, le città o i possessori non potevano o non volevano somministrare gli uo-

(2) Tacito, *Histor.* lib. IV, c. 11.

(3) *Cod. Justin.* lib. XI, tit. 47, l. 6; e tit. 63. l. 1, 3.

(4) *Cod. Theod.* lib. XII, tit. 13. l. 7; *Ivi*, *Nov. Theod.*, tit. 44: Ammiano Marcellino, lib. XXXI, cap. 4, lib. XIV, cap. 2.

(5) Vegezio, *De re milit.* lib. cap. 7.

mini che da loro esigevansi, oppure che gl'imperatori amavano fare sui sudditi guadagno o trarre soldati da provincie bellicose (6). In tali casi, o le provincie ponevano una gravezza e a denaro conducevano chi volesse arruolarsi, metodo che « fu poi tolto dalle radici, perchè rodeva le viscere delle provincie (7); oppure gl'imperatori tassavano le reclute ora in venticinque, ora in trenta, ora in trentasei soldi d'oro o anche più, e ne esigevano il prezzo (8). S'aggiunse che non di rado bisognò, in difetto di liberi, comperare schiavi e affrancarli per militare, e che soventi si dava la caccia ai vagabondi e malviventi per condannarli a servire siccome forzati nelle legioni (9).

Qual meraviglia se i nobili, per non militare con ribaldaglia e rozzi e feroci mercenarj stranieri, si tenevano lungi dall'armi, e se due uomini consolari de' tempi dell'imperatore Giuliano, e un altro grave scrittore del secolo V ci attestano che la professione dell'armi si riputava ignominiosa?

Costantino sembra essere stato autore di marchiar con punture colorite indelebili le mani dei soldati novelli, onde più agevolmente riconoscerli se abbandonavano le bandiere. A' disertori la morte; e si giunse fino ad accordare licenza d'ucciderli impunemente (10). Alcune volte però le pene erano più miti, alcune si condonavano affatto, e sovente si spedivano nelle provincie uffiziali in traccia dei disertori. Grosse ricompense a chi gli arrestava, e se schiavi la libertà: e severamente si puniva chi fomentava la diserzione o nascondeva i disertori, sicchè ai plebei minacciavasi la bastonata, il lavoro forzato nelle miniere, la relegazione perpetua; ai cittadini agiati la perdita di metà delle sostanze; ai coloni la morte ed anche il fuoco (11).

Non era nuovo presso i Romani l'uso d'armi mercenarie anche straniere, ed era antichissimo quello delle milizie sociali; ma il comando era sempre riservato a Romani, e con diligenza si separavano e distinguevano i socj e i mercenarj dalle legioni, e le legioni sempre formavano il nerbo principale dei loro eserciti; e secondo quest'uso e con queste cautele Cesare soldò quelle coorti germaniche, le quali con rompere i cavalli di Pompeo gli diedero la vittoria di Farsaglia. Da quel punto si vedono costantemente non pochi Germani militare a piè ed a cavallo negli eserciti e nella guardia degl'imperatori, che ve li ammettevano per isnervare possibilmente quelle irrequiete nazioni, e procurar qualche pace ai sudditi con soldare e disperdere in diverse provincie i feroci che non sapeano vivere se non coll'armi alla mano. Tale pratica non trasse pericolo alcuno fin a tanto che non se ne abusò, e che i soldati cittadini superarono in numero i mercenarj; finchè, come avveniva sotto Trajano, « le legioni, perchè fedelissime, doveano porre le loro tende lungo il vallo, onde difender quello, e col numero loro quasi con forte muraglia frenare l'esercito delle genti, attendato nel mezzo del campo » (12). Ma come la ripugnanza de' provinciali per la milizia, e la comodità di sempre trovare tra' Germani chi si lasciasse condurre per soldo, sedusse gl'imperatori; come sedotti ne furono molti capitani, che per usurpare l'imperio non badavano a soldare innumerabili schiere barbariche; sempre più crebbe la difficoltà di contenerli nella disciplina e nell'ubbidienza. Perfin Costantino, vincitore di tanti Barbari, soleva arruolare i prigionieri di guerra e i Barbari che sulle terre dell'impero accoglieva; e « alcuni de' più chiari e nobili tra essi elevando agli onori romani, se li guadagnò così che dimenticarono la patria (13).

Si può credere che questa loro prevalenza avesse principio forse già dalla battaglia di Mursa (350 d. C.), allorquando « per essere in quella giornata state logorate quelle immense forze dell'impero romano, che bastato avrebbero ad ogni estera guerra e a produrre sicurezza e molti trionfi » (14), bisognò riporre ogni difesa dello Stato nella fede e nelle forze di mercenarj germanici.

Quanto male dal ricevimento di tanti Barbari, e nominatamente da quello dei Visigoti, derivasse all'Impero e segnatamente all'Italia; come prima la difesa, e poi anche il governo dell'Occidente venisse onninamente affidato a mercenarj e capitani germanici; come uno Svevo, tiranneggiandolo ben quindici anni, quattro imperatori creasse, quat-

(6) *Cod. Theod.* lib. XII. tit. 13. l. 9.
(7) *Cod. Theod.* lib. VII. tit. 13. l. 7.
(8) *Ivi*, lib. cit. e l. 13 e 20; lib. XI. tit. 18. l. 1.
(9) *Ivi*, tit. 13. l. 16 e 17; lib. VIII. tit. 2. l. 3.
(10) *Ivi*, tit. 18. l. 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17.
(11) *Ivi*. l. 1, 2 e seg.
(12) IGINO, *De limit.*
(13) EUSEBIO, *Vita Costantini*, cap. 7.
(14) EUTROPIO, *Breviar.* lib. X, cap. 6.

tro ne facesse morire; come in uno Stato, che pur comprendeva le coste di Barberia, tutta Spagna e il Portogallo, tutta Francia e Bretagna, tutta Italia e gran parte dell'Austria ed Ungheria e de' paesi vicini, non si potessero armare tanti cittadini da impedire che piccole nazioni barbariche occupassero quelle belle provincie; come nè anche tanti ammassarne in tutta Italia da reprimere poche migliaja di mercenarj che chiedevano la terza parte de' suoi terreni; come poi negli Itali non fosse tanto d'amore e virtù da difendere in un colla patria le sostanze e le vite contro un esercito raccogliticcio di venturieri, lo dice la nostra *Storia Universale.*

§ 33. — Rassegna degli antichi scrittori militari.

Così accompagnammo l'arte e la scienza della guerra dalla prima sua rozzezza fin al grande splendore che acquistò in Grecia prima, in Roma poi; indi la vedemmo e nell'una e nell'altra decadere, talchè nuove genti soprarrivarono a mutar le istituzioni dei popoli, che non aveano più saputo ripararle colle armi. In questa corsa ci vennero nominati gli autori a' quali ci appoggiammo; ma ora vogliamo darli a conoscere più particolarmente, considerandoli unicamente dal lato dell'argomento che ora ci occupa.

Il più antico storico che c'informi delle fazioni militari è Tucidide, che prese parte alla guerra del Peloponneso, di cui ci lasciò la descrizione: uom d'armi e di toga, associa i canoni e le applicazioni della tattica e della politica.

Lo supera in cognizione e pratica Senofonte, che guidò la *ritirata dei Diecimila* e la descrisse; oltre alcuni trattati speciali di tattica, e le molte notizie che sparse nel suo romanzo storico della *Ciropedia.*

Polibio si recò sul teatro degli avvenimenti per meglio raccontarli, e dall'amicizia degli Scipioni attinse notizie e precetti. Da lui le guerre puniche ci son presentate in ben altro aspetto che non facciano i Romani, rivelandoci Annibale qual fu, e le ragioni della decadenza di Cartagine. Già riferimmo di lui quanto basti per mostrare le cognizioni sue tecniche e il retto giudizio. Trova superiore la legione alla falange perchè più mobile e per la riserva; comunque nel suo giudizio entri per avventura il desiderio di rendersi grato a' Romani protettori.

Sallustio descrive militarmente la guerra contro Giugurta, conoscendo i luoghi; e chiaramente espone l'ordine obliquo adoperato nella battaglia sul Mutolo fra quel Numida e Metello.

I *Commentarj* di Cesare sono l'opera più importante fra le antiche; intelligibile però soltanto dopo che si conoscano le istituzioni militari e politiche de' Romani. Come tutti que' che narrano imprese proprie, si mostra parziale anche senza volerlo; esalta il merito de' nemici per crescer lode a sè dell'averli vinti; ascrive a merito de' suoi uffiziali anche ciò che è dovuto ad accidenti o ad error de' nemici. Puysegur trova non possano riescire utili se non a chi è già addottrinato nella guerra. La colpa è comune a troppi di quelli che trattano d'alcuna scienza speciale, e che espongono concisamente ciò che per essi è chiaro, senza immaginare che agli altri riuscirà oscuro. Napoleone, nella forzata quiete degli ultimi suoi anni, compiacevasi meditare sulle guerre di Cesare, e ne dettava un commento, che può tornar vantaggioso agli uomini dell'arte. Noi ne abbiam recato diversi brani, e il suo ponte sul Reno (pag. 90) era il testo sovra il quale s'esercitavano gl'ingegneri del secolo XVI.

Tito Livio, il più poeta fra gli storici, il più caro a leggersi, non mai risparmia le particolarità militari; ma con sì poca esattezza, che non si potrebbero da lui dedurre tampoco i lineamenti generali delle battaglie e delle spedizioni.

Uom di guerra fu Giuseppe Flavio, che raccontò le ultime sorti della Giudea, istruendoci sulla tattica e la poliorcetica de' Romani nell'età imperiale.

Sebbene Tacito studiasse piuttosto il cuore umano che le vicende esteriori, sono fecondissimi d'istruzione i racconti delle campagne di Germanico, di Corbulone, di Civile, di Tito, di Vespasiano e d'altri.

La raccolta di *stratagemmi* di Polieno ha poca scienza e pochissimo discernimento. Frontino ce ne lasciò una migliore di piani di battaglie, inutili dopo mutate affatto le armi: ma egli conosceva per pratica la guerra, con buon senso giudica i fatti, ed elevasi dai particolari ad osservazioni generali; ben classifica questi spedienti, che però talvolta

sono assurdi; tolti poi da ogni tempo e nazione, non possono rivelare perfettamente un tempo dato. Quasi contemporanei, Frontino, uom consolare, fece la guerra nell'isola di Bretagna; Polieno stava oratore de' Macedoni alla Corte Imperiale; quello è più metodico, questo più esteso; quello è uomo di guerra, questo di studio, e abbraccia assai più che il titolo non prometta.

Se su PLUTARCO noi recammo giudizio severo in altri punti, nol possiamo migliore quanto a guerra. Nelle *Vite dei capitani* abbondano a segno gli effetti straordinarj, che ci tolgono fiducia nel resto. Quando però ebbe alla mano buoni materiali potè offrire buoni indizj.

Di ARRIANO abbiamo un trattato della *Tattica de' Greci*, la *Storia d'Alessandro Magno*, ed un frammento della spedizione contro gli Alani; opere delle più importanti fra le antiche sulla scienza della guerra. Da generale consumato e da accorto politico ci rivela il disegno della spedizione d'Alessandro, i mezzi suoi, le particolarità delle operazioni strategiche, l'ordine e successo delle battaglie.

Quando, sotto Alessandro Severo, si tornò a dar la preferenza all'arte greca, ELIANO scrisse un trattato della *Tattica dei Greci*, più ampio di quello d'Arriano, ma non più ricco, giacchè quel che aggiunge o sono formazioni o manovre inutili o ineseguibili, o teoriche senza senso, ignaro com'egli era dell'arte della guerra.

Da filosofo la trattò il platonico ONESANDRO nella sua *Scienza del generale* (στρατηγικὸν λόγον); ed abbandonando i fatti di disciplina e tattica già datici dai precedenti, ne possiamo apprendere la parte morale e l'osservazione del cuore umano applicata alla guerra. Vi parla delle qualità del generale, della cura ch'ei deve alla propria vita, del modo di scegliere le truppe.

GIULIO AFRICANO ajuta a conoscere le novità introdotte sotto Alessandro Severo, delle quali dicono egli fosse consigliero. Deplora la decadenza de' soldati e le neglette armi offensive, e « Se si pensasse a rivestir i soldati romani di corazze ed elmi alla greca, con picche più lunghe; se si esercitassero a lanciar il giavellotto con precisione, a battersi ciascuno da sè, infine a gettarsi nell'occasione sopra il nemico, correndo a tutta lena e finchè fosse sotto il tiro; certo i Barbari non resisterebbero ». Così fu fatto, e si formarono sei legioni in una specie di grande falange, più numerosa dell'antica greca. Egli parla del dio Pan come molto efficace sull'esito de' combattimenti, producendo il terror *panico*.

I trattati d'arte militare crescevano quando questa scadeva, siccome avviene delle poetiche. Per ordine di Valentiniano II, VEGEZIO compose il più compiuto, colle opere ora perdute di Catone, Cornelio, Celso, Paterno, supplendo all'esperienza propria che gli mancava. E ben lo mostra la varietà del suo stile, sovente oscuro e confuso, e pien di ripetizioni. Non che discernere le varie epoche della milizia romana, confuse gli usi di questa e de' Greci. Continuamente egli deplora la decadenza dell'arte, e richiama verso gli esempj antichi, quando i Romani vincevano, non perchè più numerosi, ma perchè bene scelti e insegnati, e previdenti d'ogni caso. Da savio didattico, distribuisce la materia per libri e capitoli « acciocchè gl'istruttori de' giovani guerrieri possano rintegrar l'onore della milizia romana coll'esempio e l'imitazione delle virtù antiche ».

Nel primo tratta della scelta degli uomini, del regolamento interno, dell'istruzione di ciascuno, del fante, del cavaliero, della tattica elementare, dei trinceramenti, della posizione e forma dei campi. Sostiene egli che l'arte fa più della natura, e che l'esercizio e le istituzioni diedero ai Romani ciò che natura aveva ad essi negato.

Espone nel secondo la differenza fra ausiliarj e nazionali, e svolge le cause del decadimento della milizia romana; dal che passa a esporre la composizione d'un esercito, d'una legione, d'una coorte: parla degli avanzamenti, poi del treno e delle macchine della legione qual era al suo tempo. Già credeasi necessario supplire al coraggio col giuramento spesso ripetuto, e ben diverso dall'antico riferito da Polibio. Diceva: I soldati giurano per Dio, per Cristo, per lo santo Spirito, e per la maestà dell'imperatore, il quale dopo Dio dev'essere il primo oggetto dell'amore e della venerazione de' popoli, di far di buon cuore tutto ciò che ad essi comanderà l'imperatore, non disertar mai, sacrificar la vita per l'impero ».

Quelle distinzioni che indicano degenerazione, erano fin al ridicolo nelle truppe, ove si distinguevano *ordinarii*, *augustales*, *flaviales*, *optiones*, *tesserarii*, *campigeri*, *antesi-*

gnani, *metatores*, *beneficiarii*, *librarii*, *armaturæ duplares*, *armaturæ simplares*, *candidati duplares*, *candidati simplares*, *principales*, *privilegiati*, *munifices*... e potrebbesi a lungo proseguire

Più interessa il terzo, ove parla del mantenimento e dei modi di conservar sani i soldati, delle marcie, del passo de' fiumi, delle posizioni militari, delle precauzioni da prendere durante l'azione. Sovratutto raccomanda l'uso delle riserve, con truppe scelte, quand'anche ne dovesse restar indebolito il corpo di battaglia. Questo non dee aver altro che un'azione generale per respingere o sbaragliare l'inimico. Se volete disporre a cuneo, a tanaglia, a sega qualche corpo, convien toglierlo dalla riserva, non mai dalla battaglia; o traendo il soldato dal suo posto, vi getterete il disordine.
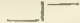
Sette disponimenti di battaglia riconosce Vegezio. Nel 1° l'esercito conserva la primitiva simmetria, e sta parallelo al nemico; disposizione senz'arte nè calcolo, possibile quando si voglia attaccare tutti i punti della linea opposta. Grande strage verrà da questo affrontarsi di due eserciti in tutta la lunghezza, se pur l'una più prode e numerosa, non involga l'altra d'ogni parte, terminando di colpo la lotta. Ma anche quando uno si senta superiore, eviti questo modo, il quale obbliga una marcia generale di fronte, sempre difficilissima anche in paese piano.

Il 2° è di collocare a destra le migliori truppe, e assalire con queste tenendo momentaneamente la sinistra fuori del tiro.

Il 3° fa lo stesso colla sinistra; attacco più debole, perchè questa è più scoperta, atteso l'uso degli scudi.

Nel 4° le due ale attaccano vivamente, e al tempo stesso quelle del nemico, mentre il centro rimane addietro: il che forma una tanaglia.

Il 5° non differisce da questo che per la disposizione delle truppe leggiere, che coprono il centro mentre le ale attaccano.

Il 6°, al quale ricorsero i grandi generali quando non fidavano sul valore nè sul numero delle truppe, consiste nell'assalire colla destra la sinistra del nemico, mentre il resto si dispone in forma di spiedo, così ___|¯¯¯

Il 7° è il saper profittare d'una posizione, mediante la quale si possa resistere a truppe più brave e numerose.

Voi comprendete come mal determinate sieno queste distinzioni.

La parte migliore in Vegezio sono i consigli e le massime generali, contenenti principj sicuri, e che ancora non perdettero l'utilità. Eccone alcuni:

« Più avrete esercitato e disciplinato il guerriero ne' quartieri, men pericoli correrete in campo.

« Non disponete mai le truppe in battaglia ordinata, che non ne abbiate sperimentato il valore con avvisaglie.

« Procurate ridurre il nemico colla fame, col terrore, colle sorprese, più che colle battaglie, giacchè in queste la decisione sta alla fortuna.

« Staccate dal nemico più uomini che potete, e ricevete bene tutti quelli che a voi verranno; chè guadagnerete più col trar uomini a voi che coll'ucciderli.

« Dopo una battaglia fortificate i posti, anzi che disperdere l'esercito.

« Il disegno migliore è quello che rimane celato al nemico.

« Coglier le occasioni è arte in guerra più utile che il valore.

« L'esercito acquista forze nell'esercizio, le perde nell'inazione.

« Non guidate mai i soldati a battaglia regolata, se non possono ripromettersi vittoria.

« Chi rettamente giudica delle forze proprie e delle avversarie, di rado soccombe.

« Il valore prevale al numero; una posizione vantaggiosa prevale talvolta al valore.

« Manovre sempre nuove rendono formidabile un generale: condotta troppo uniforme lo fa sprezzare.

« Chi lascia i suoi sparpagliarsi inseguendo i fuggiaschi, cerca perdere la vittoria.

« Secondo sarete forte in fanteria o in cavalleria, procuratevi un campo favorevole a questa o a quell'arma; e l'urto maggiore parta da quel dei due, su cui fate maggior caso.

« Deliberate con molti ciò che in generale converrebbe fare; decidete con pochissimi o anche solo su ciò che dovete fare in ciascun caso particolare.

« I grandi generali non danno mai battaglia se non tratti da occasione favorevole o dalla necessità: più scienza si vuole a ridur il nemico per fame che per ferro ».

Il quarto e il quinto libro, dedicati alla fortificazione ed alla marina, più non sono oggi applicabili.

Della castrametazione trattò Igino, estranio esso pure all'arte della guerra.

Gli scrittori successivi attestano più sempre la decadenza. Urbicio propone all'imperatore Anastasio un sistema per difendere dalla cavalleria barbara la fanteria; ed è di porre davanti a' soldati della prima fila di tutto il quadrato de' cavalli che portino *cannoni*, cioè piccole travi munite di punte all'estremità, che piantavansi in terra davanti ai soldati, sicchè rompessero l'impeto dei Barbari assalitori. Potrebbe attestarsi la degradazione più eloquentemente che con tale rimedio?

Nei tardi giorni, l'imperatore Leone VI (886) compilò le *Istituzioni militari*, serie di precetti a modo d'aforismi e numerati, alcuni dei quali degni di meditazione. I suoi ordini di battaglia sono chiari e con manovre ben pensate, che non si trovano in verun libro dogmatico o storico; come ci trasmise molte cognizioni tattiche, le quali altrimenti ignoreremmo. Molto si serve, e lo confessa, dello *Strategicon* dell'imperatore Maurizio, scritto tre secoli innanzi, in 12 libri e senz'ordine; del quale manca pure Leone.

Degli aforismi suoi giova riferire alquanti:

« Mentre disponete l'esercito in battaglia, copritevi con truppe leggere per celare al nemico le vostre disposizioni. Cercate piombare su lui prima che siasi affatto ordinato, e facile vittoria riporterete.

« Profittate dei boschi, dei dirupi, delle cavità delle valli per occultarvi parte delle truppe, che inaspettatamente piombino sui fianchi e alle spalle degli attaccati.

« Collocate la cavalleria sulle ale, e la fanteria regoli la marcia in battaglia sopra la coorte del centro ove si trova il generale.

« Diffidate dei movimenti di ritirata del nemico, che sovente sono un artificio per trarvi in inganno.

« Vinti, non disperate, ma non avventuratevi a nuove pugne prima di dare ai soldati il tempo di rintegrar il coraggio. Se Dio vi dà la vittoria, non vi trattenga quel tristo adagio *Vinci, ma non vincer troppo;* anzi profittate di tutti i vantaggi, e inseguite il nemico finchè totalmente distrutto.

« Partecipate (1) in ogni occasione alle fatiche e stenti di quelli cui comandate, e incoraggiateli colla presenza, coi discorsi e le cure. Se si patisce carestia nell'esercito, restringete la vostra tavola, e date esempio di frugalità: i costumi vostri sieno modello agli altrui.

« Badate che al vostro esercito non manchi il necessario, altrimenti non si manterrà la disciplina.

« Fate da padre ai soldati; mettete nei discorsi e nelle azioni un'aria affabile, buona, se pur la necessità non vi costringa ad essere severo. Siate giusto e moderato ne' castighi, infliggendoli senza collera, perchè non vi rechino alla crudeltà, ma inflessibile quando il caso lo richiede. Sopprimete le sedizioni sul principio, acciocchè aumentando non divengano senza rimedio.

« Deliberate con circospezione, ed eseguite senza ritardare per paura d'inconvenienti che v'entrassero in mente. La prudenza troppo raffinata nuoce.

« Comunicate i vostri divisamenti a pochi discreti, e spargete rumori contrarj, acciocchè i nemici, informati dalle spie, prendano provedimenti falsi se credono; o non credendo trascurino le precauzioni, e voi possiate sorprenderli facendo da vero quel che avevate finto.

« Un animo fermo è eguale nella buona fortuna e nella trista. Prende consiglio dal tempo, senza inorgoglirsi del buon esito, nè avvilirsi per contrario. Chi s'abbandona a gioja smodata, facilmente è oppresso dal dolore.

« Sarebbe mal sicuro valersi sempre delle manovre e delle astuzie medesime benchè fortunate.

« Se arriva qualche sinistro, guardatevi dal lasciarlo scorgere: sta dalla prudenza del capo il nasconder ai soldati ciò che ne abbatterebbe il coraggio.

« Se sospettate che alcun dei vostri dia avvisi al nemico, mostrategli confidenza, e indicategli il contrario di quel che avete in mente.

(1) Egli parla sempre al suo generale.

« Se i disegni vostri son noti al nemico, bisogna desisterne, o prendere altre vie, o cangiarli affatto.

« Non converrebbe sfuggire il combattimento per rumore d'imboscate o di cospirazioni, vengano da vostri o da nemici. Neppur vogliousi sprezzare; ma senza cangiar nulla delle risoluzioni vostre, prendete le precauzioni migliori per guarentirvi dalle trame.

« Se sul punto d'un'azione potete persuadere ai vostri che il nemico fu vinto altrove, rianimerete i timidi. Eccellente augurio è il nome di vittoria.

« Se il vostro esercito è battuto, non investite di rimproveri ed ingiurie le persone, abbastanza sfortunate dall'esser vinte. Nulla più nuoce, perchè scoraggia. Al contrario si devono consolare e rincorare con buone speranze.

« Se nel corso delle vostre operazioni qualche sedizione accade, talora giova dissimulare, e differir a punire quando sia finita l'impresa.

« Assai sgomentereste l'inimico se, dopo un combattimento, poteste sepellire i vostri morti, e solo i suoi lasciare sul campo donde poi vi scostaste. Per farlo con sicurezza, accendete i fuochi da una parte, e fate la ritirata dall'altra.

« Per rendere sospetti i principali d'un paese e seminarvi discordie, vuolsi, nel dare il guasto, risparmiare i lor terreni e mostrarne rispetto con lettere o altrimenti; rinviare i prigionieri con commissioni secrete per essi: il che ripetuto, per quanto sia finto, non mancherà di far sospettare intelligenze con voi.

« Renderete pure sospetti i vostri disertori se farete loro giunger lettere per le quali appaja che gl'inducete a un tradimento contro il nemico, designandone il tempo e le circostanze. Sorprese queste, saranno tenuti in arresto; se le mostrano essi medesimi, si diffiderà di loro.

« Quando assediate una piazza, potete guadagnar gli assediati col far gettare lettere attaccate a freccie, promettendo conservarne i beni e la libertà se si rendono, e facendo dire la stessa cosa dai prigionieri che si rimandano.

« Non vi lasciate pigliare alle buone parole del nemico, nè eludere dalla sua ritirata. Pensate sempre ch'egli divisa i mezzi di nuocervi, e che i suoi passi possono coprire lacci pericolosi.

« Tutti i luoghi proprj ad imboscate denno aversi sospetti; non inducetevi facilmente a inseguire per quelli i nemici.

« Se al momento dell'attacco ordinate che gl'infermi e malaticci o que' che hanno cattivi cavalli sieno separati, tutti i vili faran le mostre d'esser malsani o mal montati. Così li conoscerete e manderete in qualche fortezza, o li lascierete a guardia del campo.

« Il tempo di guerra non è tempo di riposo. Prima della pace non v'è momento in cui trascurarsi. Attenti dunque a ogni passo del nemico; sventate le sue astuzie: fatto il male, non si può più ripararvi.

« In tutta la vita siate franco e sincero; solo in guerra vi domando astuzia e finezza.

« Gli armistizj o gli accordi non vi rendano negligente; anzi raddoppiate di vigilanza e d'oculatezza. Se non voi, il nemico può mancare alle promesse, ed è vergognoso per un generale il dire, *Non l'avrei creduto.*

« Non fidatevi dei disertori nemici, e massime di quei che si gettano in una piazza assediata. Forse mirano a metter fuoco, e mentre si attende a spegnerlo, il nemico profitterà per impadronirsi.

« Nelle trincee e nella disposizione del campo non fidatevi tanto da trascurar il resto. Dio è la prima vostra difesa; dopo lui, non i bastioni ma l'armi vostre.

« Terrete i soldati disposti a combattere in ogni tempo, notte e giorno, bello o tristo cielo: mai non si può dire *Non ho di che temere.*

« Quando non siete occupato, non lasciate i vostri nell'ozio, sorgente di torbidi e sedizioni. Un generale accorto tien sempre all'erta le sue truppe, occupandole in esercizj o lavori: ciò mantiene e cresce il vigore, mentre l'inerzia lo fiacca.

« Natura forma pochi uomini prodi e generosi, ma l'abilità e le cure del generale possono renderli tali.

« Giova l'aver una causa buona da sostenere. Chi respinge un aggressore ingiusto, ha per sè il cielo; chi imprende guerra mal fondata, deve tutto temere dalla vendetta divina.

« Se adoperate truppe forestiere, sieno men delle vostre, massime se difendete il vostro paese, giacchè altrimenti potrebbero impadronirsene. Quei che rendono i servigi a denaro, possono per maggior somma volgersi contro di voi.

« Dal principio della guerra vuolsi levar preghiere a Dio per chiedergli assistenza, acciò ne salvi dai grandi pericoli, e c'ispiri quel che converrà. Essendo le nostre braccia stromenti ch'egli adopera secondo la sua volontà, non possono riuscire che col suo ajuto. Egli è il Dio delle battaglie, e dà la vittoria a chi gli piace.

« Se volete una buona pace, preparate la guerra. Più sarete in grado di sostenerla e spingerla con vigore, migliori renderete le vostre condizioni, e obbligherete i nemici ad accettare le da voi offerte.

« Deliberate con molti, risolvete con pochi o solo, eseguite subito.

« Alessandro, interrogato come in sì pochi anni avesse terminato tante e sì importanti imprese, rispose: *Col non rimetter a domani quel che potevo far oggi.*

« La notte è il tempo più acconcio a meditar le cose di rilievo: lo spirito è più tranquillo, nè distratto dal tumulto diurno.

« Prima di coricarvi e di darvi al sonno, richiamatevi ciò che potete aver ommesso, e pensate a quel che avete a far domani.

« Cominciata la guerra, prescrivetevi di condurla sin al fine. Sarebbe vergogna il venirsi a riposare senz'averla compita. Il nemico vi sprezzerebbe, credendo non aveste potuto altrimenti.

« Nobile e di grand'utile è l'arte della guerra, per cui sovente si riduce il nemico senza combatterlo. Si studii dunque con attenzione.

« Bello è il vincere senza nulla arrischiare, affamando e bersagliando i nemici. I temerarj che riescono con colpi di fortuna, non sono ammirati che dal vulgo. Imitate piuttosto quelli che devono la riuscita all'accorgimento, soli degni di lode. Assicurate sempre le vostre imprese il più che potete: vinta una volta la fortuna, la conserverete dalla vostra.

« Modestia e continenza sono qualità necessarie a gente di guerra. Non si porti all'esercito che il puro necessario: il lusso ammollisce e corrompe. Vergognosissima è la dissolutezza, che snerva il corpo e affievolisce lo spirito. Pertanto i capi del vostro esercito sieno immuni da un vizio, che rende incapaci di comandare.

« Se alieno da cupidigia e avidità di guadagno, acquisterete la stima generale e l'amor de' soldati; e quando vi amino, si daranno con zelo alle fatiche.

« Buon generale non è quel che fa bene gli affari suoi, ma quel che vigila alla salute di tutti i dipendenti. Non lo scegliamo perchè pensi a se solo. L'obbedienza cieca che gli se rende, viene dalla confidenza che in lui si ha.

« Se volete che i soldati vadano volonterosi alla battaglia, bisogna avere gran cura dei feriti.

« Quando Iddio v'abbia concesso la vittoria, se i nemici domandano la pace, non bisogna impor loro condizioni troppo gravose. Pensate che la fortuna è incostante, e da oggi a domani un nulla può cangiar faccia alle cose.

« Potrete ingannare i nemici mostrando far cosa contraria al vostro divisamento. Se per esempio, essendo al cospetto, fingete di trincerarvi o d'eriger un fòrte sopra un'altura, crederanno vogliate rimanere; e mentre s'occuperanno a far lo stesso, potrete attaccarli o ritirarvi alla sorda.

« Potrete far correria senza molto pericolo nel paese del nemico, o sorprendergli un posto, col vestir i vostri alla foggia de' soldati suoi e de' terrazzani; e se è in mare, servendovi de' vascelli presi, o imitando la costruzione de' loro e le bandiere (2).

« Col denaro si può spesso liberarsi dai nemici senza combatterli, eccitando un altro popolo ad attaccarli. Così s'indeboliranno e distruggeranno a vicenda, mentre voi, conservate integre le forze vostre, rimarrete superiore.

(2) Nel 1672 alcune truppe francesi vestite alla olandese s'accostarono a un forte di pieno giorno, fingendo esser inseguite dal nemico, e domandando ricovero: il comandante, ingannato dal parlare, aperse le porte. Il cavaliere di Luxenburg, dovendo introdur un convoglio di polvere in Lilla, ingannò al modo stesso la guardia delle linee; e avrebbe fatto passare i suoi mille cavalli, ciascuno con un sacco di polvere in groppa, se alcuno, vedendo troppo allungarsi la fila, non avesse gridato *serre:* la sentinella accortasi, chiuse la barriera, e fermò quei che non erano ancora passati.

« Un generale, oltre la scienza dell'armi, dev'esser raccomandabile per la nobiltà delle sue azioni.

« Nei pubblici affari bisogna abjurare ogni nimicizia, e badar unicamente al bene dello Stato. L'anima grande sa dimenticare le ingiurie personali, di cui potrebbe vendicarsi.

« Studiate il grado di coraggio e la capacità dei vostri uffiziali, per valervene ove meglio possono giovare.

« È mestieri che i soldati trovino la lor vita piacevole, riempiano con ilarità il loro dovere, ed abbiano pazienza nelle fatiche. Questo è il miglior augurio di buon successo.

« Chi vuol far tutto da sè, mostra esser poco pratico; e consumereste il tempo nelle minuzie. Non intrigatevi delle faccende de' vostri prefetti, e solo vegliate perchè le adempiano esattamente.

« Se sorprendete una piazza, o la prendete colla scalata, aprite una porta per dar uscita al nemico. Se potranno salvarsi, non penseranno a difendersi. Bisogna evitar di combattere con disperati.

« Se volete far sapere alcuna cosa segreta, prendete una tavoletta, su cui scriverete quel che v'importerà; dipoi, ricopertala di cera, mettetevi cose da nulla e che non dieno sospetto.

« Se un grosso di nemici vuole, durante il combattimento, forare la vostra linea, lasciategli il passo libero; in appresso l'assalirete alle spalle e lo romperete più facilmente.

« È buon metodo il riunire nel combattimento i parenti o gli amici; l'attaccamento degli uni per gli altri li porta a soccorrersi a vicenda, e mostrar più vigore.

« Finchè si tien testa al nemico, può sperarsi la vittoria; voltato il dosso, non v'ha più speranza di scampo.

« Quando siete lesti a combattere, se il sole splende, brandite tutte le armi, spade nude, lancie, brochieri, affinchè il loro barbaglio ispiri terrore. Quando verrete alle mani, sia gridando e con fracasso d'armi.

« Se l'esercito è composto di fanteria e cavalleria, abbiate cura che la vostra cavalleria leggiera si eserciti alle freccie, e la fanteria leggiera alle fionde; entrambe a correre per ogni sorta terreni; la cavalleria salti da cavallo e rimonti leggermente; stiasi sempre preparati contro il nemico.

« Quando una flotta mettesi in mare, nessuno sappia dov'è diretta nè per qual cammino. Si scriveranno gli ordini in una lettera suggellata che si darà al capo, prescrivendogli di non aprirla che in alto mare a data distanza, e vi troverà le sue istruzioni senza che i nemici possano esserne istruiti.

« Io vi considero come il medico d'un gran corpo, cui dovete preservare da malattie con savio regime. I mali che lo possono attaccare sono l'ozio, l'intemperanza, la voluttà, il lusso, l'avidità di guadagno, le superstizioni degli augurj e d'altre divinazioni remote dalla vera pietà, e che sovente ingannarono gli spiriti creduli ».

§ 34. — **Il Generale.**

Di Onesandro non recammo alcun che, siccome femmo degli altri, perchè ci pareva degno di trattazione distinta il soggetto da lui maneggiato, qual è la scelta e la qualità del generale. Or ascoltiamolo:

Cap. I. *Della scelta del generale.* « La dignità di generale non sia privilegio domestico come il sacerdozio, nè riservata ai ricchi come la presidenza degli spettacoli, ma data al merito personale. Sia egli continente, sobrio, temperato, massajo, faticante, ingegnoso, d'età mezzana, eloquente, generoso, padre e di casa illustre...

« La gioventù corre a leggerezze, la vecchiaja a debolezze. Il generale troppo giovine fallisce per temerità, il vecchio per lentezza. L'uomo nel vigor suo fe già sottentrare la ragione all'impeto. Il generale che unisce la forza dello spirito e del corpo, può meglio formare ed eseguire i suoi divisamenti.

« Gran caso fa al soldato la reputazione d'un generale; fidandosi nelle cure e promesse sue, amandolo, seguendolo, certo che correrà gli stessi suoi pericoli.

« Dall'eloquenza molti vantaggi trae il generale; persuade il soldato a sprezzare il

pericolo e cercar la gloria; la sua voce ha più forza che non il suono di tutti gli stromenti; consola e rinvigorisce il soldato nei disastri.

« Le truppe mal soffrono di vedersi comandate da uom oscuro; e le qualità che noi richiedemmo, più naturalmente sono frutto dell'educazione data a persona ben nata, che a gente di basso stato.

« Se, a merito pari, dovess'io scegliere fra il ricco e il povero, preferirei il primo; come tra l'armi preferirei quelle d'argento e d'oro al ferro, se fosser buone contro il nemico. Si riunisce il lustro alla bontà.

« Il comandare non è da mercanti, banchieri, usuraj, per quanto ricchi. Chi pensa solo al guadagno, difficilmente avrà elevatezza d'animo e cognizioni da ciò, non occupandosi che di denaro e traffico.

« Però la nobiltà non è indispensabile a un capo; e persone di condizione inferiore ponno esser dotate delle qualità proprie al comando degli eserciti.

« In ciò non si deve tanto por mente ai meriti degli avi, quanto ai personali: nè quei degli avi suoi salverebbero lo Stato. Fortunato chi unisce il merito alla nascita! Il generale che n'è sprovisto, s'ha da presumere che cercherà adempire i suoi doveri più attentamente di quello che conta trionfi nella sua famiglia, e superbo della gloria avita, la riguarda come un diritto ai favori della fortuna senza curarsi di meritarli...

« È desiderabile che a tali qualità il generale congiunga politezza, affabilità, facile accesso e molto sangue freddo; evitare l'eccesso di bontà, di cui il soldato abuserebbe, e di severità che il farebbe esoso. Nel far promozioni, guardi a persone di cui conosce il coraggio, la fedeltà, l'amor di patria; dipoi può badare alla ricchezza e alla nascita. Scelgansi ad uffiziali i nobili e ricchi, perchè i loro beni possono venir d'ajuto all'esercito quando i denari mancassero; poi colla liberalità possono affezionarsi il soldato; e possono affidarsi loro anche affari gelosi, standone garanti coll'avere. Sempre però si presuppongono i talenti e la capacità ».

Cap. XXVII. *Riflessioni per un generale prima e dopo la battaglia.*

« Un buon capo dee nel suo spirito dispor le truppe, l'armi, i capitani di cui vuol servirsi, i luoghi ove collocarli, e l'ordine degli attacchi... prevedere i casi possibili e del suo esercito e del nemico, per scegliere la disposizione meglio confacente alla presente situazione, e avere spedienti pronti ad ogni caso.

« Se il nemico sovrasta in cavalleria, scelgasi luogo rotto, montagnoso, difficile, e si schivi la mischia generale prima d'esservi arrivati. Si lascino guardie nel campo sì per assicurare gli equipaggi, sì per impedire gl'insulti che il nemico farebbe sapendoli indifesi.

« Non si può nè lodare nè biasimar sempre il generale che taglia la ritirata al suo esercito, distruggendone i ricoveri o i ponti, per indur i soldati a combattere più vigorosi nell'alternativa di vincere o morire.

« Ogni impresa di gran rischio è piuttosto da temerario che da savio, e l'esito dipende anzi dal caso che dalla prudenza. La vittoria portata da temerità non può far onore. Si coltivi l'emulazione che induce i soldati a perigliarsi per fare una bella impresa, giacchè se riescono può trarsene gran vantaggio; se falliscono, le conseguenze non possono esser gravi. Ma disapprovo il mettere un esercito intero sul trar d'un dado.

« Sovratutto disapprovo quelli che avventurano un affare, il quale uscendo a male fa più nocumento, che non utile il venir bene; non potendosi mettere in bilancia un mediocre vantaggio con un disastro totale.

« Se però l'esercito fosse a tale da dover perire anche senza dar battaglia, convien arrischiare l'unico spediente che resta, e togliere al soldato ogni mezzo di ritirata, non lasciandogli speranza che nella vittoria. Quando la perdita è inevitabile, val meglio soccombere combattendo.

« Oltre le disposizioni meditate e anteriori al giorno dell'azione, ve n'ha che bisogna determinare sul posto e secondo le circostanze. La presenza di spirito deve formarle; qualità che il generale non acquista collo studio, ma è un dono. Tali movimenti sono d'effetto tanto più sicuro, quanto meno aspettati.

« Possiamo paragonare il generale che divisa il suo piano di campagna, al piloto che, dovendo intraprendere un viaggio, traccia in prevenzione la sua corsa; ma se si getti improvisa procella, conviene ch'e' ceda alla violenza sua, cambiando corso e manovre

per salvare il legno. I grandi pericoli non danno tempo di deliberare; convien ripararvi all'istante; un minuto di riflessione manda a ruina.

« Un generale dee aver riguardo alla propria vita per conservazione dell'esercito. La temerità conviene al soldato, non al comandante. Egli deve presentarsi alla battaglia con precauzione, non esporsi senza necessità; operar colla testa, non col braccio. I vantaggi che potrebbe trarre dalla sua forza personale, non equivalgono agli sconci a cui getterebbe la sua perdita. Da lui emanando gli ordini, d'altro non deve occuparsi. Sarebbe come il piloto che durante la procella lasciasse il timone per tirare una gomena o far uffizio da marinaro... L'intrepidezza è necessaria al generale, ma congiunta a prudenza: può mostrar l'una al soldato e nascondere l'altra. Deve saper perire coll'esercito se non v'è scampo; deve procurar di vivere per ajutarlo ad operare e a raccogliere allori. La morte d'un generale portò sovente la perdita d'un esercito vittorioso...

« Ritiratosi dalla pugna, prima sua cura sia di render grazie agli Dei coi sacrifizj e le cerimonie consuete, riservandosi d'adempiere i voti a luogo e tempo. Dipoi cerchi quelli che si segnalarono o si condusser male, per distribuire onori o biasimo. I distintivi onorifici che un generale concede, sono differenti secondo le nazioni e gli usi degli eserciti. Ordinariamente è un'armadura intera, o qualche ornamento. Le ricompense si misurano su parte del bottino, secondo la levatura di que' che le meritarono... Bello sarà l'esercito dove la ricompensa e la punizione saranno lo stipendio delle azioni...

« Ordinariamente si permette all'esercito di saccheggiar gli equipaggi o il campo o la città presa, se pur non siavi ragione di vietarlo: la speranza del guadagno anima i suoi soldati ad operar con più vigore. Il cacciatore permette pure a' suoi cani di partecipare alla preda: perchè non al soldato?

« Non sempre è concesso ai soldati saccheggiare dopo la vittoria, nè principalmente d'appropriarsi i prigionieri, la cui vendita spetta al solo generale. E se fa mestieri denaro per qualche impresa o per la sussistenza dell'esercito, il generale può attribuirsi tutte le prede.

« Se la guerra pare sia per durare, si farebbe male ad uccidere i prigionieri, principalmente quelli elevati in dignità, quand'anche gli alleati il chiedessero. Abbiasi riguardo all'incostanza della sorte, che talora si diletta di rovinare chi abusò de' suoi favori. Serbando i prigionieri si procaccia un mezzo di cambiarli con que' del nemico, o con una piazza: gli s'impedisce anche di maltrattar quelli ch'esso prese, potendogli minacciar rappresaglia.

« Sofferte fatiche e riportata vittoria, conviene dar riposo e feste al soldato. Queste dolcezze gli fanno sostenere con più coraggio i nuovi stenti.

« Abbiasi gran cura di sepellire i morti; nè la fretta o il pericolo sono scuse valevoli a dispensarsene. Oltr'essere un dovere, è una soddisfazione a chi resta, ed ogni soldato vedrebbe con dolore mancar di questo riguardo a' suoi camerati che vide combattere e morire da prodi, e temerebbe eguale obbrobrio per sè.

« In caso di disfatta, il generale dee procurare di raggomitolar le truppe, consolarle, divisar i mezzi di riparare alle perdite. Spesso dopo la vittoria il vincitore si rallenta; e il disprezzo del nemico produce negligenza. Così una disfatta può nascere da una vittoria.

« La sventura rende prudenti. Il generale che sempre prosperò ignora come riparare alle disgrazie. La paura a proposito può servir di sicurezza. Il dispregio del nemico move da folle temerità, cui si può soccombere ».

Non ci rincresca d'esserci così a lungo badati con Onesandro, giacchè meritano esser tolte in considerazione le qualità del generale, attesochè la storia sì pochi ne offra degni del nome di grandi. Certo le circostanze qui influiscono come su tutto il resto, e senza le guerre della Rivoluzione non sorgevano quegl'illustri marescialli, ed il sommo cui essi facevano corona. Ma l'impulso delle circostanze conviene che trovi disposta la materia, e qualità personali, ed educazione tale da poterne uscire un grand'uomo. Talvolta è il principe stesso, ed allora deve conformar le mosse dell'esercito alle convenienze ed utilità del paese, metterlo in rapporto coll'ordinamento civile, preparar l'educazione, adattarvi le leggi, assumersi intera la responsalità, come illimitato tien il potere. Se al contrario è suddito, eccolo legato a mille convenienze nell'ideare i suoi piani e nell'effettuarli, limitato nei mezzi, costretto a valersi degli stromenti quali gli sono somministrati.

Lasciando i tempi favolosi e gl'incerti ove del capitano non c'è presentata che la qualità men rilevante, il valor personale, chi primo ci compare colle doti più desiderabili è Senofonte, e non già per qualche grande vittoria, ma per la fredda intrepidezza e l'illuminato accorgimento con cui diresse una ritirata attraverso a seicento leghe di paese nemico, variatissimo, rotto da canali e da grandi fiumi, e inseguito da forze molto superiori.

Di Epaminonda compendiò il merito Cornelio col dire che la sua patria era oscura avanti di lui, e dopo lui tornò oscura, mentre, lui comandante, potè vincere ben due volte in campale giornata gli agguerritissimi Spartani. Non consiste tanto il merito suo nella strategia o negli ordinamenti che diede alle falangi e all' attacco, quanto nell'aver ritemprato al coraggio l'animo de' suoi Tebani, dalla lunga servitù allibiti. Questo sarà sempre il primo uffizio di chi s'assuma il terribilissimo incarico di guidare un popolo risorto.

Alla sua scuola erasi formato Filippo Macedone, più che per le vittorie, famoso per aver saputo prepararvi la sua nazione con una nuova disciplina. Potè profittarne Alessandro, che al coraggio personale, agli stromenti procacciatigli dal padre, univa l'educazione d'Aristotele, tanto che non l'ammiriamo meno per le sue vittorie, che per la magnanimità, ogniqualvolta passioni non l'accecassero. Così potè farsi amare dai nemici, ma indocili sempre ebbe gli uffiziali e luogotenenti, colpa la composizione di quell'esercito e la prosperità. Gli errori che commise nell'invadere a tempo inopportuno l'India, gli mostrarono la necessità delle cognizioni geografiche ; ma egli l'avea già sentita, poichè conduceva seco una specie di stato maggiore, destinato a raccogliere d'ogni sorta notizie. Per estimare al vero il suo merito , bisognerebbe averlo veduto a fronte d'un nemico agguerrito.

L'aver osato affrontare le terribili legioni romane nel loro proprio paese , assicura la gloria a Pirro, benchè in quell'esercito ragunaticcio mancasse disciplina e costanza. Assai lo supera Annibale, vero *condottiere* antico, che con forze si può dir proprie, lontanissimo da una patria che nol soccorre, che di buon occhio vede anzi i disastri di essa, dura lunghi anni sopra il suolo nemico, dopo esservi penetrato traverso indicibili pericoli e ostinata resistenza; trova modo di far vivere le sue truppe senza scontentare i popoli, nè in quelle eccitar le mormorazioni inseparabili da impresa lunga ed incerta, e tanto più in chi non ha patria che la tenda, non ha scopo al combattere che il soldo o la preda. I più grandi generali oppostigli da Roma egli o sbaraglia o illude; conoscendo però quanta sia la forza del patriotismo, non osa affrontar Roma; poi quando Cartagine lo richiama a difenderla, sente le condizioni mutate, e non lasciasi abbagliare dai lunghi trionfi, ma chiede pace prima della battaglia di Zama. Vinto, medita sempre nuove imprese, vaste quanto sono i confini delle conquiste di Roma, la quale non si crede sicura, finchè non lo abbia vilmente ridotto a morte.

« Altro grandissimo nemico di Roma fu Mitradate ; che quarant'anni tenne testa ai maggiori generali di Roma, e meditava un piano di guerra estesisissimo, per cui dalle rive del Bosforo sarebbe venuto spingendo le nazioni barbare e semibarbare addosso alla gran nemica.

De' generali romani siamo avvezzi dalle scuole ad ammirare i meriti, e Fabio che conserva, e gli Scipioni che conquistano, e gl'impeti di Silla, e la fierezza di Mario, e l'intrepida ostinazione di Sertorio, e l'assiduità di Lucullo, e la fortuna di Pompeo. Tutti li sopravanza Cesare, guidato a combattere nei climi più diversi, a scoprir nuove genti per recare nuove ghirlande alla patria. Che se contro Galli e Britanni gli valse la superiorità che l'educazione ha sempre sovra l'impeto disordinato, si trovò poi incontro le aquile latine, e nemico il fior della patria, e se medesimo scomunicato. Eppure conservò fedele l'esercito, anzi devoto : e vinse sempre.

Qui comincia a declinare il valor romano; e gl'imperatori in persona dapprima, poi i loro generali condussero le aquile alla vittoria, ma non si potrebbe per avventura sceglierne uno, degno d'esser proposto modello di gran generale. Solo Belisario scintilla di splendida luce, benchè stranamente impacciato dalla scarsezza de' mezzi fornitigli e dai capricci d'una Corte intrigante.

Co' Barbari torna il valore ineducato ; nè di grandi generali abbiam esempio nelle Crociate, azioni d'impeto più che di calcolo. Gengis-kan e Tamerlano sfolgorano come

fulmini, piuttosto abbattendo che vincendo: ma le loro fazioni venivano determinate l'una dall'altra, non conseguenti ad un ampio divisamento, nè frutto di calcolata strategia; poi mancavano di quella che è prima dote d'un generale, risparmiar più che si possa di patimenti a' suoi e di sterminio ai nemici.

Valenti capitani furono tra quei di ventura, massime in Italia; ma tattici anzichè strategi, e quanto permetteva la natura di quei loro drappelli raccolti a denaro, d'armi varie, e senz'impulso di nobili sentimenti. Trasvoliamo altri che condussero guerre parziali, per venire a Gustavo Adolfo, il quale nella pratica eseguì le grandiose teoriche meditate, e avviò gli eserciti alla riforma, e intraprese un'invasione ben meglio combinata che non quelle degli Inglesi in Francia.

Ne seguirono insignemente le traccie Turenne e Montecuccoli, e genio solitario, Cromwell, che coll'esercito potè compiere la rivoluzione dell' Inghilterra, amato e temuto, dando importanza alle forze marittime, mostrando grande abilità nel vincere gli Scozzesi, in numero tanto superiori.

Tengono del romanzo le imprese di Carlo XII, ed abbagliano sino a farlo credere un gran capitano: ma chi riflette, troppo ritrova onde disapprovarlo; chè buon capitano non è chi colla temerità mette a repentaglio l'esercito e se stesso, quand'anche la fortuna arridesse agli audaci tentamenti. Pietro il Grande d'assai lo superava, profittando delle sconfitte per meglio disporsi, attendendo lentamente l'occasione ed afferrandola, come fece nella battaglia di Pultawa; scuola al debole che sia costretto affrontarsi con uno più forte.

Federico II apre un'èra nuova, valendosi delle riflessioni di tutti i predecessori e de' miglioramenti delle armi; e in paese che dovea l'esser suo alla sola forza militare, introdusse ordini che lo resero vincitore ed emulo dell'impero germanico.

Le glorie dei grandi generali nella Rivoluzione sono, non dirò eclissate, ma compendiate in Napoleone. « La prima qualità d'un generale in capo (diceva egli nel suo esiglio) si è d'avere una mente fredda che riceva una giusta impressione dagli oggetti; non deve lasciarsi abbagliare per una fausta o per una cattiva nuova, le sensazioni che riceve successivamente o simultaneamente nel corso d'un giorno, devono classificarsi nella sua memoria in modo da non prenderne se non quel luogo che meritino; perchè la ragione e il giudizio sono il risultamento del paragone di più sensazioni prese in egual considerazione. Havvi degli uomini che per la loro costituzione fisica e morale si fanno un quadro d'ogni cosa: per qualunque sapere, acutezza di mente, coraggio od altra buona qualità che abbiano altronde, la natura non gli ha chiamati al comando degli eserciti e alla direzione delle grandi operazioni della guerra » (1). Così il gran generale; eppure sul merito suo non è ancora accertato il giudizio, forse perchè non ammutolirono ancora le passioni.

Le prime vittorie della Rivoluzione furon dovute all'impeto più che a calcolo: ma la campagna d'Italia fu maestrevolmente ideata e condotta, tenendo pur conto delle simpatie de' popoli; e quivi due volte e sul Nilo si mostrò come ancora possano con minori vincersi eserciti maggiori. Fatto imperatore, Napoleone ha ai cenni eserciti sterminati, tante bocche da fuoco quante nessun mai; onde alle masse sono debite le più rinomate, eppure non più mirabili tra le sue vittorie. Resta ad osservare quanto per militare organamento e amministrazione ed istruzione rendesse il suo esercito superiore ai nemici; quanto si facesse amare dagli alleati; quanto risparmiasse i popoli ed i soldati; quanto sapesse legare alla sua fortuna i re che collocava sui troni quasi punti strategici; se sapesse disporre delle forze d'Europa quando tutta l'ebbe in mano. La guerra di Spagna il convince d'attentato improvido e mal calcolato. In quella di Russia all'impazienza del vincere sacrifica la necessità de' provedimenti. Allora nello scendere ricompare sommo; e la campagna del 1813 e del 1814 sta fra' più insigni monumenti dell'arte bellica. Ma non sapeva nè aspettare nè difendersi; e con quattrocentomila uomini, a fronte di eserciti numerosi sì ma non guidati da una mente sola nè da sommi capitani, lasciasi stancheggiare e vincere. Allora poteva ripigliar la sua gloria difendendo la Francia; ma la guerra di difesa non era per lui, sempre avvezzo ai rischiosi assalti. Nel ritorno dall'Elba, vola prodigiosamente a Parigi: ma qui col manto imperiale ripiglia gli errori e civili e mi-

(1) MONTHOLON, tit. V.

litari che l'aveano l'altra volta rovinato; vuol sempre lanciarsi agli assalti, e vi soccombe a Waterloo.

Si può essere gran capitano perdendo sempre, come Guglielmo III d'Orange; e qualche ritirata è più famosa che le vittorie. Quando Napoleone volea mettere La Fayette sul discorrere delle battaglie della guerra dell'indipendenza americana, questi se ne schermì dicendo: — Sire, sono avvisaglie d'avamposti, che hanno deciso della libertà d'un mondo ».

E per verità, la splendida offensiva, le vaste conquiste con eserciti ben organizzati strappano l'ammirazione: ma il saper conformarsi alle anguste circostanze, metter fuori virtù corrispondenti ai bisogni, crear un esercito sotto il cannone nemico, proporzionare le operazioni al grado di scarso perfezionamento militare, sostener la guerra difensiva nel proprio paese, non isgomentarsi della difficoltà del comandare a fratelli oscillanti e discordi, indisposti agli stenti e alle privazioni, all'impaccio di governi locali, disuniti; credere fermamente al proprio concetto, ed operare risolutamente secondo le convinzioni; conservarsi fermo tra le grida dell'invidia, della malevolenza, dell'ignoranza, del patriotismo; recarsi in pace le taccie di pusillanime, di vile, di traditore, aspettando che venga il tempo di convincere coi fatti; questi son meriti serbati all'ammirazione del filosofo, questi ci fanno non men lodata che cara la memoria di Washington (1).

§ 35. — Il medioevo.

Impeto di gente spensieratamente robusta contro i disagguerriti soldati e gl'inermi cittadini, diede vittoria ad alcuni barbari, come gli Unni d'Attila. Altra volta gl'invasori erano gente da un pezzo introdotta fra le legioni de' Romani, dei quali aveva imparato la disciplina, prima d'aborrire com'essi dalla fatica e dall'armi: così assicuraronsi la superiorità, e volsero in rotta le aquile romane.

Mal potremmo ricercare lineamenti particolari nelle battaglie di que' popoli. Dei Germani consisteva la forza nella fanteria; poche armi difensive; combattere serrati per repulsare la cavalleria imperiale. I loro capi, come tentavano ripristinare alcun che dell'amministrazione romana, così degli ordini della milizia.

Sotto i Goti in Italia, come sotto tutti i Barbari, solo i vincitori poteano portar le armi; i Romani non se ne offesero, avvezzi a commettere la lor difesa a stranieri: quando Belisario venne a liberarli, ben poche truppe potè reclutare in Italia. Alle legioni dei Romani ed ai mercenarj ausiliari sottentrò una milizia composta di proprietarj quali erano divenuti i Goti, che formò l'anello fra la romana e la feudale. Questi soldati vivevano del prodotto di loro terre, almeno quando non erano in servigio attivo, cioè non in marcia, o a guardia del re e delle frontiere, o agli esercizj, o in guerra: ma pagavano tributi per le terre come i Romani. All'incontro i feudali avevano queste immuni, ma dovevano marciare senza paga.

I Goti s'armavano del proprio; e chi non poteva, era vestito dallo Stato. Il prefetto del pretorio era incaricato dell'approvigionamento dell'esercito. Teodorico garantì le frontiere con fortezze e presidj, facendole abitare da Goti e Romani. I re, capi dell'esercito, esortavano i soldati a frequente armeggiare in pace; non amando il circo, volentieri ciò facevano. Fra essi non troviamo quasi mai ausiliarj. Armi offensive avevano lancia, spada, giavellotto, pugnale, freccie; ma di quest'ultime mancavano i cavalieri, locchè nocque nella guerra greca. Difensive, elmo, scudo ed armatura. Sapeano fortificar piazze, conoscevano le macchine da batterle: ma in ciò furono inferiori ai Greci. Ognuno era obbligato agli alloggi.

Teodorico creò una marina di mille legni da guerra, detti *dromones*, mentre niuno ne aveva all'entrare in Italia. Erano galere (2) e piccoli legni costrutti sulle rive dei fiumi; che però poteano usarsi in alto mare, o al trasportar grani alla guerra. I suoi successori lasciaronla deperire, di che gran male: onde Totila una nuova ne costrusse, al qual uopo fece abbattere le piante sulle rive de' fiumi, pagandole però ai proprie-

(1) Su i meriti di Napoleone come capitano vedasi la conclusione dell'opera di THIERS, *Le Consulat et l'Empire*.

(2) « Galere che mostrano solo i remi, ascondono diligentemente il volto degli uomini ». CASSIODORO, *Var.* V. 17.

tarj. Ordinò pure si comprassero o ingaggiassero gli uomini pel servizio; se fossero servi dai particolari, se liberi avessero lo stipendio di cinque soldi. Questi però non formavano che la ciurma, mentre ai Goti erano i soldati, come testè i Greci ai Turchi (3).

La guerra tra i Goti e Belisario e Narsete attesta da una parte e dall'altra molta abilità strategica e tattica: ma gli scrittori adoprano le parole tecniche latine a significar cose ben mutate; il che aumenta la difficoltà del chiarirne il vero.

Giornandes, descrivendo la battaglia data dai Gepidi ai figli d'Attila, ci fa aperte le diverse maniere di combattere dei Barbari. Goti e Vandali valevano alla spada; gli Unni terribili arcieri; buoni fanti gli Svevi; soldati pesanti gli Alani; leggeri gli Eruli. La cavalleria dei Goti non avea che spada corta e lancia, sicchè non combattea che dappresso, al che Belisario attribuiva in gran parte le sue vittorie (4); i loro arcieri andavano a piedi e poco esperti. Da Procopio parrebbe che nella battaglia datasi fra Basilico e Genserico si facesse uso di navi incendiarie, lasciate portare dai venti in mezzo alle nemiche, mentr'erano in fiamme.

Sfasciato che fu l'Impero, i popoli in qualche luogo si sostennero giovandosi o delle situazioni montane o più ancora delle marittime, giacchè i Barbari non conoscevano marina: e le mura costruite dai Romani valsero a riparo de' nuovi signori. Nei primi tempi del medioevo (scrive Blanch, pag. 26) l'impero Orientale che conservava le forme e la tradizione della civiltà greca e romana, non ne perfezionava i metodi, perchè gliene mancava lo spirito in letteratura, in legislazione ed in filosofia, e però se ne rimaneva alle nude forme. Così fu nell'arte militare; languida imitazione dell'infanteria delle legioni, la greca non aveva che un ordine misto, preso dalla falange e dalla legione, che non produceva nessuno dei grandi effetti delle due ordinanze, l'una fondata sul suo peso, l'altra sulla sua flessibilità. Il decadimento degli uomini scorgesi dalla difficoltà di conservare le armi difensive, e dallo stato in cui era la cavalleria che non poteva uguagliar quella dei Persiani e dei Barbari, e dal numero delle macchine che doveano supplire al vigor delle truppe. I fuochi greci furono il solo spediente contro il valore dei Saracini e dei Franchi.

I Saracini offrono uno spettacolo opposto a quello dei Greci, atteso che la loro maggior possa stesse nel vigor fisico, nell'entusiasmo degli uomini, nella loro individuale destrezza a maneggiar le armi da getto e da ferire dappresso, e nella facilità a guidare i cavalli. La parte più debole erano gli ordini, che, secondo gli storici contemporanei, possono ridursi per le battaglie ad un parallelogrammo di due linee profonde e solide, l'una d'arcieri, l'altra di cavalieri, che dovevano dar preludio e fine al combattimento, adoperando successivamente la prima, poi la seconda linea. Inferiori ai Greci rispetto agli ordini ed al meccanismo, superiori come individui, erano vani i loro assalti, non avendo come riordinarsi e ritornare alla mischia. In tutto ciò che riguardava l'assedio e le macchine corrispondenti, erano inferiori ai Greci per loro stato di civiltà; avevano però il merito d'imitare con sagacità ciò che non poteano creare per principj.

I Franchi, come rappresentanti principali dei popoli barbari, formavano una società tutta guerresca, il cui viver civile era subordinato allo scopo militare: da ciò risultava che gli uomini erano di rara intrepidezza, e spinti alla guerra dall'inclinazione e dall'abitudine. Le armi loro essendo ridotte alla *francisca*, ad una lunga spada e ad un pesante scudo, e non venendo perciò conceduto l'uso delle picche e delle armi da getto, non potevano combattere nè alla spicciolata nè in massa, e però mancavano di tutti i vantaggi d'un ordine tattico; difetto che bilanciava il poter superiore delle individuali qualità. Forniti appena di cavalleria, era questa un'altra inferiorità per le battaglie e pei loro risultamenti. La mancanza di macchine d'assedio è conseguenza di questo stato imperfetto dell'arte. Tra i Barbari, i Goti erano i più avanzati in ordinamento militare: le loro armi erano più compiute, i loro ordini più regolari, e la parte che riguardava le macchine più fornita. Vandali, Borgognoni, Longobardi occupavano un posto intermedio nella scala dell'incivilimento relativo. Tra i Franchi ed i Goti, gli uni i più rozzi, gli altri i più inciviliti fra i Barbari, si osserva la stessa proporzione nell'arte militare. Gli Unni che non ebbero certa sede nel mezzo dell'Europa, ma vi fecero soltanto incursioni, differivano nel combatter a cavallo dagli altri Barbari.

(3) Lo stesso, *ivi* 16, 20; SARTORIO, cap. V.

(4) PROCOPIO, *De bello vandal.* I; *De bello got.* I.

I Greci dopo le vittorie di Belisario e di Narsete (529-553), che furono l'ultima gloria delle romane legioni, perdettero per la decadenza morale ed intellettuale tutti i vantaggi che doveano al meccanismo, alle pratiche ed alle tradizioni ereditate dalla potenza da cui traevano l'origine. È curioso fenomeno il veder coincidere cronologicamente le ultime vittorie di Giustiniano coll'abolizione da questo principe decretata delle scuole d'Atene. Gli Arabi trovarono nei prosperi loro successi, nell'estensione smisurata delle conquiste, e nella loro imperfetta civiltà che non si prestava al progresso costante, quella decadenza militare che abbiam segnalata nelle barbare nazioni e nel Basso Impero, ma che procedette fra loro con più lentezza; per la quale conservarono prima superiorità, poi eguaglianza con gli Europei, finchè la civiltà progressiva di questi ultimi non decise la superiorità loro.

Nel sistema introdotto dai conquistatori, ad essi soltanto era serbato l'onore di militare, il quale portava la pienezza dei diritti civili. Ciascun capobanda, all'appello o eribanno, raccoglieva i suoi dipendenti, e li guidava all'impresa che nell'assemblea dei capi erasi stabilita e divisata.

Sotto i Longobardi (570-756), e lo stesso dicasi d'altre genti tedesche, ogni libero era obbligato, o piuttosto avea diritto alla milizia, e ogni duca o gastaldo dovea condurre all'esercito i suoi dipendenti, potendo però lasciare a casa sei fra quelli che possedessero cavallo, servendosi di questi cavalli pei trasporti; e dieci di bassa condizione, perchè tre giorni la settimana lavorassero le terre del signore. Il posto dei duchi e gastaldi fu preso sotto ai Franchi dai conti, i quali menavano all'esercito i vassalli sotto il proprio capo, gli uomini della Chiesa sotto l'avvocato, gli altri esercitali sotto il centenario.

La legge longobarda impone che il soldato sia coperto d'armadura pesante, caschetto, collana, corazza, stivaletti di ferro, largo scudo, e combatta con lancia, spada, stocco, ascia, che poi la cavalleria abbandonò. Nel capitolare dell'813, § 9, si ordina che il pedone abbia lancia, scudo, arco con due corde di cambio e dodici freccie.

In un altro capitolare Carlo Magno dice: « *Secondo l'antico costume*, noi ordinammo « si pubblicasse l'eribanno, e si osservasse la maniera di prepararsi alla sua campagna: « cioè ciascuno si fornisse di viveri nella sua provincia per tre mesi, e d'armi e vesti « per mezz'anno; in questa ragione, che chi viene dalle parti del Reno sino alla Loira, « cominci a contar i tre mesi dal momento che arrivò sul Reno per inoltrarsi; quei « che stanno di là del Reno, e che ricevono l'ordine di marciare in Sassonia, sappiano « che possono provedersi di viveri in tutto il tratto che è dal Reno all'Elba; e quelli « che dimorano di là dalla Loira e devono marciar nella Spagna, possono prendere le « lor provigioni nel paese fra la Loira e i Pirenei ». Basterà questo passo a chi ha intendimento della storia per comprendere quanto a torto s'apponesse il padre Daniel allorquando scrisse che Carlomagno fece rivivere la tattica romana. Sarebbe stato mai possibile con eserciti reclutati a questa maniera? avrebb'egli consumato trentatre anni a sottomettere i Sassoni? poteasi mai introdurre una sequela d'esercizj regolari là dove, spirato il termine, le truppe ritornavano a casa col loro capo, lasciando anche a mezzo l'impresa?

Sotto i Carolingi, ogni suddito, tranne per naturale infamia, servi e Giudei, dovea servire in guerra. Vel chiamava il *bando regio* od *eribanno*: vel conduceva, se vassallo il proprio signore; se uom della Chiesa, l'avvocato; se indipendente, il centenario del distretto. Il conte riuniva questi varj elementi sotto il suo freno, li guidava al campo, e ve li reggeva con potere eziandio di giudice. I minori uomini recavano all'esercito, oltre la spada e mezza spada, solite a portarsi in ogni tempo, lancia, scudo, turcasso con dodici saette, arco con due corde, e da vivere per alcuni giorni dopo passato i confini. Chi godea benefizio o possedea tenuta almeno di dodici *mansi* o poderi, aggiungeva a quelle armi elmo e corazza. Gl'impotenti a fornir tutta la spesa dell'esercito, s'univano a grado del conte in due e più per compensarla a quel di loro che partisse. I poveri affatto tenevansi in riserbo a guardia del paese.

Terminava l'obbligo dell'eribanno quaranta notti dopo il ritorno: chi si partiva prima, incorreva morte e confisca. Pena a' vassalli che vi mancassero di fede o dovere, era, secondo i casi, perdere il benefizio o portare al cospetto del campo, se laici, un cane o una sella, se cherici, un libro. Quanto agli altri sudditi, varie pene, giusta la necessità

de' tempi, soprastavano a' ritrosi. Carlomagno dapprincipio le stabilì in multe di 5, 10, 30 o 60 soldi, secondo che il reo possedesse di suo mobile una lira, o due, o tre, o sei: nel mobile non andavano comprese le vesti della moglie e de' figliuoli. Più tardi, crescendo da una parte l'uopo, dall'altra la renitenza, dichiarò ai mancatori l'intera multa dell'eribanno, ossia di 60 soldi, e d'aggiunta la servitù, finchè non l'avesse sborsata: bensì la colpa di padre morto in cotale stato non pregiudicasse alla libertà o successione dei figliuoli. Indi a non molto Lotario I promulgò esiglio e confisca a' disobbedienti, e fin l'ultimo supplizio, caso che il nemico fosse entrato nel regno e vi menasse guasto.

Messi regj, detti *eribannatori*, raccoglieano per le provincie coteste multe in oro, in argento, in buoi, armi e cavalli: il conte ne percepiva la terza parte: ma tante multe pagava al fisco, quanti uomini per frode o per ignavia si lasciasse addietro. Due però ne potea lasciar a casa per guardia della moglie, ed altrettanti a custodia delle sue terre. A' vescovi e monasteri, tranne caso di speciale dispensa, altri uomini non venivano conceduti che i proprj avvocati.

Due o tre vescovi senz'armi poteano seguitare il campo al fine di ministrare i sacramenti e benedire il popolo; a ogni altro cherico era vietato per capitolari e concilj. Nondimeno in questa bisogna alla legge prevaleva l'uso contrario, e con tanto maggior efficacia, quanto più l'uso veniva autorizzato in certa guisa dalla necessità. Già gran parte della potestà temporale era pervenuta negli ecclesiastici: come mai avrebbero eglino potuto sostenerla e fruirne senza temporali argomenti? Vedeansi adunque vescovi ed abbati vestir l'elmo e corazza, e colla lancia in pugno capitanar le genti delle terre e signorie di recente ottenute in dono da pietà di privato o munificenza di principe. Carlomagno istesso, sotto pretesto di combattere gl'Infedeli, ruppe il primo la propria legge: i re seguenti convertirono la permissione in comando.

Tenean dietro all'esercito negozianti d'armi e di vesti. Durante il cammino i coloni della corona fornivano le carra, quei de' vassalli i buoi, gli uomini del paese paglia e fieno, certe ville regie il rimanente. Cavalli ed armi ricavavansi a titolo d'annuo donativo da' monasteri ed altri luoghi immuni (Ricotti).

Queste notizie, desunte da fatti e leggi di varj tempi e principi, sono ricapitolate dal bando di guerra pubblicato contro i Saracini da Lodovico II imperatore nell'866:

« Chi ha del suo mobile quanto basti a pagar un intero *guidrigildo*, vada all'esercito;
« chi no, s'unisca ad altri per mandarvi un terzo; chi possiede il valsente di dieci
« soldi, rimanga a custodia del paese e della marina; chi possiede meno, di nulla venga
« richiesto. Del padre e del figliuolo, il più abile parta, l'altro rimanga: di due o più
« figliuoli, il men valido resti a casa col genitore. Così pel caso di tre o più fratelli in-
« divisi: di due non già, ma partano entrambi. Solo il conte e niun altri, quand'anche
« vescovo, lasci a casa tre uomini, uno a guardia del sito, e due colla moglie. Al con-
« travventore sian tolte per sempre terre e case. Contravvenendovi il conte, perda oltre
« gli averi, l'onore: contravvenendovi i ministri di lui, vengano spogliati degli averi e
« del *ministerio*. Sieno in ciascuna provincia deputati messi regj, laici ed ecclesiastici
« a punire i ritrosi, munir le terre, e ritenervi a guardia le popolazioni anche nel caso
« che non si facesse la guerra. Quei de' nostri vassalli, de' vescovi, degli abbati e delle
« badesse, che, essendo impediti da malattia, non ci mandassero a far le scuse insieme
« col novero d'uomini prescritto, scadranno dall'*onore*, e i loro vassalli dagli averi e
« dal *benefizio*. Qualunque vescovo rimarrassi per negligenza, avrà in pena di star alla
« custodia dei confini, finattantochè non vi torni l'esercito. E perchè vogliamo certissi-
« mamente compier questa spedizione, intendiamo che i conti ed i vassalli in persona,
« i prelati per mano de' loro messi giurino che, se mancarono, mancarono per vera
« infermità.

« Ognuno abbia vesti per un anno, viveri fino alle messi. Privata vendetta, guasto di
« chiese, incendio, adulterio, omicidio sian casi di morte in questi giorni prossimi alla
« santa quadragesima. I ladri, se liberi, paghino il triplo prezzo della sostanza rubata,
« portino sul dorso la sella, e stieno in prigione a nostro arbitrio; se servi, sien tosati,
« flagellati, ed il furto venga emendato dal padrone. Il signore che trascurasse punire
« il vassallo dei danni che questi avesse arrecato, emendi del proprio e porti la sella.
« Le vittovaglie si comprino nel cammino a denaro contante, come in tempo di pace
« tra vicino e vicino ». —

Le lunghe guerre che Carlo menò in lontanissime parti, resero gravoso oltremodo l'obbligo dell'eribanno, onde i Carolingi dovettero moltiplicare pene contro chi vi si sottraesse; quelli che non potessero sopportare la grave spesa, si unissero fra due, tre, quattro o più, per mantenere quel di loro che marciasse; ma alcuni se ne sottraevano fin coll'uccidere i proprj congiunti, altri con finte vendite dell'aver proprio, o col farsi cherici, o col por le persone e gli averi in dipendenza d'alcun signore laico od ecclesiastico.

Tanto più cresceano in pregio i benefizj militari, o vogliam dire feudi; terre assegnate coll'obbligo principalmente di militare per un dato tempo, e con un numero prefisso d'uomini. Nessun progresso d'arte poteasi sperare sotto il sistema feudale, fra quello sminuzzamento di sovranità, contrario ad ogni metodo di guerra stabilito sull'osservazione e la riflessione. Nelle incessanti guerricciuole private da vicino a vicino esercitavasi il valor personale, ma senz'arte; o l'arte consisteva solo nel rinforzare l'armadura, ferir validamente i colpi, e proteggere sè e i cavalli con una trincea di pedonaglia di villani armati alla meglio e destinati a cadere sotto gli spadoni, le asce e la lancia del cavaliero. Allora la cavalleria non era più diretta all'intento suo proprio della celerità, ma serviva come una macchina da far forza. La leggiera poi nè esercitata bene nè ben condotta, senza la forza d'unione che hanno i nostri squadroni; nè la individuale de' cavalieri catafratti operava a guisa dei Tartari e Cosacchi.

Perciò Ungheri e Normanni poterono devastar di nuovo l'Europa, quelli sui veloci loro cavalli, questi sulle navi leggiere. Gli Ungheri erano cavalleria leggiera, che batteva il paese a drappelli senza curare le spalle nè portar foraggi; incontrando un nemico superiore, non si ritiravano, ma superandolo di prestezza, andavano a saccheggiarlo alle spalle.

§ 36. — Coi Comuni incomincia migliore indirizzo all'arte della guerra.

Ma qui termina la decadenza. Per opporsi a costoro si sente la necessità di munire i castellari e le ville, e disporre armi alla difesa. I Normanni poi quando si radicano al suolo in Francia, in Italia, in Inghilterra, vi perfezionano i loro ordinamenti militari, e modificano il sistema feudale, opportuno alla difesa quanto alieno dalle spedizioni di conquista.

Le prime Crociate o erano imprese tumultuarie di devoti, che per unica provigione recava la fiducia ne' miracoli; o sforzi parziali di un'infinità di signori, che conducevano alla meglio i loro dipendenti. Non prestabilivano un disegno grandioso, ma da un' impresa procedevano ad altra, sol mirando alla liberazione del Santo Sepolcro. Le successive dai re medesimi furono capitanate, onde si prese ordine migliore; si pensò in qualche modo alle sussistenze, s'introdusse una catena di dipendenze, si guidarono meglio gli assedj; e nel lungo tempo che restavano sotto le armi le truppe, impararono ad obbedire e a far la vita del campo; si disposero piani strategici, qual fu, per esempio, l'occupazione dell'Egitto. Qualche miglior ordine nelle milizie fu pur dovuto alla istituzione dei Comuni, la quale, se non prodotta, fu agevolata dalle Crociate. Alla vita del castello, dove un barone stava rinchiuso fra' suoi armigeri, per scenderne a depredar la campagna o ad assalire il rivale, sorgeva a fianco il comune degli uomini cittadini, che opponeano alla forza di uno quella dei molti. Dandosi ordine, dovettero procurarsi armi per la difesa, ed allora si videro le milizie comunali.

Era la riazione dei pedoni contro i cavalieri, del libero contro il tiranno. Gli Enrichi ed i Federichi, scesi coi cavalieri franconi, sassoni, svevi, eserciti feudali, furono vinti dalle truppe improvisate delle nostre repubbliche, composte di borghesi, che liberamente attendevano ad arti e mestieri, solo di tempo in tempo facendo qualche esercizio ben diverso da quelle teatrali e complicate evoluzioni che oggi sono introdotte come necessarie, ma consistente nel trarre a segno ed abituarsi all'armadura. Nelle città libere, la divisione dei quartieri serviva per riunir le milizie. Fra' cittadini meglio stanti cernivansi i cavalieri che formassero una o due compagnie; seguivano due altri corpi di balestrieri e di fanteria pesante, che portava palvese, cervelliera e lancia. I restanti cittadini dai diciotto ai settant'anni, divisi in compagnie, armati di spade e lancie, do-

vevano trovarsi alla piazza d'arme del proprio quartiere al tocco della squilla. I consoli avevano supremo comando: sotto loro i capitani del quartiere, il gonfaloniere, il capitano d'ogni compagnia. Unico ordine loro era il combattere, unica regola non iscostarsi dalla bandiera. In Firenze, dopo bandita l'oste, un mese avanti che si movesse, alzavasi una campana che sonava di continuo; e quando marciavano, la si ponea s'un castello di legname sopra un carro, ed al suon di quella guidavasi l'esercito. Altri mettevano alla porta della città una candela, e prima che fosse consumata dovevasi esser in armi (1).

Lo statuto della milizia di Pisa attorno al 1300, è pubblicato dal sig. Bonaini. La città e il distretto erano spartiti per compagnie vecchie e nuove. Gonfalonieri eletti nel loro proprio seno le comandavano; pubblici statuti ne autenticavano l'esistenza, e ne definivano l'azione. Ai primi rintocchi della campana del Comune, gli uomini di ciascuna compagnia doveano radunarsi alla bottega del gonfaloniere: ed altre vi rimanevano ad aspettar gli ordini, altre accorrevano ai posti fissati dallo statuto; questa al palagio de' signori, quella alla guardia d'una porta; di cotesta si mandassero tanti uomini alla custodia del portello, della gente di quella si guernissero le teste del tal ponte, gli sbocchi di quella via. Quanto alle compagnie di fuora, altre dovevano congregarsi a'crocicchi delle strade e starvi ferme; altre giusta segnali concertati avvicinarsi a Pisa, per munire esternamente questo o quel tratto delle mura, o recar ajuto a quei di dentro. I nobili si radunavano insieme alle compagnie vecchie. Niuno già stato ribelle poteva esser ricevuto nelle compagnie; meno poi uscir di casa, quando venivano convocate. La famiglia del capitano scorreva la città per arrestare chi non fosse delle compagnie; nè, finchè durava il tumulto, era lecito aprir taverna o giocarvi.

All'istante del pericolo, la campana del Comune rintoccava; annunziavasi di raccogliersi il tal giorno, ciascuno colle armi proprie, e così marciavano contro il nemico. Devastavano la campagna, assalivano la città, e l'assedio che per dieci anni sostenne Como contro l'esercito de' Lombardi tutti, mostra come bambina fosse l'arte; e ancor più gli attacchi degli eserciti tedeschi, cui poterono sostenere le improvvisate mura di Milano e d'Alessandria.

Una o due fazioni terminavano la campagna dell'annata; onde esagerano coloro che compiangono la condizione dei padri nostri, costretti sempre alla guerra, assomigliandola a quella de' nostri soldati. I nostri sono strappati all'agricoltura, alle arti; videro tremando scuotersi il loro nome nell'urna, che dovea decidere qual d'essi lascerebbe le occupazioni e le consuetudini della sua gioventù, per servir in causa che ignora, sotto capitani che non conosce, obbedendo come una macchina, e trattato come inferiore agli altri cittadini. Lontano dalla patria, dai cari, molti muojono per le fatiche, più pel tedio e per ribrama dei paterni tetti. Muore? è un soldato di meno, un nome di più sulla lista dei morti. Vince? non altro godimento gliene viene che di veder trionfare i suoi capi, o forse di poter incrudelire contro i vinti. È ferito? lo gettano negli spedali a cura di medici principianti o subalterni. Finisce la sua capitolazione? torna alla famiglia disusato dalle fatiche, avvezzo al bagordo, al non far nulla.

Allora al contrario la guerra era un momentaneo dovere, un episodio della vita. Dalla fanciullezza abituavansi agli esercizj: divenivano soldati quando il bisogno lo richiedesse; cessavano quando il bisogno finiva; combattevano sotto le mura della patria per salvezza de' suoi, o per una causa ch'essi aveano giudicata migliore. La sera stessa della battaglia tornavano a cercar ristoro o medicina fra le braccia de' suoi. Morivano? la patria compiangevali, e quella venerazione alimentava il valore di quei che gl'imitavano, e consolava il duolo di quei che loro sopraviveano.

Come tener unita questa moltitudine inesercitata? come serbarla regolata nelle marcie e nelle ritirate? come raccozzarla se rotta? A ciò serviva il carroccio; gran carro tirato da buoi, con un'antenna sulla quale sventolava il gonfalone del Comune, e al piè di essa l'altare per celebrar i riti sacri. Quivi stava il quartier generale; sicchè i lenti suoi moti serbavano ordine nella marcia, e la bandiera segnava il punto ove raccogliersi, e recar gli avvisi, e trasferire i morti. Somma infamia reputavasi il perderlo, onde era difeso da un corpo scelto di giovani: a Milano chiamavansi i Gagliardi, ovvero la Compagnia della morte.

Noto è come gl'Israeliti, combattendo i Filistini, tenessero nel campo l'Arca. Gli an-

(1) G. Villani, lib. vi. 76; lib. vii. 137.

tichi Insubri, per testimonianza di Polibio (2), nelle militari imprese più strepitose toglievano dal tempio di Minerva i vessilli d'oro detti *immobili*, e li portavano alla battaglia. Sacre pure ai Romani erano le insegne su cui effigiavano gli Dei; e le aquile tenevano in serbo nel tempio di Saturno (3).

Dove invece delle repubbliche si stabiliva la monarchia, i re, che dapprima non avendo potenza diretta sovra la plebe, non avrebbero potuto reclutare uomini d'altrui or obbligavano ciascun Comune a somministrare alquanti uomini a piedi o a cavallo, che marciavano guidati dal parroco, sotto l'insegna del santo tutelare, Così era in Francia, senza però che cessasse ai feudatarj l'obbligo del militare, i quali venivano coi loro scudieri e con un numero di dipendenti. Così l'esercito era composto di milizie feudali e borghesi, oltre le mercenarie, principalmente di brabanzoni, italiani e scozzesi; e tali continuarono fin a Carlo VII. Filippo Augusto quando mosse a punire il contumace conte di Fiandra, pel primo assegnò un soldo; fra gl'Inglesi già l'aveva introdotto Enrico II.

Dell'istituzione della Cavalleria abbiamo a lungo ragionato nel Libro XI della nostra Storia. Quelle brillanti imprese, tutte di prodezza personale, escludevano ogni tattica; e ne derivava il disprezzo della fanteria, tanto che un esercito computavasi dal numero delle lancie e delle bandiere. *Alzar bandiera* non potevano che i cavalieri banderesi, cioè che possedeano abbastanza territorio per farsi accompagnare da una sessantina d'uomini d'arme e di genti da tiro. L'arte del cavaliero consisteva nel procurare le più solide armi per sè e pel suo cavallo (4); sotto la quale scorza impenetrabile esso spingevasi in mezzo alla turba pedestre, trucidandola a baldanza; nè poteva restarne offeso se non quando cascasse da cavallo, nel qual caso gli erano addosso colle mazze ferrate.

Chiamavasi *cavalleria*, *cavallata* o *milizia* l'obbligazione di servire a cavallo. Determinavasi secondo gli averi, a chi intiera, a chi un quarto, a chi metà; a tale di due cavalli, a tale di un solo. Chi n'era dispensato per età, legge o malatia, dava armi e destrieri, che il Comune distribuiva ai cittadini di minor sorte. Studiavansi i rettori d'accrescere il numero delle cavallate, sia distribuendo ai più poveri alcuna somma di denaro a modo di prestito o di dono, sia consegnando alle genti forestiere alcuni cavalli in socio, o come allora dicevasi, *in adequanza*, al patto che servissero in guerra e venissero ad abitare colle famiglie dentro le mura.

Del resto le cavallate s'imponevano solitamente ogni anno, ed a chi possedeva oltre a 500 fiorini: a chi erano imposte importavano l'obbligazione di tenere un cavallo di valuta tra i 35 e i 70 fiorini (5) e di militare ad ogni cenno del capitano di guerra. La paga in Firenze pe' semplici cittadini era di 15 soldi al dì; pe' giudici e cavalieri di corredo, di 20. I destrieri delle cavallate primamente venivano esaminati, stimati e descritti da uffiziali deputati a ciò; poscia bollavansi col bollo del Comune. Caso che il cavallo per pubblico motivo venisse guasto, morto o ferito, il danno veniva compensato al padrone dal Comune: ciò dicevasi *emendare*. Finchè il cavallo non fosse emendato, correva la paga al milite senz'obbligo di servizio. Cavallo emendato contrassegnavasi, per non averlo ad emendare una seconda volta.

(2) Lib. II.

(3) LIVIO, III. 69; IV. 22.

(4) Negli Statuti de' pittori fiorentini verso il 1400, rubrica LXXIX. si legge: « Conciosiacosache socto larmadure da cavagli di cuojo o di ferro gli uomini si difendino e fidino le loro persone a vita, e di fuori della città di Firenze sieno portati e portansi alla città di Firenze armadure di cuojo deboli e vili e falsamente facte, sotto la fiducia delle quali gli uomini spesse volte perdono la persona e la vita; statuito e ordinato è che larmadure da cavallo di cuojo si faccino e far si debbino di cojame di bue, di vaccha, di toro o di bufolo, come di consuetudine nella città di Firenze sopradetta, o non di niunaltro cuojo, ovvero d'altre bestie o d'alcun altra bestia. E che niuno dipintore o alcunaltra persona dell'arte predetta o niunaltra persona possa, ardisca o presuma tenere o far tenere nelle loro botteghe armadure da cavallo facte contro la forma predetta nella città di Firenze o fuori della città di Firenze, nè esse dipingere o far dipingere, nè facte contro la forma predetta raconciare o far aconciare, sotto la pena di lire cinque di f. p. per ogni armadura e tante volte; e larmadura s'intenda testiera per se, fiancali per se, pectorali per se. E non di meno tali armadure così contra la predecta forma facte, s'ardino e ardere si debbino. La pena dell'ardere abbia luogo nelle armadure facte contra la forma predetta, che si trovassero nelle botteghe e appresso alcuno dipintore e alcuna altra persona della detta arte ».

(5) Cioè tra le 854 e le 1708 lire ital., ragguagliando il fiorino al valore di 24. 41 in frumento. RICOTTI.

La fanteria non mantenevasi in onore che tra le genti meno cavalleresche, come gli Svizzeri, che costretti a proteggere l'indipendenza loro, minacciata dai cavalieri tedeschi, si armarono di picche ed ordinaronsi al modo della falange greca, col che restituirono alla picca la potenza che avea perduta dopo gli antichi. Fra gli altri popoli, i pedoni si servivano dell'arco e della balestra, armi che rendono impossibile l'ordine serrato. Gli antichi perciò le davano ai corpi volanti, sostenuti dalle truppe di fila; ma mancate queste l'accessorio divenne principale, e divideansi in due o tre *battaglie*, cioè grosse bande. Il disporre la battaglia era incarico del maresciallo; ma dalle descrizioni degli storici non si vede che si conoscessero o si praticassero le disposizioni artifiziose. Poteano piuttosto dirsi una moltiplicità di duelli fronte a fronte, e dove il capitano o il re si esponevano quanto il fantaccino.

Alla battaglia di Bouvines nel 1214, il conte di Boulogne dispose la sua fanteria in un battaglione circolare, vuoto nel mezzo; quasi uno steccato vivo, entro il quale ritirarsi a riprendere fiato quando stanco. È press'a poco il caso di tutte le battaglie francesi, ove la pedonaglia non era destinata che a lasciarsi uccidere se vinta, se vincitrice a inseguir il nemico e far preda. Insomma la feudalità è trionfo della forza individuale sopra la moltitudine.

Notano alcuni scrittori, che alla venuta di Carlo d'Anjou in Italia andarono in disuso le spade taglienti, perchè i Francesi ferivano solo di punta, nè le sciabole potevano sopra le robuste loro armadure. *Ad brachia* era l'ordine di venire alla mischia; *Alle cinghie* indicava di ferir i cavalli ai fianchi. Grandissimo ingombro di bagagli traevansi dietro: nel 1334, i collegati principi lombardi marciando contro Reggio e Colorno, erano tremila, e avevano seimila carri; Raimondo di Cardona movendo, nel 1326, coi Fiorentini contro Pistoja con duemila cinquecento cavalli e quindicimila fanti, conduceva al suo seguito seimila somari e mille trecento trabacche. Nelle guerre italiane del medio evo si mescolavano stranezze e ridicolaggini. I Parmigiani, fatti prigioni molti Reggiani li rimandarono con in capo una mitera, in mano un bastone, e dando uno scappellotto a ciascuno man mano che uscivano di carcere. I Cremonesi ai Parmigiani fatti prigioni non resero la libertà che cavandone le brache, le quali sospesero alla cattedrale patria. I Milanesi condussero in piazza i prigionieri pavesi, e attaccato lor dietro un fascetto di paglia e fittovi il fuoco, li cacciarono in fuga. Arnolfo arcivescovo milanese, costretto Asti ad arrendersi, pose patto che il vescovo e il marchese, giunti a tre miglia da Milano, pigliassero questi un cane, quegli un codice in spalla, e venissero scalzi a Sant'Ambrogio. Altre volte si mozzavano le orecchie, o traevansi i denti, o mandavansi su asini a ritroso, o peggiori scherni. I Bolognesi traboccarono nell'assediata Modena un asino coi ferri d'argento: i Fiorentini assediando Siena, vi manganarono dentro asini e bruttura: i Lucchesi, preso Asciano a tre miglia da Pisa, nella torre maggiore posero specchj, dicendo, affinchè i Pisani vi si specchiassero di stando a casa: Castruccio, avanzatosi sopra Firenze, fece correre alle lor mura tre palj, di cavalli, di pedoni e di meretrici. Altre volte abbeveravansi i cavalli sotto le mura ostili, o vi si recideva un albero.

« Nè la preda (dice Ricotti) aggiungeva leggiero augumento agli altri stimoli che li spingevano al sangue. Colà il cavallo e le armi del nemico abbattuto appartenevano senz'altro al vincitore: qua, non il cavallo solo, ma l'uomo altresì; in Bologna e Firenze i prigionieri di guerra erano fatti suoi dal Comune, mediante certo compenso verso chi gli avea presi (6). A quest'effetto nella Trevisana la taglia del milite era stabilita in 11 lire, del fante in 10; gli scudieri e donzelli andavano liberi senza più, gli arcieri perdevano armi e bagaglio (7). Colà, dove dal Comune non erano comperati, i cattivi aspettavano in carceri private morte o riscatto: quivi se ne teneva governo quale portavano i tempi e i luoghi. Mirò l'età senza sgomento vendersi i prigionieri da guerra all'asta, non altrimente che pecore (8). Che se in talun sito veniva loro permesso cibo, veste e sonno, al prezzo quotidiano di 40 denari pei militi, e di 15 pei fanti; in tal altro rabbia di nemico e avarizia di mercatante accoppiavansi a lacerarli. Sovente fra le sozzure, fra i

(6) Cento lire per un milite, e cento soldi per un fante, a Bologna: dieci lire per un milite, cento soldi per un fante, tre lire per un uomo della città e del contado, a Firenze. Di qui si può arguire il grado d'estimazione tra la fanteria e la cavalleria. SAVIOLI, A. 1239, 1245, 1250, doc. 645. *Libro di Monteaperti*, ms.

(7) VERCI, *Storia degli Ezelini*, doc. 82.

(8) ALBERTINO MUSSATO, *Hist. Aug.* lib. XV. rub. 14. — BONIFAZIO DI MERANO, *Chron. Mutin.* p. 110.

cadaveri fetenti dei compagni, fra i tormenti della fame e dell'insonnia, la crudeltà cercava ancora le sue vittime per alzarle sulla corda, o stirarle sul cavalletto: e spesso colui, al quale pietà di congiunto o magnanimità di nemico aveva fatto giungere un po di pane, il dovea trafugare nelle viscere dell'estinto compagno per nasconderlo agli sguardi gelosi di un carceriero (9) ».

§ 37. — Guerra di Monteaperti.

Nell'archivio delle Riformagioni a Firenze esiste un codice in pergamena, ove giorno per giorno è notato quel che si decretò, o si fece intorno alla guerra di Firenze guelfa con Siena ghibellina nel 1259, sino alla battaglia « che fece l'Arbia colorata in rosso » (1).

Firenze, stanca che i Senesi ricettassero i suoi fuorusciti, e intrigassero con Manfredi re di Sicilia, bandì lor guerra, e piantato sulla porta di Santa Maria la campana del carroccio, comandò di sonarla a distesa notte e giorno, richiese d'ajuto le città amiche e raccomandate, e pose mano a fornire l'esercito. Affidò il supremo indirizzo della guerra al podestà Jacopino Rangoni da Modena; in lui e ne' capitani dell'esercito, cittadini eletti due per sesto, consistesse la somma di tutte le cose; in nome del podestà s'inviassero le lettere, si spedissero gli ordini, si movessero le schiere; de' dodici capitani altri lo seguissero in campo, altri si fermassero in città; accompagnassero il podestà eziandio alquanti de' suoi cavalieri e giudici e *berrovieri*, quelli per ajutarlo a sbrigar le faccende e definire le liti nel campo, questi per eseguirne i comandi.

Dal suffragio de' capitani dell'esercito e degli anziani furono creati due capitani sopra i militi di cadun sesto, ed un gonfaloniere, due consiglieri e due *costringitori* tanto sopra i militi, quanto sopra i palvesaj, gli arcatori ed i balestrieri pur d'ogni sesto. L'uffizio dei costringitori era di tenere ben disposte le schiere, e stimolarle affinchè mostrassero buona prova. Elessero altresì per ogni sesto il banderajo *delle poste* a regolare gli alloggiamenti, e per ogni due sesti il banderajo *del mercato* con due *sollecitatori* o coadjutori e un notajo, e il banderajo *del guasto* con un ajuto. Seguitarono dipoi le nomine dei quattro banderaj de' maestri, cioè quel delle vanghe, quel delle seghe e scuri, quel de' picconi, e quello per le marre e pale. Quindi si creò il capitano e banderajo degli alloggi, e il vessillifero della salmeria con dodici costringitori. Poi vennero assegnati alquanti uffiziali con due camerlenghi e due notaj sopra il governo delle pale e marre, sei sopra le balestre, tre sopra i palvesi, sette per far eleggere i vessilliferi del contado e vegliare alla custodia degli accampamenti, due sopra il trasporto delle ruote, de' martelli, delle incudini e degli altri arnesi da fabbro, tre sopra le bestie da soma, sei con due notaj sulle vittovaglie, e quattro pure con due notaj sopra il saettamento.

Già erano stati deputati co' rispettivi *nunzj* alcuni cittadini sulla distribuzione del pane, e alquanti altri con titolo di *domini* e *superstiti* sopra ciascuna bandiera del mercato. Agli uffiziali del saettamento venne assegnato un mulo per portarne le tende; e due ne vennero assegnati ai fabbri, quattro al podestà, uno ai berrovieri, uno agli uffiziali sulla campana. Quattro servienti dovevano stare co' cittadini nominati a comprar il pane e trasportarlo dalla città negli alloggiamenti: altri di essi ebber l'incarico d'insaccarlo, altri quello di riceverlo e distribuirlo alle schiere. Alquanti altri servienti dovevano star sottoposti a' cenni degli uffiziali del mercato. Eranvi ancora dei deputati sopra le scale e le macchine; dei commessarj in colle e in altri luoghi a procurar le vittovaglie; dei magistrati a fare ed ampliare le vie; de' camerlenghi a maneggiare e custodire il denaro. Alla cura dei feriti e infermi erano stati eletti tre chirurghi, fra' quali uno anche medico.

Frattanto si faticava a raccoglier l'esercito. Alcuni uffiziali designavano per ogni sesto i palvesaj, gli arcatori, i balestrieri. Due cittadini con un notajo ed un maliscalco rivedevano e notavano le persone e i cavalli de' militi. S'era a costoro assegnato stipendio per quattro mesi, riceverebbero incontanente due mesate, avrebbero diritto a tutto il bottino oltre le emende de' destrieri morti o magagnati, de' prigioni farebbero il proprio volere, vendendoli, serbandoli, cambiandoli col nemico, o cedendoli al Comune

(9) *Chron. Parm.* p. 777, nei Rer. it. Scr. t. IX.

(1) MALESPINI, *Cron.* c. 71; G. VILLANI, VI. 80; MARCHIONNE DA COPPO, II. 125; BINDACCIO DE' CERCHI, *Battaglia di Monteaperti:* tutte presso RICOTTI, *Compagnie di ventura*, p. I. c. 4, da cui caviamo queste particolarità.

di Firenze per un prezzo stabilito. A simili patti ordinò pure d'assoldare quattrocento berrovieri o fanti di Modena e della Romagna, divisi per cinquantine, ciascuna sotto un connestabile e due capitani.

Del resto dentro la città erano state imposte le cavallate secondo gli averi: il destriero d'uomo impotente per età o malattia, stimato e descritto che fosse, consegnavasi al congiunto od a quella persona atta alle armi, che veniva da quello offerta in suo cambio. Qualunque suddito o cittadino tra i quindici e i settant'anni era stato convocato. Tranne caso di altro pubblico servizio o speciale esenzione, a chiunque fosse mancato sovrastava grave multa e pena ad arbitrio del podestà. Rispondeva del fuggiasco il Comune che il ricettava o non l'accusava: la casa, ove fosse rinvenuto, doveva atterrarsi, e il nome suo a perpetua infamia pubblicarsi in tutti i pubblici consigli, e nella messa solenne della prima domenica d'ogni mese. Di queste pene morali potentissime disponevano i Comuni nel medioevo!

Non lievi multe soprastavano altresì al notajo che usasse frode nella descrizione dei soldati; al cittadino che desse nome falso o rispondesse per altri; al milite che vendesse, prestasse o trafugasse il destriero della cavallata impostagli.

Chi militava a cavallo doveva recar sella, coperta, usbergo, gambiere, cappello d'acciajo, lancia, e scudo o targa o tavolaccio all'inglese: il fante veniva armato di panciera o corazzina con maniche di ferro, cappello d'acciajo o bacinetto con gorgiera, lancia, scudo o tavolaccio grande. Ciascun pezzo mancante importava una multa. Non altrimenti per gli arcieri e balestrieri. Chi aveva l'imposta del balestro o partiva balestriere, ovvero pagava, se cittadino, trenta soldi, se del contado, quindici. In egual modo potevano riscattarsi dall'imposta dell'arco, sborsando quindici soldi. Ma non per questo erano liberi: chè, se età o causa straordinaria non li esentuasse, militavano poi tutti fra' pedoni. Ne furono bensì dichiarati esenti tutti i mercanti della città e del contado descritti nel libro dell'arte, acciocchè tenessero ben fornito il mercato del campo; ed a questo effetto i loro nomi vennero registrati a sesto a sesto.

Il contado e distretto somministrò in buon dato marrajuoli e guastatori, con dodici denari al dì: i restanti uomini (tranne qualche cavallo imposto nei borghi principali) ebbero ordine chi di fermarvisi a guardia, chi di venire sia a far l'esercito o il mercato, sia a raccogliere e governare i palvesi; si comandò nel medesimo tempo a tutte le pievi di formarsi un padiglione e un vessillo, ed eleggersi un capitano.

Erano ottantasei, già da dieci anni ordinate a leghe o compagnie in modo, che l'una l'altra, e tutte insieme la città ad un cenno potessero soccorrere. Le compagnie dentro la città erano venti, unite a sesti, con proprj gonfalonieri e caporali: aveano per stemma la scala, i nicchi, la ferza, il dragon verde, il carro, il leone rampante, san Polinari, la vipera, l'aquila, il cavallo, il leon naturale, il leon rosso, il leon bianco, il leon d'oro, il dragon verde in campo d'oro, il leone azzurro, le chiavi, le ruote bianche e rosse, il vajo e rosso (2). L'insegna del mercato era vergata; quella della salmeria era bianca, e dentrovi un mulo nero; quella dei guastatori bianca coi ribaldi in gualdana a giuocare. Marrajuoli e palajuoli portavano dipinte marre e pale; e così palvesi e balestrieri l'arme loro in campi diversi (3).

Composto a questa guisa l'esercito, deputaronsi a guardia del carroccio otto cavalieri e trenta fanti per sesto, gli uni e gli altri sotto proprio gonfaloniere e costringitori. S'elessero altresì i quattro *grulli* che ne tenessero la fune, ed a'*superstiti* designati a custodirlo si diè facoltà di provedersi d'un notajo, d'otto nunzj, d'otto maestri, di quattro paja di buoi dovunque li trovassero più belli, e di una tenda e di trabacche, e di bestie opportune a trasportarle. Nel fervore dell'amor patrio, il dubbio d'una sconfitta era ignoto: epperò non mai in quei registri, che scrivevansi d'ora in ora, occorre menzione del carroccio o dell'esercito, senzachè l'abbondanza dell'affetto non v'aggiunga il titolo di *vittorioso e potente*. Le carte s'intitolano *nel nome di Dio e della gloriosa Vergine, e del beato Giovanni Battista patrono e difensore del Comune di Fiorenza e di tutti i santi o le sante di Dio;* e vengono spedite *dal podestà e dai capitani del potente e vittorioso esercito, che il Comune di Fiorenza deve fare contro i nemici a lor confusione e ad onore e lode del detto podestà e Comune.* Così viva fede s'accoppiava a forte operare!

Oddo Frangipane di Altomena, del popolo di San Leo di Firenze, ottenne, in premio

(2) Malespini, *Chron.* c. 157. (3) Ivi c. 155.

di sua speditezza e bontà verso il Comune, il carico di custodirne e sonarne la campana durante la battaglia. Alcuni uomini vennero trascelti a mostrar le vie; un maliscalco per sesto fu designato a ferrare i cavalli; un cittadino fu spedito in Valdelsa ad osservar il nemico ed avvisarne le mosse con segni di fuoco concertati. Un falò indicava tutto l'esercito oltre la riviera; due falò per due volte depressi e rilevati denotavano che il nemico l'aveva passato, ma non arriva a ducento armati; tre falò tre volte levati e abbassati segnalavano la venuta di tutto il campo: ma allora si dovevano mandar nunzj a cavallo che ne porgessero certo ragguaglio. Di giorno valevansi di fumate disposte ad ugual maniera.

Quanto alle vittovaglie, si divisò a ciascuna pieve il numero delle staja di grano che doveva fornire; se ne ricercò promessa da' rettori; e s'imprestavano denari a' vetturali incaricati del trasporto. Oltre a ciò si scrissero lettere d'avviso ai podestà delle terre, per le quali era il cammino dell'esercito. — Sappiate (scriveva il podestà di Firenze a « que' di Colle, Poggibonzi e San Donato in Poggio) che la mossa del glorioso nostro « esercito si approssima, e occorre che non difettino i viveri per tanta moltitudine. « Imperò pel tenore delle presenti vi mandiamo che sollecitamente e lodevolmente stu- « diate a procacciarvi il maggior numero di caldaje, e farina e annona abbondante al « possibile, d'ogni specie vittovaglie, per la difesa della vostra terra e per l'offesa dei « Sienesi ed altri nemici del Comune di Firenze ».

Compiti questi apparecchi, verso la fine dell'aprile 1260, i signori del contado raccomandati e i cavalieri cittadini trassero in gran pompa il carroccio fuor dell'Opera di San Giovanni, e avendolo condotto nella piazza di Mercato nuovo, quivi il posarono su certa pietra incavata per ciò a tondo in forma di termine. Ne assunsero allora la cura i superstiti e i militi e i fanti designati a guardarlo. Era la gran macchina su quattro ruote, tutta dipinta a vermiglio; come pur vermiglie mostravansi le due grandi antenne, dalle quali sventolava l'ampio stendardo del Comune, dimezzato bianco e vermiglio. Tosto sotto al carroccio vennero aggiogati i due grandi buoi, che a tale effetto educavansi dall'ospedale de' Pinti; e chi li guidava andava franco da ogni sorta d'imposte. Dietro al carroccio, sopra un altro gran carro, si avanzò la martinella, già tolta d'in su l'arco di porta Santa Maria.

A questo spettacolo tutta Firenze era in moto, tutta la soldatesca in arme; e dovunque un brillar d'armature, un dimenar di pennacchi, un cozzar d'alte grida, un suonare di campane a gloria, uno strepitare ineffabile di trombe e di timballi. Giunta che fu la processione fuor delle mura al luogo del generale convegno, dove s'erano piantate le bandiere e i gonfaloni, vi fermò i passi, e lo strepito cessò. Restarono in Firenze tre insegne di balestrieri, ed altrettante di arcieri e marrajuoli; poi donne, fanciulli e vegliardi a spiar ogni rumore, ogni motto, ogni cenno, e proseguire coll'ansia della speranza e della tema la marcia de' cari congiunti.

Trovansi dispensati dall'esercito il custode de' Lioni, tanti mugnaj quante macine sull'Arno, un cittadino per gran vecchiaja e malattia, certo Busso con tutta la sua famiglia, acciocchè rimanesse a difesa della propria villa molto atta a rifugio e custodia: e un sarto ne fu scusato per alquanti dì, finchè non avesse condotto a termine le coperte de' destrieri. Certo sellajo impetrò poscia altresì licenza di tornar in città, affine di pigliarvi borra in servigio del campo.

Al terzo alloggiamento si posarono alla villa di Urmiano nel contado sienese, guidati continuamente nel cammino dai tocchi della martinella. Quivi pensarono di rinfrescare e compier le leggi e gli ordini militari emanati due mesi innanzi, nel general parlamento tenuto nella chiesa di Santa Reparata:

« Che il padiglione del Comune preceda ogni altro nella marcia, e prima d'ogni altro venga spiegato. Oltre ad una grave multa, abbrucisi al contravventore la sua tenda o trabacca.

« Che niun gonfaloniere entri nel campo prima della bandiera del suo sesto, nè veruna privata persona prima del suo gonfalone.

« Che le tende e trabacche d'ogni sesto si dispongano bensì tutte in un corpo, ma con tale ordine, che gli uomini e le bestie vi trovino agevol passo tramezzo.

« Che dietro a' balestrieri marcino le some de' palvesi, poi quelle delle balestre e de' torni, alfine il saettume e le tende del Comune. Ad ogni mutar di campo i gonfalo-

nieri de' palvesaj camminino in coda a' palvesi, per vegliare che non vadano perduti: e così i gonfalonieri de' balestrieri e arcatori.

« Il resto della salmeria pigli una strada diversa da quella dell'esercito: però si avverta che per ogni bestia da soma non vi vada che un uomo solo e senz'armi. Chi fosse oso a portarne o addosso di sè oppure sulla sua bestia, perda ogni cosa, e ancora venga punito ad arbitrio.

« Chiunque, sia milite, sia fante, palvesajo, arciere, balestriere, guastatore, marrajuolo, spaccalegne, picconajo o segatore, segua sua insegna e suoi capi, nè se n'allontani senza licenza, nè prima che sieno stati posti gli alloggiamenti: gli arcatori e i balestrieri procedano sempre colle armi tese.

« A chi uscisse dal campo o dalla schiera per far romore, tumulto od altra stranezza, vengano abbruciate le armi, e, nel caso che fosse milite, anche il cavallo, oltre le pene ad arbitrio del podestà.

« Le parole ingiuriose e le vie di fatto si puniscano nell'avere e nella persona ad arbitrio del podestà ».

Promulgò questi statuti in pubblico congresso, tenuto sotto il padiglion del Comune, il podestà assistito da alquanti anziani e da dodici capitani dell'esercito.

Il giorno seguente, prima di stendare dal quarto alloggiamento della villa di Vernago, stabilirono come a battaglia l'ordine della marcia: precedessero per antiguardo gli arcieri e i balestrieri della città e del contado; tenesse dietro ad essi in una schiera la cavalleria di tre sesti della città; venisse dopo il popolo de' medesimi sesti tutto in un corpo, poi la cavalleria, poi il popolo de' sesti rimanenti; la cavalleria e per ultimo i fanti dei confederati formassero il retroguardo.

Così ordinati, s'innoltrarono, e dopo aver preso nel cammino i castelli di Vico, di Mezzana e di Casciole, fermarono l'oste incontro a Siena. Presso all'antiporto di Santa Petronilla sorgeva un poggetto: quivi edificarono una torre rilevata sopra i borghi e la città, e sulla torre collocavano la martinella che suonasse alla guardia del campo. Disegno degli assalitori era di terminare la lite con un gran fatto d'arme: disegno dei fuorusciti Ghibellini, guidati da Farinata degli Uberti, era di far cosa, per cui il re Manfredi fosse obbligato a soccorrerli molto più.

Aveva il re mandato in loro ajuto una mano di Tedeschi, piccola bensì, ma questi per consiglio di Farinata aveano portato seco la regale bandiera. Ora in una festa i fuorusciti empiono ben bene di vino e di cibo que' buoni oltremontani, e quindi li inviano tumultuariamente contro i nemici. Niun di essi ne ritornò più vivo; la loro bandiera, trascinata primamente per tutto il campo, e poscia per le vie di Firenze, fu appiccata capopiè alle pareti di Santa Reparata.

Altro fatto non successe sotto le mura di Siena. Laonde i Fiorentini, paghi della facile vittoria, dopo alquanti dì rimisero la martinella sopra il carro, empierono la torre di terra, e piantatovi sopra un olivo, e rimuratone l'uscio, ripresero allegramente la strada già fatta. Indi a un secolo verdeggiavano tuttavia su quella torre le frondi dell'odioso albero.

Se non che appunto da questo sterile trionfo incominciava la vendetta sopra Firenze. I Senesi, avendo accattato ventimila fiorini d'oro da non so quale compagnia di mercatanti, mandarono denari e ambasciatori a re Manfredi, e un loro cavaliere, che, stando prigione appresso il nemico, aveva mirato lo strazio della sua bandiera. Il re indignatissimo concesse ai Ghibellini ottocento Tedeschi a cavallo, pagati per tre mesi; e appena furono questi entrati in Siena, il Comune bandì l'oste sopra Montalcino, terra protetta dai Fiorentini, e domandò ajuto a Pisa e a tutta la lega ghibellina.

Nulladimeno, temendo che la paga de' Tedeschi non arrivasse al termine primachè la terra fosse presa e i Guelfi abbattuti, deputarono messer Farinata suddetto e Gherardo de' Lamberti, acciocchè trovasser modo di tirarli a battaglia. Costoro spedirono a Firenze due frati minori, che tosto arrivati, chiesero e impetrarono di trattare con due soli Anziani di cosa importantissima. Scoprono allora arcani suggelli e lettere e credenziali, e sotto giuramento narrano, bollire in Siena mortal divisione; parte dei grandi non esser contenta dell'insolenza ghibellina; a codesti grandi prestar favore, benchè occulto, il popolo; niuno scoprirsi ancora, perchè niun capo, niuna occasione straordinaria; però in tante titubazioni poco denaro dover bastare a movere lo Stato; in-

somma dia Firenze diecimila fiorini, e la porta di San Vito verrà consegnata alle sue squadre.

A uomini appassionati piacque stranamente il partito; onde con ansia procacciansi i denari, e mettonsi in deposito, e tosto convocata una generale assemblea, vi si propone di rifare l'esercito per soccorso di Montalcino, onde colorire l'occulto disegno sopra Siena. I consigli de' più prudenti rimasero soverchiati dalla popolare baldanza: a messer Tegghiajo con amari motteggi fu impedita la concione; a Cece Gherardini, rizzatosi per dire il somigliante, venne dagli Anziani intimato di tacere. Sovrastava pena di lire cento a chi arringasse contro il comandamento degli Anziani: egli pagolle, e proseguiva; raddoppiatagli la condanna, pagò di nuovo, e seguitò; e già gli era stata rinterzata la multa, ed egli seguitava per iscaltrire la cieca sua patria, allorchè, pena la testa, gli fu imposto di tacere.

Così venne risoluto di rifar il campo all'uscita dell'agosto. Oltre gli uomini di Firenze e del dominio, dove ogni casa ne mandò almeno uno o due, vi concorsero le leghe guelfe di Lucca, di Bologna, di Prato, di Perugia, d'Orvieto, di Pistoja e altre terre della Toscana: in tutto trentamila pedoni e tremila cavalli.

Come furono pervenuti nel contado di Siena, i Fiorentini sempre aggirati dalla vana lusinga di conseguir la città per trattato, si posero sull'Arbia nei colli di Monteaperti (4 7bre 1260). Aspettavano essi d'ora in ora di venire introdotti; quand'ecco aprirsi repente la porta di San Vito, e sboccarne tutto il popolo di Siena gridando *battaglia, battaglia*, e preceduto da' Tedeschi inanimiti dalla promessa di doppia paga. Crebbero la confusione tra' Guelfi alcuni traditori, che al primo balenar delle schiere fuggirono alla parte dei Senesi. Ciò nulladimeno i più bravi ripigliarono cuore; sicchè, riordinate con prestezza le genti, avrebbero ancor fatto buona resistenza, se nel punto in cui i Fiorentini venivano investiti dai Tedeschi, il malvaggio Bocca degli Abbati, mozzando la mano di chi sventolava la bandiera del Comune, non l'avesse sospinta a terra. In que' tempi, non v'essendo proporzione di gradi nè disciplina, la sorte di una schiera pendeva dalla insegna. Al cader adunque di quella, cadde ogni buon volere, nè fu più nel campo fiorentino che fuga ed eccidio. Del popolo impotente a fuggire venne fatto macello: chi si rinchiuse in Monteaperti restò preso e morto. Firenze piena di lutto e di paura fu abbandonata dai Guelfi a' vincitori; e Farinata, l'autore della vittoria, dovè poco stante nel congresso d'Empoli difendere a forza aperta, che non la smantellassero e spartissero in borghi.

§ 38. — I mercenarj.

Intanto i feudi si fondeano un coll'altro, e quello sminuzzamento politico si riduceva in corpi maggiori, come ducati, principati, repubbliche, regni. Allora cessavano le guerre private, e cominciavano quelle da Stato a Stato, più grosse e più regolari. E perchè gli uomini tornavano a compiacersi nelle arti della pace, s'introdusse di togliere a stipendio persone che dalla prima gioventù si davano alle armi. Così cominciarono le truppe mercenarie.

Di queste troviamo già sotto il dominio feudale (1), quando nelle guerre della bassa Italia furono chiamati in ajuto i Franchi, gli Alemanni, e perfino i Saracini. I Normanni che approdarono nel regno di Napoli, possono considerarsi per veri mercenarj, giacchè a prezzo si mischiarono alle vicende di que' paesi, su cui presero poscia dominio, non appoggiati che alle spade, alla maniera dei capitani del Quattrocento. Sovente ancora i Tedeschi che scendeano cogli imperadori per la coronazione, scaduto il tempo del loro obbligo verso di questi, metteansi col papa o con qualche duca o con alcuna repubblica che volesse prevalere sopra le altre: contro di esse stipendiò talvolta soldati Federico Barbarossa, famosi per non aver mai compassione.

Alcune repubbliche poi erano affatto mercantili, tanto da escluder i nobili d'ogni impiego ed onore se non fossero iscritti alla matricola d'alcun'arte; tal era Firenze. In

(1) Anzi in antichissimo. Polibio II. 22, scrive: « Poichè i Galli si annidarono in Italia, furono ognor « presti a prendere le armi e seguire chi gl'invitava; « principalmente una specie di essi chiamavasi Gesati, cioè stipendiarj, i quali facevano proprio mestiere l'andar al soldo di chi si fosse, e farla da « caporioni e da bravi ».

altre era prevalsa la nobiltà, ma sotto un governo così geloso, che le vietava l'uso delle armi; come Venezia. Queste dovevano naturalmente valersi del braccio di gente comprata; onde nacque una professione nuova, del soldato mercenario. Chi primeggiasse per valore e ardimento, o talvolta alcun di quei nobili che la libertà de' Comuni avea ristretto nel proprio castello, raccoglieva un pugno d'uomini, armandoli e nutrendoli del proprio, ed esercitati li conduceva a servigio di chi pagasse.

Chiunque fosse improvisamente assalito, ricorreva ad essi, e il sangue succhiato ai popoli profondevasi nel pagare i loro stipendj e nei donativi necessarj per rimandarli. Servivano essi con doppia fede, pronti ad abbandonarti appena il tuo nemico li pagasse meglio. Finita la loro capitolazione, passavano a un altro, forse quello contro cui aveano dianzi combattuto. Nè senza loro pro era l'intervallo fra le guerre, poichè, oltre l'anticipazione che esigevano dal nuovo signore, e le largizioni con cui l'antico dovea meritare che l'abbandonassero, ponean a tributo i paesi sul loro passaggio.

Massime dopo che le repubbliche caddero in dominio di tirannelli, e i cittadini per una parte furono disarmati per la costoro gelosia, per l'altra videro volentieri di poter smettere le armi non più rivolte agl'interessi patrj ma a quei del dominatore, crebbe il bisogno de' mercenarj, e divenne importante la condizione del condottiero. Nella *Storia Universale* noi ne indicammo le vicende, e vedemmo molti di loro salire fino ai più bei troni d'Italia.

Così la guerra perpetuavasi nella pace, la sospensione delle ostilità non ristorava i mali de' popoli, e i disordini nati in sen della pace erano ancora più insopportabili che quelli sofferti nella guerra. Quel brutale valore, non accessibile a verun nobile sentimento di patria o di libertà, avea indebolito la stima dovuta al vero coraggio, che nasce dalla coscienza d'una causa giusta. I generosi fremevano nel vedere la straniera milizia anteposta alla nazionale. Castruccio (scrive il Tigrino) più utile giudicava istruir i suoi nella milizia che assoldar forestieri; onde proponeva premj agli arcieri, sotto i suoi occhi faceva assalire castelli finti.

Il germe degli eserciti permanenti e del progresso dell'arte sta nell'istituzione di tali compagnie, giacchè bisognava sol renderle nazionali perchè si operasse la trasformazione. Erano composte d'uomini che spontaneamente si davano a quel mestiere, il cui gusto suppone le qualità che non ne vanno mai disgiunte. La mancanza d'amor patrio e di generosi sentimenti li cangiò in mercenarj, inferiori a quelli dell'antichità per valore e disciplina. Nelle armi e negli ordini non troviamo progressi positivi; giacchè sempre la cavalleria forma il nerbo degli eserciti, e questa, carica d'arme difensive, ridusse la guerra a una parodia che move a sdegno gli storici. In Italia l'indole nazionale e lo stato di civiltà fecer vedere che la gran guerra avrebbe fatto rapidi progressi, se il poco sangue sparso e la venalità delle bande non avessero rese le battaglie vuote di gravi effetti politici; ma Acuto, e la scuola italiana di Sforza, Braccio, Piccinino, Del Verme, Carmagnola, Gattamelata, i quali nei loro movimenti si mostrano strategici, riguardar ci fanno queste guerre come campi d'istruzione. V'erano grandi capitani, ma non potevano levarsi in fama perchè corrotti dal loro mestiere, dalle abitudini che ne risultavano e dalle truppe che comandavano: nondimeno è da notarsi la guerra di Gattamelata e il Piccinino sul lago di Garda tra i Visconti e Venezia, che sarebbe stata più celebre se fosse terminata con battaglie pari a quelle di Montechiaro e Castiglione.

L'uom d'arme avea generalmente al suo seguito tre arcieri, un coltelliere o scudiero, e un valletto; e tutti insieme contavano per una lancia guarnita. Il coltelliere traeva questo nome da un coltellaccio che portava a lato, per lo più marciava a piedi, e conduceva il ronzino del bagaglio. Il valletto attendeva all'armatura del cavaliero, gli presentava il cavallo di battaglia, custodiva i prigionieri. Gli arcieri eran novizj, che doveano col tempo divenir uomini d'armi.

Sotto Luigi XII una lancia era di sette uomini, di otto sotto Francesco I. Gli Italiani erano in minor numero.

La cavalleria tedesca, che dicevano *raitri*, era in poco conto, perchè mal armata a paragone delle altre nazioni; e Casa d'Austria non potè contare su di essa se non quando ebbe ereditato la Borgogna. Eccellenti invece reputavansi gli Spagnuoli, con ottime armi, e con una specie di pilo lungo, ferrato ai due capi, che invece di porsi in resta come

le lancie, si scagliava. La loro cavalleria leggera combatteva valorosamente, ma non in ordinanza, bensì individualmente a guisa degli Arabi.

Non insistiamo di più sulle armi del medioevo, giacchè poco o nulla v'è ad apprendere quanto all'arte. Giova al contrario studiarle dal lato delle istituzioni, rappresentando al vivo lo stato della società d'allora; ma non riguarda il nostro tema presente (2).

Il tomo xv dell'*Archivio storico* (1851) è tutto di documenti relativi alle milizie italiane. Vi è pure il codice con cui la repubblica di Firenze nel 1337 regolava gli stipendiarj; e noi ne daremo il sunto, giusta il signor Canestrini:

Gli uffiziali soprastanti alla condotta avevano autorità di condurre al soldo e servizio della repubblica cavalieri e fanti di qualunque luogo e paese, per quel tempo e con quel soldo, patti, convenzioni e pene, che a loro pareva; ma non mai oltre ottecento cavalieri e mille pedoni, senza l'approvazione della Signoria. Non potevano condurre al soldo i cittadini ed i sudditi del contado e distretto della repubblica; nè senza consenso de' Priori avevano facoltà di condurre cavalieri o fanti delle altre parti d'Italia; ed in tal caso il soldo degli Italiani veniva stabilito dalla stessa Signoria. Gli uffiziali suddetti non potevano condurre squadre di cavalieri stranieri, minori di venti cavalli, sotto un solo capo, capitano o connestabile, nè per più lungo tempo di sei mesi, senza consenso della Signoria. Avevano l'obbligo di formare i ruoli, e far le rassegne di soldati a cavallo ed a piedi, e di tutti i capitani, connestabili, e del capitano della guerra; come pure di tutti i castellani e guardie della città, castella, casseri e fortezze, ròcche e torri dello Stato; come anche di stimare i cavalli, marcarli sulla coscia destra; palafreni, ronzini e muli sulla sinistra. Le rassegne si facevano ogni quindici giorni, in tutti i luoghi; e di tutti gli stipendiarj si notavano le mancanze, i difetti, e si condannavano quasi sempre con ritenzioni sul soldo. Se nelle rassegne gli uffiziali e i notari deputati a tener il registro dei difetti, si lasciavano corrompere dai soldati, erano severamente puniti, cioè condannati per barattieri, ed esclusi da tutti gli onori e benefizj del Comune. Tenevasi anche registro dei cavalli perduti, morti, feriti, presi, magagnati nelle battaglie, avvisamenti o riscontri, e si notavano le mende dovute secondo la stima fatta al tempo della rassegna. I cavalli degli stipendiarj dovevano appartenere in proprio a loro, e non a cittadini o sudditi della repubblica; e questi erano puniti se li prestavano agli stipendiarj. Gli uffiziali della condotta tenevano consultori, mariscalchi, messi e spie per sorvegliare all'esecuzione degli ordini, ed avevano piena autorità di cassare gli stipendiarj a cavallo ed a piedi, come pure i loro cavalli, e di surrogarne altri; e ad ogni scambio d'uomini o di cavalli, il capitano o connestabile doveva pagare una tassa proporzionata. Anche questi ultimi avevano facoltà di mettere scambj; ma di consenso degli uffiziali, pagando però una tassa, e migliorando con lo scambio. Oltre le rassegne che si facevano ogni quindici giorni dai notari e deputati, o commissarj in tutti i luoghi dello Stato, degli stipendiarj e loro cavalli, per tenere registro dei difetti e delle mende, ogni sei mesi v'era la rassegna alla presenza degli uffiziali stessi della condotta.

I connestabili e capitani di cavalieri e fanti stranieri al soldo e servizio della repubblica, erano tenuti alla prima rassegna di prestare solenne giuramento sul Vangelo, di servire lealmente, di mantenere e difendere con ogni lor forza il governo della repubblica, cioè la Signoria ed il popolo, e di non cospirare contro di esso e il suo pacifico stato; di denunziare le macchinazioni e le congiure lo stesso giorno che ne venissero a cognizione, dopo tre dì, se si trovassero fuori per la Toscana, in Romagna, od in Bologna, e dopo otto giorni, se in Lombardia od in altre parti d'Italia; di trarre, in tempo di rumore, tutti armati al palazzo della Signoria, e di muovere arditamente e fortemente contro chiunque in difesa del popolo e del suo governo; di non portarsi alla casa d'alcun privato, sotto pene gravissime. Gli stipendiarj dovevano ancora dare mallevadoria per l'osservanza de' patti della condotta, e degli ordini contenuti. Non poteano dare per mallevadore alcuno straniero se non era capitano o connestabile al servizio della repubblica, e nessuno dei magnati della città e contado.

La formazione delle squadre era questa: ogni cinque cavalieri formavano una posta: una bandiera o squadra di venticinque cavalieri formava cinque poste, senza contare

(2) Ne fece studio speciale il Ricotti nella *Storia delle Compagnie di ventura in Italia*. Dell'arte militare degl'Italiani in principio del XIV secolo parla pure Sismondi, *Histoire des républiques italiennes*, cap. 58. Vedi anche FREMINVILLE, *Histoire de Bertrand du Guesclin*.

il capitano: dai venticinque ai venti cavalieri, le poste erano quattro, senza il capitano: venti cavalieri non comprendevano che tre poste. Quando era un caporale alla testa d'una bandiera di connestabile o capitano, non si computava quella squadra che per due poste, compreso il caporale; se poi il caporale era cavaliere di corredo, si contava per due poste la squadra, e la sua persona a parte. Questa divisione in poste serviva pure alla distribuzione delle paghe. Due giorni dopo la prima paga, erano tenuti fare mostra armata alla presenza degli uffiziali della condotta. I connestabili e capitani e loro cavalieri doveano esser armati di sproni, gamberuoli, cosciali, corazze con maniche di ferro, con soprasberga ovvero lamiera con corsetto e con maniche, gorgiera, guanti di ferro, bacinetto, ovvero crestato con barbuta, o con elmo d'acciajo, scudo, lancia con pennoncello, spada e coltello. I cavalli dei capitani e connestabili dovevan essere della valuta almeno di fiorini cinquanta d'oro di stima; gli altri cavalli d'arme, almeno dai venticinque ai trenta fiorini: se erano inferiori alla stima, veniva fatta proporzionata ritenzione sul loro soldo.

Il loro servizio era quello di cavalcare pertutto, dove e quando era loro comandato, anche fuori di Toscana, senz'aumento di soldo; stare, tutti i connestabili e capitani, agli ordini del capitano generale della guerra, o del suo luogotenente, della Signoria o degli uffiziali della condotta; inoltre, guardare e difendere i luoghi e forti a loro consegnati, nè uscire da quelli senza licenza della Signoria. Ottenevano paga doppia, e per un mese, se vincevano e occupavano il campo di battaglia, almeno contro duecento cavalieri nemici. Si lasciava loro il bottino, eccettuati i prigionieri, che dovevano consegnare al Comune: e nol facendo perdevano la paga doppia. Onde il solito grido degli stipendiarj ed ausiliarj stranieri nelle nostre repubbliche e Stati, dopo una vittoria: — Paga doppia e mese intero ». Il Comune comperava dagli stipendiarj i prigionieri a ragione di lire cento per fante, ducento per cavaliere o nobile. Le fortezze, castelli e terre prese al nemico appartenevano al Comune; il mobile, arnesi ecc. spettava agli stipendiarj. Se si erano rese a patti o per convenzione, gli stipendiarj non avevano paga doppia, nè era loro abbandonato il mobile che in essi trovavano; cioè non si concedeva loro il sacco. Se all'incontro gli stipendiarj cadevano in potere dei nemici, non perdevano la paga per loro e pei cavalli, nel caso che durasse ancora la condotta, ma non per più tempo che di due mesi. Se venivano rilasciati dal nemico sotto fede od in altro modo, e non tornassero al servizio del Comune dopo i due mesi, perdevano il soldo.

Rigorosa era pure la disciplina alla quale erano sottoposti. Chi non compariva alle mostre e con le armi rassegnate, era punito con la ritenzione proporzionata sul soldo: chi si dipartiva dal luogo di guardia, perdeva un mese di paga: alla terza mostra se mancava dell'arme o del cavallo rassegnato, veniva cassato e perdeva il soldo. I connestabili e capitani non potevano allontanarsi più d'un miglio dai luoghi e fortezze dati loro in guardia, sotto pena di duecento lire: gli altri non potevano mai uscirne. Nel codice si vede quali fossero le fortezze e ròcche del territorio della repubblica in quel tempo. Chi si rendeva reo di tradimento o di baratterie, veniva punito dal podestà, dal capitano del popolo o dall'esecutore degli ordini della giustizia, nella persona o nei beni, secondo i delitti: punito con multe o ritenzioni sul soldo chi vendeva od impegnava le armi, e chi le comperava o riceveva in pegno, e inoltre alla loro restituzione, con la perdita del prezzo o del pegno.

Nel 1362 la rivolta e lo scandalo suscitato dai condottieri in servizio della repubblica, nel tempo della guerra di Pisa, determinò la Signoria a pubblicare di nuovo gli antichi ordini fondamentali concernenti gli stipendiarj, aggiungendovi altri regolamenti disciplinari. I condottieri dovevano giurare di servir fedelmente la repubblica, e d'ubbidire agli uffiziali della condotta ed ai commissarj, di non pretendere più del soldo fissato e dell'emenda de' cavalli, di non congiurare contro la repubblica, e di denunziar le congiure: ottenessero paga doppia e mese intero quand'avesser rotto un nemico forte di più di cinquecento uomini a cavallo: consegnassero i prigioni italiani al Comune; se occupavano un luogo dopo un combattimento, i prigioni ed i mobili a loro appartenessero, e le terre e castelli al Comune; ma prendendolo per assedio o per capitolazione, nulla potessero appropriarsi: devano, se la repubblica li chiede, consegnare a lei i prigioni, pagando a loro pei fanti lire ducento l'uno, pei nobili (cavalieri) lire trecento: finito il tempo della condotta, giurino di non servire contro alla repubblica per dieci anni.

In generale, l'ordinamento interno della compagnia per la condotta era questo: la compagnia aveva sovente uno, due o più capitani; inoltre, ogni mille cavalli, si contavano da quaranta a cinquanta connestabili, quattro marescialli, dodici consiglieri, e dei maestri di trabocco. La giurisdizione civile e criminale fuori dei luoghi murati apparteneva ordinariamente ai capitani; ma nelle questioni vertenti tra le compagnie ed altre persone, spettava al capitano generale della guerra di Firenze. A questo toccava il decimo del bottino fatto durante la guerra degli stipendiarj del Comune. Altri regolamenti vennero emanati nel 1369, e negli anni seguenti, i quali furono pubblicati dal Ricotti. Non sono per lo più che ordini disciplinari, e riguardano le armi delle quali dovevano essere forniti, come essere armati particolarmente i connestabili, i capitani ed i soldati a cavallo, e come diversamente gl'Inglesi, i Borgognoni, gli Ungheri e gli Italiani; e le pene per la mancanza delle armi, diverse secondo le diverse armi.

§ 39. — Armi di quel tempo, ed altre particolarità.

Armi in asta erano: la zagaglia, la partigiana o mezza picca, la picca lunghissima asta, il gianettone, le squarcine dette da squarciare, lo spuntone che aveva un ferro quadrato non molto grosso ed acuto, il giavellotto che era un dardo a foggia di mezza picca con un ferro in cima di tre lati terminati in punta. Il mazzafrusto era un'asta lunga quattro braccia, e legatavi una fionda di cuojo, gettavansi le pietre a due mani a foggia di manganella. Lo stocco era più acuto della spada e quadrangolare. La chiaverina era pure arma in asta lunga e sottile da lanciar con mano; e usavanla i birri. Altre armi menzionate sono i bordoni, i lancioni, i trafieri, gli scimpi, i coltellacci, i ronconi, i falzoni da cavezzo, le asce, le scuri...

La balestra, raffinamento dell'arco, tendeasi con una manovella, e lanciava grossi dardi e palle che trapassavano le armi più solide. Trovasi primamente ricordata alla decadenza dell'Impero da Vegezio e dal Comneno; i Barbari invasori non sembra la conoscessero, nè ricompare che sotto Luigi il Grosso. Bolzone dicevasi una sorta di freccia con capoccia invece di punta, che si tirava con una grossa balestra a bolzone. Delle balestre le une erano leggeri e maneggevoli da un solo pedone; le altre dette grosse, lanciavano dardi più gravi e più lontano: le prime dicevansi anche archi, e si tendevano a mano; le seconde si caricavano coi piedi. Moschetti diceansi le frecce lanciate colle baliste: i quadrelli erano saette con quattro ali: altra specie erano i verretoni.

Il c. 29 del concilio Lateranese II (1139), vieta fra Cristiani usar baliste, arco, frecce: e di fatto nelle prime due Crociate non si usò che lancie e spade, sicchè i fanti si trovarono quasi disarmati, nè erano tenuti in conto; ma alla terza si pregiò di più la fanteria; usossi balestra e corazza, e scudi coperti di saldo cuojo che resisteano ai dardi dei Saracini, nelle cui cronache spesso questi soldati tutti coperti di frecce nemiche son raffrontati al porco spino.

I balestrieri furono sempre pochi nè costituiti in un corpo; eppure il loro granmaestro era la carica più eminente dell'esercito dopo quella di maresciallo di Francia. « Il maestro dei balestrieri (dicono i vecchi Statuti) ha di proprio diritto corte, guardia, amministrazione, con giurisdizione su tutte le persone a piede nell'oste ove cavalcava il re, e di tutti i balestrieri, arcieri, legnajuoli, fossajuoli, ingegneri e gente d'artiglieria; ha l'ordinanza sopra questi alla battaglia, primo pone le scolte, manda a domandar la parola la notte; e se città, fortezza o castello è preso, sua è tutta l'artiglieria che vi si trova; e se l'artiglieria dell'esercito ha il comando di trar sul nemico, i profitti di questa sono suoi; *item* ha diritto su oche o capre che siano prese al nemico ».

Carlo VI nel 1410 stabilì una compagnia di sessanta balestrieri per difendere Parigi, con esenzione da taglie e gabelle. Alla battaglia della Bicocca (1522), secondo Guglielmo du Bellay, non v'era che un solo balestriero ma valentissimo. Dipoi si usò sempre mantenere quest'esercizio, e davansi premj ai migliori; ma Francesco I aveva abolito quel corpo.

A difesa servivano la barbuta o diciamo elmetto, la rotella o scudo rotondo, la targa, scudo di legno o di cuojo, il giaco, arma di dosso fatta di maglie di ferro attrecciate. Il palvese, così forse detto dai Pavesi, era uno scudo quadrato e ad embrice. Il broc-

chiere era uno scudo dal cui mezzo sorgeva un punzone, con cui e rintuzzar la spada nemica e percuotere da vicino l'avversario.

Quando non erano a battaglia, i cavalieri montavano il palafreno, spogli dell'armi, che dietro gli eran portate dallo scudiere, il quale sopra un ronzino conduceva a mano il destriero del signore, o sia il cavallo di battaglia. Ciascun cavaliero (dicono gli Statuti mantovani del 1328) abbiasi panciera, schinieri, collare e guanti, cappello di ferro, elmo, lancia, scudo, spada e coltello, e una buona cervelliera o celata. E altrove: Nessun cavaliero fuor di città sia ardito o presuntuoso di precedere il gonfalone del Comune; che se avvenga zuffa, nessun gonfaloniere si ritiri, o fugga, ed abbassi il vessillo; altrimenti egli muoja, s'ardano il suo cavallo e le armi sue, nè gli eredi suoi possano aver carica in Comune (*Rub.* 59. 1. 2).

Cavalli di Frisia, e più anticamente *triboli* si dicevano alcuni ferri con quattro punte, una ferma per terra, l'altre tre sporgenti in alto e a lato: soleansi conficcar in terra per trafiggere i piedi della cavalleria, ed ebber nome dalla somiglianza che avevano col tribolo acquatico.

Famose erano le fabbriche d'armadure di Milano, segnate colla lupa; e ingegneri reputatissimi i Genovesi. Guintellino, celebre ingegnere milanese, avea formato cento carrette fatte in cima a guisa di scure, e circondate in giro da taglientissime falci, con cui pugnarono contro Federico I (1). Arnaldo da Lubeca, sotto il 1163, dice che il duca di Baviera ordinò macchine sul modello di quelle vedute a Milano e in Lombardia.

Padiglioni usavano di vario nome e figura: alcuni furon detti tende dal tendersi; baracche altri, dal farsi con tela baratta, o di remo vergata; trabacche altri, perchè fatte di piccole travi e rami d'alberi e tavole. Splendide le usavano i magnati, ampie e preziose.

I nostri adoperarono qualche volta anche il fuoco greco; non che essi lo facessero, ma somministrato dai principi orientali: così fecero i Veneziani nella battaglia che contro Roberto Guiscardo diedero a favor degli imperatori di Costantinopoli. *Focile* diceasi nelle cronache quella lunga canna di cuojo con cui quel fuoco si slanciava. Il fuoco greco, o fuoco di mare, o fuoco liquido, era fatto con cera, pece, solfo ed altre materie combustibili. Callinico architetto egiziano, che se ne crede inventore (672), non fece altro che aggiungervi le macchine, o canne di ferro, colle quali Costantino Pogonato bruciò l'armata navale degli Arabi presso Cizico. Menzione ne è fin sotto Valentiniano, trovandosi citato da Vegezio. Ma gli Arabi ne introdussero una nuova specie fatta col petrolio o nafta, di cui erano sorgenti presso Bagdad. La sua virtù infiammabile fin dai tempi di Alessandro si conosceva, ma non si vede usato in guerra. All'assedio di Acri (1188) Ebu el-Chejas se ne servì pel primo; e benchè affatto diverso, fu però dai Latini nominato fuoco greco. I Greci lo dicevano fuoco di Media (2).

Alcuni telegrafi troviamo: per esempio, la guarnigione pisana posta in Lucca, minacciata di sollevazione, fece mettere sulla torre ghibellina segni, che ossevati e ripetuti dalle guardie poste sul monte San Giuliano diedero a conoscere il pericolo a Pisa, giacchè i contadini non lasciavano passare corrieri (3).

Quando consegnavasi una fortezza ad un comandante, si conveniva ch'ei non la cedesse se non a chi presenterebbe un segno simbolico (contrassegno) che il principe custodiva presso di sè.

Il Carmagnola dapprima non muniva il campo; ma poichè fu sorpreso da Piccinino, il munì con doppio ricinto di carri, suvvi numerose scolte: duemila buoi aggiogiati ai carri seguivano il suo esercito munendolo. A'suoi dì crebbero d'assai le milizie; nel solo Cremonese contaronsi sessantamila uomini quando Filippo Maria guerreggiava i Veneziani (4), mentre poc'anzi tre o quattromila corazzieri atterrivano tutta Italia. Doveasi perciò mutar sistema militare, estendere il piano della campagna in più vaste contrade, mentre prima le armate, quasi stazionarie in un luogo senza avanzarsi o retrocedere, difendean un anno il passo d'un fiumicello o un villaggio.

A Milano fin dal 1175 i militi aveano stipendio dalla repubblica di soldi quaranta il mese (5). Altrove si somministrava loro il cavallo: lo stipendio ai pedoni fu dato prima

(1) Morena, *ad ann.* 1160.

(2) Renaudot, *Vita di Saladino*, mss.

(3) Beverini, *Ann. Lucens.* lib. vii. p. 946, 948.

(4) And. Billii, *Hist. med.* lib. vi., p. 100. — J. Simonetæ, *De gestis F. Sfor.*, lib. ii. p. 211.

(5) Giulini, vi. lib. 20, li conguaglia a l. 260.

ai campagnuoli, poi a tutti (6), massime se andavano a combatter lontano. Milano nel 1299 fissò tre soldi di terzoli per soldato nelle guerre fuori di patria. A Genova i contumaci erano multati ora di un denaro e mezzo per ogni lira dei loro possessi stabili; ora di due denari per ogni lira dei mobili descritti ne' pubblici registri del censo, ora indistintamente di venticinque lire un fante e cinquanta il cavaliere (7).

Nel 1154 i Milanesi, sorpresi dai Pavesi, perdettero il campo, che fu stimato valere diecimila marchi d'argento, ragguagliati dal Giulini a cinque milioni e mezzo.

Oggi s'attacca una decorazione al petto de' bravi · allora sospendeansi le bandiere nel tempio, attaccavansi alla casa de' bravi gli stemmi de' vinti, poneansi nel proprio stemma. Nel 1362 i Pisani chiusero il lor porto con una catena, rotta la quale, i Genovesi guidati da Pierin Grimaldo ne portarono varj anelli, con cui fregiarono la città, dove penzolano ancora, tristo monumento de' dissidj fraterni.

Le varie specie d'armadure si ricavano da questa specifica del luglio 1497. pubblicata dall'*Archivio storico* (8).

Arme haute da M. Jacomo di Pietro da Milano, habitante in Brescia, sino a dì 3 luglio 1497.

Spallacci para dicianove: cioè per dicianove, a ducati uno el paro, montano	ducati	19
Guanti para quaranta: a para doi al ducato	»	20
Arnesi cum schinieri para venticinque: a ducati tre el paro	»	75
Schinieri senza arnesi para dieci: a ducati uno el paro	»	10
Braciali para trenta: a ducati uno el paro, vale	»	30
Elmetti numero venti: a ducati tre l'elmetto	»	60
Petti a la Suizara numero docentoventicinque: a doi al ducato . . .	»	112 1|2
Celate da balestrieri numero docentocinque: a celate doi al ducato . .	»	102 1|2
Testiere da cavallo numero novantotto: a doi al ducato , ...	»	49
Barbotti numero centosessantanove; a barbotti tre et trequarti al ducato	»	44 3|4
Bracialetti para trecentocinquantasette: a pare tre et trequarti al ducato	»	95
Una armadura per lo signor Vitellozo, senza spallacci	»	12
Uno corpo di coraza per Baldo di casa	»	3
Doi celate indorate con doi barbotti: a ducati cinque l'uno	»	10
Cinque celate a la francese, con barbotti: a ducati doi l'uno	»	10
Armature che vennero più dì fa, che vennero da Mantoa, per lo signor Pavolo, M. Julio, et Jo. d'Anghiari, et Jo. da Castello, et una per Lorucio da Cesena; come appare in una scripta nostra di uno suo resto che le dede a dì 30 di marzo in Mantoa, ducati quarantotto	»	48
Et per chiodarie et mascharecce (?, et fibbie di diverse sorti che ci portò da Brescia, ducati dieci d'oro	»	10
Et per uno conto vecchio che de'havere da noi, come appare per una scripta per mano di Gismondo appresso detto M. Jacomo, sotto dì 16 di febrajo 1497, ducati docentocinquanta doi	»	252
	»	952 3|4
Et più braccia novantacinque de canavaccio dato a Sole per la casa, et consegnato a Baldo, d'accordo per ducati uno d'oro largo, cioè	»	12
	Ducati	974 3|4

§ 40. — Armate di mare.

Il trattato delle *Istituzioni militari* di Leone VI il Filosofo (-911) ci porge l'ordine amministrativo anche della marina. Il cap. XIX che tratta dei combattimenti navali, rivela non solo lo stato della marina del Basso Impero, ma le costruzioni, gli usi, la strategia; notizie cui dà compimento il trattato di suo figlio Costantino Porfirogenito

(6) CAFFARO, VI. col. 457; CORIO, II. f. 156.

(7) CAFFARO, col. 484.

(8) Vol. XV, pag. 246.

intorno al *dromone* o *galera imperiale*. Ne appare che le antiche triremi erano scomparse, vie più riducendosi a legni sottili, quali i dromoni da due ordini, e alcuni d'un solo.

Il dromone era simile alle liburne per la lunghezza e poca larghezza; ma il ponte n'era diviso in due parti d'altezza disuguale: il *pavimento*, esteso dalla prora sin a mezzo il bastimento; e la *constrata*, due piedi e mezzo più alta, sin alla poppa. Sul primo remavano i talamiti, sulla seconda i tramiti, sovente protetti da cortine di cuojo, e con edifizj su cui macchine per offendere. Una divisione di navi da carico seguiva i dromoni, portando l'occorrente.

La flotta che traevasi dal *tagma* o spartimento di Costantinopoli, chiamavasi imperiale; e il generale che la comandava (*drongario*) aveva ispezione su quelle degli altri spartimenti, a guisa di grande ammiraglio. Il capitano d'un dromone aveva posto durante la mischia, non sul ponte, ma nell'interno della poppa; gran segno di degenerazione.

I soldati si distinguevano in scutati (*scutagios*) e psiliti; quelli pesanti, gli altri alla leggiera a foggia d'arcieri; e lanciavano al nemico non solo frecce, fuoco greco e pietre, ma vasi di serpenti, scorpioni, calce viva, palle incendiarie. L'equipaggio che fuggisse davanti al nemico, e indietreggiasse nell'abbordo, era decimato e le vittime uccise a frecce; quei che si lasciassero togliere la bandiera, erano spediti sui vascelli destinati ai malati.

Ogni dromone, o nave di corso, ebbe un cannone di cuojo, posto alla prora, da cui veniva lanciato a gran distanza il fuoco greco contro il bordo nemico; o se ne gettava in vasi a mano a guisa delle granate, o con baliste e catapulte nel campo o nelle città assediate. Quest'invenzione dovette modificar la maniera di combattere, non bastando un abbordaggio che riduceva il combattimento su terreno solido, ma dovendosi cercar di bruciare il legno nemico e sottrarre il proprio, con movimenti meglio combinati d'approccio e di ritirata.

Con questi legni i Bisantini respinsero lungamente i Saracini, poi i Normanni, fin alle Crociate. Nell'impresa che i Latini diressero contro Costantinopoli, i Veneziani somministrarono 110 navi leggiere, 60 vascelli rotondi e 60 lunghi, fra i quali uno che chiamavasi il *mondo*, capace di 760 uomini d'equipaggio, e sul quale i marinaj veneziani erano vestiti uniformemente di giustacuore nero e cintura gialla: i balestrieri portavano armi per lanciar il fuoco marino, e spegnitoj per estinguerlo; sorcotti e cappucci a maschera di cuojo verde. *Usceri* chiamavansi i legni destinati al trasporto dei cavalli, in grazia degli usci che aprivansi ai loro fianchi, e formavano ponte.

I Barbari erano così ignari della marina, che niun ricovero contro essi più sicuro dell'acque. Quelli che sul mare guidavano le loro imprese come i Normanni, fidavansi nella propria temerità e perizia più che nell'arte, e le guerre faceano sbarcando. I Franchi erano situati in modo, che dovettero buon'ora esercitarsi sul mare (1); e sotto la prima razza son rammentate alcune spedizioni marittime. Carlo Magno prestò attenzione agli armamenti di mare, per guarentire l'impero da Greci, Saracini, Normanni, onde collocò flottiglie allo sbocco di tutti i fiumi. Dovettero però gli ordini suoi andar negletti, giacchè i Normanni sotto i successori di lui scorrevano a baldanza; e sin a Filippo Augusto non parlasi di marina francese, salvo quelle delle Crociate. Esso Filippo, che per Terrasanta era dovuto imbarcarsi su navi genovesi, reduce pensò a restaurare la potenza marittima per portar guerra all'Inghilterra, e allestì mille settecento vele; ma Ferrando conte di Fiandra gliene prese trecento, le altre mandò a male. Non miglior esito ebbe l'altra che armò per sostenere l'elezione di suo figlio Luigi in re d'Inghilterra.

Nella spedizione di san Luigi, molte navi erano nazionali, e da quel tempo i Francesi stettero a petto degl'Inglesi. Ma poco apparve migliorata la marina militare dalle Crociate (2), ove, o confidenti in Dio o nel cavalleresco valore, di maggior merito pareva l'impresa che più rischi offerisse. E sebbene l'aumentarsi del commercio consigliasse navi sempre più grosse per uso di questo, alle guerre preferivansi le sottili, e massime le galere venete e genovesi, a un ordine solo di remi, adottate allora da tutte le nazioni, salvo le città Anseatiche e i Danesi, le cui *orche* v'assomigliavano. Quanto questi minori legni superassero gli altri, l'esito più volte lo mostrò.

(1) Daniel, lib. xiv.

(2) Sulle navi de' Crociati vedi Jal, *Archéologie navale*.

Colla bussola presero ardimento maggiore i naviganti, che s'aventurarono a viaggi fuor della vista della terra; intanto che la geometria e l'astronomia insegnavano la precisa determinazione delle longitudini e latitudini.

Le città italiane e le provenzali sul mare, applicandosi al commercio, migliorarono l'architettura navale, e massime in occasione delle Crociate, servendo a trasportar i guerrieri, e talora combattendo o contro Europei o contro i Musulmani.

Quanto nell'arte nautica militare valessero i Genovesi, lo provarono spesse volte vincendo. La storia, dice Serra, ha notato gli ordini di battaglia più consueti. Talvolta si disponevano a cerchio, talaltra a guisa d'arco, non di rado in triangolo. Legavansi l'un naviglio coll'altro, o s'incatenavano co' contrarj: volteggiavano in alto mare, o stavano all'àncora presso una spiaggia coperta di macchine da guerra. Da lontano traevano sassi, verrettoni, fuochi artifiziali, arena, sapone e morchia d'olio; da vicino si urtavano cogli sproni delle prore, e dopo le prime percosse, aggruppati e stretti bordo a bordo, combattevano di piè fermo colle lancie, le spade e le balestre. Usavano molti stratagemmi, e fu celebratissimo quello di Rinieri Grimaldi, ammiraglio nel 1301 di Guglielmo conte d'Olanda. Era uso costante nel mar Germanico di legare insieme le navi affine d'assicurarsi contro le maree. In quest'ordine Guido Dampierre celebre ammiraglio de' conti di Fiandra presentò la battaglia agli Olandesi nel golfo di Zuidersee: ma Rinieri, ch'era molto inferiore di forze, volteggiò con tant'arte, che potè in quel dì evitar la giornata. La notte seguente, in cambio di gomene di canape, fece legare i suoi vascelli con catene di ferro, nè prima fu giorno, che mosse contro Dampierre gittando fuochi artifiziali. Questi non potevano nuocere alle sue gomene, ma consumarono quelle de' legni nemici, i quali sciolti e disordinati, si ruppero l'un contro l'altro. Mille e cento Fiamminghi perirono in quel conflitto, e il comandante loro rimase prigione.

Della marina veneta così discorre il Daru (3).

« Assai per tempo seppero i Veneziani costruire grossi vascelli, che oltre agli uomini necessarj al remeggio, portavano duecento soldati. Dicesi che la carena delle loro galeazze fosse lunga di ben 165 piedi, e le galere sottili 135. Le prime, destinate ai carichi, non aveano che due vele; le altre per uso di guerra erano arredate in guisa che le mosse eseguir si potessero con facilità e prontezza maggiore: portavano tre vele, cioè la mezzana, l'artimone e il terzeruolo: i bastimenti che navigavano il mar Nero ne avevano quattro; ma questi e quelle andavano a remi. Verso la metà del XIV secolo alcune navi uscite dal porto di Bajona, si arrischiarono a girare la Spagna, ed entrarono nel Mediterraneo. I Veneziani si avvidero che codeste navi, apposite per solcare un mare diverso, erano diversamente costrutte e in alcune parti meglio. Solleciti allora, assai più che non lo furono poi, a cogliere tutti i mezzi di perfezionamento, assettarono vascelli sul modo di quelli dei Bajonesi.

« Si raccoglie dagli storici che sulle galere veneziane eranvi in arme centottanta. ducento o trecento uomini. Parlano di galee a cento remi, lo che fa supporre ancor più numerosi i remeggi. Affermano poi che le cocche, specie di grosse onerarie, contenevano settecento, ottocento o mille uomini. Così si comprende come, nel trattato fra'Veneziani e Luigi IX per passare col suo esercito in Africa, si obbligassero a fornirlo di quindici grosse navi pel trasporto di quattromila cavalli e di duemila fanti: a' dì nostri quindici vascelli di qualunque forma non sarebbero bastanti; la chiglia di quelli contava da 80 in 110 piedi di lunghezza. I Veneziani avevano tal opinione delle loro galeazze o grosse navi da guerra, che i comandanti doveano obbligarsi per giuramento a non ricusar battaglia contro venticinque galere nemiche. Le galere sottili erano guernite alla prua d'un rostro o grappino di ferro; le più grandi portavano sospesa all'albero maestro una grossa trave ferrata alle estremità, e che lanciavano sulla coperta delle navi nemiche, cui sparavano qualche volta. Sulla medesima coperta sorgevano torri per assalire i bastioni, quando poteano appressarsi. Oltre alle armi da tiro, come l'arco, il giavellotto e la frombola, le ciurme combattevano con lancia, sciabola o accetta, e contro i dardi nemici erano riparati da corazze e scudi.

« L'artiglieria, non appena venne scoperta e introdotta in Europa, fu dai Veneziani praticata sulle navi: ciò fu cagione di continuo mutamento nella navale architettura, finchè giunse alle costruzioni moderne. Le galere comuni di Venezia avevano, sul fi-

(3) *Hist. de Venise*, lib. XIX.

nire del secolo XVI, quindici pezzi d'artiglieria, cioè un cannone grosso da 25 libbre di palla, due da 12, sei falconetti da 2, e sei altri piccoli pezzi detti *smerigli*. Appare chiaramente dagli storici ottomani, che l'artiglieria dei Veneziani fosse molto superiore a quella de' Turchi.

« Queste armate, cui salivano venti a trentamila uomini o più, erano sempre comandate da nazionali. Gli eserciti erano per sistema comandati da forestieri, dei quali nissuno nella marina era ammesso; in vece i giovani patrizj, educati per tempo a questo fine, erano incoraggiati, istrutti, e trovavano occasioni per servire la patria.

« I tre primi uffiziali della marina veneta erano il capitan-generale di mare che aveva il comando di tutta l'armata, e grande autorità su tutte le colonie, la quale estendevasi eziandio a condannare alle galere ogni non nobile a lui soggetto, ed anche a far mettere in ceppi un patrizio finchè fosse giudicato. Il proveditore dell'armata che durava due anni in carica, era cassiere, e pagatore, e puniva gli uffiziali che non bene al loro dovere incumbevano: potevasi tenerlo anche siccome un ispettore, che il governo poneva appresso all'ammiraglio. In ultimo il capitano del golfo, che comandava la squadra posta a guardia dell'Adriatico. Il comando marittimo era sempre affidato a patrizj, anche pe' gradi inferiori: ma poichè la nautica perfezionata ridusse, come ora le vediamo, le costruzioni navali, il servizio delle galere siccome il più antico, comechè meno utile, fu ancora il più in onore.

» Per esser certi de' mezzi onde poter lestamente armare un naviglio, era stato per legge determinato il contingente d'uomini che ciascuna provincia dovea somministrare. A questa guisa dai porti della repubblica poteva in poco tempo uscire un naviglio di ottantacinque galere, e ne' casi straordinarj anche di più. Oltre a ciò vi era un determinato numero di galere, remeggiate da forzati. Sembra che alcuna volta il comando delle galere armate, nelle colonie, fosse confidato ai nobili di quelle.

« Con previsione si conservavano i boschi dello Stato. Era mantenuta esatta disciplina tra la moltitudine d'operaj impiegata nell'arsenale; godeano di privilegi, nè potevano senza permissione uscire della capitale; ma erano retti con giustizia, puntualmente pagati, e tanta cura avevasi di loro e de' loro figliuoli, che il governo ebbe sempre gli arsenalotti per le sue più fedeli guardie.

« L'anno 1491 i Veneziani aveano istitituito una magistratura per sopravedere a migliorare l'artiglieria, e una scuola di bombardieri, in cui chi in un anno guadagnava tre volte il premio, n'era compensato con una pensione vitalizia di dodici ducati.

« I vascelli veneziani erano reputati per durata doppia di quelli degli altri popoli. ossia che i materiali fosser migliori e usati a proposito, o perchè nell'arsenale vi erano meglio di cento tettoje dove le navi stavano riparate dalla pioggia e dal sole, tra le quali otto dove poteano galleggiare: ben è vero che erano oscure, strette e troppo daccosto l'una all'altra, tanto che per mancanza di lume bisognava accendervi de' torchi, gli operai s'imbarazzavano tra di loro, e riponendosi i caldani per scaldarvi le tavole o la pegola sotto i vascelli v'era il rischio d'un qualche sinistro. Ne' tempi delle grosse guerre marittime lavoravano in questo arsenale da sedicimila persone: due secoli dipoi appena ve n'erano alcune centinaja ».

Aggiungeremo che nell'arsenale di Venezia, il XII secolo, fu fabbricata una nave più grande che non si fosse ancor vista nell'impero greco, e si difese sola da una turma di galee greche nell'Ellesponto. Un'altra, con cui i Veneziani assalsero Ancona, aveva il castello alto quanto le mura di questa città. Nel 1268 la Roccaforte ivi fabbricata era larga piedi 110 in chiglia, 28 1|2 larga nella coperta, e alta piedi 40 dall'asta di poppa alla sommità del castello: fece parte della spedizione di Luigi IX in Terrasanta.

Inglesi e Francesi combatterono gravi battaglie tra loro; e nel 1213 s'incontrarono con cinque o seicento legni mossi a vela; nel 1217 gl'Inglesi bat erono la flotta francese profittando del vento favorevole, e gittando a questa della calce polverizzata che tolse la vista ai nemici, spediente che attesta la fanciullezza dell'arte. Froissart descrivendo nel 1372 il combattimento alla Rocella fra Inglesi e Gallo-Ispani, attribuisce la vittoria ai cannoni, che sparavano insieme con altri projetti.

§ 41. — Innovamento dell'arte della guerra. Armi da fuoco

Quanto noi sapevamo intorno all'introduzione delle armi da fuoco, l'abbiam esposto nella *Storia*, lib. XIV, cap. I: resta d'informare il lettore sulla natura di esse.

Le bocche a fuoco si fanno di bronzo o di ferro fuso. Quest'ultimo costa meno, ma essendo più fragile, bisogna aumentar la materia; il che rende i pezzi più pesanti e difficili a maneggiare: serbansi dunque per le batterie di costa e per le navi. Il bronzo essendo più resistente, si possono far più leggeri i pezzi; inoltre non si ossida, e poco s'altera nell'uso. In Francia si formano con cento parti di rame e undici di stagno. Il ferro battuto darebbe pezzi più solidi e assai più leggieri; ma nella costruzione si trovarono tali difficoltà, che finora non si potè introdurre questo perfezionamento, certo serbato all'avvenire (1).

Tre specie di bocche da fuoco distinguono: cannoni, mortaj, obici.

I cannoni lanciano palle piene, o cartocci di palle; se vuolsi usarli per incendiare caricansi di palle roventi. Han l'anima cilindrica uniformemente, e all'esterno presentano un cono tronco con rinforzi e orecchioni.

I mortaj lanciano projetti cavi, riempiuti di polvere, che per nuova esplosione scoppiano al sito ove cadono. Han l'anima in proporzione assai più corta e incampanata, sicchè nell'estremità inferiore si restringe fin a ridursi a quella che dicono *camera*, di forma conica o cilindrica, dove si colloca la carica, e le cui pareti servono a sostenere la bomba. Tirando i mortaj sempre sotto un angolo molto aperto, i loro orecchioni non son posti presso il centro di gravità come ne' cannoni, ma alla culatta. Chiamansi petriere certi mortaj leggeri per lanciare sassi sul nemico a piccola distanza, come succede durante i lavori dell'assedio.

Gli obici tengono del cannone e del mortajo; i loro projetti si tirano quasi come le palle, ma sono cavi e scoppiano come le bombe; l'anima termina in una camera come ne' mortaj, ma la forma loro generale s'avvicina a quella dei cannoni (2).

Alle prime bocche da fuoco davasi calibro non molto grosso; ed erano tubi di legno o di latta di mediocre grossezza, rinforzati esternamente da cerchi di ferro: ma l'idea di sostituirli negli assedj alle baliste e catapulte ne fece aumentare enormemente le proporzioni. Per ciò era forza collocarli fissi sopra palchi, donde lanciavano pietre enormi. 200 libbre pesavano le palle lanciate da Maometto II all'assedio di Costantinopoli: Luigi XI fece fondere un pezzo del calibro di 500, che tirava dalla torre della Castiglia fino a Charenton; e dodici altri da 45, cui diè il nome dei dodici pari di Francia. Sotto Francesco I erano ancora comuni i pezzi da 50. Tali strumenti doveano far più sgomento che danno; oltre esser lentissima l'azione loro e mal accertato il colpo, quasi impossibile restava il trasportarli. Il terrore voleasi accrescere coi nomi di basilisco, scorpione, serpentino, drago, ecc. L'editto di Blois del 1572 ridusse a 33 1|2 di calibro i maggiori pezzi degli eserciti francesi: Luigi XIV lo sminuì, e di grand'importanza fu la distinzione che fece tra il calibro d'assedio e di campagna. Nella guerra dei Sette anni grandemente furono perfezionate le bocche da fuoco da Federico II e da Gribeauval in Francia. I calibri di 12, 8 e 4, già adottati per ordinanza del 1732, soli conservaronsi, alleggeriti i pezzi, ridotti gli obici al calibro di 6 pollici: con questi si vinsero le mirabili guerre della Rivoluzione. Poi Napoleone nel 1803 ai calibri di 4 e 8 ne surrogò un medio di 6, coi quali e con altri di 12 riportò le famose vittorie. Nel 1815 furono di nuovo aboliti quelli di 6, per tornare a 4 e 8. I pezzi di 16 e 24, gli obici di 8 pollici, i mortaj di 8 e 10 servono negli assedj, sia per attacco o per difesa. Nelle guerre di montagna in Italia si adoperarono pezzi da 3 sopra carretti, e obici di quattro pollici che poteano servire da mortaj. L'artiglieria da montagna aspetta molti perfezionamenti, dovendosi ora star contenti ad obici di sottile calibro e a pezzi trasportati a schiena di mulo, pesanti solo 100 chilogrammi, con projetti di quattro chilogrammi.

(1) Adesso si fanno i cannoni d'acciajo.

(2) *Encycl. nouvelle: Bouches à feu.*

Ecco i calibri usati dalle varie potenze:

Nazioni	Specie delle bocche da fuoco	Calibro	Peso della bocca in libbre	Peso della carica per palla od obice	Numero delle palle	Peso di ciascuna in oncie	Uomini di servizio	Cavalli da tiro
Francesi	Cannoni da	12	1770	4	42 95	16 7	15	6
		8	1165	2 1|2	42 105	10 4	13	4
		6	760	2	42	10	11	4
	Obici da	6 lungo	1770	3 1 1|2	60	8	15	6
		6 corto	1340	3				
		5 2|3 lungo	1165	2 1	70	4 1|2	13	4
		5 |3 corto	585	1	28	4 1|2	11	4
Inglesi	Cannoni da	12 medio	1868	4	34	12	15	6
		12 corto	1200	3	34	12	15	6
		9 medio	1400	»	»	»	»	»
		6 medio 6 corto	850 500	1 1|2	34	7	9	4
	Obici da	5 1|2 p.	450	1	55	6	9	4
		4 2|5	550	» 1|2	55	»	»	»
Austriaci	Cannoni da	12	1590	2 1|2	12 28 114	32 12 3	8	6
		6	810	1 1|2	28 69	6 3	8	4
	Obici da	7 libbre	543	1 1|2 » 3|4 » 1|2	57	6	8	4
Prussiani	Cannoni da	12	1953	4	170 41	3 12	12	8
		6	940	2 1|4	41 126	6 2	8	6
	Obici da	10 libbre	1375	2 1|2 1 1|2 1	56	12	14	8
		7 libbre	770	1 1|2 » 3|4 » 1|2	56	6	9	6
Russi	Cannoni da	12 medio	2080	4	36	12	12	8
		12 corto	1140	2 1|2			10	6
		6	880	2	36	6	8	4
	Obici da	20 libbre	1660	4	48 94	6 1|3 3 1|2	12	8
		10 libbre	880	2	60 151	» »	8	4

Tre forze differenti mettono in giuoco le bocche da fuoco: 1° forza di uomini, 2° forza di animali, 3° forza chimica.

I. L'uomo deve condurre, disporre, caricare e scaricare; uffizj non convenevoli che a gente scelta, e in molti casi basta la mancanza di vigore per togliere la celerità de' movimenti, che è di suprema importanza L'istruzione degli artiglieri versa su tante cose, che necessariamente richiede ingegni svegliati, assai più che nelle altre armi, essendo

complicata la costruzione delle batterie, il servizio delle differenti bocche nelle operazioni d'assedio o di campagna, le manovre della grande tattica, ecc. Oltre di che deve l'artigliere conoscer l'esercizio delle altre armi, maneggiar il fucile come un fante, adoprar cavallo e sciabola come uno di cavalleria, guidare benissimo non solo sulle vie, ma traverso a qualunque disuguaglianza di terreni. A differenza degli altri soldati, non vede ogni suo gesto meccanicamente regolato dalla semplice attenzione al comando, nè la propria spontaneità annichilata dal sentimento della comunanza; ma in mille casi deve prender consiglio da se stesso, dalla propria accortezza; senza turbar l'armonia dell'universalità debbe conservare l'individualità propria, mentre il fuciliere rinunzia a se stesso per ridursi ad elemento del battaglione. Qui più che altrove si richiede coraggio e grandezza d'anima, perchè il cannoniere non ha ad azzuffarsi corpo a corpo col nemico, non ha a combattere, ma deve pensare a conservar la sua posizione, e con tranquillità e precisione adempiere le particolarità del suo mestiere; più cresce il pericolo, più i camerata gli cascano attorno, e più vigilar deve e raddoppiar di freddezza per assicurare la regolarità del tiro. Quante azioni eroiche sepolte nel fumo d'una batteria!

Nell'artiglieria di campagna l'unità, detta batteria, è ordinariamente formata da otto bocche di fuoco, delle quali due obici; se la batteria è a cavallo o montata, son necessarj al suo servizio cennovantasei sottuffiziali e soldati, cento se a piedi. Il comando se ne fa da quattro uffiziali, uno per ogni sezione di due pezzi, e il capitano in seconda, dietro la testa del parco di riserva.

Quasi pertutto le truppe d'artiglieria son riunite per reggimenti; ciascuno composto, in Francia, d'uno stato-maggiore, tre batterie a cavallo, tredici a piedi: formando, oltre il quadro di deposito, una forza di duemila cinquecento sottuffiziali e soldati, in piede di guerra; in pace, mille quattrocento.

La carica di granmaestro dell'artiglieria fu per un pezzo una delle principali, anteriore anche all'invenzione de' cannoni. Il corpo d'artiglieria in Francia non risale oltre il regno di Luigi XIV; giacchè mentre in tutta Europa le bocche da fuoco erano ancora in mano di compagnie particolari non unite fra sè, egli comprese l'importanza capitale di quest'arma nuova, e diè le prime ordinanze per la regolare sua consolidazione. Pure soltanto sotto Luigi XV fu uffizialmente eretta l'artiglieria in corpo reale, che componeasi di sette reggimenti e d'un numero di uffiziali che prima erano cinquecentosettantasei, poi novecento. Nel 1791 fu quasi raddoppiato questo corpo, e portato a otto reggimenti d'artiglieria a piedi, otto a cavallo, più dodici compagnie d'operaj e un corpo di pontonieri: l'anno XI della Rivoluzione fu riorganizzato, sicchè abbracciava cinquantaduemila settecento uomini. Con questa forza cominciò Napoleone, ma non la trovò sufficiente; sicchè nel 1814 l'avea portata a centremila uomini. Pensate quanti ne furono uccisi, essendo in proporzione la truppa di cui più si fa strage nelle battaglie moderne.

II. Ogni bestia da soma può venir buona all'artiglieria, onde gli Asiatici vi adoprano elefanti e camelli per trasportar a schiena i piccoli pezzi: nelle strade cattive i bovi sono un eccellente compenso; i muli servono nelle montagne; ma ai cavalli conviene il primo posto, anzi ne sono un elemento essenziale. A due usi servono; trascinar le bocche e il loro attiraglio, e trasportar gli uomini che vi servono, sia a spalla, il che costituisce l'artiglieria a cavallo, sia su carri, il che forma l'artiglieria montata. Questa diretta associazione della forza dell'uomo e del cavallo produce estrema rapidità nel mover le bocche da un punto all'altro. Federico II introdusse tal novità ne' suoi eserciti, e n'ebbe in frutto le sue grandi vittorie. Fin allora i cannoni, tratti da cavalli, erano seguìti dai cannonieri a piedi, onde non poteansi movere che lenti; sicchè se prima non conosceansi che batterie di posizione, egli mostrò quel che si poteva aspettare dalle volanti: rivoluzione più grande che quella portata nel secolo XV dall'apparire dell'armi da fuoco. Mercè di quest'agilità e del corrispondente alleviamento di tutto il suo materiale, l'artiglieria è ora un'arma indipendente che opera da sè nelle battaglie.

La grave spesa di mantener un cavallo per uomo fece immaginare di condur i cannonieri sopra i cassoni e sul carretto dei pezzi. La speditezza dei cavalli così sopraccaricati è naturalmente minore che nell'artiglieria a cavallo, massime per lunghe distanze; ma in moltissimi casi basta, ed è sempre di gran lunga superiore a quella

dell'artiglieria a piede, senza costare molto di più. Gl'Inglesi ne diedero il primo esempio, e ormai ogni reggimento ha batterie montate.

Moltissimi cavalli occorrono per servizio dell'artiglieria, il che rende costosissima quest'arma, essendo la salute dei pezzi annessa a quella d'animali che lavorano moltissimo e che perciò van tenuti con gran cura, cosa difficile in campagna. Inoltre una batteria è più esposta, perchè maggior superficie offre ai colpi. Pure non si saprebbe ideare una diminuzione de' cavalli adoprati al trasporto delle munizioni: ma si può credere che si perfezionerà coll'alleggerir i pezzi e i carretti e il numero degli uomini, il che lascerà, coll'egual forza di cavalli, avere una ben più grande forza d'artiglieria. Oggi il servizio d'una batteria a cavallo richiede ducenventotto cavalli, cennovantotto quella montata; e si valuta il cavallo di monta lire 450, e 500 quelli di tiro.

III. La polvere è preziosa in guerra perchè è il più maneggevole e men pesante serbatojo di forza che si conosca: nè de' molti motori che la scienza oggi possiede, verun altro s'adatta meglio alle diverse condizioni del tiro de' projetti in campagna (3). Alcune composizioni detonanti, come i clorati e i fulminanti, operano con maggior energia, ma richiedono troppe precauzioni, e presentano tanti pericoli, da non potersi accordare coi subitanei moti d'una battaglia.

La polvere ha anche il vantaggio d'esser molto leggera a confronto delle palle, le quali sono il più grave imbarazzo nel fornimento dell'artiglieria. Tre libbre di polvere bastano per gettare dodici palle; onde di queste convien avere grande provigione. Secondo l'esperienza delle ultime campagne, basta la scorta di ducento colpi per pezzo; ma è già assai. Il servizio si regola a questo modo. Un pezzo da 12 è seguito da ducentredici colpi, divisi in tre carri; l'obice da censessanta, pure sopra tre carri; e da censessantotto il pezzo da 8, sopra un solo. Equipaggi enormi, tanto più se si pensi che bastano appena ad alimentare un'ora di combattimento (4).

Qualunque sia l'angolo d'inclinazione sotto cui si tira, qualunque ia forza della carica e la natura del projetto, questo descrive sempre una trajettoria curva, proveniente dalla forma parabolica, modificata dalla resistenza dell'aria. Secondo però le circostanze e lo scopo, conviene a questa trajettoria dare più o men curva ed estensione; il che s'ottiene variando e la carica e l'inclinazione del pezzo. A cose eguali, la maggior portata si ha tirando sotto un angolo di 43 o 44 gradi; allora i projetti operano per la forza di caduta, non più per quella d'impulsione, già esausta. In tutti i casi il problema del tiro si riduce a determinare, dietro la cognizione della retta fra il punto di partenza e lo scopo, le condizioni di movimento più convenevoli per produrre una trajettoria che vada a tagliar la retta al secondo punto. In distanze piccole, la trajettoria si può considerare come si confondesse colla retta, e allora se non v'abbia ostacoli intermedj, piccole difficoltà presenta il problema: ma quando devasi ricorrere a una trajettoria sensibilmente curva, il problema diviene de' più complicati della meccanica. L'artiglieria farebbe rapidi progressi, se la teorica più avanzata in questo riguardo e fondata sovra serie d'esperienze più delicate, permettesse alla pratica di sostituire alle attuali bocche di fuoco macchine di geometrica precisione.

Non senza fondamento si paragonò la balistica all'astronomia; e in fatto i projetti non sono che piccoli pianeti, lanciati nello spazio atmosferico dalla mano dell'uomo; onde se ne può dedurre che, quanto si fece per istabilire la nostra potenza in astro-

(3) Non so che dagli storici dell'arte siasi osservato questo passo del Cellini: « Facevo di mia mano la finissima polvere da trarre, nella quale io trovai i più bei segreti che mai per insino ad oggi da nessun altro sieno stati trovati; e di questo, per non mi ci stender molto, solo darò un segno da far meravigliare tutti que' che son periti in tal professione. Questo si era, che, colla quinta parte della palla in peso di polvere, detta palla mi portava ducento passi andanti in un punto bianco ».

(4) Nel *Bullettino della classe fisico-matematica dell'Accademia imperiale delle scienze di Presburbo*, tomo III e IV, v'è una memoria del capitano d'artiglieria Fadieff all'intento di render inesplosibile la polvere conservata. Il sig. Piobert aveva osservato che il fuoco tra i grani di polvere tonante è tanto più lento a propagarsi, quanto più v'è polvere ordinaria negl'interstizj. Fadieff propone dunque di mescolar la polvere tonante con una sostanza polverulenta. Ma a tal uopo si vorrebbe che facile fosse il poi stacciarla; e che la piccole parte che ne rimanesse anche dopo lo stacciamento, non deteriorasse la qualità; infine che tutto fosse di prezzo conveniente. Fadieff pretende aver trovato una composizione sifatta, mista di carbon di legna e grafite.

nomia, cioè il simultaneo perfezionamento dei dati matematici e fisici degli stromenti, deva anche farsi pel miglioramento dell'artiglieria.

Il cannone è sempre sparato sotto una debolissima inclinazione, cioè fra 12 e 15 gradi d'angolo. Adoprasi il tiro elevato quando il nemico è a gran distanza o sopra un'altura, caricando i pezzi al più possibile; il tiro inclinato quando il nemico è più basso; quasi parallelo al terreno quando vuolsi colpire il segno secondo la direzione della linea di mira, il che dicesi tiro *di punto in bianco*, e vi si richiede ancora la massima carica. Se vuolsi raggiungere lo scopo sol dopo che la palla abbia fatto diversi sbalzi per terra, si rende quasi nulla l'inclinazione, piccola la carica, e si ha il tiro *a risalto*. Dicesi tiro *a b icola* o *di rimbalzo* quando si caccia obliquamente la palla contro un ostacolo laterale, per farlo rimbalzare dal lato e arrivar allo scopo, malgrado gl'impedimenti frapposti, seguendo una direzione spezzata. Nel tiro *a mitraglia* si sostituisce alla palla un sacchetto di molti projetti di calibro minore, crescendo d'un buon terzo la carica della polvere: i projetti si sparpagliano secondo uno spazio conico, e per ottenere buon effetto, conviene disporre in modo che almeno alcuni facciano il rimbalzello prima di toccar la meta. Rare volte si tira *a palle rosse*, cioè facendo arroventar le palle, poi introducendole nel pezzo già caricato, sopra un secondo stoppaccio di fieno o d'erba bagnata.

Sotto l'angolo di 6 gradi si ottiene la maggior portata delle palle, cioè 1,800 metri pei pezzi da 12; 1,500 per quelli da 8; 1,200 per quelli da 4: le buone portate medie sono la metà, e in generale convien tenersi a tale misura. Però in qualche caso giovò un tiro di pezzi da 12 fin a 4,000 metri. Per le mitraglie vanno assai meno, e la maggior distanza in cui giovi farne uso è, pei pezzi da 12, metri 800 con pallottole grosse, e 700 con piccole; per quelli da 8, metri 700 e 600; per quelli da 4, metri 600 e 500.

Quanto cresce la distanza, scema la sicurezza del tiro; onde, principalmente in campagna ove preziose sono le munizioni, convien calcolare i colpi scrupolosamente che non escano a vuoto. Secondo sperienze fatte in Prussia, con pezzi da 6 tirati a palla contro un assicello alto 6 piedi, lungo 100, che figura una fronte di fanti, s'ebbe questo risultato:

Distanza	Colpi		Proporzione per 100
passi 1,600	sparati 522	riusciti 115	22
1,500	456	112	24
1,400	522	130	25
1,300	456	116	25
1,200	522	122	23
1,000	165	51	30
800	175	63	38

Da altre sperienze sul tiro a pallottole contro un assicello eguale si ebbe come segue; e nota che le palle da 6 oncie corrispondono a un tiro eseguito con un pezzo da 12:

Distanza	Calibro delle palle	Palle sperimentate	Palle che ad ogni colpo colsero
passi 200	oncie 1	27,216	35
300	»	25,956	26
400	»	16,506	19
500	3	8,856	8
600	»	8,856	7
700	»	2,952	4
700	6	5,412	7
800	»	5,658	6
900	»	1,968	3

Si può dunque calcolare preventivamente l'effetto utile d'una batteria. Una per esempio di sei pezzi a palla, a 1,500 passi dal nemico, a due colpi per minuto compresi i ritardi, darà dodici colpi per minuto, sui quali ce n'avrà 2,8 di utili. Dopo un quarto d'ora di fuoco non si saranno colpiti che quarantadue uomini; vuoto insufficiente a smuovere la massa. Per ucciderne due o trecento, bisognerebbe dunque unire cinque o sei batterie Se invece si collochino sessanta bocche da fuoco a 1,000 passi

dal nemico, si saranno in venti minuti abbattuti settecento uomini; numero bastante a mutar l'attitudine della linea nemica.

Maggiore è l'efficacia quando si può accostarsi al nemico tanto da usar la mitraglia. Fin a 500 passi si può tirare con pallottole da un'oncia; dai 500 agli 800 con palle da tre; al di là se ne richiedono di più grosse; a 1,000 questo tiro non conviene più. A 400 passi e in un minuto sessanta pezzi da 6, sopra l'immenso numero di palle che scagliano, ne caccian 2,280 nelle file nemiche; sicchè incalcolabile è l'effetto di un tal fuoco, sostenuto vivamente per alcuni minuti. A 200 passi, posizione rischiosa ma non impossibile, una sola scarica fa strage immensa. Pei calibri francesi si suole cominciar il fuoco a 800 metri pei pezzi da 12 a palle grosse, a 700 per quelli da 8, a 600 per quei da 4, e rispettivamente 100 metri di meno pei cartocci a pallottole.

Dai projetti vuoti è impossibile al nemico schermirsi, giacchè feriscono prima al cadere, poi lungo le molte trajettorie formate dalle loro scaglie dopo l'esplosione.

Gli obici, benchè di tiro assai meno esatto che il cannone, sono preziosissimi per certi casi. La curva del loro tiro lascia cogliere facilmente il nemico a 2,000 passi di distanza, ancora pericolosi per l'esplosione; pure convien tirare non di là da 1,000 a 1,200 passi pei più forti, e di 5 o 600 pei minori. Servono assai a scompigliar la cavalleria o le masse riparate dietro trincee o terrapieni, incendiar villaggi, fulminare ridotti e alture; e sono quasi la sola artiglieria della guerra di montagna. Può calcolarsi in generale che una granata d'obice che scoppia somministra sei scaglie, portate talvolta fin a 600 passi dal punto d'esplosione; ma spesso, non scoppiando che dopo esser rotolata lontano dalla linea, resta senza effetto. A 1,800 passi il numero delle granate poste in uno spazio di 50 passi avanti o dietro dello scopo, è appena del 5 per cento, e neppur tutte esplodono. È dunque un projetto poco sicuro e molto costoso, onde convien adoperarlo solo in circostanze decisive.

I mortaj s'adoprano nell'artiglieria d'assedio; hanno tiri più regolari dell'obice, e van più distanti; le portate medie sono di 1,200 metri pei mortaj di 8 pollici, 2,200 per quelli di 10, 2,500 in 2,800 per quei da 10 a 12 pollici. Servono le bombe per gettar lo spavento nella popolazione, o rovinar i trinceramenti dove non farebbero colpo le palle (5).

§ 42. — Cambiamenti recati dall'introduzione delle armi da fuoco. Loro perfezionamento.

Da principio le armi da fuoco non portarono notabili cambiamenti all'arte della guerra, e si era ben lontani dal poter prevedere qual importanza acquisterebbero. I prodi, nutriti nelle idee cavalleresche, come Bajardo, esecravano quest'invenzione che toglieva merito al valore e che rendeva il villano eguale all'eroe. I maestri d'arte militare non la consideravano che come un'altra macchina di balistica; e anche dopo la spedizione di Carlo VIII, delle cui artiglierie ci è forse esagerata la leggerezza, il Machiavelli non immaginava la possibilità di cambiar di posto il cannone sul campo di battaglia. Francesco I avea messo a capo delle artiglierie un personaggio elevato, col titolo di granmaestro dell'artiglieria: pure a Pavia i Francesi e il re cacciansi più avanti delle loro batterie, e queste sono ridotte a cessar il fuoco per non tirare sopra di loro, e la battaglia in conseguenza è perduta.

Si credette da principio potere schermirsi dalle armi da fuoco rinforzando le armadure; onde si può dire che le corazze e gli elmi diventarono incudini, e il cavaliero fu da capo a piedi coperto di ferro battuto. Ma si conobbe come ne venisse assai più ingombro che difesa; e dacchè nei battaglioni si trovarono altrettanti lancieri quanti moschettieri, questi furono sgravati della corazza, dovendo fare servizio leggero, e combattendo da lungi, sostenere meno spesso l'attacco della cavalleria. Poi anche gli altri soldati vennero spogliandosi delle armi difensive; il che rese più spicciative le battaglie, per lo più non sostenendosi il primo urto.

Quando poche strade ancora univano i paesi, e l'artiglieria era pesante, non è meraviglia se fu creduta d'impaccio quell'arma, che poi doveva dare portentosa attività ai combattimenti. In guerre tra piccoli Stati, dove metteasi somma importanza nella difesa

(5) Per gli ultimi perfezionamenti vedi il § 70.

d'ogni piccola bicocca, i cannoni doveano esser scarsi e chiusi nelle fortezze. In Francia vedemmo come quasi non se ne usarono nelle guerre di religione. Venuto Sully a riordinar le finanze sotto Enrico IV (1597), gli arsenali regj in dodici anni si trovarono forniti di quattrocento bocche da fuoco da quattro calibri differenti, ducentomila projetti, due milioni di libbre di polvere, proporzionati carriaggi e utensili, e settantaseimila armi per fanteria e cavalleria. Cinquanta cannoni dovea avere l'esercito, col quale Enrico voleva fiaccar le corna dell'Austria.

Allora si pose cura a perfezionar i cannoni, con tentativi talvolta strani. Un solo focone dava il volo a diversi pezzi uniti; altri caricavansi dalla culatta; Pompeo Targone ne dispose due in modo, che il rinculare dell'uno metteva l'altro in batteria; Errardo di Bar-le-Duc fece carretti d'una ruota sola; i Polacchi tirarono con palle arroventate. Presto s'inventò di sostituire al tiro orizzontale quello di sotto in su per metter fuoco agli edifizj e scombussolar le opere, donde le *petriere* e i *mortaj*, di cui si vuole far merito a Maometto II. Nel 1572 Volturio propose di lanciare, con una specie di mortajo, globi di bronzo pieni di polvere: nel 1588 un artifiziere di Venloo bruciò Vachtendœch colle bombe, il che pure si fece all'assedio di Berg-op Zoom. Solo nel XVII secolo gli Olandesi inventarono gli obici; nè prima di quel tempo s'erano visti i mortaj di piccolo calibro per lanciare projetti vuoti in direzione orizzontale. Enrico IV fu il primo che, nel 1580, adoperasse il petardo per sorprendere Cahors.

Le bocche da fuoco andarono aumentando man mano che la tattica ne rivelò l'importanza. Negli eserciti del XVI secolo se n'aveva appena una per duemila uomini: alla famosa battaglia di Nieuport (1600) n'erano sei fra ambe le parti. Gustavo Adolfo che portò ben innanzi l'artiglieria, n'ebbe fin otto volte più: e la battaglia di Lutzen (1632) superò quanto s'era mai veduto. Lui morto, Condè, Turenne, Montecuccoli, Wallenstein e gli altri gran capitani s'accordarono quasi unanimemente a rinunziare ai numerosi equipaggi per avere maggior libertà di movimenti; sebbene principio fisso non s'avesse. Però nelle battaglie del secolo XVII entrante, quasi per tutto si trovava la proporzione d'una bocca per mille uomini. Cambiò quest'uso Federico il Grande, e rendendo più mobile l'artiglieria, potè tornare alle proporzioni di Gustavo Adolfo: nella guerra dei Sette anni (1756-63) menò in campagna trecentosei bocche di fuoco, cioè quattro ogni mille uomini.

Nelle guerre della Rivoluzione la proporzione fu ancor più forte, atteso che alla battaglia di Pirmasens aveansi in linea fin sette pezzi ogni mille uomini. La Francia di quel tempo, più ricca d'energia che di finanze, inferiore per materiale ai nemici, e obbligata a dividere la sua artiglieria per guarnirne tutti i suoi corpi, non avea più che due e mezzo o tre bocche ogni mille uomini. Nel 1799 gli eserciti francesi erano così fatti: quel del Danubio 86,999 combattenti con 214 bocche, del Reno 47,755 con 41 bocche; d'Italia 56,602 con 106 bocche. Tal proporzione fu da Napoleone conservata quasi sempre; e nel 1813 egli aveva in Germania 382,000 combattenti e 1,300 bocche; nel 1814 in Champagne 111,000 uomini e 350 bocche. Le altre potenze n'eran meglio fornite: a Jena i Prussiani aveano quattro pezzi e mezzo ogni mille uomini; i Russi quasi sempre cinque, e talora fin otto. Ma con soli cannoni non si vincono le battaglie.

Nel 1842 il capitano Warner propose all'Inghilterra un projettile di distruzione, col quale prometteva di distrugger un vascello di linea a sei miglia di distanza. Si propose anche d'applicar il vapore, e qualche tentativo mal riuscito non deve togliere speranza dell'introduzione d'un nuovo agente che cambierebbe faccia all'arte della guerra. Ma ci vorranno perfezionamenti essenziali alla meccanica; prima dei quali, chi sa che le nazioni non abbiano imparato a decidere i loro litigi senza questi che empiamente si chiamano *ultima ragione dei re*? (1).

§ 43. — Delle mine.

Colla polvere prese nuova terribile potenza un altro genere d'offesa, le mine. Quelle che facevansi dagli antichi erano, cunicoli sboccanti nell'area di una città nemica, ovvero scavi di sotto le torri e le mura, sicchè scalzate diroccavano. I lavoratori di

(1) Per le armi di precisione e le ultime novità vedasi in fine.

miniere di Boemia, di Carintia, d'Inghilterra erano chiamati in Italia a scavare tali gallerie, da ciò dette *mine*.

Presto si pensò applicarvi la forza espansiva della polvere; ed avendo un Pisano fuoruscito, nel 1403, avvertito i Fiorentini esser nelle mura della sua patria una porta disusata, murata dai due lati, Domenico da Firenze ingegnere propose d'empirla di polvere, la quale scoppiando aprirerebbe una breccia. I Pisani n'ebber notizia, e vi ripararono. Quando Amurat II assediava Belgrado nel 1439, vi condusse mine all'antica; e il Castellano Giovanni Vrano, raguseo ed ungherese educato a Firenze, fece una contromina cui empì di polvere e combustibili, e rovinò i Turchi che v'erano penetrati.

Ecco i due più antichi esempj di mina e contromina; ma non ebbero seguito, e si continuò coi modi antichi. Il Cornazzano, poeta milanese, canta verso il 1480:

> Chi le muraglie sol ruinar cura,
> Cava fin sotto a' fondamenti d'esse,
> E le sospende con intravatura.
> Poi che in gran parte in su colonne messe,
> Dà sotto travi fuoco, e lui fuor viene;
> Cascan le mura allor sbadate e fesse

Pure in teoria già parlavasi delle mine a polvere fin dal 1440. Fra gli altri Francesco di Giorgio Martini ne discorre a lungo, anzi vi portò perfezionamenti; ne ragiona anche Lionardo da Vinci. La prima applicazione in guerra fu fatta dai Genovesi nel 1487, assediando il forte di Sarzanello tenuto dai Fiorentini. Militava con quelli Pier Navarro, che allora potè vedere quest'artifizio, di cui alcuni lo vantarono trovatore. Poco poi (1495) fu a quel modo battuto il Castel Nuovo di Napoli. Presto si moltiplicarono, e il Navarro acquistò fama perfezionandone il modo, se pur come avviene, non furono al capitano attribuiti i meriti de' suoi uffiziali e dipendenti. E molte circostanze s'aggiungono per attribuire la famosa mina di Castel dell'Ovo al predetto Francesco di Giorgio, dal quale abbiamo varj sistemi di mine.

Gli assedianti si valsero delle mine per aprir le breccie, gli assediati per distruggere le batterie del nemico; e sotterra si cercavano gli uni gli altri, e un nuovo assedio e diverse battaglie si eseguivano sotto ai campi delle battaglie aperte.

§ 41. — Rinnovamento della milizia. Cominciano le guerre internazionali.

Plebei e villani costretti ad acquistare o difendere la loro libertà contro cavalieri armati di tutto punto, dovettero comprendere la necessità di far al rovescio del feudalismo; cioè dare prevalenza alla moltitudine sovra la forza individuale. Da questa necessità sospinti, gli Svizzeri adottarono l'uso delle picche, mediante le quali, serrati in grossi corpi, non lasciavano che la cavalleria nemica li scompaginasse, mentr'essi faceano potente impressione nell'oste avversaria. Fu con tal arte che vinsero le battaglie della loro indipendenza a Morgarten (1315) e Sempach (1386), poi contro Carlo il Temerario (1475-76). La fama di qnesti trionfi tornò in onore la fanteria e la picca, della quale gli Svizzeri e i Fiamminghi furon quelli che miglior uso fecero dopo Greci e Romani.

Allora non ogni nazione trovavasi pari alle altre nell'armi, sicchè alcune vi si dedicarono specialmente, per servizio di chi le pagava. Tali furono gli Svizzeri, che moltiplicando di là da quel che il povero lor suolo bastasse a nutrirli, invece di sfogarsi in conquiste o di migrare, uscivano ad uccidere e farsi uccidere. Le lunghe spade, le pesanti alabarde riuscivano terribili alla milizia feudale e ai cavalli, e come una siepe impenetrabile marciavano in dense colonne, abbattendo quanto incontravano. Divenuti così necessarj, alzarono il prezzo dei loro servizj, e negarono obbedienza: ma per ciò appunto le altre genti presero il partito di provedersi di milizie proprie.

Il merito de' battaglioni svizzeri, che si chiamavano *istrici*, consisteva nella solidità, formando quadrati di tre o quattromila uomini, da tener fronte da ogni parte, con picche di diciotto piedi e un enorme spadone e pochissime armi difensive, come sogliono i popoli poveri. I più erano lancieri; nè mai ebber meglio d'un terzo d'uomini

armati a fuoco. Perciò erano cercatissimi negli eserciti, dei quali consideravansi come l'ossatura; ed era difficile che gli avversarj penetrassero fra quella siepe di lancie, aprendole colla spada. Gl'Italiani soleano scavalcare quando volessero aprire quell'ordinanza.

Impenetrabili in battaglia ordinata, poco valevano essi per affari di posto, per assedj od assalti; e mentre nel loro battaglione, ove tutti si conoscevano, formavano una terribile unità, quando fossero costretti a combattere per distaccamenti perdevano il coraggio, e scompigliati rannodavansi difficilmente.

Gli Spagnuoli nella guerra di bande si erano educati in modo da riuscir fanteria eccellente, sobrj poi e sofferentissimi della fatica. Armati di labarda, spada e daga, e protetti dalla cappa di maglia, anche dopo scompigliati tornavano alla carica individualmente; e perfezionando la disciplina svizzera, formarono una fanteria che fu il terrore dell'Europa.

I Tedeschi introdussero anch'essi, a modo degli Svizzeri, i fanti colla lancia (*lanzknecht*), ma non li pareggiarono. Primi adottarono una disciplina che non richiedeva se non forza di corpo e subordinazione di spirito; e abbondando d'uomini e di cavalli, uguagliarono quasi la reputazione della fanteria svizzera, pur serbando i vantaggi della cavalleria.

Più lenti vennero i Francesi ad un genere di milizia che obbligava tutti i movimenti, e più che l'impeto, loro proprio, richiedeva la pazienza; poi vi si acconciarono da buoni imitatori. Essi migliorarono la milizia durante la guerra cogl'Inglesi, stabilirono un soldo e perciò truppe stabili; Carlo VII introdusse la prima cavalleria leggiera e regolare e i franchi-arcieri, spezie di guardie nazionali, somministrate da ciascun Comune. I Borgognoni emularono quelle ordinanze (1).

Della cavalleria leggera comune era l'uso a Veneziani e Napolitani, col nome di *stradioti*; poi la adottò Luigi XII, che da loro prese l'idea di costituir regolarmente la cavalleria. Ma già allora la fanteria ripigliava credito, e se ne formavano corpi sotto qualche capitano accreditato. I Comuni continuavano ad aver milizia civile; e di quella che Firenze ordinò nel 1528, così ci ragguaglia il Segni (2): « Furono descritti i cittadini d'anni diciotto infino a trentasei, tutti quegli che il padre loro poteva ragunarsi al consiglio, i quali arrivarono al numero di tremila. Questi imborsati insieme alla spicciolata, si divisero a sorte in quattro quartieri, nei quali è divisa la città nostra, ed in sedici gonfaloni, o vogliam dire stendardi, siccome ella era anticamente divisa, e con i nomi antichi di quei gonfaloni, de' quali ne tocca quattro ogni quartiere. In questo modo furon fatte sedici bande di circa quattrocento per banda, a ciascuna delle quali era proposto per un anno capitano, luogotenente, banderajo, sergente e capi di squadra: i quali uffizj la banda stessa ragunata (come si dirà più di sotto) eleggeva da se stessa colle più fave. Ben è vero che nell'elezione del capitano ne mandava a partito dieci, de' quali quattro delle più fave erano mandati in consiglio degli Ottanta a partito, e quello che vi restava con più fave era il capitano. Ragunavansi dette bande a fare questi uffizj nelle chiese de' loro quartieri, i quali non potevano fare senza la presenza d'un commissario, eletto sopra ogni quartiere dal consiglio degli Ottanta nel modo detto di sopra. L'uffizio di tutti quattro i commissarj era radunare ogni mese la banda del suo quartiere in sur una piazza, dove imparando in prima e dipoi esercitandosi a servare gli ordini, ed andar a fare le chiocciole, a girare, a ritirarsi e fare tutti i militari uffizj nelle chiese de' loro quartieri, tiravan poi cogli archibusi al bersaglio, e in simili spassi consumavano buona parte del giorno. Era di poi un ordine in questa milizia, che ogni anno una volta si dovessono rassegnar tutti e andare in ordinanza per la città, movendosi di piazza della Signoria insino al prato di Ognissanti; quivi rappresentare colle gazzarre, col mettersi in battaglia, col affrontarsi, col ritirarsi e voltarsi, un'apparenza d'un vero fatto d'arme. Le sopradette

(1) L'Accademia francese d'iscrizioni e belle lettere nel 1859 premiò una *Histoire des milices bourgeoises en France depuis le* XII *siècle jusqu'au* XV, del sig. Janoski. « È singolare (dic'egli) il dimostrar lo sviluppo parallelo dell'ordine politico della borghesia e della monarchia, dell'emancipazione dell'una e dell'altra pel mutuo soccorso che si prestano, per l'energia de' borghesi armati, guardia nazionale primitiva, posta sopra la sicurezza e il buon ordine dello Stato contro i nemici ed oppressori d'esso ».

(2) *Storie fior.*, lib. II.

squadre erano armate a proporzione, di picche, corsaletti e archibusi, con sì belle armi e in tant'abbondanza, che la vista d'esse e la considerazione della spesa arrecava negli animi somma meraviglia e diletto e gran confidenza. E mi ricordo aver sentito dire ai nobili forestieri d'Italia, che a studio erano venuti a vedere una di queste rassegne generali, che non avevano mai a' loro giorni veduta cosa più degna in nessun'altra città di questa provincia. Era instituito ancora in detta milizia (acciocchè due generosissimi uffizj si mettessero insieme in atto) che ogni anno in presenza de' magistrati e di tutta quella milizia si facesse un'orazione in una chiesa di quel quartiere (la principale che vi fosse) da uno di quei giovani, che dal magistrato dei Nove (al quale si aspettava tutto questo negozio) fosse stato eletto. E doveva detto magistrato dei Nove eleggerne quattro, uno per quartiere, per fare tale orazione in quel paese, ma in diversi giorni, acciocchè a ciascuna tutti ritrovar si potessino. Benchè dipoi fu ancora aggiunto che ogni anno, a' 9 di novembre nel giorno di san Salvadore (quando nel MCCCCXIV Piero de' Medici perse lo Stato), si facesse un'orazione in consiglio da un giovane eletto nel consiglio degli Ottanta, che trattasse della libertà, siccome quegli altri trattavano della milizia.

Chiudiamo la storia delle armi del medioevo con due pezzi storici. Camillo Porzio, nella *Congiura dei Baroni*, lib II, così ci descrive gli eserciti di quel tempo:

« Formavansi di fanti e di cavalli: ma i fanti, detti allora provigionati, a petto a' cavalli ed all'uso moderno, in assai piccolo numero si adoperavano; il qual disordine non procedeva, se con sana mente sia riguardato, dall'inganno de' capitani, come si ha alcun autore immaginato, ma dal difetto delle armi con che i fanti offendevano. Perocchè dai nostrali non anco la picca conosciuta nè lo archibugio, nè le fanterie con ordini densi combattendo, non potevano gl'incontri degli uomini d'arme sostenere: i quali stretti e bene armati, non prima le urtavano che venivano aperte e sbaragliate. Sicchè coloro, cui conveniva guerreggiare, ammaestrati dall'esperienza, ottima insegnatrice delle azioni militari, si guardavano a commetter la loro salute in gente od ordini sì fragili. Di qui e non altronde veniva negli uomini d'arme la riputazione; poichè non da disordine o debolezza, ma da virtù maggiore e numero bisognava che fosser sopraffatti. E tuttochè negli eserciti vi mescolassero fanti, il facevano per contrapporli a quelli dei nemici, e per le solite guardie degli alloggiamenti, per poter conquistar le terre e conquistate custodire. Nelle quali difese ed offese, le rotelle, targhe, ronche e partigiane che allora erano in uso, giovavano pur alquanto; ma ne' luoghi aperti, incontro a' cavalli, ove senza fòsse o muro o torre, le braccia, le armi e gli ordini ti difendono, giammai vincevano la prova; come ora la picca e l'archibugio, se pur non uccidesse il cavallo, lo ripigne. Quando si appressavano per far giornata, non in antiguardia, battaglia e retroguardia dividevansi, ma in molte particelle, le quali, corrispondendo la verità al nome, appellavano schiere. Erano quelle nelle fronti larghe, nei fianchi strette e senza spalle; sicchè abbattute le prime file, con lieve fatica le rimanenti si rompevano. La gente d'arme, quantunque fosse molto meglio armata, per portar lancia, stocco e mazza di ferro, tuttavia pativa anch'ella de' difetti; perchè come nelle fanterie l'eccesso era nella leggerezza delle armi, così nella cavalleria la soverchia gravezza peccava; e pareva che l'una per troppa cautela e l'altra per poca, non potessero far profitto. Conciossiachè le loro armature sconciamente grosse e sode, i cavalli bardati, coperti di cuoj doppi e cotti, appena la facevano abile a maneggiare: anzi i soldati, per poter lo smisurato peso sostenere, procacciavansi cavalli alti e corpulenti, e susseguentemente grevi e neghittosi, inetti a tollerare lunghe fatiche, ed alle penurie degli eserciti malagevoli a nudrire; erano finalmente tali, che nel menar le mani ogni sdrucciolo, ogni fuscello di paglia che a' lor piedi s'avvolgeva, poteva il cavallo o il cavaliere render inutile o impedire. Di qui nasceva che le guerre grosse e corte si facevano; non erano prima a vista dei nemici che si azzuffavano; non si campeggiava terra di verno; anzi i popoli e' possessori delle campagne si facevano incontro e con impunità le porte aprivano. Sì mal condizionati uomini d'arme distinguevansi in isquadre, i cui capi non capitani, come oggidì (questa sol era dignità del generale), ma contestabili si chiamavano: e comprendeva ciascuna di esse cento cavalli, quaranta balestrieri e venti lancie: perocchè un uomo d'arme menava seco cinque cavalli da guerra, uno per sè, due per li balestrieri e gli altri per riserbo, se morti o feriti fossero quei che cavalcavano. I bale-

strieri, per non aver a combattere il nemico d'appresso, armavano più alla leggera; ma per ornamento d'armi, per bontà di cavalli e per virtù d'animo, in poco dagli uomini d'arme erano differenti. E veramente i moderni soldati, benchè nella qualità delle armi e nella militar disciplina in molte cose vanno innanzi a quelli antichi, nell'ornato del corpo di lunga sono loro inferiori. Perciocchè i pennacchi, i drappi, l'argento e l'oro, di che quei si guernivano, gli rendevano splendidi fra di essi ed ai nemici tremendi ».

Paolo Giovio descrive l'esercito di Carlo VIII quando entrò in Roma nel 1494. La cavalleria era distinta affatto dai fanti. Prima venivano Svizzeri e Tedeschi, marciando in cadenza a suon di strumenti, belli di aspetto e mirabili per ordine, non uniformi di color di vestito, ma con una veste corta e assettata, e i più prodi un pennacchio. Per armi spade corte e lancie da dieci piedi; molti inoltre aveano ascie sormontate da una lama quadrangolare, onde ferivano di punta e di taglio, e le chiamavano alabarde. Ogni mille fanti, cento avevano gli schioppi. Seguivano cinquemila Guasconi balestrieri; poi la cavalleria cernita dalla nobiltà francese, magnifica a vedersi, con sajoni di seta, collane e braccialetti d'oro. Gli scudieri, spesso adoprati come cavalleria leggera, avevano una lancia robusta e una mazza ferrata, grossi cavalli colle orecchie e la coda mozze, usanza forse introdotta in grazia dell'armadura che poneasi ai cavalli. Ogni lanciere teneva un paggio e due scudieri. Gli arcieri portavano un grand'arco all'inglese, armati d'elmo e piastrone; e alcuni con lunghi giavellotti per ferire i nemici abbattuti. Per essere distinti nella mischia portavano lo stemma del loro capo. Quattrocento arcieri a cavallo facevano guardia al re, fra cui cento scozzesi; più ancora vicino a lui, duecento gentiluomini francesi con mazze ferrate e bei cavalli brillanti d'oro e porpora. La meraviglia maggiore erano i cenquaranta cannoni grossi e i moltissimi piccoli, che moveansi rapidamente, tratti da cavalli, mentre prima solevasi da bovi.

Il Guicciardini poi mette a confronto gli eserciti italiani coi francesi che allora gli assalirono; e mostrata la superiorità dell'artiglieria francese, soggiunge: « Facevano tali artiglieri molto formidabile a tutta Italia l'esercito di Carlo, non per il numero ma per il valore dei soldati, perchè essendo le genti d'arme quasi tutte di sudditi del re e non di plebe ma di gentiluomini, i quali non meramente ad arbitrio dei capitani si mettevano o rimovevano, e pagate non da loro ma dai ministri regj, avevano le compagnie non solo i numeri intieri, ma la gente fiorita e ben in ordine di cavalli e d'arme, non essendo per la povertà impotenti a provedersene, e facendo ciascuno a gara di servire meglio, così per l'istinto dell'onore il quale nutrisce nei petti degli uomini l'essere nati nobilmente, come perchè dell'opere valorose potevano sperare premj, e fuora della milizia, e nella milizia, ordinata in modo che per più gradi si saliva al capitanato. I medesimi stimoli aveano i capitani, quasi tutti baroni e signori, o almeno di sangue molto nobile, quasi tutti sudditi del regno di Francia: i quali, terminata la quantità della sua compagnia, perchè secondo il costume di quel reame a niuno si dava condotta di più di cento lancie, non avevano altro intento che meritar laude appresso al suo re; donde non avevano luogo tra loro nè l'instabilità di mutare padrone o per ambizione o per avarizia, nè le concorrenze con gli altri capitani per avanzarsi con maggiore condotta: cose tutte contrarie nella milizia italiana, dove molti degli uomini d'arme, o contadini o plebei, e sudditi ad altro principe, ed in tutto dipendenti dai capitani, coi quali convenivano dello stipendio, ed in arbitrio de' quali era mettergli e pagargli, non avevano nè per natura nè per accidente stimolo straordinario al ben servire; ed i capitani, rarissime volte sudditi di chi gli conduceva, e che spesso avevano interessi e fini diversi, pieni tra loro d'emulazione e d'odj, nè avevano prefisso termine alle condotte, ed interamente padroni delle compagnie, nè tenevano il numero dei soldati che erano loro pagati, nè contenti delle condizioni oneste, mettevano in ogni occasione ingorde taglie a' padroni, ed instabili al medesimo servigio, passavano spesso a nuovi stipendj, sforzandoli qualche volta l'ambizione o l'autorità o altri interessi ad essere non solo instabili, ma infedeli. Nè si vedeva minore diversità tra i fanti italiani e quelli che erano con Carlo: poichè gl'Italiani non combattevano in squadrone fermo ed ordinato, ma sparsi per la campagna, ritirandosi il più delle volte ai vantaggi degli argini e dei fossi; ma gli Svizzeri, nazione bellicosissima, la quale con lunga milizia e con molte preclarissime vittorie aveva rinnovata la fama dell'antica ferocia, si presen-

tavano a combattere con schiere ordinate e distinte a certo numero per fila, nè uscendo mai dalla sua ordinanza, s'opponevano ai nimici a modo d'un muro, stabili e quasi invitti, dove combattessero in luogo largo da poter distendere il loro squadrone, e con la medesima disciplina e ordinanza, benchè con la medesima virtù combattevano i fanti francesi e guasconi ».

§ 45. — Battaglia di Fornovo.

La fazione più memorabile nella calata di Carlo VIII, e dove si sfoggiarono le buone pratiche strategiche, fu la battaglia di Fornovo (1495), in cui le truppe italiane affrontarono le francesi per impedirne la ritirata. Gli storici classici la divisarono a lungo, ma forse con troppa arte; e i militari ne imparerebbero di più consultando le cronache. Il Malipiero, negli *Annali veneti*, ci dà il catalogo de' capitani, condotti dalla Signoria veneta, donde si vede come allora si menasse ancora la guerra unicamente da così fatti:

« In questa espedicion contra Francesi, dopo 'l serrar della ligha, la Signoria ha conduto tutti questi che sarà notai qua drio:

El signor Francesco Gonzaga, marchese de Mantova, cavalli	n°	1,200
D. Zufredo, fio del Papa	»	740
Bernardo Contarini, stradiothi	»	676
Lanze spezzae Cogionesche (del Colleoni)	»	650
El signor Ranutio Farnese	»	600
El conte Bernardin Frangipan da Segnan	»	600
El signor Zuane Sforza da Pesaro	»	600
Piero Duodo, stradiothi	»	600
El conte Bernardin di Fortebrazzi	»	500
El conte Nicolò Rangon	»	400
El conte Guido guerrier	»	400
El conte Filippo di Rossi	»	400
El conte Carlo de Pian de Meleto	»	400
El conte fio del marchese Tadhio	»	400
Zulian da Carpi	»	400
El signor Antonio d'Urbin da Monte Feltro	»	400
El signor Anibal Bentivogi	»	400
El signor Pandolfo da Rimini	»	400
Lanze spezzae Rubertesche	»	350
Alessandro del Turco	»	300
Marco Masselengo	»	240
El conte Z. Francesco da Gámbara	»	240
Thadio dalla Motella	»	240
Alessandro Cagion	»	240
Anibal da Martinengo	»	240
Anibal da la Motela	»	200
El conte Alvise Avogaro	»	200
Paulo Manfron	»	200
Antonio di Pigli	»	200
Giacomozzo da Venezia	»	200
Piero da Cartagena	»	160
Tre so fioli	»	160
Tre fioli del conte Cola	»	160
Tutio Costanzo	»	160
Vido Brandolini	»	160
Vincenzo Corso	»	160
Piero Chieregato da Vicenza	»	150
El fio de Antoniazzo	»	150
Carlo Secc	»	140
Zuane da Piamonte	»	120
Zuane Gradenigo	»	100

Zuane Greco, balestrier a cavallo	»	100
Alvise Valaresso	»	100
Do fioli del signor Deifebo da l'Anguilara	»	100
Angelo Francesco da Santo Angelo	»	80
Zuane dalla Riva	»	80
Ruberto Strozzi	»	80
Alessandro Beraldi	»	80
Alessandro e Anibal da Dolce	»	80
Giacomo Savergnan	»	80
Lazzarin da Rimini	»	80
Filippo Albanese	»	80
El Schiaveto	»	80
Bargo	»	60
Soncino Benzon da Crema	»	50
Brazzo da Fortebrazzi	»	50
Federico fio di Z. Antonio Stariotó	»	50
Battista Sagramero	»	50
El signor Vido Paulo d'Urbin da Monte Feltro	»	50
Summano	nº	15,526
Pedoni e provisionadi	»	24,000
Nicola Savargnan	»	1,000
Gozzander Thodesco, cozzon	»	1,000
Bernardo di Pellegrini da Verona	»	1,000
Geronimo Zenoa	»	300

Quel piacere che reca l'udir raccontate le imprese da coloro stessi che ne furon parte, renderà gradito il ragguaglio d'essa battaglia, fatto dal conte Bernardino Fortebraccio:

« Replicherò particolarmente a Vostra Magnificenzia, della qual son deditissimo, quello che la donna mia le scrisse in poche parole, acciocchè la intenda quanto è succeduto di questo fatto d'arme. Dio sa che non mi parea tempo di venir alle mani con gl'inimici. Volevo lasciar che si movessero, chè si sariano rotti da loro stessi. L'illustrissimo Marchese di Mantoa deliberò altramente, et diede dentro da Cesare. A me toccò il secondo colonelo; lo ordinai, e andai al loco mio. Alcuni dei nostri pervertirono l'ordine, et ne fecero danno a tutti. Il terzo colonelo toccò al Conte de Gajazzo: ognuno diede l'assalto al loco suo. Io procedeva all'impresa mia bene armato, et ben a cavalo. Combatemo un pezzo, et andammo al basso. Fui affrontato da un cavalier, che portava sopra l'arme una veste de veluto negro et oro, a falde. Combatemo alquanto, e finalmente restò ferito da me, et se mi rese per prigione; non dico a me, ma all'illustrissima Signoria; che in altro modo non dimandai mai che si rendesse. Mi dimandò la vita, et gli la promisi; mi diede il suo stoco, et lo puosi alla mia cadenela dell'arzone; mi porse il suo guanto in segno di captività, et lo gittai in acqua, et consignai la persona sua al mio ragazzo. Procedei più oltra, et presi un altro; et successivamente in subito fin al numero di quatro, do de i quali sono, a mio giudizio, di qualche condicione. Erano bene ad ordine, et tra le altre cose haveano le loro cadene d'oro al colo; in modo che io havevo al mio arzone quatro stochi de nemici. Seguitai combatendo verso 'l stendardo reale, sperando d'esser seguitato et ajutato dalli nostri, con disegno di condur nel felicissimo nostro esercito o tutto o parte dell'insegna reale. Fui affrontato vicino ad essa insegna da un granmaestro ben a cavallo, et fussimo a le mani. Gli dissi che si rendesse, non a me, ma all'illustrissima Signoria: mi rispose che non era tempo. Spinsi 'l cavallo, e gli tirai della spada nella gola: ma ad un suo crido fui assaltato da quatro cavalieri, et fui con loro a battaglia. Non voglio dir quello ch'io feci; ma combatendo contro otto, fui prima ferito d'una zeta (*accetta*) nella tempia, poi nella copa (*collottola*) pur di zeta, et restai stornito; et ad un istesso tempo, una lanza restata mi urtò nella schena, et mi gittò a terra mezo tramortito. Poi mi furno addosso, et mi diedero dodici ferite; sette sull'elmo, tre nella gola, et do nelle spalle. Iddio benedetto mi ajutò, che mi havevo posto sotto l'elmo un mio gorzerino dopio, il qual mi salvò la vita: chè le ferite che io ebbi nella gola mi haveriane dato la morte tante volte quante furno; ma non penetrorno. Ma quelle che io ebbi, mi hanno data tanta passion, quanta

dir si possa. Fui lassato per morto, et fui abandonato da ogn'uno del mio colonelo; il qual se fusse stato soccorso, non veniva conculcato da cavalli. Fui strassinato da un mio ragazzo in un fosso; persi 'l corsiero, un ragazzo, et un servitor che mi havea servito lungamente: alcuni altri de i miei più cari perseno i cavalli: et in questa fattione pioveva grandemente. Cessato 'l fatto d'arme, fui portato in campo al mio padiglion. Li magnifici Proveditori furno a visitarmi, ma io non mi n'avidi, chè ero più morto che vivo; in modo che mi fu raccomandata l'anima. Fui portato qui in casa di maestro Andrea Bagiardo, huomo da bene: furno chiamati i medici, i quali non si curando di medicar le ferite, fu mandato a Bologna per un medico da Parma mio conosciuto; il qual prima che arivasse, un suo fratello venuto qui a caso m'havea levato tre pezzi d'osso della testa, in modo che mi restò 'l cervello discoperto per quanto saria un fondo di tazza; perchè di tre ferite ne fece una sola. Giunse poi qui la donna mia, et co 'l studio et sollicitudine sua son ridotto, per grazia di Dio, ad assai buon termine, in modo che spero di salute. Ogni mal mi par niente, pur che habbi fatto cosa grata alla illustrissima Signoria et a quel glorioso Senato. Non mi curarei della vita, purchè l'esercito de' nemici fusse del tutto restato sconfitto. Mi par mill'anni a liberarmi del tutto, et poter tornar appresso l'illustrissimo Marchese nel felicissimo nostro esercito; dove, accorrendo, mostrerò a pieno la mia vera servitù et fede; chè son Marchesco, come sempre ho detto. Mi è stato di grandissima consolazione et sussidio, in tempo de sì grave caso, l'arivo di Rafael mio, con quella lettera dell'illustrissima Signoria, piena di umanità e di dolcezza: e veramente non sento nè doglia nè passion, conoscendo di aver fatto cosa grata ad essa illustrissima Signoria; et certamente ho più stimato le proferte che mi sono fatte nelle lettere, che li danari che mi son stà mandati. Laudato Dio. Non stimo nessuna cosa più che esser in gratia del mio patrone. Hozi mi è dato un'altra lettera pur dell'illustrissima Signoria, che dice quanto li è accetto il mio servicio; e mi ha mandato qui maestro Andrea Morandino, eccellentissimo cerusico, il qual mi ha dato buon animo, et mi dice di volermi condur fin dieci giorni a Vinezia. Lì mi libererò affatto, chè potrò far reverentia a quel glorioso Senato, e gli dirò cose assai che non voglio scriver. La donna mia scrisse all'illustrissima Signoria, et le ricercò per conto mio maestro Giovanni de Tristan da Venetia, phisico, che è mio familiarissimo, et mio medico già quatordici anni; egli è nelle forze de i signori Avogadori. Spero che fin hora sia partito; ma quando non sia, prego Vostra Magnificenzia che si adoperi che 'l sia mandato. Io ho gran fede in lui, cosa che conforta grandemente l'amalato. Prego Vostra Magnificenzia che non mi manchi, acciocchè possiamo navicar più sicuramente. Questa note ho reposato meglio dell'usato, per grazia de Dio. Di quanto succederà, la farò tener avvisata. Mi raccomando. Di Parma, a' xx di luglio MCCCCXCV.

Bernardin de Fortis Brachiis
Comes, Eques armorum.

« Voglio dir queste parole, le quali non posso tacere. Eremo atti a romper quello et maggior esercito, se li nostri havessero atteso a la vittoria, e non a li cariazi; come particolarmente ragionerò a boca con Vostra Magnificenzia, se così piacerà al Signor Dio ».

§ 46. — Il Machiavelli come storico dell'arte.

Con sì scarsi mezzi cominciavano quelle guerre di conquista, che doveano rovinar l'Italia e ucciderla. Pieno d'esse è il secolo XVI; onde non parrà soverchio se noi ci badiamo a trattarne, primieramente colle teoriche, dappoi col vederle in pratica.

Le prime ci sono date dal più acuto scrittore di quell'età, Nicolò Machiavelli (1469-1527). Visto il disordine introdotto nella milizia per colpa dei condottieri; stomacato dei soldati di ventura, veri masnadieri, assoldati oggi a combatter quello per cui staranno domani; feroci quando non era pericolo, coraggiosi solo nella speranza della preda, e facendo consistere la loro prodezza nella jattanza di pomposi nomi, come Fracassa, Tagliacozzo, Fieramosca ecc., volle mostrare la necessità d'armi nazionali e di discipline, e comunque strano alle armi, pure il suo libro leggesi volentieri per le buone osservazioni onde abbonda. Come in ogn'altra sua dottrina, volendo appog-

giarsi agli esempj classici, cerca s'impari da' Greci e Romani l'importanza della fanteria, nerbo degli eserciti e della nazione: suggerisce l'uniformità del passo, l'uso dei tamburi, le bandiere, i pennacchi, i colori e altri distintivi opportuni a conservar l'ordine, e la necessità d'esercitare le truppe. pone una gerarchia di gradi ben proporzionata alle facoltà dell'uomo e delle masse, e all'ordine profondo da lui proposto. Benchè conoscesse alcuni de' cambiamenti che doveano nascere dall'armi da fuoco, fu rattenuto dall'ammirazione de' Romani, dall'uso corrente e dall'esempio degli Svizzeri, dal dissuadere l'ordine profondo, e vuole che gli eserciti siano da ventiquattro a trentamila uomini come i romani.

Perchè il cittadino sia esercitato continuamente, ma non divenga soldato che all'istante del pericolo, sottomette alla coscrizione tutti gli uomini dai diciassette ai quarant'anni, e dipoi quelli soli di diciassett'anni (età sicuramente precoce); sicchè ad un bisogno tutti possano prender le armi, ma queste non siano professione speciale d'alcuno. Crea corpi distinti per formare le scorte, i piccoli distaccamenti, le guardie d'onore ecc., senza per tali servigi indebolire i battaglioni. Bizzarra è la sua proposizione di reclutare la fanteria nelle campagne, la cavalleria in città; rimembranza degli usi ateniesi, dipendenti dalla costituzione, ma senza significato tra noi.

Del modo d'armarsi del suo tempo così ragiona: « Hanno i fanti per loro difesa un petto di ferro, e per offesa una lancia nove braccia lunga, la quale chiamano picca, con una spada al fianco, piuttosto tonda nella punta che acuta. Questo è l'armare ordinario delle fanterie d'oggi, perchè pochi ne sono che abbiano armate le stiene e le braccia, niuno il capo; e quelli pochi portano in cambio di picca un'alabarda, l'asta della quale è lunga tre braccia, ed ha il ferro ritratto come una scure. Hanno tra loro scoppiettieri, i quali con l'impeto del fuoco fanno quell'uffizio, che facevano anticamente i fonditori ed i balestrieri. Questo modo dell'armare fu trovato dai popoli tedeschi, massime dai Svizzeri..... E hanno per virtù di queste armi e di questi ordini presa i Tedeschi tanta audacia, che quindici o ventimila di loro assalterebbero ogni gran numero di cavalli. E sono stati tanto potenti gl'esempj della virtù loro fondata in su queste armi e questi ordini, che, poichè il re Carlo passò in Italia, ogni nazione gli ha imitati; tanto che gli eserciti spagnuoli sono divenuti in grandissima riputazione..... I fanti tedeschi così armati possono sostenere e vincere i cavalli, sono più espediti al cammino ed all'ordinarsi per non essere carichi d'armi. Dall'altra parte sono esposti a tutti i colpi, e discosto e dappresso, per essere disarmati. Sono inutili alle battaglie delle terre e ad ogni zuffa dove sia gagliarda resistenza. Ma i Romani sostenevano e vincevano i cavalli, come questi; erano sicuri dei colpi dappresso e di lontano, per essere coperti d'armi; potevano meglio urtare e meglio sostenere gli urti, avendo gli scudi; potevano più attamente nelle strette valersi con la spada, che questi con la picca; e se ancora hanno la spada, per esser senza lo scudo ella diventa in tal caso inutile. Potevano sicuramente assaltare le terre, avendo il capo coperto, e potendoselo meglio coprire con lo scudo: talmente che ei non avevano altra incomodità che la gravezza delle armi e la noja dell'averle a condurre; le quali cose essi superavano coll'avvezzare il corpo..... Le fanterie possono avere a combattere con fanti e con cavalli; e sempre fieno inutili quelle che non potranno o sostenere i cavalli, o, potendoli sostenere, abbiano nondimeno ad avere paura di fanterie che siano meglio armate e meglio ordinate che loro. Ora se voi considererete la fanteria tedesca e la romana, voi troverete nella tedesca attitudine a vincere cavalli, ma disavvantaggio grande quando combatte una fanteria ordinata come loro, ed armata come la romana. Talchè vi sarà questo vantaggio dall'una all'altra, che i Romani potranno superare i fanti ed i cavalli, i Tedeschi solo i cavalli » (1).

Quanto alla cavalleria soggiunge: « Io credo che in questi tempi, rispetto alle selle arcionate ed alle staffe non usate dagli antichi, si stia più gagliardamente a cavallo che allora. Credo che si armi anche più sicuro; talchè oggi uno squadrone d'uomini d'arme pesando assai, viene ad essere con più difficoltà sostenuto che non erano gli antichi cavalli. Con tutto questo nondimeno io giudico che non si debba tener più conto dei cavalli, che anticamente se ne tenesse, perchè molte volte ne' tempi nostri hanno con i fanti ricevuta vergogna, e la riceveranno sempre che si riscontri una fanteria armata ed ordinata come di sopra . . . Dico pertanto che quelli popoli o regni, che stimeranno

(1) *Arte della guerra*, lib. II.

più la cavalleria che la fanteria, sempre fiano deboli ed esposti ad ogni rovina, come si è veduta l'Italia nei tempi nostri, la quale è stata predata, rovinata e corsa da forestieri, non per altro peccato che per aver tenuta poca cura della milizia di piè, ed essersi ridotti i soldati suoi tutti a cavallo. Debbesi bene avere de' cavalli, ma per secondo e non per primo fondamento dell'esercito suo, perchè a fare scoperte, a correre e guastare il paese nimico, a tenere tribulato ed infestato l'esercito di quello e in sulle armi sempre, e ad impedirgli le vittovaglie, sono necessarj ed utilissimi; ma quanto alle giornate ed alle zuffe campali, che sono l'importanza della guerra ed il fine che si ordinano gli eserciti, sono più utili a seguire il nemico, rotto ch'egli è, che a fare alcuna altra cosa che in quelli s'operi, e sono alla virtù del peditato assai inferiori.....

« Ma vegniamo all'altra domanda vostra, dove voi desiderate intendere quale ordine o quale virtù naturale fa che i fanti superano la cavalleria. E vi dico in prima, come i cavalli non possono andare, come i fanti, in ogni luogo. Sono più tardi ad ubbidire, quand'occorre variar l'ordine, che i fanti; perchè s'egli è bisogno o andando avanti tornare indietro, o tornando indietro andare avanti, o muoversi stando fermi, o andando fermarsi, senza dubbio non lo possono così appunto fare i cavalli come i fanti. Non possono i cavalli, sendo da qualche impeto disordinati, ritornare negli ordini se non con difficoltà, ancora che quell'impeto manchi; il che rarissimo fanno i fanti. Occorre, oltre a questo, molte volte, che un uomo animoso sarà sopra un cavallo vile, ed un vile sopra un animoso, donde conviene che queste disparità d'animo facciano disordine. Nè alcuno si meravigli che un nodo di fanti sostenga ogni impeto di cavalli, perchè il cavallo è animale sensato, e conosce i pericoli e mal volentieri vi entra. E se considererete quali forze lo facciano andar avanti, e quali lo tengano indietro, vedrete senza dubbio essere maggiori quelle che lo ritengono che quelle che lo spingono, perchè innanzi lo fa andar lo sprone, dall'altra banda lo ritiene o la spada o la picca. Talchè si è visto per le antiche e per le moderne esperienze, un nodo di fanti esser sicurissimo, anzi insuperabile da' cavalli. E se voi arguiste da questo che la foga con la quale viene, lo fa più furioso ad urtare chi lo volesse sostenere, e meno stimare la picca che lo sprone, dico che, se il cavallo disposto comincia a vedere d'aver a percuotere nelle punte delle picche, o per se stesso egli raffrenerà il corso, di modo che, com'egli si sentirà a pugnere, si fermerà affatto, o, giunto a quelle, si volgerà a destra od a sinistra. Di che se volete far esperienza, provate a far correre un cavallo contro ad un muro: radi ne troverete che, con quale vi vogliate foga, vi dieno dentro. Cesare, avendo in Francia a combattere con gli Svizzeri, scese e fece scendere ciascuno a piè, e rimuovere dalla schiera i cavalli, come cosa più atta a fuggire che a combattere. Ma nonostante questi naturali impedimenti che hanno i cavalli, quel capitano che conduce i fanti, debbe elegger vie che abbiano per i cavalli più impedimenti si può, e rado occorrerà che l'uomo non possa assicurarsi per la qualità del paese. Perchè se si cammina per le colline, il sito ti libera da quelle foghe, di che voi dubitate. Se si va per il piano, radi piani sono che per le colture o per li boschi non ti assicurino; perchè ogni macchia, ogni argine ancora debole toglie quella foga, ed ogni coltura, dove siano vigne ed altri arbori, impedisce i cavalli. E se tu ne vieni a giornata, quello medesimo t'interviene che camminando, perchè ogni poco d'impedimento che il cavallo abbia, perde la foga sua. Una cosa nondimeno non voglio scordare di dirvi, come i Romani istimavano tanto i loro ordini, e confidavano tanto nelle loro armi, che s'egli avesser avuto ad eleggere o un luogo sì aspro per guardarsi dai cavalli, dove ei non avessero potuto spiegare gli ordini loro, od uno, dove avessero avuto a temer più de' cavalli, ma vi si fossero potuti distendere, sempre prendevano questo e lasciavano quello ».

Ecco pertanto qual forma d'esercito egli proponeva:

« Perchè i Romani dividevano la loro legione, che era composta di cinque in seimila uomini, in dieci coorti, io voglio che noi dividiamo il nostro battaglione in dieci battaglie, e lo componiamo di seimila uomini di piè; e daremo ad ogni battaglia quattrocentocinquanta uomini, de' quali ne siano quattrocento d'armati d'armi gravi, e cinquanta d'armi leggiere: le armi gravi siano trecento scudi con le spade e chiaminsi scudati, e cento con le picche e chiaminsi picche ordinarie: le armi leggiere siano cinquanta fanti armati di schiopetti, balestre e partigiane e rotelle; e questi da un nome antico si chiamino veliti ordinarj: tutte le dieci battaglie pertanto vengono ad

Italia, i merli si facevano sottili un mezzo braccio, le balestriere e le bombardiere si facevano con poca apertura di fuora e con assai dentro, e con molti altri difetti; perchè da merli sottili facilmente si levano le difese, e le bombardiere edificate in quel modo facilmente si aprono. Ora da' Francesi si è imparato a fare il merlo largo e grosso, e che ancora le bombardiere siano larghe dalla parte di dentro, e ristringano infino alla metà del muro, e poi di nuovo rallarghino infino alla corteccia di fuora: questo fa che l'artiglieria con fatica può levar le difese. Hanno pertanto i Francesi, come questi, molti altri ordini, fra i quali è questo modo di saracinesche fatte ad uso di graticola, il quale è di gran lunga miglior modo che il vostro; perchè se voi avete per riparo d'una porta una saracinesca soda come la vostra, calandola, voi vi serrate dentro, e non potete per quella offendere il nimico, talmente che quello con scure o con fuoco la può abbattere sicuramente. Ma s'ella è fatta ad uso di graticola, potete, calata ch'ella è, per quelle maglie e per quegl'intervalli difenderla con lancie, con balestre, e con ogni altra generazione d'armi.

« Usano ancora i Francesi, per più sicurtà delle porte delle terre loro, e per potere nelle ossidioni più facilmente mettere e trarre genti di quelle, oltre alle cose dette, un altro ordine, del quale io non ho veduto ancora in Italia alcun esempio: e questo è che rizzano dalla punta di fuora del ponte levatojo due pilastri, e sopra ciascuno di quelli bilicano una trave in modo che la metà di quelle vengano sopra il ponte, l'altra metà di fuora. Dipoi tutta quella parte che viene di fuora, congiungono con travette: le quali tessono dall'una trave all'altra ad uso di graticola, e dalla parte di dentro appiccano alla punta di ciascuna trave una catena. Quando vogliono adunque chiudere il ponte dalla parte di fuora, eglino allentano le catene, e lasciano calare tutta quella parte ingraticolata, la quale abbassando, si chiude il ponte; e quando lo vogliono aprire, tirano le catene, e quella si viene ad alzare; e puossi alzare tanto che vi passi sotto un uomo e non un cavallo, e tanto che vi passi il cavallo e non l'uomo, e chiuderla ancora affatto, perchè ella s'abbassa e s'alza come una ventiera di merlo. Quest'ordine è più sicuro che la saracinesca, perchè difficilmente può essere dal nimico impedito in modo che non cali, non calando per una linea retta come la saracinesca, che facilmente si può puntellare (2).

Confida dunque che, cogli esempj degli antichi, si possano rinnovare gli ordini della milizia, che dapertutto sono cattivi, in Italia pessimi:

« Non basta in Italia il saper governare un esercito fatto, ma prima è necessario saperlo fare, e poi saperlo comandare. E di questi bisogna siano quelli principi che per avere molto Stato ed assai soggetti, hanno comodità di farlo. Quando potrei io far portar ad uno di questi soldati che oggi si praticano più armi che le consuete; ed oltre all'arme, il cibo per due o tre giorni e la zappa? Quando potrei io farlo zappare, o tenerlo ogni giorno molte ore sotto le armi negli esercizj finti, per poter poi nei veri valermene? Quando si asterrebbe egli dai giuochi, dalle lascivie, dalle bestemmie, dalle insolenze, che ogni dì fanno? Quando si ridurrebbero eglino in tanta disciplina, in tanta ubbidienza e riverenza, che un arbore pieno di pomi nel mezzo degli alloggiamenti vi si trovasse e lasciasse intatto, come si legge che negli eserciti antichi molte volte intervenne? Che cosa poss'io promettere loro, mediante la quale e' mi abbiano con riverenza ad amare o temere, quando, finita la guerra, ei non hanno più in alcuna cosa a convenir meco?...

« Gli Italiani, per non aver avuti i loro principi savj, non hanno preso alcun ordine buono; e per non avere avuto quella necessità che hanno avuto gli Spagnuoli, non gli hanno per loro medesimi presi; talchè rimangono il vituperio del mondo. Ma i popoli non ne hanno la colpa, sibbene i principi loro, i quali ne sono stati gastigati, e dell'ignoranza loro ne hanno portate giuste pene, perdendo ignominiosamente lo Stato, e senza alcun esempio virtuoso. Volete voi vedere se questo ch'io dico, è vero? Considerate quante guerre sono state in Italia dalla passata del re Carlo ad oggi: e solendo le guerre fare uomini bellicosi e riputati, queste, quanto più sono state grandi e fiere, tanto più hanno fatto perdere di riputazione alle membra ed ai capi suoi. Questo conviene che nasca, chè gli ordini consueti non erano e non sono buoni, e degli ordini nuovi non ci è alcuno che abbia saputo pigliarne. Nè crediate mai che si renda riputazione alle armi italiane, se non per quella via ch'io ho dimostrata, e mediante coloro che tengono

(2) Op. cit.; libro VII.

Stati grossi in Italia; perchè questa forma si può imprimere negli uomini semplici, rozzi e proprj, non nei maligni, male costumati e forestieri. Nè si troverà mai alcun buono scultore che creda far una bella statua d'un pezzo di marmo male abbozzato, ma sibbene d'uno rozzo.

« Credevano i nostri principi italiani, prima che eglino assaggiassero i colpi delle oltramontane guerre, che ad un principe bastasse sapere negli scrittoj pensare un'acuta risposta, scrivere una bella lettera, mostrare ne' detti e nelle parole arguzia e prontezza, saper tessere una fraude, ornarsi di gemme e d'oro, dormire e mangiare con maggior splendore che gli altri, tenere assai lascive intorno, governarsi co' sudditi avaramente e superbamente, marcirsi nell'ozio, dare i gradi della milizia per grazia, disprezzare se alcuno avesse loro dimostro alcuna lodevole via, volere che le parole loro fossero responsi d'oracoli; nè s'accorgevano i meschini che si preparavano ad essere preda di qualunque gli assaltava. Di qui nacquero poi nel 1494 i grandi spaventi, le sùbite fughe e le miracolose perdite; e così tre potentissimi Stati che erano in Italia, sono stati più volte saccheggiati e guasti. Ma quello ch'è peggio è che quelli che ci restano, stanno nel medesimo errore, e vivono nel medesimo disordine, e non considerano che quelli che anticamente volevano tenere lo Stato, facevano e facevano fare tutte quelle cose che da me si sono ragionate, e che il loro studio era preparare il corpo a' disagi e l'animo a non temere i pericoli. Onde nasceva che Cesare, Alessandro e tutti quegli uomini e principi eccellenti, erano i primi tra i combattitori, andavano armati a piè, e se pur e' perdevano lo Stato e' volevano perdere la vita; talmente che vivevano e morivano virtuosamente. E se in loro od in parte di loro si poteva dannare troppa ambizione di regnare, mai non si troverà che in loro si danni alcuna mollizia, od alcuna cosa che faccia gli uomini delicati ed imbelli. Le quali cose, se da questi principi fossero lette e credute, sarebbe impossibile che non mutassero forma di vivere, e le provincie loro non mutassero fortuna.

« E perchè voi nel principio di questo nostro ragionamento vi doleste della vostra ordinanza, io vi dico che se voi l'avete ordinata com'io ho disopra ragionato, ed ella abbia dato di sè non buona esperienza, voi ragionevolmente ve ne potete dolere; ma s'ella non è così ordinata ed esercitata come ho detto, ella può dolersi di voi che avete fatto un abortivo, non una figura perfetta. I Veneziani ancora ed il duca di Ferrara la cominciarono, e non la seguirono; il che è stato per loro difetto, non degli uomini loro. Ed io vi affermo, che qualunque di quelli che tengono oggi Stati in Italia, primo entrerà per questa via, fia, prima che alcun altro, signore di questa provincia; ed interverrà allo Stato suo come al regno dei Macedoni, il quale venendo sotto a Filippo, che aveva imparato il modo d'ordinare gli eserciti da Epaminonda tebano, diventò con quest'ordine e con questi esercizj, mentre che l'altra Grecia stava in ozio ed attendeva a recitare commedie, tanto potente che potette in pochi anni tutta occuparla, ed al figliuolo lasciare tal fondamento, che potè farsi principe di tutto il mondo. Colui adunque che dispregia questi pensieri, s'egli è principe, dispregia il principato suo; s'egli è cittadino, la sua città. Di che non voglio vi sbigottiate o diffidiate, perchè questa provincia pare nata per risuscitar le cose morte, come s'è visto della poesia, della pittura e della scultura ».

Insomma, per quanto superiore agli altri dotti pel modo positivo e chiaro di trattar le materie, il Machiavelli imita troppo servilmente gli antichi e le marcie e gli accampamenti romani, che ogni dì più perdevano opportunità. Se però come guerriero va censurato, deve vantarsi come filosofo politico, perchè aspirava ad ordinar eserciti nazionali, ed anzichè metodi puramente guerreschi, opporre la forza morale degli eserciti al tristo spettacolo dei condottieri.

Quanto agli altri trattatisti, dice Foscolo: « Le divisioni provinciali, il sistema feudale d'Europa e le cattedre della letteratura usurpate da gente senza amor di patria e senza cuore, allontanarono dalle guerre del secolo XVI le grandi teorie degli antichi. Molte furono le battaglie, poche le risultanze: si operò sempre, e non si meditò mai. E mentre la fortuna e le passioni governavano la guerra, innumerevoli traduttori ed interpreti desunsero esattamente le instituzioni ed i metodi della Grecia prima inventrice della disciplina militare, e di Roma conquistatrice del mondo; ma si tradusse col lessico, e si commentò colla grammatica. Raro la filosofia, e rarissimo l'esperienza concorrevano

negli studj eruditi. Si ammirava l'antica milizia, si notomizzavano ad una ad una le imprese: ma chi mai dalle scuole di Giusto Lipsio e di Giovanni Meursio poteva risalire alle ragioni universali delle vittorie greche e romane? Così i guerrieri abbandonavano i maestri di guerra agli antiquarj. Questi per fastidio delle cose contemporanee, quelli per poca stima dell'antichità, credeano che la diversità originata dalle armi, dalle artiglierie e dalle fortificazioni non ammettesse più omai nè paragone nè imitazione tra gli eserciti antichi e i moderni ».

§ 47. — Contezza degli eserciti imperiali, francesi e inglesi.

Degli eserciti di Carlo V come re di Spagna così informa al 1532 Nicolò Tiepolo ambasciatore pei Veneziani (1).

— Tiene a paga sua maestà, per la guardia sua continua, cento arcieri, alli quali dà ducati ottanta l'anno per uno: cento alabardieri castigliani e cento alemanni, che paga ducati quarantotto per uno l'anno: sì che vengono a montare le paghe di questi tutti senza le provisioni dei capi, ducati diciasettemila seicento.

Appresso tiene cento gentiluomini, che sempre lo seguono e servono per uomini d'arme, chi con quattro chi con otto e chi con dieci cavalli, ed hanno ducati ducento di provisione l'anno almeno per uno, e sono per la maggior parte signori e cavalieri; si che ascendono l'anno queste provisioni alla somma almeno di ducati ventimila.

Paga poi alcuni, che si chiamano scudieri d'accostamento, fino al numero di quattromila, i quali servono parte per uomini d'arme e parte per cavalli leggieri e giannetti, e non servono di continuo, ma stanno nelle case loro, e non sono obbligati a cavalcare se non alli bisogni grandi di Spagna (che fuora non possono essere astretti), e però hanno gli uomini d'arme solo ducati sedici, ed i cavalli leggeri ducati dodici l'anno per uno; e non sono sempre d'anno in anno pagati, ma essendo qualche bisogno di guerra fuor di Spagna li pagamenti o crescono o sminuiscono: perchè siccome il servizio loro è poco, ed alcune volte per molti anni niente, così sono alcuna volta anche pagati tardi, sì che sono quando d'otto e quando di dieci paghe creditori; nondimeno si contentano per il titolo d'aver vassalli e per certe altre preminenze che hanno. Ma pagandosi come pur si fa quando non s'ha guerra di fuora, vengono queste spese a montare per li uomini d'arme, che si mettono duemila e cinquecento, alla somma di ducati quarantamila, e per li cavalli leggieri e giannetti, che restano mille cinquecento, alla somma di ducati diciottomila, che fanno in tutto all'anno ducati cinquantottomila.

Oltre le sopra dette genti, tiene ancora per custodia delle frontiere del regno di Navarra contro Francia fanti duemila, i quali non sono però così ben pagati, come saria se uscissero fuor di Spagna a servire: e con tutto ciò entrano in questi ancora volentieri e fanti usati e capi di squadra e capitani quando ritornano a casa da qualche guerra, perchè ancorchè il soldo sia poco, pur essi s'intertengono con qualche cosa, finchè di loro poi ne' bisogni di guerra si cavano o capitani o capi di squadra o altra sorta d'uomini da capo. Li capitani di questi fanti sono sessanta, venti dei quali sono obbligati di star sempre alla corte: li fanti hanno per il soldo loro circa ducati due, e li capitani circa ducati undici il mese per uno per intertenimento, si che il soldo de' fanti verria a fare ducati quarantottomila, e quello dei capitani circa ottomila l'anno; ed insomma fra tutti ducati cinquantaseimila.

Tiene ancora mille uomini d'arme, mille cavalli leggieri e seicento giannetti per la medesima custodia di tali frontiere e per altri bisogni di guerra, perchè si serve ancora d'essi nelle guerre fuor di Spagna, come ha fatto nelle guerre passate d'Italia, ed anche secondo li bisogni si crescono e si sminuiscono. Paga li uomini d'arme a ducati ottanta, li cavalli leggieri a ducati cinquanta, e li giannetti a ducati quaranta l'anno per ciascheduno.

Li capitani di queste genti non par che abbiano provisione alcuna o poco di fermo, ma servono con speranza; perchè quando hanno servito due o tre anni, gli è donato da sua maestà a chi due, a chi tre, a chi quattro, a chi sei, ed a chi dieci ducati ia

(1) *Relazione degli ambasciatori veneti al senato*; Firenze 1859, serie I. vol. I. pag. 42

più volte d'entrata l'anno. Il soldo veramente di queste genti solo fa l'anno insomma, senza la provisione dei capitani, ducati cencinquantaquattromila.

Soleva tenere appresso di continuo nove galere almeno, armate alla custodia delle coste di Granata: ma ora ne tiene dodici, le quali non gli danno già di spesa quanto dariano altrettanto a vostra serenità, perchè sono armate la maggior parte de' forzati, e non stanno armate tutto l'anno: pure spende in queste l'anno ducati tremila cinquecento per una (e tanto dà alli capitani di ciascheduna per il suo soldo senz'altra spesa sua, se non per i corpi delle galere, che li dà forniti d'armezzi e di tutte le artiglierie e munizioni da guerra, dovendosi poi medesimamente restituire dalli capitani così forniti in ogni caso, eccetto se avessero capitato per fortuna o nel combattere con li nemici), i quali vengono ad ascendere in tutto a ducati quarantaduemila.

Paga infine delle medesime entrate le quindici galere d'Andrea Doria, dandogli per ogni spesa e per la provisione sua ducati seimila per galera, delle quali esso ha il suo pagamento prontissimo in Barcellona. Ma oltre a questa provisione n'avea ben poi un' altra ancora di ducati seimila finchè se gli provedeva d'uno Stato promessogli nel regno di Napoli tanta entrata, sì che monta ora insomma, con questa seconda provisione, all'anno ducati novantaseimila.

Queste sono tutte le spese notabili che si possono computare farsi ordinare dall'imperatore delle entrate sue dei regni di Spagna, le quali sole ascendono alla somma di ducati seicentottatanovemila seicento...

Si serve poi ancora dei detti regni sua maestà in diversi altri modi; perciocchè, quando è guerra in Castiglia, tutti li signori sono obbligati a servire con certo numero di lancie o di cavalli leggieri o giannetti, chi con ducento, chi con più, chi con meno, secondo lo stato loro, finchè dura la guerra, pagando sua maestà a ciaschedun uomo d'arme con due cavalli non più di quaranta maravedi al giorno. Fuor di Spagna, non sono tenuti veramente a servire nè con genti nè con la persona, se non vogliono, in alcuna guerra.

Le città medesimamente e i regni non sono obbligati di pagare o servir di gente in alcuna guerra fuor della Spagna, oltre l'ordinario, cosa alcuna. Ma quando fossero esse proprie città o regni dai nemici o assediate o molestate, senz'altri nuovi pagamenti o sussidj, e dagli ordini di Spagna sono astretti e da se stessi si muovono a pigliare la propria difensione; nel qual caso si proveggono così di cavalli come di fanterie, secondo il bisogno e forza loro: e dicono che s'è veduto alcuna volta le donne armarsi alla salute, non solo della patria propria, ma eziandio della città vicina.

Appresso ancora, se ha bisogno di fanterie in Spagna, le comunità servono di queste, pagandosi per sua maestà solo trenta maravedi al giorno per uomo, e sono obbligate esse comunità trovar dette fanterie, perchè essendo poco lo stipendio, e sapendo loro di dover poco servire, non poter rubare nè guadagnare cosa alcuna per altra via, molto difficilmente si trovano che venghino a servire volentieri. Ma se essa si vuole servire di queste fuor di Spagna, le fà fare a tamburo, e ne trova quante ne vuole con questo stipendio di trenta maravedi il giorno, solo finchè son condotte al luogo della fazione e servizio che hanno a prestare; dove poi sono altrimenti pagate, siccome di quelle si è fatto che di tempo in tempo si sono condotte fuora, le quali quanto durino e vagliano poi in ogni fazione, Italia, tra le altre provincie, ha con suo grave danno lungamente sentito, e le signorie vostre n'hanno ancora veduto più volte la prova.

Ha la maestà sua tanta copia di navi e di genti bonissime per esse in tutta la Spagna e specialmente in Biscaglia, che di queste può fare quanto numero vuole; ma di galere non ha così il modo, che n'ha poche, e gente non molto atta al governo di tai legni: pure al presente si ritrova sua maestà con quelle che furono ultimamente fabbricate in Barcellona, fusti di galere numero ventidue, senza quelle di Genova, Napoli e Sicilia, con le quali ha fatto alcuna volta conto con qualcuno, che averia ogni volta che volesse al servizio suo ben armate quaranta galere; e tutto questo è quanto io ho potuto intendere delle cose di Spagna, che mi sia parso degno di relazione...

In Germania poi, de' sussidj, che di tempo in tempo, secondo li bisogni, si domandano, si sogliono pagare tutte le genti d'arme ed arcieri che si tengono dall'imperatore in questi suoi Stati, e fare ancora tutte le spese delle guerre che nascessero in questi paesi; siccome nelle guerre passate, che hanno avute e dal duca di Gheldria e dal

re cristianissimo nelli loro confini, hanno continuamente fatto di modo, che questi Stati, senza alcun'altra spesa dell'imperatore, hanno sofferto tutto il carico della spesa soli. Di tal gente da guerra, così pagate da questi Stati, l'imperatore non solamente si serve nelli bisogni delle guerre di Fiandra e Stati congiunti, ma non essendo questi molestati da guerra, se ne serve ancora nelli bisogni suoi di guerra d'ogni altra parte di fuora: medesimamente di tali denari ancora, quando vuole, si serve in altri luoghi, dove il bisogno maggiore l'astringe. Per tali spese fatte nelle guerre sì proprie come in altre provincie, si dice dai Fiamminghi per certo, sua maestà aver tratto da questi suoi Stati, da poi che andò in Spagna, una gran somma d'oro, la quale par forse difficile a credersi, perchè passa il numero di più di sei milioni.

Queste genti d'armi ed arcieri che tengonsi ordinariamente nella forma detta, sono di sei compagnie d'uomini d arme con cento arcieri per una, al modo ed ordine medesimo delle genti francesi, servendo li uomini d'arme con tre cavalli per uno, e li arcieri con un cavallo solo per ciascheduno.

Li uomini d'arme hanno veramente di soldo ducati centovent'otto per uno l'anno, e li arcieri sessanta, che fanno in tutto di spesa l'anno ducati settantaquattromila quattrocento. Ha il capitano generale per la provisione sua ducati tremila l'anno, e gli altri tutti per la loro ducati mille cinquecento l'anno per uno, computando in questo le provisioni dei capi delli arcieri, che sono posti e pagati ciascheduno dal capitano suo; sì che verria a montare la somma di tutte queste provisioni a ducati diecimila cinquecento l'anno. Ha il duca di Gheldria, oltre questa provisione, dall'imperatore d'annua pensione ducati ventimila, che vengono a fare insomma tutte le sopra dette spese ducati centoquattromila novecento l'anno.

Ancora si vede che ha attualmente al soldo suo ordinario d'armata marittima, tra le galere di Spagna e quelle di Sicilia, di Napoli e del capitano Andrea Doria, armate galere trentacinque; lancie in Spagna mille, nel regno di Napoli seicento, che fanno in tutto, senza la guardia dei ducento gentiluomini suoi e senza quelli d'accostamento, ordinarie lancie mille novecento; cavalli leggieri in Spagna, senza li detti d'accostamento, computando però li seicento giannetti, mille e seicento, nel regno di Napoli ottocento, e nelli Stati suoi di Fiandra seicento, che fanno in tutto ordinarj cavalli numero tremila; ed infine un esercito in Italia di fanti eletti veterani ed esercitati in tutte le guerre passate, che tra Sicilia, il regno di Napoli e Lombardia non sono forse meno di diecimila.

Questo veramente è il nervo di tutte le forze dell'imperatore che nel presente si trova avere in effetto senz'altra giunta, che può sempre sperare non piccola e dal serenissimo re dei Romani, e dall'Impero in ogni urgente bisogno suo: il quale nervo e potere è di sorta ancora, che senz'altro augumento mi pare che debba essere alli amici di somma speranza e sicurtà, ed alli nemici per grandi che fossero e formidabili, di somma estimazione. E poi venendo qualche bisogno più grande, si può con le entrate straordinarie che ha, come ho detto di sopra, tanto così accrescere che nessuno è al presente, ch'io mi creda, dei principi e Stati cristiani che per se solo n'abbia o possa averne maggiore. —

Fin qui il Tiepolo. Vi porremo a fronte il ragguaglio delle forze del suo gran nemico Francesco I, offertoci da un altro ambasciatore veneto, Giustiniano Marino, nel 1535 (2); onde avremo l'aspetto dei mezzi materiali con cui quei due grandi emuli si oppugnarono:

— Soleva (il re cristianissimo) avere tremila lancie e cavalli leggieri seimila, che loro chiamano *arcieri;* ma sebben questi arcieri erano tutti soggetti ai capitani uomini d'arme, il re poco se ne serviva. Ora li ha ridotti in lancie duemila, e sono benissimo pagati da un anno e mezzo in qua, benissimo armati ed all'ordine, per quello ch'io stesso ho avuto e per quello si dice. Ha sette legioni de' suoi paesani, di seimila fanti l'una, che fanno fanti quarantaduemila; parte buoni, come quelli che sono alle frontiere di Borgogna, di Guascogna, del Delfinato, Sciampagna e Picardia; e parte non pratichi, come quelli di Normandia, Bretagna e Linguadoca. Dei quali tutti il re pensa servirsi in esercito di tre legioni solamente; il resto designa tenere in Francia. Ha poi la sua retroguardia de' gentiluomini, li quali per un

(2) *Relazioni* stesse, p. 185.

mese e mezzo sono obbligati a servirlo a loro spese, che fanno il numero di diecimila, li quali sono per la custodia del regno. Ha liberato ora di fare un'ordinanza di mille gentiluomini a piedi per la guerra. Per quello che si sapeva alla Corte al mio partire, questo re cristianissimo aveva già a suo soldo i detti fanti germani. Può egli avere quanti Svizzeri vuole. Dalla parte mò di Fiandra ha il duca di Ghelder, il quale può sempre fare fanti settemila.

Ha poi artiglieria assai d'ogni sorte in ordine; poichè, oltre l'altra io ho veduto una banda di artiglierie fatte nuovamente in Parigi, di cento doppi cannoni e colubrine, e sono d'un metallo più tenero del nostro, e per conseguenza non così frangibile. E gli mettono per questa causa manco metallo, che rende due benefizj; l'uno che costano manco, e l'altro che si conducono più comodamente e con minor spesa. Laonde giudico che, in un mese e mezzo alla più lunga, potria metter insieme un esercito di duemila lancie, tremila cavalli leggieri, diciottomila fanti francesi, guasconi, picardi, di Sciampagna e del Delfinato, sedicimila germani e cinquemila svizzeri, perchè non ne vuole più, e cinquemila italiani, che parimenti più non ne vuole; che insomma fariano fanti quarantottomila. —

Vero è che, volendo far la guerra ancora in Fiandra, se bene avesse delle altre legioni, ed avesse li settemila del ducato di Ghelder, e concorressero ancora gl'Inglesi, credo bisogneria ne desse di questo numero de' quarantottomila.

Da mare ha trenta galere, delle quali ventisei solamente sono all'ordine, le altre quattro si metteriano presto all'ordine. Sono sforzate, ma non hanno reputazione d'esser molto buone. Costano al re cristianissimo scudi quattrocento l'una il mese, dando il re li sforzati: i capitani mettono le galere e tutte le altre spese. In Normandia ha in porto di Grasse quella sua gran nave di gran portata, la quale ha sopra sessanta pezzi d'artiglieria, come dicono, de' quali trenta sono di metallo, e sono doppi cannoni e colubrine. Ha cinque galeazze fra vecchie e nuove; e sono più corte delle nostre galere grosse, più alte e più larghe, di due coperte e di due ordini di remi uno per coperta; gl'inferiori sono lunghi piedi ventiquattro, li superiori trentasei. Ma poco giovano, che non ponno servire se non a voltare e guadagnare un cavo e cose simili. Portano artiglieria in gran numero. Ha ancora quattro galeoni.

Ha egli certamente molte belle fortezze e le ha fatte riparare dalle pene dei malefizj, che s'applicano al re...

La spesa sua è tale: prima duemila lancie, metto per il conto migliore, scudi l'anno ducentomila; gli arcieri, scudi cencinquantamila; l'armata marittima di trenta galere, a ragione di quattrocento scudi al mese, circa scudi cencinquantamila. L'armata di Normandia gli costa scudi sessantamila; le pensioni d'Inghilterra, centomila; degli Svizzeri, sessantamila; de' Germani, non si sa. La pensione ai principi e gentiluomini, condottieri e capitani si mette scudi ducentomila, computando gli uffiziali suoi: perchè il duca di Ghelder ha scudi cinquemila; monsignor di Vandomo, il re di Navarra, la regina di Navarra, il duca di Lorena hanno scudi dodicimila per ciascuno; monsignor di San Paolo, Ghisa il granmaestro, l'ammiraglio Boisy, il maresciallo di Marsiglia Aubigny, madama di Vandomo, madama di Nevers, Aluigi monsignor di Nevers hanno scudi cinquemila all'anno per uno. —

Anche altre di quelle relazioni parlano della natura dei varj soldati, e massime degli italiani. De' capitani che stavano a servizio di Carlo V, tal giudizio reca Bernardo Navagero (3).

— Sono stati nell'esercito di Cesare due maestri di campo; il signor Stefano Colonna (4), e il signor Giovanni Battista Castaldo.

Del signor Stefano ho veduto ed inteso assai lodar la prudenza e la gravità da tutti: non si lodò egli però molto dell'ultimo servizio (5), nel quale gli parve che di lui poco

(3) *Relazioni* sudd., pag. 308.

(4) Nipote di Prospero. Come portavano le miserie de' tempi, fece commercio del valoroso suo braccio. Militò prima in Italia con Spagnuoli contro Francesi; disgustato di loro, passò a' servigi di Clemente VII: lasciò il pontefice per la difesa di Firenze nel 1529, dopo la caduta della quale si ricoverò in Francia; seguitò questa bandiera, finchè, credendosi offeso, si offrì a Paolo III; ma forse neppur bene contento di questo principe, si pose agli stipendj di Cosimo I, dai quali passò più tardi a Carlo V. Tornato in Firenze, nel 1848 mancò di vita.

(5) Nella guerra che si conchiuse col trattato di Crêpy, 1544.

conto fosse fatto, onde ei procurò con ogni istanza di ritornare a Fiorenza; ed avendone avuto licenza per mezzo del duca ritornò contentissimo.

Il Castaldo (6) è riputato uomo molto pratico e di buon giudizio; nè può essere altrimenti, avendo un buon ingegno, ed essendosi trovato in altre guerre con molti capitani famosi, e massimamente con il signor marchese di Pescara, l'immagine del quale porta sempre nel petto. Parla delle cose ch'egli ha vedute (le quali sono molte, perchè è già uomo di cinquant'anni) molto bene, e con molta grazia. E poi forse libero troppo nel dir ciò che ha in animo; per il che avendo fatto molti servigi all'imperatore, non è stato guiderdonato come gli pareva di meritare e veramente se gli doveva.

Il marchese di Marignano (7), capitano delle artiglierie, è piuttosto bonissimo soldato, e che intende molto bene la guerra; diligentissimo, di molta fatica e di molta pratica. Disegna però sempre l'utilità sua particolare, e cerca d'avvantaggiarsi per ogni via.

Il signor Camillo Colonna è stimato più per la famiglia e merito de' suoi, che per propria virtù.

Il signor Pirro (8) fa professione di religione sopra gli altri e di fede, ed è in grazia di tutti i soldati. Nelli suoi consigli è udito è stimato assai. Quello che ho udito opporgli è che egli è troppo collerico. Ha avuto il carico de' cavalleggieri.

Il signor don Francesco d'Este (9), signore veramente gentile e cortese, e desideroso di salire a maggior grado d'onore, ha sotto lui quattro altri capitani: il signor Scipione Gennaro napoletano, il signor Alessandro Gonzaga mantovano, il capitano Cleve greco, il Pozzo milanese.

E per non lasciare alcuno degl'italiani di qualche conto, il conte Francesco della Somaglia milanese è stato ancor egli adoperato. È uomo di buonissimo ingegno e di buona memoria, che discorre assai e con buoni fondamenti. Non ha carico determinato. Era riputato molto fautore della parte francese: però alla corte di Cesare troppo non gli credono; ed è opinion di molti, ed esso un giorno non lo negò, che sotto pretesto di volere il suo consiglio, l'imperatore lo mandasse a chiamare per non lasciarlo in Milano, sospettando grandemente di lui per molti rispetti.

Ha il capitano generale cinquecento scudi al mese, che sono seimila scudi all'anno. Gli sono pagati venticinque gentiluomini, dieci da venti scudi l'uno al mese, e quindici da quindici: e cinquanta alabardieri da quattro scudi.

Al capitano generale dell'artiglieria sono dati duecento scudi al mese, e cinquanta scudi ad alcuni che ajutano l'ufficio suo. Ha quattro maestri di casa a venti scudi l'uno, sei alabardieri a tre scudi l'uno, e infiniti bombardieri. Laonde egli mi disse un giorno che l'artiglieria costava al mese seimila scudi.

Ha il capitano de' cavalleggieri scudi trecento; il maestro di campo, scudi ducento: e parimenti il signor Camillo Colonna, bench'egli in quest'ultima guerra di Francia non avesse ufficio deliberato, e solo facesse alcuna fiata l'ufficio di maestro di campo. Li quattro capitani italiani, che ha don Francesco d'Este, hanno scudi ottanta: ed il conte della Somaglia è stato pagato a ragione di cento scudi al mese.

E fra tutti quelli capitani, che ho nominati, una infinita concorrenza, anzi un estremo occulto odio; perchè gl'inferiori non vogliono stimare li superiori, e gli eguali concorrono. Di qua nasce che le cose del principe vanno a mal cammino, e che li buoni consigli e ricordi sono alle volte, anzi del continuo, biasimati, per non lasciare ingrandire alcuni più di quello che sono. La maggior parte di questi capitani o mi ha tentato o

(6) Fu costui uno de' più distinti allievi del marchese di Pescara. Lo trovo in Robertson (*Vita di Carlo V*, lib. x) nominato, sotto l'anno 1551, marchese di Piadena: ma negli *Elogi dei capitani illustri* di Roscio e Mascardi, unica biografia ch'io conosca di lui, è chiamato marchese di Cassano in Lombardia.

(7) Giangiacomo de' Medici di Milano.

(8) Pirro Colonna difendeva nel 1544 la fortezza di Carignano in Piemonte, quando dopo la battaglia di Cerisole, fu costretto a capitolare. Or ecco quel che ne dice lo scrittore francese, testimonio oculare: « Après avoir repoussé toutes les attaques, et supporté toutes les privations, ayant épuisé jusqu'aux « dernières provisions, il obtint encore, le 20 juin, « une capitulation honorable. Lorsqu'il livra la « ville aux François il ne s'y trouvoit plus que deux « pain de son: il n'y avoit ni blé, ni pois, ni feves, « ni autre grains quelconques: point de vin, de sel, « de vinaigre, ni d'huile » (Lib. x).

(9) Fratello del duca Ercole II.

fatto tentare di venire al servigio di vostra serenità, fuor che il signor don Ferrante: del quale però si disse, quando partì dalla Corte, che era venuto a Venezia per voler tentare il luogo del capitano generale.

Oltre questi capitani italiani (nelli quali era l'importante maneggio dell'esercito e tutto il vigore) vi sono capitani fiamminghi, tedeschi ed alcuni spagnuoli: dei quali prima che altro dica, dirò che, se fra gl'Italiani, che è una nazione sola, vi è concorrenza, molto maggiore è tra quelli di diverse e straniere nazioni: i quali per dimostrar di sapere più che gli altri, o non conoscono i buoni partiti che la fortuna gli mette innanzi, o conoscendoli li lasciano fuggire...

Ha avuto l'imperatore in queste guerre soldati tedeschi, fiamminghi, spagnuoli e italiani. Di tutte queste genti quella che serve peggio è la tedesca. È cosa incredibile l'insolenza di questa nazione. Sono empj non solamente contra nostro signor Iddio, ma contra il prossimo in fatti e in parole. Ho veduto io nella guerra di Francia le chiese fatte stalle de' cavalli, e le immagini di Cristo signor nostro crocifisso bruciate. Li ho veduti tutti disobbedienti, arroganti, imbriachi, e finalmente non atti a far cosa alcuna buona, stimati più per la riputazione delle cose passate e per la ordinanza che portano dal ventre della madre, che per giudizio o pratica ch'eglino abbiano di alcuna guerra.

È gente che non teme la morte; ma non sa però prevedere alcun vantaggio, nè servirsi d'alcun'occasione nelle espugnazioni delle città, ove è bisogno di cuor grande, d'animo invitto, e di destrezza e agilità di corpo. Insomma è la peggior gente che possa darsi. Non esce alla scaramuccia; conduce seco molti impedimenti; è impazientissima della fame e della sete. Vuol sempre esser pagata al tempo deliberato; nè vogliono li capitani che si faccia la rassegna più d'una fiata, ma che si continui a pagar sempre le medesime paghe sino alla fine della guerra, ancorchè dei loro pochi ve ne restassero.

E poichè nelle imprese grandi e guerre d'importanza conviene che avvenga che non vi siano sempre vittuaglie o denari abbastanza, e che alle volte manchino, però il capitano che averà il nerbo delle sue forze di questa gente, starà in sospetto sempre mai di ammutinamenti, e averà minor numero di gente di quello ch'egli crederà avere, nè vi potrà rimediare. Le medesime e quasi conformi parti hanno tanto quelli di questa nazione che servono a piedi, quanto quelli che servono a cavallo.

La gente da cavallo va armata in due modi; la maggior parte in armi bianche sopra cavalli che hanno tutti un trotto, come gli uomini a piedi tutti un passo. Le selle loro son molto basse e appoggiando la schiena in due rami incrocicchiati di ferro, che escono dall'uno e l'altro capo della sella; le quali selle sono tali, che chi le vede giudica che malagevolmente gli uomini incontrati dal nemico possano star fermi e mantenersi a cavallo. Alcuni, oltre l'armi bianche dette, sono ancora armati d'archibugio. Alcuni altri hanno inoltre presso alla sella, e tengono sotto il braccio, uno spiedo da porci; costoro erano molto dalli Francesi temuti.

Li fiamminghi sono naturalmente poco buona gente da guerra per diverse cagioni, delle quali per brevità dirò alcuna solamente. Hanno perduta quella virtù per la quale fu questa nazione riputata al tempo antico forte e bellicosa: perchè essendo allora la Gallia Belgica senza commerci veruni e piena di selve, aveano quelli del ferino e dell'intrepido assai; ma essendosi ora in queste parti ridotti tutti li commerci possibili, ed essendo tutto quel tratto di terra pieno di bellissime e spessissime città, sonosi introdotte anco quelle cose che hanno snervato l'antico nervo e valore. Quella però che era al servizio del principe d'Orange (10) è stata così buona gente, come abbia avuto da quelle parti giammai Cesare; il che da altro non procedeva che dalla cura che vi poneva il principe in farli esercitare ed ammaestrare. Usava gran diligenza l'istesso principe nell'elezione degli uomini cappandogli, e gran modi nel fargli insegnare ogni tratto di guerra, e molta liberalità in trattenerli, dando loro, oltra l'ordinaria paga che gli davano i ministri di Cesare, del suo assai; da che nasceva l'obbedienza e reverenza grande che gli portavano. Da questo derivava che non ricusavano mai fatica nè pericolo alcuno: e molte fiate, essendo camminati tutto il giorno, se allora avveniva di dover far spalla alle vittuaglie, o soccorrere alcuna parte dell'esercito quando fossero

(10) Renato di Nassau, ucciso il 5 luglio 1544 sotto Saint-Dizier. La sua eredità e titoli passarono al cugino Guglielmo, fondatore della repubblica di Olanda.

venuti assaliti, o riconoscere qualche luogo, o scoprire il paese, il principe li faceva non pur rimuovere allegramente dell'alloggiamento preso da essi allora, ma correndo sopra un ronzino, li aveva sì fattamente ammaestrati che dietro, senza aspettare altro ordine, comandamento o invito, gli correvano. La medesima gente, subito dopo la morte del principe, parte si sbandò e il resto d'essa cominciò ad invilirsi.

La gente spagnuola è gente pazientissima, atta all'espugnazione delle città per l'agilità e destrezza del corpo, alle scaramuccie per la bontà dell'ingegno che ha vigilantissimo, a riunire onoratamente le rotte quando per avventura ne tocca. È cortese nel praticare e nel parlare quando è inferiore; onorata molto nel vestire e in tutte le cose apparenti; avara e desiderosa d'arricchirsi per ogni via; sobria e parca nel mangiare e nel bere. L'esercizio dell'armi non è il suo proprio, ancor ch'ella ne faccia professione; ma l'impara però agevolmente. E quella gente che è stata al servizio di Cesare, si è fatta alle guerre d'Italia ed alle guerre straniere. De' Spagnuoli l'imperatore si potrà servir sempre in poco numero fuori di Spagna; perchè sendo così facile ora la navigazione all'India, ove con minor pericolo e minor fatica si va a risico di guadagnare assai ed arricchirsi, quella gente che usciva alla guerra per non avere altro modo di vivere, attende ora più volentieri e con maggior animo a questi viaggi: e però con tutta la diligenza usata in nome di Cesare per farne uscire sei mila contro Francia, ne furono appena condotti tremila e cinquecento, tutti tristissima e male ordinata gente. È ben vero che, se dovessero uscire ad alcuna guerra fuori di casa sua, usciriano più volontieri a quelle che si dovessero fare in Italia, perchè hanno veduto che tutti quelli che ne sono ritornati, sono ritornati tutti ricchi; oltrechè, avendo in Italia quanto l'imperatore dà loro in Spagna, pare a loro in certo modo essere a casa loro, e vivere a modo loro.

Degli Italiani, parte l'imperatore si è di loro servito a piedi, parte a cavallo. È la fanteria italiana animosa e ardita, ma superba e disobbediente, e sopra tutto mal trattata dalli suoi capitani: per il che essendo stata costretta molte fiate ad ammutinarsi e a cercare padron nuovo e più oneste condizioni, ne ha avuto infamia, ed è stata lasciata a dietro da quelli che onorar la dovevano e sostenere, per esser ancora essi Italiani. Ma poi ciò è ritornato in grandissima lode sua e in maggior suo pregio, perchè si è conosciuto che l'imperatore, nell'ultima impresa di Francia, non ha guadagnato quanto avria potuto, per non vi si esser essa ritrovata; ove era ferma opinion di tutti, che duemila italiani soli s'avrebbero impadroniti di San Dizier.

Di tutte tre queste nazioni tengono insieme più sempre l'Italiano e lo Spagnuolo che il Tedesco, il quale è nemico dell'uno e dell'altro. E una delle maggiori allegrezze che avesse il Tedesco alla impresa di Francia fu, che l'imperatore si ritrovasse senza Italiani e con così pochi Spagnuoli, ch'egli a loro potesse dar legge. —

Ho riferito questo lungo pezzo perchè si vedesse a qual sorta di assassini fosse abbandonata l'Italia di Leone X e di Rafaello. Degli Italiani assai differente giudizio porta Marin Cavallo, altro ambasciador veneto:

— D'Italiani è chiarito, che (per dappocaggine e avarizia delli capi) sia fatta dannosissima milizia, e sia come un'armatura di piombo, che quanto al peso è grave come di ferro, quanto al difendere non è poi di profitto alcuno (11). Di modo che quelli capi italiani che servono ora il re di Francia, servono come ingegneri ed architetti (12)

(11) Du Bellay non la intendeva così: « Le seigneur Pierre Strozzi ayant amené trois-cent soldat « toscans tous signalés, ayant été ou capitaines, ou « lieutenants, ou enseignes; et étaient armés de cor« selets dorés, avec chacun un cavalin vit et dispos, « les deux parties portant la pique, et la tierce « l'arquebuse, allant toujours avec les coureurs. Et « s'il était besoin de combat, ou d'assaillir un fort, « ou garder un passage, un le conquérir, soudain « se mettaient à pied, et ne leur fallait nul sergent « pour se mettre en bataille, parce que d'eux-mêmes « chacun savait ce qu'il avait à faire, car ils avaient « tous commandé » (L. II). E altrove: « On tira des « compagnies de gens de pied tant français qu'ita« liens, jusqu'au nombre de sept ou huit-cent ar« chers, lesquels se jettèrent devant la bataille pour « enfans perdus ». E più oltre: « La fuite des « Gruyers ébranle mêmes les soldats italiens . . . « Cinq enseignes de gens de pied italiens, lesquels « étaient les plus aguerris de notre armée, de sorte « que s'il eussent été au battaillon des autres ita« liens ou Gruyers, on peut estimer qu'il n'eût été « ainsi renversé qu'il fut ». E descrivendo un altro fatto d'arme, osserva: « Même nos Italiens s'en al« lèrent en confusion . . . Et si je pens qu'il y avait « autant de bon soldats qu'il en fut par l'heure en « Europe ».

(12) Du Bellay ne nomina parecchi con molta lode.

o vero con la persona sola; nè averanno mai compagnie in essere se non a qualche guerra d'Italia più per intertenimento e per mostrare di confidar nella nazione, che per speranza d'alcuno buon servizio. La causa di questo disordine e vergogna sono stati li capitani, li quali per aver maggior carico e condotta, si hanno offerto condur più soldati di quello che erano le forze e seguito loro, di modo che erano forzati pigliare ogni vil canaglia. Oltre che per rubare assai, ritengono e ingannano li soldati delle paghe e capisoldi promessi, li quali non essendo pagati si fan lecito di essere transfusi d'una ad altra fazione, rubare e rovinare li sudditi che dovrebbono difendere, e fare ogni altro male per grande che 'l sia. A tale che quella gente, che per il passato con buona disciplina e ordini ha soggiogato il mondo, ora pel mal governo è rifiutata da tutti per inutile e vergognosa. —

Delle forze inglesi informa la bellissima relazione dell'illustre Daniel Barbaro il 1551 (13).

— La disciplina militare degli Inglesi è osservata secondo l'usanza dei loro antichi; perchè pubblicato che hanno la guerra, per comandamento del re si comandano le genti per ogni contado, perchè l'Inghilterra è divisa in contadi. Erano questi in prima trentanove; ma poi ne sono stati aggiunti dodici del paese di Galles, a ciascheduno dei quali viene preposto un nobile che si chiama visconte del re, fatto per un anno per far servare tutti i comandamenti regj.

Alle scelte degli uomini concorrono dalli villaggi e castelli e da tutti gli altri luoghi quanti son atti a portar armi da quindici sino a quarant'anni, i quali tutti compariscono alla rassegna in luogo ampio e spazioso. Portano le armi che hanno, e le maneggiano avanti ai magistrati a ciò deputati; di poi si eleggono i più gagliardi e robusti: che in vero l'Inghilterra ha gli uomini ben proporzionati e gagliardi; e se così tollerassero a lungo andare le fatiche e li disagi, non credo che si trovasse milizia pari agl'Inglesi.

Di questi gagliardi uomini, altri si scrivono a piedi, altri a cavallo. Quelli che non sono nè grandi nè piccoli, ma destri però del corpo, si mettono a cavallo, e di questi si fanno due ordini; uno di cavalli leggeri, l'altro di uomini d'armi, i quali sono più presto di gentiluomini che d'altri, perchè questi possono far le spese ed avere buoni cavalli. Delli leggeri poi si fanno due parti, perchè una parte arma alla stradiotta, e l'altra con giuppone di piastra ovvero di maglia, con mezza testa e lancia sottile e lunga, e si serve d'ogni sorta di cavalli, perchè non urtano mai se non per fianco, e si chiamano lancette.

La fanteria si fa d'uomini più grandi, ed è partita in quattro sorte. La prima sorte è dei sagittarj, de' quali abbonda l'Inghilterra, e sono molto eccellenti per natura e per esercizio, dove si è veduto spesso che gli arcieri soli hanno messo in rotta eserciti di trentamila persone. Il secondo ordine è di ronchette, arma d'asta corta e grossa, che ha il ferro a similitudine d'una ronca da villani, ma molto più grossa e grave di quello che si usa in queste parti: con questa percuotono gravemente, e tirano giù gli uomini da cavallo, e l'usano così corta perchè piace a loro di venire alle strette. La terza sorte è d'archibugieri, i quali poco vagliono, perchè non sono esercitati, se non alcuni pochi nelle guerre di qua dal mare: e questa sorte, insieme con la quarta che è di picche, è stata da più poco tempo aggiunta alla vecchia milizia d'Inghilterra.

Di queste quattro sorte di milizia si può fare un esercito di centomila persone, delle quali ventimila sarieno eccellentissimi arcieri, ventimila persone a cavallo, e di questi appena la quarta parte uomini d'arme; e il resto archibugieri e picche. Ma per nissuna o rarissima occasione sogliono porre insieme tutto quel numero.

I magistrati militari sono questi: il primo luogo tiene il capitano generale; il secondo è del maresciallo, che essendo assente il generale, tiene il luogo suo; l'altro è il proposto a tutta la cavalleria; v'ha il tesoriero, il mastro dell'artiglieria, il colonnello e molti altri magistrati inferiori, che sarebbe lungo a riferire.

La fazione è divisa in compagnie di cento, che hanno il lor capitano, luogotenente, bandieraro e sergente. Similmente la cavalleria è divisa in squadre di cento col medesimo ordine: questa usa le trombe, come la fanteria li tamburi, e sempre la guerra legittima è denunziata per uno araldo. Quando alloggiasi, il campo è munito di carri e d'impedimenti; e se il nemico è vicino, fanno i suoi fossi con gli argini di terra, e

(13) Op. cit. pag. 290.

dispongono l'artiglieria in luoghi opportuni. Fanno due sorte di guardie: una di cavalli, che si chiama scolta; l'altra di fanti, che si chiama sentinella. Se hanno indizio che il nemico venga, subito per tutto il campo si grida in loro lingua *arche*, *arche*: che questa è l'ultima speranza degl'Inglesi, e ognuno corre in un luogo spazioso che si chiama la piazza del campo, ed ivi aspettano i comandamenti.

Nel campo ancora si esercitano i giudizj sì capitali come civili, ma sommariamente *et de plano*, come dicono; e di questi è presidente il maresciallo dell'esercito con alcuni assistenti legisti; e questo fòro si chiama la corte della guerra. Questa è la fine della milizia terrestre.

Ora io verrò alla marina: perchè il regno d'Anglia è cinto dal mare, eccetto là dove confina colla Scozia, gl'Inglesi per la moltitudine dei porti e dell'isole hanno una grandissima copia di navi e di marinari, e nel mare vagliono assai. Possono fare nei bisogni da cinquecento navi, delle quali cento e più sono coperte, e molte per uso della guerra continuamente sono servate in diversi luoghi. Ci sono anco da settanta navigli ch'essi chiamano galeoni, non molto alti, ma lunghi e grossi, con li quali hanno fatto nelle guerre passate tutte le fazioni. Non usano galere per la grandissima forza del corso dell'Oceano...

Alle cose del mare è proposto il grande ammiraglio, che è uno dei grandi, al quale sono sottoposti molti magistrati ed offiej sopra l'armata. Qui pure si esercitano i giudizj in un fòro proprio, che si chiama la corte dell'ammiraglio, la giurisdizione del quale si estende alle cose marittime solamente ed in ciò che si fa in alto mare, riconoscendo le cose dei corsari e dei naufragi: e nel giudicare si servono delle ragioni civili, ed il presidente di questa corte è uomo di legge.

La pena de' corsari è, che stanno appesi in modo che la parte davanti dei piedi quasi tocca l'acqua, perchè ordinariamente sopra le ripe e nei lidi si appiccano.

Similmente le ragioni dei naufragi sono decise per le leggi d'Inghilterra, le quali portano che i beni dei naufraghi gettati a terra sieno ovvero del re, ovvero del padrone del fondo vicino al lido, se il re lo concede: ma nelle altre cose le leggi sono più umane, anco verso i nemici, perchè hanno tutti gli stranieri, e specialmente i mercanti, libera facoltà di andare per tutto il regno; e se sono di nemici, prima si fa inquisizione come gl'Inglesi sono trattati da quelli nelli loro paesi, ed alla medesima condizione trattano gli altri.

Questa è tutta la somma della disciplina militare degl'Inglesi, la quale sarebbe compitamente ordinata, se avanti il bisogno fossero i soldati esercitati come si conviene, e come son quelli di mare, che tengono il mare continuamente sicuro dai corsari fiamminghi e bretoni, e specialmente dagli scozzesi, che non riguardano nè a pace nè a tregua, essendo molto bisognosi, ma con tutto ciò ardiscono molestare i luoghi e porti inglesi. —

L'altro ambasciador veneto, Giovanni Micheli, nel 1557, soggiunge:

— Parlando prima della fanteria e genti da piedi, sarieno veramente queste innumerabili, se si guardasse a tutti quelli che per difesa del regno, in un caso di bisogno, dovrebbero uscire come sono tenuti; perchè in uno solamente dei trentanove contadi, nei quali è diviso il regno, chiamato York, è nome che vi siano descritti per quest'occasione settantamila e più uomini, e il vulgo dice centomila. Ma non parlando di questi, ma d'uomini da fazione, che volontariamente e non per obbligo volessero come soldati servire nel regno e fuori, sariano anche questi assai: essendosi osservato che gli eserciti di volontarj, con che più volte, non parlerò degli ultimi tempi, han passato il mare quelli re, siccome furono quelli di Enrico VIII all'impresa di Teorana nel 1513 e del 1544 all'acquisto di Bologna, arrivavano a un numero di quaranta ai cinquantamila, e sariano stati molti più se non si fosse avuto rispetto alla spesa, menandoli fuori del regno. Di simil sorte di gente è giudicato da chi sa, che, quando si venisse alla prova e ad uno sforzo generale, si troveria da armarne una banda di ducento in trecentomila, corsaletti tutti ed arme bianca: parlo quanto a quelli che può armar la corte, perchè s'aggiungerieno anco quelli dei signori e particolari baroni, chè non è di loro alcuno, per minimo che sia, che a proporzione del seguito e delle facoltà che ha, non abbia provisione di armarne un numero ben grande, con nome, alcuni delli principali, d'armarne le migliaja, siccome li conti di Derby e di Westmorland, e sopratutti quello di Pembrok.

Questi, ancorchè non fossero tutti soldati d'esperienza e d'esercizio, essendone pochi tra loro che sieno pratici a maneggiarsi armati, e usar la picca o altra sorta d'armi, e a tirar d'archibugio, non usandosi in quel regno alcune specie di esercizio di simile sorta d'armi; però accompagnati con li pratici ed esercitati dai loro medesimi, usandone molti fuora, come dell'altre nazioni, a questa ed a quella guerra, fariano in ogni caso gran prova e gran difesa per l'attitudine e naturale inclinazione che generalmente vi hanno; sì come per le medesime cause, ma molto più per il numero e per l'ardire che hanno nel combattere, fariano, oltra questi, anco tutti gli altri da queste somme in fuori benchè fossero disarmati; non essendo, come ognun sa, nazione alcuna nel mondo che combatta con stimar meno il pericolo della morte, che gl'Inglesi.

E questo è quanto alla fanteria; dove non lascerò di dire, che tra l'armi offensive che hanno in quelle parti, usano alcuni gran bastoni dell'altezza di un uomo, grossi e ferrati nella testa, con alcune punte di ferro, ch'escono circa un palmo fuori da ogni parte, arme molto pericolosa, atta a spezzare e rompere qualunque duro incontro. Ma sopratutto il proprio e natural uso loro è l'arco e le frecce, nelle quali è così grande il numero, per il comune esercizio che in esse si fa da tutte le sorte di persone senza distinzione di grado nè di età nè di professione, che eccedono il verisimile. Il che nasce, oltre l'elezione, per l'obbligo che generalmente per atto di parlamento hanno tutti li capi di casa, di tenerne provisto ciascuno della sua casa come arriva alli nove anni: il tutto a fine non solo di rimover ogni altro esercizio, ma per accrescer questo con ogni diligenza, essendo in questo riposta tutta la forza e tutta la speranza degl'Inglesi, attissimi, per dir vero, ad usarlo, sicchè non cederiano a qualsivoglia altri più pratici e più esercitati di essi; ed è tanta la stima ed opinione che ne hanno, che senza dubbio prepongono questa a tutte sorte d'armi ed agli archibugi, e più si confidano e tengono sicuri in quella che in questi, con diverso parere però de' capitani e de' soldati d'altre nazioni. Tirano anco l'arco con tanta forza e destrezza insieme, che alcuni hanno nome di passare li corsaletti ed armature intiere, e pochi de' loro sono, dei mediocremente esercitati, che per ogni tiro che tirano non obblighino in una conveniente distanza, o tirino al disteso, o come comunemente sogliono, per tirar più di lontano, all'alta, di dar sempre un mezzo palmo presso il segno. In queste per il più consistono le loro armi offensive.

Nelle difensive non hanno cosa d'importanza, o sia che non vi pensino, o che non le stimino, eleggendo piuttosto, quando combattono, d'essere spediti ed agili della persona per poter andare innanzi e indietro; correre e saltare, che caricarsi d'armi, ancorchè si assicurassero molto meglio la persona, con restare impediti: perciò non usano comunemente altro che, per la difesa della testa, alcune celate leggiere ad uso di mezze teste ordinarie, piuttosto che morioni o cose di maggior importanza; e per la persona, ovvero qualche petto di corsaletto, che arma la parte d'innanzi, benchè meschinamente ovvero più volontier. (quelli massime che ne hanno il modo) qualche giaco o camicia di maglia; ma l'uso più frequente è di alcuni giubboni di canevaccio imbottiti a molti doppi, alti due dita e più, riparo tenuto sicurissimo contro la furia delle frecce, e sopra le braccia alcune liste di maglia per il lungo, e non altro.

Dirò ora della cavalleria, stimata non manco necessaria per la difesa, che per l'offesa. Parlando della leggiera, questa se fosse buona, saria certo infinita, perchè più numero di cavalli produce quell'isola, che qualsivoglia altra regione d'Europa; ma essendo cavalli deboli e di poca lena, nodriti solamente di erbe, vivendo come le pecore e tutti gli altri animali all'intemperie dell'aere per tutti i tempi nei pascoli alla campagna, non possono fare gran prove, nè sono tenuti in stima: nondimeno essendo, come sono, arditi e coraggiosi, massime se si abbatte che siano nella provincia di Wallia, dove il luogo lo permette, sono attissimi per far delle discoperte e correrie e travagliare gl'inimici; ma dicesi che fariano meglio assai se fossero meglio nodriti. Di cavalli grossi, buoni per gente d'arme, non ne producendo l'isola, eccetto qualcuno nella provincia di Wallia, ed alcuni pochi da certe razze che ha la Corona, non può avere il regno di grossa cavalleria cosa considerabile. Vero è che essendone conosciuto di giorno in giorno il bisogno e l'utile maggiore, per il particolare obbligo che ciascun de' signori, de' baroni, e de' prelati hanno per la difesa del regno e servizio del re, di tenerne un tanto numero, tutti quelli al presente che hanno comodità procurano di averne razza.

Quelli adunque che si vedono, tutti sono forestieri fatti venire di Fiandra, avendo la serenissima regina voluto che ognuno proveda il suo obbligo, acciocchè per mancamento di cavalli la cosa non andassse, come andava, in dissuetudine. Di questi adunque che sono in essere, è opinione che se si mettessero insieme, e se si venisse ad una mostra generale, accompagnandosi con essi quelli dei pensionarj e dei gentiluomini che chiamano serventi e degli arcieri della corte, tutti con obbligo di servire a cavallo armati, se ne faria una banda di meglio di duemila, che saria una gran banda, tutti armati da uomini d'arme per eccellenza, benissimo, e molti con cavalli bardati da poter servire ogni fazione. —

§ 48. — Condizione degli eserciti da Carlo VIII a Luigi XIV.

L'armi da fuoco non procedettero rapidamente alle applicazioni e al perfezionamento. I cavalieri credettero potervi riparare col munirsi di armadure sempre più robuste. Noi fummo tentati di credere che le artiglierie di Carlo VIII non fossero sì snelle e raffinate come Guicciardini e gli altri Italiani ce le dipingono, attesochè le vediamo ancora tratte da bovi nelle guerre civili di Francia. Nelle quali il danaro era si scarso, che non bastava ai gravi dispendj di quest'arma, nè i grossi treni convenivano a quelle fazioni minute e replicate. Alla battaglia d'Ivry (1590), l'esercito reale aveva sei pezzi d'artiglieria, quattro quello della Lega; alla giornata di Coutras (1587) l'esercito protestante non ne contava che tre.

La gendarmeria vestita di ferro andò poi scomparendo, nè più fu il nerbo degli eserciti; e ciascun uomo d'arme non ne ebbe che un altro al suo seguito, i restanti formandosi in compagnie separate, e la nobiltà medesima preferendo entrare nella cavalleria leggiera e nell'infanteria, servigio di fatica e spesa minore. Perì poi affatto quella istituzione quando la lancia fu abbandonata per la pistola, il che divenne poi generale sotto Enrico IV: e già prima i Tedeschi avevano sostituito l'armi di fuoco a quelle di punta, e tosto lo seguirono gli Spagnuoli e Maurizio di Nassau; benchè la forza della cavalleria consista nell'arma bianca non nel tiro, poco decisivo e molto incerto. In fatto nelle ultime guerre noi rivedemmo le lancie; mentre nel secolo passato la cavalleria continuò ad usurpare gli uffizj della fanteria, nè si potè riconoscere l'importanza della mobilità di questa.

Ritardò i progressi della fanteria la creazione dei dragoni sotto Enrico II, che combattevano a piedi e a cavallo, per potere e allargarsi e portar prontamente i fuochi da un punto all'altro, non sapendosi ancora immaginare che un battaglione potesse cangiar posto dopo ingaggiata l'azione.

Gli Stati erano già in tanta relazione fra loro, che la novità introdotta da uno era tosto accettata da tutti. Così contemporaneamente troviamo adottate le armi da fuoco dai *raitri* tedeschi, dai *carabinieri* spagnuoli, dagli *argoulets* e dragoni francesi. I *raitri* o pistolieri fanno gran comparsa nelle guerre religiose di Francia, la più parte spediti d' principi tedeschi: formavansi in grossi squadroni di venti e trenta file, le quali una dopo l'altra faceansi innanzi sparando, poi si ritiravano alla coda per ricaricare. I *carabinieri*, soldati leggieri a cavallo, formavansi in piccoli squadroni più profondi che larghi, e al segno dato spingeansi avanti, facendo fuochi successivi per file, sinchè la cavalleria pesante si movesse alla carica; allora si ritiravano pronti a inseguire se vincitori, se vinti sostener la ritirata. Gli *argoulets* combattevano alla sbandata, armati come gli Stradioti, e con spada, mazza agli arcioni e archibugio, scortavano convogli, bazzicavano il nemico nella ritirata, occupavano alla spedita una posizione.

Francesco I pensò sottrarre il suo regno al capriccio degl'ingordi mercenarj disciplinando i Francesi alla foggia degli Svizzeri, e credette di dover in ciò imitare i Romani. Creò legioni di seimila, composte di tre classi di fanti; picchieri, labardieri, archibugieri, quasi in numero eguale. Erano sette, ciascuna col nome della provincia ov'era levata. Ma non furono mai o sol per breve organizzate, e subito si tornò alle bande separate di due o trecento uomini, adatte alla natura della nazione de' capitani insofferenti di subordinazione. Pure si comprese quanto importasse alla prontezza e regolarità

l'unire più bande insieme e concentrar i comandi, talchè sotto Enrico II e Carlo IX si tornò agli ordinamenti della legione col nome di *reggimento*.

La cavalleria combatteva abitualmente in questo modo: prima venivano gli archibugieri e gli altri a cavallo con armi da fuoco, poi i lancieri, sostenuti dalle corazze o cavalleggeri, dietro cui altri archibugieri.

Fin ad Enrico II durava l'antico metodo di dar di cozzo colla lancia sopra una fila sola: e allora soltanto si cominciò a far manovrare la cavalleria per isquadroni, cioè in molte file di profondità, ma non sempre. Lanoue, un de' migliori generali di Enrico IV, ne' suoi discorsi politici e militari insiste sulla necessità di tornar la cavalleria per squadroni, e con tanto calore che ben mostra quanto su ciò fosse divisa l'opinione dei tattici. Egli disapprova affatto la cavalleria pesante al modo feudale: « Com'ebbero buona ragione, atteso la violenza delle pistole e degli archibusi, di render più massiccie e a miglior prova le loro armadure, passarono tanto il segno, che molti portano incudini anzichè armi. Così tutta la bellezza dell'uomo a cavallo si converse in mostruosità. Oggi un gentiluomo di trentacinque anni ha le spalle storpiate da tanto peso. I' ho veduto il signor d'Eguilly e il cavaliere di Puigreffier, onorabili vecchi, restar un giorno intero armati da capo a piedi, marciando a capo delle loro compagnie, laddove ora un capitano più giovane non vorrà o non potrà rimar due ore in tale stato. Il modo finora osservato di disporre la cavalleria, deve abbandonarsi, per prendere quello che la ragione ci suggerisce per migliore. So bene che altri contraddirà, dicendo che non vuolsi facilmente cambiare il sistema antico, e che la gendarmeria nel suo fiore combatteva così, e che il signor di Guise e il Connestabile, capi sì eccellenti, nulla innovarono. Io risponderò che i costumi antichi bisogna guardarvi tre volte prima d'abbandonarli. Molte cose sopravvennero che costringono a cambiar maniera, come si sa delle fortificazioni dopo le artiglierie. Quell'ordine fu scelto, io credo, perchè la detta gendarmeria essendo composta di nobiltà, ciascuno voleva combattere di fronte, nessuno restar dietro, non credendosi in valore disotto dal compagno. La gendarmeria seguitò così fin a metà del regno d'Enrico II con buon successo; ma verso il fine, le perdite che noi femmo mostrarono esser venute da un tal ordine e dalla fermezza di quello del nemico. Quanto a me son di parere che cento valletti, armati, montati, guidati, serbando l'ordine di squadrone, romperebbero cento gentiluomini disposti in ala ».

Queste ragioni trovaronsi vere; e la battaglia di Coutras, dove il duca di Joyeuse e gli splendidi favoriti dell'ultimo dei Valois furono rotti dagli archibugieri a piedi d'Enrico IV, è l'ultimo esempio di prove cavalleresche nella storia della guerra.

Allora la fanteria abbandonò le armi difensive, e andò crescendo la proporzione di quelle a fuoco, benchè il problema d'associarle con quelle di punta restasse irresoluto fin quando non s'inventò la bajonetta.

Poco siamo informati della tattica elementare e dell'educazione delle truppe: si vede che sapeano variar disposizione secondo i terreni, associare la mobilità colla forza; pure mancavano di ordinanze direttrici e di regolamenti scritti, e ciascun capo creavasi un metodo proprio di vedere e di profittare delle sue truppe.

D'ordinario nella fanteria i picchieri formavano battaglioni di dieci di profondità al più; tra le file era un intervallo di due passi. I moschettieri or combattevano dispersi a modo dei veliti, ora in ordinanza a dritta e sinistra de' picchieri, sopra otto o dieci file; talvolta precedeano la cavalleria o marciavano fra gl'intervalli degli squadroni. I fuochi si faceano successivamente non tirando una fila sinchè l'antecedente non l'avea scoperta o col passar dietro o coll'inginocchiarsi.

Anche in Italia le guerre di Spagnuoli, Francesi e Tedeschi avanzarono il militare sistema, e sull'esempio di essi i principi nostri organizzarono truppe, evitando così i mercenarj. Le truppe regolate frenarono i nemici interni. Primi i Veneziani mantenner a soldo truppe regolari; ma Emanuele Filiberto di Savoja fu vero creatore della milizia permanente. La sua era composta di reggimenti d'ordinanza, fatti con arruolamenti volontarj, e di reggimenti provinciali, forniti dalle comunità. Ogni provincia aveva il proprio reggimento. Questi soldati provinciali durante la pace stavano a casa attendendo alle arti, ricevendo tenuissimo stipendio, e una volta l'anno s'adunavano agli esercizj in autunno; rivaleggiarono sempre di valore in guerra coi reggimenti d'ordi-

nanza. Pei reggimenti a cavallo erano arruolati volontarj, esimendosi così dal ricorrere ai nobili (1).

§ 49. — Miglioramenti della scienza militare.

L'invasione di Carlo VIII in Italia (1495), dice Blanc ne' *Discorsi sulla scienza militare*, la lega che se gli formò contro per chiuderlo in essa, la sua ritirata troncata strategicamente dall'Alviano, general veneziano, la difesa della Calabria fatta da Aubigny, la fine della battaglia di Fornovo che aprì la strada all'esercito francese, rassomigliano di molto alle operazioni che precedettero alla battaglia della Trebbia nel 1799, al passaggio della Beresina nel 1812, alla battaglia di Hanau nel 1813, e dimostrano che i capitani di quel tempo aveano l'istinto delle grandi operazioni di guerra, mentre vediamo che cercarono con le marcie di prevenire il nemico in un punto geografico importante, e di giungere allo stesso scopo che ai nostri tempi cercano di conseguire i generali istruiti, e che la scienza, ridotta a regole chiare, indica e facilita. Se vi aggiungiamo il merito militare di Marcantonio e Prospero Colonna (che seguivano ed ingrandivano le combinazioni strategiche, non ignote ai più illustri condottieri del XIV e XV secolo), troviam la serie di queste regole non interrotta. La campagna del gran capitano Gonzalvo sul Garigliano, quelle di tutta la scuola dei capitani spagnuoli sotto Carlo V, le sue imprese d'Africa (ov'era indispensabile la cooperazione della marina militare, personificata in Andrea Doria), tutto prova il progresso in cui erano le combinazioni militari, giacchè uno de' suoi segni più evidenti è quello della combinazione degli eserciti con le armate di mare. Le guerre di Solimano, e quelle dei capitani francesi del tempo, sono prove novelle alla nostra assertiva. Maurizio elettore di Sassonia era un generale pieno del vigoroso istinto della guerra, di cui vediamo il carattere in tutti gli Stati belligeranti d'allora. Ciò doveva essere, mentre il combattimento si era ingrandito, le guerre civili della feudalità finite, le nazioni combattevano tra esse per mezzo di eserciti permanenti, con vasti spazj da percorrere, da conquistare, da difendere, e le campagne doveano avere una durata corrispondente allo scopo della guerra. Tutte queste circostanze forzavano l'ingegno umano a svilupparsi nella direzione delle sue necessità; per la qual cosa, come dicemmo, la strategia fu presentita e praticata, benchè non composta ed elevata a grado di scienza. Queste stesse circostanze resero indispensabile un sistema d'amministrazione militare, essendo divenuti gli eserciti colonie operanti. Ma l'imperfetta amministrazione degli Stati faceva sentirsi nell'esercito, sicchè la guerra tornava funesta alle contrade che n'erano il teatro: e basta la presa di Roma del connestabile Borbone, così per la cagione come per gli effetti, a far comprendere che cosa fosse l'amministrazione d'un esercito del più potente sovrano di quei tempi. Può dirsi per la tattica, che le stesse ennnziate circostanze, le quali avevano fatto giungere gli spiriti elevati alle combinazioni della parte trascendente dell'arte, doveano produrre lo stesso risultamento per mover le masse che si urtavano fra esse, per ordinarne e sottometterne a calcoli i movimenti e i loro effetti. Ma benchè sembri più naturale e più ragionevole che la tattica, meno sublime ne' suoi metodi, dovesse progredire prima della strategia, pur nondimeno il contrario è provato dalla storia militare. Ed acuta quanto profonda troviamo l'osservazione di un uffiziale sapiente, vogliam dire del generale Pelet, cioè non essere anche oggidì la tattica in armonia con la strategia, anzi dover fare assai progressi per livellarsi con quelli da questa fatti.

Ma prima d'innoltrarci vogliamo inserire le considerazioni che, attorno alla nuova forma data agli eserciti pubblicava un giornale, a proposito dell'opera di Alfredo Vigny *Servitude et grandeur militaire:*

— Per una contraddizione strana, non però inesplicabile, l'esercito permanente, istituzione più d'ogni altra oppressiva e dissona dai costumi della Francia, è la meno

(1) All'Accademia delle scienze di Francia fu letta nel 1865 una memoria *sull'Arte Militare durante la guerra di religione* (1562-98) di Ed. De la Barre Duparey piena di curiose particolarità. Appare, tra il resto che durante la guerra de' Trent' anni gli imperiali caricavano il moschetto in 94 tempi, il che suppone almeno dieci minuti, cioè un colpo ogni quarto d'ora, mentre ora si può fare sin 5 colpi al minuto.

impopolare. Lentamente arriva il grosso del popolo a discernere un corpo dagli individui che lo compongono; e noi Francesi non sappiamo vedere i difetti d'un nome, qualora porti in fronte un riflesso di gloria. Però questa lunga pace comincia a smorzare quel barbaglio, che rendeva sto per dire invisibili alla nazione i vizj del nostro sistema militare. Se la Francia sottoponeasi già allegramente alle imposizioni della guerra, non credendo mai pagar troppo care le vittorie, ora che dall'oro prodigato agli eserciti non ritrae che una corruzione crescente, necessaria conseguenza dello spaventoso ozio di quattrocentomila uomini, comincia a sentire che, quel che portava come una decorazione, le pesa come un carico sul petto. Eppure ancora con iscrupolo si permette di mormorarne, e talvolta coglie se stessa in atto di rimproverarselo come una bestemmia contro la gloria, qualora vegga sfilare un corpo veterano d'ufficiali colla stella di Austerlitz.

Prima di parteggiare contro gli eserciti stanziali, ci par indispensabile distruggere il pregiudizio generalmente diffuso, che vi assegna un'origine antica: giacchè qualvolta uno viene a riprovare un'istituzione sussistita da lunghi secoli, ha del ridicolo, nè a torto; e se una forma sociale invecchiò con un popolo, si può ben dichiararla non più sopportabile, ma non già cattiva in se stessa. Quanto sia all'istituzione degli eserciti stabili, impiantata sulle ruine del sistema di milizia sovranamente nazionale del medioevo, io non so ch'essa conservi la minima traccia delle franchigie militari della feudalità.

La Francia nacque in un campo; come Arturo, fu allattata entro un caschetto, cullata in un palvese; e prima d'esser nazione fu esercito, che s'acquartierò nella Gallia divenuta sua porzione di bottino. Quando, nel mezzo di una battaglia, l'armata franca divenne popolo coll'inginocchiarsi avanti al Cristo, i diversi suoi accantonamenti si trasformarono in principati; i guerrieri divennero cittadini; gli anziani signori (*seniores*); più s'elevarono alcuni capi più marcati (*marchesi*), sottomessi anche loro a duchi o generali; e al sommo della gerarchia sociale appare un re generalissimo, che ha per trono uno scudo. L'esercito dunque fece in Francia la costituzione, prima che la costituzione formasse l'esercito; osservazione di capitale importanza, poichè domina e spiega tutto il sistema delle milizie temporarie del feudalismo: nel medioevo, ogni corpo della gerarchia sociale rialzando il vessillo al primo grido di guerra, riordinavasi la gerarchia militare, la Francia tornava un esercito, e viveva più spesso sotto le tende che nelle città, essendo allora confidata alla sua azza la missione d'incivilimento, che oggi esercita coll'intelligenza.

Nei primi anni della monarchia, la Francia è un veterano che nella vita civile portò tutti i gusti del suo stato antecedente; la guerra è ancora quasi unica sua occupazione, suo passatempo, sua festa: le abitudini cittadinesche doveano naturalmente addolcirne sempre più l'umore troppo marziale; onde comincia a concepir un'altra gloria oltre quella dell'armi; un'educazione intellettuale si sviluppa, conservando ne' suoi gradi i nomi di quelli dell'iniziazione guerresca: alcuni signori di pacifiche inclinazioni, per denaro si dispensano dal servizio senza aver aria di tradir l'onore; la nobiltà più non è tanto gelosa del privilegio di combattere, che si popolarizza collo stabilirsi delle milizie comunali, estendesi alla razza galla, di cui si comincia la fusione coi vincitori, così secondando il graduale infiacchirsi della passione dell'armi. Il sistema di difesa affatto nazionale del medioevo nulla avrebbe perduto, venendo modificato dalla potenza che traeva dall'essere in perfetta armonia colla costituzione sociale, e da un de' primi mobili umani, l'interesse individuale; risultamento della mutua obbligazione, fondata sul vigoroso sentimento dell'amicizia, non avrebbe cessato di consolidar i legami d'un contratto passivo per via d'affezioni morali: se non che non sarebbe più stato l'esclusiva occupazione de' Francesi, che già d'allora parevano tendere a foggiarsi in un vasto sistema di milizie nazionali, ove ciascun borghese sarebbe stato guerriero senz'essere esclusivamente guerriero; allorquando le Crociate, che tante politiche esistenze modificarono in Europa, sovvertirono questo procedimento uniforme dell'incivilimento militare.

Le Crociate, col soggiogare Terrasanta, infusero nei monarchi d'Europa la passione delle conquiste; coll'imprimere un'efficace impulso alla civiltà, raffreddarono l'ardor

guerresco delle popolazioni; fondarono la monarchia pura, agevolando la riunione dei grandi feudi alla corona: tre cause immediate degli eserciti stanziali.

Sebbene le guerre sante fossero causate da impeto guerriero, pio e spontaneo, esaltato dagli oltraggi recati a' Cristiani d'Oriente, e non già da spirito di conquista, pure seminarono in Europa la cupidigia delle provincie altrui, quasi sconosciuta nel medioevo, e che è tutt'altro dalla delirante passione delle battaglie. Le guerre di quel tempo sono grandi tornei, ove scopo immediato del combattere non è già spogliar il nemico, ove tutto si giudica guadagnato allorchè tutto è perduto *fuorchè l'onore.*

Se però la conquista non fu lo scopo delle Crociate, ne divenne il risultamento; conquista santa che non rampolla da egoismo di nazionalità, ma si legittima col suggello d'una doppia missione d'incivilimento e d'espiazione. Per conservare i vantaggi ottenuti dall'Occidente sopra l'Oriente nella lunga lotta della cristianità contro l'islamismo, una milizia permanente divenne indispensabile; e per farsi incontro a tutti i guaj che sifatta istituzione si trae dietro, la Chiesa che in quei secoli cattolici rispondeva ad ogni bisogno dell'umanità col miracolo d'una istituzione, concepì un corpo nel fecondo suo seno, che tra il positivo d'oggidì ne compare siccome una favola dei tempi eroici, vo' dire gli Ordini religiosi militari, esercito permanente, vero quartiere ne' templi, sotto la disciplina di Dio, e che i Crociati, abbandonando Terrasanta, lasciarono di guarnigione alla tomba di Cristo. All'occasione però della conquista del santo Sepolcro, il piacere delle conquiste colpevoli, che non poteva ella ispirare, svegliossi per l'abuso del legittimo orgoglio di posseder Terrasanta; al modo onde la divina istituzione d'un esercito stazionario monastico divenne modello alla viziosa d'uno secolare.

Viepiù fermentando l'amor di conquiste nella testa dei signori d'Europa, fe mestieri d'eserciti sempre disponibili per acquistare, e più ancora per conservare. Chiamarono all'armi i vassalli; ma allora appunto che l'amor del conquistare invasava i re d'Europa, la passione delle battaglie era dallo spirito de' popoli cacciata dalla civiltà. L'anima di questi popoli viaggiatori s'era aggrandita: l'Europa, come un credente che da un santo pellegrinaggio riporta tesori di grazia, chinando sua fronte sul sepolcro di Cristo, sembrava averne attinto una miracolosa potenza progressiva; camminando a passi di gigante, era giunta sui confini d'un nuovo universo, che doveva esser governato meno dalle repressioni della forza, che dal pacifico scettro dell'intelligenza; e per rendere i suoi passi più liberi nelle nuove funzioni della cittadinanza, sentiva bisogno di deporre l'armadura. Quindi i vassalli risposero pigramente all'appello dei re; e a guisa d'una focosa giovinezza passò quel tempo quando la Francia, al primo grido di guerra, ridiveniva un esercito. Più non è, come dianzi, un castello gotico traforato di feritoje e coronato di torricelle merlate, entro cui veglia un popolo di cavalieri collo spadone in pugno, pronto ognora ad avventarsi ne' rischi; e scambiandosi per denari, diviene ineseguibile l'appello. Oltrechè il servizio feudale, che limitavasi a quaranta giorni, se bastava a dar libero corso all'entusiasmo cavalleresco e per lo più disinteressato delle guerre fra i signori, più non poteva applicarsi a guerre da popolo a popolo, prolungate per anni e intese alla conquista. Già la lentezza degli armati a raccozzarsi e la prontezza a sciogliersi ad ogni prima apparenza d'accomodamento, aveva giovato agli eserciti soldati di Inglesi per penetrare fin nel cuor della Francia; e Carlo VII, per respingerli e prevalere su di essi, rinunziò alla convocazione dei vassalli per creare un esercito sempre a sua disposizione.

Di qui comincia la demolizione dell'ammirabile sistema militare del medioevo e la formazione dell'esercito stanziale. Dov'era urgente una trasformazione, accadde una rivoluzione a grande scapito della Francia. Il fior della nazione ripugnava ad arruolarsi nel nuovo esercito, che perciò, secondo dice Brantôme, fu un ammasso di scioperati, mal in arme, ladroni e divoratori di popoli. Questi ladronecci momentanei cessarono collo stabilimento più regolare delle compagnie *d'ordinanza*, di circa novemila uomini; ma per mantenerli si dovette crear la *taglia*, balzello arbitrario e divoratore de' popoli ben più di quelli di cui parla Brantôme.

Da quel momento, quanto di nazionale e d'indipendente vi avea nell'antica milizia, comincia a cancellarsi. Più non è quel patto militare feudale fondato sull'amicizia, sorgente di grandi virtù e di generose. L'indipendente lealtà francese s'indispettisce

al trovarsi umiliata sotto una timorosa disciplina, e si vede « la francese nobiltà risolversi a stento a formar gli uffiziali dell'esercito, di cui un giorno andava superba di comporre i soldati ». Comincia da quest'epoca il vergognoso assoldare di corpi stranieri. L'esercito francese che un tempo esagerava il sentimento della propria dignità, sino a non ammettere che gentiluomini nelle sue file, or chiama sotto i suoi vessilli avventurieri d'ogni genìa, arcieri italiani che fuggono i primi ad Azincourt, lanzichenecchi tedeschi « uomini di sacchi e di corde (dice un cronista), cattivi arnesi, marchiati del fiordaliso sulla spalla, coi capelli irsuti e la barba lunga »; perfino si vede, sotto Carlo VII, la scimitarra turca ammessa fra le nostr'armi, e la mezzaluna dei turbanti marciar in fila colla croce dei caschetti.

Ma soltanto sotto l'amministrazione di Louvois la nuova costituzione dell'esercito spezzò ogni legame fra essa e la nazione, e cominciò la sua èra di servaggio. Per velarne l'inceppamento, fu vestita d'oro, alloggiata in palazzi; poichè se il regno del gran Luigi è, come dice Châteaubriand, il catafalco della libertà, ci seppe ricoprirlo d'uno strato funereo così pomposo, che andando alla fossa potè credersi nel più giulivo giorno di festa.

Ora di questo magico sistema d'ordinamento militare più non ci rimane vestigio: la sua distruzione cominciò con Carlo VII, e seguitata da' suoi successori, venne compiuta in parte da Luigi XIV coll'imporre all'esercito, per mezzo delle divise uniformi, una certa aria di domesticità; e Buonaparte vi pose l'ultima mano col farne una cosa stessa. Onde allorchè un uffiziale, tornando soletto dall'assalto, interrogato da lui ove fosse il suo battaglione, gli rispondeva: « Sire, è rimasto sulla breccia », egli ne prendeva minor fastidio che d'una batteria inchiodata.

L'esercito stabile de' nostri giorni è un popolo stranio, che vive come un polipo in mezzo alla nazione e della sostanza di essa, ma d'esistenza affatto distinta; un popolo che, in mezzo d'una nazione la quale agita la tesi dell'abolizione della pena capitale, ha un codice particolare la cui sanzione per colpe lievissime è la morte; un popolo, la cui indipendenza in paese libero è l'obbedienza passiva.

Ecco quale l'ordinamento moderno ha reso l'esercito, rompendo le sue antiche meravigliose relazioni colla costituzione politica. Col divenir un corpo distinto in tutto dalla nazione, perdette quel principio di vita, che dalle basi dello Stato circola alle istituzioni, come il succhio dal tronco ai rami; e da quell'ora esso dovette cominciar a cadere in dissoluzione.

§ 50. — **Le fortificazioni si cambiano. — Il baluardo.**

Come l'assediante vide i nuovi projetti mandar a catafascio le sue elepoli e l'altre macchine d'attacco, dovette modificar l'arte e opporre cannoni a cannoni. Più non reggendo le gallerie sopra terra, si scavò il terreno, gettando lo sterrato verso la piazza assediata e formandone una trincea serpeggiante, dove collocare l'artiglieria che sfolgorasse la mura nemica. Allora gli assediati sentirono insufficienti le antiche munizioni. Le cortine e le torri vollero spazio maggiore, sicchè convenne dar più larghezza ai terrapieni delle prime, più superficie alle altre, le quali anche si fecero massiccie, mentre prima eran vuote.

La forza principale delle mura antiche stava nella loro altezza, talchè rimanevano scoperte alla vista del nemico. Ciò divenne un difetto allorchè non fecero che offrire maggior faccia alle offese dell'artiglieria: si pensò dunque affondarle entro ai fossi. Nella campagna radente la contrascarpa usava, almen da noi, far correre una strada di circonvallazione, detta *terraggio* o terrapieno del fosso, e rialzata sulla campagna mediante il cavaticcio del fosso. Sul limite suo esterno si piantava una palizzata, la quale se non vi fosse il terraggio, facevasi sulla cresta della fossa, e dicevasi *spalto;* nome però comune a qualsifosse parapetto, rimasto poi a quel piano che dal ciglio della contrascarpa s'inclina alla campagna, inutile nelle difese antiche perchè le macchine d'allora non traevano che in arcata, e poi nel secolo XV suggerito dal bisogno. Per difender da presso la fossa e il piede della muraglia, e assicurar la ritirata dopo una sortita fallita, si facea parallela e rasente alla mura una *strada coperta*, detta nel secolo XVI *pomerio* o *falsabraga* se di fuori munita di muro. Non avendo essa importanza se non

quando vi sia lo spalto o artefatto o naturale (come fu a Brescia nella guerra del 1438), poco o punto trovasi usata avanti il 1550.

Il *fosso* è tra le difese più naturali e quindi più antiche delle città, qualche volta anche doppio e fin triplice, come a Padova nel 1380, a Caravaggio nel 1448, a Rodi nel 1480. Allora, come adesso, disputavasi se sia più opportuno asciutto o con acqua; e gli assedianti cercavano ridurlo al contrario di quel che vedevano preferito dagli assediati.

Principali difese essendo le piombanti, la ripa interna del fosso facevasi verticale o pochissimo scarpata; l'esterna si andò anch'essa scarpando. Larghezza e profondità dovettero crescersi coll'uso delle artiglierie, quando l'ingrossamento de' terrapieni ottenevasi dal maggior cavo de' fossi. Allora la sponda esterna o contrascarpa si murò, onde renderla più che si potesse verticale, e quindi difficile il calar nel fosso; al qual uopo i cigli munivansi di arpioni di ferro. Ma raccomandavasi che il muro bastasse appena a sostener la spinta del terreno, affinchè il nemico non potesse arrivarvi con gallerie coperte e piantarvi cannoni. Il fosso con acqua, impediva le mine, ma era facile a colmarsi; onde si pensò unirne il vantaggio con quello del fosso asciutto, cavandovi in mezzo un fossatello più profondo con acqua. Francesco di Giorgio Martini circa il 1500 indica già la *cunetta*, quale si credette inventata mezzo secolo più tardi.

Difendeasi il fosso anche colle *carbonaje* o *bocche di lupo*, cavate nel fosso; inoltre col *barbacane*. Machiavelli proponeva che il muro finisse immediatamente colla campagna; ma ciò non vuol dire che rifiutasse il fosso, bensì lo voleva interno, come altri del suo tempo pensarono.

Landolfo seniore, descrivendo le antiche fortificazioni di Milano, dice che davanti alle porte erano edifizj elevati, di pianta triangolare. Quest'è il più antico cenno dei *rivellini* o antiporte, che si reputano inventati nel XV secolo. Generalmente faceansi triangolari, talvolta a semicircolo; ma davanti alla porta maggiore del castel di Milano, rifatto da Francesco Sforza nel 1450, si fece pentagono, dove l'angolo del fianco ha la gola di circa 57°; talchè se fosse stato unito alla cortina, avrebbe dato il primo esempio de' bastioni moderni. Il Marchi poi circa il 1520 li perfezionò, facendone concordar le linee con quelle della magistrale e del fosso, al tempo stesso che Galasso Alghisi gli adattava ad ogni poligono. Falso è dunque fosser inventati da Maurizio di Nassau nelle guerre olandesi. Dagli antichi rivellini semitondi venne il nome di *mezzaluna*, serbato ai moderni di tutt'altra forma.

Casematte ora si chiamano le cannoniere coperte; ma nel XV secolo erano edifizj isolati, analoghi ai cofani e tamburi d'oggi, che formavano un corpo staccato o sporgente, appoggiato alla mura, o sulla sommità delle torri, o isolato nel fosso. In somma erano l'antica *vinea* o gatto resi stabili; e vi corrispondeano per la guerra di mare certe navi coperte di cuojo e fornite di feritoje, che si dissero navi *incamattate*. Se ne moltiplicavano a difesa delle fosse, fin quando il Sanmicheli inventò le piazze alte e basse, cogli spazj opportuni, supplendo con ciò assai meglio alle casematte nel fosso, i cui svantaggi erano viepiù palesati dal progresso della scienza dell'attacco. D'allora non servirono che a temporario ricovero d'archibugieri.

Prostegisma i Greci e *antemurale* i Romani chiamavano la difesa di muratura o di legno posta nel fosso, appiedi e parallelamente al muro, dietro cui combattendo con armi manesche, impedivasi al nemico d'avvicinarsi. I nostri nelle Crociate poterono vedere questo modo assai più comune fra gli Orientali, onde l'estesero col nome usato colà di *barbacane;* e moltissimi di quel tempo ne occorrono. Dappoi chiamaronsi così gli speroni o contrafforti delle mura.

Le porte, che, come la parte men solida, erano principalmente tolte di mira si dovette trovar modo di rinforzarle. A tal uopo nei bassi tempi non vi s'arrivava che per andirivieni, esponendo l'assalitore a lunghe linee d'offesa per fianco (1). Tale abbiamo la porta Maddalena di Corneto, oltre le moltissime per le quali il fianco offresi una volta sola. Altri modi si pensarono, fin quando la scienza dell'attacco migliorandosi, mostrò quanto meglio giovasse aprir la breccia. Allora le porte si munirono in modo che non

(1) La porta che mena alla ròcca di Pola attesta che quest'artifizio era conosciuto anche agli antichi.

impacciassero le sortite. Una delle prime sifatte fu quella della cittadella di Torino nel 1564, divenuta modello.

Le antiche porte collocavansi fra due torri, e così continuò nei mezzi tempi, quando anche sovente si aprivano nel piede d'una torre altissima. Dappoi si apersero entro grosse torri, ma non così alte, come può vedersi a Firenze. Avanti alle porte facevasi un *chiuso*, o *chiostro* o *bassacorte*, ricinto di legno o di muro, con un solo ingresso chiuso da una saracinesca a bilico; ovvero un cancello in giro, detto anche *tornafolle*. Mettevasi tanto avanti alle porte maestre, quanto alle false e alle postierle.

Vi stava davanti il *ponte levatojo*, che a tal uso non compare se non nel XII, secolo, e subito si propaga in ogni castello. Si studiò di agevolarne il movimento e la collocazione, ma non s'arrivò al perfezionamento che per merito di Bélidor. Levandosi, il ponte caditojo chiude la porta; onde non può avere che corta tratta: il resto era fisso.

Delle porte alcune erano pensili o piombanti, e pare se ne ravvisino le traccie fin nelle mura etrusche. Forse i nostri le videro più usitate in Oriente al tempo delle Crociate, onde le chiamarono *saracinesche*, o anche *cataratte* alla greca.

Le cortine antiche proporzionavansi al tiro dell'arco o della balestra. L'uso dell'artiglieria ne modificò la lunghezza, ma non la si potè fissare finchè nella più parte delle fanterie non fu introdotto lo schioppo. Del terrapieno naturale o artifiziale trovansi esempj fin nell'aggere di Tarquinio a Roma, e doveva naturalmente essere a scarpa. Ricinto di terra e legno faceasi frequente, ma più in Germania ov'è minore il materiale solido. Si terrapienarono sempre più i muri dopo introdotte le artiglierie, vuoi per difesa, vuoi per collocarvi di sovra i cannoni. Ne seguì per ragione statica la scarpa, e perchè il muro scarpato battuto in breccia non rovina sì facilmente. Allora si fecero scarpe anche ai muri antichi verticali: ma perchè agevolavano la scalata, allora terribile, le si fecero solo a due terzi del muro, vi s'inserì un cordone molto sporgente, o si inclinò in fuori la parte sovrastante.

Il parapetto munivasi con merli della media larghezza di 0,90, e della apertura di 0,60. L'uso delle artiglierie ne mostrava l'inutilità, anzi il pericolo, atteso che il merlo crollando uccideva più gente che non l'artiglieria; sicchè furono smerlate le mura nel fortificar Padova e Treviso il 1509. Disopra le porte aggettavano i piombatoj, de' quali poi nel secolo XIV si cerchia tutto il ricinto delle mura.

Nelle difese coperte aprivansi feritoje, che anticamente distinguevansi in *archiere* e *balestriere*. A quest'ultime somigliarono le piccole troniere per le prime armi manesche da fuoco; dappoi ebbero esternamente uno squarcio che dilatasse il settore del fuoco.

Da principio nelle fortezze aveansi cannoniere coperte; e le prime scoperte per difesa che si rammentino, le fece fare nel 1509 il cardinale Ippolito d'Este negli argini del Po presso Ferrara, donde fulminò la flotta veneta: nell'offesa però già erano usate. Se alla difesa non bastassero le torri per soverchia distanza o scarsa superficie, si alzavano lungo le cortine delle piazze d'armi sporgenti verso l'interno. Senza alterar la pianta e crescendone l'altezza si mutarono ne' moderni *cavalieri*, che i Turchi adopravano sin nel XV, e i nostri nel XVI secolo. Dipoi si fecero sporger alquanto in pianta, e furon detti *piattaforma*; e aumentata ancora la sporgenza, *cavalieri a cavallo*. Prospero Colonna inventò i *cavalieri di trincea* per proteggere le estremità delle sue linee contro il castello di Milano da lui assediato nel 1522.

Le torri sono difesa antichissima, se è vero che da esse traessero nome i Tirreni. Le antiche aggettano poco ed elevansi assai sovra le cortine; poi si fanno meno sporgenti e men larghe, e di figura varia in pianta. Ne' bassi tempi si moltiplicarono, sbizzarrendo in ornamenti, altezza e stravaganze, fin ad avere, come a Pavia, la punta in basso; ridotte poi a proporzioni scientifiche, si distinsero in torri quadrate e torrioni circolari e poliformi. I molti castelli che fabbricò porsero il destro a Castruccio di migliorare tali costruzioni: la sola Augusta di Lucca n'avea ventinove. Ne'sotterranei delle torri raccoglievansi le acque, e si chiudevano i prigionieri. Raccomandavasi moltissimo l'acqua, e si cercava che il solo castellano l'avesse in man sua per tener docile la guarnigione.

L'altezza delle torri talora divideasi in varj piani: e nelle private si preferivano i solaj, che sconnettevansi man mano che si era ridotti a ritirarsi più in alto. Finivano

in Piramide o scoperte, eretta nel mezzo la bandiera, e attorno il ballatojo de' merli. Talvolta di mezzo il piano de' merli elevavasi un *maschio* o torricino, anch'esso con feritoje e scale. La campana non mancava, con cui dar il segnale dell'erta quando si vedessero i nemici alzar i mantelletti per mettersi in atto di sparare. La difesa principale faceasi dai piombatoj e dai merli; poi dalle feritoje si trasse con piccole bombarde; le grosse intronavano le torri e le faceano cadere, onde si trovò necessario un piantato di terra, alzandolo talora fin al piano della strada di ronda.

Delle torri pentagone, cioè volgenti l'angolo alla campagna, e che sono il modello de' bastioni moderni, esempj antichi si hanno, e più nei bassi tempi, ove mi contenterò di citar le due di Como nel 1192, colle faccie di 8 metri, ottusissimi gli angoli della spalla e del fiancheggiato, poichè il primo è di circa 106°, il secondo di 137°. Posteriori a quelle ce n'ha di molte. Appena comparvero i baluardi fu mestieri demolir le torri, che sporgendo dalla cortina impacciavano la difesa.

Il *puntone* nacque dal bisogno di scoprire i rovesci del nemico e da un uso della difesa d'allora, per cui le batterie si piantavano quasi sempre perpendicolarmente alla fronte di fortificazione; talchè di molto se ne scemava l'effetto presentando ad esse una faccia obliqua. Un de' più antichi esempj è il barbacane di Nola, della metà del secolo xv, munito d'una serie di puntoni; e Lionardo da Vinci propose di surrogar alle torri e alle cortine un sistema di puntoni collegati senza cortina. Quali si faceano dapprima, non erano che rivellini triangolari, applicati alla cortina; l'angolo fiancheggiato era ottuso, e faceansi così grandi, che quel di Sarzana ha di 30 metri le faccie; onde i difensori scoprivano i rovesci del nemico: ma poichè l'angolo ottuso facea che la cortina, battuta o assalita, non fosse fiancheggiata, vi si provvide con un torrione tondo, il cui centro collocavasi in circa sull'apice del puntone. Le varietà di queste costituirono il baluardo; e ne nacque pure l'idea dei forti a stella, che a mezzo il secolo xvi furono adattati alle città e ai campi.

Quanto alle opere staccate, le *bastie* faceansi in prima di legni e terra, poi si cinsero di fossi è redefossi con acqua e senza, e si guernirono di torri e *bertesche*, cioè guardiole di legno. Preparavasi del materiale per portarlo poi dove occorresse, e massime a munire gli approcci de' campi fortificati, cinger le città assediate, congiungendoli fra loro con catene; ma poi si conobbe lo svantaggio di questa dispersione di forze.

Poco ne differivano il *bastione* e il *battifolle*. *Battifredo* chiamavansi le grandi torri ambulatorie, poi le difensive di legno stabili nelle mura, ed anche le staccate che a modo di piccole bastie si facevano per sopravegliare le operazioni del nemico. La *bicocca* serviva di vedetta in campagna, come la *bertesca* in città o negli accampamenti; torretta di legno, e talvolta puramente un bigoncio, appoggiato a un albero, a guisa delle gaggie delle antenne. Tutte queste opere cascarono in disuso nel Cinquecento, mentre le regolari e permanenti si perfezionarono; tra queste la più caratteristica è il *baluardo*.

Senza cercar quelli che il baluardo confusero coi torrioni, varie opinioni corsero sull'antichità dei baluardi. Li riferiscono alcuni a Giovanni Ziska, il famoso capo dei Taboristi boemi, sul 1420, fidandosi alla descrizione di Enea Silvio Piccolomini. Ma chi ben guardi, non erano se non bastie vuote, di grande effetto per la postura e più pel valore con cui furono difese; onde i Boemi venner chiamati altrove ad opere di fortificare. Altri vorrebbero che fin dal 1461 si cominciasse il bastion Verde a Torino, mentre il Promis (cui noi seguimmo in questo discorso) lo mostra posteriore al 1536. Altri ancora credono adoperato il primo baluardo da Achmet bascià a fortificare Otranto nel 1480; ma anch'essi a torto. Di troppo poi ritardano quest'invenzione coloro che ne fanno primo esempio il bastione delle Maddalene a Verona, fabbricato il 1527 dal Sanmicheli: prima di quello aveansi bastioni moderni a cantoni attorno a Firenze del 1526, ad Urbino dopo il 1521, a Bari prima del 1524. Nell'assedio di Rodi del 1522, già i baluardi eran formati alla moderna, per opera di Basilio della Scala vicentino, ingegnere di Massimiliano e Carlo V imperatori. Nel 1519, Carlo III di Savoja aggiunse baluardi sifatti al castello sul monte di Nizza: nel 1518 Alberto Pio muniva così Carpi; ed altre città e fortezze furono allora costruite o riparate a quel modo, fra cui Padova, Treviso, Ferrara. Il primo loro inventore rimane dunque incerto, ma sicuramente italiano; e probabilmente fu Francesco di Giorgio Martini da Siena. Certo nell'opera di questo si vedono e lo spalto

e la strada coperta e la cunetta del fosso e le casematte isolate e i rivellini e le falsebrache e le caponiere e i diamanti e i puntoni e gli orecchioni, tutti insomma gli ultimi raffinamenti dell'arte antica; e inoltre il baluardo, sebbene non ne desse spiegazione, sia per serbar il segreto, sia perchè non ne conoscesse l'importanza.

Baluardi chiamavansi dal tedesco *bollwerk*, equivalente a bastia, che tra i Francesi alterossi in *boulevert* poi *boulevart*; dai quali passò a noi con Carlo VIII: ma noi l'applicammo specialmente ai bastioni pentagoni.

Con questi alle difese piombanti si sostituirono le fiancanti; alle perpendicolari le muraglie a scarpa: ogni parte della fortezza era veduta e protetta da qualche altra; e l'artiglieria, dando obliquo nei muri, non fa tanto colpo come se percuotesse a retto; che se per la batteria rovini la camicia esteriore, il terreno si regge per se medesimo. Affondate le mura nel fosso, si potè strisciare colle artiglierie lo spalto declinante verso la campagna; il quale col suo pendìo copre la cortina in modo, che il nemico, volendola battere, è costretto tagliar esso spalto e la contrascarpa, con grave difficoltà, e piantare sul lembo del fossato le sue batterie di breccia, con estremo pericolo.

Tali miglioramenti furon introdotti passo, passo, e di molti è merito agli Italiani, quasi unici ingegneri militari per tutta Europa nel primo secolo. Altri son dovuti a Maurizio di Nassau ed altri campioni della lunga guerra delle Fiandre. Mutata l'arte delle fortificazioni in scienza, servita dalla geometria e dalla meccanica, abbondarono scrittori in questa materia. Degli Italiani dirò nel paragrafo seguente; i Francesi vantano Bar-le-Duc come il primo che ponesse sodi principj a questa scienza, perfezionata poi dal cavaliere de Ville, indi dal conte di Pagan.

L'arte degli assedj dovette mutarsi al tutto, dopo che s'ebbero armi di sì lontana projezione e di sì terribile urto; le alture si assicurarono soltanto nei casi che fossero dominate da altre; e poi restò sempre a temere le mine che facessero saltar in aria la meglio munita fortezza. Si cessò dunque di confidare nel valor personale: se bastavano scarse guarnigioni quando le fortezze non erano cinte che da una muraglia e un fosso, con torri e opere laterali poco sporgenti, e senza opere esterne, le moderne occupano vastissimo tratto, con opere distaccate, e quindi più gente vuolsi all'assalto e alla difesa. I villani non osando più esporsi al fuoco per lavorar alle trincee, fu quest'uffizio commesso ai soldati, i quali poi avevano un tanto per ogni braccio di trincea, mentre ora sono pagati a ragione di ore.

§ 51. — Degli ingegneri militari in Italia.

Il cav. Carlo Promis, commentando il *Trattato di architettura civile e militare di* Francesco di Giorgio Martini, *architetto sienese del secolo* xv (Torino 1841), cercò le mutazioni nella scienza delle forticafizioni fin all'intera sua restaurazione, valendosi anche di molti libri inediti. Esordisce egli da una biografia dei trattatisti; e mentre il Martini nella *Biblioteca di fortificazioni* e il Guarnieri non cominciano che dal Tartaglia nel 1546, egli move da Egidio Colonna di Roma, che resosi agostiniano, nel 1269 studiò teologia a Parigi e divenne in breve uno de' migliori, poi innalzato all'arcivescovato di Bourges, morì in Avignone il 22 dicembre 1316. Filippo l'Ardito di Francia avevalo eletto a precettore del figliuol suo, a cui dedica Egidio il suo trattato *De regimine principum*, diviso in tre libri, e ciascuno in tre parti. Nella terza parte del III libro tratta del reggere la città od il regno in tempo di guerra; nei 15 primi capi parla della scelta istruzione e disciplina delle truppe; dal capo 16 al 22, di architettura militare e balistica: nell'ultimo, della guerra navale. Opera copiata e di niun conto.

Marin Sanuto veneziano visse gran parte di sua vita nella Romania onde poter scientemente condurre a fine il libro sopra il ricuperare e conservare Terrasanta, da lui presentato il 24 settembre 1321 in Avignone a papa Giovanni XXII, con quattro mappe. Vuol egli che l'esercito da sbarco conti soli quindicimila fanti e trecento cavalli, e la flotta sia tutta veneziana. Si estende circa la forma e la struttura delle galee imbattagliate e delle navi da trasporto, delle quali alcune siano incamattate, vale a dire mantellettate, e circa la struttura d'ogni sorta d'arme ed ingegni maneschi da offesa, descrive minutamente i mangani, dandone ogni dimensione e proporzione per la variante distanza del fulcro lungo la pertica e della carica sua, ossia cassa; avvertendo che gran

parte dell'ottima riuscita sta nella sfericità della pietra e nel giusto suo ragguaglio col contrappeso e le dimensioni della macchina, vale a dire il calibro di quegli stromenti. Nell'arte delle fortezze dà buon saggio, come comportavalo l'età sua.

Guido da Viglvano, medico dell'imperatore Enrico VII e poscia della regina Giovanna di Borgogna, essendosi nel 1335 ordinato un passaggio in Terrasanta, vi concorse coi consigli raccolti nel *Thesaurus regis Franciæ acquisitionis Terræsanctæ de ultra mare, nec non sanitatis corporis ejus et vitæ ipsius prolungationis, ac etiam cum custodia propter venenum.* La prima delle due parti contiene precetti medici: la seconda, il modo di difendere città, villaggi e castelli dalle freccie dei Saracini; di far bertesche mobili, ponti murali, scale e castelli imbattagliati, ponti portatili da armarsi in un'ora, navi d'ogni sorta, carri imbattagliati che si movano senz'animali nè vento, altri mossi dal vento, le quali cose tutte si potessero portare sconnesse a dosso di cavalli; del modo d'innalzar torri di qualsivoglia altezza; scafandri per fanti e cavalieri; pantere, cioè macchine di legno lunghe 50, 100 e fin 200 braccia, di pianta triangolare, e munite di archiere e spuntoni.

Bartolomeo di Simone Carusi, nato in Urbino nel XIII secolo, lasciò un *Tractatus de re bellica spirituali per comparationem ad temporalem.* Benchè il titolo indichi un trattato di ascetica, l'opera è interamente militare, poichè il parallelo colla guerra spirituale non ha luogo che pei primi tre capitoli, ed in modo così singolare da non farne lamentare l'interruzione.

Cristina da Pizano, nel *Livre des faits d'armes et de chevalerie,* versa interamente sulla guerra attiva e sul gius militare. Figlia di un matematico, vissuta in Corte guerriera, ed all'uopo consultando *des nobles chevaliers experts en dites choses,* tolse il fiore dei precetti da Frontino e da Vegezio, non però li copiò, anzi parla delle mutazioni necessarie agli usi nuovi di guerreggiare ed alle artiglierie, e propone le migliori massime di difesa e d'offesa che trovinsi effettuate nelle guerre di Francia in que' tempi. Per l'arte dell'ingegnere, le principali sono: le trombe di fuoco, imitate dai Saracini per incendiar le macchine; le palle infocate lanciate dai mangani; le piazze d'armi lungo le mura per piantarvi macchine e pezzi; i varj calibri delle artiglierie adattati al differente servizio nell'assedio di una piazza.

Delle opere di architettura militare di Filippo Brunelleschi non si conoscono i disegni: solo qui serve ricordare quelli da lui fatti dei ponti, col titolo *Fabbrica dei ponti antichi et modello del ponte Cesariano*, cioè di quello gittato da Cesare sul Reno.

Il libro Mariani Jacobi *cognomento Taccolæ, necnon et cognomento Archimedis, senensis, de machinis libri X, quos scripsit anno 1449; eos Paulus Santinus addita præfatione Bartholomeo Colleono dicavit*, contiene figure di barche incendiarie, battipali, ponti levatoj da terra e da barche, navi congegnate per arietar fortezze ed alzar scale imbattagliate, cavapali a leva, catene per chiuder porti, ingegni per risalir le correnti, barche con ruote a palette, macchine per tirare ed innalzar pesi, idrauliche, incendiarie, belliche, guerrieri a cavallo armati di lancie, cerbottane e schioppi, come allora usavano: delle mine moderne aggiunge la descrizione nella V memoria.

Se Paolo Santini non copiò di qui tutto quanto vedesi nel codice suo parigino, almeno ne tolse tanto che l'opera sua non può più esser detta originale. Nelle macchine varie architettoniche e militari non si dilunga gran fatto dai contemporanei; ma importano i disegni delle sue artiglierie, quello della mina a polvere, i precetti per le palle infocate e per quelle cave e piene di polvere o siano granate.

Nel trattato di Leon Battista Alberti, *De re ædificatoria*, è da lamentare che l'amor dell'erudizione e della pretta latinità abbiagli fatto trascurar le pratiche militari del tempo suo, sino a non mentovare tampoco l'uso della polvere e le sue conseguenze. Delle munizioni delle città egli parla secondo Vitruvio, Vegezio ed altri greci e romani: de' tempi suoi è la pratica di rivestir le mura con terra e strame, oppure pomici e tufi, pillati fra pilastri arcuati.

Lampo Biraghi da Milano copriva nel 1450 posto elevatissimo allorchè lo Sforza si fece signore di quella città: datosi alle lettere, molti libri voltò di greco in latino, de' quali il trattato *Ad Nicolaum quintum pontificem maximum Lampi Biragi Strategicon adversus Turcas.* Propone un esercito italiano di mille ducento cavalli e quindicimila fanti, oltre cinquemila cavalleggeri stranieri; ne sia legato il cardinale Bessarione; e

facciasi uno sbarco in Morea, eccitando i popoli a sollevarsi: due, od al più tre anni basterebbero all'impresa. Incidentemente è uno tra i più antichi scrittori d'artiglieria, parlando degli schioppi, adottati dai giannizzeri sol dopo il 1453; ne fa colla balestra un lungo paragone, e conclude coll'anteporre questa, poichè lo schioppo è utile maneggiato da vicino e con comodità, mentre in battaglia, per la fretta, mal si carica e peggio si toglie la mira; nè la gittata sua è maggiore di quella della balestra ben tesa, e l'umidità smorza la miccia e guasta la carica; durante la lenta carica dello schioppo e della bombarda, il soldato sta esposto inerme ai colpi.

Roberto Valturio non era uomo di guerra, ma l'opera da lui scritta ad istanza di Sigismondo Malatesta è prodigio d'erudizione. Aveano i letterati sopra i militari questo vantaggio, che versati nella storia greca e romana, dovevano teoricamente conoscere le leggi della disciplina e della strategia, assai meglio che quei capitani, pei quali la guerra era puro mestiere: onde durarono a disputare e dar precetti di guerra nelle Corti dei principi, finchè l'educazione militare non si rese più compiuta. In dodici libri tratta ampiamente dell'antica milizia, e della moderna per accessorio. Nel I dà una lunga descrizione del castel Sigismondo di Rimini; ma di architettura militare non porge precetti nè altri esempj. Nel libro X figurò e descrisse parecchie macchine inventate anticamente, e usate ancora a quei tempi. Importante è ove parla delle artiglierie, da lui credute d'uso ed invenzione antichissimi, e perciò le chiama coi nomi di *balista* e *tormento*, invece dei correnti: attribuisce al Malatesta i pezzi desinenti in vite che reggevansi orizzontali sulla vite sola, e che non avrebber fede se non ne possedessimo certissimi monumenti; così pure le bombe (granate reali) di due emisferi, con inescatura. Dà i disegni del cannone compagno e dei cavalletti e carretti d'artiglieria coi mantelletti loro, della torre e della macchina tormentaria, che è un organo di otto canne radianti. Seguono figure di trabucchi, briccole, muscoli, mantelletti e simili ingegni. Il libro XI tratta della guerra navale e dell'arte del gettar i ponti, ed ha le figure similissime a quelle de' codici quattrocentisti. Da Vegezio sino al XVI secolo la guerra su mari e fiumi fu sempre relegata al fine dei trattati.

Antonio Averlino Filarete è autore di un'*Architettura* in venticinque libri, nel II de' quali propone la pianta della sua città, formata da due quadrati eguali, con centro comune e diagonali intersecantisi a 45°: è un forte ottagono a stella. Nel libro IV descrive la sezione delle mura, che vuole siano in gallerie, come quelle di Aureliano a Roma. Nel V tratta a lungo dei torrioni tondi agli otto angoli della città; ove la cosa più importante si è che la scarpa sotto il cordone forma un cono tronco, il cui asse non è comune con quello della parte cilindrica, ma inclinato indentro, in modo che la maggiore sporgenza della scarpa in pianta trovasi appunto sulla prolungazione della capitale. Nel libro XIII espone due castelli chiudenti la foce d'un fiume, difesa pur anche da un ponte fortificato in gallerie coperte e feritoje; e parla del ponte di corde gettato sul Tevere da Francesco Sforza.

Francesco di Giorgio Martini (1470-1506), predetto studiò assai le antichità, servì la patria in opere di genio civile e militare; fu chiesto da varj principi e repubbliche, e singolarmente da Gian Galeazzo Visconti per averne parere intorno alla cupola del Duomo e alla certosa di Pavia. Molte fortificazioni condusse, e degli studj suoi espose il frutto in diversi lavori, il principale de' quali è il *Trattato di architettura civile e militare*, che per cura di Cesare Saluzzo fu edito a Torino il 1841.

Orso degli Orsini duca d'Ascoli (1477) nell'inedito *Tractato del governo et exercitio de la militia* aggirasi specialmente sopra la composizione, l'amministrazione e il materiale d'un esercito di dodicimila cavalli e seimila fanti. Il materiale che vi aggiunge, oltre cinquecento guastatori, consiste in cinquanta grossi carri tirati da cento paja di bovi e cento uomini di servizio, cento carrette portanti cento cerbottane grosse ed altrettante mezzane: ciò costerebbe ducati diecimila all'anno, le opere minute e le munizioni per guastatori ed artiglieri, seimila ducati all'anno; spesa annua totale per l'esercito, ducati quattrocentosettantamila. Descrive le cerbottanotte, che appoggiavansi sopra una forcella: vuole che le carrette portanti le cerbottane siano sul dinanzi coperte di un mantelletto a modo di palvese, e tutte incuojate con feritoje, onde coprano non solo i due cerbottanieri, ma anche sei altri schioppettieri o balestrieri; usanza che forse tolse dagli Ungheresi. Quindi espone la struttura di due grosse bombarde traenti

duccento e trecento libbre di palla, poichè due soli grossi pezzi egli attribuisce al suo esercito, osservando che un numero maggiore darebbe impaccio per la necessaria coda di carri e di attrezzi.

Antonio Cornazzano scrisse *De la integrità de la militare arte*, e dedicollo ad Ercole duca di Ferrara, cioè posteriormente al 1471; rimane inedito nella biblioteca Estense, e servigli di tema pel suo poema *De re militari*, prosa versificata. È diviso in nove libri, trattanti quasi unicamente di disciplina e stratagemmi. L'viii contiene precetti circa il munire, difendere ed assaltare le città e fortezze; ma il più delle volte ai precetti supplisce con una folla d'esempj tratti dalle antiche e moderne storie. Dice al capo 1°, che una volta faceansi le città in triangolo o quadro, ma quindi per maggior saldezza furon fatte irregolari e con torri ai cantoni e grandi fossi, perchè « città bene affossata ha doppie mura »: se con acqua, meglio, perchè impedirà la cava: alla porta sia la saracinesca ed un piombatojo da buttar acqua contro chi la affocasse: ai merli siano le ventiere con molti sassi in serbo: sian le fortezze munitissime di provigioni: per tor l'acqua ai fossi si adoprino trombe e mantici, pratica figurata in tutti i trattati di quel tempo. Sa poco in là di Vegezio.

Francesco Patricio nacque in Siena entrante il xv secolo. Il suo *De institutione reipublicæ*, scritto dopo il 1470, è diviso in nove libri: nel vii tratta dei materiali di costruzione, e nell'viii dell'architettura militare in ispecie: vuole le mura alte da 40 a 50 cubiti (circa 15 metri); le torri quadrate, rotonde od ottagone, sieno merlate e colle ventiere: nelle città di pianura i fossi sieno larghi assai e profondi, ed un pomerio tra questi e il muro. Tutto desume servilmente dalle storie e dai precettisti antichi.

Lionardo da Vinci lasciò un'infinità di disegni e manoscritti, la maggior parte de' quali corrispondendo esattamente a quanto egli si offrì di fare nella sua proposta a Lodovico il Moro, se ne arguisce che gli abbia inventati e figurati in gran numero circa l'anno 1483. Li divideremo in classi giusta gli articoli della citata proposta.

i. *Ho modo di fare ponti leggieri et acti ad portare facilissimamente et cum quelli seguire et alcuna volta fuggire li inimici; et altri securi et inoffensibili da fuoco et battaglia, facili et comodi da levare et ponere; et modi de ardere et disfare quelli de l'inimici.* Queste parole ripete accanto ad un disegno rappresentante un ponte nell'atto che vien gettato, in due modi differenti, e con studj del congiungere i capi delle travi in sei varj modi: segue un ponte gettato su sei barche.

ii. *So in la obsidione de una terra toglier via l'acqua de' fossi, et fare infiniti puntigatti a scale et altri instrumenti pertinenti ad dicta expeditione.* Il pontegatto è una specie di sambuca, ma invece di venir abbassato da un'elepoli, si trova nel disegno poggiato in bilico sulla linea superiore di un gatto: Lionardo diedegli questo nome perchè coperto a mantelletto come i gatti: scostandolo dalle mura ed abbassandolo, si viene a porre parallelo alla fronte del gatto facendogli un secondo rivestimento. Seguono ponti espugnatorj su ruote e muniti di mantelletti, scale a prolunga e imbattagliate, altre di corda in varie guise, o di una staggia sola e dentata, un meccanismo assai ingegnoso, che spinto da un'asta impernata, esce dal muro ad atterrar le scale degli assalitori; un altro per aprire e chiudere ad un tratto le ventiere; altri di quattro lunghe aste semplici od uncinate, che mosse in giro orizzontale, spazzano la strada di ronda.

iii. *Item se per altezza de argine o per fortezza de loco et di sito non si potesse in la obsidione de una terra usare l'officio delle bombarde, ho modo di ruinare ogni rocca o altra fortezza se gia non fusse fondata sul saxo.* Sotto queste parole velò il nuovo sistema delle mine. L'eccezione fondavasi nella inesperienza, nella cattiva qualità della polvere, e nella piccola carica che davasi alle mine.

iv. *Ho ancora modi de bombarde commodissime et facili ad portare, et cum quelle buttare minuti di tempesta; et cum il fumo di quelle dando grande spavento al inimico con grave suo danno et confusione.* Sono due mortaj scaglianti piccole palle, dadi acuminati e palle artifiziate. Un altro disegno rappresenta una pioggia di fuoco uscente da bocche d'artiglieria nascoste nel suolo, e che lanciando minuti projetti oltre le mura, impediscono ai difensori la difesa della breccia e il farvi la ritirata: fors'anche quella fiamma e quel fumo conterrebbero materie venefiche, artifizio sovente consigliato.

v. *Item ho modi per cave et vie strette et distorte facte senz'alcuno strepito per venire*

ad un certo... (sic)... *che bisognasse passare sotto fossi o alcuno fiume.* Questi artifizj non possono differire da quelli per cavar la mina sotto un punto dato.

VI. *Item fatio carri coperti sicuri ed inoffensibili: et quali entrando intra l'inimici cum sue artiglierie, non è si grande moltitudine di gente darme che non rompessimo: et dietro a questi poteranno seguire fanterie assai inlesi, et senza alcuno impedimento.* Questi carri coperti con artiglierie sono gli organi incamattati, de' quali trovasi menzione sin dal 1389. La maggior parte degli organi su carri disegnati constano di canne messe in un solo piano, ora parallele ed ora radianti: il più ingegnoso, dall'autore detto *spingarda a organi*, è composto di un cilindro, al quale in otto piani tangenti la sua superficie equidistantemente stanno applicate altrettante serie di canne da fuoco, che presentano le loro bocche in giro, volgendosi il cilindro sul suo asse.

VII. *Item occorrendo di bisogno farò bombarde, mortaj et passavolanti di bellissime et utili forme, fora del comune uso.* Sotto il nome di passavolanti comprende tutte le artiglierie di canna lunga, dette poscia colubrinate; fra queste egli dà i disegni con qualche spiegazione del falcone e del falconetto: vuole che tutti abbiano esternamente la tromba ad otto faccie: divide la colubrina in *mezzana* o *minore nuova* ed in *mezzana vecchia*, delle quali la prima è lunga palle trentatre e tre quarti, la seconda palle quaranta e quattro quinti: la colubrina *più che mezzana nuova* è di palle ventisette e mezzo. Assai si estende a disputare filosoficamente sull'accensione della polvere, sulla espansione che ne segue, e sulla rinculata dei pezzi causata in parte dalla resistenza dell'aria: aggiunge precetti per modellare i pezzi e fonderli. Un'altra parte dei disegni e del testo si riferisce alle bombarde, ed è forse la più antica: se non inventò, certamente migliorò il metodo di caricar i pezzi, usato poscia in mare e specialmente dai Veneziani, svitando solamente la culatta, ridotta ad un disco assai sottile, mentrechè a que' tempi si svitava intiera la coda che era molto lunga: propone una bombarda larga 3 braccia (m. 1,749), non so se nel diametro interno od esterno, e lunga 40 (m. 32,230), la qual cosa giova, se non ad altro, a render credibile l'esistenza di quella dei Gandesi nel 1382 che era lunga 50 piedi, e quindi tenuta da molti come favolosa. A questa sua enorme bombarda, come anche ad un'altra, disegna Lionardo una camera a pera ed il focone quasi perpendicolare al centro della carica.

VIII. *Dove mancassi le operazioni delle bombarde, componerò briccole, manghani, trabucchi, ed altri instrumenti di mirabile efficacia et fora dell'usato; et in somma secondo la varietà de' casi componerò varie et infinite cose da offendere.* A questo genere di macchine appartiene un mangano con lunga pertica e col fulcro assai presso alla carica: egli lo chiama *fulminaria*, e gli fa scagliar dalla fionda una palla. Ad altre armi da lanciare a mano egli dà nome di *caccianemico*, *lancampo*, *cacciafrusto*, *fronzastra*: espone quindi varj modi per fare e fabbricare le balestre a panca ed a staffa, e una maniera di mangano che e' chiama *sbaratrona cismatica*, *sbaratrona morona*. *Farai che la rota dove si volgie il contrapeso, abbi il cientro suo fuori del suo loco; et quando il contrapeso, ha quasi finito il suo corso, la corda che posa sopra la rota sia più lontana dal cientro ecc.* Chiama pure *catapulta sbaratrona* un mangano la cui pertica è innestata dentro una ruota nella quale si affuna il contrappeso; e *cimitrillo* ovvero *fronzastra* alcune grosse fionde in azione orizzontale. Seguono altre ingegnose macchine da lanciare, alle quali nocerebbe però la troppa mole e la difficoltà del caricarle.

IX. *Et quando accadesse essere in mare, ho modi de molti instrumenti actissimi da offendere et defendere; et navilj che faranno resistentia al trarre de omni grossissima bombarda; et polveri o fumi.* Altrove sono indicate barche portanti artiglierie, che si fermavano per assestarne i tiri. A queste aggiungansi altre, dalle quali lanciansi, a modo di catapulte, scariche di sassi contenuti dentro cassoni piatti.

Di tutte le sue proposizioni offre esperimento. Negli scritti e disegni suoi trovasi il fiore della militare architettura d'allora, eccetto il puntone e il baluardo: dà una pianta di ròcca quadrata (però senza torrioni angolari) con quattro rivellini triangolari, e per ognuno di essi due altri minori e colla gola parallela alle loro faccie: lungo una cortina fiancata di torrioni disegna alcune difese triangolari, le quali però non sono rivellini, ma semplici parapetti per impedire l'avvicinarsi al muro, e posti sotto il fuoco radente degli angoli dei torrioni: così sono pure difesi i suoi rivellini semicircolari. Alcune figure rappresentano casematte staccate di pianta poligona, altre

sono di caponiere coperte. Nelle piante di città e fortezze adottò il recinto stellato con brevi cortine, che s'incontrano quasi ad angolo retto: nelle torri vide che, stante la scarpa, riuscivano inutili i piombatoj, li tolse e tondeggiò i merli verso l'uscita onde impedire od almeno difficoltare l'imboccamento delle cannoniere, e dilatarne il settore: pensò a staccare i torrioni per breve spazio dagli angoli del recinto: fece, oltre lo spalto, due ed anche tre muri grossi assai e quindi capaci di magazzini e di abitazioni e col piovente sulla linea prolungata dello spalto: impostò torri circolari sopra scarpa quadrilatera, onde evitare in alto dove batte l'artiglieria la debolezza degli angoli, e conservarli nel fosso per la difesa di fianco: pel rivestimento dei terrapieni disegnò speroni di sezione trapezia, e dentati nel profilo: le sue mura sono controminate, e col parapetto in lungo piano inclinato, oppure svoltato in sezione circolare, ed in esso sono ricavate le cannoniere. Conobbe e figurò cavalieri di varia altezza nel primo e secondo recinto, fossi doppj con acqua e senza, oltre minori avvertenze. Quanto v'è di meglio nel Durer, tutto trovasi ed in assai miglior modo nel *Codice atlantico* del Vinci: ma per render ragione d'ogni cosa bisognerebbero disegni, anzichè parole.

Giuliano da Sangallo fiorentino, da giovine datosi all'architettura, alle cose militari e specialmente al bombardiere, fu valoroso soldato, e difese nel 1452 contro i Napolitani la Castellina del Chianti. Sotto Sisto IV edificò la ròcca d'Ostia assai ben conservata, descritta, stampata più volte ed incisa in medaglia: cominciò la fortificazione di Poggio Imperiale, lavoro diuturno e condotto poscia da' suoi consanguinei: nel 1500 diresse le opere militari di Borgo Sansepolcro: due anni dopo fu ingegnere della ròcca d'Arezzo: circa il 1505 Giulio II impiegollo a risarcire le vecchie mura di Roma e farne delle nuove. Nel 1509, avendo i Fiorentini decretato una fortezza in Pisa, ne diedero l'incarico al Sangallo, il quale ne fece il piano giusta la nuova architettura militare; e soccorso dal fratello Antonio e dai consigli del Machiavelli, la condusse in quattr'anni, durante i quali fece anche gli opportuni ristauri alla fortezza di Livorno. Morì in Roma nel 1517 ottagenario. Oltre le molte lettere e relazioni scritte dal Sangallo circa la fortezza di Pisa, ci rimane un suo *Taccuino*, o collezione di poche piante di fortezze, nelle quali vedesi quanto gli vada debitrice la moderna architettura militare.

Nicolò Machiavelli non solo è scrittore di fortificazione moderna, ma anzi il primo ad averne scritto.

Giambattista della Valle, da Venafro nel regno di Napoli, trovossi agli stipendj di Giovan della Rovere prefetto di Roma, e nel regno di Napoli capitano o colonnello per Fernando il Cattolico re d'Aragona. Scrisse il *Vallo, libro continente appartenentie ad capitani, per retenere et fortificare una città con bastioni, ecc.*; opera rozza e gonfia, e spesso impossibile ad intendere. Il sapere del Della Valle è pressochè nullo: pure giovogli il non avere che precetti pratici; e la sua stessa rozzezza rendendolo accessibile ai più ignoranti soldati, fece che di nessun libro militare di quei tempi comparissero tante edizioni quante di questo, che son dieci almeno in soli trentaquattro anni.

Vannoccio Biringucci, nacque in Siena verso il 1470. Il suo trattato della *Pirotecnia* è il primo che abbia, con ragioni dedotte dalla pratica, atterrata l'alchimia e fondata la parte tecnica della scienza metallurgica: deve però esser considerato specialmente, come scrittore d'artiglieria, ch'egli conosceva in tutta l'estensione d'allora, quando il buon maestro bombardiere dovea ad un tempo esser capace di fondere i suoi pezzi, cesellarli, adoprarli, e così pure le pratiche degli artifizieri. Queste cose egli tratta con somma chiarezza, per la quale, come pure per la lingua e pe' buoni e numerosi metodi, supera d'assai i contemporanei. Discorre anche della calce e dei mattoni, ed ha un capitolo apposito sulle mine. Fu dei primi a trapanare i pezzi che prima gettavansi coll'anima: conobbe e descrisse le granate e varie sorta di palle incendiarie: alle quali cose aggiunge il ragguaglio d'ogni particolare de' carri e letti dei pezzi.

Francesco Maria della Rovere, prefetto di Roma, nacque in Sinigaglia nel 1490. I suoi *Discorsi militari* sono una raccolta di risposte a quistioni in fatto di guerra. Nella materia delle fortificazioni vuole il fosso largo da 18 in 20 passi (m. 32, 96), e profondissimo, senz'acqua e con contrascarpa di terra; lo spalto dolcemente inclinato e cinque piedi più basso della cortina: sopra questa stiano i cavalieri o piatteforme, in altezza di

16 o 20 piedi: abbiano i baluardi circa 60 passi (m. 104, 10) in gola, e le cannoniere solo nei fianchi. Dà quindi molti precetti circa l'oppugnazione delle fortezze, e specialmente il piano d'una trincea, difesa nelle svoltate da gabbionate in forma di casematte, contro le sortite degli assediati; parla del collocar le porte nelle città forti, e dell'uso e dei vantaggi de' cavalieri nelle fortezze: termina col trattare brevemente delle artiglierie e delle disposizioni delle flotte nelle battaglie navali.

Nicolò Tartaglia dice di se stesso: *Giamai discargeti arteglieria, archibuso, bombarda nè schioppo;* tuttavia lasciossi addietro gli artiglieri de' tempi suoi, i quali, meri pratici, non dubitavan nemmeno che la professione loro si potesse ridurre a scienza. Primo disputò circa i gradi d'inclinazione dei pezzi, gli effetti de' projetti, le distanze de' tiri, ragguagliate alla inclinazione ed alla carica, e specialmente distrusse la vecchia opinione che i projetti delle artiglierie descrivessero una retta, e quelli dei mortaj i due lati omologhi d'un triangolo isoscele: le quali cose, seguìte dallo scioglimento di molte quistioni, soventi felice e quasi sempre ingegnoso pe' tempi, bastano a dargli il primato di scienza fra gli anteriori, ed il primato di epoca fra i posteriori. Queste cose egli esponeva dapprima nella *Nuova scienza* (Venezia 1537). Più compiuta è l'opera dei *Quesiti ed invenzioni diverse,* nella quale, rifuso ed ampliato quanto prima aveva detto dell'artiglieria, prende occasione dalla pianta di Torino, mostratagli da Gabriele Tadino di Martinengo, a chiarire i difetti della fortificazione d'allora. Dichiarato che le sue cognizioni in architettura militare sono meramente teoriche, non avendo esaminata mai fortezza alcuna, appone alle mura di Torino sei colpe; delle quali tre sono molto sagaci, cioè l'andar soggette ad esser battute perpendicolarmente; il poter offendere poco o nulla le batterie nemiche; l'essere, a motivo della pianta, capaci di poca difesa. In una giunta spiegò la forma e le dimensioni delle traverse lungo la cortina con altrettanti parapetti di terra con cannoniere, a guisa di piccole piazze d'armi coperte: invenzione eccellente a tutelar il presidio contro i rimbalzi e i tiri di ficco dall'alto parallelamente alla cortina, più tardi applicata alle opere esteriori. Molti miglioramenti propose ancora circa la forma dei baluardi e dei cavalieri, e specialmente circa la elevazione di questi, qualora capitassero in un saliente, e sul modo di volgere ad impedimento e difesa le ruine d'una breccia: discorre anche dello spalto e della strada coperta, in modo da far credere che le stimasse sue invenzioni: e veramente era il Tartaglia così estraneo alla pratica delle fortificazioni, e queste due parti essenziali delle fortezze erano allora così infrequenti, che alle parole sue ben si può credere che egli le abbia trovate nella sua mente, quantunque già praticate. Importante è pur anche il suo pensamento circa la fortificazione d'una grande città, alla quale si voglia tener unito un tratto di campagna attorno, e salvarla ad un tempo dai colpi delle artiglierie nemiche: ove vuole le opere si faccian tutte sul limite estremo, alla città bastando una semplice muraglia per una battaglia da mano.

Antonio da Sangallo il giovine, nato in Firenze uscente il xv secolo, nell'assedio della patria propose al papa di condurre nelle mura una mina per isforzarne l'ingresso: intervenne come consigliere nel 1535 a disegnar la fortezza da basso di Firenze, e moltissime altre.

Giambattista Bellucci da San Marino nel *Trattato della fortificazione* parla a lungo delle artiglierie, ch'ei, applicandole alle fortezze, divide in reali e non reali: vuole il parapetto tondo, il terrapieno largo metri 11, 66, il fosso in bocca da 25 a 26 metri: alle cortine prescrive la contromina: propone cavalieri volgenti un semicircolo alla campagna, i fossi con letto inclinato di qua e di là alla cunetta, la strada coperta, la porta col maschio, ma non fa parola di orecchioni. Nei poligoni esclude il triangolo e il quadrilatero; poi scende alla parte materiale delle munizioni e del presidio. Il Bellucci non è grande inventore, ma perfezionatore ragionato dei trovati altrui, ed assai versato nella pratica.

Il vero e peculiare sistema di Galasso Alghisi consiste nell'applicar la cortina a tanaglia a qualunque poligono, e nelle conseguenze che ne derivano per la posizione del fianco e specialmente del fianco ritirato, e quindi ne' rivellini di forma prescritta dall'angolo della cortina rientrante: cose che già trovansi in gran parte indicate dal Castriotto e dal Maggi.

Di Antonio Melloni è un trattato di fortificazione, del quale neppure i suoi Cremo-

nesi hanno fatto parola. Si mostra mero pratico, nè pare avesse gran fondamento di geometria: anzi egli stabilisce, che far fortezze deva esser uffizio dei soldati soli. Adattò i bastioni al poligono stellato prima del Maggi e dell'Alghisi, innalzando nell'angolo della tanaglia un cavaliere, e preparando dietro ai baluardi una piazza di ritirata. Espone parecchie figure regolari bastionate dal triangolo all'ottagono; prescrive i contrafforti perpendicolari alla cortina, ed anche inclinati a soprasquadra; loda le cortine convesse, scostandosi troppo dalle ragioni della scienza. Dà buoni precetti per le incatenature dei travi nel fondar fortificazioni di terra, e aggiunge i disegni del bastione che fece in Vienna: parla anche del far le mine, e d'altri suoi ingegni, dei quali unisce le figure.

Fra gli scritti militari di Gian Giacomo Leonardi da Pesaro, prime per concepimento se non per epoca devon essere le manoscritte *Considerazioni sopra l'inclita città di Venezia, et come ella sia sicurissima da poter essere offesa da forze estere et per li buoni ordini et bontà degli uomini, che nascono in quella etc.*: sono divise in quattro parti, di cui le due prime sul modo di render più forte quella naturale fortezza. *Il cavaliere* è un dialogo ad istruzione dei principi circa l'arte militare e specialmente quella dell'ingegnere, combinata col sentimento d'onore cavalleresco che egli voleva in ogni cosa fosse servato. Il *Libro sopra il pigliar una fortezza per furto*, diviso in 44 capi, tratta di tutte le regole dettate dalla prudenza sì per sorprendere una fortezza, che per impedire non venga sorpresa. Della sua *Fortificazione, ossia modo di fortificare*, gl'ingegneri di quel tempo fecero infiniti encomj; pure non venne mai pubblicata.

Jacopo di Pier Antonio Fusti, detto il Castriotto, nacque in Urbino ne' primi anni del XVI secolo; dotto e pratico dell'arte sua, trasse buon partito da quanto avevano scritto od operato gl'ingegneri suoi antecessori, da lui citati. Per ovviare all'acutezza dei baluardi, e quindi alla loro piazza o piccola o disutile, propose di farli a faccie poligone, colle quali sfuggivansi questi due inconvenienti: aggiunsevi le cortine a tanaglia e a denti, invenzioni piuttosto ingegnose che utili. Tratta delle fortificazioni applicate a' varj poligoni, e specialmente delle stellate, invenzione contesagli dall'Alghisi: propose anche ai bastioni le faccie concave. La molta sua pratica di guerra lo rese valente nelle opere di campagna, come si può vedere nelle sue descrizioni e piante de' campi della Mirandola e di Francia. Il trattato *Della fortificazione delle città* fu da lui scritto circa il 1560; e per opera del Maggi, che colle sue aggiunte lo rese più che doppio, fu stampato a Venezia in folio nel 1564: se n' ha una ristampa della stessa città nel 1583, ed una versione tedesca in Giessen 1620. Segue un suo *Ragionamento sopra le fortezze fino ad ora fatte nella Francia et in molti altri luoghi, nel quale si dimostra il modo da farle inespugnabili, et ancora da riparare alle batterie.* Lasciò nelle mani del re di Francia i disegni per le fortezze di quel regno, che doveano esser molti ed importanti: aveva pure pensato scrivere alcuni discorsi militari, ma pare che morte gliel abbia impedito. Sue lettere militari e famigliari si conservano manoscritte in Urbino.

Giambattista Zanchi comincia il trattato con brevi cenni sopra le artiglierie; quindi parla della forma perfetta de' luoghi forti, consigliando i poligoni di maggior numero di lati: per duplicare i fianchi e le cannoniere usa le cortine ritirate nell'angolo della tanaglia in lunghezza di un terzo della cortina intiera; vuole grandi dimensioni nei baluardi e specialmente nei fianchi (piazze) alti e bassi per la rinculata e per i difensori: tratta de' cavalieri e delle casematte isolate. Egli è giusto assai e perspicace in talune proposizioni, ora vulgari, a que' tempi nuove e quasi arrischiate: e quando gli assedj erano così diuturni, ed avevasi alta opinione delle fortezze, vide e dimostrò che contro l'offensiva gli assediati non hanno altro vantaggio che del tempo avuto prima per fortificarsi e provedersi. Il suo libro fu stimato assai dai contemporanei.

Or paleserò un insigne plagio. L'opera più antica in lingua francese circa la moderna architettura militare è intitolata *La manière de fortifier villes, chateaux, et faire autres lieux forts; mis en françois par le seigneur de Beroil François de La Treille, commissaire en l'artillerie.* Lione 1556, in-4°, con privilegio del re di Francia dato il 14 novembre 1555. Or questo libro non è che la versione di quello del Zanchi dall'edizione del 1554; La Treille nella sua dedica a Mr. d'Estrée impudentemente lo dà

come sua fatica; e poichè non riuscì nemmeno a tradurlo in buon francese, se ne scusa col dire: *Ce n'est en cette langue seulement ou j'ay le moyen d'entendre quelque chose, mais en plusieurs autres.* I Francesi stessi ebbero sentore del plagio, o che conoscessero il vero autore o che ne dubitassero per le parole *mise en françois*, poichè sono soliti porre a capo de' loro scrittori di fortificazione Errard di Bar-le-Duc, che scrisse nel 1594: nella qual cosa per altro s'ingannano, poichè non mancano di qualcun altro anteriore.

In ambedue le architetture Pietro Cattaneo ha miglior nome come scrittore che come pratico. La fortificazione è compresa negli ultimi quattordici capi del libro I. Comincia a parlare delle qualità del terreno ove edificar la città; quindi di un quadrato bastionato e delle sue relative misure massime e minime: al lato interno del pentagono regolare bastionato assegna metri 186,56, a quello dell'esagono metri 379, a quello dell'eptagono metri 210, e vuole i baluardi ad orecchioni, ch'egli chiama a cuore. Prescrive che l'angolo del fianco sia retto, onde le cannoniere e le piazze riescano meglio; insegna strutture di fortificazioni estemporanee e di poca spesa; parla di nuovo delle città in monte, e propone forbici e fortezze a stella, ove il terreno impedisca di far meglio. Dà quindi il piano d'una città decagona congiunta ad una cittadella pentagona, e poi piani e descrizioni di città marittime forti e col molo bastionato, come pure la ripa interna, in modo assai ingegnoso, sicchè il porto sia una seconda fortezza, ma intieramente comandata dalla città. Nei capi XVI e XX discute della politica importanza delle cittadelle e fortezze, e quando giovino o no, ed a quali Stati convenga il farle: in questo molto ci tiene delle dottrine di Machiavelli, avvegnachè non lo mentovi. Fu lodata quest'opera come contenente utili precetti, e tale da aprir la via a belle invenzioni: e veramente assai migliore e più ragionato dimostrasi il Cattaneo nella parte militare che non nella civile.

Meritamente furono e sono pregiati i commenti a Vitruvio che Daniele Barbaro pubblicò nel 1556, e che assai giovarono ai susseguenti editori, soliti a biasimarlo ove fallì, e rubarlo senza lode ove disse bene. Nel libro I dovendo trattare della fortificazione antica, consultossi con parecchi dotti uomini, e specialmente col Leonardi, uno dei maggiori ingegneri del tempo suo, avvegnachè non pratico. In fine al libro I il Barbaro dà in grande scala la pianta d'una fortezza esagona, non regolare, ma a lati omologhi, ed avente per ogni angolo un baluardo di metri 86,82 in faccia, e metri 54,75 in fianco: l'angolo fiancheggiato e quello del fianco sono retti: le quattro cortine minori sono lunghe metri 191, le due maggiori metri 382: e questi sei baluardi presentano tutti un'interna disposizione differente. Aggiunge poscia, in scala assai maggiore, un baluardo di dimensioni ed angoli eguali ai sopradetti, e con distribuzione e collocazione comodissima di piazze basse e depositi pel servizio istantaneo; così pure alle piazze alte, dando alle semigole metri 23,44, e metri 20,83 alla larghezza del terrapieno. Ai profili mancanti suppliscono le misure scritte delle altezze delle due piazze: ma queste cose sono in gran parte del Leonardi. Merita pure considerazione quanto dice al capo VI, del dolersi che facean molti, « che palesandosi « il modo e le misure del fortificare, egli si viene a giovare a molte genti fuori d'Italia, « alle quali par loro che si debba tenere le mani strette nello insegnare »; fa egli a questo proposito osservazioni assai giuste circa il dovere di propagar le cognizioni scientifiche; ma quelle parole intanto viepiù chiariscono essere stata allora l'architettura militare nelle mani e nell'ingegno de' soli Italiani.

Di Jacopo Lanteri abbiamo *Due dialoghi del modo di disegnar le piante delle fortezze secondo Euclide, et del modo di comporre i modelli, et tórre in disegno le piante delle città* (Venezia 1557 e 1601). Il dialogo primo, trattato secondo Euclide, come allora dicevasi, è il primo scritto nel quale l'architettura militare venga intieramente considerata, non più come una pratica, ma come ramo delle scienze matematiche. Il secondo, oltre ciò che è significato nel titolo, inchiude i precetti della costruzione uniti alle misure delle singole parti, giusta il sistema dell'autore, ed una discussione sui vantaggi dei cavalieri nelle fortezze. Ha pure *Due libri del modo di far le fortificationi di terra intorno alle città et alle castella per fortificarle; et di fare così i forti in campagna per gli alloggiamenti degli eserciti, come anco per andar sotto ad una terra, et di fare i ripari nelle batterie* (Venezia 1559). Il primo tratta con molta dili-

genza delle opere di terra; il secondo d'architettura militare e della economia generale della costruzione, con più raziocinio che invenzione: in qualche cosa, come nei barbacannoni, non si saprebbe se abbia prevenuto il Marchi, o siasi giovato delle sue incisioni che da molti anni andavano in giro.

Dei *Discorsi di guerra* di Ascanio Centorio, che in fatto sono di Giambattista Castaldo, il quarto spetta all'arte dell'ingegnere, ed ha per titolo *Del modo che deve tenere una città che aspetta l'assedio.* Vi loda le fortezze aventi fosso largo, profondo e munito di casematte isolate: le cortine siano di muro, se il tempo lo permette, se no, di fascinata: l'altezza del recinto sia tale, da non esserne il parapetto scoperto di fuori, nè a rischio di essere scalato o comandato dai cavalieri degli assedianti: loda i cavalieri sulle mura; vuole la porta della città nel fianco di un bastione; nei fossi senz'acqua facciansi pozzi o cave per sfogatoj alle mine; e si attiene a coloro che fecero dietro al muro un contrafosso per ritirata all'uopo.

Il Marchi, nato in Bologna nel 1490, morto probabilmente negli Abruzzi poco oltre il 1574, lasciò i suoi disegni a stampa e alcuni a penna, ed almeno tre differenti testi del suo trattato. Il secondo per epoca, venuto alle mani di Gaspare Dall'Oglio, servì all'edizione bresciana del 1599, riprodotta poscia magnificamente in Roma nel 1810 per opera di Luigi Marini e per munificenza del duca di Lodi. Ma un testo migliore rifatto sul secondo e compiuto circa il 1571 dal Marchi stesso, conservasi nella Magliabechiana. Diversamente dal testo a stampa, la materia è in sette libri, e assai più ampiamente trattata, oltre molte cose migliorate, e rettificati non pochi errori. Una raccolta di ottantacinque disegni, alcuni topografici, e la maggior parte di città e fortezze d'Italia, sta nella Magliabechiana. Parecchi suoi disegni di fortificazione assai importanti furono stampati in calce alle *Memorie* scrittene dal Venturi. Il trattato delle fortificazioni di terra attribuitogli dal Fantuzzi, è ora noto esser opera del Bellucci.

Fin qui seguimmo il Promis, al quale l'Italia sarà debitrice d'avere scoperto e messo in luce molte sue glorie o ignote o trascurate. Noi ne estraemmo quel che bastasse a mostrare quanto l'architettura militare deva agl'Italiani. Il Tartaglia prevenne i tiri di rimbalzo, che si credono inventati un secolo e mezzo più tardi, mentr'esso abbastanza gli accenna col collocare la sua artiglieria fra elevate traverse di legno e di terra: Lanteri pel primo diede aspetto matematico alla scienza delle fortificazioni: Carlo Theti insegnò varj contrafforti, recinti doppj, controguardie continuate, bastioni distaccati: il Marchi poi, superiore a tutti, inventò diverse guise di bastioni, cavalieri, rivellini, aloni, tanaglie semplici e doppie, e grande varietà di linee magistrali, fossi, strade coperte ecc. ecc. Intorno a che vedasi Scipione Maffei nella *Verona illustrata*, p. III. c. 5, dove anche ingegnosamente riflette come i nomi delle fortificazioni nuove sian dall'italiano trasportati in francese; e a tacere *piatta forma* e *mina* e *rivellino* e *ingegnere,* egli cita *bastione*, *cittadella*, *baluardo*, *orecchione*, *merlone*, *parapetto*, *gabbioni*, *casematte*, *caserme*, *banchetta*, *cunetta*, *lunetta*, *contrascarpa*, *palizzata*, *spianata*, *cannone*, *bomba*, *artiglieria ecc.*, e dimostra per esempj ancora sussistenti come la bastionatura moderna si usasse in Italia ben innanzi al Vauban. Se non che egli si ferma alle fortificazioni del Sanmicheli, mentre noi mostrammo che n'erano di ben anteriori alle porte della sua città da lui descritte per filo e per segno (1).

§ 52. — Vauban.

Con ciò il Maffei portava il suo colpo nella zuffa, che nel secolo passato ingegneri e letterati attaccarono intorno ai meriti del Marchi, e tacciando di plagiario Vauban. Senza entrare in questa disputa, ove fu gittato a spalle il rispetto che devesi a due illustri sifatti, rifletteremo che in generale si esagera la gloria del Vauban (1633-1707)

(1) Su tal conto vedasi pure Ermenegildo Pini, *Dialoghi sopra l'architettura militare.* Milano 1770. Sul *Trattato delle fortificazioni* di Galileo vedi lo stesso Maffei, III. 33.

Roquencourt al suo *Cours élémentaires etc.* soggiunge una lezione sulla letteratura militare, ove i soli italiani antichi che nomina, sono G. Villani, Machiavelli, Guicciardini, Giovio, e de' moderni Montecuccoli e Vacani.

nella scienza delle fortificazioni, quasi tutto si deva a lui, come avviene dei grand'uomini, su cui il popolo, per una specie di una sintesi poetica, raduna volentieri ciò che spetta ai precedenti ed anche ai successivi. Senza ripetere ciò che dicemmo degl'Italiani, Errard sotto Enrico IV, il cavaliere di Ville sotto Luigi XIII e XIV, e il conte di Pagan aveano già spinta ben innanzi l'arte di fortificare, e ne sono prova le difficoltà medesime incontrate da Vauban ne' suoi assedj. Inoltre egli non scrisse verun trattato speciale sulla fortificazione, contentandosi di lasciar modelli, che studiati dai successori, permisero di perfezionare ancor più quest'arte così importante alla conservazione.

Sebbene però i nostri avessero già conosciuto e insegnato tutti gli artifizj dell'ingegnere militare, non vuole togliersi al Vauban la gloria delle applicazioni sistematiche. All'assedio di Candia i Turchi, dovendo avanzarsi con lentezza e circospezione sovra un terreno vivamente disputato, aveano moltiplicate le trincee e le piazze d'arme; dal che il Vauban dedusse un metodo generale per giungere sino al piede delle scarpe. Le perfezionò all'assedio di Valenciennes (1675), dove appoggiando le estremità delle sue parallele a due inondazioni, impedì agli assediati le sortite. Davanti a Philppsburg (1688) egli fece le prime prove scientifiche del tiro a rimbalzo, divenuto il migliore per rovinar le piazze, e reso regolare all'assedio di Ath (1699).

Anche nella difesa, benchè meno, il Vauban portò alcuni miglioramenti, adattandoli alle nuove armi. Conservando in parte il sistema delle linee di Pagan, diminuì la lunghezza di quella difesa, ingrandì le mezzelune, perfezionò le strade coperte; chiuse con fitte traverse le piazze rientranti, ch'e' rese più spaziose; immaginò la tanaglia, che da principio ebbe la forma d'una piccola fronte bastionata. Più vi s'applicò quando vide tutta Europa minacciare il minaccioso Luigi. Ai bastioni ordinarj surrogò torri bastionate che conservassero fuochi fin all'ultimo periodo dell'assedio; crebbe ancora le mezzelune, il cui massiccio servì di riparo ai fianchi e alle spalle de' bastioni; immaginò i rotti di mezzelune, e diede alla tanaglia la forma che tuttora conserva.

Ma la sua abilità principale consistè nell'applicare i sistemi già conosciuti: occupò giudiziosamente il terreno; tolse alla vista delle alture vicine l'interno delle opere; mandò quando potè il prolungamento delle faccie a terminar in paludi, donde fosse impossibile il rimbalzo; mise sempre in armonia le acque, il terreno, le fortificazioni. Egli fece lavorare attorno a trecento piazze vecchie, ne fabbricò trentatre di nuove, condusse cinquantatre assedj, si trovò a cenquaranta fatti d'arme.

« I suoi principj d'attacco, (dice Zambelli) furono i seguenti: dare alle linee di trinciera quella obliquità che la stessa direzione del cannone della piazza insegna all'assediante, e tale spalleggiamento farvi, che procedendo gli assalitori sempre circospetti, sempre ricoperti dalle gabbionate, il fuoco della fortezza non possa colpire che per caso un piccol numero di lavoratori, e vada per lo più a disperdersi nelle fascinate, nè sian queste sì facilmente rotte e sdruscite; non sacrificare, com'erasi fatto fin allora, una gran parte dell'esercito con assalti improvisi, evitarli anzi quanto è possibile, circondando invece e inviluppando con le proprie linee tutte le difese delle piazze; non lasciare sui terrapieni un sol punto ove possano trovarsi i difensori, e conservare un pezzo d'artiglieria; e con un procedere misurato e lento in apparenza diminuire il pericolo degli assedianti, abbreviare assai la durata degli assedj, render infallibile il buon successo delle operazioni... Pertanto la guerra d'assedio cangiossi al tutto; il corpo degli ingegneri ne salse in sì gran fama, che quinci prese regola ed esempio ogni altro corpo sifatto. Per necessaria conseguenza le fortificazioni, deposte le viete forme, diventarono affatto moderne: così nella capitale del Piemonte, poco innanzi il suo celebre assedio, l'ingegnere Bertola surrogò nuovi propugnacoli agli antichi costrutti dal Paciotto, i quali resero la città munitissima di fuora con opere bassissime, acciò la moschetteria e l'artiglieria potessero bene strisciar la campagna, e i difensori non venissero facilmente offesi dai tiri del nemico, se volesse accostarsi alla piazza: così, correndo gli anni 1715, lo Schulemburg, generale de' Veneziani in Levante, conoscendo che, se le fortificazioni antiche erano sufficienti ad ostare ad un'oppugnazione condotta a modo antico, non l'erano parimente quando si trattasse di resistere a tutti i mezzi dall'arte moderna inventati per espugnare le piazze, pose ogni cura per rimodernarle: così, vent'anni appresso, in luogo del ridotto di

Catinat, oramai poca valida fortezza, Carlo Emanuele di Sardegna piantò quel baluardo del Piemonte, ch'ebbe nome la Brunetta, perpetuo onore del prelodato Bertola, e antemurale dell'Italia fino ai tempi di Napoleone ».

Meno che nelle invenzioni particolari, il merito del Vauban consiste nella sagacità con cui seppe alleare l'arte della fortificazione colla strategia. « Pel primo (scrive Carnot) vide le cose in grande, cercò i rapporti delle piazze da guerra fra loro, e della fortificazione colle altre parti dell'arte militare, e anche coll'amministrazione politica; onde lo impicciolisce chi non vede ne' lavori suoi che orecchioni, fianchi rotondati, torri bastionate ».

Censurarono sovente la sua inclinazione a moltiplicar le piazze forti, stabilimenti spesso di grave impaccio per le molte truppe che rendono immobili; ma non facea che obbedire a Luigi XIV, il quale avrebbe voluto coprirne tutta la frontiera. Ciò che monta è di sapere se Vauban non pose le fortificazioni nel miglior rapporto colla strategia del suo tempo; e su ciò non pare dubbio, come su quei principj generali da cui parte « esser le fortificazioni sempre in ultima analisi destinate unicamente a diminuir il consumo degli uomini: che dovunque non ottengono questo scopo, sono superflue; che divengono perniciose allo Stato colla loro moltiplicità, e van fino a produrre l'effetto contrario ».

Ben questa lode gli conviene, che la conservazione degli uomini e dei loro stabilimenti fu uno degli intenti suoi principali, sia nei piani generali, sia in quanto mai divisò per l'attacco o la difesa delle piazze; avaro sempre del sangue de' soldati. « Mai (diceva) non bisogna fare a scoperto nè per forza ciò che può ottenersi per in« dustria. La precipitazione non accelera la presa delle piazze, sovente la ritarda, e « sempre insanguina la scena ».

Così contro il feroce costume de' suoi tempi aveva introdotto di rispettare al più possibile gli edifizj civili e chi v'abitava. Con tale spirito fu concepito il suo *Trattato dell'attacco e delle difese delle piazze*, opera che riepiloga in gran parte le sue creazioni. « Nato per esercitar un'arte sterminatrice (disse Carnot), la sua più sollecita cura, il più ardente suo voto fu la conservazione degli uomini. Tutte le idee e massime sue erano si può dire impregnate da questo spirito di bontà e d'umanità che formava il suo carattere; non cessava di raccomandar la moderazione; non potea sopportare si distruggessero gli edifizj e si tirasse sovra le case delle città assediate. Parlava con compiacenza delle piazze d'arme da lui ideate, perchè contribuiscono più ch'altro a risparmiar le truppe, sottraendole alla vista del nemico; studiavasi di cercare, com'esso diceva, *le vie meno insanguinate*: onde fu adorato dai soldati, e obbedito sempre con quell'entusiasmo che ispirano la confidenza e il buon successo ».

§ 53. — **Differenze tra gli antichi e i moderni.**

Prima d'entrare nel periodo nuovo della storia militare, gettiamo uno sguardo indietro per confrontare gli ordini antichi co' moderni. Dicendo antichi, intendo greci o romani, giacchè ben dice il Machiavelli non esservi scienza guerresca dove non sia un sistema di spiegare le proprie forze a proposito e con misura, perchè « dov'è la virtù ordinata, usa il furor suo coi modi e coi tempi, nè difficoltà veruna la invilisce, nè le fa mancar l'animo e il furore, nutriti dalla speranza del vincere, la quale mai non manca infino a tanto che gli ordini stanno saldi ». Ora de' popoli civili, come Egizj, Ebrei, Etruschi, sì poco sappiamo, da non poterci formare concetto positivo della militar lor condizione. I Persiani traevano seco una gente innumera, ma non ci è detto come la mantenessero e regolassero; anzi pare non fosse tra loro nè uniformità di vesti e d'armi, nè scelta d'uomini, nè concordia d'ordini, solo formando enormi masse, che operavano col peso non coll'intelligenza, e mancanti di quelle regole certe, mediante le quali soltanto può la guerra elevarsi al grado di scienza. Quanto agli Sciti, ai Galli, ai Germani ed altri Barbari che si versarono a volta a volta sopra i paesi civili, era in essi il furore non l'ordine, per dirlo ancora colle parole del Machiavelli; e se la condizione loro sociale li preparava meglio alle battaglie, non però si guidavano a regole positive.

Quest'enorme distanza nei gradi di civiltà fra i popoli belligeranti costituisce una

delle più pronunziate differenze fra la guerra degli antichi e dei moderni. Perocchè tra noi le vicende del medioevo, poi le comunicazioni per via delle strade e de' libri, fecero che una gente all'altra s'assomigli, e le armi dell'una sieno presso a poco quelle dell'altra. Per la quale conformità soltanto si rese possibile di ridurre la guerra a norme scientifiche, e tale che le scoperte d'un popolo e i suoi miglioramenti a breve andare s'accomunino a tutti.

Gli eserciti antichi erano men numerosi de' nostri. Sparta li faceva di quattro o cinquemila uomini; Atene non oltrepassava i tredicimila di grave armadura; nel gran frangente dell'invasione Medica mostrarono qualche sforzo maggiore, ma la vittoria più segnalata degli Ateniesi fu riportata con diecimila combattenti a Maratona. Non pare che a Platea passassero i trentottomila combattenti di fanteria grave. Con seimila Epaminonda assicurò la libertà della sua patria. Che era mai l'esercito di Alessandro a petto a quello con cui Napoleone invase la Russia? trentottomila uomini gli dieder la vittoria al Granìco.

Nei tempi migliori Roma non accampava che piccoli eserciti di ventimila uomini; nelle maggiori urgenze congiungevansi quei de' due consoli, formandone quarantamila; e stranissimo contasi il caso di quando, per liberarsi da Annibale, l'affrontarono a Canne con ottantamila. Anzi gli storici romani si compiacciono sempre di mostrare quanto fossero inferiori di numero ai nemici che vincevano. L'accettar la battaglia in tali circostanze oggi sarebbe imprudenza imperdonabile; mentre la disciplina e il valore davano allora una prevalenza decisiva.

Gli eserciti poi erano più limitati nei bisogni, atteso la scelta degli uomini e l'educazione che ricevevano. Si può dire che dalla cuna l'uomo venisse allevato per le armi; ed essendo questo privilegio dei liberi, i soldati erano ben altra cosa che quella moltitudine, cernita a caso, a prezzo o a forza, e per lo più fra l'infima classe, della quale sono composti i moderni eserciti. La disciplina e la forza morale pertanto degli eserciti antichi ci fa tale meraviglia, che par quasi indicare una specie d'uomini più perfetti; atteso che non era fondata soltanto sopra metodi meccanici, ma risultava dall'intelligenza e volontà umana: non contentavasi il soldato di obbedienza passiva, ma ne esercitava una più elevata e spontanea, e quindi più feconda di grandiosi effetti. Oggi l'individuo conta ben poco, e la maggior importanza sta nel generale; talchè l'intelligenza prevale alla forza fisica, e pertanto la gloria militare perde l'attrattiva, offrendo ben poco campo a mostrare vigor di corpo nè d'animo.

Disponevansi gli eserciti in ordine profondo, e moveansi con maggior facilità, atteso lo scarso materiale di cui aveano bisogno, non adoperando armi che, come le nostre, richiedessero un continuo e abbondante consumo di munizioni da guerra. Il generale si trovava più libero nel diriger masse disposte più mobilmente e sopra spazio limitato; mentre oggi l'ordine profondo è impedito dalle stragi che vi farebbero le armi da fuoco; onde spiegandosi sopra vastissima fronte, se ne diminuisce la mobilità, e cresce la difficoltà del comando per lo spazio maggiore e per la necessità d'avere due ordini, uno per l'attacco, uno per la difesa. Pertanto il generale lavora in gabinetto, non sul campo, dove non potrebbe facilmente mutare gli ordini; ed è costretto fidar gran parte dell'esecuzione a' suoi luogotenenti.

La natura della guerra antica riduceva di poca importanza le cognizioni topografiche e geografiche, e in conseguenza il lavoro di tavolino e i corpi dotti. A un generale antico eran dunque secondarie quelle cognizioni dei luoghi, che pel moderno sono di primo rilievo. Operando con un'ordinanza forte per sè, l'antico aveva ogni cosa sotto gli occhi, e bastava fosse buon tattico; mentre il moderno deve diriger le sue truppe sovra terreni che non vede.

« Negli eserciti antichi (dice Napoleone) il generale in capo, a 80 o 100 tese dal nemico, non correa verun pericolo; eppure era collocato convenientemente per ben dirigere i movimenti dell'esercito. Nei moderni il generale, posto a 4 o 500 tese, trovasi esposto al fuoco delle batterie nemiche; eppur tanto lontano, che molti movimenti del nemico gli sfuggono: non v'è azione ove non sia obbligato d'accostarsi alla portata delle armi piccole. Le armi moderne han tanto più effetto, quanto sono convenevolmente collocate; una batteria di cannoni che fulmini il nemico per traverso, può decidere d'una vittoria. I campi moderni son più estesi, onde la necessità di studiare un terreno

più grande. Molto più genio militare e sperienza vuolsi a dirigere un esercito moderno che non un antico » (1).

Alla cavalleria e alle macchine non restava in antico che una parte secondaria, e alla battaglia di Maratona gli Ateniesi non usarono nè cavalli nè sagittarj. La cavalleria antica, senza staffe nè arcioni, non poteva esser così solida come la moderna; e per salire e smontare dovea aver più larghezza, e perder più tempo. Ma di rimpatto non aveva a temer che le freccie, potea tenersi vicinissima alla mischia, e lanciarsi a inseguire appena rotta la fanteria, quindi esser micidiale; mentre oggi costretta a star più lungi in grazia dell'artiglieria, lascia tempo ai fuggenti di rannodarsi. Disposta in ordine profondo, non operava mai contro la fanteria nemica se non quando scompigliata; mentre ora attacca i fanti, principalmente se venga secondata da agile artiglieria. Le macchine rendono molto più complicati i movimenti, ed esigendo tanto materiale da consumare, aumentano le difficoltà di tutte le operazioni. Essendo poi inferiori le armi ausiliarie, ne veniva che fra gli antichi la difesa fosse superiore all'attacco.

Oggi che le battaglie si decidono per le artiglierie, il soldato è quasi ridotto a nulla più che a soffrire e star fermo, e rassegnarsi ad un pericolo ch'egli non può evitare. Al contrario anticamente attaccavansi persona a persona, talchè si richieva impeto e forza d'individui, dove il coraggio personale e sviava il pericolo e dava la vittoria. Quindi arma propria dell'uomo, perchè più acconcia a mostrar valore, era la spada; onde Lucano cantava:

Ensis habet vires, et gens quœcumque virorum est
Bella gerit gladiis.

Quanto però gli antichi erano superiori per gli uomini di cui componeano gli eserciti, tanto restavano al di sotto in bontà d'armi: e non dico solo per l'uso della polvere, ma per l'applicazione delle scienze esatte e naturali, di tanto progredite. Quanto tempo è che i Cinesi adoprano i cannoni? non adottarono il fucile alcune genti selvaggie? eppure ciò non bastò perchè l'arte della guerra procedesse fra loro. Ma da noi servono al guerriero le cognizioni geodetiche, geografiche, astronomiche: ogni acquisto di civiltà o di dottrina sentesi sul campo.

Mal dunque s'appoggiarono quelli che, al fine dell'altro secolo, allegavano ancora gli ordini antichi per esempio dei nuovi; quasi non fosse essenzialmente cangiato il modo dacchè le battaglie decidevansi dai frombolieri. Ed anche in questi non si può istituir paragone fra la rapidità e l'aggiustatezza dei colpi di fucile e il tremendo effetto del cannone, e la debole projezione d'un arco; fra il combattere sparso e mobile de' leggieri nell'antichità, e il fermo e unito de' moderni soldati in file e righe.

Per gli antichi l'oggetto dello studio militare era la battaglia, atteso che nella tattica principalmente valessero: i moderni, tutta strategia, talora decidono la campagna prima della battaglia; e ad ogni modo questa è effetto di combinazioni e mosse lontane, e reputasi vincitore quel generale che riesce a tagliar fuori dalla sua base il nemico, talchè o debba venir a giornata per ricuperarla o darsi vinto. Ma la base dei Romani erano i campi, nei quali si trovavano continuamente, e perciò era impossibile tagliarneli fuori. Valendo la personale virtù più che le macchine, non era sì grande l'importanza del denaro, e soventi le nazioni povere prevalsero alle ricche: oggi la ricchezza è elemento necessario della vittoria, non men che l'istruzione; lo che fa che un popolo barbaro non possa più prevalere.

Le marcie non poteano esser rapide come fra noi, portando il soldato armi difensive; onde n'andavano scarchi quei che doveano riuscire più lesti. Ma il piccolo teatro delle guerre loro e la scarsa gettata dell'armi rendea men necessarie le rapide marcie. Vantasi dei Romani che, con tanto peso indosso, facessero venti e più miglia in cinque ore, e tosto fossero capaci di assalir come freschi il nemico: ma lo crederà chi conosce le forze d'un uomo?

Non è però vero che i Romani s'affidassero unicamente al valor personale, e non conoscessero la strategia. Chi non sa come continuamente ingegnavansi di far senza degli impedimenti, sino a caricarne i soldati? E le grandi strade, certo estranie al commercio, non erano lavorate da soldati, e perchè i soldati fosser più rapidamente portati da paese

(1) *Mém. de Sainte-Hélène.*

a paese? I loro accampamenti sulle frontiere o nel seno delle provincie conquistate, attestano come sapessero scegliere que' ch'ora chiamiamo punti strategici.

Dopo la polvere, le armi difensive caddero, e crebbe l'importanza del numero, per ottener la quale e impedir ai nemici di congiungersi, divenne arte prima il marciare rapidamente. Ma ciò non fu possibile fin quando le artiglierie non furono rese leggere.

Nella falange e nella legione metteansi sempre davanti i più valorosi; epperciò le evoluzioni non potevansi fare se non in modo che di fronte rimanessero sempre gli stessi. Ora invece, coll'uso dei fucili che traggono importanza da cause estrinseche all'uomo, l'ultima linea non è inferiore alla prima, onde la declinazione di mezzo giro a dritta basta a far una conversione. Nei campi si stivava il maggior numero possibile di persone; il che ora sarebbe un esporle al macello, onde bisogna accampare sovra spazj larghissimi. Ciò fa pure che le sorprese sieno difficilissime.

Fu detto che i Romani vinsero il mondo coi movimenti di terra: ed è noto con quanta cura, ai tempi di Giulio Cesare, cingessero di terrapieni i loro campi, tali che in qualche parte ne restano ancora le traccie. Molto caso se ne fece pure nelle guerre di Luigi XIV e fin a quella dei Sette anni; dove essendosi compreso che l'arte consiste nella celerità si trovò inutile e dannoso il consumar tanto tempo a fortificare una posizione, che il nemico, manovrando sui fianchi, costringerebbe tosto ad abbandonare per correr a difendere i magazzini e le fortificazioni. Nelle ultime guerre si videro però i ridotti degli Austriaci a Caldiero, e quei de' Russi alla Moscova: quei de' Francesi nell'isola di Lobau e innanzi a Dresda erano piuttosto teste di ponti, e miravano all'offesa più che alla difesa.

La concentrazione moderna poi rende più facili le conquiste: e la battaglia di Marengo diede la Lombardia a Napoleone; mentre Annibale, vincitore in tante battaglie, rimase vinto.

Potrebbero questi riflessi giovarci a render ragione de' grandiosi fatti della civiltà. La superiorità degli eserciti greci fece che fosse respinta l'invasione dei Persiani, e quindi conservato il centro della coltura, della filosofia e delle belle arti; mentre le conquiste d'Alessandro Magno, dovute al medesimo stromento, operarono insignemente sulla diffusione e l'incremento della civiltà. Ma quegli ordini erano fondati sulla bontà degli uomini; onde allorquando questi degenerarono, venne in calo la potenza greca: mentre oggi noi vediamo nazioni avvilite dare poderosissimi eserciti.

Allora Roma salì, robusta delle repubblicane virtù; ma quando queste fecer luogo ai vizj d'un incivilimento corrotto, gli eserciti perirono, malgrado che gli ordini durassero buoni. Dicemmo come il lato migliore dell'armi romane fosse l'opportunità della difesa: ma allora gli uomini non si trovarono più in caso di portar le corazze, o i gravi elmi e i grandi scudi; talchè se ne spogliarono mano a mano, e con essi deposero la confidenza. Fu dunque forza mutar gli ordini, perdere la mobilità e solidità; e trionfarono i Barbari, che contro i metodi scientifici e le armi raffinate sarebbero soccombuti (2).

Nell'antichità i soldati erano cittadini; all'appello della patria prendeano le armi; finita la guerra le deponevano, tornando agli uffizj civili; epperò il console era primo magistrato nella pace, come generale nella guerra; il dittatore componeva le discordie civili, e debellava i nemici esteriori. Durante il medio evo, guerriera non fu che la nobiltà; ma attorno a questi uomini, tutti ferro essi e i cavalli, raccoglieasi una turma di pedoni, che non contavano se non per teste, dovendo ciascuno condurne un dato numero ai servigi del re o del caposignore, e per un tempo determinato. Quindi mille

(2) L. Blanc e A. Zambelli già citati. — Il bizzarro filosofo Francesco Patrizj stampò *Paralleli militari, ne' quali si fa paragone delle milizie antiche colle moderne, opera eziandio politica* (1594); ma i molti errori in cui cade lo fecero deridere dal Busca. Teneva egli che nessun ordine di guerra potesse trovarsi migliore di que' de' Romani, il che volle dimostrare nella *Milizia romana di Polibio, Tito Livio e Dionigi d'Alicarnasso, la quale bene intesa, non solo darà altrui stupore de' suoi buoni ordini e disciplina, ma ancora in paragone farà chiaro quanto la moderna sia difettosa ed imperfetta* (1583). Le nuove armi non sono argomento sufficiente a dissuaderlo che gli antichi ordinamenti bastino alla tattica moderna. Daniel, *Histoire de la milice française*, al lib. XII fa una *Comparaison de l'art militair d'autrefois et de l'ancienne milice avec l'art militair et la milice de nôtre temps.*

guerre parziali e poche generali; e queste eterne, perchè la breve durata del servizio e la incompiuta obbedienza e l'impossibile disciplina impedivano ogni sforzo robusto e decisivo: combatteasi sempre perchè non s'aveano combattenti.

A poco a poco, e vedemmo il come, i re trassero in propria mano quest'importante stromento del regnare, e tennero truppe stabili, col che depressero la nobiltà, rinforzarono la monarchia, e assicurando la libertà politica esteriore delle nazioni, minacciarono la civile interna. Tutto allora fu mutato; grosse somme dovettero assegnarsi dallo Stato a mantenimento della milizia, benchè pagati meno del minimo operajo, e quel tanto solo che basta perchè non muojano di fame; e quindi le imposte divennero più gravi e illimitate quanto il numero de' soldati che le rendea necessarie e possibili; gli uffiziali furono stromenti armati contro la nazione, e cessarono essi e i soldati di riguardarsi come i cittadini dello Stato, ma furono ministri del capo e disposti ad ogni suo volere.

L'invenzione della polvere crebbe le spese della guerra, richiedendo preparativi, arsenali, magazzini, armerie; l'infanteria acquistò prevalenza perchè offriva minor superficie ai colpi, e potea dai re comprarsi più facilmente, e disciplinarsi con minore spesa. Ma divenne pur necessario un continuo esercizio; e quindi la pace non isgravò le nazioni, ridotte a tenersi armate l'una rimpetto all'altra, e versare in ciò i tesori dello Stato; non s'andarono più a cercare Svizzeri o Borgognoni, ma ciascuna nazione volle avere eserciti proprj: qualche ambizioso li crebbe di là da quel che portava la proporzione del suo paese; e gli altri principi, invece d'unirsi per obbligarlo a disarmarsi, crebbero essi pure gli eserciti.

La moltiplicità e la perpetuazione dei soldati portò che se ne formasse una gente oziante, e in conseguenza viziosa: il celibato obbligatorio nel meglio dell'età produsse disordini. I Romani gli adopravano a spianare grandi vie, asciugar laghi, forar montagne. Gli inconvenienti di far lavorare i soldati moderni sono ancora tanti, che non s'è potuto superarli per far che giovassero la società, e riparassero in parte i mali che sono costretti a farle colle armi. Ormai questa è una delle piaghe più sanguinose dell'Europa, carica di debiti, eppure costretta ad incontrarne ogni tratto di nuovi per empiere questa voragine, della quale il riparo è ancora lontano.

Il trionfo delle nostre armi a fuoco sopra quelle degli antichi sta nel metter limiti alla vittoria, e dar i mezzi di ripristinare il combattimento. Fra gli antichi, le truppe scompigliate non si potevano più rannodare, e la ritirata era si può dire ignota; l'esito d'una battaglia era vittoria o piena sconfitta (3).

Nella giornata di Farsaglia (riflette Napoleone) Cesare perdette ducento uomini, in quella di Tapso cinquanta, in quella di Munda mille, mentre i suoi nemici perdettero interi eserciti. Questa grave sproporzione di perdite in battaglie tanto disputate tra il vincitore ed il vinto non può aver luogo nelle moderne, perocchè si battono con armi da tiro, ed il cannone e il fucile vomitano egualmente la morte dall'una parte e dall'altra; laddove gli antichi combattevansi all'arma bianca fino al punto d'ottenere la vittoria, ed accadevano poche perdite anche per ragione dell'armi difensive, perchè gli scudi riparavano sovente i colpi, e solo al punto della disfatta il vinto era mandato a macello: non era, in somma, che una moltitudine di duelli, in cui il vinto volgendosi a fuga, riceveva nel dorso il colpo mortale.

Sull'opinione che le guerre antiche fossero più micidiali delle moderne, Napoleone riflette che gli eserciti moderni si battono, ogniqualvolta il possano coi cannoni e con la moschetteria di lontano, e gli antiguardi e gli avamposti scambiano fucilate a vicenda e lasciano sovente sino a cinque o seicento uomini morti sul campo d'ambe le parti; presso gli antichi invece i conflitti essendo più rari, erano men micidiali. Nelle battaglie moderne le perdite scambievoli, che tra morti e feriti sono a un bel presso eguali, superano di molto quelle che pativano gli antichi nelle loro battaglie, in cui tutte le perdite stavano a carico dell'esercito battuto.

Ma se anche si negasse che le pugne antiche fosser più micidiali, resterà sempre indubitato che men sanguinose sono le guerre moderne. L'armi da fuoco resero difficilissimi gli sbarchi, e così tolsero un'operazione che era tanta parte nella strategia antica.

(3) MAUVILLON, *Essai sur l'influence de la poudre à canon dans la guerre moderne.* Lipsia 1788.

Le guerre strategiche scemano la strage, giacchè fan decisa la battaglia anche prima dell'attacco. Diminuirono assaissimo gli assedj, nè più sarebbero possibili quelle favolose durate. Nei combattimenti navali, men abituali sono gli abbordi, che mettevano veramente l'uomo a trucidar l'uomo. E quest'era in somma l'effetto delle antiche battaglie, talchè erano conflitti d'uomo contr'uomo, e ne nascea rancore, ferocia di strage, quindi peggioramento del cuore. E appunto dal lato morale, ancor più che dal materiale scorgesi la differenza tra la guerra antica e la moderna; quella era personale, oggi è nazionale; in quella doveasi riguardar ogni uomo come un nemico; il prigioniero si scannava, si sacrificava agli Dei; ora rimane come un ostaggio e un oggetto di cambio. Qual serie di patimenti e di sprezzo per l'uomo non ci è rivelato dal solo sapersi che non v'avea spedali nel campo! Oggi abbiam norme più esatte per le tregue, gli armistizj, le capitolazioni; e per quanto sia a deplorare questo brutale esercizio della forza tra le nazioni, certo ora son meglio rispettate l'indipendenza nazionale e la umana dignità.

§ 54. — L'arte nel 1600. Guerre dinastiche.

Svizzeri, Spagnuoli, Tedeschi, Francesi, che vedemmo (§ 44) rinnovare la disciplina e l'arte militare, mescolaronsi in guerre; e se prima non combatteasi che tra confinanti, corsero a cercare nemici e conquiste lontano: i popoli avviluppati ne' loro litigi dovettero imitarne le belliche ordinanze. Ben presto nacquero le guerre di religione, dove per un secolo combattendosi continuo per tutta Europa, si raffinò l'arte dell'armi, dei campi, degli assedj, delle fortificazioni. Quel periodo ebbe scarsi scrittori, ma molti capitani d'alta intelligenza, e che sovente usarono i metodi della strategia; e al duca d'Alba, ad Ambrogio Spinola, ad Alessandro Farnese, ad Enrico IV, a Coligny, Maurizio di Nassau, Gustavo Adolfo, Waldstein, Tilly, Bernardo di Weimar, Savelli, Piccolomini, Isolani, Veterani, Montecuccoli, Banner, Forstedon, Turenne, Condé appartengono, con gradazioni diverse, le qualità di gran capitani. Basti accennare le operazioni del duca di Parma per soccorrere Parigi e Rouen assediati da Enrico IV, e i movimenti da questo opposti; la campagna del duca d'Alba per impadronirsi del Portogallo, che finì colla battaglia d'Alcantara. Enrico IV nacque attissimo alla guerra, pur nulla fece di decisivo per l'organizzazione militare; colpa gl'impacci in cui si trovò fra le pretensioni antiche di nascita, e le nuove di partito. A trarre l'arte a passi di gigante valsero l'Olanda e la Svezia.

Maurizio di Nassau, raccogliendo l'esperienza dei precedenti, conseguì il titolo di rigeneratore dell'arte militare; ed oltre profittare delle invenzioni altrui, inventò egli stesso, e molte novità introdusse per l'attacco e la difesa. Conobbe che le cortine delle antiche piazze erano troppo estese, nè le torri bastavano alle nuove artiglierie; onde quelle abbreviò, queste convertì in bastioni che difendessero di fianco: i parapetti non si fecero più di pietra dura, che spezzata dalle artiglierie crescesse il furor delle mitraglie; e tolti i merli, abbassate le mura, la scarpa fu sepellita in profonde fosse, e la persona coperta con spalti di terra. Di fuori sulla magistrale delle fortezze si posero trincee alte quanto i muri interiori, con vastissime spianate a declivio. Vi s'aggiunsero circonvallazioni, scarpe, contrascarpe, pendii, che impedivano all'artiglieria nemica d'avvicinarsi, e rivellini o fòrti distaccati innanzi alle porte. Anche l'assediante mutò allora modi, e invece d'una galleria elevata, fe scavi, il cui cavaticcio buttando verso la piazza, procacciò un ricovero a sè ed alle artiglierie: poi s'approcciò per via di strade a zigzag, onde offender da destra e da sinistra le opere dell'assediato; e aprì trincee da ogni parte onde agevolar l'assalto alla fanteria: a tacere il lavoro delle mine.

Maurizio ebbe la fortuna di guidare non un esercito conquistatore, ma un popolo armato a tutela della propria indipendenza. Per questo stesso doveva indagare tutti i mezzi di rendere più pronto e più sicuro l'esito della guerra; sicchè fu la scuola dove vennero o ad esercitar il valore già sperimentato quelli a cui erano tolte le occasioni d'adoprarlo a vantaggio della patria come gl'Italiani, o a far tirocinio quei che sentivano come l'Europa bisognasse in fine d'un sistema determinato e regolare. Ivi s'introdusse di esercitar quotidianamente le truppe; ivi portate attenzione e regolarità agli approvigionamenti; ivi immaginate le opere esterne delle fortezze e le strade coperte; ivi im-

parato a fortificare gli accampamenti; senza però che Maurizio abbia alle grosse masse allora in uso, cioè di dieci file, saputo sostituire unità tattiche, divisibili e flessibili, nè dato un sistema militare alquanto stabile.

Gustavo Adolfo di Svezia fece, quanto alle particolarità, più che Maurizio; beneficò la Germania coll'introdurre disciplina nel suo esercito, dal quale esigeva obbedienza, temperanza, lavoro. All'ordine morale univa il materiale; il suo campo sarebbesi detto una città ben regolata e ben difesa; la cavalleria stava in giro a' suoi quartieri; la fanteria era sempre disposta in modo, da non esser forzati a combattere; nè trascurava cosa per piccola, la quale potesse contribuire ai suoi trionfi direttamente o indirettamente; non dava i posti che per scala o merito, sicchè l'uffiziale era stato messo alla disciplina prima di esigerla dai soldati.

Così ai condottieri, ai raitri, ai lanzicnecchi, desolazione dell'Europa da un secolo, sostituivansi eserciti regolati. Crebbe la proporzione delle armi da fuoco, e in conseguenza scemò le file; diede alla fanteria i moschetti, alleggerendoli, e lasciò via la forca di ferro; tolse la corazza ai lancieri, non altro dell'armi antiche lasciando che la celata in capo. Mentre i Tedeschi aveano lancie da sette metri, Gustavo assottigliando l'ordinanza, credè poter ridurle a quattro. Introdusse anche il vestire uniforme, giacchè diede a ciascun fantaccino una specie di giustacuore foderato di pelle di montone, contro il freddo; i reggimenti poi aveano colori distintivi e casacche simili; e nel suo esercito appare meglio che mai l'esistenza d'un elemento tattico di forma e dimensioni invariabili. La cavalleria svedese formava corpi di tre o quattro squadroni da sessantaquattro cavalli sopra quattro, poi sopra tre di profondità. Drappelli di fanti riempivano ordinariamente gl'intervalli di questi corpi di cavalleria. Preferì l'ordine di Mario, e pose una riserva a ciascuna delle due linee. La poca sua fanteria, di duemila sedici combattenti, formava una brigata di ottocentosessantaquattro lancieri e mille cencinquantadue moschettieri. I reggimenti erano di otto compagnie da cenventisei uomini; lancie e moschetti eran mescolati nella proporzione di tre a quattro; e in generale le suddivisioni erano multiple del sei, compresi fra il novantasei e il ducentottantotto. Più volte variò, come uomo che innova, pur conservando l'intenzione della sua ordinanza

Nessuno prima di lui avea compreso la necessità di scegliere e conservar le basi e le linee delle operazioni, secondo la natura delle armi da fuoco, che richiedono continuamente si possano tirare da dietro munizioni nuove. Vero è che avea un esercito obbedientissimo, come di gente allor allora cavata dalla servitù, e spoglia di pretensioni.

Fin allora però la battaglia non era il grande scopo delle operazioni strategiche, e spesso era condotta dal caso o da un fatto secondario, e l'esito suo abbandonato all'eventualità. Le marcie faceansi ancora nei tre corpi d'avanguardia, battaglia e retroguardia, salvo dove la natura dei terreni l'impedisse, come fu in Valtellina pel principe di Rohan; solo gli Svizzeri usavano la marcia a scacchiere. Sei o sette leghe il giorno credeansi un gran viaggio; e primò Coligny mostrò l'importanza della rapidità, percorrendo fin diciotto leghe in ventiquattr'ore.

L'amministrazione era presso che ignota, e la potente monarchia di Filippo II non poteva pagare i suoi eserciti, i quali perciò sovente si ammutinavano, a scapito della disciplina. All'imperfezione de' sistemi amministrativi supplivano la durezza con la quale trattavansi i paesi nemici, e i soccorsi che si trovavano negli amici: ma questo sistema fece sì che la guerra dei Trent'anni fosse la più devastatrice, e arrestasse la civiltà negli Stati ove fu combattuta. Waldstein e Gustavo Adolfo vivevano egualmente a spese dei paesi nei quali operavano; ma Waldstein era considerato come un flagello, e Gustavo come protettore, perchè uno dilapidava, l'altro regolarizzava le esazioni.

La suprema importanza delle armi da fuoco stentossi a comprendere. Non solo Machiavelli e i contemporanei suoi Montluc, Montaigne, il maresciallo di Langeay, mostrarono credere si potesse, malgrado di esse, conservare gli antichi ordini del combattere, poco altro causando che stordimento il loro colpo; ma fin il Melzo e il Montecuccoli perseveravano a dire che regina dell'armi fosse a cavallo la lancia, a piedi la picca; Folard credeva le nuove armi poco atte e agli assalti e alle difese, nè da tenersi in maggior conto che dai Romani il saettare dei Parti; di picche era irta la fronte di

Gustavo Adolfo alla battaglia di Lutzen (1632); con esse Montecuccoli vinse a San Gotardo (1664).

La polvere da sparo aveva influito sulle fortificazioni e sulla guerra d'assedio; e il sostituire i bastioni alle torri fu un immenso passo nella difesa, la quale da diretta rendevasi fiancheggiante, e perciò più compiuta: la difesa di Ostenda che nel 1601 occupò tre anni lo Spinola, quella di Leida nel 1574 contro le forze spagnuole, quella d'Anversa dove l'Italiano Giambelli contracavò con arte ed ingegno le operazioni ardite del suo compatrioto Barocchi che dirigeva i portentosi lavori dell'esercito guidato da Alessandro Farnese, il ponte sulla Schelda gittato dall'esercito assediante, poco poi (1629) nell'assedio della Rocella la diga fatta gittare dal cardinale di Richelieu per impedire i soccorsi da mare, dimostrano avanzate le scienze e le arti che vi doveano concorrere.

La fortificazione di campagna fu creata dal genio dei principi di Nassau, nei terreni difficili dell'Olanda, per arrestare l'impeto delle vecchie bande spagnuole contro gl'inesperti e nuovi difensori dell'Olanda. Del resto Gustavo e Waldstein nei campi di Norimberga fecero vedere che anche negli eserciti più mobili e nei terreni meno montuosi sapevano far servire le fortificazioni di campagna per serbarsi l'arbitrio di accettare o rifiutar la battaglia; e la loro inazione attesta il rinascimento della scienza. Un altro sintomo dell'importanza de' corpi scientifici si è che si cominciava la divisione del lavoro negli eserciti: Sully rivestì la carica di granmaestro d'artiglieria, e creò arsenali, parchi, riserve, laboratorj, insomma un sistema compiuto di ciò che dicesi *materiale*.

Gli elementi feudale, comunale e monarchico erano rappresentati negli eserciti del precedente periodo e nelle nazioni diverse, secondo le proporzioni che tali elementi conservavano nell'ordine sociale di quegli Stati. In questo periodo l'elemento feudale, cioè la cavalleria, quasi scompare; giacchè la sua composizione non più fondavasi sul servizio feudale, ma era una truppa permanente d'uomini presi dalla plebe, e comandata da signori o gentiluomini, soggetti però alla gerarchia dei gradi in ragione della capacità e dei servigi loro, e non del grado sociale, il che distruggeva il sistema de' contingenti feudali. Neppur vediamo più milizie comunali; non già che i Comuni non somministrassero uomini; ma le truppe leggere e gli altri corpi ch'erano ordinariamente presi nei contingenti comunali, venivano composti di avventurieri e comandati da condottieri mercenarj. La fanteria era ordinata in corpi nazionali, e se vi erano corpi stranieri, venivano riguardati siccome ausiliarj e non come nerbo, eran soggetti alle regole comuni, e non seguitavano i loro usi come prima si tollerava. L'artiglieria e gl'ingegneri formavano corpi particolari, e si richiedevano condizioni scientifiche per farne parte.

§ 55. — Scrittori militari. Montecuccoli.

Abbiam già avuto occasione di mentovare il maresciallo Armando Biron (1524-92), ne' cui *Commentarj* si trovano massime eccellenti:

« *Prevedere* e *provedere* son due parole che il generale deve sempre aver sott'occhio affine di prevenir tutto ciò che potrebbe turbare il buon successo delle sue imprese; non tralasciare occasione di giovarsene, nè trascurar veruna opportunità che si presenti senza troppo pericolo.

« Convien di certo ricorrere ad astuzie e cautele quando non si può altrimenti; ma poichè giova combattere francamente quando si può, bisogna anche cedere e abbandonar di buona grazia e a tempo ciò che non è possibile conservare.

« Nel condurre un esercito non devono mai esser due capi di eguale autorità, giacchè l'uno ben tosto vorrebbe nuocere all'altro, e in conseguenza agli affari; ma il generale deve dividere la gloria delle fortune sue cogli uffiziali primarj, e non averne rancore o gelosia, nè eccitarla in essi.

« Il generale conosca e distingua la misura della capacità di ciascun uffiziale, per attribuirgli gl'impieghi convenienti, gli uni essendo buoni a star saldi in combattimento, gli altri a colpi rischiosi, e da ciascuno vuolsi trar destro partito, in città o in campagna ».

Prima di Biron aveva tenuto il grado di maresciallo di Francia Biagio Montluc (1502-77), le cui estese e preziose *Memorie* erano chiamate da Enrico IV il breviario de' guerrieri. Più vale per la guerra di bande, e spesso vi si trovano degli spedienti ove l'arte non è molta e meno la morale.

Altri di quel tempo scrissero le loro Memorie, e fecero progredire l'arte. La spedizione di Valtellina (1632) del duca Enrico di Rohan (1579-1658) va tra le imprese più memorevoli, come i suoi scritti fra i migliori di quelli che si adopravano a por le fondamenta d'un regolare sistema militare. Tali sono la sua corrispondenza *sulla guerra di montagna*, a proposito della detta spedizione; il *Perfetto capitano*, osservazioni sui *Commentarj* di Cesare; l'*Arte della guerra;* gli studj *sulla corruzione della milizia antica*. Propose di disporre la fanteria in reggimenti di mille quattrocentoquaranta uomini, seicento lancieri, altrettanti moschettieri, ducenquaranta uomini coperti d'un grande scudo e armati di spada; idea già venuta a Machiavelli, poi riprodotta da Montecuccoli, ma non mai adottata. Gli squadroni da lui proposti sono di cinquecento cavalli, cioè quattrocento gendarmi, cinquanta carabinieri e altrettanti archibusieri; il qual modo tiene dell'antico, mentre la proporzione dei reggimenti è vicina alla giusta. La guerra delle montagne è ottima scuola; e nella Valtellina il duca di Rohan trovavasi costretto a cambiare tutte le usitate combinazioni e introdurne di nuovo ad ogni istante; l'armi a fuoco divenivano elemento indispensabile; la fanteria costretta ogni tratto a dividersi, riunirsi, moltiplicarsi colla rapidità, acquistava un'insolita importanza.

Gran pratico e gran teorico è il modenese Raimondo Montecuccoli (1608-81) lodato principalmente per ben ordinate marcie. Si formò egli come semplice soldato nelle guerre di Fiandra ove « si erano dati il convegno quanti avea l'Europa di valorosi soldati e di maturi capitani; le frequenti fortezze tardavano ad ogni passo con lunghi assedj e travagliosi; le sconfinate pianure richiedevano nelle battaglie l'estremo del valore e della scienza; e le pianure stesse, attraversate da larghi fiumi e profondi, mettevano spesso, ancor dopo le vittorie, indugi gravi e sanguinosi al progresso dei vincitori (Paradisi, *Elogio del Montecuccoli*). Militò nella fanteria or colla picca, or col moschetto, nella cavalleria or dragone or corazziero, praticando così tutte le armi che erano in uso al suo tempo; servì da alfiere, ebbe una compagnia di corazze, fu fatto sergente-maggiore, poi tenente-colonnello; per la guerra di Castro, Francesco I duca di Modena lo dichiarò maresciallo generale delle sue armi; ritornato in Germania, l'imperatore lo creò tenente-maresciallo; poco dopo ebbe il comando supremo delle armi nella Franconia, poi nella Silesia e nell'Ungheria, e contro i Francesi e nelle guerre del Turco; nel 1665 fu presidente al consiglio di guerra.

Comandava le truppe austriache, poco reputate, e quelle che la Germania somministrava all'imperatore. Aveva esso gli squadroni di cencinquanta cavalieri, di tre in altezza e cinquanta di fronte, e il reggimento di cinque squadroni o settecencinquanta uomini. Non nomina il battaglione, ma lo forma al modo di quel di Gustavo Adolfo e dei reggimenti del principe di Rohan. La sua compagnia è composta di un capitano, un tenente, un alfiere, un furiere, ottantotto moschettieri, quarantotto picchieri, otto rondacci cioè difesi dalla rotella. Fra questi cencinquanta combattenti distingue ventiquattro capi fila, di cui sei caporali e diciotto soldati: la fila è di sei uomini. Al tempo suo si dava al soldato due libbre di pane, una di carne, una misura di vino e due di birra, mezza libbra di sale per settimana; e pel cavallo sei libbre d'avena o quattro d'orzo, dieci libbre di fieno, tre fascetti di paglia per settimana. I nostri soldati devono trovar ben lauto quel trattamento, massime per la carne; mentre male sta il cavallo.

« Montecuccoli (dice il signor di Folard, *Sur Polybe*) è uno de' nostri maestri, è il Vegezio de' moderni, o a dir meglio, è assai maggiore di Vegezio... È andato innanzi a tutti, e se tutto non vi si trova, bisogna considerare la strettezza che si è prescritta nell'opera sua, la quale altro non è che l'idea d'un corso generale e compiuto dell'arte della guerra ».

Nel capitano (*Commentarii bellici*) esige qualità naturali ed acquisite. Sono naturali: 1° il genio marziale e il temperamento sano, robusto, estremità grandi, decoro nella presenza e infaticabilità nell'operare; 2° l'età competente; 3° la nascita, la quale quanto più cospicua, tanto più ella ispira venerazione di se stessa negli animi de' sog-

getti. Sono acquisite 1° le virtù della prudenza, della giustizia, della fortezza e della temperanza; 2° l'arte della guerra per teorica e per pratica, e quella del dire e del comandare.

Dell'ordine rilieva continuamente l'importanza sia nelle azioni, sia nello scrivere. E perciò, dopo esser così proceduto dalla formazione della più piccola suddivisione, passa alla marcia: e qui appare l'estensione del suo sguardo, giacchè propone le colonne parallele, tanto tempo prima che si mettessero in uso.

Sono belli a vedersi i precetti che dà per la guerra offensiva, difensiva e pel soccorso. Per attaccar un paese con guerra offensiva vuolsi:

1° Esser più forte dell'inimico, e maestro della campagna, ed avere armata migliore. Cesare soleva dire due esser le cose che acquistano, conservano e accrescono gli Stati: i soldati e il denaro. La Francia oggidì compra col denaro molti luoghi, e molti altri ne sforza colle armi;

2° Vegliare alle congiunture; che nella provincia che vuolsi affrontare vi sia guerra intestina o fazioni, e che vi si venga chiamato dall'una delle parti;

3° Dar battaglia, metter terrore nel paese, far correre fama d'esser forte più di quello che si è, ripartire l'esercito in tanti corpi quanti si può fare con sicurezza per operar più cose in un medesimo tempo;

4° Trattar bene chi si rende, male chi fa resistenza;

5° Assicurarsi le spalle; lasciar quiete e stabili le cose in casa propria e nei confini;

6° Piantar fermo il piede; stabilirsi in qualche posto che, come centro fisso, vaglia a sostenere ciascun moto; impadronirsi dei fiumi reali e dei passi; formar bene la linea delle comunicazioni e delle corrispondenze;

7° Cacciar l'inimico dalle fortezze espugnandole, e dalla campagna combattendolo: immaginarsi di far grandi conquiste in guerra senza combattere, ha del chimerico;

8° Tagliargli i viveri; levargli i magazzini o di sorpresa o di forza; fronteggiarlo di presso, e stringerlo; porsi fra lui e i luoghi delle sue comunicazioni; occupare con presidj i luoghi del contorno; circondarlo con fortificazioni; distruggerlo parte a parte col battergli le partite, i foraggieri, i convogli: abbruciargli il campo e le munizioni; gettargli fumi pestiferi; distruggergli le campagne all'intorno, le ville, i mulini; corromperle di cadaveri contagiosi (1); seminar dissenzioni fra la sua gente;

9° Guadagnare lo Stato edificando fortezze e cittadelle, presidiando le fatte, acquistandosi l'affezione degli abitanti, imponendo presidj e colonie, facendo aderenze, leghe e fazioni; infestandolo con continue scorrerie, spoglie, minaccie o incendj, e per tal via costringendolo a contribuzioni, tributi e soggezioni; andando ad abitarvi, proteggendo i vicini men potenti, abbassando i maggiori, non lasciandovi prender piede a' grandi stranieri; conducendo seco i capi principali, quasi ostaggi, sotto specie d'onorevolezza; levando loro con la possanza la volontà di tumultuare.

Nella guerra difensiva osservansi queste massime:

1° Aver una o più fortezze ben situate, che sostengano l'assalitore, finchè l'esercito sia raunato e che il soccorso venga da chichessia altri geloso della potenza del terzo;

2° Appoggiare e dar calore alle piazze con un corpo volante, cui reciprocamente diano calore ed appoggio le piazze;

3° Contro alle sedizioni civili mantener guerra fuori del paese, dove corrono a svaporare e risolversi gli umori inquieti e cattivi;

4° Essendosi senza esercito, o con forze deboli, o con truppe di cavalleria solamente, 1° ritirare tutto ciò che si può dentro le piazze e i luoghi chiusi, distruggendo il resto, massimamente in quei luoghi dove l'inimico potrebbe pigliar posto; 2° allargarsi con fortificazioni quando si scopre che il nemico cerca di racchiudersi; mutar posto; non esporsi in luogo da esser circondato o ridotto a non potere nè combattere nè ritirarsi; e perciò tener un piede in terra e l'altro in mare, o sopra un fiume reale; 3° impedirgli le imprese gettando di mano in mano rinforzo nelle piazze alle quali egli s'accosti, distribuendo nei luoghi serrati la cavalleria che continuo lo infesti, preoccupando i passi, rompendo ponti e mulini, gonfiando le acque, tagliando e sbarrando le selve.

Si soccorre: 1° Congiungendo insieme le forze;

2° Facendo diversione;

(1) Son precise sue parole al tit. I. c. 3; onde invano lo vuol difendere Foscolo.

3° Somministrando danaro, munizioni ed altri requisiti militari;

4° Ricordandosi di farsi dare in mano piazze di sicurezza, pegni di fedeltà validi per la ritirata.

Con aforismi di questa natura procede il Montecuccoli nelle varie parti del I libro, poi nel libro II gli applica alle guerre de' suoi tempi, e nel III alla guerra possibile dell'Austria col Turco in Ungheria, ove sostiene la milizia non essere men delle arti necessaria per la prosperità d'un paese, e si propone il problema di fare che un popolo non resti inerme, eppure non si corrano i pericoli d'una moltitudine armata. Le soluzioni sue perdettero oggi ogni opportunità:

« Fioriscano le armi, e sotto la loro ombra fioriranno le arti, il commercio e lo Stato; quelle languenti, non v'è salute, forza, decoro, prontezza. Non si lusinghi chichessia, nè si persuada con lo starsi egli quieto di godersi i suoi agi, perchè eziandio non molestante sarà molestato. Durò la repubblica romana finchè ella guerreggiò coi Cartaginesi. Un grand'imperio non può mantenersi senz'armi: s'egli non urta è urtato: s'egli non ha occupazioni fuori, le ha dentro. Perchè la è legge universale che nessuna cosa sotto il sole stia ferma, e le convenga salire o scendere, crescere o scemare: non si ferma il sole giunto al solstizio, avvegnachè forse il paja; nè quieto è sempre lo Stato che si mostra in calma al di fuori. Siasi de' scienziati questione se, tra il moto diretto e il riflesso della pietra nel vano dell'aere in alto scagliata, e di colassù al basso cadente, qualche intervallo di quiete si frapponga o no: egli è ben fra politici fuor di controversia, che nella vicinanza dei potentati, degli ambiziosi e degli emuli, e massimamente del Turco, non si dà se non fittizio riposo, ed è necessario opprimere od esser oppresso, perire o uccidere. Si appanna il lustro delle armi che, nel solo conservare occupate, alle conquiste non si sfoderano: si perde prima la fama, poi con essa la potenza.

« Le prime monarchie del mondo autenticano in fatti la massima. Ha la Svezia destinato in ciascheduna provincia un certo numero di case e di campi come *timari* pel mantenimento de' soldati, con sì bell'ordine esercitati, che ella può d'ora in ora ragunar forze considerabili per mare e per terra; ed è sì gran pregio la milizia in quel regno, che le cariche principali non si conferiscono ad altri se non a coloro, i quali hanno fatto acquisto di merito in guerra all'uso degli antichi Romani. L'Olanda è parimenti sempre armata. L'Inghilterra ha del continuo flotte poderose sul mare. La Polonia ha buone istituzioni per insorgere con ben centomila cavalli e più a un bisogno: ma la libertà dissoluta di quel regno ammaliando quel bene, confonde gli ordini.

« La Francia obbliga non meno tutti i vassalli della corona rilevanti direttamente e immediate dal re, che i loro sotto-vassalli (*arrière-vassaux*), a servire in guerra con equipaggio d'armi e cavalli, ogni volta che siano chiamati in risguardo de' loro feudi; e la pubblicazione che di questo comandamento si fa ai primi, chiamasi bando (*ban*), e a' secondi, addietro-bando (*arrière-ban*). Si aggiungono i reggimenti stipendiati, nominati dalle provincie di Picardia, Normandia, Sciampagna, Navarra, Piemonte ecc., poi il reggimento delle guardie, e quello degli Svizzeri, che fanno un'oste poderosissima sì pel numero, sì per la nobiltà francese, di natura e di studio bellicosa e forte, acuita eziandio dalla necessità di procacciarsi fortuna, mentre che succedendo i primogeniti soli nell'eredità paterna, ai cadetti fa mestieri fabbricarsi lor sorte.

« Fu la Spagna formidabile al mondo co' suoi eserciti, e per essi la di lei grandezza nell'auge: ma come in progresso di tempo la stima delle armi e le ricompense declinarono, e i premj istituiti al merito de' soldati degenerarono in favore di professioni straniere, così a mano a mano videsi sfiorir la grandezza di tanta monarchia, solo col rimetter l'arme in credito riacquistabile ».

§ 56. — Condè e Turenne.

In Francia l'arte militare fu restaurata dal principe di Condé (1621-86) e dal maresciallo di Turenne (1611-75), che con piccoli eserciti fecero di grandi cose. Di scuola diversa, quanto di carattere, tanto variavano nel modo di condur la guerra e di presentar le battaglie: Condè più audace, assale l'ostacolo di fronte per abbatterlo; l'altro riflessivo vi gira attorno, contento di crollarlo: «Condé nacque generale, Turenne divenne; il primo dirigeasi colle proprie ispirazioni, il secondo per riflessione e per l'esperienza:

Condé non fece progredire l'arte della guerra; Turenne con una nuova formazione delle truppe la portò ad alto grado di perfezione: i suoi piani di campagna e le marcie sono ammirabili; le sue battaglie presentano disposizioni variate, e sempre abilmente applicate al terreno » (LAMARQUE).

Turenne, risoluto di riformare l'esercito, in mezzo alla bontà che il facea chiamare padre de' soldati, con inflessibile durezza calpestava ogni riguardo da che credeva scorgere abuso. La precedenza d'alcuni corpi, le dispute fra cavalleria e fanteria, il turno degli uffiziali generali pel distaccamento e pel posto nell'ordine di battaglia, e altre pretensioni, gittò alle spalle; nominava ai comandi quel che credesse meglio opportuno senza por mente alla classe; disponeva le battaglie senza curare i privilegi, incompatibili colla disciplina e assurdi fra le truppe d'uno stesso principe, ma derivati dal sistema feudale. Allora dunque l'ordine diventò uno, e valse a favorire non ad impacciare le operazioni; e il Francese disimparò la sua naturale impazienza, per sopportar la fatica senza mormorare. Si corresse per tal modo l'opinione che dei Francesi correva, mostrando al fatto come sapessero tener la campagna, e così obbligar le città all'arresa senza gli eterni assedj.

Turenne cercava sempre quella guerra, ove può meglio mostrarsi l'intelligenza e attività individuale; sistema de' gran maestri, e col quale, senza gli eccitamenti del fanatismo; o i mezzi d'un re assoluto, o la popolarità d'un demagogo, acquistò sulle truppe un impero meraviglioso. Le piccole truppe con cui effettuò cose grandi, lo fecero degno d'esser imitato ai primi tempi della Rivoluzione francese, quando con scarso esercito facea la spedizione d'Italia quel grande, che poi dovette strabocchevolmente moltiplicare gli eserciti, co' quali non potrebbe sostenere un disastro.

Turenne narrò egli stesso le proprie imprese per quindici anni; e le sue *Memorie* sono il libro più istruttivo dopo gli antichi, con modestia e candore incomparabile raccontando i proprj errori con ogni particolarità: ben diverso da Cesare, e più da Napoleone che non vuole essersi ingannato mai.

I battaglioni della fanteria francese, sin al 1678, cioè tre anni dopo morto Turenne, constavano di sedici compagnie ordinarie e una di granatieri, ciascuna con un capitano, un tenente, un sottotenente, poi due sergenti, tre caporali, tre anspessadi, quarantun soldati e un tamburo; ad ogni battaglione poi v'era un ajutantemaggiore, e un altro maggiore ne' battaglioni colonnelli: onde i battaglioni erano di ottocencinquanta uomini e cinquantadue uffiziali; certo troppi. Gli uffiziali portavano picche di 8 piedi; i due sergenti labarde di 6 in 7 piedi; quattro soldati il fucile, dodici le picche di 14 piedi, gli altri il moschetto, i granatieri tutti il fucile con bajonetta dal manico di legno. Sergenti e soldati aveano budrieri di vacchetta; i moschettieri bandoliere, da cui pendevano corni contenenti la polvere. Tali compagnie erano troppo deboli; poi appartenevano al capitano, che o non avea o non voleva usar i mezzi per riparare le perdite; difficilmente traeva le reclute; sicchè restavano scarsissime d'uomini, quanto soprabbondanti d'uffiziali. Adunque sotto Turenne non si fece che aumentare i moschetti, scemar le picche, introdurre il fucile; i battaglioni variarono solo di profondità, essendo non più di otto, ma di cinque o sei file.

Il battaglione delle guardie francesi constava di sei compagnie, che formavano ottocento uomini; non aveano granatieri, ma alquanti uomini scelti ne faceano il servizio. Della fanteria straniera, i battaglioni svizzeri erano di quattro compagnie da ducento uomini ciascuna, compresi gli uffiziali: la fanteria tedesca aveva i battaglioni di otto compagnie da cento uomini ciascuna; nè questa nè quella avea granatieri; gli altri reggimenti italiani o irlandesi aveano forza ed armi simili.

Nella cavalleria leggera i reggimenti erano di dodici, nove e sei compagnie, ciascuna avente un capitano, un tenente, un alfiere, un maresciallo d'alloggio e cinquanta cavalieri, oltre due brigadieri e un trombetto; ogni squadrone era di tre compagnie il reggimento di cinque squadroni. Anche la gendarmeria formava squadroni di cencinquanta uomini, che metteansi in battaglia in tre file, e al par dei cavalleggeri e dei dragoni portavano budrieri. I dragoni, combattendo a piedi e a cavallo, invece del moschettone portavano fucili colle loro bajonette.

Nè metodo nè regolarità si poneva nell'istrazione delle truppe, i colonnelli variavano a lor talento gli esercizj; complicato ancora il maneggio delle armi, lentissimi i fuochi,

benchè già si usassero cartuccie e giberne; gran disordine regnava nei rapporti del reggimento col battaglione e coll'esercito, nei nomi e loro applicazioni. Turenne vide la necessità delle riforme; ma queste non possono introdursi che in lunga pace. Conobbe però che il generale deve, mediante un più o men grande numero di agenti, poter esercitare sulle masse elementari l'azione stessa che i capi particolari di queste sopra gl'individui; onde introdusse la *brigata*. Si formò questa dell'unione di due reggimenti, sì nella cavalleria che nella fanteria; elementi varj, ma che riuscivano quasi eguali, e furono per un pezzo le sole divisioni vere e permanenti, con brigadieri d'autorità stabile ed affissi irremovibilmente alle loro truppe; il che riparava in parte al circolare che facevano il maresciallo di campo e il luogotenente generale.

A questi tempi la guerra formava la lunga meditazione dei generali, attenti ai fatti e agli esempj d'antichi e di moderni, per quanto le truppe sapessero ancora così difficilmente muoversi, che lunga impresa era lo squadronarle, e per lo più si mettevano in ordinanza il giorno prima della battaglia. Guibert dà rilievo ai meriti di Turenne narrandone l'impresa:

« Studiando la campagna che terminò la sua vita, io ho visto Turenne fare per sei settimane, in faccia a Montecuccoli, una guerra di posizioni e di movimenti, affatto simile a quella che generali del medesimo ordine farebbero colla tattica moderna. Egli comandava ventiseimila uomini, Montecuccoli trentamila, che per tale superiorità aveva l'offensiva, e cercava passar il Reno e penetrare in Alsazia. Strasburgo città imperiale pendeva per lui, e gli offriva un facile accesso. Che fa Turenne? in vece di seguir la condotta ordinaria, disputando il passo del fiume che si vuol difendere, e che sembra ragionevole quando il fiume è barriera di tanta importanza quanto il Reno, lo passa egli stesso, si colloca fra Strasburgo che lascia a quattro leghe sulla sinistra, e i ponti suoi che fa risalire a Altenheim, e che ristabilisce a quattro leghe alla dritta, solo un corpo staccando per coprirli.

« Fra il Reno e Montecuccoli scorre lo Schutter, piccol fiume d'alte rive, profondo assai e dominato da alture verso l'Alsazia: Turenne ne forma la sua linea di difesa. Osservò che fluisce sempre circolarmente, in guisa che l'arco si piega verso Montecuccoli, ed esso ne occupa la corda: onde, voglia quegli portarsi sovra Strasburgo o sovra i ponti suoi, lo deve passare. Su quest'opportuna natura di terreno, di cui soltanto un genio par suo poteva conoscere i vantaggi, fonda egli la sua difensiva: ha il Reno alle spalle, ma che gl'importa, se, mediante l'ostacolo invincibile che ha sulla fronte, è fuor del caso di combattere in questa posizione? Montecuccoli tenterà passarlo di sopra o di sotto? ei gli si fa incontro, l'attacca al passo, ovvero prende la sua difensiva in un altro senso, appoggiando la destra o la sinistra al Reno, e l'altra sua ala allo Schutter che gli sta davanti.

« In quest'angusto teatro di 8 o 10 leghe al più di lunghezza sovra 4 o 5 di larghezza, questi due grand'uomini spiegano per cinque settimane quanto l'arte può. Molte fiate Montecuccoli tenta sorprendere il passo dello Schutter; Turenne, avendo sempre la via più corta, non fa che prolungarsi sulla sua linea di difesa, e presentandosegli davanti, gl'intercetta il passo. Una volta, la testa del corpo di De Lorges, che staccato sulla dritta di Turenne, copriva i ponti d'Altenheim, è sospinta da Montecuccoli, e si dispone a forzar il passo dello Schutter: ma Turenne accorre, e lo obbliga a dar volta. Montecuccoli, stanco d'aversi innanzi questa insuperabile barriera, abbandona il giuoco e scende il Reno: Turenne lo segue, postandosi sempre tra il fiume e lui.

« Il fiumicello Renchen diviene sua nuova linea di difesa; e in tal posizione i due eserciti passano ancora quindici giorni. Finalmente Turenne alla sua volta prende l'offensiva, cogliendo il momento e l'occasione, quando Montecuccoli, stanco di marcie, contromarcie e di tentativi senza riuscita, lasciò la superiorità d'operazioni passare al nemico. Scopre egli un guado sul Renchen, a due leghe dalla sua destra; parte colla seconda sua linea al far della notte, lo passa, e prende posizione sul fianco di Montecuccoli. Questi non n'ha sentore che al giorno, e tutto il campo di Turenne che si vede davanti lo tiene sospeso: non risolve se non quando il vede stendersi, e tutta la prima linea marciare sulla sua destra per venir a passare il Renchen e portarsi ad appoggio di Turenne. Egli stesso si move; ma i movimenti di Turenne furono combinati con tal precisione, che tutto il suo esercito è disposto nella posizione nuova prima

che Montecuccoli si trovi in grado d'attaccarlo. Di là Turenne fa dare indietro Montecuccoli: poi i due eserciti si trovano a fronte presso il villaggio di Salzbach (*Défense du système de guerre moderne*)

Ma quivi Turenne restò ucciso. Su quest'ultima campagna di lui Napoleone fa i seguenti riflessi:

1. In questa campagna di due mesi il vantaggio fu tutto per Turenne. Montecuccoli volea portar la guerra in Alsazia pel ponte di Strasburgo, di cui gli erano venduti gli abitanti: Turenne volea assicurar l'Alsazia da lui conquistata nella campagna precedente, e obbligar Montecuccoli a ripassare la Foresta Nera. Quand'egli fu ucciso, Montecuccoli ripassave la montagna, onde Turenne trionfò.

2. Montecuccoli prese l'iniziativa, passò sulla sinistra del Reno per portarvi la guerra. Turenne restò insensibile a questa iniziativa, la prese egli stesso, varcò il Reno, e obbligò Montecuccoli a tornare sulla riva destra. Questa prima vittoria era effettiva.

3. Il maresciallo accampa a Wilstedt, coprendo Strasburgo e il suo ponte di Ottenheim. Montecuccoli si posta dietro la Kintzig, appoggiato alla piazza di Offenburg, dove avea guarnigione. La posizione di Turenne era cattiva, e dovea dar battaglia piuttosto che esporsi a perder il ponte di Strasburgo.

4. Se Montecuccoli avesse voluto portarsi in sei ore di notte sopra Ottenheim d'un colpo, prendendo la sua linea d'operazione sovra Freyburg, avrebbe forzato il ponte d'Ottenheim prima che l'esercito di Turenne il potesse coprire. Eppure nol fece; esitò, contentossi d'allungarsi, credette che manovre basterebbero a decidere Turenne ad abbandonar il campo di Wilstedt e scoprire Strasburgo. Turenne capì, si contentò di prolungar la destra presso Ottenheim, ciò che rese cattiva la sua posizione.

5. Alfine comprese che comprometteva il suo esercito, levò il ponte d'Ottenheim, accostandolo due leghe a Strasburgo e al suo campo di Wilstedt: egli si piantò a Ottenheim, ma era ancor troppo discosto da Strasburgo, e conveniva gettarlo a una lega da questa. Egli fece l'errore di stabilirlo quattro leghe da Strasburgo, poi, quando il levò, d'accostarlo appena due leghe.

6. Intanto Montecuccoli cambia divisamento; e risoluto di varcar il Reno di sotto di Strasburgo, comanda un treno di ponte in questa città, e recasi a Scherzheim per riceverlo. Turenne prese posizione a Freistedt, occupò le isole, fece fare una palizzata, ed ebbe di nuovo sventati i disegni del nemico.

7. Montecuccoli quando lasciò per tre giorni il nemico gettare il ponte, e alzar trinceramenti sul Renchen, lasciossi tagliar fuori dal corpo di Caprara e da Offenburg: Turenne l'aveva obbligato a lasciar la valle del Reno, quando una palla uccise questo grand'uomo.

8. Turenne in questa campagna si mostrò incomparabilmente superiore a Montecuccoli, 1° obbligandolo a seguire la sua iniziativa; 2° impedendogli d'entrare a Strasburgo; 3° intercettandogli il ponte di Strasburgo, 4° tagliando sul Renchen l'esercito nemico: ma fece un fallo che poteva rovinar il suo esercito se avesse avuto a fare con Condè; ciò fu di gettare il suo ponte a quattro leghe di sopra di Strasburgo invece d'accostarlo a una lega.

§ 57. — Amministrazione degli eserciti.

I signori feudatarj, curanti solo del valore, non poteano o non voleano attendere all'amministrazione; onde questa fu affidata a persone colte, e così venne ad esser distinto il generale d'un esercito dal maresciallo di campo. Quest'ultimo era un capo di stato-maggiore, con molte attribuzioni accessorie e grande autorità. I principi comandavano per lo più l'esercito in persona, avendo in immediata dipendenza un uffiziale, che attendendo alle particolarità e alle risoluzioni giornaliere, lasciava libero al capo il pensare alle operazioni in grande.

Il grado di maresciallo di campo non era fisso; se non che, chi l'avea avuto una volta, conservava per onore il titolo. Al principio del regno di Luigi XIV divenne regolare e permanente, onde si snaturò, e la più parte delle funzioni ne furono attribuite ai marescialli generali d'alloggio.

Il suddividere le funzioni portò a creare il luogotenente-generale negli ultimi anni di Luigi XIII; e anch'esso si moltiplicò, complicando l'organizzazione e nocendo al servizio, mentre la semplicità in nessun luogo sta meglio che nella milizia; dove al contrario tante gradazioni non fanno che blandire gli spiriti minuti, e impacciare i veri talenti.

Col maresciallo di campo, somigliante al polemarca e al questore degli antichi, restava introdotta qualche regola amministrativa; ma ne conveniva una generale nella guerra. Men difficile era il conseguirla perchè, essendo l'amministrazione già poco complicata duranti le ostilità, alla pace diventava un nulla, pochissimi uomini restando in armi. Dal 1600 al 1609 Enrico IV non ne ebbe più di seimila settecentotrentasette: forse quattromila altri erano occupati nelle varie guarnigioni, di cui Calais, la più importante, era guardata da quattrocento uomini: giacchè ad un bisogno i cittadini medesimi prendeano l'armi per difendersi. Aggiungasi qualche reggimento svizzero, e si conchiuderà che Enrico non ebbe negli ultimi dieci anni di regno più di quattordicimila uomini di truppe permanenti delle varie armi. Le altre potenze n'aveano ancor di meno.

A poco dunque doveano salire le spese in tempo di pace: e nel 1600 sei milioni, negli anni seguenti cinque e mezzo, bastavano a mantener le truppe, le artiglierie, le mezze paghe agli uffiziali che la pace lasciava sprovisti. Secondo il conto reso da Sully al principio del 1610, erano in cassa trentacinque milioni; poi quattrocento pezzi di cannone di quattro calibri differenti, ducentomila palle, quattro milioni di libbre di polvere, un considerevole traino di vetture e cassoni, sessantamila armi di varie specie per la fanteria, sedicimila per la cavalleria, stimati in tutto un milione ducentomila lire; e n'avea spese cinquecentomila a riattar fortificazioni in que' dieci anni. Parve meraviglioso e inaudito un tale avanzo, e bastante a dar confidenza ai giganteschi divisamenti di Enrico, metter in arnese fra ausiliarj e nazionali, censessantacinque mila pedoni, ventiseimila cavalli, cencinquanta cannoni; mentre otto soli ve n'erano, quarant'anni innanzi, alla battaglia di Montcontour. A questo pericolo i suoi nemici non seppero opporsi che col farlo uccidere; e tosto l'esercito fu congedato col soldo d'un mese, spendendo per quell'anno novecentomila lire.

Secondo quell'economica amministrazione, ventimila uomini a piedi di truppe nazionali toccavano ventuna lira al mese per testa, compresi gli uffiziali: cinquemila cavalli, compresi pure i capi, costavano ciascuno sessanta lire al mese: trentadue pezzi d'artiglieria costavano lire un milione cennovantaseimila annue. A levare ed equipaggiar un cavaliero spendeasi poco meno di cento lire; un fantaccino, appena cinque: il soldo elevavasi a centoventi lire l'anno, che fanno per giorno soldi sei, denari otto: e ciò parea molto; ma il soldato contava assai sul bottino. Nè in pace nè in guerra gli si somministrava pane, carne foraggi; non v'era ospedali; e le prime *ambulanze* furono introdotte da Sully all'assedio d'Amiens (1597). In campagna e in guarnigione non si facea che far provigionare i mercati del campo o della piazza, ove ciascuno provedevasi giusta il bisogno; e scarse essendo le truppe, quasi mai non faceansi magazzini, sovvenendo il paese alla sussistenza dell'esercito. E sebbene ora il soldato riceva in natura molti oggetti, resta ancora che maggior fosse la larghezza del soldato d'allora: onde in appresso si potè più volte scemare il soldo senza eccitar grave scontento. Il re dava al fantaccino e al cavaliero le armi che traevansi dagli arsenali; e se non ne fossero nei magazzini, i capitani le compravano essi medesimi, previa intelligenza coll'amministrazione.

Luigi XIII ebbe tutto il regno il doppio di truppe che Enrico IV, e gli costavano il quadruplo, essendo cresciute di prezzo le derrate, e complicata l'amministrazione e in conseguenza gli abusi. Negli ultimi anni di lui eransi istituiti degli intendenti che seguivano gli eserciti; e Michele Letellier, padre del famoso Louvois, cominciò (1643) la carriera amministrativa con questa carica, e perfezionò poi l'istituzione de' *commissarj*, che prima furono pagatori, poi controllori; istituì anche i magazzini, introdusse in tutto grande attenzione e spirito di previdenza, e si propose il gran problema di « mantenere il maggior numero di truppe possibile colla minore spesa ». Egli dunque tenne fissi i soldi e il valore degli appalti, mentre ogni cosa cresceva di prezzo, il che li rendea sempre minori.

Louvois seguì le idee paterne: più tardi Choiseul (1761) levò dall'amministrazione gli

abusi delle antiche abitudini. I capitani soleano vantaggiar alla grossa sul soldo dei loro uomini, e mostravano in lista soldati immaginarj. Choiseul tolse ai capitani il mantenere i soldati, sicchè non poterono più trarre a sè le loro paghe, nè ebber a lamentarsi col generale qualora strapazzasse i cavalli. In ogni reggimento v'ebbe un quartier-mastro, una cassa e una contabilità regolare: su tutto in somma portò gran finezza di combinazioni.

Da principio dunque si dava denaro a intrapreditori, il che era la più sicura via di far rubare: così durò fin a Carlo VII. Dappoi sotto Enrico IV si fecero mercati, che doveano effettuarsi su varj punti da negozianti e speculatori: precauzioni che restano illusorie in una guerra sfortunata. In appresso sotto Luigi XIV e XV si stabilirono magazzini, si disposero provigioni sui punti militari; ma ciò condanna ad una strategia molto circospetta, a una guerra metodica, lenta.

Quando vogliasi rapidità, si comincia dallo stabilire una guerra d'invasione, imponendo requisizione sui vinti, come fecero i generali della Rivoluzione. Tali requisizioni sono ristrette da una quantità di circostanze, dalla natura del paese, dall'abbondanza dei ricolti, dalle vittorie o perdite, dalla marcia o ritirata.

Un altro metodo si usò: impossessarsi d'un paese, e subito cominciar ad amministrarlo; col che se ne risparmiano le ricchezze, e si soddisfa meglio ai bisogni dell'esercito; il conquistatore rappresenta e il paese invaso e l'esercito invasore, onde si ha riguardo al consumo dell'esercito e alle facoltà riproduttive del paese. Ma non si può effettuare se non sopra una vasta scala d'operazione e con potenti mezzi, come quei di Napoleone.

Il valente generale dee saper combinare i diversi sistemi secondo le circostanze, per soddisfare ai bisogni senza troppo incatenare le guerresche operazioni all'amministrazione.

§ 58. — Secolo di Luigi XIV. Arte moderna.

La vera guerra in grande e alla moderna comincia sotto Luigi XIV. Allora l'importanza conosciuta delle armi da fuoco le fece assolutamente prevalere a tutt'altro, e la strategia si diè mano colla politica, il gabinetto col padiglione. Le guerre non si cominciavano senz'avere dapprima divisato un piano, ove dietro una serie di operazioni ipotetiche, fondate sopra dati conosciuti, procuravasi prevedere gli effetti. Allora si videro vaste operazioni strategiche, come nell'invasione d'Olanda (1558); allora Marlborough raggiunse sul Danubio il principe Eugenio (1702); allora Villars vi si congiunge coll'elettore di Baviera; il principe Eugenio libera Torino dall'assedio (1706), forzando i famosi trinceramenti; Vendôme e Berwich conducono le famose marcie in Spagna, che finirono colle battaglie di Almanza (1707 e di Villaviciosa (1710).

Sebbene fosser fatte tutte le invenzioni nell'arte della guerra, nè rimanesse che a perfezionarle, quest'opera è tale, che riflessi o innovazioni in apparenza di poco momento recano mutazioni rilevantissime nell'armamento e nella struttura degli eserciti; onde segnano epoche nuove i nomi di Turenne, Federico II, Napoleone. Luigi XIV fu fortunato d'accogliersi attorno tanti uomini grandi, i quali le diverse parti del sapere e delle arti recarono ad una perfezione, che riflettendosi sopra di esso gli assicurò il nome di grande. Qui esaminandolo rispetto alle armi, i lunghi esercizj della guerra de' Paesi Bassi e della trentenne di Germania avevano migliorato le particolarità, alleggerite le truppe, fatto meglio conoscere il merito delle armi da fuoco.

La cavalleria, delle enormi armadure non conservava che l'elmo, la corazza e i guanti: Gustavo Adolfo ridusse a tre file la profondità degli squadroni, esempio imitato in tutt'Europa. Allora più non s'ebbero che corazzieri e dragoni; salvo gli Austriaci, che teneano un corpo di Usseri (1) da opporre ai Turchi. I reggimenti tedeschi elevavansi fin a mille cinquecento a mille ottocento cavalli; a meno quei delle altre potenze; i francesi a non più di seicento. Per riazione, venne in dispregio la cavalleria; e i gen-

(1) Ussard viene dall'ungarese *husz* 20 e *ar* rendita, essendo il tributo che l'Ungheria pagava alla corona, ogni venti case un uomo. Oggi gli usseri son gente levata dall'Ungheria, dal Banato, dalla Transilvania, appartenenti a cinque nazioni diverse: Ungheresi, Illirj e Valacchi di chiesa greca; Tedeschi stabiliti in Ungheria; discendenti da' Sassoni stabiliti in Transilvania.

darmi francesi più non ritennero che il nome e alcuni privilegi, indicando le sedici compagnie de' principi del sangue; e lasciarono la lancia, assumendo pistola e spada. Crebbe la cavalleria leggera, armata di spada, pistola e moschetto: ogni reggimento ebbe una compagnia di moschettieri. I Tedeschi conservavano amore per le armi difensive, che poi dai Francesi furono ripigliate al principio del secolo xviii, appunto quando Carlo XII ne sguarniva i suoi: tanto su questo punto variarono le opinioni. Montecuccoli si duole siasi lasciata la lancia, regina delle armi per la cavalleria, come la picca per la fanteria; ma non osa riproporla, perchè erroneamente la crede impossibile se non coll'armadura compiuta.

Eccessivamente crebbero i dragoni, massime tra i Francesi, e doveano combattere a piedi e a cavallo, con la sciabola dritta o la spada piatta della cavalleria, il fucile e la bajonetta del granatiere, uose e speroni; più tardi ebbero l'elmo; all'arcione portavano un'ascia o una marra.

Gli usseri non divennero comuni tra i Francesi se non dopo che nel 1692 alcuni disertati dall'esercito imperiale furono messi alla prova e trovati buoni. Il modo loro ordinario di combattere era d'avviluppare uno squadrone nemico, sgomentarlo colle grida e con differenti moti. Abilissimi a maneggiare i piccoli loro cavalli e spingerli a sproni furiosi, precorrevano alla cavalleria grossa, ergevansi sopra le selle mercè delle staffe cortissime, e nocevano singolarmente ai fuggiaschi; rannodavansi facilmente, e con grande prestezza trapassavano le angustie.

La vera cavalleria leggera come oggi s'intende, non cominciò dunque che agli ultimi anni di Luigi XIV, poi si moltiplicò sotto varj nomi nella guerra dei Sette anni; più importante quanto più gli eserciti faceansi numerosi e mobili. In battaglia, gli squadroni lasciavano tra sè intervalli d'un quarto della fronte, o più: formavansi ordinariamente a file aperte, distanti 12 piedi dall'un all'altro; faceano fuoco anche correndo di carriera; caricavano colla spada alla mano, a trotto o a galoppo, ma quest'ultime cariche riuscivano irregolari, atteso la poca precisione negli esercizj.

Ai principj di Luigi XIV, nella fanteria francese ogni battaglione componevasi di moschettieri e lancieri, nel ragguaglio di 2 a 1; formati sopra otto file, quelli alle ale, questi al centro. Turenne ridusse l'ordinanza a sei file, ma senza notabile cangiamento nella struttura amministrativa de' corpi. Gli uffiziali portavano picche di 10 piedi; i sergenti labarde più corte; le picche de' soldati erano di 14 piedi. Invece di cinturone, i sottuffiziali e soldati aveano budrieri di cuojo; i moschettieri riponeano le cariche in un astuccio cilindrico di legno o di latta, sospeso a una bandoliera.

La prima novità introdotta sotto Luigi XIV furono le compagnie de' granatieri nel 1672, così detti dal lanciar granate negli assedj. Dapprima erano sparsi, quattro per compagnia; poi se ne attaccò una compagnia a ciascun reggimento; infine una per battaglione, come si usa tuttavia. Allora vennero armati di fucile e di bajonetta col manico di legno, che infilavasi nella canna dopo sparato.

L'armamento e la disposizione della fanteria era quasi uguale in tutt'Europa, variando solo la forza e il numero delle compagnie. Gli Svizzeri, in memoria degli ordini primitivi, componeano i battaglioni di quattro compagnie da ducento uomini ciascuna, compreso gli uffiziali. Nella fanteria tedesca i battaglioni erano di ottocento uomini ciascuno non contando gli uffiziali, uso tolto agli Svedesi, i cui reggimenti componeansi di otto compagnie da centoventi teste. Nè Tedeschi nè Svizzeri aveano granatieri, ma alquanti soldati ogni compagnia per farne il servigio.

Al fine del regno di Luigi XIV variò assai l'ordinamento della fanteria; e grandissimo fu il numero de' reggimenti, alcun dei quali comprendeva appena un battaglione di quattro o cinquecento uomini, forse per moltiplicar i gradi dell'uffizialità, onde ricompensare i servigi. Ognuno comprende gli sconcj che ne doveano derivare, e dal conceder il comando delle compagnie a quelli che avessero danaro per levarne a proprio conto: uffiziali inetti, vanitosi, che non voleano se non sfoggiare in abiti e parate, e singolarmente in banchetti corruttori. Pure alcune buone novità si vennero insinuando, e specialmente si comprese l'importanza della bajonetta, dopo il buon esito nell'attacco in colonna alla battaglia di Spira (1703).

È antichissima l'istituzione di guardie speciali alla persona del capo del governo. Seicento n'avevano i re di Sparta, detti *sciriti*: i consoli romani, dopo Mario, ebber

almeno una coorte, oltre il corpo degli *eletti*, unitovi durante la guerra: gl'imperatori romani una grossa custodia, essendo nove coorti pretorie al tempo d'Augusto, più del doppio al tempo di Alessandro Severo; sono quei pretoriani che tanta parte presero nelle turbolenze civili e nell'elezione degl'imperatori.

Attorno ai re del medio evo accoglieasi quantità di signori, cavalieri, scudieri. Filippo Augusto insidiato dal Vecchio della Montagna, si circonda di una compagnia d'uomini armati di mazze a piedi e a cavallo. Carlo V la abolì, sostituendo una mano più o men numerosa di gentiluomini armati di tutto punto, e detti scudieri del corpo. Un'altra compagnia di soldati palatini, detti guardie del prevostato del palazzo del re, fu creata da Filippo l'Ardito nel 1271. La guardia del re fu organizzata quando gli altri corpi; e la fanteria vi figurò ai tempi di Francesco I. Carlo V imperatore faceasi custodire da seimila veterani spagnuoli, la miglior fanteria del suo esercito.

In Francia, questa che chiamano *maison militaire du Roi*, ai tempi di Luigi XIV era così composta:

1. Quattro compagnie di guardie del corpo, ciascuna di trecento cavalli almeno, comandate da un capitano, tre tenenti e tre alfieri, e divise in sei brigate ciascuna. La più antica era la guardia scozzese, creata nel 1440 da Carlo VII per ricompensare gli Scozzesi al suo soldo; poco a poco vi s'introdussero anche Francesi; poi alfine non serbava di scozzese che il nome. Delle tre altre, due furono istituite da Luigi XI, l'altra da Francesco I: tutte poi riformate poco prima da Luigi XIV, togliendo la venalità delle cariche, e facendole più degne di star attorno al re.
2. Una compagnia di cavalleggeri di ducento uomini, in cui il re aveva il titolo e il soldo di capitano.
3. Una compagnia di gendarmi.
4. Due compagnie di moschettieri di ducento uomini ciascuna: e in questi e in quelli il re era pure capitano. Non essendovi scuola militare prima di Luigi XV, in queste i giovani gentiluomini prendeano lezioni ed esperienza d'armi.
5. Una compagnia di granatieri a cavallo, che non aveano però il grado e i privilegi degli anzidetti.

La fanteria della guardia di Luigi XIV componeasi d'un reggimento francese, uno svizzero, e della compagnia de' Cento-Svizzeri.

Sotto Luigi XIV crebbe in estensione non in perfezione l'artiglieria, usandosi la stessa per gli assedj e pei campi, nè formando le batterie d'un numero determinato di pezzi e cassoni. Solo s'inventarono allora le carcasse, projetti incendiarj, lanciati con mortaj. Luigi XIV istituì le prime truppe permanenti d'artiglieria, creandone un reggimento di quattro compagnie, cannonieri, zappatori, fabbri di ferro e di legname, armati di fucili e bajonette. Pel primo pensò anche a formar un corpo di minatori, che furono poi annessi all'artiglieria, indi staccatine al principio della Rivoluzione.

Allora pure le truppe di linea furono sostituite a quelle di guarnigione, specie di milizia sedentaria, che convertivano le fortezze in giardini o pascoli. Tutto ciò, l'abolizione delle picche, l'adozione del fucile con bajonetta come arma unica dopo il 1703, l'assottigliamento dei corpi, fanno apparire un grande progresso nella tattica: eppure tutti gli scrittori si accordano nel dimostrarne la decadenza.

Turenne avea potuto, colle qualità personali, conservar l'ordine e la subordinazione; sapea nell'esercito far tacere l'orgoglio, attutire l'amor proprio, scuotere la pigrizia, fissare la leggerezza e l'impazienza, conservar tutte le qualità proprie dei Francesi e ovviarne i difetti; conosceva i metodi antichi, e gli applicava ai bisogni nuovi: onde maggiormente appare la sua grandezza, perchè tutto reggevasi pel senno di lui solo. Mancato il quale, si abbandonarono le pratiche buone, e si tornò alle abitudini invecchiate; invece di moltiplicar le truppe col moverle abilmente, si andò crescendole sempre più, perciò aumentando le difficoltà di ben adoprarle, non facendo che estender la fronte senza ingrossare il corpo, onde ne venne la guerra lenta e alquanto timida, che si chiamò *di posizione*. Solo tardi, introducendo l'uso della colonna, si tornò agli ardimenti e all'invasione.

Louvois, ministro della guerra sotto Luigi XIV (1666), odiava Turenne, e fu lieto della morte di lui come del solo freno al suo despotismo, col quale si pose a riformare gli eserciti, nell'intento di sottometter affatto la guerra all'amministrazione, la strategia al

gabinetto. Ai talenti dunque e alla virtù sostituì macchine d'ogni genere, il numero de' battaglioni, la potenza del denaro: cose che dipendono da un ministro, ma non l'ispirare coraggio, zelo e disciplina vera. Quindi grossi eserciti, grandi stati-maggiori, grandi equipaggi, foraggi, spedali; in somma i grandi imbarazzi, i grandi abusi, e in conseguenza i grandi disastri. Sterminatamente crebbe allora anche il sistema delle fortificazioni, mercè l'inclinazione di Luigi XIV e la somma abilità di Vauban. Per ultimo dispregio del talento si stabilì che l'avanzamento si facesse solo per anzianità, salvo quando la briga del favore la sorpassasse: modo che fa credere si stimino gli uomini come tutti d'un egual valore intrinseco, e che la potenza possa camminare colle forze sue proprie. Grandi generali non si formarono più, e Villars, Luxembourg, Catinat, Vendôme mostraronsi bensì eredi di qualche parte di Turenne, e resero segnalati servigi (2), ma sempre imbarazzati dalle soverchie truppe, e nissun di loro ebbe tempo di pensare a corregger gli abusi.

Sminuendo il valor morale di ciascun uomo, fu necessario adottare la tattica delle masse e delle colonne per supplire al valore e all'energia personale. Allora Folard (-1752) suggerì la colonna, corpo di fanteria serrata, sopra un quadrilungo assai prolungato, e dove ai soldati rimane appena quanto spazio basti per marciare e usar le armi. Questa colonna è da un battaglione fino a sei, di più o men file secondo il paese; e stabilisce la proporzione di venti, ventiquattro, al più trenta file in terreno libero; riducibili fin a sedici se il terreno lo richieda. La divide in tre sezioni, senz'intervallo tra sè al momento della mischia. Le compagnie dei granatieri separa sempre dalla colonna, servendosene di riserva e appoggio, tenendoli alla coda o a ciascun lato dell'ultima sezione. Gli uffiziali o sottuffiziali son messi alla testa, alla coda e ai due fianchi della colonna. Suppone i battaglioni di cinquecento uomini, cioè quattrocento fucilieri, cento labardieri, non contando i granatieri e gli ufiziali; si disponeano sopra cinque file. Divide la colonna in manico di dritta e di sinistra, ciascuno suddiviso di cinque in cinque file.

Tal'è la colona di Folard, primo tentativo *teorico* di una tattica nazionale. Essa è men offesa da' fucili, ma più dall'artiglieria; poi la difficoltà consiste nel mutarla in linea qualvolta occorra. Pure con questo modo si sostenne la battaglia di Denain (1712): e certo sarebbesi avuto vantaggio sopra le truppe d'Europa, disposte per lunghe linee; ma gli spiriti non erano disposti ad accettare questa nè altra rivoluzione dell'arte, e si continuò nelle vecchie abitudini.

Quanto alla disposizione in battaglia, si era incerti, o vi si cercava una simmetria, incompatibile colle varietà degli accidenti. Da ciò l'inferiorità dei Francesi nella guerra di Successione, le languide operazioni, le campagne senza risultato, quando si disse che manovravasi senza combattere, e combatteasi senza manovrare. In questa Eugenio e Marlborough fecero anch'essi errori; e sopra un teatro vastissimo, con eserciti grossi, i disegni erano piccoli, le battaglie senza risultati: pure dopo la battaglia di Hochstadt Luigi XIV soccombeva, se gli alleati si fossero concentrati sopra un'unica direzione, invece d'operare su tutta la periferia.

La castrametazione fu perfezionata dai campi d'istruzione in tempo di pace, e adattata all'ordine sottile che ormai prevaleva al profondo.

L'aspetto scientifico che presero le armi, si mostra nelle istituzioni per l'insegnamento della gioventù in questa carriera. I collegi militari attestano che la guerra era divenuta una scienza, e come tale richiedeva l'ajuto delle altre scienze, e progrediva a seconda dei loro progressi. La marina militare da un altro lato provava il progresso della società, del commercio, dell'industria, e del vincolo che unisce le forze conservatrici alle produttrici. Aggiungasi il raccoglier le carte, i piani, le memorie del deposito della guerra, e lo stabilimento dell'Ospedale degl'invalidi.

(2) Nella campagna del 1703, si divisò di riunire un distaccamento dell'esercito francese in Italia pel Tirolo con l'esercito di Villars in Baviera, e marciare sopra Vienna: divisamento degno del Villars che aveva il genio delle masse, e sarebbe riuscito se l'Elettore fosse marciato verso le sorgenti dell'Inn, e Vendôme verso quelle dell'Adda (Vedi DUVIVIER, *Guerre de Succession*, t. I pag. 144). Prova del progresso della strategia, giacchè vi si trova in germe il piano della campagna del 1796.

§ 59. — **Scrittori militari dei secoli XVII e XVIII.**

Feuquières, ricchissimo di genio, non così leale di carattere, si piacque attenuare la gloria d'alcuni, crescer quella di altri; e massime innalza Condè, e abborre Tallard: in generale è giusto coi morti a scapito de' vivi; chiaro nello stile e nell'esposizione, qualvolta la collera o il rancore non l'accecano: la sua descrizione militare del Piemonte è un modello.

Tallard, secondo i pregiudizj del suo tempo, aggiunge massima importanza agli attacchi di tutta la fronte, sin a ricusare il nome di battaglia a quelli per ordine obliquo. Di rado sale a principj generali, acchetandosi nelle proprie opinioni e perdendosi nelle particolarità, partendo sempre da postulati che accetta come provati. Vede però gli abusi del suo tempo: esclama che « si deve elevare secondo la capacità, ricompensare secondo i servigi »; riprova i piccoli reggimenti che aumentano soverchiamente gli stati-maggiori, e il lusso delle divise uniformi introdotte appena allora, non dovendosi caricar il soldato con oggetti di cui non si serve che un giorno di parata: pensa come Montecuccoli che la guerra difensiva richieda più arte che la offensiva, e più cavalleria. Al suo tempo si fece generale l'uso di bombardar le piazze. Dell'amministrazione poco si briga, come gli altri contemporanei: pure ne abbiamo alcune particolarità, e fra le altre, che il soldato era nutrito alcuna volta sì male, che molti morivano esinaniti, persino in guarnigione; che Louvois fece molti esperimenti per surrogar al pane un cibo di men incomoda preparazione. Migliore è il suggerimento di dar ai cavalli paglia triturata, la quale mista a qualche grano, massime al turco, giovò tanto nella guerra di Spagna.

Di Folard già dicemmo; e colla sua colonna, benchè non priva di sconcj, avvezzò a staccarsi dalle abitudini, e ne nacque poi quel che si chiamò ordine profondo o francese. Guibert, che lo vilipese quanto idolatrato era fin allora, gli rimprovera la sua ammirazione per gli antichi, la quale appare specialmente nei *Commenti a Polibio*, ove si può nel testo trovare il paragone fra la tattica de' Greci e de' Romani, e nei commenti, fra quella degli antichi e dei moderni. Ha sulle dita tutti gli autori; e talora stenderà un capitolo intorno a ciò che avrebbe dovuto far Regolo alla battaglia di Tunisi, o come Varrone avrebbe vinto infallibilmente a Canne, o come dovea comportarsi Waldstein a Lutzen ecc. Ha però un vigore, che nessun pareggia; un gusto vivo e profondo pel mestier suo: se gli manca spesso il metodo, giammai il calore e la fecondità; se talvolta la chiarezza e la giustezza di vedere, di rado la larghezza e sagacità: e dapertutto ha in pronto mezzi infallibili, nei quali perdendosi e in casi impossibili e in ragionamenti inapplicabili, trascura ciò che è di tutti i tempi e luoghi, la formazione e struttura dell'esercito, il rapporto di esso colla società, della guerra coll'amministrazione.

Pure mostra conoscer l'uomo, e massime quel di guerra. « Bisogna (dic'egli) procurare di convincer i soldati e gli uffiziali che han tanto vantaggio, da non poter essere forzati nel loro posto senza manifesta vigliaccheria loro ed onta perpetua. Tutto dipende dal far loro intendere la forza de' trinceramenti e la difficoltà di superarli: facciansi calar nelle fosse alquanti soldati in presenza di tutti gli altri, si ordini che passino le fosse e procurino di montar sui parapetti; e il vedere la difficoltà dell'operazione varrà meglio che tutti i ragionamenti e le arringhe del mondo a mostrar la superiorità della difesa; e per esperienza conosceranno quanti ostacoli avrà il nemico a sormontare se gli si resista ».

Varj brani suoi furono raccolti in un'opera intitolata *Esprit de Folard*, che si suppone di Federico II, dove essendo ravvicinate, meglio possono vedersi le sue idee, perpetuo panegirico della colonna e della mescolanza delle armi; crede l'artiglieria inferiore alle macchine antiche, e perciò non vi bada troppo, e sugli antichi s'appoggia incessantemente:

« Greci e Romani faceano piccoli gli squadroni, perchè il vero della cavalleria sta nell'azione e nella celerità delle manovre. I movimenti gravi non le si confanno; i fianchi restano sì deboli, che facilissimamente una piccola truppa può batter una grande se la piglia pel fianco. La forza della cavalleria d'Annibale consisteva nell'agilità. Gu-

stavo, e prima di lui Adolfo di Nassau aveano adottato il metodo dei Romani; due linee, una riserva, i battaglioni a scacchiere, e combatteano sempre sovra 10 o 12 d'altezza. Pure aveano due terzi di moschettieri in ciascun corpo; ma come usarono da poi Condé, Turenne, Luxembourg, voleano si venisse immediatamente alle mani e all'arma bianca. Formati corpi di fanteria regolare, la cavalleria ottenne minor considerazione, e i cavalieri provarono che significhi l'aver a fare con buona fanteria (1).

« Grande scredito venne alla gendarmeria dalla battaglia di Contras, ove Enrico IV si valse d'una pratica insegnatagli dall'ammiraglio Coligny, cioè d'inserire, fra gli interstizj degli squadroni, nodi di fanteria con moschetti di venti uomini, cinque di fronte, quattro di profondità. Questo metodo era stato adoperato a Pavia dagli Spagnuoli, esercitati da Antonio di Leyva: Coligny se ne risovvenne, ed Enrico l adoperò costantemente, come pure Gustavo Adolfo, il marchese di Montross in Scozia, Turennne a Giusheim, il duca di Weimar dappertutto.

« Combatteasi per squadroni prima di smettere le lancie e abbandonar la gendarmeria; ma erano pesanti quasi come i Persiani, che pugnavano sopra dodici e più file. Tali usavansi ancora al tempo di Waldstein e Gustavo Adolfo, il quale li sminuì e vi mescolò manipoli di cinquanta moschettieri.

« La cavalleria spagnuola moderna aveva un giuoco arditissimo, ma non abbastanza sicuro. Prima di dar di cozzo per truppa, staccavano venti o trenta uomini, che senza sparar colpo, colla spada lanciavansi sui grossi squadroni nemici, e mentre cercavano penetrarvi, lo squadrone loro profittava dello scompiglio per vincere. I Turchi imitano questo movimento, che spesso riesce bene ».

La parte più importante per gli uomini dell'arte, più nojosa per gli altri, è la descrizione particolareggiata delle battaglie d'allora.

Il maresciallo Puységur riunisce maggiori titoli alla confidenza dei lettori, narrando con aria d'onest'uomo e insieme pensatore; e piace entrar nella sua opinione ogniqualvolta i pregiudizj del tempo non prevalgono al suo buon senso. Con tutto quel rispetto che pur troppo è dovuto all'errore, egli combatte gli abusi introdottisi nella pratica della guerra, per sostituirne altri *più semplici ed utili*, fondati *sul buon senso e l'esperienza*; e teme che questa novità non spiaccia *ad antichi e rispettabili uffiziali, avvezzi dai loro predecessori a una certa abitudine*. « Da un pezzo (dic'egli) avrei potuto dar fuori i miei principj; ma quando si sta in impieghi inferiori, e si vuole metter innanzi cognizioni acquistate con molta fatica, si trova fra i superiori molti che se n'offendono. Allora la modestia e i riguardi dovuti alle persone di merito ed elevate in dignità impongono silenzio, mal capitando a chi volesse romperlo. Molti il provarono', e gli altri restano svogliati dal comunicar lumi che potrebbero tornar vantaggiosi. Perciò le antiche pratiche si perpetuano ».

Verità di tutti i tempi! ed è bello sentirla professare da chi è maresciallo. Ma a quel posto era salito traverso tutti i minori, nei quali confessava aver veduto che, nell'azione come ne' movimenti preparatorj, la più gran parte di quel che s'insegna negli esercizj è impraticabile. Tutta la scuola, sia di teorica o di pratica, di questa grande arte della guerra non consiste ella anche oggi in quello che chiamasi esercizio, qual si vede fare nelle riviste? Il poco che vi s'insegna si fa senza principj, gli uni essendo impraticabili per tutti i movimenti che si fanno al cospetto del nemico e nelle battaglie, gli altri assolutamente nocevoli. Ne convengono; ma non sapendo che cosa mettervi invece, si contentano di dire: — Questo rende agile il soldato ».

Egli è persuaso che la pratica non basti a formar buoni uffiziali, altrimenti i caporali e brigadieri veterani sarebbero i migliori capi; ma son necessarie teoriche e cognizioni precedenti, poste le quali, basta piccola pratica.

Vero sistema egli non propone, impedito dalla sua modestia: ma una sequela d'opportunissime discussioni, ingegnose e solide. Nella prima delle due parti esamina le milizie greche e romane, e gli scrittori che ne trattarono di proposito o per incidenza; indi passa ai moderni. Ragiona poi del modo di mover uno o più battaglioni o squadroni;

(1) La cavalleria andava a passo o a trotto, come sempre si continuò, finchè le compagnie più non furono a conto de' capitani. Perciò potea facilmente combinarsi e in piccole truppe colla fanteria; e perciò stesso la fanteria, com'ebbe armi da fuoco la mise facilmente in disordine, costringendola a un passo cui non era abituata.

e del disporli in battaglia, profittando dei terreni o emendandoli. Preferisce i piccoli ai grandi eserciti, e perciò l'ordine obliquo, mentre in un grand'esercito si ha il grave sconcio di non poter riunire con facilità tutti gli ufiziali generali. Raccomanda assai gli ordini di battaglia degli antichi, perchè ciascun uffiziale combatteva colla propria truppa. Gli ordini di battaglia più semplici e più presto formati sono i soli da usare. Così è di tutti i movimenti particolari. Il battaglione che meglio conserva l'ordine, e che quando non può lasciar di romperlo, sa ripigliarlo al più presto, ha gran vantaggio sopra quelli che combatte.

Ragionando di tutte le particolarità della tattica, passa nella seconda parte a suppor in azione e in guerra: e allora più non ha a dibattersi contro i cattivi regolamenti del suo tempo, e propone una finta guerra ne' dintorni di Parigi, applicandovi le sue massime, e mostrandole dedotte dalla pratica dei più illustri generali.

Il marchese SANTA CRUZ spagnuolo, nelle *Riflessioni militari* si eleva a tutte le parti sublimi dell'arte, massime in ciò che riguarda la parte morale e l'alta strategia, e mostra come le buone teoriche fossero nel suo paese sopravvissute al decadimento dell'arte. Piglia il soldato al primo entrar nella milizia, e di grado in grado lo porta fin a generale in capo, e a tutte le combinazioni possibili al suo operare, formando una enciclopedia militare in azione, buona in tutti i gradi e gl'impieghi, ammaestrando il suo alunno ai colpi benigni e avversi della fortuna, agli ostacoli, alla gloria e ai disastri. Opera prolissa, ma d'idee giuste, e la più compiuta per l'istruzione militare; se non che ancora non era conosciuto il sistema prussiano.

Nel medesimo tempo il padre DANIEL scriveva la *Storia della milizia francese* coi materiali sopravanzatigli dalla sua *Storia di Francia*. Raccoglie e dispone i fatti, non discute teorie nè pianta sistemi, e si propone di esporre alla curiosità di Luigi XV le funzioni, i doveri, le prerogative tanto degli uffiziali che dei corpi componenti i suoi eserciti, l'interesse de' guerrieri, ciò che riguarda i loro impieghi, le cariche, i corpi di cui sono; cose che molti non sanno, ed è bene che sappiano. Adunque vi si trovano importanti particolarità sulle armi antiche, sulle macchine da guerra per quanto se ne può sapere, sulle battaglie del medio evo. Sopratutto espone le quistioni di preminenza, i privilegi di ciascun corpo, la formazione di essi.

Il marchese DI QUINCY nella *Storia militare di Luigi XIV* ha moltissime particolarità; ma frivole e fanciullesche, mentre neglige i punti principali, e le cause delle vittorie e delle sconfitte. La sua *Arte della guerra* si arresta sopra minuzie.

Il sig. DI TURPIN scrisse un'*Arte della guerra*, commenti sopra Vegezio, sopra Montecuccoli, sopra Cesare, in 12 volumi, ragionando d'ogni cosa senza sistema nè accorgimento nè distinzione di tempi.

Il napoletano marchese PALMIERI fu de' primi a trattar della guerra con aspetto scientifico; spiegò le operazioni in ordine geometrico, e risolse così molti problemi; e fe chiaro come i varj elementi devano concorrere anche nella guerra ad un solo scopo, cioè essere scienza.

§ 60. — Il Maresciallo di Sassonia.

Sul fine del regno di Luigi XIV la civiltà aveva preso un andamento così grandioso, che con essa dovea necessariamente mutarsi l'arte della guerra. Le ròcche, asilo della prepotenza, erano cadute; vaste fortezze proteggeano i confini dei regni; grandi forze stavano raccolte nei porti: villaggi crescevano dove prima boschi e foreste; si dilatavano le città, miglioravansi le strade; i governi s'erano assodati, chiarito il diritto delle genti, posando sopra il trattato di Westfalia (1648). Più non v'era mestieri di far campi e trincerarsi quando ad ogni passo, ad ogni fiume si trovavano città e mura già preparate: più non compliva la numerosa cavalleria quando, invece delle vaste pianure, trovavasi ogni tratto siepi e fosse e chiuse: non importava occupar le gole e i valichi quando per tutto erano strade nuove e moltiplici passi: l'occupar in un paese alcune posizioni, tenute importantissime per tradizione, era vano da che, per le cresciute comunicazioni, si poteva essere sopravanzati: non serviva l'aprir nuovi sentieri traverso ai campi quando il nemico avea grandi strade su cui condurre la sua artiglieria: in

Francia massimamente, in cui l'industria e il commercio fiorivano, e l'antico genio riottoso erasi mutato in impeto di servir al principe e meritarne i favori.

Esternamente erano cresciute due nuove potenze, la Prussia e la Russia, e già sentivansi pesare sovra le sorti europee. Pietro il Grande improvvisò un popolo, improvvisò un esercito col quale vinse il più disciplinato d'Europa; e colla battaglia di Pultava (1709) contro Carlo XII di Svezia fu data all'Europa una gran lezione di tattica e fortificazioni. Uscendo dalle vie consuete, per le quali gli eserciti stavano immobili dietro ai trinceramenti in linea continua, Pietro coperse la fronte della sua fanteria con sette ridotti, separati da grandi intervalli, e chiudenti due battaglioni ciascuno, sicchè tra essi poteano manovrare le colonne.

Forza era dunque che la Francia pensasse anch'ella a mettersi a paro di tali miglioramenti. Ma durante la minorità di Luigi XV, nella pace si sciolse la disciplina e l'emulazione: il Reggente, uom pratico di guerra, più non pensò che a godere in mezzo alla depravazione un potere momentaneo; i cittadini ad arricchirsi nelle speculazioni dell'agiotaggio: onde non profittarono della lunga pace acquistata con tanto sangue, per emular i progressi delle competitrici.

Bella istituzione di quel tempo erano state le sei compagnie di cadetti, per cui dalle provincie si traevano molti giovani gentiluomini, cui la miseria dei parenti non lasciava dar educazione, con ciò ricompensando i vecchi servigi de' nobili, e preparando a renderne di nuovi. Conseguenza ne fu l'istituzione della scuola militare, fondata poco poi.

Luigi XV stabilì milizie permanenti, escludendo i volontarj e i sostituiti; fissò a quattro anni il servizio, e colpì gli scapoli dai sedici ai quarant'anni, e in mancanza gli ammogliati, tirando a sorte. Sarebbe stata una vera coscrizione nazionale, se non vi fossero entrati esenzioni e privilegj. Occorrendo, s'incorporavano le milizie nei reggimenti di linea. Cresceano anche i *corpi franchi*, corpi irregolari di fanteria leggera, che portavano il nome di quei che li comandavano o che gli avevano organizzati.

Giuoco, lusso di tavola e di equipaggi servivano ad ingannar un tempo ozioso: gradi alti erano divisi tra famiglie privilegiate, sicchè i colonnelli spesso mancavano di tutte le qualità necessarie: giovani eleganti, viziosi, aborrenti dalle fatiche del corpo e dello spirito, il breve tempo che stavano al corpo, non faceano che feste e spassi; di rado vedeano la loro truppa in armi, per paura di mostrare la propria inferiorità: mezzo d'avanzamento per gli uffiziali non v'era che la protezione del giovane colonnello, ottenuta coll'andargli a versi e dissimular il male. A questi e ai danni concomitanti si pensò metter argine stabilendo campi d'esercizio, sperando ecciterebbero l'emulazione, mentre rimoveano i soldati e gli uffiziali dalle pericolose guarnigioni: ma invece non fu che una palestra di lusso e spese disastrose.

Allora (1720) venne ad offrire i servigi suoi alla Francia Maurizio conte di Sassonia (1696-1750), che straniero e osservatore, conobbe e descrisse quali erano quegli eserciti, e quanto danneggiati dall'indisciplina, e rinfacciava continuo l'esempio de' Prussiani. Ma non poteva eseguir riforme, repugnanti agl'interessi di troppi; e la sola che introdusse, fu il passo in cadenza, per togliere l'andar rotto, spezzato e confuso, far che il soldato occupi il minimo spazio nel rango e nella fila, e che una truppa marciando conservi la forma primitiva della sua ordinanza. Il Maresciallo di Sassonia guidò la Francia alle battaglie di Fontenoy, Rocoux e Laufeld (1745-46-47); ma avrebbe potuto rendere maggiori servigi se avesse creduto possibile ai Francesi l'eseguir le grandi manovre; egli che diceva tutta la tattica star nelle gambe, e le battaglie esser il rifugio de' generali ignoranti.

Più dunque che come generale resta notevole come scrittor militare, il quale non compose un trattato compiuto, ma espose le proprie impressioni, e bene applicò alla guerra la *cognizione del cuor umano*. Col qual nome egli spiegava molti fatti, di cui non si sa altrimenti render ragione. « Supponete che una colonna attacchi un trinceramento, « e che la sua testa sia sul margine della fossa; se a cento passi di là, fuor del trince- « ramento, compare un pugno d'uomini, è certo che quella testa si fermerà o non sarà « seguita. E perchè? *È il cuor umano*..... Quando s'è obbligati a difendere dei trince- « ramenti, bisogna guardarsi dal mettere i battaglioni tutti contro il parapetto, perchè « se una volta il nemico lo sorpassa, quel che sta dietro fuggirà. Ciò avviene perchè la

« testa scappa agli uomini ogniqualvolta accadono cose che non s'aspettava. È regola
« generale alla guerra; essa decide di tutte le battaglie. Questo io chiamo il *cuor umano*,
« ed è ciò che mi fece comporre quest'opera. Io credo nessuno siasi avvisato di cer-
« carvi la ragione della più parte delle cattive riuscite. Un nulla cangia tutto alla
« guerra; e i deboli mortali non son menati che dall'opinione » (*Mes rêveries*).

Da questo punto egli move in tutte le sue proposizioni o riflessioni. Questa tinta di sentimento applicata alle cose della guerra, quel filosofare filantropico come il secolo portava, è certo novità. E lo faceva in tutta la vita; sprezzava le cortigianerie del suo tempo, viveva in Parigi fuor della società frivola, intitolò sogni (*rêveries*) le sue memorie, e morendo diceva al suo medico: — Senal, i' ho fatto un bel sogno ».

Disapprovava l'entrar in campagna a primavera; uso nato dai tempi feudali, quando gli eserciti erano la più parte composti di fanti, tolti all'agricoltura, e che perciò importava lasciar a casa durante la messe. Mossi a primavera, dopo i quaranta giorni, l'ordinaria misura del servizio, tornavano ai lavori. Ma con eserciti stabili e mantenuti tutto l'anno, meglio è aspettare che le derrate sieno raccolte e riposte, il che ed assicura meglio i viveri all'esercito, e rende minore il danno dei popoli.

Egli pure insegnò l'uso sano, comodo e pulito di tagliar i capelli; chè nell'abito non bisogna seguir la moda e l'occhio de' pittori, ma consultare i medici e l'esperienza de' militari. Per la cavalleria propose, invece della briglia, la cavezza, colla quale il cavallo può pascolare ad ogn'ora senza sbrigliarlo, nè fa duopo agli avamposti tenerlo tutto il dì col morso in bocca e affamato, per timore d'una sorpresa. A quest'innovazione finora si opposer ragioni, forse non forti quanto basti.

Dovunque è sistematico, non regge alla ragione e all'esperienza; e le proposte sue circa all'organizzazione, l'ornamento, gli ordini per la fanteria e la cavalleria non furono adottate. Conobbe la debolezza della fanteria per gli attacchi nell'ordine sottile, e l'utilità della lancia nella cavalleria: vide la mancanza d'un sistema di tattica, ma nol seppe trovare. Le altre opinioni sull'armamento, il vestito, l'ordine delle truppe, ebbero efficacia sui cambiamenti successivi: ma prima dei Francesi gli adottarono i Prussiani e in generale i Tedeschi, che allora si vedeano in incremento; onde all'aprirsi della guerra dei Sette anni (1756) gli Annoveresi si trovarono avere i cacciatori a piedi e a cavallo, modello delle truppe leggiere che poi tanto si moltiplicarono.

Osservò che i reggimenti segnati con un numero o col nome d'una provincia aveano spirito migliore che non quelli col nome del colonnello che si cambia ogni momento, e che non si conosce come proprio. Invece d'aversi un esercizio diverso per ogni reggimento, indusse ad accettar generalmente il prussiano, e trascurare una quantità di movimenti e tempi inutili, e far l'esercizio in fila ristretta. Vuol che l'uffiziale non sia che il soldato perfezionato, e trova assurdo lo sceglier questo stato per moda o per segno di buona nascita: pochi gradi, affinchè ciascuno sappia nettamente ciò che sta innanzi a lui, e arrivarvi per emulazione. Ciò toglierebbe uno dei più gravi sconcj, quello d'uffiziali senza vocazione, che comandano uomini più valenti di loro e prima di rendersene atti; resto di feudalità, quando il signore conduceva i proprj vassalli, fosse pur fanciullo o inetto.

Alle idee filosofiche del suo tempo sacrifica egli quando divisa i modi di procacciare una bella e robusta razza d'uomini, presso a poco al modo spartano, con matrimonj temporarj; nè s'avvede anch'egli, come tanti statisti, che la popolazione si cresce non col moltiplicare le nascite, ma i modi di sussistenza.

Trovava ai Francesi d'allora mancar due cose, che parrebbero implicar contraddizione: di mobilità, in grazia dei lunghi e grossi battaglioni che non si potevano muovere senza rompersi; d'immobilità, col non poter reggere di piè fermo alla cavalleria, nè saper con pazienza sospendere il fuoco e conservarsi al posto. Con molte ragioni insiste perchè gli uffiziali particolari sieno posti nelle file, in modo da animare o contenere il soldato: e perchè questi non fosse stimolato a sparar troppo presto, vorrebbe gli si facesse portar il fucile sulla spalla dritta, al modo de' cacciatori.

Da giovinetto egli era innamorato di Onesandro; onde sarà bello il vedere come egli alla sua volta delinei un generale in capo, al giorno di battaglia:

« In giorno di battaglia il generale non deve far nulla; meglio vedrà, conserverà più libero il giudizio, e sarà meglio in grado di profittare delle situazioni in cui si tro-

vasse il nemico durante l'affare; e quando vedrà il bello, dovrà accorrere di tutte gambe dove accade bisogno, prender le prime truppe che trova, farle avanzar di volo, ed esporre la propria persona. Ciò decide delle battaglie, ed assicura la vittoria.

« Non dico nè dove nè come lo debba fare, perchè la varietà de' luoghi e delle posizioni che il combattimento produce devono dimostrarlo: tutto sta di vederlo e saperne profittare. Il principe Eugenio possedeva a perfezione questa parte, che è la più sublime del mestiero, e che prova un gran genio ».

Ma le cose erano nel fatto ben lontane da quest'idea. « Molti generali in capo, in un giorno d'affare, non s'occupano che di far marciare le truppe ben dritte, vedere se conservano bene le distanze, rispondere alle domande degli ajutanti di campo, mandarli per tutto, correr essi medesimi senza posa, in somma voler fare, col che non fanno nulla. Io li considero come gente cui gira il capo e non vedono più nulla, e non san fare se non quello che han fatto tutta la vita, cioè menare truppe metodicamente. Da che ciò? perchè ben pochi s'occupano delle parti grandi della guerra: gli uffiziali passano la vita a far esercitare truppe, e credono in ciò solo consista l'arte militare; quando arrivano al comando degli eserciti, vi son sempre nuovi, e non sapendo fare quel che dovrebbero, fanno quel che sanno ».

Tale non si mostrò il Maresciallo di Sassonia. Alla battaglia di Fontenoy assistette aggravato d'una di quelle malattie che tolgono ogni vigore, un'idropisia, talchè diceva: — Sarebbe curioso che una palla venisse a farmi la puntura ». Eppur vinse; e Federico II, capace di giudicarlo, gli scriveva poco poi: « Disputandosi questi giorni « qual tra le battaglie del secolo facesse più onore al generale, gli uni proposero quella di Almanza, (vinta dal duca di Berwich), altri quella di Torino (vinta dal principe Eu-« genio), ma tutti s'accordarono su quella il cui generale stava moribondo quando « fu data ».

§ 61. — Federico II.

Non bastava sorgesse qualche gran generale; conveniva che alcuno introducesse metodi nuovi, maggiore mobilità nelle masse, maggiore rapidità nelle marcie, al che ajutarono i miglioramenti parziali già praticati. Alcuni già vi s'erano industriati, come Turenne nelle agili spedizioni di que' suoi eserciti piccoli e bene scelti: ma ora erano cresciuti d'assai, estesissime le fronti, moltiplicati gli uffiziali, e per ciò scemata l'affezione de' soldati al capo supremo, e la conoscenza che questi avea de' suoi soldati. La rivoluzione è dovuta a Federico II il Grande (1712-86).

Trovava egli un esercito, di cui suo padre avea perfezionato tutte le particolarità; soli i suoi soldati sapeano caricar prontamente il fucile, aggiustare i tiri, sparare sei colpi al minuto; soli aveano bacchette di ferro, soli sapeano marciar in fila, unire il silenzio, la celerità, l'ordine. Vero è che non erano agguerriti, mai non avendo combattuto che come ausiliarj; la cavalleria non era distinta che per sceltezza d'uomini e cavalli, del resto non sapea avanzarsi che a piccolo trotto per far fuoco, ed assalire a modo di foraggiatori. Federico Guglielmo I avea poi dato una stravagante importanza al vestito; i soldati logoravano il tempo a pulire, verniciare, imbiancare; ai cavalli si lustravano gli zoccoli e intrecciavansi le chiome con nastri; poco più, dice Federico stesso, s'arrivava alle mosche e al belletto

Dapprincipio bastarono questi avvantaggi per assicurare a Federico le vittorie; ma le sconfitte istruivano i suoi nemici, sicchè egli dovette ricorrere ad arti nuove. Studia i predecessori, si fa scolaro degli uffiziali, e a breve andare ha in piedi un esercito lesto suddiviso nelle proporzioni meglio opportune per potere in ogni dove squadronarsi, e dove le parti si possono staccare e riunire a volontà, senza nuocere all'ordine e ai risultati: principalmente porta al sommo l'abililità del fuoco.

Invece di ostinarsi ad emendar ciò che potess'esservi di vizioso nel sistema di suo padre, si volse a ciò che poteva mancarvi; ed eccetto il battaglione de' giganti, che immediatamente riformò, seguì la massima di non far mutazioni essenziali dove il miglioramento non compensa la scossa della macchina. Conservò dunque tutti i reggimenti paterni, col medesimo soldo ed abito, e principalmente quella mescolanza di nazionali e forestieri che n'era il fondamento; la divisione del paese in distretti se-

condo i reggimenti, per tenerli completi in difetto di reclute forestiere; il che legando la nazione alle truppe e circondandole, previene la diserzione, e « rende l'esercito immortale » come dice esso Federico (1).

E quando soggiungeva: — S'io fossi re di Francia, non si sparerebbe un cannone in Europa senza mia licenza », il principal pensiero dovea corrergli al modo di reclutar l'esercito. Men di sei milioni di cittadini gli davano centrentamila soldati: in Francia il modo stesso di reclutamento avrebbe dato, sovra trenta milioni, più di seicentomila soldati; ai quali, essendo tutti nazionali, Federico dato avrebbe altre leggi, ordine diverso, e mezzi d'attacco più vivo, più pronto, più diretto.

L'attacco è naturale alla Prussia, quanto all'Austria la difesa. Questa ha truppe che sanno ritirarsi senza scompiglio, onde logora i nemici, conservando i veri suoi vantaggi: frontiera propriamente non ha, composta essendo di varj Stati, con capitali molte, sicchè offre piuttosto la resistenza di corpi molli, la men pericolosa e la più durevole. La Prussia al contrario, sempre minacciata d'andar a pezzi, ha bisogno d'assalire per difendersi.

Adunque Federico dispose il suo esercito per l'offensiva, ben vedendo che la difensiva e rivelerebbe timidità, e non potrebbe star bene colle minacciate sue frontiere, colle poche fortezze, e colla mancanza di danaro e d'ingegneri per fabbricarne. Crebbe l'esercito a ottantamila, oltre alcuni reggimenti di guarnigione; lo provedeva d'ogni cosa, lo disponeva e animava alla guerra; traeva a sè gli uffiziali migliori al servizio d'altre potenze; raddoppiava l'artiglieria e gli approvigionamenti degli arsenali.

L'esercito suo, che nella guerra dei Sette anni (1756-63) giunse fino a ducentomila uomini, era composto di cinquantacinque reggimenti di fanteria di fila, dodici di guarnigione dell'arma stessa, quattro di fanteria leggera; alcuni battaglioni franchi, composti il più di disertori o prigionieri; tredici reggimenti di corazzieri, fra cui uno per guardia del corpo; dodici di dragoni, dieci di ussari, quattro d'artiglieria, e un corpo del genio. Nella fanteria, quasi tutti i reggimenti erano di due battaglioni, composti di sei compagnie, una di granatieri, e or tre or quattro uffiziali per compagnia. Nel 1770 così era composto un reggimento:

Grande stato maggiore. Generale o colonnello in capo	1
Colonnello in secondo	1
Tenente colonnello	1
Maggiori	2
Piccolo stato maggiore. Ajutanti maggiori	2
Maresciallo d'alloggio	1
Cappellano	1
Intendente	1
Chirurgo maggiore.	1
Chirurghi assistenti	2
Tamburo maggiore	1
Tamburo maestro	1
Oboè	6
Piferi	6
Armajuolo	1
Montator di fucili	1
Prevosto	1
Uffiziali dei due battaglioni. Capitani de' granatieri	2
Capitani de' fucilieri	10
Uffiziali subalterni de' granatieri	6
Id. delle compagnie dei fucilieri	30
Sott'uffiziali e tamburi. 9 sott'uffiziali de' granatieri per compagnia . . .	18
10 per compagnia de' fucilieri	100
3 tamburi per compagnia	36
Granatieri e fucilieri. 126 granatieri per compagnia, compresi gli zappatori	252
10 soprannumerarj per compagnia di granatieri	20
114 fucilieri per compagnia	1140
8 soprannumerarj per compagnia di fucilieri	80
In tutto uomini . . .	1724

(1) GUIBERT, perpetuo ammiratore.

Malgrado i difetti di tal ordine, vi si troveranno ben accordati la forza del battaglione e il numero delle compagnie colle condizioni d'ordine, economia, solidità, mobilità, suggeriti dall'esperienza e dal raziocinio. Al contrario in Francia moltiplicavansi le compagnie a detrimento della forza loro, per poter disporre d'un maggior numero di posti da capitano: gli Austriaci davano all'eccesso opposto, facendo le compagnie almeno di ducento uomini, e quattro per battaglione; onde ogni ducento uomini aveano quattro uffiziali al più, spesso appena sei sottuffiziali, cioè un comandante ogni venti subordinati. Con sì scarsi uffiziali non poteasi reggere che un esercito docilissimo come l'austriaco, formato di contadini e vassalli, pazienti d'ogni fatica senza mormorare, poco avvezzi a ragionar sulle cose, e perciò incapaci d'entusiasmo, ma buoni ad obbedire. Reggere dissi; giacchè far colpi arditi e pronti era impossibile con sì poco di mobilità e d'audacia. Al contrario fra i Prussiani moltissimi bass'uffiziali si volevano per impedire la diserzione: i soprannumerarj supplivano ai vuoti, o si riunivano in due drappelli.

Era massima di Federico « Pochi uffiziali generali e molti soldati », benchè molti servigi avesse a compensare. Costantemente egli staccò le compagnie di granatieri dai reggimenti per formarne battaglioni scelti, o non osasse attaccar un vizio sì radicato, o con ciò volesse aver alla mano un corpo scelto da cui ripromettersi meglio che da quell'accozzaglia di disertori e prigionieri d'ogni religione e favella, tenuta insieme dal solo genio del capo. In fatti quando egli più non fu, e i suoi successori ebbero a combattere con Napoleone, Jena mostrò come una sconfitta bastasse a dissipar l'esercito: talchè Federico Guglielmo III pensò a rifarlo tutto di nazionali.

Il battaglione, staccatane la compagnia de' granatieri, divideasi in due ale, ciascuna di due divisioni, e queste di due manipoli.

Fra varj sconcj era pur questo, che non sempre gli uomini erano sotto ai capi stessi. Gli uffiziali collocavansi in battaglia per anzianità, i sottuffiziali per statura.

Ogni soldato aveva una pelle, onde avvolgere l'arma e preservarla dall'umido; altro indizio della predilezione di Federico per il fuoco. Malgrado questa però, e l'amor suo per l'ordine sottile, non trascurava l'uso della bajonetta e l'attacco a passo di carica, sempre però in ordine spiegato; chè l'attacco in colonna non era di regola nell'ordinanza prussiana.

All'aprir della campagna davansi a ciascuna compagnia dieci pale o cinque zappe; inoltre una scure per tenda, ossia ventiquattro per compagnia. Ciò contrasta all'opinione che corre dell'avversione di Federico ai trinceramenti, benchè in realtà potesse sovente farne senza, attesa la mobilità del suo esercito. La qual riputazione di mobilità veniva meno dalla scarsezza di treno che dal sommo ordine nell'amministrazione e condotta degli equipaggi. Del resto il re, per servigio di ciascuna compagnia di fanti, teneva in guerra nove valletti, due dei quali pel capitano, e tre per gli altri uffiziali; tre carri, molti cavalli da basto per trasporto dei viveri e de' bagagli. Di più ne facea mestieri per la cavalleria e gli stati-maggiori, talchè per trentamila combattenti si voleano non meno di mille ottocento carri. Il che dia ad argomentare come andasser le cose negli altri eserciti. Si sa che Napoleone ridusse a cinquecento al più i carri d'un esercito di quarantamila uomini, metà organizzati, metà requisiti, assicurando che basterebbero pei viveri d'un mese.

Nel decennio seguìto alla pace di Dresda (1745), Federico si occupò a prove e perfezionamenti, e allora introdusse la formazione e lo sviluppo delle colonne serrate, rimembranze della falange macedone. E fu gran progresso, anzi rivoluzione nella tattica, come apparve nelle ultime guerre, sebben poco uso egli ne facesse nelle sue battaglie.

La cavalleria deve assai a quel re: tolse l'uso di caricar a trotto e con colpi di pistola e moschettone, ordinando di assalir a galoppo e colla spada, col che riuscì mirabilmente, e convinse che il vigore della cavalleria consiste nell'urto, non nei fuochi. Epperò l'educazione della cavalleria si ridusse a galoppar serrato e in linea, e perfezionare la scherma; e al principio della guerra dei Sette anni, una linea di molti squadroni seppe percorrere grandi spazj a tutta carriera senza scomporre la forma primitiva. Al fine poi di quella, il famoso Seydlitz perfezionò la cavalleria prussiana, dandovi audacia, rapidità di moti, impeto di carica. Composta quasi solo di nazionali,

porgeva sicurezza maggiore che la fanteria; nei corazzieri e dragoni entravano quasi solo figli di coltivatori possidenti, garanti dell'uomo e del cavallo in caso di diserzione.

Togliendo il fuoco alla cavalleria, e dandole molta massa si accorse come la esponesse ai colpi della fanteria e dell'artiglieria; onde penso qualche compenso nell'istituire un'artiglieria a cavallo che seguisse i movimenti di quella, e tenesse lontane le batterie avverse, mentre ajutava l'esito dell'attacco. Così trovò un nuovo mezzo d'attacco e resistenza. Vi s'associa quella degli obici, in campagna raramente adoprati prima della guerra dei Sette anni; e col cui ajuto non v'è ostacolo che possa resistere in campagna.

Eppure nell'artiglieria e nel genio gli uffiziali erano poco considerati, forse perchè non nobili; e perciò molte volte il re si trovò impacciato agli assedj. Pure del cannone fece molto uso per stare a coppella degli Austriaci che n'ebbero sempre moltissimi, e più per riparare alle perdite de' suoi prodi uccisigli in guerra. Tolse il pregiudizio d'attaccare tanta importanza alla conservazione d'un cannone come d'una bandiera, il che impacciava le evoluzioni. Solo in fine del suo regno, quando nazionali più non v'erano quasi per riempire gli eserciti, ricorse alle artiglierie con un eccesso biasimato, e che toglieva quella prontezza per cui erano stati lodati i suoi: ma lo fece per aver combinazioni nuove da opporre ai nemici che tutte imitavano le sue.

Ecco un'estratto della sua *Istruzione per l'artiglieria sul come dirigere i fuochi nelle varie occasioni*:

« Pei preparativi d'una battaglia, quando s'abbia il nemico a fronte, scorrono tre o quattro ore, secondo la natura del terreno, la posizione dell'avversario o gli ostacoli che è mestieri di vincere, prima di assalirlo. L'artiglieria commette grave errore allorchè, visto appena il nemico, o quando crede poterlo colpire, incomincia il fuoco. L'offensore come il difensore non può aver paura d'un simile cannonamento, perchè quasi sempre senza effetto. Chi si difende, consuma inutilmente le munizioni: chi è sull'offensiva, non soltanto soffre danno, ma ritarda la celerità delle sue evoluzioni, e dà al nemico il tempo e l'occasione d'opporre nuovi ostacoli, e di rendere inutili le disposizioni dell'attacco.

« Il cannonamento prima dell'attacco generale è scusabile solo quando il generale in capo vuol attirar l'attenzione del nemico sopra un punto, per nascondergli i movimenti che eseguisce sopra un altro.

« A sei o settecento passi dal nemico l'artiglieria deve incominciar a tirare, ed a misura che la distanza diminuisce, i colpi devono succedersi con celerità e senza interruzione fin alla piccola passata; giacchè la palla a corta distanza, non solamente traversa tutte le linee opposte, ma il fischio e il romore che fa produce un terrore segreto nelle file nemiche; ciò che, unito ai gridi dei feriti e dei moribondi, cagiona una sensazione più forte dell'istesso colpo di mitraglia tirato da lungi. Di rado il nemico tien fermo contro un fuoco d'artiglieria ben diretto a ottanta o cento passi; ma se il fa, alquanti colpi di mitraglia basteranno per scompigliarlo.

« A mitraglia si tiri a cento passi; di là di questo limite, le scaglie si sparpagliano e perdono, molte ne cadono a terra di qua, altre passano sopra al nemico, ed un piccolissimo numero colpisce.

« Allorchè la cavalleria nemica assale uno dei fianchi, o minaccia rompere qualunque altro punto della linea, non si cominci il tiro a palle che ad otto o novecento passi al più, mirando con esattezza e tirando con celerità. Ordinariamente gli uffiziali e i soldati di fanteria, al momento che vedono avanzare la cavalleria, gridano all'artiglieria di tirar subito a scaglia, ed essa il fa con piacere. I vostri uffiziali non devono dare ascolto a tali voci, e continuar tranquillamente il tiro a palla, finchè credono poter avere il tempo di lanciare gli ultimi colpi a mitraglia alla distanza di cinquanta o sessanta passi.

« È parimente necessario addestrare i vostri cannonieri al tiro successivo e per metà (cioè per pezzi pari e dispari), affinchè la batteria sia sempre sufficientemente provista di fuochi. I colpi isolati non pongono il nemico in disordine, nè lo fermano ne' suoi movimenti. L'uffiziale che in tal occasione serba sangue freddo, non solamente non rischia di perdere i suoi pezzi, ma non teme la cavalleria, la quale non può percor-

rere al galoppo e in un minuto più di duecento passi senza disunirsi. Ammettendo che questa cavalleria, alla distanza di ottocento passi, incominci a soffrire pei tiri a palle, e che ciascun pezzo tiri quattro colpi ogni minuto, una batteria di dieci pezzi avrà lanciato da cenquaranta a cencinquanta palle, prima d'incominciare la mitraglia: giacchè la cavalleria non si pone al galoppo ad ottocento passi, ma muove col trotto prima, indi il piccolo galoppo, e per ultimo a briglia sciolta. Quindi se l'artiglieria dirige bene i suoi colpi, la cavalleria non penserà avvicinarsi a cinquanta passi per esporsi alla micidiale mitraglia.

« Due errori commettono quasi tutti gli artiglieri: 1° amano dirigere a preferenza i colpi contro le bocche da fuoco del nemico, per iscavalcarle e obbligarle a tacere; 2° scelgono le alture più elevate del campo di battaglia per avere una maggior portata. Porrete tutta l'attenzione per far dirigere i fuochi contro le linee di fanteria, ad oggetto di romperle, disunirle, e porre ostacolo ai loro movimenti, che in tal caso verranno eseguiti senza accordo nè ordine. Una volta conseguito questo scopo, la fanteria sarà prontamente battuta, le batterie ammutite, e facile l'impadronirsene.

« Quanto al situar le artiglierie sulle alture, tutti convengono che si tratta meno di tirar lontano che di produrre effetto. Ora quand'anche una palla lanciata da gran distanza urtasse contro la linea del nemico, l'effetto non potrebb'essere nè micidiale nè d'importanza, a causa della trajettoria: le altre linee situate indietro non hanno poi niente a temere; poichè, se cade innanzi la prima linea sopra un terreno molle vi s'infossa, sopra un terreno duro passa sopra ai soldati, se in fine colpisce l'oggetto non distrugge che il solo punto di mira. Ma se, non ostante tali osservazioni, si credesse conveniente, atteso la natura del terreno, di situar le artiglierie sulle alture, si badi che queste non devono mai elevarsi più di venti passi sopra della linea orizzontale, o del livello delle alture che circondano la posizione che si occupa.

« È mestieri tirare il meno possibile di sopra le teste de' proprj soldati: val molto meglio avanzare con la fanteria, giacchè, a malgrado la lontananza del pericolo, vi sono sempre di quelli che perdono coraggio al fischiar delle palle, e ad ogni colpo fanno civetta, onde il movimento vien ritardato.

« La regola principale dev'essere di evitare quanto si può i tiri curvi, e di preferire quelli di volata, salvo che il terreno abbia de' fossi stretti, piccole prominenze ed altri simili ostacoli naturali; e ciò perchè il tiro orizzontale manca raramente d'effetto, e traversa a breve distanza tutte le linee nemiche ».

Federico stabilì in Berlino un circolo militare, cui entravano gli uffiziali più istrutti; vera accademia militare con libri, carte, tutto quel che giovasse a crescere le militari cognizioni; vi si discuteva delle parti supreme dell'arte, di riforme, miglioramenti; davansi premj agli autori delle migliori memorie.

Sentì pure la necessità d'un corpo e d'una scuola di stato-maggiore. « L'esercito avea fatto molte campagne; ma spesso il quartier generale era mancato di buoni marescialli d'alloggio. Il re volle formare un tal corpo, e scelse dodici uffiziali che già aveano qualche tintura di genio, per allevarli egli stesso. Pertanto fece loro levar terreni, disegnar campi, fortificare villaggi, trincerar alture, alzare palanche, marcar le colonne di marcie, e principalmente esplorare le paludi e i ruscelli per non ingannarsi e dare a un esercito per appoggi un fiume guadoso o un pantano in cui la fanteria può marciare senza bagnar la caviglia del piede ». E fu la prima scuola di tal genere.

L'uso, da due secoli comune, di accampare e combattere sopra due linee con una riserva, la fanteria al centro e la cavalleria sulle ale, fu adottato da Federico; ma invece di porle in quincunce, o come diciamo a mandorla, il che avrebbe lasciato interstizj nelle due linee, non frammetteva che sette o otto passi fra i battaglioni e gli squadroni della prima; la seconda essendo sempre più debole che la prima, non avrebbe avuta la stessa fronte; questa però non era mai tanto inferiore, da costringere a lasciar dei vuoti maggiori dei pieni. Battaglioni di granatieri coprivano le estremità delle due linee di fanteria, credendo bene dar a questa una protezione indipendente dalla cavalleria: precauzione inusitata, alla quale fu debitore delle vittorie di Molwitz e Czaslau.

Federico era attentissimo a trar dai terreni il migliore profitto. Preparandosi all'azione, l'avreste veduto camminare a capo dell'avanguardia, riconoscere e studiar il terreno, scegliere posizioni, spedir ordini alle colonne che seguivano da presso. Scopriva il ne-

mico? raddoppiava di vigilanza; riconosciutolo con somma attenzione, moltiplica gli ordini, accelera il passo delle truppe, e le dispone a squadronarsi. Se scorge alcuna parte del nemico che con vantaggio possa attaccarsi, risolve di botto la battaglia; ogni arma, ogni colonna, ogni truppa si porta sul luogo assegnatole. L'antiguardo copre le evoluzioni, aspettando d'esser chiamato a rinforzare qualche punto della disposizione. La rapidità dei movimenti, e l'abilità del capo a velarli colle curve del terreno, resero incerto il nemico; l'attacco è universale prima che siasi potuto operar in contrario. Più non è il tempo che fin ventiquattr'ore si consumavano a prender l'ordine di battaglia: Federico in un atomo dispose ogni cosa (ROQUENCOURT). Se il nemico è sì ben collocato da non poterlo attaccare senza rischio, si squadrona al cospetto suo, cerca illuderlo, si vale di tutti i mezzi del terreno e della tattica per ingannarlo sul suo disegno; finge movimenti offensivi sopra un'ala, per diriger poi tutti gli sforzi sopra un altro punto. Se il nemico casca nel lacciuolo, è colto all'istante; lo sfugge? Federico, con un esercito immensamente più destro, non ha preso impegno ne corso pericolo; si ritira, fa nascer un'occasione più favorevole, o minacciando le comunicazioni dell'avversario, o dirigendo verso alcun punto che a questo importa proteggere. Tanto potea fare Federico perchè il suo esercito aveva una tattica superiorità, quale oggi più non si riscontra tra quelli d'Europa.

Per tenere congiunte quelle masse disformi, oltre la *disciplina atroce*, come Lloyd la chiama, Federico valevasi della considerazione attribuita agli uffiziali, di certi vantaggi concessi loro nell'uscir di servizio, dell'emulazione mantenuta dalla rigorosa imparzialità nel distribuire le ricompense: tolta ogni distinzione di nobiltà, la divisa militare apriva qualunque porta, facilitava qualunque affare. Un capitano avea da cinque a seimila franchi d'assegno e grandissima considerazione, talchè tutti v'aspiravano, come a posto accessibile a tutti. Federico alimentava le speranze conoscendo ogni uffiziale, facendo riviste parziali e minute. La guerra poi era desiderata dall'esercito, prima perchè sentivasi superiore ai nemici, poi per gli onori e avanzamenti sperati.

Per impedire la diserzione, conveniva ricorrere a mezzi vessatorj; nessun soldato poteva uscir dalle porte senza licenza in iscritto; un uffiziale era destinato apposta a correr dietro ai fuggiaschi, tenendo sempre il cavallo sellato; appena si accorgea del mancare d'un uomo, davasene avviso con una cannonata, e tosto dai villaggi doveasi accorrere per trovarlo.

Uffiziali a sopravvivenza, o di puro titolo, o a doppio impiego non v'erano; il re stesso firmava ciascun brevetto, dopo averci pensato sopra e udito le informazioni. Conservava il più che poteva i soldati e gli uffiziali; quelli erano in vita; negl'impieghi preferivansi i soldati fuor di servizio; gli uffiziali che lasciassero le armi essendone ancora capaci, erano veduti d'occhio sinistro. L'esercito amava il suo *Fritz*, come noi vedemmo amato il *Caporaletto*; e le memorie son piene d'aneddoti in proposito, alcuni dei quali mostrano e gran franchezza e coltura di spirito anche ne' soldati. Ad uno chiese Federico: — In che taverne hai buscato cotesti sberleffi sul viso? — A Kollin, dove V. M. pagò lo scotto ». A un granatiere che, per vanità, portava il cordone senza oriuolo, Federico chiese: — Mostrami che ora è, tu che hai l'oriuolo ». E quegli trasse fuora una palla che v'era attaccata, rispondendo: — Essa mi mostra che devo a tutte le ore esser pronto a morire per V. M. ».

Istituzioni utili dovute a Federico II furono:

La divisione degli eserciti, fatta in guisa da accelerare la loro marcia con men fatica, e poter prestamente cangiare l'ordine di battaglia in faccia al nemico;

L'uso delle marcie di fianco;

Gli ordini obliqui, di cui si valse a preferenza;

Per conseguenza naturale le evoluzioni divenute più pronte e facili;

La leggerezza data alla cavalleria grossa, senza nuocere al suo insieme, qualità fin allora propria solo della cavalleria spagnuola;

La mobilità dell'artiglieria, e l'introduzione di quella a cavallo, sì giustamente vantata e felicemente imitata. Quest'istituzione diventava sempre più necessaria, quanto più facilmente poteansi cangiar le posizioni. In quest'arma costosa deve farsi economia de' pezzi, moltiplicandoli mediante la celerità dei movimenti, e fare che un minor numero cada in preda al nemico anche avvicinandosegli assai. Ma la mobilità stessa del-

l'artiglieria a cavallo dà alla truppa a piedi il timore d'esser abbandonata; onde convenne mantener anche l'artiglieria ordinaria.

Nelle particolarità dell'esercizio, prezioso miglioramento fu la bacchetta di ferro e massime la cilindrica, che tolse la necessità di voltarla sebbene aggravi il fucile. Molt'altri miglioramenti propostigli non adottò per l'economia, divenuta estrema negli ultimi suoi anni; pure fece mente a tutti e accolse i più importanti, e colla vigilanza continua, resa efficace dal potere, cagionò sì profonda impressione sovra amici e nemici. Non si lasciò allettare dai colpi arditi, benchè fortunati. « La grand'arte della guerra (diceva) è di prevenire tutte le contingenze, e la grand'arte del generale quella d'aver predisposto i ripari per non trovarsi impacciato all'istante di prender un partito ».

Con tutto ciò il titolo di creatore d'un nuovo sistema di guerra non pare ben attribuito a Federico II. Fece belle e frequenti applicazioni dell'ordine obliquo; eseguì i movimenti con prontezza, vista sicura, ardimento, accordo; e con questo si giovò contro avversarj inabili che lasciavansi sorprendere. Moltissimi perfezionamenti introdusse ne' metodi tattici: ma prima di lui, a dir solo de' moderni, Turenne e Luxemburg aveano pure usato l'ordine obliquo, e con istromenti assai meno perfezionati arrivarono allo scopo medesimo; poi l'ordine obliquo è antico quanto la guerra; e se le sue proprietà furono rivelate dalle campagne di Federico, n'è causa l'averlo egli posto in nuova luce, mentre dapprima era stato preso per ispirazioni subitanee, anzichè per meditazione; e perchè dapprima gli spiriti s'erano occupati delle particolarità, più che delle parti elevate della tattica.

Troppo raro incontra di vedere un esercito sconfitto rimettersi a ordine e strappare la vittoria, come Federico fece a Hochkirchen e Torgau; gran prova di disciplina e d'abilità di movimenti, riprodotti poi a Marengo. Le battaglie di Federico han più arte, più condotta che le antecedenti, e più decisivi e pronti risultati, perchè la tattica procedette, e meglio si conoscea la capacità di ciascun'arma: non per questo ponno dirsi nuove le sue concezioni strategiche, appartenendo queste a tutti i tempi e a tutte le armi. Anzi Jomini non esita a dire che, s'egli perfezionò la tattica, non conobbe punto la strategia, nè trasse tutti i vantaggi contro capi irresoluti, pusillanimi e discordi fra loro. Certo è pure che si mostrò buon amministratore quanto gran capitano: ma al paro de' suoi contemporanei, sagrificò ad un'eccessiva previdenza di magazzini, di provigioni, di forni; sicchè dalle vetture deducevasi la possibilità d'un'impresa.

Non sempre conobbe il prezzo del tempo; per lanciarsi primiero a cogliere le possibilità di buon esito, avendo adottato una difensiva di continuo attacco, ma con mirabile rapidità si moltiplicava per via de' movimenti, massime in casi stringenti. E l'esempio più segnalato fu all'uscir della campagna del 1757.

La sconfitta di Kollin l'avea ridotto in pessime acque; i Francesi, impadronitisi dei paesi prussiani in Westfalia, spingeano innanzi a sè il duca di Cumberland, e minacciavano invadere l'elettorato di Brandeburgo; Tedeschi, Russi, Svedesi moveansi d'ogni parte, sicchè pareva inevitabile la perdita di lui. Ma egli non si scompone, vede il frangente e il riparo, all'inferiorità di numero supplirà colle manovre: e in fatto vincendo a Rosbach, chiarisce che il numero non decide delle battaglie. Pure il principe di Lorena stringe l'esercito suo di Slesia e gli alleati, incalza lui stesso; Federico anima uffiziali e soldati, e vince la battaglia di Leuffen, dai tattici considerata come la più insigne; tutto ciò in due mesi, nei quali l'esercito prussiano traversò due volte dalla Slesia alle rive della Saal.

Convengasi pure che al buon esito delle sue guerre assai giovò la politica, nè i nemici suoi vollero di cuore la distruzione di esso, che altrimenti non avrebbe potuto uscirne nella insigne lotta de' Sette anni. Ma la più gran lode di Federico sia questa, che, dopo tante guerre e tanti sommi capitani che si videro ai nostri giorni, rimasero ancora si può dire intatte le evoluzioni da lui semplificate e ordinate, e anche le armi quanto alla forma e all'essenza, e massimamente la cavalleria, fermossi agli ordini datile dall'illustre Seidlitz.

§ 62. — Imitatori e contraddittori di Federico II. Guibert. — Ordine francese.

L'ammirazione per Federico II si propagò a' suoi nemici stessi, e persino i Francesi parevano non poter migliorarsi che lodandolo e imitandolo. Ma l'imitazione cadeva sovra particolarità o dannose o superflue; onde spiritosamente Lukner, vedendoli affettare l'immobilità, gli abiti stretti e l'altre esteriorità prussiane, esclamò: — Li tormentino quanto vogliono; avranno la fortuna di non riuscir mai a farne de' Tedeschi ».

Gli uomini capaci si valevano delle sue lezioni per casi diversi. Così da quel ch'egli avea fatto contro gli Austriaci, Laudon fu ispirato nella guerra contro i Turchi, benchè fossero manovre precisamente contrarie.

A Federico la fortuna diede scrittori che ne illustrassero le campagne. Tempelhof inglese, attore nella guerra dei Sette anni, la narrò con positiva cognizione degli ordini prussiani e delle alte idee del re; descrisse le battaglie da tattico, e creò la storia militare (1). Guibert dice, non aver preso la penna che per rivelare i segreti del re di Prussia, e svilupparne il sistema; e le teoriche sue appoggia sulle pratiche di Federico, rendendo questa materia accessibile anche ai profani. Il giovanile suo *Saggio sulla tattica* (1772) fu superato in merito di scienza e discussione dalla *Difesa del sistema di guerra moderna* (1779), frutto di matura meditazione: eppure nell'opinione è posposto al precedente, perchè quello rivelò primamente un grande scrittore in un autor militare.

All'esordio gettando un guardo sull'Europa, vede « tutte le costituzioni servilmente ricalcate le une sull'altre; i popoli del Mezzodì usare la stessa disciplina che quelli del Nord; l'indole delle nazioni in contraddizione colle leggi della loro milizia; la professione del soldato abbandonata alla classe più spregiata e spregevole; il soldato, sotto la bandiera, continua ad esser infelice e vilipeso; gli eserciti più numerosi che le nazioni da cui son mantenuti, onerosi a queste durante la pace, non bastanti per rassicurarle alla guerra, perchè il resto del popolo è una moltitudine timida e svigorita ecc. »: e prevedeva che rapirebbe lo scettro d'Europa quel « popolo vigoroso di genio, di mezzi, di governo, che avesse virtù, milizia nazionale, facesse guerra a poche spese, sussistesse per la vittoria ecc. ». Proclama che, senza uniformità e stabilità d'elementi non v'ha calcolo possibile; nè uniformità e stabilità può darsi senza una teorica filosofica, dimostrata sin all'evidenza.

Quanto all'applicazione di queste teoriche e ai mezzi e stromenti dell'arte, vuole che questi si formino e se ne lasci l'applicazione all'intelligenza dell'uffiziale, mostrandogli uno scopo nelle manovre di pace come di guerra; non perder tempo in evoluzioni e prove lunghe e complicate. Vorrebbe che col soldato si ragionasse, pensando che la fermezza d'una truppa crescerebbe a proporzione che ciascun individuo fosse per raziocinio persuaso della bontà dell'ordine tattico in cui è collocato. Certo tal disposizione morale è l'elemento più efficace della celerità, la quale da Guibert è considerata merito supremo. In ciò i precetti come gli esempj di Federico il sorreggevano, nel cui esercito unicamente v'avea uffiziali capaci di condur una colonna, e concorrere all'esecuzione d'un ordine di battaglia. Sia poi per adottare, sia per rettificare le manovre di Federico, Guibert move da principj veri e incontestabili, quali i seguenti:

Che conviene conoscer bene lo scopo dei movimenti; ben rendersi ragione dei mezzi; non solo riformare il falso, ma eliminare l'inutile; infine cangiar tutto ciò che è capace di *miglioramento*, la qual parola fa sinonimo di *semplificazione*.

Per ottenere questa semplificazione e la mobilità che ne consegue e di cui sente assai bene i vantaggi, il principale ostacolo è il pregiudizio contro le inversioni, che sente ma non osa combatter di fronte. Spiegata una delle manovre che più raccomanda, « questo modo (dice) d'eseguire una marcia di fianco ha il vantaggio di tener più insieme l'esercito, e per conseguenza, ove accada d'aver a temere che il nemico, celando i suoi movimenti, si presentasse sulla testa della marcia, l'esercito si troverebbe ben più in difesa in faccia ad esso; ma allora converrebbe, se pur non s'abbia tutto il tempo

(1) Vedi anche *Batailles et principaux combats de la guerre des Sept ans, considérés principalement sous le rapport de l'emploi de l'artillerie avec les autres armes, par* D. DECKER, tradotto in francese, con una notizia sul servizio dell'artiglieria in campagna. Parigi 1840.

necessario, non assoggettarsi a portar le truppe della diritta alla diritta della nuova disposizione, e le truppe della sinistra alla sinistra; si tratterebbe, per via di movimenti più pronti, di moltiplicar le colonne, dirigerle, allontanandole l'una dall'altra sui punti ove dovrebbero spiegarsi, e arrivare a un ordine di battaglia, combinato sopra la posizione che il generale avrebbe scelto per far fronte a questa circostanza inaspettata ».

Tali in fatti sono i miglioramenti desiderati dalla tattica d'allora; ma già Federico aveva ottenuto in questo fatto quant'era sperabile. Alcuni anzi pretendeano non avesse Guibert ben inteso o peggiorato l'eroe, di cui avea preteso sviluppar le dottrine e mostrare la superiorità sovra tutte le pratiche moderne, che trattava di pregiudizj e d'abitudini.

Quasi per ricolpo rinacquero allora i sistemi vecchi; gli scolari di Folard, che pretendeansi allievi del maresciallo di Sassonia, di Turenne, di Montecuccoli, de' primi restauratori dell'arte e in conseguenza dei popoli classici dell'antichità, s'indispettirono di veder conculcata la gloria o almeno la scienza de'loro maestri (Nisas); gridarono mancanza di patriotismo le continue lodi all'eroe straniero; e fecer tanto da intitolare *ordine francese* certe ordinanze di marcia e di battaglia di cui cercavano mostrare l'analogia col carattere nazionale. E' fu in sostanza l'ordine profondo opposto al sottile, quel di colonna e d'attacco ad arma bianca opposto alle fronti abitualmente spiegate, che sono l'ordine di battaglia più favorevole al fuoco.

Con Guibert parteggiarono pochi scrittori militari, ma quasi tutti i giovani uffiziali generali e colonnelli che aveano visto Federico e lui solo ammiravano. Per l'ordine francese stavano i vecchi e quasi tutti gli scrittori, principalmente De Ménil-Durand, considerato per età e servigi, e il maresciallo di Broglie, il più riputato guerriero di Francia, non tanto perchè l'approvasse, quanto per dar anima a un tentativo di ordinamento nazionale.

De Ménil-Durand (daremo un'idea generale del suo sistema) chiama *plesion* la truppa elementare della sua colonna, pretendendo imitar la falange greca, mista colla legione in grazia delle frazioni eventuali della sua colonna. La plesion avea settecentosessantotto uomini, disposti sopra 24 di fronte e 32 d'altezza: le due metà per lo lungo dicevansi *maniche*, parallelamente alla fronte, suddivise in quattro sezioni, ciascuna di 24 di fronte e 8 d'altezza; novamente partite in due *plesionette*, formata ciascuna di due sezioni unite. Inoltre ciascuna manica divisa in due dava le *manichette* di 6 di fronte e 32 d'altezza; e la plesion, tagliata in croce, dava quattro *manipoli*, ciascuno da 12 di fronte e 16 di altezza. Questa complicazione, che a lui pareva meravigliosamente acconcia, riusciva men maneggevole che la colonna di Folard, e peccava col far della colonna, non un accidentale, ma un ordine abituale. Non ci perderemo a descrivere le particolarità di un sistema che l'artiglieria e la moschetteria nostra rende pericoloso: eppure De Ménil Durand ne dà per infallibile la riuscita; tanto è facile trionfare in carta!

Benchè più non si leggano i numerosi suoi scritti, è però osservatore sagace e profondo, e abbonda di osservazioni opportune. Dopo esaminate le varie fasi della legione e della falange, insinuandosi a espor le basi del suo sistema (*Fragmens de tactique*, discorso prelim.) dice:

« È cosa notevolissima che le variazioni del sistema moderno si riducono, come quelle del romano, a tre epoche principali, e corrispondono esattamente a queste variazioni romane.

« Sulla metà del secolo XVI, sotto Alba, Parma, Brisacco, Montluc, la fanteria si divideva in *bande* o *insegne*, di ducento uomini ciascuna, e formate sopra otto file, con intervalli in linea fra le insegne e i figli perduti, che rappresentarono i veliti degli antichi. Tale ordine manipolare dei moderni corrisponde a quello de' Romani al tempo di Scipione.

« Succedette il secondo ordine; alle insegne subentrarono i battaglioni tre volte più numerosi ma sempre come quelle su otto file, e in linee o piene o vuote. Con quest'ordine, analogo totalmente a quello delle coorti di Cesare, combatterono Turenne e i suoi contemporanei.

« Al finire del medesimo secolo, i battaglioni cominciarono ad indebolirsi e allungarsi, come aveano fatto le coorti sotto gl'imperatori; si ristrinsero gl'intervalli a tal segno,

che la fanteria è pervenuta a combattere sopra tre ordini e in linea piena. Tale è l'ordine presente, raffronto del romano ai tempi di Vegezio.

« Cangiato così sistema, i generali continuarono a farne uso tal qual era; e a questo riguardo essendo allo stesso livello, l'esito fu deciso da cause estranee al fondo della tattica. I soldati supposero che l'ordine fosse buono perchè era stabilito, e non pensarono neppure che un altro se ne potesse assumere, nè che l'arte della guerra altro comprendesse che l'arte d'adoprar gli stromenti che si aveano, e che dovean essere i migliori possibili.

§ 63. — Quistione dell'ordine profondo e del sottile. — Lloyd.

Da questo sistema veniva infervorata la quistione dell'ordine primitivo, se dovess'essere lo spiegato, ovvero il profondo: e solo l'esperienza dichiarò superiore il sottile. Guibert trattò la quistione con rara sagacia, come può vedersi da alcuni canoni, su' quali posano i ragionamenti suoi:

1° L'ordine abituale e primitivo d'una truppa è quello col quale si forma abitualmente e primitivamente, fatta astrazione da tutte le locali o casuali circostanze.

2° Quest'ordine dev'esser quello nel quale una truppa, per la natura delle sue armi o delle circostanze, è più frequentemente in caso di disporsi.

3° Dev'essere dapprima calcolato sulla qualità delle armi che saranno opposte a questa truppa, e quindi sulle circostanze diverse alle quali si troverà forzata di far fronte.

4° Deve accordarsi colla sua organizzazione amministrativa, e conservarla in tutta la sua integrità.

5° Dev'essere il più possibilmente semplice, affinchè possa prenderlo colla maggior prontezza, e che il soldato di giorno e di notte, nel calor dell'azione e anche nello scompiglio d'una disfatta, possa facilmente trovare il suo posto e la sua fila.

6° Dev'essere proprio e all'assalto e alla difesa; ma particolarmente e più di tutto alla difesa, perchè lo stato di difesa è il primitivo, e quel dell'assalto non può mai essere che accidentale.

7° Dev'essere e la base e il punto di partenza di tutte le evoluzioni della tattica elementare, cui non dee perciò mai nè contrariare nè angustiare.

8° Deve con più ragione soddisfare agli intenti della tattica degli eserciti e della strategia.

Passa quindi a dimostrare queste quattro proposizioni:

« L'ordine spiegato è analogo alle armi d'oggi; il profondo v'è contrario;

« È quello, nel quale la fanteria è più spesso in grado di disporsi;

« Come più semplice, è più facile a formarsi;

« Dev'essere l'ordine abituale, perchè ad un tempo proprio all'assalto e alla difesa, ma particolarmente e di preferenza alla difesa ».

Guibert giustifica tutte queste proposizioni mediante una discussione che vuol essere letta e meditata; e vedesi che, a malgrado dell'opposizione al sistema di De Ménil-Durand, pretendeva niente meno che d'escludere l'azione d'urto e la colonna, considerata come disposizione accidentale, perchè, dic'egli, dall'esser l'ordine spiegato altresì proprio alla difesa, non ne segue che devasi sempre e in tutte le occasioni spiegare le truppe sulla posizione che vuole esser difesa, e che colle sole truppe spiegate bisogni difendere. Qui appunto il sistema moderno non si mostra esclusivo; qui il genio e le circostanze possono modificare il principio generale (1).

L'abilità di Guibert non era riuscita a far adottare veruna opinione. Gli oppositori suoi, tra' quali Joly De Maizeroy è il più rinomato, eccedeano sicuramente pretendendo acconciare l'ordine profondo alle armi moderne: pure non avevano ogni torto nel dichiarar la debolezza dell'ordine sottile, e nelle guerre della Rivoluzione si fece una savia scelta dell'uno e dell'altro secondo l'opportunità. Per citare un caso domestico, al passaggio del Tagliamento nel 1797 Buonaparte fece che ogni reggimento avesse il suo secondo battaglione in battaglia, e il primo e terzo in colonna serrata sulle ali, tutto sostenuto da battaglioni di granatieri e dalla cavalleria in seconda linea, cogl'intervalli e le due ale appoggiate da robuste batterie d'artiglieria.

(1) *Défense du système de guerre moderne*, t. I, p. 225.

Questo Joly De Maizeroy scrisse e tradusse molte cose, fra cui un trattato della poliorcetica degli antichi, sempre fondandosi su esempj classici per erigere la sua tattica francese. Quanto di ragionevole può dirsi a favore del sistema di De Ménil Durand, massime per l'analogia col francese carattere, trovasi nell'*Esame critico del militare francese* del barone di Bohain, che porge ottimi principj d'equitazione. Della tattica della fanteria trattava principalmente De Keralio, che inclina per l'ordine profondo, ma con moderazione: suo è il discorso preliminare all'arte militare nell'*Enciclopedia*, cui non potè dar l'ultima mano, nè offrire gli articoli che per quell'opera avea promessi.

Non ci parve vano il diffonderci sopra una quistione ormai dimenticata, perchè riuscì tutta a profitto della scienza. La guerra dell'indipendenza americana avea condotto sopra campo più vivo le quistioni. Alcuni però meditavano ancora le teoriche, e tale fu l'inglese Enrico Lloyd (1729-83), cresciuto fra la disciplina tedesca, e capace di scernere i rapporti fra l'andamento dell'arte in tutti i tempi e fra tutte le nazioni. Nato da un pastore di campagna, dovette a se stesso la propria educazione; sol verso i trent'anni entrò militare, avendo meditato prima di praticare; poi ritiratosi, era dalla sventura stato istruito a osservar da alto luogo le passioni umane, le vicende della società, i contrasti e le prosperità dell'amor proprio (NISAS). Mai non prende cura del lettore: scrive per sè; veduta la verità, non cura svolgerla in modo di farla penetrare negli intelletti altrui. Mentre Guibert, sempre grazioso e oratorio, abbellisce il soggetto, e ne copre la debolezza sotto i fiori, e col calor dello stile persuade alla folla d'avere sviscerato una quistione che sfiorò appena; Lloyd non soffre circuizioni, e va difilato. Inferiore a Guibert quanto alla tattica, d'assai lo avanza per filosofia della guerra e strategia. Stabilì agente principale di quella esser l'uomo, che intelligente, sensibile e libero, non può essere adoprato come macchina, ma vuolsi studiare onde comprenderlo e dirigerlo secondo i bisogni e le passioni. Nella strategia pone esservi teatri di guerra determinati da grandi ripari; volersi una base per operare, e una linea d'operazione per comunicare con quella; la sola difensiva utile esser quella fatta sui fianchi: insiste sull'importanza della configurazione delle frontiere riguardo alla guerra, e descrive le principali. Dagli scritti suoi possono estrarsi eccellenti principj di strategia e tattica; e Nisas si diè la briga di raccorre, sotto sette capi, varj aforismi sparsi, che guidano alla soluzione migliore del problema dell'ordine sottile e profondo. Eccone alquanti:

« I grandi genj hanno vasta e rapida concezione; vedono a un colpo le cause e gli effetti, e le combinazioni che vi si attaccano; non procedono per le regole ordinarie, che lentamente da una deducono un'altra idea; tutto il complesso si dipinge alla loro immaginazione come in un gran quadro che presenta tutte le circostanze presenti e le future; geometria per essi non v'è. Il genio indovina e previene tutti i calcoli: ma calcoli senza base fissa sono per certo difficili al genio medesimo.

« Non essendovi due terreni che si rassomigliano, l'esercitarsi abitualmente sur un solo fa più danno che utile ad un uffiziale; bisogna ch'egli si eserciti su venti terreni in un estate; e quando si sarà esercitato su tutte le possibili combinazioni, allora si sarà realmente formato.

« Gli ingegneri esperti esaminano il terreno e non le regole e le pratiche della fortificazione, le quali non badano agli ostacoli, mentre tutto è ostacolo.

« Molti conoscono le regole; ma quando sono ad applicarle, non san più quel che si facciano; ricorrono a' loro rudimenti, meravigliati di non trovarvi i boschi, le montagne, i burroni, i fiumi assoggettati alle loro regole immaginarie; ma essi al contrario sono obbligati di assoggettarvisi, perchè in fondo sono queste le sole guide e le sole regole che si devano seguire. Ogni regola dunque che non è formata sulle convenienze del terreno, è assurda e ridicola.

« L'artiglieria s'adatta del pari al terreno; la guerra d'assedio, o la guerra difensiva presso le fortezze richiede artiglierie diverse da quelle che vuol la guerra offensiva da lontano, o in campo.

« Perfezione dell'arte militare sarebbe dunque il trovar un genere d'opere o un ordine di battaglia che potesse egualmente adattarsi ad ogni specie di terreno; ma poichè questo è impossibile, resta a trovare una costruzione o formazione, che possa colla maggior semplicità e per conseguenza colla maggior prestezza applicarsi alla quantità

delle occorrenze; e tale dev'essere il costante oggetto de' nostri studj, e la geometria sola ne offrirà i mezzi agli spiriti ordinarj.

« L'esercito è la macchina destinata ad effettuare i movimenti militari. Come le altre macchine, consta di più parti; e la sua perfezione dipende dalla buona costituzione di ciascuna di queste parti prese separatamente, e dalla buona collocazione fra di esse. Loro scopo comune dev'essere di riunire queste tre parti essenziali: forza, agilità e mobilità universale.

« Per mancanza di principj sicuri e determinati sulla costituzione d'un esercito, pare che il capriccio e l'ingegno siano stati la nostra sola guida: da ciò provenne quella farragine di mutamenti e di novità del continuo introdotte nelle armi moderne, nella organizzazione, nella formazione, negli esercizj.

« Un esercito ha due forze distinte, che non possono essere separate impunemente, la morale e la fisica.

« L'uomo morale non vale tutto il suo prezzo se non per la volontà.

« Il castigo può forzar gli uomini a fare strettamente il dovere, ma il cuore può fare ogni possibile, e anche di più. Se il vostro soldato è una macchina, la meccanica ha determinata la potenza e l'attrito: ma se trattasi d'un uomo, chi può misurare la dilatazione della sua anima e l'effervescenza del suo pensiero?

« Ma come il carattere morale del soldato fu ridotto a quella cieca obbedienza che è una virtù monastica, così fu calcolata la disciplina delle caserme su quella dei chiostri; ingannati da un effetto o piuttosto da una parola, quella di disciplina, si fece un miscuglio di cause o di idee affatto opposte.

« Quanto al materiale dell'arte, primo oggetto relativamente all'uso che se ne vuol fare, è di provederlo delle armi di sua professione, che tornano d'un uso giornaliero, perchè tutte non può portarle; e d'istruirlo di quel che deve fare, e non d'altro.

« L'agilità, così per l'individuo elementare dell'esercito come per l'esercito, è il primo punto.

« Il problema da cui dipende il buon successo di tutte le operazioni principali, è questo: *Qual e la disposizione da dare a un tal numero d'uomini perche possano moversi ed agire colla maggior possibile prontezza?*

« Ogni gran sistema di guerra dev'essere ricondotto ai limiti naturali, la cui violazione esser non deve che eccezionale, sotto pena di divenir sorgente di grandi sciagure.

« In tutti i casi, se un fiume è parallelo alla linea d'operazione occupatene le due sponde.

« Quando passi da voi al nemico, collocate la vostra fortezza al più basso possibile.

« Non accostatevi mai a boschi e a montagne senza occuparle intieramente o almeno quanto vi sarà possibile; ma le montagne da voi occupate vi stiano dinanzi affinchè il nemico non vi veda.

« Nello stato dell'Europa moderna, i villaggi pei quali passano le grandi strade formano specie d'isole, facili ad essere custodite, e per cui fa d'uopo che passi il nemico, dovendo sempre trascinar seco dell'artiglieria, senza della quale da noi non si fa guerra.

« Non vi sono figure di geometria che i tattici non abbiano introdotte negli ordini di battaglia; ma in ogni tempo le truppe furono disposte preferibilmente in quadrati o parallelogrammi, uniche figure proprie ad un'unione d'uomini raccolti pel movimento e per l'azione.

« Soffrono però molte modificazioni: i due modi estremi sono la colonna profonda sino al punto in cui una maggiore profondità le sarebbe affatto inutile, e la fronte protratta sino al punto in cui una maggior lunghezza renderebbe impossibile la marcia.

« Del resto tutti gli accidenti che incontrano in guerra, e tutte le maniere di combattere si riducono sempre alla colonna e alla linea di battaglia: la miglior figura è quella che, per l'attacco e per la difesa, in qualunque siasi terreno, è la più propria a cambiarsi da linea in colonna e da colonna in linea secondo il bisogno ».

A questa soluzione di Lloyd, Nisas soggiunge alcune riflessioni in forma aforistica anch'esse:

« In tali discussioni dell'ordine sottile o profondo, dell'obliquo e parallelo, della mistura delle armi, il vizio fondamentale è di scambiar sempre le parole per le cose, l'acci-

dente per l'ostacolo, la forma pel fondo, la parte pel tutto, o più precisamente l'accessorio pel principale.

« Varia l'attacco (con un procedere comune di marcie o anche di corse) in *attacco di piede fermo con projetti*, e in *attacco in movimento coll'arma alla mano*; i quali due attacchi posson essere combinati un momento per eccezione, ciò che non distrugge la loro distinzione essenziale.

« Anche la resistenza si divide in *resistenza viva e di piè fermo*, e in *ritirata reale o simulata*. L'esistenza degli uni e degli altri di questi stati adunque regola le forme che si devono prendere.

« All'attacco e alla resistenza da lontano conviene il minuto ordine, come più favorevole al giuoco dei projetti, e men suscettivo d'essere disturbato da quelli del nemico. Laonde, *da lungi*, *la linea più possibilmente sottile per la fronte d'attacco e per la fronte di resistenza*: *da presso*, *la forma quadrata per la resistenza*, *la colonna per l'assalto*, *l'una e l'altra per la ritirata*, secondo le posizioni.

« La scelta del quadrato e delle colonne dipende da mille circostanze di luogo, di tempo, di cose, d'uomini, nè v'ha regole che la prescrivano anticipatamente.

« Quanto alla mescolanza delle armi e al vicendevole soccorso che possono portarsi, la cavalleria, avendo mezzi più pronti che la fanteria di moversi, di procedere e di ritirarsi, presentando molto maggior estensione ai projetti, deve tenersi abitualmente più lontana dal nemico, e può all'occasione accostarsegli di più; per conseguenza bisogna collocarla in posizione di passar fuori delle linee e sulle ali, o negli intervalli lasciati dalle colonne e dai quadrati, quando, sotto l'una di queste due forme, l'ordine profondo succede all'ordine sottile. Ciò è comandato dal buon senso: quel che vuol essere più generale, più assoluto, è vano; quel che vuol entrare in maggiori particolarità, è inutile ».

In quel tempo, di artiglieria scrissero Scheel, Durtubich, Saint Remy: Papacino d'Antoni torinese trattò della polvere meglio dei predecessori. Rispetto a fortificazioni non vuolsi tacere la *Fortificazione perpendicolare* (1776-96) di Montalembert, gran tentativo fallito. Warnery del paese di Vaud è notevole per le sue *Osservazioni sul militare dei Turchi e dei Russi* (1771). Tielke, ingegnere prussiano, diede un trattato di tattica, e uno di fortificazione.

§ 64. — La bajonetta in canna. Superiorità della fanteria.

Supremo progresso della tattica può veramente considerarsi la bajonetta (1) innastata, da cui restavano risolute le quistioni dell'ordine profondo e del disteso, e in conseguenza determinate le evoluzioni, le linee, la castrametazione, la fortificazione di campagna.

Compresi allora (ciò che indarno erasi fin là cercato) in uno stromento solo i modi di combattere da lungi e da presso, l'arma da mano e da tiro, la fanteria restò ridotta ad espressione unica, mercè d'un unico armamento; e la qualità e condotta delle battaglie restò invertita, rendendo parte principale di esse il lanciare, e secondaria le punte e i tagli, contro quel che prima erasi praticato, e si fece dai frombolieri decider le giornate, e solo incidentemente in rare occasioni entrarvi quelli armati alla pesante.

Ma poichè le due specie di pugna restavano concentrate nell'uomo stesso, fu mestieri innestare gli ordini, come innestate si erano le armi. Infatti la polvere di tiro cambiava gli ordini del combattere da lungi, ma non quelli ad arma bianca. Ove dunque fosse stato mestieri alternar le mischie a fuoco e a taglio, sarebbesi dovuto cangiare o arme o combattenti, e sempre gli ordini; problema irresolubile nel calor della mischia. S'era tentato sciogllerlo col mescer le armi e gli ordini, le picche col moschetto, l'ordine disteso col profondo: ma che ne avveniva? la parte che attualmente non era necessaria rimaneva inerte, il che vuol dire dannosa; durante il fuoco, perivano inoperosamente le picche, come i moschettieri mentre si combatteva ad arma bianca, e l'artiglieria menava strage negli ordini profondi.

Trovata la nuova arma, niuno restò fuor d'azione; solo bisognò ideare un ordine ove,

(1) Alcuni traggono questo nome da Bajona; altri meglio da *bayneta*, piccola guaina o *bayna*, come dicesi in Spagna.

nei fuochi, tutti gli armati potessero trarre, e nei combattimenti a mano, tutti stringersi e raccogliersi, onde a vicenda difendersi per urtare gagliardamente o a gagliardi urti resistere.

Per conseguire il primo effetto, la profondità non può esser maggiore che la lunghezza del fucile; per sostenere l'urto, vuolsi accrescere la profondità, e con ciò privarsi della più gran parte dei fuochi: nel secondo modo danneggeranno tremendamente le artiglierie, poco nel primo. Non è dunque possibile con un'arma mista aver un unico ordine; onde aveano ragione e i fautori dell'ordine profondo, e quei del disteso, dovendosi applicar questo pei fuochi e contro i fuochi, l'altro per l'arma bianca e per la facilità dei movimenti. Unico spediente rimaneva l'abituare a pronte, facili e sicure evoluzioni, spiegarsi presto, e presto rimettersi in colonne secondo i diversi intenti e i terreni e le artiglierie.

Pur conviene stabilir un ordine abituale e primitivo: e poichè non v'è oggi battaglia che non cominci dal fuoco, e spesso dal fuoco son decise, e poichè sempre si hanno incontro le artiglierie, e i combattimenti ad arma bianca non accadono che per eccezione, va preferito l'ordine sottile.

Così la fanteria tornò arma principale degli eserciti, come era per Greci e Romani; si ordina più facilmente; opera in qualsiasi terreno, per difesa od offesa; ha armi micidiali dappresso e di lontano; onde l'esito delle grandi battaglie dipende dalla istruzione e bravura di essa. Colla bajonetta respinge la cavalleria, coi bersaglieri riduce a silenzio i cannoni. Per la natura del fucile potrebbe ella esser una, se non le incombessero funzioni diverse nel combattere, per le quali deve aversene una leggera e una di linea; istruite diversamente secondo l'uso cui si destinano. Alcuni vorrebbero 1|8, altri 1|5, altri 5|9 di fanteria leggera; alcuni desiderano una compagnia di bersaglieri ogni battaglione, altri in corpi separati; quali ad ogni battaglione una terza linea, adoperata come truppa leggera: ma le proporzioni dovrebbero dipendere dalle circostanze, dal carattere, dagli usi.

La fanteria di linea vuol piuttosto disporsi in battaglioni forti, e d'uomini robusti piuttosto che snelli. Non hanno ancora risoluto se convenga ordinar la fanteria in due o tre righe. La terza non può tirare se non quando la prima è in ginocchio, posizione discomoda e pericolosa: che se la terza non faccia che caricar i fucili delle altre, poco ne avvantaggiano i fuochi. Disponendola in due, fluttuano maggiormente nelle marcie, e molto più calma e fermezza si richiede: ma si vantaggia un terzo d'uomini, da poter prolungare le ali, o da formarne un'utile riserva; si soffre meno dall'artiglieria; si evitano i danni che spesso la terza reca alla prima fila.

In generale tiensi che gli eserciti abbiano un quinto di cavalleria, e due a quattro bocche di fuoco ogni mille fanti.

L'ordine di battaglia o schierato è il meglio opportuno alla fanteria per tirar col fucile e rimaner meno esposta al fuoco nemico: ma i suoi movimenti ne divengono lenti e difficili, massime in terreni rotti, e facilmente è sfondata dalla cavalleria e dalla colonna. L'ordine profondo o in colonna però non basta sempre a sfondar la linea sostenuta da buona artiglieria, massime che di rado si ha la risolutezza di spingersi innanzi senza arrestarsi sotto al fuoco. Alla fanteria schierata nuoce assai la cavalleria, contro i cui risoluti attacchi non vale la resistenza isolata. Però l'ordine schierato è migliore per la difesa; la colonna per l'attacco, la quale possiede forza d'urto, difesa contro la cavalleria, facilità di movimenti. Difetti suoi sono, che non tutti i componenti possono usar le proprie armi, e che va soggetta a gravi perdite quando esposta al fuoco.

La cavalleria ha bell'e vinto la fanteria se può traforarsi nelle sue file, e romperne il contatto. Per resisterle, la fanteria dee disporsi con profondità bastante. Credesi opportunissimo il quadrato vuoto; ma questo soffre assai dal fuoco, difficilmente resiste alle cariche, e difficilmente può muoversi in ordine: pure non è facile trovar disposizione migliore. Però spesso valse meglio il quadrato pieno, sebbene ancor più gli nuocia il fuoco.

La fanteria leggera deve coprir le linee di battaglia e le ritirate, mascherare i movimenti, impadronirsi delle posizioni ove non può operare la fanteria di linea, fiancheggiar le marcie, far le scoperte ecc.: sua essenza è dunque il combattere alla spicciolata. Traversa rapidamente il terreno ove si combatte, giovandosi di tutti gli ostacoli che

incontra, precorrendo alle masse, arrestando i fuochi e le operazioni del nemico, e preparando le battaglie.

Può anche la fanteria leggera disporsi in battaglia, in colonna e alla sbandata, secondo i casi: e in generale non deve disporsi in esatta linea, ma neppur tenersi disordinata, nè correre inopportunamente in modo di stancarsi prima del fatto. Combattendosi poi alla sbandata, la linea dei bersaglieri dev'essere sostenuta (affinchè non corra pericolo) con truppe disposte a rinfrescare la mischia.

§ 65. — Regno di Luigi XVI.

Se la Francia ha perduto la sua superiorità militare, si migliorò nell'amministrazione. Il maresciallo Argenson introdusse le scuole militari, regolò la leva in modo più equo e men oneroso, organizzò caserme e spedali. Il duca di Choiseul, venuto al ministero della guerra, aveva introdotto molti miglioramenti nell'interna regola dei corpi, cercando vincere gli ostacoli opposti dai privilegi; tolse abusi che pareano incurabili, come quelli dei soldati supposti che cresceano la spesa non la forza; levò ai capitani di qualunque arma l'amministrazione, o come diceasi la proprietà delle loro compagnie, e la assicurò creando dei quartiermastri; regolò la contabilità e la tenuta delle casse militari, e solo allora poterono introdursi i nuovi movimenti, a cui i capitani proprietarj si opponevano per non logorare i cavalli. Invece di raccogliere, come si soleva, reggimenti nuovi in caso di guerra, dispose i quadri in modo che potessero ricever aumento senza sconcio; il che fu conservato da poi, agevolando per tal modo l'istruzione dei coscritti, ai quali sono guide e istruttori i veterani cui si trovano allato. Fece pure stabilir pensioni non solo di grazia, ma di diritto a chi si ritirasse dopo onorevoli servigi.

I successivi ministri della guerra andarono tentone, senza migliorar un esercito, disordinato quanto dispendioso. Però il maresciallo di Muy, allievo del maresciallo di Sassonia, per dar ordine al ministero, fece raccogliere le precedenti ordinanze dei re; formò un comitato di marescialli di campo per averne gli avvisi: ma altre riforme gli furono attraversate dalla morte.

Ancora nei reggimenti erano miste la fanteria colla cavalleria: solo l'artiglieria s'era migliorata secondo il sistema di Gribeauval, che ne fece il primo sperimento a Strasburgo nel 1754, e che fu adottato da tutta Europa, e conservato con pochi cangiamenti. Secondo esso i cannoni si ridussero più corti e men pesanti della metà; i varj calibri sono di 12, di 8, di 4, di 1, il qual ultimo fu poi abolito. Erano montati sopra carretti solidi e leggieri, da poter seguire la marcia delle truppe; con un timone cui attaccare due file di cavalli, e con una corda (*prolonge*) per poter ritirarsi dinanzi al nemico senza interrompere il fuoco. Cannoni, carri, fucine, equipaggi di ponte, tutto è calcolato per la maggior speditezza, la più lunga durata, il miglior effetto. Attento alle minime particolarità, perfezionò il tiro a mitraglia, sostituendo alle palle di piombo palle di ferro battuto, chiuse in cilindri di latta; adattò al cannone la bietta per alzarlo, e così puntarlo con maggior prontezza e precisione; nei cannoni d'assedio poco mutò, ma ne perfezionò gli accessorj; inventò l'affusto da piazza, per cui non sono necessarj gli squarci nel muro, e quel da costa, con cui può seguirsi il movimento de' vascelli; fissò il calibro de' mortaj a 12, 10, 8 pollici, delle petriere a 15, e vi adattò carretti di ferro fuso. Come unità di forza dell'artiglieria adottò la batteria di otto bocche, servite da una compagnia di cannonieri.

Il ministro conte Saint-Germain avea di buone idee, ma pretendeva applicarle a precipizio. Imbevuto delle massime tedesche, voleva effettuarle anche dove più ripugnano ai costumi francesi, come era il castigo col bastone o colla sciabola piatta, col che sovvertì la disciplina: molti giovani benestanti, che prendeano ingaggio di libera volontà, scostaronsi dalle bandiere, disonorate dal brutale trattamento del bastone che consideravasi e si considera come avvilente, per quanto possa dimostrarsi che le punizioni brevi nuociono assai meno al soldato che non la prigionia. Sopratutto sentiva la necessità di un Consiglio di guerra; e di fatto fu stabilito nel 1787 sotto il ministro Brienne, per migliorar l'esercito e alleviar le finanze: ma potea farsi quando già la Rivoluzione ruggiva? Pure attuò de' buoni provedimenti malgrado l'opposizione dei

cortigiani, ordinò la legislazione militare, e regolò gli avanzamenti secondo il merito e l'anzianità.

Sotto il ministro Ségur, per correggere un abuso si venne a uno peggiore. Dapprima per entrar sottotenente doveasi, col testimonio di quattro notabili vicini, provare d'esser di famiglia onesta e comoda, che *vivesse nobilmente*. Facile diveniva il subornare tali testimonj, onde Ségur propose di cercar invece informazioni agl'intendenti; ma il Consiglio di guerra esigette *prove di nobiltà fatte in forma* davanti a genealogisti. Imitazione prussiana come il bastone, e che come quello toglieva l'eguaglianza fra il semplice soldato e gli altri *camerati* di diverso grado. Il terzo stato lagnavasi poi di vedersi escluso da gradi, a cui un tempo poteva arrivare colle ricchezze. I pensatori trovavano strano che si esigessero prove di nobiltà per entrare in uno stato che dapprima offriva il più onorevole modo di diventar nobile. L'esercito pertanto non usciva più dal *popolo*; popolo intendo nel miglior senso di questa parola, carattere antimilitare presentava l'avanzamento degli uffiziali. Nulla più di comune ed affettuoso tra questi e i soldati; non più scala progressiva; insomma non più esercito nazionale.

Lo spirito filosofico che forma il carattere del secolo XVIII, s'introduce pure negli eserciti. La strategia è ridotta a dimostrazione, fondando i piani sopra la conoscenza de' terreni, e calcolando preventivamente le operazioni che dovean nascere dalle fortune e dai disastri: ma come appunto avveniva ne' sistemi filosofici, pretendeasi ridurre a calcolo di scienza esatta quella che ha tanti dati incogniti, e non può essere che approssimativa. Massime nella guerra dei Sette anni le basi e le linee d'operazione erano strategicamente determinate, applicando ogni cura a conservarle. Federico II, mercè la perfezionata tattica del suo esercito, sapea staccarsi momentaneamente da quelle per recar le masse contro i nemici che operavano per distaccamenti, e vintili, ripigliare le sue posizioni. I Russi guerreggiando coi Turchi, aveano i vantaggi che sempre ha l'Europa sull'Asia. Gli Austriaci non operando in massa ebbero la peggio. Gl'Inglesi in America restavano di sotto, perchè i natii aveano una linea amplissima d'operazione, e vastissimi spazj alla difesa.

La necessità delle basi, adattate alle distribuzioni geografiche, portava una moltiplicità di fortificazioni ove riporre i materiali da guerra e da bocca; onde non si limitarono a difese parziali, ma entrarono nelle vaste combinazioni delle operazioni militari, per occupare le vaste comunicazioni, i passaggi dei monti e dei fiumi, insomma piantar le fortezze dove il calcolo e l'esperienza dimostrassero l'importanza del punto strategico.

Gl'ingegneri (e i francesi conservarono ancora l'acquistata superiorità) attesero sempre a stabilire l'equilibrio fra l'attacco e la difesa, mentre il primo prevaleva mercè de' metodi di Vauban. A tre punti principali riduce Blanch i trovati in tal proposito:

I. Il defilamento, o sottraimento, cioè il mezzo di dare alle opere della piazza un dominio sulle alture che la circondavano a tiro di cannone, in modo da non esserne dominate, da nascondersi anche alla vista, da sottrarsi alle infilate di attacco, dando fin al profilo, fin al fiancheggiamento, fin al comando delle opere le condizioni necessarie per dominare il terreno circostante, e per avvicinarsi il più possibile al desiderato punto di vedere senz'esser visto.

II. La moltiplicazione delle opere esteriori per aumentare i fiancheggiamenti nella difesa, occupando anche le alture ch'erano superiori al defilamento.

III. Lo stabilire di lunga mano nelle piazze un sistema di contromine, per isventare tutto ciò che il nemico poteva operare contro la piazza co' mezzi della guerra sotterranea, e per regolarizzare il sistema delle inondazioni e tutta l'azion delle acque, ove la natura vi si prestava.

Durante la guerra dei Sette anni si riconobbe la superiorità dell'attacco. La difesa di Berg-op Zoom nel 1747 contro i Francesi fu splendida, ma nulla provò quanto ai progressi della difensiva: nelle piazze di Turchia operava la ostinazione de' difensori, e colla guarnigione combattevano gli abitanti, oltrechè i Turchi non erano al possesso dei metodi più perfezionati: nella guerra dell'indipendenza americana contribuì sempre più l'entusiasmo dei natii che l'arte. Migliorossi invece la fortificazione di campagna; e il sistema dei ridotti distaccamenti, introdotto dal maresciallo di Sassonia, fece smetter le linee continue che impacciavano l'azione delle truppe e impedivano

i ritorni offensivi; mentre la guerra non dovea più essere di posizioni ma di movimenti.

L'amministrazione militare si conformò a que' progressi, per la necessità di legar la base alla linea d'operazione, mediante i convogli che rinnovassero le munizioni. Spesso ancora ricorrevasi alle requisizioni per supplire al difetto dei magazzini; ma si era ben lontani dal disordine e dallo sperpero del secolo precedente. Anche gli spedali alleviavano la infelicità dei soffrenti.

Che all'intelligenza si commettesse più sempre la direzione della guerra apparve, oltre i collegi militari di Francia, dall'istituzione dello stato-maggiore in Prussia, e degl'ingegneri geografici in Francia. Così riducevansi ad armonia le operazioni di corpi lontani, al generale restava alleviato l'esame delle particolarità che lo distoglievano dalle meditazioni più a lui proprie, e faceasi che il comando del capo si trasmettesse per mezzo d'uffiziali che lo modificavano secondo gli eventi portati dalla rapidità delle fazioni guerresche. In tal modo un uffiziale nobile trovavasi dipendere da uno elevato dai propri studj; e il privilegio dovea inchinarsi all'intelligenza.

Ai progressi della scienza non corrispose il numero degli illustri generali. Alla Francia vennero di fuori i migliori. Maurizio di Sassonia e Tollendal, poi Napoleone. Nella scuola militare prussiana molti capitani egregiamente eseguirono grandi operazioni, come Scwerin, Keit, Ziethen e Seidlitz; ma capitani strategici non vi ha che il gran Federico. Va con esso il principe Ferdinando di Brunswick che, nelle campagne del 1758 e nelle seguenti, con esercito collettizio e inferiore, conservò la superiorità o almeno l'eguaglianza coi Francesi. Il principe Enrico di Prussia si mostrò profondo nella difensiva, e la difesa della Sassonia può servir di modello quanto alla scelta delle posizioni ed ai movimenti. Quelli da lui operati dopo il disastro sofferto dal re a Kunersdorf nel 1759 a fine di riunirsi con esso, attestano un supremo genio strategico. Così per rara fortuna si combinarono nella famiglia reale di Prussia due uomini, i quali possedevano le due qualità che costituiscono un gran capitano, prudenza e ardire.

Nell'esercito austriaco la morte di Braun fece succedere il Daun, che avrebbe meritato il soprannome di Fabio se avesse combattuto forze superiori, ma che divenne oggetto di motteggi e sarcasmi allorquando, per timidità, prolungava una guerra cui doveva e poteva por termine con gran vantaggio della potenza da lui servita. Il Lascy, eccellente come organizzatore e come capo di stato-maggiore, era mediocre generale, e le sue massime di guerra e il suo sistema di *cordone difensivo* produssero i disastri della guerra di Turchia nel 1787, ed han pure molto contribuito a quei dell'esercito imperiale nella gnerra della Rivoluzione. Laudon, un dei pochi che avessero l'onore di batter Federico II, conobbe che Lascy, cui egli succedeva, s'era lasciato battere di continuo perchè opponeva ai Turchi lunghe linee deboli, le quali, malgrado la tenuta, la disciplina e il coraggio, erano sempre rotte dall'impeto irregolare e dai parziali attacchi che produce l'ordine obliquo. Ciò avvertendo, Laudon strinse di distanza in distanza le sue truppe in masse, disposte sempre contro gl'impeti de' Turchi, e a portarsi dovunque un posto fosse indebolito. Mentre dunque Federico opponeva lunghe linee di fuoco alle masse disciplinate ma pesanti e poco mobili degli Austriaci, Laudon opponeva masse e colonne agli attacchi vivi ma disordinati dei Turchi, entrambi con ragione e pei riflessi medesimi. Laudon aveva il genio della guerra moderna, ardito ed impetuoso, operando coi movimenti anzichè valersi delle posizioni; ma d'altra parte fu ristretto di concezioni, ed obbligato a condur la guerra secondo le tradizioni e le abitudini dell'esercito che reggeva, e non formò scuola.

In Russia il Munick mostrò nelle sue campagne di Turchia la superiorità dell'Europa sull'Asia. Le qualità del soldato russo giovarongli assai; ma le pensate tattiche del Munick per quel genere di guerra sono state modificate, non escluse. Nella guerra dei Sette anni, la gloria dell'esercito russo fu dovuta piuttosto all'intrepidità delle truppe che a merito de' capi; e Federico caratterizzò i Russi con motto profondo, dicendo ch'era « più difficile vincerli che ammazzarli ». Più tardi Romanzof si mostrò capitano ardito, e le sue campagne sono superiori a quelle troppo vantate del Potemkin, nel cui ingegno era alcun che di brutale e di sregolato, ma che allora veniva secondato dal Suwarof.

La Turchia nella sua decadenza riportò trionfi sopra gli Austriaci, ma dovuti al valore individuale delle numerose sue truppe, al clima caldissimo, e sopratutto agli errori dei generali austriaci e alla falsa direzione de' lontani consigli. La riputazione militare degli Svedesi si sostenne in Finlandia, quantunque niun capo di gran nome fosse sorto a rappresentarla; ma si perdette nella guerra de' Sette anni. In Polonia non v'era progresso nella scienza, perchè non v'era nello stato sociale.

Nel mezzogiorno d'Europa la scienza tenevasi stazionaria, nè v'era chi ben la rappresentasse, eccetto Gages, che nelle campagne d'Italia del 1744 mostrò molta intelligenza. L'Italia sempre feconda di gran capitani, cui prestava agli stranieri non potendo servirsene per se medesima, non ebbe in questo secolo che il principe Eugenio di Savoja: l'esercito piemontese combattè assai bene nella guerra di Successione, e conservò le tradizioni del valore italiano.

Nella penisola iberica, nei soldati gli elementi eran buoni, il resto stazionario o retrogrado, talchè si cercavano capitani fra gli stranieri, massime dell'Europa settentrionale, e sovente erano stranieri perfino i semplici istruttori; tant'erano in decadenza quelle contrade già sì bellicose.

La guerra delle colonie americane non poteva esser giudicata coi soli principj dell' arte. G'Inglesi sostennero la riputazione acquistata a Fontenoy e nella guerra dei Sette anni: Gages, Cornwallis e Clinton mal si mostrarono in America: Washington, senza essere gran generale, aveva compreso lo spirito di quella guerra, e il sistema di difensiva da lui adottato nel Delaware dimostrò in lui al sommo grado una qualità fecondissima di risultamenti, la fermezza nelle idee concepite, malgrado gli ostacoli. La natura di quella guerra contrapponendo truppe nuove a truppe agguerrite, fece sorgere la guerra di bersaglieri, che sviluppossi viemeglio nelle prime campagne della Rivoluzione.

§ 66. — **Della guerra di mare.**

Ai §§ 28 e 40 già parlammo delle armate di mare antiche e di quelle dei mezzi tempi: ma in generale i trattatisti di arte della guerra lasciano da banda la navale, benchè essa pure sia ricchissima d'arte. Che se le battaglie per lo più riescono men decisive sul mare, ciò non toglie che talvolta non ne dipenda la fortuna de' regni (1).

Gli armamenti marittimi degli antichi erano differentissimi dai moderni, il più consistendo in marinaj, tanto che, secondo Heeren, una quinquereme conteneva centoventi soldati e trecento marinaj. Nelle battaglie navali prevaleva sopra l'arte il valor personale; e senza un sistema teorico di ordinanze, assalivano, retrocedeano, lanciavano fuochi o falci al sartiame, rostri ai bordi, per isguarnire in alcun modo la nave nemica e venire all'arrembaggio ove poter offendere le persone, come in terraferma. Pertanto i Romani, se non inesperti, certamente poco usati al mare, prevalsero ai Cartaginesi, cui esso era elemento proprio.

Non pare che la costruzion delle navi e l'armamento fossero studiati così fra gli antichi come da noi, bastando battelli piatti per traversare d'Africa in Europa, come occorreva a Cartaginesi e Romani.

Essendo mossi principalmente a remi, e questi nel conflitto andando presto a pezzi, una nave grossa restava inerte. Ciò faceva preferire le navi leggere, come più atte alla manovra; e perciò son lodate le liburne, facilmente obbedienti al remo ed al timone, e più opportune a schivar l'attacco o a portarlo alle grosse. Abbondano nella storia esempj di battaglie, dove la vittoria fu assicurata dalla piccolezza delle navi: e per dirne un solo, quel terribile Demetrio Espugnacittà (*Poliorcete*) armò contro Rodi due gran torri, e molte catapulte, e ducento vascelli d'ogni portata, censettanta bastimenti di trasporto, quarantamila combattenti; eppure i Rodj gli poterono con legni leggieri resistere un anno, dopo il quale conchiuder la pace.

Tal rimase l'arte nel medioevo. Trovate le artiglierie, dovettero farsi grosse le navi

(1) Ajutano a tal cognizione CLERCK; BOURDÉ, *Le manaeuvrier*; RAMATUELLE, *Cours élémentaire de tactique navale*; DE LA ROUVRAGE, *Traité sur l'art des combats*; STRATICO, *Diz. di marina ecc.*, dov'è la bibliografia degli scrittori di marina; BOISMELÉ, *Histoire générale de la marine*; JAL, *Glossaire de marine*.

per resistere ai colpi, e in conseguenza non si poterono movere a remi ma a vele, le quali da latine furon ridotte a quadre per prendere più vento. A tutti gli antichi artifizj, che si risolveano nello sguarnir la nave nemica e venire seco all'arrembaggio, si sostituì la fiancata, terribile avventar di colpi contemporanei, che è ciò che di più spaventoso offra l'arte dell'uccidersi fra gli uomini. Nel Cinquecento, benchè trovate le artiglierie, la guerra di mare faceasi principalmente colle galee: Gustavo Wasa servivasi di galee veneziane alle guerre onde rigenerò la Svezia, e per liberarsi dai corsari della Moscovia e dell'Estonia; Enrico VIII conduceva galee, ciurma e ammiragli di Venezia; così Sigismondo di Polonia per opporsi al re di Danimarca; Andrea Doria componeva di sole galee la flotta che dominava il Mediterraneo; di questi soli legni erano le armate di Luigi XII, Francesco I, Enrico II; galee spedì Filippo II a sostenere le sue pretensioni sul Portogallo e le Azzore. Però scomparivano quelle migliaja di navi che correano ad afferrarsi l'una l'altra; e si riducevano a trenta, o quaranta, fin da mille ducento tonnellate. Le galee erano molto più piccole che dappoi, siccome appare dai modelli dell'arsenale di Venezia: cencinquanta rematori ne formavano la ciurma, e ottanta combattenti per legno.

L'ambasciatore veneto Gian Francesco Morosini, nel 1570, lodando le galee di Emanuele Filiberto di Savoja come delle migliori di Ponente: soggiunge: « Tratta Sua Eccellenza le ciurme di queste sue galere, come quello che n' ha poche, eccellentemente; dando, oltre le minestre, nei giorni ordinarj, trentasei oncie di pane per cadauno, dove il signor Giovanni Andrea Doria non ne dà più di trenta; per il che il galeotto, oltre il suo bisogno, ha pane che gli avanza, il quale può vendere a chi più gli piace, e delli denari comprarsi delle altre cose; e comprano per lo più il vino, il quale in quelle parti si ha per bonissimo mercato, tanto che rari sono quelli che bevano mai acqua. Oltre questi, hanno quasi tutti essi orzati anco delli altri denari; perchè, quando non sono impediti dal navigare, fanno quasi tutti qualche mestiero, e tra gli altri calzette di riguardo, delle quali cavano ogni anno molti denari: e nell'ultima andata a Nizza di Sua Eccellenza, dov'io mi trovai seco, non fu alcuna di quelle sue galere che non vendesse calzette alli cortigiani per centoventi o cencinquanta scudi d'oro almeno per cadauna.

« Oltre alli marinari che mette Sua Eccellenza per ogni galera, che sono sessanta, suole anco mettervi sino a ottanta ovvero cento soldati per combattere; e a questi fa portare due archibugi per uno, con preparazione di cinquanta cariche, acconciate in modo con la polvere e palla insieme ben legate in una carta, che subito scaricato l'archibugio, non ci è altro che fare per caricarlo di nuovo, che metter in una sola volta quella carta dentro la canna con prestezza incredibile, e ciò in tempo di bisogno fa fare da uno delli forzati avvezzato a questo per ogni banco: onde mentre che il soldato attende a scaricar l'uno archibugio, il forzato gli ha già caricato e preparato l'altro, di maniera che, senza alcuna intermissione di tempo, vengono a piovere l'archibugiate con molto danno dell'inimico e utile suo ».

Insieme colle galee si facevano navi d'alto bordo, oltre che se ne introducevano certe, medie fra l'antico e il nuovo. Tali le galeazze de' Veneziani, che teneano della galera e delle navi di linea, ma andavano a remi e vela latina, e portavano appena trenta in trentasei pezzi, moltissima ciurma, e da ducento soldati (2); e sebbene sembrassero formidabili, non furono nè imitate da altri, nè a lungo mantenute dai Veneziani. La Spagna che a quel modo fece i galeoni, mal se ne trovò servita nell'*Invincibile armada*. L'arte della costruzione fece sue prove nell'allestimento di questa, ma le navi più grosse d'allora or sarebbero appena di terz'ordine; armate poi pesantemente, sicchè a fatica si moveano, nè potean venire all'arrembaggio, nè obbedivano in tempi procellosi. Bastò che gl'Inglesi lasciassero fare alla tempesta.

Tutti questi avanzi dell'antica marina erano compatibili coll'imperfezione delle artiglierie, giacchè allora due flotte in tutto un affronto non traevano quanto oggi due navi in due ore. Nel 1513 i Francesi a Brest opposero una linea di navi, coi fianchi muniti di cannone: nel 1545 l'ammiraglio Annebault schierò dinanzi a Portsmouth la sua armata sopra tre colonne per assaltare l'avversaria; ma in due ore che ducento vascelli cembatterono assai davvicino, appena trecento colpi furono scambiati. Quindi

(2) Sono descritte dal CORONELLI, *Atlante veneto* 1601, che dell'architettura navale informa benissimo.

potè prolungarsi l'uso delle galeazze, dei galeoni, delle caracche portoghesi, delle maone e caravelle turche: con esse i Barbareschi esercitavano la pirateria, con esse i Portoghesi e gli Spagnuoli convogliavano il commercio dell'Indie.

La marina francese fu restaurata da Carlo V; Carlo VI si mostrò potente sul mare; Luigi XI non se ne curò gran fatto; e Carlo VIII ebbe un bell'armamento per secondar l'esercito nella spedizione d'Italia. Le nimicizie di Carlo V costrinsero Francesco I a munirsi di navi; ma duranti le guerre religiose, la marina perì, e restò lo scettro dei mari all'Inghilterra: anzi allora e questa e fin il duca di Toscana ardirono insultare alla Francia.

Tre vascelli di quel tempo son rinomati: la *Charente* di Luigi XII, che portava mille ducento soldati oltre i marinaj, e ducento cannoni, cioè quattordici grossi, e gli altri sottili come i nostri falconetti; la *Cordelière* dello stesso, a spesa di regina Anna di Bretagna, che fu bruciato dagl'Inglesi; il *Caracon* di Francesco I, che portava cento cannoni grossi di bronzo, e da un contemporaneo è paragonato a una cittadella in mezzo alle altre navi: anch'esso fu bruciato ma non da nemici, bensì per una festa datavi dal re alle dame. Enrico VIII volle aver pure un Caracon, ma la costruzione fu sbagliata.

La marina fu messa in fiore da Luigi XIII per opera del Richelieu, il quale diceva nel suo testamento: — Il mare è l'eredità, in cui tutti i sovrani pretendono parte maggiore, e sulla quale men chiariti sono i diritti di ciascuno. L'impero di questo elemento non fu mai a nessuno ben assicurato; cambiò secondo l'incostanza della sua natura. Antichi titoli del dominarlo sono la forza, non la ragione; e bisogna esser potenti per aspirare a questa eredità. Un grande Stato non deve mai essere in situazione di ricever un'ingiuria senza riscossa: ora l'Inghilterra situata com'è, se la Francia non fosse forte di vascelli, potrebbe a suo danno intraprendere quel che vuole, impedir le pesche, turbare il commercio, chiuder gli sbocchi dei grandi fiumi, sbarcar nelle isole e sulle coste; insomma, sicura per la posizione sua, potrebbe impunemente ardire ogni cosa... Se la M. V. è potente in mare, la Spagna, per giusto timore di veder attaccate le sue forze e sbarcar sulle coste sguarnite delle sue colonie, sarà obbligata a munirsi in modo da consumare tutti i proventi dell'India, e non poter turbare i vicini, come fece sinora. Pare che natura abbia voluto offrir l'impero del mare alla Francia, per la vantaggiosa situazione delle sue due coste, con eccellenti porti sull'Oceano e sul Mediterraneo; la Bretagna contiene i più belli dell'Oceano; e la Provenza, sopra censessanta miglia d'estensione, n'ha di più grandi e sicuri che Spagna e Italia insieme. Se V. M. abbia nei porti quaranta buoni vascelli ben in arnese, disposti a metter in mare alla prima occasione, basteranno a guarentirsi d'ogni ingiuria, e farsi temere in tutti i mari da quei che finora ne sprezzarono le forze ».

E prosegue i buoni consigli; e già avea dato opera a fabbricar navi, che vennero a grand'uopo nella guerra rottasi colla Spagna. Il vascello più famoso d'allora fu quello detto la *Couronne*, di settantadue cannoni, lungo 200 piedi, largo 46, e buon veliero, ammirato anche dai forestieri come il migliore che fendesse i mari.

Nella minorità di Luigi XIV tornò a disfarsi la marina, finchè questi la restaurò.

Una nave francese di settanta cannoni nel 1666 aveva (3):

lunghezza della chiglia	piedi	116
dalla ruota di prua a quella di poppa	»	146
larghezza	»	79
Altezza del fondo della cala	»	17
— del primo ponte da un orlo all'altro	»	6 1/2
— del secondo ponte	»	6 1/2
— del ribordo	»	1 1/2
— della camera grande	»	7
— del cassero	»	5 1/2

Ed una nave da cento cannoni in batteria:

lunghezza della chiglia	piedi	135
dalla ruota di prua a quella di poppa	»	160

(3) Vedi Sue, vol. I. 347.

larghezza	piedi	42
altezza del fondo di cala	»	19
— dal falso ponte al fondo di cala	»	13
— fra i due ponti	»	7
— del secondo ponte	»	7
— del ribordo	»	2
— della camera del generale	»	7 1/2
— del cassero	»	6
— un altro piccolo cassero, più di	»	4

La nave ammiraglia d'Olanda, nominata *Le sette provincie*, costruita a Rotterdam il 1665 per ordine degli Stati, era lunga 163 piedi d'Amsterdam dalla ruota di prua a quella di poppa; aveva ottanta pezzi di cannone, quattrocensettantacinque uomini d'equipaggio, e consideravasi come un modello. Costò:

in legno	fiorini	53,752
salario agli operaj	»	15,000
per l'alberatura	»	4,100
pei fianchi	»	200
per catrame, stoppa	»	500
per palchi, triangoli, caviglie	»	600
chiodi e ferramenta	»	7,784
utensili di cucina	»	352
35,261 libbre d'àncora a tre soldi	»	5,289
vele	»	2,827
6,450 libbre d'àncora	»	967
spese minute e guarnimenti	»	2,264
		93,635 (4)

Ma più raffinavansi le artiglierie, più si estendea l'uso delle navi d'alto bordo; i Turchi adopravano le grosse sultane, e le guerre con essi portarono i maggiori perfezionamenti. Francia, Inghilterra, Olanda aveano le navi maggiori; Venezia ne allestiva di 74; e al principio del XVII secolo già si conoscevano i brulotti. Eppure ancora con navi piccole i Cosacchi nel 1624 si resero formidabili ai Turchi: nella guerra del Guisa contro la Rocella assai valsero le galere; più ancora nella guerra di Candia, ove stavano innanzi ai legni grossi; e in quella di Messina, e nel bombardamento di Genova e d'Algeri.

Lo scettro del mare era passato agli Olandesi, finchè gl'Inglesi, massime sotto Cromwell, gliel vennero a disputare, poi a strappare, per conservarlo malgrado gli sforzi di Luigi XIV. Allora non si usarono più indifferentemente i vascelli di linea e le fregate; ma i primi soli entrarono in battaglia, le altre non valsero che a portar ordini o ad altri servigi, e vennero compagni i brulotti. Non si cercò più l'attacco da legno a legno, ma con intelligenza si disposero le forze, per attaccare con maggior vigore il nemico sovra un punto.

Le battaglie di mare erano ancora meno micidiali, non per difetto di coraggio, ma per istromenti meno perfezionati: bensì cominciarono il perfezionamento Ruyter e Tromp, quando nel 1666 dalle navi olandesi avventarono palle ramate contro i legni del conte d'Albemarle.

Qualche fiata però si videro ancora i pochi prevalere ai molti, atteso che l'imperfezione dell'artiglieria permetteva gli abbordaggi, e in conseguenza il valor personale, anzichè l'impulso delle masse. Quante volte i cavalieri di Malta non resistettero alla potenza ottomana! alla formidabile della Spagna non si opposero le improvvisate flottiglie d'Olanda? Luigi XII vide una squadra sua prevalere a una grossa armata inglese; i cavalieri di Santo Stefano di Toscana si opposero felicemente ai Barbareschi; così fu nella guerra di Candia; e fin al tempo dei celebri ammiragli Ruyter, Duquêne, Tourville, si decidevano le giornate per via dell'arrembaggio, con azioni ardite, più che con

(4) Vedi VAN-RIE, *L'art de bâtir les vaisseaux*. Aja 1668.

vasti e ben concertati divisamenti. Ed anche ben innanzi nel secolo XVIII le battaglie navali erano alternativamente decise dal valor personale o dalle masse, dal cannonamento o dall'arrembaggio, dai colpi di mano o dalle evoluzioni. Ancora nella guerra per la Successione spagnuola si videro molti esempj di prodezza; molti nelle guerre di commercio; sicchè i pochi dispersero robustissimi armamenti, mediante il coraggio e l'impeto.

Rodney fu quello che introdusse la nuova tattica, per cui il sopravvento, le masse e la lor direzione risolvono le giornate: seppe portar rapidamente molte forze sovra un punto solo della linea nemica, cioè far sul mare quello che in campagna rasa.

D'architettura marittima scrissero nel Cinquecento Cristoforo Canal e Mario Savorgnano veneti; nel Seicento l'olandese Witsen (*Architettura e direzione navale*), e gl'inglesi Roberto Dudley (*Arcano del mare*), Boteler (*Colloquj marittimi*), Giovanni Smith (*Grammatica del marinajo*). Appare da essi come quest'arte migliorasse, ma restava ben lontana dalla perfezione, e molti difetti ne ripararono Monceau, Iwan, Chapemann, Romme. I Francesi principalmente raffinarono le costruzioni de' bastimenti: l'artiglieria e la tattica assai dovettero a Ustaritz, Rovira, Mozzaredo, Binning, Giovanni Clerk, Ramatuelle, Bourdé, Thévenard. Paolo d'Hoste gesuita pubblicò il *Trattato della costruzione de' vascelli*, e *Raccolta delle matematiche più necessarie ad un uffiziale*: libri i più usati per formare marinaj.

Pure fin ad un secolo fa diceasi. — Non si sa quel che il mare voglia », e la consuetudine era l'unica regolatrice delle costruzioni navali. Sul mare si adopravano le stesse artiglierie di terra, nè un perfezionamento vero e proprio si ebbe, fin quando il cavaliere Renaud nel 1680 inventò le galeotte a bomba, colle quali fu bombardato Algeri. Le granate usate a pezzo, fecer luogo alle palle ramate, con cui si tagliano gli alberi delle navi nemiche.

Venezia fu lungo tempo famosa per eccellenti costruzioni navali; ed è doloroso che l'assassinio del 1797 abbia disperso i modelli che se ne conservavano. Per altro dopo la guerra della lega di Cambray volse in peggio, si abbandonò tutto alla pratica degli operaj, nè potè mai accordarsi sopra un modello unico, ovveramente adottarne uno di forestieri. Così si vacillò nel secolo passato, tanto che l'ammiraglio Emo ne facea gravi lamentanze, ma inascoltate. Allorchè quella repubblica perì, tal era lo stato di sue forze navali (5).

Vascelli da 70 cannoni	N°	10
— da 66	»	11
— da 55	»	1
Fregate da 42 a 44	»	13
— da 32	»	2
Galere	»	23
Bombarde	»	1
Cotter	»	2
Barche cannoniere armate di un cannone da 40, e quattro da 6	»	16
Brich da 16 a 18 cannoni	»	3
Golette da 16	»	1
Galeotte da 30 a 40 remi	»	7
Sciabecchi	»	7
Feluche	»	5
Barche obusiere armate con due obici da 40 o da 50, e quattro cannoni da 6	»	31
Galleggianti sulle botti, armati con due cannoni da 30	»	10
Passi armati d'un cannone da 20 e quattro da 6	»	40
Batteria galleggiante di sette cannoni da 50 sul perno, detta Idra	»	1

Fin dal declino del secolo passato i pratici si lamentavano della lunghezza dei cannoni di mare, che costringevano a lasciare sui castelli gli alberi di gabbia e i pennoni

(5) Lo deduciamo dalle *Lezioni intorno alla marina*, Venezia 1829, e ch'è tratto dalle schede dell'ingegnere Andrea Salvini; onde pare più attendibile di quello pubblicato dall'ingegnere Forfait nell'*Extrait d'un mémoire sur la marine de Venise*.

di riserva esposti al fuoco nemico: ma si comprese che non era necessaria la lunghezza per dare maggior portata ai cannoni; onde il regolamento del 1786 rese i cannoni di mare più corti e più massicci che quei di terra. Dikinson sostituì alle miccie le piastre a percussione: poi gl'Inglesi stessi introdussero le caronate, che se tirano men lontano, fan così spessi i colpi e così grossi, da impedire affatto l'arrembaggio, micidialissima azione che riduceva la guerra a tutta la ferocia antica.

L'importanza pertanto di un bastimento consistette nel numero de' cannoni ond'è capace, non ammettendosi in linea quello che ne porti meno di settanta. E siccome per ciascun cannone si computano almanco dieci combattenti, è chiaro quanto resti l'armamento moderno differente dagli antichi.

Perfezionate le manovre, la vittoria ormai non è dovuta che alla superiorità del numero e del fuoco. L'arte dunque sta nel ridurre il più gran numero di navi nemiche fuori d'attività, e contro le restanti spiegar le maggiori forze; parzialmente poi nell'offrire meno superficie alla fiancata del nemico, cercando invece offenderlo con tutti i cannoni, e se si può per dietro, onde smontargli il timone, supremo strumento delle evoluzioni.

Poi si vede quanto i comandanti, istruiti nelle idee generali fondate su regole matematiche, sarebbero superiori a uffiziali istruiti meramente dalla pratica e dall'analogia. Moltissime cognizioni si richiedono al capitano di mare oltre quelle del vento; nè potrebbe presumere di divenir buono in poco tempo, come narrasi di qualche antico. Ora la battaglia si fa sempre grossa ed unita ancor più che in terra, dipendendo dal vento; mentre gli antichi regolandosi a remi, poteano benissimo volteggiare in mille sensi, e quindi far attacchi parziali e sparsi.

Ma presso molti sono atroci i metodi della leva, come in Inghilterra, ove da ciascuna nave mercantile sono scelti quelli del pubblico servizio; in Francia restano soldati per tutta la vita.

Sbarchi trovansi frequentemente mentovati nelle guerre antiche; il nuovo modo delle flotte li rese difficili. Le navi grosse e a vele, onde si muniscono le coste minacciate, impediscono si tenti uno sbarco se non con grossa moltitudine; e cento o cencinquantamila uomini si richiederebbero per assalire uno Stato dei principali. Pure le ingenti spese fatte testè dall'Inghilterra per munire le sue coste, attestano che il pericolo non si considera passato.

La potenza marittima assicurò all'Europa la preminenza sovra tutte le nazioni. Un nuovo equilibrio nacque, non più fondato sopra la geometrica posizione degli Stati; e i paesi a mare poterono viepiù e nuocere e giovare. La guerra fu più regolata, e men disastrosa agli Stati che poterono salvar le coste senza munirle tutt'in giro.

§ 67. — Guerre della Rivoluzione.

Ormai era venuto il momento che dalle discussioni si passasse ad applicar in grande le teoriche, a fare prova di tutti i sistemi, e nel sanguinoso rimescolamento delle nazioni tutte rivedere la guerra nella grandiosa e fiera sua potenza, sussidiata dai più insigni progressi della scienza.

Come la società, mutossi in Francia l'esercito nella Rivoluzione. L'esercizio e la tattica delle varie armi restarono intatte, e così il sistema d'artiglieria e degli attacchi e difese delle piazze: l'artiglieria a cavallo era stata modificata nel 1791 sotto il ministero Duportail, prima della dichiarazione di guerra. Ma gravissimi mutamenti si fecero nella legislazione e amministrazione, e nelle relazioni della società civile coll'esercito, e di questo colla società; la scienza delle grandi operazioni uscì di fasce, e s'imparò quella di render utili e mobili le masse; tanto da porger la misura del massimo che può aspettarsi dall'uomo, considerato come motore o come semplice stromento di guerra, come generale o come soldato.

Prima l'Austria ruppe alla Francia la guerra, desiderata da' realisti nella speranza di veder finiti i proprj mali, da' repubblicani nella fiducia che i popoli si padroneggino e dirigano durante l'agitazione assai meglio che in pace. I primi successi attestarono l'inferiorità della Francia. Nei soldati era penetrato lo stesso spirito d'insubordinazione che agitava le altre classi; ammutinamenti d'ogni parte; metteasi a voti la destituzione

degli uffiziali: e l'esercito più non esisteva che per aggiunger legna all'incendio popolare. Dichiarata la guerra, fuggirono, ed uccisero gli uffiziali, sicchè guaj se l'Austria non si fosse perduta nelle lentezze! Ma ecco i Prussiani, ancora temuti per l'antica fama, vengono ad una guerra contraria ai loro interessi, ma consigliata dall'universale indignazione: a Coblentz le si uniscono i migrati, e comandata dal duca di Brunswick, allievo del gran Federico, passa la frontiera, fa capitolare Longwy, prende Verdun, s'avvia sopra l'Argonne (1792). Questo pericolo incita gli animi, in luogo di sgomentarli; la violazione del territorio esaspera gli spiriti; si proclama la repubblica; il sangue di Luigi è una sfida gettata a tutti i re: la vittoria di Valmy, di poco conto in sè, è decisiva per lo scoraggiamento che sparge negl'invasori e l'esaltazione ne' repubblicani; onde il prestigio della superiorità della tattica tedesca va perduto. Pure la sconfitta non era dovuta a inferiorità, bensì a cause morali; a gente esaltata eransi opposti guerrieri indifferenti, e s'era fatto caso sulle promesse de' fuorusciti, sempre abbondanti.

La Convenzione, che la fiera sua energia invigoriva colle sventure come colla prosperità, ne prende occasione di farsi più forte dentro, terribile fuori. L'esercito però non associossi ai furori di essa, ma v'accorreano quei tanti ch'essa sgomentava, e per trovar rifugio dalla mannaja dei tiranni della patria cresceano sterminatamente la forza di essa. « I nostri capi (dice Foy) furono decimati dal carnefice: quando gli uni cadevano, gli altri stringeansi per colmare il vuoto, come quando uno nelle file è colpito dalle palle. Affrontavansi senza paura i rischi di una spaventevole responsalità; vita e reputazione erano sagrificate al pubblico bene.

Fuor misura crebbe l'esercito quando vi furono incorporate le guardie nazionali; oltre le leve parziali e in massa, tali che il marzo del 1793 se ne ordinò una di trecentomila uomini, e in luglio un'altra di un milione ducentomila: tutti i giovani dai diciotto ai venticinque anni affrettavansi alle frontiere, prima per fuggire i sanguinarj governatori del paese, poi per una febbre di battaglie. E non portavano già confusione, ma entravano nei quadri dei diciotto eserciti della Repubblica, dai veterani prontamente imparando perchè valorosi. Mai non fu sì manifesta la potenza della disciplina unita all'organizzazione amministrativa e alla tattica ben fondate.

Per armar la gente si raccolsero tutti i fucili di calibro; varj battaglioni ripresero le picche, da tanto tempo abbandonate; fabbri, legnajuoli e ferrai si requisirono per servire nelle armerie, negli arsenali, ne' porti; non vi era città di qualche conto che non avesse lavorii di polvere, di vesti, d'arnesi. Vedeansi

le falci e le stive
In duri stocchi e in lancie tramutarsi;
E i sacri bronzi in lugubre lamento
Giù calar dalle torri, e liquefarsi
In rie bocche di morte e di spavento.

In venti città v'ebbe fonderie di cannoni; quasi tutto il metallo di Francia dovette essere trasformato in istromenti d'omicidio. Intanto la chimica prestava i suoi sussidj per preparare il nitro; seminarj e monasteri convertivansi in officine, in quartieri, in ospedali; e pena di morte il sottrarre o impedire si raccogliesse ciò che alla guerra giovava. No: mai non si vedrà improvisare altrettanto materiale di guerra.

Con tale esaltazione, il men che importasse era il raffinare la tattica; e i *figli della patria* avventavansi d'impeto sovra le batterie nemiche, e scompigliavano le salde file dei Tedeschi, mentre le distruggeano a minuto combattendo da bersaglieri. Pure prolungandosi il pericolo, la Convenzione comandò al suo Comitato di guerra di presentare un progetto di costituzione militare, acconcio ai nuovi ordini. E poichè, secondo le idee d'allora, gli uomini erano eguali in diritti, e tutti doveano considerarsi come volontarj nazionali, si fuse la guardia nazionale nell'esercito, che prese l'abito turchino di quella; e i volontarj trovaronsi sottoposti alla lunga carriera e alla severa legislazione delle truppe permanenti. Le ordinanze particolari erano dettate con precipizio, e quindi non degne di considerazione; nè l'esercito fu mai peggio pagato e trattato. Solo meritano menzione i titoli dati agli uffiziali, più espressivi. Essendosi al reggimento sostituita la mezza brigata, i colonnelli preser il nome di *capobrigata*, e i tenenti-colonnelli di *capobattaglione* o *caposquadrone*; il *generale di brigata* sottentrò al brigadiere nelle funzioni e al maresciallo di campo nel grado; i luogotenenti-generali

si dissero *generali di divisione;* tolti i marescialli di Francia, i maggiori, il maresciallo generale d'alloggi, ecc. surrogando in certo punto i titoli di *general in capo, capo di stato-maggiore, ajutante-generale, ajutante-maggiore*, ecc. Il bisogno di preparare con lunga istruzione gli uffiziali di stato-maggiore, occhi e gambe del generale, era stato sentito già prima, ma la Convenzione gl'improvisò; onde fu costretta dar loro degli ajutanti pratici.

L'esercito componeasi di varie divisioni, le quali racchiudeano fanti, cavalli, artiglieri in certe proporzioni. Per lo più erano quattro mezze brigate di almeno mille cinquecento uomini ciascuna, due reggimenti di cavalleggeri o dragoni, talvolta cavalleria pesante, e sempre due divisioni di sei bocche di fuoco, una delle quali di artiglieria a cavallo. Vi comandava un generale di divisione, sotto cui due generali di brigata e i capi permanenti: lo stato-maggiore componeasi di un ajutante-generale, due aggiunti, un uffiziale del genio almeno: l'amministrazione era diretta da un commissario ordinatore. Le riserve della fanteria componeansi di due brigate e due compagnie d'artiglieri a piedi: per la cavalleria, due a quattro reggimenti con una compagnia d'artiglieri a cavallo almeno.

Insomma le divisioni eran formate di truppe d'ogni arma e nella stessa proporzione dell'esercito intero, sicchè potevano operare isolate, e bastare ciascuna a se stessa. Ma tali operazioni parziali eternano la guerra, anzichè portare effetti decisivi e pronti, ed espongono sempre qualche parte dell'esercito; mentre le numerose armate e il vasto teatro richiedono accordo d'operazioni e unità. Questa specie d'indipendenza dei generali di divisione dal capo, faceva che non bene si concentrassero alle operazioni comuni: quindi le battaglie campali furon poche, moltissimi i combattimenti. Qual istoria mai offre movimenti più rapidi, scene più sanguinose, che un mese del 1794 tra Luxemburg e Dunkerque? eppure inconcludenti i risultati, bilanciandosi disastri e fortune.

La cavalleria massimamente non fa grand'effetto se non in forti masse, mentre qui era sparpagliata; opportunissima a colpi di mano e a compier una vittoria, non a riportarla. In fatti Napoleone, divenuto console, abbandonò questa distribuzione della cavalleria: tanto più che spessissimo incontrano casi dove essa non può marciare unita alla fanteria. L'artiglieria operò assai a difendere il territorio francese, e moltissima se ne metteva in battaglia; ma presto si preferì quella a cavallo, più corrispondente all'impeto de' soldati, col che mal si trascurò quella a piedi.

La mezzabrigata componeasi di duemila quattrocentrentasette combattenti: e salvo il capobrigata e il caporale, le promozioni faceansi un terzo per anzianità, due terzi a scelta nel battaglione. Capobrigata faceasi per anzianità un capo di battaglione; i caporali sceglievansi a voti tra i volontarj del battaglione. Anche gli altri gradi suffragavansi. I generali in capo otteneano commissione temporaria, e scelti dal consiglio esecutivo fra i generali di divisione, salvo all'Assemblea nazionale l'approvarli. Questo modo di scelta contribuì grandemente alle vittorie, perchè eccitava a meritare il suffragio, e perchè popolarizzava le splendide azioni.

Guibert, nel *Saggio generale di tattica*, avea suggerito d'ordinare la fanteria in corpi di tre battaglioni, quasi la combinazione ternaria si prestasse meglio alle evoluzioni, a formar gli ordini di battaglia, e massime all'offensiva che è il pane de' Francesi, poichè si ha un centro e due ale. Tal combinazione fu adottata, e oggi ancora serve di tipo.

Ma sull'ordinamento divisionario dato agli eserciti influivano ragioni politiche ancor più che le tattiche, come sui trionfi loro, più che la disciplina, l'impeto e le simpatie.

Senza seguitare le incessanti mutazioni, accennerò solo le compagnie de' volteggiatori, destinati a seguir i movimenti della cavalleria, e saltarle in groppa, come Tito Livio dice facessero i veliti romani. La pratica il mostrò impossibile, pure i volteggiatori durarono, ma col solo servizio ordinario de' fantaccini; nè altro fecero che somministrare a tutta la fanteria una seconda compagnia scelta per ciascun battaglione, come i granatieri e i carabinieri.

Il corpo del genio aveva sofferto assai dagl' impeti della Rivoluzione, e moltissimi erano migrati; ma fu rifatto con ingegneri geografi e civili, e acquistò grand'estensione e importanza mercè la creazione degli zappatori e minatori, fior dell'esercito, che furono ordinati in battaglioni, e acquistarono tanta fama d'intelligenza e d'ardimento. Nell'intento, allora supremo, d'utilizzar le scoperte scientifiche, crearonsi anche due compagnie

d'*areostatarj*, lusingandosi che i palloni potessero offrire un mezzo d'esplorare le posizioni e le foze nemiche. Nella battaglia di Fleurus un pallone fissato in alto mandava continui viglietti d'avviso sulle disposizioni del nemico. Furono abbandonati; ma chi sa che i perfezionamenti di quell'arte non tornino al servigio della guerra?

Quel primo eroismo forsennato lasciò luogo a qualche moderazione ai primi lampi di pace; allora si pubblicò la legge di coscrizione, equa ed universale, atta ad assicurare e la pace e la vittoria, qualora non fosse stromento al despotismo. Se credessimo ai calcoli d'alcuni, un milione cinquecentomila uomini sarebbero periti nella *guerra delle opinioni armate* (come Pitt la chiamava) prima del Consolato.

Sotto il quale il governo potè seguire un sistema, e far leggi per meditazione non per circostanze, e ripristinar l'istruzione dirigendola a vantaggio dell'esercito; la Scuola politecnica, la nuova Scuola speciale militare tolsero l'opinione che gli studj fossero inutili alla guerra. Allora si estesero i lavori del Deposito della guerra. Già l'aveva fondato Luigi XIV come semplice archivio: allora si ordinò di classificare i tanti materiali di storia e d'istruzione militare che conteneva, si fecero tradurre le migliori opere militari forestiere, e pubblicare il *Memoriale topografico*. Il Comitato di salute pubblica, ad imitazione del Consiglio aulico di Vienna, si diè a fissar le marcie degli eserciti, onde fu mestieri d'un uffizio topografico che desse carte e notizie. Il primo console, sentendo l'importanza del conoscere il terreno, migliorò la sorte degl'ingegneri geografi militari, che allora solo ebbero uffiziale esistenza, e portarono a supremo grado l'arte di levare e disegnar mappe, agevolarono l'applicazione della grande tattica ai diversi terreni, ridussero ad arte nuova le esplorazioni militari, e produssero le bellissime carte di Francia e dei paesi con cui essa ebbe a fare.

Bei tempi, se l'ambizione avesse saputo o potuto frenarsi! Napoleone, cinta la corona, dirige le sue maggiori attenzioni all'esercito; aumenta la gendarmeria dipartimentale; crea due battaglioni di veliti che faceano parte della guardia, e che doveano servir di tirocinio a quelli che non potessero entrare nella scuola militare; la guardia è formata d'uomini d'ogni arma, fin della marina, rappresentando la *casa militare* di Luigi XIV. Allora resuscita molte istituzioni monarchiche, i nomi di reggimento e di colonnello; aumenta gli uffiziali superiori e il lusso delle divise: la legion d'onore sottentra agli ordini e alle decorazioni antiche, e i membri di essa han voto ne' collegi elettorali e posto in tutte le assemblee politiche. N'esce infine quell'ordinamento militare, con cui egli sgomentò tutta l'Europa e non le seppe resistere; che fu in gran parte imitato dalle altre nazioni, benchè ai tattici paja che poco o nulla abbia inventato quel grande, solo ereditando di ciò che l'impeto repubblicano avea creato.

Al filosofo s'offrono a considerare i cangiamenti che dagli eserciti rivoluzionarj vennero ai costumi e al modo di vivere delle nazioni. Furono ristrette le prerogative delle persone; poco si badò al loro bene stare, purchè crescesse forza alle masse; le tende furono sbandite per l'impossibilità di allestirne a tanta moltitudine; e tosto gli stranieri dovettero far altrettanto per non essere vinti di prestezza nelle marcie. Le requisizioni in natura, colle quali si sostentarono gli eserciti della Repubblica, fu pure una novità dovuta alle circostanze; modo il migliore quando non diventi ladroneccio, ma che espone gli eserciti all'eventualità di patimenti, onde bisogna usarne con grande cautela.

Spetta alla storia il racconto di quella serie di battaglie, tali che mai sopra una scena sì ristretta non s'erano visti tanti fatti strepitosi, istruttivi, spaventevoli ai principi e ai popoli. Nelle prime avrebbe potuto segnalarsi Dumouriez; ma più abituato agl'intrighi politici e a particolarità secondarie, mostrò non intendere le parti elevate della guerra, la quale parve in sua mano retrocedere di un secolo. Fortuna di Francia, che anche i nemici gareggiarono seco d'errori, e non incalzarono un'invasione che la furia francese non sapeva prevenire! Le campagne seguenti non hanno importanza fin quando Buonaparte non arriva al comando dell'esercito d'Italia.

I Piemontesi stavano in posizioni eccellenti, donde il volerli rimovere sarebbe stato un esporsi di nuovo al caso di Bellisle nel 1746. La guerra di montagne riesce non tanto coll'attaccare, come coll'occupare campi sul fianco o dietro a quei del nemico, talchè deva o lasciarli senza combattere per prenderne altri indietro, o uscirne per combattere. Questo suggerì Buonaparte, laonde gli eserciti occuparono le vette delle alpi Marittime; poi mandato in iscambio di Scherer, egli trova un esercito non forte ma di giuste pro-

porzioni, e sa moltiplicarlo colla rapidità, ridurlo all'ordine, all'unità. Ingannando i nemici, penetra in Piemonte pel centro delle posizioni nemiche (1796): le vittorie di Montenotte e Millesimo separano i Piemontesi dagli Austriaci, e schiudongli la strada di Torino e Milano. Le Alpi divennero base d'operazione; e l'esercito uscì dalla miseria e dalla fame senza aver bisogno di ricorrere al saccheggio. « La rapidità dei movimenti, l'impeto delle truppe, e principalmente l'arte di opporle al nemico almen in numero eguale e spesso in superiore, congiunto alla costante prosperità, avevano risparmiato molti uomini » (1).

L'armistizio di Cherasco aperse ai Francesi le comunicazioni del Piemonte, accorciata così la via tra Parigi e il quartier generale; e teatro della guerra divenne la sinistra del Po, meglio acconcia a forte esercito. Invece di passar quel fiume a Valenza, come gli Austriaci pensavano, Buonaparte per vie inconsuete lo tragitta a Piacenza, prendendo alle spalle Beaulieu, riducendo il duca di Parma a un costosissimo armistizio. Si pretende che Buonaparte avrebbe dovuto scendere fin a Cremona, e così girar la linea dell'Adda: su questa postisi i nemici, cercarono difenderla a Lodi; ma una colonna di granatieri passò quel ponte sotto il fuoco del nemico, cui sparpagliò senza perdere più di ducento uomini. Un uffiziale ungherese prigioniero diceva a Buonaparte nol conoscendo: — Non c'è più verso d'intender nulla. Abbiamo a fare con un generale giovane, « che ora ci è davanti, or alla coda, or sui fianchi; mai non si sa come collocarsi. « Questo modo di guerra è insopportabile, e viola tutte le regole ».

Milano e Cremona sono occupate, e Beaulieu, non fermandosi nè dietro l'Oglio nè dietro il Chiese, scelse la linea del Mincio, avendo per fianchi a destra il lago di Garda e le montagne del Tirolo, a sinistra la fortezza e gli stagni di Mantova; occupò Peschiera ad onta del senato veneto, e vi pose la destra del suo esercito, il centro a Viareggio, la sinistra a Goito; una riserva di quindicimila uomini era disposta a Villafranca. Buonaparte, perduti alcuni giorni in Lombardia, forse necessarj per guadagnarsi le grandi città, risolse rompere quella linea sul centro; passò il Mincio a Borghetto, e si assise a Valeggio. Per quanto egli, contro i sistemi antichi, si guardasse dal perder tempo in espugnare fortezze, per alcune era indispensabile, come Mantova dacchè ebbe toccato l'Adige: e riconoscendola come base e pernio di tutte le combinazioni, risolse assediarla, distribuito l'esercito in modo da non temere che venisse sturbato da nuovi armati scendenti dall'Alpi o venienti dalla Bassa Italia. Infatti Wurmser arriva pel Tirolo in tre corpi, e se Buonaparte restava alla difensiva, era perduto. Ma egli concentra le forze sue sulla dritta del Mincio, allarga l'assedio di Mantova inchiodando i cannoni ch'ei non riguarda vergogna l'abbandonare, e colla battaglia di Lonato impedisce al nemico di congiungersi con Quosnadowich; poi Wurmser essendosi adunato a Castiglione, è vinto e costretto a ritirarsi, dopo visto il suo bel piano scompigliato in dodici giorni da abilissime evoluzioni.

Mirabile è la prontezza con cui Buonaparte improvisò combinazioni nei mesi successivi, talchè Wurmser, che sperava liberar Mantova, n'ebbe assai a trovarvi ricovero. Diverso metodo teneano questi due nemici: gli Austriaci di piè fermo e in linea aspettavano; i Francesi al contrario evitavano questo modo, di rado sviluppavansi, cercando piuttosto sorprendere e stordire il nemico; onde i bersaglieri preparano la vittoria di mezzo ai vigneti e ai dirupi: l'artiglieria e le colonne fiedono colpi decisivi inoltrandosi sulle vie e nelle valli; i granatieri disposti in battaglioni, or procedono a capo degli attacchi, or tengonsi in riserva colla cavalleria, poco ancora s'usa il quadrato. Il gabinetto austriaco mandò con Alvinzi un terzo esercito per allargar Mantova, più importante dacchè vi si era ricoverato Wurmser. Attesochè allora in ambidue i campi s'avea lo sconcio d'esser diretti da un consiglio di persone lontane, il Direttorio e il Gabinetto aulico; e a ciò vanno attribuiti in gran parte i disastri reciproci.

Ma una diversità di spirito fu notata fra gli eserciti francesi in Italia e quelli altrove. Quest'ultimi avevano sempre innanzi l'immagine della Repubblica; obbedivano ad impulsi che evidentemente venivano dal centro del governo; il freno posto agli impeti dalla cautela del governo, la poca indipendenza del general supremo, la molta de' comandanti di divisione, la frugalità de' capi e degli uffiziali, l'importanza di ciascun uomo sin nell'ultime file, tutto avvertiva continuamente che non erano eserciti d'un

(1) *Mém. de Saint-Hélène.*

capo, ma del paese; a qualunque passasse il comando, era ricevuto con rispetto, raro con entusiasmo, ma con cieca sommessione. Nell'esercito d'Italia al contrario, dopo qualche prosperità, gli spiriti si trovarono diversamente disposti; la patria pareva esser rimasta di là dall'Alpi, nè il pensiero di essa dominava tanto le immaginazioni, o si richiamava per illustrarla più che per ubbidirla; all'utilità si dava minor pregio che alla buona riuscita; il fasto e il lusso erano non trascurati mezzi d'influire; il patriotismo veniva dopo la gloria, e di gloria dispensiero era il capo; a lui affezionarsi, a lui scrivere, — Eccoci pronti agli ordini vostri, quali essi sieno »; lo scambiarlo sarebbe stato un sovvertire tutto l'esercito e sospenderne i progressi. A ciò vanno attribuiti in gran parte i prosperamenti dell'esercito d'Italia; mentre quelli di Jourdan e Moreau non operarono di concerto con Buonaparte, e trovandosi a fare col principe Carlo d'Austria, lasciarono sfuggirsi il conquisto della Germania.

L'Austria potè dunque spedire nuovi rinforzi in Italia, mentre il Direttorio non sosteneva Buonaparte, o considerasse come di poco conto le conquiste di qua dell'Alpi, e unicamente destinate a far una diversione alla guerra sul Reno, o temesse la crescente potenza di quel che le comandava, e volontieri gli suscitasse ostacoli. Buonaparte, così disuguale di mezzi, trae la guerra in luoghi ristretti ove il valore può più che il numero, e a Caldiero vincendo rintegra le cose; malgrado l'abilità di Alvinzi e gl'inesauribili sforzi dell'Austria, Mantova è costretta arrendersi, e lascia scoperti i paesi ereditarj austriaci.

Ma la Romagna prese parte coi nemici, e l'odio popolare vi si pronunziò contro i Francesi. Ben presto Buonaparte l'ha occupata, e costretto la Corte pontifizia alla pace di Tolentino, col che terminò la mirabile campagna del 1796. Nessun uomo di guerra dee lasciar di leggerla nella descrizione inserita nel *Memoriale di Sant'Elena*, per vedervi i principj scientifici applicati sì a proposito e sì giustificati dall'evento. « Si divide (riflette Roquencourt) in periodi di riposo e d'attività: questi ultimi, che durano da dieci a venti giorni, non formano quasi che un'unica battaglia, tanto son frequenti gli scontri e moltiplicate le avvisaglie. Il generale non possiede soltanto l'arte sì difficile di diriger le masse sui punti decisivi e supplire al numero colla rapidità dei movimenti, ma sa anche mantenere un'esaltazione morale da cui gli spiriti più freddi non ponno ripararsi. Se le divisioni son qualche volta separate, si è soltanto per aspettar l'istante d'operare, e quando ancor è remoto l'inimico. Compare? nulla eguaglia la prontezza con cui si concentrano; e tali sono la precisione e la chiarezza degli ordini, che non può esservi nè ritardo nè mala intelligenza. Aggiungi che il luogo di ritrovo è sempre il più favorevole ai progetti ulteriori. Comunque siasi fatto una regola di prevenire il suo avversario, il generale non s'affretta dal principio; attende che questi abbia lasciato scoprire che cosa voglia fare; temerebbe stancar le truppe con falsi movimenti, e perdere un tempo prezioso in inutile andar e venire. — Meditando su ciascun periodo di questa campagna (soggiunge Jomini), chi potrebbe non riconoscere l'abilità delle combinazioni che gli procurarono la vittoria di Montenotte; la sagacia che mostrò nelle trattative colla Corte di Torino; il rapido colpo d'occhio che salvò il suo esercito a Lonato e a Castiglione; l'impeto con cui oppresse Wurmser a Bassano; infine l'audacia e freddezza con cui combattè a Rivoli? Deh perchè l'ambizione e l'adulazione vennero a macchiare sì belle imprese! perchè l'orgoglio e l'ambizione fecero a sì grand'uomo dimenticare ciò che doveva alla propria gloria, alla Francia, all'umanità! » (2).

Vedendo Vienna scoperta, quella Corte manda nuovi rinforzi col principe Carlo, illustre di vittorie riportate in Germania: ma il Direttorio, o non sentendo ancora la somma importanza dell'esercito d'Italia, o geloso dell'influenza di Buonaparte, debolmente soccorre, ostinandosi invece a portare il nerbo della guerra sul Reno, senza che i due eserciti connettessero le loro operazioni. Ma Buonaparte risolve prevenire il nemico, e supplendo col coraggio al numero de' suoi uomini, medita nullameno che passar le Alpi, e calare nella valle di Vienna. Quei mirabili volteggiamenti sorprendono il principe Carlo, che malgrado la sua abilità è costretto ritirarsi, e la Germania rimane dischiusa agli eserciti francesi. Se non che tutto il Tirolo erasi levato in armi, talchè si dovette volgere colà la forza, e accettare un trattato a Leoben che terminò la sublime campagna d'Italia.

(2) NISAS, *Guerres de la Révolution*, tom. II, pag. 314.

Sarà essa sempre il maggior vanto di Buonaparte, sia pel concetto dell'insieme, sia pei particolari dell'esecuzione. Essendo ancora generale, non potea disporre che d'un numero limitato di soldati; dovea supplire col genio alla forza materiale, adoprar l'imperio del proprio carattere al luogo dell'autorità senza ostacoli: ond'è ben più mirabile di quando, padrone delle cose, disponeva degli eserciti di mezza Europa, e a nessuno dovea conto dei tesori e del sangue profusi.

§ 68. — Guerre napoleoniche.

Per ciò, e perchè di tanto peso nelle fortune italiche, noi ci fermammo su questa sola guerra napoleonica. Gli allori côlti in Italia metteano in lui la speranza di maggiori cose, nel Direttorio la gelosia. Fu dunque spedito a combattere gl'Inglesi in Egitto (1799); con ciò il Direttorio volendo allontanarlo dal teatro di sua gloria, Buonaparte sperando segnalarsi maggiormente col redimere una delle culle dell'incivilimento, occupare quel fertilissimo e ben situato paese, e darsi mano con Tippu-Saib per abbattere la potenza inglese nell'India. Nuova maniera di tattica ivi occorse per ostare a maniera nuova di nemici, e s'imparò la potenza dei quadrati.

La seconda spedizione d'Italia e la battaglia di Marengo (1800) furono una riproduzione della prima spedizione, giovata dall'esperienza d'Egitto: in fatto a Marengo fu un quadrato che stancheggiò la bella cavalleria imperiale, fin al sopravvenire risolutivo di Dessaix. Dappoi cominciarono le grandiose guerre dell'Impero, quelle dove si vide il più gran numero di truppe regolari manovrare su punti distantissimi, eppur regolate da una sola volontà; e con movimenti di cui non appariva il legame, giungere a giorno fisso per combattere quelle gigantesche battaglie d'Austerlitz (1805) o di Wagram (1809), che rimarranno classiche nella storia della guerra.

Furono studiate a minuto le battaglie di Napoleone per istrappargli il segreto della vittoria; ma come nei capolavori artistici, bisogna rispondere che per prima cosa vuolsi il genio. Egli vedea tutto da sè, imparava ben bene il terreno e tutte le posizioni e le probabilità, dava gli ordini, poi al cominciare della mischia, ritiravasi al retroguardo, e di là esaminava i movimenti per riparare ai sinistri, o per cogliere l'istante del trionfo. Abituatosi alle stragi, rimaneva impassibile fra il macello; nè mai mutò consiglio o cedette perchè gli si mostrassero quali enormi sacrifizj gli costerebbe. Gli ordini dava e i ragguagli riceveva con imperturbabile freddezza; sempre riservando a sè il pensiero, nè agli altri lasciando che la materiale esecuzione. I suoi ammiratori ne attribuiscono la costante fortuna 1° all'incomparabile abilità sua di creare, raccogliere, disporre, vivificar mezzi proporzionati all'impresa; 2° all'attività che gli dava sempre l'iniziativa; 3° alla rapidità di vista e d'azione, che al nemico non lasciava nè riflessione nè tempo d'attraversargli i disegni; 4° al miglior possibile uso delle masse; 5° all'ascendente che, fin dal principio e viepiù nel seguito esercitò sovra i suoi, non men che sovra i nemici; 6° alla tenacità, nata da riflessione non men che da natura, e che sapeva infondere agli altri; 7° finalmente all'abilità nel sapere di una prima vittoria farsi scala ad altre.

Ingaggiata la mischia, pensava egli che il desistere sarebbe stato un perder il sangue sparso fin allora; se ne spargesse dunque dell'altro fin all'intera riuscita; otto, dieci volte rimandava alla carica i suoi, talchè dovean fin dalla prima mostrare tutta la risoluzione, persuasi che il rallentarsi non darebbe riposo. Vogliamo aggiungervi un argomento, di cui i suoi ammiratori non tenner abbastanza conto; i sommi generali formati dalla Rivoluzione, e un esercito agguerritosi in questa, dove ciascuno sapea che cosa fossero patria, gloria, libertà, e combatteva per sentimento e con quell'idea della personale importanza che mal si acquista dove un solo comanda e tutti obbediscono. Quando i generali più nol sostennero, ei cadde.

Di creatore non gli concedono il titolo, ma guerre tante e sovra un campo esteso quanto tutta l'Europa, portarono naturalmente a quelle applicazioni simultanee e in grande, che fanno giganteggiar una scienza o un'arte. Nessun meglio possedette tutti ad un tempo gli elementi della strategia e della tattica, onde potè applicarli fortunatamente dalle idee più generali fin ai minimi particolari; con rapida sintesi elevavasi ai principj, e sapeva (due cose difficili ad unirsi) trar partito dai piccoli eserciti e mo-

vere con agevolezza i grandi. Una sola maniera di fanteria egli riconoscea, che leggiera chiamava a differenza dell'antica. Creò i volteggiatori, per profittare dei coscritti ch'eran troppo piccoli per la linea. La cavalleria, arma del momento, la cui arte consiste nel coglier l'occasione, ha due uffizj: il primo di sfondar le linee; l'altro di disperdere il nemico quando è rotto, proteggere la fanteria e precorrerla, e coprire la ritirata. Il primo effetto spetta alla cavalleria grossa, l'altro alla leggiera. La cavalleria di linea, ossia i dragoni che Napoleone tornò in uso, non ottennero l'approvazione dei pratici e dell'esperienza. Disse alcuno, che per lui la cavalleria era come il fulmine, precursore e nunzio di Giove: di fatto, riconoscendo che tutto il merito di quest'arma consiste nella rapidità, molte volte fece inondare improvisamente il territorio nemico da grossi corpi di cavalleria, comandati da capi intrepidi ed intelligenti, i quali di colpo s'impadronivano dei punti strategici, occupavano le gole, sorprendevano i convogli e i magazzini, tagliavano fuori colonne, e sventavano i piani dell'inimico.

Il Maresciallo di Sassonia ponea la vittoria nelle gambe; Federico II nei fuochi: Napoleone unì l'uno e l'altro, volendo che quelle preparassero, questi procurassero la vittoria. Che se anche è vero che Napoleone non inventò nulla, nessuno meglio intese gli ordinamenti introdotti da Federico II, e se ne valse sopra scala di ben maggiore estensione. Direbbesi, esclama Jomini, ch'egli fu inviato per mostrare ai generali e ai capi degli Stati tutto ciò che possono fare di grande e ciò che devono evitare; le vittorie sue sono lezioni di abilità, di attività, d'audacia; e i suoi disastri sono esempj moderatori imposti dalla prudenza a chi crede che il despotismo possa tutto, appoggiandosi sulle bajonette.

L'ultima rovinosa guerra di Russia offerse gli esempj più segnalati di ritirate. Quelle di Bellisle da Praga, di Federico da Olmutz, di Moreau in Germania, di Macdonald dalla Trebbia, di Suwarof dalla Lautterthal furono brevi; quella dei Diecimila Greci era di poche persone; quella d'Antonio dalla Media aveva a fronte un piccol nemico; in quella di Carlo VIII i nemici erano divisi. Ma i Russi dal Niemen ritraronsi fin di là da Mosca per settecento miglia senza mai lasciarsi sorprendere; e i Francesi da Mosca fin sulla Vistola, in paese nemico, fra tutte le avversità della natura e i più orridi patimenti, eppure conservando i quadri dell'esercito.

§ 69. Reclutamento.

La scelta degli uomini che compongono gli eserciti è determinata dallo stato sociale, fondato sopra le condizioni provenienti dallo stato delle persone e delle proprietà. Presso gli antichi, ove le società erano composte di pochi cittadini, dominanti sovra una moltitudine di sudditi e di schiavi, solo ai primi spettava l'onore di difender la patria, e ciascuno era soldato entro certi anni e salvo certe eccezioni. Durante il medioevo, il popolo conquistatore stava sempre in arme, e all'ordine del capo marciava. I vinti rimanevano privati delle armi, segnale e fonte d'ogni diritto. Affissi al suolo col mezzo della feudalità, ciascun signore di feudo ebbe a questo annesso l'obbligo di somministrare un dato numero di soldati ch'egli sceglieva tra' suoi uomini e mantenea del proprio; onde la guerra non costava ai re. Sorti i Comuni, e riusciti questi a libertà, o resone dominatore un re fu d'uopo ricorrere ad altri mezzi di reclutamento. In Francia vedemmo stabilirsi i franchi-arcieri, in Italia le ordinanze: qualche repubblica non ebbe mercenarie che le truppe, altre anche i capitani. Allorchè il capitano divenne mestiere, ciascun di essi adunava un numero di guerrieri, allettati non tanto dalle paghe, quanto dalla speranza del bottino.

Resi regolari gli Stati, si dovettero ideare varj modi perchè la leva non fosse tutta per forza, nè tutta per allettamento di danaro. Francesco I nel 1543 ordinava di arrolar i mendicanti, i vagabondi e cattivi arnesi; modo di disonorare la milizia. Durante tutte le guerre civili, i re di Francia ebbero reggimenti svizzeri e valloni, che formavano il nerbo dell'esercito. Sentendone gl'inconvenienti, Richelieu pensò ad una riserva nazionale e stabile di sessantamila uomini, ordinando (1636) di « cercar in tutte le arti e mestieri gli uomini più acconci al militar servizio ». Allora lo spirito militare non era ancora sbandito dai borghesi, essendovi moltissime piazze piccole,

difese dagli abitanti stessi, che così contraevano abitudini guerresche, e spesso s'arrolavano sotto bandiere destinate a tutela della campagna. Perciò non era difficile il reclutar volontarj, incoraggiati a danaro; e a questo modo condusse Luigi XIV le prime guerre: ma divenute grosse, tornò sull'idea del Richelieu, d'una leva nazionale. Nel 1688, trovandosi assalito d'ogni parte, introdusse questa leva forzata, per cui ciascun villaggio doveva offrire uno o due uomini, armati e guerniti, per due anni. Termine breve, ma che bastava a distinguere questa truppa dagli avventurieri, arrolati solo per una campagaa, e dai franchi-arcieri, coscritti permanentemente, ma che di casa non uscivano che per brevissimo spazio. Ne vennero trenta reggimenti, ciascuno d'un battaglione di cinquecento sei uomini; ma alla pace di Ryswick furono licenziati e incorporati nelle truppe di linea. Vi si tornò nel 1701: ma tosto i villaggi si trovarono esausti, e si dovette ricorrere alla sorte; chi non voleva correrla, pagava lire settantacinque per ciascun uomo che la parrocchia dovea contribuire. Così si raccolsero da trentaquattromila uomini, che furono adoperati sino alla pace d'Utrecht. Gl'intendenti strappavano violentemente dalle famiglie i giovani per rimpiazzare gli uccisi; molti vi si recarono volontarj per la fame del 1709. Per acchetare l'universale scontento, si esentarono dalla taglia per cinque anni gli arrolati. Nel 1719 si obbligarono anche alcuni ammogliati; intanto cresceansi i rigori contro i disertori e i refrattarj. Alfine nel 1726 le leve si ridussero annuali, più moleste atteso il gran numero d'esenti e di privilegiati. Esenti erano alcune provincie; esenti i figli de' gentiluomini, de' fermieri, dell'agricoltore od operajo che seguitassero l'arte paterna; esenti quei che aveano livrea di servo. Vietata ogni sostituzione, ogni ingaggio volontario, la sorte decideva sugli uomini dai sedici ai quaranta, anche maritati se altri mancassero. Servivano quattro anni, e rinnovavansi per metà ogni due anni. Il giovane che non si presentasse alla coscrizione, era soldato in vita: quel che dopo coscritto non marciasse, era punito di morte. Nel 1736 si portò la capitolazione a sei anni. Ogni anno i battaglioni di tali milizie si radunavano per alcun tempo; e in guerra s'incorporavano nelle truppe di linea. Contemporaneamente faceasi l'ingaggio a danaro, per diciotto in ventimila uomini l'anno, di cui un buon terzo erano somministrati da Parigi; feccia raccolta di un'altra feccia immoralissima, quali erano i reclutatori e gli uffiziali di semestre.

Simili modi usavano anche le altre nazioni: Svezia, Danimarca, Inghilterra, Spagna aveano milizie; anche in Russia fin nel 1784, quando furono fuse colla linea, come nel 1778 aveva fatto la Danimarca. La Russia, la Prussia e l'Austria, oltre le milizie locali, aveano un sistema generale di coscrizione, molto più legato colla morale struttura della società.

Gli uffiziali sceglievansi ancora dalle classi distinte, pure si stabilì dovessero cominciare dall'esser soldati; di che nacquero i cadetti: talvolta anche, almeno per eccezione, si fecero avanzare i sott'uffiziali; col che venivasi a riconoscere la militare per una carriera, dove il merito è l'unica distinzione. Non risguardavasi più il soldato come un essere eccezionale, ma obbligo comune la difesa dello Stato: benchè contemporaneamente si assoldassero truppe forestiere, e si levassero corpi franchi per la guerra; avanzo de' mercenarj fissi e de' condottieri temporanei.

La Rivoluzione portò qui pure le novità. L'Assemblea costituente riconobbe la necessità della coscrizione, onde il 22 aprile 1791 decretò la leva di trecentomila uomini di guardia nazionale da esser organizzati in compagnie e battaglioni per chiamarli qualora fosse mestieri. Si ordinò lo scomparto di centomila soldati ausiliarj su tutti i dipartimenti del regno, che supplissero alle milizie provinciali abolite: venticinquemila di essi erano riserbati al servizio della marina, gli altri alla terra, arrolati per tre anni.

La coscrizione, quale oggi s'intende, va considerata come la terza trasformazione dopo il rinascimento della civiltà; contando per prima le milizie feudali e comunali, per seconda gli eserciti permanenti. Qui il servizio è universale, di durata fissa, sicchè è un continuo rifluire d'uomini dalla società armata nella civile, e l'importanza sugli ordini sociali dovrà necessariamente sentirsi. Quanto ai militari, potè estendersi il numero degli eserciti, e averne migliore l'intelletto e la moralità, trovandosi nelle file uomini d'ogni condizione e sapere; cessò d'esser disonorevole la sorte del soldato, considerato come uomo che per danaro vende il sangue, ma si potè in qualche luogo

in esso compiangere la vittima dell'oppressione, e in qualche altro ammirar il martire dell'onore e del patriotismo.

E ben può considerarsi la coscrizione come una scuola (e dove non è, la colpa sta nei superiori che non sanno o non vogliono giovarsene): scuola non solo di coraggio e di destrezza, ma di portamenti, di vigilanza, di politezza, d'economia del tempo, d'ordine, d'obbedienza, di fraternità; scuola d'amor della patria e della nazione; scuola anche di lingue, di scrittura, di conti. Vero è che, essendo permesso di farsi supplire, o di redimersi a prezzo, i soldati gregarj sono ancora prestati dalle classi meno agiate; solo si cerca di render regolare il servizio militare, facendone un'imposta, dove il ricco paga un tanto pel servizio; il povero lo considera come un'occupazione, dove riceve soldo e vitto, oltre l'eventualità di quel fantasma che chiamasi gloria, e di quegli avanzamenti che son aperti a tutti senza differenza.

§ 70. — Progressi dell'arte odierna.

Invece di seguitare il racconto delle moderne guerre e battaglie, certo memorabilissime ai posteri, tanto più che giova sperare saranno le ultime in grande fra nazioni civili (1), noi riepilogheremo le generalità e i principj più consentiti, che parve doversene dedurre. Gli ordini e le evoluzioni erano stati spinti talmente innanzi, che più non restava se non a perfezionare; nel che veramente si riuscì.

E prima, in quanto al personale, colla Rivoluzione vedemmo cambiar natura gli eserciti, reclutandosi dapertutto coll'unica condizione dell'età e della salute; e il militare fu un dovere successivo di tutti e temporario, in armonia coll'eguaglianza introdotta nei giudizj, nella legislazione, nelle finanze. Gli uffiziali, furono scelti per merito, e ogni semplice soldato ebbe realmente nella sua giberna il bastone di maresciallo. Fu questa una vera abolizione del feudalismo: là tutto era individuale e privilegiato; qui tutto generale e condizionato. Le nazioni, eccetto l'Inghilterra, imitarono la Francia, benchè in contraddizione col sistema dei privilegi che mantennero.

Nella scelta degli uomini bisogna anzitutto considerare l'età, la quale non dovrebbe essere disotto dei vent'anni. Napoleone, che nelle guerre ultime levò giovani troppo freschi, vide pieni gli ospedali. Generalmente l'obbligo del servizio finisce ai quaranta. Dispensano dal servizio quelle infermità o imperfezioni che da esso verrebbero esacerbate. Per la fanteria, obbligata a lunghe marcie, a portar il bagaglio e serenare, vuolsi maggior robustezza; per la cavalleria si bada di più alla bella statura; per l'artiglieria si richiede intelligenza maggiore e temperanza.

L'importanza del buon nutrimento è troppo sentita. Il pane di munizione è di qualità inferiore, pure non disgradita a quelli che son avvezzi in povertà. La carne non sempre può aversi, nè variare i condimenti quanto sarebbe opportuno per facilitar la digestione. Nei paesi meridionali è comune l'uso del vino; l'acquavite vi è d'abuso, inevitabile però in stagioni fredde e umide. L'alimento di un soldato in tempo di pace costa da cinquanta centesimi. Ora si parla di lasciar il vitto a cura di ciascun soldato, dandogli il danaro necessario.

Il vestire del soldato migliorò, facendosi più semplice e facile a indossare; abbandonando la coda, i ricci e la cipria, la pettinatura fu più spedita e netta; e il cappello moderno ripara meglio sia la pioggia sia i colpi. Le divise costose si abbandonano. Nello zaino il soldato deve avere il necessario per mutarsi interamente. Alle camicie di tela gl'Inglesi le surrogano di cotone, che occupano ben minore spazio, e credono più salubri.

Ne' Russi, i soldati al momento della mischia deponevano il sacco. In tal modo le file poteano serrarsi maggiormente, e i fuochi della terza divenire utili; gli uomini restavano più lesti e meno stanchi, e la paura di perdere quel tesoro li facea insistere nella data posizione. Napoleone però disapprova quest'uso, che in fatto si tralasciò. Egli novera cinque cose, da cui il soldato non deve staccarsi mai: il fucile, le cartuccie, il sacco, i viveri d'almeno quattro giorni, e la marra da guastatore.

Si ha cura di mescolare ne' corpi uomini di paesi diversi, affinchè l'unione di com-

(1) Ciò era scritto avanti il 1848.

patrioti non ecciti altro spirito da quel generale che vuolsi uomini negli eserciti, scevero da quel di famiglia e di località.

La fanteria dividesi ancora in leggera e di linea, per lo più armate ed esercitate al modo stesso, e combattono l'una e l'altra sì da cacciatore che in linea: e la distinzione, forse non necessaria, giova però all'emulazione. Nella cavalleria tal distinzione è più reale: e poichè l'esercitar i cavalli e le reclute richiede maggior tempo, i corpi di cavalleria si tengono più numerosi, sicchè reggano alle perdite; e il numero degli uomini è sempre maggiore, affinchè possano esercitarsi all'equitazione e alla cura dei cavalli. Gli uomini sono scelti con diligenza, tanto per statura, quanto per moralità. Non si dà canone assoluto per la proporzione della cavalleria colla fanteria, e in Francia e in Austria quella è un quinto. La cavalleria grossa suol essere un quarto della leggera e dei dragoni.

Corazzieri e lancieri (*uhland*) recuperarono importanza nelle guerre napoleoniche. Le truppe leggere furono ridotte anch'esse a regola, ed avvezzate all'esercizio uniforme; e i Panduri dell'Austria e i Tirolesi acconciaronsi al sistema delle altre truppe. Una compagnia d'artiglieri deve bastare a una batteria di sei o di otto pezzi, cogli operaj necessarj a riparare gli attrezzi, e cogl'ingegneri. Le truppe del genio sono proporzionate alle divisioni della fanteria e alle fortezze. La gendarmeria è incaricata della polizia militare, e di manteuer l'ordine nelle marcie e ne' campi (2).

I cambiamenti nelle armi furono pochissimi, e possono ridursi all'uso più frequente dell'artiglieria leggera e degli obizzi, che formarono persin il terzo de' pezzi d'una batteria. Napoleone, avendo osservato che i generali valeansi indifferentemente de' pezzi da 4 e da 8, gli abolì, surrogandoli da 6. L'artiglieria numerosa sembrava discomodissima ancora ai tempi di Guibert, perchè usavasi sparpigliarla davanti alle prime linee. Ora voglionsi i fuochi collettivi come unici efficaci; onde crebbe sterminatamente il numero delle bocche da fuoco. La forma dei carri da cannone fu sottoposta a rigorosa analisi, come condizione principale alla rapidità de' trasporti e dei maneggi. Perfezionamento modernissimo sull'esempio inglese è l'usar ruote d'una sola dimensione per tutti i carri, mentre erano così varie nel sistema di Gribeauval.

La voluta celerità delle artiglierie portò ad introdurre un corpo del treno, specialmente e costantemente destinato a trasportare i pezzi e il loro corredo, e un corpo di cannonieri a cavallo o sui cannoni: ciò erasi già veduto, ma debolmente applicato. Il corpo del treno si preparò in Francia l'anno VIII per decreto dei Consoli; ma a molti pareva si avvilissero i soldati col ridurli carrettieri. Gl'Inglesi l'aveano nel 1793, sotto gli auspizj del duca di Richmond. Dopo Federico II, i cannonieri a cavallo eransi introdotti in Russia gli ultimi anni di Caterina II. Resta ancora discusso se migliore sia il sistema dei cannonieri a cavallo, o di quelli montati sui pezzi all'uso austriaco: ad ogni modo è provato che le artiglierie migliorarousi ne' loro elementi, facendosi più celeri, più maneggevoli, più ardite.

I razzi alla Congrève, adoperati prima nel 1806 avanti Boulogne, poi nel 1807 per ardere Copenaghen, indi nel 1813 negli assedj di Wittemberg, Danzica, ecc., anche in campagna si son fatti generali dopo il 1813, sebbene non ne appajano ancora grandi effetti, massime perchè non si sa ben puntarli. In Inghilterra i razzi sono stati proveduti di recipienti per mitraglia, e provati in tal modo. Forse molto prima furono adoperati in Europa come artiglierie: ma par dimostrato che nelle Indie Tippù-Saib se ne servisse contro l'esercito inglese nella difesa della sua capitale.

Ai pezzi si studiarono varj miglioramenti. Le coronate, che prima si adoprarono nella guerra d'America, presto si resero generali, e gl'Inglesi ne hanno sulle navi, fin del calibro di 42 e di 68, mentre quelle de' Francesi non passano il 36. Villantroy fuse obizzi d'assedio nuovi e più potenti: il lycorno dei Russi è un obusiere da battaglia di portata maggiore. I cannoni a bombe, trovati da Paixhans, somigliano all'obizzo in dimensioni maggiori, e scagliano la bomba orizzontalmente, come l'obizzo scaglia la granata. Pretendono averli usati anteriormente gl'Inglesi, i quali poi fecero la palla-mitraglia, projetto metà pieno, metà vuoto, e riempito di palle, che scoppia a una

(2) Vedansi Préval, *Défense de l'escadron compagnie;* Odier, *Cours d'administration militaire;* Caraman, *Essai sur l'organisation militaire de la Prusse;* Jacquinot de Presle, *Cours d'art et d'histoire militaire de l'école royale de cavalerie* . . .

certa distanza. L'obizzo di Scharpanell, dopo ch'è assicurato l'effetto della sua granata, è terribile perchè mitraglia a grandi distanze.

Rimase una curiosità il cannone del capitano inglese Warner, col quale si propone di distrugger una nave sin alla distanza di cinque miglia. Il tiro verticale dei cannoni, qual si vide nell'ultima spedizione di San Giovanni d'Acri, potrebbe mutar il sistema delle fortificazioni. All'assedio di Venezia nel 1849, gli Austriaci lanciarono palle alla distanza di 5,300 metri con cannoni da 24 alla Paixhans, sotto l'inclinazione di 45 gradi: le bombe giungevano a 3,850 metri, e a 4,400 le granate e le palle roventi.

I fucili a due colpi per i bersaglieri sono un'innovazione che a tutti corre in pensiero; ma l'esperienza d'una campagna ne mostrò gl'inconvenienti. Novità posteriore alle guerre napoleoniche si fu l'introduzione dei fucili collaciva fulminante. Questa fu subito adottata dai cacciatori, ma parea che gravi difficoltà trovasse l'applicarla agli eserciti, esigendo e conserve distinte, e delicatezza di tatto nel soldato, e aumentando il pericolo de' trasporti delle munizioni. Ancora nel 1840 Roquencourt considerava siccome affatto sconvenevole il fucile a percussione, e da neppur favellarne: eppure oggi è generalmente adottato

La bajonetta fu l'arma terribile della Rivoluzione, che decise a Valmy, ad Austerlitz, e spesso in Egitto. Nella guerra d'Algeri fu introdotta la bajonetta sciabola, cioè che taglia da una parte, e serve anche d'arma da pugno.

Quanto all'ordine, nulla fu cambiato. Riguardo alla tattica, la natura degli eserciti della Francia in rivoluzione esigeva un genere nuovo di movimenti, quando essendo fuorusciti gli uffiziali, non restava che popolo appena coscritto ed ineducato, da opporre a guerrieri veterani ed istruiti. Perciò faceasi ingaggiar la battaglia da un grosso di bersaglieri, che talora erano intieri battaglioni; e senz'altra norma che il proprio coraggio e la personale intelligenza, vedeano dove fosse il debole del nemico e penetravano negli interstizj, spalancando il varco alla fanteria, mentre sostenevano un fuoco continuo contro gli artiglieri, coprendo in tal guisa i movimenti delle masse, che protette dall'artiglieria di campagna o sostenute dalla cavalleria, assalivano le posizioni nemiche.

Bentosto s'introdusse la *divisione*, forma tanto opportuna perchè composta di tutte le armi, sicchè ciascuna poteva operare anche isolatamente. Turenne avea detto che cinquantamila uomini sono il maggior esercito che un generale possa comandare. Qui erano divisi gli eserciti in tanti corpi, aventi ciascuno gli elementi necessarj per operare isolatamente. Ciò dava mobilità estrema nell'attacco; l'esercito nemico rotto si trovava inseguito da numerosissima riserva, e fatto incapace di riordinarsi. Formò parte della divisione l'artiglieria leggera che perciò divenne più mobile, sicchè più facile fu il prender di fianco le posizioni e concentrar molti fuochi sul punto che si volea forzare. In conseguenza le battaglie si ridussero ad una serie d'affari di posto, quali possono considerarsi tutte quelle combattute sino all'800. In quella di Marengo si spiegano di nuovo più vaste combinazioni tattiche, come nelle contemporanee di Moreau sul Reno, giacchè allora le truppe erano già meglio istrutte, e i generali avvezzati a mover le masse.

Dopo il campo di Boulogne, le truppe si trovarono istruite finissimamente, e le evoluzioni prussiane furon applicate dai generali in modo più largo e ardito, in guisa da poter con vantaggio combattere que' Prussiani medesimi, che tanto nella tattica erano superiori. Pertanto le guerre dell'Impero assunsero un aspetto differente; le divisioni si riunirono in corpi colla cavalleria e l'artiglieria rispettiva, con genio e amministrazione, quasi eserciti compiuti. Dipendeano più particolarmente dall'imperatore una riserva di guardie e granatieri, ed una di cavalleria pesante, di leggiera e di media, che egli inviava dove occorresse. Le battaglie d'Austerlitz, di Jena, di Friedland, di Wagram, della Moskowa, di Lutzen, di Bautzen, di Dresda, di Lipsia somigliano a quelle di Federico II nel concetto e nello scopo, tendendo a trascendere un'ala o sfondare il centro, sinchè la gran riserva d'artiglieria consumasse la rotta. La cavalleria veniva a compiere lo scompiglio: ma direttamente fu adoperata ben di rado, e infelicemente a Waterloo, riconoscendosi come questa truppa sia troppo difficile a ricomporre.

I maestri disputarono se meglio sia combattere a battaglioni spiegati o in colonna, se schierati a due o tre file, e quando formarsi in quadro. Trovossi nelle battaglie

difensive migliore l'ordine in due file, che lascia maggiori riserve, e dà più facilità di movimenti e precisione, e riceve minor fuoco mentre ne fa altrettanto. Per l'attacco tutti preferiscono il marciar in colonne: ma comunque il bisogno insegni a disporre un esercito, sempre si preferisce l'ordinanza sottile. La vecchia quistione dell'ordine sottile e del profondo non verte sul crescere il numero delle file d'una linea, ma sul decidere se questa deva esser composta di battaglioni spiegati operanti solo pel fuoco, o di colonne d'attacco, formate ciascuna d'un battaglione piegato sui due pelotoni del centro e operante solo per l'impulso loro. Mentre l'ordine profondo era preferito dall'Austria, dalla Russia, dalla Prussia, gl'Inglesi tennero sempre pel sottile; e la fanteria combatteva in due file, sol per eccezione usando l'ordine in colonna; il che nasceva dal numero limitato che gl'Inglesi poteano reclutare. Perciò essi valsero nelle battaglie di posizioni, di che fecero gran prova in Ispagna, l'impeto francese restandovi sconcertato: e infine questo metodo decise delle sorti europee a Waterloo, dove i quadrati inglesi, benchè fossero di due sole file, non poteron essere sfondati, mentre nocque ai Francesi l'essere in masse troppo grosse. Però anche colà, senza l'ostinata resistenza degl'Inglesi, a che serviva la tarda intervenzione dei Prussiani? e senza questa, come avrebbero resistito gl'Inglesi?

Federico II vantavasi della rapidità delle sue truppe; eppure era un nulla a petto a quella delle napoleoniche. Questa non nascea tanto dall'aver abolito le tende e sovente anche i viveri, giacchè in quella vece crebbero gli altri impedimenti; ma, essendo distribuiti gli eserciti in divisioni, ciascuna arrivava per vie diverse al punto medesimo senza impacciarsi a vicenda. Vi contribuì ancora la leggerezza data alle artiglierie, le quali non possono lasciarsi indietro come altri bagagli, essendo indispensabile sostegno ai fanti ed ai cavalli.

L'ordine obliquo non poteva aver pieno effetto se non dopo raffinate le batterie, che ne sono il principale elemento. Già Federico l'avea messo in pratica regolarmente, dirigendo un cumulo di forze convergenti; ma non sempre a bene gli uscì, atteso l'esser pesanti le artiglierie e men mobili le colonne. Pel contrario venne a grande uopo l'ordine obliquo nelle guerre napoleoniche, tanto più che l'aver la strategia ottenuto predominio sopra la tattica, fece che l'ala sottratta sia messa in sicuro dalle mosse precedenti.

Finchè gli eserciti furono moderati e non soverchie le artiglierie, e in conseguenza limitato il campo, i comandanti poteano sopravvedere e ordinare ogni cosa, e sul campo stesso mutar gli ordini; talchè sovente si finiva in tutt'altro modo da quel che erasi alle prime divisato. Perfezionate le artiglierie e cresciute, gli eserciti più non stanno gran tempo a fronte, nè il generale può avvicinarsi a tutta la sua linea, estesa su vastissimo terreno. Perciò il lavoro di gabinetto, ch'era niente ai generali greci e romani, e poco due secoli fa, crebbe al tempo di Federico, e divenne importantissimo sotto Napoleone, dovendosi disporre tutte le mosse sulla carta; onde si richiedono nel generale grand'ingegno, estesa cognizione de' principj strategici e tattici e de' varj accidenti, e precisa cooperazione dei luogotenenti. Napoleone ebbe tutte queste qualità nel salire; per quanto gran tattico appaja il giorno della battaglia, fu assai superiore per le combinazioni strategiche, talchè restò vincitore in giornate dove avea perduto più uomini. Nè ciò gli sarebbe stato possibile senza la perfetta istruzione del corpo degli uffiziali. Lor mercè ingrandito, insuperbì, sprezzò uomini e cose; e quantunque il genio non gli venisse meno, fallì ne' principj dell'arte, nè fu secondato dai luogotenenti, onde cadde.

La strategia grandeggiò, esercitandosi sopra campi così vasti e con estesissime combinazioni. La Francia in rivoluzione, trovandosi male armata ed inesperta contro tutta Europa, dovette provedere a dar una direzione uniforme a tante forze disperse; lo che non avrebbe potuto fare un generale, quand'anche lo si fosse avuto. Pertanto si nominò un comitato, composto de' migliori del corpo del genio, e che stabilì il piano della campagna del 1794, ove tutta la frontiera da Uninga a Dunkerque era considerata come un campo unico, e i quattro eserciti che la difendevano, a guisa di divisioni sotto un unico impulso, operavano movimenti rapidi e generali. Metodo grande e nuovo, che fe perdere la bussola ai nemici, ai quali la grande abilità tattica non valse che per fare bellissime ritirate.

Ma se l'entusiasmo produsse tali risultati, non se ne poteva però dedurre una regola generale, e nel 1796 fu ritentato invano nell'ampiezza tra l'Olanda e l'Alpi Marittime, per assalire le ali del nemico e ricongiungersi dietro le sue linee di difesa, dopo traversato il Reno, le Alpi, poi il Po, il Danubio e tutti gli affluenti del mar Nero verso il basso Danubio. La Germania fu salvata dall'invasione dal principe Carlo, col ritornare la strategia alla sua regola, divenuta canone nella guerra dei Sette anni, di operare in massa. Questa pure seguì Buonaparte attaccando l'Austria dal lato suo men vulnerabile, cioè dove ha la difesa delle alpi Noriche e Retiche; e ne venne il trattato di Campoformio. Di rimpatto nel 1799 quel piano riuscì funesto alla Francia, e l'apparizione degli eserciti russi ruppe ogni superiorità numerica; e solo Massena preservò la Francia da un'invasione, coll'abilissima strategia in Svizzera; imitando la quale, Buonaparte finì poi gloriosamente la campagna.

Maggior esattezza acquistò la strategia nelle guerre dell'Impero, dove Napoleone unendo mezzi vastissimi ad alta potenza, rinnovò in grande ciò che in piccolo avea fatto nelle campagne d'Italia. Allora bisognava moltiplicar le colonne su vasti teatri, convergendole allo scopo stesso, e sostentandole a vicenda; conservar l'unità del proprio movimento, spezzando l'unità dell'attacco o della difesa ostile; scernere il punto critico della vittoria, e a quello dirigere ogni sforzo, traverso a distanze e varietà di luoghi e scontri casuali; e conservare la libertà de' proprj movimenti. La strategia predominava sulla tattica; non si correva ad incontrare il nemico, ma ad occupare i punti strategici un dopo l'altro, in modo che il nemico era sovente costretto a battaglia, non per vincere, ma per potersi ritirare. Così il vincitore procedea nel cuor dello Stato, ed obbligava a paci repentine.

A ciò valsero i corpi d'armata: eserciti compiti, giacchè proveduti d'ogni occorrente; separati, eppur membri del gran tutto, il quale così diveniva mobile come ciascun suo membro. Ogni corpo, agile perchè limitato di numero, eppur forte per l'appoggio degli altri, bastava a sè per un tempo determinato, mentre concorreva al disegno generale, secondava le mosse, teneva d'occhio il nemico, radunava i mezzi del vincere, somministrava i materiali al calcolo variabile del giornaliero andamento della guerra. Solo per questi raffinamenti si poterono veder mossi regolarmente eserciti numerosissimi, come quelli della Francia nel 1800, 1812, 1813, dell'Austria nel 1809, della Prussia nel 1815; l'ardito concepimento e la sicura esecuzione di piani vasti, quali il passaggio delle Alpi nel 1800; la marcia dalle coste dell'Oceano alle pianure decisive di Ulma e di Austerlitz; il passaggio della Saal nel 1807, e il doppio del Danubio nel 1809; poi il rapido crollare e il non men rapido risorgere di regni potentissimi.

Dirigendosi la guerra non più alla periferia ma al centro, fu duopo, chi volesse resistervi, metter in armi tutta la popolazione, e combinar la guerra popolare coll'ordinata, in modo che non potessero le forze venir ridotte in un chiuso, e obbligate a cedere. Ciò fecero gli Spagnuoli, e perciò mille volte battuti, mai non furono vinti. L'esercito francese restava superiore per la gran massa e per la celerità; onde conveniva render inutili queste qualità. Abbandonando ai Francesi grandissimi spazj di paese, la loro fronte rendeasi estesa, e profonda la linea d'operazione, sicchè doveano sottigliarsi per un senso, concentrarsi per l'altro; per difendere il paese vastissimo, doveano suddividersi: mentre gli Spagnuoli appoggiavansi all'ampie linee di Torres-Vedras preparate dagl'Inglesi, restringendo la difesa, e pronti a ripigliar l'offesa quando il destro ne venisse. Come tal metodo giovasse, tutti lo sanno.

La campagna del 1812 è unica nel mondo civile per l'immensità di gente e d'elementi eterogenei talchè il moverli in accordo fu la somma prova de' progressi della guerra. Ma Napoleone operando su campo larghissimo e con grosse moltitudini, fu ridotto ad appoggiarsi su luogotenenti, la cui inesattezza decise degli eventi. Da ciò dipendette se, nel primo periodo della campagna di Russia, il secondo esercito russo di Bagration potè ricongiungersi al primo ch'era stato tagliato fuori pel tragitto del Niemen; difficile operazione, che sarebbesi impedita se re Girolamo e Davoust avessero avuto miglior intelligenza della guerra. Nel secondo periodo venne dal motivo stesso se l'esercito proveniente dalla Turchia potè giungere sulla Beresina e riunirsi con quel di Mosca a Polotsk. E in gran parte ai motivi stessi va imputata la mala riuscita della campagna del 1813.

V'è nella storia di Napoleone un punto che non offrono le vite degli altri eroi; gli armamenti di Boulogne dal 1803 al 1805, e lo sbarco minacciato in Inghilterra, da senno o finto. Molti sbarchi ricorda la storia antica e quella del medio-evo; ma dopo l'invenzione del cannone e i cambiamenti che produsse nella marina, non se ne poterono effettuare senza il soccorso di numerosi vascelli d'alto bordo. In prima i legni di trasporto erano anche da guerra; andavano a remo e costa costa, in numero proporzionato alle truppe d'imbarco; e, salvo il caso di tempesta, le operazioni d'una flotta poteansi combinare come quelle d'un esercito; e gl'imbarcati contribuivano alla vittoria. Or che le battaglie di mare si riducono a un terribile cannoneggiamento, le navi di trasporto non fanno che impacciar le evoluzioni, e rendere più deplorabili le perdite (Jomini). Nè trasportarsi potrebbero più d'un trentamila uomini, insufficienti contro gli eserciti grossi che ogni nazione oggi arma; e a volerne cento o cencinquantamila, l'allestirli non potrebbe tenersi celato: sbarcare tanta moltitudine per via di scialuppe è lungo, ed esposto alle sorprese: se poi le coste sono munite, converrà sgombrarle colle artiglierie di fianco, il che è reso impossibile dalla grossezza delle navi.

Da Filippo II in poi non si videro dunque tentativi sifatti sin a Napoleone, che pensò trasportare in Inghilterra cencinquantamila veterani. Trattavasi di paese vicinissimo, nè era difficile raccorre cinquanta o sessanta vascelli di linea nella Manica; e sostenuta da questi, far in due giorni, col buon vento, passare la flottiglia. Guai però se il vento disperdeva la flotta grossa! La cosa non ebbe effetto, onde al militare non resta a studiar in quell'impresa che l'attività, la previdenza e l'abilità di Napoleone durante quel campo, su cui formò i soldati per soggiogare l'Europa.

Ora non credesi possibile una spedizione marittima maggiore di trentamila uomini; onde non potrebbe effettuarsi che contro colonie o possessioni isolate; contro potenze di secondo grado, che non potessero venire immediatamente sostenute; o per far una diversione momentanea, o invadere un posto di grand'importanza per un momento; o per una diversione politica insieme e militare contro uno Stato le cui truppe stessero occupate altrove. Sifatte furono le spedizioni di Carlo V e di don Sebastiano contro le coste d'Africa; quella de' Francesi agli Stati Uniti, in Egitto, a San Domingo, nell'Algeria, ad Ancona; quella degl'Inglesi in Egitto, in Olanda, a Copenaghen, ad Anversa e Filadelfia (3).

Dopo inventate le parallele e il tiro a rimbalzo, l'attacco nelle fortificazioni restò sempre superiore alla difesa, e la fortificazione permanente prevalse a quella di campagna. Nel secolo passato si drizzò l'attenzione ad allontanar viepiù gli attacchi dal corpo di piazza, moltiplicando le opere esteriori, perfezionando la teorica delle manovre d'acqua, estendendo la difesa sotterranea: pur si può dire che l'arte non diede pur un passo decisivo innanzi del punto ove Vauban l'avea portata, salvo il raffinamento delle particolarità. Però il disegno (*tracé*) di Carnot e i suoi principj di difesa modificarono grandemente quelli di Vauban e di Cormontaigne; e per quanto discutibili sieno i suoi cambiamenti, certo egli schiuse nuove vie al valore nella difesa delle piazze, creò metodi nuovi, e oltre la forza delle opere e delle artiglierie, faceva entrar nella difesa quella dei combattimenti personali, e vi accoppiava i vantaggi d'una guerra di posizioni successivamente difese, onde cominciava la sua difesa attiva al punto ove Cormontaigne la terminava (4).

Le fortezze antiche trovaronsi scemate d'importanza, perchè sproporzionate cogli eserciti e col vasto teatro delle guerre. Le difese di Kehl nel 1797, di Genova nel 1799, di Danzica nel 1813 non erano che un punto d'appoggio alle operazioni dei corpi. Le fortezze che s'edificarono di poi, come Alessandria, vennero considerate quasi campi di rifugio, ove un esercito potesse tener il paese, fintanto che un altro soprarrivasse; e perciò vi si rinchiusero gli arsenali e gli altri stabilimenti militari, che, posti sulla frontiera, restavano ben presto tagliati fuori. Che se il confidar nelle sole fortezze sarebbe errore, giacchè non danno la vittoria, nella quale soltanto consiste la sicurezza, è certo che sono un rifugio agli eserciti sconfitti, ove rannodarsi sotto la protezione del cannone, e arrestare una ritirata che diverrebbe scompiglio.

(3) La guerra di Crimea e la spedizione del Messico cambiarono in parte le vedute in proposito. (N. del 1863).

(4) Cianciulli, risposta al Ferrari nell'*Antologia militare di Napoli*.

Potendo i grandi eserciti o coprire le piazze forti o lasciarsele a tergo, difese vere Fortezze non restano che le geografiche. Quindi la guerra difensiva non può esser sostenuta in grande che fra i monti, o negli angoli formati da grandi fiumi e dal mare. Mal però si dà come regola generale che poco importino le fortezze, e che possano impunemente lasciarsi alle spalle. Ciò potea valere per quelle all'antica, mal costrutte, e a solo scopo di difesa, sicchè dopo la vittoria non bastavano ad arrestare l'esercito vincente. Perciò, mentre dal 1741 al 65 v'ebbe cento battaglie campali e sessantasette assedj, venti soli assedj si contano durante il Consolato e l'Impero, fra innumere battaglie. Ma modernamente l'arte del fortificare fu riposta nel provedere alla difesa d'intere provincie e di lunghissime linee; in modo che un esercito, dovendo resistere ad uno superiore o abbarrarne la marcia, abbia un punto ove concentrarsi, tale che, combinato colle difese naturali, gli lasci campo di manovrare, contenga il materiale di guerra e di bocca, divenga appoggio a nuove operazioni; onde ben fu detto che un esercito di difesa senza fortezze somiglia a un corpo senza corazza.

Mal a proposito si reca l'esempio di Napoleone, sapendosi in quanto conto tenesse i forti di Bard, di Cuneo, d'Alessandria, di Mantova, di Danzica: la Spagna si sostenne mercè dei molti forti che servivano di centro alle parziali resistenze, e rompevano la linea del nemico: e nella ritirata del 1813, le fortezze sulla Vistola, sull'Oder, sull'Elba occuparono buona parte della fanteria russa e prussiana, lasciando così che qualche lampo sfavillasse ancora sulla eclissata fortuna di Napoleone. Nelle mirabili manovre del 1814, per cui questi con piccolo esercito si traforò attraverso ai numerosi corpi degl'invasori, che trovaronsi posti tra l'esercito suo e Parigi, senza magazzini e senza base strategica, se Parigi fosse stata munita in modo da resistere finchè le guarnigioni delle fortezze si fosser riunite all'imperatore, forse egli non moriva a Sant'Elena. Nè i Russi nel 29 avrebbero superato il Balkan se i Turchi vi avessero avuto alcune buone fortezze. Nè gli Austriaci conservavano il Lombardo Veneto nel 48 senza il terribile quadrato di Peschiera, Verona, Mantova, Legnago, entro cui Radetzky potè ritirarsi, ed aspettar il tempo di sfondare l'esercito dell'indipendenza.

Tutte le potenze pensarono ad un sistema di fortificazioni, che artifizialmente assicurino le linee geografiche strategiche, dove queste lascerebbero breccie al nemico; e che così proteggono le gole o i fiumi, offrono una base alle operazioni dell'esercito, tutelano i magazzini, e impediscono che il nemico giri alle spalle. La Francia che, nella pace di Parigi, vide rotto il bel sistema di sue fortificazioni verso il Reno, e tolte quelle verso i Paesi Bassi, dovette rimediarvi con ingenti spese, ed è ben lungi dal credersi sicura. Provvide essa principalmente alle gole e alle città di frontiera; e son muniti tutti gli sbocchi verso la Svizzera. Belfort, col campo trincerato per trentamila uomini, sta a cavallo delle due strade che da Parigi e Lione menano a Basilea, Berna e Strasburgo; Besansone sul Doubs è ridotta una delle migliori piazze; così Grenoble e Lione, punto strategico importante. Dal 1815 al 45 la Francia avea speso non meno di cennovanta milioni per munire le coste e impedir uno sbarco dell'Inghilterra; viepiù difficile dacchè le strade ferrate e le linee telegrafiche mettono in comunicazione i varj porti. Sentendo poi come Parigi sia centro della linea occidentale e settentrionale, imprese l'immensa opera del recinto continuo e de' forti staccati attorno a quella; tra i quali un esercito di quarantamila uomini basterà contro ducentomila. Quest'opera gigantesca, che costò cennovanta milioni, diè luogo a discussioni vivissime sull'importanza del munire una capitale, altrimenti esposta a vicino nemico.

L'Inghilterra ebbe minor bisogno di munimenti: pure in questi ultimi anni le si va gridando di provedersi contro un attacco della Francia. Dei settecento milioni, imposti a quest'ultima dagli Alleati dopo la seconda pace di Parigi, cencinquantasette e mezzo furono ripartiti fra gli Stati per munirsi contro la Francia, sessanta ai Paesi Bassi, venti alla Prussia, dieci al Piemonte, sette e mezzo alla Spagna, che però non fortificò mai i Pirenei, quindici alla Baviera: se ne destinarono pure cinque per terminare i munimenti di Magonza, e venti per erigere una fortezza sul Reno superiore. Ciascun governo oltrepassò quella somma, e vuolsi che i soli Tedeschi dal 1815 al 46 spendessero in fortificazioni censessantadue milioni.

Affinchè la Francia non porti la guerra di là dal Reno, questo fiume fu munito colle colossali fortezze di Wesel, Colonia, Coblenza, Magonza, Gemersheim, Rastadt, la più parte spettanti alla Prussia. Ulma, allo sbocco della Selvanera, ha opere gigantesche, che aspettano compimento. Altre fortificazioni vi stanno di fronte, sotto il cui tiro possono ricoverarsi gli eserciti tedeschi, e appoggiati ad una terza linea, avvicinarsi alla frontiera francese, prima d'esporsi a una battaglia. Così davanti a Wesel tuonano Venloo e Mæstricht; davanti a Colonia, Luxenburg e Sarrelouis; Landau davanti a Gemersheim; indi sulla terza linea Lutich, Namur, Charleroi, Mons.

L'Austria ridusse ad immense piazze d'armi Verona, Lintz, Olmutz, Comorn; la valle dell'Adige chiuse col forte di Nauden, e col forte Francesco lungo l'Eisach; ed oggi viepiù munisce il terribile quadrato del Mincio e dell'Adige, perfezionandolo mediante le strade ferrate. Ulma, Lintz, Ingolstadt la garantiscono dalla Francia, sicchè più non potrebbesi, come sotto Napoleone, in ventisette giorni piantar la bandiera francese sulla guglia di Santo Stefano.

La Prussia, oltre le fortezze anzidette, possiede Danzica, per tentar l'espugnazione della quale dicea Napoleone si poteano perdere anche tre battaglie. La Russia già proveduta dalle posizioni, ha munito Varsavia, Wilna, Dobruisk, Duneberg..... e massime Modlin, tutte, come si vede, sulla linea occidentale: con un'altra linea di forti tenta tener in soggezione l'indocile Caucaso.

Ammirato è il sistema di difesa dell'Olanda, ove non trattasi di schermir una città, ma provincie intere, circondate di mura, avanti a cui con dighe artifizialmente preparate si dilaga un mare: fu con tal modo ch'essa resistette a Luigi XIV.

La guerra d'assedio fu esercitata in Italia e in Spagna. Nell'attacco di Gaeta, le parallele furono ridotte da tre a due, cominciando il fuoco dopo compite, e non più successivamente. Ormai l'offensiva è sì vigorosa, da non poter più confidare in mura a cui possono accostarsi i vascelli, se pur la natura o le opere d'arte non permettano di concentrare gran massa di fuochi incrociati sui punti che il nemico può attaccare. Se i vascelli si fermino presso terra, rimangono sottratti all'azione delle batterie alte; se si fan basse, la superiore artiglieria de' vascelli le distrugge. Il meglio sono le lunghe linee di bastioni da distanza a distanza: ma la presa di San Giovanni d'Acri mostrò che neppur in queste si può confidare. Solo Malta e Sant'Elena sono superiori all'attacco per mare, atteso la disposizion naturale, che permette di far convergere ad un punto solo il fuoco di moltissime bocche.

Le fortificazioni di campagna ebbero di begli esempj sotto il primo impero francese, e capolavoro son quelle della Lobau e le teste di ponte sulla Vistola e sul Passarge nel 1807: ma, a differenza di quelle del secolo di Luigi XIV, tendeano piuttosto a favorir l'offensiva che a sostenere la difensiva. Le linee di Torres Vedras sciolsero meglio che mai il problema di trovar un punto strategico ove si possa temporeggiare, eppure senza pericolo d'esser circuiti dal nemico. Il perfezionamento delle artiglierie recò a miglioramento le fortificazioni le quali furono pur ajutate dalle molteplici strade: ma poichè qui, ancor più che nelle fortezze, la difesa resta inferiore all'offensiva, vi si tennero gli eserciti disposti in ordinanza di battaglia.

Mine — Già nel 1798 Marescot annunziava come nelle mine ottengasi effetto maggiore col lasciare uno spazio vuoto attorno alla cassa della polvere; e Gumbertz e Gillot e altri diedero buoni pratici insegnamenti rispetto alla guerra sotterranea. Nuovo progresso in esse fu il mettervi fuoco mediante la scintilla elettrica, il che giova principalmente nelle sottomarine.

Campi — La castrametazione mutò natura dacchè la mobilità fu tenuta come qualità prima per gli eserciti. L'abolizione delle tende influì grandemente sulle posizioni, occupandosi presso a poco la linea su cui voleasi combattere: i terreni bassi consideraronsi difesi dalle alture: meglio nascondevansi le truppe agli esploratori, e i fuochi coprivano un movimento di ritirata e ingannavano il nemico. Le truppe e i proprietarj dei terreni occupati soffrono di più; ma i patimenti non si contano in questo giuoco spietato.

Ponti — L'arte di gettar ponti fu resa più pronta, più perfetta, più ampia, e fu ammirata in quello sul Danubio del 1809, nei ponti a botti tentati in Inghilterra e Francia, poi in quelli che ultimamente ebbero l'Austria dal milanese maggiore Birago (5) e il Piemonte.

(5) Vedi DOUGLAS, *Saggio su' ponti militari*. — CARLO BIRAGO, *Untersuchungen über die europäi-*

Statomaggiore

Tutto ciò rendeva di somma importanza la cognizione del terreno, laonde lo stato-maggiore dovette porre somma cura nel descriverlo. Gli antichi poterono negligere la geografia e la topografia, perchè le armi loro non ne portavano la necessità; ma colle moderne è duopo che ogni giorno l'esercito sappia la via da seguire, la posizione da occupare, gli ostacoli da ovviare o sormontare. Già Vegezio avea detto che « le località contribuiscono all'esito più che la prodezza e il numero »; eppure lo studio della geografia militare può dirsi nato ai dì nostri con Muller e col generale Maurizio di Gomez. Quando Napoleone diceva che la decisione delle battaglie dipende dai piedi della fanteria, esprimeva in termini diversi quell'altra sua massima, che « il secreto più importante nella guerra è l'impadronirsi delle comunicazioni ». A ciò non s'arriva che colla puntualità delle informazioni, comunicate dallo stato-maggiore, intorno alla conformazione del teatro della guerra. E fu principalmente necessario quando un comitato da Parigi dirigeva gli eserciti lontani; sicchè il Deposito di guerra divenne un dei più istruttivi. Gli altri Stati imitarono; e il Genio divenne parte primaria negli eserciti, con corpi a proprio servizio, quali erano gli zappatori, disposti prima in compagnie, poi in battaglioni, adempiendo così al voto d'una truppa speciale pel Genio, fatto da Vauban un secolo innanzi. E gli equipaggi militari furono sottomessi alla disciplina comune e con tutti i vantaggi della milizia regolare: sin gli infermieri si ordinarono militarmente (6), e un carattere scientifico fu impresso a tutte le istituzioni.

Anche la distribuzione dell'esercito in varj corpi crebbe l'importanza dello stato-maggiore, che diveniva legame tra le frazioni dell'esercito, e rappresentava i nervi per cui mezzo i voleri del supremo capo si diffondono alle parti estreme. Lo stato maggiore dev'essere proporzionato agli uomini che conduce o che amministra: eccedendo, sarebbe di carico allo Stato e d'imbarazzo. La qual proporzione è pur necessaria fra i quadri de' corpi: giacchè, se troppo numerosi, è difficile il comporli convenientemente, e s'affatica il soldato nel servizio; se deboli, si rallenta la disciplina.

Telegrafia

Al § 26 accennammo l'imperfezione dei segnali militari degli antichi. Le guerre continue del medioevo richiesero necessariamente un sistema di comunicazione fra le torri di cui erano coronate tutte le alture. Non trovasi per secoli verun progresso nella telegrafia; solo menzioneremo che, all'assedio di Torino del 1640, Francesco Zignone bergamasco inventò questo nuovo metodo di comunicare fra la città e il campo spagnuolo; che spinta la lettera nella cavità di una palla, la lanciava col mortajo in città; una fumata avvertiva gli assediati dell'invio. L'uso si estese, e mandavansi a questo modo polvere e sale. Il famoso Amontons propose di valersi de' cannocchiali per vedere i segnali: ma non se ne fece gran caso. Al fin del secolo XVIII, il crescente bisogno di rapidità nell'amministrazione fece studiar ancora questo punto, e molti trattati ne uscirono; ma i governi non se ne valsero. Rotta la Rivoluzione, Claudio Chappe presentò alla Convenzione una nuova macchina, che tornava a grand'opportunità per la prontezza che richiedevano la difesa e l'amministrazione: nel 1795 fu applicata, poi Napoleone se ne valse nelle sue guerre. Fin dal 1790 parlossi di telegrafo elettrico per annunziare più rapidamente i numeri del lotto; poi nel 96 il dottore Francesco Salva lesse all'accademia di Barcellona una memoria sull'elettricità applicata alla telegrafia. Testè rinnovaronsi gli sperimenti, ed ora non solo i fili metallici trasmettono il segnale, ma scrivono e stampano la novità, recata colla prestezza del pensiero ad estreme lontananze e fin traverso a bracci di mare (7).

Amministrazione

L'amministrazione nei primi tempi della Rivoluzione fu un gran latrocinio, ove i ribaldi profittavano della necessità di subitanei provvedimenti. Dappoi fu passo importantissimo il separarne il personale dal materiale col creare gl'ispettori alle riviste. Però quando la guerra si rendette così vasta, e la rapidità impedì d'adunare i magazzini, talchè vi si surrogarono le requisizioni locali, l'amministrazione dovette subordinarsi a commissarj militari, che in trista voce rimasero. A Junot che spediva in Portogallo,

schen militar-Brückentrains, und Versuch eine verbestern aller Forderungen entsprechenden Militarbrucken Einrichtung. Vienna 1859.

(6) Già nell'*Encyclopédie méthodique*, art. *Armée*, leggesi un buon articolo di Doublet sulle malattie degli eserciti.

(7) Nella guerra del 1859 si fece novamente uso de' palloni areostatici per esplorare il terreno. Or si propose di attaccarvi un filo metallico, pel quale l'areonauta possa dare coll'elettro-magnetismo l'avviso a chi sta in terra. (Nota del 1865)

Napoleone disse poter un esercito di ventimila uomini vivere dapertutto. Funesto accecamento di fiera volontà! Altrettanto avea detto Waldstein al tempo della più lunga e più barbara fra le guerre moderne. Tolte però le tende, ridotto a men d'un terzo il rimanente bagaglio, scemarono i consumatori inoperosi; onde s'ebbe risparmio di vittovaglie, economia di bocche, speditezza di movimenti.

Scuole — Alla guerra, tanto raffinata, non si potè arrivare impreparati; e ogni paese s'affrettò a porre istituzioni per educare il futuro soldato. La Prussia è in ciò più segnalata, con istruzioni di reggimento, di guarnigione, di collegi, e moltissime biblioteche militari, copiosissime opere elementari, poligoni, campi, manovre, scuole normali e pratiche in ogni arma, professori, esperienze continue negli arsenali. Anche negli altri paesi miglioraronsi le scuole militari, non restringendole ai soli esercizj, ma coltivandovi lo spirito colle scienze matematiche e colla storia, facendosi dei corsi di geografia applicata e di diritto militare: in Isvezia si creò perfino un'università: un istituto militare si propone in Francia, dove intanto la Scuola politecnica è semenzajo d'espertissimi uffiziali. L'esser poi, in tutti gli eserciti del continente, affidato l'incarico d'istruttori ad uffiziali, porta a questi l'obbligo d'acquistar cognizioni, cui altrimenti attaccherebbero poco pregio. Perciò la moltitudine stessa de' soldati è meglio educata; i sottuffiziali, studiosi, istruiti, dignitosi, ne divennero più probi e più capaci d'intendere e d'eseguire; e l'uomo che torna dall'armi alla pace, vi porta qualche miglioramento.

Codici — Differenti ed irregolari sono in generale le leggi militari, formate per circostanze speciali, senza unità, senza coerenza, e non raccolte, sicchè le ignorano quelli cui più importerebbe conoscerle, e n'è favorito l'arbitrio o l'illegalità (8).

Dapertutto la giurisdizione militare si tien ancora separata dalla civile; e dove (massime in Germania) si tentò identificarle, non si uscì a bene. Di fatto vi sono delitti militari, la cui gravezza non può valutarsi che da persone dell'arte, come quelli d'insubordinazione, d'irriverenza ai capi. In alcuni Stati la giurisdizione esercitasi da soli uffiziali; in altri vi si uniscono relatori legali, con più o meno diritti. Chi è designato dal superiore, è tenuto far da giudice; e basta conosca il codice penale che si tratta d'applicare. Per lo più hanno l'autorità di diminuire o commutar la pena; lo che lascia luogo all'indulgenza come alla severità. Le pene atroci scompajono, come era la *lattenkammer* dei Prussiani; le bastonate ripudiansi come umilianti; pure l'Inghilterra, l'Austria, l'Annover, la Danimarca e altri le conservano per difficoltà di un'opportuna sostituzione; solo si procurò escludere gli arbitrj e gli eccessi. Tempo fa il punito sventolava la bandiera per ripristinarsi nell'onore, e prometteva non vendicarsi del castigo sostenuto; or questa garanzia cercasi nella forza delle istituzioni militari.

Infine anche il diritto di guerra si chiarì, e per quanto se ne sieno viste flagranti infrazioni, queste non passarono inavvertite, nè senza quella pubblica disapprovazione che non tace neppure davanti ai più robusti.

Il valor personale è ridotto secondario, dovendosi la vittoria alle masse, alle artiglierie e ai migliori capitani. Il coraggio necessario al soldato è il più delle volte passivo, dovendo saper obbedire, affrontar la morte, resistere in una posizione che par disperata: del coraggio d'impeto rare accadono le occasioni, ond'è che anche un popolo molle può dare un buon esercito, i mercenarj ponno spiegar valore quanto e più di chi pugna per la patria. Non per questo è vero che l'uomo sia ridotto a macchina. Molti fatti moderni si contano, riusciti per coraggio personale; batterie prese, ponti passati; quantunque il valore v'abbia operato sol dopo che fu preparata la via dalle batterie e dalla tattica. L'impeto delle prime guerre della Rivoluzione produsse miracoli; sebben sia vero che quest'impeto traeva sui campi un popolo intero, sicchè ancora tornava la risoluzione per mezzo delle masse. Più d'una volta si vide, al mancar del comando, supplire l'unità di idee per far che un corpo sparpagliato si raddensasse alla vittoria;

(8) A tal proposito, è capitale per la Francia DURAT-LASALLE, *Le code de l'officier, contenant les lois et ordonnances constitutives des armées de terre et de mer et de la Légion d'honneur, les divers tarifs de solde actuellement en vigueur...; suivi du commentaire et du complément de ces lois article par article, des discours et rapports devant les Chambres, et d'un extrait de la discussion; précédé de la Charte constitutionnelle, et d'un aperçu du droit commun et du droit militaire; 2e édition*. Parigi 1839.

BROUTTA, *Cours de droit militaire à l'usage des élèves de l'école militaire spéciale.* Ivi 1837. Vedi il § 76 di questa edizione del nostro libro.

altre un uffiziale conobbe il luogo e il tempo di resistere e di colpire; o un condottiero ardito, consultando meno gli ordini e i principj che il favor dell'istante, ridusse il più forte ad arrendersi, le fortezze ad aprirsi (9).

Non per questo si può negare che al semplice valore alla fine prevale l'arte. La guerra di Vandea, dove si spiegò più valore personale che mai, finì col soccombere agli eserciti regolari. Così le bande del Tirolo. Gli Spagnuoli si sostennero coll'evitar sempre lo scontro delle masse, e perchè, essendo guerra nazionale, non temeano mai d'esser tagliati fuori dalla loro base; e vinto un esercito, i brani si sparpagliavano per divenir centro di nuove resistenze, stancare il vincitore, tribolarlo; aggiungasi che i generali francesi erano per rivalità in disaccordo fra loro, e gli Spagnuoli sostenuti dagl'Inglesi.

Conchiudiamo che l'arte oggi può moltissimo; ma non per questo s'ha a contar per nulla l'uomo. Non erano pure macchine quelle cerne di gioventù francese e italiana che venivano a riempir le file del Grande, che pur li chiamava *carne da cannone:* e l'efficace volontà o l'abilità particolare degli esecutori padroneggiò più volte i non calcolati eventi, e quella tanta parte d'ignoto e di vago che accompagna il concetto d'una strategia in grande. Certo da tutte le guerre del secolo appare che il numero ed il valor personale non compensano la mancanza di cognizioni scientifiche, dalle quali s'impara a giovarsi dell'uno e dell'altro. Austria e Prussia aveano gli eserciti meglio ordinati, eppure furono battuti dai Francesi rivoluzionarj, che lasciavano libero corso al genio, senza però negligere la scienza. Quando le tre potenze ebbero profittato delle lezioni di Napoleone, o imparato a servirsi della loro forza numerica, la Francia soccombette per deficienza di materiale. Così una cosa dà mano all'altra.

NOTA DEL 1863.

Armi di precisione

Fin dopo Napoleone gli eserciti d'Europa aveano quasi tutti le stesse armi, cioè il fucile di munizione a pietra, che mirava a circa 100 metri, con bajonetta; e i cannoni di diversi calibri, che tiravano da 400 a 800 metri: eserciti abituati alle stesse manovre doveàn aspettar la vittoria dalla qualità superiore de' soldati, dal genio del capo, anzichè da procedimenti tattici migliori. Ma dipoi si venner introducendo varj miglioramenti; e verso il 1840 si ebbero corpi scelti, armati di carabine rigate, che danno molta precisione al tiro. In prima caricavansi col martello, sicchè richiedeasi gran tempo; ma Delvigne, uffiziale di fanteria, semplificò, bastando tre colpi per far giungere la palla forzata a riposar sugli sporti della camera della polvere. Poi alla camera si sostituì un picciuolo d'acciajo, sorgente dal fondo della canna, attorno a cui si sparge la polvere, e la palla vi poggia su: la palla poi si fe a base cilindrica, sormontata da una specie di ditale, con scanalature a catena su cui opera la resistenza dell'aria, sicchè mantiene l'asse maggiore della palla nella direzione del movimento. La canna ha un mirino fisso che serve fino a 150 metri, e uno mobile che serve fin a 1000 metri. Quest'è la carabina Minié e Tamisier.

Al fucile di munizione si adattarono questi miglioramenti, sopprimendo il picciuolo, e facendo la palla cava dalla parte cilindrica. Al momento dello scoppio i gas penetrano in questa cavità, e forzando le pareti contro la canna rigata, la inviano dritto.

Oggi tutti i soldati francesi hanno il fucile rigato, che porta a 600 metri; i carabinieri a 1000. Le altre nazioni adottarono tal pratica.

Il generale francese Paixhans introdusse i cannoni a bomba, utili per le guerre marittime, dove il tiro si fa orizzontale. Scagliano palle vuote di grosso calibro, al modo che si lanciano le granate dagli obici. Il suo mortajo adoprato primamente all'assedio di Anversa lanciò 10 bombe con tal effetto, che subito la piazza si arrese. Le bombe possono essere di 490 chilogrammi.

Armstrong dotò gl'Inglesi d'un cannone che si carica dal fondo, e porta a 8000 metri: è però lento e pericoloso. I Russi ne ebber un altro da Kostantinoff, ed ora

(9) Potrebbero citarsi Rampon a Montenotte, Gujeux a Salò, Kellermann a Marengo, Richepanse a Hohenlinden, Mortier a Diernstein, i vantaggi delle vanguardie francesi in tutte le direzioni dopo le gemelle battaglie di Jena e di Auersted, e singolarmente la guerra di Spagna.

appunto (luglio 1863) si annunzia che gli Inglesi cessano di far cannoni Armstrong, trovando migliore il sistema nuovo adottato dai Russi.

La guerra delle potenze occidentali contro la Russia nel 1855 portò una grande espansione di forze marittime e in conseguenza insegnò molto intorno a nuove guise di armi e di offesa. I cannoni alla Paixhans, quelli alla Lancaster che tirano a 4000 metri, e il lanciar le bombe e gli obizzi orizzontalmente col cannone, riuscirono dannosissimi ai grossi bastimenti. Le cannoniere a vapore, di circa 2120 tonnellate, con macchine da 20 in 60 cavalli, e che pescano da 4 $1/2$ in 5 $1/2$ piedi d'acqua, portano due pezzi da 68 che tirano in senso della lunghezza. È agevole il capire come questi legni piccoli e di così facil manovra devano riuscir terribili ai vascelli di linea, quanto più son grandi, e mentre la miscelia moltiplica i punti ov'è distribuita la polvere e perciò la facilità di saltar in aria. Pertanto Paixhans suggeriva di non far più vascelli d'alto bordo con 80 in 150 bocche e un migliajo di marinaj, esposti a perir tutti in un colpo; ma dividere queste forze fra 2 o 3 legni, che così potrebbero costruirsi più facilmente, entrerebbero in maggior numero di porti, sia per aver ricovero, sia per attaccare il nemico; e se avrebbero il disvantaggio contro uno degli antichi colossi (il *Wellington* porta 131 cannoni), potrebbero però far convergere su quello il fuoco da diversi punti: del resto tutti i perfezionamenti possibili consistono nel dar all'arma più giustezza e più portata. Queste idee furono lodate nell'insigne *Trattato d'artiglieria* pubblicato nel 1856 da sir Howard Douglas; e molti insistono per attuarle, e perchè si moltiplichino le cannoniere, che al fuoco radiante del vascello a tre ponti surrogano i fuochi convergenti di molte cannoniere. Una bomba alla Paixhans, che colga un vascello colossale presso la linea d'immersione, e che si fermi ne' grossissimi fianchi, farà un tale spacco, che il legno affonderà più presto quant'è più grosso: al contrario le enormi sue artiglierie difficilmente coglieranno questi legni piccoli e sempre in moto. Ducento cannoniere comparvero alla gran rivista marina datasi nel 1856 a Portsmouth; e più di due terzi erano state costrutte in 3 mesi, e di ferro, cioè di materia ben più facile a trovarsi che non il legname. Nel bombardamento di Sweaborg le bombarde stabilite alla distanza di 3700 metri avventarono su quell'arsenale 3099 bombe di 13 pollici, ciascuna delle quali cadeva colla forza di 75 tonnellate; mentre le cannoniere vi lanciavano 11,200 palle e obizzi.

Verso il 1858 s'introdussero i cannoni rigati del calibro di 4, con 6 scanalature inclinate e molto fonde; e caricavansi con palle di ferro vuote, cilindrosferiche, da cui sporgono bottoni di stagno, che per l'espansione dei gas vengono forzati entro le righe, e danno al cannone la giustezza di tiro delle carabine. Qualche volta la palla si riempie di palle, e si fa scoppiare alla distanza che si vuole, variando la lunghezza della miccia. Questi cannoni spingono il projettile fino a 4500 metri, e imbroccano a 2600 metri, anzi parlasi di alcuni che arrivano fin a 6 in 7000 metri. Nella micidialissima guerra che or si fanno i Nord-Americani, adoprano cannoni che pesano fin 21ɪm. chilogrammi, e portano palle di 250 chil., che passano anche le corazze delle navi grosse otto pollici di ferro (10).

Il barone Rosthorn di Vienna nel 1863 inventò lo sterro metallo, che è la composizione più adatta a formar cannoni, inalterabili anche alle cariche più esagerate: e si compone di

Rame	55. 04
Zinco	42. 36
Ferro	1. 77
Stagno	0. 83
	100.

ha il colore dell'ottone, grana compattissima, e la durezza ne cresce dopo lavorato.

Lo sperimento di queste armi si fece nella guerra d'Italia, e l'effetto non corrispose

(10) Fra le molte opere in proposito citiamo *Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie, par le colonel Favé* (Parigi 1862); storia de' varj sviluppi di quest'arma, ajutata da tavole.

Quanto a cose patrie vedasi: *Delle artiglierie da fuoco italiane*, memoria dell'architetto Angelo Angelucci, Torino 1862: e *Museo storico artistico delle artiglierie italiane*, illustrato con documenti e tavole, dello stesso.

forse all'aspettazione, ma è destino d'ogni arma nuova il non potersi calcolarne a bella prima le conseguenze. Colle armi di precisione, come le chiamano, pochissime manovre si fecero in faccia al nemico, essendo pericolosissime; e perciò i Francesi buttavansi avanti per arrivare alla bajonetta. Con armi che tirano almeno al quintuplo di distanza, e col decuplo di precisione, bisogna correr 600 metri sotto fuoco micidiale prima di arrivar alla bajonetta. Perciò il numero de' morti riuscì assai grande, in proporzione dell'importanza dei fatti. Toglie anche di mettere in piena rotta il nemico, che può offender di così lontano.

Ma di rado la truppa di linea ha dinanzi a sè lo spazio di 1000 metri: per lo più può il bersagliere accostarsi fin a 200 metri senz'esser visto. In tal caso non trae dall'arma che il vantaggio della precisione, diminuita assai dall'abitudine di mirar lontano, per cui le palle oltrepassano la mira. I cannoni è ancor più raro che possano operar sopra un raggio di 6 o 700 metri. Vero è che fan male colpendo da lontanissimo le truppe tenute in riserva.

Alla battaglia di Montebello (1859) perirono 7 ufficiali superiori, cioè la metà; a proporzione sarebbe dovuto perire metà degli 8 o 9 battaglioni in azione; ma si comprende che colle armi di precisione erano presi di mira specialmente gli uffiziali. Un bersagliere nascosto colpisce un uomo a 7 o 800 metri, cioè senza che si veda il fuoco nè quasi s'oda il colpo, sicchè ignorasi donde arrivi la morte. Alquanti ben postati s'una riva d'un fiume possono impedir affatto che si costruisca un ponte, colpendo a mira fissa quei che si presentano a tentarlo, come fecer i Piemontesi contro gli Austriaci al Po presso Valenza.

Ma che le armi di precisione rendano più micidiali le battaglie, è opinione comune, eppure smentita dai fatti. Nel *Moniteur de l'Armée* del giugno 1861 è riportato da un articolo *Die Cavalerie der Jetztzeit* questo paragone:

Ad Austerlitz i Francesi perdettero	14 0|0 delle loro forze:	i Russi 30: gli Austriaci	44
A Wagram	13		14
Alla Moskowa	37		44
A Bautzen	13	Russi e Prussiani	14
A Waterloo	56	Gli Alleati	31

Introdotte l'armi rigate, a Magenta i Francesi perdettero il 7 0|0, gli Austriaci l'8: a Solferino i Franco-Sardi il 10 0|0; gli Austriaci l'8, avendo questi minor quantità d'armi rigate.

Ciò non toglie che la guerra d'Italia non abbia a considerarsi come una delle più fiere e micidiali tra le moderne.

In generale i cannoni rigati e i fucili di precisione diminuiscono l'importanza dell'artiglieria, e restringono il campo alla bravura personale del soldato. Anche la cavalleria ne scema d'importanza: giacchè, se prima poteva prender il galoppo solo a 100 metri lontan dal fuoco nemico, or bisogna lo faccia a 5 o 600, e non essendo cresciuta in proporzione la rapidità, per sì lungo tratto rimane esposta al fuoco nemico.

L'offensiva diventa in generale più pericolosa: bisogna che gli eserciti si schierino in battaglia da molto più lontano, nè quindi il generale supremo può tutto disporre, ma dee lasciar molto all'iniziativa de' comandanti secondarj. In conseguenza si rinunzierà forse a quegli sterminati eserciti d'adesso: e costretti a battersi in piccoli corpi, e offendendosi da lontano, forse si passerà la giornata intera a fucilarsi a vicenda senza risultati decisivi.

La sostituzione del fuoco diretto al curvo coi cannoni rigati muterà l'arte degli assedj, ma finora non se ne fece la prova.

Strade ferrate

Le strade ferrate influiranno molto a variare i modi della strategia. Di fatti nella guerra d'Italia, al 20 aprile 1859 cominciò da tutte parti un movimento portentoso, per concentrar uomini, cavalli, materiali in alcuni punti donde verrebbero versati verso la penisola. 170m. soldati in congedo doveano raggiunger le loro bandiere; e cavalli usciti da tutti i depositi; onde allora veramente apparve la efficacia delle strade ferrate, che in quel breve periodo trasferirono 603,752 uomini e 129,127 cavalli, oltre il materiale dell'artiglieria, i bagagli, gli accessorj d'ogni genere. Dal 20 aprile al 15

luglio, quando avvenne la tregua di Villafranca, più di 225|m. uomini e di 36|m. cavalli circolarono fra le varie guarnigioni di Francia e la Lombardia Al 29 aprile l'esercito austriaco passava il Ticino, e due giorni dopo i Francesi arrivavano a Torino, due divisioni traversando il Monginevra e il Moncenisio, altre venendo per mare a Genova, la cavalleria per Nizza. Gli ultimi giorni d'aprile nella rete del Mediterraneo viaggiavano sulle ferrovie ogni giorno 7600 uomini e 450 cavalli; sulla linea di Lione 502 convogli speciali furon mossi in quegli 86 giorni, la più parte di 30 veicoli, alcuni fin di 40 o 50, che portavano o 939 uomini di fanteria, o 170 cavalli e 195 cavalieri; il 25 aprile nella stazione di Parigi moveansi ben 12,148 uomini. In tutto si mossero:

Da Culoz	uomini	72,800	cavalli	16,200
Grenoble	»	13,700	»	3,700
Aix	»	9,600	»	
Toulon	»	28,400	»	700
Marsiglia	»	56,100	»	12,900
		180,600		33,500

Così un intero esercito, coll'immenso carico degli impedimenti, potè esser trasportato a 800 chilometri di distanza, al che sarebbero bastati appena due mesi per tappe ordinarie, e non lasciava indietro nè tardigradi, nè malati, nè azzoppati, nè logorava panni e scarpe.

Spese

Tutto ciò rende costosissime le guerre: e quella di Crimea costò

alla Gran Bretagna	1950 milioni
Francia	2284
Turchia	738
Piemonte	59
Russia	1291
Austria	546
ad altri Stati	132
Totale	7000

La guerra d'Italia all'Austria	612
Francia	360
Italia	177
Germania	184
Totale	1333

Navi corazzate

Più segnalati sono i cangiamenti nella guerra di mare. Dupuy de Lôme che nel 1848 aveva introdotto le navi a elica, tanto più opportune alla guerra perchè non offrono le ruote ai colpi nemici, nel 1858 introdusse le navi corazzate. La corazza della *Gloire* pesa 840 tonnellate, quella del *Warrior* 914: il nuovo *Ironsides*, che è la maggior nave corazzata degli Stati Uniti, pesa 750 tonnellate. Eppure già si fanno cannoni che sfondano quelle corazze.

Un tempo pareva un gran che l'aver 5 o 600 bocche da fuoco s'un campo. A Lipsia ve n'ebbe 1300 da parte di Napoleone, 1700 degli alleati. Venner i cannoni Paixhans, e si disse doveano render la guerra sì micidiale, che non la si farebbe più. Umanità! Presto ebber lo scacco dai cannoni rigati. Poi il cannone Armstrong, che non potè servire perchè scoppia. Ora ecco il *Merrimac* e il *Monitor*. E già son addietro. L'ingegnere Ericson fa costruir 9 navi sul modello del *Monitor*, ma perfezionate. La più grande sarà lunga 35 piedi e 50 di base: ai fianchi una corrazza grossa 10 $^1/_2$ pollici: la torre che porta i cannoni avrà una corazza di 26 pollici, provata con palle di 425. Avrà la celerità di 19 miglia l'ora. Webb ne fa una più formidabile, detta Ariete: di 7000 tonnellate, forza di 5000 cavalli; lunga 300 piedi, larga 78: la corazza ha sol 4 $^1/_2$ pollici; ogni bastimento ha due cannoni Dahlgreen, colla bocca di 15 pollici di diametro.

Le navi corazzate sono un'altra minaccia contro l'Inghilterra, che oramai non può tenersi sicura entro le sue coste. Perciò ella s'arma con dispendj immensi, ed ora tutte le manifatture sono ormai di arme. A che si arriverà?

Se v'è qualche cosa di che l'umanità possa consolarsi nell'inferocimento odierno delle guerre, è, che tutti i miglioramenti attuali tendono a mettere il genio di sopra della forza.

§ 71. — Letteratura militare.

I progressi della scienza militare sono attestati anche dalla superiorità degli scrittori. Non toccherò che un cenno dei proclami, dei manifesti, dei bullettini, che in mano di Napoleone ebbero tanta parte per illudere sulle cagioni delle guerre, per mascherare la verità, per animare alle vittorie. Malgrado l'aria di gonfiezza che presero via via che il potere dispotico cresceva, e non volendo scusare l'inumanità che ne trapela, resteranno modello d'eloquenza militare. Imbert pubblicò nel 1818 a Parigi l'*Eloquenza militare, o Arte di muover il soldato, secondo i più illustri esempj di differenti popoli, e principalmente i proclami, le arringhe, i discorsi, i motti memorabili de' generali ed uffiziali francesi*. Egli assegna tre epoche a quest'eloquenza: fra Greci e Romani; dai Barbari sin a Luigi XIV; la più splendida comincia colla Rivoluzione, dalla quale egli desume il più de' modelli (1).

Non fu parte alcuna della scienza o dell'arte militare, che non avesse numerosi trattatisti: ma di questi non toccheremo noi, bastandoci accennare gli scrittori generali e che fanno storia o le servono. Ne' secoli precedenti, molti si limitavano a parziali discussioni sull'armamento, la piccola guerra, la scelta delle posizioni, le evoluzioni, la castrametazione, l'ordine disteso o profondo; quali Feuquières, Puységur, Maurizio di Sassonia, Guichard, Maizeroy, Mauvillon: altri, con analisi più arguta, tendeano dai fatti a dedurre principj universali, e scoprire il segreto dei grandi capitani; come Eugenio, Federico II, Rohan, Lloyd. Ma tra i moderni, al cumulo dei fatti si applica sagacia grande di ragionamento, nè più dirigonsi a pochi curiosi, ma a mezza Europa, che avea preso parte ai grandi movimenti, e che volea cercare anche nell'arte i motivi di quei grandiosi sovvertimenti di fortune.

Il prussiano Bülow, com'ebbe vedute le prime guerre della Rivoluzione, credette poterne riassumere l'esperienza, come Feuquières e Lloyd aveano fatto con quelle del tempo loro. Sostiene egli la superiorità della strategia sovra la tattica; che in guerra v'abbia una parte geometrica la quale può impararsi nel gabinetto; che la configurazione e dimensione della base contribuiscano gran fatto in strategia; in tattica l'inviluppo valga meglio che l'urto, e perciò convenga combattere alla spicciolata contro le masse; le ritirate divergenti valgono meglio che le convergenti. Con ciò le popolazioni acquisterebbero prevalenza nel resistere agli eserciti, e i piccoli Stati non sarebbero all'arbitrio dei grandi. Qui vedonsi posti i problemi che facea nascere il nuovo modo delle scienze militari, e preveduti i risultamenti che ne verrebbero nello stato sociale; sebbene i maestri giudichino ch'e' non abbia compreso l'essenza della guerra moderna.

Continua confutazione ne fa Jomini, svizzero a servizio di molti e in fine della Russia. Il punto cardinale della strategia e della tattica egli riduce ad « operar colle masse contro parti isolate, e a ciò dirigere tutte le operazioni ». Pertanto esalta Federico II d'aver così condotta la guerra dei Sette anni; disapprova le prime guerre della Rivoluzione che se ne dipartirono, mentre dal ritornarvi nel 1796 conseguirono le famose vittorie. La prima sua opera *Sulle grandi operazioni militari* comparve nel fervore dei combattimenti, quando nessuno pensava a scrivere; e divenne subito famosa, come espressione del vero sistema della guerra moderna. Dappoi fece la *Storia critica e militare delle guerre della Rivoluzione* (15 volumi), opera grandiosa e abbastanza indipendente, e dove non trascura la parte diplomatica e politica, elevandosi così veramente alla dignità di storico.

L'opera del principe Carlo è una continua dimostrazione dell'importanza della strategia, e come dal seguirne o violarne le regole siano derivati i prosperi o sinistri successi. Passa per la più metodica e scientifica esposizione dei grandi movimenti; la prima che desse forma dimostrativa alla strategia, degna d'esser dettata dal secondo

(1) Il proclama di Magenta del giugno 1859, ove Napoleone III esortava tutta Italia a sollevarsi, operò sulle sorti di questa quanto il suo esercito.

capitano del secolo. Oltre i *Principj della strategia*, nell'opera *Sulla campagna del* 1799 *in Germania e in Isvizzera*, puramente storica, bene sviluppa ciò che riguarda la guerra di montagna. Da prima credeasi di suprema importanza il tener le alture, e perciò vi si fecero muover masse di tutte le armi; poi il ragionamento e l'esperienza mostrarono che nelle vallate, ricche di mezzi di sussistenza, gli eserciti numerosi potevano difendere e dominare la parte montuosa.

Lungo sarebbe l'enumerar quelli che narrarono le campagne del secolo, poichè ognuno che tenne la spada in que' memorabili fatti si piacque raccontarli, e, se sapeva, scriverli. Quest'abbondanza nuoce più che non giovi, atteso che pochi uniscono quella varietà di cognizioni, quella forza di giudizio e d'attenzione che son necessarie per ben vedere, ben apprezzare, ben raccontare. D'altra parte anche chi campeggiava in una guerra non potè veder tutto, dovette stare a detta, non gli bastò forse l'arte d'interpretar la voce pubblica. Tutto poi è guasto dagli odj o dalle affezioni.

Beauchamp descrisse le guerre di Vandea dal 1792 al 1815, più da storico che da militare. Il *Compendio degli avvenimenti militari dal* 1788 *al* 1814 (19 volumi) del conte Matteo Dumas, compagno di La Fayette in America, poi nello stato-maggiore di Napoleone, è un quadro compiuto della situazione dell'Europa, e insieme delle particolarità sull'organizzazione, la formazione, l'amministrazione dei corpi. Fra la poesia di quelle imprese indaga le cause, i progressivi sviluppi, gli effetti; se non che la pulitezza dell'autore e i riguardi ad amici commilitoni il fanno guardingo oltre il dovere. Morì prima di compier l'opera. Il maresciallo Gouvion Saint-Cyr stese anch'egli le sue *Memorie* da uomo che senza scienze esatte elevossi, come tant'altri, ai primi gradi; ove poi, a differenza di altri molti, si conservò severo e probo. Ciò il fa giudice rigoroso de' suoi commilitoni, troppo avvezzati a sole lodi.

La più parte de' militari si compiacquero nel narrare solo i trionfi di Napoleone, quasi importi meglio al soldato e al generale la confidenza del vincere che i modi di riparare i disastri e sopportarli con minor danno. Pertanto la guerra di Spagna, che per sei anni restituì alla vinta Europa la fiducia di ripristinare la lotta, che ai Francesi strappò la riputazione d'invincibili, che agl'Inglesi tornò l'influenza sul continente, ed elevò fra di essi il primo generale capace dopo quindici anni di star a fronte ai figli della Rivoluzione, meritava sommo studio. Ebbe essa un lodato espositore nel generale Foy (4 volumi), ma solo fin al momento che Junot esce da Lisbona nel 1808. Non si sa bene se l'opera sia autentica; ma desta meraviglia il fare originale e il quadro anteposto ad essa. Pieno d'entusiasmo per Napoleone e per gli eroi che il circondavano, freme però dello sperpero degli eserciti francesi, rendendo omaggio a quelli che si conservarono intemerati, e giustizia al valore inglese.

Soult, Saint-Cyr e Suchet raccontarono le loro campagne in Galizia, in Catalogna, nell'Aragona, nella Valenza, e massime l'ultimo abbonda di lezioni sul modo di mantener gli eserciti, là dove era necessità vincere per vivere: ma tutti abbracciano solo la parte luminosa della guerra, mentre il cardine di essa non consistea colà, sì bene nelle tre invasioni del Portogallo, nell'Andalusia, nell'Estremadura, nella Castiglia, nella Biscaglia, nella Navarra.

La *Storia delle campagne e degli assedj degl'Italiani in Spagna* del generale Camillo Vacani (Milano 1823) rende un omaggio più onorevole quanto men usitato al valore dell'esercito nostro, che profondeva il suo sangue senza acquistar nè vantaggi alla patria nè gloria a sè. Trentamila Italiani presero parte a quella guerra, e molto contribuirono all'acquisto di Barcellona, Figueras, Rosas, Girona, più tardi alla presa di Tarragona e di Valenza, poi a difendere valorosamente le piazze, dopo cominciati i disastri. Abbondante di cognizioni tecniche, conserva moderazione e buona fede.

Il colonnello Jones avea descritta in compendio elegante e conciso quella guerra, ove esalta gl'Inglesi, e poco merito attribuisce alle bande spagnuole. In altre opere sue sono principalmente a cercare le particolarità delle difese e degli attacchi delle fortificazioni e delle fatali linee di Torres-Vedras. Con ampiezza maggiore trattò questo punto W. Napier (*History of the war in the Peninsula and in the south of France, from the year* 1807, *to the year* 1814), il quale meritò esser riveduto e annotato dal maresciallo Dumas. Ma per bene meditar quell'impresa non basta esser militare: vuolsi lo storico ed il politico che sappia scoprire e osi dire perchè colà primamente restassero bilanciate

le forze e la fortuna; perchè gl'Inglesi, respinti qualvolta s'avventurarono sul continente, dopo la battaglia di Vimiero tra Abrantes e Wellesley ripigliano la fiducia di buon successo; e tosto i potentati d'Europa si riscuotono dalla rassegnazione; ai trionfi più splendidi dell'aquila imperiale in Germania fan contrasto le contemporanee rotte di Madrid, di Talavera, di Salamanca, di Vittoria; e il mondo impara che anche il vincitore di tutti i re è fiaccato dalla resistenza nazionale. Sel tengano detto i principi; e la insurrezione popolare in Russia e in Germania son il frutto di quella lezione; e Wellington, per quanto gli si neghi merito guerresco, resterà immortale per aver saputo, a malgrado del suo governo, intendere la potenza e i modi di combinar le forze morali colle materiali, il popolo col soldato.

Dal generale PELET abbiamo *Memorie sulla guerra del* 1809 *in Germania*, colle operazioni particolari dei corpi d'Italia, di Polonia, di Sassonia, di Napoli e di Walcheren (1824, 4 volumi), senza negligere la politica: la parte militare vi è trattata con ampiezza e particolarità grandi; e, malgrado l'intento suo continuo di giustificar Napoleone, pallia forse, ma non falsa la verità.

BOUTOURLIN, ajutante di campo dell'imperatore di Russia, raccontò la spedizione del 1812 più compiutamente che non avesser fatto quelli che s'affrettarono ad improvisarne ragguagli. Avendo alla mano i documenti russi e quelli tolti ai Francesi, parla con piena cognizione; lascia da banda la parte aneddotica; esalta i Russi senza vilipendere i Francesi; e attesta come Napoleone fosse imperfettamente istruito della condizione de' nemici che andava a combattere: dal che forse quell'esitanza e timidità così straordinaria, che tutti in lui notarono, come su campo ove gli era impossibile spiegare i suoi grandi piani strategici. Quivi in fatto era ignoto il paese, difficile lo spionaggio e le ricognizioni traverso un nuvolo di Cosacchi, poche le grandi strade, remoti i punti importanti: sovente per cento leghe era obbligata una direzione unica; al nemico bisognava sempre accostarsi di fronte, non per cento sbocchi di fianco, come in Germania o in Italia; appena divisato un movimento, era dai primi passi scoperto.

Il marchese di CHAMBRAY descrisse pur egli quella spedizione con gravità e coscienza, con una buona introduzione sulle precedenti fasi della guerra napoleonica, che sfronda come ambiziosa; da poi si sostiene con una concomitanza di documenti e di teoriche, che meglio avrebbe figurato in capo all'opera. A lui è dovuta anche una *Filosofia della guerra* al modo di Lloyd, ove belle verità occorrono tra principj per lo meno disputabili. Sulla campagna del 1814 son a distinguere le *Memorie* di Koch, e il manoscritto del barone FAIN, il quale pure ci guida traverso al labirinto diplomatico. Su quella *del vicerè in Italia nel* 1813 *e* 14 meritano credito le *Memorie* del maresciallo di campo Vaudoncourt, tratte dal *Giornale* del generale Vignolle, capo dello stato-maggiore di Beauharnais; e manifestano non solo le fazioni militari, ma la condotta politica del re di Napoli.

A tacere i ricordi, si può dire, di quanti marescialli e generali campeggiarono in questo tempo, gli scritti più curiosi ed importanti saranno sempre quelli venuti da Sant'Elena, per quanto deva andarsi a rilento nel crederne l'autenticità. Chi potea narrar quei fatti meglio di colui che n'avea in mano tutte le ragioni? Ma egli dettava di memoria, non avea più sott'occhio i documenti, ed era spinto da affetti diversi e da un immenso bisogno di giustificarsi sempre e in tutto. E poi un'aquila allorchè si libra a giudicar le campagne de' suoi predecessori, sciolto da passioni e ricchissimo d'esperienza.

Non v'è romanzo storico, il cui finto interesse pareggi il vero delle ultime imprese napoleoniche, e la differenza tra la prima e la seconda metà di quell'impero; rapidi trionfi, e perdite più rapide; oggi trionfare contemporaneamente a Lisbona e alla Moscova, e dopo diciotto mesi neppur bastare a difendere Parigi. Sì grandi fatti non si spiegano nè colla cieca ammirazione nè col vilipendio: l'ignorante ricorre al caso, al freddo, ai tradimenti; ma i bullettini dettati nella grandezza, e le scuse confidenziali nella sciagura di quel Grande; ma le splendide e sfrontate menzogne del *Moniteur;* ma le canzoni popolari dell'Andaluso e del Renano van tenute in conto, non meno che l'arte bellica. Perocchè il calcolare ogni passo di quell'immensa strategia non renderà ragione dei fatti: ma converria discendere nell'intimo delle nazioni, obbligate a ceder leggi, abitudini, principj al capriccio di chi volea imporre ad essi e leggi e re; calcolar

la possa dell'Inghilterra costituita sopra la libertà e sopra l'oculatezza gelosa, e gl'interni movimenti di essa che Napoleone credea sommosse e prodromi di rivoluzioni: bisognerà riconoscere che i sentimenti hanno forza quanto le bajonette, che le palle dei fucili son di più lunga portata quando vanno colle simpatie dei popoli, e che i battaglioni pigliano vigore dalle istituzioni.

Vogliam conchiuderne che la filosofia è necessario elemento anche d'una storia militare, e domandiamo ai lettori qual opera contenti il pensatore insieme e il guerriero.

Anche le posteriori campagne ebbero storici felici: quali sarebbero la presa di Varsavia, d'Anversa, d'Algeri, la campagna del maresciallo Paskewitch nel 1828 e 29 (2), le guerre del Caucaso e quelle nella Cina e nell'Afganistan, poi l'infelice del 1848-49, ove l'esercito e il popolo italico sperarono assicurare l'indipendenza del bel paese (3). Al § 2 parlammo del colonnello Carrion Nisas, della cui *Storia generale dell'arte militare* (1824) molt'uso abbiamo fatto. I vuoti suoi pensò riempire Rocquencourt (*Corso elem. d'arte guerresca*, 1836), valendosene dove buono, solo supplì dove manchevole. Un'altra storia dell'arte bellica dall'invenzion della polvere sin al fine del secolo XVIII era già stata pubblicata a Gottinga nel 1798 dal prussiano Hoyers generale d'artiglieria (4). Dà indietro un'occhiata agli eserciti romani e del medioevo, fermasi sulla marina, poi divide la storia sua in sette epoche: la prima, i cominciamenti dell'artiglieria fin alla spedizione di Carlo VIII; la seconda, da questa fin alla guerra dei Paesi Bassi; la terza fin al principio del XVII secolo, comprendendovi la lotta degli Olandesi cogli Spagnuoli, e le guerre civili di Francia; quarta, la guerra dei Trent'anni; quinta, da questa sin a mezzo il secolo XVIII; sesta, dalla guerra di Slesia fin al cominciamento delle guerre della Rivoluzione; settima, le guerre della Repubblica. In ciascun'epoca tratta successivamente della balistica od artiglieria, della fanteria, della cavalleria, della disposizione e manovra delle truppe, della disciplina, degli accampamenti, delle fortificazioni, dell'attacco e difesa delle piazze, della scienza navale, della letteratura militare; nè si arresta a un popolo solo, ma su tutti, con copiosissima erudizione, spesso lasciando parlare i contemporanei medesimi. Si può aggiungere Bardin, *Dictionnaire de l'armée de terre, ou Recherches historiques sur l'art et les usages militaires des anciens et modernes*. Parigi 1844.

I giornali e altre raccolte arricchì di molti lavori il generale Lamarque, fra' quali son notabilissimi gli articoli *Armée* e *Bataille* dell'*Enciclopedia moderna*. In un'opuscolo *Sullo spirito militare in Francia* sostiene che tale spirito scema sempre a misura dell'incivilimento; mostra i pericoli d'una nazione che non garantisce la propria indipendenza con un buon sistema militare; crede perciò possa l'esercito francese ridursi a centottantamila uomini effettivi, mentre altrettanti starebber pronti a marciare, e un altro terzo formerebbe la riserva, con risparmio di braccia e di spese.

Decker diede in tedesco le battaglie e i principali combattimenti della guerra dei Sette anni, considerati principalmente rispetto all'uso dell'artiglieria colle altre armi (5). Della cavalleria avea trattato ampiamente il conte di Bismark. Okonnef, ajutante di campo dell'imperator di Russia, nell'*Esame ragionato delle proprietà delle tre armi*, e nelle *Considerazioni sulle grandi operazioni e battaglie della campagna del* 1812, proclama la necessità della teorica non meno che della pratica, e descrive la campagna di Russia con grande abilità e con sentimento.

Quanto alle fortificazioni, Carnot si propose il difficile problema di pareggiar la difesa all'attacco, che da Vauban in poi restava superiore: D'Arçon diede, quasi direi, la metafisica della fortificazione, mostrandone le relazioni col principio conservatore dello

(2) *La Russie dans l'Asie Mineure*, par Foulon. Parigi 1840.

(3) Sulle guerre della Crimea e d'Italia, il meglio che s'ha sono le relazioni officiali. Il prussiano W. Rustow diede buone descrizioni delle ultime guerre contro l'Austria, non troppo favorevole a' corpi subitarj italiani, che dal loro canto ebbero più panegiristi e poeti che non storici. Manca ancora la relazione officiale dello stato-maggiore austriaco, la sola che potrà spiegarci molti fatti, fin ora incomprensibili, della guerra del 59. Léon Guérin diede la storia della guerra di Russia dal 1853 al 56; Alessandro Guglielmo Kinglake quella della spedizione di Crimea, con spirito avverso a Napoleone III (*The invasion of the Crimea, its origin, and en account of the progress down to the death of lord Raglan*.

(4) *Geschichte der Kriegskunst seit der ersten Anwendung des Schiesspulvers zum Kriegsgebrauch bis an das Ende des achtzehnten Jahrhunderts*. 3 vol. in-8°.

(5) Versione francese a Parigi, 1840. Inoltre ha la *Tattica delle tre armi*, che già citammo.

Stato e delle forze mobili: Bousmard v'aggiunse la parte tecnica. Il trattato del francese Mouzé *Sulla fortificazione sotterranea* (1804) fu premiato nel 1800 dal Comitato delle fortificazioni: e di esso e d'altri e della propria esperienza si giovò il barone Hauser, maggiore del genio austriaco, nel *Trattato delle mine*.

Jahl diede un'*Archeologia navale* (Parigi 1840), ricca di belle particolarità; Eugenio Sue una *Storia della marina francese nel* XVII *secolo* (1837), con moltissimi documenti, mal sepolti nella forma di romanzo: e Bokh un *Urkunden über des Seewesen der altischen Staaten*.

Fra le molte opere speciali potrei nominare la *Tattica dell'artiglieria* (1823) del prussiano Gelvenitz, il cui primo volume comprende la storia più compiuta di quest'arma; dividendola in cinque epoche: primi tentativi sin a Carlo VIII; da questo sin a Gustavo Adolfo; poi Federico II, poi la Rivoluzione, poi Napoleone. Son noti gli studj che intorno a quest'arma fece il principe che divenne poi Napoleone III, e citammo *les Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie*.

F. Sponzilli pubblicò *Lezioni di strategia* a Napoli; Enrico di Giustiniani un *Saggio sulla tattica delle tre armi isolate e riunite*, a Torino; L. Quaglia un *Manuale dell'artiglieria*; G. Dufour una *Memoria sull'artiglieria degli antichi e del medio-evo* (1840). Preteriremo le molte opere scritte ad uso delle scuole speciali militari, e le già nominate in quest'opera (6).

Nessuno storico di campagne credette potersi dispensare dal dipingere innanzi tutto il teatro della guerra, onde si migliorò di tanto la geografia militare. Fra i molti lavori tentati o compiti in tal genere, non dimenticheremo l'*Atlante delle più memorabili battaglie e assedj dei tempi antichi, medj e moderni* pel maggiore wurtemburghese Kausler, in ducento fogli (1830-36), accompagnato d'un testo conciso, qual poteva aspettarsi da chi già avea scritto il *Saggio sulle guerre di tutti i popoli* e il *Quadro sincrono della storia delle guerre e dei progressi dell'arte militare*. La *Geografia militare d'Europa* del tedesco Rusitoelfze è la più completa.

Vennero pure abbondanti i giornali in tutti i paesi, per cui mezzo potè quotidianamente il soldato imparare, insegnare, discutere. In quello di Vienna, *Oesterreichische militarische Zeitschrift*, oltre la parte tecnica, s'inserivano documenti importanti all'arte militare pei varj suoi rami, cioè la tecnica per l'artiglieria e il genio, la tattica per le varie armi, la strategica per lo stato-maggiore: e molte cose concernono la storia dell'arte militare in Italia, di cui diamo la classificazione cronologica:

Guerra di Chioggia tra Veneziani e Genovesi, 1378-81. Anno 1823, fascicolo X e XII.
Combattimento di Barletta tra cavalieri italiani e francesi, 1503. Anno 1824, fasc. III.
Assedio di Padova fatto da Massimiliano imperatore, 1509. Anno 1828, fasc. I e III.
Battaglia di Pavia, 1525. Anno 1825, fasc. LII.
Spedizione di Andrea Doria contro la Morea, 1532-33. Anno 1828, fasc. XII.
Giornale della spedizione di Carlo V contro Tunisi, 1535. Anno 1819, fasc. III e IV.
Spedizione di Carlo V contro Algeri, 1541. Anno 1830, fasc. VI.
Campagna dei Veneziani contro gli Ottomani alla fine del XVII *secolo*, 1684-89. Anno 1828, fasc. I, III e IV; anno 1829, fasc. II, III, VIII, IX, XI e XII.
Diario del principe Eugenio di Savoja sulla sua campagna italiana del 1701. Anno 1830, fasc. II, VII e XII.
Assalto di Cremona fatto dal principe Eugenio nel 1702. Anno 1813, fasc. X.
Campagna d'Italia del 1703. Anno 1844, fasc. IX e XII.
Id. del 1704. Anno 1845, fasc. I e seg.
Id. del 1706, *colla battaglia di Torino*. Anno 1813, fasc. V e IX; anno 1818, fasc. I e VI; anno 1829, fasc. X.

(6) Aggiungiamo:
Edgard Boutaric, *Institutions militaires de la France avant les armées permanentes; suivies d'un aperçu des principaux changements survenus jusqu'à nos jours dans la formation de l'armée*. Parigi 1863.

Può anche vedersi il compendio di *Statistica militare di tutti gli Stati Europei e di tutte le città principali e luoghi fortificati, degli stabilimenti, e degli istituti d'educazione militare, ecc.* del cav. Antonio Fabri, uffiziale degli Ussari della Guardia. 1ª ediz. ital. Napoli 1858.
(Nota del 1863).

Presa di Susa nel 1707. Anno 1825, fasc. x e xii.

Le operazioni del principe Eugenio dal 1720 *al* 36. Anno 1834, fasc. i, v e vi; anno 1844; fasc. i e vi.

Campagna nell'Italia superiore, negli anni 1733-35. Anno 1824, fasc. iv e xii.

Campagne nei regni di Napoli e di Sicilia, 1734-35. Anno 1837, fasc. ix e xii.

Fatti della guerra della Successione austriaca in Italia negli anni 1740-46. Anno 1829, fasc. viii e xi; 1830, fasc. i; 1838, fasc. xi e xii; 1840, fasc. ix e xii.

Guerre del 1747, *e affari di Genova*. Anno 1842, fasc. x e xi. (Tratto dai manoscritti lasciati dal tenente maresciallo conte di Rothkirch).

Guerre della Rivoluzione francese in Italia:

a) *Guerra del* 1795. Anno 1835, fasc x e xii.

b) *Guerre del* 1796-97. Anno 1815, fasc. viii; anno 1822, fasc. v. *Battaglia di Lodi*, anno 1825, fasc. v e vi. *Combattimento sul Mincio*, anno 1827, fasc. viii, ix e x. *Assedio di Mantova, combattimento di Lonato e di Castiglione*, anno 1830, fasc. i e iv; 1831, fasc. xii; 1832, fasc. i. *Fatti d'arme sulla Brenta. Battaglia di Bassano. Combattimento di Fontaniva*, anno 1828, fasc. ix. *Fatti d'arme nella valle d'Adige*, anno 1829, fasc. ii. *Combattimento di Caldiero*, anno 1828, fasc. v. *Battaglie d'Arcole e di Rivoli*, anno 1829, fasc. iv e v; 1825, fasc. v, vi, viii e xi (anche anno 1813, fasc. v e vi).

c) *Guerra del* 1797. Anno 1835, fasc. i e viii.

d) *Fatti d'arme accaduti nella campagna napoletana degli anni* 1798-99. Anno 1821, fasc. ix.

e) *Guerra del* 1799, *sino alla marcia dei Russi verso la Svizzera*. Anni 1811-12, vol. i e ii. *Dopo la marcia russa*. Anno 1822, fasc. iii e iv. *Scene della guerra del* 1799. Anno 1841, fasc. vi e xii.

f) *Guerra del* 1800. Anno 1822, fasc. vii e xii; 1823, fasc. vii e ix; 1828, fasc. i e ix; 1840, fasc. iv.

Situazione della Toscana durante la guerra del 1800. Anno 1823, fasc. xii.

Tentativo degli Austriaci sul monte Cenisio. Anni 1811-12, vol. ii.

Passaggio del monte Spluga effettuato dal generale Macdonald. Anno 1821, fasc. vi.

g) *Guerra del* 1805. Anno 1823, fasc. ii-vi.

h) *Guerra del* 1809. Anno 1844, fasc. ii-vi.

i) *Guerra del* 1813-14. Anno 1818, fasc. i e x. *Conquista dell'Istria*, 1813. Anno 1819, fasc. iv.

k) *Campagna contro Gioachino Murat*. Anno 1819, fasc. viii e ix; 1822, fasc. vii e ix.

Essa raccolta contiene pure:

Vita d'Ottavio Piccolomini, [illegible], scritta da un contemporaneo. Anno 1821, fasc. ix. (La pubblicazione delle costui lettere che trovansi a Siena, venne progettata anni fa da Giovanni Gaye, il quale ne trasse copia; ma dalla morte prematura venne impedito d'eseguirla. Venne poi promessa dal conte Vincenzo Piccolomini, il quale annunziò di aver radunati moltissimi materiali intorno la vita e i fatti del rinomato capitano imperiale).

Vita di Raimondo Montecuccoli. Anno 1818, fasc. ix. (Dei fatti del Montecuccoli trattano varj articoli: della *Guerra di Polonia nel* 1657-60. Anno 1815, fasc. ix; della *Guerra contro il Turco*, 1661-64. Anno 1828, fasc. i-vii).

Fra le altre memorie, giova ricordare la *Storia della fortezza di Gaeta dai tempi antichi sino all'anno* 1815. Anno 1825, fasc. vii ix

La *Storia delle guerre italiane dal* 1792 *al* 1806 venne descritta coi maggiori particolari nell'opera in corso del generale de Schutz e colonnello Schutz, prussiani, che ha per titolo *Geschichte der Kriege in Europa seit dem Jahre* 1792, *als folgen der Staatsveränderung unter Ludwig XVI*, vol. i-x. Lipsia e Berlino, 1827, seg. Finora delle cose d'Italia si trattò nei vol. iv-vii

Nel *Giornale militare prussiano* (*Zeitschrift für die Kunst, Wissenschaft und Geschichte des Krieges*) publicato a Berlino sino dal 1814 troviamo i seguenti articoli che trattano di cose italiane:

Il combattimento di Lodi, 10 *maggio* 1797: vol. iv, pag. 80 seg.

Operazioni dei Francesi sulle frontiere d'Italia nel 1793: vol. VIII, pag. 71 seg., 136 seg., 295 seg.

STUDNITZ, *Sui tempi e sulla vita di Bartolomeo d'Alviano*: vol. IX, pag. 27 seg., 119 seg., 229 seg.

Della difesa del Mincio nel 1696: vol. XXX, pag. 208 seg.

La forza armata e le fortezze nello Stato ecclesiastico, vol. LI, pag. 1 seg., LVIII, pag. 79 seg., 87 seg.

Il principe Eugenio di Savoja (estratto dell'opera di KAUSLER): vol. LIII, pag. 117 seg., 231 seg.

BROSSLER, *Del blocco di Mantova e della presa dei castelli veronesi*: 1801, vol. LXII, pag. 179 seg., 183 seg.

Di un manoscritto militare posseduto dalla R. Biblioteca di Berlino, scritto da un architetto militare sienese verso la metà del XVI *secolo* (notizie di FRIETLANDER): vol. LXV, pag. 185.

DE HOYER, dell'*Assedio di Brescia nel* 1438. vol LXVIII, pag. 232 seg.

Nello *Spectateur militaire* del 1845-46, merita attenzione la *Statistique militaire*, *et Recherches sur l'organisation et les institutions militaires des armées étrangères*, lavoro di HAILLOT.

Anche con opere annuali si seguono i progressi della scienza, quali sarebbero il *Mémorial topographique et militaire*, compilato al Deposito generale della guerra a Parigi; il *Mémorial de l'officier du Génie*; il *Bulletin des sciences militaires*. Per più estese informazioni vedasi DE HOYER, *Litteratur des Kriegswissenschaften und Kriegsgeschichte*. In generale i migliori scritti escono dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Svezia, e più dalla Prussia e dalla Confederazione germanica (7).

§ 72 — Armerie.

Forma parte della storia la conoscenza delle armi antiche e nuove. Non è recente nè limitato all'Europa il gusto di raccorre armerie. I Mamelucchi al Cairo ogni anno, ai tempi di Volney, alla processione della carovana facevano mostra di cotte di maglia, caschi con visiera, bracciali, altre armadure dei tempi delle Crociate. Una raccolta n'ha pure la moschea dei Dervis, una lega sopra al Cairo in riva al Nilo. La chiesa antica di Sant'Irene in Costantinopoli, a sinistra della sublime porta, è un deposito di armi antiche principalmente tolte ai Cristiani; e v'ha le macchine adoperate all'assedio di Nicea nella prima Crociata; ma le nascondono. Buchon, che nel 1840 viaggiava la Grecia cercando vestigia delle dominazioni francesi del medioevo, riferisce che ad Atene, poco prima, si era fatta una raccolta d'armadure antiche, curiose; dove il *gasigan* mentovato da Enrico di Valenciennes è spiegato dalle piastre di ferro alquanto concave e leggerissime che s'adattavano agli abiti de' cavalieri, per non aggravarli troppo in quei climi caldi. Si scoverse poi un mucchio enorme d'armi del medioevo, con moltissimi elmi e cosciali segnati *M*, che forse indica *fabbrica di Milano*, essendo noto quanto fossero riputate quelle che si faceano in questa città, dette anche *della Lupa*.

A Madrid, l'armeria è ricca principalmente d'armi moresche, e se ne stese la descrizione col titolo *La armeria real de Madrid*, collezione in folio di ottanta tavole, disegnate da Gaspare Sensi, col testo di Achille Jubinal. Tra quelle son le armi che vestiva la regina Isabella all'assedio di Granata, quelle di Boabdil, ultimo re moro di essa città, quelle di Carlo V alla spedizione di Tunisi, oltre varj pezzi che credonsi appartenuti

(7) I giornali di tal natura che dappoi si pubblicarono, sono principalmente la *Gazzetta della letteratura militare*, la *Gazzetta della Landwehr* in Prussia: a Vienna *L'Amico del soldato*: a Parigi il *Moniteur de l'Armée*. *Le Spectateur militaire*, il *Journal des sciences militaires*, il *Journal des armes spéciales*: a Darmstadt la *Gazzetta universale militare*. a Londra la *Rivista militare* e la *Gazzetta militare e navale*: a Breda lo *Spettatore militare olandese*: a Torino si stampa ora l'*Italia Militare* e la *Rivista militare italiana*.

Nel Belgio il *Journal de l'armée belge*. In Russia il *Giornale dell'artiglieria* e la *Raccolta della marina*. A Franceforte il *Giornal militare per la Confeder. Germanica*.

Nel *Giornale militare italiano* che a Firenze stampavasi il 1846, il N. 59 contiene una *bibliografia militare italiana antica e moderna*.

(Nota del 1863).

al Sid Campeador, a Bernardo del Carpio, ad Orlando, fin a Pelagio: poi scudi di Carlo V, cesellati da Benvenuto Cellini; le famose spade del grancapitano Gonsalvo, di Guzman il Buono, di Cortese, di Pizzaro, di Fernando il Cattolico; e il bastone di Pietro il Crudele.

Dell'*Oroujeinaia palata*, bel gabinetto d'armi di Mosca, pubblicò una descrizione Paolo di Svignigne consigliere di Stato (Pietroburgo 1826).

Nel XIV secolo il palazzo municipale di Parigi chiudeva un magazzino di maglie e d'armi. Luigi XIV raccolse nella galleria del Louvre antiche macchine, perite poi, come racconta Audoin nell'*Istoria dell'amministrazione*. Sotto Luigi XV e XVI, nella guardaroba della corona furon raccolte molte armi curiose. Secondo Brantôme, il famoso maresciallo Strozzi avea formato a Roma, verso il 1540, un gabinetto d'armi, che fu portato a Lione e disperso da suo figlio. Il principe di Condé stabilì una sala d'arme a Chantilly, come aveano fatto i duchi di Bouillon a Sedan, con armi e bardature varie. Nella Rivoluzione, quelle di Sedan e Chantilly, diventate del pubblico e portate a Parigi, divennero nucleo d'uno stabilimento di quel genere, aperto sotto il Consolato, cresciuto con armi moderne, e detto *Musée d'artillerie*, ove ora si trovano tutte le armi di cui i guerrieri facciano uso. Benchè molte siano state disperse dalle giornate di luglio, fu in questi anni estremamente aumentato, ed è molto più ricco che l'armeria reale di Madrid e la Torre di Londra. Non contiene però armadure intere che possano accertarsi anteriori a Carlo VI; anzi le prime autentiche sono di Luigi XI, d'acciajo battuto, con articolazioni alle giunture. Da quel punto può seguirsi colà la serie delle armadure: pel tempo di Carlo VIII è quella del maresciallo Filippo di Crévacœur; pel tempo di Luigi XII quella di Bajardo; l'armadura che Francesco I portava alla battaglia di Pavia; sotto Enrico II quella del maresciallo Oudart du Biez; una di Francesco II, una di Carlo IX; quella del Balafré ucciso nel 1588, dove il solo elmo pesa venti libbre; quella del duca di Mayenne, capo della Lega, che pesa ottantasei libbre; quella del duca d'Épernon, morto il 1642; quella di Luigi XIV fabbricata a Brescia il 1688 da Garbagnati, e offertagli dalla repubblica di Venezia. Dubois e Marchais aveano cominciato una raccolta figurativa dei pezzi antichi d'esso *Musée*, bella, ma interrotta pel poco spaccio; poi non v'era testo. Se però questo è troppo necessario, sarebbe stato difficile, perchè l'archeologia delle armi è la meno studiata. I soli scrittori ne sono Daniel e Montfaucon, oltre la *Panoplie* di Carré e qualche raccolta periodica.

Percy e Durand a Parigi stesso aveano fatto una grande raccolta d'armi, che, vendute all'incanto nel 1830, andarono disperse. Ivi altre ne raccolsero Daru, Sommerard, Odiot, Pankoucke: mancano però cataloghi esatti e classificazioni. Nell'ospizio degl'Invalidi stanno i piani in rilievo delle piazze da guerra, raccolta cominciata sotto Luigi XIV, che conobbe l'importanza d'avere sottocchio le fortificazioni di Francia e degli stranieri. Serve all'istruzione degli allievi del Genio. Fu molto accresciuta sotto Napoleone, e dilapidata nell'invasione del 1814; ed ora contiene da cinquanta modelli (1).

(1) Nel museo Napoleone, ora eretto a Parigi, sta una quantità d'armi, etrusche o romane, provenienti dal Museo Campana di Roma.

Gli elmi greci han per distintivo il cimiero e il nasale. Il cimiero è attaccato all'elmo, or in tutta la lunghezza, or per una specie di piede. Non sono così pesanti e squilibranti come i nostri, ma d'una semplice lastra, coperta d'ornamenti di piume o di crini leggeri. L'elmo era molto fondo, ricevendo non solo la testa, ma anche il viso, che copriva col nasale e con due pezzi laterali sulle guancie. Non tiravasi sul viso che al momento del conflitto: nelle altre occasioni riversavasi indietro, come si vede principalmente ne' tipi conosciuti di Minerva e di Pericle.

Il pileo era un elmo conico, qual vedesi sulle teste de' Dioscuri. In qualche vaso greco compare ornato ai due lati di penne d'aquila, divergenti. Più allungato era quel degli Etruschi.

L'elmo romano legionario, di cui l'unico esempio completo è nella collezione suddetta, è una pentola di ferro senza cimiero nè visiera, con forti giugulari per proteggere le tempia e le gote, un guarda-nuca e un anello in cima per tenerlo o per sospenderlo.

V'è pure una corazza di bronzo, composta d'un dietro e un davanti, che si congiungeano per mezzo di fibbie, e proteggea tutto il busto. Ma i soldati che doveano mostrare agilità aveano una corazza di lino imbottita, λινοθώρηξ, come Omero chiama quella d'Ajace. Gli opliti romania veanla di cuojo; donde il nome di corazza, o quel di lorica, da *lora*, coreggia, perchè era fatto di coreggie cucite e intrecciate, verticalmente sulle spalle, orizzontalmente sul petto e sul dosso. Tali vedonsi sulla colonna Trajana. La fanteria leggera usava un semplice giustacuore di cuojo, che arrivava alla cintura.

Le braccia e le cosce non eran protette che dallo scudo; ma le gambe da schinieri, κνήμιδες, di

A Vienna e Berlino v'ha armerie; e a Londra la sala gotica Gwinhap, e la collezione del dottor Meyrick nel suo castello di Goodrich Court nell'Herefordshire, di cui stampò una descrizione inglese preziosa (2). L'arsenale della Torre è il più completo e curioso, benchè danneggiato da recente incendio; contiene moltissime armadure complete, e le armi tolte all'*Invincible armada*.

Al fine dell'ultimo secolo, Berna ed altre città svizzere possedevano collezioni migliori che la Francia: or ne mostrano gli avanzi, ma poco autentici. A Dresda il gabinetto dell'armi antiche chiude in trenta sale forse duemila oggetti, vesti, armadure di prodi, la croce di Malta di Sobieski, una mannaja che troncò millequattrocento teste. Nel palazzo del governatore a Malta sta un'armeria di quindicimila capi, relativi massimamente ai cavalieri che di là traggono il nome.

Il re di Sardegna arricchì Torino d'un'armeria, che in breve pareggiò le più famose. Cominciò nel 1833, cercando nei patrj arsenali e massime nel genovese; e nel 37 potè noverarla fra i pubblici stabilimenti, sotto l'ispezione del gran scudiero. Alcune di quelle armi sono preziosissime per materia, altre per rarità, quali per artifizio, e quali per istoriche rimembranze; ornate a sbalzo e a rilievo basso o intero, ovvero a cesello: a tarsie damaschinate sono più di trenta scudi e ventotto elmi, oltre quaranta armature intere, dorate e damaschinate, sette delle quali anche per cavallo. Sono memorabili fra queste l'armadura del duca Emanuele Filiberto; un'altra da gigante, che supera quella di Parigi dalla tradizione attribuita a Orlando paladino, e quella del Belvedere di Vienna, portata già dal gigante che Massimiliano imperatore solea condur seco, forse a contrapposto dei nani che allora s'aveano in ogni Corte. Insomma v'è armi d'offesa e di difesa, da quelle del selvaggio sino alle meglio raffinate d'oggi, e a quei tentativi, più curiosi che utili, di fucili a ventiquattro tiri successivi, e ai tanti dell'inesco fulminante. Inoltre undici sistemi di fortificazione in rilievo, opera del signor Zarstrow; moltissimi jatagan ed altre armi orientali; armi di selvaggi, e massime degli abitanti di Giava e degl'isolani del mar Pacifico, che possono far riflettere quanto presto e quanto variamente l'uomo perfezioni l'arte di uccidere. Altre meditazioni ponno ricorrere nel veder le bandiere di diverse genti, acquistate altre volte dai Piemontesi.

Poichè i pubblici stabilimenti non devono servire soltanto ad abbellimento e ostentazione, questo diverrà di grande utilità quando siasi potuta compiere la serie dell'armi, e i varj modelli delle artiglierie nazionali e forestiere, e di tutte le armi da tiro o da mano, usate o tentate dopo le ultime guerre. Tale pensiero si effettua nell'insigne arsenale di Napoli, collocando in serie i perfezionamenti de' cannoni e de' loro carretti e attrezzi.

§ 73. — Parallelo delle potenze europee.

Due principj, due sistemi dividono oggi l'Europa (1847); e, dove più, dove meno, palesemente si combattono. Riuscirà la prudenza o il reciproco timore a conciliarli? o l'uno prevarrà per forza delle cose? o dovranno prima venire ad un conflitto, che non potrà essere se non universale?

In quest'ultimo caso, può egli, dal paragone delle grandi potenze, argomentarsi qual sarà l'esito del conflitto? E dissi le grandi potenze; perocchè, portate a tal perfezione le armi, fatti così grossi gli eserciti, così squisita la marina, è assicurata la superiorità di quelle in modo, che le piccole non potrebbero contare se non come ausiliarie all'altre. Il mantenere truppe delle diverse armi è impossibile a piccoli Stati; i quali perciò o non hanno che delle mostre di dragoni, di usseri, di corazzieri; o procurano un armamento medio, che unisca i vantaggi delle diverse truppe, ma che in somma non possiede eminentemente quei di nessuna; e se torna in alcune superiore, ha sempre nell'esercito nemico una truppa che lo supera. Così le grandi potenze possono aver navi

bronzo: doccia più larga in alto, e che copriva il ginocchio, lo stinco e i lati della gamba. Omero nomina continuamente ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί, che mal si traduce coturnati. Pare non si legassero, ma tenessero per la sola elasticità del metallo. In quel museo abbondano lancie, spade, scudi, e pezzi di piombo a fuso, che lanciavansi colla fionda. (N. del 1865).

(2) *A new and original work on the gun, etc.* Trattato della natura, principj e manifatture delle diverse armi da fuoco, di Green. Londra 1835. — Meyrik, *Engraved illustrations of ancient armes and armours*.

di poca chiglia pei bassi fondi, ed altre di profonda per le alberature gigantesche; legni di celerità, e legni di robustezza: mentre le piccole, non potendo possederne che poche, s'ingegnano ad un medio di qualità, che si oppone alla perfezione.

Benchè ogni trovato divenga presto comune, e ciascuno s'affretti ad emulare i perfezionamenti degli altri, le quattro grandi potenze d'Europa conservano notabili diversità nel loro sistema militare, non soltanto nelle tre armi della cavalleria, fanteria, artiglieria e statomaggiore, ma nella durata del servizio e nel modo di reclutamento.

Francia.

La francese è nazione militare per essenza, e i giorni di sommossa improvisano combattenti e uffiziali (1). Il soldato francese è riconosciuto generalmente per frugale, prode, intelligente; non robusto quanto l'inglese o il tedesco, marcia però al pari e meglio di loro; in tutt' il resto è inferiore. Insigne è lo statomaggiore, alimentato anche dall'estesa letteratura militare. L'artiglieria, al più, si tien pari alla prussiana. La cavalleria è al di sotto, sì per numero di cavalli, come per ordine; la leggiera è ancor più misera dell'altra, e i cavalli ne sono quasi tutti comprati in Germania: grave sconcio in urgenza di pericolo. Forse l'Algeria potrà somministrare di buone razze.

Hanno cresciuto il numero de' lancieri; ma pare che ciò tolga il carattere vero della cavalleria, la mobilità. Se i corazzieri fecero alcune prove felici nelle guerre napoleoniche, moderne manovre dell'ussero e del cavalleggero otterrebbero ora altrettanto. Vero è bene che alcuni Stati ritornano al corazziere in armadura intera come gli antichi, con moschettone e lancia; eccellenti per certo a far una carica, ma disopportuni a guerra lunga: tanto più mirabile che, nelle guerre del principio di questo secolo, abbiano sì ben servito, anzi talvolta deciso della vittoria, come a Marengo.

Per la guerra d'Algeri si organizzarono nel 1840 dieci battaglioni di cacciatori a piedi, simili ai cacciatori tedeschi. Si abituano ad esercizj ginnastici al modo inglese, e al passo ginnastico fan le manovre (2).

La fanteria in piede di pace conta cento reggimenti da tre battaglioni, dieci battaglioni di cacciatori a piedi, un reggimento di zoavi, tre battaglioni di fanti leggeri d'Africa, dodici compagnie di disciplina, una legione straniera di due reggimenti a tre battaglioni. La cavalleria conta due reggimenti di carabinieri, dieci di corazzieri, dodici di dragoni, otto di lancieri, quindici di cacciatori, nove d'usseri, quattro di cacciatori d'Africa.

Il soldato serve otto anni, cioè quanto basta perchè bene impari il servizio, eppure non si distacchi affatto l'uomo dai doveri e dai sentimenti della vita civile. Per la cavalleria e l'artiglieria dovrebbe però allungarsi il servizio, atteso il più lungo tirocinio e il maggior costo; onde nell'esercito russo cresce proporzionalmente a quindici, venti, ventiquattro anni, nell'austriaco a otto, dieci, dodici, quattordici.

Militarmente la Francia è distribuita in ventuna divisioni, amministrate da luogotenenti generali, che hanno sotto di sè tanti marescialli di campo, quanti dipartimenti abbraccia il loro territorio. La numerosa coscrizione che, dopo il 1830, somma a ottan-

(1) L'esercito francese fu, sotto Carlo VII, d'uomini 66,000
di cui 38m. fanti, 25m. cavalli, 3m. artiglieri.
Sotto Carlo VIII 78,000
di cui 40m. fanti, 22m. cavalli, 6m. artiglieri, 10m. volontarj.
Sotto Francesco I 96,000
di cui 45m. fanti legionarj, 23m. fanti stranieri, 34m. cavalli, 4m. artiglieri.
Sotto Enrico IV 30,000
Sotto Luigi XIV 396,450
de' quali 10,600 casa militare del re, 307m. fanti, 3800 artiglieri, 50m. cavalli, 25,050 di milizie.
Dopo la pace d'Aquisgrana e la riforma del 1749 e la creazione de' granatieri di Francia 216,230
Al fine della guerra de' Sette anni (1762) 346,572
Nel 1791 212,338
1794 941,588
1804 550,110
1808 794,703
1812 943,303
1813 1,107,218
1814 277,985
1831 443,708

(2) Il passo è di 65 centimetri da un tallone all'altro, e se ne fanno 76 al minuto: il passo accelerato è di 110 al minuto: il passo ginnastico è di 83 centimetri, e la velocità di 165 al minuto, che può crescere fino a 180; onde una lega di 4000 metri sarebbe percorsa in 27 minuti.

tamila uomini ogni anno, cioè più del triplo di quei che vi possono perire, contando anche l'Algeria, costituisce coi congedati una riserva, che nel caso potrebbe chiamarsi alle armi. Tutto l'esercito è pareggiato, non essendovi reggimenti della guardia come in Russia, Prussia, Austria, Inghilterra, Napoli, ecc. Moltissimi mettono i supplenti, e costano da mille a mille cinquecento franchi; ma il coscritto resta garante ch'essi non diserteranno. È stabilita, come fra' Prussiani, l'età, di là della quale non può conseguirsi grado superiore nell'esercito.

La guerra napoleonica, e più la pace che le tolse tante fortezze, ne scemò d'assai le artiglierie: e sebbene dopo il 1830 se ne sia fuso tanto numero, non basta al bisogno, nè vi si vedono quegli ammassi che fanno spavento negli arsenali d'Austria, di Prussia, d'Inghilterra. L'artiglieria conta dieci reggimenti con quindici batterie, e quattro con quattordici, uno di pontonieri da dodici compagnie, altrettante compagnie d'operaj, mezza d'armajuoli, sei squadroni del treno dei parchi, ognuno di otto compagnie. L'artiglieria di campagna è composta di cannoni da 8 e da 12, di obici da 12 e da 24 libbre di palla. I parchi d'assedio hanno cannoni da 16 e da 24, mortaj da 8, 10, 12 pollici. Per ogni cento pezzi si valutano centrentadue carrette, trecenquarantotto vetture, e da ducentoventi cavalli.

Il genio ha tre reggimenti con due battaglioni, ognuno da sette compagnie di zappatori e una di minatori, oltre una compagnia di zappatori guide, e due di operaj. S'aggiungano la gendarmeria, i veterani e i doganieri, che sono da venti a trentamila. Quanto alla guardia nazionale, sprovista di cavalleria e d'artiglieria, non può essere contata gran che pel caso di guerra, mentre fa assai durante la pace.

La magnifica linea di fortificazioni, di cui Vauban avea circondato la Francia, le fu tolta dai vincitori di Napoleone: Sarrelouis, che la difendeva dalla Germania, ora è una porta sempre aperta a questa; Luxemburg, una delle più formidabili piazze d'Europa, fu ceduta; distrutta Kehl che proteggeva Strasburgo, come Uninga che custodiva il passo di Belfort. Perciò dovettero moltiplicarsi le piazze nei dipartimenti del nord, e Sedan, Verdun, Metz, Strasburgo si danno la mano; ad Arras è una scuola d'artiglieria; vasti arsenali da guerra a Strasburgo, Douai, Tolosa; scuola speciale d'artiglieria e genio a Metz. Rinomata è la fortezza di Besançon, e credesi inespugnabile Grenoble; le Alpi son coronate di fortezze, fra cui elevasi l'inespugnabile Briançon, a 1300 metri sovra il mare.

Parigi è appena a 60 leghe dal confine di nord-est, con piccoli fiumi e nessuni monti: mentre Berlino sta a 182 leghe dal confine francese, con grossi fiumi e fortezze; Vienna a 216, con opportunissime linee strategiche verso Italia e verso Germania. Ecco perchè si pensò fortificarlo colla mirabile cinta continua.

Il debole della Francia sta nelle coste (3), dovendo sempre proteggerle con un esercito, che così rimane inattivo, e che non impedirebbe agl'Inglesi di giunger grossi e inaspettati sovra un punto, ardere arsenali e città. Da ciò l'importanza che giustamente la Francia mette a procurarsi una buona marina, e il conto che fa d'ogni alloro côlto sulle onde. Per ciò ancora si crebbero di tanto i porti di Cherbourg sulla Manica e di Tolone sul Mediterraneo, gran porto per l'Algeria, uno dei più vasti del mondo e l'arsenale più bello di Francia; oltre Marsiglia e lo Havre. Bordeaux ha una rada magnifica, capace di mille vascelli; Nantes serba gli approvigionamenti per la marina sull'Oceano; la Rochelle più non ha importanza, e il suo porto si colma; Rochefort, opera anch'essa di Vauban, è centro di gran potenza marittima, come Lorient e più Brest, il porto militare meglio considerevole di Francia, con batterie formidabili, e dove il porto contiene cinquanta legni di guerra, e la rada può tener al sicuro dalle tempeste tutte le flotte d'Europa. Cherbourg ha un altro porto militare, stupendamente posto sulla Manica, e con una rada protetta da una diga artefatta di 3768 metri di lunghezza, sovra ottanta di base. Dieppe scadde; di Boulogne è difficile l'accesso: Calais è città forte, ma il suo porto s'infanga come quelli di Gravelines e Dunkerque, già importantissimi. Adoprasi pure gran cura a tutte le rade, ai porti e ai fari, tra cui è ammirabile quello di Corduane alla foce della Garonna.

(3) Metri 72,280 sul mare del nord
978,650 sulla Manica
1,024,980 sull'Oceano
678,560 sul Mediterraneo; cioè 619 leghe e mezzo da 25 al grado, mentre la frontiera continentale ne ha 565.

Giusta il conto preventivo pel 1846, l'esercito francese contava, in piede di pace, 344 mila uomini e 83,416 cavalli; de' quali 60 mila uomini e 13,896 cavalli in Algeria, portando il costo annuo di 329,733,283 lire. Pel caso di guerra, prontamente si avrebbero 500 mila uomini. La rivoluzione del 1848 non cangiò il sistema militare; e nel 1850 l'esercito si valutava di 365 mila uomini e 100 mila cavalli, con 16,495 bocche di fuoco. di cui 13,770 in bronzo, e 5139 di campagna. Dal 1830 al 47 l'esercito costò 6065 milioni. Il mantenimento delle fortezze nell'interno è valutato a 3,250,000 lire, e di quelle dell'Algeria a un milione, non computando le fortificazioni di Parigi. Il dipartimento della marina richiede pel servizio ordinario 110,829,441 lire; e per lavori straordinarj 4,740,000.

Essa marina constava di otto vascelli di linea, dodici fregate, due corvette da venti a trenta cannoni, una corvetta d'avviso, un brich di venti cannoni, quattordici brich d'avviso, otto brich cannonieri, dodici golette cutter da otto a sei, dieci bastimenti di flottiglia, oltre otto corvette di carico e dodici gabarre, e sessantadue bastimenti a vapore; e portano 1649 uffiziali, e 24,120 uomini d'equipaggio (4).

Ecco le variazioni della flotta francese negli ultimi trent'anni: pel servizio attivo nell'anno 1820 erano 76 bastimenti armati con 8750 uomini

1825	«	158	«	«	15,000	«
1830	«	206	«	«	28,000	«
1840	«	228	«	«	35,000	«
1848	«	222	«	«	33,000	«
1850	«	200	«	»	22,000	«

Questo pel passato; riportandoci al presente anno 1863, la Francia ha in piede di guerra 11 marescialli, 90 generali di divisione, 180 di brigata, 580 capitani di statomaggiore, 718 ufficiali di statomaggiore di piazza: 25,688 uomini di gendarmeria: 515,037 di fanteria e 100,221 di cavalleria con 65|m. cavalli: 66,152 uomini e 49,839 cavalli per l'artiglieria; 15,443 uomini e 1400 cavalli pel genio; 33,365 uomini e 12|m. cavalli per l'amministrazione, sempre in piede di guerra, cioè in tutto 758,000 uomini e 143|m. cavalli.

Per la flotta conta 478 navi, 9718 cannoni, e la forza di 102,436 cavalli, cioè:

Navi a elice corazzate 94, cioè: 3 vascelli da 60 cannoni, 14 fregate da 40; 5 batterie galleggianti da 18, 14 da 16, 58 scialuppe cannoniere da 4, 2 e 1 cannone; 24 però di tutte queste navi sono in costruzione.

Navi a elice non corazzate: 7 vascelli da 120, 19 da 100, 14 da 90; 6 fregate da 60, 22 da 40; 2 corvette da 20; 53 avvisi e 44 trasporti.

Queste due categorie formano in complesso una forza di 6804 cannoni e di 82,896 cavalli di vapore.

Navi a ruote: 18 fregate da 20 cannoni; 9 corvette da 10; 59 avvisi.

Navi a vela: 1 vascello da 120, 1 da 100, 3 da 90, 1 da 70; 7 fregate da 60, 8 da 50, 9 da 40; 10 corvette da 30; 18 brick; 23 legni minori e 30 trasporti.

Gli sforzi della costruzione navale in Francia tendono più verso la perfezione che verso la quantità, poichè da tre anni la cifra totale della flotta non ha sensibilmente variato in numero, bensì in forza, poichè le navi corazzate van crescendo senza posa, e per non citar che un esempio, l'anno scorso non si avevano che 44 di questi legni in mare, mentre quest'anno se ne ha ben 70, più quelli sopraccennati in costruzione, che fra qualche mese formeranno cogli altri una vera flotta formidabile di ferro.

Belgio.

Il Belgio ha piccole piazze forti sulla Schelda, una vasta cittadella a Liegi, una piccola a Bouillon, buone fortificazioni a Middelburg, e più a Berg-op-Zoom; Marienburg e Philippeville padroneggiano la Francia. L'esercito è di 100 mila uomini, e altrettanti di guardia nazionale mobile. Nessuna marina.

(4) F. Chassériau, *Précis historique de la marine française, son organisation et ses lois.* Parigi 1845.

Olanda.

L'Olanda arma una flotta di 144 bastimenti, d'eccellente tenuta, e di 1766 cannoni, con arsenale importantissimo ad Amsterdam, e ad Helvoesthuis un gran cantiere della marina militare, la quale poi stanzia nel magnifico canale di Amsterdam, protetta dal nuovo porto di Niew-Diep. Formidabili sono le fortificazioni di Flessinga, e tutta la costa è munita di fortezze, come le altri parti da Berg-op-Zoom, Bois-le-Duc, Mästricht, Nimega, Sant'Andrea, Coeverden, capolavoro di costruzione militare, e Luxenburg, opera di Luigi XIV e Vauban.

Prussia.

In Prussia (5) il soldato di linea serve soltanto quanto basta per imparare i suoi doveri, cioè nella fanteria un anno e mezzo, tre nella cavalleria, artiglieria e reggimenti della guardia; dopo di che torna a casa sua, disponibile come landwehr di prima leva, per cinque anni; spirati i quali, entra nella landwehr di seconda leva, che è composta di tutti gli uomini atti alle armi fino ai quarant'anni compiti. Questa, piuttosto che riserva, è in fatto il vero esercito, giacchè la linea vuol piuttosto considerarsi una immensa scuola: uffiziali appositi esercitano la landwehr a casa, in tempi che non nuociano alle ordinarie occupazioni. In pace si paga solo lo statomaggiore e pochi uomini per battaglione. La cavalleria della landwehr è tutta di lancieri. Tiensi registro di tutti i cavalli del paese acconci al servizio; per le manovre si noleggiano; in caso di guerra il governo li compra a prezzi stabiliti. La landsturm comprende tutta la popolazione dai diciassette ai cinquant'anni, e non si chiama che in casi straordinarj. Così si combina la poca spesa colla necessità d'aver un esercito grosso e pronto per mantenere l'indipendenza.

Potrebbe da ciò argomentarsi che devano aversi sempre soldati principianti: ma tutt'al contrario passano per eccellenti alla parata come alla battaglia, con superba cavalleria e coll'ardore di giovani, temperato dall'istruzione di abili e zelanti uffiziali. Severissimo dovette rendersi il metodo, per poter istruire sì perfettamente in diciotto mesi: ma l'istruttore è sempre un uffiziale, il che allontana la severità inutile e irragionevole, con cui spesso i sottuffiziali fanno scontare la propria inettitudine all'insegnare.

Nell'esercito non si ammettono supplenti: ognuno cerca meritarvi un grado, giacchè non può esimersene, e così si diffonde lo spirito d'onore e di disciplina. L'istruzione è combinata in guisa, da fare che tutti gli ufficiali conoscano perfettamente la lor professione; e gli esami danno al governo il modo di promuovere secondo il merito. L'economia è la più esemplare. Eccone il prospetto pel 1863:

	piede di pace	di guerra
Armata di campagna, uomini	191,035	356,532
Truppe di deposito	»	123,923
Truppe di guarnigione	8,265	153,966

Totale in tempo di guerra 743|m. uomini colla seconda leva della landwehr.

Per la marina ha 26 vapori con 109 cannoni; 9 bastimenti a vela con 158 cannoni. È viva in questo momento (1863) una discussione fra il re e le Camere per l'aumento dell'esercito.

Appuntansi i Tedeschi d'una certa pedanteria di spirito, che trapela dalle opere loro e fin nel militare, senza eccettuarne i maggiori generali: certo però i Prussiani sono animati da vivissimo sentimento d'onore, e il nome di Federico II fa per essi, come pei Francesi quel di Napoleone.

(5) Sotto l'elettore Giorgio Guglielmo, l'esercito stabile era d'uomini 4,000
Nel 1688 crebbe a 30,000
Sotto Federico I (1701) . . . 24,000
— Federico Guglielmo I (1740) 72,000
— Federico II (1756) . . . 155,464
e l'anno seguente . . . 200,000
— Federico Guglielmo II (1796) 220,000
— Federico Guglielmo III (1805) 239,665
Dal 1807 al 9 fu ridotto a . . . 40,000
Nel 1813 128,571

Tesori spese la Prussia in procurarsi confini robusti, che natura non le dava: prima munì la frontiera occidentale; si volse poi all'orientale, e così ha una serie di teste di ponti, alle quali vero è che scema efficacia il rimaner gelati i fiumi per alcuni mesi. Glatz e Potsdam hanno armerie; Gaudentz, Custrin, Stettin, Stralsunda, Colbert sono piazze forti, e principalmente Silberberg in Slesia, sopra uno scoglio; Posen diventa una gran piazza d'arme; Danzica è formidabile. Oltre Sarrelouis, i giganteschi lavori e la fortezza d'Ehrenbreitstein resero Coblentz un baluardo contro la Francia, nel cui campo trincerato capiscono fin centomila uomini; opera unica di tal genere.

Germania.

I piccoli Stati di Germania per lungo tempo somministrarono soldati a tutte le potenze belligeranti; bene si comportarono nelle guerre contro la Francia; ed oggi pure il regno d'Annover somministra la migliore cavalleria tedesca. Il piccolo esercito del Wurtenberg è ottimamente regolato, e il servizio attivo non dura che due anni. In Baviera teneansi in piedi soltanto sedici uomini per compagnia, e di tale risparmio si facea lautezza alle arti belle e ai mirabili canali. Col tornar più frequenti i campi d'esercizio, si accomunerebbero meglio la disciplina e il sentimento d'unità.

Si sa che la Confederazione, qual fu sistemata dall'atto federale del 9 giugno 1815, è militarmente divisa in dieci corpi: e sebbene l'VIII e più il IX e X sieno formati di paesi eterogenei, vuolsi riflettere che, per esempio l'VIII, il quale ora chiude i tre contingenti del Wurtenberg, Baden e Assia granducale, componevasi da prima di novantatre contingenti. L'esercito federale, a ragione d'un uomo ogni cento abitanti per l'esercito attivo, e di due ogni seicento per la riserva, si comporrebbe di trecentomila soldati attivi, e due tanti per la riserva, tenuti in modo che, quattro settimane dopo la chiamata della dieta, possa il contingente ordinario trovarsi in arme al posto assegnato: la dieta stessa elegge in tal caso un generale in capo, il quale cessa al disciogliersi dell'esercito. La proporzione delle varie armi deve costituire un settimo per la cavalleria, un vigesimo pe' cacciatori, un centesimo pe' pionieri e pontonieri, due pezzi di cannone ogni mille combattenti.

Ecco il prospetto generale dell'esercito federale:

	Uomini	Pezzi d'artiglieria
Corpo I. II. III. Austriaci	94,822	192
IV. V. VI. Prussiani	79,600	160
VII. Bavaresi	35,600	72
VIII. Vürtemberg, Baden, Assia granducale	30,150	60
IX. Sassonia, Assia elettorale, Nassau, Paesi Bassi	24,274	46
X. Annover, Brunswick, Holstein, Lauenburg, Mecklemburg, Oldenburg, Amburg, Brema, Lubeka . . .	28,058	50
Divisione di fanteria di riserva . . .	11,116	»
	303,484	580

È da avvertire che il contingente esposto dell'Austria e della Prussia figura già nelle forze particolari assegnate a queste potenze. Il 27 maggio e 12 agosto 1848 furono modificate le norme per la distribuzione del contingente in uomini e in denaro, per modo da sommare a 502,752 uomini e 1134 cannoni, contando un uomo e mezzo per cento di contingente principale, e mezzo per la riserva; e ripartisconsi a proporzione delle finanze fiorini 1,750,000.

Passau e Ingolstadt hanno fortificazioni importanti; Augusta è grande arsenale della Baviera; Konigstein in Sassonia è una gran fortezza, e Dresda ha cittadella e arsenale; Amburg e Magdeburg sono antemurali della Germania; Ulma protegge dai Francesi la valle del Danubio, e un campo trincerato sta sul Michelsberg. E poichè principalmente contro la Francia si è voluto munir la Germania, Luxenburg ha guarnigioni di

Prussiani e Olandesi; di Austriaci, Assiani e Prussiani Magonza; Landau è bavarese; oltre Unninga, Gemmersheim, Sarrelouis, Homburg, Rastadt.

Si è più volte discorso di dare una bandiera sola alla marina mercantile germanica, e farla rispettata mediante una federazione militare, rinnovando i tempi della lega Anseatica: allora la Prussia acquisterebbe quella forza di mare, della cui mancanza oggi soffre. E tutta Germania andò sossopra per desiderj ragionevoli e irragionevoli di cambiamenti; la Confederazione stessa parve rifondersi; e avrebbe dovuto, nel rimpasto generale, anche il sistema degli eserciti mutare: ma le cose furono rimesse, a poca differenza, nell'assetto di prima.

Venendo al 1863, l'effettivo dell'esercito federale della Germania salirebbe a 743,599 uomini, con 112,131 cavalli; 675,506 soltanto però son validi, gli altri 59,093 son fra i non validi o non combattenti.

Le truppe valide son così ripartite: fanteria 526,103 uomini; cavalleria 76,471, con 60,658 cavalli; genio 11,146 uomini, più 13,015 cavalli d'uffiziali e 13,005 cavalli di truppa.

Secondo la divisione regolamentare, l'armata federale è formata di 411 battaglioni e mezzo, 362 squadroni, 170 batterie con 1226 pezzi da campagna, 267 d'assedio e un treno da ponte della lunghezza di 6146 piedi o due mila metri. Il contingente delle truppe di fanteria da fornirsi è, per l'Austria, di 121 battaglioni; per la Prussia di 126; per la Baviera di 38; di 59 battaglioni per l'VIII corpo d'armata: di 30 e 1|2 pel IX, di 36 1|2 pel X, e 18 1|2 per la riserva. Quanto alla cavalleria, l'Austria ne fornisce 119 squadroni, la Prussia 96, la Baviera 48, l'VIII corpo 36, il IX 29, il X 34. Per l'artiglieria l'Austria dà 62 batterie (senza contarne 6 di racchette alla Congreve), la Prussia 48, la Baviera 17, l'VIII corpo 15 e 1|2, il IX 12 e 1|2 e il X 15.

Da queste cifre differiscono sensibilmente quelle che dà il celebre Almanacco di Gotha, di cui si conoscono l'esattezza e l'autenticità delle informazioni. E per un esempio sommario, quest'ultimo, invece di un totale di 743,599 uomini, 1226 cannoni da campagna, non ci dà che un totale di 502,752 uomini e 1134 cannoni; invece di 76,471 cavalieri e 60,658 cavalli, ce ne dà soli 62,927 con 50,680 cavalli.

Austria.

L'esercito austriaco, che nella guerra dei Sette anni sommava a 200 mila uomini, al principio della guerra della Rivoluzione n'ebbe 380 mila (6); poi, malgrado tante perdite, nel 1809 contò 630 mila combattenti. Il suo piede di guerra è calcolato di 750 mila e nei tempi ordinarj 360 mila, che costano all'erario da 50 a 55 milioni di fiorini, cioè da 120 milioni di franchi. È composto delle numerose nazioni che sono inquartate nello stemma imperiale. In parte la Francia, e molto più la Prussia trovansi alla medesima condizione: ma in Francia la centralità è tanta, che non si nota diversità di origine nell'esercito, se non forse nell'artiglieria, cernita per lo più da Alsaziani e Renani; anche in Prussia la civiltà ridusse, o procura ridurre a un livello medesimo i varj popoli soggiogati; in Austria è tutt'altro, e certe armi, certe parti speciali di servizio sono serbate ad alcune provincie. Il montuoso Tirolo e la boscosa Boemia preparano buoni cacciatori (7): le vaste pianure dell'Ungheria e della Polonia una cavalleria leggera, in sella fin dall'infanzia: di là cavalli adattati all'ulano e all'ussero, mentre i grossi e forti per la cavalleria pesante sono somministrati dalle campagne coltivate dell'Austria e della Moravia, dalle quali si trae pure la fanteria più bella d'Europa: le provincie italiane danno soldati intelligenti e bei granatieri: ottimi marinaj la Dalmazia, ove testè fu introdotta la coscrizione pel costoro corpo e pel battaglione di fanteria di marina e due battaglioni di cacciatori. L'Austria seppe utilizzare queste varietà per formar un esercito formidabile.

Negli antichi Stati ereditarj, chiunque non nobile, o impiegato, o dottore in legge o in medicina era soggetto alla coscrizione, e la linea serviva per quattordici anni: ora

(6) Nella guerra de' Trent'anni avea 40 mila fanti e 8 mila cavalli; nel 1675, 60 mila uomini. Nel 1706 Giuseppe I n'avea 135; Carlo VI 150 mila, e alla sua morte 160,800, in cui 30 mila cavalli e 800 artiglieri.

(7) Anche la Francia, prima della Rivoluzione, aveva i cacciatori delle Sevenne, del Vivarese, delle Alpi, di Corsica, de' Pirenei.

i privilegi sono levati. Le provincie dividonsi, come in Prussia, in distretti di reggimenti (*Werbbezirke*), secondo i reggimenti di fanteria cui devono dare coscritti: quelli per la cavalleria sono scelti dal contingente di ciascun distretto, e perciò un ufficiale di cavalleria entra sempre nella commissione. Inoltre si scelgono quei che occorrono pei corpi speciali o d'artiglieria, zappatori, minatori, pontonieri, giusta la capacità e le abitudini antecedenti. Il Tirolo dà un reggimento di cacciatori, composto di quattro battaglioni. Ogni reggimento di fanteria si compone di due battaglioni: un terzo sta in deposito nel distretto di reggimento. Quando occorre, si organizza un primo e talora un secondo battaglione di landwehr: nel primo si trasportano quelli che han finito la loro capitolazione, e dopo tre anni passano nel secondo, che però non esce mai dal distretto. La landwehr non ha cavalleria. Anche gli artiglieri, finito il servizio, sono trasferiti nella così detta artiglieria di guarnigione.

Per l'Ungheria andava tutt'altrimenti. Il soldato era obbligato per tutta la vita, nè v'avea regola di coscrizione: dopo il 1830 fu prefisso il termine di dieci anni, e *raccomandata* l'estrazione a sorte, posta poi per legge nel 1840: non v'è landwehr. Ogni reggimento di tre battaglioni ha una divisione di riserva, formata di due compagnie, e che rappresenta il deposito; al qual uso è pur destinato uno squadrone di ciascun reggimento di cavalleria. Nelle truppe regolari il nobile ungherese non serviva che come volontario: nel caso d'insurrezione neppur il clero era eccettuato. Dopo il 1850 anche l'Ungheria è pareggiata alle altre provincie.

I Tirolesi, coscritti a sorte, servivano per otto anni; inoltre gli Stati dovevano tener in pronto ventimila uomini per difendere il paese. Sul confine militare, ogni uomo dai diciotto ai cinquant'anni era iscritto al reggimento, esercitato, e all'occorrenza usato dentro o fuori del paese di confine. Per gl'Italiani il servizio durava otto anni, e la coscrizione, stabilita al modo francese, colpiva dai venti ai venticinque anni: non v'era battaglioni di landwehr. Da poi venne ridotto in tutto l'Impero il servizio a otto anni, e sei pel Tirolo: indi la costituzione data il marzo del 1849 toglieva ogni privilegio di nazione e di persone, talchè cessano le distinzioni di nobili e di cadetti; i gradi si daranno al merito, e nell'impasto stesso dell'esercito si dovrà partire da basi differenti, secondo lo sviluppo che prenderà essa costituzione, o quel che ad essa verrà surrogato (8).

(8) Colla prammatica pubblicata nel 1857, venne sistemato l'esercito austriaco al modo seguente:

Le truppe sono diversamente regolate secondo il piede di *pace* o di *guerra*; restano invariabili le addette al servizio personale dell'imperatore, lo statomaggiore, e le destinate alla pubblica sicurezza.

Terminato il servizio militare attivo, gl'individui ancora capaci al servizio passano nella *riserva* per due anni. Chi deve o vuole formar parte dell'esercito dev'essere idoneo al servizio militare, e raggiungere almeno l'altezza di linee 60.

Al servizio personale dell'imperatore sono addette le guardie degli arcieri e de' trabanti, la gendarmeria e la guardia di Corte.

La *fanteria* è costituita di 62 reggimenti di linea e 14 reggimenti di fanteria nazionale *di confine* e del battaglione di Till. Ogni reggimento di fanteria su piede di pace conta 4 battaglioni, ciascuno di 6 compagnie. In tempo di guerra, oltre aumentar il personale d'ogni compagnia, ogni reggimento riceve un altro battaglione di *deposito* con 4 compagnie; e se l'imperatore può comandare, s'aggiunge un battaglione di *granatieri* con altre 4 compagnie.

In tempo di pace ogni reggimento di fanteria di linea novera nelle file 2850 uomini: in tempo di guerra, 6886.

I *cacciatori* costituiscono un reggimento e 25 battaglioni staccati. Il reggimento de' cacciatori imperiali tirolesi, conosciuti sotto il nome di *Kaiser-Jager*, consta di 7 battaglioni da campo e uno di deposito. Degli altri 25 battaglioni, 5 in piede di pace risultano di 6 compagnie, i rimanenti di 4 ciascuno.

Al servizio sanitario provedono 14 compagnie.

La *cavalleria* va distinta in *pesante* e *leggiera*: la prima conta 8 reggimenti di corazzieri, 8 di dragoni; la seconda ne conta 12 di ussari e 12 d'ulani. Ogni reggimento di cavalleria greve annovera 6 squadroni, ed 8 ogni reggimento della leggiera, oltre un *quadro di deposito*, che in tempo di guerra s'eleva a *squadrone* di deposito.

L'*artiglieria* risulta di 12 reggimenti d'artiglieria *da campo*, d'un reggimento per le *coste marittime*, e d'un altro di *racchettieri*. In piede di pace, ogni reggimento d'artiglieria ha 4 batterie da 6, e 3 da 4: di più, 5 batterie a cavallo e 5 compagnie pel servizio. Una batteria è di 8 pezzi. In piede di guerra viene aggiunta una sesta batteria a cavallo, ed una batteria d'obizzi. Il reggimento d'artiglieria per le coste marittime risulta di 3 battaglioni, ognuno di 4 compagnie, che s'elevano a 5 in tempo di guerra. Il reggimento de' racchettieri conta 8 batterie di racchette, e pel servizio 8 compagnie in tempo di pace: e rispettivamente in tempo di guerra 20 batterie e 3 compagnie.

Le truppe del *genio* formano 12 battaglioni,

Ad ogni modo ciò basta a mostrare come l'esercito austriaco sia tutto composto di soldati fatti; lo perchè la sua cavalleria è tanto vantata; nè è trascurata l'educazione dell'uffizialità, massime nella fanteria. Nessun esercito europeo ha tanti uffiziali superiori (9).

È naturale che la cavalleria leggiera sia eccellente fra nazioni come la Russia, l'Austria, la Polonia, l'Ungheria, che per secoli ebbero a combattere i Turchi, e in territorj piani ed aperti. All'Austria i cavalli di rimonta sia pei soldati, sia per l'artiglieria e il treno e i pontoni, non costano più di 250 in 500 lire; e i cavalli ungheresi sono eclenti anche dopo quindici e sin venti anni di servizio; i russi valgono fin a venticinque e più; mentre quei di Francia e di Germania deperiscono prontamente.

L'artiglieria è ben ordinata e scientificamente istruita, benchè di materiale alquanto pesante: gli uomini montano sul carretto. In ogni battaglione di fanteria s'addestra un numero d'uomini anche al servizio del cannone, per giovarsene ad un bisogno. Le batterie non perdono a nessun confronto, e molta perfezione conseguirono i bombardieri e i corpi de' racchettieri. In tutto bisognano ventimila cavalli per tale servizio. L'artiglieria di guarnigione dividesi in quattordici distretti.

La spesa annuale per la guerra, dopo il 1849, salì a 159 milioni di fiorini: voragine inesplebile.

Quanta ne sia la disciplina, gran prova ne diedero le guerre napoleoniche e le insurrezioni recenti, ove l'esercito austriaco, tante volte sconfitto, mai non si scompigliò, potè finir sempre coll'ottenere buone condizioni, e ben tosto essere in grado di rinnovar la guerra. I proprietarj di reggimento hanno diritto di grazia e di promozione, il che giova pure alla disciplina. Ai soldati non è permesso ammogliarsi che a quattro sopra cento nella cavalleria, e otto nella fanteria; se uffiziali, devono depositare una cauzione di quattro a sedicimila fiorini, per assicurare la sussistenza delle vedove.

L'avversione alle novità, lasciatavi da quelle precipitate nel secolo scorso, impedì di creare uno statomaggiore degno delle eccellenti truppe; e quello che ora è stabilito attende meno agli uffizj che gli sono attribuiti fra le altre nazioni, che alla geografia, nel che supera ogni encomio. Le operazioni militari son molto accelerate dacchè cessò il consiglio aulico di guerra, e si sostituì un supremo comando d'armata.

Nel Confine militare verso la Turchia (10), sovra una popolazione di 1,200,000 abitanti, sempre in armi, quarantacinquemila uomini di ogni arma stanno divisi in diciotto

ognuno di 4 compagnie, alle quali in tempo di guerra va aggiunta una quinta di deposito. Di questi soldati tre quarti vengono destinati al servizio di *zappatori*, gli altri a quello di *minatori*.

I *pionieri* formano 6 battaglioni, ciascuno di 4 compagnie.

Il corpo de' *trasporti militari* risulta in tempo di pace di 6 comandi, con 24 squadroni di trasporto, oltre 12 depositi di *stazione* e 9 depositi di *materiali*.

Sette de' reggimenti di confine ricevono in tempo di guerra una compagnia di *Sereschauer* a cavallo; come chiamansi gli oriundi musulmani, stabiliti nei paesi confinarj.

Le truppe destinate alla pubblica sicurezza risultano di 19 reggimenti di *gendarmeria*, e del corpo militare di *polizia*.

Le autorità dell'esercito si distinguono in varj gruppi. Il comando in capo spetta all'imperatore: la cancelleria centrale militare è incaricata d'eseguirne gli ordini. Truppe, istituti, e autorità dell'esercito dipendono dal comando superiore. L'intero esercito si divide poi in quattro armate, in tredici corpi, indi in divisioni e brigate. I comandanti preposti a queste sezioni dell'esercito formano le autorità dell'armata. Per la suprema direzione del servizio militare ed amministrativo, l'intera monarchia è divisa in 10 *circoli* (generalati o comandi generali), ed ognuno de' quali spetta nel suo territorio il comando militare e il potere amministrativo sopra tutte le truppe, istituti ed autorità militari che nel medesimo si trovano.

I confini geografici de' territorj di questi comandi generali coincidono colle divisioni territoriali politiche.

(9) 3 marescialli, 20 generali di cavalleria, 107 luogotenenti marescialli, 130 generali maggiori, 133 uffiziali di statomaggiore, 13 del corpo topografico.

Dal bilancio della guerra presentato nel 1862 si ricavano i seguenti dati sulla forza dell'esercito austriaco: marescialli 4; feld-marescialli 11; luogotenenti generali 64; generali di brigata 128; colonnelli 259; luogotenenti colonnelli 266; maggiori 704; capitani di prima classe 2775: di seconda classe 1483; tenenti 4831; sottotenenti 9849; sott'ufficiali 58,048; allievi 4570; soldati 252,449; ordinanze 16,000; capi d'arti 31; operaj 1260; invalidi e giubilati 61,993; totale uomini 380,000; cavalli 48,728, bestie da tiro 1,686.

(10) È notevole che il Confine militare occupa in gran parte il posto dei *Castra stativa* de' Romani, ove stanziavano le romane legioni per frenare i Barbari.

reggimenti di fanti, uno d'usseri, un battaglione di Ciaichisti; con artiglieria ben istrutta, e treno così pronto che in otto giorni tutto l'esercito può entrar in campagna. Nel 1845 costarono 2,393,656 fiorini, oltre 791,641 per l'amministrazione, mentre l'entrata del paese non ammontò che a 2,053,774 fiorini: nel decennio precedente occorreva ogn'anno un sussidio di 1,665,000 fiorini. Inoltre la landwehr è impiegata a servizio delle fortezze e alle masse. Il Confine militare, se dà forza all'Austria, le toglie di trar da quel paese tutto il profitto di cui sarebbe suscettibile. Le fortezze ungariche, costrutte col denaro della minacciata Europa, riuscirebbero ineguali ai progressi dell'arte, se la Turchia potesse mai rialzarsi.

Benchè ora possieda bei porti, e abbia una volta ideato a Pola un ricco arsenale, abbia foreste opportunissime, e quelle speciali quercie dell'Istria che chiamano di ferro (*steinheiche*), l'Austria non pretende sul mare una potenza che renderebbe gelosa l'Inghilterra, colla quale è da due secoli unita nelle grandi commozioni. Ma dopo la rivoluzione del 1848 pensò accrescer anche la marina, e al fine del 1856 contava 6 fregate da 31 a 60 cannoni, 6 corvette da 12 a 24, 7 brik da 16, 4 golette da 10 a 12, 2 prame da 12, una bombardiera da 10, e 66 piccoli legni con 194 cannoni. S'aggiungano 11 piroscafi con 50 pezzi, una flottiglia su fiumi e laghi da 10 piroscafi e 50 navi da rimorchio; sicchè in tutto la marina di guerra contava 93 legni con 762 cannoni: a cui allora s'aggiunsero il vapore *Principe Eugenio*, le fregate a elice *Adria*, *Danubio* e l'*Imperatore;* e si adattarono gli stupendi porti di Fiume, Pola, Muggia. Nel 1862 contava 64 vapori della forza di 11,981 cavalli, e 647 cannoni; e a vela due fregate, 3 corvette, 4 brik, 3 golette, 25 peniche, scialuppe cannoniere, una batteria galleggiante, 6 cannoniere di posizione, 4 trasporti: con 340 cannoni (11).

Nel 1856 si pose un nuovo comando in capo della marina con tre sezioni: la I d'ajutanti, dell'auditorato e della sanità; la II per la costruzione, le macchine, l'artiglieria; la III per l'approvigionamento e l'amministrazione del materiale.

La guerra napoleonica e quella dell'indipendenza italiana istruirono l'Austria dove occorresse munir le sue frontiere; oltrechè fortificò quasi tutte le città per impedirne le sommosse. Difese il Danubio e l'Adige; a Linz preparò, fra trentadue torri munite di seicento pezzi grossi, un rifugio all'esercito che fosse stato rotto sul Reno, come a Verona per le vicende italiane; crebbe le fortificazioni di Comorn; il Tirolo, il Salisburg, la Transilvania, castelli naturali, ricevettero maggior rinforzo dall'arte; Bressanone mostrasi robustissimo pel nuovo Forte Francesco; e dalle foci del Po a quelle dell'Isonzo, anche dove la guerra marittima non strepitò ultimamente, non v'ha rada che non sia protetta: Lissa, isolotto della Dalmazia, è per le sue fortificazioni soprannominata la Malta dell'Adriatico.

In Italia l'Austria s'era assisa così fortemente, da potervi dettar da padrona. Dapprima non poteva essa scendervi che pel Tirolo; dacchè possedette anche il Veneto, oltre il varco della Valtellina, ebbe aperte tutte le valli dall'Adige all'Isonzo, fu in contatto con tutte le sue provincie slave. Unica fortezza un tempo aveva Mantova, robusta in sè, ma assai debole relativamente, perchè isolata e sconnessa affatto da ogni linea e base naturale e topografica: l'acquisto della Venezia attribuì all'Austria le due fortissime linee del Mincio e dell'Adige, ottime basi difensive (quand'anche fossero sole) contro eserciti che venissero di Francia e dal Piemonte. Allora Mantova, collegata a un tratto coi naturali depositi austriaci d'ogni specie, crebbe indicibilmente d'importanza, e tanto più che le opere ne furon migliorate ed aumentate.

Altrettante aggiunte e migliorie crebbero Peschiera, spalla superiore del Mincio. Legnago, già oziosamente perduta nello spazio, e della quale mai non si era parlato in

(11) Un libro sulla marina austriaca, che par d'origine officiale, stampato a Lipsia il 1862, attribuisce al regno d'Italia 2 fregate corazzate da 400 cavalli con 30 cannoni, un vascello di linea di 400 cavalli e 70 cannoni, 11 fregate a elice. 13 a ruote, 4 corvette a elice, 5 a ruote di prima classe, 10 di seconda, 14 cannoniere a elice, 21 aviso, trasporti, rimorchiatori: in tutto 81 legni a vapore colla forza di 18,342 cavalli, e con 1056 cannoni, oltre 17 corvette, brigantini a vela che portano 279 bocche da fuoco.

All'Austria darebbe 2 fregate corazzate della forza di 500 cavalli con 28 cannoni ciascuna, un vascello di linea a elice da 91 cannoni e 800 cavalli, 3 fregate, due corvette, 13 cannoniere tutte a elice, 13 *steamers* a ruote, una flotta a vele con 369 cannoni, una flottiglia parte a vela e parte a vapore per difesa della laguna: in totale 917 cannoni, e 7993 cavalli, 11,845 marinaj.

guerra, diventò importantissima, congiunta con Mantova e Verona. Questa, sempre abbandonata da prima ed occupata senza ferir colpo, mutossi in fortezza primaria e in campo trincerato di primo ordine, presidiato da un intiero esercito, ottimamente spalleggiato, e avente dietro di sè tutte le riserve e i depositi dello Stato. Due linee di tanta forza, dalla natura, dall'arte e dalla geografia militare e politica corroborate, non esistono altrove: esercito numeroso, ben formato, bene istrutto, disciplinato, provisto di viveri, munizioni, rinforzi, liberissimamente manovrando nel quadrilatero delle predette fortezze, ha la facoltà di lanciarsi di là dove e quando vuole.

Ogniqualvolta gl'Imperiali siano costretti a sgombrare la Lombardia, han sempre agio d'avviare direttamente e sicuramente l'esercito o le guarnigioni dietro al Mincio: un avversario che gli abbia sconfitti nelle pianure da Alessandria a Montechiari, li troverà sempre di bel nuovo accampati alla difesa di quel fiume, colla destra appoggiata a Peschiera e difesa dalle Alpi germaniche, la sinistra addossata a Mantova e al Po: perduta quella linea, perduta anche Peschiera, rimane Mantova, bloccabile solo in inverno, e pel cui assedio occorrono due eserciti; rimane la linea dell'Adige colle due fortezze ed un fiume rapido, grossissimo, assai più difendibile del Mincio; intanto il tempo necessario alla prima impresa lascia pervenire all'esercito imperiale i sussidj. Son queste le cause che, dal lato strategico, mandarono a male la guerra del 1848, e se quella del 59 riuscì per l'irresistibile potenza de' Francesi, questi però conobbero di dovere fermarsi al Mincio.

Italia.

L'Italia indipendente ha piazze assai munite, e opportunissime linee geografiche strategiche, ma scarsi gli eserciti e la marina.

Incominciando dal Regno di Sardegna, l'esercito in attività, prima del 1848, era di 25 in 30 mila uomini, e circa 50 mila rimaneano alle case a disposizione: costava 32 milioni annui. Il soldato di fanteria serviva sedici anni, ma la più parte li passava in congedo; quello di cavalleria otto, sempre al corpo; nell'artiglieria quattro in servizio, poi in permesso per altri dieci anni, dove ammogliandosi e mettendosi affatto ai mestieri, perdea l'abitudine militare. Lo statomaggiore pubblicò opere d'importanza, fra cui la *Carta difensiva dei contorni di Genova*, e *Le Alpi che cingono l'Italia considerate militarmente* (1845).

Genova è delle fortezze più importanti, con una magistrale di quasi 20,000 metri, e 800 bocche da fuoco: i passi del piccolo e del gran San Bernardo sono difesi dal rialzato forte di Bard; dal nuovo di Exilles e da quello di Fenestrelle la strada del Mongineva; da quello d'Esseillon la via del Cenisio: il Sempione difendesi da se stesso. Fortezza principale è Alessandria, necessario crocicchio delle grandi strade militari, e centro delle operazioni strategiche dell'Alta Italia. Che se per ciò Carlo Emanuele III, appena unite quelle contrade al Piemonte, la ridusse forte, tanto più merita riguardo da che costituisce l'estremità settentrionale della base d'operazione che stendesi di là a Genova, e che sarebbe l'appoggio in una guerra contro la Lombardia, o il ricovero in un disastro ivi toccato. Gli avvenimenti del 1849 mostrarono a quanto pericolo sia esposta la capitale, non avendo alcun forte da resistere neppur momentaneamente: perciò rinforzossi Casale.

I difetti di quell'esercito furono ben rivelati nell'opuscolo del generale Bava e nelle *Considerazioni sugli avvenimenti militari del marzo* 1849: in fatto il decreto reale 30 settembre 1848 abolì l'antico sistema, e diede all'esercito un nuovo organamento.

Porti militari sono Genova, Cagliari, e una volta Nizza di 1ª classe; la Spezia, Villafranca, Savona di 2ª; Alghero, la Maddalena, Porto Torres, Carloforte di 3ª; Camogli, Capraja, Oristano, Portoferro, Sant'Antioco, San Remo, Santa Teresa, Nado di 4ª. A Genova e Villafranca sono i cantieri di costruzione della marina militare; e trattasi di levar il porto militare da Genova per collocarlo alla Spezia. Lo Sciablese, il Fossignì, e tutta la Savoja al settentrione di Ugina godeano i benefizj della neutralità elvetica, in forza del trattato del 1815.

La guardia nazionale fu istituita dalla legge 4 marzo 1848, « per la difesa della mo-

narchia, per la conservazione dell'ordine pubblico, per secondare all'uopo l'esercito attivo nella difesa delle frontiere e delle coste marittime »; e si compone de' cittadini dai ventuno ai cinquantacinque anni, che paghino un'imposta proporzionata alla popolazione de' diversi luoghi. Caso che dovesse mobilizzarsi, ne farebbe le veci una riserva, composta de' cittadini esenti da tal servizio, e dei giovani dai diciotto ai ventun anno.

È noto come, mediante il potente soccorso della Francia, il Piemonte respingesse gli Austriaci dalla Lombardia, poi si aggregasse gli altri dominj autonomi, costituendo il regno d'Italia (1860). Secondo la relazione del ministro Petitti nel bilancio del 1863, l'esercito italiano consta di 21 divisione: ciascuna di 4 reggimenti di fanteria di linea.

Il reggimento ha sedici compagnie attive, e una di deposito, oltre il proprio statomaggiore: ciascuna delle attive ha 90 uomini: la forza loro si duplica in tempo di guerra, onde ciascuno degli 84 reggimenti, compresi gli ufficiali, dai 1691 uomini che conta in tempo di pace, sale in guerra a 3269 uomini: e tutti insieme danno in pace 142,044 uomini, dei quali 134,064 di bassa forza, e in tempo di guerra 274,596 uomini, di cui 266,616 di bassa forza.

La qualità della guerra, e la buona prova fatta, e la necessità di mantenere le volute proporzioni tra le diverse armi, consigliarono di creare 7 reggimenti di bersaglieri. Il reggimento consta di 6 battaglioni attivi, da quattro compagnie ciascuno, oltre uno statomaggiore ed una compagnia di deposito. In tempo di guerra la compagnia, che in pace conta 102 uomini di bassa forza, sale a 170, e l'arma tutta dei bersaglieri dal piede di pace passando al piede di guerra, cresce da 19,151 uomini a 30,355, e sta colla fanteria di linea nel rapporto di uno a otto.

Chi conosce le qualità speciali che deve avere il soldato di fanteria leggiera, e come queste non si acquistino che col tempo, e con una forte educazione militare, e ad ottenere buoni effetti sul campo si richieda la maggiore omogeneità possibile tra soldati i quali combattono negli ordini stessi, capirà perchè la forza della compagnia di bersaglieri sia in tempo di pace maggiore, in tempo di guerra minore che delle compagnie di linea. Ciò fa che essa abbia maggior numero di provetti e fermi soldati, e sia più rapida e maneggevole; qualità suprema di questo corpo.

La cavalleria si compone di 4 reggimenti di linea, 20 di cavalleria leggiera, 2 di guide. Ogni reggimento si divide in sei squadroni attivi e uno di deposito: lo squadrone conta 141 uomini di bassa forza e 112 cavalli sul piede di pace; 180 uomini e 130 cavalli circa in guerra. Sicchè, contati tutti gli ufficiali, eccetto quelli del comitato, hansi in tempo di pace 19,122 uomini con 13,316 cavalli, e in guerra 24,721 uomini, e 15,332 cavalli: onde la cavalleria sta alla fanteria come uno a dieci.

Nell'artiglieria s'ha un reggimento di operaj, diviso in 4 compagnie di maestranza, 4 di artificieri, 1 di armajuoli, 2 di deposito, 3 di veterani, che in pace conta 2157 uomini di bassa forza, 2734 in guerra, e 62 ufficiali in ogni tempo.

Ciascuno dei 3 reggimenti di piazza ha il proprio statomaggiore, 16 compagnie attive, 1 di deposito, e tutti contano 255 ufficiali e 4563 uomini, i quali ultimi per la guerra salgono a 8502.

16 reggimenti di campagna hanno ciascuno uno statomaggiore, una batteria di deposito, 15 di battaglia, salvo uno di questi che ne ha dodici di battaglia e tre a cavallo: e contano, senza gli ufficiali che sono 486, sul piede di pace, 9852 uomini, 16,509 di guerra, con 549 cannoni da campagna, quasi due per ogni mille uomini.

Il reggimento di pontieri, diviso in 9 compagnie attive ed una di deposito, con 58 ufficiali, va dai 1470 uomini sul piede di pace ai 2100 sul piede di guerra: e tutta l'arma dell'artiglieria, esclusone il comitato e lo statomaggiore con una forza di 858 ufficiali, ha 17,442 uomini in pace, 29,845 in guerra.

I due reggimenti degli zappatori del genio con tre battaglioni e sei compagnie ciascuno, con due compagnie di deposito e con 204 ufficiali, noverano in piede di pace 3996 uomini, in quello di guerra 6224. Il treno ha 3 reggimenti, ciascuno di 8 compagnie attive e una di deposito con 2659 uomini in pace: in guerra, per le classi proprie che richiama sotto le armi, e per ricevere le due classi più anziane di tutti i reggimenti di cavalleria, tocca a 10,656 uomini.

Il corpo di amministrazione ha 13 compagnie su piede di pace, 17 per la guerra coi

proprj statimaggiori: conta nel primo caso 84 ufficiali e 2671 uomini; 104 ufficiali nel secondo e 4199 uomini, numero che al bisogno può essere accresciuto.

Secondo il reale decreto 18 giugno 1862, il corpo de'carabinieri dev'essere portato a 533 ufficiali, e 19,365 tra sotto-ufficiali e carabinieri, compresi 1200 allievi; aumento attuato nel 1863.

La spesa totale dell'esercito su piede di pace è presunta in 197 milioni, e corrisponde per ogni individuo a L. 814 all'anno, o L. 2.23 al giorno. La fanteria v'entra per 71 milioni, il corpo dei bersaglieri per 9 e mezzo, la cavalleria per più di 20, l'artiglieria (senza il materiale) per quasi 16, i carabinieri per oltre 18.

L'assegno annuo dei generali d'armata è di L. 15,000, dei luogotenenti-generali di 12,000, dei maggiori generali di 9000, oltre un certo numero di foraggi, e le spese di rappresentanza, che pei primi ascendono a L. 18,000.

Nei corpi di fanteria e di bersaglieri, i colonnelli ricevono la paga annua di L. 6600, i luogotenenti colonnelli di 5000, i maggiori di 4000, i capitani in media di 2850, i tenenti di 1800, i sottotenenti di 1600. Sono alquanto maggiori le paghe nella cavalleria e nell'artiglieria, e più ancora nel corpo dei carabinieri reali.

Nella fanteria il soldato di 1ª classe ha 45 centesimi al giorno, 40 quello di 2ª oltre al pane ed alla legna; nella cavalleria e nel corpo dei bersaglieri tutti i soldati semplici ricevono indistintamente 45 centesimi; nell'artiglieria vi sono pei cannonieri paghe di centesimi 50 e di cent. 45, secondochè appartengono alla 1ª od alla 2ª classe.

La bassa forza meglio retribuita è quella dei carabinieri; uno a cavallo percepisce L. 2.45 ed un allievo L. 1.55.

L'annuo contingente viene calcolato a 45,000 reclute di prima categoria (12).

Stava dunque l'esercito italiano nel 1862 così:

		Forza in piede di pace	Forza in piede di guerra
Fanteria di linea, 84 reggimenti di 4 battaglioni attivi di 4 compagnie, 1 deposito		142,044	274,596
Bersaglieri 7 reggimenti: battaglioni attivi 42 di 4 compagnie, 1 deposito		19,131	30,555
Cavalleria	di linea 4 reggimenti di 6 squadroni attivi; leggera 20 reggimenti di 4 squadroni attivi; guide 2 reggimenti di 4 squadroni attivi	19,122	24,721
Artiglieria	6 reggimenti da campagna di 5 batterie attive	9,338	16,995
	3 id. da piazza di 16 compagnie attive	4,818	8,757
	1 id. pontieri di 9 id.	1,525	2,155
	1 id. operaj di 9 id.	2,219	2,796
2 reggimenti di zappatori del genio di 3 battaglioni di 6 compagnie		3,996	6,224
3 id. del treno		2,659	10,656
Corpo d'amministrazione di compagnie 13 in pace, 17 in guerra		2,755	4,263
Carabinieri 14 legioni		18,516	18,516
Cacciatori franchi 8 compagnie		1,028	1,028
Statimaggiori ed altri corpi ed istituti varj		14,763	14,763
		241,914	416,025

(12) Pel passato può vedersi, MICHELINI, *Storia della marina militare del cessato regno di Sardegna dal 1814 sino alla metà del mese di marzo 1861*. Torino 1863.

Marina a vapore da guerra dell'Italia.

Pirovascello ad elica	1
Pirofregate ad elica	9
Pirofregate corazzate	11
Piroariete	1
Pirocorvette ad elica	4
Pirocorvette corazzate	2
Pirocorvette a ruote	16
Piroavviso	11
Pirocannoniere	8
Pirotrasporti a vapore	18
Pirorimorchiatori	5
Totale	86

Classificazione del Regio Naviglio effettivo e in costruzione.

Pirofregate corazzate di 1° ordine	Pirofregate rapide	Pirofregate miste
Re d'Italia	Duca di Genova	Vittorio Emanuele
Don Luigi Re di Portogallo	Principe Umberto	Re Galantuomo
Roma	Maria Adelaide	Garibaldi
Venezia		Italia
		Carlo Alberto
		Regina
		Gaeta

Pirofregate corazzate di 2° ordine	Pirocorvette miste	Pirocannoniere
Ancona	Magenta	Malfatano
Regina Maria Pia	Clotilde	Monzambano
Castelfidardo	Etna	Miseno
San Martino	San Giovanni	Stromboli
Principe Carignano	Governolo	Tripoli
Messina	Costituzione	Veloce
Terribile	Fulminante	Ardita
Formidabile	Tukery	Confienza
Affondatore	Fieramosca	Vinzaglio
Conte Verde	Ercole	Montebello
	Archimede	Palestro
	Ruggero	Varese
	Tancredi	Curtatone
	Guiscardo	

Piroavvisi	Pirotrasporti	Pirorimorchiatori
Vedetta	Cavour	Rondine
Esploratore	Volturno	Antilope
Messaggiere	Vittoria	Luni
Aquila	Cambria	Weasel
Garigliano	Washington	San Paolo
Peloro	Plebiscito	Oregon
Sirena	Indipendenza	Arno
Authion	Tanaro	Ferruccio
Ichnusa	Dora	Calatafimi
Baleno	Lombardo	
Gulnara	Rosolino Pilo	
Sesia		

Sono comprese le navi in costruzione e nei cantieri esteri e nazionali: e per la fine del 1863 s'avrà sul mare i seguenti legni corazzati:

Fregate	da 900	cavalli-vapore	e da 36	cannoni	numero 2
Id.	800	id.	36	id.	2
Id.	700	id.	26	id.	4
Id.	600	id.	22	id.	3
Corvette	da 400	id.	20	id.	2
Id.	700	id.	4	id.	1

La forza navale italiana alla fine di quell'anno è dunque rappresentata da 14 legni corazzati, tutti ad elica, da 358 cannoni e da 9500 cavalli-vapore.

Secondo il piano organico, l'Italia dovrebbe avere

24	fregate corazzate di 1° ordine . .	cannoni	864	cavalli-vapore	21600
10	fregate corazzate di 2° ordine . .	id.	240	id.	7000
9	fregate in legno	id.	468	id.	4500
12	corvette miste in legno	id.	264	id.	2640
15	avvisi, fra cui un *yacht* reale . .	id.	18	id.	5250
14	trasporti	id.	14	id.	5600
6	cannoniere corazzate	id.	36	id.	900
12	cannoniere in legno	id.	38	id.	1440
6	batterie corazzate	id.	180	id.	720

La marina potrà sempre essere pronta in ogni contingenza di guerra a porre di fronte al nemico

15 fregate di 1° ordine;
5 fregate corazzate di 2° ordine;
7 fregate in legno;
8 corvette miste;
12 piroscafi-avviso;
12 trasporti a vapore;
5 cannoniere corazzate;
9 cannoniere in legno;
5 batterie corazzate.

Qualità delle navi	Valore della nave allestita
Pirofregate corazzate di 1° ordine	6,500,000
Pirofregate rapide	3,814,000
Pirofregate miste	3,560,000
Pirofregate corazzate di 2° ordine	4,540,000
Pirocorvette miste	1,884,000
Pirocannoniere corazzate	1,450,000
Pirocannoniere di legno di 2ª classe	626,000
Pirobatterie corazzate	2,698,000
Piroavvisi.	1,251,000
Pirotrasporti	1,898,000
Pirorimorchiatori	136,300

Non è possibile nell'attuale trasformazione del materiale marittimo da guerra precisare quanto potranno durare le navi corazzate. Approssimativamente si può dare agli scafi delle navi corazzate la durata media di 25 anni, ammessa per le navi di legno.

La durata delle macchine dipende dalla forza di esse in relazione colla massa che devono smuovere, e dal servizio più o meno faticoso. La commissione parlamentare francese d'inchiesta del 1852 aveva stabilito a 40 anni la durata delle macchine sui legni misti, supponendo funzionassero in media 480 ore all'anno; ed a 25 anni la durata delle macchine sui legni rapidi, supponendo funzionassero in media 1440 ore all'anno. Onde la vita delle macchine ausiliarie pei legni misti puossi considerare consunta dopo 19,200 ore di attivo servizio coi fuochi accesi, e quella delle macchine potenti sui legni rapidi dopo 36,000 ore di attivo servizio coi fuochi accesi. Però che coi perfezionamenti introdotti dal 1852 a questa parte nella costruzione delle macchine può attribuirsi una maggior durata.

Sui legni misti, destinati a proteggere il commercio, soggetti a servizio che non è di sua natura pressante e che ammette l'impiego economico delle vele, è sufficiente stabilire 400 ore di fuoco in media all'anno. Sui legni rapidi, che servono anche a comporre la squadra permanente d'evoluzione in tempo di pace, e pei quali inoltre conviene

mettere a calcolo le probabilità d'un servizio eventuale in caso di guerra o per altre urgenze o semplicemente in tempi minacciosi, basta assegnare 1000 ore di fuochi accesi in media ogni anno. Onde si potrà darvi una durata media di 45 anni ed una di 35 anni alle macchine dei legni rapidi. Ma pei piroavvisi, i pirotrasporti ed i pirorimorchiatori, la maggior parte dei quali sono provvisti di macchine potenti o certo più robuste di quelle dei legni misti, e che per la natura del loro servizio devono navigar a forza di macchina ed esser in continuo impiego anche in tempi normali, non si potrebbe assegnare più di 25 anni, ammettendo che lavorino coi fuochi accesi circa 1500 ore all'anno. E 12 anni di vita media alle caldaje delle macchine potenti sui legni rapidi, ed 8 a quelle dei piroavvisi, pirotrasporti e pirorimorchiatori.

Stato pontificio.

Lo Stato pontificio, prima della rivoluzione del 1848, aveva 12,689 uomini, con 1382 cavalli; oltre due reggimenti di fanteria svizzera di 4100 uomini. L'esercito stava sotto una presidenza delle armi, composta d'un prelato, un primo consigliere e sei consiglieri; e costava 1,750,000 scudi romani, che sono 9 milioni e mezzo di franchi. Ora l'esercito del diminuito e minacciato paese consta di 7415 uomini di fanteria, 820 di artiglieria e genio, 610 di cavalleria.

Svizzera.

Entrante il 1647 gli Svizzeri, minacciati sulla frontiera verso la Germania, assicurarono il territorio con varie provisioni militari. Allestivasi un primo contingente di dodicimila uomini, e all'uopo dovevano le forze esser aumentate con successivi contingenti. Davano pel primo

Berna	1800	uomini
Zurigo	1480	»
Lucerna	1200	»
Friburgo	1000	»
Soletta	800	»
Sangallo	500	»
Uri	600	»
Unterwald	600	»
Svitto	600	» ecc.

Ai baliaggi italiani erano assegnati 800 uomini; a' baliaggi liberi nell'Argovia, 300; alla Turgovia, 500: e tra gli alleati era richiesto il Vallese d'uomini 1200, i Grigioni di 3000. Adunque non correa molto divario tra il contingente de' maggiori e quello de' minori Stati.

Vent'anni dopo dovettero i Confederati occuparsi di nuovo e seriamente della guerra, quando Luigi XIV invase i Paesi Bassi, e sorprese le piazze forti della Franca Contea, paese che antichi trattati aveano collocato sotto la protezione degli Svizzeri. La dieta risolveva che un corpo di tredicimila uomini con artiglieria si tenesse pronto a marciare, e un secondo e un terzo contingente d'egual forza si disponessero a seguitarlo.

Lo scompartimento fra i Co-Stati non era molto differente dal testè menzionato. Ai baliaggi italiani, probabilmente per la soverchia avversione loro al servizio dell'armi, era fatto abilità di riscattarsene a denaro. I Cantoni di frontiera avevano diritto a chiedere di soccorso i Cantoni loro vicini, e questi i loro prossimi. Una dietina ebbe incarico di governar le cose della guerra, di nominare e ricevere ambasciadori, di perseguire l'inimico anche al di là del confine, e costringerlo alla pace. Un nuovo giuramento fermava le nuove provisioni, conosciute sotto il titolo di *Defensional* dell'anno 1668.

Pel patto federale del 1803 e per quello del 1815, la forza armata della Confederazione venne stabilita in proporzione del numero delle anime. Nel 1803 era adottato un contingente di 15,000 uomini: nel 15 di 33,758, oltre una riserva di egual forza (13).

(13) FRANSCINI, *Statistica della Svizzera*.

La Svizzera, al pari dell'Unione americana, credette pericolosi gli eserciti stanziali; ed anche la truppa nazionale parve istituzione più politica che militare, la quale avrebbe impacciato il potere, e non impediti gli attacchi dal basso. Si prese dunque un sistema medio, detto la milizia. La totale somma, contribuita dai Cantoni proporzionatamente per mantenere la forza pubblica, è di circa 550 mila franchi, ma in tempo di pace non se ne paga che una quota parte. La cassa militare federale porta fr. 4,277,000, di cui 2,200,000 vi stanno sempre come riserva, il resto son capitalizzati, e l'interesse serve alle spese generali annue, che sono di circa 80 mila lire per scuole, campi d'istruzione, lavori di statomaggiore, ecc.

Ogni Cantone al bisogno dà all'esercito federale un uomo ogni 50 anime, e un altro per la riserva. Ne' casi urgenti si chiamerebbe la landwehr, che ammonterebbe a 200 mila uomini e anche più. L'esercito federale e la riserva, senza lo statomaggiore, non giungono che a 64 mila uomini; cioè ducentodiciassette compagnie di fanteria, con 27,245 uomini; venti di bersaglieri da 2000; ventiquattro d'artiglieria da 1704; due di zappatori da 142; una di pontonieri da 71; undici e mezza di cavalleria da 736; treno da 1194; statomaggiore de' battaglioni 668; in tutto 33,758 uomini, 1828 cavalli da tiro, 736 da monta. Ciò per la prima leva: per la riserva, ducendiciannove compagnie di fanteria da 29,239 teste; venti di bersaglieri da 2000; sedici d'artiglieri da 1556; treno 717 uomini e 1441 cavalli; statomaggiore 636; totale della riserva 33,758 uomini, e 1441 cavalli di tiro. Alcuni Cantoni han qualche forza permanente, che fa da gendarmeria; ma quasi per tutto vi sono molte milizie, ben esercitate principalmente al tiro.

L'artiglieria a cavallo si trae da Berna, Zurigo, Argovia e dal paese di Vaud; i bersaglieri di montagna da' Grigioni, e da parte del paese di Vaud. Il materiale delle batterie di campagna deve comporsi di dodici cannoni da 12 e sessantotto da 6, otto obizzi da 24 e venti da 12, una batteria di altri 4, e dodici pezzi da montagna. L'artiglieria di riserva comprende inoltre ottanta pezzi grossi.

L'uomo è coscritto a venti anni compiti: il servizio dura dieci anni, poi cinque altri nella riserva, dopo la quale appartiene alla landwehr fino ai cinquanta. L'autorità militare suprema risiede nella dieta, che fa le leggi militari e nomina il generale supremo, il quale non dura più dell'armamento, e risponde de' proprj atti. Ciascun Cantone ha l'obbligo di tener a disposizione della dieta l'effettivo del contingente, ben armato e istruito; e tutti hanno la stessa nappa, una stessa bandiera. Negli arsenali svizzeri esiste inoltre un provigionamento di circa sessantamila fucili per la fanteria, tremila carabine, seicentosettanta bocche da fuoco.

Questo si riferisce ai tempi anteriori alla revisione del patto. Secondo l'organamento del Dufour dopo la guerra del Sunderbund, decretato dalla dieta il 21 luglio 1848, l'esercito federale svizzero consta, 1° d'un esercito attivo, pel quale ciascun Cantone contribuisce tre uomini ogni cento abitanti; 2° della riserva, che è la metà dell'esercito attivo. Essendo la popolazione svizzera di 2,400,000 abitanti, l'esercito federale avrà 82,000 uomini, la riserva 36,000. La più parte di questo esercito rimane ancora cantonale: dall'autorità centrale dipendono solo lo statomaggiore e le armi speciali, eccetto i tempi di pericolo, in cui anche delle forze armate de' singoli Cantoni disporrebbe il governo centrale. La landwehr comprende chiunque è in grado di portar le armi fino ai 44 anni.

Stato dell'esercito federale, e suo comparto fra' Cantoni.

Cantoni	Genio		Artiglieria				Fanteria			
	Zappatori	Pontonieri	Nelle compagnie	Treno non ripartito nelle compagnie	Cavalleria	Carabinieri	Stati maggiori dei battaglioni	Nelle compagnie	Totale del personale	Cavalli del Treno
Berna	200	...	1092	82	320	600	266	9521	12081	707
Zurigo	100	100	828	30	192	400	152	4954	6726	451
Argovia	100	100	488	37	128	300	114	4162	5429	361
Vaud	100	...	686	43	256	400	114	3790	5389	368
Sangallo	...	...	369	29	128	200	95	3844	4665	195
Lucerna	...	...	369	14	64	200	76	2994	3717	172
Ticino	...	...	...	84	...	...	76	3162	3322	132
Friburgo	...	...	195	14	96	200	57	2115	2677	98
Grigioni	...	...	...	67	...	200	57	2153	2477	60
Turgovia	...	...	...	92	64	200	57	2066	2479	144
Vallese	...	...	...	66	...	200	57	1918	2241	60
Basilea città	...	...	197	3	...	...	13	360	573	83
Basilea campag.	...	...	95	36	64	100	25	900	1198	55
Soletta	...	...	195	8	64	...	38	1570	1875	88
Ginevra	...	...	268	11	64	...	38	1024	1405	93
Neufchâtel	..	...	195	21	...	200	38	1218	1662	94
Appenzell R. ester.	...	...	...	49	...	200	38	931	1218	74
Appenzell R. inter.	...	...	...	5	...	...	7	279	293	8
Svitto	...	...	...	21	...	...	25	968	1214	35
Sciaffusa	...	...	...	33	64	...	19	823	938	51
Glaris	...	...	...	30	...	200	19	622	871	45
Unterwald alto	...	...	...	7	...	100	7	257	371	12
Unterwald basso	...	...	...	6	...	100	6	194	306	10
Zug	...	...	...	10	...	100	10	336	456	16
Uri	...	...	...	8	...	100	9	228	405	14
	500	200	4955	796	1504	4200	1415	50449	64019	5426

Quanto a fortezze, la natura ne forma le migliori. Verso l'Italia, tolto il canton Ticino, è inaccessibile: il San Gotardo è uno dei punti più importanti, giacchè comanda le somme valli dei fiumi più grossi d'Europa: il ponte del Diavolo chiude la principal via tra l'Italia e la Germania, e di là si comunica coi cantoni di Berna, Glaris, Svitto, Grigioni, Ticino e le valli del Reno, del Rodano, dell'Aar. I baluardi di Basilea, Berna, Zurigo, Soletta non resisterebbero ad attacchi serj: Ginevra si munì contro la Francia, ma ora distrugge di nuovo le sue fortificazioni: unica fortezza degna è Aarburg, dove è riposto l'arsenale federale.

Da diciottomila Svizzeri stavano pur testè a servizio del papa, dei Paesi Bassi, della Spagna: ora fu abolito questo antico mercato di sangue, o piuttosto se ne tolse la legittimazione, e quindi la protezione. Calcolano in tre milioni di franchi la somma che gli Svizzeri percepirono dal 1480 al 1715 per soldo militare sotto governi stranieri; e settecentomila gli uomini, periti di morte violenta in tali servigi (14).

(14) Vedi Meiser, *Hauptscenen des Helvetischen Geschichte*.

Russia.

In Russia anche il militare è disposto colla forza che caratterizza quell'autocrazia. Gli elementi ne sono più uniformi, e l'imperatore può sul popolo quel che vuole, onde l'esercito n'è meraviglioso. I Cosacchi danno la famosa cavalleria leggiera. Tale v'è poi sovrabbondanza di buoni cavalli, che si potè ne' reggimenti fare squadroni di cavalli neri, bigi, baj, marroni, ecc.; lusso e null'altro. Uno squadrone di ciascun reggimento, usseri, dragoni o corazzieri, è armato di lancie. Questa cavalleria è però lontana da quella finezza di servigio, che ad alcuni sembra minuziosa nella prussiana e nell'austriaca, ma che pure forma i buoni cavalieri; oltre che manca dello slancio, che è necessario quanto la disciplina.

Piccoli erano gli eserciti con cui la Russia fronteggiò Federico il Grande, poscia i Francesi in Italia con Suwarow: ma poi venne ridotta la fanteria a una cieca devozione, per opera d'esso Suwarow e dei generali del 1812. Questa oggidì non ha veruno slancio individuale; pure si conserva buona, compatta, e dura lunghissimi anni, atteso la severa disciplina e il ben regolato esercizio. Ciò che il sistema prussiano tiene di meglio, fu introdotto nell'esercito russo, e l'artiglieria pareggia la prussiana.

Le truppe regolari si reclutano nelle provincie più popolose dell'impero, distribuite per distretti come nella Prussia e nell'Austria. Ogni reggimento si compone di sei battaglioni, quattro attivi e due di riserva. La divisione contiene quattro reggimenti: tre divisioni formano un corpo; e la Russia ne ha sei. I battaglioni di riserva di tutti i reggimenti di ciascun corpo sono formati in divisioni di riserva, tre delle quali costituiscono un corpo di riserva. I battaglioni dell'esercito attivo si compongono di mille uomini; di metà quei della riserva.

L'esercito russo è così costituito. Guardia imperiale, corpo di tre divisioni di cavalleria, tre di fanteria, e in proporzione artiglieri, cacciatori, zappatori, soldati di mare. Corpo de' granatieri, di quattro reggimenti di cavalleggeri, ventiquattro reggimenti di fanteria, e diciassette batterie. Seguono sei corpi, ciascuno di quattro reggimenti di cavalleggeri, quarantotto battaglioni di fanteria, e diciassette batterie. Oltrecciò tre corpi di cavalleria di riserva, ciascuno di ventiquattro reggimenti e dodici batterie; due corpi di fanteria di riserva, da settantadue battaglioni l'uno. V'è inoltre corpi locali, formati in quei distretti di tenue popolazione, che possono dar appena quanto basti a difesa della frontiera; tai sono il corpo del Caucaso, quello d'Orenburg, quello di Siberia, quello di Finlandia. Nell'interno si hanno dieci battaglioni di zappatori, sessanta battaglioni locali e di guarnigione, nove batterie di cavalleria di riserva, dieci batterie locali, e cenquarantasei reggimenti di Cosacchi.

Il soldato russo serve quindici anni come attivo; poi entra per cinque nella riserva: allora resta libero di tornare a casa, ma per cinque anni ancora può, ad ogni bisogno, esser chiamato. Un ukase del 1850 ridusse il servizio a dieci anni, e tolse la coscrizione alla francese per tutto l'impero, sostituendovi reclutamenti parziali, per cui la divisione occidentale e la orientale devono ogn'anno a vicenda dar cinque individui ogni mille anime: sono esenti la nobiltà e il clero; cittadini, artieri, contadini liberi possono farsi supplire; talchè in realtà i soldati si reclutano fra i servi e vassalli, i quali entrando al servizio divengono liberi. Dopo le riforme dell'imperatore Nicolò, la Russia tiene ancora più d'un milione d'armati, di cui 570 mila appartengono all'esercito attivo, con 158 mila cavalli e 1180 cannoni; il resto alla riserva: v'è inoltre un corpo separato del Caucaso di 120 mila uomini, e uno della Siberia di 23 mila. L'uffizialità è molto istrutta: un cenno del sovrano o la condanna d'un consiglio di guerra può ridurre un uffiziale a semplice soldato.

La guerra del 55 contro la Russia (15) portò molto l'attenzione su quella gran potenza,

(15) All'occasione della guerra del 1855, il *New Montly Magazine* pubblicò una serie d'articoli molto notevoli intorno agli eserciti delle potenze occidentali. La *Rivista militare italiana* del 1862 traduce dal tedesco un buon ragguaglio, donde ricaviamo che le forze militari russe sono divise in 8 corpi d'esercito, cioè: il corpo della guardia, quello dei granatieri, ed i sei corpi d'esercito numerati

che dalla lotta uscì intatta e ringiovanita. Quanto alle armi, un ordine del giorno del 27 marzo (8 aprile) 1856 ridusse le truppe attive in due eserciti: quello del sud-ovest, formato dei corpi I, II, III; quello del sud, dei corpi IV, V, VI; ciascuno con 36 reggimenti di fanteria, 12 di cavalleria; cioè 168 mila uomini, e 360 cannoni. Il corpo del

dall'1 a 6; più l'esercito del Caucaso (divisioni del Kouban, del Terek, del Daghestan, del Transcaucaso, di Kutais), le truppe di Finlandia, d'Orenborgo e di Siberia, le quali forze formano in complesso:

Esercito permanente sul piede di pace	Fanteria: 360 battaglioni. Cavalleria: 372 squadroni. Artiglieria: 143 batterie con 724 pezzi, 28 parchi, e delle quali 246 batterie a cavallo. Genio: 8 battaglioni zappatori e 3 squadre 1|2 di pionieri a cavallo.
Esercito del Caucaso	Fanteria: 168 battaglioni. Cavalleria: 25 squadroni. Artiglieria: 16 batterie. Genio: 3 battaglioni zappatori.
Truppe di guarnigione o territoriali	52 battaglioni di fanteria. 508 sezioni d'invalidi. 215 » di tappa. 124 » di gendarmi.
Truppe irregolari	136 reggimenti di cavalleria (cosacchi). 31 battaglioni di fanteria. 31 batterie con 282 pezzi.

Tali forze formano presso un milione di combattenti in tempo di guerra.

La formazione normale d'ogni corpo d'esercito è di 3 divisioni di fanteria, ciascuna di 2 brigate di linea, e un battaglione cacciatori; una divisione di cavalleria di 6 reggimenti (2 di dragoni, 2 di ulani, 2 di usseri), una divisione d'artiglieria di 4 brigate (3 a piedi: una a cavallo), una brigata da parco (3 parchi mobili ed 1 volante): un battaglione zappatori del genio, una brigata di treno, e un distaccamento di gendarmeria.

Il corpo della guardia ha due divisioni di cavalleria (che formano il corpo di cavalleria di riserva della guardia), composte complessivamente di 12 reggimenti, due dei quali di corazzieri ed uno di cosacchi.

Ogni brigata di fanteria si compone di due reggimenti, ogni reggimento di tre batterie attive ed una di riserva; ogni battaglione di 4 compagnie di fucilieri, e la quinta di bersaglieri. Amministrativamente o disciplinarmente queste cinque compagnie dipendono dai rispettivi battaglioni, ma nelle manovre a parata le tre quinte compagnie d'ogni reggimento formano un battaglione a parte.

La forza dei reggimenti di fanteria in media è di 500 bajonette in piede di pace, e di 1000 in piede di guerra.

I battaglioni di riserva sono interamente separati dai rispettivi reggimenti, e i 12 battaglioni di riserva d'ogni corpo d'esercito formano la divisione di riserva del rispettivo corpo sotto un comandante particolare. In occasione di guerra questo IV battaglione d'ogni reggimento forma i quadri di altri due battaglioni di riserva, cosicchè per ogni reggimento attivo di 3 battaglioni avvene un altro di ugual forza nella riserva, e la fanteria dell'esercito vien per cotal modo raddoppiata senza ingrossare le formazioni tattiche dei reggimenti attivi: oltre a reggimenti di deposito per ogni corpo d'esercito, destinati a completare i reggimenti attivi e quelli di riserva.

I reggimenti della guardia e del corpo dei granatieri hanno soli due battaglioni attivi, e non formano i terzi battaglioni di riserva che in tempo di guerra.

Nell'esercito del Caucaso i reggimenti di fanteria hanno cinque battaglioni attivi ed uno di riserva.

I battaglioni di cacciatori sono di quattro compagnie, e della forza di 888 bajonette sul piede di pace e 1008 sul piede di guerra. In tempo di guerra ogni battaglione fornisce una V compagnia a formare un battaglione di riserva (di 3 compagnie) per ogni corpo d'esercito.

I reggimenti di cavalleria hanno 4 squadroni attivi, ed 1 o 2 di riserva. Nei reggimenti del Caucaso, quelli di dragoni sono di 6 squadroni attivi ed 1 di riserva sul piede di pace; la forza dello squadrone varia tra 80 e 120 cavalli, in tempo di guerra da 120 a 140 cavalli. Qui pure in tempo di guerra gli squadroni di riserva della cavalleria formano reggimenti di riserva.

Ogni divisione d'artiglieria consta di tre brigate a piedi, una a cavallo, ed una di parco. Ciascuna brigata a piedi si compone di tre batterie nei corpi della guardia e dei granatieri, di quattro nei 6 corpi d'esercito e nelle divisioni del Caucaso. Le brigate a cavallo sono di due batterie. Le batterie si distinguono secondo il calibro dei pezzi, in gravi, alleggerite, leggiere, rigate gravi e rigate leggiere; e secondo la loro destinazione, in attive, di riserva e di deposito. Le batterie attive in tempo di pace non hanno cavalli che per quattro pezzi; quelle del Caucaso ne hanno per otto; quattro brigate dell'artiglieria a cavallo dei I, II, III e V corpi di esercito hanno effettivi più forti degli altri. Le batterie gravi a cavallo hanno 6 cavalli per pezzo, le leggiere 4, tutte le altre 6; i carri da munizioni sono tirati da 3 cavalli.

Ogni batteria ha in piede di pace 7 uffiziali (9 quelle del Caucaso), 26 artifizieri (22 quelle a cavallo), 4 trombetti, da 150 cannonieri (250 circa quelle a cavallo, e quelle del Caucaso). In piede di guerra si aggiungono 50 o 60 cannonieri.

In tempo di guerra in ogni corpo d'esercito si formano tre brigate a piedi, e una a cavallo di riserva, e si completano i traini in tutte le batterie attive. Ogni battaglione zappatori è di 4 compagnie attive, ed il suo effettivo sul piede di pace è di 600 zappatori, 86 sottuffiziali e 27 uffiziali In tempo di guerra il battaglione si aumenta di 320 zappatori, e formasi un battaglione zappatori di riserva per ogni corpo d'esercito.

Caucaso staziona in Asia; quei della guardia e de' granatieri a Pietroburgo; le riserve a Mosca. In siffatto modo l'esercito in piede di guerra ha l'armata pronta di

	486,000	uomini e 996	cannoni,
la prima riserva . .	98,000	» 192	»
la seconda	115,000	» 280	»

oltre le truppe irregolari de' Cosacchi, che ammontano a 130 mila uomini di cavalleria; e 20 mila altri d'Asia.

La flotta, divisa tra il Baltico, il mar Bianco, il Caspio, il mar Nero, il fiume Amur e il fiume Aral, consta di 122 bastimenti, di cui 9 sono di linea e 14 fregate, con 2246 cannoni.

Chochzim era l'antico antimurale dell'impero ottomano, come Kaminiecz la piazza d'arme dei Polacchi contro di quello. Ora buone fortificazioni proteggono Odessa e i cantieri di Kerson; a Nicolajef siede l'ammiragliato russo del mar Nero; Sebastopoli in Crimea tenevasi per inespugnabile; e a Sinferopoli stanziava la flotta imperiale, donde in un giorno potea veleggiare a Constantinopoli. Sul Baltico l'impero è difeso da Riga; a Revel stanzia una parte della flotta; e a Kronstadt sono accumulate pietre e cannoni per difesa di Pietroburgo: ma più bella e più robusta è la cittadella finlandese di Sweaborg, con sette isolotti inaccessibili, onde a ragione s'intitola la Gibilterra del Baltico. Varsavia è piazza di prim'ordine; e Zamora e Modlin le più forti della Polonia.

Meritano discorso particolare le colonie militari russe. Cominciarono esse nel 1810, come un mezzo più pronto e comodo da reclutare l'esercito, e perchè questo in pace costasse meno, e nel tempo stesso l'agricoltura fosse giovata da tante braccia ad essa restituite. Finiti gli anni di sua capitolazione, il soldato russo torna al paese come straniero, conoscendo appena i suoi parenti; onde importava dargli una famiglia e una patria nuova (16). Il primo tentativo fu violento, essendosi cacciati tutti gli abitanti d'un distretto per accantonarvi un reggimento; dove poi i soldati, ignari del suolo e de' metodi, mal riuscivano alla ripugnante fatica. Ma quando l'imperatore Alessandro vide le colonie militari tedesche, le ammirò; e benchè gli fosser negate informazioni uffiziali, egli si diede a migliorar le sue nel 1816, e n'ebbe favorevolissimo successo. Invece di cacciare la popolazione indigena, vi si mescolarono i militari, obbligando ogni casa a riceverne uno o due, e nutrirli; in compenso restavano liberi d'ogni fitto e imposta.

I legami di famiglia in Russia sono tali, che non vi repugna questo aver in casa un forestiero, nè l'introdurre fra le pareti domestiche le abitudini di caserma. Quivi il soldato s'accasa, pur rimanendo sempre soldato; laonde l'imperatore può da un momento all'altro chiamarlo all'armi, senza che nell'intervallo gli costi nulla. Potrebbe temersi che queste colonie una volta o l'altra si sollevassero contro l'imperatore; i nobili poi vedeano di mal occhio che questo avesse a disposizione sì grosse forze, mentre dapprima dovea ricorrere ad essi perchè concedessero alle sue bandiere i loro servi: pertanto seppero spirarne paura all'imperatore, quasi potesser costoro divenir pretoriani che facessero o disfacessero i czar. Alessandro però, invece di distruggerli, li modificò nel 1831, intitolandoli *soldati agricoli*.

Nel 1847 ben ottantaduemila soldati dell'esercito russo erano così colonizzati. L'ordinamento loro è comunista, giacchè l'individuo e la famiglia sono sacrificati alla comunità, la quale provede a tutto, fa tutto per tutti. I pasti per gli uffiziali come pei soldati sono preparati a spese pubbliche; e così gli spedali pe' malati, i mobili per le case. Ogni reggimento colonizzato ha il suo magazzino di grani e foraggi, e ciascun paesano deve deporvene una data porzione; se l'annata corre infelice, da quello si provede il contadino, che poi lo rintegra nelle annate abbondanti. Una cassa di prestito anticipa ai paesani fin cinquecento rubli senza interesse. In ogni colonia si scavarono belle cisterne, cosa preziosa in paese sì scarso d'acqua; disposti soccorsi per gl'incendj, essiccati i paduli, scavati canali, foreste coltivate, fatti ponti e strade a spese dello Stato. Un regolamento in ben quattordici volumi determina ogni minima particolarità di queste colonie; prescrive pure il numero e la dimensione degli edifizj pubblici.

(16) PIDOLL DE QUENTENBACH, *Cenni sulle colonie militari russe, paragonate colle colonie del Confine militare austriaco*. Vienna 1847.

Nel 1857 la Russia abolì le colonie militari, dichiarando proprietà dello Stato le terre e i boschi che v'appartenevano.

La popolazione delle colonie crebbe assai, assai la loro produzione; ma specialmente n'è giovata la potenza militare della Russia, che sulle frontiere occidentali e meridionali trova pronto continuamente un esercito onde minacciare l'Europa. Altre colonie ha essa nel Caucaso, con intento o per cause differenti, tendendo ad assicurar le frontiere e le strade militari di quelle provincie, crescervi la popolazione russa, diffondervi l'agricoltura e l'industria; e favorire il commercio co' montanari.

Le colonie militari austriache mirano invece a difendere le frontiere dalle incursioni dei Turchi, al qual uopo bisognava mantener sempre un grosso esercito, finchè si preferì dar quelle terre a gente che s'obbligasse a difenderle armatamano. Pertanto il contadino diventò soldato senza cangiare la prima sua condizione: mentre in Russia un reggimento è collocato in seno d'una colonia, la quale lo mantiene, talchè il soldato non divien mai vero agricoltore. I russi sono per lo più di cavalleria, gli austriaci tutti pedoni.

Inghilterra.

L'Inghilterra non ha coscrizione; soltanto, in caso di guerra, leva per forza dai legni mercantili i marinaj. Del resto il soldato entra volontario e per tutta la vita; dopo ventun anno ha diritto a pensione, se inabile al servizio; il governo può concedere il congedo. L'ingaggio costa poche centinaja di lire, attesochè il soldato è vestito e pagato bene, e aspetta lauta pensione. Si ricevono dai diciotto ai ventiquattro anni: gl'Irlandesi, che la povertà spinge in maggior numero, non si accettano che fino ai ventidue anni e di statura più vantaggiata. La robustezza propria degl'Inglesi è aumentata dai moltissimi esercizj ginnastici che le truppe fanno.

La guardia reale conta, in tre reggimenti di fanteria, 5253 uomini, che costano lire 58,400 più che un egual numero nei reggimenti di linea. « Solo negli eserciti inglesi (riflette il generale Foy) vive ancora la feudalità, rappresentando essi lo stato sociale del paese coll'aristocrazia del sangue e del denaro. L'organizzazione amministrativa non va uniforme. Vestono di rosso, molto tenendo a questo splendido colore (17), e con somma e minuta pulitezza. Il battaglione è di dieci compagnie, di cui due scelte stanno sui fianchi; la fanteria si dispone su due righe, ed è abilissima pei fuochi; effetto dell'essere il soldato di carattere più calmo e riflessivo, e d'obbedienza più silenziosa e puntuale. La cavalleria non sembrò, nelle guerre, pareggiare l'accordo dei corazzieri francesi, nè la leggerezza e intelligenza degli usseri ungheresi o prussiani. L'artiglieria e il genio sono proveduti a perfezione, ma non così pel personale. Il soldato in generale è robusto, perchè dalla prima età esercitato; e confidente, perchè sempre gl'inculcarono la superiorità degl'Inglesi su tutti gli altri; presentasi alla battaglia con ardore, vi resiste con ostinatezza. Non si va avanti che per anzianità, il che toglie di profittare delle capacità straordinarie. I servigi sono compensati lautamente, ma piuttosto a denaro, che con onore. La giustizia è resa da corti marziali generali. L'esercito è pagato meglio di qual sia altro, e in tempo di guerra si fa vera prodigalità in tutto ».

Di fatto, stando al *Viaggio* del generale Marmont, un soldato di fanteria costa all'anno

In Francia	L. 340
— Austria	» 219
— Prussia	» 240
— Russia	» 120
— Inghilterra	» 538

La sproporzione sentesi ancor maggiore per la cavalleria. Ma nella cassa militare inglese fa entrar grosse somme la vendita de' gradi militari. Il bottino d'una campagna si riparte fra l'esercito in modo, che il soldato semplice abbia una quota, il caporale due, il sergente quattro, il sergente-maggiore otto, il sottotenente sedici, e così via.

Che gl'Inglesi sieno soltanto potenza di mare non è più permesso di crederlo dopo che nelle grandi guerre in Spagna e in Germania fecero sì felici prove. E basti dire che

(17) Eccetto cinque reggimenti di Scozia, che vestono come i montanari del loro paese, colle coscie nude, casacca corta, berretto di pelle d'orso.

quando Napoleone allestiva uno sbarco a Boulogne, l'isola aveva disposto da opporgli 600 mila soldati; e al fine della guerra del 1814 ne numerava 325 mila.

L'esercito inglese nel 1849 contava 7093 uffiziali in attività, cioè 66 colonnelli, 266 tenenticolonnelli, 260 maggiori, 1827 capitani, 2553 tenenti, 1227 sottotenenti, alfieri, cornette, 490 uffiziali di statomaggiore, 185 chirurghi, 249 sott'ajutanti e 162,148 bassi-uffiziali, caporali e soldati. Tra questi sono 12,553 a cavallo, 5042 guardie, 19,867 artiglieri, guastatori e minatori, 105 soldati di linea, 11,621 soldati e artiglieri di marina, 8582 rinforzi de' reggimenti coloniali. In quell'esercito sono moltissime le donne e i figliuoli, sia a cagione degli arrolamenti volontarj, sia perchè l'amministrazione non distoglie dai matrimonj, donde vengono i migliori bassi-uffiziali, istruiti nel corpo stesso, dove trovasi sempre un maestro pe' fanciulli, una maestra per le ragazze. Tutti vanno col corpo quando cambiasi la guarnigione; quando si mette in campagna, rimangono al deposito. Circa un decimo de' soldati e un terzo degli uffiziali han moglie.

Obbligandosi i soldati a vita, non c'è riserva: ma forze non effettive, che ad un bisogno possono armarsi, sono 14,363 *yeomanry*, specie di guardia nazionale a cavallo; 6 mila uomini di milizia a mezzo soldo; generali e uffiziali a mezzo soldo, 4574; 51,777 militari in ritiro (non contando i pensionarj di Chelsea); soldati d'artiglieria in ritiro 8586; soldati di marina in ritiro 6000. La cavalleria, nelle ultime guerre, fu fin un sesto della fanteria.

Dovendo l'Inghilterra custodire posti sotto tutte le latitudini, cerca di ripartire il disagio e i pericoli fra le sue truppe con un *sistema di rotazione*. In prima vanno di guarnigione a Gibilterra, a Malta, nelle Jonie; e così preparate ai calori, passano nella Senegambia, nelle Antilie, nella Gujana: di là all'America settentrionale, al Canadà, alla Nuova Brunswick, alla Nuova Scozia, ecc. Tornano allora in Inghilterra, per uscirne dopo alcuni anni verso il capo di Buona Speranza, l'isola Maurizio, la Nuova Galles meridionale, il Seilan, l'India; poi rimpatriano per ripigliare la rotazione.

Ogni reggimento e stazione militare dee avere una biblioteca. Spetta ai colonnelli il vestire i loro soldati. I gradi di tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello (eccetto nell'artiglieria e nel genio) si vendono; effetto dell'aristocrazia, per cui a molti prodi ma poveri è precluso l'avanzamento. Si riuscì per altro a stabilire che un grado non possa ottenersi se non dopo servito un certo tempo nell'anteriore; nè men di sei anni di servizio vuolsi per comperare quello di maggiore. Il re può promuovere per meriti segnalati; ma dai rapporti fatti nel 1840 appare che, nei quattro anni precedenti, quattro quinti delle promozioni furono venali. Il grado di colonnello e i superiori non si comprano, nè quelli nell'esercito della Compagnia delle Indie.

Quest'esercito è composto di venticinque reggimenti di cavalleria e di censettantacinque di fanteria, con molta ed eccellente artiglieria. I reggimenti sono d'un sol battaglione; e in tutto sommano a circa ducentomila soldati (18); metà tanti potrebbero chiamarsi dai principi alleati e mediatizzati e sudditi nell'India. Soli trentasei in trentasettemila sono europei; il resto indigeni (*sipai*), vantati per disciplina e intrepidezza. La spesa è fra i dieci o dodici milioni sterlini l'anno. Un generale in capo ha il comando supremo; ogni presidenza ha esercito proprio con un generale e suo statomaggiore.

I *sipai* sono obbedienti, fedeli, rare volte disertori, infaticabili in cammino, mirabilmente sobrj, taciturni, robusti della persona in alcune Caste, ma più spesso esili per effetto del vivere troppo parco e del frequente digiuno; rassegnati sotto la grandine delle artiglierie, ma poco atti a battaglie di mano; valorosi, se i capitani sanno cattivare la loro fiducia; caparbj e indomiti se il comando militare infrange e insulta le tradizioni della Casta; e ciò che torna a lode loro e di tutta la nazione, in mezzo ai reggimenti inglesi intemperanti e violenti e disciplinati a forza di battiture, essi sono per legge del 1833 esenti d'ogni simil pena. Sono arrolati per volontario patto; e hanno così largo stipendio, che ogni fante tiene un valletto, ogni cavaliere due; e tale è in quegli eserciti la moltitudine dei cavalli, de' bovi da carico, de' camelli, degli elefanti, delle lettighe, degli uomini, delle donne e dei fanciulli, che rammenta gli antichi eserciti di Serse. Presso ogni accampamento si aduna un operoso *bazar*, città vagante, ove il soldato trova ogni sorta d'artefici e di venditori.

(18) Nel 1793 erano ottantottomila; nel 1814, cennovantaquattromila; nel 1826, ducennovantunmila.

Dapprima ebbero proprj condottieri, addestrati e diretti da qualche uffiziale che avesse pratica della loro lingua e degli usi. Nella prima riforma del 1766 ogni migliajo d'uomini ebbero tre uffiziali europei; e l'indigeno, fosse anche di stirpe regia, non potè più oltrepassare il grado di capitano. Nella seconda riforma del 1782 si posero tre europei per ogni compagnia, e il capitano indigeno (*subahdar*) discese quasi alla condizione di sott'uffiziale. Nella terza (1796) ogni compagnia di sipai ebbe tanti uffiziali europei, quanti ne ha un reggimento inglese; e gli uffiziali indigeni, ridotti al solo avanzamento d'anzianità, divennero meri veterani, e si divisero sempre più da ogni domestichezza coi loro comandanti. Nella stessa proporzione si ammorzarono in essi gli spiriti avventurosi e cavallereschi, e si resero più rari fra loro i giovani delle Caste più generose. Le fanterie sono per massimo numero di Bramisti; la cavalleria regolare è piuttosto di culto maomettano, ma di sangue indiano. I Musulmani di stirpe turca, araba e afgana hanno più caro di servire i principi di loro fede.

In questo esercito indo-britannico ducentomila uomini vanno addestrandosi alle armi europee; e in mezzo al sovvertimento delle antiche fortune e delle famiglie bellicose, stendono sopra tutta la superficie dell'India il primo tessuto d'una nuova società e d'una futura potenza. Se le plebi, come meno timorose di rinnegare la Casta, sono men lontane dalle credenze europee, esse per la minore loro alterezza sono anche più vicine ad appropriarsi l'arte della nostra milizia. Certo, i beni dell'opinione e i frutti della forza possono svolgersi solo nel corso delle generazioni; ma intanto è un aspetto sotto il quale ci fa meraviglia che gli scrittori non abbiano per anco considerata codesta istituzione. Tuttavia pare che per lungo tempo al soldato indigeno non basterà l'animo d'affrontare sul campo i temuti Europei, nè glie ne potrà venir il pensiero; poichè quei frammenti di Caste avverse e di nemiche religioni non possono così presto fondersi in qualsiasi unità di fini e di speranze.

Aggiungeremo come, nel Pengiab, gl'Inglesi fanno fiancheggiare l'esercito da batterie tirate da elefanti; onde cannoni da 18 e da 24, e obizzi da 8 pollici sono maneggiati agevolmente quanto i pezzi da campagna.

È caratteristico l'ordine del giorno che dava lord Gough nella campagna dell'inverno 1848 nel Pengiab: — Il comandante in capo non potrebbe troppo ripetere alla fanteria « che la prima qualità del soldato, la più formidabile e più degna d'encomj, è il sangue « freddo, che gli fa risparmiare i colpi in faccia al nemico finchè il suo uffiziale non « gliene dà il segno. Un fuoco irregolare, alla ventura, in aria, invece di distruggere « il nemico, gl'ispira confidenza, mentre i colpi ben diretti e portati freddamente fanno « terribili guasti. Regola generale: mirate basso; i colpi fissati tropp'alto si perdono « nell'aria ».

Gli arsenali inglesi mostrano venticinque o trentamila pezzi grossi d'artiglieria, dopo averne abbondantemente provisti i porti, le isole, le colonie, le navi: anzi su queste il numero n'è sempre maggiore del titolo.

Eccellenti porti possiede l'Inghilterra sulle coste occidentali e meridionali; e quelli di Spithead e Portsmouth furono non ha guari, col mezzo delle mine elettriche, liberati dall'ingombro di due grandi vascelli ivi affondati. Portsmouth, centro della marina militare dell'impero britannico, e una delle più forti piazze d'Europa, con una diga meravigliosa, ha l'arsenale e i cantieri più grandi del mondo. La vicina rada di Spithead può contenere fin mille vascelli di linea. Immensi cantieri sono pure a Wolwick sul Tamigi e a Chatam.

La marina dell'Inghilterra è maggiore che quella di Francia e Russia insieme; inoltre i moltissimi elementi ch'essa possiede fanno sì che non la annichilerebbe anche un disastro. Secondo il *Royal-Kalendar* pel 1849, la Gran Bretagna, al fine del 1848, avea 25 vascelli di prima fila, tutti a tre ponti, da oltre 100 cannoni e 750 uomini almeno; 42 di seconda fila, a due ponti, con almeno 80 cannoni e 700 uomini; 45 di terza, da 70 in 80 cannoni con 600 in 700 uomini; 39 di quarta, da 50 cannoni, e da 400 in 600 uomini; 68 di quinta, di 36 in 50 cannoni, e 250 in 400 uomini; 29 di sesta, da 24 in 36 cannoni, con meno di 250 uomini. Son contati anche quelli in costruzione. Tutti questi sono di prima classe: vien poi la seconda, che comprende gli *sloop* e le galeotte a bombe; la terza, di piccoli bastimenti, comandati da uffiziali subalterni; poi 125 bastimenti a vapore, 26 dei quali hanno fin sei cannoni. In tutto, gli uomini di

mare sono trentamila, di cui diecimila novecento uffiziali e funzionarj d'ogni grado.

Fortezze tiene l'Inghilterra in tutte le parti, e stupenda è quella di Gibilterra, sopra una rupe alta 400 in 500 metri, quasi perpendicolare da tutti i lati; e nei sotterranei, aperti con dispendio immenso, può ricoverarsi una piccola flotta. Essa dà mano a Malta e Corfù per signoreggiare il Mediterraneo; come il capo di Buona Speranza domina l'Atlantico, Aden il mar Rosso, Seilan l'oceano Indiano, dove poi è impareggiabile il forte William di Calcutta. Inoltre le fortezze dell'Inghilterra sono in tutti i mari, su ogni stretto, ad ogni corrente, dove possa minacciar le navi nemiche o impedirne la riunione: son fortezze sue il rispetto che incute la sua bandiera anche sopra una nave isolata. Se all'estremità dell'Oriente il capo del più grande impero ne impaccia il contrabbando, essa raccoglie in un istante venti navi da guerra, chiamate dalle stazioni più lontane, che convogliano dodicimila uomini di truppe inglesi e indostane, per minacciare la capitale della Cina.

La guerra di Crimea nel 1855 minacciò trasformare il sistema militare anche dell'Inghilterra, e introdurre colà pure quei che sono flagelli delle altre potenze, la coscrizione e gli eserciti grossi, anche in tempo di pace. Ora i conti del 1862 danno una cavalleria di 14,000 persone; una fanteria di 130,000; compresi 5388 di corpi coloniali; 83,000 europei nelle Indie, che dopo il 1° agosto 1860 sono incorporati coll'esercito reale che sale così a 228,000 uomini. Nelle Indie vi sono circa 240 mila uomini a servizio della Gran Bretagna. Sempre più portentoso è lo sviluppo della marina, sulla quale ora (1862) si contano in servizio attivo 74,744 uomini di cui 17 mila soldati; e possiede 144 bastimenti a vela; 572 a vapore della forza di 117,500 cavalli e con 14,748 cannoni; inoltre 156 scialuppe cannoniere a vapore della forza di 8600 cavalli; 111 bastimenti per servizio dei porti. La marina delle Indie componsi di 45 legni, portanti 21,578 tonnellate e 141 cannoni. Ora vanno aggiunte le navi corazzate (19).

(19) Esercito stabile non esiste secondo le leggi inglesi; solo in caso di ribellione lo si vota per un anno. Unica forza pubblica legale è la milizia, istituita da Enrico II, ove entran tutti gli uomini. Nella rivoluzione si dovette allestire un esercito; che fu presto congedato, ma dopo Carlo II si cominciò a levar qualche reggimento. Al tempo di Napoleone I, poi nel 1852 si ripristinò la milizia, che oggi è un corpo reclutato e comandato, in ciascuna contea, dal lord luogotenente, sotto la vigilanza del ministro dell'interno. I colonnelli devono aver almeno 15,000 fr. d'entrata, e 5000 i capitani; i capi sono nominati dal lord luogotenente e confermati dalla regina. In pace il governo ha il diritto d'arrolare 80,000 militi per 5 anni: in minaccia di guerra 120,000. Se non bastasser gl'ingaggi volontarj, potrebbe farsi la coscrizione, con agevolezza di cambj. La milizia non è propria che a custodir le fortezze, pure è un buon deposito per un esercito regolare; oltrechè il ministero può tener 10,000 veterani per difesa del paese, e un corpo di 12,000 uomini di polizia in Irlanda son regolarizzati. Ma dopo che nel 1859 si credette l'isola minacciata dalla politica napoleonica, si organizzarono spontaneamente moltissimi corpi di volontarj a centinaja di migliaja, in cui vogliam vedere uno slancio patriotico, anzichè una servile imitazione della mania soldatesca che oggi invasò il resto d'Europa. Contro un esercito regolare non terrebbero, ma farebber costar cara un'invasione: oltre che servono a fondere le varie classi: e son sempre un fondo donde cavar delle buone reclute.

L'Inghilterra non considera ancora la creazione d'un esercito come lo sforzo più grandioso dell'umana intelligenza, lo scopo quasi esclusivo della società: eppure ha ne' suoi annali magnifiche vittorie. Può ridersi di Bright e Cobden che predicano « la pace da per tutto e sempre », ma ciò, se non altro, impedisce di gloriarsi della guerra fatta per la guerra o per la gloria.

Quanto all'esercito, la sua prima forma gli fu data da Carlo II: nel 1662 il re avea da 5000 uomini. Nel 1689 si pubblicò il primo *mutiny bill* che sottoponeva a consigli di guerra la diserzione e l'insubordinazione: ora questo bill si rinnova ogni anno « per prevenir le rivolte e la diserzione, e pel meglio delle paghe e de' quartieri ». Per quest'atto, il sovrano può definir i delitti militari, e stabilirvi pene disciplinari. Altrimenti la diserzione non sarebbe che una violazione di contratto. Pe' delitti ordinarj anche il soldato compare a' tribunali comuni.

I consigli di guerra generali son competenti per giudicare de' delitti militari. Son 13 membri almeno e decidono a maggioranza. La direzione superiore della giustizia militare è affidata a un *giudice avvocato*, membro del Parlamento e che cambia col ministero.

L'esercito non può intervenire nelle turbolenze politiche se non sopra richiesta dell'autorità civile; e l'ordine superiore non iscusa il soldato se l'intervenzione è illegale. Il soldato arrolandosi non si rende esente dalla legge del paese; solo deve sottomettersi a una legge di più.

Così l'esercito non è minaccioso alla libertà, e viepiù perchè gli uffiziali son gente per bene, possedono, han parenti nel parlamento, ecc. Ciò non vuol dire che sieno tutti nobili come nell'antica Francia, ma vengono dalle classi educate e capaci. La più parte de' gradi inferiori può comprarsi, ma solo passando pel grado inferiore, e servendo un certo tempo in ciascuno: han il brevetto gratuito i migliori

Svezia.

Particolar menzione merita l'esercito *indelta* della Svezia. Anticamente i proprietarj erano obbligati seguitare il re in guerra, con un numero d'uomini proporzionato al possesso; e ai più ricchi, che servivano a cavallo, fu data l'*elezione* e la nobiltà. Carlo XI, vedendo non bastare le finanze dello Stato a un esercito stabile, colla *Riduzione* del 1680 richiamò alla corona moltissimi possessi. Allora ebbe reggimenti assoldati (*vaerfvade*); molti beni furono assegnati agli uffiziali e sottuffiziali (*bostile*) in vece di soldo; e durò alle provincie l'obbligo di somministrare soldati, che, fuori dei casi di bisogno, stanno in casette sparse, coltivando un poderetto invece di paga; truppe essenzialmente nazionali, e che non infingardiscono nella pace. Molti uffiziali poi coprono impieghi civili.

Nel 1853 la forza totale dell'esercito era:

Vaerfvade	7,692
Milizie del Gotland	7,621
Truppe d'indelta	33,405
Truppe coscritte	95,295
In tutto. .	144,013

Ha in totale 24 vapori, 237 legni a vela con 1215 cannoni.

Spagna.

La Spagna ha una gran linea di fortezze. Tarifa, Algeziras, Malaga, Almeida proteggono la costa meridionale del Mediterraneo: ma di ben altra importanza era Gibilterra, che le fu tolta dagl'Inglesi nel 1704, e alla quale gli Spagnuoli non poterono opporre che il piccolo campo trincerato di San Rocco. Fortissima è Cadice, ed irta di fortificazioni è tutta la sua rada che gira 15 chilometri, fra le quali è memorabile il Trocadero. I villaggi del piano di Granata son ancora muniti dal tempo delle ultime lotte dei Mori. Badajoz e Olivenza sono sue barriere contro il Portogallo; coperte del resto da montagne, e nelle aperture dalle fortezze che or ora accennammo. A Segovia è una scuola militare, e a Santander una fonderia. Il Ferrol è il primo arsenale marittimo del regno, difeso da formidabili batterie. Forte è pure la Corogna; ma più il castello della Mota, vicino a San Sebastiano. Cartagena è anche porto militare; Alicante ha una robusta cittadella; quella di Montjoui protegge e minaccia Barcellona; Figuières è una delle più forti piazze d'Europa. Pamplona difende i Pirenei occidentali; Lerida il bacino della Segra. Penisola è posta sur uno scoglio insormontabile; e Mahon nell'isola di Minorca ha un arsenale e magazzini per la marina. Ma la gloria della fanteria spagnuola, considerata la migliore in Europa, scadde dopo la battaglia di Rocroy; ed ora mostrasi meglio nella guerra di bande.

Nel 1863 l'esercito comprende 233,000 soldati, 20,410 cavalli. La flotta è ridotta appena a 92 navi grosse a vapore e 50 a vela.

allievi della scuola militare. Son tutti gratuiti nell'artiglieria e nel genio, e si avanza per anzianità.

La coscrizione che svelle i figli per forza dalla famiglia v'è sconosciuta: bastando i reclutamenti volontarj. Il semplice soldato è sottoposto alla pena dello staffile, ma per decisione de' consigli di disciplina.

A capo dell'esercito sta il comandante in capo, che dopo il 48 non è più membro del gabinetto, ma responsabile a questo.

Dopo fusevi le truppe della Compagnia delle Indie, l'esercito inglese comprende 225,854 uomini e 25,565 cavalli. I corpi indiani indigeni salgono a 200,000 uomini. Con autorizzazione del parlamento il re può arrolare truppe straniere.

Prima del 1854 un secretario *alla* guerra amministrava questo dipartimento, difendeva il preventivo, e proponeva ogni anno il bill di ribellione. La campagna di Crimea portò anche qui alterazione, creandosi un secretario di Stato *per* la guerra, che è a capo dell'amministrazione, vigila sulle nomine ai gradi più alti, sul materiale del genio e dell'artiglieria, gli arsenali, le scuole militari, e in tempo di guerra conferisce cogli uffizj del comandante in capo (*horse-guards*) sulle operazioni. Rappresentando l'elemento civile nell'esercito, sovrasta all'elemento militare, sicchè è un civile che dà ordini al generale; buona precauzione contro le aspirazioni liberticide d'un soldato fortunato. (Nota del 1863).

Portogallo.

Il Portogallo può armare 24 mila uomini, oltre una milizia di quarantamila; e una flotta di 36 vascelli con 294 cannoni. La miglior sua fortezza è Elvas, che con Campomayor fronteggia la spagnuola di Bajadoz, difendendo la grande strada di Lisbona, e i valichi della Sierra Estremoz. A Campo-major si lega Marvao per proteggere l'apertura ch'è fra il Tago e la Guadiana. Il paese montuoso fra Marvao e Abrantes è eccellente per la guerra difensiva, che vi fu spesso agitata. Almeida è opposta alla spagnuola Ciudad-Rodrigo per difendere i passi della Sierra Estrella; e Valenza tien testa alla fortezza spagnuola di Tuy. Forti son pure Elvas, Lagos, Tavira, Sagres. Tre castelli proteggono il porto di Setubal; piccoli vascelli si fabbricano in quello di Porto; ma il principale è quello di Lisbona, coi vasti cantieri della marina reale.

Stati Uniti.

L'esercito federale degli Stati Uniti si componea d'un reggimento di dragoni, uno di cacciatori, otto di fanteria e quattro di artiglieria, che in tutto sommano a 8,600 uomini. La milizia ne comprendea 1,801,000. La flotta nel luglio 1849 aveva dodici vascelli di linea, di cui uno di cenventi, gli altri di settantaquattro; quattordici fregate, cinque vascelli a bombe, ventidue scialuppe, quattro brick, cinque schooner, sei battelli a vapore, sei vascelli di munizione; aventi in tutto 2,040 cannoni. Messesi in guerra le due parti degli Stati, spiegarono una fierezza e una potenza, qual appena si potea sospettare, e i giornali americani calcolavano che, al fine del 1862, l'esercito federale aveva avuto da 44,000 uccisi in campo; 250,000 morti di ferite e malattie; 97,000 feriti; 69,000 prigionieri.

Così mentre si ciarla di pace e di arti, il furore bellico si ravvivò in questi anni, fin a divorare gli Stati e assorbirne tutti i mezzi.

Kolb stabilisce nel 1859 queste forze:

Gran Bretagna, esclusa l'India . . .	230,000
Francia	570,000
Russia	750,000
Austria	550,000
Prussia	400,000
Resto della Germania	230,000
Stati italiani (Vedasi esagerazione) . .	350,000
Belgio	80,000
Olanda coll'India	80,000
Danimarca	50,000
Svezia	95,000
Norvegia	14,000
Spagna	120,000
Grecia	10,000
Turchia	150,000
Soldati di marina	200,000

S'avrebber dunque in Europa più di 3 milioni e mezzo di soldati; che valutandoli 1000 franchi per testa, consumerebbero circa 4 miliardi.

Nel 1861 si calcolarono le spese annue per armi:

Francia	625 milioni
Inghilterra	1000
Austria	500
Prussia	170
Russia	524
Turchia	200
Stati tedeschi minori	300
Spagna	308
Belgio, Portogallo, Svizzera	800

Prima del 1850, l'Inghilterra spendeva appena 350 milioni, 250 l'Austria.

Raymond stampò *Les Marines de la France et de l'Angleterre* 1815-1863, da cui caviamo questo prospetto:

	SPESE DELLA MARINA		UOMINI DI MARE SOTTO LA BANDIERA	
	inglese	francese	inglese	francese
1835	fr. 106,132,875	55,442,675	26,041	16,628
1836	113,338,575	60,986,125	30,195	21,685
1837	119,718,275	58,798,725	31,289	23,812
1838	120,299,750	.64,177,700	32,028	24,500
1839	129,937,775	69,772,025	34,857	25,457
1840	145,601,750	88,301,450	37,665	33,107
1841	170,128,775	113,562,575	41,389	40,171
1842	170,454,325	116,640,425	43,105	36,446
1843	159,574,750	90,283,225	40,229	31,345
1844	156,253,000	97,203,125	38,343	30,240
1845	173,588,000	96,197,450	40,084	28,979
1846	195,086,625	112,685,675	43,344	30,970
1847	200,346,825	128,642,500	44,969	32,169
1848	198,057,175	124,646,800	43,978	28,760
1849	173,567,424	98,181,900	39,333	27,063
1850	160,922,075	85,171,650	39,093	24,679
1851	146,247,925	82,343,425	38,957	22,316
1852	165,687,600	86,556,775	40,451	23,016
1853	166,014,900	98,845,950	45,885	28,313
1854	304,569,225	177,885,425	61,157	48,812
1855	475,367,700	217,368,950	67,791	54,479
1856	400,350,875	208,267.250	60,659	40,882
1857	259,750,000	126,757,600	53,919	29,289
1858	250,726,175	133,426,500	55,883	29,602
1859	276,805,075	208,347,025	72,400	38,470

§ 74. — I Turchi.

Finiremo con un cenno intorno a due potenze, che o ignorarono o non seguirono gl'incrementi europei, e colle quali i nostri ebbero ultimamente a fare; intendo i Turchi e i Cinesi.

Ciò che in origine diede gran vantaggio ai Turchi sovra gli Europei, fu l'aver essi primi adottato le truppe stabili, le quali prevalevano ad eserciti raccogliticci. I loro erano composti di tre parti:

I[a] L'assoldato o *kapikuli*, di gianizzeri, spahi e tobigi. Dei gianizzeri si parlò a lungo nella Storia, e al tempo di Marsigli formavano centonovantasei compagnie distinte per bandiere, portate dal *bakesky* o anziano. Oltre il corpo stanziato a Costantinopoli e nelle fortezze circostanti, ve n'avea in ogni governo nella città ove siede il bascià. Il titolo di gianizzero era ambito pe' privilegi che traeva seco. — Gli spahi sono un corpo di cavalleria, in prima di seimila, poi di quindicimila uomini, distinti in ala destra e ala sinistra, proveduti di cavalli asiatici. Ma quando le guerre colla Persia nel 600 esaurirono le razze d'Asia, e dovettero provedersi con cavalli europei, andarono in decadenza. Come i gianizzeri, erano pagati dal tesoro imperiale di tre in tre mesi. — I tobigi sono artiglieri.

II[a] Il feudale (*toprakli*) è mantenuto colle rendite d'una certa quantità di terreni dei vinti (*timar*), gravati di quest'obbligo; e si compone solo di cavalleria; onde chiamansi anche spahi-timariot. Marsigli contava nelle provincie europee ottomila trecencinquantasei timar e novecentoquattordici *zyam*, che sono timar più grandi, i quali rendono non meno di ventimila aspri, mentre il timar ne rende da cinquemila, cioè trecento franchi; e soggiunge che somministravano circa ottantamila soldati a cavallo, obbligati a servire quanto il sultano vuole, e mantenuti ciascuno dal possessore, sotto pena della caducità. Ma il tempo del servizio era prefisso da San Giorgio a San Demetrio, cioè dal 24 aprile al 26 ottobre.

III[a] Il provinciale (*seralkuli*) vien raccolto dai rispettivi governatori, che hanno fondi appositi per mantenerlo: e in tempo di pace presidia le fortezze, in guerra rinforza il kapikuli.

Cinque ne erano le divisioni: ala destra, ala sinistra, vanguardia, battaglia, retroguardia. Aggiungasi i *delhi* volontarj, ardimentosi, che si buttano come perduti ai rischi maggiori. I *dondar* della retroguardia giurano difendere sin all'ultimo sangue lo stendardo del Profeta.

Sul mare i Turchi furono dei primi ad adottare l'artiglieria, e con ciò presero Costantinopoli; al cui assedio, la flotta di Maometto II componeasi di diciotto vascelli, quarantotto galeazze, venticinque navi di trasporto, e più di trecento legni leggieri. Di poi combattè i cavalieri di Rodi e i Veneziani. Sotto Selim I vi fu dato ordine regolare: *reis* significava il capitano d'una nave o galera; *kapidan-bascià* l'ammiraglio generale; *reis-basci* il vice ammiraglio; *kapidan-reis* il piloto reale, che dovea prefiggere l'itinerario delle flotte del sultano. Dopo Barbarossa, la funzione di kapidan-bascià era delle più importanti, comandando a tutte le isole, coste e fortezze marittime. Ma poichè i Turchi ebber sempre avversione pel servizio di mare, e ripeteano che Dio, dando a loro l'imperio della terra, lasciò quel delle onde agl'Infedeli, servivansi per lo più degli abitanti delle isole greche, massime Idra, Spezia, Ipsara.

I *keuca* o vascelli grandi di guerra erano da duemila cinquecento tonnellate: uno fabbricato da un famoso architetto Jany sul modello dei veneti, tirava 60 cubiti di lunghezza, 30 di larghezza; le antenne 2 cubiti di circonferenza, e gli alberi 27 di altezza (1): cenquaranta uomini con arco e fucile e pugnale li guernivano, nove schiavi per remo. L'equipaggio pertanto sommava a quattrocento uomini in circa; venti banchi di remi faceano centottanta persone; poi cenquaranta o cencinquanta soldati, non contando gli uffiziali e i numerosi servi; e costavano ciascuno, armati e provisti per sei mesi, venticinquemila zecchini. I keuca erano armati dinanzi di due sproni di bronzo, uno a tre denti come una galeazza, uno terminato in punta di ferro come lo sprone di una galera. I cannoni dapprincipio erano, come nelle galere, situati solo a poppa e a prora.

Lo sgomento delle prime conquiste ottomane lasciò negli Europei un senso di paura, e la persuasione che la coloro tattica fosse superiore alla nostra irreparabilmente. E in fatto i Turchi aveano tutto ciò che occorreva per divenire la prima potenza marittima d'Europa: capitale la meglio situata, estesissimo litorale, tutti i materiali da costruzione, ciurma abbondantissima di schiavi comprati da Tartaria pel mar Nero, o rapiti a tutta Europa, marinaj espertissimi dalle isole Jonie ed Egee. Perciò moltiplicarono vittorie nel Mediterraneo; alcuni rinnegati a loro servizio emularono gli ammiragli più famosi europei; e il combattere con essi fu lungamente la scuola dei soldati di mare d'Europa. Ma la loro costituzione non lasciava che ne approfittassero; e ben presto la battaglia di Lépanto (1571) ebbe cominciato la loro decadenza, compita poi a Navarino (1827). A Lépanto, sebbene combattessero quasi sole galee, pure la linea cristiana era protetta da cinque grossi vascelli; onde può dirsi che da quell'ora cominciassero sulle navi le artiglierie grosse. Nel secolo XVI le loro galee, quasi tutte costruite da Veneziani e Genovesi, erano molto leggieri e poco elevate sopra l'acqua, mentre i vascelli rotondi o da guerra aveano la chiglia alta e la carena profonda.

Il mar Nero formava un porto, in cui la flotta sconfitta si potea ritirare per raddobbarsi ed uscirne di nuovo minacciosa. I Veneziani la sconfissero in fatto più fiate; ma qualvolta essi avventuraronsi fra i cannoni dei Dardanelli per dare a quella guerra l'unico fine possibile col bombardar il serraglio e ribellare i Cristiani di Costantinopoli, andarono a inevitabile ruina. Ora si sa che il mar Nero più non è della Porta, e che navi minacciose ancoraronsi tra i formidabili castelli.

Mentre l'Europa progrediva, i Turchi rimanevano stazionarj; e ben presto le vittorie de' Veneziani e del principe Eugenio ruppero quel fascino, e si conobbe che la forza di quelli stava nella debolezza nostra, e nella mancanza d'unione e d'entusiasmo con cui noi combattevamo. L'impeto religioso si rallentava nei Musulmani; se l'amor del bottino gli avea fatti eroi, in appresso cedevano qualora trovassero buone fortezze e robusti

(1) SUE, *Marine ottomane*.

eserciti; il nome di patria non ha su loro veruna efficacia, come non è santo quel di famiglia.

Dopo la disfatta di Lépanto, anche i Turchi, ad imitazione degli Europei, armarono legni grossi secondo l'arte moderna; ma questa richiede troppe cognizioni, a cui era inetta quella gente, la quale dovette soccombere man mano che alla forza brutale surrogavasi la disciplinata e dotta. D'altra parte Venezia era troppo decaduta. Austria e Russia non valevano in mare; onde i Turchi nel secolo passato neglessero la forza marittima per quella di terra, e quasi altri vascelli non uscivano a lungo corso se non quelli che il kapidan-bascià inviava nell'Arcipelago per riscuotere l'annuo tributo, e che col vento procedevano d'isola in isola, senza perder di vista la terra. Pertanto allorchè Caterina inviò la prima flotta russa nel Mediterraneo, i Turchi n'andarono sgominati. Allora Hassan, originario persiano, nominato kapidan-bascià, fece rifiorir la marina, costruire legni nuovi, risarcire i vecchi, provedere gli arsenali, e la sua temerità infondea coraggio; ma colla morte sua ricadde la marina. Sol quando i Francesi occuparono l'Egitto, i Turchi secondarono gl'Inglesi.

L'inferiorità si sentì non solo nelle guerre contro le altre potenze, ma anche nell'insurrezione greca. Al principio di questa, disordinatissimi erano i vascelli turchi; il kapidan-bascià aveva a bordo l'harem, la cucina, la cancelleria, dervis preganti, musici, giocolieri, ciarlatani, aguzzini; i traponti erano ingombri di botteghe da caffè; ogni giorno scendevasi a riva per dormir alla cheta, e sparavasi il cannone come dopo una vittoria. La flotta era inesperta quanto nel Cinquecento; gli uffiziali non si brigavano delle mosse de' vascelli; il capitano non comandava che alle truppe a bordo. I Greci improvisarono una marina, ma dovettero i principali vantaggi di quella guerra ai brulotti, ch'essi andavano ad attaccare alle navi nemiche. Per lo più sceglievano brick mercantili vecchi, da 350 a 400 tonnellate, leggeri alla manovra, e obbedientissimi al timone; vi disponeano materie incendiarie e barili di polvere e di projetti e bombe; allora spingeansi contro il vascello turco, attaccandosegli in qualunque modo; il capitano mettea fuoco alla miccia, e saltava nella scialuppa su cui già era disceso l'equipaggio, allontanandosi a gran forza di remi per sottrarsi al pericolo della spaventosa esplosione.

Le replicate sconfitte e le continue perdite fecero sentire ai Turchi la necessità di riforme; ma queste vengono sempre male quando non è più possibile il ritardarle. Mahmud II volle però arrischiarle; e il primo e più audace colpo fu il distruggere i gianizzeri. Allora supplì a questi con un arrolamento regolare: ma sebbene per legge ogni musulmano sia a disposizione del padiscià, pure non mettendosi ciò in uso fuorchè in tempo di guerra, egli trovò molta renitenza.

Oggi l'esercito ottomano è in parte regolare, in parte irregolare. Il regolare comprende due corpi, fanteria e cavalleria. La cavalleria si calcola di quarantamila uomini, reclutata fra il popolo senza distinzione, e disposta alla francese in divisioni, brigate, reggimenti. Costò fatica il ridurre i soldati a un vestir semplice e non ondeggiante, e alla calzatura europea; e, cosa affatto nuova, ogni reggimento ebbe la banda. La cavalleria non è più che di quattro squadroni, attaccati al corpo del sultano. Essi che passavano per i migliori artiglieri, ben presto non poterono che meravigliarsi della prestezza degli Europei: ma nè il francese Bonneval, nè il barone Tott, chiamati a riformarla, riuscirono ad alcun'importanza. Mahmud conservò l'antico modo, sicchè v'ha artiglieria a cavallo, a piedi, o bombardieri e minatori. Gli uffiziali non hanno grande spesa, alloggiano a carico del governo, e molte provigioni ricevono in natura. Il corpo dei medici è la più parte di forestieri. Mahmud stabilì una scuola per formarne, come anche un collegio militare.

Quanto all'esercito irregolare, può dirsi lo compongano tutti i Musulmani al bisogno: la cavalleria è costituita di zaim e timarioti, i quali ricevono fondi a vita; e la fanteria è radunata dai pascià, ciascuno nel proprio governo.

La forza principale dell'impero, un secolo fa, consisteva nella cavalleria irregolare: ma la perdita della Crimea fece passare alla Russia i cinquantamila uomini con cui quei kan erano sempre disposti ad entrare in campagna; truppe di niun costo, giacchè venivano senza preparativi, disposti a vivere di ruba, e con cavalli sobrj. Que' Tartari audaci, abilissimi a cavalcare, ciecamente obbedienti, erano di gran lunga la miglior

truppa della Turchia, che dalla perdita loro restò snervata. Oggi la cavalleria irregolare le viene dall'Asia, armato ed equipaggiato ciascuno a proprie spese: ma scemando ognora più i Musulmani, questa forza pure è in dechino. La fanteria irregolare (*seimeus*) è raccolta dai pascià, dai vaivodi, dagli agà; e scema anch'essa in ragione del piccol numero de' Musulmani.

Selim III (1789-1807) fu il primo sultano di Costantinopoli che abbia tentato qualche regolarità nell'esercito turco: Mahmud II fu il grande riformatore e deformatore delle istituzioni turchesche, nella lunga sua dominazione dal 1808 al 1839. Tolse egli il fomite della insubordinazione e della indisciplinatezza dei soldati turchi col distruggere, nel 1826, il corpo formidabile dei gianizzeri, pretoriani dell'impero ottomano, che disponevano a loro capriccio della vita e del trono dei sultani. L'orrendo macello, proditoriamente comandato ne' vasti cortili del palazzo, di quelle schiere d'insubordinati sì, ma intrepidi e valorosissimi guerrieri, empiè di terrore e raccapriccio le genti europee. Consumata la strage, l'esercito si costituì in tanti corpi di truppe regolari ed irregolari, venendo fatte le cerne delle prime mediante la coscrizione, mentre le seconde vengono raccolte ed ordinate principalmente in tempo di guerra. Dura il servizio sotto le armi dai quattro ai cinque anni, e si dà all'esercito permanente il titolo di *nisam*: dividesi in sei *ordu* o corpi di armata, posti ciascuno sotto il comando di un *muscir* ossia maresciallo di campo. Ad ogni corpo di armata è annesso un consiglio di guerra, composto di un luogotenente generale, come capo di statomaggiore, di un maggior generale, due colonnelli più anziani, un luogotenente colonnello, un maggiore in qualità di segretario ed un pagatore. Ogni corpo componesi di due parti, la *nisamia* o linea, e la riserva o *redit*, constando la linea di due divisioni, ciascuna con tre reggimenti di fanteria, due di cavalleria ed uno di artiglieria, il tutto sotto il comando di un *ferik-pascià*; anche il corpo della riserva si compone di due divisioni, sotto il comando di un *liva-pascià*. L'effettivo di ogni corpo di armata nella linea, composto di sei reggimenti di fanteria, quattro di cavalleria ed una brigata di artiglieria, dev'essere di 30,000, e quindi in totale 180,000. Mancano oggidì almeno 60,000 uomini nel numero complessivo dell'esercito, di modo che i tre primi corpi di armata, che sono gli Europei, non hanno in generale che una forza di 25,000 uomini per ciascuno, ed i tre asiatici di soli 15,000; dunque 120,000 uomini in tutto. In tempo di guerra vi è però anche la riserva, che calcolasi di 500,000 uomini, cui si aggiungono le truppe raccogliticce dei volontarj, e di altri che si mettono insieme con apposita coscrizione, e chiamansi turchescamente *basci-bozuc* ossia teste guaste, rotte, pazze; e tali devono essere certamente se si accontentano di correre sotto le bandiere senza paga, ed armati solo in parte dal governo. Compongonsi di tutti gli elementi dell'impero, giovani e vecchi, arabi fanatici, e marame, in torme indisciplinate e male armate, senza capi bene istrutti e sperimentati, e in mezzo ai guerreschi tumulti, fanno scorrerie per proprio conto. I giornali europei riboccavano, durante la guerra della Crimea, di racconti sulle dissennate imprese di coteste bande, famose per devastare, saccheggiare e distruggere, e più ancora per fuggire alla vista delle milizie ben agguerrite e disciplinate, e ricalcitranti sempre agli ordini ed ai comandi dei superiori assennati e probi. Nè valsero gli sforzi ripetuti di Omer pascià e d'Iskender bey, e neppure quelli del generale francese Jussuf, del capo dei Cabili Bu Maza e del colonnello inglese Beatson per ordinarle e disciplinarle. Se n'erano costituiti ben sei reggimenti da cotesti uffiziali nella campagna della Crimea, ma non ressero mai al paragone dei Cosacchi, disertarono in gran numero, e furono alfine colla forza disciolti e dispersi; ne comparvero nondimeno alcuni anche nella campagna del 1861-62 dei Turchi contro i Montenegrini, e furono da questi ultimi più fiate malconci e sbaragliati.

Oltre ai sei corpi di armata or or mentovati, ci ha quattro *divisioni staccate*, le quali non riunisconsi come tali; e sono 1ª divisione di Creta o Girid con 10,000 uomini; 2ª divisione di Tripoli o Tarablus; 3ª divisione di Tunisi, con 5000 ciascuna; 4ª divisione centrale di artiglieria, comprendente il reggimento dei guastatori di Pera, le brigate di artiglieria dei veterani, e le guarnigioni permanenti di artiglieria ai Dardanelli (500 cannoni), sul Danubio, sull'Adriatico, sul Mar Nero, nell'Arcipelago (a Tenedo e Metelino), e sulle coste dell'Anatolia, con 9000 uomini; in tutto 30,000. In caso di bisogno, la Bosnia e l'Albania devono dare al sultano 32,000 uomini; 40,000

la Servia; 18,000 l'Egitto; in tutto 120,000 uomini; col che l'esercito turco giunge a 630,000 uomini; ed anche di 660,000 e più, quando vi si comprendano le truppe ausiliari dei volontarj e dei basci-bozuc: onde sta l'impero ottomano fra le potenze di prim'ordine per l'organamento militare.

I sei corpi dell'armata regolare sono: I° della guardia imperiale in Scutari; II° di Costantinopoli, in Costantinopoli; III° della Romelia, in Monastir; IV° dell'Anatolia, in Cherberuth; V° dell'Arabia, in Damasco; VI° dell'Irack, in Bagdad. Per questo novello ordinamento, introdotto nel 1843 secondo il piano del seraschiere Risa pascià, i comandanti dei corpi cessarono di essere contemporaneamente anche i governatori delle provincie in cui sono stanziati; restando l'amministrazione civile indipendente affatto dalla militare, dei *muscin* o marescialli di campo. Per l'istruzione dei giovani destinati ad essere uffiziali è in Costantinopoli la scuola imperiale, fondata nel 1830 dal sultano Mamud sul modello della scuola militare di St-Cyr in Parigi, e n'escono ogni anno da cento, contando la scuola cinquecento individui. Quattro gli anni di studio per quelli della fanteria, e cinque per quelli della cavalleria, sotto maestri per la massima parte francesi. Anteriore è la scuola d'artiglieria e del genio, fondata da Selim III, a somiglianza della politecnica di Parigi; serve anche a formare degl'ingegneri civili, con circa cento allievi, e molti maestri francesi e prussiani. Ogni corpo di armata ha inoltre nel luogo di sua residenza un collegio di cadetti, i quali passano poi alla scuola centrale di Costantinopoli; e vi è pur un istituto per la medicina militare a Cumbarané, al Corno d'Oro, sotto medici militari austriaci; e una scuola per gli uffiziali di marina, intitolata *Ikoi*.

L'armata di mare conta 8 vascelli di linea, portanti da 84 a 130 cannoni; 12 fregate da 50 a 70; 4 corvette; 8 brick a vela; 9 scooner a vela, e 23 piroscafi, in tutto 64 navi, di cui 46 armate di tutto punto. Calcoli più recenti danno 48 navi in pieno armamento, di cui 18 piroscafi, 2 vascelli di linea, 5 fregate, 6 corvette, 5 brick, portanti insieme 1218 cannoni, e con 34,000 individui tra soldati e marinari.

La spesa complessiva delle due armate è di cenquarantatre milioni di franchi, mentre per la sola di terra dovrebbe esser di seicento milioni almeno, computandosi comunemente negli eserciti regolari cento milioni per ogni centomila uomini. La tenuità del bilancio di guerra nell'impero ottomano può spiegarsi dall'essere i 660,000 uomini una cifra esagerata, mentre i più diligenti calcolatori stranieri ci porgono questo quadro delle forze militari della Turchia:

Esercito attivo	138,680 uomini
Riserva	138,680
Truppe irregolari	61,500
— ausiliarie	110,000
Totale	448,860

In fatto però il sultano si sostiene ancora sul tarlato suo trono per l'organamento militare del vasto suo impero, in cui può raccogliere, in poche settimane, più di mezzo milione di combattenti robusti e feroci, per sostenere i diritti del supremo ed assoluto loro padrone e signore e della loro religione.

Sarà un bellissimo tema per qualche giovane animoso e di coscienza il dare la storia delle guerre degli Europei contro gli Ottomani. Sono due civiltà a conflitto, onde il campo è ben più vasto che nelle rivalità ed ambizioni dei re; le vittorie nostre sono men deplorabili perchè salvano l'incivilimento; e quella guerra di ormai undici secoli è la palestra lunga e gloriosa, dove a vicenda comparvero tutte le nazioni, e da cui uscirono i principali miglioramenti, massime della marina. Gl'Italiani vi otterranno pagine splendidissime, a testimonio d'un valore che dorme ma non è spento (2).

(2) Il conte di Munster, figlio naturale di Guglielmo IV, viaggiò a lungo in Oriente preparando materiali per una storia dell'arte della guerra fra i Maomettani; ma reduce, s'uccise nel 1842.

§ 75. — Armi cinesi.

Nel vol. VII delle *Memorie sulla Cina* dei Gesuiti è un trattato dell'arte militare dei Cinesi, ormai non buono che per erudizione.

Della condizione attuale degli eserciti cinesi potè aversi ragguaglio nell'ultima spedizione intrapresa dagl'Inglesi, e principalmente da lord Jocelyn e Stuart Makenzie, segretarj militari di quell'impresa. Da quest'ultimo leviamo notizie intorno all'organizzazione di essi eserciti.

— Quai che siano i difetti e le stranezze delle loro istituzioni (dice egli press'a poco), un singolar misto di civiltà trapela dalle leggi e da'costumi de' Cinesi, dal loro ordinamento civile e militare. La milizia, come tutte le altre parti del governo, è amministrata da una commissione d'uffiziali, che formano il ministero della guerra. Gli uffiziali sono indifferentemente cinesi o tartari; ma il maggior numero de' soldati è d'origine cinese. Vi è un numeroso corpo, il cui generale in capo (*kiang-kioun*) è invariabilmente un Tartaro; ma il secondo grado è dato a un Cinese, il quale comanda tutti i soldati della sua razza che vi sono arrolati. Scopo di tale disposizione è di equilibrare la parzialità che ciascuno di quegli uffiziali potrebbe sentire pe' proprj. Questa mistione politica delle due razze riproducesi fino nei maggiori consigli dell'impero.

La guardia imperiale, divisa in tre brigate, forte di ventitremila pedoni e tremila cavalli, è di soli Tartari; non entra che di rado in campagna, e il suo vero servizio consiste nell'accompagnar l'imperatore nelle sue caccie.

La forza numerica dell'esercito in piedi fu diversamente stimata. Le denominazioni de' gradi rispondono esattamente alle europee. Per quanto potemmo sapere, i gradi non discendono al disotto del tenente: fu impossibile verificare se in Cina esistano sottuffiziali come in Europa; forse i mandarini suppliscono alle funzioni de'nostri sergenti.

Principio della legge civile e politica in questa nazione eminentemente conservatrice, è l'uguaglianza, vale a dire che fino ai più elevati, tutti gl'impieghi civili e militari appartengono al merito. Così tutti gli uffiziali escono dai soldati; ne' concorsi annuali, gli uffiziali che si distinguono ottengono un avanzamento; e la forza fisica è titolo di raccomandazione. È probabile non pertanto che l'influenza e il grado delle famiglie favoriscano questi avanzamenti.

Le truppe, che gl'Inglesi obbligarono a capitolare a Canton nel maggio 1841, erano comandate dal generale tartaro Y-ishan, che aveva sotto gli ordini un generale tartaro; un Cinese sosteneva le incumbenze de' nostri generali di divisione; al disotto vi erano pure generali di brigata.

Uffiziali e soldati, tutti sono sottoposti a pene corporali, al qual mezzo di disciplina i capi spesse volte ricorrono.

Nella tattica cinese, uffiziali e soldati hanno le stesse incumbenze. I mandarini che giungono al combattimento su' loro cavalli, smontano quando comincia l'azione, e si mescolano colle file, forse per stimolare gli altri. Pare che i Cinesi ignorino affatto le evoluzioni di linea e le grandi manovre; nè ho mai veduto eseguire alle lor truppe nessun movimento d'accordo, nè cosa che somigliasse alle nostre formazioni di colonna, di battaglione, ecc. Nullostante l'esercito è ripartito in divisioni, reggimenti e compagnie: quarantacinque uomini formano una compagnia, e quaranta compagnie un reggimento. I soldati non sono armati uniforme; un certo numero porta fucili a miccia, altri lancie e archi. Ad ogni reggimento è o dev'essere attaccato un piccolo corpo di cavalleria.

Oltre i mezzi d'avanzamento aperti a tutti pe'concorsi annuali, si accordano anche promozioni immediate a chi si segnala ne'combattimenti, qualche volta accompagnate da ricompense pecuniarie: morendo l'eroe, la sua pensione passa sovente alla famiglia; il nome di lui è inscritto nel libro de' sacrifizj, per assicurare la sua promozione nell'altro mondo. A sessant'anni i soldati hanno diritto ad una pensione di metà soldo. La paga non è la stessa per le due razze: il Tartaro riceve due *taels* (15 fr.) al mese, oltre una razione di riso; il Cinese un *tael* e sei decimi (12 fr.), senza razione. Nè troppo regolarmente vengono pagate le truppe: quando sien fatti aspettare soverchiamente,

spesso i soldati si portano in disordine alla casa del loro generale, e reclamano con grida le paghe.

L'esercito è diviso in otto gran corpi, distinto ciascuno pel colore delle bandiere: l'imperiale o giallo è il colore delle truppe scelte; poi vengono in gerarchia le bandiere bianche, rosse e celesti; gli ultimi quattro corpi portano questi medesimi colori, ma con un orlo intorno alla bandiera. Ogni stendardo tartaro deve raccogliere diecimila uomini intorno a sè. Lo stendardo verde appartiene al corpo esclusivamente cinese: tutte le bandiere gialle portano il dragone giallo imperiale ricamato nel centro. Sulle fortezze sventola ordinariamente un vessillo giallo, col nome del fòrte in gran lettere nere.

Le armi de' Cinesi del nord differiscono sotto alcuni riguardi da quelle de' meridionali. Nel nord sono stanziati numerosi corpi di cavalleria tartara, armati d'archi e di freccie, nel maneggiar i quali sono assai destri. A Cusan nell'arsenale furono trovate vesti di stoffa di cotone, guarnite di pettorali di ferro, e caschetti d'acciajo forbito, somigliantissimi ai nostri del medio-evo. Non ho potuto chiarire se queste armature difensive appartenessero solo a' mandarini, o fosser comuni a tutti i soldati. Le sciabole de' mandarini somigliano alla spada degli antichi Romani; lama corta e dritta, fodero ornato a piacimento di chi lo porta; e lo tengono a destra per non intrigarsi col turcasso che portano alla sinistra. Il balteo del turcasso è ordinariamente uno de' pezzi più studiati del loro vestire, e magnificamente ricamato: anche la faretra è di cuojo ad ornamenti, e sorregge il più delle volte una specie di vagina, dove viene a fissarsi un'estremità dell'arco. Ne ho veduto alcuni che potevano ripiegarsi nel mezzo per più facilmente affardellarli, quando non contengono freccie. Queste sono di lunghezza e larghezza inegualissima: ve n'ha di ornate all'estremità con una palla a buchi, che producono un fischio straordinario, che i Cinesi suppongono deva incutere spavento ai nemici. Hanno punte larghe, uncinate a forma di amo; l'altro capo è guarnito di piume di brillanti colori, e le più stimate sono quelle del fagiano di Tartaria, serbate a' soli mandarini.

I soldati portano scudo, fucili a miccia, lancie, archi e doppia spada; per arma difensiva un berretto tondo fatto di steli di bambù, dipinto con due occhi spaventevoli, e quel che val più, a prova di sciabola. Alcuni soldati portano un berretto somigliante a quello dei mandarini, ma senza bottone. Le targhe hanno ineguale grandezza, fatte pure di bambù, e nell'interno un anello per passarvi il braccio, e una guigia per assicurarlo nella mano del soldato: sono d'ordinario dipinte all'esterno colla figura d'un diavolo o di qualche animale fantastico che deve spaventar il nemico. Questi scudi non reggono a colpo di palla; ma non vi è sciabola che possa intaccarli. Il fucile a miccia somiglia all'antico nostro, e i Cinesi non lo stimano quanto l'arco, a motivo de' pericoli in cui mette quelli che ne sono armati, accadendo spesso che la miccia comunichi il fuoco agli abiti del soldato, o alle cartoccie che si portano sul petto in un astuccio di cotone o di cuojo, con entrovi quindici o sedici compartimenti, in ciascun de' quali sta una cartoccia. Questa giberna è ornata d'una figura, che deve rappresentare una testa di tigre; e per la poca cura accade sovente di abbruciarsi.

Le lancie sono di tutte le forme, grandezze, specie, e nel combattere corpo a corpo fanno orribili ferite: la forma più ordinaria è una lunga e larga lama di ferro. Portano altresì lunghissime picche, ed una specie di falce diritta, con manico cortissimo rispetto alla lunghezza della lama. Gli archi e le freccie sono della stessa forma pe' mandarini e pe' soldati, ma differenti nella materia Il turcasso del soldato è serratissimo al dosso, e per portarlo più agevolmente è d'ordinario quadrato e piatto. Le truppe tartare e cinesi si servono d'archi di forma e di materie differenti; i Tartari hanno inoltre una balestra che scaglia tre freccie per volta. L'arco è d'un legno elastico coperto di cuojo; la corda è di seta o di canape sodamente intrecciati. Per tendere l'arco se ne tira indietro la cocca con un anello d'agata o di diaspro, che si porta al pollice diritto nella seconda falange; la prima, sporgendo allora dalla corda, serve d'appoggio alla freccia, ritenuta per disotto dalla falange di mezzo dell'indice.

La spada doppia è un'arma singolarissima: le due lame, quantunque indipendenti l'una dall'altra, si ripongono nella stessa guaina; il lato interno pel quale sono in contatto, è necessariamente piatto; ma l'esterno è triangolare; onde la lama forma un prisma. Accade di veder qualche volta un soldato, armato di questa doppia spada,

uscir dalle file con una lama per mano, e abbandonarsi a bizzarra pantomima, mandando nello stesso tempo grida spaventevoli, e vomitando quante peggio può ingiurie contro il nemico.

L'ornamento de' soldati dipende dalla fantasia di ciascuno; la stoffa è per lo più un cotone azzurro chiaro colle risvolte rosse, oppure un farsetto rosso orlato di bianco. La tunica o sottoveste scende fino al ginocchio, ed è d'ordinario celeste. Il nome del reggimento sta scritto a grossi caratteri sul dosso e sul petto, coll'aggiunta d'un motto che dovrebbe spaventar il nemico; per esempio, *robusto, cuor di tigre*, ecc. Un corpo speciale, in luogo del suo nome, porta sul petto una testa di tigre, e tutto il vestito di questi soldati è di guisa da somigliare, per quanto è possibile, all'animale di cui portano il nome. A ciascun corpo è annesso un certo numero di alfieri per recar alla battaglia la bandiera del reggimento. Non sembra però siano conosciuti nella Cina quei sentimenti d'onore, che i soldati europei attaccano così vivamente ai loro colori. In caso di rotta tutti si salvano come possono, e il più delle volte la bandiera vien lasciata al nemico: sovente altresì l'alfiere la getta via per correre più spedito.

La musica militare de' Cinesi non si può ben definire. L'istrumento più comune è una specie di piffero, dal quale non sanno cavare che una sola nota: usano pure una specie di trombone. Quanto al celebre *gong* che incute terrore, le leggi fissano il numero di questi stromenti che devono esser attaccati a ciascun campo; e sono migliori quanto più fracasso fanno. Per me confesso di non aver mai udito un frastuono più detestabile e più spaventevole che quello prodotto dai gong appena messi in movimento. I Cinesi se ne valgono ad ogni proposito come un mezzo clamoroso per far intendere tutti i loro sentimenti, amichevoli o no, tristi od allegri. Per salutare l'apparizione desiderata d'un vascello contrabbandiere, si dà dentro a tutti i gong del vicinato; la sua partenza è salutata con un concerto dello stesso genere: in caso di pericolo si battono i gong, si battono in presenza del nemico, in una parola, si battono sempre.

Nella scienza dell'artiglieria i Cinesi sono estremamente indietro. Hanno cannoni di peso enorme in proporzione al calibro: alcuni pezzi da noi guadagnati pesavano sette tonnellate (7000 chilogr.); eppure non erano che del calibro di 42. Con tutto questo si spaccano di frequente. Ad Anung-Hoy trovammo tutti i cannoni forniti d'angoli di mira, e alcuni di quelli che prendemmo a Canton avevano viti da puntarli; ma dubito se i loro artiglieri fossero bastevolmente istruiti per servirsene convenientemente. Anche per le loro batterie di campagna fanno un magazzino accanto di ciascun pezzo; il quale consiste in un gran buco entro terra, presso cui ne scavano un altro ancor più grande per mettere a riparo il cannoniere quando ha dato fuoco al pezzo, e proteggerlo contro la possibilità d'uno scoppio. I carretti sono pesantissimi, e così poco maneggevoli che non possono mai tirare se non in piano. Infine però si procurarono migliori pezzi dagli Americani e dai Portoghesi; e tutti i grossi cannoni che trovammo a Canton erano d'origine straniera. La loro polvere, sebbene fortissima, e fatta con proporzione giusta di elementi, è grossolana e cattiva. Eccone le proporzioni:

	Nitro	Carbone	Solfo
Polvere inglese	75	15	10
Polvere cinese	75. 7	14. 4	9. 9

I Cinesi non conoscono bombe nè obizzi, almeno non ne trovammo mai nei loro arsenali. Due obusieri che togliemmo ad essi, erano senza dubbio imitazione mal intesa delle armi europee; e i Cinesi non se ne sarebbero serviti se non per lanciare delle palle cave e vuote; perchè trovammo ad Anung-Hoy quantità considerevole di questi projetti destinati a' pezzi di grosso calibro; vi trovammo altresì palle di marmo e di granito, e palle ramate di tutti i calibri. Per difendere l'ingresso de' forti adoprano una granata da mano, fatta di terra cotta e riempita di materiali d'una gran forza di combustione, che neppur l'acqua può estinguere. Un'altra specie di granata egualmente di terra cotta ha la figura d'una thejera, ed è ripiena delle materie più potenti che si possano immaginare. Dopo averne accesa la miccia, la lanciano colla mano; cadendo si rompe, e il contenuto infiammandosi spande il fetore più ributtante. Alcuni artiglieri sono armati d'un bastone, all'estremità del quale è una specie di fionda che slancia la pietra a considerevole distanza: i Cinesi se ne servono assai destramente. I

loro razzi non sono che giuochi infantili, lunghi sei pollici al più, attaccati ad una verga di bambù, e armati d'una testa di freccia; fanno molto rumore, ma nessun male.

In fatto di fortificazioni, i Cinesi non sono discepoli di Vauban, nè d'alcun altro ingegnere distinto; e nulla poteano imparare da' Portoghesi di Macao loro vicini, dai quali hanno nulladimeno, sotto molti aspetti, imitato fedelissimamente i lavori. Le mura sono di grossezza enorme, e in generale ben rivestite, ma gli strati di pietra sono mal connessi. Le fortificazioni che gl'ingegneri cinesi aveano stabilito nel letto del fiume di Canton, erano moleste piuttosto che formidabili; grosse dighe ondeggianti, le quali non si potevano distruggere senza molto dispendio di tempo e di fatica; o giunche colate al fondo e pietre sommerse che intercettavano il passaggio, e qualche volta danneggiarono i nostri bastimenti. Al *bogue* avevano due grandi catene attorcigliate, attaccate ad un'immensa zattera, varata sulla parte navigabile del fiume. Le loro estremità erano immurate nella roccia da ambedue le rive, ma per mezzo dell'argano si potevano lentare in modo, da lasciar il passaggio pe' navigli, poi rialzarle. La zattera fu portata via da una grossa marea; ma fosse anche restata al suo posto fin al giorno in cui attaccammo i fòrti, non avrebbe resistito all'urto d'un vascello di linea.

La marina cinese è divisa, se fui ben informato, in marina di fiume e marina di mare: nè è raro il veder degli ammiragli che comandino truppe di terra. Alcuni battelli di fiume sono elegantissimi, con stravaganti nomi; e vi è alcune specie di legni, i cui nomi generici sono *granchi rapidi*, *dragoni volanti*, ecc. Questi battelli servono singolarmente pel contrabbando; sono stretti, lunghi da trenta a settanta piedi, armati di cinquanta o sessanta rematori, che con remi leggerissimi fanno volare il battello con incredibile velocità. Queste specie di barche portano assai bene la vela; e poichè la natura del commercio al quale sono adoperate le mette sovente in conflitto coi mandarini, i loro equipaggi sono armati di fucile e di scudo, che d'ordinario si mettono sulla sponda per proteggere i rematori e render impossibile l'arrembaggio. Egualmente costruiti e armati sono i battelli de' mandarini, colla differenza che son dipinti di colori vivi, e i loro alberi sempre coperti d'una quantità di tende. Sopra ciascun battello contrabbandiere sta una turba di musici che battono il gong, il tam-tam, il tamburo, destinati ad eseguire il saluto (*chin-chin*) che i battelli contrabbandieri non mancano mai di farsi l'un l'altro con squisita pulitezza, quando s'incontrano, all'arrivo, alla partenza.

Uno de' più singolari oggetti d'armamento è il tabernacoletto coll'idolo, di cui così i battelli come le case sono tutti provisti. L'incenso v'arde continuo davanti a quest'idolo: si tirano sovente dei pezzi d'artifizio in suo onore: e fino a tanto che le cose camminano bene, vien trattato con molto rispetto; se per disgrazia sopragiunge una burrasca, e che l'idolo, sordo alle preghiere dell'equipaggio, non acqueti il furore degli elementi, incominciano le ingiurie, e qualche volta l'idolo vien gittato nell'acqua; poi i marinaj, soddisfatti di questa vendetta, attendono la loro sorte con meravigliosa rassegnazione. —

Noi abbiamo levato alcune delle celie con cui il superbo Britanno deride l'inferiorità de' Cinesi. Eppure non va sprezzata del tutto la potenza che diede pirati terribili, che nel 1809 menò guerra marittima feroce, che soggiogò gli ampj Stati degli Eluti, e li tenne servi malgrado i replicati sforzi de' Musulmani. Il genio loro imitatore potrebbe applicarsi a migliorar le armi, ora ch'ebbero a fare un esperimento che prima non avevano mai sostenuto; e con tanto popolo, tanta regolarità d'ordini, tanta finezza d'arti, tanta artiglieria, tanto denaro, potrebbero costituire una potenza formidabile.

§ 76. — **Del diritto nelle ostilità.**

La legittima coazione per cui colla guerra si può cercare il ripristino del diritto e la riparazione della lesione ingiustamente sofferta, può cadere sopra tutto ciò che appartiene all'offensore, consista in cose oppure nella casualità di una persona. In guerra adunque sono oggetti di legali ostilità non solamente le cose dell'ingiusto nemico, pubbliche o private, corporali cioè mobili, od immobili e incorporee, ma eziandio le persone, cioè il sovrano e i sudditi senza distinzione di età, di sesso, di condizione.

Tali ostilità possono essere sotto qualche aspetto convenienti e necessarie per conseguire il fine giuridico della guerra. Fra le cose incorporee del nemico sono anche le carte di debito pubblico e privato che ha presso l'altra nazione, e perciò sono esse pure oggetti di giuste ostilità, per esempio, il rifiuto di pagamento.

Le ostilità sono giuste in quanto sono dirette contra ciò che appartiene all'offensore; se invece colpiscono una persona la quale in niuna maniera ha leso o lede, sono esse ingiuste. Pertanto non possono essere oggetti di ostilità le cose mobili e le persone appartenenti ad una nazione neutrale, rinvenute sul territorio della potenza nemica, nè le persone spettanti alla nazione nemica, le quali si trovano sul territorio di una nazione neutrale, poichè altrimente si violerebbe il diritto territoriale della medesima.

Di qualunque specie siano gli oggetti sopra i quali l'offeso esercita legali ostilità, a renderle legittime od illegittime non contribuiscono nè il luogo appartenente al leso od al ledente, nè il tempo in cui avvengono, spettando unicamente all'offeso il giudicar della loro convenienza. Circa il luogo delle ostilità, si richiede soltanto che non appartenga ad una nazione neutrale. Le ostilità possono consistere o nella coazione fisica sia manifesta od occulta; o nella psicologica, come il timore della morte mediante armi micidiali, o della fame, o della sete.

Sulle cose appartenenti al nemico cadono le ostilità, avendo diritto, per raggiungere il proprio legittimo fine, di privare la nazione nemica de' suoi beni, di tutto ciò che può aumentare le sue forze e porla in istato di continuare la guerra, e quindi persistere nell'illegale rifiuto di adempiere i suoi doveri.

Siccome siamo autorizzati a togliere al nemico tutti i diritti che ha verso di noi, e quanti beni sono necessarj per conseguire la riparazione della sofferta offesa o l'indennità delle spese di guerra; così è lecito impossessarsi dei dominj, delle rendite dello Stato, delle fortezze, delle navi e di tutto ciò che serve alla guerra; di tanta parte dei beni dei cittadini o del sovrano, quanta è necessaria per la compiuta riparazione dell'ingiuria; di distruggere le cose che possono giovar al nemico nel far la guerra, e quindi farlo persistere nella ingiusta determinazione di non riparar la fatta offesa.

Le principali ostilità contra le cose del nemico sono: la ritenzione di quelle cose di cui si era al possesso al cominciamento della guerra; il toglier le mobili, l'occupare le immobili o singolarmente o complessivamente, per esempio, tutto il territorio della nazione; la distruzione delle une e delle altre, per esempio, coll'incendio. Onde questi quattro mezzi siano legittimi è mestieri che siano convenienti e necessarj per condurre al conseguimento del fine legittimo della guerra.

Il ritenere e l'occupare le cose del nemico sono mezzi convenienti e necessarj nelle guerre tanto d'indennità, quanto di prevenzione e di difesa; la loro distruzione, nelle molte vicende di guerra, lo può essere non solo nella guerra di prevenzione e di difesa, ma anche in quella d'indennità, per particolari circostanze da cui risulti la sua convenienza e necessità. Per esempio, se, tolti al nemico molti viveri, in forza di una rotta si fosse astretti ad abbandonarli, siamo autorizzati a distruggerli, quantunque la guerra che viene fatta sia d'indennità. La non convenienza e perciò la illegittimità di tali ostilità in generale non può essere dichiarata se non in quanto, per la speciale posizione dei combattenti, e per circostanze particolari, vi sia un mezzo più mite e più atto al fine, oppure che il mezzo scelto non sia conveniente. Perciò la distruzione delle cose dovrà praticamente verificarsi in minori casi che la loro ritenzione ed occupazione.

Ma il distruggere ogni sorta di viveri in un paese onde il nemico non vi trovi da alimentarsi, mandare a picco una nave quando non si può prenderla o condurla seco, smantellare le fortezze che o non si possono difendere per mancanza di forze sufficienti o si devono abbandonare, devastare un paese, saccheggiare una città e portarvi ferro e fuoco, dev'essere necessario al fine; altrimenti è crudeltà di guerra; cioè gli atti indicati divengono illegittimi, e ingiusta la guerra nel modo, sebbene fosse originariamente giusta per la forma, il fondamento, il fine, le solennità. La distruzione degenera in crudeltà ostile se devasta campi e vigneti, incendia città e paesi, rovina chiese e cose ecclesiastiche, o raccolte e monumenti di scienze e arti, biblioteche, gabinetti di storia naturale, di numismatica, di anatomia, pinacoteche; particolarmente se il nemico non ne usa come mezzi di guerra.

Prima della rivoluzione francese era riguardato crudeltà ostile e segno di rozzezza

e barbarie il togliere e guastare i tesori scientifici, biblioteche, gabinetti, pinacoteche. Federico II di Prussia, nella guerra dei Sette anni, credette importasse alla sua gloria confutare pubblicamente di aver ordinato si portassero via quadri dalla galleria di Dresda. I democratici francesi, che avevano annientati i tesori dell'arte della loro patria per distruggere l'aristocrazia dei talenti, predarono in appresso i tesori specialmente dell'Italia per congregare tutte le cose preziose nella loro patria, come centro delle scienze e delle arti.

Il diritto positivo delle moderne nazioni d'Europa è assai migliore dell'antico circa al modo di far la guerra alle cose. Allo spoglio delle proprietà, alla depredazione delle campagne e dei luoghi indifesi si è sostituita una usanza molto più umana e utile alla potenza guerreggiante, cioè una contribuzione di guerra. I luoghi che hanno la sventura di essere il teatro della guerra vengono naturalmente devastati, nè si riguarda come illecito l'incendiare avvertitamente, ove lo domandi la sicurezza dell'esercito e delle sue mosse, e rovinare appositamente la proprietà del nemico, qualora gli serva per la guerra. La pratica delle nazioni incivilite limita l'uso di questo diritto ai casi in cui si tratta: *a*) di beni il cui possesso è necessario al fine della guerra, e che non si potrebbero togliere al nemico che colla distruzione; *b*) di beni di cui non si può conservare il possesso, nè abbandonarli al nemico senza aumentarne le forze; *c*) di cose che non si possono risparmiare senza nuocere alle operazioni militari; *d*) di casi straordinarj in cui il fine della guerra autorizza a devastare un paese, sia per privare il nemico dei mezzi di sussistenza al suo passaggio, sia per obbligarlo ad uscire dal luogo ove si trincierò per difendere il paese; *e*) del caso di rappresaglie. Nella dichiarazione fatta dall'Inghilterra in occasione della guerra coll'America, furono appunto stabilite tali massime. Perciò vengono specialmente minate le fortificazioni, incendiati i magazzini ed i vascelli, perchè non ricadano nelle mani del nemico; si abbattono i ponti, si bruciano le abitazioni, si devastano le campagne qualunque volta il richiegga la propria difesa.

I beni pubblici vengono amministrati a favore di colui che gli ha occupati, il quale ne raccoglie le rendite. Il pacifico abitante conserva la proprietà delle cose mobili, che resta redenta dalle mani del nemico mediante la contribuzione di guerra. Se i sudditi del nemico hanno prese le armi contro l'altra parte od esercitate ostilità a suo danno, questa si reputa autorizzata a mettere a sacco e a fuoco le case. Il saccheggio è riguardato pure come lecito per punire l'insurrezione degli abitanti, e si usa minacciarlo qualora non vengano pagate le contribuzioni di guerra, o non assecondate altre domande di simil natura.

Molti trattati di commercio o leggi espresse permettono, per esempio, ai commercianti di una nazione nemica, o di ritirare e di asportare liberamente, o di vendere entro determinato tempo le mercanzie e navi che al rompere delle ostilità hanno nel territorio o nei mari appartenenti al nemico, o che v'avessero condotto più tardi, ignorando rotta la guerra. Alcune volte queste navi e mercanzie sono sequestrate provvisoriamente, cioè si assoggettano allo embargo, fino a che si sappia come il nemico si comporterà a nostro riguardo. Uniformandosi al suo contegno, vengono alcune volte confiscate e vendute.

Il paese nemico occupato provvede ai bisogni dell'esercito, lo che di regola succede dietro requisizione del comandante alle autorità locali ordinarie. Ai bisogni momentanei il soldato provvede, ovunque si trovi e come può, principalmente pel cibo, la bevanda, il foraggio pel suo cavallo. Ora si è introdotto, in conseguenza della maggior celerità con cui si muovono gli eserciti, di alloggiare i soldati nelle case degli abitanti, coll'obbligo spesse volte di mantenerli.

La guerra viene fatta specialmente contro il commercio del nemico, considerato come fonte della sua ricchezza; per la qual cosa precipuo scopo di tal guerra, oltre distruggere ed espellere dal mare le flotte e i vascelli da guerra del nemico, è predare le sue navi mercantili. A questo effetto non il sovrano soltanto spedisce vascelli da guerra, ma eziandio persone private, che diconsi armatori o corsari, a cagione delle corse che fanno sul mare. È mestieri che il corsaro vi sia autorizzato dal proprio sovrano e ne abbia seco il documento, chiamato patente di corsa (*lettres de marque*). Gli armatori si distinguono non solo dagli incrociatori, che sono immedia-

tamente armati dalla nazione per osservare ordinariamente i vascelli ed i porti nemici, ma altresì dai pirati, i quali, senza essere autorizzati da veruna sovranità, esercitano sul mare il ladroneccio, e sono perciò veri delinquenti.

L'armatore è subordinato agli ordini dell'ammiraglio del suo imperante, per lo che non gli è lecito predare nave la quale abbia dal medesimo ottenuta una bolletta di franchigia. Dee uniformarsi alla legge di guerra, alle regole ed alle istruzioni che ha ricevuto per la corsa. È un nemico legittimo, come sul continente un soldato, che può appropriarsi ciò che prende sul nemico, ma dee rispettare il territorio marittimo delle nazioni neutrali e non farlo teatro di ostilità. Il bottino non è riguardato come sua proprietà se non quando lo ha condotto in un porto del suo paese, di un alleato, o di una potenza neutrale, e sia dichiarato di buona preda con sentenza di una corte dell'ammiraglio, di un tribunale marittimo o sopra le prese. Espressi regolamenti determinano se l'armatore riceverà nella tale circostanza un premio, e quanto; se la nazione dividerà il valore della preda e in quale proporzione; la quota riservata al capitano del vascello, la cauzione fornita dall'armatore per prevenire gli abusi. È quasi generalmente proibito agli armatori di rilasciare, senza speciale autorizzazione, le prede fatte, anche verso un riscatto.

Una preda può ricadere nelle mani del nemico, e delle sue navi da guerra, ed allora si chiama ripresa. Invano molte potenze hanno proposto di abolire gli armatori e di assicurare agli oggetti del commercio appartenenti a persone particolari l'eguale libertà e sicurezza di cui godono quasi generalmente sul continente. La Prussia e gli Stati Uniti d'America si sono obbligati con un trattato di non autorizzare armatori nel caso di una guerra tra loro. Nella pace di Parigi del 1856 si cercò generalizzare il principio, ma non fu consentito.

Il diritto positivo delle genti europee sanziona che non è lecito incominciare o continuare veruna specie d'ostilità in un paese od in un golfo appartenente a nazione neutrale, e quindi neppure di prendere le cose del nemico che si trovano in esso, anzi, tranne il caso di necessità, vieta di entrare arbitrariamente nel paese neutrale, o di farvi marciare truppe. Siccome vi ha una sufficiente analogia tra una nave ed una parte del territorio della nazione, così sembra conforme al diritto naturale delle genti che la nave libera, cioè appartenente ad una nazione neutrale, renda libero od assicuri il suo carico. Questo principio per altro non è universalmente riconosciuto secondo il diritto positivo delle genti.

Le principali ostilità contra le persone nemiche sono il far prigioniero; il trattar il prigioniero come pegno personale; il costringerlo a prestar servizj; il ferirlo e l'ucciderlo. Siccome niuno degli indicati mezzi, considerati in se stessi, è assolutamente sconveniente e non necessario per conseguire il fine legittimo della guerra, riguardato in tutta la sua estensione, così in generale od astrattamente niuno di essi può essere dichiarato come sconveniente, fuori d'alcuni casi e circostanze particolari, ove si possa dimostrare che vi erano mezzi più miti per raggiungere il fine, oppure che i mezzi scelti non erano convenienti.

I primi tre mezzi sono senza dubbio di un uso giuridicamente molto più esteso che gli ultimi due; poichè quelli servono convenientemente per ogni sorta di guerra, questi invece sono in contraddizione collo scopo della guerra d'indennità, e servono semplicemente al fine della guerra di prevenzione e di difesa. Laonde è lecito ferire e uccidere avvertitamente soltanto le persone nemiche armate, che colle armi ci hanno assaliti, o ci resistono, o minacciano una lesione che ci autorizza a prevenirla. Senza queste condizioni, l'uccidere e ferir nemici è crudeltà di guerra.

Il sistema di crudeltà, di vendetta e di distruzione nelle guerre è la vera causa che mantiene la ferocia delle orde selvagge, e ne divora la popolazione col renderle reciproche vittime delle loro stragi. L'usar mezzi severi allorquando con mezzi miti si può raggiungere il fine legittimo della guerra, la rende ingiusta relativamente al modo di farla. Da questo principio consegue: 1° il ferimento e l'uccisione dei nemici in genere possono essere riguardati come mezzi convenienti soltanto nella guerra preventiva e difensiva; 2° è lecito ferire e uccidere il soldato nemico armato che oppone resistenza, o minaccia l'integrità o la vita dell'altro; 3° ferito il soldato nemico, e posto con ciò nell'impossibilità di nuocere ulteriormente, è illecito ucciderlo; 4° deposto che abbia

le armi, o siasi arreso, non è più permesso di ucciderlo, nè farlo prigioniero, salvo se siasi reso colpevole di qualche attentato enorme contro il diritto delle genti, ed in ispecie abbia violate le leggi della guerra: nella qual ipotesi non è conseguenza naturale della guerra, bensì o punizione del suo misfatto, od effetto del diritto di retorsione; 5° l'ostinata difesa di una posizione o di una fortezza, arreso che siasi il presidio, non autorizza l'uccisione del suo comandante e molto meno dei soldati; 6° è illecito l'uccidere od il ferire avvertitamente coloro che non possono prendere alcuna parte alle violenze, come i deboli, i vecchi, i fanciulli ed ordinariamente anche le donne; o quelli che non sogliono prendervi parte, essendone dispensati a cagione del loro stato e delle loro occupazioni, come gli agricoltori, gli artigiani, i letterati; o han divieto di parteciparvi, come i preti cristiani; e ciò finchè tranquilli si occupano delle loro incombenze: ma se spontaneamente o per l'ordine del sovrano abbiano prese le armi, valgono anche a loro riguardo i principj già esposti; 7° è illecita l'uccisione avvertita di persone che, sebbene seguano l'esercito, pure non prendono parte alle ostilità, come sarebbero medici, chirurghi, cappellani, mercanti, provveditori, sonatori; 8° se i prigionieri tentano cosa da cui si manifesti animo tuttora ostile e disposto a nuove ingiurie, possono essere considerati come nemici che esercitano attuali violenze, e perciò sarebbero lecite contro di loro quelle misure a cui la tutela dei diritti autorizza, allorchè siasi ingiustamente o minacciati di lesione, o realmente lesi.

Quantunque il diritto naturale delle genti proibisca in generale di uccidere i nemici inermi o fatti prigioni, pure non è illecito, quando il nemico resista, esercitare la forza contro quegli oggetti, per esempio, navi, case, città, fortezze, nei quali si trovino persone inermi vicino ai soldati, sempre nella supposizione che non si abbia mezzo più mite per ridurli in nostro potere, e che senza scapito del proprio diritto non sia dato risparmiare la persona degli inermi e dei prigionieri. Il danno che può risultare agl'inermi in questa ipotesi dall'esercizio del diritto di guerra appartenente al nemico, o proviene da loro stessi, se spontaneamente si esposero al pericolo, o da altri della loro nazione, i quali impedirono loro di porsi in luogo di salvezza, o li misero in posizione, dalla quale da loro stessi non erano in caso di togliersi.

La guerra non colpisce che i combattenti; cessa dal colpirli quando, vinti, disarmati, feriti, chiedono si risparmii la loro vita. La costumanza delle nazioni incivilite esige pure che un comandante vincitore, circondando un corpo nemico, la cui resistenza sarebbe inutile, lo ecciti alla resa, e cerchi con legittimi mezzi indurvelo, per non versare vanamente il sangue umano. La conservazione del prigioniero è la condizione tacita della sua resa; e il diritto di uccidere un soldato cessa tosto che è disarmato. Se vi potesse essere una circostanza nella quale fosse ammessa la dottrina opposta, si farebbe guerra senza dar quartiere; e sangue umano sarebbe versato inutilmente. Eppure le circostanze della guerra, le sue variabili vicende, la posizione dell'esercito, urgenti bisogni, pericoli e simili cose possono mettere in grande incertezza un generale, il quale non ascoltando che le voci del suo cuore, vorrebbe rispettare prigionieri disarmati. Se gli fosse possibile metterli in luogo di sicurezza, sarebbe obbligato farlo. Può rinviarli sulla parola d'onore di non prestare servigi al nemico durante la guerra; ma dee calcolare sulla parola del nemico? E se non lo può senza commettere una grave imprudenza e arrischiare la propria esistenza, che dovrà fare? Se la sua propria conservazione è manifestamente compromessa, ha il diritto ed il dovere di preferirla? A' nostri giorni ne abbiamo avuto un terribile esempio durante la spedizione de' Francesi in Egitto.

Alcuni scrittori hanno cercato giustificare l'uccisione de' prigionieri di guerra, fatti dopo ostinata resistenza, col dire che può essere riguardata come conveniente a distogliere gli altri da eguale resistenza, dimodochè la loro uccisione va annoverata fra i mezzi legittimi di prevenzione. Ma da un'ostinata e ciò nullameno inutile resistenza non si può conchiudere con certezza ad un'eguale resistenza futura, la quale certezza sarebbe non pertanto essenziale per usare legittimamente dei mezzi coattivi di prevenzione, tanto più che si tratta di una coazione di prevenzione da cui deriva un male irreparabile e va a colpire individui non già per loro fatto, ma per fatti di altri uomini, coi quali formano una persona morale. La minaccia di morte a' prigionieri che diverranno tali dopo una resistenza ostinata, riguardata anche sotto l'aspetto della

prevenzione, non è un mezzo conveniente per raggiungere il fine, e perciò costituisce una vera crudeltà di guerra, attesochè la sovranità, nelle consuete leggi penali militari, minaccia egualmente morte a' soldati che senza resistenza si danno prigioni; la quale minaccia, secondo le leggi psicologiche, prevale necessariamente su quella fatta dal nemico.

Altri vogliono legittimare l'uccisione de' nemici prigionieri mediante il diritto di punire le ingiuste lesioni, sebbene siano state commesse all'estero, contro la propria nazione da persone private, le quali di poi vengono nel territorio della medesima. Ma qui si tratta d'una guerra formale, che dai soldati dev'essere riguardata come giusta, e quindi non si presenta qual lesione di diritto da considerarsi come oggetto di pena. L'uccisione de' prigionieri come pena non è conveniente in forza della stessa ragione per cui non è un mezzo di prevenzione, e perciò si risolve in una vera crudeltà di guerra. Se si volessero punire colla morte tutti i prigionieri di guerra per aver manifestato poltroneria e viltà, si scambierebbe stranamente il diritto del loro vincitore con quello del loro proprio sovrano, contro cui commisero un delitto, e con ciò si piglierebbe un mezzo sconveniente al fine della guerra. Le leggi della guerra, in caso di estrema necessità, fanno qualche rarissima eccezione allo stabilito principio; eccezione ch'è una conseguenza del diritto stesso di guerra e della collisione dei doveri. A cagione di siffatta collisione e del diritto acquistato sul prigioniero di guerra per la conservazione della propria vita, siamo autorizzati ad uccidere il prigioniero.

Le ostilità sono immediatamente e principalmente dirette contro i soldati nemici, di qualunque arma siano; e l'usanza di guerra gli abbandona ad ogni offesa sino alla morte. I soldati che si combattono possono ferirsi ed uccidersi reciprocamente, e purchè non abbiano violate le leggi della guerra, ogni vendetta contro di loro non solo è da vile, ma è altresì ingiusta, e come tale punita. Se il nemico depone le armi e chiede perdono, o se ferito e privo di soccorso non può più portarle, è dovere di risparmiarne la persona, e raccoglierlo come prigioniero di guerra. La costumanza delle nazioni incivilite esige perfino che il comandante vincitore inviti ad arrendersi le truppe nemiche rinchiuse, a cui riuscirebbe vana ogni resistenza, onde non ispargere inutilmente il sangue. È ora assolutamente vietato uccidere o ferire persone destinate unicamente al servizio dell'esercito, e i trombetti ed i tamburi che si appressano con cenni e vengono come messaggieri.

Il diritto naturale delle genti non rende immune la persona del sovrano, nè i membri della sua famiglia dai pericoli e dalle violenze della guerra, soprattutto se portarono essi stessi le armi; ma l'uso delle nazioni d'Europa ha mitigato questa massima, atteso che i sovrani non sono nemici personali; e se prendono le armi l'uno contra l'altro, non è per querela privata, bensì per difendere la causa ed i diritti della loro nazione. Perciò si riguarda come illecito colpire premeditatamente il sovrano nemico, e durante la mischia mirare contra la sua persona le fucilate. Se vengono dal nemico sopraggiunti principi della casa dell'imperante nemico, i quali non portino le armi, sono lasciati illesi come qualunque altro pacifico abitante; tutt'al più si allontanano dai luoghi dove la loro presenza tornar potesse pericolosa; nè vengono mai fatti prigionieri di guerra finchè non intraprendono cosa a danno dell'esercito nemico; sono trattati colla distinzione dovuta al loro grado. I sovrani alla testa dei loro eserciti hanno l'uno per l'altro riguardi cavallereschi. Nemici in quanto alla causa, amici in quanto alla persona, mantengono anche durante la guerra corrispondenza amichevole; spesso giunser fino ad inviarsi oggetti di cui hanno bisogno. Quando un sovrano cade in potere del nemico, è ritenuto dal vincitore, il quale per altro gli assegna dimora conveniente, prendendo semplicemente precauzioni per prevenirne la fuga; procura addolcire la sua situazione col concedergli gli onori dovuti al suo grado. Se si ricovera in paese estero, non è inseguito, e quand'anche se n'avessero mezzi, non si costringe la nazione che gli diede asilo a consegnarlo. Le violente aggressioni della rivoluzione in questo secolo rimbarbarito posero in grave frangente queste salutari costumanze.

Il giusto fine della guerra esige operazioni militari. Sotto questa denominazione si comprendono: 1° ogni sorta di combattimento continentale o marittimo. È lecito al vincitore porre il vinto fuori di stato di nuocergli; ma raggiunto sifatto scopo, purchè il vinto rimanga tranquillo, non può fargli altro male che la privazione di libertà;

2° le ostilità particolari, o la così detta piccola guerra, che avvengono fra corpi distaccati di soldati regolari, o bande di volontarj e di ausiliarj, e sul mare coi vascelli di linea o colle fregate inviate ad incrociare, e cogli armatori; 3° gli sbarchi sulle spiaggie nemiche, l'occupazione del territorio, di una provincia, di un'isola appartenente al nemico, la presa delle fortezze per assalto o per colpo di mano, o mediante capitolazione, ove la guarnigione si renda a discrezione; il blocco e l'assedio, l'occupazione o la demolizione dei luoghi forti.

Quando si vuole attaccare una fortezza, prima di assalirla si eccita il comandante ad arrendersi. Gli avvenimenti ordinarj di un assedio sono l'incendio de' sobborghi, il disarmo o l'espulsione degli abitanti delle città, il bombardamento, o come dicesi apertura delle trincee; prima del quale devono essere gli assediati per lo meno una volta invitati alla resa, e durante il quale si fermano ordinariamente nell'interno della piazza gli oriuoli, non si suonano le campane; le tregue per raccorre i feriti e sepellire i morti, ed anche per trattare di capitolazione; le intimazioni di resa, che non devono per altro minacciare dell'ultimo supplizio il comandante nemico. Sovente, quando una città è presa d'assalto, si permette ai soldati il saccheggio; giammai d'incendiarla, e maltrattare gli abitanti che non presero parte alla difesa.

Si disputò se l'uso del veleno nelle armi, nei cibi, nelle bevande, se l'ordine di assassinare il sovrano od il comandante nemico siano mezzi leciti da guerra. L'Egger, con non pochi antichi e moderni, li riguarda secondo il mero diritto naturale delle genti, come stratagemmi di guerra condizionatamente permessi; non potendosi negare che alle volte sono i soli che rimangano ad un combattente legittimo, il quale è troppo debole per conseguire con aperta violenza il suo fine; nè si può dimostrare che l'uso sia contrario al diritto naturale, non essendo essi propriamente altro che modi di scaltra uccisione del nemico, riconosciuta legittima dallo stesso avversario. Alla objezione che l'armi avvelenate uccidono, mentre il ferimento basterebbe, e che l'avvelenar i mezzi di sussistenza toglie la vita anche agl'inermi, e perciò lede il diritto di terze persone disarmate, e che in entrambi i casi trae seco la retorsione, di modo che degenera in una lesione dei diritti de' proprj soldati, egli risponde che, qualora non si dovesse permettere un mezzo pel motivo che ordinariamente uccide e non ferisce soltanto, si dovrebbe non permettere l'usare armi micidiali in una maniera che suol portare la morte, per esempio lo sparo de' fucili contro il capo od il petto. L'avvelenamento de' mezzi di sussistenza può essere scusato soltanto in caso di bisogno. Se si volesse prendere come ostacolo decisivo la possibilità di uccidere degl'inermi, si dovrebbe dichiarare illecito, nello stesso caso di necessità, il divertire o guastare l'acqua da bere, e lo sparare contro un luogo fortificato ove si trovano cittadini disarmati. L'argomento della ritorsione prova troppo. Lo spedire assassini si suole avere qual mezzo non acconcio alla guerra, poichè al posto dell'assassinato sovrano o comandante ne succede un altro, oltre la ritorsione a cui dà luogo; ma qui pure la seconda objezione prova troppo, e circa la prima, appunto l'ucciso colla sua abilità, col suo valore, colle sue tendenze all'ingiustizia può essere l'impedimento principale a ottenere il proprio diritto, e quindi il torlo via può essere conveniente per raggiungere il fine della guerra. Da ciò egli conchiude che, circa questi mezzi o stratagemmi di guerra, sia assai fondata la distinzione fatta da Grozio tra il diritto naturale ed il positivo delle genti.

Si disputò pure se sia lecito, secondo il diritto naturale, inviare fra i nemici persone o cose infette di malattia contagiosa, il sedurre i soldati alla infedeltà, all'alto tradimento mediante la consegna di una fortezza, alla rivelazione di un segreto di Stato, alla rivolta, o per lo meno il profittare dell'infedeltà, per conseguire il fine della guerra. Egger osserva che del primo mezzo è mestieri giudicare come degli avvelenamenti: la moralità potrà qualche volta esservi contraria; ma la legge naturale giuridica è diversa dalla legge etica. L'eccitar all'infedeltà ed il profittarne in diritto naturale non gli sembra illecito, atteso che il pubblico combattente non è obbligato a riconoscere alcun materiale diritto del suo avversario, e quindi neppure quello della fedeltà de' sudditi, in quanto è un ostacolo alla conservazione e guarentigia del proprio diritto leso.

Vattel, Lampredi, Schmalz e molti altri scrittori dichiarano illegittimi gl'indicati mezzi. Il Martignoni così si esprime: « È manifesto quanto falsa ed inumana sia l'opinione di coloro i quali dal diritto di uccidere i nemici concludono essere indifferenti i

mezzi posti in opera a tal fine; e quindi malamente asseriscono non essere dal diritto delle genti vietato il togliere di vita l'inimico con ferro insidioso o con veleno, ed il corrompere i pozzi e le fonti; il che, come saviamente nota Floro, non è solamente contra i costumi de' maggiori, ma lo è pure contra la giustizia degl'iddii. Avventuratamente però tali atrocità proscritte vennero presso ogni colta nazione. I Romani, sempre magnanimi, avevano per massima che le guerre trattar si dovevano colle armi e non coi veleni, ed in ogni maniera aborrivano il tradimento. Fabricio perciò e Q. Emilio consoli fecero generosamente note a Pirro le insidie del di lui medico che offerto si era ad avvelenarlo. Fa pertanto stupore che uomini illustri siansi indotti a tale, da riputar lecito il giovarsi di tradimenti e di veleni nella guerra. L'origine di cosifatto errore fu il ritenere rei di delitto capitale i nemici, donde conclusero poco importare di qual genere di morte venissero a morire » (1). Il Lampredi adduce le ragioni seguenti: « È illecito l'avvelenare le saette e tutte le armi che si gettano da lontano, i fonti e le acque, e perchè devi respingere la forza dell'aggressore o di colui che ingiustamente a te si oppone col minore suo danno possibile, e perchè non è lecita forza alcuna contra quegli innocenti che stanno fra i confini nemici. Quelli dunque che col ferirli puoi allontanare dal battersi, non possono essere da te uccisi, e quello ch'è lecito di trafiggere non può esser fatto morire con questo lento genere di morte o tormentato coi crucci del veleno. Alle acque avvelenate poi non solo vengono a dissetarsi coloro che portano le armi, ma quelli ancora che si astengono dalla guerra, ai quali abbiamo detto doversi perdonare. È lecito però interrompere le correnti della fonte e svolgere un fiume e corrompere le acque, purchè senza veleno, onde così costringere alla resa gli assediati; imperciocchè non solo è da uomo, ma tien qualche cosa di sovrumano il fiaccare la pertinacia dell'inimico senza strage e senza sangue » (2).

Il diritto positivo delle genti, ossia la legge di guerra osservata dalle nazioni europee, proibisce espressamente di avvelenare i pozzi, le fonti, le provvigioni da bocca destinate tanto al sovrano nemico, quanto agli ufficiali ed ai soldati componenti l'esercito; d'inviare nell'esercito nemico persone infette di malattia contagiosa, bestie ammalate, carni avvelenate, di caricare il cannone con pezzi di ferro o di vetro o con chiodi. L'uso della mitraglia, nel senso in cui è presa generalmente, ed anche, in caso di necessità, di pezzi di piombo non del tutto rotondi, non è riguardato come ingiusto. È parimente proibito di far caricare i fucili a due palle, o con palle angolari o fuse con pezzi di vetro o colla calce. Pure le battaglie posteriori al 1848 s'inferocirono anche da questo lato, sia col genere nuovo delle palle coniche, destinate a cagionar ferite straziantissime, sia colle bajonette ritorte in modo da straziare, oltre colpire. Nè si badò più a quel che prima era sentenziato come iniquo, cioè il corrompere i generali ed i funzionarj della nazione nemica, eccitare ed impegnare i cittadini nemici al tradimento ed alla sedizione, mettere un prezzo sulla testa di un sovrano, o del generale in capo dell'esercito nemico.

Questo aizzare i sudditi nemici a cangiar forma di governo e indurli alla rivolta contra il loro sovrano viene tenuto lecito dove scopo della giusta guerra fosse il ristabilimento di una forma di governo o di una costituzione, da ribelli o da usurpatori illegalmente distrutta o cambiata; o per togliere una nazione dalla situazione in cui venne posta mediante l'usurpazione.

Secondo il diritto positivo europeo ogni stratagemma suggerito dalla perfidia e dalla crudeltà immaginato non può essere che un mezzo aborrito ed ingiusto di guerreggiare. Lo stratagemma è lecito allorchè la sola destrezza, l'arte, l'ingegno e la previdenza lo suggeriscono ai prodi e bravi condottieri delle armate e delle flotte. Si dissecchino le vene dei fonti come a Nankin, si divertano i canali delle acque come a Betulia, si piantino chiusure ai porti e dighe ai fiumi, e s'inalzino impedimenti alle paludi, alle maree, come fecero i Levantini a Venezia, i Francesi nell'Olanda; ma non si corrompano le acque coi cadaveri, come i Turchi a Didibra, non si avvelenino gli acquedotti, come gli Anfizioni contra i Geti, nè s'imbrattino di tossico le navi o le armi di sangue vipereo, come gli Sciti contra i Romani.

Le potenze d'Europa resero, per quanto è possibile, la guerra meno micidiale per la specie umana; ond'è a gemere che ora si torni ad una fierezza, che riduce le battaglie sanguinosissime e più atroci che mai.

(1) *Principj del diritto naturale delle genti*, vol. II

(2) *Jur. publ. univ.*, parte III, cap. 12, § 5.

§ 77. — Epilogo.

La guerra non è lo stato naturale dell'uomo; ma le passioni, rese malvagie, di buon'ora ve lo portarono. Dapprincipio essa fu di tutti, ognuno difendendo, ognuno assalendo; nè terminavasi che col distruggere o rendere schiavo l'inimico. Più gli uomini si applicavano alle altre arti, più importò di assicurar la pace delle moltitudini col dare ad alcuni per ispecial destinazione la guerra. Così dapertutto una parte della nazione torse la mano dall'aratro per impugnare la spada; e questi poterono educarvisi con armi acconcie, conveniente esercizio, costante disciplina, e ne nacque l'arte della guerra. Al par delle altre, essa raffinasi colla suddivisione del lavoro; ed è talmente il complesso e il risultamento di tutte le cognizioni, che si potrebbe da essa dedurre lo stato di civiltà d'un popolo.

L'esercito è manifestamento della vita d'una nazione; nè nazione si chiama quella che manchi di questo estremo argomento per risolvere i litigi fra popoli che non abbiano un superiore comune. Cruda necessità; ma finchè durino la prepotenza e l'ambizione, questa sarà sempre la garanzia affinchè l'individualità non rimanga abolita, nè calpestati gl'interessi d'un popolo.

Dapprima l'uomo combattè isolato, operando secondo le proprie forze: ben presto si unì con altri in modo che le forze di tutti formassero un insieme. Ne vennero così i corpi, i quali tengonsi tanto più perfetti, quanto han maggiore somiglianza col corpo umano, al cui bene giova che le forze e il nutrimento vadano in egual dose ripartiti. Perciò i migliori eserciti non hanno corpi scelti distinti. La formazione di tali corpi, l'estensione, la profondità, la figura differirono, ma secondo ragioni e calcolo, non per capriccio. L'ordine migliore fu sempre quello che più facilmente prestavasi a cangiar disposizione, ed acconciarsi a tutti i movimenti.

Gli eserciti, in antico siccome ora, sono la combinazione di tre sorta di forze vive: forza di braccia, d'animali, di macchine; e l'arte consiste nel farne uso ragionevole.

Prima forza dunque è l'uomo; nè vi ha macchine che possano tenerne le veci. Perciò la fanteria fu sempre dai migliori considerata come il nerbo; cavalli e artiglieria sono mezzi contro di essa per romperla o dissiparla. Solo nell'infanzia o nella decadenza dell'arte prevalse la cavalleria, o dove la condizione sociale rechi importanza a quest'arma, siccome nel feudalismo e fra'nomadi. L'eccesso di macchine e anche d'artiglieria, per quanto oggi sia resa di facile trasporto, scema la mobilità, e in conseguenza agli uomini il sentimento della propria forza. La fanteria, fondamentalmente costituita dalla moltitudine delle braccia e dalla risoluzione degli spiriti, è forza essenzialmente democratica.

I Romani, come i Greci, tendevano a rovesciar il nemico col peso; la fronte dell'esercito si dirigeva al centro; una fila succedeva all'altra; i projetti non servivano che ad ingaggiare la mischia, nella quale poi ciascuno adoprava la propria forza e destrezza. Nel medioevo sottentra la cavalleria; sono rapide irruzioni nel paese nemico, proponendosi la distruzione e il saccheggio; finchè Carlo VII non ripristinò le truppe stanziali, che poco a poco furono adottate da tutti. L'introduzione dell'artiglieria cambiava faccia alla guerra; la cavalleria rendevasi inutile, e acquistavano pregio la fanteria svizzera e la spagnuola. Nella guerra dei Trent'anni, il principe di Nassau e re Gustavo Adolfo inventavano un sistema regolare di tattica; dividere gli eserciti in frazioni acconce, alloggiare alla campagna, vestire uniforme, munirsi di picche eguali, far attacchi concertati. Da questa scuola uscirono Montecuccoli, Turenne, Guibert, ricchi di accorgimenti: poi l'arte si allargò sotto Luigi XIV col sistema degli assedj introdotto da Vauban. Ancora gli eserciti erano scarsi, immensi i bagagli; pochi perivano combattendo, molti di stenti e di malattie: nell'inverno sospendeansi le operazioni; rarissime davansi le battaglie: onde la spesa e i patimenti erano gravissimi, e scarsi i risultati.

Federico II sentì l'importanza della celerità, e creò la tattica moderna: all'ordine profondo e serrato sostituì sistematicamente il sottile e disteso; invece di rompere il centro del nemico, insegnò a girarne le ale, e con dimostrazioni false portar lo sforzo maggiore sul punto debole del nemico; moltiplicare le artiglierie, e che s'incrociassero

col fuoco de' moschetti, in modo che, se il nemico procedesse, prima di venir alle bajonette si trovasse spossato.

Nelle prime guerre della Rivoluzione aveasi a fare con linee deboli di fanteria; e poichè alle truppe subitarie e disordinate bisognava infondere la fiducia morale, rivalsero le masse e l'ordine profondo, e con entusiasmo spingeansi addosso ai cordoni austriaci; attaccata la zuffa sur un punto, un battaglione succedeva all'altro; ed essendo numerosissimi i combattenti, arrivavano a quella *certa distanza*, dove gli avversarj erano costretti a dar indietro, preparandosi così la vittoria, che veniva poi compita dalle riserve. Non credasi però che d'arte mancasse quest'entusiasmo; e tutte le sperienze e le tradizioni furono messe a profitto per creare l'unità di esercito che fu la Divisione, i cui elementi, come nella legione romana, potevano appropriarsi a tutti i terreni, e tener fronte a qualsifosse avversario; potendosi e disperdere le truppe leggiere se il terreno divenisse scabroso, e riunirsi se s'appianava, e restringersi se decimate; e così disporsi prontamente ad una forte difesa e ad una mobile offesa, e nella pace conservarsi in modo economico. Sono appunto le condizioni che dicemmo più opportune al corpo. Quando poi si venne alle braccia con Inglesi e Russi, stabili sulla loro linea, dovette tornarsi all'ordine sottile, nel quale è più forte l'effetto materiale della moschetteria.

Napoleone, soldato d'artiglieria, fece il maggior uso de' cannoni; lo che rende micidialissime le battaglie, nè però più decisive. Avea cinquanta o sessanta pezzi negli immortali suoi trionfi d'Italia; milleducento quando soccombette in Russia e in Sassonia.

La pace succeduta lasciò meditare sulla scienza bellica, in modo da farne veramente lo stillato di tutte le scienze, e il trionfo dell'intelligenza sovra la mutabile fortuna. Il genio privilegiato più non basta per concepire ed effettuare il pensiero strategico; ma si richiede una scienza di guerra, estesa ben anche agli uffiziali, che devono sopravvedere l'esecuzione, e modificare ove il caso renda necessario. La scienza della guerra ha per principio fondamentale l'applicazione delle masse, e si compone di tre combinazioni generali: 1ª l'arte d'abbracciar le linee d'operazione nel modo più vantaggioso; 2ª quella di condur le masse il più rapidamente che si possa sul punto decisivo della linea d'operazione; 3ª di combinare sul punto più importante del campo di battaglia l'uso simultaneo della maggior quantità d'armati.

Questi principj resteranno veri, per quanto si mutino gli accidenti; giacchè la strategia dura sempre eguale, per quanto varii la tattica. Il raffinamento delle armi e delle manovre renderà spaventosamente pronta una guerra in grande: non sembra però possa aspettarsi, per lunghi anni, cambiamento fondamentale nelle armi delle truppe da terra, nè trovarne altra che supplisca od equivalga alla prodigiosa combinazione offerta dal fucile colla bajonetta in canna (1).

Bensì l'introduzione delle navi a vapore dovrà cambiar la guerra di mare, anche tacendo le agevolezze che recheranno alla terrestre col portare avvisi e soccorsi, e battere le coste. La teorica del sopravvento, oggi base della tattica navale, cadrà quando nè vento avverso, nè bonaccia non torranno il muoversi. Minor equipaggio vi si richiede, e serve anche gente non troppo avvezza alla vita marinaresca: onde agevolmente trovasi chi vi regga, nè più resta all'Inghilterra il supremo vantaggio di avere un'immensa riserva di marina negli equipaggi mercantili. Un battello a vapore anche piccolo può trovarsi in vantaggio sopra un grosso veliero mal servito dal vento: più sicuro od efficace n'è il trar delle artiglierie da poppa e da prora.

Si objetta che la caldaja e il meccanismo sono così delicati, che il minimo colpo mette un battello fuor di servizio; che le navi grosse dovrebbero avere e immense caldaje, e tanta provigione di combustibile, da non avanzar posto alle munizioni da battaglia; che il maneggio delle ruote richiede che i battelli s'attellino ad una certa distanza, e quindi fa abilità al nemico di traforarvisi per mezzo e scompigliar la fila.

Objezioni di tal natura sono solite ad ogni novità, di cui non sieno per anco conosciuti tutti gli effetti. Il vapore fu invenzione sovranamente popolare, e s'è messo a servizio dell'industria, del commercio, delle comunicazioni: qual maraviglia se non altrettanta prontezza acquistò nelle applicazioni alla guerra? Ma già alle ruote si supplisce coll'elica, posta nel mezzo, lo che dà agevolezza di allinearsi serrati;

(1) Noi scrivevamo ciò prima che si generalizzassero le armi di precisione, le palle cilindriche, le navi corazzate, ecc. ecc.

battelli di grossissima portata già vediamo; forse s'imparerà a risparmiare il combustibile; e chi indovina i futuri miglioramenti di un'arte che compare gigante, eppur è nata jeri? E forse un giorno la forza stessa che muove questi legni, verrà adoprata anche per arma, e potrà o lanciar torrenti d'acqua bollente o una salva di scaglie, o girare irresistibili falci che impediscano l'arrembaggio.

Allora potrebbe aprirsi un'èra nuova all'arte del combattere. Ma allora come adesso sarà vero che cattiva è l'organizzazione militare quando chiami troppi cittadini o troppo pochi alle armi; quando onori soverchiamente i combattenti, o li vilipenda; quando ne sfreni la disciplina, o li sottoponga ad una avvilente; quando l'esercito non proporzioni alla nazione. Resterà vero che il miglior esercito è quello dove concorrano queste condizioni:

I. buon sistema di reclutarlo;

II. buona formazione;

III. sistema di riserve nazionali ben disposto;

IV. truppe e uffiziali ben istruiti alle manovre e al servizio interno e di campagna;

V. disciplina forte, eppur non umiliante;

VI. sistema di ricompense e d'emulazione ben combinato;

VII. armi speciali (genio e artiglieria) istruiti a sufficienza;

VIII. armamento ben inteso, e, se si può, superiore in qualità a quello del nemico;

IX. statomaggiore generale capace di trar profitto di tutti questi elementi, adoprato in tempo di pace a lavori preparatorj, e con archivj ben forniti di materiali storici, statistici, geografici, topografici, strategici.

Materialmente dovrà avere energia, mobilità, agilità; moralmente, esser costato la minore spesa possibile, cioè aver causato le minori gravezze alla nazione cui è chiamato a difendere. L'economia sociale si dà dunque mano colla scienza militare, e l'una e l'altra son coronate dall'umanità. Questa insegna a risparmiare ogni patimento inutile, e impone per suprema cura la conservazione del soldato. E più la guerra si raffina, minori mali essa cagiona alla società; dibattesi sul campo, non nelle campagne, nè contro gli inermi; i risultamenti vengono pronti e decisivi, il che abbrevia lo stato ostile e perciò i disastri delle popolazioni.

Testè si formò una società per abolire la guerra; tenne congressi nel mentre l'Europa divampava d'incendj bellici; e suggeriva il disarmo nel mentre i principi conoscevano d'aver salvato i loro Stati unicamente per forza degli eserciti. La derideremo per questo come un'utopia? Cinquecento anni fa si sarebbe deriso chi avesse detto non esser necessario che tutti i cittadini fossero guerrieri, e che bastava tener in piedi un esercito. Certo però i tempi in cui la guerra venga abolita sono ben lontani; lontani quanto il tempo in cui cessino la prepotenza e la sproporzione delle forze; in cui le nazioni abbiano trovato il vero loro assetto, e il modo di esprimere la volontà dei più e di farla eseguire col mettere in accordo gl'imperanti e gli obbedienti onde raggiungere uno scopo comune, la felicità di ciascuno nella felicità di tutti. Finchè ciò arrivi, proclamiamo che è assassinio ogni guerra fatta per causa non riconosciuta giusta. Sventuratamente le ragioni legittime sono ancora troppe e mal determinate: onde sottentra la legge suppletoria, che vuol risparmiato tutto il sangue e i patimenti non necessarj; vendette, rappresaglie sono colpe davanti al tribunale della giustizia, superiore al tribunale dei re. Un diritto delle genti che pretenda giustificarle sovra gli esempj del passato, merita l'anatema di tutti quelli i quali credono al progresso, e che la violenza deva cedere all'idea e all'uso morale delle forze.

Quel feroce diritto avea proclamato *Guai ai vinti*, e sterminava le popolazioni e le civiltà; ma perchè non distinguevasi l'esercito dalla nazione. Or l'Europa civile li scevera affatto. Però il diritto del vincitore sul vinto, per quanto mitigato, vi si fa sentire ancora: esecrato avanzo di tempi, quando la politica pagana dominava ancora nei gabinetti che pure s'intitolavano cristiani. Ma i tempi nostri proclamano esser sante le nazionalità; e in caso d'ingiuria, unico scopo della guerra essere il raddrizzar il torto; unico vantaggio della vittoria il guadagnare la causa disputata, esser compensati della spesa, e garantiti contro l'eventualità d'una nuova ingiuria. La nazione che sa mantenere moderazione nella vittoria e costanza nei disastri, è serbata a grandi cose.

Ma rimosse anche le solite cause di guerra, compajono talora di quegli uomini grandi

e funesti, esaltati e maledetti, che chiamansi eroi, e che strascinano il mondo alla guerra. « Le persone estranie al mestier dell'arme non saprebbero concepire quell'inquietudine turbolenta che guidava Alessandro al Gange, Carlo XII a Pultawa. La guerra è una passione fin negli ordini della milizia; ma per quei che comandano è la più imperiosa, la più inebriante. Dove troverete un campo più vasto alla vigoria del carattere, ai calcoli dello spirito, ai lampi del genio? All'uomo infervorato dalla guerra, fame, sete, ferite, morte imminente producono una sorte d'ubriachezza: la subitanea combinazione delle cause indeterminate colle eventualità prevedute getta su questo giuoco d'esaltazione un interesse di tutti gl'istanti, pari all'emozioni che a lunghi intervalli fan nascere le situazioni più terribili della vita. Qual potenza sul presente cotesta volontà del capo, che incatena e scatena a sua voglia la collera di tante migliaja d'uomini! Qual supremazia sull'avvenire il talento, le cui ispirazioni regoleranno la sorte di molte generazioni! Quando il Dio d'Israele vuole prostrare i suoi adoratori sotto il pesc della sua onnipotenza, intima loro: *Io sono il Dio degli eserciti* » (Foy).

Per far muovere un intero esercito come un corpo unico, difenderne tutte le parti, e fare che tutte convergano all'offesa, accorrer rapidamente ovunque bisogno accade, mantenere corrispondenza colla riserva, colle piazze forti, coi magazzini, cambiare a tempo la linea d'operazione, spigliarsi da' mali passi, vuolsi più che l'arte; e qui consiste il genio de' gran capitani.

Rispettiamo il genio sotto qualunque forma si presenti, come la più eccelsa manifestazione della divina favilla; veneriamo un ordine providenziale, per cui sembra che la guerra sia inevitabile tra la discendenza di Caino e Abele. Checchè ne dicano i poeti e i declamatori, da una battaglia può oggi risultar la sorte d'un paese, cioè la libertà o l'avvilimento: ma è pur vero che dovrà esservi preparata da casi anteriori; è altrettanto vero che, da qualunque sentimento sieno animati due eserciti combattenti, la superiorità rimarrà sempre a quello che più a lungo sa conservare la sua linea di battaglia.

La guerra dunque non è un mero giuoco del caso, un trionfo della forza brutale; bensì della forza abilmente preparata, saviamente condotta, sostenuta dall'abnegazione e dal coraggio. Importa dunque studiarla, e procurare buon esercito, buoni generali, buoni uffiziali, persuasi che questo grado non è vocazione di stato ma vocazione di capacità. E buon esercito non è quello che, ad istanti, sa lanciarsi con impeto di valore; bensì quello che sa sostenere con fermezza gli oscuri pericoli, la rigida disciplina, la continua subordinazione, e reggere costante alle prove del disastro.

Tutti frattanto convengono che gli eserciti odierni sono esorbitanti; per quanto convengano pure che le spese della pace armata, gravosissime agli Stati, non pregiudicano ai particolari quanto una guerra guerreggiata. Sel ricordino coloro che ai mali presenti invocano per rimedio la guerra, cioè un mal nuovo, che a nessuno degli altri ripara, anzi tutti gl'invelenisce. Bensì, chi ha l'occhio all'avvenire, si ricordi che l'esercito federale degli Stati Uniti, cioè d'un paese vasto quanto l'Europa occidentale, non oltrepassa in numero la guarnigione in tempo di pace della città secondaria, mediterranea e infortificata dov'io scrivo (2). Il momento in cui le armi diventino cittadine, sarà quello per avventura del maggior progresso che la civiltà possa, nelle presenti condizioni, aspettarsi: ma per arrivarvi, quanti altri passi deve fare la politica, quanti la morale!

(2) Cioè Milano, e avanti il 1848. Dopo quell'ora abbiamo potuto abbastanza accennare quanto si estendesse anche a' paesi più pacifici la frenesia dell'ammazzarsi. E gli Stati Uniti, dopo scoppiata la guerra per sottometter gli Stati che vogliono staccarsene, posero in campo nel 1862, 437 navi da guerra di 840,086 tonnellate, con 8026 cannoni. Oggi in Europa si calcolano quattro milioni di soldati, che logorano 3250 milioni di franchi l'anno; donde l'enorme debito di 58 mila milioni, che esige l'interesse di 2500 milioni.

(Nota del 1865).

INDICE

FINE DELLA GUERRA.

LEGISLAZIONE E DIPLOMAZIA

N° I.

IL DARMASASTRA

CODICE DI MANÙ.

Nella presente raccolta non si troveranno tutti e nemmanco i principali documenti di Legislazione e Diplomazia: fatta ad uno scopo speciale, qual è l'illustrazione della nostra Storia Universale, ne abbiamo però messo una tal serie, che rappresenti le civiltà e le epoche più notevoli.

Comincieremo da una delle primarie fra le legislazioni orientali, fra quelle cioè, dove, a modo del Pentateuco, si trovano non soltanto le leggi civili e criminali, ma la morale pur anco, i costumi, i riti; sicchè riescono uno specchio della intera condizione sociale del popolo per cui furono promulgate.

Del *Manava Dharmasastra*, o vogliam dire *leggi di Manù*, a disteso abbiamo parlato nella Storia, e mostratane l'importanza. Il testo che or n'abbiamo fu probabilmente compilato sopra un antichissimo, il quale pure si riferisce al testo rivelato da Manù all'origine dei tempi (1). Traverso ai secoli e alle vicende vi si dovettero operare grandi cambiamenti nel modo di essere e nelle prescrizioni legali: pure che il presente testo sia antichissimo n'è prova il non trovarvisi cenno dello scisma di Budda, che tremila anni fa protestò contro l'ortodossia braminica.

Fu edito a Parigi nel 1830 da Chezy, e tre anni dopo tradotto da Loiseleur Deslongchamps. Il vulgo dotto lo giudicò pieno d'inezie; Romagnosi il trovava importantissimo a crescere i pochi lumi che abbiamo intorno alla remota antichità, e prometteva informarne l'Italia (Vedi *Ann. di statistica*, vol. XXXVI). Morte l'impedì, e noi abbiam voluto soddisfare al voto di quel nostro maestro e arricchire quest'opera col riprodurre esso codice, per la prima volta tradotto. Così i lettori, che già tutti conoscono la Bibbia, avranno intero un altro di quei libri cosmogonici e teologici, che fra tutti i popoli coincidono all'età sacerdotale, e che sono chiamati sacri perchè contengono, o vantano contenere la parola per eccellenza, cioè la parola ispirata. Dal soggiungere note ci dispensa il molto che nella Storia ragioniamo intorno all'India. Ho notato in corsivo le parole aggiunte per ischiarimento dai chiosatori, al modo delle nostre glosse.

(1) Le ricerche de' più recenti e savj indianisti conchiudono che fu pubblicato non dopo il VII nè avanti il XII secolo prima di Cristo. (Vedasi *Essays on Indian antiquities*, by JAMES PRINSEP, vol, I, pag. 225. Londra 1858). — La redazione recente è forse posteriore alla spedizione d'Alessandro.

Nota del 1865.

LIBRO PRIMO.

Creazione.

Sloca 1. Manù sedeva col pensiero fiso in un oggetto solo, quando i gran savj accostatisegli e inchinatolo, gli favellarono:

2. « Signore potentissimo, ti piaccia rivelarci, secondo l'ordine in cui devono esser eseguiti, i doveri delle quattro Caste e delle classi miste.

3. Tu solo, o Manù, conosci gli atti, il principio, e il senso vero di queste obbligazioni universali, incommensurabili, inconcepibili al pensiero umano, e che sono i Veda ».

4. Così interrogato dai magnanimi savj, l'immenso potente rispose: « Udite!

5. Questo *(universo)* era tuffato nelle tenebre, impercettibile, senz'attributo distintivo, non potendo essere scoperto da ragionamento, nè rivelato; giaceva quasi addormentato.

6. Allora il gran potere esistente per sè, che non veduto rendeva l'universo visibile cogli elementi primitivi e cogli altri principj, si manifestò nella sua gloria dissipando le tenebre.

7. Quello che sol lo spirito può concepire, che sfugge ai sensi, non iscoperto nè scopribile, eterno, principio formatore di tutte creature, che nessuna creatura può comprendere, apparve in tutto il suo splendore.

8. *Egli* avendo risolto di emanare dalla propria sostanza corporea le diverse creature, produsse in prima le acque, e vi depose un germe.

9. Questo germe divenne un ovo lucente come oro, splendente come l'astro dai mille raggi: e in quello nacque l'Ente supremo sotto forma di Brama, primogenito di tutti i mondi.

10. Le acque furono chiamate nate dall'uomo *(nara)* perchè figlie del primo uomo, cioè lo spirito supremo; e perchè in queste acque avvenne il primo moto *(ayana)* di nara, egli fu detto moventesi sulle acque *(Narayana)*.

11. Da questa causa impercettibile ai sensi, eterna, che è e non è, fu prodotto questo maschio divino che è celebrato nell'universo sotto nome di Brama.

12. Nell'ovo primigenio la suprema potenza stette inoperosa un anno divino; al termine del quale fece che l'ovo si dividesse da sè.

13. E da queste parti, la vigoria creatrice di Brama formò cielo e terra; l'aria collocata nel mezzo, le otto regioni celesti, e il perpetuo serbatojo dell'acque.

14. Dall'anima suprema espresse l'intelligenza, che esiste *(per natura sua)* e non esiste *(pei sensi)*; e da questa intelligenza, il me *(la coscienza)*, che interiormente consiglia e governa.

15. E il gran principio intellettivo, e tutte le forme vitali rivestite di tre qualità, e i cinque organi dei sensi, destinati ad avvisare gli oggetti esterni.

16. Percorse colle emanazioni dello spirito supremo le più minute particelle de' sei principj immensamente attivi, formò tutti gli esseri.

17. E perchè le sei molecole impercettibili si congiungono agli elementi e agli organi, i savj chiamano Sariva (dipendente de' sei) la forma sua visibile.

18. Gli elementi vi penetrano, rivestiti delle loro facoltà attive, come l'intelligenza cogli organi corporei, essa che è la causa di tutte le forme apparenti.

19. Per mezzo delle particelle sottili e proviste di forma di questi sette principj, è fatto l'universo peribile; cangiamento dell'immutabile.

20. Ciascun elemento acquista, nell'ordine di successione, le qualità di quel che lo precede; di modo che, più si scosta dalla primitiva sorgente, e più qualità viene ad avere.

21. L'Ente sommo diede dal principio ad ogni creatura un nome distinto, funzioni, modo di vivere, secondo la parola del Veda.

22. Egli produsse molti Dei inferiori, che per essenza operano, con anime pure, e molti genj invisibili, e il sagrifizio istituito da principio.

23. Dal fuoco, dall'aria, dal sole, trasse per compimento del sacrifizio i tre Veda eterni, Ric, Yagiù e Sama.

24. Creò il tempo e le divisioni del tempo, le costellazioni, i fiumi, mari, monti, piani, valli.

25. La devozione austera, la parola, la voluttà, l'amore, la collera; creazione operata perchè desiderava dar esistenza alle cose.

26. Per mettere divario fra le azioni, distinse il giusto e l'ingiusto, e sottomise le creature sensibili al piacere, al dolore, e alle altre condizioni opposte.

27. Con atomi de' cinque elementi sottili, e che possono trasformarsi in elementi grossolani, fu successivamente creata ogni cosa.

28. Quand'*Egli* destinò un animato a qualche uffizio, quello il compie da sè ogniqualvolta ritorni al mondo.

29. Sortita che abbia al momento della creazione la bontà o la malvagità, la dolcezza o l'asprezza, la virtù o il vizio, la verità o la falsità, tale qualità lo raggiunge spontanea *nelle nuove nascite.*

30. Come le stagioni nel periodico ritorno ripigliano naturalmente gli attributi speciali, così le creature le occupazioni.

31. Per propagare l'umana razza, dalla bocca, dal braccio, dalla coscia, dal piede, produsse il Bramino, lo Sciatria, il Vasia, il Sudra.

32. Diviso il proprio corpo in due, *Egli* divenne metà maschio metà femmina; e a questa accoppiandosi generò Viragi.

33. Nobili Bramini, quel che il divino maschio (Puruscia) produsse da se stesso col darsi ad austera devozione, son io, Manù, creatore di tutto l'universo.

34. Son io, che desiderando produrre il genere umano, con gravi austerità generai dieci gran santi (Maarchi), signori delle creature.

35. E sono Marici, Atri, Angira, Pulastia, Pulaba, Kratu, Praceta, Vasicta, Brigù e Narada.

36. Questi onnipotenti crearono altri sette Manù, gli Dei e le loro dimore, e Maarchi dotati d'immenso potere.

37. Essi crearono i gnomi (Yaksci), i giganti (Raksci), i vampiri (Pisaci), i musici celesti (Gandarva), le ninfe (Apsarasi), i titani (Asura), i dragoni (Naga), i serpenti, gli uccelli, e le varie tribù di patriarchi divini (Pitri).

38. I lampi, fulmini, nubi, arcobaleni, meteore, trombe, comete, stelle di varia grandezza.

39. I Kinnari (musici), le scimie, i pesci, gli uccelli, gli armenti, la selvaggina, gli uomini, le fiere a doppia dentatura.

40. I vermi, le cavallette, le mosche, le pulci, i cimici, e tutti i moscerini, infine i varj corpi privi di movimento.

41. Così, secondo l'ordine mio, questi magnanimi saggi crearono, per la potenza di loro austerità, tutto quest'insieme di esseri mobili e immobili, regolandosi secondo gli atti.

42. Ora vi indicherò quali atti particolari furono quaggiù assegnati a ciascuno di questi esseri, e di che guisa vengono al mondo.

43. Animali, fiere, selvaggine, giganti, vampiri, uomini, nascono da matrice.

44. Gli uccelli sbocciano da un ovo, come serpi, cocodrilli, pesci, tartarughe, altre specie d'animali o terrestri come la lucertola, o acquatici come le ostriche.

45. Moscerini, pulci, mosche, cimici sono prodotti dal calore, come tutto ciò che li somiglia, quali l'ape, la formica.

46. I corpi senza movimento, e che escono o da seme o rampollo, nascono dallo svilupparsi d'un bottone; le erbe producono molti fiori e frutti, e quando il frutto è maturato periscono.

47. I vegetali, detti re delle foreste, non hanno fiori e portano frutti; e portino fiori o solo frutti, ricevono il nome d'alberi sotto queste due forme.

48. Varie sorta v' ha d'arboscelli, che crescono in cespuglio o a ciocche; poi varie di graminacei, di piante rampicanti o striscianti: e tutti vengono da semenza o da ramo.

49. Cinti della qualità d'oscurità, manifestata sotto molte forme in grazia delle

precedenti loro azioni, questi esseri dotati d'interna coscienza risentono piacere e dolore.

50. Tali, da Brama sin alle piante, furono le trasmigrazioni in questo spaventevole mondo, che senza posa si distrugge.

51. Prodotto così quest'universo e me, quegli il cui potere è incomprensibile, sparve di nuovo, assorto nell'anima suprema, sostituendo al tempo della creazione il tempo della dissoluzione.

52. Questo dio si sveglia? l'universo compie i suoi atti: lo spirito è sommerso in profondo riposo? il mondo si addormenta.

53. Durante il queto suo sonno, gli enti movibili lasciano le funzioni; e il sentimento cade nell'inerzia, come gli altri sensi.

54. E quando si sono disciolti al tempo stesso nell'anima suprema, quest'anima di tutti gli enti dorme in quiete profonda.

55. Ritiratosi nell'oscurità primitiva, vi dimora a lungo cogli organi dei sensi, non compie le sue funzioni, e si spoglia della sua forma.

56. Quando riunendo sottili elementi, s'introduce in una semente vegetale o animale, ripiglia forma nuova.

57. Così con alterno riposare e svegliarsi, l'essere immobile fa rivivere o morire a vicenda quest'unione di creature mobili e immobili.

58. Composto questo libro della legge fin dal principio, *Egli* me lo fece imparar a mente, ed io lo insegnai a Marici e agli altri sapienti.

59. Questo Brigù ve ne farà conoscere il contenuto, avendolo esso imparato da me».

60. Allora il maarchi Brigù, così interpellato da Manù, disse con benevolenza a tutti questi Risci: « Udite.

61. Da questo Manù Svayambuva (*uscito dall'ente che sussiste per se stesso*) discendono altri sei Manù, che ciascuno diedero nascita ad una razza di creature, dotate d'anima nobile e di gran vigoria.

62. Ed erano Svarocicia, Ottomi, Tamasa, Raivata, il glorioso Ciakuscia e il figlio di Vivaswat (*del Sole*).

63. Questi sette Manù onnipossenti, primo dei quali è Svayambuva, hanno ciascuno, nel loro periodo, prodotto e diretto questo mondo composto d'esseri mobili e d'immobili.

64. Diciotto nimescia (*batter d'occhio*) fanno un kacta; trenta kacta un kala; trenta kala un muurta; trenta muurta compongono un giorno e una notte.

65. Il sole stabilisce la divisione del giorno e della notte per gli uomini e gli Dei; la notte è pel sonno degli esseri, e il giorno pel lavoro.

66. Un mese de' mortali è un giorno e una notte de' Pitri; si divide in due quindicine: la prima nera pei Mani, giorno destinato all'azione; la bianca è notte consecrata al sonno.

67. Un anno de' mortali è un giorno e una notte degli Dei; il giorno corrisponde al corso settentrionale del sole, e la notte al suo corso meridionale.

68. Ora imparate per ordine e successione quanto duri una notte e un giorno di Brama e di ciascuno dei quattro joga (*età*).

69. Quattromila anni *divini* compongono il kritajoga; il crepuscolo che precede ha altrettante centinaja d'anni, e pari è quel che sussegue.

70. Nelle tre altre età, precedute anch'esse e seguite da un crepuscolo, le migliaja e centinaja d'anni scemano successivamente d'un'unità.

71. Esse quattro età sommate insieme danno dodicimila anni, che è l'età degli Dei.

72. Sappiate che mille anni divini sommano un giorno di Brama, e altrettanto dura la notte.

73. Chi sa che il santo giorno di Brama non finisce che con mille anni, e che la notte abbraccia altrettanto tempo, conosce veramente il giorno e la notte.

74. Allo scorcio di questa notte, Brama addormentato si sveglia, e svegliandosi fa emanare lo spirito divino (*Manas*, che esiste per l'essenza sua, non pei sensi esteriori.

75. Spinto dal desiderio di creare, lo spirito divino opera la creazione e dà nascita all'etere, che i savj considerano come dotato della qualità del suono.

76. Dall'etere trasformato nasce l'aria, veicolo degli odori, pura, piena di forza, tangibile.

77. Da metamorfosi dell'aria è prodotta la luce che rischiara, dissipa l'oscurità, splende, e cui qualità è l'avere forma apparente.

78. Dalla luce per trasformazione nasce l'acqua, che ha per qualità il sapore: dall'acqua la terra, cui qualità è l'odore. Tal è la creazione operata dal principio.

79. Quest'età degli Dei qui enunziata, e che abbraccia dodicimila anni divini, ripetuta settantuna volta è un periodo di Manù (*Manvantara*).

80. Innumerevoli sono i periodi di Manù, come la creazione e distruzione del mondo; e l'Ente supremo li rinnova quasi per trastullo.

81. Nel kritajoga, la giustizia in forma di toro si regge su quattro piedi, la verità regna, e nessun bene deriva ai mortali dall'iniquità.

82. Nell'età successive, per l'acquisto illecito, la giustizia perde un piede, e succedendovi falsità, furto, frode, i vantaggi onesti scemano gradualmente d'un quarto.

83. Gli uomini esenti da malattie vedono compiuti i loro desiderj e vivono quattrocent'anni nella prima età; nel tretajoga e nei successivi l'esistenza loro perde per gradi un quarto di sua durata.

84. La vita de' mortali è dichiarata nel Veda; le ricompense delle azioni e i poteri degli esseri animati portano in questo mondo frutti proporzionati all'età.

85. V' ha virtù particolari dell'età krita, altre dell'età treta, altre dell'età dvapara, altre dell'età kali, a proporzione del decremento di questa età.

86. L'austerità domina nella prima, nella seconda la scienza divina, nella terza il compimento del sacrifizio; a detta dei saggi la sola liberalità resta nella quarta.

87. Per conservare tutta questa creazione, l'essere supernamente glorioso assegnò occupazioni differenti a quei che avea prodotti dalla bocca, dal braccio, dalla coscia, dal piede (§ 31).

88. Ai Bramini diè lo studio e insegnar i Veda, compiere il sacrifizio, dirigere i sacrifizj offerti da altri, il diritto di dare e ricevere.

89. Ai Sciatria impose di proteggere il popolo, esercitar la carità, sacrificare, leggere i libri sacri, e non abbandonarsi ai piaceri dei sensi.

90. Curare gli armenti, far limosina, sacrificare, studiare i libri santi, trafficare, prestare, lavorar la terra, sono funzioni dei Vasia.

91. Ai Sudra non assegnò che di servir le classi precedenti, senza scemarne il merito.

92. Di sopra dall'umbilico il corpo dell'uomo fu proclamato più puro; come la bocca è la parte più pura dell'ente che esiste per sè.

93. Per l'origine che trae dal membro più nobile, per essere nato primo, per possedere la santa scrittura, il Bramino è per diritto signore di tutto il creato.

94. L'essere esistente da sè, dopo datosi alle austerità, lo produsse da principio dalla propria bocca per compiere le offerte agli Dei e ai Mani, a conservazione di quanto esiste.

95. Quegli, per cui bocca gli abitanti del paradiso mangiano continuamente il burro sbattuto, e i Mani l'imbandigione funerea, potrebbe aver superiori?

96. Fra gli esseri, primi sono gli animati; fra gli animati, quei che sussistono per propria intelligenza; fra gli intelligenti sono primi gli uomini, e fra gli uomini i Bramini.

97. Fra' Bramini i più segnalati sono quelli che possedono la scienza sacra; fra i dotti, quei che conoscono il dover loro; fra questi, coloro che l'adempiono; fra questi ultimi, quelli che lo studio de' libri santi conduce alla beatitudine.

98. La nascita di Brama è l'eterna incarnazione della giustizia; giacchè il Bramino, nato per eseguire la giustizia, è destinato a identificarsi con Brama.

99. Il Bramino ha il primo posto in terra: signore supremo di tutti gli esseri, dee vegliare a conservar il tesoro delle leggi civili e religiose.

100. Quanto il mondo racchiude è proprietà del Bramino; per la primogenitura e l'elevata nascita ha diritto su quanto esiste.

101. Solo il Bramino mangia nutrimento proprio, porta proprio abito, dà l'aver suo: gli altri uomini godono i beni per generosità del Bramino.

102. Per distinguere le occupazioni del Bramino e quelle delle altre classi nell'ordine conveniente, il saggio Manù, che procede dall'essere esistente per sè, compose questo codice di leggi.

103. Questo libro vuolsi studiare con perseveranza da ogni Bramino istruito, e spiegarsi ai suoi discepoli; ma da nessun altro di classe inferiore.

104. Leggendo questo libro, il Bramino esatto alle sue devozioni non è contaminato da peccato alcuno in pensieri, parole, azioni.

105. Egli purifica un'assemblea (lib. III, sloc. 183), sette suoi avi e sette discendenti, e solo merita possedere tutta la terra.

106. Questo libro eccellente fa conseguire ogni desiderio, cresce l'intelligenza, procura gloria ed esistenza lunga, e mena alla beatitudine suprema.

107. La legge vi si trova esposta appieno, come il bene e il male delle azioni, e i costumi immemorabili delle quattro classi.

108. Il costume immemorabile è la principal legge approvata dalla rivelazione e dalla tradizione: in conseguenza chi desidera il bene dell'anima sua deve sempre conformarsi con perseveranza al costume immemorabile.

109. Il Bramino che si allontana dalla consuetudine, non gusta il frutto della santa scrittura; ma se l'osserva, ottiene pieno ricolto.

110. Perciò i Muni, conoscendo che la legge s'appoggia a consuetudini immemorabili, su queste fondarono ogni austerità.

111. La nascita del mondo, la regola dei sacramenti, i doveri e la condotta d'uno studente di teologia, l'importante cerimonia del bagno (che l'allievo prende dopo compiuto il noviziato),

112. la scelta d'una sposa, i varj modi di matrimonio, la maniera di compiere le cinque grandi oblazioni, e la celebrazione delle esequie istituita al principio,

113. le varie guise di sostener la vita, i doveri d'un padrone di casa, gli alimenti permessi e vietati, la purificazione delle persone e degli utensili adoperati,

114. le regole riguardanti le donne, le austerità degli anacoreti, la rinunzia al mondo, i doveri d'un re, la decisione dei litigi,

115. le norme sulla testimonianza e l'indagine, i doveri di moglie e di marito, lo scomparto delle successioni, i divieti del giuoco, i castighi dei ribaldi,

116. i doveri de' Vasia e de' Sudra, l'origine delle classi miste, la condotta di ciascuna classe nelle avversità, i modi d'espiazione,

117. le tre foggie di trasmigrazione, secondo le opere, la felicità suprema pei buoni, l'esame del bene e del male,

118. in fine le leggi eterne de' varj paesi, delle classi, delle famiglie, gli usi delle sêtte d'eretici e delle compagnie mercantili, sono dichiarate in questo libro da Manù.

119. E come a mia preghiera Manù ha chiarito il contenuto di questo libro, così voi l'udrete oggi da me per disteso ».

LIBRO SECONDO.

Sacramenti. Noviziato.

1. Udite i doveri osservati dai virtuosi, inaccessibili a passione d'odio e d'amore, doveri scolpiti ne' cuori.

2. L'amor di sè non è lodevole, pure niuno ne va esente: lo studio della santa scrittura nasce d'amore di sè, come la pratica degli atti prescritti dai libri santi.

3. Dalla speranza nasce la premura; i sacrifizj si fanno per speranza; per speranza le pratiche di devozione austera e le pie osservanze.

4. Nessun'azione è fatta da uomo che non n'abbia desiderio; qualunque cosa e' faccia, il desiderio vel move.

5. Adempiendo i doveri prescritti, l'uomo giunge all'immortalità, e quaggiù gode di tutti i desiderj suoi.

6. La legge fondasi sul Veda, sugli ordini e le pratiche morali di quei che lo possiedono, sulle consuetudini immemorabili delle persone dabbene, e sulla soddisfazione interna.

7. Qualunque dovere abbia Manù imposto a questo o a quello, è dichiarato nella scrittura, perchè Manù possiede tutta la scienza divina.

8. Il savio, esaminato con pia sapienza questo intero sistema di leggi, dee tenersi nel dover suo, riconoscendo l'autorità della rivelazione.

9. L'uomo che si conforma alla rivelazione e alla tradizione, acquista gloria in questo mondo e felicità perpetua nell'altro.

10. Rivelazione è il libro santo (*Veda*), e tradizione il codice delle leggi (*Dharma Sastra*); e questo e quello non devono esser impugnati in nessun punto, perchè ne deriva tutto il sistema dei doveri.

11. Ogni uomo delle tre prime classi, che abbracciando opinioni scettiche spregia questi due fondamenti, dev'essere escluso dalle persone dabbene come ateo e spregiatore dei libri sacri.

12. I Veda, la tradizione, le buone usanze, e la soddisfazione di se stesso sono dai savj dichiarati per le quattro fonti del sistema dei doveri.

13. La conoscenza del dovere basta a quei che non sono affezionati nè a ricchezza nè a' piaceri; e per chi cerca conoscere il dovere, suprema autorità è la rivelazione divina.

14. Ma quando la rivelazione dà due precetti *in apparenza contraddittorj*, tutt'e due son leggi, e furono dai savj dichiarate valevoli.

15. È detto nei libri santi che il sacrifizio dev'essere compito dopo la levata del sole, avanti, e quando non si vede nè sole nè stelle: in conseguenza il sacrifizio può farsi in qualvogliasi di quei momenti.

16. Quello per cui dalla concezione fin al cimitero si compiono tutte le cerimonie colle preghiere rituali (*cioè le tre prime classi*), ha il privilegio di leggere questo codice, e nessun altro.

17. Fra i due fiumi divini di Sarasvati e di Drisciadvati (*presso Deli*) trovasi un paese degno degli Dei, e chiamasi Bramavarta.

18. Lodevole è dichiarato il costume colà perpetuato per immemorevole tradizione fra le classi primitive e le medie.

19. Kurukseetra, Matsia, Panciala, Surasenaka formano il paese detto Bramarchi, vicino al Bramavarta.

20. Dalla bocca d'un Bramino di colà tutti gli uomini al mondo devono apprendere le regole di loro condotta.

21. La regione fra i monti Imavat e Vindia, all'est di Vinasana e all'ovest di Prajaga, è detta Madiadesa (*paese di mezzo*).

22. Dal mare orientale all'occidentale lo spazio fra questi due monti è dai savj chiamato Ariavarta (*soggiorno d'eroi*).

23. Ogni luogo dove sia naturale la gazzella nera, è conveniente al sacrifizio; no il Mlecia (*il paese forestiero*).

24. Quei delle tre prime classi abbiano cura di stanziarsi in quei luoghi: il Sudra, dovendo procacciarsi il vitto, non importa ove stia.

25. L'origine della legge dell'universo vi fu esposta; ora eccovi le leggi concernenti le classi.

26. Coi riti propizj ordinati dal Veda devono compiersi i sacramenti che purificano il corpo dei Duigi (*rigenerati*), quel della concezione e gli altri che tolgono ogni ruga in questo o nell'altro mondo.

27. Coll'offrire al fuoco per purificazione del feto, colla cerimonia della natività, con quella della tonsura e del cordone sacro, le macchie impresse ai Duigi dal contatto del seme e della matrice, restano terse.

28. Lo studio del Veda, le pie osservanze, le oblazioni al fuoco, la devozione del Trevigia, le offerte ai Mani, il procrear figli, le cinque grandi oblazioni e i sacrifizj solenni, preparano il corpo ad esser assorto nell'Ente divino.

29. Prima di tagliare il cordone umbilicale, alla nascita di un maschio gli si dia miele e burro chiarificato in oro, recitando le parole sacre.

30. Il padre compia o faccia compiere la cerimonia di dar un nome al bambino il decimo o duodecimo giorno, o il giorno lunare propizio, in istante favorevole, sotto stella di benigno influsso.

31. Il primo nome d'un Bramino esprima favor propizio, quello d'un Ketria potenza, quel d'un Vasia ricchezza, quel d'un Sudra abjezione.

32. Il secondo nome d'un Bramino indichi felicità, quel d'un guerriero protezione, quel d'un mercante liberalità, quel d'un Sudra dipendenza.

33. Quello d'una donna sia facile a pronunziare, dolce, chiaro, gradevole, propizio; termini per vocali lunghe, e somigli a parole di benedizione.

34. Nel quarto mese esca il fanciullo dalla casa ove nacque; nel sesto gli si dia riso, e quel che la famiglia usa come più propizio.

35. La cerimonia del rasar il capo deve ai Duigi farsi conforme alla legge nel primo o terz'anno, siccome ingiunge la sacra scrittura.

36. Nell'ottavo anno dopo la concezione facciasi l'iniziazione del Bramino; quella del Ketria nell'undecimo; quella del Vasia nel duodecimo.

37. Pel Bramino che aspira alla scienza divina, può farsi nel quinto anno; pel Ketria ambizioso, nel sesto; pel Vasia trafficante, nell'ottavo.

38. Pel Bramino fin al sedicesimo anno, pel Ketria fin al vigesimosecondo, il Vasia fin al vigesimoquarto è ancora in tempo di ricevere il cordone sacro.

39. Dopo quell'ora i giovani che non ricevettero esso sacramento, indegni dell'iniziazione, scomunicati, restano al disprezzo dei buoni.

40. Con tali uomini non purificati il Bramino, neppur in bisogno, non contrae nè parentela nè legame di studio.

41. Gli studenti di teologia devono portar pelli di gazzella nera, di cervo e di capro; e tessuti di canape, lino, lana, secondo le classi.

42. La cintura d'un Bramino sia di mungia (*saccharum munja*), composta di tre corde uguali e molle al tatto; quella del Ketria sia una corda d'arco, fatta di murva (*senseviera zeylanica*); quella d'un Vasia, di tre fili di canapa.

43. Se non se n'abbia, facciansi di kusa (*pao cynosuroides*), asmantaca (*spondias mangifera*) e valvagia (*saccharum cylindricum*) in tre corde con un sol nodo, o con tre o cinque.

44. Il cordone scuro, portato nella parte superiore del corpo, sia di cotone e in tre fili per un Bramino; quel di un Ketria, di fil di canape; quel d'un Vasia, di lana filata.

45. Un bramino secondo la legge deve portar un bastone di vilva (*ægle marmelos*), o di palusa (*butea frondosa*); il guerriero di vata (*ficus indica*) o di kadira (*mimosa catechu*); il mercante di pilù (*careya arborea*) o di udumbara (*ficus glomerata*).

46. Quel del Bramino arrivi ai capelli, del Ketria alla fronte, del Vasia al naso.

47. Questi bastoni sieno dritti, intatti, belli a vedersi, non spaventevoli, colle loro scorze, e non lesi da fuoco.

48. Col bastone desiderato, postisi in faccia al sole, e fatto il giro del fuoco da sinistra a destra, il novizio vada a mendicare il vitto secondo la regola.

49. L'iniziato delle prime tre classi domandando la limosina, dica *Signora* in principio, il guerriero in mezzo, il Vasia in fine.

50. Alla madre, alla sorella, alla sorella di sua madre deve domandare in prima il vitto; o ad altri da cui non possa venirgli rifiutato.

51. Raccolto nutrimento sufficiente e mostrolo al suo direttore senza malizia, purificatosi col lavare la bocca, prenda il cibo volto a levante.

52. Chi mangia guardando a levante prolunga sua vita; guardando a mezzodì acquista gloria; volgendosi a ponente, felicità; a settentrione, verità.

53. Il Duigia, fatta l'abluzione, prenda il cibo in perfetto raccoglimento; finito il pasto, si lavi la bocca come si deve, e bagni i fori del capo.

54. Sempre onori il suo cibo e lo mangi senza disgusto; vedendolo si rallegri e si consoli delle amarezze, e faccia voti per averne sempre altrettanto.

55. Un cibo costantemente rispettato, da forza muscolare ed energia virile; preso senza onorarlo, le distrugge.

56. Non dia gli avanzi a chicchessia, nulla mangi negl'intervalli, nè prenda soverchio alimento, nè vada altrove dopo il pasto senz'essersi tersa la bocca.

57. Troppo mangiare nuoce alla salute, alla lunga esistenza, al cielo; produce impurità, è biasimato nel mondo; sicchè vuolsi schivarlo.

58. Il Bramino faccia l'abluzione colla parte della mano consecrata al Veda, o con quella che trae nome dal Signore delle creature, o con quella consecrata agli Dei; ma non mai con quella che deriva il nome dai Mani.

59. Consacrata al Veda è la parte alla radice del pollice; al Creatore la radice del mignolo; agli Dei l'estremità delle dita; ai Mani fra il pollice e l'indice.

60. Inghiotta dapprima tre volte, quanta ne cape la palma della mano; poi asciughi due volte la bocca colla base del pollice; indi tocchi con acqua le cavità del capo, il petto, la testa.

61. Chi conosce la legge e cerca la purezza, faccia sempre l'abluzione colla parte pura della mano, servendosi d'acque nè calde nè spumose, e stando in disparte, col viso a levante o a settentrione.

62. Un Bramino è purificato dall'acqua che scendegli fin al petto; un Ketria da quella che va fin al collo; un Vasia da quella che prende in bocca; un Sudra da quella che tocca col pizzico della lingua.

63. Un Duigia chiamasi Upaviti quando la sua destra è alzata, e che il sacro cordone passa dalla spalla sinistra alla destra; chiamasi Prascinaviti quand'è alzata la sua sinistra, e il cordone traversa dalla spalla dritta alla mancina; chiamasi Niviti quando il cordone è attaccato al collo.

64. Quando la sua cintura, la pelle che gli serve di mantello, il bastone, il cordone, la mezzina da bere sono mal ridotte, le getti all'acqua, ed altre ne procacci benedette colla preghiera.

65. La cerimonia del kesanta (*tonsura?*) si fa sedici anni dopo la concezione dai Bramini, ventidue dai guerrieri, ventiquattro dai mercanti.

66. Pari cerimonie, ma senza preghiere, facciano le donne, nel tempo ed ordine dichiarati, per purificare i loro corpi.

67. La cerimonia del matrimonio tien alle donne luogo dell'iniziazione prescritta dal Veda; il loro zelo a servire lo sposo supplisce alla dimora presso il padre spirituale; e la cura della casa, al mantenimento del fuoco sacro.

68. Qual io la dichiarai è la legge della iniziazione dei Duigi, segnale di lor rinascimento e santificazione: or udite i doveri.

69. Il padre spirituale, iniziato l'allievo, gl'insegni dapprima le regole della purità, i buoni costumi, il mantenere la sacra fiamma, e i pii atti di mattina, mezzodì e sera.

70. Al momento di studiare, il novizio che abbia fat'a l'abluzione rituale col viso a settentrione, volga al libro santo l'omaggio rispettoso e riceva la lezione coperto di veste pura e padrone de' suoi sensi.

71. Al principio e fine della lettura del Veda tocchi con rispetto i piedi del suo direttore; legga a mani giunte, omaggio debito alle sante scritture.

72. Colle mani incrociate deve toccar i piedi del padre spirituale, in modo da metter la destra sua sul piè dritto di quello, e la mancina sul sinistro.

73. Sul mettersi a leggere, il direttore attento gli dica *Olà studia;* poi lo fermi dicendogli *Riposa.*

74. Sempre pronunzii il sacro monosillabo al principio e al fine della sacra scrittura: ogni lettura non preceduta da *Aum* dileguasi; ogni lettura non seguita da *Aum* non lascia traccia nello spirito.

75. Seduto su cespi di cusa (*poa cynosuroides*) colla sommità volta all'oriente, e purificato da quest'erba sacra, purgato d'ogni labe col tenere tre volte il respiro per la durata di cinque vocali brevi, pronunzii *Aum.*

76. Le lettere A U M furono espresse dai tre libri santi dal Signor delle creature, come le tre grandi parole Bur Buvah Suar (terra, aria, cielo).

77. Dai tre Veda, l'altissimo Signore delle creature estrasse anche strofa per strofa la preghiera detta Savitri, che incomincia colla parola *Tad.*

78. Recitando a voce sommessa mattino e sera quel monosillabo e quella preghiera, preceduta da esse tre parole, ogni Bramino che conosca i libri santi consegue la santità procurata dal Veda.

79. Ripetendo mille volte in luogo appartato quella triplice invocazione, un Duigia in un mese depone una colpa anche grave, come un serpe la sua pelle.

80. Ogni membro della classe sacerdotale, militare o trafficante che trascuri essa preghiera, nè a tempo convenevole adempia i pii suoi doveri, è sprezzato dalla gente dabbene.

81. Le tre grandi parole inalterabili, precedute dal monosillabo *Aum*, e seguìte dalla Savitri composta di tre stanze, sono la parte più efficace del Veda.

82. Chi per tre anni ripete ogni giorno questa preghiera, raggiungerà la suprema divinità, lieve come il vento rivestito di forma immortale.

83. Il mistico monosillabo è il Dio supremo; il fiato sospeso è la pia austerità più perfetta; non v'è cosa superiore alla Savitri; la verità va preferita al silenzio.

84. Gli atti pii prescritti dal Veda, come le oblazioni al fuoco e i sacrifizj, passano senza risultato; il monosillabo è inalterabile; è Brama, signor del creato.

85. L'offerta che consiste nel pregar sotto voce, è dieci volte preferibile al sacrificio regolare; recitata in modo che non possa udirsi, val cento volte tanto; e mille, fatta mentalmente.

86. Le quattro oblazioni domestiche unite al sacrifizio regolare, non valgono un sedicesimo dell'offerta, consistente nella preghiera a bassa voce.

87. Mediante la preghiera sommessa, un Bramino può senza dubbio giungere alla beatitudine, faccia o no altri atti pii, amico delle creature, unito a Brama.

88. Quando gli organi dei sensi trovansi in relazione con oggetti attraenti, l'uomo esperto dee fare ogni sforzo per padroneggiarli, come un palafreniero i cavalli.

89. Essi organi, dai savj dichiarati dieci, ve li enumero a puntino e in ordine.

90. Orecchie, pelle, occhi, lingua, naso, ano, genitali, mano, piede, l'organo della parola.

91. I cinque primi diconsi organi dell'intelligenza; gli altri organi dell'azione.

92. Resta undecimo il sentimento, che partecipa dell'intelligenza e dell'azione; sottomesso lui, il sono pure le due altre classi.

93. Assecondando l'inclinazione degli organi verso la sensualità, si cade certamente in fallo; frenandoli si arriva alla felicità suprema.

94. Il desiderio non è mai appagato dal godimento; come il fuoco, su cui si getti olio, divampa maggiormente.

95. Paragonate chi gode tutti i piaceri de' sensi con chi vi rinunzia affatto: l'intera rinunzia ai desiderj è preferibile alla loro soddisfazione.

96. Non solo coll'evitare di lusingarli possono sottomettersi questi organi disposti alla sensualità, ma col darsi alla scienza sacra con perseveranza.

97. I Veda, la carità, i sacrifizj, le pie osservanze, le austerità non possono condurre alla beatitudine chi è di natura corrotto.

98. L'uomo che ode, tocca, vede, mangia, sente senza provar gioja o tristezza, deve credersi abbia domato i suoi organi.

99. Se un solo si sfrena, la scienza divina dall'uomo fugge al tempo stesso, come l'acqua da un foro dell'otre.

100. Impadronitosi degli organi, e sottomesso il senso interno, l'uomo attenda agli affari senza macerare il corpo colla devozione.

101. Durante il crepuscolo mattutino stia ritto in piedi, ripetendo sottovoce la Savitri finchè il sole si levi; al crepuscolo vespertino la reciti seduto finchè le stelle appajono distinte.

102. Facendo la sua preghiera del mattino in piedi, cancella qualunque peccato abbia commesso la notte; recitandola la sera seduto, terge le immondezze contratte il giorno.

103. Chi non fa sua preghiera in piedi al mattino e seduto alla sera, sia escluso come un Sudra da ogni atto particolare alle tre classi rigenerate.

104. Se un Duigia non può darsi a studiare i libri sacri, ritirato in una foresta presso un'acqua pura, frenando i suoi organi, ed osservando esattamente la regola giornaliera, ripeta la Savitri in perfetto raccoglimento.

105. Per lo studio dei libri accessorj, per la preghiera indispensabile di ciascun giorno, non occorre osservar le regole della sospensione (come si fa nella lettura dei Veda), come neppure per le formole sacre dell'offerta al fuoco.

106. La preghiera quotidiana non può sospendersi, essendo detta oblazione della santa scrittura. Il sacrifizio ove il Veda serva di offerta, è sempre meritorio, anche offerto in tempo che la lettura dei libri santi dev'essere interrotta.

107. La preghiera sommessa ripetuta un anno intiero da uomo padrone de' proprj

organi e sempre puro, inalza le sue offerte di latte, di crema, di burro chiarificato e di miele *verso gli Dei e i Mani a cui sono destinate, ed essi concedono il compimento de' voti.*

108. Il Duigia stato iniziato *coll'investitura del cordone sacro* deve alimentare il fuoco sacro *sera e mattina*, mendicare il proprio vitto, sedere sopra letto bassissimo, e compiacere il proprio istitutore fino al termine del noviziato.

109. Il figliuolo d'un istitutore, un allievo diligente e docile, chi è giusto, chi puro, chi devoto, chi potente, chi virtuoso, chi liberale, chi alleato per sangue, sono i giovani che possono legalmente ammettersi a studiare il Veda.

110. L'uomo sensato non deve parlare se non interrogato, nè rispondere ad inchiesta inopportuna; in questo caso, anche sapendo quello di che vien chiesto, si contenga come fosse muto.

111. Di due persone, l'una delle quali risponde fuori di proposito a domanda fuor di proposito dell'altra, una morrà od incorrerà nell'odio.

112. Ove non si trovi nè virtù, nè ricchezza, nè zelo, e sommessione conveniente *a studiar i Veda*, la santa dottrina non si deve seminare, come un buon grano in terreno sterile.

113. Ad un interprete della scrittura santa, quand'anche si trovi in orribile inedia, val meglio perire colla sua scienza che seminarla in terreno ingrato.

114. La scienza divina, presentandosi ad un Bramino, gli dice: « Sono il tuo tesoro, conservami, non comunicarmi ad un detrattore, con ciò io sarò sempre piena di forza».

115. Ma quando tu troverai un allievo *(Brahmatchari)* perfettamente puro e padrone de' suoi sensi, fammi conoscere ad un tal Duigia, come a un vigile custode di tal tesoro.

116. Colui che, senz'averne ottenuta licenza, acquista collo studio la *cognizione della* santa scrittura, è reo di furto dei testi sacri, e discende al soggiorno infernale (*Naraka*).

117. Qualunque sia colui, per mezzo del quale uno studente acquista nozioni intorno alle cose del mondo, intorno al senso dei libri sacri, od alla conoscenza dell'Ente supremo, egli deve salutare il primo questo maestro.

118. Un Bramino, tutta la cui scienza consiste nella Savitri, ma che frena perfettamente le proprie passioni, è da preferirsi a chi non ha sopra di esse alcun impero, a chi mangia di tutto e vende di tutto, avvegnachè conosca i tre libri santi.

119. Non devesi sedere sopra un letto od una sedia col proprio superiore; e quando uno è coricato o seduto, si alzi per salutarlo.

120. Gli spiriti vitali d'un giovane pajono vicini ad esalare all'avvicinarsi d'un vecchio; e si ritengono solo alzandosi e salutandolo.

121. Chi ha il costume di salutare gli uomini d'età matura, ed ha costanti riguardi per essi, vede crescere queste quattro cose: la durata della vita, il sapere, la fama e la forza.

122. Dopo la forma di saluto, il Bramino che si presenta ad uomo di maggior età, pronunzii il proprio nome, dicendo *Sono il tale.*

123. A coloro che, *per ignoranza della lingua sanscrita*, non conoscono il significato del saluto, accompagnato dalla dichiarazione del nome, l'uomo istruito deve dire *Son io*; e così a tutte le donne.

124. Salutando, deve proferire, dopo il proprio nome, l'interjezione *Oh!* perchè i santi stimano che questa interjezione abbia la proprietà di rappresentare il nome *delle persone a cui altri s indirizza.*

125. « Possa tu viver lungamente, o degno uomo », così si deve rispondere al saluto d'un Bramino, e la vocale finale del suo nome, colla precedente consonante, dev'essere prolungata per tre istanti.

126. Il Bramino che non sa il modo di rispondere a un saluto, non è degno d'essere salutato da uomo di sapere; è pari a un Sudra.

127. Presentandosi ad un Bramino, convien chiedergli, se la sua divozione prospera; ad un Ketria, s'è in buona salute; ad un Vasia, se ben riesce nel suo commercio; ad un Sudra, se non è malato.

128. Chi ha fatto un sacrifizio solenne, per quanto sia giovane, non deve esser chiamato col suo nome; ma colui che conosce la legge, per indirizzargli la parola, deve usar l'interjezione *Oh!* ovvero la parola *Signore!*

129. Parlando alla sposa altrui, o ad una donna non consaguinea, deve dirle *Signora* o *Buona sorella*.

130. Agli zii paterni e materni, allo suocero, a sacerdoti celebranti (*Ritwidis*), a maestri spirituali (*Gurù*), quando sono più giovani di lui, deve dire alzandosi *Son io*.

131. La sorella della madre, la moglie del zio materno, e la sorella del padre hanno diritto ad eguali atti di rispetto come la moglie del maestro spirituale, e sono pari ad essa.

132. Deve prostrarsi tutti i giorni a' piedi della sposa di suo fratello, s'è della stessa classe di lui, *ma d'età più avanzata:* ma solo al ritorno da un viaggio deve andar a salutare i parenti suoi paterni e materni.

133. Colla sorella di suo padre o di sua madre, e con sua sorella maggiore, si contenga come con sua madre; quantunque sia questa di loro più venerabile.

134. L'eguaglianza non è tolta fra' cittadini della città stessa da una differenza di dieci anni d'età; fra' Bramini versati nei Veda, da una differenza di tre anni; l'eguaglianza esiste poco tempo fra i membri d'una stessa famiglia.

135. Un Bramino di dieci anni ed un Ketria giunto ai cento devono riputarsi come padre e figliuolo; e fra i due, il Bramino è il padre, *e deve rispettarsi come tale*.

136. La ricchezza, il parentado, l'età, le opere religiose e la scienza divina, sono titoli al rispetto; gli ultimi in ordine sono più commendevoli *dei precedenti*.

137. Ogni uomo delle tre *prime* classi, in cui maggior numero sia de' più importanti fra quei cinque nobili attributi, ha maggior diritto al rispetto; ed eziandio un Sudra se entrò nella decima decade della sua età.

138. Si ceda il passo ad uomo in carro, a vecchio più che nonagenario, a chi porta un fardello, a malato, a donna, a Bramino che ha già compiti i suoi studj, ad un Ketria, ad uno che prende moglie.

139. Fra queste persone poi, se si trovano riunite nello stesso tempo, il Bramino al termine del noviziato ed un Ketria devono onorarsi di preferenza; e il Bramino deve aver più rispetto che il Ketria.

140. Il Bramino che, dopo iniziato il suo discepolo, gli fa conoscere i Veda, colla regola del sacrifizio e la parte arcana, detta Upanisciad, è indicato *dai savj* col nome d'istitutore *(Acaria)*.

141. Chi, per procacciarsi il vitto, insegna una sola parte del Veda, ovvero le scienze accessorie (*Vedangas*), vien chiamato sotto-precettore (*Upadyaya*).

142. Il Bramino o *il padre stesso* che compie secondo la regola la cerimonia della concezione e le altre, e che dà la prima volta del riso al fanciullo in nutrimento chiamasi Gurù.

143. Chi sta al servizio d'alcuno per alimentare il fuoco sacro, per fare le oblazioni domestiche, l'Agnictoma, e gli altri sacrifizj, dicesi qui il cappellano (*Ritwidi*) di chi lo adopera.

144. Chi con parole di verità fa penetrare nelle orecchie la sacra scrittura, deve stimarsi come un padre, come una madre; ed il suo discepolo non deve mai recargli afflizione.

145. Un istitutore è più venerabile di dieci sotto precettori, un padre più di cento istitutori, una madre più di mille padri.

146. Fra colui che dà la vita, e colui che comunica i dogmi sacri, questi è il padre più rispettabile, perchè la nascita spirituale, *che consiste nel sacramento della iniziazione e che introduce allo studio del Veda*, è pel Duigia eterna, in questo e nell'altro mondo.

147. Allorchè un padre ed una madre congiungendosi per amore danno la vita ad un bambino, questa nascita si deve reputare puramente umana, poichè si forma nell'utero.

148. Ma la nascita che dal suo istitutore, il quale ha letto tutti i libri santi, gli vien comunicata secondo la legge, per mezzo della Savitri, è la vera, nè va soggetta a vecchiezza o morte.

149. Allorchè un precettore procaccia a un alunno qualche vantaggio lieve o considerevole, colla comunicazione del testo rivelato, in questo codice vien considerato come suo padre spirituale (Gurù), pel benefizio della santa dottrina.

150. Il Bramino autore della nascita spirituale, e che insegna il dovere, eziandio

quand'è ancor fanciullo, è, secondo la legge, *stimato qual* padre d'un uomo maturo.

151. Cavi figlio d'Angiras, giovane ancora, fece studiare la santa scrittura a' suoi zii paterni ed a' suoi cugini; *Figliuoli* diceva loro, perchè il suo sapere gli dava sopra di essi l'autorità di maestro.

152. Pieni di sdegno, essi andarono a chiedere agli Dei ragione di questa parola, e gli Dei radunatisi, disser loro: *Il fanciullo vi parlò convenevolmente.*

153. Infatti l'ignorante è un fanciullo, chi insegna la dottrina sacra è un padre; perchè i savj diedero il nome di fanciullo all'uomo illiterato, e quello di padre al precettore.

154. Non gli anni, nè i capelli bianchi, nè le ricchezze, nè i parenti, *formano la grandezza;* i santi ordinarono questa legge: « Chi conosce i Veda e gli Anga, è grande fra noi ».

155. La preminenza è regolata dal sapere fra i Bramini, dal valore fra i Ketria, dalle ricchezze in grani *ed altre merci* fra i Vasia, dall'anzianità fra i Sudra.

156. Un uomo non è vecchio perchè il suo capo incanutisca, ma chi, giovane ancora, ha già letta la scrittura sacra, è stimato dagli Dei uomo maturo.

157. Un Bramino che non istudiò i libri sacri, è pari ad elefante di legno, e a cervo di pelle: tutti tre non portano che un nome vano.

158. Siccome è sterile l'unione d'un eunuco con una donna, o d'una vacca con un'altra, o il dono fatto a un ignorante, così un Bramino che non lesse i Veda non raccoglie i frutti procurati dall'adempimento dei doveri prescritti dalla Sruti e dalla Smriti.

159. Ogni insegnamento che mira al bene, deve comunicarsi senza maltrattar i discepoli; ed il maestro che vuol esser giusto, usi parole dolci e piacevoli.

160. Chi tiene linguaggio e mente pura e perfettamente ordinata in ogni evento, raccoglie i frutti derivanti dalla cognizione del Vedanta.

161. Non mostrar cattivo umore anche nell'afflizione; nè nuocere altrui, neppure col pensiero; nè proferir parola da cui alcuno potesse esser trafitto, la quale chiuderebbe l'accesso al cielo.

162. Un Bramino tema costantemente ogni onor mondano come veleno, e desideri il dispregio come l'ambrosia.

163. Benchè spregiato, s'addormenta e si desta in pace, vive felice in questo mondo, laddove il dispettoso non tarda a perire.

164. Il Duigia che ha l'anima purificata dalla serie regolare delle mentovate ceremonie, deve, nel tempo che abita col suo maestro spirituale, darsi gradatamente alle pratiche di pietà, che preparino allo studio dei libri sacri.

165. Dopo essersi sottoposto a varie pratiche di divozione, e alle osservanze di pietà prescritte dalla legge, il Duigia deve darsi alla lettura di tutto il Veda, e dei trattati misteriosi.

166. Il Bramino che vuol darsi alle austerità s'applichi continuo al Veda, poichè lo studio della sacra scrittura è in questo mondo l'atto più importante per un Bramino.

167. Certo il Duigia che si dà di tutta forza alla lettura dei libri sacri, sottopone il suo corpo alle austerità più meritorie quand'anche porti una ghirlanda.

168. Il Duigia che senz'avere studiato il Veda si dà ad altra occupazione, è abbassato tosto nella sua vita sino allo stato di Sudra, insieme con tutti i suoi discendenti.

169. La prima nascita dell'uomo rigenerato (Duigia) ha luogo nel seno materno, la seconda all'investirsi della cintura *e del cordone sacro*, la terza al compimento del sacrifizio: quest'è la dichiarazione del testo rivelato.

170. Nella nascita che l'introduce alla cognizione della scrittura sacra, e che è indicata colla cintura ed il *cordone* che gli viene attaccato, la Savitri è sua madre, e l'istitutore suo padre.

171. L'istitutore (Acaria) vien detto suo padre *dai legislatori*, perchè gl'insegna il Veda; perchè niun atto di pietà è lecito ad un giovane, primachè abbia ricevuto la cintura *e il cordone sacro.*

172. *Fino allora* s'astenga di pronunziare alcuna formola sacra, eccetto l'esclamazione Swadha *rivolta ai Mani durante il servizio funebre:* poichè sin quando non sia rigenerato dal Veda, non differisce da un Sudra.

173. Ricevuta l'iniziazione, si esige da lui che si sottoponga alle norme stabilite, e studii la sacra scrittura in ordine, osservando prima gli usi istituiti.

174. Il mantello di pelo, il cordone, la cintura, il bastone, l'abito determinato per ogni studente *secondo la sua classe*, devono rinnovarsi in certe pratiche religiose.

175. Il novizio che sta col direttore, si conformi alle seguenti osservanze di pietà, sottoponendo i suoi organi per accrescere divozione.

176. Tutti i giorni dopo bagnato, quando sia puro, faccia una libazione d'acqua fresca agli Dei, ai Santi, ed ai Mani; onori le divinità, ed alimenti il fuoco sacro.

177. S'astenga dal miele, dalla carne, dai profumi, dalle ghirlande, da succhi saporiti di vegetali, da donne, da ogni sostanza *dolce* inacidita, da maltrattare enti animati,

178. da sostanze untuose pel corpo, da collirio per gli occhi, da scarpe e ombrelle, da desiderj sensuali, da collera, da cupidità, da ballo, canto, musica,

179. da giuoco, risse, maldicenza, impostura, dal mirare od abbracciar donne, e dal nuocer altrui.

180. Si corichi sempre solitario, e non ispanda seme; che se cede alla concupiscenza e ne spande, pugna contro la regola del suo ordine, *e deve far penitenza.*

181. Il Duigia novizio, che nel sonno fu involontariamente polluto, deve bagnarsi, adorar il sole, poi ripetere tre volte la formola *Il mio seme a me ritorni.*

182. Porti *pel suo istitutore* dell'acqua in un vaso, dei fiori, dello sterco di vacca, della terra, dell'erba *cusa*, quanto ne può aver bisogno; e tutti i giorni vada a mendicar il vitto.

183. Il novizio badi di chieder ogni giorno il vitto nelle case ove non si trascurano i sacrifizj prescritti dal Veda, e che hanno buona fama per la pratica dei loro doveri;

184. non nella famiglia del suo direttore, nè de' suoi parenti paterni o materni; e se l'accesso alle altre case gli è vietato, eviti le persone nell'ordine stesso;

185. oppure scorra mendicando tutto il villaggio (se non vi si trova alcuna delle case mentovate) in perfetta purità e silenzio; ma eviti gli uomini infami *e rei di gravi colpe.*

186. Trasportata legna dalla selva remota, la deponga all'aria aperta, e sera e mattino ne adoperi per far oblazione al fuoco, senza mancar mai.

187. Allorchè, senza esser malato, egli trascurò sette giorni di seguito di buscar l'elemosina, e d'alimentare il fuoco sacro, subisca la penitenza imposta a chi violò la castità.

188. Non cessi mai di mendicare, e non riceva nutrimento da una sola e stessa persona: viver d'elemosina vien reputato all'allievo cosa meritoria come il digiunare.

189. S'egli è invitato però ad una cerimonia in onore degli Dei e de' Mani, può mangiare *l'alimento dato da una sola persona*, conformandosi ai precetti d'astinenza, e contenendosi come un divoto ascetico. In questo caso egli non infrange la regola.

190. Ma al dire de' savj questo caso non è applicabile che ad un Bramino, e non può convenire ad un Ketria, nè ad un Vasia.

191. Ne riceva o no l'ordine dall'istitutore, deve il novizio applicare con zelo allo studio, e cercar di accontentare il suo venerabile maestro.

192. Signoreggiando il corpo, la voce, gli organi dei sensi e la mente, tenga le mani giunte, gli occhi fissi sul direttore.

193. Abbia sempre la destra scoperta, contegno decente, vestire convenevole, e quando vien invitato a sedere, si sieda rimpetto al suo padre spirituale.

194. Il cibo, le vesti, il vestire, sieno sempre umilissimi innanzi al suo direttore; egli deve levarsi prima e rientrare dopo di lui.

195. Non risponda ai comandamenti del suo padre spirituale, nè discorra con lui coricato e seduto, nè mangiando, nè da lungi, nè mirando da altro lato;

196. ma in piedi quando il suo direttore è seduto, presentandoglisi quando si ferma, andandogli incontro quando cammina, e tenendogli dietro quando corre;

197. andando a porglisi in faccia, se volge la testa; camminando verso di lui, quando s'è allontanato; piegandosi, s'è coricato o seduto presso di lui.

198. Il suo letto e la sua sedia devono esser bassissimi, quando trovasi presente al suo direttore; anzi, finchè è sotto i suoi sguardi, non deve sedere a suo agio.

199. Non proferisca mai il nome del suo padre spirituale senza titolo onorifico,

eziandio in sua assenza; nè contrafaccia mai il camminare, il favellare e il gestire di lui.

200. Ove sul conto del suo direttore si tengano discorsi malefici e calunniosi, chiuda le orecchie o se ne vada.

201. Se parla male del suo direttore, *dopo la morte* diverrà un asino; se lo calunnia, un cane; se gode de' beni di lui senza sua licenza, un insetto; se lo guarda con occhio invido, un verme.

202. Non deve fargli onore *nè col mezzo d'altri* quand'è lontano, *e che può recarsi egli stesso*, nè quando è in collera, nè in presenza d'una donna. S'è in carrozza o in sedia, discenda per riverire il suo padre spirituale.

203. Non s'assida col suo direttore contro il vento o sotto il vento, e non faccia motto quando non può essere da lui udito.

204. Può sedere col suo venerabile maestro in un carro tirato da buoi, cavalli o camelli, sopra un terrazzo, sopra suolo pavimentato, sopra stuoja *d'erba intrecciata*, sopra una roccia, sopra una panca di legno, in un battello.

205. Allorchè il direttore del suo direttore è presente, si contenga con esso come col proprio direttore. Non può salutare i suoi parenti, che hanno diritto a quest'atto di rispetto, se non è invitato a farlo dal suo maestro spirituale.

206. Tal contegno parimenti serbi verso i precettori che gl'insegnano la santa dottrina, verso i suoi parenti dal lato paterno, *come lo zio*, verso le persone che lo allontanano dall'errore e gli porgono buoni consigli.

207. Si comporti sempre verso gli uomini virtuosi come verso il suo direttore, e lo stesso faccia riguardo ai figli del suo direttore, *se rispettabili per età*, siccome pure riguardo ai parenti paterni del suo venerabile maestro.

208. Il figliuolo del suo maestro spirituale, sia più giovane o coetaneo o studente, se è in istato d'insegnar la santa dottrina, ha diritto agli stessi omaggi del direttore, *allorch'è presente* durante un sacrifizio, *sia come celebrante, sia come semplice assistente.*

209. Ma non deve profumare il corpo del figliuolo del suo direttore, nè servirlo nel bagno, nè mangiare de' suoi avanzi, nè lavargli i piedi.

210. Le mogli del suo direttore, quando sono della stessa classe devono venir onorate al pari di lui; ma se di classe differente, il novizio non deve altro omaggio che di alzarsi e salutarle.

211. L'allievo non si assuma di versare olio odoroso sulla donna del suo direttore, nè di servirla durante il bagno, nè stropicciarle le membra, nè disporne artifiziosamente le chiome.

212. Nè deve prostrarsi avanti una giovane sposa del suo venerabile maestro, toccandole rispettosamente i piedi, se egli ha compiuti i vent'anni, e sa discernere il bene dal male.

213. È naturale al sesso femminile il cercare quaggiù di corrompere i buoni; epperciò i savj non s'abbandonano a seduzioni di donne.

214. Una donna può in questo mondo traviare non solo lo stolto, ma eziandio l'uomo d'esperienza, e soggiogarlo all'amore e alla passione.

215. Non si deve abitar solo in luogo remoto colla madre, la sorella o la figliuola; i sensi riuniti sono possenti, e trascinano l'uomo più savio.

216. Ma un allievo giovane può, secondo il prescritto, prostrarsi avanti le giovani spose del suo direttore, dicendo *Sono il tale.*

217. Al ritorno da un viaggio, il giovane novizio deve toccar rispettosamente i piedi alle mogli del suo padre spirituale, e ogni giorno prostrarsi avanti ad esse, com'è pratica degli uomini dabbene.

218. Siccome un uomo che scava colla vanga giunge ad una fonte, così l'allievo attento e docile giunge alla scienza *racchiusa* nella mente del suo padre spirituale.

219. Abbia il capo raso, o chiome lunghe e cadenti, o raccolte sulla cima del capo: mai il sole, quando tramonta o spunta, nol trovi dormente nel villaggio.

220. Poichè se il sole spunta o tramonta senza ch'egli lo sappia, mentre si abbandona sensualmente al sonno, deve digiunare un giorno intero, ripetendo a voce sommessa la Savitri.

221. Chi si corica e s'alza, senza regolarsi col sole, e non subisce questa penitenza, si rende colpevole di grave fallo.

222. Fatta l'abluzione, puro, perfettamente raccolto, e in luogo scevro d'immondezze, l'allievo, allo spuntare e al tramontar del sole, compia secondo la regola il pio dovere di recitar a voce sommessa la Savitri.

223. Se una donna o un Sudra cerca, con qualsiasi mezzo, di conseguir il sommo bene, vi si applichi parimenti con fervore, o faccia quel che più gli piace, *e cui la legge lo autorizza.*

224. Al dire di assennati, il sommo bene sta nella virtù e nella ricchezza; *secondo altri*, nel piacere e nella ricchezza; *secondo altri*, nella sola virtù; *secondo altri finalmente*, nella ricchezza. La riunione di tutti e tre gli attributi costituisce il vero bene; quest'è decisione formale.

225. Un istitutore è immagine dell'Essere divino (*Brama*); un padre, immagine del Signore delle creature (*Pragiapati*); una madre, immagine della terra; un fratello, immagine dell'anima.

226. Istitutore, padre, madre, fratel maggiore, non sieno mai trattati con dispregio, specialmente da un Bramino, eziandio se molestato.

227. Centinaja d'anni non compenserebbero le pene patite da un padre e da una madre per dar la vita ai figli, *ed educarli.*

228. Il giovane faccia costantemente ed in ogni occasione quanto può piacere a' genitori e al suo istitutore; soddisfatte queste tre persone, tutte le pratiche di devozione si compiono prosperamente, *e conseguono ricompensa.*

229. Una rispettosa sommessione ai voleri di queste, è dichiarata la più eminente divozione; senza licenza loro l'allievo non deve compiere altro dovere di pietà.

230. Esse rappresentano i tre mondi, i tre altri ordini, i tre libri santi, i tre fuochi.

231. Il padre è il fuoco sacro perpetuamente serbato dal padron di casa, la madre il fuoco delle cerimonie, l'istitutore il fuoco del sacrifizio: triade di fuochi che merita la massima venerazione.

232. Chi non li dimentica, divenuto padron di casa, giungerà all'impero dei tre mondi, il suo corpo splenderà di pura luce, ed egli godrà in cielo felicità divina.

233. Pel rispetto alla madre ottiene questo basso mondo; pel rispetto al padre, il mondo medio *dell'atmosfera;* per la sommessione ai comandi del direttore, giunge al mondo *celeste* di Brama.

234. Chi rispetta queste tre persone, rispetta tutti i suoi doveri, *e ne ottiene ricompensa;* chiunque trascuri onorarle, ogni opera pia gli riesce infruttuosa.

235. Finchè queste tre persone vivono, egli non deve occuparsi *volontariamente* d'altro dovere; ma mostri loro sempre rispettosa sommissione, operando a recar loro piacere e a rendere servigi.

236. Qualunque dovere compia, in pensiero, parola od azione, senza mancar all'obbedienza che loro deve, per fini risguardanti l'altro mondo, venga a dichiararlo loro.

237. Coll'omaggio reso a queste tre sole persone, tutti gli atti prescritti all'uomo *dalla scrittura santa e dalla legge*, sono perfettamente compiuti; è il primo dovere, ed ogni altro dicesi secondario.

238. Chi ha fede, può ricevere una scienza utile anche da un Sudra, la cognizione della principal virtù da uomo vile, e la perla delle donne da una famiglia spregiata.

239. Si può separare l'ambrosia (*amrita*) anche dal veleno *quando vi è mescolato;* si può ricevere un buon consiglio da un fanciullo; si può imparar da un nemico la maniera di ben contenersi, e la maniera di estrarre l'oro da una sostanza impura.

240. Le donne, le pietre preziose, la scienza, la virtù, la purezza, un buon consiglio e le varie arti liberali, devono riceversi da qualunque parte vengano.

241. È ordinato in caso di necessità di studiare la scrittura santa sotto un istitutore quand'anche non sia Bramino; e l'allievo deve servirlo rispettosamente e sommessamente finchè dura l'istruzione.

242. Il novizio però non rimanga tutta la vita presso un direttore non appartenente alla classe sacerdotale, od appresso un Bramino che non conosce i libri santi e le scienze accessorie, se vuol ottenere la suprema felicità, *la liberazione finale.*

243. Tuttavia, s'egli vuol rimanere tutta la vita nella casa del suo maestro spirituale, lo serva con zelo, fino alla separazione *dell'anima dal corpo.*

244. Chi si sottomette con docilità ai voleri del proprio direttore fino al termine della vita, s'inalza subito all'eterno soggiorno dell'Essere divino.

245. Il novizio che conosce il suo dovere, non deve far alcun dono al suo direttore *avanti la sua partenza;* ma nel momento in cui da lui congedato è per compiere la ceremonia del bagno, offra quanto può al suo venerabile maestro.

246. Gli doni un campo, dell'oro, una vacca, un cavallo, un ombrello, delle scarpe, una sedia, riso, civaje e vesti per cattivarsene l'affetto.

247. Dopo la morte del suo istitutore, l'allievo *che vuol trascorrere la vita nel noviziato,* deve contenersi verso il figliuolo di quello, s'è virtuoso, o verso la sua sposa, o verso uno de' suoi parenti dal lato paterno, come verso il suo venerabile maestro.

248. Se nessuno di questi non è più vivente, si metta in possesso dell'abitazione, della sedia, e del luogo degli esercizj religiosi del suo maestro spirituale; mantenga il fuoco colla maggior attenzione; e fatichi a rendersi degno della liberazion finale.

249. Il Bramino che prosegue così il noviziato, senza violare i suoi voti, giunge alla condizione suprema, nè rinasce più sulla terra.

LIBRO TERZO.

Matrimonio. Doveri del capocasa.

1. Lo studio dei tre Veda, prescritto al novizio in casa del suo direttore, duri trentasei anni o la metà o un quarto, o fin che li comprenda appieno.

2. Studiato per ordine una parte di ciascun libro sacro o di due, o d'un solo, quel che mai non lese le regole del noviziato entri fra' maestri di casa *(griastas).*

3. Lodato per l'adempimento dei doveri, ricevuto dal padre spirituale il dono della sacra scrittura, glie ne renda mercè prima del matrimonio coll'offrirgli una giovenca ornato di ghirlande, e seduto in seggio elevato.

4. Ricevuto l'assenso dal direttore, purificatosi col bagno rituale, il Duigia, compiuti gli studj, sposi una donna della sua stessa classe, e fornita de' segni convenevoli.

5. Quella che non discende da un avo suo materno o paterno fin al sesto grado, e non appartiene alla famiglia di suo padre e di sua madre, per origine comune provata dal nome di famiglia, s'addice perfettamente a uomo delle tre prime classi pel matrimonio e per l'unione carnale.

6. Nel matrimonio deve evitare le dieci famiglie seguenti, quand'anche ricchissime di giovenche, capre, agnelli, fondi e grani: cioè

7. la famiglia ove si trascurano i sacramenti; quella che non produce maschi; ove non si studia la scrittura; ove le persone sieno coperte di lunghi peli, o soffrano d'emorroidi, tisi, dispepsia, epilepsia, lebbra bianca, elefantiasi.

8. Non meni sposa che abbia capelli rossi, o un membro di troppo, o malaticcia, o troppo o nulla pelosa, o chiacchierona, o dagli occhi rossi,

9. o che porti il nome d'una costellazione, d'un albero, d'un fiume, d'un popolo barbaro, d'una montagna, d'un uccello, d'un serpe, d'uno schiavo o d'oggetto spaventoso.

10. Meni donna ben fatta, di nome grazioso, che abbia l'andare d'un cigno o d'un giovine elefante, il corpo coperto di molle lanugine, capelli fini, denti piccoli, membra soavi.

11. Uom sensato non isposi una figlia senza fratello o di padre ignoto; per paura non gli sia accordata dal padre sol per adottarne il figlio che nascesse, o di contrarre nozze illecite.

12. Il Duigia prenda donne della sua classe pel primo matrimonio; se il desiderio il reca ad un secondo, le donne preferisca secondo l'ordine naturale delle classi.

13. Un Sudra non deve aver moglie che una Sudra; un Vasia può sceglierla nella classe servile o nella sua; un Ketria nelle due predette o nella propria; il Bramino nella sua o nelle tre altre.

14. Nessuna antica storia riferisce che un Bramino o un Ketria, neppure per necessità, abbia preso nel primo letto figlia servile.

15. I Duigi così stolidi da sposar donna dell'infima classe, abbassano le famiglie e le linee loro alla condizione di Sudra.

16. Chi sposa una Sudra, scende dalla classe sacerdotale subito, secondo Atri (2) e il figlio d'Utatia (3); al nascer d'un figlio s'è guerriero, al dire di Sonaka; al nascer d'un maschio se è mercante, secondo Brigù.

17. Il Bramino che introduce nel suo letto una Sudra, scende al soggiorno infernale; se ha un figlio, non resta Bramino.

18. Quando un Bramino si fa assistere da un Sudra nelle offerte agli Dei, nelle oblazioni ai Mani, e ne' doveri ospitali, gli Dei e i Mani non assaggiano l'offerta, nè egli ottiene il cielo.

19. Per quello le cui labbra son contaminate dal fiato d'una Sudra, e che n'ha un figlio, nessuna espiazione è dichiarata dalla legge.

20. Or in succinto conoscete gli otto modi di matrimonio usati dalle quattro classi; gli uni buoni, gli altri cattivi in questo mondo e nell'altro.

21. Il modo di Brama, quel degli Dei, quel de' santi, quel de' creatori, quel de' cattivi démoni, quel de' musici celesti, quel dei giganti, ultimo e più vile quello de' vampiri.

22. Or vi spiegherò il modo legale per ciascuna classe, i comodi e gli sconci di ciascun modo, e le buone o triste qualità de' figli che nascono.

23. Li sei primi matrimonj sono permessi al Bramino; i quattro ultimi al Ketria; e così al Vasia e al Sudra, eccetto quel de' giganti.

24. Alcuni legislatori considerano solo i quattro primi come convenienti al Bramino; al Ketria quel solo de' giganti; al Vasia e al Sudra quel de' cattivi démoni.

25. Ma qui fra i cinque ultimi, tre sono riconosciuti legali e due illegali; quello de' vampiri e de' cattivi démoni non si pratichino mai.

26. Separati o uniti i due matrimonj de' musici celesti e dei giganti sono dalla legge permessi al Ketria.

27. Quando un padre, dopo dato alla figlia una veste e ornamenti, la concede ad uomo versato nella sacra scrittura e virtuoso, ch'egli invitò spontaneo e riceve con onore, questo matrimonio legale è quel di Brama.

28. Il modo detto divino pei Mani, è quello per cui, cominciata la celebrazione d'un sacrifizio, un padre, dopo adornata sua figlia, la concede al sacrificante.

29. Quando un padre, secondo le regole, concede sua figlia dopo ricevuto dall'aspirante una vacca ed un toro o due coppie simili per compire una ceremonia religiosa, questo dicesi il modo dei santi.

30. Quando un padre marita sua figlia coi debiti onori, dicendo *Adempite insieme i doveri prescritti*, questo è il modo delle creature.

31. Se il fidanzato riceve di suo grado una figlia, regalando i parenti di essa e lei secondo le sue facoltà, questo dicesi il matrimonio de' cattivi démoni.

32. L'unione d'una figlia e d'un giovane per mutuo voto, dicesi matrimonio de' musici celesti; nata dal desiderio, cerca i piaceri dell'amore.

33. Quando per forza si toglie alla paterna casa una fanciulla che grida soccorso e piange, dopo ucciso o ferito chi si oppone, e rotte le mura, dicesi il matrimonio dei giganti.

34. Quando un amante entra segretamente a una addormentata o briaca o forsennata, quest'esecrabile matrimonio dicesi dei vampiri.

35. Giova che il dono d'una sposa sia preceduto da libazioni d'acqua per la classe sacerdotale; nelle altre classi la ceremonia si fa a piacere.

36. Or apprendete, o Bramini, dall'esposizione mia, le qualità particolari assegnate da' Mani a ciascun matrimonio.

37. Il nato di matrimonio secondo Brama, se si dà all'opere pie, libera dal peccato dieci de' suoi antenati, dieci discendenti, e sè per ventunesimo.

(2) Uno dei dieci Pragiapati, autore d'un trattato di leggi che ancora si ha.

(3) Gotama, legislatore divino.

38. Il nato di matrimonio divino salva sette persone della sua famiglia della linea ascendente e sette nella discendente; e il nato di matrimonio fatto al modo dei santi, ne salva tre; e il nato di connubio al modo de' creatori, ne redime sei.

39. Dai quattro primi matrimonj, incominciando da quello al modo di Brama, nascono uomini chiari per lo splendore della scienza divina, e stimati da' virtuosi,

40. dotati di piacevole aspetto e di bontà, opulenti, illustri, godenti di tutti i piaceri, esatti nell'adempire ai loro doveri, e viventi cent'anni.

41. Ma dai quattro altri matrimonj si generano figliuoli crudeli, menzogneri, aborrenti la sacra scrittura e quanto prescrive.

42. Da matrimonj irreprensibili, irreprensibile posterità; da matrimonj riprensibili, posterità spregievole; laonde son da fuggire.

43. Il rito dell'unione delle mani è ordinato quando le donne appartengono a classe pari a quella dei mariti; ma quando appartengono ad altra classe, ecco la regola nel matrimonio.

44. Una figlia della classe dei soldati, *che si mariti con un Bramino,* deve tener una freccia, *alla quale il marito deve nello stesso tempo portar la mano:* una figlia della classe dei negozianti, *se sposa un Bramino od un Ketria,* deve tener un ago; una figlia Sudra, il lembo d'un mantello, quando si congiunge ad uomo delle tre classi superiori.

45. Il marito s'avvicini alla moglie nella stagione propizia *al concepimento, annunziata dallo spurgo sanguigno,* e le sia sempre fedele, *anche in ogni altro tempo:* eccetto i giorni lunari di divieto, può congiungersi ad essa con amore, per attrattiva del diletto.

46. Sedici *giorni* e sedici *notti ogni mese, incominciando dal momento in cui si mostra il sangue,* con quattro giorni distinti, interdetti dagli uomini dabbene, formano quel che dicesi la stagion naturale delle donne.

47. Di queste *sedici notti,* le quattro prime sono vietate, come pure l'undecima e la decimaterza; le dieci altre sono approvate.

48. Le notti del numero pari *fra queste dieci ultime* sono propizie al procrear maschi, e quelle di numero caffo a procrear femmine: eppero chi desidera un maschio deve avvicinarsi alla moglie nella stagion propizia e nelle notti di numero pari.

49. Tuttavia generasi un maschio allorchè il liquore maschile è in maggior copia, in caso contrario, femmina; una cooperazione pari produce un ermafrodito, ovvero un maschio ed una femmina insieme; in caso di debolezza o di esaurimento, v' ha sterilità.

50. Chi s'astiene dal commercio conjugale nelle notti vietate e in otto altre, è *casto quanto* un novizio di qualsiasi ordine, *padron di casa, od anacoreta.*

51. Un padre che conosce la legge non deve ricevere alcuna gratificazione dando in matrimonio sua figlia, poichè l'uomo che per cupidigia l'accetta, vien giudicato come se avesse venduta la sua prole (1).

52. Quando i parenti per traviamento d'intelletto vanno al possesso dei beni d'una donna, delle sue carrozze o de' suoi abiti, questi tristi scendono al soggiorno infernale.

53. Alcuni dotti dicono che il presente d'una vacca e d'un toro, *fatto dal fidanzato,* nel matrimonio a modo de' santi, sia una gratificazione *data al padre:* ma ciò è falso; ogni gratificazione, lieve o considerevole, *ricevuta dal padre maritando sua figlia,* costituisce una vendita.

54. Allorchè i parenti non pigliano per sè i doni destinati alla fanciulla, non v'ha più vendita, ma è mera galanteria verso la sposa, e testimonianza d'affetto.

55. Le maritate devono esser colmate di gentilezze e di doni dai padri, dai fratelli, mariti, cognati, se questi desiderano discendenza.

56. Ove le donne son tenute in onore, le divinità sono soddisfatte; quando non si onorano, le opere di pietà riescono infruttuose.

57. Famiglia ove le donne vivano nell'afflizione, non tarda a spegnersi; ma quando esse non sono infelici, cresce e prospera.

58. Le case maledette dalle donne, alle quali non furono resi gli omaggi dovuti, si distruggono interamente, come annientate da magico sacrifizio.

59. Laonde gli uomini che desiderano ricchezze devono usar riguardo verso le

(1) Singolare contrasto colle leggi barbare e anche greche, dove la figlia è venduta.

donne di lor famiglia, e dar loro, nei casi di feste e di riti solenni, ornamenti ed abiti e cibi squisiti.

60. In ogni famiglia, in cui il marito vive amorevolmente colla moglie, e la moglie col marito, la felicità è assicurata per sempre.

61. Certo se una donna non è vestita elegantemente, non farà nascer la gioja nel cuor del marito; e se il marito non sente gioja, il matrimonio rimarrà infecondo.

62. Quando una donna splende per l'abito, splende del pari tutta la famiglia: se no, tutta la famiglia non gode splendore.

63. Contraendo matrimonj riprensibili, ommettendo le cerimonie prescritte, trascurando lo studio della sacra scrittura, mancando di rispetto ai Bramini, le famiglie cadono nell'avvilimento.

64. Esercitando le arti, *come la pittura*, dandosi ai traffici, *come l'usura*, procreando figli solo con donne Sudra, facendo commercio di vacche, di cavalli, di carrozze, lavorando la terra, servendo a un re,

65. sacrificando per quei che non n'hanno diritto, negando la futura ricompensa delle opere buone, le famiglie che abbandonano lo studio dei libri santi, vengono meno.

66. Quelle per lo contrario che possedono i vantaggi prodotti dallo studio dei libri santi, quantunque abbiano pochi beni, sono annoverate tra le onorevoli, ed acquistano rinomanza (5).

67. Il padron di casa faccia col fuoco nuziale, secondo la regola prescritta, le offerte domestiche *della sera e del mattino*, e le grandi oblazioni *che devono compiersi con quel fuoco*, e la cottura giornaliera *degli alimenti*.

68. Il capocasa ha cinque luoghi od utensili, che possono recar morte a piccoli animali, il focolare, la macina, la granata, il mortajo e pestello, il secchio; adoperandoli pecca.

69. Ad espiazione pegli oggetti summentovati nell'ordine, cinque grandi offerte (*Maha-Yadjnas*) da compirsi ogni giorno dai padroni di casa, furono istituite dai Maarchi.

70. Nel *recitare*, *leggere* e insegnare la sacra scrittura, consiste l'adorazione dei Veda; la libazione d'acqua è offerta ai Mani (*Pitri*); il burro liquido versato nel fuoco, è l'offerta alle divinità; il riso ed ogni altro alimento dato alle creature viventi, è l'offerta agli spiriti; l'adempimento dei doveri della ospitalità, è l'offerta agli uomini.

71. Chi, per quanto è in sè, non trascura queste cinque grandi oblazioni, non vien in colpa per l'uso degli stromenti micidiali, stando eziandio sempre in casa:

72. ma chi non usa riguardi verso cinque sorta di esseri, cioè gli Dei, gli ospiti, i dipendenti, i Mani e se medesimo, quantunque respiri, non vive.

73. Le cinque oblazioni vennero chiamate anche adorazione senza offerta (*Ahouta*), offerta (*Houta*), offerta eccellente (*Pra houta*), offerta divina (*Brahmya houta*), buon convito (*Pra-sita*).

74. L'adorazione senza offerta è la recita e la lettura della scrittura sacra: offerta è l'atto di gettar burro chiarificato nel fuoco: offerta eccellente è il nutrimento dato agli spiriti: offerta divina è il rispetto verso i Bramini: buon convito è l'acqua o il riso presentato ai Mani.

75. Sia il padron di casa sempre esatto a leggere la sacra scrittura, ed a fare l'offerta agli Dei; poichè compiendo ciò esattamente, egli sostiene questo mondo con tutti gli enti mobili ed immobili che contiene.

76. L'offerta di burro chiarificato, gettato sul fuoco nel debito modo, si solleva verso

(5) Il Digesto indiano dice che, se la donna beve, o cade malata, il marito può sospenderla, ma le deve porzione de' suoi beni, salvo se, legalmente sospeso, non esca di casa insollerita. In tal caso il marito raduna i parenti di essa, e dice, *Io la ripudio* (T. II. LXXVII). Il marito può ripudiare la sterile in capo a due anni; in capo a dodici, quella che non avesse se non figlie; in capo a quindici, quella i cui figli morisser tutti; subito, quella che parlava aspro. Fosse poi virtuosa, avesse figli, parlasse dolce, egli poteva ripudiarla, purchè le lasciasse un terzo dell'aver suo, e ricevesse un rimbrotto dal re (LXXII, LXXIII). In certi casi poteva ella pure abbandonar il marito e rimaritarsi, per es. se fosse legalmente degradato, tisico, mendicasse contro le leggi, o assente per un certo numero d'anni (CLI).

il sole, dal sole discende in pioggia, dalla pioggia nascono i vegetali cibarj, e da questi le creature *traggono sussistenza*.

77. Come gli esseri animati non vivono che coll'aria, così tutti gli ordini non vivono che col soccorso del padron di casa.

78. Ed essendo gli uomini di tutti gli altri ordini sostenuti tutti i giorni dal padron di casa per mezzo dei santi dommi e degli alimenti che da lui ricevono, l'ordine del capo di famiglia è il più eminente.

79. Laonde chi desidera goder nel cielo inalterabile beatitudine, ed esser sempre felice quaggiù, compia colla massima diligenza i doveri del suo ordine; chi non ha imperio sui proprj sensi non è atto a compier questi doveri.

80. I santi, i Mani, gli Dei, gli spiriti e gli ospiti chiedono ai capi di famiglia le oblazioni prescritte; l'uomo che non ignora il suo dovere, deve soddisfarli.

81. Onori i santi, recitando la sacra scrittura; gli Dei, con oblazioni nel fuoco secondo la legge; i Mani, con servitù funebri (*sraddhas*); gli uomini, presentandoli d'alimento; gli spiriti, nutrendo esseri animati.

82. Faccia quotidiana offerta di riso o d'altro grano, o d'acqua, ovvero di latte, radici e frutta, per cattivarsi la benevolenza dei Mani.

83. Può invitar un Bramino a quell'oblazione fra le cinque ch'è in onore dei Mani; ma non deve ammettere alcuno a quella fatta a tutti gli Dei.

84. Preparato l'alimento da offerirsi a tutti gli Dei, il Duigia faccia tutti i giorni nel fuoco domestico l'oblazione (*Homa*) alle divinità seguenti, colle consuete cerimonie:

85. prima, ad Agni e a Soma (6) separatamente, poi ad ambi insieme, poscia agli Dei radunati (*Viswas-Devas*) (7) ed a Dhanwantari (8),

86. a Kuhu, ad Anumati, al signor delle creature (*Pragiapati*), a Dyava ed a Prithivi, e finalmente al fuoco del buon sacrifizio (9).

87. Fatta così l'offerta di burro e riso con profondo raccoglimento, vada verso ciascuna delle quattro regioni celesti, camminando da oriente a mezzodì, e faccia l'oblazione (*Bali*) a Indra, Yama, Varouna e Kouvera, come pure ai genj loro corteggio.

88. Getti riso cotto sulla sua porta, dicendo: *Adorazione ai venti* (*Marout*); ne getti nell'acqua, dicendo: *Adorazione alle divinità delle onde*; sul pestello e sul mortajo, dicendo: *Adorazione alle divinità delle foreste*.

89. Renda lo stesso omaggio a Sri *dal lato nord-est*, vicino al proprio origliere; a Bhadrabali *verso il sud-ovest*, appiè del proprio letto; a Brama ed a Vastospati, in mezzo alla casa.

90. Getti in aria la sua offerta agli Dei radunati (Viswas); la faccia *di giorno* agli spiriti che camminano di giorno, e *di notte* a quelli che camminano la notte.

91. Nel piano superiore della sua abitazione, *o dietro di se*, faccia un'oblazione per la prosperità di tutti gli esseri, ed offra tutto il resto ai Mani, *col viso rivolto al mezzodì*.

92. Deve gettar per terra a poco a poco la parte d'alimento destinata ai cani, agli uomini degradati, ai nutritori di cani, a quelli che sono affetti d'elefantiasi o di consunzion polmonare, alle cornacchie e ai vermi.

93. Il Bramino che onora così costantemente tutti gli esseri, giunge alla dimora eccelsa, in isplendida forma, e per via diretta.

94. Compiuto in tal guisa l'atto delle oblazioni, offra alimenti, prima d'ognuno al suo ospite, e faccia l'elemosina al novizio mendicante, secondo la regola, *dandogli una porzione di riso equivalente ad una boccata*.

95. Qualunque sia la ricompensa ottenuta da un discepolo per l'opera meritoria d'aver dato una vacca al suo padre spirituale, secondo la legge, il Duigia padrone di casa ottiene la stessa ricompensa per aver data una porzione di riso *al novizio mendicante*.

96. *Allorchè non ha che poco riso preparato*, ne dia solamente una porzione *condito*,

(6) Gli Dei del fuoco e della luna.

(7) Dieci Dei d'una classe particolare.

(8) Dio della medicina.

(9) Kuhu, dea che presiede al giorno seguente al novilunio; Anumati, dea del giorno seguente al plenilunio. Pragiapati è nome di Dei e semidei qui forse s'intende Viragi. Dyava è dea del cielo, Prithivi della terra.

o dia un vaso d'acqua *guernito di fiori e frutti* a un Bramino che conosca i libri santi, dopo onoratolo secondo la regola.

97. Le offerte fatte agli Dei ed ai Mani da uomini ignoranti non producono frutto, allorchè nel loro traviamento ne danno parte ai Bramini, *privi dello splendore comunicato dallo studio della sacra scrittura*, e comparabili a ceneri.

98. Ma l'oblazione versata nella bocca d'un Bramino splendido di divina sapienza e d'austera divozione, deve togliere anche dallo stato più difficile, e alleggerire del peso d'un gran fallo.

99. Al presentarsi d'un ospite, il padron di casa, colle forme prescritte, gli offra una sedia, acqua da lavarsi i piedi, ed alimento condito nel miglior modo.

100. Allorchè un padron di casa non vive che di grano spigolato, e tuttavia fa oblazioni ai cinque fuochi, il Bramino che non riceve gli onori della ospitalità in casa di esso s'attira il merito di tutte le opere pie.

101. Erba, terra *per riposarsi*, acqua *per lavarsi i piedi*, dolci parole, ecco quanto non manca mai nella casa dell'uomo dabbene.

102. Un Bramino che riposi una notte sola sotto il tetto ospitale, vien chiamato ospite (Aithi), perchè non dimora neppur per la durata d'un giorno lunare (Tithi).

103. Il capocasa non tenga per ospite il Bramino che abita nello stesso villaggio, o che viene per passatempo a fargli visita nella casa ove sta la sua sposa, ed ove è acceso il suo focolare.

104. I padroni di casa tanto scarsi di senno da partecipare del convito altrui, in castigo dopo morte sono ridotti in bestiami di coloro da cui presero alimento.

105. Un padron di casa non deve la sera rifiutare ospitalità a chi arriva al tramonto, *perchè questi non ha tempo di guadagnar la sua casa;* arrivi tal ospite per tempo o tardi, non deve fermarsi in casa senza mangiare.

106. Il capocasa non mangi alcuna vivanda egli stesso senza darne all'ospite: onorare chi si accoglie è il mezzo di conseguir ricchezze, gloria, lunga vita e il paradiso (Swarga).

107. Secondo che accoglie superiori, inferiori o pari, convien che la sedia, il luogo e il letto che loro offre, gli atti di civiltà che fa loro alla partenza, sieno proporzionati.

108. Terminata l'oblazione a tutti gli Dei *e le altre offerte*, se sopragiunge un nuovo ospite, il padron di casa deve fare il possibile per dargli alimenti, ma non ricominciare l'offerta.

109. Un Bramino non ostenti mai la sua famiglia ed il suo lignaggio per esser ammesso a un convito; perchè chi lo fa conoscere con questo fine, vien detto mangiatore di vomito.

110. Un uomo della classe reale non vien tenuto come ospite in casa d'un Bramino, più che un Vasia, un Sudra, un amico del Bramino, un parente paterno, e il suo direttore.

111. Ma se un Ketria arriva in casa d'un Bramino in qualità d'ospite, il Bramino può eziandio dargli a mangiare, quando i Bramini suddetti sieno saziati.

112. Ed anche quando un Vasia e un Sudra sono entrati in questa casa come ospiti, li faccia mangiare co' suoi famigli con benevolenza.

113. Quanto poi agli amici ed agli altri che vengono a visitarlo per affezione, faccia loro prender parte al pasto imbandito per sua moglie *e per sè* preparate le vivande nel miglior modo.

114. Prima ancora d'offrirne a' suoi ospiti, serva le donne maritate di fresco, le fanciulle, i malati e le incinte.

115. L'insensato che mangia pel primo senza aver nulla offerto alle persone suddette, non sa che sarà egli stesso pascolo a cani ed avoltoj.

116. Saziati i Bramini, gli ospiti, i parenti e i domestici, il padron di casa e la moglie mangino quel che rimane del pasto.

117. Onorati gli Dei, i santi, gli uomini, i Mani e le domestiche divinità, il padron di casa si cibi dell'avanzo delle offerte.

118. Chi cuoce solo per sè, non si pasce che di peccato; il pasto fatto cogli avanzi dell'oblazione vien detto l'alimento degli uomini dabbene.

119. Un re, un sacerdote celebrante, un Bramino che ha finito il noviziato, un istitu-

tore, un nipote, un avo ed uno zio materno, devono esser presentati di nuovo d'un maduparca (10) al termine dell'anno, *quando vengono a visitare il padron di casa.*

120. Un re ed un Bramino presenti alla celebrazione del sacrifizio, devono esser regalati d'un maduparca, ma non quando l'oblazione è finita; questa è la regola: *gli altri al contrario devono accettare il maduparca eziandio quando non arrivano al tempo dell'oblazione.*

121. Al fin del giorno, essendo preparato il riso, la sposa faccia un'offerta senza recitar formola sacra *se non mentalmente*, perchè l'oblazione offerta agli Dei è prescritta per la sera e pel mattino *come le altre oblazioni.*

122. Ogni giorno della nuova luna, il Bramino che tiene un fuoco, dopo aver fatta ai Mani l'offerta *delle focacce (pindas)*, deve fare lo sraddha (pasto funebre) chiamato pindanwaharga (dopo offerta).

123. I Savj chiamarono pindanwaharga il banchetto (sraddha) mensile in onore dei Mani, *perchè ha luogo dopo l'offerta delle focacce di riso*, e bisogna aver gran cura che sia di cibi approvati dalla legge.

124. Vi farò esattamente conoscere quali sono i Bramini da invitare o da escludere da tal convito, quale il numero, e quali vivande offrir loro.

125. Allo sraddha degli Dei, il padron di casa riceva due Bramini; tre a quello che fa pel padre, per l'avo paterno, e pel bisavolo paterno; ovvero uno solamente a ciascuna di queste ceremonie: nè per quanto sia ricco deve convitare gran compagnia.

126. I cinque vantaggi seguenti, l'accoglienza onorevole *fatta ai Bramini*, il luogo e il tempo propizj, la purità, la grazia di ricever Bramini, vengono distrutti da una brigata troppo numerosa; laonde non deve desiderarla.

127. La ceremonia in memoria dei morti vien detta servizio dei Mani; prescritta dalla legge, procaccia ogni sorta prosperità a chi la celebra esattamente il giorno della nuova luna.

128. Ad un Bramino versato nella sacra scrittura devonsi le oblazioni per gli Dei e pei Mani, da coloro che le porgono; quanto si dà all'uomo venerabile produce ottimi frutti.

129. Quando bene non s'inviti che un sol Bramino istruito all'oblazione agli Dei ed ai Mani, se ne ottiene bella ricompensa, ma non alimentando moltitudine di gente che non conoscono i libri santi.

130. Chi fa la cerimonia, vada in cerca d'un Bramino, giunto al termine della lettura del Veda, *salendo* sino a un punto rimoto *nell'esame della purità della famiglia di lui:* un tal uomo è degno d'aver parte alle oblazioni fatte agli Dei ed ai Mani, ed è un vero ospite.

131. In uno sraddha, in cui un milione d'uomini stranieri allo studio dei libri santi ricevessero nutrimento, la presenza d'un solo, dotto di sacra scrittura, *e contento di ciò che gli venisse offerto*, avrebbe maggior merito, secondo la legge.

132. Ad un Bramino eminente nel sapere convien porgere l'alimento sacrato agli Dei ed ai Mani; mani lorde di sangue non possono purificarsi col sangue.

133. Quante boccate l'uomo privo di scienza sacra inghiotte in una oblazione agli Dei ed ai Mani, altrettante palle di ferro rovente armate di punte inghiottirà nell'altro mondo colui che fa la cerimonia.

134. Alcuni Bramini si consacrano specialmente alla scienza sacra, altri all'austerità, altri alle pratiche austere e allo studio dei libri santi, altri all'adempimento degli atti religiosi.

135. Le oblazioni ai Mani devono presentarsi con fervore ai Bramini dati alla scienza sacra; le oblazioni agli Dei possono offrirsi, coi riti consueti, ai quattro ordini di Bramini summentovati.

136. Può accadere che un figliuolo di padre straniero allo studio dei sacri dogmi sia giunto al termine della lettura dei libri santi; oppure che un figliuolo che non lesse il Veda abbia un padre versatissimo nei libri santi.

137. Fra questi due convien considerare superiore colui il cui padre studiò il Veda; ma per rendere omaggio alla santa scrittura, conviene accoglier l'altro orrevolmente.

(10) Miele, latte quagliato e frutti.

158. Non si deve ammetter un amico al pasto funebre (sraddha), ma con altri presenti cattivarsene l'affetto: il Bramino, che non si tiene nè come amico nè come nemico, può solo esser convitato allo sraddha.

159. Colui i cui pasti funebri e le offerte agli Dei hanno per fine principale l'amicizia, non trae alcun frutto per l'altro mondo nè da' suoi banchetti, nè dalle sue offerte.

140. Chi per ignoranza contrae relazioni per mezzo del banchetto funebre, è escluso dalla dimora celeste, come dato allo sraddha *per solo interesse,* e come il vilissimo dei Duigi.

141. Una tale offerta, che non consiste che in un banchetto offerto a numerosi convitati, fu detta diabolica (Paisaci) dai savj: essa è confinata in questo basso mondo, come una vacca cieca nella sua stalla.

142. Siccome l'agricoltore che semina in terreno sterile non coglie; così chi fa l'offerta di burro liquido a un bramino ignorante non ne trae alcun pro.

143. Ma quello che si dà in conformità della legge, ad uomo imbevuto della scienza sacra, produce frutti in questo e nell'altro mondo, a quelli che offrono e a quelli che ricevono.

144. *Se non trovasi in vicinanza alcun Bramino istruito*, si può invitare al banchetto funebre un amico, ma non mai un nemico, se conosca eziandio i santi dogmi, perchè l'oblazione mangiata da un nemico non frutta per l'altro mondo.

145. Si deve aver gran cura di convitare al banchetto funebre un Bramino che abbia letto tutta la sacra scrittura, e che posseda particolarmente i Rig Veda; un Bramino versatissimo nel Yagiur Veda, e perito in tutti i rami dei libri santi; od un Bramino che abbia compita la lettura dei libri sacri, ma che posseda sopratutto il Sama-Veda.

146. Basta che uno di questi tre personaggi prenda parte ad un banchetto funebre, dopo onorevole accoglimento, perchè gli antenati di chi fa la cerimonia, sino al settimo grado, provino inalterabile contento.

147. Questa è la condizion principale, quando si porgono offerte agli Dei ed ai Mani; ma *in mancanza della prima* convien sapere un'altra condizione secondaria, sempre osservata dagli uomini dabbene.

148. Colui che fa uno sraddha, *in mancanza di Bramini istruiti,* inviti al banchetto il suo avo materno, il figlio di sua sorella, il padre di sua moglie, il suo zio materno, il suo maestro spirituale, il figliuolo di sua figlia, il marito di questa, il suo cugino paterno o materno, il suo cappellano, od il sacerdote che compie i suoi sacrifizj.

149. Chi conosce la legge non deve esaminare con troppo scrupolo *il lignaggio* d'un Bramino per ammetterlo alla ceremonia in onore degli Dei; ma per quella dei Mani deve usare la massima diligenza in questa ricerca.

150. I Bramini rei di furti o di gravi delitti, gli eunuchi, quei che professano l'ateismo, furono dichiarati da Manù indegni di prender parte alle offerte fatte in onore degli Dei o dei Mani.

151. Un novizio che trascurò lo studio della scrittura santa, un uomo nato senza prepuzio, un giuocatore, e coloro che sacrificano per tutti, non sono degni di venir ammessi al convito funebre.

152. I medici, i sacerdoti che fanno veder idoli, i mercanti di carne, e quelli che vivono di traffico, devono esser esclusi da ogni cerimonia agli Dei ed ai Mani.

153. Un fante al servizio d'una città o d'un re, un uomo che abbia malattia alle unghie od i denti neri, un discepolo che s'oppone agli ordini del suo istitutore, un Bramino che abbandona il fuoco sacro, un usurajo,

154. un fisico, un guardarmenti, un fratello minore ammogliato innanzi al maggiore, un Bramino che trascuri le cinque oblazioni, un nemico dei Bramini, un fratello maggiore che non s'ammogliò innanzi al minore, un uomo che vive a spese de' suoi parenti,

155. un ballerino di professione, un *novizio od un ascetico* violatore del voto di castità, il marito in prime nozze d'una donna di classe servile, il figlio di donna rimaritata, un guercio, un marito che tiene in casa un'amante,

156. un maestro che insegna la sacra scrittura per mercede, ed un discepolo che riceve lezioni da un mercenario, il discepolo d'un Sudra ed un Sudra precettore, un parlatore oltraggioso, il figlio d'adultera in vita o dopo la morte del marito,

157. un giovine che lascia senza motivo i genitori e l'istitutore, chi studiò i libri santi con uomini abjetti o contrasse legami con questi,

158. un incendiario, un avvelenatore, un che mangia l'alimento offerto da un adulterino, un mercante di soma (11), un marinajo, un poeta panegirista, un oliandolo, un testimonio falso,

159. un figlio in lite col padre, un uomo che fa giocare per sè, un bevitore di liquori forti, un uomo affetto d'elefantiasi, uno di cattiva fama, un ipocrita, un mercante di sughi vegetali,

160. un fabbricator d'archi e di frecce, il marito d'una figlia minore maritata innanzi la maggiore, un uomo che cerca di nuocere al suo amico, il padrone d'una casa da giuoco, un padre che ha suo figlio per maestro,

161. un epilettico, un uomo affetto d'infiammazione alle glandole del collo, un lebbroso, un malvagio, un pazzo, un cieco, e finalmente uno sprezzatore dei Veda, devono tutti esser esclusi.

162. Un uomo che addestra elefanti, tori, cavalli o camelli, un astrologo di professione, uno che nutre uccelli, un maestro d'armi,

163. un uomo che muta direzione ad acque correnti, e si diletta ad arrestarne il corso, un muratore, un messaggero, un piantatore d'alberi *mercenario*,

164. un che nutre cani addestrati per trastullo, un falconiere, un seduttore di fanciulle, un uomo crudele, un Bramino che mena vita da Sudra, un sacerdote che non sacrifica che alle divinità inferiori,

165. chi non segue le buone consuetudini, chi adempie negligentemente a' suoi doveri, chi importuna colle sue inchieste, un agricoltore, un dalle gambe gonfie, uno spregiato dagli uomini dabbene,

166. un pastore, un guardabufali, lo sposo di donna maritata la seconda volta, un becchino *mercenario*, devono fuggirsi con somma cura.

167. Quelli che tengono condotta riprensibile, *che devono la loro infermità o le malattie loro a colpe commesse in vita precedente*, che sono indegni d'un'assemblea onorevole, e gli infimi della classe sacerdotale, sieno esclusi da ambedue le cerimonie da ogni assennato Bramino.

168. Il Bramino che non istudiò la sacra scrittura, si spegne come fuoco d'erba secca; l'offerta non gli si deve, giacchè non si versa nella cenere il burro chiarificato.

169. Vengo a spiegarvi, senza ommetter nulla, qual frutto tragga nell'altra vita chi, durante la cerimonia degli Dei e durante quella dei Mani, dona a tali indegni di venir ammessi in adunanza d'uomini virtuosi.

170. L'alimento mangiato dai Duigi che infransero le regole, come per esempio da un fratel minore ammogliato innanzi al maggiore, o dagli altri inammissibili, è gustato dai giganti (Rakcasas), *e non dagli Dei ne dai Mani.*

171. Chi prende moglie ed accende il fuoco nuziale quando il fratel maggiore non è peranco ammogliato, chiamasi Parivettri, ed il maggiore Parivitti.

172. Il Parivitti, il Parivettri, e la fanciulla con cui si contrae tal matrimonio vanno tutti e tre all'inferno (Naraka), come pure colui che concesse la sposa, ed il sacerdote che celebrò il sacrifizio nuziale.

173. Chi soddisfa alla propria passione per la vedova di suo fratello, a seconda dei proprj desderj, *senza conformarsi alle regole prescritte*, quantunque essa sia legalmente unita con lui, deve chiamarsi marito d'una Didhisciù (donna rimaritata).

174. Due specie di figliuoli nascono dall'adulterio delle donne maritate, distinti col nome di Kunda e di Golaka: se lo sposo è vivente, il figliuolo è un Kunda; se no, un Golaka.

175. Questi due frutti d'un commercio adultero distruggono in questo e nell'altro mondo le offerte fatte agli Dei ed ai Mani, quando se ne dà loro alcuna parte.

176. Quando un uomo inammissibile mira alcuni convitati onorevoli prender parte ad un banchetto, l'imprudente che fa la cerimonia non ottiene alcuna ricompensa *dell'alimento offerto* a tutti quelli su cui quell'uomo gettò gli occhi.

177. Un cieco, che *si trovò posto dove altri* avrebbe veduto, annienta pel donatore il

(11) Pianta consacrata alla luna; *asclepiade acida.*

merito d'aver accolti novanta *convitati onorevoli;* un guercio, il merito d'averne accolti sessanta; un lebbroso, cento; un uomo affetto di consunzione, mille.

178. Se le membra d'un Bramino vengono toccate da un uomo che sacrifica per l'ultima classe, chi fa la cerimonia non trae, di quanto dà a quei Bramini, i frutti procurati dallo sraddha.

179. Ed il Bramino versato nella sacra scrittura, che per cupidigia riceve un presente da un tal sacrificatore, cammina verso la propria perdita, come un vaso di terra non cotta si spappola nell'acqua.

180. L'alimento dato ad un venditor di soma diviene immondezza; a un medico, marcia e sangue; dato a chi fa veder idoli, va perduto; a un usurajo, non è accetto.

181. Quello che si dà ad un commerciante non frutta nè in questa vita, nè nell'altra; e quello offerto ad un Duigia, figliuolo d'una vedova rimaritata, è burro chiarificato versato nella cenere.

182. Quanto agli uomini inammissibili e spregevoli summentovati, l'alimento che si dà loro fu dichiarato dai saggi *che diverrà secrezione* sierosa, sangue, carne, midolla ed ossa.

183. Udite ora compiutamente da quali Bramini possa esser purificata un'adunanza contaminata da uomini inammissibili; conoscete questi personaggi eminenti, questi purificatori delle adunanze.

184. Quelli che sono perfettamente versati in tutti i Veda e nei libri accessorj (Angas), e che discendono da famiglia di dotti teologi, si devono considerare capaci di tergere la contaminazione di un'adunanza.

185. Il Bramino consacrato allo studio di una parte del Yagiur-Veda, quegli che mantiene con cura i cinque fuochi, che possiede una parte del Rig-Veda, quegli che conosce i sei libri accessorj, il figlio di donna maritata secondo il rito di Brama, quegli che canta la parte principale del Sama-Veda,

186. Quegli che intende e spiega perfettamente i sacri libri, il novizio che ha dato in dono mille vacche, l'uomo di cento anni, sono Bramini atti a purificare un'adunanza di convitati.

187. La vigilia del pasto funebre, ed anche lo stesso giorno, quegli che dà lo sraddha inviti in modo onorevole almeno tre Bramini di quelli che abbiamo mentovati.

188. Il Bramino invitato allo sraddha dei Mani deve rendersi padrone assoluto dei suoi sensi; non legga la santa scrittura, *e reciti solo a voce sommessa la preghiera che non si deve mai lasciar di dire;* e così faccia pure colui che celebra la cerimonia.

189. I Mani degli antenati accompagnano *invisibili* questi Bramini convitati, li seguono sotto forma aerea, e prendon posto al loro fianco, quand'essi si assidono.

190. Il Bramino invitato nelle debite forme ad offerte in onore degli Dei e dei Mani, che commetta la minima trasgressione, rinascerà per questo fallo sotto forma di un majale.

191. Colui che, ricevuto un invito a pasto funebre, abbraccia donna servile, porta sopra di sè il male che ha potuto commettere colui che dà lo sraddha.

192. Scevri di collera, perfettamente puri, sempre casti come novizj, non portanti armi, dotati dei più sublimi pregi, i Pitri (12) sono nati prima degli Dei.

193. Imparate l'origine de' Pitri, da quali uomini e da quali cerimonie devano specialmente esser onorati.

194. Questi figli di Manù discendenti di Brama, questi santi (Richis), il primo dei quali è Marici, hanno avuto figli che vennero dichiarati formare le tribù dei Pitri.

195. I Somasad, figliuoli di Viragi, sono riconosciuti per antenati dei Sadia, e gli Agnicualta, reputati nel mondo figliuoli di Marici, sono gli antenati dei Deva.

196. I figliuoli d'Atri, detti Baricati, sono gli antenati dei Daitya, dei Danava, dei Yakscia, dei Gandarba, degli Uraga, dei Raksciasa, dei Suparna, dei Kinnara.

197. I Somapa sono gli antenati dei Bramini; gli Havicmati, dei Ketria; gli Agiapa, dei Vasia; i Sucali, dei Sudra.

198. I Somapa sono figli del savio Brigu; gli Havicmati, d'Angira; gli Agiapa, di Polastia; i Sucali, di Vasicta.

(12) Dei Mani, considerati quali avi degli Dei, de' genj e degli uomini.

199. Gli Agnidagda, gli Anagnidagda, i Kavia, i Baricati, gli Agnicuatta ed i Somia, devono riconoscersi come antenati dei Bramini.

200. Le tribù dei Pitri enumerate sono le principali, ed i loro figli e nipoti indefinitamente devono pure in questo mondo tenersi come Pitri.

201. Dai santi sono nati i Pitri, dai Pitri gli Dei (devas) e i titani (danavas); e dagli Dei fu poscia prodotto questo mondo intero, composto d'enti mobili ed immobili.

202. Acqua pura offerta semplicemente agli Dei Mani (Pitri) con fede, in vasi di argento od argentati, è sorgente di felicità inalterabile.

203. La cerimonia in onore dei Mani è superiore pei Bramini alla cerimonia in onore degli Dei; e l'offerta agli Dei che precede l'offerta ai Mani, fu dichiarata accrescerne il merito.

204. Per salvare le oblazioni ai Mani il padrone di casa deve incominciare con un'offerta agli Dei, giacchè senza questo preservativo i giganti distruggono ogni banchetto funebre.

205. Faccia precedere e seguire allo sraddha un'offerta agli Dei, e si guardi di incominciare e finire colle oblazioni ai Mani; altrimenti perisce tosto con tutta la sua razza.

206. Copra di sterco di vacca un luogo puro e solitario, e scelga con cura un luogo volto a mezzodì.

207. I Mani ricevono sempre con soddisfazione quanto vien loro offerto nelle solitudini dei boschi che sono naturalmente pure, o sulla riva dei fiumi, o in luoghi appartati.

208. Compite dai Bramini le loro oblazioni nel debito modo, il capo di famiglia deve collocarli ciascuno separatamente sopra sedie preparate e coperte di kusa.

209. Adagiati questi Bramini rispettosamente ai loro posti, li presenti di profumi e di ghirlande odorose, avendo precedentemente onorati gli Dei.

210. Recato a' suoi convitati acqua, erba kusa, e grani di sesamo (tila), il Bramino autorizzato dagli altri Bramini faccia con essi l'offerta al fuoco sacro.

211. Presentata ad Agni, a Soma ed a Yama un'offerta propiziatoria di burro chiarificato, conformandosi alle regole prescritte, soddisfi i Mani *con un'offerta di riso.*

212. Se non ha fuoco consacrato (*come per esempio se non è ancor ammogliato, o se è morta sua moglie*), versi *le tre oblazioni* in mano d'un Bramino, perchè non v'ha differenza tra il fuoco ed un Bramino: tal decisione pronunziarono coloro che conoscono il Veda.

213. Infatti i savj tengono questi Bramini non sottoposti a sdegno, dal viso sempre sereno, d'una razza primitiva, consacrati all'incremento del genere umano, come gli Dei della cerimonia funebre.

214. Fatto il giro del fuoco nel modo prescritto, *da sinistra* a destra *e gettando nel fuoco l'offerta* colla destra mano, versi acqua ove devono esser collocate le focacce di riso.

215. Fatte tre focacce con quel che rimane di riso e di burro chiarificato, le ponga sopra gambi di kusa, col raccoglimento più profondo, nella stessa guisa dell'acqua, *cioè colla mano destra* e la faccia rivolta a mezzodì.

216. Deposte le focacce *sopra gambi dell'erba kusa* colla massima attenzione e secondo la regola, asciughi la destra *con radici* di quest'erba, per coloro che partecipano a questi avanzi, *cioè il padre, l'avo e il bisavo paterni.*

217. Fatta un'oblazione, volgendosi a settentrione, e ritenendo per tre volte lentamente il respiro, il Bramino, a cui le parole sacre son note, saluti le sei divinità *delle stagioni* ed i Mani.

218. Versi di nuovo lentamente presso alle focacce quanto rimane dell'acqua *che versò sulla terra*, e annusi le focacce con perfetto raccoglimento nell'ordine con cui furono offerte.

219. Prendendo allora collo stesso ordine una parte di ciascuna di queste *tre* focacce *offerte ai Mani di suo padre, di suo avo paterno e di suo bisavo defunti*, faccia prima mangiar queste parti, secondo la regola, ai *tre* Bramini seduti *che rappresentano suo padre, suo avo e suo bisavo.*

220. Se suo padre vive, il padron di casa offra lo sraddha ai Mani *di tre* de' suoi antenati paterni, incominciando dall'avo; oppure può fare nella cerimonia che suo padre

mangi in luogo del Bramino *che lo rappresenterebbe se fosse morto*, *e dare ai due Bramini, che rappresentano suo avo e suo bisavo, le parti delle due focacce loro consacrate*.

221. Colui di cui è morto il padre, ma sussiste ancora l'avo paterno, proclamato il nome del padre nella cerimonia funebre, proclami pure quello del bisavo.

222. Oppure l'avo può prender parte allo sraddha *in luogo del Bramino che lo rappresenterebbe se fosse defunto*, come dichiarò Manù; oppure suo nipote, da lui autorizzato, può fare secondo il suo volere, *e far la cerimonia solamente in onor di suo padre e del suo bisavo morti, oppure aggiungervi il vecchio avo*.

223. Versata acqua alle mani dei *tre* Bramini con erba kusa e sesamo, dia loro la parte superiore *di ciascuna* delle *tre* focacce dicendo. *Quest'offerta* (sraddha) *sia per essi*.

224. Portando allora colle due mani un vaso pieno di riso, lo ponga innanzi ai Bramini lentamente e pensando ai Mani.

225. L'alimento che si porta senza porvi le due mani, è tosto disperso dai cattivi genj (Asura) di cuore perverso.

226. Puro e perfettamente attento, ponga prima diligentemente sulla terra, salse, erbaggi ed altre cose mangerecce col riso, latte, crema, burro chiarificato e miele,

227. varie sorta confetture, vivande di più specie preparate con latte, radici e frutta, carni gustose e liquori profumati.

228. Portate tutte queste vivande senza fretta, le presenti mano a mano ai convitati, stando perfettamente attento e purissimo, e dichiarandone le qualità.

229. Non versi una lagrima, non si sdegni, non profferisca menzogna, non tocchi le vivande coi piedi e non le diguazzi.

230. Una lagrima attira gli spiriti; la collera, i nemici; la menzogna, i cani; il toccar del piede, i giganti (Rakcasas); il diguazzar le vivande, i perversi.

231. Qualunque cosa sia piacevole ai Bramini, la dia loro senza rincrescimento, e parli loro dell'Essere supremo: tal è il desiderio dei Mani.

232. Durante la cerimonia in onor dei Mani, legga ad alta voce la sacra scrittura, i codici delle leggi, le storie morali, i poemi eroici (Itihasas), le antiche leggende (Purana), ed i testi teologici.

233. Ilare, cerchi d'inspirar letizia ai Bramini, ed offra loro da mangiare senza troppe istanze; tragga la loro attenzione più volte sul riso e le altre vivande, e sulle loro buone qualità.

234. Abbia gran cura d'invitare al banchetto funebre il figliuolo di sua figlia, quand'anche non giunto al termine del suo noviziato; e metta sulla sua sedia un tappeto *fatto con pelo di capra del Nepal*, e sparga sulla terra del sesamo.

235. Tre cose sono pure in uno sraddha: il figliuolo d'una figlia, un tappeto *del Nepal*, e grani di sesamo; tre cose vi sono stimabili: la purità, la mancanza di collera e di precipitazione.

236. Cibi apprestati devono essere caldissimi, e i Bramini mangiarli in silenzio; nè dichiarare la qualità dei cibi, quand'anche interrogati dal convitante.

237. Finchè i cibi si conservano caldi, e si mangia in silenzio, e senza dichiararne la qualità, i Mani prendono parte al convito.

238. Quello che mangia un Bramino col capo scoperto e la faccia rivolta a mezzodì, o le scarpe ai piedi, non è gustato che dai giganti.

239. Non bisogna che un Ciandala (13), un porco, un gallo, un cane, una donna menstruata ed un eunuco vedano i Bramini a mangiare.

240. In un'offerta al fuoco, in una distribuzione di presenti, un pasto dato ai Bramini, un sacrifizio a Dio, uno sraddha in onor dei Mani, quanto gli esseri suddetti possono vedere, non consegue l'effetto bramato.

241. Il porco lo distrugge coll'odorato, il gallo col vento delle ali, il cane collo sguardo, l'uomo abjetto col tatto.

242. Uno zoppo od un guercio, o chi ha un membro di più o di meno, quando pur fosse servo del padrone del convito, dev'essere allontanato.

243. Se un Bramino od un mendico si presenta a chieder cibo, il padrone del convito deve, con licenza dei convitati, fargli il miglior accoglimento.

(13) Uomo impuro, nato da un Sudrà e da una donna della classe sacerdotale.

244. Dopo d'aver mischiato vivande d'ogni sorta *con condimenti*, ed averle bagnate d'acqua, le getti innanzi ai Bramini, il cui pasto è terminato, spargendole *sui gambi di kusa che sono* per terra.

245. Quanto resta *nei piatti*, e quel che fu sparso sui gambi di kusa, spetta ai fanciulli morti avanti l'iniziazione, e agli uomini che abbandonarono *senza ragione* le donne della lor classe.

246. I saggi decisero che i resti caduti a terra durante il convito in onor dei Mani, appartengano ai servi diligenti e di buon'indole.

247. Prima dello sraddha detto Sapindana, si deve fare per un Bramino morto uno sraddha particolare senz'offerta agli Dei, *al quale un solo Bramino può esser convitato*, e consacrare una sola focaccia (pinda).

248. Quando lo sraddha Sapindana fu celebrato per questo Duigia, secondo la legge l'offerta delle focacce deve farsi da' suoi figliuoli *tutti gli anni il giorno della sua morte*, nel modo prescritto *per lo sraddha nel giorno della nuova luna*.

249. Lo stolto che, dopo aver preso parte ad un banchetto funebre, dà il suo avanzo ad un Sudra, è precipitato a capo fitto nella regione infernale detta Kalasatra.

250. Se un uomo, dopo aver assistito ad uno sraddha, divide nel giorno medesimo il letto con una donna, i suoi antenati per tutto il mese giaceranno sugli escrementi di questa donna.

251. Dopo aver chiesto ai convitati, *Avete mangiato bene?* quando sono sazj, gl'inviti a sciacquarsi la bocca, e finita l'abluzione, dica loro, *Vi riposate qui o in casa vostra?*

252. I Bramini dicono allora: *Sia l'oblazione* (sraddha) *accetta ai Mani!* perchè in tutte le opere di pietà a onor dei Mani queste parole *l'offerta sia accetta* sono un'eccellente benedizione.

253. Faccia poscia conoscere ai convitati quanto rimane dei cibi, ed invitato dai Bramini a disporne in qualunque maniera, faccia quant'essi gli prescrivono.

254. Dopo una cerimonia in memoria dei Mani, dica ai Bramini: *Mangiato?* dopo uno sraddha purificatore per una famiglia: *Capito?* dopo uno sraddha per accrescimento di prosperità: *Riusciti?* dopo una cerimonia in onor degli Dei: *Contentati?*

255. La bass'ora, gambi di kusa, la purificazione del luogo, grani di sesamo, una generosa distribuzione d'alimenti, vivande ben ammanite, Bramini eminenti; ecco i vantaggi *desiderabili* nelle cerimonie in onore dei Mani.

256. Gambi di kusa, preci (mantras), la prima parte del giorno, tutte le offerte che *sono per essere noverate*, e le summentovate purificazioni, devono reputarsi come felicissime cose nella cerimania in onor degli Dei.

257. Riso selvatico qual mangiano gli anacoreti, latte, succo dell'asclepiade acida (soma), carne fresca e sale preparato senz'arte, sono opportunissimi a servire d'offerta.

258. Congedati i Bramini, il padron di casa, assorto nella meditazione, tacito e purificato deve volgersi al mezzodì, e chiedere ai Mani le seguenti grazie:

259. « Cresca il numero degli uomini generosi nella nostra famiglia; cresca lo zelo pei santi dogmi, insieme colla nostra schiatta; possa la fede non lasciarci mai; possiamo noi aver molto da dare! ».

260. Finita così l'offerta delle focacce, faccia mangiare i resti di queste ad una vacca, ad un Bramino e ad una capra, o li getti nel fuoco o nell'acqua.

261. Taluni fanno l'offerta delle focacce dopo *il banchetto dei Bramini;* altri le danno agli uccelli, o le gettano nel fuoco o nell'acqua.

262. Una sposa legittima, fedele a' suoi doveri verso il marito ed accurata nell'onorare i Mani, deve mangiar la focaccia di mezzo, recitando la formola consueta se desidera un maschio.

263. Con tal mezzo essa dà alla luce un figlio destinato a godere lunga ed illustre vita, sapiente, ricco, con numerosa posterità, dotato di pregi, fedele ai doveri.

264. Il padrone di casa, dopo lavate le mani e la bocca, prepari cibo a' suoi parenti dal lato paterno, e avendolo porto loro rispettosamente, offra pur da mangiare a' suoi parenti materni.

265. Quanto i Bramini lasciarono, deve rimanere (senzachè si pulisca) finchè sieno stati congedati, ed allora il padron di casa faccia le oblazioni domestiche *ordinarie;* tale è la legge.

266. Vengo a spiegarvi, senz'ommissione alcuna, quali sieno le offerte regolari che procurano ai Mani contento durevole ed anche eterno.

267. I Mani stanno contenti un mese intero d'un'offerta di sesamo, di riso, d'orzo, di lenti nere, d'acqua, di radici o di frutta, porte colle consuete cerimonie.

268. La carne di pesce cagiona loro piacere per due mesi; di selvaggina, per tre mesi; di montone, per quattro; degli uccelli, *permessi ai Duigi*, cinque;

269. la carne del capretto, per sei mesi; del daino macchiato, per sette; della gazzella nera, per otto; del cervo (*ruru*), per nove.

270. Sono contenti per dieci mesi della carne di cignale e di bufalo; e per undici mesi, di quella di lepri e tortore.

271. Un'offerta di latte di vacca, o di riso preparato con latte è loro piacevole per un anno; il contento procurato loro dalla carne di vardrinbasa (14), è di dodici anni.

272. L'erba detta kalasaca, i gamberi marini, la carne di rinoceronte, quella di capretto di lana rossiccia, recano loro un piacere eterno, siccome pure i semi di cui si nutre un anacoreta.

273. Ogni sostanza pura, mista con miele, ed offerta nella stagion delle pioggie, il terzo giorno della luna, e sotto l'asterismo lunare di Maya, è sorgente di contento infinito.

274. « Possa nascere nella nostra schiatta (*dicono i Mani*) un uomo che ci offra riso « bollito nel latte, nel miele e nel burro chiarificato, il terzo giorno della luna, *ed in* « *qualsiasi altro giorno lunare*, quando l'ombra dell'elefante è ad oriente! »

275. Un'oblazione qualsivoglia, fatta da un mortale di fede perfettamente pura, procura a' suoi antenati nell'altro mondo gioja eterna e inalterabile.

276. Nella quindena nera, il decimo giorno e i seguenti, eccetto il decimoquarto, sono i giorni lunari più propizj ad uno sraddha: lo stesso non è degli altri giorni.

277. Chi fa uno sraddha nei giorni lunari pari, e sotto le costellazioni lunari pari, ottiene l'adempimento de' suoi desiderj; chi onora i Mani nei giorni dispari, ottiene una illustre posterità.

278. Siccome la seconda quindena (*la quindena nera*) è da preferirsi alla prima per uno sraddha, non altrimenti la seconda parte del giorno è da preferirsi alla prima.

279. L'oblazione ai Mani deve farsi diligentemente sino alla fine, secondo la regola prescritta colla *parte della* destra *consacrata ai Mani*, da un Bramino portante il cordone sacro sulla spalla destra, non prendendo riposo, e tenendo in mano l'erba kusa.

280. Non faccia mai sraddha di notte, perchè questa è infestata dai giganti; nè all'alba, nè al crepuscolo, nè poco dopo il levar del sole.

281. Il padron di casa, *che non può far tutti i mesi lo sraddha il giorno della nuova luna*, deve dare un banchetto funebre nel modo prescritto, tre volte l'anno, nella stagione calda, nella fredda e in quella delle pioggie; ma faccia tutti i giorni lo sraddha, che fa parte delle cinque oblazioni.

282. L'oblazione che fa parte dell'atto pio in onore dei Mani, non deve farsi in fuoco non consacrato; e lo sraddha mensile del Bramino, che tiene un fuoco, non deve farsi che il giorno della nuova luna: *ma lo sraddha dell'anniversario d'una morte essendo fisso riguardo all'epoca della morte stessa, non è sottoposto a tal regola.*

283. Una libazione d'acqua fatta ai Mani, dopo il bagno, da un Bramino *che trovasi nell'impossibilità di adempiere allo sraddha giornaliero che fa parte delle cinque oblazioni*, gli acquista tutta la ricompensa dell'atto pio in onore dei Mani.

284. I savj chiamano i nostri padri Vasù, i nostri avi paterni Rudra, i padri dei nostri avi paterni Aditya: così dichiarò la rivelazione eterna.

285. Si mangi sempre del vigasa e dell'amrita (ambrosia): il vigasa è il resto d'un banchetto *offerto a convitati rispettabili*; l'amrita, il resto d'un sacrificio agli Dei.

286. Tali sono le regole delle cinque oblazioni: ora imparate le leggi prescritte intorno al vivere dei Bramini.

(14) Vecchio capro a lunghe orecchie.

LIBRO QUARTO.

Mezzi di sussistenza. Precetti.

1. Il Bramino, dopo essere stato il primo quarto di sua vita presso al suo istitutore (Gurù), sta il secondo periodo di sua vita in casa sua, ammogliato.

2. Ogni mezzo d'esistenza che non fa torto agli esseri viventi, o che ne fa il meno possibile, è quello che un Bramino deve scegliere per vivere, tranne il caso di miseria.

3. Col solo fine di procacciarsi sussistenza, cerchi ammassar beni colle irreprensibili occupazioni che gli convengono specialmente, e senza mortificarsi il corpo.

4. Può vivere coi soccorsi del rita e dell'amrita, o del mrita, o del pramrita, od eziandio del satyanrita; ma non mai per mezzo del swavritti.

5. Per rita (sussistenza vera) devesi intendere l'azione di raccoglier grani di riso o di spigolare; per amrita (sussistenza immortale), quello *che si dà* e che non è chiesto; per mrita (sussistenza mortale), l'elemosina mendicata; per pramrita (sussistenza mortalissima), il lavorar la terra;

6. per satyanrita (verità e menzogna), il commercio, a cui si può ricorrere in alcuni casi per campare la vita: la servitù che si chiama swavritti (vita da cani), un Bramino deve fuggirla con ogni cura.

7. Si può adunar grano nel granajo *per tre anni o più*, oppure serbar in vasi di terra provigioni per un anno, o non averne che per tre giorni, o non coglierne pel domani.

8. Fra i quattro Bramini padroni di casa, *che seguono questi quattro differenti costumi*, l'ultimo nell'ordine successivo deve stimarsi il migliore, come colui che colla virtuosa sua condotta è degno di conquistar i mondi.

9. L'uno di essi, *che ha molte persone da mantenere*, ha sei mesi di sussistenza, *cioè di spigolare, di ricever l'elemosina, di chiederla, di lavorar la terra, di esercitare il commercio, di prestare a usura*: l'altro, *del quale la famiglia è men numerosa*, ha tre compensi, *cioè sacrificare, insegnar la scrittura, e ricever l'elemosina*: l'altro ha due occupazioni, *il sacrifizio e l'insegnamento*: il quarto vive diffondendo la scienza dei libri santi.

10. Il Bramino che campa la vita raccogliendo grani e spigolando, e che si dà alla conservazione del fuoco sacro, compia i sacrifizj della luna nuova e della piena, e dei solstizj, senz'altre offerte.

11. Non pratichi mai il mondo per guadagnar il vitto; serbi la condotta retta, leale e pura qual si conviene a Bramino.

12. Se cerca felicità, si conservi in perfetta quiete, e sia temperato ne' suoi desiderj; perchè la quiete è sorgente di felicità, e infelicità deriva dallo stato contrario.

13. Il Bramino che ha casa, e che si procaccia sussistenza coi mezzi summentovati, deve conformarsi alle seguenti regole, l'osservanza delle quali gli procura il paradiso, lunga vita e gran rinomanza.

14. Compia con perseveranza il suo particolar dovere prescritto dal Veda; poichè adempiendovi nel miglior modo, giunge alla condizione suprema, *ch'è la liberazione finale.*

15. Non cerchi dovizie con arti seducenti *come il canto e la musica*, nè con occupazioni vietate, e, si trovi nell'opulenza o nella miseria, non deve ricevere dal primo venuto.

16. Non si abbandoni con passione ad alcun diletto sensuale, ed adoperi tutto il vigor dell'intelletto a vincere l'eccessiva inclinazione a questi piaceri.

17. Deve lasciar tutti i beni che gl'impedirebbero di leggere la sacra scrittura, e cercar un mezzo di sussistenza che non si opponga allo studio dei libri santi, perchè questo può procacciargli la felicità.

18. Si comporti nel mondo in guisa che i suoi abiti, discorsi, pensieri, siano conformi alla sua età, alle teologiche cognizioni ed alla famiglia sua.

19. Conviene che studii sempre que' Sastra (raccolte riverite) che sviluppano l'intelletto, ed insegnano i mezzi d'acquistar le ricchezze e conservar la vita, e le spiegazioni dei Veda.

20. A misura che un uomo progredisce nello studio dei Sastra, si fa eminentemente istruito, e il suo sapere splende di viva luce.

21. Faccia tutto il possibile per non omettere le cinque oblazioni ai santi, agli Dei, agli spiriti, agli uomini, ed ai Mani

22. Alcuni uomini che conoscono bene le ordinanze riguardanti queste oblazioni, invece d'offrire esteriormente questi cinque grandi sacrifizj, fanno continue offerte coi cinque organi dei sensi.

23. Gli uni sacrificano costantemente il respiro nella parola, recitando *la sacra scrittura invece di respirare*, e la loro parola nel respiro *serbando il silenzio*, trovando *così* nella loro parola e nella respirazione la ricompensa eterna delle oblazioni.

24. Altri Bramini fanno sempre queste oblazioni colla scienza divina, vedendo coll'occhio del saper divino che la scienza è base del compimento di esse.

25. Il padron di casa deve far offerte al fuoco, al principio ed al fine del giorno e della notte, e compiere al fine d'ogni quindicina lunare i particolari sacrifizj della luna nuova e della piena.

26. Quando la precedente raccolta è esaurita, *ed anche quando non l'e*, faccia offerta di grano nuovo *appena la messe è terminata;* al fine d'ogni stagione *dei quattro mesi* compia le oblazioni prescritte; a' solstizj sacrifichi un animale; al fine dell'anno faccia un'oblazione col sugo dell'asclepiade (*soma*).

27. Il Bramino, che tiene un fuoco consecrato, e che brama vivere lunghi anni, non deve mangiar riso nuovo e carne prima d'aver offerto le primizie della raccolta e sacrificato un animale;

28. poichè i fuochi sacri, avidi di grano nuovo e di carne, se non furono onorati dalle primizie della messe e dal sacrifizio d'un animale, cercano divorar la vita del Bramino negligente.

29. Faccia il possibile affinchè verun ospite non dimori in sua casa, senza che gli sia stato offerto, coi riguardi dovuti, una sedia, alimento, letto, acqua, radici, o frutti.

30. Gli eretici, gli uomini che si danno ad occupazioni vietate, gli ipocriti, coloro che non prestano fede alla sacra scrittura, quelli che la combattono con sofismi, quelli che hanno i costumi dell'airone, non devono esser da lui onorati neppure d'una parola.

31. I Bramini padroni di casa, che lasciarono la casa del loro direttore spirituale sol dopo terminato lo studio dei Veda, e compiuti tutti i loro doveri di pietà, e che sono profondi in teologia, devono esser accolti onorevolmente, ed aver parte alle offerte destinate agli Dei ed ai Mani: ma si fuggano quelli che sono il contrario.

32. Chi ha casa, deve, per quanto può, dar alimenti a coloro che non ne preparano per se stessi, *agli allievi di teologia, ed eziandio ai mendicanti eretici;* e tutti gli esseri, *fin le piante*, devono avere la parte loro senza che la sua famiglia ne patisca.

33. Un capo di famiglia morente di fame può invocare la generosità d'un re *della classe militare*, d'un sacrificatore o del suo allievo, ma di nessun altro: tal è la regola.

34. Un Bramino padron di casa, che ha mezzi *di procacciarsi il vitto*, non deve lasciarsi morir di fame, nè portare vestiti laceri o sordidi finchè ha qualche modo.

35. Porti i capelli, le unghie e la barba tagliata, sia costante nelle sue austerità, metta vesti bianche, sia puro ed applicato allo studio del Veda, ed a tutto quel che gli può riescir salutare.

36. Porti un bastone di bambù, ed una brocca piena d'acqua, il cordone del sacrifizio, un pugno di kusa, e orecchini d'oro brillantissimi.

37. Non deve mai mirar il sole quando spunta, nè quando tramonta, nè durante un'eclissi, nè riflesso nell'acqua, nè a metà del corso.

38. Non accavalchi una corda a cui è attaccato un vitello, non corra quando piove, e non miri la propria immagine nell'acqua.

39. Abbia sempre la destra dal lato d'un monticello di terra, d'una vacca, d'un idolo, d'un Bramino, d'un vaso di burro chiarificato o di miele, d'un quadrivio, e degli alti alberi ben noti, quando passa loro vicino.

40. Per stimolo che senta, non s'avvicini alla moglie mestruata, nè seco si corichi.

41. Ne scapitano la scienza, la virilità, il vigore, l'aspetto, la vita dell'uomo che s'avvicina alla moglie contaminata.

42. ma a chi ne sta lontano nel tempo della immondezza di lei, la scienza, la virilità, il vigore, l'aspetto, la vita s'accrescono.

43. Non mangi colla moglie *nello stesso piatto*; non la guardi quand'essa mangia, sternuta o sbadiglia, nè quando è seduta negligentemente,

44. quando s'applica collirio sugli occhi, o si profuma con essenze, nè quando ha il petto scoperto, nè quando partorisce, per quanto gli è cara la propria virilità.

45. Egli non deve prender cibo con una sola veste addosso, nè bagnarsi nudo. Non deponga orina nè escrementi sulla via, nè sulle ceneri, nè in pascolo di vacche,

46. nè in un suolo lavorato coll'aratro, nè in acqua, nè sopra un rogo funebre, nè sopra un monte, nè sulle ruine d'un tempio, nè sopra un nido di formiche bianche, in qualsiasi tempo,

47. nè in tugurio abitato da creature viventi, nè camminando, nè ritto, nè alla riva d'un fiume, nè sulla cima d'un monte.

48. Nè deve parimenti evacuare l'orina e gli escrementi mirando *oggetti agitati dal vento*, o il fuoco, o un Bramino, o il sole, o l'acqua, o giovenche.

49. Li deponga dopo coperta *la terra* di legna, di fango, di foglie e di erbe secche, e d'altre cose simili, non avendo nulla che lo contamini, serbando silenzio, avvolto nella sua veste e col capo coperto.

50. Il giorno faccia i suoi bisogni colla faccia a mezzanotte, la notte al mezzodì, all'aurora e al crepuscolo vespertino come di giorno.

51. All'ombra o al lume, notte o giorno, *quando non si possono scernere le regioni celesti*, un Bramino soddisfacendo alle sue necessità naturali, può rivolgere il viso dove più gli piace, e lo stesso ove ha a temer per la sua vita, *pei ladri o per le bestie feroci*.

52. Chi orina in faccia al fuoco, al sole, alla luna, a un'acqua, a un Duigia, ad una vacca, o al vento; perde la scienza sacra.

53. Il padron di casa non soffii nel fuoco colla bocca, non guardi sua moglie nuda, non getti nulla di sporco nel fuoco, e non vi si scaldi i piedi.

54. Non ponga il fuoco *in un caldanino sotto il letto*, non lo scavalchi, e non se lo metta ai piedi *durante il sonno*, nè faccia cosa che possa nuocere alla sua vita.

55. Al crepuscolo del mattino e della sera non deve nè mangiare, nè mettersi in cammino, nè coricarsi: non segni delle linee sul suolo, nè prepari egli stesso la sua ghirlanda di fiori.

56. Non getti nell'acqua nè orina, nè lordura, nè saliva, nè altra cosa contaminata da sostanza impura, nè sangue, nè veleno.

57. Non dorma solo in casa deserta, non desti un uomo addormentato, *superiore a sé in ricchezza e in scienza*, non si trattenga con donna mestruata, non vada a far un sacrifizio senz'essere accompagnato *da un celebrante*.

58. In una cappella dedicata al fuoco, in luogo ove stabbiano mucche, avanti dei Bramini, leggendo la sacra scrittura, e mangiando, deve aver il braccio destro scoperto.

59. Non disturbi una mucca che beve, nè vada ad avvertir *quello di cui beve il latte*; e quando vede nel cielo l'arco d'Indra (arcobaleno), non lo indichi ad alcuno.

60. Non deve stare in una città i cui abitanti non adempiono ai loro doveri, nè far lunga dimora in quella in cui allignano molte malattie: non si metta solo in cammino, e non si fermi a lungo sopra un monte.

61. Non risieda a lungo in città ove regna un Sudra, nè in una circondata da genti perverse, o frequentata da eretici o da uomini di classi miste.

62. Non deve mangiar sostanze da cui siasi estratto l'olio, nè soddisfar troppo al proprio appetito, nè prender cibo o troppo per tempo il mattino, o troppo tardi la sera, *nè far pasto la sera* allorchè mangiò abbondantemente.

63. Non si dia a lavoro inutile, non beva acqua nel cavo della mano, non mangi alcuna cosa dopo d'averla posta nel suo grembo, non sia curioso a sproposito.

64. Non deve ballare, nè cantare, nè suonare alcun istrumento musicale, *eccetto nei casi espressi dai Sastra*, nè battersi il braccio colla mano, nè digrignar i denti, *mandando grida inarticolate*, nè far chiasso quand'è sdegnato.

65. Non si lavi mai i piedi in un bacile di latte, non mangi in un piatto rotto o intorno al quale v'abbiano sospetti.

66. Non porti scarpe, nè abiti, nè cordone di sacrifizio, nè ornamento, nè ghirlanda, nè secchia già usata da altri.

67. Non viaggi con bestie da soma indocili, od estenuate da fame o da malattia, o che abbiano le corna, gli occhi o le unghie con qualche difetto, o la coda mutilata;

68. ma si metta sempre in cammino con animali ben addestrati, agili, con segni di bontà e di bella forma, e li stimoli moderatamente col pungolo.

69. Il sole sotto al segno della Vergine (*Kania*), il fumo d'un rogo funebre, sono da fuggirsi. Il padron di casa non deve mai tagliarsi da sè i capelli o le unghie, o rodersi queste co' denti.

70. Non ischiacci un cumulo di terra senza ragione, non tagli erba *colle unghie*, non faccia atto assolutamente senza pro o che potesse aver effetti spiacevoli.

71. L'uomo che schiaccia così mucchi di terra, che taglia erba *colle unghie*, o che si rode le unghie, è trascinato rapidamente a perdizione, come il detrattore e l'uomo impuro.

72. Non tenga alcun proponimento riprensibile, non porti ghirlanda alcuna, *tranne sul capo*. Salire sul dorso d'una vacca o d'un toro è biasimevole in ogni circostanza.

73. Non s'introduca in una città od in una casa murata, altrimenti che per la porta, e la notte resti lontano dalle radici degli alberi:

74. Non deve mai giuocare a dadi, nè portar egli stesso le sue scarpe *colle mani*, nè mangiar sdrajato sur un letto, o tenendo il cibo in mano, o postolo sopra una sedia.

75. Non mangi cosa mista con sesamo dopo il tramonto; non dorma mai quaggiù nudo del tutto, e non vada da alcuna parte *dopo mangiato* senz'essersi lavata la bocca.

76. Faccia il suo pasto dopo aver bagnati d'acqua i piedi, ma non si corichi mai coi piedi umidi: chi mangia coi piedi bagnati, godrà lunga vita.

77. Non si cacci mai per luogo impraticabile, ove non possa discernere il suo cammino, *e fatto difficile da alberi, da liane, da cespugli, ove possano nascondersi serpenti o ladri*; non guardi orina od escrementi, nè passi un fiume *nuotando* colle braccia.

78. Chi desidera lunga vita, non cammini sopra capelli, ceneri, ossa o tizzoni, nè sopra grani di cotone, nè sopra paglie minute di grano.

79. Non si fermi *nemmeno all'ombra d'un albero* in compagnia d'uomini degradati, di ciandala, o di puccasa, o di pazzi, o d'uomini tronfi di loro ricchezze, nè con gente della più abjetta specie, nè con antiavasaj (15).

80. Non dia ad un Sudra nè un consiglio nè gli avanzi del proprio pasto, *eccetto che sia un servo*, nè il burro, una porzione del quale fu presentata in offerta *agli Dei*; non gli s'insegni la legge nè alcuna pratica di devozione espiatoria, fuorchè per mezzo d'altra persona.

81. Infatti chi spiega la legge ad uomo della classe servile, o gli fa conoscere una pratica espiatoria, vien precipitato con esso nel soggiorno tenebroso.

82. Non si gratti il capo colle due mani, non lo tocchi dopo il pasto prima dell'abluzione, e non si bagni senza lavarlo.

83. Si guardi dall'afferrare alcuno pei capelli *per collera*, e dal battere sul capo proprio o altrui: e, dopo essersi unto il capo *d'olio*, non tocchi con olio alcun suo membro.

84. Non deve accettar nulla da un re che non sia di razza reale; nè da uomini che vivono del guadagno d'un macello, d'un torchio d'olio, d'una bottega da distillatore, o d'un postribolo.

85. Un torchio d'olio è tanto odioso quanto dieci macelli; una bottega da distillatore quanto dieci torchj d'olio; un postribolo quanto dieci botteghe da distillatore; un *tal re* quanto dieci persone che tengano case di dissolutezza.

86. Un re *non appartenente alla classe militare* vien dichiarato simile ad un beccajo che attenda a diecimila macelli, ed il ricever doni da lui è orribil cosa.

87. Chi accetta doni da un re cupido e trasgressore, va successivamente nei ventun inferni (Naraka) seguenti:

(15) L'antiavasajo nasce da un Ciandalo e da una donna Nisciadi.

88. il Tamisra, l'Andhatamisra, il Maharorava, il Rorava, il Naraka, il Kalasutra, il Mahanaraka,

89. il Sangirana, il Mahavici, il Tapana, il Sampratapana, il Samkata, il Sakakola, il Kudmala, il Putimrittica,

90. il Lohasankù, il Rigica, il Pantana, il fiume Salmali, l'Asipatravana, ed il Lohadaraka.

91. Istruiti da questa norma, i savj Bramini, interpreti delle sacre scritture e desiderosi di beatitudine dopo la morte, non ricevono mai nulla da un re.

92. Il padron di casa s'alzi al momento sacro a Brama, *cioè all'ultima veglia della notte*, e mediti intorno alla virtù ed agli utili onesti, intorno alle fatiche corporali che questi richiedono, intorno al significato dei Veda.

93. Alzatosi, soddisfatti i naturali bisogni, raccogliendo tutta l'attenzione, stia lungo tempo ritto, recitando il Savitri nel crepuscolo mattutino, e compia a suo tempo l'altro uffizio di pietà, *della sera.*

94. Ripetendo per lungo tempo l'orazione dei due crepuscoli, i santi (*richis*) conseguono lunga vita, scienza perfetta, fama in vita, gloria eterna dopo morte, e lo splendore che vien dalle cognizioni sacre.

95. Al plenilunio di Sravana (luglio-agosto) o di Sbadra (agosto-settembre), compiuto secondo la regola il rito detto upakarma, studii il Bramino la sacra scrittura assiduamente per quattro mesi e mezzo.

96. Sotto l'asterismo lunare di Puscia, compia fuori di città il rito *detto donazione* (ustarga) dei libri santi, o lo faccia nel primo giorno della quindicina illuminata del mese di magha (gennajo-febbrajo), e nella prima metà di questo giorno.

97. Compiuto fuor della città il rito secondo la legge, sospenda la sua lettura per quel giorno, per la notte seguente e il giorno appresso, o per quel giorno e la notte *seguente.*

98. Dipoi legga attentamente i Veda duranti le quindene illuminate, e studii tutti i Vedanga duranti le quindene oscure.

99. Legga proferendo distintamente e col giusto accento, nè mai alla presenza d'un Sudra. All'ultima veglia della notte, letta la sacra scrittura, per quanto sia stanco, non deve ripigliar sonno.

100. Il Duigia legga sempre le preghiere (*mantras*) nel modo suo ordinato, e legga pure assiduamente i precetti (*brahmanas*) e le preghiere quando non ha ostacolo.

101. Chi studia *la sacra scrittura*, e chi l'insegna a discepoli conforme alle regole suddette, s'astenga di leggere nei seguenti casi, in cui ogni lettura è vietata.

102. La notte quando si fa sentire il vento, ed il giorno quando la polvere è *dal vento* sollevata, sono della stagion delle pioggie due casi, in cui lo studio *dei Veda* fu vietato da coloro che sanno quando sia opportuno di leggere.

103. Quando folgora o tuona o piove o cadono dal cielo grandi meteore, la lettura deve sospendersi sin allo stesso momento del giorno seguente; così decise Manù.

104. Quando il Bramino vedrà manifestarsi insieme tutti questi accidenti, essendo accesi i fuochi *per l'offerta della sera o per quella del mattino*, sappia che non si devono allora leggere i Veda; e parimenti allorchè appajon nubi fuori della stagione *delle pioggie.*

105. In caso di rumore straordinario, d'un terremoto, d'un oscuramento de' corpi luminosi, anche a tempo debito, sappia doversi rimettere la lettura allo stesso momento nel dì seguente.

106. Mentre rilucono i fuochi consacrati, se si mostrano folgori, se si ode il tuono, *ma senza pioggia*, la lettura deve tralasciarsi pel resto del giorno e della notte; e se si pone a piovere, il Bramino deve cessar di leggere un giorno ed una notte.

107. Coloro che desiderano osservare colla massima perfezione i proprj doveri, devono sempre sospendere la loro lettura nei villaggi e nelle città, ed in tutti gli angoli in cui regna odor fetido.

108. In villaggio attraversato da una comitiva funebre, in presenza d'un uomo perverso, quando taluno piange, ed in mezzo d'una moltitudine, lo studio del Veda deve cessare.

109. Nell'acqua, nel cuor della notte, soddisfacendo i bisogni naturali, avendo an-

cora in bocca un resto di cibo, e quando si è preso parte ad uno sraddha, non si deve nemmeno occuparsi col pensiero *del Veda*.

110. Un Bramino istruito che ricevette un invito per una cerimonia funebre in onore d'una sola persona, deve star tre giorni senza studiare la sacra scrittura, e parimenti quando sia nato un figliuolo al re, o quando Rahû (16) sia apparso.

111. Finchè l'odore e l'unto de' profumi si conservano sul corpo d'un dotto Bramino che prese parte ad uno sraddha fatto per un solo, non deve leggere la sacra scrittura.

112. Non istudii coricato sul letto, nè coi piedi sopra una sedia, nè seduto colle gambe incrociate, e coperto d'un abito che gli fasci le ginocchia e le reni, nè dopo aver mangiato carne o riso od altri alimenti dati in occasione di nascita *o di morte*.

113. Nè quando v' ha nebbia, nè quando s'ode il sibilo delle freccie *o il suono del liuto*, nè duranti i crepuscoli di mattina e sera, nè del novilunio, nè il decimoquarto giorno lunare, nè il plenilunio, nè l'ottavo giorno lunare.

114. Il novilunio uccide il direttore, il decimoquarto giorno lunare uccide il discepolo, l'ottavo e il plenilunio distruggono la *ricordanza della* sacra scrittura; epperò si deve lasciare ogni lettura duranti questi giorni lunari.

115. Quando cade pioggia di polvere, quando le quattro principali regioni del cielo sono in fuoco, quando gli urli dello sciacallo, del cane, dell'asino, del camello si fanno sentire, il Bramino non deve leggere *il Veda*, nè quando è in compagnia.

116. Non legga vicino a un cimitero, nè vicino ad un villaggio, nè in un pascolo di vacche, nè vestito dell'abito che portava in un convegno amoroso con sua moglie, nè quando ha ricevuto qualche cosa in uno sraddha.

117. La cosa donata in uno sraddha, sia animata od inanimata, chi la riceve non deve leggere il Veda; poichè dicesi in tal caso che la sua bocca è nelle sue mani.

118. Quando il villaggio è assalito dai ladri, o che un incendio vi sparse lo spavento, sappia il Bramino che la lettura è da rimettersi al domani, come pure in tutti i casi di fenomeni straordinarj.

119. Dopo l'upacharma e l'ustarga, la lettura deve lasciarsi per tre giorni e tre notti: parimenti dopo il giorno del plenilunio del mese d'agrabayana (novembre-dicembre), *negli otto giorni lunari delle tre quindicine oscure seguenti, deve lasciar la lettura* pel giorno e la notte, come pure *nel giorno* e nella notte del fine d'ogni stagione.

120. Il Bramino non legga nè a cavallo, nè sur un albero od un elefante, nè in un battello, nè sopra un asino, nè sopra un camello, nè sopra un terreno sterile, nè in carrozza,

121. nè durante una contesa di parole, nè durante una querela violenta, nè in mezzo ad un esercito, nè durante una battaglia, nè subito dopo il pasto, *quando ha le mani ancor umide*, nè durante un'indigestione, nè dopo il vomito, nè quando soffre crudezze,

122. nè al pregiudizio de' riguardi dovuti a un ospite, nè quando soffia veemente il vento, nè quando il sangue scorre dal corpo, o che fu ferito da un'arma.

123. Se il canto di Sama (17) viene a colpirgli l'orecchio, non legga per quel tempo nè il Rig-Veda, nè il Yagiur; e compiuto lo studio d'un Veda o della parte detta Aranyaka, non cominci tosto un'altra lettura.

124. Il Rig-Veda è consacrato agli Dei, il Yagiur-Veda agli uomini, il Sama-Veda ai Mani; onde il suono del Sama-Veda è *in certa guisa* impuro.

125. I Bramini istruiti di questo, dopo ripetuto più volte l'essenza della triade vedica, cioè il monosillabo sacro, le tre parole e la sawitri, leggano poscia il Veda tutti i giorni *permessi*.

126. Se una *vacca o simile* animale, una rana, un gatto, un cane, un serpente, un icneumone od un sorcio, passano *fra il maestro ed il discepolo*, la lettura deve sospendersi per un giorno ed una notte.

127. V'ha due casi, in cui il Duigia deve guardarsi con somma cura dal leggere,

(16) Il nodo ascendente, o la testa del dragone.

(17) Le preghiere del Sama-Veda sono in versi e cantate.

cioè quando il luogo in cui deve studiare è immondo, e quando egli stesso non è purificato.

128. Nella notte del novilunio, nella ottava, in quella del plenilunio, e nella decimaquarta, il Duigia padron di casa sia casto eziandio nella stagione propizia all'amor conjugale.

129. Non si bagni dopo mangiato, nè malato, nè in mezzo alla notte, nè più volte co' suoi abiti, nè in un'acqua che non gli è ben nota.

130. Non attraversi a bella posta le ombre delle immagini sante, quella *di suo padre*, o del suo direttore spirituale, d'un re, d'un padron di casa, d'un istitutore, d'un uomo dai capelli rossi *o dalla carnigione abbronzita*, o quella d'uno che fece un sacrifizio.

131. A mezzodì o a mezzanotte, o dopo mangiato carne a banchetto funebre, nell'uno o nell'altro dei due crepuscoli, non si fermi molto ad un quadrivio.

132. Fugga ogni contatto volontario con sostanze untuose, adoperate da taluno per istropicciarsi il corpo, con acqua usata per bagno, con orina, escrementi, sangue, materia mucosa e cose vomitate.

133. Non accarezzi un nemico, nè l'amico d'un nemico, nè un perverso, nè un ladro, nè la donna altrui,

134. poichè nulla più s'oppone alla lunga vita che il corteggiare l'altrui donna.

135. Il Duigia che desidera aumento di ricchezze non disprezzi mai un Ketria, un serpente, un Bramino versato nella sacra scrittura, per quanto poveri;

136. poichè possono recar morte a chi li spregia, epperò il savio non deve mai guardarli con disdegno.

137. Non disprezzi mai se medesimo per avversità incontrate, aspiri alla fortuna sino alla morte, e non la immagini difficile a conseguirsi.

138. Dica il vero, dica cose piacevoli, non ispieghi verità disgustose, non profferisca officiosa menzogna; ecco la legge eterna.

139. O dica *Bene Bene* o dica *bene*, non serbi odio senza ragione, e non azzecchi lite mal a proposito.

140. Non si metta in viaggio troppo buon mattino, nè troppo tardi la sera, nè verso mezzodì, nè in compagnia d'uno sconosciuto, nè solo, nè con uomini della classe servile.

141. Non insulti quelli che hanno un membro di meno, nè quelli che n' hanno uno di più, nè gl'ignoranti, nè gli uomini d'età, nè i deformi, nè i privi di beni, nè i nati ignobilmente.

142. Il Bramino, *che non fece abluzioni dopo mangiato o dopo i naturali bisogni*, non tocchi colla mano una vacca, un Bramino o il fuoco, e, quando è sano, non guardi mai i corpi luminosi del firmamento prima d'essersi purificato.

143. Se gli accade di toccarli essendo impuro, *faccia un'abluzione*, e sempre con acqua raccolta nel cavo della mano bagni i suoi organi sensorj, tutte le sue membra e l'umbilico.

144. Non essendo malato, non tocchi senza ragione i suoi organi cavi, e la parte pelosa del corpo che deve star coperta.

145. Osservi esattamente gli usi propizj e le regole di condotta fissate; sia puro d'anima e di corpo, padrone dei proprj organi; reciti la preghiera sommesso, e faccia costantemente e senz'interruzione offerte al fuoco.

146. Non v' ha sventura a temere per quelli che osservano gli usi propizj e le regole di condotta fissate, che sono sempre perfettamente puri, che ripetono la preghiera sommessamente, e fanno oblazioni al fuoco.

147. Il Bramino reciti a tempo debito esattissimamente la parte del Veda che deve ripetere tutti i giorni. Questo fu dichiarato dai savj il principale dovere, ed ogni altro dicesi secondario.

148. Coll'applicarsi al recitare il sacro testo con una perfetta purezza, coll'attenzione di non nuocere ad essere animati, un Bramino si richiama alla memoria la sua nascita precedente.

149. Ricordando la sua precedente nascita, s'applica di nuovo a recitare il sacro

testo, e con quest'assidua applicazione giunge all'eterna beatitudine, *che sta nella liberazione finale.*

150. Costantemente il dì del novilunio e del plenilunio faccia le offerte santificate dalla Savitri e le oblazioni propiziatorie, e paghi sempre il suo tributo d'ammirazione ai Mani, l'ottavo e nono giorno lunare.

151. Deponga, lungi dalla parte in cui si guarda il fuoco sacro, le lordure, l'acqua usata a lavar i piedi, gli avanzi del cibo e l'acqua adoperata al bagno.

152. *Nel fin della notte* e nella prima parte del giorno soddisfaccia ai bisogni naturali, si vesta, si bagni, si lavi i denti, applichi il collirio agli occhi, ed adori la divinità.

153. *Il dì del novilunio* e gli altri giorni lunari prescritti, s'avvicini rispettosamente alle immagini degli Dei, dei Bramini virtuosi, del re per ottenere protezione, e de' parenti cui deve riverire.

154. Saluti umilmente gli uomini rispettabili che vengono a trovarlo, e porga loro la propria sedia; sieda loro vicino, colle mani giunte, e vada loro dietro quando partono.

155. Osservi continuo gli eccellenti costumi, perfettamente spiegati nel libro rivelato e nelle raccolte di leggi che contengono pratiche speciali, su cui riposano i civili e religiosi doveri.

156. Seguendo questi costumi, ottiene lunga vita, posterità qual la desidera, perenni ricchezze; e l'osservanza loro dissipa i funesti presagi.

157. L'uomo che segue cattive pratiche è in terra segno a biasimo universale, sempre infelice, afflitto dai morbi, e non gode che di breve vita.

158. Quantunque privo dei segni *che mostrano la prosperità*, l'uomo che segue buoni costumi, che ha la fede pura, che non dice male d'alcuno, deve vivere cent'anni.

159. Fugga ogni atto dipendente dall'altrui soccorso; s'applichi invece a tutto che dipende da lui stesso.

160. Ciò che dipende da sè reca piacere; ciò che da altri, noja: sappia che questa è in somma la ragion del piacere e del dolore.

161. Ciascun deve sollecitarsi a compiere ogni azione che reca, a chi la fa, dolce soddisfacimento interno, e astenersi da quella che produce effetto opposto.

162. Si guardi il Duigia dal fare alcun male al suo istitutore, a colui che gli spiegò il Veda, a suo padre, a sua madre, al suo direttore spirituale, ai Bramini, alle vacche, ed a tutti quelli che praticano austerità.

163. Si guardi dall'ateismo, dal disprezzare la sacra scrittura e gli Dei, dall'ipocrisia, dall'orgoglio, dalla collera e dall'umor acre.

164. Non alzi mai il bastone contro un altro per collera, non batta, eccetto il suo figlio o il suo discepolo, cui può castigare per loro insegnamento.

165. Il Duigia che si avventa ad un Bramino per ferirlo, *ma che nol batte*, è dannato cent'anni nell'inferno detto Tamisra.

166. Per averlo battuto, fosse pur con un gambo d'erba, per collera ed a posta, deve rinascere per ventuna trasmigrazione nel ventre d'ignobile animale.

167. L'uomo che, per ignoranza della legge, fa scorrere sangue ad un Bramino che non pugnava contro di lui, soffrirà dopo morte acutissimo dolore.

168. Quanti granelli di polvere assorbe il sangue cadendo per terra, per altrettanti anni colui che versò quel sangue sarà divorato da animali carnivori nell'altra vita.

169. Laonde chi non ignora la legge non deve mai assalir un Bramino, nè batterlo pur con un gambo d'erba, nè fare scorrer sangue dal suo corpo.

170. L'uomo ingiusto, che acquistò il suo patrimonio con attestazioni false, e chi si compiace di far continuamente il male, non possono godere felicità quaggiù.

171. In qualunque miseria altri si trovi, praticando la virtù, non deve mai volgere la mente all'iniquità, poichè può agevolmente scorgersi il rapido mutamento che avviene nella condizione degl'ingiusti e dei perversi.

172. Come il suolo non produce tosto i suoi frutti, così l'iniquità; ma stendendosi poco a poco, scava la fossa, e rovescia chi l' ha commessa.

173. Se non a lui, a' suoi figli, se non a' suoi figli, ai figli de' figli suoi è serbata la pena; ma certo l'iniquità commessa non va impune.

174. Uno coll'ingiustizia per un tempo riesce a bene, ed ottiene prosperità di ogni sorta; ma perisce poi colla famiglia e con tutti quelli che gli appartengono.

175. Un Bramino deve sempre compiacersi della verità, della giustizia, dei nobili costumi e della purezza, castigar a proposito i suoi discepoli, e moderare i discorsi, il braccio e gli appetiti.

176. Rinunzii alla ricchezza e ai diletti, quando non concordano colla legge, e ad ogni atto anche legale, se prepara un avvenire infelice, ed affligge le genti.

177. Non operi, non cammini, non vada sconsideratamente, non prenda vie torte, non sia leggero ne' suoi discorsi, non faccia nè mediti cosa che possa nuocere altrui.

178. Cammini nel sentiero percorso da' suoi parenti e antenati, ch'è quello degli uomini dabbene; finchè lo segue, non opera male.

179. Con un cappellano, un consigliere spirituale, un istitutore, uno zio materno, un ospite, un protetto, un fanciullo, un uom maturo, un malato, un medico, co' suoi parenti dal lato paterno, co' suoi parenti per maritaggio, co' suoi parenti materni,

180. col padre e la madre, colle donne della famiglia, col fratello, il figliuolo, la moglie, la figliuola e i servi, non abbia mai litigio.

181. Astenendosi da liti coi suddetti, un padron di casa è sciolto da tutti i peccati *commessi all'insaputa*, e fuggendo ogni sorta di contesa, riesce ad acquistare i mondi seguenti:

182. Il suo istitutore è padrone del mondo di Brama, suo padre di quello dei creatori, il suo ospite di quello d'Indra, il suo cappellano di quello degli Dei;

183. i suoi parenti dispongono del mondo delle ninfe, i suoi cugini materni dei Visvadeva, i suoi parenti per maritaggio di quello delle acque, sua madre e suo zio materno della terra;

184. i fanciulli, gli uomini maturi, i poveri protetti, devono tenersi per signori dell'atmosfera: suo fratello maggiore è pari a suo padre; sua moglie ed i suoi figli sono come il proprio corpo;

185. la compagnia de' suoi domestici è come la sua ombra; la sua figliuola è oggetto degnissimo d'affezione: epperò, se riceve alcun'offesa da una di queste persone, la sopporti sempre senza sdegno.

186. Essendo pure in diritto, *per la sua scienza e devozione*, di ricevere presenti, reprima ogni inclinazione ad accettarne: poichè, se ne riceve molti, il vigore comunicato a lui dallo studio della sacra scrittura presto si spegne.

187. L'uomo assennato, che ignora le regole prescritte dalla legge per l'accettazione dei presenti, non riceva nulla, anche se muor di fame.

188. L'uomo straniero allo studio della sacra scrittura, che riceve oro *od argento*, terreni, un cavallo, una vacca, del riso, un abito, dei grani di sesamo o del burro chiarificato, vien ridotto in cenere come legna.

189. Oro e riso preparato gli consumano la vita, terreni ed una vacca gli consumano il corpo, un cavallo gli occhi, un abito la pelle, del burro la virilità, del sesamo la discendenza.

190. Il Duigia lontano dalle pratiche di devozione e dallo studio dei Veda, e tuttavia cupido di presenti, viene inghiottito insieme col donatore, come con un battello di pietra in mezzo alle acque.

191. Laonde l'ignorante deve temere d'accettar checchessia, poichè il menomo regalo lo riduce come una giovenca in mezzo ad un pantano.

192. Chi conosce la legge non deve offrire neppur acqua a un Duigia che ha le ipocrite maniere del gatto, nè a un Bramino che ha le abitudini di un ajrone, nè a chi non conosce i Veda.

193. Ogni cosa anche legalmente acquistata, data a questi tre individui, è dannosa nell'altro mondo a chi dà e a chi riceve.

194. Siccome colui che vuol varcar un fiume sopra un battello di pietra va a picco; così l'ignorante che dà, e l'ignorante che riceve, sono inghiottiti nell'abisso infernale.

195. Colui che inalbera con fasto lo stendardo della propria virtù, ch'è sempre cu-

pido, che usa fraude, che inganna con cattiva fede, che è crudele e calunnia, vien reputato avere le abitudini del gatto.

196. Il Duigia dagli sguardi sempre bassi, d'indole perversa, che pensa solo al proprio utile, perfido ed affettante virtù, dicesi aver le maniere dell'ajrone.

197. Quelli che hanno le abitudini del gatto e dell'ajrone vengono in castigo precipitati nell'inferno, detto Andatamisra.

198. Un uomo non deve mai sotto pretesto di pia austerità far penitenza d'un'azione colpevole, cercando nascondere il proprio fallo sotto pratiche divote, ingannando le donne e i Sudra.

199. Tali Bramini sono spregiati in questa vita e nell'altra dagli uomini versati nella sacra scrittura, ed ogni pietà fatta per ipocrisia va ai Rakcasa.

200. Colui che, non avendo diritto alle insegne d'un ordine, merca il vitto portandole, si carica degli errori commessi da quelli a cui tali insegne appartengono, e rinasce in bestia feroce.

201. Un uomo non si bagni mai nel serbatojo d'acqua d'un altro; se no vien contaminato da una parte del male che il padrone di questo serbatojo potè aver commesso.

202. Chi adopera una carrozza, un letto, una sedia, un pozzo, un giardino, una casa, senza che gliel abbia concesso il proprietario, prende sopra di sè il quarto delle colpe di questo.

203. Convien sempre bagnarsi nei fiumi, negli stagni scavati in onore degli Dei, nei laghi, nei ruscelli e nei torrenti.

204. Il savio osservi costante i morali doveri, con maggior attenzione che non i doveri di pietà; e chi trascura quelli, anche osservando i doveri di pietà, peggiora.

205. Un Bramino non deve mai mangiare a sacrifizio fatto da uomo che non lesse il Veda, od offerto dal sacrificator comune d'un villaggio, da una donna o da un eunuco.

206. L'offerta di burro chiarificato fatta da uomini simili reca sventura ai dabbene, e spiace agli Dei; laonde convien evitare simili oblazioni.

207. Non mangi mai un cibo offerto da un pazzo, da uno sdegnato, da un malato, o su cui cadde un pidocchio, o che fu toccato col piede a bella posta,

208. o su cui gettò gli occhi un uomo che cagionò un aborto, toccato da menstruata, beccato da un augello, o trovato in contatto con un cane,

209. fiutato da una vacca, o venduto per le pubbliche vie, od appartenente *i Bramini scroccatori*, a cortigiane, o stato spregiato da uomini versati nella santa dottrina,

210. il cibo d'un ladro, d'un cantore pubblico, d'un falegname, d'un usurajo, d'uno che celebrò un sacrifizio di fresco, d'un avaro, d'uomo privato della sua libertà, d'uomo carico di catene,

211. quello d'uno ch'è oggetto d'orrore a tutti, d'un eunuco, d'una donna impudica, d'un ipocrita. Non riceva le sostanze *dolci inacidite*, quelle che furono custodite una notte, il cibo d'un Sudra, gli avanzi d'un altro,

212. il cibo d'un medico, d'un cacciatore, d'un perverso, d'un mangiator d'avanzi, d'un uomo feroce, d'una puerpera, d'uno che lasciò il banchetto prima degli altri per far l'abluzione, d'una donna della quale i dieci giorni di purificazione dopo il parto non sono ancora scorsi,

213. quel che non è porto coi debiti riguardi, la carne che non fu offerta in sacrifizio, il cibo di donna che non ha sposo nè figli, quel d'un nemico, quel d'una città, quello d'uomo degradato, quello su cui si è sternutato,

214. quello d'un mendico e di un testimonio falso, quello di chi vende la mercede d'un sacrifizio, quello d'un ballerino, d'un sarto, d'uno che rende male per bene,

215. quello d'un fabbro, d'un Nicada (18), d'un attore, d'un orefice, d'un operajo in bambù, d'un armajuolo,

216. d'allevatori di cani, di mercanti di liquori forti, d'un imbiancatore, d'un tintore, d'un uomo in cui casa s'introdusse *a sua insaputa* l'amante di sua moglie,

(18) Il Nicada è un uom degradato, nato da un Bramino e da una Sudra.

217. quello d'uomini che tollerano l'infedeltà delle mogli o che ad esse sono sottomessi in ogni caso, il cibo dato per un morto non ancora scorsi i dieci giorni; e finalmente non mangi cibo che non gli piaccia.

218. Il cibo dato da un re toglie la virilità, quello d'un Sudra toglie lo splendore della scienza divina, quel d'un orefice la vita, quello d'un conciatore di pellami la fama;

219. quello dato da un artigiano toglie ogni discendenza, quello di un imbiancatore toglie la forza muscolare, quello d'una truppa di ribaldi e d'una meretrice esclude dai mondi divini.

220. Mangiar il cibo d'un medico, vale quanto inghiottir marcia; quello d'una impudica, vale inghiottir sperma: quello d'un usurajo, escrementi; d'un armajuolo, cose impure;

221. quello degli altri, dei quali non si deve gustare, è reputato come pelle, ossa e capelli.

222. Per aver imprudentemente mangiato il cibo d'uno di questi, bisogna digiunare per tre giorni; ma dopo averne mangiato con cognizione di causa, bisogna farne penitenza, come se si avesse gustato liquor seminale, escrementi, orina.

223. Ogni Dugia istrutto non mangi riso apprestato da un Sudra, che non sa lo sraddha; ma se trovasi in bisogno, accetti il riso crudo in quantità sufficiente solo per una notte.

224. Gli Dei, dopo aver comparato attentamente un teologo avaro ed un finanziere liberale, dichiararono che il cibo dato da questi due uomini era della stessa qualità.

225. Ma Brama, venendo a loro, disse: « Non fate uguale quel ch'è differente; il cibo del liberale è purificato dalla fede, quel dell'altro è contaminato dalla mancanza di fede ».

226. Un ricco faccia sempre senza interruzione e con fede sacrifizj ed opere caritatevoli, perchè questi due atti, compiuti con fede per mezzo di ricchezze di legittimo acquisto, procacciano premj immortali.

227. Compia costantemente il dovere della liberalità, al tempo de' suoi sacrifizj e della loro consacrazione, per quanto può e con animo lieto, allorchè trova uomini degni de' benefizj suoi.

228. L'uomo scevro d'invidia, a cui vien chiesta la carità, deve sempre dar qualche cosa: i suoi doni troveranno chi lo libererà d'ogni male.

229. Chi dà acqua, ottiene contentezza: chi dà cibo, diletto inalterabile; chi sesamo, discendenza qual la desidera; chi una lampada, vista eccellente.

230. Il donator di terreni ottiene proprietà territoriali; chi dà oro, lunga vita; chi dà case, palazzi magnifici; chi argento, bellezza perfetta.

231. Il donator di vesti giunge al soggiorno di Ciandra; chi dà un cavallo, alla dimora dei due Aswi; chi dà un toro ottiene gran fortuna: chi una vacca, s'inalza al mondo di Suria.

232. Chi dà una carrozza ed un letto ottiene una sposa; chi un asilo, la sovranità; il donatore di grani, un eterno contento; della scienza divina, l'unione con Brama.

233. Di tutti questi doni consistenti in acqua, riso, vacche, terreni, abiti, sesamo, oro, burro chiarificato ed altri, il dono della santa dottrina è il più importante.

234. Qualunque sia l'intenzione con cui un uomo fa il tale o tal dono, riceverà il premio secondo questa intenzione, cogli onori convenienti.

235. Chi offre con rispetto un regalo, e chi rispettosamente il riceve, giungono ambidue al cielo; e quelli che altrimenti operano, vanno all'inferno.

236. Nessuno vada superbo delle sue austerità; dopo aver sacrificato non proferisca menzogna, non insulti ai Bramini, eziandio molestato da essi: fatto un dono, non vada a cantarlo dapertutto.

237. Un sacrifizio vien reso nullo da una menzogna, il merito delle pratiche austere dalle vanità, la vita dall'oltraggio fatto ai Bramini, il frutto della carità dall'atto di vantarla.

238. Fuggendo dall'addolorare alcun ente animato, per non andar solo nell'altro mondo, accresca gradatamente la propria virtù a guisa delle formiche bianche, le quali allargano la loro tana.

239. Giacchè suo padre, sua madre, suo figliuolo, sua moglie e i suoi parenti non

sono destinati ad accompagnarlo nel suo passaggio all'altro mondo; la sola virtù gli rimarrà.

240. L'uomo nasce solo, muore solo, riceve solo il compenso delle azioni sue.

241. Lasciato il suo cadavere alla terra, come un pezzo di legno o un mucchio d'argilla, i parenti dell'uomo s'allontanano volgendo il capo, ma la virtù accompagna l'anima sua.

242. Accresca dunque di continuo la propria virtù, per non andar solo nell'altro mondo; perchè, se la virtù l'accompagna, egli attraversa le tenebre impraticabili.

243. L'uomo che ha per fine principale la virtù, i cui peccati furono cancellati da una austera devozione, è tosto trasportato nel mondo celeste *dalla virtù* splendente di luce, e rivestito di forma divina.

244. Chi brama far giungere in alto la propria famiglia, non contragga parentadi che con uomini eminentissimi, e lasci del tutto gli abjetti e spregevoli.

245. Congiungendosi sempre coi più onorevoli uomini, e fuggendo i vili e spregevoli, un Bramino giunge al primo ordine; e con condotta opposta rimane confuso colla classe servile.

246. Chi è fermo nelle imprese, dolce, paziente, lontano dalla società dei perversi, incapace di nuocere, se persiste in questa buona condotta, colla continenza e la carità otterrà il cielo.

247. Può accettare da tutti legna, acqua, radici, frutta, cibo non chiesto, miele e protezione contro il pericolo.

248. Un'elemosina *in danaro* portata ed offerta, non promessa, nè sollecitata innanzi, può riceversi anche da un reo di mala azione: tal è la sentenza di Brama.

249. I Mani degli antenati di colui che spregia quest'elemosina non prendono parte alcuna, per quindici anni, al banchetto funebre, e per quindici anni il fuoco non inalza l'oblazione del burro chiarificato *verso gli Dei.*

250. Non si devono rigettar con orgoglio nè case, nè letto, nè gambi di kusa, nè profumi, nè acqua, nè fiori, nè pietre preziose, nè latte rappreso, nè orzo abbrustolito, nè pesci, nè latte, nè carne, nè erbaggi.

251. Se il padrone di casa desidera assistere suo padre e sua madre *e le altre persone* che hanno diritto al suo rispetto, *sua moglie* e quelli a cui deve protezione, se vuol onorare gli Dei e i suoi ospiti, accetti da chicchessia, ma non faccia servire al proprio diletto le cose ricevute.

252. Ma se i suoi parenti sono defunti, o se abita in casa propria separato da loro, deve guadagnarsi il vitto, non accettando che da uomini dabbene.

253. Un agricoltore, l'amico d'una famiglia, un pastore, uno schiavo ed un barbiere, uno sventurato che viene ad offrirsi *per lavorare,* sono uomini della classe servile, ai quali è lecito mangiar il cibo che vien loro porto da quelli di cui sono al servizio.

254. Il povero che viene ad offrirsi, deve dichiarare chi è, che vuol fare, e in qual servigio può adoperarsi.

255. Chi dà di sè notizie contrarie al vero agli uomini dabbene, è l'essere più colpevole che sia al mondo, poichè carpisce un carattere non suo.

256. È la parola che fissa ogni cosa, è la parola che ne è la base, da essa ogni cosa procede: il furbo che la usurpa, usurpa ogni cosa.

257. Dopo avere, secondo la regola, soddisfatti i proprj debiti verso i santi *col leggere la scrittura,* verso i Mani *col dar la vita ad un figliuolo,* verso gli Dei *col compiere i sacrifizj,* il capo di famiglia, lasciando al figliuolo le cure domestiche, se ne stia in casa del tutto indifferente alle cose del mondo, *volgendo tutti i pensieri all'Ente supremo.*

258. Solo ed in un angolo solitario mediti continuamente intorno alla futura felicità dell'anima sua; poichè in tal guisa meditando giunge alla felicità suprema, ch'è *l'assorbimento in Brama.*

259. È questo il modo costante di vivere del Bramino, padron di casa: tali sono le regole prescritte a chi finì il noviziato, regole lodevoli che aumentano pregio alla bontà.

260. Conformandosi a questi precetti, il Bramino che conosce i libri santi si scioglie da ogni peccato, ed ottiene di essere per sempre assorbito nella divina essenza ».

LIBRO QUINTO.

Regole d'astinenza e di purificazione. Doveri delle donne.

1. I santi, udita la spiegazione delle leggi risguardanti i padroni di case, si rivolsero con queste parole al magnanimo Brigù, discendente dal Fuoco:

2. « O Signore! come mai può la morte, avanti l'età fissata dai Veda, stendere il suo potere sui Bramini, osservanti i proprj doveri come furono spiegati, e conoscitori dei libri santi? »

3. Il virtuoso Brigù, figliuolo di Manù, rispose allora a quegl'illustri santi: « Ascoltate per quali errori la morte tenta distruggere la vita dei Bramini.

4. Allorchè trascurano lo studio dei Veda, abbandonano i costumi approvati, compiono con accidia i doveri di pietà, od infrangono le regole d'astinenza, la morte gli assale.

5. L'aglio, le cipolle, i porri, i funghi e tutti i vegetali che germogliarono in materie impure, non devono mangiarsi dai Duigi.

6. Le gomme rossiccie, che trasudano da alberi e si congelano, quelle che si traggono per via d'incisioni, il frutto dei selù (*cordia mixa*), il latte d'una vacca che ha figliato di fresco, devono fuggirsi con somma cura da un Bramino.

7. Riso bollito con sesamo, samiava (19), riso cotto con latte, focaccia di farina non offerta precedentemente ad una divinità, carni non toccate recitando preghiere, riso e burro chiarificato, destinati a presentarsi agli Dei, di cui non si fece l'oblazione,

8. il latte d'una vacca avanti dieci giorni dal parto, della camella o d'un quadrupede che non ha l'unghia fessa, il latte di pecora, d'una vacca in furore o che perdette il vitello,

9. quel di tutte le bestie selvaggie, eccetto il bufalo, quel di donna, ed ogni sostanza *dolce inacidita* devono fuggirsi.

10. Fra queste sostanze acide, può mangiarsi latte di burro, e tutti i preparati con esso, e tutti gli acidi astratti dai fiori, dalle radici e dai frutti, che non abbiano qualità dannose.

11. Ogni Duigia si astenga da uccelli carnivori senza eccezione, da uccelli viventi in città, da quadrupedi con unghia non fessa, eccetto i permessi dalla sacra scrittura, e dall'uccello detto tittiba (*parra goensis*),

12. dalla passera, dal mergo, dal cigno, dal ciakravaka, dal gallo di villa, dal sarasa (*gru indiana*), dal radiùvala, dal picco verde, dal perrocchetto e dalla sarika (*gracula religiosa*),

13. dagli uccelli che percuotono col becco, dagli uccelli palmipedi, dalla pavoncella, dagli uccelli che lacerano colle unghie, da quelli che si tuffano nell'acqua per mangiar i pesci, dalla carne esposta nella bottega d'un beccajo e secca,

14. *dalla carne* d'ajrone, dalla balaba (*gru*), dal corvo, dalla cutrettola, dagli anfibj mangiatori di pesci, dai majali addomesticati, e finalmente da tutti i pesci *di cui è vietato l'uso*.

15. Chi mangia la carne d'un animale, vien detto mangiatore di quest'animale; il mangiatore di pesci mangia ogni sorta carni; laonde convien astenersi dai pesci.

16. I due pesci detti patina (*silurus pelorius*) e roita (*cyprinus denticulatus*) possono mangiarsi in un convito in onor degli Dei o de' Mani, come pure il ragiva, il vanatunda ed il vavalka d'ogni sorta (20).

17. Non mangi animali viventi in solitudine, nè bestie selvagge, nè uccelli ignoti (quantunque non vietati), nè che hanno cinque artigli.

18. I legislatori dichiararono permessi, fra gli animali a cinque ugne, il riccio, il porcospino, il cocodrillo del Gange, il rinoceronte, la tartaruga ed il lepre, come pure tutti i quadrupedi aventi una fila sola di denti, eccetto il camello.

19. Il Duigia che mangiò a posta un fungo, carne d'un porco domestico o d'un gallo di villa, aglio, porro o cipolla, è immediatamente degradato.

(19) Intingolo di burro, latte, zucchero, farina di frumento. (20) Varj pesci.

20. Ma se mangiò una di queste sei cose involontariamente, faccia la penitenza del Santapana od il Ciandrajana dei religiosi ascetici; per altre cose digiuni un giorno intero.

21. Un duigia deve compiere ogni anno una penitenza detta *pragiapatia*, per purificarsi dell'immondezza contratta mangiando cibi vietati senza saperlo; e se l'ha fatto sapendolo, si sottoponga all'ordinaria penitenza imposta in questo caso.

22. Le bestie selvagge e gli uccelli d'uso approvato possono uccidersi dai Bramini pel sacrifizio, e pel vitto di coloro cui devono alimentare; poichè Agastia (21) già lo fece.

23. Negli antichi sacrifizj e nelle offerte fatte dai Bramini e dai Ketria presentavasi a Dio la carne degli animali selvaggi e degli uccelli permessi.

24. Ogni alimento atto a mangiarsi o inghiottirsi che non ricevette immondezza, aggiungendovisi dell'olio, può mangiarsi eziandio quando sia stato serbato un'intera notte; e lo stesso dicasi del burro chiarificato.

25. Ogni vivanda preparata con orzo o grano, o ammanita in varie foggie con latte, quantunque non bagnata d'olio, può mangiarsi dai Duigi, anche quando sia stata serbata per qualche tempo.

26. Gli alimenti di cui è permesso od interdetto l'uso ai Duigi, furono annoverati senza ommissione: vengo ora a spiegarvi le regole per mangiar carne od astenersene.

27. Mangi il Duigia carne quando fu offerta in sacrifizio e santificata dalle orazioni d'uso; oppure una volta sola, quando lo vogliano i Bramini; o in una cerimonia religiosa, quando la regola il costringe; o quando la sua vita è in pericolo.

28. Per sostegno dello spirito vitale Brama generò questo mondo: quanto esiste, mobile o immobile, serve per nutrimento all'uomo.

29. Gli enti immobili sono preda dei mobili; gli esseri sproveduti di denti sono preda di quelli che ne vanno proveduti: gli esseri senza mani, di quelli che le hanno; i vili, dei coraggiosi.

30. Colui che si nutre anche tutti i giorni d'animali permessi, non cade in fallo, perchè Brama creò alcuni animali per essere mangiati, ed altri per mangiarli (22).

31. Mangiar carne solamente per compiere un sacrifizio fu dichiarata regola degli Dei; il far altrimenti dicesi regola dei giganti.

32. Chi non mangia la carne d'un animale da lui comperato o da lui educato o ricevuto da un altro, se non dopo averla offerta agli Dei ed ai Mani, non cade in colpa.

33. Il Duigia che conosce la legge non mangi mai carne per urgente necessità senza conformarsi a questa regola; se la viola, sarà nell'altro mondo divorato dagli animali di cui mangiò illecitamente la carne.

34. Il fallo di chi uccide bestie selvagge per guadagno non è *reputato* nell'altro mondo *tanto* grande quanto quello del Duigia che mangia carni senz'averle precedentemente offerte agli Dei.

35. Ma chi in una ceremonia religiosa rifiuta di mangiar la carne *degli animali sacrificati*, quando la legge l'obbliga, rinasce dopo morte nello stato di bruto, per ventuna trasmigrazioni successive.

36. Un Bramino non deve mai mangiar carne d'animali non consecrati da preghiere; se consecrati, ne mangi conformandosi alla regola eterna.

37. Allorchè brama *carne*, faccia con burro o con pasta l'immagine d'un animale, ma non uccida un animale senza farne l'offerta.

38. Quanti peli avea la bestia sul corpo, altrettante fiate perirà di morte violenta, in ciascuna delle nascite consecutive, chi lo sgozza in modo illecito (23).

39. Quegli che esiste per propria volontà, creò gli animali pel sacrifizio; ed il sacrifizio è cagione del crescere di questo universo: onde non è uccisione l'uccidere pel sacrifizio.

40. Le erbe, gli animali, le piante, gli anfibj e gli uccelli uccisi nel sacrifizio rinascono in più alta condizione.

41. Si possono immolare animali quando s'accoglie un ospite con cerimonie partico-

(21) Un santo famoso.

(22) Ciò contraddice le dottrine da altri asserite del perpetuo cibo pitagorico fra gl'Indiani.

(23) Sono note le severe pratiche imposte agli Ebrei sul modo d'uccidere gli animali.

lari, quando si fa un sacrifizio, quando si porgono offerte ai Mani od agli Dei; in niun altro caso: tal è la decisione di Manù.

42. Il Duigia che ben conosce l'essenza ed il significato della scrittura santa, allorchè uccide animali nei summentovati casi, fa giungere a beatitudine sè e gli immolati.

43. Ogni Duigia generoso, sia che abiti nella propria casa od in quella del suo padre spirituale o nella foresta, non deve uccider *animali* senza la sanzione del Veda, eziandio in caso di miseria.

44. Il male prescritto e fissato dalla sacra scrittura che si fa in questo mondo, composto d'esseri mobili ed immobili, non deve riputarsi male, poichè dalla sacra scrittura procede la legge.

45. Colui che uccide animali innocenti per diletto, non vede crescere la propria felicità, nè in vita, nè dopo morte.

46. Ma chi di proprio moto non reca schiavitù e morte agli animali, e desidera il bene di tutte le creature, gode felicità interminata.

47. Chi non fa male ad alcun essere, qualunque cosa mediti, faccia o pensi, vi riesce senza difficoltà.

48. Non è possibile procacciarsi carne senza far male agli animali, e l'uccisione d'un animale chiude la porta del paradiso; laonde conviene astenersi dalla carne *senza osservare la regola prescritta.*

49. Considerando attentamente la formazione della carne e la morte o la schiavitù degli enti animati, il Duigia s'astenga da ogni sorta di carne, *eziandio dalla permessa.*

50. Chi, conformandosi alla regola, non mangia carne come un vampiro, si concilia amore in questo mondo, e non è affetto da malattie.

51. Chi acconsente alla morte d'un animale, quel che l'uccide, quel che lo fa in brani, il compratore, il venditore, quel che condisce la carne, quel che la presenta, e finalmente quel che la mangia, sono tutti riputati partecipi dell'uccisione.

52. Non v'ha maggior colpevole di chi cerca accrescere la propria carne per mezzo degli altri enti, senza onorar prima i Mani e gli Dei.

53. Chi facesse ogni anno per cent'anni il sacrifizio del cavallo (asvameda), e chi *per tutta la vita* non mangiasse carne, conseguirebbe egual ricompensa.

54. Vivendo di frutta o di radici pure e dei grani che sono di cibo agli anacoreti, non si ottiene ricompensa così grande, quanto astenendosi dalla carne.

55. « Il Me divorerà nell'altro mondo quello, di cui io mangio la carne quaggiù! » Da questo concetto deriva veramente, secondo i savj, la parola che significa carne (24).

56. Non è peccato il mangiar carne, bere liquori spiritosi, darsi all'amore: la tendenza degli uomini ve li spinge, ma l'astenersene è meritorio.

57. Vengo ora a spiegare nel modo conveniente, e seguendo l'ordine relativo alle quattro classi, le regole di purificazione pei morti e per le cose inanimate.

58. Quando un fanciullo ha tutti i denti, e dopo i denti gli venne fatta la tonsura e *l'investitura del cordone*, se muore, tutti i parenti sono impuri: alla nascita d'un fanciullo la regola è la medesima.

59. L'impurità cagionata da un cadavere fu dichiarata dalla legge durar dieci giorni *e dieci notti* pei Sapinda (25), e fin al momento in cui le ossa sono raccolte, *cioè per quattro giorni*, o solo tre giorni o solo uno, *secondo il merito dei Bramini parenti del morto.*

60. La parentela dei Sapinda, legati fra loro dall'offerta delle focacce, cessa nella settima persona, *o sesto grado di ascendenza e di discendenza*; quella dei Samanodaca, ovvero di coloro che sono legati da una pari oblazione d'acqua, cessa allorchè la loro origine ed i loro nomi di famiglia non sono più conosciuti.

61. Siccome quest'impurità è ordinata ai Sapinda in caso di morte, così sia osservata nella nascita d'un figliuolo da chi cerca purezza perfetta.

62. La contaminazione recata da un morto è comune a tutti i Sapinda; ma quella della nascita non è che pel padre e la madre; e specialmente per la madre, perchè il padre si purifica bagnandosi.

(24) È un giuoco di parole, che non regge alla traduzione.

(25) Sapinda di uno diconsi il padre, il nonno e i quattro avi in linea ascendente: parentela che si contrae dalla focaccia funerea.

63. L'uomo che sparse seme è purificato da un bagno; se diede vita ad un fanciullo con donna maritata, espii con purificazione di tre giorni.

64. In un giorno ed una notte, aggiunti a tre volte tre notti, i Sapinda che toccarono un cadavere, sono purificati; ed in tre giorni, i Samanodaca.

65. Un discepolo che compie il rito dei funerali del maestro, *di cui non sia parente*, non è purificato che al termine di dieci notti; e lo stesso pei Sapinda che portano il corpo.

66. Una donna, in caso di aborto, è purificata da tante notti, quanti mesi scorsero dalla concezione; la menstruata si purifica col bagno, cessato lo spurgo.

67. Per maschi morti avanti alla tonsura, la purificazione è *d'un giorno e* d'una notte, secondo la legge; se tonsurati, di tre giorni.

68. Un fanciullo morto prima de' due anni, *non tonsurato*, deve trasportarsi dai parenti fuor della città, ornato *di ghirlande di fiori*, *e deporsi* in una terra pura, senza raccorne le ossa.

69. Non gli si deve la ceremonia col fuoco consacrato, nè libazioni d'acqua; e dopo averlo lasciato come un pezzo di legno nel bosco, i suoi parenti sono sottoposti a purificazione di tre giorni.

70. I parenti non devono far libazioni d'acqua per un fanciullo di tre anni non compiti; possono farne, se aveva tutti i denti, o se gli era stato imposto un nome.

71. Un Duigia, se gli muore il compagno di noviziato, è impuro per un giorno *ed una notte;* ed alla nascita d'un fanciullo una purificazione di tre notti è prescritta ai Samanodaca.

72. I parenti per matrimonio di damigelle *fidanzate ma* non maritate, che sieno defunte, si purificano in tre giorni: i loro parenti materni egualmente, *quando il decesso avvenga dopo il matrimonio.*

73. Si nutrano di riso non condito di sal artifiziale, si bagnino per tre giorni, s'astengano da carne, e dormano separati sulla terra.

74. Tal è la regola dell'impurità recata dalla morte d'un parente, che si trova nel luogo stesso; in caso di lontananza, ecco la regola da seguirsi dai Sapi nda e dai Samanodaca.

75. Chi vien a sapere, prima dello spirare i dieci giorni *dell'impurità*, che un suo parente morì in paese lontano, è impuro nel resto dei dieci giorni.

76. Trascorso il decimo giorno, resta impuro per tre notti: trascorso un anno, si purifica col bagno.

77. Se, spirati i dieci giorni, un uomo viene a sapere la morte di un parente, o la nascita d'un maschio, ritorna puro tuffandosi co' suoi abiti nell'acqua.

78. Quando un fanciullo, *che non ha per anco tutti i denti*, od un Samanodaca vien a morire in paese lontano, il parente è immediatamente purificato gettandosi co' suoi abiti nell'acqua.

79. Se durante i dieci giorni avviene nuova morte o nuova nascita, un Bramino rimane impuro sin alla fine dei dieci giorni.

80. Alla morte d'un istitutore, fu dichiarato che l'impurità *del discepolo* dura per tre notti; e per un giorno ed una notte, se morì il figliuolo o la moglie dell'istitutore: questa è la regola stabilita.

81. Morto un Bramino che lesse tutta la scrittura santa, *chi abita nella stessa casa* è contaminato per tre notti; due giorni ed una notte per uno zio materno, un discepolo, un cappellano ed un lontano parente.

82. Allorchè un uomo abita lo stesso luogo d'un monarca *di stirpe reale* che morì, *è impuro* finchè dura la luce *del sole e delle stelle, secondochè il caso avvenne il giorno o la notte; è impuro* per un intero giorno alla morte d'un Bramino (*se abita la stessa casa*) che non lesse tutti i libri santi, od a quella d'un direttore spirituale che conosce solo parte dei Veda e dei Vedanta.

83. Un Bramino, *non commendevole nè per condotta nè per dottrina*, divien puro in dieci giorni, *alla morte d'un Sapinda iniziato*, *ed alla nascita d'un fanciullo che nacque al compimento;* un Ketria in dodici giorni, un Vasia in quindici, un Sudra in un mese.

84. Niuno deve protrarre i giorni d'impurità, nè interrompere le oblazioni ai fuochi sacri; e mentre compie queste, quantunque Sapinda, non deve trovarsi impuro.

85. Chi toccò un Ciandala, una menstruata, un uomo degradato *per grave delitto*, una puerpera, un cadavere od una persona che ne toccò uno, si purifica bagnandosi.

86. Il Bramino che fece le sue abluzioni, e che si purificò bene, deve, alla vista d'un uomo impuro, recitar sommessamente le preghiere al sole, e le orazioni che cancellano l'impurità.

87 Quando un Bramino toccò un osso umano ancor grasso, si purifica col bagno; se l'osso non è untuoso, prendendo acqua in bocca e toccando una vacca o rimirando il sole.

88. Uno studente di teologia non deve far libazioni d'acqua *in una cerimonia funebre* sin al termine del suo noviziato; compiuto questo, se fa libazione d'acqua, gli si richieggono tre notti per purificarsi.

89. Per quelli che trascurano i loro doveri, pei nati da mistura immonda delle classi, pei mendichi eretici, pei suicidi, niuna libazione d'acqua.

90. Nè altrimenti per le donne che adottano le foggie ed i costumi degli eretici o per le sciupate, o che procurano abortire, o che fanno morir i mariti, o che bevono liquori forti.

91. Un novizio trasportando il corpo del maestro, del precettore, del direttore, del padre o della madre, non viola le regole del proprio ordine.

92. Il corpo d'un Sudra defunto si deve trasportare fuori della città per la porta a mezzodì; ed i corpi dei Duigi, secondo l'ordine delle classi, per le porte a occidente, a settentrione, a oriente.

93. I re, i novizj, gli uomini di austera pietà, e quelli che offrono un sacrifizio, non possono contrarre impurità. Gli uni occupano il seggio d'Indra, gli altri sono puri come Brama.

94. Pel re in trono, si dichiarò la purificazione seguire sul momento: egli deve questo privilegio all'eminente uffizio che gli vien confidato, perchè vigili continuamente alla salute dei popoli.

95. La purificazione si fa parimenti sull'istante a chi perisce in una battaglia, od è messo a morte dal fulmine o da un decreto del re, o perde la vita nella difesa d'una vacca o d'un Bramino, e per quelli che il re desidera che sieno puri, *come il suo consigliere spirituale* (puronita), *affinchè le cose sue non soffrano indugio.*

96. Il corpo d'un re è composto di particelle emanate da Soma, da Agni, da Suria, da Anila, da Indra, da Kavera, da Varana e da Yama, otto *principali* custodi del mondo (Lokapala).

97. Stando nella persona del re i custodi del mondo, vien riconosciuto dalle leggi che non può esser impuro perchè tutti questi genj tutelari producono ed allontanano la purità o l'impurità dei mortali.

98. Chi muore di spada in battaglia, compiendo i doveri di Ketria, fa il più meritorio sacrifizio, e la purificazione avviene per lui immediatamente: tal è la legge.

99. *Quando i giorni d'impurità sono al termine*, il Bramino che fece uno sraddha, si purifica toccando dell'acqua; un Ketria, toccando il suo cavallo, il suo elefante o le sue armi; un Vasia, toccando il suo pungetto e le redini *de' suoi bovi*: un Sudra, toccando il suo bastone.

100. Il modo di purificazione riguardante i Sapinda, vi fu spiegato, o capo dei Duigi! Udite ora come purificarsi in caso di morte d'un parente più lontano.

101. Un Bramino, dopo d'aver trasportato, con affezione di parente, il corpo d'un Bramino che non gli è Sapinda, o di alcun suo prossimo parente materno, si purifica in tre notti.

102. Ma se accetta il cibo offerto dai Sapinda del morto, dieci giorni si richiedono per la sua purificazione; se non mangia, si purifica in un giorno, salvo che non abiti nella casa stessa del defunto.

103. Seguito il funerale d'un parente paterno o d'altra persona, si bagni coi suoi abiti indosso, si purifichi toccando fuoco e mangiando burro chiarificato.

104. Non si deve far portare a un Sudra il corpo d'un Bramino, presenti persone della classe di questo; perchè essendo contaminata l'offerta funebre dal contatto di un Sudra, non agevola al defunto l'entrata nel cielo.

105. Le scienze sacre, le austerità, il fuoco, gli alimenti puri, la terra, lo spirito,

l'acqua, l'intonacatura fatta con isterco di vacca, l'aria, i riti religiosi, il sole e il tempo sono gli agenti della purificazione per gli animali.

106. Fra le cose purificanti, la purità nell'acquisto delle ricchezze è l'ottima; e chi la serba divenendo ricco, è realmente puro, e non colui che è purificato con terra ed acqua.

107. Gli uomini colti si purificano col perdono delle offese; quelli che trascurano i proprj doveri, con doni; quelli che hanno peccati segreti, con preci sommesse; quelli che conoscono perfettamente i Veda, colle austerità.

108. La terra e l'acqua purificano chi è contaminato; un fiume è purificato dalla sua corrente; una donna ch'ebbe pensieri colpevoli, dai mestrui; ed un Bramino divien puro staccandosi da tutti i mondani affetti.

109. La immondezza delle membra è tolta dall'acqua; quella dello spirito, dalla verità: la santa dottrina e le austerità cancellano le immondezze dello spirito vitale, e l'intelletto vien purificato dal sapere.

110. Le regole della purificazione riguardanti il corpo furono spiegate: imparate ora i mezzi certi di purificare i varj oggetti di cui si fa uso.

111. Pei metalli, per le pietre preziose e per ogni cosa di pietra, la purificazione comandata dai savj è con ceneri, acqua e terra.

112. Un vaso che non abbia contenuto sostanza untuosa, si pulisce puramente con acqua, nè altrimenti tutto quello che è prodotto nelle acque, *come il corallo, le conchiglie e le perle*, o che ha della natura della pietra, e l'argento non cesellato.

113. L'unione del fuoco e delle acque generò l'oro e l'argento; laonde la purificazione stimata migliore a questi due metalli si fa cogli elementi che li generarono.

114. I vasi di cuojo, di ferro, di latta, di stagno, di ferro bianco e di piombo saranno puliti convenevolmente con ceneri, acidi ed acque.

115. La purificazione prescritta per tutti i liquidi consiste nel levare con foglie di kusa la superficie che fu contaminata; quella delle tele cucite insieme si fa bagnandole con acqua ben pura; quella degli utensili di legno, piallandoli.

116. I vasi usati pel servizio, come le tazze in cui bevesi il sugo d'asclepiade (*soma*), e quelli in cui si pone il burro chiarificato, devono al momento del sacrifizio stropicciarsi colle mani e lavarsi.

117. I vasi in cui si prepara l'oblazione, i varj cucchiaj con cui gettasi nel fuoco il burro chiarificato, il vaso di ferro, il vaglio, il carro, il pestello, il mortajo, devono purificarsi nell'acqua calda.

118. Purificansi, bagnandoli, grani ed abiti *eccedenti la quantità della carica d'un uomo*: ma se sono in poca quantità, la legge impone di lavarli.

119. Le pelli, i canestri intrecciati di canne, si purificano come gli abiti: per le erbe mangerecce, le radici e le frutta richiedesi la stessa purificazione del grano.

120. Si purificano le stoffe di seta o di lana con terre saline; i tappeti di lana del Nepal, coi frutti tritati della saponaria; le tonache e i mantelli, coi frutti del vilva (*Ægle marmelos*); i tessuti di lino, con grani di senape bianca *schiacciati*.

121. Gli utensili fatti di conchiglie, di corno, d'osso o d'avorio, devono purificarsi da chi sa come i tessuti di lino, aggiungendo orina di vacca o acqua.

122. Si purifica l'erba, la legna da fuoco e la paglia aspergendole d'acqua; una casa, spazzandola, strofinandola ed intonacandola di sterco di vacca; un vaso di terra, facendolo ricuocere.

123. Ma quando un vaso di terra sia stato in contatto con liquor forte, orina, escrementi, sputo, marcia o sangue, non sarà purificato neppur ricocendolo.

124. Si purifica il suolo in cinque maniere: scopandolo, coprendolo di sterco di vacca, bagnandolo con orina di vacca, raschiandolo, e facendovi star vacche *un giorno ed una notte*.

125. Una cosa beccata da un uccello, fiutata da una vacca, o tocca da un pidocchio, si purifica con un'aspersione di terra, scossa col piede o sulla quale si starnutò.

126. Finchè l'odore e l'umido, recati da una sostanza impura, rimangono sopra un oggetto contaminato, convien adoperare terra e acqua per tutte le purificazioni degli oggetti inanimati.

127. Gli Dei assegnarono ai Bramini tre cose pure, che sono particolari a questi, cioè:

la cosa che fu contaminata senza saputa loro; quella che bagnano d'acqua *in caso di dubbio;* e quella cui essi comandano, *Questa cosa sia pura per me.*

128. Le acque, nelle quali una vacca può spegnere la sua sete, sono pure quando scorrono sopra terra pura, quando non contaminate da sconcezza, quando piacevoli per odore, colore e gusto.

129. La mano d'un artigiano è sempre pura *quand'egli lavora;* nè la mercanzia esposta in vendita, e l'alimento dato ad un novizio che va mendicando, non furono immondi giammai: tale è la regola.

130. La bocca d'una donna è sempre pura; un uccello è puro nel momento in cui fa cader un frutto; un animal giovane, mentre poppa; un cane, allorchè caccia selvaggine.

131. La carne d'animale selvaggio, ucciso da cani, fu dichiarata pura da Manù; e così quella d'animale ucciso da altri carnivori, o da gente che vive di cacciagione, come i Ciandala.

132. Le cavità disopra dell'umbilico sono pure; al disotto impure, come tutti gli escrementi.

133. Le mosche, gli spruzzi di saliva, l'ombra *d'una persona impura*, una vacca, un cavallo, i raggi del sole, la polvere, la terra, l'aria, il fuoco, *che abbiano toccato oggetti impuri*, devono sempre reputarsi puri nel loro contatto.

134. Per purificare gli organi da' quali escono gli escrementi e l'orina, si adoperi terra e acqua quant'è necessario, come per togliere le dodici impurità del corpo.

135. Le trasudazioni pingui, lo sperma, il sangue, la forfora, l'orina, gli escrementi, i mocci, la cera delle orecchie, l'umore flemmatico, le lacrime, le concrezioni degli occhi ed il sudore sono le dodici impurità del corpo umano.

136. Chi desidera la purità, deve adoperare un pezzo di terra *con acqua* pel condotto dell'orina, tre per l'ano, dieci per una mano, e sette per le due mani, *o più se è necessario.*

137. Questa purificazione è pei padroni di casa: doppia deve esser quella dei novizj; tripla quella degli anacoreti; e quella dei mendicanti ascetici quadrupla.

138. Deposta l'orina o gli escrementi, dopo la purificazione summentovata, si deve lavar la bocca, poi bagnare le cavità del corpo; ed egualmente quando si va per leggere il Veda, e sempre al momento di cibarsi.

139. Il Duigia prenda prima dell'acqua in bocca a tre riprese, s'asciughi poi due volte la bocca, se desidera la purità del suo corpo. Una donna ed un Sudra nol fanno che una volta.

140. I Sudra conformantisi ai precetti della legge, devono farsi radere il capo una volta il mese; il loro modo di purificazione è quello dei Vasia, e nutrimento loro devon essere i rilievi dei Bramini.

141. Le goccie di saliva che cadono dalla bocca sopra una parte del corpo, non rendono impuro, nè i peli della barba ch'entrino in bocca o s'introducano fra i denti.

142. Le goccie d'acqua che cadono sui piedi di chi presenta acqua agli altri per l'abluzione, devono reputarsi pari ad acque scorrenti sopra suolo puro, nè si può esser contaminati da quelle.

143. Chi portando un fardello in qualunque guisa, vien toccato da un uomo o da un oggetto impuro, può, senza deporre quello che porta, purificarsi coll'abluzione.

144. Dopo vomitato o purgato, si deve prendere un bagno e mangiar burro chiarificato; *quando si vomita* dopo mangiato, si deve solo lavar la bocca. Il bagno è prescritto a chi ebbe commercio con donna.

145. Dormito, sternutato, mangiato, sputato, detto bugie, bevuto, ed al momento di leggere la sacra scrittura, si deve lavar la bocca, anche essendo puro.

146. Una fanciulla, una giovane, una vecchia, non devono mai far nulla secondo la loro volontà, neppure nelle proprie case.

147. Vi ho compiutamente spiegate le regole di purificazione riguardanti tutte le classi, ed i mezzi di purgare da immondezza gli oggetti di cui si fa uso; imparate ora le leggi intorno alle donne.

148. Nell'infanzia la donna deve sempre dipendere dal padre, nella gioventù dal marito, morto questo, dai figli; *se non ha figli, dai parenti prossimi del marito, od in man-*

canza loro da quelli del padre; e se non ha parenti paterni, dal sovrano; nè una donna deve mai guidarsi a suo talento.

149. Non cerchi mai disgiungersi dal padre, dallo sposo, dai figli, perchè esporrebbe all'avvilimento le due famiglie.

150. Deve sempre star di buon umore, reggere destramente le faccende di famiglia, aver gran cura degli utensili d'uso, nè la mano troppo larga nelle spese.

151. Il marito, a cui venne data dal padre o dal fratello coll'assenso paterno, ella deve rispettosamente servire in tutta la vita, nè mancargli di fede dopo la sua morte.

152. Le parole di benedizione ed il sacrifizio al Signor delle creature nella cerimonia nuziale, si fanno per assicurare la felicità dei conjugi; ma l'autorità dello sposo sulla sua donna sta sul dono che il padre gli fece della sua figliuola *nel momento delle promesse.*

153. Il marito, di cui fu consacrata l'unione colle consuete preci, procura continuamente di piacere alla sua sposa quaggiù, così nella stagione opportuna, come in ogni altro tempo, e le fa conseguire la felicità dell'altra vita.

154. Una donna virtuosa, quantunque il suo sposo tenga riprovevole condotta, si abbandoni ad altri amori, e sia sfornito di pregi, deve tuttavia riverirlo costantemente come un Dio.

155. Non v'ha sacrifizio, nè pratica di pietà, nè digiuno che tocchi alle donne particolarmente. Una sposa ami e rispetti il marito, e verrà onorata in cielo.

156. Donna virtuosa, che ami conseguire lo stesso luogo di felicità del marito, non deve far cosa che possa spiacergli nè in vita, nè dopo la morte di lui.

157. Volontariamente dimagri vivendo di fiori, di radici, di frutta pure; e perduto lo sposo, neppur il nome pronunzii d'altro uomo.

158. Si conservi fino alla morte paziente e rassegnata, in osservanze di pietà, casta e sobria come un novizio, applicandosi alle ottime regole di condotta di quelle che non hanno un solo sposo.

159. Molte migliaja di Bramini, scevri fin dalla più tenera giovinezza di sensualità, che non lasciarono discendenti, giunsero tuttavia al cielo.

160. Pari a questi uomini austeri, la donna virtuosa, che dopo la morte del marito si conserva perfettamente casta, va direttamente al cielo, quando eziandio non abbia figli.

161. Ma la vedova, che per aver figliuoli è infedele al marito, cade in dispregio quaggiù, e sarà esclusa dalla *celeste* dimora, in cui egli viene ammesso.

162. Ogni figliuolo messo alla luce da una donna ch'ebbe commercio con altri oltre il marito, non è legittimo di lei; e così il figlio generato da un uomo colla donna d'altri, non gli appartiene; e in nessun luogo *di questo codice* venne concesso a donna virtuosa di prendere un secondo sposo.

163. Colei che abbandona il marito di classe inferiore, per congiungersi ad uno di superiore, viene spregiata in questo mondo col nome di Parapurva (che ha altro marito e non più l'antico).

164. Una donna infedele al marito è segno all'ignominia quaggiù, *dopo morte* rinasce nel ventre d'uno sciacallo, od è affetta d'elefantiasi o di consunzione polmonare.

165. Quella, per lo contrario, che non rompe fede al marito e che ha puri i pensieri, le parole e il corpo, consegue lo stesso luogo celeste del marito, ed è detta donna virtuosa da tutti gli uomini dabbene.

166. Serbando questa onorevole condotta, la donna casta nei pensieri, nelle parole e nella persona, si procaccia alta fama quaggiù, e dopo morte vien ammessa nella stessa dimora dello sposo.

167. Ogni Duigia non ignaro della legge, che vede morir una sposa, la quale conformavasi a tali precetti ed apparteneva alla stessa classe di lui, deve bruciarla coi fuochi sacri e gli strumenti del sacrifizio.

168. Così compiuto coi fuochi sacri il rito dei funerali d'una moglie morta prima di lui, contragga nuovo matrimonio, e riaccenda il fuoco nuziale.

169. Non cessi mai di far le cinque grandi oblazioni secondo le regole prescritte; e scelta una sposa, abiti la propria casa durante il secondo periodo di sua vita.

LIBRO SESTO.

Doveri dell'anacoreta e del divoto ascetico.

1. Il Duigia, compiuti i suoi studj, e stato nell'ordine dei padroni di casa, secondo la legge, deve poscia con forte risoluzione e perfettamente padrone de' suoi organi vivere nella foresta.

2. Quando il capo casa vede la sua pelle farsi rugosa ed i capelli incanutire, ed ha sottocchi i figli de' figli suoi, si ritiri in una foresta.

3. Rinunziando ai cibi che si mangiano nei villaggi ed a tutto quanto possiede, confidando la moglie ai figliuoli, parta solo o con la moglie.

4. Trasportando il suo fuoco consacrato e tutti gli utensili domestici adoperati nelle oblazioni, abbandonando il villaggio per ritirarsi nella foresta, vi abiti dominando i suoi organi sensorj.

5. Compia le cinque grandi oblazioni secondo le prescritte regole, con varie sorta di grani puri che servono di cibo ai Muni, *come il riso selvatico*, con erbacci, radici e frutta.

6. Porti una pelle *di gazzella* od un abito di scorza, si bagni sera e mattina, tenga sempre i capelli lunghi, e lasci crescer la barba, i peli del corpo e le unghie.

7. Faccia offerte quanto può agli enti animati, ed elemosine con porzione del suo alimento; ed onori quelli che vengono al suo romitaggio presentandoli d'acqua, radici e frutta.

8. Deve incessantemente applicarsi alla lettura del Veda, sopportar tutto pazientemente, essere benevolo e perfettamente raccolto, dar sempre e non ricever mai, e mostrarsi compassionevole verso tutti gli esseri.

9. Faccia regolarmente le offerte al fuoco disposto secondo l'ordine Vitana, non trascurando a tempo debito le oblazioni del novilunio e del plenilunio.

10. Compia parimenti il sacrifizio in onore delle costellazioni lunari, l'offerta del grano nuovo, le cerimonie che si fanno ogni quattro mesi, e quelle del solstizio d'inverno e d'estate.

11. Con grani puri, alimenti dei Muni, crescenti in primavera e da lui stesso colti, faccia separatamente, secondo la regola, le focacce e le altre vivande da offrire.

12. E fatta agli Dei tale oblazione delle più pure produzioni della foresta, mangi il resto, aggiungendovi sale raccolto di sua mano.

13. Mangi erbaggi che spuntano sulla terra o nell'acqua, fiori, radici e frutti nati in alberi puri, od olj formati nei frutti.

14. Fugga il miele e la carne, i funghi terrestri, il bustrina, il sigruka ed i frutti dello slekmataca (26).

15. Nei mesi d'asvina deve gettare i grani selvaggi ammassati, come pure i suoi abiti vecchi, le erbe, le radici e le frutta raccolte.

16. Non mangi mai quello che crebbe in campo lavorato, quantunque abbandonato dal proprietario, nè radici o frutta provenienti da un villaggio, sebben tormentato dalla fame.

17. Può mangiar cibi cotti al fuoco, o *frutta* maturate dal tempo; e può per ischiacciare alcuni frutti adoperar una pietra o servirsi dei denti per pestello.

18. Raccolga del grano per un giorno solamente, o per un mese, o per sei, od eziandio per un anno.

19. Procacciatosi di che nutrirsi, mangi la sera od il mattino, ovvero solamente al tempo del quarto od anche dell'ottavo pasto (27).

20. Ovvero segua la regola della penitenza lunare (Ciandrajana), durante la quindicina illuminata e la oscura; o una volta sola, al fine di ciascuna delle due quindicine, mangi grani bolliti.

(26) Il primo è l'*andropogon schœnanthus*: l'altro ignorasi; il terzo la *cordia myxa*.

(27) Cioè la sera del secondo o del quarto giorno, digiuno fin allora.

21. Oppure non viva che di fiori e radici e frutta maturate dal tempo che caddero spontaneamente, osservando a rigore i doveri degli anacoreti.

22. Si rotoli sulla terra, o stia un intero giorno in punta dei piedi, s'alzi e sieda alternativamente, e si bagni tre volte al giorno.

23. Nella stagion calda (griuna) soffra l'ardore dei cinque fuochi: duranti le pioggie (varcas) s'esponga *nudo ai torrenti versati* dalle nubi: nella fredda stagione (hemanta) porti una vesta umida, gradatamente aumentando d'austerità.

24. Tre volte al giorno facendo la sua abluzione, soddisfaccia agli Dei ed ai Mani *con una libazione d'acqua*, e dandosi ad austerità sempre più rigorose, disecchi la sua sostanza mortale.

25. Allora deposto in se medesimo, secondo la regola, i fuochi sacri, *tranguggiando le ceneri*, non abbia più nè fuochi domestici, nè abitazione, osservando assoluto silenzio, vivendo di radici e di frutta.

26. Scevro d'ogni inclinazione ai diletti sensuali, casto come un novizio, avendo per letto la terra, non consultando il piacer suo per un'abitazione, ed alloggiando appiè degli alberi,

27. riceva dai Bramini anacoreti e dagli altri Duigi padroni di casa, abitanti nella foresta, l'elemosina per campar la vita;

28. o può portarsi il vitto da un villaggio, ricevuto in un piatto di foglie o nella mano nuda o in un coccio di vaso, e mangiarne otto boccate.

29. Tali sono, con alcune altre, le pratiche di pietà che deve seguir un Bramino ritirato in una foresta, e per unir l'anima sua all'Ente supremo deve studiare le varie parti teologiche (Upanisciad) del libro rivelato,

30. le quali furono studiate rispettosamente dai divoti ascetici e dai Bramini padroni di casa *ritirati nella foresta*, per aumento di loro scienza e purificazione del corpo loro.

31. *O se ha qualche malattia incurabile*, si volga verso la regione invincibile *del nord-est*, e cammini a passo franco fino alla dissoluzione del suo corpo, aspirando all'unione divina, e non vivendo che d'acqua e d'aria.

32. Il Bramino che si liberò del suo corpo con una di queste pratiche poste in uso dai gran Richis, scevro di duolo e di tema, viene orrevolmente ammesso nel soggiorno di Brama.

33. Quando l'anacoreta trascorse così nelle foreste il secondo periodo di sua vita, nel quarto abbracci l'ascetica, rinunziando ad ogni affetto.

34. L'uomo che passò d'ordine in ordine, che fece al fuoco le richieste oblazioni, che padroneggiò sempre i suoi organi, stancatosi *col dar elemosine e col fare offerte*, consecrandosi alla devozione ascetica, consegue dopo morte la felicità suprema.

35. Compiuti i tre debiti *verso i santi, verso i Mani, e verso gli Dei*, volga la mente alla liberazione finale; ma chi brama beatitudine innanzi d'aver compiuti i suoi debiti, si precipita nell'inferno.

36. Studiati i Veda nel modo prescritto dalla legge, dati in luce figliuoli nel modo legale, ed offerti sacrifizj quanto potè, non può aver altro pensiero che della finale liberazione.

37. Ma il Bramino che, senz'aver studiati i libri santi, nè aver generati figli, nè fatti sacrifizj, desidera la beatitudine, va all'inferno.

38. Compiuto il sacrifizio di Pragiapati, nel quale, secondochè ingiunge il Veda, presenta quanto possiede, dopo deposto in se medesimo il fuoco del sacrifizio, un Bramino può lasciar la sua casa per darsi alla vita ascetica.

39. Allorchè un imbevuto della parte teologica dei libri santi, difendendo dal timore tutti gli esseri animati, abbandona l'ordine dei padroni di casa per passare in quello dei divoti ascetici, i mondi celesti splendono della sua gloria.

40. Il Duigia, da cui le creature sensitive non hanno alcun timore, liberato della sua mortale sostanza, non ha più a temere di checchessia.

41. Uscendo di casa co' suoi utensili puri, osservando il silenzio, scevro d'ogni desiderio d'oggetti che gli cadono sottocchi, abbracci la vita ascetica.

42. Poichè la solitudine è il solo mezzo di conseguire questa felicità, egli stia sempre solo e senza compagnia; così non abbandona e non è abbandonato, *nè soffre mai il dolore che ne deriva.*

43. Non abbia nè fuoco, nè cibo: vada *quando ha fame* per vitto al villaggio; sia rassegnato, munito di ferma risoluzione: mediti in silenzio, *e fermi la mente nell'Ente divino*.

44. Un vaso di terra, il tronco dei grandi alberi *per abitazione*, un cattivo abito, assoluta solitudine, la stessa maniera di essere con tutti, ecco i segni per cui si conosce un Bramino, prossimo alla liberazion finale.

45. Non desideri la morte, non la vita: aspetti il momento fissato, come il servo aspetta la sua mercede.

46. Purifichi i suoi passi, guardando dove mette i piedi, *per tema di camminare sopra capelli, sopra un osso, o altra cosa impura*; purifichi l'acqua da bere, *filtrandola* con un pannolino, *per non far morire gli animaletti che potrebbero trovarvisi*; purifichi le sue parole col vero, e serbi sempre puro il suo animo.

47. Deve sopportar paziente le parole oltraggiose, non disprezzare alcuno, e non serbar odio per cose riguardanti questo *debole e infermo* corpo.

48. Non s'irriti contro uno sdegnato; inguriato, risponda dolcemente; e non profferisca vane parole su oggetti sottoposti alle sette percezioni, *che sono i cinque organi dei sensi, il sentimento e l'intelligenza; nè d'altro parli che dell'Ente divino.*

49. Meditando con delizia sull'anima suprema, seduto, senza bisogno di cosa alcuna, inaccessibile ad ogni desiderio sensuale, senz'altra società che l'anima sua, viva quaggiù nell'aspettazione dell'eterna beatitudine.

50. Non deve mai procacciarsi il vitto spiegando prodigi e presagi, nè coll'astrologia o la chiromanzia, nè dando precetti di morale casistica, nè interpretando la scrittura santa.

51. Non entri in casa frequentata da eremiti, da Bramini, da uccelli, da cani e da altri mendicanti.

52. Coi capelli, le unghie e la barba recisa, munito d'un piatto, d'un bastone e d'una brocca, erri di continuo in perfetto raccoglimento, evitando di far male a qualsiasi creatura animata.

53. I piatti che usa non sieno di metallo, nè abbiano frattura: e conviene purificarli con acqua, come le tazze usate nei sacrifizj.

54. Una zucca, un piatto di legno, un vaso di terra, un canestro di bambù, tali devono essere gli utensili d'un Yati divoto ascetico, secondo i precetti di Manù Svajambuva (nato dall'esistente per se stesso).

55. Mendichi il vitto una volta al giorno, e non ne desideri gran copia; perchè il divoto cupido d'elemosine finisce per abbandonarsi ai diletti dei sensi.

56. *La sera*, quando non si vede più il fumo della cucina, quando il pestello è in riposo, il carbone è spento, le genti sazie e i piatti ritirati, il divoto deve mendicare la sua sussistenza.

57. Se non ottien nulla non s'affligga, se ottiene non si abbandoni alla gioja, non pensi che a sostener la vita e non fantastichi nella scelta degli utensili.

58. Sdegni particolarmente di ricever elemosine dopo un umile saluto, perchè le elemosine, ricevute così, inceppano coi legami del rinascimento il divoto ch'è sul punto di esserne sciolto.

59. Prendendo poco alimento, ritirandosi in luoghi remoti, freni i suoi organi dallo stimolo della sensualità.

60. Dominando i suoi organi, rinunziando ad ogni amore od odio, evitando di far male alle creature, si prepara l'immortalità.

61. Consideri attentamente le trasmigrazioni degli uomini, cagionate dalle lor colpe, la loro caduta nell'inferno, ed i tormenti che soffrono nel soggiorno di Yama;

62. la separazione loro da quelli che amano, e l'unione con quelli che odiano; la vecchiaja che li preme, le malattie che li travagliano;

63. lo spirito vitale ch'esce da questo corpo per entrare nel ventre d'una creatura umana, e le trasmigrazioni di quest'anima in milioni di uteri;

64. le sventure che inondano gli enti animati per l'iniquità loro, e l'inalterabile felicità che questi provano, *la quale deriva dalla contemplazione dell'Ente divino, procurata dalla virtù.*

65. Rifletta con esclusiva applicazione della mente intorno all'essenza sottile ed in-

divisibile dell'anima suprema (*paramatma*) ed intorno alla sua esistenza negli esseri più eccelsi e nei più abjetti.

66. In qualunque ordine un uomo si trovi, avvegnachè accusato falsamente, *ed ingiustamente spogliato delle insegne del suo ordine*, continui il suo dovere, e si mostri eguale verso tutte le creature. Portarne le insegne d'un ordine, non è adempirne i doveri.

67. Il frutto del calaca (*strychnos potatorum*) ha la proprietà di purificar l'acqua; nè però si purifica l'acqua pronunziandone solo il nome.

68. Per non recar morte ad alcun animale, il Sanniasi (28), di giorno come di notte, anche a rischio di farsi male, cammini guardando in terra.

69. Giorno e notte, siccome involontariamente fa perire alcuni animaletti per purificarsi, deve bagnarsi e ritenere sei volte il respiro.

70. Tre soppressioni di respiro solamente, fatte secondo la regola ed accompagnate dalle parole sacre *Bur*, *Buva*, *Svar*, dal monosillabo *Om*, dalla *Savitri* e dal *Siras*, si devono reputare come il massimo atto di devozione per un Bramino.

71. Siccome la ruggine dei metalli si toglie esponendoli al fuoco; così i peccati, che si possono commettere dagli organi, vengono cancellati dal trattenere il respiro.

72. Cancelli i suoi peccati tenendo il respiro; espii le colpe con assoluto raccoglimento; reprima i suoi desiderj sensuali, imponendo un freno agli organi suoi; distrugga colla profonda meditazione gli attributi opposti alla natura divina.

73. Colla più astratta meditazione osservi il cammino dell'anima per entro ai varj corpi, dal grado più alto all'infimo, cammino cui discernono a fatica coloro che non hanno la mente perfezionata alla lettura dei Veda.

74. Chi è dotato di questa vista sublime non è più imprigionato dalle azioni: chi ne va privo è destinato a ritornar nel mondo.

75. Non facendo alcun male alle creature, dominando i proprj organi, compiendo i doveri di pietà prescritti dal Veda, e sottoponendosi alle più austere pratiche di devozione, si giunge quaggiù al supremo bene, *ch'è d'identificarsi con Brama.*

76. Quest'abitazione, in cui le ossa formano l'armatura, i muscoli servono di chiodi, intonacata di sangue e di carne, coperta di pelle infetta, che contiene escrementi ed orina,

77. sottoposta a vecchiezza e dolori, in preda a patimenti d'ogni sorta e passioni, destinata a perire, sia abbandonata *con piacere da chi la occupa.*

78. Siccome un albero lascia la riva d'un *fiume trascinato dalla corrente*, siccome un uccello lascia un albero, così colui che lascia questo corpo *per necessità o per propria volontà*, è liberato da un mostro orribile.

79. Lasciando le sue opere buone agli amici, i suoi peccati ai nemici, il Sanniasi, abbandonandosi a meditazione profonda, s'inalza fino a Brama che esiste da tutta l'eternità.

80. Quando per la intima cognizione del male divien tale da non sentire più alcun diletto sensibile, allora consegue la felicità qui, e l'eterna beatitudine nell'altro mondo.

81. Affrancatosi così a gradi da ogni mondano affetto, non più sensitivo alle opposte condizioni, *come l'onore e il disonore*, è assorbito per sempre in Brama.

82. Tutto quanto si spiegò, si consegue colla meditazione dell'essenza divina, poichè niun uomo, che non sia inalzato sino alla cognizione dell'anima suprema, può cogliere il frutto de'suoi sforzi.

83. Legga di continuo a voce sommessa la parte del Veda relativa al sacrifizio, quella che parla della divinità, quella che tratta dell'anima suprema, e tutto ciò che è spiegato nel Vedanta.

84. La scrittura sacra è rifugio sicuro anche per coloro che non l'intendono, per quelli che l'intendono e che la leggono, per quelli che bramano il cielo, e per quelli che aspirano ad eterna felicità.

85. Il Bramino che abbraccia vita ascetica, secondo le regole spiegate nel debito ordine, si spoglia quaggiù d'ogni peccato, e si congiunge alla divinità suprema.

(28) *Yati*, *Sanniasi*, *Parivragiaca* significano un devoto di quart'ordine, e voglion dire colui che è domato, colui che rinunziò a tutto, colui che mena vita errante.

86. V'istruii dei doveri comuni alle *quattro classi degli* Yati, padroni di sè: conoscete ora le regole particolari a quelli *della prima classe*, che rinunziano a tutte le pratiche di pietà prescritte dal Veda.

87. Il novizio, l'ammogliato, l'anacoreta e l'ascetico formano quattro distinti ordini, che traggono origine dal padron di casa.

88. Il Bramino che entra successivamente in tutti questi ordini secondo la legge, e che si contiene nel modo prescritto, giunge alla condizione suprema, *cioè alla identificazione con Brama.*

89. Ma fra i membri di quest'ordine, il padron di casa osservante i precetti della Sruti e della Smriti è reputato il principale perchè sostiene i tre altri.

90. Siccome tutte le riviere e fiumi vanno a confondersi coll'oceano; così tutti i membri degli altri ordini vengono a cercare asilo presso al padron di casa.

91. I Duigi appartenenti a questi quattro ordini devono praticare colla massima cura le dieci virtù componenti il dovere.

92. La rassegnazione, render ben per male, temperanza, probità, purezza, compressione dei sensi, cognizione dei Sastra, cognizione dell'anima suprema, veracità e astinenza dalla collera; ecco le dieci virtù, in cui sta il dovere.

93. I Bramini che studiano questi dieci precetti del dovere e vi si conformano, giungono alla suprema condizione.

94. Un Duigia che pratichi con attenzione queste dieci virtù, che abbia udita l'interpretazione del Vedanta, come prescrive la legge, e compiuto ai *tre* debiti, può rinunziare affatto al mondo.

95. Lasciando tutti i doveri religiosi di padron di casa, cancellati tutti i peccati suoi, repressi i suoi organi e perfettamente intesi i Veda, viva felice e tranquillo sotto la tutela di suo figlio.

96. Lasciata ogni pratica di pietà, volgendo la mente verso l'unico oggetto de' suoi pensieri, *la contemplazione dell'Ente divino,* scevro d'ogni altro desiderio, espiate le colpe colla divozione, tocca la meta suprema.

97. Vi spiegai le quattro regole di condotta riguardanti i Bramini, regole sante che producono dopo morte frutti indeperibili: conoscete ora i doveri dei re.

LIBRO SETTIMO.

Dei re, e della classe militare.

1. Passo ai doveri dei re, alla condotta d'un monarca, qual sia la sua origine, e per qual mezzo possa conseguire la ricompensa suprema.

2. Un Ketria che abbia ricevuto, secondo la regola, il divino sacramento *dell'iniziazione*, deve dar opera a proteggere con giustizia *chi è sottoposto al suo potere.*

3. Essendo questo mondo senza re, tutto sossopra per la paura, il Signore per conservazione di tutti gli esseri creò un re,

4. prendendo particelle eterne nella sostanza d'Indra, d'Anila, di Yama, di Suria, di Agni, di Varuna, di Ciandra e di Kuvera.

5. Perchè formato di particelle tratte dall'essenza di questi principali Dei, il re supera in isplendore tutti gli altri mortali.

6. Al par del sole, abbrucia gli occhi ed i cuori, e niuno sulla terra può fissarlo in faccia.

7. È il fuoco, il vento, il sole, il genio che presiede alla luna, il re della giustizia, il dio delle ricchezze, il dio delle acque, ed il sovrano del firmamento per potenza.

8. Non si deve disprezzar un monarca anche fanciullo, dicendo *È un semplice mortale;* è suprema divinità in questa umana forma.

9. Il fuoco non abbrucia che chi gli si avvicini imprudentemente: il fuoco *del corruccio* d'un re consuma un'intera famiglia colle mandre e tutti i beni.

10. Fatto maturo esame dell'opportunità d'un affare, delle proprie forze, del tempo, del luogo, un re per far trionfare la giustizia tenta successivamente ogni sorta di forme: *secondo le circostanze è amico, nemico o neutro.*

11. Quello che nella sua benevolenza diffonde i favori della fortuna, col suo valore decide della vittoria, e nella sua collera reca morte, riunisce tutta la maestà *dei custodi del mondo.*

12. L'uomo che nel suo traviamento gli manifesta odio, deve senza fallo perire, perchè il re divisa i mezzi di perderlo.

13. Il re non devii mai dalle norme con cui determinò quel ch'è legale e quel che illegale nelle cose permesse e vietate.

14. Per ajutare il re nelle sue funzioni il Signore produsse da principio il Castigo protettore di tutti gli enti, esecutore della giustizia, suo proprio figlio, l'essenza del quale è tutta divina.

15. Il timore del castigo dà a tutte le creature mobili ed immobili di goder quanto è loro proprio, e toglie loro lo scostarsi dai proprj doveri.

16. Il re, ben considerati il luogo, il tempo, i mezzi ed i precetti della legge, infligga con giustizia il castigo agli iniqui.

17. È il castigo un re pieno d'energia, un amministratore abile, un savio dispensator della legge, mallevadore dell'adempimento dei doveri dei quattro ordini.

18. Il castigo governa il genere umano, il castigo lo protegge, il castigo veglia mentre ognun dorme, il castigo è la giustizia; dicono i savj.

19. Inflitto cautamente ed opportunamente procura ai popoli felicità: applicato sconsideratamente li distrugge.

20. Se il re non castigasse continuamente, i più forti farebbero arrostire i più deboli, come pesci alla padella,

21. la cornacchia verrebbe a beccare l'offerta del riso, il cane leccherebbe il burro chiarificato; non vi sarebbe più dritto di proprietà; l'uomo della classe bassa occuperebbe il luogo di quel dell'alta.

22. Il castigo regge tutto il genere umano, poichè un uomo naturalmente virtuoso è difficile a trovarsi; e per timor del castigo il mondo può darsi ai godimenti conceduti.

23. Gli Dei, i titani, i musici celesti, i giganti, i serpenti, compiono i loro particolari uffizj per paura del castigo.

24. Tutte le classi si corromperebbero, tutte le barriere sarebbero rovesciate, l'universo sarebbe confusione, se il castigo non fosse.

25. Per tutto ove il castigo dal color nero, dall'occhio rosso, viene a distruggere gli errori, se chi lo dirige è dotato di retto giudizio, gli uomini non provano spavento.

26. I savj stimano atto a regolar il castigo un re sincero, che non operi se non cautamente, possegga i libri santi, perfettamente esperto in fatto di virtù, di piacere e di ricchezza.

27. Il re che lo impone a proposito, aumenta questi tre mezzi di felicità; se voluttuoso, collerico e furbo, riceve morte dal castigo.

28. Poichè il castigo è la facoltà più possente, è difficile a governarsi da chi non ha l'anima fortificata dallo studio delle leggi; distruggerebbe con tutta la sua razza un re traviato,

29. devasterebbe i castelli, il territorio, i paesi abitati, coi mobili ed immobili che contengono, ed affliggerebbe *colla privazione delle offerte* i santi e gli Dei nel cielo.

30. Il castigo non può infliggersi convenevolmente da un re privo di consiglieri, imbecille, cupido di lucro, d'intelletto non perfezionato *dallo studio delle leggi*, ed abbandonato al diletto dei sensi;

31. ma solo da principe puro, fedele alle promesse, osservator delle leggi, circondato da servi abili, e dotato di sano giudizio.

32. Regni secondo giustizia, punisca rigorosamente i suoi nemici, sia leale sempre, co' suoi amici affezionato, e pieno di dolcezza verso i Bramini.

33. La fama di un tal monarca, vivesse pure di grano spigolato, si diffonde pel mondo, come una gocciola d'olio di sesamo nell'acqua.

34. Ma la fama d'un opposto con passioni indomate, si rinchiude nel mondo come goccia di burro liquefatto nell'acqua.

35. Un re fu creato per esser protettore di tutte le classi e di tutti gli ordini che successivamente si conservano nell'adempimento dei particolari loro doveri.

36. Onde vengo ad esporvi nel modo opportuno ed ordinatamente quello che il re deve fare insieme co' suoi ministri per proteggere i popoli.

37. Alzato all'alba, deve testificare il suo rispetto ai Bramini versati nei tre libri santi e nella scienza morale, e governarsi a loro consiglio.

38. Veneri costantemente i Bramini rispettabili *per vecchiezza e divozione*, dotti in sacra scrittura, puri d'animo e di corpo, poichè colui che venera i vecchi, è onorato eziandio dai giganti.

39. Prenda continuamente da loro esempio d'umiltà, eziandio quando sia di condotta savia e temperata; poichè un monarca umile e modesto nelle maniere non può smarrirsi in alcun evento.

40. Molti sovrani per loro scostumatezza perirono coi loro beni: alcuni eremiti conseguirono regni colla saviezza e umiltà.

41. Vena si perdette per manco di saviezza, siccome il re Nabuca, Sudasa, Yavana, Sumuka e Nimi (29).

42. Pritù, al contrario, giunse al regno colla saviezza, e così Manù; Kavera conseguì pure l'impero de' Richessi, ed il figliuolo di Gadbi il grado di Bramino.

43. Il re impari da quelli che possedono i tre Veda, la triplice dottrina ch'essi racchiudono, studii le leggi antichissime relative all'applicazione delle pene, acquisti la scienza del ragionamento, la conoscenza dell'anima suprema, e s'istruisca dei lavori delle varie professioni, consultando quelli che le esercitano.

44. Faccia giorno e notte ogni sforzo per domare i suoi organi, poichè solo colui che li padroneggia può sottomettere i popoli alla propria autorità.

45. Fugga colla massima cura i vizj che conducono a fine sventurato, fra i quali, dieci nascono dall'amor del piacere e otto dalla collera.

46. Un sovrano dato ai vizj, prodotti dall'amor del piacere, perde virtù e ricchezza; se ai vizj cagionati dalla collera, perde eziandio la vita.

47. La caccia, il giuoco, il dormire fra giorno, la maldicenza, le donne, l'ubriachezza, il canto, il ballo, la musica istrumentale ed i viaggi inutili, sono le dieci sorta di vizj che nascono dall'amor dei piaceri.

48. La sollecitudine nel divulgar il male, la violenza, il nuocere segretamente, l'invidia, la calunnia, l'appropriarsi i beni altrui, l'oltraggiare e il battere alcuno, sono gli otto vizj generati dalla collera.

49. Faccia principalmente ogni sforzo per vincere lo smodato desiderio del piacere, reputato da tutti i savj come origine di queste due serie di vizj, che infatti ne sgorgano.

50. I liquori inebrianti, il giuoco, l'effeminatezza, la caccia, annoverate per ordine, devono reputarsi da un re, come quanto v'ha di più funesto nella serie de' vizj dall'amor del piacere.

51. Consideri l'atto di percuotere, d'oltraggiare e di nuocere ai beni altrui, come le tre cose più perniciose nella serie dei vizj prodotti dalla collera.

52. E nel novero dei dieci vizj mentovati, ai quali inclinano gli uomini in ogni luogo, i primi in ordine devono riconoscersi da ogni magnanimo principe più gravi *dei seguenti*.

53. Comparati il vizio e la morte, il vizio fu dichiarato più orribile; e in fatti il vizioso cade nelle più profonde regioni infernali, laddove dopo morte l'uomo scevro di vizj giunge al cielo.

54. Il re deve eleggere sette od otto ministri, d'antenati addetti al servigio reale, versati nella cognizion delle leggi, valorosi, atti alle armi, di nobile stirpe e di fedeltà assicurata *con giuramento fatto sull'immagine d'una divinità*.

55. Una cosa facilissima diventa difficile per un uomo solo; con più forte ragione, il governare un regno di rendite considerevoli, senz'essere assistito.

56. Esamini sempre co' suoi ministri le cose da discutersi in comune, la pace e la guerra, le forze proprie, le rendite, *la sicurezza sua personale e del regno*, ed i mezzi di garantire i conseguiti vantaggi.

57. Ricevuti i loro differenti consigli a parte, poscia collettivamente, adotti nella cosa di cui si tratta ciò che gli pare più utile.

(29) Re appartenenti alla favolosa dinastia della Luna.

58. Ma decida, con un Bramino d'alta dottrina ed il più abile de' suoi consiglieri, intorno all'importante risoluzione presa sui sei articoli *principali*.

59. Gli comunichi con confidenza tutte le cose, e dopo presa con lui una deliberazione finale, mandi la cosa ad effetto.

60. Deve pur scegliere altri consiglieri, integri, dottissimi, assidui, esperti in materia di finanze, e di virtù sperimentata.

61. Uomini attivi, capaci e sperimentati deve il re prendere al suo servizio quanti abbisognano affinchè gli affari vadano convenevolmente.

62. Fra essi adoperi a scavar *oro*, *argento o pietre preziose*, e ricevere i prodotti delle terre coltivate, quelli che sono valorosi, intelligenti, di buona famiglia ed integri; confidi la custodia dell'interno del suo palazzo ai pusillanimi, *perchè uomini coraggiosi*, *vedendo spesso il re solo e circondato dalle sue donne*, *ad istigazione dei nemici*, *potrebbero ucciderlo*.

63. Scelga ambasciatore chi ha cognizione di tutti i Sastra, che sappia interpretare i segni, il contegno ed i gesti, puro ne' costumi, incorruttibile, abile e d'illustre nascita.

64. Vien commendato l'ambasciatore d'un re, quando affabile, puro, destro, di buona memoria, pratico de' luoghi e tempi, di bella presenza, intrepido ed eloquente.

65. Dal capitano dipende l'esercito, dalla giusta applicazion delle pene il buon ordine, il tesoro ed il paese del re, la guerra e la pace dall'ambasciadore.

66. L'ambasciadore ricongiunge nemici, divide alleati, perchè tratta gli affari determinanti rottura o buon'armonia.

67. Nei negoziati con re straniero, l'ambasciadore indovini *le intenzioni di questo re* da certi segni, dal contegno e dai gesti di lui, e pei segni e gesti de' suoi proprj emissarj secreti; ed abboccandosi con consiglieri *cupidi o malcontenti*, conosca le intenzioni *di quel principe*.

68. Istrutto dei disegni del sovrano straniero, il re proveda affinchè non gli possa nuocere in alcun modo.

69. Fissi sua dimora in una contrada campestre, feconda di grani, abitata da gente dabbene, sana, piacevole, circondata da vicini pacifici, in cui gli abitanti possano procacciarsi agevolmente il loro vitto.

70. Si stabilisca in sito difeso all'ingresso da un deserto, o da baluardi di pietra o di mattoni, o da fossati pieni d'acqua, o da foreste, o da soldati, o posto in montagna.

71. Faccia il possibile per ritirarsi in sito fatto inaccessibile da un monte; fortezza stimatissima pei molti vantaggi.

72. I tre primi siti di accesso difficile schermono bestie selvagge, sorci ed animali acquatici; ed i tre ultimi mezzi di difesa, secondo l'ordine, *le foreste*, *i soldati e le montagne*, servono alle scimie, agli uomini e agli Dei.

73. Siccome i nemici di questi esseri non possono nuocerli nei loro varj ricoveri, così un re che si ritrasse in sito inaccessibile, non ha nulla a temere da nemici.

74. Un solo arciero sopra un baluardo può far fronte a cento nemici; cento arcieri possono resistere a diecimila nemici: perciò si pregia un sito forte.

75. La fortezza dev'essere munita d'armi, di danaro, di viveri, di bestie da soma, di Bramini, di guastatori, di macchine, d'erbe e d'acque.

76. In mezzo di essa il re faccia edificare per sè un palagio con tutti gli edifizj necessarj, e ben compartito, difeso *da mura e fossati*, abitabile in ogni stagione, splendente *di stucco*, circondato d'acqua e piante.

77. Ivi pigli una sposa della stessa classe sua, con segni di fausto presagio, appartenente a famiglia grande, dotata di bellezza e di pregi.

78. Scelga un consigliere spirituale (Purvita) ed un cappellano (Ritvigi), incaricati di celebrare per lui i riti domestici, e quelli che si compiono coi tre fuochi sacri.

79. Il re faccia varj sacrifizj accompagnati da copiosi presenti; e per adempiere del tutto al suo dovere, procuri ai Bramini piaceri e ricchezze.

80. Faccia ricevere la sua rendita annua, in tutto il suo dominio, da commessi fedeli; osservi le leggi in questo mondo, e si conduca co' suoi sudditi da padre.

81. Ponga in ogni parte ispettori intelligenti, per esaminar quelli che sono al servizio del principe.

82. Onori i Bramini, che lasceranno la casa del loro padre spirituale: questo tesoro che depositano i re in mano ai Bramini, fu dichiarato immortale,

83. non può esser involato dai ladri nè dai nemici, non perdersi, epperò ai Bramini deve confidare il re questo immortal tesoro.

84. L'oblazione versata in bocca *o in mano* ad un Bramino, è ben migliore delle offerte al fuoco; non cade mai, nè si dissecca, nè consuma.

85. Il dono fatto a chi non è Bramino, non ha che un merito ordinario; l'ha doppio se viene offerto ad uomo che dicesi Bramino; pòrto ad un Bramino, maturo nello studio dei Veda, è cento volte più meritorio; fatto ad un teologo consumato, è infinito.

86. Offerto a chi n'è degno, e con fede pura, un dono procaccia dopo morte un premio tenue o considerevole a chi lo fa.

87. Un re che protegge il suo popolo, sfidato da un nemico che lo eguaglia o supera o gli è al di sotto in forze, non deve fuggire il combattimento: si ricordi il dovere della classe militare.

88. Non fuggir mai un combattimento, proteggere i popoli, riverire i Bramini, ecco gli alti doveri, il cui adempimento procura ai re la felicità.

89. I monarchi, i quali nelle battaglie desiderosi di vincersi combattono col massimo coraggio e senza volger la testa, vanno diritto al cielo.

90. Un guerriero non deve mai usare armi infide contro a' suoi nemici, *come bastoni che racchiudono stiletti acuti*, nè freccie dentate o avvelenate, nè dardi infiammati.

91. Non ferisca nè un nemico a piedi *s'egli è in carro*, nè un uomo effeminato, nè chi giunge le mani *per chiedere mercede*, nè chi ha i capelli sciolti, nè chi è seduto, nè chi dice *Son tuo prigioniero*,

92. nè un uomo addormentato, nè chi non ha corazza, nè il nudo o il disarmato, nè chi mira la pugna senza prendervi parte, nè chi è alle prese con un altro,

93. nè chi ha l'arma spezzata, nè chi è oppresso dal dolore, nè un ferito gravemente, nè un vile, nè un fuggiasco: si ricordi il dovere de' valorosi.

94. Il vile che prende la fuga durante la pugna, e che vien ucciso dai nemici, si carica di tutte le cattive azioni del suo capo, di qualunque natura esse siano.

95. E se questo fuggiasco che fu ucciso, si fosse proveduto di qualche buona opera per l'altra vita, il capo ne trae tutto il vantaggio.

96. Carri, cavalli, elefanti, ombrelli, abiti, grani, bestiame, donne, ingredienti di ogni genere, metalli, *tranne l'oro e l'argento*, appartengono a chi se ne impadronì alla guerra.

97. Si deve prelevare dalle prede la parte più preziosa per offrirla al re; tal è la regola del Veda: ed il re deve distribuire fra tutti i soldati quello che non fu preso separatamente.

98. Tal è la legge irreprensibile e primordiale circa la classe militare; ed un Ketria uccidendo i suoi nemici in battaglia, non deve mai deviarne.

99. Desideri conquistar quello che non acquistò, conservi l'acquistato accuratamente, e l'aumenti, e dia il prodotto a chi è degno di riceverlo.

100. L'osservanza di questi quattro precetti fa ottenere i desiderj dell'uomo: laonde deve conformarvisi esattamente e perpetuamente.

101. Tenti il re di conquistare quanto desidera col soccorso del suo esercito, colla vigilanza conservi quello che acquistò, conservandolo l'aumenti coi modi legali, ed aumentato lo sparga in liberalità.

102. Le sue truppe sieno costantemente esercitate, usi sempre il suo valore, nasconda accuratamente quel che deve restar secreto, spii senza posa il lato debole del nemico.

103. Il re che ha truppe esercitate è temuto dal mondo intero; per conseguenza tenga in rispetto i popoli colle sue forze.

104. Operi sempre lealmente, nè ricorra mai alla frode, e stia costantemente in guardia sopra gli artifizj perfidi del nemico.

105. Al suo avversario non lasci conoscer mai il suo lato debole, ma cerchi egli di scoprire la parte vulnerabile del suo nemico; simile alla tartaruga, tragga a sè tutte le membra del regno, e ripari a tutte le breccie dello Stato.

106. Come l'airone, rifletta sui vantaggi che può conseguire; come il leone, adoperi

il valore; come il lupo, assalga alla sproveduta; come il lepre, si ritiri con prudenza.

107. Così disposto a far conquiste, sottoponga gli opponenti alla propria autorità col negoziare, e coi tre altri mezzi che sono: spandere presenti, seminar discordia, e usar le armi.

108. Se non riesce coi tre primi mezzi, gli assalga a forza aperta, e li costringa successivamente a sottomettersi.

109. Fra questi quattro mezzi di esito, incominciando dai trattati, gli uomini istruiti antepongono sempre i negoziati pacifici alla guerra per l'utile dei regni.

110. Siccome il coltivatore strappa la mal'erba per salvar il grano, così un re deve distruggere i nemici per salvar il regno.

111. Il monarca insensato che opprime i suoi sudditi con condotta ingiusta, è tosto privato del regno e della vita, con tutti i suoi parenti.

112. Come il rifinimento del corpo consuma la vita degli animali, non altrimenti la vita dei re si consuma pel rifinimento del regno loro.

113. Per mantenere buon ordine ne' suoi Stati si conformi sempre il re alle regole seguenti, perchè il sovrano di regno ben governato vede sempre aumentarsi la propria prosperità.

114. Ogni due, tre, quattro, cinque ed anche cento villaggi stabilisca una compagnia di guardie comandate da un uffiziale di confidenza, ed incaricato di vegliare alla sicurezza del paese.

115. Istituisca un capo per ciascuna comunità (*grama*), un per ogni dieci, un per ogni venti, un per ogni cento, un per ogni mille.

116. Il capo d'una comunità deve far conoscere al capo delle dieci i disordini che accadono nella sua giurisdizione, *quando non può reprimerli*. Il capo di dieci deve farne parte al capo di venti.

117. Il capo di venti comunità deve comunicar tutto al capo di cento, e quest'ultimo al capo di mille.

118. Le cose che gli abitanti d'una comunità sono obbligati dar giornalmente al re, come riso, bevanda, legna da bruciare, devono riceversi dal capo d'una comunità pei suoi emolumenti.

119. Il capo di dieci comunità deve godere del prodotto d'un kula (30): il capo di venti comunità, del prodotto di cinque kula; il capo di cento, del prodotto d'una comunità (*grama*); il capo di mille, del prodotto d'una città (*pura*).

120. Gli affari di queste comunità, generali e particolari, devono esser osservati da un altro ministro del re, attivo e di rette intenzioni.

121. In ogni gran città (*nagara*) elegga un sovrantendente generale d'alto grado, circondato di treno maestoso, qual pianeta in mezzo alle stelle,

122. il quale sovrantenda agli altri impiegati; e il re deve farsi dare esatto conto da' suoi mandatarj della condotta dei delegati nelle varie provincie.

123. Poichè generalmente gli uomini incaricati dal re di vegliare a sicurezza del paese sono astuti, avidi dei beni altrui; ed il re deve difenderne il suo popolo.

124. Gli uomini in carica tanto perversi da estorcere danaro da quelli che abbiano a fare con essi, devono venir dal re spogliati di tutti i loro beni ed esigliati.

125. Alle donne di suo servizio e alla torma dei servi il re accordi salario giornaliero, proporzionato al grado ed alle funzioni.

126. Bisogna dare all'ultimo de' servi un pana (31) di cuojo *al giorno*, un abito compiuto due volte l'anno, ed una drona (32) di grano tutti i mesi; ed al primo de' servi, sei pana, sei abiti due volte l'anno, e sei misure di grano tutti i mesi.

127. Calcolato il prezzo a cui si comprano e si vendono le merci, la distanza del paese donde si recano, le spese di alimento e condimento, le precauzioni necessarie per portarle con sicurezza, il re faccia pagare imposte ai trafficanti.

128. Dopo maturo esame un re deve levar continuamente le imposte ne' suoi Stati, in guisa che egli stesso ed il mercante traggano giusta ricompensa dalla loro fatica.

(30) Terreno che può lavorarsi con due aratri, da sei tori ciascuno.

(31) Il pana vale ottanta *cauri*, cioè piccole conchiglie.

(32) Il drona equivale a ottanta libbre da dodici oncie (kil. 15, 945) secondo Wilson; ma secondo Carey è libbre seicentoquaranta (kil. 290).

129. A guisa della sanguisuga, del giovine vitello e dell'ape, che pigliano il cibo a poco a poco, il re non deve ricevere il tributo annuo del suo regno che a piccole porzioni.
130. La cinquantesima parte può prelevarsi dal re sui bestiami e sull'oro e l'argento, *aggiunti ogni anno ai fondi*; l'ottava, la settima e la duodecima sui grani, *secondo la qualità del suolo*.
131. Prenda la sesta parte del guadagno annuo fatto sugli alberi, la carne, il miele, il burro chiarificato, i profumi, le piante medicinali, i succhi vegetali, i fiori, le radici ed i frutti,
132. sulle foglie, le piante mangereccie, l'erba, gli utensili di canna, le pelli, i vasi di terra, ed ogni oggetto in pietra.
133. Un re, ezjandio se morisse *d'inedia*, non deve ricever il tributo da un Bramino versato nella scrittura santa, nè patire che ne' suoi Stati sia tormentato dalla fame.
134. Il regno, ove un uomo imbevuto alla sacra scrittura patisce fame, sarà tosto in preda alla fame.
135. Accertato delle cognizioni teologiche e della purità della condotta di lui, il re gli assicuri una condizione onorevole, lo protegga come un padre il suo legittimo figliuolo.
136. I doveri religiosi compiuti tutti i giorni da un tal Bramino sotto la protezione del re, prolungano la vita del monarca, ed aumentano le sue ricchezze ed i suoi Stati.
137. Il re faccia pagare come imposta un livello modicissimo agli uomini del suo regno d'infima classe, e viventi di commercio poco lucroso.
138. Quanto agli operaj, agli artigiani ed ai Sudra che guadagnano il vitto a fatica, li faccia lavorar ciascuno un giorno al mese.
139. Non tagli la propria radice *rifiutando per eccesso di bontà di ricevere le imposte*, nè le radici altrui *esigendo tributi esorbitanti* per eccesso d'avarizia; poichè tagliando la propria radice *e la loro*, riduce sè ed altrui a condizione miserabile.
140. Sia il re severo o dolce a seconda delle circostanze: un sovrano dolce o severo opportunamente, è da tutti stimato.
141. Quando è stanco d'esaminar gli affari, li confidi ad un primo ministro versato nella dottrina delle leggi, coltissimo, padrone delle proprie passioni, e di buona famiglia.
142. Protegga in tal guisa i suoi popoli con zelo e vigilanza, adempiendo nel modo prescritto a tutti i doveri imposti.
143. Il monarca, i cui sudditi fra il pianto vengono rapiti da assassini e tratti dal regno sotto gli occhi di lui e de' suoi ministri, è veramente un morto e non un essere vivente.
144. Dover principale d'un Ketria è difendere i popoli; ed il re che gode dei vantaggi già annoverati, v'è obbligato.
145. Alzatosi all'ultima veglia della notte, dopo essersi purificato, ponga in profondo raccoglimento le sue offerte al fuoco e i suoi omaggi ai Bramini, ed entri nella sala d'udienza convenevolmente adornato.
146. Quivi consoli i suoi sudditi *con parole e sguardi graziosi*, e li congedi; poi tenga consiglio co' suoi ministri.
147. Deliberi con essi salendo la cima d'un monte, o recandosi in secreto sopra un terrazzo, o in luogo solitario d'una foresta senz'essere osservato.
148. Il re, le cui risoluzioni segrete non sono note agli altri uomini che si riuniscono fra loro, stende il dominio su tutta la terra, foss'anco privo di tesori.
149. Gl'idioti, i muti, i ciechi o sordi, gli uccelli che cinguettano, gli uomini vecchissimi, le donne, i barbari (Mletcas), i malati e gli storpj devono allontanarsi al momento della deliberazione.
150. Gli uomini sventurati *in questa vita per peccati commessi in una nascita precedente* (33), svelano una risoluzione secreta, come gli uccelli cinguettanti, e particolarmente le donne: onde convien escluderle.
151. In mezzo al giorno od alla notte, quando scevro d'inquietudini e di fatiche, di concerto co' suoi ministri, oppur solo, mediti intorno alla virtù, al piacere ed alla ricchezza;
152. ai mezzi d'acquistare nello stesso tempo queste cose, generalmente opposte l'una all'altra: al collocamento delle proprie figlie, ed all'educazione dei figliuoli;

(33) Cioè in punizione delle colpe commesse nell'altra vita.

153. all'opportunità d'inviare ambasciadori, alle dubbiezze dell'esito delle sue imprese. Vegli la condotta *delle sue donne* nell'appartamento interno, ed i passi de' suoi mandatarj.

154. Mediti intorno agli otto affari dei re, *concernenti le spese*, *le rendite*, *le missioni dei ministri*, *le difese*, *la decisione dei casi dubbj*, *l'esame degli affari contenziosi*, *l'applicazion delle pene*, *le espiazioni*; intorno alle cinque sorta di spie *cui deve adoperar in secreto*, *cioè giovani coraggiosi e d'ingegno acuto*, *anacoreti degradati*, *agricoltori sventurati*, *mercanti ruinati*, *e falsi penitenti*; intorno alle intenzioni benevole od ostili de' suoi vicini; intorno alle disposizioni degli Stati limitrofi;

155. intorno alla condotta d'un principe straniero di forze mediocri, *e che trovandosi vicino ad un nemico e ad un ambizioso*, *non è abbastanza possente per resister loro se sono uniti*, *ma può far loro fronte disgiunti*; intorno ai preparativi del monarca cupido di conquiste; intorno alla condizione del monarca che rimane neutrale, *ma che può resistere al nemico*, *al conquistatore*, *ed a chi è di forze mediocri*, *purchè non siano uniti*; e specialmente intorno alla condizione del suo nemico.

156. Queste *quattro* potenze, espresse comunemente colla comune denominazione di ceppi dei paesi circonvicini, con altre otto dette rami, e che porgono varie sorta d'alleati o d'avversarj, sono dichiarate le dodici principali.

157. Cinque altre secondarie, cioè i loro ministri, i territorj, i siti forti, i tesori e gli eserciti, aggiunti a ciascuna, formano in tutto settantadue poteri *da esaminare*.

158. Il re deve stimar suo nemico ogni principe immediatamente vicino, e l'alleato di questo principe; amico il vicino del nemico, e neutrale ogn'altro sovrano.

159. Acquisti potenza su tutti questi principi per mezzo di negoziati e per gli altri tre mezzi, separati o congiunti, ma sopratutto per valore e politica.

160. Mediti sempre li sei spedienti, che sono: far trattato di pace o d'alleanza, intraprendere guerra, mettersi in cammino, accamparsi, dividere le proprie forze, e mettersi a patrocinio d'un possente monarca.

161. Considerata la condizion delle cose, si determini, a seconda dei casi, ad aspettare il nemico, mettersi in cammino, far pace o guerra, dividere le proprie forze, o cercar un sostegno.

162. Un re deve sapere che v'ha due sorta d'alleanze e di guerre, e due maniere di accamparsi o di mettersi in cammino, e d'ottener la protezione d'altro sovrano.

163. Due sorta d'alleanze mirano a procacciar utili sia nel momento che poi: quella in cui i due principi convengano d'operare e di camminar insieme, e quella in cui separati.

164. La guerra fu dichiarata di due specie: si può fare per proprio conto, o per vendicare un'ingiuria fatta ad un alleato, col disegno di vincere il nemico, sia in quella stagione, sia in altro tempo.

165. Talvolta il re si mette solo in campagna per distruggere il nemico a suo piacere, tal'altra si riunisce al suo alleato: la marcia è dunque riconosciuta di due sorta.

166. Fu dichiarato che l'accampamento ha luogo in due casi: quando uno fu successivamente infiacchito, sia dai colpi del Sort, sia per cattivi casi; o quando vuol favorire l'alleato.

167. Per accertar l'esito d'un'impresa, l'esercito e il re devono separarsi in due corpi: tal è il doppio metodo della division delle forze, proclamato da quelli che apprezzano gli utili de' sei spedienti.

168. Un principe si mette a protezione d'un re potente in due casi: quand'è oppresso dal nemico, per ripararsi da' suoi assalti; e *quando teme venir assalito*, affinchè la voce di *questa potente nazione* si diffonda, *e tenga il nemico in rispetto*.

169. Quando il re riconosce che poscia la sua superiorità sarà certa, e che presentemente non ha che lieve danno a soffrire, ricorra a negoziati pacifici:

170. ma quando vede tutti i membri dello Stato in fiorente condizione, e se stesso in alto grado di potere, imprenda guerra.

171. Certo d'aver esercito contento e ben fornito, e che il contrario avviene al nemico, entri in campagna:

172. ma s'è debole in treno ed in soldati, scelga un sito acconcio, e tragga i nemici poco a poco alla pace.

173. Quando un re pensa che il suo nemico sia da tutti i lati più possente di lui, allora dividendo le forze in due corpi, *si ritiri con parte delle truppe in luogo forte*, e tenti di giungere a' suoi fini:

174. ma quando può venir assalito da tutti i lati dalle forze del suo avversario, cerchi la protezione d'un monarca giusto e potente.

175. Colui che tiene in rispetto i suoi sudditi e le forze nemiche insieme, deve esser onorato da lui per quanto può come un direttore spirituale:

176. tuttavia se in questa condizione s'avvede che una tale protezione ha i suoi inconvenienti, qualunque sia la sua miseria, faccia guerra vigorosa senza esitazione.

177. Un monarca profondo politico deve porre in opera tutti i mezzi indicati, affinchè i suoi alleati, le potenze neutrali ed i nemici non abbiano su di lui superiorità.

178. Esamini maturamente l'esito presumibile di tutti gli affari, la condizione presente delle cose, come pure gli utili e i disutili di quel ch'è passato.

179. Chi sa prevedere nel futuro l'utile od il danno d'un provedimento, che nell'occasione presente si decide con prontezza, che quando un fatto accade ne valuta le conseguenze, non è abbattuto mai da' suoi nemici.

180. Disponga in guisa che i suoi alleati, i re neutrali ed i nemici non possano avere sopra di lui vantaggio: questa è in somma la politica.

181. Quando un re si mette in campagna per invadere il territorio del nemico, deve procedere poc'a poco nel modo seguente, volgendosi verso la metropoli dell'avversario.

182. Incominci la spedizione nel mese propizio di margasirca (novembre-dicembre) se la sua marcia è impacciata *da elefanti e da carri*, o verso i mesi di palguna (febbrajo-marzo) o di cietra (marzo-aprile) *se ha molta cavalleria* o secondo le truppe che l'accompagnano, *per trovar le raccolte dell'autunno o della primavera nella contrada che invade.*

183. Anche in altre stagioni, quando vede la vittoria certa e quando avvenne alcuna sventura al suo nemico, si metta in marcia.

184. Pigliato le necessarie cautele per sicurezza del regno, e fatti tutti i preparativi dell'impresa, procuratosi il necessario per abitare nel paese nemico, e mandati spioni opportunamente,

185. fatte aprire tre sorta di vie, *attraverso le pianure, le foreste e i luoghi inondati*, ordinati i sei corpi dell'esercito, *elefanti, cavalleria, carri, fanti, uffiziali, e servi*, secondo la regola della tattica militare, si avvii contro la capitale del nemico.

186. Si tenga in guardia contro quei che secretamente sono d'accordo col nemico, e contro quelli che ritornarono al suo servizio dopo lasciato: sono i nemici più pericolosi.

187. Nella marcia ordini le sue truppe in forma d'un bastone, d'un carro, d'un verro, d'un mostro marino (aquila), d'una guglia o di Garura.

188. Da qualunque lato senta pericolo, ivi volga le sue truppe, e si ponga sempre al centro d'un battaglione disposto come un fiore di loto.

189. Ponga un comandante (senapati) ed un generale (baladiaca) in tutte le direzioni, ed ognivolta che teme attacco da un lato, di qui dee volgersi.

190. Stabilisca da tutti i lati dei posti, dei soldati fedeli, pratici de' varj segnali, atti a sostener un assalto ed a caricare il nemico, ed incapaci di disertare.

191. Faccia combattere riuniti in una sola falange pochi soldati, e stenda, se vuole, forze considerevoli, ed ordinatele in forma di guglia o di folgore, dia la battaglia.

192. Combatta in pianura con carri e cavalli; in luogo coperto d'acqua, con elefanti e battelli armati; in terreno coperto d'alberi e cespugli, con archi; in luogo scoperto, con sciabole, scudi ed altre armi.

193. Deve porre nelle prime file uomini nati nelle provincie di Kurukscetra, di Matsia, di Pantciala, di Surasena, e uomini grandi ed agili *nati in altre contrade.*

194. Disposta l'armata in battaglia, la incoraggi, ed esamini i soldati accuratamente, e la maniera con cui si contengono col nemico.

195. Bloccato il nemico, deve accamparsi, devastare il territorio straniero, e guastargli i pascoli, le provigioni da bocca, l'acqua e le legna da bruciare.

196. Distrugga i serbatoj d'acqua, i baluardi, i fossati; saetti il nemico di giorno, e l'assalga nella notte improviso.

197. Tragga al suo partito tutti quelli che possono secondare i suoi fini, *come parenti del principe nemico aventi pretensioni al trono, o ministri malcontenti;* sia informato di tutto quel che fa; e quando il cielo si mostra propizio, combatta per far conquiste senza timore.

198. Faccia ogni sforzo per isminuire i suoi nemici con negoziati, con doni, fomentando discordie; adoperi i suoi mezzi insieme o separati, senza ricorrere alla pugna.

199. Siccome non si prevede mai in modo certo da qual parte uscirà la vittoria, il re deve, per quanto può, fuggire dal venir alle mani.

200. Ma quando non vale alcuno dei tre spedienti indicati, combatta virilmente.

201. Conquistato *un paese* il re onori le divinità *che vi si adorano* ed i virtuosi Bramini, faccia largizioni *al popolo*, e proclami atti ad allontanare ogni timore.

202. Quando è compiutamente certo dell'animo di tutti i vinti, collochi in quel paese un re della stirpe reale, e gl'imponga condizioni.

203. Faccia rispettar le leggi *della nazione conquistata* come furono promulgate, ed offra gemme al principe e ai suoi cortigiani.

204. Il togliere altrui cose preziose generando odio, o darne generando amicizia, può esser di lode e di biasimo secondo i casi.

105. La riuscita di tutte le cose mondane dipende dalle leggi del destino *determinate dalle opere delle vite precedenti*, e dalla condotta dell'uomo. I decreti del destino sono un mistero; convien dunque ricorrere ai mezzi dipendenti dall'uomo.

206. Il vincitore può conchiudere eziandio pace coll'avversario, e prenderlo alleato con calore, considerando i tre frutti *d'una spedizione* essere un amico, oro, ed accrescimento di territorio.

207. Esamini primieramente le disposizioni del re, il quale potrebbe approfittare della sua assenza per invadere il suo regno, e quelle del principe che tiene questo re in freno; poscia tragga il frutto della sua spedizione, sia che stringa o no alleanza coll'avversario *vinto*.

208. Lucrando ricchezze e territorio un re non aumenta tanto i suoi utili, quanto attirandosi un amico fedele, il quale, benchè debole, può un giorno divenire possente.

209. Un alleato poco formidabile, ma virtuoso, riconoscente, che fa la felicità de' suoi sudditi, devoto *agli amici* e costante nelle imprese, è degno di alta stima.

210. I savj stimano nemico invincibile colui che è istruito, di nobile stirpe, valoroso, destro, generoso, pieno di gratitudine, e irremovibile ne' suoi disegni.

211. La bontà, l'arte di conoscer gli uomini, il valore, la compassione, un'inesauribile liberalità, formano l'ornamento d'un principe neutrale.

212. Un re, per salvare la sua persona, deve lasciar anche una contrada salubre, fertile e propizia al bestiame.

213. Per recar rimedio alla sventura, serbi accuratamente le sue ricchezze; ma le sacrifichi per salvare la sua sposa; sacrifichi sposa e ricchezze per salvar se medesimo.

214. Un principe savio, che vede ogni cumulo di sventure versarsi sul suo capo, deve porre in opera tutti gli espedienti opportuni, o insieme o uno ad uno.

215. Concentrandosi nell'esame dei tre soggetti, che sono colui che dirige l'affare, l'oggetto che si propone, ed i mezzi *di riuscita*, si sforzi di giungere alla meta de' suoi desiderj.

216. Deliberato co' suoi ministri intorno *allo Stato* nel modo prescritto, datosi agli esercizj *da un guerriero*, e bagnatosi al meriggio, entri il re nell'appartamento per farvi il pasto.

217. Quivi mangi cibi preparati da servi devoti alla sua persona, che conoscano i tempi necessarj, e d'inalterabile fedeltà. Questo alimento deve provarsi colla massima cura, e consecrarsi con preci (mantras) che rintuzzino il veleno.

218. Mischii antidoti a tutti gli alimenti suoi, ed abbia cura di portar sempre pietre preziose che distruggano l'effetto del veleno.

219. Vengano a fargli vento e asperger d'acqua e di profumi donne accuratamente sorvegliate, le cui vestimenta siensi esaminate innanzi, *che non ascondano armi o veleno*.

220. Le stesse precauzioni in cocchio, coricandosi, sedendo, mangiando, bagnandosi, alla tavoletta, nell'acconciarsi.

221. Dopo mangiato, si diverta colle sue donne nell'appartamento interno; divertitosi il tempo conveniente, s'occupi di nuovo delle faccende pubbliche.

222. Armatosi, passi in rassegna gli uomini da guerra, gli elefanti, i cavalli ed i carri, le armi e gli arnesi militari.

223. La sera, compiuti i doveri di pietà, in parte solitaria del suo palagio, oda le relazioni secrete delle sue spie.

224. Congedate queste, per recarsi in altra parte del suo palazzo, circondato dalle donne che lo servono, ritorni nell'appartamento interno per farvi il pasto della sera.

225. Quivi, mangiato per la seconda volta qualche poco, e ricreato al suono di strumenti musicali, si dia al riposo, e s'alzi poscia libero di stanchezza.

226. Tali sono le regole per un re quando sano; quando malato confidi a'suoi ministri gli affari.

LIBRO OTTAVO.

Uffizio dei giudici. Leggi civili e criminali.

1. Un re desideroso di esaminare gli affari giudiziali, si rechi alla corte di giustizia in umile contegno, seguito da Bramini e da consiglieri sperimentati.

2. Là seduto o ritto, alzata la destra, modesto negli abiti e negli ornamenti, esamini gli affari delle parti contendenti

3. Ogni giorno decida le cause ordinate sotto i diciotto *principali* titoli *seguenti*, con ragioni tratte dai costumi particolari dei paesi, *delle classi e delle famiglie*, e dai codici.

4. Il primo titolo comprende i debiti, *il secondo* i depositi, *il terzo* la vendita d'un oggetto senza dritto di proprietà, *il quarto* le società commerciali, *il quinto* l'atto di riprendere una cosa data,

5. *il sesto* il non pagare le mercedi od i salarj, *il settimo* il rifiuto di adempire a convenzioni, *l'ottavo* l'annullamento di vendita o di compra, *il nono* le contese tra padrone e servo,

6. *il decimo* le liti sui confini, *l'undecimo e duodecimo* i cattivi trattamenti e le ingiurie, *il decimoterzo* il furto, *il decimoquarto* l'assassinio e le violenze, *il decimoquinto* l'adulterio,

7. *il decimosesto* i doveri della moglie e del marito, *il decimosettimo* la divisione delle successioni, *il decimottavo* il giuoco ed il combattimento d'animali. Su questi diciotto punti si fondano gli affari giudiziali;

8. le contenzioni degli uomini hanno generalmente relazione con questi articoli. Il re giudichi appoggiandosi alla legge eterna.

9. Quando il re non fa egli stesso l'esame delle cause, ne incarichi un Bramino bastantemente istruito a questa carica.

10. Questo esamini gli affari sottoposti al re, e con tre assessori si rechi all'alto tribunale, ed ivi stia seduto o ritto.

11. In qualunque luogo siedano tre Bramini versati nei Veda, presieduti da un dottissimo Bramino eletto dal re, l'adunanza è detta da'savj la corte di Brama *dalle quattro facce.*

12. Quando la giustizia, ferita dall'ingiustizia, si presenta innanzi alla corte, e i giudici non estraggono il dardo, ne sono essi medesimi feriti.

13. O bisogna non venire al tribunale, o parlarvi secondo verità: l'uomo che non parla o quel che profferisce menzogna, sono colpevoli del pari.

14. Ove la giustizia è distrutta dall'iniquità, il vero dal falso sotto gli occhi dei giudici, essi medesimi sono distrutti.

15. La giustizia colpisce quand'è ferita, e salva quando protetta. « Guardiamoci dall'attentare alla giustizia, per timore che non ci punisca se la feriamo », *così devono parlare i giudici col presidente quando lo vedono disposto a violar la giustizia.*

16. Il venerabile genio della giustizia è *rappresentato* sotto forma d'un toro (vrica): chi gli fa torto, viene appellato dagli Dei Vricala (nemico del toro): non bisogna dunque attentare alla giustizia.

17. La giustizia è il solo amico che accompagna l'uomo dopo morte, giacchè ogni altro affetto va distrutto col corpo.

18. Un quarto dell'ingiustizia *d'un giudizio* ricade sul litigante che n'è la cagione, un quarto sul *falso* testimonio, un quarto su tutti i giudici, un quarto sul re.

19. Ma quando il colpevole vien condannato, il re è incolpevole, i giudici immuni di biasimo, ed il peccato ritorna a chi lo ha commesso.

20. Il principe, volendo, scelga ad interprete della legge un uomo *della classe sacerdotale che non ne compie i doveri*, non commendevole che per nascita, ovvero un uomo creduto Bramino, *od anche un Ketria od un Vasia*, ma non mai uno della classe servile.

21. Quando uno soffre che un Sudra pronunzii giudizj sotto i suoi occhi, il suo regno è misero come una vacca in un pantano.

22. Il paese abitato da molti Sudra, frequentato da atei e sfornito di Bramini, è presto intieramente distrutto da fame e morbi.

23. Il re *od il giudice da lui eletto* incominci l'esame delle cause collocandosi sulla sedia nella quale deve render giustizia, decentemente vestito, e raccogliendo tutta l'attenzione, dopo reso omaggio ai custodi del mondo (Lokapalas).

24. Esamini le ragioni delle parti per ordine di classi, considerando quel ch'è utile o dannoso, e principalmente quel ch'è legale o no.

25. Scopra la mente degli uomini per mezzo dei segni esterni, del suono di loro voce, del colore del volto, del contegno, del portamento del corpo, degli sguardi e dei gesti.

26. Dal contegno, dal portamento, dai gesti, dalle parole, dai moti degli occhi e del volto s'indovina l'interno pensiero.

27. La facoltà ereditata da un fanciullo *senza protettore* deve rimaner in custodia del re finchè quegli abbia compiuti i suoi studj, o sia uscito dall'infanzia, *cioe sino al sedicesimo anno.*

28. La stessa protezione deve concedersi alle donne sterili, o sfigliate, o prive di parenti, o fedeli allo sposo *assente*, alle vedove ed alle malate.

29. Il monarca giusto, ai parenti che tentassero d'appropriarsi la facoltà di queste donne in vita loro, imponga il castigo dei ladri.

30. Una facoltà qualunque, di cui è ignoto il padrone, deve *proclamarsi a suon di tamburo, poi* serbarsi in deposito dal re per tre anni, avanti lo spirar dei quali il proprietario può riprenderla; passati, il re se la può aggiudicare.

31. L'uomo che viene a dire *È mia*, deve interrogarsi accuratamente; nè prima d'avergli fatto dichiarare la forma, il numero e gli altri particolari, può rimettersi in possesso.

32. Chi non può indicare perfettamente il luogo e il tempo in cui fu smarrito l'oggetto, il colore, la forma e la dimensione , dev'essere condannato ad una multa dello stesso valore.

33. Il re prelevi il sesto sopra una somma *perduta da alcuno e conservata da lui*, od il decimo, o solo il duodecimo, ricordandosi il dovere degli uomini dabbene, *secondochè la custodì per tre, per due o solo per un anno.*

34. Una somma perduta *e ritrovata da uomini al servigio del re*, deve confidarsi a gente eletta a posta; e coloro che il re coglierà mentre rubano di questa somma, li faccia calpestare da un elefante.

35. Quando un uomo viene a dire con verità « Questo tesoro m'appartiene », *e prova quel che asserisce, e sia stato ritrovato il tesoro dall'uomo stesso o da un altro*, il re deve prenderne il sesto o il duodecimo, secondo la qualità dell'uomo:

36. ma chi dichiarò il falso, deve sottoporsi alla multa dell'ottavo di quanto possiede, *o per lo meno* condannarsi a pagare una tenue parte del tesoro dopo noverato.

37. Quando un Bramino viene a scoprir un tesoro sotterrato, può prenderlo intero, perchè è signore di quanto esiste:

38. ma quando il re ne trova uno, anticamente deposto in terra *e che non ha padrone*, ne dia metà ai Bramini.

39. Il re ha diritto alla metà degli antichi tesori e dei metalli preziosi che la terra racchiude, in qualità di protettore e di signore della terra.

40. Il re deve restituire agli uomini d'ogni classe le loro facoltà involate da ladri; appropriandosele, si fa reo di furto.

41. Un re virtuoso, dopo studiate le leggi particolari delle classi e delle provincie, i regolamenti delle compagnie dei mercanti e le consuetudini delle famiglie, deve dar loro forza di legge, *quando non contrarie ai precetti rivelati.*

42. Gli uomini che si conformano ai regolamenti che li risguardano, e adempiono i loro doveri, divengono cari agli altri uomini, benchè lontani.

43. Il re e i suoi ministri si guardino dal suscitare un processo, e non trascurino mai una causa loro recata.

44. Siccome un cacciatore, seguendo le gocce di sangue, giunge al coviglio della fiera *ferita*, così per mezzo di savj ragionamenti il re giunge al verace intento della giustizia.

45. Consideri attentamente la verità, l'oggetto, la propria persona, i testimonj, il luogo, il modo, il tempo, stando alle regole della procedura.

46. Ponga in atto le pratiche seguite dai Dugi, dotti e virtuosi, se non ostano alle consuetudini delle provincie, delle classi e delle famiglie.

47. Quando un creditore reca querela innanzi a lui, per ricuperare una somma data in prestanza, dopochè provò il debito, lo faccia pagare.

48. Un creditore, per costringere il debitore a soddisfarlo, può adoperar mezzi che si usano per ricuperare un credito.

49. Con mezzi conformi al dovere morale, con processi, coll'artifizio, colla destrezza, e in quinta via con mezzi violenti, può un creditore farsi pagare.

50. Il creditore che costringe il debitore a rendergli il prestito, non dev'essere sgridato dal re per aver ripreso il suo.

51. Quando uno neghi un debito, il re gli faccia pagare la somma dovuta, e lo punisca di lieve multa, proporzionata alle sue facoltà.

52. Sulla negazione d'un debitore, a cui innanzi al tribunale vien intimato di pagare, l'attore chiami in testimonio una persona presente al prestito, o produca un'altra prova.

53. Chi diede la testimonianza di tale che non era presente; chi dopo dichiarata una cosa la nega; chi non si avvede come le ragioni addotte innanzi si trovano in contraddizione con quelle fatte valer poi;

54. chi, esposti certi particolari, modifica la sua prima narrazione; chi interrogato intorno ad un fatto già chiaro, non dà risposte soddisfacenti;

55. chi confabulò coi testimonj ove non doveva; chi rifiuta di rispondere ad una interrogazione fatta più volte; chi lascia il tribunale;

56. chi serba il silenzio allorchè gli vien comandato di parlare, o non prova quanto asserì; finalmente chi ignora che cosa sia possibile ed impossibile, sono tutti rimandati insoddisfatti.

57. Quando uno esce a dire *Ho testimonj*, ed invitato a presentarli nol fa, il giudice deve pronunciar sentenza contro di lui.

58. Se l'attore non espone le ragioni di sua querela, dev'essere punito, secondo la legge, con castigo corporale od una multa *secondo i casi*; e se non risponde entro tre quindicine, vien condannato dalla legge.

59. Chi nega un debito a torto, e chi reclama falsamente quello che non gli è dovuto, devono esser condannati dal re al doppio della somma contesa, siccome agenti volontariamente in modo iniquo.

60. Quando uno, condotto dal creditore al tribunale, interrogato *dal giudice*, nega il debito, la cosa deve chiarirsi innanzi ai Bramini eletti dal re, sulla testimonianza di tre persone.

61. Vi fo conoscere quali testimonj devano presentarsi nei processi dai creditori e *dagli altri litiganti*, e come dichiarar il vero.

62. Padroni di casa, padri di maschi, abitanti dello stesso luogo, appartenenti tanto alla classe militare quanto alla commerciale ed alla servile, chiamati dall'attore, vengono ammessi a recar testimonianza, ma non già i primi venuti, salvo il caso di necessità.

63. Si devono scegliere come testimonj nelle cause da tutte le classi, uomini degni di confidenza, consej de' loro doveri, scevri di cupidigia; e rigettar quelli d'opposta natura;

64. non ammettere nè quelli dominati da interesse, nè amici, nè servi, nè nemici, nè uomini di nota malafede, nè malati, nè rei,

65. nè il re, nè un artigiano *basso*, *come un cuoco*, nè un comico, nè un perito teologo, nè uno studente, nè un ascetico sciolto da tutte relazioni mondane,

66. nè uomo dipendente del tutto, nè di mala fama, nè di professione crudele, nè d'occupazioni vietate, nè un vecchio, nè un fanciullo, nè un uomo unico, nè uno appartenente a classe mista, nè di organi indeboliti,

67. nè uno oppresso dal dolore, o ubriaco, o pazzo, nè chi patisce fame o sete, nè uno aggravato dalla fatica, nè un innamorato, nè uno sdegnato, nè un ladro.

68. Donne devono render testimonianza per donne; Duigi di pari grado, per Duigi; Sudra onesti, per uomini della classe servile; uomini appartenenti a classi miste, per uomini nati in tali classi.

69. Ma trattandosi di fatto avvenuto negli appartamenti interni, o in un bosco, o di omicidio, chiunque abbia veduto il fatto, deve recar testimonianza fra le due parti.

70. *In tali casi* in mancanza di testimonj *convenienti* si può ricevere la deposizione d'una donna, d'un fanciullo, d'un vecchio, d'uno scolaro, d'uno schiavo o d'un servo.

71. Come però un fanciullo, un vecchio, un malato possono non dir la verità, il giudice consideri per debole la loro testimonianza, come quella d'un mentecatto.

72. Ogniqualvolta trattisi di violenze, di furto, d'adulterio, d'ingiurie e di mali trattamenti, non deve esaminare con troppo scrupolo la competenza de' testimonj.

73. Il re deve stare al maggior numero quando i testimonj discordano; quando v'ha parità, dichiararsi pei più eminenti di merito; se tutti commendevoli, pei Duigi più perfetti.

74. Perchè una testimonianza sia valida, conviene aver udito o veduto *secondo i casi*. Il testimonio che dice il vero, in tal caso non perde nè virtù nè ricchezze.

75. Il testimonio, che innanzi all'assemblea degli uomini rispettabili viene ad affermare altra cosa da quella che vide od udì, dopo la morte è precipitato nell'inferno a capo fitto, ed è privato del cielo.

76. Quando un uomo vede od ascolta una cosa, anche non chiamato ad attestarla, se vien interrogato intorno ad essa, dichiari come vide e udì.

77. La testimonianza unica d'un uomo scevro di cupidigia è ammessibile *in certi casi*, laddove quella d'un gran novero di donne, anche oneste, non la è (per l'incostanza del cervello femminile) più di quella degli uomini delinquenti.

78. Le deposizioni di spontanei testimonj devono ammettersi in processo; ma quanto possono dire altrimenti, *mossi da un motivo qualunque*, non può riceversi dalla giustizia.

79. Radunati i testimonj nella sala d'udienza, presenti attore e difensore, il giudice g'interroghi esortandoli blandamente in tal guisa:

80. « Dichiarate francamente in quest'altare quant'è avvenuto fra le due parti a vicenda, per quanto è a vostra cognizione, poichè qui si richiede la testimonianza vostra ».

81. Il testimonio che facendo la sua deposizione non dice che il vero, giunge alle dimore eccelse, e si procaccia in questo mondo alta rinomanza, e la sua parola viene onorata da Brama.

82. Chi rende testimonianza falsa cade nei ceppi di Varuna, senza poter opporre schermo per cento trasmigrazioni: devesi perciò non dire che il vero.

83. Un testimonio, dichiarando il vero, s'è purificato. La verità fa prosperar la giustizia: onde la verità deve dichiararsi dagli uomini di tutte le classi.

84. L'anima (atma) è testimonio di se medesima, l'anima è asilo di se medesima. Non disprezzate mai l'anima vostra, questo eccellente testimonio degli uomini.

85. I tristi dicono fra sè *Niuno ci vede*: ma gli Dei li mirano, e così lo spirito (Puruca) che risiede in essi.

86. Le divinità custodi del cielo, della terra, delle acque, del cuor umano, della luna, del sole, del fuoco infernale, dei venti, della notte, dei due crepuscoli e della giustizia, conoscono le opere di tutti gli esseri animati.

87. Al mattino, in presenza *delle immagini* degli Dei e dei Bramini, il giudice purificatosi, colla faccia rivolta a mezzodì o ad oriente, inviti i Duigi, purificati del pari, a dire il vero.

88. Deve interpellar un Bramino dicendogli *Parla*; un Ketria, dicendogli *Dichiara il vero*; un Vasia, rappresentandogli *la falsa testimonianza come azione tanto rea quanto quella di rubar* bestiami, grani ed oro; un Sudra, comparando, *nelle sentenze seguenti*, la falsa testimonianza a tutti i delitti:

89. « I tormenti serbati all'uccisore d'un Bramino, d'una donna o d'un fanciullo, a chi fa torto all'amico, ed a chi rende mal per bene, sono destinati parimenti al testimonio falso.

90. « Tutto il bene che tu avesti potuto fare sin dalla nascita, onest'uomo, passerà ai cani, se tu dici altro che il vero.

91. « Degno uomo! mentre tu dici *Sono solo con me stesso*, nel cuor tuo risiede continuamente questo spirito supremo, osservatore attento e tacito di tutto il bene e di tutto il male.

92. « Questo spirito che sta nel tuo cuore, è giudice severo, punitore inflessibile, è un Dio; e se tu sei mai in discordia con lui, non andare *in pellegrinaggio al fiume Gange, nè* alle pianure di Kurù.'

93. « Nudo e calvo, tormentato da fame e sete, colui che avrà recato falsa testimonianza sarà ridotto a mendicare il vitto con una tazza rotta in casa del suo nemico.

94. « Sarà precipitato per la testa nei vortici più tenebrosi dell'inferno lo scellerato che, interrogato in esame giudiziale, fa una falsa deposizione.

95. « L'uomo che viene alla corte a dar notizie inesatte, e parlare di quello che non vide, può paragonarsi al cieco che mangia i pesci colle spine.

96. « Gli Dei credono non esservi nel mondo uomo migliore di colui la cui anima, che tutto sa, non senta inquietudine alcuna, mentr'egli fa la sua dichiarazione.

97. « Impara or dunque, degno uomo, in esatta enumerazione e in ordine quanti parenti uccida un falso testimonio, secondo gli oggetti sui quali depone.

98. « Con falsa testimonianza relativa a bestiami, egli uccide cinque parenti; dieci, con falsa testimonianza risguardante vacche; cento, con un falso rapporto relativo a cavalli; e mille, con falsa testimonianza relativa ad uomini.

99. « Egli uccide quelli che son nati e nascituri, con una falsa dichiarazione relativa ad oro; uccide tutti gli enti, con una falsa testimonianza risguardante la terra; guardati dunque dal far testimonianza falsa in processo relativo a terreno.

100. « I savj dichiararono una falsa testimonianza intorno all'acqua *d'un pozzo o d'uno stagno*, ed a carnale commercio con donne, pari ad una intorno alla terra; e così una relativa a cose preziose prodotte nell'acqua, ed a tutto che ha natura della pietra.

101. « Sapendo come si rende colpevole chi depone falso, dichiara francamente quello che sai, come l'hai veduto e udito ».

102. Ai Bramini guardiani di bestie, o commercianti, dati a lavori ignobili, o barcajuoli, od in cariche servili, o usuraj, parli come a Sudra.

103. In certi casi, chi per pio dovere dice altrimenti di quello che sa, non viene escluso dal mondo celeste, e la sua deposizione è chiamata parola degli Dei.

104. Ogniqualvolta la dichiarazione del vero potrebbe cagionar la morte d'un Sudra, d'un Vasia, d'un Ketria o d'un Bramino, *per fallo commesso in un istante di traviamento e non premeditato, come furto, rottura*, la menzogna è da anteporsi al vero.

105. I testimonj *che mentirono per lodevole motivo*, offrano a Surasvati focaccie di riso e di latte consecrate alla dea dell'eloquenza, in totale espiazione.

106. Oppure il testimonio versi sul fuoco, secondo la regola, un'oblazione di burro chiarificato *alla dea delle preghiere*, recitando orazioni di Yagiur-Veda, o l'inno a Varuna che incomincia con *Ud*, ovvero le tre invocazioni alle divinità delle acque.

107. Chi senza esser malato non si presenta a rendere testimonianza in processo relativo a debito, entro tre quindicine dopo l'intimazione, sarà condannato al pagamento del debito intero, oltre un decimo d'ammenda.

108. Il testimonio, a cui nell'intervallo di sette giorni dopo la deposizione sopraviene una malattia, un caso d'incendio, o la morte d'un parente, dev'essere condannato a pagar il debito ed una multa del decimo.

109. Negli affari in cui non v'hanno testimonj, il giudice non potendo conoscere appunto da qual lato stia la ragione fra le parti contendenti, può conoscerlo pel giuramento.

110. Furono fatti giuramenti dai sette sommi Richi e dagli Dei per affari *dubbiosi*. Vasicta medesimo giurò innanzi al re *Sudama* figliuolo di Piavana, *quando venne accusato da Visvamitra d'aver mangiato cento fanciulli.*

111. L'omo assennato non giuri invano, anche per cosa di poca importanza, perchè chi fa giuramento vano è perduto nell'altro mondo o in questo.

112. *Tuttavia* con innamorate, con una giovane chiesta in matrimonio, o trattandosi del nutrimento d'una vacca, di materie combustibili *necessarie ad un sacrifizio*, o della salute d'un Bramino, non è delitto un *simile* giuramento.

113. Il giudice faccia giurare un Bramino sulla sua sincerità; un Ketria, su' suoi cavalli, su' suoi elefanti e sulle sue armi; un Vasia, sulle sue vacche, i suoi grani ed il suo oro; un Sudra, su tutti i delitti;

114. ovvero, secondo la gravità del caso, faccia prender del fuoco *in mano* da colui cui vuol provare, o gl'imponga di gettarsi nell'acqua, o gli faccia toccar il capo di ciascuno de' suoi figli e di sua moglie, ad uno ad uno (34).

115. Colui che non è bruciato dalla fiamma, e non annegato nell'acqua, nè côlto tosto da altra sventura, debb'esser riconosciuto veritiero nel giuramento.

116. *Il Richi* Vatsa, calunniato da un giovane suo fratello *d'esser figliuolo d'un Sudra, giurò ch'era falso*, e passò in mezzo al fuoco; e il fuoco, ch'era la prova *della colpa e della innocenza* di tutti gli uomini, non bruciò neppur uno de' suoi capelli per la sincerità di lui.

117. Ogni processo, in cui fu resa falsa testimonianza, deve ricominciarsi dal giudice, tenendosi per non avvenuto quanto fu fatto.

118. Una testimonianza fatta per cupidigia, per errore, per paura, per amicizia, per concupiscenza, per collera, per ignoranza e per istorditaggine, è dichiarata invalida.

119. Vengo ad enumerare in ordine le varie sorta di castighi serbati a chi rende testimonianza falsa per una di queste ragioni.

120. Se attesta il falso per cupidigia, sia condannato a mille *pana* di multa; se per traviamento d'intelletto, al primo grado della multa, *cioè a dugencinquanta pana;* per paura, alla multa media *di cinquecento pana* ripetuta due volte; per amicizia, al quadruplo dell'ammenda del primo grado;

121. per concupiscenza, a dieci volte la pena del primo grado; per collera, a tre volte l'altra multa, *cioe la media ;* per ignoranza, a dugento pana compiuti; per istorditaggine, a soli cento.

122. Tali sono i castighi proclamati dagli antichi savj, e prescritti dai legislatori in caso di falsa testimonianza, per impedire che si travii dalla giustizia, e per frenare l'iniquità.

123. Un principe giusto deve esigliar gli uomini delle tre *ultime* classi dopo la multa, quando rendano falsa testimonianza; ma esigli puramente un Bramino.

124. Manù Svajambua fissò dieci parti, in cui si può infligger una pena agli uomini delle tre *ultime* classi; ma un Bramino esca *dal regno* sano e salvo.

125. *Queste dieci parti sono:* gli organi della generazione, il ventre, la lingua, le due mani, i due piedi, l'occhio, il naso, le due orecchie, i beni e il corpo, pei delitti che importano pena capitale.

126. Accertato delle circostanze aggravanti, del luogo e del momento, esaminate le facoltà del colpevole e il delitto, il re faccia cader il castigo su quelli che lo meritano.

127. Un castigo ingiusto distrugge la buona fama in vita e la gloria dopo morte, chiude l'accesso del cielo in altra vita, onde il re deve accuratamente guardarsene.

128. Un re che punisce gl'innocenti, e che non infligge pena a quelli che la meritano, si copre d'ignominia, e va all'inferno.

129. Punisca prima con una semplice reprensione, poi con rimbrotti severi, la terza volta con multa, finalmente con pena corporale.

130. Ma quando eziandio con castighi corporali non giunge a frenare i colpevoli, applichi loro le quattro pene in una volta.

131. Le varie denominazioni applicate al rame, all'argento ed all'oro *in peso*, usitate in questo mondo per le relazioni commerciali degli uomini, mi fo a spiegarvele senza lasciar nulla.

132. Quando il sole passa traverso una finestra, quel polverìo finissimo che si scorge, è la prima quantità percettibile, e chiamasi *traserenù.*

133. Otto grani di traserenù devono reputarsi eguali in peso ad un grano di papavero; tre grani di questo, eguali ad uno di mostarda nera; e tre di quest'ultima, pari ad uno di mostarda bianca.

(34) Eccovi e il giuramento e i giudizj di Dio, come nei nostri tribunali del medio evo.

134. Sei grani di mostarda bianca sono eguali ad un grano d'orzo di grossezza mediocre; tre grani d'orzo, pari ad un krisnala; cinque krisnala, ad un mascia; sei mascia, ad un suvarna (35).

135. Quattro suvarna *d'oro* fanno un pala; dieci pala, un darana: un macaka d'argento val due krisnala insieme.

136. Sedici di questi macaka d'argento fanno un darana od un purana d'argento; ma il karscika di rame deve chiamarsi pana o karcapana.

137. Dieci darana d'argento sono eguali ad un satamana; ed il peso di quattro suvarna dicesi nika.

138. Ducencinquanta pana formano la prima multa; cinquecento pana, la multa media; e mille pana, la più alta.

139. Se un debitore *tratto dal creditore al tribunale* riconosce il suo debito, deve pagare il cinque per cento *di multa al re:* e se lo nega *e venga provato,* il doppio: decreto di Manù.

140. Uno che dà in prestanza *sopra pegno*, deve ricevere sul capitale l'interesse fissato da Vascita, *cioè* l'ottantesima per cento al mese, *ovvero uno ed un quarto.*

141. *Se non ha pegno* prenda il due per cento *al mese*, ricordandosi il dovere degli uomini dabbene, perchè prendendo il due per cento non è colpevole di lucri illeciti.

142. Riceva due per cento d'interesse al mese (e non mai di più) *da un Bramino*, tre *da un Ketria*, quattro *da un Vasia*, e cinque *da un Sudra*, secondo l'ordine diretto delle classi.

143. Ma se gli vien lasciato un pegno, *come un terreno od una vacca*, con licenza di approfittarne, egli non deve ricevere altro interesse della somma prestata; e dopo lungo spazio di tempo, *o quando gli utili salgono al valore del debito*, egli non può dar questo pegno nè venderlo.

144. Non si deve usare contro la volontà del proprietario d'un puro deposito, *consistente in abiti, ornamenti ed altri oggetti dello stesso genere.* Chi ne usa, deve lasciar l'interesse, e *se l'oggetto fu logorato o guastato*, soddisfare il proprietario, dandogli il prezzo *dell'oggetto in buono stato*, altrimenti sarebbe ladro di pegni.

145. Un pegno ed un deposito non possono perdersi dal proprietario per indugio; e benchè lungamente rimasti presso il depositario, *possono ricuperarsi.*

146. Una vacca allattante, un camello, un cavallo da sella, un animale mandato per avvezzarlo al lavoro (*come a cagion d'esempio un toro*), ed altre cose di cui il proprietario per amicizia concede l'uso, non devono mai andar perdute per lui.

147. *Eccetto nei casi espressi precedentemente*, quando un proprietario vede, senz'alcun reclamo, altri usare sotto a' suoi occhi per dieci anni cosa che gli appartenga, non deve più ricuperarla.

148. Se non è un idiota, nè un fanciullo di sedici anni non compiti, e che l'uso della cosa avvenga sotto agli occhi suoi, questa è perduta per lui secondo la legge, e chi la usa può tenersela.

149. Un pegno, il termine d'un terreno, la facoltà d'un fanciullo, un deposito aperto o suggellato, donne, le proprietà d'un re o d'un teologo, non sono perduti perchè altri ne abbia usato.

150. L'imprudente che usa d'un pegno deposto senza il consenso del possessore, deve perdere la metà dell'interesse.

151. L'interesse d'una somma prestata, ricevuto in una volta sola *e non mensilmente o giornalmente*, non deve superare il doppio del debito, *cioè non deve salir oltre il capitale che si rimborsa nello stesso tempo;* e per grano, frutti, lana, bestie da soma, *prestate per pagarsi in oggetti dello stesso valore*, l'interesse dev'essere tutt'al più quintuplo del debito.

152. Un interesse che sorpassa la tassa legale, e che devia dalla regola precedente, non è valido; i savj lo chiamano procedere da usurajo: e chi dà in prestito non deve ricevere *più* che il cinque per cento.

153. Chi dà in prestito *per un mese o due o tre*, *ad un certo interesse*, non riceva lo stesso interesse al di là dell'anno, nè alcun interesse disapprovato, nè l'interesse dell'in-

(35) Il krisnala è la bara nera dell'*Abrus precaterius*. Il peso indicato equivale a 146 milligrammi. Il mascia peserebbe gramma 1,101; il suvarna gr. 11,659. Il karscika di rame è ottanta krisnali.

teresse *per convenzione precedente*, nè interesse mensile *che finisca per eccedere il capitale*, nè interesse estorto dal debitore *in momento d'angustia*, nè utili esorbitanti da un pegno, l'uso del quale fa le veci d'interesse.

154. Chi non può pagar un debito *all'epoca fissata*, e vuol rinnovare il contratto, può rifare l'obbligazione *col consenso di chi fa il prestito*, pagando *tutto* l'interesse dovuto.

155. Ma se *per avversa sorte* trova impossibile il pagamento dell'interesse, nel contratto che rinnova, inscriva come capitale l'interesse che avrebbe dovuto pagare.

156. Chi s'incaricò di trasportar certe merci, per un interesse fissato prima, nel tal luogo, in uno spazio di tempo determinato, e non compie le condizioni relative al tempo ed al luogo, non deve ricevere il prezzo convenuto, *ma quello che verrà fissato da periti.*

157. Quando uomini perfettamente pratici dei passaggi marittimi e dei viaggi per terra, e capaci di proporzionare il benefizio alla distanza dei luoghi ed al tempo, fissano un interesse qualsiasi *pel trasporto di certi oggetti*, la loro decisione ha forza legale intorno all'interesse determinato.

158. Chi si rende mallevadore quaggiù del comparir d'un debitore, e non può presentarlo, deve pagare del suo.

159. Ma un figlio non è obbligato a pagar le somme dovute *da suo padre* per malleverie, o promesse *da questo* senza motivo *a cortigiane od a musici*, nè danaro perduto al giuoco o per liquori forti, nè il resto d'un'imposta o d'una multa.

160. Quest'è la regola stabilita nel caso di malleveria pel comparire d'altrui; ma quando un uomo che aveva guarentito un pagamento viene a morire, il giudice deve far pagare il debito dagli eredi.

161. In qual caso può accadere che, dopo la morte d'un uomo, che si rese mallevadore, ma non pel pagamento *d'un debito*, e gli affari del quale sieno ben noti, il creditore reclami il debito dall'erede?

162. Se il mallevadore ha ricevuto danaro dal debitore, e possiede abbastanza per pagare il figlio di colui che ricevette questo danaro, paghi il debito a spese della facoltà *se eredita:* tal è la legge.

163. Ogni contratto fatto da un ubriaco, da un pazzo, da un malato, da chi è dipendente affatto, da un fanciullo, da un vecchio, o da persona non autorizzata, non ha effetto.

164. L'obbligo contratto da uno di far una cosa, quantunque confermato da prove, non è valido s'è incompatibile colle leggi stabilite e cogli antichissimi costumi.

165. Quando il giudice scorge frode in un pegno od in una vendita, in un dono o nell'accettazion d'una cosa, o dovunque ritrovi artifizio, deve annullar l'affare.

166. Quando chi prese in prestito vien a morire, ed il danaro fu speso dalla sua famiglia, la somma deve pagarsi dagli eredi divisi o non divisi.

167. Quando uno schiavo fa un contratto qualunque, si fa, *per esempio*, fare un prestito per la famiglia del suo padrone, questi, assente o no, non deve rifiutare di riconoscerlo.

168. Quel che fu dato per forza *a persona che non poteva accettare*, che fu posseduto per forza, scritto per forza, venne dichiarato nullo da Manù, come tutte le cose fatte per violenza.

169. Tre sorta di persone soffrono per altrui, i testimonj, i mallevadori, gl'ispettori delle cause: quattro altre arricchiscono *rendendosi utili altrui*, il Bramino, il finanziere, il mercante e il re.

170. Un re, per quanto sia povero, non s'impadronisca di quello che non deve prendere; per quanto ricco, non lasci quel ch'è da prendere, eziandio la più piccola cosa.

171. Prendendo quel che non deve, e rifiutando quel che gli vien di diritto, il re dà prova di debolezza, ed è perduto in questo mondo e nell'altro.

172. Prendendo il dovuto, impedendo la mistura delle classi, proteggendo il debole, il re acquista forza, e prospera nell'altro mondo ed in questo.

173. Onde il re, come Yama, rinunziando a tutto quel che può piacere o dispiacere a sè, deve seguir la regola di condotta di quel giudice supremo degli uomini, reprimendo la sua collera e ponendo un freno a' suoi organi.

174. Ma il monarca dal cuore perverso, che nel suo traviamento pronunzia sentenze inique, è tosto ridotto in soggezione de' nemici suoi.

175. Quando un re, per lo contrario, frenando la collera e l'amor dei delitti, esamina con equità le cause, i popoli si trasportano verso di lui, come i fiumi precipitano verso l'oceano.

176. Il debitore, che viene a querelarsi al re, perchè il proprio suo creditore cerchi *con mezzi leciti* di ricuperare quanto gli è dovuto, deve esser costretto dal re a pagar come multa il quarto della somma, ed a rendere al creditore quel che gli deve.

177. Un debitore può sdebitarsi col creditore per mezzo di lavoro, s'è della medesima classe o d'inferiore; s'è di superiore, paghi il debito a poco a poco secondo le sue facoltà.

178. Tali sono le regole secondo le quali un re, dopo che le testimonianze e le altre prove schiarirono i dubbj, deve decider rettamente gli affari fra le due parti litiganti.

179. A persona di famiglia onorevole, di buoni costumi, che conosca le leggi, veridica, abbondante di parenti, ricca ed onesta, l'uomo assennato deve confidare un deposito.

180. Qualunque sia l'oggetto ed in qualunque guisa si decomponga nelle mani d'una persona, si deve riprender l'oggetto nella stessa guisa; tal deposto, e tal ripreso.

181. Chi, richiesto d'un deposito, non lo rimette alla persona che glie l'avea confidato, deve venir interrogato dal giudice, non presente l'attore.

182. In mancanza di testimonj, il giudice sotto pretesti plausibili faccia deporre oro *od altro oggetto prezioso* nelle mani del difensore per mezzo di mandatarj fuori dell'età infantile e di modi piacevoli.

183. Se il depositario rimette l'oggetto confidato nello stato e forma in cui gli fu rimesso, non s'ha d'ammetter querele portate contro di lui.

184. Ma se non rimette a questi agenti l'oro confidato come si deve, sia arrestato e costretto a restituire i due depositi: così comanda la legge.

185. Un deposito suggellato o non suggellato non deve mai, durante la vita dell'uomo che lo confidò, rimettersi all'erede presuntivo *di questo*, perchè questi due depositi sono perduti se l'erede, *a cui il depositario li rese*, vien a morire *prima d'averli rimessi al proprietario, ed il depositario è obbligato a renderne conto*: ma se non muore, non sono perduti. Laonde, nell'incertezza dei casi, non si devono rimettere i depositi che a chi gli ha confidati.

186. Ma se un depositario, *dopo la morte di chi gli avea confidato un deposito*, rimette spontaneamente il deposito all'erede del defunto, non deve esser esposto ad alcun richiamo per parte del re o dei parenti *del morto*.

187. L'oggetto confidato dev'essere richiesto senza raggiri ed amichevolmente; e accertato del carattere del depositario, si dee terminar la cosa all'amichevole.

188. Tal è la regola da seguirsi pel richiamo di qualsiasi deposito: nel caso d'un deposito suggellato, chi l'ha ricevuto non dev'essere inquietato in alcuna guisa, se non sottrasse nulla.

189. Se un deposito fu preso da ladri, portato via dalle acque o consumato dal fuoco, il depositario non è obbligato a restituirne il valore, purchè nulla n'abbia preso.

190. Con ogni sorta d'espedienti, e colle prove prescritte dal Veda, il re provi chi s'appropriò un deposito, e chi richiama quello che non depose.

191. L'uomo che non rimette un oggetto confidato, e quei che chiede un deposito che non fece, devono ambidue punirsi come ladri *se si tratta d'oggetto importante, come oro o perle*, e condannarsi ad una multa di valor pari all'oggetto in questione *se ha poco prezzo*.

192. Il re faccia pagare una multa del valor dell'oggetto a chi involò un deposito ordinario, come a chi sottrasse un deposito suggellato.

193. Chi s'impadronisce del danaro altrui con false offerte di servizio deve subir pubblicamente insieme co' suoi complici supplizj varj *secondo i casi*, *ed eziandio la morte*.

194. Un deposito consistente in date cose, rimesso da taluno in presenza di certe persone, gli dee venir restituito nello stesso stato e nella stessa guisa: e chi vi mette fraude dev'essere punito.

195. Il deposito fatto e ricevuto in secreto, deve restituirsi in secreto; quale dato, tale ripreso.

196. Decida il re in tal guisa le cause risguardanti deposito ed oggetto prestato per amicizia, senza maltrattare il depositario.

197. Chi vende roba d'altri senza consenso del proprietario non deve ammettersi dal giudice a rendere testimonianza, come un ladro che s'immagina di non aver rubato.

198. S'è prossimo parente del proprietario, deve condannarsi in seicento pana: ma se non è parente, e non ha pretensione alcuna da far valere, è reo di furto.

199. Una donazione od una vendita fatta da altri che dal vero proprietario, si deve stimare come non avvenuta.

200. Per ogni cosa, di cui si gode senza titolo, i titoli soli fanno autorità, non il godimento; così determinò la legge.

201. Colui che in pieno mercato, presente gran numero di persone, compra qualsiasi roba, ne acquista a giusto titolo la proprietà, pagandone il prezzo, anche se il venditore non è proprietario.

202. Ma se il venditore *non proprietario* non può esser presentato, il compratore che prova esser stata la compra conchiusa pubblicamente, è rimandato dal re senza spesa; e l'antico possessore, che aveva perduta la roba, la riprende, *pagando al compratore la metà del valore.*

203. Non si deve vendere alcuna merce mista con altra, nè di cattiva qualità, nè più lieve *del convenuto*, nè cosa falsificata, o di cui si nascosero i difetti.

204. Se dopo mostrata ad uno sposo una giovane, *di cui gli fu concessa la mano a patto d'una gratificazione*, glie n'è data un'altra in isposa, divien marito d'ambedue per lo stesso prezzo: tal è la sentenza di Manù.

205. Chi dà una giovane in matrimonio, e ne fa innanzi conoscere i difetti, dichiarando ch'è pazza, od affetta d'elefantiasi, o ch'ebbe già commercio con un uomo, non deve soffrir alcuna pena.

206. Se un sacerdote eletto a fare un sacrifizio, lascia l'uffizio suo, una parte solamente de' suoi onorarj gli si deve dare da' suoi accoliti, in proporzione di quello ch'eseguisce.

207. Dopo la distribuzione degli onorarj, se è costretto a lasciar la cerimonia *per malattia e non sotto falso pretesto*, prenda la sua parte intera, e faccia compir da un altro il cominciato.

208. Quando in una cerimonia religiosa sono fissate particolari gratificazioni per ogni parte dell'uffizio divino, chi ha compita questa parte deve prendere il fissato, o i sacerdoti devono dividere gli onorarj in comune.

209. *In certe cerimonie*, l'Advariù (lettore del Yagiur Veda) prenda il carro, il Brama (sacerdote ufficiante) prenda il cavallo, l'Hotri (lettore del Rig-Veda) prenda un *altro* cavallo, e l'Hudgatri (cantore del Sama-Veda) il carro in cui furono portati gli stromenti del sacrifizio.

210. Dovendosi distribuir cento vacche fra sedici sacerdoti, i quattro principali hanno diritto alla metà *circa* o *quarant'otto*, i quattro seguenti alla metà di questo numero, la terza serie al terzo, e la quarta al quarto.

211. Quando alcuni uomini si riuniscono insieme per cooperare, ciascuno col proprio lavoro, alla stessa impresa, così deve farsi la distribuzione delle parti.

212. Quando da taluno fu dato *o promesso* danaro ad una persona che lo chiedeva per un atto religioso, se l'atto non è compiuto, il dono sarà di niun effetto.

213. Ma se l'uomo che ricevette il denaro, per superbia o per avarizia rifiuta in questo caso di restituirlo, verrà condannato dal re ad una multa d'un suvarna in castigo di questo furto.

214. Tal è, qual io la dichiarai, la maniera legale di riprendere una cosa data: vengo a spiegar i casi in cui è lecito non pagare il promesso.

215. Il mercenario che, non essendo malato, rifiuta per orgoglio il lavoro convenuto, sarà punito con una multa d'otto krisnala *d'oro*, e la sua mercede non gli verrà pagata;

216. ma se dopo risanato fa l'opera sua in conformità della convenzione precedente, deve ricever la sua paga, anche dopo lungo tempo:

217. tuttavia, sia malato o sano, se l'opera stipulata non è fatta *nè da lui nè da altri*, la sua mercede non gli si deve, sebben gli manchi poca cosa a compire l'obbligo suo.

218. Tal è il compiuto regolamento intorno all'obbligo intrapreso per mercede: passo a spiegarvi ora la legge riguardo a quei che infrangono i loro patti.

219. Il re cacci dal suo regno chi, fatta una convenzione con negozianti od altri abitanti d'un borgo (grama) o d'un distretto, alla quale s'era legato con giuramento, manca alle promesse per avarizia.

220. Fatto arrestare quest'uomo di mala fede, il re lo condanni in quattro suvarna, o sei nika, od un satamana d'argento, secondo i casi, e talvolta anche a tutte tre le multe insieme.

221. Con tal regola un re giusto deve infligger pene a coloro che non adempiono ai patti fra tutti i cittadini ed in tutte le classi.

222. Chi avendo comprato o venduto una cosa *di prezzo fisso e non distruttibile come un terreno o dei metalli*, se ne pente, entro sei giorni può restituire o riprender la cosa;

223. ma, passato il decimo giorno, non può più nè restituire nè costringer a restituire: e chi riprende o costringe a riprender per forza, dev'essere punito dal re in seicento pana.

224. Il re stesso faccia pagare novantasei pana a chi dà in matrimonio una figliuola difettosa senz'avvertirne.

225. Ma colui che per malizia vien fuori a dire: *Questa figliuola non è vergine*, dev'esser multato in cento pana, se non può provare che sia contaminata.

226. Le preghiere nuziali sono per le vergini soltanto, nè mai per le deflorate; le quali sono escluse dalle cerimonie legali.

227. Le preghiere nuziali sono la sanzione necessaria del matrimonio; e gli uomini istruiti devono sapere che il patto *consecrato da queste preghiere* è compiuto ed irrevocabile al settimo passo *fatto dalla sposa quando cammina dando mano al marito.*

228. Quando una persona sente rammarico dopo aver conchiuso un affare, il giudice, dietro la regola espressa, deve farla rientrare nel retto cammino.

229. Mi faccio ora a decidere convenevolmente, e secondo i principj della legge, le contenzioni che sorgono fra i proprietarj di bestiami ed i pastori, quando avviene qualche accidente.

230. Fra giorno, la responsabilità relativa alla sicurezza dei bestiami tocca al guardiano; durante la notte, al padrone se *la greggia* è in sua casa; altrimenti, *se notte e giorno la greggia è confidata al guardiano*, è questi responsale.

231. Il vaccaro che ha di paga porzioni di latte, deve mungere la più bella vacca fra dieci: sono queste le rendite del pastore che non ha altro salario.

232. Quando una bestia viene a smarrirsi, è uccisa da rettili o da cani, o cade in un precipizio per negligenza del guardiano, questi è obbligato a restituirne un'altra:

233. ma quando i ladri l'hanno rubata, non è obbligato a sostituirne altra, ove abbia proclamato il furto, e istruitone a tempo e luogo il padrone.

234. Quando una bestia viene a morire, ne porti al padrone le orecchie, la pelle, la coda, la pelle dell'abdome, i tendini, il rotcana (la bile coagulata), e ne mostri le membra.

235. Quando una mandra di capre o di pecore è assalita dai lupi, ed il pastore non accorre, se un lupo rapisce una capra od una pecora, la colpa è sua:

236. ma se mentre le sorveglia, e passano unite in una foresta, un lupo si slancia all'improvviso e ne uccide una, il pastore non è colpevole.

237. Tutto intorno ad un villaggio (grama) si lasci per pascolo uno spazio incolto, largo quattrocento cubiti, o tre tiri di bastone, e triplice spazio intorno ad una città.

238. Se i bestiami che pascono in questo spazio danneggiano il grano d'un campo non chiuso *da siepi*, il re non deve infliggere alcuna pena ai guardiani.

239. Il proprietario d'un campo lo circondi d'una siepe *d'arboscelli spinosi*, sopra i quali un camello non possa spinger lo sguardo, e chiuda accuratamente tutti i fori per cui un cane od un porco potrebbero introdur la testa.

240. Bestiami accompagnati dal pastore, che rechino alcun guasto presso alla strada

maestra, o vicino al villaggio, in un terreno chiuso, devono la multa di cento pana; e se non hanno proprietario, il guardiano del campo li allontani.

241. Per altri campi, il *padrone del* bestiame deve pagar una multa; ma dapertutto il prezzo del grano guastato deve pagarsi al proprietario: questa è la decisione.

242. Una vacca nei dieci giorni dopochè partorì, i tori *che si serbano per la fecondazione*, ed il bestiame consecrato agli Dei, accompagnati o no dal guardiano, vennero da Manù dichiarati immuni da multa.

243. Quando il campo è devastato dal bestiame dello stesso fittajuolo, *o quando questi trascura di seminare a tempo debito* dev'esser punito con dieci volte il valore *della parte della messe che viene al re, la quale si trova perduta per negligenza sua*: o solo alla metà di tal multa, se la colpa è de' suoi mercenarj, senza che a lui fosse noto.

244. Tali sono i regolamenti cui un re giusto deve osservare in tutti i casi di trasgressione per parte dei proprietarj dei bestiami e dei guardiani.

245. Quando insorge lite intorno ai confini fra due villaggi, scelga il re il mese di diecta (maggio-giugno) per determinarli, essendo allora i termini più facili a discernere, *avendo l'ardor del sole disseccato l'erba.*

246. Fissati i confini, vi si devono piantare alti alberi, come niagrada, asvatta, kinsuka, salmali, sala, tala; ed alberi copiosi da latte, come l'udumbara,

247. arboscelli fronzuti, canne di varie sorta, liane, mimose, sara, kubdiaka: si formino inoltre monticelli di terra, ed in tal guisa il confine non può distruggersi.

248. Laghi, pozzi, serbatoj d'acqua e ruscelli devono pur mettersi sui confini comuni; e tabernacoli sacri agli Dei.

249. Vedendo che gli uomini intorno al fissar i termini sono sempre nell'incertezza, si devono ancora fare ai confini dei segni segreti.

250. Grosse pietre, ossa, code di vacca, minute paglie di riso, cenere, tizzoni, sterco di vacca disseccato, mattoni, selci e sabbia,

251. e finalmente sostanze d'ogni sorta, non corrosibili dalla terra per lungo tempo, devono deporsi *in vasi* sotterra nei luoghi dei comuni confini.

252. Per mezzo di questi segni il re può fissar il limite fra le terre di due parti litiganti, come pure sull'antichità del possesso, e il corso d'un ruscello.

253. Ma per poco dubbio ch'egli abbia nell'esame dei segni stessi, sono tosto necessarie le dichiarazioni dei testimonj.

254. Questi testimonj devono venir interrogati intorno ai segni dei confini, alla presenza d'un gran numero di villani e delle due parti contendenti.

255. Quando da questi uomini, interrogati riguardo ai confini, vien fatta una dichiarazione unanime e positiva, sieno fissati *per iscritto* col nome di tutti i testimonj.

256. Questi uomini, mettendosi della terra sul capo, portando ghirlande *di fiori rossi* ed abiti rossi, giurato sulla *futura ricompensa delle* loro opere buone, fissino esattamente il confine.

257. I testimonj veritieri, che fanno la loro deposizione come comanda la legge, sono purificati d'ogni peccato; laddove quelli che fanno un rapporto falso devono venir condannati in ducento pana.

258. In mancanza di testimonj, quattro *uomini dei* villaggi vicini, *posti ai quattro lati dei villaggi litiganti*, sieno invitati a dar decisione, preparati convenevolmente ed in presenza del re.

259. Ma se non v'ha nè vicini, nè uomini i cui antenati abbiano vissuto nel villaggio, dacchè fu fabbricato, e capaci di render testimonianza intorno ai confini, il re deve far chiamare gli uomini seguenti che menano la loro vita nei boschi:

260. cacciatori, uccellatori, vaccaj, pescatori, uomini che strappano radici, cercatori di serpenti, spigolatori, ed altri viventi nei boschi.

261. Consultati questi, dalla risposta loro intorno ai segni dei confini comuni, il re deve far fissare con giustizia i termini fra i due villaggi.

262. Per campi, pozzi, serbatoj d'acqua, giardini, case, l'attestazione dei vicini è il miglior mezzo di decisione riguardo ai termini.

263. Se i vicini fanno una dichiarazione falsa quando alcuni contendono intorno ai limiti delle proprietà, deve ciascun di essi venir condannato dal re ad una multa.

264. Chi s'impadronisce d'una casa, d'un serbatojo d'acqua, d'un giardino, o d'un campo, *minacciando il proprietario*, dev'esser condannato a cinquecento pana; a duecento se lo fece in fallo.

265. Se i termini, *per mancanza di segni e di testimonj*, non possono altrimenti fissarsi, un re equo s'incarichi lui medesimo a pro delle parti, di fissar i confini della loro terra: tal è la regola.

266. Ho compiutamente indicata la legge intorno al fissar i confini: ora vi farò conoscere le sentenze intorno agli oltraggi in parole

267. Un Ketria, per aver oltraggiato un Bramino, merita la multa di cento pana; un Vasia, di cencinquanta o di ducento; un Sudra, pena corporale

268. Un Bramino subirà la multa di cinquanta pana per aver insultato uno della classe militare; di venticinque, se è della classe commerciante; di dodici, se è un Sudra.

269. Per avere ingiuriato uno della stessa sua classe (un Duigia) sarà condannato a dodici pana di multa; per proposizioni infami, *in generale* la pena deve raddoppiarsi.

270. Un uomo dell'infima classe che insulti i Duigia con invettive atroci, merita aver recisa la lingua, perchè fu generato dalla parte inferiore di Brama.

271. Se li chiama coi loro nomi, e coi nomi delle lor classi in modo oltraggioso, un pugnale di ferro lungo dieci dita gli sarà cacciato rovente nella bocca.

272. Il re gli faccia versare olio bollente nella bocca e nell'orecchio, se ha l'impudenza di dar consigli ai Bramini intorno ai loro doveri.

273. Chi per superbia nega a torto le cognizioni sacre, la patria, la classe, *l'iniziazione* e gli *altri* sacramenti d'un uomo *a lui pari di grado*, dev'esser condannato in ducento pana.

274. Se un uomo rimprovera ad un altro l'esser guercio, zoppo o simile infermità, quantunque dica vero, deve pagare la tenue multa d'un karcapana.

275. Chi maledice il padre, la madre, la moglie, il fratello, il figliuolo od il maestro spirituale, deve subir un'ammenda di cento pana, come pure chi rifiuta ceder il passo al suo direttore.

276. Un re assennato deve imporre la seguente multa ad un Bramino ed un Ketria, *che siensi insultati a vicenda:* il Bramino dev'esser condannato alla pena inferiore, ed alla multa media il Ketria.

277. La stessa applicazione di pena deve farsi per un Vasia ed un Sudra, *che siensi insultati a vicenda*, secondo la loro classe, senza mutilazione *della lingua:* così prescrisse la legge.

278. Avendo compiutamente spiegato quali siano i modi di punire gli oltraggi in parole, scendo ora ad esporvi la legge intorno ai maltrattamenti.

279. Con qualunque membro un uomo d'abjetti natali batta un superiore, il membro gli dev'esser tagliato: così è il comando di Manù.

280. Se alzò la mano od il bastone sul superiore, dee aver la mano tagliata; se in trasporto di sdegno gli diede un colpo di piede, gli sia tagliato il piede.

281. Un uomo di bassa classe, che osi prender luogo accanto ad un uomo di classe più alta, dev'esser segnato con un marchio al di sotto dell'anca ed esigliato, ovvero il re comandi che gli si faccia uno sfregio sulle natiche.

282. Se sputa addosso ad un Bramino, il re gli faccia mutilar le due labbra; se orina addosso al Bramino, la verga; se lancia una ventosità verso lui, l'ano;

283. se lo prende pei capelli, pei piedi, per la barba, pel collo o pei genitali, il re gli faccia troncar le due mani senza esitare.

284. Se uno graffia la pelle a persona *della sua classe*, e gli fa colar sangue, dev'esser condannato a cento pana di multa: per una ferita che penetrò nella carne, a sei nika; per la frattura d'un osso, all'esiglio.

285. Quando si danneggiano piante alte, si deve pagare una multa proporzionata alla loro utilità e valore: tal è la sentenza.

286. Se un colpo seguito da profonda doglia fu dato ad uomini o ad animali, il re deve infligger una pena a chi lo diede, in ragion del dolore.

287. Quando fu ferito un membro, da cui derivò piaga od emorragia, l'autore del male deve pagar le spese della cura, e *se rifiuta deve la spesa ed* una multa.

288. Chi danneggia i beni d'un altro a posta o per ingiuria, deve a lui soddisfazione, e al re un'ammenda pari al danno.

289. Per aver guastato cuojo o sacchi di cuojo, stromenti di legno o di terra, fiori, radici o frutti, l'ammenda dev'essere cinque volte il valore.

290. I savj concessero dieci casi, relativi a una carrozza, al cocchiere, al padrone, nei quali è sospesa la multa; negli altri vien ordinata.

291. Quando il freno si ruppe a caso, o si spezzò il giogo, o la vettura rovescia *per ineguaglianza del terreno*, o quando urta in qualche cosa, o l'asse è rotto, o fracassata la ruota;

292. quando le cinghie, la cavezza o le redini sono schiantate, quando il cocchiere gridò *Guarda!* Manù dichiarò che veruna multa non potesse imporsi.

293. Ma quando una vettura devia per mala destrezza del cocchiere, se accade disgrazia, il padrone dev'essere condannato a ducento pana di multa.

294. Se il cocchiere è abile, *ma negligente*, merita la multa; s'è mal destro, le persone che sono nella carrozza devono pagar cento pana caduna.

295. Se un cocchiere incontrato nella via da bestiami o da un'altra carrozza, viene ad uccidere *per sua colpa* enti animati, deve venir condannato alla multa *colla regola seguente:*

296. per un uomo ucciso, una multa pari a quella che si paga per un furto; metà per le bestie grosse, come vacche, elefanti, camelli e cavalli;

297. per bestiami di poco valore, ducento pana; cinquanta per animali selvaggi, *come il cervo e la gazzella*, e per uccelli piacevoli, *come il cigno e il papagallo.*

298. Per un asino, un becco, un montone, l'ammenda esser deve di cinque maca *d'argento;* d'un solo maca, per un cane od un majale.

299. Una donna, un figliuolo, un servo, un discepolo, un fratello uterino, *ma più giovane*, possono castigarsi quando commettono qualche fallo con una corda od un ramo di bambù;

300. ma sulla parte posteriore del corpo, non sulle parti nobili: chi batte in altra guisa, subisce la pena del ladro.

301. La legge sui maltrattamenti fu interamente esposta: vengo ora alle pene contro al furto.

302. S'applichi il re colla massima cura a reprimere i ladri, pel raffrenamento dei quali aumenta la sua gloria e il regno suo.

303. Certo il re che pone gli uomini *dabbene* al sicuro della paura dev'essere onorato, perchè compie in certa guisa un sacrifizio perpetuo, i presenti del quale sono la sicurezza dal pericolo.

304. Il sesto di tutte le buoni azioni viene al re che difende i suoi popoli, il sesto delle cattive è di colui che non veglia a sicurezza de' sudditi.

305. Il sesto *della ricompensa conseguita da ciascuno* con letture pie, sacrifizj, doni ed onori resi agli Dei, appartiene di giusto titolo al re per la protezione che accorda.

306. Proteggendo con equità tutte le creature, e castigando i colpevoli, un re compie ogni giorno un sacrifizio corredato di centomila doni.

307. Il re che non difende i popoli, e che pure riceve le rendite, le imposte, i diritti sulle merci, le offerte giornaliere *di fiori, erbe, frutta o erbaggi*, e le multe, va tosto all'inferno.

308. Questo re, che, senz'essere il difensore dei sudditi, riceve il sesto dei frutti della terra, vien considerato dai savj come chi trae a sè tutte le sozzure dei popoli.

309. Sia manifesto che un sovrano il quale non ha riguardo ai precetti dei libri santi, che nega l'altro mondo, che si procaccia ricchezze con mezzi iniqui, che non difende i sudditi e ne divora i beni, è destinato alle regioni infernali.

310. Per reprimere il perverso, il re adoperi con perseveranza tre mezzi: la prigionia, i ferri e le varie pene corporali.

311. Come i Bramini sacrificando, così i re reprimendo i tristi e favoreggiando i buoni, sono purificati.

312. Il re che ama il bene dell'anima sua, deve perdonar sempre ai querelanti, ai fanciulli, ai vecchi ed ai malati, se escono contro di lui in invettive.

313. Chi perdona agli afflitti che l'ingiuriano, vien glorificato in cielo: chi per superbia del potere conserva sdegno, andrà nell'inferno.

314. Chi rubò *dell'oro ad un Bramino*, deve correre frettolosamente al re coi capelli scomposti, e confessare il suo furto, dicendo: *Ho commesso questo furto, puniscimi.*

315. Deve portar sulle spalle un fascio d'armi, o una mazza di legno di kadira, od una chiaverina aguzza da due lati, o una barra di ferro.

316. Il ladro, o muoja all'istante *battuto dal re*, o sia lasciato *per morto* e sopraviva, ha espiato il suo delitto; ma se il re nol punisce, cade su di lui la colpa del ladro.

317. Chi dà morte ad un feto, comunica la sua colpa a chi mangia cibo da lui apprestato; un'adultera, al marito *che ne tollera i disordini;* uno scolaro *che trascura i suoi doveri di pietà*, al direttore *che nol sorveglia;* chi offre un sacrifizio, *e non osserva i riti, al sacrificatore negligente;* un ladro al re *che gli perdona.*

318. Ma gli uomini che commisero colpe, ed a cui il re impose castighi, vanno dritto al cielo, scevri di macchia, tanto puri come quelli che fecero le opere buone.

319. Chi ruba la corda o la secchia da un pozzo, e chi distrugge una fontana pubblica, devono condannarsi all'ammenda d'un maca d'oro, ed a rimetter le cose nel primo stato.

320. Una pena corporale deve imporsi a chi ruba più di dieci kumba di grano; se meno, un'ammenda di dieci volte il valore del furto, e restituire al proprietario la roba sua.

321. Così castigo corporale sarà imposto per aver furato più di cento pala d'oggetti preziosi che sogliono vendersi a peso, come oro ed argento e ricche vesti.

322. Per un furto di più di cinquanta pala degli oggetti anzidetti si deve aver la mano troncata; per meno *di cinquanta* il re deve applicare un'ammenda di dodici volte il valor dell'oggetto.

323. Per aver rapito uomini di buona famiglia e donne specialmente, ed oggetti di gran prezzo, *come diamanti*, il ladro deve subire la pena capitale.

324. Per furto di bestie grosse, d'armi e di medicamenti, il re deve infliggere una pena, ben considerato il tempo e la ragione.

325. Per aver furato vacche appartenenti ai Bramini, e loro traforato le nari; per avere finalmente rubati bestiami a Bramini, il malfattore deve immediatamente aver tronca la metà del piede.

326. Per aver preso filo, cotone, semi atti ad ajutare la fermentazione dei liquori forti, sterco di vacca, zuccaro lordo, latte quagliato, latte di burro, acqua od erba,

327. panieri di bambù, *buoni ad attinger acqua*, sale d'ogni specie, vasi di terra, d'argilla, ceneri,

328. pesci, uccelli, olio, burro chiarificato, carne, miele, ed ogni prodotto animale, *come cuojo, corno, avorio*,

329. od altre sostanze di poco conto, liquori forti, riso bollito o vivande d'ogni sorta, l'ammenda è il doppio del prezzo dell'oggetto furato.

330. Per aver rubato fiori, grano ancor verde, cespugli, liane, arboscelli e grani non mondati, *in quantità eguale alla soma d'un uomo*, l'ammenda è di cinque krisnala d'oro o d'argento secondo i casi.

331. Per grani mondati o vagliati, per erbaggi, radici o frutta, l'ammenda è di cento pana, se non v'ha relazione *fra il ladro ed il proprietario;* di cinquanta, se v'ha fra loro relazione.

332. L'atto di prendere una cosa a forza sotto gli occhi del proprietario, è assassinio; assente lui, è furto; e così il negar quello che si è ricevuto.

333. Imponga il re la prima ammenda all'uomo che ruba gli oggetti summentovati, preparati per servirsene, come a chi ruba il fuoco d'una cappella.

334. Qualunque sia il membro adoperato da un ladro, in qualsiasi guisa, per

nuocere altrui, il re glielo deve far tagliare, per togliergli di commetter di nuovo lo stesso delitto.

335. Un padre, un istitutore, un amico, una madre, un figliuolo ed un consigliere spirituale, non devono lasciarsi impuniti dal re, quando non osservino i loro doveri.

336. Nel caso che un uomo di nascita abjetta sarebbe punito coll'ammenda d'un karcapana, un re deve subire un'ammenda di mille pana, o *gettar il danaro nel fiume, o darlo a Bramini*: tal è la sentenza.

337. L'ammenda d'un Sudra, per qualsiasi furto, dev'essere otto volte più grave della pena ordinaria; quella d'un Vasia, sei volte; quella d'un Ketria, trentadue;

338. quella d'un Bramino, settantaquattro volte od anche centventotto, quando ciascuno d'essi conosca il bene od il male delle proprie opere.

339. Toglier radici o frutti da altre piante, *non chiuse in recinto*, o legna per fuoco sacro, o erba per nutrir vacche, venne da Manù dichiarato non esser furto.

340. Il Bramino, che per prezzo d'un sacrifizio o dell'insegnamento de' sacri dommi riceve *con cognizione di causa* dalla mano d'un uomo cosa da questo rubata e non datagli, è ladro.

341. Il Duigia che viaggia con meschinissime provigioni, se gli avviene di cogliere due canne di zuccaro, o due piccole radici nel campo altrui, non è obbligato ad ammenda.

342. Chi attacca bestie sciolte altrui, o scioglie le attaccate, e chi invola uno schiavo, un cavallo od un carro, subisce la pena d'un ladro.

343. Il re che secondo queste leggi frena i ladri, consegue gloria in questo mondo e suprema felicità dopo morte.

344. Il re che aspira alla sovranità del mondo, non soffre neppur un istante l'uomo che commette violenze.

345. Chi si dà ad opere violente, è più reo d'un calunniatore, d'un ladro, di chi bastona.

346. Il re che tollera il violento, precipita a perdizione, ed incorre nell'odio universale.

347. Il re non deve mai per amicizia o speranza di lucro comportare gli autori d'opere violente, che spargono terrore fra le creature.

348. I Duigi possono prender le armi, quando inquietati nel compimento dei loro doveri, o quando le classi rigenerate sono afflitte da improvise sciagure.

349. Chi uccide con giustizia, per propria sicurezza, in una guerra per diritti sacri, e per proteggere la donna d'un Bramino, non si rende colpevole.

350. Un uomo deve uccidere senza esitazione chi gli si avventi per assassinarlo, foss'anche il suo direttore, o un fanciullo, od un vecchio, o un bramino dottissimo.

351. L'uccidere chi ha tentato assassinio in privato od in pubblico, non rende colpevole per verun modo l'omicida; è il furore alle mani col furore.

352. Esigli il re coloro che seducono le donne altrui, dopo averli puniti con vituperose mutilazioni;

353. poichè dall'adulterio nasce nel mondo la mischianza delle classi, e da questa procede la violazione dei doveri che distrugge l'umana razza, e reca a perdizione l'universo.

354. Chi si trattiene in secreto con la donna d'altri, e fu già accusato di cattivi costumi, dev'esser condannato alla prima ammenda:

355. ma non colui contro cui non fu mai mossa tale accusa, e che si trattiene con una donna per motivo plausibile, poichè non è colpevole di trasgressione.

356. Chi parla a donna d'altri, in luogo di pellegrinaggio, in una foresta o in un bosco, o verso il confluente di due fiumi, *vale a dire in luogo remoto*, incorre nella pena dell'adulterio.

357. Corteggiare una donna, mandarle fiori e profumi, scherzare con lei, toccarle gli ornamenti e le vesti, sedere con lei sullo stesso letto, sono ai savj prove d'amore adultero.

358. Toccare una maritata in modo indecente, lasciarsi toccar da lei nella stessa guisa sono atti che derivano da adulterio di consenso reciproco.

359. Un Sudra, per violenza alla moglie di un Bramino, deve subir la pena capitale; in tutte le classi le donne devono essere sorvegliate di continuo.

360. Mendicanti, panegiristi, persone che incominciarono un sacrifizio, artigiani *d'infimo ordine, come cuochi*, si trattengono con donne maritate senza opposizione.

361. Niun uomo rivolga la parola a donne straniere, se ne ebbe il divieto *da quelli da cui esse dipendono;* e se loro parla malgrado il divieto che gliene fu fatto, deve pagare un suvarna d'ammenda.

362. Questi regolamenti non toccano le mogli dei ballerini e dei cantanti, nè degli uomini che vivono sul disonor delle mogli; perchè questi tali conducono uomini, e procurano loro colloquj colla propria moglie, e si ritirano per favorire un convegno amoroso.

363. Tuttavia chi ha relazioni particolari sia con donne, sia con servi dipendenti da un padrone, sia con religiose di setta eretica, dev'essere condannato a tenue ammenda.

364. Chi fa violenza a fanciulla, subirà tosto una pena corporale: ma se ne trae diletto lei consenziente, e s'egli è della stessa classe di lei, non merita castigo.

365. Se una giovane ama un uomo di classe superiore alla sua, il re non deve farle pagare la menoma ammenda: ma se si affeziona ad uomo di nascita inferiore, dev'esser chiusa in casa sotto buona custodia.

366. Un uomo di bassi natali, che intenda in una damigella d'alto lignaggio, merita pena corporale; e se corteggia una giovane dello stesso suo grado, dia la consueta gratificazione, e col consenso del padre *la sposi.*

367. L'uomo che per superbia contamina a forza una fanciulla *col tatto*, avrà due dita mozze immediatamente, oltre un'ammenda di cinquecento pana.

368. Quando la fanciulla sia stata consenziente, chi la contaminò *in tal guisa*, s'è di grado uguale a lei non deve aver le dita mozze, ma pagare ducento pana per impedirgli di ricadere.

369. Se una ragazza ne contamina un'altra *col tatto*, sia condannata a ducento pana d'ammenda, paghi *al padre di lei* il doppio del regalo da nozze, e riceva dieci colpi di frusta.

370. Ma una donna che attenta *nella stessa guisa* al pudore d'una giovinetta deve aver il capo raso e mozze le dita *secondo i casi*, ed esser condotta per le vie su di un asino.

371. Se una donna, orgogliosa della sua famiglia e de' suoi pregi, è infedele al suo sposo, il re la faccia divorare dai cani in luogo frequentatissimo.

372. Condanni il complice di lei ad essere bruciato sur un letto di ferro rovente, e gli esecutori alimentino il fuoco finchè il perverso sia bruciato.

373. Un uomo già riconosciuto colpevole, e che entro un anno è di nuovo accusato d'adulterio, deve pagare doppia ammenda: e parimenti per aver coabitato colla figliuola d'uno scomunicato (Vratia), o con una donna Ciandala.

374. Il Sudra che tiene colpevole commercio con donna di una delle tre prime classi, guardata in casa o non guardata, sarà privato del membro colpevole e di tutto il suo, s'ella non è guardata; se lo è, perderà beni e vita.

375. Un Vasia, *per adulterio con donna della classe dei Bramini che fosse custodita*, dopo la prigionia d'un anno sarà spogliato di tutto il suo; un Ketria verrà condannato a mille pana d'ammenda, ed avrà la testa rasa e bagnata d'orina d'asino.

376. Ma se un Vasia od un Ketria hanno relazioni colpevoli con una Bramina non custodita *dal marito*, il re faccia pagar al Vasia cinquecento pana d'ammenda, e mille al Ketria.

377. Se ambidue commettono adulterio con una Bramina custodita dallo sposo, devono esser puniti come Sudra, o bruciati a fuoco d'erba o di canne.

378. Un Bramino dev'esser condannato a mille pana di ammenda se trae diletto per forza da una Bramina sorvegliata; ma sol cinquecento se essa si prestò a' suoi desiderj.

379. Una tonsura ignominiosa tien vece della pena capitale per un Bramino adultero, nel caso in cui la punizione delle altre classi sarebbe la morte.

380. Si guardi il re dall'uccidere un Bramino, quando pur avesse commesso tutti i delitti possibili; lo esigli dal regno, lasciandogli tutti i suoi beni senza fargli il menomo male.

381. Nessuna iniquità peggiore dell'omicidio d'un Bramino; onde neanche il re non deve concepire il disegno di porre a morte un Bramino.

382. Un Vasia che tiene colpevoli relazioni con una donna custodita di classe militare, ed un Ketria con donna della classe commerciante, devono subire amendue la stessa pena, come nel caso d'una Bramina non custodita.

383. Un Bramino dev'esser condannato a mille pana se ha commercio con donne sorvegliate di queste due classi. Per adulterio con donna della classe servile, un Ketria ed un Vasia subiranno un'ammenda di mille pana.

384. Per adulterio con una donna Ketria non custodita, l'ammenda d'un Vasia è di cinquecento pana. Un Ketria deve aver il capo raso e bagnato d'orina d'asino, ovvero pagar l'ammenda.

385. Un Bramino che usa con donna non custodita, appartenente così alla classe militare come alla commerciante e alla servile, merita un'ammenda di cinquecento pana; di mille, se la donna fosse di classe mista.

386. Il principe nel cui regno non s'incontra nè adultero, nè ladro, nè calunniatore, nè reo d'atti violenti o di mali tratti, va nel soggiorno di Sakra (36).

387. L'aver represso questi cinque individui, nel paese sottomesso al dominio d'un re, procaccia a questo il primato su tutti gli uomini del medesimo suo grado, e diffonde la sua gloria nel mondo.

388. Il sacrificatore che lascia il sacerdote celebrante, ed il celebrante che lascia il sacrificatore, essendo ciascuno dei due atto a compiere il proprio dovere, e non avendo commesso colpa grave, devono una multa di cento pana per ciascuno.

389. Padre, madre, sposa, figliuolo, non devono esser abbandonati; a chi abbandona uno di essi, non reo d'alcun grave delitto, multa di seicento pana.

390. Quando alcuni Duigi sono in lite intorno a cosa risguardante il loro ordine, il re, per quanto ama la salute dell'anima sua, si guardi dall'interpretare la legge.

391. Il re, dopo aver reso loro i dovuti onori, ed averli acquetati con amichevoli parole, assistito da più Bramini, faccia loro conoscer il dovere.

392. Il Bramino che dà un banchetto a venti Duigi, e non invita nè il vicino di casa, nè quello della casa seguente, quando sieno degni d'esser convitati, merita un'ammenda di un maca d'argento.

393. Un Bramino versatissimo nella sacra scrittura, che non invita un Bramino suo vicino dotto e virtuoso del pari, in occasioni di festa, paghi a questo il doppio valore del banchetto, ed al re un maca d'oro.

394. Un cieco, un idiota, un paralitico, un settuagenario, ed uno che rende buoni uffizj alle persone versatissime nella sacra scrittura, non devono sottoporsi da alcun re all'imposta.

395. Il re onori sempre un dotto teologo, un malato, un afflitto, un fanciullo, un vecchio, un indigente, un uomo di nobili natali, ed uno rispettabile per virtù.

396. Un lavandajo deve lavare *la biancheria* poco a poco sopra una tavola pulita di legno di salmali, e non deve mischiar i panni d'una persona con quelli di un'altra, nè farli portare ad alcuno.

397. Il tessitore, a cui vennero dati dieci pala *di filo di cotone*, deve restituir un tessuto pesante un pala di più, *per l'acqua di riso che vi penetra*; e se fa altrimenti, paghi un'ammenda di dodici pana.

398. Uomini pratici dei casi in cui si possono imporre tasse, e periti in ogni genere di merci, valutino il prezzo delle merci, ed il re prelevi il ventesimo del guadagno.

399. Il re confischi tutto al negoziante che per cupidità trasporta merci il cui commercio fu riserbato al re, e la esportazione vietata.

400. Chi froda i diritti, chi vende e compra ad ora illecita, chi dà una falsa estimazione alle proprie merci, deve otto volte il valor degli oggetti.

401. Il re fissi regole per la vendita e per la compra, dopo aver considerato in tutte le merci da qual distanza vengano, *se da paese straniero*, a qual distanza devano esser mandate, quanto tempo si tennero, il guadagno che si può fare, e la spesa fatta.

402. Ogni cinque giorni od ogni quindicina, *secondo che il prezzo degli oggetti è variabile più o meno*, il re regoli il prezzo delle merci in presenza dei periti *summentovati*.

(36) Uno dei nomi d'Indra, dio del cielo.

403. Sia da lui fissato esattamente il valore dei metalli preziosi, come pure i pesi e le misure; ed ogni sei mesi li sottoponga a nuovo esame.

404. Il pedaggio *d'un fiume* è d'un pana per una carrozza *vuota;* mezzo pana, per un uomo carico di fardello; un quarto, per una bestia o per una donna; un ottavo, per uomo non caricato.

405. I carri che portano balle di merci devono pagar il diritto in ragion del valore; quelli di casse vuote, poca cosa; come pure gli uomini mal in arnese.

406. Per un lungo tragitto, il prezzo di trasporto *sopra un battello* sia proporzionato ai luoghi ed ai tempi: ma pel mare non v'ha nolo fisso.

407. Una donna incinta da due mesi o più, un mendicante ascetico, un anacoreta e Bramini portanti le insegne *del noviziato*, non devono pagare pel loro passaggio.

408. Allorchè in un battello viene a perdersi qualche oggetto per colpa dei battellieri, questi devono tassarsi per restituirne un simile.

409. Quest'è il regolamento risguardante quelli che vanno in battello, quando accade male per colpa de' battellieri nel tragitto: per un accidente inevitabile non si deve far pagar nulla.

410. Il re imponga ai Vasia di far il commercio, di mutuar danaro, coltivare la terra o allevar bestiami; ed ai Sudra, di servire i Duigi.

411. Quando un Ketria ed un Vasia si trovano in bisogno, un Bramino per compassione li mantenga, facendoli esercitare nelle funzioni loro convenienti.

412. Il Bramino che per cupidigia adopera a lavori servili i Duigi che già ebbero l'investitura, contro lor volontà ed abusando del suo potere, dev'esser punito dal re con seicento pana.

413. Ma obblighi un Sudra comprato o non alle funzioni servili; perchè venne creato a servigio dei Bramini dall'Ente esistente per se medesimo.

414. Un Sudra, benchè fatto libero dal padrone, non è liberato dalla servitù, perchè essendo questo stato a lui naturale, chi potrebbe toglierne lo?

415. V'ha sette sorta di servi, che sono: il prigioniero fatto sotto le bandiere *o in battaglia;* il servo che si pone al servigio d'altri perchè lo mantenga; il servo nato *da schiava* in casa del padrone; quello che fu comprato o donato; quello che passò dal padre al figliuolo; e quello ch'è schiavo per castigo, non potendo pagar una multa.

416. Una sposa, un figliuolo ed uno schiavo sono dichiarati dalla legge nulla possidenti per se stessi, e quanto possono acquistare è di quello da cui dipendono.

417. Un Bramino *nel bisogno* può in tutta coscienza appropriarsi i beni d'un Sudra suo schiavo, poichè uno schiavo non ha nulla che gli appartenga in proprio, e di cui il padrone non possa insignorirsi.

418. Ponga il re ogni diligenza a costringere i Vasia ed i Sudra ai loro doveri; poichè, se deviassero dal dovere, sarebbero capaci di sconvolgere il mondo.

419. Tutti i giorni il re s'occupi a condurre a termine le cose incominciate, e s'informi dello stato del suo treno, delle rendite e delle spese fisse, del prodotto delle mine, e del suo tesoro.

420. Decidendo ogni cosa nel modo prescritto, il re evita ogni fallo, e giunge alla condizione suprema.

LIBRO NONO.

Leggi civili e criminali.
Doveri della classe commerciante e della servile.

1. Passo a spiegare i doveri antichissimi d'un uomo e d'una donna, che stanno entro alla via legale, sia separati che uniti.

2. Giorno e notte le donne devono esser tenute in istato di dipendenza dai loro protettori; ed eziandio quando abbiano soverchia inclinazione ai piaceri *innocenti e legittimi*, devono esser sottomesse a quelli da cui dipendono.

3. Una donna durante l'infanzia è sotto la custodia del padre, del marito nella gioventù, e dei figli nella vecchiezza, e non deve mai condursi a suo talento.

4. Un padre è degno di riprensione se non dà sua figlia *in matrimonio* nel tempo conveniente; un marito è degno di riprensione se non s'avvicina alla moglie *nella stagione propizia;* e dopo la morte del padre è degno di riprensione il figlio se non protegge la madre.

5. Si deve specialmente pensare a difender le donne dalle *cattive* inclinazioni, anche più lievi, giacchè le donne se non fossero vegliate formerebbero la sventura delle due famiglie.

6. I mariti, per quanto deboli, pensando esser questa una legge suprema per tutte le classi, abbiano gran cura di vegliar sulle mogli.

7. Infatti un marito, serbando immacolata la sua sposa, tali serba la discendenza, i costumi, la famiglia, se medesimo e i suoi doveri.

8. Un marito fecondando la moglie, vi rinasce in forma di feto, e la sposa vien detta *Diaya*, perchè suo marito in lei rinasce.

9. Una donna dà sempre alla luce un figliuolo dotato della natura di colui che l'ha generato: epperciò un marito ad assicurare la purezza della sua discendenza deve osservar attentamente sua moglie.

10. Niuno giunge a contener le donne in dovere con mezzi violenti, ma per gli espedienti che seguono.

11. Il marito assegni alla moglie per sua occupazione il ricever le rendite e la spesa, *la purificazione degli oggetti e del corpo*, il compimento de' suoi uffizj, la preparazione del cibo, e la custodia degli *utensili* domestici.

12. Chiuse in casa sotto custodia d'uomini fedeli ed amorosi, le donne non sono sicure; ma solo quelle che si guardano da sè col proprio volere.

13. Bere liquori inebrianti, bazzicar cattiva compagnia, separarsi dallo sposo, correre qua e là, darsi al sonno in ore illecite, stare in casa altrui, sono sei atti disonorevoli alle donne maritate.

14. Donne tali non guardano la bellezza, non pensano all'età; l'amante sia bello o brutto, *poco importa*, è uomo e ne godono.

15. Per la loro passione per gli uomini, l'incostanza del loro umore, la mancanza d'affetto ch'è loro propria, si ha bel guardarle quaggiù con vigilanza, pure sono infedeli allo sposo.

16. Conoscendo adunque l'indole che fu loro data sin dalla creazione dal Signore delle creature, i mariti pongano massima attenzione a vegliarle.

17. Manù diede in retaggio alle donne l'amor del talamo, della sedia e dell'abbigliamento, la concupiscenza, l'iracondia, le triste inclinazioni, il desiderio di far male e la perversità.

18. Niun sacramento v'ha per le donne, accompagnato da preci (mantra), che così fu prescritto dalla legge; prive della cognizion delle leggi e delle preci *espiatorie*, le donne sono la falsità stessa: tal è la regola stabilita.

19. Leggonsi nei libri santi molti passi che mostrano la vera natura di esse; imparate intanto quei *testi sacri* che possono riescire d'espiazione.

20. « Questo sangue, che mia madre, infedele al suo sposo, contaminò andando in casa altrui, mio padre lo purifichi! » Tal è la formola sacra *che deve recitar il figlio, cui è nota la colpa della madre.*

21. Se una donna potè concepir nella mente pensiero pernicioso al suo sposo, questa prece fu dichiarata perfetta espiazione di tal colpa *pel figliuolo e non per la madre.*

22. Qualunque sia la natura d'un uomo a cui una donna sia congiunta in legittimo matrimonio, essa acquista la medesima, come fiume per la sua unione all'oceano.

23. Abcamala, donna di bassi natali, essendosi congiunta a Vasicta, e Sarangi a Mandapala, ottennero nobilissimo grado.

24. Queste donne, ed altre pur di bassa estrazione, pervennero nel mondo ad alto grado per virtù dei loro signori.

25. Tali sono le pratiche sempre pure della condotta civile dell'uomo e della donna. Imparate ora le leggi intorno ai figliuoli, dalle quali deriva la felicità in questo e nell'altro mondo.

26. Le donne che si congiungono allo sposo col desiderio d'aver figli, che sono per-

fettamente contente, degne di rispetto, e che formano l'onor della casa, sono veramente le dee della fortuna; non v'ha differenza.

27. Dar alla luce figliuoli, educarli, occuparsi ogni giorno delle cure domestiche, tali sono i doveri delle donne.

28. Dalla donna sola procedono i figli, il compimento dei doveri di pietà, le cure sollecite, il più delizioso piacere, e il cielo pei Mani degli antenati e pel marito medesimo.

29. Quella che non tradisce il marito, i cui pensieri, le parole e il corpo sono puri, giunge *dopo morte* nella stessa dimora del suo sposo, e vien chiamata virtuosa dagli uomini dabbene.

30. Ma per condotta colpevole verso il marito, una donna è nel mondo segno all'ignominia, *dopo morte* rinascerà nel ventre d'uno sciacallo, e sarà travagliata da malattie.

31. Udite ora intorno ai figliuoli questa legge salutare, risguardante tutti gli uomini, che fu spiegata dai savj e dai maarchi, nati da principio.

32. Riconoscono essi il maschio come figliuolo del signor *della donna:* ma la scrittura sacra, intorno al signore, presenta due opinioni; secondo gli uni è colui che generò il figliuolo, secondo gli altri è colui a cui appartiene la madre.

33. La donna vien reputata dalla legge come il campo, e l'uomo come la semente; colla cooperazione del campo e della semente avviene la nascita di tutti gli animali.

34. In alcuni casi la potenza prolifica del maschio è di particolare importanza, in altri la matrice: quando v'ha parità di potenze, la razza è stimatissima.

35. Se si compara la potenza procreatrice maschile colla femminile, il maschio vien dichiarato superiore, giacchè la progenitura di tutti gli esseri animati ne porta i segni.

36. Qualunque specie di grano si getti in un campo preparato a stagion propizia, la semente si sviluppa in pianta della medesima specie, dotata di qualità visibili particolari.

37. Questa terra vien chiamata la matrice primitiva degli esseri: ma la semente nel vegetare non adopera alcuna delle proprietà della matrice.

38. Su questa terra sementi di varie sorta, sparse dagli agricoltori a tempo debito, si sviluppano contemporanee secondo la lor propria natura.

39. Le varie specie di riso, il mudga (*Phaseolus mungo*), il sesamo, il maca (*Phaseolus radiatus*), l'orzo, l'aglio e la canna da zuccaro, germogliano secondo le sementi.

40. Seminar una pianta e uscirne un'altra, non può accadere; qualunque grano si semini, questo solo si sviluppa.

41. Per conseguenza l'uomo di buon senso, ben educato, dotto nei Veda o negli Anga, e che brama lunga vita, non deve mai gettar seme nell'altrui campo.

42. Quelli che conoscono i tempi passati, ripetono a tal proposito alcuni versi cantati da Vajù, che mostrano non doversi gettare il proprio seme nel campo altrui.

43. Siccome la freccia del cacciatore vien lanciata invano dentro alla ferita già fatta da altro cacciatore all'antilope, non altrimenti il seme sparso da un uomo nel campo altrui è per lui perduto.

44. I savj che conoscono i tempi antichi, riguardano sempre questa terra (pritivi) come sposa del re Pritù, e conchiusero che il campo coltivato è proprietà di colui che *primo* ne tagliò il bosco *per dissodarlo*, e la gazzella proprietà di chi la ferì mortalmente.

45. È perfetto chi si compone di moglie, se stesso e figli. I Bramini pronunziarono questa massima: « Il marito colla moglie non fa che una sola persona ».

46. Una donna non può essere sciolta dall'autorità del marito nè per vendita nè per abbandono; e noi riconosciamo così la legge già promulgata dal Signore delle creature (Pragiapati).

47. Una volta sola si fa la divisione d'un'eredità; una volta sola si dà una figlia in matrimonio; una volta sola il padre dice, *Lo congedo.* Queste tre sono le cose che dagli uomini dabbene si fanno una volta per sempre.

48. Il *proprietario del* maschio che generò con vacche, cavalle, camelle, schiave, bufali femmine, capre e pecore, non ha alcun diritto sulla progenitura; e lo stesso per le donne altrui.

49. Quelli che non hanno campo, ma sementi, e vanno a spargerle nei terreni altrui, non traggono alcun profitto del grano che ne germoglia.

50. Se un toro genera cento vitelli accoppiandosi colle vacche altrui, i vitelli appartengono ai padroni delle vacche, e il toro ha sparso il suo seme inutilmente.

51. Così coloro che non avendo campo, gettano la loro semente nel campo altrui, lavorano pel proprietario, e il seminatore non trae profitto della sua *semente*.

52. Salvo che il proprietario del campo e quel della semente abbiano fatto, riguardo al prodotto, una convenzione particolare, il prodotto evidentemente appartiene al padrone del campo; il terreno importa più che la semente.

53. Ma quando per patto speciale si dà un campo per seminarlo, il prodotto è in questo mondo dichiarato proprietà comune del padrone della semente e di quello del campo.

54. L'uomo a cui vien a germogliare nel suo campo un grano portato dall'acqua o dal vento, tiene per sè la pianta che ne nasce; e chi non fece che seminare *nel terreno altrui*, non coglie frutto.

55. Quest'è la legge intorno ai parti delle vacche, delle giumente, delle schiave, delle camelle, delle capre, delle pecore, delle galline e delle bufale.

56. Vi ho spiegata l'importanza e la non importanza del campo e del seme; ora v'esporrò la legge intorno alle donne senza figliuoli.

57. La moglie d'un fratello maggiore vien considerata come matrigna del fratello giovane, e la moglie del più giovane come figliastra del maggiore.

58. Il fratello maggiore che ha commercio carnale colla moglie del minore, ed il minore colla moglie del maggiore, sono degradati, quantunque sieno stati invitati *dal marito o da parenti*, eccettochè il matrimonio sia sterile.

59. Quando non s'ha figli, la discendenza desiderata può ottenersi coll'unire la sposa, autorizzata debitamente, col fratello o con un altro parente (sapinda) (37).

60. Il parente, a cui tocca quest'ufficio, bagnato di burro liquido e serbando il silenzio, avvicinandosi di notte ad una vedova *o ad una donna senza prole*, generi un sol figlio, ma non mai un secondo.

61. Alcuni di quelli che conoscono profondamente tal quistione, adducendo che il fine di quest'ordine può non esser conseguito perfettamente *colla nascita d'un sol figliuolo*, opinano che le donne legalmente possano generare *in questa guisa* un secondo.

62. Conseguito il fine, secondo la legge, *il fratello e la cognata* si comportino l'una verso l'altro come una figliastra col padre.

63. Ma un fratello, *sia maggiore o minore*, che incaricato di tal dovere non osserva la regola prescritta, e non pensa che a soddisfare a' suoi desiderj, sarà degradato in ambidue i casi: s'*è maggiore*, come avesse contaminato il letto di sua figliastra; *se minore*, quello di suo padre spirituale.

64. Una vedova *od una donna senza figli* non dev'essere autorizzata dal Duigia a concepire per opera d'altri, perchè quelli che gliel concedono, violano la legge primitiva.

65. Non v'è parola di tale incarico nella scrittura, e nelle leggi nuziali non si dice che una vedova possa contrarre altra unione.

66. In fatti questa pratica, non conveniente che ad animali, fu altamente riprovata dai dotti Bramini; ma dicesi tuttavia che corresse fra gli uomini sotto il regno di Vena.

67. Questo re, che riunì una volta tutta la terra sotto il suo dominio, e che fu *stimato per ciò solo* come il più eminente dei Ragiarchi, avendo la mente turbata dalla concupiscenza, fece nascere la mistura delle classi.

68. D'allora in poi gli uomini dabbene riprovano chi, per traviamento, incita una vedova *od una sterile agli abbracciamenti d'altro uomo* per aver figli.

69. *Tuttavia* se il marito d'una giovane vien a morire dopo le promesse, il fratello del marito la prenda in isposa, secondo la regola seguente.

70. Dopo avere sposato secondo il rito questa giovane, *che dev'essere* vestita di bianco e pura ne' suoi costumi, s'avvicini a lei sempre nella stagione propizia, finchè abbia concepito.

71. Un uomo di buon senso, dopo aver accordata sua figlia ad uno, non pensi darla ad un altro, poichè dando sua figlia ad un altro è tanto reo quanto chi recò una falsa testimonianza in affare relativo ad uomini.

(37) Vedasi la conformità col levirato degli Ebrei.

72. Ma anche dopo averla sposata regolarmente, un uomo deve abbandonar una giovane che abbia segni funesti, o sia malata, o contaminata, o che gli sia stata fatta prendere per forza.

73. Se un uomo dà in matrimonio una figlia con qualche difetto, senz'avvertire lo sposo, questi può annullare l'atto.

74. Quando un marito ha negozj *in paese straniero*, non si assenti che dopo aver assicurato alla moglie mezzi di sussistenza; perchè una donna eziandio virtuosa, travagliata dalla miseria, può commetter fallo.

75. Se prima di partire il marito le diede di che campare, essa viva tenendo condotta austera; se non le lasciò nulla, si procacci il vitto, esercitando un onesto mestiere.

76. Se il marito parte per un dovere di pietà, lo aspetti per otto anni; se si assentò per motivi di scienza o di gloria, l'aspetti per anni sei; se per suo piacere, soli anni tre, *e dopo questo termine vada a trovarlo.*

77. Per un anno intero il marito sopporti l'aborrimento della moglie; ma dopo un anno *se essa continua ad odiarlo*, prenda quant'essa possiede in particolare, *le dia solo da vivere e da vestirsi*, e cessi d'abitare con lei.

78. La donna che trascura un marito appassionato pel giuoco, amante dei liquori forti, o affetto di malattia, dev'esser abbandonata per tre mesi, e privata de' suoi ornamenti ed arredi.

79. Ma quella che sente aborrimento per un marito insensato, colpevole di gravi delitti, o eunuco, o impotente, o affetto d'elefantiasi o consunzione polmonare, non deve esser abbandonata, nè privata de' beni suoi.

80. Ad una donna data ai liquori inebrianti, di cattivi costumi, sempre in contrasto *col marito*, affetta di malattia incurabile come la lebbra, d'indole trista, e che getti le sue facoltà, deve sostituirsi un'altra.

81. Ad una sterile deve sostituirsene altra l'ottavo anno; a quella di cui morirono i figli, il decimo; a quella che non dà che figlie, l'undecimo; a quella che parla con asprezza, subitamente.

82. Ma a quella che, quantunque malata, è di virtuosi costumi, non può sostituirsene altra s'essa non v'acconsenta, nè dev'essere trattata con dispregio.

83. La donna a cui altra se ne sostituì legalmente, che abbandona con collera la casa del marito, deve sul momento esser imprigionata o ripudiata alla presenza della famiglia radunata.

84. Quella che, dopo ricevutone divieto, beve in una festa liquori inebrianti, o frequenta gli spettacoli e le adunanze, sarà punita d'un'ammenda di sei krisnali.

85. Se dei Duigi prendono moglie nella propria classe o nelle altre, la precedenza, i riguardi e l'alloggio devono regolarsi secondo l'ordine delle classi.

86. Per tutti i Duigi, una donna della stessa classe, e non una di un'altra, deve aver le officiose cure intorno alla persona del marito, e compiere gli atti religiosi d'ogni giorno.

87. Ma colui che stoltamente fa compiere ad un'altra questi doveri, quando ha presso di sè un donna della propria classe, fu in ogni tempo considerato qual Ciandala generato da una Bramina e da un Sudra.

88. Ad un giovane distinto, di piacevole apparenza, e della stessa sua classe, deve un padre dar sua figlia in isposa, *benchè non sia giunta agli anni otto.*

89. È molto meglio per una fanciulla in età di matrimonio, il rimanere nella casa *paterna* fino alla morte, che venir data a sposo privo di pregi.

90. Una fanciulla benchè nubile aspetti tre anni; dopo quel termine si scelga un marito dello stesso suo grado.

91. Se una fanciulla non essendo data in matrimonio, prende di moto proprio uno sposo, non commette fallo, nè colui cui ella va.

92. La fanciulla che si sceglie un marito, non deve trasportar seco gli ornamenti avuti dal padre, dalla madre o dai fratelli; se li trasporta, commette un furto.

93. Chi sposa una nubile non darà gratificazione al padre, giacchè il padre perdette ogni autorità sulla figlia ritardandole il momento di divenir madre.

94. Un uomo di trent'anni deve sposar una fanciulla di dodici che gli piaccia; un

uomo di ventiquattro, fanciulla di otto; *e se compì il suo noviziato più presto*, affinchè il compimento de' suoi doveri *di capocasa* non sia ritardato, s'ammogli immediatamente.

95. Anche quando il marito prende una donna che gli vien data dagli Dei, e per la quale non ha inclinazione, s'è virtuoso, deve sempre proteggerla per piacere agli Dei.

96. Le donne furono create per dar figli, e gli uomini per generarli; epperciò v'hanno doveri comuni comandati nel Veda, da eseguirsi dall'uomo di concerto colla donna.

97. Se una gratificazione fu data per *ottenere la mano* d'una damigella, e se il fidanzato vien a morire *innanzi di consumare il matrimonio*, la damigella, quando v'acconsenta, deve essere sposata al fratello del fidanzato.

98. Neanche un Sudra non deve ricevere gratificazione dando sua figlia in matrimonio, perchè il padre che riceve una gratificazione, vende tacitamente sua figlia.

99. Quello poi che gli uomini dabbene antichi e moderni non fecero mai, è, dopo aver promesso ad uno la propria figlia, il darla ad un altro.

100. E neppure nelle creazioni precedenti noi non abbiamo inteso dir mai che uom dabbene abbia fatto una tacita vendita d'una figliuola per un prezzo detto gratificazione.

101. Si mantenga reciproca fedeltà sino alla morte; quest'è insomma il dovere principale della moglie e del marito.

102. Laonde un uomo e una donna, uniti in matrimonio, devono guardarsi dall'essere disuniti e dal mancarsi di fede.

103. Spiegato il dovere pieno d'affetto dell'uomo e della donna, come pure il mezzo d'aver figliuoli in caso di sterilità del matrimonio, imparate come far si deva la divisione di un'eredità.

104. Dopo la morte del padre e della madre, i fratelli radunati, si dividano egualmente fra sè la facoltà dei loro parenti. Non ne sono padroni durante la vita di queste due persone, *salvo che il padre abbia amato meglio dividere da sè la facoltà.*

105. *Ma* il maggiore, *quando sia eminentemente virtuoso*, può prender possesso del patrimonio per intero; e gli altri fratelli devono vivere sotto la sua tutela, come sotto quella del padre.

106. Al momento della nascita del maggiore, *anche prima che il fanciullo abbia ricevuto i sacramenti*, un uomo divien padre e si scioglie dal suo debito verso i suoi antenati; onde il figlio maggiore dev'esser tutto.

107. Il figliuolo, per la cui nascita un uomo si scioglie dal suo debito ed ottiene l'immortalità, fu generato per compimento del dovere. I savj considerano gli altri come nati dall'amore.

108. Il fratello maggiore, *quando la facoltà non è divisa*, abbia pe' suoi minori fratelli l'affetto d'un padre pe' figliuoli; ed essi devono, secondo la legge, comportarsi verso di lui come verso un padre.

109. Il maggiore, *secondo che è virtuoso o perverso*, fa prosperar la famiglia o la distrugge Il maggiore nel mondo è il più rispettabile, il maggiore dagli uomini dabbene non è trattato con dispregio.

110. Il fratel maggiore che si conduce come deve, è un padre, è una madre; e se poi non si conduce da fratel maggiore, si deve rispettare come parente.

111. I fratelli vivano uniti, o separati se hanno desiderio di compiere separatemente i doveri di pietà: per la separazione moltiplicandosi gli atti di pietà, la vita separata è dunque virtuosa.

112. Bisogna levare pel maggiore il ventesimo dell'eredità col meglio di tutti i mobili; pel secondo, la metà di questo; pel più giovane, il quarto.

113. Il maggiore e l'ultimo prendano ciascuno la loro porzione come fu detto; e quelli che sono fra essi, abbiano ciascuno una parte media, *cioè l'ottantesimo.*

114. Di tutti i beni insieme, il primogenito prenda quanto è nel genere suo eccellente, e il migliore fra dieci buoi od altri bestiami, *quando superi i fratelli in virtù.*

115. Ma non v'ha levata del migliore di dieci animali tra fratelli abili del pari nel compimento dei loro doveri, e devesi donar qualche cosa al maggiore, solamente come testimonianza di rispetto.

116. Se si preleva nel suddetto modo, il resto dividasi in parti eguali; se nulla fu levato innanzi, la distribuzione delle parti si faccia nel modo seguente.

117. Il maggiore abbia parte doppia; il secondo figlio una parte e mezza, *se superano gli altri in virtù ed in dottrina;* e gli altri fratelli abbiano ciascuno una parte semplice: tal è la legge.

118. I fratelli, ciascheduno sulla propria porzione, diano delle porzioni alle sorelle *della stessa madre affinchè possano maritarsi;* diano il quarto della parte loro; e quelli che rifiutano di farlo, saranno degradati.

119. Un sol becco, un sol montone, od una sola bestia dal piede non fesso non può essere divisa, *nè venduta, per dividerne il valore;* un becco o un montone, che rimane dopo la distribuzion delle parti, deve appartenere al maggiore.

120. Se un fratello minore, *dopo autorizzato*, generò un figliuolo coabitando colla moglie del maggiore defunto, la divisione deve farsi egualmente *fra questo figliuolo che rappresenta suo padre, e suo padre naturale che è insieme suo zio, senza però la levata precedente*: tal è la regola.

121. Il rappresentante *figliuolo della vedova e del fratello minore* non può sostituirsi all'erede principale, ch'è il fratello maggiore morto, *riguardo al diritto di ricevere una porzione prelevata sull'eredità, oltre la parte semplice.* L'erede principale è fatto padre per conseguenza della procreazione *d'un figlio, fatta da suo fratel minore;* e questo figlio non deve ricevere secondo la legge che una porzione *pari a quella di suo zio, e non una doppia porzione.*

122. Tra un fratello minore, nato di donna maritata la prima, ed un maggiore nato da donna maritata in ultimo, si può aver dubbio intorno al modo con cui fare la divisione.

123. Il figlio nato dalla prima moglie prelevi un eccellente toro dall'eredità; gli altri tori di minor pregio sono per quelli inferiori a lui, dal lato delle madri *maritate più tardi.*

124. Il primogenito dato alla luce da una donna maritata la prima, *s'è dotto e virtuoso*, prenda cinque vacche ed un toro: e gli altri figli prendano quanto rimane, ciascuno secondo *il diritto che gli trasmette* sua madre: tal è la sentenza.

125. Siccome non v'ha primato dal lato della madre, fra figliuoli nati da madri di pari grado, senz'alcun'altra distinzione, il primato fu dichiarato dipendere dalla nascita.

126. Il diritto d'invocar Indra nelle preghiere dette Svabramania è concesso a colui che venne al mondo il primo; e quando tra varie donne nascono due gemelli, il primato vien riconosciuto al primogenito.

127. Chi non ha maschio, può incaricar sua figlia di allevargli un figliuolo, dicendo: « Il maschio ch'ella darà alla luce, divenga mio, e compia in mio onore la cerimonia funebre ».

128. In tal modo il Pragiapati Daksa medesimo destinò le sue cinquanta figliuole a dargli figli, per la propagazione della sua razza:

129. ne diede dieci a Darma, tredici a Kasiapa, e ventisette a Soma re *dei Bramini e delle erbe medicinali*, donando loro abbigliamenti, con perfetta soddisfazione.

130. Il figliuolo d'un uomo è come lui stesso; ed una figlia *incaricata di detto uffizio* è come un figlio. Chi potrebbe dunque raccogliere l'eredità d'un uomo *che non lascia figli*, quando ha una figlia che fu con lui un'anima sola?

131. Tutto quello che fu dato alla madre al suo matrimonio, ritorna in eredità alla figlia *non maritata;* e il figlio d'una figlia, *messo al mondo col fine sopradetto*, erediterà tutta la facoltà del padre di sua madre, morto senza prole maschile.

132. Il figlio d'una figlia, *maritata coll'intenzione suddetta*, prenda tutta la facoltà dell'avo materno morto senza prole maschile, ed offra due focaccie funebri, l'una al proprio padre, l'altra all'avo materno.

133. Tra il figlio d'un figlio e il figlio d'una figlia *maritata in tal modo* non v'ha differenza, secondo la legge; poichè il padre *del primo* e la madre *del secondo* sono entrambi nati dallo stesso uomo.

134. Se dopochè una figlia fu incaricata di procurare *a suo padre* un maschio, nasce a lui un maschio, la divisione del retaggio sia eguale; poichè non s'acquista diritto d'anzianità per una donna.

135. Se una figlia incaricata da suo padre di dargli un figlio, viene a morire senza

aver messo alla luce un maschio, il marito della figlia può entrare al possesso d'ogni facoltà di lei senza esitare.

136. Abbia la figlia ricevuto l'incarico suddetto *presente il marito* o no, se dalla sua unione con un marito a lei pari di grado ha un figlio, l'avo materno per la nascita di questo fanciullo divien padre d'un figlio, il quale deve offrire la funebre focaccia ed ereditare della facoltà.

137. Per mezzo d'un figlio un uomo acquista i mondi celesti; per mezzo del nipote ottiene l'immortalità; pel figlio di questo nipote s'inalza alla sede del sole.

138. Siccome il figliuolo libera il padre dal soggiorno infernale detto Put, venne chiamato salvatore dall'inferno (Puttra) da Brama stesso.

139. In questo mondo non v'ha differenza fra il figlio del figlio, e quello d'una figlia incaricata *del nominato uffizio.* Il figlio d'una figlia libera il suo avo nell'altro mondo, e così il figlio d'un figlio.

140. Il figlio d'una figlia, *maritata pel suddetto motivo*, offra la prima focaccia funebre alla madre, la seconda al padre della madre, la terza al bisavolo materno.

141. Quando un figlio dotato di tutte le virtù fu dato ad un uomo *nel modo che verrà esposto*, questo figlio, benchè uscito d'altra famiglia, deve raccogliere l'eredità *intera, salvo che vi sia figlio legittimo, perchè in tal caso non può avere che il sesto.*

142. Un figlio dato *ad altra persona* non fa più parte della famiglia di suo padre naturale, nè deve ereditare dalla facoltà di lui. La funebre focaccia segue la famiglia e il patrimonio; e per chi diede via suo figlio, non v'ha più oblazione funebre *fatta da questo figlio.*

143. Il figlio di donna non autorizzata ad aver un figlio da altro uomo, e il figlio generato dal fratello del marito con una donna che ha un maschio, non sono atti ad ereditare, essendo l'uno figliuolo d'un adultero, l'altro generato per lussuria.

144. Il figlio di donna anche autorizzata, ma non generato secondo le regole, non ha diritto all'eredità paterna, perchè concepito da uomo degradato:

145. ma il figlio generato *secondo le regole prescritte* da donna autorizzata, *s'è fornito di buone doti*, deve ereditare come un figlio generato dal marito, perchè in tal caso il seme e il prodotto appartengono di diritto al padrone del campo.

146. Chi prende sotto la sua custodia i beni *mobili ed immobili* d'un fratello morto e della moglie, dopo procreato un figlio per suo fratello, deve rimettere a questo figlio tutta la facoltà che gli spetta, *quand'entri nel suo sedicesimo anno.*

147. Allorchè una donna, senz'esservi autorizzata, ha un figlio da commercio illegale col fratello del proprio marito, questo figlio venne dichiarato dai sapienti inetto a ereditare, e nato invano.

148. Il regolamento *suesposto* non deve intendersi che di divisione fra figliuoli nati da madri di pari classe: imparate ora la legge intorno ai figliuoli dati alla luce da più donne di classi differenti.

149. Se un Bramino ha quattro mogli *appartenenti alle quattro classi* per ordine diretto, e se tutte hanno figli, ecco la regola prescritta per la divisione.

150. Il servo dell'aratro, il toro di razza, il carro, i gioielli e il principale alloggio devono esser prelevati sull'eredità, e dati al figlio della Bramina, con una parte maggiore per la superiorità di essa.

151. Il figlio della Bramina prenda tre parti sul resto dell'eredità; il figlio della Ketria, due; della Vasia, una e mezzo; della Sudra, una sola.

152. Ovvero un uomo versato nella legge deve partire tutta la facoltà in dieci *senza nulla prelevare*, e far distribuzione legale nel modo seguente.

153. Al figlio della Bramina quattro parti, a quello della Ketria tre, della Vasia due, e della Sudra una.

154. Ma un Bramino abbia o non figli *nati da donne appartenenti alle tre classi rigenerate*, la legge vieta di dare al figlio d'una Sudra più del decimo della facoltà.

155. Il figlio d'un Bramino, d'un Ketria o d'un Vasia nato da una Sudra non è ammesso ad ereditare, *eccetto che sia virtuoso, o che sua madre non sia stata legittimamente maritata*, ma che quello che gli diè suo padre gli appartenga in proprio.

156. Tutti i figli di Duigi nati da donne appartenenti alla stessa classe dei ma-

riti, devono dividere l'eredità egualmente, data al maggiore la proporzione prelevata.

157. Vien imposto a un Sudra di sposare una donna della sua classe e non di altra; e tutti i figli nati da lei, ne avesse pure un centinajo, devono aver parti eguali.

158. Tra questi dodici figli degli uomini, che Manù Svajambuva ha specificati, sei sono parenti ed eredi *della famiglia*, e sei non eredi, ma parenti.

159. Il figlio generato dal marito stesso *in legittimo matrimonio*, il figlio di sua moglie *e di suo fratello secondo il modo suindicato*, un figlio dato, un figlio adottivo, un figlio nato clandestinamente *e di padre ignoto*, un figlio rigettato *da' suoi parenti naturali*, sono tutti e sei parenti ed eredi *della famiglia.*

160. Il figlio d'una giovane non maritata, quello d'una sposa incinta, un figlio comprato, il figlio d'una maritata due volte, un figlio che si diede ad altri da sè, e il figlio di una Sudra, sono parenti tutti e sei, ma non eredi.

161. L'uomo che traversa le tenebre infernali, non lasciando dopo di sè che figli spregevoli *come gli undici ultimi*, ha la stessa sorte di chi valica un fiume in cattiva barca.

162. Se un uomo ha per erede della sua facoltà un figlio legittimo, o un figlio di sua moglie e d'un parente, nato prima del figlio legittimo, *durante una malattia di questo uomo stata reputata incurabile*, ciascuno di questi due figli ad esclusione dell'altro prenda possesso dei beni di suo padre naturale.

163. Il figlio legittimo d'un uomo è unico padrone della facoltà paterna; ma, per prevenire il male, assicuri la sussistenza agli altri figli.

164. Quando il figlio legittimo ha fatta l'estimazione della facoltà paterna, ne dia al figlio della donna *e d'un parente* il sesto o il quinto, *s'è virtuoso.*

165. Il figlio legittimo e il figlio della sposa, possono ereditare immediatamente della facoltà paterna *nel modo suindicato;* ma i dieci altri figli nell'ordine espresso *(essendo il seguente escluso dal precedente)* non ereditano che i doveri di famiglia ed una parte dell'eredità.

166. Il figlio generato colla moglie a cui si è unito *in matrimonio*, essendo legittimo dev'essere riconosciuto come il primo di grado.

167. Quello generato, secondo le regole prescritte, dalla moglie d'un morto, impotente o malato, *la quale sia* autorizzata *a coabitare con un parente*, dicesi figlio della sposa (ketradia).

168. Devesi riconoscere come figlio dato, quello che da un padre o da una madre *di mutuo consenso* vien dato, facendo libazione d'acqua, ad uno che non ha figli, essendo il figlio della stessa classe di questo, e mostrandogli affetto.

169. Quando uno prende per figlio un giovane della stessa classe, che conosce l'utile *dell'osservanza dei riti funebri*, e il danno *derivante dalla loro omissione*, ed è fornito di tutte le doti che si pregiano in un figlio, questi si chiama figlio fittizio.

170. Se un figlio vien alla luce in casa d'alcuno senza che se ne conosca il padre, appartiene al marito della donna che lo partorì.

171. Il fanciullo cui un uomo riceve come proprio figlio, dopo abbandonato dal padre e dalla madre, o da uno dei due essendo morto l'altro, chiamasi figlio rejetto.

172. Quando una figlia si sgrava in secreto d'un figlio nella casa paterna, il fanciullo che divien figlio di quello che è sposato da lei, deve indicarsi colla denominazione di figlio di donzella.

173. Se una donna incinta si marita, sia la sua gravidanza nota o no, il maschio che porta nel seno appartiene al marito, e dicesi ricevuto colla sposa.

174. Il fanciullo, cui un uomo desideroso d'aver un figlio *che compia il rito funebre in onor suo* compra dal padre o dalla madre, chiamasi figliuolo comprato, gli sia pari o no *in virtù.*

175. Quando una donna abbandonata dal suo sposo, o vedova, rimaritandosi spontanea, dà alla luce un maschio, dicesi figlio di rimaritata.

176. S'ella è ancora vergine, *quando si marita per la seconda volta*, o se dopo aver lasciato un marito *ancor giovane per andar dietro ad un altro uomo*, ella ritorna presso di lui, deve rinnovar la cerimonia del matrimonio, collo sposo che prende in seconde nozze, o *col giovane marito al quale ritorna.*

177. Il fanciullo che perdette i genitori, o che fu da loro abbandonato senza ragione, e che spontaneamente s'offre ad alcuno, si chiama oblato.

178. Il fanciullo generato da un Bramino per lussuria, congiungendosi con donna della classe servile, quantunque abbia vita (paraian), è come un cadavere (sava), onde vien chiamato cadavere vivente (parasava).

179. Il figlio generato da un Sudra e da una sua schiava, o dalla femmina del suo schiavo, può ricevere una parte dell'eredità, se vi è autorizzato *dai figli legittimi:* così è stabilito.

180. Gli undici figli annoverati, incominciando dal figlio della sposa, furono dai legislatori dichiarati atti a rappresentare successivamente il figlio legittimo, per prevenire la cessazione del rito funebre.

181. Questi undici figli, così chiamati perchè possono far le veci del figlio legittimo, che devono la vita ad un altro uomo, sono realmente i figli di colui il quale diede loro l'esistenza, e non di altro; perciò non si devono prendere per figli che in mancanza d'un figlio legittimo, o d'un figlio di figlia.

182. Se tra più fratelli di padre e di madre ve n'ha alcuno che abbia un figlio, Manù per mezzo di questo figlio li dichiarò tutti padri del fanciullo; vale a dire che gli zii di questo fanciullo non devono adottar altro figlio, e questo raccolga la loro eredità, ed offra loro la funebre focaccia.

183. Parimenti se fra le mogli dello stesso marito una dà alla luce un figlio, per mezzo di esso tutte furono dichiarate da Manù madri d'un maschio.

184. In mancanza di qualunque dei primi nell'ordine fra questi dodici figli, quello che segue ed è inferiore, deve raccogliere l'eredità: ma se ve n'ha più della stessa condizione, devono tutti aver parte della facoltà.

185. Non sono già i fratelli nè il padre nè la madre, ma i figli *legittimi e i costoro figli, ed in loro mancanza gli altri figli* che devono ereditar da un padre. Il patrimonio d'uno che non lascia figli nè figlie nè vedova, ritorni al padre, od a' fratelli, mancando i genitori.

186. Devono farsi libazioni d'acqua per i tre antenati, *cioè il padre, l'avo paterno ed il bisnonno*, una focaccia dev'essere offerta a tutti e tre: la quarta persona *della discendenza* è quella che offre loro *queste oblazioni*, *e che eredita la loro facoltà in mancanza di più prossimo erede*: la quinta persona non partecipa dell'oblazione.

187. Al più prossimo parente (sapinda), *maschio o femmina*, appartiene l'eredità *del defunto*, e in mancanza *dei sapinda o della loro linea*, il samanodaca *o parente lontano* sarà l'erede, oppure il precettore spirituale, oppure il discepolo *del defunto*.

188. In mancanza di tutti questi tali, Bramini versati nei tre libri santi, puri *di spirito e di corpo*, e padroni delle proprie passioni, sono chiamati ad ereditare, e devono *per conseguenza offrir la focaccia*: in tal guisa i doveri funebri non possono cessare.

189. La proprietà dei Bramini non deve mai esser resa al re; tal è la regola stabilita: ma nelle altre classi, in mancanza d'ogni erede, il re n'entri al possesso.

190. Se la vedova d'uom morto senza prole, congiungendosi ad un parente, concepisce un maschio, dia a questo, *al tempo della sua maggiorità*, quanto possedeva il marito.

191. Se due figli nati dalla stessa madre e da due mariti *successivamente morti*, sono in lite pel loro patrimonio che sta nelle mani della madre, ciascuno, ad esclusione dell'altro, prenda possesso della facoltà del proprio padre.

192. Alla morte della madre, i fratelli uterini e le sorelle uterine *non maritate* si dividano a parti uguali la facoltà paterna; *e le sorelle maritate ricevano un dono proporzionato alla facoltà.*

193. E se hanno eziandio figlie, è conveniente il dar loro qualche cosa del patrimonio della loro avola materna per affetto.

194. La facoltà separata d'una donna è di sei specie, cioè, quello che le fu dato al fuoco nuziale, quello che le fu dato al momento della sua partenza per la casa del marito, quello che le fu dato in segno d'affetto, e quello che ricevette dal fratello, dalla sorella, dal padre.

195. I presenti da lei ricevuti dopo il matrimonio, *dalla famiglia del marito o dalla*

propria, o che vennero fatti dal marito per affezione, devono appartenere dopo la morte di lei a' suoi figli, anche in vita del marito.

196. Fu deciso che tutto quanto possede una giovane maritata secondo le forme di Brama, degli Dei, de' santi, dei musici celesti e dei creatori, se muore senza lasciar discendenza, debba ritornare al marito.

197. Ma fu comandato che tutto il patrimonio che potesse esserle stato dato in un matrimonio, secondo la forma dei cattivi genj, o secondo le due altre forme, s'ella muore inprole cada in possesso del padre e della madre.

198. Tutta la facoltà che possa essere stata in qualsiasi tempo data dal padre ad una donna *d'una delle tre ultime classi*, *il marito della quale*, *Bramino, abbia altre mogli*, deve ritornare, *s'ella muore senza discendenza*, alla figlia d'una Bramina od a' suoi figli.

199. Una donna non può metter nulla da parte *per sè* dei beni della famiglia che sono comuni a lei ed a molti altri parenti, nè del patrimonio del marito, senza licenza di lui.

200. Gli ornamenti portati da donne in vita dei mariti non devono dividersi fra gli eredi del marito; se li dividono, sono colpevoli.

201. Gli eunuchi, gli uomini degradati, i ciechi e i sordo-nati, i pazzi, gl'idioti, i muti, gli storpj, non sono ammessi ad ereditare.

202. Ma è giusto che ogni uomo assennato, il quale eredita, dia loro per quanto può di che campare e vestirsi sino al fine dei loro giorni; e se nol facesse, sarebbe reo.

203. Se tuttavia vien desiderio all'eunuco ed agli altri di maritarsi, se hanno figli, *avendo la moglie dell'eunuco concepito per opera d'altro uomo, secondo le regole prescritte*, questi figli sono atti ad ereditare.

204. Dopo la morte del padre, se il fratel maggiore *vivendo in comune co' suoi fratelli* fa qualche lucro *colla propria fatica*, i fratelli minori, se s'applicano allo studio della scienza sacra, devono averne parte;

205. e se sono tutti stranieri allo studio della scienza, e si procacciano utili coi loro lavori, la divisione *di questi profitti* sia eguale fra loro, poichè questo non viene dal padre: tal è la sentenza.

206. Ma la ricchezza acquistata col sapere appartiene esclusivamente a chi l'ha guadagnata, siccome pure una cosa donata da un amico, o ricevuta in occasione di matrimonio, o presentata come offerta ospitale.

207. Se uno dei fratelli è in istato d'ammassar ricchezze colla professione, e non ha bisogno dei beni *di suo padre*, deve rinunziare alla parte sua, dopochè gli sia fatto un tenue presente, *perchè i suoi figli non possano mandar reclami*.

208. Quello che un fratello lucrò a forza di travagli senza nuocere alla facoltà paterna, non deve darlo suo malgrado, perchè l'acquistò colla propria fatica.

209. Quando un padre giunge a ricuperare *co' suoi sforzi* una facoltà cui suo padre non avea potuto riavere, non la divida coi figli suo malgrado, poichè da lui stesso fu acquistata.

210. Se alcuni fratelli, dopo separati, si riuniscono per vivere in comune, poi fanno una seconda divisione, le parti siano eguali; ed in questo caso non v'ha più diritto d'anzianità.

211. Se *nel momento della divisione* il maggiore od il minore dei fratelli si priva della sua parte *per abbracciare vita ascetica*, o se alcun di loro vien a morire, la parte sua non deve andar perduta:

212. ma i fratelli uterini, che divisero la parte in comune, e le sorelle uterine si radunino, e dividano fra loro la sua parte, *s'egli non lascia nè moglie nè figli, e se i genitori di lui sono morti*.

213. Un fratel maggiore, che per cupidigia fa torto a' minori, è privato così dell'*onore annesso alla* primogenitura, come della propria parte, e deve venir punito dal re con un'ammenda.

214. Tutti i fratelli datisi a qualche vizio perdono i diritti all'eredità, nè il maggiore deve appropriarsi tutta la facoltà senza darne ai minori fratelli.

215. Se fratelli viventi in comune *col padre* congiungono i loro sforzi per la stessa impresa, il padre non deve mai far parti ineguali *dividendo l'utile*.

216. Il figlio nato dopo una divisione *della facoltà fatta dal padre ancora in vita*,

prenda possesso della parte di suo padre; ovvero se i fratelli *che avevano diviso col padre loro*, hanno di nuovo riunita la loro porzione alla sua, divida con essi.

217. Se un figlio muore senza prole *e senza moglie, il padre o la madre* deve ereditare il patrimonio di lui. Essendo morta la madre stessa, la madre del padre, o *l'avo materno, in mancanza di fratelli e di nipoti*, ne prenda la facoltà.

218. Distribuiti convenevolmente secondo la legge tutti i debiti e i beni, quanto viene ad essere scoperto dipoi deve ripartirsi nella stessa guisa.

219. Abiti, carrozze e vesti *di valor mediocre, di cui l'uno o l'altro erede si serviva innanzi alla divisione*, riso preparato, l'acqua *di un pozzo*, schiave femmine, i consiglieri spirituali o i sacerdoti della famiglia, ed i pascoli pei bestiami, fu dichiarato che non si debbano dividere, *ma adoperarsi come per lo innanzi.*

220. Esposte una dopo l'altra le leggi delle eredità e le regole concernenti i figliuoli, imparate la legge relativa ai giuochi di sorte.

221. Il giuoco e le scommesse devono proscriversi dal re nel suo regno; ree pratiche, che cagionano ai principi la perdita del regno.

222. Il giuoco e le scommesse sono manifesti furti; epperò il re deve con ogni suo sforzo opporvisi.

223. Il giuoco ordinario è quello pel quale si adoperano oggetti inanimati, *come dadi:* chiamasi scommessa (samavaga) il giuoco a cui si fanno servire essere animati, *come galli, montoni, e che vien preceduto da un pegno.*

224. Chi si dà al giuoco od alle scommesse, e chi ne porge il mezzo *tenendo bisca*, deve venir punito corporalmente dal re, tanto come il Sudra che porti insegne di Duigia.

225. Giuocatori, ballerini e cantanti pubblici, coloro che discreditano i libri santi, religiosi eretici, uomini che non adempiono ai doveri della loro classe, mercanti di liquori, devono esser cacciati dalla città sul momento.

226. Quando questi ladri secreti sono sparsi nel regno d'un monarca, molestano continuamente colle loro opere perverse gli uomini onesti.

227. In una creazione precedente, il giuoco fu riconosciuto come sommo motore d'odio; e per conseguenza l'uomo saggio non deve darsi al giuoco nemmeno per divertimento.

228. L'uomo che secretamente o pubblicamente si dà al giuoco, subisca il castigo che al re piacerà d'imporgli.

229. Ogni uomo appartenente alle classi militare, commerciante e servile, che non può pagar una multa, deve sciogliersi dal debito col lavoro; ed un Bramino la pagherà poco a poco.

230. La pena inflitta dal re a donne, fanciulli, pazzi, uomini d'età, poveri, infermi, sia quella d'*esser battuti* con una frusta, od un ramo di bambù, o *di esser legati* con corde.

231. Il re deve confiscare tutti i beni di quei ministri che, incaricati delle pubbliche faccende, ed infiammati dall'orgoglio delle loro ricchezze, ruinano gli affari di quelli che li sottopongono alla decisione loro.

232. Il re metta a morte quei che fanno editti falsi, che cagionano discordie fra i ministri, che uccidono donne, fanciulli o Bramini, e che se l'intendono coi nemici.

233. Ogni affare condotto al suo termine, e giudicato, se fu seguita la legge, deve considerarsi dal re come terminato, nè lo faccia ricominciare:

234. ma qualunque affare sia stato deciso ingiustamente dai ministri o dal giudice, il re lo riesamini egli stesso, e li condanni ad un'ammenda di mille pana.

235. L'omicida d'un Bramino, il bevitore di liquori fermentati, chi rubò *dell'oro appartenente ad un Bramino*, e chi macchia il talamo del suo maestro spirituale *o del proprio padre*, devono esser considerati come colpevoli di grave delitto.

236. Se questi quattro uomini non fanno un'espiazione, il re imponga loro un castigo corporale con un'ammenda.

237. Per aver macchiato il talamo del suo maestro spirituale, s'imprima *sulla fronte del colpevole un marchio rappresentante* le parti naturali della donna; per aver bevuto liquori forti, *un marchio rappresentante* l'insegna d'un distillatore; per aver rubato *l'oro d'un sacerdote*, il piede d'un cane; per l'omicidio d'un Bramino, *l'immagine di* un uomo senza capo.

238. Non si deve mangiare con questi tali, nè sacrificare, nè studiare, nè legarsi in matrimonio: errino sulla terra miserabili, esclusi da tutti i sociali doveri.

239. Questi uomini segnati con marchj di vituperio devono esser abbandonati dai loro congiunti paterni e materni, e non sono degni di pietà nè di riguardi: tal è il comando di Manù.

240. *Delinquenti di* tutte le classi, che fanno l'espiazione prescritta dalla legge, non devono venir segnati in fronte per ordine del re, ma solamente condannati all'ammenda più alta.

241. Pei delitti *suindicati*, commessi da un Bramino *fin allora commendevole per virtù*, gli dev'essere imposta la multa media; ovvero, *se fece con premeditazione*, sia esigliato dal regno co' suoi effetti e la sua famiglia.

242. Ma uomini d'altre classi, che abbiano commesso delitti simili senza premeditazione, devono perdere tutti i loro beni, ed esser *esigliati*, *od anche* posti a morte se il delitto fu premeditato.

243. Un principe virtuoso non s'approprj la facoltà d'un gran delinquente; e se per cupidigia se l'appropria, è macchiato dello stesso delitto.

244. Gettata quest'ammenda nell'acqua, l'offra a Varuna, oppure la doni ad un Bramino virtuoso ed imbevuto della sacra scrittura.

245. Varuna è signor del castigo, e stende il suo potere anche sui re: un Bramino giunto al termine de' suoi studj, è signore di quest'universo.

246. Dovunque un re s'astiene dal prendersi la facoltà dei delinquenti, nascono a tempo opportuno uomini destinati a lunga vita:

247. ivi il grano degli agricoltori germoglia abbondante come fu seminato da ciascuno, i figliuoli non muojono *nei primi anni*, e non viene al mondo alcun mostro.

248. Se un uomo della classe bassa si compiace nel molestar Bramini, il re lo punisca con varj castighi corporali, atti ad inspirar terrore.

249. Viene stimato tanto ingiusto per un re il lasciar impunito un colpevole quanto il condannare un innocente: la giustizia sta nell'applicar la pena in conformità della legge.

250. Le regole colle quali si deve pronunziar giudizio sopra un affare giudiziale fra due contendenti, vi furono esposte per minuto in diciotto capi.

251. Un re che compie così perfettamente i doveri imposti dalla legge, deve cercare *conciliandosi l'affetto dei popoli* di posseder i paesi a lui non sottoposti, e di governarli convenevolmente quando gli ha in suo potere.

252. Stabilitosi in una contrada fiorente, e poste le sue fortezze in difesa secondo l'arte, faccia i massimi sforzi per estirpare gli scellerati.

253. Proteggendo gli uomini che si contengono onoratamente, e castigando i tristi, i re che hanno per unico pensiero la felicità dei popoli, giungono al paradiso.

254. Ma quando un monarca riceve la rendita regale senza reprimere i ladri, i suoi Stati sono agitati, ed egli escluso dal soggiorno celeste.

255. Quando per lo contrario il regno d'un principe, a difesa del suo braccio possente, gode profonda quiete, prospera continuamente, come un albero bagnato con tutta cura.

256. Il re adoperando per ispie i proprj occhi, osservi bene due sorta di ladri, gli uni che si mostrano pubblicamente, gli altri che s'ascondono ed involano l'altrui.

257. I pubblici campano vendendo *in modo fraudolento;* i nascosti s'introducono secretamente *in una casa per una breccia fatta al muro,* o da assassini vivono nei boschi o simili.

158. Gli uomini che si lasciano corrompere da doni, quelli che estorcono danaro con minacce, i falsificatori, i giuocatori, i dicitori della buona ventura, i falsi galantuomini, i chiromanti,

259. gli addestratori d'elefanti, ed i ciarlatani che non attengono quello che promettono, gli uomini esercenti ingiustamente le arti liberali e i destri cortigiani,

260. tali sono, con altri ancora, i ladri che si mostrano in pubblico: il re li sappia discernere nel mondo come gli altri che s'ascondono; uomini spregievoli che portano la divisa degli uomini d'onore!

261. Scoperti, per mezzo di persone sicure *mascherate*, e che *apparentemente* esercitino la stessa lor professione, o per mezzo di spie sparse per ogni lato, li tragga, e se ne impadronisca.

262. Pubblicate le male opere d'ognuno, il re infligga loro una pena proporzionata ai loro delitti e alle loro facoltà.

263. Poichè senza il castigo è impossibile reprimere i ladri d'intenzioni perverse, che si spargono furtivamente nel mondo.

264. Le piazze frequentate, le fontane pubbliche, le botteghe da fornajo, i postriboli, le case dei distillatori e vinaj, i quadrivj, i grandi alberi consacrati, le adunanze, gli spettacoli,

265. gli antichi giardini reali, le foreste, le case degli operaj, gli edifizj deserti, i boschi, i parchi,

266. tali ed altri luoghi di simil genere il re deve far vegliare con iscolte e pattuglie e spie per allontanare i ladri.

267. Per mezzo di spie destre, state ladri, che s'associno coi ladri, e pratiche delle varie loro usanze, li scopra e scovi.

268. Sotto varj pretesti d'un banchetto delicato, d'un convegno con un Bramino, o d'uno spettacolo di giuochi, le spie riuniscano tutti costoro.

269. Il re s'impadronisca a forza di quelli che non vanno a tali riunioni, che si legarono con vecchi ladri a servigio del re; li metta a morte insieme cogli amici ed i parenti paterni e materni, *se sono d'accordo con loro.*

270. Un principe giusto non faccia morir un ladro; ma se vien preso con quel che involò e cogli strumenti che usò, lo faccia morire senza esitanza.

271. Condanni parimente a morte coloro che nei villaggi *e nelle città* danno viveri ai ladri, li provedono d'istromenti e d'asilo.

272. Se gli uomini incaricati di far la guardia a certi angoli, o quelli delle vicinanze che furono notati, rimangono neutrali negli assalti dei ladri, il re li punisca come tali sull'istante.

273. Se l'uomo che campa adempiendo *per gli altri* i doveri di pietà, s'allontana dal suo dovere particolare, il re lo punisca severamente, come un miserabile che viola il suo dovere.

274. Quando un villaggio è saccheggiato *da ladri*, quando sono rotti argini, o quando si mostrano assassini sulla via maestra, quelli che non corrono solleciti al soccorso devono andar in esiglio, portando con sè quanto possedono.

275. Il re faccia perire con supplizj varj quelli che rubano il suo tesoro, o gli ricusano obbedienza, o incoraggiano i nemici.

276. Se alcuni ladri, fatta breccia nel muro, commettono furto di notte, il re comandi che s'impalino sopra un dardo acuto, dopo tagliate ambe le mani.

277. Faccia mozzar due dita al tagliaborse pel primo furto; s'è recidivo, un piede e una mano; la terza volta, morte.

278. Quelli che porgono ai ladri fuoco ed alimento, armi o ricovero, e nascondono gli oggetti involati, devono esser puniti come ladri.

279. Il re faccia annegare chi rompe l'argine d'uno stagno *e sperde acque*, o tagliargli il capo; e se il colpevole ripara il guasto, sia condannato all'ammenda più alta.

280. Il re deve far perire senza esitazione quelli che praticano un foro nel palazzo del pubblico tesoro, ovvero in una cappella, o che rubano elefanti, cavalli, o carri *appartenenti al sovrano.*

281. L'uomo che fa deviare a suo pro dell'acqua di un antico stagno, o arresta un ruscello, dev'esser condannato all'ammenda in primo grado.

282. Colui che senza necessità urgente depone gli escrementi sulla via regale, deve pagare due karcapana, e pulire immediatamente.

283. Un malato, un vecchio, una incinta ed un fanciullo, devono solamente essere sgridati e pulire il luogo: quest'è l'ordine.

284. Medici e chirurghi, che esercitano male la professione, meritano un'ammenda, di primo grado per animali, del secondo per uomini.

285. Chi spezza un ponte, una barriera, una palizzata o idoli *d'argilla*, deve riparar tutto il guasto, e pagare cinquecento pana.

286. Per aver mischiate merci di cattiva con merci di buona lega, tagliato pietre preziose e forato malamente *delle perle*, si deve l'ammenda in primo grado *e il danno.*

287. Chi dà per lo stesso prezzo cose di qualità differente, e chi vende la stessa cosa a varj prezzi, deve *secondo i casi* pagar l'ammenda prima o la media.

288. Il re ponga tutte le prigioni sulla via pubblica, affinchè i delinquenti afflitti e orribili vengano esposti agli sguardi di tutti.

289. Esigli sull'istante colui che atterra un muro, colma fossati, rompe porte *di dominio pubblico o reale.*

290. Pei sacrifizj fatti col fine di far perire un innocente, ammenda di ducento pana; come per gli scongiuri magici e i sortilegi d'ogni specie, quando non ottennero l'intento.

291. Colui che vende grano cattivo per buono, o che mette il grano buono al disopra *per nascondere il cattivo*, o distrugge confini, deve subire un castigo che lo sfiguri.

292. Ma il più perverso di tutti i furfanti è l'orefice che commette frode; e il re lo faccia tagliare in pezzi con rasoj.

293. Per furto di stromenti d'agricoltura, d'armi e di medicamenti, il re punisca secondo il tempo e l'utilità *degli oggetti.*

294. Il re, il suo consiglio, la sua metropoli, il suo territorio, il suo tesoro, il suo esercito e gli alleati suoi, sono le sette parti ond'è composto il regno, che perciò vien detto di sette membri (Saptanga).

295. Fra i sette membri d'un regno così annoverati per ordine, si deve considerare la ruina del primo come maggior calamità *che la ruina del successivo, e così di seguito.*

296. Fra i sette membri, l'insieme dei quali forma quaggiù un regno, e che si sostengono a vicenda come i tre bastoni d'un divoto ascetico, *che sono legati insieme, e niuno supera l'altro*, nessuna superiorità nasce dalla preminenza degli attributi.

297. Alcuni poteri tuttavia sono più stimati per certi atti; e il potere da cui una cosa è posta ad effetto, è da preferirsi in quella cosa particolare.

298. Adoperando mandatarii, usando il suo potere, occupandosi degli affari pubblici, il re cerchi sempre riconoscere la propria forza e quella del nemico.

299. Considerato maturamente le calamità e i disordini *che affliggono i suoi Stati e quelli dello straniero*, e la loro maggiore o minor gravità, effettui quanto ha risoluto.

300. Ricominci il suo operare più volte, per quanto possa essere stanco, perchè la fortuna s'attacca sempre al perseverante

301. Tutte le età chiamate Krita, Treta, Drapara e Kali, dipendono dalla condotta del re; ed infatti dicesi il re *rappresentare* una di queste età.

302. Quando dorme, è l'età Kali; quando si sveglia, è l'età Drapara; quando opera vigorosamente, l'età Treta; quando opera il bene, l'età Krita.

303. Un re colla potenza e colle opere deve mostrarsi emulo d'Indra, d'Arka, di Yama e di Varuna, di Ciandra, d'Agni e di Pritivi.

304. In quella guisa che, nei quattro mesi piovosi, Indra versa l'acqua dal cielo in abbondanza, così il re imitando il sovrano delle nubi, spande sui proprj popoli una pioggia di benefizj.

305. Siccome Aditia per otto mesi assorbe l'acqua co' suoi raggi, così il re trae la rendita legale dal suo regno con un atto non dissimile da quello del Sole.

306. Come Maruta penetra e circola in tutte le creature, non altrimenti il re, a immagine del Dio del vento, deve penetrar dapertutto per mezzo de' suoi mandatarj.

307. Siccome Yama, quando il tempo è giunto, punisce amici e nemici, *quelli che lo rispettano o lo disprezzano*, parimenti il re punisca i suoi sudditi ad esempio del giudice degl'inferni.

308. Siccome Varuna non manca mai d'avvolgere *il colpevole* ne' suoi lacci, il principe, ad immagine del dio delle acque, condanni i tristi alla prigionia.

309. Il re, alla cui vista i sudditi sentono diletto, quanto a mirare il disco di Ciandra nella sua pienezza, rappresenta il reggente della luna.

310. Sia sempre armato di sdegno e rigore contro i delinquenti, implacabile verso i cattivi ministri, ed occuperà così la carica d'Agni.

311. A guisa di Dara che porta tutte le creature del pari, il re che sostiene tutti gli esseri, compie uffizio simile a quello della dea della terra.

312. Applicandosi indefessamente a questi doveri e ad altri, il monarca reprima i ladri ne' suoi Stati, e sul territorio degli altri principi.

313. In qualunque miseria si trovi, deve ben guardarsi dall'irritare i Bramini *prendendo i loro beni*, giacchè sdegnati lo distruggerebbero immediatamente coll'esercito e i suoi equipaggi.

314. Chi potrebbe non andar distrutto dopo eccitato lo sdegno di coloro che crearono *colle loro imprecazioni* il fuoco che tutto divora, l'oceano colle sue onde amare, e la luna la cui luce si spegne e si riaccende a vicenda?

315. Qual principe prospererebbe, opprimendo quelli che nel loro corruccio potrebbero formar altri mondi, ed altri reggenti dei mondi, e mutare gli Dei in mortali?

316. Qual uomo bramoso di vivere vorrebbe far torto a quelli per le cui oblazioni il mondo e gli Dei sussistono perpetuamente, a coloro che hanno per ricchezza la scienza divina?

317. Dotto o ignorante, un Bramino è possente divinità, come il fuoco o consecrato o no è divinità possente.

318. Dotato d'un puro splendore, il fuoco anche nei siti ove si bruciano i morti non è macchiato; e quando nei sacrifizj vi si getta burro chiarificato, ne arde più vivamente.

319. Così quand'anche i Bramini si diano ad ogni sorta di abjetti uffizj, devono costantemente venir onorati, perchè hanno in sè alcun che d'eminentemente divino.

320. Se un Ketria si trasporta in eccessi d'insolenza verso i Bramini, in qualunque circostanza, un Bramino il punisca *di maledizione o di scongiuro magico;* poichè il Ketria trae l'origine dal Bramino.

321. Dalle acque procede il fuoco, dalla classe sacerdotale la militare, dalla pietra il ferro; ed il loro potere, che tutto penetra, si attuta contro quelli che lo produssero.

322. I Ketria non possono prosperare senza i Bramini, i Bramini non inalzarsi senza i Ketria; congiungendosi la classe sacerdotale e la militare, s'inalzano in questo e nell'altro mondo.

323. Date ai Bramini tutte le ricchezze prodotte dalle ammende legali, il re *all'avvicinarsi del suo fine* abbandoni a suo figlio la cura del regno, e vada a cercar la morte in battaglia, *e se non v'ha guerra, si lasci morir di fame.*

324. Contenendosi nel modo prescritto, ed applicandosi sempre ai doveri di re, il monarca imponga ai ministri di dar opera alla felicità del suo popolo.

325. Tali sono le regole da tempi immemorabili riguardanti la condotta dei principi; s'imparino ora una dopo l'altra le regole riguardanti la classe commerciale e la servile.

326. Il Vasia dopo ricevuto il sacramento *dell'investitura del cordon sacro*, e sposata una donna *della stessa sua classe*, deve occuparsi assiduamente della sua professione e dell'allevar bestiami.

327. In fatti il Signore delle creature, dopo prodotto gli animali utili, ne confidò la cura al Vasia, e pose tutta l'umana razza sotto la tutela del Bramino e de' Ketria.

328. Non venga mai ad un Vasia la fantasia di dire: *Non voglio più aver cura dei bestiami;* e quando è disposto ad occuparsene, nessun altro se ne deve prender cura.

329. Sia ben informato dell'alzarsi e abbassarsi del prezzo delle pietre preziose, delle perle, del corallo, del ferro, dei tessuti, dei profumi e dei condimenti.

330. Sia ben istrutto del modo con cui seminare i grani, e delle buone o cattive qualità dei terreni, e conosca pure perfettamente il compiuto sistema dei pesi e delle misure,

331. la bontà o i difetti delle merci, i vantaggi e i danni delle varie regioni, il profitto o la perdita probabile sulla vendita degli oggetti, ed i mezzi d'aumentar il numero dei bestiami.

332. Deve conoscere i salarj da darsi ai servi, e le varie favelle degli uomini, le migliori precauzioni per conoscere le merci, e tutto quanto riguarda compra o vendita.

333. Faccia i massimi sforzi per aumentare di patrimonio in modo legale, ed abbia ben cura di dar cibo a tutte le creature animate.

334. Un'obbedienza cieca agli ordini dei Bramini versati nella conoscenza dei sacri libri, padroni di casa, e famosi per la loro virtù, è il principal dovere d'un Sudra, e gli procura felicità *dopo morte.*

335. Un Sudra puro *d'animo e di corpo*, sommesso ai voleri delle classi superiori, dolce nel suo linguaggio, scevro d'arroganza, ed attaccato principalmente ai Bramini, ottiene di nascere più nobile.

336. Tali sono le regole propizie intorno alla condotta delle quattro classi, quando non si trovano nella miseria: imparate ora, in ordine, i doveri loro ne' casi avversi.

LIBRO DECIMO.

Classi miste. Tempi di miseria.

1. Le tre classi rigenerate sieno costanti ai loro doveri, studiino i libri santi, ma sia un Bramino che gli interpreti loro, e non uno d'altre classi: tal è la sentenza.

2. Il Bramino deve conoscere i mezzi di sussistenza prescritti dalla legge a tutte le classi; li spieghi altrui, e vi si conformi egli medesimo.

3. Per la primogenitura, la superiorità dell'origine, la perfetta scienza dei libri santi, e il distintivo dell'investitura, il Bramino è signore di tutte le classi.

4. Le classi sacerdotale, militare e commerciale, sono tutte e tre rigenerate; la servile non ha che una sola nascita; non v' ha quinta *classe primitiva.*

5. In tutte si devono stimare appartenenti alla classe *dei loro genitori* i nati in retta linea da donne pari ai mariti riguardo alla classe, e vergini.

6. I figli generati da Duigi *ammogliati* con donne appartenenti alla classe immediatamente dopo la loro, vennero dai legislatori dichiarati simili *ai loro padri ma non della stessa classe*, ed abjetti per l'inferiorità delle madri.

7. Tal è l'antichissima regola per figli appartenenti alla classe immediatamente dopo *quella dei loro mariti:* pei figli nati da donne di classe separata da quella *dei mariti* per due o tre classi *intermedie,* ecco la regola legale.

8. Dal matrimonio d'un Bramino con una Vasia nasce un Ambacta; con una Sudra, un Nisciada o Parasava.

9. Da un Ketria con una Sudra nasce un Ugra, feroce di opere, amante la crudeltà, e partecipe della natura della classe guerriera e della servile.

10. I figli d'un Bramino ammogliato con donne delle tre classi *inferiori*, quelli d'un Ketria con donne delle due classi *posteriori*, quelli d'un Vasia con una *inferiore*, vengono stimati tutti e sei vili (Apasada) *relativamente agli altri figli.*

11. Dal matrimonio d'un Ketria e d'una Bramina nasce un Suta: da un Vasia con donne appartenenti alla classe militare e sacerdotale nascono figli detti Mugada e Vaidea.

12. Da un Sudra con donne di classi commerciante, militare e sacerdotale, derivano figli generati dall'*impuro* miscuglio delle classi, e sono l'Ajogava, il Kattri, ed il Ciandala, infimo de' mortali.

13. Siccome l'Ambacta e la Ugra, nati in ordine diretto con una classe intermedia *fra quella dei loro genitori*, vengono considerati dalla legge toccabili *senza impurità;* così il Kattri ed il Vaidea, nati in linea inversa *con una classe intermedia fra quella dei loro genitori, possono toccarsi senza impurità.*

14. I figli dei Duigi predetti e nati in linea retta da donne di classe immediatamente inferiore *ai loro mariti o separata per una o due classi intermedie*, sono indicati, secondo il grado d'inferiorità della nascita delle madri loro, col nome di Anantara, Ekantara, Dviantara (38).

15. Dall'unione d'un Bramino con un'Ugra generasi un Avrita; con una Ambacta, un Abina; con una Ajogavi, un Digvana.

16. L'Ajogava, il Kattri, e il Ciandala ultimo degli uomini, nascono da un Sudra nella linea inversa *delle classi;* e tutti e tre sono esclusi *dal compiere i riti funebri in onore dei loro antenati.*

17. Il Magada, il Vaidea nati da un Vasia, ed il Suta nato da un Ketria, parimenti in linea inversa, sono egualmente esclusi *dagli stessi doveri.*

(38) Cioè senza intervallo, con uno, con due intervalli.

18. Il figlio d'un Nisciada e d'una Sudra appartiene alla razza dei Pukkasa; ma il figlio d'un Sudra e d'una Nisciadi appellasi Kukutaka.

19. Il nato d'un Kattri e d'un'Ugra appellasi Svakapa; il figlio d'un Vaidea e d'una Ambacti, Vena.

20. I figli generati dai Duigi con donne della loro classe, senza compiere poscia le cerimonie, *come quella dell'investitura*, e privi del sacramento conferito dalla Savitri, appellansi Vratia (scomunicati).

21. Da un Bramino in tal guisa scomunicato nasce un figliuolo di perversa natura, detto, *secondo il paese*, Buriakantaka, Avantia, Vatadana, Pucpada o Saika.

22. Un Ketria scomunicato dà vita ad un figliuolo detto Dialla, Malla, Nicivi, Nata, Karana, Kasa e Dravira.

23. Da un Vasia scomunicato nasce un figlio appellato Sudanva, Caria, Karuca, Vidiamna, Metra e Satwata.

24. La mistura illecita delle classi, i matrimonj contrarj alle regole, e l'omissione delle cerimonie prescritte, sono l'origine delle classi impure.

25. Vengo ora a spiegare compiutamente quali individui sieno generati dalle classi miste, quando si congiungono fra loro in linea diretta ed inversa.

26. Il Suta, il Vaidea, il Ciandala ultimo de' mortali, il Magada, il Kattri e l'Ajogava,

27. tutti e sei generano figli simili, con donne della loro classe, o della stessa classe delle madri, o di classi alte, *o della servile.*

28. Come un figlio atto a ricevere una seconda nascita può nascere in linea diretta da un Bramino e da donna appartenente alla seconda od alla terza delle tre *prime classi*, ugualmente che da una donna della classe propria; così fra gli uomini ignobili, *cioè fra il figlio d'un Vasia e di una Ketria, il figlio d'un Vasia e d'una Bramina, e il figlio d'un Ketria e d'una Bramina*, non v' ha superiorità alcuna.

29. Questi sei individui accoppiandosi a vicenda con donne di queste razze, generano razze abjette e spregevoli, più infami di quelle da cui uscirono.

30. Come un Sudra con una donna della classe sacerdotale genera un figlio più ignobile di sè; così uno di questi esseri ignobili, con una donna delle quattro classi *pure*, genera un figlio di sè più ignobile.

31. Le sei classi abjette, maritandosi fra loro in linea inversa, producono quindi classi più abjette ancora e più vili.

32. Un Dasiù, congiungendosi ad una Ajogavi, genera un Sarindra, che sa vestire *il suo padrone*, esercita uffizj servili quantunque non schiavo, si procaccia il vitto tendendo reti *a selvatici.*

33. Un Vaidea genera *con una Ajogavi* un Metrejaka dalla voce dolce, che fa professione di lodar i potenti, e suona una campana allo spuntar dell'aurora.

34. Un Nisciada, *che si congiunge ad una donna Ajogavi*, dà la vita ad un Margava o Dasa, che vive di barcajolo, ed è appellato Kevarta dagli abitanti di Ariavarta.

35. Questi tre individui d'ignobile nascita, il Sarindra, il Metrejaka ed il Margava, sono generati ciascuno da donne Ajogavi, portano gli abiti dei morti, sono spregiati, e mangiano cibi proibiti.

36. Da un Nisciada e da una Vaidea nasce un Karavara, conciatore di pelli di mestiere; da un Vaidea *con una Karavara od una Nisciadi* nascono un Andra od un Veda, che debbono vivere fuori del villaggio.

37. Da un Ciandala *e da una Vaidea* nasce un Pandusupaka, che si procaccia il vitto lavorando in bambù; e da un Nisciada ed una Vaidea, un Aindika, *che esercita il mestiere di galeotto.*

38. Da un Ciandala e da una donna Pukasi nasce un Sopaka, il cui mestiere è di giustiziar i delinquenti, miserabile, esposto allo spregio di tutti gli uomini dabbene.

39. Un Nisciada congiungendosi ad una Ciandala da alla luce un Antiavasagi, impiegato ove si bruciano i morti, e sprezzato anche dagli uomini spregevoli.

40. Queste razze formate dal miscuglio impuro delle classi, e designate dal padre e dalla madre, sieno o non nascoste, devono conoscersi alle loro occupazioni.

41. Sei figli, *tre* dati alla luce da donne della medesima classe dei mariti, e *tre* nati dalle classi *rigenerate* seguenti, possono compiere i doveri dei Duigi, *e ricevere l'investitura:* ma i figli *nati in linea inversa* e di nascita ignobile sono eguali a semplici Sudra, quanto al dovere, *ed indegni della iniziazione.*

42. Per virtù delle loro austerità, pel merito dei loro padri, possono tutti in ogni età giungere, quaggiù fra gli uomini, ad una nascita più alta, come possono esser abbassati a condizione inferiore.

43. Per l'ommissione dei sacramenti, e pel non frequentar i Bramini, le razze seguenti dei Ketria discesero gradatamente in questo modo alla classe dei Sudra:

44. ciò sono i Poudraka, gli Odra, i Dravida, i Kambodia, gli Yavana, i Saka, i Panada, i Palava, i Cina, i Kirata, i Darada e i Kasa (39).

45. Tutti gli uomini usciti dalle razze che traggono origine dalla bocca, dal braccio, dalla coscia e dal piede di Brama, ma che furono esclusi dalla loro classe *per aver trascurato i proprj doveri*, sono detti Dasiù (ladri), sia che parlino la lingua dei barbari (Mletca), o quella degli uomini onorati (Aria).

46. I figli dei Duigi, nati dalla mistura delle classi in linea diritta, e i nati in linea inversa, non devono campare che esercitando le spregiate professioni dei Cvigi.

47. I Suta devono addestrar cavalli e condur carri, gli Ambacta professare la medicina, i Vaidea custodir femmine, i Magada viaggiare per commercio,

48. i Nisciada prender pesci, gli Ajogava esercitar il mestiere di legnajuolo, i Meda, gli Andra, i Ciunciù e i Madgù, far guerra agli animali delle foreste;

49. i Kattri, gli Ugra ed i Pukasa, uccidere o prender animali viventi nella tana, i Digvana acconciar cuoj, i Vena suonare.

50. Questi uomini fermino dimora appiè di alte piante consacrate, presso a luoghi in cui si bruciano i morti, ai monti ed ai boschi; sieno conosciuti a tutto il mondo, e vivano delle lor fatiche.

51. L'abitazione dei Ciandala e degli Svapaka dev'essere fuori del villaggio; essi non possono tener vasi interi, e non devono possedere altro patrimonio che cani ed asini.

52. Abbiano per vesti gli abiti dei morti; per piatti, dei vasi rotti; per ornamenti, ferro; e vadano di continuo da un luogo all'altro.

53. Verun uomo fedele a' suoi doveri non abbia relazione con essi, e non debbano aver affari che tra loro, nè maritarsi che con loro simili.

54. Il cibo che ricevono dagli altri, venga loro dato in vasi rotti, *e per mezzo d'un servo;* e non girino la notte villaggi e città.

55. Vengano il giorno per le loro faccende, distinti per segni prescritti dal re, e sieno incaricati di trasportare il corpo di chi muore senza lasciar congiunti. Tal è il regolamento.

56. Giustiziino, sopra ordine del re, i delinquenti condannati a morte per sentenza legale; e si prendano gli abiti, i letti e tutti gli ornamenti di quelli cui mettono a morte.

57. Alle opere si dee riconoscere colui che appartiene a classe ignobile, e che nacque di madre abjetta: ma quanto a chi non è ben conosciuto, ed ha l'apparenza d'uomo d'onore, quantunque non sia tale,

58. la mancanza di sentimenti nobili, la rozzezza del parlare, la crudeltà e la dimenticanza dei doveri, mostrano l'uomo che deve la vita a madre degna di spregio.

59. Un uomo di nascita abjetta prende la *cattiva* indole del padre o della madre o d'ambidue, e mai può nascondere la propria origine.

60. Per quanto eminente sia la famiglia d'un uomo, se deve la vita alla mistura delle classi, partecipa più o meno della *perversa* natura de' genitori.

61. Ogni contrada in cui nascono tali uomini di razza mista, che corrompono la purità delle classi, è tosto distrutta con quelli che l'abitano.

62. Il lasciar la vita, senza speranza di premio, per la salute d'un Bramino, d'una vacca o d'un fanciullo, fa giungere al cielo gli uomini di nascita vile.

(39) Nella Storia Universale noi abbiam fatto caso di questo testo per cercare una probabile derivazione d'altri popoli asiatici.

63. Guardarsi dal far il male, dir sempre il vero, astenersi da ogni furto, star puro o frenare i proprj organi, ecco in che consiste il dovere imposto da Manù alle quattro classi.

64. Se la figlia d'una Sudra e d'un Bramino dà alla luce *una figlia che si congiunga parimenti ad un Bramino, e così di seguito*, la classe bassa risalirà al più eminente grado nella settima generazione.

65. Un Sudra può così inalzarsi alla condizione del Bramino, e *il figlio di* un Bramino *e d'una Sudra* discendere a quella di Sudra *per una successione di matrimonj;* e lo stesso può farsi per la linea d'un Ketria e per quella d'un Vasia.

66. Se v' ha dubbio riguardo alla preferenza fra un uomo generato da un Bramino per proprio diletto, con donna della classe servile *non maritata*, e chi deve la vita ad una Bramina e ad un Sudra;

67. chi fu generato da uomo onorato e da donna ignobile, può rendersi onorato colle proprie doti; ma chi fu generato da donna di classe eminente e da uomo ignobile deve egli stesso riguardarsi come ignobile. Tal è la decisione.

68. Fu tuttavia deciso dalla legge che questi due individui non debbano ricevere il sacramento *dell'investitura*, il primo per l'ignobilità della madre, il secondo per la linea della classe pervertita.

69. Siccome un buon grano che germoglia in buon terreno vi si sviluppa perfettamente, così colui che deve la vita a padre ed a madre onorati, è degno di tutti i sacramenti.

70. Alcuni savj vantano di preferenza il seme, altri il campo; altri stimano insieme il campo e il seme; è questa la sentenza.

71. Il seme, sparso in suolo ingrato, vi si consuma senza produrre; ed un buon terreno, su cui non fu gettato alcun grano, riman nudo del tutto.

72. Ma poichè per la eccellenza della virtù dei loro padri gli stessi figli di animali selvaggi divennero santi uomini, onorati e glorificati, per questo il poter maschio prevale.

73. Brama stesso, paragonato un Sudra che compie i doveri delle classi onorate, ed un uomo delle classi eminenti che si contiene da Sudra, disse: *Non sono nè eguali nè differenti.*

74. I Bramini che studiano alla beatitudine finale, e che sono costanti nei loro doveri, si conformino esattamente alle seguenti sei pratiche:

75. Leggere la sacra scrittura, insegnar agli altri a leggerla, sacrificare, assistere altrui nei sacrifizj, dare, ricevere; tali sono le pratiche inculcate alla prima classe.

76. Ma fra questi sei atti del Bramino, tre servono alla sua sussistenza, *cioè:* insegnar i Veda, dirigere un sacrifizio, e ricevere presenti da un uomo puro.

77. Tre sono riserbati al Bramino, e non al Ketria, *cioè:* far leggere i libri santi, uffiziare in un sacrifizio, ed accettar presenti.

78. Queste tre pratiche sono parimenti interdette ai Vasia dalla legge, giacchè Manù, signore delle creature, non prescrisse questi atti alle due classi *militare e commerciante.*

79. I mezzi di sussistenza proprj del Ketria sono: portar la spada o il giavellotto; del Vasia, il commercio, la cura delle bestie e il coltivar la terra: doveri *d'ambidue* sono il far elemosine, leggere la santa scrittura e sacrificare.

80. Insegnar il Veda, difendere i popoli, far commercio, ed attendere a bestiami, sono le rispettive occupazioni più commendevoli del Bramino, del Ketria e del Vasia.

81. Ma se un Bramino non può campare coi summentovati doveri, compia i doveri d'un Ketria, che viene immediatamente dopo la sua classe.

82. Nel caso in cui non possa procacciarsi il vitto nè con l'uno nè coll'altro di questi due impieghi, lavori la terra, abbia cura dei bestiami, e meni la vita d'un Vasia.

83. Un Bramino od un Ketria però, costretto a vivere cogli stessi mezzi d'un Vasia, deve *quanto può* fuggir il lavoro della terra, che fa perire *enti animati*, e che dipende da un ajuto estraneo, *come quello de' buoi.*

84. Alcuni approvano l'agricoltura; ma dagli uomini dabbene vien biasimata, perchè il legno armato di ferro tagliente squarcia la terra e gli animali ch'essa contiene.

85. Ma se per manco di sussistenza un Bramino od un Kettria è stretto a rinunziare alla perfetta osservanza de'suoi doveri per guadagnarsi il vitto, venda le merci, di cui fanno commercio i Vasia, evitando quelle che sono da evitare.

86. S'astenga dal vendere succhi vegetali d'ogni sorta, riso preparato, grani di sesamo, pietre, sale, bestiame e creature umane,

87. alcuna stoffa rossa, alcun tessuto di pelo di capro, di lino o di lana, anche non rosso, frutti, radici e piante medicinali,

88. acqua, armi, veleno, carne, sugo d'asclepiade, profumi di qualsia sorta, latte, miele, latte coagulato, burro liquido, olio di sesamo, cera, zucchero ed erba consacrata,

89. animali selvaggi di qualunque specie, bestie feroci, uccelli, liquori inebrianti, indaco, lacca ed alcun animale dall'unghia non fessa.

90. Ma il Bramino agricoltore, se vuole, può vendere per usi pii grani di sesamo non misti, fatti nascere colla propria coltura, purchè non li serbi lungo tempo *colla speranza di maggior profitto.*

91. Se adopera il sesamo ad altro uso che a prepararsi il cibo, a stropicciarsi le membra, ed a fare oblazioni, sarà gettato allo stato di majale, ed i suoi antenati in escrementi di cane.

92. Un Bramino se vende carne, lacca o sale, viene immediatamente degradato; in tre giorni è ridotto alla condizione di Sudra, se vende latte.

93. Per aver venduto di sua spontanea volontà le altre merci *vietate*, un Bramino in sette notti discende allo stato di Vasia.

94. *Però* si possono permutar liquidi con liquidi, ma non sale con liquidi; cangiare riso preparato con crudo, e grani di sesamo collo stesso peso o misura d'altri grani.

95. Un uomo della classe militare, in caso di miseria, può ricorrere a questi varj mezzi di sussistenza; ma non pensar mai a cariche più alte, *come a quella d'un Bramino.*

96. L'uomo di bassi natali, che per avarizia vive delle occupazioni delle classi superiori, sia esigliato dal re, e spogliato di quanto possiede.

97. Val meglio adempiere imperfettamente alle proprie funzioni, che compiere perfettamente quelle d'un altro; chi vive compiendo i doveri d'altra classe, perde la propria.

98. Un uomo della classe commerciante che non può campare coll'adempire ai proprj doveri, può abbassarsi alle funzioni del Sudra, purchè abbia cura di fuggire quel che non si deve fare, e le lasci appena possa.

99. Un Sudra che non trova opportunità di servire i Duigi, se ha moglie e figli in bisogno, può vivere dei lavori degli artigiani.

100. Eserciti di preferenza i mestieri, *come quello del legnajuolo*, e le varie arti, come la pittura, per mezzo delle quali possa servire ai Duigi.

101. Un Bramino che non vuol far le funzioni *dei Ketria nè* dei Duigi, e preferisce rimaner nella via, quantunque per difetto di vitto vicino a soccombere, deve contenersi nel seguente modo.

102. Il Bramino caduto nella miseria accetti soccorso da chicchessia, poichè secondo la legge non può accadere che la perfetta purità ne sia contaminata.

103. Insegnando la sacra scrittura, dirigendo sacrifizj, ricevendo regali in casi vietati, i Bramini *nella miseria* non commettono fallo, e sono puri quanto l'acqua e il fuoco.

104. Colui che, in pericolo di morir di fame, riceve cibo senza badare da chi, non è più contaminato da peccato di quel che lo sia l'etere sottile dallo sterco.

105. Agigarta essendo affamato, fu sul punto di far morir suo figlio Sunasepa; eppure egli non commetteva delitto, poichè cercava riparo alla fame.

106. Vamadeva, il quale sapeva discernere perfettamente il bene e il male, non fu reso impuro per aver desiderato, in un momento di fame, di mangiar carne di cane per conservare la vita.

107. L'austero penitente Baradvaja, tormentato dalla fame, e trovandosi solo co'suoi figli in una foresta deserta, accettò più vacche dal legnajuolo Vridù.

108. Visvamitra, che conosceva pure perfettamente la differenza del bene dal male, per bisogno mangiò la coscia d'un cane, ricevuta dalla mano d'un Ciandala.

109. Fra questi tre atti *generalmente disapprovati*, *cioè* ricever doni *offerti da uomini spregevoli*, dirigere *per questi* de' sacrifizj, e spiegar *loro* la santa scrittura, il ricever doni è quanto v' ha di più abjetto e rimproverato a un Bramino nell'altro mondo.

110. Uffiziare in un sacrifizio e spiegar la sacra scrittura, sono atti di coloro che hanno l'anima purificata *dal sacramento dell'iniziazione:* ma un dono vien ricevuto anche da parte d'un uom servile dell'infima classe.

111. Il peccato commesso, assistendo *uomini spregevoli* in un sacrifizio, o spiegando *loro* la sacra scrittura, è cancellato dalla preghiera sommessa e dalle oblazioni; il peccato commesso ricevendo qualche cosa *da loro*, dal lasciar il dono e dalle austerità.

112. Un Bramino privo di mezzi di sussistenza deve andar raccattando spighe o grani dove che sia. Spigolare è da preferirsi all'accettar doni *riprensibili;* raccattar grani uno dopo l'altro è ancor più lodevole.

113. Bramini capi di casa che si trovino in secco, ed abbiano duopo d'un metallo *non prezioso* o d'altro oggetto, devono chiederlo al re; ma non a re non disposto a dare.

114. La prima delle cose che qui enumereremo, può riceversi innocentemente, meglio di quella che vien dipoi, e così di seguito, cioè: un campo non seminato, un campo seminato, vacche, capre, pecore, metalli preziosi, grano nuovo, grano preparato.

115. V'hanno sette mezzi legali di procacciarsi averi: le eredità, le donazioni, i cambj o le compre, *mezzi leciti a tutte le classi;* le conquiste, *riserbate alla classe militare;* il prestito a interesse, il commercio o l'agricoltura, *che toccano alla classe commerciante;* ed i regali ricevuti da uomini onorati, *riserbati ai Bramini.*

116. Le scienze *come la medicina*, le arti *come il preparar i profumi*, il lavoro prezzolato, il servizio per mercede, la cura de' bestiami, il commercio, l'agricoltura, l'accontentarsi *del poco*, il mendicare e l'usura, sono mezzi di campar la vita *nei tempi di miseria.*

117. Il Bramino e il Ketria, *anche in momento difficile*, non devono mutuare a interesse; ma ciascun di loro può, volendo, prestar a tenue interesse a reo di delitto, che di questo danaro deve fare un uso pio.

118. Un re che prenda anche il quarto *dei ricolti del suo regno*, in caso d'urgente necessità, e che difenda il popolo a tutto potere, non commette alcun fallo.

119. Suo dover principale è il vincere; e mai in una battaglia non volga il dorso; e difeso, armata mano, gli uomini della classe commerciante, riceva l'imposta legale.

120. L'imposta sulla classe commerciante, *che nei tempi prosperi non è che il duodecimo dei ricolti ed il cinquantesimo dei profitti pecuniarj*, può essere *in caso di necessità* l'ottavo, *ed anche il quarto* dei ricolti, ed il ventesimo dei grani, in danaro. I Sudra, gli operaj e gli artigiani devono offrire il proprio lavoro, *e non pagar tassa alcuna.*

121. Un Sudra che vuol procacciarsi il vitto, e non trova opportunità *di collocarsi con un Bramino*, può servire un Ketria, ovvero, *in mancanza di questo*, mettersi a servizio d'un ricco Vasia.

122. Serva un Bramino nella speranza di ottener il cielo, o pel doppio motivo *di procacciarsi la sussistenza in questo mondo e la felicità nell'altro:* chi vien eletto servo d'un Bramino, giunge alla mèta de' suoi desiderj.

123. Servir i Bramini è l'azione più meritoria per un Sudra; e qualunque altra possa fare, è per lui senza premio.

124. Essi devono porgergli in casa bastante sussistenza, fatta ragione al suo zelo, alla sua abilità, ed al numero di coloro cui deve mantenere.

125. Gli si dee dare l'avanzo del riso preparato, come pure gli abiti logori, la mondiglia del grano, e i mobili vecchi.

126. Non ha colpa un Sudra *che mangi aglio ed altri cibi vietati*, e non deve ricevere il sacramento *dell'investitura:* i doveri di pietà, *come le oblazioni al fuoco*, non gli

sono prescritti; ma non gli è vietato l'adempire al dovere religioso, *che consiste nel far offerte di riso preparato.*

127. I Sudra che bramano compiere il lor dovere tutto intero, che lo conoscono perfettamente, ed imitano le pratiche della gente dabbene, *nel compimento delle oblazioni domestiche*, astenendosi dal recitare verun testo sacro, *eccetto quello dell'adorazione*, non commettono alcun peccato, e conseguono giuste lodi.

128. Ogniqualvolta un Sudra, senza dir male d'alcuno, compie gli atti dei Duigi *che non gli sono vietati*, giunge senza biasimo ad inalzarsi in questo mondo e nell'altro.

129. Un Sudra, anche potendo, non deve ammassar ricchezze *superflue*, perchè un Sudra, quando acquistò patrimonio, molesta i Bramini *colla sua insolenza.*

130. Tali sono, quali vennero spiegati, i doveri delle quattro classi in caso di miseria; osservandoli esattamente, si giunge alla felicità suprema.

131. Esposto intiero questo sistema dei doveri riguardanti le quattro classi, vengo ora a spiegar la legge pura della espiazione de' peccati.

LIBRO UNDECIMO.

Penitenze ed espiazioni.

1. Chi vuol *maritarsi per* avere figliuoli, chi deve fare un sacrifizio, chi viaggia, chi diede tutto il suo in una cerimonia pia, chi vuol mantenere il suo direttore, padre o madre, chi ha bisogno di soccorso per sè, chi studia il sacro testo per la prima volta, chi è afflitto da malattia;

2. questi nove Bramini sieno stimati mendicanti virtuosi detti Snataka, e quando sono privi di tutto, conviene offrir loro doni, *in oro o bestiami*, proporzionati alla loro dottrina.

3. Si deve dare a questi eminenti Bramini, insieme coi presenti, del riso *nel recinto consecrato all'offerta al fuoco*; a tutti gli altri, il riso preparato sia dato fuori del recinto sacro: *ma questa regola non è applicabile agli altri doni.*

4. Il re offra, come si deve, ai Bramini versatissimi nei Veda, giojelli d'ogni specie, e la ricompensa *loro dovuta* per la presenza al sacrifizio.

5. Chi ha moglie, e chiesto denaro ad alcuno sposa un'altra donna, non trae che il piacer sensuale, ed i figli appartengono a chi diede il denaro.

6. Ogni uomo, secondo le sue facoltà, faccia doni ai Bramini dotti della sacra scrittura e staccati dalle cose del mondo, e dopo la morte otterrà il cielo.

7. Chi ha provigioni di grano bastanti a nutrire per tre anni ed anche più quelli cui la legge gl'impone di mantenere, può bere il sugo d'asclepiade (soma) *in un sacrifizio offerto da lui volontariamente, e differente dal sacrifizio prescritto.*

8. Ma il Duigia che avendo menoma provigione di grano, beve il sugo d'asclepiade, non trarrà frutto nemmeno dal primo sacrifizio, in cui ha bevuto questo liquore, *e tanto meno dal sacrifizio che offrì di propria voglia, senz'averne il diritto.*

9. Colui che *per gloriuzza* fa regali a stranieri, mentre la sua famiglia vive nello stento, quantunque abbia mezzo *di mantenerla*, gusta miele e trangugia veleno, e non pratica che una falsa virtù.

10. Ciò ch'ei fa a danno di quelli cui è dover suo il mantenere nella speranza d'uno stato futuro, finirà per cagionargli sorte miserabile in questo e nell'altro mondo.

11. Se il sacrifizio offerto da un Duigia, e specialmente da un Bramino, si trova interrotto per mancanza di qualche cosa, sotto il regno d'un principe non ignaro della legge,

12. il sacrificatore prenda l'oggetto pel compimento del sacrifizio *coll'astuzia o colla forza* nella casa d'un Vasia che possieda numerose greggie, ma non sacrifichi, e non beva sugo d'asclepiade.

13. *Se nol può*, tolga i due o tre oggetti necessarj dalla casa d'un Sudra, giacchè il Sudra non ha che fare in riti religiosi.

14. Li prenda altresì nella casa d'un Ketria, che non abbia fuoco sacro e che posseda cento vacche, o da colui che n'ha mille, e che non offre sacrifizj *coll'asclepiade.*

15. Li prenda egualmente *per forza o per astuzia* da un Bramino, che riceve presenti

di continuo e non dà mai nulla: se questi non glieli dà *sulla sua inchiesta*, per tale atto si diffonde la sua fama, e la sua virtù aumenta.

16. Parimenti un Bramino che lasciò trascorrere sei pasti *o tre giorni* senza cibarsi, deve al momento del settimo pasto, *cioè il mattino del quarto dì*, prendere ad un uomo senza carità *di che nutrirsi per quel giorno*, senza occuparsi del domani.

17. Può prendere *quanto ha bisogno* nella capanna, nella casa od in qualunque altro luogo; ma ne deve dir la ragione al proprietario, se la chiede.

18. Un uomo della classe militare non deve impadronirsi di quanto appartiene ad un Bramino, ma se si trova a vuoto, può pigliare quel ch'è proprietà d'un uomo che si contenga male, e di chi non osservi i suoi doveri religiosi.

19. Chi s'impadronisce di cose appartenenti a tristi, per darli a uomini dabbene, è una barca, in cui traghetta gli uni e gli altri.

20. La ricchezza di coloro che compiono esattamente i sacrifizj, chiamasi dai savj il bene degli Dei; ma la ricchezza di quelli che non fanno sacrifizj, dicesi il bene dei cattivi genj (Asura).

21. Un re giusto non imponga ammenda *a chi invola o prende a forza quanto gli abbisogna per un sacrifizio*, perchè è stoltizia del principe se un Bramino muore d'inedia.

22. Prese notizie sul numero delle persone cui un Bramino è obbligato a mantenere, esaminate le cognizioni teologiche e la condotta morale di lui, il re gli assegni, sulle spese della propria casa, mezzi convenienti di sussistenza.

23. Assicurata la sussistenza, il re lo difenda verso e contro tutti, giacchè egli ottiene il sesto delle opere meritorie del Bramino cui protegge.

24. Un Bramino non implori mai la carità d'un Sudra, per provvedere alle spese d'un sacrifizio; se fa un sacrifizio dopo mendicato in tal guisa, rinasce Ciandala.

25. Il Bramino che chiese qualcosa per fare un sacrifizio, e non adopera a quest'uso tutto quel che ricevette, diverrà cornacchia o nibbio per cent'anni.

26. Ogni uomo d'anima perversa, che per avarizia invola la roba degli Dei o dei Bramini, vivrà nell'altro mondo degli avanzi d'un avoltojo.

27. L'oblazione detta Vaisvanari deve compiersi costantemente al rinnovellarsi dell'anno, per espiare l'ommissione *involontaria* dei sacrifizj d'animali, e delle cerimonie in cui s'adopera l'asclepiade.

28. Il Duigia che senza urgente necessità compie un dovere, secondo la forma prescritta pel caso di miseria, non ne trae frutto nell'altra vita: così fu deciso.

29. Gli Dei Visva, i Sadia ed i santi eminenti della classe sacerdotale seguirono la regola secondaria invece della principale, quando avevano a temere per la vita in casi avversi.

30. Niun premio è serbato nell'altro mondo all'insensato, il quale potendo conformarsi al precetto principale, va dietro al secondario.

31. Un Bramino che conosce la legge, non deve porgere al re veruna querela; si serva delle proprie forze per punir quelli che l'offendono.

32. Le proprie forze *non dipendenti che da lui*, paragonate a quelle del re *dipendenti dagli altri*, sono più valide: un Bramino non deve dunque ricorrere che alle forze proprie per sottomettere i suoi nemici.

33. Adoperi senza esitare le magiche orazioni dell'Atarva-Veda e d'Angira. La parola è l'arma del Bramino, e col soccorso di essa deve distruggere i suoi oppressori.

34. Il Ketria si tragga di pericolo colla forza del suo braccio; il Vasia per mezzo delle sue ricchezze; e così il Sudra; il Bramino colle preci e le offerte *dei sacrifizj magici*.

35. Chi compie i proprj doveri, chi corregge *a proposito suo figlio o il suo scolaro*, chi dà consigli salutari, chi nutre buone intenzioni *verso tutte le creature*, chiamasi Bramino a buon diritto; e nulla gli si deve dire di spiacevole o d'ingiurioso.

36. Una fanciulla, una giovine *maritata o non*, un uomo poco istrutto, un imbecille, non facciano offerte al fuoco; nè maggiormente un uomo afflitto, o privo del sacramento *della iniziazione*.

37. In fatti quando individui tali fanno un'oblazione, sono precipitati nell'inferno con quello a cui l'oblazione è fatta; laonde solo un Bramino che conosca perfettamente i precetti sacri ed abbia letti tutti i Veda, deve porger offerte al fuoco sacro.

38. Il Bramino che possiede ricchezze, e non dà in presente a quello che consacre il suo fuoco, un cavallo dedicato a Pragiapati, è pari a chi non ha fuoco sacro.

39. Chi ha fede ed è padrone de' sensi suoi, compia altre pratiche pie, ma non sacrifichi mai in questo mondo, se non può offrire che mediocri onorarj a *chi uffizia.*

40. Un sacrifizio, in cui non si distribuiscano che tenui onorarj, distrugge gli organi dei sensi, la fama, *la futura felicità* nel cielo, la vita, la gloria *dopo morte*, i figli ed i bestiami. Laonde uno poco dovizioso non faccia sacrifizj.

41. Il Bramino che, avendo un fuoco sacro da mantenere, lo trascurò volontariamente *mattina e sera*, deve far per un mese la penitenza del Ciandrajana. Il suo fallo è pari all'omicidio d'un figlio.

42. Coloro che, dopo aver ricevuti regali da un Sudra, fanno oblazioni al fuoco, sono considerati come sacerdoti dei Sudra, e spregiati da quelli che recitano la scrittura santa.

43. Chi fa loro un presente, mettendo il piede sulla fronte a questi ignoranti che onorano il fuoco per mezzo dei doni d'un Sudra, supererà per sempre le pene *dell'altro mondo.*

44. Ogni uomo che non compie gli atti prescritti, o si dà ad opere vietate, e che s'abbandona ai piaceri dei sensi, è tenuto a penitenza espiatoria.

45. Alcuni dotti teologi stimano le espiazioni applicabili ai peccati involontarj; altri le estendono ai peccati volontariamente commessi, con prove cavate dalla sacra scrittura.

46. Un peccato involontario si cancella recitando certe parti della scrittura santa; ma il peccato commesso a bella posta, ed in trasporto *d'odio o di sdegno, non si espia che* con penitenze austere e di varie sorta.

47. Il Duigia obbligato a penitenza per peccato commesso sia nella presente vita o nella precedente, non deve star in relazione con uomini dabbene, finchè la penitenza non sia compiuta.

48. Per delitti commessi in questa vita, e pei peccati d'una precedente, alcuni uomini di cuore perverso sono travagliati da *malattie o* deformità.

49. Chi rubò oro *a un Bramino*, ha malattie d'unghie; il bevitore di liquori forti *vietati* ha i denti neri; l'omicida d'un Bramino, consunzione polmonare; a quello che macchiò il talamo del suo maestro spirituale manca il prepuzio.

50. Chi si compiace nel divulgar le cattive azioni ha odor fetido al naso; il calunniatore, alito pestifero; il ladro di grani, un membro di meno; il facitor di misture, un membro di soverchio.

51. Chi rubò grano preparato ha laboriosa digestione: il ladro della dottrina sacra, *cioè chi la studia senz'esservi autorizzato*, è muto: il ladro d'abiti ha la lebbra bianca: il ladro di cavalli zoppica.

52. In tal guisa, secondo la differenza delle opere, nascono uomini spregiati dalla gente dabbene, idioti, muti, ciechi, sordi e deformi.

53. Conviene perciò far penitenza per purificarsi, poichè coloro che non avranno espiati i loro peccati, rinasceranno con questi segni ignominiosi.

54. Uccider un Bramino, bere liquori forti *vietati*, rubar *l'oro d'un Bramino*, commettere adulterio colla donna del proprio padre *naturale o* spirituale, furono dichiarati dai legislatori delitti massimi, e così ogni legame con quelli che li commisero.

55. Vantarsi falsamente d'eminente grado, rapportare al re con cattiva intenzione, ed accusare a torto un maestro spirituale, sono delitti *quasi* pari a quello d'uccidere un Bramino.

56. Dimenticare la sacra scrittura, mostrar disdegno pei Veda, portar falsa testimonianza, uccidere un amico, mangiar cose vietate *o impure*, sono sei delitti *quasi* simili al bevere liquori forti.

57. Involare un deposito, una creatura umana, un cavallo, un campo, denaro, diamanti e pietre preziose, è *quasi* come rubar oro *ad un Bramino.*

58. Ogni commercio carnale con sorelle di madre, con fanciulle, con donne della più abjetta delle classi miste, o colle spose d'un amico o d'un figlio, è riguardato da' savj come *quasi* il macchiare il talamo paterno.

59. Scannare una vacca, uffiziare in un sacrifizio fatto da uomini indegni di sacrificare, commetter adulterio, vendersi da sè, abbandonare un maestro spirituale, una

madre od un padre, ommettere la recita dei testi santi o non mantenere il fuoco *prescritto dai Sastra*, trascurar un figlio,

60. lasciare che il proprio fratello minore s'ammogli il primo, prender moglie innanzi al fratel maggiore, dare una figlia ad uno di questi due fratelli, e far per essi il sacrifizio nuziale,

61. contaminare una fanciulla, esercitar l'usura, violar le regole di castità *imposte al novizio*, vendere uno stagno consecrato, un giardino, una donna od un fanciullo,

62. trascurare il sacramento dell'investitura, abbandonare un parente, insegnar il Veda per mercede, vender merci proibite,

63. lavorar in miniere d'ogni sorta, intraprendere grandi fabbriche, guastar piante medicinali, vivere *del vergognoso mestiere* d'una donna, far sacrifizj per recar la morte a un innocente, ricorrere a fascini e droghe magiche *per impadronirsi d'alcuno*,

64. abbattere piante ancor verdi per bruciare, compiere un atto religioso con fini personali, mangiar alimenti vietati *una volta sola e senza intenzione*,

65. trascurar di mantenere il fuoco sacro, rubare *oggetti di valore, eccetto oro*, non isciogliersi dai tre debiti, legger opere religiose, appassionarsi pel ballo, il canto e la musica istrumentale,

66. rubar grano, metalli di basso prezzo e bestiami, trastullarsi con donne avvezze ai liquori forti, uccidere *per distrazione* una donna, un Sudra, un Vasia, un Ketria, negare uno stato futuro, sono delitti secondarj.

67. Far male ad un Bramino, odorar cose che non si devono o liquori spiritosi, ingannare e congiungersi carnalmente con un uomo, traggono la perdita della classe.

68. Uccidere un asino, un cavallo, un camello, un cervo, un elefante, un becco, un montone, un pesce, un serpe, un bufalo, rigetta in una classe mista.

69. Ricevere presenti da uomini spregevoli, far commercio illecito, servire a un padrone Sudra e dir menzogne, fanno escludere dalla società degli uomini dabbene.

70. Uccidere un insetto, un verme od un uccello, mangiar cosa portata con un liquore forte *nello stesso paniere*, rubar frutta, legna e fiori, ed essere pusillanime recano immondezza.

71. Imparate ora le particolari penitenze onde questi peccati possano venir cancellati.

72. Il *Bramino* omicida involontario d'un Bramino *inferiore a sè*, deve fabbricarsi una capanna, e rimanervi dodici anni, non vivendo che d'elemosine, per la purificazione dell'anima sua; preso, come segno del proprio delitto, il cranio del morto o *altro*.

73. *Se appartiene alla classe militare, e se uccise volontariamente un Bramino commendevole*, s'offra bersaglio ad arcieri consci *del suo desiderio di espiare questo delitto*, o si getti tre volte per la testa in un fuoco ardente *finchè ne muoja*.

74. *Se il Bramino fu ucciso per inavvertenza*, l'omicida compia il sacrifizio dell'Asvameda, dello Svargit, del Gosava, dell'Abhigit, del Visvagit, del Tritvrit, o dell'Agnictut.

75. *Se l'omicidio fu commesso involontariamente, e sopra un Bramino non molto commendevole*, il *Duigia* colpevole faccia cento jodiana (40) a piedi, recitando il testo d'uno dei Veda, e mortificando i suoi sensi, per espiare il peccato.

76. *Se il Bramino inavvertentemente ucciso non era commendevole per alcuna dote, e l'omicida è un ricco Bramino*, dia tutto il suo ad un Bramino versato nel Veda, o abbastanza da vivere e casa fornita degli utensili necessarj *per quanto duri la vita di questo;*

77. oppure cammini contro la corrente della Sarasvati, mangiando solo di quei grani selvaggi che s'offrono agli Dei; oppure riducendo il suo alimento a menoma quantità, ripeta tre volte la sanita del Veda (41).

78. Il colpevole *che subisce la penitenza di dodici anni, invece di ritirarsi in una foresta*, può, dopo rasi capelli e barba, fermarsi presso un villaggio od un pascolo di mandre, o in un romitaggio, o a' piedi d'un albero consecrato, senz'altro desiderio che di far bene alle vacche ed ai Bramini.

(40) Misura di cinque miglia.

(41) Cioè la collezione delle preghiere e invocazioni dei Veda.

79. Ivi, per salvar una vacca od un Bramino, sacrifichi la vita: chi salva una vacca od un Bramino, espia la colpa d'aver ucciso un uomo della classe sacerdotale.

80. Il suo delitto si cancella pure quando egli tenti almeno tre volte ritogliere per forza a'ladri la roba d'un Bramino involata, sia che la ricuperi intera, sia che vi perda la vita.

81. Durando così nelle austerità religiose, casto come un novizio, e perfettamente raccolto, in dodici anni espia l'omicidio d'un Bramino.

82. *Se un Bramino virtuoso ne uccide senza intenzione un altro privo di alcuna dote buona*, può espiare il proprio reato pubblicandolo in un'adunanza di Bramini e di Ketria, riuniti pel sacrifizio del cavallo (Asvameda), e bagnandosi cogli altri Bramini al termine della cerimonia.

83. I Bramini son dichiarati la base, ed i Ketria la cima dell'edifizio delle leggi: e chi confessa il suo peccato in presenza di loro adunati, è purificato.

84. Un Bramino pe' soli suoi natali è oggetto di venerazione agli Dei medesimi, e una autorità pel mondo. La santa scrittura gli dà tal privilegio.

85. Adunatisi tre Bramini versati nei Veda, indichino ai colpevoli la penitenza condegna al loro delitto, e questa basterà per la loro purificazione, perchè le parole de'savj tolgono l'immondezza.

86. Così un Bramino, *od un altro Duigia* che abbia compiuto con perfetto raccoglimento una delle espiazioni precedenti, *secondo il caso*, cancella il delitto d'aver ucciso uno della classe sacerdotale, pensando costantemente che v'ha un'*altra* vita per l'anima.

87. Stessa penitenza per aver ucciso un feto *di sesso ignoto, ma di genitori della classe sacerdotale:* o un Ketria, o un Vasia occupato in un sacrifizio, o una Bramina uscita dal bagno preso dopo la immondezza periodica,

88. o per aver reso falsa testimonianza *in processo relativo ad oro od a terreni*, per aver accusato a torto il suo maestro spirituale, per essersi appropriato un deposito, e per aver ucciso la moglie *d'un Bramino mantenente il fuoco sacro* od un amico.

89. Questa purificazione *di dodici anni* fu dichiarata necessaria a chi uccise involontariamente un Bramino; ma a bella posta non basta.

90. Il Duigia che fu così stolto da bere *con intenzione* del liquore forte *di riso*, deve berne d'infiammato; e quando abbia bruciato così il suo corpo, sarà sciolto del peccato.

91. Oppur deve bere, sino a morirne, orina di vacca, o acqua, o latte, o burro chiarificato, o sugo di sterco di giovenca, tutto bollente.

92. *O se fu per inavvertenza*, espii il peccato mangiando per un anno una volta ogni notte grani di riso pesto e feccia d'olio di sesamo, e stia coperto di cilicio, coi capelli lunghi, e in mano un'insegna da distillatore.

93. Lo spirito di riso (*mala*) è l'estratto del grano: ed anche una cattiva azione indicasi col nome *mala:* onde un Bramino, un Ketria, un Vasia, non devono bere spirito di riso.

94. Sono tre specie di liquori inebrianti, quello dell'avanzo dello zucchero, quello dal riso macinato, e quello *dai fiori* di maduca; di nessuno devono bere i Bramini.

95. Le *altre* bevande inebrianti, *che sono in numero di nove*, la carne degli animali *vietati*, i *tre* liquori forti *qui sopra annoverati*, *quello che si fa con droghe inebrianti*, formano l'alimento dei gnomi (Yacka), dei giganti (Rakeasa), e de' vampiri (Pisatca), nè devono gustarsi mai da un bramino che mangi burro chiarificato offerto agli Dei.

96. Un Bramino ubriaco può cadere sopra un oggetto impuro, o pronunziar parole del Veda, od anche, privato della ragione dall'ebrezza, venire ad atto colpevole.

97. Colui, la cui divina essenza sparsa per tutta la sua vita si trova una volta inondata di liquore inebriante, perde il grado di Bramino, e decade allo stato di Sudra.

98. Tali sono i varj modi d'espiazione per liquori forti. Vengo ora a spiegare la penitenza dell'aver rubato *a un Bramino.*

99. L'uomo che rubò dell'oro *a un Bramino*, deve andar a trovare il re, dichiarargli il proprio peccato, e dirgli: *Signore, punitemi.*

100. Il re, brandita una mazza di ferro *che il colpevole porta sulla spalla*, deve batterlo egli stesso una volta, e con questo colpo il ladro *muoja o no*, è sgravato del suo delitto.

Il peccato d'un Bramino *non* deve espiarsi *che* con austerità: *gli altri Duigi possono parimenti purificarsi collo stesso mezzo.*

101. Il Duigia, che brama lavarsi con austerità dell'aver rubato oro, deve, coperto d'abito di scorza, subire nel bosco la penitenza di chi uccise un Bramino involontariamente.

102. Con queste espiazioni un Duigia può cancellare il peccato commesso rubando *oro ad un Bramino;* ma espii colle seguenti penitenze l'adulterio colla moglie di suo padre spirituale o *naturale.*

103. Chi contaminò *con perfetta intelligenza* la sposa di suo padre *la quale fosse della stessa classe*, deve, proclamando il suo delitto ad alta voce, stendersi da sè sopra un letto di ferro rovente, ed abbracciar un'immagine di donna di ferro rovente, poichè non può purificarsi che colla morte;

104. ovvero, recisosi da sè i genitali, li rechi a passo fermo verso la regione di Nirriti, finchè cada morto;

105. *o se commise il peccato per isbaglio*, prendendo in mano un pezzo di letto, coprendosi d'un abito di scorza, lasciando crescere i capelli, la barba e le unghie, si ritiri in una foresta deserta, e vi faccia la penitenza del Pragiapatia per un anno intero con perfetto raccoglimento;

106. *o se la donna era dissoluta, o di classe inferiore*, faccia per tre mesi la penitenza del Ciandrajana, domando i suoi organi, e non cibandosi che di frutta e di radici selvatiche e di grano cotto nell'acqua, per espiar il delitto d'aver macchiato il talamo di suo padre.

107. I grandi colpevoli devono espiare i loro misfatti colle mentovate penitenze: quelli che non commisero che peccati secondarj, possono cancellarli colle seguenti austerità.

108. Chi commise il reato secondario d'uccidere *inavvertentemente* una vacca, deve, dopo raso interamente il capo, trangugiar per un mese grani d'orzo *cotti nell'acqua*, e fermar dimora in un pascolo di vacche coperto della pelle di *quella da lui uccisa.*

109. Nei due mesi seguenti mangi la sera, una volta ogni due giorni, piccola quantità di grani selvatici, non conditi di sale artifiziale; faccia le abluzioni con orina di vacca, e mortifichi i suoi organi.

110. Segua le vacche tutto il giorno, e *tenendosi dietro di esse* trangugi la polvere che s'alza *sotto le loro unghie*, e dopo averle servite e salutate, nella notte si ponga vicino ad esse per custodirle.

111. Puro e scevro di collera, si fermi quando si fermano, le segua quando camminano, sieda quando si riposano.

112. Se una vacca è malata, o viene assalita da assassini o da tigri, o cade, o affonda in un pantano, la liberi con tutti i mezzi possibili.

113. Durante il caldo, la pioggia o il freddo, o quando il vento soffia forte, non cerchi riparo innanzi d'aver messo le vacche al coperto nel miglior modo.

114. Se ne vede una mangiar *grano* in una casa, in un campo o in una capanna appartenente a sè o ad altrui, si guardi dal dirne parola; come quando vede un vitello giovane ber latte.

115. L'omicida d'una vacca che si dedica intero, secondo questa regola, al servizio d'una mandra, cancella in tre mesi la colpa commessa.

116. Compiuta la penitenza, dia dieci vacche e un toro: e se non può, abbandoni ogni aver suo a Bramini istrutti nel Veda.

117. Tutti i Duigi che commisero peccati secondarj, eccetto quel che violò il voto di castità, facciano per loro purificazione la precedente penitenza, o quella del Ciandrajana.

118. Chi violò la castità deve sacrificare un asino guercio o *nero* a Nirriti, secondo il rito delle oblazioni domestiche in un quadrivio e di notte.

119. Secondo la regola, sparso del grano sul fuoco come offerta, al fine del sacrifizio faccia oblazioni di burro chiarificato a Vata, Indra, Gurù e Vani, recitando la preghiera che incomincia per SAM.

120. Gli uomini versati nella scrittura santa e che conoscono la legge, considerano come violazione *della castità* la polluzione volontaria in un Duigia novizio.

121. Tutto lo splendore *procurato dall'assiduo studio* della sacra scrittura ritorna ai quattro *Dei* Maruta, Puruta, Gurù e Pavaka, e rimane perduto dal novizio che infrange i suoi voti.

122. Quando commise questo peccato, coprendosi della pelle dell'asino *sacrificato*, vada a chieder l'elemosina in sette case, proclamando il suo peccato.

123. Facendo un sol pasto al giorno col cibo raccolto così mendicando, e bagnandosi nei tre momenti del giorno (savana), in capo all'anno è purificato.

124. Se volontariamente commise una di quelle azioni che trascinano la perdita della classe, s'imponga la penitenza del Santapana; e se la colpa fu involontaria, la penitenza del Pragiapatia.

125. Pei peccati che rigettano in una classe mista, o che rendono indegno di venir ammesso fra gli uomini dabbene, il colpevole per purificarsi deve subire la penitenza del Ciandrajana per un mese: pei peccati che cagionano immondezza, deve mangiar tre giorni grani d'orzo cotti nell'acqua e caldi.

126. Per aver ucciso un uomo *virtuoso* della classe militare, la penitenza dev'essere il quarto di quella che s'impone per l'omicidio d'un Bramino, l'ottavo per un Vasia, un sedicesimo per un Sudra esatto a' doveri suoi.

127. Ma il Bramino che senza volerlo fa perire un uomo della classe reale, per purificarsi deve dare a' Bramini mille vacche ed un toro;

128. ovvero domando i suoi organi e portando i capelli lunghi, subisca per tre anni la penitenza imposta all'omicida d'un Bramino, stia lungi dal villaggio, e scelga sua dimora appiè d'un albero.

129. Un Duigia deve sottoporsi alla stessa penitenza per un anno per avere *involontariamente* ucciso un Vasia di lodevole condotta; o dia cento vacche ed un toro.

130. Per sei mesi deve fare questa penitenza intera se uccise *senza volerlo* un Sudra; o dia ad un Bramino dieci vacche bianche ed un toro.

131. Se uccise *a bella posta* un gatto, un icneumone, una gazza cerulea, una rana, un cane, un cocodrillo, un gufo, una cornacchia, faccia la penitenza prescritta per la morte di un Sudra;

132. o *se per inavvertenza*, non beva che latte per *tre giorni e* tre notti; e, *se una malattia gliel impedisca,* faccia a piedi una jodiana di strada; e, *se nol può*, si bagni *ogni notte* in un fiume, o ripeta in silenzio la preghiera al dio delle acque.

133. Il Bramino che uccise un serpente, *dia ad un altro Bramino* una vanga *o un bastone ferrato;* se uccise un eunuco, dia una soma di paglia od un macaka di piombo.

134. Per aver ucciso un majale dia un vaso di burro chiarificato, per un francolino (tittiri) un drona di sesamo, per un papagallo un vitello di due anni, per un kronca (42) un vitello di tre anni.

135. Se uccise un cigno (hansa), una balacka, un ajrone, un pavone, una scimia, un falco, un nibbio, deve dar una vacca a un Bramino;

136. un abito per un cavallo, cinque tori neri per un elefante, un toro per un becco od un montone, per un asino un vitello d'un anno.

137. Se uccise animali selvaggi carnivori, dia una vacca abbondante di latte; per bestie selvagge non carnivore, una bella giovenca; per un camello, un krisnala *d'oro.*

138. Se uccise una donna di una delle quattro classi, côlta in adulterio, dia per sua purificazione un sacco di pelle, un arco, un becco od un montone, nell'ordine diretto delle classi.

139. Se un Bramino trova impossibile espiar con doni l'aver ucciso un serpente o altra creatura, faccia ogni volta la penitenza del Pragiapatia per cancellare il suo peccato.

140. Per aver ucciso mille animaletti forniti d'ossa o una quantità senz'ossa da riempirne un carro, si sottoponga alla stessa penitenza che per l'omicidio di un Sudra.

141. Ma quando uccise animali forniti d'ossa, dia pure *ogni volta* qualche cosa, *come un pana di cuojo* a un Bramino; per animali senz'ossa, è purificato *ogni volta* tenendo

(42) Specie d'airone.

il respiro e *recitando la Savitri coll'introduzione (Sira), il monosillabo Om, e le tre parole Bur, Bhuva, Svar.*

142. Per aver tagliato *una volta sola e senza cattiva intenzione* alberi fruttiferi, cespugli, liane rampicanti o serpeggianti in fiore, si devono ripetere cento orazioni del Rig-Veda.

143. Per aver ucciso insetti d'ogni sorta, che nascono nel riso e in altri grani, nei liquidi, *come il succo della canna da zuccaro,* nei frutti e nei fiori, la purificazione consiste nel mangiar burro chiarificato.

144. Se si sterpano senza alcun utile piante coltivate o spontanee in una foresta, si deve seguir una vacca per un giorno intero, e non nutrirsi che di latte.

145. Con queste penitenze può cancellarsi il peccato d'aver fatto male *agli esseri animati,* sapendolo o non. Ascoltate ora quali penitenze sieno prescritte per aver mangiato o bevuto cose vietate.

146. Chi senza saperlo beve altro liquore forte *che spirito di riso,* è purificato ricevendo di nuovo l'investitura *del cordone, dopo la penitenza del Taptakricra:* neppure per aver bevuto a posta liquori forti *eccetto spirito di riso,* non si può imporre penitenza che conduca a perdere la vita. Tal è la regola.

147. Per aver bevuto acqua, stata in un vaso che aveva contenuto spirito di riso o altro liquore forte, si deve bere per *cinque giorni e* cinque notti latte bollito colla *pianta* sankapucpi.

148. Se un Bramino tocca o dà un liquore forte, o lo riceve nelle forme di savio, *cioè ringraziando,* e se beve acqua lasciata da un Sudra, non deve trangugiar altro che acqua bollita con kusa, per tre giorni.

149. Quando un Bramino, dopo aver bevuto sugo d'asclepiade, *in un sacrifizio* viene a sentir l'alito d'un uomo che abbia bevuto liquori forti, si purifichi ritenendo il fiato tre volte in mezzo all'acqua e mangiando burro chiarificato.

150. Uomini appartenenti alle tre classi rigenerate, che abbiano gustato inavvertentemente orina od escrementi *umani,* o cosa stata in contatto con liquore forte, devono ricever di nuovo l'investitura *del cordon sacro.*

151. In questa seconda cerimonia, la tonsura, la cintura, il bastone, la questua e le regole di astinenza non abbisognano di venir rinnovate.

152. Chi mangiò cibo offerto da tali con cui non dovea mangiare, o gli avanzi d'una donna o di un Sudra, o carni proibite, non deve bere *sette giorni e* sette notti che orzo ridotto in pappa nell'acqua.

153. Se un Bramino beve liquori inaciditi e sughi astringenti, quantunque puri, nulladimeno egli è immondo finchè quel che prese non sia digerito.

154. Se gustò *a caso* orina od escrementi di porco domestico, d'asino, di camello, di sciacallo, di scimia o di cornacchia, un Duigia faccia la penitenza d'un Ciandrajana.

155. Se mangia carne secca o funghi o cosa di macello senz'accorgersi, egual penitenza.

156. Se accorto mangiò d'animale carnivoro, di porco domestico, camello, gallo, creatura umana, cornacchia od asino, sola espiazione è la penitenza ardente.

157. Il Bramino che prima di terminar il noviziato prende la parte sua del mensuale banchetto, deve digiunare tre giorni e uno star nell'acqua.

158. Il novizio che assaggia miele o carne per necessità, abbia la più facile penitenza, e prosegua il noviziato.

159. Mangiato gli avanzi di un gatto, d'una cornacchia, di un sorcio, di un cane, d'una mangosta, o cosa tocca da un pidocchio, beva infusione di bramasuvarcala.

160. Chi cerca conservarsi puro, non mangi alimenti proibiti: se il fa per inavvertenza, rigetti subito, o si purifichi secondo è prescritto.

161. Queste penitenze sono prescritte per cibi vietati: udite ora come espiar il furto.

162. Il Bramino che volontariamente prese alcun che, come grano cotto o crudo, in casa d'un uomo della sua stessa classe, è assolto col fare la penitenza del Pragiapatia per un anno.

163. Se rapì uomini o donne, prese un campo o una casa, ovvero acqua in un pozzo o in un abbeveratojo, è prescritta la penitenza del Ciandrajana.

164. Se rubò in casa altrui cose di poco valore, si purifichi colla penitenza del Santapana, sempre dopo restituito il furto.

165. Per aver tolto cose che possono inghiottirsi, o una vettura, un letto, una sedia, fiori, radici o frutti, per espiazione inghiotta le cinque cose che produce la giovenca, latte, quaglio, burro, orina e bovina.

166. Per furto d'erba, legna, alberi, riso secco, zuccaro, vesti, pelli o carne, digiuno severo per tre giorni.

167. Per aver rubato pietre fine, perle, corallo, rame, argento, ferro, ottone, per quindici giorni si mangi solo riso acciaccato.

168. Solo latte per tre giorni chi rubò cotone, seta, lana, un animale da piè biforcuto o no, uccelli, profumi, piante officinali, cordame.

169. Per tale penitenza un Duigia può cancellare la colpa d'un furto: colle seguenti espia l'essersi accostato a donna proibitagli.

170. Chi ebbe commercio con sorella della stessa madre, le mogli dell'amico o del figlio, con fanciulle impuberi, con donne di classe vile, subisca la penitenza di chi contaminò il letto di suo padre spirituale.

171. Chi conobbe la figlia di sua zia paterna, che è *come* sua sorella, o della zia materna, o dello zio materno, faccia la penitenza del Ciandrajana.

172. Nessun assennato scelga a sposa una di queste tre; in ragione del grado di parentela non devonsi prendere in matrimonio: a chi s'ammoglia con una di esse, le regioni infernali.

173. Chi seminò in bestia, o in donna mestruata, o in parte non naturale, o nell'acqua, faccia la penitenza del Santapana.

174. Il Duigia che si sfoghi con uomo, ovvero con donna in carro tratto da buoi, o nell'acqua, o di giorno, deve bagnarsi colle sue vesti.

175. Quando un Bramino s'unisce a donna ciandala o mlecia, o mangia con essa, o da lei riceve donativi, è degradato, se opera con scienza; se lo fece di voglia, cade nella stessa condizione della donna.

176. Il marito chiuda in appartamento separato la donna scapestrata, e le imponga la penitenza dell'adultera;

177. Se pecca di nuovo, sedotta da uomo della sua classe, sono prescritte a sua purificazione le penitenze del Pragiapatia e del Ciandrajana.

178. Il peccato d'un Bramino, che, fosse una sola notte, s'accosta a una Ciandala, si cancella vivendo tre anni di limosine, e ripetendo senza fine la Savitri.

179. Tali espiazioni s'applicano a quattro specie di peccatori; quei che fanno male alle creature, che mangiano cibi vietati, che rubano, che hanno illecito commercio carnale. Ora ascoltate le espiazioni per quelli che comunicano con uomini degradati.

180. Chi comunica con uomo degradato, degrada se stesso in capo a un anno; non col sacrificare o leggere le scritture o far parentela, ma col solo andar seco in vettura, sedere sullo stesso scanno, mangiar al banchetto istesso.

181. Chi ha relazione con persone degradate, faccia la penitenza cui quest'uomo stesso è sottoposto, per purificarsene.

182. I Sapinda e i Samanodoka d'un gran reo degradato devono offrire per lui una libazione d'acqua fuor del villaggio la sera d'un giorno favorevole, in presenza de' suoi parenti paterni, del cappellano e del direttore spirituale.

183. Una schiava, volta al sud, rovesci col piede un vaso d'acqua, come quel che offresi ai morti; dopo di che i parenti prossimi e lontani sono impuri per un giorno e una notte.

184. Non deve parlarsi al degradato, nè seder seco, nè dargli parte d'un'eredità, nè invitarlo a mondane riunioni.

185. I privilegi della primogenitura siano perduti per lui, come ogni bene dovuto al maggiore; la parte del maggiore tocchi a un minore che lo passa in virtù.

186. Fatta la penitenza dovuta, i parenti ed esso rovescino un vaso nuovo d'acqua, dopo bagnatisi insieme in acqua pura.

187. Gettato il vaso nell'acqua, entri in casa ed adempia come prima a tutti gli affari riguardanti la sua famiglia.

188. Egual cerimonia per le donne degradate; dar loro vesti, alimenti, acqua, alloggiarle in capanne presso la casa.

189. Nessuno comunichi con peccatori che non subirono la penitenza; ma espiato che abbiano il loro fallo, non si rinfacci.

190. Pure non si viva cogl'infanticidi, o che resero mal per bene, o posero a morte supplicanti che chiedevano asilo, o uccisero donne, sebbene siansi purificati secondo la legge.

191. Quei che appartengono alle tre prime classi, ma che non furono iniziati coll'insegnamento della Savitri, subiscano tre volte la penitenza ordinaria per essere iniziati secondo il rito.

192. Egual penitenza sia prescritta ai Duigi, che desiderano espiar un atto illegale, o l'ommissione dello studio dei Veda.

193. I Bramini che acquistarono del bene con atti biasimevoli, sono purificati col lasciarlo, con preghiere e con austerità.

194. Ripetendo tremila volte la Savitri in profondissimo raccoglimento, nutrendosi di solo latte, per un mese in una pastura di giovenche, un Bramino si purifica nell'aver ricevuto un dono riprensibile.

195. Quando scarno dal lungo digiuno torna dal pascolo, saluti gli altri Bramini, che gli domanderanno: *Brav'uomo, desideri esser riammesso fra noi?*

196. Risposto del sì, dia erba alle giovenche, e quivi purificato per la presenza di queste, le persone della sua classe adoperino a rimetterlo.

197. Chi uffiziò ad un sacrifizio per scomunicati (Vratias), chi bruciò il cadavere d'uno straniero, fece scongiuri magici, espii con tre penitenze.

198. Il Duigia che ricusò la sua protezione ad un supplicante, o insegnò la sacra scrittura in giorno vietato, cancelli la colpa col mangiar solo orzo per un anno.

199. Chi fu morsicato da un cane, da uno sciacallo, da un asino, da animali carnivori che frequentano un villaggio, da un uomo, un cavallo, un camello o un porco, si purifichi col tener il fiato.

200. Non mangiare che al sesto pasto per un mese, recitar una sanita dei Veda, fare al fuoco le offerte dette Sakala, sono le espiazioni convenienti agli esclusi dai pasti.

201. Se un Bramino montò spontaneamente in un carro tratto da camelli o asini, o si bagnò nudo affatto, è assolto col ritener una volta il respiro, o recitando la *Savitri*.

202. Chi per fretta scaricò il ventre senz'aver acqua o nell'acqua, si purifica bagnandosi colle sue vesti fuor di città o toccando una vacca.

203. Per ommissioni d'atti comandati dai Veda, e per violazione dei doveri prescritti a un padrone di casa, la penitenza è il digiuno d'un giorno intero.

204. Chi impose silenzio ad un Bramino, e diede del *tu* a un superiore, deve lavarsi e non mangiar più pel resto del giorno, e placar l'offeso prostrandosegli avanti con rispetto.

205. Chi battè un Bramino, foss'anche con un fil d'erba, o lo prese pel collo, o lo vinse in una contesa, deve placarlo gettandosegli ai piedi.

206. Chi s'avventò a un Bramino con intenzione d'ucciderlo, resterà cent'anni all'inferno; mille se il percosse.

207. Quanti granelli di polvere assorbe il sangue d'un Bramino sparso per terra, tante migliaja d'anni l'autore di un tal misfatto resterà all'inferno.

208. Per essersi avventato minacciosamente a un Bramino facciasi la penitenza ordinaria; la rigorosa se il percosse; l'ordinaria e la rigorosa se versò il suo sangue.

209. Per falli cui non fu assegnata particolare espiazione, l'assemblea, ponderate le facoltà del colpevole e la natura della colpa, pronunzii l'espiazione conveniente.

210. Ora spiegherò queste penitenze per cui si cancellano i peccati, e che furono praticate dagli Dei, dai santi e dagli avi divini.

211. Il Duigia che subisce la penitenza ordinaria Pragiapatia, deve tre giorni mangiar solo la mattina; tre, solo la sera; tre, alimenti non mendicati; tre altri, digiunare.

212. Un giorno cibarsi d'orina ed escrementi di vacca con latte, quaglio, burro chiarificato, acqua bollita con kusa, poi digiunare un giorno e una notte, è la penienza Santapana.

213. Il Duigia che subisce la penitenza rigorosa Atikricra, deve mangiar una sola boccata di riso per tre volte tre giorni, come nella penitenza ordinaria: e nei tre ultimi non prenda cibo di sorta.

214. Un Bramino che compie la penitenza ardente Taptakricra, non deve inghiottire che acqua calda, latte caldo, burro chiarificato caldo, vapor caldo, tutto per tre giorni, bagnandosi una volta, e sempre in profondo raccoglimento.

215. Chi padrone de' suoi sensi e perfettamente attento, sopporta un digiuno di dodici giorni, fa la penitenza Paraka in ammenda di tutti i peccati.

216. Il penitente che desidera far la Ciandrajana, dopo mangiate quindici boccate in luna piena, diminuisca il nutrimento d'una boccata al giorno per la quindicina seguente, poi l'aumenti una boccata al giorno nella quindicina chiara, e si bagni il mattino, il mezzodì e la sera.

217. L'egual regola intera deve serbare compiendo la specie di penitenza lunare che dicesi simile al chicco d'orzo, largo in mezzo, cominciando colla quindicina chiara e reprimendo gli organi de' sensi.

218. Chi subisce la penitenza lunare d'un devoto ascetico (Yati), deve frenare il suo corpo e mangiar solo otto boccate di grani selvatici a mezzodì per un mese.

219. Il Bramino che fa la penitenza lunare de' fanciulli, dee per un mese mangiar quattro boccate la mattina in profondo raccoglimento, e quattro dopo il tramonto del sole.

220. Quegli che frenando i suoi organi per tutto un mese non mangia più di tre volte ottanta boccate di grani selvaggi, in qualunque sia modo, giungerà al soggiorno del reggente della luna.

221. Gli undici Rudra, i dodici Aditia, gli otto Vasù, i genj del vento, i sette gran Santi compirono quella penitenza lunare per liberarsi dal male.

222. Ogni giorno il penitente dee fare egli stesso l'oblazione del burro chiarificato al fuoco, pronunziando le tre grandi parole: eviti la malvagità, la menzogna, la collera, le vie subdole.

223. Tre volte il giorno e tre la notte entri nell'acqua vestito, e non volga mai la parola a donna, a Sudra o a uomo degradato.

224. Sia in moto sempre, alzandosi e sedendo alternamente; e se non può, si corichi sulla nuda terra; sia casto come un novizio, segua le stesse regole, e riverisca il suo signore spirituale, gli Dei e i Bramini.

225. Ripeta continuamente a tutto suo potere la Savitri e le altre preghiere espiatorie, e mostri l'egual perseveranza in tutte le penitenze che tendono a cancellare i peccati.

226. Queste penitenze sieno imposte ai Duigi per espiare le colpe palesi; se celate, l'assemblea ordini loro di purificarsi con preghiere ed oblazioni al fuoco.

227. Col confessarsi pubblicamente, col pentimento, la devozione, la recita delle preghiere sacre, un peccatore può essere alleggerito dalla sua colpa, come col dar limosine se altro non può.

228. Colla franchezza e sincerità della confessione chi commise un'iniquità n'è liberato, come un serpe dalla sua pelle.

229. Quanto dispiacere prova l'anima sua d'una cattiva azione, tanto il suo corpo è alleviato dal peso di questa.

230. Commesso peccato, se pentasi vivamente n'è liberato. Quando dica, *Non farò più*, questo proponimento lo purifica.

231. Ben meditato nel suo spirito sulla certezza d'un premio serbato agli atti dopo morte, sia virtuoso in pensieri, parole ed opere.

232. Commesso un atto riprensibile per inavvertenza o volontariamente, se ne desidera la remissione, si guardi dal ricadere.

233. Se, fatta l'espiazione, sentesi ancora un peso sulla coscienza, continui le sue divozioni finchè gli abbiano procurato soddisfazione perfetta.

234. I savj nei Veda dichiarano che tutta la beatitudine degli Dei e degli uomini ha la devozione per origine, per punto d'appoggio e per confine.

235. La devozione d'un Bramino consiste nella conoscenza dei santi dogmi; quella d'un Ketria, nel proteggere i popoli; d'un Vasia, ne' doveri di sua professione; d'un Sudra, nella sommessione e obbedienza.

236. Santi che mortifichino il loro corpo e spirito, non si nutrano che di frutti, radici ed aria; per potenza della loro devozione austera contemplano i tre mondi cogli esseri mobili e immobili compresi.

237. Le medicine salutari, la sanità, la scienza divina e i varj soggiorni celesti si ottengono colla devozione austera: sì, la devozione è modo d'ottenerli.

238. Ciò che è difficile a traversare, a ottenere, ad accostare, a compire, riuscir può coll'austera devozione: giacchè la devozione presenta gli ostacoli maggiori.

239. I gran delinquenti e chiunque è reo, vien terso colle austerità esattamente praticate.

240. Le anime di vermi, serpenti, cavallette, animali, uccelli e anche dei vegetali, giungono al cielo per efficacia della devozione austera.

241. Ogni peccato in pensieri, parole, azioni, può consumarsi colle austerità, chi sia riccò di devozione.

242. Gli abitanti del cielo gradiscono il sacrifizio e adempiono i desiderj del Bramino sempre purificato dalla devozione.

243. L'onnipotente Brama produsse questo libro colle austerità; colla devozione i Richi acquistano piena cognizione dei Veda.

244. Gli Dei stessi proclamarono la suprema eccellenza della devozione, atteso ch'ella sia l'origine santa di quanto v'ha di buono in questo mondo.

245. Lo studio quotidiano dei Veda, il compiere le cinque grandi oblazioni, e il dimenticar le ingiure, cancella ogni labe e ruga.

246. Come il fuoco consuma la legna, così chi conosce i Veda consuma tosto i peccati colla vampa del suo sapere.

247. V'ho dichiarato, secondo la legge, il modo d'espiar le colpe pubbliche: ora udite le espiazioni per le secrete.

248. Trattenere sedici volte il respiro mentre si recitano le tre grandi parole e il monosillabo, per un mese ciascun giorno, può purificare anche l'uccisor d'un Bramino.

249. Fin il bevitore di liquori è assolto col ripetere ciascun dì la preghiera di Kotsa che comincia *Apa*, o quella di vasicta che comincia *Prati*, o il maitra, o il suddavatia.

250. Ripetendo per ciascun dì d'un mese l'asiavamia e il sivasancalpa, chi rubò oro a un Bramino divien puro all'istante.

251. Recitando l'aviciantia o il natamana, o ripetendo interiormente l'inno poruscia, è assolto chi contaminò il letto di sua madre spirituale.

252. Chi desidera espiare i suoi peccati secreti, grandi o piccoli, dee ripetere per un anno la preghiera che comincia *Ava*, o l'yatkincida.

253. Ricevuto un dono riprensibile, o mangiato cibi vietati, si purifica in tre giorni ripetendo il taratsamandia.

254. Anche chi commise molti peccati secreti è purificato col recitar per un mese il somarodra, o le tre preghiere che cominciano *Airama* bagnandosi in un fiume.

255. Chi commise grave colpa deve ripetere per mezz'anno le sette stanze che cominciano con *Indra*: chi contaminò l'acqua con qualche impurità, viva un mese di sole limosine.

256. Il Duigia che offrirà burro chiarificato per un anno, colle preghiere delle oblazioni dette sakala, o recitando l'invocazione che comincia *Nama*, cancellerà le più gravi colpe.

257. Chi commise grave delitto segua in gran raccoglimento una mandra di giovenche, ripetendo le preghiere pavamani, vivendo di pura carità, e in capo a un anno sarà assolto;

258. o reciti tre volte una sanita dei Veda, ritirato in mezzo a una foresta, perfettamente disposto di corpo e di spirito, e purificato da tre parake;

259. o digiuni tre giorni di seguito, mortificando gli organi, lavandosi tre volte il giorno, e ripetendo tre volte l'agamarcana.

260. Come il sacrifizio del cavallo, re de' sacrifizj, toglie tutti i peccati, così l'inno agamarcana cancella tutte le colpe.

261. Un Bramino che sappia tutto il Rig-Veda non sarebbe contaminato neppure se avesse ucciso tutti gli abitanti dei tre mondi, e accettato cibo dall'uomo più vile.

262. Recitando tre volte in gran raccoglimento una sanita del Rig, del Yagiù, o del Sama colle parti misteriose, un Bramino è sciolto d'ogni colpa.

263. Come una zolla di terra gettata nell'acqua vi scompare, così ogni atto colpevole è sommerso nel triplo Veda.

264. Le preghiere del Rig, del Yagiù, e le varie sezioni del Sama compongono il triplice Veda; chi le conosce, conosce la santa scrittura.

265. La santa sillaba primitiva trilettera, in cui è compresa la trinità vedica, deve tenersi arcana come un altro triplice Veda: chi conosce essa sillaba, conosce il Veda ».

LIBRO DUODECIMO.

Trasmigrazione delle anime. Beatitudine finale.

1. « O tu che sei esente di peccato (dissero i Maarchi), ci hai dichiarato i doveri delle quattro classi: spiegaci ora, secondo verità, la ricompensa suprema delle azioni ».

2. Il discendente da Manù Brigù, sovranamente giusto, rispose ai Maarchi: « Ascoltate la suprema decisione della retribuzione serbata a chiunque opera:

3. Ogni atto del pensiero, della parola o del corpo, secondo che è buono o cattivo, porta buono o cattivo frutto: dalle azioni degli uomini risultano le differenti loro condizioni, superiori, medie od infime.

4. Sappiasi che nel mondo, lo spirito (*manas*) è istigatore di quest'atto, legato coll'essere animato che ha tre gradi, *superiore*, *medio*, *infimo*, che s'opera in tre maniere, *pel pensiero*, *la parola*, *il corpo*, e che è di dieci sorta.

5. Pensare ad appropriarsi l'altrui, meditare un atto colpevole, seguir l'ateismo o il materialismo sono i tre cattivi atti dello spirito.

6. Dir ingiurie, mentire, sparlar di tutti, parlare mal a proposito, sono i quattro cattivi atti della parola.

7. Impadronirsi di cose non date, far male a esseri animati senz'autorità della legge, amoreggiare l'altrui donna, sono i tre cattivi atti del corpo.

8. L'essere ragionevole ottiene ricompensa o punizione per atti dello spirito, nello spirito; per quei della parola, negli organi della parola; nel corpo, per quei del corpo.

9. Per atti criminali provenienti dal corpo l'uomo passa in creatura immobile; per colpe di parole, divien uccello o selvaggina; per le mentali, rinasce in vilissima condizione.

10. Quello la cui intelligenza eserciti suprema autorità (*danda*) sulle parole sue, sullo spirito, sul corpo, può esser nominato *tridandi* (dai tre poteri).

11. Chi questa triplice autorità mostra verso tutti gli esseri, e deprime la cupidigia e la collera, n'ottiene la beatitudine finale.

12. Il principio vitale, motore di questo corpo, è detto *ksetragina*: il corpo che compie le funzioni, si nomina *butatma* (composto d'elementi).

13. Un altro spirito interno nominato *Gira* nasce con ogni essere animato, e per mezzo di questo in tutte le nascite si ricevono il piacere e il dolore.

14. L'intelligenza e l'anima, uniti coi cinque elementi, tengonsi in intimo legame con quest'anima suprema, che risiede negli esseri dell'ordine più elevato e del più basso.

15. Dalla sostanza di quest'anima suprema sfavillano innumerevoli principj vitali, che di continuo comunicano il movimento alle creature de' varj ordini.

16. Dopo morte le anime degli uomini che commisero male azioni prendono un altro corpo, alla cui formazione concorrono i cinque elementi sottili, ed è destinato alle torture dell'inferno.

17. Quando le anime rivestite di questo corpo subirono nell'altro mondo le pene inflitte da Yama, le particelle elementari si separano e tornano negli elementi sottili donde uscirono.

18. Raccolto il frutto delle colpe nate dall'abbandonarsi ai delitti dei sensi, l'anima tersa dalla sua macchia torna verso questi due principj d'immensa forza, *l'anima suprema e l'intelligenza.*

19. Questi ne esaminano insieme le virtù e i vizj, e secondo si abbandonò a questi o a quelle, ottiene in questo mondo e nell'altro piacere o castigo.

20. Se l'anima praticò ordinariamente la virtù e di rado il vizio, rivestita di corpo tratto dai cinque elementi, gode le celesti delizie.

21. Se spesso al male, raro al bene s'attenne, spogliata dei cinque elementi, è sommessa alle torture di Yama.

22. Sofferti questi tormenti giusta la sentenza del giudice degl'inferni, l'anima tersa dalle colpe riveste ancora porzioni de' cinque elementi (cioè un corpo).

23. L'uomo col suo spirito riflettendo che queste trasmigrazioni dipendono dalla virtù o dal vizio, diriga sempre lo spirito suo verso la virtù.

24. Sappia che l'anima ha tre qualità, bontà, passione, oscurità; dotata d'una di queste, l'intelligenza riman sempre attaccata alle sostanze create.

25. Se una di esse domina affatto in corpo mortale, se n'impronta fortemente l'essere animato che sta in quel corpo.

26. Segno distintivo della bontà è la scienza, dell'oscurità l'ignoranza, della passione la cupidigia e l'avversione: così manifestansi invariabilmente le qualità che accompagnano gli esseri.

27. Quando l'uomo nell'animo intelligente scopre un sentimento affettuoso interamente calmo e puro come il giorno, riconosca esser la bontà.

28. Ogni disposizione dell'animo accompagnata da livore che produce avversione e porta ai piaceri sensuali, la consideri come la qualità della passione, difficile a vincere.

29. Quanto alla disposizione privata della distinzione del bene e del male, inetta a discernere gli oggetti, inconcepibile, inapprezzabile, la riconosca per l'oscurità.

30. Or vi dichiaro a pieno gli atti eccellenti, mediocri e cattivi che procedono da queste tre qualità.

31. Lo studio dei Veda, la devozione austera, la scienza divina, la purità, il domar i sensi, il compiere i doveri, il meditare l'anima suprema, sono effetti della bontà.

32. Operar solo per speranza di ricompensa, abbandonarsi allo scoraggiamento, far cose vietate dalla legge, darsi ai diletti dei sensi, sono i segni della passione.

33. La cupidigia, l'indolenza, l'irrisoluzione, la maldicenza, l'ateismo, l'ommetter atti prescritti, l'importunità, la negligenza, dinotano l'oscurità.

34. Inoltre per queste tre qualità poste nei tre momenti, eccovi i migliori indizj.

35. Azione di cui si ha vergogna dopo commessa o prima, deve considerarsi come affetta d'oscurità.

36. Ogni atto pel quale si desidera gran rinomanza nel mondo, senza troppo affliggersi non riuscendo, appartiene alla qualità della passione.

37. Se con tutta l'anima si desidera conoscere i santi dogmi, se non s'ha vergogna del fatto, se l'anima trovasi soddisfatta, l'azione è impressa di bontà.

38. L'amor del piacere rivela l'oscurità; della ricchezza, la passione; della virtù, la bontà: la superiorità di merito segue per tali cose l'ordine d'enumerazione.

39. Or vi dichiaro in succinto e per ordine le varie trasmigrazioni che l'anima prova in quest'universo per influenza di esse tre qualità.

40. Le anime dotate della bontà acquistano la natura divina; quelle che la passione domina, hanno la condizione umana; le anime immerse nell'oscurità son ridotte in animali: queste sono le tre principali trasmigrazioni.

41. Ognuna di queste tre trasmigrazioni causate dalle differenti qualità, ha tre gradi, inferiore, medio, superiore, in ragione degli atti e del sapere.

42. I vegetali, i vermi, gl'insetti, i pesci, i serpenti, le tartarughe, gli armenti e le fiere sono le condizioni più basse, dipendenti dalla qualità dell'oscurità.

43. Gli elefanti, i cavalli, i Sudra, i Barbari, i leoni, le tigri, i cinghiali formano gli stati medj, procurati dalla oscurità.

44. Ballerini, uccelli, ingannatori, giganti, vampiri, compongono l'ordine più elevato di essa qualità.

45. Bastonatori, lottanti, attori, maestri d'arme, giuocatori, beoni, sono le condizioni più basse procacciate dalla passione.

46. Re, guerrieri, consiglieri spirituali dei re, sperti controversisti, formano l'ordine intermedio della qualità della passione.

47. I musici celesti, i genj che seguono gli Dei, le ninfe, sono le condizioni più elevate che procura la qualità della passione.

48. Gli anacoreti, gli ascetici, i Bramini, i semidei dei carri aerei, i genj degli asterismi lunari, i Daitia, formano il primo grado delle condizioni prodotte dalla qualità della bontà.

49. I sacrificatori, i santi, gli Dei, i genj dei Veda, i reggitori delle stelle, le divinità dell'anno, i Pitri, i Sadia, compongono il grado medio cui guida la bontà.

50. Brama, i creatori del mondo, il genio della virtù, le due divinità che presiedono all'intelletto e all'invisibile principio, furono dichiarati supremo grado della bontà.

51. V'ho esposto a disteso il sistema della trasmigrazione diviso in tre classi: ciascuna ha tre gradi, che si riferisce a tre sorta d'azioni, e comprende tutti gli esseri.

52. Abbandonandosi ai diletti dei sensi, trascurando il dover loro, gli uomini abjetti, ignari delle sante espiazioni, toccano le condizioni più spregevoli.

53. Ora udite per quali azioni l'anima deva entrar in uno o in altro corpo.

54. Passate molte serie d'anni nelle terribili dimore infernali, alla fine di questo periodo i gran peccatori sono condannati a queste trasmigrazioni.

55. L'uccisore d'un Bramino entra nel corpo d'un cane, d'un cinghiale, d'un asino, d'un camello, d'un toro, d'un capro, d'un montone, d'una bestia selvaggia, d'un uccello, d'un ciandala, d'un pukasa, secondo la reità.

56. Il Bramino che beve liquori spiritosi, rinasce in forma d'insetto, di verme, di cavalletta, d'uccello che si pasce d'escrementi, d'animal feroce.

57. Il Bramino che rubò, passerà mille volte in ragni, serpi, camaleonti, animali acquatici, vampiri malefici.

58. Chi contaminò il letto del padre naturale o spirituale, rinasce cento volte in erba, cespuglio, sarmento, uccello carnivoro, animale a denti acuti e fiera.

59. Chi commette crudeltà, va in animali carnivori; chi mangia cibi vietati, in vermi; ladri, in esseri che si mangiano un l'altro; chi amoreggia donne basse, in spiriti.

60. Chi ebbe relazione con uomini degradati, o conobbe la donna altrui, o rubò a un Bramino, diverrà lo spirito Bramaraksciasa.

61. Se uno rubò pietre preziose, perle, corallo o minuterie di valore, rinasce nell'animale detto orefice.

62. Per aver rubato grano, divien sorcio; per ottone, cigno; per acqua, martin pescatore; per miele, tafano; per latte, cornacchia; per succo di pianta, cane; per burro, mangosta;

63. per carne, avoltojo; per grasso, magù di mare; per olio, tailapaka (?) per sale, cicala; per quaglio, cigogna;

64. per vesti di seta, rinasce pernice; per tela di lino, rana; per tessuto di cotone, chiurlo; per una vacca, cocodrillo; per zuccaro, vagguda (?);

65. per profumi, divien sorcio muschiato; per erbe mangereccie, pavone; per grano preparato, istrice; per grano crudo, porcospino;

66. per aver rubato fuoco, rinasce airone; per un utensile di casa, calabrone; per vesti tinte, pernice rossa;

67. per un cervo od elefante, lupo; per un cavallo, tigre: per frutti o radici, scimia; per una donna, orso; per acqua da bere, cuculo; per bestiame, becco.

68. Chi per forza tolse qualche oggetto altrui, o mangiò burro o focaccie prima d'averne offerto a una divinità, sarà ridotto a bruto.

69. Le donne per simili delitti contraggono simile macchia, e sono condannate a unirsi a questi esseri come femmine.

70. Quando uomini delle quattro classi senza necessità si scostano dai doveri particolari, passano ne' corpi più vili, e sono ridotti schiavi dei loro nemici.

71. Un Bramino che trascura il dover suo, rinasce dopo morte in forma di spirito detto Alkamuka, che mangia il vomitato: un Ketria, in spirito detto Katapotana, che si pasce d'alimenti impuri e di carogne;

72. un Vasio, in spirito detto Metraksciagiotika, che inghiotte marciume: un Sudra, nel dèmone Scelasaka, che mangia pidocchi.

73. Più gli esseri inclinati alla sensualità vi si abbandonano, e più cresce la finezza de' loro sensi.

74. Secondo il grado di lor ostinazione nel male, proveranno quaggiù pene sempre più crudeli, tornando al mondo.

75. Vanno prima nel Tamisra e in altre orribili bolgie dell'inferno, nell'Asipatravana e in altri luoghi di cattività e tortura.

76. Ogni sorta tormenti loro sono riserbati; saranno divorati da corvi e pipistrelli, inghiottiranno carboni ardenti, cammineranno su cocente sabbione, proveranno l'insoffribile dolore d'esser posti al fuoco come olle d'un vasajo,

77. nasceranno in forma d'animali esposti a continui tormenti, soffriranno alternamente eccesso di freddo e di caldo, saranno in preda a ogni maniera di tormenti,

78. più volte dimoreranno in matrici per venire al mondo con dolore, subiranno rigorose prigionie, condannati saranno a servire altre creature,

79. saranno costretti separarsi da parenti e amici e vivere coi ribaldi, accumuleranno ricchezze e le perderanno, gli amici faticosamente acquistati diverranno loro nemici,

80. dovranno sopportare vecchiaja sconfortata, malattie penose, amarezze d'ogni sorta e l'invincibile morte.

81. In quella disposizione di spirito con che un uomo compie un'azione, ne raccoglie il frutto in un corpo dotato di quella qualità.

82. La retribuzione dovuta alle azioni v'è rivelata: ora udite gli atti d'un Bramino che possono menarlo all'eterna felicità.

83. Studiare e comprendere i Veda, praticar la devozione austera, conoscer Dio, domare gli organi dei sensi, non far male, onorare il maestro spirituale, sono le principali vie alla finale beatitudine.

84. Ma fra gli atti virtuosi compiuti in questo mondo, alcuno è riconosciuto di maggior efficacia per la suprema felicità.

85. Di tutti il principale è acquistar conoscenza dell'anima suprema, prima fra tutte le scienze; per essa acquistasi l'immortalità.

86. Sì, fra questi sei doveri lo studio dei Veda è il più potente a procacciarsi la felicità in questo mondo e nell'altro,

87. poichè in questi e nell'adorazione sono comprese tutte le regole della buona condotta enumerate.

88. Il culto prescritto dai libri santi è di due sorta: l'uno relativo a questo mondo, e ne procura le gioje; l'altro staccatone, e mena alla felicità suprema.

89. Un atto pio che procede da speranza d'un vantaggio in questo mondo o nell'altro, dichiarasi legato a questo mondo; staccato è quello ch'è disinteressato e diretto dalla conoscenza di Brama.

90. Chi compie atti religiosi interessati, giunge al grado degli Dei; chi compie i disinteressati, spogliasi per sempre de' cinque elementi.

91. Vedendo egualmente l'anima suprema in tutti gli esseri e tutti gli esseri nell'anima suprema, offrendo l'anima in sacrifizio, egli s'identifica coll'Essere che splende di propria luce.

92. Anche negligendo i riti prescritti, il Bramino deve perseverantemente meditare sull'anima suprema, domar i sensi, ripetere i testi sacri.

93. Qui sta il vantaggio della seconda nascita, principalmente pel Bramino; il Duigia compiendo questo dovere ottiene l'adempimento d'ogni suo desiderio, e non altrimenti.

94. Il Veda è un occhio eterno pei Mani, gli Dei e gli uomini; il libro santo non può essere stato fatto da mortali, nè misurarsi colla ragione umana; tal è la decisione.

95. La raccolta delle leggi non fondate sul Veda, come tutti i sistemi eterodossi, non portano buon frutto dopo morte; e i legislatori dichiararono che non hanno altra conseguenza se non le tenebre.

96. Tutti i libri che non riposano sulla sacra scrittura, uscirono di man d'uomo e periranno; sono posteriori, dunque inutili e bugiardi.

97. La cognizione delle quattro classi, dei tre mondi, dei quattro ordini distinti, con tutto ciò che fu, è, e sarà, deriva dai Veda.

98. Il suono, la tangibilità, la forma visibile, il gusto, l'odore sono chiaramente spiegati nei Veda colla formazione degli elementi di cui sono qualità, e colle funzioni degli elementi.

99. Il Vedasastra primordiale sostiene tutte le creature; in conseguenza io lo riguardo come causa suprema di prosperità per l'uomo.

100. Chi perfettamente comprende il Vedasastra, merita il comando dell'esercito, l'autorità regia, il potere d'infligger castighi e la sovranità di tutta la terra.

101. Come un fuoco violento brucia fin gli alberi ancora verdi, così chi studia e comprende i libri santi distrugge ogni macchia contratta col peccato.

102. Chi conosce appieno il senso del Vedasastra, in qualunque ordine e' sia, si prepara a identificarsi con Dio.

103. Quelli che molto lessero, valgono meglio di quelli che poco studiarono; quei che possiedono ciò che han letto, son preferibili a quei che lessero e non ritennero; quei che comprendono, han più merito di quelli che sanno a mente; quei che adempiono il lor dovere, vanno innanzi a quelli che soltanto il conoscono.

104. La divozione e la conoscenza dell'anima divina sono per un Bramino le migliori vie alla superna felicità; colla devozione cancella i peccati; colla conoscenza si procaccia l'immortalità.

105. Tre modi di prova, l'evidenza, il ragionamento, l'autorità de' varj libri dedotti dalla scrittura, devono essere ben compresi da chi cerca positiva cognizione de' suoi doveri.

106. Sol chi ragiona sopra la sacra scrittura e sopra la raccolta della legge, appoggiandosi a regole di logica conformi alla sacra scrittura, conosce il sistema dei doveri religiosi e civili.

107. Le regole di condotta che menano alla beatitudine, furono esattamente dichiarate: or vi si rivela la parte arcana di questo codice di Manù.

108. Ne' casi particolari di cui non è menzione speciale, se chiedasi cosa fare, la decisione di Bramini istruiti abbia forza di legge senza contestazione.

109. I Bramini che studiarono, come ordina la legge, i Veda e i suoi rami, e che possono trar prove dal libro rivelato, passano per eruditissimi.

110. Nessuno contesti un passo di legge deciso da un'accolta di dieci Bramini almeno, o da un consiglio di almeno tre Bramini virtuosi.

111. L'assemblea di almen dieci giudici deve comprendere tre Bramini versati nei tre libri santi, uno pratico della filosofia niaja, uno della dottrina mimansa, uno che conosca il Nirutha (43), un legista, un di ciascuno dei tre primi ordini.

112 Un Bramino che abbia particolarmente studiato il Rig-Veda, uno che conosca specialmente lo Yagiù, un terzo che posseda il Sama-Veda, formano il consiglio dei tre giudici per risolvere ogni dubbio in fatto di giurisdizione.

113. La decisione anche d'un solo Bramino, purchè versato nel Veda, deve considerarsi come una legge di somma autorità; ma non quella di diecimila persone ignare della dottrina sacra.

114. I Bramini che non seguirono le regole del noviziato, non conoscono i testi sacri, nè da altro son raccomandati che dalla loro classe, fosser anche molte migliaja, non sono ammessi a formare un'assemblea legale.

115. La colpa di quello, a cui persone inette e dominate dall'oscurità spiegano la legge da lor medesimi ignorata, ricadrà su questi a cento doppj.

116. Ecco gli atti prestanti che guidano alla beatitudine eterna; il Dugia che non li trascura, ottiene sorte beatissima.

117. Così il potente e glorioso Manù, per benevolenza verso i mortali, mi rivelò tutte queste leggi importanti, arcane agl'indegni.

118. Il Bramino raccogliendo tutta la sua attenzione, veda nell'anima divina tutte le cose visibili e invisibili, poichè tutto considerando nell'anima, non abbandona il suo spirito all'iniquità.

(43) Delle filosofie qui accennate parlammo nella *Storia*. Il Nirutka, un dei Vedanga, è un glossario che spiega i termini oscuri dei Veda.

119. L'anima è l'unione degli Dei; l'universo riposa nell'anima suprema: l'anima produce la serie degli atti che si compiono da esseri animati.

120. Il Bramino contempli l'etere sottile nelle cavità del suo corpo; l'aria nell'azione muscolare e nei nervi del tatto; la suprema luce nel calor digestivo e negli organi visuali; l'acqua nei fluidi del suo corpo; la terra nelle proprie membra;

121. la luna nel suo cuore; i genj delle otto regioni nell'udito; Visnù nell'andare; Ara nella forza de' muscoli; Agni nella parola; Mitra nella facoltà escretoria; Pragiapatri nel potere generativo.

122. Ma deve rappresentarsi il grand'Essere come supremo signore dell'universo, più sottile d'un atomo, sfavillante come oro puro, e cui lo spirito non può concepire se non nell'estasi della contemplazione più astratta.

123. Alcuni l'adorano nel fuoco elementare, altri in Manù signore delle creature, altri in Indra, e quali nell'aria pura, e quali nell'eterno Brama.

124. Esso, avviluppando coi cinque elementi tutti gli esseri, li fa successivamente passare dalla nascita all'incremento poi alla dissoluzione, con moto di ruota.

125. Così l'uomo che nella propria anima riconosce l'anima suprema presente in tutte le creature, mostrasi eguale verso tutti, ed ottiene la sorte beatissima d'esser assorto in Brama ».

126. Qui il saggio finì: e il Duigia che legge questo codice di Manù, promulgato da Brigù, sarà sempre virtuoso, e conseguirà la beatitudine desiderata.

N° II.

COSTITUZIONI GRECHE IN GENERALE.

Un codice è al tempo stesso un sistema ed una storia, poichè vi si riflettono i lineamenti o la vita della nazione, resi più puri, più belli, più ordinati. Ragion vuole pertanto che, a dare compiuta idea delle nazioni, com'è nostro intento, noi ripigliamo a parte la trattazione delle costituzioni di ciascun popolo, più ampiamente che non siasi potuto e dovuto fare nella Storia.

Però intorno ai governi dell'India, dell'Egitto e d'altri asiatici, se possiamo aver notizie, le quali ogni giorno vanno acquistando ed estensione e fondamento mercè delle nuove scoperte e del più fino ed accurato modo di scorgere, di valutare, di ricomporre quelle reliquie, pure da un lato non ci è concesso vederne le particolarità e l'accordo in modo tale, da poterne assolutamente chiarire, non che la natura generale, ma le speciali e pratiche applicazioni. D'altra parte, quelle costituzioni, affatto diverse dalle nostre moderne, e signoreggiate da principj estranj alla presente civiltà, possono offrirci qualche esempio isolato, ma nessuna grande applicazione delle dottrine che regolano le società odierne.

Tutt'altro è in Grecia. Qui sparvero o si vanno dileguando gli elementi orientali; non più Caste, non più dominio privilegiato di sacerdoti, o patriarcale di re; all'unità compatta, in cui l'uomo scompare, sottentra la individualità; amministrazione, giustizia, possedimenti si regolano in modo conforme al nostro; anzi le nostre leggi conservano tuttora gran parte di quelle. Ecco perchè, abbandonando le indagini fine e la minuta esposizione de' governi anteriori, e contentandoci di quanto ne dicemmo nella Storia, crediamo dover nostro il fermarci sopra quelli della Grecia. E prima ne discorreremo qui in generale, informando anche (ciò che ne parve essenziale allo intendimento delle storie e dei classici) sul senso che i Greci davano alle varie parole relative a governo: poi scenderemo applicando alle particolari legislazioni dei popoli più famosi.

Omero, la più antica fonte di cognizioni certe intorno alla Grecia, ce la mostra divisa in moltissime città, soggette a dominio d'un solo. Dopo le migrazioni dei Tessali e dei Dori si sovvertirono i governi e gl'imperj, e varie forme ne sorsero, che però generalmente si riducono a tre: o il supremo diritto e il comando è presso un solo, o presso pochi, o presso tutti. Ciascun genere poi si divide in due specie, secondo che chi ha il supremo potere ne usa per vantaggio suo particolare, o per la comune salute. Ove domina un solo dicesi *regno* o *tirannide;* ove pochi, *aristocrazia* od *oligarchia;* ove tutti, *democrazia* od *oclocrazia* (1).

La cosa pubblica è la cosa del popolo; ma per popolo non s'intende ogni convivenza d'uomini comunque congregati, sibbene una moltitudine unita per diritto e per comune utilità. La prima causa del consociarsi non è dunque il vantaggio, ma una naturale inclinazione dell'uomo. Onde qualora si raduna una tal moltitudine capace di bastare a se stessa per forze e per le cose necessarie alla vita, e per cura e tutela di queste si dà un'amministrazione, se ne forma la città (*civitas*, πολιτεία), la società civile.

(1) Aristotele, *Polit.* III. 5; I. 4. — Haase *ad Xenoph. de re Laced.* — Luzac, *De Socrate cive.* — Huelmann, *Staatsrecht des Alterthums*, p. III. — Roetscher, *Aristophanes und sein Zeitalter.* — Schömann, *Antiq. juris publici Græcorum.*

Per costituire e mantenere la società bisognano ajuti, parte esterni, parte posti nell'animo e nella volontà dell'uomo: tali sono le cose necessarie al vitto, al vestito, i possessi, una norma comune del diritto, forze per difendersi, e volontà concorde di conservare la società. Perchè queste cose non vengano meno, sarà mestieri di consultare e decretare, far eseguire i decreti e punire i trasgressori. La prima cosa si fa dal consiglio pubblico, la seconda dai magistrati, la terza dai giudici (2).

Se è difficile anche oggi lo severare nettamente le funzioni di questi tre poteri, molto più era in antico, quando consistendo le leggi per lo più in consuetudini o costumi, ai magistrati restava abbandonata parte anche del potere legislativo.

I due poteri possono trovarsi presso un solo, presso pochi, o presso tutto il popolo. Se nel governo d'un solo, ministri, consiglieri, giudici pendono dalla volontà di lui, si ha il despotismo (*μοναρχία, δεσποτεία, παμβασιλεία*), inusitato fra i Greci, se non quando volta a volta sorgesse un tiranno.

Se pochi governano, questo primato vien loro o per nobiltà (*δυναστεία*), o per ricchezze (*τιμοκρατία, πλουτοκρατία*). Nel primo caso i nobili possono essere fra loro pari di diritto, o differenti, come quando le somme magistrature non si danno che a certe poche famiglie ereditarie. Se i governanti si mostrano degni del loro posto, il governo chiamasi *aristocrazia;* se indegni, *oligarchia* (3). Può essere temperato in molti luoghi dal diritto della moltitudine.

Quando poi, senza riguardo a nascita o ricchezze, può accostarsi alla repubblica qualunque, purchè non indegno, si ha la *democrazia* o governo di popolo: la quale se travii ed abusi, si chiama *oclocrazia.*

Quei che sono cittadini di pien diritto, importa diventino degni e atti ai pubblici affari, il che si ottiene coll'educazione pubblica e col rimoverli da ogni guadagno illiberale. Siccome prima cura d'uno Stato è la conservazione, ottimo cittadino sarà quello che a ciò contribuisca, e che potrebbe anch'essere un pessimo uomo. Buona è la repubblica, ove sia minima la differenza tra la virtù civile e l'umana.

Al tempo di Omero, troviamo l'autorità regia già disgiunta dal sacerdozio, sebbene i re talvolta compiano i sacrifizj, e si considerino sacri e imparentati cogli Dei. Il loro diritto non era fissato da leggi o patti, ma dalla consuetudine e dalla natura dei sudditi o del principe. Talora il dominio era ripartito fra diversi principi, uno dei quali presiedeva come primo fra i pari.

Il regno era quasi ereditario, giacchè ai padri invecchiati o morti succedeva il figliuolo, se pure al popolo non paresse d'escluderlo. Unico segno della maestà lo scettro e il banditore. Godevano una porzione dell'agro pubblico, tributi e doni dal popolo; e alla mensa, più larga parte di cibo e vino.

Triplice dovere incumbeva ai re: fuori guidar l'esercito, dentro rendere giustizia, e compiere alcuni riti del popolo. Ma il decretar le guerre e le paci facevasi col consiglio de' capi, e probabilmente avranno per mezzo d'altri amministrato la giustizia.

I riti dai re esercitati erano quelli non commessi ai sacerdoti. Questi erano addetti ad alcuni tempj, e toccavano a loro le cerimonie da compirsi in essi; le altre potea compirle ogni padre per la famiglia, ogni capitano per l'esercito, ogni re pel popolo. Lustrazioni, auspicj, altri vaticinj erano proprj dei sacerdoti o delle sacerdotesse.

Il sacerdozio era o conferito dal popolo, o ereditario. Quest'ultimo nacque dall'essere state in prima alcune cerimonie proprie di certe genti o famiglie, onde anche quando divennero pubbliche, furono ad esse riserbate: ovvero essendo alcuni tempj eretti da privati, questi ne conservavano il sacerdozio, come diremmo noi, per gius-patronato. I sacerdoti, fuori dal ministerio del tempio, erano alla condizione degli altri cittadini, nè immuni dagli uffizj civili, benchè tutti però fossero nobili.

I nobili godevano i nomi d'eroi, ottimati (*ἡρώων, ἀρίστων, ἐξόχων, ἀνδρῶν*). L'origine più comune della nobiltà io ripongo negli stranieri, che venuti di fuori e soggiogati gl'indigeni, divisero fra sè la miglior parte del terreno.

I principali fra i nobili chiamavansi anziani (*γέροντες*), senza riguardo all'età; nè

(2) Aristotele, *Polit.* iv ii. 1: *Τρία μόρια τῶν πολιτειῶν πασῶν: ἓν μὲν τὸ βουλευόμενον περὶ τῶν κοινῶν, ἕτερον δὲ τὸ περὶ τὰς ἀρχάς, τρίτον δέ τι τὸ δικάζον.*

(3) Lo stesso, ivi iii. 5. 2, ed *Etich.* viii. 12.

risolveasi affare di rilievo senz'averne il parere ed il consenso. In guerra ben armati e spesso in cocchio, superavano la plebe, di leggera armadura e pedone. Adunavano qualche volta la plebe a concilio (ἀγορά). non tanto perchè risolvesse, ma perchè udisse ciò che da loro discutevasi o decretavasi; e solo per sè riserbavano il diritto di favellare in quelle. Talora però, nel dissenso de' capi, si riferiva alla plebe la disputa, cercando ognuno acquistarvi fautori per soperchiar il rivale.

Due specie di servi: o presi in guerra (δμῶες), o comprati da mercanti e corsari. Dopo gli Eraclidi esistettero servi della gleba, come gl'iloti di Sparta, i penesti dei Tessali. Omero non fa menzione di questi, bensì dei liberi poveri (θῆτες), che si metteano ad opera per lavorar i campi, o per le arti (δημιούργοι), o pel poco mercato che allora si faceva.

I diritti non erano fissati da leggi certe, ma per uso e costume ricevuti e siccome ispirati dagli Dei; onde e gli oracoli e i diritti fra gli uomini chiamavansi egualmente θέμιστες; e credevano nessun sacrilegio peggiore che il violar le leggi, e il più sacro uffizio dei re la giustizia. Questa rendevasi talora dai padri nelle quistioni domestiche; nelle esteriori dai re, che ne' casi più gravi sentivano i geronti; e adunati in luogo sacro, presenti gli araldi, ascoltavano i testimonj, le arringhe dei contendenti; poi i giudici pronunziavano, prendendo in mano lo scettro degli araldi.

Così restava tolta in parte ai privati la vendetta: ma in parte lasciavasi agli offesi, i quali stabilivano una multa per soddisfazione (ποινή). Che se non convenissero, l'uccisore non poteva più rimanere in città, ma doveva andarsene esule. Pei furti e le rapine tra cittadini convenivasi in giudizio; tra forestieri non erano delitto.

Si saranno certo stipulati contratti, dacchè senza questi non cammina una società. Le nozze si contraevano per consenso dei genitori: a quei che cercavano una fanciulla, davansi doni (ἕδνα) proporzionati alle fortune dello sposo. Ma dote non troviamo quasi; bensì un corredo dai padri alle figlie, su cui la donna aveva il dominio, il marito l'uso. Qualora si sciogliesse il matrimonio dal marito per adulterio, rendeva ai parenti gli ἕδνα. Sposavasi una donna sola, ma si poteano tener concubine. I figli legittimi dividevansi fra loro l'eredità a porzioni eguali: ai naturali davasi solo qualche cosa in proporzione della sostanza. Ove non fossero maschi, ereditavano le fanciulle: se no, gli agnati.

Onde si vede che nell'età eroica i governi erano piuttosto aristocrazie che monarchie. L'assenza dei re per l'assedio di Troja ne sminuì ancora la potenza, e forse già allora alcuni Stati mutarono governo, come Creta; dopo gli Eraclidi cessarono i re in Tebe ed Atene, poscia a poco a poco nelle altre città, impadronendosene i nobili. E sebbene alcuni fossero tali per nascita (εὐπατρίδαι, εὐγενεῖς), erano troppo pochi per bastare al reggimento d'una repubblica, onde presero parte con loro i possessori di campi, e valenti in grave armatura (γεώμοροι, ἱππόβοται ἱππεῖς), oppure che avevano acquistato ricchezze col commercio; il che avvenne principalmente nelle colonie. Nelle città istituite dai Dori, donde aveano cacciato gli Achei, la nobiltà fu composta dai vincitori, predominanti ai vinti. Poco diversa fu in alcune colonie, ove la repubblica era amministrata solo dai primi che l'aveano fondata e dai loro discendenti, ad esclusione dei nuovi venuti.

Nelle città agricole e dove la forza consisteva nella cavalleria pesante, i nobili occupavano per lo più le città e i luoghi forti, come i castellotti de' signori del medioevo; mentre nella campagna stavano dispersi i plebei, coloni e clienti loro. Nelle mercantili invece, la plebe doveva abitare nelle città stesse, incentivo a spezzare la potenza dei pochi.

Il popolo era in ogni parte diviso in fratrie e tribù, ma non all'egual modo. In alcun luogo le tribù erano altre di nobili, altre di plebei; in alcun altro, miste. Il primo caso era comune dove fossero di diversa stirpe; il secondo, ove della stessa, o dove i forestieri s'erano mescolati coi natii. In Argo e altrove erano tre tribù di Doresi, cioè Illensi, Dimani, Panfili, con una Irnezia che non era dorica: in Sicione, tre doriche, una egialese: in Cizico, quattro joniche, due di altra stirpe: in Efeso, cinque di stirpe diversa.

Anche in quelle miste, coloro che non godevano il pieno diritto civile erano però congiunti agli ottimati con vincolo di parentela e di riti; ed acciocchè nessun estra-

neo vi si mescolasse, non teneasi per cittadino se non chi da cittadino nascesse. Dove al contrario era distinta la schiatta nobile da' plebei, questi per lo più non erano pur considerati per cittadini; ma alcuni liberamente possedevano pagando un tributo, altri invece erano servi della gleba. In qualche città v'erano alcuni che servivano non al pubblico od a' privati, ma ad alcun nume o tempio, liberi del resto, ma esclusi dagli affari del comune.

I cittadini di pien diritto trattavano le pubbliche cose nelle adunanze, nei magistrati e ne'giudizj. Le adunanze, dette *γερουσίαι* e talvolta *βουλή*, erano d'ottimati in numero fisso, o creati o per diritto ereditario. Così a Corinto era di ducento, soli Bacchiadi: presso gli Elei di novecento perpetui, tolti da certe famiglie: sessanta presso i Gnidj (*ἀμνήμοες*), perpetui e scelti fra' nobili: presso gli Epidauri centottanta, che dal loro grembo sceglievano alcuni artuni (*ἀρτύνους*), come piccolo consiglio: presso i Massalioti seicento perpetui (*τιμοῦχοι*), cerniti fra gli ottimati, quindici dei quali e tre presidenti costituivano il piccolo consiglio. In alcune città era un dimezzo fra il senato di pochi e l'assemblea di tutti, congregandosi alcuni scelti (*σύγκλητοι*).

Diversissima era la qualità dei magistrati; pure gli uffizj loro possono ridursi a questi: primo di raccorre e custodire le rendite pubbliche; poi d'amministrare le faccende militari; indi convocar il senato ed il popolo, e raccorre i voti; regolare la pubblica disciplina; compire i riti religiosi per la repubblica. In ogni città principali erano quei che presiedevano e al consiglio della repubblica, e ai giudizj, e alle religioni, e talor anche alle armi.

Questi si chiamavano arconti, re, pritani, cosmi, demiurghi, artuni. Pritani erano appo i Corintj, ove uno ogni anno sceglievano tra loro i Bacchiadi; basilei o re li chiamavano i Mitilenesi, arconti gli Ateniesi, cosmi i Cretesi; demiurghi gli Elei, i Mantineesi, gli Asinei, gli Achei, gli Argivi, i Tessali; artuni gli Epidauri.

Creavansi o in perpetuo o a tempo, fra certe famiglie, o fra tutta la nobiltà, o fra chi avea censo; ed erano eletti o da' magistrati, o da quelli dal cui grembo erano tolti, o dai primi estimati, o da tutto il popolo. Talora non si eleggevano per suffragio, ma o per eredità o a sorte fra certe famiglie. Quasi tutti doveano al fine subire un sindacato presso certi magistrati o nel senato o nel gran consiglio.

Tre sorta giudizj si danno: uno di controversie private; l'altro di delitti di privati contro privati o contro la repubblica; il terzo di abuso d'autorità nei magistrati. Di questi giudicavano il senato, o il popolo, o i magistrati: ma per le colpe più gravi cui s'infliggesse la morte, l'esiglio, la confisca, per lo più non sentenziava che il senato e il popolo; per le uccisioni, dove l'espiazione e la vendetta paresse congiunta colla religione, pare giudicasse il senato o alcun collegio di gran dignità; delle controversie private e dei minori delitti, nelle città dominate da pochi, decideva per lo più un magistrato solo, anzichè un collegio.

Per tenere la podestà in mano de' nobili, due cose principalmente son necessarie: primo di conservar al possibile le ricchezze; secondo di rendersi per costumi e carattere superiori alla plebe. Perciò ne' paesi ove le ricchezze consistevano per lo più in campi, si provvide che non potessero vendersi od alienarsi i patrimonj. Quanto all'educazione, abbastanza era negletta, eccetto in Creta e Sparta; però quando uno aspirava a magistrati ed onori, erano istituiti de' sindacati (*δοκιμασίαι*) per esaminarne la vita ed escludere gli indegni.

Veniva a scadere l'aristocrazia quando il popolo, accorgendosi delle proprie forze, più non volesse sottostare ai pochi che badavano più al bene loro privato che al comune. Varie cause ne accelerarono la caduta: e dopo il VII secolo gravi commozioni nacquero fra la plebe e gli ottimati, ove alcuni demagoghi, fingendo favorire il popolo, finivano col farsi arbitri dell'autorità, o di comune consenso ad un solo la si commetteva per un dato tempo o finchè vivesse (*αἰσυμνῆται*). Tali furono Pittaco di Mitilene, Dracone, Solone, Zaleuco e Caronda.

La tirannide, essendo piantata per forza, non avea legge o freno: onde secondo il carattere e la politica, i tiranni beneficavano od opprimevano il popolo, cingendosi di satelliti e perseguitando i generosi, finchè presto erano balzati dal soglio usurpato, massime coll'ajuto degli Spartani, che, fautori degli ottimati, erano sempre disposti contro i tiranni.

Dimezzo a queste turbolenze sorgevano savie persone, istrutte nelle leggi e nell'amministrazione pubblica, che davano regolamenti nuovi o ripristinavano gli antichi, come fecero i sette Sapienti, e Pitagora, Zaleuco, Caronda.

Suol dirsi che negli Achei prevalesse il governo a comune non appena cadde la monarchia; ma generalmente quello s'insinuò poco a poco, massime dopo la guerra persiana. In questa avvezzatisi alle onde, v'impararono l'ardimento e l'indipendenza, proprj della vita di mare; mentre i nobili, caduti in guerra o spoveriti, cedevano il campo alla gente nuova. E massime acquistarono la democrazia quelli che s'alleavano con Atene, fautrice di questa, come Sparta degli aristocratici. Non è però ben certo il come e il quando tal rivoluzione si compisse.

Delle democrazie è intento che, nell'amministrar la repubblica, abbiano tutti i cittadini eguaglianza di diritto; la qual può essere di numero o dignità: di dignità se, quando maggiori cariche civili sostiene, tanto più mano abbia nell'amministrazione pubblica; di numero, se tutti sieno pari in diritto senza verun riguardo alla dignità. In quest'ultimo caso è piuttosto governo della moltitudine che del popolo; l'altra produce o la timocrazia o l'aristocrazia. Pure è d'uopo che la libertà sia regolata in modo, che nessun riguardo abbiasi al censo nel conferire la dignità, se pure non si vuol correre rischio d'escludere i degni. Acciò poi che quello non degeneri, uopo è educare i cittadini in modo, che discernano i più meritevoli. Perciò lo scadimento de' costumi reca sicuro disastro alle repubbliche.

In tutte le democrazie sogliono esservi comizj di tutti i cittadini, un senato annuo, scelto fra tutti i cittadini per presiedere ai comizj, deliberare delle cose da deferirsi al popolo, e moderar il modo di trattare col popolo e di dare suffragio. Avanti al popolo si tratta del fare o dell'abrogar leggi, della guerra, della pace e delle alleanze, del creare i magistrati e rimoverli o castigarli, e dei delitti capitali che interessano lo Stato.

I magistrati si scelgono da tutti i cittadini indistintamente, per un anno o meno; la stessa persona non può assumere diversi magistrati o il medesimo senza un certo intervallo; sono moderati da leggi fisse, e soggetti al sindacato uscendo di carica. Anche i giudici si tolgono da tutti i cittadini: innanzi a loro deferiscono le cause i magistrati, che presiedono secondo i diversi generi, e pronunziano la sentenza risolta dai giudici, e la fanno eseguire.

Acciò poi che l'eccesso delle ricchezze non isquilibri il potere e l'autorità, sono posti certi limiti ai possedimenti, ed in alcun luogo chi primeggia è rimosso per un dato tempo dalla repubblica.

La democrazia moderata differisce dall'assoluta in ciò che, sebbene in entrambe il supremo potere stia nel popol tutto, il quale lo esercita ne' comizj, questi nelle moderate si regolano in modo che non prevalga la gente povera ed imperita alla ricca e prudente. Può dunque intervenirvi chi vuole, ma nè i poveri vi sono allettati coll'offrire una mercede, nè si multa chi non interviene; onde per lo più vi mancano quelli che son costretti a guadagnarsi il vitto. Nelle assolute invece i comizj diventano mercenarj, essendovi invitati i più poveri con una mercede, nè i ricchi obbligati con multa ad assistervi. Nelle prime, pochi comizj si tengono, per trattare solo determinati generi di cose di maggior importanza per la repubblica, lasciando le altre al senato e ai magistrati; nè al popolo si reca cosa alcuna, se non per autorità del senato; e il volere di questo o del popolo non tiene qualora si trovi contrario alle leggi. Nelle assolute, per lo contrario, spessi comizj si tengono, il senato ha poca o nessun'autorità, e la repubblica si regola per volontà del popolo, il cui arbitrio prevale anche alla legge. In quelle i magistrati scelgonsi per voti, in queste per sorte: nelle prime pe' giudizj non si dà veruna mercede, nelle altre sì, onde i poveri v'accorrono a preferenza dei possidenti: e così finiscono a governar veramente i più, giacchè sempre i buoni sono i meno. La plebe però che n'ha vantaggio, s'ingegnerà sempre d'opprimere gli ottimati o dando ascolto ai calunniatori, o aggravandoli d'iniqui giudizj, o imponendo grosse multe, o confiscandone i beni, od esigliandoli. Gli ottimati per conservarsi formano tra loro leghe e congiure (ἑταιρεῖαι), o domandano ajuto agli estranj e ai nemici della patria.

N° III.

STATO SPARTANO.

§ I. — I Dori.

È fama abbiano i Dori negli antichissimi tempi abitato la Tessaglia, dove dalla Ftiotide passarono a stabilirsi nell'Estiotide, e presso ai monti Olimpo ed Ossa, poi di là cacciati, presso al Pindo; finalmente abbandonata la Tessaglia, si stanziarono nel paese tra il monte Eta ed il Parnaso, che da loro ebbe il nome di Doride. Affermano poi che nella Estiotide ai Dori si mescolarono gli Eraclidi (1), essendo stato dal loro re Egimio adottato Illo, figlio di Ercole, dal cui nome una delle loro tribù fu detta degli Illensi, le altre furono i Dimani e i Panfili (2). Dopo aver più volte tentato inutilmente d'invadere il Peloponneso, finalmente, circa ottant'anni dopo la distruzione di Troja, guidati dai capi eraclidi Temeno, Cresfonte, Aristodemo, ed ingrossati dagli Etoli comandati da Ossilo, tragittarono da Naupatto città dei Locri, e vinti dagli Achei, occuparono gran parte della penisola. A questo passaggio avrebbero dato motivo i Tessali, che, fatta irruzione dall'Epiro nella Tessaglia, non solo obbligarono i Beoti a sgombrarne, ma smossero ancora molti altri popoli dalle antiche sedi. Nel Peloponneso, l'Argolide e la Laconia insieme colla vicina Messenia erano in que'tempi sotto il dominio degli Achei, e dicono ne fosse re Tisameno, figlio d'Oreste; Corinto era abitata dagli Eolj sotto i Sisifidi, l'Egialea dagli Jonj, l'Elide dagli Epei; nella Pisatide, nella Trifilia, in gran parte della Messenia, regnavano i Nelidi; l'Arcadia finalmente era occupata dagli Arcadi, popolo d'origine pelasgica, che da tempo immemorabile vi si era stanziato: e narrano che tutti questi popoli, fatta alleanza ed amicizia coi Dori, continuarono a vivere tranquilli nelle loro dimore. Gli Epei senza guerra congiunsero a sè gli Etoli, e tra non molto, fusi in un sol popolo, sottomisero i Pisei ed i Trifilj: i Nelidi dai Dori cacciati dalla Messenia, si ricovrarono ad Atene: parte degli Achei espulsi dalla Laconia, si rifuggirono nell'Egialea, donde respinti gli Jonj, che passarono nell'Attica, diedero poi al paese il nome d'Acaja; gli altri, condotti, come narrano, da Pentilo figlio d'Oreste, abbandonato il Peloponneso, e aggiuntisi molti di altri popoli, cercaronsi nuove sedi nell'isola di Lesbo e sulle opposte spiaggie dell'Asia. Nel Peloponneso i Dori occuparono tutto il paese che prima era degli Achei; a Temeno toccò l'Argolide, a Cresfonte la Messenia, ad Aristodemo la Laconia. Non guari dopo, Alete, uno degli Eraclidi, senza opposizione di quei capi, prese possesso di Corinto, e di là, fatta poi irruzione nell'Attica, i Dori tolsero anche Megaride agli Ateniesi.

§ II. — I natii.

Gli antichi abitanti di queste terre occupate dai Dori non furono tutti in un subito soggiogati o cacciati: poichè consta che altri furono sottomessi molti secoli dopo (3);

(1) Strabone, IX. 4, seguendo Eforo, dice che gli Eraclidi loro si congiunsero nella Doride.

(2) MUELLER, *Dor.* II: «Il nome stesso fa fede esser esistita la tribù dei Panfili, formata di avveniticci di varie stirpi, che si associarono ai Dori»; ma non v'ha ragione di credere con Lachmann, lib. I. p. 103, che siasi questa aggiunta alle altre nel Peloponneso. Meglio ne ragiona F. Hermann nella dissertazione intorno alle cause della turbata eguaglianza dei poderi presso gli Spartani.

(3) Pausania, III. 2, 5, dice che Egina in Laconia fu espugnata da Archelao e da Carilao (an. 884-827); e Faride, Amicla, Gerontra da Teleclo (an. 827-787), Elo dal costui figlio Alcamene: quan-

altri, fatti partecipi dei diritti di cittadini, si fusero in un sol popolo coi Dori; per lo che in molte delle lor città si trovano ricordate, oltre quelle tre dei Dori, più altre, che devon essere degli antichi abitanti (4); quelli poi che non furono ammessi alla cittadinanza, o soggiacquero al potere dei vincitori, divenuti tributarj, come quei che presso gli Spartani ed altri son chiamati perieci (5), o tenuti come schiavi, quali furono gli iloti presso gli Spartani, i gimneti o gimnesj presso gli Argivi, i coronefori ed i catonacofori presso i Sicionj. Ma la condizione di questi è forse anteriore alla venuta dei Dori, mentre già prima pare che gli Achei ed altri stranieri abbiano ridotto a schiavitù gli antichi abitatori del paese. Del resto i Dori, in nessun'altra città, meno che a Sparta, si frammischiarono agli stranieri, nè più costantemente ne rigettarono le istituzioni ed i costumi; laonde mentre in tutte le altre città pel contatto cogli stranieri poco od assai degenerò l'antica e schietta indole dei Dori, lo Stato spartano solo fra tutti mantenne l'impronta dorica.

§ III. — **Iloti.**

In niun'altra città meglio che a Sparta erasi proveduto che tutti i cittadini, liberi da ogni cura di traffico e di famiglia, interamente si dedicassero allo Stato; poichè siccome la coltura dei campi, l'esercizio delle arti, della mercatura e d'altrettali cose necessarie in una città, sembra che alienar possano dalle cure dello Stato gli animi di chi le esercita, tenendoli occupati in procurare il proprio vantaggio, erano state perciò affidate non ai cittadini, ma ad uomini di condizione inferiore, i quali servissero bensì alla città, e fornissero le cose necessarie al vitto e all'uso del corpo, ma non fossero a parte della cittadinanza. Di questi pertanto è duopo che ci intratteniamo prima d'ogni altra cosa; e cominciamo dagli iloti.

Dicesi abbian essi tratto il nome da Ἕλος, città della Laconia (6), i cui abitanti, avendo opposta lunga ed ostinata resistenza ai Dori, anche dopo già sottomessi gli altri, finalmente vinti, furono tenuti in ischiavitù (7), ed il loro nome in appresso fu dato a tutti quelli d'egual condizione, sebbene non di quella stessa città. Assai grande fu il numero degli iloti, specialmente dopo la seconda guerra messenica, poichè tutti i Messenj rimasti in patria furono fatti iloti. Al tempo della maggior potenza di Sparta pare se ne contassero ben duecentoventiquattromila; ma dopo la battaglia di Leuttra, e dopo ristaurata Messene da Epaminonda, buona parte di essi ricuperò la libertà (8). E però a dire ch'essi furono servi più dello Stato che dei privati; nè potevano esser messi a morte, nè affrancati se non per pubblico decreto; e il governo stesso poi per un antico patto non poteva venderli fuori del paese Ai privati, di cui coltivavano le terre, pagavano ogn'anno una certa porzione di grano e di frutti, oltre la quale il padrone nulla poteva

tunque dalle parole di Pausania non apparisca abbastanza chiaro, se allora per la prima volta fossero vinti, o repressi perchè ribellatisi, nè gli antichi scrittori credettero più vera l'una che l'altra cosa. — Poco probabile è la conghiettura di Muller, che Micene e Tirinto sieno state per lungo tempo in mano degli Achei, e soggiogate dai Dori soltanto dopo la guerra persiana.

(4) Così presso gli Argivi, gli Epidauri e gli Egineti la quarta tribù era detta Irnezia; presso i Sicionj, degli Egialesi: PAUSANIA, III; presso i Corintj dicesi vi fossero otto tribù: SUIDA, *sub v.* πάντα ὀκτώ.

(5) Aristotele, *Polit.* v. 2, 18, parla dei perieci degli Argivi, che da Pausania, VIII. 27, appare aver abitato Tirinto, Isia, Ornea, Micene ed altre minori città. Da quanto poi dice Erodoto, VIII. 73, intorno ai Cinurj, può dedursi che vinti gli Orneesi, il loro nome cominciasse a darsi, se non a tutti, a molti però degli altri perieci che erano nella stessa condizione; ma forse non la medesima era la condizione di tutti: ἐκδεδωρίευνται δὲ ὑπό τε Ἀργείων ἀρχόμενοι καὶ τοῦ χρόνου, ἐόντες Ὀρνεῆται καὶ περίοικοι.

(6) Müller deriva il nome di *iloti* dal verbo ἑλεῖν *prendere*, come δμῶς *servo* da δαμᾶν *domare*. Eforo, presso STRABONE, VIII. 5, se la lezione è giusta, direbbe che εἱλώτες erano chiamati tutti i perieci soggiogati dagli Spartani, già prima che fosse vinta Elo: ma è poco verisimile, e quel passo va corretto, come pensa Walckenaer. Lachmann crede fossero chiamati iloti ἀπὸ τῶν ἑλῶν, cioè dai campi umidi e paludosi, da loro abitati: opinione già manifestata prima da Kortum.

(7) Altri l'attribuiscono ad Agide figlio di Euristene, altri a Soo, altri ad Alcamene: certo è che questi compì quanto gli altri aveano cominciato.

(8) Quanto anche dopo fosse grande il numero degli iloti, da ciò appare, che gli Etoli una volta ne condussero via cinquantamila, come impariamo da Plutarco, *Cleom.*, c. 18; ciò fu pochi anni prima di Cleomene IV.

esigere, pena l'esecrazione: tutto quello che di più raccoglievano, lo conservavano per sè, onde avvenne che non pochi si facessero assai ricchi (9). Solevano inoltre gl'iloti prestar servigi ai padroni od a qualunque altro cittadino, ed anche accompagnare i primi alla guerra: ve n'ebbe forse di quelli che coltivavano i terreni non dei privati ma dello Stato, e che erano adoperati nei servigi pubblici. Finalmente alcuni pochi dei più giovani e robusti militavano nell'esercito degli Spartani, soltanto però come soldati alla leggiera, oppure come marinaj, e tra la ciurma sulle flotte, dopo che gli Spartani ebbero cominciato a far guerra anche per mare. Che se alcuni fossero arruolati nelle truppe di grave armatura, come più volte avvenne nella guerra del Peloponneso, in premio si prometteva loro la libertà.

La condizione degli iloti in generale, sebbene alquanto migliore dei servi venali, tuttavia apparisce assai dura e grave, siccome quelli che attaccati alla gleba e coltivando terre non proprie, non ammessi ad alcun onore, e privi di libertà civile, menavano vita soggetta al volere altrui. Laonde non poteva non avvenire che molti, stanchi di loro sorte, con calore cogliessero qualunque occasione loro si offrisse di procacciarsi libertà: nè è maraviglia che gli Spartani provedessero con ogni miglior mezzo, affinchè non avesser quelli a prendere tanto fiato e potere, da minacciar danno ai padroni. A ciò mirava, oltre molte altre, specialmente l'istituzione della criptia (10); in tempi determinati mandavasi gran numero di giovani Spartani a girare occulti giorno e notte in tutte le terre degli iloti per sorvegliarli, e quanti di questi fossero parsi macchinare a danno dello Stato, erano o messi al dovere, o tolti di vita.

Non fu però chiusa agli iloti ogni via a libertà; poichè primieramente venivano fatti liberi bene spesso quelli che nelle guerre avessero prestato utili servigi; poi non di rado accadeva che gli Spartani prendessero per compagni ai loro figli quegli degl'iloti, i quali, come della civile disciplina, così venivano messi a parte anche della libertà, e talvolta ottenevano fin la cittadinanza (11). Nella seconda guerra messenica poi, mancando lo Stato di cittadini, dicesi che gl'iloti venisser dati per mariti alle matrone vedove, concedendo loro non che la libertà, la cittadinanza, e furono questi chiamati *ἐπεύνακτοι*. Libertini, *νεοδαμώδεις* (12) chiamarono altri, che sembra godessero in certo modo una condizione di mezzo fra i cittadini e gli stranieri, come erano presso i Romani i Latini giuniani. Ebbero i Lacedemoni anche servi venali, ma assai pochi.

§ IV. — **Perieci.**

Perieci furon detti quelli che abitavano le vicinanze della città e del territorio di Sparta, Achei di stirpe (13), dai Dori vincitori assoggettati a disuguali patti. Quanto grande ne fosse il numero, si induce dall'avere Licurgo, o più veramente Polidoro, ad essi assegnato trentamila eredj di terreno, e dicesi le loro città fossero una volta non meno di cento (14). Tutto il paese dei perieci fu diviso in varie parti, governate cia-

(9) Ateneo, VI. 85, ne insegna che anche molti penesti dei Tessali divennero ricchi.

(10) Anche nell'esercito spartano aveva una coorte chiamata *κρυπτεία*.

(11) Erano questi chiamati *μόθακες* e *μόθωνες*, tra i quali era forse questa differenza, che *μόθωνες* dicevansi prima d'esser fatti liberi, e *μόθακες* dopo. A questi appartennero fors'anche quelli chiamati da Senofonte, *Ellade*, V. 3, 9, *νόθοι τῶν Σπαρτιατῶν.... τῶν ἐν τῇ πόλει καλῶν οὐκ ἄπειροι*: poichè è credibile venissero dati per compagni ai figli legittimi quelli che gli Spartani aveano avuti da serve ilote. In questo modo si può spiegare come Lisandro e Gilippo, che furono *μόθακες*, si dicessero uno figlio di Aristocrito eraclide, l'altro di Cleandrida.

(12) Furonvi alcuni nomati *ἀφέται ἀδέσποτοι*, di condizione inferiore a quella dei neodamodi.

(13) Oltre agli Achei, pare che altri popoli nella stessa condizione siano stati soggetti agli Spartani: per tacere dei Minj, intorno ai quali veggasi Lachmann, p. III. coll. 77-70, non v'è quasi dubbio che devansi annoverare fra i perieci anche i Cinurj, il paese dei quali sarebbe stato soggiogato pel primo da Echestrato, figlio di Agide: PAUSANIA, III. 2, 3, essendosene poi per lungo tempo disputato il possesso gli Spartani e gli Argivi; finalmente dopo la gloriosa battaglia di Otriade, circa la LVIII olimp., rimase per secoli in potere dei primi: PAUSANIA, II. 38, 5; TUCIDIDE, V. 41. — Presso Senofonte vengono distinti dai perieci anche gli Sciriti, popolo d'Arcadia; ma sembra non godessero una condizione migliore.

(14) Siccome alcune delle loro città erano poste nella Messenia, così convien dire che quella distribuzione siasi eseguita dopo soggiogata la Messenia stessa, e che anch'essa sia compresa nei trentamila eredj: tale spartizione sarebbesi fatta ai tempi del re Polidoro.

scuna da un magistrato mandato da Sparta (15): sembra però che gli abitanti stessi creassero tra loro i magistrati per reggere e amministrare gli affari di ciascuna città. Esclusi a Sparta da ogni diritto di cittadinanza, non aveano voto, non erano ammessi alle cariche (16) nè ai maritaggi, ma solo pagavano i tributi, e somministravano quanti soldati erano loro imposti, di greve e di leggera armatura; non solo attendevano alla coltura dei campi, ma anche alle arti, ai mestieri ed al traffico, non essendo soggetti in ciò alla spartana disciplina (17); e la loro condizione in generale, tranne l'esser privi di libertà, non era tanto grave nè molesta, per la qual cosa li vediamo conservarsi, assai più che gl'iloti, fedeli agli Spartani.

§ V. — **Spartani.**

Spartani o Sparziati furon detti dal nome della città che i Dori, impadronitisi della Laconia, fecero capo del paese e sede del loro regno; onde questa prese anche il nome di Lacedemone, assumendo quello del territorio, come proprio (18). Ai Dori spartani dapprima furono frammisti anche alcuni di altre stirpi; coll'andar del tempo ed in più fiate ne fu pure aumentato il numero cogli iloti, che allevati al modo degli Spartani ottennero libertà e cittadinanza. Sembra che qualche volta siano stati fatti partecipi della cittadinanza eziandio gli stranieri (19): ben di rado ciò avveniva prima, ma Agide III e Cleomene III, a fine di rinforzar lo Stato, vi accolsero molti iloti, perieci e stranieri. Tre erano dapprima le tribù degli Spartani, cioè quelle antiche dei Dori, di cui abbiamo parlato sopra, distinte in dieci curie ciascuna, e chiamate obe; ogni oba sarebbe stata divisa in dieci stirpi, e queste finalmente in trenta famiglie (*οἴκους*), si che dopo il re Polidoro contavansi novemila famiglie (20). Ma dopo Cleomene, pei molti stranieri ammessi alla cittadinanza, abolita quell'antica divisione del popolo, pare che la città sia stata divisa in cinque quartieri, ed i cittadini distinti in altrettante tribù (21).

(15) Tucidide, IV. 53, dice che ogni anno mandavasi da Sparta nell'isola di Citera uno di tali magistrati, *Κυθηροδίκην*: nelle altre parti forse se ne mandavano due, sicchè in tutto erano venti, dopo che soggiogata la Messenia erano portate da cinque a dieci le divisioni delle terre dei perieci. Vedi MUELLER, LACHMANN ed altri.

(16) Quando leggiamo in Tucidide che Diniade perieco fu comandante della flotta, dobbiamo intendere della flotta degli Scioti, non degli Spartani.

(17) Platone, *Leg.* I. p. 687, sembra mostrare che i magistrati spartani correggessero talvolta severamente i costumi anche de' perieci: *οὔτ' ἂν ἐπ' ἀγρῶν ἴδοις, οὔτ' ἐν ἄστεσιν ὅσον Σπαρτιάταις μέλει συμπόσια, οὐδ' ὁπόσα τούτοις ξυνεπόμενα.*

(18) Così Pausania, III. 11, 1. Vedi Elio Dionisio presso EUSTAZIO, *Comm. all'Iliade*: la quale opinione se fosse vera, Omero nel IV dell'*Odissea*, vs. 1, avrebbe per prolessi od anticipazione chiamato Lacedemone la città. Sebbene incerto è il senso di quel passo, tanto più che poco innanzi, vs. 10, distingue Sparta da Lacedemone, e furono anche alcuni che questa città chiamarono Lacedemone e Sparta (*αὐτῆς τῆς πόλεως τὸ μὲν τι Λακεδαίμονα, τὸ δὲ Σπάρτην, ἐκάλουν*). Lo scoliaste Didimo, seguito da Lachmann, dice che Sparta propriamente era detta la parte ove sorgeva la rôcca.

(19) Presso Senofonte, *Ellen.*, V. 3, 8, sono nominati nell'esercito d'Agesilao *ξένοι τῶν τροφίμων καλουμένων*, i quali appare bensì non fossero spartani, ma è a credersi che più facilmente degli altri avranno potuto ottenere la cittadinanza. A ciò si riferisce anche un passo di Plutarco nelle *Istituzioni laconiche*, sebben questo sia mancante e guasto.

(20) Intorno alle obe vedi PLUTARCO, in *Licurgo*, c. 6, e MUELLER, *Doride*, II. p. 78. Nessuno, a quanto sappiamo, nominò chiaramente le stirpi (*γένη*); ma è probabile che le *τριακάδες* ricordate da Erodoto, I. 65, siano le stirpi, giacchè anche gli Ateniesi le chiamavano *τριακάδες* dal numero delle famiglie in esse comprese. Lachmann s'ingannò assegnando dieci famiglie ad ogni stirpe, e trecento famiglie ad ogni oba, per aver male interpretato la parola *τριακάς*, che significa non la trentesima parte, ma un tutto composto di trenta parti. Nè crediamo che possa valere a sostegno di tal opinione la licenza usata da ARATO nei *Fenomeni*, V. 554 e 702, che disse *δυωδέκαδα* invece di *δωδεκατημορίου*.

(21) Mesoa, Pitana, Kinosura, Limne, Doma. Gli scrittori che ne nominano tre, sono tutti anteriori a Cleomene, e noi crediamo tal cambiamento introdotto dalle leggi di questo. Sebbene potrebb'essere che sia stato introdotto nelle tribù fin da quando furono ammessi molti nuovi alla cittadinanza dai tiranni Macanida e Nabide (LIVIO, XXXVIII. 34, 6). Del resto invece di *Δύμα*, Lachmann pose *Σπάρταν*: nè molto si scostò Müller, ponendo *Πόλιν*. Haas finalmente, nei commenti a Senofonte intorno alla repubblica degli Spartani, p. 203, portò a sei il numero dei quartieri della città, a ciò indotto da ragioni poco fondate.

§ VI. — Classi.

Da principio non v'ebbe ordini o classi distinte secondo il censo (22), ma tutte avevano eguali diritti e porzione quasi eguale di terreno. Poichè, sebbene la proprietà dei campi in certo qual modo appartenesse allo Stato, e ghene fosser riservati alcuni pei pubblici bisogni, il resto era stato dato in possesso ai cittadini, a parti uguali, per quanto era stato possibile (23). Coll'andar del tempo poi, estesi maggiormente i confini del regno, e più non bastando i proprj possessi a molte famiglie cresciute in numero, furono fatte nuove distribuzioni di terreni ai cittadini poveri, e l'ultima pare siasi eseguita ai tempi del re Polidoro, dopo vinta la Messenia, nel qual tempo il numero totale d'esse porzioni fu portato a novemila, mentre prima era di quattromila e cinquecento, e da principio fu di sole duemila o poco più (24). Non fu però facile conservar sempre questa uguaglianza di possessi, poichè, sebbene non si potessero vendere nè dividere i campi a ciascuna famiglia assegnati, affinchè rimanessero sempre interi i possessi, pure, secondo che era maggiore o minore il numero dei figli d'uno stesso padre, tutti dovendo vivere coi frutti di egual porzione di terreno (25), doveva necessariamente avvenire che alcune famiglie fossero più ricche o più povere di altre. Al qual male potevasi bensì riparare spesso coll'assegnare ai bisognosi i campi liberi, o colle adozioni degli orfani in altre famiglie, o coll'ammogliarli alle figlie ereditiere, o col mandarli coloni fuor di paese; pure non sempre con tali mezzi si riusciva a togliere l'ineguaglianza sorta una volta; e per impedire che questa si diffondesse, e crescesse di troppo il numero dei cittadini poveri, non di rado avvenne che molti fratelli consorti in una medesima casa avessero insieme una sola moglie.

Poteva anche una famiglia diventare assai più ricca d'un'altra, se per diritto d'eredità le fossero toccati molti terreni, e pochi fossero i figli tra i quali doveansi dividere; il che specialmente doveva succedere dopo una gran mortalità di cittadini, siccome quando, nell'anno 466, fu da un gran tremuoto uccisa la maggior parte dei giovani.

Aggiungi la legge di Epitadeo, la quale concedette a tutti di poter legare per testamento i proprj campi o farne donazione tra vivi (26): per la qual legge avendo i più ricchi facilmente potuto trarre a sè i possessi dei meno ricchi, escludendone gli eredi, in breve tempo crebbe a tal segno l'ineguaglianza dei beni, e tanto diminuì il numero dei possessori, che sotto Agide III da settecento erano ridotti a soli cento. Sebbene tutto questo sì gran male non è da attribuirsi alla legge di Epitadeo, giacchè per grandissima parte se ne deve certamente ripeter la cagione dall'essere stata tolta agli Spartani

(22) Diversamente dicono Kortüm, Weser ed altri, che a caso e a capriccio immaginano la storia; al secondo dei quali molto bene risponde Hermann.

(23) Platone, nel III *delle Leggi*, chiama fortunata Sparta che potè stabilire *ἰσότητά τινα τῆς οὐσίας*: certa eguaglianza di patrimonio tra i cittadini, senza le odiose leggi agrarie, avendo i Dori a porzioni eguali spartito i terreni della Laconia, quando se ne impossessarono. Egli dunque riferisce questa spartizione ai principj della repubblica, senza far menzione di Licurgo, da altri credutone autore. E per verità è più credibile che Licurgo non abbia istituito ciò pel primo, ma spartito i nuovi campi fra' cittadini, o ristabilito l'eguaglianza turbata. Quanto alla tenacità di Kortum e di Lachmann, che dicono favola tutto questo racconto dell'eguaglianza dei possessi, veggasi HERMANN, lib. I. p. 12.

(24) Isocrate, *Panatenaiche*, c. 100, dice con numero tondo *οὐ πλείους δισχιλίων*, non più di duemila; nè importava all'oratore di parlar preciso, sebbene in realtà fossero duemila quattrocento; poi il numero può essere stato aumentato in appresso, sì pel crescere della popolazione, sì pei molti cittadini aggiunti, come appare anche da ARISTOTELE, *Polit.* II 6, 12: *λέγουσιν ὡς ἐπὶ τῶν προτέρων βασιλέων μετεδίδοσαν τῆς πολιτείας, ὥστ' οὐ γίνεσθαι τότε ὀλιγανθρωπίαν, πολεμούντων πολὺν χρόνον καὶ φασιν εἶναι ποτὲ τοὺς Σπαρτιάτας καὶ μυρίους.*

(25) Di molti figli il maggiore soltanto era, senza dubbio, l'erede. A questo accenna l'annotazione di Proclo ad Esiodo, le *Opere e i Giorni*, vs. 374, che Licurgo avesse stimato convenire lasciar un solo erede (*δεῖν ἕνα κληρονόμον καταλιπεῖν*). Questi pertanto percepiva i frutti dei campi, e come padre di famiglia (ἑστιοπάμων) somministrava gli alimenti ai fratelli (παῶταις).

(26) Dalle parole stesse di Plutarco appare che questa legge fu fatta dopo i tempi di Lisandro: ma Aristotele accenna pure che avesse forza già a' tempi suoi, sebbene falsamente attribuisca a Licurgo ciò ch'è opera di Epitadeo.

la Messenia dopo la battaglia di Leuttra. Introdottasi una volta l'ineguaglianza dei beni, cominciò anche a turbarsi l'eguaglianza dei diritti, ed a sorgere una certa diversità di ordini. Poichè quelli che per povertà non portavano ai pubblici banchetti una stessa porzione di vivande che gli altri, perdettero parte dei civili diritti, e pare che tali fossero quelli chiamati ὑπομείονες (minori), ai quali si opponevano οἱ ὅμοιοι, cioè i cittadini che, eguali tra loro, godevano la pienezza dei diritti civili (27). Ma per conservare la dignità di pari non era sufficiente l'entità del censo, richiedevasi ancora una maniera di vita conveniente alla civile istituzione. Chi l'avesse gravemente violata, o fin dalla fanciullezza non avesse seguito le discipline prescritte dalle leggi ai pari, era tenuto come uno degli ὑπομείονες per quanto possedesse. Sembra tuttavia che, rilassatasi l'antica severità, in appresso si avesse assai più riguardo ai possessi ed al lignaggio, che alla bontà della vita e dei costumi.

A queste due classi di cittadini devesi aggiungere una terza (τῶν νεοδαμωδῶν) dei nuovi popolari o cittadini, i quali dal nome stesso rilevasi avessero cittadinanza (28), sebbene con minori diritti degli antichi cittadini: non potrebbesi però ben determinare qual fosse la loro condizione.

§ VII. — Licurgo.

Suolsi attribuire a Licurgo l'istituzione del governo spartano, del senato, delle assemblee, de' magistrati, dei giudizj e di tutta la civile disciplina, e aver colle sue leggi ristabilito a Sparta l'ordine turbato dalle lunghe intestine discordie. Ma quanto si narra intorno alla vita di lui e al tempo in cui visse, è quasi tutto favoloso e contraddittorio; sì che alcuni lo credettero un personaggio ideale anzi che reale. Noi, senza dubitare che sia esistito un Licurgo legislatore degli Spartani, non crediamo poter determinare quando vissuto, e quali leggi facesse; poichè la più parte delle istituzioni che si dicono da lui date, le crediamo non immaginate dalla mente di un sol uomo, ma introdotte man mano e rassodate, nascendo quasi spontanee dall'indole e dallo spirito del popolo stesso; talchè non senza ragione parve agli antichi doversi esse attribuire non ad umana prudenza, ma piuttosto al divino volere, e più particolarmente ad Apollo, antica divinità dei Dori (29).

§ VIII. — Governo.

La maniera di governo fu in antico mista e temperata del potere dei re, degli ottimati e del popolo; giacchè la suprema autorità risedeva nel senato e nel popolo, dei quali i re erano presidi e moderatori. I senatori erano vent'otto o trenta, comprendendovi i re; il qual numero corrispondendo a quello delle obe, alcuni fondatamente congliietturarono che da ogni oba fosse tratto un senatore (30). Erano questi creati per acclamazione dai voti di tutto il popolo, ma tolti soltanto tra i vecchi che compito avessero i sessant'anni, e fossero di vita e di costumi specchiati (31): quindi si può dedurre che,

(27) Müller osservò che per eccellenza gli Spartani sono chiamati ὅμοιοι, e dopo lui anche il Lachmann, sebbene costui interpreti molti passi stortamente, e dica cose che in niun modo possono approvarsi. Del resto potrà ognuno convincersi che di buon'ora esistesse l'ordine dei pari, leggendo Aristotele, *Polit.*, v. 6, 1, se pure egli parlò esatto.

(28) Poichè δαμώδεις sembra sia lo stesso che δημότας *popolani*; e questi erano cittadini, come appare da un frammento di Tirteo presso PLUTARCO in *Licurgo*, c. 6. Oscure sono le parole di Esichio: δαμώδεις δημόται, ἢ οἱ ἐντελεῖς παρὰ Λάκωσι; ove ἐντελεῖς dovrebbero essere cittadini di pien diritto.

(29) Alcuni interpretarono per χρησμοὺς *oracoli* la voce ῥήτρας, come gli Spartani chiamavano le leggi: ma questa presso i Dori e gli Eolj significa anche patto o decreto umano, senza che siavi aggiunta alcun'idea di autorità divina. Così moltissimi.

(30) Non è prezzo dell'opera il trattenerci a confutare quanto dice Lachmann dei due senati degli Illensi e dei Dimani, ai quali ne sarebbe stato aggiunto un terzo dei Panfili. È per altro assai incerta la conghiettura che da ogni oba fosse tolto un senatore, poichè nessuno degli antichi ne fa cenno, neppur quelli che indagarono le cause del numero dei senatori.

(31) Plutarco descrive esattamente il modo ond'erano creati; ed Aristotele, II. 6, 18, dice *puerilmente per giudizio* (παιδαριώδη κατὰ τὴν κρίσιν), forse perchè tal giudizio in quel tempo era più un'apparenza che altro. Una volta però, come

quando poi cominciò a distinguersi dagli altri l'ordine dei pari, i senatori non si saranno presi che dal loro grembo (32). La loro dignità era perpetua, non annuale, e non erano soggetti a render conto di quanto operavano; avevano il doppio incarico di giudicar le cause capitali dei cittadini e i delitti dei re, e di provedere allo Stato. I decreti del senato poi, se non tutti, almeno la maggior parte dovevansi portare innanzi al popolo, da' cui voti venivano approvati o rigettati (33).

§ IX. — Assemblee.

Le assemblee del popolo convocavansi a tempi fissati dalla legge, in un suburbano tra Babica e Cnacione (34); le straordinarie venivano all'occorrenza intimate dai magistrati che aveano il diritto di trattare col popolo. Pubblicato al popolo il decreto del senato tendente a persuadere la cosa, i magistrati, se così pareva, tenevano discorso: nessun privato poteva parlare nell'assemblea, se non ne avesse prima ottenuto permissione dai magistrati; nè il diritto del popolo si estendeva più in là dell'approvare o rigettare i decreti del senato (35). Che se il popolo vi avesse aggiunto o tolto alcuna cosa, o mutato in parte (36), il senato stesso ed i re potevano annullare la determinazione del popolo (37). Ma talvolta accadeva che, se i senatori non fossero d'accordo intorno ad una tal cosa, o per qualsiasi altra cagione, la discussione ne veniva rimessa interamente al popolo; ed allora l'assemblea aveva maggior libertà e potere di discutere e determinare. Votavano i cittadini maggiori di trent'anni (così Plutarco in *Licurgo*), tranne che per ignominia (ἀτιμίαν) n'avessero perduto il diritto. Poco probabile è che intervenissero talora alle assemblee anche i perieci o i mandatarj loro. Davano il voto non con ischede od alzando le mani, ma acclamando · ma se dalle grida non si potesse ben comprenderne la volontà, facevansi spartire in gruppi secondo l'opinion di ciascuno.

Nei tempi posteriori, insorta la differenza tra i pari e gl'inferiori, trovasi fatto parola anche d'altre assemblee minori, alle quali sembra fossero chiamati soltanto i pari, esclusi gl'inferiori (38). Gli oggetti poi, intorno ai quali si domandava il parere del popolo, troviamo che fossero i seguenti: l'elezione d'alcuni magistrati e dei senatori, le controversie per le successioni dei re, l'affrancamento degl'iloti, la sanzione o la cassazione d'una legge, finalmente consultavasi intorno alla guerra, alla pace, alle alleanze: ma quali di queste cose si trattassero nelle assemblee maggiori, quali nelle minori, non si sa con certezza, nè forse era stato dalle leggi chiaramente espresso.

dice egli stesso e Demostene, la dignità senatoria era premio della virtù (ἆθλον ἀρετῆς). Aggiunge Aristotele che venivano nominati dietro petizione.

(32) Aristotele dice l'elezione dinastica dei senatori (αἵρεσιν δυναστευτικήν): dal che dobbiam congbietturare che allora s'usasse toglierli da certe famiglie soltanto.

(33) Plutarco in *Agide*, c. ii: εἷς τὸ κράτος ἦν ἐν τῷ προβουλεύειν. In molte cose però aveva arbitrio il senato; κύριον τῶν μεγίστων, dice Plutarco, *Licurgo*, c. 26, κύριον μεγάλων κρίσεων, Aristotele, ii. 6, 17, dove κρίσεις non deve intendersi soltanto per giudizio.

(34) Vedi Plutarco in *Licurgo* c. 6: ὥρας ἐξ ὥρας ἀπελλάζειν μεταξὺ Βαβύκας καὶ Κνακιῶνος, dove intendi ὥρας ἐξ ὥρας *in certi tempi;* e lo Scoliaste di Tucidide, i. 67, dice che le assemblee ordinarie si tenevano al tempo del plenilunio. Lo stesso Plutarco ne insegna che Babica era un ponte, e Cnacione un fiumicello. Posteriormente le assemblee tenevansi anche nella Sciade, edifizio di Sparta. Vedi Pausania, iii. 12, 8.

(35) Le parole della retra, δάμῳ δὲ τὰν κυρίαν ἦμεν, καὶ κράτος, così sono spiegate da Plutarco in *Pericle:* τὴν ὑπὸ τῶν γερόντων καὶ τῶν βασιλέων προτεθεῖσαν γνώμην ἐπικρίναι κύριος ἦν ὁ δῆμος; nel che necessariamente s'inchiude anche il diritto di rifiutare, e fa meraviglia che sia ciò stato messo in dubbio da Göttling, *Comm. alla politica di Aristotele*, p. 478, e da Lachmann, p. 199.

(36) Pare non potesse ciò avvenire se non dietro proposta fatta al popolo o da un magistrato o da un senatore, od anche da un privato cui fosse stata concessa la parola.

(37) Per legge di Teopompo e di Polidoro: εἰ δὲ σκολιὰν ὁ δᾶμος ἕλοιτο, τοὺς πρεσβυγενέας καὶ ἀρχαγέτας ἀποστατῆρας εἶμεν.

(38) Il solo Senofonte, *Ellade*, iii. 3, 8, fa distinta menzione della μικρὰ ἐκκλησία, *piccola assemblea*, e da quanto ne dice risulta che gli ὑπομείονες ne erano esclusi. Tittmann, p. 100, opina che v'intervenissero soltanto i magistrati, e Lachmann, p. 24, i senatori, i re e gli efori. Hermann, *Dei pari*, p. 15, vuole che questa piccola assemblea fossero οἱ ἔκκλητοι τῶν Λακεδαιμονίων, *gli scelti degli Spartani*, spesso ricordati da Senofonte: ma quest'opinione non è abbastanza fondata.

§ X. — Re.

Tra i magistrati dobbiamo prima degli altri parlare dei re, chiamati ἀρχαγέται e βαγοι. Erano due, stirpe degli Eraclidi, e delle famiglie degli Agidi e degli Euripontidi, che traevano origine da Euristene e da Procle, figli gemelli d'Aristodemo. Per ordine di successione il regno toccava al primo figlio del defunto, nato dopo che il padre regnava; e se non avesse figli, o se questi non fossero atti al regno per difetto di corpo, vi era chiamato un fratello od un agnato, in modo che i due re non fossero mai d'una stessa famiglia. Ai re in età minore venivano dati per tutori i parenti più vicini, perchè amministrassero il regno; e questi chiamavansi πρόδικοι. I re colpevoli di qualche grave delitto potevano essere deposti, senza che per ciò venisse infirmato il diritto nei figli di succedere (39).

La regia podestà era presso a poco la stessa che nei tempi eroici ebbero i capi di tutti gli altri Greci, di presiedere cioè al pubblico consiglio, amministrare la giustizia, comandar gli eserciti, ed eseguire i sacrifizj a nome della città. I re di Sparta poi, oltre la cura di moltissimi altri riti sacri, erano sacerdoti del Giove celeste e del Giove spartano; presiedevano al senato, e lo consultavano intorno alle cose che risguardassero lo Stato; il loro voto non valeva più di quello di tutti gli altri (40); insieme coi senatori regolavano le assemblee del popolo. Ma crescendo sempre più il potere degli efori sì nelle assemblee del popolo che nel senato, molto scemavasi all'autorità dei re. Loro spettavano i maritaggi delle ereditiere ed altre cose risguardanti la giurisdizione domestica; perciò innanzi a loro dovevano esser fatte anche le adozioni. Avevano poi l'ispezione sulle vie pubbliche, ed il giudizio delle questioni insorte intorno alle medesime. In tempo di guerra, il poter militare era tutto in mano dei re, i quali anticamente presiedevano ambidue insieme all'esercito; in appresso, per togliere le dissensioni che frequentemente tra loro insorgevano intorno alle imprese da farsi, fu per legge stabilito che il comando si desse all'uno o all'altro. Quando poi gli Spartani cominciarono a menare guerre lontane e molteplici, furono non di rado scelti altri generali diversi dai re, e quasi non mai il re ebbe contemporaneamente il comando dell'esercito di terra e della flotta.

Il consiglio dei re era formato dei polemarchi, ai quali si aggiunsero in appresso anche tre personaggi tolti dall'ordine dei pari, per soprantendere alle vittovaglie ed alle altre cose di necessità: oltre questi, due efori incaricati di mantenere la disciplina militare potevano esser dal re ammessi al consiglio. Spesso furon dati al re anche molti altri come consiglieri e custodi, dalla cui autorità e da' consigli fosse regolato. I magistrati della città potevano poi richiamare i re dall'esercito, e punirli d'un'impresa mal condotta, sì che in casa e fuori potesse dirsi con ragione ch'erano re di nome, non di potere. Arroge che, essendo la potestà divisa fra due, doveva necessariamente essere più debole. Ed affinchè non dimenticassero i legittimi confini del lor potere, ogni mese gli efori esigevano dai re il giuramento di osservare fedelmente le leggi, ed ogni nove anni consultavano gli Dei se dovessero lasciarli in carica o deporli.

Il vestire dei re, consentaneo ad un tal potere, non era guari più ricco di quello dei privati; la casa fabbricata e fornita con semplicità antica; il vitto loro somministrato a pubbliche spese nei comuni banchetti di tutti i cittadini (41); dai campi, posti nei paesi dei perieci, avevano rendite abbastanza laute, oltre parte delle vittime (di quelle senza dubbio, che s'immolavano nei pubblici sacrifizj, o in guerra per l'esercito) e le primizie dei majali; il primo posto in tutte le adunanze, e l'onore che tutti al venire del re si levassero, tranne gli efori. Morti poi, facevansi loro onori grandissimi, e quasi più che umani; s'intimava pubblico duolo e ferie per dieci giorni.

(39) Così condannato e deposto Plistonatte, ebbero il regno prima il figlio maggiore Agesipoli, poi il minore Cleombroto. PLUTARCO in *Agide*, c. 3.

(40) Tucidide, I. 20, contraddice all'opinione volgare che i re avessero due voti.

(41) ERODOTO, VI. 57, e SENOFONTE, *Della repubblica lac.*, XV (XIII) 4, dove Haas, p. 233, a ragione interpreta σκήνην *cenacolo*, ed intende l'altro passo, V. 3, 20, συσκηνοῦσι βασιλεῖς ἐν τῷ αὐτῷ, non per domicilio, ma per mensa comune.

§ XI. — Efori.

Seguono gli efori, che alcuni dicono istituiti da Licurgo, altri soltanto al tempo di Teopompo (42). La loro potestà da piccoli principj andò mano mano crescendo a segno che divennero veramente i capi dello Stato: poichè, mentre pare che anticamente si limitassero a decider le liti insorte tra' privati, aggiuntavi per avventura la sorveglianza ai costumi, in appresso si arrogarono anche di sindacare la condotta dei magistrati in patria e fuori, nè soltanto dopo usciti di carica, ma mentre ancora erano rivestiti del potere sia civile che militare, potevano chiamarli in giudizio, cacciarli in prigione, multarli e farli condannar a morte (43); diritto che usarono talvolta contro i re medesimi. Finalmente ottenuto anche di poter trattare col senato e col popolo (44), seppero valersene in modo, che nè da questo nè da quello quasi più nulla si faceva senza di loro, e bene spesso il popolo ad essi concedeva intero arbitrio di prendere determinazione intorno agli affari più importanti. Sembra che da ultimo gli efori avessero eziandio l'amministrazione dell'erario e delle gabelle. Mentre poi a loro erano soggetti tutti, essi non erano soggetti a veruno, nè potevano essere citati a render conto, se non dai loro successori (45). Anche la superstizione concorreva ad accrescere il lor potere, giacchè credevasi che, coricati nel tempio di Pasifae, o mentre in certi tempi consultavano gli augurj, venissero dal cielo ammoniti con segni e consigli. La magistratura degli efori per altro era popolare, e quindi contrapposta all'aristocrazia dei re e dei senatori (46), la loro dignità non essendo, come di questi, perpetua, ma si eleggevano ogni anno (47), e tra gl'infimi. Erano cinque di numero (48), e convivevano in una casa posta nel fòro. Il primo del collegio dava il nome all'anno (49); operavano per lo più di comune accordo tra loro; ciò che fosse piaciuto ai più, pare non potesse venir impedito dai meno.

§ XII. — Altri magistrati.

Degli altri magistrati assai poco sappiamo di certo. I Pitj o Pitei, in numero di quattro, erano ministri scelti dai re per andar a consultare l'oracolo di Delfo, interpretarne insieme coi re, e custodirne i vaticinj. I Prosseni, dei quali è incerto il numero, assegnavano l'alloggio ed offrivano i donativi agli ambasciatori ed agli ospiti qualunque venuti da un'altra città. I Nomofilaci (custodi delle leggi) abbiamo dubbio se fossero magistrati dell'antica repubblica, o istituiti soltanto in tempi posteriori (50). Gli Armosini, come i γυναικονόμοι (moderatori delle donne) degli altri Greci, vegliavano specialmente sui costumi delle donne (51). Il Pedonomo sovrintendeva alla disciplina dei

(42) Altri anche da Chilone; DIOGENE LAERZIO, I. 4.

(43) Gli efori non potevano condannare a morte, ma solo il senato; SENOFONTE, *Ellen.*, V. 4, 24.— Qui per incidenza ricorderemo le *scitale*, di cui si servivano per comunicare gli ordini ai magistrati occupati fuori. (*Sì gli efori, sì il generale avevano un bastone d'egual calibro. Avvolgevasi a quello un nastro, e scrittovi per lo lungo ciò che occorreva, svolgevasi e mandavasi, non potendo così esser letto se non da chi avesse un bastone simile, a cui circondarlo*).

(44) Da principio forse per mandato dei re, mentr'essi erano dalla guerra tenuti lontani da Sparta: in questo modo è facile spiegare quello che Plutarco fa dire a Cleomene (nella *Vita*, c. 10); sebbene egli chiaramente non accenni altro che τὸ κρίνειν, *il giudicare*. Veggasi inoltre PLUTARCO in *Agide*, c. 5 e 9; TUCIDIDE, I. 87.

(45) Perciò Platone, nelle *Leggi*, IV. p. 712, e Aristotele, *Polit.*, II. 6, 4, paragonano la loro potestà alla tirannide. Un esempio di efori chiamati in giudizio dai loro successori trovasi in Plutarco, *Agide*, c. 6.

(46) Cicerone, nel III delle *Leggi* e della *Repubblica*, li paragona ai tribuni della plebe in Roma.

(47) Per ciò che dice Aristotele, *Polit.*, II. 6, 16 e 18, non so seguire l'opinione di Hermann, *De homœis*, p. 15, il quale crede venissero eletti dal senato. Platone, nel III delle *Leggi*, dice che il lor potere era ἐγγὺς τῆς κληρωτῆς· le quali parole, sebbene non siano di senso chiaro, non dicono però che fossero tratti a sorte, nè eletti da pochi.

(48) Gli efori minori erano per avventura ministri dei maggiori, come sappiamo che presso i Romani si chiamavano pontefici minori gli scrivani dei pontefici.

(49). Entravano in carica, ed aveva principio l'anno laconico verso l'equinozio d'autunno. Vedi DODWELL, *De cycl.* 320, e TUCIDIDE, *Annal.*, p. 168.

(50) Si trovano ricordati soltanto in PAUSANIA, III. 11, 2, e nelle iscrizioni dei tempi romani.

(51) ESICHIO su questa parola; non n'è menzione che nelle *Iscrizioni spurie* di FOURMONT.

fanciulli e dei giovani, ed a lui erano soggetti cinque o sei Bidei o Bidj (52). Gli Empelori sono paragonati agli ἀγορανόμοις, ed erano ispettori dei mercati (53). Degli Armosti si è parlato sopra. I Polemarchi, capitani delle sei coorti, dette more dagli Spartani, in città vegliavano anche ai banchetti (54). Gli Ippagreti in numero di tre venivano creati dagli efori fra trecento giovani sceltissimi che chiamavansi ἱππεῖς (cavalieri), e n'erano capi. Devonsi per ultimo ricordare gli Agatoergi, sebbene non da contarsi fra i magistrati: ogni anno gli efori ne nominavano cinque tra quelli che uscivano da' cavalieri, per valersi dell'opera loro negli affari dubbj, e specialmente negli esteri.

§ XIII. — Giudizj.

Ogni giudizio spettava o al senato od ai magistrati, ciascuno dei quali di per sè giudicava le cose che credeva di sua spettanza, senza assumere altri giudici scelti tra il popolo, o adunare il collegio dei giudici. Il popolo nelle adunanze non giudicava cause, se non quando per avventura fosse a decidersi questione insorta per successione al regno. Le cause capitali erano devolute al senato, al quale si univano anche gli efori quando trattavasi di delitti dei re (55). I litigi insorti dai contratti fra privati venivano giudicati dagli efori; quelli tra compratori e venditori nel fòro, dagli empelori; dai re le quistioni intorno alle eredità e quelle che riguardavano le pubbliche vie; le mancanze contro le pubbliche discipline, altre erano punite dal senato, altre dagli efori, altre dagli altri magistrati. Tre erano le specie di pene che s'infliggevano, cioè la multa, la perdita della cittadinanza, la morte (56). Le multe erano assai tenui nelle cause di poco momento, fortissime spesso nei delitti più gravi dei re o dei magistrati. Perdevano la cittadinanza quelli che avessero peccato contro i buoni costumi e la pubblica disciplina (57), e specialmente coloro che in guerra si fossero mostrati vili e paurosi, pei quali vi aveva diverse note d'infamia (58): allo stesso modo venivano puniti i celibatarj. I condannati a morte od erano strozzati in prigione, o gettati nella ceada. Anticamente gli Spartani non avevano leggi scritte, in appresso pochissime (59); e stimavano i costumi e la civile disciplina conservar meglio lo Stato, che le leggi e le pene.

§ XIV. — Educazione.

L'educazione degli Spartani innanzi tutto mirava a fare che l'unione dei cittadini formasse un corpo solo e quasi individuo, e rimosso checchè potesse alienare gli uni dagli altri gli animi dei medesimi, tutti insieme collegati dalla somiglianza dei costumi e degli studj, interamente si dedicassero alla repubblica. Pertanto col tenere al possibile lontana la cupidigia di privato guadagno, il lusso, la vanità e tutti gli altri vizj che sono causa di dissoluzione allo Stato; col rimuovere di buon'ora i giovani dalle turpitudini e dalla pravità per mezzo di onesti studj; coll'infonder loro l'amore per la patria, il rispetto per le leggi e pei magistrati; coll'accrescerne le forze dell'animo e del corpo, mediante l'assiduo esercizio, ne formavano buoni cittadini e guerrieri forti e valorosi, i quali col braccio e col consiglio valessero a giovare la repubblica in casa e fuori.

Appena i fanciulli eran nati, si consideravano men tosto dei genitori che dello Stato; perciò dovevansi portare ai seniori delle genti e delle tribù, i quali, esaminatone il

(52) Intorno alla forma ed al significato della parola vedi Bockhaus C. J., I. p. 88 e 609. Hermann, *Antich. greche*, § 24, 15, dove ne vengono rammentati sei, non senza fondamento conghiettura che il pedonomo fosse aggiunto al collegio de' bidei come πρέσβυς *capo*

(53) Nelle spurie di Fourmont, 61, 62, sono cinque, secondo quel passo di Platone citato da Cragio, II. 8, p. 86.

(54) Soggiungo i nomi degli altri capi militari: *λοχαγοί, πεντηκοντῆρες, ἐνωμοτάρχοι, ἱππαρμοσταί, ναύαρχοι, ἐπιστολεῖς, τριήραρχοι.*

(55) Plutarco, *Apoftegmi lacon*, tom. II. p. 120: *τὰς περὶ τοῦ θανάτου δίκας πλείοσιν ἡμέραις οἱ γέροντες κρίνουσι.*

(56) Intorno all'esiglio ed ai tormenti corporali, che alcuni annoverarono, vedi Mueller, p. 222.

(57) A ciò si riferisce quel che Senofonte, nel capo x. 7 *Delle cose spartane*, dice di chi veniva cacciato dall'ordine dei pari.

(58) *Τρέσαντες, vigliacchi.* Tucidide, v. 34, narra che di più lieve ignominia furono colpiti quelli che si arresero agli Ateniesi in Sfacteria.

(59) Non occorre fermarci a dimostrar favolosa la retra di Licurgo, *μὴ χρῆσθαι νόμοις ἐγγράφοις.* Plutarco in *Licurgo*, c. 13.

corpo, decidevano se convenisse allevarli od esporli (60). Quei da allevare venivano nutriti dalle madri fino ai sette anni; quindi tolti dalla casa paterna, ricevevano l'educazione in comune. Ai fanciulli, distribuiti dal pedonomo in compagnie ed in truppe (61), presedevano alcuni giovani (62), per regolarne i giuochi, insegnar loro i varj esercizj, sempre precedendoli coll'esempio. Secondo l'età diversa erano diversi gli esercizj, ma tutti egualmente tendenti a rendere il corpo agile e sofferente delle fatiche; onde poco usavano il pugilato ed il pancrazio, siccome utili soltanto nei combattimenti degli atleti, di nessun vantaggio in guerra. Gli esercitavano sovente alla caccia ed in molte specie di danze, particolarmente nelle guerresche (63): i giuochi poi ed i combattimenti spesso erano a modo di battaglia, salvo che mancava il ferro: finalmente davano prove di pazienza nella festa annuale di Diana Ortosia.

Parco era il vitto dei fanciulli, e men di quello che bastasse a saziarli; il resto dovevano da sè procacciarselo, nè era turpe il rubare per questo, purchè non si lasciassero cogliere; còlti venivano battuti con sferze, non pel danno recato altrui, ch'era di poco momento, ma per non essere stati abbastanza avveduti e destri. Vestire modesto e grossolano; dopo i dodici anni un solo pallio all'anno senza sottoveste, non calzari, il capo scoperto e raso, proibiti i profumi e i bagni caldi. Le compagnie dormivano in camerate comuni, sopra giunchi od erbe.

A ben formare gli animi dei giovinetti stimavano di poco vantaggio le lettere, assai più efficace la compagnia e l'esempio degli uomini probi e prudenti. Perciò anche allorquando nel resto della Grecia, specialmente sul finire del quinto secolo, dai sofisti, dai retori e dai filosofi si cominciarono a coltivare le varie specie di dottrine ed a formarne parte della puerile istituzione, i fanciulli spartani imparavano delle lettere quasi nulla più che quanto serviva a' quotidiani bisogni della vita; dalle arti poi od erano tenuti affatto lontani, o vi erano ammessi con grande cautela e tardi, siccome quelle che poteva temersi non guastassero l'antica semplicità degli animi, e scemassero riverenza ai patrj costumi ed istituti: solo nello studio della musica, a cui tutta la città fu dedita grandemente, permettevano tenerli lungo tempo applicati. Anche questa però avevano gran cura di conservarla incorrotta ed intemerata, poichè credevano che non si potessero mutar le leggi di essa senza mutare anche quelle del governo: perciò nel canto e nel suono della cetra e della tibia seguivano unicamente quell'armonia maschia ed antica, che ha nome dai Dori. La quale grande potere aveva a frenare e spegnere le prave voglie, e a disporre gli animi alla temperanza, alla continenza, alla modestia, come anche ad eccitarli alla fortezza ed a qualunque maschia virtù. Volevano eziandio che solo s'imparassero dai fanciulli e si cantassero quei carmi dei poeti, i quali consuonassero coi costumi e colle istituzioni patrie, quelli cioè che celebrassero l'onestà, l'amor di patria, il rispetto alle leggi e ai magistrati, ed ogni virtù civile e guerriera, sì che negli animi venisse eccitato l'amor della gloria: per questo stimavano sopra tutti gli altri Terpandro da Lesbo, i cui versi ridondavano di precetti così conformi alle leggi ed alle istituzioni spartane, che alcuni dissero essere state da lui poste in versi le leggi stesse di Licurgo (64).

Perchè i giovanetti dagli esempj e dalla conversazione degli uomini traessero il maggior vantaggio possibile, si solevano ammettere ai banchetti degli uomini stessi, onde partecipassero non ai cibi ma ai discorsi, e gli udissero ora parlare tra loro delle lodi dovute ai buoni, delle belle ed onorate imprese, delle arti civili e militari, ora usare nobili scherzi e motti arguti, ed i fanciulli anch'essi interrogati acquistassero prontezza nel concepire e nel rispondere. Quindi agli esercizj ed ai giuochi de' fanciulli, oltre ai

(60) Quanto al senso in cui devesi prendere ciò che qui aggiunge Plutarco in *Licurgo* c. 16, *τρέφειν ἐκέλευον, κλῆρον αὐτῷ τῶν εννακισχιλίων προσνείμαντες*, vedasi MUELLER, *Dor.*, p. 194, e HERMANN, *De causis turb. æqu.*, p. 36, 38, 44.

(61) Ἀγέλας e ἴλας. Le prime dagli Spartani chiamavansi *βουαὶ*, onde *βουάγορ* è lo stesso che *ἀγελάρχης*, *pastore e condottiero di gregge*. Vedi PLUTARCO in *Licurgo*, c. 16.

(62) Εἴρενες o *ἴρενες*, PLUTARCO, l. c. 17.

(63) Tra queste più celebre è la pirrica. Intorno alle altre specie di danze, *bibasio*, *dipodia*, *briallica*, si veda il MEURSIO, *Miscell. lac.*, II. 12, ed altri.

(64) CLEMENTE ALESS., *Strom.*, I. p. 308: *τοὺς Λακεδ. νόμους ἐμελοποίησε Τέρπανδρος*. Il che non voglio con Nitzschio, *Storia d'Omero*, I. p. 32, 39, intendere di leggi in musica, ma penso dovervi sottintendere ciò che leggesi in Plutarco, *Agide*, c. 10: *τὰ αὐτὰ τῷ Λυκούργῳ ᾄδον διετέλει.*

magistrati cui n'era affidata la cura, assistevano sempre molti dei più vecchi, ad esortare, lodare o riprendere: che anzi qualunque di età maggiore aveva un'autorità quasi paterna sopra i più giovani, i quali dovevano rendergli ragione delle azioni proprie, se la domandasse, ed obbedire alle ammonizioni sue, nè potevano far resistenza o lamentarsene presso i parenti, se ne fossero ripresi o battuti. Ma sovratutto stimavano efficacissimo a formare l'animo dei giovani, l'aver essi qualche uomo probo ed onesto che gli amasse, il quale cioè, preso dalle belle qualità dell'animo e del corpo loro, bramasse affezionarseli strettamente (65), sì che ad essi comunicasse la propria bontà, godesse dei loro progressi, erranti li richiamasse sulla retta via, in ogni modo li giovasse cogli esempj, coi consigli e coll'opera. E di quanto rilievo giudicassero quest'amore per l'educazione della gioventù da ciò appare, che era ignominioso sì pei giovani il non avere chi li amasse, sì per gli uomini il non amarne nessuno; e se i giovani avessero commesso qualche mancanza, anche i loro amatori venivano ripresi. Nè però presso gli Spartani è facile trovar alcuno che tentasse contaminare la santità di questo amore con brutale libidine (66).

Pubblica era eziandio l'educazione delle fanciulle, le quali insieme coll'arte musicale apprendevano gli esercizj corporali. Non altrimenti che i maschi esercitandosi in ginnasj proprj, al corso, al disco, alla lotta, a lanciar frecce; apprendevano a cantare e a danzare con grazia più che nol comportassero i costumi degli altri Greci; menavano vita in pubblico, e trattavano cogli uomini. Quindi è che le donne spartane superavano tutte le altre in vigoria e bellezza di corpo, ed erano di animo più elevato, e capace delle civili virtù e della cura delle pubbliche cose. Nè tra le fanciulle e le matrone mancavano esempj d'un amore simile a quello che soleva tra loro legare uomini e ragazzi.

§ XV. — **Uomini.**

A trent'anni (67) i giovani, usciti dalle compagnie e dalle turme giovanili, venivano ascritti al novero degli uomini, e cessavano di dipendere dall'autorità del pedonomo e dei bidei; menavano però vita niente meno soggetta a tali leggi di disciplina, che non solo non permettevano a veruno di secondare il proprio piacere e le inclinazioni, ma tutti, al modo delle api, li collegavano in società e comunione di vita. A ciò mirava l'istituzione dei *sissizj*, vale a dire dei banchetti comuni, dai quali nessuno poteva dispensarsi se non per legittime cause (68). Chiamavansi questi o φιλίτια, perchè moltissimo valevano a conciliare reciproca amicizia, oppure φειδίτια, per la somma parsimonia delle vivande, tra le quali è celebre specialmente una che usavano ogni giorno, consistente in un brodo nero fatto con sangue, βάφα αἱμάτια (69). Ciascuno doveva per questi banchetti contribuire ogni mese la propria quota; e chi si fosse rifiutato, o per povertà non avesse potuto pagarla, era dalle leggi spogliato del diritto di cittadinanza. Ad ogni mensa sedevano quindici convitati; i nuovi venivano ammessi dal voto unanime dei vecchi (70). Del resto l'essere ascritto ad una mensa aveva rela-

(65) A ciò si riferiscono le parole usate dagli Spartani εἰσπνήλας per l'amatore, αἴτας pel fanciullo. Vedi MEURSIO, *Miscell. lacon.*, III. 9, e *Interpr. di Teocrito*, XII. 13, 14; MATTHIAE, *intorno ai framm. di Alceo*, p. 35; BACHMANN, *Note a Licofrone*, p. 461; WINCKELMANN, *intorno a Plutarco*, p. 187.

(66) SENOFONTE, *Republ. lacon.*, II. 13; *Simposio*, VIII. 35.—Plutarco, *Istituzioni lacon.*, c. 7, dice che la pena a tal delitto era l'infamia. Ciò che scrive Eliano, *V. H.*, III. 13: ἢ γὰρ τῆς πατρίδος ἀπηλλάγησαν, ἢ καὶ τοῦ βίου αὐτοῦ, sembra voglia significare che furono taluni che si sottrassero a tal infamia coll'esiglio o colla morte.

(67) PLUTARCO in *Licurgo*, cap. 25. L'età per la milizia pare fosse fissata ai venti anni: prima di quel tempo, cioè dopo i diciott'anni, forse i giovani militavano nella criptia.

(68) Plutarco, *Lic.*, c. 12, espone quali fossero le legittime cause di dispensa, ἐξῆν γὰρ οἴκοι δειπνεῖν ὁπότε θύσας τις ἢ κυνηγῶν ὀψίσειε. Per altro da Senofonte, *Republ. lac.*, III. 5, raccolgo che i giovani dopo i diciott'anni prendevano parte ai pubblici banchetti.

(69) ESICHIO, *alla voce* βάφα; POLLUCE, VI. 57. Intorno al modo di farle vedi Dicearco presso ATENEO, IV. p. 14, e Plutarco, *Del conservare la salute*, t. VI. p. 487. — Quanto alle altre specie di cibi, αἴκλον, e ἐπαίκλον, vedasi Müller, p. 274-77.

(70) PLUTARCO, *Lic.*, ivi. Se poi si spartiscono 9000 uomini in tante mense da 15 ciascuna, risul-

zione colla milizia, giacchè sedevano ad una mensa stessa quei che avevano comune il posto nell'esercito; ond'è che ai banchetti presiedevano gli stessi polemarchi, capi delle coorti militari.

§ XVI. — Matrimonj.

Il governo si brigava anche dei matrimonj; stabilite pene sì pei celibatarj, che per quelli che si maritavano male o tardi (71); e gli Armosini invigilavano sui costumi delle matrone. Legittimi maritaggi erano soltanto fra i cittadini (72), e si contraevano facendo gli sponsali col padre della fanciulla, poi questa veniva come per rapimento tratta alla casa del marito. Quanto alle ereditiere, spettava ai re il maritarle. Anticamente alle figlie non davasi veruna dote (73). Non era lecito abitare colla moglie, se non dopo i trent'anni; chi l'avesse presa prima, doveva ciò non ostante insieme cogli altri giovani continuare i comuni esercizj, e pernottare in camerate comuni, per modo che poteva veder la moglie soltanto di soppiatto e di quando in quando. Facile era e legittimo il divorzio con una donna sterile; ma il marito poteva anche introdurre uno straniero nel letto della moglie per procurarsi discendenza (74). Nè per ciò meno santo era considerato il matrimonio, e rarissimi erano gli adulterj. Tra i conjugi reciproco era l'amore, e l'accordo degli animi anche maggiore che presso gli altri Greci, poichè le donne a Sparta, meno che altrove, aborrivano dalle occupazioni e dai costumi degli uomini, talchè erano tenute dai mariti in maggior conto, e consorti non solo del letto, ma anche della vita (75).

§ XVII. — Vita.

Le leggi aveano procurato tener lontani dalla città gl'incentivi alla corruttela: perciò assai parco e frugale era il vitto; grossolano il vestire ed eguale per tutti (76); gli arnesi di casa vili per materia e per lavoro; le case sì dei privati che dei re non sontuose, nè fatte con isquisitezza d'arte; interdetto ai cittadini l'uso dell'oro e dell'argento; il denaro di ferro, il quale non aveva corso fuori dai confini della Laconia (77), affinchè, impedito così il comperar alcuna cosa dagli stranieri, non si potessero facilmente introdurre stromenti di lusso e di corruzione. E perchè il contagio degli altrui vizj non corrompesse gli animi degli Spartani, nè il confronto delle cose straniere scemasse l'amore alle domestiche, a nessuno era lecito viaggiare se non con permissione dei magistrati. Nè tutti gli stranieri indifferentemente erano accolti o tollerati nella città; ma quelli, la cui vita e i costumi parea potessero essere di cattivo esempio, venivano dagli efori cacciati fuori del paese, mentre all'opposto si permetteva di dimorare in Sparta a quelli che viveano rettamente e conforme alle civili istituzioni. Perciò

tano 600 mense, in modo che sono 200 per ogni tribù, 20 per ogni oba. Agide III, volendo portare a 4500 il numero dei cittadini assai diminuito, istituì 15 mense. PLUTARCO in *Agide*, c. 9. Queste maggiori nuovamente si suddividevano ciascuna in 20 minori: tali mense maggiori sopra 9000 cittadini dovettero esser 30, cioè 10 per ogni tribù ed una per ogni oba. Del resto da Pausania, VII. 1, 3, si deduce che i banchetti tenevansi in un luogo solo della città; e Plutarco in *Cleomene*, c. 8, ne insegna che i collegi dei magistrati avevano banchetti a parte e proprj.

(71) PLUTARCO in *Licurgo*, c. 15; in *Lisandro*, c. 30; POLLUCE, III 48; VIII. 40; STOBEO, *Sermone* 65; CRAGIO, I. 3; III. 4. — La pena *δίκην μονοδιαιτησίας*, rammentata da Clemente, *Strom.*, II. p. 123, è la stessa che quella *ἀγαμίου*, *del celibato*.

(72) Di ciò non avvi a dubitare, poichè, presso tutti i Greci, uguali sono le leggi intorno alle nozze. Apertamente però viene ciò attestato dei soli Eraclidi da Plutarco, *Agide*, c. 11.

(73) PLUTARCO, *Apoftegmi lacon.*, t. III. p. 149; ELIANO, *V. H.*, VI. 6; GIUSTINO, III. 3. In appresso quest'uso si mutò, e spesso le fanciulle portarono doti grasse. ARISTOTELE, *Polit.*, II. 6, 11.

(74) SENOFONTE, *Lacon.*, I. 7; PLUTARCO, c. 15; MUELLER, p. 199. — Talvolta più fratelli avevano una moglie comune.

(75) Intorno alla *γυναικοκρατία* degli Spartani vedi Plutarco, *Agide*, c. 7, e *Parallelo tra Licurgo e Numa*, cap. 3, e più ancora Muller, p. 287.

(76) ARISTOTELE, *Polit.*, IV. 7, 5; TUCIDIDE, I. 6; CRAGIO, III. 6. — Per le varie specie di vestito vedi MUELLER, *Dor.*, II. p. 266; riguardo ai bagni dei Laconi, p. 271; alla barba, alla chioma ed alla scitala, p. 269.

(77) PLUTARCO, *Licurgo*, c. 9. Il governo però, come i perieci, non mancava certamente di monete d'argento e d'oro. Vedi MUELLER, p. 206-209.

troviamo ricordo di molti stranieri lodati per qualche utile arte o per sapienza, i quali vissero a Sparta lungo tempo e in grande onore (78); anche le pubbliche feste, i giuochi, le gare, si solevano celebrare con numeroso concorso di stranieri d'ogni parte (79). Gli Spartani sprezzavano bensì l'apparato e la magnificenza dei giuochi scenici, e sommamente riprovavano le arti dei sofisti e dei retori, tenute in sì gran pregio dagli altri Greci; neppure ammettevano presso di sè quei che le professavano: ma quelle che giudicassero giovevoli allo Stato ed ai costumi, non solo non rispingevano quando fossero importate dagli stranieri, ma le esercitavano essi medesimi, specialmente l'arte del suono, del canto, e quella che insegna il moto e il portamento leggiadro del corpo. Non rifiutavano pure gli Spartani d'ornare i tempj di statue, e con certa eleganza congiunta a dignità; sebbene non eseguissero essi i lavori di mano, poichè ne erano proibiti dalle leggi.

Adunque la vita degli Spartani non era al tutto sfornita degli ornamenti che si riferiscono a gentile cultura (80); che se dal freno della civil disciplina (81) erano a tal riguardo contenuti entro limiti assai angusti, ciò era per impedire che venissero presi alle attrattive delle cattive arti; alle virtù poi, che sono le più maschie e civili, non mancavano colà per certo ajuti ed incitamenti validissimi. Facilmente però apparisce che questa condizione dello Stato era di tal natura, che non avrebbe potuto conservarsi intatta se non fintanto che gli Spartani fossero vissuti attaccati all'antica eguaglianza e disciplina civile, e contenti delle cose loro, nè vi avessero mescolato nulla di straniero e contrario a quelle. Ma turbata una volta l'eguaglianza dei beni, alterata la civile disciplina, e trascinati dalla cupidigia di possedere e di comandare, avendo gli Spartani cominciato a far guerre lontane, ad assoggettarsi straniere nazioni, e ad ambire la signoria del mare e dell'isole, la felicità del loro Stato poco a poco scemò finchè scomparve affatto.

E per verità nei primi tempi, vinti i Messenj, abbattuta la potenza degli Argivi, accolti in alleanza gran parte degli Arcadi, gli Spartani erano diventati senza dubbio i più potenti fra i popoli del Peloponneso, godevano grande autorità presso tutti, e contenti di questa, eransi fatti degli alleati ad eque condizioni, nè cercando mutare il priorato in signoria, sostenevano ovunque e tutelavano, contro la tirannide e contro la democrazia, quella forma di governo, in cui la libertà dei popoli venisse retta dalla potenza degli ottimati. Per questo in tanta reputazione erano saliti presso tutti, anche fuori del Peloponneso, che quando per timore della guerra persiana quasi tutta la Grecia unì le forze in uno, di comune consenso fu dato agli Spartani il comando degli eserciti per terra e per mare. In questa guerra pertanto gli Spartani combatterono anche sul mare, ed acquistarono il primato sulle città marittime delle isole e delle spiaggie, cui però nè poterono nè si studiarono conservare, specialmente dopo che, per l'esempio di Pausania, aveano appreso quanti mali potevano da ciò venire a loro ed alla propria repubblica.

§ XVIII. — Decadimento.

Nondimeno da quel tempo cominciano ad apparire segni non dubbj della corruzione che andava insinuandosi, e per le relazioni fattesi più frequenti di prima cogli stranieri, non potè non avvenire che gli animi di molti pel contagio degli altrui costumi fossero alienati dalla domestica disciplina. I re, accecati dall'avidità dell'argento e dell'oro,

(78) Terpandro, Talete e Ferecide, in PLUTARCO, *Agide*, c. 10. Teognide, v. 7, 85, attesta d'essere stato accolto e trattato con grande cortesia dagli Spartani. Intorno ad altri vedasi MUELLER, p. 8. 1.

(79) PLUTARCO in *Agesilao*, c. 29; in *Cimone*, c. 10; SENOFONTE, *Memor.*, I. 2. 61. — Vogliono poi essere ricordati i patti di ospitalità conchiusi da molti Spartani con stranieri (TUCIDIDE, II. 8; VIII. 6), i prosseni creati dai re, ed il culto degli Dei ospitali, Διός ξενίου e Ἀθανᾶς ξενίας; PAUSANIA, III. 11, 8; MUELLER, I, 1 e p. 411.

(80) A ciò riguarda quello che dice Platone, in *Alcibiade*, II. p. 148: *Λακεδαιμόνιοι καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, τὰ καλὰ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς τοὺς θεοὺς διδόναι κελεύοντες σφίσιν αὐτοῖς.* — Vedi PLUTARCO, *Istituz. lac.* 26, e in *Licurgo*, c. 24.

(81) Al Timore, Φόβος, in Sparta era dedicato un tempio e istituiti sacrifizj; PLUTARCO in *Cleomene*, c. 9; HAAS, *Comment. a Senofonte*. Vedasi anche negli *Atti della Società greca*, I. p. 4, una dottissima dissertazione di Hermann.

che a loro, come pare, era permesso possedere (82), non una sola volta furono condannati per essersi lasciati corrompere a danaro dai nemici; la qual cosa certamente contribuì non poco a scemar venerazione alla regia maestà, e ad accrescere invece il potere degli efori. La città poi, credendo sè sola degna del primato della Grecia, portava invidia all'ingrandimento delle altre, e tentava deprimerle comunque potesse a diritto o a torto. Nacquero quindi altre guerre, e quella infaustissima del Peloponneso, non men dannosa a Atene che a Sparta. Imperocchè per questa guerra tanta depravazione s'introdusse nei costumi, e l'antica disciplina e probità furono poste in non cale per modo, che ormai non era più possibile porvi riparo; e con tanta smoderatezza ed ingiustizia gli Spartani abusarono della vittoria, che in brevissimo tempo vennero in sommo odio di tutti, e di quelli specialmente che, essendosi volentieri collegati a loro per isperanza di sottrarsi al giogo degli Ateniesi, si vedevano ora da essi imposta una servitù assai più dura. Pertanto, dopo che, vinti una volta in battaglia navale da Conone presso Gnido, perdettero l'impero del mare, e quindi a pochi anni, fatta pace coi Persiani, ebbero palesemente abbandonato la causa della greca libertà, non poterono più acquistare presso i Greci la pristina dignità; poi inimicatisi a loro i Tebani per essere stata occupata da Febida la Cadmea a tradimento, la loro potenza per varie battaglie infelici rimase talmente abbattuta, che non solo più non poterono pensare al primato, ma dovettero anche sgombrar Messene, già da lungo tempo posseduta.

Non fa d'uopo estendersi in più parole per mostrare quanto un tale avvenimento contribuisse a turbare l'eguaglianza dei possessi tra' cittadini, sebbene avesse già avuto principio da molto tempo per le cagioni anzidette. Si aggiungeva che, per essere stato da qualche tempo concesso ai cittadini di possedere oro ed argento, alcuni pochi avevano accumulato grandi ricchezze, ed erasi aperta una copiosa sorgente di tutti quei mali, che sogliono nascere dalla soverchia dovizia degli uni e dalla miseria ed avidità degli altri. Oltracciò in breve tempo si diminuì incredibilmente il numero dei cittadini, tanto per le stragi delle guerre, quanto per la miseria dei molti che non potevano nè procreare nè allevar figliuoli (83). Così, mentre all'epoca della seconda guerra persiana vi avevano più di ottomila atti alle armi, sessant'anni dopo pare fossero appena seimila, e circa duemila dopo la battaglia di Leuttra; Aristotele poi al suo tempo ne conta soltanto mille; finalmente sotto Cleomene III gli Spartani erano ridotti a non più di settecento, dei quali circa cento possedevano terreni (84). Del resto, la più parte delle ricchezze era in mano delle donne, delle quali perciò grande era l'influenza nel governo, ed i costumi corrotti dal lusso e dalla licenza (85), sì che tutta la città, già inferma per sè, andava ogni giorno più in precipizio per tale contagio (86); la repubblica era retta dall'arbitrio e dal capriccio di pochi potenti; la plebe povera, esclusa dalle cariche, nemica ai nobili, cercava occasioni di nuove cose.

Agide, pensando soccorrere a sì infelice stato di cose con qualche efficace rimedio, persuase di stabilire nuove tavole ed una nuova distribuzione di campi, e'd accrescer il numero dei cittadini coll'ammettere alla cittadinanza i perieci e gli stranieri; ma non potendo far prevalere tale avviso contrario agl'interessi degli ottimati, e tradito da amici infidi, scontò colla morte la pena del generoso proposito. Alcuni anni dopo, Cleomene, accintosi con miglior successo alla stessa impresa, spense la signoria piut-

(82) Mueller, II p. 209. — I figli dei re, che doveano succedere al padre, dicesi fosser tenuti soggetti ad una disciplina men severa. Plutarco in *Agesilao*, c. I.

(83) Clinton, *Fasti ellenici*, p. 415; Hermann, *De causis turbatæ æqu.*, p. 53 Perciò furono invitati anche con premj ad allevare i figliuoli: chi ne avesse uno era esente dalla milizia, chi tre, da tutti i pubblici pesi. Aristotele, *Polit.*, II. 6, 13.

(84) Plutarco in *Agide*, c. 5. — Gli Spartani per lo scarso numero dei cittadini già da molto tempo formavano gli eserciti per la massima parte non solo di perieci, di neodamodi e d'iloti, ma fin sotto Agesilao aveano anche assoldato truppe pedestri (Plutarco in *Agesilao*, c. 40); al tempo della guerra peloponnesiaca avevano già avuto nocchieri mercenarj. Per la stesaa cagione aveano cinto di mura la città, contro la legge di Licurgo: Pausania, I. 13, 5; VII. 8. 3; Giustino, XIV. 5; Livio, XXXIV. 38.

(85) Plutarco in *Agide*, c. 7; Aristotele, *Pol.*, II. 6, 7. Il medesimo al § 5 accusa Licurgo d'aver trascurato la disciplina delle donne, ripetendo a torto i mali che apparivano a' suoi tempi dalle leggi antiche: ma la licenza delle donne viene già biasimata da Platone nel I. delle *Leggi*, p. 637, e nel VI. p. 781.

(86) Filarco presso Ateneo, IV. 20. Gli efori fin dal tempo di Aristotele non vollero più attenersi alle leggi della disciplina; *Polit.*, II. 6, 16.

tosto che la magistratura degli efori, al senato sostituì il collegio dei patronomi (87), diede la legge agraria, supplì alla mancanza di cittadini, ristabilì l'antica disciplina, corresse la milizia, e pareva che fosse per rendere a Sparta la pristina potenza e il lustro; se non che a mezzo di queste cose, fattosegli nemico Antigono, oppresso dalle soverchianti forze dei Macedoni, dovette soccombere. Fu questo l'ultimo re di Sparta della stirpe degli Eraclidi (88), dopo il quale il possesso ed il governo della repubblica fu in mano di tiranni che, abrogate quasi tutte le istituzioni di Cleomene, pare fingessero stabilire alcun che di simile alle leggi di Licurgo. Per ultimo, intromessisi i Romani alle querele tra gli Spartani e gli Achei, di tutto disponevano a talento, assegnavano il paese dei perieci agli Achei (89), e lasciata agli Spartani stessi l'apparenza di libertà, imponevano loro condizioni d'alleanza e di amicizia (90).

(87) PAUSANIA, II. 9. 1. Non soppresse però affatto il senato, ma solo ne diminuì il potere: vedi BOCKHAUS, *Corpo delle iscrizioni*, I. p 605. Del resto il nome dei patronomi trovasi ricordato anche nelle iscrizioni dell'età romana e presso Filostrato, *Vita di Apollonio*, IV. 32: vedi BÖCKHAUS, I. 1. Non si sa quale fosse il loro uffizio, ma godevano l'onore che il primo di loro desse il nome all'anno.

(88) Poichè Agesipoli III non fu re che di nome, in età minore, poi cacciato anche dalla città. Vedi POLIBIO, IV. 35, 9-14.

(89) Furono poi detti Eleuterolaconi: STRABONE, VIII. p. 562; LIVIO, XXXIV. 36; XXXV. 13; MUELLER, II. 22.

(90) Questo brano è ridotto dall'opera precitata di GIORGIO FEDERICO SCHOEMANN, *Antiquitates juris publici Græcorum*. Gryphiswaldiæ 1838.

Possono pure vedersi intorno alla costituzione spartana:

NICOLA CRAGIO, *De rep. lac. libri* IV. Ginevra 1593.

J. MEURSIO, *Miscellanea laconica*, *libri* IV. Amsterdam 1661. *De regno laconico, libri* II. Ultraj. 1687.

NICOLA SIENICIO, *De rep. seu politia Spart. liber*. Danzica 1606.

HEYNE, *De part. rep. et institutis judicium* nei Comm. della Società di Gottinga, t. IV.

I. C. MANSO, *Sparta, ein Versuch zur Aufklarung der Gesch. und Verfassung dieses Staats*. Lipsia 1800.

K. H. LACHMANN, *Die spartanische Staatsverfassung in ihrer Entwickelung und ihrem Verfalle*. Breslavia 1836.

C. F. HERMANN, *De causis turbatæ apud Lacedæmonios agrorum æqualitatis*. Marburg. 1834.

O. MUELLER, *I Dorici*.

W. WACHSMUTH, *Hellenische Alterthumskunde aus dem Geschichtpunkte des Staates*. Alla 1826.

FR. KÖRTUM, *Zur Gesch. hellenischer Staatsverfassungen* ecc. Eidelb. 1821.

PASTORET, *Histoire de la législation*. Parigi 1824.

N° IV.

STATO ATENIESE

§ I. — Natura degli Ateniesi.

La repubblica degli Ateniesi, sebbene d'origine più antica che quella de' Cretesi e degli Spartani, avanzò tuttavia più lentamente, e non giunse a perfezione e compimento se non quando gli Stati di quelli già cominciavano a dilungarsi dalla prisca virtù, ed a volgere in peggio. Perocchè per mezzo di molti successivi cambiamenti dal governo monarchico pervenne all'aristocratico, e da questo al democratico, il solo conveniente alla natura e all'indole degli Attici; e temperato un coll'altro il potere della plebe e dei nobili, fiorì alcun tempo, fino a che insinuatasi poco a poco la corruzione, e voltasi la libertà in licenza, la città, d'ottima e bellissima che era, divenne debole e deforme. Del resto, quelle stesse mutazioni (mentre quasi per varj gradi la repubblica cresceva ed invecchiava) fecero sì, che anche gli Ateniesi porgessero esempj di quasi tutti i vantaggi e i difetti delle repubbliche che fra gli altri Greci sparsi e divisi trovaronsi, e che anche per questo riguardo Atene si potesse giustamente chiamare una Grecia della Grecia (Ἑλλάδος Ἑλλάς) (1); e il molteplice ingegno di quel popolo, non atto a qualche virtù più che alle altre, ma di tutte egualmente capace, com'ebbe incominciato a muoversi liberamente, e trovato campo abbastanza grande ove esercitarsi, con tante gloriose imprese, e con tanto splendore d'arti e di lettere ornò la patria, che questa per testimonianza di tutti fu celebrata siccome l'occhio, il pritaneo e la vera magione della Grecia (ὀφθαλμὸς τῆς Ἑλλάδος, πρυτανεῖον καὶ ἑστία τῆς Ἑλλάδος).

§ II. — Abitanti.

I primi abitatori dell'Attica, che i posteri vantavano indigeni, furono di stirpe pelasgica (2): ma presto frammischiaronsi con coloni d'altre razze; mentre essendo ancora incerte nella Grecia a quel tempo le stanze de' popoli, avvenivano in ogni parte frequenti migrazioni, e molti dalla patria scacciati cercarono un più sicuro ricetto nell'Attica, che per la sterilità dei terreni solleticava meno la cupidigia degli altri. La memoria di questi avveniticci vediam conservata qua e là nelle favole delle schiatte e dei distretti o demi degli Attici; nè fu assurdo attribuire in parte alla diversità della razza e dell'origine la differenza dell'indole o dei costumi, che in alcuni demi osservarono gli antichi. Ma nelle favole comuni è principalmente celebrata la venuta nell'Attica di Xuto figlio di Elleno, il quale con compagni senza dubbio di stirpe ellenica, partito dalla Tessaglia inferiore e da' paesi vicini al Parnaso, si dice abbia occupato nella

(1) Tucidide ap. ATEN., V. 12, p. 187.

(2) ERODOTO, I. 56; VIII. 44, dove pensa che questi fossero anticamente chiamati Cranai e poscia Cecropj. E il nome di Cecrope, siccome della città di Atene, lo troviamo nella Beozia presso il lago Copai; STRABONE, IX. 2, p. 407. Paragonate PAUSANIA, IX. 33, 1, donde puossi raccogliere che nell'una e nell'altra regione abitavano uomini della stessa schiatta; MUELLER, *Orchom.*, p. 123. Di là proviene che Ogige è detto re della Beozia e dell'Attica. Vedi HEYNE *ad Apollod.*, p. 320; BECH, *Weltgesch.*, I. p. 338.

parte superiore dell'Attica le quattro città di Enoe, Probalinto, Maratona e Tricorito. Sebbene costoro non abbiano soggiogato gli altri abitatori (3), tuttavia vi divennero tanto preponderanti, che in appresso tutti gli Ateniesi adottarono il culto d'Apollo Patrito (4); e la divisione di tutto il popolo in quattro parti si attribuisce a Geleonte, Oplete, Argadeo ed Egicoreo, nipoti di Xuto; anzi si narra che quel popolo ebbe il nome di Jonj da Jone figlio di lui (5).

Molte città nell'Attica; ma dodici le principali, Cecropia o Atene, Falero, Eleusi nell'Attica propriamente detta, Afidna, Decelia, Cefisia nella parte mediterranea, Epacria, Citero, Tetrapoli nella Diacria, Torico, Brauron e Sfetto nella Paralia. Erano governate da piccoli re, ciascun de' quali or una or molte ne reggeva, in modo però che nella maestà e nell'autorità agli altri tutti andava innanzi quello che comandava in Atene. Ciascuno amministrava separatamente il suo piccolo Stato, nè si radunavano insieme se non quando, per qualche grave e difficile affare, pareva che vi fosse bisogno del comune consiglio e delle forze unite di tutti.

§ III. — Divisione di Teseo.

Dicesi che questo stato di cose durasse nell'Attica fin a Teseo, il quale regnò, narrano, circa cinquant'anni innanzi all'eccidio di Troja. Teseo pel primo raccolse in una più grande tutte quelle piccole e divise società, e rese Atene la sola sede del governo, dei magistrati e dei giudici; sicchè gli abitatori del rimanente paese erano tenuti cittadini, non già ciascuno della sua città, ma tutti di questa solamente, la quale appellavasi città per eccellenza (6). Il popolo fu poi diviso in quattro tribù, Geleonti, Opleti, Argadesi, Egicoresi, i quali nomi tutti, eccetto uno, disegnando manifestamente generi di vita, sembra non potersi dubitare che questa partizione di tribù non sia stata conveniente alla qualità de' luoghi e de' paesi. Poichè essendo l'Attica divisa in quattro parti dalla natura del sito e del suolo, il popolo fu conformemente a quelle regioni distinto in tribù, del che fanno fede anche le favolose narrazioni delle tribù anteriori a Jone (7). Pertanto in una parte dell'Attica essendo molti pastori (αἰγικορεῖς),

(3) Niuno degli antichi scrittori lo credette: tuttavia pare che alcuni de' più recenti abbiano pensato che gli Ateniesi siano stati soggiogati dai compagni di Xuto. Vedi MUELLER, *Orchom.*, p. 307.

(4) Ἀπόλλων πατρῷος, cui gli antichi attestano essere Apollo Pitio: DEMOSTENE, *Della corona*, p. 274; ARPOCRATE, alla voce Ἀπόλλ.: ARISTIDE, I. p. 181; *Annali dell'instit. di corrisp. archeol.*, vol. VI. pag. 233. — Müller osservò saggiamente che Xuto non è altro che Apollo, *Dor.*, I. p. 239; *Proleg. myth.*, p. 274. Alcuni per unire quest'Apollo Patrito cogli antichi Dei dell'Attica, lo dissero figlio di Vulcano e di Minerva; vedi CREUZER *ad Cic. de nat. deor.*, III. 22, p. 599. Altri dissero che Apollo, partito dall'Attica, andò a Delfo; Ephor. ap. STRABONE, IX. 3, p. 646.

(5) ERODOTO, V. 66; VII. 44. Intorno al nome di Jonj e alla sua grande antichità presso gli Ateniesi dirò soltanto ch'io tengo per fermo che la favola di Jone e de' suoi figli non nacque fra gli Attici prima che fossero condotte le colonie joniche dall'Attica nell'Asia, quando gli stessi Ateniesi non furono più detti Jonj, ma questo nome rimase proprio de' soli Asiatici ed isolani; ERODOTO, I. 143. Sembra che una volta in Grecia il nome di Jonj fosse più esteso d'assai.

(6) Cf. pel nome di ἄστεος AST. *ad Plat. de rep.*, p. 317; CORNELIO NEPOTE, *Temist.*, c. 4.— Conservava memoria d'una tal cosa la festa Συνοικιῶν (non Μετοικιῶν); PLUTARCO, in *Tes.*, c. 24; Schol. *ad Aristoph. Pac.*, 984; HUDSON, *ad Tuc.*, II. 15; MEYER, *De bon. damn.*, p. 120. Quindi si accrebbe anche il circuito della città intorno a Cecropia; e lo stesso nome di Cecropia diventò proprio della rôcca, la quale però si suol chiamare anche πόλις. Vedi Intr. *ad Tuc.*, V. 18; HEMSTERH., *ad Aristoph. Plut.*, 772. —Lobech., *Aglaoph.*, p. 215, asserì che Eleusi non era soggetta all'impero degli Ateniesi neppure al tempo di Solone, per la guerra fattasi, com'egli dice, da ambe le parti con gran valore. Ma Erodoto, I. 30, da lui citato null'altro accenna che una battaglia fatta dagli Ateniesi nel territorio eleusino contro i vicini. Che quei vicini fossero gli Elensini non v'ha alcun motivo di crederlo; ed è quasi certo che furono i Megaresi. Vedi MUELLER, *Dor.*, I. p. 176, cui cede anche lo stesso Lobech, p. 1351, e si sa che gli Ateniesi aveano ricevuto i misteri eleusini fin prima che fossero condotte le colonie nella Jonia.

(7) Si dice che le tribù fossero da Cecrope nominate *Cecropide*, *Autocthona*, *Actea*, *Paralia*; e da Cranao *Cranaide*, *Attide*, *Mesogea*, *Diacride*; POLLUCE, VIII. 109, e altri ap. Meursio, *De regn. att.*, I. 7. Aggiungi STEPH. BIZ., p. 338, πεδιὰς φυλή· τις ἀττικῆς Διακρία: dallo stesso, p. 233, è anche detta φυλή Intorno a questi nomi ed a quelli di Diade, Atenaide, Posidoniade, Efestiade, vedasi MEYER, *De gen. att.*, p. 5. Furono poi alcuni, ai quali negli ultimi quattro nomi parve di scorgere un in-

in un'altra molti agricoltori (ἀργαδεῖς), altrove molti ὁπλῖτες, i quali probabilmente furon nobili della gente Ellenica venuta con Xuto, in un'altra finalmente parecchi γελέοντες, che credo essere i nobili degl'indigeni (8), ciascuna parte o tribù venne chiamata con nome che indicava il genere di vita e la condizione di quegli uomini, i quali costituivano il maggior numero od erano i più ragguardevoli.

Ogni tribù fu suddivisa in tre curie o fratrie, ordinate probabilmente anch'esse per regioni, talchè in ciascuna si trovasse una di quelle dodici città, di cui ho riportato i nomi. Non per questo ebbero le curie i nomi loro dalle città, o certamente non tutte; perchè il nome Ἀχνιάδων, che è il solo certo, ha forma gentilizia (9), e si sa che anche appresso gli altri Greci le curie venivano appellate parte con nome dei luoghi, parte con nomi gentilizj (10). Trenta erano le schiatte di ciascuna curia; qual distribuzione apparisce non tanto naturale quanto legittima ed ordinata ad imitazione della natura (11). Tutto il popolo poi era diviso in tre ordini, degli Eupatridi, cioè de' nobili indigeni ed avveniticci (12), de' Geomori (13), ossia de' contadini ignobili, i quali tuttavia avevano proprj terreni, e de' Demiurgi, ossia degli operaj, che non avevano terreni, ma solo traevano guadagno dall'opera delle loro mani.

§ IV. — **Il reame.**

Sotto i re, i soli nobili governavano lo Stato. Questi erano i consiglieri del re, coprivano le cariche e i sacerdozj, pronunziavano le sentenze senza renderne partecipi gli altri ordini. Le assemblee popolari, se pure allora ve ne avea, non godevano certamente di maggior diritto in Atene di quello che vedemmo attribuito alle assemblee in Omero (14). Quale fosse poi, e di quanti personaggi composto il consiglio, ossia il senato de' nobili, non sappiamo (15): s'ignora pure quanti e quali magistrati, se non che non puossi dubitare che vi fossero i prefetti delle tribù e delle curie (16). Amministravasi la giustizia dai re e dai nobili; ma è probabile che le cause più importanti spettassero al senato; e sopra le uccisioni e i delitti di simil genere dicono che fin d'allora si desse sentenza in cinque diversi luoghi, nell'Areopago, al Delfinio, al Palladio, al Pritaneo e al Pozzo.

dizio delle varie religioni, credendo che una divinità fosse stata principalmente onorata da una parte del popolo, l'altra dall'altra.

(8) Non è certa nè la vera forma nè la significazione di questo nome. Ma che il vero sia Γελέοντες, lo credo insieme con Hermann, pref. ad *Eur. Jon.*, p. 23-26. Fra quelli che tengono Τελεόντων pel vero nome, alcuni vogliono che significasse coloni tributarj, altri sacerdoti. Böck, *Prooem. lect.* Berlino 1812; Mueller, *Orchom.*, p. 307, delle feste di Minerva Poliade, p. 12; Meyer, *De gen. att.*, p. 6. Non trovo un'etimologia probabile del nome di Geleonti; imperocchè quella che fu proposta da Hemsterhuys ad Erodoto, v. 66, da γελεῖν λάμπειν non mi piace. Io credo poi che con questo nome sia indicata una nobiltà indigena, perciocchè sembra non poter essere questa accennata dagli altri.

(9) Böck, *Corpus Inscr.*, n. 467: Ἱερὸν Ἀπόλλωνος ἑβδομεῖον φρατρίας ἀχνιάδων. Inoltre alcuni grammatici pongono fra le curie le Tirgonide e le Titacide. Vedi Meyer, c. i. p. 10, not. 83.

(10) Dal confronto de' Napolitani conosciamo le curie Εὐνοστίδας, Εὐμηλίδας, Κυμαίους, Ἀρτεμισίους. Vedi Böck, *Corp. Inscr.*, ii. p. 650. Similmente le tribù de' Romani altre dai luoghi, altre dalle schiatte erano nominate.

(11) Polluce, viii. 3, *De' gentili:* γένει μὲν οὐ προσήκοντες, ἐκ δὲ τῆς συνόδου οὕτω προσαγορευόμενοι. Cioè non negano che moltissimi dei gentili fosser anche parenti tra di loro, ma dicono altra esser la ragione della gente o stirpe, altra quella della parentela.

(12) Degl'indigeni, per es. gli Eteobutadi, i Taulonidi, gli Esichidi, i Licomidi; degli avveniticci, per es. gli Alcmeonidi, i Filaidi, i Peritedi, gli Eumolpidi.

(13) È poco probabile che i Geomori siano stati θῆτας, come opina Wachsmuth, l. i. p. 235; perchè non trovammo mai usato quel nome se non per accennare i padroni dei campi.

(14) Intorno ad alcuni antichi, che credettero il governo popolare fosse stato instituito da Teseo, vedi Tittman, p. 71.

(15) Müller, commento in Eschilo, *Eumen*, p. 160, not. 17, opina che vi fosse un collegio di dodici uomini da principio, e poscia di quarantotto, i quali tenessero consulta intorno alle cose pubbliche, e pronunciassero sentenze dei Φονικοῖς

(16) Φυλοβασιλεῖς. Polluce, viii. 3. 120; Esichio, h. v.; Fozio alla voce Ναυκραρία; Meyer, *Proc. att.*, p. 116.

§ V. — Costituzione aristocratica.

Poco dopo la partenza degli Eraclidi, fu tolto il regno a Timele, ultimo della stirpe di Teseo, e dato a Melanto, uno dei Nelidi, i quali cacciati dalla Messenia dagli Eraclidi, eransi rifuggiti nell'Attica. Sotto il regno di Melanto, gli Jonj parenti degli Ateniesi, costretti dagli Achei a sloggiare dall'Egialeo, migrarono nell'Attica; dalla qual moltitudine d'avveniticci dovette restar necessariamente alquanto alterato lo stato della repubblica, per questo principalmente, che il terreno poteva difficilmente bastare al nutrimento di tanta gente. S'aggiunse di poi l'assalto dei Dorj, i quali tolsero agli Ateniesi quella parte dell'Attica, che in appresso fu chiamata Megaride. Nella qual guerra essendo morto il re Codro figlio di Melanto, e contesosi alcun tempo per la successione tra i figli di lui Medonte, Neleo ed Androcle, toccò il regno a Medonte. Neleo poi ed Androcle cogli Jonj e moltissima gente d'altre schiatte cercarono nuove stanze nell'Asia.

Traendo opportunità da queste contese, i nobili diminuirono alcun poco il potere del re, l'obbligarono a render conto dell'amministrazione (17); il nome stesso di re fu abolito e cangiato in quello di Arconte. Tuttavia la dignità di arconte fu a vita ed ereditaria, e rimase nei discendenti di Medonte quasi trecentosedici anni; indi fu limitata a dieci anni, ma lasciata tuttavia ai Medontidi fino ad Ippomene, scacciato il quale per la sua condotta (18), a tutti i nobili indistintamente fu aperto l'adito alla carica suprema. Dappoi fu diviso il governo fra nove arconti, e ristretta la sua durata allo spazio di un anno. Così gradatamente crescendo la potenza della nobiltà, i diritti e la condizion della plebe, non che migliorarsi, peggioravano. Perocchè i plebei erano esclusi dalle cariche e dall'amministrazione della repubblica, e soggetti ai nobili, i quali nelle magistrature da nessun freno di leggi scritte rattenuti sentenziavano a capriccio (19), e governavano la repubblica secondo l'utilità propria e quella del loro ordine. Inoltre moltissimi plebei oppressi o dai debiti o dalle ingiurie de' più potenti, trovavansi sotto una durissima clientela de' nobili, e per tenue mercede coltivavano i campi de' lor patroni (20); altri non essendo in grado di pagare i debiti, dati in mano de' creditori, o restavano schiavi presso di quelli, od eran venduti in paesi stranieri (21).

§ VI. — Leggi di Dracone.

Per queste cagioni dolendosi sommamente i plebei della condizion loro, e parendo non fossero per sopportare più lungamente la signoria di pochi, affinchè il male non si dilatasse, fu dato incarico a Dracone di far leggi, che entro certi confini contenessero la licenza de' magistrati nel rendere giustizia, e la plebe fosse dal timor delle pene raffrenata. Ma la repubblica non trasse quasi verun profitto da questa determinazione; attesochè le leggi di Dracone per la smodata atrocità delle pene erano in odio a tutti, e poco atte a tranquillar la moltitudine, nulla cangiarono il diritto pubblico e la con-

(17) Pausania, IV. 5, 4.

(18) Eraclide Pontiano, c. I; Nicola Damasceno, p. 42; Orell., c. comm., 189; Suida alla voce Ἱππομένης e παρ' ἵππον καὶ κόρην; Taylor ad Eschine in *Timarc.*, p. 176.

(19) Nè davasi appellazione dalle loro sentenze: τὰς δίκας αὐτοτελεῖς ἐποίουν. Diogene Laerzio, *Sol.*, c. 58; Suida ad v. ἄρχων.

(20) Cf. in generale Plutarco in *Solone*, c. 13, il quale sembra che abbia errato intorno a ἑκτημορίοις; ἑκτημόριος Esichio, tomo II. p. 1569; poichè se avessero dato al padrone la sesta parte dei frutti, e cinque ne avessero tenuto essi, sarebbero stati in condizione migliore di quella in cui trovansi oggi fra noi i coloni o fittajuoli, o quelli che tra i Greci moderni coltivano campi a fitto, i quali, come racconta Thiersch, *Sur l'état actuel de la Grèce*, I. p. 303, sottratte le decime e la semente, danno al padrone la metà dei frutti. Cf. tuttavia Platner, *Simbol. al diritto att.* (*Beitr. z. Kunde des att. Rechts*) p 55; Stallbaum ad *Plat. Euthifr.*, p. 774. Furono poi alcuni che spiegarono questa condizione degli ἑκτημορίων o θητῶν, col trarne l'origine dalla migrazione degli Jonj nell'Attica; poichè dicono che gli Jonj erano compagni di Xuto, dai quali furono soggiogati i più degli antichi abitanti, e costretti a pagare un tributo.

(21) Plutarco, l. c. agg.; Solone, eleg fr. ap. Demost. de f. leg. p. 142; Brunck, *Poet. gnom.*, n. 15, vs. 23-25; e *Jamblici fr.* ap. Brunck, 28, vs. 6-13.

dizion della plebe. Imperciocchè l'istituzione d'un nuovo ordine di giudici, composto di cinquantuna persone, le quali dessero sentenza sopra gli omicidj e somiglianti delitti in cinque dicasteri (22), nulla modificava lo stato generale della repubblica, mentre anche tutti quelli erano de' nobili, e tutto il cangiamento si ridusse a ciò che le cause, il cui esame pare spettasse al senato, ora si portavano innanzi ad altri uomini dello stesso ordine.

§ VII. — Turbolenze.

Pertanto crescendo ogni dì più la discordia, ed essendo la città piena di torbidi e sedizioni, il ricco e fazioso Cilone recossi in isperanza d'impadronirsi del regno, ed armati que' del suo partito, occupò la ròcca. Ma procedendo nell'impresa piuttosto con cupidigia che con cautela, fu vinto per opera degli altri nobili, e principalmente degli Alcmeonidi, e salvossi fuggendo: i suoi, costretti ad arrendersi, furono contro la fatta promessa uccisi ingiustamente dai nemici, non senza gran dispiacere ed odio del popolo, a placar il quale si chiamò da Creta Epimenide, onde con un sacrifizio espiatorio purificasse la contaminata città; e per sentenza di trecento giudici scelti tra i nobili, furono gli Alcmeonidi dichiarati rei, e cacciati in esiglio.

Del resto, dall'oscurissima storia di queste cose puossi tuttavia derivare un po' di luce, sebben debole, intorno alla forma della repubblica in quel tempo. Poichè vediamo ricordato l'Areopago e gli Efeti, e il Pritaneo e i Pritani de' Naucrari; e non dubitiamo che sotto il nome di Areopago non sia indicato il senato (23). I giudici Efeti, di cui si disse testè, furono instituiti da Dracone. Sebben poco si conosca che magistrati fossero i Naucrari e quando istituiti, tuttavia è certo che in quel tempo il popolo attico era diviso, in ragione di territorio, in quarantotto naucrarie, dodici per tribù, tre per curia. Secondo questa divisione, si distribuivano i pubblici pesi nelle somministrazioni di danaro, nelle leve dei soldati, e nell'allestimento delle navi: di tali cose davan la cura ad alcuni prefetti o naucrari, i quali, se fossero uno o più per ogni naucraria, è affatto incerto. Tuttavia sembra più probabile che molti fossero i prefetti di ciascuna naucraria, per questa cagione che si memorano i loro Pritani, i quali io credo essere stati i capi degli altri, ciascuno nella sua naucraria. Sembra pure che avessero non piccola parte nell'amministrazione dello Stato, principalmente se fosse accaduta cosa che avesse avuto legame colla milizia e colle entrate (24). E da alcuni indizj puossi raccogliere che a questo collegio di Pritani intervenivano anche quelli che si chiamano *φυλοβασιλεῖοι*, e fors'anche i nove arconti (25).

(22) Pollucе, viii. 125: Ἐφέται τὸν μὲν ἀριθμὸν εἷς καὶ πεντήκοντα. Δράκων δ' αὐτοὺς κατέστησεν ἀριστίνδην αἱρεθέντας. ἐδίκαζον δὲ τοῖς ἐφ' αἵματι διωκομένοις ἐν θοῖς πέντε δικαστηρίοις; cioè nell'Areopago e negli altri accennati di sopra. Cf. *Timæi Lex. Plat.* s. v. ἐφέται οἱ ἀπὸ Δράκοντος περὶ φόνου δικάζοντες κριταί. Müller tuttavia (ad Eschilo, *Eumen.*, p. 154, cf. *Dor.*, I. p. 333, 5) pensò che gli efeti non fossero instituiti da Dracone, ma che fossero una stessa cosa coll'antichissimo senato della repubblica. Più probabilmente Müller opina che il numero degli efeti fosse di quarantotto, e dopo Clistene di cinquanta, ai quali aggiungevasi come cinquantunesimo il re. Ma tuttavia può essere che dallo stesso Dracone se ne siano instituiti cinquantuno, cioè quarantotto creati dalle tribù, e aggiunti a questi tre esegeti, dei quali vedi più innanzi. Alcuni traggono la spiegazione del nome di efeti da ciò, che dalle sentenze dei magistrati era lecito appellarsi a quelli (cf. *Proc. att.*, p. 16): ma nè è cosa credibile che innanzi a Dracone i soli magistrati e non il senato portassero sentenza sulle uccisioni, nè puossi rettamente dire ἐφέτης quegli a cui alcuno si appella. Tutte le ragioni che Hermann addusse a sostegno di quest'opinione, *De jure magistr.*, p. 62, o *Antiq. gr.*, § 103, 12, ci sembrano affatto estranee all'argomento. Cf. Mueller, *ad Eumen.*, p. 154 segg. Lo stesso Müller suppone che siano stati detti ἐφέτας, ὅτι ἐφίασι τῷ ἀνδροφόνῳ τὸν ἀνδρηλάτην: ma ciò non fanno gli efeti, anzi piuttosto si oppongono alla vendetta privata. Buttmann, *Gr. Gr.*, II. p. 236, pensa che siano stati così chiamati perchè ponevano le mani addosso all'omicida.

(23) Che questo senato non fosse soltanto un tribunale prima delle leggi di Solone, apparisce dalle parole d'Aristotele, *Polit.*, II 9, 2; e dopo che i giudizj φονικοὶ furono da Dracone attribuiti agli Efeti da farsi nell'Areopago, potè non pertanto anche quell'antico senato risedere nell'Areopago, ed essere dall'Areopago nominato.

(24) Sembra che la maggior parte delle incumbenze di questo collegio di Pritani abolito da Solone siano state date al senato dei Quattrocento, i cui presidi chiamavansi anch'essi Pritani.

(25) Quindi Tucidide, I. 126, attribuì ai nove ar-

§ VIII. — Solone.

Vinto poi Cilone, e scacciati di città gli Alcmeonidi, la sedizione raffittì, e tutto il popolo in tre fazioni si divise: Diacrj, che domandavano il governo popolare; Pediei, che desideravano si conservasse il potere dei nobili; e Paralj, che tenevano la via di mezzo fra gli uni e gli altri. Finalmente l'anno terzo della XLVI olimpiade, Solone della tribù Execestida, della schiatta de' Codridi, uomo per sapienza e moderazione accetto egualmente a tutti, fu inalzato alla suprema magistratura, e gli fu commesso di riordinare e ricomporre con nuove leggi la repubblica sconvolta e quasi rovinata.

Egli adunque prima d'ogni altra cosa pensando dover provedere alla salute degli oberati, o liberò i cittadini schiavi per debiti, o alleggerì grandemente le obbligazioni loro colla diminuzione dell'usura, e coll'aumentare il valor dei denari; e comandò che in avvenire non più i corpi dei debitori, ma soltanto i beni fossero ai creditori obbligati. Indi uguagliò quanto fu possibile i diritti dei cittadini, sicchè nè la nobiltà della stirpe valesse più del giusto, nè tuttavia qualunque della più bassa condizione avesse lo stesso potere dei migliori. Conobbe che ciò non potevasi altrimenti ottenere, che col dividere i cittadini in classi a norma del loro censo, e distribuire i diritti ed i pesi in proporzione delle facoltà. Perciò formò quattro classi, cioè dei Pentacosiomedimni, i quali possedeano tanti terreni da ricavarne cinquecento o più medimni di grano, e cinquecento o più metrete di vino e d'olio; dei Cavalieri, i quali ne ricavavano trecento; de' Zeugiti, che ne ritraevano cencinquanta; finalmente de' Theti, i quali ricavavano da' loro campi un'entrata minore. Determinò una quantità di denari, in proporzion della quale queste classi, ove il bisogno lo richiedesse, pagassero i tributi alla repubblica; pei Pentacosiomedimni un talento, pei Cavalieri la metà, pei Zeugiti mille ottocento dramme; i Theti erano esenti da tributi (26). E lo erano pure dalla milizia, o se abbisognava, toglievansi da essi soltanto i soldati leggeri: gli altri militavano o con pesante armatura, o a cavallo. Anche gli onori e le cariche potevansi ricevere soltanto dalle tre classi superiori, eccetto la dignità di arconte ed altre poche, le quali richiedendo maggior credito, erano riservate ai Pentacosiomedimni (27). I magistrati venivano creati dal popolo ne' comizj. Tutti i cittadini indistintamente aveano il voto, e perciò alla moltitudine fu conferito di sentenziare intorno agli affari più rilevanti della repubblica. Ma le fu proposto come direttore e moderatore il senato; e si provvide che nessuna cosa si portasse innanzi al popolo, se non con approvazione del senato, e che il popolo non decretasse se non su ciò che era stato dai senatori proposto a' suoi voti. I senatori erano quattrocento, cento di ciascuna tribù, creati ogn'anno, ma solo dalle classi superiori, e almeno di trent'anni. Il potere de' magistrati nel far giustizia in tanto fu diminuito, in quanto fu permesso d'appellarsi dalle loro sentenze ai giudici. I giudici poi si toglievano da tutto il popolo, senza alcun riguardo alle classi o agli ordini, purchè non avesser meno di trent'anni. Tuttavia la maggior parte de' giudizj intorno agli omicidj lasciavansi, giusta l'istituzione di Dracone, agli efeti tolti dalla nobiltà; il solo genere dei γονικῶν, di cui doveasi giudicare nell'Areopago, fu attribuito ad un nuovo collegio di areopagiti (28), al qual collegio ascrivevansi quelli che avevano lodevolmente

conti ciò che da Erodoto si attribuisce ai Pritani dei Naucrari. Il racconto di Tucidide indusse Apocrazio ed altri a credere che in quel tempo gli stessi arconti fossero chiamati Pritani de' Naucrari.

(26) Ma avendosi riguardo in questa divisione soltanto ai terreni, non ai denari e all'altra sostanza occulta (ἀφανῆν οὐσίαν), pare che quei ricchi, i quali non possedessero terreni, siansi messi nella quarta classe, così che anche per questo riguardo tutti quelli che desideravano di partecipare al governo della repubblica ed agli onori, erano tenuti a possedere terreni. Cf. DINARCH. in *Demost.*, p. 34 Reisk. Solone poi proibì ancora κρᾶσθαι γῆν ὁπόσην ἂν βούληταί τις, come dice Aristotele, *Polit.*, II. 4, 4, onde non ne venissero esclusi i men ricchi: sebbene Hermann dubiti dell'interpretazione di questo passo, *De vestig. vett. instit.* in PLATONE, *Leg*, p. 63.

(27) ARISTOTELE, *Polit.*, II. 9, 4; PLUTARCO in *Sol.*, c. 18; POLLUCE, VIII. 97. Ma in quanto a ciò che Niebuhr (*St. rom*. I. p. 458 ed. 2. e tom II. p. 346) deduce dalle parole di Demetrio ap. PLUTARCO in *Arist*, c. I: ἐκ τῶν γένων, τῶν τὰ μέγιστα τιμήματα κεκτημένων, cioè che gli Arconti si potessero creare soltanto dai Pentacosiomedimni nobili, temo che Demetrio non abbia detto τῶν γένων in questo significato.

(28) POLLUCE, VIII. 125. Dissi un nuovo collegio

sostenuta la carica di arconti. Ai medesimi fu in certo modo commessa la custodia di tutto lo Stato; che esaminassero gli atti de' magistrati, e se alcuna cosa si facesse contraria alle leggi o al pubblico bene, coll'ammonire, col vietare e col denunziare vi si opponessero; e che inoltre avessero cura della vita e de' costumi de' privati, e della pubblica disciplina. Niuno poi nè magistrato, nè senatore, nè giudice, nè di quelli che intervenivano ai comizj, riceveva salario dal pubblico; per la qual cosa avvenne che alla maggior parte di queste incumbenze solo i più ricchi attendevano; i meno ricchi poi, per la cura degli affari domestici, non potevano applicarsi ai pubblici.

§ IX. — **Merito della sua legislazione.**

Così regolata saviamente la repubblica, non diminuito troppo il potere dei nobili, e fatta libera la plebe, in modo però che all'autorità de' migliori fosse sottoposta, pose Solone egregj fondamenti della futura grandezza d'Atene. Imperciocchè egli istituì una repubblica tale, che dovea incitar gli animi degli uomini a tutte le civili virtù, perchè vedevansi posti innanzi i premj di quelle, ed aperta un'onestissima palestra in cui le forze venissero a contesa, ed ai maggiori guiderdoni aspirassero. E pensò che in questo modo il popolo si affezionerebbe meglio alla repubblica, e alle cure civili si avvezzerebbe, di quello che coi severi vincoli della disciplina, e con sollecito raffrenamento degli animi. Volle piuttosto che tutti liberamente si movessero, e quel modo di vita seguissero che maggiormente convenisse all'indole e alle facoltà di ciascuno, purchè alla repubblica non nuocesse. Pertanto egli pensò non doversi escludere dalla città nè le arti d'ogni genere, nè il frequente commercio de' forestieri, nè di dover diligentemente provedere che, avvezzi unicamente al presente stato di cose, e fermi in quello, non ne conoscessero nè bramassero altri: ma conobbe che, siccome gli uomini, così le leggi vogliono esser mutabili (29), in modo però che nulla inconsideratamente ed imprudentemente s'innovasse. Sebbene negar non si possa che questa cosa stessa per la volubilità dell'indole degli Attici abbia cagionato alla repubblica molti mali; perchè la città divenuta più potente e più ricca, e obliata l'antica frugalità, parsimonia e probità, fu corrotta dalla cupidigia delle ricchezze e del dominio, e dall'allettamento del piacere e del far nulla, e si estinse quella cui Platone disse aver riseduto una volta negli animi de' cittadini *δεσπότης αἰδώς, δι' ἣν δουλεύοντες τοῖς νόμοις ζῆν ἤθελον.*

§ X. — **Riforma di Clistene.**

Ma nei primi tempi dopo Solone la città non godette i frutti della nuova libertà. Perocchè da principio non avendo ancora sperimentato i cittadini l'eccellenza di quelle leggi, e mal soffrendo i nobili una diminuzione qualunque dei primieri diritti, e mormorando la plebe che non le si fosser fatte bastanti concessioni, quelle antiche fazioni de' Diacrj e de' Pediei e de' Paralj turbavano di nuovo la repubblica, finchè Pisistrato, capo de' Diacrj, impadronissi del governo (nell'olimp. LIV. 4), e dopo averlo successivamente perduto e ricuperato, lo tenne all'ultimo fino alla morte, e lasciollo anche in eredità a' suoi figli. Ma espulsi i Pisistratidi il secondo anno della LXVII olimp., rinacquero insieme colla redintegrata libertà le civili discordie, guidati i nobili da Isagora, i popolari da Clistene, uno degli Alcmeonidi (30). Dopo varj combattimenti, Isagora fu finalmente costretto uscir di città, e la repubblica da Clistene ricomposta con molte leggi, le quali confermavano ed accrescevano la libertà da Solone fondata. Imperciocchè, data la cittadinanza ai forestieri ed ai liberti, si accrebbe forza alla

di areopagiti, perchè da quell'antico senato de' nobili, che pure ebbe nome dall'Areopago, fu affatto diverso, se si consideri la composizione dell'uno e dell'altro. In quanto al resto poi non fu tanto dissomigliante, che Aristotele, *Polit.*, II 9, 2, non potesse giustamente dire essersi da Solone conservato quel senato areopagitico che trovato avea. Ma potè facilmente avvenire che molti pensassero che l'Areopago fosse stato instituito da Solone. Cf. *Proc. att.*, p. 16 seg.; e BÖCK, *De Philochoro*, p. 12.

(29) PLUTARCO, *Convito dei sette Sap.*, c. 7: *ἀπεγγέλθη περὶ Χίλωνος ὡς ἄρα διαλύσαιτο τὴν πρὸς Σόλωνα φιλίαν καὶ ξενίαν, ὅτι τοὺς νόμους ὁ Σόλων ἔφη μετακινητοὺς εἶναι.*

(30) Questi dopo l'espiazione Cilonia tornati, non si sa quando, in città e di nuovo espulsi da Pisistrato, erano poi rientrati nell'Attica a combattere i Pisistratidi, scacciati i quali, rimasero in patria.

plebe; indi sciolti i legami delle antiche tribù, diminuissi la potenza dei nobili, e fu fatta una nuova partizione di tutti i cittadini, in cui quelli nulla agli altri prevalessero, avendoli tutti uniti con nuovi legami fra se stessi e colla repubblica. Formò Clistene dieci tribù e cento demi o distretti (31); aumentò il numero de' senatori in proporzione del numero delle tribù, sicchè da ciascuna se ne traessero cinquanta; accrebbe pure i collegi d'alcuni magistrati, cosicchè se ne eleggesse uno per tribù; stabilì che que' magistrati in cui non richiedevasi una cert'arte od esimia perizia, nè troppo grandi facoltà, ma soltanto prudenza civile (quale sembra potersi facilmente acquistare da ciascuno in una libera città) o probità e amor di patria, non fossero come per lo innanzi eletti coi voti (32), ma a sorte, in modo però che quelli che sortivano magistrati non entrassero in carica se non dopo aver ottenuta l'approvazione dai giudici; finalmente introdusse anche l'ostracismo, onde l'egual libertà de' cittadini fosse sicura dalla troppa potenza dei pochi.

§ XI. — **Aumento della democrazia.**

Molto crebbe il potere del popolo dopo la seconda guerra persiana. Imperocchè primieramente, a cagione del genere marittimo di quella, essendo avvenuto un gran cangiamento in tutta l'arte della guerra, ed avendo cominciato a dipendere l'esito delle battaglie e la salute della repubblica, meno dalle truppe pedestri e di pesante armatura, antico nerbo della città, che dai soldati di mare e dai remiganti levati per la maggior parte dall'infima plebe, avvenne di necessità che dai più ricchi cittadini, di cui soleva esser composta la fanteria grave, passasse il potere ai poveri. Inoltre, devastata ogni parte dell'Attica dall'esercito persiano, erano state fiaccate e diminuite le facoltà di moltissimi nobili; altri in prima poveri e di poco o nessun terreno possessori si arricchirono con bellica preda; tutta poi la plebe, superba della recente vittoria, e conscia delle sue forze e del suo valore, voleva partecipar maggiormente alla repubblica. Pertanto Aristide, prima d'allora caldo campione dei nobili, propose la legge che ad ogni libero cittadino senza distinzione di classe fosse aperto l'adito anche alle supreme magistrature. In appresso, conquistato l'impero del mare, ed arricchito il pubblico tesoro coi tributi degli alleati, gli ambiziosi cominciarono a introdurre il pernicioso costume delle largizioni pubbliche; e primamente s'introdusse la paga de' giudici, poi quella dei comizj, le quali, mediocri dapprima e appena tali da poter allettare molti dei più poveri, furono poscia in modo accresciute, che moltissimi preferivano all'ingrata fatica il facile guadagno de' giudizj e de' comizj, e contro la moltitudine della plebe poco valeva l'autorità dei migliori. Aggiungevansi ancora di quando in quando altre largizioni e le arti dei demagoghi, che inducevano facilmente la volubile ed impetuosa moltitudine a fare quant'essi bramavano: fu diminuita e quasi spenta l'autorità del senato, e accresciuto il numero della plebe cittadina, concorrendo in folla nella città commerciante e principalmente nel Pireo, nocchieri, mercanti, rivenduglioli ed artefici.

§ XII. — **Oligarchia.**

Pertanto nella guerra del Peloponneso avendo avuto infelice esito la spedizione siracusana, intrapresa per insaziabile cupidigia di dominio, e per le diserzioni degli alleati essendo state fiaccate e diminuite le forze della città, sicchè difficilmente poteva più a lungo sostenersi, alcuni concepirono la speranza e la risoluzione di far novità. Ed appena ricevuta la nuova della sconfitta (olimp. XCI, 4), formarono un collegio di seniori, i quali provedessero alla salvezza della repubblica. Questi furono chiamati *probuli*, nome usato nelle oligarchie, il poter dei quali pare abbia durato circa un anno (33). Perchè l'anno seguente, i nobili rovinati dalle continue spese delle guerre,

(31) Clistene accrebbe il numero anche delle naucrarie, talchè giunsero da quarantotto a cinquantacinque per tribù.

(32) Ciò dissi per conghiettura, concorrendo nella stessa opinione Hermann, *De jure magist.*, p. 15. Wachsmuth, I. p. 275, ed altri. Tuttavia dissente Tittmann, p. 308.

(33) TUCIDIDE, VIII. 1. Cf. ARISTOTELE, *Rhetor.*, III. 18; ARISTOFANE, *Lisist.*, 387, 467 (questa commedia fu rappresentata nell'olimp. XCII. 1, il primo

e travagliati dalle ingiurie dei calunniatori, inoltre speranzosi che i Persiani e gli Spartani più volontieri farebbero la pace con pochi, che con una volubile ed infida moltitudine, tentarono di abbattere il poter della plebe, e di ripristinare il dominio di pochi. Quindi Pisandro, Antifone e gli altri di quel partito persuasero dapprima la plebe d'eleggere dieci personaggi, i quali entro un determinato tempo dovessero proporre al popolo una legge per riordinare lo Stato (34): indi per consiglio di questi furono trascelti cinque uomini, che alla lor volta ne nominarono altri cento, ciascun dei quali si scelse tre compagni. Così se n'ebbero quattrocento (35), ai quali in luogo del senato si commise la cura della repubblica. Fu disciolto il senato, cangiati i magistrati, e decretato che ai comizj, se tenere se ne dovessero, non tutti si convocassero i cittadini, ma soltanto cinquemila di non piccolo censo, ed idonei anche per gli altri riguardi a questo stato di cose, e che nè magistrati, nè giudici, nè alcun altro fuorchè i soldati, ricevessero paga.

§ XIII. — Trenta Tiranni.

Ma scorsi appena quattro mesi, il popolo vedendo che non si faceva la pace, e che quattrocento esercitavano troppo prepotentemente l'imperio, li spogliò del governo. Non per questo fu subito ristabilito lo stato popolare qual era stato per lo innanzi; ma da tutta la moltitudine (36) si elessero cinquemila di quei cittadini che a loro proprie spese si fossero armati, onde soli ne' comizj amministrassero la repubblica; perchè quei precedenti cinquemila non erano stati di fatto, ma soltanto di nome. Inoltre si emendarono le leggi, e se ne emanarono delle nuove che utili sembrassero allo Stato: e le altre cose furon bene ordinate, sicchè temperato egregiamente il governo tra i pochi e la plebe, fu per qualche tempo amministrata salutevolmente la repubblica.

Non è abbastanza chiaro quanto tempo durasse questo stato di cose, sebbene sia certo che non ebbe lunga durata. Ma, dopo la battaglia all'Ellesponto, prevalse di nuovo la fazione dei pochi (37); si crearono cinque efori, che presiedessero alle adunanze del popolo (38); si richiamarono gli esuli, e si tornarono nel primiero stato gli scaduti (39); finalmente presa Atene da Lisandro, fu deferito il sommo potere a trenta uomini, onde creassero nuove leggi e dessero nuova forma alla repubblica, e intanto amministrassero il tutto a loro senno. Questi, confidando nell'appoggio degli Spartani, e spalleggiati dai tremila cittadini (40), ai quali soli fu permesso di portar armi e versare in città, ordinarono il senato e tutte le magistrature a lor talento, tolser di mezzo tutti quelli che per virtù, per autorità o per ricchezze si distinguevano, e quelli che sospettavano non favorevoli al loro governo, i più senza dar loro facoltà di dire le proprie ragioni; insomma prepotentemente e crudelmente governarono lo Stato. Ma una mano non grande di esuli guidati da Trasibulo occupò File, castello dell'Attica, indi fattasi più numerosa, s'impadronì del Pireo, sconfisse le truppe de' tiranni, e ridusse a tali strettezze coloro che occupavano la città, che quei trenta furono costretti a dismettersi dal governo, e la repubblica venne affidata a dieci uomini, scelti uno per tribù. I quali non comportandosi punto con maggior moderazione, ed essendo alla fine propensi alla riconciliazione gli animi di tutti, colla mediazione di Pausania re degli Spartani, fermossi la pace con questi patti, che, eccetto i trenta tiranni ed i decemviri, nissuno fosse punito pe' fatti suoi; che non si sequestrassero i beni, e che l'amministrazione della repubblica fosse al popolo restituita.

anno dopo quella sconfitta); LISIA, in *Eratost.*, § 65.

(34) Così TUCIDIDE, VIII. 67.

(35) Che da Lisia, a favore di Polistrato, § 2, dicasi che i quattrocento furono eletti da quelli della loro medesima tribù, non fa gran peso; forse ciascuno di quei cento si scelse i tre fra quelli della sua tribù. Nè grava maggiormente che Fozio dica creati quei quattrocento dai συγγραφεῦσι: certo costoro regolavano tutto l'affare, ed erano i primi cento creati.

(36) Creati furono per quella bisogna i καταλογεῖς, ricordati da Lisia a favore di Polistrato, § 13.

(37) Non è dubbio che siasi ricevuta quella sconfitta per tradimento dei generali avversi alla plebe. Cf. SIEVERS, *Comment. hist. de Xenoph. Hellen.* Berlino 1835, p. 33 e 87.

(38) LISIA, in *Eratost.*, § 43; SIEVERS, p. 45 e 92.

(39) ANDOCIDE, *De myster.*, § 77 e segg; SENOFONTE, *Ellen.*, II. 2, 11; SIEVERS, p. 45 e 92.

(40) SENOFONTE, *Ellen.*, II. 3, 18, 4, 1; SIEVERS, p. 98, not. 317.

§ XIV. — Decadenza.

Quindi la città si volse a riparare e supplire le leggi. Decretossi dunque che le tavole delle leggi si esaminassero, e delle nuove, se vi fosse bisogno, se ne aggiungessero. Frattanto il governo della repubblica fu commesso a venti uomini. Così fu in breve tempo ristabilito il governo popolare, a temperar il quale salutarmente, sebbene sia stata restituita all'Areopago la primiera autorità e la cura delle leggi e dei magistrati, tuttavia questo senato potè giovar poco, essendo affatto cangiata la condizione dei tempi e l'aspetto della città. Imperocchè, tacendo che i costumi degli Ateniesi, come quelli di tutti i Greci, si corruppero pei lunghi mali dell'infelicissima guerra, erasi accresciuta in Atene la moltitudine della bassa plebe, essendosi conferita la cittadinanza, per rimediare ai danni della guerra, agli inquilini ed altri forestieri, ed anche a moltissimi schiavi (41), mentre erasi assai diminuito il numero dei nobili ed esauste le loro ricchezze. Di quelli poi che in appresso o per ricchezze o per virtù e per autorità dalla moltitudine si distinguevano, che erano pochissimi, restavano consumati i beni pei continui pesi delle pubbliche contribuzioni, e si reprimevano i generosi sensi per le arti dei calunniatori, i quali, siccome cani del popolo (42), atterrivano ed abbassavano colle minaccie e coi giudizj chiunque cagionasse la più piccola ombra. Al contrario spesse volte uomini d'infima condizione, nè per ricchezze nè per meriti nè per virtù cospicui, ma solo d'eloquenza forniti, o piuttosto dell'arte d'ingannare, d'adulare e di eccitar sedizioni, avevano grande influenza nelle adunanze del popolo e ne' giudizj, sommovevano la plebe, colle lusinghe e colle adulazioni se ne procacciavano il favore, in ogni modo ne aumentavano il potere, onde diventar più potenti essi stessi. Così il popolo già per se medesimo infermo, guasto del tutto da questi uomini, cangiata la libertà in licenza, da coraggioso divenne codardo, da forte imbelle, da sobrio e moderato avido e sregolato, nè memore, fuorchè di raro e per intervalli, del primiero valore; e quando finalmente gli toccò un nemico superiore in forze ed in astuzia, mutò in disonore ed in servitù la gloria tramandatagli da' maggiori.

Esposte queste cose in generale intorno alle forme e mutazioni dell'ateniese repubblica, ci resta a considerare più diligentemente ad una ad una le parti di quella, quali furono nella città adulta e fiorente.

§ XV. Condizione delle persone. — Liberi e schiavi.

L'Attica, sebben terra di poca estensione e di non molta fertilità, ebbe tuttavia abbastanza abitanti. Il loro numero totale, nei tempi più floridi della repubblica, si può far ascendere a più di cinquecentomila, dei quali quattrocentomila schiavi, quarantacinquemila inquilini, il resto cittadini (43). Tutti gli schiavi erano venderecci, perchè l'Attica non n'ebbe mai di addetti alla gleba e simili agl'iloti. Quindi erano o condottivi da' mercanti, o presi in guerra, o nati nello Stato, e alcuni anche avevano perduto la libertà per delitto. Servivano la repubblica o i privati. Dagli schiavi pubblici toglievansi i fanti e i berrovieri dei magistrati, inoltre i banditori, gli scrivani, i computisti, i ragionieri, i pubblici monetarj, finalmente i custodi dei carcerati ed i carnefici. Di questo genere erano anche coloro che sciti o sagittarj o speusinj si addomandavano, dapprima in numero di trecento, poi di mille ducento, parte adoperati nella milizia, parte nel servizio della città, e facevano la guardia in prima nel fòro, poscia nell'Areopago. Aggiungi duecento arcieri a cavallo (ἱπποτοξόται) ad uso di guerra, i quali pure è probabile che fossero schiavi (44).

Degli schiavi privati varj e molteplici erano i generi e le occupazioni, e non è nostra intenzione di annoverarle tutte. Alcuni servivano nella casa del padrone, altri erano impiegati nel lavoro dei campi, o nello scavo delle miniere. Quelli poi che sapean bene

(41) Senofonte, *Hellen*, I. 6, 24; Diodoro, XIII. 97; Aristofane, *Ran.*, 33 e 705, c. Scholl.

(42) Or. in *Aristogitone*, I. p. 782.

(43) Clinton, *F. H*, p. 397-400; Böck, *De œcon. r. p. A.*, I. p. 39 seg.; Mueller, in *Ersch. e Grub*; Tucidide alla voce *Attica*.

(44) Vedi Böck, l. cit. p. 284.

un'arte qualunque od un mestiere, o uniti sotto un capomastro (*ἡγέμονι*, *ἐπιτρόπῳ*) lavoravano nelle fabbriche (*ἐργαστηρίοις*), o abitando anche ad uno ad uno e separatamente, davano ai padroni una determinata parte del loro guadagno (45). Molti anche ne davano i padroni a nolo ad altri per diversi servizj (46), o comandavano agli stessi schiavi di cercarsi un conduttore della lor opera (47). Finalmente spesse volte gli schiavi furon messi alla testa di botteghe e d'osterie, e vennero loro perfino affidate la mercatura ed il cambio (48).

§ XVI. — Condizione degli schiavi.

La condizione degli schiavi presso gli Ateniesi fu alquanto migliore che altrove. Quelli che servivano la repubblica sembra che siano stati trattati egualmente che gl'inquilini; ma anche agli schiavi dei privati le leggi aveano in più modi proveduto. Imperciocchè i padroni non avevano diritto di vita e di morte sopra di quelli, ed agli schiavi che troppo fieramente e crudelmente fossero trattati era permesso rifuggire nel tempio di Teseo o in altro asilo, e chiedere d'esser venduti. Se alcuno commetteva atroci ingiurie contro uno schiavo d'altri, poteva il padrone domandarne vendetta anche col processo *ὕβρεως* Non di rado avveniva che, pattuito il prezzo col padrone, compravansi co' proprj avanzi la libertà (49). Spesso gli schiavi venivano impiegati nella milizia, e principalmente nella navale, e se avessero valorosamente combattuto per la repubblica, solevasi dar loro la libertà ed anche la cittadinanza. L'abito e il vestire degli schiavi non differiva quasi in nulla da quello de' più poveri cittadini; e si dice che avessero troppo liberi costumi, e spesse volte una grandezza d'animo superiore al loro stato. Tuttavia non erano ammessi all'educazione de' liberi, alle palestre e alle adunanze del popolo; nè potevano citare in giudizio, od esser prodotti per testimonio se non in causa d'omicidio (50). I liberti passavano nell'ordine degl'inquilini, e solevano avere un patrono (*προστάτην*); e contro quello che senza giusta causa ciò rifiutava, aveva luogo il processo d'infedeltà (*ἀποστασίου*), di che convinto era novamente ridotto in ischiavitù.

§ XVII. — Gl'inquilini.

Gl'inquilini, cioè i forestieri venuti ad abitare in Atene, erano moltissimi, invitati o dalla bellezza della città, o dall'abbondanza di piaceri d'ogni genere, o dall'opportunità di far guadagno. E i costumi degli Ateniesi si distinguevano assai per la gentilezza verso i forestieri, e per la civiltà in paragone degli altri. Ma i diritti e la condizione di questi furono inferiori d'assai a quelli dei cittadini: imperciocchè nè potevano posseder terreni nell'Attica (51), nè contrarre matrimonj coi cittadini (52), nè trattar cause nel fòro, se non assistiti da un cittadino col quale, siccome con un patrono (53), eransi congiunti. Contro colui che non avesse patrono aveva luogo il processo di *ἀπροστασίου*, e n'era punito colla schiavitù. Inoltre pagavano tributo, un padre di famiglia dodici dramme all'anno, le vedove sei, ed era anche imposta una gabella a coloro che tenean botteghe, o facevano qualche altro traffico. Nelle processioni solenni d'alcune feste toglievansi da loro gli *σκαφηφόροι*, *ὑδριάφοροι* *σκιαδηφόροι*, cioè quelli che portavano l'acqua, i secchi,

(45) *Ἀνδράποδα μισθοφοροῦντα*. SENOFONTE, *De r. p. A.*, I. 17.

(46) TEOFRASTO, *Caratteri*, c. 22; SENOFONTE, *De redit.*, IV. 14.

(47) Questi sono *οἱ μισθωτοὶ*, che principalmente si radunavano nel Colono, onde furon detti *Κολωνῖται*. Cf POLLUCE, VII. 130, ATENEO, XIV. 10.

(48) DEMOSTENE a favore di Form., p. 957. Cf. *Proc. att.*, p. 559.

(49) DIONE CRISOSTOMO, *Or.*, XV. p. 241; PETIT, *Leg. att.*, p. 259. Bene poi avverte Hermann, *Ant. gr.*, § 114, 14, che dalla *Casin.* di Plauto puossi non sicuramente raccogliere che anche senza un tal patto, malgrado de' padroni, potessero gli schiavi redimersi.

(50) PETIT, *Leg. att.*, p. 419, *Proc. att.*, p. 557 seg, e p. 667, n. 32. — Quando dicesi minacciata *δίκη* allo schiavo (DEMOSTENE in *Callicl.*, p. 1280; ARPOCRATE, s. v. *ὅτι πρὸς τὴν φύλην*), sempre pensare che il padrone lo dovette difendere.

(51) *ἔγκτησιν* non avevano. SENOFONTE, *De vectigal.*, 2, 6; BÖCK, *De œc. r. p. A.*, I. p. 154.

(52) *Ἐπιγαμίαν* non avevano. Vedi *Or. in Nœer*, p. 1350; ed anche MEYER, *De bon. damn.*, 45.

(53) *Προστάτην νεμεῖν*. POLLUCE, VIII. 35; ARPOCRATE, SUIDA, s. v. *προστάτης*; *Lex. Segner.*, p. 297. *ἐπιγράφεσθαι προστάτην*; LUCIANO, *Bibaccus*, c. 29. *ἐπὶ προστάτου οἰκεῖν*. LISIA in *Filon.*, p. 871; LICURGO in *Leocr.*, § 145.

gli ombrelli. Gl'inquilini pagavano egualmente che i cittadini i tributi straordinarj, e quelle prestazioni che si chiamano liturgie ; e non di raro si arruolavano per la milizia tanto navale che pedestre. La facoltà poi di dar ricetto nell'Attica agl'inquilini pare che appartenesse all'Areopago (54): ma l'esenzione dai tributi e dagli altri pesi, o il diritto di ἰσοτελείας, di non esser soggetto ad altri doveri che a quelli proprj dei cittadini, nè costretti ad avere il patrono, e di poter comprare terreni nell'Attica (55), tutto ciò non poteasi conceder loro che da un decreto del popolo.

§ XVIII. — Cittadini.

I cittadini Attici erano di due sorta: natìi ed ascrittizj, cioè regalati della cittadinanza dal popolo. La legge di Solone volle che questo dono non si concedesse se non a quelli che fossero assai benemeriti della repubblica, e che, abbandonato per sempre il patrio suolo, avessero fissato in Atene la sede loro e di tutti i suoi. Ma in seguito si discostarono spesse volte da questa legge, e per cagion di onore fu la cittadinanza concessa a molti re e principi di straniere città, la maggior parte dei quali non aveano pur veduto Atene; e quest'onore, una volta assai stimato, nei tempi posteriori divenne vile, e fu dato a moltissimi sebbene indegni. Del resto sull'impartire la cittadinanza dovevasi interrogare il popolo due volte nei comizj; e la cittadinanza concessa ne' precedenti comizj non si teneva certa e ferma, se il popolo non avesse decretato ne' successivi la stessa legge, dando il voto secreto più di seimila cittadini. E anche in tal caso potevasi impugnare per γραφὴν παρανόμων, se alcuno conosceva che fosse stata data in modo illegittimo, o per non giusta causa. Quelli poi che per benefizio del popolo avevano ricevuto la cittadinanza, si chiamavano δημοποίητοι, o anche semplicemente ποιητοί, fatti, e differivano alcun poco ne' diritti dai cittadini natìi; essendo ascritti alle tribù e ai distretti, non alle fratrie ed alle schiatte; ed esclusi dai sacerdozj e dalla magistratura dei nove arconti, perchè le leggi non permettevano (56) che venisse quella occupata se non da coloro che fossero cittadini ἐκ τριγονίας.

§ XIX. — Ingenui.

I natìi, cioè quelli che non per legge ma per natura son cittadini, si possono dividere anch'essi in due generi: l'uno di quelli che hanno bensì πολιτείαν cittadinanza, ma non ἀγχιστείαν ingenuità; l'altro di quelli che hanno l'una e l'altra. Sotto il nome di ἀγχιστείας sono compresi que' diritti che vanno congiunti colla parentela (57), dei quali nessuno poteva godere che da giuste nozze procreato non fosse. Giuste poi non erano le nozze dei cittadini se non con cittadini, e con que' forestieri cui si erano concessi i matrimonj. Non erano proibite le nozze dei parenti fra di loro, fuorchè quelle degli ascendenti coi discendenti, o del fratello colla sorella uterina (58); anzi i costumi e le leggi le favorivano, onde i beni delle famiglie non passassero agli estranei. I figli procreati da giuste nozze s'introducevano nella curia paterna, e fatto un sacrifizio, e prestato il giuramento del padre, venivano dal fratriarca iscritti nel registro: il che era un argomento di γνησιότητος genuinità.

Lo stesso facevasi nelle adozioni. Erano poi le adozioni frequenti e legittime, se alcuno non aveva figli naturali, allo scopo che non si estinguessero le famiglie; e o si facevano tra i vivi, o per mezzo di testamento, od anche coll'istituire figlio ed erede uno dei

(54) Ciò dall'*Edipo a Col.* di Sofocle, v. 947 segg., raccolsero Petit, *Leg. att.*, p. 26, e Schedio, *De Areop.*, c. 5, § 1. Tuttavia la cosa non è abbastanza certa.

(55) Bock, II. p. 78; I. p. 155.

(56) Polluce, VIII. 85.

(57) Cf. Bunsen, *De jur. her.*, p. 13 extr. 14 init. — Dicesi poi ἀγχιστεία ἱερῶν quella che appartiene alla comunione de' sacrifizj, ὁσίων quella che riguarda l'eredità.

(58) Demostene in *Eubul.*, p. 1304 extr.; Plutarco in *Themist.*, c. 32; Cornelio Nepote, *Cimon.*, c. 1. — Le parole di Andocide contro Alcib., p. 139 (§ 33): ἐξωστράκισαν Κίμωνα διὰ παρανομίαν ὅτι τῇ ἑαυτοῦ ἀδελφῇ συνῴκησε, non insegnano che fossero comunemente riprovate siffatte nozze; imperciocchè συνοικεῖν non si dice soltanto del matrimonio; e molti asserirono che Elpinice non fosse moglie, ma amica di Cimone. Vedi Plutarco, *Cimon.*, c. 4; Antistene ap. Ateneo, XIII. 56, p. 589 extr.

parenti più stretti a colui che fosse morto ab intestato (59). Ma quelli soltanto potevano adottare, i quali non avessero figli naturali: coloro che avevano solo delle figlie, a questo patto il potevano, che collocassero per moglie all'adottivo una di esse. Se poi dopo la fatta adozione nasceva ad alcuno un figliuolo, l'adottivo avea eguali diritti di questo. Non potevano esser adottati se non cittadini ateniesi; e non era permesso all'adottivo di ritornare alla sua paterna famiglia ove non avesse lasciato un figliuolo nella casa adottiva; e se non aveva figli, non poteva disporre nel testamento dei beni ricevuti dal padre adottivo, i quali dovevano lasciarsi ai parenti di questo. Finchè era nella casa adottiva non potea partecipare all'eredità del padre naturale; tuttavia conservava il diritto all'eredità materna.

Le figlie senza fratelli si chiamavano *ἐπίκληροι*, ereditiere, siccome quelle che erano eredi del padre; perchè essendovi dei fratelli, ricevevano soltanto la dote, e si dicevano *ἐπίπροικοι*. Ma i più vicini per sangue potevano per diritto di consanguineità (*ἀγχιστείας*) chieder le nozze delle ereditiere, i quali quando agiscono col mezzo della giustizia diconsi *ἐπιδικάζεσθαι τῆς ἐπικλήρου*: e ciò avveniva spesse volte anche riguardo a quelle ereditiere che eransi già maritate ad un altro (60). Il marito riceveva i beni dell'epiclera; ma se avesse procreato figli da lei, doveva, secondo il costume, far erede di tutti questi beni uno di quelli, e istituirlo figlio adottivo dell'avo materno. A questo adunque si davano i beni materni (61) tosto che giunto fosse all'età maggiore. Ma anche le epiclere lasciate in povertà o dovean essere prese in mogli dai parenti più vicini, o da questi con una dote maritate ad altri; ed avean le leggi in più modi proveduto alle figlie orfane, onde nè dai parenti nè dai mariti venisse loro fatta alcun'ingiuria.

§ XX. — **Eredi.**

Se poi alcuno senza lasciar figli o naturali od adottivi morisse ab intestato, la sua eredità devolvevasi ai parenti (62), di modo che in primo luogo erano eredi i nipoti e i pronipoti nati dai figli, poi quelli nati dalle figliuole; se non ve n'erano, succedevano i collaterali dal lato di padre, cioè i fratelli germani e i figli loro; dopo questi, le sorelle e parimenti i loro figli. Se non n'aveano neppur di questi, seguivano i cugini germani figli d'uno zio, poi quelli ch'eran figli d'una zia del defunto e i loro figliuoli. Che se di tutti questi non restava alcuno, allora finalmente chiamavansi alla successione i parenti del morto per parte di madre, dapprima i fratelli uterini e i loro figli, e in seguito gli altri collo stesso modo ed ordine dei parenti dal lato del padre. Dove poi neppur di questi esistesse alcuno, la successione tornava alla parentela paterna del defunto, della quale il più vicino si preferiva agli altri. Era unito all'eredità il dovere del funerale, ma le cose sacre non si devolvevano siccome i beni, se pure alcuno non fosse per adozione nella casa del defunto; e questa fu la principal causa onde tanto religiosamente procuravano che per mezzo dell'adozione le case dei defunti si conservassero.

§ XXI. — **Legittimazione.** — **Emancipazione.**

Questi adunque furono i diritti di consanguineità (*ἀγχιστείας*), di cui le leggi non rendeano partecipe se non chi fosse da giuste nozze generato (*ὀρθῶς γεγεννημένον*). Gli altri, detti bastardi, erano di più sorta, secondo che avevan per madre una cittadina

(59) Vedi MEYER, *Proc. att.*, p. 45 segg. Cf. Iseo, p. 265, 439. Essendo uffizio dell'arconte *ἐπιμελεῖσθαι τῶν οἴκων τῶν ἐξερημουμένων* (ISEO, *de Apoll. her.*, § 30; DEMOSTENE in *Macart.*, p. 1076, 14), senza dubbio potè anche costringere i parenti a sostituire un figlio al defunto, sebbene ciò spesse volte siasi trascurato.

(60) ISEO, *De Pyrrh. her.*, § 64; *De Arist. her.*, § 19. — Così talvolta gli uomini per isposare le epiclere facevano divorzio colla prima moglie. DEMOSTENE *contro Eubul.*, p. 1311, 16. Argom. dell'oraz. *contro Onetor.*, p. 865, 4.

(61) Vedi ISEO, *de Cir. her.*, § 31. Quand'anche nessuno de' nipoti fosse stato instituito figlio dell'avo materno, i beni toccavano loro quand'erano cresciuti. Vedi ISEO, *De Pyrrh.*, § 50, c. comm. Del resto se molte erano le epiclere, e molti i loro figli, nè per consenso dei parenti erasi instituito figlio adottivo dell'avo materno uno di questi, i beni si divideano per testa tra le madri e tra i figliuoli. Cf. ISEO, p. 320.

(62) La legge stessa o alcuni capi della legge vedi ap. DEMOSTENE in *Macart.*, p. 1067. Cf. ISEO, *De agn. her.*, § 1, 2. Sonvi tuttavia alcune cose assai oscure intorno ai gradi e al diritto degli eredi, nè tutte in questa legge comprese.

non legittimamente maritata, od una straniera con cui non potevano i cittadini contrarre giuste nozze. A quelli, purchè avesser per padre un cittadino (63), non puossi dubitare che sia stata mai negata la cittadinanza; di questi poi variarono i diritti secondo i tempi. Imperocchè secondo la legge di Solone erano esclusi da ἀγχιστείας, ma non dalla cittadinanza (64). Pericle propose che non fossero neppur cittadini ove sì il padre che la madre cittadini non fossero; ed essendosi cessato tale osservanza nella guerra del Peloponneso (65), fu di nuovo confermata per legge di Aristofonte sotto l'arconte Eulide. Potevansi legittimare i bastardi o per benefizio del popolo, o per concessione dei parenti, se questi permettevano che venissero introdotti nella curia del padre (66).

Cresciuti i giovani, s'iscrivevano nel registro del loro distretto (67); indi eran condotti innanzi al popolo radunato nel teatro, armati d'asta e di scudo, e di là si conducevano con pompa solenne nella rôcca e nel tempio d'Agraulo. Ivi prestavano giuramento, che secondo le loro forze avrebbero in patria e fuori conservato, esteso, accresciuto la repubblica e la prosperità di lei (68). Indi per due anni erano esenti dalla milizia esterna, e adempivano nell'Attica l'uffizio di περιπόλων, ossia d'ispettori. Dopo questo tempo, iscritti nelle tavole concionali dei loro distretti, intervenivano ai comizj, e militavano fuori dai confini dell'Attica. Tuttavia non potevano coprir le cariche, esser creati senatori e giudici prima dei trent'anni. Quelli che avevano tutti i diritti della cittadinanza dicevansi ἐπίτιμοι onorevoli; ed ἄτιμοι infami coloro cui eransi in qualche parte diminuiti. Ma varj erano i generi e i gradi di questa diminuzione: perchè alcuni erano privati di tutti i diritti de' cittadini (69), talchè non poteano presentarsi nel fòro nè nelle adunanze del popolo, nè trattar causa in giudizio, nè intervenire alle pubbliche cerimonie di religione, o se alcuna di tali cose avesser fatto, si poteano metter in prigione; e quell'ἀτιμία ora fu temporaria (70), ora perpetua, e talvolta anche unita

(63) Non è abbastanza manifesto se i figli di madri cittadine e di padri forestieri fossero considerati forestieri o cittadini. Imperciocchè si può dubitare se il κατὰ θάτερα, ap. DEMOSTENE in *Eubulid.*, p. 1307, 24, significhi *dall'una o dall'altra parte*, come parve a Reisk ad h. l., a Meyer, *De bon. damn.*, p. 72, a Platner, *Symb.*, p. 108; o *da una parte*, cioè da quella del padre. Ed anche da ARISTOTELE, *Polit.*, III. 4, apparisce che di raro avvenne, e solo quando il governo era sommamente popolare, che fossero cittadini coloro la cui madre soltanto fosse cittadina. E lo stesso Platner ritrattò la sua opinione, p. 255.

(64) ARISTOFANE, *Av.*, vs. 1668; ISEO, *De Philoth. her.*, § 47; DEMOSTENE *contro Macart.*, p. 1067, 13, i quali fanno menzione della legge innovata sotto Euclide. Cf. BUNSEN, p. 15; PLATNER, p. 114; GAUS, p. 313. Ciò che Meyer, p. 73, 74, crede, che i bastardi, secondo la legge di Solone, avessero anche ἀγχιστείαν se non esistevano γνήσιοι, penso esser vero se stabiliamo che i padri con permesso de' parenti potessero legittimarli.

(65) Forse a questo riguarda la narrazione di Girolamo da Rodi ap. DIOGENE LAERZIO, *Socr.*, c. 10 (I, p. 112 Hübn.), la quale sembra significare che anche ai figli delle meretrici, le quali per lo più erano forestiere, davasi la cittadinanza per riparare la moltitudine.

(66) Sembra tuttavia che questa legittimazione avesse luogo soltanto in quei bastardi, i quali aveano per madre una cittadina. Cf. MEYER, *Proc. att.*, p. XX. not. ad ISEO, p. 336. Ai bastardi non legittimati potevasi dare νοθεῖα μέχρι χιλίων δραχμῶν. Vedi ARPOCRATE, s. v. νοθεῖα: Schol. Arist. Avv. 1663; WESSEL, ad Petit. *Leg. att.*, p. 588, not. ad Iseo, p. 254. Ai legittimati poi talvolta concedevasi soltanto una determinata parte dei beni. ISEO, *De Philoct. her.*, § 23.

(67) Prima d'esser inscritti doveano subire un esame (δοκιμασία), se fossero capaci di sostenere le civili incombenze, e ove fossero pupilli, se potevasi ceder loro l'amministrazione de' proprj beni. Alcuni antichi scrittori (p. e. SENOFONTE, *De r. p. A.*, 3, 5), oratori e grammatici (i cui passi vedi in BÖCK, *Procem. supra laud.*, p. 5, nota 8; WALES. ad *Harpocr.* s. v. δοκιμασθεὶς) per lo più parlavano solo della δοκιμασία de' pupilli; tuttavia sembra che anche gli altri subissero se non lo stesso, almeno un simile esame. Vedi ISOCRATE, *Panath.*, c. 40; *Areop.*, c. 14. Parleremo più innanzi della δοκιμασία de' giovani di circa quindici anni.

(68) BÖCK, *Procem. hiber.* 1819, p. 3, 4. Apparisce da Eschine in *Ctesiph.*, p. 541 seg., che erano più onorati coloro, i cui padri fossero periti in guerra; perocchè a questi donavasi una πανοπλία, e venivano chiamati alla προεδρία. Tuttavia non vorrei conchiudere con Böck, p. 5, che gli altri non fosser condotti nel teatro; sebbene anche Isocrate, *Or. de pace*, c. 29, accenni soltanto quelli.

(69) Dicesi ἄτιμος anche colui che, privato d'ogni appoggio della legge, può esser ucciso impunemente da chicchessia, p. e. quell'Artemio Zelite ap. DEMOSTENE, *Phil.*, III. p. 122. Ma questo genere di ἀτιμίας era rarissimo, e quasi affatto inusitato nel fôro attico.

(70) Fu temporaria nei debitori del pubblico tesoro, finchè avessero pagati i debiti; e questa si propagava anche ai loro figli, come eredi dei debiti

colla confisca de' beni (71). Ad altri poi si toglievano nominatamente alcuni diritti, lasciando loro gli altri.

§ XXII. — Divisioni del popolo attico. — Tribù e distretti.

I diritti, pei quali viene apprezzata la cittadinanza e distinta dalla condizione de' forestieri, alcuni appartenevano all'amministrazione della repubblica in generale, nel senato, ne' comizj, nelle magistrature, ne' giudizj; altri ad alcune minori società, le quali, sebbene fossero soggette a quella maggiore come le membra al corpo, e in quella fossero contenute, pure aveano ciascuna separatamente i proprj diritti e l'amministrazione delle comuni cose, più o meno distinta dalla repubblica in generale: tali erano le tribù e i demi o distretti, le curie o fratrie, e le genti o schiatte. Ad una tribù e ad un distretto ogni cittadino doveva esser ascritto; delle curie e delle schiatte non tutti per verità, ma pur moltissimi erano partecipi. Imperciocchè delle congregazioni minori di vario genere e di quelle distribuzioni e *simmorie* de' cittadini, che erano legate col censo, tratteremo in altro luogo. Clistene divise tutta l'Attica in cento parti, che δήμους o distretti nominarono, e dieci di questi componevano una tribù. Così formaronsi dieci tribù cui imposero i nomi di vecchi eroi, Erecteo, Egeo, Pandione, Leonte, Acamante, Eneo, Cecrope, Ippotoonte, Ajace, Antioco. I distretti poi alcuni furono nominati dalle città e dai borghi che in quelli si trovano, come Maratona, Enoe, Brauron, Lamptra, Eleusi, Ramno, Decelia, Pireo, Sunio, Falero; altri dalle principali schiatte che vi abitavano, come i Dedalidi, i Butadi, i Timetadi, i Tirgonidi, gli Jonidi, i Cotocidi, i Peonidi, i Peritedi, i Semochidi, gli Scambonidi (72).

Non tutti poi i distretti da Clistene assegnati ad una tribù erano tra sè vicini e situati nella stessa parte dell'Attica, in modo che ciascuna tribù occupasse una sola e continuata regione; ma talora vediamo assegnati a diverse tribù distretti vicinissimi, e al contrario uniti in una tribù certi lontanissimi l'un dall'altro, e separati da distretti di tribù diverse, situati in mezzo a loro: nel che pare che abbia avuto questo di mira, che sciolte le antiche unioni, e fiaccate le forze e l'autorità de' nobili, che in queste aveano avuto molta influenza, la nuova libertà del popolo fosse più espedita, e molti non avesser più riguardo ad una parte qualunque che a tutta in generale la repubblica.

Il mumero de' distretti dopo Clistene aumentossi al doppio, mentre crescendo nell'Attica la moltitudine degli uomini, doveano fondarsi per necessità molti nuovi distretti, e diventar tali que' luoghi che in prima erano stati soltanto frazioni di distretti. E anche la condizione dei distretti e delle tribù cangiossi alcun poco per questo, che i figli venivano ascritti alle tribù e al distretto de' loro padri. Perchè non potendo avvenire che sempre occupassero le stesse sedi, ma migrando di quando in quando d'uno in altro distretto, accadde che molti non fosser giudicati di quel distretto e di quella tribù in cui abitavano e possedevano i fondi, siccome era una volta, ma di quell'altra qualunque, cui da principio erano stati ascritti i lor maggiori.

paterni. Andoc., *De myst.*, p. 53; Demostene in *Macart.*, p. 1069 extr.; Meyer, p. 137 seg.

(71) Primieramente si confiscavano i beni dei debitori dello Stato: che se, venduti quelli, il debito si estingueva, essi ricuperavano l'ἐπιτιμίαν; se ne sopravanzava, restituivasi loro. Demostene in *Boet. de dot.*, p. 1014, 20; Meyer, p. 142. Inoltre a perpetua ἀτιμία unita colla confisca de' beni si condannavano i rei d'alcuni delitti, che sono numerati da Meyer, p. 142 e seg. A chi s'imponesse la ἀτιμία senza la confisca de' beni, vedi presso lo stesso, p. 106-130.

(72) Intorno ai nomi e alla divisione de' distretti vedi, oltre ai noti libri di Meursio, di Sponio e di Corsino, sopratutto L. Grotefend, *De demis s. pagis Atticæ*. Gottinga 1829. Delle diverse fonti de' grammatici in tal cosa parlò L. Ahrens, *De Athen. statu politico etc.* Gottinga 1829, p. 27. È poi degno di rimarco che la maggior parte di que' distretti, i quali portavano nomi gentilizj, erano situati nella parte mediterranea dell'Attica, siccome in quella ov'erano numerosissimi i nobili. Intorno ai distretti della stessa città vedi Mueller, *Ad Leakii topogr. Ath. a Rienækero convers.*, p. 461; e Krueger, *De vita Thucyd.* Berlino 1832, p. 91 seg.

§ XXIII. — Comizj tributi.

Aveva poi ciascuna tribù cerimonie religiose comuni (alle quali apparteneva principalmente il culto dell'eroe Eponimo), e fondi (alcuni de' quali furon consacrati all'Eponimo τεμένη; una cassa comune, co' suoi tesorieri, ταμίας); inoltre soprantendenti (ἐπιμελητάς) o all'amministrazione delle comuni cose, o all'apparecchio delle feste e dei giuochi solenni; e forse altri magistrati, di cui si oscurò la ricordanza. Quindi in ogni tribù doveansi spesso tener adunanze per creare i magistrati proprj, o per esaminare i rendimenti de' conti da quelli esposti, o per far decreti intorno all'amministrazione dei beni comuni e ad altri affari (73). Ed anche i soprantendenti delle pubbliche opere (τειχοποιοί, ταφροποιοί) ed altri creavansi per decreto del popolo ne' consigli delle tribù; siccome pure quelli che davano i pubblici spettacoli, come i coreghi, i ginnasiarchi e i soprantendenti ai banchetti; finalmente, fors'anche i senatori eleggevansi nelle adunanze delle tribù. Quei magistrati poi, de' quali doveasene sceglier uno per ogni tribù, quali erano gli strategi, i tassiarchi, i filarchi ed altri moltissimi, non nei particolari consigli ciascuno della sua tribù, ma tutti nelle generali adunanze del popolo si creavano.

§ XXIV. — Comizj dei distretti.

Quasi le stesse cose vogliونsi dire dei distretti; poichè anche questi aveano i loro sacri riti, o particolari di ciascuno, o comuni a più (74); e fondi e possessioni di vario genere, e danari raccolti dalle rendite, dai tributi (75), dalle gabelle; e il tesoriere col riscontrante, inoltre il Demarco, l'Eutino, e forse molti altri; e per la nomina di questi, per rivedere i loro conti, per decretare i premj, per dare ad affitto i poderi, e per altri affari di vario genere, tenevansi spesso adunanze. Ma di due principalmente dobbiamo noi far menzione, l'iscrizione di nuovi individui nelle tavole lessiarchiche e concionali, e il riconoscimento di quelli che erano stati iscritti. Iscrivevansi o i giovani di circa diciott'anni nelle tavole del paterno distretto, o anche gli uomini se per adozione passar doveano in un altro. Le tavole dette lessiarchiche erano custodite dal demarco: dallo stesso vi s'iscrivevano i nuovi nomi; e ciò pare essersi fatto per lo più in quell'adunanza che era destinata alla nomina de' magistrati: nè il nome s'iscriveva se non dopo esaminata la cosa. Nelle tavole concionali sembra che i giovani venissero iscritti circa l'età di vent'anni, e dappoi avean parte nelle radunanze ciascuno del suo distretto e di tutto il popolo. Ma perchè spesso avveniva che, mossi dai danari o dal credito del demarco, o del candidato, iscrivevano nelle tavole uomini di condizione forestiera, cercavasi rimedio a questo male coll'aver instituita la ricognizione dei membri del distretto. Radunavansi adunque tutti; letti i nomi, venivano interrogati su di ciascuno; e dopo di aver prestato il giuramento, davano il voto: il qual affare talvolta tenevasi sospeso più giorni con grandi contese dei diversi partiti, con dispute di testimonj e discussioni d'argomenti. Quelli i cui nomi si cancellavano dal ruolo, se acquetavansi al giudizio de' distrettuali, tranne la privazione dell'usurpata cittadinanza, non soggiacevano ad alcun'altra pena; se non vi si acquetavano, potevano appellarsi ai giudici Eliasti, ma con tal legge, che se non avessero vinto la causa neppure innanzi a questi, diventavano

(73) Esiste un decreto d'una tribù incerta, intorno alla locazione de' fondi, *Corp. inscr.*, nota 104; un decreto onorario della tribù Cecropide, *ivi*, nota 85; ed un eguale della tribù Pandionide, nota 213.

(74) Furono comuni i sacri riti, p. e. τῶν Ἐπακρίων, cioè de' Semachidi, dei Plateesi, e d'un terzo distretto ignoto, intorno ai quali vedi Bock. *Corp. inscr.* I. p. 123. Inoltre τῶν Τετρακώμων, cioè di Falero, del Pireo, de' Timetadi e de' Xipeteoni, al che si riferisce τετρακώμων, Ἡρακλειῶν, ap. Stef. Biz. s. v. Ἐχελίδαι, Böck, l. c. p. 125. Finalmente è assai probabile che le quattro città di Maratona, Enoe, Tricorito e Prabarinto avessero comune il culto d'Ercole. Cf. Mueller, *Dor.* I. p. 458.

(75) A questi appartiene τὸ ἐγκτητικόν, pagato da coloro che possedeano in fondi un altro distretto (Bock, *Œc. r. p. A.* I. 319), e opposto nell'*Inscr.*, nota 101, 25, τοῖς τέλεσιν, che si solevano pagare dal distretto. Inoltre nell'*Inscr.*, nota 89, 22, la parola εἰκοστολόγου insegna che si sono esatte anche alcune εἰκοστάς.

schiavi e si vendevano. Tra siffatte ricognizioni celeberrima è quella che tutti i distretti instituirono (olimp. CVIII. 3) per legge d'un certo Demofilo. Altre se ne fecero senza dubbio dai singoli distretti ogniqualvolta abbisognasse (76).

§ XXV. — Curie.

Pare che Clistene, nell'ordinare le nuove tribù ed i distretti, abbia lasciato le curie e le schiatte tante e tali quali erano in prima (77), mosso da rispetto alla religione, onde i più antichi riti sacri non perissero nè si violassero. Era adunque la distribuzione di queste affatto separata e disgiunta dalle tribù e dai loro distretti, talchè quelli che erano della medesima schiatta, e per ciò anche della stessa curia, potean essere di tribù e di distretti diversi. E mentre tutti i cittadini, sì ascrittizj che natii, dovean essere ascritti ad una tribù e ad un distretto, gli stessi ascrittizj non furon mai ricevuti nelle schiatte, e appena il furono qualche volta i lor discendenti, sebbene fossero ammessi nelle curie o per benefizio del popolo, o per adozione di cittadini naturali. Del resto tutta l'istituzione delle curie, che prima di Clistene aveva avuto relazione anche all'amministrazione della repubblica, dopo costui non concerneva che i sacri riti e i privati diritti di ἀγχιστείας. Di questi si trattò abbastanza di sopra: dei sacri riti non è nostra intenzione di parlare. Tuttavia vuolsi ricordare la festa degli Apaturj, comune a tutti i popoli di stirpe jonica, la quale celebravasi per tre giorni in Atene da ciascuna curia nel mese pianepsione. Perchè nel terzo giorno di questo mese, il qual giorno si chiama κουρεῶτις, solea farsi nell'adunanza dei membri della stessa curia l'iscrizione dei piccoli figli, di cui già parlammo, il ruolo dei membri d'una curia era detto τὸ κοινὸν, o φρατορικὸν γραμματεῖον. Le iscrizioni degli adottivi e degli adulti faceansi talvolta anche in altri tempi. Alcuni pretendono che quelli che erano stati iscritti da fanciulli, giunti alla pubertà dovean essere, intorno ai quindici anni, novamente condotti nell'adunanza, esaminati, ed in certe tavole iscritti; ma noi confessiamo che questa cosa non ci sembra abbastanza chiara, mentre antichi e stimati testimonj nulla ne dicono.

Resta a parlarsi d'un dovere dei membri d'una curia, ed è che se alcuno fosse stato ucciso volontariamente, doveano tutti assistere in giudizio il parente che procedeva contro il reo; e se si fosse dovuta espiare una uccisione involontaria, nè vi fosse alcun parente dell'ucciso, i membri della curia doveano eseguire le cerimonie dell'espiazione. La cura degli affari comuni era affidata ai capi della curia o fratria, i quali si chiamavano fratriarchi.

§ XXVI. — Schiatte.

Non puossi dubitare che le schiatte (delle quali narrano i grammatici esservene state trenta in ogni curia), ed essersi anche nominate *triacadas* dal numero, che pur era di trenta, delle famiglie (78) a ciascuna attribuite, non siansi col procedere del tempo molto assottigliate, e alquanto diminuite di numero. Tuttavia si conservavano quanto potevasi, sopratutto a motivo de' riti sacri; giacchè le famiglie di ciascuna schiatta aveano molte private religioni, e anche molti pubblici sacerdozj appartenevano ad alcune schiatte, come agli Eumolpidi, agli Eteobutadi, ai Cerici, ai Filaidi, ai Pemenidi, ai Cinidi, ai Licomidi, ai Taulonidi e ad altri. Oltre i sacri riti patrj di ciascuna schiatta, fu comune a tutte il culto di Giove Penetrale e di Apollo Patrito, talmente che dal culto di questi Dei era stimata la cittadinanza piena e naturale. Avea ciascuna i suoi tempietti, e certi luoghi di radunanze detti *leschi*, e senza dubbio, a cagione delle comuni cose, un qualche preside o prefetto (79). Quelli che per diritto di sangue o d'adozione dovevan esser ri-

(76) Cf. PLATNER, p. 138, 200; MEYER, p. 80.

(77) In quanto alle schiatte tutti lo accordano, per quel ch'io so; non così in quanto alle curie. Ma il passo d'Aristotele, *Polit.* VI. 2, 11, intorno alle attiche curie non prova nulla; e di nessun peso è l'autorità di certi grammatici, che parlano delle curie e delle tribù di Clistene. Platner, il quale pretende che siensi fatte nuove curie, e conservate le antiche schiatte, non potè fare che non levasse ogni connessione fra le schiatte e le curie; e che ciò non fosse ben fatto fu dimostrato da Meyer, *De gent. att.* p. 20.

(78) POLLUCE, VIII. 3.

(79) MEYER, p. 33, nota 85.

cevuti in qualche gente o schiatta, solevansi iscrivere nel ruolo dei gentili, ossia dei membri di quella, nello stesso tempo che venivano iscritti nel ruolo della curia.

Ma perchè non tutti erano ammessi in quelle antiche schiatte, ed ogni famiglia avea i suoi privati sacrifizj, sembra che quelle famiglie le quali, discese dagli stessi maggiori, avevano gli stessi privati sacrifizj, abbiano formato delle altre congregazioni a somiglianza delle schiatte; fra le quali religioni private non si può dubitare abbia occupato il primo luogo il culto di Giove Penetrale e di Apollo Patrito. Ma queste congregazioni, sebbene simili alle schiatte, pare non si chiamassero collo stesso nome di *genon*, nè i confratelli *gennetai*, ma *orgeones*.

§ XXVII. — Senato dei cinquecento. — Come formato.

Sebbene in uno Stato popolare il sommo imperio sieda nel popolo, nelle cui adunanze si fanno e derogano le leggi, si decretano guerre, paci, trattati, si nominano o rimovono i magistrati, si delibera sopra il pubblico danaro, finalmente si giudica d'alcuni più gravi delitti, tuttavia o è sì grande la moltitudine di queste cose, che non puossi sempre intorno a tutte e grandi e piccole radunar tutto il popolo; oppure ne è tanta la difficoltà, che dalla moltitudine non si possono rettamente amministrare. È dunque necessario sceglier dal popolo alcuni pochi, i quali ai minori e quotidiani affari provedano da se stessi, dei maggiori tengan consiglio fra di sè, le loro deliberazioni sottopongano al popolo, e ne dirigano le adunanze coll'autorità e col consiglio. Cotesti eletti nella repubblica di Atene erano, secondo la legge di Solone, quattrocento senatori, cento di ciascuna tribù, creati ogn'anno o a voti o colla sorte: ma dopo Solone, e dopo che fu da Clistene aumentato il numero delle tribù, ne venivano eletti a sorte cinquecento, cinquanta per tribù (80).

Nella costoro elezione avevasi un tempo riguardo al censo, nè si ammettevano se non delle tre prime classi superiori; in appresso (81) si sceglievano indistintamente da tutte, purchè avessero pieni diritti della cittadinanza (ἐπίτιμοι) e non meno di trent'anni. Ricevevano per salario dal pubblico una dramma al giorno, e sebbene fossero annui, tuttavia coloro cui toccava la sorte potevano coprire più d'una volta la carica di senatore (82). Quelli che dovean essere tratti a sorte poteano essere da qualunque senatore accusati come indegni innanzi a quel senato cui erano per succedere, e convinti, ne erano esclusi; così pure gli eletti doveano subire nel senato un esame (83), e se non erano approvati, sottentravano degli altri, estratti in loro vece. Gli approvati quando entravano in carica giuravano di provedere in ogni modo al bene della repubblica, e di non commetter cosa alle leggi contraria. L'anno stesso della carica poteano per delitti esser espulsi dal senato dai loro colleghi (84), e, usciti di carica, esser citati da qualunque cittadino (85) a render ragione dell'operato. In quell'anno poi erano esenti dalla milizia, avevano nel teatro un luogo d'onore, e per distintivo della carica una corona di mirto, che nelle adunanze si ponevano in capo. Finito l'anno, se pareva che avesser adempito con lode il loro uffizio, soleva il popolo decretar per onore una corona d'oro a tutto insieme il collegio.

(80) È probabile che Clistene abbia instituita l'elezione a sorte siccome dei magistrati, così dei senatori

(81) È incerto il quando; forse dopo la seconda guerra persiana, allorchè si cessò d'aver riguardo al censo anche nella maggior parte de' magistrati.

(82) Senza ragione lo negò Reisk ad *Eschin. or. in Timarc.* p. 127. Timarco fu senatore sotto l'arconte Nicefemo, olim. CIV. 4 (Eschine, p. 127), e di nuovo l'anno innanzi al giudizio: καὶ ἐν τῇ βουλῇ (così la legge) ὅτε ἐβούλευσε πέρυσιν, cioè circa l'olim. CVIII. 4. Inoltre Demostene fu senatore in età d'anni trentuno circa, prima della causa Midiana (in *Mid.* p. 552. Cf. Böck, *De temp. or. in Mid.* p. 55), olimp. CVI. 3; di nuovo poi nell'olim. CVIII. 2, quando trattavasi la pace con Filippo. Eschine, *De f. leg.* p. 201; in *Ctesif.* p. 451.

(83) Lisia in *Evandr.* p. 794 seg.; *pro Mantit.* p. 570, seg.; Meyer, *Proc. att.* p. 202 seg.; Heffter, p. 23.

(84) Per ἐκφυλλοφορίαν. Eschine in *Timarc.* p. 129.

(85) Demostene in *Androt.* p. 605, 14, 21; Eschine in *Ctes.* p. 412.

§ XXVIII. — Sue attribuzioni.

I doveri del senato erano di due generi: primamente di tener consiglio intorno alle cose da proporsi al popolo (προβουλεύειν), e in certo modo prepararle alla deliberazione de' comizj; secondamente di amministrare gli affari ordinarj e straordinarj a lui commessi. Quel primo genere è vario e molteplice, nè puossi dichiarar bene se non nella definizione de' comizj: gli affari dell'altro genere consistevano nel raccogliere i denari della repubblica, custodirli e amministrarli, nella cura delle flotte e della milizia, nell'esame de' nuovi senatori e magistrati, nei processi dei delitti pubblici. Imperciocchè il senato faceva appaltare per mezzo dei poleti le gabelle della repubblica, e riscuoteva dagli appaltatori il denaro, e imprigionava quelli che entro un determinato tempo non avessero pagato quanto dovevano, e in generale costringeva a renderne conto tutti che maneggiavano denari del pubblico. I ricevitori ed esattori pubblici numeravano nel senato i denari, e ne presentavano i conti; così i tesorieri delle casse che si custodivano nella cittadella sotto la tutela di Minerva e degli altri Dei, quando entravano in carica, ricevevano alla presenza del senato gli oggetti e i denari consegnati dai predecessori. Finalmente il senato aveva cura che in certi tempi si presentassero al popolo i conti dei denari erogati a pro pubblico. Il fare gli assegnamenti spettava al popolo: i magistrati spendevano quant'erasi assegnato a ciascuno, nè in questo aveva il senato altra ingerenza se non che i cittadini più poveri, e che non poteano per infermità guadagnarsi il vitto, non ricevevano la provisione loro fissata dal pubblico, se prima non erano dal senato riconosciuti: inoltre fu al senato commessa la cura di far fabbricare ogni anno le triremi, per la qual bisogna esso servivasi de' τριηροποιοί: e quando le navi si dovevano allestire e mettere in mare, il senato aggiudicava premj ai trierarchi che meglio e più celeremente avessero fatto il loro uffizio. Il senato aveva parimenti la cura dei cavalieri, che la repubblica manteneva anche in tempo di pace, i quali dapprima erano in numero di trecento, poi di seicento, indi di mille o mille ducento; in certi tempi faceva la rassegna di essi e de' lor cavalli; e sembra che qualche parte avesser pure i senatori nel far la leva dei pedoni e de' nocchieri per distretti (86). Ma innanzi tutto vuolsi ricordare l'approvazione dei nove arconti, i quali quand'erano stati scelti, doveva il senato esaminare se fossero per legge ammessibili a quella carica (87): nel che essendo lecito a ciascuno di notarli per indegni, disputavasi spesso la causa nel senato non altrimenti che innanzi ai giudici. Finalmente anche le delazioni o le accuse apportavansi al senato; se qualche cosa si fosse commessa degna di pubblico castigo, la quale non volesse e non potesse l'accusatore trattare secondo la procedura ordinaria innanzi ad un magistrato e ai giudici popolari (*eliasti*), sifatti delitti, se non erano di grave importanza, nè superiori alla multa di cinquecento dramme, erano dal senato stesso puniti; i più gravi li rimetteva al popolo o agli eliasti, dove il popolo non gli avesse conferito maggior potere. Imperciocchè soleva talvolta avvenire che il popolo concedesse al senato libero potere e facoltà straordinaria intorno a quelle cose, di cui non esso, ma il popolo avea diritto di sentenziare. Del resto i decreti del senato non aveano vigore oltre all'anno in cui furono approvati (88).

§ XXIX. — Adunanze.

Il senato soleva radunarsi nella curia (89) ogni giorno, eccetto le ferie (90). Ma essendo gravoso ed incomodo lo stare quotidianamente molte ore nella curia cinquecento

(86) DEMOSTENE in *Polycl.* p. 1208, 5. Pare che anche ne' διαψηφίσεσι dei demi alcuni senatori assistessero i demarchi.

(87) Vedi ap. Meyer, *Proc. att.* p. 206, dai quali sembra abbastanza chiaro che gli arconti soltanto e i loro assessori subivano l'esame nel senato, poi innanzi ai giudici.

(88) Επέτεια τὰ τῆς βουλῆς ψηφίσματα, DEMOSTENE in *Aristocr.* p. 651. Cf. p. 96. PLATNER, *Proc.* II. p. 25. Quindi i προβουλεύματα non potevansi proporre all'approvazione del popolo se non da quello stesso senato che gli aveva decretati.

(89) Εν τῷ βουλευτηρίῳ, nel Ceramico presso al fôro; PAUSANIA, I. 3, 4; LEAKE, *Topogr. ath.* p. 177. Straordinariamente anche in altri luoghi, come nella ròcca (SENOFONTE, *Hell* VI 4, 20) e nell'Eleusinio (ANDOC. *De myst* 35), di cui vedi PAUSANIA, I. 14. 1; MUELLER in *Addend* ad Leake, p. 458; TAYLOR ad *Lys.* p. 197; WALKENÆR ap. Sluiter, *Lect Andoc.* p. 176.

(90) La più parte τῶν ἰδιωτῶν non soleano spesso intervenire. DEMOSTENE in *Androt.* p. 604,

persone, e importando pure alla repubblica che in ogni tempo, specialmente per gli affari istantanei, vi fossero alcuni che senza indugio provedessero ai bisogni, si divise il senato in tribù, e si provvide che una dopo l'altra sedessero a vicenda ogni giorno una decima parte dell'anno. Questi furon detti pritani, e pritaneo il piccolo senato. Qui erano mantenuti a pubbliche spese, e vi s'invitavano a cena anche altri o forestieri o cittadini, che volevansi dalla città onorare: ad alcuni si dava anche il vitto continuamente per grandi meriti verso la repubblica. I pritani poi dividevansi di nuovo in cinque decurie, ciascuna delle quali successivamente per sette giorni presiedeva alle altre. Quindi furon detti πρόεδροι (91), uno dei quali ἐπιστάτης ogni giorno custodiva le chiavi della cittadella, del tesoro, del pubblico archivio, e il suggello della città, e presiedeva ai pritani e alle adunanze di tutto il senato. Ma in queste adunanze l'epistate, oltre quelli del cui numero egli era, traeva a sorte altri nove proedri, uno da ciascuna delle rimanenti tribù, senza il consenso dei quali non poteasi mandare ai voti nessuna cosa: e ne' tempi posteriori, uno di questi nove dava il voto in nome degli altri.

Le cose che doveansi discutere in senato, erano state prima indicate con un programma: nè era lecito proporne delle altre. I privati che volevano trattare alcuna cosa innanzi al senato, dovevano chiederne la permissione in iscritto. Ogni pritania durava trentacinque o trentasei giorni negli anni comuni di trecencinquantaquattro; ma trentotto o trentanove quando si frammettevano gl'intercalari, il che faceasi anticamente ogni terz'anno, in appresso poi più accuratamente secondo il ciclo di Metone, siccome pare. Erasi poi aggiunto ai pritani un cancelliere eletto a sorte pel tempo della pritania, il quale però poteva essere di diversa tribù. Se oltre questo vi fosse anche un altro cancelliere di tutto il senato, riguardo ai tempi più antichi non è ben manifesto. Era senatore anche colui che chiamasi cancelliere del senato e del popolo, o anche cancelliere del popolo o della città; siccome pure il riscontratore, incaricato principalmente dei conti del danaro ricevuto e dello speso; e tutti questi avevano forse gli *apogrammateas* come esecutori e ajutatori. Quando entravano in carica, i senatori facevano solenni sacrifizj iniziali (εἰσιτήρια); parimenti quando uscivano (ἐξιτήρια): ogni giorno poi quando radunavansi, adoravano con preci gli Dei, nella cui tutela credevano posto il senato, e in ispecie Giove, Minerva e Vesta βουλαῖαν.

§ XXX. — Dei comizj. — Concioni.

Quanto più crebbe l'impero popolare, più spesso si dovette convocar il popolo a concione. Sembra che anticamente ve ne fossero dieci ordinarie, una per pritania, le quali si appellavano *curiæ ecclesiæ*: poi cresciuto lo Stato, si aggiunsero tre concioni per pritania, dette in prima legittime νόμιμοι, poscia anch'esse curie. Ciascuna di queste era destinata a certi interessi particolari: se poi qualche cosa improvisa fosse accaduta, convocavasi il popolo straordinariamente, ed erano o *suncleti ecclesiæ* o *catacleti* quando anche dai campi s'invitavano. Se furono determinati in Atene i giorni dei comizj, erano tuttavia certamente diversi nelle diverse pritanie.

Radunavasi il popolo un tempo nel fòro; poi nel Pnice, declivio dirimpetto al colle Areo; da ultimo nel teatro di Bacco, situato a' piè della cittadella, verso mezzogiorno: straordinariamente tenevansi i comizj anche in altri luoghi opportuni, entro e fuori della città. Convocavasi il popolo, secondo il costume, dai pritani con un decreto promulgato cinque giorni prima, più di raro e solo straordinariamente dagli strategi. Il giorno stesso de' comizj erano i cittadini chiamati dagli araldi, e pianta-

28; perchè ivi son detti ἰδιῶται quegli stessi tra i senatori, che quasi pedanei non solevano mai alzarsi a parlare; altrove gli ἰδιῶται sono opposti ai senatori, come in Demostene, *De f. leg.* p. 346, 18. Se poi il senato voleva trattare qualche cosa in secreto, questi ἰδιῶται si escludevano: *Or. in Aristog.* I. p. 776, Eschine in *Ctes.* p. 516; altre volte potevano star presenti ed udire.

(91) Demostene, *Or. in Androt* p. 590; Ulpiano ad *Or. in Mid.* p. 320, 16; *Etim. ell.* p. 364, 48, ai quali non trovo ragione perchè Hermann (*Ant. grec.* § 127, nota 9) non abbia a credere; imperocchè il non essere dagli altri nominati questi presidi de' pritani (ossia proedri della stessa tribù), ma solo gli altri delle rimanenti nove tribù, derivò da che ne' tempi posteriori gli uffizj dei proedri della stessa tribù in tutto o in parte furono trasferiti negli altri, cosicchè non vi fu quasi mai occasione di far menzione di quelli.

vasi nello stesso tempo per segnale una bandiera in un luogo elevato della città. Spesso quelli che oziavano nel fòro e nei luoghi vicini alla città, venivano cacciati nel comizio dai lessiarchi per mezzo degli arcieri sciti con una fune rossa, e, chiuse le sbarre, impedivasi loro di andar altrove. Gli stessi lessiarchi e i loro esecutori guardavano che non s'introducesse chi non ne avesse il diritto, e davano a chi entrava una tessera, esibendo la quale ricevevano dai tesmoteti la paga, una volta un obolo, poi tre. I tardivi la perdevano; e quelli che non erano intervenuti affatto venivano inoltre condannati ad una multa.

§ XXXI. — Forme de' comizj.

Era costume di cominciar i comizj con un sacrifizio lustrale, portando intorno per l'adunanza, precedute dal sacerdote (περιστιάρχω) le vittime, e spruzzando i sedili col sangue di quelle. Indi abbruciati i profumi, pronunziavasi dal banditore la solenne formola di preghiera, dettandone le parole il cancelliere. Compite queste cose, esponevasi al popolo la materia da trattarsi; il che solea fare uno dei proedri, o fosse questi uno de' pritani, o uno dei nove delle nove diverse tribù che in quel tempo non avevano la pritania. Straordinariamente poi anche gli strategi e gli altri magistrati consultavano il popolo intorno a cose appartenenti alla loro amministrazione. Se v'era qualche deliberazione de' Senatori registrata, recitavasi dal banditore, e si chiedeva al popolo se pareagli di doversi acquietare al voto del senato, o fare maggior consulto. Il popolo dichiarava il suo volere collo stender le mani, e ciò si diceva *procheirotonein*, o *procheirotonia*. Ove piaciuto gli fosse che più ampiamente si disputasse, o non fosse stata registrata (92) alcuna deliberazione del senato, i proedri davano facoltà ai cittadini di dire la loro opinione, e invitavansi dal banditore primamente quelli che avessero più di cinquant'anni, indi gli altri cui era lecito parlare al popolo. E lecito era a quelli tutti che avevano il pieno diritto della cittadinanza, nè per denaro dovuto al pubblico, nè per delitti o malvagità fossero scaduti di grado, o fossersi resi meritevoli d'essere di grado abbassati (93); e se alcun di questi usciva non ostante a parlare al popolo, ognuno potea intimargli un processo della sua vita. Quelli che parlavano dalla bigoncia portavano in capo una corona, siccome insegna del pubblico personaggio che rappresentavano; nè era lecito ai privati d'interromperli, e molto meno d'offenderli con parole o con fatti; quegli poi non poteva parlare d'altro che dell'affare proposto, nè di molte cose alla rinfusa, nè più d'una volta. Chi facesse il contrario, o in qualche modo peccasse gravemente contro il legittimo ordine e i buoni costumi, i proedri col mezzo de' sergenti potevano gettarlo giù dalla bigoncia, scacciarlo dal parlamento, e condannarlo ad una multa di cinquecento dramme, o se di pena maggiore paresse lor meritevole, consegnarlo da punire al senato o alla prossima concione. Per raffrenare ne' comizj la petulanza e l'immoderazione, erasi all'età di Eschine stabilito che si traesse a sorte una delle tribù de' cittadini, dalla quale si scegliesse un certo numero d'uomini onde stessero di guardia sugli scalini della bigoncia, e assistessero i pritani e i proedri.

Quelli, cui era dato di parlare al popolo, potevano parimenti proporre delle leggi. Queste dovevansi scrivere, e per mezzo del cancelliere consegnare ai proedri, i quali, se nulla ostava, faceano leggere dal banditore la legge proposta, e la sottoponevano ai voti del popolo. Pare che ogni proedro avesse diritto d'impedire che si mettesse il partito, sebbene spesso avveniva che l'oppositore era dissuaso dai colleghi o dalla moltitudine che chiedeva di dare i voti. Potè quindi opporsi anche un privato, quando con giuramento annunziava di voler intentare al promulgatore il processo di legge mal proposta; e quel processo poteasi intimare anche dopo che quella legge fosse stata

(92) Penso potesse ciò avvenire se solo in generale si fosse prescritto di quali cose doveasi trattare col popolo, per es. nelle επιχειροτονιας dei magistrati, o se fosse accaduta alcuna cosa improvisa intorno alla quale il senato non avesse potuto fare alcuna deliberazione.

(93) Dunque nè alcuno si escludeva per la gioventù, nè ciò che dice Dinarco in *Demost.* p. 31, intorno al legittimo matrimonio ed al possesso di fondi nell'Attica, appartiene al diritto di parlare al popolo, ma alle pubbliche incumbenze da affidarsi agli oratori dal popolo, sebbene credo che anche in queste cose siasi ciò spesso trascurato.

approvata, e ne seguiva che quanto avea decretato il popolo, non otteneva forza di legge fino a che dalle sentenze de' giudici non fosse stata approvata. Quei proedri, che contro i diritti e le leggi avessero invitato il popolo a dare i voti, o impedito che li desse, erano soggetti a pene gravissime. Il voto si dava in due maniere, o coll'alzar le mani, o col porre de' sassolini nelle urne. Il primo, detto propriamente χειροτονεῖν, χειροτονία, διαχειροτονεῖν, διαχειροτονία, era il più usitato; nè faceasi uso dei sassolini, se non per certe determinate cose, nelle quali o molto importava il saper con certezza il numero de' votanti pro e contra, o voleasi provedere alla libertà de' voti, come nell'ostracismo, nel dare la cittadinanza ai forestieri, nel rintegrare i condannati, gli esuli, gli scaduti, nell'imporre pene per gravi delitti, intorno alle quali cose erasi stanziato che il decreto del popolo non si avesse per rato e fermo, ove non avessero dato il voto seimila cittadini almeno. Dati i voti dal popolo, l'epistate pubblicava ciò che il maggior numero avea decretato; la legge approvata veniva scritta dal cancelliere sulle pubbliche tavole; spesso ancora esponevasi scritta su d'una pietra o sul bronzo.

Esaurite le cose, per le quali il popolo era stato radunato, licenziavasi per mezzo del banditore da quegli stessi pritani, dai quali era stato convocato. Che se a compir le cose bastato non fosse un giorno, si convocava di nuovo il dì seguente, e il terzo. Lo stesso avveniva se per la folgore, pel tuono, per la pioggia e simili, che chiamavano διοσημίαι, si fosser dovuti interrompere i comizj.

§ XXXII. — Affari che vi si trattavano.

Si vuole che a ciascuna delle quattro concioni legittime fossero prefissi per legge gli affari da trattare (94): tuttavia non crediamo che quest'ordine siasi costantemente osservato (95); e nel noverar le cose delle quali statuiva il popolo, noi seguiremo l'ordine che i generi di esse prescrivono. Pertanto, consistendo tutta l'amministrazione della repubblica nelle leggi, ne' magistrati e ne' giudizj, e in un governo popolare dipendendo queste dalla volontà del popolo, primieramente vuolsi da noi esaminare qual parte avessero i comizj in queste cose (96): indi tratteremo brevemente delle particolari bisogne che appartengono al commercio esterno cogli altri popoli, o alla guerra e pace, o all'interna e domestica amministrazione.

E innanzi tratto, in quanto alle leggi, Solone avea stabilito (97) che il popolo dovesse bensì dar il consenso di abolire le vecchie e proporne delle nuove; ma che di quelle che in tal modo abolivansi e proponeansi, non dovesse portar giudizio la moltitudine ne' comizj, ma sì alcuni pochi uomini d'età matura, e legati dalla santità del giuramento. Pertanto ogni anno nella prima adunanza (chè questo era il tempo legittimo per tal cosa) i pritani domandavano al popolo se gli pareva di dover ritenere le antiche leggi quali erano, o se desiderava che si facesse in quelle alcuna riforma, e se ne proponessero delle nuove. E affinchè il popolo potesse di ciò con maggior fondamento giudicare, i tesmoteti dovevano esaminare diligentemente le leggi, e se trovavano di quelle o contrarie l'una all'altra, o già abolite, e tuttavia non cancellate, le dovevano indicare al popolo in pubbliche tavole (98); e non mancavano in consiglio oratori, che parlavano in favore o contro delle leggi che volevansi abolire e mutare in

(94) POLLUCE, VIII. 95.

(95) In ARISTOFANE (*Acharn.* v. 19) certamente è κυρία ἐκκλησία, ma vi si tratta di cose che Polluce dice destinate alla terza concione.

(96) Cresciuto poi fuor misura il potere del popolo, oltre le cose che per antica usanza doveansi proporre alla sua deliberazione, non fuvvi affare di qualche importanza che non si potesse trattare anche ne' comizj; ὁ γὰρ δῆμος ὁ Ἀθηναίων κυριώτατός ἐστι τῶν ἐν τῇ πόλει ἁπάντων, καὶ ἔξεστιν αὐτῷ ποιεῖν ὅ τι ἂν βούληται. *Or. in Neær.* p. 1375, 1.

(97) Discorda Wolf, *Proleg. ad Dem. Leptin.* p. CXXXIII: ma s'accordano Platner, *Proc.* II. p. 28, Tittmann, p. 147, Hermann, § 131.

(98) Di quest'uffizio dei tesmoteti non v'è altro testimonio che Eschine in *Ctes.* p. 430. Dubitossi se questa ricognizione de' tesmoteti fosse congiunta o no con quella che facevasi nella prima concione di ogni anno. Questo piacque a PETIT, *Leg. att.* p. 187, quello a WOLF, l. c. p. CL, e bene, siccome io penso. Cioè vuolsi stabilire che i tesmoteti dell'anno precedente adempissero quell'uffizio prima d'uscir di carica, e che le cose da loro indicate e proposte venissero recitate al popolo nella prima concione dell'anno seguente. Vedi PLATNER, II. p. 50, 51.

altre. Che se adottavasi il cangiamento, quelli che avevano intenzione di proporre le nuove leggi (chè non era lecito abolire le antiche se non si surrogavano in lor vece delle nuove) doveano promulgarle presso le statue degli eponimi, e il popolo creava cinque oratori che assumessero la difesa delle antiche leggi, e le nuove impugnassero: questi eran chiamati sindaci συνήγοροι, σύνδικοι. Quindi nella terza adunanza ordinaria invitavasi il popolo a definire quanti nomoteti volesse si creassero, e per quanto tempo, e che paga fissar loro. Nominavansi poi nomoteti quelli soltanto che aveano prestato in quell'anno il giuramento eliastico. Innanzi a questi si trattava l'affare al modo d'una causa, accusando le vecchie leggi quelli che ne aveano proposte di nuove, difendendole gli oratori creati dal popolo, e pronunziando i nomoteti la sentenza dopo aver esaminata la cosa, a favore dell'una o dell'altra parte. Presiedevano al consiglio gli stessi pritani e proedri delle concioni, e vi assistevano, siccome pare, anche altri senatori. Approvata regolarmente la legge dai nomoteti, poteasi non pertanto, del pari che i decreti approvati nei comizj, per γραφὴν παρανόμων accusare da chiunque, e sottoporla all'esame de' giudici se sosteneva che quella fosse inutile alla repubblica, o contraria ad altre leggi; nè quella avea vigore se non fosse anche dai giudici confermata. Ma oltre quell'annua e legittima censura delle leggi, che propriamente si chiama ἐπιχειροτονία νομων, leggiamo che talvolta anche straordinariamente, se il bisogno voleva, crearonsi i nomoteti dal popolo; e nei tempi posteriori, quando la libertà poc'a poco degenerò in licenza, troppo spesso soleansi proporre al popolo, e dal popolo approvar nei comizj le leggi non meno che i decreti, senza alcuna menzione di nomoteti.

§ XXXIII. — Conferir cariche.

Tutte le cariche e le dignità si conferivano una volta per voti del popolo; in seguito, come sembra, Clistene stabilì che la maggior parte si dessero a sorte, onde le ricchezze e l'ambizione potessero nuocer meno alla uguaglianza dei diritti. Durava tuttavia la ballottazione in quelle che richiedevano principalmente e maggior pratica e perizia non comune, o un'integrità esperimentata, quali erano per esempio le prefetture militari, l'amministrazione dell'erario, la cura delle largizioni ne' dì festivi, ed altre gestioni del pubblico danaro, la direzione della pubblica disciplina, la soprantendenza delle feste solenni; inoltre la cura delle opere pubbliche che straordinariamente si commettevano (sebbene questa fosse solito il popolo lasciarla ai voti dei consigli delle tribù), e i patrocinj delle cause del popolo, e le ambascerie.

I comizj per la nomina dei magistrati chiamavansi ἀρχαιρεσίαι: In qual tempo dell'anno si tenessero non si sa, ma non si può dubitare che fra la nomina e l'entrar in carica non vi fosse un intervallo abbastanza lungo, che bastasse ad esaminare e approvare regolarmente i magistrati eletti. A questi comizj, almeno alla nomina de' magistrati militari, presiedevano, oltre i pritani e i proedri, anche i nove arconti. I candidati σπουδάρχαι, quando brigano le cariche, diconsi ἀρχαιρεσιάζειν, σπουδαρχίαν: e il broglio, almeno nei tempi posteriori, presso gli Ateniesi o punivasi più di rado che a Roma, o con pene più lievi. Tuttavia avveniva talvolta che il popolo nominava anche di quelli che erano assenti, e di quelli che non chiedevano. I nominati poteano ricusare la carica per legittimi impedimenti: entrativi, tutti ne potevano esser privati dal popolo se avesser commesso qualche fallo. Per tal motivo, nella prima adunanza ordinaria d'ogni pritania, gli arconti interrogavano il popolo se gli paresse che i magistrati adempissero bene o no i loro uffizj, e se doveansi lasciar in carica o rimovere. Era anche lecito a chicchessia di portare innanzi al popolo contro i magistrati o querele di private ingiurie, o indizj ed accuse di pubblici delitti, le quali accuse se fossero state prese in considerazione, quelli venivano chiamati in giudizio, e frattanto erano costretti a lasciar la carica.

§ XXXIV. — Accuse al popolo.

Questo adunque fu il primo genere di delazioni o d'accuse al popolo contro i magistrati: ma inoltre spesso accusavansi anche altri dinanzi a quelli, sia che esistesse soltanto un delatore, il quale o non volesse o non potesse assumere egli stesso il processo del denunziato delitto, sia che vi fosse un accusatore, il quale promettesse di procedere per

via di giustizia contro il reo. Si denunziavano poscia al senato o al popolo quei delitti principalmente, i quali o per l'insolita gravità o per altre cause sembrassero doversi punire con un giudizio straordinario. Del senato parlossi di sopra: al popolo o si rimettevano dal senato le cause di questo genere, o si riferivano direttamente dall'accusatore con permissione del senato: e pare anche fosse uffizio de' tesmoteti, se alcuno avesse lor denunziato cosa che essi stimassero appartenere al giudizio del popolo, procacciare che venisse proposta ne' comizj. Il popolo, presa in considerazione sifatta denunzia, assumeva talvolta egli stesso le parti di giudice, e udite le accuse e le difese del reo, il quale intanto soleasi metter in prigione, dava il voto co' sassolini. Le quali cose non poteansi far tutte in una sola adunanza; più spesso però commetteva negli eliasti la causa da giudicarsi, e prescrivea loro il modo e le leggi cui appoggiarsi nell'esame, e la pena da imporsi al reo condannato, creando nello stesso tempo de' siudaci o sinagori, i quali insieme col primo accusatore, a nome del popolo, procedessero in via di giustizia contro il reo.

Assai diverso da questo era l'affare delle querele. Chi le portava innanzi al popolo, null'altro cercava se non d'ottenerne una qualche sentenza contro un avversario, onde munito di quella portar la causa in giudizio con maggiore speranza di successo; mentre non parea facile che venisse assolto dalle sentenze de' giudici quello che il popolo aveva giudicato colpevole. Pertanto sifatte querele usavansi sopratutto contro gli avversarj potenti e faziosi; o anche contro i magistrati, che altrimenti, come sembra, non si sarebbero potuti chiamare in giudizio ordinario.

§ XXXV. — Ostracismo.

Qualche somiglianza co' giudizj ha pure l'ostracismo, sebbene con questo non si punivano i delitti commessi contro la repubblica, ma solo si provedeva che non se ne commettessero, e che la troppa potenza de' pochi non nocesse alla comune libertà. Che il decidere di tal fatto appartenesse in Atene al popolo, egli è per se stesso manifesto, e gravissimi autori narrano, che ogni anno in un tempo determinato i pritani doveano chiedere al popolo se volesse esercitare l'ostracismo (99). Quelli che vedeansi sovrastare tal pericolo, si sforzavano di dissuadere l'ostracismo, e d'allontanare da sè l'odio e il sospetto popolare, e rivolgerlo piuttosto verso altri.

In un giorno fisso raccoglievansi i cittadini nel fòro, chiuso da cancelli e con dieci porte, per le quali entrando divisi per tribù, mettevano, in piccole urne disposte, le tavolette contenenti il nome di coloro che volevano esigliare; i nove arconti insieme co' pritani adempivano l'ufficio di custodi e distributori delle tavolette; nè i voti erano tenuti validi se non giungevano al numero di seimila. I condannati al bando dovevano fra dieci giorni uscire della città, e starne lungi per anni dieci, senz'altra pena o multa; poscia cangiossi il decennio in un quinquennio. Spesse volte poi solevansi richiamare dal popolo prima del tempo, ed è noto che dopo Iperbolo non fu più condannato nessuno in Atene a un tal esiglio. Anche gli altri esuli, i quali non per ostracismo ma per un giudizio erano stati condannati e puniti nello stesso tempo coll'infamia e colla confisca, non poteano esser richiamati se non per comando del popolo; nè poteasi alcuna pena rimettere o diminuire legittimamente, se non dal popolo ne' comizj; nè su tal fatto era lecito interrogar il popolo, se non se ne avesse prima ottenuto il consenso.

§ XXXVI. — Affari pubblici.

Delle altre cose basteranno poche parole. Innanzi tutto il diritto e la podestà di far guerra, pace, trattati di vario genere, apparteneva al popolo: quindi nei comizj creavansi gli ambasciatori, e davansi loro le commissioni secondo gli ordini del popolo; e tornati in città rendevano conto delle ambascerie prima in senato, quindi al popolo. Parimenti quelli che erano stati mandati dagli stranieri, in prima venivano condotti in senato, quindi innanzi al popolo; e solevasi dar loro udienza nella terza legittima adunanza. Il popolo decretava degli apparecchi della guerra, dell'allestimento dell'esercito e

(99) Aristotele ad. *Gramm. incert. in append. Photii*, *Porson.*, p. 672, 12.

delle flotte, nominava i generali, e ai vinti nemici imponeva le condizioni di pace. Anche la distribuzione del pubblico denaro si prescriveva con decreti del popolo, quanto si dovesse spendere in opere pubbliche, quanto per le altre bisogne; e se l'erario era vuoto, il senato ed i privati proponevano i mezzi d'accrescere le rendite o coi tributi o colle gabelle o colle contribuzioni e in altri modi, e il popolo esaminava e deliberava. Non piccola parte de' sacrifizj e delle cose divine era pure regolata dai decreti di esso; perocchè e sul ricevere in città nuove religioni, e sul celebrar nuove feste deliberavasi ne' comizj; il popolo comandava processi per violata religione, deliberava sopra l'istituzione dei sacerdozj, la nomina d'alcuni sacerdoti e de' soprantendenti alle feste solenni, finalmente degli oratori, dei pubblici funerali e degli apparecchiatori del funebre banchetto. Sebbene anche il senato, le tribù, i distretti e gli altri collegi dessero gli onori e i premj ai cittadini benemeriti, tuttavia i maggiori e più illustri davali il popolo, come le corone da annunziarsi nel teatro e nel parlamento, le immagini e i titoli onorarj ne' pubblici luoghi, il vitto nel Pritaneo, l'esenzione da aggravj ed altre simili cose. Finalmente il popolo soltanto poteva dare co' suoi voti la cittadinanza a' forestieri; e che cosa stabilissero le leggi su di ciò, già ne fu veduto di sopra.

§ XXXVII. Magistrati. — Distinzione.

Sotto il nome di magistrati si potranno, sebbene con poca precisione, indicar tutti quelli cui gli Ateniesi soleano dare il nome di capi (*Ἀρχων*), quantunque alcuni più esattamente si sarebbero chiamati soprantendenti (*ἐπιμελέται*), o ministri (*ὑπηρέται*), perchè il linguaggio de' Greci intorno a questi nomi è alquanto trascurato, e avvene molti in Atene i quali non bene si sa a qual genere debbansi di preferenza ascrivere. In generale dovranno dirsi propriamente magistrati que' tutti, i quali governano qualche ramo della repubblica con tal diritto e potere, che primamente a loro senno facciano ciò che abbisogna, nè siano diretti da ordini e da commissioni altrui, ma solo dalle leggi e dai decreti del popolo; secondamente, ch'essi presiedano ad altri, e prescrivano e comandino ciò che la circostanza richiede, e puniscano con multe quelli che commisero qualche fallo in ciò che alla loro *gestione* appartiene, o il chiamino in giudizio, ed essi medesimi regolino quel giudizio. Soprantendenti diremo poi quelli i quali, sebbene amministrino anch'essi alcun ramo della repubblica con ugual libertà de' magistrati, tuttavia non hanno potere di dar ordine, nè di punire, o di regolare il giudizio (100). Finalmente ministri coloro che non operano giusta il proprio parere, ma solo sono pronti ai cenni degli altri, e ne eseguiscono i comandi.

Questi ultimi riceveano la paga dell'opera loro e de' servizj, e non di rado erano schiavi o liberti, e pare fossero eletti da quegli stessi cui ministravano. Tutti poi i magistrati e la maggior parte de' soprantendenti servivano gratuitamente la repubblica, godevano i diritti della cittadinanza, ed erano eletti a sorte dai tesmoteti, o creati coi voti dal popolo, o per comando del popolo dalle singole tribù. Tutti, prima d'entrare in carica, doveano subire un esame in senato o in giudizio, e compita l'incumbenza render i conti ai logisti ed agli eutini.

§ XXXVIII. — Eligibilità.

Provedevasi coll'esame (*δοκιμασία*) che nessun cittadino indegno o poco opportuno si ammettesse agli onori e alle cariche della repubblica; nel qual esame però non aveasi riguardo ad alcuna scienza o perizia, ma solo alla probità della famiglia, della vita e dei costumi. Imperciocchè nella maggior parte de' magistrati o sembrava non doversi esigere dottrina ed arte, se non quella comune e facile a tutti i cittadini liberalmente educati; o se richiedeasi qualche cosa di più per alcuni generi di negozj, dandosi questi

(100) Tali sono quelli cui fu commessa qualche *πραγματεία κατὰ ψήφισμα* (ESCHINE in *Ctesif.* p. 399), p. e. gli ambasciatori, i patroni e simili. Alcuni di questi, e coloro *ὅσοι διαχειρίζουσι τι τῶν τῆς πόλεως*, cioè *τῶν δημοσίων χρημάτων* (ESCHINE, p. 425), se la loro gestione fosse durata più di quaranta giorni, avevano facoltà d'imporre multe, ed aveano *ἡγεμονίαν δικαστηρίου*, sebbene ascrivansi *ταῖς ἀρχαῖς* propriamente dette da Eschine l. c. p. 400, 419, 422. Cf. BOECK, *OEcon. r. p. A.* II. p. 201.

coi voti del popolo, non colla sorte, lo stesso popolo non creava se non coloro che giudicava abbastanza forniti d'arte e di pratica. Pertanto all'esame queste cose sopratutto si cercavano: se l'eletto venerasse i patij numi; se prestasse a' genitori i debiti uffizj di pietà figliale; se avesse esercitata l'ordinaria milizia, ed adempiti gli altri doveri civili, ed altre cose di simil genere. Nè erano eguali per tutti e in ogni tempo: perocchè, dopo la legge d'Aristide, non ricercavasi il censo se non per alcune determinate magistrature, alle quali era annessa l'amministrazione di grandi somme di denaro: il possesso di terreno nell'Attica, e figli generati da legittimo matrimonio richiedevansi solo nei generali e forse in pochi altri (101): l'antica cittadinanza (ἐκ τριγονίας) nei sacerdoti e nei nove arconti; sebbene anche questi, siccome pare, dal tempo di Demostene si potessero creare tra i discendenti de' cittadini ascrittizj: in tutti poi sembra si richiedesse che avessero compiti i trent'anni.

Sopra tali cose adunque costituivasi in giudizio (102) l'esame, in modo che dapprima interrogavansi su di esse partitamente quegli stessi che stavano per assumer la carica; e quando essi aveano risposto ed addotto le prove, se abbisognava, e i documenti, s'interrogavano i giudici se parea loro provato abbastanza il tutto: se rispondevano di no, quelli diceansi ἀποδοκιμασθῆναι, e succedevano altri o tratti a sorte invece di loro, o sostituiti, i quali tuttavia doveano subire lo stesso scrutinio. Ma in questo esame potea far da accusatore qualsivoglia cittadino, e appuntare l'esaminando o d'aver detto il falso, o di dover essere escluso dalle dignità per qualche motivo, come per mal animo verso la repubblica, o per debiti non pagati all'erario, o per non aver ancora resi i conti d'un'altra magistratura, o perchè dovesse coprire un'altra carica nello stesso anno, o finalmente per misfatti e brutture (103). Così l'affare trattavasi per accusa e per difesa nello stesso modo ed ordine delle altre cause giudiziali. Quelli che erano rigettati dai giudici diventavano ἄτιμοι, disonorati.

§ XXXIX. — **Sindacato.**

Chiunque avesse amministrato qualsiasi parte della repubblica doveva, entro un determinato tempo, rendere i conti, primieramente dei denari spesi e distribuiti, poi forse anche d'altre cose fatte nella magistratura o nella soprantendenza. Davansi quelli in iscritto al collegio de' logisti, i quali erano dieci, tratti a sorte senza dubbio, uno da ciascuna tribù. I conti a sè riportati li davan questi da esaminare diligentemente e discutere agli eutini (104), che pure erano dieci eletti a sorte, e ai loro venti assessori da lor nominati, siccome io penso, i quali se vi avessero scorto alcun che, di cui il renditore de' conti non potesse dar ad essi soddisfazione e giustificare se medesimo, denunziavano il fatto ai logisti, i quali chiamavano quell'uomo ad un giudizio presieduto da essi. Lo accusava uno dei dieci avvocati, che a questo stesso uopo gli eutini avevano a sè associato. Potea far da accusatore qualsivoglia altro cittadino, il perchè in un tempo fisso il banditore dei logisti invitava qualunque volesse accusar questo o quello di falli commessi nella magistratura o nella soprantendenza, a denunziarlo ai logisti. Niuno poi prima di aver reso e terminato in tal modo i conti non poteva andare in paese straniero, nè assumere altra magistratura, nè ricevere pubblici premj, nè consacrare agli Dei alcun suo bene, nè far testimonio, nè passare per adozione in altra famiglia.

§ XL. — **Autorità.**

Tenuissimo era il potere di tutti i magistrati, e più ristretto quanto più era cresciuto l'impero del popolo. Perocchè primieramente i magistrati o non intervenivano affatto ai pubblici consigli in senato o nei comizj, o se intervenuti vi fossero, non aveano maggior potere di qualunque privato: indi nelle gestioni che erano state a ciascuno commesse, erano non solo obbligati all'osservanza delle leggi, ma soggetti ai decreti del popolo, fatti per lo più per insinuazione ed autorità d'uomini privati: inoltre doveano di

(101) Dinarch. in *Demost.* p. 51.

(102) Sopra i nove arconti anche in senato.

(103) A ciò appartengono i fallimenti, l'aver patito sodomia, e l'aver gettato via lo scudo in battaglia.

(104) Intorno agli eutini e alla loro differenza dai logisti, trattò chiarissimamente Boeck, *Mus. rhen.* anno 827, tom. 1, p. 72 e seg.

quando in quando sottostare ne' comizj quasi ad una censura del popolo e ad un giudizio in cui potevano esser accusati da chicchessia, e se così pareva alla moltitudine, spogliati della loro carica. La stessa podestà poi non solo era di cortissima durata, ma anche divisa per lo più tra molti di pari diritto, onde ciascuno separatamente avesse men potere. Verso i privati aveano per verità il diritto di correggere e di condannare ad una multa chi non ubbidiva: ma e la multa era limitata, e neppur di questa apparteneva l'esazione a quelli che l'aveano imposta, e chiunque voleva, poteva appellarsi dai magistrati ai giudici; per la qual cosa eludevasi l'impero de' primi. Quindi niuno si maraviglierà che i magistrati non godessero in Atene grande autorità e rispetto presso i cittadini; sebbene le leggi comandassero che le ingiurie, anche di sole parole, commesse contro quelli fossero punite coll'infamia (ἀτιμία).

Non si fa cenno d'altri distintivi ed ornamenti de' magistrati fuorchè delle corone di mirto, portate dai nove arconti e da molti altri nell'esercizio delle loro funzioni. Ai più erano anche state assegnate pubbliche case ove attendere al maneggio dei loro affari. Sul principio i magistrati facevano i loro sacrifizj (εἰσιτήρια), e molti collegi aveano anche banchetti comuni.

§ XLI. — **Arconti.**

Occupavano il primo luogo fra i magistrati i nove arconti, uno dei quali, che dava il nome all'anno, dicevasi semplicemente arconte, il secondo re, il terzo polemarco, gli altri sei tesmoteti. Questi una volta avevano il sommo governo della repubblica, ma in appresso non conservarono quasi niun affare importante, eccetto l'amministrazione della giustizia, e anche quella così circoscritta, che esaminavano soltanto le cause portate innanzi a loro, e raccolte le prove e i documenti addotti dall'accusatore e dal reo, lo traevano in giudizio e presiedevano al consiglio dei giudici. Imperciocchè essi non potevano pronunziar sentenza; se non che imponevano multe a delitti di minor conto, quando la colpa pareva abbastanza manifesta, con questo però che i condannati potessero appellarsi ai giudici.

Spettavano all'arconte tutte le cause dei cittadini che derivavano dal diritto delle persone, e principalmente delle famiglie e delle eredità. Il polemarco faceva giustizia ai forestieri nello stesso genere di cause: al re appartenevano quelle relative al diritto divino e alle pubbliche o private religioni: ai tesmoteti le altre tutte, che non fossero state nominatamente attribuite ad altri magistrati.

Comune dovere degli arconti era: punir gli scaduti, se introducevansi dove ad essi non fosse lecito; interrogar il popolo nella prima concione d'ogni pritania, se gli sembrava che i magistrati si dovessero rimovere o lasciare, ed ove abbisognasse, chiamar in giudizio i rimossi; finalmente presiedere alla nomina de' prefetti militari. Inoltre era commessa ai tre primi arconti la cura d'alcuni sacri riti, di cui ora non occorre parlare più diffusamente. Il polemarco anticamente presiedeva insieme cogli strategi a tutti gli affari della milizia; dappoi non aveva cura d'altro che dei pubblici funerali di coloro che fossero morti in guerra. I tre arconti superiori assumevano ciascuno due assessori (παρέδρους) di loro scelta, i quali però del pari che i magistrati eletti dal popolo doveano subire un esame nel senato e innanzi ai giudici. Se i tesmoteti si servivano di consiglieri, privata soltanto si teneva l'opera di costoro. Sedea l'arconte nel Foro presso le dieci statue degli eroi eponimi; il re, nel Bucolio presso il Pritaneo, o nel portico regale: il polemarco, al Liceo; i tesmoteti, nel Tesmotesio, che senza dubbio era vicino al Foro. Quando entravano in carica giuravano d'osservare le leggi; usciti di carica, se giudicavasi che l'avessero coperta bene e con lode, erano ricevuti nell'Areopago.

§ XLII. — **Magistrati di polizia.**

Gli undecemviri eleggevansi a sorte uno per tribù, cui si aggiungeva per undecimo il cancelliere. Questi sono paragonati giustamente da molti ai triumviri capitali de' Romani; imperciocchè gli uni e gli altri erano giudici di delitti capitali, ed avevano la custodia delle carceri. Pertanto si davano in mano degli undecemviri quelli che per sentenza de' giudici doveano esser legati e giustiziati, ed essi mandavano ad effetto la

pena per mezzo degli esecutori. Denunziavansi loro i malfattori, i cui delitti doveano essere puniti colla prigione o colla morte: se i rei erano convinti e confessi, li faceano tosto punire secondo le leggi; altrimenti li chiamavano in giudizio. Indicavansi agli undecemviri anche i beni confiscati, se alcuni fossero stati ritenuti dai privati; ed essi procacciavano d'incamerarli, e se moveasi qualche controversia intorno a quelli, sottoponevano la causa all'esame dei giudici al cui consesso essi medesimi presiedevano.

Gli astinomi erano dieci, eletti a sorte dalle tribù, cinque per la città e cinque pel Pireo, i quali avevano cura della sicurezza e della pulitezza dei pubblici edifizj e delle vie pubbliche, e che non nascessero tumulti nelle adunanze della plebe, e non uscissero in petulanze e lascivie quei che servivano ai piaceri del popolo, sopratutto le femmine di partito, i citaristi, i flautisti ed altri, e che niuno si mostrasse in pubblico con vestito indecente, e più altre cose di simil genere. Sebbene non ai soli astinomi era stata commessa ogni cura di cose siffatte. Per accomodare e rifar le strade troviamo i prefetti (ὁδοποιούς), per gli acquedotti i sovrantendenti all'acqua; finalmente dei pubblici luoghi aveva cura l'Areopago, onde non fossero occupati da privati edifizj. Ed era generalmente uffizio del medesimo investigare se nel vestire e in altro si operasse contro il decoro ed i buoni costumi: per non dir nulla de' gineconomi, magistrati senza dubbio d'instituzione posteriore; o de' sofronisti, più recenti anch'essi, i quali vegliavano soltanto sui costumi e sui ginnasj dei giovani.

§ XLIII. — Magistrati sul commercio.

Soprantendevano ai mercati gli agoranomi, cinque in città, cinque nel Pireo, tratti a sorte uno per tribù. A questi si davano in nota i mercanti, i bottegaj e i rivendugliuoli, che, se fossero forestieri, pagavano la gabella; essi esaminavano le merci e rigettavano le difettose; reprimevano le frodi sui pesi e le misure; provedevano che nel mercato, nelle compre e nelle vendite si facesse ogni cosa con giustizia e con ordine. Versava in simil genere anche la cura de' sitofilaci, i quali una volta eran tre, poi quindici, cioè dieci in città, cinque nel Pireo, e tenean l'occhio al guadagno degl'incettatori e dei fornaj: parimente i metronomi, in egual numero e nella città e nel Pireo, esaminavano ed approvavano i pesi e le misure. Riguardo al commercio marittimo, dieci soprantendenti della piazza da mercato eletti a sorte vigilavano che nell'importare o nell'estrarre le mercanzie nulla si facesse contro le leggi da coloro che si servivano del porto Attico. Questi magistrati amministravano anche la giustizia nelle cause che fossero congiunte colla gestione di ciascuno, o si dovessero punir delitti contro la repubblica, o definire controversie fra privati; se non che nelle controversie de' negozianti sentenziavano i nautodici, poscia i tesmoteti.

§ XLIV. — Impiegati del tesoro.

Ad esigere, custodire, dispensare i denari della repubblica attendevano molti o magistrati, o soprantendenti ed esecutori, alcuni ordinarj, altri straordinarj, creati a sorte o per voti. Creavansi a sorte i prattori, il cui numero non si conosce, e che esigevano le multe imposte dai magistrati o dai giudici, le quali toccavano al pubblico, e le consegnavano ai ricevitori. Inoltre i dieci poleti, i quali vendevano i beni confiscati e gli schiavi per delitto, ed affittavano d'ordine del senato le gabelle della repubblica, e pare che avessero anche il diritto di sentenziare sopra coloro che non avessero pagate le dovute gabelle. Erano straordinarj i sindaci, sullogi, eclogi, epigrafi, zeteti. Tutti poi i pubblici denari esatti si ricevevano nel senato dai dieci apodetti o ricevitori eletti a sorte. A questi aveansi a consegnar le tavole e le liste di tutti quelli che dovevano qualche cosa alla repubblica, dalle quali cancellavano i nomi di coloro che man mano pagavano; e se intorno ai denari pagati e non pagati moveasi qualche contesa, essi rendevano giustizia. Versavano i ricevuti denari nel tesoro della repubblica (τὸ τῆς διοικήσεως), situato nella cappella posteriore del Partenone della cittadella.

Custodivano colà i denari della repubblica dieci tesorieri della dea, ταμίαι τῆς θεοῦ, coi sacri denari di Minerva; ma della distribuzione aveva cura un solo, ταμίας τῆς διοικήσεως, creato a voti di popolo per quattro anni. Questi distribuiva il denaro assegnato

sul tesoro διοικήσεως ad ogni magistrato o soprantendente dei pubblici lavori, la maggior parte dei quali avevano le loro casse e i lor cassieri, creati dal pubblico o da loro. Spendeva egli stesso gli altri denari, che per comando del popolo doveansi erogare straordinariamente; nel qual affare eragli stato messo a fianco un riscontratore ἀντιγραφεὺς τῆς διοικήσεως). Vegliava inoltre non pur su quei tutti che erano occupati nelle pubbliche esazioni (laonde sembra che avesse anche una certa giurisdizione), ma anche sulle opere pubbliche, le cui spese doveansi pagare da lui, sebbene la soprantendenza e l'esecuzione fosse affidata ad altri creati per tribù, quali gli ὁδοποιοὶ, τειχοποιοὶ, τριηροποιοὶ, ταφροποιοὶ, che pure aveano giurisdizione. Si dice però che una volta gran parte di queste incumbenze fu tolta al questore τῆς διοικήσεως, e trasferita in quelli che aveano la cura delle largizioni nei dì festivi: il che però non fu di lunga durata.

Oltre i pubblici, moltissimi denari sacri erano riposti negli erarj degli Dei. Quel di Minerva, il più ragguardevole, custodivasi da dieci tesorieri nella cittadella, nel luogo stesso ov'era l'erario τῆς διοικήσεως: inoltre i tesori degli altri Dei, conservati una volta nei rispettivi loro templi, furono dappoi portati tutti nella ròcca, e affidati alla custodia di dieci tesorieri che si chiamavano ταμίαι τῶν θεῶν. Questi erano tratti a sorte dai pentacosiomedimni, e sono da ascriversi più presto fra' soprantendenti che fra i magistrati, perchè sembra che, oltre la custodia dei denari e delle cose preziose, non abbiamo avuto alcun'altra incombenza (105).

§ XLV. — **Impiegati militari.**

Alle cose della milizia presiedevano strategi, tassiarchi, ipparchi, filarchi. Creavansi ogni anno coi voti del popolo dieci strategi, uno per tribù, e solevano un tempo andar tutti insieme alla guerra, e comandare un giorno a vicenda; ma nelle età successive di rado si mandavano tutti, il più delle volte due o tre o poco più, uno dei quali talora presiedeva agli altri, talaltra governavano tutti con pari diritto e comune consiglio, oppure altri comandavano in terra, altri in mare, altri finalmente in una provincia, altri in un'altra. Nè di rado avveniva che straordinariamente si ponessero alla testa degli eserciti generali che non appartenevano al collegio dei dieci strategi (106). Ma al tempo di Demostene mandavansi per lo più alla guerra due soli strategi, uno sopra gli scutati, l'altro sopra i cavalieri (ὁ ἐπὶ τῶν ὁπλιτων, e ὁ ἐπὶ τῶν ἱππέων). Egli si lamenta che gli altri stiansi oziosi a casa ad assistere alle solennità insieme coi sacrificatori (107). Prossimi agli strategi in dignità erano i dieci tassiarchi, creati anch'essi dal popolo uno per tribù, i quali in guerra guidavano i pedoni ciascuno della sua tribù; erano i consiglieri degli strategi, eseguivano gli ordini loro, in pace amministravano molti affari insieme con quelli, e innanzi tutto facevano la leva dei soldati.

I soldati di grave armatura chiamavansi del catalogo, ἐκ τοῦ καταλόγου, perchè i loro nomi erano descritti in una lista. Arruolavansi nella fanteria grave, secondo le leggi di Solone, soltanto i cittadini delle classi superiori: i teti o erano affatto esenti dalla milizia, o, se abbisognava, militavano solo come soldati leggieri o di mare, del pari che gl'inquilini e gli schiavi che spontaneamente offerivansi a combattere per la repubblica: sebbene talvolta e questi si arruolassero alla fanteria grave, e quelli sopraddetti οἱ ἐκ τοῦ καταλόγου alla milizia navale. Avevano esenzione i senatori e i magistrati, inoltre i gabellieri e gli ἔμποροι, finalmente i saltatori del coro (108). L'età militare era dai diciannove ai sessant'anni: quanti e di quali anni chiamarsi dovessero alla milizia prescriveasi dagli strategi, i quali osservavano per lo più una certa progressione ed ordine, onde

(105) Sembra doversi accennar questo solo, che i ταμίαι, esaminata la causa, poteano (a loro rischio certamente) rimettere le multe imposte con sentenza dei magistrati o dei giudici, ove si fossero dovuto riporre ne' tesori degli Dei. Cf. LISIA, *Pel veterano*, p. 323, 324. Ma l'autorità di quest'orazione mi è sospetta.

(106) Straordinario è Cleone prefetto dell'esercito, TUCIDIDE, IV. 28, e DEMOSTENE, ivi c. 2. Inoltre in SENOFONTE, *Hellen.* I. 4, 21, vediamo mandati fuori quattro generali, spogliati i quali del comando, dopo breve tempo se ne sostituirono dieci, cap. 16, 15; nella stessa estate se ne mandarono altri cinque.

(107) *Filipp* I. p. 47. — Sono ricordati inoltre στρατηγὸς ἐπὶ τῆς χώρας; PLUTARCO, *Phoc.* c. 32; στρατηγὸς ἐπὶ τὴν χώραν τὴν παραλίαν, *Corp. Inscr.* I. p. 311 (ex olymp. CXXIII); στρατηγὸς ἐπὶ τὴν Μουνυχίαν καὶ τα νεώρια κεχειροτονημένος. DINARCH. in *Philocl.* p. 92.

(108) Ulpiano, *ad Demost. Mid.* p. 29, 30.

tutti l'un dopo l'altro militassero; sebbene anche in tempo dell'esenzione potevasi, ove abbisognasse, chiamarli a spedizioni improvise. Fatta poi la leva dagli strategi (109) e dai tassiarchi, i soldati si ordinavano ciascuno nella sua coorte τάξεις e centuria λόχους; nella qual distribuzione pare siasi avuto riguardo non pure alle tribù, ma anche ai demi. Delle altre suddivisioni delle coorti non v'è nulla di certo, se non che sappiamo che gli stessi soldati univansi insieme di loro elezione ai conviti ed agli alloggiamenti.

I capitani delle file λοχαγούς e se altri ve n'era, conghietturo che fosser nominati dagli strategi e dai tassiarchi (110). Inoltre agli strategi era commessa la cura d'allestire la flotta, al quale oggetto prescrivevano le somme da pagarsi dai trierarchi, avevano cura coi soprantendenti alla marina che si armassero e si mettessero in acqua le navi, e sentenziavano sopra le controversie dei trierarchi. Similmente se si fossero ordinati tributi per cagion di guerra, essi, insieme cogli esattori, regolavano i mezzi onde contribuirli; e se fossero nate liti su tal cosa, avevano il diritto di far giustizia. Inoltre sentenziavano sopra i delitti militari, quali sono ἀστρατεία, δειλία, λειποτάξιον, λειποναύτιον, cioè, come diremmo noi, refrattarietà, tradimento, diserzione; nel che servivansi dei tassiarchi come di ministri ed assessori. Finalmente potevano anche convocar il popolo a parlamento, se fosse a deliberare intorno alla guerra; in tempo di guerra poi, massime se i nemici fossero entrati nell'Attica stessa, avevano grande autorità in tutta la repubblica. In generale la carica e la dignità degli strategi stimavasi più illustre di tutte le altre magistrature; nè è meraviglia, stante che amministravano gli affari più importanti, nè facilmente inalzavasi alcuno a questa carica se per ricchezze, per credito e per integrità non avesse avuto molto potere sopra il popolo.

Correggevano la milizia equestre due ipparchi annui, cui erano aggiunti dieci filarchi, creati dal popolo, uno per tribù. I comandanti minori eleggevansi dagli ipparchi (111). Questi obbedivano in guerra agli ordini degli strategi, in pace regolavano gli esercizj de' cavalieri, assistevano alle processioni solenni (112), congedavano gli emeriti e gl'invalidi, ed altri ne sostituivano in loro luogo, levati fra quelli che pel censo doveano militare a cavallo, cui potevan anche arruolare per forza, e chiamarli in giudicio se resistevano: dove non è abbastanza manifesto se ad essi appartenesse il diritto di pronunziar la sentenza.

§ XLVI. — Altri uffiziali-sacerdoti.

Oltre i generi di magistrature o d'affari fin qui accennati, v'avea moltissime minori e straordinarie soprantendenze, il parlar delle quali una ad una sarebbe e lungo ed inutile. Di questo genere sono le pubbliche commissioni date ai sindaci o sinagori, cioè ai patroni della repubblica, o di sostenere e difendere le antiche leggi innanzi ai nomoteti, o di procedere contro i rei per via di giustizia, o di trattar la causa del popolo in tribunali esterni. A questo inoltre appartengono i legati, dei quali alcuni trattavano gl'interessi della repubblica presso le straniere città, altri celebravano in nome del popolo le solennità sacre, col nome di *theori*: nè gran fatto diversi sono gli jeromnemoni mandati alle Pilaiche assemblee, e i pilagori loro aggiunti. Gl'inquisitori di delitti, o di denari dovuti al pubblico, creati straordinariamente dal popolo, e chiamati ζητηταί; inoltre i soprantendenti ai pubblici lavori, di cui parlossi di sopra; i soprantendenti delle grascie, che si appellavano σιτῶναι; i compratori delle vittime, βοῶναι, e se avvene altri di simil genere. Sopra tutti poi si vogliono ricordare quelli che presiedevano alle pubbliche cerimonie religiose, fossero sacerdoti, o magistrati, o curatori delle feste e degli spettacoli. Ad alcuni sacerdozj potevano pervenire tutti i cittadini discendenti da avi o almen da padri cittadini, e che non fossero scaduti di grado; altri erano aperti solo a quelli di certe schiatte sacerdotali. Ma sì gli uni che gli altri non si poteano regolarmente occupare se

(109) Si dice che la leva facevasi ora dagli strategi, come ap. LISIA in *Alcib.* p. 521, ora da' tassiarchi, ap. lo stesso *Pel veter.*, p. 519. Credo che i cataloghi si formassero dai demarchi e dai senatori, i quali anche levavano i soldati e i marinaj straordinarj.

(110) Ciò è reso probabile da quanto si sa dei prefetti de' cavalieri.

(111) SENOFONTE, *Ipparc.* II. 2 e seg.

(112) Lo stesso, *ivi*, I. 2. Differiva dunque da quella de' pedoni la condizione de' cavalieri in ciò, che questi, eletti una volta, continuavano la milizia fino a che fossero congedati.

non da coloro che fossero sani di corpo, di vita e costumi onesti, il perchè s'istituiva un esame de' candidati. Nè gl'illegittimi s'ammettevano ai pubblici sacerdozj; e i parasiti d'Ercole, che toglievansi dagli illegittimi, non erano sacerdoti, ma ministri di sacerdoti.

Creavansi poi i sacerdoti o a sorte, o coi voti, o congiungevasi co' suffragi la sorte in modo che si eleggessero co' voti del popolo o de' gentili quelli su cui poscia si mettesse il partito. Alcuni pochi sacerdozj erano ereditarj o perpetui (113); i più si creavano per un anno o per alcuni mesi, per un quadriennio, e chi fino ad una determinata età.

I principali loro uffizj consistevano nel fare ciascuno a' suoi numi e ne' suoi tempj le sacre cerimonie o instituite dagli antichi, o prescritte dai responsi degli oracoli o dai comandi del popolo; inoltre nel ricevere i doni e le altre oblazioni, e riporle ne' luoghi stabiliti ove alcuno nel tempio privatamente sacrificasse; nella cura de' tempj finalmente, e nel raccoglierne o custodirne le entrate (114): per la qual cosa, siccome i magistrati, così anche i sacerdoti doveano rendere i conti ogn'anno ai logisti ed agli eutini. Tuttavia nella maggior parte de' tempj eranvi anche altri collettori delle rendite e custodi e distributori dei danari. I sacerdoti percepivano la loro parte (*τὰ νομιζόμενα*) delle rendite de' tempj, e sopratutto de' sacrifizj e delle altre oblazioni, la quale non puossi dubitare non fosse abbastanza lauta, e specialmente ne' tempj più augusti e celebrati (115). Del resto erano soggetti del pari che gli altri cittadini ai pubblici pesi, per es. alla milizia; ed anche le magistrature poteansi senza dubbio amministrare da' sacerdoti, come non pochi magistrati adempivano alcuni uffizj sacerdotali: così quello de' nove arconti che si chiama re, mentre presiedeva a tutti i culti della repubblica, avea cura particolare delle cerimonie più auguste e di feste solenni, delle Eleusinie (116), delle Dionisie e delle Targelie (117) insieme cogli epimeleti, delle Lenee, dei giuochi delle faci e d'altri; il polemarca sacrificava a Diana *agrotera* e ad Enialio, faceva i sacrifizj funebri ad Armodio e Aristogitone, ed ordinava pubblici funerali a quelli che erano morti in guerra; gli strategi sacrificavano a Mercurio *ἡγεμονίῳ*, alla Pace, ad Amone, e così altri ad altri Dei. Eranvi inoltre di quelli, il cui uffizio e potere riferivasi alle cose sacre ed alle religioni, benchè tuttavia non fossero sacerdoti, come i peristiarchi, gli atloteti (118), i giudici dionisiaci (119) e tre esegeti che rispondevano sopra le difficoltà del diritto divino, i quali interpretavano anche i prodigi e le apparizioni, *διοσημίας*. Ma pare che non fossero in Atene pubblici indovini, auguri, aruspici, sebbene coloro che quell'arte professavano solessero spesso adoperarsi e premiarsi dal pubblico.

(113) Per es. i gerofanti, i daduchi, la sacerdotessa eleusinia ecc.

(114) Cf. ARISTOTELE, *Polit.* VI. 5, 11, il quale ne insegna che nelle città minori sifatte cure erano imposte agli stessi sacerdoti, nelle maggiori poi erano dal sacerdozio separate, e commesse agli *ἱεροποιοῖς*, *ναοφύλαξιν* ed altri. Tali furono i *νεωκόροι*, sebbene ne' tempi posteriori le attribuzioni loro siansi di molto accresciute. Vedi VAN DALE, *Dissert. ad inscript. et marm.* p. 289 seg.; *De ἱεροποιοῖς Athen.* Cf. SCHUBERT, *De ædil.* p. 45.

(115) Quindi alcuni sacerdozj si compravano, ma in Atene no, a quel che sembra. Vedi BOECK, *Proœm. æst.* 1830. Ma si accennano talora le *διαδικασίαι* intorno ai sacerdozj tenuti come mezzi di guadagno. Cf. *Proc. att.* p. 471.

(116) POLLUCE, VIII. 90. Intorno agli epimeleti delle Eleusine cf. ARISTOTELE ap. Arpocr. s. v. *ἐπιμ. τῶν μυστηρίων*, il quale dice che furono quattro, due presi fra i cittadini d'Atene, il terzo dagli Eumolpidi, il quarto dai Cerici.

(117) POLLUCE, VIII. 89. Sugli epimeleti delle Dionisie cf. DEMOSTENE, *Filipp.* I. p. 50, 5, donde appare che erano tratti a sorte. Devonsi poi distinguere da quelli creati a voti nei consigli delle tribù, le cui incombenze pure riferivansi alle feste, e principalmente ad ordinar i cori.

(118) POLLUCE, VIII. 93; DEMOSTENE, *Bœot. de nom.* p. 997, 7. Erano dieci, tratti a sorte uno per tribù dagli arconti, ed aveano cura per quattro anni dei ludi musicali, ginnici ed equestri. Cf. SCHUBERT, p. 52 e seg.

(119) Questi traevansi a sorte uno per tribù nel senato, da un certo numero d'idonei messi in un'urna. LISIA, *De vuln. præm.* p. 168-170; ISOCRATE, *Trapezit.* c. 17. — Hermann crede che cinque giudicassero delle tragedie, cinque delle commedie; *Progr. judic. certam. erud.* an. 1835, p. 7. Con maggior probabilità stabilì Boeck che, memorandosi cinque giudici delle commedie, fossero questi di quelle cinque tribù che non avessero dato i cori comici; Cf. MEYER nel *Giorn. lett. di Ala*, anno 1827, nota 125, p. 157: e in generale ovunque non eranvi cori di tutte le tribù, sembra che i giudici fossero delle tribù che non ne aveano dato. Sentenziavano dopo d'aver giurato di giudicare secondo la giustizia; e se venivano convinti d'aver pronunziata un'ingiusta sentenza, si poteano punire.

§ XLVII. — Subalterni.

Intorno ai subalterni de' magistrati poche parole basteranno. I più onorati fra questi erano gli scrivani, sebbene anche costoro per lo più fossero pubblici schiavi; o, se liberi, della bassa plebe. Ogni magistrato sembra che avesse il suo scrivano, scelto da lui o dal pubblico (120). Quanto ai banditori (121), non pure ne avevano la maggior parte de' magistrati, ma v'eran anche i banditori del senato de' Cinquecento, del senato areopagitico, o del popolo; e sebbene dispregiato, non isdegnavano quel mezzo di guadagno anche i poveri cittadini. Diversi sono i servizj di quelli chiamati *παραστάται*, *βασανισταί*, *θυρωροί*, portieri, assistenti e simili, compresi sotto il nome di *δημοσίων (ὑπηρετῶν)*, ed erano di condizione servile. Ne' tribunali v'era il solo *ἐφύδωρ*, guarda-acqua, che custodiva la clessidra. Nulla monta l'accennarne degli altri.

§ XLVIII. Dei tribunali. — Competenza de' giudici

Sottoponevansi ai giudizj o le controversie da definirsi giusta la norma delle leggi, o le infrazioni delle leggi da esser punite: dal che apparisce, non esservi alcun ramo della republica che non potesse talvolta andar soggetto al potere de' tribunali. Perocchè, qualunque cosa fatto avesse qualche privato o magistrato, o nel senato o ne' comizj, se appuntavasi d'aver violato le leggi, si poteva accusare innanzi ai giudici, e dalla loro sentenza condannarsi e annullarsi, o approvarsi e confermarsi il fatto; così che puossi dir giustamente che i giudici erano superiori ai magistrati, al senato ed ai comizj. Le leggi da osservarsi nei giudizj non potendosi scrivere in modo che fissino una certa norma e regola riguardo a tutte le cose che possono accadere, è necessario spesse fiate che il consiglio e il senno de' giudici supplisca al difetto delle leggi; e ciò tanto più spesso avveniva in Atene, in quanto le leggi di Solone e degli altri erano scritte qua e là ambiguamente e confusamente (122), e il potere de' giudici non era da altro raffrenato che dalla santità del giuramento. Nè ciò tornava dannoso al pubblico, se i giudici avevano religione, probità e prudenza, certamente migliori custodi del giusto, che non le leggi scritte: ma dopo che, corrotti i costumi della città, s'insinuarono la venalità e le cattive arti, non potea mancare che anche i giudizj si corrompessero, e nel condannare od assolvere i rei valessero la cupidigia, la largizione, l'ira, la compassione, le aderenze, l'odio, più che la giustizia e la verità.

§ XLIX. — Varj giudici.

In uno Stato popolare non conviene commettere il diritto di giudicare nè ai magistrati nè ad alcun ordine di cittadini, ad esclusione degli altri, ma si deve amministrar egualmente da tutti senz'alcuna differenza di censo o di schiatta. Il che non potendosi fare da tutti insieme i cittadini, o solo rarissime volte e in cause gravissime, è necessario scegliere dalla moltitudine alcuni uomini, i quali in ogni tempo sian giudici e rappresentino il popolo. Ciò facevasi in Atene col mezzo della sorte, giacchè da quei cittadini che avevano pieni i diritti della cittadinanza e non meno di trent'anni, se ne cavavano a sorte ogni anno seimila, i quali eran detti dicasti od eliasti, e giudicavano

(120) Ognuno vede dovessi eccettuare dal numero di questi apparitori i cancellieri del senato e del popolo ed i due registratori di cui parlossi di sopra. Polluce, VIII. 92, dice che il cancelliere degli arconti era scelto da essi, ma doveasi approvare in giudizio.

(121) Su questi cf. Meyer, *De gen. att.* p. 42. 43. Si memora Κῆρυξ ἄρχοντος, *Corp. Inscr.* nota 181, 17, 182, 9. Κῆρυξ βουλῆς, not. 185. Κ. τῆς βουλῆς ἐξ Ἀρείου πάγου nota 180, 12, 181, 15, cui Boeck crede essere stato della schiatta degli jeroceríci. Similmente que' banditori del senato de' Cinquecento, del senato e del popolo nelle iscrizioni, la più antica delle quali, nota 115, fu certamente scritta dopo l'olimp. CXXIII, non vogliousi certo annoverare fra gli apparitori più vili, mentre nel catalogo sono posti anche prima del cancelliere della repubblica. Cf. Boeck, p. 326.

(122) Plutarco in *Solone*, c. 18. Cf. Lobeck, *Aglaopham.* p. 165; Demost. in *Aristocr.* p. 625, 25; in *Bœot.* p. 1006; in *Eubul.*, p. 1318, 25.

molte e gravi cause. Affatto diversi da questi eliasti erano gli efeti e gli areopagiti, di cui tratteremo a suo luogo; e i dieteti, quaranta uomini detti *κατὰ δήμους δικασταί*, e talvolta nautodici.

§ L. — Elezione.

Ogni anno i nove arconti insieme col loro cancelliere da tutti gl'imborsati traevano seimila, seicento per tribù; indi cinquemila di questi dividevansi in decurie di cinquecento uomini; i mille che rimanevano, servivano a compire le decurie se occorresse. Tutti doveano prestar giuramento, e ricevevano tavole con suvvi i loro nomi e colle figure del Gorgone e delle nottole, e la lettera di quella decuria cui erano ascritti. Ogniqualvolta doveansi tenere giudizj, il che si prescriveva dai tesmoteti, radunavansi tutti nel Foro, ed ivi i tesmoteti tiravano a sorte in qual consesso e sotto quali magistrati dovesse ciascuna decuria o ciascun eliasta giudicare in quel dì. Solevano poi far giustizia secondo la diversità delle cause, o ciascuna decuria in particolare dicastero, o più insieme, o parti soltanto di decurie, come ducentuno, quattrocentuno, o finalmente alcuni più d'una decuria; e sempre provedevasi quanto era possibile, che il numero de' giudici non fosse pari. Ma in due generi di cause, quando doveasi sentenziare sopra misteri violati o sopra delitti militari, non potevano esser giudici se non gl'iniziati, o quelli che avessero militato col reo: laonde dalle decurie tratte a sorte si doveano scegliere quanti abbisognavano di sifatti uomini. Terminata l'elezione, davansi ai giudici de' bastoni marcati del colore e della lettera di que' dicasteri in cui doveano sedere in quel giorno: chè anche ciascuno di questi portava la propria lettera e il proprio colore. Entrando nel dicastero, ricevevano una tessera, cui, terminato il giudizio, consegnavano ai colacreti, distributori della paga giudiziaria.

§ LI. — Dieteti.

I dieteti (123) in numero di quaranta, o forse di quattrocentoquaranta, eleggevansi a sorte ogni anno (124). Donde si prendessero nol sappiamo: si sa che nominavansi per tribù, in modo ve ne fossero quattro o quarantaquattro di ciascuna. Non puossi dubitare che non dovessero del pari che gli eliasti prestar il giuramento. L'età legittima era dai cinquanta ai sessant'anni. Sentenziavano sopra le cause private che i litiganti avessero voluto sottoporre al loro giudizio, perchè potevano, se lor piacesse, ommettere i dieteti, ed esporre la causa innanzi ai giudici eliasti. I dieteti non ricevevano paga, ma solo le sportule de' litiganti, chiamate *παραστάσεις*. Finito l'anno della carica, potevansi accusare innanzi ai logisti, se pareva che avessero commesso qualche ingiustizia. Quell'accusa era detta *εἰσαγγελία*, e chi n'era stato convinto diventava infame. Quaranta uomini creati a sorte andavano attorno pei distretti dell'Attica, e giudicavano le private cause d'ingiurie (*αἰκίας*), di violenza (*βιαίων*), ed altre minori, la cui multa non eccedeva la somma di dieci dramme: imperciocchè le maggiori doveansi rimettere ai giudizj urbani. Prima d'Euclide furono trenta; poi se ne aggiunsero dieci, dicesi in odio di quel numero, a cagione dei trenta Tiranni. Ma la lor condizione era diversa dagli altri in ciò, che non solo giudicavano le cause, ma ricevevano le accuse e le mettevano in ordine, il che soleano fare i magistrati: per la qual cosa non senza ragione si possono anche fra i magistrati annoverare. Non dissimile pare che fosse anche la condizione de' nautodici, i quali una volta, prima dell'età di Demostene, sentenziavano sopra le controversie dei negozianti (*δίκαις ἐμπορικαῖς*) e la foresteria. Nelle private contese sembra certo che desser sentenza essi stessi; ma le pubbliche accuse di foresteria sottoponevanle al giudizio degli eliasti. Quanti fossero nol sappiamo; è certo che si eleggevano a sorte annualmente.

(123) Qui si tratta soltanto de' pubblici dieteti: ve n'aveva anche di privati, cioè arbitri compromissarj, assunti per convenzione de' litiganti, alla cui sentenza promettevano acquietarsi senza ricorrere ad appello. Dell'un genere e dell'altro vedi HUDTWALCKER. *Ueber die offentlichen und Privat-Schiedsrichter—Diaeteten in Aten*. Jena 1812, 8.

(124) ULPIANO *ad Demost. Mid.* p. 113; *ἦσαν γὰρ οἱ διαιτηταὶ τέσσαρες καὶ τεσσαράκοντα καθ᾽ἑκάστην φύλην*; dove Herald congbiettura *τεσσαράκοντα, τέσσαρες καθ᾽ἑκάστην φύλην*, approvandolo Hudtw. p. 4, e Meyer.

§ LII. — Luoghi de' tribunali.

Si sa che in Atene erano molti dicasteri, o luoghi di giudizj; intorno al numero non abbiamo verun testimonio degno di fede. Il più celebre fu l'Eliea, il cui nome, sebbene per la sua primitiva significazione sia comune, ed indichi ogni adunanza della moltitudine, in appresso divenne proprio del solo giudizio principale. Altri ebber nome dal luogo, come l'Areopago, e quelli al Palladio, al Delfinio, al Pritaneo, al Pozzo, al Lico; inoltre il Parabisto, ove dicesi facesser giustizia gli undecemviri, e il Medio, che sembra essergli stato vicino; e tra questo e un altro, detto *Μεῖζον*, fuvvene uno detto nuovo. Ve n'ebbe di nominati dal colore *Βατραχιοῦν* e *Φοινικιοῦν*, dalla forma *Τρίγωνον*, dai fondatori *τὸ Μητίχου, τὸ Καλλίου*. Giova credere che i più fossero vicini al Foro; tuttavia eravene anche altrove. E non solo nei dicasteri propriamente detti solevano sedere i giudici, ma anche in altri luoghi opportuni, come nell'Odeo e nel portico regio; ma alcuni pochi appartenevano ad un genere particolare di giudici; così nell'Areopago non sedevano se non gli areopagiti, al Pritaneo ed al Pozzo i soli efeti; negli altri per lo più gli eliasti, ma oltre questi anche gli altri giudici senza dubbio vi rendeano giustizia.

§ LIII. — Cause.

Prima di esporre l'ordine de' giudizj, diremo dei varj generi di cause. Queste primieramente si dividono in pubbliche e private. Nelle pubbliche si procede contro rei di pubblici delitti, cioè quelli coi quali o non si offende alcun individuo particolarmente, ma la repubblica; o sebbene vi sia offesa d'alcun privato, non si considera come fatta a quel solo, ma alle leggi e al comune diritto e vantaggio de' cittadini. Esteso genere, che difficilmente si può comprendere entro confini certi, e molte cose secondo i costumi e le condizioni dello Stato trattar si devono diversamente in luoghi diversi: ma presso gli Ateniesi non v'era quasi nessun delitto alquanto grave, che non si potesse punire con pubblica accusa, e in molti generi dipendeva dall'accusatore il far uso del processo pubblico o privato (125). I pubblici avean questo di comune, che si potevano intentare da qualunque cittadino, sebbene a lui direttamente non appartenesse l'ingiuria; e inoltre che portavano seco qualche pena, e se il reo veniva condannato ad una multa, questa non toccava all'accusatore ma alla repubblica (126); finalmente che se l'accusatore abbandonava l'incoato processo, o perdeva la lite senza pur ottenere la quinta parte dei voti, incorreva una pena di mille dramme e l'infamia, per cui non poteva in avvenire intentar un processo dello stesso genere, perchè mostrava o d'avere tradito la causa della repubblica, o abusato inconsideratamente del diritto d'accusa.

§ LIV. — Processi pubblici.

I generi dei pubblici processi sono *γραφή, φάσις, ἀπογραφή, ἔνδειξις, ἀπαγωγή, ἐφήγησις, δοκιμασία, εὔθυναι, εἰσαγγελία*. Il nome di *γραφὴ* (libello) è generale, e si usa ad indicare primieramente la citazione dell' accusatore, indi lo stesso processo, ove non gli sia proprio alcuno degli altri nomi: sebbene troviamo talvolta chiamati col nome generale di *γραφῶν* anche alcuno di questi. *Fasis* era la delazione di quelli che avevano defraudato le leggi nell'importar mercanzie, nei dazj e nei metalli, usurpato senza giusto titolo pubblici beni o tagliato ulivi, e finalmente de' tutori che avessero slealmente e negligentemente amministrato i beni de' pupilli. Questo processo aveva di proprio, che l'accusatore se avesse vinto riceveva in premio una parte del danaro cui veniva condannato il reo; se vinto, nè avesse ottenuto la quinta parte de' voti, doveva pagare la sesta parte della multa. *Apografe* dicevasi propriamente un'indicazione dei beni che al-

(125) Come per furto, e nelle ingiurie che si chiamavano reali. DEMOSTENE, *Androt.* p. 601.

(126) Pure talvolta davasi in premio all'accusatore una parte della multa, come in *φάσει*, *Or. in Teocr.* p. 1325, 25: DEMOSTENE in *Macart.* p. 1061, 25 Cf. HEFFER, p. 188. Nell'*Ἀπογραφῇ* l'accusatore riceveva una parte de' beni confiscati. DEMOSTENE in *Nicostr.* p. 1247; similmente in quelle cause contro i forestieri, delle quali fa menzione in *Or. cont. Neær.* p. 1350, 21, 1363, 6.

cuno affermava esser posseduti da privati, sebbene già confiscati o da doversi confiscare secondo la legge. Chi dava quest'indizio poteva come accusatore intentare un processo contro quelli che possedevano essi beni; se lo negavano ed egli avesse vinto la causa, ne riceveva in premio una parte. *Endeixis* propriamente era l'accusa di coloro che per legge o per sentenza de' giudici esclusi da qualche luogo o uffizio o diritto, non ostante erano entrati in quel luogo, o aveano usurpato quel diritto o quell'uffizio; indi di quelli che erano convinti d'alcun grave misfatto, come di uccisione, furto, rapina e d'altri, così che non della colpa, ma della pena soltanto doveasi trattare. Ricevuta dal magistrato la delazione, gli uni e gli altri eran messi in prigione, o costretti a dare sicurtà. Che se l'attore stesso li conduceva al magistrato, questa dicevasi *Apagoge;* se guidava il magistrato ai loro nascondigli per arrestarli, era detto *Efegesi*. Intorno alla *Docimasia* e alle *Eutune* si è detto di sopra. Voglionsi distinguere tre generi di *Isangelia:* primieramente εἰσαγγελία κακώσεως, colla quale si punivano le ingiurie commesse dai figli verso i genitori (127), dai mariti, tutori ed altri parenti verso le epiclere e i pupilli; il qual genere non fu diverso da γραφή se non in ciò, che l'attore nè aspettava premj, nè veniva condannato ad una multa, sebbene non avesse avuto la quinta parte dei voti. Il secondo genere è quando uno accusa innanzi ai logisti un dieteta d'ingiustizie commesse nel giudicare. Il terzo finalmente appartiene a que' delitti, i quali o perchè son più gravi del solito, o perchè sembra non doversi per qualche motivo procedere contro quelli in ordinario giudizio, all'esame del senato o del popolo si sottopongono; intorno alla qual cosa non occorre ripetere ciò che già dicemmo di sopra.

§ LV. — Cause private.

I privati processi s'instituiscono o per punire ingiurie di privati, le quali non sembrano appartenere alla repubblica, o per metter fine a contese. Il nome proprio e generale è δίκη, causa: sebbene si applichi non di rado anche a processi pubblici. Quegli poi che procede contro l'avversario o per un privato delitto, come furto, ingiurie, stellionato, o contratto violato, o danno recato, dicesi litigare contro alcuno (δίκην κατά τινος): gli altri processi sono sopra alcuno, πρός τινα, ma pure questo stesso dicesi talvolta anche degli altri. Fra quelli poi, che propriamente si chiamano δίκαι πρός τινα, distinguesi il genere *diadicasias*, quando o si disputa d'una cosa che molti chiedono venga a sè aggiudicata, o tra molti si contende dell'obbligo di assumere un qualche peso. Hanno poi tutti questo di comune, che non si possono instituire se non da quelli che vi hanno interesse, o se questi non hanno facoltà d'agire (128), da coloro dei quali sono in potestà, cura e tutela (129); in secondo luogo che la multa non tocca alla repubblica, ma all'attore. Evvi inoltre una distinzione di processi, che appartiene del pari ai pubblici ed ai privati, cioè l'essere prezziati o non prezziati, τιμητοὶ ἀγῶνες, ἀτίμητοι, secondo che la lite si dee tassare o no in giudizio. Imperciocchè per que' delitti o pubblici o privati, ai quali è stabilita la pena da una legge o da un decreto del popolo, o se i privati s'accordano intorno la pena del violato contratto, non v'è luogo a tassazione, e sarà ἀτίμητος ἀγών· al contrario, se a qualche delitto non era stanziata niuna multa certa, o davasi ai giudici la scelta fra due pene, ivi secondo la condizione di ciascuna causa si dovrà tassare la lite: similmente quando chiedesi risarcimento d'un danno, e si contende della gravezza di quello, dovranno i giudici stabilire quanto danaro devasi pagare dal reo. Può anche succedere che sia bensì prescritta dalle leggi una regola di pena, e tuttavia la stessa pena sia incerta; come nella causa di furto, dove se la cosa stessa restituivasi, le leggi comandavano che per pena si pagasse il doppio della cosa rapita; e dieci volte tanto se non si restituiva la stessa cosa: il perchè stimar doveasi il valore di essa, e secondo quella prescriver la pena.

(127) Sebbene di tal genere non abbiamo testimonianze d'antichi, tuttavia si può mettere per non dubbia congbiettura Cf. MEYER, *Proc. att* p. 269.

(128) Tali sono i minori, le donne, gli schiavi (eccetto due generi, di cui vedi *Proc. att* p. 559) e gli ἄτιμοι che aveano perduti i diritti civili.

(129) Cioè dai padri o tutori de' fanciulli, dai mariti o κύριοι delle mogli, e dai padroni degli schiavi.

§ LVI. — Procedura.

Nella maggior parte (130) delle cause non poteasi (131) cominciare il processo o pubblico o privato, se non colla κλήσει o προσκλήσει, cioè citazione, colla quale s'intimava all'avversario di comparire un determinato giorno (132) innanzi al magistrato, onde conoscere il processo che volevasi intentargli. L'attore (133) stesso dovea fare la citazione in qualche luogo pubblico alla presenza di testimonj, i quali, se per avventura non fosse comparso il dì stabilito, attestassero che era stato citato regolarmente: del che vedrassi in appresso la necessità. I testimonj della citazione si dicono κλητῆρες; ma lo stesso nome nel suo proprio significato sembra indicare alcuni messi coi quali citavansi in giudizio gli assenti. Il gaggio, se pure procedevasi contro un cittadino, non era in uso in Atene (134); nè si poteva costringere l'avversario a comparire in giudizio, fuorchè i rei di alcuni delitti, pei quali le leggi aveano concesso l'arresto a forza (ἀπαγωγήν).

Il dì stabilito doveasi prima di tutto dichiarar l'azione in iscritto innanzi al magistrato competente; questo esaminava se dovesse accettare la causa o no. Aveasi a rigettare primieramente quand'era assente il reo, se non si fosse provato coll'attestazione de' κλητήρων la citazione regolare: in questo caso, se non fosse stato discolpato, poteasi condannare in contumacia. In secondo luogo, se scorgeva qualche legittimo impedimento, per cui non si potesse agire o innanzi a lui, o da quell'attore, o con quell'azione, o intorno a quell'oggetto; l'enumerar i quali ostacoli sarebbe lunga cosa. Eranvi poi anche varie specie d'eccezioni, se il reo affermava che la causa fosse tale da non doversi portar in giudizio; le quali eccezioni poteansi fare da'testimonj che mallevassero pel reo, o dal reo stesso. La prima specie chiamasi *diamarturia*, la seconda *paragrafe* o anche *antigrafe*. Nè puossi dubitare che non fosse lecito al magistrato di rigettar tosto a suo rischio il processo (135); sebbene il più delle volte esso non soleva prendere nissuna risoluzione, ma rimetteva l'affare al senato (136).

Del resto sì l'attore che il reo doveano giurare che non con intenzione di calunniare movevano o accettavano la lite, il quale giuramento dicesi ἀντωμοσία, διωμοσία: e doveasi pure o dall'attore soltanto, o dall'uno e dall'altro, secondo la diversità delle cause, sborsare una somma di danaro; poichè primieramente in tutte le cause private, eccetto solamente l'azione d'αἰκίας (delle ingiurie reali), eccedenti la somma di cento dramme, depositavano amendue una fissa quantità di danaro; con questo però, che chi avesse vinto ne fosse indennizzato dall'avversario. Erano tre dramme nelle cause che non giungevano alle mille: trecento, nelle maggiori fin alla somma di diecimila. Nelle cause pubbliche il reo non faceva nessun deposito, ma sì l'attore, se una parte della condanna pecuniaria fosse per toccare a lui, talchè potesse sembrare che non pure pel bene della repubblica, ma anche per suo privato vantaggio intentasse la causa: nelle altre l'attore niente isborsava tranne l'assistenza, παράστασιν ed anche quella piccolissima, onde nessuno fosse distolto per la spesa: in alcune poi, come nell'εἰσαγγελία, non si doveva sborsare neppur questa. Diversa da tali somme è quella che s'appella παρακαταβολή, garanzia. Questa doveasi depositare soltanto dall'attore nel cominciar il processo, e la ri-

(130) Nell'εἰσαγγελία innanzi al senato o al popolo, nell'ἐνδείξει, nella maggior parte δοκιμασιῶν e εὐθυνῶν, e nelle petizioni di eredità non v'era citazione. *Proc. att* p. 585 e seg.

(131) Dell'accordo che per lo più soleasi tentare fra gli amici, vedi *Proc. att* p. 575.

(132) Per lo più, come sembra, dopo cinque giorni. Vedi ivi p. 579; e sopra i giorni determinati per incominciar il processo innanzi al magistrato, p. 577 e seg.

(133) Se l'attore era un inquilino, lo accompagnava il patrono o prostate; p. 561.

(134) Intorno ai forestieri vedi *Proc. att.* p. 581 e 585. Ivi è detto anche in quali cause i cittadini erano costretti a dar gaggio, o venivano incarcerati.

(135) Cioè se avesse senza ragione respinto l'azione, poteva esser accusato in εὐθύναις, o per προβολήν, o in ἐπιχειροτονία.

(136) Se si fosse interposta διαμαρτυρία, non si poteva questa rimuovere, se pure alcuno non avesse convinto di testimonianza falsa, per δίκην ψευδομαρτυριῶν, colui che testificato avea μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι τὴν δίκην. Se il reo avesse fatto uso di παραγραφῆς, questa doveasi da lui provare e ribattere dall'attore; nè si poteva sentenziare sopra la stessa azione, se non dopo confutata l'eccezione.

cuperava se avesse vinto: ma la perdeva se avesse desistito dal processo, o perduto la causa, quasi per pena del litigare senza ragione. In certe petizioni d'eredità si dovea depositare come παρακαταβολήν la decima parte dei beni, qualora alcuno o domandava un'eredità già aggiudicata ad un altro, o una non aggiudicata, per escludere ogni altro da quella; nelle controversie col fisco intorno ai beni incamerati, la quinta parte di ciò che alcuno ripetea dal fisco come cosa sua.

§ LVII. — Istruzione del processo.

Istruire la lite null'altro vuol dire se non munirla delle prove, ed apparecchiarla in certo modo all'esame de' giudici. Si annoverano cinque generi di prove. Prima di tutto le leggi; e ben con ragione: perocchè se si disputa di diritto, e quella questione è preveduta da leggi poco forse conosciute dagli stessi giudici, vogliensi queste dai litiganti produrre, e recitarne le parole ai giudici. In secondo luogo le scritture di vario genere, come i testamenti, le obbligazioni, i registri de' mensuarj, e molt'altre pubbliche e private, che provino una cosa essersi fatta o no, o in questo modo più presto che in quello: delle scritte è necessario sottoporre ai giudici o gli originali o copie autentiche. In terzo luogo le testimonianze di presenti, che propriamente si dicono *marturie*, o di assenti, che diconsi *ecmarturie*. Queste pure dovevansi mettere in iscritto e recitare ai giudici. Non potea poi fare da testimonio, secondo il diritto attico, se non chi fosse stato presente al fatto di cui trattavasi: chi l'avea inteso da un altro, non lo poteva se non nel caso che quell'altro fosse morto. In quarto luogo gli esami degli schiavi, sia che uno avesse presentato i suoi schiavi per πρόκλησιν, sia che avesse chiesto l'esame di quelli dell'avversario. Esaminavansi gli schiavi colla tortura, per lo più da' βασανισταῖς, aguzzini destinati dal pubblico o da privati: e le loro deposizioni si scrivevano, e sottoscritte dai βασανισταῖ, si producevano in giudizio. Pare che rarissime volte siensi nello stesso luogo del giudizio esaminati gli schiavi. Finalmente il giuramento, il quale similmente od offerivasi per πρόκλησιν, provocazione, o deferivasi; e questo pure si doveva scrivere e recitare in giudizio. Avveniva spesso che, se l'avversario non accettava l'invito d'esaminare i servi, o di dare il giuramento, l'altro poneva in iscritto l'invito stesso, e firmato da testimonj, lo produceva in giudizio, per provare, se era possibile, migliore la sua causa. Tutte poi le prove che dicemmo, doveansi consegnare al magistrato nell'ἀνακρίσει, scrutinio, e da quello chiuse e suggellate custodirsi in una cassetta, finchè si sottoponessero ai giudici.

Ognun vede che l'istruire la lite spesse volte dovette essere assai lungo e molesto, in modo da non potersi compire in pochi giorni. Aggiungasi che potevano sopravenire parecchie dilazioni, o perchè il magistrato fosse impedito da altro, o perchè i litiganti menassero in lungo la cosa (137). Tuttavia quattro generi di cause per legge dovean essere giudicate fra trenta giorni dall'istruzione del processo, cioè di commercio, di contribuzione, di miniere, di mercede, le quali perciò si chiamano ἔμμηνοι δίκαι, cause mensili.

§ LVIII. — Discussione della causa.

Il giorno fissato a trattar la causa e giudicarla chiamasi ἡ κυρία. Sedutisi i giudici, tratti a sorte dai Tesmoteti (138), citansi dal banditore i litiganti, e se sono presenti, il cancelliere legge in prima ad alta voce il libello, poscia son comandati di parlare; se assenti, il reo è condannato in contumacia, l'attore si dichiara che abbandonò la causa, ed il nome del convenuto si cancella dal numero de' rei. Tuttavia si può scusare l'uno e l'altro per mezzo di proroga, provata la quale scusa nè ribattuta, è necessario differire la cosa ad altro giorno. Vollero le leggi che la causa si perorasse dagli stessi litiganti, il che costrinse molti ad imparar a mente le orazioni scritte per loro da altri, onde servirsene in giudizio. Tuttavia fu lecito valersi de' patroni e nell'accusare e nel

(137) A questo appartengono senza dubbio le ὑπωμοσίαι, quando colui che non comparve in giudizio si scusava con giuramento.

(138) Intorno all'indizio sacro σουνίῳ, ai riti fatti in giudizio, agli arcieri collocati presso il dicastero, vedi *Proc. att.* p. 705. Molti passi dimostrano che oltre i giudici era presente gran numero d'uditori. Ivi p. 705, e *ad Isæ.* p. 178.

difendersi, e spesso così eludevansi le leggi, chè avea maggior autorità l'orazione del patrono che quella del suo cliente. Le arringhe poi erano per lo più composte non solo per illuminare i giudici, ma per commuovere gli animi coll'odio, col favore, coll'ira o colla compassione, e s'impiegavano avvocati intercessori, suppliche, insomma tutto quanto si giudicava opportuno a piegar gli uditori e farsegli amici. Del resto davasi facoltà di parlare o una sola volta o due, ma soleasi per lo più prescrivere colla clessidra il tempo agli oratori. Frammezzo alle orazioni, il cancelliere leggeva ad alta voce i documenti, come le leggi, le scritture, le testimonianze e gli altri di che parlossi di sopra. I testimonj, se avessero ricusato di far le deposizioni nell'ordinazione della lite, fatta loro in prima l'intimazione, solevansi citare anche nello stesso giudizio a deporre o a giurare di non saper nulla: se non avessero ubbidito, potevasi procedere contro quelli o per κλήτευσιν, od anche per λειπομαρτυρίαν e βλάβην. Anche quelli che avean già deposto nell'istruzione, erano presenti al giudizio, onde o con parole o tacendo approvassero la lor deposizione, letta ad alta voce dal cancelliere. Lo stesso vuolsi dir di coloro che aveano prestato il giuramento nell'anacrisi, se pure altri, non gli stessi litiganti, aveano giurato. Terminate le orazioni, il magistrato metteva il partito. Davasi il voto occultamente col porre in un'urna pallottole bianche o nere, intiere o traforate; sebbene non solevasi osservar sempre o in tutte le cause lo stesso metodo. Assolvevasi il reo anche a pari numero di suffragi: l'attore, se non avesse riportato la quinta parte de' voti, in molte cause private era condannato a pagare la sesta parte di quel denaro che egli avea preteso; parimente in φάσει; nelle altre cause pubbliche mille dramme, e gli veniva vietato d'intentar in avvenire processi dello stesso genere.

Se la causa fosse del genere ἀγώνων τιμητῶν, il reo condannato dovea trattare innanzi al giudice della tassazione della lite. L'attore scriveva la tassazione del libello; il reo con permesso de' giudici poteva opporgli la sua: tra queste i giudici sceglievano qual più loro piaceva, e per ciò si servivano di pallottole o di tavole cerate. Veniva prescritto colla clessidra il tempo anche alla tassazion della lite. In alcune cause alla pena imposta dall'attore, o definita dalla legge, se ne poteva anche aggiungere un'altra da' giudici, come la prigione, se uno di quelli l'imponeva e gli altri acconsentivano: altre volte le leggi comandavano che la pena fosse una e semplice. Fatte tutte queste cose, il magistrato leggea la sentenza, e si licenziavano i giudici. Ne' giudizj eliastici o non v'era mai proroga, o rare volte e straordinariamente.

§ LIX. — **Giudizj diversi.**

I giudizj de' dieteti, de' quaranta, e, come pare, de' nautodici, differivano dagli eliastici in questo principalmente, che agli stessi apparteneva la cura di metter all'ordine la lite, e di pronunziar la sentenza; donde segue che la maggior parte delle cose fatte da' magistrati ne' giudizj eliastici, in quelli dagli stessi giudici si eseguivano. E per verità i quaranta e i nautodici ricevevano essi le azioni che erano di lor giurisdizione, e discussa ed esaminata la causa, proferivano la sentenza senza intervento d'altro magistrato: il perchè, come fu detto di sopra, anche quelli si possono tenere nel numero dei magistrati. Ai dieteti poi delegavansi le cause dai magistrati a richiesta dell'attore, ed anche a quelli della sua tribù, se procedevasi contro un cittadino; e il magistrato sottoscriveva la sentenza da questi pronunziata. Non si faceva nessun deposito, ma solo pagavasi la παράστασις comparsa, una dramma al principio della lite, ed un'altra ogniqualvolta fosse stato prorogato il giorno; delle quali non puossi dubitare che il perdente non dovesse indennizzar l'avversario. È manifesto che in siffatti giudizj non fuvvi pericolo di epobelia.

§ LX. — **Esecuzione.**

Or ci resta a parlare dell'esecuzione delle sentenze. E primieramente nelle cause private, se qualche cittadino attico non avesse dato all'avversario entro il giorno prefisso (τὴν προθεσμίαν) ciò cui era stato condannato, questi, secondo lo stato delle cose, o potea prender pegni, od occupare i beni di quello, o intentargli il processo di καρποῦ o di ἐνοικίου o finalmente di ἐξούλην, la cui forza era che colui il quale ne fosse stato con-

vinto era condannato a pagare altrettanto alla repubblica, quanto all'avversario; se no, perdeva i diritti di cittadino. I forestieri poi, o tosto letta la sentenza erano costretti a dar sicurtà d'eseguirla, o si poteano anche tener in prigione finchè avessero pagato (139). Nei pubblici giudizj, i condannati a morte o a prigionia si consegnavano agli undecemviri, i condannati a schiavitù ai poleti. Ai banditi si prescriveva un giorno, entro il quale se non avessero sfrattato, poteansi uccidere impunemente da chi che fosse. I cassati della cittadinanza che agivano come ἐπίτιμοι, potevano esser condotti innanzi agli undecemviri per ἀπαγωγήν, o per ἔνδειξιν denunziati. I beni confiscati dai demarchi, od anche descritti in una lista dai privati, davansi da vendere ai poleti. Le multe poi, secondo che toccavano alla repubblica, o alle casse degli Dei o degli eroi eponimi, si esigevano dai pretori o dai questori de' sacri erarj o dal re, aggiungendovisi il caposoldo, se alcuno nel tempo prefisso non avesse pagato.

Si poteva impugnar la sentenza in primo luogo per mezzo d'appello, se alcuno era stato condannato dai dieteti; non però se lo fosse stato dagli eliasti, dai quaranta e dai nautodici. Imperciocchè era lecito appellarsi dai dieteti agli eliasti, nel qual giudizio per lo più si potè tralasciare una nuova istruzione della lite, e la causa così com'era stata ordinata dai dieteti portavasi in giudizio dal magistrato, dopo essersi depositata da colui che si appellava, oltre la parastasi e la paracatabola, un'altra certa somma che si dice *parabolion*. In secondo luogo se qualcuno assente avea perduto una lite in giudizio, poteva domandarne la restituzione in intero, provando che non fu sua colpa se non venne scusata la sua assenza, o che ingiustamente non si tenne conto della scusa. Chi chiede questa restituzione dicesi ἀντιλαχεῖν τὴν μὴ οὖσαν se la cosa s'era trattata innanzi ai dieteti, τὴν ἐρήμην se innanzi agli altri giudici (140). In terzo luogo, se alcuno per γραφὴν ψευδοκλητείας provava non essere stato assolutamente chiamato in giudizio, era necessario annullare la sentenza emanata contro costui, ed egli per δίκην κακοτεχνιῶν, o γραφὴν συκοφαντίας potea chiedere la punizione del suo avversario. Finalmente chi affermava che per opera di falsi testimonj era stato condannato egli, e assolto l'avversario, se avesse convinto testimonj per δίκην ψευδομαρτυριῶν di falso, o poteva chiedere il castigo dell'avversario per quella stessa δίκην κακοτεχνιῶν, o in alcune cause domandare la restituzione in intero. Quella poi, che in qualunque modo vien riprodotta in giudizio, s'appella δίκην ἀνάδικος, causa rigiudicata.

§ LXI — Giudizj capitali.

Diverso dall'ordine di giudizj che descrivemmo di sopra era quello che, sancito da Dracone per punire gli omicidj e simili delitti, era stato conservato dalle leggi di Solone, forse con quest'unica variazione, che avendo Dracone attribuito tutti i giudizj di tal genere al collegio degli efeti, il quale secondo la condizione di ciascuna causa giudicava nell'Areopago o al Palladio o al Delfinio o al Pritaneo o al Pozzo, Solone ordinò che sopra gli omicidj volontarj, gli avvelenamenti, le ferite fatte con intenzione d'uccidere, e gl'incendj, sentenziasse il senato areopagitico, formato da quelli che avevano coperto la carica di arconti, lasciando al collegio degli efeti le altre cause φονικάς, micidiali, di minor momento. Antico poi era l'ordine di questi giudizj. Primieramente le leggi imposero il dovere d'accusar l'omicidio ai parenti dell'ucciso, tra i quali coloro che erano ἐντὸς ἀνεψιότητος, cognati, non poteano senza scrupolo mancare a questo dovere. Le leggi o le costumanze permettevano ai padroni, ma non gli obbligavano, di cercar vendetta dell'uccisione degli schiavi, ai patroni di quella de' liberti e πελάτων.

(139) In ἐμπορικαῖς δίκαις anche i cittadini poteronsi imprigionare, come dimostra Hudtwalk, p. 152 e seg.

(140) Ma la restituzione in intero dovea chiedersi fra dieci giorni se la cosa erasi trattata innanzi ai dieteti, e fra due mesi se innanzi agli altri giudici.

§ LXII. — Intimazione.

Si cominciava a procedere colla solenne intimazione che l'omicida stesse lungi dalla cose e da' luoghi tutti pubblici e sacri, dove non gli era lecito di mostrarsi. Quest'intimazione solevasi fare da prima presso il sepolcro dell'ucciso, quando si facevano le esequie (141), poscia nel Foro, quando l'uccisore era chiamato in giudizio, finalmente dal re dopo aver ricevuta la delazione del nome, e averlo scritto fra i rei. Ricevuto il nome (142), il re istituiva l'anacrisi, e osservava innanzi tutto se la causa si dovesse mettere in mano agli areopagiti, o agli efeti, e dove fosse appartenuta a questi ultimi, se giudicar doveasi al Palladio o al Delfinio. Quali cause appartenessero all'Areopago fu detto di sopra: gli efeti poi sentenziavano al palladio sopra gli omicidj fatti senza vera intenzione, come se uno avesse percosso un altro, e quello fosse morto in conseguenza di ciò; e sopra gli omicidj cui uno avesse spinto un altro o coll'aizzarlo o col sedurlo a denari, sebbene egli non avesse avuto mano al fatto; finalmente sopra qualsivoglia attentato contra l'altrui vita: nel Delfinio poi sopra quel genere d'uccisioni che era definito giusto dalle leggi. Quindi se alcuno confessava d'aver ucciso un uomo, ma asseriva o di non averlo ucciso a posta o anche d'averlo ucciso con ragione, costui, ove fosse stato accusato d'omicidio volontario ed ingiusto, poteva eccepire, dicendo che non dall'Areopago, ma dagli efeti al Palladio o al Delfinio aveasi a giudicar la causa; della qual eccezione doveva decidere il re. Del resto, intorno a queste cose doveansi istituire gli esami in tre mesi, e nel quarto portarsi la causa in giudizio.

§ LXIII. — Processo criminale.

La forma de' giudizj nell'Areopago era siffatta. Trattavasi la cosa a cielo scoperto, onde i giudici non si trovassero vicini o sotto il medesimo tetto col reo contaminato, l'attore coll'uccisore del parente. Presiedeva al consesso il re senza corona in capo. L'attore e il reo erano costretti a giurare solennemente da uno detto *orcotes*, e nel giuramento dell'attore poneasi anche il grado di parentela che lo legava al morto. Ad un giuramento non meno solenne erano obbligati i testimonj quinci e quindi prodotti (143). L'uno e l'altro parlavano due volte. Non era lecito aver patroni, nè dir cose che alla causa non appartenessero e fossero soltanto dirette ad eccitare l'ira o la compassione de' giudici. Pare che non uno, ma due giorni consecutivi fossero concessi a trattar la causa. Dopo la prima difesa il reo, se diffidava della causa, poteva andar in esiglio; e ciò fatto, purchè stesse ognor lontano di là donde doveva, non era soggetto a niun'altra pena, ma si confiscavano i suoi beni (144). Il terzo giorno si metteva il partito, ricevendo un'urna di bronzo le pallottole de' condannanti, una di legno quelle degli assolventi. A pari numero di voti il reo si assolveva, per la pallottola, come dicevasi, di Minerva. Il condannato, ove sentenziato si fosse che avesse a posta commesso un ingiusto omicidio, veniva giustiziato, e all'esecuzione poteva assistere, se il voleva, l'accusatore, e i suoi beni si confiscavano. Una ferita fatta coll'intenzione di uccidere, senza però che non seguisse l'effetto, era punita coll'esiglio e la confisca de' beni. L'assolto, secondo che aveva provato o di non aver commesso omicidio o di averlo fatto senza saperlo, si dichiarava affatto innocente, o doveva star lontano dalla patria un anno, conservando però i beni; indi tornato dovea riconciliarsi coi parenti del morto.

(141) DEMOSTENE in *Everg.* p. 1160. Donde appare che, se alcuno non volea procedere in giudizio contro l'uccisore, facevagli la stessa intimazione, ma ne taceva il nome, dissimulando che gli fosse noto.

(142) Non si poteva ricevere dopo il nono mese dell'anno; di che c'insegna la ragione ANTIF. *De cæd. salt.* p. 784 e seg.

(143) Vuolsi notare che anche agli schiavi era lecito far testimonianza. *Proc. att.* p. 667, nota 52.

(144) Non poteano però andare in esiglio gli accusati di parricidio, e quindi ne segue che s'imprigionavano. Cf. POLLUCE, VIII. 117 e altri ap. MATTH. p. 167.

§ LXIV. — Altre corti criminali.

Poco variava la forma dei giudizj al Palladio o al Delfinio: ma sembra colà non si potesse infliggere pena di morte. Pertanto, se vi si sentenziava che uno avesse commesso a posta o scelleratamente un omicidio, che volontario ed anche giusto era qualificato da esso, punivasi solo coll'esiglio e colla confisca. Eguale fu la pena di consiglio, *βουλεύσεως*. Al Pozzo, che era un luogo del Pireo, davano sentenza gli efeti, se alcuno che per involontario omicidio era andato in esiglio, veniva accusato d'omicidio volontario prima che fosse tornato, e avesse ottenuto il perdono dai parenti dell'ucciso. Un tal genere di cause fu rarissimo; ma se avveniva che uno subisse un tal giudizio, costui, non potendo entrare nell'Attica, avvicinavasi su di una nave a quel luogo del Pireo, in modo che non potesse discendere a terra, nè si gettassero àncore o scale, ma potesse facilmente udirsi la sua voce dai giudici sedenti sul lido. Esaminata la causa, se veniva assolto, ritornava a quel temporario esiglio per l'antecedente omicidio; se condannato, subiva la pena dell'omicidio volontario. Finalmente al Pritaneo non si trattavano i veri giudizj, quanto alcune apparenze di giudizio, a cagion di giustizia e di religione. Perocchè in primo luogo, se ignoravasi l'uccisore, pronunziavasi la pena contro di lui, chiunque fosse: secondariamente, se vi fossero stati gli stromenti onde fu commesso il reato, essendo ignoto l'autore, gli efeti, esaminata la causa, comandavano che fossero trasportati fuori dei confini dell'Attica, il che faceeano *οἱ φυλοβασιλεῖς*, i quali presiedevano alla loro adunanza nel Pritaneo (145): lo stesso facevasi delle cose inanimate, che per fortuito accidente cagionato avessero la morte di un uomo (146): finalmente pare che anche gli animali che avevano ucciso un uomo, fossero per decreto degli efeti al Pritaneo uccisi e trasportati fuor dello Stato (147).

§ LXV. — Efeti.

Tutti questi giudizj v'erano anchè all'età di Demostene; ma pare gli efeti non più sedessero in tutti. Imperciocchè l'autore dell'orazione contro Neera novera cinquecento giudici nel Palladio intorno ad un omicidio volontario, e Isocrate settecento, i quali è manifesto che erano eliasti Che se fu tolto agli efeti quel genere di giudizj, pare probabile che non siansi loro lasciati neppur quelli dell'omicidio giusto e lecito, che si facevano al Delfinio; perchè il popolo avrà voluto senza dubbio che anche questi, i quali non erano nè molto rari nè di poco momento, si eseguissero piuttosto dai giudici tolti promiscuamente da tutti i cittadini, che dai soli nobili quali erano gli efeti. Non per ciò questi furon tolti via affatto, ma sembra che, oltre i giudizj al Pozzo e al Pritaneo, intorno ai quali immaginar non puossi alcuna causa probabile onde ne fossero privati, i loro uffizj fossero soltanto i seguenti. Primamente gli efeti giudicavano della colpa di chi avesse ucciso o consigliato di uccidere un omicida, che stava in esiglio e lungi da tutti i luoghi donde dovea. In secondo luogo, ove si fosse commesso disavvedutamente un omicidio, nè vi fosse alcun parente che o procedesse in giustizia contro l'autore, o gli desse il perdono e gli rimettesse la colpa, gli efeti, se sapeano per certo che l'omicidio era stato involontario, sceglievano dieci uomini fra i membri della curia dell'ucciso, o fra i più nobili, o, il che stimo più probabile, fra i più vicini parenti suoi, onde si riconciliassero coll'uccisore, e questi potesse restar in patria senza pericolo. Tuttavia costoro potevano ciò ricusare, e costringerlo ad *ἀπενιαυτισμόν*, o assenza d'un anno, se i più così volevano.

Il delitto dell'omicidio e tutta la pena poteasi poi condonare dall'offeso, il quale, se morendo avesse perdonato all'uccisore, non poteano i parenti procedere contro di questo: tuttavia è certo che doveasi espiar il delitto con alcune cerimonie e riti. In secondo luogo poteasi rimettere dai parenti ogniqualvolta l'ucciso non avesse loro apertamente

(145) POLLUCE, VIII. 120; MEYER, *Proc. att.* 116, 117.

(146) POLLUCE, l. c.; DEMOSTENE in *Aristocr.* p. 645, 14; e altri ap. MATTH. p. 152.

(147) Ciò è sancito da Platone, *Leg.* IX. p 873; nè pare dubbio che in Atene vi fosse lo stesso diritto. Del resto cf. anche ELIANO, *Hist. anim.* XII c. 34 extr.

comandato di vendicarlo: chè il trascurare sifatto comando era tenuto argomento di somma empietà, e nè dalla giustizia nè dalle leggi permesso. Ma penso ancora che senza delitto tralasciar si potesse una non comandata vendetta, se l'omicidio era stato involontario. Chi lasciasse impuniti gli altri omicidj e conversasse coll'uccisore, poteva esser accusato d'empietà da chi che fosse; e se di quel delitto fosse stato convinto, veniva punito ad arbitrio del giudice (148), e l'uccisore senza dubbio scomunato. Vollero le leggi che l'omicidio involontario dopo l'assenza d'un anno e la riconciliazione coi parenti dell'ucciso si espiasse con alcuni sacrifizj; e permisero che si espiasse anche senza quell'assenza, se così pareva ai parenti.

§ LXVI. — Areopagiti.

Oltre quel genere di giudizj, di cui fu detto di sopra, Solone diede agli Areopagiti moltissime altre incumbenze; la maggior parte e le più importanti delle quali tendevano a frenare salutarmente la liberta del popolo, a difendere l'autorità delle leggi, e conservare la pubblica disciplina della città. Principalmente nei comizj, sebbene approvar non si possa ciò che molti credettero, che l'Areopago fosse il lor correttore, in modo che opponendosi quello, di niun valore si stimassero i decreti del popolo, sembra tuttavia non potersi dubitare che anche gli areopagiti non vi presiedessero insieme co' pritani per regolare le popolari adunanze, e provedessero che nissuna cosa si proponesse nè si ballottasse, la quale giudicassero contraria alle leggi o dannosa alla repubblica. Il qual potere si dice che sia stato tolto all'Areopago e dato ai monofilaci per consiglio di Pericle e di Efialte. Inoltre gli areopagiti vigilavano anche sui magistrati, e se pareva lor necessario li riprendevano o punivano, e se si fossero resi gravemente colpevoli, dopo assunte le informazioni, li denunziavano senza dubbio al popolo, il quale o imponeva egli stesso la pena meritata, o l'esame della causa commetteva agli eliasti. Allo stesso modo gli areopagiti, talora spontaneamente, talaltra per ordine del popolo, s'informavano spesso de' misfatti dei privati, e o li punivano essi medesimi, o procuravano che venissero puniti. Nè solo punivano i misfatti, ma qualunque cosa si fosse commessa contro i buoni costumi e la pubblica disciplina (149); al che principalmente si riferisce il processo che essi facevano contro il delitto d'inerzia (150), e raffrenare il lusso e il dissoluto vivere (151), nel quale affare ebbero poscia per aggiunti γυναικονόμους o γυναικοκόσμους, cioè i sorveglianti all'ornato delle donne.

Essi avevano cura che i luoghi pubblici della città e le vie non fosser occupate dai privati, e fossero tenute bene e decorosamente. Vigilavano sopra la disciplina de' giovanetti, ed eleggevano i maestri de' ginnasj (152). Sopratutto poi spettava agli areopagiti la cura della religione, come del più forte sostegno d'ogni pubblica disciplina, onde niuno inconsideratamente ricevesse nuovi Dei o riti forestieri, e non si violassero i pubblici: sebbene d'alcune di queste cose fossero particolari giudici e punitori gli eumolpidi. Nominavansi pure dall'Areopago i sacerdoti delle Eumenidi e i custodi degli ulivi sacri; e quel temerario che avesse danneggiato uno di questi, veniva accusato innanzi all'Areopago. Ma l'autorità di questo, grandissima una volta e appena da certi limiti circoscritta, fu in seguito molto diminuita da Pericle per mezzo d'Efialte; e quantunque dopo l'espulsione de' trenta Tiranni si fosse risoluto di rintegrarla, tuttavia a cagione dei mutati costumi della città e delle molte istituzioni dirette ad accrescere il poter della plebe, le quali essa non soffriva che le venissero tolte, non si potè in nessun modo rendere l'Areopago quale dapprima. Ciò non ostante talvolta anche in quell'età, nei tempi pericolosi della repubblica, il popolo gli dava libero diritto ed arbitrio di deliberare di cose importantissime, o esso stesso faceva a suo rischio ciò che stimava vantaggio della repubblica (153). Del resto gli areopagiti erano soggetti al rendimento

(148) Poichè ἀσεβείας γραφὴ τίμητος. Vedi *Proc. att.* p. 396.

(149) Cf. ISOCRATE, *Areop.* c. 14, 16, 18 con BERGMAN, *Comm.* p. 159.

(150) Vedi MEYER, *Proc. att.* p. 298 e seg.

(151) Ivi p. 299, della γραφῆς κατὰ τῶν τὰ πατρῷα κατεδηδοκότων. Intorno alle altre cose, paragonate ATEN., IV. p. 168. PLUT., in *Sol.*, c. 22.

(152) Se si deve credere all'autore dell'*Assioco*, c. 7 e 8. In generale paragonate ISOCRATE, *Areop.* c. 17.

(153) A questo si rapporta ciò che narrano Licurgo in *Leocr.* p. 147, 176, ed Eschine in *Ctesif.* p. 645, dei traditori fatti giustiziare dall'Areopago

di conti, e potevan essere accusati in εὐθύναις per delitti. Essi medesimi talvolta scacciavano dal loro numero quelli che erano convinti di qualche colpa. Gli altri, dopo essere stati ricevuti dalla pretura nell'Areopago, avevano la carica a vita.

§ LXVII. Economia della repubblica. — Monete e valori.

Dopo aver trattato delle tre parti dall'amministrazione della repubblica, del consiglio, de' magistrati e de' giudizj, vuolsi ora ragionare di quelle cose di cui, come esterni sussidj nella vita, uno Stato non può far senza, il procacciar le quali e distribuirle rettamente a comune vantaggio è di grandissimo momento alla repubblica. Tali cose sono i denari; e la norma onde raccoglierli e spenderli chiamasi economia. Il nostro esame verserà principalmente su queste due cose: 1° quali fossero i bisogni de la repubblica degli Ateniesi, in cui doveansi spender denari: 2° quali e donde fossero le entrate: perocchè del potere di regolar le rendite o le spese, e della cura di raccogliere, custodire e distribuire i denari, ci sembra essersi detto abbastanza di sopra quando parlammo del senato, de' comizj e de' magistrati.

Ragionandosi poi di spese e d'entrate, e noverandosi le somme percepite o consumate, è necessario far conoscere le monete e i prezzi delle cose che a denari si comprano. Ma la questione dei prezzi è assai oscura e difficile, non solo per ciò che negli antichi scrittori poche notizie se ne trovano, ma principalmente perchè queste sono cose mutabili e diverse secondo i tempi. L'argomento delle monete, almeno in quanto s'appartiene al nostro disegno, puossi finire in poche parole. Eran dunque queste o d'argento, o di rame, o d'oro. Di quelle d'argento la più usata era la dramma, centesima parte d'una mina o libbra attica, che comprende poco più di undici oncie di Colonia. Il valore della dramma se si paragona coi nostri grossi, ventiquattro de' quali fanno un tallero, puossi stimare di circa sei grossi; e quindi cento dramme, o una mina, circa venticinque talleri. Sessanta mine fanno un talento, che varrà mille cinquecento talleri: la dramma poi era composta di sei oboli, i quali erano d'argento del pari che i mezzi oboli ἡμιωβόλια. Battevansi di bronzo i calcei χαλκοῖ otto dei quali facevano un obolo; e i lepti (λεπτὰ), sette per obolo. Il dicalco, ossia la quarta parte d'un obolo, or era d'argento, ora di rame. Finalmente erano d'oro gli stateri, del peso di due dramme, e per lo più del valore di venti, cioè di cinque talleri.

I prezzi delle cose, che una volta erano bassissimi, non poterono lasciar d'aumentarsi nei tempi posteriori per la cresciuta quantità dell'oro, dell'argento e del rame. Dicesi che all'età di Solone un bue compravasi con cinque, una pecora con una dramma (154); e una dramma valeva anche un medimno d'orzo, misura poco minore di uno stajo di Berlino. Ma al tempo di Demostene il prezzo dell'orzo si accrebbe talvolta fino alle sei dramme, sebben di raro e in tempo di grande carestia. Imperciocchè in quel tempo un medimno di frumento, se i viveri erano a buon mercato, vendevasi cinque dramme, e al tempo d'Aristofane fu valutato tre dramme. Una metreta di vino dell'Attica, misura poco maggiore di ventitre quartari berlinesi, al tempo di Demostene pagavasi circa due dramme (155). Il prezzo medio d'un pletro di terreno coltivato sembra si possa valutare cinquanta dramme: i buoi pei sacrifizj, nell'anno 3 dell'olimp. CI, li vediam pagati da sessanta dramme l'uno. Molto maggiore fu il valor de' cavalli, e gli ordinarj e di basso prezzo sono stimati tre mine da Iseo, i più generosi sino a dodici mine in Aristofane. Gli schiavi si pagavano più de' buoi, e men de' cavalli; quelli che lavoravano nelle miniere li vediamo stimati al tempo di Demostene centocinquanta dramme l'uno, nè maggiore si può credere il prezzo degli schiavi villerecci e casalinghi. Più rari erano gli schiavi fabbri o artefici, che portavano ai padroni una parte della loro mercede, o quei più delicati, che servivano al lusso ed ai piaceri.

dopo la battaglia di Cheronea. Sembra che per lo più persuadesse soltanto o dissuadesse il popolo, come intorno al comando da affidarsi a Focione ap. Plutarco, *Foc.* c. 16.

(154) Plutarco, *Solone*, c. 23; Boeck, *De œcon. At.*, I. p. 82.

(155) Boeck, ivi, p. 408.

§ LXVIII. — Spese del culto.

Fra le spese poniamo prime quelle che gli Ateniesi facevano per oggetti di religione, viemaggiori presso di loro, perchè più feste soleansi celebrar in Atene che in altri paesi della Grecia, e l'indole di quel popolo amava la splendidezza nel culto. I riti sacri altri erano comuni a tutti i cittadini, altri alle tribù, ai distretti, alle curie, alle schiatte, alle famiglie, altri erano proprj d'alcuni collegi e di alcune corporazioni: ma noi ora parliamo soltanto di quelli che faceansi da tutta la città, sebbene anche gli altri ne avessero molti abbastanza magnifici, e assai costosi a quelli che li celebravano (156). Alcuni erano stati istituiti dalle antiche leggi, altri in appresso da decreti del popolo; i più recenti erano in generale più splendidi e magnifici. Inoltre alcuni si faceano ogni anno in tempo determinato, altri una sola volta straordinariamente; alcuni consistevano soltanto in sagrifizj, in altri andavano unite solenni processioni, e varj giuochi e combattimenti, come nelle Panatenaiche, nelle Targelie, nelle Eleusinie, nelle Dionisiache, nelle Prometee e nelle Efestie, le cui spese a quanto ammontassero puossi facilmente argomentare dalla magnificenza dell'apparato scenico, dal corredare ed esercitar i saltatori, i cantanti, gli attori e quelli che doveano combattere ne' ginnici ludi; nè troppo Demostene esagerava la dove si lamenta, le Panatenaiche e le Dionisiache costassero quasi più che alcune spedizioni guerresche. Sebbene poi i privati fornissero per mezzo delle liturgie a non piccola parte di queste spese, tuttavia pubbliche le diremo perchè anche queste offerte somministravansi alla repubblica, e non poco certamente restava a darsi dal tesoro. Nella panatenaica dell'anno 3 della XCII olimp. si sborsarono dalla cassa di Minerva agli atloteti cinque talenti con mille dramme: ai sacrificatori in una sola ecatombe si contarono cinquemila centoquattordici dramme (157): e l'anno 3 dell'olimp. CXI dalle pelli delle vittime sacrificate in sette mesi a spese pubbliche si sono ricavate più di cinquemila dramme, tanto ne fu il numero. S'aggiungeva che a carico del pubblico doveansi fare non mediocri spese anche per moltissime feste fuori dell'Attica, quando mandavansi i doni a Delo, a Delfo, ad Olimpia, a Nemea, all'Istmo e in altri luoghi, i quali sosteneano parte delle spese, ma la maggiore toccava alla repubblica.

§ LXIX. — Largizioni.

Accrescevansi prodigiosamente le spese delle feste per le donazioni che chiamansi *teoriche*. Dopo costruito quel gran teatro di pietra, e commesso ad appaltatori la cura di conservarlo e corredarlo ad uso dei giuochi, questi esigevano dagli spettatori i prezzi de' posti, con che sostener le spese e pagare alla repubblica la pattuita gabella. Ma Pericle, onde niuno fosse escluso per povertà dalla comune allegrezza, propose (158), che nei giorni de' giuochi scenici i più poveri ricevessero dal pubblico quel prezzo, che era comunemente di due oboli. Sorta da questo principio, allargossi l'usanza talmente che nella maggior parte delle feste, sebbene non fosservi sceniche rappresentazioni, tuttavia distribuivasi quel denaro alla plebe, due oboli ogni giorno festivo, quattro ogni due giorni, ogni tre una dramma; di più pare non siasi mai dato. Al tempo di Demostene non i più poveri solamente ricevevano quel denaro. Quanto si consumasse in queste largizioni si conosce anche da ciò che, nell'anno 3 dell'olimp. XCII, i questori di Minerva sborsarono a tale oggetto nella terza pritania di quell'anno due talenti, e nella quarta otto talenti e più di mille dramme, nella quinta quattro talenti e duemila ducento dramme (159), finalmente nella settima pritania due talenti e mille ducentotrenta dramme; le quali somme dicendosi contate agli Ellenotamj, è probabile che solo in sussidio siasi dato quel denaro da un'altra cassa alla cassa di quelli, donde cavar dovevansi siffatte largizioni, e quindi non esser quella la somma di tutti i tesori in quel tempo distribuiti.

(156) Per es. nei distretti celebravansi i ludi ginnici e musicali. Vedi *Comm. in Isæ.* p. 387; *Corp. Inscr.* nota 108, p. 150.

(157) *Corp. Inscr.* nota 147, v. 5, 6; BOECK, *De œc. At.* II. p. 165.

(158) PLUTARCO, *Pericle*, c. 9; BOECK, I. p. 236.

(159) *Corp. Inscr.* nota 147, v. 10, 12, 14, 22, 23; BOECK, ivi, p. 168 e seg.

§ LXX. — Pensione agli invalidi.

Altro genere di largizioni men costoso e molto più lodevole fu istituito da Solone o da Pisistrato: cioè che i cittadini poveri, divenuti invalidi in guerra, ricevessero una provigione dal pubblico; estesa poi a tutti che per infermità di corpo non erano atti al guadagno, ed avevano un censo minore di tre mine. A questi, per comando del popolo, davasi ogni giorno uno o due oboli per testa (160); il senato ne faceva la distribuzione ogni pritania; ma per riceverli doveasi subire un esame, nel quale chiunque voleva poteva appuntarli o come indegni, o come non bisognosi. Similmente si mantenevano a pubbliche spese fino ai diciott'anni gli orfani di padri morti in guerra (161). Nelle carestie distribuivasi alla plebe gratuitamente o a basso prezzo il frumento comprato a spese pubbliche.

§ LXXI. — Altre paghe.

Seguono varj generi di paghe e salarj. Primieramente la suddetta paga comiziale (τὸ ἐκκλησιαστικόν), la cui annua somma, dacchè cominciossi a dare tre oboli, pare salisse fino a trenta e trentasette talenti. Inoltre le paghe de' senatori (τὸ βουλευτικόν) a una dramma per testa al giorno; e calcolando siasi pagata a circa quattrocento senatori per circa trecento giorni, ne risulta la somma di venti talenti all'anno. Aristofane, esagerando avvisatamente a dismisura, fa salire a cencinquanta talenti l'annua paga giudiziale (τοῦ δικαστικοῦ): con maggior verità si possono supporre da ottanta a cento talenti, mentre nè si tenevano giudizj trecento giorni all'anno, nè tutti gli eliasti intervenivano sempre ai giudizj. I magistrati non avevano stipendio fisso; ma a quelli, cui il popolo commetteva straordinariamente qualche pubblico affare, davasi anche una ricompensa (162): così leggiamo che i patroni (συνήγοροι, σύνδικοι) delle pubbliche cause ricevevano una dramma per ogni causa; e agli ambasciatori solevansi dare al tempo d'Aristofane, per le spese di viaggio, due o tre dramme al giorno. Similmente pare che quelli che talvolta erano mandati a visitare straordinariamente le città degli alleati, non servissero gratuitamente la repubblica; sebbene non si sappia se ricevessero la mercede dal tesoro degli Ateniesi, o da quelli cui erano inviati. Inoltre i dieci prefetti dei ginnasj (σωφρονισταί), creati ogni anno dal popolo, riceveano dal pubblico una dramma per testa al giorno. Furonvi in Atene anche pubblici medici, e leggiamo che alcuni di quelli, eccellenti nell'arte loro, furono condotti con grandissimi prezzi. Finalmente si salariavano tutti quelli che dipendevano dai magistrati, gli scrivani, i banditori, gli arcieri, ossia sciti, ed altri pubblici servi, di cui fu grande moltitudine.

§ LXXII. — Spese militari.

Per gli oggetti militari e marittimi occorreano anche in tempo di pace alcune spese. Imperciocchè i cavalieri, i quali dapprincipio furono trecento, poi seicento, indi mille, e se vi si uniscono gli arcieri a cavallo, mille ducento, riceveano dapprima quando arrolavansi (κατάστασιν) l'assegno equestre onde corredare e allestire sè ed i cavalli; indi il foraggio per questi. Mille ducento cavalli a tre oboli al giorno fanno trentacinque talenti. Due tiremi, la Salaminia o Delia e la Paralia, stavan sempre fornite a trasportare i pubblici doni e gli ambasciatori, e far altri pubblici servigi, ai cui nocchieri davansi ogni giorno quattro oboli per testa; ed era stata assegnata all'una e all'altra una certa somma di denari, e un tesoriere o ταμίας. La loro spesa annuale sembra potersi valutare quasi sedici talenti. Si dice che altre venti triremi ad uso di guerra fabbricassero ogni anno gli Ateniesi per consiglio di Temistocle, il qual numero non so se siasi sempre conservato anche in appresso: che alcune sempre si fabbricassero, e che quella cura fosse affidata al senato de' Cinquecento, già il dicemmo di sopra. Doveansi pure comprare a

(160) Arpocrate, Suida, Esichio, s. v. ἀδύνατοι; Lex Seguer. p. 245; Boeck, ivi, p. 261 e seg.

(161) Tucidide, II. 46; Aristotele. *Polit.* II. 5. 4.

(162) Tuttavia la legge proibiva μὴ διχόθεν μισθοφορεῖν. Demostene in *Timocr.* p. 739, 6.

pubbliche spese gli attrezzi delle navi, oltre una quantità d'armi militari onde fornirne i poveri cittadini che non le avevano, ogniqualvolta questi si fossero arruolati.

§ LXXIII. — Opere pubbliche.

Aggiungiamo le opere pubbliche di vario genere, le stazioni navali, gli arsenali, le fortificazioni della città, le mura, le fosse, gli acquedotti, le vie, i portici, i ginnasj, i dicasteri, i teatri, i tempj, ed altri, per non parlare degli oggetti d'arte, statue, quadri; nel che niuno ignora quanto siasi speso nel fior della repubblica. Queste ed altrettali cose, sebbene fatte una volta durino lungo tempo, pure per ristaurarne e conservarne la miglior parte devonsi quando a quando far delle spese, sicchè voglionsi annoverare anche queste fra le annue. All'ultimo s'hanno a ricordare quelle per onori e premj, i doni ospitali dati agli ambasciatori delle città straniere, il pubblico pasto nel Pritaneo, i titoli, le immagini, le corone, e molte altre cose di simil fatta. Chi consideri il tutto, e a quelle cose che valutar si possono con certezza, aggiunga con calcolo approssimativo quelle che si sottraggono a precisa stima, non dubiterà che l'amministrazione della repubblica ateniese, anche in tempo di pace e senz'alcuna spesa straordinaria di qualche rilievo, abbia costato ogni anno cinquecento talenti.

Il parlare poi delle spese della guerra è lungo e difficile, perchè sono le più varie fra tutte, nè hanno determinati confini. Quindi ricorderò solo le paghe che dopo l'età di Pericle usossi dare ai soldati. Diversa ne era la misura secondo i tempi: al soldato semplice ora davasi un obolo, talvolta anche una dramma al giorno, e altrettanto pel nutrimento; al centurione il doppio: al cavaliere il doppio o il triplo; al capitano quattro volte tanto; ai remiganti ed ai soldati di mare ora tre oboli, ora una dramma, cosicchè la paga mensile d'una trireme, in cui solevano essere ducento uomini, se si contino solo i marinaj e i soldati semplici, sale a quattromila dramme o ad un talento. Talvolta poi si mandavano fuori flotte di cento e più navi; Pericle andò alla spedizione di Samo con sessanta navi, cui poscia se ne aggiunsero quaranta attiche e venticinque di Scio e Lesbo; indi di nuovo sessanta attiche e trenta di Scio e Lesbo: e si dice che in questa guerra, la quale durò quasi nove mesi, si spesero mille ducento talenti.

§ LXXIV. — Entrate.

L'entrata della repubblica è valutata da Aristofane circa duemila talenti; e certo in quel tempo non dovea essere molto minore, mentre dai soli tributi degli alleati ritraevansene più di mille ducento. Quindi appare che in tempo di pace l'entrata era alquanto maggiore dell'uscita, nè ci maraviglieremo che si dica che al principio della guerra del Peloponneso, quantunque negli anni antecedenti siensi spesi tremila settecento talenti in opere pubbliche e nell'assedio di Potidea, se ne posero nel tesoro seimila (163). Sebbene in appresso tutti questi e più altri siano stati esauriti dalla guerra, pure ne' primi anni dopo la pace di Nicia se n'era di nuovo raccolti settemila, che furono poi consumati nella guerra di Sicilia. Dopo questo tempo non occorre menzione di denari riposti nel tesoro, e al contrario sono frequenti le lamentanze sulla povertà della repubblica per le calamità delle guerre o le deserzioni degli alleati, fino a che, al tempo di Demostene, per opera principalmente di Licurgo, l'annua somma delle rendite fu portata di nuovo a mille ducento talenti.

Le rendite della repubblica erano o ordinarie, percepite ogni anno, o straordinarie, somministrate dalla fortuna della guerra e da altri accidenti, o dalle contribuzioni dei cittadini fatte spontaneamente o per comando del popolo. Di cinque generi erano quelle. Primo le tasse de' campi ed altri fondi pubblici, come pascoli, selve, case, saline, che solevansi affittar dal senato a conduttori per mezzo dei poleti; sebbene della maggior parte di queste poco sappiamo di certo. Notissime sono le cave di pietre nel monte Brilesso presso il borgo Pentele, e la miniera d'argento del Laurio, in quella parte che si stendeva da Torico fino ad Anaflisto. Queste si scavavano da privati possessori: ma essendo il dominio della repubblica, essi ne pagavano il prezzo una volta quando com-

(163) Tucidide, II. 13.

pravano il godimento, e poscia ogni anno il tributo della ventiquattresima parte, il qual tributo però non lo ricevea la stessa repubblica, ma lo allogava ai pubblicani. Pare che all'età di Temistocle si ricavassero da quelle trenta o quaranta talenti ad un bel circa; sebbene assai vario fu questo provento, e col procedere del tempo a poco a poco diminuì. Quel denaro soleasi una volta dividere per testa tra i cittadini, ma Temistocle fece decretare si spendesse in fabbricar navi.

§ LXXV. — Tasse personali e gabelle.

Al secondo genere appartengono i tributi e le gabelle degli schiavi, degl'inquilini e de' forestieri, che vi esercitavano un'arte o vi teneano bottega. Gli schiavi sembra dovessero annualmente tre oboli per testa; i padrifamiglia fra gl'inquilini, dodici dramme; le vedove sei; ed i liberti tre oboli di più. La somma annua dell'uno e dell'altro tributo si può valutare più di cinquanta talenti. Le tasse d'arti e commercio quali e quante fossero non sappiamo; ma i cittadini ne andavano esenti. Del resto tutte queste cose allogavansi ai pubblicani.

Sono del terzo genere i dazj delle merci, che condottevi per terra da paesi stranieri vendevansi sui mercati dell'Attica, o che si estraevano od importavano per mare. Sopra queste esigevasi la cinquantesima parte, e inoltre fors'anche la centesima per l'uso del porto e de' pubblici granaj. Quanta parte di quelle si dovesse pagare non è abbastanza manifesto. All'età di Andocide sembra che talvolta la cinquantesima abbia reso circa trentasei talenti all'anno. Anche questo genere di gabelle era in mano de' pubblicani, le minori in mano de' particolari, le maggiori di società. I compratori delle gabelle chiamavansi *archoni*, *telonarchi*, gli altri *teloni*, i ricevitori o esattori *ellimenisti*, *decatelogi*, *eicostologi*, *pentecostologi*, secondo il genere di ciascuna gabella; sebbene spesse fiate pare che in quanto alle gabelle minori, le esigessero gli stessi compratori. Tutta questa razza poi era generalmente malveduta in Atene, non meno che altrove, per l'avarizia e le moleste vessazioni. Perchè le loro frodi non portassero danno alla repubblica, provedevasi colle sicurtà e con severe leggi di pagare a tempo fisso le rate; e chi non le osservava mettevasi in prigione. Ma, onde non fossero impediti dal far guadagno, erano esenti dalla milizia, ed avevano in pronto l'ajuto delle leggi se alcuno non pagava il dovere.

§ LXXVI. — Tasse giudiziali.

Poniamo al quarto luogo le somme dovute dai litiganti (πρυτανεῖα e παράστασιν), che sempre toccavano alla repubblica; similmente i denari depositati per cauzione che non si litigasse senza ragione (παρακαταβολάς), le quali pure è chiaro che spettavano alla repubblica se uno litigava contro quella intorno a beni confiscati; inoltre le mille dramme onde erano multati coloro che o avessero abbandonato un pubblico processo, o non ottenuto la quinta parte dei voti; i varj generi delle multe sopratutto nelle cause τιμητοῖς, le cui tassazioni spesso salgono ad una meravigliosa gravezza, fino a cinquanta, anzi fino a cento talenti; finalmente le confische di beni, intorno alle quali e alle grosse multe lagnansi, forse non a torto, gli scrittori, che il senato e i giudici non di rado tanto più volontieri le decretassero, in quanto s'arricchiva l'erario. Del resto vedesi facilmente che non puossi neppure approssimativamente determinare l'annuo ammontar dell'entrata di questo genere. Che non sia stata piccola è abbastanza chiaro, tanto per l'indole litigiosa del popolo e la estension del commercio, quanto perchè talvolta solevansi avocare in Atene anche le liti degli alleati.

§ LXXVII. — Tributi degli alleati.

Finalmente il quinto genere delle rendite e da sè solo assai maggiore di tutti gli altri, erano i tributi degli alleati (φόροι), la cui origine e come siano venuti in potere degli Ateniesi lo narra la storia. L'annua lor somma all'età di Pericle era di circa seicento talenti: poscia accresciuta, per consiglio d'Alcibiade, giunse a mille duecento e più; finchè verso l'anno 2 della XCI olimp. stabilissi di esigere invece dei tributi una gabella

del cinque per cento nei porti degli alleati. Pare che così durasse fino alla guerra del Peloponneso, nella quale, sopratutto dopo la sconfitta siciliana, si ribellarono in breve tempo tutti gli alleati, e gli Ateniesi vinti all'Ellesponto, perdettero affatto l'impero del mare. Tuttavia poco a poco ricuperarono l'antico dominio, principalmente dopo la battaglia di Gnido, e lo conservarono sino alla pace d'Antalcida; e perdutolo di nuovo, di nuovo lo ricovrarono per l'egregia virtù di sommi generali, finchè nella guerra Sociale, e poscia per le vittorie di Filippo, la potenza degli Ateniesi restò fiaccata per sempre. Dopo ricuperato l'impero erano stati imposti i tributi agli alleati siccome in prima, sebbene forse alquanto più lievi, e detti con nome men odioso tasse comuni, συντάξεις. Di quanto fossero niuno lo lasciò scritto, ma dei mille ducento talenti di rendita annua sotto Licurgo non si può dubitare che buona parte risultasse dai tributi degli alleati. Questi prima di Euclide custodivansi e distribuivansi dai dieci ellenotamj tratti a sorte, siccome pare, ogni anno; e sebbene da principio si dovessero adoperar solo nelle guerre comuni contro i Barbari, tuttavia in processo gli Ateniesi cominciarono a farne uso come di loro proprj, o in edifizj e oggetti d'arte per ornamento della città, o in apparecchio di feste e largizioni dei teorici. Dopo Euclide, gli ellenotamj non furono ristabiliti, ma creati in lor vece i curatori de' teorici; e tanto potere fu loro attribuito dalla plebe avida di largizioni, che talvolta adempivano le incumbenze de' ricevitori e di quel riscontratore che era stato messo come custode al fianco del questore τῆς διοικήσεως, avevano cura delle pubbliche opere, e quasi essi soli l'amministrazione delle finanze.

§ LXXVIII. — **Rendite straordinarie.**

Le straordinarie rendite aveansi in primo luogo dal bottino di guerra messo in comune e venduto; o dalle contribuzioni imposte ai vinti a nome di multa; o dalle comandate agli alleati oltre il tributo. Venendo meno il tesoro della repubblica, spesso toglievasi in prestito denaro dalle casse degli Dei, o anche da altre città; talvolta per comando del senato e del popolo chiedevansi volontarie oblazioni ai cittadini e agli inquilini; e molti altri spedienti di simil fatta che non occorre enumerare partitamente. Ma qui cadono principalmente i tributi straordinarj (εἰσφοραί), ordinati pei bisogni della guerra. Doveansi questi pagare da tutti, eccetto i Teti o non possessori; perocchè non mai fu data esenzione ai cittadini ricchi, e rade volte agl'inquilini. Ai pentacosiomedimni, ai cavalieri e agli zigiti (chè queste classi, tuttochè poscia si cangiasse senza dubbio la descrizione de' censi, durarono, a quanto sembra, fino all'anno 3 dell'olimpiade c), si determinava una certa porzione di censo, su cui doveano pagare il tributo, in modo però che i pentacosiomedimni lo pagassero su tutta quella porzione, i cavalieri soltanto sopra dieci dodicesimi, gli zigiti sopra la metà e la diciottesima parte (164). Un altro metodo poi s'introdusse sotto l'arconte Naufinico, l'anno 3 dell'olimp. c, sebbene non si conosca abbastanza qual fosse. Solo si sa che nella prima classe s'iscrissero quelli che possedevano dodici o più talenti, e che non su tutto il censo, ma sulla quinta parte soltanto doveano pagare i tributi. La parte del censo di tutto il popolo, su cui doveasi il tributo, dicesi in quel tempo fosse stimata quasi seimila talenti.

Con questa nuova divisione di classi andava poi unito anche l'ordinamento delle simmorie. Dalle singole tribù sceglievansi i cento venti uomini più ricchi, e dividevansi in due simmorie, sicchè tutti insieme erano mille ducento, e venti le simmorie, ciascuna di sessanta uomini. Da cadauna di queste si sceglievano di nuovo i quindici più ricchi, sicchè dalle venti simmorie se ne formavano trecento. Questi nelle contribuzioni erano i capi, e nelle urgenze pagavano subito il danaro (165), cui poscia riscotevano a pro-

(164) Boeck, II. p. 37 seg. lo dimostrò chiaramente, e insegnò che *timema* propriamente chiamavasi quella parte del censo, su cui dovevasi pagare il tributo. Pertanto se poniamo che il timema d'un pentacosiomedimno fosse un talento, e il tributo imposto fosse di un centesimo, quello dovea pagare la centesima parte di un talento, cioè sei dramme. Il cavaliere poi in un τιμήματι di tremila seicento dramme, che fu il meno in questa classe, dava la centesima parte su 10/12, cioè su dramme tremila, la cui centesima parte è 30. Finalmente gli zigiti in τιμήματι di mille ottocento davano la centesima parte di mille dramme, cioè dieci.

(165) Boeck, p. 68, ritiene, contro le chiare testimonianze degli antichi, che tutti i cittadini, eccetto i Teti, fossero nelle simmorie. Vedi Arpocrate alla voce *συμμόρια*. Ma essendo certo che tutti

porzione delle facoltà dei simmoriti, e questi di nuovo dagli altri cittadini, i quali sebbene non fossero propriamente simmoriti, tuttavia erano stati assegnati ciascuno alla sua simmoria. Del resto, per amministrare queste cose ogni simmoria aveva i suoi presidi (*ἡγεμόνας*), i curatori (*ἐπιμελητάς*), i censitori (*διαγραφεῖς* o *ἐπιγραφεῖς*). a tutto poi presiedevano gli strategi, i quali sentenziavano anche sopra le liti quindi insorte, come intorno alla restituzione dei denari anticipati, o se alcuno affermava che si fosse esatto da lui più di quanto doveasi. Nulla sappiamo del modo onde furono distribuiti i tributi degl'inquilini, se non che anche questi aveano le loro simmorie, e soleano contribuire la sesta parte; il che a quanto salisse non è abbastanza chiaro (166).

§ LXXIX. — **Liturgie.**

Oltre queste contribuzioni, la repubblica lucrava da molte altre prestazioni e donativi de' cittadini e degl'inquilini, mentre i privati a proprie spese provedevano a' pubblici bisogni, con niuno o piccolo carico dell'erario. Sifatti donativi, che tutti chiamansi col nome comune di liturgie, altri erano ordinarj (*λειτουργίαι ἐγκύκλιοι*), e pagavansi ogni anno; altri straordinarj, per tempo di guerra. Degli ordinarj il più ragguardevole era quel de' coregi, cioè di quelli che somministravano i cori d'ogni genere ne' pubblici giuochi, procuravano che si esercitassero ed istruissero, e davano a loro spesa ed industria il corredo, le vesti, gli ornamenti, tutto quanto è necessario al coro. Il che quanto costasse è facile giudicare, attesochè l'arredo doveva essere splendido, e gli artisti e i maestri spesse volte venivano condotti per gran prezzo. Non è dissimile il donativo della ginnasiarchia, appartenente ai giuochi ginnici, nei quali chi dovea combattere veniva a spese dei ginnasiarchi esercitato nei ginnasj, alimentato e fornito delle cose necessarie al combattimento. All'uno e all'altro di questi carichi si eleggevano con un ordine a noi ignoto quanti e quando abbisognavano, dal numero de' più facoltosi, ciascuno dai membri della sua tribù; e l'onore de' premj che nella contesa dei cori fossero stati aggiudicati da' giudici, per lo più tripodi e corone, stimavasi appartenere non meno alla tribù che al corego, e si solevano dedicare ne' templi degli Dei, con iscritto il nome della tribù del corego e del maestro. Il terzo donativo (*ἀρχιθεωρίαν*) facevano coloro i quali erano proposti alle sacre ambascerie, mandate dal pubblico a celebrar le feste Olimpiche, Pitie, Nemee, Istmiche, Delie, ed altre solenni fuori dell'Attica. Una parte delle spese a sifatte ambascerie la faceva la repubblica; alle altre dovean supplire gli architeori del proprio. Eranvi inoltre altre liturgie minori e a noi men note, che non serve annoverare; e non solamente pubbliche, cioè fatte a tutto lo Stato, ma anche di quelle che si faceano alle singole tribù o ai singoli distretti, come quando venivano banchettati i membri d'una tribù o d'un distretto, o preparavansi i cori e i ginnici combattimenti nei giuochi distrettuali.

§ LXXX. — **Contribuzioni di navi.**

Un donativo straordinario, e il maggiore e più costoso di tutti era la trierarchia, che consisteva nell'allestire ed armare triremi ad uso di guerra (167). Innanzi alla guerra persiana, quando erano assai piccole le forze navali degli Ateniesi, eranvi state quarantotto naucrarie, e dopo Clistene cinquanta, ciascuna delle quali dava una nave e due cavalieri. Indi accresciuto il numero delle navi, e abolita la divisione delle naucrarie, gli strategi eleggevano dai più doviziosi cittadini i trierarchi, quanti e quando abbisognava: intorno alla qual cosa non puossi dubitare che non vi fosse un cert'ordine ed un avvicendamento nel sostenere quel carico. All'età di Senofonte eranvi circa quaranta

pagavano il tributo, il modo da noi proposto ci sembra somigliantissimo al vero. Cioè i simmoriti ordinavano l'affare tra di sè, e pagavano il denaro al tempo fisso; gli altri, che non erano nelle simmorie, erano costretti a contribuire ciascuno in proporzione del suo censo, secondo la distribuzione fatta dai simmoriti per mezzo di *diagrafeis*: quindi Demostene *Olynth.* II. p 26, dopo aver parlato delle simmorie, dice: *οἱ ἄλλοι προσυνενέγκασθε οἱ μὲν ὡς οὕτους, οἱ δὲ ὡς ἐκείνους.*

(166) Boeck, II. p. 77, pensa che tutti dovessero pagar tributo sulla sesta parte de' loro beni.

(167) Le navi eran date dal pubblico; ma talvolta alcuno regalava alla repubblica anche la sua nave. Vedi Boeck, II. p 92, 95. 98.

trierarchi ogni anno, i quali per lo più ciascuno, talvolta anche due insieme, doveano allestir una nave, fornirla di nocchieri e remiganti, e messala in mare, governarla. Le armi somministravansi ordinariamente dal pubblico arsenale, le paghe ai nocchieri e remiganti dall'erario. Avveniva non di raro che un qualche tierarca o incaricasse altri del governo della sua nave, restando esso a casa, od anche allogasse a prezzo determinato tutto il carico della trierarchia a qualche appaltatore: sebbene per legge ciò si potesse fare difficilmente. Indi l'anno 3 della cv olimp. la divisione delle simmorie, quale era istituita alcuni anni prima per le contribuzioni, fu estesa anche alla trierarchia, così che le navi si distribuissero proporzionatamente per simmorie, quante e quando occorresse: ogni simmoria poi partiva di nuovo le sue in proporzione fra i simmoriti, così che le singole navi ora toccavano a pochi, ora a più, come a cinque, a sei, a dieci, a quindici uomini. Questi si chiamano συντελεῖς.

Ma poichè i capi regolatori anche di questo affare trierarchico nelle simmorie erano i trecento individui più ricchi, questi non di rado abusarono del loro posto per sottrarsi affatto a que' pesi che essi doveano sostenere. Imperciocchè allogavano la loro trierarchia agli appaltatori, ed esigevano dai simmoriti non solo la porzione che a questi toccava, ma tutto il denaro pagato a quelli, talmente che essi non somministravano nulla. Portò rimedio a questo male la legge trierarchica di Demostene, approvata, siccome pare, l'anno 1º della cx olimp., per vigor della quale, abolite le simmorie, i donativi della trierarchia furono ordinati a norma del censo, così che ad ogni dieci talenti si desse il carico d'allestire una nave. Pertanto chi aveva denunziato in estimo dieci talenti ne riceveva una, chi venti due, chi trenta tre; quelli che avevano un estimo minore di dieci talenti univansi con altri, fino a che gli estimi uniti di tutti arrivavano a quella somma, e a spesa comune armavasi la trireme. Il tempo della trierarchia, e secondo questa legge e prima di essa, era d'un anno; e la spesa media d'un tal tempo, dalle quaranta mine al talento. Compito l'uffizio, i trierarchi doveano render conto ai logisti.

Talvolta, ma di rado, fu concessa ai ricchi, per onoranza, l'esenzione da questo o dagli altri carichi (168): nissuno però era costretto a dare due liturgie in un anno, o la stessa in due di seguito. I trierarchi talvolta aveano l'esenzione per due anni. Gli orfani erano esenti finchè erano minori, e anche il primo anno dopo usciti di tutela; così le figlie ereditiere fino a che si fossero maritate. Chi affermava che gli era imposta ingiustamente una liturgia, e che doveasi piuttosto imporre ad un altro più facoltoso, poteva intimare a costui o di assumer esso quella liturgia, o di far seco cambio dei beni (169). Da sì fatto scambio erano eccettuati i beni che alcuno possedeva in miniere d'argento o nelle colonie (κληρουχικά), e quelli il cui possesso spettava in comune a più individui, perchè sopra tali beni non si somministravano liturgie (170). Regolavano il cambio fra i trierarchi gli strategi, i quali sentenziavano anche sopra le liti quindi insorte; e fra gli altri quei magistrati, alla cui amministrazione appartenevano le liturgie.

§ LXXXI. Pubblica educazione. — Disciplina.

La disciplina e tutta la vita de' privati in Atene era non tanto diretta dalle leggi e dalle pubbliche istituzioni, quanto dai costumi de' cittadini, e da un comune ma libero consenso; perciò in tanta libertà del popolo era impossibile che tutti la stessa maniera di vivere seguitassero, ma ciascuno dávasi a quella che meglio gli piaceva. Potrà sembrare ad alcuno, non dovesse trovarsi affatto pubblica disciplina in quella città, ove ciascuno potea vivere a suo senno, nè v'erano regole certe, sancite dalla pubblica autorità intorno all'educazione de' figli od alle occupazioni degli uomini, e lo Stato non imponeva ai privati altro obbligo che di addossarsi secondo le loro forze alcuni determinati e necessarj carichi, e di non commetter delitti e scelleraggini. Tuttavia la stessa

(168) Gli arconti erano esenti dalla trierarchia. Demostene *adv. Leptin.* p. 465.

(169) Questa è l'*antidosis*. Cf. Wolf, *Proleg. ad Dem. Leptin.* p. cxviii; e Boeck. ii. p. 122-26.

(170) Le miniere erano esenti dalle liturgie, perchè pagavasi dai possessori di esse un annuo tributo.

forma della repubblica, e tutta la condizione della civil società ebbe senza dubbio grande efficacia nel determinare e reggere la vita e i costumi degli uomini. La libertà poi di fare ciascuno ciò che voleva, sebbene producesse alcuni inconvenienti, aveva però il grandissimo vantaggio che ognuno applicavasi con diligenza a ciò cui pareva principalmente sortito dalla natura, e in molti modi ne derivavano i beni d'una vera e ingenua gentilezza, e dicevasi con ragione che gli uomini buoni esistenti in Atene erano tanto più eccellenti degli altri, in quanto possedevano una virtù non imposta loro da altri, ma naturale, e liberamente e spontaneamente da essi abbracciata.

§ LXXXII. — **Educazione elementare.**

Innanzi tutto l'allevare o l'esporre i bambini non dipendeva, come a Sparta, dal pubblico ma dal genitore (171). Non fu poi lecito ai genitori uccidere i figli una volta assunti: tuttavia si potevano cacciar di casa se avessero commesso gravi falli; le figlie nubili potevansi vendere per cagione d'impudicizia (172). La educazione puerile de' poveri, cui il bisogno di guadagnarsi il vitto impediva d'attendere a più nobili studj, consisteva nei primi elementi delle lettere; e ammaestrati in quelli, apprendevano qualche mestiere onde poter poscia trarre guadagno. Se il padre avesse trascurato d'istruire il figlio in alcun mestiere, questi a vicenda era sciolto per legge dall'obbligo d'alimentare il padre nella vecchiaja; e lo era del pari colui che da fanciullo fosse stato dal padre prostituito. Della educazione liberale, di cui pochi erano privi fra gli agiati cittadini, due erano le parti, la musica e la ginnastica; l'una concernente alla coltura degli animi, l'altra all'esercizio dei corpi, le quali con temperanza congiunte rendevano gli uomini sani egualmente d'animo e di corpo, e come dicono gli Attici, belli e buoni (*καλοκάγαθοί*). Davasi principio all'educazione musicale o letteraria circa l'età dei sette anni sotto un grammatico. Imparati dai fanciulli gli elementi, questi gli esercitava o a scrivere sotto dettatura squarci de' poeti, o a leggerli ad alta voce sullo scritto, o a ripeterli a memoria. Servivansi per questi esercizj, oltre Omero, anche di Esiodo, Teognide, Focilide e somiglianti poeti, i quali con precetti ed esempj di sapienza e di virtù alimentavano l'animo puerile. Chi insegnava le lettere, insegnava fors'anche a far di conto. Non v'erano pubblici maestri di lettere: apriva scuola chiunque voleva e ne sembrava capace a' suoi concittadini, ed era pagato dagli scolari. Le leggi però aveano proveduto che i giovinetti non venissero nelle scuole in nessun modo corrotti.

§ LXXXIII. — **Musica.**

Indi messi tra le mani del citarista, erano istrutti nel canto e nel suono, quanto abbisognasse a nobile ed onesto ricreamento. Perocchè uno studio più diligente ed operoso di quell'arte sembrava doversi lasciare a quelli che non avevano altro da fare: ma pensavano i Greci che fosse proprio d'una civile educazione il saper cantare a suon di cetra i carmi lirici, la cui virtù e bellezza non puossi pienamente e giustamente sentire se non nel canto. Per questa cagione preferivano l'uso della cetra a quel della lira, e la cetra stessa dovea servire alla voce non offuscarla, esser compagna non padrona; e lodavano que' modi, che con decoro e gravità inalzassero sopra l'umile discorso la voce del cantore, non quelli che con troppa licenza imbaldanzissero, e di artifiziosi ornamenti caricasssero la nativa e semplice bellezza dei carmi. Sebbene ne' tempi posteriori anche questa corruzione e questo lusso dell'arte musicale, nato nella Jonia e nell'Eolia, trovò in Atene pur troppo molti amatori, e gli stessi poeti si diedero a comporre i loro versi non secondo quell'antica castità e gravità dorica, ma secondo questa nuova mollezza e dolcezza.

(171) Che in Atene fosse lecito esporre i fanciulli, lo dimostrano le opere de' comici latini, cui non so perchè abbia ricusato fede Meyer, *Proc. att.* p. 249: si sa che i Greci non ci ravvisavano niuna empietà. Cf. PETIT, *Leg. att.* p. 219; STALLBAUM, *ad Plat. Polit.* tom. I. 359.

(172) PLUTARCO, *Solone*, c. 23.

§ LXXXIV. — Ginnastica.

Insegnavano ai fanciulli la ginnastica i pedotribi, la cui arte, non pur con varj generi d'esercizj, ma anche con una norma opportuna di vitto e vestito, e con un avvicendamento di fatiche e di riposo, somministrava ai corpi una vigorosa salute e una dispostezza graziosa. Gli esercizj degli atleti si disapprovavano dai più saggi, perchè essendo tutti riposti nell'accrescer le forze del corpo e neppur tutte equabilmente, avevano poco riguardo alla salute e al decoro, e colla troppa cura del corpo od opprimevano od imbestialivano lo spirito (173) Al contrario si stimava che la sana disciplina de' ginnasj, insiem colla salute e la robustezza de'corpi, aggiungesse forza e attività agli animi; e quel continuo pensiere dell'onesto e del decoro in ogni circostanza, nel riposo, nel moto, nel camminare, non poteva lasciar d'alimentare ed eccitare anche nelle menti il desiderio e il sentimento della stessa onestà e dello stesso decoro. Che dirò della pronta e allegra conversazione di quelli che giocavano e gareggiavano fra di loro, la quale ornava per dir così d'un certo fiore di letizia la vita dei giovinetti, e li riempiva d'onestissima emulazione, e poneva sodi fondamenti di futura amicizia tra loro divenuti uomini? Se a questi beni opponesse taluno que' mali che talvolta diconsi nati da'ginnasj, potendo la nuda bellezza dei corpi giovanili, veduta senza velo, accendere disonesti desiderj negli animi impuri; rispondo che ciò poteva certamente avvenire, e forse avveniva non di rado; ma che tuttavia potevasi il più delle volte impedire; che poterono anch'essere puri ed onesti gli amori dei fanciulli (174), poteronsi amare i begli animi in un bel corpo, ed anche gli stessi corpi al modo che noi amiamo la bellezza d'un Mercurio o d'un Apollo espressa in marmo, la qual divina bellezza non avrebbero certamente mai potuto immaginare le menti degli artefici, se non fossero state nudrite ed accese dalla continua contemplazione della bellezza umana.

Tre nobilissimi ed antichi ginnasj erano in Atene, tutti situati fuori della città; l'Academia, il Liceo e il Cinosarge. L'Academia era distante dalla città circa sei stadj verso Colono, così chiamata da un certo Academo, eroe o fondatore, circondata di muro da Ipparco figlio di Pisistrato, ornata di condotti d'acque e di passeggi da Cimone, con un bosco e giardini amenissimi, e molti altari e cappelle di numi e d'eroi. Il Liceo, situato ad oriente presso il tempio di Apollo Liceo e dell'eroe Lico, figlio di Pandione, al fiume Cefiso, fu fabbricato da Pisistrato, o, come altri narrano, da Pericle, ristaurato poscia ed ornato dall'oratore Licurgo. Il Cinosarge, non lungi dal Liceo, alla porta Diomese col tempio d'Ercole, fu così appellato, come raccontano, in memoria d'un favoloso sacrifizio, e di viscere rapite da una bianca cagna: innanzi a Temistocle questo ginnasio fu solo pegli illegittimi, ma poscia non si mantenne tale usanza. Gli altri ginnasj che inoltre si ricordano, il Diogenio e quello di Tolomeo, appartengono a tempi posteriori. Diverse poi dai ginnasj erano le palestre, come quelle d'Ipponatte, di Taurea, di Sibirzio, nelle quali pare che non si facessero tutti gli esercizj che nei ginnasj, e non pubblicamente siccome in quelli, ma in privato; sebbene vi fossero anche palestre pubbliche, e unite coi ginnasj o parte di essi.

§ LXXXV. — Soprantendenti.

Già accennammo che vegliavano su tutta la disciplina de' giovinetti dieci sofronisti creati dalla republica, e che questa era una delle principali incombenze anche dell'Areopago (175). Inoltre aveva ciascuno un particolare custode dato dai genitori, un pe-

(173) Tuttavia Pindaro, *Nem.* v. 49, attesta che in Atene vi furono eccellenti maestri anche di quest'arte.

(174) Cf. Jacobs, *Script. miscell.* III. p. 212-54.

(175) Ma ci pare che il magistrato de' sofronisti sia più recente, perchè non si nomina dagli scrittori, fuorchè dai grammatici e dall'autore dell'*Assioco*, c. 8, il qual dialogo si dimostra essere dell'età alessandrina: nelle iscrizioni si fa spesso cenno de'sofronisti, come anche κοσμητῶν, ἀντικοσμητῶν, ὑποκοσμητῶν; ma niuna di queste è delle più antiche. Vedi *Corp. Inscr.* N° 254, 258, 272, 276, 277. Anticamente la cura della disciplina nei ginnasj era data ai ginnasiarchi, come si raccoglie dalla legge di Solone (ap. Esch. *in Timarc.* p. 58, 59), i quali puossi difficilmente dubitare fossero diversi da quelli, che in occasione di giuochi determinati eleggevansi a somministrar le spese dei

dagogo che lo conduceva dalla casa al ginnasio e dal ginnasio a casa, e ogniqualvolta uscisse in pubblico gli era sempre al fianco, onde i giovinetti fossero sempre sotto gli occhi o de' parenti o de' maestri o del pedagogo. Questo sceglievasi dal numero degli schiavi; e sebbene non convenisse eleggere chi non fosse di sperimentata fede e probità, tuttavia non di rado si assunsero quelli che, per gli anni o la debolezza, erano men opportuni agli altri uffizj; e la loro autorità doveva necessariamente esser piccola sopra i giovanetti, e la custodia più apparente che reale. Tuttavia con pubbliche leggi si ordinò checchè giova a tener lontana da' giovinetti la corruzione; che gli schiavi non partecipassero agli esercizj delle palestre e dei ginnasj, che non amassero d'amore i giovanetti liberi (176), che non si aprissero i ginnasj prima del nascer del sole, nè restassero aperti dopo il tramonto; che gli adulti non si frammettessero ai giovanetti, nè si frammischiassero con quelli a celebrar le Musee e le Ermee ed altre feste di simil genere; sebbene vediamo che molti fin dal tempo di Socrate non più osservavano tali prescrizioni, e l'antica severità della disciplina già erasi in ogni modo rilassata.

§ LXXXVI. — Raffinamento.

Applicavansi poi i giovanetti all'educazione musicale e ginnastica, fino circa al diciasettesimo anno; ma nell'ultimo biennio si davano principalmente alla ginnastica ond'essere poi meglio disposti a sostener la milizia fra i vigili fin all'anno ventesimo (177). Molti però, non contenti di quella comune educazione, procuravano d'abbracciare maggiori cose nell'uno e nell'altro genere (178): così negli esercizj ginnastici al tempo di Socrate i giovani cominciarono ad apprendere la scherma (ὁπλομαχίαν) (179), nei musicali la geometria e le altre scienze matematiche (180), il disegno, la retorica, finalmente tutta la scienza delle cose divine ed umane divisa nelle varie sue classi, quale in quel tempo l'insegnavano a caro prezzo i sofisti, le scuole de' quali erano assiduamente frequentate anche dagli adulti.

§ LXXXVII. — Educazione femminile.

L'educazione delle fanciulle era tutta domestica, nè si ricercava che fossero istrutte delle lettere e delle arti più eleganti, ma che fossero irreprensibili e lontane da cattivi esempj. Quindi tenevansi in casa sotto la custodia de' parenti, rare volte venivano in pubblico, se non per motivo di religione, e non mai sole; non avevano altri maestri che la madre, non imparavano se non a filar la lana e gli altri lavori donneschi. Indi collocate per mogli, per lo più in tenera età, a quell'uomo che avessero i parenti approvato, non avevano altra cura che di piacere al marito e di attendere al governo della casa. Pertanto quella che avesse sortito un marito buono e prudente, il quale reggesse in modo conveniente il tenero ed inesperto animo della moglie, quella dico riusciva facilmente buona anch'essa, e compagna proba e fedele nelle domestiche cure. Che le donne poi s'immischiassero negli affari degli uomini e della repubblica, pareva

ginnasj; sebbene l'oratore Eschine faccia menzione anche di quelli.

(176) ESCHINE in *Timarc.* p. 147; PLUTARCO, *Solone*, c. 1; *Sept. Sap. Conv.* p. 152; ed ivi WITTENBACH, tom. II. p. 238 Lipsia. — Ammettevansi ai ginnasj de' cittadini i forestieri, almeno ne' tempi posteriori, quando molti giovani concorrevano da ogni parte in Atene per l'educazione. Vedi BOECK, *De Athenarum statu post foederis Achaici interitum.* Gottinga 1829, p. 53.

(177) Recenti scrittori narrano che le leggi prescrivevano a tutti i figli de' cittadini l'esercizio nei ginnasj; ma nissuno, ch'io sappia, degli antichi, ove non vogliansi interpretare in questo senso le parole di Platone, *Criton.* p. 50 D: *ἢ οὐ καλῶς προσέταττον ἡμῶν οἱ ἐπὶ τούτῳ τεταγμένοι νόμοι, παραγγέλλοντες τῷ πατρὶ τῷ σῷ σὲ ἐν μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ παιδεύειν.* Ma in *Theag.* p. 122 questo dicesi proprio dei figli τῶν καλῶν κἀγαθῶν; e nello stesso tenore parla Isocrate, *Areop.* c. 17; ed anche Eschine in *Timarc.* p. 147, può far manifesto che non fuvvi intorno a ciò alcuna legge. Aristofane, *Nub.* vs. 1043, si lagna che le palestre al suo tempo fossero deserte.

(178) Si dice che tutti imparassero a nuotare, talchè andò in proverbio *μήτε νεῖν μήτε γράμματα.* Vedi AST. *ad Plat. Leg.* p. 170.

(179) Aggiungi il ballo, di cui fu amante lo stesso Socrate, come narra Senofonte, *Mem.* III. 4; ATENEO, XIV, p. 628; e la cavallerizza, BERGMAN *ad Isocr. Areop.* p. 157.

(180) BERGMAN, l. c. p. 124. Anche la tattica e la strategia. PLATONE, *Euthyd.* p. 373; SENOFONTE, *Mem.* III. 1.

agli uni e all'altra del pari, siccome contrario alla natura, così sconveniente. Del resto era in man del marito concedere alla moglie maggiore o minor libertà e diritto: le leggi proibivano soltanto che non si comportassero in pubblico con troppa licenza, e che senza l'autorità del marito non contrattassero cose eccedenti il valore d'un medimno. I costumi poi escludevano affatto le donne oneste dai luoghi pubblici e frequentati dagli uomini (181); rare volte, anche nella propria casa, conversavano con stranieri, e non mai intervenivano alle adunanze e ai banchetti degli uomini (182). Così la condizione delle donne era priva senza dubbio di moltissime di quelle cose che la vita degli uomini ornavano e ricreavano; e quell'educazione non produceva nè donne spartane d'animo virile, nè lesbie poetesse (183): ma tuttavia non so per qual motivo si deva credere che le buone madri di famiglia, le quali pudicamente e castamente vivessero, governassero la casa d'accordo col marito, a questo fossero care, venerabili ai figli, siano state più scarse nell'Attica che altrove.

§ LXXXVIII. — Nozze.

Legittimo era il matrimonio con una sola donna. Si contraevano le nozze col consenso de' parenti dopo aver fatte le promesse (184), nè mancavano le solenni cerimonie religiose, nè le invocazioni degli Dei sotto la cui protezione credevasi posto il matrimonio. La novella sposa introducevasi dalla curia del padre in quella del marito per la comunione de' sacri riti, e si dava ai membri della curia un banchetto (γαμήλια). Era costume che si assegnasse la dote, non però che anche senza di quella non si contraessero nozze legittime. Il marito ne aveva l'uso e il possesso, così però, che, fatta la stima, ipotecasse un podere di non minor prezzo, onde sciolto, per la morte del marito o per divorzio, il matrimonio, si guarentisse alla moglie e ai parenti di lei la ricupera della dote. Il divorzio facevasi pel consenso de' conjugi, oppure se il marito ripudiava la moglie o la moglie partivasi dal marito. Accordandosi i conjugi sul divorzio, non era bisogno intervento di giudici, e nemmeno, siccome pare, se il marito avesse ripudiata la moglie: ma questa non poteva separarsi dal marito se non ne provava il motivo innanzi all'arconte con un libello, che, secondo le leggi, essa e non altri dovea presentare.

Affinchè le epiclere, cui potevano o dovevano condurre in moglie i più vicini parenti, come vedemmo di sopra, fossero men esposte alle ingiurie dei mariti, potevasi istituire contro questi da chicchessia, senza pericolo dell'attore, l'azione di cattivo trattamento (κακώσεως), e imporre una multa proporzionata alla gravezza dell'ingiuria. Un'epiclera, costretta a sposare un impotente, poteva incignersi d'un altro purchè parente, nè ciò si reputava adulterio. Del resto comandavano le leggi che il marito ripudiasse l'adultera, e la dichiaravano infame. Gli uomini sorpresi in adulterio con maritata potevansi uccidere impunemente dal marito, e ingiuriare, legare o condannare ad una pena pecuniaria (185). Le mogli non potevano vendicarsi altrimenti che col divorzio, degli adul-

(181) SENOFONTE, *Œcon.* VI. 30; MENANDRO, *Fr.* p. 87, v. 9; MEINEK, JACOBS, *Script. miscell.* tom. IV. p. 234, il quale dottamente riprese i sogni d'alcuno intorno alla clausura delle donne, ai custodi e ai cani appostivi, ed altre inezie di questa fatta. Vediamo talvolta le donne condotte in giudizio per intercedere. Cf. *Comm. in Iseo*, p. 438 e seg.

(182) Cf. ISEO, *De Pyrr. her.* § 13, 14; CORNELIO NEPOTE, *Praef.* 7. Molti credettero che le donne attiche fossero escluse dagli spettacoli scenici, non pur dalle commedie, ma anche dalle tragedie, il che fece vedere Jacobs, l. c. p. 303-7, non potersi in nessun modo provare. Cf. AST. *ad Plat. Leg.* p. 103. Forse le leggi non le escludeano neppur dalle commedie; sebbene nessuno crederà che le donne oneste vi siano mai state condotte.

(183) Aggiungi, nè le Frini o le Laidi, la cui conversazione niuno nega fosse più piacevole che quella delle semplici e pudiche matrone; e tuttavia non accorderemo che queste, in paragone delle prime, fossero dagli Ateniesi trascurate o meno apprezzate. Certamente non v'era presso gli Ateniesi, tra le mogli e i mariti, quella famigliarità che sparge la vita de' moderni popoli d'una delicata dolcezza; non ne' matrimonj quell'amore, per cui ogni cosa è comune tra conjugi: ma non credo per questo fosse peggiore la condizione dei matrimonj. Solo vuolsi accordare che dall'amore e dagli affari donneschi non venne somministrata ai poeti lirici e drammatici quella materia, nel trattar la quale sogliono tanto compiacersi gl'ingegni dei nostri.

(184) Vedemmo di sopra che le nozze talvolta contraevansi non per mezzo di promesse, ma per ἐπιδικασίαν.

(185) PETIT, *Leg. att.* p. 302 seg.; MEYER, *Proc. att.*, p. 327-331.

terj del marito; perocchè il concubinato o gli amoreggiamenti con meretrici non erano proibiti dalle leggi, comunque li riprovassero i costumi. Del resto non si stimava disonorevole allo scapolo il mescolarsi con meretrici, e dicesi che lo stesso Solone aveva ordinato di tenerne onde sviare da illeciti amori (186): tuttavia questa cosa non è abbastanza certa, e furonvi senza dubbio troppe più donne forestiere o liberte o schiave, che si prostituivano a prezzo (187). Quanto poi fosse disprezzata la ruffianeria appare abbastanza dai comici. Prostituir le libere fu delitto capitale; corrompere per forza le schiave fu pure punito colla morte o con una multa; e gl'impudichi erano marchiati d'infamia.

§ LXXXIX. — **Infamia.**

Questa pena nell'attica legislazione adoperavasi come opportunissimo sostegno della pubblica disciplina per raffrenare i cittadini e tenerli lontani dalle ribalderie e dalle laidezze. Perocchè le leggi intimavano l'infamia a chi avesse sprecato nel lusso e in cattive arti i beni paterni, a chi con mezzi disonesti guadagnavasi il vitto, a chi non avesse prestato ai genitori i debiti uffizj di pietà, a chi si rifiutasse alla milizia, o in guerra avesse mostrato viltà o si fosse dato alla fuga; inoltre a chi non restituiva il deposito, rubava, si lasciava corrompere nella magistratura o nell'uffizio di giudice, deponeva il falso (188), e ad altrettali simili delitti che indicassero corrotti e pravi costumi, sicchè convenisse escludere que' peccatori dal governo della repubblica, e privarli dei diritti civili. E affinchè meno si sperasse che tali delitti avessero a restar impuniti, erano concesse pubbliche azioni contro tutti, talchè a ciascuno era lecito accusare; la qual cosa sebbene spesso offerisse opportunità a molte calunnie, tuttavia giovava senza dubbio a reprimere i cattivi costumi, atteso che quelli cui non faceva schifo la turpezza dei fatti, erano frenati dal timore sempre presente dell'accusa. Una volta fu utile in questo anche il potere e l'autorità censoria del senato areopagitico, di cui parlossi di sopra; e dopo che, cangiato stato, la repubblica diminuì, e si spense quella libertà che non avea sopportato l'Areopago, sostenne tuttavia un altro genere sebbene assai diverso di censura, praticato pubblicamente sulla scena, ripigliandosi liberamente dai poeti dell'antica commedia chiunque si fosse reso famoso per ribalderia e per vitupero. Imperciocchè, sebbene spesso la commedia abusando con insolenza e senza moderazione di quella libertà di parlare, abbia da se stessa sminuita la forza della sua censura, e col mescolare cose e parole oscene e opportune a far ridere la plebe, abbia oscurato i suoi vantaggi, tuttavia niuno dirà che non ne derivasse utilità ai pubblici costumi, purchè non se ne faccia ragione secondo l'odierna verecondia di parole più che di fatti.

§ XC. — **Incitamenti al bene.**

Tutte queste cose adunque eran dirette a raffrenare i costumi col timor delle pene, o dell'infamia, o dello scherno. Altre non poche ve n'erano, che intendeano ad alimentare ed eccitare negli animi il sentimento del decoro e dell'onesto. Primamente annoveriamo fra queste i capi d'arte, che molti e stupendi erano in tutta la città ne'luoghi sacri e nei pubblici, al cui quotidiano aspetto non potea mancare certamente che non s'insinuasse poco a poco nelle lor menti ciò che costituisce la bellezza di quelle opere, e s'imprimesse la norma e la formola del retto ordine e modo, dell'eleganza e dignità. Aggiungevasi a rendere tai cose più efficaci negli animi, che la maggior parte non erano solo esposte per dilettare, ma erano congiunte colla religione, e consecrate agli Dei. E puossi dir veramente, che quanto v'ebbe di difettoso intorno ai precetti e alla popolare dottrina delle cose divine nella religione de'Greci, fu in certo modo compensato o sup-

(186) FILEMONE ap. *Ateneo*, XIII. p. 569 (MEINEK, p. 357 seg.); NICANDRO ap. lo stesso, e ap. *Arpocr.* alla voce πανδήμος Ἀφροδίτη. Del resto intorno al cognome di Venere *pandemon*, Apollodoro ap. *Arpocr.* l. c. diede una sentenza differente dalla comune, e certo più vera.

(187) Su di ciò cf. PETIT, *Leg. att.* p. 575-76 (dove però il passo riportato di Lisia non viene a proposito), e WACHSMUTH, II. 2, p. 47.

(188) Chi era stato convinto tre volte di ψευδομαρτυρίων o ψευδοκλητείας, diveniva ἄτιμος. MEYER, *De b. d.* 125 seg.; *Proc. att.* p. 383; LELYVELD, pag. 125.

plito per opera dell'arte. Imperocchè o non v'era scienza di religione, o era corrotta ed oscurata con favole; ma la più parte degli oggetti d'arte, almeno quelli che adornavano i templi e le cappelle degli Dei, erano pieni di santità e di pietà, e conservavano pura e intemerata quella dignità e quell'eccellenza della divina natura che rendeva gli Dei venerabili agli uomini, e tanto più efficacemente commendavala, quanto più avvicinava, non so s'io mi dica la divinità all'umanità, o questa a quella.

Lo stesso caso vuol farsi della tragedia, unita anch'essa colla religione, e unicamente destinata alle solennità religiose: imperciocchè quell'antica tragedia d'Eschilo e di Sofocle, grave, severa e piena di casta e decorosa dignità nel rappresentare i fatti e gli eventi degli eroi, di che altro ammonì gravemente gli uomini quanto di quella somma divinità cui tutte cose son del pari soggette, nel culto della quale ogni religione consiste? (189) Ognuno accorda che minore fu la pietà nelle altre istituzioni religiose, nelle cerimonie e nelle feste, e che molte cose non tanto erano proprie ad eccitar la sana e pura pietà, quanto la superstizione: ma tuttavia la solennità degli spettacoli e de' giuochi, l'aspetto di cose bellissime d'ogni genere, le gare delle arti ginnastiche e musicali, non poteano lasciar di destare e nutrire quegli stimoli di più generosa natura, i quali, spogliata l'umana vita dalla barbarie e dalla ferocia, l'illuminarono cogli studj delle oneste cose e con nobili divertimenti. E certo non fuvvi mai nazione tanto nobilitata da questi studj, quanto l'ateniese; nissuna men dedita alla gola e all'ignobile impudicizia, nessuna più sobria nel vitto e nella cura del corpo, e in tutta la domestica e privata vita; nissuna finalmente o più desiderosa o più capace di tutte quelle cose che s'attengono a civiltà.

§ XCI. — **Emulazione. — Gare.**

Queste virtù pertanto alimentavano le arti, e n'erano a vicenda alimentate: creava le altre e le aggrandiva la libertà del popolo e la forma della repubblica. Poichè nessuno essendo escluso dal governo di essa per la povertà o bassezza de' natali, e a tutti essendo proposti i premj e gli onori, accendevasi in tutti un'onesta emulazione, sicchè con ogni lor forza s'adoperavano per giovare alla patria, applicavansi alle cose pubbliche con maggior impegno e volontà che alle private e domestiche, e quelli che altrimenti operavano e trascuravano di servir la repubblica coll'opera, col consiglio, co' beni, si stimavano vili ed inutili. Quindi coll'industria al di dentro, col valore e la fortezza al di fuori, aumentavano la potenza e la gloria della repubblica, ed acquistato il dominio del mare e i tributi di molti alleati, con queste ricchezze voleano piuttosto abbellire ed ampliar la repubblica che arricchire privatamente se stessi.

Ma non voglionsi tacer i mali che andarono misti a quei beni, e che procedendo quasi li offuscarono e spensero; la leggerezza della moltitudine nel prendere e cangiar sovente le risoluzioni, un insaziabile desiderio di gloria e dominio sulle città forestiere, l'insolenza verso i soggetti, l'animo inclinato al sospetto qualora pareva che alcuna cosa nuocer potesse alla libertà, e quindi spesse volte ingrato verso i cittadini più benemeriti, facile a credere alle calunnie, pronto a condannare, insofferente dell'autorità e del comando de' magistrati e de' generali, raggirato dalle arti degli adulatori e de' demagoghi. Questa peste sopratutto rovinò affatto la repubblica, e deturpò l'antica bontà de' costumi, giacchè coloro che non vedevano modo d'inalzarsi presso i buoni ed incorrotti, adulavano i difetti della moltitudine, e li fomentavano per ottener essi maggior potere. Quindi sorsero le fazioni che distraevano gli animi de' cittadini, e dalla cura della salute comune li rivolgevano al vantaggio proprio e de' suoi, sforzandosi ciascuno o d'opprimere gli avversarj, o di far ingiurie impunemente e difendersi dalle altrui, o di accrescere il suo potere, le sue ricchezze, i suoi comodi, anche a danno della repubblica. Alimentava poi e dava esca a questi mali la stessa grandezza della città, e la moltitudine della bassa plebe cittadina, della quale la non minor parte, gli artefici ed i noc-

(189) Chi voglia rettamente giudicare della religione de' Greci, penso deva innanzi tutto tener per fermo che non ebbero solo questi Dei, de' quali i poeti ci conservarono i nomi e la favolosa storia, ma venerarono una forza e volontà divina, la quale, mentre non era compresa in una singola natura, trovavasi in tutte; e che tanto più venerabile fu stimato ciascuno, quanto più aveva in sè di quella divina potenza. Questo punto, di che troppo lungo sarebbe il qui parlare, lo trattò Jacobs, p. 345-55.

chieri, incapaci di virtù civile, ed esercenti un'ignobil arte di guadagno, erano facili ad esser corrotti. Inoltre alla maggior parte di questi l'Attica fu matrigna non madre, essendosi data la cittadinanza a forestieri, ad inquilini, a liberti, che d'indole e natura erano inferiori d'assai agli Attici liberi e antichi. Perciò ben diverso era l'aspetto, il costume, la lingua nelle città che nei campi, degli Ateniesi, come si esprime Dicearco (190), che degli Attici: questi, magnanimi, semplici, dabbene; quelli leggieri, maliziosi, infidi, scostumati, avidi di largizioni, lenti alla guerra (191), nelle adunanze vociferanti e turbolenti, valorosi in parole, codardi in fatti, tali insomma che non dobbiamo nè maravigliarci nè molto dolerci se furono finalmente vinti e spogliati del dominio e della libertà.

§ XCII. — Trafficanti.

La condizione della città impedì si potesse rimediare ai mali derivanti dalla moltitudine e dallo sbrigliamento della plebe cittadina: poichè e per la natura del suolo attico v'era bisogno di mille arti, del guadagno degli artigiani, e del commercio marittimo; e per le flotte abbisognavano remiganti, nocchieri, soldati di mare, cosicchè non si potea far senza della moltitudine necessaria a queste cose; e se v'era, non poteva non aver molta influenza nella republica col numero e colle forze. Delle flotte degli Ateniesi abbastanza si parlò: il territorio dell'Attica si sa che per lo più era sterile, e non producea grani neppur abbastanza pel bisogno assoluto; il perchè doveasi ogni anno importarne gran quantità da altri paesi, principalmente dal Ponto e dall'Egitto, e anche dalla Siria, dalla Sicilia, dall'Africa. Onde non venisse meno l'abbondanza, ordinavano le leggi primieramente che nessun cittadino attico nè inquilino conducesse il suo frumento altrove che in Atene, nè alcuno desse denari in prestito ad un negoziante se non col patto che il grano con quel denaro comperato si portasse in Atene; in secondo luogo, che anche i forestieri i quali approdavano alle coste dell'Attica con una nave carica di frumento, mettessero in Atene la maggior parte della merce, e non meno d'un besse; finalmente, che niun incettatore ne comprasse più di cinquanta corbelli, affinchè non rincarissero i viveri del popolo per dar guadagno ai privati. Curavano l'osservanza di queste leggi i sitofilaci e i soprantendenti alla piazza: i sitoni comperavano a pubbliche spese il frumento, e lo distribuivano al popolo.

Inoltre gli Ateniesi mancavano principalmente di legname per costruir le navi, di pece, funi, cuoj, ferro, rame, e si traevano parte dalla Macedonia e dal Ponto, parte da Cipro e da altre isole del Mediterraneo. Dal Ponto i salumi, i vini generosi dalle isole, la lana e le sopraccoperte dall'Asia, gli schiavi dalla Tessaglia, dalla Macedonia, dalla Tracia, e molte altre merci, che lungo sarebbe l'annoverare: al contrario l'Attica non produsse quasi nulla da potersi estrarre e cambiare colle merci forestiere, eccetto olio e fichi. Molti narrano che le leggi di Solone vietavano l'estrazione anche de' fichi, la qual cosa sembra però poco probabile. L'olio asportavasi, e le leggi provedevano diligentemente alla coltura e conservazione degli olivi. Squisitissimo era il miele, ma di picciolo provento, a quanto sembra. Delle altre cose necessarie al vitto, appena l'Attica produceva quanto bastasse agli abitatori, nè fu lecito asportarne. Più fruttavano le miniere, delle quali quelle del Laurio davano argento, piombo, alcuni colori, sopratutto quel d'ocra; il Pentelico poi e l'Imetto somministravano abbondanza di bellissime pietre. Ma gli Ateniesi metteano principalmente in commercio oggetti d'arte e fatture d'ogni mestiero; e oltre che la stessa necessità costringevali ad applicarvisi, la natìa diligenza ed industria del popolo fece che le lor merci, per l'insigne bontà ed eleganza, fossero universalmente desiderate, siccome al presente quelle di Parigi e di Londra. Fra queste voglionsi particolarmente nominare le armi e gli altri lavori di metallo, gli ori, gli argenti, i vasi anche di terra, ornati di bassorilievi e di pitture, le vesti ed altri tessuti, i mo-

(190) Dicearch. *Fragm.* p. 22 Buttm.; dove è probabile che devansi trasportar i nomi Ἀττικῶν e Ἀθηναίων, il primo de' quali significa senza dubbio i campagnuoli, il secondo i cittadini.

(191) Gli eserciti degli Ateniesi, al tempo di Demostene, erano composti per lo più di mercenarj. Vedi Demostene, *Fil.* I, p. 46, 25; *De Cherson.* p. 95; Isocrate, *De pace*, c. 14.

bili d'ogni genere (192), finalmente libri da scrivere, e, a quanto sembra, copie delle opere de' poeti e degli autori (193). Inoltre molti guadagnavano col fare da marinaj, e condurre e distribuire qua e là le merci: essendo Atene quasi il comun mercato di molte nazioni, dove radunavasi quanto produceva di buono tutto il mondo, per distribuirsi in diversissimi luoghi.

Adunque da tutto questo genere di guadagni, che consisteva nel commercio e nelle manifatture, non solo erano tirati in Atene molti forestieri ed inquilini, ma anche non pochi cittadini senza vergogna sostenevano con quello la vita. Chè, sebbene i trafficanti e gli artigiani non fossero molto stimati, tuttavia non erano disprezzati nè esclusi dal governo della repubblica, come suolsi fare nelle aristocrazie; anzi le leggi vollero che nemmanco il vender a minuto fosse di disonore. Pertanto una parte non piccola de'cittadini consisteva in quegli uomini, cui i savj pensarono non dover fare partecipi del governo d'una ben ordinata città, di sordidi artigiani e *βαναύσοι*, di osti e di nocchieri; la qual genìa da molti esempj anche della storia attica risulta volubile, sordida, pronta a novità, non opportuna ad amministrar sobriamente e prudentemente la repubblica.

(192) WOLF, *ad Demost. Lept.* p. 232. Sull'eccellenza della lana attica paragonate ATENEO, VI. 60, p. 219. XII. 57, p. 540: sui vasi di terra estratti dall'Attica, G. KRAMER, *Ueber den Styl. u. die Herkunft der bemahlten griechen Thongefasse.* Berlino 1837, p. 166, 194.

(193) SENOFONTE, *De republ. Ath.* II. 7; TUCIDIDE, II. 38; ISOCRATE, *Paneg.* c. II. extr. Non tutte le cose importate in Atene potevansi anche di nuovo estrarre, ed oltre il frumento, molte altre furono *ἀπόρρητα*, le quali raccolsero SPANHEIM, *ad Aristoph Ran.* vs. 365, 367, CASAUB. *ad Theophr. Char.* c. 23, BOECK, I, p. 58. Non era sempre lecita neanche l'importazione d'ogni oggetto, come in tempo di guerra, dalle terre dei nemici; BOECK, p. 59.

N° V.

STATO POLITICO D'ATENE

SECONDO LE LEGGI DI SOLONE.

Traemmo le superiori discussioni da Schömann, *Antiquitates juris publici Græcorum*. Grifswald 1837. Chi volesse vedere i frammenti di Solone, raccolti da' diversi autori, e ridotti sotto distribuzione regolare in modo da formar un codice attico, cerchi il *Commento* di Samuele Petit, in greco e in latino, inserito nel volume II delle opere di Giovanni Meursio, Firenze 1744, p. 166 e seg. Trattandosi della legislazione che rappresenta quella di tutta la schiatta jonica, e che estese la sua efficacia sulle moderne, non ci pare soverchio l'insistere su di essa, e addurre anche per le comuni capacità il riassunto fatto da Pastoret, *Histoire de la législation* (Parigi 1834), t. VII, cap. 22.

Secolo di Solone; rimproveri fattigli.

La tirannia prevaleva nel secolo che Solone comparve: tiranni, a Mileto Trasibulo, a Corinto Periandro, ad Atene Pisistrato. La costui usurpazione fu spesso apposta a Solone, chi accusandolo d'averla favorita, chi imputandone l'inefficacia delle sue leggi. Ma le sue leggi, violentemente distrutte in quanto alla forma del governo, ricomparvero dopo i Pisistratidi, e lunga stagione governarono Atene; quelle ordinatrici de' tribunali, le civili e criminali, sussistettero anche sotto la tirannia: Solone, benchè ottagenario, s'oppose più d'ogni altro alle usurpazioni di Pisistrato; il popolo gli aveva esibito il dominio, e lo ricusò, benchè offerto dall'unanime suffragio degli Ateniesi.

Quando comparve Solone, Talete edificava la Grecia co' suoi costumi, la istruiva cogli scritti, meritando il titolo di primo Sapiente; Senofane, Biante, Epimenide, Chilone, altri ancora coltivavano, insegnavano, mettevano in onore la filosofia. Pittaco attutiva le turbolenze civili in Lesbo, e deponeva il potere supremo dopo avere dieci anni adoperato a prepararne e consolidarne la felicità. I Greci dell'Asia Minore stendevano le colonie fin nelle Gallie; i Focesi avevano fondato Marsiglia; nel tempo stesso Zoroastro e Confucio dettavano leggi in Asia.

Gran cambiamenti egli fece nel governo della sua patria; diede nuovo assetto ai pubblici poteri, e divenne così vero fondatore della costituzione. Gli arconti, che prima di Solone esercitavano sommo potere, perdettero l'autorità giudiziaria, conservando l'istruzione degli affari, e gli atti che sono necessarj per agevolar il corso della giustizia e prepararne le decisioni. All'Areopago, che non era più che un tribunale ordinario, Solone attribuì la giurisdizione più importante ed estesa. Compose un senato di quattrocento cittadini, cento per tribù: e i senatori erano come rappresentanti di quelle associazioni di famiglie, cui appartenevano. L'assemblea del popolo non poteva risolvere nulla se l'oggetto non fosse stato sottoposto alla discussione del senato. Se ciò non formava un antagonismo politico, era però un mezzo di prevenire l'impeto sciagurato, che oratori infervorati comunicavano sì facilmente all'affascinata moltitudine; al che serviva pure l'aver ordinato che primi nell'assemblea del popolo opinassero quei che eccedevano i cinquant'anni.

Secondo il pensiero di Solone, dovevano aver somma influenza l'Areopago rispetto ai giudizj, il senato rispetto alla politica; due àncore ch'egli oppose agli abusi che il popolo suol fare della sua potenza. L'Areopago e il senato non avevano il carattere stesso: nell'uno la nomina era annua, nell'altro perpetua; determinato il numero dei senatori, non quello degli areopagiti; i primi eletti a sorte, gli altri arrivati per via dell'arcontado; il senato occupavasi delle leggi e dell'alta amministrazione pubblica, l'Areopago aveva moltiplici attribuzioni, e mentre prima gli erano attribuiti solo alcuni delitti a giudicare, divenne custode de' costumi e conservatore delle leggi. In Atene, e forse unicamente in Atene, il potere morale divenne potere pubblico, più di tutti rispettato: che se v'era arbitrio, non poteva esser lasciato ad uomini più venerabili. L'Areopago vigilava ai bisogni dei poveri, eccitando i benefizj e i soccorsi dei ricchi; reprimeva con faticose discipline i traviamenti della gioventù, e con severe pene l'avarizia dei magistrati; impediva ai vecchi d'abbandonarsi all'ozio per via degl'impieghi d'onore ad essi riserbati, e dei riguardi che alla gioventù ispirava verso di loro. Di ciò li loda Isocrate.

Istituti contro gli abusi della potenza del popolo.

Il potere dell'Areopago, che per le estese attribuzioni e la perpetua sua durata era come un'istituzione aristocratica, forte a segno da venir temuta, fu ridotto negli antichi limiti da coloro cui premeva crescere la potenza del popolo, per riceverla più grande da questo. Non può negarsi che Solone avesse qualche intenzione di collocare anche nel senato un principio d'aristocrazia: ma la democrazia sarebbe stata più temperata ancora se questo corpo, che doveva decidere anticipatamente, fosse stato meno mobile. Troppo mancava di stabilità nell'esercizio del suo potere, tanto più che, non solo qualcuno, ma tutti i membri dell'assemblea si mutavano ogni anno. Però la deliberazione anteriore del senato fu legge tutelare, e dovette guarentir lo Stato finchè invalse.

Nelle pubbliche deliberazioni nulla potevano gli arconti; neppure vi presiedevano, nè alcun potere politico esercitavano, sebbene uno portasse il nome di polemarca, l'altro di arconte re, l'altro ponesse il suo nome in capo a tutti gli atti pubblici. Nè il primo comandava gli eserciti, nè il secondo aveva alcuna ingerenza religiosa, benchè re de' sacrifizj; i tesmoteti, che dovevan essere conservatori delle leggi, lasciavanle sfuggire, e le videro cambiarsi a talento.

L'Areopago ed il senato potevan essere moderatori efficaci dello stato ordinario della repubblica; ma nel bollor delle passioni (così violento in Atene) perdevano forza ed utilità, giacchè la suprema decisione stava sempre nell'assemblea, che faceva e revocava le leggi, proscriveva, condannava, non lasciava alle iniquità altro rimedio che il rimorso e il pentimento.

Neppure l'Areopago, fra queste procelle, era sicuro che oratori faziosi e corrotti non portassero all'assemblea del popolo l'appello da' giudizj suoi. La resistenza che opponeva la sua prudenza alle ingiuste persecuzioni o alle temerarie imprese, doveva alfine suscitare contro il suo potere persone ambiziose sgomentate da tanto coraggio e tanta virtù.

L'assemblea del popolo alla sovranità de' giudizj univa il diritto di farsi render conto delle magistrature esercitate. Aristotele loda Solone d'avere stabilito quel sindacato, e principalmente d'aver impedito che qualunque cittadino potesse giungere a tali magistrature: — Quante vessazioni ed errori sarebbero commessi! » dic'egli; poichè la moltitudine è senza ragione nè giustizia (1).

Potere rimasto al popolo; uso che ne fece.

Il timore di Solone si avverò, per essere state smosse le barriere da lui stabilite. Aveva egli diviso i cittadini in quattro classi, secondo le proprietà. Concedendo a queste per l'avvenire una giusta preponderanza, riparava Solone, per quanto era in lui, la fatta abolizione dei debiti: sacro diritto, ch'egli volle sagrificato alla pubblica pace. E dav-

(1) *Politica*, III. c. 11.

vero la violazione delle proprietà individuali e degli obblighi assunti è un cattivo proemio d'una legislazione; nè ciò doveano aver insegnato gli Dei, cui Atene attribuiva l'invenzione dell'agricoltura e l'istituzion delle leggi. Anche con altri mezzi la religione assicurava la preponderanza che Solone voleva assicurare alle proprietà; Atene ebbe un dio Termine (ὅριος θεός) che spesso veniva invocato, e gli eliasti giuravano di non proporre più alcuna abolizione dei debiti.

Ordine giudiziario.

La quarta classe comprendeva gli Ateniesi che avevano rendita minore di duecento medimni (cento ettolitri). I molti, che non potevano sussistere se non del lavoro giornaliero, saggiamente Solone gli escluse dall'amministrazione pubblica, ma gli ammise ad ogn'altro diritto; essi giudici, essi elettori alle pubbliche funzioni, essi votavano nelle assemblee del popolo. Aristotele dice (2) sarebbe stato egual errore e ricusar loro i suffragi ed ammetterli alle magistrature: senza il primo sarebbe fallita la democrazia; col secondo i maggiori possidenti sarebbero stati ridotti sotto l'autorità di quelli che aveano minor entrata o spesso nessuna. Gli artigiani d'Atene e i marinaj del Pireo ebbero non minore inflenza sui loro concittadini e su tutto lo Stato. Come giudici decidevano le contestazioni a proposito di obbligazioni e possessi altrui; come ammessi alle deliberazioni supreme, il loro numero maggiore ne assicurava il risultato, universale essendo il diritto di suffragio. Col lavoro poi si poteva passare da una classe all'altra.

Conveniva alla democrazia l'elezione per sorte: ma per quanto cieco fosse il popolo nelle scelte, più cieca ancora era la sorte. Solone ne temperò gli effetti o diminuì i pericoli coll'esigere un esame preventivo sulle qualità degli eletti, e col fare arbitrio di rimetter la scelta al senato, che la cassava qualora trovasse l'eletto non abbastanza degno delle assegnategli funzioni.

In quest'organizzazione l'autorità giudiziaria stava non meno nella quarta che nelle tre prime classi. Esclusa com'era dalle magistrature, non le si sarebbe affidata l'ispezione d'una via, e le si affidava l'avere, l'onore, la vita degli Ateniesi. Con ciò i poveri erano sottratti all'influenza dei ricchi, che del resto ben poco si esercita nelle cause ordinarie civili; ma lasciava i ricchi in balìa de' poveri, poneva gli avvantaggi ottenuti colla fortuna e colla gloria sotto i colpi di chi era travagliato dalla gelosia o dal livore.

La moltiplicità de' tribunali non fu men singolare che quella delle persone chiamate a giudicare. Cinque n'erano per l'omicidio, compreso l'Areopago, eretti fin dal tempo dei re; ed antico oggetto delle leggi era pure la repressione degli attentati contro le persone. Come tutti i popoli poco innanzi nella civiltà, gli Ateniesi creavano un diverso tribunale per ogni nuova specie di delitti denunziata. Anche le azioni non criminali divenivano tali agli occhi loro se urtavano l'ignoranza o i pregiudizj religiosi. Non sapevano credere che un sasso o un albero fossero innocenti qualora cadendo uccidevano un uomo. Meno ancora credevano che la lontana speranza d'esser vendicato dalla legge potesse bastare al dolore d'un figlio o frenarlo; e tra i doveri degli Dei ponevano la vendetta d'un torto sofferto o d'un delitto subìto.

La moltiplicità dei giudici non nuoce meno che la scarsezza; le contestazioni s'inviluppano e crescono per l'incertezza delle giurisdizioni, e la giustizia va più lenta. Nessuno, neppure a tempo, era dedito a quest'alta funzione; ed in ciascun tribunale i giudici erano molti più del bisogno: ogni Ateniese poteva esserlo ogni dì, e quando anche la sorte nol designasse, era giudice se l'appello portavasi all'assemblea del popolo, come quando quest'assemblea pronunziava su accuse che poteano esser capitali. Oltre l'immenso potere che questi appelli e il giudizio di queste accuse attribuivano al popolo, gli assicuravano l'interpretazion delle leggi e la suprema loro applicazione. Non sempre i varj interessi e le passioni sono d'accordo nell'intendere le leggi, e quando nascesse dubbio del senso, esso spiegava; se lo trovasse dannoso, il riformava o correggeva; se la legge non gli paresse giusta, ne faceva un'altra; poteva anche abrogarla o violarla,

(2) *Politica*, II. c. 11.

l'uno e l'altro impunemente: nel che appare meno un'autorità regolata, savia, precisa, che un potere superiore alle leggi e più forte di esse.

Aristotele censura singolarmente l'ordine giudiziario di Solone, il quale distruggeva l'equilibrio delle forze, ch'esso avea sperato porvi nell'ordinare altri poteri; e lasciava gli Ateniesi sotto l'autorità di giudici eletti a sorte. Perciò si videro nascer subito quei demagoghi, i quali, adulando il popolo come si adula un tiranno, precipitano lo Stato nell'assoluta democrazia, come riflette Aristotele. La legge di Solone era per certo funesta; ma più funesta doveva riuscire la revoca d'una sua legge più savia, allorchè la quarta classe acquistò, sull'esercizio di tutte le magistrature, diritti ricusatigli dalla saviezza di Solone.

Anche queste magistrature crebbero di numero: l'ordine amministrativo non n'ebbe meno che il giudiziario, e ciascuna delle sparse sue funzioni era indipendente dall'altra, non avendo superiore a sè che il popolo. Gli arconti stessi non aveano che autorità limitatissima, più spesso riferibile a' giudizj che alle pubbliche deliberazioni. I delitti militari e religiosi cominciavano dal tribunale del polemarca e dell'arconte-re: il primo arconte esercitava estesa giurisdizione sulle materie civili.

Leggi civili e criminali.

Solone non s'occupò meno delle reciproche relazioni de' cittadini in famiglia o per oggetti privati, che dell'esercizio dei loro politici diritti. Dando molta estensione all'autorità paterna, le sue leggi però rammentavano le obbligazioni de' padri come quelle de' figli: aveva anche regolato l'esercizio degli altri poteri domestici. In nessun paese di Grecia la schiavitù fu più dolce che in Atene; onde non v'ebbero mai insurrezioni, per quanto grande fosse il numero degli schiavi a confronto de' loro padroni.

Senza ripetere qui le leggi intorno al matrimonio ed alle successioni, rifletteremo soltanto che questa parte di legislazione è talvolta retroattiva, tanto pei diritti politici come pei civili. Una legge di Solone, che dichiarava bastardi quei che non fosser nati da un'Ateniese, fu revocata, e i bastardi godevano diritti di cittadino: quand'ecco Pisistrato cassa questa revoca, rimette in vigore la legge di Solone, i figli d'una straniera ricadono nella servitù, perdono la libertà, quantunque la costituzione riconoscesse classi intermedie fra la schiavitù e la cittadinanza. Temistocle non era nato da un'Ateniese; se la legge d'esclusione fosse allora prevalsa, i Greci non avrebbero vinto a Salamina, forse i Persi avrebbero soggiogato la Grecia.

Benchè sia difficile giustificar Solone della sua tolleranza per la prostituzione, conviene però indicarne i motivi, senz'approvare le conseguenze dedotte. Il vizio più vergognoso riguardo ai costumi pubblici, il più criminale riguardo alle naturali affezioni, corrompeva il popolo. Nella speranza di distruggere quest'obbrobrio, Solone soffrì un disordine morale, temendo che le sole proibizioni e minaccie non uscissero vane. Certo è che la legge ebbe spesso bisogno di colpire un tal delitto, di guarentirne l'adolescenza, e vigilare sull'educazione de' ginnasj. Nessun'azione contraria alla pubblica onestà sfuggiva ad un giusto castigo, quando turbava il bene e l'ordine delle famiglie: la violazione dei doveri maritali fu pure repressa; e i figli nati da meretrice erano dispensati dall'alimentare il padre bisognoso.

Quanto alle leggi criminali, quelle che riguardano l'omicidio sono presentate come le ottime. Le più vanno attribuite a Dracone, il cui nome, dopo venticinque secoli, vive ancora terribile nelle memorie. Quando Atene abolì quel codice sanguinario, conservò solo le leggi sull'omicidio; e dopo molti secoli, Antifone le chiamava le più sapienti e giuste (3). Non era colpevole chi uccidesse per difendere la vita, l'onore e la libertà (4): l'omicidio involontario ebbe tribunale apposito, e chi l'avesse commesso non poteva esser tenuto reo, ma doveva allontanarsi da' luoghi testimonj di tale sventura: la religione dovea purificare il versato sangue, e riconciliarlo cogli Dei. La vendetta d'un attentato contro i genitori fu lungamente per gli Elleni un falso dovere, ispirato da onorevoli sentimenti, come fra i moderni un falso onore persuade che il sangue solo

(3) Demostene *contro Arit.*
(4) Uccisione d'Erode. E Lisia per l'uccisione d'Eratostene.

possa espiare una per quanto lieve ingiuria. Le vendette personali s'acchetarono man mano che la legislazione accertò che punirebbe l'attentato: ai delitti involontarj restò sempre l'obbligo di purificarsi. La religione secondò e le leggi ed i costumi, riconciliando l'autore dell'azione cogli Dei, e facendo così cader di mano le armi preparate dalla vendetta. Un anno d'esiglio dovea precedere l'espiazione, e questa non toglieva ai parenti di reclamare compensi pecuniarj.

Ben providero i moderni che l'indagine del delitto fosse fidata a magistrati scelti e privati, sentinelle vigilanti dell'intera società, ministri coraggiosi della legge, sempre impassibili com'essa, sempre obbligati ad esser tali, e che passionandosi commetterebbero una delle azioni che essi devono reprimere. Altrimenti era fra gli antichi. La legge di Solone faceva tutti i cittadini ispettori ed accusatori pubblici; tutti poteano accusare, come giudicare, qualora il delitto si portasse all'assemblea generale del popolo. Lo spirito di fazione e l'odio della virtù moltiplicavano sifatte accuse: talvolta s'incoraggiavano con promessa di ricompense, talaltra se ne minacciavano per ismunger oro a chi voleva schivarle (5). La storia di Atene ci mostra spesso il tardo riconoscimento d'ingiuste accuse: allora gli accusatori sono processati a cagione d'accusa che pure era stata adottata dal popolo, e che talvolta aveva fatto perire il cittadino di cui veniva scoperta l'innocenza; Melito fu condannato a morte, ma Socrate più non esisteva.

I caratteri notevoli nella legislazione criminale di Atene sono:

Le composizioni colla famiglia per un delitto commesso, foss'anche omicidio;

La scelta della pena lasciata al condannato;

Il mettere fuor della legge, o infliggere una pena senza previa sentenza;

L'eredità delle pene pecuniarie, non solo per le confische, ma per le ammende pronunziate dalla legge, e non pagate dal padre o per morte o per impotenza. L'eredità s'applicò anche a pene infamanti, e l'ignominia inflitta si stese talora sul figlio innocente d'un padre colpevole;

La punizione dei vizj. Fra questi era l'ingratitudine: eppure gli Ateniesi se ne resero tanto spesso colpevoli, che Silla li chiamava i più ingrati fra gli uomini. Teseo e Solone morirono fuorusciti dall'Attica; Milziade in prigione; Socrate e Focione per veleno: tarda riconoscenza espiava l'ingratitudine pubblica. Punivasi la privata ingratitudine, e si perseguitavano i benefattori d'Atene.

V'è qualche esempio della pena del taglione.

Il carattere dell'offensore poteva aggravarne la colpa, come se fosse un magistrato invece d'un cittadino ordinario.

Chi favoriva l'esecuzione d'un delitto era punito come il delinquente.

La volontà d'un popolo passionato e onnipotente rendeva spesso le condanne arbitrarie, come in ogni democrazia.

Nulla ha detto dell'ostracismo; pure fa meraviglia il trovare nella legislazione d'un popolo una pena da essa non prescritta nè applicata ad alcun'azione. La condanna poteva aver luogo senza che vi fosse delitto, anzi essendovi gran servigi e grandi virtù. La dicono un riparo politico, un mezzo di pubblica salute: ma condanne senza giudizio, proscrizioni arbitrarie non salvano la libertà, corrompono le istituzioni anzichè assodarle. Poco io confido nella durata d'un governo che per sostenersi crede necessario bandire Aristide.

Diritto di cittadinanza; tribù.

L'ostracismo però è posteriore a Solone. Nelle istituzioni di lui, la legge soltanto poteva privare della cittadinanza o sospenderne l'esercizio, come sola poteva conferirla a chi fosse nato fuori dell'Attica. Solone si provò di far cittadino quello che nascesse da padre cittadino e da madre straniera, benchè le nazioni elleniche gettassero l'obbrobrio sul fanciullo non portato da un seno greco. La legge di Solone sul concedere la cittadinanza agli stranieri era fondata sul gran pregio che voleva mettere al titolo di cittadino d'Atene: ma oltre a ciò la sterilità dell'Attica non permetteva di lasciarne crescere la popolazione a caso; e alla legge bastava che la repubblica trovasse negli abitanti

(5) DEMOSTENE *contro Teocr.*

che adottava un aumento di guadagno e di lavoro. Da qui la severità contro gli oziosi, portata sino a colpire in un padre invecchiato la negligenza posta nel preparare ai suoi figli coll'educazione i mezzi per sussistere. E Solone dicea: — La miglior casa è quella, ove il bene acquistato senza ingiustizia è conservato senza diffidenza e speso senza rincrescimento » (6).

Col divenir membro della città, diventavasi d'una tribù dell'Attica, e più specialmente d'uno de' suoi borghi. Gli antichi legislatori d'Atene eransi adoperati per assodare ne' suoi cittadini i sentimenti e legami di famiglia. La popolazione era divisa in tribù, queste in fratellanze, e quest'altre in razze o linee: ciascuna divisione avea feste e banchetti comuni, ma tutte un centro generale, diritti esercitati in comune; erano porzioni della famiglia universale dello Stato. Una religiosa commemorazione annua celebrava la riunione fatta di tutti gli abitanti dell'Attica sur un comune punto. Le tribù aveano registri, capi, entrate, tesoro, tempj: ma qualora dall'amministrazione speciale conveniva sollevarsi agl'interessi o al governo di tutta la repubblica, deliberavano insieme, combattevano insieme, insieme invocavano gli stessi Dei.

Quando Clistene crebbe da quattro a dieci le tribù, non vi fu indotto dall'aumento de' cittadini, ma dalla speranza di piacere agli Attici, col dar loro più senatori. Le quattro tribù ne aveano cento ciascuna, le dieci n'ebbero cinquanta, e il consiglio dei Quattrocento divenne dei Cinquecento. La scelta per tribù le chiamava successivamente a presiedere alle pubbliche deliberazioni. Se creavasi una nuova funzione, per lo più si nominavano dieci persone, una per tribù; dieci generali per l'esercito; dieci magistrati per la più parte delle funzioni interne: ciò che non rendeva nè più rapida l'azione, nè più facile e pronta l'obbedienza.

Come si eccitò l'amore di patria, e l'odio contro i tiranni.

La rivalità delle tribù spesso giovò allo Stato, verso cui le pubbliche istituzioni l'avevano diretta. Dopo un combattimento proclamavasi quella che più avesse contribuito alla vittoria (7), e quali uomini di questa si fosser meglio segnalati.

Sì onorevole rivalità non alterava il sentimento più generale dell'amor di patria: nobile affetto, che mal poteasi mostrare ne' primi tempi di Grecia, anzichè fosse incivilita e divisa tra varj Stati. L'uso della forza era gloria; benefattori universali quei che l'adopravano per arrestare o punir il male che altri volesse recare a tutti: ma non la terra natìa soltanto, neppur la Grecia intera voleasi difendere, sì bene esercitar il coraggio ovunque potesse tornar vantaggioso. Tosto però che le unite famiglie costituirono associazioni di popoli, con interessi comuni e legati da comuni istituzioni, per ogni Stato in particolare e per la riunione di questi Stati formatisi in un sol paese, si sviluppò un sentimento nazionale che, senza cessare di riguardar tutta la Grecia, divenne un'affezione ancor più forte per la terra dov'erano nati, e di cui seguivano le leggi.

In Atene non fu poco favorito l'amor di patria dalle istituzioni e dai costumi, e la stessa religione l'ispirò con tutti i mezzi ond'essa opera sul cuor dell'uomo. Le sue feste erano commemorazioni delle prime loro arti, dell'incivilimento, della libertà, delle vittorie; Cerere aveva le sue per ringraziarla dell'agricoltura; Bacco, per ringraziarlo della vite; l'ulivo, primaria ricchezza dell'Attica, era sacro a Minerva. Questa, patrona della città, presiedeva a tutte le azioni degli Ateniesi, ne dirigeva le armi, ne ispirava i canti e n'era oggetto: vegliava ai tribunali, alle scuole de' filosofi: riceveva adorazioni da tutti i sessi, da tutte le età, da tutte le condizioni; come Pallade proteggeva i guerrieri, ispirando amore di questa doppia gloria. La principale sua festa commemorava la generale riunione degli abitanti dell'Attica: altre feste ne' varj borghi li chiamavano alle reciproche dimore. Consacrando la stessa origine, comuni solennità rinforzavano i legami della famiglia e della patria. Le alte magistrature, come le pubbliche deliberazioni, essendo sotto la tutela degli Dei, cominciavasi sempre dall'implorarli; libazioni s'offrivano a loro e vittime; imprecazioni seguivano i sagrifizj. Giove vigilava ai pubblici atti come ai recinti domestici, e gli si davan nomi indicanti la doppia protezione concessa al governo ed alla famiglia. Esigevansi giuramenti da tutti i pubblici funzionarj, e poi da

(6) PLUTARCO, *Banchetto dei sette Sapienti*. (7) PLUTARCO, *Banch*. I. quest. 10.

tutti gli Ateniesi, man mano che acquistavano una facoltà di più nell'esercizio dei diritti di cittadino.

L'amor del paese e del suo governo dovea pure ricever forza dall'obbligazione in cui era ciascuno di prender un partito nei momenti di discordia e di turbolenza. L'esitazione o l'indifferenza in mezzo a lotte d'opinione o di volontà pubbliche avrebbe meritato il castigo delle leggi; Solone le punì col dichiarar infame il cittadino che se ne rendesse colpevole, e col cacciarlo dalla casa e dalla patria.

Anche le arti s'associarono alle istituzioni pubbliche o vi supplirono, talor anche le prevennero. La musica fra tutti i popoli era antica quanto le leggi: anche della danza la religione si servì, ed in tutti i tempi secondò nelle cerimonie religiose e nelle feste la pietà degli Ateniesi. La poesia celebrava eroiche imprese e la riconoscenza del popolo verso gli uomini e gli Dei. L'eloquenza, divenuta pubblica forza, rese sfolgoranti omaggi al patriotismo degli Ateniesi. I guerrieri periti coll'armi alla mano ebbero panegiristi, il cui ingegno dovea sopravivere ai secoli. I pubblici giuochi non aveano lungo tempo coronato che la forza e la sveltezza; poi le opere dell'ingegno ebbero anch'esse combattimenti e vittorie. L'orgoglio nazionale fu spesso eccitato da rappresentazioni drammatiche, vi si proclamarono le ricompense ottenute, vi si celebrarono azioni, il cui pubblico elogio ne ispirava di nuove. Le tragedie di Sofocle faceano amar Atene e detestarne i nemici, non meno che i discorsi de' suoi primi oratori. Statue conservavano l'effigie del cittadino illustre, quadri le grandi azioni; altri monumenti perpetuavano le ricordanze e la gloria. Le guerre contro i Persiani alzarono all'apice il coraggio e l'unione dei Greci: cessavano i partiti tosto che v'erano nemici a combattere. Noto è come gli Ateniesi risposero agli araldi di Dario; Cirsilo fu lapidato dal popolo per aver consigliato di sottomettersi a Serse; i giovani non acquistavano l'esercizio dei diritti di cittadino se non dopo avere pubblicamente giurato di sagrificarsi alla patria e obbedir alle leggi.

L'odio de' tiranni era altrettanto eccitato dalle istituzioni e dai costumi pubblici, e s'identificava coll'amor della patria. Nè calmossi quando fu soddisfatto; ma giuramenti e feste ne rinnovavano continuamente la memoria e ne prolungavano la durata. Un decreto del popolo dannò ad eterna esecrazione la memoria de' Pisistratidi; un secolo dopo la lor caduta sono eccettuati da un'amnistia a favore degli esuli (8); una colonna nella cittadella conservava la memoria e l'odio del tiranno, come un monumento la memoria e l'amore dei vindici della libertà: canzoni celebravano ogn'anno con solennità, ed ogni giorno con riconoscenza Armodio ed Aristogitone; le loro famiglie furono dello Stato; ed anche quando le pubbliche sventure costringevano a sospendere le immunità concesse agli altri cittadini, rispettavansi sempre quelle della posterità di quei due. Correva obbligo d'uccidere chiunque cospirasse contro alla libertà; il non farlo era sacrilegio e spergiuro; i figli e parenti di quelli doveano perire; il cadavere del tiranno non potea contaminar i campi dell'Attica, ed era gettato fuor dalle frontiere.

Eppure la democrazia soccombè più d'una volta sotto i pericoli e i guaj della guerra. Dopo il disastro di Sicilia, quando tutti i capi e Nicia stesso furono miseramente periti, quattrocento cittadini governarono la repubblica, e l'orgoglio e le prepotenze loro fecero ben presto ristabilire la democrazia. Sette anni dopo, Sparta la distrusse, imponendo ad Atene i trenta Tiranni. Trasibulo li cacciò, e il governo a popolo sussistette fino ad Antipatro di Macedonia, uno dei successori d'Alessandro; allora gli Ateniesi passarono in dominio dei più ricchi. Altre variazioni succedettero nell'amministrazione pubblica; finalmente Atene ricuperò la sua democrazia; ma aveva a protettori i Romani; e i campi della Grecia doveano ben tosto veder perire anche la romana libertà.

(8) Meursio, *Pisistrato*, c. xvi.

N° VI.

LEGGI DI CARONDA.

Si riferisce al Racconto, Lib. III, cap. 25.

Nel meditare ed operare si comincı dagli Dei. E in proverbio che ottimamente succedono le imprese quando si prende Iddio per autore ed auspice. Guardatevi dalle azioni malvagie, appunto per questa comunicazione di consigli con Dio. Nè Dio può aver alcuna cosa comune col malvagio.

Ognuno deve insistere ed eccitarsi a pigliar giusti consigli, e a compirli secondo il fatto richiede. Poichè è d'animo piccolo e illiberale il non adoprare eguale studio e premura nelle cose grandi come nelle piccole. Non assumere dunque con pari coraggio le cose piccole come le grandi, ma imprendile a norma della dignità ed importanza loro; col che conseguirai autorità e dignità.

L'osservar queste cose è giusto e pio; chi le viola sia soggetto alle politiche discriminazioni.

Tutti i cittadini imparino questo proemio delle leggi: ne' giorni festivi si reciti dopo il peana; e principalmente n'abbia cura il sovrantendente ai banchetti sacri, acciocchè queste cose diventino natura in ciascuno (1).

Ad uomo o donna notati dalla città come ingiusti, nessuno rechi ajuto o conversi con essi; se lo farà, rimanga vituperato per esser simile a quelli con cui pratica.

Ognuno procuri aver amici gli uomini buoni che si reputano superiori agli altri in virtù, imitarli e iniziarsi nella loro virtù.

All'ingiuriato si soccorra in patria, come in terra straniera. Nè meno onorevolmente si accolga e congedi chiunque in patria e secondo le proprie leggi è onorato; memori di Giove Ospitale, nume venerato con comune religione da tutte le genti, e che riguarda ai diritti dell'ospitalità od osservati o violati.

I vecchi coll'esempio e colle parole inducano i giovani alla verecondia, ad arrossire d'ogni atto reo: perciò essi si mostrino insigni per pudore; chè nelle città dove malvagi e inverecondi siano i vecchi, ivi i figliuoli e i nipoti appajono svergognati. Alla sfacciataggine poi e alla malvagità tien dietro l'intemperanza e l'ingiustizia, ed a questa la ruina. Aborrite dunque l'inverecondia, seguite il pudore, per avere con ciò propizj gli Dei e sane e salve le cose; giacchè nessun malvagio è caro a Dio.

Onestà e verità soltanto coltivate: odiate la turpitudine e la menzogna, a' quali segni si discerne la malizia. A questi già i fanciulli si avvezzino col castigare i bugiardi, amare e favorire i veritieri, acciocchè nell'animo di ciascuno nasca e si naturi ciò che è bellissimo e reca semi fecondi di virtù.

Ogni cittadino voglia piuttosto essere prudente che reputato savio; poichè l'ambir fama di saviezza è segno non dubbio d'animo piccolo e stolido. Procuri poi esser prudente e modesto piuttosto che parer tale. Vantare egregia virtù colla lingua niuno ardisca che non la professi coi fatti.

I magistrati come i genitori si amino, obbedendoli e riverendoli. Chi altrimenti adopera, pagherà la pena ai démoni che presiedono alla città: perocchè anche i magistrati

(1) Questo proemio ricaviamo da Stobeo, disc. XLIV e da Diodoro, XII. Negli *Opuscula academica* d'Heyne si trovano dissertazioni sopra Caronda, per entro le quali sono prodotti i frammenti delle sue leggi, tolti massimamente da Stobeo.

presiedono alla città e alla salute dei cittadini. I magistrati poi ai cittadini, come a figli, presiedano con amore del giusto; nel giudicare pongano da banda simpatie, amicizie e rancori.

Lode e vanto a coloro che ricchi sovvengono ai bisognosi, come quelli che alla patria, madre comune, conservano figli e difensori. Soccorrano a coloro che sono poveri per colpa della fortuna, non per oziosa intemperanza; giacchè ai casi della fortuna tutti siamo soggetti, il vivere ozioso e scostumato è solo de' malvagi.

Onesto si reputi l'indicare chi è reo di delitti, acciocchè la repubblica sia salva, avendo molti custodi del buono stato. Chi deve indicare, non usi pietà; riveli anche i prossimi di sangue, chè nulla è più prossimo della patria. Indichino però, non ciò che fu commesso per imprudenza, ma ciò che pensatamente. L'imputato se prenderà nimicizia contro il delatore, sia odiato da tutti; e sia reo d'ingratitudine, come chi defrauda della mercede colui, per la cui medicina fu liberato dalla pessima malattia del delitto.

L'adultero possa esser burlato e motteggiato da chicchessia. L'egual pena tocchi all'impudico, al cavilloso, al sicofante, al maligno curioso.

Ma sommi fra' delitti abbiansi il disprezzo degli Dei, i maltrattamenti volontarj ai genitori, lo spregio de' magistrati e delle leggi, e il volger in beffa la ragione e il diritto. Giusto invece e santo cittadino sia tenuto quello che tali cose onora, ed accusa appo i magistrati e i cittadini chi le disprezza.

Alla legge si obbedisca, anche ingiusta e male scritta.

Il morir per la patria si reputi più onesto che il lasciare patria e onestà per amor della vita; poichè meglio è una morte onorata, che un vivere turpe ed obbrobrioso.

Chi deserta la bandiera o le file in guerra, o ricusa prendere le armi per la patria, vestito da donna sieda tre giorni nel fôro.

I morti si onorino non con lacrime e lamentazioni, ma colla buona memoria, e coll'offerta di frumento nuovo. Fa cosa ingrata ai Mani chi prolunga il lutto oltre la misura.

Nessuno ingiuriato per qualvogliasi ragione, replichi ingiurie. Più divina cosa è il parlar bene che male. Chi reprime lo sdegno passa per miglior cittadino che non chi si si lascia trasportare dall'ira.

Chi colla spesa delle private case supera i templi e gli edifizj pubblici non consegue chiarezza di nome ma infamia. Non vi sia casa privata più magnifica ed augusta che le pubbliche.

Chi serve alle ricchezze e al denaro sia sprezzato come d'animo gretto e illiberale: d'abjetto sentimento si giudichi chi stupidamente ammira le cose sontuose, e lo scenico apparato della vita. Poichè l'animo grande, che in sè premeditò tutte le cose umane, non lasciasi turbare da esse se v'incappi.

Nessuno dica parole turpi, per non avvezzar l'animo a turpi fatti, od offuscar la mente coll'impudicizia e col peccato. Le cose oneste ed amabili chiamiamo coi loro nomi; le contrarie neppur vogliam nominare; chè turpe è anche il parlare di turpi cose.

Ognuno ami la moglie legittima, e ne riceva figli: altrimenti non disperda l'umore prolifico, nè s'adoperi malvagiamente una cosa preziosa per natura e per legge; poichè la natura diede il seme per procreare figliuoli, non per libidine.

La donna si serbi casta, non accetti pratica colpevole con altri uomini, e si ricordi che sovrasta la vendetta dei dèmoni ai perturbatori della famiglia e spargitori di zizzania.

Chi dà una matrigna a' figli suoi non si approvi, ma sia infame, come autore di domestiche discordie.

Nessuno entri armato all'assemblea. Sia punito chi non vuol prestarsi a giudicare.

Tutti i figli de' cittadini sieno educati nelle lettere a spese della città.

I beni ereditati dai pupilli siano affidati alla tutela e all'amministrazione degli agnati; l'educazione alla cura de' cognati. Il più prossimo parente possa chiedere in matrimonio la fanciulla ereditiera; e così l'orfana possa reclamar le nozze del parente più prossimo, il quale debba o sposarla o assegnarle una dote di cinquecento dramme.

N° VII.

LEGGI DI ZALEUCO.

Si riferisce al Racconto, Lib III, cap. 25.

Innanzi tutto, gli abitanti della città e della campagna nostra siano persuasi esservi gli Dei, e contemplando il cielo e il mondo e la bellissima disposizione delle cose in esso, comprendano non esser opera dell'uomo e del caso tutta quella magnificenza, e adorino gli Dei come soli datori agli uomini di quante cose oneste e buone sono quaggiù. Ciascuno poi l'animo suo tenga puro da ogni macchia di vizj, giacchè il nume non si compiace nei sacrifizj de' malvagi, e nelle grandi spese in essi fatte, ma nei giusti ed onesti studj dei buoni e nelle rette opere.

Chiunque brami esser caro a Dio, sia buono di volontà e d'animo, come d'opere, giusta le proprie forze; nessun male stimi più grave del disonore impresso dal delitto, nè paragonabile con qualsivoglia avversità che gli potesse accadere, e creda buono quel cittadino che ama piuttosto perdere gli averi che torcere dal retto e dall'onesto.

Quelli che a ciò non sanno piegar l'animo, ma più inclinano all'iniquità, siano cittadini o avveniticci, uomini o donne, restino ammoniti che gli Dei esistono, ed esigono la pena da ogni ingiusto e malvagio: e si pongano innanzi agli occhi quel tempo, in cui ciascuno dovrà dipartirsi da questa vita. Poichè tutti in su quel punto si ricordano e pensano delle iniquità commesse, e vorrebbero aver condotta una vita giusta. Laonde importa che ciascuno sempre e in ogni azione si renda famigliare nel pensiero quel tempo, come fosse presente: così avrà più sollecita cura del retto e dell'onesto.

Se poi alcuno dal mal genio che gli sta a fianco si senta tentato a peccare, rifugga ai tempj, alle are ed ai simulacri, e colà fermandosi, si affranchi dall'ingiustizia, impura e importuna tiranna, e preghi gli Dei che l'ajutino a ribatterla. S'accosti anche a personaggi illustri per opinione di virtù, acciocchè, udendoli ragionare della vera felicità della vita, e delle pene e miserie de' tristi, svolga l'animo dall'iniquità.

Gli uomini superstiziosi col falso timore degli Dei e colle ubbìe rendonsi gli Dei nemici.

Chi voglia abitare la città nostra, non pratichi altre religioni che le ricevute dai maggiori: abbiansi per ottimi di tutti i riti patj. Alle leggi obbediscano tutti; si riveriscano i magistrati, si sorga al loro comparire, e se ne faccia ogni comando. Presso gli uomini di retta mente, e che provedono alla propria salute, il primo onore dopo gli Dei, i dèmoni e gli eroi, si rende ai parenti, alle leggi, ai magistrati. Nessuno si faccia più amica un'altra città che la patria sua: se l'avrà fatto, creda averne inimicati i Dei patrj, perchè questo suol essere principio di tradimento. Peggio è ancora se, lasciata la patria, abiti in città straniera; giacchè nulla ci è congiunto più strettamente che la patria.

Nessuno porti odio implacabile contro alcuno dei cittadini, cui la legge concesse d'usare la stessa repubblica. Chi lascia dominar sua mente dall'inclinazione, non può adempier bene l'ufficio di giudice nè la magistratura. Ma ciascuno eserciti le nimicizie con altri in modo, come se dovesse con lui tornar in grazia e favore: chi fa altrimenti, sia tenuto per uomo crudo e feroce.

L'inveire contro la repubblica o contro alcun cittadino con iniqui parlari e maligne mormorazioni abbiasi per turpe delitto. Di chi così opera prendano cognizione i magistrati custodi delle leggi, prima ammonendoli, poi, se non obbediscono, multandoli.

Delle leggi pubbliche se alcuna comparirà non buona, possa mutarsi; alle approvate e sancite tutti obbediscano. Poichè non è onesto nè conveniente che le leggi una volta sanzionate vadano soggette alla volontà de' cittadini; ma è onesto ed utile il sopportare il supremo imperio delle leggi. I cittadini disobbedienti e nocevoli siano puniti, poichè recano nella città la licenza dello sprezzar gli ordini, principio d'ogni male.

I magistrati s'astengano da ogni arroganza e superbia, nè giudichino per contumelia: scevri d'amicizia e d'odio, guardino solo al giusto. Così pronunzieranno giusti giudizj, e parranno degni che lor s'affidi la cosa più sacra, il diritto de' cittadini.

I servi è conveniente che facciano il bene per timore; ma i liberi per verecondia ed onestà. Laonde importa che i magistrati sieno tali, che i cittadini credano giusto l'arrossire al loro cospetto.

Se delle leggi stabilite alcuno volesse derogare alcun che o introdurne una nuova, ne tenga ragionamento col capestro al collo. Se, mandata ai voti, la legge antica parrà degna d'esser abrogata, o comprovata la nuova proposta al popolo, egli rimanga indenne: se parrà migliore la legge primiera, o ingiusta la nuova proposta, colui che abroga, deroga, obroga la legge, o ne roga una nuova, sia strozzato.

Donna libera non esca accompagnata da più d'un'ancella, se pure non sia briaca; non ponga piede fuori di città, se non per prostituirsi all'adultero; non porti oro e veste fregiata d'orlo aureo o purpureo, tranne la meretrice. L'anello d'oro e la veste artefatta e preziosa non usi se non chi si contamina in libidini o adulterj.

Se alcuno beva vino, qualora non sia ordinazione del medico a cagion di salute, muoja. Multa a chi, reduce da peregrinazione, domandi se vi sia qualcosa di nuovo.

Considerazioni.

Da questi frammenti appare che tanto Caronda quanto Zaleuco cominciarono il loro codice da una professione di fede; la quale indica nel legislatore da un lato l'intenzione di derivar forza alle leggi da un diritto superiore, dall'altro il desiderio, non di obbligare soltanto, ma di convincere, d'inculcare principj, non dettar solo prescrizioni. Era quest'uso comune ai legislatori antichi, onde in principio delle due Tavole di Mosè stava scritto, *Adorerai un solo Dio;* delle dodici di Roma, *Deos caste adeunto;* e il primo titolo del Codice giustinianeo è *De summa Trinitate et fide catholica.*

I moderni deposero quest'uso: pure, anche dove non si ostenta che il materialismo, ne trapela talvolta il pensiero spirituale, per quanto il legislatore lo dissimuli. Allorchè in Francia si trattò di compilare il codice civile, Portalis, nel discorso preliminare al progetto, diceva essersi trovato utile il premettere un libro *del diritto e della legge in generale.* « Il diritto (così egli) è la ragione universale, la ragione suprema fondata sulla « natura delle cose. Le leggi sono o devono essere il diritto ridotto in regole positive, « in precetti particolari. Il diritto è moralmente obbligatorio. . . I varj popoli fra loro « non vivono che sotto l'impero del diritto; i membri di ciascuna città sono retti come « uomini dal diritto, e come cittadini dalle leggi. Il diritto naturale e quel delle genti » non differiscono nella sostanza, ma solo nell'applicazione. La ragione, in quanto go- « verna indefinitamente tutti gli uomini, chiamasi *diritto naturale;* ed è chiamata *di-* « *ritto delle genti* nelle relazioni fra popolo e popolo. Parlasi d'un diritto delle genti na- « turale, e d'un diritto delle genti positivo, solo per distinguere i principj eterni di « giustizia non fatti dai popoli, e cui i diversi corpi delle nazioni sono sottomessi « come i minimi individui, dalle capitolazioni, trattative, consuetudini, che sono opera « dei popoli ecc. ».

Il *libro preliminare* qui schizzato venne poi steso da esso Portalis, Tronchet, Bigot, Préameneu, Malleville. E poichè dappoi parve meglio il sopprimerlo, e quindi non fu promulgato in testa a quel codice che modificò tutti gli altri, ho pensato ai lettori sarebbe caro il trovar qui essa dichiarazione delle norme, secondo cui si regolò il legislatore francese.

DEL DIRITTO E DELLE LEGGI.

TITOLO I. — Definizioni generali.

Art. I. Esiste un diritto universale e immutabile, fonte di tutte le leggi positive, che è la ragion naturale, in quanto governa tutti gli uomini (1).

II. Tutti i popoli riconoscono un diritto esterno o delle genti, e ciascuno ne ha uno interno, suo particolare.

III. Il diritto esterno o delle genti è l'unione delle regole osservate dalle diverse nazioni le une verso le altre.

Fra queste regole alcune son fondate solo sui principj dell'equità generale, altre son determinate dagli usi ricevuti o da convenzioni.

Le prime formano il diritto delle genti naturale; le seconde il diritto delle genti positivo.

IV. Il diritto interno o particolare di ciascun popolo si compone in parte del diritto universale, in parte di leggi a lui proprie, in parte delle sue costumanze o consuetudini, che sono il supplemento delle leggi.

V. La consuetudine risulta da una lunga serie d'atti costantemente ripetuti, che acquistarono forza d'una convenzione tacita e comune.

VI. La legge fra tutti i popoli è una solenne dichiarazione del potere legislativo sopra un oggetto di reggimento interno o d'interesse comune.

VII. Essa ordina, permette, proibisce; annunzia ricompense e pene.

Non stabilisce sopra fatti individuali; si presume che disponga, non sopra casi rari o singolari, ma sopra ciò che avviene nel corso ordinario delle cose.

Esse si riferiscono alle persone, o ai beni per l'utilità delle persone.

TITOLO II. — Divisione delle leggi.

Art. I. V'ha diverse specie di leggi.

Alcune regolano i rapporti dei governanti coi governati, e di ciascun membro della città con tutti: sono le leggi costituzionali e politiche;

Altre regolano i rapporti dei cittadini fra loro: sono le leggi civili;

Altre i rapporti dell'uomo colla legge. Questa parte della legislazione è la garanzia e la sanzione di tutte le leggi; si compone di leggi relative all'ordine giudiziario, di leggi criminali, di leggi concernenti la polizia, e di quelle che specialmente riguardano i costumi e la pubblica pace.

Altre in fine provedono ad oggetti, che non appartengono spezialmente a veruna delle precedenti divisioni; leggi fiscali, commerciali, marittime, militari, rurali.

II. Le leggi, di qualunque natura sieno, interessano e il pubblico e i privati. Quelle che interessano più immediatamente la società che gl'individui, costituiscono il diritto pubblico d'una nazione.

Nel diritto privato stan quelle che interessano più immediatamente gl'individui che la società.

III. Le leggi differiscono dai regolamenti; questi sono variabili, quelle aspirano alla perpetuità.

(1) Anche nella Costituzione francese del 1848 erasi premesso un articolo: « La Repubblica riconosce dei diritti e dei doveri anteriori e superiori alle leggi positive ». Fu fatto osservare che l'asserzione è incontestabile in filosofia e in morale, ma pericolosa in testa d'una Costituzione; giacchè soli i diritti promulgati o tacitamente riconosciuti da leggi positive hanno efficienza legale pei cittadini. Il legislatore, proclamando diritti anteriori e superiori alle leggi scritte, distrugge in certo qual modo l'opera propria, e fa appello all'insurrezione. Come opporre le leggi repressive della stampa o lo stato d'assedio a chi reclamasse come primitivo il diritto di pubblicare la propria opinione, il diritto di riunirsi, d'associarsi, ecc.?

TITOLO III. — Pubblicazione delle leggi.

Art. I. Le leggi sono dirette alle autorità incombenzate d'eseguirle od applicarle.

II. Le leggi, la cui applicazione spetta ai tribunali, sono esecutorie in ciascuna parte del territorio dello Stato, dal dì che furono pubblicate dai tribunali d'appello.

III. Questa pubblicazione deve esser fatta all'udienza che segue immediatamente il giorno in cui furono ricevute.

Le leggi, la cui esecuzione ed applicazione spettasse egualmente ai tribunali ed altre autorità, son dirette ad esse; e sono esecutorie, in ciò che è di competenza di ciascuna autorità, dal giorno che l'autorità competente le pubblicò.

TITOLO IV. — Effetti delle leggi.

Art. I. Primo effetto della legge è di terminare tutte le controversie, e fissare tutte le incertezze sovra i punti che essa regola.

II. La legge dispone solo per l'avvenire, nè ha forza retroattiva.

III. Pure una legge che ne spieghi una precedente, regola anche il passato senza pregiudicare ai giudizj in ultima istanza, alle transazioni e decisioni arbitrali passate in giudicato.

IV. La legge obbliga indistintamente quelli che abitano il paese: lo straniero vi è sottoposto pei beni che vi possiede, e per la sua persona finchè vi dimora.

V. Il Francese residente in paese straniero continua ad esser sottoposto alle leggi francesi pei beni posti in Francia, e per ciò che riguarda il suo stato e la capacità di sua persona.

I suoi beni mobili sono regolati dalla legge francese come la sua persona.

VI. La forma degli atti è regolata dalle leggi del luogo ove son fatti o passati.

VII. Non si può per convenzioni derogar alle leggi, che appartengono al diritto pubblico.

VIII. La legge regola le azioni, non scruta i pensieri, reputa lecito ciò che non proibisce. Pure, ciò che non è contrario alle leggi, non è sempre onesto.

IX. Le leggi proibitive portano pena di nullità, comunque tal pena non vi sia totalmente espressa.

TITOLO V. — Applicazione ed interpretazione delle leggi.

Art. I. Il ministero del giudice è applicar le leggi con discernimento e fedeltà.

II. Spesso è necessario interpretar le leggi.

Due sorta d'interpretazioni vi sono: quella per via di dottrina, e quella per via d'autorità. La prima consiste a cogliere il vero senso d'una legge nella sua applicazione a un caso particolare: l'interpretazione per via d'autorità consiste nel risolvere i dubbj per forma di disposizione generale e di comando.

III. Il potere di pronunziare per forma di disposizione generale è tolto ai giudici.

IV. L'applicazione di ciascuna legge deve farsi all'ordine di cose su cui essa statuisce. Gli oggetti d'ordine differente non possono esser decisi dalle medesime leggi.

V. Quando una legge è chiara, non bisogna eluderne la lettera sotto pretesto di penetrarne lo spirito; e nell'applicazione d'una legge oscura devesi preferire il senso più naturale, quello che è men difettoso nell'esecuzione.

VI. Per fissare il senso vero d'una parte della legge, bisogna combinare ed unire tutte le disposizioni.

VII. La presunzione del giudice non deve esser messa al posto della prescrizione della legge: non è permesso distinguere dove non distingue la legge: e le eccezioni che non sono nella legge non devono esser supplite.

VIII. Non devesi argomentare da un caso a un altro, se non quando v'abbia eguali motivi di decidere.

IX. Quando, per timor di frode, la legge dichiara nulli alcuni atti, le sue disposizioni non possono esser eluse sul fondamento che si sarebbe provato non essere frodolenti quegli atti.

x. La distinzione delle leggi in odiose e favorevoli, fatta per estendere o restringere le loro disposizioni, è abusiva.

xi. Nelle materie civili, il giudice, in mancanza di legge precisa, è un ministro d'equità. L'equità è il ritorno alla legge naturale, ossia agli usi ricevuti nel silenzio della legge positiva.

xii. Il giudice che ricusa o differisce di giudicare sotto pretesto del silenzio o dell'insufficienza della legge, rendesi colpevole d'abusato potere o di negata giustizia.

xiii. Nelle materie criminali il giudice non può in verun caso supplire alla legge.

TITOLO VI. — **Abrogazione delle leggi.**

Art. i. Le leggi non dovendo esser cangiate, modificate, abrogate senza grandi motivi, la loro abrogazione non si suppone.

ii. Le leggi sono abrogate in tutto o in parte da altre leggi.

iii. L'abrogazione è espressa o tacita:

Espressa, quando è letteralmente pronunziata dalla nuova legge;

Tacita, se la nuova legge inchiude disposizioni contrarie a quelle delle leggi anteriori.

N° VIII.

COSTITUZIONE DI CARTAGINE.

Si riferisce al Racconto, Lib. IV, cap. 6.

Lo Stato di Cartagine appare ordinato perfettamente, e sotto molti rispetti meglio di tanti altri. In varj punti si raffronta con quello di Sparta, giacchè i tre Stati di Creta, Sparta, Cartagine hanno grande analogia fra loro, e molte loro istituzioni sono eccellenti.

E buona è a dirsi un'istituzione quando il popolo non esce dai confini assegnatigli, e non nascono turbolenze gravi nè tirannia. La costituzione di Cartagine usa i pasti comuni, come quella di Sparta (1), e la magistratura dei centoquattro, come Sparta gli efori; ma ha questo di meglio, che ciascuno può arrivare a questa dignità, mentre gli efori non si scelgono che fra le persone più segnalate.

I re e la gerusia de' Cartaginesi somigliano ai re e ai geronti di Sparta, con questo di meglio, che i re non sono sempre d'una famiglia, senza per questo essere eletti senza discernimento: sebbene chi primeggia per merito è scelto con ragione, anzichè badare all'età; poichè essendo ai re appoggiati interessi gravissimi, troppo nuoce se sono inetti, e già ne venne danno a Sparta.

La maggior parte delle cose riprovevoli sono comuni agli Stati suddetti qualora si scostano dalla via legale. Le costituzioni fondate sovra un principio aristocratico o democratico, deviando a forza, passano alla democrazia od oligarchia; poichè sulle cose presentate o no al popolo i re od i geronti decidono qualora sieno tutti d'accordo; se no, tocca al popolo a pronunziare.

Nelle cose presentate all'assemblea nazionale, non solamente è riferito il parere dei magistrati, ma essa decide su ciò; e chicchessia può contraddire alla proposizione recata in mezzo, il che non avviene nelle altre costituzioni. Ma tiene dell'oligarchia in ciò, che le pentarchie, avendo a trattare grandi e molti affari, scelgano esse medesime i loro membri, nominino un consiglio di cento, magistratura suprema, ed esercitino le funzioni loro più a lungo degli altri (2): sente invece d'aristocrazia il non avere salario, e non venir eletti per sorte.

Così le cause giudiziarie sono risolte da tutti i magistrati, non come a Sparta, dove certi affari si recano ad un magistrato speciale.

Sotto un aspetto la Costituzione de' Cartaginesi passa dall'aristocrazia all'oligarchia; perchè credono dover nominare i magistrati, non solo per merito personale, ma per ricchezze, dicendo non esser possibile che un cittadino povero adempia questi incarichi colla dignità e la calma necessarie.

Se dunque la scelta fatta a proporzione del denaro è oligarchica, e quella a proporzione del merito personale è aristocratica, ne risulta una terza classe media di costituzione fra' Cartaginesi; giacchè principalmente per riguardo alla ricchezza ed al merito scelgono i primi magistrati, i re e i generali.

(1) Τὰ συσσίτια τῶν ἑταίρων. Non è possibile che in città così grande, e di tanta mescolanza di professioni e di stati, si facessero pasti al modo delle Fiditie di Sparta. È bensì proprio dell'aristocrazia il formar riunioni politiche, accompagnate talora da banchetti, ma in fondo destinate a raccogliere i partigiani, come i club in Inghilterra.

(2) Dunque non erano perpetue le magistrature, come mostra credere Pastoret nella *Storia della legislazione*.

Questa degenerazione dell'aristocrazia è a considerare come un vizio nella legislazione; giacchè da principio importa sommamente d'invigilare che i più degni abbiano il tempo necessario, e che non si compromettano nell'esercizio delle loro funzioni nè colla vita privata.

Ma se bisogna aver riguardo alla ricchezza, è però difetto che le prime dignità, come quelle di re e di generale, sieno venali, giacchè sifatto costume pone le ricchezze di sopra del merito personale, e rende gli uomini ingordi; non essendo l'opinione di tutti i cittadini determinata da ciò che la classe dominante riguarda come onorevole. Ma la costituzione, dove il merito personale non sia rispettato più d'ogni cosa, non fonda abbastanza solidamente l'aristocrazia; ed è ad aspettare che chi compra le magistrature, cerchi trarne guadagno, se grandi spese voglionsi per conservar le cariche. Giacchè sarebbe follia tanto il credere che l'uomo povero ma integro cerchi di far guadagno, quanto che il poco delicato nol procuri dopo fatte spese; onde è mestieri che quei che governano sieno di fatto i migliori.

Ma è meglio che il legislatore, se non può ottenere che le persone oneste sieno agiate, pensi ad assicurare comodità a quelli che sono rivestiti delle pubbliche funzioni.

Parmi anche poco conveniente che diverse cariche sieno sostenute dalla persona stessa, il che appo i Cartaginesi recasi ad onore; giacchè un solo uffizio è meglio adempito da un solo. Il legislatore procurerà dunque ripararvi, e non prescriverà che il soggetto istesso sia calzolajo e musicante.

In uno Stato piccolo pertanto torna miglior conto ai cittadini e al popolo che molti partecipino alle funzioni, giacchè allora ciascun uffizio, come dicemmo, sarà compito in maniera più disinteressata e pronta; siccome si vede fra guerrieri e marinaj, ove la disciplina è uguale per tutti.

Benchè la loro costituzione penda verso l'oligarchia, l'evitano però coll'arricchire sempre una parte del popolo che mandano nelle città. Per tal modo riparano al male, e rendono durevole la loro costituzione. Per verità è un mezzo fortuito, dovendo gli Stati essere guarentiti dalle rivoluzioni per mezzo delle leggi: ma in caso di disastro, quando la turba abbandona i magistrati, le leggi non offrono mezzi di ripristinare la tranquillità. Quest'è il carattere delle costituzioni di Creta, Sparta e Cartagine, a buon diritto celebrate.

ARISTOTELE, *Polit.*, II. 11.

N° IX.

DIRITTO ROMANO.

§ 1. — Fonti storiche.

La storia del diritto romano si deduce dagli storici antichi, dagli oratori, dagli scrittori di diritto, dai monumenti, e dai lavori fattivi intorno dai moderni.

A. Degli scrittori di diritto antegiustinianei, alcuni ci arrivarono intatti, altri furono alterati da qualche legislatore, come tutti quelli nella raccolta di Giustiniano. Queste opere di diritto sono:

I. *Libri Prudentum*,

II. *Codices Constitutionum*;

ossieno diritto antico e diritto posteriore. Fra i primi vogliونsi particolarmente mentovare.

1° I frammenti del libro *Regularum* di Ulpiano.

2° Le *Institutiones* di Gajo, trovate nel 1816 da Niebuhr a Verona e pubblicate nel 1820 con molte lacune.

3° Le *Receptæ sententiæ* di Paolo, conservateci dai Visigoti, benchè mutile.

4° *Collatio legum mosaicarum et romanarum*, raccolta fatta sul dechino dell'impero d'Occidente, del pari che

5° *Consultatio veteris jurisconsulti.*

6° *Vaticana juris fragmenta.*

I Codici sono

1° Frammenti dei codici Gregoriano ed Ermogeniano.

2° Il codice Teodosiano, che, dopo le recenti scoperte di May, Peyron, Clossio e Vesme, abbiamo quasi intero.

3° Le Novelle degl'imperatori da Teodosio a Giustiniano.

B. I monumenti, cioè le iscrizioni su pietra o su bronzo, contenenti testi di leggi, senatoconsulti, editti od atti, sono preziosi come testi autentici, di cui i libri non ci danno che le copie. Furono raccolti da Spangenberg (Berlino 1830), col titolo di *Antiquitatis romanæ monumenta legalia, extra libros juris romani sparsa.*

Egli stesso pubblicò una raccolta d'*atti* del diritto romano, sarebbe a dire contratti, testamenti e simili; *Juris romani tabulæ negotiorum solemnium, modo in ære, modo in marmore, modo in charta superstites* (Lipsia 1821). Il Marini aveva già, ne'*Papiri diplomatici raccolti ed illustrati* (Roma 1805), pubblicato una raccolta d'atti sopra papiro.

Delle leggi e atti giuridici che abbiamo su bronzo, i principali sono

Senatusconsultum de Bacchanalibus del 568 di Roma.

Lex Thoria agraria del 647, che sta sull'altra facciata della tavola che contiene la *Lex Servilia repetundarum* del 654 circa.

Tabula Heracleensis, frammenti trovati il 1732 nell'antica Eraclea presso Taranto, di varie leggi dal 664 al 680 di Roma, o, secondo Savigny, del 709; e sta nel museo di Napoli.

Plebiscitum de Thermensibus majoribus Pisidis del 690? nel museo Borbonico, dove pure la *Lex de scribis viatoribus.*

Lex Rubria de Gallia cisalpina, del 711 circa; esiste a Parma, ma mutila qual fu trovata a Velleja.

Lex regia, ossia il senatoconsulto dell'impero di Vespasiano, dell'825 di Roma; sta nel museo Capitolino, ed è mutila. Impropriamente chiamasi senatoconsulto, mentre tale è quello *De ædificiis negotiationis causa non diruendis*, dell'801 o 809, dissotterrato da Ercolano, e un altro *De Asclepiade Clazomenio*, uno *De Triburtibus*, uno in onor di Germanico.

Si han pure due rescritti di Vespasiano dell'823, trovati uno a Malaga, uno in Corsica; un'*Epistola Domitiani, spectans ad litem inter Falerienses et Firmanos de subsecivis*, trovata presso Faleria; l'*Edictum Diocletiani de pretiis rerum* del 303 d. C., tariffa dei prezzi e de' salarj, del quale un esemplare sta nel museo Britannico, un altro a Aix; e l'*Edictum Constantini Magni de ordine judiciorum publicorum* del 314 d. C., tratto da schede della biblioteca Ambrosiana. Va anche mentovata l'orazione di Claudio imperatore nel senato sul dar la cittadinanza ai Galli, la quale si conserva a Lione in due pezzi di bronzo; e *Tabula Trajani alimentaria*, sui fondi destinati da Trajano ad un ospizio di orfani nel 99 d. C., scoperta il 1747 a Velleja.

Altre ve n'ha indicanti testamenti, vendite, rescritti di magistrati, atti municipali, determinazioni di confini, fra le quali non vogliamo tacere la sentenza, resa nel 633 di Roma, sopra le differenze nate tra i Genuesi e i Gennati, e che conservasi nel palazzo municipale in Genova.

C. *Storie del diritto*. Nel secolo XVI cominciaronsi indagini storiche sopra il diritto romano; e massime i Batavi vi fecero intorno studj segnalati. Lavori grandiosi però non apparvero che entrante il secolo passato; e primo quel di Gian Vincenzo Gravina, che nel 1701 pubblicò in Italia le *Origines juris civilis;* poi in Germania Eineccio nel 1719 *Antiquitatum romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma*, che è il sunto più compito e chiaro degli studj storici fatti sin allora. Questo concerne solo la storia interna del diritto romano; l'esterna fu dal medesimo trattata nell'*Historia juris civilis romani ac germanici.* Alla 1733.

Leibniz fu il primo a distinguere la storia del diritto in *esterna* ed *interna.* L'esterna, ossia generale, considera solo l'andamento della legislazione d'un popolo, dando a conoscere l'origine e i progressi delle fonti del diritto, cioè de' costumi, delle leggi, dei codici, gli avvenimenti politici che v'ebbero influenza, la successione dei giureconsulti, le scuole loro, le opere e l'efficacia sulle riforme della legislazione.

La storia interna, o vogliasi dire le *antichità del diritto*, è la storia speciale de' principj del diritto medesimo, mostrando come progredirono lo stato delle persone, il reggimento domestico, la storia delle proprietà, delle istituzioni giudiziali, delle leggi penali, insomma le particolarità della legislazione d'un popolo.

Secondo questa divisione, ecco la bibliografia del diritto:

a) *Storia esterna del diritto romano.*

CRIST. GOTTOFREDO HOFFMANN, *Historia juris romano-justinianei.* Lipsia 1718-26, 2 vol.

GIO. SAL. BRUNQUELL, *Hist. juris romano-germanici.* Jena 1727.

GIO. AMADIO HEINECKE, *Hist. juris civilis romani ac germanici.* Alla 1733.

ANT. TERRASSON, *Histoire de la jurisprudence romaine.* Parigi 1750.

GIO. AUG. BACH, *Hist. jurisprudentiæ, quatuor libris comprehensa* Lipsia 1754. *Auxit* Stokmann, 1807.

BERRIAT SAINT-PRIX, *Hist. du droit romain ;* colla storia di Cujaccio. Parigi 1821

VENCESLAO ALESSANDRO MACIEOWSKI, *Hist. juris romani* o *Principiorum juris romani.* Varsavia 1820.

b) *Storia interna.*

GIOAN. AM HEINECCIO, *Antiq. romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma , secundum ordinem Institutionum digestum* Alla 1719. Humboldt ne fece un'edizione a Francoforte sul Meno nel 1822, con aggiunte e correzioni, *Epicrisis operis Heinecciani.*

GIO. ENR. CRIST. DE SELCHOW, *Elementa antiquitatum juris romani publici et privati.* Gottinga 1757; poi nel 1778 aumentato col titolo di *Elementa juris romani antejustinianei.*

G. A. HAUBOLD, *Institutionum juris romani historic. dogm. lineamenta.* Lipsia 1805.

c) *Storia interna ed esterna.*

GIAN VINCENZO GRAVINA, *Originum juris civilis libri III.* Napoli 1801; spesso ristampato.

GUST. HUGO, *Lehrbuch der Geschichte des Rechts.* Berlino 1790; poi col titolo di *Lehrbuch der Ges des romischer Recht* nel 1799; indi ampliato nel 1806, 1810, 1815, 1818, aggiungendovi *Bis auf Justinian;* poi con nuovi cambiamenti nel 1832. 2 vol.

CR. AUG. GUNTHER, *Hist. juris romani.* Helmstadt 1798.

ALBERTO SCHWEPPE, *Storia e antichità del diritto romano.* Gottinga 1822; poi con note di Ch. Aug Grundler nel 1832.

SEGM. ZIMMERN, *Storia del diritto privato fino a Giustiniano.* Idelberga 1826. 3 vol.

ADR. CAT. HOLTHIUS, *Hist. juris romani lineamenta.* Leodio 1830.

FERD. WALTER, *Storia del diritto romano fino a Giustiniano.* Bonna 1834. Il 1° volume contiene la storia della costituzione.

d) *Trattati particolari.*

EISENDECHER, *Dell'origine e progresso del diritto de' cittadini a Roma,* con pref. di Heeren. Amburgo 1829.

HOPFENSACK, *Diritto pubblico de' sudditi romani.* Dusseldorf 1829.

HULLMANN, *Diritto pubblico fondamentale de' Romani.* Bonna 1835.

HUGO, *Magazzino del diritto civile.* Berlino 1810-27, 16 vol.

SAVIGNY, EICHHORN ecc., *Giornale per la giurisprudenza storica*

Themis, o *Biblioteca del giureconsulto,* da varj professori, magistrati, avvocati ecc. Parigi 1819-26

Museo del Reno per la giurisprudenza Bonna 1827-35, 7 vol.

HUSCHKE, *Jurisprudentiæ antejustinianeæ quæ supersunt.* Lipsia 1861.

e) *Vista letteraria.*

L. PERNICE, *De scholis juriscons. romanorum liber singularis.* Alla 1801.

J. G. TIJDEMAN, *Disputatio hist. de juris civilis apud Rom. docendi discendique via ac ratione usque ad Justinianum imperatorem.* Groninga 1837.

H. F. DIRKSEN, *Manuale latinitatis fontium jur. civ. Rom.* Berlino 1847.

§ 2. — Storia cronologica del diritto romano.

Questo prezioso frammento di Pomponio è inserito nel lib, I. tit. 2 del *Digesto:*

— Necessario ci pare il mostrar l'origine propria e il procedimento del diritto.

Al principio della nostra città il popolo cominciò ad operare senza legge certa, senza stabile diritto, e tutto reggevasi per mano dei re.

In appresso, cresciuta in qualche modo la città, dicesi lo stesso Romolo dividesse il popolo in trenta parti, che chiamò *curie,* perciocchè a sentenza di queste parti disimpegnava allora le cure del governo. Ond'è che ed egli ed i seguenti re proposero al popolo alcune leggi curiate; le quali tutte trovansi scritte nel libro di Sesto Papirio, che fu uno de' principali personaggi a' tempi di Tarquinio il Superbo, figlio di Demarato da Corinto (1). Questo libro è intitolato *diritto civile Papiriano,* non perchè Papirio vi abbia aggiunto alcun che di suo, ma perchè egli radunò in uno le leggi promulgate senz'ordine.

Cacciati quindi i re per legge tribunizia, tutte quelle leggi andarono in disuso, e il popolo romano cominciò di nuovo a reggersi con diritto incerto, e più dietro la consuetudine che secondo alcuna legge emanata; e così continuò per circa vent'anni.

Onde ciò non avesse a durare più a lungo, piacque allora che fosser nominati per pubblica autorità dieci, i quali togliessero le leggi dalle greche società, e la città munissero di leggi. Incise su tavole d'avorio, le esposero sui rostri, affinchè si potessero le leggi meglio imparare; e fu loro dato in quell'anno il diritto massimo nella città, di correggere, se facesse bisogno, e d'interpretare le leggi, nè v'era appello da loro come

(1) Pomponio qui confonde Tarquinio Prisco col Superbo. Non è la sola inesattezza storica che vi s'incontri; talchè Terrasson conviene che Pomponio era mal informato della storia patria, confondendo oggetti affatto distinti, e peccando di continui anacronismi

dagli altri magistrati. Essi medesimi avvertirono mancar qualche cosa a quelle prime leggi, e per ciò l'anno seguente vi aggiunsero altre due tavole; e così per l'accidente del numero furono chiamate leggi *delle XII Tavole*. Narrano alcuni che la composizione di esse fosse stata proposta ai decemviri da un certo Ermodoro da Efeso, esule in Italia.

Promulgate queste leggi, avvenne, come naturalmente suole, che per l'interpretazione si desiderasse l'autorità dei prudenti e la necessaria disputazione del fòro. Questa disputazione e questo diritto ordinato dai prudenti, senza che venisse scritto, non ha nome in alcuna parte propria, come vengono distinte tutte le altre con proprio nome, ma chiamasi con titolo generico *diritto civile*.

Quindi dietro queste leggi quasi contemporaneamente furono composte le azioni, colle quali gli uomini agitassero i litigi nati tra loro; le quali azioni, affinchè il popolo non le facesse a capriccio, vollero che fossero stabili e legali; e questa parte del diritto chiamasi *azioni di legge*, cioè legittime. E così quasi in un tempo medesimo nacquero questi tre diritti, delle XII Tavole, da cui scaturì il diritto civile, e quindi le azioni. Sì però l'interpretazione delle leggi, sì le azioni spettavano al collegio dei pontefici, dai quali ogni anno sceglievasi chi dovesse soprantendere ai privati, e per circa cento anni il popolo seguì quest'uso.

In appresso, avendo Appio Claudio proposto e ridotto a forma tali azioni, Gneo Flavio, suo scrivano e figlio di un liberto, sottrattogli il libro, lo fece di ragione del popolo; il quale servigio fu al popolo tanto grato, che elesse lui tribuno della plebe e senatore ed edile curule. Questo libro contenente le azioni chiamasi *diritto Flaviano*, siccome quell'altro *diritto Papiriano*; ma neppur Gneo Flavio aggiunse alcun che al suo libro. Cresciuta la città e mancando alcune specie d'azioni, Sesto Elio non molto dopo ne istituì altre, e pubblicò il libro che chiamasi *diritto Eliano*.

Quindi essendovi nella città la legge delle XII Tavole e il diritto civile e le azioni di legge, accadde che venuta la plebe a discordia coi padri e separatasene, istituì le leggi che chiamansi *plebisciti*, cioè decreti della plebe. Non guari dopo richiamata la plebe, perchè frequenti discordie nascevano intorno a questi plebisciti, per la legge Ortensia fu stabilito che si avessero anche quelli per leggi; e così avvenne che i plebisciti e le leggi differissero pel modo di farle, ma ne fosse eguale l'autorità.

Poi, perchè la plebe accordavasi difficilmente, e molto più difficilmente il popolo in sì grande moltitudine di persone, fu duopo che si affidasse al senato la cura della repubblica. Così cominciò ad intromettersi il senato, ed osservavasi tutto quello ch'esso avesse decretato; e questo diritto fu detto *senatoconsulto*.

A que' tempi anche i magistrati proferivano giudizj; ed affinchè i cittadini sapessero qual giudizio intorno ad ogni cosa si proferirebbe e se ne premunisse, pubblicavano gli *editti*, che costituirono il *diritto onorario*, così detto perchè veniva dall'onore, cioè dalla carica del pretore.

Da ultimo, siccome pareva che l'autorità di far leggi fosse, per naturale effetto delle cose, passata al minor numero, un po' per volta avvenne che fu necessario che un solo provedesse alla repubblica; poichè il senato non poteva del pari amministrar bene tutte le provincie. Stabilito quindi il principe, gli fu dato il diritto che s'avesse per rato checchè egli determinasse.

Così nella nostra città o si giudica pel diritto, cioè secondo la *legge*; o v' è *diritto civile*, che consiste solo nell'interpretazione dei prudenti, non iscritta; le *azioni di legge*, che contengono le forme da usare; i *plebisciti*, che furono emanati senza l'autorità dei padri; gli *editti* dei magistrati, donde nasce il diritto onorario; i *senatoconsulti*, che emanano dal solo senato costituente senza legge; e le *costituzioni del principe*, quello cioè che il principe determinò si osservi come legge.

Conosciuta l'origine e il procedimento del diritto, conseguita che discorriamo i nomi e l'origine dei magistrati, perchè, come abbiam mostrato, da quelli che presiedono a far leggi, acquistano gli effetti Imperocchè, che varrebbe essere nella città se non vi fosse quegli che potesse far leggi? Dopo ciò, parleremo degli autori che si succedettero l'un l'altro, giacchè il diritto non può sussistere senza che siavi qualche giurisperito, dal quale esser possa man mano migliorato.

Per ciò che riguarda i magistrati, consta che nei primordj della nostra città i *re* ebbero tutto il potere. *I tribuni dei Celeri* comandavano ai cavalieri, ed occupavano quasi

il secondo posto dopo i re; del qual numero fu Giunio Bruto, autore della cacciata dei re.

Espulsi questi, furono stabiliti due *consoli*, ai quali per legge fu concesso il supremo diritto: così chiamati, perchè bene provedevano (*consulebant*) alla repubblica. Onde però non si arrogassero regio potere in tutto, fu per legge stabilito che vi fosse appello da loro, nè potessero punire verun cittadino romano senza il consenso del popolo: a loro fu soltanto concesso d'obbligare e di far mettere nelle pubbliche prigioni.

In appresso, dovendosi rinnovare il censo che da gran tempo non erasi fatto, nè bastando i consoli a questo incarico, furono stabiliti i *censori*.

Aumentando il popolo, e nascendo frequenti guerre, delle quali alcune assai gravi, mosse dai confinanti, piacque di eleggere, ogniqualvolta il bisogno richiedesse, un magistrato con poter maggiore; furono pertanto istituiti i *dittatori*, dai quali nessuno poteva appellarsi, e che avevano anche potestà di vita e di morte. Questo magistrato, perchè aveva un potere sommo, non poteva durare più di sei mesi.

A questi dittatori aggiungevansi i *maestri*, vale a dire *comandanti dei Cavalieri*, nella stessa guisa che ai re i tribuni dei Celeri: la quale carica era presso a poco come quella dei prefetti del pretorio; ma i magistrati erano tenuti per legittimi.

Quando poi, circa diciassette anni dopo la cacciata dei re, la plebe si separò dai padri, crearonsi sul monte Sacro i *tribuni*, ch'erano magistrati plebei; e fu loro dato tal nome, perchè una volta il popolo era diviso in tre parti, e da ciascuna se ne sceglieva uno, o perchè venivano nominati per suffragio delle tribù.

E parimenti, affinchè fosse chi soprantendesse agli edifizj, nei quali riferiva tutti i decreti la plebe, deputarono a ciò due della plebe, che furon chiamati *edili*.

Avendo poi l'erario del popolo cominciato ad esser pingue, furono nominati i *questori* che ne avessero cura; così detti perchè dovevano esigere (*quærere* o *inquirere*) e tener conto del denaro.

E perchè, come abbiam detto, non era concesso ai consoli pronunziare sentenza di morte contro un cittadino romano senza permissione del popolo, furono dal popolo nominati i *questori del parricidio*, che giudicassero i delitti capitali: di essi fa menzione anche la legge delle XII Tavole.

Ed essendo piaciuto che si facessero ancora altre leggi, fu proposto al popolo che tutti i magistrati si dimettessero, e furon nominati i *decemviri* per un anno. Questi si prorogarono la carica e si condussero ingiustamente, nè volevano ristabilire di nuovo i magistrati, per occupar eglino e il lor partito il potere; e colla lunga e crudele dominazione loro condussero le cose a tale, che l'esercito si ribellò alla repubblica. Dicesi che capo di questa ribellione sia stato un certo Virginio. Questi vide che Appio Claudio, contro il diritto ch'egli stesso dal diritto antico aveva inserito nelle XII Tavole, gli aveva tolto il possesso della propria figlia, e giudicato in favore di colui che, subornato dallo stesso Appio, la ripeteva come sua schiava, perchè, acciecato dall'amore per la fanciulla, non aveva più guardato a diritto o a torto: sdegnato che gli fosse tolto il diritto antichissimo sulla persona della figlia, a somiglianza di quel Bruto primo console, che aveva dichiarato libera la persona di Vindice schiavo de' Vitellj, per aver rivelata la congiura; e riputando la castità della figlia essere da preferire alla vita, tolto un coltello dalla bottega d'un macellajo, uccise la figlia per sottrarla colla morte al disonore dello stupro; e tosto, grondante ancora del sangue di lei, corse tra' suoi compagni d'arme. I quali tutti dall'Algido, dove le legioni trovavansi a campo, abbandonati i capi, trasferirono le bandiere sull'Aventino, e là pure si condusse tutta la plebe della città. Allora altri dei decemviri furono uccisi in prigione, altri cacciati in esilio, e fu ristabilito nella repubblica l'ordine di prima.

Alcuni anni dopo la pubblicazione delle XII Tavole, la plebe venne a contesa coi padri, volendo che i consoli si eleggessero anche dal suo corpo; al che opponendosi i padri, avvenne che si creassero parte dalla plebe, parte dai padri, i *tribuni militari con potestà consolare*, i quali variarono di numero, poichè furono ora venti, ora più, non mai meno.

Essendosi quindi convenuto di crear i consoli anche dalla plebe, si cominciò ad eleggerli dai due corpi. Affinchè però i padri avessero qualche cosa più della plebe, piacque allora che si scegliessero dal loro ordine due *edili curuli*.

E perchè i consoli erano occupati dalle guerre coi vicini, nè vi aveva chi nella città

potesse amministrar la giustizia, si creò un *pretore*, chiamato *urbano* perchè amministrava la giustizia nella città.

Dopo alcuni anni, non bastando quel pretore perchè accorreva nella città moltitudine di forestieri, fu creato un altro pretore, detto *peregrino* perchè per lo più rendeva giustizia ai forestieri (*peregrini*).

Poi essendo necessario un magistrato che presiedesse ai pubblici incanti, furono stabiliti i *decemviri per giudicar le liti.*

A quel tempo furono pure nominati *quattro* soprantendenti alle strade, i *triumviri monetali* che vegliavano alla fabbricazione delle monete di rame, d'argento e d'oro, ed i *triumviri capitali* che custodivano le prigioni, sì che quando dovevasi punire, facevasi col loro intervento.

E perchè nelle ore vespertine i magistrati non avevano obbligo di trovarsi in uffizio, furono istituiti i *quinqueviri* di qua e di là dal Tevere, che ne facesser le veci.

Conquistata poi la Sardegna, quindi la Sicilia, la Spagna e la provincia Narbonese, furono creati tanti pretori quante nuove provincie, i quali soprantendessero parte alle cose urbane, parte alle provinciali. Quindi Cornelio Silla istituì i processi pubblici, come di falso, di parricidio, dei sicarj, ed aggiunse quattro pretori. In appresso Giulio Cesare istituì due pretori e due edili, detti *cereali* da Cerere, perchè soprantendevano ai grani. Così si ebbero dodici pretori e sei edili. Poi il divo Augusto portò a sedici il numero dei pretori, ai quali il divo Claudio altri due ne aggiunse, che giudicassero intorno ai fedecommessi; il divo Tito ne soppresse uno, e il divo Nerva ve lo riaggiunse: essi giudicavano le liti tra il fisco e i privati. Per modo che diciotto pretori amministravano la giustizia della città.

Tutto ciò si osserva quando i magistrati sono nella città; quando poi ne partono, si lascia uno che solo rende giustizia, e chiamasi *prefetto alla città;* il quale una volta si nominava all'occorrenza, dopo fu stabile per le ferie Latine, ed eleggesi ogn'anno. Il *prefetto dell'annona* e quello *dei vigili*, cioè delle guardie notturne, non sono propriamente magistrati, ma furono stabiliti straordinariamente per comodo: quelli però che abbiam detto nominarsi di qua dal Tevere, per decreto del senato venivano poi creati edili.

Dunque fra tutti, dieci tribuni della plebe, due consoli, diciotto pretori, sei edili nella città amministravano il diritto.

Moltissimi e chiarissimi personaggi professarono la scienza del diritto civile; ma ora ci basta parlar di quelli che in maggiore stima furono presso il popolo romano, affinchè apparisca da chi e quali leggi ebber origine e ne furono tramandate. E prima di Tiberio Coruncanio non ricordasi alcuno che pubblicamente professasse questa scienza; tutti gli altri fin allora avevano creduto di tener occulto il diritto civile, o soltanto si prestavano a chi li consultava, piuttosto che a chi volesse imparare.

Tra i primi periti del diritto fu poi Publio Papirio, che radunò in uno le leggi dei re; dopo questo, Appio Claudio, uno dei decemviri, il cui senno molto valse nel comporre le XII Tavole. Appresso viene altro Appio Claudio, ch'ebbe grandissima scienza in questa parte, e fu detto *centimano*. Fece egli costruire la via Appia, derivò l'acqua Claudia, e persuase di non ricever Pirro nella città. Si disse aver egli pel primo scritto le azioni intorno alle usurpazioni, il qual libro non esiste. Sembra che il medesimo Appio Claudio abbia inventato la lettera *R*, onde si disse Valerj invece di Valesj, e Furj invece di Fusj.

Dopo questi, di grandissima scienza fu Sempronio, che il popolo romano chiamò σοφον (sapiente), nome che a nessun altro fu dato nè prima nè dopo di lui. Ma vi fu anche Cajo Scipione Nasica, che dal senato fu chiamato *ottimo;* al quale fu anche data del pubblico una casa sulla via Sacra, onde più facilmente si potesse andare a consultarlo. Appresso fu Quinto Fabio, che, mandato ambasciadore ai Cartaginesi, essendogli poste innanzi due schede, una per la pace, l'altra per la guerra, e concesso a lui l'arbitrio di portare a Roma qual delle due gli piacesse, le prese ambedue, e disse dover i Cartaginesi chiedere e ricevere quale più volessero.

Fu dopo questi Tiberio Coruncanio, che pel primo, come dissi, cominciò a professare il diritto: di lui, sebbene non resti veruno scritto, si ricordano molte e memorabili risposte. Quindi Sesto Elio col fratello Publio Attilo ebbero grandissima scienza nel professare il diritto, e furono anche consoli. Sesto Elio è lodato anche da Ennio, e di lui

esiste un libro intitolato *Tripartita*, che contiene i primi elementi della scienza del diritto: gli fu dato quel nome, perchè, proposta la legge delle XII Tavole, vi soggiunse l'interpretazione, e quindi vi unì l'azione di legge. Dicesi esservi di lui tre altri libri, che alcuni però gli negano. Le pedate di questi calcò Marco Catone, capo della famiglia Porcia, del quale sussistono alcuni libri, ma più ancora di suo figlio; da questi vennero tutti gli altri.

In appresso Publio Muzio, Bruto e Manilio fondarono il diritto civile: Muzio lasciò dieci libri, Bruto sette, Manilio tre; e di Manilio sussistono a monumento alcuni volumi scritti. Bruto fu pretore, gli altri due consoli, e Publio Muzio anche pontefice massimo.

Vennero dopo questi Publio Rutilio Rufo, che fu console in Roma e proconsole nell'Asia; Paolo Virginio e Quinto Tuberone, il primo stoico e discepolo di Panezio, che fu anche console. Di quel tempo fu pure Sesto Pompeo, zio di Gneo Pompeo; e Celio Antipatro che scrisse storie, ma attese più all'eloquenza che alla scienza del diritto. Lucio Crasso, fratello di Publio Muzio, e chiamato anche Muziano, da Cicerone è detto il più facondo de' giureconsulti. Quinto Muzio, figlio di Publio e pontefice massimo, ordinò pel primo il diritto civile, raccogliendolo in diciotto libri.

Muzio ebbe più discepoli, tra i quali maggior fama acquistarono Gallo Aquilio, Balbo Lucilio, Sesto Papirio e Cajo Giuvenzio: Servio Sulpizio dice che Gallo ebbe grande autorità presso il popolo. Di tutti questi si conserva memoria, perchè Servio Sulpizio pose ne' suoi libri i loro nomi: ma non restano loro scritti che tutti desiderino ed abbiano tra le mani; pure Sulpizio compì i libri suoi, dai quali si ha memoria de' predetti.

Servio, che nel perorar le cause occupò il primo posto dopo Marco Tullio, si dice essere una volta andato a consultare Quinto Muzio intorno ad un affare d'un suo amico; e non avendo compreso quello che Muzio rispondeva intorno al diritto, gli ripetè la domanda; ma non avendo meglio compreso la risposta, Muzio lo rimproverò, dicendo esser vergogna che un patrizio e nobile, che perorava cause, ignorasse il diritto che pure aveva sempre tra le mani. Tocco da quest'affronto, Servio si applicò al diritto civile, e fu discepolo a molti di quelli che abbiam nominati: Balbo Lucilio gli diede i primi rudimenti, e lo perfezionò Gallo Aquilio da Cercina, onde di lui abbiamo molti scritti in Cercina. Morto in un'ambasceria, il popolo romano gli eresse una statua, che tuttora si vede sui rostri di Augusto: lasciò forse centottanta libri, assai dei quali restano ancora.

Da questo moltissimi impararono; quelli però che lasciaron libri, sono Alfeno Varo, Aulo Ofilio, Tito Cesio, Aufidio Tucca, Aufidio Namusa, Flavio Prisco, Cajo Atejo, Pacuvio Labeone Antistio, padre dell'altro Labeone Antistio, Cinna e Publicio Gellio. Di questi dieci, otto scrissero libri, che da Aufidio Namusa furon tutti ordinati in cenquaranta libri; ed acquistarono grande celebrità Alfeno Varo ed Aulo Ofilio, dei quali il primo diventò anche console, il secondo cavaliere soltanto. Fu questi amicissimo di Cesare, e lasciò molti libri che trattavano ogni parte del diritto civile; scrisse anche pel primo intorno alle leggi della vigesima ed alla giurisdizione. Il medesimo pel primo commentò con gran diligenza l'*Editto del pretore*, mentre prima di lui Servio avea intorno a quello scritto soltanto due libri brevissimi, diretti a Bruto.

Di quel tempo furono anche Trebazio discepolo di Cornelio Massimo, Aulo Cascellio, Quinto Muzio, discepolo di Volusio, che ad onore di quello lasciò per testamento erede il suo nipote Publio Muzio. Fu questore, nè accettar volle onori maggiori, sebbene Augusto gli offerisse anche il consolato. Di questi dicesi che Trebazio fu più istrutto di Cascellio, e questi più eloquente del primo; d'ambidue più dotto fu Ofilio. Di Cascellio non resta che un libro solo di *bei motti*; molti di Trebazio, ma poco ricercati.

Quindi v'ebbe Tuberone discepolo di Ofilio, patrizio, che dal trattar le cause passò ad esercitare il diritto civile, specialmente dopo ch'ebbe accusato Quinto Ligario senza poter ottenere da Cajo Cesare che fosse condannato. Questo Ligario, mentre comandava sulle spiaggie d'Africa, non vi lasciò approdare Tuberone malato, nè prender acqua: di ciò accusato, fu difeso da Cicerone, del quale esiste la bellissima orazione intitolata *a favore di Quinto Ligario*. Tuberone fu dottissimo nel diritto pubblico e privato, e lasciò molti libri intorno all'uno e all'altro; affettò peraltro lo scrivere antiquato, e perciò i suoi libri piacciono poco.

Seguono Atejo Capitone discepolo d'Ofilio, ed Antistio Labeone che tutti questi udì,

ma fu istrutto da Trebazio. Atejo fu console: e Labeone, offerendogli Augusto il consolato per sostituzione, non volle accettar l'onore, per non interrompere i suoi studj; giacchè aveva così ripartito l'intero anno, che stava sei mesi in Roma cogli studiosi, gli altri sei se ne ritirava per attendere a scriver libri; e lasciò quaranta volumi, molti dei quali corrono per le mani di tutti. Costoro formarono quasi due sètte opposte: poichè Capitone seguiva il vecchio che gli era stato insegnato; Labeone per natura dell'ingegno suo e per fiducia di sapere, poichè aveva atteso anche agli altri rami della sapienza, intraprese d'innovare moltissime cose. E così a Capitone succedette Massurio Sabino, a Labeone Coccejo Nerva padre, i quali due accrebbero quella divisione.

Nerva fu amicissimo di Cesare; Massurio fu cavaliere, e pel primo diede risposte in pubblico, secondo gli fu concesso da Tiberio Cesare. Ma, come tutti sanno, prima di Augusto non dai principi concedevasi il diritto di dar risposte in pubblico, ma chiunque confidava negli studj fatti, rispondeva a quanti lo consultavano. Nè però davansi queste risposte in iscritto, ma per lo più le scrivevano i giudici stessi, o le attestavano quelli che gli avevano consultati. Il divo Augusto pel primo, onde in maggiore stima venisse il diritto, ordinò che si domandasse per l'innanzi, come privilegio, di poter dare risposte in pubblico. Poscia Adriano principe ottimo, avendogli alcuni, ch'erano stati pretori, domandato di poter essere consultati in pubblico, così loro rescrisse: — Non solersi « ciò domandare, ma fare; consolarsi se vi avesse qualcuno che, in sè confidando, si « apprestasse a rispondere al popolo ». Da Tiberio Cesare adunque fu concesso a Sabino che rispondesse al popolo. Questi entrò nell'ordine equestre nell'avanzata età di quasi quarantacinque anni; ebbe scarse sostanze, ma fu molto ajutato da'suoi uditori.

Gli successe Cajo Cassio Longino, la cui madre era figlia di Tuberone e nipote di Servio Sulpizio; perciò egli chiama Sulpizio suo proavo. Fu console con Quartino al tempo di Tiberio, e godette grande stima nella città, fintanto che Cesare non lo cacciò. Andò quindi in Sardegna, e richiamato da Vespasiano, morì in Roma. A Nerva succedette Proculo. Di quei tempi fu anche Coccejo Nerva figlio, ed un altro Longino cavaliere, che poi salì fin alla pretura. Ma autorità maggiore ebbe Proculo; e i seguaci delle due sètte di Capitone e di Labeone presero allora il nome di Cassiani e Proculejani. A Cassio succedette Celio Sabino, che molto potè imperante Vespasiano; a Proculo succedette Pegaso, che sotto lo stesso imperatore fu prefetto della città; a Celio Sabino, Prisco Giavoleno; a Pegaso, Celso; a Celso padre, Celso figlio e Prisco Nerazio, i quali furono ambidue consoli, anzi Celso due volte; a Giavoleno finalmente succedettero Aburno Valente, Tusciano e Salvio Giuliano. —

Edoardo Gans allo *Sviluppo del diritto di successione nella storia romana* premette un parallelo fra Grecia e Roma, ove le vicende del diritto in questa riassume così:

— In Asia il diritto non era indipendente entro propria sfera, ma soggetto ed assorbito in quella più elevata della religione e della fede. In Grecia il diritto armonizzava colla libera attività dell'uomo; ma benchè avesse sfera propizia ed indipendente, non fu però svolto nelle sue differenze, che anzi mancò della ricchezza di queste; la parte fondamentale del diritto pubblico e del privato restò confusa, o meglio il diritto non fu che pubblico. Tale difetto e povertà di diritto fa che il mondo greco non può essere considerato come quello del diritto: per esserlo facea di bisogno che la Grecia non rappresentasse la bella artistica unità, ma l'antinomia dell'universale col particolare. Il diritto non vale in Grecia come esclusivamente diritto; nè è intieramente distinto dal bello e dal buono. In Roma per la prima volta il diritto si mostra nella sua indipendenza, scevro da estranei elementi, ed in tutte le sue parti ed applicazioni. Roma non è il mondo dell'assoluto, non quello della religione, dell'arte e della scienza; quanto di queste vi si ritrova, è qualche cosa di estraneo ed importato. L'amore dell'arte e della scienza greca segna già la negazione e la decadenza di Roma: l'odio ed il disprezzo dell'arte e della scienza è al contrario il tempo della sublimità romana. Non l'assoluto nè le forme di esso predominano in Roma; ma l'objettivo, l'esistenza dello Stato prende ad istrumento della sua realtà i Romani. Collo Stato è posta l'esistenza del diritto, di cui Roma è la verità; o meglio Roma è il mondo stesso del diritto, che predomina in essa sugli altri elementi tutti della vita.

Il pensiero della storia umana non esprimendosi solo in astratto ed universale, biso-

gna vederlo ne' momenti e nelle parti sue, e per ciò considerare il diritto sotto i differenti caratteri che assume nei differenti periodi della romana storia.

Nel primo periodo, quello della monarchia, non è qualche cosa di pubblicamente esterno e reale, ma un mistero di pochi privilegiati: ma non che sia di natura religiosa, anzi la religione è piuttosto d'un carattere giuridico. Dall'esser misterioso consegue che, quante volte vien esternato e pronunziato, prende forme concise, e perciò viemaggiormente espressive. Non esiste ancora il fôro, espressione pubblica e chiara del diritto, ma esso si manifesta come privilegio ed oracolo nei detti de' sacerdoti. Non ancora il diritto ha in sè il doppio carattere del romano dualismo, ma si presenta sotto la forma semplice e povera d'un principio non ancora svolto, dal quale però in appresso si svilupperà il dualismo. Il diritto del primo periodo è perciò *jus divinum*, *pontificium* o *feciale*, il germe rozzo e non svolto del diritto svariato dei tempi successivi.

Del secondo periodo, quello della repubblica, è proprio l'elaborare e svolgere questo *jus divinum* dall'allegoria e dal mistero alla pubblicità ed universalità del fôro, dalle forme e dai detti misteriosi ad un'applicazione reale e più estesa. È il periodo della lotta, giacchè pretendono alcuni ritenersi il diritto come qualche cosa di proprio, lo vogliono altri universale: la legislazione perciò, come espressione di una tal lotta, non è altro che un seguito di vittorie, di guadagnate concessioni, di trofei, che gli uni e gli altri a se stessi elevano. Come espressione d'un tale contrasto non avvi nel diritto romano determinazione alcuna, che non appartenga di necessità ad un partito, elevando l'uno ed umiliando l'altro. Non avvi in esso alcun particolare elemento, nessuna speciale dottrina, che non porti in sè l'impronta di questa pubblica lotta Le rogazioni licíniche, la legge agraria, la canuleja, tutto quanto fu dettato sul nesso dei debitori, per quanto potesse parere di natura speciale, si eleva da una tale specialità ad espressione della legislazione in generale. Nelle XII Tavole istesse trovasi predominante l'elemento pubblico del diritto; è l'ambizione verso il potere di ciascun partito, che pone sotto un carattere universale tutto quanto v'ha di più particolare e speciale. L'arte oratoria a difesa del diritto privato dice che questo non ancora si è piegato ad un'applicazione speciale e particolare, in modo di render inutile l'illusione delle bellezze oratorie. In altre parole, il secondo periodo è quello del diritto pubblico (*juris publici*), stante che il diritto privato non si è ancora formolato nella sua vera essenza, determinazione e precisione.

Il terzo periodo è quello della cessata lotta, della pace, in cui lo Stato si perde nella vita privata. Non v'ha più partiti, ai quali l'individuo sobbarchi il suo diritto, e per i quali il diritto privato prenda il carattere di pubblico; ma ultimo scopo è l'individuo, e la maniera ond'egli difenda e conservi la propria esistenza. Benchè in questo terzo periodo l'arte e la scienza siano un bisogno fin allora ignoto, nè sieno vietate neppur agli schiavi, la giurisprudenza però rimane la sola, vera e propria dottrina del popolo romano. Essa più non ha il carattere pubblico dell'eloquenza, ma del consiglio privato in iscritto ed a voce. Gli stessi onori che meritarono e raccolsero i propugnatori della libertà, sieno essi stati capitani od oratori, combattenti al di dentro o al di fuori, sono meritati e sentiti dai grandi giureconsulti dei secoli dell'Impero, ed i Papiniani e gli Ulpiani stanno col loro tempo nel medesimo ragguaglio che i Catoni e gli Scipioni col loro. Il terzo periodo è in tal modo quello della vita privata o del *jus privatum*.

Lo svolgimento d'ogni elemento del diritto romano porta in sè il carattere dei tre periodi, che noi abbiamo denominati *diritto divino*, *diritto pubblico*, *diritto privato*. Per esprimerci con altre parole, la storia d'ogni elemento del diritto romano comincia da un principio semplice, si svolge poi nel dualismo e nell'opposizione dei due principj, e ricade in fine nell'unità. Il carattere del primo periodo del diritto è integrità e brevità; quello del secondo, divisione ed opposizione; quello del terzo, specialità. —

§ 3 — Tavola per la storia del diritto romano.

A chi legge le storie ricorre ogni tratto citata or una legge or un consulto, col nome del console o del proponente, senza che ne venga indicato l'oggetto. Volemmo supplirvi con quest'indice, che procurammo rendere al possibile compito. La parte cronologica abbiam dedotta da Haubold, *Tabulæ chronologicæ, quibus historia juris romani externa illustratur*, allargandola e mutandone l'ordine.

PRIMO PERIODO

Anni di Roma	Anni av. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
1-220	753-534	Leggi regie.	
244	510	Jus Papirianum.	Cajo o Sesto o Publio Papirio raduna le leggi fatte dai re intorno alle cose sacre.
260	494	Leges sacratæ ottenute dopo la ritirata sul monte Sacro, coll'istituzione dei tribuni.	
268	486	Prima legge agraria *de dividendis inter plebem agris hostibus ereptis*, fatta dal console Spurio Cassio Viscellino.	

SECONDO PERIODO

Anni di Roma	Anni av. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
303	451	Leggi delle X Tavole.	
304	450	Aggiunte altre due.	
305	449	Le leggi delle XII Tavole sono incise in bronzo.	
309	445	Lex Canuleja del matrimonio de' plebei coi nobili.	
324	430	L. Papirio Crasso e L. Giulio recano la legge sulle ammende, che forse permetteva di riscattarle.	
381	373	C. Licinio e L. Sestio recano la seconda legge agraria, che vieta possedere più di cinquecento jugeri; la prima contro l'usura.	
387	367	Istituzione del pretore urbano e dei due edili. Comincia l'*Editto pretorio* e l'*edilizio*.	
396	358	Lex Petilia *de ambitu*, per frenare il broglio.	
397	357	Duilio e Menio fanno restringere l'interesse dei capitali all'1 per cento l'anno (*fœnus unciarium*).	
428	326	Lex Petilia Papiria dei nessi per debito, che i creditori non potessero ridurre schiavi i debitori.	
447	307	. . . .	Appio Claudio Cieco, console per la prima volta, raccoglie le formole giuridiche.
450	304	Jus Flavianum. Gneo Flavio pubblica le azioni della legge, tenute fin allora segrete.	Console Gneo Flavio.
458	296	. . . .	Appio Claudio Cieco console per la seconda volta.
468	286	Lex Hortensia de' plebisciti.	

Anni		Fonti del diritto	Studio del diritto
di Roma	av. Cristo		
		Lex Aquilia del danno per ingiuria fatto.	
488	266	Probabilmente fu creato il pretore peregrino. Comincia l'*Editto del pretore peregrino*.	
502	252	. . . .	Tiberio Coruncanio, primo pontefice massimo plebeo, e primo a professar pubblicamente la giurisprudenza come scienza.
513	241	Lex Calpurnia *de condictione alicujus rei certæ præter pecuniam*.	
		Origine del giudizio dei centumviri.	
		Creansi i triumviri capitali.	
520	234	? Lex Ebutia che deroga alcuni punti delle XII Tavole.	
525	229	Creati quattro pretori, due dei quali siedono in Sicilia e Sardegna.	
		Cominciano gli *Editti provinciali*.	
526	228	Lex Scatinia *de nefanda venere*, contro i vizj vergognosi.	
534	220	Lex Metella *de fullonibus*, suntuaria.	
539	215	Lex Oppia contro il lusso delle donne.	
545	209	Diritto del Lazio, concesso alle diciotto colonie serbatesi fedeli.	
549	205	. . . .	Consolato di P. Licinio Crasso, versatissimo nel diritto pontificale.
550	204	Lex Cincia *de donis ac muneribus*.	
552	202	Jus Ælianum. Sesto Elio Catto pubblica altre note nuovamente introdotte dai patrizj.	
556	198	. . . .	Consolato di S. Elio Peto Catone, valente giureconsulto, come suo fratello Publio, e S. Acilio Sapiente, che commentò le XII Tavole: S. Fabio Pittore, che scrisse sul diritto pontificale, e Q. Fabio Labeone.
557	197	Creati sei pretori, due per la Spagna.	
		Lex Atinia determina i diritti intorno all'usucapione delle cose rubate.	
		? Lex Atilia del dare i tutori in città.	
561	193	Lex Sempronia contro la usura, obbligando gli alleati a conformarsi alla giurisprudenza romana in fatto di prestiti.	
568	186	Senatoconsulto dei Baccanali.	
		? Lex Pletoria stabilisce l'età maggiore ai venticinque anni, e illegali i contratti fra minorenni.	
571	183	? Lex Furia testamentaria.	
573	181	Lex Orchia determina quanti possono invitarsi ad un banchetto.	
		Lex Aquilia sull'ammenda da pagarsi da chi recò danno senza intenzione criminosa.	

Anni di Roma	Anni av. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
585	169	Lex Voconia Saxa proibisce d'istituir erede una donna.	
589	165	Lex Mamilia *de finibus*, determina i confini dei campi (forse è del 515).	Consolato di M. Manlio Torquato, celebre giureconsulto.
593	161	Lex Fannia Strabonia suntuaria, determina il limite della spesa d'un banchetto. Diciassette anni dopo è estesa a tutta Italia; multato chi assiste a un banchetto ove la spesa ecceda	
599	153	. . . .	Carneade, Diogene e Critolao, ambasciadori degli Ateniesi, si fanno maestri di filosofia e retorica: segue Panezio da Rodi. Principio della giurisprudenza regolare. *Regola Catoniana*, dettata da M. Porcio Catone Liciniano, figlio di Catone il Vecchio, che scrisse pure commentarj sul diritto civile e consulti.
605	149	Prima accusa di concussione. Origine delle *Quistioni perpetue*. ? Lex Calpurnia *repetundarum* per frenare le concussioni dei governatori di provincie. ? Lex Remmia dei calunniatori.	
614	140	Lex Memmia: i cittadini assenti per ordine dello Stato non possono tradursi in giudizio per qualsivoglia delitto.	
632	122	Lex Sempronia giudiziaria: per la seconda sedizione dei Gracchi, i giudizj sono trasferiti dal senato ai cavalieri.	
635	119	Introdotte le cause d'ambito, e fors'anche di peculato. Lex Maria *de peculatu*.	
641	113	Lex Peducæa contro l'incesto.	
647	107	Lex Thoria agraria.	
648	106	Lex Servilia prima giudiziaria, in cui i giudizj sono comunicati col senato, recata dal Q. Servilio Cepione.	
652	102	Lex Lutatia *de vi*. Lex Apuleja *majestatis*. Cominciano i processi di violenza e di maestà. ? Lex Apuleja *de sponsu*.	

TERZO PERIODO

Anni di Roma	Anni av. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
654	100	Lex Servilia secunda giudiziaria, recata da C. Servilio Glaucio pretore, e che trasferisce di nuovo i giudizj ai soli cavalieri. Lex Servilia *repetundarum* dello stesso.	
659	95	Lex Licinia Mucia della cittadinanza.	

Anni di Roma	av. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
		? Lex Furia *de sponsu.*	
		? Lex Publilia *de sponsu.*	
663	91	Lex Livia giudiziaria, che comunica i giudizj ai due ordini.	
664	90	Lex Julia *de civitate sociorum*, cittadinanza concessa ai Latini ed altri popoli dell'Etruria durante la guerra Sociale.	
665	89	Lex Plautia *de vi.*	
		——— *de civitate*, che concede la cittadinanza alle città d'Italia, eccetto i Sanniti e Lucani.	
		Lex Fabia del plagio.	
668	86	Lex Valeria, proposta da Valerio Flacco, per cui i debitori potessero liberarsi pagando un quarto del dovuto.	
671	83	. . . .	Muore Q. Muzio Scevola.
672	82	Guerre civili.	
		Leggi Cornelie rese da Cornelio Silla, 1ª giudiziaria, 2ª *de sicariis et injuriis*, 3ª *de falsis*, 4ª *de sponsoribus et pecunia credita.*	
		Queste restituiscono i giudizj al senato, sminuiscono il potere dei tribuni della plebe, aggiungono i processi contro sicarj, avvelenatori, parricidi, incendiarj, falsarj.	
		Cresciuti i pretori ad otto.	
		Tavola Eracleese, 664—680 di Roma.	
684	70	Lex Aurelia giudiziaria. Pompeo restituisce alla plebe la potenza, ai tribuni l'autorità; i giudizj accomunati fra senato, cavalieri e tribuni erarj; descritte le decurie dei giudici.	
685	69	Lex Hortensia *de nundinis* regola i mercati.	
687	67	Lex Cornelia *de edictis prætorum* ordina ai pretori che entrando in funzione facciano conoscere le norme secondo cui amministreranno la giustizia, e vieta d'allontanarsi da quelle.	
688	66	. . . .	C. Gallo Aquilio. Il suo nome è apposto a molte azioni e formole del diritto romano.
691	63	L'ordine equestre ottiene il posto di mezzo fra il senato e la plebe.	
694	60	Triumvirato.	
695	59	Lex Julia *repetundarum*, da G. Cesare contro le concussioni.	
699	55	Lex Pompeja giudiziaria.	
		? ——— *de parricidiis.*	
		Pompeo s'accinge a raccorre le leggi in libri.	
		Lex Rhodia *de jactu mercium*. Si adotta questa legge, per cui, dovendosi far getto di mercanzie, il danno si riparte fra quanti han carico sulla nave.	
703	51	. . . .	Servio Sulpizio Rufo console. È il principale autore di ridurre

Anni di Roma	Anni av. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
			ad arte il diritto civile. Muore nel 711.
705	49	Lex Rubria de Gallia Cisalpina, che ai Galli transpadani concede la cittadinanza già data ai cispadani: alcuni la collocano dopo il 711 o il 713.	
708	46	Dittatura di Cesare. Cresciuti i pretori ed i questori. Lex Julia giudiziaria. ? — — — *de ære alieno.* Le leggi di Cesare permettono ai debitori di liberarsi pagando tre quarti del debito, proibiscono ai cittadini d'accumulare specie d'argento e d'oro, e fissano la proporzione del denaro che i capitalisti potevano far fruttare pei prestiti, dopo collocato il resto in beni stabili. G. Cesare procura di ridurre a forma stabile il diritto civile.	
710	44	Lex Antonia giudiziaria. Ventisei pretori, aggiunti gli edili cereali; restituita la terza decuria di giudici; abolita in perpetuo la dittatura.	
714	40	Lex Falcidia *de legatis* vieta ai testatori di disporre in legati più di un quarto dell'asse. La lex Furia limitò a mille assi il valore di ciascun legato che si potesse imporre all'erede.	
720	34	? Lex Scribonia *de usucapione servitutum.*	
723	31	Lex Julia et Titia *de tutoribus in provinciis a præsidibus dandis.* Cesare Ottaviano intitolato Augusto. Comincia il principato.	P. Alfeno Varo scrisse un digesto in quaranta libri. C. Aulo Ofilio scrisse molte opere, fra cui un commento sugli *Editti dei pretori* da lui raccolti.
725	29	Il senato giura negli atti di Ottaviano. Questi è chiamato imperatore in perpetuo.	
726	28	La cura dell'erario affidata a pretori. Ottaviano fatto principe del senato.	
727	27	Lex regia. Augusto designa i consoli, divide le provincie col senato, la nomina dei magistrati col popolo, in modo che i suoi raccomandati si eleggessero. Cresciuta l'autorità consolare per la giurisdizione, diminuita pel numero aggiunto di sostituiti, onorarj, codicillari. Alle provincie imperiali son proposti legati di Augusto invece del pretore; alle senatorie, proconsoli. Il fisco è separato dall'erario. Cominciano le *Costituzioni del principe.* Augusto pel primo statuisce che i giureconsulti rispondano del diritto come di sua autorità. ? Lex Julia giudiziaria, di Augusto, che aggiunge la quarta decuria di giudici (*ducenariorum*).	

Anni di Roma	Anni av. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
729	25	Istituito il prefetto della città.	
731	23	Augusto riceve in perpetuo la potestà tribunizia e proconsolare,	
735	19	e la consolare, e la censura dei costumi. ?Lex Mensia *de natis ex alterutro peregrino.*	
737	17	Lex Julia *de adulteriis.* ——— *de maritandis ordinibus*, già proposta, non decretata. La prima punisce gli adulteri colla deportazione e la perdita di parte dei loro beni: coll'altra voleasi reprimere il celibato.	
741	13	Augusto pontefice massimo. Creati alcuni magistrati minori, altri cresciuti per assistere ai decemviri nel giudicar le liti.	
743	11	Sei Senatoconsulti *de aquæductibus.*	
745	9	Lex Quinctia *de aquæductibus.*	
746	8	Lex Julia *de ambitu.* ——— *majestatis.* Quella di Cesare *de vi et majestate* puniva di morte i rei d'alto tradimento: Augusto nella sua vi comprese ogni atto riprovevole (*facta improba*) contro lo Stato o il capo dello Stato. Lex Julia *de vi publica.* ——— *de vi privata.* ——— *de peculatu.* ——— *de sacrilegiis et de residuis.*	A. Cascellio, insigne giureconsulto, non volle mai scrivere alcuna formola di diritto sulle leggi pubblicate dai Triumviri, dicendo che la vittoria non è titolo legittimo.
747	7	La città divisa in quattordici regioni; l'Italia in undici.	
748	6	Creazione del prefetto al pretorio.	M. Antistio Labeone è autore della setta dei Proculejani; C. Atejo Capitone di quella dei Sabiniani. Quelli stavano all'antico; questi faceano molto caso della equità e della ragion naturale.
757	4	Lex Ælia Sentia *de manumissionibus.* Lex Julia *de maritandis ordinibus.* Dopo averla due volte invano proposta, or finalmente la promulgò, addolcite le disposizioni penali, e cresciuti i privilegi agli ammogliati.	
	d. Cristo		
759	6	Istituiti i prefetti dell'abbondanza e del buon ordine. Milizia perpetua. Erario militare. Lex Julia *de vigesima hereditatum* sottomette alla tassa del 5 per cento le successioni devolute a collaterali. ?Lex Julia *de annona.*	
760	7	I pretori tornano ridursi a sedici.	
761	8	Lex Fusia Caninia *de manumissionibus.*	

Anni di Roma	Anni d. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
762	9	Lex Papia Poppæa. Pei continui richiami contro la legge *de maritandis ordinibus*, Augusto dovette modificarla, e la pubblicò sotto i consoli M. Papio Mutilo, e Q. Poppeo Secondo; e forma il codice matrimoniale del diritto romano.	C. Elio Gallo scrisse *De verborum, quæ ad jus pertinent, significatione.*
		SC. *de quasi-usufructu.*	
763	10	Lex Junia Velleja testamentaria.	
		SC. Silanianum della quistion di famiglia da tenersi prima d'aprir le tavole.	
		Lex Petronia *de servis.*	
767	14	Tiberio.	
		I comizj per creare i magistrati trasferiti dal popolo al senato.	Immediato discepolo di Capitone fu Massurio Sabino, che scrisse tre libri del diritto civile, e diede il nome ai Sabiniani.
		Origine dei *Responsi firmati.*	
769	16	La legge di maestà diviene stromento di pessima tirannide.	
		SC. Libonianum *de falso.*	
772	19	Lex Junia Narbona *de latinitate manumissorum;* che i liberti acquistassero il gius latino, non la cittadinanza romana.	
		Un SC., citato da Svetonio e Tacito, vieta alle vedove, figli e nipoti d'un cavaliere, di farsi iscrivere nel ruolo delle meretrici, il che faceano per sottrarsi alle pene comminate contro i cattivi costumi.	
775	22	. . . .	Console M. Coccejo Nerva padre? discepolo di Labeone.
777	24	Lex Visellia dei diritti de'liberti, concede ai Latini la cittadinanza quand'abbiano servito per anni sei. Leggi di tempo incerto, in cui si toglie la usucapione delle donne.	
		Cadono in disuso le leggi; cresce l'autorità dei consulti del senato.	
780	27	?SC. Licinianum, o Lex Liciniana *de falsis.*	Sempronio Proculo, da cui ebber nome i seguaci di Labeone.
783	30	. . . .	Console C. Cassio Longino, da cui sono detti Cassiani gli scolari di Capitone.
787	34	SC. Persicianum *ad legem Papiam-Poppæam* dichiara nullo il matrimonio fra un sessagenario e una quinquagenaria, sicchè i contraenti riguardinsi come celibi.	
790	37	Caligola.	
		Aggiunta la quinta decuria di giudici.	
794	41	Claudio.	
795	42	SC. Largianum *de successione in bona Latinorum-Junianorum.*	

Anni di Roma	Anni d. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
		SC. Claudianum *de tutela mulierum legitima.*	
797	44	Tolti i pretori dall'erario, n'è affidata la cura ai questori.	
799	46	SC. Vellejanum *de intercessionibus mulierum.*	
		SC. *de adsignandis libertis.*	
800	47	SC. Claudianum *ad legem Cinciam.*	
		SC. Macedonianum *de mutuo filiorumfamilias.* Macedone usurajo rovinava i giovani prestando a grave usura, a condizione che pagherebbero il capitale alla morte del padre: contro tali contratti è il senatoconsulto.	
802	49	SC. Claudianum *de nuptiis patrui cum fratris filia.* Volendo Claudio sposare sua nipote, cosa vietata dalle leggi antiche, il senato deroga a queste.	
		SC. col quale si abroga il Persiciano.	
805	52	SC. Claudianum *de consuetudine mulierum cum servis*: per suggerimento del liberto Pallade, Claudio ordina che cada schiava la libera la quale usi con uno schiavo.	
		SC. Claudianum di quelli che si lasciano vendere per aver parte del prezzo.	
807	54	Nerone.	
		SC. Neronianum *ad legem Cinciam* limita gli onorarj degli avvocati.	
809	56	La cura dell'erario trasferita dai questori al prefetto.	
		Tre SCC. Volusiani, 1° di non abbattere gli edifizj per farne traffico, 2° del prender pegni, 3° schiarimento alla legge Giulia della violenza privata.	
810	57	SC. Pisonianum o Neronianum al SC. Silaniano.	
813	60	SC. Neronianum dell'appello portato al senato.	
814	61	SC. Turpillianum *de tergiversationibus, provocationibus, prævaricationibus et abolitionibus.*	
		SC. Calvisianum *ad legem Papiam-Poppæam* stabilisce che quelli, i quali non siansi maritati fra loro a una certa età, non possano trasmettersi la dote o l'eredità.	
815	62	SC. Trebellianum *de fideicommissariis hereditatibus* regola la legislazione de' fedecommessi.	
816	63	SC. Memmianum delle adozioni simulate.	
		?SCC. Neroniana *ad legem Corneliam de falsis*, e principalmente intorno alla forma delle scritture.	
		?SC. Neronianum *de forma legatorum.*	
822	69	Vespasiano.	M. Celio Sabino console.
823	70	SC. dell'impero di Vespasiano, ove sono espressi i varj diritti confertigli.	
827	74	Ultimo lustro celebrato.	Onorati i maestri d'eloquenza, e fissati stipendj dal pubblico.
		SC. Pegasianum rispetto ai fedecommessi e alla legge Papia.	Pegaso prefetto di Roma.

Anni di Roma	Anni d. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
		SC. Segusianum alla legge Elia Sentia.	
829	76	SC. Plautianum dei fedecommessi taciti.	
		SC. Plancianum dell'esaminare e riconoscere il parto.	
832	79	Tito.	
		È levato uno dei due pretori fedecommessarj.	
		SC. che uno non sia accusato dello stesso delitto secondo diverse leggi.	
837	84	SC. Junianum delle collusioni in cause liberali.	
849	96	Editto del testamento militare.	
		Istituito il pretore fiscale.	
852	99	Trajano assegna alimenti ai bambini; del che abbiamo la *Tavola alimentaria*.	
853	100	Frenate le accuse di maestà.	
854	101	SCC. *de fideicommissis libertatibus*, Articulejanum, Rubrianum, Dasumianum.	P. Giuvenzio figlio pretore, poi console nel 129. *Quæstio domitiana*.
		SC. *ad legem Cinciam*.	Prisco Nerazio.
867	114	SC. dell'azione contro i magistrati.	Prisco Giavoleno.
		SCC. di tempo incerto, *de causæ probatione quæ errorem respicit — de captatoriis institutionibus et legatis*.	
872	119	L'Ital a divisa in quattro provincie, data governare a consolari. Gli uffizj di palazzo, militari e civili ridotti alla forma che ritennero fin a Costantino Cominciano il *concistoro* e l'*auditorio del principe*, i quattro scrigni, il poter civile dei prefetti al pretorio.	
		Si cominciano a fare *costituzioni di principi* col consiglio del concistoro.	
875	122	SC. Acilianum del non abbattere gli edifizj per farne traffico.	
876	123	SC. Apronianum delle eredità lasciate per fedecommesso alle città.	Aburno Valente.
880	127	Tolta l'elezione e l'esclusione de' giudici, dacchè invale l'uso delle appellazioni.	
882	129	SC. Juventianum delle accessioni e frutti dell'eredità.	
		Creato l'avvocato del fisco.	
		Epistola di Adriano, in cui si concede il beneficio della divisione ai fidejussori.	
		Eusebio ci trasmise un editto di Adriano al proconsole Fundano, ord nando di non condannar a morte i Cristiani senza udirli, nè essersi convinto che abbiano violato alcuna legge dello Stato.	
884	131	Il *diritto onorario* è emendato dallo *Editto perpetuo*, composto da Salvio Giuliano.	Salvio Giuliano.
		Editto del metter subito in possesso l'erede scritto.	Ai Sabiniani e Proculejani succedono i *Miscelliones* o *Herciscundi*, eclettici lontani dall'esagerazione delle due scuole.
		Varj SCC. delle manumissioni, del diritto dei figli nati da genitori di condizione diversa, del ri-	

Anni		Fonti del diritto	Studio del diritto
di Roma	d. Cristo		
		conoscere il parto, del rivocare l'usucapione per l'erede, della forza della causa di prova nei testamenti, dei legati lasciati alle città, dei fedecommessi lasciati a straniero o a persona incerta.	
		Adriano ordina che le risposte dei giurisprudenti, qualora siano d'accordo, abbiano vigor di legge; se discordano, il giudice segua l'opinione che vuole.	Principia a Roma l'uso d'insegnare il civile diritto in luoghi pubblici; onde nasce la scuola romana di diritto civile.
		Costituzione intorno ai tesori.	Sesto Cecilio Africano. Terenzio Clemente.
896	143	. . . .	A' retori e filosofi stabiliti stipendj dal pubblico anche nelle provincie.
911	158	SC. Tertyllianum della successione della madre, per cui la madre di tre figli ha diritto di succedere ab intestato ai figli morti senza prole.	Giunio Mauriziano.
		Costituzioni dell'arrogazione degli impuberi, delle donazioni, de' legati lasciati a titolo di castigo, della legge Falcidia da applicare alle eredità legittime, delle azioni utili anche senza la cessione, da istituirsi da chi comprò l'eredità.	Sesto Pomponio: suo commento ai libri Sabiniani. L. Volusio Meciano scrive dell'asse e sua divisione.
		?SC. Sabinianum delle adozioni fra tre maschi.	Claudio Saturnino.
		SC. della satisfazione dei tutori per inquisizione delle cose date.	Taranteno Paterno, prefetto del pretorio.
922	169	I rescritti di Antonino e Vero *divi fratelli*, raccolti da Papirio Giusto.	Papirio Giusto scrive ventiquattro libri sulle costituzioni di M. Aurelio e Vero.
		SCC. *de hypotheca tacita* di chi avesse prestato alcun che per riparare una casa; degli alimenti lasciati in testamento; della quistione di Stato.	Q. Cervidio Scevola. *Quaestiones publice tractatae;* frammenti. Ulpio Marcello.
		Costituzioni della cura dei minori, dell'imperfetta creazione dei beni, dell'adizione dei beni per conservare la libertà, dell'eccezione di compenso, della denunziazione della lite.	Gajo: suoi quattro *Commentarj* delle Istituzioni.
		Decreto del divo Marco Aurelio.	
931	178	SC. Orficianum della successione dei figli nell'eredità materna.	
		SCC. delle nozze dei senatori alla legge Giulia e Papia-Poppea, che il tutore e il figlio suo non isposino la pupilla.	
935	182	SC. Juncianum della libertà fedecommessa dell'altrui servo.	
946	193	SC. del testamento imperfetto, e di quello con cui fu istituito erede il principe per cagion di lite.	
		Comincia l'arbitrio militare.	
948	195	SC. del non alienare o barattare senza decreto le cose di quelli che sono sotto tutela o curatela.	
959	206	SC. che vieta le donazioni tra marito e moglie.	
		Editto sulle leggi Giulia, Papia-Poppea, e Giulia degli adulterj.	

Anni di Roma	Anni di Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
		Le leggi di questo tempo sono sotto il nome di Severo ed Antonino, eccetto tre ascritte al solo Caracalla.	Emilio Papiniano: suoi *Quæstionum, responsorum et definitionum libri.*
		Stabiliti per l'Italia correttori in luogo di giuridici; diminuita poco a poco la potenza dei magistrati municipali; agli Alessandrini restituito il fôro; istituiti i procuratori dell'avere privato.	Q. Settimio Florente Tertulliano. Claudio Trifonino.
965	212	Cittadinanza concessa a tutti i liberi che allora si trovassero nell'impero romano.	Ario Menandro scrive sulle leggi militari.
		Costituzione che introduce la decima in luogo della vigesima delle eredità; tolto ad alcuni il diritto di succedere ab intestato.	Furio Anziano.
			Rutilio Massimo.
			Venulejo Saturnino.
		Finiscono le *Questioni perpetue*. L'indagine dei delitti è trasferita intieramente ai prefetti della città, che già n'erano partecipi.	
970	217	Costituzione che riduce la vigesima delle eredità.	
973	222	Alessandro Severo formasi un consiglio di sedici savj, tra cui insigni giureconsulti.	Domizio Ulpiano: suoi frammenti del *Libro delle regole*; commenti ai libri Sabiniani e all'Editto.
		Creati quattordici procuratori della città, per consiglio del prefetto alla città.	Frammento di Dositeo delle specie del diritto e delle emancipazioni; inoltre ci trasmise gli scritti e le lettere d'Adriano.
		I decreti di Severo, ossia le sentenze imperiali pubblicate, si raccolgono da Paolo.	Giulio Paolo: suoi cinque libri di *Sentenze ricevute*; commenti ai libri Sabiniani e all'Editto.
			Frammento veronese del diritto del fisco.
			Callistrato.
			Elio Marciano.
			Florentino.
			Licinio Rufino.
			Emilio Macro.
			?Giulio Aquila.
		SC. d'età incerta intorno alle seconde nozze.	Erennio Modestino.
		Cessano i senatoconsulti riguardo ad affari generali, e sole leggi menzionate dalla giurisprudenza romana sono gli Editti de' principi.	Scuola di diritto a Berito, già illustre.
988	235	Primi indizj di editti proposti dai prefetti al pretorio.	La giurisprudenza salita all' apice dopo M. Aurelio Antonino, va decadendo dopo Severo, massime per l'abuso dei rescritti de' principi, i quali prendono posto dei responsi de' giureconsulti.
	238	Costituzione dei soldati, che per ignoranza adirono un'eredità.	

Anni d. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
	QUARTO PERIODO	
290	Costituzione del testamento fatto in tempo di peste.	
292	Diocleziano comincia la mutazione del pubblico stato, compita poi da Costantino; moltiplicate le provincie e gli uffizj (p. e. l'istituzione dei razionali e dei vicarj de' prefetti); affettata la pompa regia.	
294	Circoscritto ai presidenti delle provincie l'arbitrio di dare i giudici; dal che comincia la nuova forma di giudizj privati.	
298	Cresciuta l'indizione dei tributi.	
305	Costanzo Cloro e Galerio Massimiano. L. 2 *Cod.* del rescindere le vendite.	
	Cost. di Costanzo Cloro dello iscrivere negli atti le donazioni.	
306	Codice Gregoriano.	Gregorio raccoglie le Costituzioni dei principi, cominciando da Adriano.
312	Costantino introduce l'uso dell' Indizione, toglie le coorti, concede impunità ai Cristiani.	
	Cominciano le costituzioni riferite nel codice Teodosiano.	
313	Costantino e Licinio.	
	Editto di Milano, che riceve sotto la pubblica tutela la religione cristiana.	
316	Cost. delle manumissioni nelle chiese.	
319	Cost. dei beni materni, della querela d'inofficioso ai fratelli, del denunziare la lite.	
320	Cost. che toglie la pena del celibato e della mancanza dei figli.	
321	Cost. che cassa le note d'Ulpiano e Paolo su Papiniano.	
	Permissione di far eredi le chiese.	
	Prime vestigia d'udienza episcopale.	
325	Costantino solo imperatore.	
	Primo concilio ecumenico di Nicea.	
	Riforma del militare. Ai maestri dei soldati affidato il supremo poter militare, tolto ai prefetti del pretorio, lasciando a questi la sola podestà civile.	
326	Prime leggi contro gli eretici.	
	Cost. sul peculio quasi castrense; SC. del non alienare le cose dei pupilli, della forma dei codicilli, della legge commissoria nell'esule mallevadore.	
327	Cost. dell'autorità forense delle opere di Paolo, e principalmente delle *Sentenze ricevute*.	
330	Traslazione della sede a Costantinopoli; divisione dell'impero in quattro prefetture, di queste in diocesi e provincie; Italia equiparata alle provincie; cresciute le cariche di palazzo e civili; stabilito il *consiglio del principe;* introdotti i patrizj e i nobilissimi.	
331	Abrogato l'appello dai prefetti del pretorio.	
334	Cost. del testamento militare.	

Anni d. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
335	Divisione dell'impero fra i tre figli di Costantino.	
	Cost. della legittimazione per successivo matrimonio.	
339	Cost. della crezione, cioè del tempo concesso per adire l'eredità.	Aurelio Arcadio Carisio, *De litteris notis juris.*
	Editti frequenti dei prefetti alla città.	
342	Costanzo cassa la giurisprudenza formularia, almeno nell'impetrar l'azione.	
345	Cost. che il drappello succeda nei beni de' suoi soldati senza eredi.	
348	Costanzo ordina che si chiudano i templi dei Gentili.	
354	Primamente creato il pretore Costantiniano.	
355	Cost. del revocar i doni dei patroni.	
360	Istituito il prefetto di Costantinopoli.	
361	Cost. della querela di testamento inofficioso, e d'inofficioso dono.	
362	Giuliano cerca distruggere quant'erasi fatto in favore del cristianesimo. Concesso ai presidi d'istituir giudici per gl'interessi di minor conto.	
363	Restituito il favore al cristianesimo.	
364	Definitiva divisione dei due imperj, onde le costituzioni dell'uno non valgono per l'altro.	
	Occidente. Istituiti i difensori della città.	
365	*Occ.* Cost. con cui si proibiscono le nozze con Barbari.	
	Codice Ermogeniano (dopo il 366).	? Ermogene aggiunge un supplemento al codice Gregoriano.
	Occ. Cost. con cui si toglie ai padri il diritto di vita e morte.	
381	Secondo concilio ecumenico di Costantinopoli.	
	Oriente. Varie costituzioni sulle seconde nozze.	
382	*Occ.* Cost. del differire i supplizj per trenta giorni.	
	Or. Cost. che vieta le nozze fra cugini.	
389	Teodosio procura di togliere da Roma ogni vestigio dell'idolatria.	
390	*Or.* Cost. della tutela materna.	
	Teodosio impera sull'Oriente e l'Occidente, e restituisce la pace; alterazione della milizia per l'introduzione dei Barbari; cresciuti ancora gli uffizj di palazzo, militari e civili; distinti diligentemente gli ordini delle dignità.	
	Nuovamente diviso l'impero fra Arcadio e Onorio.	
396	*Or.* Cost. delle nozze incestuose.	
397	*Or.* Cost. alla legge Giulia di maestà.	
	Or. Cost. che si adoperi il greco nelle sentenze dei giudici.	
405	*Or.* Permesse le nozze fra cugini.	
406	*Or.* Del denunziare la lite.	
407	*Or.* Cost. che rimette la crezione ai figli di famiglia.	
410	*Or.* Cost. con cui tolgonsi le leggi decimarie, e si concede promiscuamente il diritto dei liberi.	
411	Fondazione del regno dei Visigoti.	
413	*Occ.* Cost. del testamento offerto al principe.	
414	Fondazione del regno de' Borgognoni.	

Anni d. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
418	*Occ.* Cost. con cui i testamenti restano infirmati dal corso di dieci anni.	
421	*Occ.* Cost. dei danni del divorzio.	
424	*Or.* Della prescrizione trentennaria contro le azioni.	
425	. . . .	Teodosio II fonda la scuola di Costantinopoli, ove son pure due professori di diritto. Lo studio del diritto è obbligatorio per cinque anni, adoperando le *Istituzioni* di Gajo, i libri d'Ulpiano sull'Editto e i *Responsi* di Papiniano.
426	*Occ.* Cost. dei responsi de' prudenti, colla quale ai giudici è data solo l'autorità di usar i libri di Papiniano, Paolo, Gajo, Ulpiano e Modestino, per togliere l'estrema confusione cagionata da tanta varietà di fonti.	
428	*Or.* Cost. con cui è rimessa la impetrazione di azione in tutti i giudizj.	
	Notitia dignitatum utriusque imperii.	
429	Origine del regno africano de' Vandali.	
431	Terzo concilio ecumenico d'Efeso.	
438	Codice Teodosiano. Cominciano le Novelle di Teodosio II.	Al codice Teodosiano lavorano Antioco, Massimo, Martirio, Speranzio, Apollodoro, Teodoro, Epigenio, Procopio.
439	*Or.* Cost. della nuova forma di testamento, rimanendo salvo in Occidente il testamento di diritto civile.	
443	*Or.* Cost. della legittimazione *per oblationem curiæ.*	
446	*Occ.* Cost. con cui si rimette la necessità di domandare il possesso dei beni.	
449	*Or.* Cost. delle cause dei divorzj.	
	Comincia l'eptarchia anglo-sassone.	
450	Cost. della trasmissione teodosiana.	
451	Quarto concilio ecumenico di Calcedonia.	
468	Le Novelle Posteodosiane cessano a quest'anno.	
469	*Or.* Cost. della forma delle stipulazioni pretorie e giudiziali; del privilegio del pegno pubblico.	
476	*Or.* Cost. della legittimazione per successivo matrimonio.	
	Caduta dell'Impero d'Occidente. Comincia il regno de' Franchi (481).	
486	Cost. de' testimonj, del contratto enfiteuticario, dell'ordine de' giudizj, delle pene levate a chi più domanda.	
491	Cost. della prescrizione di quarant'anni.	
493	Regno degli Ostrogoti in Italia.	

Anni d. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
497	Cost. dello sciogliere il matrimonio con buona grazia.	
500	Editto di Teodorico ostrogoto.	
503	Dell'emancipazione anastasiana.	
506	Breviarium Alaricianum, cioè legge romana de' Visigoti, formata sotto gli auspicj di Alarico II loro re. Il *Commonitorium* messovi in fronte proibisce ai giudici di seguire altra giurisprudenza. Cost. delle vendite d'azioni fatte per minor prezzo. Fra il 517 e il 534 si pone la Legge romana dei Borgognoni, vulgarmente detta *Papiani responsum.*	Il lavoro fu diretto dal conte Goarico; fu edito da Aniano.
521	Cost. del testamento dei ciechi.	*Raccolta delle leggi mosaiche e romane.* Consulti di un vecchio giureconsulto *de pactis.*
527	Giustiniano (esempio nuovo) assume la moglie Teodora alla comunanza della dignità e dell'impero.	
528	13 febbrajo. Cost. *del formare un nuovo codice.* Giustiniano affida la confezione del Codice a dieci personaggi.	Triboniano, con Giovanni Leonzio, Foca, Basilide, Tommaso, Costantino, Teofilo autore della parafrasi greca delle Istituzioni.
	C. un. c. *de his quæ pœnæ nom.* — C. 30 c. *de inoff. testam.* — C. 14. c. *de non numer. pecun.* — C. 9. c. *de impub. et al. substit.* — C. 8. c. *de præscript.* XXX *vel* XL *annor.* — C. 23. c. *de SS. Eccles.* — C. 26. c. *de usur.*	Doroteo professore di Berito, Anatolio, Cratino, Mena, Stefano.
529	7 aprile. Cost. *del confermare il codice Giustinianeo*, colla quale vien pubblicato esso Codice. C. 1. c. *commun. de legat.* — C. 19. c. *de jure deliber.*	
530	1 aprile. Cominciano le cinquanta *decisioni* fino al 532. C. 27. c. *de testam.* — C. ult. c. *de jure dom. impetr.* — C. 35. c. *de donat.* — C. 10. c. *de adopt.* — C. 13. c. *de usufr.* — C. un. c. *de rei uxor. act.* 16 dicembre. Cost. *Deo auctore* della confezione dei Digesti o Pandette, con cui si affida a diciassette persone la cura di comporli. Vi si fa pur menzione di scrivere le Istituzioni.	
531	C. 2. c. *commun. de legat.* — C. 36. c. *de inoff. testam.* — C. 36. c. *de donat.* — C. un. c. *de usucap. transf.* — C. ult. c. *de emancip. liber.* — C. 22. c. *de jure delib.* Le più antiche fra le Istituzioni sono: C. un. c. *de lege Fusia Canin. toll.* — C. un. c. *de dedit. libert. toll.* — C. un. c. *de lat. libert. toll.* — C. un. c. *de SC. Claud. toll.* — C. *qua SC. Trebell. et Pegas. in unum confl.* — C. 4. c. *de bonis libert.*	

Anni d. Cristo	Fonti del diritto	Studio del diritto
533	21 novembre. Orazione alla gioventù desiderosa delle leggi, messa per proemio alle Istituzioni, che si cominciarono a scrivere da Triboniano, Teofilo, e Doroteo dopo le Pandette.	
	16 dicembre. I. Cost. *Tanta* per confermare i Digesti al senato e a tutti i popoli. — II. Δέδωκεν sull'argomento stesso al grande senato e al popolo. — III. *Omnem* del modo d'insegnar il diritto, ai professori.	Giustiniano riforma il modo d'insegnare il diritto: vieta d'averne scuole altrove che a Costantinopoli e Berito. Vi sono antecessori per ogni scuola.
	Dal 30 dicembre hanno vigor di legge le Istituzioni e le Pandette.	
534	C. un. c. *de caduc. toll.*	
	17. novembre. Cost. *dell'emendazione del codice Giustinianeo* e della sua seconda edizione, colla quale si conferma il Codex repetitæ prælectionis ordinato per comando di Giustiniano da cinque giureconsulti, abrogando il primo.	
535	Cominciano le Novelle di Giustiniano fino al 565, che non sono censessantotto, ma cencinquantanove; e gli Editti tredici.	Giovanni di Lorenzo Lido da Filadelfia: suoi tre libri *Dei magistrati della repubblica romana.*
	Novelle 1. 4. 9.	
	Al prefetto dei vigili è surrogato il pretore della plebe.	Taleleo.
	Abolito l'uso del latino nel fôro, principalmente per autorità di Giovanni Cappadoce prefetto al pretorio.	
536	Novelle 22. 18. 23.	
538	Nov. 66. 74.	Teodoro Ermopolita.
539	Nov. 89. 78.	
540	Cod. degli ascrittizj e dei coloni.	
541	Novelle 107, 115, 131, 134; 111, 117.	
544	Novella 118.	Cirillo.
551	Ricuperata l'Italia, è ordinata; datole un esarca, sedente in Ravenna.	La scuola di Berito distrutta pel tremuoto.
553	Quinto concilio ecumenico di Costantinopoli.	
554	Prammatica sanzione *pro petitione Vigilii.*	
565	Morte di Giustiniano.	La scuola romana ripristinata da Giustiniano sul modo della costantinopolitana.
		Primo *Nomocanon* di Giovanni Scolastico, che raccolse anche le inedite costituzioni di Giustiniano sulle cose ecclesiastiche.
		Epitome delle novelle di Giustiniano.

N° X.

SULLE DODICI TAVOLE.

Si riferisce al Racconto, Lib. III, cap. 28.

§ 1. — Occasione delle leggi delle XII Tavole.

Il Niebuhr, nella *Romische Geschichte*, porta un'opinione, che noi qui compendiamo.

I plebei invocavano una compilazione e una riforma delle leggi. Ogni legislazione nell'antichità, al modo di Solone, comprendeva il diritto pubblico, il civile e il penale: Dionigi infatti dice che i legislatori eletti a formare le XII Tavole doveano aver potenza per tutte queste cose (1), e Tito Livio le chiama sorgente di tutto il diritto pubblico e privato (2): eppure dalla ristorazione delle lettere fino a noi non furono riguardate che come una raccolta di diritto civile, quali sarebbero gli *Instituta* se avessero vigor di legge.

Triplice n'era lo scopo: congiungere i due ordini nella possibile unità; surrogare al consolato un'autorità men forte, e limitarne gli arbitrj; finalmente piantare un diritto civile comune per tutti i Romani senza distinzione. Gli storici si fissarono sopra uno esclusivamente di questi oggetti, di cui, per ver dire, al raccogliere de' conti, un solo è lo spirito: Dione si occupa del primo, che, chi ben vede, può aversi per l'espressione generale dell'insieme; Livio dirige al secondo la mira de' tribuni, sebbene non ignori che la legislazione raggiunse anche il propostosi diritto civile; Dionigi crede che a questo solo in origine si pensasse.

Il maggior difetto ch'egli noti nel diritto di quel tempo è l'essere di mera consuetudine, non scritto; e i molti casi decideva l'arbitrio de' consoli, come anteriormente quello dei re. Così avveniva anche nel dritto penale, di guisa che lo stesso delitto era castigato ora con leggiere, ora con enormi pene. Leggi scritte però non mancavano, essendo state riunite da Papirio quelle attribuite ai re, nè essendovi ragione di credere si tenessero segrete (3). Il male cui bisognava rimediare era la diversità di diritti, che in Italia erasi introdotta colla mistione di varie genti.

E come due genti distinte vengono designati i due ordini di Roma, separati da maggior abisso che non sia la distanza. Giacchè fra popoli lontani può esercitarsi e il *commercio* e il *connubio*, mentre connubio non davasi tra patrizj e plebei, e il commercio era difficile rispetto ai fondi. Ogni curia guarentiva l'integrità delle terre coltivabili della sua centuria, e doveva avere un diritto d'aumento ogniqualvolta vacasse la proprietà. Non sussistevano le stesse ragioni per le parti de' plebei, ma nulla più naturale che le rappresaglie.

Se le porzioni di terreno toccate a' plebei per assegnazioni o per vendita da Servio Tullio in poi, avessero potuto, prima delle XII Tavole, passare ai patrizj, ben pochi plebei avrebbero conservato l'eredità paterna in tempo di bisogni e di prestiti. Di fatto in processo di tempo i piccoli possessori fra i comunali non poterono reggere contro i ricchi che conoscevano le loro miserie (4). Pertanto la crudele severità delle antiche leggi

(1) Συγγράψαντας τοὺς ὑπὲρ ἁπάντων νόμους, τῶν δὲ κοινῶν καὶ τῶν ἰδίων. DIONIGI, X. 3.

(2) ***Fons omnis publici privatique juris.*** LIVIO, III. 4.

(3) Niebur, che dubita di tutto e di tutto reca le autorità, avrebbe dovuto rinfrancarne queste due asserzioni.

(4) Qui il Niebuhr suppone (e in ciò s'aggira la

sul debito, che somiglia all'inflessibilità del diritto sulle lettere di cambio, diventava indispensabile, atteso che i capitalisti non poteano prender possesso de' beni dei debitori. La durezza delle leggi potè considerarsi tollerabile solo in quanto i capi de' plebei, vedendo la necessità di togliere a prestito da quei soli che aveano denaro, come dai Lombardi ed Ebrei nel medio evo, credettero sarebbe assai più svantaggioso il sostituire alle disposizioni antiche il diritto d'impadronirsi de' poderi plebei che sarebbonsi dovuti concedere. La sicurtà personale non applicavasi che a' plebei, onde Appio chiamava la prigione *domicilio della plebe romana*. Se prima della legge delle XII Tavole era in diritto de' patrizj sottrarsi all'arresto colla cauzione, rimanevano esenti da ogni pena corporale a ragione de' delitti che commettessero. Le ammende cui i consoli condannavano, limitavansi, quanto ai patrizj, a poca cosa, e potevano anche appellarsene al loro gran consiglio: ma quanto a' plebei erano illimitate e arbitrarie. Bisogna convenire che eravi differenza di diritto in tutti gli affari, ove le classi plebee sono rappresentate come dessero il loro consenso: il che quanto ai testamenti è chiarito dalla differenza delle autorità cui la conferma era sottoposta.

In Italia, prima che si compilassero gli statuti, vivevano accanto a' Lombardi altri Alemanni secondo il diritto salico o il tedesco, mancando fra' patrizj l'unità di diritto, come la conformità d'origine. Le leggi di ciascun popolo a cui avevano essi appartenuto, erano un'eredità che passava di generazione in generazione come la lingua, i costumi e il culto. Quando gli scabini non poteano mettersi d'accordo su due opposte pretensioni, l'imperatore Ottone non si decideva per la causa da lui preferita, ma faceva intervenire un giudizio di Dio. I Sabini, col diventare Taziensi, conservarono le loro usanze religiose; e non si può supporre abbiano rinunziato al lor diritto civile, se pure non contenesse disposizioni inconciliabili con quelle che reggevano la prima tribù. Questi diritti delle due tribù delle *maggiori genti* ci sono rappresentati come leggi di Romolo e di Numa: e quando ne si dice che Tullo ed Anco v'aggiunsero qualche cosa, bisogna (giusta la stessa personificazione che presiede agli assegnamenti di terra) riconoscervi il diritto de' Luceri e quello della plebe originaria. Tarquinio Prisco non è nominato fra i legislatori nè fra i distributori di terra, perchè veruna parte della nazione non attribuiva ad esso il proprio ordinamento: ma nel passo di Tacito, ove sotto velo così trasparente si mostrano i diritti di ciascuna tribù, il posto più alto è assegnato a Servio Tullio, a cui convien riferire ogni affare concernente le cinque classi. Oltre questi diritti originarj di ciascuna classe, v'erano leggi generali per tutta la nazione, le quali furono abolite dai tiranni.

Oltre i cittadini e i Comuni, lo Stato racchiudeva colonie e città suddite, non prive al certo di diritti particolari. I clienti apparentemente aveano per giudice il loro patrono, e per legge i costumi della sua tribù patrizia. V'erano anche *erarj* indipendenti, che vivevano senza un passato, senza tradizione. L'usanza generale dell'antichità ci fa presumere, che in caso di contestazione fra membri di queste varie classi, si risolvesse secondo la legge del contraddittore.

Un caos sì fatto mostrasi sempre alquanto rispettabile a coloro che invecchiarono nell'abitudine di tale stato di cose: perciò i pregiudizj furono scossi dall'idea di sostituire un diritto uniforme, benchè questo non fosse fantasticamente d'ingannatrice sapienza, ma una scelta giudiziosa delle disposizioni già in vigore per parte della nazione. Ben altrimenti furono concitate le passioni dal vedere che a tutti si voleano accomunar i diritti principali del primo ordine: metteva il colmo all'irritazione il progetto di parificare gli ordini e riunirli in nazione, per ispartire fra essi il governo e il potere supremo, e al consolato senza freno surrogare una magistratura, la cui istituzione medesima portasse una guarentigia contro l'abuso che ne potesse fare il rivestito. Per giungervi, la rogazione tribunizia chiedeva dieci legislatori, di cui cinque fossero scelti dal Comune, e probabilmente nel concilio delle tribù; gli altri, scelti fra' patrizj che rappresentavano. Così non occorrerebbe nuova elezione se le curie aveano avuto il diritto di nominare

seguente dottrina) che i plebei non potessero vendere o ipotecare il loro fondo; ma il fatto, da noi riferito nella Storia all'anno 495, attesta il contrario. Credo il Niebuhr che la libertà concessa al contadino nostro di disporre di tutto e di tutto alienare, sia la sua ruina, e lo riduca a situazione molto peggiore che la servitù d'un tempo; chi sa il pregio della libertà, verrà in tutt'altra opinione.

due consoli; giacchè i consoli, i questori, il governatore coi tribuni del popolo avrebbero composto i decemviri. Se non ebbero intenzione d'investire della podestà legislativa il corpo de' magistrati dei due ordini, fu però ben inteso che i legislatori da eleggere terrebbero luogo di tutte le altre autorità.

§ 2. — Origine ateniese delle XII Tavole.

I Romani, dice la leggenda, spedirono i senatori Spurio Postumio, Aulo Manlio, Publio Sulpizio, sopra una nave o sopra tre, in Grecia per raccogliervi le leggi adatte a loro, e formarne un codice. — È questo un fatto vero? od è una delle tante finzioni, colle quali si voleva applicare un avvenimento ad ogni acquisto del diritto?

Tale domanda inchiude un'altra quistione di maggior rilievo storico. Le XII Tavole serbano le vestigia dell'antico diritto italico, o non sono che importazione forestiera? Coloro che diedero al mondo l'esempio della più grande legislazione avrebbero essi cominciato dal non essere che imitatori?

È dunque rilevante la questione, e non parrà sconvenevole al lettore se tanti credettero doverla trattare, e se noi c'indugiamo sopra di essa. E prima udiamo quel che ne dice il Vico nel cap. 35, parte II del suo libro *Dell'uniformità del giurisprudente:*

« Qual cosa dal diritto attico fu di fuori importato nella legge delle XII Tavole.

Scorriamo su ciascuna delle tavole che compongono il codice Attico secondo i paragoni di Samuele Petit, Claudio Saumaise e Jacopo Gotofredo ed altri.

Tav. I. — Se le due parti si accordano prima di venir in giudizio, il pretore ratifichi l'accordo; e per legge di Solone sappiamo da Demostene contro Panteneto, che si ritenevano per rati gli accordi. — Ma c'era bisogno che i Romani imparassero da Solone quel che la ragion naturale detta a ciascuno, poichè le stesse leggi romane dicono che nulla è tanto conveniente come l'osservar i patti?

Petit osserva che il tramonto del sole poneva fine ai giudizj presso i Romani, come nel diritto attico: ma chi ignora che Romani e Greci davano tutto il dì agli affari, e la sera curavano il corpo?

Tav. II. — I Romani potevano uccidere il ladro notturno in qualunque caso, il diurno se si difendesse colle armi; e Demostene contro Timocrate mostra che egual cosa era stabilita agli Attici. — Dunque, essendo statuito altrettanto nelle leggi mosaiche, converrà conchiudere che Solone la ricevette dagli Ebrei, mentre i Greci non conoscevano ancora gli Ebrei nè gli Assiri.

Tav. VIII. — Le confraternite romane potessero aver leggi come volevano, purchè non contrarie alle pubbliche; e lo stesso fu stabilito da Solone, come avvertono Saumaise e Petit. — Quale Stato si dà così rozzo e barbaro, il quale non proveda che le associazioni servano alla repubblica, non la contrariino nè la signoreggino?

Tav. IX. — È stabilito che nè privileg nè leggi singolari vi sieno pe' Romani; e Gotofredo scrive che questo punto fu recato dall'Attica, e proprio dalla legge di Solone. — Quasi che i Romani non sapessero abbastanza che le leggi speciali son funeste alla repubblica; e non avessero a proprio costo veduto che, subito dopo creati i tribuni della plebe, Marcio Coriolano, se non fossero state le preghiere della madre e della moglie, avrebbe distrutto Roma per vendicar una legge speciale che lo colpì.

Crederemo che dal paese più colto sia venuta la legge del tagliar il corpo del debitore, la cui spietatezza è da Favorino esecrata? del dirupare gli spergiuri? dell'uccider il giudice che per denaro falsò il giudizio? leggi tutte da esso Favorino appuntate di soverchia durezza. O quella che manda alla forca chi di notte sega le biade? o quella che fa bruciare chi bruci campo o casa? leggi tutte che non ritraggono l'umanità di Solone, ma la crudeltà di Dracone che scrisse le sue col sangue.

O sentesi l'eleganza attica in quella, che l'infermo citato venga in comizio o nel fòro a cavallo? O serba il greco genio delle arti la formola che parla del trave congiunto, come se si fabbricassero ancora capanne e tugurj? O tiene del greco acume la pena del taglione; e in Atene, dove si riformavano le leggi dalla state al verno, fin a quell'ora si era mantenuta questa pena estremamente grossolana?

Ma v'ha due luoghi ove si dice essere tradotte in romano le leggi di Solone: uno *De jure sacro* presso Cicerone nel II *delle Leggi*: « Dopochè (dic'egli) cominciaronsi a

« fare esequie suntuose e lamentevoli, furono tolte via per legge di Solone; la qual « legge, quasi colle stesse parole, i nostri Decemviri nella X Tavola inserirono; e son di « Solone quelle delle tre vesti di lutto ed altre ». — Ma questo passo non conchiude altro, se non che i Romani introdussero, non l'eguale, ma un simil costume di funerali che gli Ateniesi, come accenna Cicerone medesimo: onde non è meraviglia se non *colle stesse*, ma *quasi colle stesse* parole di Solone i Decemviri vietarono quel modo di esequie; se no, qual prudenza sarebbe stato l'insegnar il lusso de' funerali col vietarlo?

L'altro luogo era il capo *De jure prædiatorio*, che Gajo riferisce scritto nelle Tavole decemvirali con queste parole: « Intorno ai confini la legge è incerta, ad esempio dell'attica di Solone ». — Ma qui Gotofredo stesso taccia l'imperizia di quelli che trasportarono letteralmente nelle decemvirali la legge che Gajo attribuisce a Solone; poichè il diritto *prædiatorio* trassero i Romani dal diritto delle genti.

Plinio però narra che la statua d'Ermodoro fu collocata nel comizio. E noi non neghiamo l'esistenza di Ermodoro, ma neghiamo ch'e' sia stato interprete. — Eppure Strabone dice ch'egli *scrisse alcune leggi romane*. E noi l'accettiamo; giacchè non dice che abbia tradotto leggi *greche*, ma *scritto romane*; e così con esso s'accorda Pomponio, non avvertito dai commentatori, per quanto eruditi, ove narra, quest'Ermodoro essere stato autore delle leggi de' Decemviri, non traduttore; e come tale mostrasi nell'epistola d'Eraclito a lui scritta in questo tenore: « Ebbi visione che tutti i diademi del « mondo venissero a salutar le tue leggi ed adorarle a bocca chiusa, come sogliono i « Persiani, e che quelle stessero in istato pieno di maestà ». Che se queste parole avesse Eraclito dirette a un traduttore, sarebbe parso poco sano di mente.

E con loro s'accorda il giudizio che recano di Diodoro Siculo intorno alle XII Tavole, che « sono tanto vereconde e tanto differenti dall'indole della lingua greca ». Come non sarebbero differenti se erano i costumi nati nel Lazio fin dalla prima umanità?

Ne' frammenti che ci restano delle XII Tavole, nulla somiglia ad antiche leggi; proprie son dei Romani quelle del connubio, della patria podestà, del nesso, che furono fonti di tutto il dritto romano, e causa della romana grandezza. La forma della repubblica romana fu mista d'aristocrazia.... Livio poi trae queste leggi da Atene e dalle altre città di Grecia; Dionigi, lasciando Sparta, aggiunge le città greche d'Italia; Triboniano riferisce a Sparta l'origine del diritto non scritto; Tacito, per camminar al sicuro, dice che raccolsero il meglio d'ogni parte.

Non potremmo dire che questa deputazione fu inventata dal senato per illudere il popolo, e che una bugia appoggiata a una tradizione di dugencinquant'anni fu trasmessa alla posterità da Livio e Dionigi, vissuti al tempo d'Augusto, mentre prima nessun Greco o Latino la rammenta? Ma l'Alicarnasseo è un forestiero; Livio professa che dalla seconda guerra punica comincia la storia certa; oltrechè fra loro stessi discordano.

Che diremmo se Cicerone, più antico d'entrambi e non ligio al vulgo, non le credette vere? È notissimo quel passo dell'*Oratore*, ove in persona di Crasso parla: « Che che ne « dicano, io esporrò quel che sento. Pare a me che il libretto delle XII Tavole superi « tutte le biblioteche de' filosofi, che vi osservi le fonti e i capi delle leggi, e per peso « d'autorità e per ricchezza d'utile. Dallo studio del diritto prenderete allegrezza e « piacere, intendendo quanto i nostri padri abbiano in senno superate le altre genti, se « vorrete paragonare coi loro Licurgo, Dracone, Solone le leggi nostre. Poichè è in- « credibile quanto incondita e quasi ridicola sia ogni altra civile legislazione, fuor di « questa nostra, che soglio citare ogni momento quando antepongo la prudenza dei « nostrali a quella di tutti, e specialmente de' Greci ».

Fin qui il Vico. Che se noi volessimo sviluppare quel ch'egli accennò, cioè il confronto de' frammenti rimastici, troveremmo che differiscono in tutto dalle leggi greche. E prima, riguardo al diritto domestico, in Atene il marito era protettore non padrone; non dava denaro allo suocero, ma ne riceveva: la donna, portando una dote in casa del marito, vi conservava una certa quale indipendenza; facile la separazione; libero alla donna d'accusar il marito, come viceversa. Il padre non può uccider il figlio, bensì può non assumerlo; nel qual caso il bambino era venduto schiavo; può uccidere la figlia adultera, dichiarar indegno il figlio e ripudiarlo. A Roma questo ripudio non si faceva; nè l'emancipazione introdotta dappoi era un'abdicazione dei paterni diritti. In Atene il figlio, fatto uomo, può accusar il padre d'imbecillità, e chiedere sia interdetto dall'am-

ministrazione: a Roma era interdetto il furioso ed il prodigo, ma per decisione d'un consiglio di famiglia. Di vent'anni il giovine ateniese era iscritto nella fratria, diveniva capo casa, indipendente affatto dal genitore: mentre un padre romano poteva uccider il figlio consolare e trionfante. Ad Atene il padre non eredita dal figlio, perchè gli ascendenti non ereditano: a Roma, perchè il figlio non ha nulla; il peculio che poi tempera questa legge, assimila il figlio allo schiavo; gli è permesso di possedere purchè paja e piaccia al padre. Il padre che avesse un maschio, in Atene non poteva testare; onde colà il figlio stava a miglior patto che il padre: mentre a Roma il padre potea vender il figlio che non gli fruttasse nulla. Erano insomma diametralmente opposti il diritto attico ed il romano: questo dottrina d'assoluta dipendenza, quello d'eccessiva libertà (5).

Sembra dunque si possa rigettar tra le favole la tradizione dell'origine ateniese delle XII Tavole, quantunque nulla ripugni al credere che abbiano anche mandato in Atene per informarsi del come fosse a tanta gloria salita quella repubblica. Ad ogni modo errano quelli che dicono si valessero i Romani delle leggi di Solone. Se in Atene avevano alcun che ad imparare, era l'unione delle famiglie e della plebe in una sola nazione con perfetta uguaglianza civile, cosa che appunto la legislazione decemvirale chiedeva; e questo passo non era dovuto a Solone ma a Clistene. I *demi* d'Atene costituivano un vero comune degli antichi abitanti dell'Attica; mentre le quattro tribù joniche non comprendevano che i dominatori. Ai primi Solone assicurò la libertà personale e ne mitigò la miseria, ma rimasero esclusi e dal consiglio e dagli impieghi alti, giacchè la sua costituzione eliminava dal governo e gli eupatridi poveri e i popolani ricchi. Le dieci tribù istituite da Clistene si ampliarono nelle succedute vicende, e poco a poco furono abolite le quattro prime joniche, ed aperte le fratrie a tutti i cittadini, fondendosi così gli Ateniesi e gli Attici (6). Allettati dalla grandezza, cui, mercè della popolare costituzione, era Atene salita, poterono bene i Romani mandar a studiarla sul sito, senza per questo sognarsi di foggiare il diritto loro civile sopra un tipo straniero.

§ 3. — Frammenti delle XII Tavole.

Dionigi d'Alicarnasso aveva dato un'esposizione compiuta delle XII Tavole, ma è perduta. Tito Livio non se ne curò, benchè ancora al suo tempo confessasse quelle essere il fondamento d'ogni diritto pubblico e privato. L'imitarono gli storici nuovi, che dietro lui perdettero il tempo a descriver battaglie, e credettero compromettere la dignità storica coll'entrare nelle particolarità legali, che son certo le più importanti a rivelare un popolo. Primi che noi sappiamo i gesuiti Touillé e Catrou nella loro *Storia romana* inserirono una traduzione di centonove frammenti delle XII Tavole; che, per quanto prolissa e inesatta, fu volta in inglese da Kooke.

Ferguson diede un'idea più ragionevole d'esse leggi, la quale, come primo sforzo, merita esser qui riprodotta. « Pare (dic'egli) che questo codice contenesse uno schizzo de' regolamenti necessarj alla conservazione delle proprietà, e regolasse la forma e la giurisdizione dei tribunali. Fissava a due anni la prescrizione de' beni fondi, e a un anno quella de' mobili. Rimetteva ad arbitri o giurati eletti dal magistrato le differenze su confini di terreni. Obbligava le parti citate a comparire ad una corte di giustizia. Al solo popolo raccolto per centurie attribuiva la cognizione delle cause capitali; ma questo tribunale supremo poteva delegar il suo potere, e stabilire una commissione speciale. Come monumento de' costumi antichi, ha particolarità notevoli. Patrizj e plebei erano sì distinti, che non poteano maritarsi fra loro. Il padre avea potere assoluto sul figlio, cui poteva uccidere o vendere. L'interesse del denaro era fissato a 1 per 0|0. Il fallimento era delitto; e fosse colpa o disgrazia, il debitore era dato ai creditori, che poteano metterlo a morte, tagliarlo a pezzi, e spartirsene le membra. Con leggi dettate dalla superstizione altre annunziano molta sapienza nazionale. Ogni famiglia poteva nell'interno adorar Dei a suo modo; e benchè fossero stabilite alcune forme di culto pubblico, nessuna pena infliggevasi a chi non le osservasse, lasciando che gli Dei vendicassero la propria causa. Fra le case dovea lasciarsi due piedi di distanza, e otto di larghezza alle strade. Operar

(5) Bunsen, Platner, Tittman ap. Michelet, I. note.
(6) Niebuhr, *Römische Geschichte*.

il legno destinato al rogo, strapparsi i capelli nelle esequie, ferirsi o alzar grida lamentevoli, era proibito ».

Le tavole prime pare fossero consunte nell'invasione de' Galli; ma colle copie se ne formarono altre che perirono al tempo de' Goti, o almeno più non sussistevano al tempo di Giustiniano. Cicerone dice che, lui fanciullo, si facean esse imparare a mente nelle scuole, il che poi erasi dimesso. Nel trattato ch'egli scrisse *De legibus*, alcuno pretese non parlasse che di queste leggi; ma tutto convince che non va così. Frammenti varj si hanno in esso, in Plinio, in A. Gellio, in altri, i quali furono raccolti e commentati da Dionigi Godefray (*Fontes quatuor juris civilis*. Ginevra 1653, da Gravina, da Terrasson, da L. B. da Locella (*Tentamina tria ad illustrandas leges XII Tabularum*. Vienna 1754). I moderni con critica più severa sceverarono i genuini avanzi del codice decemvirale, e meglio degli altri. E. H. Dirksen, *Prospetto de' tentativi sinora fatti per la critica reintegrazione del testo delle XII Tavole*, Lipsia 1824. Secondo l'edizione di lui noi li riferiamo. Dei numeri chiusi fra parentesi, il 1° indica la tavola, il 2° il frammento nell'opera di Gotofredo:

TABULA PRIMA.

Fr. 1. (I. 2) SI IN JUS VOCAT; NI IT, ANTESTATOR; IGITUR EM CAPITO. (PORPHYRIUS *in Hor. Satyr.* lib. I. *Sat.* 9. *v.* 65)

Fr. 2. (I. 3) SI CALVITUR PEDEMVE STRUIT: MANUM ENDOJACITO. (FESTUS, *v. Struere*)

Fr. 3 (I. 4) SI MORBUS ÆVITASVE VITIUM ESCIT, QUI IN JUS VOCABIT, JUMENTUM DATO; SI NOLET, ARCERAM NE STERNITO. (GELLIUS, *Noct. att.* XX. c. 1)

Fr. 4. (I. 6) ASSIDUO VINDEX ASSIDUUS ESTO; PROLETARIO QUOI QUIS VOLET VINDEX ESTO (id. XVI. c. 10)

Fr. 5. (IX. 2) Itaque in XII cautum est, *ut idem juris esset sanatibus, quod fortibus*, id est bonis et qui nunquam defecerant a populo romano. (FESTUS, *v. Sanatus*)

Fr. 6 (I. 7) REM UBI PAGUNT, ORATO. (*Auctor ad Herennium*, II. c. 13)

Fr. 7. (I. 8) NI PAGUNT, IN COMITIO AUT IN FORO ANTE MERIDIEM CAUSAM CONJICITO, QUOM PERORANT AMBO PRÆSENTES. (id. *l. c.*; GELLIUS, XVII. c. 2)

Fr. 8. (I. 9) POST MERIDIEM PRÆSENTI STLITEM ADDICITO. (GELLIUS, *l. c.*)

Fr. 9. (I. 10) SOL OCCASUS SUPREMA TEMPESTAS ESTO (id).

Fr. 10. (II. 1) VADES. — SUBVADES. (id. XVI. c. 10)

TABULA SECUNDA.

Fr. 1. Pœna autem sacramenti aut quingenaria erat aut quinquagenaria: *nam* de rebus mille æris plurisve quingentis assibus, de minori*bus vero* quinquaginta assibus sacramento contende*batur*; nam *ita* lege XII Tabularum cautum erat. *Sed si de libertate* hominis *controversia* erat, etsi pretiosissimus homo esset, tamen ut L assibus sacramento contenderetur *cautum erat*... favoris *causa, ne satisdatione onerarentur* adsertores... (GAJUS, *Inst. comm.* IV. § 14)

Fr. 2. (II. 2) MORBUS SONTICUS — STATUS DIES CUM HOSTE — QUID HORUM FUIT UNUM JUDICI ARBITROVE REOVE, DIES DIFFISUS ESTO. (GELLIUS, XX. c. 1; CICERO, *De off.* I. c. 12; FESTUS, *v. Reus*)

Fr. 3. (II. 3) CUI TESTIMONIUM DEFUERIT, IS TERTIIS DIEBUS OB PORTUM OBVAGULATUM ITO. (FESTUS, *v. Portum*)

Fr. 4. (II. 12) Nam et de furto pacisci Lex permittit. (Fr. 7. § 14. *de pact.*)

TABULA TERTIA.

Fr. 1. (III. 4) ÆRIS CONFESSI REBUSQUE JURE JUDICATIS TRIGINTA DIES JUSTI SUNTO. (GELLIUS, XX. c. 1)

Fr. 2. (III. 5) POST DEINDE MANUS INJECTIO ESTO, IN JUS DUCITO. (id.)

Fr. 3. (III. 6) NI JUDICATUM FACIT, AUT QUIPS ENDO EM JURE VINDICIT, SECUM DUCITO, VINCITO AUT NERVO COMPEDIBUS QUINDECIM PONDO NE MAJORE, AUT SI VOLET MINORE, VINCITO. (id).

Fr. 4, (III. 7) SI VOLET SUO VIVITO; NI SUO VIVIT, QUI EM VINCTUM HABEBIT, LIBRAS FARRIS ENDO DIES DATO; SI VOLET PLUS DATO. (id.)

Fr. 5. (III. 8) Erat autem jus interea paciscendi; ac nisi pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta: inter eos dies trini nundinis continuis ad prætorem in comitium producebantur, quantæque pecuniæ judicati essent prædicabatur. (id.)

Fr. 6. (III. 9) Tertiis autem nundinis capite pœnas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant. Si plures forent, quibus reus esset judicatus, secare si vellent atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. TERTIIS NUNDINIS PARTIS SECANTO; SI PLUS MINUSVE SECUERUNT, SE FRAUDE ESTO. (id.)

Fr. 7. (III. 10) ADVERSUS HOSTEM ÆTERNA AUCTORITAS. (CICERO, *De off.* I. 12)

TABULA QUARTA.

Fr. 1. (IV. 1) Nam mihi quidem pestifera videtur (sc. tribunorum plebis potestas), quippe quæ in seditione et ad seditionem nata sit: cujus primum ortum si recordari volumus, inter arma civium et occupatis et obsessis urbis locis procreatum videmus. Deinde quum esset cito necatus, tamquam ex XII Tabulis insignis ad deformitatem puer, brevi tempore recreatus, multoque tætrior et fœdior natus est. (CICERO, *De leg.* III. 8).

Fr. 2. (IV. 2) At Romanorum legislator *(Romulus)* omnem, ut ita dicam, potestatem in filium patri concessit, idque toto vitæ tempore; sive eum in carcerem conjicere, sive flagris cædere, sive vinctum ad rusticum opus detinere, sive occidere vellet; licet filius jam rempublicam administraret et inter summos magistratus censeretur, et propter suum studium in rempublicam laudaretur. Sed sublato regno, Decemviri *eam legem* inter cæteras retulerunt, extatque in XII Tabularum, ut vocant, quarta, quas tunc in foro posuere. (DIONYS. HALIC. II. 26. 27)

Fr. 3. (IV. 3) SI PATER FILIUM TER VENUM DUIT, FILIUS A PATRE LIBER ESTO. (ULPIANUS, *Frag.* X. § 1).

Fr. 4. (IV. 4) ... Quoniam Decemviri in decem mensibus gigni hominem, non in undecimo, scripsisssent. (GELLIUS, III, 16).

TABULA QUINTA.

Fr. 1. Loquimur autem exceptis virginibus Vestalibus, quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberas *a tutela* esse voluerunt; itaque etiam lege XII Tabularum cautum est. (GAJUS, *Inst. comm.* I. § 144. 145).

Fr. 2. *Item* res mulieris, quæ in agnatorum tutela *erat*, si erant res mancipi, usucapi non poterant, præterquam si ab ipsa, tutore *auctore*, traditæ essent; id ita lege XII Tabularum cautum erat. (id. II. § 47).

Fr. 3. (V. 1) UTI LEGASSIT SUPER PECUNIA TUTELAVE SUÆ REI, ITA JUS ESTO. (ULPIANUS, *Frag.* II. § 14)

Fr. 4. (V. 2) SI INTESTATO MORITUR, CUI SUUS HERES NEC SIT, AGNATUS PROXIMUS FAMILIAM HABETO. (id. XXVI. § 1)

Fr. 5. (V. 3) SI AGNATUS NEC ESCIT, GENTILIS FAMILIAM NANCITOR. (*Collat. legum mosaic. et roman.* XVI. § 4)

Fr. 6. (V. 7) Quibus testamento quidem tutor datus non sit, iis *ex lege XII Tabularum* agnati sunt tutores, qui vocantur legitimi. (GAJUS, *Inst. comm.* I. § 155)

Fr. 7. (V. 8) SI FURIOSUS EST, AGNATORUM GENTILIUMQUE IN EO PECUNIAMQUE EJUS POTESTAS ESTO — AST SI CUSTOS NEC ESCIT. (CICERO, *De inv. rethor.* II. 50; FESTUS, *v. Nec.*)

Fr. 8. (V. 4) Civis romani liberti hereditatem lex XII Tabularum patrono defert, si intestato sine suo herede libertus decesserit. — *Lex*, EX EA FAMILIA, inquit, IN EAM FAMILIAM. (ULPIANUS, XXIX. § 1; Fr. 195. § 1. *de verb. sign.*)

Fr. 9. (V. 5.) Ea quæ in nominibus sunt, non recipiunt divisionem, cum ipso jure in portiones hereditarias ex lege XII Tabularum divisa sint. (Const. 6. *C. famil. ercisc.*)

Fr. 10. (V. 6) Hæc actio (sc. familiæ erciscundæ) proficiscitur e lege XII Tabularum. (Fr. 1. *pr. D. eod. tit.*)

TABULA SEXTA.

Fr. 1. (VI. 1) CUM NEXUM FACIET MANCIPIUMQUE UTI LINGUA NUNCUPASSIT ITA JUS ESTO. (FESTUS, *v. Nuncupata*)

Fr. 2. (VI. 2) Nam cum ex XII Tabulis satis esset ea præstari, quæ essent lingua nuncupata, quæ qui infitiatus esset, dupli pœnam subiret, a jureconsultis etiam reticentiæ pœna est constituta. (CICERO, *De off.* III. 16)

Fr. 3. (VI. 5) Quod in re pari valet, valeat in hac, quæ par est, ut, *quoniam usus auctoritas fundi biennium est, sit etiam ædium*: at in Lege *ædes* non appellantur, et sunt *ceterarum rerum omnium, quarum annuus est usus.* (id. *Topic.* c. 4)

Fr. 4. (VI. 6) Usu in manum conveniebat, quæ anno continuo nupta perseverabat: itaque lege XII Tabularum cautum *erat*, si qua nollet eo modo in manum mariti convenire *ut quotannis* trinoctio abesset, atque *ita usum* cujusque anni interrumperet. (GAJUS, *Inst. comm.* I. § 3)

Fr. 5. (VI. 7) SI QUI IN JURE MANUM CONSERUNT. (GELLIUS, XX. 10)

Fr. 6. (VI. 8) Initium fuisse successionis dicitur Virginius quidam, qui cum animadvertisset Appium Claudium contra jus, quod ipse ex vetere jure in XII Tabulas transtulerat, vindicias filiæ suæ a se abdixisse, et secundum eum, qui in servitutem ab eo suppositus petierat, dixisse, captumque amore virginis omne fas ac nefas miscuisse. (Fr. 2. § 24. *de orig. jur.*)

Fr. 7. (VI. 9) TIGNUM JUNCTUM ÆDIBUS VINEÆQUE ET CONCAPET NE SOLVITO. (FESTUS, *v. Tignum.*)

Fr. 8. (VI. 10) Quod providenter lex XII Tabularum effecit, ne vel ædificia sub hoc prætextu diruantur, vel vinearum cultura turbetur; sed in eum, qui convictus est junxisse, in duplum dat actionem. (Fr. 1. *pr. D. de tigno juncto*)

Fr. 9. (VI. 11) QUANDOQUE SARPTA DONEC DEMPTA ERUNT. (FESTUS, *v. Sarpuntur*)

TABULA SEPTIMA.

Fr. 1. (VIII. 1) Nam *ambitus* circumitus: ab eoque *XII Tabularum* interpretes *ambitum parietis* circumitum esse describunt. *Lex* etiam *XII Tabularum* argumento est, in qua duo pedes et semis *sestertius pes* vocatur. (VARRO, *De Lingua lat.* IV, 4; VOLUSIUS MÆCIANUS, *De asse et ejus partibus*)

Fr. 2. (VIII. 3) Sciendum est, in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodammodo ejus Legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicunt tulisse; nam illic ita est: Si quis sepem ad alienum prædium fixerit infoderitque, terminum ne excedito; si maceriam, pedem reliquito: si vero domum, pedes duos: si sepulcrum aut scrobem foderit, quantum profunditatis habuerint, tantum spatii relinquito: si puteum, passus latitudinem: at vero oleam aut ficum ab alieno ad novem pedes plantato, ceteras arbores ad pedes quinque. (Fr. *fin. D. finium reg.)*

Fr. 3. (VIII. 6) HORTUS — HEREDIUM — TUGURIUM. (PLINIUS, *Hist. nat.* XIX. 4. § 1)

Fr. 4. (VIII. 4. 5) Ex hac autem, non rerum, sed verborum discordia controversia nata est de finibus: in qua, quoniam usucapionem XII Tabulæ intra quinque pedes esse noluerunt, depasci veterem possessionem Academiæ ab hoc acuto homine non synomus, nec *Mamilia lege* singuli, sed ex his tres arbitri fines regemus. — SI JURGANT. (CICERO, *De leg.* I. 21; NONIUS MARCELLUS, *De propr. serm.* c. 5. § 34)

Fr. 5. His verbis si JURGANT constans Fr. 4 cohæret.

Fr. 6. (VIII. 10) Viæ latitudo ex lege XII Tabularum in porrectum octo pedes habet; in anfractum, id est ubi flexum est, sedecim. (Fr. 8 *de serv. præd. rust.)*

Fr. 7. (VIII. 11) Si via sit immunita, jubet *Lex* qua velit agere jumentum. (CICERO, *pro Cæcina*, c. 19)

Fr. 8. (VIII. 9) Si per publicum locum rivus aquæductus privato nocebit, erit actio privato ex lege XII Tabularum, ut noxæ domino caveatur. — SI AQUA PLUVIA NOCET. (Fr. 5. *D. ne quid in loco pub.*, fr. 21. *de statuliberis*)

Fr. 9. (VIII. 7) Quod ait Prætor, et lex XII Tabularum efficere voluit, ut quindecim

pedes altius rami arboris circumcidantur; et hoc idcirco effectum est, ne umbra arboris vicino prædio noceret. (Fr. 1. § 8. *de arb. cæd.*)

Fr. 10. (VIII. 8) Cautum est præterea lege XII Tabularum, ut glandem in alienum fundum procedentem liceret colligere. (Plinius, *Hist. nat.* XVI. 5).

Fr. 11. (VI. 5.) Venditæ vero res et traditæ non aliter emptori adquiruntur, quam si is venditori pretium solverit, vel alio modo satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato. Quod cavetur quidem et lege XII Tabularum, tamen recte dicitur et jure gentium, id est jure naturali id effici. (§ 41. *Inst. de rer. divis.*)

Fr. 12. (VI. 8). Sub hac conditione liber esse jussus, si decem millia heredi dederit, etsi ab herede abalienatus sit, emptori dando pecuniam, ad libertatem perveniet: idque lex XII Tabularum jubet. (Ulpianus, *Frag.* II. § 4)

TABULA OCTAVA.

Fr. 1. (VII.) Nostræ contra XII Tabulæ, cum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt: *Si quis occentavisset, sive carmen condidisset, quod infamiam faceret flagitiumve alteri.* (Cicero, *De rep.* IV, *apud* Augustinum, *De civ, Dei*, II. 9)

Fr. 2. (VII. 9) Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto. (Festus, *v. Talionis*)

Fr. 3.(VII. 10) Propter os vero fractum aut collisum tercentorum assium pœna erat *ex Lege XII Tabularum*, velut si libero os fractum erat; at si servo, centum et quinquaginta. (Gajus, *Inst. comm.* III. § 223)

Fr. 4. (VII. 7) Si injuriam faxit alteri, viginti quinque æris poenæ sunto. (Gellius, XX. 1)

Fr. 5. (VII. 2) Rupitias — sarcito. (Festus, *v. Rupitias*)

Fr. 6. (VII. 5) Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur, actio ex lege XII Tabularum descendit; quæ lex voluit, aut dari id quod nocuit, idest id animal quod noxiam commisit, aut æstimationem noxiæ offerre. (Fr. 1. pr. *D. si quadr. paup.*)

Fr. 7. (VII. 5) Si glans ex arbore tua in meum fundum cadat, eamque ego immisso pecore depascam, Aristo scribit, non sibi occurrere legitimam actionem, qua experiri possim; nam neque ex lege XII Tabularum de pastu pecoris, quia non in tuo pascitur, neque de pauperie, neque damni injuriæ agi posse. (Fr. 14. § 3. *D. de præscr. verb.*)

Fr. 8. (VII. 3) Qui fruges excantassit — neve alienam segetem pellexeris. (Plinius, *Hist. nat.* XXVIII. 2; Servius, *ad Virgil. Eclog.* VIII. *v.* 99)

Fr. 9. (VII. 4) Frugem quidem aratro quæsitam furtim noctu pavisse ac secuisse, puberi XII Tabulis capitale erat, supesnsumque Cereri necare jubebant, gravius quam in homicidio convictum; impuberem, prætoris arbitratu verberari, noxiamque duplione decerni. (Plinius, *Hist. nat.* XXVIII. 3)

Fr. 10. (VII 6) Qui ædes, acervumve frumenti juxta domum positum combusserit, vinctus, verberatus igni necari jubetur, si modo sciens prudensque id commiserit; si vero casu, id est negligentia, aut noxiam sarcire jubetur, aut, si minus idoneus sit, levius castigatur. (Const. 9. *C. de inc., ruina, naufr.*)

Fr. 11. (II. 11) Fuit et arborum cura legibus priscis; cautumque est XII Tabulis, ut qui injuria cecidisset alienas, lueret in singulas æris XXV. (Plinius, *Hist. nat.* XVII. 1)

Fr. 12 (II. 4) Si nox furtum factum sit, si im occisit, jure cæsus esto. (Macrobius, *Saturn.* I. 4)

Fr. 13. (II. 8.) Furem interdiu deprehensum non aliter occidere lex XII Tabularum permisit, quam si telo se defendat. (Fr. 54. § 2. *D. de furt.*).

Fr. 14. (II. 5) Ex ceteris autem manifestis furibus liberos verberari addicique jusserunt (sc. Decemviri) ei, cui factum furtum esset, si modo id luci fecissent, neque se telo defendissent; servos item furti manifesti prensos verberibus affici et e saxo præcipitari; sed pueros impuberes prætoris arbitratu verberari voluerunt, noxamque ab his factam sarciri. (Gellius, XI. 18)

Fr. 15. (II. 9) Concepti et oblati (sc. furti) pœna ex lege XII Tabularum tripli est. Præcipit *Lex* ut, qui quærere velit, nudus quærat, linteo cinctus, lancem habens; qui si quid invenerit, jubet id Lex furtum manifestum esse. (Gajus, *Inst. comm.* III. § 191. 192)

Fr. 16. (II. 10) Si adorat furto quod nec manifestum escit. — Nec manifesti furti

pœna per legem XII Tabularum dupli irrogatur. (Festus, *v. Nec.*; Gajus, *l. c.* iii. § 190)

Fr. 17. (ii. 13) Furtivam *rem* lex XII Tabularum usucapi prohibet. (Gajus, *l. c.* § ii. 45)

Fr. 18. (iii 2) Nam primo XII Tabulis sanctum, ne quis unciario fœnore amplius exerceret. — Majores nostri sic habuerunt, itaque in legibus posuerunt, furem dupli damnari, fœneratorem quadrupli. (Tacitus, *Annal.* xi. 16; Cato, *De re rust.*, *in proœm.*)

Fr. 19. (iii. 1) Ex causa depositi lege XII Tabularum in duplum actio datur. (Paulus, *Rec. sent.* vii. § 11)

Fr. 20. (vii. 16) Sciendum est, suspecti crimen e lege XII Tabularum descendere. Sed si ipsi tutores rem pupilli furati sunt, videamus an ea actione, quæ proponitur ex lege XII Tabularum adversus tutorem in duplum, singuli in solidum teneantur. (Fr. 1 § 2. *D. de susp. tutor.*; Fr. 55. § 1. *D. de admin. et peric.*).

Fr. 21. (vii. 17) Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto. (Servius, *ad Virgil. Æn.* vi. *v.* 609)

Fr. 22. (vii. 11) Qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fariatur improbus intestabilisque esto. (Gellius, xv. 13)

Fr. 23 (vii. 12) An putas, si non illa etiam ex XII Tabulis de testimoniis falsis pœna abolevisset, et si nunc quoque, ut antea, qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpejo dejiceretur, mentituros fuisse pro testimonio tam multos quam videmus? (id. xx. 1)

Fr. 24. (vii. 13) Homicidii pœna. (Plinius, *Hist. nat.* xviii. 3)

Fr. 25. (vii. 14) Qui malum carmen incantasset. — malum venenum. (id. xxviii. 2; fr. 236. *pr. D. verb. sign.*)

Fr. 26. (ix. 6) Primum XII Tabulis cautum esse cognoscimus, ne quis in urbe cœtus nocturnos agitaret. (Porcius Latro, *Declam. in Catilinam*, c. 19)

Fr. 27. (viii. 2) Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt. His autem potestatem fecit Lex, pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. (Fr. 4. *D. de colleg. et corp.*)

TABULA NONA.

Fr. 1. (ix. 1) Vetant XII Tabulæ leges privis hominibus irrogari (Cicero, *Pro domo*, c. 17)

Fr. 2. (ix. 4) Tum leges præclarissimæ de XII Tabulis translatæ duæ: quarum . . . altera de capite civis rogari, nisi maximo comitiatu, vetat. (id. *De leg.* iii. 19)

Fr. 3. (ix. 3) Dure autem scriptum esse in istis legibus (sc. XII Tabularum) quid existimari potest? nisi duram esse legem putas, quæ judicem arbitrumve jure datum, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite pœnitur. (Gellius, xx. 1)

Fr. 4. (ix. 5) Quæstores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus præessent: hi appellabantur Quæstores parricidii: quorum etiam meminit lex XII Tabularum. — Ab omni judicio pœnaque provocari licere, indicant XII Tabulæ. (Fr. 2. § 23. *D. de orig. jur.*; Cicero, *De rep.* ii. 31)

Fr. 5. (ix. 8) Lex XII Tabularum jubet, eum qui hostem concitaverit, quique civem hosti tradiderit, capite puniri. (Fr. 3. *pr. D. ad leg. Jul. majest.*)

TABULA DECIMA.

Fr. 1. (x. 2) Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito. (Cicero, *De leg.* ii. 23)

Fr. 2. (x. 4) Hoc plus ne facito. — rogum ascia ne polito. (id.)

Fr. 3. et 4 (x. 7. 6) Extenuato igitur sumptu, tribus riciniis, et vinculis purpuræ, et decem tibicinibus, tollit *lex XII Tabularum* etiam lamentationem: mulieres genas ne radunto, neve lessum funeris ergo habento. (id.)

Fr. 5. (x. 8) Cetera item funebria, quibus luctus augetur, XII sustulerunt: homini, inquit, mortuo, ne ossa legito quo post funus faciat. Excipit bellicam peregrinamque mortem. (id. ii. 24)

Fr. 6. (x. 9) Hæc præterea sunt in legibus de unctura, quibus servilis unctura tollitur omnisque circumpotatio: quæ et recte tolluntur, neque tollerentur nisi fuissent. Ne sumptuosa respersio, ne longæ coronæ, nec acerræ prætereantur. (id.)

Fr. 7. (x. 11) Inde illa XII Tabularum lex: QUI CORONAM PARIT, IPSE PECUNIAVE EJUS VIRTUTIS ERGO DUITOR EI. Quam servi equive meruissent, *pecunia partum* lege dici nemo dubitavit. Quis ergo honos? ut ipsi mortuo parentibusque ejus, dum intus positus esset, forisve ferretur, sine fraude esset imposita. (PLINIUS, *Hist. nat.* XXI. 3)

Fr. 8. (x. 12) Ut uni plura fierent, lectique plures sternerentur, id quoque ne fieret lege sanctum est. (CICERO, *De leg.* XI. 24)

Fr. 9 (x. 13) NEVE AURUM ADDITO QUOI AURO DENTES VINCTI ESCUNT. AST IM CUM ILLO SEPELIRE UREREVE SE FRAUDE ESTO. (id.)

Fr. 10. (x. 14) Rogum bustumve novum vetat *lex XII Tabularum* propius sexaginta pedes adjici ædeis alienas invito domino. (id.)

Fr. 11. (x. 15) Quod autem *forum*, id est vestibulum sepulcri, *bustumve* usucapi vetat *lex XII Tabularum*, tuetur jus sepulcrorum. (id.)

TABULA UNDECIMA.

Fr. 1. (XI. 2) Hoc ipsum, *ne connubium patribus cum plebe esset*, non Decemviri tulerunt? (LIVIUS, IV. 4)

TABULA DUODECIMA.

Fr. 1. (XII. 1) Lege autem introducta est pignoris capio, velut *lege XII Tabularum* adversus eum qui hostiam emisset nec pretium redderet: item adversus eum, qui mercedem non redderet pro eo jumento quod quis ideo locasset, ut inde pecuniam acceptam in dapem, id est in sacrificium, impenderet. (GAJUS, *Inst. comm.* IV. § 28)

Fr. 2 (XII. 4) Nam in lege antiqua, si servus, sciente domino, furtum fecit, vel aliam noxam commisit, servi nomine actio est noxalis, nec dominus suo nomine tenetur. — SI SERVUS FURTUM FAXIT NOXIAQUE NOCUIT. — (Fr. 2. § 1. *D. de nox. act.*)

Fr. 3. (XII. 3) SI VINDICIAM FALSAM TULIT ... SI VELIT IS ... TOR ARBITROS TRES DATO EORUM ARBITRIO. , . FRUCTUS DUPLIONE DAMNUM DECIDITO. (FESTUS, *v. Vindiciæ*)

Fr. 4. (XII. 2) Rem, de qua controversia est, prohibemur in sacrum dedicare; alioquin dupli pœnam patimur. (Fr. 3. *D. de litig.*)

Fr. 5. (XI. 1) In XII Tabulis legem esse, ut, quodcumque postremum populus jussisset, id jus ratumque esset. (LIVIUS, VII. 17)

Il sig. Michelet ha ordinato questi frammenti, non più secondo le tavole, ma secondo la materia, e vedendo in esse tavole il contrasto fra i patrizj che volevano conservare l'antico, e i plebei che aspiravano al nuovo. Non occorre che ripetiamo le fonti e l'ordine, apparendo esso da quanto precede.

PARTE ANTICA DELLE XII TAVOLE.

Due principj.

Adversus hostem æterna auctoritas.

Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita jus esto.

Procedura.

Si qui in jure manum conserunt.

Si in jus vocat, ni it antestator; igitur em capito.

Si calvitur pedemve struit, manum endojacito.

Si morbus ævitasve vitium escit, qui in jus vocabit, jumentum dato: si nolet, arceram ne sternito.

Morbus sonticus — status dies cum hoste — quid horum fuit unum judici arbitrove reove, dies diffusus esto.

Cui testimonium defuerit, is tertiis diebus ob portum obvagulatum ito.

Assiduo vindex assiduus esto: proletario quoi quis volet vindex esto.

Æris confessi rebusque jure judicatis triginta dies justi sunto.

Post deinde manus injectio esto, in jus ducito.

Solis occasus suprema tempestas esto.

Ni judicatum facit, aut quips endo em jure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus quindecim pondo ne majore, aut si volet minore vincito.

Si volet suo vivito: ni suo vivit, qui em vinctum habebit, libras farris endo dies dato; si volet plus dato.

Erat autem jus interea paciscendi, ac nisi pacti forent, habebatur in vinculis dies sexaginta: inter eos dies trinis nundinis continuis ad prætorem in comitium producebantur, quantæque pecuniæ judicati essent prædicabatur.

Tertiis autem nundinis capite pœnas dabant, aut trans Tiberim peregre venum ibant. Si plures forent, quibus reus esset judicatus, secare si vellent atque partiri corpus addicti sibi hominis permiserunt. Tertiis nundinis partis secanto: si plus minusve secuerunt, se fraude esto

Codice penale.

Qui malum carmen incantasset — malum venenum.

Qui ædes acervumve frumenti juxta domum positum combusserit, vinctus verberatus, igni necare jubetur, si modo sciens prudensque id commiserit: si vero casu, id est negligentia, aut noxiam sarcire jubetur, aut, si minus idoneus sit, levius castigatur.

Qui fruges excantassit — neve alienam segetem pellexeris.

Frugem quidem aratro quæsitam furtim noctu pavisse ac secuisse, puberi XII Tabulis capitale erat, suspensumque Cereri necari jubebant; gravius quam in homicidio convictum; impubem prætoris arbitratu verberari, noxiamque duplione decerni.

Fuit et arborum cura legibus priscis: cautumque est *XII Tabulis*, ut qui injuria cecidisset alienas, lueret in singulas æris xxv.

Si nox furtum factum sit, si im occisit, jure cæsus esto.

Furem interdiu deprehensum non aliter occidere lex *XII Tabularum* permisit, quam si telo se defendat.

Ex ceteris autem manifestis furibus liberos verberari addicique jusserunt (Decemviri) ei, cui factum furtum esset, si modo id luci fecissent, neque se telo defendissent: servos item furti manifesti prensos verberibus affici et e saxo præcipitari; sed pueros impuberes prætoris arbitratu verberari voluerunt, noxamque ab his factam sarciri.

Concepti et oblati (furti) pœna ex lege *XII Tabularum* tripli est. Præcepit (lex) ut, qui quærere velit, nudus quærat, linteo cinctus, lancem habens; qui si quid invenerit, jubet id lex furtum manifestum esse.

Si adorat furto quod nec manifestum escit. Nec manifesti furti pœna per legem *XII Tabularum* dupli irrogatur.

Confini e spazio legittimo

Quod autem *forum*, id est, vestibulum sepulcri, *bustumve* usucapi vetat (lex XII Tabularum), tuetur jus sepulcrorum.

Ex hac autem, non rerum, sed verborum discordia controversia nata est de finibus: in qua quoniam usucapionem *XII Tabulæ* intra quinque pedes esse noluerunt...

Viæ latitudo *ex lege XII Tabularum* in porrectum octo pedes habet; in anfractum, id est ubi flexum est, sedecim.

Si per publicum locum rivus aquæductus privato nocebit, erit actio privato ex *lege IIX Tabularum*, ut noxa domino caveatur. Si aqua pluvia nocet.

Quod ait prætor, et lex *XII Tabularum* efficere voluit, ut quindecim pedes altius rami arboris circumcidantur, et hoc idcirco effectum est, ne umbra arboris vicino prædio noceret.

Sciendum est in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum quodammodo ejus legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicunt tulisse; nam illic ita est:

Si quis sepem ad alienum prædium fixerit infoderitque, terminum ne excedito: si maceriam, pedem relinquito: si vero domum, pedes duos: si sepulcram aut scrobem fo-

derit, quantum profunditatis habuerit tantum spatii relinquito: si puteum, passus latitudinem: at vero oleam aut ficum ab alieno ad novem pedes plantato, cæteras arbores ad pedes quinque.

Tignum junctum ædibus vineæque et concapet ne solvito.

Quod providenter *lex XII Tabularum* efficit, ne vel ædificia sub hoc prætextu diruantur, vel vinearum cultura turbetur; sed in eum, qui convictus est junxisse, in duplum dat actionem.

Potestà paterna e conjugale.

Nam mihi quidem pestifera videtur (tribunorum plebis potestas), quippe quæ in seditione et ad seditionem nata sit: cujus primum ortum si recordari volumus, inter arma et obsessis urbis locis procreatum videmus. Deinde quum esset cito necatus, tanquam ex XII Tabulis insignis ad deformitatem puer, brevi tempore recreatus multoque tætrior et fœdior natus est.

At Romanorum legislator (*Romulus*) omnem, ut ita dicam, protestatem in filium patri concessit, idque toto vitæ tempore: sive eum in carcerem conjicere, sive flagris cædere, sive vinium ad rusticum opus detinere, sive occidere vellet; licet filius jam rempublicam administraret, et inter summos magistratus censeretur, et propter suum studium in rempublicam laudaretur. Sed sublato regno, Decemviri (eam legem) inter cæteras retulerunt, extatque in XII Tabularum, ut vocant, quarta, quas tunc in foro posuere.

SECONDA PARTE DELLE XII TAVOLE.

Rivoluzione — Garanzie.

In XII Tabulis legem esse, ut, quodcumque postremum populus jussisset, id jus ratumque esset.

Vetant *XII Tabulæ* leges privis hominibus irrogari.

Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto.

Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt. His autem potestatem facit lex, pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant.

Initium fuisse secessionis dicitur Virginius quidam, qui cum animadvertisset Appium Claudium, *contra jus, quod ipse ex vetere jure in XII Tabulas transtulerat*, vindicias filiæ suæ a se abdixisse, et secundum eum qui in servitutem ab eo suppositus petierat, dixisse, captumque amore virginis omne fas ac nefas miscuisse.

Si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto.

Quæstores constituebantur a populo, qui capitalibus rebus præessent: hi appellabantur quæstores parricidii, quorum etiam meminit lex XII Tabularum. Ab omni judicio pœnaque provocari licere, indicant XII Tabulæ.

Tum leges præclarissimæ *de XII Tabulis* translatæ duæ, quarum altera de capite civis rogari, nisi maximo comitiatu, vetat.

Dure autem scriptum esse in istis legibus (XII Tabularum) quid existimari potest? Nisi duram esse legem putas, quæ judicem arbitrumve jure datum, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus est, capite punitur.

Qui se sierit, testarier libripensve fuerit, ni testimonium fariatur, improbus intestabilisque esto.

Lege autem introducta est pignoris capio, velut lege XII Tabularum, adversus eum, qui hostiam emisset, nec pretium redderet; item adversus eum, qui mercedem non redderet pro eo jumento, quod quis ideo locasset, ut inde pecuniam acceptam in dapem, id est in sacrificium, impenderet.

Rem, de qua controversia est, prohibemur in sacrum dedicare; alioquin dupli pœnam patimur.

Nuovo codice penale.

Propter os fractum aut collisum tercentorum assium pœna erat; at si servo, centum quinquaginta.

Si injuriam faxit alteri, viginti quinque æris pœnæ sunto.

Primo XII Tabulis sanctum, ne quis unciario fœnore amplius exerceret. Majores nostri sic habuerunt, itaque in legibus posuerunt, furem dupli damnari, fœneratorem quadrupli.

An putas, si non illa etiam ex XII Tabulis de testimoniis falsis pœna abolevisset, et si nunc quoque, ut antea, qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpejo ejiceretur, mentitores fuisse pro testimonio tam multos, quam videmus?

Nuovo diritto della famiglia e della proprietà.

Usu in manum conveniebat, quæ anno continuo nupta perseverabat.

Si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto.

Uti legassit super pecunia tutelave suæ rei, ita jus esto.

Si intestato moritur cui suus heres nec sit agnatus proximus, familiam habeto.

Si agnatus nec sit gentilis, familiam nancitor.

Civis romani liberti hereditatem lex XII Tabularum patrono defert, si intestato sine suo herede libertus decesserit. Lex, ex ea familia, inquit, in eam familiam.

Quod in re pari valet, valeat in hac quæ par est; ut, *quoniam usus auctoritas fundi biennium est, sit etiam ædium: at in lege ædes* non appellantur, et sunt cæterarum rerum omnium, quarum annuus est usus.

Sforzi del legislatore per conservare il passato, e precauzioni di legislazione, di polizia, ecc.

Hoc ipsum, ne connubium patribus cum plebe esset, non Decemviri tulerunt.

Nostræ contra XII Tabulæ, quum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt: Si quis occentavisset, sive carmen condidisset, quod infamiam faceret, flagitiumque alteri.

Primum XII Tabulis cautum esse cognoscimus, ne quis in urbe cœtus nocturnos agitaret.

Hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito.

Hoc plus ne facito — rogum ascia ne polito.

Extenuato igitur sumtu, tribus riciniis, et vinculis purpuræ, decem tibicinibus, tollit (lex XII Tabularum) etiam lamentationem. Mulieres genas ne radunto, neve lessum funeris ergo habento.

Cetera item funebria, quibus luctus augetur, XII Tabulæ sustulerunt: Homini, inquiunt, mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat. Excipit bellicam peregrinamque mortem.

Hæc præterea sunt in legibus de unctura, quibus servilis tollitur omnisque circumpotatio: quæ et recte tolluntur, neque tollerentur nisi fuissent. Ne sumtuosa respersio, ne longæ coronæ, ne acerræ prætereantur.

Inde illa *XII Tabularum* lex: Qui coronam dabit, ipse pecuniave ejus virtutis ergo duitor ei. Quam servi equive meruissent, *pecunia partum* lege dici nemo dubitavit. Quis ergo honos? ut ipsi mortuo parentibusque ejus, dum intus positus esset, forisve ferretur, sine fraude esset imposita.

Ut uni plura fierent, lectique plures sternerentur, id quoque ne fieret *lege* sanctum est.

Neve aurum addito quoi auro dentes vincti escunt, ast im cum illo sepelire urerere se fraude esto.

Rogum bustumve novum vetat (lex XII Tabularum) propius sexaginta pedes adjici ædeis alienis invito domino.

N° XI.

FORMOLE GIURIDICHE SIMBOLICHE.

« Essendo gli uomini naturalmente poeti (dice Vico nella *Scienza Nuova*, lib. IV), tutta poetica fu l'antica giurisprudenza, la quale fingeva i fatti non fatti, nati li non nati ancora, morti i viventi, i morti vivere nelle loro giacenti eredità; introdusse tante maschere vane senza subjetti, che si dissero *jura imaginaria*, ragioni favoleggiate da fantasia; e riponeva tutta la sua riputazione in trovare siffatte favole, che alle leggi serbassero la gravità ed ai fatti ministrassero la ragione: talchè tutte le finzioni dell'antica giurisprudenza furono verità mascherate; e le formole con le quali parlavano le leggi, per le loro circoscritte misure di tante e tali parole nè più nè meno nè altre, si dissero *carmina*. Talchè tutto il diritto antico romano fu un serio poema che si rappresentava dai Romani nel fòro, e l'antica giurisprudenza fu una severa poesia ».

Di *acta legitima* porgiamo i seguenti esempj:

I. Nelle nozze davasi alla sposa un anello di ferro; e nel riceverla in casa dello sposo le si davano le chiavi; le si toglievano quando n'uscisse in caso di ripudio.

II. Si contraeva un impegno collo stringere il pugno.

III. Denunziavasi il turbato possesso col lanciare un sasso contro il muro illegalmente alzato.

IV. Conchiudevasi il contratto di mandato (*manu data*) col dare la mano.

V. Per adire un'eredità, l'erede faceva scoccar le dita, *digitis crepabat*.

VI. Interrompevasi la prescrizione col rompere un ramoscello.

VII. Per assumere uno in testimonio gli si diceva: *licet antestari?* se rispondeva *licet*, gli replicava *memento*, toccandogli l'estremità dell'orecchio.

VIII. Il padre di famiglia emancipava un figlio dandogli uno schiaffo.

IX. Si rincariva ad un'asta pubblica col sollevare un dito.

X. Quando si contrastasse della possessione d'un fondo, le due parti si prendevano le mani, fingevano una specie di lotta, e poi andavano a cercar una zolla del fondo contrastato. A questa corsa si sostituirono due formole; il pretore pronunziava *inite viam*, un terzo *redite viam;* che supponevano incominciato e finito il viaggio nella sala d'udienza.

XI. Il debitore che faceva cessione de' suoi beni ai creditori, toglievasi e deponeva l'anello d'oro.

XII. Per annunziare che si alienava uno schiavo senza guarentirlo, lo si esponeva in vendita col cappello in testa.

XIII. Chi reclamava un mobile, lo pigliava colla mano.

Cicerone per Murena dice: « Potevasi benissimo procedere a questo modo: *Il tal fondo sabino è mio. — No, mio;* e poi giudicare. Ma non vollero, e dicono: *Il fondo che è nel territorio che chiamasi sabino* (son già troppe parole: ma badiamo a quel che segue), *dico che è mio per diritto de' Quiriti*. E poscia: *Dunque vi appello, dal tribunale del pretore, sul luogo stesso, per discutervi della ragione*. A questa tantafera dell'attore non aveva che rispondere il convenuto. Allora il giureconsulto passa dalla sua banda, a guisa dei flautisti nelle commedie, e dice: *Dove tu me, ivi io chiamo te a venire*. Frattanto, acciocchè il pretore non si credesse bello e beato col dire qualche cosa spontaneamente, anche per lui era preparata la formola, assurda al pari delle altre: *Davanti a voi, testi-*

monj qui presenti, ecco la vostra strada; andate. Era lì pronto quell'altro savio, che subito mostrava la via. *Tornate,* diceva il giudice; e tornavano colla medesima guida. Anche a quei barbassori cred'io dovessero parer ridicole queste cose, di comandare d'andarsene a chi stava fermo in luogo, e di vederli nello stesso attimo ritornare donde erano partiti. Sentono l'eguale frivolezza tutte quelle altre formole: *Poichè vi vedo dinanzi al pretore; Vi rivendicate voi per la forma?* ecc. Fintanto che rimasero arcane, di necessità erano cercate da quelli che le conservavano; ma come si divulgarono e furono tragittate per le mani, si trovarono vuote affatto di senso, piene pinze di frode e sciocchezza ».

Come il diritto privato, così il pubblico era sottoposto a formole; eccone esempj:

Tito Livio nel I. libro scrive: « Trovo che i Collatini si arresero, e tale fu la forma della dedizione. Il re interrogò: — Siete voi i legati ed oratori mandati dal popolo collatino, per consegnar voi e il popolo collatino? — Siamo. — Il popolo collatino è in propria balìa? — È. — Deste voi medesimi, il popolo collatino, la città, i campi, l'acqua, i termini, i templi, gli utensili, le cose tutte umane e divine in poter mio e del popolo romano? — Demmo. — Ed io accetto ».

E nel libro stesso: « Allora udimmo che così si fece, nè v'ha memoria d'altro patto più antico. Il feciale interrogò il re Tullo così: — Vuoi, o re, ch'io stringa patto col padre patrato del popolo albano? E comandando il re, il feciale disse: — Ti domando erbe sacre. Il re rispose: — Prendine pure. Poscia al re stesso chiese: — O re, mi fai tu regio nunzio del popolo romano de' Quiriti? approvi i vasi e i compagni miei? Il re rispose: — Sì, salvo il diritto mio e del popolo romano de' Quiriti. — Feciale era M. Valerio: fece padre patrato Sp. Fusio toccandogli il capo e i capegli colla verbena. Il padre patrato si fa per *patrare* il giuramento, cioè per sancire il patto, ciò ch'egli fa con una lunga formola che qui non occorre riferire. Poscia recitate le leggi, — Odi, disse, o Giove; odi, padre patrato del popolo romano; odi tu popolo albano: il popolo romano non mancherà primo a quelle leggi che da capo a fondo furon lette su quelle tavole cerate, senza frode, siccome furon oggi benissimo intese. Se pel primo mancherà per pubblico consiglio e frodolentemente, in quel giorno, o Giove, ferisci il popolo romano, siccome io oggi ferirò questo porco, e tanto più lo ferisci, quanto più sei poderoso. — Ciò detto, percosse il porco con un ciottolo di selce. Anche gli Albani recitano la loro formola e il loro giuramento, per mezzo del dittatore e de' sacerdoti loro ».

E poco dopo: « Numa eletto re, siccome Romolo acquistò il regno fabbricando la città coll'augurio, comandò che anche intorno a sè si consultassero gli Dei. Perciò dall'augure, che poscia per onore ebbe questo pubblico e perpetuo sacerdozio, condotto nella ròcca, sedette sur un sasso volto a meriggio. L'augure a sinistra sedette col capo velato, tenendo nella destra una verga adunca senza nodo, che chiamarono lituo; e poscia ch'ebbe determinato i punti nella città e nel campo, invocati gli Dei, segnò le regioni da oriente a occidente, e disse esser propizie le plaghe a mezzogiorno, infauste quelle a tramontana. Fissò in mente un segno di rimpetto, lontano quanto più poteva la vista. Allora, trasferito nella sinistra il lituo, posta la destra sul capo di Numa, così pregò: — Giove padre, se è tuo volere che questo Numa, di cui tengo il capo, sia re di Roma, chiarisci a noi i segni tra que' confini ch'io prefinii. — Allora con parole specificò quali auspizj voleva si mandassero; ottenuti i quali, Numa, dichiarato re, discende dal tempio ».

Vedi Chassan, *Essai sur la symbolique du droit, précédé d'une introduction sur la poésie du droit primitif.* Parigi 1847.

N° XII.

LEGGE GIULIA MUNICIPALE [1].

(Verso l'anno di Roma 710; av. Cristo 44)

§ I. Quem h*ac lege* ad *consulem* profiterei oportebit, sei is, quem eum profiterei oportebit, Romæ non erit, tum quei ejus necotia curabit, is easdem omnia, quæ eum, quoius necotia curabit, sei Romæ esset, h. l. profiterei oportebit, item isdemque diebus ad cos. profitemino. Quem h. l. ad cos. profiterei oportebit, sei is pu*pillus*, seive ea vq erit, tam quei ejus pup. vqve tutor erit, item eademque omnia, in iisdem diebus ad cos. profitemino, ita utei et quæ, quibusque diibus, eum eamve, sei pup. vqve non est, h. l. profiterei oporteret. Sei cos. atque (*ad quem hac lege,* h. l. professiones fierei oportebit, Romæ non erit, tum is, quem profiterei oportebit, quod eum profiterei oportebit, ad pr*ætorem* urb*anum*, aut, sei is Romæ non erit, ad eum pr. quei inter peregrinos jus deicet, profitemino, ita utei eum ad cos., sei tum Romæ esset, h. l. profiterei oporteret. Sei ex iis cos. et pr., ad quos h. l. professiones fierei oportebit, memo eorum Romæ erit, tum is quem profiterei oportebit, et quod eum profiterei oportebit, ad tr. pl. profitemino, ita utei eum ad cos. pr. urb. eumque quei inter peregrinos jus deicet, sei tum Romæ esset, h. l. profiterei oporteret. Quod quemquem h. l. profiterei oportebit, is apud quem ea professio fiet ejusque profitebitur nomen, et ea quæ professus erit, et quo die professus sit, in tabulas publicas referenda curato, eademque omnia, quæ uteique in tabulas retulerit, ita in tabulam, in album referunda, idque apud forum, et quom frumentum populo dabitur, ibei, ubei frumentum populo dabitur, cotidie majorem partem diei propositum habeto, u. d. p. r. l. p. *(unde de plano recte legi possit)*. Queiquom que frumentum populo dabunt dandumve curabit, nei que eorum, quorum nomina h. l. ad cos. pr. tr. pl. in tabula, in albo proposita erunt, frumentum dato, neve dare jubeto, neve sinito. Quei adversus ea, eorum quei frumentum dederit, is in tr. m. l. HSD *(in tritici modium unum sestertios quingentos)* populo dare damnas esto, ejusque pecuniæ, quei volet, petitio esto.

§ II. Quæ viæ in urbem Rom. propiusve ur*bem* R*omam* pa*ssus mille*, ubei continente habitabitur, sunt erunt, quoius ante ædificium earum quæ viæ erunt, is eam viam arbitratu ejus æd., quoi ea pars urbis h. l. obvenerit, tueatur, isque æd. curato, uti, quorum ante ædificium erit, quamque viam h. l. quemque tueri oportebit, ei omnes arbitratu ejus tueantur, neve eo loco aq*ua* consistat, quominus commode populus ea via utatur. Æd. cur. æd. pl. quei nunc sunt, quei quomque post. h. l. factei, creati erunt, eumve mag. inierint, iei in diebus v proxumeis, quibus eo mag. designatei erunt eumve mag. inierint, inter se paranto aut sortiunto, qua in partei urbis quisque eorum vias publicas in urbem Roma propiusve u. R. p., reficiendas curet, ejusque rei procurationem habiat. Quæ pars quoique æd. ita h. l. obvenerit, ejus æd. in eis loceis, quæ in ea partei erunt, viarum reficiendarum, tecemdarum procuratio esto, utei h. l. oportebit. Quæ viam pip. (?) ædem sacram, it. ædificium locumve publicum et inter ædificium priva-

(1) La copia conservataci sulle Tavole d'Eraclea offre molte irregolarità d'ortografia, che noi conservammo come indizio di abitudini provinciali degne d'osservazione. Così nel § 1 le lettere *vq.* designano il femminile *pupilla*.

tum ist erit, ejus viæ partem dimidiam is æd., quoi ea pars urbis obvenerit, in qua parte ea ædis sacra erit, seive ædificium publicum, seive locus publicus, tuendam locato. Quemquomque ante suum ædificium viam publicam h. l. tueri oportebit, quei eorum eam viam, arbitratu ejus æd., quoius oportuerit, non tuebitur eam viam æd., quoius arbitratu eam tuerei oportuerit, tuendam locato; isque æd. diebus ne minus x, antequam locet, aput forum, ante tribunale suom, propositum habeto, quam viam tuendam, et quo die locaturus sit, ei quorum ante ædificium ea via sit, eisque quorum ante ædificium ea via erit, procuratoribusve eorum, domum denuncietur facito, se eam viam locaturum, et quo die locaturus sit; eamque locationem palam in foro per q. urb., eumve quei ærario prærit, facito. Quamta pecunia eam viam locaverit, tamtæ pecuniæ eum eosve, quorum ante ædificium ea via erit, proportioni quantum quoinque ante ædificium viæ in longitudine et in latitudine erit, q. urb. queive ærario prærit, in tabulas publicas pecuniæ factæ referendum curato. Ei quoii eam viam tuendam redemerit, tamtæ pecuniæ eum eosve adtribuito, sine *dolo malo*. Sei is quei adtributus erit, eam pecuniam diebus xxx proxumiis, quibus ipse aut procurator ejus sciet adtributionem factam esse, ei quoi adtributus erit, non solverit, neque satisfecerit, is quamtæ pecuniæ adtributus erit, tamtam pecuniam et ejus dimidium ii quoi adtributus erit, dare dibito, inque eam vim is, quoquomque de ea re aditum erit, judicem judiciumque ita dato, utei de pecunia credita judiciumque dari oportebit. Quam viam *hac lege* tuendam locari oportebit, ædquem eam viam tuendam locare oportebit, is eam viam per q. urb. quæive ærario prærit, tuendam locato, utei eam viam arbitratu ejus quei eam viam locandam curaverit, tueatur. Quamtam pecuniam ita quæquæ via locata erit, t. p. q. urb. *(tantum pecuniam quæstor urbanus)* quæive ærario prærit, redemtorei, quoi e lece locationis dari oportebit, heredeive ejus damdam adtribuendam curato. Quominus æd*iles* et iiii vir. vieis in urbem purgandeis, ii vir. vieis extra propiusve urbem Rom. passus purgandeis, queiquomque erunt, vias publicas purgandas curent, ejusque rei potestatem habeant, ita utei legibus pl. ve se. s. (ve) c *(plebisce scitis, sanatusve consultis)* oportet oportebit, e. h. l. n. r. *(eorum hac lege nihil rogatur)*. Quoius ante ædificium semita in loco erit, is eam semitam, eo ædificio perpetuo lapidibus perpetueis integreis continentem, constratam recte habeto, arbitratu ejus æd., quoius in ea parte h. l. viarum procurator erit.

§ III. Quæ viæ in u. R. sunt, erunt, intra ea loca, ubi continenti habetabetur, nequis in ieis vieis post k. januar. primas, plostrum interdiu post solem ortum, neve ante horam x diei, ducito agito, nisi quod ædium sacrarum, Deorum immortalium caussa, ædificandarum, operisve publicæ faciundei caussa advehi portari oportebit, aut quod ex urbe exve ieis loceis, earum rerum, quæ publice demolienda loca erunt, publice exportarei oportebit, et quarum rerum caussa plostra h. l. certeis hominibus, certeis de caussis acere ducere licebit; quibus diebus virgines Vestales, rex sacrorum, flamines plostreis in urbe, sacrorum publicorum p. r. caussa, vehi oportebit; quæque plostra triumphi caussa, quo die quisque triumphavit, ducei oportebit; quæque plostra ludorum, quei Romæ aut urbei Romæ publice feient, inve pompam ludeis circiensibus, ducei agei opus erit; quove minus earum rerum caussa, eisque diebus plostra interdiu in urbe ducantur agantur, e. h. l. n. r. Quæ plostra inania, aut stercoris exportandei caussa, post solem ortum h. x. diei, bubus jumenteisve juncta in u. R. et ab u. R. p. M., esse liceat, e. h. l. n. r.

§ IV. Quæ loca publica porticusve publicæ in u. R. p. ve. u. R. p. sunt erunt; quorum locorum quoiusve porticus ædilium eorumve mag*istratuum* qui vieis loceisque publiceis. u. R. p. ve. u. R. p. M. purgandeis præerunt, lecibus procuratio est erit, nei quis in ieis loceis, inve ieis porticibus quid inædificatum immolitomve habeto, neve ea loca porticumve quam possideto, neve eorum quod sæptum clausumve habeto, quo minus eis loceis porticibusque populus utatur pateantve, nisi quibus uteique leg. pl. ve. se. s. ve. e. concessum, permissumve es. *(sic?)*. Quibus loceis ex lege locationis, quam censor aliusve quis mag. publiceis vectigalibus ultrove tributeis fruendeis tuendisve dixet dixerit, eis quei ea fruenda tuendave conduta habebunt, ut utei fruei liceat, utei ea ab eis custodiantur, cautum est, ei quominus eis loceis utantur fruantur ita utei quoque eorum ex lege locationis eisdem utei fruei licebit, ex. h. l. n. r. Quos ludos quisque Romæ p. ve. u. R. p. (M.) faciet, quominus ei eorum ludorum caussa scœnam

pulpitum ceteraque quæ ad eos ludos opus erunt, in loco publico ponere statuere, eisque diebus, quibus eos faciet, loco publico utei liceat, e. h. l. n. r. Quei scribæ, librarei magistratibus apparebunt, ei quominus loceis publiceis ubei is (cui ?) quisque eorum apparebunt, juserit, apparendi caussa viantur, e. h. l. n. r. Quæ loca serveis publiceis ab ceus. habitandei utendei caussa adtributa sunt, ei quominus eis loceis utantur, e. h. l. n. r.

§ V. Queiquomque in municipieis coloneis præfectureis foreis conciliabuleis c. r. *(civium romanorum)* II vir. IIII vir. erunt, aliove quo nomine mag. potestamve, suffracio eorum, quei quoiusque municipia coloniæ præfecturæ foro conciliabulo erunt, habebunt, nei quis eorumque in eo municipio coloniæ præfecturat foro conciliabulo, senatum decuriones conscriptovse lecito, neve sublecito, neve cooptato, neve recitandos curato, (nisi in demortuei damnateive locum, ejusve quei confessus erit se senatorem decurionem conscreiptumve ibei h. l. esse non licere.

§ VI. Quei minor annos XXX natus est erit, nei quis eorum post k. januar. secondas in municipio colonia præfectura, II vir. IIII vir. neve quem alium mag. petito neve cæpito neve gerito, nisei quei eorum stipendia equo in legione III, aut pedestria in legione VI fecerit, quæ stipendia in castreis inve provincia majorem partem sui quoiusque anni fecerit, aut bina semestria, quæ ei pro singuleis anneis procedere oporteat, aut ei vocatio rei militaris lecibus pl. ve. sc. exve foidere erit, quocirca eum inveitum merere non oporteat; neve quisque præconium dissienationem libitinamve faciet, dum eorum quid faciet, in municipio coloniæ præfectura, II vir, IIII vir aliumve quem mac. petito neve capito neve gerito neve habeto, neve ibei senator neve decurio, neve conscriptus esto, neve sententiam dicito. Quei eorum ex eis quei s. s. s., adversus ea fecerit, is HSIↃↃↃ p. d. d. e. *(sestertios DCC populo dare damnas esto)*, ejusque pecuniæ, quei volet, petitio esto.

§ VII. Quiquomque in municipio coloniæ præfectura post k. quiet. prim. comitia II vir. IIII vir. aleive quoi mag. rogando subrogandove habebit, is ne quem, quei minor anneis (XX ?) natus est erit, II vir. III vir. quei ibei alium mag. hapent, renuntiato, neve renuntiarei jubeto, nisi quei stipendia æquo in lecione III, aut stipendia pedestria in lecione VI fecerit, quæ stipendia in castreis inve provincia majorem partem sui quoiusque anni fecerit, aut bina semestria, quæ ei pro singuleis annueis procedere oporteat, cum eo, quod ei lecibus, pl. ve. sc., procedere oportebit, aut ei vocatio rei militaris legibus pl. ve. sc. exve fœdere erit, quocirca eum invitum merere non oporteat, neve eum, quei præconium, dissienationem libitinanve faciet, dum eorum quid faciet, II vir IIII vir. queive ibei mae. sit, renuntiato, neve in senatum neve in decurionum conscriptorum numero legito suplecito coptato, neve sententiam vocato, neve dicere neve ferre jubeto sc. d. m. Quei adversus ea fecerit, is HSIↃↃↃ p. d. d. esto, ejusque pecuniæ, quei volet, petitio esto.

§ VIII. Quæ municipiæ colonia præfectura fora conciliabula c. r. sunt erunt, nequis in eorum quo municipio colona præfectura conciliabulo senatu decurionibus conscripteisque esto, neve quæ ibi in eo ordine sententiam deicere ferre liceto, quei furtei, quod ipse fecit fecerit, condemnatus pactusve est erit, queive judicio fiducio (?), pro socio, tutelæ mandatei injuriarum, deve d. m. condemnatus est erit, queive lece Plætoria, ob eamve rem quod adversus eam lecem fecit fecerit, condemnatus est erit, queive depucnandi caussa auctoratus est erit, fuit fuerit, queive in jure abjuraverit, bonamve copiam juravit juraverit; quei sponsoribus creditoribusve sueis renunciavit renunciaverit se soldum solvere non posse; prove quo datum depensum est erit, quoiusve bona ex edicto ejus quid *(qui j. d.)* præfuit præfuerit, præterquam sei quoius, quom pupillus esset, reive publicæ caussa abesset, neque d. m. fecit fecerit, quo macis r. p. c. a. possessa proscriptave sunt erunt; queive judicio publico Romæ condemnatus est erit, quocirca eum in Italia esse non liceat, neque in intecrum restitutus est erit, queive in eo municipio colonia præfectura foro conciliabulo quoius erit, judicio publico condemnatus est erit, quemve k. prævaricationis caussa accusasse fecisseve quod judicatum est erit, quoive aput exercitum incnominiæ caussa ordo ademptus est erit, quemve imperator incnominiæ caussa ab exercitu decedere juset juserit, queive ob caput c. r. referendum *(civis romani deferendum)*, pecuniam præmium aliudve quid cepit ceperit, queive corpori quæstum fecit fecerit, queive lanistaturam artemve ludicam fecit fecerit, queive lenocinium faciet. Quei adversus ea in municipio colonia præfecturave foro conciliabulo (in)

decurionibus conscripteisve fuerit sententiamve dixerit, is HS ↀↀ p. d. d. esto, ejusque pecuniæ, qui volet, petitio esto.

§ IX. Quoi h. l. in municipio colonia præfectura foro conciliabulo senatorem decurionem conscriptum esse, inque eo ordine sententiam dicere ferre non licebit, nei quis, quei in eo municipio colonia præfectura foro conciliabulo senatum decuriones conscriptos habebit, eum in senatum decuriones conscriptos ire jubeto sc. d. m., neve eum ibei sententiam rogato, neive dicere neive ferre jubeto sc d. m., neve quis, que (*l.* quei) in eo municipio colonia præfectura foro concilial ulo suffragio eorum maxumam potestatem habebit, eorum quem ibei in senatum, decuriones conscriptos ire, neve, in eo numero esse, nive sententiam ibei dicere ferreve sinito sc. d. m. (*sciens dolo malo*), neve quis ejus rationem comitieis conciliove (.... ?) creatum est, renuntiato; neve quis, quei ibei mag. potestatemve habebit, eum cum senatu decurionibus conscriptes spectare, neive in convivio publico esse sineto sc. d. m.

§ X. Quibus h. l. in municipio colonia præfectura foro conciliabulo in senatum dicurionibus conscripteis esse non licebit, ni quis eorum in municipio colonia præfectura foro conciliabulo II vir. IIII vir. aliamve quam potestatem, ex quo honore in eum ordinem perveniat, petito neve capito, neve quis eorum ludeis, cumve gladiatores ibei pecunabunt, in loco senatorio decurionum conscriptorum sedito, neve spectato, neve convivium publicum is inito, neive quis, quei adversus ea creatum renuntiatum erit, ibei II vir. IIII vir. esto, neve ibei mac. potestatemve habeto. Quis adversus ea fecerit, is HS ↀↀ p. d. d. esto, ejusque pecuniæ, qui volet, petitio esto.

§ XI. Quæ municipia coloniæ præfecturæ c. r. in Italia sunt erunt, quei in eis municipieis coloneis præfectureis maximum mag. maximumve potestatem ibei habibit, tum cum censor aliusve quis mag. Romæ populi censum aget, is diebus LX proxumeis quibus sciet Romai cinsum populi agi, omnium municipium colonorum suorum, queique ejus præfecturæ erunt, q. c. r. erunt, censum agunto, eorumque nomina, prænomina, patres aut patronos, tribus, cocnomina, et quot annos quisque eorum habet, et rationem pecuniæ, ex formula census, quæ Romæ ab eo qui tum censum populi acturis erit, proposita erit, ab ieis jurateis accipito, eaque omnia in tabulas publicas sui municipi referunda curato, eosque libros per legatos, quos major pars decurionum conscriptorum ad eam rem legarei mittei cinsuerint, tum eum eas ris consuleretur, ad eos quei Romæ censum agent, mittito, curatoque utei, quom amplius LX reliquei erunt, antequam diem ei, queiquomque Romæ censum agent, finem populi censendi faciant, eos adeant, librosque ejus municipi coloniæ præfecturæ edant; isque censor seive quis alius mag. censum populi aget, diebus V proxumeis, quibus legatei ejus municipi coloniæ præfecturæ adierint, eos libros census, quei ab ieis legateis dabuntur, accipito s. d. m., exque ieis libreis, quæ ibei scripta erunt, in tabulas publicas referunda curato, easque tabulas eodem loco, ubei ceteræ tabulæ publicæ erunt, in quibus census populi perscriptus erit, condenda curato. Qui pluribus in municipieis coloneis præfectureis domicilium habebit, et is Romæ census erit, quo magis in municipio colonia præfectura h. l. censeatur, e. h. l. n. r.

§ XII. Quei lege pl. ve. sc. (*plebisve scito*), permissus est erit, utei leges in municipio fundano, municipiibusve ejus municipi daret, seis qui is post h. l. r., in eo anno proxumo, quo h. l. populus iuserit, ad eas leges municipieis fundanos item teneto, utei oporteret, sei eai res ab eo tum, quom primum leges eis municipibus lege pl. ve. sc. dedit, ad eas leces additæ, commutatæ conrectæ, neve quis interdeto, neve quid facito, quominus ea rata sint, quoveminus municipis lundanos teneat eisque optemperetur.

LEGGE RUBRIA DELLA GALLIA CISALPINA.

(Dopo l'anno di Roma 711; av. Cristo 43).

§ ... (2). Jussum judicatumve erit, id ratum ne esto; quodque quis IIII quequomq. d. e. r. decernet, interdiicetve, seive sponsionem fierei judicaveritve jubebit, judiciumve quod d. e. r. dabit, is in id decretum interdictum sponsionem judicium exceptionem

(2) I numeri dei seguenti paragrafi si leggono sul monumento originale.

addito addive jubeto: *qua de re* operis novi nuntiationem II vir. IIII vir. præfectusve ejus municipiei non remeiserit.

§ XX. Qua de re quisque et a quo, in Gallia Cisalpeina, damnei infectei ex formula restipularei satisve accipere volet, et ab eo quei ibei *jus dicet*, postulaverit, idque non k. k. (*calumniæ causa*) se facere juraverit, tum is quo d. e. r. in jus aditum erit, eum quei in jus eductus erit, d. e. r. ex formula repromittere, et sei satis darei debebit, satis dare jubeto, decernito. Quei eorum ita non repromeiserit aut non satis dederit, si quid interim damni datum factumve ex ea re aut ob e. r. eove nomine erit, quam ob rem, utei damnei infectei repromissio satisve datio fieret, postulatum erit, tum mag., prove mag. II vir. IIII vir. præfec. ve, quoquumque d. e. r. ita jus deicito judicia dato judicareque jubeto cogito, proinde atque sei d. e. r., quom ita postulatum esset, damn (ei) infectei ex formula recte repromissum satisve datum esset. D. (e. r.), quod ita judicium datum, judicareve jussum judicatumve erit..., (j) us ratumque esto, dum in ea verba, sei damnei infectei; repromissum non erit, judicium det, itaque judicare jubent: i. f. s. (?) antequam id judicium q. d. r. a., factum est, Q. Licinius damni infectei, eo nomine q. d r. a., eam stipulationem, quam is quei Romæ inter peregreinos jus deicet, in albo propositam habet, L. Seio repromiseisset, tum quicquid eum Q. Licinium ex ea stipulatione L. Seio d. f. oporteret ex f. b., d. TIIS (*sic*) e. j. Q. Licinium L. Seio. Sei ex decreto II vir. IIII vir. præfec. ve Mutinensis, quod ejus II vir. IIII vir. præfec. ve, ex lege Rubria seive id. pl. ve sc. est, decreverit, Q. Licinius, eo nomine qua d. r. a., L. Seio damnei infectei repromittere noluit, c.; s. n. p. x. Aut sei damnei infectei satis datum non erit, in ea verba judicium det, i. f. s. antequam id judicium det q. d. r. a., factum est, Q. Licinius damnei infectei, eo nomine q. d. r. a., ea stipulatione, quam is quei Romæ inter peregrinos jus deicet, in albo propositam habet, L. Seio satis dedisset, tum q. q. eum Q. Licinium ex ea stipulatione L. Seio d. f. oporteret, ex f. b. b. d. f. e. j. Q. Licinius L. Seio, sei ex decreto II vir. IIII vir. præf. ve Mutinensis, quod ejus is II vir. IIII vir. præfec., ex lege Rubria seive id pl. ve sc. est, decreverit, Q. Licinius, eo nomine q. d. r. a., L. Seio damnei infectei satis dare noluit, c,; s. n. p. a. Dum II vir IIII j. d. præfec. ve d. e. r. jus ita deicet curetve, utei ea nomina et municipium colonia locus, in eo judicio, quod ex ieis, quæ proxume s. s., accipientur includentur concipiantur, quæ includei concipei s. d. m. oporteret debebitve, ne qui ei, quei d. e. r. aget petetve, captionei ob e. r. aut eo nomine esse possit. Neive ea nomina, qua *(sic)* in earum qua formula quæ s s. s., aut Mutina, in eo judicio includei concipiei curet, nisei iei quos inter id judicium accipietur leisve contestabitur, ieis nominibus fuerint, quæ in earum qua formula s. s. est, et nisei sei Mutinæ ea res agetur. Neive quis mag. prove mag., neive quis pro quo imperio potestateve erit, intercedito, neive quid aliud facito, quo minus d. e. r. ita judicium detur judiceturque.

§ XXI. A quoquomq. pecunia certa credita, signata forma p. p. r. *(publica populi romani)*, in eorum quo o. m. c. p. f. v. c. c. t. ve, (*oppido, municipio, colonia, præfectura, foro, vico, conciliabulo, castellove*), quæ sunt eruntve in Gallia Cisalpeina, petetur quæ res non pluris HS XV erit, sei is eam pecuniam in jure, apud eum quem ibei j. d. p., ei quei eam petet, aut ei quoius nomine ab eo petetur, d. o. debereve se confessus erit, neque id quod confessus erit, solvet satisve faciet, aut se sponsione judicioque, uteive oportebit, non defendet; seive is ibei d. e. r. in jure non responderit, neque d. e. r. sponsionem faciet, neque judicio, utei oportebit, se defendet, tum de eo, a quo ea pecunia peteita erit, deque eo, quoi eam pecuniam d. o., s. res lex jus causaque o. o.r. esto, atque utei esset, esseve oporteret, sei is, quei ita confessus erit, aut, d. e. r. non responderit, aut se sponsione judicioque, utei oportebit, non defenderit, ejus pecuniæ iei quei eam suo nomine petierit, quoive eam d. o., ex judiceis dateis, judicareve recte jusseis, jure lege damnatus esset fuisset. Quoique quomque II vir. III vir. præfec. ve ubei j. d. p., is eum quei ita quid confessus erit, neque id solvet satisve faciet, eum quei se sponsione judiciove, uteive oportebit, non defenderit, aut in jure non responderit, neque id solvet satisve faciet, t. p., quanta ea pecunia erit, de qua tum inter eos ambigetur, dum t. (us) xv, s. f. s. duci jubeto, queique eorum quem, ad quem ea res pertinebit, duxserit, id ei fraudi pœnæve ne esto; quodque ita factum actum jussum erit, id jus ratumque esto. Quominus in eum, quei ita vadimonium Romam, ex decreto ejus quei ibei j. d. p., non promeiserit, aut vindicem locupletem ita non dederit, ob e. r.

judicium remp. is quei ibei j. d. p., ex h. l. det judicareique d. e. r. ibei curet, ex. h. l. n. r.

§ XXII. A quo quid præter pecuniam certam creditam, signatam forma p. p. r., in eorum quo o. m. c. p. f. v. c. c. t. ve, quæ sunt eruntve in Gallia cis Alpeis, petetur, quodve quom eo agetur, quæ res non pluris nsxv erit, et sei ea res erit, de qua re omnei pecunia ibei jus deicei judiciave darei ex h. l. d. o., sei is eam rem, quæ ita ab eo petetur, quomque eo agetur, ei quei eam petet, deve ea re aget, aut iei, quoius nomine ab eo petetur, quomve eo agetur in jure, apud eum, quei ibei j. d. p., d. f. p. restituereve oportere, aut se debere, ejusve eam rem esse, aut se eam habere, eamve rem de qua arguetur, se fecisse, obligatumve se ejus rei noxiæve esse confessus erit deixseritve, neque d. e. r. satis, utei oportebit, faciet, aut, sei sponsionem fierei oportebit, sponsionem non faciet, non restituet, neque se judicio, utei oportebit, defendet, aut sei d. e. r. in jure nihil responderit, neque d. e. r. se judicio, utei oportebit, defendet, tum de eo a quo ea res ita petetur, quomve eo d. e. r. ita agetur, deque eo quoi eam rem d. f. p. (*dari*, *fieri*, *præstari*) restitui satisve d. e. r. fieri oportebit, s. l. v. j. c. q. o. o. r. e. (*si rem lex, res, jus, caussaque omnibus omnium rerum esto)*, atque utei esset esseve oporteret, sei is quei ita quid earum rerum confessus erit, aut d. e. r. non responderit. neq. se judicio, utei oportebit, defenderit, de ieis rebus Romæ apud pr. eumve quei de ieis rebus Romæ j. d. p. esset, in jure confessus esset, aut ibei d. e. r. nihil respondisset, aut judicio se non defendisset. *Prætor* isve quei d. e. r. Romæ j. d. p., in *(præerit)* eum et in heredem ejus; d. e. r. omnibus ita jus deicito decernito, eosque duci, bona eorum possideri proscreibeive veneireque jubeto, ac sei is heresve ejus d. e. r. in jure apud eum pr. eumve quei Romæ j. d. p. præesse; confessus esset aut d. e. r. nihil respondisset, neque se judicio, utei oportuisset, defendisset. Dum nequis d. e. r. nisei pr. isve quei Romæ j. d. p., eorum quoius bona possiderei proscreibei veneire, duceique eum jubeat.

§ XXIII. Queiquomque in eorum quo o. m. c. p. f. v. c. c. t. ve, quæ in Gallia Cisalpeina sunt erunt, j. d. p., is inter eos quei de familiæ *(sic)* herciscunda deividunda judicium sibei darei reddeive, in eorum quo o. m. c. p. f. v. c. c. t. ve, quæ s. s. s., postulaverint, ita jus deicito decernito judicia dato judicare jubeto, utei in eo o. m. c. p. f. v. c. c. t. ve in quo is quoius.....

— ·· —

N° XIII.

FRAMMENTI DEL DIRITTO PRETORIO ED EDILIZIO.

Si riferisce al Racconto, Lib VI, cap. 14.

La giustizia in Roma era amministrata da un pretore *urbano* fra i cittadini, e da un pretore *peregrino* fra gli stranieri, o fra questi e cittadini. Erano annui, e nell'assumere la dignità pubblicavano *editti*, cioè programmi delle regole secondo cui avrebbero giudicato, come si comporterebbero ne' punti non determinati dalle leggi, come intenderebbero le oscure, come tempererebbero le severe e discordanti dai tempi. La più parte conservavano l'editto del predecessore (*edicta tralatitia*), massime riguardo ai canoni tacitamente assentiti dal popolo. Qualora poi le circostanze il portassero, i pretori emanavano editti straordinarj (*repentina*), contenenti decisioni di casi particolari.

Gli edili *curuli* poteano pubblicare anch'essi editti simili intorno alla polizia e agli edifizj pubblici, e talvolta anche a disposizioni di diritto privato, come sulla compra di cose aventi difetti occulti. Anche i tribuni della plebe e i censori aveano diritto di pubblicare simili editti, ma di rado si riferivano a punti di diritto privato.

Il diritto introdotto dai magistrati si chiamava *jus honorarium*, perchè derivava dal pretore. Qui ne presentiamo i frammenti, valendoci dell'edizione di Haubold. La cifra posta al fine di ciascun frammento dinota il numero de' libri scritti da Ulpiano sopra i due editti.

I. EDITTO PRETORIO.

De jurisdictione.

Fr. 1. Qui magistratum potestatemve habebit, si quid in aliquem novi juris statuerit, ipse, quandoque adversario postulante, eodem jure uti debet. Si quis apud eum qui magistratum potestatemque habebit, aliquid novi juris obtinuerit, quandoque postea adversario ejus postulante, eodem jure adversus eum decernetur; scilicet, ut quod ipse quis in alterius persona æquum esse credidisset, id in ipsius quoque persona valere patiatur. Fr. 1. § 1. *quod quisq. juris in alterum.* (III)

De edendo.

Fr. 2. Argentariæ mensæ exercitores rationem, quæ ad se pertinet, edant adjecto die et consule. Fr. 4. *pr. de edendo.* (IV)

Fr. 3. Argentario, eive qui iterum edi postulabit, causa cognita, edi jubebo. Fr. 6. § 8. (IV)

De pactis.

Fr. 4. Pacta conventa, quæ neque dolo malo, neque adversus leges plebiscita, senatusconsulta, edicta principum, neque quo fraus cui eorum fiat, facta erunt, servabo. Fr. 7. *de pactis.* (IV)

De in jus vocando.

Fr. 5. Parentem, patronum, patronam, liberos, parentes patroni, patronæ, in jus sine permissu meo ne quis vocet. Fr. 4. § 1. *de in jus voc.* (V)

Fr. 6. Si quis parentem, patronum, patronam, liberos aut parentes patroni, patronæ, liberosve suos, eumve quem in potestate habebit, vel uxorem, vel nurum, in judicium vocavit, qualiscumque fidejussor judicio sistendi causa accipiatur. Fr. 2. *qui satisd. cog.* (v)

Fr. 7. In bona ejus, qui judicio sistendi causa fidejussorem dedit, si neque potestatem sui faciat, neque defenderetur, iri jubebo. Fr. 2. pr. *quib. ex causis in poss. eatur.* (v)

De postulando.

Fr. 8. . . . Qui lege, plebiscito, senatusconsulto, edicto, decreto principum, nisi pro certis personis, postulare prohibentur, hi pro alio quam pro quo licebit, in jure apud me ne postulent. Qui ex his omnibus, qui supra scripti sunt, in integrum restitutus non erit, pro alio ne postulet, præterquam pro parente, patrono, patrona, liberis, parentibusque patroni, patronæ, liberisve suis, fratre, sorore, uxore, socero, socru, genero, nuru, vitrico, noverca, privigno, privigna, pupillo, pupilla, furioso, furiosa, cui eorum a parente aut de majoris partis tutorum sententia, aut ab eo cujus de ea re jurisdictio fuit, ea tutela curatiove data erit. Fr. 1. 8. 9. 11; fr. 3. pr. *de postul.* (vi)

De his qui notantur infamia.

Fr. 9. Infamia notatur, qui ab exercitu, ignominiæ causa, ab imperatore, eove cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit. Qui artis ludicræ pronunciandive causa in scedam prodierit. Qui lenocinium fecerit. Qui in judicio publico calumniæ prævaricationisve causa quid fecisse judicatus erit. Qui furti, vi bonorum raptorum, injuriam de dolo malo et fraude, suo nomine damnatus pactusve erit. Qui pro socio, tutelæ, mandati, depositi, suo nomine, non contrario judicio damnatus erit. Qui eam, quæ in potestate ejus esset, genero mortuo, quum eum mortuum esset sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit, eamve sciens qui uxorem duxerit, non jussu ejus, in cujus potestate est. Et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit. Quive suo nomine non jussu in cujus potestate esset, ejusve nomine quem quamve in potestate haberet, bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit. Fr. 1. *de his qui not inf.* (Julianus, *lib.* i *ad edictum*).

De procuratoribus.

Fr. 10. Procuratorem ad litem suscipiendam datum, pro quo consentiente dominus judicatum solvi exposuit, judicium accipere cogam. Fr. 8. § 3 *de proc. et defens.* (viii)

Fr. 11. Cujus nomine quis actionem dari sibi postulabit, is eum viri boni arbitratu defendat; et ei, qua nomine aget, id ratum habere eum, ad quem ea res pertinet, boni viri arbitratu satisdet. Fr. 33. § *eod.* (ix)

De negotiis gestis.

Fr. 12. Si quis negotia alterius, sive quis negotia, quæ cujusque, quum is moritur, fuerint, gesserit, judicium eo nomine dabo. Fr. 3. pr. *de neg. gest.* (x)

De in integrum restitutionibus.

Fr. 13. Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo. Fr. 1. *quod metus causa.* (xi)

Fr. 14. Quæ dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit, et justa causa esse videbitur, judicium dabo. Fr. 1. *de dolo malo.* (xi)

Fr. 15. Quod cum minore quam vigintiquinque annis nato, gestum esse dicetur, uti quæque res erit, animadvertam. Fr. 1. § 1 *de minor.* (xi)

Fr. 16. Qui, quæve, posteaquam quid cum his actum contractumve sit, capite deminuti; deminutæ esse dicentur, in eos easve perinde quasi id factum non sit, judicium dabo. Fr. 2. § 1. *de cap. min.* (xii)

Fr. 17. Si cujus quid de bonis, quum is metu, aut sine dolo malo, reipublicæ causa abesset, inve vinculis, servitute, hostiumque potestate esset; sive cujus actionis eorum cui dies exisse dicetur; item, si quis quid usu suum fecisset, aut, quod non utendo

amisit (1), consequutus, actionеve qua solutus ob id quod dies ejus exierit, quum absens non defenderetur, inve vinculis esset, secumve agendi potestatem non faceret; aut quum eum invitum in jus vocari non liceret, neque defenderetur; quumve magistratus de ea re appellatus esset, sive cui pro magistratu, sine dolo ipsius actio exempta esse dicetur; earum rerum actionem intra annum quo primum de ea re experiundi potestas erit: item si qua alia mihi justa causa esse videbitur, in integro restituam, quod ejus per leges, plebiscita, senatusconsulta, edicta, decreta principum, licebit. Fr. 1. § 1. *ex quib. caus. maj.* (XII)

Fr. 18. Quod eo auctore, qui tutor non fuerit, *gestum esse dicetur*, si id actor ignoravit, dabo in integrum restitutionem. In eum, qui, quum tutor non esset, dolo malo auctor factus esse dicetur, judicium dabo, ut, quanti ea res erit, tantam pecuniam condemnetur. Fr. 1. § 1 *et* 6; fr. 7. pr. *quod fal. tut. auct.* (XII)

De nautis, cauponibus et stabulariis, recepta ut restituant.

Fr. 19. Nautæ, caupones, stabularii, quod cujusque salvum fore receperint, nisi restituent, in eos judicium dabo. Fr. 1. pr. *de naut. caup. stab.* (XIV)

De publiciana in rem actione.

Fr. 20. Si quis id, quos traditur ex justa causa non a domino, et nondum usucaptum petet, judicium dabo. Fr. 1. pr. *de publ. in rem act.* (XIV)

De jurejurando voluntario.

Fr. 21. Si is, cum quo agetur, conditione delata, juraverit, . . . ejus rei, de qua jusjurandum delatum fuerit, neque in ipsum ad quem ea res pertinet, actionem dabo. Fr. 3. pr.; fr. 7. *de jurej.* (XXII)

De his qui effuderint vel dejecerint.

Fr. 22. Unde in eum locum, quo vulgo iter fiet, vel in quo consistetur, dejectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnun datum factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplo judicium dabo. Si eo ictu homo liber perisse dicetur, quinquaginta aureorum judicium dabo. Si vivet, nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem æquum judici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti judicium dabo. Si servus insciente domino fecisse dicetur, in judicio adjiciam, aut noxam dedere. Fr. 1. pr. *de his qui eff. vel dej.* (XXIII)

Fr. 23. Ne quis in suggruenda protectove supra eum locum qua vulgo iter fiet, inve quo consistetur, id positum habeat, cujus casus nocere cui possit. Qui adversus ea fecerit, in eum solidorum decem in factum judicium dabo, si servus insciente domino fecisse dicetur, aut noxæ dedi jubebo. Fr. 5. § 6. *eod.* (XXIII)

Fr. 24. Si is, in cujus potestate esse dicetur, negavit se in sua potestate servum habere, utrum actor volet, vel dejerare jubebo in potestate sua non esse, neque se dolo malo fecisse quo minus esset, vel judicium dabo sine noxæ deditione. Fr. 21. § 2. *de nox. act.* (XXIII)

De servo corrupto.

Fr. 25. Qui servum, servam, alienum, alienam recepisse, persuasisseve quid ei dicetur dolo malo, quo eum, eam deteriorem faceret, in eum, quanti ea res erit, in duplum judicium dabo. Fr. 1. pr. *de servo corr.* (XXIII)

De aleatoribus.

Fr. 26. Si quis eum, apud quem alea lusum esse dicetur, verberaverit, damnumve ei dederit, sive quid eo tempore dolo ejus subtractum est, judicium non dabo: in eum, qui aleæ ludendæ causa vim intulerit, uti quæque res erit, animadvertam. Fr. 1. pr. *de aleat.* (XXIII)

De religiosis et sumptibus funerum.

Fr. 27. Sive homo mortuus, ossave hominis mortui, in locum purum alterius, aut in

(1) In Fr. 12 si legge: *quod non utendo sit amissum.*

id sepulcrum in quo jus non fuerat, illata esse dicentur, qui hoc fecit, in factum actione tenetur, et pœna pecuniaria subjicietur. Fr. 2. § 2. *de relig. et sumpt. fun.* (XXV)

Fr. 28. Quod funeris causa sumtus factus erit, ejus reciperandi nomine, in eum ad quem ea res pertinet, judicium dabo. Fr. 12. § 2. *eod.* (XXV)

De sepulcro violato.

Fr. 29. Cujus dolo malo sepulcrum violatum esse dicetur, in eum in factum judicium dabo, ut ei, ad quem pertineat, quanti ob eam rem æquum videbitur, condemnetur. Si nemo erit ad quem pertineat, sive agere nolet, quicumque agere volet, ei centum aureorum actionem dabo. Si plures agere volent, cujus justissima causa esse videbitur, ei agendi potestatem faciam. Si quis in sepulcro dolo malo habitaverit, ædificiumve aliud, quam quod (2) sepulcri causa factum sit, habuerit: in eum, si quis eo nomine agere volet, ducentorum aureorum judicium dabo. Fr. 3. *de sepul. viol.* (XXV *vulgo* XX)

De jurejurando necessario.

Fr. 30. Eum, a quo jusjurandum petetur, solvere aut jurare cogam. (Sacerdotem Vestalem et Flaminem Dialem in omni mea jurisdictione jurare non cogam). Fr. 34. § 6. *de jurej. necess.* (XXVII); GELLIUS, *Noctes att.* X. 15.

De constituta pecunia.

Fr. 31. Qui pecuniam debitam constituit, si adpareat eum, qui constituit, neque solvere, neque fecisse reum, quod constituit (3), neque per actorem stetisse (4) quominus fieret, quod constitutum est, eamque pecuniam, quum constituebatur, debitam fuisse, *judicium dabo.* Fr. 1. § 1; fr. 16. § 3 et 4; fr. 18. pr. et § 1. *de const. pec.* (XXVII)

De commodato.

Fr. 32. Quod quis commodasse dicetur, de eo judicium dabo. Fr. 1. pr. *de commod.* (XXVIII)

Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicatur.

Fr. 33. In eum, qui emancipatus aut exheredatus erit, quive abstinuit se hereditate ejus cujus in potestate, quum moritur, fuerit, ejus rei nomine, quæ cum eo contracta erit, quum is in potestate esset, sive sua voluntate, sive jussu ejus, in cujus potestate erit, contraxerit, sive in peculium ipsius, sive in patrimonium ejus cujus in potestate fuerit, ea res redacta fuerit, actionem, causa cognita, dabo in quod facere potest. Fr. 2. pr. *quod cum eo qui in al.* (XXIX)

De peculio.

Fr. 34. Post mortem ejus, qui in alterius potestate fuerit, posteave quam is emancipatus, manumissus, alienatusve fuerit, dumtaxat de peculio, et si quod dolo malo ejus in cujus potestate est, factum erit, quo minus peculii esset, in anno quo primum de ea re experiundi potestas erit, judicium dabo. Fr. 1. *quando de pec. act. ann.* (XXIX)

De deposito.

Fr. 35. Quod neque tumultus, neque incendii, neque ruinæ, neque naufragii causa depositum sit, in simplum, ex earum rerum quæ supra comprehensæ sunt, in ipsum in duplum, in heredem ejus, quod dolo malo ejus factum esse dicetur qui mortuus sit, in simplum; quod ipsius, in duplum, judicium dabo. Fr. 1. § 1. *de depos.* (XXX)

De inspiciendo ventre, custodiendoque partu.

Fr. 36. Si mulier, mortuo marito, prægnantem se esse dicet, his ad quos ea res pertinebit, procuratorive eorum, bis in mense denunciandum curet, ut mittant, si velint, quæ ventrem inspiciant. Mittantur autem mulieres liberæ dumtaxat quinque; hæque simul omnes inspiciant: dum ne qua earum, dum inspicit, invita muliere ventrem

(2) Florent. *quamque.*

(3) Ciò desumiamo dal fr. 16. § 4.

(4) *Stetisse* leggesi meglio nel fr. 18. pr., che *stetit* nel fr. 16. § 2.

tangat. Mulier in domo honestissimæ feminæ pariat, quam ego constituam. Mulier ante dies triginta, quam parituram se putat, denunciet his ad quos ea res pertinet, procuratoribusve eorum, ut mittant, si velint, qui ventrem custodiant. In quo conclavi mulier paritura erit, ibi ne plures aditus sint, quam unus: si erunt, ex utraque parte tabulis præfigantur. Ante ostium ejus conclavis liberi tres, et tres liberæ cum binis comitibus custodiant. Quotiescumque ea mulier in id conclave aliudve quod, sive in balineum ibit, custodes, si velint, id ante prospiciant, ut eos, qui introierint, excutiant. Custodes, qui ante conclave positi erunt, si volunt, omnes, qui conclave aut domnum introierint, excutiant. Mulier, quum parturire incipiat, his, ad quos ea res pertinet, procuratoribusve eorum denunciet, ut mittant, quibus præsentibus pariat. Mittantur mulieres liberæ dumtaxat quinque: ita ut, præter obstetrices duas, in eo conclavi, ne plures mulieres liberæ sint, quam decem, ancillæ sex. Hæ, quæ intus futuræ erunt, excutiantur omnes in eo conclavi, ne qua prægnans sit. Tria lumina, ne minus, ibi sint; scilicet, quia tenebræ ad subjiciendum aptiores sunt Quod natum erit, his, ad quos ea res pertinet, procuratoribusve eorum, si inspicere volent, ostendatur. Apud eum educetur, apud quem parens jusserit. Si autem nihil parens jusserit, aut is, apud quem voluerit educari, curam non recipiet: apud quem educetur, causa cognita, constituam. Is, apud quem educabitur quod natum erit, quoad trium mensium sit, bis in mense; ex eo tempore, quoad sex mensium sit, semel in mense; a sex mensibus, quoad anniculus fiat, alternis mensibus; ab anniculo, quoad fari possit, semel in sex mensibus, ubi volet, ostendat. Si cui ventrem inspici, custodirive, adesse partui licitum non erit, factumve quid erit, quominus ea ita fiant, uti supra comprehensum est, ei, quod natum erit, possessionem causa cognita non dabo; sive quod natum erit, ut supra cautum est, inspici non licuerit. Quas utique actiones me daturum polliceor his quibus ex edicto meo bonorum possessio data sit, eas, si mihi justa causa videbitur esse, ei non dabo. Fr. 1. § 10. *de insp. ventre.* (XXXIV *vulgo* XXIV)

De furtis.

Fr. 37. Quod familia publicanorum furtum fecisse dicetur, item si damnum injuria fecerit, et id, ad quos ea res pertinet, non exhibetur: in dominum sine noxæ deditione judicium dabo. Fr 12. § 1. *de pub. et vectig.* (XXXVIII)

De bonorum possessionibus.

Fr. 38. Uti me quaque lege, senatusconsulto, bonorum possessionem dare oportebit, ita dabo. Fr. un. *ut ex leg. senatusc. b. p. det.* (XLIX)

De damno infecto.

Fr. 39. Damni infecti suo nomine promitti, alieno satisdari jubebo ei, qui juraverit, non calumniæ causa id se postulare, eumve, cujus nomine aget, postulaturum fuisse in eam diem, quam causa cognita statuero. Si controversia erit, dominus sit nec ne, qui cavebit: sub exceptione satisdari jubebo. De eo opere, quod in flumine publico ripave ejus fiet, in annos decem satisdari jubebo. Eum, cui ita non cavebitur, in possessionem ejus rei, cujus nomine, ut caveatur, postulabitur, ire, et, quum justa causa esse videbitur, etiam possidere jubebo. In eum, qui neque caverit, neque in possessione esse, neque possidere passus erit, judicium dabo: ut tantum præstet, quantum præstare eum oporteret, si de ea re ex decretu meo, ejusve cujus de ea re jurisdictio fuit, quæ mea est, cautum fuisset. Ejus rei nomine, in cujus possessionem misero, si ab eo, qui in possessionem erit, damni infecti nomine non satisdabitur: eum, cui non satisdabitur, simul in possessionem esse jubebo. Fr. 7. pr. *de damno inf.* (LIII)

De publicanis, vectigalibus et commissis.

Fr. 40. Quod publicanus ejus publicani nomine vi ademerit, quodque familia publicanorum: si id restitutum non erit, in duplum, aut si post annum agetur, in simplum, judicium dabo. Item si damnum injuria, furtumve factum esse dicetur, judicium dabo. Si id, ad quos ea res pertinebit, non exhibebitur, in dominos sine noxæ deditione judicium dabo. Fr. 1. *de pub. et vectig.* (LV)

De vi bonorum raptorum.

Fr. 41. Si cui dolo malo, hominibus coactis, damni quid factum esse dicetur, sive cujus bona rapta esse dicentur, in eum, qui id fecisse dicetur, judicium dabo. Item si servus fecisse dicetur, in dominum judicium noxale dabo. Fr. 2. pr. *de vi bon. rapt.* (LVI)

Fr. 42. Cujus dolo malo in turba damnum quid factum esse dicetur: in eum in anno quo primum de ea re experiundi potestas fuerit, in duplum, post annum, in simplum, judicium dabo. Fr. 4. pr. *eod.* (LVI)

De incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata.

Fr. 43. In eum, qui ex incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata, quid rapuisse, recepisse dolo malo, damnive quid in his rebus dedisse dicetur, in quadruplum, in anno quo primum de ea re experiundi potestas fuerit; post annum, in simplum, judicium dabo: item in servum, et in familiam judicium dabo. Fr. 1. pr. *de inc., ruina, naufr.* (LVI)

De injuriis et famosis libellis.

Fr. 44. Qui agit injuriarum, certum dicat, qui injuriæ factum sit. Fr. 7. pr. *de injur.* (LVII)

Fr. 45. Qui adversus bonos mores convicium cui fecisse, cujusve opera factum esse dicetur, quo adversus bonos mores convicium fieret: in eum judicium dabo. Fr. 15. § 22. *eod.* (LVII, *vulgo* LXXXVII)

Fr. 46. Ne quid infamandi causa fiat. Si quis adversus ea fecerit, prouti quæque res erit, animadvertam. Fr. 15. § 25. *eod.* (LVII, *vulgo* LXXVII)

Fr. 47. Qui servum alienum adversus bonos mores verberavisse, deve eo injussu domini quæstionem habuisse dicetur: in eum judicium dabo. Item si quid factum esse dicetur, causa cognita judicium dabo. Fr. 15. § 34. *eod.* (LVII, *vulgo* LXXVII)

Fr. 48. Si ei, qui in alterius potestate erit, injuria facta esse dicetur; et neque is, cujus in potestate est, præsens erit, neque procurator quisquam existat, qui eo nomine agat: causa cognita ipsi, qui injuriam accepisse dicetur, judicium dabo. Fr. 17. § 10. *eod.* (LVII)

De bonis possidendis et vendendis.

Fr. 49. Si is pupillus in suam tutelam venerit, eave pupilla viripotens fuerit, et recte defendetur: eos, qui bona possident, de possessione decedere jubebo (5). Fr. 5. § 2. *quib. ex caus. in poss.* (LIX)

Fr. 50. Qui fraudationis causa latitavit, si boni viri arbitratu non defendetur, ejus bona possideri vendique jubebo. Fr. 7. § 1. *eod.* (LIX)

Fr. 51. Si tempus ad deliberandum petet, dabo. Si pupilli, pupillæ nomine postulabitur tempus ad deliberandum, an expediat eum hereditatem retinere, et hoc datum sit, si justa causa esse videbitur: bona interea deminui, nisi si causa cognita, boni viri arbitratu, vetabo. Fr. 1. § 1; fr. 7. pr. *de jure delib.* (LX)

Fr. 52. Si quis, quum in possessionem bonorum esset, quod eo nomine fructus ceperit, ei, ad quem ea res pertinet, non restituat; sive quod impensæ sine dolo malo fecerit, ei non præstabitur: sive dolo malo ejus deterior causa possessionis facta esse dicetur: de ea re judicium in factum dabo. Fr. 9. pr. *de reb. auct. jud. possid.* (LXII)

Fr. 53. Quod postea contractum erit, quam is, cujus bona venierint, consilium ceperit fraudare, sciente eo, qui contraxerit, ne actio eo nomine detur. Fr. 25. *eod.* (LXIV)

Fr. 54. Quæ fraudationis causa gesta erunt cum eo, qui fraudem non ignoraverit, de his curatori bonorum, vel ei, cui ea re actionem dare oportebit, intra annum, quo de experiundi potestas fuerit, actionem dabo: idque etiam adversus ipsum, qui fraudem fecit, servabo. Fr. 1 pr. *quæ in fraud. cred.* (LXVI)

(5) Confer. supra num. 7.

De interdictis.

Fr. 55. Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est; quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides, possederesve, si nihil usucaptum esset; quod quidem dolo malo fecisti uti desineres possidere: id illi restituas. Fr. 1. pr. *quor. bon.* (LXVII)

Fr. 56. Quas tabulas Lucius Titius ad causam testamenti sui pertinentes reliquisse dicetur, si hæ penes te sunt, aut dolo malo tuo factum est, ut desinerent esse; ita eas illi exhibeas. Item si libellus aliudve quid relictum esse dicetur, decreto comprehendam. Fr. 1. pr. *de tab. exhib.* (LXVIII)

Fr. 57. In loco sacro facere, inve eum immittere quid veto. Fr. 1. pr. *ne quid in loco sac.* (LXVIII)

Fr. 58. Quo quave illi mortuum inferre invito te jus est, quo minus illi eo eave mortuum inferre et ibi sepelire liceat, vim fieri veto. Fr. 1. pr. *de mortuo inf.* (LXVIII, *al.* LX)

Fr. 59. Quo illi jus est invito te mortuum inferre, quo minus illi in eo loco sepulcrum sine dolo malo ædificare liceat, vim fieri veto. Fr. 1. § 5. *eod.* (LXVIII, *al.* LX)

Fr. 60. Ne quid in loco publico facias, inve eum locum immittas qua ex re quid illi damni detur: præterquam quo lege, senatusconsulto, edicto, decretove principum tibi concessum est: de eo quod factum erit, interdictum non dabo. Fr. 2. pr. *ne quid in loco publ.* (LXVIII)

Fr. 61. In via publica itinereve publico facere, immittere quid quo ea via, idve iter deterius sit, fiat, veto. Fr. 2. § 20 *eod.* (LXVIII)

Fr. 62. Quod in via publica itinereve publico factum, immissum habes, quo ea via, idve iter deterius sit, fiat, restituas. Fr. 2. § 35. *eod.* (LXVIII)

Fr. 63. Quo minus illi via publica itinereve publico ire agere liceat, vim fieri veto. Fr. 2. § 45. *eod.* (LXVIII)

Fr. 64. Quo minus loco publico quem is, cui locandi jus fuerit, fruendum alicui locavit, ei qui conduxit, sociove ejus e lege locationis frui liceat, vim fieri veto. Fr. 1. pr. *de loco publ. fru.* (LXVIII)

Fr. 65. Quo minus illi viam publicam, iterve publicum aperire, reficere liceat, dum ne ea via, idve iter deterius fiat: vim fieri veto. Fr. 1. pr. *de via publ. et itin publ. ref.* (LXVIII)

Fr. 66. Ne quid in flumine publico ripave ejus facias, ne quid in flumine publico neve in ripa ejus immittas, quo statio iterve navigio deterior sit, fiat. Fr. 1. pr. *de flumin.* (LXVIII)

Fr. 67. Quod in flumine publico ripave ejus fiat, sive quid in id flumen ripamve ejus immissum habes, quo statio iterve navigio deterior sit, fiat, restituas. Fr. 1. § 19. *eod.* (LXVIII)

Fr. 68. In flumine publico inve ripa ejus facere, aut in id flumen ripamve ejus immittere, quo aliter aqua fluat quam priore æstate fluxit, veto. Fr. 1. pr. *ne quid in flum. publ. fiat.* (LXVIII)

Fr. 69. Quod in flumine publico ripave ejus factum, sive quid in flumen ripamve ejus immissum habes, si ob id aliter aqua fluit atque uti priore æstate fluxit, restituas. Fr. 1. § 11. *eod.* (LXVIII)

Fr. 70. Quo minus illi in flumine publico navem, ratem agere, quove minus per ripam onerare, exonerare liceat, vim fieri veto. Item ut per lacum, fossam, stagnum publicum navigare liceat, interdicam. Fr. un. pr. *ut in flum. publ. nav.* (LXVIII)

Fr. 71. Quo minus illi in flumine publico, ripave ejus opus facere, ripæ agrive qui circa ripam est, tuendi causam, liceat, dum ne ob id navigatio deterior fiat, si tibi damni infecti in annos decem, viri boni arbitratu, vel cautum vel satisdatum est, aut per illum non stat quo minus viri boni arbitratu caveatur vel satisdetur: vim fieri veto. Fr. un. pr. *de ripa mun.* (LXVIII)

Fr. 72. Unde tu illum vi dejecisti aut familia tua dejecit, de eo, quæque ille tunc ibi habuit, tantummodo intra annum, post annum de eo, quod ad eum qui vi dejecit pervenerit, judicium dabo. Fr. 1. pr. *de vi et vi arm.* (LXIX)

Fr. 73. Uti eas ædes, quibus de agitur, nec vi, nec clam, nec precario alter ab altero possidetis: quo minus ita possideatis, vim fieri veto. De cloacis hoc interdictum non

dabo: neque pluris, quam quanti res erit, intra annum, pro primum experiundi potestas fuerit, agere permittam. Fr. 1. pr. *uti poss.* (LXIX)

Fr. 74. Uti ex lege locationis sive conductionis, superficie, qua de agitur, nec vi, nec clam, nec precario alter ab altero fruemini, quo minus fruamini, vim fieri veto: si una alia actio de superficie postulabitur, causa cognita, dabo. Fr. 1. pr. *de super.* (LXX)

Fr. 75 Quo itinere actuque privato, quo de agitur, vel via, hoc anno, nec vi, nec clam, nec precario ab illo usus es, quo minus ita utaris, vim fieri veto. Fr. 1. pr. *de itinere actuq. priv.* (LXX)

Fr. 76. Qui itinere actuque, hoc anno, non vi, non clam, non precario ab alio usus es, quo minus id iter actumque, ut tibi jus esset, reficias, vim fieri veto: qui hoc interdicto uti volet, is adversario damni infecti, quod per ejus vitium datum sit, caveat. Fr. 3. § 11. *eod.* (LXX)

Fr. 77. Uti hoc anno aquam, qua de agitur, non vi, non clam, non precario ab illo duxisti, quo minus ita ducas, vim fieri veto. Fr. 1. *de aqua quot. et æstiva.* (LXX)

Fr. 78. Uti priore æstate aquam, qua de agitur, nec vi, nec clam, nec precario ab illo duxisti, quo minus ita ducas vim fieri veto. Inter heredes, emptores et bonorum possessores interdicam. Fr. 1. § 29. *eod.* (LXX)

Fr. 79. Quo ex castello illi aquam ducere ab eo, cui ejus rei jus fuit, permissum est, quo minus ita, uti permissum est, ducat, vim fieri veto. Quandoque de opere faciendo interdictum erit, damni infecti caveri jubebo. Fr. 1. § 38. *eod.* (LXX)

Fr. 80. Rivos, specus, septa reficere, purgare aquæ ducendæ causa, pro minus liceat illi: dum ne aliter aquam ducat, quam uti priore æstate, non vi, non clam, non precerio, a te duxit: vim fieri veto. Fr. 1. pr. *de rivis.* (LXX)

Fr. 81. Uti de eo fonte, quo de agitur, hoc hanno aqua nec vi, nec clam, nec precario ab illo usus es: quo minus ita utaris, vim fieri veto. De lacu, puteo, piscina item interdicam. Fr. un. pr. *de fonte.* (LXX)

Fr. 82. Quo minus fontem, quo de agitur, purges, reficias, ut aquam coercere, utique ea possis: dum ne aliter utaris, atque uti hoc anno, non vi, non clam, non precario ab illo usus es, vim fieri veto. Fr. un. § 6. *de fonte.* (LXX)

Fr. 83. Quo minus illi cloacam, quæ ex ædibus ejus in tuas pertinet, qua de agitur, purgare, reficere liceat: vim fieri veto. Damni infecti, quod operis vitio factum sit, caveri jubebo. Fr. pr. *de cloac.* (LXXI)

Fr. 84. Quod in cloaca publica factum, sive in ea immissum habes, quo usus ejus deterior sit, fiat: restituas. Item ne quid fiat, immittaturve, interdicam. Fr. 1. § 15. *eod.* (LXXI)

Fr. 85. Quod vi aut clam factum est, qua de re agitur, id, quum experiundi potestas est, restituas. Fr. 1. pr. *quod vi aut clam.* (LXXI)

Fr. 86. Quod jus sit illi prohibere, ne se invito fiat, in eo nunciatio teneat. Ceterum nunciationem missam facio. Fr. un. pr. *de remiss.* (LXX)

Fr. 87. Quem in locum nunciatum est, ne quid operis novi fieret, qua de re agitur: quod in eo loco, antequam nunciatio missa fieret, aut in ea causa esset, ut remitti deberet, factum est: id restituas. Fr. 20. pr. *de op. novi nunc.* (LXXI)

Fr. 88. Quem in locum nunciatum est, ne quid operis novi fieret, qua de re agitur, si de ea re satisdatum est: quod ejus cautum sit, aut per te stat quo minus illi in eo loco opus facere liceat, vim fieri veto. Fr. 20. § 9. *eod.* (LXXI)

Fr. 89. Quod precario ab illo habes, aut dolo malo fecisti ut desineres habere, qua de re agitur, id illi restituas. Fr. 2. pr. *de prec.* (LXXI)

Fr. 90. Quæ arbor ex ædibus tuis in ædes illius impendet, si per te stat, quo minus eam adimas; tunc, quo minus illi eam arborem adimere sibique habere liceat, vim fieri veto. Fr. 1. pr. *de arbor. cæd.* (LXXI)

Fr. 91. Quæ arbor ex agro tuo in agrum illius impendet, si per te stat quo minus pedes quindecim a terra eam altius coerceas, tunc, quo minus illi ita coercere, lignaque sibi habere liceat, vim fieri veto. Fr. 1. § 7. *eod.* (LXXI)

Fr. 92. Glandem, quæ ex illius agro in tuum cadat, quo minus illi tertio quoque die legere, auferre liceat: vim fieri veto. Fr. un. pr. *de grand. leg.* (LXXI)

Fr. 93. Quem liberum dolo malo retines, exhibeas. Fr. 1. pr. *de hom. lib. exhib.* (LXXI)

Fr. 94. Qui, quæve in potestate Lucii Titii est, si is eave apud te est, dolove malo

tuo factum est quo minus apud te esset, ita eum eamve exhibeas. Fr. pr. *de liberis exhib.* (LXX)

Fr. 95. Si Lucius Titius in potestate Lucii Titii est; quo minus eum Lucio Titio ducere liceat, vim fieri veto. Fr. 3. pr. *eod.* (LXXI)

Fr. 96. Utrubi hic homo, quo de agitur, majore parte hujusce anni fuit: quo minus is eum ducat, vim fieri veto. Fr. un. pr. *de utrubi.* (LXXII)

Fr. 97. Si quis dolo malo fecerit quo minus quis, permissu meo, ejusve, cujus ea jurisdicio fuit, in possessionem bonorum sit, in eum in factum judicium, quanti ea res fuit, ob quam in possessionem missus erit, dabo. Fr. un. pr. *ne vis fiat ei qui in poss.* (LXXII)

Fr. 98. Si is homo, quo de agitur, non est ex his rebus de quibus inter te et auctorem convenit, ut quæ in eam habitationem qua de agitur, introducta, importata, ibi nata factave essent, ea pignori tibi pro mercede ejus habitationis essent: sive ex his rebus esset ea merces tibi soluta, eove nomine satisfactum est, aut per te stat, quo minus solvatur: ita quo minus ei, qui eum pignoris nomine induxit, inde abducere liceat, vim fieri veto. Fr. 1. pr. *de migr.* (LXXIII)

Fr. 99. Quæ Lucius Titius fraudandi causa, sciente te, in bonis, quibus de ea re agitur, fecit, ea illis, si eo nomine, quo de agitur, actio ei ex edixto meo competere, esseve oportet, ei, si non plus, quam annus est, quum de ea re, qua de agitur, experiundi potestas est, restituas. Interdum causa cognita, etsi scientia non sit, in factum actionem permittam. Fr. 10. pr. *quæ in fraud cred.* (LXXIII)

II. EDITTO EDILIZIO.

Fr. 100. Qui mancipia vendunt, certiores faciat emptores, quid morbi vitiique cuique sit, quis fugitivus errove sit, noxave solutus non sit; eademque omnia, quum ea mancipia venibunt, palam recte pronuncianto. Quod si mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit, quum veniret, fuisset: quod ejus præstari oportere dicetur, emptori omnibusque ad quos ea res pertinet, judicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur. Si quid autem post venditionem traditionemque deterius emptoris opera, familiæ, procuratorisve ejus factum erit; sive quid ex eo post venditionem natum, adquisitum fuerit; et si quid aliud in venditione ei adcesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem; ut ea omnia restituat. Item, si quas adcessiones ipse præstiterit, ut recipiat. Item si quod mancipium capitalem fraudem admiserit, mortis consciscendæ sibi causa quid fecerit, inve arenam depugnandi causa ad bestias intromissus fuerit: ea omnia in venditione pronunciauto: ex his enim causis judicium dabimus. Hoc amplius, si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicetur, judicium dabimus. Fr. 1. § 1. *de ædil. edicto* (GELLIUS, *Noctes att.* VI. 2)

Fr. 101. Et quanta pecunia pro eo homine soluta, adcessionisve nomine data erit, non reddetur; cujusve pecuniæ quis eo nomine obligatus erit, non liberabitur. F. 25. § 9. *eod.*

Fr. 102. Qui jumenta vendunt, palam recte dicunto, quid in quoque eorum morbi vitiique sit; utique optime ornata vendendi causa fuerint, ita emptoribus tradentur. Si quid ita factum non erit, de ornamentis restituendis, jumentisve ornamentorum nomine redhibendis, in diebus sexaginta; morbi autem vitiique causa inemtis faciendis, in sex mensibus; vel quo minoris, quum venirent, fuerint, in anno, judicium dabimus. Si jumenta paria simul venierint, et alterum in ea causa fuerit, ut redhiberi debeat, judicium dabimus, quo utrumque redhibeatur. Fr. 38. pr. *eod.*

Fr. 103. Quæ de jumentorum sanitate diximus, de cetero quoque pecore omni venditores faciunto. Fr. 38. § 5. *eod.*

Fr. 104. Ne quis canem, verrem, vel minorem aprum, lupum, ursum, pantheram, leonem, aliudve quod noceret animal sive soluta sint, sive adligata ut contineri vinculis, quo minus damnum inferant, non possint, qua vulgo iter fiet, ita habuisse velit, ut cuiquam nocere, damnumve dare possit. Si adversus ea factum erit, et homo liber ex ea re perierit, solidi ducenti: si nocitum homini libero esse dicitur, quanti bonum æquum judici videbitur, condemnetur: ceterarum rerum, quanti damnum datum, factumve sit, dupli. Fr. 40. § 1; fr. 41 (PAULUS, *lib.* II *ad edictum ædil. cur.*); e fr. 42 *eod.*

N° XIV.

QUADRO DELLE DIGNITÀ

DEGLI IMPERJ ORIENTALE E OCCIDENTALE

SULLA METÀ DEL V SECOLO.

Si riferisce al Racconto, Libro VII, *cap.* 5.

Tratto dalla *Notitia utraque dignitatum cum Orientis tum Occidentis, ultra Arcadii Honoriique tempora*, coi commenti di Guido Panciroli. Venezia 1602.

IMPERO D'ORIENTE.

I. DIGNITARJ ILLUSTRI.

Illustri chiamavansi, dopo Augusto, i *patrizj*, cioè i senatori, membri del consiglio di Stato; dappoi si estese ad altri. Oltre le prerogative comuni coi Rispettabili e i Chiarissimi, godevano quella d'essere giudicati, in casi criminali, dal principe soltanto o da un suo delegato. Nel discorso chiamavansi *sublimissimi*, *excellentissimi*, *vestra magnificentia*, *vestra celsitudo*. Erano dieci, cioè:

1. Præfecti prætorio.

Prætoria, sotto la repubblica, chiamavasi la coorte che custodiva il padiglione del generale: sotto gl'imperatori, cresciute le coorti che faceano la guardia al principe, fu destinato a comandarle un *præfectus prætorio*. Augusto ne avea diviso le incumbenze fra due; Tiberio le unì nel solo Sejano, che l'indusse ad accogliere i pretoriani in un campo solo, mentre prima erano spartiti fra i varj quartieri. Marco Aurelio all'autorità militare congiunse in essi la civile e giudiziaria; Comodo affidò loro tutta la cura del governo, crescendoli a tre; da poi Costantino divise e scemò la loro potenza, creandone quattro, e togliendo loro il comando degli eserciti, talchè divennero magistrati civili e politici. Erano

A. Præfectus prætorio Orientis.

a. Le provincie da lui governate divideansi in cinque diocesi:

α. Diocesi d'Oriente, con quindici provincie: Palestina, Fenicia, Siria, Cilicia, Cipro, Arabia, Isauria, Palestina salutare, Palestina seconda, Fenicia del Libano, Eufratense, Siria salutare, Osroene, Mesopotamia, Cilicia seconda.

β. Diocesi d'Egitto, con sei provincie: Libia superiore, inferiore, Tebaide, Egitto, Arcadia, Augustanica.

γ. Diocesi d'Asia, con undici provincie: **Asia**, **Panfilia**, Ellesponto, Lidia, Pisidia, Licaonia, Frigia pacaziana, Frigia salutare, Lidia, Caria, isole dell'Egeo.

δ. Diocesi del Ponto, con undici provincie: Galazia prima, Bitinia, Onoriade, Cappadocia prima e seconda, Paflagonia, Ponto polemoniaco, Ellesponto, Armenia prima e seconda, Galazia salutare

ε. Diocesi di Tracia, di sei provincie: Europa, Tracia, Emimonto, Rodope, Mesia seconda, Scizia.

b. Il suo consiglio era così composto:

α. *Assessori* o *consiglieri*,
scelti fra i giureconsulti; il prefetto rimetteva loro le cause da esaminare; nelle civili decidevano, nelle criminali riferivano al prefetto.

1. della prima classe erano sessantaquattro, fra cui ogni anno si sceglievano due per difendere le cause del principe: *patroni fisci*.
2. della seconda classe erano novantasei.

β. Gli *avvocati*.

c. I suoi uffiziali
erano molti, con ordinamento e titolo militare (*in officio militari*); ed erano di due classi:

α. *Scriniarii*.
Nome generale degli impiegati, dagli *scrinia* o *burò;* suddivisi in

1. *Princeps*, o *primiscrinius officii*. Segretario generale: distribuiva il lavoro agli altri. Aveva un segretario intimo (*cancellarius*) e un uffizio distinto, i cui primi impiegati chiamavansi *primicerius*, *secundocerius*, *tertiocerius*, *quartocerius principis*.
2. *Cornicularius*.
Dal corno, con cui imponeano silenzio al popolo, chiamavansi cornicularj al tempo della Repubblica quei che mantenevano l'ordine nelle pubbliche assemblee, e scrivevano e pubblicavano i plebisciti. Il corniculario del prefetto pare avesse incumbenza di scrivere e pubblicare gli ordini di questo, vigilare sulle prigioni e sull'esecuzione delle sentenze. Aveva un uffizio particolare con molti impiegati, e un banditore (*præco*). Durava in carica un anno.
3. *Adjutor*.
Nome dedotto dalla milizia; dicevasi pure *optio;* assisteva il corniculario in quanto concerneva l'adempimento delle sentenze contro i criminali. Aveva uffizio proprio, e fra gli altri dipendenti lo *speculator* o boja.
4. *Commentariensis*.
Conservava il buon ordine delle prigioni, dette *commentaria:* dipendevano da lui i carcerieri (*stratores*), e aveva un uffizio di dodici impiegati.
5. *Ab actis* o *actuarius*.
Incaricato di stendere e conservare i testamenti, contratti ed altri atti che si volessero autenticare; specie di notajo.
6. Quattro *numerarii*.
Il 1° esaminava i conti, e riscontrava il prodotto delle ammende o successioni devolute al fisco, e versate in sua mano dal *comes rerum privatarum*.
Il 2° conteggiava sulle imposte, il cui prodotto rimaneva nella cassa del *comes largitionum*.
Il 3°, *numerarius auri*, faceva i conti dei diritti del principe sopra lo scavo delle miniere.
Il 4°, *numerarius operum publicorum*, teneva i conti degli edifizj pubblici, porti, acquedotti, terme.
7. *Subadjuvæ*.
Coadjutori dell'ajutante.
8. *Cura epistolarum*.
Segretario della corrispondenza particolare del principe e del prefetto.
9. *Regendarius* o *regerendarius*.
Registrava e classificava gli esibiti sporti al prefetto.
10. *Exceptores*.
Stenografi di quanto dicevasi nel tribunale del prefetto. Il primo chiamavasi *primicerius exceptorum*.
11. *Adjutores*.
Copisti, che riducevano in netto le note de' precedenti.

β. *Cohortales* o *singularii*.
Formavano la guardia del prefetto al pretorio, e servivangli di littori e uscieri, divisi in compagnie di ducento, cento, sessanta (*ducenarii*, *centenarii*, *sexagenarii*).

d. Distintivi della sua dignità.
Tavola con tappeto, sopra cui è il diploma della sua nomina, fra quattro ceri ardenti. Uscendo, gli si portava innanzi il busto dell'imperatore sopra un bastone dorato, e le figure di cinque donne, che tenevano vasi pieni di danaro, rappresentando le cinque diocesi sottoposte a' suoi ordini. Egli era in sedia curule, tratto da quattro cavalli bianchi.

B. Præfectus prætorio per Illyricum.

a. Provincie da lui dipendenti.

α. Diocesi di Macedonia, in sei provincie: Acaja, Macedonia, Creta, Tessaglia, antico Epiro, il nuovo, con parte della Macedonia salutare.

β. Diocesi della Dacia, composta della Dacia mediterranea, della ripense, della Mesia prima, della Dardania, della Prevalitiana con parte della Macedonia salutare. In tutto undici provincie, contando per una le due Macedonie salutari. Così l'impero d'Oriente abbraccia sessanta provincie.

b. Suo consiglio ed uffiziali.

Come quelli del prefetto all'Oriente.

c. Segni di sua dignità.

Come quelli del prefetto all'Oriente, ma in vece di cinque, due sole immagini di donna: il suo cocchiere portava coturni rossi, sago verde, pallio scarlatto, gettato sulla spalla sinistra.

d. Residenza.

Prima a Sirmio, poi a Tessalonica, dopo devastata la Pannonia dagli Unni. Giustiniano lo trasferì nella sua città nativa di Tauresio, che chiamò Giustiniana prima (Acrida in Bulgaria).

2. Præfectus urbis Constantinopoleos.

Augusto avea eletto il primo prefetto di Roma per ricevere gli appelli di tutti i tribunali delle provincie. Creati poi varj prefetti a quest'uopo, a quel di Roma non si riservò che l'appello dalle sentenze dei pretori della città. Costantino creò nel 322 il prefetto di Costantinopoli con autorità maggiore di quel di Roma, giacchè a lui si appellava dalle sentenze dei governatori delle nove provincie di Bitinia, Paflagonia, Lidia, Frigia salutare, Ellesponto, Isole, Europa, Rodope, Emimonto. Come prefetto di Costantinopoli vigilava al buon ordine della città e degli spettacoli, all'istruzione pubblica, all'abbondanza. In senato e nel ricinto di Costantinopoli aveva posto superiore al prefetto del pretorio, ma altrove gli cedeva. Le sue ordinazioni poteano farsi abrogare, quelle del prefetto no. Sotto i suoi ordini avea gli stessi uffiziali come il prefetto di Roma, e gli stessi distintivi. Vedasi ove parliamo di questo.

3. Magistri militum.

Agli eserciti comandavano luogotenenti degli imperatori, detti *consulares*, senza giurisdizione militare, la quale apparteneva ai prefetti del pretorio. Costantino la tolse a questi, e creò due uffiziali detti *magister peditum* e *magister equitum*, che, oltre comandar in capo le forze dell'Impero, esercitavano la superiore giurisdizione militare. Così stette la cosa in Occidente: ma in Oriente furono cresciuti a cinque. Sui militari esercitavano lo stesso potere, come sui cittadini i prefetti del pretorio, salvo che i loro giudizj poteano riformarsi. I generali che comandavano gli eserciti a nome dei magistri, potevano condannare a morte soltanto i soldati semplici.

a. *Magister militum præsentalis I.*

Questo titolo davasi al primo maestro de' soldati, perchè stava ognora presente al principe.

α. Il suo esercito era composto di

I. Cinque *vexillationes palatinæ.*

Vexillatio chiamavasi uno squadrone di cavalleria, con capo particolare; nelle legioni erano di trentadue uomini, con un decurione; ma quelle di cui qui si tratta erano di trecento, a quanto pare. *Palatinæ* chiamavansi quelle che custodivano il palazzo imperiale, ciascuna avente un proprio nome.

a. *Equites promoti seniores.*

Forse detti così perchè vi si arrivava per gradi.

b. *Comites clibanarii.*

Detti da una parola persiana; cavalleria pesante con corazza.

c. *Comites sagittarii juniores.*

Arcieri detti giovani, perchè quando questo corpo fu creato, già n'era un altro. Servivano in esso Sciti ed altri barbari del Nord.

d. *Comites Taifali.*

Detti da una tribù della Tracia.

II. Sette *vexillationes comitatenses.*

I *comitatenses* formavano la seconda classe della cavalleria; detti così perchè reputavansi accompagnare il principe, invece delle antiche guardie pretoriane. Come i *palatini*, godevano tale privilegio, che morendo senza eredi, la successione non andava al fisco, ma alla *vexillatio.*

a. *Equites cataphractarii biturigenses.* Cavallo e cavaliere coperti di maglia di ferro; cerniti fra la tribù galla dei Biturigi.

b. *Equites armigeri gallicani seniores.* *Armigeri* per distinguerli dai *cataphractarii:* portavano elmo, corazza ed armi pesanti, senza che il cavallo fosse catafratto. *Gallicani* dalla calzatura.

c. *Equites quinto* } *dalmatæ*
d. *Equites nono* }
Quinto e nono squadrone della cavalleria dalmata.

e. *Equites primi scutarii.* Portavano grandi scudi.

f. *Equites promoti juniores.*

g. *Equites primi clibanarii parthi.*

III. Sei legioni *palatinæ.*

La legione dapprima era composta di seimila pedoni e settecentotrentasei cavalieri, divisa in coorti, di cui la prima, di millecento fanti e di centotrentasei cavalli, custodiva l'aquila e il busto del principe; le cinque altre di cinquentocinquanta fanti e sessantasei cavalli: ma al cader dell'Impero la legione si fece di mille uomini. Cesare aveva introdotto di distinguere le legioni con numeri e nomi. Sotto la repubblica e i primi imperatori, in ogni legione della fanteria comandava un tribuno, alla cavalleria un *præfectus equitum.* Augusto affidava tali comandi ai figli dei senatori quando prendevano la toga virile col *laticlavium*, onde son detti *tribuni laticlarii.* Dappoi il comandante della fanteria fu chiamato prefetto, tribuno quel della cavalleria legionaria. Per indicare che rappresentavano il *magister militum* e traevano da lui l'autorità, dicevansi *vicarii;* ma se avessero la dignità di conti di prima classe, nominavansi *comites militum*, e in tal caso la giurisdizione loro sui soldati era più assoluta dell'ordinario, giacchè regolarmente i vicarj non potevano condannar a morte. Questi chiamavansi *tribuni majores*, a differenza dei tribuni *minores*, che comandavano alle coorti e che acquistavano il grado per anzianità. Le coorti dividevansi in centurie, ciascuna con un centurione e coll'insegna d'un drago o altro animale. Gl'imperatori introdussero di dare a ciascuna legione un segno particolare onde riconoscere fra loro i membri di essa; figure simboliche dipinte sullo scudo, come un globo entro un cerchio. Le legioni palatine reputavasi formassero la guardia imperiale. Sotto al primo *magister militum* n'erano sei:

a. *Lancearii seniores.* Con lancie lunghe e leggere, e scagliavano palle di piombo (*martiobarbuli*).

b. *Joviani juniores.* Legione eretta da Diocleziano, e denominata dal suo soprannome di Giove: lanciavano palle anch'essi.

c. *Herculani seniores.* Detti da Massimiano Erculeo.

d. *Fortenses.* Da Fortia, città della Sarmazia asiatica.

e. *Nervii.* Composta di Nervj, fossero quei del Belgio o quelli sul Tanai.

f. *Mattiarii juniores.* Composta di Catti, la cui capitale chiamavasi *Mattium* (Marburg?)

IV. Diciotto *auxilia.*

Sotto la repubblica distinguevansi le legioni dagli ausiliarj, perchè quelle eran composte di soli cittadini romani, mentre gli ausiliarj, cerniti per lo più fra gli alleati, servivano come truppe leggere. Sotto gl'imperatori formaronsi legioni anche di soldati stranieri. Gli *auxilia* seguitarono a portare armatura leggera; formavano corpi da cinquecento o mille uomini, non divisi in compagnie, con un solo capo e con poca disciplina. Il primo esercito dell'impero d'Oriente era composto di questi diciotto:

a. *Batavi seniores.* Il corpo più antico, fatto di Batavi.

b. *Braccati juniores.* Della Gallia narbonese, detti dalle

brache speciali. Nell'emblema loro, sur un fondo azzurro vedeansi due colonne, una di porpora, una d'oro, portanti un globo tenuto da una mano. Due corvi purpurei, guardando una croce infissa sul globo, rappresentavano i due imperadori, che imploravan il Cielo per l'impero. Il corvo è simbolo di concordia, perchè la favola dice che la sua femmina fa due ova, donde nasce una coppia, che più non si divide, e quel che sopravvive non s'appaja con altri.

c. *Salii.*
Dai Salj o Franchi.

d. *Constantiani.*
Da Costanzo, fratello di Costantino Magno.

e. *Mattiarii seniores.*
Composto di Catti.

f. *Sagittarii juniores* } *gallicani.*
g. *Sagittarii seniores* }

h. *Tertii sagittarii Valentis.*
Eretti dall'imperatore Valente.

i. *Defensores.*
Destinati a sostener quelli che inseguivano un esercito volto in fuga.

l. *Retobarii.*
Forse *Rutubarii;* Rutuba è fiume della Liguria.

m. *Anglevarii.*
Forse gli Angrivarj, popolo germanico.

n. *Iberi.*
Probabilmente gli Iberi del Ponto.

o. *Ursi.*
Forse d'Ursa città dei Piceni. Il loro scudo aveva il fondo d'oro con un piede porporino, che sosteneva un globo da cui uscivano due mezzi cani d'oro, che abbajavano verso l'orlo dello scudo. Sul globo un capo di donna. Interpretano i due imperatori, che sfidano i Barbari minaccianti alle frontiere; la testa di donna, la lor prudenza e concordia.

p. *Felices Honoriani juniores.*
Eretti da Onorio.

q. *Victores*
o *Niceterii*, come li chiama Ammiano Marcellino.

r. *Primi Theodosiani.*

s. *Tertii Theodosiani.*

t. *Felices Theodosiani.*

β. Impiegati del *magister militum præsentalis I.*
1. *Princeps.*
2. *Commentarienses.*
Come quei del prefetto al pretorio.
3. Due *numerarii.* Facevano le funzioni dello statomaggiore generale.
4. *Primiscrinii, scrinarii, exceptores.* Impiegati subalterni, come sopra.
5. Quindici *apparitores.*

γ. Emblemi della sua dignità.
Tavola con tappeto bianco, su cui un libro, e sulla coperta di questo incrostati i busti dei due imperatori in oro.

b. *Magister militum præsentalis II.*

α. Truppe sue:
I. Sei *vexillationes palatinæ.*
a. *Comites seniores.*
b. *Braccati juniores.*
c. *Batavi juniores.*
d. *Comites sagittarii armeni.*
e. *Equites persi clibanarii.*
f. *Theodosiani seniores.*

II. Sei *vexillationes comitatenses.*
a. *Equites cataphractarii.*
b. *Equites cataphractarii ambianenses.*
Composta di Galli.
c. *Equites sexto Dalmatæ.*
d. *Secundi scutarii.*
e. *Equites scutarii.*
f. *Equites secundi clibanarii parthi.*

III. Sei legioni palatine.
a. *Mattiarii seniores.*
b. *Daci.*
c. *Scithæ.*
d. *Primani.*
e. *Undecimani.*
f. *Lanciarii juniores.*

IV. Diciassette *auxilia.*
a. *Regii.*
Forse i Basilici o Basilisci, Sarmati nominati da Tolomeo.
b. *Cornuti.*
D'un popolo illirico.
c. *Tubantes.*
Popolo germanico.
d. *Constantiniani.*
Eretti da Costantino Magno.
e. *Mattiarii juniores.*
f. *Sagittarii seniores orientales.*
g. *Sagittarii juniores orientales.*

h. *Sagittarii dominici.*
Forse *Domanici*, da *Domanum* città d'Armenia.
i. *Vindices.*
Forse da Giulio Vindice.
l. *Buccinobantes.*
Popolo ignoto in riva al Reno.
m. *Falconarii.*
Da un fiume in Sicilia.
n. *Thraces.*
o. *Tervingi.*
Popolo germanico.

p. *Felices Theodosiani.*
q. *Felices Arcadiani juniores.*
r. *Secundani* } *Theodosiani.*
s. *Quarti* }

β. Suoi impiegati.
Come il collega, se non che aveva due segretarj col titolo di *princeps.*

γ. Emblemi.
Idem, ma sulla copertura del libro il busto d'un solo imperatore.

c. *Magister militum per Orientem.*
Uffiziali ed emblemi come il precedente.
Truppe del suo esercito:

I. Dieci *vexillationes comitatentes.*
a. *Comites cataphractarii.*
b. *Bucellarii juniores.*
Di Galati o Gallo-greci.
c. *Equites armigeri seniores orientales.*
d. *Equites tertio Dalmatæ.*
e. *Equites primi scutarii orientales.*
f. *Equites secundi* } *Stablesiani* acquartierati in
g. *Equites tertii* } Egitto.
h. *Equites promoti* } *clibanarii*
i. *Equites quarti* }
l. *Equites primi sagittarii.*
m. *Cuneus equitum clibanariorum palmyrenorum.*

II. Nove legioni *comitatenses.*
a. *Quinta macedonica.*
b. *Martenses seniores.*
Forse di Marteni, popoli della Babilonia.
c. *Septima gemina.*
Formata da due legioni piccole.
d. *Decima gemina.*
Eretta da Augusto, e intitolata *pia, fidelis.*
e. *Balistarii seniores.*
Detti dalle baliste che adoperavano.
f. *Prima Flavia Constantia.*
Da Costanzo.
g. *Secunda Flavia Constantia Thebæorum.*
Detta Tebea perchè si segnalò alla difesa di Crissa nella Tebaide; fu surrogata alla celebre legion Tebea, perita in Germania.
h. *Secunda Felix Valentis Thebæorum.*
Sostituita a quella che subì il martirio a piè delle Alpi.
i. *Prima Flavia Theodosiana.*

III. Dieci legioni *pseudo-comitatenses.*
Ordinate come i veri comitatensi, ma con trattamento inferiore.
a. *Prima* } *arminiaca*
b. *Secunda* }
c. *Fortenses auxiliares*
d. *Funditores.*
e. *Prima* } *italica*
f. *Quarta* }
g. *Sexta parthica.*
h. *Bima isaura sagittaria.*
i. *Balistarii Theodosiaci.*
l. *Transtigritani.*

IV. Sei flotte (non mentovate nella *Notitia*) stazionate a
a. Seleucia sull'Oronte.
b. nel mar Nero.
c. nel mar Rosso.
d. Alessandria.
e. Siria.
f. nel mar Carpazio.

d. *Magister militum per Thracias.*
Egual numero d'ufficiali, eguali emblemi, se non che il libro avea l'immagine d'una donna, colla leggenda *Dea vexillata.*
Sue truppe:

I. Tre *vexillationes palatinæ.*
a. *Comites Arcadiaci.*
b. *Comites Honoriaci.*
c. *Equites Theodosiaci juniores.*

II. Quattro *vexillationes comitatenses.*
a. *Equites cataphractarii albigenses.*
b. *Equites sagittarii seniores.*
c. *Equites sagittarii juniores.*
d. *Equites primi Theodosiani.*

III. Ventuna legioni *comitatenses.*
a. *Solenses seniores.*
Da Soli in Cilicia.
b. *Menapii.*
Popolo della Gueldria.
c. *Prima Maximiana Thebæorum.*
d. *Tertia Diocletiana Thebæorum.*
e. *Tertiadecimani.*
f. *Quartadecimani.*
g. *Prima* } *Flavia gemina.*
h. *Secunda* }
i. *Constantini seniores.*
l. *Divitenses gallicani.*
Detti da *Divitum* città di Sicilia, o dall'essere prima quartierati nella Gallia.
m. *Lancearii stobenses.*
Da *Stobium*, città di Macedonia.
n. *Constantini daphnenses.*
Da Dafni in Tracia.
o. *Balistarii daphnenses.*
p. *Balistarii juniores.*
q. *Pannonciani juniores.*
r. *Thaanni* o *Tyanni.*
I Thaanni, popolo di Spagna; i Tyanni orientali soggiogati da Giustiniano.
s. *Solestes gallicani.*
Da *Soles* in Cilicia, stazionati dapprima nella Gallia.
t. *Julia Alexandria.*
Eretta da Giulio Cesare ad Alessandria, o forse da Alessandro Severo.
u. *Augustenses.*
v. *Valentinianenses.*
Da Valente o Valentiniano.
z. *Gratianenses.*
Da Graziano.

e. *Magister militum per Illyricum.*
Impiegati ed emblemi come gli altri, ma sul libro il ritratto dell'imperatore.
Sue truppe:

I. Due *vexillationes comitatenses.*
a. *Equites sagittarii seniores.*
b. *Equites Germaniciani seniores.*
Da Germanicia in Siria.
II. Una legione palatina *Britones seniores.*
III. Otto legioni *comitatenses.*
a. *Martiarii constantes.*
b. *Martii.*
c. *Bianenses.*
Da Biana in Spagna.
d. *Germani seniores.*
e. *Secundani.*
f. *Lancearii augustenses.*
g. *Minervii.*
h. *Lancearii juniores.*
IV. Nove legioni *pseudo-comitatenses.*
a. *Timacenses auxiliarii.*
Da *Timaceum* nella Mesia superiore; ordinati come legioni, benchè ausiliarj.
b. *Felices Theodosiani juniores.*
c. *Burgaracenses.*
Da un paese della Siria.
d. *Scupenses.*
Da Scopa nella Marmarica.
e. *Ulpianenses.*
Da Ulpiano nella Mesia superiore.
f. *Metenses.*
Da Metz.
g. *Secundi Theodosiani.*
h. *Balistarii Theodosiani juniores.*
i. *Scampenses.*
Da Scampo in Macedonia.
V. Sei *auxilia.*
a. *Ascarii seniores.*
b. *Ascarii juniores.*
c. *Patrilantes juniores.*
d. *Sagittarii lecti.*
e. *Invicti juniores.*
f. *Atecotti.*
Tribù germanica.
VI. Sei flotte.
a. in Scizia.
b. c. nella Mesia prima.
d. nella Mesia seconda.
e. f. nella Dacia.

Riassunto delle forze dell'impero d'Oriente.

70 legioni	uomini	70,000
41 corpi ausiliarj		4,100
59 coorti		29,500
41 *vexillationes* / 66 *alæ*		15,000
12 flotte		40,000
	In tutto	158,600

4. Præpositus sacri cubiculi.
Scarsa informazione ne dà la *Notitia*. Da altre fonti si sa quanto riferiamo.
Uffiziali ad esso subordinati:
. *Primicerius sacri cubiculi.*
Capo dei *cubicularii* o *ministeriani*, incaricati del servizio personale dell'impera-

tore, vestirlo, ripulir l'appartamento ecc. Divisi in classi da dieci, con un decano.

ε'. *Comes castrensis.*

Castra chiamavasi la corte, *castrenses* gl'impiegati, e *comes castrensis* il capo di quei che non erano cubicularj. Divideansi in quattro classi, sotto i seguenti capi:

I. *Primicerius mensorum.*

I *mensores* ne' viaggi del principe preparavano l'alloggio e la tavola, e fors'anche amministravano la cucina. Probabilmente s'ha a leggere *mensarum.*

II. *Primicerius cellariorum.*

Degl'intendenti alla cantina, e forse alla tavola.

III. *Primicerius pædagogorum.*

Capo dei paggi.

IV. *Primicerius lampadariorum.*

Non si sa se fossero quelli che attendevano all'illuminazione del palazzo, o quelli che portavano le fiaccole avanti all'imperatore e ai primi dignitarj. Divisi in tre forme.

γ. *Comes sacræ vestis.*

Il guardaroba.

δ. *Cartularii cubiculi.*

Stendevano atto de' contratti col principe, tenevano nota delle promozioni da lui fatte, e ne avvisavano il *primicerius notariorum.*

ε. *Silentiarii.*

Trenta in tre decurie per mantener l'ordine.

ζ. *Comes domorum per Cappadociam.*

Intendente ai dominj imperiali in Cappadocia.

5. Magister officiorum.

Dipendeano da lui le fabbriche d'armi imperiali, e questi altri dipartimenti.

α. Dipartimenti da lui dipendenti:

I. Otto *scholæ palatinæ.*

Scholæ erano riunioni d'impiegati a certe parti della pubblica amministrazione. Qui s'intende sette corpi di truppe per guardia del palazzo, e uno civile. Erano:

a. *Schola scutariorum prima.*

b. *Schola scutariorum secunda.*

Marciavano a fianco e dietro al principe quando usciva.

c. *Schola gentilium seniorum.*

Composta di Barbari non ancora cristiani.

d. *Schola scutariorum sagittariorum.*

Con lungo scudo e freccie.

e. *Schola scutariorum clibanariorum.*

Essi e i cavalli coperti di ferro.

f. *Schola armaturarum juniorum.*

D'armi pesanti ma senza corazza.

g. *Schola gentilium juniores.*

h. *Schola agentium in rebus.*

Messaggeri che il principe spediva co' suoi ordini nelle provincie; dicevansi *veredarii* dal calesso di cui servivansi; facevansi accompagnare da fanti *deputati.*

II. *Mensores.*

Vedi sopra. Il trovarsi sottoposti al *magister officiorum* ci fa credere più volontieri alla correzione da noi proposta in *mensarum.*

III. *Lampadarii.*

IV. Quattro scrigni, di cui ciascuno aveva il proprio *magister.*

a. *Memoriæ.*

b. *Epistolarum.*

c. *Libellorum.*

d. *Dispositionum.*

V. Ufficio delle *admissiones.*

Erano incaricati d'introdurre al principe. Dai *vocatores* o *invocatores* l'imperatore facea chiamare man mano quelli cui volea parlare e invitar alla tavola. Non trovandoli noi menzionati nella *Notitia*, supponiamo sien gli stessi che gli *admissiones.*

VI. Fabbriche d'armi imperiali, cioè:

a. Cinque nella diocesi d'Oriente.

1. *Scutaria et armorum Damasci.*

Da Damasco venivano scudi e ogni sorta armi.

2. Una ad Antiochia sull'Oronte.

3. Ivi stesso una *clibanaria*, fabbrica delle maglie alla persiana pei catafratti.

4. Ad Edessa di scudi ed armi.

5. Ad Irenopoli in Cilicia *hastaria* per labarde.
b. Tre nella diocesi del Ponto:
1. *Clibanaria* a Cesarea in Cappadocia.
2. A Nicomedia di Bitinia, fabbrica di scudi e ogni arme.
3. *Clibanaria* ivi.
c. Una a Sardi nella diocesi d'Asia, d'ogni arme.
d. Nella diocesi di Tracia due.
1. di tutt'armi ad Adrianopoli.
2. di tutt'armi a Marcianopoli.
e. Quattro in Illiria:
1. a Tessalonica.
2. a Naissita (Naisso?)
3. a Raziaria.
4. ad Orreomago nella Mesia prima.
Sotto Valente e Valentiniano era pure manifattura d'armi a Costantinopoli; ma la *Notitia* non ne fa motto.

β. Impiegati del *magister officiorum*:

I. *Adjutor*, sostituto.
II. Due *subadjuvæ*, coadjutori.
III. Tre *agentes fabricarum*.
Per sovrantendere alle fabbriche d'armi alla romana.
IV. Tre *agentes barbaricorum*.
Per le armi ad uso dei Sarmati e Germani.
V. Cinque ispettori particolari alle fabbriche d'Oriente, Asia, Ponto, Tracia, Illiria.
VI. *Curiosus cursus publici præsentalis*.
Vigilava in Costantinopoli che chi non n'aveva diritto non si valesse delle vetture requisite e dei cavalli a servizio dello Stato; e non più a lungo del prefisso.
VII. *Curiosi per omnes provincias*.
Stessa ispezione per le provincie.
VIII. *Interpretes diversarum gentium*.
Interpreti per le varie lingue.

γ. Emblemi.
Quasi come gli altri dignitarj: sul libro le immagini dei due principi: portavansi davanti i modelli delle armi che si fabbricavano nelle varie manifatture imperiali.

6. Quæstor sacri palatii.
Augusto chiamò questore il senatore che doveva legger in senato i rescritti, decreti, costituzioni; il quale avea privilegio d'opinare pel primo, onde faceva le veci del principe del senato. Chiamavasi anche *candidatus principis*, ed ebbe la custodia dei senatoconsulti, invece dei tribuni e degli edili. Quando gl'imperatori s'arrogarono la decisione delle principali cause portate alle corti di giustizia, le sottoposero al previo esame del prefetto del pretorio e del questore; talvolta a questo ne lasciavano la decisione. Così crebbe l'autorità del questore, che doveva essere giureconsulto; stendeva e firmava i rescritti ed editti del principe, per poi trasmetterli al *comes dispositionum* da porre negli archivj; era capo del *laterculum minus* o, come diciam oggi, controllo, dove s'iscrivevano i corpi militari posti alle frontiere sotto conti e duchi.
Il questore aveva emblemi simili agli altri, che poi tutti variavano per la forma del libro e la legatura. Aveva uno stemma col motto *leges salutares*. Non teneva uffizio particolare, ma ad un bisogno il *magister officiorum* gli forniva segretarj.

7. Comes sacrarum largitionum.
Il 334 di Roma, a' questori fu affidata l'amministrazione delle finanze, prima avuta dai consoli. Eran due, poi quattro, poi venti, indi quaranta. Due stavano in Roma alla ricevuta e uscita generale; gli altri nelle provincie. Sotto Augusto vi si sostituirono i *procuratores*, spediti dal principe. Costantino divise l'amministrazione delle finanze fra il *comes sacrarum largitionum* e il *comes rerum privatarum*. Il primo era a capo delle finanze dello Stato, l'altro del fisco.

α. Uffiziali da lui dipendenti:

I. *Comes largitionum*.
Conte della terza classe, *perfectissimus*. Uno spedivasi per ciascuna diocesi a sovrantendere, in nome del conte *illustris*, all'esazione dei tributi e alle spese necessarie.
II. Quattro *comites commerciorum*.
Uno nelle diocesi d'Oriente e d'Egitto, l'altro nella Mesia, il terzo nella Scizia e nel Ponto, il quarto nell'Illiria, doveano comprare la seta, lana, tela, porpora, pelli e pelliccie per l'impera-

tore e sua famiglia, le perle, i profumi e altri oggetti di lusso. Vigilavano pure al commercio sulle frontiere, e che non si portassero ai Barbari oro, armi, sale, grano, vino, olio, ecc.

III. *Comes metallorum per Illyricum.*
Vegliava ad esigere la retribuzione dovuta dai cavatori di miniere, o da chi raccoglieva l'oro dai fiumi. Tal diritto era da sette a otto scrupoli l'anno per ogni operajo adoperato. Curava pure le miniere lavorate a conto del principe.

IV. *Comes rationalis summarum Ægypti.*
Raccoglieva i beni caduti al fisco; dappoi vigilava sui diritti delle dogane d'Egitto.

V. *Præfecti thesaurorum.*
Un per provincia riceveva dagli esattori le contribuzioni, e le univa in una *statio* finchè potesse mandar la somma intera al *comes largitionum*. *Susceptor* dicevasi il magistrato municipale incaricato di ricevere le contribuzioni di ciascuna città.

VI. *Magistri linteæ vestis.*
Faceano fabbricare la biancheria per la corte.

VII. *Magistri privatæ vestis.*
Faceano fare gli abiti di lana e seta, i tappeti, letti, e le varie stoffe per la Corte.

VIII. *Procuratores gynæciorum.*
Ispettori delle case dove stavano le donne a tessere e ricamare.

IX. *Procuratores baphiorum.*
Ispettori delle tintorie della porpora, riservata alla famiglia imperiale. Nerone la proibì ai particolari.

X. *Procuratores monetarum.*
Direttori delle zecche.

XI. *Præpositi bastagarum.*
Bastaga diceasi l'obbligo imposto ai proprietarj, in proporzione dell'avere, di trasportar a certa distanza le robe dello Stato o del principe, viveri, armi, bagagli, vesti, legname da costruzione.

XII. *Præpositi linificiorum.*
Capi de' tessitori.

β. Suoi impiegati.
Molti in quattordici uffizj; a capo di ciascuno un *primicerius*, un *secundocerius* ecc., poi de' ducenarj e centenarj, ed *epistolares* di tre classi, col titolo di *perfectissimus*.

I. *Scrinium totius officii.*
Segretario generale. Il *primicerius* di questo era capo di tutti gli altri burò; il *secundocerius* era capo dello *scrinium exceptorum*; il *tertiocerius* era capo dello *scrinium bastagarum*; il *quartocerius* era capo del burò degli esibiti. Tutti erano *palatini*, cioè faceano parte della Corte.

II. *Scrinium canonum.*
Canon era la somma proveniente dalle varie contribuzioni d'una provincia, dedotte le spese. Gl'impiegati chiamavansi *canonicarii*, e riscontravano i conti.

III. *Scrinium tabulariorum.*
Spediva gli ordini e le quietanze ai ricevitori.

IV. *Scrinium numerariorum.*
Verificava i conti.

V. *Scrinium auræ mensæ.*
Contava l'oro entrato al tesoro in verghe o in monete, e dividevasi in quattro:

a. Il primo particolarmente occupato della contabilità.
b. *Aurifices specierum* dirigeva quei che fabbricavano fil d'oro per le vesti imperiali.
c. *Aurifices solidorum* notava la quantità d'oro mandato alla zecca.
d. *Aurifices* notava l'oro adoprato in vasi, catene, anelli ecc.

VI. *Scrinium auri ad responsum.*
Forse ispettori sui fondi destinati agli *ad responsum*, cioè portatori de' mandati del principe.

VII. *Scrinium vestiarii sacri.*
Dividevasi in tre:

a. il primo intendeva agli abiti forniti al militare.
b. il secondo a quei del principe e sua casa.
c. il terzo *sacræ vestis deputati* erano probabilmente copisti e speditori.

VIII. *Scrinium argenti.*
Probabilmente custodivano il vasellame del principe.

IX. *Scrinium annularense.*
Ispettore sugli anelli; se pure non deve leggersi *miliarense* o *miliarium*: era la più piccola moneta d'argento che gl'imperatori coniassero, e serviva a pagar i soldati.

X. *Scrinium a pecuniis.*
Contabilità delle monete.

XI. *Scrinium exceptorum.*
Teneano protocollo delle cause agitate innanzi al *comes largitionum.*

XII. *Scrinium mittendariorum.*
I *mittendarii* erano dal *comes largitionum* spediti nelle provincie a sollecitare il pagamento delle contribuzioni.

XIII. *Scrinium bastagarum.*
Curava ciò che riguardasse i trasporti per terra o per acqua.

XIV. *Scrinium libellorum.*
Riceveva le petizioni de' particolari al *comes largitionum.*

γ. Emblemi di sua dignità: libro verde, la tavola coperta di tappeto rosso, e sulla coperta del libro la testa del principe in oro.

8. Comes rerum privatarum.

I *procuratores* riceveano le rendite del fisco, sin quando Settimio Severo, arricchito per le confische de' partigiani d'Albino e Nigro, dovette nominar un magistrato apposito, che sotto Diocleziano chiamavasi *magister rei privatæ*, *logista*, o *rationalis summæ rei;* poi fu conte di prima classe. Quel dell'Oriente avea ispezione su tutti i fondi dell'imperatore, massime in Asia, nel Ponto, Cappadocia, Mesopotamia, Osroene, e sulle greggie. Inoltre era giudice (non sappiam perchè) nelle cause d'incesto, e vigilava sul sepellire. Pagava gli operaj della Corte, e le spese della casa e delle scuderie dell'imperatore.

α. Impiegati a lui sottoposti:

I. *Rationales rerum privatarum.*
Ricevitori provinciali delle entrate del fisco, e giudici in materie fiscali puramente civili; perchè le criminali spettavano ai governatori delle provincie.

II. *Præpositi bastagæ privatæ.*
Attendevano al trasporto degli effetti particolari del principe.

III. *Præpositi gregum.*

IV. *Præpositi stabularum.*

V. *Præpositi saltuum.*
Intendenti alle greggie, alle stalle, ai boschi.

VI. *Comes sacri patrimonii.*
Intendente ai beni rurali.

β. Suoi uffizj:

I. *Primicerius totius officii.*

II. *Scrinium beneficiorum.*
Spediva i brevi di donazioni del principe.

III. *Scrinium canonum.*
Per conteggiar i canoni pagati da quelli, cui l'imperatore avea dato beni a livello o a fitto.

IV. *Scrinium securitatum.*
Deposito delle quietanze e degli obblighi.

V. *Scrinium largitionum privatarum.*
Per pagar pensioni, assegni ecc.

γ. Segni di dignità, come il *comes largitionum.*

9. Comes domesticorum equitum.

10. Comes domesticorum peditum.

Alla Corte era pure un corpo di cavalli e uno di fanteria, come guardia privilegiata, stabiliti da Gordiano II, e detti *protectores domestici.* Questi due conti li comandavano. I cavalieri aveano scudo azzurro, in mezzo al quale un globo di ferro cinto da una corda e da sei cuori d'oro; dai lati, due genj sosteneano un medaglione colle teste dell'imperatore e di sua moglie. Sullo scudo dei fanti, il globo era circondato da corona in oro a sedici punte, e il medaglione avea una testa sola.

II. DIGNITARJ RISPETTABILI.

I Rispettabili erano intermedj fra gli Illustri e i senatori. Parlando loro si dicea *vestra spectabilitas, vestra claritas.* I loro emblemi non si chiamano *insignia* ma *symbola*, forse perchè non eran portati innanzi a loro. Dieci cariche aveano il titolo di *spectabiles:*

1. Primicerius sacri cubiculi.

2. Comes castrensis sacri palatii.

Già ne parlammo sopra.

3. Primicerius notariorum.

Un liberto col titolo di *Cæsaris procurator ab ephemeride et mandatis* teneva, sotto i primi imperatori, la lista degli impiegati, spediva i brevetti di nomina: poi l'incarico fu affidato a segretarj o notaj col titolo di tribuni. *Laterculum majus* chiamavasi il registro degl'impiegati e de' militari col soldo loro; detto così perchè somigliava a un mattone: era tenuto dal *primicerius notariorum* o dai notarj candidati. Le truppe di frontiera notavansi nel *laterculum minus*, tenuto dai questori del palazzo. Il *primicerius notariorum* spediva i brevetti agl'impiegati, che doveano pagarne una grossa tassa; leggeva in senato le costituzioni dell'imperatore; uscendo di carica, diveniva senatore col grado di proconsolo: avea solo un ajutante.

4. Magistri scriniorum.

Dal *magister officiorum* dipendevano quattro uffizj, *memoriæ*, *libellorum*, *epistolarum*, *dispositionum;* i capi di questi erano i magistri scrinj.

α. *Magister memoriæ.*

I *memoriales* teneano nota di chi si distingueva nel servigio, perchè l'imperatore potesse ricompensarli. Poi chiamaronsi così quei che teneano il *laterculum minus*. Il *magister memoriæ* inoltre dettava le annotazioni, cioè facea spedire gli ordini dati dal principe a voce; spediva a nome del principe la permissione di valersi dei cavalli pubblici; rispondeva alle preghiere, cioè spacciava le decisioni del principe sulle domande presentategli. Aveavi in questo uffizio sessantadue scrivani, fra cui sette antiquarj, quattro pel greco, tre pel latino, che erano archivisti, e ricopiavano i libri logori dal tempo.

β. *Magister epistolarum.*

Augusto scriveva o dettava le proprie lettere, comunicando le importanti ad Agrippa e Mecenate, che poteano farvi variazioni. Nerone pel primo lasciò tale incarico a un *magister epistolarum*. Questo segretario riceveva a voce gli ordini del principe su quel ch'aveva a scrivere, e stendeva o dettava la lettera. Inoltre aveva tre occupazioni relative alle ambasciate delle città, alle consulte e alle petizioni. Le domande che le città mandavano al trono per deputazioni straordinarie, rinviavansi al prefetto del pretorio, e secondo il rapporto di questo, il principe decideva, e il *magister epistolarum* stendeva la decisione; scrivea pure le risposte a governatori delle provincie che chiedessero schiarimenti; infine rispondeva alle petizioni delle città, non a quelle dei particolari. Avea trentaquattro secretarj. Eravi pure un *magister epistolarum græcarum* per gli scritti greci.

γ. *Magister libellorum.*

Libellus è la petizione d'un privato, che non scriveasi, come le lettere, su tutta la lunghezza del foglio, ma s'una colonna. I successori di Augusto lasciarono ad altri la cura di leggerle e risponderví, essi firmavano, sinchè parve troppo anche questo, e fu lasciata tal incombenza al *magister libellorum*. Questi avea le *cognitiones*, e la risposta alle petizioni. *Cognitio* riferivasi agli appelli portati dai governatori delle provincie agli imperatori, che esaminavansi dal prefetto al pretorio e dal questore, e il *magister libellorum* tenevane protocollo. Dovea dunque esser giureconsulto, e la sua carica incamminava alla prefettura del pretorio. Spediva anche le nomine di parte de' funzionarj e governatori; e avea sotto di sè trentaquattro scrivani.

δ. *Comes dispositionum.*

I suoi dipendenti, chiamati *referendarii*, metteano in iscritto le decisioni del principe su affari contenziosi, le quali chiamavansi *dispositiones*.

5. Due proconsoli.

Le prime provincie furono governate da pretori cessati; e le dodici erette dopo presa Cartagine e Corinto, da consoli usciti di carica: onde la distinzione in provincie *pretorie* e *proconsolari*. Quando Augusto divise le provincie fra il senato e l'imperatore, i governatori nominati da quello si dissero proconsoli, sebben mai non fossero stati consoli; quei del principe propretori, sebbene fossero stati consoli: ma questi ultimi comandavano anche gli eserciti, e quelli no. I governatori d'Italia chiamavansi pretori, e dappoi correttori.

Variò molto l'istituzione, fin quando avendo Costantino diviso l'impero in quattro governi, vi propose quattro prefetti del pretorio, con vicarj e governatori, che, secondo l'importanza del governo, avevano il titolo di proconsole, o consolare, o correttore, o preside.

Quando fu compilata la *Notitia*, proconsoli aveano solo l'Asia e l'Acaja: poi Giustiniano li diede all'Africa, indi alla Cappadocia, all'Armenia prima e alla Palestina. Qui parliam solo di quei dell'Asia e dell'Acaja.

Benchè i vicarj avessero governi più estesi che i proconsoli, erano però di grado inferiore a questi, i quali comparivano preceduti da sei littori, portavano le insegne di lor dignità, non solo arrivando nelle provincie, ma anche nel partire da Costantinopoli, e per via esercitavano la giurisdizione volontaria. Dovunque si trovassero per accidente, eccetto nella metropoli, poteano impor l'ammenda fin di sei oncie d'oro, e delegare l'autorità a un vicario di loro scelta, e pubblicar editti provinciali. Nelle cause civili non eccedenti le dieci libbre d'oro, dalla sentenza del preside poteasi appellare al più prossimo proconsole: ma da questo non davasi appello che ad un Illustrissimo, come era pure riguardo al preside nelle cause eccedenti le dieci oncie d'oro. Il proconsole del resto era meramente un governator civile.

α. Il proconsole d'Asia.

La provincia d'Asia componeasi dapprima della Magna Frigia, Misia, Troade, coll'Eolide, Jonia, Caria e le isole dell'Egeo lungo le coste d'Asia. Ma dopo Costantino, il proconsole di questa provincia conservò solo la parte meridionale ed orientale della Lidia colle isole, cui Teodosio aggiunse l'Ellesponto. Sedeva in Efeso. Dal suo tribunale s'appellava non al prefetto del pretorio, ma a quel di Costantinopoli. Fra i suoi impiegati era un *princeps*, un *cornicularius*, un *adjutor*, un *commentariensis*, un *ab actis*, dei numerarj, degli scriniarj, *a libellis exceptores*, e quattrocento apparitori: uffizj già spiegati.

Dipendeano da lui due governatori di provincie:

I. Il consolare dell'Ellesponto.

Questa provincia, al nord della Misia sulla Propontide, comprendeva l'antica Troade. Era governata da un consolare, ma insorte dispute fra' suoi uffiziali e quei del vicario d'Asia, Teodosio ordinò dipendesse dal proconsole d'Asia. Giustiniano poi riunì l'Ellesponto al Ponto polemoniaco, cui diede un governatore *spectabilis*. Il consolare dell'Ellesponto sedeva ad Abido, e da lui appellavasi al prefetto di Costantinopoli.

II. Il preside delle isole

Tenedo, Lesbo, Icaria, Posidio, Samo, Arcesina, Begiali, Minia, Astipalea, Sima, Ceso, Coo, Rodi e altre. In Rodi sedeva il preside, dal quale si appellava al prefetto di Costantinopoli.

β. Proconsole d'Acaja.

Subordinato al prefetto del pretorio d'Illiria. La sua provincia comprendeva l'Ellade o Grecia propria col Peloponneso. Risedeva a Corinto: avea quattrocento apparitori Fra' suoi uffiziali nominansi gli stessi come al proconsole d'Asia; ma in vece del *cura epistolarum*, un questore. Il suo *princeps* uscendo di carica era ammesso ad *adorare clementiam principalem*, cioè a baciar la veste dell'imperatore.

6. Comes dioeceseos Orientis.

Portava la spada, perchè al governo civile univa il comando militare, ed era incaricato di difendere la frontiera orientale contro i turbolenti confinanti. Sedeva ad Antiochia in Siria, ed era vicario del prefetto del pretorio, cui appellavasi dalle sue sentenze. Potea pronunziar ammende fin a sei oncie d'oro. Avea seicento apparitori, e gli stessi uffiziali che il proconsole d'Acaja; ma in vece del *cura epistolarum* si nomina un *subadjuva*.

Il governo generale del continente d'Oriente consisteva in quindici provincie, e la flotta stazionata a Seleucia. Cinque provincie erano sotto a consolari; dieci sotto presidi, di cui otto *clarissimi* e due *perfectissimi*.

α. I cinque consolari.

I. Della Palestina prima.

Sotto Graziano, la Palestina era stata divisa in due provincie; poi in tre prima della *Notitia*. Solo la prima era

governata da un consolare, che sotto Giustiniano s'elevò al grado di proconsole. Sedeva in Cesarea.

II. Della Fenicia marittima.
Tiro poi Berito ne fu capitale.

III. Siria prima.
Detta poi Celesiria, con Antiochia per capitale.

IV. Cilicia prima o campestre.
Capitale Tarso.

V. Isola di Cipro.

β. Dieci presidi.

I. Della Palestina salutare.
Capitale Gerusalemme, detta Elia Capitolina.

II. Palestina seconda.
Capitale Samaria, detta Sebaste da Erode.

III. Fenicia del Libano.
Capitale Damasco.

IV. Siria Eufratense.
Capitale Samosata.

V. Siria salutare.
Capitale Palmira.

VI. Osroene.
Così chiamò Onorio la parte della Mesopotamia fra i monti Armano e Masio sulla sinistra dell'Eufrate, detta già Adjabene. Capitale Edessa, distrutta sotto Giustino dal fiume Scirto.

VII. Mesopotamia.
Capitale Carre.

VIII. Cilicia seconda
o Trachea, capitale Amaccarza.

IX. Arabia.
La Petrea, capitale Bostra.

X. Isauria.

7. Præfectus Ægypti.

Augusto riservò a sè l'Egitto, come la più ricca e importante provincia, costituendolo diversamente, e governato da un semplice cavaliere detto *præfectus augustalis*. Così durò fin a Settimio Severo, che lo volle governato da un senatore, sebben col titolo di prefetto. Sedeva ad Alessandria. I trentasei nômi antichi, benchè vi fosse aggiunta la Libia, furono ridotti a sei provincie; cinque governate da presidi, la sesta da un correttore.

α. Preside della Libia superiore.
La Libia superiore stendeasi dal confine dell'Egitto al promontorio Pseudopanias, ov'era Berenice, la città più occidentale di questa provincia, detta anche Cirenaica e Pentapoli. Avendola Tolomeo Appione legata ai Romani, il senato lasciò alla città un governo municipale indipendente: ma Augusto la ridusse a provincia, unita al governo di Creta. Più tardi ebbe governatori particolari, dipendenti dal prefetto d'Egitto. Giustiniano poi riunì le due Libie coi due distretti di Mareoti e Menalaiti sotto un solo prefetto, che rese indipendente da quel d'Egitto.

β. Preside della Libia inferiore.
Piccola provincia, lungo la gran Sirti.

γ. Provincia della Tebaide.

δ. Provincia dell'Egitto.
S'intende il Delta. A questo Giustiniano limitò l'autorità del prefetto d'Egitto.

ε. Provincia dell'Arcadia.
Da Arcadio si chiamò così il medio Egitto, già Eptanomide.

ζ. Correttore dell'Augustanica.
Provincia all'est del Nilo inferiore, con Pelusio per capitale. Graziano staccolla dal restante Egitto, dandole un correttore, poi Giustiniano la divise in due governi, un consolare e un correttore.

8. Cinque vicarj.

Delle sette diocesi d'Oriente, cinque erano sottoposte al prefetto al pretorio orientale, due a quel d'Illiria. Le sette erano Oriente, Egitto, Asia, Ponto, Tracia, Macedonia, Dacia, ciascuna con un governatore. Dell'Oriente e dell'Egitto già si parlò: quei delle altre cinque avean nome di *vicarj*, il che indicava faceano solo le veci del prefetto del pretorio; e l'autorità loro cessava quando a lui presenti. Tre dipendevano dal prefetto al pretorio orientale, due da quel d'Illiria.

α. Dal prefetto al pretorio d'Oriente dipendevano:

I. Il vicario d'Asia.

Delle undici provincie d'Asia, tre, come vedemmo, erano state staccate per fare un governo particolare sotto un proconsole; le altre otto amministravansi dal vicario d'Asia, con due consolari e sei presidi.

a. I due consolari.
  1. Consolare di Panfilia.
  Sotto Costantino questa provincia unita alla Lidia era governata da un solo preside. Al tempo della *Notitia* n'era separata, e il consolare governatore sedeva ad Aspendo.
  2. Consolare di Lidia.
  Da questo appellavasi al prefetto di Costantinopoli.

b. Sei presidi.
  1. Preside della Licia.
  Sedeva in Mira.
  2. Preside della Caria.
  3. Preside della Licaonia.
  Questi e un *dux limitaneus* per la giurisdizione militare, sedeano ad Iconio. Giustiniano riunì questi due uffizj col titolo di *prætor justinianeus*, del grado degli *spectabiles*.
  4. Preside della Pisidia.
  Giustiniano vi fece gli eguali cangiamenti.
  5. Preside della Frigia pacaziana.
  Capitale Laodicea. Ebbe nome da Ovinio Pacaziano, che sotto Costantino fu prefetto al pretorio d'Oriente.
  6. Prefetto della Frisia salutare.

II. Vicario del Ponto.
Delle undici provincie di questa diocesi, due erano governate da consolari, otto da presidenti, l'ultima da un correttore. Un dei due consolari era il vicario stesso.

a. I due consolari.
  1. I consolari della Galazia prima.
  Cesare lasciò il proprio tetrarca alla Galazia, ma fu ridotta in provincia da Augusto: da Teodosio divisa in due, prima e salutare: la prima governata dal vicario del Ponto, che stava in Ancira, come consolare della Galazia.
  2. Il consolare di Bitinia.
  Fu unita al Ponto, e governata da un proconsole sedente in Nicea o Nicomedia. Da' suoi appellavasi al prefetto di Costantinopoli.

b. Gli otto presidi.
  1. Provincia dell'Onoriade.
  Da Onorio si chiamò così parte della Paflagonia e della Bitinia orientale, sottomessa ad un preside che stava in Claudiopoli, già *Bithynium*. Giustiniano poi riunì questa provincia alla Paflagonia, dandole un *prætor justinianeus*.
  2. Preside della prima Cappadocia.
  3. — — seconda Cappadocia.
  Morto Archelao, la Cappadocia ridotta a provincia fu governata da un rettore dell'ordine equestre, poi da un consolare. Valente, per onorar la diocesi di san Basilio, la divise in due, ciascuna con un preside; e Cesarea sul Lico fu capitale della prima o settentrionale; Tiane, dell'altra. Nel v secolo fu divisa in tre, Cataonia, Taurisca, Charsiana; ma Giustiniano la unì sotto un proconsole.
  4. Preside dell'Ellenoponto.
  5. Preside del Ponto polemoniaco.
  La parte occidentale del Ponto, nominata ad onor della madre di Costantino, ebbe per capitale Amasia; l'orientale Polemonio. Giustiniano le unì col nome di Ellenoponto.
  6. Preside dell'Armenia prima.
  7. — — seconda.
  La piccola Armenia od occidentale fu unita all'impero da Lucullo, Pompeo ed Augusto, il qual ultimo prese l'Eufrate per confine dell'impero. Trajano estese quella frontiera, e sottomise la grande Armenia, ma presto fu perduta. La piccola si divise in prima e seconda, cioè settentrionale e meridionale. Capitale della prima Bazani o Leontopoli, della seconda Melitene. Giustiniano avendo di là dall'Eufrate conquistato molte parti della grande Armenia, la divise in quattro provincie: la prima composta di sette città, compreso Trapezunte e Cerazunte, capitale Bazani, detta allora Giustinianea: la seconda ebbe capo Sebastea: la terza fu l'antica seconda: la quarta comprese le conquiste di là dall'Eufrate con Martiropoli per capitale. Alla prima Giustiniano pose un proconsole, alla seconda e quarta due presidi, alla terza un conte giustinianeo.
  8. Galazia salutare.

c. *Corrector* della Paflagonia.
  Capitale Gangra.

III. Vicario della Tracia.

Sei provincie. Quando gli Unni devastarono la Tracia, gl'imperatori stabilirono due vicarj, sedenti un e l'altro a Macrontichos o Longomuro, detto così dal muro che chiudea l'istmo del Chersoneso. Uno ebbe la giurisdizione civile, l'altro la militare: ma i contrasti nati fra loro fecer rimettere l'antico assetto. Delle sei provincie, due erano governate da consolari, quattro da presidi.

a. I due consolari.
 1. Consolare d'Europa.
 Diceasi Europa la provincia ov'era Costantinopoli; capitale Perinto.
 2. Consolari di Tracia.
 Era la parte nord-est della Tracia, ove Filippopoli e Beroe.

b. I quattro presidi.
 1. Preside d'Emimonto.
 Provincia composta de' paesi settentrionali della Tracia; capitale Adrianopoli. Da questo preside appellavasi al prefetto di Costantinopoli.
 2. Preside di Rodope.
 Situata fra il Nesso e il Melete, cioè il sud-ovest della Tracia: appellavasi pure a Costantinopoli.
 3. Preside della Mesia inferiore.
 4. Preside della Scizia.
 Scizia diceasi il paese al settentrione del Pamiso, fra questo e l'Istmo.

β. Dal prefetto del pretorio illirico dipendevano due vicarj.

La prefettura d'Illiria componeasi di undici provincie, ma dieci sole rette da vicarj, l'Acaja avendo un consolare.

I. Vicario della Macedonia.

Delle sei provincie della Macedonia, l'Acaja aveva il vicario; due, governatori; tre, presidi.

a. I due consolari.
 1. di Macedonia.
 2. di Creta.
 Augusto unì quest'isola alla Cirenaica, poi ne fu staccata, ed ebbe un console particolare. Sotto Costantino fu abbandonata da' suoi abitanti perchè da trent'anni non vi pioveva: sant'Elena dicono vi ottenesse la pioggia, e l'imperatore vi richiamò gli abitanti.

b. I tre presidi.
 1. della Tessalia.
 2. dell'antico } Epiro.
 3. del nuovo } Epiro.
 Non è ben nota l'estensione di questa provincia. Sotto il preside stesso era parte della Macedonia salutare, che in questo governo era sottomesso al vicario della Dacia. La Macedonia salutare sembra fosse al settentrione dell'Epiro.

II. Vicario della Dacia.

La Dacia, comprendendo la Transilvania e la Valachia, fu sottomessa da Trajano, che vi pose colonie romane, di cui restò vestigio nella lingua che vi si parla. Sotto Gallieno i Barbari l'occuparono: Aureliano la riprese, ma prevedendo non potervisi reggere, ne trasferì gli abitanti sulla destra del Danubio ad occidente della Mesia inferiore. Per contar la Dacia fra le provincie dell'Impero, trasferì tal nome ai paesi dove avea trasportati que' coloni: e così la Dacia vera fu persa. Ma al tempo della *Notitia*, pare che anche la nuova Dacia fosse occupata da Barbari, atteso che è solo nominata. Componeasi di cinque provincie, una consolare, quattro presidenze.

a. Il consolare della Dacia mediterranea.
 Tra la Mesia inferiore e l'Emimonto.

b. I quattro presidi.
 1. Preside della Dacia ripense.
 Sulle rive del Danubio.
 2. Preside della Mesia superiore.
 La parte settentrionale della moderna Servia.
 3. Preside della Dardania.
 La parte meridionale d'essa Servia.
 4. Preside della Prevalitana.
 N'era capitale Giustiniana, patria di Giustiniano: v'andava unita porzione della Macedonia salutare.

9. Due Comites limitanei.

Nelle provincie imperiali Augusto avea stabilito nove comandi, chiamati *limiti*, confidandone la difesa alle legioni: cioè in Spagna tre legioni, quattro nella Germania inferiore, altrettante nella superiore, due nella Dalmazia, tre nella Pannonia, quattro

nella Siria, due in Egitto, una in Africa, due nella Mesia. Claudio collocò un decimo esercito in Bretagna, composto di tre legioni; un altro di due ne pose Vespasiano in Cappadocia; un dodicesimo, di due legioni, stanziò Trajano nella Dacia; un tredicesimo nella Mesopotamia, di due legioni; un quattordicesimo in Arabia, di una. Variossene poi il numero secondo l'occorrenza. Al tempo della *Notitia* n'erano quindici nel solo impero Orientale; cresciute poi a diciotto quando cadde l'impero Occidentale. Pei soldati fabbricavansi dei forti, *castella*, *clisuræ*, *clausuræ*, borghi: *præsidia* diceansi i posti distaccati, occupati da truppe. Ad ogni esercito era preposto un *dux*, eccetto quello sotto un conte di prima classe. Conti e duchi dipendevano, non dal *magister militum*, ma dal questore. Ad ogni piazza di guarnigione era un *præpositus* con varj tribuni. Per cose di giurisdizione, dalla decision del duca appellavasi al *magister officiorum* e al questore di palazzo. Trebellio Pollione (in *Claudio*) ci conservò una lettera ove si trova ciò che un duca riceveva ogn'anno in denaro o in razioni. Fra il resto, avea 3000 moggia di grano, 200 libbre di lardo, 3600 sestaj di vin vecchio, 150 d'olio del migliore, 600 dell'inferiore, 20 moggia di sale, 150 libbre di cera, 50 d'argento lavorato, 150 monete dette Filippi, due vesti e un'armadura intiera, alcune pelli per far le tende, 8 muli, 3 cavalli, 10 camelli, 9 mule, 100 libbre di legna al giorno, ecc. Per distintivo la cintura d'oro. Ogni capo militare avea sotto di sè un certo numero di legioni, d'ausiliarj e di cavalleria, dipendenti dal *magister militum;* alcuni distaccamenti a piedi e a cavallo, dipendenti dal *piccolo laterculo.*

I. *Comes limitis Ægypti.*

Avea due *turmæ*, sedici *alæ* di cavalleria, quattro legioni, nove coorti stanziate a Memfi, Babilonia, Pelusio, piccola Oasi ecc. Fra essi erano cavalleria araba, armena, vandala, sarmata, retica ecc., una coorte di Gutungi, popolo tedesco. Può stimarsi il totale di queste forze millesettecento cavalli e seimilacinquecento pedoni, in trentun presidio.

II. *Comes Isauriæ.*

Era anche preside dell'Isauria, ove stavano due legioni, dette seconda e terza isaurica, di duemila uomini in tutto.

10. Tredici duchi.

I. Duca di Libia.

Nulla ne dice la *Notitia*, forse perchè la Libia già era in mano dei Vandali.

II. Duca della Tebaide.

Comandava nove *cunei* e diciannove ale di cavalleria, sette legioni, undici coorti di fanteria, in tutto duemilacinquecento cavalli, tredicimilacinquecento pedoni, divisi in quaranta presidj. Nella cavalleria erano corpi di Bretoni, Franchi, Quadi, Alemanni ecc.; altri su dromedarj ecc.

III. Duca di Palestina.

Comandava undici *turmæ* e sei *alæ* di cavalleria, una legione, e undici coorti di fanteria; in tutto millesettecento cavalli e seimila fanti, in trenta posti militari.

IV. Duca d'Arabia.

Era anche preside della provincia. Comandava otto turme e sei ale di cavalleria, due legioni e cinque coorti di fanteria, in tutto milletrecento cavalli e quattromila pedoni, in ventun posti militari.

V. Duca di Fenicia.

Avea ventuna turma e sette ale di cavalli; due legioni e cinque coorti di Franchi, in tutto duemila a cavallo, quattromila a piedi, in ventisei presidj. Nella cavalleria v'erano Franchi, Alemanni, Sassoni, Arabi ecc.

VI. Duca dell'Eufratense e della Siria.

Cavalli milleduecento in dieci turme e due ale, fanti quattromila in due legioni e quattro coorti, in diciotto posti. Tra i fanti era una coorte di Goti.

VII. Duca dell'Osroene.

Nove turme e sei ale di cavalli, una legione e due coorti di fanteria; in tutto millecinquecento cavalli, duemila fanti, in dieci presidj.

VIII. Duca della Mesopotamia.

In quindici posti militari aveva mille cavalli, o otto turme e tre ale, e tremila fanti, o due legioni e due coorti.

IX. Duca d'Armenia.

Comandava due turme e dieci ale, o milleducento uomini di cavalleria, e tre legioni e tre coorti di fanteria, o ottomila uomini, in venticinque presidj.

X. Duca di Scizia.

Sette cunei e otto distaccamenti di cavalleria, distaccamenti di otto legioni; in tutto settecento cavalli e novemila pedoni, in ventidue posti.

XI. Duca della seconda Mesia.

Con settecento cavalli in sette cunei, ottomila fanti, in dieci distaccamenti di ausiliarj, sei legioni e tre coorti, fra cui una di barcajuoli del Danubio. Avea ventidue presidj, e comandava anche alle provincie di Rodope e Tracia.

XII. Duca della Mesia prima.

Otto cunei di cavalleria, e altrettanti distaccamenti di fanti ausiliarj, sei legioni e due coorti; cioè ottocento cavalli e settemila pedoni, in quindici presidj.

XIII. Duca della Dacia ripariense.

Ventitre posti militari, custoditi da novecento cavalieri e diecimila fanti. Comandava pure due flotte.

III. FUNZIONARJ CHIARISSIMI.

Chiarissimi sono i senatori ordinarj, o di terza classe, cui davasi del *vestra claritas*. Non poteano esser citati in giudizio in persona, privilegio poi limitato agli illustri. Chi non desse i debiti titoli, era multato in tre libbre d'oro. *Clarissimi* specialmente chiamaronsi i consoli correttori e presidi delle provincie. Delle sessanta provincie orientali, l'Asia e l'Acaja eran governate da proconsoli *spectabiles*, Arabia e Isauria da un conte e un duca con comando militare, le altre cinquantasei da *Clarissimi*, cioè:

A. Quindici *Consolari*.

Al tempo della Repubblica, consolare dicevasi chi era stato console; dopo Augusto i governatori di provincie: al tempo della *Notizia* indicava la seconda classe di questi governatori. Uffiziali de' consolari e presidi erano un *princeps*, un *cornicularius*, un *commentariensis*, un *adjutor*, un *numerarius*, un *ab actis*, e alquanti *exceptores* e *a libellis*. Gli apparitori de' Chiarissimi erano *conditionales*, cioè non poteano uscir di carica che dopo passati per tutti i gradi fin a quel di *princeps*, e i loro figli erano obbligati al servizio stesso. Li sceglieva il capo, mentre quei degli Illustri e dei Rispettabili dovean essere confermati dal principe.

Ecco le provincie governate da consolari.

a. Nella diocesi d'Oriente: Palestina, Fenicia, Siria, Cilicia, Cipro.
b. — — d'Asia: Panfilia, Ellesponto, Lidia.
c. — — del Ponto: Galazia prima e Bitinia.
d. Nella diocesi di Tracia: Europa o Tracia.
e. — — di Macedonia: Creta e Macedonia.
f. — — della Dacia: la Dacia mediterranea.

B. Due *correttori*.

Erano medj fra i consolari ed i presidi. Aureliano pose un correttore per l'Italia, cioè per la Campania, Sannio, Lucania, Bruzio, Apulia, Calabria, Etruria, Umbria, Piceno, Flaminia. Costantino divise l'Italia in diciassette regioni con due correttori, uno per la Lucania e i Bruzj, l'altro per la Calabria. Fuor d'Italia v'ebber sole l'Augustanica e la Paflagonia governate da correttori. Faceansi portar davanti l'immagine della loro città.

C. Quaranta *presidi*.

Al tempo della *Notitia* tutte le provincie che sotto Augusto erano pretoriane, divennero presidiali: poi Giustiniano rimise i pretori.

Erano:

a. Otto nella diocesi d'Oriente: Palestina salutare, Palestina seconda, Fenicia del Libano, Eufratense, Siria salutare, Osroene, Mesopotamia, Cilicia seconda.

b. Cinque nella diocesi d'Egitto: Libia superiore e inferiore, Tebaide, Egitto, Arcadia.

c. Sette nella diocesi d'Asia: Pisidia, Licaonia, Frigia pacatiana, Frigia salutare, Licia, Caria, Isole.

d. Otto nella diocesi del Ponto: Onoria, Cappadocia prima e seconda, Ellesponto, Ponto polemoniaco, Armenia prima e seconda, Galazia salutare.

e. Quattro nella diocesi di Tracia: Emimonto, Rodope, Mesia seconda, Scizia.

f. Tre nella diocesi di Macedonia: Tessaglia, vecchio e nuovo Epiro.

g. Quattro nella diocesi di Dacia: Dacia ripense, Mesia prima, Prevalitana, Dardania.

IV. FUNZIONARJ PERFETTISSIMI.

Perfectissimus indica un grado fra i senatori e i cavalieri, ed accordavasi dall'imperatore per lettera. N'erano ordinariamente insigniti i capi degli uffizj degli Illustri e dei Rispettabili. Nè essi, nè i figli o nipoti potean mettersi alla tortura o punire di pena infamante. Sembra che il governo civile dell'Isauria ed Arabia non fosse affidato al conte e duca di esse, ma a presidi Perfettissimi.

V. FUNZIONARJ EGREGJ.

La *Notitia* non ne parla. Questo titolo si concedeva per diploma, conferiva i privilegi stessi del *perfectissimus*, e davasi ai sotto-capi degli uffizj d'Illustri e Rispettabili.

IMPERO D'OCCIDENTE.

I. DIGNITARJ ILLUSTRI (Le spiegazioni già si diedero nell'impero d'Oriente).

1. PREFETTI AL PRETORIO.

A. *Prefetto al pretorio d'Italia.*

Sue provincie:

α. Diocesi d'Italia con diciassette provincie: la Venezia coll'Istria, la Emilia, la Liguria, la Flaminia col Piceno annonario, la Tuscia coll'Umbria, il Piceno suburbicano, la Campania, la Sicilia, la Puglia colla Calabria, la Lucania coi Bruzj, le Alpi Cozie, la Rezia prima e seconda, il Samnio, la Valeria, la Sardegna, la Corsica.

β. Diocesi d'Illiria con sei provincie: la Pannonia prima e seconda, la Savia, la Dalmazia, il Norico mediterraneo e ripense.

γ. Diocesi d'Africa d'otto provincie: Africa, Bizacio, Numidia, Mauritania sitifense e cesariense, Tripoli, la provincia dei viveri d'Africa, e quella dei beni patrimoniali.

Onde la prefettura d'Italia componeasi di trent'una provincia, o ventinove, giacchè le due ultime eran piuttosto cariche che provincie. La diocesi d'Africa fu occupata dai Vandali: quando Giustiniano la ricuperò, l'unì colla Sardegna sotto un prefetto particolare; quando riacquistò l'Italia, invece del prefetto vi pose un esarca.

B. *Prefetto al pretorio delle Gallie.*

Sue provincie:

α. Diocesi di Spagna con sette provincie: la Betica, la Lusitania, la Galecia, la Tarraconese, la Cartaginese, la Tingitana, le Baleari.

β. Diocesi delle Gallie con diciassette provincie: la Viennese, la Lionese prima, seconda, terza e senone, la Germania prima e seconda, il Belgio primo e secondo, le Alpi Marittime, le Pennine, le Graje, la Massima de' Sequani, la prima e seconda Aquitania, la Novempopulonia, la prima e seconda Narbonese.

γ. Diocesi di Bretagna con cinque provincie: la Massima cesariense, la Valenza, la Bretagna prima e seconda e la Flavia cesariense. Erano però già tutte in man de' Barbari.

II. Prefetto di Roma.

Mecenate e Agrippa ebbero primi il governo di Roma e d'Italia, ma come commissione di confidenza. Stabilito l'impero, Augusto creò la carica di prefetto di Roma, dandola a Messala Corvino, che dopo sei giorni la depose, dichiarandola superiore alle sue forze. Allora egli nominò Tauro Statilio, poi Lucio Pisone, poi Elio Lamia.

Oltre l'alta giurisdizione sulla città e contorni per cento milà passi, doveva ricevere l'appello da tutti i governatori delle provincie. Dappoi Valente ordinò che gli si recasser solo gli appelli dalle provincie suburbane; gli altri al prefetto del pretorio. Quando Valentiniano divise le provincie d'Africa con Genserico, ordinò che delle riservatesi, cioè Numidia, le due Mauritanie e la Tripolitana, gli appelli si portassero al prefetto di Roma. A lui appellavasi pure dalle decisioni dei pretori di Roma; giudicava de' senatori in casi criminali, aggiungendosi cinque antichi funzionarj tratti a sorte; potea condannare alla deportazione, al pari del prefetto al pretorio e d'un vicario; adoperava la guardia urbana a conservar la quiete; vigilava al buon ordine degli spettacoli, de' mercanti, delle arti e mestieri.

α. Uffiziali a lui sottoposti.

1. *Præfectus annonæ.*
Il senato avea sempre avuto cura di dar il pane a buon mercato al popolo. P. Clodio fece stabilire che lo si desse gratuito: trecentoventimila godeano di questo dono, ridotti da Cesare a cencinquantamila. Augusto stabilì il prefetto dell'abbondanza, scelto fra' cavalieri, con due stati pretori per vigilare sulla distribuzione, e impedire che il prezzo del grano non s'elevasse di troppo. Granaj erano l'Africa e l'Egitto: la prima forniva anche l'olio, che distribuivasi al popolo dai *copulatores*. Gl'imperatori distribuivano anche carne di majale, e Aureliano fu per aggiungervi anche il vino. Sotto Onorio distribuivasi ogni dì quattromila libbre di carne.

2. *Præfectus vigilum.*
Augusto postò in città coorti per ispegner gl'incendj, comandate da sette tribuni, con un capo detto *prefetto dei vigili*, scelto fra' cavalieri. Avea cura del buon ordine la notte e della pulizia correzionale, giudicando i ladri non meritevoli di morte. Sotto Giustiniano, il prefetto dei vigili di Costantinopoli faceva a mezzo coi ladri, talchè l'imperatore abolì quella carica, surrogandovi un pretore del popolo (*Nov.* 13). Augusto dispose inoltre quattro altre coorti in città, ciascuna di millecinquecento uomini, dette urbane. Costantino a Costantinopoli creò novecentocinquanta portantini per seppellire gratuitamente i morti, pel loro mantenimento assegnando a una chiesa la pigione di novecentocinquanta botteghe: crebber poi a millecento. Anche a Roma fu introdotto tal uso.

3. *Comes formarum.*
Formæ o *formæ structiles* diceansi gli acquedocci in mattoni. Un uffiziale particolare avea cura di tenerle pulite dalle erbe, nè lasciarvi piantar alberi alla distanza di quindici piedi; e facea riparar i muri e le canne.

4. *Comes riparum et alvei Tiberis et cloacarum.*
Istituito da Augusto per cura del fiume che conduce molto limo e cangia di letto; o per osservare e nettar le cloache che scaricavano le immondezze. Essendosi otturate, i censori spesero a rimetterle mille talenti. Agrippa ripetè l'operazione, facendovi entrare sette torrenti per pulirle: ed egli stesso vi navigò fin nel Tevere.

5. *Comes portus.*
Vigilava al porto d'Ostia, impresa di Claudio.

6. *Magister census.*
Prendea lo stato di ciascun cittadino.

7. *Rationalis vinorum.*
Sui mercati del vino e sul dazio impostovi.

8. *Tribunus fori suarii.*
Sopra il mercato de' porci, collocato nelle settima regione.

9. *Consularis aquarum.*
Curava le acque portate dagli acquedotti, per distribuirle nelle fontane, terme, bagni, case private; riscuoter la tassa che per ciò si dovea pagare, eccetto gli scoli (*caduca*), purchè non

s'adoprassero a bagni, opificj o irrigazioni.

10. *Curator operum maximorum.*
Soprantendente ai monumenti maggiori, come il Circo massimo, il grande Anfiteatro, il campo di Marte. Agli altri, come a' ponti e strade, intendeva il

11. *Curator operum publicorum*

12. *Curator statuarum.*
Vigilava le tante statue che sorgevano in ogni banda.

13. *Curator horreorum galbanorum.*
Ispettore dei magazzini del grano detti *galbana.*

14. *Centenarius portus.*
Forse comandava un corpo di guardia al porto.

15. *Tribunus rerum nitentium.*
Manteneva la pulizia degli edifizj pubblici.

β. Suoi impiegati.
Come quelli del prefetto al pretorio; inoltre i *censuales* e *nomenclatores*, che forse assistevano al maestro del censo e teneano la lista dei contribuenti.

γ. Suoi emblemi.
Come i prefetti al pretorio.

III. Magister peditum in præsenti.

Dividendo l'impero, Valentiniano e Valente presero ciascuno una metà de' funzionarj e degli eserciti. Quindi in Occidente e in Oriente si trovano gli stessi nomi e lo stesso numero di legioni. Così v'erano i *magistri militum*, ma tale carica non era identica nei due imperj: poichè in Oriente ciascuno avea sotto gli ordini suoi cavalli e fanti, mentre in Occidente erano separati: in Oriente, oltre i due *magistri militum præsentales*, ve n'era tre nella residenza dell'imperatore; in Occidente vi eran soli due *præsentales*, giacchè quello nella Gallia dipendea da questi: in Oriente i *magistri militum* aveano ai loro ordini duchi e conti che comandavano sulle frontiere, mentre in Occidente quegli erano sottoposti al questore del sacro palazzo.

Truppe del suo esercito

α. Dodici legioni palatine.
Otto stanziate in Italia sotto l'immediato comando del *magister peditum*, una sotto quello del *magister equitum* delle Gallie, tre sotto quello del conte d'Africa.

1. *Joviani seniores*
2. *Herculani seniores*
3. *Divitenses seniores*
4. *Tungricani seniores*
5. *Pannoniciani seniores*
6. *Mœsiaci seniores*

(1–6) in Italia sotto il *magister.*

7. *Armigeri propugnatores seniores* in Africa sotto il conte.
8. *Sabarienses lancearii* in Gallia sotto il *magister equitum,* detti da Sabara nell'Arabia felice.
9. *Octaviani*
10. *Thœbei*

(9–10) In Italia sotto il *magister.*

11. *Cimbriani*
12. *Armigeri propugnatores juniores.*

(11–12) In Africa sotto il conte.

β. Sessantacinque *auxilia palatina.*

1. *Cornuti seniores*
2. *Brachati seniores*
Da Braca in Spagna
3. *Petulantes seniores*
4. *Celtæ seniores*
5. *Heruli seniores*
6. *Batavi seniores*

(1–6) In Italia sotto il *magister.*

7. *Mattiaci seniores* in Italia sotto il conte.
8. *Ascarii seniores*
9. — *juniores*

(8–9) In Spagna sotto il conte.

10. *Jovii seniores*
11. *Cornuti juniores*

(10–11) In Italia sotto il conte.

12. *Sagittarii Nervii* in Spagnas otto il conte
13. *Leones seniores* in Gallia sotto il *magister equitum.*
14. *Leones juniores*
15. *Exculcatores seniores*
16. *Sagittarii Tungri*
17. *Exculcatores juniores*

(14–17) In Italia sotto il conte.

Gli *exculcatores* lanciavano sassi colla fionda.

18. *Tubantes*
19. *Salii*

(18–19) In Spagna sotto il conte.

20. *Grati* sotto il conte d'Italia.
21. *Felices seniores* sotto il conte di Spagna.
22. *Felices juniores*
23. *Gratianenses seniores*

(22–23) sotto il conte d'Italia.

24. *Invicti seniores* in Spagna sotto il conte.
25. *Augustei* in Italia sotto il *magister*.
26 *Jovii juniores* in Illiria sotto il conte.
27. *Victores* | sotto il conte
28. *Batavi seniores* | d'Italia.
29. *Bructeri* | in Gallia sotto il
30. *Ampsivarii* | *magister equitum*.
31. *Gratianenses juniores*.
32. *Valentinianenses juniores*.
33. *Rhæti* in Italia sotto il conte.
34. *Sequani* in Illiria sotto il conte.
35. *Sagittarii venatores* | in Italia sotto
36. *Latini* | il conte.
37. *Sabini* |
38. *Brachati juniores* | in Gallia sotto il
39. *Honoriani Attecotti* | *magister equitum*.
40. *Honoriani Marcomanni seniores* | immediatamente sotto il
41. *Honoriani Marcomanni juniores* | *magister* in Italia.
42. *Attecotti Honoriani* in Gallia sotto il *magister equitum*.
43. *Brisigavi seniores* sotto il conte di Spagna.
Forse della Brisgovia.
44. *Brisigavi juniores* in Italia.
45. *Honoriani Mauri seniores* | sotto
46. *Honoriani Mauri juniores*. | il conte d'Illiria.
47. *Celtæ juniores* sotto il conte d'Africa.
48. *Invicti juniores Britanniciani* sotto il conte d'Egitto.
49. *Batavi juniores* sotto il *magister equitum* in Gallia.
50. *Exculcatores juniores Britanniciani* sotto il conte di Spagna.
51. *Felices Valentinianenses* | sotto il
52. *Mattiaci juniores Gallicani* | conte d'Illiria.
53. *Salii Gallicani juniores* | sotto il
54. *Sagittarii Nervii Gallicani* | conte di Spagna.
55. *Jovii juniores Gallicani* | sotto il
56. *Saguntinenses* | conte d'Illiria.
57. *Galli victores* sotto il conte d'Italia.
58. *Honoriani victores juniores* sotto lo stesso.
59. *Honoriani Ascarii seniores* sotto il conte di Spagna.
60. *Felices juniores Gallicani* sotto il conte d'Italia.
61. *Attecotti juniores* | sotto il conte
62. *Tungri* | d'Illiria.
63. *Honoriani Gallicani* sotto il conte d'Italia.
64. *Mauritonantes juniores* | sotto il
65. *Mauritonantes seniores* | conte della Tingitana.

γ. Trentadue legioni *comitatenses*.

1. *Menapii seniores* sotto il *magister equitum* in Gallia.
2. *Fortenses* | sotto il conte
3. *Propugnatores seniores* | di Spagna
4. *Armigeri defensores seniores* | sotto il *magi-*
5. *Septimani seniores* | *ster equitum* in Gallia.
6. *Regii* sotto il conte d'Italia.
7. *Pacatianenses* sotto il conte d'Illiria.
8. *Vesontes* sotto il *magister peditum*.
9. *Mattiarii juniores* sotto il *magister equitum* in Gallia.
10. *Mauri Cetrati* sotto il conte d'Illiria.
11. *Undecimani* sotto il conte di Spagna.
12. *Secundani Italiciani* sotto il conte d'Africa.
13. *Germaniciani juniores* sotto il *magister equitum* in Gallia.
14. *Tertiani* | parte sotto il conte
15. *Tertia Herculea* | d'Illiria, e parte sotto quello d'Africa.
16. *Lancearii Gallicani Honoriani* sotto il *magister equitum* in Gallia.
17. *Propugnatores juniores* sotto il conte d'Africa.
18. *Legio secunda britannica* | sotto il
19. *Septimani juniores* | *magister*
20. *Præsichantes* | *equitum* in Gallia.
21. *Ursarienses* | sotto il
22. *Cortoriacenses* | *magister*
23. *Germaniacenses* | *equitum*
24. *Honoriani Felices Gallicani* | in Gallia.
25. *Tertia Julia Alpina* sotto il conte d'Italia.
26. *Prima Flavia Pacis* sotto il *magister equitum* di Gallia.
27. *Secunda Flavia Virtutis* | sotto il
28. *Tertia Flavia salutis* | *magister*
Dette da *Pax Julia*, *Virtus*, *Salus Julia*, città tutte di Spagna. | *peditum*.
29. *Flavia victrix Constantina* |
30. *Secundia Flavia Constantina* |
31. *Tertia Augustana* sotto il conte d'Africa.
32. *Fortenses* sotto il conte di Spagna.

δ. Diciotto legioni *pseudocomitatenses*.

1. *Prima Alpina* sotto il conte d'Italia.
2. *Secunda Julia Alpina* — sotto il conte d'Illiria.
3. *Lancearii Lauriacenses* — Da *Lauriacum* in Illiria — sotto il conte d'Illiria.
4. *Lancearii comagenenses* — sotto il conte d'Illiria.
5. *Taurunenses* — Da *Taurunum* nella Pannonia inferiore. — sotto il *magister peditum*.
6. *Antianenses* — Da Anzio in Tracia. — sotto il *magister peditum*.
7. *Pontinenses* sotto il conte d'Italia. Detti dalle paludi pontine.
8. *Prima Flavia Gallicana Constantina* — sotto il *magister equitum* in Gallia.
9. *Martenses* o *Marteni* — originarj della Babilonia — sotto il *magister equitum* in Gallia.
10. *Abrincatani* sotto il *magister peditum*. Forse degli *Abringavi*, Galli.
11. *Defensores seniores* — sotto il *magister equitum* de' Galli.
12. *Mauri Osismiaci* — Stanziati fra gli Osismi in Gallia. — sotto il *magister equitum* de' Galli.
13. *Prima Flavia Metis* — Da Metz. — sotto il *magister equitum* de' Galli.
14. *Superventores juniores* — sotto il *magister equitum* de' Galli.
15. *Constantiaci* sotto il conte d'Africa.
16. *Corniacenses* — sotto il *magister equitum* in Gallia.
17. *Septimani* — sotto il *magister equitum* in Gallia.
18. *Romanenses* — sotto il *magister equitum* in Gallia.

ε. Eranvi alquanti corpi nella Gallia, Spagna e Italia, non compresi fra gli antecedenti. La *Notitia* gli enumera dopo i conti e i duchi[1], dicendo che erano sotto gli ordini del *magister peditum in præsenti;* onde pare non fosser comandati da duchi e conti, ma che ricevessero gli ordini dai *magistri militum*, o solo dal *magister peditum*.

I. In Italia.

a. Nella Venezia.
1. Il prefetto della flotta d'Aquileja. Creata da Augusto dopo la battaglia d'Azio.
2. Varj corpi di Sarmati.

b. Nella Flaminia.
1. Il *præfectus militum juniorum italicorum*. Stanziati a Ravenna.
2. Il prefetto della flotta di Ravenna. Creata da Augusto.

c. Nell'*Emilia*.
Varj corpi di Sarmati.

d. Nella Liguria.
1. Il prefetto della flottiglia sul lago di Como.
2. Un corpo di Sarmati.

e. In Campania.
Il prefetto della flotta di Miseno. Creata da Augusto.

f. In Puglia e Calabria.
Un corpo di Sarmati.

g. In Lucania.
Un corpo di Sarmati.

II. In Gallia.

a. Sulle coste del Mediterraneo.
1. Il prefetto della flottiglia del Rodano. Residente a Vienna e Arles.
2. *Præfectus classis barcariorum Ebroduni Sabaudiæ*. Sul lago di Ginevra e sul Rodano.
3. *Præfectus militum musuclariorum Massiliæ Græcorum*. Detti da una specie di macchina da guerra.
4. Il tribuno della prima coorte flaviana. Stanziata a Calarona in Savoja.

b. Nella Novempopulonia.
Il tribuno della coorte novempopulana. Stava a *Lapurdum* (Bajona).

c. Nella Viennese.
Un corpo di Sarmati nel paese dei Segalauni (a Valenza).

d. Nella prima Lionese.
1. Il prefetto della flottiglia dell'Arari (Saona). Stanzionata a *Caballodunum* (Châlons-sur-Saône).
2. Un corpo di Sarmati a Autun.

e. Nella Lionese senoniana.
1 Prefetto della flottiglia degli Andreziani. Stanziata a Parigi.
2. *Præfectus Lætorum Teutonicianorum*. Stanziata a *Carnutum* ne' Senoni; forse Chartres.

f. Nella seconda Lionese.
Præfectus Lætorum Batavorum et gentilium Suevorum. A Bayeux e Coutances.

g. Nella terza Lionese.
1. *Præfectus Lætorum gentilium Suevorum*. A Mans.
2. *Præfectus Lætorum Francorum*. A Rennes.

h. Nella prima Belgica.

1. *Præfectus Lætorum Astorum.*
Ad *Epusum* sulla via da Reims a Treveri.

i. Nella seconda Belgica.
1. *Præfectus Lætorum Nerviorum.*
A *Fanum Martis.*
2. *Præfectus Lætorum Batavorum Nemetacensium.*
Ad Arras.
3. *Præfectus Lætorum Batavorum Contragenensium.*
A *Noviomagus* presso Reims.
4. *Præfectus Lætorum gentilium*
A Reims e Senlis.
5. Un corpo di Sarmati.

III. In Spagna.

a. Nella Galecia.
1. La legione *Septima Gemina.*
A Leon di Galizia, che da questa appunto ebbe nome.
2. Un tribuno della seconda coorte della legione Flavia Pacaziana.
A *Pætaonium.*
3. Un tribuno della seconda coorte Galla.

IV. MAGISTER EQUITUM IN PRÆSENTI.

La sua cavalleria era formata di

α. Nove *vexillationes palatinæ.*

1. *Comites seniores*
2. *Equites promoti seniores*
3. *Brachati seniores*
} sotto il conte d'Italia.
4. *Equites Batavi seniores* sotto il *magister equitum* della Gallia.
5. *Cornuti seniores* sotto il conte d'Italia.

β. Trentadue *vexillationes comitatenses.*

1. *Armigeri*
2. *Prima Gallica*
3. *Octavii Dalmatæ*
4. *Mauri alites*
} sotto il *magister equitum* delle Gallie.
5. *Taifali juniores* sotto il conte di Bretagna.
6. *Passerentiani.*
Forse da Passera città di Siria.
7. *Honoriani seniores.*
8. *Mauri feroces* sotto il conte d'Italia.
9. *Constantiaci feroces* sotto il *magister equitum* di Gallia.
10. *Scutarii* sotto il conte d'Africa.
11. *Stablesiani Africani*
12. *Marcomanni*
13. *Armigeri seniores*
14. *Sagittarii clibanarii*
15. —— *Parthi seniores*
16. *Primi* }
17. *Secundi* }
18. *Tertii* } *sagittarii*
19. *Quarti* }
20. *Sagittarii Parthi juniores*
} sotto il conte d'Africa.

Fra Parigi e il Chorus, fiumicello del Belgio.
6. Un altro.
Nella Picardia.

l. Nella seconda Germania.
Præfectus Lætorum Lagensium.
A Tongres.

m. Nella seconda Aquitania.
Præfectus Lætorum gentilium Suevorum.
Nell'Auvergne.

n. Nella seconda Aquitania.
Præfectus Sarmatarum et Taifalorum gentilium.
A Poitiers.

Ad cohortem gallicam?
4. Un tribuno della coorte Lucense.
A *Lucus Augusti* (Lugo).
5. Un tribuno della coorte Celtibera.
A *Juliobriga.*

b. Nella Tarragonese.
Un tribuno della prima coorte Galla.
A *Veleca?*

6. *Cornuti juniores*
7. *Comites Alani*
} sotto il *magister equitum* della Gallia.
8. *Batavi juniores*
9. *Equites comitatenses Valentinianenses juniores*
} sotto il conte d'Italia.

21. *Cetrati seniores*
22. *Comites juniores*
23. *Promoti juniores*
24. *Sagittarii juniores*
25. *Cetrati juniores*
26. *Honoriani juniores*
27. *Armigeri juniores*
28. *Secundi scutarii juniores*
29. *Stablesiani italiciani*
} sotto il conte d'Africa.
30. *Sagittarii Cordueni* sotto il conte della Tingitana.
31. *Sagittarii seniores* sotto il conte d'Illiria.
32. *Cuneus equitum promotorum.*

Le forze dell'Occidente possono stimarsi così:

62 legioni . . . uomini	62,000
65 corpi ausiliarj	6,500
Truppe di frontiera non dipendenti da duchi . .	30,000
41 *vexillationes* di cavalleria	8,300
18 flotte	60,000
In tutto	166,800

V. Magister equitum per Gallias.

Pare dipendesse dai due precedenti, che gli somministravano di loro truppe; cioè il *magister peditum* una legione palatina, undici *comitatenses*, nove *pseudocomitatenses*, con diciassette *auxilia;* e il *magister equitum* tre *vexillationes palatinæ* e sette *comitatenses*. Ma altre truppe avea egli, non dipendenti da quelli. Benchè comandasse più fanti che cavalli, chiamavasi però *magister equitum*, forse perchè poca fanteria sua propria avea.

Le truppe non somministrategli dai due magistri erano:

α. Fanteria.

1. *Balistarii.*
2. *Defensores juniores.*
3. *Garronenses.*
5. *Andereniciani.*
4. *Acincenses.*
6. *Cursarienses juniores.*
7. *Nusmagenses.*
8. *Insediatores.*
9. *Tricesiniani.*
10. *Abulci.*
11. *Exploratores.*

Altre ignote.

β. Cavalleria.

1. *Bracati juniores.* — 2 *Primi Gallicani.*

VI. Præpositus sacri cubiculi.

Vedi nell'impero d'Oriente.

VII. Magister officiorum.

Id. Invece di otto scuole, ne dirigeva sei, col nome di *scutariorum prima* e *secunda*, *armaturarum seniorum*, *gentilium seniorum*, *scutariorum tertia*, e *agentum in rebus*. Quanto alle fabbriche variarono affatto.

Fabbriche d'armi imperiali, amministrate dal *magister officiorum*.

α. In Illiria:

1. a Sirmio per ogni sorta armi.
2. ad Acinco di scudi.
3. a *Cornutum* di scudi.
4. a *Lauriacum* di scudi.
5. A Salona d'elmi, corazze ecc.

β. In Italia:

1. a Concordia di frecce.
2. a Verona di scudi ed armi.
3. a Mantova di corazze.
4. a Cremona di scudi.
5. a Ticino d'archi.
6. a Lucca di spade.

γ. Nella Gallia:

1. ad *Argentoratum* (Strasburgo) di ogni sorta.
2. a Matiscona (Mâcon) di freccie.
3. a Autun di corazze.
4. a Soissons di scudi, baliste e clibani.
5. a Reims di spade.
6. a Treveri di scudi.
7. Ivi di baliste.
8. ad Amiens di spade e scudi.

VIII. Quæstor sacri palatii.

A ciò che dicemmo sul costantinopolitano, aggiungeremo che quel d'Occidente non avea sotto di sè il *laterculum minus*, ossia le truppe di confine, dipendendo dai *magistri peditum* ed *equitum*.

IX. Comes sacrarum largitionum.

Come quel d'Oriente: qualche varietà negli uffiziali da lui dipendenti, cioè

α. Sei conti:

1. *Comes largitionum per Illyricum.* Invece d'uno per diocesi come in Oriente, qui ne troviamo tre soli, e invece un maggior numero di *rationales* per l'uffizio stesso.
2. *Comes vestiarii.*
3. *Comes auri.*
4. *Comes largitionum italicianarum.*
5. *Comes largitionum titulorum per Africam.*
6. *Comes commerciorum per Illyricum.*

β. Undici *rationales summarum.*

Dicevansi anche *procuratores*, e osservavano i conti delle contribuzioni nelle provincie:

1. *Rationales Pannoniæ secundæ, Dalmatiæ et Saviæ.*
2. *Rationales Pannoniæ primæ et Valeriæ, Norici mediterranei et ripensis.*
3. *Rationales Italiæ.*
4. *Rationales urbis Romæ.*
5. *Rationales trium provinciarum*, cioè, Sicilia, Sardegna e Corsica.
6. *Rationales Africæ*
7. *Rationales Numidiæ.*
8. *Rationales Hispaniæ*, cioè della citeriore di qua dall'Ebro.
9. *Rationales quinque provinciarum.* Cioè Spagna ulteriore, colle cinque provincie Cartaginese, Lusitania, Galecia, Betica, Tingitana.
10. *Rationales Galliarum.*
11. *Rationales Britanniarum.*

γ. Dodici *præpositi thesaurorum.*

In Oriente non sappiamo quanti fossero; qui uno per ciascuno dei depositi generali dell'impero, cioè:

1. a Salona in Dalmazia.
2. a Sciscia (Sissek) in Savia.
3. a Sabaria nella Pannonia prima.
4. a Aquileja. Questa chiamavasi anche *Roma secunda, Romana, Rumantiana.*
5. a Milano.
6. a Roma.
7. ad *Augusta Vindelicorum* (Augsburg).
8. nella Gallia Lionese.
9. ad Arles.
10. a Nimes.
11. a Treveri.
12. il *Præpositus thesaurorum dugustensium* in Bretagna.

δ. Sei *procuratores monetæ.*

1. a Scisci.
2. ad Aquileja.
3. a Roma.
4. a Lione.
5. ad Arles.
6. a Treveri.

ε. Quindici *procuratores gynæciorum.*

1. a Bassiana (Sabacz). Ove fu trasportata da Salona per le scorriere de' Barbari.
2. a Sirmio.
3. a Salona.
4. ad Aquileja.
5. a Milano.
6. a Roma.
7. a Canusio.
8. a Cartagine d'Africa.
9. ad Arles.
10. a Lione.
11. a Reims.
12. a Tournay.
13. a Treveri.
14. ad Autun.
15. il *gynæcium dremtense* in Bretagna.

ζ. Due *procuratores linificii.*

Per fabricar le tele a conto dell'imperatore.
1. a Vienna — 2. a Ravenna.

η. Nove *procuratores baphiorum.*

1. a Taranto.
2. a Salona.
3. *Baphium Cissense* in Venezia ed Istria.
4. a Siracusa.
5. in Africa.
6. nell'isola di Girbo appartenente alla Tripolitana.
7. nelle isole Baleari.
8. a Tolone.
9. a Narbona.

θ. Tre *præpositi brambaricariorum.*

Barbaricarii, e per corruzione *brambaricarii*, erano operaj d'oggetti preziosi in oro e fil d'oro, per decorare i vasi d'argento e le armi.

Gl'imperatori ne avevano tre fabbriche:
1. ad Arles. — 2. a Reims. — 3. a Treveri.

ι. Cinque *præpositi bastagarum.*

1. *Præpositi bastagæ primæ orientalis (et quartæ).*
2. — — *secundæ (et tertiæ).*
3. — — *tertiæ.*
4. — — *quartæ.*

Quattro volte l'anno trasportavansi in Occidente le merci delle Indie e dell'Oriente in generale; e ciascuna spedizione era sopravveduta da un preside particolare. Le parole che interchiudemmo, vanno probabilmente cancellate.

5. *Præpositi bastagæ primæ Gallicanorum et quartæ.*

Pare vi sia lacuna nel manoscritto.

X. Comes rerum privatarum.

Da lui dipendevano:

α. Due conti.

1. *Comes rerum privatarum.*

Di terzo grado, e vicario del conte illustre, pagava gli stipendj ed assegni.

2. *Comes Gildoniaci patrimonii.*

Sconfitto Gildone, Onorio confiscò i beni di esso e de' suoi aderenti, e vi pose un amministratore particolare.

β. Undici *rationales.*

1. in Illiria.
2. } in Italia.
3. }
4. A Roma, chiamato *Rationalis rerum privatarum per urbem Romam et suburbicanas regiones cum parte Faustinæ.*

Suburbucariæ chiamavansi le provincie del *Piceno* e di *Tuscia*: *pars Faustinæ* era l'eredità lasciata agli imperatori da una Faustina, forse la moglie di Costanzo.

5. In Sicilia.
6. In Africa.
7. Nella Spagna citeriore.
8. Nelle Gallie.
9. Nelle cinque provincie della Spagna ulteriore.
10. In Bretagna.
11. *Rationalis rei privatorum fundorum domus divinæ per Africam.* Amministrava i così detti *prædia tamiaca,* la cui rendita serviva al mantenimento della casa imperiale.

γ. Dieci *procuratores.*

I *rationales* avevano l'incumbenza de' conti: i *procuratores* della percezione.

1. In Sicilia.
2. In Puglia e Calabria.

Amministrava la foresta detta *Saltus canniniacensis.*

3. *Præpositi rei privatæ per Sequanicam et Germaniam primam.*
4. In Dalmazia.
5. In Savia.
6. In Italia.
7. A Roma.
8. Nelle regioni urbicarie.
9. Nella Mauritania sitifense.
10. Ne' contorni di Treveri.
11. Il procuratore del *gynæcium juvarense.*

Da Juvara nel Belgio fu trasportata a Metz.

δ. Due *præpositi bastagarum privatarum.*

1. Per l'Oriente. — 2. Per la Gallia.

XI. Comes domesticorum equitum.

XII. Comes domesticorum peditum.

II. DIGNITARJ RISPETTABILI.

I. Primicerius sacri cubiculi.

II. Comes castrensis sacri palatii.

III. Primicerius notariorum.

IV. Magistri scriniorum.

Vedansi i loro corrispondenti in Oriente.

V. Proconsul Africæ.

Sei provincie v'avevano: Africa, Numidia, Bizacia, Tripolitana, Mauritania sitifense e Mauritania cesariense. La prima essendo stata avanti ogni altra governata da pro-

console, al tempo della *Notitia* era la sola proconsolare, ed immediatamente sottomessa al prefetto del pretorio d'Italia.

VI. Sette vicarj.

Delle cinquantotto provincie d'Occidente, la predetta era governata da proconsole: le altre erano, a nome del prefetto al pretorio d'Italia o della Gallia, governate da sette vicarj, quattro dipendenti dal pretorio d'Italia, tre da quel della Gallia.

A. Quattro vicarj del prefetto al pretorio d'Italia.

α. Vicario della città di Roma.

La sua autorità probabilmente non si estendea su questa città, governata da un prefetto superiore; ma sulle undici provincie d'Italia, che sotto Augusto aveano ciascuna a capo un consolare: poi Adriano divise la penisola in quattro provincie consolari, eccettuandone Roma: infine Costantino la divise in diciassette regioni, comprese Sicilia, Sardegna, Corsica, Rezia. Otto aveano governatori consolari, due correttori, sette presidi; dieci sottomesse al vicario di Roma, sette altre al vicario d'Italia. Delle prime, quattro avevano governatori consolari, due correttori e quattro presidi.

a. I quattro consolari:

1. Della Campania.
Chiarissimo, sedeva a Capua; nell'uffizio suo e degli altri d'Occidente, invece del *numerarius*, erano due *tabularii*.

2. Della Tuscia ed Umbria.
Chiamavansi *annonariæ* perchè provedevano il grano alla città.

3. Del *Picenum suburbicarium*.
Pare volesse dire dipendente dal vicario di Roma, a distinzione dell'*annonarium*.

4. Della Sicilia.
Sedeva a Siracusa.

b. I due correttori:

1. Della Puglia e Calabria.
2. De' Bruzj e della Lucania.

c. I quattro presidi:

1. Del Sannio.
2. Della Valeria.
Parte degli antichi Sabini; capitale Amiterno.
3. Sardegna
4. Corsica.
Fin agli ultimi imperatori dipendeva dalla Sardegna.

β. Vicario d'Italia.

Avea sotto di sè la porzione, che prima dei triumviri non chiamavasi Italia, ma Gallia cisalpina o altro. Erano sette provincie, quattro governate da consolari, tre da presidi.

a. Quattro consolari:

1. Della Venezia ed Istria.
La Venezia stendeasi dall'Adige alla città di Timavo, ad oriente d'Aquileja, ove cominciava l'Istria, di cui Pola era capitale, come Aquileja della Venezia.

2. Dell'Emilia.
Denominata dal proconsole Emilio Lepido, che costruì la via da Piacenza a Rimini: abbracciava i ducati di Modena, Parma, Piacenza.

3. Della Liguria.
Oltre il Genovesàto, abbracciava la parte meridionale del Piemonte.

4. Della Flaminia e Piceno annonario.
La Flaminia era sulle coste dell'Adriatico fra Ravenna e il fiume Esi, denominata dal console C. Flaminio che vi fece fabbricare la strada da Roma a Rimini.

b. Tre presidi:

1. Delle Alpi Cozie.
Così chiamavasi la parte settentrionale del Piemonte, al tempo d'Augusto governata da un tal Cozio principe; estinta la cui famiglia, Nerone ridusse il paese in provincia romana.
2. Rezia prima.
3. — seconda.
Comprendeva, oltre la Rezia propria, ossia il paese de' Grigioni, anche la Vindelicia o Baviera.

γ. Vicario dell'Illiria occidentale.

L'Illiria in tempo della repubblica formava una provincia distinta, cui Cesare unì alle Gallie, poi gl'Imperatori all'Italia. Allora si dissero Illiria tutte le contrade situate sul Danubio, dal confluente dell'Inn fino alla sua foce. Divisa poi fra i due Imperi, il Drin restò frontiera fra i due Stati. L'Illiria occidentale abbracciava sei provincie, una governata da un consolare, l'altra da un correttore, le restanti da presidi.

a. Il consolare
della Pannonia seconda, cioè la parte

occidentale dell'Ungheria, fra il Danubio e la Drava.

b. Il correttore
della Savia, cioè la penisola formata dalla Drava e dalla Sava, che oggi diconsi Croazia e Schiavonia. Capoluogo Sciscia (Sissek).

c. I quattro presidi
1. Della Pannonia prima.
Quel che oggi dicesi arciducato d'Austria. Capitale Sabaria.
2. Del Norico mediterraneo.
3. — ripense.
Il Norico era posto fra l'Inn e la Pannonia, e comprendeva parte della Baviera e il Salsburgo. Ripense dicevasi la parte lungo il Danubio, che fronteggiava la Pannonia: mediterraneo, la parte meridionale.
4. Della Dalmazia.
Con quattro metropoli, Ladra, Salona, Antibarus, Ragusa.

δ. Vicario dell'Africa.
L'Africa era divisa in sei provincie: quella di Cartagine aveva un proconsole particolare, indipendente dal vicario del prefetto al pretorio d'Italia, e immediatamente sottoposto al prefetto medesimo. Delle altre cinque, due erano regolate da consolari, tre da presidi.

a. I due consolari:
1. Di *Bysacium*.
Capitale *Adrumetum*. Credevasi la provincia più ubertosa dell'impero, e Plinio racconta rendesse fin 350 sementi.
2. Di Numidia,
Con Cirta.

b. I cinque presidi:
1. della Tripolitana,
fra le due Sirti, denominate dalle tre città di Lepti, Tafsa e Abrotana.
2. Della Mauritana *sitifensis*,
3. — *cæsariana*,
con Sitifi e Cesarea. Formavano la Mauritania orientale, fra la Numidia e il fiume Malva. La Mauritania occidentale o tingitana consideravasi come parte della Spagna.
4. *Præfectus annonæ Africæ.*
Essendo talvolta ritardata dai venti la flotta d'Alessandria, che portava l'abbondanza a Roma, l'imperatore Comodo istituì a ciò una flotta particolare in Africa, e fu detta *Commodiana Herculea*, e un prefetto dell'abbondanza per provedere e spedire i grani.
5 *Præfectus patrimonialium fundorum.*
Era aggiunto al conte del patrimonio Gildonico.

B. Tre vicarj del prefetto al pretorio delle Gallie.

α. Vicario di Spagna.
La sua diocesi era formata di sette provincie: tre amministrate da consolari, quattro da presidi. Al tempo della repubblica la penisola era divisa in *citeriore* al nord dell'Ebro con un propretore, e *ulteriore* con un proconsole. Augusto la divise in tre provincie: *Betica* che lasciò al popolo, *Lusitania* e *Tarraconese* che tenne per sè. Tiberio si prese poi anche la Betica: Costantino ne formò sette provincie.

a. I tre consolari:
1. Della Betica.
2. Della Lusitania,
3. Della Galecia.
Capitale *Flavium Brigantinum.*

b. I quattro presidi:
1. Della Tarragonese,
2. Della Cartaginese,
3. Della Tingitana o Transfretana, perchè posta in Africa,
4. Delle baleari.

β. Vicario delle Gallie o delle diciassette provincie.
Augusto avea diviso la Gallia in quattro provincie, Belgica, Celtica, Aquitania, Narbonese: Costantino in diciassette provincie, sei consolari, le altre presidiali.

a. Le sei consolari:
1. Della Viennese,
oltre Vienne v'erano Ginevra, Grenoble, Viviers, Valenza, Avignone, Arles, Carpentrasso, Marsiglia, Orange, Cavaillon, ecc.
2. La prima Lionese,
oltre Lione, Langres, Màcon, e la città degli Edui, che forse è Autun,
3. La Germania prima,
Magonza, Spira, Worms, Strasburgo.
4. Germania seconda.
Colonia e Tongres.
5. La prima Belgica,
Capitale Treveri; poi Metz, Toul, Verdun.
6. Seconda Belgica,

Capitale Reims; poi Soissons, San Quintino, Arras, Cambray, Tournay, Senlis, Beauvais, Amiens.

b. Gli undici presidi:

1. Delle Alpi Marittime,
Capitale Embrun; poi Digne, Vence, Senez, ecc.
2. Delle Alpi Pennine e Graje,
La Savoja e il Valese, colla Tarantasia, e Octodurus (Martigny).
3. Della *Maxima Sequanorum*.
Così nominata da Clemente Massimo, che se ne fece proclamare augusto nel 383, e regnò cinque anni sulla Gallia e la Bretagna. Metropoli Besançon; inoltre Avenches, Nyon, Yverdun, Basilea ecc.
4. La prima Aquitania,
Metropoli Bourges; inoltre Arverni (Clermont), Alby, Cahors, Limoges ecc.
5. Seconda Aquitania,
Capitale Bordeaux; poi Agen, Saintes, Poitiers, Périgueux ecc.
6. La Novempopulonia.
Detta Da cinque popoli della Gujenna. V'erano Auch, Leitour, Acas, Lugdunum Convenorum (Saint-Bertrand).
7. La prima Narbonese,
Capo Narbona; inoltre Tolosa, Agde, Nîmes, Usez ecc.
8. Seconda Narbonese,
Con Aix, Apt, Fréjus, Antibo, Riez, Sisteron.
9. Seconda Lionese,
Metropoli Rouen; poi Bayeux, Avranches, Evreux, Lisieux.
10. Terza Lionese,
Capitale Tours; poi Mans, Rennes, Nantes ecc.
11. Quarta Lionese,
Capo Sens; altre città, Parigi, Meaux, Orléans, Châlons, Troyes ecc.

γ. Vicario della Bretagna.
Non fu mai sottomessa del tutto: ma la parte vinta divideasi in cinque provincie, due consolari, tre presidiali.

a. Le due consolari:

1. *Maxima cæsariensis*,
Nominata da Clemente Massimo.
2. Valenzia,
In onor di Valente.

b. I tre presidi:

1. Della prima Bretagna,
2. Della seconda Bretagna,
3. Della *Flavia cæsariensis*.

VII. Otto conti militari.

A. Conte d'Africa.

Il suo esercito, composto di truppe somministrategli dai magistri de' pedoni e de' cavalli (vedi sopra), era sotto gli ordini di sedici prepositi:

1. *Præpositus limitis Thamallensis.*
2. — — *Montensis in castris Leptitanis.*
3. — — *Bazensis.*
4. — — *Gemellensis.*
5. — — *Tubunensis*
6. — — *Zabensis.*
7. — — *Tubusubditani.*
8. — — *Tramallonensis.*
9. — — *Balaretani.*
10. *Præpositus limitis Columnatensis.*
11. — — *Tablatensis.*
12. — — *Caputalensis.*
13. — — *Secundanorum in castris Tillibarensibus*
14. — — *Tangensis.*
15. — — *Bidensis.*
16. — — *Badensis.*

Supponendo ciascuna frontiera difesa da 300 pedoni e 50 cavalli, esso conte avrebbe in tutto comandato 4800 pedoni e 800 cavalli; ma la supposizione è arbitraria.

B. Conte della Tingitana.

Comandava un'ala di cavalleria di cento uomini, e sei coorti di fanteria di tremila uomini in tutto, oltre le truppe affidategli dai magistri, e distribuite in otto presidj.

C. *Comes litoris Saxonici per Britanniam.*

Nel 450 pare che gli Angli e Sassoni occupassero la Bretagna, ov'erano stati chiamati contro i Pitti e Scotti: ma già prima doveasi difendere contro loro quel paese. Il conte comandava duemiladucento pedoni, e ducento cavalli in nove guarnigioni.

D. Conte della Bretagna.

Oltre quelli destinati a difendere il paese da' Barbari, v'erano generali: uno col titolo di conte comandava sulle coste, un duca nell'interno. Il conte aveva da tremila pedoni e seicento cavalli.

E. *Comes Italiæ per Alpes.*
Con sedicimila pedoni e settecento cavalli.

F. *Comes Argentoratensis.*
Comandava l'ottava legione Augusta.

G. Conte dell'Illirico.
Con cinque legioni *comitatenses*, tre *pseudocomitatenses* e quindici *auxilia:* in tutto novemilacinquecento pedoni. Di cavalli non si parla.

H. *Comes Hispaniorum.*
Con settemila pedoni.

VIII. Dodici duchi.

A. Duca della Mauritania cesariana.

Con otto *Præpositi liminum*, di 1600 fanti e 400 cavalli.

1. *Præpositus limitis Columnatensis.*
2. — — *Vidensis.*
3. — — *Inferioris.*
4. *Præpositus limitis Fortensis.*
5. — — *Muticitani.*
6. — — *Audiensis.*
7. — — *Caputallensis.*
8. — — *Augustensis.*

B. Duca della Tripolitana.
Con quattordici prepositi.

1. *Præpositus limitis Talatensis.*
2. — — *Teuchitani.*
3. — — *Bizerentani.*
4. — — *Tillibariensis.*
5. — — *Madensis.*
6. — — *Maccomadensis.*
7. — — *Tintibertani.*
8. — — *Bubensis.*
9. — — *Mamucensis.*
10. — — *Balensis.*
11. — — *Valensis.*
12. *Præpositus limitis Sarcitani.*
13. *Præpositus militum Fortensium in castris Leptitanis.*
14. *Præpositus munificum in castris Madensibus.*

Munifici chiamavansi que' soldati che, oltre montar la guardia, prestavano servizii, come di portar legna o acqua al campo. Questo duca doveva avere da 2800 fanti.

C. Duca della Pannonia seconda e della Savia.

Con sei cunei, un'ala, undici torme, in tutto 1800 cavalli, cinque ausilj e tre legioni, cioè 5000 fanti, in sedici guarnigioni, oltre quattro flotte dette *classis prima Flavia Augusta* a Sirmio.
—— *secunda* ivi.
—— *Primæ Pannoniæ* a Sciscia.
—— *Istrica* a Mursa (Essek.)

D. Duca della Valeria.
Dalla figlia di Diocleziano maritata in Galerio, chiamavasi così un distretto fra la Drava e il Danubio; il suo duca aveva duemila cavalli e seimila fanti, e una flotta detta *Istrica*, stanzionata a *Florentia.*

E. Duca della prima Pannonia e del Norico ripense.
Avea da milleducento cavalli, settemila pedoni in ventisette guarnigioni, e tre flotte, una a Vindomana, trasferitavi da Carnunto, l'altre a Arlassa e *Lauriacu* (Lorch).

F. Duca delle due Rezie.
Con cinquecento cavalli e ottomila fanti in diciannove guarnigioni.

G. Duca della Sequania.
Comandava i soldati lataviani a Olino. Olino credesi fosse presso Basilea; Latavia era città della Bitinia.

H. Duca del *tractus Armoricanus* e *Nervicanus.*
La Normandia: con novemila fanti in dieci guarnigioni.

I. Duca della seconda Belgica.
Con cento cavalli, cinquemila fanti in due guarnigioni, a Marci sulla costa sassone, forse così detta dall'esser rimpetto alla costa sassone in Bretagna, e a *Portus Æpatiaci.* Avea pure una flotta, *classis sambrica*, stazionata a *Quartensis locus* sulla Sambra.

L. Duca della prima Germania.

Era già occupata dai Barbari, come la seconda, che neppur è mentovata.

M. Duca della Bretagna.

Comandava a quattordicimila pedoni e novecento cavalli, di cui ottomila a piedi e seicento degli altri dovean difendere il vallo settentrionale. Sommando le truppe di questo, del conte di Bretagna e del conte del confine sassone, si vede che i Romani adopravano a difesa dell'isola meglio di diciannovemila fanti e milleseicento cavalli.

N. Duca di Magonza.

Con seimila pedoni.

III. FUNZIONARJ CHIARISSIMI.

I. Ventidue consolari.

A. Otto nella diocesi d'Italia: in Venezia ed Istria, Dalmazia, Liguria, Flaminia, Piceno annonario, Tuscia ed Umbria, Piceno suburbicario, Campania, Sicilia.

B. Uno nell'Illirico: nella seconda Pannonia.

C. Due nella Diocesi d'Africa: nel Bisacio e nella Numidia.

D. Tre nella diocesi di Spagna: in Betica, Lusitania e Galecia.

E. Sei nella diocesi delle Gallie: nella Viennese, Lionese, prima e seconda Germania, prima e seconda Belgica.

F. Due nella diocesi di Bretagna: nella Massima cesariense e nella Valenzia.

II. Tre correttori.

A. Nella Puglia e Calabria.

B. Nei Bruzj e in Lucania.

C. Nella Savia.

III. Trentatre presidi.

A. Sette nella diocesi d'Italia: nell'Alpi Cozie, nella Rezia prima e seconda, nel Sannio, nella Valeria, in Sardegna, nella Corsica.

B. Tre nella diocesi dell'Illirico: nella prima Pannonia, nel Norico mediterraneo e nel ripense.

C. Tre nella diocesi d'Africa: nella Tripolitana, nella Mauritania sitifense, nella Mauritania cesariana, il *præfectus annonæ* dell'Africa, il *præfectus fundorum patrimonialium*.

D. Quattro nella diocesi di Spagna: nella Tarragonese, nella Cartaginese, nella Tingitana, nelle Baleari.

E. Undici nelle diocesi delle Gallie: nelle Alpi marittime, nelle Alpi pennine e graje, nella Massima dei Sequani, nella prima e seconda Aquitania, nella Novempopulonia, nella prima e seconda Narbonese, nella seconda, terza e quarta Lionese.

F. Tre nella diocesi di Bretagna: nella prima e seconda Bretagna, nella Flavia cesariense.

IV. FUNZIONARJ PERFETTISSIMI.

Come in Oriente. Avea questo titolo anche il preside della Dalmazia.

V. FUNZIONARJ EGREGJ.

Come in Oriente.

APPENDICE.

MAGISTRATI MUNICIPALI.

Le città si distinguevano dai borghi pei privilegi, il principale dei quali era d'avere amministratori proprj e particolare giurisdizione, con basilica, mercato, teatri, ginnasj, bagni pubblici.

Amministratori delle città erano i DECURIONI, così detti, perchè quando i Romani stabilivano una colonia, sceglievasene la decima parte per costituire il consiglio municipale. Si esercitava la carica di decurioni per elezione o per nascita. I figli di decurioni sedeano nel consiglio a venticinque anni, e non poteano rinunziarvi se avessero la sostanza richiesta, cioè centomila sesterzj. Ai posti vacanti faceansi le elezioni nel primo mese dell'anno dai duumviri. Nessuno si potea sottrarre a quella carica senza legale scusa. I nuovi dovevano pagare un diritto d'entrata (*sportulæ*), che si spartiva sugli antichi. Doveano amministrar la fortuna pubblica, vigilare sulle fabbriche, la pubblica istruzione, la disciplina. Dei decurioni morti senza figli, un quarto della sostanza toccava alla città. Non potean esser condannati a pene infamanti. Il loro consiglio era convocato dai duumviri.

I DUUMVIRI erano i principali magistrati della città, scelti nella prima classe dei decurioni. Portavano la toga pretesta, ed erano preceduti da dodici littori. Giudicavano negli affari civili sin ad una certa somma. Duravano in carica un anno, ma in alcune città potean essere rieletti. Alessandria in loro vece ricevea dall'imperatore un *juridicus*. In alcune città si trovavano i *quartuorviri*.

Segue il DEFENSOR CIVITATIS, rispondente al tribuno della plebe. Non poteva essere scelto fra' decurioni, e lo eleggeva un'assemblea de' principali, lo confermava il prefetto al pretorio, che riceveva una tassa dal Comune. Oltre vigilare ai diritti dei cittadini, esercitava anche qualche giurisdizione civile e criminale: presso lui deponeansi i testamenti e gli altri atti di pubblica notorietà. Durava due anni.

Un SUSCEPTOR era incaricato di esigere le imposte e lo servivano di malleveria due o più decurioni. Poteva appartenere al corpo del consiglio. In presenza del difensore faceva il catasto dei cittadini per le tasse, valendosi dei *tabularii* o cancellieri della città, e degli apparitori de' decurioni. Le riscosse versavansi in man del cassiere, *arcarius*, che le spediva al *præfectus thesaurorum* nel cui circolo stava la città. L'esattore eleggevasi ogn'anno od ogni due. L'imperatore Anastasio abolì questa carica, ed esentò i decurioni dal far riscuotere le contribuzioni, affidandola ad un uffiziale del principe, detto *vindex*.

L'esattore riscuoteva solo le imposte, il cui prodotto dovess'essere trasmesso al principe. Un *curator reipublicæ* o *logista*, scelto pure dai decurioni, esigeva quelle delle città in beni o in capitali, faceva gli affitti dei terreni comunali, osservava sulla tassa delle derrate che portavansi al mercato, sulla riparazione de' pubblici edifizj, sulle strade e piazze ecc., assistito da un consiglio di giureconsulti.

Il CURATOR ANNONÆ, scelto dai decurioni, dovea comprar il grano e l'olio (*sitonia et eleonia*), la distribuzione dei quali era affidata ad *ediles*. Sotto gli ultimi imperatori, il *curator annonæ* non sceglievasi più dai decurioni, ma ne fu dato l'incarico ad uno degli apparitori del preside della provincia, approvato dai primarj della città.

EPISCOPI o ispettori, in nome dei decurioni, badavano alla giustezza de' pesi e delle misure adoprate dai fornaj e venditori di grascie.

KALENDARIUS dovea metter a frutto i capitali delle città; così chiamato perchè gl'interessi pagavansi al primo d'ogni mese. Era eletto dal preside della provincia.

ZYGOSTATES in ciascuna provincia decideva delle controversie nate sul peso dell'oro e dell'argento.

PROCURATOR METALLORUM attendeva alle miniere, e al diritto che se ne dovea pagar al fisco.

IRENARCHÆ, ispettori del buon ordine, eletti dai decurioni, e approvati dal preside per mantenere la pubblica tranquillità e far arrestare chi la turbasse: aveano perciò alquante guardie.

ARCHEOTA O ANTIQUARIUS, conservava le carte e i diplomi, e facea trascriver quelli che per vecchiaja deteriorassero.

Fra gli SCRIBÆ alcuni aveano titoli particolari: i *tabularii* compilavano lo stato di tutti quei che pagavano imposte; i *logographi* aveano alcune contabilità; i *censuales* spedivano gli stromenti, testamenti, ecc.; i *gymnasiarcæ* soprantendevano ai ginnasj, ove si esercitava il corpo; gli *xenoparochi* assegnavano l'alloggio e i viveri ai funzionarj che viaggiavano a nome del principe; i *camelarii* provedevano al mantenimento dei camelli che trasportavano i bagagli.

I NYCTOSTRATEGI, O TRIUMVIRI NOCTURNI vigilavano sopra gl'incendj.

Gli AGONOTHETÆ O DESIGNATORES, con littori muniti di staffili e chiamati *mastygatores*, mantenevano l'ordine ne' giuochi pubblici.

N° XV.

COSTITUZIONE

DI GIUSTINIANO IMPERATORE.

Che tutta la legislazione dello Stato nostro già sia stata emendata ed ordinata, sì nei quattro libri delle Istituzioni, cioè degli elementi, come nei cinquanta dei Digesti, ovvero delle Pandette, e nei dodici delle imperiali Costituzioni, chi meglio di voi lo conosce? E tutte quelle cose eziandio, cui abbisognava ed ordinare da principio, e dopo il compimento di tutte (volontariamente accettando l'incarico), definire, già vennero spiegate colle nostre Orazioni sì nella lingua dei Greci che in quella dei Romani, le quali desideriamo che si eternino. Ma conciossiachè facesse duopo che voi e tutti i costituiti professori della scienza legale ancor questo sapeste, qual cosa cioè noi reputiamo necessario d'insegnare agli studiosi, ed in quali tempi, perchè ottimi ed eruditissimi divengano, stimiamo dover dirigere a voi questa divina Orazione, dalla quale tanto la vostra prudenza, quanto gli altri professori che l'arte medesima volessero esercitare in qualunque età, osservate le nostre norme, la sublime via della erudizion legale possano percorrere. È dunque certissimo essere necessario che le Istituzioni fra tutti gli studj conservino il primo luogo, siccome quelle che insegnano le traccie di qualunque scienza. Ma quantunque noi giudichiamo che dei cinquanta libri dei nostri Digesti trentasei soli bastino tanto alla vostra esposizione, quanto all'insegnamento della gioventù, ci par tuttavia opportuno di manifestare il loro ordine, ed i sentieri cui conviene percorrere, e richiamare così alla memoria ciò che già le mandavate, e dimostrare insieme tanto l'utilità quanto le epoche della nostra nuova composizione, affinchè di quest'arte nulla ignoto rimanga.

§ 1. E prima eziandio, siccome alla vostra prudenza è noto, di tanta moltitudine di leggi, che si estendevano in duemila libri di trecentomila linee, gli studiosi non ricevevano dalla voce del maestro che sei libri, e questi pure confusi, e racchiudenti ben di rado utili ragioni; tutti gli altri andati in disuso, ed affatto impenetrabili. In questi libri però si annoveravano le *Istituzioni* del nostro Gajo, ed i quattro *Libri singolari*, il primo di quell'antico trattato *delle cose conjugali*, il secondo *delle tutele*, ed il terzo e quarto *dei legati* e *dei testamenti*, i quali pure non ricevevano interi per ordine, ma molte parti di essi come superflue si lasciavano. Ed ancora nel primo anno quest'opera non si tramandava ai leggitori secondo l'ordine dell'Editto perpetuo, ma ragunata ad intervalli e quasi in confuso, l'utile misto coll'inutile, anzi la maggior parte a questo consacrata. Nel secondo anno, tenuta la precedente ordinazione, la prima parte delle leggi s'insegnava, eccettuatine alcuni titoli evidenti; essendo cosa gravissima, dopo le Istituzioni, il leggere altro oltre quello che ed è posto in principio, e che questo nome d'Istituzione ha meritato. Veramente dopo la loro lettura neppur continua, ma interrotta, e per la maggior parte resa inutile, altri titoli loro s'insegnavano, così di quella parte delle leggi che si chiama *dei giudizj* (non offrendo questi pure un insegnamento continuo, ma raramente utile, e quindi l'intero altro volume pur reso inutile), come di quella che si chiama *delle cose* (tolti però sette volumi); ed anche in questi molte parti impenetrabili ai leggitori non idonei, nè resi dall'istruzione capacissimi. Nel terzo quindi ricevevano quanto non era peranco stato loro trasmesso fra tutti e due i volumi *delle cose* e

dei giudizj, secondo la vicissitudine di ambidue i volumi: ed al sublimissimo Papiniano e alle sue risposte si schiudeva loro la via. Del predetto compimento delle risposte, che nel decimo e nono libro si conchiudeva, non ricevevano che otto libri, dei quali neppur tutto il corpo loro s'insegnava, ma poche cose dalle molte, e le più brevi dalle più ampie, talchè sempre ne partissero assetati. Queste sole cose adunque essendo dai professori insegnate, le risposte di Paolo recitavano da sè soli, neppur solidamente, ma con un corso imperfetto, e già in certa guisa male usato all'inconseguenza. Tutto questo era il fine dell'antico senno; sicchè se taluno volesse noverare tutte le cose che recitavano, fatto il conto, troverebbe ch'essi, di tanta moltitudine di leggi, appena acquistavan cognizione di sessanta mila versi, tutti gli altri trasandati, e quasi lasciati ignoti, da recitarsi solamente nella menoma parte, quando o la pratica dei giudizj costringeva a farlo, o quando voi, maestri di leggi, vi sforzavate di studiarne alcun poco, per conseguire una perizia alquanto maggiore che da scolari. Questi eran pure stati i monumenti dell'antica erudizione, secondochè dalla vostra testimonianza vien confermato.

§ 2° Noi però trovando tanta penuria di leggi, e queste stimando miserrima cosa, abbiamo ai desiderosi dischiuso i tesori delle leggi, dai quali colla prudenza vostra in certa guisa distribuiti, ricchissimi oratori di leggi si facciano i discepoli. Nel primo anno attingano alle nostre Istituzioni, desunte quasi da tutto il corpo delle antiche, emendate, e da torbidi fonti quasi in un limpido stagno derivate per mezzo sì di Triboniano, uomo magnifico e maestro, già questore del nostro sacro palazzo ed ex-console, come di due di voi, cioè Teofilo e Doroteo eloquentissimi professori. Nell'altra parte dell'anno, secondo ottima conseguenza, ordiniamo che venga ad essi trasmessa quella prima parte delle leggi che con greco vocabolo *prota* vien appellata, alla quale nulla è anteriore, perchè ciò ch'è prima nulla debbe avere avanti di se; e decretiamo che questo debba essere il principio ed il fine dell'insegnamento del primo anno. I novelli uditori di esso più non vogliamo s'appellino con quell'antico cognome tanto frivolo quanto ridicolo di Dupondj, ma di Giustinianei; e ciò stimiamo di mantenere in ogni età, che quelli che, ancora rozzi, aspirino alla scienza legale, e le cognizioni del primo anno vogliano ricevere, del nostro nome siano degni, dovendosi appunto loro trasmettere quel primo volume che dalla nostra autorità emanava. Poichè avevano prima un cognome degno dell'antica confusion delle leggi; ma dovendosi adesso queste consegnare ai loro intelletti con chiarezza e luce, era necessario che splendessero anche pel nome mutato.

§ 3° Nel secondo anno poscia, pel quale dall'editto viene approvato il nome già loro imposto, ordiniamo che ricevano o i sette libri *dei giudizj*, o gli otto *delle cose*, secondo comporti la vicissitudine dei tempi, la quale comandiamo che intatta si riserbi. Ma gli stessi libri o *dei giudizj* o *delle cose* interi e per ordine ricevano, nulla assolutamente di essi tralasciato, perchè tutte le materie sono adorne di nuova bellezza, nulla d'inutile e nulla di disusato in esse ritrovandosi. Sì all'uno che all'altro d'essi volumi, cioè *dei giudizj* e *delle cose*, vogliamo che, nell'udienza del secondo anno, vengano aggiunti i quattro *Libri singolari*, che di tutta la composizione dei quattordici volumi abbiamo estratti; un libro tratto pure dalla collezione del triplice volume che intorno alle doti abbiam composto; uno egualmente dai due delle tutele e delle cure, e dal doppio volume dei testamenti uno, e dai sette libri dei legati e dei testamenti parimente uno. Questi soli quattro adunque, che son posti nei principj delle suddette composizioni singolari, vi ordiniamo di trasmetter loro a tempo opportuno, serbando gli altri dieci, poichè non è possibile, nè il tempo del secondo anno alla recita di questi quattordici libri per voce del maestro è sufficiente.

§ 4° La dottrina finalmente del terzo anno sia ordinata in guisa, che comunque abbia portato ad essi la sorte di leggere o *delle cose* o *dei giudizj*, li segua la triplice disposizione delle leggi singolari. E primieramente il *libro singolare* per la formola ipotecaria, il quale opportunamente abbiam posto là dove parliamo delle ipoteche, affinchè, essendo essa contraria alle azioni pignoratizie (che sono poste nel libro delle cose), non rifugga dalla loro vicinanza; perchè siccome risguardano le stesse materie, ad amendue conviensi quasi il medesimo studio. Dopo esso *libro singolare* un altro parimente lor venga aperto, che componemmo per l'editto degli edili, intorno all'*azione redibitoria* ed alle *evizioni*, e intorno alla *doppia stipulazione*. Imperciocchè venendo chiaramente

spiegato, nei libri delle cose, tutto ciò che riguardo alle compre ed alle vendite è dalle leggi proveduto, tutte queste anzidette definizioni erano state poste nell'ultima parte del primo editto, e per necessità le trasportiammo in luogo anteriore, perchè dalle *vendite*, di cui sono quasi ministre, ulteriormente non si discostassero. Ed abbiamo disposto perchè questi tre libri vengano trasmessi invece della sezione dell'acutissimo Papiniano, i volumi del quale venivan recitati dagli studiosi del terzo anno, non tutti in corpo, ma sparsamente, pochi fra molti e solo in parte. A voi però il bellissimo Papiniano, non solo nelle risposte che furono scritte nei diciannove libri, ma eziandio nei trentasette libri *delle quistioni*, nel doppio volume *delle definizioni* e *degli adulterj*, e quasi in ogni sua esposizione, in ogni ordine dei nostri Digesti, risplendendo nelle proprie parti, offrirà il suo chiarissimo insegnamento. Perchè poi non paja che gli uditori del terzo anno, cui chiamano Papinianisti, abbandonino il nome e la festività di lui, venne egli con bellissimo artifizio introdotto la seconda volta nel terzo anno; giacchè nei principj il libro *dell'ipotecaria* riempimmo colle lezioni dello stesso sommo Papiniano, affinchè ed il nome da lui ricevano e vengano chiamati Papinianisti, e di lui memori si rallegrino, e la festa che solevano celebrare, quando per la prima volta ricevevano le sue leggi, continuino, e rimanga con questo mezzo eterna la memoria del sublimissimo prefetto Papiniano, e per tal modo la dottrina del terzo anno venga terminata.

§ 5° Ma poichè è costume che gli studiosi del quarto anno, con greco vocabolo, ma in certa guisa consacrato, vengano chiamati Liti, ritengano pure, se vogliono, questo cognome; ma invece delle risposte del prudentissimo Paolo, cui di ventitre libri appena diciotto recitavano, leggendoli colla già esposta confusione, facciano di rileggere i dieci *Libri singolari* che a noi rimangono dei quattordici che già noverammo, sicuri di trar da essi tesori di molto maggiore e più ampia prudenza che non ne traessero dalle Pauliane risposte. E così ogni ordine dei *Libri singolari* da noi composto e in diciassette libri diviso, ai loro intelletti s'impone, quale lo ponemmo nelle due parti dei Digesti, cioè quarta e quinta secondo la distribuzione in sette parti. E si avveri quanto già nelle prime parole della nostra Orazione ponemmo, che dallo studio di trentasei libri divengano i giovani perfetti, e ad ogni opera legale istrutti, e del nostro tempo degni; e le due altre parti, cioè la sesta e la settima dei nostri Digesti, che in quattordici libri sono ordinate, disposte in guisa che le possano quindi e leggere e nei giudizj addurre. Delle quali se bene si imbeveranno, e nel quinto anno in cui vengono chiamati Proliti, cercheranno sì di leggere che di sottilmente intendere la meta delle Costituzioni, il Codice, nulla mancherà loro della scienza legale, ma tutta dal principio al fine nei loro intelletti l'abbraccieranno, sicchè (ciò che non accade quasi in veruna altr'arte, conciossiachè tutte anche le più vili sono infinite) questa sola scienza abbia un mirabile fine, nella presente età da noi generato.

§ 6° I discepoli dunque, ai quali saranno dischiusi tutti quei misteri legali, nulla abbiano di nascosto, ma studiate tutte quelle cose, che da noi col ministerio dell'eccelso Triboniano e di altri vennero composte, riescano e massimi oratori, e ministri della giustizia, tanto nei giudizj ottimi atleti, quanto governatori in ogni luogo e tempo felici.

§ 7° Questi tre volumi poi da noi composti vogliamo che solo vengano loro insegnati nelle città regie, e nella bellissima città di Berito, che a buon diritto verrebbe chiamata nutrice delle leggi (secondo per lo addietro fu dai principi stabilito), e non in altri luoghi che dagli antenati non abbiano questo privilegio meritato; poichè udimmo già che nella splendidissima città d'Alessandria ed in Cesarea ed in altre vagano alcuni uomini imperiti, che tramandano ai discepoli una dottrina adulterata, ai quali vietiamo il tentativo sotto questa minaccia, che, se ardiranno per l'avvenire di continuare, o far ciò fuori delle città regie e della metropoli dei Beritesi, vengano sottoposti alla pena di dieci libbre d'oro, e siano cacciati dalla città, ove non insegnano le leggi, ma le offendono.

§ 8° Quello poi che già sin dal principio, ordinando quest'opera, nella nostra Orazione, e dopo il compimento, in altra Costituzione della nostra maestà, abbiamo scritto, ora per maggior utile ripetiamo, che nessuno di quelli che scrivono ardisca apporvi suggelli, nè con compendj recar grave mutamento ad essa interpretazione o composizion delle leggi, affinchè sappiano tutti i copisti che, se per l'avvenire commettessero questo,

oltre la condanna criminale, saranno costretti a rendere il valore del libro in doppio al padrone di esso (quando glie l'abbiano dato, lui ignaro); giacchè per colui che avrà comprato tal libro, questo non varrà nulla, non concedendosi da alcun giudice, che di quello si faccia lettura, anzi disponendo che debba ritenersi per non iscritto.

§ 9 Quella poi troppo necessaria Costituzione con somma minaccia ripetiamo, che nessuno di coloro che percorrono gli studj legali, nè in questa splendidissima città, nè nella bellissima Berito, ardisca far giuochi indegni e pessimi, anzi servili, de' quali è solo effetto l'ingiuria od altra offesa, sì ai professori che ai discepoli, specialmente a coloro che nuovi affatto allo studio delle leggi si accingono. Imperocchè chi chiamerà giuochi cose da cui nascono delitti? Laonde ciò non soffriamo per verun conto, ed al buon ordine, nei nostri tempi, questa parte trasmettiamo, e ad ogni futuro secolo tramandiamo, conciossiachè convenga pria negli animi erudirsi che nelle lingue.

§ 10° Tutte queste cose, in questa fiorentissima città, l'eccelso prefetto di quest'alma città avrà cura tanto d'impedire che di punire, secondo lo richiederà la natura della colpa, così dei giovani, come degli scrittori; e nella città di Berito farallo tanto il chiarissimo preside della marittima Fenicia, quanto il beatissimo vescovo della stessa città, ed i professori delle leggi.

§ 11° Cominciate adunque, sotto il patrocinio di Dio, ad insegnar loro la dottrina delle leggi, ed a spianar la via che noi apriamo, sicchè divengano ottimi ministri dello Stato, e ne conseguiate in ogni secolo sommo onore, poichè nei vostri tempi fu trovato un cambiamento delle leggi, quale appo Omero, padre d'ogni virtù, fanno tra loro Glauco e Diomede, scambiando oggetti differenti: χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοι ἐννεαβοίων (1).

Le quali cose tutte, ordiniamo si ritengano in ogni tempo da osservarsi da tutti sì professori che uditori di leggi e libraj, e dagli stessi giudici.

Data il XVII dalle calende di gennajo, a Costantinopoli, regnante Giustiniano sempre augusto, la terza volta console (16 dicembre 533).

(1) « Armi d'oro con armi di bronzo, il valore di cento buoi col valore di nove buoi ». Non isfugga al nostro lettore la singolarità d'una citazione di poeta in una legge; cosa che parrebbe stranissima a noi.

N° XVI.

DIRITTO LONGOBARDO.

Si riferisce al Racconto, Lib. VII, cap. 8.

§ I. — Diritto personale sotto i Longobardi.

Sulla legge degli Scribi così la discorre Troja, *Della condizione dei Romani ecc.*, § CXLI:

— Ho detto quanta parte di diritto romano fosse per opera di Liutprando passata prima del 727 nell'Editto longobardo, ma un'altra parte del diritto romano, considerato come scienza o disciplina, vagava incerta, se m'è lecito usar questa parola, per gl'intelletti dei Longobardi ne' bisogni sempre crescenti della lor vita civile, in mezzo ai quali manifestavansi tuttodì la scarsezza e povertà dell'Editto, non che la sua impotenza in risolvere gran numero di quistioni, e massimamente quelle intorno alle fondazioni o dotazioni delle chiese; come altresì ai patronati, agli usufrutti, all'enfiteusi, ed in generale al commercio ed all'agricoltura. Ciò che non di rado facevano la dieta longobarda ed il re nel ricevere fra le lor leggi alcune disposizioni del diritto romano, facevano più sovente i privati Longobardi, mercè i loro atti fra' vivi e quelli d'ultima volontà: essendosi già visto in qual modo Giovanni Buono avesse disposto delle sue sostanze in pro della chiesa di Milano innanzi che leggi di Liutprando permettessero l'uso di testamenti simili al suo. Da un altro lato, la severità di Liutprando contro gli omicidj apriva le vie a togliere quanto che fosse stato la maggiore delle disformità tra Longobardi e Romani; la differenza cioè delle pene corporali per gli omicidj e delle pecuniarie del guidrigildo.

Nuovi e più vasti concetti or volgeva in mente Liutprando. Non alla maniera di Clefo, de' Duchi e di Rotari si proponeva egli di conquistar l'Esarcato e le rimanenti provincie dell'Italia romana, ma sì a quella di Teodorico degli Amali, disegnando stabilire la dominazione longobarda più col senno e con la prudenza che con le armi. Scorgendo perciò quanto importasse al regno che leggi venissero di mano in mano a riavvicinar gli abitanti della divisa Italia, pose il partito e lo vinse nella dieta di dare stabili norme a già prevaluti usi, pe' quali ciascun Longobardo chiamava nelle varie occorrenze in sussidio il diritto romano. E due furono le regole principalissime fermate nella dieta: l'una che si dovesse rafforzare l'autorità delle leggi successorie, vietando a' cittadini longobardi variarle a lor posta; l'altra che, in grazia de' nuovi costumi, si concedesse la facoltà legale a' privati Longobardi e a tutti gli abitanti del regno di ricorrere al diritto romano per via di convenzioni reciproche, celebrate innanzi agli Scribi. Or s'ascoltino le parole della legge intorno a tale argomento, da me distinte in brevi paragrafi.

1° Provvedemmo (*prospeximus*) *intorno agli Scribi, che qualunque di essi scriva una carta o secondo la legge de' Longobardi*, la più atta d'ogni altra e nota quasi a tutti, *o secondo la legge de' Romani, egli non altrimenti scriva tal carta se non al modo prescritto da queste due leggi.*

2° *E però non iscrivano alcuna carta contro i dettati dell'una e dell'altra.*

3° *Se gli Scribi* non sappiano, *domandino ad altri: e se non potranno* aver piena cognizione di esse leggi, *non s'impaccino a scrivere alcuna carta.*

4° *E lo Scriba che presuma di fare altrimenti, paghi l'intero suo guidrigildo* a chi possa ricever danno per l'ignoranza di lui, *purchè altro alle parti non piaccia di stabilire.*

5° *Nel caso che ciascuno* de' contraenti *voglia* discendere dalla sua legge, *e far patti o convenzioni col consenso dell'altro, sia lecito: non potendosi reputar contrario alla legge quel che volontariamente fecero entrambe le parti.*

6° *E però non si puniscano* con la multa del guidrigildo intero *gli Scribi che scrivano di tali carte.*

7° *Ma se trattasi d'eredità, scrivano secondo la legge* (1).

Qui tutto è chiaro, se il mio volgarizzamento, sì come credo, è fedele; qui non si parla punto di cittadini o uomini romani, ma solo del diritto romano, secondo il quale per la legge del 727 fecesi a due Longobardi abilità di fermar patti, purchè non facessero scrivere la carta dagli Scribi. Non avrebber dunque potuto validamente, sebbene talvolta il facessero, patteggiare secondo le leggi romane prima del 727, allorchè Liutprando stabilì un diritto affatto nuovo sì per l'indole sua propria, e sì per la formola del PROVIDEMMO. La promulgazione della legge sugli Scribi liberò in parte i *Guargangi* romani, così teodosiani che giustinianei, dalla obbligazione imposta da Rotari di chiedere un privilegio per seguire il diritto nativo d'essi Guargangi, avendo questi dopo il 727 ottenuto al pari d'ogni altro Longobardo di contrattar fra loro alla romana con le carte dinanzi agli Scribi, eccetto negli affari di successione.

Osservazione sul § V *della legge degli Scribi.*

L'essersi nel § V premesso che ciascuno di due o di più contraenti col consenso dell'altro *discendesse dalla suo legge* a suo senno farebbe credere che non solo il romano diritto, ma eziandio le leggi personali d'altri popoli fossero in vigore nel regno longobardo, innanzi Carlomagno: ciò che ripugnerebbe a tutta la storia ed a tutte le leggi dell'Editto, massimamente alla 390 di Rotari su' Guargangi. La difficoltà svanisce, rileggendo con attenzione le parole di Liutprando, e ponendo mente che il § V ebbe vigore così nell'Italia longobarda come nell'Esarcato. Due cose quindi voleansi: la prima che Longobardi e Longobardi potessero fra loro con carte innanzi agli Scribi e col consenso reciproco rinunziare ad una qualche disposizione o ad un qualche favore del diritto longobardo, ciò che tuttodì avviene anche fra noi, e ciò che appo essi diceasi *discendere dalla propria legge*, ovvero *discostarsene*; l'altra che tal rinunzia valesse o potesse agevolmente valere anche fra i Romani ed i Longobardi nell'esarcato di Ravenna, del quale il re era già padrone o prossimo ad impadronirsi nelle calende di marzo 727. Ivi Liutprando, per le ragioni che dirò nella *Storia*, rispettò la cittadinanza e la legge romana, checchè operasse negl'impeti primi de' suoi assalti guerrieri, come avea fatto intorno alle mura di Roma. Se in Ravenna un Liutprando avesse tolto la cittadinanza e la legge romana, queste dunque si sarebbero negli altri luoghi d'Italia mantenute da Clefo, dai Duchi e da Rotari?

E sul § VII.

Perciò il diritto successorio, di cui si tocca nel § VII della legge sugli Scribi, era per eccellenza il diritto longobardo, cioè il solo veramente lodato da Liutprando, ed il solo di cui egli affermava essersi prima del 727 avuto cognizione *quasi da tutti*. Longobardo nel regno d'Italia fino alla caduta di esso fu sempre l'ordine successorio, anche pei diritti d'aspettative del re su' retaggi di là dal settimo grado; e quando Carlomagno v'introdusse un nuovo popolo di Romani, fu mestieri ch'egli concedesse loro per la prima volta di succedere secondo il diritto romano. Ma ripeto che la legge degli Scribi fu det-

(1) 1° *De scribis hoc* PROSPEXIMUS, *ut qui chartham scripserint, sive ad legem Longobardorum,* quæ apertissima et pene omnibus nota est, *sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur.*

2° *Nam contra Longobardorum legem, aut Romanorum non scribant.*

3° *Quod si nescierint, interrogent alios; et si non potuerint* ipsas leges plene scire, *non scribant ipsas chartas.*

4° *Et qui aliter præsumpserit facere, componat widrigild suum; excepto si aliquid inter conlibertos convenerit.*

5° *Et si unusquisque* de lege sua descendere *voluerit, et pactiones atque conventiones inter se fecerint, et ambæ partes consenserint, istud non reputetur contra legem, quod ambæ partes voluntarie faciunt.*

6° *Et illi qui tales chartas scripserint, culpabiles non inveniantur esse.*

7° *Nam quod ad hereditandum pertinet, per legem scribant.*

tata coll'accorgimento di darle forza eziandio nell'Esarcato ed in tutte le altre regioni di cui Liutprando sperava far la conquista nell'Italia romana. Ecco perchè il re si contenne in termini opportunissimi pel solo regno longobardo nel favellar d'una legge sola successoria e non di due; ma que'termini si poteano facilmente allargare ad altri paesi ed anche alla legge romana secondo la maggiore o minor fortuna delle armi longobarde.

Effetti della legge degli Scribi nell'esarcato di Ravenna.

Quando l'intero esarcato di Ravenna cadde in potestà di Liutprando, la legge degli Scribi ebbe una doppia e diversa dominazione: sul solo popolo, cioè de' Longobardi nell'antico regno longobardo; e su' popoli romani e longobardi nelle provincie di nuovo acquisto. In Ravenna dopo il 727 si succedette così alla romana che alla longobarda, e si fecero patti e convenzioni fra Longobardi e Romani con carte dinanzi agli Scribi, nelle quali potè occorrere a ciascuno dei contraenti delle due nazioni di *scendere* o di *scostarsi dalla sua legge*.

Gran danno che il tempo ci abbia rapito le altre ordinanze le quali accompagnarono in Ravenna la pubblicazione della legge sugli Scribi, e che s'ignorino al tutto le condizioni con cui Liutprando venne concedendo a' nuovi suoi sudditi romani la propria loro cittadinanza. Un gran tratto di luce apparisce nondimeno, scorgendosi che gli Scribi, fossero longobardi o ravennati, tassavansi col guidrigildo in virtù del § IV: ma rimane incerto se tal guidrigildo fosse uguale pe' due popoli, e se perciò avvenisse interamente una incorporazione cittadinesca de' Ravennati nei Longobardi. Ed or deve conoscersi l'immenso errore che turbò la storia d'Italia, nato dalla prava intelligenza della legge sugli Scribi, quasi avesse ivi Liutprando favellato della progenie de' Romani vinti da Clefo, da' Duchi e da Rotari, nella quale comprendeansi gli *Aggravati* del primo anno d'Autari: progenie divisa in altra età fra ciascun privato Longobardo, ed innominata nell'Editto dello stesso Rotari, essendo gli ecclesiastici divenuti cittadini longobardi, ed i laici, aldj o servi germanici. Ma breve fu la signoria di Liutprando in Ravenna, nè altro nell'Esarcato egli ritenne se non Bologna, Imola ed il castello di Brento (2). La legge degli Scribi si restrinse adunque a' Romani di questi tre luoghi, nell'atto ch'ella serbava la sua forza in tutto il regno longobardo, ed otteneva d'essere stabilmente collocata nell'Editto di quel popolo.

Ultime considerazioni sulla legge degli Scribi.

In tal guisa i Longobardi s'arricchirono de' benefizj d'un diritto straniero, più ampio e scientifico del proprio, ma questo salvo facendo con l'autorità che sul romano diritto gli dava la preminenza dell'Editto e la sua natura territoriale, non che la dignità del regno e lo splendore della Corona di ferro. I porti longobardi sui fiumi e sul mare già per volontà di esso empievansi de' trafficanti di Roma, di Napoli e d'Amalfi: già le provincie longobarde aprivano il passo a tutte le nazioni cattoliche d'Europa, sollecite di venerare in Roma i corpi degli Apostoli: e tanta copia or si vedeva di Romei, e tante scuole pe' Longobardi e per tutti gli stranieri si dischiudevano in Roma, che il moto nascente dallo stimolo della religione e degli studj, tuttochè infelici, superava (avute le debite ragioni a' tempi, a' luoghi ed ai modi) l'affaccendarci nostro d'oggidì sulle nostre vie. Da un altro lato, se la legge degli Scribi faceva onore al diritto romano, ben presto il diritto longobardo avrebbe dovuto insinuarsi e s'insinuò nell'Italia romana.

Quando l'antica Roma s'avvide non aver leggi per regolare alcuni usi del mare, prese ad un tratto la legge Rodia, e diedle autorità romana; il che non toglie che già prima in Roma non avesse qualcuno governato i suoi marittimi affari coll'esperienza, e secondo i dettami de' Rodj. Così fece Liutprando. L'ingegno di Roma pagana, or temprato della religione cattolica, non ostante la declinazione delle lettere, splendea nel VII secolo d'una luce novella che rischiarava i Barbari: la legge del 727 addita i cominciamenti del trionfo che l'ingegno d'un pronipote di Teodolinda prese a conseguire sulla forza e sulla spada barbarica: poscia (ma ciò avvenne assai dopo Liutprando e dopo nuove tenebre sparse nell'Occidente) i Barbari d'Europa, sì per le leggi e sì per le arti e per le lettere, si trasformarono tutti senza saperlo e senza vederlo in Romani. —

(2) Savioli, *Annali bolognesi*, tomo I, parte I, pag. 66, 68, 71, 76, 77, 80.

§ 2. — Formole secondo la legge Longobarda (3).

Ad legem II *Edicti regis Rhotarii.*

Petre, te appellat Martinus, quia tu consiliatus es de morte sua, aut occidisti patrem suum. De torto me appellasti. Si dixerit quod consiliatus esset cum rege, aut occidisset per jussionem regis, aut approbet, aut emendet, secundum quosdam. Secundum quosdam aliter est: in anima jurare debet. Sed melius est secundum alios, quod dicat: Non consiliatus sum, nec occidi, quod per legem emendare debeam pro usu.

Ad legem XXXI.

Petre, te appellat Martinus, quod pro animo de involando uno suo caballo, te vestisti de veste furtiva. De torto me appelli.

Ad legem CXLIII.

Petre, Martinus interfecit, patrem tuum, et vult ut sibi jures ita de hac hora in antea: Per ipsum homicidium, quod de patre meo fecisti, unde mihi compositionem dedisti, per me, nec per meam submissam personam non faciam furtum, nec scachum, nec incendium, nec homicidium, nec plagas, nec prehensionem de personis tibi, nec hominibus de tua parte, nec aliquod malum. Si dicis: Modo jura, Petre, quod de hac hora in antea per ipsam compositionem, quam tu fecisti Martino de patre suo quem tu interfecisti, nec per te, nec per tuam submissam personam facies scachum, furtum, homicidium, nec incendium, nec plagas, nec comprehensiones de personis Martini, nec hominibus de sua parte, nec aliquod malum. Si dicis: Martine, perdona Petro per istum fustem omnes causas et calumnias, querelas et querimonias compositurum, et sacramenta, seu de ceteris causis quæ per ipsum advenerint, quod tu inde permaneas tacitus et contentus, et Petrus permaneat securus, solutus et indemnis. Qua lege vivis? ad legem langobardam. Modo responde, Martine, ut si unquam in tempore tu, aut tui filii vel heredes contra Petrum vel contra suos heredes de hac re habueritis agere aut causare, aut apparuerit datum, aut factum, aut scriptum, aut securitas quæ in alia parte facta habueritis, et clare facta fuerint, quod composueritis in duplo querimoniam, unde agetur, et insuper pœnam argenti libras decem. Spondes ita? Sic facio. Da ei launechild. Rogatis inde fieri breve; vel ita: Seniores judices, mittite judicium. Juxta vestram professionem et manifestationem Martinus permaneat tacitus et contentus, et Petrus permaneat securus, solutus et indemnis. Senior comes, rogatis facere unam noticiam? Rogo.

Ad legem CLXXXII.

Domne comes, date huic mulieri tutorem. Dato, dic: Domne comes, hoc dicit mulier cum Petro suo tutore, quod plures vices reclamavit se ad vos de A. suo cognato, et suo mundualdo, quod negat suam voluntatem, et maritum quem habet electum non vult sibi dare; unde vos plures vices illi mandastis missos et epistolas, ut ad vestrum placitum veniret et sibi justitiam faceret, et ille venire noluit. Dicis tu ita mulier? Sic dico. Et tu suus tutor dicis ita? Sic dico. Et vos, domne comes, recordamini sic? Sic recordor. Et vos judices? Sic recordamur. Dicite, vos judices, quid comandat lex? Tunc debent dicere: Si quis filiam suam aut quamlibet parentem in conjugio alii dederit usque ad parentes proximos, qui prius eam ad maritum dederint. Cum dicta fuerit lex, interroga eum qui vult ipsam feminam: Vis accipere ad conjugium legitimum eam? Volo, Deo volente. Et tu mulier, vis eum accipere ad legitimum conjugium? Volo, Deo volente. Et tunc dic: Es tu paratus ad dandum medietatem de meta heredis prioris mariti? Sum. Centum solidos dedit. Ecce L. Post dic: Si adeo est sanctum pro hoc venit M., qui vult sponsare D. filiam P. Venisti tu propter hoc? Veni. Da vadiam, quod facies ei quartam portionem de quanto tu habes, aut in antea adquirere potueris, tam de re mobili, quam de immobili, seu famulis; et si te subtraxeris, componas libras centum. Et per istam spatam et istum wantonem, sponso tibi M. meam filiam, et tu ac-

(3) Scelte fra quelle d'un Codice veronese stampato nella raccolta del Canciani, vol. II. pag. 465.

cipe eam sponsorio nomine, et comanda eam nusquam ad terminum talem. Tu, pater fœminæ, da vadiam ei, quod tu des eam ad uxorem, et mittis eam sub mundio. Et tu da, quod eam accipias; et qualis se subtraxerit, componat solidos mille. Cum venerint ad terminum, fiant cartulæ lectæ, et fiat fœmina tradita per manum. Propter hoc dat Petrus hanc grosnam, ut mittas eam sub mundio cum omnibus rebus mobilibus et immobilibus seu familiis, quæ ad eam per legem pertinent. Et mundium et grosnam tradas sibi ad proprium. Da ei launechild. Præcipite fieri notitiam, domne comes.

Ad legem VI *libri quinti Liutprandi.*

Petre, te appellat Martinus, qui est advocatus de parte publica, quod D. levavit sedicionem contra tuum comitem, et occidit unum suum caballum cum ipsa sedicione, et tu fuisti consentiens in ipso malo. Petre, te appellat Martinus, qui est advocatus de parte publica, quod homines de civitate Roma levaverunt sedicionem contra homines de civitate Cremona, vel contra comitem de Mediolano, et tu fuisti in capite cum illis. Petre, te appellat Martinus, quod homines de civitate Ravenna levaverunt adunaciones contra homines de civitate Roma, et tu fuisti consentiens in isto malo. Petre, te appellat Martinus, quod ipse tenebat cum rege, et tu spoliasti casam suam de tanto mobili, qui valebat solidos centum.

Ad legem XII.

Petre, te appellat Martinus, quod tu es servus suus, et malo ordine subtrahis te de suo servicio. Liber sum, quia M. meus pater me libertavit. Hoc dico, non potuit te libertare, quia habuit te de uxore servi sui, vel aldii sui, vivente illo servo vel aldio. Petre, te appellat Martinus, quod tu tenes sibi unam peciam de terra in tali loco malo ordine. Illa terra mea propria est per successionem M. patris mei. Non potes tu ei succedere, quia habuit te de uxore servi sui, vel aldii, viventibus ipsis.

Ad legem XIV.

Petre, te appellat Martinus, quod tu tenes malo ordine terram in tali loco ad partem publicam, unde ipse est advocatus. Ipsa terra mea propria est. Quid tibi pertinet? Ego habeo possessam per triginta annos. Tunc advocatus probet quod fuisset de publico, et dicat ipse possessionem per sexaginta annos. Si dixerit: Imperator Otto dedit ipsam terram ad patrem meum, et quid ego, quod meus pater quadraginta annos habemus possessam; interroga advocatum si potest probare, quod pars publica fuit investita infra ipsos sexaginta annos. Si non potest probare, juret suam possessionem. Si dixerit, Mea propria est per præceptum, aut ostendat præceptum, aut perdat.

Ad legem LXVI.

Petre, te appellat Martinus, quod ipse sponsavit Aldam tuam filiam puellam, et tu dedisti eam alteri in conjugium ante duos annos. Non sponsasti meam filiam. Tunc ille qui appellat, probet. Si dixerit: Sponsasti tu meam filiam, sed non erat puella; tunc ille qui appellat, probet quod erat puella, et si non potuerit, juret ipse qui appellatus est, quia non erat puella.

Ad legem LXXVII.

Domne comes, hoc dicit Martinus, quod postquam sociavit sibi ad conjugium Aldam, quæ est in vestra præsentia, quod ipsa se adulteravit. Dicis tu ita? Sic dico. Et tu femina quod dicis? Non sum sua mulier. Tunc maritus probet quod est sua mulier. Si dixerit, Feci per suam licentiam, moriatur.

Ad legem XCV.

Petre, te appellat Martinus, quod tu vuifasti unam suam dicendo, quod tua esset sine comodato publico. De torto. Si vero dixerit, Vuifavi, sed mea est, approbet suam esse; et si non probaverit, emendet, sicut lex est.

§ 3. — Processo Longobardo.

Ne' principj del regno di Liutprando (dice Troja, § cxvii) era scoppiata una lite gravissima tra i vescovi Luperziano d'Arezzo e Diodato di Siena; lite che dicesi essere stata definita da un Ambrogio maggiordomo di Liutprando. Sospetta parve ad alcuno la sincerità di tal documento; ma niuno pose in dubbio giammai la verità degli atti, che per comandamento di Liutprando si fecero innanzi al suo messo e notaro Gunteram, indi alla presenza dello stesso re. Si disputava se l'oratorio di Sant'Ansano, ed altri oratorj e parrochie appartenessero alla diocesi di Siena o d'Arezzo; e però Gunteram ascoltò settantaquattro testimonj fra' più vecchi, ed alcuni giunti al loro centesimo anno, per sapere a quale de' due vescovi appartenessero quegli oratorj nel tempo de'Romani, cioè degl'imperatori Giustiniano e Giustino; che cosa fosse indi avvenuto dopo l'arrivo d'Alboino sotto i Longobardi. Il vescovo di Roselle fu ascoltato per mezzo del suo cherico Trabono; s'udirono poscia venti preti, un diacono, otto cherici e quarantacinque *liberi uomini;* tredici presero il titolo d'*esercitali* fra questi; e due non erano se non *livellarj*, Potone dell'Oltrepò e Gaudioso di Lucca, de' quali ho già favellato. I preti Ausfrit e Matuchis giurarono d'aver ricevuto la tonsura in Roma; soggiunse Matuchis d'essere stato servo e collocato nella chiesa di San Peregrino in Passena dal fondatore Urso, il quale fu *arimanno*, e però libero uomo, possessore longobardo. Un altro prete più vecchio, appellato Sameris, giurò essere stato parimente servo di Vilerat e di Rotto, che il fecero pervenire al sacerdozio, deputandolo al monastero di Sant'Ansano da essi fondato. Nulla perciò v'ha di romano in mezzo a quel popolo di testimonj, a'quali Luperziano vescovo d'Arezzo dava il nome generico d'arimanni da Siena. Servi longobardi erano stati alcuni di que' preti, e longobardi affatto i loro padroni; longobardo Varnefrid, gastaldo e giudice in Siena, ricordato sovente da' testimonj al pari di Giordano visdomino (tenea le veci del vescovo) in Arezzo; longobardo Gunteram, che gli udiva; longobardi finalmente i giudici ed i vescovi, seduti a fianco di Liutprando allorchè sentenziava in favore del vescovo d'Arezzo. I due vescovi litiganti poteano ancora essere di sangue romano; ed ecclesiastica era del tutto la materia onde si disputava: ciò non tolse che longobardi fossero, e lo stesso Pecchia il confessa, i giudici della contesa, non romani; e laici, secondo l'antico rito della lor gente, la maggior parte di costoro in causa ecclesiastica; sebbene il Pecchia persista nel credere che quegli ecclesiastici vivessero a legge romana.

Ecco il processo (Muratori, vi. 372):

— *In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Jesu Christi. Sub die duodecimo kalendarum juliarum, indictione tertiadecima. Breve de singulos presbyteros, quos pro jussione excellentissimi* domini nostri Liutprandi regis *ego* Gunteram notarius *in Curte regia senensis inquisibi de dioceas illas et monasteria, de quibus intentio inter episcopum senensis civitatis, nec non et Aretine ecclesie, idemque episcopum vertebatur. Posita quatuor Dei evangelia, et crux Domini, et santum calicem ejus et patena.*

Idest primum omnium interrogavimus Sameris presbitero, de monasterio sancti Ampsani, jam seniorem, ut nobis diceret veritatem, de cujus diocea esset, aut ad qualem episcopum habuisset sacrationem. Qui nobis dixit: Jam Ambrosio misso domno (4) regi de causa ista professionem feci. Et vobis veritatem dico quia ab antiquo tempore oraculus (5) fuit de sub ecclesia sancte Marie in Pacena, et corpus sancti ibi quiescit. Nam tempore suo quodam Vilerat et ejus filius Rotto eum a fundamentis restaurasset. *Et interrogavimus eum*: Te quis sacravit presbiterum? *Respondit*: Bonus homo episcopus ecclesie Aretine: ipse me consacravit, et manu mea in sancto Donato feci, et sacramentum secundum consuetudinem ibidem prebui. Nam in ipso monasterio me Vilerat et Rotto ordinaverunt. Quia servus eorum proprius fui. *Et interrogavimus eum:* Quando te episcopus Aretine ecclesie consecravit, in Sena erat episcopus? *Respondit*: Memoro quia

(4) *Deputato del re:* troveremo tra i Franchi estesa questa qualità di *missus dominicus*. In un'altra carta presso Ughelli è chiamato *major domus*, dignità questa comune ai re longobardi, ma prepotente presso i Franghi.

(5) Oratorio.

erat bone memorie Magnus episcopus, qui post ordinationem meam episcopus Magnus de Sena ibidem consacravit duo altaria: altare priorem renovavit ad ipsum corpus sancte Marie, et sanctorum Petri et Juliani. *Iterum interrogavimus eum:* Quando episcopus senensis ista altaria consacravit erat episcopus? *Respondit . . . Interrogavimus eum:* Ad qualem episcopum obediebas? *Qui nobis dixit*: Vecibus ad sanctum Donatum ambulabam, *et sales* (6). . . Aretine ecclesie pro sacratione mea portabam in me dotem, nec aliquid de ipso monasterio episcopo senensi nunquam per . . . excepto per sanctorum benedictionem de civitate senensi portabam. *Item interrogavimus eum:* Antecessor tuus, qui ibidem officia faciebat, quomodo dictus est? *Respondit:* Dominicus de ecclesia sancte Marie in Pacena. *Et interrogavimus eum:* Ipse Dominicus presbiter, ubi fuit consecratus? et baptisterium ejus ubi pertinebat? aut de qualem crisma accipiebat? *Respondit*: Ab episcopo aretino, unde et ego post ejus decesso per annos quinque, dum ipsa ecclesia tenui crisma excepi.

Item secundus presbiter introductus est Gunteram senex, de ecclesia et baptisterio sancti Stephani Accennano, qui interrogatus dixit: Veritatem dico, et non mentior per ista sancta quatuor Dei evangelia, et crucem Domini nostri Jesu Christi, quia sacrationem ab episcopo Aretine civitatis, nomine Vitaliano accepi, et manu mea in sancto Donato scripsi, et sacrationem prebui. Et ab illo tempore usque modo, jam quinto episcopo Aretine ecclesie semper inde chrisma omnem annum accepi, et salutationem et obedientiam ibidem habui. Et quando nobis tetalus (7) intra plebe nostra sacrari fuit opportunum, per manus pontifici Aretine ecclesie factum est. Nam antecessores mei similiter exinde sacrationem habuerunt, nec unquam ab episcopum senensem condicionem habuimus, nisi si de seculares causas nobis oppressio fiebat, veniebamus ad judicem senensem, eo quod in ejus territorio sedebamus.

Tertius presbiter Maurianus, de basilica sancti Simpliciani in Sextano interrogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei evangelia, et istam crucem Domini, quia non mentior, sed veritatem dico: quia basilica ista dedicavit Vitalianus episcopus de Sena, et me sacravit Albanus episcopus de Aretio, et manu mea ibidem feci, et sacrationem prebui. Electus ambulavi cum epistola judici de Sena; et baptisterium habeo in Pacena. Pro ipso baptisterio, episcopo aretino obedientiam et chrisma exinde tuli.

Quartus presbiter Onninus, de paptisterio sancti Ippoliti Resiano, interrogatus dixit: Per Deum vivum et verum, et ista quatuor Dei evangelia, et crucem Domini, quia sacrationem de episcopo Aretine ecclesie, nomine Bonumhomine suscepi, et antecessores mei, et ego semper de episcopo aretino omnem annum chrisma tuli, et obedientiam secundum canones ibidem habui usque modo; et sacramentum ad sanctum Donatum prebui, et manu mea scripsi. Et quando oratorius opus fuit dedicare, per manus episcopi de Aretio facta est.

Quintus presbiter Deusdedit senex, de baptisterio sancti Joannis in Rancia, interrogatus dixit: Per ista quatuor Dei evangelia, quia veritatem dico, et non mentior: quia misit me Vilerat ad Bonumhominem episcopum Aretine ecclesie, ut ipse me consecraret. Ille vero erat ab episcopo electus, et non erat adhuc sacratus. Fecit me jurare secundum antecessorum meorum consuetudinem; et feci mea ad sanctum Donatum; et sic cum epistola sua misit me ad Vitalianum episcopum de Sena, et per rogum ejus me consecravit. Nam semper obedientiam ad episcopum Aretine ecclesie habui, et hodie triginta et septem anni sunt, quod presbiterato accepi, semper chrisma ad episcopo Aretine civitatis tuli; et filio meo in diaconato et in presbiterato episcopus aretinus consegravit, et oratio aut oblatio in plebe nostra similiter.

Sextus presbiter Theodeus de Ecclesia suprascripta santi Joannis interrogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei evangelia et crucem Domini, quia cum epistola Warnefrid ambulavi ad Aretio, et me consecravit Lupercianus episcopus de Aretio; et chrisma inde tollemus, et obedientiam ibidem faciemus semper. Et manu mea scripsi, et sacramentum prebui, secundum consuetudinem antecessorum.

Septimus presbiter Garibaltes de monasterio sancti Arcangeli in Funduluco, interrogatus dixit: Monasterio isto fondavit Totto, et pecunia ibidem dedi. Et per ista sancta

(6) Vorrà dire *salutationes*, cioè i piccoli doni, le sportule.

(7) Forse *titulus*, chiesa, parrochia.

quatuor Dei evangelia, et crucem Domini, quia me consecrabit bone memorie Vitalianus, episcopus Aretine ecclesie, per rogo quondam Tottoni, quia epistola eius ad eum ambulavi.

Item introductus est Germanus diaconus de ecclesia et baptisterio sancti Andree in Malcenis, qui interrogatus dixit: Per ista sancta Dei evangelia quia veritatem dico: quoniam prelectus a plebe cum epistola Warnefrid rogaturus ambulavi ad Lupercianum Aretine ecclesie episcopum; et per eum consecratus sum, et sacrationem ad sanctum Donatum prebui et obedientia, sicut decet ad episcopum suum ibidem habemus et nos et antecessores nostri usque modo, et chrisma semper exinde tulimus.

Item introductus est Audo presbiter de baptistero sancti Petri in Pava, qui interrogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei evangelia et crucem Domini, et sanctum calicem ejus, quia sacrationem ab episcopo Aretine ecclesie suscepi diacono per manus episcopo nomine Bonushomo, presbiterato per manus episcopo nomine Vitaliano, ambo Aretine civitatis episcopos: et chrisma semper usque modo suscepimus et nos, et suo tempore antecessores nostri, et obedientiam secundum canones episcopo aretino fecimus; et sacramentum in sanctum Donatum prebui, et manu mea promissa secundum consuetudinem ibidem feci, quia diocea sancti Donati fuit et est.

Item introductus est Ursus presbiter de baptisterio sancte Marie de Cosona, qui interrogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei evangelia, et crucem Domini, et sanctum calicem eius, quia ego sacrationem ab episcopo Aretine ecclesie, nomine Lupercianum, accepi, annus est tertius, et chrisma semper exinde tuli, et manu mea in sancto Donato feci, et sacramentum juxta antecessorum consuetudinem ibidem prebui, et quia diocea sancti Donati fuit et est.

Item introductus est Rodoald presbiter senex, de baptisterio sancti Quirici et Joannis in Vico Palluino, qui interrogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei evangelia, et istam crucem Domini, quia cum epistola Warnefrid ambulavi ad Aretio, et per manus Luperciani episcopi sacrationem, hodie annus est tertius, eo quod Sena minime episcopum habebat; nam exinde chrisma nunquam tuli, nec obedientiam ibidem habui, nec manu mea feci, nec sacramentum prebui, nisi posteris episcopis in Sena est ordinatus, semper et obedivi juxta canonicam institutionem.

Item introductus est Tanigis presbiter de suprascripta ecclesia sancti Andree in Malcenis, qui interrogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei evangelia, et crucem Domini, quia in ecclesia Senense ad Calica militavi, et per manus episcopi senensi, nomine Magno, sacrationem presbiterati suscepi, hodie sunt anni duodecim, et per ipso in ecclesia Sancti Andree ordinatus sum, et obedientiam episcopo senensi feci, et chrisma exinde suscepi. Nam diacono meo, Germano nomine, Lupercianus episcopus Aretine ecclesie consecravit, per rogo Warnefrid judici meo, pro eo quod in Sena episcopus in diebus illis non esset: similiter et uno altario.

Item introductus est Maurianus presbiter, de ecclesia sancte Marie in Pacena, qui interrogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei evangelia, et istam crucem Domini, quia me consacravit Albanus episcopus de Aretio, et manu mea fecit, et sacramentum prebui, et chrisma exinde tuli. Nam et quoties de Sena tuli chrisma; nam habeo aliam basilicam sancti Simpliciani, ubi resedeo. Illa episcopus senensis sacravit, nomine Vitalianus.

Item introductus est Florentinus presbiter de baptisterio sancte Restitute in fundo Resciano, qui interrogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei evangelia, et istam crucem Domini, quia cum epistola rogatoria Warnefrid judici ambulavi ad Aretio, et sacrationem ab episcopo ecclesie Aretine, nomine Luperciano, suscepi, et manu mea, et sacramentum prebui secundum consuetudinem. Nam antecessor meus nomine Aunigis in peccatis incriminatus est, nam et ille ibidem habuit sacrationem. Et chrisma, quando non erat, suscipiebam de Sena aliquoties, et de Ruscellas accipiebam chrisma.

Item introductus est Firmolus presbiter, de baptisterio sancti Felici in Avala, qui interrogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei evangelia, et crucem Domini, quia electus a plebe cum epistola Warnefrid judici ambulavi ad Aretio, et per manus Luperciano episcopo Aretine ecclesie consecratus sum, et ibidem manu mea feci, et sacramentum prebui, sicut et antecessor meus. Sed tunc episcopus in Sena non erat, et chrisma inde tuli. Nam post ejus episcopus in Sena factus est, semper de Sena suscepi chrisma.

Item introductus est Bonushomo presbiter, de baptisterio sancti Viti, qui interrogatus

dixit: Per isto palio sancti Quirici, et evangelia que hic lecta sunt, quia me consecravit presbiterum Bonushomo episcopus de Aretio. Et fontis, et ecclesia ipsa, ubi servio, consecravit Vitalianus episcopus aretinus; et inde semper chrisma tollemus, quia diocea sancti Donati sumus.

Item introductus est Mauritius clericus senex, de suprascripto baptisterio, qui dixit ut supra: quia semper diocea sancti Donati fuemus, et inde fuet sacratio, et chrisma inde accepemus.

Item Godelricus, de suprascripto baptisterio sancti Viti, qui dixit: Habeo annos pene cento; semper diocias istas sancti Donati, et chrisma inde tolemus; et si coves infantes interroga, ipsi vobis similiter veritatem dicunt.

Item introductus est Leo presbiter, de baptisterio in Massala sancte matris Ecclesie, qui interrogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei evangelia, quia me consecravit presbiterum Bonushomo episcopus de Aretio, hodie sunt anni viginti; et manu mea in sancto Donato feci, et sacrationem prebui, et chrisma, juxta antecessorum meorum consuetudinem, semper inde accepi, et obedientiam ibidem habuemus, quia aretina diocea sumus.

Item introductus est Bonifatius presbiter, de ecclesia et baptisterio sancti Valentini in Casale Morsina, qui interrogatus dixit: Per ista sancta quatuor Dei evangelia, quia ab infantia in ista ecclesia sancti Valentini militavi, et semper antecessores mei in ecclesia aretina, et ab eius episcopo sacrati sunt, et obedientia ibidem fecerunt. Nam me, dum episcopus in Aretio minime esset, electus a plebe, ambulavi in Aritio ad Jordano vicedomino; et ipse cum epistola sua, et sacerdotum et judici, eo quod episcopum non habebat, misit me ad episcopo senense, nomine Magno, rogandum, ut ipse me consecrare deverit (8): quod per ipsa ejus petitione factum est. Nam post sacrationem meam, hodie sunt anni numerum quindecim, semper obedientia ad sanctum Donatum feci, et chrisma omnem annum inde suscepi, sicut et antecessores mei numquam fecerunt. Habeo annos pene sexaginta, nec vidi, nec audivi, nec a parte Senense usque modo molestatus numquam fui. Sed, ut dixi, voluntatem de episcopo sancti Donati semper obtemperavimus et fecimus.

Item introductus est Ausfrit presbiter, de monasterio sancti Donati ab Abso, qui interrogatus dixit: Quia oraculus iste fuit antiquus de sub ecclesia sancte Marie de Cosona; et quando veniebat Angelo de sancto Vito, Ausfrit domnus presbiter de Cosona, et faciebat ibidem officio, et quod inveniebat a Christianis, totum sibi tollebat (9).

Et interrogavimus eum: Presbiteros de ecclesia sancte Marie de Cosona, aut sancti Quirici, cujus erant? *Respondit*: Aretio episcopo. *Et interrogavimus eum*: Tu ubi tonsus? *Respondit*: In Roma; et ab infantia mea postea fui in Cosona: militavi in diocea sancti Donati; et hic veniebam cotidie, faciebam officio. *Et interrogavimus eum*: Te quis sacravit presbiterum? *Respondit*: Lupercianus episcopus Aretine ecclesie adhuc per rogo de presbiteros suos de ecclesia sancti Quirici de Palecino, et de ecclesia sancte Marie de Cosona. Et ambo presbiteri mecum fuerunt, quando sacratus sum, idest Ursus presbiter de Cosona; et Rodald presbiter de sancto Quirico, pro eo quod ipse oraculus sancti Petri antecessores eorum ab antiquo tempore. Et Dominicus presbiter senex, qui tunc supererat in ipsa ecclesia custos. Et postea a ipsi occurrebant, et officio faciebant. Nam isto monasterio domnus Aripertus rex instituit, atque donavit propter suam mercedem. Sed Warnefrid gastaldus de sua substantia hic beneficio fecit. Nam cum epistola Warnefrid fuemus, et toti tres Ursus, Rodald, et ego per manus Luperciano episcopo Aretine ecclesie insimul sacrati sumus. Et tunc Sena episcopum habebat nomine Adeodatus, qui nunc est, Et hec omnia per evangelia, quia omnia veritatem locutus sum. Nam et iste Ursus sacratus fuit, ut esse in oraculo sancti Donati in Cantiliano, quia tunc barba ipsius Dominicus presbiter erat in Cosona. Et tam ipsa ecclesia sancti Quirici in Palaceno, et isto sancto Petro ad Apsubiano Doegosum presbiter; ipse Domini-

(8) Si saranno notati i molti italianismi in questa scritta: *cento*; *me* per *ego*; misit me *ad episcopo senense rogandum ut ipse me consecrare deverit*, cioè mandò me al vescovo di Siena *pregando* che esso mi dovesse consacrare; *hodie sunt anni viginti*; *omnem anno* per ogni anno; *habeo annos sexaginta*; *in Roma*; *barba* per zio; *a lumen* per al lume; *nisi duo anni sunt quod* ... non sono che due anni ... Le desinenze spajono, o vanno a sproposito; le preposizioni fan le veci dei casi.

(9) Nelle visite pievane i vescovi portavano via quanto dai fedeli era stato offerto alle chiese, considerandosi come della diocesi in complesso le offerte fatte alle singole chiese.

cus presbiter de sua manu habebat. Sed post eas mortuus est Dominicus; sic ibidem ordinatus est suprascriptus Ursus presbiter. Nam et sancto Donato in Cantiliano Vitalianus episcopus de Sena sacravit per rogo sacerdotum Aretine ecclesie. Et mihi bene constat, eo quod tunc episcopum non habebant. Et post eas super ipse ordinatus de sub presbitere ecclesie sancte Marie de Cosona fuit, qui est, ut dixi, diocea sancti Donati.

Item dixit nobis suprascriptus Ausfrit presbiter: Homines fuerunt senenses: ambulabant ad sancto Felice, diocea Clusina. Postea quod viderat subtraxit eos de plebe clusina. Illi vero fecerunt sibi basilica in honore sancti Ampsani. Dedicavit ea episcopus de Sena, per rogo sacerdotum Aretine ecclesie, eo quod in corum diocea erat. Nam ipsa baselica usque in anno semper sub presbiteros de sancto Vito fuit, qui est diocea sancti Donati. Et ipse ibit, et missa et omnem officio fieri faciebat. Et ipsi homines ibidem ad sancto Vito. Et ad sancto Quirico, et alii in Cosona baptisabamur. Sed postea ego presbiter factus sum, semper ego ibidem missa faciebam. Nam in isto anno infra quadragesima fecit ibi Deodatus episcopus de Sena fontes, et per nocte eas sacravit, et presbiterum suum posuit uno infantulo de annos duodecim. Antea, ut dixi, semper ipse Tedolus de sub ecclesia sancti . . . fuit.

Item introductus est in presentia nostra Matuchis presbiter, de monasterio sancti Peregrini in loco Passeno prope baptisterio sancti Stephani, qui interrogatus dixit: Monasterio isto Ursus ariman fundavit, et eum dedicavit Bonushomo episcopus Aretine ecclesie semper Tedolus iste fuit sub presbitero sancti Stephani, qui est diocea sancti Donati. Ego vero fui tonsus in Roma; monasterium habui Presto in fines clusinos; inde me tollerunt. Et sacravit me Magnus episcopus de Sena: nam in ista baselica ordinavit me Ursus fondator. Nam certissime ut dixi, diocea sancti Donati fui, et est.

Item Audechis clericus, custos de ipsa baselica sancti Ampsani, jam senex dixit: Semper ab infantia mea scio baselica ista sancti Ampsani esse de sub ecclesia et baptisterio sancti Viti, ubi est Bonushomo presbiter, qui est diocias sancti Donati. Et isti homines ibidem usque in anno isto presente, indictione tertiadecima, semper a baptismum ibidem ambulavemus, quia diocea sancti Donati fuemus et sumus. Nam modo pasca ista venit episcopus de Sena. Sic fecit hic fontis, et posuit presbiterum suum. Nam et in ecclesia sancti Quirici in diocea sancti Donati ambulabamus: sed quia fuemus homines senenses, subtraxit nos exinde Vilerat gastaldus, at fecit nos plebe sancti Donati, ut diximus, quando ad sancto Quirico, quando ad sancto Vito intra fines de dioceas sancti Donati habitabamus.

Manechis exercitalis de eodem loco similiter dixit.

Teudo exercitalis similiter dixit.

Audoin exercitalis germanus ipsius similiter dixit.

Item Candidus exercitalis patrinus eorum dixit: Quia ex quo natus sum, semper ad episcopum sancti Donati habuemus consecrationem, et ipsius diocea sumus. Simili modo fortia patemus, ei non presumemus favellare.

Item introductus episcopus de Fesola dixit: Per plures annos in ecclesia sancti Donati notritus et litteras edoctus sum. Cum epistola Vilerat multoties electus clericus venire ad ecclesiam sancti Donati, et sacrationem ab episcopo aretino suscipere, et manus suas facere et sacramenta prebere, idest presbitero Dominicus de Pacena, et Constantio de ecclesia sancti Juliani, et Costantino, et reliquas: nam et episcopo de Aretio quotiens per istas dioceas fui. Item Damianus presbiter de ecclesiam in Plausena. Propter sanctuaria ad ipsa ecclesia sanctificandum misit me, ut pergere et adducere reliquias sancti Ampsani. Veritatem dico coram Domino quia tribui munera episcopo Aretine ecclesie, et ipse misit missus suos, qui mihi de sancto corpus panocias dederunt.

Item Gaudianus episcopus de Rosellas testificatus est per misso: Quia dioceas istas sancti Donati esse scio, et multoties per rogo de episcopos aretinos ibidem altaria et fontes sacravi, et presbiteros et diaconus multoties feci per rogo de sacerdotes Aretine ecclesie, quando fortassis non habebant. Sed et chrisma per rogo eorum dedi. Nam per impositionem episcopi senensis aut sacerdotum ejus ibidem nunquam nulla feci, nec me nunquam facere imperarunt, quia eorum diocea nunquam fui.

Item Trabonus clericus de fine Rosellanus dixit: Quia semper dioceas istas scio esse aretinas, et parentes per ipsas ecce habeo multas: cum eos ad Aretio ambulavi, et chrisma exinde tollebamus, et altaria multas vices episcopos aretinos hic sacrare per istas

dioceas vidi, et consignationem in populo facere, quia pecunia hic habeo. Nam episcopo de Sena nec vidi nec audivi, quod aliquando ejus fuisset, nisi anno isto exorta audivi intentione.

Item Campanianus clericus similiter dixit:

Item Gundoald exercitalis de vico Reunina de prope sancta Restituita dixit: Scio ab infantia mea, et parentes meos dicentes audivi, et per me post eis natus sum; scio istas diocea, sed et isto baptisterio sancte Restitute semper sacrationem apud episcopo aretino habere, et consecrationem in populo facere, et presbiteros sacrare et altaria.

Item Tiso exercitalis de eodem vico similiter dixit.

Item Ellerard centenario de vico Pantano dixit: Avus et besavus meus tenuerunt ecclesia sancte Restitute. Semper sacrationem a sancto Donato habuerunt, et semper usque modo ejus diocea fuit.

Sindori centenario similiter dixit.

Gisulfi centenario similiter dixit.

Item Gunfrit dixit: Diocea sancti Donati fuit, et infantes nostri consignatione ad episcopum aretinum habuerunt.

Decoratus exercitalis similiter dixit.

Troctoald exercitalis similiter dixit.

Item Landoari exercitalis de Cosona dixit: Quia semper diocea sancti Donati fuemus, et consignationem in plebe nostra inde habuemus et nos, et nostri habuerunt parentes.

Item Allerat clericus dixit: Quia ab infantia mea usque modo habeo pene annos quinquaginta, semper dioceas istas, unde mihi breve ostendis, a sancta matre Ecclesia in Messola usque in sancta Angelo Abollenis fines pisanas, et usque in sancta Maria fines clusinas in fundo Sexta semper sancti Donati esse scio, et sacrationem et pontificem aretine civitatis habere.

Item Ursus presbiter senex de sancto Felice fines clusinas dixit: Vecinus sum cum istas dioceas, de quibus mihi breve ostendistis, semper sancti Donati esse scio, et sacrationem a pontifice Aretine ecclesie habere. Nam episcopus senense nunquam ibidem habuit nulla dominationem nec numquam vidi quod ad senense episcopo pertinuisset, nisi semper ab aretino episcopo sacrationem et obedientiam habuerunt, nisi anno isto in Vico nomini oraculo sancti Ampsani, que intra sua diocea episcopus aretinus sacravit nomine Bonushomo. Iste Adeodatus episcopus isto anno fecit ibi fontis et sacravit eas a lumen per nocte. Et fecit ibi presbitero uno infantulo habente annos non plus duodecim, qui nec vespero sapit, nec madodinos facere, nec missa cantare (10). Nam consubrino ejus coetaneo ecce mecum habeo. Videte, si possit cognoscere presbiterum esse.

Item Romanus clericus de castro Policiano dixit: Warnefrid gastaldus mihi dicebat: Ecce missus venit inquirere causa ista. Et ut, si interrogatus fueris, quomodo dicere habes? Ego respondi: Cave, ut non interroget; nam si interrogatus fuero, veritatem dicere habeo. Sic respondit mihi: Ergo tace tu viro, qui est missus domini regis. Modum invenisti, et non te potest concedere. Deo teste, quod veritatem scio. Tibi dico, quia dioceas istas Messolas, et castello Policianas, que in sancto Angelo fine pisana cum oraculis suis, unde modo mihi breve legis, semper sancti Donati dioceas esse scio usque in die isto ab infantia.

Item Teodal filius quondam Aussioni exercitalis de vico, qui dicitur Amonte, similiter dixit.

Item Poto liber homo senex dixit: Ecce sunt anni quinquaginta et supra, que de Trans Pado hic me collocavi, semper istas dioceas sancti Donati esse cognovi, et omnem sacrationem et obedientiam ab Aretio abuerunt.

Item Dominicus homo similiter dixit.

Item Castorius exercitalis jam senex, de vico Cremonia, dixit ut supra: Et meo tempore episcopus Aretine ecclesie hic in plebe sancti Petri in Paba tres altares consegravit, et diaconos et presbiteros similiter.

Item Godegis clericus, custos sancti Marcellini prope sancto Petro in Paba, dixit: Hodie sunt anni sexaginta, quos . . . semper dioceas istas sancti Donati scio.

Item Mario de vico Ceunesam, senex, de plebe sancti Angeli in fundo Lacti, dixit:

(10) Notate l'abuso introdotto di dare, non solo il chericato, ma fin le parrochie a bambini, com'è questo di dodici anni.

Scio semper ex quo ecclesia ista facta est, semper ad sancto Donato sacrationem in presbiteros et diaconos habere, et ibidem obedire, et dioceas ejus esse.

Marcus senex liber homo similiter dixit.

Johannes liber homo exercitalis de Vico Grecena similiter dixit.

Item Rudulfus senex dixit: Quia dioceas istas semper sancti Donati fuerunt, sed et parentes meos sic dicentes audivi.

Item Preto senex, scarion regis de curte, que dicitur Sexiano, dixit: Scio, semper dioceas istas baptisterio sancti Andree in Malcenis, et baptisterio sancte Epoliti diocea sancti Donati esse.

Item Cumoald liber homo dixit: Omnes istas dioceas semper sancti Donati esse scio.

Item Amari homo senex dixit: Scio, semper sancto Petro in fundo Gellino, et baselica sancti Vincentii in fundo Bonuspagi, de sub ecclesie sancte Marie in Altiserra, et ipsa ecclesia sancte Marie cum suis oratoriis, diocea esse sancti Donati: et sacrationem exinde procedere, ex eo natus sum habeo annos septuaginta. Nisi anno isto venit Deodatus de Sena episcopus, et fecit in oratorio isto sancti Petri fontes. Nam et nos et iste oratorios de ecclesia sancte Marie fuemus: de diocea sancti Donati esse volumus, si nos propter judicem aut episcopum de Sena liceat.

Bonefatius senex liber homo de Altiserra similiter dixit.

Juvenalis liber homo similiter dixit.

Item Gaudiosus liber homo dixit: Quinquaginta anni sunt, quod de Lucana civitate hic me collocavi. Et sedeo in terra quondam Lottani. Semper istas basilicas sancti Petri et santi Vincenti, ubi modo Deodatus episcopus fontes fecit, scio esse de sub ecclesia sancte Marie Altissera. Et ipsa ecclesia fuit a die fundationis sue diocea sancti Donati; et modo est.

Item Gaosoald liber homo similiter dixit.

Item Venerioso senex dixit: Habeo annos plus cento. Semper ecclesia sancte Marie Altiserra diocea fuit sancti Donati, et oracula ista sancti Petri et sancti Vincentii de sub ipsa fuerunt. Nam quando sancti Vincentii oratorius sacratus est per manus bone memorie Servando episcopo Aretine ecclesie, interfui. Et posteans tempore novo renovebamus, et ampliare fecimus ipsum sanctum Vincentium, sic nobis ibidem Lupercianus episcopus Aretine ecclesie nunc superest, et duo altaria consecravit in onore sancti Quirici et sancti Laurentini.

Item Tanoald liber homo dixit: Oratio isto sancti Viti semper esse scio de sub ecclesia sancte Marie in Pacena, qui est diocea sancti Donati. Nisi duo anno sunt, quod episcopus de Sena presumptivo more fecit, hic fontes contra ratione in aliena diocea et ecclesia.

Item Eunulfus similiter dixit.

Item Fusculus liber homo dixit ut supra: Secundus annus est, quod iniquitas provenit; nam semper antea diocea sancti Donati fuerunt.

Pitio liber homo de plebe sancte Marie Altiserra similiter dixit.

Vitalianus jam senex liber homo similiter dixit.

Secundo decanus iam senex similiter dixit.

Manulfus liber homo similiter dixit.

Piso decanus de plebe ista dixit ut supra, cum filiis suis duo.

Item Prinoulo, Deusdedit, Rodald, Mainal dixerunt: Quia diocea sumus sancti Donati, si nos licebit propter Warnefrid gastaldus et episcopo Deodato. Et semper a baptisterio sancte Marie in Altiserra ambolabamus. Et iste oraculus sancti Petri de sub ipsa fecit; nisi modo fecit hic fontes episcopus de Sena anno isto; et invitus nos et parentes nostri semper pleve sancte Marie fuemus, qui est diocea sancti Donati, et sacrationem et consignationem chrisma, et nos usque in anno isto; et nostri parentes presentes credimus ecclesie habemus, et amodo si nos licet gaudenter habere desideramus. —

Il Romagnosi *(Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento*, p. II. § 4 nota) dice che *Liutprando commise un giudizio a quattro vescovi e ad un notajo per nome Gumeriano, tutti italiani.* Correggasi Gumeriano in Gunteram, e non so donde deduca ch'e' fosse italiano; oltrechè qui non fa uffizio che di notajo, e la sentenza interlocutoria vien pronunziata da soli vescovi. Io farò notare volontieri il molto numero d'uomini liberi conservatisi sull'Aretino, e non nella città, ma in borgate; ciò che contraddice le teoriche del Leo e di altri.

N° XVII.

GIUDIZJ DI DIO.

Si riferisce al Racconto, Lib VIII, cap. 13.

Col nome di *giudizj di Dio* furono dai nostri padri significati alcuni sperimenti istituiti coll'invocazione del nome divino, per chiarire una verità o purgare l'innocenza. Se Dio è giusto, non deve permettere il trionfo del ribaldo: e poichè è onnipotente, sospenderà le leggi della natura, o le drizzerà in modo che l'innocenza prevalga. Su questo ragionamento gli uomini rozzi pretesero che Dio intervenisse direttamente nelle controversie degli uomini, e col fatto manifestasse la giustizia. Nasceva dunque un dubbio sull'innocenza d'alcuno, o sopra qualche punto rilevante? più che il librare lunghe prove, si trovava spediente il ricorrere a Dio, provocarlo ad un miracolo.

Vestigia ne troviamo già fra i popoli antichi. Nell'*Antigone* di Sofocle, uno giura di non esser complice d'un delitto, coll'impugnare un ferro rovente e traversar le fiamme. Alle fontane d'Articomide e di Dafnopoli si provava la pudicizia delle vergini (1), e alla spelonca di Pane l'onestà delle donne (2). Fra gli Ebrei, per mosaica prescrizione, quando una donna fosse imputata d'adulterio, era condotta al sacerdote, che le porgeva la bevanda maledetta, cui, se veramente fosse rea, non dovea poter gustare.

I Germani, dice Tacito, quando imprendono una guerra, fan combattere un prigioniero nemico con un dei loro, e preconizzano l'esito da quel del duello. Gli Umbri usavano interrogare la giustizia colla prova delle spade. Anche tra i popoli d'America si trovano modi variati di simili prove.

Parlando delle cose indiane, già toccammo delle ordalie, ossieno giudizj di Dio ivi praticati, intorno ai quali or giovi produrre la legge propria (3):

« 1° La bilancia, il fuoco, l'acqua, il pesce, l'idolo, sono le ordalie adoperate per prova dell'innocenza quando le accuse sono gravi, e l'accusatore si sottopone al rischio di un'ammenda, caso che l'imputazione si trovi falsa.

2° Una delle parti deve, se vi consente, subir l'ordine, e l'altra esporsi all'ammenda: ma la prova può aver luogo senza clausola veruna, nel caso d'attentato contro il principe.

3° Il sovrano, dopo citato l'accusato, quando i suoi abiti saranno ancor umidi del bagno, al levar del sole, prima d'aver rotto il digiuno, avrà cura che tutti i giudizj per l'ordalia facciansi in presenza dei Bramini.

4° La bilancia è per le donne, i fanciulli, i vecchi, i ciechi, gli storpj, i Bramini, i malati; pei Sudra, il fuoco o l'acqua o sette grani di veleno.

5° Se la perdita dell'accusatore non si elevi a mille monete d'argento, l'accusato non deve subire nè la prova della palla di ferro rovente, nè quella del veleno, nè della bilancia; ma se il delitto è contro il re, o atroce, deve in ogni caso subir una di tali prova.

6° Chi sceglie la bilancia, dev'esser accompagnato da pesatori esperti, e collocarsi

(1) EUSTAZIO, lib. III. *De amor. Ismeniæ.*

(2) TAZIO, lib. IX. *De amor. Ctesiphonis.*

(3) *Asiat. Researches*, I. 484.

in uno de' due gusci, con altrettanto peso nell'altro, e una scanalatura (piena d'acqua) segnata sul raggio.

7° — O bilancia, in te dimora la verità. Anticamente foste dagli Dei inventata. Dichiara pertanto la verità, o dispensatrice dell'evento, e purgami d'ogni sospetto.

8° Se io son reo, tu che sei venerabile come mia madre, fammi calare; sollevami se innocente. — Questa invocazione volgevasi alla bilancia.

9° Se discende rimane convinto, e così se la bilancia si rompe: ma se la corda non si fiacca, e se ascende, deve andare assolto ».

Seguono le varie regole per le prove del fuoco e le altre.

Nel *Ramajana*, la bella Sita colla prova del fuoco dimostra la sua innocenza. Nello *Scià-name*, Siavese scagionasi al modo stesso dall'imputatogli incesto.

O fossero costumate fra le genti germaniche, o restassero introdotte dall'ignoranza, le troviamo assai diffuse nel medio evo: al che non poco dovettero contribuire le tante leggende di casi miracolosi moltiplicati anche senza forti ragioni; sicchè chi vi prestava fede dovea recarsi più facilmente a credere che Dio ne operasse per iscoprire la verità.

Sotto quattro classi possiam ridurre questi giudizj: il giuramento, la croce, le ordalie o prove fatte cogli elementi, e il duello.

Fin dagli antichissimi fu temuto

Sulla polve degli avi il giuramento;

e nata la religione cristiana, prestavasi sulle tombe o reliquie dei santi o sui vangeli. Questa maniera di purgazione fu tenuta legittima dai papi e dai concilj; sulle altre essi mai non proferirono.

Ma al semplice giuramento furono annesse cerimonie che lo rendessero più solenne. I popoli settentrionali giuravano toccando certe arme benedette da un sacerdote. Più comunemente stendevasi la mano sopra reliquie venerate; ed è monumento della superstizione d'allora il fatto di re Roberto di Francia, che teneva a quest'uopo un reliquario donde avea levate le ossa sacre, acciocchè lo spergiurare non nocesse; quasi il peccato consistesse nell'atto materiale, non nell'intenzione.

Per più atterrire dallo spergiuro facevasi la purgazione per mezzo dell'eucaristia. L'imputato, avanti di ricevere il santo pane, protestava in presenza del popolo « Così il corpo del Signore mi sia oggi a prova ». Fatto il che, era dimesso come innocente, lasciando a Dio il castigarlo se bugiardo. Moltissime storie raccontavansi di persone malarrivate per aver violato quel sacramento.

Il concilio di Worms del 446, canone 15, impone che se nei monasteri sia rubato alcun che, l'abbate, convocati tutti i monaci alla sua messa, faccia giurare i sospetti coll'assumere il corpo e sangue del Signore, tenendoli purgati se lo fanno. Un sinodo di Valenza del Delfinato, del 1248, canoni 6, 7, 8, punisce gli spergiuri coll'interdetto, e vuole che il nome di essi leggasi le feste nelle messe solenni, e si esponga ne' luoghi più frequentati.

Quest'idea mescolossi con quella di fratellanza e clientela de' popoli germanici, e ne vennero i sacramentarj o compurgatori, persone che giuravano l'innocenza altrui o la colpa. Settantadue di siffatti voleansi per far condannare un vescovo, quaranta per un prete, pei laici più o meno secondo il grado e il delitto. Fredegonda giurò a Gontrano di Borgogna la legittimità d'un suo figlio, e trecento testimonj e tre vescovi attestarono con lei ciò che perfettamente ignoravano. *Adio* chiamavasi pure il congiurante; e diceasi giurar di sua mano, di una mano, di terza, di quarta mano, secondo il numero dei testimonj.

La prova della croce facevasi così. Nata una controversia od un'accusa, i due avversarj collocavansi dinanzi ad una croce in piede stanti, o ginocchione, o sopravi curvati, colle braccia distese; e in quest'attitudine doveano permanere finchè giungessero al fine alcuni salmi cantati, o il *passio*, o la messa; e qual di loro resistesse, era vincitore.

Irrompendo gli Avari nel Friuli, re Carlo ordinò si rifacessero le mura di Verona. Allora nacque disputa se agli ecclesiastici spettasse di fabbricarne un terzo o un quarto; e non avendosi alcun fondamento di legge o di consuetudine, perchè sotto i Longobardi le riparazioni si facevano a pubbliche spese, s'ebbe ricorso al giudizio della croce. Aregao fu scelto per la città, Pacifico pel clero; e si posero entrambi colle mani in croce avanti l'altare: ma a mezzo il *passio* di san Matteo, ad Aregao cascarono le braccia.

Dicevasi pure giudizio della croce un altro, ove involgeansi in un sudario due tavolette di legno, una segnata colla croce, l'altra no. Agitatele un sacerdote od un fanciullo, i contendenti prendevano alla cieca l'una, e quello restava vincente cui toccasse la segnata (4).

Appartengono alle ordaglie le prove della sorte, del fuoco, dell'acqua, delle barre, del rogo, del pane e formaggio. Semplice era quest'ultima. Pronunziavansi su questi cibi alcune preghiere, dov'era invocato il Dio della verità, maledetto il corpo dello spergiuro; poi davansi ad inghiottire agli accusati. Se poteano trangugiarli erano belli e assolti: giudicavansi colpevoli se si fermassero loro nella strozza. Adoperavasi comunemente per iscoprire i ladri.

Ecco l'orazione che si recitava (5):

Benedictio panis et casei.

« Agios, Agios, Agios sancte Pater, qui es invisibilis, æterne Deus, omnium rerum creator, Deus spiritualium orator, qui cunctorum conditor es, et arcana conspicis, qui scrutaris corda et renes, Deus, deprecor te, exaudi verba deprecationis meæ, ut qui hoc furtum admiserit, panis vel caseus iste fauces et guttura eorum transire non possit. Per Christum etc.

Alia benedictio.

Domine, qui liberasti Moysem et Aron a terra Ægypti, David de manu Goliæ, Jonam de ventre ceti, Petrum de fluctibus, Paulum de vinculis, Theclam de bestiis, Susannam de falso crimine, tres pueros de camino ignis ardentis, Danielem de lacu leonum, paraliticum de grabato, Lazarum de monumento, ostende misericordiam tuam, ut qui hoc furtum commiserunt, panis vel caseus iste fauces vel guttura eorum transire non possit.

Conjuratio panis et casei.

Te igitur, clementissime Pater, per Jesum Christum Filium tuum Dominum nostrum supplices rogamus et petimus, ut inhæreas linguas gutturibus istorum hominum, qui hoc furtum fecerunt vel commiserunt, ut numquam manducent neque glutiant creaturam tuam panem et caseum istum; ut sciant, quia tu es, et non est alius Deus præter te. Summe Deus, qui in cœlis moraris, qui habes ob trinitatem et majestatem tuam justos angelos tuos, emitte, Domine, angelum tuum Gabrielem, qui ora hæreat gutturibus eorum qui hoc furtum fecerunt, ut nec manducent nec glutiant creaturam tuam panem et caseum istum. Abraam, Isaac et Jacob, hos patriarcas invoco cum duodecim millibus angelorum et archangelorum; invoco quatuor evangelistas Marcum, Matthæum, Lucam et Joannem; invoco Moysem et Aaron qui mare diviserunt, ut ligent linguas gutturibus istorum hominum, qui hoc furtum fecerunt aut consenserunt. Si hanc creaturam tuam panem et caseum gustaverint, tremulent sicut arbor tremulus, et requiem non habeant, nec requiescant in faucibus eorum creaturam panis et casei; ut sciant omnes quia tu es Deus, et non est alius præter te.

Conjuratio hominis.

Conjuro te, homo, per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, et per tremendum judicii diem, per quatuor evangelistas, per duodecim apostolos, et per sexdecim prophetas, et per vigintiquatuor seniores, qui cotidie in laudem Dei adorant, per illum Redemptorem, qui pro nostris peccatis manus suas sanctas in cruce suspendere dignatus est; si in hoc furtum mixtus es, aut fecisti, aut bajulasti, taliter tibi ordinetur de manu Domini, vel de tanta sua sancta gloria et virtute, ut panem et caseum istum non possis manducare, nisi inflato ore, cum spuma et gemitu et dolore et lacrymis, faucibusque tuis sis constrictus, per eum, qui venturus est judicare vivos et mortuos et seculum per ignem.

(4) Du Cange, *ad* v. Jud. Crucis

(5) Canciani. *Leges Barbar.* I 282.

Nella prova dell'acqua fredda, premesso il santo sacrifizio, la comunione, gli scongiuri, benedetto il fonte o il lago destinato, dovea l'accusato saltarvi entro di balzo. Teneasi colpevole se l'acqua lo rigettava; purgato se sommergevasi, e ben tosto era tratto fuori colle corde ond'era legato. Un rituale che si conserva nella biblioteca del Capitolo metropolitano milanese, ne attribuisce l'invenzione a Leone papa quando fu restituito in Roma da Carlo Magno; chè non potendosi trovare il rapito tesoro di san Pietro, provò i colpevoli coll'acqua fredda.

Fondavasi questa facile prova sull'opinione che il demonio, la cui sostanza è spirituale e volatile, penetrando ogni parte del corpo di quelli che avea invasi, comunicasse loro della sua leggerezza (6). E appunto questa prova adoperavasi contro le fatucchiere e gli streghi; e cessata in Italia dopo il XIII secolo, rivisse sul fine del XVI in Francia ed in Germania. Si pretende anche dar una fisica spiegazione del soprannatare delle streghe; poichè le imputate, essendo per lo più donne infette da malattie isteriche, potevano pel meteorismo galleggiare.

In senso diverso l'intendevano gli antichi Belgi, i quali, allorchè nascesse un figlio di dubbia legittimità, il marito della madre, postolo s'una tavola, l'abbandonava all'acque del Reno. Sornuotava? lieto e sicuro il tornava al suo tetto: se no, lasciavalo incompassionato perire (7).

Vedasi ora la formola d'esso giudizio, qual è nel sopraddetto rituale milanese:

Ordo ad faciendum judicium ad aquam frigidam.

Hoc est verum judicium ad hominem, qui debet exire in aquam frigidam, quando Romani propter invidentiam tulerunt domno Leoni papæ oculos et linguam, propter thesaurum sancti Petri. Tunc venit ad imperatorem Karolum, ut eum adjuvaret de inimicis suis. Tunc imperator duxit eum Romam, et restituit eum in locum suum, et thesaurum supradictum non potuit invenire aliter, nisi per istud judicium, quod judicium fecere beatus Eugenius et Leo et imperator, ut episcopi et abbates et comites firmiter teneant et credant, quod probatum habuerunt illi sancti viri, quod invenerunt.

Quum homines vis dimittere in aquam frigidam ad probationem, ita debes facere. Accipe illos homines, quos vis mittere in aquam, et duc eos ad ecclesiam coram omnibus. Et cantet presbyter missam, et facit illos ad ipsam missam offerre. Quum autem ad communionem venerint, antequam communicent, interroget eos sacerdos conjuratione ista, et dicat: — Adjuro vos homines per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, et per veram christianitatem, quam vos suscepistis, et per unigenitum Dei filium et sanctam Trinitatem, et per sanctum evangelium, et per istas reliquias, quæ in hac ecclesia sancta sunt, ut non præsumatis ullo modo communicare, neque accedere ad hoc sanctum altare, si vos hoc fecistis, aut consensistis, aut scitis qualiter hoc egerint ». Si autem homines tacuerint, et nemo ullum sermonem dixerit, tunc accedat sacerdos ad altare, et communicet ex illis quemcumque vult mittere in aquam. Quum communicant, dicat sacerdos ad unumquemque per singulos: — Hoc corpus et sanguis Domini nostri Jesu Christi sit tibi acceptum ad probationem hodie ».

Expleta missa, faciet ipse sacerdos aquam benedictam, et accipiat ipsam aquam, et vadant ad locum, ubi homines probati debeant esse. Quum autem venerit ad jam prædictum locum, præbeat illis omnibus de ipsa supra benedicta aqua bibere. Ut autem dederit, dicat ad unumquemque: — Hæc est aqua benedicta; sib tibi ad comprobationem fidei ». Postea vero conjuret sacerdos aquam, ubi illos mittere debet: — Adjuro, et benedico te, aqua, in nomine Dei Patris omnipotentis, qui te in principio creavit, et jussit ministrari humanis necessitatibus; qui etiam te jussit segregari ab aquis superioribus. Adjuro te etiam per ineffabile nomen Domini nostri Jesu Christi, Filii Dei omnipotentis, sub cujus pedibus mare elemento aquarum se calcabile præbuit; qui etiam se baptizari in aquarum elemento voluit. Adjuro te etiam per Spiritum Sanctum, cujus voluntate mare divisum est, et populus Israel per illum siccis vestigiis transivit; ad cujus etiam vestigii invocationem Elias ferrum, quod de manubrio exierat, super aquas natare fecit: ut nullo modo suscipias hos homines, si in aliquo ex his sunt culpabiles, quod illis obji-

(6) SCRIBONIS. *Epist de purgatione sagarum.*

(7) JULIANI. *Ep.* XV. *ad Max. philos.*; e *Orat* II *in Constant. imp.*; e *Anth. græc.* lib. I. cap. 15, epigr. 1.

ciat, scilicet aut per opera, aut per consensum, aut per scientiam, aut per ullum ingenium. Sed fac eos natare super te, ut nulla possit esse causa aliqua, aut nulla præstigiatio, quæ illos possit non manifestare. Adjuro te per nomen ejus obedias, cui omnis creatura servit, quem cherubim et seraphim laudant dicentes: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus exercituum, qui etiam dominatur per infinita sæcula sæculorum. Amen ».

Item post conjurationem aquæ apprehendat ipsos homines, qui ad judicium debent intrare. Exuat illos vestimentis eorum, et faciat osculari singulos sanctum evangelium, et crucem Christi. Post hæc, ista conjuratio fiat per unumquemque: — Adjuro, homo, per invocationem Domini nostri Jesu Christi, et per judicium aquæ frigidæ, adjuro te per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, et per Trinitatem inseparabilem, et per Dominum nostrum Jesu Christum, et per omnes angelos et arcangelos, et per nomen Dei, et per diem tremendum judicii, et per vigintiquatuor seniores qui cotidie Deum laudant, et per quatuor evangelistas Marcum et Matthæum, Lucam et Joannem, et per duodecim apostolos, et per omnes sanctos Dei, per martyres et confessores atque virgines, et principatus et potestates, dominationes et virtutes, et per thronos, cherubim et seraphim, et per omnia secreta cœlestia, et per tres pueros Sidrac, Misac et Abdenago qui cotidie Deum laudant, et per centumquadragintaquatuor millia qui pro Christi nomine passi fuerunt, et per Mariam matrem Domini nostri Jesu Christi, et per cunctum populum sanctum Dei, et per illum baptismum quo sacerdos te regeneravit: te adjuro, ut si tu hoc furtum scis, aut audisti, aut bajulasti, aut in domum tuam recepisti, aut consentiens aut consentaneus fuisti, aut si habes cor incrassatum vel induratum, aut si culpabilis es, evanescat cor tuum, et non suscipiat te aqua, neque ullum maleficium contra prævaleat.

Oratio. Propterea obnixe te deprecamur, Domine Jesu Christe, tale signum fac, ut si culpabilis est hic homo, nullatenus recipiatur ab aqua. Hæc, Domine Jesu Christe, ad laudem et gloriam et invocationem nominis tui, ut omnes agnoscant quia tu es benedictus Deus, qui vivis et regnas in sæcula sæculorum. Amen.

Deinde accipiat modo presbyter de ipsa aqua benedicta, quam prius fecerit, aspergat super unumquemque; et statim illos projiciat in aquam.

Benedictio aquæ frigidæ ad furtum.

Justum judicium, homines, quia verum est, quod domnus papa Eugenius constituit ad faciendum, ut nullum liceat perjurare super sancta sanctorum, justum faciant, episcopi, abbates et comites, et vassi dominici. Et est constitutum in omnem regionem Romanorum. Adjuro te, homo, per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, per diem tremendum, per vigintiquatuor seniores qui cotidie laudant Deum, per centumquadragintaquatuor millia qui Christi martyres sunt, et per omnes sanctas virgines, et per beatam virginem Mariam quæ Christum portare meruit, et per illum baptismum, per quem sacerdos te regeneravit. In hoc tibi supra dico, cum sanctis tibi invocor, ut si tu (ille) de hoc furto aut consensisti, aut bajulasti, aut consentaneus fuisti, cor incrassatum aut induratum, si culpabilis es, non suscipiat eum hodie aqua. Pro hoc, Domine, fac signum tale, ut omnes cognoscant quia tu es Deus benedictus in sæcula sæculorum.

Ai servi comunemente era serbata la prova dell'acqua bollente, che facevasi coll'obbligare l'accusato a cacciar la mano in una caldaja mentre bolliva sul fuoco, e raccattare alcun corpo al fondo di essa; ritenendolo purgato se traesse illeso il braccio: caso raro. Eccone la formola:

Deus judex justus, fortis et patiens, qui auctor pacis es, et judicas æquitatem, judica quod justum est, Domine, et rectum judicium tuum, qui respicis super terram, et facis eam tremere. Tu, Deus omnipotens, qui per adventum Filii tui Domini nostri Jesu Christi mundum salvasti, et per sanctissimam ejus passionem genus humanum redemisti; tu hanc aquam igne ferventem sanctifica. Qui tres pueros, id est Sidrac, Misac et Abdenago, jubente rege Nabuchodonosor, in camino ignis accensa fornace salvasti; tu clementissime dominator præsta, ut si quis innocens de hoc furto vel stupro in hanc aquam igne ferventem manum miserit, salvam et illæsam educat. Ita, Domine omnipo-

tens, si quis est culpabilis, incrassante diabolo cor induratum, præsumpserit manum suam mittere, tu, justissime, qui es veritas, heic in corpore suo veritatem manifesta, ut anima per pœnitentiam salvetur. Et si culpabilis est, et per aliquod maleficium, aut per herbas peccatum suum tegere voluerit, tua dextera evacuare dignetur.

Alia benedictio.

Benedico te, creatura aquæ igne ferventis, in nomine Patris, ex quo cuncta procedunt, et Filii, per quem facta sunt omnia, et Spiritus Sancti, in quo universa sociantur. Et adjuro te per eum, qui te ex quatuor fluminibus totam terram rigare produxit; nam et te in vinum mutavit; etiam in te baptizatus est; ut nulla insidia diaboli, neque maleficia hominis inimici te a veritate judicii separare possint; sed punias noxium, et illæsum purifices innocentem; per eum, cui nulla latent occulta; et qui misit te per diluvium super universum orbem, ut peccatores deleres; et adhuc venturus est judicare vivos et mortuos, et seculum per ignem.

Si obbligava altre volte il reo a tener in mano un ferro rovente, o camminare a piè scalzi sopra nove o dodici vomeri pure roventi, tenendo mentitore o reo quello cui, dopo tre giorni che la mano o il piede era stato coperto e chiuso, apparisse lesione. I morbidi piedi di più d'una regina furon veduti a questo modo attestare di sua innocenza, come santa Cunegonda moglie di sant'Enrico imperatore nel 1014, Emma regina d'Inghilterra nel 1033, ed altre. Gli statuti di Milano escludono la prova del ferro rovente, sebbene, dicono essi, abbia luogo in alcune parti, di giurisdizione dell'arcivescovo. La legge dei Turingi condanna alla prova dell'acqua bollente l'adultera, solo nel caso che nessun campione s'esibisca a difenderla colla spada. La Ripuaria, solo a chi non trovi testimonj che ne giurino l'innocenza. Guglielmo II re d'Inghilterra (1098) accusò alcuni Sassoni del delitto più enorme che allora si punisse, d'aver cioè ucciso e mangiato qualche selvatico delle foreste reali: essi negarono, e in prova maneggiarono ferri roventi: ma come fu riferito al re, che dopo tre giorni le loro mani non mostravano offesa, — E che importa? (disse) forse Dio è giudice competente in ciò? A me spetta il giudicarne».

Fra' Calmuchi dura tuttavia il giudizio del fuoco; e chi vuol provare la propria innocenza, dee portare per alcune tese una scure rovente sopra la punta delle dita. Alcuno con tal destrezza move le dita che non risente la bruciatura.

Tal era la formola:

Benedictio ferri ad judicium faciendum.

In primis benedicatur ignis: — Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus, in nomine tuo, et Filii tui Dei et Domini nostri Jesu Christi, et Spiritus Sancti, benedicimus et sanctificamus ignem hunc. Adjuva nos, qui vivis et regnas per etc. ». Sequuntur litaniæ. Postea legitur evangelium: In illo tempore ductus est Jesus in desertum etc. ».

Aliæ benedictiones.

— Deus qui tribus pueris mitigasti flammam ignium, concede propitius, ut nos famulos tuos non exurat flamma vitiorum.

— Deus, quem omnia opera benedicunt, quem cœli glorificant, quæsumus te orantes, ut sicut tres pueros de camino ignis incendio non solum illæsos, sed etiam in tuis laudibus conclamantes liberasti, ita et nos a peccatorum nexibus absolutos, a devoragine ignis eripias; ut dum te Dominum Deum patrem benedictione laudamus, criminum flammas, operumque carnis incendia superantes, sacrificium tibi debitum fieri mereamur.

— Deus, cujus notitiæ nulla unquam secreta fugiunt, fidei nostræ tua bonitate resplende, et præsta, ut quisquis purgandi se gratia hoc igni tulerit ferrum, potentiæ tuæ indicio vel absolvatur innocens, vel obnoxius detegatur.

— Benedic, Domine, per invocationem sanctissimi nominis tui, ad manifestandum verum judicium tuum, hoc genus metalli, ut omni dæmonum falsitate procul remota, veritas veri judicii manifesta fiat.

Non occorre dire che e i modi e le preghiere variavano a seconda dei paesi, nulla essendovi intorno a ciò di stabilito. Anzi prima di procedere alle più consuete e clamorose prove, vogliamo qui addurre per disteso un altro ordine di tali purgazioni:

Incipit ordo ad frigidam aquam, et ad caldarium, et ad ferrum, et ad vomeres (8).

Inquisitus aliquis de furto, vel adulterio, vel de quocumque alio crimine, si nolit confiteri, pergat sacerdos ad ecclesiam, et induat se vestimentis sacris, excepta casula, portans in leva sacrum evangelium cum crismario et reliquiis sanctorum, calicemque cum patina, expectante plebe cum illo, qui criminis reus reputatur, in atrio ecclesiæ; et dicit plebi:

— Videte, fratres, christianæ religionis officium! Ecce lex, in qua est spes et remissio omnium peccatorum! Hic chrismatis unctio. Hic corporis et sanguinis Domini consecratio. Videte ne tantæ beatitudinis consortio privemini, implicantes vos sceleri alieno, quia scriptum est: Non solum qui faciunt, sed et qui consentiunt facientibus damnabuntur ».

Deinde vertens se ad sceleratum, tam ipsi, quam plebi dicit:

— Interdico tam tibi, o homo, quam et omnibus astantibus, per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, et per tremendum diem judicii, et per ministerium baptismatis, et per venerationem omnium sanctorum, ut, si de hac re culpabilis es vel aliquis vestrum qui hic adest, aut per consensum, aut per actum, aut per conscientiam, aut per aliquam participationem, ne introeas ecclesiam, et christianæ societati ne commiscearis, si reatum nolueris confiteri, antequam judicio examineris publico ».

Deinde locum signet in atrio ecclesiæ, ubi ignis fieri possit, ad caldarium suspendendum, vel ad vomeres. Prius tamen locus ille, et aqua, quæ in caldario est, vel ferrum, vel vomer, aqua benedicta aspergetur propter illusiones diabolicas. Deinde is, qui discutiendus est, intret ecclesiam; et imprimis omnibus qui in se deliquerint peccata dimittat, ut sua ejus dimittantur. Tunc faciat puram confessionem Deo et sacerdotibus, et veram pro qualitate delictorum pœnitentiam accipiat. Tunc dicantur super eum orationes pœnitentiales, in capite jejunii quærendæ. Deinde si aliqua infidelitatis suspicio in eo habeatur, juret in altari, vel in cruce, vel in evangelio, sive in capsa, his verbis:

— Quod pro illa discussione, et securitate, quam hodie ad calidum ferrum, sive ad frigidam aquam, vel ad ferventem aquam facere debeo, magis credo in Deum Patrem omnipotentem, quod ipse potens est pro hac re, pro qua criminatus sum, justitiam et veritatem in me ostendere, quam in diabolum et ejus magicas artes credam, illam justitiam et veritatem irritare ».

His factis cantetur missa.

Antiphona. Justus es Domine.

Psalmus. Beati immaculati, etc.

Oratio. Da, quæsumus, omnipotens Deus, sic nos gratiam tuam promereri, ut nostros corrigamus excessus; sic confitentibus relaxare delictum ut coërceamus in suis pravitatibus obstinatos.

Lectio Isaiæ prophetæ. In diebus illis locutus est Isaias propheta dicens: Quærite Dominum dum inveniri potest etc. *usque ad* ignoscendum, dicit Dominus omnipotens.

Graduale. Custodi me.

Versus. De vultu tuo.

Alleluja. Deus judex.

Evangelium sancti Matthæi. In illo tempore, respiciens Jesus ait: Habete fidem Dei, etc.

Offertorium. De profundis clamavi.

Secreta. Ab omni reatu nos, Domine, sancta, quæ tractamus, absolvant, et eadem nos muniant a totius pravitatis et diabolicæ illusionis incursu.

Cum autem ad communionem venerint, antequam communicent, interroget eos sacerdos per istam conjurationem, dicens:

Adjuro vos homines N. per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, et per vestram

(8) ***Ex mss. cod. inclyti monasterii Uressobrunensis in Bavaria ord. Sancti Benedicti p. Leombard***, presso CANCIANI.

christianitatem, quam accepistis in baptismo, et per sanctum evangelium, et per reliquias sanctorum, quæ hic habentur, ut non præsumatis ullo modo communicare, neque accedere ad altare, si hæc fecistis, aut consensistis, aut scistis quis hoc fecerit ».

Si autem omnes tacuerint, accedat sacerdos ad altare, et communicet eos, quos vult in aquam mittere. Cum autem communicantur, dicat sacerdos per singulos:

— Corpus et sanguis domini nostri Jesu Christi sint vobis ad comprobationem ».

Deinde pergatur missa.

Communio. Amen dico vobis.

Ad complendam. Conspirantes, Domine, contra tuæ plenitudinis firmamentum dexteræ tuæ virtute prosterne, ut justitiæ non dominetur iniquitas, sed subdatur falsitas veritati.

Post missam pergat sacerdos cum plebe ad locum, ibi probatio fieri debet, cum textu evangeliorum, et reliquiis sanctorum, et dicat orationem:

Domine Deus, Pater omnipotens, lux indeficiens, exaudi nos, qui es conditor omnium; benedic, Domine, hoc lumen a te sanctificatum et benedictum; qui illuminasti mundum et Moysem famulum tuum, tu, quæsumus, illumina corda et sensus nostros ad cognoscendum verum judicium tuum, Salvator mundi ».

Postea benedicatur eadem domus hac oratione:

— Exaudi nos, Domine sancte, Pater omnipotens, æterne Deus, et mittere dignare sanctum angelum tuum de cœlis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo ».

Benedictio ignis atrii:

— Domine Deus noster, Pater onnipotens, lumen indeficiens, exaudi nos, quia tu es conditor omnium luminum; benedic, Domine, hoc lumen, quod a te sanctificatum est, qui illuminasti omnem mundum; ut ab eo lumine accendamur, et illuminemur igne claritatis tuæ; et sicut igne illuminasti Moysem, ita illumina corda et sensus nostros, ut ad vitam æternam pervenire mereamur ».

Hic ponatur ferrum in ignem.

Sequitur litania. Veni Sancte Spiritus. Kyrie, Christe, Kyrie. Pater noster. Emitte. Oratio Sancti Spiritus. Deus in adjutorium meum etc.

Peccatores.

Ut pacem nobis etc.

Ut sanitatem nobis dones.

Ut indulgentiam remissionem peccatorum nobis dones.

Ut cunctum populum christianum etc.

Ut hanc frigidam aquam ad discernendum rectum judicium tua sancta dextera benedicere et consacrare digneris.

Ut in hac aqua rectum judicium nobis ostendere digneris.

Ut hoc calidum ferrum ad discernendum rectum judicium ordinatum, tua sancta dextera benedicere et consecrare digneris.

Ut non dominetur justitiæ iniquitas, sed subdatur falsitas veritati.

Pro hujus negotii, quod inter nos ventilamus, æqualitate.

Ut nobis miserere digneris. Te rogamus.

Christe audi nos. Pater noster. Credo. Miserere nostri Domine. Fiat misericordia tua.

Deinde cantentur psalmi: Domine Deus noster, *usque in finem*, *cum* Gloria. Exaudi Domine justitiam, *usque in finem*, *cum* Gloria. Exsurgat Deus, *usque in finem*, *cum* Gloria. Benedicite, *usque* In lætitia. Laudate Dominum in sanctis, *usque in finem.* Trium puerorum. Amen.

Preces.

Exurge Domine. Domine Deus virtutum. Fiat misericordia tua. Ostende nobis Domine. Ne intres in judicium. Domine ne memineris. Propitius esto peccatoribus. Domine exaudi.

Oratio.

Omnipotentes sempiterne Deus, qui tua judicia incommutabili dispositione justus ubique judex decernis, tu clemens in hoc tuo judicio ad invocationem sancti tui nominis, quod ad te fidelium intentio deplorat, tua justissima examinatione declara.

Benedictio ferri vel vomerum.

Deus judex justus, qui auctor pacis es, et judicas æquitatem, te supplices deprecamus, ut hoc ferrum (vel hos vomeres) ordinatum ad justam examinationem cujuslibet dubietatis faciendam, ita benedicere et consecrare digneris, ut si hic homo innocens est de prænominata et sibi imputata causa, unde nunc probatio quærenda est, cum hoc ignitum ferrum in manum acceperit, illæsus appareat; si autem reus atque culpabilis est, justissima sit ad hoc virtus tua, in eo cum veritate declaranda, qualenus justitiæ non dominetur iniquitas, sed subdatur falsitas veritati.

Alia.

Benedic Domine sancte Pater per invocationem sanctissimi nominis tui, et per adventum Filii tui Domini nostri Jesu Christi, atque per donum Spiritus Sancti Paraclyti, ad manifestandum verum judicium tuum hoc genus metalli, ut sit a te sanctificatum, et a nobis consecratum; ut omni falsitate dæmonum procul remota, veritas judicii tui fidelibus tuis fiat manifesta.

Alia.

Deus omnipotens, Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, Deus omnium bene viventium, Deus origo et manifestatio omnis justitiæ, qui es solus justus judex, fortis et patiens, dignare exaudire nos famulos tuos orantes ad te pro benedictione hujus ferri. Unde rogamus te, Domine, judicem universorum, ut mittere digneris sanctam et veram benedictionem tuam super hoc ferrum, ut sit refrigerium illis portantibus et habentibus justitiam et fortitudinem; ut sit ignis ardens iniquis et facientibus iniqua, et credentibus in injustitiam suam et injustam pompam diabolicam. Converte, Domine, incredulitatem injustorum, per virtutem et benedictionem tuam et per invocationem Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti; et mitte in hoc ferrum vim virtutis ac veritatis tuæ, et in eo semper per misericordiam et virtutem tuam verissima justitia, quæ tibi soli congenita est, fidelibus tuis ad emendationem iniquorum manifestissime declaretur, de quacumque quæstione ratio fuerit agitata; et nullam potestatem habeat diabolica virtus veritatem tuam aut occultare aut depravare, sed sit servis tuis in monumentum fidei, ad credulitatem divinæ majestatis tuæ, et ad certificationem manifestissimæ misericordiæ ac veritatis tuæ verissimæ.

Postea legatur evangelium: In principio erat Verbum... Per istos sermones sancti evangelii Filii sui, indulgeat nobis Dominus universa delicta nostra.

Sequitur benedictio.

Benedictio Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti descendere dignetur super hoc calidum ferrum ad discernendum rectum judicium Dei. Amen.

Tunc pro ipso, cui, vel quibus crimen imputatur, cantetur psalmus: Domine exaudi orationem meam, auribus percipe etc.».

Preces.

Salvum fac servum etc.
Mitte ei etc.
Nihil proficiat inimicus in eo.

Tunc exorcizetur his verbis:

— Adjuro te, o homo, per Patrem omnipotentem, qui creavit cœlum et terram, mare et omnia quæ in eis sunt, et per Jesum Christum Filium ejus, qui pro nobis natus et passus est, et per Spiritum Sanctum, qui igne divino super Apostolos venit, atque per sanctam Mariam Dei genitricem, et per omnes angelorum choros, et per apostolos, et per martyres, et confessores, ac virgines, atque per omnes sanctos et electos Dei, si te culpabilem de prænominato imputatoque crimine scias, hoc ferrum in manum tuam non præsumas accipere. Si autem tam temerarius sis, ut eodem crimine pollutus præsumas accipere, per virtutem Domini nostri Jesu Christi victus et confusus hodie abscedas: si vero securus et innocens sis, per nomen Domini et per triumphum sanctæ Crucis, ad rectum judicium damus tibi licentiam, ut accedas cum fiducia ad suscipiendum hoc

ferrum, et liberet te Deus justus judex, sicut liberavit tres pueros de camino ignis, et Susannam de falso crimine, quatenus sanus et securus appareas, et virtus Domini in te declaretur ».

Post hoc levetur ferrum de igne, et ponatur in loco, ubi accipiendum est, ponatque sacerdos super ferrum granum veri incensi, et dicat ter: — Sancte Laurenti, ora pro nobis, ut nulla falsitas dominetur hic ».

Postea, solito juramento facto, portetur.

Benedictio aquæ ferventis.

Deus judex justus, fortis et patiens, qui auctor es pacis et judicas æquitatem, respice ad deprecationem nostram, et dirige judicium nostrum qui justus es, et rectum judicium tuum, qui respicis terram et facis eam tremere, et qui per adventum unigeniti Domini nostri Jesu Christi, seu per passionem mundum salvasti, genusque humanum redemisti, tu hanc aquam igne ferventem sanctifica; et sicut pueros Sidrac, Misac et Abdenago, jussu Regis babylonici in succensam fornacem missos, illæsos salvasti, angelumque tuum mittens exinde eduxisti, et Susannam de falso crimine liberasti, ita, clementissime Pater, oramus et petimus ut, si iste homo (vel hæc mulier) innocens sit de re prænominata, sibimet modo objecta, in hanc aquam igne ferventem manum miserit, sanam et illæsam eam educat; si autem culpabilis est homo iste, et incrassante diabolo cor induratum habuerit, et per maleficium peccata sua tegere voluerit, et manum suam in hanc ferventem aquam miserit, justissima veritas tua, Domine Deus omnipotens, in corpore suo declaretur, ut animam per pœnitentiam salvare digneris.

Exorcismus aquæ calidæ, in quam manus ad judicium mittitur:

— Exorcizo te, creatura aquæ, in nomine Dei Patris omnipotentis, et in nomine Jesu Christi Filii ejus Domini nostri, ut fias aqua exorcizata ad effugandam omnem potestatem inimici, et omne phantasma Satanæ, ut si hic homo manum suam in te missurus est innocens, unde reputatur, pietas Dei omnipotentis liberet eum; et si, quod absit, culpabilis est, et præsumptuose manum in te mittere ausus fuerit, ejusdem Dei omnipotens virtus hoc declarare dignetur, ut omnis homo timeat et tremiscat nomen sanctum gloriæ Domini nostri Jesu Christi, qui venturus est.

Alia benedictio.

Domine Jesu Christe, qui es judex justus, fortis et patiens, multum misericors, per quem facta sunt omnia; Deus Deorum et Dominus Dominantium, qui propter nos de sinu Patris descendisti, et ex virgine Maria carnem assumere dignatus es, et per passionem mundum redemisti, et ad inferos descendisti, et diabolum ad tenebras exteriores colligasti, et omnes justos et qui originali peccato ibidem detinebantur, magna potentia exinde liberasti; tu Domine, quæsumus, mittere digneris Spiritum tuum sanctum ex summa cœli arce super hanc creaturam aquæ, quæ ab igne fervescere atque calescere videtur, quæ per eum rectum judicium super hominem istum comprobet ac manifestet. Te, Domine Deus, supplices deprecamur, qui in Cana Galilææ tua virtute ex aqua vinum fecisti, et tres pueros Sidrac, Misac et Abdenago de camino ignis ardentis illæsos eduxisti, et Susannam de falso crimine liberasti, et cæco nato oculos aperuisti, Lazarumque quatriduanum a monumento suscitasti, et Petro mergenti manum porrexisti, ne respicias peccata nostra in hac oratione, sed tuum sanctum et verum judicium coram omnibus in hoc manifestare digneris, ut si hic homo pro hac reputationis causa, furti, vel homicidii, vel adulterii, vel maleficii, aut pro qualibet culpa, modo ad præsens manum suam in hanc aquam igne ferventem miserit, et culpabilis ex hac causa non est, hoc ei præstare digneris, ut nulla læsio vel macula in eadem manu appareat, per quam sine culpa calumniam incurrat. Iterum te, Deus omnipotens, nos indigni et peccatores famuli tui suppliciter exoramus, ut sanctum et verum ac rectum judicium tuum nobis in hoc etiam manifestare digneris, quatenus hic homo ex hac reputatus culpa, si per aliquod maleficium diabolo instigante, aut cupiditate vel superbia culpabilis est, in facto vel consensu, et hoc comprobationis judicium subvertere aut violare voluerit, malo confisus ingenio manum suam in hanc aquam præsumptuose immittere ausus fuerit, tua pietas taliter hoc declarescere dignetur, ut in ejus manu dignosci queat quod injuste egit, ut ipse deinceps per veram confessionem pœnitentiam agens,

ad emendationem perveniat, et judicium tuum sanctum et verum declaretur in gentibus, et glorificent nomen sanctum tuum, quod est gloriosum in sæcula sæculorum. Amen.

Incipit ordo ad consecrandam aquam frigidam.

Cum hominem mittere vis in aquam ad comprobationem, ita debes facere. Accipe illos homines, et duc eos in ecclesiam, et cantet coram omnibus presbyter missam, et eos, quos reos esse putas: fac ibi offerre sacrificium. Cum autem ad communionem venerint, antequam communicent, interroget eos sacerdos per istam conjurationem dicens:

— Adjuro vos, homines, per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum » *ut supra.*

Si autem omnes tacuerint, accedat sacerdos ad altare, et comunicet eos, quos vult in aquam mittere; cum autem communicantur, dicat sacerdos per singulos:

— Corpus et sanguis Domini nostri Jesu Christi sit vobis ad comprobationem ».

Expleta missa litaniam cantet, et faciat aquam benedictam, et vadat ad illum locum, ubi judicium debet fieri. Et cum illuc pervenerit, det omnibus bibere ex aqua benedicta. Cum vero dederit, dicat ad unumquemque:

— Hæc aqua fiat tibi hodie ad comprobationem ».

Deinde intrent ad consecrationem aquæ frigidæ ita:

— Deus in adjutorium meum, etc. *cum* Gloria. Sequitur deinde Pater noster et Credo. Deinde cantentur psalmi Exurgat Deus, *usque in* Lætitia; In exitu Israel; Benedicite; Laudate Dominum in Sanctis; Canticum trium puerorum. Psalmus Exurge Domine. Deinde preces: Fiat misericordia tua; Ostende nobis Domine; Propitius esto peccatis; Domine exaudi orationem meam.

Consecratio aquæ.

Domine Deus omnipotens, qui aquarum substantiam arcanis tuis subter esse jussisti, nobisque, Spiritu sancto cooperante, per eam ablutionem omnium peccatorum dedisti, tu præsta per opera justitiæ tuæ, ut hæc aqua per virtutem sanctæ Trinitatis Patris et Filii et Spiritus Sancti, quamvis fluens, tamen sit sanctificata, et omnium errorum atque phantasmatum adinventiones expellat, detque justis et innocentibus de prænominata causa, pro qua discutiendi sunt, securitatem, reis quidem culparum manifestationem, ut uterque in ea probatione, qua inventus est, iste probatione justitiæ, ille per correctionem obdurationis laudent nomen sanctum tuum in ea claritate, qua permanes in sæcula sæculorum.

Alia.

Benedico te, creatura aquæ, in nomine Patris, ex quo cuncta procedunt, et Filii per quem facta sunt omnia, et Spiritus Sancti, in quo universa sanctiuntur; et adjuro per eum, qui te ex quatuor fluminibus totam terram rigare præcepit, et te petra produxit, et te in vinum mutavit, et in te baptizatus est; ut nullæ insidiæ diaboli, neque maleficia hominis inimici te a veritate judicii separare possint, sed punias noxium, et purifices innocentem, per eum, quem nulla latent occulta, et qui misit te per universum mundum, ut peccatores deleres, et qui adhuc venturus est judicare vivos et mortuos.

Alia.

Omnipotens sempiterne Deus, qui per Jesum Christum Filium tuum omnia visibilia et invisibilia creasti, et in virtute Sancti Spiritus tui formasti, respice ad preces humilitatis nostræ, ut sicut in primordio creaturarum aquam ab arida separasti, et in effusione diluvii terram a sordibus mundasti, et populum tuum per mare Rubrum ab Ægyptiis liberasti, et eis de petra in solitudine sitientibus aquam produxisti, qui initio signorum dilecti Filii tui unici Domini nostri Jesu Christi in Cana Galileæ aquam in vinum vertere dignatus es, et in membris ejus in jordanicis fluctibus omnibus gentibus aqua baptismatis consecrare; ita digneris, Domine, nunc eam talem facere in tua virtute et fortitudine, ut discernat vera a falsis, æqua ab iniquis, divina a diabolicis, ut in ea revelentur rei, et conserventur innoxii.

Alia super hominem dicenda.

Deus omnipotens, qui baptismum in aqua fieri jussit, et remissionem peccatorum hominibus in baptismo concessit, ille per misericordiam suam rectum judicium in ista aqua discernat, videlicet: si culpabilis sis (vel culpabiles sitis) de ista causa, aqua, quæ in baptismo te suscepit, nunc non recipiat: si autem innocens es, aqua, quæ in baptismo te suscepit, nunc recipiat.

Postea exorcizet aquam ita.

Adjuro te, aqua, in nomine Dei Patris omnipotentis, qui te in principio creavit, qui etiam te jussit segregari ab aquis superioribus; adjuro te etiam per ineffabilem potentiam Christi Filii dei omnipotentis, sub cujus pedibus te calcabilem præbuisti, qui etiam in te baptizari voluit; adjuro te etiam per Spiritum Sanctum, qui super Dominum baptizatum descendit; adjuro te etiam et per individuam Trinitatem, cujus voluntate aquarum elementum divisum est, populus Israel per illud siccis vestigiis transivit, ad cujus etiam invocationem Elias ferrum, quod de manibus exierat, super aquam natare fecit; ut nullo modo hunc hominem (vel hos homines) suscipias, si in aliquo culpabilis sit ex hoc, quod illi objicitur, scilicet aut in opere, aut consensu, aut conscientia, aut ullo ingenio; sed fac eum natare super te, et nulla possit esse causa contra te facta, aut ullum præstigium, quod illud possit occultare. Adjuratæ etiam per nomen Christi, præcipimus tibi ut nobis per nomen ejus obedias, cui omnis creatura servit, quem cherubim et seraphim laudant dicentia: Sanctus, sanctus, sanctus, Dominus Deus exercituum, qui etiam regnat et dominatur per infinita sæcula sæculorum.

Super hominem.

Adjuro te (vel vos) per invocationem Domini nostri Jesu Christi, et per judicium aquæ frigidæ; adjuro te per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, et per incarnationem Domini nostri Jesu Christi, et per omnes angelos et arcangelos, et per omnes sanctos et electos Dei, et per diem tremendi judicii, et per vigintiquatuor seniores qui cotidie Deum laudant, et per quatuor evangelia Christi, et per duodecim apostolos, et prophetas, et per omnes sanctos martyres Christi, et per sanctos sacerdotes et confessores, et per omnes sanctos monachos et heremitas, et per omnes sanctas virgines, per thronos, cherubim et seraphim, et per omnia secreta cœlestia, et per tres pueros qui cotidie Deum laudant, Sidrac, Misac et Abdenago, et per centumquadragintaquatuor milia martyrum innocentum qui pro Christo passi sunt, et per matrem Domini nostri Jesu Christi semper virginem Mariam, et per eundem populum sanctum Dei, et per illum baptismum in quo regeneratus es, te adjuro, ut si de hac re culpabilis es facto vel consensu aut conscientia vel alio quolibet modo, evanescat cor tuum, et non suscipiat te aqua ista, neque ullo maleficio ad irritandum Dei judicium prævalere possis. Propterea obnixe te, Domine, deprecamur, fac signum tale, ut si culpabilis sit homo hic, nullatenus suscipiatur puer iste ab aqua. Hoc autem, Domine Jesu Christe, fac ad laudem et gloriam et ad invocationem nominis tui, ut omnes agnoscant quia tu es Deus benedictus in sæcula sæculorum.

Postea legatur evangelium, ut supra, cum benedictione, in principio:

— Per istos sermones sancti evangelii Domini nostri Jesu Christi, sit hæc aqua benedicta ad manifestandum rectum judicium Dei. Benedictio Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti, et gloria Domini nostri Jesu Christi descendere dignetur super hanc aquam ad discernendum rectum judicium Dei ».

Postea, facto juramento solito, ligetur et ponatur in aquam.

In altri casi tentavasi Dio colle sorti in varj modi. Il tit. XIV § 1 della legge de' Frisoni ingiunge, che se uno sia ucciso nella folla, e non si sappia da chi ripetere il *weregild*, scelgansi sette persone fra i testimonj del caso; mettansi sull'altare due bacchette, una delle quali segnata colla croce, ed entrambe ravvolte in lana bianca; poi un sacerdote o un fanciullo ne levi una. Se questa era la segnata, ritenevasi che il reo si trovasse fra quei sette; e ricominciando con sette altri bastoncelli l'operazione, assegnavasi il vero reo.

La prova più solenne era quella del rogo, in cui, formate due cataste, partite da

angusto sentiero, e fittovi fuoco, l'accusatore e l'accusato le dovevano attraversare, giudicati rei se riportassero lesione. Era la più ordinaria fra monaci e vescovi, esclusi dalle armi; e la posero in credito molti fatti meravigliosi, spacciati per veri. Tal fu quello di Giovanni Igneo, monaco di Vallombrosa, che per convincere di simonia Pietro vescovo di Firenze, passò fra due roghi, discosti appena mezzo braccio, e ne uscì illeso: anzi accortosi che gli era cascato il fazzoletto, rientrò e levollo intatto. Gran fama gli acquistò tale azione, e fu adoprato a trattative di gran rilievo, e assunto a cardinale e vescovo di Albano. Al modo stesso prete Liprando convinse di simonia l'arcivescovo di Milano Crisolao; ma molte circostanze resero dubbio l'esito di quella prova, tanto che l'accusatore incontrò lo sdegno del popolo, e dovette andar esule.

Nella prima crociata, essendosi rallentato l'ardor de' guerrieri dopo *presa la potente Antiochia per fame*, lo ravvivò la lancia con cui fu trafitto il costato del Redentore, e di cui in sogno fu rivelato a Pier Bartolomeo il deposito Trovatala, e poichè alcuni ne ponevano in dubbio l'autenticità, Piero entrò con essa nel fuoco; ma dopo due giorni spirò, sebbene se ne desse colpa al popolo che all'uscire se gli affollò addosso. Anche d'altre reliquie si provò l'autenticità col gittarle nel fuoco, donde spesso da se medesime balzavano fuori.

Nè sempre convien dire s'ingannassero o ingannassero que' che attestano avere coi proprj occhi veduti sifatti prodigj. L'amianto, il cui uso era ben noto agli antichi, potè porgere vesti incombustibili. Plinio asserisce che, sul monte Soratte, i cultori d'Apollo camminavano sopra cataste ardenti; lo stesso riporta Strabone degli adoratori di Feronia; e in Virgilio abbiamo, II, 787:

> *Et medium, freti pietate, per ignem*
> *Cultores, multa premimus vestigia pruna.*

Anche Alberto Magno insegna un artifizio a ciò; e l'età nostra vide incombustibili meravigliosi.

Una tradizione spargeva fra i Greci, che nel concilio di Calcedonia, avendo i Padri voluto deporre nella cassa di sant'Eufemia il decreto contro Eutiche, la santa sporse la mano, lo prese, lo baciò e restituì; ovvero, come si legge nel loro martirologio, essendosi poste in essa cassa le professioni di fede d'Eutiche e la cattolica, la prima si trovò dopo alcuni giorni sotto i piedi della santa, l'altra in mano. Fervendo pertanto nella Chiesa greca la discordia tra i fautori d'Arsenio e di Giuseppe patriarchi, i primi chiesero di potersi giustificare, ponendo la lor professione sotto i piedi d'un santo, persuasi che questi se la recherebbe fra le mani. Andronico imperatore concesse a ciò il corpo di San Giovanni Damasceno, usandovi le debite cautele, e gli Arseniti cominciarono a fondersi in digiuni ed orazioni: ma l'imperatore, temendo che il miracolo avvenisse, e ne scapitasse la sua autorità, ritirò la licenza, dicendo che i miracoli erano finiti e la religione abbastanza confermata senza di essi. Pure alcun tempo dipoi, vedendo che i due partiti non cederebbero a ragioni umane, permise che ciascuno scrivesse le proprie querele, e i due libri si gettassero nel fuoco, e si tenessero per giuste quelle che rispettasse. Il fuoco le bruciò tutte senza rispetto: forse avevano torto entrambi, caso non raro.

Prolungossi quest'uso fin al XV secolo, in cui fu voluto rinnovare con frà Girolamo Savonarola, l'impostore o il martire, il profetico o patriotico indovinatore della servitù sovrastante all'Italia. Vedendosi tolta ogni altra via di giustificarsi innanzi ai tanti suoi nemici, accettò d'entrare nel rogo a prova con uno dei frati avversarj; ma questo pretese di recar in mano il Sacramento, onde sorse disputa, cominciò a gridarsi ch'era un tentar Dio, e l'esperimento non ebbe luogo.

Prove che ora ci pajono così strane, erano in accordo colle opinioni e col sistema del governo. Miracoli contavansi a migliaja, in cui Dio, senza che vi apparisse gran necessità, avrebbe sospeso l'ordine della natura; casi spacciati dall'impostura o dalla credulità, ma che doveano far trovare ragionevole che Dio immediatamente e visibilmente proteggesse l'innocente. In mezzo alla scarsezza delle leggi, all'ignoranza di coloro che doveano applicarle, al corto raziocinio delle autorità, ritrovavasi spediente il riferir la cosa al giudizio di Dio, come oggi affidar alla sorte, per esempio, quale fra i giovani debba sottoporsi alla legge della milizia. Come poi il latino confondeva nel nome stesso

(*virtus*) il valore del corpo e le virtù dell'animo, così i Barbari, tutti forza, propendevano al giudizio che fa considerar migliore il più forte e il prevalente; giudizio fondato sopra idee inerenti alla natura nostra, e che è cagione di sciagure agl'individui e ai popoli. In tempi ove la forza del braccio e il trionfare in finti tornei o in vere battaglie era il modo principale d'acquistar l'amore delle belle, doveasi pure avere per argomento di bontà la forza di sostener una prova.

Talvolta, invece del reo subiva la prova un campione; nè è meraviglia, giacchè poco importa che l'oracolo sia interrogato da quello che v'ha interesse o da chi fa per lui. Per Teutberga, moglie di Lotario re di Lorena, accusata d'incesto, un campione sostenne la prova dell'acqua bollente e la giustificò. Carlo il Calvo e il figlio di Lodovico il Tedesco, pretendendo ambidue alla bassa Lorena, fecero da dieci campioni sostenere le prove del ferro rovente, dell'acqua bollente e della croce; e vinsero quelli dell'ultimo. Lo stesso Carlo Magno prescrisse che, nascendo litigio tra' suoi figli, fosse deciso colla prova della croce. Così perfino quistioni di Stato risolvevansi pel giudizio di Dio.

Ma il più consueto e più nobile era il duello. Il modo onde gli antichi combattevano, dovea far della guerra altrettanti duelli; ma non v'era attaccato quel punto d'onore che fra i moderni. Senza parer vile, Ettore fuggiva dinanzi ad Achille, Paride ad Ajace; Augusto ricusava il duello con Antonio; Mario al Cimbro che lo sfidava, rispondeva: — Se hai fretta di morire, va e t'impicca ».

Altra cosa fu dopo che i Germani c'innestarono nuove idee sul punto d'onore; e vediamo fin ai dì nostri sciaguratamente sopravissuta un'idea, che associa l'infamia al rifiuto d'un duello. È questo un barbaro resto del principio, sul quale fondavasi il giudizio del duello. Non sembra che i Goti l'usassero, poichè Cassiodoro disapprovandolo in altri, scrive: « A che ricorrete al duello voi che un giudice venale non avete?
« Imitate i Goti nostri, che di fuori le battaglie, dentro san la modestia esercitare » (9). Pure troviamo scritto in Paolo Warnefrido, che avendo una poderosa nazione negato ai Goti il passo, convennero di evitar la guerra col fare un duello, e scelsero uno schiavo, che rimanendo vincitore, meritò la liberazione di tutti gli schiavi.

Del resto presso tutte le genti settentrionali troviamo adottato il duello, benchè talvolta la ragione del legislatore conoscesse il pubblico fallo. Liutprando scriveva nelle sue leggi: « Incerti siamo intorno al giudizio di Dio; molti udimmo pel combattimento
« perdere la causa senza giusta ragione; ma per seguire l'usanza della gente vostra lon-
« gobarda, non possiamo quest'empia legge vietare » (10).

Era questo un esercizio di forza, che ai governanti piaceva per l'abitudine della guerra che manteneva fra gli uomini d'arme: piaceva al popolo siccome uno spettacolo, quale un tempo quello dei circhi, e siccome un oggetto di discorsi e dispute: i ricchi poi vi trovavano il loro conto, siccome quelli che avevano alcuni schermidori e campioni, che si esercitavano in modo da far sempre trovare i lor signori dal lato della ragione. Aggiungi che, se anche non vogliasi ammettere con Rousseau che di tutti i delitti è causa la vigliaccheria, molti però ne suppone essa, massime fra gente avvezza all'armi. Tu che cedi il campo, fai chiaro che poco dell'educazione profittasti, che mal nutristi i semi di generosità in te sparsi; potesti dunque essere capace di delitti.

Un accusatore trae in giudizio il reo: il giudice esamina il fatto: se notorio o provato ad evidenza, il reo è senza più condannato; se no, se il delitto è di quelli per cui la legge concede il duello, viene consentito, e si fissa il giorno. Le parti depongono un pegno che si ricupera dopo il fatto, ma che più spesso rimane al signore che concede il campo chiuso. Talvolta l'appellante gettava innanzi al giudice un guanto od altra cosa, e l'appellato, avutane licenza dal giudice, lo levava, e con ciò intendeasi accettata la sfida; nè le parti poteano far pace senza consenso del signore. Fino al tempo aggiornato sono tenute in custodia o sotto sicurtà, e dichiarata infame quella che tentasse la fuga. Il giorno precedente i combattenti oravano a qualche santo, o facevano voti.

Giunto il dì, nello steccato, fra un popolo accorso, curioso ed avido di spettacoli, entrano giudici e combattenti; seguono alcuni sergenti, destinati a sottrarre all'ira del vincitore l'abbattuto nemico; più dietro una bara per trasportare il trafitto. Entra in campo

(9) CASSIODORO, lib. III. ep. 24.

(10) LIUTPRANDO, lib. VI. 65.

L'araldo a far divieto e metter leggi
Che nè in fatto nè in detti alcun parteggi (11),

ad intimare cioè che si ritirino i parenti, il vulgo serbi silenzio, nessun porga ajuto ai prelianti. Questi giurano d'entrar nell'agone soltanto per la causa della verità; sono esaminate le armi che non siano preparate con erbe od altro malefizio, nè portino magici segni; e vien diviso equamente fra essi il sole. Portano spada e scudo, e possono vestirsi di lino e cuojo, i guanti alla mano, purchè la fronte e i piedi restino ignudi. Cominciano dal rinfacciarsi la colpa: poi dalle parole sono all'armi: l'uno prevale: l'altro cade, è disarmato, perde coll'onore la causa, e dal vincitore e dai giudici è obbligato a disdirsi; poi condannato alla pena legale, sovente aggiunta quella dello spergiuro; sempre, come ricreduto, va in conto d'infame. Il riuscir pari, era condanna dell'accusato.

I Franchi combattevano per lo più a piedi, e senz'altro che lo scudo, il bastone e lo scudiscio; i Goti a cavallo, con asta, spada e scudo. Ma quel che più è assurdo, obbligavansi a sostener il duello i testimonj, le persone cioè che dovevano dalla legge più essere fiancheggiate; anzi i giudici stessi, cui le parti potevano interrompere, e gridar o corrotti o ingiusti od ignoranti, chiamandoli allo steccato. I campioni, che Liutprando chiama *pravas personas*, avanti scendere nello steccato si sacramentavano, radevansi le chiome; combattevano sempre a piedi, con bastone e scudo; soccombendo, oltre la perdita della causa a loro affidata, incorrevano in altre pene, e secondo le leggi longobarde e sicule perdevano la destra. Un campione, vinto una volta, più non poteva tornar in lizza.

Erano esenti dal duello le donne, chi non avesse tocchi i ventuno o valichi i sessant'anni, gli ammalati, i cherici e sacerdoti. Non avea pur luogo il duello se una donna avesse appellato, e il suo campione non tenuto la sfida; se una donna fosse sotto l'autorità d'un uomo che ignorasse il fatto; se l'appellante non avesse parentela o affinità con quella per cui appellava; se l'appellato avesse già combattuto per l'affare medesimo; se l'appellante fosse schiavo e chiamasse un libero, o il bastardo un ingenuo, o il lebbroso un sano; se fosse cherico l'un o l'altro; se si trattasse di caso già giudicato, o notoriamente falso, o altrimenti ben provato; se pel fatto già si fosse stipulato pace; se uno fosse appellato per l'uccision di persona, che prima di morire l'avesse dichiarato innocente.

Le varie leggi ond'era regolato il duello giudiziario così sono esposte da Montesquieu:

— Piacerà per avventura il vedere questo mostruoso costume del duello giudiziale ridotto a principj, e il trovare il corpo di così strana giurisprudenza. Gli uomini in fondo ragionevoli, sottopongono a regole gli stessi pregiudizj; e quantunque nulla fosse più contrario al buon senso che il duello giudiziale, ammesso questo punto, con una tal quale prudenza se ne faceva l'esecuzione.

Per bene informarci della giurisprudenza di quei tempi, convien leggere attentamente i regolamenti di san Luigi, che recò all'ordine giudiziale grandi mutazioni. Défontaines era contemporaneo di quel principe; Beaumanoir scrisse dopo di lui, e gli altri vissero dopo quest'ultimo. Convien adunque cercare l'antica pratica nelle correzioni che se ne fecero.

Quando v'erano più accusatori, bisognava che si accordassero affinchè la cosa venisse proseguita da un solo; e se non potevano convenire, colui avanti il quale veniva fatta la contesa, eleggeva fra loro uno che proseguisse la querela.

Allorchè un gentiluomo chiamava un villano (12), doveva presentarsi a piedi, e collo scudo e il bastone; e se veniva a cavallo e colle armi di gentiluomo, gli veniva tolto il cavallo e le armi, rimaneva in camicia, ed era costretto a combatter così contro il villano.

Prima del duello, la giustizia faceva pubblicar tre editti (13). Col primo ordinavasi ai parenti delle parti di ritirarsi; col secondo s'avvertiva il popolo ad osservare il silenzio; e col terzo vietavasi il dar soccorso ad una delle parti, sotto le più severe pene, ed eziandio sotto quella di morte, se per mezzo di quel soccorso uno dei combattenti fosse rimasto vinto.

Gli uomini di giustizia custodivano il parco; e quando una delle parti avesse parlato

(11) Ariosto, xxvii. 52.
(12) Beaumanoir, cap. lxiv. p. 328.
(13) Lo stesso, p. 330.

di pace, essi avevano gran cura d'osservare la posizione in cui trovavansi ambedue in quel momento, per porvisi tosto di nuovo se la pace non si faceva.

Quando i pegni venivano ricevuti per delitto o per falso giudizio, non potevasi far pace che col consenso del signore; e quando una delle parti era vinta, non poteva più farsi pace senza la licenza del conte (14), il che era analogo alle nostre lettere di grazia.

Ma se il delitto era capitale, e il signore, corrotto da donativi, acconsentiva alla pace, pagava una multa di sessanta lire; ed il diritto che avea di far punire i malfattori era devoluto al conte (15).

Ma v'avea molte persone inette ad offrire o ad accettar il duello. Permettevasi, con cognizione di causa, di prendere un campione; e perchè avesse il più grand'interesse a difendere la propria parte, gli veniva tagliato il pugno se restava al disotto (16).

Allorchè, nel passato secolo, si fecero leggi capitali contro il duello, sarebbe bastato, per avventura, il togliere ad un guerriero la sua qualità di guerriero, mediante la perdita della mano; nulla all'uomo essendovi di più doloroso che il sopravivere alla perdita della propria dignità.

Allorchè in un delitto capitale (17) facevasi il duello da' campioni, si ponevano le parti in un luogo donde non potessero veder la tenzone, e ciascuna di esse veniva cinta della corda, che doveva adoperarsi pel suo supplizio, se il suo campione era vinto.

Chi soccombeva in duello, non perdeva sempre il punto in quistione. Se combattevasi, per esempio, per interlocutorio, non si perdeva che questo (18).

Quando i pegni del combattimento si fosser ricevuti per un affare civile di poco conto, il signore obbligava le parti a ritirarli.

Se un fatto era notorio (19), per esempio, se un uomo era stato assassinato in pien mercato, non si ordinava nè la prova per testimonj, nè la prova del duello, ma il giudice pronunziava sulla pubblicità.

Se nella corte del signore si era spesso giudicato allo stesso modo, e l'uso era quindi conosciuto (20), il signore negava alle parti il combattimento, affinchè dai differenti successi dei duelli non venissero alterate le consuetudini.

Non si poteva chiedere il duello che per sè, o per alcuno del proprio lignaggio, o pel proprio signore ligio (21).

Quando un accusato era stato assolto, un altro parente non poteva chieder il duello; altrimenti le cose sarebbero andate all'infinito.

Se colui, di cui i parenti volevano vendicar la morte, ricompariva, non parlavasi più di duello: altrettanto, se per notoria assenza il fatto era impossibile.

Se un uomo stato ucciso avea, prima di morire, discolpato l'accusato, e nominato un altro, non si procedeva al combattimento; ma se non avea nominato alcuno, non si reputava la dichiarazione che come un perdono della sua morte, e si continuavano le ricerche, ed eziandio fra gentiluomini poteasi venir alla tenzone.

Quando eravi una guerra, ed uno de' parenti dava o riceveva i pegni di combattimento, cessava il diritto della guerra, e giudicavasi che le parti volessero seguire il corso ordinario della giustizia, e quella che avesse continuata la guerra, veniva condannata a riparare i danni.

Aveva per tal modo l'uso del duello giudiziale il vantaggio di poter ridurre una querela generale a querela particolare, restituire la forza a' tribunali, e ricondurre allo stato civile coloro che non erano più retti che dal diritto delle genti.

Siccome v'ha un numero infinito di cose savie condotte pazzamente, così v'ha pazzie sapientissimamente condotte.

Quando un uomo chiamato per un delitto mostrava evidentemente esser colpevole lo stesso appellante, non eranvi più pegni di duello, giacchè ogni colpevole avrebbe anteposto un combattimento incerto ad una certa punizione.

(14) I grandi vassalli avevano diritti particolari.

(15) Beaumanoir, cap. LXIV. p. 330, dice: *perdeva la sua giustizia*. Le quali parole negli autori di quell'età non hanno un senso generico, ma si restringono alla cosa di cui si tratta. DEFONTAINES, cap. XX. art. 29.

(16) Quest'uso, che trovasi nei Capitolari, sussisteva sin dai tempi di Beaumanoir; vedi il cap. LXI. p. 315.

(17) BEAUMANOIR, cap. LXIV. p. 330.

(18) Lo stesso, LXI. 309.

(19) Lo stesso, 308; XLIII. 239.

(20) Lo stesso, LXI. 314.

(21) Lo stesso, LXIII. 323.

Non davasi combattimento negli affari che si decidevano per mezzo d'arbitri o dalle corti ecclesiastiche, e neppure allorchè trattavasi d'usufrutto delle donne.

Donna, dice Beaumanoir, *non può combattersi*. Se una appellava alcuno senza nominar un campione, non si ricevevano i pegni del combattimento. Conveniva pure che una donna fosse autorizzata dal suo barone, cioè da suo marito, per appellare; ma per esser appellato, quest'autorità non richiedevasi.

Se l'appellante o l'appellato aveano meno di quindici anni, non davasi combattimento. Poteasi però ordinare negli affari dei pupilli, allorchè il tutore, o chi avea la tutela, volesse correre i rischi di quella procedura.

Questi mi pajono i casi in cui era lecito al servo il combattere contro un altro servo: contro una persona franca, ed anche contro un gentiluomo se veniva sfidato; me se lo sfidava (22), questi poteva rifiutar il combattimento, ed anche il signore del servo era in diritto di ritrarlo dalla corte. Il servo poteva per una carta del signore (23) o per consuetudine combattere contro una persona franca; e la Chiesa pretendeva lo stesso diritto pe' servi suoi (24), siccome testimonianza del rispetto ad essa portato.

Beaumanoir (25) dice che un uomo che vedesse un testimonio andar a deporre contro di sè, poteva deluderlo, affermando avanti i giudici che la parte di questo adduceva un testimonio falso e calunniatore (26); e se il testimonio voleva sostener la querela, dava i pegni del combattimento. Più non si parlava dell'inquisizione; poichè se il testimonio era vinto, conchiudevasi aver la parte addotto un falso testimonio, e perdeva la causa.

Non bisognava lasciar giurare il secondo testimonio, poichè vi avrebbe pronunziata la propria testimonianza, e l'affare si sarebbe finito colla deposizione di due testimonj. Ma arrestando il secondo, rimaneva inutile il deposito del primo.

Rigettato così il secondo testimonio, la parte non poteva presentarne altri, e perdeva la causa; ma quando non vi fossero pegni di combattimento (27), si potevano addurre altri testimonj.

Beaumanoir dice che il testimonio poteva dire alla propria parte, prima di deporre: «Io non esito a combattere per la vostra querela, nè ad entrar in lizza per la mia; ma se mi volete difendere, dirò volontieri la mia verità» (28) La parte era obbligata a combattere pel testimonio, e se era vinta, non perdeva la causa (29), ma il testimonio era rifiutato.

Credo questo una modificazione dell'antica consuetudine; alla quale sentenza sono spinto dal vedere quest'uso stabilito nella legge de' Bavari (30) ed in quella de' Borgognoni, senza limite alcuno (31).

Già parlai della costituzione di Gundebaldo, contro la quale tanto declamano Agobardo (32) e sant'Avito (33). «Quando l'accusato (dice questo principe) presenta testimonj per giurare ch'ei non ha commesso il delitto, l'accusatore potrà chiamar alla pugna uno dei testimonj, poichè è giusto che chi s'offrì a giurare, e dichiarò di saper il vero, non faccia difficoltà a combattere per sostenerlo». E per tal modo esso re non lasciava ai testimonj alcuna via per evitare la pugna.

La natura della decisione per mezzo di combattimento essendo tale da condurre la cosa a termine definitivo, non potendo patir un nuovo giudizio e nuovi processi (34), l'appello qual è stabilito dalle leggi romane e dalle leggi canoniche, cioè un tribunal superiore per far riformare il giudizio d'un altro, era in Francia ignoto.

Una nazione guerriera, volta unicamente al punto d'onore, non conosceva affatto

(22) Beaumanoir, xliii. 322.

(23) Defontaines, cap. xxii. art. 7.

(24) « Abbiamo licenza di combattere e di testificare »: carta di Luigi il Grosso dell'anno 1118.

(25) Cap. lxi. p. 345.

(26) « Si devono interrogare, prima che giurino, per chi vogliono testificare, giacchè la richiesta impedisce loro di pronunziare falsa testimonianza ». Beaumanoir, xxxix. 218.

(27) Lo stesso, lxi. 316.

(28) Cap. vi. p. 39 e 40.

(29) Ma se il combattimento faceasi per mezzo di campione, il campione vinto aveva il pugno tagliato.

(30) Tit. 16, § 2.

(31) Tit. 45.

(32) Lettere a Lodovico il Pio.

(33) Vita di sant'Avito.

(34) « Poichè nella corte ove si va per l'appello, per mantener i patti, fatta la pugna è terminata la causa; più non abbisognano appelli ». Beaumanoir, ii. 22.

questa forma di procedere, e seguendo sempre lo stesso fine, essa pigliava contro i giudici le mosse medesime, che avrebbe potuto usare contro le parti (55).

L'appello, appo questo popolo, era una sfida a combattimento che doveva terminare col sangue, e non già un invito a querela colle penne, assai più tardi conosciuta.

Così san Luigi dice ne' suoi *Ordinamenti* (56), che l'appello contiene fellonia ed iniquità; e Beaumanoir ne dice, che se un uomo ligio voleva lagnarsi per qualche attentato commesso contro di lui dal suo signore, doveva denunziargli prima d'abbandonare il suo feudo, e di poi citarlo avanti il suo signore sovrano, ed offrirgli i pegni della battaglia. Il signore parimenti, citando il proprio uomo davanti il conte, rinunziava al suo omaggio.

Citare il proprio signore per falso giudizio, valeva affermare che il giudizio di lui era stato falsamente ed iniquamente reso: ora gettar parole simili contro il proprio signore era una specie di fellonia.

Così invece di citare per falso giudizio il signore che istituiva e regolava il tribunale, si citavano i pari che componevano il tribunale stesso: evitando per tal modo la fellonia, giacchè non s'insultavano che i pari, a cui si poteva sempre render ragione dell'insulto.

Protestando falso il giudizio dei pari, s'esponeva altri a grave caso. Se aspettava che il giudizio fosse fatto e pronunziato, era obbligato a combatterli tutti, qualora s'offrivano a giustificar il giudizio (57). Se chiamava il combattimento prima che tutti i giudici avessero pronunziata la loro opinione, conveniva pugnare con tutti quelli che erano convenuti nella opinione stessa. Per evitare il qual pericolo si supplicava il signore affinchè comandasse che ciascuno de' pari dicesse ad alta voce la propria opinione; e quando il primo l'aveva pronunziata, gli si diceva ch'era falso e calunniatore, e non faceva d'uopo combattere che contro lui solo.

Défontaines (58) voleva che prima di protestar falso in giudizio si lasciassero parlare tre giudici, nè dice che bisognasse pugnare con tutti e tre, e nemmeno che vi fosser casi in cui bisognasse combattere tutti quelli che avessero dichiarata la loro opinione. Le quali discrepanze derivano dal non esservi in quei tempi consuetudini precise. Beaumanoir quindi narra quel che facevasi nella contea di Clermont, e Défontaines quel che praticavasi nel Vermandese.

Allorchè uno dei pari, o uomo di feudo aveva dichiarato di sostener il giudizio (59), il giudice faceva presentare i pegni di battaglia, e riceveva sicurtà dall'appellante, che sosterrebbe il proprio appello. Ma il pari appellato non dava sicurtà alcuna, giacchè era vassallo del signore, e doveva difendere l'appello, e pagar al signore una multa di sessanta lire. Se chi appellavasi non provava cattivo il giudizio, pagava al signore una multa di lire sessanta (40); e altrettanto al pari di lui disfidato (41); altrettanto ciascun di coloro che al giudizio avevano acconsentito.

Un uomo caduto in forte sospetto di delitto di morte, preso e condannato, non poteva appellarsi di falso giudizio (42), giacchè o per prolungarsi la vita, o per far la pace si sarebbe sempre appellato.

Se taluno affermava esser falso e cattivo il giudizio (43) e non offrivasi poscia a mostrarlo tale, cioè a combattere, veniva condannato ad una multa di dieci soldi se gentiluomo, di cinque se era servo, per le insolenti parole pronunziate.

I giudici o pari stati vinti (44) non dovevano perdere nè la vita nè le membra; ma l'appellante, se si trattava di cosa capitale, era reo di morte (45).

Quest'uso di citare gli uomini di feudo per falso giudizio era per evitare di citar lo stesso signore. Ma se il signore non aveva pari (46) o non ne aveva abbastanza, poteva

(55) Lo stesso, LXI. 312, e LXVII. 338.

(56) Lib. II cap. 15.

(57) BEAUMANOIR, LXI. 310-314, e LXVII. 337.

(58) Cap. XXII art. 1, 10 e 11. Egli dice solamente che si pagava a ciascun di loro una multa.

(59) BEAUMANOIR, LXI. 314.

(40) Lo stesso, e DÉFONTAINES, XXII. 9.

(41) DÉFONTAINES, ivi.

(42) BEAUMANOIR, LXI. 316; DÉFONTAINES, XXII. 21.

(43) DÉFONTAINES, 314.

(44) Lo stesso, XXII. 7.

(45) Lo stesso, XXI. 11. 12 e seg., dove distingue i casi in cui il falsario perdeva la vita, la cosa discussa, o solamente l'interlocutorio.

(46) BEAUMANOIR, LXII. 322; DÉFONTAINES, XXII. 3.

a sue spese tôrre in prestanza dei pari dal suo supremo signore (47): questi non erano obbligati a giudicare, se non volevano; ma potevano dichiarare di non esser venuti che per dar il loro consiglio; e in questo caso particolare (48), il signore giudicando e pronunziando egli stesso il giudizio, se si appellavano contro di lui di falso giudizio, a lui toccava il sostenere l'appello. —

Fin qui Montesquieu; ma poichè deve piacere il leggere gli originali statuti intorno a questa singolarissima usanza, esibiamo quelli delle *Assise di Gerusalemme* nel testo veneto; donde apparrà l'aspetto di battaglia che davasi e mantenevasi a tutti i giudizj.

Come si deve impedir i testimonj, et come opponer, et come disfidar.

S'el vostro adversario vorà provar contra di voi per testimonj, se vi sono tali che ponno testificar per tutto, et voi li conoscete, et non volete che testifichino contra di voi, se voi avete rason in quella causa, et voi credete che quella testification tuol le vostre rason, metteli, avanti che portino quella testification, un tal punto, per el quale i non possano testificar contro di voi, et se lo volete far, fa così. Quando il vostro adversario haverà termine per corte di menar questi testimonj, va tu in la corte prima di lui, et quereleve o fati querelar per alcuno altro, d'alcuno de quelli che voi sapete che devono esser testimonj contra di voi, ed imputateli alcuno delicto, et tal che lo convenga provar per testimonj che vi abbia disfido de battaglia, et offerite di provarli tal imputation, come terminarà la corte, o cognoscarà chel devete provar; et la corte parmi terminarà che voi el dovete provar per doi leal testimonj. Et quando sarà terminato, nominarai testimonj tanto lontani, che habbiate tanto lungo termine de menar i vostri testimonj, che il termine dato al vostro adversario per corte de menar i suoi testimonj, passi avanti che venga il termine a voi dato per corte de menar i testimonj, et provar contra colui che deve esser testimonio contra di voi. Et poi quando haverete fatto questo, s'el vostro adversario menerà al termine li testimonj a' quali voi imputaste il delicto, et vi offeristi provarlo per testimonj, et lui vol esser testimonio contro di voi, quando il vostro adversario il menerà in corte, et lo offerirà per testimonio a deponer, dirai al testimonio subito avanti chel depona, et avanti che se inzenochi à far el sacramento che fanno i testimonj: *Sta su*, et chiamalo per nome, et poi dirai al signor: *Signor, io non voglio che questo testimonio sia ricevuto contra di me, ne chel depona contra di me, se non purifica el delicto imputatoli: perchè non può testificare, nè far quel che i testimonj ponno e deueno fare contro colui che la sua deposition volesse opponer, s'el non hauerà prima purificato el delicto imputatoli: imperò che homo al quale viene imputato tal delicto, com'è imputato a costui, et se li offerisce de prvoarlo come la corte terminarà ò cognoscerà, et come se li deve provar, non può nè deve esser testimonio per l'assisa ò l'usanza del reame de Hierusalem, fin che non haverà purificato debitamente el delicto imputatoli, sì ch'el possa esser testimonio, et fare quel che i leal testimonj deveno fare; et per tutte le rason che io ho ditto, o per alcuna di quelle, non voglio che la sua testimonianza sia admessa contro di me; nè quella vaglia al mio adversario, nè a me noccia, se la corte non lo termina, et de questo me metto à la termination de la corte, salvando le mie rason.* Et el testimonio, nè colui che l'ha menato in corte per esser testimonio non ponno dir cosa (al parer mio) per la quale la corte debba terminar, che colui debba esser admesso per testimonio, fin che non haverà purificato in corte, come si deve el delicto imputatoli in corte, et avanti chel fusse nominato, ò offerto in corte per testimonio. Et se voi volete impedir el testimonio nel sopraditto modo, notarai le parole che l'advocato de li testimonj dirà per loro, il più sottilmente che potrai mostrando cause et similitudine de rason, per cassar et variar quelle parole, et se voi non lo podete fare, o non volete, o non sapete, quando l'advocato haverà ditto per essi et essi se ne fanno avanti per giurare, avanti che s'inzenochino per giurare, dì a colui che voi volete opponer de la testimonianza: *Tegnive; io te dico, che tu non sei tale, che possiate esser testimonio contra di me in questo, et la rason, perche tu sei tale;* et dì quel che sapete de lui, una delle cose per la quale l'homo non può esser testimonio in l'alta corte, et offerive de provarli quel che l'imputate, sì come la corte terminerà o cognoscerà chel devete provare, perchè altramente le vostre parole non valeranno niente. Et

(47) Il conte non era obbligato a darne in prestanza. BEAUMANOIR, LXVII. 377.

(48) «Niuno può far giudizio nella propria corte» dice Beaumanoir, ivi.

questo farai avanti che facino il giuramento, perchè se colui volete opponer de la testimonianza haverà fatto il giuramento, non li poterete imputare più alcuna delle preditte cose, che vi vaglia per opponerlo de la testimonianza, per che se farà quel che doveva far leal testimonio, et voi non l'havete contraditto, nè impedito avanti in alcun de li modi preditti, il vostro adversario haverà distrigato quella causa contro di voi, et guadagnata la lite, se quella non è causa, de la quale voi volete diffidar uno di quelli come falso testimonio, per segno de battaglia, et levarlo come spergiuro. Et se è de causa de la qual vi sia battaglia, et voi volete disfidar uno de li testimonj come falso, et levarlo come spergiuro, se il ditto loro è tale che non lo podete contradire, et le persone son tale che voi non lo podete interromper nè impedir, nè contradire, per le rason sopra ditte: quando l'haveranno giurato quel che ve imponevano, potrete levar uno d'essi quel che vorrete, et combatter con lui, con la vostra persona, et metter campion in vostro loco, se voi sete tale che non lo possete, et dovete fare per rason. Et se non volete far questo, facciate così; subito che colui el quale volete disfidar haverà fatto il giuramento, prendelo subito per il pugno prima che si leva et diteli: *Tu menti, come falso testimonio, et io ti levo come spergiuro*; et levalo, et di poi subito: *Io son prompto di provartelo colla mia persona, contro la tua, et renderti morto o pentito in spacio di un'ora, et vedi qui il mio pegno*; et sporgi li pegni al signor in zenochion. Et però che l'assisa, ò usanza del reame de Hierusalem, è tale, che in la differentia d'una marcha d'argento o de più, vi è disfido de battaglia, quando se offerisse a provar, come la corte terminarà, o cognoscerà chel debba provar, et che la corte termina ò cognosce che si debba provar per doi leal testimonj de la leze di Roma, et si può disfidar uno de li testimonj, come falso testimonio, et levarlo come spergiuro, et combatter seco, dico chel faccia dapoi el giuramento, perchè nessuno non può levar el testimonio, come spergiuro avanti del sacramento che l'ha a fare, se non fa el giuramento, nè lui è falso testimonio, se non depone la testimonianza falsa, nè falsamente deponerà finchè non spergiurerà; et chi lo leverà avanti chel faccia el giuramento, non lo leverà già come spergiuro, nè lo opponerà come falso testimonio; se combatterà con lui, se metterà in falsi pegni, digando che lui è spergiuro se non lo facesse, perchè nessuno non può con ragion dir che lui sia spergiuro se non ha fatto el giuramento, nè puol essere battaglia per l'assisa, nè per l'usanza, nè per rason, cosa che l'homo voglia fare, fin che non sia fatta. Perchè chi volesse sassinar un homo, o tradir el signor, et giurasse sopra li santi de farlo, non lo potrìa alcuno chiamar sassino nè traditor, fin che non avesse fatto il sassinamento o il tradimento, perchè molte cose l'homo assume de fare et dice de fare, le quali non fa miga; et per queste rason et molte altre che si potria dire, è chiaro a cognoscere che si deve lassar el testimonio fare el giuramento, avanti che sia disfidato ò tornato come falso testimonio, nè levarlo come spergiuro, nè se attachi con lui per segno di battaglia, nè si metta in justa leze de battaglia contra lui: et el testimonio, ch'è levato nel sopraditto modo come spergiuro, deve responder subito a colui che così el leva: *Tu menti, ed io son presto de provar la mia lealtà contra di te, et difendermi con la mia persona contro la tua et renderti morto ò pentito in spacio de una hora, et vedi qui il mio pegno*; et porgi al signor il tuo pegno in zenochion. Et el signor deve ricever i pegni, et assegnarli el termine de la battaglia à li quaranta giorni, se non fusse per homicidio, dove non ha se non tre giorni di spacio de la battaglia, così come del sassinamento, et quel giorno che il signor le assegnerà, devono venir in presentia sua, et offerirsi de fare la battaglia, apparecchiati in ordine con le sue arme; et el testimonio ch'è così tornato et levato com'è preditto, se non purifica la sua lealtà, perderà voce et risposta in corte, et sarà tenuto per falso et disleal in tutta la sua vita; et colui per el quale voleva portar la testimonianza perderà la sua lite, per che la prova non sarà miga valida, poichè lè tornato subito, come falso testimonio, et levato come spergiuro, et se li offerisse provar, fin che non haverà chiarita la sua lealtà come si deve.

Quando un cavaglier testifica contra homo che non è cavaglier, come si può rebuttar et come disfidar.

Se un cavaglier porta testimonianza contra un che non è cavaglier, de cosa che habbia disfido de battaglia, et colui che non è cavaglier el vol disfidar per segno di battaglia, et combatter seco, el deve fare nel modo ditto di sopra, come si disfida il testi-

monio. Et se lo fa così, non mi pare che'l cavaglier si possa difender di combatter con lui per esser cavaglier e l'altro non, ancor chel cavaglier non è miga obbligato de mettersi in battaglia con homo che non è cavaglier, che lo appella de sassinamento, o de tradimento, o de molte altre cose, se non vorà fin che sia cavaglier. Perchè poi ch'el cavaglier se mette di sua volontà a portar testimonianza contra homo che non è cavaglier de cosa della quale vi è disfido de battaglia, egli è ben evidente che di sua volontà si mette a la battaglia, se colui contra el quale porta la testimonianza vorà levarlo come spergiuro, et disfidarlo come falso testimonio, per che nissun signor nè altro uom non lo può sforzar, nè astrenzer de portar testimonianza in l'alta corte se non lo fa di sua volontà, et l'assisa o l'usanza è tale che chi porta testimonianza in l'alta corte de cosa che sia differentia di una marcha d'argento, o de più, o della quale si perde vita, o membro, ò l'onor di chi è convinto, lui el puol disfidar come falso testimonio, et levarlo come spergiuro et combatter seco per segno de battaglia, nè cavaglier nè altro è esento in l'assisa, nè in l'usanza. Et è ben giusto, et così mi par che deve essere; che se così fusse, ch'el cavaglier potesse portar testimonianza contr'altre persone, et che non si potesse disfidar per segno di battaglia, li cavaglieri haveriano assai grande avantazo sopra tutte le altre persone; et altre persone da cavaglieri sariano mal tractati, et potriano tutti esser sassinati et distrutti quando i cavaglieri volessero cosa che non può nè deve esser per rason, nè per l'assisa, nè per l'usanza del reame de Hierusalem. Per che l'assisa è tale, che chi porta testimonianza de cosa che la differentia sia d'una marcha d'argento, ò de più, o de cosa che si deve perder vita ò membro, over onor, ch'el può disfidar el testimonio per segno de battaglia. Et in questo non deve miga esser quel che si dice, ch'el cavaglier non deve combatter per segno de battaglia con homo che non è cavaglier, perchè non è suo eguale; però che se colui, contra el quale si porta la testimonianza non saperà indovinare, che cavaglier deve portar la testimonianza contra lui per il che non si farà far cavaglier, et s'el non lo potrà disfidar o rebuttar se non è cavaglier, lui haverà persa la sua lite, perchè il testimonio se diè rebuttar avanti ch'el faci el giuramento et disfidarlo subito che l'haverà fatto, non potendo colui che non è cavaglier far questo se non è cavaglier; per il che parmi che lo può ben disfidar ancor che non sia lui cavaglier, et combatter con lui, ma ch'el sia cavaglier quando venirà per offerirsi. Che se non fusse cavaglier a l'offrir et al far de la battaglia, non mi pare chel cavaglier sia obbligato a combatter con lui, per ch'el cavaglier non è miga obbligato, per l'assisa o per l'usanza del reame de Hierusalem, de combatter con homo chel disfida s'el non è cavaglier, per che per l'assisa, ò l'usanza del reame de Hierusalem, l'actore deve seguitar el reo in la sua fede, et homo che non è cavaglier non deve combatter à la leze di cavaglier. Et chiara cosa parmi che quando homo che non è cavaglier disfida cavaglier che convine ch'el si faccia fare cavaglier avanti chel combatta con lui, et questo e in questo caso; ma in altri casi convien chel sia cavaglier avanti che disfida, ò chel cavaglier non combatterà seco. Et el caso che l'homo che non è cavaglier, non è paro del cavaglier, non può dire nè fare cosa che li vaglia contra el cavaglier, è specificato in questo libro, là dove parla de la franchisia de li cavaglieri sopra le altre persone. Et se un cavaglier vol portar testimonianza contra un homo che non è cavaglier, et lui lo vuol opponer de la testimonianza, imputandoli una de le preditte cose, per la qual non si può portar testimonianza, et se offerisse provarlo, sì come la corte terminarà ò cognoscerà, chel deve provar, lo può fare; et se lo fa, parmi che la corte deve terminar o cognoscer chel deve provar per doi testimonj leali de la leze di Roma, che faccino come leal testimonj, et che siano cavalieri, et parmi che così dev'esser, come ho specificato in questo capitulo per doe rason: l'una che li cavaglier portano la testimonianza volontariamente senza esser astretti da nessuno, et lor sanno et devano saper che chi porta testimonianza contro un altro che lui, el può opponer ò disfidar per l'assisa ò usanza di questo reame sì come è preditto; l'altra rason è chel cavaglier deve chiarir la sua lealtà contro colui che l'imputa di slealtà. Per che quando li dice chel non può portar testimonianza, come cavaglier nato de legittimo matrimonio, che non è convinto nè provato in corte d'alcune de le cose, per la quale si perde voce et resposta in corte, si può et deve chiarir per leale contra ciascuno, sia cavaglier o altro che l'imputa per disleale o per alcuna de le sopraditte cose, per le quali non può l'homo portar testimonianza in l'alta corte. Et se homo che non è cavaglier porta testi-

monianza contra cavaglier, et el cavaglier el vol opponer de la testimonianza et levarlo come spergiuro, et combatter con lui, el combatterà seco come fante, imperocchè l'actore deve seguitar el reo in la sua leze, et el cavaglier in questo caso è actore, et el fante è reo; et se cavaglier vorà disfidar homo che non è cavaglier, et l'imputa alcuna de le cose per le quali l'homo non può portar testimonianza, et lui si offerisce provarlo come la corte terminarà o cognoscerà chel deve provar, la corte deve terminar, ò cognoscer chel deve provar per doi testimonj leali de la leze di Roma. Et a far questa prova, si accetta altro che cavaglier al parer mio, però che la prova è contra d'altro che cavaglier.

Chi vuol far disfido de sassinamento, et el sassino è presente in corte, che deue dire et fare.

Chi vuol far disfido de sassinamento d'homo o de donna, o de putto che sia stà sassinato et mostrato in corte, et colui ò colei che vorà disfidar è presente in corte, el deve far dire per el suo consultore in questo modo: « Signor, el tale si querela a voi del tale, ch'è là, il quale hà sassinato el tale; et se lo nega egli è prompto da provargliele con la sua persona contra quella de lui, et renderlo morto ò pentito in spacio de una hora, et ecco qui el suo segno ». Et nomini tutti tre, el querellante, el querellato et el sassinato; et poi el querellante s'inzenochi avanti el signor, et porgali el suo pegno.

Chi deve far disfido de sassinamento per campion, com'el deve fare.

Chi vuol fare disfido de sassinamento per campion, et è tale chel può et deue fare, deue far dire in corte al signor, in presentia de colui che vol disfidar: « Signor, el tale si querella à voi del tale che ha sassinato el tale » et nominar tutti tre, el querellante, el sassin et el sassinato; « et se lo nega, egli è prompto de farlo prouar per un homo contra la sua persona nel termine che la corte li darà, e renderlo morto ò pentito in spacio d'una ora, ouer lui con la sua persona prouarli, se non presenterà el suo campion al termine, e renderlo morto e pentito in spacio d'una hora, e vedi qui el suo pegno ». Et s'inzenochi el querellante auanti al signor, et porgi el suo pegno; et guardasi bene colui che fa disfido per campion, che lo presenti al termine che la corte li darà per menarlo, perchè se non lo bauerà presentato a far la battaglia al termine che la corte li hauerà dato, el sarà convinto de sassinamento, sel non può fare personalmente quel che si offerse in corte de fare campione, per il che hauerà dato li suoi pegni, et il signor li hauerà receuuti.

Come et perchè il disfido del homicidio è grave à menar in battaglia, s'el reo si sa guardar, et doue se deue fare, et come si deue guardare.

Disfido de homicida è molto grave a fare, se colui ch'è disfidato sà et vorà guardarsi combattendo; et chi vol far disfido de homicidio, deue far portar el corpo in la corte, et deue dire et fare del corpo, et mostrare li colpi à la corte, sì com'è preditto in questo libro, che si deue fare del sassinamento; et quando vorà far el disfido, deue far dire al signor per il suo aduocato in questo modo: « Signor, el tale si querella à voi del tale (et lo nomini) il quale dette al tale (et nominilo) el colpo o li colpi, per li quali hà recenuto la morte; et sel nega egli è prompto de prouarglielo, così come la corte terminerà o cognoscerà che lo deue provar, e vedi qui il suo pegno ». Et poi colui che fa el disfido se inzenochia auanti al signor, et li porge il suo pegno; et se colui ch'è così disfidato è presente in corte, deve dimandar consultore al signor, et poi far dire al signor, sel è in ferri, o in legami, chel faccia disligar ò cauar da i ferri, et quando si farà questo, el querellante deue refar la sua querella, sì com'è preditto, et poi colui ch'è a consulto del querellato, deue dire: « Signor, el tale (et lo nomini) denega e contradice li colpi et el delicto, ch'el tale l'imputa (et lo nomini) et è prompto a difendersi, così come la corte terminerà che si deue defender, e vedi qui il suo pegno »; e poi el querellato si deue inzenochiare in presentia del signor, et porgerli el suo pegno; et la corte deue terminar che colui o colei che fece così la querella, debba prouar quel che ha ditto per doi leal testimonii de la lege de Roma, et che il querellato possa disfidar l'uno con pegno et combatter seco sel vole; et quando la corte terminerà questo, se

colui che fece la querella preditta non ha prompto i suoi testimonii, deue far dire al signor: « Signor, fatiue seguro del tale (et lo nomini) fin tanto ch'io abbi à menar i miei testimonii in corte per testificar questo, nel termine che la corte me darà ». Et el signor deue domandarlo doue sono i suoi testimonii, et lui deue dire doue sono, o al reame o fuora, là doue crede che i sono, et la corte li deue dar termine di menar i suoi testimonii in corte per testificar, et el termine deue esser secondo i lochi che si dice esser quando si nomina, et el signor deue far guardar in preson et in ferri el querellato fin al termine che la corte hauerà dato al suo aduersario de menar i suoi testimonii ; et se colui che ha fatto tal querella, com'è preditto, ha li suoi testimonii pronti, et vorà subito far el desfido, deue far dire dapoi la termination de la corte : « Signor, e io son prompto de prouarghelo, sì come la corte terminerà, e vedi qui li miei testistimonii, per li quali ghel prouerò ». Et dica a li testimonii : « Venite auanti, dicete, et facciate di questa cosa quel che leal testimonii deueno fare ». Et poi loro deueno dimandar consultore al signor, et el signor gliel deue dare, et quando l'haueranno, el suo consultore deue dir per loro : « Signor, vedi qui el tale e el tale che vi diceno, e io per loro, che i furono al loco et in la spiazza, doue i hanno visto chel tale (et lo nomini) fece al tale (et lo nomini) el colpo, o li colpi per el quale hà receuuto morte ; et di questo sono pronti à fare come leal testimonii ». Et el signor deue subito far portar uno Euangelio et dire : « Venite auanti, giurate che lè così come il vostro aduocato hà ditto per voi ». Et loro si deveno inzenochiar per fare el sacramento; et sel querellato li vorà contradire, o disfidar per segno de battaglia in alcuno de li sopraditti modi, el può fare com'è specificato di sopra in questo libro che debba fare chi vol disfidar testimonio per segno di battaglia; el signor deue receuer li pegni, et quando li hauerà receuuti deue dire à la sua corte che quella cognosca, come se diè far quella battaglia, et a qual termine, et la corte parmi deue cognoscere che la sia il terzo giorno, et così armati et apparecchiati come dice in questo libro, che li campioni del sassinamento deueno esser, et el querellante deue render el querellato morto o pentito in spacio de una hora; perchè non mi par differentia tra il sassinamento et l'homicidio, eccetto questo, che l'homo può fare et prouare el disfido del sassinamento con la sua persona, et quello del homicidio convien prouarlo per testimonii, et però deue esser menato l'uno come l'altro in tutte le cose, eccetto nella proua ch'è diuersa da personalmente à testimonii. Et quando dicti campioni haueranno dato i suoi pegni al signor, et lui li riceue, alhora deue guardar ambidui bene, et deue similmente el signor far guardar bene colui che fa el disfido, o il suo campion fino al terzo giorno, i deueno venir per offerir, sì come quelli del sassinamento, et fare et dire quel ch'è specificato in questo libro, che li campioni del sassinamento deueno fare et dire fino al sacramento ; et el sacramento che faranno deue esser tale. Colui ch'è querellato de l'homicidio deue giurar per mezzo al campo sopra l'Euangelio che non ha al tale, et lo nomini, dato el colpo o li colpi per li quali hà reveuuto morte ; et colui che l'ha querellato deue subito prenderlo per el pugno, et dire : « Tu menti, et io te leuo come sperjuro, et giuro sopra questi santi Euangelii, che tu li hai dato el colpo ò li colpi per li quali ha receuuto morte ». Et poi li guardiani del campo li deueno menar ad una parte del campo, et partirsi el sole, et fare tutte le altre cose che sono specificate di sopra che si deue fare di campioni che combatteno per sassinamento ; et de colui ch'è vinto ò pentito deue el signor far fare justizia, com'è ditto di sopra, et similmente de colui o colei che fa el disfido, se il suo campion è vinto ; et s'el querellato de homicidio oppone uno de li testimonii, et dice chei non è miga tale che possa portar testimonianza contra di lui, et se offerisse prouarlo, sì come la corte terminerà, o cognoscerà chel deue prouar per do testimonii leali de la lege de Roma, et el testimonio che sarà così opposto, diè mantenir la sua lealtà, et può disfidar qualunque vorà de li testimonii che testificano contra de lui, et combatter seco ; et se non lo vorà disfidar per segno di battaglia, et lo vorà cauar à non portar quella testimonianza contra di lui, lo può fare, sì com'è specificato di sopra che si deue far tal cosa, et così potrà esser differita lungamente la cosa di testimonii contra testimonii, tanto che alcuno de li testimonii, che vogliono cauar da la testification, voglia disfidar alcuno de li testimoni che voleno testificar la causa per la qual deue esser cauato da la testification, et atacharsi seco à battaglia. Et però io hò preditto ch'è difficile à combatter con altro per homicidio quando el si sa guardar, perchè lui farà

cader la battaglia sopra uno de li testimonii, sel vorà oponer alcuno di testimonii che vorano testificar contra di lui de l'homicidio imputatoli.

Come si può hauer piu battaglie da uno occiso che ha molti colpi.

Io dissi in questo libro che un'homo ammazzà in altro modo che per sassinamento, se l'ha più colpi puol hauer molte battaglie; et perchè hò dechiarito poi come si può fare querellar d'homicidio, voglio qui specificar come si può hauer più battaglie de un'homo che si' ammazzato, com'è preditto, il quale abbia più colpi; il modo è tale. Quando è portato in corte, et la corte hauerà visto i colpi et referiti al signor com'è preditto, et colui che vol far la querella de l'homicidio si querella al signor contra colui che si vol querellar, et non si querella se non de uno de li colpi, el che vorà dire esser stà causa de receuer la morte, dica: « Signor, io mi querello a voi contro del tal, che dette al tale tal colpo, per il quale ha receuuto la morte ». Et dica qual colpo; et poi dica et faccia quel ch'è ordinato di sopra che si deue fare; et faccia secondo la lege del disfido de homicidio; et dapuò questo, un'homo o donna che vorà menar alcuno altro homo per segno di battaglia, vien auanti al signor, et domanda consiglio, et li dice: « Signor, io mi querello à voi contra el tale che fece al tale el tal colpo con arma aguzzata, e de tal arma ». Et dica che li parerà meglio chel colpo sia stato ò de spada ò de coltello o d'altr'arma, et dica quale sia. Et se lo nega, « io son pronto di prouarlo, come la corte terminerà cognoscer ch'io el debba prouar »; et se colui el confessa, stà à l'arbitrio del signor per la assisa o vsanza de farli tagliar el pugno destro, et se lo nega, colui che si ha querellato contra egli, el deue prouar per do leal testimonii, et lui può leuar l'uno et combatter seco, ò cauarlo da la testification; oueramente sarà conuinto et li sarà tagliato el pugno, sì come ho preditto, et così si può fare per cadun di colpi che hà l'occiso; et però dissi che de uno homo occiso che hà più colpi, si può hauere molte battaglie, perch'io non credo che alcuno che più tosto non si difenda contro un altro per sè ò per campion (sel fusse tal che si dovesse difendere per campion) che lassarsi tagliar el pugno destro, et è giusto et ragioneuole, et ben pare che l'homo può et deue difender per segno di battaglia un suo membro, più tosto che soffrir à perderlo, già che l'homo per differentia d'una marcha d'argento si può et deue difender per battaglia, è molto più grande et graue la differentia de perder un membro, che de vna marcha d'argento; et chi fà querella d'homicidio deue saper che cosa è l'homicidio, acciò si metta in justi pegni quando fa el disfido. Homicidio è quando l'homo è occiso pubblicamente in presentia de le gente con missianza ò senza missianza; et l'homicidio non si può prouar personalmente, ma conuienlo prouar per testimonii; et la proua di testimonii è troppo difficile a farli vegnir à battaglia à chi se sa diffender et lo vol fare; et è dechiarito assai in questo libro come et perchè, et non voglio hora più dichiarirlo.

Come tutte le sorte de campioni deueno esser armati quando vanno per offrirsi à la battaglia.

Questo è il modo come tutti li campioni caualieri, et altri deueno combatter, et come si deueno prima offerir al signor, et doue et come et di qual arme deueno venir armati in corte per offerirsi à combattere, et come et di qual arme deueno esser armati al campo, et se la battaglia è à cavallo, come et di che deueno esser couerti li cavalli.

Come i caualieri deueno esser armati che combatteno per sassinamento, et come per altre querelle, et come deueno venir ad offerirsi, et à qual hora.

Li caualieri che combatteno per sassinamento ò per homicidio, deueno combatter à piedi et senza scuffia, et esser tosati à la rotonda, et vestiti de veste vermiglia ò sopraueste ò camise de cendado vermiglio, curte fino al zenochio, et le maniche curte fino al brazzo, et hauer calze rosse de panno ò de seda à coprirse, et non più, et una targa che si chiama chorazze, che sia più grande di lui mezo piè, ouer uno palmo, in la quale habbia do busi de commune grandezza, à cason che possa veder il suo aduersario per quelli busi, et deue aver una lanza et due spade, l'una cinta che habia la fodra tagiata fino à le cenge, et l'altra atachata al suo scudo, tal che la possa hauer quando sarà bisogno, et non hà più de tre giorni de spacio de tal battaglia, dapoi dati et riceuuti li pegni. Et quando li campioni che hanno dato i pegni de tal battaglia,

si voleno offrir il dì de la battaglia, i deuono venir à piedi tra la prima et terza, ne la casa del signor; el querellante prima così vestito et calzato com'è dichiarito di sopra, et far portare auanti lui molte targe et molte lanze et molte spade, aciò chel possa pigliar à l'intrar in campo quelle che vorà, perchè se cadauno non presentasse più d'una, et quella fusse rotta ò persa, ò peggiorata in alcun modo auanti che fosse in campo, el non potria hauer poi nessun'altra, eccetto quella che presentò al signor et à la corte, et el querellante se deue offrir prima, et dire così, quando vegnirà in la corte del signor, ò de colui che sarà in suo loco, et de la corte: « Signor, io apresento me et le mie arme à voi, et à la corte, e vedile qui » et deue mostrarle; « et mi offerisco fornir quel che mi offersi fare in la battaglia che ho dato il pegno contra el tale » et nominarlo; et alhora il signor deue far venir tutte le arme, et mostrarle à la sua corte se quelle sono così come deueno esser, et poi consegnar le arme à li suoi homini, et commandar al campion che vadi in campo. Et quelli che portino le arme con lui, et el querellato deue poi venir ad offerirsi, sì com'è ditto di sopra del querellante, et el signor deue far dire à lui come disse al querellante; et se una de le lanze è più lunga de le altre, el signor le deue tajare et farle d'una grandezza, et deue far guardar bene li doi campioni andando in campo, che alcun d'essi non scampa ò si asconda, et nè alcuno li faccia male, ò dispiacer in la persona, nè honta ò villania; et el signor li deue far custodir de tutto questo, per che sono in sua custodia, et quando saranno ambidui al campo, el signor deue metter de li suoi homini per custodir il campo, et l'uno di quelli deue dire auanti de li altri a cadaun de li campioni: « Elegete de le vostre arme quelle che vorete hauer per la battaglia ». Et loro deueno tegnir in campo quelle et leuar le altre: et poi deueno far che giuri cadaun de li campioni che non portano breue nè charactere nè incanti, nè fecero per quella battaglia, ò fatto fare, nè altri per loro chel sapiano, nè hà donato o promesso a persona alcuna qual si sia alcuna sorte de robbe per far breue o incanti o charactere o scongiuri, che li possia adjutar in quella battaglia ò nocer il suo adversario; et che non ha altre arme adosso che quelle che la corte ha visto. Et poi deueno menar i campioni in campo, et in mezzo al campo hauer uno Euangelio, et el querellato deue giurar prima sopra li santi inzenochiato, la man destra sopra l'Euangelio, et dire così: « L'adjuti Idio et li santi Euangelii, come lui non ha sassinato el tale », et lo nomini; et el querellante deue dire chel mente, et chel leua come speriuro, et pigliarlo dal pugno et leuarlo, et giurar subito che, così l'adjuti Idio et li santi Euangelii come colui hà sassinato el tale, et lo nomini: et dapuò questo, li custodi deuono menar ciascun de li campioni in una parte del campo, et la crida deue esser publicata in li quattro cantoni del campo, tale che non ardisca alcuno, sia di che nation si voglia, de fare ò dire cosa per la quale l'uno o li doi campioni fussero in alcuna cosa adjutati ò adueduti, nè lo possano; et se alcun lo farà, il suo corpo et il suo hauer incorerà in la mercede del signor; et sel sassinato e presente deue esser in una parte del campo tutto discoperto, et se vi è homo o donna che fece el desfido per campion, deueno esser le persone loro in tal modo che non possino nocer, nè adjutar alcuna de le do parte, nè in ditto nè in fatto, nè in continentia eccetto de pregar Idio in tal modo che li campioni non possano aldire; et le arme del vinto, et quelle che cazeno al vincitore rotte ò integre, deueno esser del signor, et se vi ha contestabile, del contestabile; et se sarà fata pace, poi che sono lassati andar insieme, et alcune arme de qualunque se sia è rotta, o cade al campo, quelle sono del signor, o del contestabile, sel vi è. Et poi li custodi del campo deueno partir el sole, sì che non sia à l'incontro più de l'uno che de l'altro: poi deue dire l'uno de li custodi al signor: « Signor, che comandate voi; hauemo fatto quanto doueuamo fare ». Et el signor deue dirge alhora: « Lassiali andar insieme, et tirateui in vna parte del campo, et lassali trouarsi » Et sel campion porta arme ascose, altre che quelle che la corte ha viste, et se vol adjutar per noser il suo aduersario, et li custodi del campo lo saperanno, el deueno prender subito, et el signor deue fargli come de sassino; et se l'uno prende l'altro et se batteno, li custodi del campo si deueno tirare in quella parte, et esser il più apresso che potranno à loro, sì che se l'un dice la parola del pentire, che li possano aldire: et se la dice, et li aldano, deueno dire à l'altro: « Hauete fatto assai »; et subito pigliarlo et darlo a l'arbitrio del signor; et el signor subito el deue far strassinar de là fin à le forche, et impicarlo per là gola; et similmente colui che sarà ucciso, ancor che non habbi ditto « Mi pento »;

et chi vol far disfido de sassinamento, et non è caualier, el deue far dire tutte le cose, sì com'è ditto di sopra, eccetto solamente che li campioni deueno esser altramente armati che li caualieri, et deueno esser così armati, et hauer tutte le arme com'è apresso specificato, che campion, altro che cauaglier, deue hauer, per che li fanti à piè combatteno in tutti li casi altramente che li cauaglieri.

Quanto termine vi e à combatter da poi dat'i pegni.

De tutte le sorte de battaglia, eccetto de sassinamento et homicidio, vi è quaranta giorni de termine, dapoi che saran dat'i pegni, et al quadragesimo giorno tra la prima et la terza hora, deueno li campioni venir à offerirsi nella casa del signor, el querellante prima et il querellato poi, et se sono caualieri deueno venir à cauallo ne la casa del signor per offerirsi, et deueno hauer calzate le calze d'arme, et li suoi spalazzi adosso, et deueno far menar li caualli copertati, et d'ogni altra cosa apparecchiati, sì come s'intra in campo, et far portar le altre sue arme, de le qual si deue armar al campo, et deueno esser armati al campo con loriche et calze, et elmi con visiere; et cadauno abbia la soprauesta, et sel vole, et se non vorà salda, el può metter auanti al suo petto et ventre uno guardacuore de tela con gotton, ò de seda tal et sì forte, come vorà, et deue hauer uno scudo et una lanza et do spade; et le lanze deueno esser d'una longhezza, et li ferri de le lanze et de le spade di caualieri che combatteno al campo d'impegnata battaglia deueno esser così fatte et tanto grande come voranno loro, pur che non siano tali che possano passar le maglie de le loriche, senza tagliar ò romper la maglia; et deue hauer nel cerchio de l'elmo atorno atorno un cerchio de ferro con gui de fero ò rasadori tanti quanti vorà: et nel scudo deue hauer doi agui, l'uno in mezzo del scudo, et l'altro al cauo de sotto, et deueno esser de tal grossezza qual voranno, et tanto longhi quanto un piede, et non più; et atorno al scudo, da l'altra parte, tante broche, agui et rasadori quanti voranno. El cauallo deve esser coperto con le coperte de ferro, et hauer una testiera de ferro, et in mezo la testiera un chiodo, come quello del scudo; et può metter cadauno atorno le coperte de ferro cadene longhe quanto vorà per coprir et guardar le gambe et piedi dil suo cauallo.

Et cadauno deue hauer l'una de le sue do spade atachata à l'arzon de la sella d'auanti, et l'altra deue hauerla cinta, et la fodra tagliata fin à le coreze; et pol hauer sel vol uno ò doi sacchetti ligati à la sua sella pieni de ciò chel vol, ma non de cose che possano noser el suo aduersario; et può coprir el suo cauallo d'altre coperte sopra quelle de ferro tal quale vorà Et hauanti che il quadrigesimo giorno sia, el signor deue far fare el campo fuor de la città, ma appresso; et deue esser el campo de quaranta canne quadre, et valizato, bene circundato con fosse et pali che siano atorno ligate corde, sì che per mezzo li pali habia corde traligate, aciò che s'alcuno cauallo fosse duro de bocca, non potesse straportar el suo signor fuor del campo, per che sarà vinto el campion che sarà fuor del campo, ò che sarà cazuto a qual modo si sia fin che la battaglia sia finita, o sia fatto pace.

Et il quadragesimo giorno deueno venir à offerirsi in la casa del signor tra la prima et la terza hora, el querellante prima et il querellato poi; et deue cadaun di loro hauer più cavalli coperti, sì com'è sopraditto, et far portar de le predilte arme d'ogni sorte assai, perchè sel non portarà più d'una et non farà menar più d'uno cauallo, et quel cauallo sarà morto ò impedito, ouer alcuna delle arme mal posta ò mal condicionata, el non può recuperar altra, poi che lui le ha presentate à la corte; et quando el querellante vien in presentia del signor deve dire ò far dire: « Signor, io son venuto al termine che voi et la corte mi desti, fornito et in ordine di ciò che mi bisogna per tenir la mia battaglia, et mi offero far la battaglia che mi offersi fare, et vi dico prego et richiedo che voi commandate ch'io vadi al campo per far la mia battaglia ». Et el signor deue dire: « Aspetta quiui, fin ch'io vel comandi ». Et poi se diè tirar à un canto nella casa del signor, et quando el querellato vien auanti al signor deue far dire similmente com'è predetto del querellante; et quando saranno così offerti, el signor deue commandar prima el querellante che vada al campo, et poi al querellato, et deue mandar de li suoi homini per accompagnarli fino al campo, et guardar che alcun de loro non scampi, nè alcun li dica o facia mal nè oltragio nè villania. Quando vegniranno apresso al campo, ogniuno deue hauer pauighoni tesi o loze fatte fuor del campo là

doue i s'armano; et el signor deue venir là con li suoi homini, et constituir de li suoi più prouidi homini per guardar el campo, el deue hauer molti homini armati de li suoi atorno al campo per guardar che à torto nè forza nè oltragio non sia fatto à sua signoria, nè ad alcun de li campioni. Et quando saranno venuti là, el signor deue far venir li primi campioni in sua presentia, et dir à cadauno: « Qual è il vostro cauallo sopra il quale volete ò douete combatter, et doue son le vostre arme con le qual volete combatter? » Et loro le deuono mostrar; et el signor le deue far pigliar, et le mostrarà à la sua corte, se quelle sono tale quale convengono per far quella opera; et alhora la corte deue mesurare le lauze, et se l'una è più longa de l'altra scurtarla, et farle eguale; et s'alcune de le spade, o il ferro de le lanze è tale che possa passar la maglia de le loriche senza romper ò tagliar la maglia, si deue far cambiar, et tuor altre, sì com'è preditto che deuono essere.

Et quando sarà fatto questo, el signor deue dire à li campioni che si vadino ad armare de tutte le lor arme, eccetto l'elmo, el scudo et la lanza, et el signor deue commandar à li suoi homini che sieno menati al campo, et che siano menat'i suoi caualli auanti loro, et suoi scudi, et le sue lanze, et li suoi elmi, et deuono intrar à piedi al campo, et esser da parte cadauno separatamente. Et quando sarà fatto questo, quelli homini ch'el signor ha statuito per custodir el campo, deuono portar uno Euangelio, et far giurar ciascuno de li campioni da per sè, chel non porta adosso, nè sopra il suo cauallo alcuna arma con la quale possa nocer el suo nemico, altre che quelle che la corte ha viste, nè sa chel porta sopra de sì, o del suo cauallo breue, nè carta, nè incanti, nè altri per lui chel sappia; et dapoi questo giuramento deueno far venire per mezo al campo li doi campioni, et hauer per mezo al campo uno Euangelio che uno de li guardiani del campo deue tenire, et dire al querellato: « Venite auanti, e giura quel che douete »; et lui se diè inzenochiar, et metter la man sopra l'Euangelio, et dire »: Così me adjuti Idio, et questi santi Euangelii, ch'io non ho mai fatto el tradimento ch'el tal me imputa »; et lo nomini; et il querellante el deue prender dal pugno subito, et dire: « Tu sei sperjuro, et io ti leuo come perjuro, et giuro che, così me adjuti Idio e questi santi Euangelii, tu hai fatto il tradimento ch'io te imputo ». Et poi li custodi deueno menar cadun de li campioni in una parte del campo, et comandar che la crida sia pubblicata nelle quattro parte del campo, sì com'è preditto che si debba pubblicar le cride nelle quattro parte del campo, et deueno fare che ognuno de li campioni monti sopra il suo cauallo, et poi lasar el suo scudo et la sua lanza, et li custodi deueno tenir li campioni per il freno del cauallo, et li altri li deueno partir el sole. Et quando sarà partito el sole, et le cride pubblicate, deueno dire al signor il quale deue esser fuor del campo à cavallo: « Signor, noi hauemo fatto quanto doueuamo, che comandate? » Et el signor li deue dire: « Lasseli andar insieme »; et poi quelli che li tengono li deueno lassar andare, et si deue mouer l'uno contra l'altro, et fare el meglio che saperà. Et s'alcun de li campioni port'arme ascose, et le traze fuora per nocer il suo aduersario, si deue fare come hauemo ditto, là doue parlassimo del sassinamento et homicidio che si debba fare. Colui che sarà morto, o pentito de questi doi al campo, el signor deue farlo strascinar et impicare, et el cauallo et le arme del vinto deueno esser del contestabile, et similmente quelle del vincitore, che saranno rotte ò cazude al campo. Et se sarà fatta pace de la battaglia, poi che li campioni sono lassati andar insieme, tutte le arme che saran cazude in terra rotte et intreghe, deuono esser del contestabile, et se non ha contestabile, quelle deueno esser del signor; et s'el querellato per tradimento è vinto, egli è conuinto del tradimento, perchè li è stà prouato si come si doueua, et deueno esser dishereditati li suoi heredi, come heredi de traditor conuinto, et prouato per traditore; et s'el signor vol hauer el feudo di colui ch'è conuinto et provato per traditore com'è preditto, quando prouederà oltra, et la justitia sarà fatta; el deue far radunar la sua corte, et dire com'el tale, et nominarlo, è stà querellato per traditore, il quale è stà conuinto, come colui al quale gli è stà prouato per battaglia, et il quale è stà vinto; et rechieder à la sua corte, che quella conosca se li suoi eredi sono dishereditati dal feudo che fu de colui ch'è stà conuinto per traditore, hauendoglielo prouato in campo per battaglia. Et la corte deue cognoscer (al parer mio) che li suoi heredi siano dishereditati dal feudo che teniva, et de tutto quanto che da lui li poteua peruenire, si come heredi de tradi-

tor conuinto, et prouato per traditore; et alhora el signor può hauer el possesso del suo feudo, et tenirlo, et far d'esso tutte le sue voglie, come suo, poi che l'hà hauto così per termination, ò per cognition di corte.

Non solo cause private, ma anche pubbliche rimetteansi al giudizio della spada. Bernardo, duca di Settimania, accusato di adulterio con Giuditta moglie di Lodovico Pio, chiede il giudizio del duello, ma niuno si presenta a combattere Quando il dissoluto Giovanni XII fece ribellar Roma ad Ottone I, questi mandogli in ambasciata due prelati, e con loro cavalieri che si offrissero a provare in campo chiuso, che Ottone non aveva dato motivo di disgusti ai Romani. Valenti cavalieri accompagnarono pure la legazione di Liutprando a Costantinopoli, per provare che di buon diritto Ottone aveva occupato Roma. Quando poi Ottone II e Corrado di Borgogna tennero dieta a Verona co' signori d'Italia, ad instanza di questi fu fatta legge, che qualora nascesse contestazione sopra eredità, e che una parte adducesse una carta e l'altra la dicesse falsa, fosse deciso col duello; egual regola si seguisse in materie di feudo; e le chiese combattessero per via di campioni. Così fu ridotto ad obbligo quel che prima era arbitrio, e sottopostovi anche il clero.

La Chiesa non approvò mai i giudizj di Dio; spessissime tornano ne' concilj le disapprovazioni e le minaccie; poi principalmente Alessandro III, Innocenzo III e Onorio III riprovarono i giudizj di Dio. Man mano però che cadevano, si sostituiva la tortura, che ne ha tutti i danni e nessun giovamento.

Più lunga lotta ebbero a durare la Chiesa e i principi per istrappar di mano le spade ne' giudizj, considerandosi il duello come un avanzo delle guerre private, privilegio tanto ambito dai signori del medioevo. I Templarj, accusati da Filippo il Bello, offersero di purgarsi colle armi. Pier d'Aragona e Carlo d'Angiò rimisero alla spada la loro controversia sul possesso del regno di Sicilia. Al consiglio di Vienne, volendo Filippo di Francia far condannare la memoria di Bonifazio VIII come eretico, molti cardinali vi si opposero colle ragioni, e messer Carroccio e messer Guglielmo d'Ebolo coll'appello di battaglia (49). Che più? Carlo V e Francesco I, così tardi, avevano proposto di decidere con un duello le loro liti, ch'erano liti di tutta Europa.

Quanto fosse tenace l'uso dei duelli giudiziarj lo rivela una costituzione di Giulio II (v. *kal. Aug.* 1505), ove nelle terre mediatamente o immediatamente dipendenti dalla Chiesa romana proibisce i duelli, *quacumque causa, etiam a legibus permissa.* In Germania e ne' Paesi Bassi non trovasi legge che lo proibisse, e forse vi valse quella della Chiesa. Federico II vieta i duelli giudiziarj, ma restano nel regno siciliano fin a Carlo III per decider le questioni fra baroni e baroni. Esso Federico deride quei che credono alle ordalie come sensibili prove della verità, mentre *absconsæ a veritate deberent potius nuncupari. Eorum etiam sensum non tam corrigendum duximus quam deridendum, qui naturalem candentis ferri calorem tepescere, immo (quod est stultius) frigescere, nulla justa causa superveniente, confidunt* (50). E del duello, *non tam vera probatio quam quædam divinatio dici potest, quæ naturæ non consonat, a jure communi deviat, æquitatis rationibus non consensit* (51).

Tenendo Carlo V come Re di Sicilia i comizj ai 29 giugno 1522, gli fu presentata questa petizione:

Perchè in lo regno è una pragmatica, li quali impona ad uno che scommecti ad combactiri ad altro di cui pretendi alcuno agravio, grandissimi peni, per li quali si deveni ad grandissimi inconvenienti, et superchiarj; et di izo naxino morti di homini, banduti, insulti et gravi feriti; li quali così si evitariano, si la dicta pragmatica fussi annullata et revocata, et omni uno potissi satisfari li honuri so, per modu di scommectiri et combactiri alo adversario; et multi si abstniriano di fari injuria et superchiaria alo so proximo, et lo injuriato si satisfaria, scommictendo lo adversario, et non li faria bisogno fari superchiaria, o insultu cun superchiaria, d'undi sequita majur scandalo et ho-

(49) Gio. Villani, xi. 22.
(50) Constit. *Leges*, ii. 31.
(51) Constit. *Monomachiam*, ii. 33.

micidii; per quisto lo dicto regno suplica vostra cesarea majestà, che extingua et abolixa dictu pragmatica, azoche omai uno cum la licentia che si requedi de jure, et secundo la forma dili constitutioni antiqui di lo regno, possa satisfari alo honuri so, cum manco inconvenienti.

La ragion pubblica qui precorse alla privata tenacità, e la risposta fu:

Brachio ecclesiastico in hoc non consentiente, ne incurrant in aliquam irregularitatem. Rescriptum imperatoris, non convenit, quia contra jus et bonos mores (52).

In Inghilterra, ove le cause non determinate da leggi nuove non possono esser decise che secondo gli esempj, per quanto antichi, si vide all'alta corte di giustizia, il 17 novembre 1817, Abramo Touton, accusato d'omicidio, gettar il guanto al suo accusatore. Consultati i *precedenti*, si trovò che nel 1612 erasi tenuto un duello giudiziario fra Egerton e Morgan: lord Rea e Ramsay l'aveano domandato nel 1631, ma fu negato per ragioni speciali, benchè in principio del processo si fosse riconosciuto che, a difetto di prova legale, dovea concedersi il duello: *Though upon want of good proof, the combat was necessarily accorded*. Alla Camera bassa, nella tornata del 20 aprile 1818, il procurator generale annunziò che proporrebbe un bill per abolire il duello giudiziario nell'*appeal of murder;* abolizione parziale, che lo lascia sussistere ne' casi d'alto tradimento.

In Francia dopo san Luigi cominciò a levarsi il duello giudiziario; ma Filippo il Bello dovette venire a transazione, e se lo proibì nelle cause civili, serbollo per le criminali più gravi, ma solo sovra decreto del parlamento di Parigi e con solenne e costoso apparato. Per tal modo esso divenne una via giuridica affatto eccezionale, e al fine del XIV secolo avea omai ceduto ai progressi dell'autorità e all'accentramento della giustizia. I re per altro conservarono l'uso di permetterlo di tempo in tempo, almeno per litigi fra gentiluomini, dal che venne il duello privato alla moderna. Poichè, qualvolta il re ricusasse il campo franco, i gentiluomini neglessero questa formalità. E dopo che Enrico II giurò non permetter più duelli, la nobiltà francese vi si avventò con tal furore, che le costò più sangue che non le guerre civili. A reprimere questa forsennatezza adopraronsi i re e i ministri, e finchè l'editto del 1679 diede una legge definitiva in proposito: morte e confisca qualunque volta il duello sia cominciato. Ma meglio valse l'avere stabilito modi preventivi, qual fu il tribunale de' marescialli di Francia che decideva o aquietava i litigi.

Infatto i duelli divennero rari sul fine del regno di Luigi XIV, ma rinacquero fra le turpitudini del secolo XVIII, come un condimento dell'epicureismo; e benchè nominalmente le leggi sussistessero, mai non venivano applicate. Scoppiata la Rivoluzione, si credette che coll'aristocrazia perirebbe questo aristocratico pregiudizio, e non ne fu fatto parola nelle leggi o nel Codice del 1810. Nella Ristaurazione, coll'ozio si moltiplicarono i duelli, e non si osava applicarvi la legge dell'assassinio: pure la corte di Cassazione lo considera come tale, benchè i giurati vi pongano sempre attenuamento.

Così un costume di Barbari si è insinuato nelle opinioni per modo, che ci tocca spesso vedere due emuli decider la loro questione in duello; e saranno per avventura di coloro che compassionano la barbarie dell'età varcate. Come correggere questo nuovo delitto, è uno degli studj più dibattuti e meno avanzati delle moderne legislazioni. Nel Belgio, il 1841, passò una legge che affida alla polizia correzionale il castigo dell'ingiuria e del duello. In Prussia esistono nell'esercito Corti d'onore, da cui dipendono tutti gli uffiziali, e che possono anche conceder il duello in certi casi, ma senza garantir dalle pene che deve pronunziare il Consiglio di guerra. Il re d'Annover sciolse d'ogni castigo gli uffiziali che duellano per ingiurie, la cui riparazione non può ottenersi altramente, secondo l'opinione. In Portogallo e nel Brasile non v'è quasi duelli. In Spagna e negli Stati papali è pronunziata la pena di morte. In Austria, il carcere duro. Il Piemonte ammette la prova dei fatti diffamatorj, sopra domanda dell'offeso, e il confino infligge come pena del duello. In Isvezia l'ingiuria è rigorosamente re-

(52) *Capituta R. Siciliæ edita ab ill.*mo Fr. Testa, t. II, p. 57.

pressa da Corti speciali, ma solo pe' nobili e gl'impiegati; e il duello ha la pena di morte (53).

Nè riparare a questi eleganti assassinj non si potrà finchè l'opinione non dichiari codardo colui che, sprovisto di ragione, si richiama all'uso brutale della forza: e della sua abilità a schermire si fa un titolo d'insultare e provocare l'onest'uomo, forte solo della propria ragione, o confidente nelle leggi le quali proteggono contro il masnadiere, sia avventuroso al bosco e alla strada, sia petulante in quell'imbratto che chiamasi il bel mondo.

(53) Vedi Eug. Cauchy, *Du duel considéré dans ses origines et dans l'état actuel des mœurs*. Parigi 1846.

Nº XVIII.

SOCIETÀ FEUDALE.

Si riferisce al Racconto, Lib X, cap. 12.

§ 1. — Doveri tra feudatarj e vassalli.

(Assise di Gerusalemme).

Di che è tenuto el capo signor *(suzerain)* a quelli homini de li suoi homini che li hanno fatto ligezza per l'assisa, et come et di che tutti li homini sono tenuti l'uno a l'altro per l'assisa.

El capo signor è tenuto a li homini de li suoi homini, che li hanno fatto la ligezza, de non metter mano, nè far metter sopra le persone, nè a li feudi loro, de li quali li hanno fatto ligezza, se non è per termination, o per cognition de la sua corte, nè deue comportar per quanto può che altro la metta; et s'alcun di lor signori mette man in la persona, o in li feudi loro, se non è per termination o per cognition de la sua corte, el capo signor non lo deue comportar anzi deue farlo liberar il più presto che potrà, et deue menar quel suo homo che farà questo, quanto puol, et deue per la sua corte, et se alcun di lor signori manca ad alcun d'essi de farli rason per la sua corte, o non li mantiene, o fa mantenir quel che la sua corte ha terminato o cognosciuto, o ricordato, o lo spoglia del possesso del suo feudo senza termination o senza cognition di corte, et colui al quale sarà fatta alcuna de le preditte cose, lo mostra al capo signor, et li richiede far chel suo signor li faccia rason per la sua corte, o far chel suo signor li mantegna, o faccia mantenir quel che la sua corte ha terminato o cognosciuto o recordato, o farlo metter al possesso del suo feudo del qual l'ha spogliato senza termination o cognition di corte, el capo signor deue farlo venir in presentia sua, nella sua corte, et quando vegnirà li deue dire: *El tal vostro homo* (et nominarlo) *m'ha ditto la tal cosa* (et dire quel che colui gli disse), *et vi commando così strettamente come posso et debbo, che li facciate rason per la vostra corte, siccome douete in spacio di* XL *giorni, et se farà de termination, o de cognition, o de recordo di corte, che non li vuol far fare, si come la corte ha terminato, cognosciuto o recordato; vi commando come mio homo quanto posso, che voi li facciate o li fate fare quel che la nostra corte ha terminato o cognosciuto o recordato, in spazio de* XL *giorni, et circa ciò vi cito io in presentia de li miei homini et de la mia corte, ch'è qui, e li chiamo a testimonio.* E se colui al quale el signor farà ditto comandamento et citerà, com'è preditto, non lo farà in fra el ditto termine, o non dice rason perchè non lo deue fare, et tal che la corte el termina, o cognosca, et colui al quale haverà fatto alcuna de le preditte cose ritorna avanti al capo signor, et li mostra ch'el suo signor non li fece quel che lui ha commandato, et di che l'ha citato, nè ha ditto cosa per la quale la corte hauesse terminato o cognosciuto che non lo deue fare, et lo prega et richiede, come colui ch'è capo signor del reame, che li faccia quel che deue per l'assisa o l'usanza del reame de Hierusalem, el signor deue mandar a chiamar el suo homo, et dirli nella sua corte quel che l'homo suo gli disse, et se lo confessa, o mostra per li homini de la sua corte esser altramente, che come l'ha informato lui, et

così com'el signor l'ha comandato, el capo signor lo deue da quel hora metter al possesso de quel suo feudo, ch'el suo signor l'hauesse spogliato senza termination o senza cognition di corte, et mantenirlo per fin che il suo signor li voglia far rason per la sua corte, et se li hauesse mancato de far quel che la sua corte ha terminato o cognosciuto o ricordato, et lui infra XL giorni non fa al suo homo quel che la sua corte ha terminato o cognosciuto o recordato, et che el signor l'ha commandato, et citato si come è preditto, el deue perder la sua corte, in tutta la sua vita, s'el signor lo vorrà menar come puol per la sua corte: perchè parmi esser assisa, o usanza, ch'el signor deue tenir, et far tenir la termination, cognition et ricordi che la sua corte farà. Et per ch'el signor è obbligato per el suo giuramento de tenir et far tenir nel suo dominio le assise et le usanze del suo reame, parmi che già ch'el suo homo, che ha la corte per sua donation, o dal suo antecessore non opera siccome deue per l'assisa o l'usanza del ditto reame, che lui la deue perder et il signor la può tuor in vita sua, per termination o cognition de la sua corte, sel vorà rechieder a la sua corte de cognoscer che rason deue hauer, dapoi che hauerà scritto o fatto scriver li prediti patti per la sua corte, et non mi pare che colui ch'errerà in la preditta citation possa dir cosa per la quale la corte cognosca che lui debba hauer più corte nel suo dominio per tutta la sua vita, dapoi el comandamento, et la citation del capo signor, già che ha mancato al suo homo de farli rason per la sua corte, o de farli quel che la sua corte ha terminato o cognosciuto o ricordato.

Qui dechiara come tutti li homini de li homini sono per la ditta assisa obligati l'uno a l'altro siccome è preditto, et come si deueno ajutar et consigliar.

Tutti li homini de li homini nel ditto reame sono per la ditta assisa obbligati l'uno a l'altro siccom'è preditto, et in questo modo che se el suo signor mette o fa metter man a la persona o al feudo d'alcuno d'essi senza termination o senza cognition de la sua corte, tutti li altri homini deuono venir in presentia del signor se l'ha retenuto il suo homo o fatto retenir senza termination o senza cognition di corte, et lo tiene, o fa tenir in preson, s'alcuno de li parenti o de li altri amici de colui ch'è ritenuto, li richiede per lui che lo faccino liberar, offerendosi lui star al giudicio come loro di suoi pari, et venuti che saranno in presentia del signor, dirge: *Signor, noi havemo inteso che voi hauete retenuto el tal nostro paro, et ve pregamo et rechiedemo così strettamente, come noi potemo et dovuemo, che se lui è retenuto nelle forze vostre, che lo facciate liberar subito, et menarlo per la vostra corte.* Et se'l signor lo fa, finchè colui che è sta ritenuto vorà star a rason per li suoi pari, loro el deueno mantenir per justitia come suo paro, et se el signor non lo fa liberar a la sua richiesta, o non dice rason perchè non lo deue fare, et tal che la corte el termina et cognosca, tutti li homini insieme deueno andar la dove sanno esser retenuto, et liberarlo per forza o altramente, se la persona del suo signor non li deuedasse con l'arme o altramente; contro al quale lor non ponno nè deueno portar arme, nè far cosa violente, ma dirle che per fin che lui vorà star a giudicio de li suoi pari, che loro lo mantegniranno come suo paro; et sel signor lo defende con l'arme o altramente per forza, li deueno dire: *Signor, voi siete nostro signor, et contro di voi non porteremo arme, nè faremo cosa violente per liberar el nostro paro ch'è preso e incarcerato senza termination o senza cognition di corte; ma ve impegnemo tutti insieme, et ognuno da per sè, del servitio che vi dovemo da per fin che voi liberate el tal nostro compagno, o farete liberar, o direte rason per che non lo volete fare, et tal che la corte el termina o conosca.*

S'el feudo d'alcuno de li uomini è retenuto per el signor senza termination o cognition di corte, come lo pol astrenger per el sconzuramento de li suoi compagni.

Et se il signor retenirà el feudo di alcuno de li suoi homini o fa retenir senza termination o senza cognition di corte, colui che il suo feudo è retenuto così senza termination o senza cognition di corte, deue radunar tanti suoi pari quanti potrà, et dirge et mostrarge come il signor suo et loro ha retenuto il suo feudo senza termination et senza cognition di corte, et li prega et rechiede et sconzura come suoi pari che li facino restituir el suo feudo, o che si portino verso lui siccome deueno far verso il loro paro, offerendosi star a rason in loro come a suoi pari quando hauerà el suo feudo. Allora tutti insieme et cadauno per se deueno venir in presentia del signor et dirge: *Signor, el tal nostro paro* (et nominarlo) *ne ha ditto la tal cosa, et ne ha così rechiesti et sconzurati* (et dirge

come); *però vi preghemo et richiedemo di restituire subito al tal compagno nostro il suo feudo, o remetterlo o farlo remetter in possesso, et poi se li sapete domandar alcuna cosa, domandargliela per la vostra corte et menarlo per via della vostra corte; et se non lo farete, noi non potemo mancar di far quel che doremo verso lui.* Et s'el signor non lo fa et lui rechiede a li suoi compagni ajuto per remettersi in possesso, et mantenirlo contro tutti li homini, eccetto contro la persona del signor o d'altro homo al quale el signor fusse tenuto de fede; et se 'l signor lo defende con l'arme o altramente che con parole, et è presente là, li deueno dire: *Signor, voi siete nostro signor, et contra di voi non portaremo mıga arme, ne faremo violentia contro voi, mentre sarai presente, ma contra tutti li altri faremo il nostro possibile per remetter el nostro compagno in possesso del suo feudo, et mantenirlo al suo possesso mentre lui vora star a rason; et già che voi siete nostro signor, et contra voi non potemo portar arme nè far cosa violente là dove e la persona vostra, et ne contraste per forza che noi non mettamo il nostro compagno in possesso di quel ch'è stà spogliato senza termination et senza cognition di corte, noi tutti insieme et cadauno da per sè, ve impegnemo del servitio che vi douemo per fin che voi haurete restituito al tal compagno nostro* (et lo nominino) *el suo feudo, o ditto rason per che non lo volete fare, et tal che la corte el termini o cognosca.* Et dopo questo non li deveno far servitio, nè cosa che li comandi, per fin che lui non haverà fatto quel che li richieseno.

Se il signor manca ad alcuno de li suoi homini de farli fare, com'è obbligato, termination o cognition o recordo di corte, over quel che la corte ha cognosciuto, terminato, o ricordato, o alcuna altra cosa, el signor non la osserva, o fa mantenir, et colui al quale el signor mancarà in alcuna de le predıtte cose, rechiederà a li suoi compagni che lor faccino verso lui quel che sono tenuti de rechiedere al signor de fare, et impegnarlo del servitio loro nel modo sopraditto per fin ch'el faccia.

S'el capo signor manca ad alcun de li suoi homini del suo feudo et lui li domanda el suo pagamento, et poi lo cita come si deue per li termini che sono statuiti a questo, et lui non lo paga in ditti termini, se colui che averà citato il suo signor in questo modo, come deue per auer el suo pagamento, et non l'hauerà hauuto, rechiederà et sconzurerà i suoi pari, si come deue per quel ch'el suo signor li deue dal suo feudo, li homini deueno fare quel ch'è specificato in questo libro, che deueno fare, quando tal caso accade, et io che feci questo libro ho visto molte di queste cose farsi in l'alta corte del reame de Hierusalem, et alcune in quella de Cypro, et l'intesi dir etiam a molti altri sauii homini del mio tempo: per che al tempo che l'imperator Federico teniva el baliagio del reame de Hierusalem, accadette al signor de Barutho, et al signor de Casaria mio cusin, et a me, et al signor de Cayphas messer Boardo, et a messer Filippo primogenito, e al signor Joanne Morel, che li nostri pari a la rechiesta nostra ajutò de hauer il possesso de li nostri feudi, de li quali el signor de Saeto messer Beleem, ch'era balio de l'imperator Federico, ne haueua spogliato del possesso senza termination et senza cognition de corte, per el mandato che el ditto imperator li fece. Et vidi et intesi a li homini del ditto reame, impegnar el ditto signor de Saeto ch'era balio del ditto imperator, del seruitio che doueuano a l'imperator, per che non obseruaua, nè faceua obseruar, nè eseguir a la principessa Alis che fu madre del principe Rubin, quel che l'alta corte del ditto reame haueua terminato nella differentia ch'era tra lei et li frati del hospedal de Alemani circa la signoria de Thoron, la qual haueua districato da loro per l'alta corte del ditto reame, nè per ch'el ditto signor de Saeto diceua non si poter ingerir in questa cosa per hauerli commesso l'imperator che non s'impazasse in questa cosa, mostrando el mandato che ebbe per lettere dell'imperator, si sono restati li homini del ditto reame, che ad instantia de la principessa non l'hauessino impegnato del servitio che doueuano all'imperator per fin che facesse a la ditta principessa quel che la corte haueua terminato; et poi de voluntà et consentimento de la ditta principessa et de li ditti uomini se tolseno zozo de quella impegnation, et tornorno al servitio che doueuano al ditto imperatore.

In Cipro al tempo del re Henrico, io vidi ad instantia de messer Filippo de Giblet, al qual el re doueua dar per el suo feudo, et il termine de la sua paga era passato et haueua domandato il suo pagamento più volte al re in corte et fuor di corte et poi citato tre volte a xv giorni la volta, et altre tre a xl giorni l'una, com'è statuito che si debba citar el suo signor per pagarle el suo feudo, et quelli erano passati, et tutti li termini che

sono statuiti che si deue aspettar el suo signor per el suo pagamento secondo l'assisa, che tutti li homini ch'erano là vennero in presentia del signor, et lo pregarono et rechieseno chel pagasse o facesse pagar el ditto Filippo quel che li doueua dar per el suo feudo o lo contentasse: et il re lo fece, et non volse aspettar che l'impegnassino, si come si doueua fare per l'assisa, anzi el contentò immediate de quel che li doueua dare; et poi el ditto Filippo ringratiò li homini per quel che li feceno, et li disse che il re l'ha fatto pagar, et si chiama satisfatto, et però restò che li homini non hanno impegnato el re del lor servitio.

Se il signor licentia il suo homo da la sua signoria senza termination et senza cognition di corte de là dove lui è suo homo, che deue dir l'homo così licentiato al suo signore, et che a li suoi pari, et che deueno dir et fare li suoi pari.

Se avvien che un signor di suo arbitrio licentia uno de li suoi homini da la sua signoria senza convincerlo d'alcuna cosa, per la quale el facci licentiar per determination o cognition di corte, parmi chel deue dire in presentia de parte de li suoi homini: *Signor, io son vostr'homo, son pronto de star al giudicio de la vostra corte, se voi o altri me saperan dimandare alcuna cosa: et mentre ch'io mi offero star al giudicio de la nostra corte, vi prego et rechiedo et sconzuro, come mio signor, che voi non me licentiate da la vostra terra, nè lo vogliate far voi, se la vostra corte non termina che voi lo douete fare, et di ciò io vi rechiedo la termination di vostra corte, et metto le mie rason.* Et s'el signor pertanto non si acquieta de licentiarlo, nè li fa far quella termination o cognition, deue venir a li suoi compagni, et dirge: *Signor, il mio signor m'ha licentiato da la sua signoria, per quello ch'io mi offersi star al giudicio de la sua corte, et li rechiesi termination* (et dire come li ha rechiesto la termination, et lui non gliela volse fare, nè volse cessare de licentiarlo), *per il che io vi prego, rechiedo et sconzuro come miei pari, che voi andiate al mio signor a pregar et rechiederli che non me licentia da la sua signoria, mentre ch'io voglio stare al giudicio de la sua corte, come colui che mi offerisco star al giudicio di voi che siete miei pari con lui o con altro che mi saperà dimandar alcuna cosa: et questo li offersi io, et mentre ch'io mi offero star al giudicio di miei pari, non intendo ch'el mi può nè deue de rason licentiar da la sua signoria, per il che vi prego et rechiedo et sconzuro come miei compagni che non comportiate ch'io sia così menato, mentre mi offero star al giudicio vostro, anzi che mi mantenete, come douete far per il vostro compagno.* Et a me pare che dapoi questo, tutti li homini deueno venir in presentia del signor et dirge: *Signor, el tale* (et nominilo) *è venuto da noi et ne ha ditto che voi l'hauete licenziato da la vostra signoria, mentre si offeriva star a rason, et dice ch'el s'ha offerto star al giudicio di vostra corte, et per li suoi pari, et a noi medemi s'ha offerto, et n'ha pregato et richieso che noi ve l'offriamo da parte sua, et n'ha sconzurato che lo facciamo tenir a rason per termination de la vostra corte, o che noi lo mantegnissimo secondo l'obligo nostro come nostro compagno, per il che vi preghemo, et richiedemo come nostro signor de tenir el tal nostro compagno a rason, et menarlo per termination di vostra corte, et li facciate fare la termination che vi ha rechiesta, o dire rason per che non lo douete fare, et tal che la corte el termina e cognosca; et se voi non farete questo, noi tutti insieme, et cadauno da per sè, ve impegnemo del servitio che vi deuemo; et sapi bene che mentre lui vorà star al giudicio de la vostra corte, et de li suoi compagni, noi non patiremo che voi lo discacciate, anzi lo manteniremo a rason siccome deuemo; et se il signor vorà dapuò questo farli male, loro el deuemo aiutar et diffender contra tutti li homini, eccetto la persona del signor, mentre che lui vuol star al giudicio de li suoi compagni.*

Come et di che l'homo manca di fede al suo signor, et come et di che manca di fede al suo homo, et come può convincer l'un l'altro, et che restoro deue hauer l'un da l'altro.

L'homo manca di fede al suo signor, et el signor al suo homo se l'uccide et fa uccider, o procura la sua morte o la consente o la comporta, o sapendola, se lo può guardar, lo deue diffender con le sue posse, et se non lo può fare, ch'almanco ghelo auuisi al più presto che potrà per guardarse de quelle, o se lo prende o fa prender, o pro-

cura o consente, o tace che sia preso da li suoi inimici, se lo puol diffender o guardar et non lo fa per quanto puol, et se non lo puol fare, che lo auuisi per sè o per altri il più presto che potrà, o se lo tien, o fa tenir in preson, o comporta ch'altri lo tegnia, se lo puol cavar et non lo cava per quanto può con buona fede, o se lo ferisse per ira, o fa ferire, o consente o comporta ch'el sia ferito, o ligato, et lui lo puol deffender et non lo fa per quanto puol, o se li corre addosso, o fa correr, o mette man in la sua persona o nelle cose de la sua signoria de quella per la qual è suo homo, o s'el signor mette man a la persona del suo homo o al feudo, o per dishereditarlo, ancor che non lo faccia; o se lo fa o fa fare, o se l'imputa essere stato, o che li è o voluto esser, o vol esser mancador di fede verso di lui, o ch'el abbi fatto tradimento verso di lui, o procurato o sofferto, o consentito, o lo sapeua et non l'ha notificato o vietato, o alcun'altra sorte di tradimento verso di lui, o l'imputa esser mentitor di fede, et non lo conuince si come ne l'altro capitolo, ch'el signor può conuincer el suo homo de la sua fede, o l'homo il suo signor; o s'el jacesse carnalmente con la sua figlia o li rechiede materie, o procura de farlo per altri, o se rechiede o fa o procura alcuna de le preditte cose a la figlia del suo signor o a la sorella mentre sarà donzella in casa del suo fratello, o comporta o consente ch'altri lo facino, o se lo puol vietar et non lo fa, o almeno non fa quanto puol. Et per ognuna de le preditte cose, che l'uno errerà verso l'altro manca di fede verso di lui, et se il signor conuince il suo homo, cade a l'arbitrio suo la persona, el feudo et tutta la sua facultà che ha; et se vorà dimandar a la sua corte de cognoscer de rason deue hauer, io credo che la corte cognoscerà che lui possa condannar la sua persona secondo che sarà il delitto, o de tradimento, o de fede mentita, et poter prendere il suo feudo e tutta l'altra sua facoltà, et far de quella come di cosa di traditor o de mentitor de fede; et se l'homo conuince il suo signor in corte, che lui li ha mancato di fede, et rechiederà rason per termination o cognition di corte, io credo che la corte terminerà o cognoscerà che l'homo sia quietato verso lui de la sua fede, et habia il suo feudo senza servitio in tutta la sua vita. Et se l'homo imputar al suo signor in corte che li habia mancato di fede, et non lo conuince come si deue, egli hauerà mentita la sua fede verso di lui, et caderà a l'arbitrio del signor, come mentitor di fede. Et guardarsi bene el signor d'impor al suo homo in corte che ha mentito la sua fede verso di lui, perchè s'el fa et non lo couince com'è preditto, egli mentirà la sua fede verso lui, et l'homo hauerà d'esso el ristoro ditto di sopra, s'el vorà; et l'uno non può conuincer l'altro in questa cosa, se non è per cognition fatta in corte, o che l'uno manchi all'altro in corte d'alcuna de le preditte cose, perch'el signor non può provar verso l'homo suo alcuna cosa che va la fede sua, nè l'homo verso il suo signor, altramente che per el recordo de li homini de la corte del signor. Ma un uomo può ben imputar un altr'homo che sia traditor verso il signor, o che li abi mancato di fede in alcuna de le preditte cose, et se il tradimento è euidente, in tal modo lo ponno querelar et hauerà contrasto, et s'el sarà conuinto, o prouato per battaglia o altramente, sarà fatto de lui come de traditor o de mentitor di fede, secondo che sarà il caso; et il modo come si può far è dichiarato là doue dice come si deve impegnar la battaglia de fede mentita, o de tradimento evidente.

Chi fa justitia ne la sua terra, non fazendola per comandamento del signor di cui è la signoria, o se il capo signor o suoi antecessori non hanno dato a lui o suoi autori il judicio, erra verso il signor suo, et che restoro deue hauer el signor, et come lo può menar per la corte sua, sarà dichiarito in questo capitolo.

Et chi è homo d'altri, et giudica homo o donna in la signoria del suo signor, se non lo fa del suo ordine o se il signor o il suo antecessore non hauesse dato a lui o suo autore il giudicio di quel loco doue l'hauerà fatto, lui manca di fede al suo signor, et il signor può auer restoro da lui come da mentitor di fede, s'el sarà conuinto, o prouato; et s'altro che homo del signor indicherà homo o donna o putto, el signor de quella signoria in la qual farà la justizia, può per rason far di lui tal justitia come hauerà fatto lui a quel o a quella che ha giudicato senza licentia, et magior s'el vorà, per che per l'errore commesso è caduto a l'arbitrio del signor, in la signoria del quale hauerà fatto la justitia, la persona et tutta la sua facultà che ha in la sua signoria, et la sua persona condannarla ad arbitrio suo.

Se il signor fa prender il suo homo e incarcerarlo senza termination o cognition di corte, che deueno dire et fare li suoi pari per liberarlo.

Se alcun signor prende o fa prender alcun de li suoi homini, se non è per termination o cognition de la corte di quella signoria per la qual lui è suo homo, manca di fede verso di lui, et li altri suoi homini non lo deueno comportar, anzi deueno tutti quelli ch'el saperanno, subito inteso come l'ha preso o fatto prender uno o più de li suoi homini, venir in presentia del signor et dirli: *Signor, ne è stà ditto che hauet'el tal paro nostro* (et nominarlo, o li pari tali, se sono più) *preso o fatto prendere et retenir senza termination o cognition di corte; e vi preghemo e rechiedemo che se l'hauete preso o fatto prendere o retenir o se l'è nella podestà vostra, ch'immediate el facciate liberar, et farlo venir in la corte, et sapremo s'el si offerisse star a rason in la corte vostra con voi o con altri che li saperanno dimandar alcuna cosa, e noi lo manteniremo secondo l'obbligo nostro, come nostro paro, per fin ch'el vorà star al judicio di suoi pari; e voi non podete per l'assisa o l'usanza di questo reame metter nè far metter man sopra lui, se non è per termination o cognition di corte, nè tenirlo incarcerato o retento mentre s'offerisse star a rason nella vostra corte per li suoi pari, per che la sua fede, e il suo feudo li fano la piezaria.* Et s'el signor l'a preso o fatto prender, deue immediate farlo lassar andare, et guardarsi de non dire in presentia de li suoi homini che lui l'ha preso o fatto prender, nè lo tiene in preson, nè retenuto, se non può mostrar per recordo di corte che l'habi fatto per termination o cognition de corte, perchè el ditto suo homo che hauerà retenuto in questo modo, potrà hauer s'el vole questo restoro da lui, d'esser quietato verso il suo signor in tutta la sua vita de la fede et servitio che li deue, et hauerà il suo feudo senza seruitio, nè per questo serà quietato el signor de la sua fede verso di lui; et questo per che el signor ha mentito la sua fede verso il suo homo, et l'homo non già verso il signore; per che quando mente la sua fede l'uno verso l'altro, colui verso il quale vien mentita la fede, è quietato de la fede, che deue a colui che li ha mentita la sua fede, et colui che la mente non è miga quietato per questo, anzi è così ben obbligato com'era inanti; et se aduiene che il signor dicesse deliberarlo et non lo liberasse, ma il tenisse più in preson, il deueno dire: *Signor, voi auet'inteso come vi hauemo rechiesto che voi facciate liberar el tal che è nostro paro, el qual tenete in preson, et a noi hauete consentito de liberarlo, et voi non l'hauete fatto ancor, che noi sapiamo; però vi rechiedemo et protestemo come nostro signor, che voi, per la fede che ne douete come vostri homini, liberiate o facciate liberar el tal nostro paro* (et lo nominino) *che voi tenite* o *fate tenir in preson, et sapi, signor, che se voi non lo farete, noi non podemo lassar de far verso de lui quel che semo obbligati.* Et se 'l signor denega digando non l'hauer preso o fatto prender, nè lo tiene o fa tenir in preson, li deueno dire: *Adunca, signor, datine licentia di poterlo cercar in tutti li lochi che credemo esser incarcerato, et se noi lo trouaremo, che possiamo liberarlo, volendo star a rason in la vostra corte con chi li vorà dimandar alcuna cosa.* Et se gliel concede, lor deueno cercarlo in tutti li lochi che credeno esser incarcerato, et li deueno dire: *O voi tale, voi siete nostro paro; se voi volete star a rason ne la corte del signor vostro et nostro, di quel che vi sarà domandato o imputato, noi ve liberaremo et manteniremo come nostro paro.* Et se lui s'offerisse, lo deueno liberar et mantenir come suo paro, mentre s'offerisce star a rason per li suoi pari; et se non s'offerisse farlo, lo deueno lassar in preson, et non s'ingerir più per lui, et se il signor non li vorà conceder de poterlo cercar, non deueno miga lassar per questo di cercarlo, anzi lo deueno cercar in tutti li lochi che crederanno esser incarcerato, et se lo troueranno, volendosi offerir de star al judicio di suoi pari, lo deueno liberar per forza o altramente, eccetto contra la persona del lor signore*, perchè non ponno portar armi contro la persona del suo signor, nè farli violentia; et se il signor lo diffende contro loro a forza, o altramente, li deueno dire: *Signor, già che voi il qual sete nostro signor, ne obstate a forza de liberar et mantenir a rason il nostro paro per la vostra corte mentre che lui vorà star al judicio di soi pari, noi che semo vostri homini, et non potemo portar arme contra di voi, nè far violentia, ve impegnemo tutti insieme, et cadauno da per sè del seruitio che vi deuemo, finche voi hauerete liberato el tal nostro paro* (et lo deueno nominar) *et tornato alla sua libera podestà.* Et da quel giorno innanzi non li deueno obedir, nè far el seruitio che li deueno, nè far alcun comandamento, che li faccia, fin

che non habia liberato il suo paro come li hanno rechiesto; et se il signor non lo libera a la sua instantia, o non li contrasta si come preditto, et loro lo liberano, lo deueno mantenir contra ciascun fin che vorà star al judicio de li soi pari, eccetto contra la persona del lor signor, contra il quale alcun de li soi homini non deue mantenir, altro se non fusse per alcun altro suo signor al quale hauesse fatto homagio prima.

Come pol l'homo protestar il signor quando vien minacciato.

Quando alcuno homo è minacciato o in pericolo de qualche scandalo che sia incorso con qualche homo ricco o povero, deue venir in presentia del signor et dirli: *Signor, el tal homo mi menaccia, ouver io son nel tal pericolo, et io sento hauer rason, et lui torto, et son pronto di star al judicio di vostra corte o di voi che sete mio signor, o de chi comandarai, o per mezanità de persone da bene, in quel modo che voi comandarete; il che fazando, vi prego et rechiedo et protesto come mio signor, per la fede che mi douete, che mi assicurate di questo, et mantenite a rason quanto poterai.* Et el signor li deue responder, ch'inquirirà quella cosa, et la drizarà in pace s'el potrà, ouer in alcuno de li modi che lui s'ha offerto. Et se l'homo vorà far questo che se li ha offerto, et l'altro è homo del signor, deue cercar l'altro de segurarlo et receuer da lui rason in alcuno de li preditti modi, et li deue far gran protesti, che oltra questi non li facia niente; et se alcuna cosa accaderà sopra questo, deue curiosamente far quanto si può per la corte; et se lui non è suo homo, deue mantenir colui ch'è suo homo, et difenderlo con buona fede se non mancherà quel che s'offerse in principio non essendo però più obbligato a colui al quale ha a fare, che a esso.

Come pol protestar li suoi pari colui al quale el signor non fa eseguir la termination o cognition che la corte ha fatto, o che vien contrastato di cosa che li domanda in corte.

Quando l'homo rechiede al signor successione che li sia prevenuta, o alcun'altra instantia, et a la fin del suo parlare domanda termination, et el signor lo prolunga in alcuno modo, et non si accorda a la termination de l'homo che li ha prima dimandata, et l'homo gliela dimanda piò fiate, et el signor in alcun modo il manca, l'homo può ben rechieder et protestar li soi pari che debbano rechieder et pregar el signor tanto destramente quanto potranno et come deueno, di farlo auer la termination che li ha rechiesto inanzi et mantenirlo rasonevolmente per la sua corte come suo homo et loro paro, et li homini ligj deueno rechieder al signor tutto così come li ha richiesto il suo paro. Et se a la corte vi sono pochi homini ligj, colui che rechiede può andar fuor de la corte et radunar li homini ligj donde potrà, et se non li potrà radunar, el può andar a cadauno là dove li potrà trovar et rechieder et protestar come soi pari, de venir in corte et pregar et rechieder al signor di ascoltar et intender la sua instantia et mantenirlo a rason per termination de la sua corte, et se hauerà richiesto termination, che li facino hauer la sua termination rechiesta inanzi, o farli rason per termination de la sua corte, et li suoi pari deueno far in questo modo senza fallo; et se advien che il signor non li volesse ascoltar, o non volesse far rason per termination o cognition di corte al loro paro, o li mancasse de termination, i ponno et deueno così ben impegnar el signor del servitio loro per questo, come ponno per alcuna termination che loro faranno, et il signor non la mantiene et eseguisce, se li richiede il suo paro di far in questo modo, et di tutto quel che vedranno et sapranno si governino verso lui come verso il paro loro.

Come, et perchè l'homo che ha più signori pol portar arme contra el suo signor senza mancar di fede verso di lui.

Se un homo ha più signori, può senza mancar di fede ajutar il suo primo signor, al quale ha fatto homagio prima che altri in tutte le cose, ed in tutte le sorte contra tutti li altri soi signori, perchè se ha fatto homo de altri, salvando la sua fedeltà; et similmente pol ajutar ciascun de li altri, salvando il primo, et quelli a li quali fece homagio prima di colui che vorà ajutar; per che a me par che se un signor hauesse un homo o più, che fusse homo o fusseno homini d'altro signor prima, et li citasse a venir per defender la sua terra contro li suoi inimici mortali che fusseno venuti per diseredìtar lui et li suoi homini, et se lui non vien, egli è in pericolo d'esser diseredìtato, per che li convien combatter con

loro subito, et quando venisse a la sua citation, et il suo primo signor fusse armato da l'altra parte in compagnia de quelli che fusseno venuti a disereditarlo a torto, quel homo per guardarsi, et per non mancar di fede deue venir in presentia del suo signor quando vegnirà al campo, et dirli in presentia de li suoi homini: *Signor, io son vostro homo, salvando la fedeltà del tale* (et lo nomini); *et lui è venuto con le arme contra di voi, et mi dispiace molto che non vi posso ajutar a questo bisogno vostro et mio, per che colui, che è mio signor prima che voi, è da quella parte, et io non debbo nè posso portar arme contro di lui in loco dove sia la persona sua, per il che mi tiro da un canto, et non ajuterò in questa necessità nè voi, nè lui, ma voglio ben che tutti la mia gente vi ajutino contro colui che vien per disereditarvi, ch'è capo della guerra contra di voi.* Et il suo signor li può dire: *Voi sapete ch'io vi citai de venir a difendermi et la mia terra contra li miei inimici mortali che a torto mi voléno diseredítar, et vi mandai a dir che se voi non mi venite ad ajutar, ch'io non combatteria con loro, et voi mi volete hora abbandonar al campo per dire che vostro signor è venuto con li miei inimici; et vi prego et rechiedo et protesto per la fede che mi douete, et cito sopra tutto quel che voi tenete del mio, di non me abbandonar al campo, ma che venite con me a combatter con l'inimici miei, et voi potrete ben guardarvi di metter man a la persona del vostro signor, et così potrà accader che voi li farete bisogno.* A questo può risponder l'homo: *Signor, voi intendete come vi piace et dicete quanto vi pare, ma sapi ch'io non porterò arme per voi al campo, dove colui ch'è mio signor avanti di voi sia armato da l'altra parte, perche quando io divenni vostro homo ho salvato la sua fedeltà, per il che non posso portar arme contra di lui per voi, et vedi ch'io vi lasso tutto el servitio che io vi debbo dare per el feudo che tengo da voi, eccetto la persona mia, nè voi mi podete dimandar più altro de rason, perche io non son obbligato de ajutarvi contra lui nè intendo poterlo far senza mentir la fede mia, et però non accetto nè voglio accettar la citation, nè il scongiuramento che voi mi hauete fatto; et ve dico come vostro homo sopra la fede che vi obbligai come mio signor, che questo ch'io non ve ajuto con la mia persona a questo bisogno, et ch'io mi parto da questo campo, non è se non per guardar la fede mia verso el tal* (et lo nomini), *il qual è mio signor prima di voi: et acciò che non mi possa alcun imputar per traditor s'io porto arme contra lui al campo.* Et con questo si parta, et tragasi ad una parte del campo; et se farà così, io credo che farà quel che deue verso cadauno de li soi signori; et non facendo così, mentirà la sua fede verso il suo primo signor, et potrà esser imputato poi traditor, et il suo signor hauerà di lui rason per la sua corte: et facendo così, el secondo signor non lo potrà al parer mio convincer di sua fede, nè per mentitor di fede, nè per mancator di servitio.

Come pol el signor citare li suoi homini per el servizio che li deueno, et dove et quando li hauerà citati o fatto citare, che deue fare et dire, fallando l'homo dal servitio che deue dapoi citato ordinariamente, et che menda deue haver el signor non la fa come si deue, che menda deve hauer l'homo, et chi è citato del servitio che deve, stando impedito, per chi et come deue mandar a dinotare el suo impedimento.

Se il signor ha bisogno del servitio de tutti li suoi homini, o de alcuno d'essi, li può citar com'è ditto di sopra, et se lui medemo fa la citation, la deue far in presentia de doi de li soi homini o più, per hauer recordo de corte se li bisognarà; et quando el signor cita il suo homo, deue dir a colui che cita: *Io ve cito de la tal cosa nel tal modo*, et dir che et come lo cita, et dove lo cita; et faccia la citation nel modo appresso dechiarito, et quando l'hauerà fatta, chiami a testimonio quelli suoi homini che saranno là dove fa la citation; et se la fa fare per tre de li suoi homini, l'uno in suo loco, et li doi come corte, dica colui che è ordinato in loco del signor a colui che vuol citar: *Io ve cito da parte del mio signor tal* (et lo nomini) *al tal loco* (et dicali el loco), *apparecchiato a fare el tal servitio come douete al mio signor, et hauerete ciò che vi bisogna per restar là fin al tal termine* (et dica el termine), *e sarete a la obbedientia del tale* (et lo nomini) *ch'el nostro signor ha ordinato là per esser in suo loco.* Et s'el bisogno è subito, el signor può ben far citar a hora nominata il suo homo, o a muoversi subito, si come hauerà bisogno, et se lo vuol citar così, el citator lo deue citar si com'è preditto, eccetto solamente de dirli l'hora a la qual lo cita, et el loco: et s'el signor lo fa citar per bastonier, el bastonier deue far la citation sopraditta; et se alcun de li homini del signor manca de servitio

del quale sia citato per el signor o per homo in suo loco, o per bastonier nel sopraditto modo, et el signor vol hauer justitia, el bastonier deue esser creduto s'el dirà de hauerlo citato, se colui non dice per la fede che deue al signor che il bastonier non l'ha citato con quella citation come dice, et con tanto sarà quito; se non, perde el suo feudo tanto quanto è specificato in questo libro, che si perde el feudo per mancar dal servitio. Et se il signor l'hauerà citato in presentia de do suoi homini o più, o lo fece citar per tre de li soi homini l'uno in suo loco, et li do come corte, perde el suo feudo nel preditto modo; alcuna scusa che il citato faccia non val niente, se non è impedito in modo che non possa andar a la citation; et chi ha impedimento deue dinotarlo al signor a hora et a tempo come si deue; et quando il signor hauerà citato o fatto citar el suo homo per tre de li suoi homini, com'è dechiarito di sopra, in la persona sua, o ne la casa, o nel feudo suo per el servitio che deue, la deue far referir in la corte per quelli suoi homini che furono presenti al far de la citation; et colui che l'hauerà fatta, deue referir a la corte come lui ha fatta la citation, et li altri deueno testificarlo; et dapoi ditto questo in corte, el signor deue comandar la corte che sia ben memore di quella citation che la corte ha ricordato. Et dapoi che sarà passato il termine de la citation, se colui che è stà citato non ha ditto o mostrato il suo impedimento al signor o a colui ch'è in suo loco, o non l'ha mandato a dinotare a hora et a tempo come si deue, el signor pol hauer rason per la sua corte tutte le fiate che vorà; et se hauerà rason, faccia dire così in presentia de la sua corte: *Io feci citar el tal nel tal mondo* (et dica come), *la qual citation fu riferita in presentia mia et de la mia corte per li tali* (et li nomini) *che furono presenti là doue fu fatta la citation, et colui che fu citato non ha fatto quel che fu citato nè mandato a dire il suo impedimento a hora e tempo come doueua, se l'é impedito; però rechiedo come debbo, che voi cognosciate che rason debbo hauer.* Et la corte credo deue cognoscer che si può tuor el possesso del suo feudo, per el qual deue el servitio che l'ha fatto citar, et usufruirlo un anno et un giorno, se l'è stà citato in persona; ma se l'è stà citato in la sua casa, o nel suo feudo, la corte deue cognoscer che il signor possa mettersi al possesso et usar el suo feudo per fin che vegna colui che è stato citato in presentia sua et de la sua corte a rechiederli el possesso del suo feudo; et subito che lo rechiederà, el signor li deue restituir il possesso del suo feudo; et quando el signor lo metterà in possesso di quel che l'hauerà spogliato, siccom'è preditto, el signor può subito (s'el vole) chiamarsi di lui di questo che li ha mancato del seruitio che lo fece citar nel modo sopraditto; et quando si chiamerà colui dil qual si chiama, non hauerà termine a quel chiamor; et se nega d'hauer mancato de servitio, el signor lo deue prouar per el recordo de corte; et prouandolo a questo modo, la corte deue terminar che si possa rimetter in possesso del suo feudo, et usufruirlo un anno et un giorno. Et però è più ferma cosa per el signor quando l'hauerà citato in presentia de doi de li suoi homini o più, o farà citar alcun de li suoi homini per tre homini suoi come corte, et lui mancarà del servitio, ch'el faccia referir la citation in corte per quelli suoi homini che furono là dove l'ha citato, o in presentia de ditti homini, per che s'el si chiamerà, et la citation sarà riferita, quelli de la corte saranno certi che la citation è stà fatta, et ponno et deueno far la termination com'è preditto; ma se el signor non fa referir in corte la citation per li preditti, et dirà d'hauer fatto citar el tal suo homo, et lo nomina, si come deue, et lui ha mancato del servitio, et rechiede a la corte di cognoscer che rason deue hauer, la corte deue cognoscer (al parer mio) che, se così è come dice, che si possa metter al possesso del feudo et usufruirlo anno et giorno, o fin che colui ch'è mancato dal servitio, li domandi el possesso del suo feudo, secondo che sarà fatta la citation, o a la persona sua, o al suo feudo, o a la sua casa. Et quando colui che il signor dice d'essergli mancato del servitio del feudo, del quale s'ha messo in possesso in ditto modo, viene in corte et rechiede el possesso del suo feudo et l'ha, et el signor se chiamerà de lui, si com'è preditto, et lui nega ch'el signor l'habbi fatto citar, siccome ha ditto et dice non li hauer mancato del servitio che li deue, et el signor non lo puol prouar per recordo de corte, cioè per quelli suoi homini in presentia de li quali è stà citato, lui non sarà miga convinto d'hauer mancato dal servitio; et chi se chiama dal signor, dicendo hauer messo man al suo feudo altramente che come doueua, dimandando haver tal rason come la corte cognoscerà ch'el debba esser quietato per tutta la sua vita de la fede, et del servitio che li deue per quel feudo, et el signor non è miga quietato verso di lui de la sua

fede. Et però ho ditto di sopra ch'el signor deue far referir a la sua corte la citation per li tre homini che l'haueranno fatto, o per quelli che furono presenti quando l'ebbe citato, per che così fazando lui è for di quel pericolo; et se el signor fa citar li suoi homini pel bastonier, o per tre de li suoi homini de andar in corte, et loro non vengono, mancano del servitio, non essendo impediti, et non dinotando il suo impedimento, per li tre homini, o per il bastonier. Et andando in corte per la citation del signor, colui che si partirà de la corte del signor senza licentia sua mentre quella si tien, in quella fiata mancarà di servitio, perchè questo è un proprio servitio che lo deuono tutti quelli che deuono servitio personale al signor. Et se non li deuesseno questo servitio, et li altri che sono dechiariti di sopra in questo libro, egli non potrebbe tenir corte, nè far rason nè justitia a quelli che gliela rechiedono; et però sono statuiti li ditti servitj, che possa astrenzer li suoi homini di venir in corte et restar là, et far le sopraditte cose per aldir et judicar la lite et differentie; et la corte non valerebbe nè il judicio, se il signor non potesse astrenzer li suoi homini d'esser là, et fare le predítte cose in corte, per che el signor non può far sententia, nè intrauenir a la sententia, et se il signor cita o fa citar alcuno de li suoi homini per el servitio che li deve, et lo fa al modo sopraditto: et se il signor fa citar alcuno de li soi homini che sia impedito, egli deue dinotar el suo impedimento, et dire a quelli che lo citano in questo modo: *Io ho il tal impedimento* (et dir quale), *per il che non voglio accettar questa citation, se la corte non termina o cognosca che io la debbo accettar, et del mio impedimento, et de la mia resposta io chiamo a testimonio voi.*

§ 2. — **Matrimonj delle Vassalle.**

(Assise di Gerusalemme).

Come, dove et per chi deve el signor far citar donna, che tien feudo, che deve servitio personale de tuor marito; et che menda deve haver quando la è citata de prender marito, et non lo prende.

Quando el signor vol citar, o far citar donna come si deve de prender marito quando ha et tien feudo, che deve servitio personale, o donzella a la quale sia pervenuto feudo, che deve servitio personale, deve offerirli tre mariti, et tali che siano di egual conditione a lei, o al suo altro marito, et la dè citar in presentia de doi de li suoi homini, o de più, o farla citare per tre de li suoi homini, l'uno in suo loco, et li doi come corte; et colui che statuirà per far questo li deve dir in questo modo: *Madonna, io vi offerisco da parte del mio signor tale* (et lo nomini), *tre mariti, el tale, el tale, el tale* (et li nomini), *et ve cito da parte del mio signor tale, che voi infra el tal termine* (et li menzoni el termine) *prendiate per marito l'un de li tre che vi ho nominato, et per questo chiamo a testimonio questi homini del mio signor, che son qui come corte;* et dicalo così in presentia sua tre volte. Et s'el signor la cita, offeriscagli tre mariti, et la citation nel modo sopraditto; et se non si trova a citar in sua presentia, si deve citar in casa sua, o nel suo feudo, o nella casa che fu ultimamente, se non ha casa sua, ne la qual stantii; et chi la vorà citar in uno dei detti lochi, facia così com'è dechiarito in questo libro, che si debba citar in casa, digando le parole sopraditte, che si deve dire al citar de la donna. Et quando donna è così citata, et lei non prende in ditto termine l'uno de li tre mariti che li è stà offerto per maritarsi, e se non vien infra el termine datogli per tuor marito in presentia del signor trovandolo, et dirge la rason, per che non vol accettar la sua citation, et tal che la corte el termina, o cognosca, over non trovando el signor a la sua corte, dirlo a doi, over più homini di corte, com'è venuta là doue credeva trovar el signor, et se l'hauesse hora trovato, li haueria ditto la rason, per che non deve accettar la sua citation de prender marito, come l'ha fatto citar, et di ciò chiamar la corte a testimonio, et pregar, et rechiederli che siano memori del giorno che lei è venuta là, et de le parole che ha ditte, a ciò lo possano aricordar se li bisognasse. O se lei fusse impedita infra el termine de la citation, che faci intender al signor el suo impedimento, per tal che s'offerisca in presentia de doi homini, o de più, de certificarlo esser suo commesso, et che lei li ha imposto quel che dice per lei;

et mandando a dinotar el suo impedimento per procuratore, el procuratore deve dire: *Signor, la tal* (et la nomini) *vi fa saper per me, com'è impedita, in modo che non puol venir in presentia vostra a risponder circa la citation vostra, et dire per che non la deve fare, o dire che lei è talmente impedita, che non può far quel ch'è stà citata, et se non credete signor ch'io sia suo commesso, et che lei m'ha imposto quel che ho ditto per lei, io mi offerisco far quel che la corte cognoscerà ch'io debba fare.* Et se il signor non li crede, deve comandar a la corte de cognoscer quel che deve fare, et la corte deve cognoscer, al parer mio, ch'el debba giurar sopra li Santi esser suo commesso, et che lei li ha imposto di dire quel che ha ditto per lei, et se lui lo fa, deve esser creduto, et lei haverà mandato a dinotar il suo impedimento bene come doveva; et se lui non fa quello che la corte cognoscerà, lei sarà mancata al signor del servitio che li deve, de maridarsi a la sua citation. Per che se colui che si fa commesso in corte d'alcun homo o donna che sia citata per servitio, o per venir a judicarsi, non s'offerisce a far questo ch'è ditto di sopra et non lo fa, non deve esser creduto, nè tenuto come commesso. Et se lei non vien infra el termine in presentia del signor in corte, et non dice, o non fa dire infra quel termine cosa per la quale la corte termini o cognosca, che lei non è tenuta d'accettar la citation che il signor l'ha fatto, lei haverà mancato del servitio che deve al signor, et potrà el signor haver rason et restoro da lei sel vorà, si come de mancante al servitio di tuor marito; et se lei fa dinotar al signor el suo impedimento, si com'è ditto di sopra, et il termine de la citation passerà, el signor la deve far citar darecavo, si com'è preditto. Et se la donna citata a tuor marito nel sopraditto modo, non lo prende infra el termine de la citation, o non fa alcuna de le cose specificate di sopra per la quale non sarà mancante del servitio facendola, et dapoi passato il termine de la citation, el signor si metterà al possesso del feudo per cognition di corte, o non l'ha, lei deve venir in presentia del signor, et dire: *Signor, un dì passato m'avete fatto offerir tre mariti, et citar ch'io prenda l'uno infra tal termine* (et dicalo): *et s'io non lo feci, fu causa l'impedimento ch'io hebi, o per cattivo consilio; et hora io son pronta di far il vostro comando, et maridarme a l'uno de li tre mariti, che voi m'avete offerto.* Se il signor si chiamerà contento, et possede el feudo, gliel deve restituir et lei deve far il suo comandamento; et se lui non si tenirà satisfatto, ma vorà haver restoro del difetto de servitio, dicali: *Dama, egli è vero che voi mi dovete servitio del vostro maridar, et io vi feci citar debitamente, et a termine nominato, et voi infra quel termine non m'avete fatto el servitio che mi dovevi, nè avete ditto rason in corte, per che non dovevi fare, et tal che la corte l'havesse terminato o cognosciuto, nè havevi impedimento per il qual non dovevi accettar la mia citation, nè far el mio servitio; però io intendo che voi m'avete mancato del servitio che me dovevi de prender marito, et voglio havere tal rason et restoro, come debbo per la cognition de la mia corte, nè voglio che resti per cosa che voi havete ditto, ch'io non l'habbia, se la mia corte non cognoscesse, ch'io non lo debba haver, et de questo me metto a la cognition de la mia corte, salvando le mie rason.* Et dapoi parmi, che la donna non può dir cosa per la quale la corte non conosca, che il signor possa et deba haver sel vole tal restoro come de defetto de servitio. Et dapoi la ditta cognition, el signor comandi a la corte de cognoscer qual rason et qual restoro deve haver, et la corte deve cognoscer, credo, che lui si può far servir del feudo un anno et un giorno; et dapò l'anno et giorno ogni volta she lei domanderà el suo feudo, che possa haverlo, et quando la donna haverà recuperato el suo feudo, el signor la può far citar darecavo de prender marito, nel modo sopraditto, et sarà si com'è dechiarito di sopra.

Quando femina tien un feudo, o più d'uno, o de più signori, et lei se marida senza licentia de colui al quale deve el maridazo, che restoro deve aver lui et li altri signori.

Quando femina che ha, et tien un feudo, o più d'un signore, o d'una donna, in heredità, o in governo, o in duario, se marida senza sua licentia, colui o colei da cui tien el feudo o li feudi, può haver rason et restoro, et tale, al parer mio, che lui haverà se vorà quel feudo, che lei tiene per la cognition de la sua corte; tutto el tempo che lei sarà in quel matrimonio. Et quando el signor vol haver feudo de

femina per tal mancamento, el deve far in questo modo, che quando lui è certo, che lei sia maritata, deve far congregar la sua corte, et dire, o far dire a quelli de corte: *La tal donna* (et nominarla) *che ha, et tien el tal feudo da me in questo modo* (et dire qual è il feudo, et come lo tien da lui, et quel che deve per quel feudo), *è maridata senza mia licentia; però vi commetto che dobbiate cognoscer che menda et che restoro debbo aver da essa.* Et la corte deve far la cognition, et (credo) in questo modo: che il signor possa mettersi in possesso del feudo, che lei tien da lui, et usufruirlo fin che lei sarà in quel matrimonio, se la donna confessa in corte esser maridata in questo modo; et se la corte non è certa, se non per el ditto del signor, al parer mio deve fare la cognition in questo modo, che se lei è maridata senza licentia del signor, dal qual tien el feudo, si come dice, che lui può mettersi al possesso del feudo, et usufruirlo mentre lei serà in quel matrimonio. Et s'alcuna donna tien molti feudi, de molti signori, et se marida in ditto modo, io credo che cadaun di loro dal quale lei tien feudo, può haver quel che tien da lui in feudo per correzione dell'errore che lei fece de maridarsi di sua auctorità; et chi vorà haver restoro, lo può aver per la corte del signor, nel modo dechiarito di sopra.

N° XIX.

COSTITUZIONE

DELL' IMPERATORE FEDERICO II

CONTRO I PATARINI.

Si riferisce al Racconto, Lib. XII, cap. 6.

Constitutiones regni Siculi. — TITOLO I, II e III.

Inconsutilem tunicam Dei nostri dissuere conantur hæretici, et vocabuli vitio servientes, quod significationem divisionis enuntiat, et ipsius indivisibilis fidei unitati conantur inducere sectionem, et oves a Petri custodia, cui pascendæ a pastore bono sunt creditæ, segregare. Hi sunt lupi rapaces intrinsecus, et eo usque mansuetudinem ovium prætendentes, quousque possint ovile subintrare dominicum. Hi sunt angeli pessimi. Hi sunt filii pravitatum, a patre nequitiæ, et fraudis autore ad decipiendas simplices animas destinati. Hi sunt colubri, qui columbas decipiunt. Hi sunt serpentes, qui latenter videntur inserpere, et sub mellis dulcedine virus evomunt, ut dum vitæ cibum ministrare se simulant, cauda feriunt, et mortis poculum, velut quoddam durissimum aconitum immiscent. Horum sectæ veteribus legibus ne in publicum prodeant, non sunt notatæ nominibus, vel quod est forte nefandius, non contentæ, ut vel ab Ario Ariani, vel a Nestorio Nestoriani, aut a similibus similes nuncupentur; sed in exemplum martyrum, qui pro fide catholica martyria subierunt, Patarenos se nominant, velut expositos passioni hujusmodi. Miseri Patareni, a quibus abest sancta credulitas Trinitatis æternæ, sub uno contextu nequitiæ in simul tres offendunt, Deum videlicet, proximos et seipsos: Deum, cum Dei filium et fidem non agnoscunt; decipiunt proximos, dum ipsis sub specie spiritualis alimoniæ, hæreticæ pravitatis oblectamentum ministrant; crudelius etiam sæviunt in seipsos, dum, præter animarum dispendium, corpora denique sævæ mortis illecebris, quam per agnitionem veram veræ fidei possint evadere, vitæ prodigi et necis improvidi, sectatores involvunt; et quod est ipso dicto durisssimum, superstites etiam non terrentur exemplo.

Contra tales itaque, Deo et hominibus sic infestos, continere non possumus motus nostros, quin debitæ ultionis in eos gladium exeramus, et tanto ipsos persequamur instantius, quanto in evidentiorem injuriam fidei christianæ prope romanam ecclesiam quæ caput aliarum ecclesiarum omnium judicatur, superstitionis suæ scelera latius exercere noscuntur: adeo quod ab Italiæ finibus, præsertim a partibus Longobardiæ, in quibus pro certo perpendimus ipsorum nequitiam amplius abundare, jam usque ad regnum nostrum Siciliæ suæ perfidiæ rivulus derivarunt. Quod acerbissimum reputantes, statuimus in primis, ut crimen hæreseos, damnatæ sectæ cujuslibet quocumque nomine censeantur sectatores, prout veteribus legibus est distinctum, inter cetera publica crimina numeretur; imo crimine læsæ majestatis nostræ debet ab omnibus horribilius judicari, quod in divinæ majestatis injuriam dignoscitur attentatum: quamquam judicii potestate alter alterum non excedat. Nam sicuti perduellionis crimen personas adimit damnatorum et bona, et damnat post obitum etiam memoriam defunctorum; sic et in prædicto crimine, quo Patareni vocantur, per omnia volumus observari, ut ipsorum nequitia, qui Deum non sequuntur ac in tenebris ambulant, detegatur. Nemine etiam deferente, diligenter investigari volumus hujusmodi scelerum patratores, et per

officiales nostros, sicut et alios malefactores inquiri, ac inquisitione notatos, etiam si levi suspicionis argumento tangantur; a viris ecclesiasticis et prælatis examinari jubemus; per quos si evidenter inventi fuerint a fide catholica saltem in uno articulo deviare, ac per ipsos pastorali more commoniti, tenebris diaboli relictis ac insidiis, noluerint agnoscere Deum lucis, sed in erroris concepti constantia perseverent, præsentis nostræ legis edicto damnatos, mortem pati Patarenos decernimus, quam affectant; ut viri in conspectu populi comburantur, flammarum commissi judicio. Nec dolemus, quod in hoc ipsorum satisfacimus voluntati, ex quo pœnam solummodo, nec fructum aliquem alium consequuntur erroris. Apud nos pro talibus nullus intervenire præsumat: quod si fecerit, in ipsum nostræ indignationis aculeos non immerito convertemus.

De Patarenorum receptatoribus, credentibus, complicibus et fautoribus.

Patarenorum receptatores, credentes et complices, et quocumque modo fautores, qui, ut a pœna possint alios eximere, de se veluti improvidi non formidant, publicatis bonis omnibus relegandos in perpetuum esse censemus. Et ipsorum filii ad honores aliquos nullatenus assumantur, sed infamiæ perpetuæ nota laborent, ut nec in testes, nec in causis, quibus repelluntur infames, aliquatenus admittantur. Si tamen aliquis de filiis receptatorum, vel fautorum detexerit aliquem Patarenum de cujus hujusmodi manifeste probetur perfidia, in fidei præmium, quam agnovit, famæ pristinæ, de imperiali clementia, restitutionis in integrum beneficium consequatur.

De apostatis.

Apostatantes a fide catholica penitus execramus, insequimur ultione, bonis omnibus spoliamus, et a professione vel voto suffragante legibus coarctamus, successione tollimus, et omne jus legitimum abdicamus. —

Nei *Monumenta Germaniæ historica, Legum* tom. II, editi da Pertz, pag. 243, 252, 287, 327 son riprodotte tutte le costituzioni di Federico II contro i Patarini.

In obbedienza di questi decreti, i Comuni italiani pubblicarono ordinanze contro gli eretici, e specialmente i Patarini; e noi recheremo qui quella dei Milanesi, togliendola dalla *Storia di Milano* di Bernardino Corio:

— Sotto il reggimento del degnissimo podestà Oldrado di Tresseno furono statuiti molti ordini contro gli eretici, siccome abbiamo trovato per un autentico stromento da noi vulgarizzato in questo modo: « In nome del Signore, e dall'incarnazione di quell'anno milleducento trentatre, un venerdì, ai quindici di settembre, indizione settima, sotto il reggimento di Oldrado Tresseno podestà di Milano, frate Pietro veronese, il qual dopo fu divo, dell'ordine de' Predicatori, per l'autorità a lui dal pontefice concessa contro gli eretici, siccome si contiene in una carta attestata e fatta per Obizzone Scazzago notaro milanese, milleducento trentadue; per l'autorità ancora a lui concessa per il Comune di Milano, attribuita nel general concilio contro i predetti eretici, siccome si contiene in un'altra carta estratta e tradotta per Singhimbaldo della Torre, notaro e cancelliere di questa Comunità, nell'anno sopradetto, statuì ed ordinò d'essere posto tra gli altri statuti di questa repubblica gl'infrascritti capitoli, i quali nelle lettere del sommo pontefice si contengono, ed attribuite ad esso frà Pietro veronese, per la virtù de' quali si scomunicava ed anatemizzava tutti gli eretici, Catari, Patarini, Poveri di Lione, Passagini, Giesepini, Arnaldisti, Speronisti ed altri di diversi nomi, quali avevano diverse faccie, e con diverse caude l'un con l'altro si colligavano, essendo dannati dalla Chiesa di Cristo, parimente fossero dal secolar giudizio. Ma avanti che dalle grazie si separassero, e dopo che delle cose predette erano ripresi non volendo venire alla condegna penitenza, giudicava che fossero dannati al carcere in perpetuo, come credenti degli eretici errori. E che i ricettatori, difensori e fautori di tali eretici si dovessero discernere, soggiacere nella sentenza scomunicale; e se tale, dopo fosse notato iscomunicato, per sua presunzione non curava di emendarsi subitamente, dovesse essere fatto infame nei pubblici concilj ed uffizj, nè per testimonio fosse ammesso, ed ancora fosse intestabile, per modo che non potesse accedere ad alcuna successione d'eredità, ed in veruna causa questi tali non fossero uditi nè ammessi. E se giudice alcuno giudicasse per loro, tal sentenza fosse come di niun valore; e se fosse avvocato che pigliasse il patrocinio dei

predetti, non fosse ammesso; e se tabelione tradasse per quegli stromenti, prestissimamente fosse di niun valore, anzi con l'attore s'avessero per dannati; ed essendo chierico, da ogni uffizio e benefizio fosse privato. E se ancora tali, dappoi che dalla Chiesa fossero notati, sprezzavano la scomunicazione, da' laici fossero puniti con debita pena. Ed essendo notati della sospicione notabile, fosse considerato alla qualità della persona; e quella dimostrando volersi con la congrua innocenza purgarsi dal coltello di anatematizzazione, fosse ammessa mediante la condegna soddisfazione. E se per un anno intiero rimanessero scomunicati, come eretici voleva si punissero. Ancora che la reclamazione ed appellazione di quelli non fossero ascoltate. E che giudici e notari impedissero il loro uffizio, e non facendolo, in perpetuo del suo uffizio fossero privati. E da chierici gli fossero vietati i sagri luoghi di sepolture, nè che elemosine nè oblazioni ricevessero da quelli. E che similmente facessero gli ospitalarj e templarj sotto la pena d'essere privati del loro uffizio, al quale non potessero essere restituiti senza licenza della Chiesa apostolica. E se a tali presumessero dare sepoltura cristiana, fino alla condegna soddisfazione fossero notati di scomunicazione, dalla quale non potessero essere assolti per fin che tali corpi pubblicamente con le proprie mani non gettassero fra i dannati, acciò che in perpetuo mancassero di sepoltura. E che non fosse lecito a niun laico, nè in pubblico nè in privato, disputar della fede cattolica, sotto la pena d'essere scomunicati. E se alcuno intendesse che gli eretici celebrassero occulti conventicoli, ovvero alla comune conversazione de' fedeli le ragioni e costumi dissidenti, quegli studiassero palesarlo al confessor suo, o altro per il quale sapessero che ne facesse notizia al suo prelato; altrimenti fosse scomunicato. I figliuoli degli eretici, i ricettatori e difensori di quelli, per fin alla seconda generazione non fossero ammessi ad alcun uffizio nè benefizio ecclesiastico. Ancor, che le case di quelli, i quali ricevevano tali eretici temerariamente nella città, senza ristoro di alcun tempo fossero rovinate. E contro i credenti degli errori degli eretici, da poi che fossero per la Chiesa notati, osservassero tutte le cose predette. E se alcuno conoscesse eretico e non lo manifestasse, fosse punito in lire venti; e non le potendo pagare, fosse bandito, e non potesse essere assolto di tal bando finchè non pagasse le dette lire. E che i ricettatori o difensori degli eretici nella terza parte de' suoi beni fossero puniti, e deputati all'utilità del Comune de' Milanesi. E se la seconda volta cascassero in tal mancamento, dovessero essere scacciati dalla città e sua giurisdizione, dove per alcun tempo non potessero ritornare se prima non avessero soddisfatto alla sopradetta pena. —

N° XX.

LE REPUBBLICHE ITALIANE.

Si riferisce al Racconto, Lib. XII, cap. 1.

§ 1. — L'impero e le repubbliche.

Le relazioni fra l'Impero e le repubbliche al tempo della pace di Costanza appajono meglio che altrove da un diploma di Federico Barbarossa al Comune di Lucca, nell'archivio secreto di Stato di quella città:

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis.

Fridericus, divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, dilectis fidelibus suis consulibus Lucanis, et universo populo tam præsentibus quam futuris in perpetuum. Sinceritas eximiæ vestræ fidelitatis, quam inter cæteras imperii nostri civitates hactenus erga nos excellentes intuistis, nos invitat ad futurorum memoriam scripturæ ministerio declarare, qualiter in conspectu domini dilecti nostri Rainaldi Coloniensis archiepiscopi electi, et Italiæ archicancellarii, et imperatoriæ nostræ majestatis legati, in burgo qui dicitur Sancti Genesii, in ecclesia Sancti Cristophori, Rossus, Guadardus et Guilelmus majores Lucanæ civitatis consules, quisque pro se ad sancta Dei evangelia juravit ita:

Ego ab hac hora in antea fidelis ero domini Frederici Romanorum imperatoris, sicut de jure debeo domino imperatori meo; et non ero in facto, vel in consilio, sive auxilio quod perdat vitam, vel membra sua, vel coronam, vel imperium, seu honorem suum, vel quod in captione aliqua contra voluntatem suam teneatur; et bona fide juvabo eum retinere coronam et honorem suum, et nominatim civitatem Lucanam, et ejus comitatum, et quæcumque regalia quæ de jure in ea debet habere intus vel foris. Hæc omnia contra omnes adjuvabo eum retinere bona fide, et si perdiderit recuperare, et credentias suas, quas per se vel per suum certum missum, vel per suas literas certas mihi significaverit, bona fide celabo, et præcepta ejus quæ mihi fecerit de pace servanda, vel guerra in Tuscia facienda, sive de regalibus suis adimplebo, nisi per parabolam domini imperatoris, vel domini archicancellarii, vel ejus certi missi remanserit, et fodrum ei per episcopatum et comitatum Lucanum bona fide recolligi juvabo, cum ab ejus certo misso ad hoc destinato requisitus fuero. Et homines civitatis Lucanæ idem sacramentum fidelitatis domini imperatoris pro posse meo jurare faciam bona fide. Et stratam non offendam, et ne ab aliquo offendatur bona fide pro posse meo defendam et vindicabo. Et dabo domino imperatori Frederico in expeditione versus Romam, Apuliam et Calabriam milites viginti, et ad illos terminos, quos dominus imperator per se vel per certum suum missum ad hoc destinatum imposuerit mihi. Et conventionem factam de pecunia quadringentarum librarum annuatim solvenda observabo; et nullum recipiam in consulatu, qui hoc sacramentum de pecunia solvenda non juret; et hæc omnia observabo, nisi quatenus remanserit per parabolam domini imperatoris, vel domini archicancellarii, vel alterius sui certi missi nominatim ad hoc destinati. Quæ quidem omnia acta sunt in præsentia comitis Gerardi, et comitis Aldibrandini, et comitis Alberti, et quorumdam consulum Pisanorum, Florentinorum et Pistoriensium et aliorum multorum, anno Dominicæ Incarnationis 1162, VI idus julii, indict. x.

Postea in eodem mense et anno aliquantis diebus interpositis, videlicet idus julii, Lambertus filius Solatte, et Guiducius, et Carolus majores Lucanæ civitatis consules,

eodem modo et ordine, infra Lucanam civitatem in publico parlamento, in præsentia prælibati archicancellarii, et aliorum quamplurium prope ecclesiam et canonicam Sancti Martini Lucani episcopatus totum suprascriptum fecerunt.

Concordia vero inter nos et Lucanos consules quomodo sit et esse debeat, per eumdem Rainaldum Coloniensem electum, et archicancellarium Italiæ atque imperatoriæ majestatis legatum facta, talis est, videlicet quod ipsi consules, a proximis kalendis augusti usque ad sex annos, debeant omnia regalia quæ habent tam in civitate quam extra, salvo fodro domini imperatoris, extra civitatem libere tenere, dando in purificatione beatæ Mariæ in unoquoque anno domino Frederico Romanorum imperatori, vel suo certo misso nominatim ad hoc delegato, quadringentas libras Lucanæ monetæ publice probatæ; et ipsis sex annis transactis, ipsa prælibata regalia prælibato domino imperatori resignabunt, et per parabolam prædicti Frederici imperatoris vel ejus Rainaldi Coloniensis electi, et Italiæ archicancellarii, vel sui certi missi ad hoc destinati.

Præterea dominus imperator concedit civitati Lucanæ, ut eligant omni anno ex se consules quos voluerint, qui debeant jurare, ita videlicet, quod guidabunt et regent populum et civitatem Lucanam ad honorem Dei, et ad servitium domini imperatoris Frederici, et ad ipsius civitatis salvamentum. Et ex ipsis consulibus qui electi fuerint, ibunt omni anno in præsentia ipsius domini imperatoris Frederici si in Italia fuerit, aut unus si in Alemania fuerit, recepturi investituram a domino imperatore vice omnium. Et si domino imperatori placuerit quod Lucæ solvant duci solidos mille, quos convenerunt, tanto minus domino imperatori de prædicta pecunia usque ad prædictum terminum solvere debent; alias secundum prædictum ordinem totum solvere debent. Item consules qui fuerunt electi omni anno, si non habuerint juratam domino imperatori fidelitatem, eam jurare debent.

Et hanc totam conventionem nostram per nostrum mandatum et auctoritatem ab eodem Coloniensi electo et Italiæ archicancellario factam præsentis paginæ scripto corroboramus, ac sigillo majestatis nostræ confirmamus. Hæc autem omni concordia firmata et habita est inter nos et civitatem Lucanam per Rainaldum Coloniensem electum legatum nostrum, ac prænominatos Lambertum et Guilelmum Lucanæ civitatis consules pro se et suis sociis consulibus in prædicto burgo Sancti Genesii, in domo Rambotti, in præsentia Rolandi de Octavo, Tignosi causidicorum, Dati Cherinchi . . . Malusi, Uberti Sandei, et aliorum etc. Dominicæ Incarnationis anno 1162, VII idus julii, indict. X.

Chi abbia posto mente a quanto noi esponemmo nella Storia Universale riguardo alle magistrature e ai privilegi delle città, n'avrà e schiarimento e conferma. Matura coi tempi quella libertà; e il 1209 Ottone IV concede alla città medesima quest'altro privilegio, che è bello confrontare col sopradetto per vedere i passi fatti dalla costituzione interna e dall'esteriore in quel mezzo secolo (Le spiegazioni datene nelle *Memorie e documenti per servire alla storia lucchese*, vol. I, non reggono coi nuovi lumi storici: ma si rifletta che quel volume fu stampato sin dal 1813; e gli accademici mostrarono ben altra intelligenza negli ultimi):

— In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis.

Otho quartus, divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus. Imperialis excellentiæ nostræ decet eminentiam devotos fidelesque suos sua clementia respicere, et pro benemeritis digna munificentiæ suæ beneficia liberaliter impertiri. Quapropter notum facimus universis imperii nostri fidelibus præsentibus et futuris, quod nos, cognoscentes ex privilegiis antiquis antecessorum nostrorum divorum augustorum, et ex multis obsequiis quæ fideles nostri Lucenses cives in primo adventu nostro ipsi majestati nostræ honorabiliter exhibuerunt, ipsos ferventer devotionem ac fidem indefessam ad honorem et exaltationem romani imperii multis laboribus et expensis semper ostendisse, de imperiali clementia ipsos cum omnibus bonis et rebus eorum mobilibus et immobilibus in speciale imperialis nostræ defensionis patrocinium recipimus. Insuper concedimus eis, juxta privilegiorum suorum tenorem, et imperiali auctoritate statuimus, ut nullus hominum, nullaque potestas cujuscumque dignitatis murum Lucanæ civitatis antiquum sive novum in circuitu frangere audeat, et domus quæ infra hunc murum ædificabuntur, vel jam sunt ædificatæ aut circa in suburbio, nullus mortalium aliquo

malo ingenio sine legali judicio deponere præsumat. Volumus etiam et præcipimus quatenus imperiale palatium nostrum in ipsa civitate Lucana vel extra in burgo eorum non ædificetur, vel hospitia capiantur ibi vi vel aliqua potestate, de speciali gratia ipsis concedentes, quatenus nulli hominum fodrum aliquod persolvatur, curaturam aliquam seu ripaticum a Papia usque Romam vel in civitate Pisana vel in ejus comitatu. Addimus etiam ut, si qui hominum introierint fluvium Serculum, Mutronem aut mare cum navi sive cum navibus causa negotianti cum Lucensibus, aut ipsi Lucenses cum eis, nullus hominum eos molestare, aut cum negotiatores venerint a Luni usque Lucam per stratam, nullus hominum eos strata retorqueat, aut venire aut recedere prohibeat, sed per omnia et in omnibus veniant usque Lucam securi, omni contradictione remota. Præcipimus insuper imperiali edicto, ut ab ipsa civitate Lucensi infra sex milliaria nulla castella, sive munitiones ædificentur ab aliquo, et si aliquæ fuerint ædificatæ contra hanc nostram prohibitionem, illico nostro ed imperii auxilio, ac plena nostra licentia funditus destruantur. Concedimus et indulgemus, ut si aliquis horum possessionem alicujus rei per annos triginta habuerit, si autorem vel datorem ostendere potuerit per pugnam aut duellum, inde nulli teneatur respondere. De speciali gratia omnibus eis indulgentes, ut in foro Sancti Domini, et in foro Parmensi plenam licentiam habeant ac libertatem imperiali auctoritate emendi, vendendi, ac res suas quolibet modo commutandi. Interdicimus quoque ac omni modo inhibemus perversas consuetudines a tempore Bonifacii marchionis prædictis fidelibus nostris civibus Lucensibus graviter impositas, volentes ut securitates quas marchiones, vel aliqua quælibet persona cum ipsis aliquando pepigerunt, firma permaneant et rata. Decernimus et præcipimus ut omnino nullus judex Lombardiæ aliquod judicium vel placitum in ipsa civitate Lucana vel ejus burgo aliquo modo exerceat, nisi nostra specialiter, aut familiarissimi nostri imperialis aulæ cancellarii persona præsente. Statuimus itaque ut nullus archiepiscopus, episcopus, dux, comes, vicecomes, nullus legatus et nuntius noster omnino, nullaque persona vel magna vel parva, sæcularis aut ecclesiastica, prædictos fideles nostros Lucanos contra hanc nostram concessionem gravare audeat, vel modo aliquo perturbare. Quod si quis attemptaverit, centum libras auri puri pro pœna componat, dimidiam cameræ nostræ, et reliquam passis injuriam. Unde et præsentem paginam inde conscriptam majestatis nostræ sigillo jussimus communiri. Hujus rei testes sunt Volcherius patriarca aquilegiensis, Joannes episcopus cancellarius, Henricus mantuanus episcopus vicarius curiæ, Joannes episcopus florentinus, Robertus lucanus episcopus, Ildebrandus comes Tusciæ, Guido comes de Gurvis, Menicardus comes de Gurvis, Azzelinus de Trevisio, Salinguerra de Ferraria, Henricus marischalcus de Calidia, Cuno de Minchenber, et alii quam plures.

Ego Conradus Spirensis episcopus imperialis, aulæ cancellarius, vice domini Tedicis coloniensis archiepiscopi, et totius Italiæ archicancellarii recognovi.

Acta sunt hæc anno Dominicæ Incarnationis 1209, regnante domino Othone quarto Romanor. imperat. gloriosissimo, anno imperii ejus primo.

Datum apud Fulgineum, per manum Gualtherii imperialis aulæ protonotarii, II idus decembris.

Più ampiamente Federico Barbarossa il 1164 confermava il mero e misto imperio al vescovo di Lucca sopra una quantità grande di terre, ville, castelli *piissimorum antecessorum nostrorum exempla secuti*; e il vescovo vi è autorizzato *ad legem et justitiam faciendam, gubernandum per te et per tuum nuptium, ita sicut nos et noster nuptius agere debuissemus.*

Ai diritti di mercatura e di esenzione le repubbliche vogliono aggiungere il dominio sopra i vicini; ed ecco ancora come la città medesima ottenesse molte pertinenze nella Garfagnana da Federico II nel 1244:

— In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis.

Fridericus, divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus et Siciliæ rex. Liberalitas imperialis recompensat in præmiis impensa fidelium servitia quæ merentur. Ea propter, per præsentis privilegii nostri tenorem notum fieri volumus universis imperii fidelibus tam præsentibus quam futuris, quod commune civitatis Lucæ fideles nostri majestati nostræ humiliter supplicarunt, ut castrum Motronis, Montisfegatensis,

et castrum Luliani, quæ sunt de Carfagnana cum omnibus eorum, et cujusque eorum rationibus, pertinentiis, jurisdictionibus et districtu eis concedere in perpetuum, et dare licentiam eidem communi recipiendi et retinendi homines et personas quaslibet Carfagnanæ fideles nostros in concives eorum, qui, vel quæ effici voluerint habitatores et incolæ, vel alios concives civitatis ejusdem, et eisdem hominibus et personis veniendi ad eamdem civitatem ad habitandum si voluerint, vel alias se concives faciendi; et quod liceat communibus et aliis singularibus personis de Carfagnana recipere potestates, et rectores civitatis prædictæ de gratia nostri culminis dignaremur. Nos vero ejusdem communis nostrorum fidelium supplicationibus benignius inclinati, attendentes etiam grata et accepta servitia quæ idem commune majestati nostræ exhibuit, hactenus exhibet in præsenti, et quæ exhibere poterit in futurum, eidem communi castra de Carfagnana superius denotata cum omnibus eorum, et cujusque eorum rationibus, pertinentiis, jurisdictionibus et districtu concedimus, nec non ipsis licentiam recipiendi et retinendi homines, et quaslibet personas Carfagnanæ fideles nostros in concives eorum, qui, vel quæ effici voluerint habitatores et incolæ, vel alias concives civitatis ejusdem, et eisdem hominibus et personis veniendi ad ipsam civitatem ad habitandum si voluerit, vel alias se concives faciendi, et hominibus et aliis singularibus personis de Carfagnana recipiendi potestates et rectores civitatis prædictæ de gratia majestatis nostræ, et plenitudine potestatis, salva in omnibus imperiali justitia. Statuimus præterea, et sancimus ut nulla persona etc. *con le solite formole.*

Per castigo dell'aver parteggiato coi papali, esso Federico privò Lucca delle predette concessioni, e della Garfagnana investì lo sventurato suo figlio Enzo; ma tornato in pace, la rese al comune di Lucca come feudo; sicchè questa città entrava nella gerarchia feudale riguardo agli esterni, mentre internamente manteneva gli ordini repubblicani:

— In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis.

Fridericus, divina favente clementia Romanorum imperator semper augustus, Hierusalem et Siciliæ rex. Ad prosequenda munifice vota fidelium, et si tum plenitudine gratiæ, tum supremæ majestatis auspiciis liberalitatis cesareæ dextera generali quadam regularitate sic habilis illis, verumtamen gratiosa porrigitur quadam specialitate libentior, in quibus velit fide præclaris, et operum actione pro meritis servitia recepta remunerat, et præstanda in posterum efficit promptiora. Ea propter per præsens privilegium notum facimus universis imperii fidelibus præsentibus et futuris, quod, licet nos olim provinciam Carfagnanæ cum juribus et pertinentiis suis Henrico juniori illustri regi Sardiniæ, sacri imperii in Italia generali legato dilecto filio nostro de mera donatione nostra duximus conferendam; attendentes tamen fidei puræ zelum quem comune Lucæ fideles erga majestatis nostræ personam habere noscuntur; considerantes etiam grata servitia quæ culmini nostro exibuerunt hactenus et præsentis turbationis tempore fideliter exhibere non cessant, et quæ exhibere potuerunt in antea gratiora, de voluntate regis ejusdem, cui in aliis majoribus providentia paterna volumus providere, de speciali gratia, et ex certa conscientia nostra provinciam ipsam cum castris, villis, hominibus, jurisdictionibus, possessionibus, terris cultis et incultis, aquis et aquarum decursibus, justitiis, rationibus omnibus et pertinentiis suis, videlicet quæ de dimanio in dimanium, et quæ de servitio in servitium eidem communi fidelibus nostris in fide et devotione nostra persistentibus, in *rectum feudum* duximus concedendum. Ita tamen quod provincia ipsa a nobis et successoribus nostris in perpetuum nomine *recti feudi* de cætero teneant, sicut tenent alias terras eorum districtus, et a nobis et imperio recognoscunt, eis olim a divis augustis progenitoribus nostris concessas, et a nobis postmodum confirmatas, debita quoque et consueta servitia proinde nobis et imperio facere teneantur. Statuimus igitur et imperiali sancimus edicto, quod nullus dux, et nullus marchio, nullus comes, nullus vicarius, nullus potestas seu comune, nulla denique persona alta vel humilis, ecclesiastica vel secularis dictum comune fideles nostros in fide devotione nostra persistentes, super præmissis contra præsentis privilegii nostri tenorem temere impedire seu molestare præsumat. Quod qui præsumpserit, præter indignationem nostri culminis quam incurret, tria millia marcarum argenti pro pœna se compositurum agnoscat, medietate ipsarum fisco nostro, et reliqua medietate passis injuriam applicanda.

Ad ejus autem concessionis et gratiæ nostræ memoriam ac perpetuo valituram præsens privilegium per manus Nicolai de Rocha notarii et fidelis nostri scribi, et sigillo majestatis nostræ jussimus communire.

Hujus rei testes sunt Manfredus dilectus filius noster, Manfredus Marchio dilectus affinis noster, Petrus de Calabria mariscalcus noster, Magister Riciardus de Montenigro magnæ curiæ nostræ magister justitiarius, Magister Gualterius de Octa dilecti familiares et fideles nostri, et alii quamplures.

Acta sunt hæc anno Dominicæ Incarnationis 1248, mense decembris vii indictionis, imperante Domino Friderico Dei gratia Romanorum imperatore semper augusto, Hierusalem et Siciliæ rege, imperii ejus anno xxviii, regni Hierusalem xxiii, regni vero Siciliæ L. Datum Vercellis, mense et indictione suprascriptis feliciter.

Che la signoria attribuita ai principi non fosse che nominale o poco più, risulta, a tacer altro, dal concordato tra' Lucchesi e Carlo di Boemia nel 1355, che in somma è una costituzione del governo interno, preparata nella persuasione che mai non vedrebbero il pagato padrone (*Documenti per servire alla Storia di Lucca*, i. 278):

« Carolus, D. regis Boemiæ primogenitus, Lucæ dominus, universis et singulis præsentes literas inspecturis volumus esse notum, quod cum parte dilectorum nostrorum fidelium comunis, universitatis, et hominum civitatis Lucanæ, dom. genitori et nobis exhibitæ fuerunt supplicationes, et capitula infrascripta, quorum tenor talis est:

« Ad honorem et reverentiam omnipotentis Dei, et exaltationem serenissimi D. Joannis, Dei gratia Boemiæ et Poloniæ regis, et illustrissimi D. Caroli ejus primogeniti, meri et singularis domini civitatis, comitatus, fortiæ et districtus Lucani, et conservationem, et tranquillitatem, et generalem contentationem fidelium suorum de civitate, comitatu, districtu et fortia prædictis, et ut per providum et benignum ordinem servandum terræ subjectæ eidem sereniss. D. Regi, et inclito D. Carolo in fidelitate, subjectione, et tranquillitate incrementum suscipiant, et aliæ domino et subjectionis ipsarum voluntarie et fideliter se exponant pro parte comunis, universitatis, et hominum civitatis Lucanæ pro ejus ipsa civitate, comitatu et districtu et fortia, supplicant serenissimæ majestati regiæ supradictæ et D. Carolo ejus primogenito D. Lucano, quatenus dignetur providere super infrascriptis capitulis, ipsorum ammissioni clementer et effectualiter annuendo.

« i. In primis quod per præfatum principem D. Regem provideatur Lucæ de bono vicario novo et sufficienti, qui honorem, exaltationem ipsius D. Regis respiciat, conservationem, contentationem et unionem civitatis et comitatus Lucani.

« ii. Item quod declaretur et ordinetur per dictum D. Regem certum salarium et distinctum dicto vicario futuro pro se, et sua familia, et officialibus, et equis; quo salario et declaratione debeat esse contentus, et non ultra pro se et sua familia et officialibus et equis debeat petere, vel habere directe vel per obliquum, et quod numerus familiæ officialium et equorum ejus declaretur per ipsum D. Regem; et in quantum dicto domino placeat, videtur eisdem quod dictus vicarius contentari possit et debeat de suo salario ad rationem quatuor millium florenorum auri per annum singulis mensibus ad rationem mensis pro rata solvendo, cum retentione gabellæ, pro quo tenere debeat suis expensis duos bonos et famosos expertosque judices pro suis vicariis, quibus dare et solvere teneatur pro suo salario ad rationem florenorum ducentorum per annum pro quolibet eorum, et expensas victus in curia sua, pro se et duobus famulis eorum.

« iii. Item tres bonos et expertos socios, quibus dare debeat pro eorum salario florenos quinquaginta per annum, pro quolibet eorum et robas expensasque, ut moris est.

« iv. Item duodecim domicellos, sexdecim ragazos, unum cocum, duos famulos pro coquina, viginti equos, quorum duodecim sint armigeri.

« v. Item quod per dictum vicarium observari debeant leges et statuta civitatis, comitatus, fortiæ et districtus Lucani, et jura omnia ubi statuta non loquuntur; nec uti possit aliquo arbitrio, nisi in quinque casibus, videlicet in crimine robariæ, homicidii, falsitatis, proditionis, et incendii; dummodo in prædictis quinque casibus non possit aliquem ponere, vel poni facere ad tormenta, nisi præcedentibus legitimis indiciis, secundum formam juris.

« vi. Item quod dictus vicarius non possit nec debeat gravare Lucanum comune, vel

Lucanos cives, vel districtuales, vel de fortia aliquo modo qui excogitari possit, de aliquibus impositis, præstantiis, mutuis, datiis sive collectis, aut realibus oneribus aliquo modo imponendis de novo, qui excogitari possit usque ad quinque annos, nisi de speciali mandato domini, sed solum sit contentus introitibus Lucani comunis, qui sunt, vel per tempora essent, qui introitus tam gabellarum quam aliorum possint minui per dictum vicarium et antianos, prout eis videbitur, et secundum tempora occurrentia, et nullo modo augeri; et quod de gratia speciali concedat, quod per ipsum D. Regem, vel ejus primogenitum, vel eorum vicarium, vel alium officialem, Lucanum comune, vel Lucanos cives, vel districtuales, vel de fortia non possint vel debeant gravari de aliquibus impositis, mutuis, datiis, sive collectis, aut de aliis realibus oneribus de novo imponendis aliquo modo, qui excogitari possit hinc ad quinque annos proximos, sed solum sint contenti introitibus et gabellis Lucani comunis, et tallea quinquagintaseptem millibus, et imposita salis in comitatu, fortia et districtu, et aliis proventibus ordinatis, qui et quæ sunt vel pro tempore essent.

« VII. Item quod nullæ expensæ, provisiones, solutiones de aliqua pecunia vel re, de avere et pecunia regalis cameræ Lucani comunis, seu quæ ad cameram prædictam pertinerent, possint fieri de mandato dicti vicarii, vel alterius officialis, nisi de consensu et deliberatione antianorum.

« VIII. Item quod dictus vicarius non possit novam guerram incipere, nec novum exercitum facere, nisi cum consilio et consensu antianorum, et sapientum eligendorum per eumdem, nisi procederet de speciali mandato D. Regis, vel Caroli.

« IX. Item quod in omnibus quæstionibus civilibus vel criminalibus cognoscantur et definiantur per potestatem et ejus judicem, et alios officiales curiarum civitatis et comunis Lucani secundum statuta Lucani comunis et curiarum; et quod vicarius et ejus judex in prædictis quæstionibus nullo modo se intromittere possint, nisi in quinque casibus superius nominatis, vel nisi quando appellaretur vel supplicaretur ad eum, quod liceat in quolibet casu, in quo de jure civili vel municipali appellari vel supplicari potest ad aliquem alium; et tunc in procedendo debeant observari statuta curiæ Appellationis in definiendo, sive statuta curiarum, et Lucani comunis; ubi statuta non loquerentur, jura comunia; et aliter factum per eum, vel ejus curiam non teneant ipsojure.

« X. Item quod antiani eligantur per tempora per vicarium.

« XI. Item quod officia civitatis et comitatus, olim consueta dari ad brevia, similiter dentur ab hinc in antea, et dentur solum civibus, exceptis illis officiis, quæ dictus vicarius declarabit non deberi dari ad brevia, de quibus disponatur prout eis placuerit, dummodo dentur civibus. Alia officia consueta antiquitus dari forensibus in civitate, similiter reformentur per dictum vicarium; ita tamen quod quilibet officialis forensis non possit eligi ultra quam per sex menses, et vacet ab ipso officio et ab omni alio officio Lucani comunis per sex menses; et cives similiter vacent, si ipsum officium fuerit ad annum, uno anno, et si fuerit ad sex menses, sex menses ad minus: et in præmissis vicarius habeat consilium antianorum.

« XII. Item quod per dictum vicarium et antianos eligantur duo boni et experti cives, qui sint superstites masnadarum equitum, et alii duo masnadarum peditum, singulis quatuor mensibus, ad quorum requisitionem dictus vicarius faciat fieri mostras, et requisitionem ipsarum masnadarum, ita quod dicti superstites videant mostras, et similiter solutiones ipsas.

« XIII. Item quod per vicarium cum consilio et consensu antianorum ordinetur numerus stipendiariorum equestrium et pedestrium, tenendorum ad Lucanum stipendium; qui stipendiarii debeant et possint eligi et cassari per dictum vicarium prout sibi placuerit, dummodo ordinatum numerum non excedat sine consilio antianorum; et debeant dicti stipendiarii scribi per duos notarios, quorum unus deputetur per dominum vel per vicarium, et alter eligatur per collegium antianorum; et illi stipendiarii, qui per dictos notarios scripti fuerint in eorum libris, intelligantur esse stipendiarii dicti comunis, et alii non; officium vero notarii eligendi per antianos duret sex mensibus tantum, dummodo dicti antiani nullum de seipsis eligere possint, nec possit eligi qui habuit officium sex mensibus præteritis, et dummodo etiam dictus notarius excesserit annos triginta, hoc non præjudicet electioni jam factæ.

« XIV. Item quod omnes et singuli introitus civitatis Lucanæ, et ejus comitatus, di-

strictus et fortiæ, devenire debeant ad manus camerariorum civium, eligendorum per vicarium et antianos.

« XV. Item quod omnes et singuli introitus provinciæ Vallisnebulæ devenire debeant ad manus cameræ domini, et distribui et expendi secundum dispositionem vicarii cum consilio antianorum.

« XVI. Item quod provideatur per dominum, quod comunia provinciæ prædictæ conferent ad solutionem equitum stipendiariorum civitatis Lucanæ in ea quantitate quæ videbitur domino vel ejus vicario.

« XVII. Item quod in omnibus et singulis actis fiendis et deliberandis per dictos antianos interesse debeat dictus vicarius vel ejus officialis, si voluerit, et septem ex dictis antianis ad minus, simul ad collegium congregati; et quod prædicti septem concordes habeant auctoritatem et bagliam providendi et stantiandi circa supradicta eis commissa, faciendo partitum et secretum scrutinium ad pissides et pallottas, et non aliter; ita tamen quod per prædicta non derogetur in aliquo his quæ commissa sunt vicario.

« XVIII. Item quod dignetur prædictus D. rex, et D. ejus primogenitus prædictam civitatem et ejus comitatum, districtum et fortiam totam, quam sibi semper invenit fidelissimam et devotam, pro se ipsis tenere, sicut spes est et fuit semper civium, nec alterius dominio illam supponere; et omnes terras, quæ consueverunt esse unitæ et obedientes Lucanæ civitatis, reducere ad Lucanum comune, secundum quod unita esse solebant, et maxime vicariam Coreliæ et Petrasanctæ; et quod dignentur nemini concedere aliquam jurisdictionem, terras, vel castra civitatis Lucanæ; et si quid ex prædictis hactenus concessissent ipsi, vel aliter eorum, velint, et sibi placeat revocare; et similiter, si quid assignassent alicui super introitibus Lucanæ cameræ, revocare dignentur.

« XIX. Item nullam assignationem debiti, vel solutionis faciendæ dimittant super terra vel introitibus Petrasanctæ, quinimo liberæ redeant ad Lucanum comune.

« XX. Item quod omnes concessiones et assignationes factas super regia lucana camera per suas literas vel quocumque alio modo revocent, et quod in posterum non gravent ipsam cameram vel comune de aliquibus concessionibus vel assignationibus.

« XXI. Item quod nullum debitum Ultramontanorum, vel Italorum, qui præsentialiter non sint vel fuerint ab uno anno citra scripti ad stipendia Lucani comunis, vel aliquod aliud debitum imponant et assignent super dicta camera, et homines non graventur pro aliqua pecuniæ quantitate, pro qua dominus Philippi sibi assignari fecisset intuitu Lucani comunis maxime pro summa florenorum quatuor millium centum undecim vel circa, et pro summa florenorum trium millium, scriptorum in nomine quorumdam mercatorum super doana salis, et capsis vini vindemiarum, et quod dicta assignatio habeatur pro non facta.

« Nos eorumdem nostrorum fidelium, quos tamquam nostrum peculium singulari benignitate prosequimur, lucentissimam fidem, et constantis devotionis affectum, necnon immensos labores et onera, quæ pro conservatione regis et nostri nominis fideliter supportarunt diligentius attendentes, eorumque bono regimini et pacifico statui cupientes utiliter providere, prædictis eorum supplicationibus inclinati, omnia et singula capitula suprascripta et quælibet in eis contenta, auctoritate præsentium, de beneplacito et consensu præfati domini genitoris nostri, et speciali gratia clementer admittimus, et liberaliter acceptamus, eaque facimus, concedimus et firmamus, et firma et rata esse, ac plenum robur firmitatis habere, et fieri observari, et executioni mandari debere volumus, decernimus et jubemus in omnibus et per omnia prout jacent, districte mandantes vicariis, marescalchis, capitaneis, potestatibus, rectoribus, cæterisque officialibus nostris quocumque nomine censeantur præsentibus et futuris, ac universis et singulis fidelibus subjectis præfatæ nostræ civitatis Lucanæ, et ipsius districtus et fortiæ, quatenus prædicta omnia et singula inviolabiliter observare debeant, et faciant ab aliis observari, indignationem nostram et pœnas gravissimas pro nostro arbitrio infligendas irremissibiliter incursuri, si secus vel contra præsumpserint attentare. In quorum omnium testimonium atque fidem præsentes conscribi, et sigillo nostro jussimus communiri. Datum Lucæ, anno nativitatis Domini 1333, indictione prima, die octava augusti.

« Nos Joannes, Dei gratia, Boemiæ et Poloniæ rex, Lucemburgensis comes, Brixiæ etc. dominus, visis et examinatis dictis capitulis, et concessionibus, et omnibus et singulis suprascriptis, attenta constantia devotionis et fidei, et immensibus laboribus dicto-

rum comunis, universitatis, et hominum civitatis Lucanæ, et ejus comitatus, districtus et fortiæ, prædicta omnia in suprascriptis eorum capitulis, et in D. nostri primogeniti decretis et concessionibus contenta et declarata, auctoritate præsenti, et ex certa scientia confirmamus et approbamus, et nostræ auctoritatis patrocinio communimus. Eaque omnia et singula de novo facimus, et concedimus et firmamus, et firma et rata esse, ac plenum robur firmitatis habere, et fieri observari, ac executioni mandari debere volumus, decernimus et jubemus in omnibus et per omnia prout jacent, districte mandantes etc. In quorum omnium testimonium præsentes conscribi, et nostro sigillo jussimus communiri. Datum Lucæ, anno, indictione supra scriptis, die nona augusti.

« Ego Nicolaus filius quond. Tedaldini Lazzari Gai de Luca, imperiali auctoritate judex ordinarius ac notarius, hoc privilegium authenticum, scriptum, bullatum ut supra per omnia continetur, nihil addens vel minuens quod mutet vel variet substantiam et intellectum, hic fideliter exemplavit, et una cum infrascriptis ser Veltro, et ser Tedaldino notariis et testibus diligenter auscultavi, et quia concordare inveni, in testem me subscripsi.

« Ego ser Velter quondam Guidi de Martinis de Luca, imperiali auctoritate judex ordinarius atque notarius, ut supra in testem me subscripsi.

« Ego ser Tedaldinus locumtenens, imperiali auctoritate judex ordinarius atque notarius, librorum cameræ Lucani comunis custos, ut supra in testem me subscripsi ».

Così preziosi documenti Lucca possiede, che se ne potrebbe facilmente dedurre una storia degli uomini e del Comune, dall'istante della conquista fino allo spegnimento dell'aristocrazia; e sarebbe un modello insieme ed un'illustrazione delle vicende interne delle altre città, le quali a gran pezza non possiedono tanta dovizia e tanto seguito di monumenti, nè una società patria che gli abbia pubblicati e illustrati.

§ 2. — Giuramento dei consoli e podestà.

Gli antichissimi statuti di Genova danno il giuramento che prestavasi dai consoli, e che dal Serra (*Storia dell'antica Liguria,* tom. I. p. 277) è tradotto così:

In nome del Signore, noi piglieremo il magistrato questo dì della purificazione di santa Maria, e nel medesimo giorno, terminata la compagnia, il deporremo.

Opereremo il tutto a utilità del nostro vescovado e comune, a onore della nostra madre Chiesa.

Conosceremo le quistioni private sull'istanze degl'interessati, le pubbliche ancor senza istanza, e sempre di buona fede, secondo la ragione e con perfetta egualità, non iscemando i diritti del comune in favore dei privati, nè i diritti de' privati in favor del comune.

In caso di disparere tra noi, faremo ciò che i più opineranno, ed essendo ugualmente divise le opinioni, eleggeremo un savio, di cui non si conosca anco il parere, e ne staremo al suo detto.

Eserciteremo il diritto di rivocare e migliorare le sentenze fatte dal nostro consolato, qualunque volta il richiederà la giustizia.

Per qualsivoglia sentenza non prenderemo direttamente o indirettamente più di tre soldi.

Le proprietà, i feudi, e i diritti posseduti pacificamente per trent'anni, conserveremo intatti a' possessori.

Quando alcuna delle parti non trovi avvocato per difendersi, e ce ne faccia istanza, noi glien'eleggeremo; e quando l'eletto ricusi, o non si adoperi di buona fede, non gli permetteremo di più comparirci dinanzi per tutto il nostro consolato.

Imporremo a' testimonj chiamati in giudizio dalle parti, di comparire e dir il vero, obbligandoli in caso di rifiuto al rifacimento del danno. I testimonj nelle cause maggiori non saranno meno di dodici.

Di qualunque persona che invitata a testimoniare, non vorrà comparire davanti a noi e giurare il vero, faremo vendetta in nostro arbitrio, ancorchè sia negli ordini sacri, perchè così vuol ragione.

Sentenzieremo in pubblico nel termine di quindici giorni dal presentato libello, quando non cada il dì festivo, o da noi non si dimentichi, o si ritiri l'attore.

In caso d'omicidio premeditato e palese, manderemo in esilio il colpevole, daremo guasto a' suoi beni, e il possesso di quelli a' più stretti congiunti dell'ucciso, o, quando li rifiutassero, alla cattedrale. Che se non sia provato chiaramente il reo, permetteremo ai congiunti fino in terzo grado di domandarne a chi sospetteranno del delitto, l'ammenda quanta vorranno, o quanta almeno potrà dar l'accusato. Ma s'egli ricuserà di pagarla, e sfiderà a battaglia l'accusatore, sarà lecito, e il soccombente puniremo, come avremmo punito il palese omicida.

Chiunque porterà armi dal suono della gran campana sino alla fine del parlamento, sarà da noi condannato in lire dieci, avendone almen cinquanta, in una lira sopra dieci, e in men d'una lira a nostro arbitrio, se è in povero stato.

Non permetteremo torri più alte di ottanta piedi, e quelle che si alzeranno di più faremo abbassare, e a venti soldi per piede condanneremo i trasgressori.

I monetaj falsi e i complici loro spoglieremo d'ogni avere e d'ogni diritto a favore del pubblico erario; proporremo al parlamento che siano banditi in perpetuo; e venendo in nostro potere, farem loro troncar la destra. Sarà però necessaria a un tanto castigo o la confessione del reo, o la sua convinzione mediante una legale deposizione de' testimonj.

Chiunque nominatamente invitato da noi o dal popolo ad ascriversi nella nostra compagnia, non avrà aderito entro undici giorni dall'invitazione, non sarà più ricevuto per tre anni avvenire; non accetteremo in giudizio le sue istanze, salvo se fosse obbligato a difendersi; nè lo nomineremo ai pubblici uffizj, e farem divieto che nessuno della nostra compagnia lo serva delle sue navi o difenda le sue ragioni ai tribunali. Il simile faranno i consoli dopo noi eletti, e i loro successori.

Volendo mandare ambasciadori, non assegneremo loro più onorario, che la maggior parte del parlamento avrà approvato; e l'assegnazione precederà l'elezione.

Vieteremo il portare nel distretto nostro merci contrarie alle nostrali, salvo i legnami e guarnimenti di nave.

Non prenderemo nuova guerra, nè faremo oste, divieto o imposizione senza il consenso del parlamento; nè accresceremo i dazj marittimi, fuorchè all'occasione di nuova guerra in mare; e i pesi saranno eguali per tutti.

Qualunque volta uno straniero sarà accettato nella nostra compagnia, gli daremo i lgiuramento di abitazione non interrotta nella nostra città, secondo il consueto degli altri cittadini. Se non che basterà l abitazione di tre mesi l'anno pe' conti, pe' marchesi e per le persone domiciliate fra Chiavari e Portovenere.

Osserveremo fedelmente l'appalto delle monete a coloro che obbligati si sono verso il comune. Similmente saremo esecutori leali delle convenzioni co' principi e popoli forestieri.

Semprechè si faranno nuovi accordi e nuove ascrizioni, sarà nostra cura di farli trascrivere nel breve consolare ».

Bernardino Corio produce quelli per Milano (libr. II. p. 86), che qui produciamo alquanto svecchiati:

« Il podestà giurava sopra li sacri evangelj, insino al primo d'aprile seguente, e tutto il tempo che per lui saria retto il comune di Milano, borghi, o sua giurisdizione, di portarsi con quel miglior modo e consiglio che fosse possibile all'utilità di essa comunità, specialmente della pace e guerre che intervengano. Le convenzioni e concordie che sariano costituite tra essa o altre città, e particolari persone, far mettere in iscritto e conservarle. Il comune della città ajutare e mantenere nelle concordie e convenzioni scritte ovvero confessioni e dazj, specialmente de' luoghi di là dall'Adda, e quelli che Federico imperatore, o suo figlio Enrico, e Ottone re dei Romani avean concesso a questa inclita comunità, e diligentemente inquirere se quelli erano posseduti per la memorata repubblica: e quando altrimenti fosse, giurava ricuperarli con ogni possanza che aveva, e serbarli sotto il dominio di questa città specialmente la terra di Ponzio e di Melegnano. Giurava ancora di non esser guida nè spia a danno della prefata città, ad utilità di niun

suo nemico o società. Prometteva, ritrovandosi tra i pubblici fossati di Milano, una volta il giorno montare al suo uffizio, e la giustizia esercitare ad utilità di questa repubblica, e oltre venti giorni in tutto l'anno non staria che non fosse nei benefizj della comunità. Di non fare furto, nè frode, nè consentire si facesse per altro; ed essendo commessi, di palesarli nel pubblico concilio e parlamento, non essendo manifestati tra otto giorni dalla sua saputa. Che a beneplacito di niuna persona, ovvero per cagione del suo ufficio non piglierebbe cosa alcuna, nè nessuno obbligare nè patire fosse obbligato: avendo pigliata cosa alcuna, la restituirebbe al datore, ovvero al comune di Milano fra otto giorni: similmente alcun guadagno fatto per la sua moglie o figliuoli per la cagione predetta, dopo saputa tal cosa fra otto giorni rendere al datore, od a qualunque suo nunzio, ovvero al prefato comune. Nelle legazioni non gli fosse lecito guadagnare alcuna cosa che non mandasse alla comunità, nè da quella potesse avere altro se non quello che era stato ordinato per lo assegnato stipendio con un capitolo che potesse i consiglieri remunerare senza fraude; e se sapesse veruna cosa essere data ad altro, non essendo restituita, giurava infra otto giorni di palesarla. Non darebbe alcun consiglio nelle cause pertinenti a' consoli di giustizia o del comune, se non a quelli che avevano a giudicare tal causa; e che di tal consiglio non piglieria niuna mercede. Delle giudicature sue non piglierebbe se non dodici denari per libra; dei quali dieci denari daria al comune e due tra giudici suoi. Delle cause che sariano per sentenziarsi non manifesterebbe se non ad un suo giudice ed al notaro che aveva a scrivere la sentenza, o veramente a quello dal quale aveva pigliato il consiglio, pronunciando tal sentenza secondo la disposizione delle leggi appartenenti al comune di Milano; e che quella credenza, che a lui saria manifestata, non paleserebbe sotto debito di sacramento a danno del concilio o della repubblica milanese. L'incanto del viatico, fodro, o di moneta per far dono non licenzieria, se non domandato il consiglio de' savj di ducento uomini almanco. Secondo il bisogno nelle cause al suo ufficio pertinenti, ai giudici richiedendolo, daria il consiglio con buona fede, e non lo manifesterebbe insino che non fosse la sentenza lata, ovvero pigliata convenzione tra le parti; e che non saria avvocato di niuna persona tra i fossati di Milano, eccetto del comune, o di chi fosse tutore o curatore di quello; però non piglieria patrocinio contro la prefata repubblica. Rileveria i consoli di tutte quelle cause le quali pronunciarono di comandamento suo o precetto, e parimenti d'ogni giuramento in fine dell'ufficio suo. Non faria remissione di alcuna taglia imposta a niuna persona, se non per cagione d'incendio, tempesta o povertà manifesta, o d'altra causa giusta approvata per il concilio della credenza, quale almanco fosse di trecento uomini, e l'altra con buona fede eseguirebbe. Eseguirebbe o faria eseguire le pene nelle quali incorrerebbero i fornaj per non fare il pane secondo il modo dato per il comune di Milano, se non fosse per cagione di povertà; e delle giudicature non farebbe remissione senza il consentimento. Non restituirebbe i depositi fatti delle pene de' maleficj perpetrati, se non mediante la satisfazione. Alcuna villa non costituirebbe, borgo nè veruno borghigiano, o rustico non faria franco di carichi imposti per la repubblica, senza il consentimento del comune concilio de' savj che non fossero consoli, e senza frode, e almanco domandato ducento uomini. Cavallo, o mula, il nolo del quale dovea essere pagato per il comune, non piglieria per alcuna ambasciata d'essere per lui fatta a nome del prefato comune. Darebbe opera che le terre de' banditi restino incolte e devastate, riservata la ragione dei massari e creditori. Non concederebbe verun ufficio o ambasciata a banditi, nè a chi avesse ceduto i beni, se prima non fossero soddisfatti i creditori; nè ad infame, o a chi per frode fosse rimosso da qualche ufficio. Se per negligenza gli fosse concesso, dopo quindici giorni saputo l'errore, il priveria della dignità, non restituendogli tal dignità nel tempo dell'ufficio suo. Non donerebbe beni del comune se non quelli si conteneva negli ordini e statuti. Le moline tenute e già possedute per il comune di Milano non alieneria, anzi ad ogni sua forza sarebbero difese fedelmente, non più di quattordici mesi locandole. Le sentenze date per lui o altri pretori, giudici o consoli del comune di Milano o di giustizia, scientemente non infrangerebbe, anzi l'esecuzione di quelli manderebbe ad effetto secondo fosse richiesto. Le costituzioni del comune non muterebbe senza il concilio della credenza, almanco di quattrocento uomini, anzi quelli osserverebbe con buona fede. Opereria che i servitori, i quali facessero ambasciata per la comunità, non avessero se non sei denari, oltre al cibario della persona

e cavallo, dato per il comune di Milano. Quelli sariano posti nel bando per omicidio o trattato, dopo alcuna pace nè triegua non permetterebbe abitassero nel comune di Milano, e le terre o abitazioni di quelli nel tempo del regime suo preserverebbe incolte e devastate. Non piglieria ristauro di cavallo o d'altra cosa perduta per la comunità, come contra nemici, o battaglie e simili; ed essendo mandato alle spese del comune predetto, alla tornata sua desse in iscritto il numero dei giorni dell'assenza. In ciascun mese per quello si facessero i conti coi camerieri, ai quali fosse commesso il governo della comunità; e di ciò presso lui ne facesse fare pubblica e autentica scrittura, se non fosse per altro maggiore impedimento. I malfattori manifestati o per prova o confessione del reo, o requisiti per contumaci, e come assenti banditi, punirebbe secondo gli ordini e costituzioni, e quello non potesse fare per gli statuti, eseguisse secondo le leggi ovvero consuetudine approvata; e similmente faria dei maleficj commessi avanti del suo reggimento. Farebbe satisfare tutti i debiti dal preterito potestà o giudice nel tempo del suo ufficio, e parimenti della comunità per mandato d'esso pretore. Non potesse pigliar niuna cosa in prestito se non era fuora della giurisdizione, in beneficio della repubblica. Non darebbe ufficio a veruna persona, eccetto per la custodia della città, se non avesse numerato denari per esso ufficio col giuramento; e quello a nessun altro concederebbe, sotto pena da essere privato. Le sentenze che si darebbono per li consoli di giustizia e suoi nunzj, con buona fede osserveria, se non nelle appellazioni sospese di ragione, secondo il tenore e concordia dell'imperatore Federico, cioè di quelle che eccedono la quantità di libbre venticinque imperiali, ovvero *ipso jure* fossero nulle, e conosciute per lui o per i consoli. Definirebbe le appellazioni fatte sopra le cagioni degli omicidj, ovvero bandi, o incendj, battaglie o altra cagione, eccetto se lo appellante non facesse all'avversario suo la sicurezza della restituzione delle spese, giurando non aver dato niente al giudice delle appellazioni, nè ad altra persona se non all'avvocato, e per cercare scritture, o mercede di quelle. Fedelmente ricercheria se niun console ossia ufficiale facesse frode o altre esazioni, i quali ritrovando pubblicamente condanneria in quattro tanto; e che il simile farebbe giurare al succedente podestà e consoli nel tempo del suo reggimento. E che tutti gli uffiziali del comune di Milano costringerebbe al conto di tutti li denari avuti per la comunità in termine d'ogni quattro mesi. Tutto l'avere del comune di Milano, il quale in esso perverria nel tempo del suo reggimento, infra otto giorni consegnerebbe alla comunità, eccetto che potesse andare alle spese d'essa per li fatti del comune, non potendo però spendere se non quello gli saria concesso. Darebbe opera che i banditi specialmente per omicidio, incendj e guasti fossero presi, e puniti non avendo la pace. Non manifesterebbe il consiglio per lui dato in danno dei consigliati, nè paleserebbe quelli da chi avea consiglio, per sentenze od altra cagione. Non potesse dare alcuna cosa per la consigliatura condannatoria, se non quello si conteneva nello statuto sopra di ciò ordinato. I sacramenti per esso dati di obbedire i suoi precetti fossero generali e non di diversi tenori; e che facesse eleggere il reggimento della città avanti il primo di novembre avvenire; mantenesse e ajutasse l'onore, lo stato, possessioni, giurisdizioni e ragioni del comune di Milano, e specialmente il borgo nominato di Laciarella. Non potesse eleggere ufficiale del comune se non per il concilio, e non rimunerarli di alcuna cosa del comune senza volontà de' consiglieri, e disposizione de' statuti. Se andasse fuor della città, non avesse a spendere se non tanto quanto si contiene negli ordini della repubblica. Fusse obbligato ad eleggere due procuratori fra venti giorni dopo il suo giuramento, fatto i quali avessero a ricercare se esso podestà o di sua famiglia oltre gli ordini pigliassero cosa alcuna, e quella facessero vendere al fisco del comune. Le condannazioni per lui fatte o per suoi antecessori facesse scuotere e riporre in pubblica utilità. Non potesse avere oltre allo stipendio di lire duemila, eccetto il salario di cinque giudici, i quali non potesse avere se non fossero dati per il concilio generale. Facesse a' suoi giudici tener conto dei sacramenti, e sottoscriverli senza prezzo. In ciascun mese il predetto giuramento si facesse leggere, e quello diligentemente udire, eccetto se fosse fuora della città occupato per la repubblica; e parimenti ogni quattro mesi li statuti. Non potesse costringere niuno a dar pegno di libbre cinquanta terzuoli in su. In termine di venti giorni celebrasse un concilio, di ordinare le guardie al ponte di Ticino e castelli col prezzo di tal custodia, e fosse secondo l'ordinazione deliberato nel pubblico parlamento. Al primo di maggio prossimo facesse fare il concilio

d'inquirere le facoltà de'cittadini, borghesi o forensi, e, piacendo al predetto concilio, per uomini idonei facesse fare tal descrizione. Non facesse ragione nè permettesse per altro si facesse delle condannagioni fatte per li antecessori suoi, nè dei denari spesi dal comune per tali uffiziali o altri per lui; del che ancora non ne pigliasse querela per li consoli di giustizia nè per altri. Non concedesse ad alcuno console o uffiziale, che dovesse stare nell'ufficio per un anno, la satisfazione del suo salario, se prima non fosse passato mezzo il termine del suo tempo. Costringesse ciascuna porta e fagia a satisfare i consoli e gli uffiziali, in modo che l'una porta o fagia non patisse il carico asseguato per tal cagione. Giurasse di osservare tutti gli ordini e statuti ordinati sopra la concordia per lui celebrata tra le parti in Milano. Facesse che tutti i debiti della comunità fossero pagati in denari contanti per tutto il mese di novembre prossimo. Tutte le taglie imposte per lui tanto nelle città, quanto nei borghi, ville o luoghi, quanto particolari persone facesse esigere siccome negli statuti si contiene. Finito il suo reggimento, quindici giorni avvenire dovesse dimorare a Milano insieme con la comitiva sua ad ogni sindicato gli fosse imposto. Facesse spendere in biada libbre seimila ad utilità del comune. Tutti i Giudei ed Eretici dovesse bandire fuori di Milano, suo contado e giurisdizione, in termine di due mesi dopo ricevuto il giuramento, e questo bando averia fra le altre autentiche scritture, nè quelli riceveria, nè converrebbe dal bando senza arcivescovile mandato. Tali eretici d'ogni sesso, dopo che per l'arcivescovo gli fossero denunciati, quelli che gli avevano ricevuti ammonisse che infra il termine di venti giorni gli avessero cacciati, altrimenti che loro similmente fossero posti nel bando, del quale non li potesse cavare senza licenza ecclesiastica, e che le case loro farebbe rovinare, ponendoli nell'eretico consorzio. Se alcuni statuti trovasse contro la Chiesa, quelli distruggeria, e che tutte le cose predette denunciasse al suo successore. Non potesse aggiungere alcuna cosa alle istituzioni del comune di Milano, senza parola del concilio generale. Tutte le cose predette con buona fede osserverebbe ».

A Milano i consoli della credenza prestavano giuramento che

« Principalmente con buona fede intenderebbero le cause ministrando giustizia, e che ciascun giorno udendo la campana anderebbero al concilio, eccetto se non fossero occupati nei casi riservati per il podestà al primo capitolo. Non sarieno guida nè spia contro la comunità di Milano, e che non piglierebbero alcuna cosa, nè per sommessa persona, oltre a libbre otto terzuoli. Se il podestà per utilità della repubblica gli richiedesse alla pronunciazione di qualche sentenza, quella non darebbero senza il consiglio d'uomo perito e la concione di giustizia. Non starieno fuora della città senza licenza più di quattro notti in ciascun mese; ma se per infermità di qualcuno fossero assenti, potessero dimorare insino a miglioramento, o fatto i funerali; e anche nel tempo delle messi e vendemmie gli fosse lecito stare assenti notti quattordici per ciascun raccolto. Non potessero dar termine di risposta al reo della giurisdizione di Milano senza aver libello, più che otto giorni con volontà dell'attore. Fossero tenuti a finire le cause principiate sotto di loro infra quattro mesi dal tempo che sarà contestata la lite, non computate le dilazioni, e sentenziare secondo la disposizione degli statuti, leggi e consuetudini della repubblica. Non pronuncierebbero sentenza più di soldi quaranta terzuoli, se non in iscritto e parola di tutti i consoli della camera, o la maggior parte, quali sapessero essere nel broletto dopo il suon della campana; e se quelli fossero discordi, con volontà delle parti la pronunciassero a consiglio de' giurisperiti. Non gli fosse lecito muover quistione o lite nel tempo del suo consolato per alcuna cosa immobile, nella quale fosse attore. Non potessero pigliar cosa alcuna per la consigliatura delle cause, nè far dare ad altri consoli della camera quali fossero sotto il consolato di Milano. Darebbero opera che le sentenze late per loro si eseguissero a richiesta della parte. Le sentenze date per loro o podestà non manifestereno eccetto a' suoi colleghi e a chi pigliassero il consiglio. Non terrebbero contro la legge municipale e statuti del comune di Milano; sotto pena di giuramento non manifesterebbero la credenza con loro comunicata; e che non piglierebbero querela de' banditi e guasti, fatti per il podestà di Milano o suoi uffiziali. Non s'intrometterebbero di veruno uffizio appartenente al podestà, se non con licenza di quello; non muterebbero gli statuti, anzi in tutto gli osservereb-

bero. Se mutassero abito in diventar religiosi, o andassero al santo Sepolcro, o a San Jacopo di Galizia, non fossero tenuti al predetto giuramento. Se alcuna persona facesse donazione de' suoi beni che il vulgo chiama spogliazione, non fossero tenuti a giudicare per quello che l'avea ricevuta, eccetto se tale donazione non fosse proclamata. Non ricevessero ristauro delle cose deteriorate per la comunità di Milano. E dei testimonj, ricevuti per loro o suoi notari, se ne tenesse autentica scrittura, e similmente delle sentenze late. Non dessero bando a richiesta di veruno che non fosse della giurisdizione. Se qualcuno desse querela, e quella in ultimo non perseguissero, facessero a requisito ristorare delle spese fatte. E che tal sacramento si fariano leggere siccome è scritto, dal magnifico podestà di Milano ».

. . . .

« L'anno 1272, sedente pontefice Gregorio, vacante l'imperio, Ottone Visconte arcivescovo esulando insieme coi nobili, Visconte de' Visconti fratello di Gregorio pontefice, e nobil cavaliere vi fu pretore, il quale un giovedì ai sette di gennaro coi rettori di Milano, insieme con Napo Torriano, del popolo milanese perpetuo anziano, col concilio degli ottocento uomini, fecero gli infrascritti statuti e ordini, sopra de' quali e alla osservazion di quelli il podestà dovea giurare. Principalmente che giurasse ad onore della beata Vergine e del divo Ambrogio ad esaltazione della santa Chiesa, e di Carlo serenissimo re di Sicilia, e a buono stato della città e distretto di Milano, e della Torriana famiglia insieme cogli amici di quella, rimoto ogni odio o amore, governerebbe il dominio d'allora di questo sagramento ad un anno prossimo venturo, con l'osservazion di questi ordini. E prima non piglierebbe per suo salario o stipendio con la famiglia sua più di libbre quattromila di terzuoli ogni anno di proprio avere della comunità. Esso podestà con la famiglia osserverebbe tutti gli statuti fatti contro gli eretici, e similmente gli ordini e statuti fatti contro i banditi e traditori della patria. E che punirebbe qualunque omicida, non ostante la pace, come è narrato negli ordini antescritti, eccetto se non fossero uccisori de' banditi. Fosse obbligato dopo il reggimento star con la corte sua nella città quindici giorni per il sindicato loro a sue spese, e soddisfar ciaschedun debito che avesse, tanto con gli ecclesiastici, quanto con secolari, eccetto della abitazione, quale il comune gli era obbligato a dare. Ubbidirebbe tutti i precetti della credenza di Sant' Ambrogio, e similmente i mandati di Napo Torriano anziano e rettore perpetuo del popolo. Farebbe osservare gl'incanti e mercati della gabella del sale, e similmente i pedaggi e altre gabelle alienate per il comune; e faria soddisfare gli ambasciatori, notari, trombetta e altri stipendiati secondo gli ordini fatti nel modo come è detto. Fosse obbligato a castigare i ladri; cioè per il primo furto far loro cavare un occhio, per il secondo tagliar le mani, per il terzo impiccarli per la gola, e parimenti fossero puniti per i bandi. Ogni mese esso podestà insieme con Giacobo Ariloto sopra di ciò deputato, andasse a vedere se bisognava cosa alla riparazione del ponte nuovo sopra il Tesino verso Vigevano, e quello sopra il naviglio di Abbiate. Assolutamente punirebbe i famosi ladri, giocatori e ricettatori di quelli. Fosse tenuto con quel concilio che meglio gli parrebbe, con due uomini per porta eleggere la metà della metà del concilio degli ottocento, che spettava alla società de' capitani e valvassori, cioè duecento dei predetti, e duecento fossero eletti a sorte, secondo la consuetudine. In questa forma fossero eletti i quattrocento che appartenevano alla società di Motta e Credenzia. Nessuna parentela di Milano nè distretto potesse essere del predetto concilio di cinquecento; e che senza alcuna remissione castigasse i falsatori e tosatori delle monete, di biada e vettovaglie, contro gli ordini di questa repubblica; e parimente potesse punire i ricettori di tali deliquenti, con la privazione delle sue facoltà. E osservasse che nessun console di giustizia non potesse più di un anno fare tal consolato, la elezione dei quali fosse in sua podestà. Facesse riscuotere tutti i pedaggi, non ostante alcun privilegio. Non patisse che prigioni fossero posti nella Malastalla, o broletto nuovo, anzi quei luoghi dove meglio parerebbe a lui convenirsi. Curasse che le strade del broletto predetto dalle porte della città insino a quello fossero vacue, e non impedite da alcun venditore di frutti, pesci, carni o altra cosa; al che contrafacenti al parer suo li potesse punire. Fosse obbligato d'osservare che niun ruffiano, nè alcuna meretrice non entrasse nel broletto della comunità di Milano. Tutti i carichi e fodri assegnati facesse riscuotere, posti nella città o fage. Potesse pu-

nire i guardiani delle porte o pusterle, quali rubavano legne, palea, prede o altra cosa entrante nella città, in cento soldi terzuoli, della qual pena la metà fosse del comune, e l'altra dell'accusatore. Facesse fornire per tutto il mese d'aprile avvenire il lavorerio della strada pavese. Ancor che facesse solare tutte le strade quale facevano capo al nuovo broletto, ossia nuova corte del comune. Facesse osservare la festività del giorno di sant'Ambrogio, e offrire un palio e cereo per questa comunità. Parimenti facesse pagare al ministro o convento dei frati Minori libbre cinquecento di terzuoli per l'aiuto della fabbrica del campanile ad onor di tutti i Santi, la metà a calende di marzo ed il restante per tutto maggio. Per il mese di febbrajo seguente costringesse ogni comune, borghese, castellano, luogo fino a diecimila passi fuor di Milano dare idonea fidejussione che in tai luoghi non terrebbero cosa alcuna, e che a mezzo il mese facesse fare il concilio per la refazione della torre sopra il Lambro, e così facesse cominciare la cava alla bocca del Tesinello, acciò che il naviglio dal lago Maggiore comodamente potesse entrare nella città. E di questa opera il successor suo ne facesse giurare, e così all'assegnato termine tutte le strade maestre, quali venivano a Milano, facesse acconciare.

Poi ai 14 del mese di gennajo un giovedì il prefato Visconte de' Visconti podestà di Milano, ad onore ed utilità del popolo, e di Napo Torriano perpetuo anziano, statuì che nessuno di qualunque stato fosse, presumesse di bestemmiar Dio, la beata Vergine, sant'Ambrogio e qualunque altro santo o santa: al che contrafacendosi, se era milite, o figliuol di milite, incorreva nella pena di libbre cento di terzuoli; e se era fante a piedi, libbre tre; e non potendo soddisfare, si ponesse alla berlina, ed indi si flagellasse. E che nessuno non albergasse in casa bandito per omicidio, ruberia di strada, per falsità o per incendio sotto la predetta pena, e d'esser rovinate le loro abitazioni. E che qualunque terra o luogo del distretto ricevesse banditi, fosse condannato in libbre duecento di terzuoli, eccetto vedove, pupilli miserabili; e similmente fosse dei ricettori di fuori usciti della città. Ancora intervenendo che qualcuno facesse insulto all'abitazione di qualche persona, volevano che senza remissione fosse condannato, se era milite in libbre trecento di terzuoli, se pedone in libbre cento di terzuoli, e non potendo soddisfare, se gli dovesse tagliare la man destra. E chi facesse rissa in broletto senz'arme, fosse condannato in libbre dieci di terzuoli; e con arme all'arbitrio del pretore. E che essendo il consueto gli anziani delle parrochie facessero di notte custodire le vicinanze sue, e pigliandosi alcun ladro o malfattore, fosse condotto nelle forze del pretore e si condannasse all'arbitrio suo. E che nessuno non andasse al rumore che si facesse, ed essendo con arme fosse condannato in libbre cinquanta, e senza nella metà. E che veruno non potesse asportare fuori della città biada o legumi, sotto la pena di libbre cento di terzuoli per ciascun moggio, o perdere i cavalli, carri e buoi. E similmente fosse di qualunque grasso; e non potendo pagare la condannazione, gli fosse tagliato il piede destro. Le cose predette nella città non si potessero vendere se non agli abitatori di Milano o suo distretto, sotto la pena delli danari predetti. Nessuno portatore di biada non si dimorasse nel broletto sotto la pena di soldi venti. Nessuno non potesse giocare a zarro dove intervenisse la perdita di denari in veruno luogo, sotto la pena di libbre cinquanta di terzuoli, e la casa rimanesse inabitata, ardendosi la porta di quella. Nessuno non avesse ardire di lasciar venir porci nel nuovo broletto sotto la pena di soldi dieci di terzuoli; e fossero evacuate le vôlte del palagio in modo che i mercadanti e i nobili di Milano o altri quivi venendo secondo la loro volontà, potessero dimorare o conservare, e ciascuna parte fosse evacuata, e non vi rimanesse alcun impedimento, e si facessero certi bancali sopra i quali si potesse sedere, e parimenti vi si ponessero certe pertiche dove meglio si convenivano per potervi porre sopra falconi, astori e suoi sparvieri, o altri uccelli, al piacere e comodità di chiunque voleva. Nessuno non vietasse l'entrare nelle abitazioni a qualunque ufficiale del pretore, sotto la pena di quanto vi era dentro. Alcuno tavernaro non potesse dare da bevere a nessuna persona dopo il primo suono della campana, nè vendere dopo il terzo suono, sotto la pena di libbre dieci di terzuoli. Nessuno presumesse dare da bevere o da mangiare a persona della sua famiglia, sotto la medesima pena. Statuì ancora che persona di quale stato si fosse, dopo il terzo suono della campana la notte con arme o senza non avendo lume non potesse andar per la città, sotto la pena di libbre venticinque di terzuoli. Non si portasse arme senza espressa licenza del pretore. Ciaschedun consigliere al suon della campana venisse al concilio, sotto

pena di libbre dieci di terzuoli. Ancora che nessuno non ardissse fare unione d'uomini nè parlamento se non ne' luoghi deputati, sotto pena di libbre cinque di terzuoli. Ciascheduno anziano per le parrochie della città in termine d'otto giorni fosse obbligato denunciare al podestà o giudici tutti quelli che teneano baratterie, giuochi, infamati concubinarj, sotto pena di libbre dieci di terzuoli. E similmente facessero di tutte le quistioni, o feriti che si facessero, tanto in sua giurisdizione quanto nelle parrochie sopradette ».

Vi porremo a fronte il giuramento che prestava il senatore di Roma nel 1400, giusta Federico Sclopis:

« Il senatore, nell'entrare in Campidoglio per esercitare l'ufficio del senato, giurava nelle mani del conservatore sui santi evangeli d'Iddio, toccatone il libro, di esercitare l'ufficio commessogli per sè ed i suoi officiali legalmente e in buona fede con ogni dovuta diligenza e sollecitudine; di dare appoggio essendone richiesto agl'inquisitori dell'eresia, ed a vantaggio della fede cattolica cristiana; di tenere e reggere la città di Roma, i suoi cittadini, il contado e il distretto in pace e tranquillità; di purgare Roma e la sua provincia dai malandrini; di conservare e difendere la ragioni, i beni e le giurisdizioni e dignità della città e della camera di essa; e di ricuperare secondo le sue forze ciò che se ne fosse perduto. Giurava ad un tempo di mantenere e difendere gli ospedali, i luoghi pii e religiosi, e di procedere sommariamente e con semplicità nelle cause di que' pii istituti, delle vedove, dei pupilli e dei poveri; di mantenere le locazioni fatte e da fare ai cittadini romani ed agli uomini del distretto, in perpetuo o sino alla terza e alla quarta generazione ovvero a tempo più breve; di difendere la popolazione e di reintegrare gli espulsi. Giurava inoltre di far osservare da' suoi officiali e giudici gli statuti fatti e da fare, come stavano, e senz'altra cattiva oppur sofistica interpretazione (1); e di far osservare il diritto civile, ed in mancanza di questo il diritto canonico nei casi in cui non vi fosse disposizione statuaria; e mantenersi puro d'ogni estorsione e sopruso (2). Prometteva altresì con giuramento di non chiedere grazie nei consigli, e di non cercare d'essere raffermo in carica; di tener la famiglia ed il seguito prescritto dallo statuto, corrispondendo gli stabiliti salarj, di non conchiudere patti lucrativi specialmente con giudici, marescialli (3) e notaj dei maleficj (4). Prometteva ugualmente di far sì che i marescialli e loro servi girassero di giorno e di notte armati con tre fanti almeno, ovvero con due cavalieri; contraffacendo, il senatore ed il maresciallo incorressero per ogni volta la pena di venticinque ducati. Finalmente di non mai sollecitare nè procurare di esser liberato dal sindacato; di nulla operare di contrario agli ordini de' conservatori, anzi di assisterli e prestar soccorso così ad essi come alla loro camera ».

§ 3. Dell'ufficio del podestà.

Lodovico Muratori pubblicò l'*Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis* (*Antiq. medii ævi*, t. IV), che è una istruzione ad un futuro podestà intorno a tutte le parti del suo uffizio: ma è forse opera di qualche monaco, più attento alla parte morale che alla giuridica. Ser Brunetto Latini, nel lib. IX del suo *Tesoro*, tratta della politica, e si distende sopra i doveri del *signore*, o governatore delle città e delle terre: il più degli ammonimenti sono di morale generale, dedotti da Aristotele e Cicerone, e qui e qua acconci al bisogno degl'Italiani d'allora. Noi ne scerremo alquanto, secondo il vulgarizzamento di Bono Giamboni:

Quando la gente della città, a cui appartiene la elezione, sono in accordo d'alcun valente uomo, elli devono immantenente guardare lor uso e costumi e leggi della cittade; e secondo ciò devono eleggere il podestade in nome di Colui che dona tutti onori e tutti beni. Ed immantenente dee l'uomo iscrivere lettere bene e saviamente, significando al prode uomo, come elli lo hanno eletto e stabilito ch'egli sia signore e podestà ap-

(1) *Sicut jacent, absque alia mala seu sophistica interpretatione.*

(2) *Manus puras et mundas habere.*

(3) I marescialli erano gli esecutori degli ordini della curia di Campidoglio.

(4) Cioè segretarj de' criminali.

presso di loro di terra e mandarli brevemente la somma di tutto suo uffizio, e schiarare sì che nullo errore vi potesse surgere. E però devono ellino nominare il dì ch'egli debba corporalmente essere nella città, e fare suo sagramento alle costituzioni delle cose; e ch'egli dee menare seco giudici e notari ed ufficiali per fare queste cose; e quali e quanti dì li conviene stare a sindacato alla fine di sua signoria, se alcun li volesse dimandare alcuna cosa; e che salaro deve avere; e come, e che tutti i pericoli di lui e di sue cose sopra lui; e questi convenienti e molti altri che appartengono al bisogno dell'uomo, mandare a dire nelle lettere e secondo l'uso e le leggi della città. Ma una cosa non si deve niente dimenticare, anzi la deve l'uomo chiaramente scrivere, cioè che egli riceva o rifiuti la signoria in fra due o tre dì, o più o meno, secondo il costume della città; e se ciò non facesse, la elezione non vaglia. E egli addiviene spesso che consigliatori consigliano di mandare a messer lo papa, a messer l'imperatore, ch'egli mandi un buon governatore un anno; e quando è questo, deve l'uomo mandare ogni convenuto scritto sì chiaro, che non abbia cagione nè materia nulla di cruciarsi. E quando queste lettere son fatte o suggellate, elli devono mandare al prode uomo per buon messo ed idoneo che ben intenda l'ambasciata, e che porti indietro le lettere di sua risposta. Ed elli non devono mandare al cominciamento troppo grande affare, che se n'avrebbe a onta ed anche a loro città se non la ricevesse, e non per tanto che s'elli riceve che potranno poi mandare onorevol messaggio al tempo ch'elli dee venire per farli compagnia. E tutto che questa è una cosa sospettosa, che in questa via divengono elli conti al signore ed a sua famiglia più alcuna volta che non è mestieri. E non conviene al governatore ch'elli sia famigliare con suoi borghesi per due cagioni: l'una però che la dignità n'abbassa, l'altra per la sospezione che le genti hanno di lui e di suo argomento...

Serrate le lettere, le deve mandare al signore con tutta la carta de' convenienti: il messaggio che le porta, si le dia cortesemente e segretamente, senza romore e senza grido. E lo signore deve prendere a modo di savio, e andare covertamente in luogo segreto, e rompere lo suggello, e vedere le lettere, e sapere quel che è dentro, e pensare in suo cuore diligentemente quello che a fare gli conviene, e richiedere il consiglio dei suoi buoni amici, e vedere s'elli è sufficiente a cotal cosa....

Se il consiglio li dicesse ch'elli riceva la signoria che l'uomo li manda, consideri bene come a tal cosa elli sottomette le sue spalle a così alto carico; e però si dee provedere di grandi apparecchiamenti. Questo è lo proprio guiderdone di signoria, e fare lo diritto. Ed immantinente deve onorare lo messaggio, sì come conviene all'un ed all'altro, e schiarare con lui tutti i convenienti s'elli n'ha podere, in tal maniera ch'egli si abbia buona carta per levare tutte maniere di dibattimento. E quando questo è fatto egli li darà una lettera, salute dinanzi, e poi in questa maniera, ecc...

E quando egli ha rimandate le lettere indietro e lo messaggio, allora immantenente apparecchi suo fornimento, ed allora si procacci d'avere cavalli ed arnesi buoni ed onorevoli. Ma sopra tutte cose si brighi d'avere buon giudice, e suo assessore discreto, savio e provato, che tema Iddio, e sia buon parlatore e non duro, che sia casto di suo corpo, nè non sia orgoglioso, nè cruccioso, nè pauroso, nè bilingue, e non desideri pregio di fierità nè di pietà, anzi sia forte, giusto e di buona fè, religioso a Dio ed a santa Chiesa...

Guardi il signore di non lasciare buon giudice per danari, là ove egli lo troverà, chè gli è scritto: Male a colui che va solo: chè se cade, non è chi 'l rilievi. Perchè io dico che 'l signore che va nella signoria per onore più che per moneta, e' deve guardare per cui lo diritto sarà governato: che si come la nave è governata per li timoni, così è governata la città per lo savere di giudici. Altresì dee egli avere suoi notari buoni e savj di legge, che sappiano ben parlare e bene scrivere carte e lettere, e che sian buoni dettatori, e casti di suo corpo; chè molto la bontà del notajo ammenda e cuopre il fallo del giudice. Anche deve menare a sua compagnia savj cavalieri e ben costumati, che amino l'onore di lor signore, e siniscalco buono, e valenti sergenti, e tutta la famiglia savia e temperata, senza orgoglio e senza follia, e che volentieri ubbidiscano a lui e a quelli di suo albergo. Appresso ciò, suole l'uomo far nuove robe per lui e per suoi compagni, e vestire tutta sua famiglia ad una taglia, e rinnovare sue armi e sue bandiere e sue altre cose che vegnono alla bisogna; e poi quando il tempo appressa, egli deve mandare suo siniscalco, per fornire la casa di quelle cose che bisogna...

Or suole addivenire che nel tempo che'l signore è per andar a sua via, lo Comune della città gli suol mandare delli onorevoli cittadini insino al suo albergo, per fargli compagnia per il cammino, o per pregare il Comune di sua città che'l lascino andare alla loro signoria, o per altra cagione: ma come si sia, egli li deve onorare e congioire maravigliosamente, e mandare loro grandi presenti, ed andarli a vedere al loro albergo. Ma guardisi bene che egli non parli ad alcun di loro in privato, chè di tal parlamento nasce spesso mala sospezione. E però è ora lasciato quell'uso, che poche città gli manda tali ambasciatori all'incontro; e quando si mette alla via, nel nome del verace corpo di Dio, egli se ne va tutto diritto a suo ufficio, inquerendo sempre, e spiando dell'uso e delle condizioni della città e della natura delle genti, sì che egli sappia innanzi ch'egli entri. E quando egli è appresso alla città ad una giornata, egli deve mandare innanzi suoi siniscalchi con tutti li cuochi che governino la magione e l'albergo; e deve altresì mandare alla città le lettere di sua venuta; e la mattina ch'egli deve entrare nella città, deve senza fallo udire l'ufficio e la messa del nostro signore Gesù Cristo. Dall'altra parte il suo antecessore, ciò è a dire quello che tiene la signoria della città, immantenente che riceve le lettere del novel signore, la sua venuta facci bandire per la città, che tutti i cavalieri e borghesi che hanno cavallo vadano incontra al podestà. ed egli medesimo vi deve andare con messer lo vescovo, s'egli v'è, o s'egli vuole andare. E certo il novo signore quando si trova con l altro devono cavalcare amendue, per cavare tutta la sospezione alla gente, e salutare la gente di buon cuore; ed in questa maniera devono andare tutti dentro alla mastra chiesa, ed andare dinanzi all'altare inginocchione, e pregar Iddio umilmente con tutto suo cuore e con tutta sua fede, ed offerir onorevolmente, e poi andare là ov'egli deve.

A questo punto ha più diversità: chè le son alcune terre che hanno a costume che'l signore se ne va al suo albergo, e l'uomo li porta il libro degli statuti della città, anzi ch'egli faccia suo sacramento; e in ciò ha egli gran vantaggio, che si può meglio provvedere contra li capitoli che sono contra di lui. Altri sono che hanno in usanza che immantenente che 'l signore è dentro la città, e che gli è stato dinanzi all'altare, è menato dinanzi al consiglio della cittade, dinanzi alla comunità della gente, là ove sono assembrati, e quivi fanno giurare lui e li suoi ufficiali innanzi che'l libro de' capitoli sia aperto, nè che sia portato a lui nè a' suoi giudici. Ma lo signore ch'è savio richiede lo Comune che li dieno arbitri sopra li rei statuti, e non per suo pro, ma per il meglio della città e per il male delli malfattori. Se l'uomo li dà, ciò è buono; e se ciò non è, egli li prieghi; che se avesse alcun malizioso capitolo contra di lui, o contra'l Comune, o contra santa Chiesa, egli possa essere ammendato per lo buon consiglio; ed è buono s'egli lo fa scrivere in carta pubblica; e se ciò non è, egli farà lo sacramento secondo che gli sarà divisato da parte del Comune. La forma del sacramento è tale: « Voi, messere, giurerete al santo vangelo d'Iddio, di governare le cose, la bisogna di questa città, le quali appartengono al vostro ufficio, e di guidare, conducere e mantenere la città e'l contado e tutto suo distretto, e tutti uomini e femine, cavalieri e borghesi, e loro diritto mantenere, defendere e guardare ciò che 'l comune ordinamento comanda di fare, che sia fatto per tutte genti, specialmente gli orfani e le vedove, e le altre genti che saranno in piato dinanzi da voi e dalli vostri giudici; e di guardare chiese, spedali e tutte altre magioni di religiosi e di pellegrini e di mercatanti, e di far quel che è scritto in questo libro delli ordinamenti di questa città. nel quale voi giurate in leale coscienza, rimosso odio e prego e tutte malizie, secondo la vostra verace intenzione, da questo prossimo dì d'ognissanti ad un anno, e tutti li giorni di questi ognissanti ». In questa maniera deve fare il signore suo sacramento: salvo ciò, s'egli v'ha nulla cosa che dev'essere cavata del sacramento, che se ne cavi prima che pona la mano in sul libro. E quando egli ha giurato, immantenente devono giurare tutti li giudici, cavalieri, notari; e ciascuno in diritto di sè, di far bene e lealmente il loro ufficio, e di dare al signore buon consiglio, e di tenere credenza, ciò che è da tenere privato.

A questo punto ha più diversità di cittadini: sono che hanno in costume, che immantenente che 'l signor ha fatto suo sacramento, egli parla dinanzi alle genti della città; e altri sono nelli quali non fa niente, anzi se ne va bellamente al suo albergo, ispecialmente se la città è in buona pace. Anche v'ha altre diversitadi, chè o ella ha guerra di fuori contra suoi nemici, o ella ha guerra dentro con suoi cittadini, o ell'è pace

dentro e di fuori. Per la qual cosa io dico che'l signore si deve tenere alli savj del paese: che se l'uso della città richiede ch'egli dica, egli potrà ben dire cortesemente le parole, senza comandare alcuna cosa; che tanto quanto egli è il suo antecessore in signoria, e gli convien mettere la mano, ma non comandare altrui nulla: ma e' può ben pregare e ammonire la gente senza alcun comandamento, e divietare alcuna cosa; o se la terra è in pace, egli può parlare in questa maniera, ecc...

Tali o tali altre parole che il savio parlatore saprà dire e trovare alla maniera, deve egli dire intra suoi cittadini, in tal maniera ch'egli veggia che sia più loro a grado, e poi far fine al suo detto: e quando egli è assiso, il suo antecessore deve immantenente levar suso, e fare suo prologo breve e saviamente, e rispondere a quello che l'altro ha detto, e lodare lui e suo detto e suo senno e sue opere e di suo linguaggio, e farli grazia dell'onore ch'egli gli ha fatto in suo detto; e alla fine di suo parlare si deve egli comandare a tutti che ubbidiscano al novo signore; e quando egli ha ciò detto, dia comiato alla gente tutta, e ciascun se ne vada a sua magione. Or suole addivenire alcuna volta che col novel signore vegnono alcuna volta gentili uomini di sua terra per lo Comune di sua città che parlano in quel luogo medesimo, e portano salute, e divisano l'amore ch'è in tra l'un e l'altro Comune, e lodano la città e'cittadini, e il podestà vecchio e sua signoria, e lodano il signore novo e suo lignaggio, e le lor buone opere, e mostrano come tutto'l Comune di lor città si tiene a grand'onore e a grand'amore ciò che elli hanno eletto loro governatore; e dicono che'l Comune di lor città e'l signore li comandano a pena della persona e di suo avere, che faccia e dica quel ch'egli torni onore e utilità della città che egli ha a governare; e però pregano le genti della città ch'ellino l'ubbidiscano e diengli ajuto e consiglio, in tal maniera che possano onorevolmente finire suo ufficio. E quando egli ha così detto, il vecchio signore deve dare onorevole responsione in questo parlamento medesimo ch'egli risponde al novello signore, così come il conto qui dinanzi conta, ovvero in altra maniera, se la condizione porta...

Appresso ciò dev'egli eleggere suo concilio secondo la legge della città: ma devono procacciare che' consiglieri siano savj e buoni e di buon talento; chè da la buona gente viene buon consiglio: poi gli altri ufficiali e sergenti della corte buoni e leali, che gli ajutano a portare il pondo di suo ufficio, e mettare col signore albergo, ch'egli fa questi e quest'altri apparecchiamenti. E anzi che monti in su l'albergo del comune, nè che sia in sua propria signoria, egli si deve spesso consigliare a' savj della città: e se la città ha nulla discordia dentro o di fuori, egli si deve molto sforzare di metter pace: e se ciò non fosse, di tal maniera che' suoi cittadini non volessero ch'egli vi si obbligasse, il signore si deve molto guardare ch'egli non dica già nè l'odio nè la discordia di sua gente...

E quando gli ambasciatori delle strane terre vegnono a lui per alcuna bisogna che tocca all'una terra e all'altra, il signor li deve volentieri vedere e onorare e ricevere lietamente. E innanzi ch'egli dia loro il concilio, si deve molto procacciare di sapere perchè sono venuti, se può: chè potrebbero venire per tal cosa che non sarebbe da dargli concilio: e tal potrebbe essere ch'egli raunerebbe il picciolo concilio senza più, o per ventura il grande, o tutto'l Comune della città. Ma s'elli sono legati di messer lo papa, o di messer l'imperatore di Roma o di Costantinopoli, o d'altri grandi signori, egli non deve niente vietare il concilio, anzi lo deve andare a rincontro, e accompagnarli, e onorarli in tutto suo podere. E quando elli hanno parlato al concilio, il signor deve rispondere, e dire ch'elli sono signori dell'andare e del stare, e li savj della città penseranno quello che sia convenevole. E quando gli ambasciatori sono in fuori del concilio, si deve egli intender le volontà delli consiglieri, e com'eglino stanziano di far lo fatto e la risposta...

Sopra tutte cose deve il podestà fare che la città che ha suo governamento, sia in buono stato, senza briga e senza forfatto. E questo non può fare, s'egli non fa che li malfattori, ladroni e falsatori sieno fuori del paese: chè la legge comanda bene che'l signore possa purgare il paese della mala gente. Però ha egli la signoria sopra li forestieri e sopra' cittadini che fanno li peccati nella sua jurisdizione, e non per tanto egli non giudicherà a pena quelli ch'è senza colpa: ch'egli è più santa cosa a solvere un peccatore che dannare un giusto, e laida cosa è che tu perda il nome d'innocenza per odio d'un nocente. Sopra li maleficj deve il signore e suoi ufficiali seguire il modo del

paese e l'ordine di ragione, in questa maniera. Prima deve quelli che accusa giurare sopra il libro di dire il vero in accusando ed in difendendo, e che non vi mena nullo testimonio a suo sciente: allora deve dare l'accusa in iscritto; ed il notajo la scriva tutta a parola a parola, sì come egli la divisa: si deve inchiedere da lui medesimo diligentemente ciò ch'egli o li giudici od il signore crederanno apertamente che sia del fatto, o della cosa: e poi si mandi a richiedere quelli che è accusato del maleficio; e s'egli viene, sì lo faccia giurare e sicurare la corte dei malfattori; e metta in iscritto sua confessione e sua negazione, sì come egli dice: e se non da' malfattori, o che 'l maleficio sia troppo grande, allora deve il signore od il giudice porre il dì da provare, e da ricevere li testimonj che vegnono, e costringere quelli che non vegnono, ed esaminar ogni cosa bene e saviamente, e mettere li detti in iscritto: e quando i testimonj sono ben ricevuti, il giudice ed il notajo devono far richiedere le parti dinanzi da loro; e s'elli vegnono, si devon aprire li detti de' testimonj, e darli a ciascuno perchè si possano consigliare e mostrar loro ragione. Ora addiviene alcuna volta ne' grandi maleficj, che non possono essere provati interamente, ma l'uomo trova ben contra quelli ch'è accusato alcun segno, e forti argomenti di sospezione: a quel punto il può l'uomo mettere alla colla per farli confessare la colpa, altrimenti no; e sì dico io, ch'alla colla il giudice non deve dimandare se Giovanni fece maleficio, ma generalmente deve dimandare chi 'l fece...

E quando viene il tempo che l'uomo voglia eleggere il novel governatore per l'anno che viene appresso, lo signore deve raunare il concilio della città, e per loro trovare secondo la legge della città li savj che devono mendar le costituzioni della città. E quando egli ha trovati, e elli hanno fatto lor savj, elli devono essere in luogo privatamente, tanto ch elli abbiano fatto ciò che si appartiene a loro ufficio. E immantenente che 'l libro è stabilito e compiuto, egli deve esser chiuso e suggellato infino alla venuta del novel signore, e stare in guardia. E quando queste cose sono diligentemente compiute e messe in ordine, l'uomo deve eleggere il nuovo signore secondo l'ordine che divisa il maestro del principio di questo libro. Ma se i cittadini ti vogliono per signore per lo anno che viene, io lodo che tu non lo prenda, che appena può essere ben finita la seconda signoria.

Appresso dèi tu raunare li giudici e li notari e li altri tuoi ufficiali, e pregarli ed ammonirli che tutti i piati e questioni che son dinanzi da loro, elli li spediscano secondo diritto giudicio, e che non lascino ad altrui ammendare. Tu medesimo ti consiglia con loro, e ti pensa nel tuo cuore se hai gravato nullo più o meno che diritto voglia: e se hai lasciato a fare di quel del libro e delli capitoli della città, immantenente ti provedi, sì che tu ammendi e rompi e torni a punto ciò che tu puoi, o per te, o per istanziamento di concilio: che 'l savio governatore si provede dinanzi, o per quelli che ammendano li statuti, o per concilio loro medesimo, e si fa assolvere di tutte cose addivenute al camerlingo del Comune, e delli altri capitoli che sono dimorati a comprendere. Altresì dèi provedere per concilio della città dell'albergo, dove tu dimori, alla fin del tuo ufficio per rendere tua ragione. Ma non dimenticare una cosa, che otto o dieci dì dinanzi alla fin di tuo termine, tu facci bandire spesso che chi avesse a ricevere da te o da'tuoi poco o assai, vegnano a farsi pagare; e fa che siano bene pagati. Altresì guarda che ritenghi li esempli di tutti li stanziamenti dei consigli che toccano a te, a tuo sacramento, ed in tal maniera che tu te ne possi ajutare se l'uomo il mettesse sopra nullo fatto.

E quando viene lo diretano dì di tuo ufficio, tu dèi raunare la gente della città, e dire dinanzi a loro di grandi parole e graziose per acquistare l'amore de'cittadini; e ricordare delle tue buone opere, e l'onore e l'utilità del Comune ch'è addivenuto nel tuo tempo; e di ringraziare loro dell'onore e dell'amore che hanno mostrato a te e a'tuoi, e profferire te e tutto tuo potere all'onore ed al servigio loro sempre mai. E per meglio trarre li cuori delle genti a te, tu puoi dire che, se alcuno ha fallito nel tempo del tuo sacramento, tu li perdoni, o per negligenza, o per non sapere, o per altra cagione, se ciò non fosse falsità o ladroneccio, o altri malfattori, o condannati della città. Ma tuttavia tua signoria è infino a mezzanotte, ove tu cominciasti alla prima entrata. Appresso questo parlamento, il dì medesimo o l'altro appresso, secondo l'usanza del paese, dèi tu rendere al novel signore ed al camerlingo tutti i libri e tutte le cose che tu avevi del Comune: e poi ne andrai all'albergo, ove tu dèi albergare tanto, quanto tu dimori a rendere tua ragione.

Quando tu sei a ciò venuto, che convien che tu stia a sindacato, e renda ragione di tutto il tuo ufficio e di tutti; se nullo vi fosse che si lamentasse di te, tu dèi far dare le petizioni di sua dimanda, ed aver consiglio da' tuoi savj, e rispondere come ti consiglieranno. In questo dèi tu dimorare nella città infino al giorno che fu ordinato quando tu prendesti la signoria: allora se a Dio piace, tu sarai assoluto onorevolmente, e prenderai comiato dal Comune e dal concilio della città, e andrai con gloria e con onore e con buona ventura.

§ 4. — Esempio d'un giudizio in causa civile.

— Die martis que est quartodecimo kalendas januarii. In consulatu Mediolani, breve de sententia quam dedit Girardus judex qui dicitur Cagapistus, consul Mediolani, in concordia Antrati Mainerii, Ottonis de la Sala, Arderici qui dicitur Osa, Aurici Palliarii, Ambrosi Zavatarii, Uberti de Orto, atque Robasacchi similiter consulum sotiorum ejus, de discordia que erat inter dominum Guidonem venerabilem archipresbiterum ecclesie et canonice Sancti Johannis, site in loco Modoetia; et ex altera parte Arnaldum filium quondam Petri Cerrudi, et Marhesem filium Martini de loco Centemari, et Guitardum qui dicitur de Triuoli: qui prefatus Arnaldus tempore sententie non aderat. Sed et quidam filius ejus nomine Ubertinus erat pro eo. Lis enim talis erat.

Dicebat ipse archipresbiter quod ipsi Arnaldus et Marhese erant districtabiles ejusdem ecclesie Sancti Johannis. Et per eum se distringere debebant, quia dicebat universale districtum ipsius loci eidem ecclesie pertinere, et dicebat ipsum locum Centemari esse de curte de Bioleiago, cujus loci Bioleiagi districtum ejusdem ecclesie, fore adversa pars non diffitebatur. Secus dicebant ipsi Arnaldus et Marhese quod per ipsum archipresbiterum se distringere non debebant, quia sedimina in quibus habitant ipsi non sunt de ipsa curte de Bioleiago. Item ipse Marhese dicebat et fatebatur se districtabilem fore non ejusdem ecclesie, sed jam dicti Guitardi, quia ipse Guitardus ex sua parte affirmabat quia dicebat eundem Marhesem esse castellanum de Castro Triuoli. Ad que probanda ipse archipresbiter perplurimos protulit testes et imperatorum privilegia et alia instrumenta ad suam fundandam intentionem spectantia, inter quos superius dictos testes fuerunt Petrus qui dicitur Felluus, et Ardericus qui dicitur ser Olrici, qui dixerunt se interfuisse in loco Centemari in curte Nicole, ubi viderunt quod predictus archipresbiter quesivit guadiam omnibus hominibus ipsius loci de Vigano ipsius loci quod devastaverant, et omnes vicini dederunt ei guadiam de stare in ejus precepto, excepti Arnaldo Cerrudo et Marhesello filio Martini, qui petierunt spatium quindecim dierum de consiliando et... annum unum et plures de mense uno. Altera quidem pars similiter testes induxit, quid ab ipsis consulibus non fuerunt admissi.

His et aliis hinc inde visis et auditis... laudavit ipse Girardus si ipsi duo testes juramento testificati sunt, et insuper ipse archipresbiter per suum advocatum juraverit quod ipsi Arnaldus et Marhese jure et usu deberent se distringere per ipsam ecclesiam Sancti Johannis, et quod predictus Marhese non deberet se distringere per istum Guitardum, excepto intus Castrum de Triuoli, si ipse Marhese ipsum incastellaverit ut ipsi Arnaldus et Marhese habitando in ipso loco Centemari, aut in ejus confinio per ipsam ecclesiam Sancti Johannis de cetero se distringant, et dixit quod ipse Marhese de cetero non distringatur per ipsum Guitardum .. in ipso Castro de Triuoli si ipsum incastellaverit. Ibique statim Ugo electus advocatus ab ipso archipresbitero, juravit ut supra: propterea vero die veneris proximo sequenti, coram consulibus et aliis nobilibus viribus prefati duo testes juraverunt ut supra. Et sic finita est causa. Anno dominice incarnationis millesimo centesimo quinquagesimo, ipso die, indictione quartadecima.

Interfuerunt Otto de Rode, Lanfrancus de Curte, Ariprandus Confanolerius, Anselmus et Johannes et Benzo qui dicuntur Grosselli, Amizo ser Carbonis, Musso de Cancorezzo, Ugo de Brivio, Crotto de Modoetia. De servitoribus, Anselmus de Incino, Bombellus Ambrosius gare... Petrus de Liscate, Gaidonus, et alii plures.

Ego Girardus causidicus hanc sententiam protuli et subscripsi.

Ego Ubertus judex ac missus domni tertii Lotharii imperatoris subscripsi.

Ego Robasaccus judex interfui et subscripsi.

Ego Dominicus judex ac missus domni regis interfui, et hanc sententiam scripsi.

Ap. Frisi, *Memorie storiche di Monza*, ii. 60.

N° XXI.

COSTITUZIONE DELLE ANTICHE CORTES DI PORTOGALLO.

Si riferisce al Racconto, Lib. XII, cap. 19.

La legge di Lamego è composta di cinque parti distinte; e qui riferiamo quelle che appartengono al diritto pubblico:

I. Stando il re assiso in trono, senza distintivi regali, Lorenzo Venega, suo procuratore, levossi e disse: *Voi foste convocati dal re Alfonso, da voi eletto re sul campo di Orica, affinchè vedeste le lettere del signore papa, e dichiaraste se volete ch'egli sia re.* Al che risposero tutti: *Vogliamo che egli sia re.* Ed il procuratore: *In qual guisa volete che egli sia re? lo sarà egli solo, od i suoi figliuoli pure? — Egli finchè vivrà, ed i suoi figliuoli dopo di lui. — Se la vostra volontà è tale, fateglielа conoscere con un segno.* E tutti: *Così sia, gli sia dato un segno.* Tosto levossi l'arcivescovo di Braga, e prese dalle mani dell'abbate di Lorbano una gran corona d'oro, ornata di molte perle, venuta dai re dei Goti, che ne avevano fatto dono al convento; ed essi la posero sul capo al re; e il signor re, tenendo in mano la spada nuda colla quale aveva combattuto in guerra, disse: *Lodato il Signore, che fu in mio soccorso! Con questa spada vi liberai e vinsi i vostri nemici, e voi mi faceste re e vostro commilitone. Ma poichè voi m'eleggeste re, facciamo leggi, per le quali sia il nostro paese in pace.* Risposero tutti: *Signor re, vogliamo e ci piace stabilir leggi, che vi pajano buone; e tutti noi coi nostri figliuoli, le nostre figliuole, ed i nostri nepoti vi obbediremo.*

II. Chiamò tosto il re i vescovi, i gentiluomini ed i procuratori (cioè i deputati delle città), e questi dissero fra loro: *Incominciamo a far leggi intorno alla eredità del regno;* e fecero le leggi seguenti: «Il signor re Alfonso viva, e serbi il regno: se ha figliuoli, vivano ed abbiano il regno, senza che sia d'uopo farli re di nuovo. Essi succederanno in tal modo: se il padre ha il regno e muore, l'avrà il figliuolo, poscia il nipote, quindi il figliuolo di questo, e poi i figli dei figli, per tutta l'eternità. Se il primogenito muore vivente il genitore, sarà re il secondo; se muore questo, sarà il terzo; se il terzo muore, sarà il quarto; e così tutti allo stesso modo. Se il re muore senza figliuoli, ma abbia un fratello, sarà questi re finchè vivrà; e dopo la sua morte, il suo figliuolo nol sarà, eccettochè i vescovi, i procuratori ed i nobili della real Corte non l'istituiscano tale. Se l'eleggono re, il sarà, altrimenti no». Quest'articolo fu poi cangiato nel 1698).

Allora Lorenzo Venega, procuratore del signor re, disse ai procuratori: *Il re chiede se volete che partecipino pur le sue figliuole al regno, e se volete far leggi intorno a ciò.* Dopo aver essi discusso fra loro per molte ore la quistione, dissero: *Le figliuole del signor re sono pur uscite da' suoi lombi, e vogliamo ch'entrino nella successione al regno, e si facciano leggi a questo fine.* I vescovi ed i nobili fecero leggi in questi termini: Se il re di Portogallo non ha maschi, ma una figliuola, sarà regina dopo la morte del re alle seguenti condizioni: non potrà congiungersi che ad un nobile portoghese, che non sarà chiamato re, se non quando la regina gli avrà dato un figliuolo; e quando lo sposo della regina verrà all'assemblea, camminerà alla sinistra di lei, e lo sposo non si metterà sul capo la corona reale. Viene ordinato a perpetuità, che la figliuola maggiore del re sposi un Portoghese, affinchè il regno non cada in mani straniere: e se sposa un principe stra-

niero, non sarà regina, poichè non vogliamo che il regno esca dalle mani dei Portoghesi: chè le nostre braccia, senza soccorso straniero, colla nostra forza e col nostro sangue han fatto i re ».

Sono tali le leggi intorno all'eredità del nostro regno. Il cancelliere Alberto avendole lette avanti a tutti, dissero: *Sono buone, sono giuste, e per noi e per la nostra discendenza dopo di noi le vogliamo.*

Pertanto l'ordine di successione dalla legge di Lamego istituito è quello che, in vocabolo di diritto pubblico, vien appellato *dritto lineare misto.* La storia mostra quanto questa legge fosse incompiuta, e diede luogo a contese: in prova non adduciamo che una sola ommissione, ed è questa, che la legge non dice se i figli naturali siano esclusi dalla successione od altrimenti. Allegansi fatti posteriori comprovanti esser essi ordinariamente esclusi; ma poichè, al tempo della legislazione di Lamego, i figliuoli naturali non erano nel disfavore da cui furono poscia colpiti, la loro esclusione avrebbe dovuto essere allora dichiarata.

III. Ed il procuratore del signor re disse: *Così dice il re: volete far leggi intorno alla nobiltà ed alla giustizia?* Risposero tutti: *Ciò ne piace, e coll'ajuto di Dio così sia;* e fecero le seguenti leggi: «Quelli che sono discendenti dalla stirpe del re e dalle famiglie dei figliuoli e dei nipoti suoi, sono i più nobili. I Portoghesi che avranno salvato in guerra la persona del re o la sua bandiera, od il suo figliuolo o suo genero, sono nobili, purchè non sieno Mori o Giudei. I figliuoli di coloro che, presi dagl'infedeli, vengono uccisi per non volere rinnegar la fede, e per mantenere la legge di Gesù Cristo, sono pure nobili. Chiunque in battaglia aperta uccide il re nemico od il suo figliuolo, o s'impadronisce della bandiera reale, è nobile. Chiunque si trovi alla nostra corte, e da tempi immemorabili appartiene a famiglia nobile, continuerà ad esser tale per sempre. Tutti i presenti alla gran battaglia d'Orica verranno reputati nobili, e nominati nostri vassalli in tutte le generazioni. I nobili che in campo aperto prendono la fuga; quelli che feriscono una donna colla spada o colla lancia; quelli che in battaglia non difendono a tutto potere il re, od il suo figliuolo, o la sua bandiera; quelli che rendono falsa testimonianza, che non dicono il vero al re, che sparlano della regina e delle sue figliuole; quelli che disertano ai Mori, che s'impadroniscono dei beni altrui, che bestemmiano Gesù Cristo, che cospirano per far morire il re, non sono nobili nè eglino nè i loro figliuoli mai ».

Tali sono le leggi intorno alla nobiltà. Ed avendo Alberto regio cancelliere fattane lettura, essi dissero: *Sono buone, sono giuste, e per noi e per la nostra discendenza dopo di noi le vogliamo.*

Le leggi intorno alla giustizia formano la VIª parte: si riferiscono in tutto ai delitti e determinano la punizione al furto, all'omicidio, all'adulterio, allo stupro, all'ingiuria.

V. Lorenzo Venega, procuratore del re, disse: *Volete che il signor re vada alle cortes del re di Leon, o paghi tributo a lui o ad alcun altro, oltre al signor papa, da cui venne eletto re?* E tutti levandosi e sguainando le spade, gridarono: *Siamo liberi, e libero è il nostro re; le nostre mani fecero liberi noi e il signor re; se uno è fra noi che acconsenta* (alla dipendenza), *muoja! se è il re, cessi di regnare sopra di noi!* Ed il signor re, colla corona in capo e la spada nuda in mano, volgendosi alla radunanza disse: *Voi sapete quante battaglie ho date per vostra liberazione; voi ne siete testimonj, n'è testimonio il mio braccio e questa spada: chiunque acconsente alla schiavitù, morrà, e s'è mio figliuolo o nipote, non regni più.* Dissero tutti. *Ottimamente detto; muojano! e se il re a dominio straniero acconsente, non regni!* E il re rispose: *Così sia.*

SCHOELL, VI. 16.

Nº XXII.

MAGNA CHARTA

BASE DELLA COSTITUZIONE INGLESE.

Si riferisce al Racconto, Lib XII, cap. 22.

Convenzione con Giovanni Senzaterra.

Ista sunt capitula, quæ barones petunt et dominus rex concedit, *signata sigillo Johannis regis.*

Post decessum antecessorum, hæredes plenæ ætatis habebunt hæreditatem suam per antiquum relevium exprimendum in Charta.

Hæredes qui infra ætatem sunt, et fuerint in custodia, cum ad ætatem pervenirent, habebunt hæreditatem suam sine relevio et fine.

Custos terræ hæredis capiat rationabiles exitus, et consuetudines, et servitia, sine destructione et vasto hominum et terrarum suarum. Et si custos terræ fecerit destructionem et vastum, amittat custodiam. Et custos sententiabit domos, vivaria, stagna, molendina, et cætera ad terram illam pertinentia, de exitibus terræ ejusdem. Et ut hæredes ita maritentur, ne disparagentur, et per consilium propinquorum de consanguineitate sua.

Ne vidua det aliquid pro dote sua, vel maritagio, post decessum mariti sui, sed maneat in domo sua per XL dies post mortem ipsius, et infra terminum illum assignetur ei dos, et maritagium statim habeat, et hæreditatem suam.

Rex vel ballivus non saisiet terram aliquam pro debito, dum catalla debitoris sufficiant, nec plegii debitoris distringantur, dum capitalis debitor sufficit ad solutionem. Si vero capitalis debitor defecerit in solutionem, si plegii voluerint, habeant terras debitoris, donec debitum illud persolvatur plene, nisi capitalis debitor mostrare poterit, se esse inde quietum erga plegios.

Rex non concedit alicui baroni, quod capiat auxilium de liberis hominibus suis, nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum primogenitum filium suum militem, et ad primogenitam filiam suam semel maritandam; et hoc facite per rationabile auxilium.

Ne aliquis majus servitium faciat de feudo militis, quam inde debetur.

Ut communia placita non sequantur curiam domini regis, sed assignentur in aliquo certo loco, et tot recognitiones capiantur in eisdem comitatibus, in hunc modum. Ut rex mittat duos justiciarios per quatuor vices in anno, qui cum quatuor militibus ejusdem comitatus electis per comitatum, capiant assisas de nova dissaisina, morte antecessoris, et ultima præsentatione, nec aliquis ab hoc sit summonitus, nisi juratores et duæ partes.

Ut liber homo amercietur pro parvo delicto secundum modum delicti, et pro magno delicto secundum magnitudinem delicti, salvo contenemento suo. Villanus etiam amercietur, salvo vainagio suo. Et mercator eodem modo salva mercandisa, per sacramentum proborum hominum de visneto.

Ut clericus amercietur de laico feodo suo secundum modum aliorum prædictorum, et non secundum beneficium ecclesiasticum.

Ut mensura vini, bladi, et latitudines pannorum, et rerum aliarum, emendetur; et ita de ponderibus.

Ne aliqua villa amercietur pro pontibus faciendis ad riparias, nisi ubi de jure antiquitus esse solebat.

Ut assisæ de nova dissaisina, et de morte antecessoris abbrevientur, et similiter de aliis assisis.

Ut nullus vicecomes intromittat se de placitis ad coronam pertinentibus, sine coronatoribus: et ut comitatus et undreda sint ad antiquas firmas, absque ullo incremento, exceptis dominicis maneviis regis.

Si aliquis tenens de rege moriatur, licebit vicecomiti vel alio ballivo regis, saisire et imbreviare catallum ipsius per visum legalium hominum: ita tamen quod nihil inde amoveatur, donec plenius sciatur si debet aliquod liquidum debitum domino regi; et tunc debitum domini regis persolvatur; residuum vero relinquetur executoribus, ad faciendum testamentum defuncti. Et si nihil regi debetur, omnia catalla cedent defuncto.

Si aliquis liber homo intestatus decesserit, bona sua per manum proximorum parentum suorum et amicorum, et per visum ecclesiæ distribuantur.

Ne viduæ distringantur ad se maritandum, dum voluerint sine marito vivere: ita tamen quod securitatem facient, quod non maritabunt se sine assensu regis, si de rege teneant, vel dominorum suorum, de quibus tenent.

Ne constabularius, vel alius ballivus capiat blada vel alia catalla, nisi statim denarios inde reddat, nisi respectum habere possit de voluntate venditoris.

Ne constabularius possit distringuere aliquem militem ad dandum denarios pro custodia castri, si voluerit facere custodiam illam in propria persona, vel per alium probum hominem, si ipse eam facere non possit per rationabilem causam. Et si rex eum duxerit in exercitum, sit quietus de custodia secundum quantitatem temporis.

Ne vicecomes, vel ballivus regis, vel aliquis alius, capiat equos vel carectas alicujus liberi hominis pro cariagio faciendo, nisi ex voluntate ipsius.

Ne rex vel ballivus suus capiat alienum boscum, ad castra vel ad alia agenda, nisi per voluntatem ipsius, cujus boscus ille fuerit.

Ne rex teneat terram eorum, qui fuerint convicti de felonia, nisi per unum annum et unum diem, sed tunc reddatur domino feodi.

Ut omnes Kidelli de cætero penitus deponantur de Tamisia et Medewesi, et per totam Angliam.

Ne breve, quod vocatur *præcipe*, de cætero fiat alicui de aliquo tenemento, unde liber homo amittat curiam suam.

Si quis fuerit dissaisitus, vel prolungatus per regem sine judicio de terris, libertatibus et jure suo, statim ei restituatur. Et si contentio super hoc orta fuerit, tunc inde disponatur per judicium xxv baronum; et ut illi, qui fuerint dissaisiti per patrem, vel fratrem regis, rectum habeant sine dilatione per judicia parium suorum in curia regis. Et si rex debeat habere terminum aliorum signatorum, tunc archiepiscopus et episcopi faciant inde judicium ad certam diem, appellatione remota.

Ne aliquid detur pro brevi inquisitionis de vita, vel membris, sed libere concedatur sine pretio, et non negetur.

Si aliquis tenet de rege per fœdam firmam, per soccagium, vel burgagium, et de alio per servitium militis, dominus rex non habebit custodiam militum de feodo alterius, occasione burgagii vel soccagii, nec debet habere custodiam burgagii, soccagii, vel fœdæ firmæ. Et quod liber homo non amittat militiam suam occasione parvarum sergantisarum; sicut de illis, qui tenent aliquod tenementum, reddendo inde cultellos, vel sagittas, vel hujusmodi.

Ne aliquis ballivus possit ponere aliquem ad legem simplici loquela sua, sine testibus fidelibus.

Ne corpus liberi hominis capiatur, nec imprisonetur, nec dissaisietur, nec utlagetur, nec exuletur, nec aliquo modo destruatur, nec rex eat, vel mittat super eum vi, nisi per judicium parium suorum, vel per legem terræ.

Ne jus vendatur, vel differatur, vel vetitum sit.

Quod mercatores habeant salvum ire et venire ad emendum, sine omnibus malis toltis, per antiquas et rectas consuetudines

Ne scutagium vel auxilium ponantur in regno, nisi per commune consilium regni, nisi ad corpus regis redimendum, et primogenitum filium militem faciendum, et filiam

suam primogenitam semel maritandam; et ad hoc fiat rationabile auxilium. Simili modo fiat de talagiis et auxiliis, de civitatibus London et de aliis civitatibus, quæ inde habent libertates; et ut civitas London plene habeat antiquas libertates, et liberas consuetudines suas, tam per aquas quam per terras.

Ut liceat unicuique exire de regno et redire, salva fide domini regis, nisi tempore werræ, per aliquod breve tempus, propter communem utilitatem regni.

Si quis mutuo aliquid acceperit a Judæis, plus vel minus, et moriatur antequam debitum illud solvatur, debitor non usurabit quamdiu hæres fuerit infra ætatem, de quocumque teneat; et si debitum illud inciderit magnum regis, rex non capiet nisi catallum quod continetur in charta.

Si quis moriatur, et debitum debeat Judæis, uxor ejus habeat dotem suam; et si liberi remanserint, provideantur eis necessaria secundum tenementum, et de residuo solvatur debitum, salvo servitio dominorum. Simili modo fiat de aliis debitis, et ut custos terræ reddat hæredi, cum ad plenam ætatem pervenerit, terram suam instauratam, secundum quod rationabiliter poterit sustinere de exitibus terræ ejusdem, de carnis vel wainagiis.

Et si quis tenuerit de aliqua eschaeta, sicut de honore Wallingford, Nottingham, Banen et Lancastre, et de aliis eschaetis, quæ sunt in manu regis, et sunt baroniæ, et obierit, hæres ejus non dabit aliud relevium vel aliud regi servitium, quam faceret baroni; et ut rex eodem modo eam teneat, quo baro eam tenuit.

Ut fines, qui facti sunt pro dotibus, maritagiis, hæreditatibus et amerciamentis, injuste et contra legem terræ, omnino condonentur, vel fiat inde per judicium xxv baronum, vel per judicium majoris partis eorundem, una cum archiepiscopo, et aliis, quos secum vocare voluerit; ita quod, si aliquis vel aliqui de xxv fuerint in simili querela, amoveantur, et alii loco illorum per residuos de xxv substituantur.

Quod obsides et chartæ reddantur, quæ liberatæ fuerunt regi in securitatem.

Ut illi, qui fuerint extra forestam, non veniant coram justiciarium de foresta per communes summonitiones, nisi sint in placito, vel plegii fuerint; et ut pravæ consuetudines de forestis, et de forestariis, et warenniis, et rivariis, emendentur per xv milites de quolibet comitatu, qui debent eligi per probos homines ejusdem comitatus.

Ut rex amoveat penitus de Wallia parentes, et totam sequelam Gerardi de Atyes; quod de cætero balliam non habeant, scilicet Engelardum Andr., Petrum et Cyonem de Cancell., Cyonem de Cygon, Matthæum de Martino, et fratres ejus, et Galfrid nepotem ejus, et Philippum de Marbo.

Et ut rex amoveat alienigenas milites, stipendiarios, balistarios, et tuttarios, et servientes, qui venerunt cum equis et armis ad nocumentum regni.

Ut rex faciat justiciarios, constabularios, vicecomites et ballivos de talibus, qui sciant legem terræ, et eam bene velint observare.

Ut barones, qui fundarunt abbatias, unde habeant chartas regum, vel antiquam tenuram, habeant custodiam earum, cum vacaverint.

Si rex Wallenses dissaisierit, vel elongaverit de terris, vel libertatibus, vel de rebus aliis, in Anglia, vel in Wallia, eis statim sine placito reddantur. Et si fuerint dissaisiti, vel elongati de tenementis suis Angliæ per patrem vel fratrem regis sine judicio parium suorum, rex eis sine dilatione justitiam exhibebit, eo modo quo exhibet Anglicis justitiam de tenementis suis Angliæ secundum legem Angliæ, et de tenementis Valliæ secundum legem Marchiæ. Idem facient Wallenses regi, et suis.

Ut rex reddat filium Levelini, et præterea omnes obsidos de Wallia, et chartas quæ ei liberatæ fuerunt in securitatem pacis.

Ut rex faciat regi Scotiæ de obsidibus reddendis et de libertatibus suis et jure suo, secundum formam quam facit baronibus Angliæ, nisi aliter esse debeat per chartas quas rex habet, per judicium archiepiscopi, et aliorum, quos secum vocare voluerit.

Et omnes forestæ, quæ sunt afforestatæ per regem tempore suo, desafforestentur, et ita fiat de ripariis, quæ per ipsum regem sunt in defenso.

Omnes autem istas consuetudines et libertates, quas rex concessit regno tenendas, quantum ad se pertinet, erga suos omnes de regno, tam clerici quam laici, observabunt, quantum ad se pertinet, erga suos.

Hæc est forma securitatis ad observandam pacem, et libertates inter regem et regnum.

Barones eligentur, xxv barones de regno quos voluerint, qui debent pro totis viribus suis observare, tenere, et facere observare pacem et libertates, quas dominus rex eis concessit, et charta sua confirmavit. Ita videlicet, quod si rex, vel justiciarius vel ballivi regis, vel aliquis de ministris suis, in aliquo erga aliquem deliquerit, vel aliquem articulorum pacis aut securitatis transgressus fuerit, et delictum extensum fuerit iv baronibus de prædictis xxv baronibus, illi quatuor barones accedent ad dominum regem, et ad justiciarium suum, si rex fuerit extra regnum, proponentes ei excessum, et petentes ut excessum illum sine dilatione faciat emendari. Et si rex, vel justiciarius ejus, illud non emendaverit, si rex fuerit extra regnum, infra rationabile tempus determinandum in charta prædicta, iv referent causam ad residuos de illis xxv baronibus; et illi xxv, cum communa totius terræ, distringent et gravabunt regem modis omnibus, quibus poterint, donec fuerit emendatum secundum arbitrium eorum; salva persona domini regis et reginæ et liberorum suorum. Et cum fuerit emendatum, intendant domini regis, sicut prius. Et quicumque voluerit de terra, jurabit ad prædicta exequenda pariturum mandatis prædictorum xxv baronum, et gravaturum regem pro posse suo cum ipsis. Et rex publice et libere dabit licentiam jurandi cuilibet qui jurare voluerit, et nulli unquam jurare prohibebit. Omnes autem illos de terra, qui sponte sua et per se jurare voluerint xxv baronibus de distringendo et gravando regem, cunctis rex faciet jurare ejusdem de mandato suo, sicut prædictum est.

Item si aliquis de prædictis xxv baronibus decesserit, vel a patria recesserit, vel aliquo alio modo impeditus fuerit quominus ista prædicta possit exequi, qui residui fuerint de xxv, eligent alium loco ipsius pro arbitrio suo, qui simili modo erit juratus, quo et cæteri. In omnibus autem, quæ istis xxv baronibus committuntur exequenda, si forte ipsi xxv præsentes fuerint, et inter se super re aliqua discordaverint, vel aliqui ex eis vocati nolint vel nequeant interesse, ratum habebitur et firmum quod major pars ex eis provideat, vel præceperit, ac si omnes xxv in hoc consensissent; et prædicti xxv jurabunt quod omnia antedicta fideliter observabunt, et pro toto posse suo facient observari. Præterea rex faciet eos securos per chartas archiepiscopi et episcoporum, et magistri Pandulfi, quod nihil impetrabit a dom. papa, per quod aliqua istarum conventionum revocetur vel minuatur. Et si aliquid tale impetraverit, reputetur irritum et inane, et nunquam eo utatur. *Sine dato.*

Magna Charta regis Johannis de libertatibus Angliæ.
A. D. MCCXV. *Reg.* XVII.

Johannes, Dei gratia rex Angliæ etc.

Sciatis, nos, intuitu Dei, et pro salute animæ nostræ, et omnium antecessorum et hæredum meorum, et ad honorem Dei, et exaltationem sanctæ Ecclesiæ, et emendationem regni nostri, per consilium venerabilium patrum nostrorum, Stephani Cantuariensis archiepiscopi, totius Angliæ primatis, et sanctæ romanæ Ecclesiæ cardinalis, Henrici Dublinensis archiepiscopi, Petri Wintoniensis, Jocelini Bathoniensis et Glastonensis, Hugonis Lincolnensis, Walteri Wigornensis, Willielmi Coventrensis, Benedicti Roffensis episcoporum, et magistri Pandulphi, domini papæ subdiaconi et familiaris, fratris Emerin. magistri militiæ templi in Anglia, et nobilium virorum Willielmi Marescalli comitis Penbrok, Willielmi comitis Sarisberiensis, Willielmi comitis Warenniæ, Willielmi comitis Arundel, Alani de Leveia constabularii Scotiæ, Varini filii Geraldi, Petrii filii Hereberti de Burgo, Senescalli Pictaviæ, Hugo de Nevilla, Matthiæ filii Hereberti, Thomæ Basset, Alani Basset, Philippi de Albaniæ, Roberti de Roppeleia, Johannis Marescalli et Johannis filii Hugonis, et aliorum fidelium nostrorum:

In primis concessisse Deo, et hac presenti Charta nostra confirmasse, pro nobis et hæredibus nostris in perpetuum, quod anglicana Ecclesia libera sit, et habeat jura sua integra, et libertates suas illæsas, et ita volumus observari: quod apparet ex eo quod libertatem electionum, quæ maxima et magis necessaria reputatur Ecclesiæ anglicanæ, mera et spontanea voluntate, ante discordiam inter nos et barones nostros *manifeste* notam, concessimus et charta confirmavimus, et eam obtinuimus a domino papa Innocentio III confirmari, quam et nos observabimus, et ab hæredibus nostris in perpetuum bona fide volumus observari.

Concessimus etiam et omnibus liberis hominibus regni Angliæ, pro nobis et hæredibus nostris in perpetuum, omnes libertates subscriptas, habendas et tenendas eis et hæredibus suis, de nobis et hæredibus nostris.

Si quis comitum vel baronum nostrorum, sive aliorum tenentium de nobis in capite per servitium militare, mortuus fuerit: et cum decesserit, hæres suus plenæ ætatis fuerit, et relevium debeat, habeat hæreditatem suam per antiquum relevium, sc. hæres vel hæredes comitis de baronia comitis integra, centum marcas: hæres vel hæredes militis de feodo militis integro, per centum solidos ad plus: et qui minus debuerit, minus det, secundum antiquam consuetudinem feudorum.

Si autem hæres alicujus talium fuerit infra ætatem, et fuerit in custodia, *et dominus ejus non habeat custodiam ejus, nec terræ suæ, antequam homagium ejus ceperit: et postquam talis hæres fuerit in custodia*, et cum ad ætatem pervenerit, sc. *viginti et unius anni*, habeat hæreditatem suam sine relevio, et sine fine: *ita tamen quod si ipse, dum infra ætatem fuerit, fiat miles, nihilominus terra remaneat in custodia dominorum suorum, usque ad terminum prædictum.*

Custos terræ hujusmodi hæredis qui infra ætatem fuerit. non capiat de terra hæredis, nisi rationabiles exitus, et rationabiles consuetudines, et rationabilia servitia, et hæc sine destructione et vasto hominum, vel rerum. Et si nos commiserimus custodiam alicui talis terræ, vicecomiti, vel alicui alii, qui de exitibus terræ illius nobis respondere debent, et ille destructionem de custodia fecerit, vel vastum, nos ab illo capiemus emendam: vel terra committatur duobus legalibus et discretis hominibus de feudo illo, qui de exitibus similiter nobis respondeant, sicut prædictum est.

Custos autem, quandiu custodiam terræ habuerit, sustentet domos, parcos, vivaria, stagna, molendina, et cætera de illa terra pertinentia, de exitibus terræ ejusdem. Et reddat hæredi, cum ad plenam ætatem pervenerit, terram suam totam instauratam de carucis, *et omnibus aliis rebus, ad minus secundum quod illa recepit. Hæc omnia observentur de custodiis archiepiscopatuum, abbatiarum, prioratuum, ecclesiarum, et dignitatum vacantium, quæ ad nos pertinent, excepto quod custodiæ hujusmodi vendi non debent.*

Hæredes maritentur absque disparagatione; ita tamen, quod antequam contrahatur matrimonium, ostendatur propinquis de consanguinitate ipsius hæredis.

Vidua post mortem mariti sui, statim et sine difficultate *aliqua* habeat maritagium *suum*, et hæreditatem suam; nec aliquid det pro dote sua, vel pro maritagio suo, vel hæreditate sua, quam hæreditatem maritus suus et ipsa tenuerunt, die obitus ipsius mariti, et maneat in capitali messuagio mariti sui per XL dies post mortem ipsius mariti, infra quos assignetur ei dos sua, *nisi prius fuerit assignata, vel nisi domus illa fuerit castrum; et si de castro recesserit, statim provideatur ei domus competens, in qua possit honeste morari quousque ei dos sua assignetur, secundum quod prædictum est, et habeat rationabile estoverium interim de comuni. Assignetur autem ei pro dote sua tertia pars totius terræ mariti sui, quæ sua fuit in vita, nisi de minore dotata fuit ad ostium Ecclesiæ.* Nulla vidua distringatur ad se maritandum, dum voluerit vivere sine marito; ita tamen quod securitatem faciet, quod se non maritabit sine assensu nostro, si de nobis tenuerit, vel sine assensu domini sui, de quo tenuerit, si de alio tenuerit.

Nos vero et ballivi nostri non seisiemus terram aliquam, nec redditum, pro debito aliquo, quamdiu catalla debitoris presentia sufficiunt ad debitum reddendum, *et ipse debitor paratus sit inde satisfacere.* Nec plegii ipsius debitoris distringantur, quamdiu ipse capitalis debitor defecerit in solutione debiti, non habens unde reddat, aut reddere nolit cum possit, plegii respondeant debito; et si voluerint, habeant terras et redditus debitoris, quousque sit eis satisfactum de debito, quod ante pro eo solvitur, nisi capitalis debitor monstraverit se esse quietum inde versus eosdem plegios.

Si quis mutuo acceperit aliquid a Judæis, plus vel minus, et moriatur antequam debitum illud persolverit, debitum illud non usuret quamdiu hæres fuerit infra ætatem, de quocumque tenet: et si debitum illud inciderit in manus nostras, nos non capiemus nisi catallum contentum in Charta. Ei si quis moriatur, et debitum debeat Judæis, uxor ejus habeat dotem suam, et nil reddat de debito illo. Et si liberi ipsius defuncti, qui fuerint infra ætatem, remanserint, provideantur eis necessaria secundum tenementum quod fuerit defuncti, et de residuo dominorum. Simili modo fiat de debitis, quæ debentur aliis quam Judæis.

Nullum scutagium vel auxilium ponatur in regno nostro, nisi per commune concilium regni nostri, nisi ad corpus nostrum redimendum, et ad primogenitum filium nostrum militem faciendum, et ad filiam nostram primogenitam semel maritandam; et ad hoc non fiet nisi rationabile auxilium.

Simili modo fiat de auxiliis de civitate Londonensi. Et civitas Londonensis habeat omnes antiquas libertates, et liberas consuetudines suas, tam per terras, quam per aquas.

Præterea volumus et concedimus, quod omnes aliæ civitates, et burgi et villæ, et barones de quinque portubus, et omnes portus, habeant omnes libertates, et omnes liberas consuetudines suas, et ad habendum commune consilium regni de auxiliis assidendis, aliter quam in tribus casibus prædictis. Et de scutagiis assidendis summoneri facimus archiepiscopos, episcopos, abbates, comites et majores barones regni sigillatim, per literas nostras. Et præterea facemus summoneri in generali, per vicecomites et ballivos nostros, omnes illos qui in capite de nobis tenent, ad certum diem, scilicet ad terminum XL dierum ad minus, et ad certum locum et tempus, in omnibus literis illius summonitionis, causam summonitionis illius exponemus. Et sic facta summonitione, negotium ad diem assignatum procedat secundum consilium eorum qui præsentes fuerint, quamvis non omnes submoniti venerint.

Nos non concedimus de cætero alicui, quod capiat auxilium de liberis hominibus suis, nisi ad corpus suum redimendum, et ad faciendum primogenitum suum militem, et ad primogenitam filiam suam semel maritandam: et hoc non fiat nisi rationabile auxilium.

Nullus distringatur ad faciendum majus servitium de feudo militis, nec de alio libero tenemento, quam quod inde debetur.

Communia placita non sequantur curiam nostram, sed teneantur in aliquo loco certo.

Præcognitiones de nova disseisina, et de morte antecessoris, et de ultima præsentatione, non capiantur nisi in suis civitatibus, et hoc modo: Nos, vel, si extra regnum fuerimus, capitalis justiciarius noster, mittet duos justiciarios nostros per unumquemque comitatum semel in anno, qui cum *militibus comitatuum capiant in comitatibus assisas prædictas, et ea quæ in illo adventu suo in comitatibus per justiciarios prædictos ad prædictas assisas capiendas missos, terminari non possunt, per eodem terminentur alibi in itinere suo. Et ea, quæ per eosdem propter difficultatem articulorum aliquorum terminari non possunt, referantur ad justiciarios de Banco.*

Assisæ de ultima præsentatione ecclesiarum semper capiantur coram justiciariis de Banco, et ibi terminentur.

Liber homo non amercietur pro parvo delicto, nisi secundum parvitatem ipsius delicti: et pro magno delicto amercietur secundum magnitudinem delicti, salvo contenemento suo: et mercator eodem modo, salva merchandiza sua: et villanus alterius quam noster, eodem modo amercietur, salvo waunagio suo, si inciderit in misericordiam nostram. Et nulla prædictarum misericordiarum ponatur, nisi per sacramentum proborum et legalium hominum de vicineto comitatus

Comites et barones non amercientur, nisi per pares suos, et non nisi secundum modum delicti.

Nulla ecclesiastica persona amercietur secundum quantitatem beneficii sui, sed secundum laicum tenementum suum, et secundum quantitatem delicti.

Nec villa nec homo distringatur facere pontes ad riparias, nisi qui ab antiquo et de jure facere debent.

Nulla riparia de cætero defendetur, nisi illa quæ fuerat in defenso tempore Henrici regis avi nostri.

Nullus vicecomes, constabularius, coronatores vel alii ballivi nostri, teneant placita coronæ nostræ.

Omnis comitatus, et hundredi, et wapentaki, et threthingi, sint ad antiquas firmas absque ullo incremento, exceptis dominicis maneriis nostris.

Si aliquis tenens de nobis laicum feodum moriatur; et vicecomes, vel ballivus noster ostendat litteras nostras patentes de summonitione, nostro de debito, quod defunctus nobis debuit; liceat vicecomiti, vel ballivo nostro attachiare et imbreviare catalla defuncti invente in laico feodo, ad valentiam illius debiti per visum legalium hominum:

ita tamen quod nihil inde amoveatur, donec persolvatur nobis debitum, quod clarum fuerit: et residuum relinquatur executoribus ad faciendum testamentum defuncti. Et si nihil nobis debeatur ab ipso, omnia catalla redeant defuncto, salvis uxori ejus et pueris ipsius rationabilibus partibus suis.

Si aliquis liber homo intestatus decesserit, catalla sua per manus propinquorum parentum et amicorum suorum, per visum ecclesiæ, distribuantur, salvis unicuique debitis quæ defunctus ei debebat.

Nullus constabularius vel ballivus noster capiat blada, vel alia catalla alicujus, qui non sit de villa ubi castrum situm sit, nisi statim inde reddat denarios, aut respectum inde habeat de voluntate venditoris; si autem de villa ipsa fuerit, infra LX dies pretium reddat.

Nullus constabularius distringat aliquem militem ad dandum denarios pro custodia castri, si ipse eam facere voluerit in propria persona sua, vel per alium probum hominem, si ipse eam facere non possit propter rationabilem causam. Et si nos duxerimus eum, vel miserimus in exercitum, erit quietus de custodia, secundum quantitatem temporis, quo per nos fuerit in exercitu, de feodo pro quo fecit servitium in exercitu.

Nullus ballivus noster vel vicecomes vel aliquis alius capiat equos vel caretas alicujus liberi hominis pro cariagio faciendo, nisi de voluntate ipsius liberi hominis *reddat liberationem antiquitus statutam: scilicet pro careta ad duos equos*, X *denarios per diem; et pro careta ad tres equos*, XIV *denarios per diem. Nulla careta dominica alicujus ecclesiasticæ personæ, vel militis, vel alicujus dominæ, capiatur per ballivos prædictos.*

Nec nos, nec ballivi nostri, nec alii, capiemus alienum boscum ad castra vel alia agenda nostra, nisi per voluntatem ipsius, cujus boscus ille fuerit.

Nos autem non tenebimus terras illorum qui convincti fuerint de felonia, nisi per annum et unum diem, et tunc reddantur terræ dominis feodorum.

Omnes kidelli de cætero deponantur penitus per Thamisiam, et per Medewesiam, et per totam Angliam, nisi per costam maris.

Breve, quod vocatur *præcipe*, de cætero non fiat alicui de aliquo tenemento, unde liber homo perdat causam suam.

Una mensura vini et cervisiæ sit per totum regnum nostrum; et una mensura bladi, scilicet quarterium Londonense.

Et una latitudo pannorum tinctorum et russeccorum, et haubergetorum, scilicet duæ ulnæ infra listas.

De ponderibus vero sit ut de mensuris.

Nihil detur vel capiatur de cætero pro brevi inquisitionis, ab eo qui inquisitionem petit, de vita vel de membris, sed gratis concedatur, et non negetur.

Si aliquis teneat de nobis per feodi firmam, vel socagium, vel per burgaium, et de alio terram teneat per servitium militare, nos non habebimus custodiam hæredis, vel terræ suæ, quæ est de feodo alterius, occasione illius feodi firmæ, vel socagii, vel burgaii; nec habebimus custodiam illius feodi firmæ, vel socagii, vel burgaii, nisi ipsa feodi firma debeat servitium militare.

Nos non habebimus custodiam hæredis, vel terræ alicujus, quam tenet de alio per servitium militare, occasione alicujus parvæ serganteriæ, quam tenet de nobis per servitium reddendi nobis cultellos, vel sagittas, vel hujusmodi.

Nullus ballivus ponat de cætero ad aliquam legem, nec ad juramentum, simplici loquela sua, sine testibus fidelibus ad hoc inductis.

Nullus liber homo capiatur vel imprisonetur, aut disseisietur, aut utlagetur, aut exuletur, aut aliquo modo destruatur de aliquo libero tenemento suo, vel libertatibus, vel liberis consuetudinibus suis, nec super eum ibimus, nec super eum in carcerem mittemus, nisi per legale judicium parium suorum, vel per legem terræ. Nulli vendemus, nulli negabimus, aut differemus rectum aut justitiam.

Omnes mercatores nisi publice prohibiti fuerint, habeant salvum et securum exire de Anglia, et venire in Angliam, et morari, et ire per Angliam, tam per terram, quam per aquam, ad emendum vel vendendum, sine omnibus malis toltis, per antiquas et rectas consuetudines, præterquam in tempore guerræ, et si sint de terra contra nos guerrina; et si tales inveniantur in terra nostra in principio guerræ, attachientur sine damno corporum vel rerum, donec sciatur a nobis, vel a justiciario nostro capitali,

quomodo mercatores terræ nostræ tractentur, qui tunc invenientur in terra contra nos guerrina; et si nostri salvi sint ibi, alii salvi sint in terra nostra.

Liceat unicuique de cætero exire de regno nostro et redire, salvo et secure, per terram et per aquam, salva fide nostra, nisi tempore guerræ per aliquod breve tempus propter communem utilitatem regni, exceptis imprisonatis et utlagatis, secundum legem regni, et gente contra nos guerrina, et mercatoribus, de quibus fiat, sicut supradictum est.

Si quis tenuerit de aliqua eschaeta, sicut de honore Walingefordiæ, Nothingam, Boloniæ, Lancastriæ, vel de aliis eschaetis, quæ sunt in manu nostra, et sint Baroniæ, et obierit; hæres ejus non det aliud relevium, nec faciat nobis aliud servitium, quam faceret baroni, si baronia illa esset in manu baronis; et nos eodem modo eam tenebimus, quo baro eam tenuit; *nec nos occasione talis baroniæ vel eschaetæ habebimus aliquam eschaetam vel custodiam aliquorum hominum nostrorum, nisi alibi tenuerit de nobis in capite ille qui tenuit baroniam vel eschaetam.*

Homines qui manent extra forestam non veniant de cætero coram justitiariis nostris de foresta per communes summonitiones, nisi sint in placito, vel plegii alicujus vel aliquorum, qui attachiati sunt propter forestam.

Omnes autem bosci, qui fuerunt afforestati per regem Richardum fratrem nostrum, statim deafforestentur, nisi fuerint dominici bosci nostri.

Nullus liber homo de cætero det amplius alicui, vel vendat de terra sua, quam ut de residuo terræ suæ possit sufficientes fieri dominici feudi servitium, ei debitum, quod pertinet ad feudum illud.

Omnes patroni abbatiarum, qui habent chartas regum Angliæ de advocatione, vel per aliquam antiquam tenuram vel possessionem, habeant earum custodiam cum vacaverint, sicut habere debent, et sicut supra declaratum est.

Nullus capiatur vel imprisonetur propter appellationem fœminæ, de morte alterius quam viri.

Nullus comitatus teneatur de cætero, nisi de mense in mensem; ut ubi major terminus esse solebat, major sit. Nec vicecomes aliquis vel ballivus suus faciat terminum suum per Hundredum, nisi bis in anno, et non nisi in loco debito, et consueto, videlicet semel post pascha, et iterum post festum sancti Michælis. Et visus similiter de Franco plegio tunc fiat ad illum terminum sancti Michælis sine occasione, ita scilicet quod quilibet habeat suas libertates, quas habuit et habere consuevit tempore Henrici regis avi nostri, vel quas postea adquisivit. Fiat autem visus de Franco plegio sic, ut pax nostra teneatur, et quod Tethinga integra sit sicut esse consuevit, et quod vicecomes non quærat occasiones, et quod contentus sit de eo, quod vicecomes habere consuevit de viso suo faciendo tempore Henrici regis avi nostri.

Non liceat de cætero alicui dare terram suam domui religionis, ita quod illam resumat tenendam de eadem domo. Nec liceat alicui domui religionis terram sic accipere, quod tradat eam illi, a quo illam recepit, tenendam. Si quis autem de cætero terram suam sic dederit domui religiosæ, et super hoc convincatur, donum suum penitus cassetur, et terra illa domino suo illius feudi incurratur.

Scutagium de cætero capiatur, sicut capi tempore regis Henrici avi nostri consuevit: et quod vicecomes non quærat occasiones, et quod contentus sit de eo quod vicecomes habere consuevit.

Omnes autem consuetudines prædictas, et libertates quas concessimus in regno nostro tenendas, quantum ad nos pertinet, erga omnes homines nostros de regno nostro, tam clerici quam laici nostri observent, quantum ad se pertinet, erga homines suos; salvis archiepiscopis, episcopis, abbatibus, prioribus, templariis, hospitalariis, comitibus, baronibus, militibus et omnibus aliis tam ecclesiasticis personis quam secularibus, libertatibus et liberis consuetudinibus, quas prius habuerunt. His testibus etc.

Libertates vero de foresta, et liberas consuetudines, quæ cum libertatibus præscripits in una schedula pro sua angustia contineri nequiverant, in hac alia charta subscripta complectebantur.

Johannes, Dei gratia rex Angliæ etc. Sciatis quod intuitu Dei et pro salute animæ nostræ et animarum antecessorum et successorum, ad exaltationem sanctæ Ecclesiæ et emendationem regni nostri Angliæ, in perpetuum, spontanei et bona voluntate dedimus, concessimus pro nobis et hæredibus nostris has libertates subscriptas, habendas et tenendas in regno nostro Angliæ in perpetuum.

Inprimis omnes forestæ, quas rex Henricus avus noster afforestavit, videantur per probos et legales homines, et si boscum aliquem alium quam suum dominicum afforestaverit ad damnum illius cujus boscus fuerit, statim deafforestetur. Et si boscum suum proprium afforestaverit, remaneat foresta, salva communia de herbagio et rebus aliis in eadem foresta, illis qui eam prius habere consueverunt.

Homines qui manent extra forestam non veniant de cætero coram justitiariis nostris de foresta per communes summonitiones, nisi sint in placito vel plegii alicujus, vel aliquorum qui attachiati sut propter forestam.

Omnes autem bosci qui fuerunt afforestati per regem Richardum fratrem nostrum, statim deafforestentur, nisi fuerint dominici bosci nostri.

Archiepiscopi, episcopi, abbates, priores, comites, barones, milites et libere tenentes, qui boscos habent in foresta, habeant boscos suos, sicut eos habuerunt tempore primæ coronationis prædicti regis Henrici avi nostri; ita quod quieti sint in perpetuum de omnibus purpresturis, vastis, et assartis, factis in illis boscis post illud tempus usque ad principium secundi anni coronationis nostræ. Et qui de cætero vastum, purpresturam vel assartum facient sine licentia nostra in illis boscis, de vastis, purpresturis et assartis respondeant.

Regardatores nostri eant per forestas, ad faciendum regardum, sicut fieri consuevit tempore primæ coronationis prædicti regis Henrici avi nostri et non aliter.

Inquisitio vel visus de expeditatione canum existentium in foresta, de cætero fiat quando fieri debet regardum, scilicet de tertio anno in tertium annum; et tunc fiat per visum et testimonium legalium hominum, et non aliter. Et ille cujus canis inventus fuerit tunc non expeditatus, pro misericordia det III solidos: et de cætero nullus bos capiatur pro expeditatione.

Talis autem expeditatio fit per assisam communiter, quod tres ortelli abscindantur de pede anteriori sino poleta. Non expeditentur canes de cætero, nisi in locis ubi expeditari solent tempore primæ coronationis prædicti Henrici regis avi nostri.

Nullus forestarius vel budellus faciat de cætero scotallum, vel colligat garbas, vel avenam, vel bladum aliud, vel agnos, vel porcellos; nec aliquam collectam faciat. Et per visum et sacramentum VI regardatorum quando faciunt regardum, tot forestarii ponantur ad forestas custodiendas, quot ad illas custodiendas rationabiliter viderint sufficere.

Nullum suanimotum de cætero teneatur in regno nostro, nisi ter in anno, videlicet, in principio XV dierum ante festum sancti Michaelis, quando agistatores veniunt ad agistandum dominicos boscos; et circa festum sancti Martini, quando agistatores nostri debent accipere panagium suum. Ed ad ista quo suanimota convenient forestarii, viridarii et agistatores, et nullus alius per districtionem. Et tertium suanimotum teneatur initio XV dierum ante festum sancti Johannis Baptistæ, pro venatione bestiarum nostrarum; et ad istum suanimotum convenient forestarii et viridarii, et non alii per districtionem. Et præterea singulis XL diebus per totum annum convenient viridarii et forestarii ad videndum attachiamenta de foresta, tam de viridi quam de venatione, per præsentationem ipsorum forestariorum, et coram illis attachientur. Prædicta autem suanimota non teneantur, nisi in comitatibus in quibus teneri consueverunt.

Unusquisque liber homo agistet boscum suum in foresta pro voluntate sua et habeat panagium suum. Concedimus etiam quod unusquisque liber homo possit ducere porcos suos per dominicum boscum nostrum libere et sine impedimento, et ad agistandum eos in boscis suis propriis, vel alibi ubi voluerit. Et si porci alicujus liberi hominis

una nocte pernoctaverint in foresta nostra, non inde occasionetur, ita quod aliquid de suo perdat.

Nullus de cætero amittat vitam, vel membra pro venatione nostra; sed si aliquis captus fuerit et convictus de captione venationis, graviter redimatur, si habeat unde redimi possit; et si non habet unde redimi possit, jaceat in prisona nostra per annum unum et unum diem, et si post annum unum et diem unum plegios invenire possit, exeat e prisona; sin autem abjuret regnum nostrum Angliæ.

Quicumque archiepiscopus, episcopus, comes vel baro, venient ad nos per mandatum nostrum, transierit per forestam nostram, licet illi capere unam vel duas bestias per visum forestarii, si præsens fuerit. Sin autem se facit coronari, ne videatur hoc furtive facere. Item licet in redeundo idem eis facere, sicut prædictum est.

Unusquisque liber homo de cætero, sine occasione faciat in bosco suo, vel in terra sua quam habet in foresta, molendinum, vivarium, stagnum, marleram, fossatum vel terram arabilem, extra coopertum in terra arabili, ita quod non sit ad nocumentum alicujus vicini.

Unusquisque liber homo habeat in boscis suis ærias accipitrum, spervariorum, falconum, aquilarum et heironum; et habeat similiter mel quod inventum fuit in boscis suis.

Nullus forestarius de cætero, qui non sit forestarius de feudo, reddens firmam nobis pro balliva sua, capiat cheminagium, scilicet pro careta per dimidium annum II denarios, et pro equo qui portat sommagium per dimidium annum obolum, et nonnis de illis qui extra ballivam suam, ad buscam, meirenium, corticem, vel carbonem emendum, et alias ducendum ad vendendum ubi voluerint. Et de nulla careta alia vel summagio aliquod cheminagium capiatur. Non capiatur cheminagium nisi in locis illis, ubi antiquitus capi solebat et debuit. Illi autem qui portant super dorsum suum buscam, corticem, vel carbonem ad vendendum, quamvis inde vivant, nullum de cætero dent cheminagium. De boscis aliorum nullum detur cheminagium forestariis nostris, prætерquam de dominicis boscis nostris.

Omnes utlagati pro foresta, a tempore regis Henrici avi nostri usque ad primam coronationem nostram, veniant ad pacem sine impedimento, et salvos plegios inveniant, quod de cætero non forisfacient nobis de foresta nostra.

Nullus castellanus vel alius teneat placitum de foresta, sive de viridi, sive de venatione: sed quilibet forestarius de feudo attachiet placita de foresta, tam de viridi, quam de venatione, et ea præsentet, viridariis provinciarum; et cum rotulata fuerint et sub sigillis viridariorum inclusa, præsententur capitali forestario, cum in partes illas venerit ad terminandum placita forestæ et coram eo terminentur.

Omnes autem consuetudines prædictas et libertates quas nos concessimus in regno tenendas, quantum ad nos pertinet, erga nostros, omnes de regno nostro, tam laici, quam clerici observent quantum ad se pertinent, erga suos.

Cum autem pro Deo et ad emendationem regni nostri et ad melius sopiendam discordiam inter nos et barones nostros, hæc omnia concessimus, volentes ea integra et firma stabilitate gaudere, facimus et concedimus securitatem subscriptam, videlicet:

Quod barones eligant XXV barones de regno nostro, quos voluerint, qui debent pro totis viribus suis observare, tenere et facere observari, pacem et libertates quas eis concessimus, et hac præsenti charta nostra confirmavimus; ita scilicet, quod si per nos vel justitiarium nostrum erga aliquem in aliquo deliquiverimus, vel aliquem articulorum pacis vel securitatis transgressi fuerimus et delictum ostensum fuerit IV baronibus de XXV baronibus, illi IV barones accedent ad nos, et ad justitiarium nostrum si fuerimus extra regnum, et proponentes nobis excessum, petent ut sine dilatione faciamus emendari. Et si nos excessum non emendaverimus (vel justiciarius noster si fuerimus extra regnum) inter tempus XL dierum, computando a tempore quo monstratum fuerit nobis, prædicti IV barones referent causam illam ad residuos de illis XXV baronibus; et illi barones cum commune totius terræ, distringent et gravabunt in modis omnibus quibus poterunt, scilicet per captionem castrorum, terrarum possessionem et aliis modis quibus potuerint, donec fuerit emendatum secundum arbitrium eorum, salva persona nostra, et reginæ nostræ et liberorum nostrorum. Et cum fuerit emendatum, intendent nobis sicut prius fecerunt.

Et quicumque voluerit de terra, juret quod ad prædicta omnia exequenda parebit

mandatis prædictorum xxv baronum, et quod gravabit nos pro posse cum ipsis. Et nos publice et libere damus licentiam jurandi cuilibet qui jurare voluerit, et nulli unquam jurare prohibemus.

Omnes autem illos de terra nostra, qui per se et sponte sua voluerint jurare xxv baronibus de distringendo nos et gravando nos cum eis, faciemus jurare eosdem de mandato nostro, sicut prædictum est.

In omnibus autem istis, quæ xxv baronibus committuntur exequenda, si forte in aliquo inter se discordaverint, vel aliqui ex eis submoniti, noluerint vel nequierint interesse, ratum habeatur et firmum quod major pars eorum providerit vel præceperit, ac si omnes xxv in hoc concessissent.

Et xxv barones jurent quod omnia antedicta fideliter observabunt, et pro toto posse suo facient observari.

Et nos nihil impetrabimus per nos, nec per alium, per quod aliud istarum concessionum et libertatum revocetur, aut minuatur. Et si aliquid tale fuerit impetratum, irritum sit et inane, et nunquam eum utemur per nos vel per alium.

Et omnes malas voluntates et indignationes et rancores ortos inter nos et homines nostros clericos et laicos a tempore discordiæ, plene omnibus remisimus et condonavimus.

Et ad melius distringendum nos, iv castellani, de *Northamptom* scilicet, de *Kenilleweiche*, erunt jurati xxv baronibus, quod facient de castris prædictis quod ipsi præceperint vel mandaverint, vel major pars eorum. Et tales semper castellani ponantur in illis, qui fideles sint, et nolint transgredi juramentum suum.

Et nos amovebimus omnes alienigenas a terra, parentes omnes Girardi de Athies, Engelardum scilicet, Andream Petrum Gyonem de Chanceles, Gyonem de Cicony, uxorem prædicti Girardi cum omnibus liberis suis, Gaufridum de Martenni et fratres ejus Philippum Marc. et fratres ejus et G. nepotem ejus, Falconem et Flandrenses omnes et ruptarios qui sunt ad nocumentum regni.

Præterea omnes trangressiones factas occasione hujus discordiæ, a pascha transacto, qui fuit annus decimus sextus, usque ad hanc pacem reformatam, plene remisimus omnibus clericis et laicis, et quantum ad nos pertinet, plene condonavimus. Et insuper faciemus illi fieri literas testimoniales et patentes domini Stephani Cantuariensis archiepiscopi, domini Henrici Dublinensis archiepiscopi, domini Pandulphi subdiaconi et domini papæ familiaris, episcoporum prædictorum, super securitate ista, et concessionibus præfatis.

Quare volumus et firmiter præcipimus, quod anglicana Ecclesia libera sit, et quod omnes homines de regno nostro habeant et teneant omnes libertates præfatas, jura et consuetudines, bene et in pace, libere et quiete, plene et integre, sibi et hæredibus suis, de nobis et hæredibus nostris, in omnibus rebus et locis, in perpetuum, un prædictum est.

Benchè la Magna Charta (riflette Lingard, *Storia d'Inghilterra*, vol. III. cap. 1) sia celebre nella storia, come supposta base della libertà degli Inglesi, ella però non è da considerarsi tale, che formi un codice novello di leggi, od un tentativo d'inculcare i larghi principj della legislazione. Gli autori di quella non s'avvisarono già di far mutazione o miglioramento nella giurisprudenza nazionale, ma soltanto di correggere gli abusi derivanti dai costumi feudali introdotti dal despotismo di Guglielmo I e de' suoi successori: e i rimedj che immaginarono a tal uopo, furono compresi in una carta, guarentita dal re a' suoi vassalli ed agli statuali del suo reame. Il primo articolo riguardava la Chiesa d'Inghilterra, cui Giovanni rassicurava il possesso di sue libertà integre ed inviolate; e per mostrare la sua prontezza a mantenerle, vantavasi della Charta concernente la libera elezione cui avea precedentemente sottoscritta in sul principio della rottura fra sè e i suoi baroni. Sarebbe stato di maggior soddisfazione che queste libertà si fossero noverate e descritte; ma l'istromento procede subito alla riformagione de' gravami che in modo pesante opprimevano i feudatarj della corona.

Negli ultimi regni i sovrani erano stati usi ad esiger somme arbitrarie sotto il nome di *reliefs*: ad allogare a' maggiori offerenti i beni dei pupilli in loro tutela; ed esercitare il diritto di maritar gli eredi durante la loro minorità, e le erede in qualunque età

sopra i quattordici anni, e le vedove che possedessero beni, a chiunque fosse e quando piaceva a quelli che se ne toglion la tutela. Quindi per ovviare a così fatti abusi, fu statuito che si rimettessero in piedi gli antichi *reliefs* di cento sterlini pel feudo di un conte, di cento marchi pel feudo di un barone, e di cento scellini pel feudo di un cavaliere; il tutore avesse a ricevere soltanto que' servigi che fossero ragionevoli dalle terre del suo pupillo, durante la minorità; ne conservasse le case e le fabbriche, e non ne dissipasse i bestiami e gli schiavi; gli eredi e le erede non si dovessero maritare con disparità di condizione o grado, nè senza renderne avvisati i loro parenti; le vedove avessero diritto di stare in tranquillo possessso della loro eredità del maritaggio, ossia delle terre date insieme con esse a cagione di matrimonio o della dote, o della terza parte de' beni del loro defunto marito; ed inoltre fosse a quelle permesso rimanersi non maritate fin a quando andasse loro a grado, purchè dessero sicurtà di non andare a marito senza il consentimento del lor signore.

Dapprima i sussidj e gli scutagi erano stati imposti con parsimonia; ultimamente eransi annualmente rinnovati: e le loro somme non erano già regolate da costumanza antica, ma dalla rapacità del re e dalla presunta sofferenza de' suoi vassalli. Per la Charta il diritto di esigere un sussidio fu al re limitato ai tre seguenti legittimi casi; di sua personale cattività, del cavalierato assunto dal suo figlio maggiore, e del maritaggio della sua maggior figlia. A mettere un'imposta di sussidio, ossia lo scutagio, rendeasi altre volte necessario il consentimento del gran consiglio de' feudatarj della corona. I membri componenti questo consiglio erano gli arcivescovi, vescovi, abbati, conti e i principali baroni, cui doveva essere intimato in iscritto, e tutti gli altri feudatarj in capo della corona, avvisati dallo sceriffo con generale invito, che dovevasi intimare almeno a quaranta, specificando il tempo e il luogo della raunata, e il subjetto a discutersi. Qualora queste particolarità fossero a dovere osservate, i membri assenti s'intendeano obbligati alla determinazione presa dagli intervenuti. E qui vuolsi por mente, che siffatta adunanza non era un parlamento nel senso moderno della parola, poichè era interamente composta de' feudatarj del re, e doveasi convocare al solo fine di concedere a lui un sussidio. Ciò nondimeno si vedrà come, per la prevalenza della corona, quel che riguardava un tal divisamento fu cancellato dalla Charta nel primo anno del regno seguente, nè mai più riammesso; benchè di rado avvenne che alcun sovrano si facesse a trasandarlo apertamente.

I re inglesi ben raramente aveano residenza per lungo tempo in un medesimo luogo; e finchè le corti giudiziali seguitarono la persona del re, molti inconvenienti s'ebbero a patire dai litiganti e testimonj, i quali, a motivo delle parecchie udienze spesso date ad una stessa causa, furono tratti a diverse e soventi remote parti del reame. Quindi era avvenuto che sotto gli ultimi due regnanti un banco di giudici si era fissato a Westminster, per decidervi tra parte e parte le cause: e questa istituzione fu allora confermata per la Charta, la quale statuiva *le comuni cause non aver più a conseguitare la persona del re, ma doversi trattare in modo determinato e fisso.* Per questa clausola la corte del re e quella del fisco, le quali accompagnavano tuttavia il re, furono limitate al giudizio delle materie criminali e delle cause pertenenti ad economica condizione; e alla corte che sedeva a Westminster, dall'udir le cause nelle quali ambedue le parti avean comune l'interesse, derivò il nome che ritiene tuttora, di corte delle cause comuni.

E perchè meglio si avesse ad amministrare la giustizia, il re dichiarò che niuno sarebbe fatto giudice, connestabile, sceriffo o balivo, se non sapesse bastevolmente di legge; che niuno sceriffo, connestabile, coroniere (1) o balivo giudicherebbe le cause concernenti alla corona; niun balivo sulla propria asserzione e senza l'evidente prova di testimonj, chiamerebbe chichessifosse in tribunale: e poichè, come giudici ambulanti, faceano i loro giri in tempi e luoghi molto incerti e distanti, così due di que' giudici si manderebbero quattro volte l'anno in ogni contea, i quali coll'ajuto di quattro cavalieri da scegliersi nella corte della contea, terrebbero le assise, per giudicarvi ciò che

(1) Dicesi *coroner* un uffiziale, il quale coll'intervento di dodici giurati ha la cura d'investigare se un uomo trovato morto abbia sofferto assassinio o morte naturale, ed in tale investigamento ei prende le parti e gl'interessi della corona.

fu chiamato ultima presentazione *(darrein presentment)*, diritto di possessione di un defunto *(mort d'ancester)*, e finalmente ciò che a termini legali suona causa o azione di spoglio *(novel desseisin)* (2). Non è improbabile che la istituzione di questa nuova corte desse un crollo a quella antica delle corti provinciali *(shire motes)*, e che quindi avesse origine la presente consuetudine di aggiunger altre persone nella commissione de' giudici di assisa.

Provvisioni vantaggiose: ma più quelle che vennero appresso. Ai mezzi nequitosi, pei quali i re procacciaronsi denaro dai processi nelle corti giudiziali, Giovanni fu costretto por rimedio col sottoscrivere l'articolo seguente: *Noi non venderemo, non niegheremo, non deferiremo ad alcuno il diritto e la giustizia.* Sulle tracce de' più despotici fra' suoi precessori, egli era stato uso ad imprigionare i proprj vassalli sul mero sospetto di ostili intenzioni; sforzarli di dare ostaggi per la loro fedeltà; bandirli, devastarne i terreni e demolirne i castelli. Ora ei consentiva che « niun uomo libero o *statuale* sarebbe arrestato o imprigionato o spossessato delle sue terre, o proscritto o in qualsivoglia maniera ucciso, nè dal re o da altri in nome del re sarebbe perseguitato, ma dal legittimo giudizio de' suoi pari o della legge del paese ». Mercè di questa clausula, le proprietà e la libertà del suddito erano protette contro la tirannide e il risentimento del monarca. Nello stesso spirito di legislazione la Charta seguitava prescrivendo che i conti e i baroni sarebbero condannati alle ammende soltanto dai loro pari e secondo la natura della lor colpa; che lo statuale non verrebbe condannato a grave pena pecunaria per lieve mancamento, nè fuor di misura per grave trasgressione, salve sempre rimanendo al libero possessore le sue possidenze, al mercatante le sue mercanzie, all'agricoltore i suoi stromenti da coltivare i campi; e tali ammende o pene pecuniarie s'imporrebbero, preso il giuramento dagli uomini probi della vicinanza.

A frenar l'ingiustizia de' regj proveditori, fu statuito che niun connestabile o balivo prenderebbe grano o derrate di qualsifosse persona, senza sborsarne immediatamente il prezzo qualora il proprietario di spontanea volontà non gliene consentisse una dilazione; che non servirebbesi dei cavalli o carri di qualunque statuale per far trasporti, senza permissione di quello; nè taglierebbe il bosco altrui a farne legna pe' castelli reali o per altri usi, senza licenza del padrone.

I baroni assicuratisi de' proprj diritti, attendevano a quelli delle città e de' borghi, che coll'andar del tempo eransi considerevolmente aggranditi, e gli avevano ajutati nella presente contesa. La Charta confermava alla capitale e a tutte le altre città, borghi, villaggi e porti marittimi le antiche libertà e consuetudini per terra e per acqua; ordinava che i medesimi pesi e misure fossero usati in tutte le parti del regno; e dava ai mercadanti stranieri la libertà di venire in Inghilterra, di risiedervi, di viaggiare per essa e di partirne senza pagar dazj, conforme al diritto ed all'antica consuetudine. Se non che il re riserbavasi il potere d'arrestarli in tempo di guerra, e di tenerli in custodia, come temperamento praticato a titolo di sicurezza, finchè non si fosse venuto a conoscere in qual modo i mercadanti inglesi erano stati trattati nel paese nemico.

Erasi inoltre proveduto, che ogni statuale avesse piena libertà di abbandonare il regno, e di farvi ritorno, salda l'obbligata fedeltà al suo sovrano, e purchè ciò non avvenisse in tempo di guerra. Da siffatta libertà erano esclusi i prigioni, i proscritti ed i mercadanti, che venivano da Stati nemici.

Le foreste reali erano proprietà peculiari della corona, governate da proprie leggi, derivanti dalla mera volontà del principe, e per tal guisa venivano a formare altrettanti separati governi nel cuore del regno. Quella parte del loro codice, che avea per objetto la conservazione de' cervi, era scritta a carattere di sangue. L'uccidere la *cacciagione del re*, com'ella appellavasi, soggettava il colpevole alla perdita della vita o delle membra. Altre leggi erano in apparenza intese alla conservazione delle foreste, ma in realtà miravano al vantaggio del re, dando occasione ad una moltitudine di colpe e d'aggravj e di molestie grandissime a tutti quei che dimoravano in sui confini o possedevano beni dentro i recinti di così fatte bandite. La Charta volle rimediare ad alcuni de' mentovati

(2) Il *darrein presentment* era una ricognizione, onde scoprire chi presentò l'ultimo parroco ad una chiesa; *mort d'ancester*, se il passato possessore occupava la terra in dominio come di suo proprio feudo; e *novel desseisin*, se il reclamante era stato ingiustamente spossessato della sua signoria o feudo.

aggravj: dischiuse al Comune tutte le foreste cresciute fin dal tempo in cui l'attual re salì sul trono; ed ordinò si scegliessero nella corte di ciascuna contea dodici cavalieri, cui, previo il giuramento, si desse il potere d'investigare tutte le male consuetudini delle foreste, de' lepraj e de' guardiani delle une e degli altri; e che fossero autorizzati ad abolire cotali consuetudini fra quaranta giorni, purchè se ne recasse precedente notizia al re od al suo ministro della giustizia.

Se la Charta si fosse quivi arrestata, il sollievo che essa intendeva recare sarebbesi in gran parte limitato ai feudatarj immediati della corona. Il gran corpo degli statuali, ossia degli uomini liberi, era composto de'sotto vassalli di que' feudatarj; ed essi avean sofferto dalla tirannide de' lor signori le oppressioni stesse, che i signori patito aveano dai tirannici portamenti del sovrano. E come avean eglino partecipato nell'impresa, così potevano a buon diritto sperare di prender parte ai vantaggi: per il che in lor favore fu inserita una clausola, la quale provedeva «che tutte le libertà e consuetudini, le quali il re avea concedute a' suoi feudatarj in quanto a lui concerneva, osservar si dovessero dagli ecclesiastici e dai laici verso i loro feudatarj, in tutto che avesse rapporto a coloro». Gli schiavi, che formavano tuttavia una delle più numerose classi del regno, non vi erano mentovati, perchè naturalmente aver non poteano titolo alcuno, onde partecipare ai privilegi de' liberi.

A questi articoli ne furono aggiunti altri di natura temporanea. Il re prometteva rendere gli ostaggi e le charte, le quali avea ottenute dai baroni; far piena restituzione ad ognuno, fosse Inglese o Gallese, il quale provar potesse d'essere stato spossessato delle sue terre, castelli, libertà o diritti: renderebbe tutte le multe ed ammende ingiustamente o contro la legge imposte; rimanderebbe a Llewelyno principe di Galles il figlio e gli ostaggi; e verso di Alessandro re di Scozia, quanto alla restituzione delle sorelle, degli ostaggi, delle libertà e dei diritti, si riporterebbe come verso gli altri suoi baroni d'Inghilterra, qualora la cosa andar non dovesse altrimenti secondo le charte che egli avea ricevute da Gugliemo, padre e predecessore di Alessandro; su questi punti si lascerebbe governare dalla decisione dei pari del principe scozzese nella corte del re.

Tali erano le principali provisioni della Magna Charta, la quale per secoli venne considerata qual palladio della libertà nazionale inglese. La più parte andò a cessare con quel sistema, al quale erano esse rivolte: ma in que' tempi erano di gran vantaggio, chè poneano freno ai più molesti abusi della feudale superiorità, davano un novello tuono alla legislazione inglese, giustificavano la resistenza alle usurpazioni del despotico potere, e nelle susseguenti contese con la corona volgevano a determinati objetti gli sforzi della nazione. I re inglesi, che consideravano la Charta siccome strappata loro di mano dal forte impero della necessità, si fecero del continuo ad eluderne le provisioni; il popolo, che la reputava come l'espressione de' giusti suoi diritti, quante volte la vedea conculcata, altrettanto spessi ed imperiosi faceva i richiami. E per dare a questa in effetto il pieno vigor di legge, v'ebbe mestieri di non meno che venticinque successive ratificazioni (quattro volte da Enrico III, due da Edoardo I, cinque da Edoardo III, sette da Ricardo II, sei da Enrico IV, ed una da Enrico V): ciò che a sufficienza prova quanto esse erano aborrite dal sovrano e pregiate dalla nazione.

Nº XXIII.

ISTITUZIONI GIUDIZIALI INGLESI.

Si riferisce al Racconto, Libro XVI, cap. 18.

I vantaggi della legislazione inglese non solo bastano per bilanciare e distruggere l'influenza d'una organizzazione giudiziaria che si fonda sui principj feudali e calcolata a spegnere per fin la menoma scintilla di libertà e di spirito pubblico, ma per assicurare al popolo della Gran Bretagna una libertà individuale che non ha pari negli odierni Stati del continente o nella storia delle repubbliche antiche; legarlo alla sua patria con vincoli che gli fan sopportare senza lagno le più dure e lunghe privazioni; renderlo capace di quei sacrifizj, de' quali sonosi in questi ultimi tempi sentite l'estensione e l'importanza.

La prima e principale delle istituzioni, alle quali crediamo poter attribuire il ben essere dell'Inghilterra e degl'Inglesi, è quella delle associazioni, o mutue garanzie, delle centurie, dei *boroughs*; garanzie nei tempi d'anarchia e di turbolenze, allorchè il sovrano non aveva bastante potere per proteggere efficacemente i deboli contro i potenti, allorchè il governo difettava di attività e di mezzi per farsi rispettare, allorchè niuno si vedea sicuro della propria vita, della propria libertà, dei proprj beni se non coll'opporre la forza difensiva a quella che avesse osate assalirlo. Dacchè è cresciuta l'autorità dei magistrati, non è più necessaria quella vigilanza che ciascun individuo esercitar doveva sovra i suoi socj, onde non esser responsale dei loro misfatti e delitti; dacchè è regolato il corso della giustizia, non si richiede più la solidarietà per garantire all'offeso la reintegrazione dovutagli: ma il vero conservatore dello spirito pubblico è l'interesse comune, che dà a ciascuno il diritto d'immischiarsi in tutto che può risguardare l'amministrazione della sua centuria e del suo borgo; che gli garantisce la scelta de' suoi magistrati locali e de' suoi rappresentanti al gran consiglio della nazione; che obbliga queste autorità, per quanto elevate, a ricercare la benevolenza di tutti i loro rappresentati, rispettare l'opinione pubblica, render conto di tutti i loro passi, della loro gestione, del loro voto. Cooperando alla nomina dei funzionarj, i quali unitamente al re compongono l'alta amministrazione del regno, e riuniscono i rami dell'autorità suprema; alla nomina delle autorità subalterne, dirigendo i passi di questi magistrati, e chiamato ad esaminarne i diportamenti, ogni Inglese per piccolo fa parte del suo governo; non può essere indifferente al menomo passo, cui partecipa egli stesso mediante un'approvazione o espressa o tacita; si fa un sistema fisso; e siccome quell'impercettibil grano, che un solo cittadino pone sulla bilancia, può farla pendere dall'una o dall'altra parte, così ciascuno sentesi obbligato a sostenere quel partito al quale aderisce.

La mutua garanzia inoltre ha per effetto d'assicurare a ciascuno la facoltà di discutere, nella forma dalla legge prescritta, tutto ciò che spetta alla eligibilità e capacità dei candidati che si presentano, al diritto di voto degli elettori, alla mancanza di formalità in qualunque pubblica occorrenza, alla gestione degli amministratori e al loro rendiconto, senza che possa esser rifiutato come non avente in tutto ciò verun interesse. Ella stabilisce quella cauzione, alla quale ponno esser astretti tutti coloro i cui portamenti dan soggetto di timore: la qual cauzione va incontro ai delitti futuri, o purga la

società da quelli che han dato motivo alle querele del pubblico; fa esigere certe sicurezze dei buoni diportamenti per l'avvenire di coloro che han già turbata la quiete pubblica, allorchè, scontata la pena, son rientrati in grembo alla società; finalmente porge a ciascun individuo il mezzo di concorrere direttamente a formare la rappresentanza nazionale, la cui scelta è tanto essenziale al mantenimento dei diritti e alla integrale conservazione della Carta costituzionale.

Codesta nazionale rappresentanza nel parlamento è un secondo vantaggio della legislazione inglese; in niuna parte è sì pura, in niuna parte emana sì direttamente dal popolo, in niuna parte è sì capace di conoscere i suoi bisogni, sì interessata a vegliare sui suoi diritti. Ci son note le lagnanze degl'Inglesi sulla condizione della Camera dei Comuni: sono forse fondate, ma vertono più sull'esecuzione delle leggi che sulle istituzioni; risguardano l'inviolabilità degli usi dell'Inghilterra, anche allorquando, pel cangiamento delle circostanze, sarebbe necessaria una revisione delle leggi (1). Le elezioni dei rappresentanti si fanno direttamente dal popolo stesso senza alcun di mezzo e in un grado solo; le condizioni alle quali è annesso il diritto di voto, fanno partecipare alle elezioni il maggior numero dei cittadini; il modo di sollecitare i voti, qualunque sia spesso lo scandalo che cagiona, specialmente agli occhi degli stranieri, i quali, non essendo avvezzi a siffatte cose, non le osservano dal lato utile, assicura ai cittadini meglio di qualunque altra istituzione un'influenza assai più diretta sulla condotta da tenersi dai loro rappresentanti, e una censura più severa su quella che hanno tenuta.

La legge in Inghilterra è il composto della volontà delle due Camere del parlamento e dell'assenso del re, ovvero è una consuetudine immemorabile: ma qualunque sia nell'origine, ell'è inviolabile: ed è questo il terzo vantaggio delle sue istituzioni amministrative e giudiziarie. Niun'autorità, fuor quella che può far la legge, è capace di sospenderla o di esimere dalla sua esecuzione: egli è questo uno degli articoli del famoso *bill of rights*, delle condizioni sotto le quali è stata deferita la corona al re Guglielmo III e alla sua sposa regina Maria, legge dello Stato dopo la rivoluzione del 1688. Sin allora avevano i re preteso di concedere alcune sospensioni all'esecuzione delle leggi, o di paralizzarne gli effetti con certe dispense in qualche caso particolare (2); i parlamenti avevano sempre contrastata una prerogativa che metteva la legislazione in arbitrio del monarca: ma il *bill of rights* stabilì in modo assoluto e incontrastabile, che se il re ha la facoltà di far grazia ad un condannato in virtù della sua prerogativa reale, ei non può rimettere nè ciò che spetta all'interesse d'un privato (3), nè ciò che riguarda l'interesse diretto ed immediato del pubblico. La dispensa dalla legge, la quale, ove non sia autorizzata da questa legge medesima, in certi casi, è una disposizione legislativa quanto la confezione d'una legge, dopo d'allora ha cessato d'appartenere al re, o piuttosto dopo d'allora uno statuto formale ha condannato una pretesa così poco compatibile colla verace idea del potere monarchico in un governo rappresentativo (4).

Il quarto vantaggio delle leggi inglesi è il famoso statuto fatto dopo la ristaurazione di Carlo II, e conosciuto col nome di *Habeas corpus*. In virtù di quest'atto confermatorio degli antichi diritti, e suprema guarentigia della libertà individuale, niun cittadino inglese può esser carcerato o privo della libertà, se non mediante ordinanza del giudice, nella forma voluta dalla legge. Nella Magna Charta del re Giovanni rinviensi un articolo

(1) Per questo v'ebbe fin testè in Inghilterra i così detti *rotten boroughs*, borghi i quali anticamente, per la loro importanza, avevano il diritto d'inviare deputati al parlamento, e lo conservarono quantunque ridotti a piccol numero d'abitanti, od anche ad una sola abitazione, mentre alcune città, floride sì, ma giunte a questo grado di splendore dopo il primo stabilimento della Camera, non nominano alcun deputato

(2) Ad esempio della corte di Roma, i re d'Inghilterra pretesero poter dispensare dalle leggi stabilite, e concedevano alcune carte speciali, colla clausola, *non obstante statuto vel lege*. Queste dispense, conosciute nella storia dell'Inghilterra sotto il nome di *non-obstante*, risalgono ai tempi del re Enrico III. Rapin Thoyras, *Storia d'Inghilterra*, lib. VIII, ad ann. 1251.

(3) Questo si conosceva una volta per tutto. *Et ces choses avons nous octroyées, sauve autruy droiture*, dice Filippo l'Ardito di Francia, in un'ordinanza del mese di luglio 1283. *Raccolta delle ordinanze dei re di Francia*, tom. I. pag. 311.

(4) Gli Inglesi annettono con ragione molto pregio ad una tale disposizione. Hume, *Hist. of England (King James II)*, cap. 71, p 262, in nota; Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. IV, cap. 33, n° 6.

simile; e questa disposizione non è esclusivamente propria all'Inghilterra; molte leggi antiche del continente, molte costituzioni antiche l'hanno adottata: ma ciò che la rende più energica che in niun altro paese, si è che la libertà sotto cauzione non è in Inghilterra, siccome nel rimanente d'Europa, un favore esclusivo, ma diritto; e il rifiuto a concederlo è un'eccezione, non ammessa che per gravissimi motivi: diversità di grandissimo momento, e dalla sperienza riconosciuta assai favorevole alla libertà dei cittadini.

La procedura per giurati in materia criminale è il quinto vantaggio degl'Inglesi; e le loro leggi han voluto che niuno potesse venir condannato a pena capitale od afflittiva, qualora non sia giudicato reo dall'unanime consenso di ventiquattro suoi cittadini imparziali, superiori a qualunque considerazione personale, od influenza dell'autorità. Per metterlo in istato di accusa, occorre almeno il concorso di dodici giurati, scelti nel modo più atto a guarantirne l'imparzialità, resi anche più retti dai rifiuti che il prevenuto ha facoltà di dare: per condannarlo, è mestieri dell'unanimità di altri dodici giurati, egualmente neutri ed estranei a qualunque passione, per quanto aspettar si può dall'umana fralezza; e dopo la sentenza, il re può inoltre far grazia o in tutto o in parte. Quante venture per un accusato, e in favore dell'innocenza o della sventura! quante precauzioni contro ogni arbitrio e abuso dell'autorità!

Ma le leggi inglesi non sono limitate a queste disposizioni legislative; elleno han previsto il caso in cui le autorità potrebbero abusar del potere; e le precauzioni loro meritano l'attenzione di chi voglia conoscerne le istituzioni. I giudici inglesi sono pochi, ma riputati più che in verun altro paese; il loro onorario è fissato in modo, da renderli superiori a qualunque tentazione; la loro inamovibilità li guarentisce da qualunque timore; il diritto di sedere nel primo corpo della nazione assicura ad essi un'assai pronunziata influenza, e gl'identifica con questo corpo depositario dei diritti di tutto il popolo. Non soddisfatta di questa guarentigia, la legge diè loro la facoltà, o piuttosto l'obbligo di non obbedire a qualunque ordine fosse lor dato in nome del re, contrario alle leggi fondamentali e agli usi stabiliti del regno; a dar contezza al re e alla nazione delle cagioni della loro disobbedienza, e dei motivi che hanno di dubitare che un tal ordine non emani propriamente dal sovrano. Questo grado di lecita resistenza, che riguardasi con ragione come la garanzia della libertà del popolo inglese, e in virtù del quale ogni Inglese può stimarsi veracemente indipendente, è obbligatorio pei giudici, e facoltativo per tutti gl'individui, a tale, che se taluno uccida un uffiziale incaricato d'eseguire un ordine contrario alle leggi fondamentali, si considera aver commesso un omicidio in difesa legittima.

Difetti delle leggi inglesi.

Malgrado i vantaggi che alla legislazione della Gran Bretagna assegnano il primo posto fra quelle di tutte le nazioni incivilite, è impossibile studiarla alquanto senza meravigliarsi dei gravi difetti di cotesta legislazione, o piuttosto di quella massa informe e indigesta di consuetudini e d'usanze che suppliscono alla mancanza di leggi scritte, e che non è possibile conoscere se non mediante l'esempio dei giudizj precedentemente dati *(precedents)*. Questi precedenti, come provano tutte le relazioni dei piati inglesi, esigono per parte de' giureconsulti una mirabile memoria e una sagacia meglio esercitata che in altro paese; ma avviliscono la scienza stessa, e ne fan trascurare i veri principj, per non intendere, in qualunque fattispecie si presenti, che a investigare i decreti e a dedurne la somiglianza o la diversità del caso che si tratta. Il giureconsulto che voglia meritar questo nome, esamina le disposizioni di tutta la legge; se è muta sul caso che si presenta, dà opera a penetrarne lo spirito, a svilupparne i principj, a determinare ciò che il legislatore, conseguentemente al suo scopo e al suo modo di vedere, avrebbe statuito su ciascuna fattispecie non espressa; stabilisce con chiarezza l'affare di cui si tratta, distingue i suoi caratteri generali dagl'individuali, supplisce al raziocinio di quella legge che non sia espressa: mentre colui che litiga solo secondo ciò che è stato deciso in altri casi consimili, e che altro non conosce se non la giurisprudenza dei decreti, dimentica spesso che codesti decreti non fanno che accennare la legge e la sua applicazione, e limita tutta la scienza a provare che l'attuale fattispecie è la stessa

di quella che è stata giudicata nella tale o tal altra causa, ovvero che ne differisce essenzialmente.

Qui non occupandoci se non delle istituzioni giudiziarie, non è del nostro assunto l'esaminare le disposizioni del diritto; quindi omettiamo di parlare di parecchi principj ammessi dalle leggi inglesi, contrarj a quanto è sempre stato da tutte le nazioni considerato come di diritto naturale; ma non possiamo a meno di notare anche qui il molto progresso che nel diritto civile ha fatto in Inghilterra più che altrove lo spirito di feudalità. In tutta Europa le successioni si dividono e sempre divideansi egualmente fra i figliuoli del defunto; eravi tutt'al più eccezioni pei feudi, o un qualche vantaggio in favore del primogenito. In Inghilterra, dove tutti gli stabili son considerati feudi, ha regolarmente luogo il privilegio di età e di sesso, e il figlio primogenito succede a tutti gl'immobili, esclusi i suoi fratelli e sorelle: nei tenimenti in *ghavelkind*, la successione è alquanto diversa, ma le femmine rimangono ancora escluse. Da molte altre disposizioni è provato quanto sino al giorno d'oggi abbia conservato di forza lo spirito di feudalità nelle leggi inglesi.

La inglese procedura non fa direttamente parte del nostro assunto; noi possiamo adunque tralasciare di far menzione delle insulse formalità di cui è piena zeppa, come sarebbe d'una cauzione che ciascun istante deve dare di proceder oltre nella sua azione, e che è divenuta una disposizione talmente oziosa, che i nomi dei mallevadori sono assolutamente fittizj e i medesimi per tutte indistintamente le cause; di certe difficoltà che presenta una complicazione e bizzarra e superflua di finzioni di diritto, che mandano in lungo le procedure, e ne aumentano le spese in modo strano e fin incredibile in altr paesi. Vedremo che le tre corti del regno avevano una competenza affatto distinta; la corte delle liti comuni, per gli affari civili; quella del banco del re, per gli affari criminali; e quella dello scacchiere, per le cause fiscali. I pratici per altro suppongono che una delle parti sia sotto il vincolo d'un'accusa criminale, o che sia debitrice del re, per portar un affare civile davanti alla corte del banco del re o a quella dello scacchiere: e benchè una tale supposizione sia evidentemente falsa, la procedura inglese non permette di contrastarla; lo che lascia libera alle parti la scelta d'attirare la stessa causa nanti a quella delle tre corti che loro piace di preferire.

Il primo difetto delle istituzioni giudiziarie dell'Inghilterra è la procedura per giurati in materia civile. Quanto può esser vantaggioso di non consentire che la parte avversaria riporti un giudicato favorevole sulla vita, l'onore e la libertà se non da un certo numero di suoi cittadini, imparziali circa all'accusa stessa, estranei a qualunque influenza e a qualunque personale riguardo, di cui le abituali occupazioni non hanno indebolita la sensibilità, e che non famigliarizzati colle istruzioni e coi processi criminali, non vedono un reo in ciascun accusato; altrettanto poco ragionevole può essere d'affidar l'esame di un affare civile a persone che non hanno pratica. Il civile offre, con molto minor interesse per chi è chiamato a conoscere, un'assai peggior varietà che il criminale; ponno darsi certi motivi, per cui un reo convenuto nel civile non voglia presentar per intero la sua difesa, e ch'ei ritragga un vantaggio dalla sua stessa condanna; non può supporsi che il giurato metta tanta attenzione in un affare che non presenta lo stesso grado d'importanza, mentre la sua decisione è realmente assai più difficile. Gli è vero che i giurati non vengono interrogati che sopra la questione di fatto, salvo di disputare le conseguenze nanti 'l tribunale, ovvero sull'ammontare dei danni, spese e interesse; è vero ch'essi hanno la facoltà di dare un *verdict speciale*, che è quanto dire, allorchè la questione è complicata in parte di diritto e in parte di fatto, di non ispiegarsi che sul fatto solo, e di demandarne l'applicazione alla corte *(to the court above)* (5); ma bisogna convenire che è mestieri di molta più sagacità per conoscere la verità nel civile che nel criminale. Un accusato non cerca che discolparsi o sulla insussistenza del fatto di cui è prevenuto, o sulla parte che vi ha presa, o sui motivi che rendono la sua azione scusabile o legittima: un reo convenuto nel civile può similmente discutere

(5) Per esempio, il giurì è consultato circa un prestito, e riconoscendo la rimessa della somma, dubita sul titolo di questa rimessa; il giurì può dichiarare, constar che il denaro è stato dato nelle tali circostanze, e lasciar poi che il tribunale apprezzi la natura del contratto: allora il *verdict* è speciale.

la verità dei fatti allegati o cercare di modificarne le circostanze, ma può a bella posta occultare una parte della verità; e un giurì composto di persone assolutamente estranee alle fattispecie loro sottoposte, come nel corso ordinario della giustizia, in qual modo potrà egli giudicare di ciò che è avvenuto? Posto che il reo abbia un mallevadore qualunque, e che, per collusione coll'instante, celi i fatti che stanno contro di lui per dividere le spoglie di colui che deve indennizzarlo delle sue condanne, un siffatto maneggio in qual modo verrà scoperto da un giurì, il quale non ha, come un giudice permanente, alcuna pratica degli affari e che non può aver motivo di dubitare delle parti?

D'altro lato, in Inghilterra, la procedura per giurati in materia civile non è che una istituzione illusoria. Il giurì non dà il suo *verdict* se non dopo il riassunto dell'intera procedura fatto dal giudice commesso; e questo *verdict* può, anche quando non siavi alcun difetto nella forma, esser cassato dal tribunale superiore, o a motivo della condotta delle parti o d'una di loro che potesse aver esercitata qualche influenza sull'animo dei giurati, o in causa della condotta dei giurati che potesse far rendere sospetta la loro imparzialità, o a cagione dell'esorbitanza dell'indennizzazione aggiudicata, o in forza del riassunto del giudice che non fosse conforme all'istruzione, o in vista del contenuto del *verdict* se il giudice non l'approva e il trova mal fondato. Se il *verdict* è cassato, la corte ordina una nuova istruzione davanti ad altri giudici e conserva sempre lo stesso diritto d'annullare il secondo *verdict*, quantunque conforme al primo: abbenchè i giudici siano scrupolosissimi a cassare il secondo *verdict*, e ad ammettere un terzo esame, pure niuna legge limita questo potere della corte. Qual è dunque cotesta procedura per giurati, che è soggetta alla censura d'un tribunale superiore, non tanto per la forma, quanto per la sostanza, per la validità delle prove e la valutazione dei danni, interessi e spese? Qual è cotesta libertà d'un giurì, che vede cassato un primo *verdict*, perchè non ha avuto l'approvazione del giudice che presiede all'istruzione, allorchè dopo un riassunto conforme al primo, ei sa che il suo *verdict* sarà soggetto a quei giudici i quali han già infirmata la decisione d'un giurì precedente? È l'intervento in materia civile del giurì soggetto alla correzione del tribunale permanente, non è egli il mezzo di mettere in ridicolo una tale istituzione, e di farne torcere in dubbio l'utilità anche in materia criminale?

La concentrazione di tutti i tribunali in un luogo solo, è un altro inconveniente della legislazione inglese (6). I veri e soli giudici del regno d'Inghilterra sono il gran-giudice e i tre giudici (che con nome francese chiamansi *puisne)* della corte del banco del re, il gran giudice e i tre giudici della corte delle liti comuni, il capo-barone e i tre puisné-baroni della corte dello scacchiere, oltre il cancelliere, il quale è da qualche anno assistito da un vice-cancelliere (7). Tutti questi giudici, i quali han in mano i poteri esercitati dalla corte del re (*aula regis)* o dalla Camera stellata (*Starchamber)* (8), sedono, a termini della Magna Charta, permanentemente in quella parte di Londra che dicesi Westminster. In Londra dunque tutti gli abitanti del regno, qualunque sia la distanza del loro domicilio, devono attirar tutte le cause, senza distinzione della somma purchè ecceda quaranta scellini: disposizione onerosissima per quelli che abitano lontano dalla capitale.

Gli è vero che ogni semestre i giudici delle diverse corti fanno un giro, e tengono regolarmente due assise all'anno in ogni contea: ma quantunque gl'Inglesi menin vanto che le istituzioni loro conducono la distribuzione della giustizia alla porta di ciascun cittadino, queste assise servir non ponno che a disaminare i fatti che vi sono stati rimessi da qualcuna delle corti residenti in Londra. L'assegnazione dev'esser data davanti

(6) Noi non parliamo di alcuni tribunali d'attribuzione particolare, come le corti ecclesiastiche, quella dell'ammiragliato, le corti dell'università, le corti marziali e simili; ma solo della giustizia ordinaria. I giudici o tribunali locali non conoscono che delle cause al di sotto di quaranta scellini, e nel criminale i giudici non esercitano che funzioni di polizia.

(7) Il maestro dei ruoli (*master of the rolls*) e i maestri di cancelleria *(master in chancery)* non sono giudici, abbenchè talvolta conoscano di quei punti determinati che son loro rimandati dal cancelliere, a un dipresso come gli arbitri necessarj nel diritto commerciale della Francia, o i *judices pedanei* a Roma. Le corti dei conti palatini di Lancaster, di Chester e di Durham non hanno autorità che nelle contee.

(8) Questa Camera fuori del sistema generale delle leggi inglesi, è sussistita breve tempo.

alla corte; davanti ad essa vengono terminate le questioni che nascer possono in diritto sovra eccezione qualsiasi, come tutte quelle che tendono a stabilire il punto controverso; in Londra sono esaminate tutte le questioni non soggette al giurì; colà, dopo la decisione del giurì, la corte conosce delle domande per cassazione del *verdict*, e può esser ordinato un secondo rinvio; in Londra sono discusse le conseguenze giuridiche del *verdict*, profferita in caso d'opposizione la vera sentenza; finalmente in Londra esser devono agitati tutti i dibattimenti che possono nascere sulla esecuzione della sentenza. Questo solo prospetto può far conoscere quanto nociva esser deve una tale istituzione a litiganti che abbiano lor domicilio cento e più leghe lontano dalla capitale, quanto ne soffrano i loro interessi, e quali enormi spese deva loro cagionare la distanza; spese il cui ammontare equivale sovente a un diniego di giustizia.

Il picciol numero di giudici, la lor riunione in un solo e medesimo luogo, la composizione della corte suprema detta *Exchequer-chamber*, nella quale i dodici giudici deliberano insieme su certi punti difficili, riservati alla loro decisione da una delle corti, ovvero nella quale due delle corti riunite giudicano gli appelli dalla terza; la presenza degl'istessi pratici alle udienze di tutte le corti alternativamente, e l'occasione che tuttodì si presenta di conoscere e di dar un ordine alle diverse opinioni, hanno per altro l'incontrastabile vantaggio di stabilire la giurisprudenza dei decreti, la cui divergenza sarebbe infinita in un paese in cui, per difetto di leggi scritte, ogni sentenza diventa una norma decisiva pei casi successivi: ma siccome noi stimiamo potersi in altro modo conseguire una tale uniformità di giurisprudenza, senza arrecare tanto danno a coloro i quali non sono domiciliati nel luogo di residenza de' tribunali, così non possiamo esimerci dal considerare la residenza dell'intera amministrazione della giustizia in una sola e medesima città come uno degli inconvenienti delle istituzioni giudiziali inglesi.

Il terzo dei difetti, ai quali a parer nostro vanno soggette queste istituzioni, sono i molti gradi di giurisdizione; difetto che può sembrar singolare dopo aver osservato che il regno d'Inghilterra non conta che il cancelliere, il vice-cancelliere e dodici giudici: nonostante non si dà causa, in cui la sentenza di prima instanza non possa venire assoggettata a due appelli. In qualunque corte sia deciso un affare, la sentenza può esser impugnata da una provocazione davanti le altre due corti riunite, formanti allora la corte della camera dello scacchiere *(Exchequer-chamber)*; le sentenze del cancelliere e del vice-cancelliere ponno essere parimenti deferite a codeste corti: e tutti i decreti della camera dello scacchiere sono soggetti all'appello nella Camera alta del parlamento o corte dei Pari. Questi tre gradi di giurisdizione sarebbero un lieve inconveniente, simile a quello che in altri Stati si conosce, se in ogni causa la corte non rimandasse l'esame del fatto a un giurì adunato in una delle contee sotto la presidenza d'un giudice commissario; se la procedura generalmente ricevuta non volesse che il primo termine per la convocazione dei giurati altro non sia che una formalità onde ottenere la mancanza di comparsa, che è indispensabile per aver una preliminare cognizione degli affari da terminarsi in ciascuna assisa; se il *verdict* del giurì non fosse di bel nuovo assoggettato alla corte, e questo *verdict* cassato con un nuovo rinvio, per poco che facciasi luogo a rivocare in dubbio il ben giudicato; se il *verdict* speciale non cagionasse nuove procedure sul diritto; se i decreti del vice-cancelliere non fossero soventi volte passibili d'una riforma per parte del cancelliere; se tutte le ingiunzioni fatte sul rinvio di un magistrato non potessero da capo esser messe in questione davanti a questo magistrato in persona; se finalmente la pratica inglese non avesse più incidenti di qualsiasi altra. Codesti gradi di giurisdizione e i cavilli cui pare si prestino grandemente le leggi inglesi, perpetuano poi le cause, tostochè il loro objetto è abbastanza rilevante per importare le spese enormi dei pratici e del bollo: per questo si vedono certe cause prolungarsi trenta e più anni prima d'arrivare al grado più alto di giurisdizione; e prescindendo dai procuratori e dagli altri pratici di campagna, la città di Londra conta maggior numero di giureconsulti per condizione, che varj regni insieme del continente; e a malgrado del loro numero, godono d'una considerazione e di agi, di cui in altre parti non si può formare un'idea.

MEYER, *Origine e progressi delle istituzioni giudiziarie*, lib. III.

N° XXIV.

DELLA MONARCHIA IN INGHILTERRA.

Si riferisce al Racconto, *Lib. XVI*, *cap.* 19.

Il sign. John Allen istituì profonde ricerche sopra *l'origine e l'incremento della prerogativa regia in Inghilterra*; le quali applicandosi in buona parte ai diritti regj degli altri paesi, ci parve offrirne questo sunto.

La podestà sovrana dai pubblicisti inglesi è circondata d'una meravigliosa maestà, e sentendo il bisogno di renderla rispettabile, ne fecero quasi una specie di divinità; le supposero ogni genere di perfezione, attribuendogliene anche delle così ideali, che non dubitarono di cadere nelle più puerili esagerazioni. Così, secondo essi, il re è presente dapertutto, gode d'un'immortalità infinita, è incapace di fare e dire del male, e la sua ragione superiore non ammette nè debolezze nè aberrazioni. Estesissimi sono altresì gli attributi della sua potenza: appartenendo ad esso tutto il suolo della Gran Bretagna, a coloro che l'abitano non appartenendo che l'usufrutto. È il solo magistrato della nazione; conservatore della pace pubblica, le offese fatte ai suoi sudditi divengono personali per lui; titolo per cui è ad esso devoluto il diritto di grazia, essendo naturale che colui che ha ricevuta l'ingiuria, abbia il privilegio del perdono. Il re tiene il comando delle forze di terra e di mare, il dominio di tutte le fortezze; è il rappresentante del regno in faccia alle potenze straniere, fa la pace e la guerra, e lega i suoi sudditi cogli obblighi che contrae coi trattati che ratifica. Sotto il riguardo religioso, non conosce autorità superiore alla sua, nè può per conseguenza esser sottoposto a censura spirituale; mentre in un altro ordine d'idee, la sua impossibilità di fallare lo sottrae alle accuse della legge comune.

Questa figura del monarca ha, come si vede, qualche cosa di soprannaturale e di misterioso, propria a colpir l'immaginazione, e a preparare gli spiriti alla sommessione. Nulladimeno non v'è alcuno degli attributi di questo potere, che non trovi un limite in altre massime della legge costituzionale; così, a malgrado dell'onnipotenza concessa al re, questi non può esercitarla se non per mezzo d'un consigliere che sempre è garante delle sue azioni; se ha il diritto di levare e comandar le soldatesche, non può tenerle sul piede di guerra in tempo di pace nell'interno del regno senza il consenso del parlamento; e via discorrete delle altre sue prerogative.

Nè si creda propria della sola Inghilterra questa finzione, che divinizzava in certa guisa l'autorità regia; poichè la troviamo in tutte le monarchie d'Europa stabilite sulle ruine dell'impero romano, come vi troviamo altresì una restrizione più o men grande alla podestà sovrana, posta o da leggi fondamentali, o da usi passati in forza di legge. Il sig. Allen indica nelle nazioni europee due principj costantemente alle prese fra loro; da una parte l'autorità regia che s'affanna senza posa a dilatarsi, dall'altra il principio di libertà che si fa forte d'antiche usanze e franchigie; e questa lotta incessante, dopo successi per lungo tempo diversi, in alcuni popoli e nella più bella parte del continente finì con una specie di transazione fra le pretensioni della podestà e l'esigenze popolari.

Due teorie così opposte derivavano necessariamente da due fonti diverse. Non possiamo far salire fino agli antichi Germani quella che consacrava il potere assoluto, poichè le più considerevoli tribù di quel popolo avevano adottata forma di governo repubblicano; e se alcuna aveva qualche capo, che i Romani decoravano col nome di re, l'autorità di questo era o temporaria o poco estesa, e il più delle volte cessava al cessar del bisogno di essa. Il medesimo non era fra i sudditi delle provincie romane, dove il

despotismo degli imperatori non solamente era illimitato, ma neppur cercava di mascherarsi. Nella stessa mano erano riuniti tutti i poteri, l'esecutivo, il legislativo e il giudiziario; nè alcun ostacolo s'opponeva alla volontà sovrana, se pur non era la sommossa popolare, controcolpo terribile e pericoloso, che d'intervallo in intervallo si mostrava, e che diveniva pei cattivi principi una specie di giustizia vendicatrice.

Delle due teorie che tendevano a dilatare e restringere la podestà regia, la prima aveva dunque avuto origine nelle provincie sottomesse alla dominazione di Roma, l'altra era dovuta al carattere indipendente delle tribù germaniche.

I vincitori, benchè poco disposti ad abbandonare la libertà che godevano, usciti che furono dalle loro foreste, e dispersi su di un gran territorio, misti a popoli mal domati e che bisognava continuamente reprimere, sentirono la necessità d'armare il governo di forza per assicurare la loro libertà e farsi ubbidire dai vinti. Obbligati inoltre d'applicare la legislazione loro alla nuova posizione, ed incapaci di liberarsi da se stessi da questa cura, ricorsero al clero e ai legisti che trovarono nelle provincie conquistate. Questi, imbevuti delle massime despotiche della legge imperiale, fecero entrare siffatte massime nella legislazione, come pure negli atti giudiziarj e nei monumenti storici dei loro vincitori. Di là venne quell'opposizione bizzarra tra le forme del governo e lo spirito delle istituzioni; di là quel linguaggio di potere assoluto, diretto a un popolo rimasto libero.

I vinti, e sopratutto il clero, più colti e più istrutti che i guerrieri di cui ricevevano il giogo, acquistarono ben tosto una grande influenza sugli affari, e quantunque posti in un ordine inferiore, non tardarono a levarsi alle più alte cariche dello Stato.

La stessa legge romana, dapprima propria dei vinti, trionfò in molti luoghi sui costumi nazionali; e così le massime del grande impero s'insinuarono nei costumi e nelle istituzioni dei Barbari, alterando quanto di liberale aveano nei loro principj. I sovrani del popolo conquistatore presero subito le insegne dei monarchi di Roma; Odoacre fu lusingato del titolo di patrizio che ottenne dalla corte di Costantinopoli; Teodorico ricevette da essa col medesimo titolo anche il grado di console; i medesimi onori furono conferiti da Anastasio a Clodoveo, che i suoi sudditi salutavano col nome di augusto. Giustiniano rinunziò ai figli di quest'ultimo tutti i diritti dell'impero sulla Gallia: concessione superflua, dappoichè l'imperatore da lungo tempo aveva perduta la sua autorità sui Franchi, ma che pareva sanzionasse la conquista. Infine Carlo Magno, dopo aver ristabilito l'impero d'Occidente, si decorò col titolo d'imperatore, conservando però anche quello di re dei Franchi, che Carlo suo nipote rifiutò per adottare il fastoso cerimoniale della corte di Bisanzio, e prendere i nomi d'augusto e d'imperatore di tutti i re d'Occidente.

Le massime diffuse nella legislazione e i monumenti pubblici, come pure i titoli dati dall'adulazione, dovevano insensibilmente produrre il loro effetto. I re comportandosi con abilità, videro sovente i sudditi acquietarsi a pretensioni che non avevano altra origine se non una semplice teorica di governo. Tale teorica si corroborò col tempo, non senza contrasti, come già fu detto; ma da questa lotta derivò per la podestà sovrana un miscuglio di prerogative immaginarie, di capacità mistiche e di restrizioni legali, che forma spesso il più bizzarro contrasto.

E un'altra pretensione sorse da questo conflitto. Gl'imperatori romani, al dire dei pubblicisti e in virtù della celebre *Legge regia*, si credevano onorati d'aver ricevuta la loro autorità dalla delegazione del popolo: ciò che era per lo meno un omaggio reso a' suoi diritti. Il re dei Barbari, ammaestrato dal clero, che questa volta abbandonava la finzione romana, fece derivare il suo potere dal cielo, da Dio solo volendolo riconoscere; ricevette la sacra unzione dalle mani d'un prete; e quantunque questa volta fosse ancora elevato al trono per via d'elezione, si dichiarò re per la grazia di Dio, pretensione che, secondo Allen, è antica quanto il periodo anglo sassone della storia d'Inghilterra.

Ammessa questa dottrina, ne conseguiva che a nessuna potenza della terra era concesso di rivoltarsi contro gli atti del sovrano; che l'ubbidirgli era dovere di religione, sacrilegio la ribellione; scomunicati e condannati alle pene eterne i rivoltosi.

In questo modo, con qualche differenza che riporteremo più sotto, si costituì la podestà regale in Inghilterra, la quale, assoluta nel suo principio, ricevette nella pratica molte restrizioni. I pubblicisti esaurirono la loro sagacità per riconciliare le contraddi-

zioni risultanti da questa capacità indefinita e senza confini attribuita al re, e dalle restrizioni che l'avevano limitata: ma qualunque fossero queste contraddizioni, dell'antico dogma della podestà sovrana non restò che il rispetto pel principe, la inviolabilità, e direi anche il culto della sua persona, che senza contestazione entrarono nello spirito e nei costumi della nazione inglese.

Nulladimeno la distanza immensa che oggidì corre fra il re della Gran Bretagna e i suoi sudditi, non era forse tale all'infanzia della costituzione. Il signor Allen ne rinviene la prova nella distinzione stabilita dalla legge sassone fra le diverse classi della società, all'occasione della composizione che era accordata agli offesi. In molti luoghi il re non era dalla legge trattato più favorevolmente de' suoi sudditi; anzi l'autorità ecclesiastica era spesse volte posta al di sopra di lui. Le soddisfazioni variavano secondo i diversi popoli che abitavano la Gran Bretagna, sebbene presso tutti la più antica e più rispettata opinione sia quella che considerava la persona del monarca come sacra, e dichiarava colpevole di tradimento chi intentasse alla sua vita o congiurasse a suo danno. In questi casi però il re non aveva diritto ad una protezione maggiore che i suoi sudditi, ma riceveva al pari di essi la composizione, che è quanto dire il prezzo dell'offesa, e nulla più. Bisogna altresì riconoscere che la persona del sovrano era inviolabile più nel suo carattere di signore, che nella sua dignità di re, poichè nulla era venerabile quanto i legami volontarj che univano i vassalli ai loro signori; i quali legami fin a tanto che sussistessero, imponevano dall'una e dall'altra parte dei doveri, ai quali l'autorità d'un lungo uso attribuiva una specie di carattere religioso. Secondo le leggi sassoni, non differiva inoltre il tradimento contro il re da quello contro gli altri signori; se non che essendo il re considerato come il signore della nazione, aveva il diritto di ricevere da tutti i suoi sudditi quella sicurezza, che i signori inferiori non ricevevano che dai loro particolari vassalli.

Questa legislazione durò così per molti secoli; ed il signor Allen ci dice che, in progresso di tempo e a misura che la monarchia s'elevava in dignità e potere, entrò una differenza fra il tradimento contro il re e quello contro i signori. Il primo fu detto *alto*, il secondo *piccolo tradimento*: distinzione che ancor sussiste nella legislazione inglese.

Sotto i Sassoni la corona era elettiva. Apparteneva in fatto d'ordinario ad una famiglia particolare, ma era libera la scelta del sovrano fra' membri di quella famiglia; nè ad escludere bastava il marchio d'illegittimo. Durante l'interregno, che per lo più sussisteva fra la morte dell'ultimo re e l'intronizzazione del successore, si procedeva all'elezione; ma da Edoardo I in poi non vi fu più interregno, se non quando la linea di successione veniva a rompersi; e all'inalzamento al trono di Giacomo I fu dichiarato che la legge d'Inghilterra non riconosceva più interregno, ma che per massima costituzionale, subito morto il re, il suo erede avesse pien diritto d'assumere la corona.

Il signor Allen tien dietro ad una ad una, e, per così dire, a passo a passo dalla loro origine fino al loro intero sviluppo, alle prerogative accordate ai monarchi d'Inghilterra.

Sulle prime, e durante l'eptarchia, i regoli si limitavano a prendere il nome dei popoli sui quali regnavano; consuetudine che durò anche dopo la riunione imperfetta di questi Stati coi Sassoni dell'ovest. Giovanni fu il primo che scolpì sul suo sigillo il titolo di re d'Inghilterra; la quale innovazione, il cui principio è tolto dalla finzione feudale che attribuì primitivamente al re la proprietà del suolo inglese, fu adottata da' suoi successori.

L'origine dell'*allegiance* o del giuramento di fedeltà, è un atto di sommessione, egualmente antico, tolto in parte dall'impero romano, in parte dagli usi de' Germani; assoluto o condizionale, secondo che le massime dell'uno de' due popoli prevalevano. Sotto i Romani la milizia prestava il giuramento di fedeltà dapprima al generale, e dopo caduta la repubblica, all'imperatore. Più tardi, neppur eccettuati i magistrati e i cittadini, fu prestato non solo ad ogni assunzione al trono, ma anche a stabiliti periodi, durante lo stesso regno. Dopo la cessione che Giustiniano fece ai Franchi de' suoi diritti sulla Gallia, questi rivocarono un uso favorevole alla loro potenza, e a cui tutti erano soggetti, liberi o vassalli, laici od ecclesiastici, e sino i fanciulli di dodici anni. Ma pare che dall'VIII secolo in poi alcuni rifiutassero di prestar il giuramento comandato; per vincere il quale scrupolo il re si obbligò in ricambio di rispettare i loro diritti e privilegi, e di render loro un'imparziale giustizia. Diventate quindi reciproche le obbliga-

zioni, se il re violava il suo giuramento, i sudditi erano dispensati dal loro. Carlo il Calvo diè loro autorità, mediante un capitolare, d'allearsi contro di lui, quando infrangesse i loro privilegi o si rendesse colpevole d'un'ingiustizia a loro riguardo.

L'*omaggio*, altro atto che aveva molta analogia col giuramento di fedeltà, doveva pure la sua origine a' Germani, poichè i capi di questi popoli avevano con sè de' compagni e satelliti, che costituivano la loro corte, e gli accompagnavano alla guerra. Con questo medesimo titolo tali capi s'attaccavano al monarca, venivano nel suo palazzo coi loro seguaci, e mettendo la mano nella sua, impegnavangli la loro fede, e gli giuravano fedeltà. Quest'era l'omaggio che dava la facoltà d'esser ricevuto fra gli *antrustioni* o gli ospiti del re, e per conseguenza metteva coloro, a cui questo titolo era conferito, in un grado di molta elevazione; imponeva maggior soddisfazione alle ingiurie da essi patite, esenzione dalle giurisdizioni subalterne, privilegio di non poter essere citato che davanti alla corte del re. Questi grandi vantaggi furono molto ambiti, e insensibilmente restarono pochi uomini che non fossero o vassalli immediati del re, o vassalli dei signori, che pur essi lo erano del monarca.

Al re non prestavano omaggio che i principali del regno e i vassalli immediati del sovrano, limitandosi gli altri sudditi al giuramento di fedeltà. Di questo la formola, sebben redatta nei termini più estesi, formava nulladimeno un contratto reciproco, di modo che, se il monarca mancasse alla protezione, sotto la cui condizione era stato prestato, i sudditi erano sciolti dall'obbligo di sommessione: la storia di quei tempi remoti offre molti esempj di re scacciati dai loro troni per aver violato il contratto.

Tuttavia, al momento della conquista dei Normanni, il carattere intraprendente di Guglielmo non poteva star pago all'ubbidienza così limitata, a cui erano stati contenti i re sassoni; costrinse pertanto i proprietarj territoriali a prestargli un giuramento assoluto e senza condizioni, e a divenire suoi vassalli, qualunque fosse il signore cui appartenevano.

Nel resto d'Europa fu per lungo tempo ancora ammesso che i vassalli d'un signore erano devoti a questo più che al monarca; e anche ai tempi di san Luigi erano in Francia, in qualche caso, obbligati dalla legge a servire ai loro signori contro del re. Ma in Italia una dieta convocata da Federico Barbarossa dichiarò che in tutti i giuramenti di fedeltà d'un vassallo al suo signore, l'imperatore sarebbe eccettuato nominatamente; vale a dire, in caso di collisione fra il signore e il monarca, la fedeltà sarebbe dovuta in primo luogo a questo: e il signor Allen afferma che la stessa cosa fu in Inghilterra nel secolo XV. Di qui venne la differenza tra omaggio giuramento di fedeltà, dond'è venuto il vocabolo *allegiance*, che era dovuto al re come capo dello Stato; e l'omaggio semplice, che non era dovuto se non al signore, ed a cui era congiunto qualche vassallaggio o servizio.

Da questa situazione di cose nacquero altre consuetudini. Quando vi erano dei legami fra il re e il suddito, e fra suddito e suddito, una fede reciproca non poteva romperli senza un preavviso chiamato *diffidatio*. Per questo, prima della deposizione di Edoardo II, i lord gli mandarono un deputato, che gli dichiarò com'essi rinunziavano all'omaggio che gli aveano prestato; e le stesse formole vennero osservate per la deposizione di Ricardo II.

Gl'Inglesi però, per definire il vero senso dell'*allegiance*, ebbero cura di distinguere la corona dalla persona del re. La dichiarazione del parlamento del 1642 stabilisce a questo fine de' principj degni di riguardo; poichè, secondo tale dichiarazione, la volontà personale del re, i suoi ordini stessi, non possono prevalere sui doveri dei depositarj della sua autorità negli atti che appartengono alle attribuzioni della corona, venendo in questa maniera assoluta dichiarata la dottrina della responsalità de' ministri. Il parlamento ha diritto di esaminare le concessioni fatte dal re quand'esse possano pregiudicare agl'interessi dello Stato; come potere politico provede ai bisogni del paese, alla pace pubblica, alla sicurezza del regno; manifestando in ciò e dichiarando la suprema approvazione del re, comechè questi, sedotto da pravi consigli, potesse personalmente avere una volontà differente. La capacità politica del re è in tal modo pienamente separata dalla personale; e l'autorità della corona, considerata come *simbolo* politico, è interamente attribuita alle due Camere del parlamento.

È chiaro che la ristaurazione doveva abolire cosifatte dottrine; ma una nuova rivo-

luzione non tardò a dimostrare quanto fosse pericoloso pel monarca il liberarsene del tutto. Il principio dell'opposizione al re, quando col suo cattivo governo pone lo Stato in pericolo, continuò ad esser professato dai pubblicisti inglesi. Blackstone non ne dubita punto, aggiungendo altresì che bisognerebbe lasciare alle generazioni avvenire la cura di determinar i casi nei quali la sicurezza imponesse la necessità di ricorrere all'esercizio d'un diritto, che appartenesse a ogni società, o che eternamente sussistesse in tutta la sua forza.

A malgrado dei progressi della teorica monarchica in Europa, vi erano degli Stati nei quali questa resistenza al re era dalla legge formalmente consacrata. In Castiglia e in Aragona i nobili godevano del *privilegio dell'unione*, che consisteva nell'associarsi contro la corona, allorquando il re intentasse alle loro libertà: quest'unione promulgava i suoi ordini sotto un sigillo comune, e poteva lottare col re, senza esporre i suoi membri alle pene del tradimento e della ribellione. Anche in Inghilterra, la Magna Charta del re Giovanni confidava a venticinque baroni liberamente scelti il dovere di vegliar a ciò che le libertà accordate dal monarca fossero rispettate; e questi baroni erano armati d'un potere sufficiente per costringere il re ad accordare la soddisfazione domandata. La sola restrizione a questo dovere d'ostilità serviva a mostrare ancor più la distinzione fra la capacità politica del re e la sua capacità personale, e consisteva nella proibizione di toccare nè la persona del re, nè quella della regina e de' loro figli. Ma tale guarentigia, di cui il carattere di Giovanni aveva suggerita l'idea, fu dopo lui giudicata inutile o pericolosa, e non fu inserita nella Magna Charta di suo figlio.

Antichissimo è lo stabilimento del potere giudiziario, il quale subì col tempo notevoli modificazioni, e in esso si trova il simbolo politico inerente alla podestà reale. Il motto *Ogni giustizia emana dal re* fa parte o è una conseguenza di questa sentenza; poichè in realtà il monarca è inabile a render la giustizia da se stesso.

Anche molto prima che esistessero i re, v'erano corti di giustizia presso gli antichi Germani, donde gli Anglo-Sassoni sono discesi, le quali corti si componevano in ogni distretto d'un capo, assistito da tutti gli uomini liberi. Le offese capitali erano giudicate dalle assemblee nazionali, le cui sentenze erano inappellabili.

Stabilita la podestà sovrana, il monarca diventò presidente dell'assemblea nazionale: ma quando il popolo fu disperso su d'un gran territorio, e che gli uomini liberi non potevano più esser convocati per intiero, gli affari vennero portati davanti ad un consiglio presieduto dal re; una gerarchia di tribunali fu stabilita, fu imitato dai Romani l'appello, e serbate alla corte del re alcune decisioni di giurisdizione subalterna.

Il consiglio presieduto dal monarca formava la corte suprema di giustizia, rettificava le transazioni civili dei cittadini; ma non era permesso di rivolgersi ad esso se non quando la giustizia fosse stata rifiutata dai tribunali della contea, cui apparteneva. Il re sulle prime dirigeva egli i dibattimenti, oppure mandava il suo sigillo a qualche altro tribunale, e gli delegava il diritto d'intendere e di decidere la quistione. Dopo la conquista, i re d'Inghilterra a poco a poco perdettero l'uso di sottoscrivere nelle corti di giustizia; Enrico II ed Enrico III vi si conformarono ancora; e si dice che Edoardo IV si fermasse per tre giorni consecutivi nel *King's Bench* per assicurarsi se le leggi erano eseguite; ma però non è detto s'egli facesse parte del giudizio. Al principio del XVII secolo, quando Giacomo I volle sedervi in persona, i giudici gli dissero che egli non aveva diritto di pronunziar il suo parere. Se dunque la massima che ogni giustizia emana dal re è ora ricevuta, è, lo ripeto, una pura convenzione; poichè è divenuto incontestabile anche quest'altro principio, che il re può assistere ad una corte di giustizia, ma che personalmente non può decidere nessuna quistione, non essendo abilitato a farlo se non per mezzo dei giudici, che investì della sua autorità e che da lui tengono il lor potere.

È una finzione altresì quella che il re non possa esser giudicato da nessun tribunale, poichè in pratica uno può procedere contro di lui per qualunque quistione di proprietà: la giustizia che verrà resa, porterà il nome di semplice grazia; ma quando è dovuta, non ne viene verun danno all'avversario.

Ne' primi tempi non v'avea se non un'idea vaga dell'esistenza d'un potere legale e costituzionale superiore al re; sotto il punto di vista giudiziario, era la giustizia stessa; sotto il punto di vista politico, era la responsalità dei ministri; le quali due guarentigie costituivano l'intiera guarentigia del governo inglese.

Il diritto di procedere contro i misfatti e i delitti apparteneva alla corona e contemporaneamente ai privati: alla corona, perchè il re d'Inghilterra è offeso ed ingiuriato nella persona de' suoi sudditi; ai cittadini, perchè la domanda di riparazione ad un'offesa è un diritto naturale che non può essere negato a nessuno: ma correa questa differenza, che se la persona sottoposta a giudizio per istanza dell'offeso, era assolta, non poteva più esser inquisita sul medesimo fatto, applicandosi in questo caso la massima *non bis in idem;* mentre l'assoluzione in un'accusa promossa dalla corona non riparava dall'esser di nuovo chiamato in giudizio dall'offeso, e processato una seconda volta. Vi era altresì quest'altra differenza, che, nel caso d'una condanna sopra accusa intimata a nome della corona, il re poteva far grazia come persona ingiuriata, mentre non lo poteva allorchè la dichiarazione della colpabilità aveva avuto luogo sopra l'istanza dell'offeso, il quale in questo caso aveva la facoltà di accordare una dilazione ed anche un perdono per la fellonia di cui era l'oggetto; cosa che invece non poteva fare se l'accusa fosse stata intentata dalla corona.

Le accuse promosse dai privati contro offese erano chiamate *appelli*, e il *diritto d'appello* era succeduto al diritto di vendetta, che gli antichi costumi germani accordavano ai parenti ed agli amici della persona offesa, dal quale erano derivate le composizioni pecuniarie. Il signor Allen fa conoscere nelle più minute circostanze le regole alle quali l'esercizio di questo diritto era soggetto. Ma insensibilmente migliori idee prevalsero; la giurisprudenza criminale seguì i progressi della coltura, le transazioni pecuniarie caddero in dissuetudine pei gravi delitti, e la condanna del colpevole divenne la sola riparazione che soddisfacesse la società. Da Alfredo sino al regno di Canuto si trova un aumento graduale nel numero delle offese, per le quali cessa di valere la compensazione in denaro.

Ammessa la massima che il re rappresentava lo Stato, le offese che turbavano la pace pubblica furono considerate come sue personali, e i processi nell'interesse di tutti furono diretti a suo nome. Sussistette nulladimeno l'antica procedura per appello, vale a dire, su accuse particolari, e fu seme d'una quantità di statuti. Ma questi medesimi appelli finirono coll'esser poi convertiti in azione civile o abrogati; e sotto Edoardo III, di quest'antica procedura furono aboliti anche gli ultimi avanzi per un atto del parlamento. Quindi alla corona fu interamente devoluto il diritto del processo, come ad essa apparteneva esclusivamente quello di grazia, pel medesimo diritto che ogni individuo possedeva di rivocar l'appello da lui portato per un'offesa personale; il re rappresentava, come abbiamo detto, l'università dei cittadini, ed essendo riguardato in faccia alla legge come la persona ingiuriata, potè in ogni delitto, che si stese su tutta la società, cancellare colla sua grazia l'accusa portata in suo nome, e rimetter la pena profferita dal tribunale.

In questo modo, l'accusa e la grazia sono un attributo esclusivo della corona.

Ma gl'Inglesi si mostrarono eccessivamente gelosi nell'abbandonar che fecero alla corona questo diritto di grazia; quindi passò molto tempo prima che questa concessione fosse intera, e diverse leggi sotto Edoardo III e Ricardo II lo limitarono al caso di fellonia, e dichiararono senza valore le grazie accordate per l'omicidio fuori del parlamento, a meno che non fosse stato commesso per propria difesa o per caso.

Un'altra finzione, diversa da questa di cui abbiamo parlato, fece considerare il re come signore universale e proprietario di tutte le terre del suo regno. Poichè risalendo ai tempi più antichi, non troviamo che i Sassoni, i quali pei primi occuparono l'Inghilterra, avessero concesso al loro generale il territorio conquistato. I Normanni al tempo della conquista si guardarono bene da una simile concessione; anzi due secoli dopo, quando il conte di Varennes fu citato dai commissarj d'Edoardo I a produrre i suoi titoli di proprietà sulle terre da lui ereditate da' suoi maggiori, ei trasse la sua spada e la presentò come l'unico titolo che i suoi padri avesser avuto, dicendo che Guglielmo non aveva conquistato solamente per sè.

Il signor Allen spiega come le proprietà si scompartissero in Europa in quei tempi remoti.

Presso gli antichi Germani, il territorio posseduto dalla tribù era considerato come proprietà del Comune; porzioni di terra venivano assegnate alle famiglie ed agli individui per esser riprese dopo un corto tempo, e distribuite ed altre famiglie. Queste attribuzioni dapprima, o almeno ai tempi di Cesare, erano annuali. È probabile che, a

misura che l'agricoltura fece de' progressi, le terre venissero possedute per più lungo spazio, fors'anche vita durante di chi le aveva ricevute. Al tempo di Tacito, gli scompartimenti avevano avuto luogo, ma non si sa se le concessioni fosser ancora annuali; solamente si deve supporre che un certo diritto patrimoniale cominciasse a formarsi sul terreno in cui la famiglia aveva costruita la sua abitazione. I villaggi germanici consistevano in case separate le une dalle altre: secondo ogni apparenza, queste case e i loro ricinti costituirono la prima proprietà permanente di questi popoli. Tale fu pure l'origine della proprietà territoriale degli Anglo-Sassoni.

Al tempo dell'invasione dell'impero romano, se molti vinti furono ridotti in ischiavitù e alcune proprietà confiscate, in generale i vincitori divisero le terre e anche i mobili, gli schiavi e le bestie cogli antichi proprietarj. Così fecero i Borgognoni nella Gallia, i Visigoti in Spagna, e gli Ostrogoti in Italia: i soli Longobardi si limitarono ad esigere una parte dei prodotti; e quanto ai Franchi, comechè nulla si sappia di positivo sulla maniera con cui distribuirono le terre dopo la conquista della Gallia, nondimeno è fuor di dubbio che gli abitanti delle provincie romane non furono del tutto spogliati.

Le terre distribuite ai vincitori secondo il loro grado, erano trasmissibili, e si chiamavano *allodiali*. Quelle che non venivano date ad essi, ma restavano alla comunità, chiamavansi *terre del fisco* o *dominio pubblico*. Il governo ne disponeva; molte furono date alla Chiesa, o da essa usurpate; altre erano di tempo in tempo convertite in terre allodiali o rivolte al mantenimento del governo e della Corte; altre infine erano date a titolo di rendita e di servizio, e presero il nome di *beneficiarie*: le quali possessioni erano dapprima vitalizie, poi ereditarie: il re ne era il dispensiero, e non si poteano ricevere che da lui.

Ad esempio della corona, i grandi proprietarj allodiali concessero ai loro vassalli somiglianti benefizj, che col tempo si trasformarono in feudi ereditarj col carico d'alcuni livelli. Accadde altresì, che proprietarj allodiali, in questi tempi d'anarchia e di guerre private, trovando vantaggio di collocarsi sotto la protezione d'un signore, facevano una finta rinunzia de' loro beni al re o a qualche gran soggetto capace di proteggerli, e subito dopo li ricuperavano da loro a titolo di feudi ereditarj; col che, sottoponendosi a qualche canone o servizio, ricevevano in cambio dal signore la sua protezione.

Secondo ogni apparenza, le proprietà furono distribuite nella maniera stessa in Inghilterra sotto gli Anglo-Sassoni; le une furono concedute per diventar *patrimoniali*, le altre rimasero *comuni*, e furono lasciate a disposizione dello Stato. Queste erano possedute dalle comunità, o concesse a particolari per un certo tempo: ma fin tanto che esse erano comuni, non potevano alienarsi in perpetuità, e ritornavano alla comunità appena spirato il tempo della concessione. I possessori di terre comuni erano tenuti ad una quantità di obblighi, da cui andavano esenti i concessionarj delle terre patrimoniali, i quali non erano tenuti che alle contribuzioni pubbliche dalle quali nessuno era immune. L'alta nobiltà possedeva principalmente terre concesse a titolo di patrimoniali. I re anglo-sassoni ne possedevano di somiglianti, le quali erano per essi altrettante proprietà che non ricadevano alla corona, e ne potevano disporre come avrebbe fatto un *suget*. Le proprietà comuni furono dapprincipio convertite in patrimoniali nell'assemblea pubblica delle tribù: ma quando la finzione, che faceva considerar il re come rappresentante dello Stato, fu ammessa, questa conversione si fece mediante un atto del governo. Insensibilmente e dietro a questa medesima finzione, le terre comuni furono riguardate come proprietà del re, e assunsero il nome di *terre reali* o *della corona*. Più tardi ancora, la distinzione fra le terre possedute dal re come patrimoniali o private, e le proprietà pubbliche, vale a dire d'origine comunale, scomparve affatto. Confuse queste due specie di proprietà, presero il nome di *terre della corona*; possedute dal re, questi le trasmetteva egualmente a' suoi successori: quantunque fosse privo del diritto di darle per testamento, pure gli accadde più volte di disporne per atto tra i vivi, e anche per patente senza il consenso del suo gran consiglio: ma gli abusi divennero così grandi che il parlamento fu spesse volte obbligato d'intervenirvi, e uno statuto della regina Anna ristabilì definitivamente gli antichi principj a questo riguardo; le terre della corona furono restituite allo Stato; il re conservò solamente il diritto d'acquistare le proprietà territoriali e disporne per testamento come una persona privata.

N° XXV.

COSTITUZIONE GERMANICA

USCENTE IL XIV SECOLO.

Si riferisce al Racconto, L. XIII, c. 12.

La decadenza dell'impero germanico, cominciata sotto gli ultimi imperatori svevi, continuò durante il così detto *interregno*, ed arrestata per breve dall'energia di Rodolfo d'Habsburg, andò precipitando sotto il troppo lungo regno di Federico III. In quei cinquant'anni, l'impero germanico ci appare un corpo fornito di mille braccia, senza spirito che lo animasse, senza testa che lo dirigesse. Il principe che doveva esserne il capo, privo d'ogni autorità, disgustato d'un governo a cui nessuno degnava obbedire, stavasi rinchiuso nella propria biblioteca, ne' musei, nel laboratorio, abbandonando il timone in balia dei venti e delle onde; nè però la nave dello Stato, solita a navigare senza piloto, si ruppe contro gli scogli ond'era circondata. La storia ci mostrò i membri di questo Stato raccogliersi regolarmente ogni anno, discutere in lungo, in largo e prolissamente intorno ai mezzi d'ottenere la sicurezza delle persone e delle proprietà, scopo e beneficio principale d'ogni politica associazione, poi separarsi ogni volta senza aver ottenuto verun buon risultamento. Vedemmo codesto impero minacciato di fuori da un nemico feroce, il quale, dopo distrutto l'impero d'Oriente, proponevasi di stabilire la propria signoria nel centro della Germania, non appena avesse abbattuto la debole barriera che tuttora opponevagli un popolo prode sì, ma in preda ad intestine turbolenze, ad ogni tratto rinnovantisi: ed avvegnachè il capo dell'impero, uscito per breve dal suo letargo, e toltosi ai dotti suoi studj, si adoperasse per far conoscere ai principi la gravezza del pericolo che sovrastava, non potè fare che prendessero una risoluzione vigorosa. Vedemmo finalmente questo politico corpo lacerato da guerre intestine, od a meglio dire in preda alla rapacità e alle violenze delle bande di briganti titolati: e i cittadini, altro riparo non trovando contro la guerra civile che il darvi forme legali, riunirsi in società autorizzate. Vediamo ora distintamente i difetti e i vantaggi di questo governo.

Pochi mutamenti erano stati fatti ai confini dell'impero germanico. E per parlare dapprima dei regni di Lorena e d'Arles che erano stati congiunti in uno, la parola Lorena non indicava più altro che la parte più meridionale di questo regno, quello che anch'oggi porta questo nome. Il ducato di Lorena continuò ad esser parte dell'impero; ma quello di Bar, sottoposto fino dal XV secolo agli stessi signori, fu comunemente considerato come feudo francese, comechè varj fatti sembrino mostrare il contrario. Tale è l'erezione della contea di Bar in ducato, e di Pont-à-Mousson in marchesato, pronunziata nel 1354 dall'imperatore Carlo IV. Questo fatto viene riferito da scrittori contemporanei: mancano però i diplomi, e gli scrittori francesi a questo oppongono altri fatti. Pare certo che la Mosa, la quale dalla spartizione di Verdun nell'843 in poi doveva separare la Francia dalla Lotaringia, continuasse a segnar il confine, sì che parte del ducato di Bar, posta tra la Mosa e la Mosella (*Saint-Mihiel*, *Estain*, *Pry*, *Languom*, *Pont-à-Mousson*, *Thiancourt*), fu dipendente dall'impero; ed è certo altresì che la parte posta sulla sinistra della Mosa (*Bar-le-Duc* e *Bassigny*) era feudo francese anche al tempo

che Carlo IV eresse quel paese in ducato, ond'è che questo era anticamente chiamato Barrese mobile *(Barrois mouvant)*.

La Bassa Lorena da gran tempo aveva perduto questo nome, ed era conosciuta soltanto sotto la denominazione di ducati di Brabante, di Luxemburgo, di Limburgo, contee di Namur, d'Olanda, ecc. Tutti questi paesi erano senza dubbio sotto l'alto dominio imperiale, e tra gli altri atti uno ne citeremo, che ogni pubblicista deve necessariamente conoscere per gli avvenimenti della seconda metà del XVIII secolo; la famosa *Bolla d'oro brabantina*, concessa da Carlo IV nel 1349 a Giovanni III duca del Brabante, la quale è la seconda legge fondamentale dei ducati di Brabante e di Limburgo. La prima era la Buona entrata *(Joyeuse entrée)*, o la raccolta di cinquantanove articoli d'antichi privilegi, che i duchi di Brabante e di Limburgo nella loro inaugurazione giuravano mantenere. È da quella carta interdetto ad ogni principe, ecclesiastico o secolare, ai giudici ed ai tribunali dell'impero, di esercitare alcuna giurisdizione sugli abitanti dei due paesi. Aggiungeremo anticipatamente che mercè la conferma della Bolla d'oro brabantina emanata nel 1530 da Carlo V, il consiglio del Brabante fu costituito vicario dell'impero per l'esecuzione della Bolla, con autorità di procedere contro i contravventori, principi o conti dell'impero, di qualunque grado fossero.

Un secondo esempio di esercizio dell'alto dominio imperiale sulla Bassa Lorena, esempio più notevole per le circostanze che l'accompagnarono, sebbene non abbia prodotto grandi effetti, è il diploma col quale l'imperatore Lodovico il Bavaro nel 1338 nominò il re d'Inghilterra Edoardo III a vicario dell'impero in tutte le provincie poste sulla sinistra del Reno, ed ordinò ai principi e stati dei Paesi Bassi di seguire il vicario nella guerra contro la Francia; al qual ordine gli stati obbedirono senz'alcuna difficoltà.

Quanto al regno d'Arles, non v'ha dubbio che, durante l'interregno, l'alto dominio degl'imperatori vi cadde, per così dire, in dimenticanza: ma Rodolfo di Habsburg, fattolo rivivere, accordò l'investitura della Provenza al re di Napoli Carlo d'Anjou, ed obbligò i conti di Borgogna, di Montbéliard e di Ferrette a domandare l'investitura dei loro feudi. Nel tempo di cui parliamo la Germania perdette non piccole parti di quel regno: se ne staccarono pei primi Lione e il suo territorio; e l'imperatore Carlo IV nominando nel 1378 il delfino Carlo a vicario generale dell'impero nel regno d'Arles e nel Delfinato, esercitò bensì un atto di alto dominio, ma preparò ad un tempo la perdita del Delfinato. Allora probabilmente i signori di Dombes e d'Orange s'arrogarono intiera sovranità, e presero il titolo di principi, che non è titolo d'onore, ma propriamente qualità. La Provenza, dacchè fu congiunta alla Francia, andò affatto perduta per l'Impero. I duchi di Savoja, la confederazione Svizzera e i vescovi di Basilea riconoscevano sempre la supremazia dei re tedeschi.

I confini della Germania si estesero dalla parte dell'oriente, essendo stata incorporata alla Boemia la Slesia, antica provincia polacca: Carlo IV consumò quest'incorporazione nel 1355, poi dagli elettori si fece dare dei *Willebriefe*, come si chiamavano le dichiarazioni di consentimento. Da un altro lato l'impero perdette l'alto dominio sulla Prussia, avendo lasciato senz'assistenza l'ordine Teutonico. Per ciò che spetta alla Polonia ed all'Ungheria, gl'imperatori fecero qualche debole dimostrazione per esercitarvi atti di alto dominio.

La Germania continuò ad essere una monarchia limitata: ma l'ampiezza della podestà monarchica dipendeva dal carattere personale di ciascun capo, e dalle forze che somministravangli i proprj possessi patrimoniali. Sotto Rodolfo di Habsburg ed Alberto I l'autorità imperiale fu sufficiente; debole sotto Adolfo di Nassau. Le continue assenze di Enrico VII favorirono le usurpazioni degli stati, e le brighe di Lodovico il Bavaro coi papi avvilirono l'autorità imperiale. Nessuno godette della prerogativa regia più estesamente di Carlo IV, il quale volentieri parlava della pienezza di questa potestà. Venceslao riguardava la corona non altrimenti che come un grave carico, che troppo lo disturbava nel godimento dei piaceri della vita; e la Germania non altrimenti che un paese straniero, gli affari del quale l'obbligavano talvolta a strapparsi dalla sua cara Boemia. Roberto aveva per verità i talenti, l'operosità e il buon volere necessarj per rialzare la regia dignità; ma era questa caduta troppo basso perchè le forze di lui e la breve durata del suo regno avessero potuto ritrarla dall'abisso: molto danno gli fece inoltre la falsa direzione che la sua politica prese nell'affare dello scisma. Le soverchie brighe dalle quali

fu assediato Sigismondo, gl'impedivano di volgere il pensiero ad altro che alle cure di quel momento; Alberto II non regnò che un istante; e Federico III fu la rovina assoluta dell'autorità suprema.

Oltre i due cancellieri antecedenti, che erano l'elettore di Magonza in Germania, e quello di Colonia in Italia, dal XIII secolo in avanti troviamo anche l'elettore di Treveri rivestito della carica d'arcicancelliere nelle Gallie, vale a dire nella Lorena e nel regno d'Arles. Le grandi dignità secolari, che aveano per l'addietro variato, furono rese stabili dalla Bolla d'oro di Carlo IV. Indipendentemente da quattro *arci dignità*, alle quali spettava la prerogativa elettorale, troviamo in questo tempo la carica di gran-cacciatore ereditario dell'impero, che Carlo conferì nel 1350 ai margravj di Misnia; se pure questa dignità non si limitava all'Austria e alla terra di Pleisse, come parrebbe provarlo la coesistenza d'altri gran-cacciatori ereditarj. Certo per un diploma d'investitura dell'anno 1661, gli elettori di Sassonia possedevano questa dignità per tutto l'impero, e quella di gran-cacciatore del duca di Wurtemberg, dei principi di Schwarzburg, ecc. era ristretta a circoli determinati. Esistono altresì in questi tempi le cariche dei palafrenieri imperiali *(ductor destrarii imperialis)* e di siniscalco *(incisor ciborum regiorum)* riunite nella persona del duca di Luxemburgo; come la carica d'usciere ereditario, della quale fu investita la casa di Werthern. Infine l'elettore di Sassonia era protettore dei trombettieri e timballisti del sacro impero romano, e giudice in tutte le questioni che riguardavano le loro professioni, guarentigie, corporazioni, ecc.

Quantunque Carlo IV e Venceslao prediligessero Praga, e Federico III uscendo a mal in cuore da' suoi Stati ereditarj alternasse la sua dimora fra le città di Vienna, Neustadt, Gratz e Linz, pure non si può dire che i monarchi della Germania avessero a quei tempi stabile residenza. La dignità imperiale era elettiva, e la perplessità sopra alcuni oggetti relativi ai diritti d'elezione fu tolta colla Bolla d'oro da Carlo, rimanendo stabilito che l'incoronazione del nuovo eletto fosse sempre celebrata in Aquisgrana. Sebbene questa elezione desse a colui, sul quale cadeva, incontestabile diritto alla dignità di re d'Italia e d'imperatore romano, pure, secondo le idee del tempo, il viaggio oltr'Alpi e l'incoronazione in Roma era tanto indispensabile, che Rodolfo I e i due suoi successori, per non essersi recati a Roma, si astennero dall'assumere il titolo di imperatore.

Tre esempj occorrono d'imperatori deposti, Lodovico il Bavaro, Venceslao e Adolfo: ma due di queste deposizioni, come illegali ed ingiuste, vogliono qualificarsi di atti di ribellione. Il diritto di deporre gl'imperatori non apparteneva per nessun titolo agli elettori, che lo si arrogarono una volta per fiacca accondiscendenza al papa, e due volte per odio personale: ma questi motivi allegati da pretesi giudici per giustificare queste tre destituzioni, non resero punto più legittima la prevaricazione loro. Concludiamo dunque che nessuno di questi fatti può stabilire un esempio.

La Bolla d'oro non parla menomamente d'un successore presuntivo o *re de' Romani;* ma dopo la pubblicazione di questa legge, la storia di Germania offre due esempj di successori nominati ancor vivente l'imperatore, cioè Venceslao e Massimiliano I; e (cosa singolare! confusione mirabile d'idee!) gli elettori domandarono nei due casi il consenso anteriore del papa.

Era vaga antica quistione a chi appartenesse l'esercitar le veci dell'imperatore in interregno. La Bolla d'oro tolse le incertezze, attribuendolo a due conti palatini che ancora esistevano; cioè a quello del Reno in Svevia e Franconia, ed all'elettore di Sassonia dovunque il diritto sassone era osservato. La Bolla accorda ad essi il diritto di giudicatura, di disporre de' benefizj ecclesiastici, di percepire le rendite dell'impero, e infine di conferire i feudi secolari ai quali non era unita la dignità principesca, a condizione nulladimeno che i titolari sarebbero tenuti a domandare una seconda investitura all'imperatore, e a prestargli l'omaggio livellario. Comechè queste disposizioni della Bolla d'oro in apparenza assegnino limiti all'autorità de' vicarj, pure non esprimendosi chiaramente la legge su queste restrizioni, i diritti che essa accorda espressamente ai vicarj furono riguardati come semplice esempio, e i pubblicisti stabilirono come principio che durante l'interregno tutte le prerogative imperiali stessero nelle mani de' vicarj. Del resto la semplice assenza dell'imperatore non costituiva un interregno, e non dava alcun diritto ai vicarj di pretendere al governo.

Fra le prerogative o *riserve* imperiali, la prima era l'alta dignità sovrana, che si eser-

citava mediante l'investitura feudale e la suprema decisione delle cause feudali. L'imperatore conferiva principati, contee e signorie con regali diritti; castelli o semplici terre con o senza tali regalie; diritti regali o altri non attaccati ad alcuna terra; infine semplici entrate o prebende senza diritti. Ai feudi consistenti in diritti regali senza terra appartenevano i *feudi di giurisdizione*, consistenti in una giurisdizione civile o criminale conferita al possessore d'un semplice allodio. In questa categoria entrava anche il diritto di protezione d'alcuni mestieri, per esempio quello de' calderaj, che era stato conferito a titolo di feudo agli elettori palatini, ai margravj di Brandeburgo in Franconia, ed ai conti di Hohenlohe; e quella dei musici, che i duchi di Due Ponti, come i conti di Ribeaupierre in Alsazia, continuarono ad esercitare fino a questi ultimi tempi, sotto la supremazia francese.

Durante l'interregno e nel secolo XV nacque un'altra classe di subfeudi, dall'uso che s'introdusse d'offrire terre allodiali e immediate a un altro, per riceverle dalle sue mani come feudi dipendenti, senza pregiudizio del loro possedimento immediato. Il contado, ora principato di Valdeck, divenuto feudo dipendente dell'Assia, ne è un esempio. In Boemia di tali feudi ne furono moltissimi fino agli ultimi avvenimenti in Germania, perchè l'imperatore Carlo IV amava moltissimo che i signori tedeschi entrassero in questo genere di rapporto colla Boemia.

Come giudice supremo delle cause feudali l'imperatore pronunziava di raro da solo, e tanto meno nelle cause maggiori, ma d'ordinario faceva pronunziare dalla dieta o da una corte plenaria o da un tribunale espressamente costituito di principi, e che chiamavasi *giudizio dei principi (Fürstenrecht)*.

L'imperatore era legislatore sovrano dell'impero, il che costituiva la sua seconda prerogativa. Le leggi e le costituzioni si pubblicavano a nome di lui ed in virtù della sua potenza; ma questa era limitata dall'obbligo di non pubblicare alcuna legge senza il consenso degli stati. Segue da ciò, che il diritto legislativo dell'imperatore si riduceva a ratificare o a rigettare le risoluzioni degli stati. Almeno il suo *veto* era assoluto, ed egli aveva l'iniziativa delle leggi.

Il diritto d'accordare privilegi era la terza riserva imperiale. Per le concessioni più importanti, bisognava il consenso degli elettori, che veniva dato in forma di *willebriefe*. Privilegi più comunemente accordati erano quelli di stabilire pedaggi e batter monete, di esentare da pedaggi stabiliti, di scaricar merci e averne magazzini. Il diritto di battere monete cagionò nel medio evo un'infinità di abusi in tutti i paesi, ma in nessuno peggio che in Germania al tempo di Federico III.

Per rimediare all'estrema confusione, la Germania si divise allora in tre sistemi: gli stati di Franconia, cioè i vescovi di Bamberga e Vurzburgo, come altresì i margravj di Brandeburgo stabilirono una base comune detta *piede;* gli elettori ne adottarono una seconda: e le case di Sassonia e d'Assia una terza. Da questa divisione degli stati, e dalla ignoranza dei veri principj in una delle materie più difficili di politica economia, fonte di molti errori e di continue rettificazioni, risultò una confusione tale, che i lumi del secolo XIX non sono ancora giunti a stenebrare questo caos, e la Germania sotto questo riguardo continua a far noja agli stranieri che mettono piede sul suo suolo. Sebbene gl'imperatori avessero conceduto di batter monete a chi voleva, avevano nondimeno conservate delle zecche in molte città imperiali: ma per essere tutto vendibile in Germania, alienarono anche queste, o impegnarono successivamente tutti questi stabilimenti.

Il diritto di suprema giustizia formava la quarta delle prerogative imperiali. Ogni giurisdizione civile o criminale esercitata dagli stati dell'impero emanava dalla giurisdizione imperiale; e gl'imperatori si erano riserbato in tutte le provincie il diritto di concorrere a questo riguardo con tutti gli stati. Rodolfo d'Habsburg che trovò la Germania in preda alle guerre private, la percorse frequentemente per esercitare egli stesso la giustizia nelle provincie, dove la sua presenza era particolarmente necessaria. Confermò e mise in vigore il tribunale supremo dell'impero, che Federico II aveva stabilito sotto il nome di *Kaiserliches, Reichs-Hofgericht*. Un secondo tribunale di questa specie fu eretto da Carlo IV posteriormente alla pubblicazione della Bolla d'oro: ma questo medesimo principe fu autore della decadenza di queste due corti di giustizia, confondendole coi tribunali boemi; ciò che suscitò giuste lagnanze e interminabili disordini. E le cose

vennero a tale, che più non v'era sicurezza nè di vie nè di proprietà in Germania, e le guerre private diventarono l'unico mezzo di difendersi contro la violenza. In tal guisa il male appunto, da cui si cerca preservarsi coll'entrare nella società civile, era divenuto il solo appoggio contro il mal più grande che risultasse dallo stabilimento della società

Federico III ristabilì due tribunali supremi dell'impero, chiamati l'uno aulico, l'altro della Camera; i quali poi riuniti produssero il consiglio aulico. I contrasti che ebbero luogo alla dieta sulla riforma della giustizia durante il governo di Federico, non ebbero soddisfacenti conseguenze; e fu riserbato a Massimiliano I di ristabilire la pubblica pace e il corso della giustizia in Germania.

Indipendentemente dalle sovrane corti di giustizia, si mantennero nell'impero alcune corti provinciali *(Landgerichte)*, tre delle quali offrono un particolare interesse. Uno è il tribunale dell'Alta e Bassa Svevia, che anticamente dipendeva dai duchi di Svevia, e che per l'estinzione della casa di Hohenstaufen era divenuto imperiale. D'ambulante ch'era stato anticamente, fu al xv secolo stabilito a Rothweil, città imperiale presso del Necker. Nel 1360 Carlo IV infeudò ai conti di Sultz o landgravj di Klettgau la dignità di giudice principale in Isvevia; la qual dignità insieme col Klettgau passò alla casa di Schwartzenberg, che la ritenne fino al generale sconvolgimento. La giurisdizione di questo tribunale si stendeva sulla Svevia, la Franconia, le provincie renane, l'Alsazia e la Franca Contea; ma successivamente fu limitata per mezzo di privilegi *de non evocando*, che gl'imperatori accordarono, colla riserva che non potevano esser reclamate nelle *Exoine*, *Ehehaften*, ovvero, come dicono in Svevia, *Ehehaftinnen* (1).

Il secondo di questi tribunali, che sussistette del pari fino a' dì nostri, portava il titolo di tribunale provinciale nell'Alta e Bassa Svevia, nel piano di Leutkirch, e nel luogo della caccia imperiale, *das Kaiserliche Landgericht in Ober- und Nieder-Schwaben, auf Leutkircher Heide und in der Gepürsch.* La pianura di Leutkirch è un distretto di cinque leghe in lunghezza per una e mezzo in larghezza, situato intorno a Leutkirch, città altre volte libera di Svevia, e contiene molti villaggi, casali e fattorie. *Bürsche*, o in alto tedesco *Pürsche*, *Gepürsche*, è parola antiquata, che significa luogo di caccia riservata. Il tribunale di Leutkirch doveva egualmente la sua istituzione agli antichi duchi di Svevia. Non aveva stabile residenza, ma teneva annualmente quarantotto sedute, cioè una al mese in ciascuna delle Mahlstatt seguenti, Ysni, Wangen, Ravensburg e Altorf, delle quali le tre prime erano città imperiali, e borgo libero l'ultima. Mahlstatt, dalla voce *mahl* assemblea, nel latino del medio evo *mallus*, vuol dire il luogo dove il tribunale tiene le adunanze. Dopo molte variazioni esso tribunale era divenuto proprietà della casa d'Austria, che nominava il giudice e i suoi assessori: la sua giurisdizione comprendeva una parte della Svevia, dove esercitava giurisdizione in concorso con quella degli stati (2).

Il terzo tribunale provinciale degno di considerazione è quello della Franconia, o il burgraviato di Norimberga, che apparteneva alla casa di Brandeburgo.

Siccome i tribunali imperiali concorrevano dapertutto colla giustizia degli stati, accadeva che questi e i loro sudditi erano sovente citati, anche in prima istanza, davanti a giudici stranieri. Per isfuggire a questo sconveniente, gli stati si providero de' privilegi, i quali (a riserva dei casi d'*exoine*, che propriamente erano quelli di giustizia negata o ritardata) li sottraevano non solamente alla giurisdizione dei tribunali provinciali anzidetti, ma anche a quella del tribunale supremo. Era questo senza dubbio un mezzo di rimediare alla confusione che regnava nell'amministrazione della giustizia in Germania. Carlo IV, come imperatore, diede al suo regno di Boemia ed ai paesi che ne dipendevano un privilegio di questo genere, d'un'estensione qual non aveva mai avuta fin

(1) *Exoine* significa atto autentico, mediante il quale colui che doveva comparire in persona, prova l'impossibilità di presentarsi. Ma a Rothwell significava in generale i casi in cui i privilegi d'esenzione non potevano essere reclamati.

(2) Siccome questo tribunale fu sovente confuso colla *prefettura* o *avogadoria* di Svevia, che apparteneva alla casa d'Austria, diremo qui che i prefetti erano incaricati del governo e della esazione nei dominj della corona, che erano distinti da quelli dei duchi. La prefettura di Svevia, dopo avere lungo tempo appartenuto alla famiglia dei Truchsess di Waldbourg, era diventata propria della casa d'Austria, ma si riduceva a leggiere retribuzioni, che alcune città e abbazie pagavano annualmente.

allora, interdicendo agli stati e ad altri soggetti del regno ogni appello al tribunale dell'impero.

Nella Bolla d'oro concedette questo medesimo privilegio illimitato a tutti gli elettori. Eresse in Boemia un tribunale d'appello sulla forma dei tribunali di Francia. Ma era tale l'ignoranza in quei secoli su tutte le materie di pubblico diritto, che gli elettori non sentirono propriamente d'essere principi se non dopo che la giustizia esercitata in loro nome non era più sottomessa alla revisione d'una corte sovrana. Essi lasciarono passare due o tre secoli prima d'usare del privilegio che la Bolla d'oro aveva loro accordato, trascurando forse per economia e per risparmio di spese d'erigere un tribunale d'appello, fors'anche perchè non lo potevano stabilire senza il concorso de' loro stati, i quali senza dubbio non perdevano di buona voglia l'appello dai tribunali del paese alle corti imperiali.

Il bando dell'impero o la proscrizione, pena riconosciuta dalle leggi dell'impero, era di due specie: il piccolo bando *(die schlechte Acht)*, e il gran bando o la proscrizione *(die Aber*, ovvero *Ober Acht)*. Il primo veniva decretato contro i contumaci, così privati della protezione delle leggi: l'altro era pronunziato contro quelli che non purgavano la contumacia entro un anno, e contro i delinquenti d'alta potenza. La proscrizione spogliava il colpevole d'ogni proprietà feudale e allodiale; gl'imperatori non la pronunziavano contro un principe o Stato se non col concorso della dieta o d'una corte plenaria.

La quinta prerogativa imperiale, cioè il diritto di guerra e di pace, era limitatissimo. L'imperatore poteva invero fare a suo talento la guerra; ma gli stati non erano tenuti a somministrargli il loro contingente se non quando le ostilità erano state risolte di comune consenso. Gli stati concorrevano altresì per mezzo di deputati alla conclusion della pace.

L'imperatore era la sorgente d'ogni dignità e nobiltà in Germania; egli solo poteva inalzare da un grado infimo di nobiltà a un elevato *(Standes erhebung)*; e questo costituiva la sua sesta prerogativa. Occorrono molti esempj d'erezioni di ducati, di principati e di contee principesche *(Gefürstete Grafschaften)*, termine che indica una contea collocata a livello d'un principato, senz'essere però cangiata in principato.

L'origine della nobiltà *per decreto* risale ai tempi di Rodolfo di Habsburg, sotto il quale si trova il primo esempio di questa nobilitazione, mediante la quale un individuo nobile per sangue era liberato dalla servitù, nella quale si trovava come ministeriale. Diè questo esempio la casa di Sassonia: Rodolfo I cavò Elisabetta di Maltiz, terza sposa di Enrico l'Illustre, ceppo di questa casa, dallo stato ministeriale e da ogni condizione servile, per elevarla al posto dei nati liberi e nobili, *ingenuorum et nobilium*. Questo non era una conferma di nobiltà, poichè la margravia scendeva da famiglia di nobiltà antica nel significato moderno; ma il termine di nobile non era adoperato allora che per indicare l'alta nobiltà. In questa maniera avendo il diploma di Rodolfo attribuiti ad Elisabetta i diritti di principessa per nascita, ella diede al suo sposo un figlio ch'ebbe la sua parte alla successione paterna. Però la casa di Sassonia non deriva da essa, bensì dalla prima moglie d'Enrico l'Illustre, che era una principessa d'Austria. I primi esempj di nobiltà conferita a plebei li abbiamo sotto Carlo IV.

Può riguardarsi come una prerogativa imperiale il diritto di delegare ad altri la facoltà d'esercitare alcune di queste prerogative, conferendo a un individuo la dignità di conte del palazzo imperiale. Tal carica ebbe origine in Italia, dove gl'imperatori nominarono conti del palazzo del Laterano. Questi uffiziali non erano però incaricati, come furono in appresso i conti palatini in Germania, d'esercitare qualche prerogativa imperiale. È ben vero che il famoso Castruccio Castracane, nominato da Lodovico il Bavaro duca di Lucca e conte del palazzo del Laterano, ottenne il diritto di nobilitare e legittimare figliuoli naturali, creare notaj, ecc.; ma queste prerogative gli furono accordate mediante il diploma del 15 febbrajo 1328, che lo nominò duca: quello del 14 marzo, che gli conferì la delegazione comitativa lateranense, parla unicamente delle funzioni che, in tale qualità, dovrà sostenere alla cerimonia dell'incoronazione dell'imperatore. Se non c'inganniamo, questo è l'unico esempio di diritti di tal natura conferiti ad alcuno, a meno che non fosse a vita o a titolo di conte del palazzo.

I primi conti del palazzo imperiale nel senso che abbiamo dato a questo termine, fu-

rono nominati dall'imperatore Carlo IV, il quale conferì tal dignità ad alcuni suoi ministri, come *alla Stella della giurisprudenza*, *al Maestro della verità*, *alla Lanterna del diritto*, *alla Guida de' ciechi*, nomi dati dagl'Italiani al celebre Bartolo di Bonaccorso, detto di Sassoferrato. Giovanni Amadio di Padova ottenne da quest'imperatore il diritto d'esercitare tutte le funzioni della giurisdizione volontaria, d'accordare la cittadinanza romana, di nobilitare, di crear dottori, e di delegare ad un altro parte di questi diritti. Bisogna nulladimeno osservare che tutti i conti palatini nominati da Carlo IV erano italiani, e che, a quanto pare, la loro delegazione non si estendeva se non sull'Italia. Tale fu pure il caso della prima *comitativa* lateranense conferita a un tedesco, cioè a Gaspare Schlick cancelliere dell'imperator Sigismondo, che l'ottenne nel 1433: e alcuni mesi dipoi l'imperatore l'accordò altresì ai fratelli di Schlick e a' loro discendenti.

Federico III è il primo, a quanto sembra, che trasferì in Germania la dignità di conte del palazzo. Ve n'ebbe di due specie, grandi e piccoli, a seconda dell'importanza dei diritti che l'imperatore vi attaccava: il diritto di nobilitare apparteneva alla gran dignità di conte; quando la piccola accordava il diritto di nominare de' dottori, tal facoltà era ordinariamente limitata a un numero d'individui: in questo modo il celebre Reuclino potè creare dieci dottori durante la sua vita. La dignità di conte del palazzo durò sino al termine dell'impero germanico; alcuni di questi conti gli sopravvissero.

Le rendite imperiali erano ancora sì considerabili sullo scorcio del secolo XIII, che l'imperatore Alberto I salendo sul trono potè abbandonare i suoi paesi ereditarj ai proprj figli. Consistevano nel prodotto dei benefizj e delle regalie; ma si smarrirono quasi affatto nel XIV e XV secolo, perchè gl'imperatori alienarono successivamente per via di vendite o d'impegni tutti i fondi di queste medesime entrate. Carlo IV sopratutto si rese colpevole di siffatte dilapidazioni coll'idea di forzare gli elettori a lasciar la corona alla sua casa, la quale era tanto ricca da sostenere da sola tutto il lustro a sue spese. Primaria fonte de' redditi imperiali, dopo la dilapidazione dei dominj, era l'imposta o la tassa considerevolissima che gli Ebrei, servi della camera imperiale, pagavano annualmente per la protezione che l'imperatore accordava ad essi: ma i principi e gli stati trovarono modo d'impadronirsi, sotto diversi pretesti, della riscossione di questa tassa degli Ebrei.

La ruina del tesoro degl'imperatori li mise nella necessità di domandare agli stati delle contribuzioni in denaro: del che si trattò la prima volta alla dieta di Francoforte nel 1427. All'imperatore Sigismondo venne accordato per la guerra contro gli Ussiti un testatico, pagabile da ogni individuo senza differenza di sesso, dignità, condizione, che fu chiamato *der gemeine Pfenning*. Da quel momento le domande di denaro furono ripetute più volte: ma di raro accordate senza gran difficoltà, e senza lasciar fuggire il destro: però la difficoltà di riscuotere la somma era ancor più grande.

L'imperatore non era soltanto il capo politico degli stati che formavano l'impero, ma altresì riguardavasi come capo temporale del mondo cristiano, nella sua qualità di avvocato, visdomino e protettore della Chiesa di Roma. Da quest'alta dignità i pubblicisti deriverebbero il diritto di convocare i concilj ecumenici; ma in fatto gl'imperatori non esercitavano che quello di proteggerli.

Gl'imperatori non cessarono di prestar omaggio al papa o in persona o per mezzo di ambasciadori solenni. Alberto I promise fedeltà e obbedienza al papa; Enrico VII non parlò che di divozione e di rispetto figliale; Carlo IV promise figliale ubbidienza, e prestò formale giuramento di fedeltà.

Lodovico il Bavaro, pel primo, fece esperimento infelice del diritto di deporre il papa, diritto che già avevano goduto gl'imperatori delle case Carolingia, Sassone e Francona. Niun altro imperatore si prevalse tanto delle prerogative di dare l'esclusione ad un candidato alla dignità papale. Rodolfo I rinunziò formalmente e con giuramento alla regalia ed allo spoglio dei prelati, come pure al diritto di giudicare le elezioni scismatiche dei prelati e vescovi. È ben vero che il suo diploma non parla se non degli abusi che aveano avuto luogo a questo riguardo sotto alcuni de' suoi predecessori, e non del diritto stesso; ma poichè questo diritto era guardato come abusivo dalla corte di Roma, i papi s'arrogarono sovente la decisione stessa nei casi contenziosi. Gl'imperatori s'arrogarono nei capitoli il diritto delle *prime preghiere*, e quello di dare delle lettere (*panis*) di alimenti: le quali due prerogative nulla hanno di comune con quelle che si

chiamavano prebende reali, le quali erano canonicati nei capitoli episcopali, o altri benefizj, la cui collazione era riservata all'imperatore, come debole reliquia del diritto di patronato su tutte le chiese della Germania, che anticamente era appartenuto al monarca.

Gli stati d'impero formavano tre categorie: gli elettori, i duchi, principi, vescovi, langravj, margravj, burgravj, prelati principi, conti e dinasti; e le città imperiali. Diremo qualche parola su ciascuna di queste classi.

Quantunque i principi, che dopo il XII secolo avevano facoltà di nominare l'imperatore, o piuttosto il re di Germania, si qualificassero collettivamente elettori, principi elettori (*Kurfursten*, da *kur* elezione), coelettori, questa parola esprimeva un fatto più che un titolo. I più antichi esempj come titolo o dignità superiore a quella degli altri principi, si trovano nella casa di Brandeburgo nel 1355, in quella di Sassonia nel 1370, e nella casa Palatina nel 1580. I sette elettori erano i tre arcivescovi di Magonza, Treveri e Colonia, i re di Boemia, la casa Palatina del Reno, quella di Sassonia e quella di Brandeburgo. I diritti e le funzioni loro sono indicate nella Bolla d'oro, la quale ha pure decise diverse quistioni contenziose, come il litigio insorto per sapere a qual ramo di una casa spettava la qualità di elettore. La Bolla d'oro l'attribuì cumulativamente all'archioffizio, ed alla possessione d'una terra determinata di ogni casa, il cui possessore sarebbe per diritto rivestito della dignità elettorale: ma questa Bolla impedisce ad un tempo ogni divisione avvenire, stabilendo la primogenitura nelle case elettorali.

Carlo IV, per elevare la lor dignità al disopra di tutti i principi d'impero, attribuì agli elettori diverse prerogative. Gli elettori formavano coll'imperatore assemblee particolari collo scopo di decidere sui grandi interessi della cristianità e della Germania, come pure sugli interessi particolari del corpo degli elettori; nelle quali assemblee non era ammesso verun altro principe.

Era richiesto il consenso degli elettori negli affari più importanti, e questa necessità si stendeva anche a certi casi riservati alla prerogativa imperiale. Questo consenso veniva dato per mezzo di diplomi chiamati *willebriefe*, dei quali abbiamo già parlato: e i casi di tal fatta erano l'innalzamento al grado di principe, di conte e d'altre dignità; la disposizione de' grandi feudi divenuti vacanti; la concessione de' privilegi; quello del diritto di nascita eguale (*Ebenbürtigkeit*), in favore di figliuoli nati da matrimonio disuguale; di pedaggio; della qualità di stato d'impero, ecc.

La magnifica prerogativa di formare alla dieta una camera particolare, chiamata nello stile del diritto pubblico in Germania *un collegio*, prese origine nel XIV o XV secolo: ma poichè gli elettori non la ottennero se non successivamente, così non si potrebbero stabilire le date positive. La Bolla d'oro attribuisce al re di Boemia grado superiore a tutti i re della cristianità, e agli elettori il passo su tutti i principi. Gli elettori poi pretendevano non esser meno dei re.

Gl'imperatori, subito incoronati, solevano far un giro per le città imperiali del Reno, di Franconia e di Svevia, per farsi rendere omaggio; e in quest'occasione conferivano i privilegi. Il numero di queste città si era considerabilmente accresciuto dopo estinta la casa di Hohenstaufen; ma corsero rischio di perdere la libertà loro sotto Carlo IV, il quale per ricompensare i servigi di Eberardo II conte di Wurtenberg, gli concedette nel 1349 ventiquattro città della Svevia, delle quali lo nominò prefetto. Ma queste sfuggirono al pericolo rimborsando ad Eberardo la somma per la quale erano state messe in deposito nelle sue mani. Magonza perdette la sua libertà nel 1462.

Godevano gl'imperatori diversi diritti e proventi nelle città imperiali, come i diritti di visdomini, di giurisdizione criminale, del testatico dei cittadini e de' Giudei, del pedaggio, dei diritti sulle bevande; ma spesse volte, bisognosi di denaro, vendevano od affittavano questi diritti a principi o conti, dai quali le città li ricompravano. Di tal maniera quelle città acquistarono il possesso della giurisdizione criminale, e diventarono vere repubbliche. Alcune si procurarono privilegi imperiali, in virtù dei quali non potevano mai più essere nè alienate nè impegnate; e queste città portavano il nome di *camere imperiali*, come appartenenti immediatamente al fisco. Francoforte sul Reno, Cambrai, Besanzone, Aquisgrana, Gelnhausen portavano da tempi immemorabili un tal titolo o l'ottennero in appresso.

L'interno regime delle città imperiali, o almeno delle più grandi di esse era aristocra-

tico al cominciare del XIV secolo, stando il potere nelle mani delle famiglie patrizie: ma le sedizioni avvenute nel corso di quel secolo sostituirono al governo dei patrizj quello delle tribù *(Zünfte)*. Sebbene nel periodo antecedente le città avesser promesso di non ricevere alcun *Pfalbürger*, pure trovavano troppo vantaggio in queste ammissioni per non isciogliersi dai loro impegni. Perciò nuove contestazioni si suscitarono: invano la Bolla d'oro soppresse questa classe d'abitanti, poichè le città protestarono contro questa legge, come fatta senza loro partecipazione, e l'abuso si perpetuò per tutto il secolo XV. E questa fu una delle cause delle frequenti guerre tra le città e i signori.

La divisione delle città imperiali in due sezioni o banchi, banco del Reno e banco di Svevia, risale alla dieta d'Augusta nel 1474, in cui, per semplice caso, i deputati delle città del Reno, d'Alsazia, di Wetteravia, di Turingia e di Sassonia si collocarono da una parte, dall'altra quelli delle città di Svevia e Franconia. Ed essendosi trovato che per questa divisione le dispute di superiorità erano da se medesime impedite, fu convenuto di conservare in appresso tal maniera di tenere le radunanze.

Abbiam veduto la nobiltà immediata essere distribuita in provincie e cantoni, nelle confederazioni che essa formò in diversi tempi del XIII, XIV e XV secolo, tanto per la difesa comune, quanto pel mantenimento della pubblica pace. Tali furono le società del Leone nella Wetteravia e sul Reno, quella del Santo Spirito nei Vogesi, quella della nobiltà immediata dell'Algau, dell'Hegau e del Danubio. Successivamente stabilironsi tre grandi confederazioni dei nobili, dette circoli di Svevia, di Franconia e del Reno. Il primo era diviso in cantone del Danubio, cantone di Hegau, Algau e lago di Costanza: cantoni del Necker, della Foresta nera, e dell'Ortenau: cantone di Kocher e cantone di Chreichgau. Il secondo comprendeva sei cantoni, cioè Odenwald, Steigerwald, Montagne, Altmühl, Bannache Rhönwerra. Il terzo circolo era diviso in tre cantoni, dell'alto, del medio e del basso Reno.

Qualificata abbiamo questa nobiltà come immediata, e in fatto era: nulladimeno bisogna osservare che tale sua qualità d'immediata non era stabilita in maniera precisa, perchè a questo tempo non si aveva un'idea ben chiara di ciò che importasse l'esser immediata; e i principi, nel cui territorio le terre di questi nobili erano collocate, li guardavano ancora, almeno sotto certi rapporti, come loro sudditi. Ma le pretensioni della immediata nobiltà ad un'esenzione perfetta dalla superiorità territoriale de' suoi principi, furono sostenute dalla politica di Carlo V e de' successori suoi, che vi videro un mezzo di diminuire la potenza dei principi.

Quantunque la nobiltà immediata possedesse gran numero di signorie di considerevole estensione, pure non ottenne mai voce e sedia alla dieta: nullostante fu chiamata straordinariamente in alcune circostanze ove si trattava di guerre dell'impero.

La dieta o l'assemblea degli stati dell'impero, convocata per deliberare col capo sugli interessi generali, provò un cangiamento in questo tempo, voglio dire la sua divisione in tre camere: quella degli elettori, quella dei principi e conti, ecclesiastici o secolari, e quella delle città. Prima di Venceslao gl'imperatori assistevano in persona; dopo si facevano rappresentare da commissarj, da principi, da plenipotenziarj. Non era per anco d'uso comune la parola di *Reichstag* per indicare la riunione degli Stati, ma chiamavasi *offen Tage*, *gemeine Tage*, *kayserliche Tage*. Gl'imperatori continuarono pure a tener corti plenarie o piccole diete.

La superiorità territoriale degli stati (*Landeshoheit*), formatasi lentamente e successivamente, fu nel XIV e XV secolo consolidata, quantunque non abbia tocca la sua pienezza che nel XVII. Fin la parola di *superiorità territoriale* è moderna, messa in uso dopo la pace di Westfalia; pure noi l'adopereremo sin d'ora perchè tutte le denominazioni usate nel secolo XVI non esprimono che porzioni della superiorità territoriale, come *justitia alta*, *jurisdictio plenaria principatus*, *merum et mixtum imperium*, *et plena jurisdictio; omnia jura*, *jurisdictiones*, *honores*, *utilitates et quæcumque pertinentiæ; omne jus et dominium supremum*, *etc.*

Gli stati d'impero possedevano 1° una parte dei diritti di sovranità generale, vale a dire i diritti di maestà transitorj *(transeuntia)* o accidentali, detti altresì diritti regali perocchè erano stati successivamente conferiti dall'imperatore; 2° la superiorità territoriale propriamente detta. Quella di cui qui si tratta, è l'unione de' diritti di cui godevano in riguardo ai loro sudditi. Questo corpo di diritti è ben superiore al complesso de' di-

ritti signorili, di cui godevano i grandi vassalli in altri paesi; e se non è un'autorità sovrana, pure le si avvicina, è una quasi-sovranità, nè può esser definita se non col numerare i diritti di cui era composta. Nulladimeno la parola *superiorità* fu creata per esprimere quella dignità sovrana che Giovanni di Luxemburg pareva avesse portata dalla Francia, e fu adoperata qualche volta dopo i tempi di questo principe, ma senz'aggiungervi quella di *territoriale*. La denominazione di superiorità territoriale fu adoperata dopo che fu solidamente stabilita, e concepita chiara idea della sua differenza da sovranità.

Il capitolo della superiorità territoriale è, in diritto pubblico, uno de' più difficili, poichè tutto quanto si forma successivamente, sfugge di leggieri all'occhio dello storico; e pervenuti al tempo in cui un'istituzione politica esiste nella sua pienezza, le traccie della sua origine e del suo sviluppo sono già cancellate, e la storia è surrogata da sistemi. La materia verrà rischiarata se non perderemo di vista la differenza de' due generi d'autorità che abbiamo stabilita, ai quali nel periodo seguente si aggiunse una terza categoria, cioè i diritti di principi indipendenti in riguardo allo straniero (di stringer alleanze di guerra e di pace) che la pace di Westfalia ha loro, se non accordato, almeno riconosciuto.

Quando risaliamo all'antica costituzione della Germania, restiam persuasi che l'esercizio della giurisdizione fu la sorgente principale della superiorità territoriale. I duchi erano incaricati della giurisdizione nei loro ducati, i vescovi principali nelle loro diocesi; successivamente divenne attribuzione degli altri principi ecclesiastici e secolari, dei conti e dei dinasti. I duchi e i principi della medesima categoria, incaricati di mantenere la pace, godevano di tutte le regalie e di tutti i diritti utili che erano stabiliti nelle provincie per sovvenire alle spese della giustizia e dell'alta polizia: in questo modo una parte de' diritti regali divennero loro attribuzione, e la più parte degli altri acquistarono o per usurpazione in tempi d'anarchia, o per concessione degl'imperatori a titolo di feudi. Due carte di Federico II, accordate una nel 1220 agli stati ecclesiastici, l'altra nel 1232 ai secolari, sanzionarono tutte le usurpazioni, e concedettero loro legalmente quanto essi non possedevano, secondo l'espressione d'allora, se non *per osservanza*.

Queste due carte fanno una distinzione tra città imperiali e città vescovili o principesche. Alcuni diritti d'autorità sovrana sono riservati all'imperatore in queste ultime, pei casi in cui volesse risedervi: durante il tempo del suo soggiorno, e fin otto giorni dopo, ogn'altra autorità cessava. Tolto quest'unico caso, nessun uffiziale imperiale vi godeva alcun diritto, e il principe vi esercitava piena podestà. «Ogni principe (dice la seconda carta) godrà tranquillamente delle libertà, giurisdizioni, contee e censi, li posseda come feudi o come allodio» Da quel punto, la qualità d'uffiziale imperiale, che era stata quella de' principi, fu interamente obliata; ogni principe, ogni vescovo, ogni abbate, ogni conte fu da quel momento una potenza, in modo però che ve n'ebbe sempre una al di sopra di essa.

Se i prelati, la nobiltà e le città, che furono così sottomesse al governo d'un principe, avesser resistito a questo cangiamento, è probabile che esso non si sarebbe effettuato, non esistendo ancora nessuna forza per ridurre all'obbedienza i ricalcitranti: ma questo cangiamento non aveva nulla di pregiudicevole per essi; si preferiva il governo d'un piccolo principe a quello d'un grande; di più questo principe non poteva esercitar il suo potere senza il concorso dei prelati, della nobiltà e delle città, vale a dire degli stati della sua provincia; poichè come mai senza esercito costringere la loro ubbidienza a disposizioni, alle quali essi non avrebbero acconsentito, e a cui poteano opporre tanti mezzi di resistenza?

Tali erano i principali diritti che, sullo scorcio del XV secolo, costituivano la superiorità territoriale degli stati d'impero. In virtù della giurisdizione civile e criminale, che formava la base del lor potere, pubblicavano leggi e ordini, e davano statuti alle loro città; avevano diritto di fisco, in virtù del quale i feudi devoluti per fellonia non ritornavano più alla corona, ma rimanevano di loro acquisto; esercitavano molti diritti provenienti dal *jus circa sacra*, come quello di fondar chiese, conventi, di munirli di privilegi, di pubblicare regolamenti in materia ecclesiastica, d'appropriarsi lo spoglio dei prelati; tenevano corti feudali, cariche, dignità di corti; erano i protettori degli Ebrei,

e ne percepivano il testatico; possedevano il *jus collectandi*, vale a dire il diritto di percepire le *landbethe*, ovvero l'imposizione diretta che il contadino pagava pel suo aratro, e il diritto di levare sussidj straordinarj, consentiti dagli stati; costruivano fortezze, accordavano la permissione di stabilir fiere e mercati.

L'esercizio di questi diritti era più o meno ristretto dal grado d'autorità che l'osservanza e la consuetudine accordavano agli stati, i quali, in una gran parte dei principati esistevano da tempi immemorabili, e dividevano coi principi alcuni di questi diritti (3).

Ma nella costituzione germanica richiedono un discorso particolare i *Tribunali veemici*, nome che, come quello dei Dieci di Venezia e degl'Inquisitori di Spagna, servì d'eccitamento alle fantasie e di tema ai romanzi, talchè è ben difficile vagliar il vero dalle tante favole che vi si mescolarono. Molti vi s'adoprarono; e al 25 ottobre 1849 il sig. Giraud ne fece argomento d'una memoria all'Istituto di Francia, della quale noi diamo un sunto·

— Nella Germania settentrionale grand'uffizio ebbero i *giudici franchi*, che congiungeano le attribuzioni di giudici ordinarj e d'inquisitori religiosi. Sedevano principalmente a Dortmund, donde stendeano l'autorità sui paesi più remoti, mediante un'affigliazione temuta, per la quale vigilavano sopra ogni violazione delle leggi per quanto nascosta. Il grande e il piccolo tremavano del pari avanti a quel potere incognito; i principi non poterono schermirsene che alleandosi con loro; le città imperiali non poterono impedirne l'azione, nè le diete imperiali reprimerne l'ardire; tanto che sentenziarono fin un imperatore, e a stento i seguiti sforzi di Massimiliano I e di Carlo V li frenarono.

La sagacità degli eruditi cerca da un pezzo come mai s'è potuto stabilire una giurisdizione così formidabile e singolare; come il rispetto popolare, unica forza sua, la sostenesse sì lungo tempo; e quanto v'abbia di vero o di esagerato nelle accuse appostele dall'odio o dal timore. I tribunali veemici son uno degli spauracchi della storia, come i Dieci di Venezia, i Sedici di Parigi, gl'Inquisitori di Spagna; e poichè erano un'ultima reliquia di un sistema vecchio che era soccombuto al feudale, parvero inesplicabili ai giureconsulti della fine del medio evo, imbevuti di diritto romano e avvezzi alle pratiche canoniche, e perciò estranei ad una istituzione affatto germanica; laonde nelle giudicature franche non videro che tribunali di sangue, dove in mezzo a riti bizzarri e spaventosi compivasi una giurisdizione arbitraria e implacabile. Strani ed eccezionali nel secolo XVI, tali si credettero fin dall'origine. Al contrario la giustizia vestfalica era propriamente l'antica giustizia germanica; dal che traendo l'essere e i titoli alla sommessione di popoli tanto attaccati alla loro nazionalità, fu lungamente benefico stromento di civiltà. Nell'età ferrea dell'anarchia aristocratica in Germania, mantenne verso tutti e contro tutti l'osservanza della legge morale e della regola civile; fin quando, compiuta la sua missione, più non fu sostenuta che dalla violenza e dal fanatismo, e finì come tant'altre istitituzioni, perchè inutile.

Vuolsi attribuire a Carlo Magno l'istituzione de' tribunali veemici, e i giudici franchi il credevano: e in fatti si connettono essi col sistema giudiziario dell'impero carlovingio. Secondo l'antico diritto pubblico germano, l'esercizio del potere giudiziario e del legislativo emanava direttamente dal popolo; tutti i liberi partecipavano alla giurisdizione, e l'applicavano nelle assemblee del cantone; eleggeano un presidente che dirigeva le discussioni, e proferiva la sentenza votata dai pari. Membri più assennati e anziani davano prima il lor parere, e sedevano sopra uno scabello particolare, donde il nome di *scabini:* probabilmente erano eletti come il presidente, e rappresentavano le assemblee negli affari la cui decisione non potess'essere differita fin al giorno che s'adunava il *mallo.*

Carlo Magno cambiò tale procedura, atteso che gli scabini non furono eletti più, ma nominati dal conte d'accordo col commissario imperiale. Le comunità de' liberi conservarono però i loro privilegi. La giustizia era dunque resa o nel *placito* del conte, o in quello del messo imperiale. Il conte, nominato dall'imperatore, esercitava per delegazione tutti i diritti sovrani; egli capo della guerra, egli preside al placito degli uomini liberi, proferiva le sentenze, levava le imposte, proteggeva gl'interessi della Chiesa. Da lui di-

(3) SCHÖLL, *Caurs d'histoire des États européens*, tom. XIII.

pendeano i *centenarj* e i *decenarj*: ma in Sassonia la giurisdizione territoriale inferiore spettava ai visconti, che non era necessario fosser nobili, ma liberi.

Al conte sovrastava il messo dominico, il quale teneva placito una volta l'anno, o doveano comparirvi i conti, i centenarj, i decenarj o i visconti accompagnati da qualche scabino; e vi si giudicavano le liti che il conte non avesse potuto o voluto, o faceansi adempire, si redigeano le costumanze ecc. Caduti i messi, ne esercitarono l'uffizio i duchi.

Tale organizzazione carolingia variava nella Sassonia e nella Westfalia soltanto rispetto alla giurisdizione dei visconti; e forse il corpo degli scabini v'era costituito più robustamente, e alle loro funzioni pare fosse attaccato il possesso di certe terre, donde *le terre dei franchi giudizj*. Ma sul posteriore stabilimento de' tribunali veemici più influì l'obbligo ad essi imposto da Carlo Magno di denunziare certi delitti, massime quelli concernenti la religione. Queste circostanze isolate però non sarebbero bastate a sviluppar l'istituzione de' giudici franchi quale appare nel XIII secolo, se gli ordinamenti carolingi fossero decaduti in Westfalia così prontamente e intieramente come nelle altre provincie dell'impero germanico.

Senza qui ripetere come si stabilì il feudalismo, e come la classe degli uomini liberi sparve e si fuse nella nuova gerarchia sociale, cadendo fra i servi, o elevandosi fra' cavalieri, basti ricercare come in Westfalia i liberi schivarono questa decadenza universale della lor classe, e conservarono le più importanti prerogative. In Westfalia l'antica società germanica, composta di nobili, liberi, e ligi poco superiori ai servi, rimase dopo che in tutta Europa v'era sottentrato un ordinamento affatto diverso, e stava intatta nel secolo XII: ancora il placito della provincia e del duca era aperto a tutti gli abitanti, e tutti concorreano alle deliberazioni al modo antico. Nel XIII cadde il placito, ma non con esso la comunità de' liberi, i quali restarono sudditi immediati dell'impero, giustiziabili dal tribunale imperiale, composto di loro stessi, sotto un presidente imperiale. Allora il visconte, giudice dei liberi, prese il nome di *conte libero* o *franco*, per distinguersi dai giudici signoriali; e i suoi scabini si dissero *giudici liberi* o *franchi*. Tutti i liberi in Westfalia erano atti a tali funzioni; e *franca contea* si disse il distretto, per opposto alle terre signoriali. Il conte franco era investito della giurisdizione dall'imperatore, o in nome di lui dal duca, sentenziando come giudice imperiale.

Quest'immediatità dei liberi in paese dove i signori aveano, come altrove, tratto tutti a sè i diritti di sovranità, fu conservata per varie ragioni. E prima per l'attaccamento della gente sassone alle leggi nazionali, sostenuto in Westfalia dalla costituzione particolare della signoria territoriale. La Westfalia apparteneva in gran parte a' signori ecclesiastici, più disposti che i laici a rispettar i diritti de' Comuni liberi che ricusavano la subordinazione feudale. Quando, caduto Enrico il Leone, i signori fatti più potenti pensarono rompere le franche contee, trovarono invincibile resistenza nelle costumanze e nelle affezioni del paese, e s'accontentarono di trarre a sè il beneficio di tale giurisdizione, impetrando dall'imperatore il titolo di conti ereditarj (*stuhlherr*), investitura che non distoglieva i liberi del placito imperiale. In realtà dunque la franca contea non era che continuazione della contea distrettuale germanica, anche nelle particolarità del suo ordinamento. Dortmund, per esempio, che al tempo di Carlo Magno era la capitale giudiziaria della Westfalia, non cessò di possedere il supremo giudizio o seggio franco, detto specchio o camera del santo romano impero; colà teneansi i capitoli, cioè si radunavano tutti i conti franchi della provincia per deliberare sugli oggetti stessi, sui quali un tempo decideva il placito imperiale. Nel secolo XIII dapertutto si trovava nella Westfalia in opposizione il franco conte e il conte nobile, il giudice popolare e il giudice signoriale. La competenza de' due giudici era la medesima quanto alle cose, cioè quella dell'antico visconte sassone in materia civile e in criminale. Solo variava per la qualità delle persone e la qualità giuridica delle cose, che era conseguenza della condizione personale dei loro possessori. I seggi franchi erano ancora tribunali territoriali, con distretto determinato, entro il quale esercitavano giurisdizione sopra le persone e i beni non sottomessi alla giurisdizione feudale. Ma poco andò a restringersi la loro competenza quanto alle cose, non abbracciando più che le cause criminali, e ad estendersi quanto alle persone, esercitandosi su tutto l'impero, almeno sussidiariamente. Tale rivoluzione nel secolo XIV si operò ne' franchi seggi, e tanto fu rinomata col nome di tribunali veemici.

Il progressivo sminuire delle terre franche e degli uomini liberi, e il continuo estendersi delle giurisdizioni signoriali, avrebber distrutto i liberi placiti westfalici, se non si fossero potuti rigenerare. Tale modificazione venne certo da un trattato coi baroni, che ne vantaggiavano, e sancita dall'imperatore, da cui traeano autorità; ma non se ne sa l'occasione e ancor meno gl'incidenti, e ne crediamo causa l'anarchia della Germania. L'autorità suprema degl'imperatori era affatto scaduta nelle provincie; cessate le assise imperiali, non più leggi o giustizia fra i membri immediati dell'impero, forza e violenza al posto del diritto; gl'interregni aveano recato i loro frutti, e chi osava poteva. Tali abusi recarono gli stati a mantenere la pace pubblica col formar leghe, le quali non ebbero effetti sensibili. Il potere giudiziale era pur esso vilipeso, gli accusati non comparivano, sui contumaci non poteasi eseguire il bando. Raggiunger i colpevoli in qualsifosse posizione, punirli prima che fosser avvertiti del colpo ond'erano minacciati, e assicurare così il castigo de' delitti, giusta le forze umane, fu il cómpito de' giudici westfalici, che per un secolo l'adempirono con applausi di tutta Germania, sostenuti dalla riconoscenza universale non meno che dal terrore ispirato dalla loro giustizia.

A quelli che fecero tale divisamento giovò il particolare sistema degli scabini in Westfalia, che eransi tenuti obbligati a denunziar le colpe contro la religione e la pace pubblica. Tal dovere divenne più rigoroso dacchè i tribunali veemici si trovarono più forti. Il diritto germanico avea pure ammesso sempre due placiti, il *legale* e il *convocato:* quello teneasi tre volte l'anno a giorni prestabiliti, e tutti i liberi del cantone doveano intervenirvi; per l'altro occorreva una convocazione speciale, solo i testimonj, le parti, i giudici designati avean obbligo di comparirvi, ma tutti i liberi poteano assistervi. Queste due specie di placiti ebber pure i tribunali westfalici, e fin al XVI secolo si hanno esempj di placito legale: ma questo perdeva il vantaggio col diminuirsi degli uomini liberi ed estendersi della giustizia feudale; e i franchi seggi tennero piuttosto piati convocati, donde il lor nome particolare *(verbotene Gerichte)*. Ma per arrivare con più certezza allo scopo, i franchi giudici non si contentarono di sostituire il convocato al placito legale, ma ne escluser il pubblico, ammettendo solo i franchi giudici; donde il nome di tribunale segreto (*heimliches Gerichte*), che vuol dire non pubblico, ma che però teneasi ne' luoghi stessi delle antiche assemblee popolari germaniche, a cielo scoperto, talora in presenza di centinaja di franchi giudici; anzi la prima menzione di tribunale segreto occorre in occasione d'un processo civile. Cosa significhi *Vehme* è disputato fra gli etimologisti, e chi 'l trae dal latino, chi dal tedesco; ma ormai pare sia un antico vocabolo tedesco, esprimente giudizio, dapprima generale, poi ristretto nella Westfalia. La Santa Vehme dunque o Santo Giudizio aveva una competenza criminale affatto indefinita, dovendo conoscere di tutto quanto si fa contro Dio, contro l'uomo, contro il diritto o contro i dieci comandamenti.

Mentre i tribunali veemici acquistavano giurisdizione criminale su tutta Germania, otteneano un altro compenso per la perduta giurisdizione antica civile; giacchè nella confusione giudiziaria del secolo XIV riuscirono a farsi riconoscere, in qualità di tribunali del sacro romano impero, una giurisdizione sussidiaria su tutta Germania nei casi civili, dove il giudice ordinario avrebbe ricusato render giustizia, o non avrebbe potuto farla eseguire. A questo principio, derivante ancora dall'antica attribuzione del placito provinciale, i tribunali veemici dovettero la conservazione ed estensione del lor potere, anche quando la giustizia signoriale ebbe acquistato maggior autorità. Ma più di tutto ad assicurare la lunga dominazione de' tribunali veemici contribuì il diritto che s'arrogarono, e che loro fu riconosciuto, di aggiungersi degli affigliati, presi in tutti i paesi di Germania, unica condizione d'ammessione ponendo la nascita libera in matrimonio legittimo, e una vita proba e incontaminata. All'atto d'esser ricevuto, l'affigliato prestava un giuramento terribile, la cui violazione era punita di morte, e assimilata a flagrante delitto. Nulla importava la posizione sociale, ammettendosi il contadino e il cittadino, come il principe dell'impero e il cavaliere; neppur l'imperatore era eccettuato, tenuto essendo di farsi riconoscere in Westfalia, e non potendo istituir giudici franchi fuori di questa provincia.

È anche certo che i tribunali veemici, benchè avessero scabini diffusi per tutta Germania, non poteano giudicare ch'entro i limiti dell'antica Westfalia o sulla Terra rossa, cioè nel delta formato dall'Yssel e dal Weser, salvo i casi di flagrante delitto.

Primo atto della procedura era la querela, che dovea farsi a voce innanzi al tribunale, e da un franco giudice. Il conte franco provocava dapprima un giudizio di competenza; dopo di che l'accusato, se era franco giudice, veniva citato a comparire al tribunale secreto o placito convocato, sotto pena d'esser messo al bando. La citazione davasi con solennità straordinarie, ripetendosi fin tre volte prima del giudizio. Se l'accusato non apparteneva al corpo de' franchi giudici, era citato al tribunale pubblico o placito legale; se mancava, il tribunale costituivasi in placito secreto per giudicarlo. Se il domicilio dell'accusato fosse sconosciuto, redigeansi quattro citazioni, ciascuna delle quali veniva fissata, con una moneta imperiale, nel paese dell'accusato al crocicchio di due vie che andassero da settentrione a mezzodì e da levante a ponente. « Se l'accusato è un signore chiuso nel proprio castello (dice un diploma), i franchi giudici ponno andar di notte a introdurre la citazione per di sotto la porta; ma devono portar via un pezzetto del legno, e gridare alle sentinelle d'aver recate lettere imperiali ».

Scorso l'ultimo termine senza che l'accusato comparisse, e provato dall'attore che tutte le citazioni eransi fatte esattamente, il franco conte appellava ancora quattro volte l'accusato, e chiedeva se nessuno fosse là per difenderlo. Se nessuno rispondesse, i franchi conti e i franchi giudici si gettavano a'piedi dell'attore, supplicandolo in nome di Dio di concedere all'accusato una nuova proroga di tre volte quattordici notti: la qual ultima proroga dicevasi il giorno dell'imperatore Carlo; e concessa prima per compassione, divenne poi costume obbligatorio.

Spirate tutte le proroghe, e l'attore sollecitando la sentenza definitiva (*Vollgericht*), egli era invitato a provare la sua domanda. In questo fatto seguivansi le regole esposte nello *Specchio di Sassonia:* il giuramento dell'attore faceva prova, se confermato da sei congiuranti, che attestassero, non la verità del fatto, ma la loro confidenza nella veracità dell'accusatore. I giurati doveano essere franchi giudici, e prestar giuramento con due dita della man destra stese s'una spada nuda; dopo questo giuramento l'accusa consideravasi come provata, e il bando dell'impero si proferiva in questi termini: « Uomo accusato, di nome N. N., io ti metto fuor della pace, fuor del diritto, fuor delle « franchigie dall'imperatore Carlo stabilite, e da papa Leone confermate, e promesse « e giurate da tutti i principi, signori e uomini liberi del paese di Sassonia; ti fo deca- » dere dal grado più elevato all'infimo, ti metto al bando dell'impero, ti dichiaro in- « degno, spogliato del tuo sigillo e dell'onor tuo; consacro il tuo collo alla corda, il « tuo corpo agli animali della terra, agli uccelli dell'aria, affinchè lo divorino; e racco- « mando l'anima tua a Dio in cielo, se degna accoglierla; e dichiaro vacanti i beni e « feudi tuoi, vedova la moglie, orfani i figli ».

Dopo di che (dicono le antiche raccolte di diritto veemico) il conte prenderà la corda di vimini e la getterà fuor del recinto, e tutti i franchi giudici presenti faranno un segno come se lì lì s'appiccasse il bandito; poi il franco conte presidente ordinerà a tutti i franchi conti e franchi giudici di appiccare all'albero più prossimo il bandito, se mai l'incontrassero.

Al condannato generalmente si teneva celato ch'ei fosse posto al bando. Ogni rivelazione era alto tradimento; solo l'imperatore era eccettuato dalla legge del secreto; ma con ogn'altro una confidenza era colpa, e fu punita di morte questa sola frase *Si mangia buon pane anche altrove.* Della condanna stendeasi un atto col sigillo del franco conte, e rimetteasi all'attore affinchè potesse servire a provar la sua qualità quando reclamasse l'assistenza di qualche franco giudice per mettere ad effetto la sentenza; giacchè ogni franco giudice dovea prestargli la mano, dovunque si fosse, si trattasse anche del padre, del figlio, del fratello proprio; e chiunque prendea la difesa del condannato o cercava sottrarlo all'esecuzione della sentenza, correva sorte eguale. L'esecuzione facevasi sempre mediante l'appiccatura all'albero più vicino, nel quale conficcavasi un coltello per indicare che la vittima era stata messa a morte in nome della Santa Vehme. Ma per assicurare il supplizio e per evitare gli abusi, era vietato ai franchi giudici d'eseguire una sentenza quando non fossero in tre.

Reso che fosse un giudizio, centomila carnefici invisibili inseguivano il reo, e il loro uffizio era santificato dallo *Specchio di Sassonia* come di messaggero celeste. Pertanto il cadavere dello sciagurato era tosto sospeso ai rami dell'albero fatale, rasente la via pubblica, e quasi sempre a pochi passi dalla forca feudale. Se il proscritto resisteva,

era colpito di pugnale; ma l'uccisore dovea lasciar nella ferita l'arma di cui aveva fatto uso, e la cui forma rituale era perfettamente conosciuta. Allora il franco giudice poteva allontanarsi tranquillamente, alla vista della gente silenziosa e spaventata.

L'accusato compariva? La procedura faceasi estremamente semplice. Se confessava, erasi condannato da sè; la sentenza proferivasi ed eseguivasi all'istante. Negava? era tenuto purgarsi secondo il diritto germanico. Distinguevasi però fra l'accusato franco giudice e lo straniero. Il primo potea lavarsi, pel solo suo giuramento, dall'accusa la più verosimile, in virtù del privilegio di cui un tempo godeva ogni uom libero, giusta le antiche leggi germaniche. Ma gli abusi che ne nasceano costrinsero a cercarvi un correttivo, e fu trovato, pe' tribunali ordinarj, nel duello giudiziario. Siccome i tribunali veemici non ammetteano i giudizj di Dio, l'accusatore potea opporre al giuramento purgativo dell'imputato il giuramento proprio e di due franchi giudici, presenti all'adunanza. Alla sua volta l'accusato poteva invocare il giuramento di sei altri franchi giudici, ai quali l'accusatore poteva ancora opporre il giuramento di tredici altri congiuranti, e in tal caso l'accusato non era assolto, salvo se trovasse venti nuovi testimonj in suo favore. Tale sistema di prove in fondo non era che la consacrazione della libera stima de' giudici.

Quanto all'accusato straniero, il giuramento di esso non bastava in verun caso a purgarlo dell'accusa; e poichè gli era difficile trovar testimonj giurati fra i giudici franchi, la condanna sua era quasi sicura. Perciò quasi mai non compariva, e la citazione cadde in disuso come inutile; ma vigorosi richiami si elevarono contro quest'abuso, e leggi imperiali ordinarono di citar esattamente l'accusato qual ch'e' si fosse. Pure, malgrado la protezione imperiale e il rispetto del nome veemico, gli uscieri portanti la citazione correano gravi rischi; lo perchè si prendeano curiose precauzioni nel rimettere le cedole.

La sentenza rendevasi nelle antiche forme germaniche. Se i giudici consultati dal conte non poteano *trovar il giudizio*, cercavasi consiglio presso un altro franco seggio o dal capitolo di Dortmund, come già dal placito del conte o del messo. Ma non ammettevasi appello, onde un franco conte disse: — Nulla possiamo sovra ciò ch'è giudicato, perchè non abbiamo potenza di risuscitar i morti ».

Più terribile era la procedura pel flagrante delitto, cioè, secondo l'energica espressione veemica, quando il colpevole era tradito dalla sua mano, dall'occhio suo, dalla sua bocca, non differendo il villano dal signore. In tal caso se tre franchi giudici fossero stati testimonj del fatto, o avesser udito confessarlo, aveano diritto e dovere di appiccar immediatamente il colpevole all'albero più vicino, in qualunque luogo si fosse, nella Terra rossa o in altre dell'impero. Questo spaventevole diritto cagionava abusi; onde la dispersione de' franchi giudici in tutta Germania diveniva un pericolo per la società ch'essi erano destinati a proteggere.

Nel secolo xv la Santa Vehme ebbe potenza quasi illimitata, i principi dell'impero e lo stesso imperatore la subivano, e fallirono tutti gli sforzi per restringerla nella Westfalia. Nel 1438 la dieta generale prese su ciò una risoluzione, che fu vinta dall'energica resistenza de' franchi giudici, sostenuti dal pubblico favore. L'appoggio loro pareva ancor necessario per difendere la debolezza contro il diritto del pugno, ossia della guerra privata allora comune. I principi e le città libere domandarono e ottennero privilegi per sottrarsi alla giurisdizione de' tribunali veemici. Tali privilegi supponeano tutti che i tribunali ordinarj farebbero buona giustizia, e in conseguenza non toccherebbero la giurisdizione sussidiaria de' franchi giudici. E questi il più spesso rispettavano il privilegio imperiale, ma talvolta lo trasgredirono; come il privilegio di Strasburgo del 1451 non impedì che tutti gli abitanti maschi e maggiori fossero citati, più tardi, al capitolo veemico, ove il diploma imperiale fu dichiarato nullo e inefficace. Per impedire questo nuovo abuso, i signori e le città non potendo attaccare i tribunali veemici, vietarono ai loro sudditi, sotto le più gravi pene, di deferire le loro contese ai franchi seggi, e i borghesi dovettero giurare di *non perdere nè dare il diritto* che nella città. Due cittadini d'Augusta furono decapitati nel 1468 per aver violato questo giuramento.

Tale terrore ispirava il tribunale secreto, che la citazione d'un franco conte westfalico era temuta più che quella dell'imperatore. Principi dell'impero furono citati in

persona, e comparvero. Nel 1470 tre franchi conti citarono lo stesso imperatore Federico III, il suo cancelliere, il suo tribunale aulico, avvertendolo che all'onore e alla vita di lui importava che andasse a difendere la sua causa, dovendo la giustizia seguir il suo corso in caso di contumacia. Motivo n'era l'aver il gabinetto aulico dato appoggio alla città di Strasburgo nella contesa coi capitoli di Westfalia. L'imperatore non comparve, e inghiottì tal ingiuria; ma suo figlio s'assunse di vendicarla. Massimiliano attese a migliorar la giustizia regolare; i consigli aulici, le camere imperiali, le corti feudali furono ordinate più conformemente ai bisogni dei popoli e alle regole naturali del diritto; si abolì il duello giudiziario, i poteri pubblici poterono soddisfare alla lor missione e obbligare all'obbedienza; laonde la competenza sussidiaria de' franchi giudici mancò di scopo.

L'opera da Massimiliano cominciata fortemente, fu da Carlo V compita con irremovibile volontà; e il famoso statuto Carolino del 1532, seguendo i progressi fatti in Italia e in Francia dalla scienza del diritto e dall'amministrazione della giustizia, riformò la giurisprudenza criminale con applauso di tutta Germania; e i tribunali veemici cedettero luogo nell'impero alla giustizia territoriale emanata dall'imperatore, e scomparirono da una società meglio regolata. Ultimo rifugio ebbero nella Terra rossa, e dentro gli antichi limiti fecero una resistenza disastrosa; l'odio che ispiravano ne crebbe il furore; lottarono e contro Carlo V e contro la camera imperiale, per difendersi usarono lamenti e minaccie e violenza inaudita, come se ne videro spaventosi esempj a Munster nel 1582. Con tali mezzi la loro giurisdizione divenuta irregolare si sostenne in Westfalia un secolo ancora, e solo alla celebre pace del 1648 i tribunali territoriali ottennero in quel paese un trionfo quasi assoluto. Dissi quasi, perchè i franchi giudici conservarono, come società secreta, un potere occulto e temuto; e si volle nulla meno che la conquista di Napoleone e l'introduzione delle leggi francesi in Westfalia per cancellare ogni traccia delle affigliazioni e della giurisdizione veemica. Poc'anni fa sopravviveanvi alquanti paesani, ultimi eredi dei liberi uomini di Carlomagno, che aveano prestato giuramento di franchi giudici, e per nulla non eransi indotti a rivelare certi secreti o i segni di riconoscimento. Al 1811 cessarono le nuove affigliazioni, e oggimai non esiste pur un franco giudice in Germania. —

N° XXVI.

COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI

DEL 1787.

Si riferisce al Racconto, Lib. XVII, cap. 18.

Noi, popolo degli Stati Uniti, ad effetto di formare una più perfetta unione, stabilire la giustizia, assicurare l'interna tranquillità, provvedere alla comune difesa, promuovere la generale prosperità, e garantire a noi stessi e alla nostra posterità i benefizj della libertà, ordiniamo e stabiliamo la presente Costituzione per gli Stati Uniti d'America.

Articolo I.

Sezione I. Tutta l'autorità legislativa conferita dalla presente Costituzione, sarà affidata al Congresso degli Stati Uniti, composto d'un Senato e d'una Camera di rappresentanti.

Sez. II. La Camera de' rappresentanti sarà composta da membri eletti ogni due anni dal popolo de' diversi Stati: gli elettori dovranno avere le qualità prescritte per essere elettori della Camera più numerosa del corpo legislativo del proprio Stato.

Nessuno potrà essere rappresentante, se non sarà arrivato al vigesimoquinto anno d'età, e non sarà da sette anni cittadino degli Stati Uniti, e se non abiterà, al tempo della elezione, nello Stato in cui sarà eletto.

Il numero dei rappresentanti e la quota delle imposte saranno ripartiti tra i diversi Stati, che potranno essere compresi in questa Unione, secondo la rispettiva loro popolazione, la quale sarà determinata coll'aggiungere al numero delle persone libere, incluse quelle vincolate a servizio per un tempo limitato, ed esclusi gli Indiani non tassati, tre quinti di tutti gli altri abitanti. Questo censo sarà fatto entro i tre anni susseguenti alla prima adunanza del Congresso, e in seguito di dieci in dieci anni, secondo verrà stabilito dalla legge.

Il numero de' rappresentanti non potrà eccedere la proporzione d'uno sopra trentamila; ma ogni Stato dovrà avere almeno un rappresentante. Fin a tanto che un tal censo sia fatto, lo Stato di Nuovo Hampsire avrà il diritto di eleggerne tre, Massachussetts otto, Rhodeisland uno, Connectitut cinque, Nuova York sei, Nuovo Gersey quattro, Pensilvania otto, Delaware uno, Maryland sei, Virginia dieci, Carolina settentrionale cinque, Carolina meridionale cinque, Giorgia tre.

Quando diverranno vacanti dei posti di rappresentanti di qualche Stato, il potere esecutivo del medesimo spedirà le lettere di convocazione per procedere ad una nuova elezione.

La Camera de' rappresentanti sceglierà il suo oratore e gli altri suoi uffiziali. Essa sola avrà il diritto di portar l'accusa nei delitti di Stato.

Sez. III. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due senatori per ciascuno Stato, nominati dal rispettivo corpo legislativo per anni sei. Ogni senatore avrà un voto.

Immediatamente dopo che saranno stati adunati per la prima elezione, saranno divisi, con quanta maggior esattezza si potrà, in tre classi. I posti dei senatori della prima classe diverranno vacanti alla fine del secondo anno, quei della seconda alla fine del quarto,

e quei della terza alla fine del sesto, cosicchè ne possa esser nominato un terzo ogni due anni. Qualora vengano vacanti de' posti per rinunzia o in qualunque altro modo, in tempo che il corpo legislativo del rispettivo Stato non si trovi adunato, il potere esecutivo potrà fare delle nomine provvisorie fino alla prossima adunanza del corpo legislativo, il quale allora vi provvederà stabilmente.

Nessuno potrà essere senatore, che non abbia l'età di trent'anni, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti, e non abiti, al momento dell'elezione, in quello Stato da cui sarà eletto.

Il vice-presidente degli Stati Uniti sarà presidente del Senato, ma non avrà voto, se non in caso che i voti siano egualmente divisi. Il Senato sceglierà gli altri suoi uffiziali, come pure un presidente *pro tempore*, sia pel tempo che il vice-presidente sarà assente, sia pel tempo che egli dovrà esercitare l'uffizio di presidente degli Stati Uniti.

Il Senato solo avrà il potere di giudicar delle accuse di delitti di Stato. Quando egli sarà radunato a tale effetto, i senatori dovranno giurare o promettere di osservare la più scrupolosa giustizia. Nel caso che si trattasse di giudicare il presidente degli Stati Uniti, il Senato sarà presieduto dal presidente della Corte suprema di giustizia. Nessuno potrà esser condannato se non colla maggioranza di due terzi de'membri presenti.

La condanna in materia di delitti di Stato non potrà estendersi oltre il rimuovere il colpevole dal suo impiego, e dichiararlo incapace di esercitare o godere verun uffizio d'onore, di confidenza e di lucro negli Stati Uniti; ma la persona convinta sarà nondimeno soggetta a una nuova accusa, processo, giudizio e castigo secondo le leggi.

Sez. IV. L'epoca, il luogo e il modo dell'elezione dei senatori, verranno stabiliti dal corpo legislativo di ciascuno Stato: ma il Congresso potrà in qualunque tempo fare o alterare tali regolamenti, eccetto solamente quelli che risguardano il luogo dell'elezione dei senatori.

Il Congresso si unirà almeno una volta all'anno: ciò sarà nel primo lunedì di dicembre, a meno che con una legge non destini un altro giorno.

Sez. V. Ogni Camera sarà giudice delle elezioni, sostituzioni e qualità de' suoi proprj membri; la maggioranza de' voti basterà per deliberare: ma la minoranza potrà aggiornarsi da un dì all'altro, ed avrà facoltà di obbligare i membri assenti ad intervenire alle deliberazioni, in que' modi e sotto quelle pene che da ciascuna Camera verranno stabilite.

Ogni Camera avrà il diritto di determinare la forma de' suoi atti, punire i suoi membri per la loro cattiva condotta, e, colla maggioranza di due terzi, espellerne uno dal suo seno.

Ciascuna Camera terrà un registro giornaliero de' suoi atti, e lo pubblicherà di tempo in tempo, salvo però quelle parti che a suo giudizio potranno richiedere segretezza. A richiesta d'un quinto dei membri presenti si dovranno notare sul registro i voti affermativi e negativi su qualsivoglia materia.

Niuna Camera potrà, durante la sezione del Congresso, aggiornarsi, senza il consenso dell'altra, a più di tre dì, nè ad un luogo diverso da quello in cui le due Camere si troveranno adunate.

Sez. VI. I senatori e i rappresentanti riceveranno pei loro servigi una indennizzazione, che sarà stabilita dalla legge e pagata dal tesoro degli Stati Uniti. In tutti i casi, eccetto quelli di tradimento, fellonia e tumulto, saranno immuni dall'arresto per tutto il tempo che assisteranno alla sessione della rispettiva loro Camera, e durante l'andata e il ritorno dalla medesima. Nessuno di loro potrà essere inquisito per qualunque discorso o questione fatta, sia nell'una, sia nell'altra Camera.

Nessun senatore nè rappresentante potrà, durante l'esercizio del suo uffizio, esser nominato a verun impiego civile, sotto l'autorità degli Stati Uniti, che sia stato creato, o i di cui emolumenti siano stati in tale periodo di tempo accresciuti. Nessuna persona che eserciti qualunque uffizio sotto l'autorità degli Stati Uniti, potrà, durante l'esercizio del medesimo, esser membro dell'una nè dell'altra Camera.

Sez. VII. Tutti gli atti relativi alle imposizioni dovranno essere proposti dalla Camera dei rappresentanti; ma il Senato potrà proporvi delle modificazioni, e concorrere alle medesime come per gli altri atti.

Qualunque atto che sia stato approvato dalle due Camere, dovrà, prima di acquistar

forza di legge, essere presentato al presidente degli Stati Uniti. Se egli lo approva, lo firmerà; diversamente, lo rimanderà colle sue objezioni a quella Camera che lo avrà proposto. Questa farà trascrivere per intero le dette objezioni sul suo registro, e procederà in seguito alla revisione del detto atto. Se dopo questa revisione due terzi della Camera si accordano ad approvarlo nuovamente, l'atto sarà trasmesso, insieme colle objezioni, all'altra Camera; e se due terzi di questa Camera l'approvano, esso avrà forza di legge. Ma in tutti questi casi, i voti delle due Camere saranno emessi per *sì* e *no*, e i nomi delle persone, che avranno votato a favore o contro l'atto, saranno segnati sul registro della rispettiva Camera. Se un qualche atto non sarà rimandato dal presidente, nel termine di dieci giorni (esclusa la domenica) dopo che gli sarà stato presentato, esso acquista forza di legge come se fosse stato firmato da lui, a meno che il Congresso, aggiornandosi, renda impossibile il rimandarlo entro il termine prescritto, nel qual caso non avrà forza di legge.

Qualunque ordine, risoluzione o voto, al quale sia necessario che concorrano tanto il Senato come la Camera de' rappresentanti (salvo che si tratti d'aggiornamento), dovrà essere presentato al presidente degli Stati Uniti, e non potrà aver effetto se non dopo essere stato da lui approvato, e qualora non lo sia, dopo essere stato di nuovo approvato da due terzi del Senato e della Camera de' rappresentanti, giusta le regole e le limitazioni prescritte per un progetto di legge.

Sez. VIII. Il Congresso avrà autorità

Di stabilire, riscuoter le tasse, i dazj e le assise per pagare i debiti, e provvedere alla comune difesa e generale prosperità degli Stati Uniti: ma tutti i dazj, imposte ed assise dovranno essere uniformi in tutto il territorio degli Stati Uniti.

Di regolare il commercio colle nazioni straniere, e fra i diversi Stati, e colle tribù indiane.

Di stabilire una regola uniforme per la *naturalizzazione*, e una legge egualmente uniforme per riguardo ai fallimenti in tutto il territorio degli Stati Uniti.

Di coniar moneta, regolare il valore, tanto di questa come della forestiera, e fissare il modello dei pesi e delle misure.

Di provvedere alla punizione dei falsificatori delle monete o delle cedole degli Stati Uniti.

Di stabilire gli uffizj e le strade di posta.

Di promuovere i progressi delle scienze e delle arti vantaggiose, coll'assicurare per un tempo limitato, agli autori ed inventori, il diritto esclusivo dei loro scritti o scoperte.

D'istituire i tribunali inferiori alla suprema Corte di giustizia.

Di giudicare e punire le piraterie e le fellonie commesse in alto mare, e le violazioni del diritto delle genti.

Di dichiarar la guerra ed accordar lettere di marco e di rappresaglia, e di stabilire le regole concernenti le prede sia di terra, sia di mare.

Di levare e mantenere eserciti: ma non potrà esser fatto assegno di denaro a tale oggetto per un termine più lungo di due anni.

Di formare e mantenere un'armata navale.

Di formare i regolamenti militari tanto per le truppe di terra, come per quelle di mare.

Di convocare la milizia all'oggetto di far eseguire le leggi, sopprimere le insurrezioni, e respingere le invasioni.

Di provvedere all'organizzazione, armamento e disciplina della milizia, non meno che al modo di governare quella parte di essa che potrà occorrere d'impiegare in servizio degli Stati Uniti, riservando però ai rispettivi Stati l'elezione degli uffiziali, e il diritto di esercitar la milizia secondo la disciplina prescritta dal Congresso.

Di esercitare l'esclusiva legislazione in tutti i casi, sopra quei distretti (di una estensione non superiore a tre miglia quadrate) che in virtù della cessione di qualche Stato particolare, e dell'accettazione del Congresso, potranno diventar la sede del governo degli Stati Uniti; e di esercitare un'eguale autorità su tutti i luoghi comperati, col consenso del corpo legislativo dello Stato in cui si troveranno, per costruirvi delle fortezze, magazzini, arsenali, cantieri ed altri edifizj necessarj.

Finalmente di far tutte le leggi che potranno esser necessarie per mettere in esecu-

zione i poteri sovra espressi, e tutti quegli altri che dalla presente Costituzione sono affidati al governo degli Stati Uniti, ed a qualunque dipartimento od uffizio da lui dipendente.

Sez. IX. L'*immigrazione* od *importazione* di persone, che qualcuno degli Stati ora esistenti possa creder necessaria, non potrà esser proibita dal Congresso prima del 1808.

Potrà però imporre su tali importazioni una tassa che non oltrepassi i dodici dollari per testa.

Il privilegio dell'*habeas corpus* non potrà essere sospeso, se pure in caso di ribellione o d'invasione la pubblica sicurezza nol richieda.

Non potrà farsi alcuna legge di proscrizione, nè *ex post facto*.

Non si potrà stabilire alcuna capitazione, od altra tassa diretta, se non in proporzione del censo o numerazione che qui sopra si è detto doversi fare.

Non si potrà imporre alcuna tassa o dazio sopra oggetti esportati da qualunque Stato; non accordare alcuna preferenza in forza di qualche regolamento di commercio o d'imposta ai porti di uno Stato sopra quelli di un altro; nè obbligar le navi dirette ad uno Stato o da lui provenienti, ad entrare in un porto d'un altro, per farvi alcuna dichiarazione, o pagarvi alcun dazio.

Nessuna somma di denaro potrà essere cavata dal tesoro se non per gli usi determinati dalla legge. Di tempo in tempo si pubblicherà uno stato e bilancio regolare dell'entrata e dell'uscita del denaro pubblico.

Gli Stati Uniti non potranno concedere verun titolo di nobiltà. Nessuna persona, che eserciti sotto la loro autorità qualche impiego di profitto o di confidenza, potrà senza il consenso del Congresso accettare alcun regalo, stipendio, uffizio o titolo di qualsivoglia sorta da verun re, principe o potenza straniera.

Sez. X. Non sarà lecito ad alcuno degli Stati Uniti di entrare in verun trattato, alleanza o confederazione; nè di accordare lettere di marco o di rappresaglia; nè di coniar moneta, emettere biglietti di credito, nè permettere alcun surrogato all'oro e all'argento nel pagamento dei debiti; nè di pubblicare alcuna legge di proscrizione, nè *ex post facto*, o che alteri gli obblighi dei contratti; nè di accordare titoli di nobiltà.

Non sarà lecito ad alcuno Stato di mettere, senza il consenso del Congresso, veruna imposizione o dazio sulle *importazioni* od *esportazioni*, salvo quelle che potranno essere assolutamente necessarie per l'esecuzione delle sue leggi d'ispezione. Il prodotto netto di tutti i dazj od imposizioni stabilite da ciascuno Stato sulle importazioni dovrà essere versato nel tesoro degli Stati Uniti, e tali leggi saranno soggette alla revisione e sorveglianza del Congresso.

Non sarà lecito ad alcuno degli Stati, senza il consenso del Congresso, d'imporre verun dazio di tonnellaggio, tener truppe o navi da guerra in tempo di pace, entrare in verun accordo o convenzione con un altro Stato o con una potenza straniera, od entrare in guerra, se non in caso di attuale invasione, o che il pericolo sia tanto imminente da non ammettere dilazione alcuna.

Articolo II.

Sez. I. Il potere esecutivo risiederà nel presidente degli Stati Uniti. Egli durerà in carica per quattro anni, ed unitamente al vice-presidente, nominato per un eguale spazio di tempo, sarà eletto come segue:

Ciascuno Stato nominerà, in quel modo che dal di lui corpo legislativo sarà prescritto, un numero d'elettori eguale al numero totale dei senatori o rappresentanti che il medesimo avrà diritto di avere nel Congresso; ma nessun senatore o rappresentante, nè veruna persona che eserciti un uffizio di profitto o di confidenza sotto l'autorità degli Stati Uniti, potrà essere nominato elettore.

Gli elettori dovranno unirsi nei loro Stati rispettivi ed eleggere per mezzo di ballottazione due persone, di cui almeno una non sia abitante del loro medesimo Stato. Dovranno fare una nota di tutte le persone che avranno avuto voti, e del numero dei voti che ciascuna avrà ottenuto. Dopo aver firmata ed autenticata una tal lista, la trasmetteranno suggellata al governo degli Stati Uniti, dirigendola al presidente del Senato. Questi dovrà, in presenza del Senato e della Camera dei rappresentanti, aprire tutte le liste: allora si conteranno i voti. La persona che avrà ottenuto maggior numero di voti, sarà

presidente, se pure un tal numero intero degli elettori. Se vi saranno più persone che abbiano una tal maggioranza di voti, e che esse siano fra loro a pari numero, in tal caso la Camera dei rappresentanti procederà immediatamente a scegliere per ballottazione una di loro per presidente. Se non vi sarà alcuno che abbia la maggioranza di voti, allora la Camera dei rappresentanti sceglierà nel modo sopra espresso, tra i cinque che hanno avuto maggior numero di voti, il presidente. Però nello scegliere il presidente i voti saranno presi per Stato, e non per testa, poichè ogni Stato ha un voto. In questo caso il numero sarà legale per la votazione, quando vi si trovino un membro, e de' membri di due terzi degli Stati: ma per la scelta sarà necessaria la pluralità di tutti gli Stati. In qualunque caso, dopo la scelta del presidente, la persona che avrà il maggior numero di voti degli elettori sarà vice-presidente. Ma se vi fossero due o più persone che avessero pari numero di voti, allora il Senato sceglierà fra loro, per ballottazione, il vice-presidente.

Il Congresso stabilirà il tempo di scegliere gli elettori, e il giorno in cui essi dovranno votare: questo giorno sarà lo stesso in tutto il territorio degli Stati Uniti.

Non potrà esser eletto presidente se non chi sia nato cittadino degli Stati Uniti, o lo sia divenuto al tempo dell'adozione di questa Costituzione, che sia giunto all'età di trentacinque anni, e risieda da quattordici anni nel territorio degli Stati Uniti.

In caso che il presidente fosse rimosso dal suo uffizio, o in caso di morte, rinunzia od incapacità del medesimo ad esercitare i poteri ed eseguire i doveri del detto uffizio, dovrà questo passare al vice-presidente. Il Congresso provvederà con una legge al caso della rimozione, morte, rinunzia od incapacità tanto del presidente come del vice-presidente, dichiarando quale uffiziale dovrà allora esercitar le funzioni di presidente. Un tale uffiziale dovrà operare di conformità, finchè sia cessata la inabilità dell'attuale presidente o ne sia eletto un nuovo.

Il presidente riceverà, in tempi determinati, una indennizzazione pe' suoi servigi, la quale non potrà essere nè accresciuta nè diminuita durante il tempo per cui egli sarà stato eletto. Durante un tale spazio di tempo egli non potrà ricevere verun altro emolumento nè dagli Stati Uniti, nè da alcuno di essi.

Prima ch'egli entri nell'esercizio del suo uffizio, dovrà giurare o promettere come segue: « Io giuro solennemente (o prometto) che eseguirò fedelmente l'uffizio di presidente degli Stati Uniti, e che impiegherò tutta la mia abilità per conservare, proteggere e difendere la costituzione degli Stati Uniti ».

Sez. II. Il presidente sarà comandante in capo dell'esercito o dell'armata degli Stati Uniti, e della milizia dei diversi Stati, quando sarà chiamata al servizio attivo degli Stati Uniti. Egli potrà richiedere l'opinione in iscritto dei primarj uffiziali dei dipartimenti esecutivi, sopra qualsivoglia oggetto relativo agli obblighi dei loro rispettivi uffizj. Avrà inoltre l'autorità di sospendere l'esecuzione delle sentenze, e di accordar perdono per offese contro gli Stati Uniti, eccetto solo che si trattasse di delitti di lesa-nazione.

Egli avrà potere, col parere e consenso del Senato, di far trattati, purchè due terzi dei senatori presenti vi concorrano; avrà pure il potere, col parere e consenso del Senato, di nominare e destinare gli ambasciatori, i consoli ed altri pubblici ministri, i giudici della Corte suprema, e tutti gli altri uffiziali degli Stati Uniti, la cui nominazione non è stabilita dalla presente Costituzione, ma lo sarà da un'apposita legge. Ma il Congresso potrà con una legge affidare, a suo piacimento, l'elezione di tali uffiziali inferiori sia al solo presidente, sia alle Corti di giustizia, sia ai capi dei dipartimenti.

Il presidente avrà potere di riempire i posti vacanti, durante l'aggiornamento del Senato, accordando delle commissioni che cesseranno d'aver vigore al fine della prossima sessione.

Sez. III. Egli dovrà di tempo in tempo informar il Congresso dello stato dell'Unione, e raccomandare alla di lui considerazione quei provvedimenti ch'ei crederà necessarj e convenienti. Potrà in casi straordinarj convocare le due Camere o l'una di esse, ed in caso di disparere fra loro riguardo al tempo dell'aggiornamento, potrà aggiornarle per quel tempo che stimerà conveniente. Riceverà gli ambasciatori e gli altri pubblici ministri, veglierà sulla fedele esecuzione delle leggi, e rilascierà i *brevetti* a tutti gli uffiziali degli Stati Uniti.

Sez. IV. Il presidente, vice-presidente e tutti gli uffiziali civili degli Stati Uniti potranno esser rimossi dalle cariche loro in caso di accusa e convincimento di tradimento, di prevaricazione, od altre gravi mancanze e delitti.

Articolo III.

Sez. I. Il potere giudiziario degli Stati Uniti risiederà in una Corte suprema, o in quelle Corti inferiori, che di tempo in tempo saranno dal Congresso ordinate e stabilite. I giudici tanto della Corte suprema come delle Corti inferiori conserveranno le loro cariche rispettive fino a che si condurranno bene; riceveranno in tempi determinati una indennizzazione, che non potrà essere diminuita durante l'esercizio delle loro funzioni.

Sez. II. Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi sia di diritto, sia d'equità, dipendenti dalla presente Costituzione, dalle leggi degli Stati Uniti, e dai trattati fatti o da farsi sotto la loro autorità; a tutti i casi concernenti ambasciatori od altri pubblici ministri; a tutti i casi d'ammiragliato o di giurisdizione marittima; a tutte le controversie in cui gli Stati Uniti avranno parte; alle controversie fra due o più Stati, tra uno Stato e i cittadini d'un altro, tra cittadini di diversi Stati, tra cittadini dello stesso Stato in punto di riclamo di terreni concessi da Stati differenti, e tra uno Stato o i di lui cittadini, e potenze straniere, sudditi o cittadini delle medesime.

Tutti i casi concernenti ambasciatori, consoli ed altri pubblici ministri, e tutti quelli in cui uno Stato avrà parte, saranno d'immediata giurisdizione della Corte suprema. In tutti gli altri casi summentovati la suprema Corte avrà soltanto la giurisdizione d'appello, sì in punto di diritto come di fatto, con quelle eccezioni e secondo quei regolamenti che saranno dal Congresso stabiliti.

Il giudizio di qualsivoglia delitto, eccetto solo quello di lesa-nazione, sara fatto per mezzo di *giurati*. Un tal giudizio avrà luogo in quello stesso Stato dove il delitto sarà stato commesso: ma quand'esso non sarà stato commesso nel territorio di veruno degli Stati Uniti, il Congresso determinerà il luogo dove il giudizio dovrà aver effetto.

Sez. III. Il delitto di tradimento verso gli Stati Uniti consisterà unicamente nel far loro la guerra, o nell'unirsi ai loro nemici, e dare a questi ajuto e soccorso. Nessuno potrà essere punito per questo delitto, se non in forza della deposizione uniforme di due testimonj sullo stesso atto, o della confessione del reo in aperto tribunale.

Il Congresso avrà potere di pronunziar la pena in caso di tradimento; ma l'infamia e le conseguenze del castigo non passeranno nei discendenti, ed avranno fine colla morte.

Articolo IV.

Sez. I. Si dovrà prestare piena fede e credito in ogni Stato agli atti pubblici, registri e *processure* giudiziarie di qualunque altro Stato. Il Congresso potrà per mezzo di leggi generali prescrivere il modo con cui questi atti, registri e processure dovranno essere provate ed aver effetto.

Sez. II. I cittadini di ciascuno Stato avranno diritto a tutti i privilegi e a tutte le franchigie di cui godono i cittadini degli altri Stati.

Una persona accusata in uno Stato di tradimento, fellonia od altro delitto, la quale essendosi sottratta alla giustizia colla fuga, sarà trovata in un altro Stato, dovrà, a richiesta dell'autorità esecutiva dello Stato da cui è fuggita, essere arrestata e data in potere dello Stato alla di cui giurisdizione sarà soggetta.

Qualunque persona obbligata a servizio o lavoro in uno Stato giusta le leggi ivi vigenti, la quale fugga in un altro Stato, non potrà mai, in forza di qualunque legge e regolamento del medesimo, esser assolta dall'obbligo del servizio o lavoro ma, dovrà essere restituita a richiesta della parte a cui un tale servizio o lavoro è dovuto.

Sez. III. Il Congresso potrà ammettere nuovi Stati in questa Unione, ma non si potrà formare od erigere un nuovo Stato entro la giurisdizione d'un altro, nè formarne qualcuno colla unione di due o più Stati o parti di Stati, senza il consenso dei corpi legislativi degli Stati che vi hanno interesse, e del Congresso.

Il Congresso avrà potere di disporre del territorio od altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti, e di fare tutte le leggi e regolamenti a ciò necessarj. Ma non si potrà mai

dalla presente Costituzione arguire cosa alcuna che possa recar pregiudizio ai diritti degli Stati Uniti o di qualche Stato particolare.

Sez. IV. Gli Stati Uniti garantiranno a tutti gli Stati di questa Unione una forma repubblicana di governo, e li proteggeranno contro qualunque invasione; ed anche contro ogni domestica violenza, quando ne siano richiesti dal loro corpo legislativo, o, non trovandosi questo adunato, dal potere esecutivo.

Articolo V.

Ogniqualvolta due terzi delle due Camere lo giudicheranno, il Congresso proporrà delle correzioni a questa Costituzione; ed a richiesta dei corpi legislativi di due terzi dei diversi Stati, convocherà una convenzione per proporre delle correzioni, le quali, sì in un caso come nell'altro, saranno valide a tutti gli effetti, come parte integrante di questa Costituzione, quando saranno state ratificate dai corpi legislativi di tre quarti degli Stati, o dalle convenzioni di tre quarti di questi Stati, secondo che l'uno o l'altro modo di ratificazione sarà stato proposto dal Congresso, purchè però nessuna delle correzioni che potranno esser fatte prima dell'anno 1808, non alteri in alcun modo la prima e la quarta clausula della IX sezione del primo articolo, e che nessuno Stato possa essere privato, senza il suo consenso, dell'eguaglianza di suffragio nel Senato.

Articolo VI.

Tutti i debiti contratti e tutte le convenzioni fatte prima dell'adozione di questa Costituzione saranno egualmente valide contro gli Stati Uniti sotto questa Costituzione come sotto la Confederazione.

La presente Costituzione e leggi degli Stati Uniti, che saranno fatte in conseguenza della medesima, e tutti i trattati fatti o da farsi sotto l'autorità degli Stati Uniti, saranno la *legge suprema del paese;* ed i giudici di tutti i varj Stati saranno obbligati di attenersi ad essa, non ostante qualunque contraria disposizione delle leggi o della Costituzione del rispettivo loro Stato.

I senatori e i rappresentanti summentovati, e i membri dei corpi legislativi dei diversi Stati, e tutti gli uffiziali del potere esecutivo e giudiziario tanto degli Stati Uniti come dei diversi Stati dovranno obbligarsi, con giuramento o promessa, di sostenere questa Costituzione; ma non sarà mai necessaria alcuna professione di fede per ottenere cariche di profitto o di confidenza sotto gli Stati Uniti.

Articolo VII.

La ratificazione delle convenzioni di nove Stati sarà sufficiente per lo stabilimento di questa Costituzione tra gli Stati Uniti che l'avranno ratificata.

Il 17 settembre 1787.

Di poi vi furono aggiunti quest'altri:

Art. I. Il Congresso non potrà fare alcuna legge per istabilire veruna religione, o per proibirne l'esercizio; nè per limitare la libertà dei soccorsi e della stampa; nè per interdire al popolo il diritto di unirsi pacificamente, e di presentare delle petizioni al governo per ottenere giustizia a' suoi riclami.

Art. II. Una milizia ben ordinata essendo necessaria ad uno Stato libero, il diritto del popolo di avere e portar armi non sarà violato.

Art. III. In tempo di pace non si potrà alloggiar soldati nelle case private senza il consenso del proprietario, nè in tempo di guerra in modo diverso da quello prescritto dalla legge.

Art. IV. Il diritto del popolo di avere la sua persona, la sua casa, i suoi scritti, e i suoi effetti assicurati da ogni perquisizione o sequestro che non sia da giusti motivi voluto, non potrà essere violato; e nessun ordine di arresto non sarà emesso se non in forza di un rapporto probabile sostenuto da giuramento o *affermazione*: esso dovrà inoltre descrivere in modo circostanziato il luogo che dovrà essere visitato, del pari che la persona e gli effetti che dovranno esser posti in mano della giustizia.

Art. V. Nessuno sarà sottoposto a processo per un delitto che porti pena capitale o infamante se non in forza della denunzia o dell'accusa di un gran *giurì*, fuorchè per de-

litti militari nelle truppe sia di terra sia di mare, o nella milizia in servizio attuale, in tempo di guerra o di pubblico pericolo. Nessuno potrà essere due volte sottoposto, per un medesimo delitto, ad un giudizio che lo ponga in pericolo di perdere la vita o qualunque de' suoi membri. Nessuno potrà essere costretto a portar testimonio contro se stesso in una causa criminale, nè essere privato della vita, libertà o proprietà, senza una processura regolare; e le proprietà private non potranno esser impiegate ad uso pubblico senza una giusta indennizzazione.

Art. VI. In tutti i processi criminali l'accusato godrà del diritto di essere esaminato prontamente e pubblicamente da un giurì imparziale dello Stato o distretto in cui il delitto sarà stato commesso (il qual distretto dovrà essere preventivamente determinato dalla legge); d'essere informato della qualità e della cagione dell'accusa; d'esser messo a confronto coi testimonj che depongono contro di lui; di poter chiamare a deporre i testimonj a lui favorevoli; e di avere l'assistenza d'un consiglio per sua difesa.

Art. VII. Nei processi civili, nei quali il valore della cosa contestata non eccederà i venti dollari, il diritto del giudizio per giurì sarà conservato; e nessun fatto che sarà stato sottoposto alla decisione dei giurati potrà essere esaminato di nuovo in veruna corte degli Stati Uniti se non secondo le regole delle leggi civili e municipali (*common law*).

Art. VIII. Non si potranno chiedere cauzioni eccessive, nè imporre eccessive multe, nè infligger pene crudeli e inusitate.

Art. IX. L'enumerazione fatta dalla Costituzione di certi diritti non potrà servir di pretesto per contrastare e diminuire i diritti conservati al popolo.

Art. X. I poteri che la Costituzione non assegna agli Stati Uniti, e che dalla stessa non sono interdetti ai diversi Stati, sono riservati rispettivamente a questi Stati e al popolo.

Altre modificazioni furono portate alla Costituzione nel 1801; e può essa emendarsi ogniqualvolta due terzi del Congresso lo propongono alla convenzione del popolo, cioè alle assemblee comunali, dove ha luogo il voto universale. Se le riforme proposte vengano approvate dai tre quarti delle particolari legislature de' singoli Stati, diventano valide.

La Costituzione è dunque una federazione di Stati liberi, ciascuno de' quali ha costituzione propria, e propria distinta amministrazione, ed esercizio dei tre poteri. Quando un territorio è costituito Stato, entra nella confederazione, formata per l'interesse generale. Ciascuno Stato si fa rappresentare al Congresso da due senatori per ogni Stato, e da un rappresentante per ogni 70,680 abitanti. I senatori sono eletti dalla legislatura dello Stato che rappresentano, devono avere almeno trent'anni e nove di cittadinanza, e durano anni sei. I rappresentanti sono eletti dal popolo dello Stato rispettivo, devono avere almeno venticinque anni e sette di cittadinanza, e durano due anni.

Il potere legislativo risiede nel Congresso, composto del Senato e della Camera dei rappresentanti. I senatori, oltre le facoltà legislative, concorrono alla ratifica de' trattati, alla nomina degli uffiziali esecutivi, e giudicano i membri del potere esecutivo e del giudiziario, e i senatori. I rappresentanti possono intentare accusa contro i membri dei tre poteri, giudicano degli altri rappresentanti, e soli hanno l'iniziativa in fatto di imposte.

I senatori e rappresentanti ricevono una indennità di otto talleri il giorno finchè dura la sessione; ma non possono contemporaneamente occupare altro uffizio pubblico stipendiato. Sono inviolabili durante la sessione, e nell'andata e nel ritorno, salvo in caso di fellonia. Non possono mai essere molestati per opinioni emesse nell'esercizio della loro funzione.

Il Congresso non ha superiori, e perciò non può essere sciolto; si raduna da sè al primo lunedì di dicembre; e ogni tre anni si rinnova in intero quanto ai rappresentanti, e per terzo quanto ai senatori.

Il potere esecutivo è esercitato da un presidente; e il vice-presidente gli sottentra in caso d'impedimento, di dimissione o di morte. In ciascuno Stato si tengono tanti collegi quanti sono i senatori e i rappresentanti che ha diritto di mandare al Congresso; e a questi collegi spetta pure il votare, ogni quattro anni, per la scelta del presidente. È

preferito quello che ha la maggioranza; che se alcuno non avesse la maggioranza assoluta, la Camera de' rappresentanti lo sceglie fra i tre che ottennero la maggioranza nel voto complessivo degli Stati. Se al 4 marzo non fosse ancora eletto il presidente, divien tale per diritto il vice-presidente. Questo è eletto nel modo stesso; se non che, mancando la maggiorità, il Senato sceglie fra i due che ebber più voti, contando per Stati. Egli presiede al Senato.

Il presidente dev'essere nativo degli Stati Uniti, e di almeno trentacinque anni. A lui sta il comando degli eserciti. Col concorso di due terzi del Senato può far trattati, e col Senato stesso nomina gli uffiziali diplomatici, civili e militari. Alle leggi passate dal Congresso può mettere il niego; ma se le due Camere a due terzi di voti tornano a confermarle, diventano valide. Egli sancisce tutti gli atti del Congresso, che acquistano efficacia da sè se ei tardi dieci giorni; è centro della diplomazia forestiera; può far grazia, salvo contro gli accusati dalle Camere; e all'apertura del Congresso espone in un messaggio l'andamento degli affari. Egli può esser rimosso per alto tradimento, per corruzione o per altro delitto infamante; ed è accusato dai rappresentanti, giudicato dai Senatori. Ha l'assegno di 25,000 dollari; e 5,000 il vice-presidente.

Il potere giudiziale risiede in una Corte suprema di giustizia, nove Corti di circondario, trenta Corti distrettuali. La Corte suprema federale d'un gran giudice e otto giudici tiene un'assisa annuale a Washington. I membri di questa Corte sono proposti dal presidente, nominati dal Senato, e durano finchè non vengano rimossi per processo intentato dai rappresentanti e giudicato dai senatori.

Quanto alle Costituzioni particolari, estesissimo è il diritto di suffragio in primo grado, col quale si nominano gli elettori, che poi nel rispettivo circondario eleggono i rappresentanti e i senatori, giacchè il potere legislativo anche nei singoli Stati è diviso fra due Camere, mentre l'esecutivo è affidato a un governatore, che in qualche luogo divide la propria autorità con un consiglio. Dapertutto il giudizio sull'accusa spetta al giurì; l'applicazione della pena legale, ai giudici. Nella capitale di ciascuno Stato siede una Corte suprema; altre ne' circondarj o nelle contee; ultimi sono i giudici di pace. Dagli uni portasi agli altri l'appello.

N° XXVII.

DEI TRATTATI.

Trattato pubblico è un contratto solenne, assunto in forme determinate fra potenze indipendenti. Se il trattato non versa su obblighi di capitale importanza, ma sovra effetti secondarj o sovra modi d'esecuzione, dicesi *convenzione;* benchè talvolta i due nomi si confondano.

Il diritto di conchiuder un trattato spetta al potere esecutivo. Negli Stati assoluti è dunque attribuito al sovrano: nelle repubbliche o nei governi misti vuolsi il concorso della rappresentanza nazionale; o facciasi ciò direttamente, ovvero indirettamente col voto sulle leggi necessarie ad adempiere gli obblighi contratti.

Benchè possano (come ai dì nostri nella Santa Alleanza) i trattati firmarsi dal capo dello Stato, pure ordinariamente sono firmati da commissarj a ciò, che per lo più sono i ministri degli affari esteri, o diplomatici muniti di credenziali che indicano l'oggetto per cui sono inviati, e i poteri che hanno: e di questi poteri viene reciprocamente comunicata notizia, facendone menzione in testa al trattato. In fondo poi a questo si nota il termine entro il quale sarà ratificato.

La *ratifica* è tenuta da alcuni per una formalità, una registrazione onde dar all'atto autenticità; da altri per una sanzione volontaria e perciò libera: opinione difficile a sostenersi, salvo il caso che l'agente avesse oltrepassato i suoi poteri.

I trattati sono o *perpetui*, o *temporarj* A questi ultimi o si fissa un termine nell'atto medesimo, o si stipula che cesseranno tre, quattro, sei mesi dopo la diffidazione.

L'obbligo assunto fra due Stati non deve cangiare nè per la morte del capo, nè per una rivoluzione.

Talvolta i contraenti pongono il trattato sotto la garanzia d'un altro Stato; ma ora le potenze rifuggono sempre più dall'attribuire così ad un'altra questa specie di giurisdizione.

Le nazioni si obbligano fra loro o per interessi di conservazione e sicurezza, o pel cambio delle loro produzioni. Nel primo caso diconsi trattati *politici;* nel secondo trattati di *commercio.* I trattati politici sono più vantaggiosi al contraente più debole, il quale riceve più che non dia: i trattati commerciali giovano al più industrioso, perchè trova maggiori vantaggi nel mercato comune.

Pei trattati di commercio si osservano le stesse forme che per quelli di pace od alleanza. Possono stipulare o la perfetta reciprocità nelle relazioni di commercio e navigazione; o di concedere reciprocamente ai sudditi e alle navi rispettive i privilegi conceduti già ad altre nazioni; o di esser trattati come i nazionali. Ai nostri giorni si introdussero le leghe doganali, il cui esempio primo e più grandioso è lo *Zollverein* tedesco.

Il diritto di far pace appartiene a chi appartiene quello di far guerra. I trattati di pace hanno per iscopo, non solo di terminare la guerra attuale, ma di prevenire le future. Se si stesse allo stretto diritto, difficile sarebbe combinar una pace soddisfacendo alle pretensioni delle due parti. Oltrechè l'autore della guerra ingiusta dovrebb'essere punito in proporzione dell'ingiuria recata, e in modo di assicurar in avvenire l'offeso. Quello stesso che fece guerra giusta, non potè sempre rimanere nei limiti dell'incolpabile difesa, e dovrebbe riparare i torti, restituir le prese, il bottino, tutte cose di stima diffi-

cilissima. Acciò dunque che le guerre non durino eterne, si risolvono in transazioni, ove ciascuno recede in qualche porzione dallo stretto diritto; si lascia di proferire sulle cause della guerra e sulle controversie cui darebbero luogo gli atti d'ostilità, non convenendo (come disse l'oratore del Tribunato nell'esporre al Corpo legislativo i motivi della pace d'Amiens) rammentare nel giorno della riconciliazione i titoli della discordia; nessuna delle parti è condannata come ingiusta, e si stipula ciò che ciascuna otterrà per recedere dalle sue pretensioni. Alle condizioni di pace servono di misura le cause della guerra. Ottenuta la soddisfazione che si cercava colle armi, cessa l'oggetto della guerra.

Queste massime positive e invariabili del diritto delle genti impediscono che si perpetui lo stato ostile, che le nazioni non rimangano all'arbitrio del vincitore, e che la tranquillità e indipendenza de' popoli sia esposta all'avarizia o all'ambizione. In onta di esse qualche volta il vincitore surroga, allo scopo della guerra, i suoi intenti particolari, e attenta alla prosperità delle nazioni: ne è punito dall'opinione, e talora dagli svantaggi che all'ingiustizia vengono compagni, o dalle altre potenze adombrate dai suoi incrementi.

Il vincitore pertanto che lealmente desidera la pace, deve mettere per fondamento delle trattative il motivo stesso della guerra, comunque possa voler castigare un assalitore ingiusto, e cercar le proprie convenienze. Il vinto poi ha non solo la necessità, ma il dovere di non ispinger all'estremo gli sforzi per riparare i disastri, qualora tali sforzi possano ruinare la propria nazione.

Pertanto un trattato di pace non si assomiglia a una sentenza di giudice o di arbitro, sopra la precedente contesa; giacchè due nazioni indipendenti non riconoscono un sovrano che possa dettare; nè la vittoria si ha per prova della giustizia di una causa, e per fondamento d'un diritto. Bensì può assomigliarsi a una transazione, ove le parti belligeranti, nella gravissima difficoltà d'accordarsi intorno alla giustizia del passato, si limitano a stabilire ciò che entrambe devono prestarsi a vicenda in avvenire, acciocchè le ostilità cessino per ora, e non si rinnovino in appresso per l'identica cagione. Perciò le parti s'impegnano a pace *perpetua*, tale essendo appunto in riguardo al motivo che avea determinato la presente guerra.

O il vinto per necessità, o il vincitore per generosità chiedono la pace; o una terza potenza si offre mediatrice. In quest'ultimo caso, i plenipotenziarj delle potenze belligeranti non negoziano tra loro direttamente, ma le proposizioni sono trasmesse pei delegati della mediatrice. Talvolta una terza potenza non fa che preparar le vie ad un accomodamento, o interpone i suoi buoni uffizj; nel qual caso i belligeranti trattano direttamente. V'è il caso della mediazione armata, quando un terzo si offre mediatore, dichiarando che parteggerà contro quello che ricusi accettare le basi proposte.

Se il plenipotente è spedito nella residenza del nemico, non è ricevuto in udienza dal sovrano, ma presenta le sue credenziali al segretario di Stato. Poichè però sembra atto di sommessione questo recarsi nella capitale del nemico, spesso si sceglie per le trattative un luogo intermedio; il quale è dichiarato neutro, e immune da ostilità.

Se le cause della guerra sono complicate, si stabiliscono dapprima i *preliminari*, concernenti il modo di procedere, e le potenze che dovranno trattare, e talvolta le basi da cui partire. Talora si esigono *condizioni preliminari*, cioè la concessione assoluta di un punto, sul quale non deva nascere contestazione. Ciò viene stabilito ordinariamente per iscritto o per mediatori; laonde si è già d'accordo sopra gli articoli essenziali quando i plenipotenti cominciano le conferenze, nelle quali deducono le conseguenze e discutono le particolarità, affinchè alla *pace preliminare* succeda la *definitiva*.

Congresso chiamasi l'adunanza de' plenipotenti o dei re medesimi, per trattare di affari comuni ai governi ch'essi rappresentano. Le quistioni di cerimoniale un tempo erano complicatissime, e consumavano mesi interi; ma il congresso di Vienna diede splendido esempio del passar sopra al cerimoniale, sedendo re e ministri a tavola rotonda.

Le negoziazioni si conducono per via di *note* e *memorie*, o di discussioni verbali, che consegnansi in processi verbali o *protocolli*. Un plenipotente talvolta espone un *voto*, cioè l'opinione del suo sovrano sopra un oggetto in discussione; e si fa in forma di *note verbali* o *memorandum*, senza introduzione nè conclusione nè cerimonie, esponendo lo stato della quistione, e dichiarando concisamente l'opinione che si adotta e le ragioni.

Il congresso si chiude coll'atto finale, che può essere un *trattato;* o un *recesso generale*, cioè una transazione comune che coordina fra essi i differenti trattati particolari; o una *dichiarazione*, come nel congresso di Lubiana; o una *decisione arbitrale.*

Oggetto delle negoziazioni sono le differenze che accagionarono la guerra, salvo il caso che una parte sia soccombuta affatto, e non le resti che accettar le condizioni. Per agevolare le trattative si stabilisce una *base*, la quale poi si modifica Base può essere o il possesso attuale (*uti possidetis*), ciascuno conservando quel che la vittoria gli diede; o il ristabilimento delle cose come prima della guerra (*uti possidebatis*, o *status quo ante bellum*); nel qual caso si distingue o il possesso effettivo (*status quo de facto*), o il possesso qual avrebbe dovuto o che dovrà essere legittimamente (*uti possidebitis*, o *status quo de jure*); o coi *compensi* alla bell'e meglio si ragguagliano le differenze.

Qualora si complichino le domande e i reclami delle potenze, giova il chiedere la intera comunicazione delle pretensioni dell'avversaria, e palesare le proprie; modo di accordarsi, quand'anche alle prime sembri che si dissenta affatto. I plenipotenti tengono continuamente informato il loro governo de' protocolli.

Se non si può convenir della pace, si ripigliano le ostilità; ma il più de' congressi riescono a conclusioni pacifiche. In tal caso si stende lo stromento della pace. Questo si suol cominciare fra le potenze cristiane dal *nome della santissima ed individua Trinità;* seguono i nomi degli Stati o sovrani contraenti, l'esposizione sommaria dei motivi del contratto e dei principj e delle intenzioni dei contraenti; vengono poi i nomi e titoli de' plenipotenziarj.

A questa *introduzione* tengono dietro gli *articoli generali*, così detti perchè senza decidere i punti contestati, si usano in tutti i trattati di pace; enunziando che la pace è ristabilita, a qual epoca cesseranno le ostilità, qual regola si osserverà per le contribuzioni di guerra imposte, il cambio de' prigionieri, l'amnistia.

Seguono gli articoli *particolari*, portanti le condizioni della pace, sui punti controversi, e le future relazioni delle parti contraenti. Degli articoli particolari, alcuni talvolta sono segreti, e non vi si dà pubblicità come agli altri. Si suole pure riconfermar i trattati antecedenti fra esse potenze in quanto non si oppongono al nuovo; e quest'uso generalmente introdotto, induce a credere aboliti quelli che nominatamente non vengono confermati.

Se le potenze belligeranti erano molte, due possono far un trattato fra loro, senza che obblighi le altre.

I coalizzati o conchiudono ciascuno paci particolari per se stessi, o fra tutti si fa una pace comune, che stendesi in numero sufficiente d'esemplari; o un solo stipula la pace, e si lascia aperto il protocollo, in modo che gli altri vi possano accedere. Le potenze ausiliarie possono da una delle principali esser comprese nel trattato, ottenendosi per esse la pace, l'amnistia, o anche particolari vantaggi: ma esse non sono considerate come contraenti, nè se ne esige una formale accettazione. Se qualche potenza *protesta* contro il trattato o qualche articolo di esso, invia ai contraenti un atto di gravame o di riserva.

Gli obblighi contratti cominciano generalmente dal giorno che sono scambiate le ratifiche. Ma talora nascono dubbj e differenze sul modo di eseguire il trattato o sull'interpretare le stipulazioni; onde occorrono convenzioni suppletorie, recessi, interpretazioni ecc.

Da qualche tempo per lingua officiale dei trattati è adottata la francese.

Molte collezioni si fecero dei trattati, e la più compiuta è quella di J. Du Mont, *Corps universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil des traités d'alliance, de paix, de trève, de neutralité, de commerce, d'échange, de protection, et de garantie, de toutes les conventions, transactions, pactes, concordats et autres contracts qui ont été faits en Europe depuis le regne de l'empereur Charlemagne jusqu'à présent* . . . ecc. Amsterdam 1726-31, tom. I-VIII, in-fol., ogni tomo diviso in due parti. Ne forma seguito il *Supplément au Corps universel diplomatique.* Ivi 1739, tom. I-V, in-fol. Il I di questi volumi contiene la storia de' trattati antichi dal 1496 av. C. fino all'813 d. C. fatta dal celebre G. Barbeyrac; il II e III volume comprendono i supplementi, fatti da G. Rousset; il IV e V il cerimoniale diplomatico delle Corti d'Europa.

Più tardi uscì l'opera di F. De Martens, *Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trève, de neutralité, de commerce, des limites, d'échange* ecc. Gottinga 1761-1801; e il *Nouveau recueil* dello stesso dal 1808 al 42.

È in corso di stampa l'*Histoire générale des traités de paix, et autres transactions principales entre toutes les puissances de l'Europe depuis la paix de Westphalie, ouvrage comprenant les travaux de* Koch, Schœll, *etc., entièrement refondus et continués jusqu'à ce jour par M. le comte de Garden.* Parigi, Amiot . . .

PRINCIPALI TRATTATI

DI PACE, D'ALLEANZA, DI COMMERCIO.

1496 av. C. I popoli della Grecia convengono per formare il concilio degli Amfizioni, che decida per diritto e giustizia delle differenze che nascono fra gli Stati greci (1).
1349. Gli Ateniesi fanno pace cogli Eleusini, ricevendoli in soggezione.
1348. I figli d'Eretteo, disputantisi la successione al trono di Atene, fanno compromesso in Xuto, il qual risolve a favore di Cecrope.
1344. Preto re d'Argo e Acrisio suo fratello spartisconsi il regno.
1313. Perseo re d'Argo e Megapente re di Tirinto ricambiano fra sè il regno.
1282. I figli di Pandione II re d'Atene si dividono il regno.
1269. Minosse II re di Creta ed Egeo re d'Atene conchiudono pace.
1238. Trattato fra Ercole ed Elgimio re de' Dori, promettendo il primo un terzo del regno all'altro se lo libera dai Lapiti.
1232. Trattato fra Eteocle e Polinice, figli d'Edipo re di Tebe, col patto di regnare un anno alternativamente.
1226. Trattato fra Teseo re d'Atene e Creonte reggente di Tebe, pattuendo di sepellire i morti in battaglia, che prima si lasciavano insepolti, « ai cani ed agli augelli orrido pasto ».
1220. Ullo, fratello d'Ercole e capo degli Eraclidi, conviene coi popoli del Peloponneso di decidere con un duello le pretensioni di quello su questo.
1205. Trattato fra Tindaro re di Lacedemone e diciotto principi greci che pretendeano alla mano di Elena sua figlia.
1184. Trattato fra Enea e i Greci che avevano preso Troja, convenendo ch'egli uscirà di paese con quanto può portar seco.
1182. Trattato fra Enea e gli abitanti del Lazio, facendo un'alleanza saldata col matrimonio d'Enea colla principessa Lavinia, figlia del re Latino.
1176. Pace fra Ascanio re de' Latini, e Mesenzio re degli Etruschi.

(1) Documenti scoperti di fresco, e il migliore studio de' già conosciuti rivelano più sempre le somiglianze e differenze del diritto delle genti antico col moderno. Del trattato internazionale più antico, la confederazione Amfizionica, ci trasmise la redazione Eschine, certamente di grande antichità, austero e religioso siccome fatto innanzi all'altare d'Apollo, e con imprecazione contro chi lo violasse: il qual tono e la brevità sua solenne fecero che si trasmettesse d'età a età nella memoria degli uomini.

L'egual carattere impronta due altri documenti, conservatici dall'oratore Licurgo; il giuramento dei Greci al tempo dell'invasione persiana, e il giuramento civico dei giovani ateniesi.

Nel primo è detto: « Io non preferirò la vita alla « libertà; non abbandonerò i miei capi nè vivi nè « morti; gli alleati morti in battaglia sepellirò tutti; « dopo vinti i Barbari, non distruggerò alcuna delle « città che avranno combattuto per la Grecia; ma « decimerò tutte quelle che prefersero la parte dei « Barbari; non ricostruirò neppur uno dei templi « arsi e abbattuti dai Barbari, ma ne lascerò sussister le ruine, a testimonio di loro empietà ».

Nel secondo giuravasi: « Non disonorerò le armi « sacre; non abbandonerò il mio compagno di fila; « combatterò per tutto ciò ch'è sacro, o solo o con « molti compagni; non restituirò a' miei successori « la patria diminuita di quale la ricevetti, nè men « forte o men grande; obbedirò ai giudici in carica; « mi sottoporrò alle leggi stabilite, e a quelle che la « volontà unanime del popolo potrà stabilire; se al« cuno distrugge queste leggi o non vi obbedisce, le « vendicherò o solo o co' miei concittadini, e ono« rerò la religione de' miei avi ».

1128. Trattato fra gli Ateniesi e i Beoti, e fra Timete re d'Atene e Melanto re di Messene; il quale, per l'esito d'un duello, ottiene il regno di Tebe.
1102. Conquistato il Peloponneso, gli Eraclidi figli d'Aristomaco se lo dividono.
1044. Gli Jonj dell'Asia Minore stabiliscono un consiglio comune, a somiglianza dell'Amfizionio (2).
869. Didone principessa di Tiro tratta cogli Africani per fondare Cartagine.
749. Divisione fra Romolo e Tazio re de' Sabini.
732. Tregua fra Romolo e i Vejenti.
723. Pace fra i Lacedemoni e i Messenj, i quali si obbligano a portare a Sparta metà del ricolto, e venir in lutto ai funerali de' re o magistrati spartani.
685. Trattato fra i re d'Egitto per la divisione del paese e la difesa del comune.
666. Trattato fra Tullo Ostilio e gli Albani, e combattimento degli Orazj coi Curiazj.
614. Pace fra Aliatte re di Lidia e i Milesj, statuendo la reciproca ospitalità.
598-83. Varj trattati di Tarquinio Prisco co' Latini, Sabini, Etruschi.
512. Trattato fra Tarquinio Superbo e i Gabini. I patti si scrivono sopra la pelle d'un bove immolato dopo i giuramenti; poi di questa pelle si riveste un ariete di legno, posto nel tempio di Giove Fidio.
569. Trattato fra i Romani e i Cartaginesi, il più antico di cui ci sia giunto il testo, da noi addotto nella Storia Universale.
507. Trattato di pace fra Porsena re degli Etruschi e i Romani.
493. I plebei di Roma ritirati sul monte Sacro si riconciliano coi patrizj, creando a difesa propria i tribuni della plebe.
483. Alleanza fra Serse e i Cartaginesi.
480. » fra i Cartaginesi e Gelone re di Siracusa.
479. Lega de' Greci contro il re di Persia.
478. Pace fra Romani e Vejenti.
— » fra gli Eveesi e gli Elei.

Mentre perirono gli atti conchiusi fra gran popoli e grandi re, la bizzarria dell'Occidente conservò il testo dell'alleanza fra due piccole città del Peloponneso, probabilmente verso il tempo della guerra Medica; scoperto nel 1813 presso Olimpia dal viaggiatore inglese Guglielmo Gell, dieci linee, in vecchio dorico, scolpito su metallo; ed è certo il più antico della diplomazia europea. Dice così: «Patto «fra gli Elei e gli Eveesi. Siavi alleanza per cento anni cominciando dal corrente. «Se v'è bisogno di parlare o di operare, si uniscano, e per ogni ragione, e per la «guerra. Quei che non si unissero, pagheranno a Giove Olimpio un talento d'ar«gento di ammenda. Se alcuno distrugge questa scrittura, sia semplice alleato o «magistrato o città, incorra nell'ammenda stessa».

473-1. Alleanza di Gerone re di Siracusa con Cuma e con Agrigento.
470. Patto de' Greci per la capitananza degli alleati, che è data a Atene. Dopo aver fatto giurare agli alleati gli articoli del trattato, Aristide getta in mare massi di ferro roventi, imprecando contro chi perfidiasse.
469. Cimone detta a Serse la pace coi Greci.
463. Lega fra Ateniesi ed Egizj contro i Persiani.
461. » fra Ateniesi, Argivi e Tessali contro gli Ateniesi.
456. » de' Lacedemoni e Tebani contro Atene.
449. Altra pace fra Artaserse re dei Persi e gli Ateniesi.
445. Tregua di trent'anni fra gli Ateniesi e loro alleati, ed i Lacedemoni e loro alleati. Fu scolpita s'una colonna di rame, collocata ad Olimpia davanti alla statua di Giove.
432. Trattato fra gli Ateniesi e Filippo di Macedonia contro Potidea.
431. » fra i Tebani e i Plateesi: origine della guerra del Peloponneso.
429. Raccomodamento fra gli Ateniesi e Potidea obbligata a rendersi.
427. Alleanza fra gli Ateniesi e i Leontini di Sicilia.
424. Pace fra i popoli di Sicilia.
421. Accordo fra Sparta e Atene, che finisce il primo periodo della guerra del Peloponneso. Esse fanno poi alleanza per cinquant'anni, ad esclusione degli alleati.

(2) È inutile ripetere quel che altrove si disse sull'incertezza delle date e dei fatti precedenti.

420. Trattato fra i popoli di Grecia, scontenti de' precedenti. Argo, immune dalla guerra del Peloponneso, riceve in alleanza difensiva e offensiva tutti i Greci che vorranno entrarvi, eccetto Ateniesi e Lacedemoni.

418. Pace fra Lacedemoni e Argivi.

404 » fra Atene e Lacedemone dopo la vittoria d'Egospotamos, che mette fine alla guerra Peloponnesiaca.

Al tempo di Tucidide già trovasi una vita complicata, e perciò complicate le formole del diritto internazionale. Egli fortunatamente conservò non solo l'analisi dei trattati che riuscirono alla pace di Nicia, ma il testo medesimo de' principali; e in tutti vedonsi chiaramente esposti i diritti di ciascuno, le concessioni e promesse reciproche; e si vede, per uso del diritto internazionale, formarsi poc' a poco una giurisprudenza e uno stile, con carattere proprio e proprie difficoltà.

Alle trattative sono adoperati gli *araldi*, portatori di spacci pacifici; gli *ambasciadori* con autorità di conchiudere; i loro *seguaci*, che oggi chiamiamo addetti all'ambasciata, *attachés*. A tutti è permesso il libero circolare sulle terre e sul mare. Trovansi poi giuramenti, d'egual intenzione, ma di formola variante da città a città, or prestati dall'intiera popolazione, ora da magistrati che la rappresentano: e vien prestato in mano di magistrati specialmente designativi. Delle alleanze si depongono esemplari in ciascuna delle città contraenti e nelle neutre: i giuramenti rinnovansi a epoche fisse e solenni, specialmente alle feste Olimpiche.

Fra le disposizioni de' varj trattati alcune concernono la restituzione de' prigionieri e degli ostaggi, il passo per l'esercito, il mantenimento delle truppe ausiliarie in caso di guerra per interesse comune, la promessa di non trattare separatamente col nemico, soccorrersi reciprocamente in caso di rivolta degli schiavi. Talvolta si stipula che le differenze vengano accomodate per via d'arbitramento.

La pubblicità che davasi agli affari rendeva agli Ateniesi famigliari le formole del diritto pubblico, a segno che Aristofane più volte s'intertenne sopra la confezione di tali trattati.

393. Lega fra Corintj, Beoti, Ateniesi e Argivi contro gli Spartani.

389. Trattato d'alleanza fra i Romani e i Marsigliesi, che gli avevano soccorsi contro i Galli.

388. Pace d'Antalcida fra Artaserse Memnone e i Greci che gli abbandonavano le città dell'Asia Minore.

385. Pace fra Dionigi di Sicilia e i Cartaginesi. Lega fra i Lacedemoni e le città d'Acanti e d'Apollonia contro gli Olintj.

380. Pace fra i Lacedemoni e gli Olintj.

374. » fra tutti i Greci, col patto che tutte le città rimangano libere, e si governino con leggi proprie.

369. Alleanza fra Alessandro re de' Macedoni e Pelopida generale dei Tebani.

367. I patrizj e i plebei di Roma si riconciliano, patto che uno dei consoli sarà sempre tolto fra' plebei: per render la giustizia si crea un pretore dell'ordine patrizio.

362. Alleanza fra Lacedemone e Tuco re d'Egitto.

359. Pace tra Filippo re di Macedonia e gli Ateniesi.

354. Lega de' Greci per una guerra sacra.

353. Alleanza fra Romani e Sanniti.

347. » fra Romani e Cartaginesi.

346. Trattato di Filippo cogli Ateniesi, poi cogli Amfizioni.

342. » fra i Romani e i Campani, che si danno alla repubblica.

339. Pace fra Timoleone generale de' Corintj e i Cartaginesi.

332. Trattato fra Alessandro Magno e gli Ebrei di Gerusalemme.

323. » fra i generali d'Alessandro Magno per spartirsene l'impero.

— Lega fra gli Ateniesi e quasi tutti i Greci per sottrarsi ai Macedoni.

307. Rinnovata alleanza de' Cartaginesi coi Romani.

302. Lega fra Tolomeo, Seleuco, Cassandro, Lisimaco, contro Antigono: e nuova divisione dell'impero d'Alessandro.

302. Areo re di Sparta scrive una lettera quadrata col sigillo di un'aquila tenente un dragone, per chieder lega cogli Ebrei.
290. Pace de' Romani co' Sanniti, dopo quarantanove anni di guerra.
— Pace dei Romani co' Sabini.
284. Principio della lega Achea.
278. Terzo trattato fra Romani e Cartaginesi.
277. Trattato fra Antigono Gonata re di Macedonia, e Antioco Sotero re di Siria, che abbandona qualunque pretensione sulla Macedonia.
273. Alleanza fra i Romani e Tolomeo Filadelfo re d'Egitto.
249. Trattato pel cambio de' prigionieri fra i Romani e i Cartaginesi.
242. Pace fra Roma e Cartagine, e fine della prima guerra punica. I Cartaginesi sgombrano la Sicilia e le isole vicine, e pagano grosse somme.
218. Alleanza fra Annibale e i Galli Cisalpini. Fra gli altri patti era «se un Gallo ha ragione di lamento contro un Cartaginese, chiederà giustizia ai governatori, posti in Spagna dal senato cartaginese; e se un Cartaginese avrà a lamentarsi d'un Gallo, risolveranno le donne galle».
210. Alleanza fra i Romani e gl'Itali, e fra i Romani e il re d'Egitto. Gli ambasciatori romani offrono al re una toga e una tunica di porpora con una sedia d'avorio, e alla regina una veste lunga e un mantello di porpora.
205. Pace tra Filippo III (o V) re di Macedonia e gli Etolj e i Romani; e fine della prima guerra Macedonica.
201. Pace fra Romani e Cartaginesi dopo la seconda guerra Punica. I Cartaginesi consegneranno i loro elefanti e i vascelli da guerra, non faranno guerra a chichessia senza consenso del popolo romano, restituiranno a Massinissa quanto aveano posseduto i suoi padri, fra cinquant'anni pagheranno diecimila talenti d'argento, ecc.
198. Alleanza fra Attalo re di Pergamo, i Rodj, gli Achei e i Romani.
197. » fra i Romani e i Beoti.
— Pace fra Filippo di Macedonia e i Romani, vincitori a Cinocefalo; e fine della seconda guerra Macedonica.
195. Pace fra i Romani e Nabi tiranno di Sparta.
193. Trattato per diritto d'asilo e concittadinanza fra la città di Teo in Jonia, e gli Arcadi ed altri popoli.
190. Alleanza fra Prusia II re di Bitinia e i Romani.
— » fra la città di Eraclea e i Romani.
— Pace fra i Romani e Antioco il Grande, vinto a Magnesia.
189. » fra i Romani e gli Etolj.
188. » fra gli Achei e gli Spartani, che vinti da Filopemene sono costretti abbatter le mura.
180. Pace tra Farnace re del Ponto, Eumene re di Pergamo e Ariarate re di Cappadocia.
171. Concordia fra i Genovesi e i Veturj pei confini. La sentenza fu scritta su tavola di bronzo, che ancora si conserva nel palazzo municipale di Genova.
165. Alleanza fra i Rodj e i Romani.
163. Pace fra Giuda Macabeo e Antioco Eupatore re di Siria. Il patto fu scritto su tavola di rame, mandata a Gerusalemme da conservarsi in perpetuo.
161. Alleanza fra Giuda Macabeo e i Romani.
154. » fra Alessandro Bala e gli Ebrei.
— » fra Attalo II re di Pergamo, e Prusia II di Bitinia.
151. Pace fra i Cartaginesi e Massinissa re di Numidia.
149. Trattato fra Romani e Cartaginesi al principio della terza guerra Punica.
146. Trattato fra Tolomeo Filometore re d'Egitto, e Demetrio Nicatore re di Siria.
145. Trattato fra Demetrio Nicatore e Gionata principe degli Ebrei.
144. » fra Gionata e Antioco Dio.
— Alleanza rinnovata degli Ebrei coi Romani e coi Lacedemoni.
143. Trattato fra Demetrio Nicatore e Simone III principe degli Ebrei, rinunziando il re di Siria alla sovranità sopra la nazione ebrea.
140. Trattato fra Simone III e Antioco Sidete re di Siria.
111. » fra i Romani e Giugurta re di Numidia.

106. Trattato dei Romani con Bocco re di Mauritania.
105. » fra Tolomeo Laturo re d'Egitto, e Alessandro Janneo re degli Ebrei.
91. Lega de' popoli d'Italia contro i Romani.
90. Trattato d'amicizia fra i Romani e Mitradate VII il Grande re del Ponto.
85. Pace fra Mitradate e i Romani.
67. Alleanza fra Pompeo e Fraate III re de' Parti.
66. Pace fra Pompeo e Tigrane re d'Armenia.
60. Trattato d'unione fra i primi triumviri, Pompeo, Cesare, Crasso.
55. Pace fra i Bretoni e Giulio Cesare.
43. Secondo triumvirato fra Cesare Ottaviano, Marc'Antonio e Marco Lepido.
40. Trattato di divisione fra Ottaviano e Antonio.
39. » fra Sesto Pompeo e i due triumviri Ottaviano e Antonio.
38. Pace fra Antonio e Antioco re di Comagene.
33. Alleanza fra Marc'Antonio e Artavasde re d'Armenia.
23. Trattato fra l'imperatore Augusto e Fraate IV re de' Parti.
20. » fra Augusto e gli ambasciatori di Poro re delle Indie, che avea mandato donativi rarissimi.

Dopo Cristo.

2. 5. Pace fra Augusto e Fraate IV, fra Augusto e i Cimri.
9. 10. » fra Augusto e i Dalmati e Pannoni.
37. » fra Artabano III re de' Parti e Caligola.
55 - 70. » e alleanza fra i Romani e Vologeso re de' Parti.
88-102. » fra i Romani e Decebalo re dei Daci.
117. Trattato di Trajano coi Parti, ai quali dà un re.
118 e 128. Trattato d'Adriano coi Rossolani e coi Parti.
136. » e con Farasmane re d'Iberia.
168. » di Marc'Antonio coi Sarmati.
172. » con Ballomaro re de' Marcomanni, e cogli Astinesi.
174-75. » coi Guadi, coi Marcomanni, cogli Jazigi e tutti i re d'Oriente.
181. Pace fra Comodo e i Marcomanni.
199. Trattato di Settimio Severo con Abgaro re d'Osroene.
200. » e con Vologeso re d'Armenia.
214. Pace fra Caracalla e i Germani, fra Caracalla e gli Alemanni.
217. » fra Macrino e Artabano IV (o V) ultimo re di Persia.
244. » fra l'imperatore Filippo e Sapore re de' Parti.
251. » fra l'imperatore Gallo e i Goti.
271. » fra Aureliano e i Vandali.
279. » fra Probo e Varane II di Persia.
297. » fra Galerio e Narsete di Persia.
312. » e divisione dell'impero fra Costantino Magno e Licinio.
323. » fra Costantino e i Goti.
342. » fra Costante e i Franchi.
354. » fra Costanzo e i Germani.
358-9. » fra Giuliano Cesare e i Germani.
363. » fra Gioviano e Sapore II di Persia.
369. » fra Valente imperatore d'Oriente, e Atanarico re de' Goti.
373. » fra Teodosio generale di Valentiniano II, e Firmo re dei Mauri.
376. » fra Valente e Mavia regina de' Saracini.
377. » fra Valente e Sapore II.
381-2. » fra Teodosio imperatore d'Oriente e i Goti.
384. » fra Teodosio e Sapore III di Persia.

I trattati internazionali certamente furono numerosissimi durante la repubblica, quando ogni popoletto era un nemico, con cui guerreggiare o allearsi. È ben doloroso che sì pochi di quegli atti sieno rimasti, mentre così fatta quantità ne esisteva negli archivj del Campidoglio, che Vespasiano, dopo l'incendio di questo, potè ancora raccorne tremila su bronzo: ma noi ci troviamo ridotti alla sola analisi

che ne diedero gli storici. Quando poi l'impero abbracciò tanti popoli, scemarono le occasioni di trattati internazionali, regolandosi essi dall'amministrazione del senato, e non restando a negoziare se non ai lontani confini, dove, secondo la espressione di Seneca, cessava la pace romana.

409. Roma capitola con Alarico re de' Visigoti che l'aveva assediata, dando cinquemila libbre d'oro, trentamila d'argento, quattromila vesti di seta, tremila di lana tinta in porpora, tremila libbre di pepe.
411. Accordo fra Alani, Vandali e Svevi, insignoritisi della Spagna.
419. Pace fra Onorio e Vallia re de' Visigoti.
422. » fra Teodosio II il Giovane e Varane IV re di Persia.
427. Trattato fra il conte Bonifazio governatore dell'Africa e i Vandali, ch'egli chiama a parte di questa.
432. Trattato fra Valentiniano III e Clodione re de' Franchi.
434. Pace fra Teodosio II e Attila e Bleda re degli Unni.
435. » fra Valentiniano III con Genserico re dei Vandali, al quale esso abbandona la parte d'Africa che avea occupata, e che non avea potuto ritorgli.
— Pace con Gundecaro re di Borgogna.
439. » con Teodorico re de' Visigoti.
441. » fra Teodosio il Giovane e Genserico.
442. » di Valentiniano III con Genserico, a cui concede parte d'Africa.
452. » con Attila, per mediazione di papa Leone Magno.
— » cogli Svevi di Spagna.
455. » tra Avito imperatore d'Occidente, e Teodorico II re dei Visigoti.
470. » fra l'imperatore Leone d'Oriente e Genserico.
475. » fra Zenone imperatore d'Oriente e Genserico, portando pace perpetua fra Romani e Vandali.
478. Trattato fra Childerico re de' Franchi, e Odoacre capo dei Sassoni.
491. » fra Clodoveo re de' Franchi e i Turingi.
494. » fra Teodorico re degli Ostrogoti, e Gundebaldo re de' Borgognoni.
497. » di Clodoveo cogli Armorici.
499. » con Godegisilo re de' Borgognoni.
503. » col re della piccola Bretagna.
506. » con Gundebaldo contro Alarico II re de' Visigoti.
509. » con Teodorico.
511. Divisione fra Tierrico, Clodomiro, Childeberto e Clotario, figli e successori di re Clodoveo.
533. Pace fra l'imperatore Giustiniano e Cosroe il Grande re di Persia.
535. Trattati di Giustiniano con Zamarri re d'Iberia e coi re Franchi.
536. Trattato con Teodato re degli Ostrogoti.
540. » con Vitige re degli Ostrogoti.
— » con Cosroe re di Persia.
551. » coi Longobardi e i Gepidi.
— » con Teodebaldo re d'Ostria.
556. Pace fra Clotario re di Soissons e i Sassoni.
564. » fra Sigeberto re d'Ostria, e il fratello Chilperico re di Soissons.
568. Trattato fra l'imperatore Giustino II e i Turchi, che cominciano a mostrarsi.
571. Alleanza fra Giustino II e Aretone re d'Etiopia.
587, 18 novembre. Trattato d'Andelot fra Guntrano re di Borgogna e Childeberto II re d'Ostria, che è il più antico de' re Franchi che si conservi.
590. Pace fra Longobardi, Guntrano e Childeberto.
591. » fra l'imperatore Maurizio e Cosroe II re di Persia.

Negli anni successivi sono frequenti i trattati fra i varj re Franchi.

637. Capitolazione di Gerusalemme con Omar califfo.
659. Pace fra l'imperatore Costante II e i Saracini.
678. » fra l'imperatore Costantino Pogonato e gli Avari e Bulgari.
733-4. Trattati di Carlo Martello coi Borgognoni e Frisoni.
736. Trattato con Unaldo duca d'Aquitania.

738-39. Trattato coi Sassoni e con Liutprando re de' Longobardi.
— » con Gregorio III papa che gli chiedea soccorsi contro i Longobardi, e offrivagli di mettersi sotto la sua tutela.
747. Trattato fra Pepino il Piccolo reggente di Francia e i Sassoni.
752. » fra Pepino re de' Franchi e papa Stefano II (o III), il quale lo cinge re e gli dà il titolo di patrizio romano.
— Trattato fra Pepino e Astolfo re de' Longobardi, che si obbliga a lasciar le città romane e pagar tributo ai re Franchi.
756. Trattato fra Desiderio re de' Longobardi e Stefano II.
La vita di Carlo Magno è un tessuto di guerre e accordi enumerati nella Storia Universale.
842. Trattato di Strasburgo fra Lodovico II e Carlo II per difendere la libertà dei regni di Germania e Francia contro l'imperatore Lotario.
847. Trattato di Mersen fra Lotario imperatore, Lodovico re di Germania e Carlo Calvo di Francia.
870. Trattato di Aquisgrana fra Carlo Calvo e Lodovico Germanico.
1110. Concordia fra l'imperatore Enrico V e papa Pasquale II, per regolare i diritti dell'imperatore e della Chiesa.
1110-22. Convenzione fra Enrico V e i papi Pasquale II e Calisto II, per la pace pubblica e le investiture.
1154. Pace tra il doge Morosini a nome della repubblica veneta, e Guglielmo re di Sicilia.
1167. Lega Lombarda.
1183, 25 giugno. Pace di Costanza fra l'imperatore Federico Barbarossa e le città d'Italia collegate. Essendo questo il fondamento legale delle repubbliche lombarde, qui lo riproduciamo:

In nomine sanctæ et individuæ Trinitatis, Fridericus, divina gratia favente, Romanorum imperator et semper augustus, et Henricus sextus filius ejus, Romanorum rex et semper augustus.

Imperialis clementiæ mansueta serenitas eam semper in subditis suis dispensationem favoris et gratiæ habere consuevit, ut quamvis districta severitate excessum et delicta debeat et possit corrigere, tamen magis studeat propitia tranquillitate pacis et piis affectibus misericordiæ romanum imperium regere, et rebellium insolentiam ad debitam fidem et debitæ devotionis obsequium revocare.

Ea propter cognoscat universitas fidelium imperii tam præsentis ætatis, quam futuræ seu successuræ posteritatis, quod nos, solita benignitatis nostræ gratia, ad fidem et devotionem Lombardorum, qui aliquando nos et imperium nostrum offenderant, viscera innatæ pietatis nobis aperientes, eos et societatem eorum ac fautores in plenitudinem gratiæ nostræ recepimus, offensas omnes et culpas, quibus nos ad indignationem provocaverant, clementer eis remittentes, eosque per fidelis devotionis suæ servitia, quæ nos ab eis credimus certissime recepturos, et in numero nostrorum fidelium computandos censemus.

Pacem itaque nostram, quam eis clementer indultam concessimus, præsenti pagina jussimus subterscribi, et auctoritatis nostræ sigillo communiri. Cujus hic est tenor et series.

I. Nos Romanorum imperator Fridericus, et filius noster Henricus Romanorum rex, concedimus vobis civitatibus et personis societatis regalia et consuetudines vestras tam in civitate, quam extra civitatem, videlicet Veronæ et castro ejus et suburbiis, et aliis civitatibus, locis et personis societatis in perpetuum; videlicet ut in ipsa civitate omnia habeatis, sicut hactenus habuistis vel habetis. Extra vero, omnes consuetudines sine contradictione nostra exerceatis, quas ab antiquo exercuistis vel exercetis. Similiter in fodro, et nemoribus, et pascuis, et pontibus, et aquis, et molendinis, sicut ab antiquo habere consuevistis vel habetis, in exercitu, in munitionibus civitatum, in jurisdictione tam in criminalibus causis, quam in pecuniariis intus et extra, et in cæteris, quæ ad commoditatem spectant civitatum.

Volumus, ut regalia quæ vobis concessa nunc sunt, in hunc modum cognoscantur.

Episcopus loci, et homines tam de civitate quam de episcopatu eligantur, et viri bonæ opinionis, et qui ad hoc boni et idonei esse credantur, tales, qui nec contra civitatem, nec contra nostram majestatem privato vel speciali odio teneantur; qui jurent, quod bona fide et sine fraude perquirent, et inquisita consignabunt ea, quæ specialiter ad nostram spectant excellentiam. Si autem huic inquisitioni supersedendum esse putaverint, censum duorum millium marcharum argenti per singulos annos petimus. Attamen competenti moderatione moderabimur etiam quantitatem istam, si enormis visa fuerit.

II. Si quis autem super iis, quæ vobis concessimus vel permisimus, sive in civitate sive extra civitatem, querimoniam apud nostram majestatem deposuerit, ejus querimoniam non admittemus, et silentium ei imponemus.

III. Hoc, quod nos vel antecessor noster rex vel imperator, ecclesiis, episcopis, vel civitatibus, vel aliis quibuscumque personis clericis vel laicis, ante tempus guerræ dedit, vel quolibet concessionis titulo concessit, firmum et ratum habemus, salvis superioribus concessionibus, et pro ea solita servitia nobis exibeantur, sed census non præstetur. Commoditates, quas pro bono pacis civitatibus concessimus in civitate vel extra, illorum regalium nomine non intelligimus, pro quibus census debet præstari.

IV. Privilegia omnia, et data, et concessiones, quæ in præjudicium et damnum civitatis, vel locorum, vel personarum societatis occasione guerræ in injuriam alicujus prædictorum a nobis vel a nunciis nostris indulta sunt, cassentur, et in irritum deducantur.

V. In civitate illa, in qua episcopus per privilegium imperatoris vel regis comitatum habet, si consules per ipsum episcopum consulatum recipere solent, ab ipso recipiant, sicut recipere consueverunt. Alioquin unaquæque civitas a nobis consulatum recipiet.

VI. Consequenter, prout in singulis civitatibus consules constituentur, a nuncio nostro, qui sit in civitate vel episcopatu, investituram recipient; et hoc usque ad quinquennium. Finito quinquennio, unaquæque civitas mittat ad nostram præsentiam nuncium pro recipienda investitura, et sic in posterum; videlicet ut, finitis singulis quinquenniis, a nobis recipiant; et infra quinquennium a nuncio nostro, sicut dictum est; nisi in Lombardia fuerimus; tunc enim a nobis recipient.

Eadem observentur in successore nostro, et omnes investituræ fiant gratis. Cum autem nos imperator divina vocatione decesserimus, vel regnum filio nostro concesserimus, simili modo a filio vel ejus successore investituram recipietis.

VII. In causis appellationum si quantitas vigintiquinque librarum imperialium summam excedat, appellatio ad nos fiat; salvo jure et moribus Brixiensis ecclesiæ in appellationibus: ita tamen ut non cogantur in Alamaniam ire; sed nos habebimus proprium nuncium in civitate vel episcopatu, qui de illa appellatione cognoscet et juret quod bona fide causas examinabit et diffiniet secundum mores et leges illius civitatis, infra duos menses a contestatione litis, vel a tempore appellationis receptæ, nisi justo impedimento vel consensu utriusque partis remanserit.

VIII. Consules, qui in civitatibus constituentur, tales sint, qui fidelitatem fecerint nobis, vel faciant antequam consulatum recipiant.

IX. Vassalli nostri a nobis investituram accipiant, et fidelitatem faciant, sicut vassalli; cæteri omnes, sicut cives, a quindecim annis usque ad septuaginta; nisi justo impedimento, vel consensu utriusque partis remanserit. Vassalli, qui pro tempore guerræ vel treguæ non postularunt investituram, vel debita servitia nobis non exhibuerunt, hac occasione feudum non amittant.

X. Libellariæ et precariæ in suo statu permaneant, secundum consuetudinem uniuscujusque civitatis, non obstante lege nostra, quæ dicitur imperatoris Friderici.

XI. Damna omnia, et ablata, et injurias, quas nos per nos et per nostros ab universitate societatis, vel ab aliquo de societate, vel coadjutoribus societatis sustinuimus, et per nos et per nostram partem gratis remittimus, et plenitudine nostræ gratiæ eis damus.

XII. Moram superfluam in civitate, vel episcopatu, pro damno civitatis non faciemus.

XIII. Civitates murare, et extra munitiones eis facere liceat.

XIV. Item societatem, quam nunc habent, tenere, et quoties voluerint, eis renovare liceat.

XV. Pactationes timore nostro habitæ, vel impressione nunciorum nostrorum, pro infectis habeantur, nec pro eis aliquid exigatur.

XVI. Pacta Placentinorum, scilicet pactum Pontis Padi, et fictum ejusdem pontis et regalium, et datum, et pactum, quod episcopus Ugo fecit de Castro Arquato, et si qua alia similia sunt facta ab ipso episcopo vel comuni, vel nuncio nostro, ipso ponte remanente cum omnibus suis aliis utilitatibus Placentinis; ita tamen, quod teneantur semper solvere fictum abbatissæ sanctæ Juliæ de Brixiæ. Et si quæ aliæ sunt similes.

XVII. Sententiæ quoque, quæ jure et secundum leges et consuetudines contra aliquem vel aliquos de societate latæ sunt, teneant; si tamen de jure contra eos tenerent si gratiam nostram habuissent. Quæ vero contra aliquem vel aliquos de societate latæ sunt occasione guerræ vel discordiæ, in irritum deducantur.

XVIII. Possessiones, quas quisque de societate ante tempus guerræ juste tenebat, si per vim ablatæ sunt ab his, qui non sunt de societate, sine fructibus et damno restituantur; vel si aliquis recuperavit, quiete possideat: nisi per electos arbitros ad cognitionem regalium nobis assignentur.

XIX. Opizoni marchioni omnem offensam, quam nobis vel alicui nostræ partis fecit, postquam in societate fuerit, per se vel per aliquam personam cum societate, vel defendendo aliquem de societate, imperiali clementia per nos et nostram partem ei remisimus, et in plenitudinem nostræ gratiæ eum recepimus; nec per nos, nec per interpositam personam, pro præteritis offensis, sibi vel parti ejus aliquam inferimus læsionem vel coactionem.

XX. Amplius eam jurisdictionem, quam Mediolanenses exercere consueverunt in comitatibus Seprii, et Martexanæ, et Burgariæ, et in aliis comitatibus, exceptis locis quæ Pergamenses modo per commune tenent inter Aduam et Olium,et excepto Romano veteri, et Bariano, et eam, quam modo exercent, libere et quiete habeant et possideant sine contradictione nostra et successorum nostrorum; salvis pactis, et datis, et concessionibus in suo robore durantibus, quæ per commune Mediolanenses fecerunt civitatibus Pergami, Novariæ, Laudi, nec propter hanc concessionem lædendis. Nec ullum præjudicium fiat juri aut consuetudini alicujus civitatis societatis, nec aliquod jus acquiratur in detrimentum alicujus civitatis societatis propter concessiones prædictas.

XXI. Pacta inter civitates quondam facta, nihilominus firma et rata permaneant. Nec aliquid intelligitur acquisitum Mediolanensibus in episcopatu Laudensi præter prædictas concessiones, salvo jure Mediolanensibus aquæ Lambrensis, et si quod habent in pedagio.

XXII. Omnes de societate, qui fidelitatem nobis jurabunt, in sacramento adjicient fidelitatis, quod possessiones et jura, quæ nos in Lombardia habemus et possidemus extra civitatem, juvabunt nos bona fide manutenere, si opus fuerit, et super hoc per nos vel per nostrum nuncium certum requisiti fuerint; et si amiserimus, recuperare: ita videlicet, quod finitimæ civitates obnoxiæ sint principaliter ad hoc faciendum, et si opus fuerit, aliæ teneantur ad competens auxilium præstandum. Civitates de societate, quæ sunt extra Lombardiam, in suo confinio ita teneantur facere. Si qua verum civitatum ea, quæ in conventione pacis ex parte nostra statuta sunt, non observaverit, cæteræ civitates ad id observandum bona fide compellent, pace nihilominus in suo robore permanente.

XXIII. Nobis intrantibus per Lombardiam, fodrum consuetum et regale, qui debent et solent, et quando solent et debent, præstabunt, et vias et pontes bona fide sine fraude et sufficienter reficient. In eundo et redeundo mercatum sufficiens nobis, et nostris euntibus et redeuntibus bona fide et sine fraude præstabunt.

XXIV. In omni decimo anno fidelitates renovabunt in his, qui nobis eas non fecerint, cum nos petiemus per nos vel per nuncium nostrum.

XXV. Si qui ex parte nostra de suis justis possessionibus expulsi sunt, restituantur sine fructibus et damno; nisi in causa principali, seu proprietatis jure, possit se tueri possessor; salvis prioribus concessionibus. Et omnes offensæ eis remittantur, eodem jure servando in his, qui sunt ex parte nostra, circa restitutionem; nisi civitas teneatur juramento ut non restituat; quo casu arbitrium boni viri volumus pro restitutione succedere.

XXVI. Et si qua controversia de feudo orta fuerit inter nos et alium si qui sit de societate, per pares illius civitatis vel episcopatus, in quo discordia agitur, secundum consuetudinem illius civitatis in eodem episcopatu terminetur; nisi nos in Lombardia fuerimus: tunc enim in audientiam nostram, si hoc nobis placuerit, causa agitabitur.

XXVII. Item volentibus venire contra pacta non per violentiam facta, et juramento firmata, inter civitates societatis, vel civitatem et alias personas, non audientiam denegabimus.

XXVIII. Item nos restituimus stratam Veronensibus.

XXIX. Et nominatim recipimus Azolinum in plenitudinem gratiæ nostræ, et omnem offensam ei remittimus.

XXX. Hanc igitur pacem secundum formam præscriptam, et sicut per mediatores pacis, videlicet Willelmum Astensem episcopum, Henricum marchionem Saonensem, et ejus fratrem Theodoricum de Silva Benedicta, et Rodulphum camerarium nostrum, una cum eis bona fide intelleximus, et secundum tenorem, quo eamdem pacem et concordiam intimari et jurari fecimus, et secundum quod Lombardi eam bona fide intellexerunt, perpetuo ratam haberi et conservari statuimus. Ut firma permaneat et inconvulsa, præsentem paginam nostri impressione sigilli fecimus communiri.

XXXI. Nomine vero civitatum, quibus gratiam nostram reddimus, et præscriptam facimus concessionem seu permissionem, hæc sunt: Vercellæ, Novaria, Mediolanum, Lauda, Pergamum, Brizia, Mantua, Verona, Vicentia, Padua, Tarvisium, Bononia, Faventia, Mutina, Regium, Parma, Placentia. Istis autem civitatibus et locis pacem servare volumus, et gratiam nostram reddimus.

XXXII. Præscriptam autem concessionem et permissionem eis non facimus, videlicet: Imolæ, Castro sancti Cassiani, Bobio, Plebi de Gravedona, Feltre, Bellunæ, Cenetæ. Ferrariæ autem gratiam nostram reddimus; et præscriptam concessionem eis facimus, seu permissionem, si infra duos menses post reditum Lombardorum a curia nostra, de pace præscripta cum eis concordes fuerint.

XXXIII. Hanc itaque pacem et concordiam, sicut supra scriptum est, tam nos, quam filius noster Henricus Romanorum rex, per camerarium nostrum Rodulphum in animam nostram jurari facimus.

XXXIV. Hi sunt principes et nobiles curiæ, qui præscriptam pacem per se firmam tenere juraverunt: Hermannus Monasteriensis episcopus; Henricus curiensis electus; Thyteynus Aquensis abbas; Gothofredus imperialis aulæ cancellarius; Otto dux Bavariæ; Fredericus dux Suaviæ filius noster; Bertoldus dux Zaringen; Bertoldus marchio Ystriæ; Hermannus marchio Veronæ; comes Henricus de Dietse; comes Theopoldus de Leschemunde; comes Lodovicus frater cancellarii de Elfesten; Rodulphus camerarius; Vernerius de Bonlandia; Cheuno de Montebret; Conradus Pincerna.

XXXV. Hi sunt nuntii, qui ex parte Lombardorum pacem præscriptam et concordiam receperunt, et in præsentia nostra juramento confirmaverunt:

De mediolano. Guido de Landriane, Pinamundus de Vicomercato, Adobatus Butrafus, Willielmus Burrus, Guertius de Buxolo, Ardericus de Bonate, Rozerius Marzelinus, Lotterius Medicus.

De Brixia. Oprandus de Martenengo, Gezo de Turbiaco, Desiderius Judex, Rodulphus de Conzisio, Bochasius de Manerbio, Albericus de Capriano.

De Placentia. Gerardus de Arditione, Jacobus Strictus, Hermannus de Chario, Caupo Judex.

De Pergamo. Albertus de Mapelio, Attus Fatianus, Johannes de Piterengo, Lanfrancus de Monacho, Albertus Attonis, Albertus Albertonus

De Verona. Cozo Judex, Ubertinus de Carcere, Valerianus de Castello, Martinus de Castello, Thebaldus de Ramundo, Thebaldinus de Nasinguera.

De Vicentia. Pileus Judex, Ubertinus de Fontoviva, Karnavarius, Marcus de Pauliano.

De Padua. Gianfus, Ezelinus Judex, Henglesius de Fontegluvia.

De Tarvisio. Florius Judex, Gomberdinus de Anardone.

De Mantua. Alexandrinus, Jacobus de Amica, Agnelus Judex, Henricus de Agnelo.

De Faventia. Bernardus Judex, Ugolinus de Azo.

De Bononia. Antonius Potestas, Rolandus Guarini, Matthæus Rodulphi.

De Mutina. Arlotus Judex, Raynerius de Bucabadata.

De Regio. Albertus Cambiator, Rolandus de Caritate.

De Parma. Jacobus Petri Bavæ, Maladobatus Judex, Vetulus Judex, Conradus Bulzonus.

De Laude. Viventius de Fissiraga, Anselmus de Summeripa.

De Novaria. Opizio de Bonia, Thedisius Caballarius, Wido de Boniprando.

De Vercellis. Meardus, Vercelinus.

XXXVI. Hæ sunt civitates et loca, quæ pacem præscriptam sub juramento Lombardorum nobiscum receperunt, et eadem pro se juraverunt: Papia, Cremona, Cuma, Terdona, Asta, Cesaria, Janua, Alba, et aliæ civitates et loca et personæ, quæ sunt et fuerunt in parte nostra.

XXXVII. Hæ sunt nomina nuntiorum, qui investituram consulatus a nobis nomine civitatum receperunt: de Mediolano, Adobatus; de Placentia, Girardus Arditionis; de Laude, Viventius; de Verona, Cozius; de Vicentia, Pileus; de Padua, Gianfus; de Tarvisio, Florius; de Mantua, Alexandrinus; de Faventia, Bernardus; de Bononia, Antonius; de Mutina, Arlotus; de Regio, Rolandus; de Parma, Jacobus Petri Bavæ, de Novaria, Opizo; de Vercellis, Meardus; de Pergamo, Attus Fatianus.

Signum ✠ domini Friderici imperatoris Romanorum invictissimi.

Ego Gothofredus, imperialis aulæ cancellarius, vice Christiani Maguntinæ sedis archiepiscopi, et Germaniæ archicancellarii, recognovi.

Facta sunt hæc anno Dominicæ Incarnationis MCLXXXIII, indictione prima, regnante domino Friderico Romanorum imperatore gloriosissimo, anno regni ejus XXXII, imperii vero XXIX.

Data apud Constantiam, in solemni curia, VI kalendas julii.

In nomine Christi. Juro ego quod amodo ero fidelis domino imperatori Friderico et ejus filio regi Henrico; nec ero in consilio vel facto, quod ipsi perdant vitam vel membrum, seu coronam imperii vel regni; et si sciero aliquem fecisse vel facere volentem, per me vel per alium domino imperatori vel regi, vel nuncio eorum sine fraude manifestabo, et eum adiuvabo honorem coronæ tenere, et si perdiderit, recuperare, bona fide in exercitu et comitatu adjuvabo. Insuper pacem domini Friderici imperatoris, et filii ejus regis Henrici, et suæ partis, factam cum societate Lombardorum, et civitatibus ejus societatis, sicut scriptum est, inde sine fraude, infra quindecim dies post juratam, bono intellectu, et sigillo domini imperatoris sigillatam, observabo bona fide et sine fraude; et hoc jurare faciam omnes masculos mecum habitantes a sexdecim annis supra usque ad septuaginta, infra quindecim dies postquam juratum habuero, exceptis servis. Et qui per me jurare noluerint, infra tertium diem imperatori vel regi, vel suis nunciis per breve manifestabo.

Anno a nativitate Domini MCLXXXIII, indictione I.

Ego juro omnibus civitatibus Lombardiæ, Marchiæ, et Romaniæ, et locis, domino Opizoni marchioni Malaspinæ, et omnibus personis prædictæ societatis, concessiones et permissiones, sicut in scripto pacis inter nuncios domini imperatoris et rectores et nuncios civitatis societatum Lombardiæ facto continetur, firmas tenere. Nec ero in facto vel consilio, ut aliquid prædictorum minuatur alicui de societate. Et si qua persona aut civitas vel locus, alicui civitati vel loco aut personæ prædictæ societatis, aut jam dicto marchioni auferre vel diminuere voluerit, eos vel eas manutenere et defendere bona fide absque fraude contra omnes homines adjuvabo. Et omnia præcepta, quæ rectores concorditer omnes, vel major pars mihi fecerint, sine fraude observabo. Et omnia supradicta attendam a kalendis madii usque ad triginta annos. Et in capite uniuscujusve quinquennii, si per majorem partem rectorum requisitus fuero, renovabo. Et hoc totum sine fraude jurare faciam omnes homines meæ civitatis ab octodecim annis usque ad septuaginta. Et hæc omnia jurare faciam consules vel potestates meæ civitatis et credentia, usque ad illum terminum, qui mihi constitutus fuerit, per rectores Lombardiæ, et Marchiæ, et Romaniæ in hoc colloquio.

Die lunæ XI exeunte januario, in Placentia, in ecclesia Sanctæ Brigidæ, in præsentia Villanelli, Willielmi, Gironi notarii; ibique in eorum præsentia rectores Lombardiæ, Marchiæ, Romaniæ fecerunt prædictum sacramentum: nomina quorum hæc sunt: de

Brixia, Albericus; de Verona, Cozo Judex; de Bononia, Prendiparte Potestas; de Novaria, Rozerius Marzellinus Potestas; de Padua, Vazotus; de Tarvisio, Odoricus de Montello; de Mutina, Willielmus de Azo; de Placentia, Bonizo Judex; de Pergamo, Albertus de Osa Potestas; de Plebe de Gravedona, Petrusgallus Consul; de Faventia, Willielmus Burinus Potestas; de Mediolano, Petrus Vicecomes.

Hæc sunt nomina illorum, qui juraverunt ut supra legitur, et ut dicti rectores juraverunt: excepto quod non sint districti facere jurare homines suæ civitatis: de Brixia Desiderius Judex, Martinus Petenalupus, Pax Confalonerius; de Padua, Gnausus a Calone; de Verona, Carlaxatus Crescentionum, et Vivianus Advocatorum; de Tarvisio, Trivisius de Walperto; de Pergamo, Lanfrancus de Monacho, Oprandus Judex, Johannes de Petengo; de Novaria, Fredericus de Bono, Michæl Capra; de Mutina, Rolandus de Bajamonte; de Bononia, Rolandus de Rodulpho, Devenior, Vivollelus, Ospinellus de Carbonensibus; de Plebe Gravedona, Gregorius Consul; de Faventia, Aureus Judex: juraverunt ita ut suis rectoribus.

Anno a nativitate Domini MCLXXXV, indictione I.

Et postea sequenti die martis, X exeunte januario, Armaninius de Parma rector idem sacramentum fecit, ut prædicti rectores fecerunt; et Albertus de Thebaldo similiter.

1193. Concordato del doge e de' consoli de' mercanti veneziani coi Cremonesi per utilità del loro commercio.
1195. Rinnovazione della lega Lombarda contro Enrico VI.
1198. A Worms, confederazione tra Filippo di Svevia re de' Romani, e Filippo Augusto re di Francia contro Riccardo d'Inghilterra e Baldovino IX di Fiandra.
—— Trattato fra i baroni francesi crociati e il doge di Venezia, il quale si obbliga di provederli di navi per la spedizione di Terrasanta.
1199. Pace tra Filippo Augusto e Baldovino a Peronne.
1200. » tra Filippo Augusto e Giovanni Senzaterra.
1204. Trattato e divisione dell'impero e della città di Costantinopoli fra i Crociati che l'aveano conquistato.
1217. Pace firmata tra la repubblica veneta e i Genovesi.
1226. A Lille, pace tra Lodovico IX, e Giovanna e Ferrando conti di Fiandra.
—— Rinnovazione della lega Lombarda.
1230. Pace tra Federico II imperatore e re di Sicilia, e Abu Isac principe de' Saracini d'Africa, per assicurare il commercio e la giurisdizione dell'imperatore sopra i Saracini di Corsica.
1232. A Portenau, alleanza tra Federico II e Luigi IX, in cui il primo si obbliga a non far alleanza col re d'Inghilterra senza consenso del re di Francia.
1238. Lega de' Veneziani, Genovesi e il papa contro Federico II.
1250. Trattato di Luigi IX col soldano d'Egitto pel riscatto proprio e de' prigionieri.
1258. Pace di Sant'Ambrogio fra i nobili e i plebei di Milano.
1259. Trattato di Londra fra Luigi IX e Enrico III d'Inghilterra per le terre che quest'ultimo possedeva in Francia.
1293. A Parigi, pace tra Filippo il Bello e Edoardo IV re d'Inghilterra.
1299. A Strasburgo, alleanza fra Filippo il Bello e Alberto d'Austria contro gli attentati di papa Bonifazio VIII.
1310. A Parigi, trattato fra Filippo e l'imperatore Enrico VII, convenendo che il figlio di Filippo terrà la contea di Borgogna come feudo dell'Impero, e le altre differenze tra l'Impero e la Francia termineranno per compromesso.
1315. Alleanza dei tre cantoni elvetici di Uri, Schwitz, Unterwald.
1325. A Parigi, pace tra Carlo IV di Francia e Edoardo II d'Inghilterra.
1332. Alleanza dei quattro Cantoni Lucerna, Uri, Schwitz, Unterwald.
1334. A Amiens, trattato di pace, per mediazione di Filippo di Valois, tra Giovanni re di Boemia, l'arcivescovo di Colonia, il vescovo di Liegi, i conti di Fiandra, di Hainaut, di Gueldria, di Soissons.
1337. Alleanza tra Filippo di Valois e l'imperatore Lodovico il Bavaro, a Louvres.
1345. Alleanza tra Filippo e Alfonso XI re di Castiglia e di Leon.

1347, 9 maggio. A Trento, trattato d'amicizia e mutuo soccorso fra l'imperatore Carlo IV e Giovanni duca di Normandia.

—— Veneziani e Genovesi fanno trattato coll'imperatore de' Tartari che gli avea espulsi dalla Tana.

1351. A Zurigo, alleanza e confederazione perpetua fra i cantoni di Zurigo, Lucerna, Uri, Schwitz, Unterwald.

1353. A Lucerna, alleanza e amicizia perpetua della città e cantone di Berna con quelli di Uri, Schwitz, Unterwald.

1358. Pace de' Veneziani col re d'Ungheria, cedendo a questo la Dalmazia.

1360. Trattato di Bretigny fra Edoardo principe di Galles e Carlo delfino di Francia per la liberazione di re Giovanni, il quale rinunziò alla sovranità sopra la Gujenna, il Ponthieu e Calais, come Edoardo rinunziava alle pretensioni sopra la Francia e la Normandia.

1395. A Parigi, alleanza tra Carlo VI di Francia e Gian Galeazzo Sforza signore di Milano.

1397. Lega sociale delle potenze italiane contro Galeazzo Visconti.

1404. Trattato di Racianz, per cui i granprincipi di Lituania sono costretti cedere la Samogizia all'Ordine teutonico.

1411. A Praga, alleanza fra Venceslao VI re di Boemia, e Antonio duca di Brabante, cedendo quegli ogni diritto che potesse avere sul ducato di Brabante.

1412. Pace a Bourges fra le case d'Orleans e di Borgogna.

1414. » d'Arras di Carlo VI e del Delfino suo figlio con Giovanni Senzapaura duca di Borgogna.

1418. A Chambéry, pace tra Luigi re di Gerusalemme e Sicilia, e Amedeo VIII duca di Savoja.

1420. A Troyes, Carlo VI stipula il matrimonio di Enrico V d'Inghilterra con Caterina di Francia sua figlia, trasferendo in essa la corona di Francia, ad esclusione del Delfino.

1424, 17 febbrajo. Alleanza fra Carlo VII di Francia e Filippo Maria Visconti duca di Milano

1427, 2 dicembre. A Torino, pace tra Filippo Maria Visconti e Amedeo VIII di Savoja.

1428. Pace tra i Veneziani e Filippo Maria Visconti.

1430, 15 settembre. A Sens, alleanza di Carlo VII con Federico d'Austria suo genero, che promette dichiarar guerra per mezzo d'un araldo a Enrico VI d'Inghilterra e a Filippo il Buono duca di Borgogna, nemico d'esso Carlo.

1433. Pace tra Veneziani e Milanesi.

1434, 12 febbrajo. A Chambéry, lega tra Filippo di Borgogna e Amedeo VIII contro il duca di Borbone.

1435, 21 settembre. A Arras, pace tra Carlo VII di Francia e Filippo di Borgogna.

1441. A Copenaghen, trattato di pace fra l'Olanda, la Zelanda, la Frisia d'una parte, e dall'altra le città anseatiche di Lubeka, Amburgo, Rostock, Stralsunda ecc.

—— 6 settembre. Pace fra le suddette, la Prussia e la Livonia.

—— Pace tra i Veneziani e i Visconti.

1453. Prima alleanza de' Cantoni svizzeri con Carlo VII.

1454. Pace de' Veneziani coi Turchi dopo presa Costantinopoli.

—— Lega tra Veneziani, Toscani, Sforza ed altri a conservazione de' proprj Stati.

1462, 3 maggio. A Sauveterre, pace e alleanza fra Luigi XI e Giovanni II d'Aragona.

1465 luglio. A Parigi, Luigi XI ratifica l'alleanza conchiusa da' suoi ambasciadori coi paesi di Liegi, Bouillon e altri per far guerra ai duchi di Borgogna e di Borbone.

1465 ottobre. Trattato di Conflans e di Saint-Maur fra Luigi XI e i duchi di Normandia, di Bretagna, di Calabria, di Lorena, del Borbonese, d'Auvergne, di Nemours, e i conti di Charolais, Armagnac, Saint-Paul ed altri della lega del Ben-pubblico, convenendo si nomineranno trentasei persone dei tre ordini del regno per adoprare alla riforma dello Stato, e che il re accorderà a ciascun capo dell'insurrezione quel ch'esso desidera.

1466. Trattato dell'Ordine teutonico colla Polonia, la quale ottiene tutto il paese detto poi Prussia polacca, e il granmaestro presterà ligezza al re di Polonia pel resto della Prussia conservato all'Ordine.

1468, 14 ottobre. Pace di Péronne fra Luigi XI e Carlo il Temerario.

1470, 20 settembre. A Tours, confederazione di Luigi XI coi Cantoni svizzeri.

—— 22 dicembre. Alleanza e pace generale fra i principali principi d'Italia, per interposto di Paolo II.

1474, 28 febbrajo. A Utrecht, pace tra Edoardo IV d'Inghilterra e le città anseatiche.

1475. A Solura, tregua mercante per nove anni tra Luigi XI e Carlo il Temerario.

—— 26 ottobre. Trattato degli Svizzeri con Luigi XI, che promette duemila lire di pensione, e regola il soldo degli Svizzeri che serviranno a Francia.

—— 31 dicembre. Confederazione fra Luigi XI e l'imperatore Federico III, confermando tutti i trattati precedenti fra l'Impero e la Francia.

1475, 9 agosto. Pace e lega tra Luigi XI e Galeazzo Sforza duca di Milano.

1477, 9 gennajo Pace e alleanza perpetua fra Luigi XI e la signoria di Venezia, comprendendo la signoria e la comunità di Firenze.

—— A Senlis, unione perpetua tra Casa d'Austria e gli Svizzeri.

1478, 13 febbrajo. A Londra, tregua fra Luigi XI ed Edoardo IV per la loro vita e cent'anni dopo la morte d'un di loro.

—— 14 agosto. A Bourg, alleanza e lega fra Luigi XI e Filiberto di Savoja.

1482. Pace fra Veneziani e Bajazet II.

1484, 4 aprile. Trattato fra Carlo VIII di Francia e le città Anseatiche.

—— 4 agosto. Sua confederazione cogli Svizzeri ecc.

1488, 1 maggio. A Gand, alleanza e unione fra i tre Stati del ducato di Brabante, e quelli di Middleburg, Limburg, Luxemburg, Fiandra, ecc.

1490, 11 settembre. Lega tra Enrico VII, Massimiliano e Filippo d'Austria contro Carlo VIII.

1491, 15 novembre. A Rennes, pace fra Carlo VIII e la duchessa Anna di Bretagna, per cui la Bretagna è unita alla Francia, e son concedute all'arciduca Massimiliano le contee d'Artois e di Borgogna.

1492, 3 novembre. A Etaples, pace fra Carlo VIII ed Enrico VII.

1493, 25 maggio. Pace di Senlis fra Carlo VIII, Massimiliano e Filippo, in cui Carlo rendè al re d'Aragona la Cerdagna e il Rossiglione.

—— Lega offensiva e difensiva tra il papa, Venezia e Milano.

1494 gennajo. Trattato fra Carlo VIII e Alessandro VI papa.

1495, 10 ottobre. Trattato di pace e d'unione e buona amicizia fra esso Carlo e Lodovico Sforza duca di Milano.

—— Alleanza di Venezia, Alessandro VI e Alfonso di Napoli contro Carlo VIII.

1497 giugno. Perpetua confederazione de' Cantoni svizzeri coi Grigioni.

1498, 8 luglio. Pace e alleanza fra Luigi XII di Francia e Giovanni di Danimarca e Svezia, per mediazione di Giacomo re di Scozia.

—— 5 agosto. A Marcoussis, pace e confederazione tra Luigi XII e Ferdinando ed Isabella di Castiglia e d'Aragona.

1499, 16 marzo. A Lucerna, confederazione fra Luigi XII e gli Svizzeri.

—— 15 aprile. A Blois, pace e alleanza fra Luigi XII e i Veneziani.

—— A Basilea, pace fra l'imperatore Massimiliano e i Cantoni svizzeri, per cui resta decisa di fatto la indipendenza della Confederazione svizzera dall'Impero.

1500, 14 luglio. A Buda, alleanza contro i Turchi fra Luigi XII, Vladislao II d'Ungheria e Boemia, e Giovanni Alberto di Polonia.

—— 11 novembre. Pace e confederazione fra Luigi XII e i re di Castiglia e d'Aragona.

1501, 13 novembre. A Trento, trattato di pace, confederazione e alleanza fra Luigi XII e l'imperatore Massimiliano, ove tra l'altre cose si conviene che l'imperatore concederà al re l'investitura del ducato di Milano, e Luigi soccorrerà Massimiliano contro i Turchi.

—— Lega tra i Veneziani, il papa, il re d'Ungheria contro i Turchi.

1502, 5 aprile. A Lione, pace fra Luigi XII e Ferdinando e Isabella a proposito del regno di Napoli, promettendo cedere gli uni e gli altri quel che vi possedessero al duca di Luxemburg, primogenito dell'arciduca, in occasione del suo matrimonio con Claudia di Francia.

1503, 11 aprile. Trattato d'Arona fra Luigi XII e i cantoni svizzeri d'Uri, Schwitz, Unterwald, ai quali il re cede in piena sovranità il contado di Bellinzona.

1503. Pace de'Veneziani coi Turchi.

1504, 22 settembre. A Blois, pace di Luigi XII con Massimiliano. L'imperatore promette investir il ducato di Milano al re francese, che cessa di proteggere l'elettor Palatino.

—— Confederazione tra esso Luigi e Massimiliano contro i Veneziani.

1505, 12 ottobre. A Blois, pace e alleanza fra Luigi XII e Ferdinando il Cattolico, stipulando il matrimonio di Germana di Foix nipote di Luigi con Ferdinando.

1508, 10 dicembre. A Cambray, alleanza di Luigi XII e Carlo d'Egmont duca di Gueldria, con Massimiliano e Carlo di Spagna.

—— Lega tra papa Giulio II, Luigi XII, Massimiliano e Ferdinando il Cattolico contro i Veneziani.

1511, 17 febbrajo. A Baden, lega ereditaria fra le Case d'Austria e Borgogna e i Cantoni svizzeri.

1512, 17 luglio. A Blois, alleanza e confederazione fra Luigi XII e Giovanni e Caterina di Navarra.

1513, 23 marzo. Pace e confederazione tra Luigi XII e i Veneziani, per ajutarsi reciprocamente a ricuperare quanto perdettero in Italia, cioè Francia il ducato di Milano, e Venezia le piazze di terraferma occupate dall'imperatore.

—— 13 settembre. Pace di Dijon tra Luigi XII e gli Svizzeri.

1514, 24 marzo. A Parigi, trattato di matrimonio tra Carlo di Spagna con Renata di Francia figlia di Luigi, che insieme regolano le differenze fra essi esistenti, e stipulano lega offensiva e difensiva.

—— 7 agosto. A Londra, pace tra Luigi XII e Enrico VIII d'Inghilterra.

1515, 5 aprile. Trattato di pace e commercio tra Francesco di Francia ed Enrico VIII.

—— 13 ottobre. A Viterbo, lega, confederazione e amicizia perpetua tra esso Francesco, papa Leone X, la repubblica di Firenze, il duca d'Urbino e Casa Medici.

1516, 11 marzo. A Cambray, alleanza contro i Turchi tra Francesco, Massimiliano e Carlo re di Spagna.

—— 13 agosto. A Noyon, pace tra Francesco e Carlo di Spagna, che contrae nozze con Luigia di Francia figlia del re.

—— 29 novembre. A Friburgo, alleanza perpetua tra Francia e i Cantoni Svizzeri e loro alleati, mediante settecentomila scudi che la Francia si obbliga a pagare agli Svizzeri.

1517. Finisce la guerra portata dalla lega di Cambray.

1518, 4 ottobre. A Londra, trattato tra Francesco e Enrico VIII, che restituisce alla Francia Tournay, Mortagne e Saint-Amand, e combinasi il matrimonio del delfino Francesco colla figlia d'Enrico VIII.

1519, 14 gennajo. A Saragozza, lega contro i Turchi tra Francesco, Enrico VIII e Carlo V imperatore.

1520, 7 giugno. Al campo fra Ardres e Guines, trattato di pace tra Francesco I e Enrico VIII, il quale promette restituire Boulogne per due milioni di corone d'oro.

—— 30 agosto. Alleanza tra Francesco I ed Enrico VIII per la liberazione del primo.

1525, 8 aprile. Pace di Cracovia tra la Polonia e la Prussia.

—— 11 agosto. A Toledo, tregua di tre mesi fra Carlo V, Francesco ed Enrico VIII, durante la quale la duchessa d'Alençon potrà andar in Spagna a trattare la liberazione del re.

1526, 14 gennajo. A Madrid, pace tra Francesco e Carlo V, compresa la liberazione del primo, il quale cede varie provincie e promette sposar Eleonora regina, vedova di Portogallo, sorella dell'imperatore.

—— 22 maggio. A Cognac, lega fra Clemente VII, Francesco, il ducato di Milano, le repubbliche di Firenze e di Venezia contro Carlo V.

1529, 3 agosto. A Cambray, pace tra Francesco e Carlo V; quegli rinunzia i diritti sul Milanese, sulle contee d'Asti, di Fiandra e d'Artois a favore di Carlo, che gli restituisce due figli, e desiste dalle pretensioni sulla Borgogna. Si pacifica anche l'Italia a Bologna.

1530. *Pace di religione* a Norimberga tra Protestanti e Cattolici: rinnovata il 1534, 39, 42, 44.

1531. Paci religiose fra i cantoni cattolici e i protestanti di Svizzera, dopo la guerra di Cappel.

1536. A Smalcalda, *lega protestante* fra i principi, elettori e città libere di Germania, di religione protestante.

1538, 10 giugno. A Norimberga, *lega cattolica* fra Carlo V, Ferdinando re dei Romani, gli elettori e i principi cattolici dell'impero.

—— 18 id. A Nizza, tregua di dieci anni tra re Francesco e Carlo V.

1542, 10 luglio. A Ragny, lega offensiva e difensiva tra re Francesco e Gustavo Wasa di Svezia contro Carlo V.

—— Lega offensiva e difensiva tra Carlo V e Enrico VIII contro re Francesco.

1544. Pace di Costantinopoli tra i Veneziani e i Turchi, i quali ottengono le due sole piazze che ai Veneziani restavano nella Morea.

—— 18 settembre. A Crespy, pace e alleanza tra Francesco e Carlo V.

1549, 24 marzo. Trattato fra Enrico II di Francia ed Edoardo VI d'Inghilterra per restituire Boulogne alla Francia.

—— 7 giugno. A Soletta, alleanza fra Enrico II e undici Cantoni svizzeri.

1551, 15 gennajo. Confederazione di Enrico II, Maurizio di Sassonia e altri principi e Stati alleati suoi, contro Carlo V.

1552, 20 aprile. Pace tra Enrico II e Giulio II papa.

1555, 21 settembre. Ad Augusta, *pace definitiva di religione* fra i Cattolici e i Protestanti di Germania; e la libertà germanica e la religione protestante sono mantenute contro Carlo V.

1559, 2 aprile. A Cateau-Cambrésis, pace fra Enrico II ed Elisabetta d'Inghilterra a proposito di Calais.

—— 3 aprile. Fra Enrico II e Filippo II di Spagna, per cui alla Francia restano Calais, Metz, Verdun, Toul; alla Spagna Thionville, Montmédy, e il contado di Charolais; il Monferrato al duca di Mantova, la Corsica ai Genovesi ecc.

1568, 2 marzo. A Longjumeau, pace fra i Cattolici e i Protestanti, detta la *piccola pace*, o *pace forzata*.

1570. Il papa, Filippo II e i Veneziani fanno lega contro i Turchi.

1574, 14 dicembre. A Torino, trattato fra Enrico III di Francia ed Emanuele Filiberto di Savoja, al quale sono restituiti Pinerolo, Savigliano ed altre piazze.

1576, 8 novembre. *Pacificazione di Gand*, fra i Paesi Bassi d'una parte, e dall'altra Guglielmo di Nassau principe d'Orange cogli Stati d'Olanda e Zelanda, per cacciar i soldati stranieri, rimettere l'antica forma di governo per via dell'assemblea degli Stati, sottoporre gli affari di religione alla discussione e alle leggi di ciascuna provincia, e riunire per sempre le quindici provincie de' Paesi Bassi all'Olanda e alla Zelanda, di cui è nominato governatore esso Guglielmo.

1578, 7 gennajo. Alleanza fra Elisabetta e gli Stati Generali de' Paesi Bassi.

1579, 29 gennajo. A Utrecht, unione e alleanza perpetua fra le provincie e città d'Olanda, Zelanda, Utrecht e le altre che furono poi dette Provincie Unite.

1587, 12 maggio. A Lucerna, alleanza tra Filippo II di Spagna e i Cantoni cattolici.

1595. Pace de' Veneziani co' Turchi.

1596, 14 maggio. A Greenwich, confederazione d'Enrico IV ed Elisabetta d'Inghilterra contro Filippo II.

—— 31 ottobre. All'Aja, alleanza di essi colle Provincie Unite.

1598, 2 maggio. Pace di Vervins fra Enrico IV, Filippo II e Carlo Emanuele di Savoja.

1601, 17 gennajo. A Lione, trattato fra Enrico IV e Carlo Emanuele di Savoja pel cambio del marchesato di Saluzzo colla Bresse, il Bugey, Valromay e Gex.

1602. Trattato d'alleanza fra la repubblica di Venezia e i Grigioni.

—— 21 luglio. Trattato di San Giuliano fra Carlo Emanuele e Ginevra.

1603, 30 luglio. A Hamptoncourt, alleanza fra Enrico IV e Giacomo re d'Inghilterra per difesa de' Paesi Bassi contro Spagna.

1604, 12 ottobre. A Parigi, trattato per ristabilire il commercio fra Enrico IV e il re di Spagna.

1607, 28 aprile. A Venezia, si promulga l'accomodamento delle lunghe quistioni con papa Paolo V.

1609, 12 aprile. A Anversa, tregua di dodici anni tra Filippo III cogli arciduchi Uberto e Isabella e le Provincie Unite de' Paesi Bassi per interposto dei re di Francia e

d'Inghilterra; ove è riconosciuta l'indipendenza d'esse Provincie, e restituite alla Casa di Nassau le sue possessioni nelle terre della Monarchia spagnuola.

1610, 25 aprile. A Brussl, trattato fra Enrico IV e Carlo Emanuele di Savoja per conquistare il Milanese; e lega offensiva e difensiva contro il re di Spagna.

1617, 26 settembre. A Madrid, pace fra Mattia imperatore di Germania e Ferdinando arciduca d'Austria da una parte, e la repubblica di Venezia dall'altra.

1618. Pace dei Veneziani cogli Austriaci dopo la guerra per gli Uscocchi.

1623, 16 giugno. Pace, amicizia e commercio tra re Giacomo e Michele III Fedorovitz.

1625, 24 dicembre. All'Aja, trattato di Luigi XIII colle Provincie Unite, perchè spediscano venti vascelli contro Genova.

1626. Trattato tra Francia e Spagna per gli affari di Valtellina.

1629. Pace di Susa fra Luigi XIII e Carlo Emanuele di Savoja.

—— 8 aprile. A Venezia, confederazione per sei anni fra Urbano VIII, Luigi XIII, la repubblica di Venezia e il duca di Mantova, per difendersi contro Casa d'Austria.

—— 12 e 22 maggio. Pace di Lubeka tra Ferdinando II imperatore di Germania e Cristiano IV re di Danimarca, che mette fine al periodo danese della guerra dei Trent'anni.

—— 12 novembre. A Mosca, trattato d'alleanza e di commercio fra Luigi XIII e Michele Fedorovitz.

1630, 17 giugno. Rinnovata alleanza fra i Paesi Bassi e Luigi XIII, che donerà a quelli per sette anni un milione di lire l'anno.

—— 23 ottobre. Pace di Ratisbona fra Luigi XIII e Ferdinando II, che mette fine alla guerra per la successione dei ducati di Mantova e di Monferrato.

1630, 15 novembre. A Madrid, pace fra re Carlo d'Inghilterra e Filippo IV di Spagna.

1631, 13 gennajo. Trattato fra Luigi XIII e Gustavo Adolfo per difendere la Germania.

—— 7 febbrajo. All'Aja, trattato di commercio fra la Persia e le Provincie Unite.

—— 6 aprile. Pace di Cherasco sulla successione di Mantova.

—— 17 settembre. Pace tra Luigi XIII e l'imperatore di Marocco.

1632, 6 gennajo. Pace di Vico fra Luigi XIII e Carlo III duca di Lorena, per cui resta in mano del re per tre anni la piazza di Marsal.

—— 14 febbrajo. A Vienna, alleanza di sei anni tra Ferdinando II e Filippo IV contro Gustavo Adolfo.

—— 29 marzo. A San Germano in Laja, trattato fra Luigi XIII e Carlo di Spagna per la restituzione della Nuova Francia, dell'Acadia e del Canadà, e il ristabilimento del commercio.

1633, 15 settembre. A Francoforte sul Meno, confederazione tra Luigi XIII e Cristina di Svezia per difesa della Germania.

1634, 20 marzo. A Lucerna, alleanza di Filippo IV coi Cantoni svizzeri.

—— 15 aprile. All'Aja, trattato fra Luigi XIII e i Páesi Bassi.

—— 20 settembre. A Francoforte, alleanza fra Luigi e gli Stati calvinisti dei circoli di Franconia, Svevia, Reno.

—— 1 novembre. A Parigi, confederazione tra Luigi e varj principi di Germania.

1635, 8 febbrajo. Alleanza di Parigi fra esso Luigi e le provincie Unite contro Filippo II e Ferdinando II d'Austria; divisione dei Paesi Bassi spagnuoli.

—— 30 maggio. Pace di Praga tra Ferdinando III e l'elettore di Sassonia; la Lusazia ceduta all'elettore, che rinunzia all'alleanza della Svezia; libertà di religione.

—— 11 luglio. A Rivoli, trattato d'alleanza fra Luigi XII e Vittorio Amedeo di Savoja per conquistare il ducato di Milano.

—— 27 ottobre. A San Germano in Laja, trattato fra Luigi XII e Bernardo duca di Weimar, come generale in capo delle forze de' principi e Stati confederati di Germania, per levare e mantenere diciottomila uomini, mediante un annuo sussidio di quattro milioni. Gli articoli segreti portano che il duca, non ostante il trattato, riconoscerà l'autorità del re sopra quella di tutti e lo servirà col suo esercito verso e contro tutti.

1636, 20 marzo. A Wismar, alleanza fra Luigi XIII e Cristina di Svezia per la libertà di Germania.

1636, 16 aprile. All'Aja, confederazione fra esso Luigi e i Paesi Bassi, rinnovata con trattati successivi.
1638, 5 giugno. A Torino, lega offensiva e difensiva fra Luigi XIII e la reggente di Savoja contro Spagna.
1639, 3 settembre. Capitolato di Milano fra il re di Spagna e i Grigioni, che mette fine alla guerra di Valtellina, questa restituendo ai Grigioni.
1640, 11 settembre. A Stockolm, alleanza fra Cristina di Svezia e i Paesi Bassi.
—— 16 dicembre. A Barcellona, confederazione tra Luigi XIII, il principato di Catalogna, e le contee di Rossiglione e Cerdagna contro il re di Spagna.
1641, 30 gennajo. A Amburgo, trattato di pace perpetua fra Luigi XIII e Cristina.
1642, 29 gennajo. A Londra, trattato di pace e di commercio fra Carlo II e Giovanni IV.
1643, 26 maggio. Lega fra Venezia, Toscana e Modena.
—— 30 dicembre. A Parigi, trattato di commercio fra Luigi XIV e il duca di Curlandia.
1644 febbrajo e marzo. Trattato fra esso Luigi e i Paesi Bassi.
—— 31 marzo. A Ferrara, per mediazione di Luigi di Francia, pace tra Urbano VIII e Odoardo Farnese duca di Parma, e fra quello e i principi confederati d'Italia.
1645, 3 aprile. Al Valentino, trattato fra Luigi XIV e la duchessa regnante di Savoja per la restituzione di molte piazze che il re aveva in Piemonte.
1647, 1 settembre. A Genova, alleanza fra esso Luigi e Francesco duca di Modena.

A questo punto comincia una politica nuova nei trattati, divenuti d'interesse più generale, e conformantisi a un sistema d'equilibrio, pel quale si cercò conservare la pace in Europa col tener la bilancia fra i varj Stati, e così proteggere i deboli contro i forti. Per meglio seguire quella complicazione di alleanze e trattati e guerre, gioverà distinguere gli Stati del Nord da quelli della restante Europa.

Trattati fra le potenze del Nord.

Solo al tempo della guerra dei Trent'anni le potenze settentrionali ebbero influenza negli affari generali d'Europa, e tra esse presero ad equilibrarsi. Da prima prevalsero la Danimarca e la Norvegia, poi la Polonia, indi la Svezia, infine la Russia. Primo incentivo di divisione fra quelle potenze fu la navigazione del Sund e del mar Baltico; poi il possesso della Livonia, disputata fra Danimarca, Svezia, Russia, Polonia.

1561, 28 ottobre. Trattato di Vilna, per cui la Livonia si sottomette alla Polonia; la Curlandia è eretta in ducato a favore di Gotardo Kettler, ultimo gran maestro di Livonia.
1570, 31 dicembre. Pace di Stettin. Il re di Danimarca riconosce l'intera indipendenza della Svezia, e questa rinunzia alla Norvegia, a Jempteland, Herdalen, Scania, Halland, Gothland ecc.
1582, 15 gennajo. Pace di Kiwerowa-Horka, fra Russi e Polacchi: lo czar cede ai Polacchi tutte le piazze che possedeva in Livonia.
1595, 18 maggio. Pace di Teusin. La Svezia conserva l'Estonia, e la Russia è costretta rinunziare ai suoi divisamenti sulla Livonia, divisa allora fra Svezia e Polonia.
1609, 28 febbrajo. A Wiburg, trattato d'alleanza fra lo czar Basilio V e la Svezia; a questa sono cedute Kexholm e la Carelia russa.
1613, 20 gennajo. Pace di Siorod fra Svezia e Danimarca, cedendo a questa una porzione della Lapponia.
1617, 1 febbrajo. Pace di Stolbova tra la Svezia e la Russia, cedendo a quella l'Ingria e la Carelia; Novogorod è restituito alla Russia.
1618. Pace fra Gustavo Adolfo di Svezia e Michele III Federovitz di Russia, ove sono rese alla Svezia la Livonia, l'Ingria, la Carelia; e la Polonia ottiene Smolensko, la Servia e Cernikof.
1634, 15 giugno. Pace di Wiazam fra Russi e Polacchi, ai quali son ceduti Smolensko, Cernikof, Novogorod-Severskoi.
1635, 12 settembre. Tregua di Stumdorf tra la Svezia e la Polonia per ventisei anni; restituite le piazze della Prussia.

1645, 23 agosto. Pace di Bromsebro fra la Danimarca e la Svezia; cedute Jempteland, Herdalem, Halland, Gotmand; Oesel, e l'immunità del Sund alla Svezia.

1655, 27 luglio. All'Aja, alleanza difensiva tra l'elettore di Brandeburgo e gli Stati Generali.

1656, 17 gennajo. Trattato di Königsberg: l'elettore Federico Guglielmo come duca di Prussia rinunzia al legame vassallatico che univa il suo ducato alla Polonia, e riconosce la superiorità della Svezia.

—— 15 giugno A Marienburg, alleanza fra Carlo Gustavo e Federico Guglielmo.

—— 21 settembre. A Elbing, alleanza fra Carlo Gustavo e le Provincie Unite.

—— 20 novembre. Trattato di Labiau, che annulla il legame vassallatico del ducato di Prussia verso la corona di Svezia.

1657, 27 maggio e 28 luglio. Alleanza fra la Polonia, l'imperatore e la Danimarca contro la Svezia.

—— 19 settembre. Trattato di Welau: la sovranità della Prussia ducale è riconosciuta dal re e dalla repubblica di Polonia.

1658, 7 gennajo. A Colonia, alleanza fra Federico III e Federico Guglielmo elettore di Brandeburgo contro la Svezia.

—— 8 maggio Pace di Roskild tra la Svezia e la Danimarca, cedendo alla Svezia la Scania, Bleckingia, Drontheim, Bornholm ecc.

—— 12 maggio. Trattato di Copenaghen: il re di Danimarca riconosce la sovranità del ducato di Schleswig.

1660, 3 maggio. Pace d'Oliva, celebre nella storia del Nord, quanto quella di Westfalia nella storia del mezzodì d'Europa. Essa segna la decadenza della Polonia, e l'inalzamento della Svezia, che da quel punto compare come grande potenza. Fu condotta da molti trattati anteriori, coll'interposizione di potenze forestiere: la conchiusero Svezia, Polonia, l'imperatore e l'elettore di Brandeburgo; alla Svezia fu ceduta la Livonia transduniana; Casimiro di Polonia rinunzia ogni pretensione sulla Svezia, la quale abbandona le conquiste di Carlo Gustavo in Polonia e la Prussia Reale.

—— 27 id. Pace di Copenaghen che conferma quella di Roskild, salvo che Drontheim è reso alla Danimarca; si conferma la sovranità dello Schleswig.

—— 17 ottobre. Al campo di Cudnow, trattato di pace fra la Polonia e i Cosacchi di Zaporou, i quali rinunziano alla protezione dello czar di Moscovia, e si sottomettono alla dominazione del re di Polonia, obbligandosi inoltre a ritirare dai Moscoviti le piazze dell'Ucrania.

1666, 25 ottobre. All'Aja, quadruplice alleanza tra Federico III re di Danimarca, Federico Guglielmo elettore di Brandeburgo, le Provincie Unite, e i principi Giorgio Guglielmo ed Ernesto Augusto di Brunswick-Luneburg, per reciproca difesa e sicurezza.

1667, 18 ottobre. A Podjabec, pace tra la Polonia e i Tartari della Crimea.

1672, 9 aprile. Pace di Mosca fra la Russia e la Polonia.

1676, 5 febbrajo. Pace di Zell tra Francia, Svezia, e i duchi di Brunswick-Luneburg, restituendo Brema alla Svezia.

—— 25 dicembre. A Copenaghen, alleanza fra il re di Danimarca e l'elettore di Brandeburgo contro la Svezia.

1679, 24 marzo. Pace di Nimega tra la Francia e il vescovo di Munster.

—— 29 giugno. Pace di San Germano in Laja tra Francia, Svezia e l'elettore di Brandeburgo, restituendo la Pomerania svedese.

—— 2 settembre. Pace di Fontainebleau tra la Francia e la Danimarca; restituite Wismar, l'isola di Rugen, le città di Svezia; ripristinando il duca d'Holstein-Gottorp.

—— 26 id. Pace di Lunden fra la Svezia e la Danimarca; il duca d'Holstein-Gottorp rimesso nel ducato di Schleswig.

1689, 30 giugno. Pace d'Altona.

—— 16 luglio e 11 novembre. Alleanza di Pietro il Grande coi re di Danimarca e Polonia contro la Svezia.

1700, 18 agosto. Pace di Travental fra Svezia e Danimarca.

1705, 18 novembre. Pace di Varsavia tra Polonia e Svezia; alleanza perpetua contro Augusto II.

1706, 24 settembre. Pace di Altranstadt fra Carlo XII e Augusto II, che rinunzia al trono di Polonia.

1713, 6 ottobre. Trattato di Schwed tra il re di Prussia e gli alleati del Nord: la città di Stettin e parte della Pomerania svedese sono date al re di Prussia.

1719, 20 novembre. Pace di Stockolm fra l'Inghilterra e la Svezia, cedendo i ducati di Brema e di Verden al re d'Inghilterra.

1720, 21 gennajo. A Stockolm, alleanza difensiva tra la Svezia e la Gran Bretagna, e tra la Svezia e la Prussia, alla quale sono cedute Stettin e il distretto di Pomerania fra l'Oder e la Peene.

—— 3 giugno, 30 luglio. Pace di Stockolm e di Friedrichsburg fra la Svezia e la Danimarca: questa cede a quella la città di Wismar e tutte le sue conquiste in Pomerania fin alla Peene; la Svezia rinunzia all'immunità del Sund e alla protezione del duca di Holstein Gottorp.

—— 30 agosto. Pace di Mystadt fra Pietro il Grande e la Svezia; alla Russia rimangono la Livonia, l'Estonia, l'Ingria, la Carelia, restituendo la Finlandia.

1724, 24 marzo. Russia e Svezia a Stockolm alleansi in favore del duca di Holstein-Gottorp; Carlo VI vi accede il 1726, 21 aprile.

1727, 16 aprile. A Copenaghen, alleanza tra Francia, Inghilterra, Danimarca.

1732, 26 maggio. Trattato di Copenaghen fra l'imperatore, la Russia e il re di Danimarca per garentire la Prammatica sanzione, e per gli affari di Holstein.

1734, 5 ottobre. Alleanza difensiva tra Francia, Svezia, Danimarca.

1743, 7 agosto. Pace d'Abo tra Russia e Svezia, cedendo a quelle la Finlandia di là dal fiume Kimene.

1747, 25 maggio. A Stockolm, trattato d'alleanza difensiva tra Svezia e Prussia.

1750, 25 aprile. Trattato di Copenaghen fra la Svezia e la Danimarca sugli affari dell'Holstein.

1767, 22 aprile. Trattato provvisorio di Copenaghen fra Russia e Danimarca. Caterina II a nome di suo figlio rinunzia alla porzione ducale dello Schleswig occupata dal re di Danimarca, e al ducato di Holstein Gottorp; riceve in cambio i contadi di Oldenburg e di Delmenhorst.

1768, 24 febbrajo. A Varsavia, trattato di pace e d'alleanza fra la Russia e la Polonia sull'affare dei dissidenti e la costituzione della repubblica.

1772, 5 agosto. Trattato di Pietroburgo fra Austria, Russia, Prussia per lo smembramento della Polonia: prendendosi dalla Prussia la Prussia polacca colla più parte del ducato di Posen; dall'Austria i regni di Galizia e Lodomiria; dalla Russia la Livonia polacca con parta della Lituania.

1773, 18 settembre. Trattato a Varsavia, del re e della repubblica polacca colle tre potenze dividenti, intorno allo spartimento della Polonia.

1775, 1 giugno. Il trattato di Czarkoe-Selo fra il principe di Russia e il re di Danimarca conferma quello del 1767.

—— 10 luglio. Trattato di Rendsburg: il duca di Holstein Gottorp è dal re di Danimarca costretto a rinunziare alla sovranità dello Schleswig.

1791, 19 ottobre Trattato d'amicizia e unione fra la Svezia e la Russia.

1793, 13 luglio. A Grodno, trattato fra la Russia e la Polonia, la quale cede all'altra la metà della Lituania.

—— 25 settembre. Ivi, i Polacchi cedono alla Prussia parte della gran Polonia, colle città di Danzica e Thorn.

—— 14 ottobre. Ivi, Caterina II di Russia s'allea colla repubblica di Polonia.

1809, 17 settembre. A Friedrickshamm, pace tra la Svezia e la Russia: quella abbandona la Finlandia e Torneo, e chiude i suoi porti agl'Inglesi; questa restituisce la isole di Aland.

—— 10 dicembre. A Junkoping, pace tra la Svezia e la Danimarca.

1814, 14 gennajo Trattato di Kiel fra l'Inghilterra, la Svezia e la Danimarca. Gl'Inglesi rendono ai Danesi tutte le colonie a lor tolte, eccetto l'isola di Helgoland; la Da-

nimarca prende parte attiva nella guerra contro la Francia, e cede la Norvegia alla Svezia.
1814, 8 febbrajo. A Annover, pace fra Danimarca e Russia.
—— 25 agosto. A Berlino, pace fra la Prussia e la Danimarca.

Trattati fra i Turchi e i principi cristiani.

1573. Pace fra i Veneziani e i Turchi, che restano padroni dell'isola di Cipro.
1621. Pace fra Sigismondo III di Polonia e Otman II granturco.
1639 settembre. Pace fra Amurat IV e Venezia.
1642, 23 marzo. » tra Ferdinando III d'Ungheria e Ibrahim.
1662, 17 settembre. A Temeswar pace di vent'anni fra Leopoldo di Germania e Maometto IV, cedendo alla Porta la fortezza di Neubensel e di Granvaradino.
1669, 5 settembre. Pace di Candia fra Maometto IV e Venezia.
1672, 18 ottobre. » tra la Polonia e i Turchi.
1676, 16 ottobre. » di Zuravno tra la Polonia e Maometto IV: cessione di Kaminiec e della Podolia ai Turchi.
1680 marzo. Tregua di dodici anni fra' Turchi e la Russia.
1683, 31 marzo. Alleanza di Varsavia tra l'imperatore e la Polonia contro i Turchi: vi accede Venezia il 5 marzo 1684.
1698, 25 dicembre. A Carlowitz, tregua di due anni fra Pietro il Grande e Mustafà II; lo czar conserva Azof e le sue dipendenze.
1699, 26 gennajo. Pace di Carlowitz fra la Porta da una parte, e dall'altra l'imperatore di Russia, la repubblica di Polonia e di Venezia. All'imperatore restano la Shiavonia, la Transilvania, l'Ungheria, eccetto Temeswar e Belgrado; Venezia conserva la Morea; i Turchi restituiscono Caminiec, coll'Ucrania e la Podolia, in cambio della Moldavia; la Russia conserva Azof.
1700, 13 luglio. A Costantinopoli, tregua di trent'anni fra Pietro il Grande e i Turchi; i Russi conservano Azof e la libertà del mar Nero.
1711, 21 luglio. Pace di Falczi sul Prut fra Russi e Turchi, per cui Pietro il Grande restituisce Azof e il suo territorio.
1712, 15 aprile. A Costantinopoli, pace e amicizia fra la Porta e la Russia.
1713, 24 giugno. Pace d'Andrinopoli per venticinque anni fra la Russia e la Porta.
1716, 9 aprile. Alleanza dell'imperatore Carlo VI coi Veneziani contro i Turchi.
1718, 21 luglio. Pace di Passarowitz fra l'imperatore, i Veneziani e i Turchi, che cedono Temeswar, Belgrado, parte della Servia, della Valachia e della Bosnia.
1720, 16 novembre. A Costantinopoli, pace perpetua fra Russi e Turchi.
1739, 18 ottobre. Pace di Belgrado fra l'imperatore di Russia e Mahmmud. Restituiscono, l'imperatore Belgrado, la Servia, la Valachia, la Bosnia; e i Turchi le nuove conquiste, e rinunziano al mar Nero.
1774, 21 luglio. Pace di Kutschouc-Kaynardgi fra Russi e Turchi. I Tartari di Crimea e del Cuban sono dichiarati indipendenti; piena libertà di commercio e navigazione ai Russi, che rimangono signori delle città di Kinbourn, d'Azof, di Kertsch, di Yenikale, rendendo ai Turchi la Bessarabia, la Moldavia; è riconosciuta e garantita la divisione della Polonia.
1784, 8 gennajo. A Costantinopoli, pace fra la Porta e la Russia: i Turchi rinunziano alla Crimea, all'isola di Taman e a parte del Cuban, ceduto alla Russia.
1790, 17 agosto. Pace fra l'Ungheria e la Porta, alla quale son rese tutte le conquiste fatte dalla prima.
1791, 4 agosto. Pace di Sistova tra la Porta e l'Austria, che restituisce Belgrado e tutte le conquiste.
1792, 5 gennajo. A Jassy, pace definitiva tra la Russia e la Porta, che cede ai Russi Oczakof, e determina i limiti fra i due paesi.

Da quel tempo la Turchia prende parte agli avvenimenti generali d'Europa e ai loro trattati.

Trattati che costituirono il sistema politico dell'Europa meridionale e occidentale.

1648, 24 ottobre. Trattato di Westfalia. Dopo la guerra dei Trent'anni, si stabilì che per la pacificazione generale si terrebbe un congresso a Osnabruck e a Munster; divisione fatta per evitare al nunzio apostolico di concorrere coi ministri delle potenze protestanti, e le quistioni di presidenza tra Svezia e Francia. Il congresso fu aperto l'11 dicembre 1644. Si divisero le cose da trattarsi in affari dell'Impero — soddisfazione delle corone — garanzia della pace — esecuzione della pace.

Affari dell'impero. Abbracciavano *a)* l'*amnistia*, vero oblio di tutti i fatti durante la guerra, con restituzione agli spossessati.

b) Disposizioni religiose. Confermando la pace di Augusta, e per l'avvenire prendendo a regola la perfetta uguaglianza fra le varie religioni; estesi ai Riformati i vantaggi accordati ai Cattolici; sospesa la giurisdizione ecclesiastica, qualunque sia, e il diritto diocesano da Stato cattolico a protestante o fra due Stati protestanti; tutte le deputazioni dell'Impero saranno composte di deputati in egual numero delle due religioni; dei cinquanta assessori della Camera imperiale, ventiquattro saranno protestanti; nel Consiglio aulico vi saranno pari giudici dell'una e dell'altra religione.

c) Disposizioni costituzionali. In qualunque deliberazione su affari dell'Impero si prenderà sempre il libero consenso degli Stati raccolti in dieta, i quali sono conservati in perpetuo nell'esercizio della superiorità territoriale e degli altri diritti e privilegi che godeano precedentemente; la superiorità territoriale è dichiarato estendersi sull'ecclesiastico come sul politico e il temporale; libero agli Stati di far alleanze tra loro o colle potenze straniere, per la conservazione e sicurezza propria, purchè non siano contro l'imperatore o l'Impero, nè contro la pace pubblica o la pace di Westfalia; le città libere e immediate godranno, tanto alla dieta generale dell'Impero che alle diete particolari de' Circoli, una voce deliberativa, di forza eguale a quella degli altri Stati dell'Impero.

Soddisfazione delle corone. È ceduta alla Francia la sovranità dell'Impero sui tre vescovadi di Metz, Toul, Verdun e loro distretti; la sovranità e i diritti dell'Impero sulla città di Pinerolo; il vecchio Brisach col suo territorio e i villaggi dipendenti; il diritto di guarnigione in Philippsburg; il landgraviato dell'alta e bassa Alsazia col Sundgau; e la prefettura delle città imperiali d'Alsazia, Haguenau, Colmar, Schelestadt, Wissemburg, Landau, Oberhenheim, Rosheim, Munster, Kaiserberg, Turingheim.

Francia restituisce a Casa d'Austria le città forestiere, il contado di Hohenstein, la Foresta Nera, il Brisgau, e tutto l'Ortenau. Il commercio sulle due rive del Reno è libero come la navigazione di esso fiume. La Francia pagherà tre milioni di tornesi all'arciduca Ferdinando Carlo per le cessioni fattele in forza del trattato.

Alla Svezia si cede la Pomerania citeriore e parte dell'ulteriore, nominatamente la città di Stettin e l'isola di Wollin; l'aspettativa dell'intera Pomerania e del vescovado di Camin all'estinguersi de' maschi nella Casa di Brandeburgo; l'isola di Rugen a titolo di principato, Wismar, l'arcivescovado di Brema come ducato, e il vescovado di Verden come principato. La Svezia terrà tutti i suoi Stati come feudi perpetui e immediati, e come Stato d'Impero, con diritto di sedere e triplice voto alla dieta per Brema, Verden e la Pomerania.

Alla Casa di Brandeburgo, per la parte di Pomerania che cede alla Svezia, si danno i vescovadi di Camin, di Minden e di Halberstadt colla contea di Hohenstein, a titolo di principato e feudi dell'Impero, con diritto di sedere, e voce alla dieta, e l'aspettativa pel ducato di Magdeburg.

Alla Casa di Mecklemburg si danno i vescovadi di Schwerin e Ratzeburg in compenso di Wismar.

Alle Case d'Annover, di Assia Cassel e alla milizia svedese sono dati altri compensi.

L'elettore Palatino è rimesso ne' suoi dominj, eccetto l'alto Palatinato lasciato alla Baviera.

Riconosciuta l'indipendenza della Svizzera e delle Provincie Unite.

Garanzia della pace. Le parti contraenti garantiscono la conservazione della pace, e si obbligano ad unire le proprie armi contro chi la violasse.

Esecuzione della pace. L'imperatore pubblicherà la pace mediante un editto che ingiunga d'osservarla.

Molte difficoltà nascevano per l'esecuzione di questa pace, onde Carlo Gustavo e il principe Piccolomini, generali in capo, tennero un congresso sul ponte di Praga al dicembre 1648, e l'anno seguente fu pubblicato un nuovo editto di pacificazione. Finalmente in un congresso a Norimberga si fissò un termine per vuotare le piazze e far le restituzioni, a misura delle quali le truppe forestiere uscirono dall'Impero gli anni 1650 e 51. Il papa protestò formalmente contro la pace, gli Spagnuoli fecer altrettanto per l'Alsazia ceduta alla Francia; laonde i Francesi ritennero il pagamento dei tre milioni stipulati per Casa d'Austria, e che fu fatto solo dopo la pace de' Pirenei (1659), per un nuovo trattato sottoscritto a Parigi il 16 dicembre 1668.

1649, 9 ottobre. All'Aja, trattato d'alleanza difensiva tra Federico III di Danimarca e le Provincie Unite.

1654, 5 aprile. A Westminster, pace e unione fra Cromwell e le Provincie Unite.

—— 11 aprile. A Upsal, pace fra Cromwell e Cristina di Svezia.

—— 10 luglio e 15 settembre. A Westminster, pace fra Cromwell e Giovanni IV di Portogallo, e fra Cromwell e Federico III di Danimarca.

—— 28 novembre. A Staden, pace fra Carlo Gustavo di Svezia e la città di Brema.

1655, 10 maggio. A Parigi, trattato di marina fra Luigi XIV e le città anseatiche.

—— 3 novembre. A Westminster, pace tra la Francia e la repubblica d'Inghilterra, Scozia, Irlanda.

1656, 7 marzo. A Baden, pace fra i Cantoni cattolici e i protestanti svizzeri.

1657, 23 marzo. Alleanza di Parigi tra Francia e l'Inghilterra contro Spagna.

—— 25 id. A Sale, pace fra questa città e le Provincie Unite.

1659. Trattato de' Pirenei. Dopo le turbolenze di Germania erano durate le ostilità fra Spagna e Francia, finchè l'essersi a questa alleato Cromwell, scoraggiò la Spagna, che l'8 maggio 1659 firmò una sospensione d'armi e preliminari di pace. Questa fu conchiusa dal cardinale Mazarino per la Francia, e da don Luigi de Haro per la Spagna nell'Isola de' Fagiani in mezzo allla Bidassoa, e firmata nella 24ª conferenza il 7 novembre.

Si rinnovano i trattati di commercio e d'amicizia. Francia conserva tutto l'Artois, eccetto Saint-Omer e Aire; nella Fiandra, Gravelines, Bourbourg e Saint-Venant; nell'Hainaut, Landrecy e il Quesnoy; nel Luxemburg, Thionville, Montmédy; oltre Marienburg, Philippeville e Avesnes. I Pirenei resteranno confine tra i due Stati. La Spagna rinunzia ai diritti sull'Alsazia e sul Sundgau. Il duca di Lorena è rimesso; ma il ducato di Bar, il contado di Clermont e Moyenvic sono trasferiti da lui alla corona di Francia. Sono riservati i diritti del re di Francia sulla Navarra; i duchi di Savoja e Modena, alleati della Francia contro Spagna, restituiti nello stato primitivo.

1661, 15 febbrajo. Pace e alleanza fra Carlo II d'Inghilterra e Federico III di Danimarca.

—— 28 id. Pace di Parigi fra Luigi XIV e Carlo III di Lorena. La Francia restituisce il ducato di Bar, e serba Strasburg, Phalsburg, e la libera comunicazione di Metz in Alsazia.

—— 20 luglio. A Westminster, alleanza fra Carlo II e l'elettorale di Brandeburgo.

—— 6 agosto. Pace dell'Aja tra Portoghesi e Olandesi, rinunziando questi alle pretensioni sul Brasile.

—— 21 ottobre. Alleanza fra Carlo II d'Inghilterra e Carlo XI di Svezia; poi fra esso e Federico III di Danimarca.

1662, 9 febbrajo. Trattato di Montmartre fra Luigi XIV e Carlo III di Lorena, per cui la Lorena è ceduta alla Francia.

—— 1 marzo. Pace fra le Provincie Unite e Tunisi.

—— 27 aprile. A Parigi, trattato di confederazione commerciale e navigazione fra Luigi XIV e le Provincie Unite.

1662, 3 maggio. Pace tra l'Inghilterra e Algeri.
—— 14 settembre. A Wiltthal, pace e alleanza fra Carlo II e le Provincie Unite.
—— 8 ottobre. Pace fra l'Inghilterra e Tripoli, e fra esse e Tunisi.
—— 27 id. A Londra, trattato fra Luigi XIV e Carlo II per la città di Dunkerque, ch'è venduta al re di Francia colle sue dipendenze, munizioni e artiglieria per cinque milioni.
—— 22 novembre. Pace fra le Provincie Unite e Algeri.
—— 30 dicembre. A Stockolm, trattato di commercio tra Francia e Svezia.
1663, 3 agosto. A Parigi, trattato d'alleanza e commercio fra Luigi XIV e Federico III.
—— 30 id. A Metz, trattato di Marsal tra Luigi XIV e il duca di Lorena.
—— 4 settembre. A Soletta, alleanza fra Luigi XIV e i tredici Cantoni elvetici.
1664, 12 febbrajo. Pace di Pisa fra Luigi XIV e papa Alessandro VII.
—— 16 aprile. A Ratisbona, alleanza fra Luigi XIV e l'elettore di Sassonia.
1665, 16 febbrajo. A Cleves, alleanza difensiva delle Provincie Unite coll'elettore di Brandeburgo.
—— 18 aprile. Col vescovo di Munster.
—— 23 id. A San Germano in Laja, trattato fra Luigi XIV e l'elettore di Colonia.
—— 17 maggio. Pace tra la Francia e Algeri.
—— 22 id. A Quebec, pace della Francia cogli Irochesi Tsonnontuani; e 12 luglio, cogli Irochesi Annointi; e 13 dicembre, cogli Irochesi Annontagui.
1666, 25 novembre. Alla Goletta, pace tra la Francia e Tunisi.
1667, 31 maggio. A Lisbona, lega offensiva e difensiva tra Luigi XIV e Alfonso VI di Portogallo contro il re di Spagna.
—— 18 luglio. All'Aja, pace tra Carlo IX di Svezia e le Provincie Unite.
—— 21-31 luglio. Pace di Breda fra Luigi XIV e Carlo II d'Inghilterra, fra l'Inghilterra e le Provincie Unite, fra l'Inghilterra e la Danimarca; restituendo alla Francia e all'Inghilterra tutto quanto le era stato tolto.
1668, 13 febbrajo. Pace di Lisbona fra Spagna e Portogallo, in guerra dopo la rivoluzione del 1640. Gli Spagnuoli trattano col re di Portogallo come con principe sovrano e indipendente, e si restituisce d'ambe le parti il tolto durante la guerra.
—— 28 id. Triplice alleanza fra l'Olanda, l'Inghilterra e la Svezia contro Luigi XIV per la conservazione de' Paesi Bassi spagnuoli.
—— 15 aprile. A San Germano, triplice alleanza fra l'Inghilterra, Francia e Olanda per rimetter pace tra Spagna e Francia.
—— 2 maggio. Pace d'Aquisgrana. Aggiudicavansi al re di Francia le conquiste da lui fatte durante la campagna del 67, cioè Charleroi, Bing, Ath, Douai, Tournai, Oudenard, Lille, Armentieres, Courtrai, Bergues, Furnes e loro dipendenze; Francia restituiva la Franca Contea alla Spagna. In un trattato particolare, sottoscritto all'Aja il 7 maggio 1669, l'Inghilterra, la Svezia e l'Olanda si mettevano garanti di questa pace.
1669, 7 maggio. Pace dell'Aja fra il Portogallo e l'Olanda; questa conserva le conquiste fatte nell'India.
—— 19 settembre. A Firenze, trattato d'amicizia e commercio fra l'Inghilterra e la Savoja.
1670, 6 giugno. Pace di Vossen tra Luigi XIV e l'elettore di Brandeburgo.
—— 30 agosto. All'Aja, alleanza fra l'Olanda, l'imperatore e la Spagna contro Francia. Il 6 ottobre vi si unisce Carlo III di Lorena.
1671, 17 luglio. A Sassenberg, trattato d'alleanza fra l'imperatore Leopoldo I e il vescovo e principe di Munster per difesa della libertà germanica, e mantenere la pace di Westfalia.
—— 1 novembre. A Vienna, alleanza fra Luigi XIV e l'imperatore Leopoldo.
1672, 9 aprile. Pace di Mosca fra la Russia e la Polonia.
—— giugno. » della Francia con Tunisi, e dell'Inghilterra con Algeri.
—— 16 luglio. Al campo di Hesuriek, stretta unione fra Luigi XIV e Carlo II contro le Provincie Unite, obbligandosi a non conchiuder pace o tregua se non di comune accordo.
—— 25 id. All'Aja, alleanza fra l'imperatore Leopoldo e le Provincie Unite.

1674, 19 gennajo. Pace di Westminster fra l'Inghilterra e l'Olanda.

—— 22 aprile e 11 maggio. A Colonia, pace fra l'Olanda e il vescovo di Munster, e fra l'Olanda e l'elettore di Colonia.

Seguirono particolari trattati di confederazione, assistenza e difesa tra Leopoldo, Carlo II, l'Olanda, i duchi di Brunswick e Luneburgo, l'elettore di Brandeburgo e Cristiano V.

1675, 10 luglio. Trattato di Rendsburg, ove il duca di Holstein-Gottorp è forzato del re di Danimarca a rinunziare alla sovranità dello Schleswig.

1676, 23 maggio. Trattato fra Luigi XIV e il vescovo e principe di Munster per distaccar questo dagli alleati.

1677, 24 aprile. Alleanza fra l'imperatore Leopoldo e Giovanni IV re di Polonia.

—— 29 maggio. Pace e alleanza fra gli Inglesi e alcuni re e regine dell'America settentrionale vicini alla colonia della Virginia, che si fanno tributarj alla corona d'Inghilterra promettendo dar ciascuno tre freccie indiane ogn'anno.

1678, 10 gennajo, 26 luglio. Trattato fra l'Inghilterra e le Provincie Unite per rimetter pace tra Francia, Spagna e le altre parti belligeranti.

—— 29 febbrajo. Trattato di commercio tra Francia e Inghilterra.

—— Pace di Nimega. Fin dal 1675 erano cominciati discorsi per la pace, sotto la mediazione del papa e dell'Inghilterra; e le conferenze si apersero il 1676, donde vennero varj trattati:

—— 10 agosto. Tra Francia e Olanda, la quale ricupera Maestricht.

—— 17 settembre. Tra Francia e Spagna; quella rende agli Spagnuoli le città di Charleroi, Binche, Ath, Oudenarde, Courtray, la città e il ducato di Limburgo, il paese d'oltre Mosa, la città di Gand ecc.; il re di Spagna cede alla Francia tutta la Franca-Contea con molte città de' Paesi Bassi spagnuoli, Valencienne, Bouchain, Condé, Cambrai, il Cambrésis, Aire, Saint-Omer, Ypres, Warwick, Warneton, Poperingue, Bailleul, Cassel, Bavois, Maubeuge.

1679, 5 febbrajo. Tra Francia, Svezia e l'Impero. Si rinnova il trattato di Munster; la Francia rinunzia al diritto di guarnigione in Philippsburg; l'imperatore cede alla Francia la città di Friburgo; il ducato di Lorena è restituito, ma con condizioni tanto onerose, che il duca non accettò.

Rimesse in pace la Francia, l'Impero, la Svezia, gli alleati del Nord dovettero farla pure colla Francia e la Svezia, e ne seguirono i trattati seguenti:

—— 12 ottobre. Pace di Nimega tra Svezia e Olanda.

—— 15 novembre. A San Germano, trattato d'alleanza e amicizia fra Luigi XIV e l'elettore de' Sassoni.

1682, 14 settembre. Confederazione fra il re di Danimarca, l'elettore di Brandeburgo e il vescovo di Munster per prevenire le rotture fra l'Impero e la Francia.

—— 12 ottobre. A Stockolm, alleanza tra Carlo XI e l'imperatore Leopoldo.

1683, 26 maggio. Trattato di pace, navigazione e commercio fra le Provincie Unite e l'impero di Marocco.

1684, 25 aprile. Pace tra la Francia e la reggenza d'Algeri.

—— 15 agosto. Tregua di Ratisbona. Il decreto di riunione eccitò nuova lega contro la Francia, cominciando la Svezia e l'Olanda con trattato 30 settembre 1681, cui accedettero l'imperatore e il re di Spagna; si apersero trattative a Francoforte; e finalmente a Ratisbona si firmò una tregua di venti anni, durante i quali Luigi XIV conservava il Lussemburgo, Strasburgo, e la più parte de' paesi aggiudicatigli dalle corti di riunione.

1685. Luigi XIV concede pace alla repubblica di Genova, 12 febbrajo; alla reggenza di Tripoli, 29 giugno; alla reggenza di Tunisi, 30 agosto.

1686, 14 aprile. La Russia e la Polonia a Mosca si alleano contro i Turchi, e Sobieski fa importantissime concessioni alla Russia per ottenerne la protezione.

—— 9 luglio. Lega d'Augusta fra l'imperatore, la Spagna, la Svezia, la Baviera, la Sassonia e altri Stati dell'Impero, onde mantenere la tregua di Ratisbona.

1689, 4 maggio. A Vienna, lega difensiva tra l'imperatore e la Baviera.

—— 7 id. Trattato di neutralità fra la Svizzera e la Francia.

1689, 12 maggio. A Vienna, alleanza fra l'imperatore e gli Olandesi contro Francia; cui accedono l'Inghilterra, la Spagna e il duca di Savoja.

—— 15 agosto. Alleanza fra l'Inghilterra e la Danimarca.

—— 21 id. Trattato d'amicizia e alleanza fra l'Inghilterra e l'Olanda.

—— 24 settembre. A Algerì, pace per cento anni tra Francia e Algeri.

1690, 3 giugno. A Milano, alleanza fra Carlo II di Spagna e Vittorio Amedeo II di Savoja.

—— 4 id. A Torino, alleanza fra l'imperatore Leopoldo I e Vittorio Amedeo II.

—— 29 dicembre. Trattato fra Luigi XIV e l'Olanda pel cambio e riscatto dei prigionieri di guerra.

1692, 31 ottobre. All'Aja, trattato fra Spagna, Inghilterra e Olanda per l'unione delle loro flotte nel Mediterraneo.

1696, 29 agosto. Pace di Torino fra Savoja e Francia, la quale cede Pinerolo perchè il duca si stacchi dall'alleanza coi nemici di Francia.

1697, 9 luglio. A Stockolm, lega difensiva tra Luigi XIV e Carlo XII.

—— 20 e 21 settembre, poi 30 ottobre. La guerra, per cui si fece tale alleanza, fu terminata dalla pace di Ryswick tra Francia, Inghilterra, Olanda, Spagna e l'Impero. La Francia rende alla Spagna le città toltele in Catalogna e ne'Paesi Bassi spagnuoli, Luigi XIV riconosce Guglielmo III come vero e legittimo re della Gran Bretagna, e i due si restituiscono quant'eransi tolto nella guerra; altrettanto fanno la Francia e l'Olanda; gli Olandesi restituiscono Pondichery; tra Francia e l'imperatore si rinnovano i trattati di Westfalia e Nimega; la Francia restituisce quanto aveva occupato in guerra o per le riunioni, ma acquista Strasburgo.

1698, 11 ottobre. All'Aja, primo trattato di divisione per la successione di Spagna tra la Francia, l'Inghilterra e l'Olanda.

1700, 13 marzo. All'Aja secondo trattato di divisione.

1701. Cominciata la grande guerra del Nord, Inghilterra, Danimarca, Olanda si alleano ad Odensee il 20 gennajo.

Cominciata in aprile la guerra per la successione spagnuola, il 7 settembre all'Aja si alleano l'imperatore, l'Olanda, l'Inghilterra contro Francia e Spagna; vi si uniscono la Prussia nel gennajo 1702, il Portogallo nel marzo 1703.

1709, 29 ottobre. Trattato *delle Barriere* all'Aja, fra l'Inghilterra e Olanda.

1713, 11 aprile. Dopo dodici anni di guerra si conchiude la pace d'Utrecht: ma l'imperatore ricusa aderirvi.

Tra Francia e Inghilterra si conviene che la Francia approvi la successione protestante annoverese in Inghilterra; le corone di Francia e Spagna non potranno mai esser unite; Luigi XIV distruggerà le fortificazioni e colmerà il porto di Dunkerque, senza più mai poterli restaurare (clausola abolita solo alla pace di Versailles 1783); restituisce all'Inghilterra la baja e lo stretto d'Hudson con tutte le dipendenze, l'isola di San Cristoforo, la Nuova Scozia, Terranova colle isole adjacenti; e fra le due potenze è segnato un trattato di navigazione e commercio.

Tra Francia e Portogallo. La prima desiste da ogni diritto o pretensione sul capo Nord.

Tra Francia e il re di Prussia. La pace di Westfalia sarà mantenuta; Luigi XIV cede al re di Prussia la Gueldria spagnuola e il paese di Kessel, e lo riconosce sovrano del principato di Neufchatel e Valangin; il re di Prussia rinunzia per sempre ad ogni pretensione sul principato d'Orange, e a tutte le terre e signorie dipendenti, nel Delfinato o nella Franca Contea.

Tra Francia e il duca di Savoja. Francia restituisce il ducato di Savoja e la contea di Nizza, e tutti i luoghi tolti nella guerra; la cresta delle Alpi è limite tra Francia e Piemonte e il contado di Nizza; il re riconosce il duca di Savoja per re di Sicilia, e gliela garantisce; riconosce pure il duca e i suoi discendenti maschi per legittimi eredi della monarchia spagnuola, mancando la posterità di Filippo V, ecc.

Tra Francia e Olanda. Francia si obbliga a rimettere agli Stati Generali, in favore di Casa d'Austria, quant'essa possiede ancora ne' Paesi Bassi spagnuoli, e porzione de' francesi; gli Stati Generali promettono restituire al re Lilla, Orchies, Aire, Béthune, Saint-Venant. Fra le due nazioni si fa trattato di commercio.

Tra Spagna e Inghilterra. Si rinnovano le rinunzie di Filippo V al trono di Fran-

cia, e de' principi francesi a quello di Spagna; il re di Spagna approva l'ordine di successione dell'Inghilterra, qual fu regolato dagli atti del parlamento, e cede alla corona britannica il possesso di Gibilterra e di Minorca; si stipula che il regno di Sicilia, ceduto dal re di Spagna al duca di Savoja, tornerà alla corona di Spagna, caso che cessino i maschi della Casa di Savoja.

Tra Spagna e Savoja. La successione al trono di Spagna è assicurata al duca di Savoja e suoi discendenti maschi, quando non vi siano discendenti di Filippo V; il re di Spagna cede al duca di Savoja e a' suoi discendenti maschi il regno di Sicilia e le isole dipendenti, in piena proprietà e sovranità, che torneranno alla corona di Spagna quando manchino maschi discendenti al duca di Savoja.

1714, 6 marzo. Pace di Rastadt fra l'imperatore e la Francia. A Casa d'Austria sono restituiti il vecchio Brisach, Friburgo e i Paesi Bassi spagnuoli; all'imperatore il forte di Kehl; alla Francia Landau; si demoliranno parecchi forti sul Reno; la Francia riconosce la dignità elettorale della Casa d'Annover; sono ristabiliti ne' loro Stati gli elettori di Colonia e di Baviera.

—— 26 giugno. Pace d'Utrecht fra Spagna e Olanda, in cui si rinnova la pace di Westfalia del 1648 fra Spagna e gli Stati Generali. La più parte degli articoli concernono il commercio; l'articolo 31 porta che il re di Spagna non permetterà a qualsiasi nazione di spedire vascelli o far traffico nelle Indie spagnuole; nell'art. 37 è ripetuta chiaramente la legge che vieta l'unione delle due corone di Spagna e Francia e le rinunzie relative.

—— 7 settembre. Pace di Baden, in conferma solenne di quella di Rastadt.

1715, 6 febbrajo. Pace d'Utrecht tra Spagna e Portogallo, restituendosi ambe le parti ciò ch'eransi tolto nella guerra; e il re di Spagna rinunzia a qualunque azione e diritto sulla colonia del Sacramento.

—— 15 novembre. A Anversa, trattato *della Barriera*. L'art. 9 della grand'alleanza del 1701 attribuiva agli Stati Generali una nuova barriera contro Francia, più ampiamente spiegata nel trattato dell'Aja del 1709 fra Olanda e Inghilterra, pel quale gli Stati Generali si obbligavano d'assicurare la successione britannica nella linea protestante, e regina Anna a far di tutto perchè i paesi Bassi spagnuoli e altre città conquistate nei Paesi Bassi servissero di barriera alle Provincie Unite contro Francia, a tal fine procacciando loro diritto di guarnigione nelle piazze di Nieuport, Furnes, Knoque, Ypres, Menin, Lilla, Tournai, Condé, Valenciennes e in altre piazze che si potessero torre alla Francia; alla Francia invece non si cederebbe mai nessuna piazza de' Paesi Bassi spagnuoli, ecc. Questo trattato fu modificato da un altro conchiuso a Utrecht il 29 gennajo 1713, per cui alcune piazze furono dedotte dalla barriera e cedute alla Francia, come Lilla, Condé, Valenciennes, Maubeuge; e la regina per meglio assicurar la barriera si obbligava, in caso d'attacco, a dare agli Stati Generali diecimila uomini e venti vascelli. Ne' trattati di Utrecht e Rastadt fu espressamente stipulato che gli Olandesi terrebbero i Paesi Bassi spagnuoli fintantochè l'imperatore non si fosse accomodato con essi sul conto della barriera. Sotto la mediazione dell'Inghilterra cominciaronsi negoziati fra l'Imperatore e gli Stati Generali, e finalmente fu conchiuso il trattato della Barriera. Per cui gli Stati Generali rimettono all'imperatore i Paesi Bassi, nè porzione di qualsiasi di essi potrà esser sottoposta ad altri principi che di Casa d'Austria; l'imperatore e gli Stati Generali manterranno nei Paesi Bassi un corpo di trenta in trentacinquemila uomini, tre quinti de' quali saranno dati dall'imperatore, che inoltre si obbliga pagare agli Stati Generali un milione duecencinquantamila fiorini l'anno; gli Stati Generali avranno guarnigione preventiva in Namur, Tournay, Furnes, ecc. L'Inghilterra garantì questo trattato in tutti i suoi punti.

1716, 28 settembre. A Parigi, trattato di commercio tra la Francia e le città anseatiche.

1717, 4 gennajo. Triplice alleanza all'Aja tra Francia, Inghilterra, Olanda per garantire i trattati di Utrecht, e particolarmente l'ordine di successione alle corone di Francia e Inghilterra ivi stabilito.

—— 4 agosto. Alleanza tra Francia, Prussia, Russia.

1718, 2 agosto. Quadruplice alleanza. Anche dopo la pace di Utrecht, l'imperatore e il re di Spagna non s'erano pacificati, persistendo entrambi sulle loro pretensioni;

e Alberoni, ministro di Filippo V, meditava ridestare i diritti di questo anche sulla Francia. Per impedirlo erasi conchiusa la Triplice alleanza: ma Alberoni spedì la flotta contro Sicilia e Sardegna. Allora fu negoziata la Quadruplice alleanza tra Francia, Inghilterra, l'Impero e l'Olanda, la quale fu ritenuta come assenziente, benchè lungamente ricusasse adirvi. Scopo era di ridur il re di Spagna e il duca di Savoja a sottomettersi alle condizioni di pace presentate da Francia e Inghilterra. Stanhope, l'abbate Dubois e il ministro dell'imperatore a volontà loro disposero degli Stati; dieder tre mesi al re di Spagna e al duca di Savoja per accettare le condizioni, se no vi sarebbero costretti dagli alleati. Il duca di Savoja aderì il 10 settembre 1718; a Filippo V negante, Francia e Inghilterra indissero guerra, finchè non firmò egli pure il 26 gennajo 1720. Allora, ai 17 febbrajo seguente, la Quadruplice alleanza fu di nuovo confermata: gli Spagnuoli abbandonarono la Sicilia e la Sardegna, la prima delle quali fu occupata dall'imperatore, cui il duca di Savoja la cedeva in cambio della Sardegna: a don Carlos di Spagna fu assicurata l'aspettativa ai ducati di Toscana, Parma e Piacenza.

1725, 30 aprile. Pace di Vienna fra l'imperatore e il re di Spagna, confermando la Quadruplice alleanza, la rinunzia di Filippo V alle provincie d'Italia e de' Paesi Bassi, e dell'imperatore alla Spagna e alle Indie. Il re di Spagna, oltre lasciare all'imperatore tutti i paesi che teneva in Italia, rinunzia il diritto di riversione sulla Sicilia, riservandoselo però sulla Sardegna. L'imperatore ed esso re facevano alleanza difensiva.

Per prevenire gli effetti di questa, il 3 settembre ad Annover, la Francia, la Prussia e l'Inghilterra faceano alleanza, cui poscia accedettero le Provincie Unite.

1726, 6 agosto. Alleanza tra la Russia e Casa d'Austria, a Vienna.

1728. Questi trattati aveano ingelosito le potenze, e la guerra pareva imminente, ma la sviò la morte dell'imperatrice; e sotto la mediazione del papa si posero preliminari di pace, armistizio di sette anni, e si aprirebbe un congresso ad Aquisgrana.

Il congresso fu raccolto a Soissons il 4 giugno 1728, cogli ambasciatori di quasi tutte le potenze d'Europa. La corte di Vienna però trascinava in lungo: laonde il cardinale di Fleury, ministro di Francia, intraprese trattato colla Spagna, donde venne la pace di Siviglia, con alleanza difensiva, firmato il 9 novembre 1729 tra Spagna, Francia, Inghilterra, che reciprocamente si garantivano i loro possessi, e regolavano i soccorsi in caso di guerra, riconfermavano le aspettative di don Carlos, e per rassicurarle si porrebbero guarnigioni nelle città di Livorno, Porto-Ferrajo, Parma, Piacenza. Gli Olandesi v'accedettero, ma l'imperatore si chiarì nemico a Spagna, e occupò Parma e Piacenza alla morte dell'ultimo duca Antonio Farnese.

1731, 16 marzo. Trattato di Vienna tra l'imperatore, l'Inghilterra e l'Olanda per finire le lunghe differenze tra le corti d'Europa. L'Inghilterra s'interpose a tal uopo promettendo all'imperatore garantir la Prammatica sanzione se voleva abolire la compagnia d'Ostenda e non introdur truppe spagnuole in Italia. Aggradita la proposta dall'imperatore, si fece alleanza tra esso, il re d'Inghilterra e gli Stati Generali, rinnovando i precedenti trattati, ed obbligandosi ad assicurare mutuamente i possessi e diritti. Il re d'Inghilterra e gli Stati Generali garantivano specialmente la Prammatica sanzione. L'imperatore accetta tutti i concerti presi a Siviglia per la successione de' ducati di Toscana, Parma, Piacenza, e s'obbliga a far cessare il commercio de' Paesi Bassi austriaci colle Indie orientali. Pertanto l'infante don Carlos prende possesso dei ducati di Parma e Piacenza, e il granduca lo riconosce successore per trattato firmato a Firenze il 25 luglio. È l'ultima conclusione delle contestazioni nate per la successione di Spagna, e che trent'anni molestarono l'Europa.

1732, 2 gennajo. Trattato di Riatscha fra la Persia e la Russia: quella abbandona Scirvan e le città di Derbent e Baku, e la Russia restituisce il Ghilan ecc.

1733, 26 settembre. Alleanza difensiva e offensiva tra Luigi XV, Spagna e Sardegna per indebolire Casa d'Austria.

—— 24 novembre. All'Aja, trattato di neutralità tra la Francia e gli Stati Generali.

1734, 15 dicembre. Trattato di pace e di commercio fra Inghilterra e Marocco.

La successione al trono di Polonia rimette in dissenso l'Europa. Luigi XV vor-

rebbe porvi Stanislao Leczinski suo suocero, eletto; ma una fazione sostenuta dalla Russia proclama Augusto III di Sassonia, sostenuto pur dall'imperatore.

1735, 3 ottobre. Preliminari di Vienna, chiesti dall'imperatore ridotto alle strette. Conchiusi tra di lui e Francia, sono ratificati dalla Russia e Polonia; poi vi accedono la Dieta, la Spagna, le Due Sicilie, il re di Sardegna nel 1736. Pertanto la cessazione delle ostilità fu proclamata in Germania il 5 novembre, e in Italia il 15 detto anno. L'8 novembre 1738, dopo grandi trattative, fu firmata a Vienna la pace definitiva tra l'imperatore e la Francia.

Si prendono per fondamento della pace i trattati di Westfalia, Nimega, Ryswick, Utrecht e della Quadruplice alleanza. Stanislao rinunzia al trono di Polonia, ed Augusto è riconosciuto re; guarantita la costituzione polacca e la libera elezione dei re. A Stanislao per compenso si concedono i ducati di Lorena e di Bar, che alla sua morte diverranno piena proprietà della Francia; e di rimpatto al duca Francesco di Lorena si assicura il ducato di Toscana. L'infante don Carlos ha dall'imperatore la cessione dei regni di Napoli e Sicilia e i porti di Toscana. All'imperatore sono resi i ducati di Milano e Mantova, toltigli durante la guerra, e vi si aggiungono Parma e Piacenza. Il re di Spagna rinunzia per sè e suoi discendenti ai diritti datigli dai trattati anteriori sulla Toscana, Parma e Piacenza, con clausola espressa che Livorno rimanga porto-franco. Il re di Francia garantisce la Prammatica sanzione austriaca, ecc.

Il re di Sardegna aderisce al trattato il 3 febbrajo 1739, e le Corti di Madrid e Napoli il 21 aprile successivo.

1736, 23 dicembre. A Tunisi, trattato di pace e di commercio fra la Svezia e Tunisi.

1739, 21 dicembre. Trattato di commercio e navigazione tra Francia e Olanda, pareggiando in prerogative i sudditi delle due nazioni.

Morto Carlo VI, ultimo maschio di Casa d'Austria, benchè egli avesse avuto tanta cura di far confermare la Prammatica sanzione, per la quale gli Stati austriaci, in mancanza di maschi, passerebbero a donne, tutti la impugnarono tosto, e ne venne la guerra di Successione durata otto anni, e con molti trattati.

1741, 18 maggio. A Versailles, trattato d'alleanza tra la Francia, la Spagna e l'elettorato di Baviera. Vi accedettero successivamente il re di Polonia come elettore di Sassonia, i re di Prussia e di Sardegna, l'elettore di Colonia e il Palatino.

—— 27 settembre. Ad Annover, trattato di neutralità fra l'Inghilterra e la Francia.

1742, 1° febbrajo. Trattato di Torino fra Maria Teresa e il re di Sardegna, il quale si obbliga a conservarle il Milanese, e vietarne l'entrata agli Spagnuoli.

—— 11 giugno. Preliminari di Breslavia tra la regina d'Ungheria e il re di Prussia.

—— 28 id. Pace di Berlino fra essi, cedendosi la Slesia al re di Prussia, il quale rinunzia a tutte le pretensioni contro la regina.

—— 7 settembre. Vi accede l'elettore di Sassonia.

—— 9 novembre. Pace tra Francia e Tunisi.

1743, 13 settembre. Alleanza di Worms fra la regina d'Ungheria e il re di Sardegna, cedendo a questo molti distretti del Milanese, perchè egli rinunzj ad ogni pretensione sul ducato di Milano.

—— 25 ottobre. Alleanza perpetua tra Francia e Spagna.

—— 20 dicembre. A Vienna, alleanza tra la regina e l'elettore di Sassonia: questi riconosce la successione austriaca stabilita dalla Prammatica sanzione.

1744, 4 febbrajo. Alleanza difensiva tra l'imperatrice di Russia e l'elettore di Sassonia.

—— 22 maggio. A Francoforte, trattato d'unione fra il re di Prussia, l'imperatore Carlo VII, l'elettor Palatino e il landgravio d'Assia, promettendo ogni sforzo per obbligare la Corte di Vienna a riconoscer l'imperatore, e reintegrarlo ne' suoi Stati ereditarj.

1745, 8 gennajo. Alleanza di Varsavia tra il re d'Inghilterra, la regina d'Ungheria, il re di Polonia come elettor di Sassonia, e gli Olandesi per ristabilire la pace in Europa: l'elettore di Sassonia promette dare trentamila uomini alla regina d'Ungheria.

—— 22 aprile. Pace di Fussen tra la regina d'Ungheria e Massimiliano Giuseppe, figlio e successore di Carlo VII, il quale rinunziava all'alleanza colla Francia, ricuperava i suoi Stati, e abbandonava ogni pretensione alla successione della Casa d'Austria.

1745, 1 maggio. Trattato d'alleanza e di sussidj tra Francia, Spagna, Napoli e la repubblica di Genova, opposto al trattato di Worms.

—— 25 dicembre. Pace di Dresda tra la regina e il re di Prussia e l'elettor di Sassonia sotto la mediazione dell'Inghilterra, confermando i trattati di Breslau e di Berlino.

1746, 22 maggio. Alleanza offensiva e difensiva tra Austria e Russia per venticinque anni.

1747, 12 giugno. Trattato di sussidj tra Inghilterra e Russia.

1748, 26 gennajo. Trattato d'alleanza difensiva tra la regina d'Ungheria, l'Inghilterra, l'Olanda e la Sardegna.

—— 30 aprile. Preliminari della pace d'Aquisgrana.

—— 18 ottobre. Trattato d'Aquisgrana. I trattati anteriori, dalla pace di Westfalia in poi, son rinnovati e adottati per base. Restituiti d'ambe le parti i prigionieri e gli ostaggi e le reciproche conquiste. La Francia si obbliga nominativamente a restituire all'imperatrice i Paesi Bassi; al re di Sardegna la Savoja e il contado di Nizza; agli Olandesi Berg-op-Zoom e Maestricht. In considerazione di tali cessioni, i ducati di Parma, Piacenza e Guastalla sono ceduti all'infante don Filippo. Si rinnova la garanzia della successione della Casa d'Annover in Inghilterra, e la Prammatica sanzione in Austria; sono garantite al re di Prussia la sovranità della Slesia e quella del contado di Glatz.

1750, 15 gennajo. Trattato fra Spagna e Portogallo per determinare i limiti delle loro possessioni nell'America meridionale. Il Portogallo cede alla Spagna la colonia del Sacramento, e la riva settentrionale del fiume Plata; la Spagna abbandona la riva orientale dell'Uraguai.

1753, 14 febbrajo. Trattato di commercio tra Francia e Prussia.

—— 15 maggio. Unione della Francia col cardinale di Baviera, principe-vescovo di Liegi.

1756, 16 gennajo. Alleanza di Londra fra i re di Prussia e d'Inghilterra; alleanza offensiva e difensiva per garanzia della corona della Gran Bretagna nella Casa di Brunswick-Annover; e dell'Ost-Frisia, della Slesia e della contea di Glatz alla Prussia.

—— 1 maggio. A Versailles, convenzione di neutralità e trattato d'amicizia e alleanza fra Luigi XV e Maria Teresa. Questo trattato, imponendo alla Francia dei riguardi verso la Russia, la guasta colla Prussia, e chiude alla Francia tutti i passaggi per poter secondare i suoi alleati del Nord.

1757, 1 maggio. Trattato d'unione e amicizia tra Francia e Inghilterra.

1758, 11 aprile. Alleanza fra Inghilterra e Prussia.

—— 4 maggio. A Copenaghen, trattato d'alleanza tra Francia e Danimarca.

—— 30 dicembre. A Versailles, trattato difensivo tra Maria Teresa e il re di Francia.

1760, 7 marzo. Elisabetta di Russia accede a questo trattato.

—— 24 id. Trattato tra Francia e Sardegna pei confini dei due Stati dal Rodano, ov'esce dalle terre ginevrine, fino all'imboccatura del Varo.

1761, 15 agosto. Amicizia e unione fra i re di Francia, Spagna e Due Sicilie, detta *Patto di famiglia*, ad assodare un unione perpetua tra i differenti rami della Casa dei Borboni, per bilanciare l'Inghilterra.

1762, 5 maggio. Pace di Pietroburgo fra Pietro III e Federico II di Prussia. Lo czar si obbliga a restituire tutte le conquiste fatte da lui in Prussia e in Pomerania.

—— 22 id. Pace d'Amburgo fra la Svezia e la Prussia, ripristinando le cose come avanti la guerra.

—— 30 novembre. Preliminari della pace di Fontainebleau tra Francia e Inghilterra.

1763. Malgrado la pace d'Aquisgrana, queste due potenze si guardavano in cagnesco. Gl'Inglesi senza dichiarazione di guerra cominciarono le ostilità in America l'8 giugno 1755, e subito la guerra divampò. La Francia, mentre per mare combatteva gl'Inglesi, fece mostra di voler invadere l'Annover. Di ciò sgomentato, il re d'Inghilterra lo pose sotto la protezione del re di Prussia pel trattato di Londra 16 gennajo 1756. Quindi cominciò la guerra dei Sette Anni, finita coi trattati di Versailles e di Hubertsburg.

—— Nel trattato di Versailles tra Francia, Spagna, Inghilterra e Portogallo, il 10 febbrajo 1763, rinnovaronsi i precedenti. Francia cedeva e garantiva all'Inghilterra

l'Acadia, il Canadà, capo Bretone, e l'altre isole e coste nel golfo e fiume di San Lorenzo, con riserva d'alcuni diritti di peso pei sudditi francesi. L'Inghilterra cedeva a Francia le isole di San Pietro e di Miquelon. Il Mississipi sarà confine ai possessi delle due nazioni in America, eccettuata la città e l'isola della Nuova Orleans, che resterà alla Francia. (Essa colla Luigiana erano venute alla Francia per convenzione segreta fra le Corti di Versailles e di Madrid del 3 novembre 1762). Il re d'Inghilterra rende alla Francia le isole di Bell'isola, la Martinica, la Guadalupa, Maria Galanda, la Desirada, nello stato ch'erano prima della conquista. Francia cede all'Inghilterra la Granata e le Granatine. Le isole neutre di San Vicenzo, la Dominica, Tabago, resteranno all'Inghilterra; quella di Santa Lucia tornerà alla Francia. Alla Francia è pur resa l'isola di Gorea, ed essa cede alla Gran Bretagna il fiume Senegal coi forti e i banchi di San Luigi, Podor e Galam. Nelle Indie orientali l'Inghilterra restituisce alla Francia tutti i forti e banchi che possedeva nel 1749, e la Francia restituisce le conquiste fatte dopo quell'ora. Minorca e il fòrte San Filippo saranno resi alla Gran Bretagna Francia restituisce tutti i paesi appartenenti all'elettore d'Annover e altri principi dell'Impero Inghilterra restituisce a Spagna l'isola di Cuba colla piazza dell'Avana Gli Spagnuoli cedono agl'Inglesi la Florida, fòrte Sant'Agostino, la baja di Pensacola.

—— 15 febbrajo. Trattato di Hubertsburg tra Maria Teresa e Federico II. Quella rinunzia ad ogni pretensione sugli Stati del re di Prussia, specialmente sui paesi cedutigli nei trattati di Breslau e Berlino; gli farà restituire la città e contea di Glatz, ecc.

Il giorno stesso tra il re di Prussia e quel di Polonia si conveniva che quello restituirebbe l'elettorato di Sassonia.

Così, dopo sette campagne sanguinosissime e dispendiosissime, le potenze belligeranti si trovarono nello stato di prima.

1764, 11 aprile. A Pietroburgo, trattato d'alleanza offensiva e difensiva tra Caterina II di Russia e Federico II di Prussia.

—— 27 maggio. Trattato di Gottorp, per cui la Casa di Holstein riconosce l'indipendenza della città di Amburgo.

1769, 1° aprile. Trattato di commercio tra Francia e la città di Amburgo.

1776, 2 aprile. Trattato di pace e commercio tra la Francia e la repubblica di Ragusi.

1777, 28 maggio. A Solura, alleanza di cinquant'anni tra Francia e gli Svizzeri.

1778, 6 febbrajo. Trattato d'amicizia e commercio, e d'alleanza eventuale e difensiva della Francia cogli Stati Uniti d'America, che riconosce indipendenti.

1779, 13 maggio. Pace di Teschen. Il ramo cadetto della Casa di Baviera si estinse con Massimiliano Giuseppe, morto il 30 dicembre 1777; e le contese nate per la successione si finirono con questa pace tra Prussia e Austria sotto la mediazione delle Corti di Parigi e di Pietroburgo. L'imperatrice regina promette opporsi a che i principati d'Anspach e di Bayreuth sieno uniti alla Prussia, caso che si estingua la Casa di Brandeburgo. L'elettor Palatino occupa i distretti tenuti dall'Austria in Baviera e nell'Alto Palatinato, e l'imperatrice rinunzia ad ogni pretensione sulla successione del fu elettore di Baviera.

1780, 9 luglio e 1° agosto. Convenzione per la neutralità armata fra l'imperatrice di Russia e i re di Danimarca e Svezia. Il 24 dicembre vi accedono gli Stati Generali, l'8 maggio seguente il re di Prussia, e l'8 ottobre l'imperatore.

1782, 30 novembre. Preliminari di pace segnati a Parigi fra i commissarj inglesi e americani.

1783, 20 gennajo. Preliminari di pace tra Francia, Spagna e Inghilterra.

—— 2 settembre. Preliminari di pace fra Inghilterra e Olanda, firmati a Parigi.

—— 13 id. Pace di Versailles, che mette fine alla guerra per la sollevazione delle colonie inglesi d'America. E prima tra l'Inghilterra e queste fu convenuto che l'Inghilterra riconosceva i tredici Stati Uniti come liberi, sovrani e indipendenti; definiti esattamente i confini tra quelli e la Gran Bretagna per tutta l'America settentrionale; agli Americani concesso diritto di pesca sui banchi di Terranova e nel golfo di San Lorenzo. Fra Spagna e Inghilterra si conviene che la prima avrà Minorca e le Floride, e restituirà all'Inghilterra le isole della Providenza e di Baha-

ma: fra Inghilterra e Olanda, che Negapatnam sia ceduta all'Inghilterra, e ai sudditi di essa libera navigazione nelle rive olandesi dell'India.

1784, 1° luglio. Convenzione provvisoria, firmata a Versailles tra Francia e Svezia: la Francia ottiene diritto d'emporio a Gothemburg, e cede alla Svezia l'isola di San Bartolomeo alle Indie occidentali.

1785, 23 luglio. Confederazione Germanica. Avendo Casa d'Austria fallito, per la pace di Teschen, delle pretensioni sue sulla Baviera, l'imperatore cercò acquistare tal provincia per cambio contro i Paesi Bassi. L'elettor Palatino assentì al cambio per un trattato firmato a Monaco l'11 gennajo, e l'imperatore di Russia appoggiò tal divisamento con tutta l'influenza che in Germania aveva acquistato. Il duca de' Due Ponti, erede dei due elettorati di Baviera e Palatino, si oppose formalmente a questo cambio, e ottenne l'appoggio del re di Prussia; onde il cambio fu abbandonato. Il pensiero di esso però bastò ad eccitare inquietudini e sgomenti; donde nacque un'associazione conchiusa a Berlino il 23 luglio 1785 fra gli elettori di Sassonia, Brandeburgo e Brunswick-Luneburgo, detta Confederazione Germanica, e dichiaratone protettore il re di Prussia, e scopo la conservazione dell'impero germanico, e de' possessi e diritti di tutti i suoi membri. La più parte delle potenze straniere applausero a questa associazione, e quasi tutti i principi di Germania vi accedettero.

—— 8 novembre. A Parigi, trattato fra Austria e Olanda, coll'interposto della Francia, dove si conserva chiusa la Schelda, e l'Olanda paga all'imperatore dieci milioni di fiorini per acchetarlo delle sue pretensioni.

—— 10 id. Alleanza tra Francia e Olanda; onde da quel punto i trattati conchiusi colla Francia furono dichiarati comuni alla repubblica Batava finchè sussistessero.

—— Triplice alleanza fra la Gran Bretagna, la Prussia e le Provincie Unite. Malgrado l'alleanza tra Francia ed esse Provincie, la Casa d'Orange venne ripristinata, vinti i patrioti, e surrogato un nuovo sistema politico al francese.

1788, 22 febbrajo. A Brunswick, trattato di sussidj fra gli Stati Generali e il ducato di Brunswick.

—— 15 aprile. All'Aja, alleanza stretta fra la Gran Bretagna e l'Olanda: quella garantisce lo statolderato ereditario nella Casa d'Orange.

—— 15 aprile. A Berlino, alleanza difensiva tra la Prussia e gli Stati Generali per venti anni, garantendo lo statolderato qual era stato ristabilito nel 1787.

—— 5 maggio. A Ludwigsthust, trattato di sussidj fra gli Stati Generali e il duca di Mecklemburg-Schwerin.

—— 13 agosto. A Berlino, trattato d'alleanza difensiva tra Inghilterra e Prussia per mantenere la costituzione delle Provincie unite e dello statolderato ereditario nella Casa di Nassau-Orange.

Lo statolderato cadde nel 1795, ma la triplice alleanza per esso combinata ebbe per qualche tempo somma influenza in Europa.

1790, 28 ottobre. Trattato dell'Escuriale fra la Spagna e la Gran Bretagna per i possessi del Nuovo mondo.

—— 10 dicembre. Convenzione dell'Aja, che mette fine alle turbolenze sollevate nei Paesi Bassi dalle innovazioni di Giuseppe II; e l'imperatore conferma alle provincie belgiche la costituzione, i privilegi, le consuetudini.

Rivoluzione e Impero.

Prima coalizione.

1791, 20 maggio. Trattato di Mantova fra l'imperatore d'Austria, i Circoli, la Sardegna, la Spagna, gli Svizzeri, per invadere la Francia. Luigi XVI ricusa aderirvi.

—— 25 luglio. Alleanza di Vienna fra Leopoldo II e la Prussia.

—— 27 ottobre. Trattato di Pilnitz fra Prussia e Austria per comprimere la rivoluzione francese.

1792, 7 febbrajo. Alleanza di Berlino fra Austria e Prussia.

—— 20 aprile. È dichiarata guerra alla Francia; e le potenze cristiane d'Europa, eccetto le settentrionali, la Svizzera e alcuni piccoli Stati d'Italia, furono in armi contro Francia.

1792, 6 luglio. Preteso trattato di Pavia fra l'imperatore, la Spagna, la Prussia, per un'alleanza offensiva e difensiva, e lo spartimento delle provincie di Francia fra i contraenti.

—— 12 id. A Pietroburgo, alleanza difensiva tra Austria e Russia.

—— 25 id. Sardegna vi accede.

1793, 25 marzo. A Londra, trattato d'alleanza e commercio fra la Russia e la Gran Bretagna.

—— 10 aprile. A Cassel, trattato di sussidj fra la Gran Bretagna e il landgravio d'Assia-Cassel.

—— 25 aprile. A Londra, trattato di sussidj fra la Gran Bretagna e la Sardegna: questa s'obbliga a mettere in armi cinquantamila uomini per un sussidio di duecentomila lire sterline all'anno.

—— 25 maggio. A Madrid, alleanza fra Inghilterra e Spagna.

—— 7 luglio. A Napoli, alleanza fra Inghilterra e le Due Sicilie.

—— 14 id. Al campo di Magonza, alleanza fra Inghilterra e Prussia.

—— 30 agosto. A Londra, alleanza fra l'imperatore e l'Inghilterra.

—— 26 settembre. Ivi, alleanza fra Inghilterra e Portogallo.

Trattato di sussidj dell'Inghilterra col landgravio di Assia-Cassel a Maykammer, 23 agosto; il landgravio di Assia-Darmstadt a Langencaudel, 5 ottobre; il margravio di Bade a Carlsruhe, 21 novembre.

1794, 19 aprile. All'Aja, trattato di sussidj fra l'Inghilterra, l'Olanda, la Prussia: la Prussia metterà in piedi sessantaduemila e quattrocento uomini; le potenze marittime le pagheranno subito trecentomila lire sterline, poi cinquantamila il mese, e centomila al ritorno delle truppe.

—— 19 novembre. A Londra, trattato d'amicizia, commercio e navigazione fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti.

1795. Passa tutto l'anno in trattative de' principi scoraggiati dalla guerra, e che si staccano dalla coalizione facendo pace colla Francia. Primo a staccarsene fu il granduca di Toscana, fratello dell'imperatore.

—— 9 febbrajo. A Parigi, pace fra la Repubblica francese e il granduca di Toscana.

—— 18 id. A Pietroburgo, alleanza fra la Russia e l'Inghilterra.

—— 5 aprile. Pace di Basilea fra la Repubblica e la Prussia. Il re di Prussia si stacca dall'alleanza coll'Austria; le potenze contraenti non concederanno il passo sul loro territorio alle truppe nemiche; le truppe repubblicane continueranno a occupare la parte degli Stati del re che sono sulla sinistra del Reno; la Repubblica accetterà i buoni uffizj del re a favore dei principi e Stati dell'Impero germanico che desiderino entrare in trattative con essa, e che a tal uopo la invochino. Fu negoziata da Barthélemy, ambasciatore in Isvizzera.

—— 16 maggio. All'Aja, pace e alleanza fra la Repubblica francese e quella delle Provincie Unite de' Paesi Bassi. La Repubblica francese riconosce quella delle Provincie Unite come potenza libera e indipendente, e le garantisce la libertà, l'indipendenza e l'abolizione dello statolderato; alleanza offensiva e difensiva delle due repubbliche contro i proprj nemici, senza distinzione, sino al fine della guerra, e per sempre contro l'Inghilterra. La Repubblica francese restituisce alle Provincie Unite la marina, gli arsenali e il territorio, eccetto la Fiandra olandese, Mastricht e Vanloo, che resteranno alla Francia come indennità, oltre cento milioni che le saran pagati dall'Olanda, ecc. È negoziata da Rewbell e Sièyes.

—— 17 maggio. Trattato di Basilea fra la Repubblica francese e la Prussia, relativamente alla neutralità del settentrione della Germania.

—— 20 id. A Vienna, alleanza fra l'Austria e l'Inghilterra.

—— 22 luglio. Pace di Basilea tra la Repubblica francese e la Spagna. La Francia restituisce alla Spagna tutte le piazze di là da' Pirenei occupate dagli eserciti repubblicani: il re di Spagna ne la compensa col cedere la parte spagnuola dell'isola di San Domingo. La pace è dichiarata comune alle Provincie Unite. La Francia accetta la mediazione del re di Spagna in favore delle parti belligeranti, che a questa si volgeranno per negoziare col governo francese.

—— 28 agosto. Pace di Basilea tra Francia e il landgravio d'Assia-Cassel.

1795, 20 settembre. Convenzione di neutralità fra la Repubblica francese e l'elettor Palatino di Baviera.

—— 25 id. Sospensione d'armi fra la Repubblica e il duca di Wurtemberg, sottoscritta a Manheim, non ratificata dalla Convenzione.

—— 28 id. Triplice alleanza di Pietroburgo tra Austria, Russia e Gran Bretagna.

1796, 28 aprile. Armistizio di Cherasco tra Bonaparte e il re di Sardegna.

—— 8 maggio. A Piacenza, sospensione d'armi accordata da Bonaparte al duca di Parma, a condizione che paghi due milioni, dia mille settecento cavalli e venti quadri, a scelta del generale in capo.

—— 15 id. Pace di Parigi fra la Repubblica e il re di Sardegna. Questi rinunzia alla coalizione contro la Francia; le cede la Savoja, i contadi di Nizza, Tenda, Beuil; s'obbliga a concedere piena amnistia a' suoi sudditi perseguiti per opinione politica; lascierà il passo alle truppe francesi.

—— 5 giugno. A Brescia sospensione d'armi fra Bonaparte ed il re delle Due Sicilie.

—— 23 id. A Bologna, sospensione d'armi tra Bonaparte e il papa Pio VI. Tutti i detenuti per opinioni politiche negli Stati papali saranno messi in libertà, restituendone i beni; i porti degli Stati papali chiusi alle potenze in guerra colla Francia e aperti alle navi francesi; l'esercito francese resterà in possesso delle legazioni di Bologna e Ferrara, e occuperà la cittadella d'Ancona; il papa darà alla Repubblica cinquecento manoscritti e cento capi d'arte scelti da commissarj, e nominatamente i busti di Giunio Bruto di bronzo, e di Marco Bruto di marmo; pagherà quindici milioni e cinquecentomila lire, cinque milioni e cinquecentomila in derrate, ecc.

—— Trattato di sussidj fra l'Austria e l'Inghilterra.

—— 17 luglio. Sospensione d'armi fra Moreau e il duca di Wurtemberg, che ritirerà il suo contingente dagli eserciti alleati, e pagherà quattro milioni.

—— 25 id. A Stuttgard, sospensione d'armi fra Moreau e il margravio di Baden, che paga due milioni di lire tornesi, dà mille cavalli, ecc.

—— 27 id. Ivi, sospensione d'armi fra Moreau e gli Stati del circolo di Svevia, che pagano dodici milioni, ottomila quattrocento cavalli, cinquemila bovi, cencinquantamila quintali di grani, centomila paja di scarpe, ecc. I prelati del Circolo sono obbligati a pagare di più di sette milioni.

—— 5 agosto. Trattato di Berlino fra la Repubblica e il re di Prussia, relativamente alla neutralità del Nord della Germania, e alle indennità della Prussia e delle Case d'Assia e di Nassau.

—— 7 id. A Wurzburg, sospensione d'armi fra il generale Ernouf e il Circolo di Franconia, che s'obbliga a pagare una contribuzione di otto milioni.

Pace di Parigi fra la Repubblica francese e il duca di Wurtemberg. Questi rinunzia a' suoi diritti sul principato di Montbéliard, e a tutte le proprietà e diritti sulla riva sinistra del Reno. V'aveva undici articoli segreti, i quali fra l'altre cose portavano, che quando la dieta delibererà sulla pace tra l'impero e la Francia, il duca voterà perchè tutti i paesi sulla sinistra del Reno colle isole e il corso di questo fiume sieno ceduti alla Repubblica, sia rotto il legame di vassallaggio che vincola molti Stati d'Italia all'Impero germanico, ecc.

—— 19 id. A Sant'Ildefonso, trattato d'alleanza offensiva e difensiva tra la Repubblica francese e la Spagna.

—— 22 id. Pace di Parigi tra la Repubblica e il margravio di Baden. Questi cede alla Francia tutti i territorj, diritti, entrate che ha sulla sinistra del Reno o nelle isole di questo. Vantaggi particolari alle parti sono stipulati in articoli segreti. Per l'articolo 4° il margravio cede alla Francia la città e il territorio di Kehl, e un tratto di ottanta arpenti sulla diritta del Reno, in faccia a Uninga.

—— 7 settembre. A Pfaffenhoffen, sospensione d'armi tra Moreau e l'elettore di Baviera.

—— 9 ottobre. Trattato di Parigi tra Francia e la repubblica di Genova. I porti di questa sono chiusi agl'Inglesi; e i Francesi possono far occupare i posti necessarj per garantir le coste da insulti.

—— 11 id. e 5 novembre. Pace di Parigi fra la Repubblica e il re delle Due Sicilie e fra la Repubblica e il duca di Parma.

1797, 17 febbrajo. Pace di Tolentino fra il Direttorio e il papa Pio VI. Questi cede alla

Francia Avignone e il contado Venesino, le legazioni di Bologna e Ferrara e della Romagna; oltre le somme stipulate nell'armistizio, pagherà quindici altri milioni di tornesi in gemme, denaro e altri valori.

1797, 8 aprile. A Torino, alleanza offensiva e difensiva tra la Repubblica e il re di Sardegna.

—— 16 maggio. Trattato di Milano fra Bonaparte e la repubblica Veneta: il gran Consiglio rinunzia a' suoi diritti di sovranità, e riconosce la sovranità dello Stato nella assemblea dei cittadini.

—— 6 giugno. Trattato di Montebello fra Bonaparte e la repubblica di Genova, il cui governo riconosce che la sovranità risiede nell'assemblea di tutti i cittadini del territorio.

—— 20 agosto. A Parigi, pace tra la Repubblica e il Portogallo, il quale cede alla Francia la parte della Gujana posta a settentrione del fiume di Calmene.

Pace di Campo-Formio. La coalizione erasi sconnessa, e Prussia, Spagna, i principi d'Italia comprarono la pace col sacrifizio di parte de' loro Stati e de' tesori. L'Austria sola, sostenuta dall'oro inglese, durava la lotta. Bonaparte vincitore su tutti punti, e spintosi verso Vienna, fece le prime proposte di pace in lettera al principe Carlo: la sua proposta fu graditissima a Vienna. Ne seguirono gli armistizj di Judenburg (7 aprile) e di Verona (8 aprile), poi (18 aprile) i preliminari a Leoben; indi la pace fu firmata a Campo Formio, la notte 16 ottobre 1797. L'Austria cede alla Francia il Belgio con Manheim, Magonza, Philippsburg; e alla repubblica Cisalpina la Lombardia austriaca. Gli Stati veneti sono divisi; e Corfù, Zante, Cefalonia, Santa Maura, Cerigo e le isole dipendenti, coll'Albania son ceduti alla Francia; Istria, Dalmazia, le isole dell'Adriatico, la città di Venezia colla terraferma fino all'Adige, al Tanaro e al Po sono lasciate all'Austria, che così è padrona del golfo Adriatico. Gli altri Stati di terraferma sono dati alla repubblica Cisalpina: il Brisgau è dall'Austria ceduto come indennità al duca di Modena. Si stabilisce un congresso a Rastadt per conchiudere la pace fra l'impero germanico e la Francia, giacchè l'Austria qui non avea trattato che de' suoi Stati ereditarj.

Il congresso di Rastadt durò dal 9 dicembre 97 all'8 aprile 99; e sebbene non desse risultati positivi, stabilì le norme secondo le quali fu poi fatta la pace alcuni anni dopo fra l'Impero e la Francia, pose il germe della dissoluzione del corpo germanico, e di quella costituzione che fin allora si era considerata come il perno dell'equilibrio politico fra le potenze europee. Durante quelle discussioni, nuovi casi aveano recato a una nuova coalizione contro la Francia.

Seconda coalizione. A capo n'era la Russia, e la secondavano Austria e Inghilterra. L'Impero fu contro voglia obbligato a farne parte; i re delle Due Sicilie e di Portogallo vi accedettero; e anche la Porta, per vendicarsi dell'occupazione dell'Egitto. Le armi ne prosperarono, finchè Bonaparte tornato ricondusse la vittoria e la pace.

1798 marzo. A Parigi, trattato d'alleanza e commercio fra le repubbliche Francese e Cisalpina. Quella riconosce questa come potenza libera e indipendente, le garantisce la libertà e l'abolizione d'ogni legame de' governi anteriori.

—— 19 maggio. Alleanza di Vienna tra l'Austria e le Due Sicilie.

—— 24 giugno. Convenzione di Milano fra il re di Sardegna e la Francia; per cui la cittadella di Torino è data a truppe della Repubblica.

—— 19 agosto. A Parigi, alleanza difensiva e offensiva tra la Francia e la Svizzera.

—— 29 novembre. A Pietroburgo, alleanza fra la Russia e le Due Sicilie.

—— 1° dicembre. A Napoli, alleanza fra l'Inghilterra e le Due Sicilie.

—— 23 id. A Costantinopoli, alleanza fra la Russia e la Porta.

—— 29 id. A Pietroburgo, alleanza fra la Russia e l'Inghilterra.

1799, 21 gennajo. A Costantinopoli, alleanza fra la Porta e le Due Sicilie.

—— 30 maggio. A Parigi, trattato di commercio tra la Francia e la Svizzera.

—— 28 settembre. A Pietroburgo, alleanza tra la Russia e il Portogallo.

—— 1 e 29 ottobre. A Gatschina, alleanza tra la Russia e la Baviera, e tra quella e la Svezia.

1800, 24 gennajo. Convenzione d'El-Arisc fra Kleber e il granvisir per vuotare l'Egitto.

1800, 16 marzo. A Monaco, trattato de' sussidj fra l'Inghilterra e la Baviera; e
—— 30 aprile. A Pfora, fra l'Inghilterra e l'elettore di Magonza; e
—— 20 giugno. A Vienna, fra l'Austria e l'Inghilterra, la quale anticipa all'imperatore due milioni di sterline.
—— 28 luglio. Dopo la battaglia di Marengo si concesse un armistizio all'esercito austriaco; e l'imperatore mostrò voglia d'una pace, in cui fossero comprese la Gran Bretagna e le Due Sicilie. Il governo francese non volle udire d'una pace generale, ma offri buone condizioni all'Austria se volesse far pace separata. I preliminari furono sottoscritti a Parigi il 28 luglio, e un armistizio il 20 settembre a Hohenlinden tra gli eserciti austriaco e francese in Germania, e il 29 settembre a Castiglioni fra quei d'Italia. Molti principi di Germania ne profittarono per far accordi particolari coi generali francesi; come il 13 settembre a Aschaffenburg il principe di Isenburg e il landgravio d'Assia Omburg, il 25 seguente la Casa di Nassau, ecc., i possessi dei quali dovevano essere trattati come alleati della Repubblica.
—— 1° ottobre. A Sant'Ildefonso, trattato tra Francia e Spagna, ove è convenuta eventualmente la cessione di Parma e della Luigiana.
1801, 9 febbrajo. Pace di Lunéville tra Francia e Austria. Alla Francia è ceduta tutta la riva sinistra del Reno, fin anco le contee di Falkenstein e il Fricktal che Casa d'Austria aveva conservati, fra i confini del cantone di Basilea; confermate le clausole principali del trattato di Campo Formio; il Reno e le Alpi divengono le frontiere francesi verso la Germania e l'Italia; i principi secolari, che perdettero le loro possessioni sulla sinistra del Reno, devono ricevere compenso mediante la secolarizzazione di molti beni ecclesiastici principeschi sulla dritta di quello; sono riconosciute le repubbliche italiana e ligure; Casa d'Austria conserva le provincie venete fin all'Adige; la Toscana è assicurata al Duca di Parma, e deve essere eretta in regno col nome d'Etruria; il granduca Ferdinando è compensato in Germania dall'imperatore delle perdite sofferte in Italia. È firmata da Giuseppe Bonaparte consigliere di Stato.
—— 18 id. A Soligno, armistizio tra Francia e le Due Sicilie.
—— 13 marzo. Trattato di commercio a Pietroburgo fra Svezia e Russia.
—— 21 id. Trattato a Madrid tra Francia e Spagna: son cedute alla Francia la Luigiana e il ducato di Parma; il granducato di Toscana è dato al principe di Parma.
—— 28 id. A Firenze, pace tra Francia e le Due Sicilie. I porti di Napoli e di Sicilia saranno chiusi ai vascelli inglesi e turchi. Il re delle Due Sicilie rinunzia ad ogni pretensione sull'isola d'Elba, sugli stati de' Presidj e sul principato di Piombino.
—— 6 giugno. A Badajoz, pace tra Spagna e Portogallo.
—— 15 luglio. Concordato tra i consoli di Francia e Pio VII. La religione cattolica si dichiara religione del massimo numero de' Francesi: resi alla santa sede i paesi toltile dopo il Trattato di Tolentino: Pio VII consente a un nuovo ordinamento pel governo delle chiese di Francia.
—— 24 agosto. Trattato di Parigi tra la Francia e l'elettore di Baviera, il quale rinunzia ai possessi sulla sinistra del Reno, purchè gli sieno garantiti quei sulla destra.
—— 29 settembre. A Madrid, pace tra Francia e Portogallo. Le rade e i porti di queste sono chiuse agli Inglesi: sono regolati a vantaggio della Francia i confini tra la Gujana francese e la portoghese.
—— 1° ottobre. Preliminari di Londra tra Francia e Inghilterra.
—— 4 id. Pace di Parigi tra Russia e Spagna.
—— 8 id. » di Parigi tra Francia e Russia, ristabilendo la pace e neutralità fra i due Stati. Notevole è l'articolo 3: « Le due parti contraenti, volendo, quant'è da loro, contribuire alla tranquillità de' governi rispettivi, si promettono reciprocamente, non soffrire che alcuno dei loro *sudditi* si permetta di tener corrispondenza qualunque diretta o indiretta co' nemici interni del governo attuale dei due Stati, di propagarvi principj contrarj alle loro costituzioni rispettive, o di fomentarvi turbolenze. In conseguenza ogni suddito d'una delle due potenze che, dimorando negli Stati dell'altra, attentasse alla sicurezza di essa, ne sarà allontanato e tras-

ferito fuor delle frontiere, senza poter in nessun caso reclamare la protezione del proprio governo ».

Quando il Corpo legislativo trasmise al Tribunato un progetto di legge per ratificare questo trattato, vive discussioni suscitò quell'articolo, trovando indecente che cittadini francesi fossero qualificati di sudditi: pure la legge passò colla maggioranza di settantasette voti contro quattordici.

1801, 9 ottobre. Preliminari di Parigi tra la Francia e la Porta, cui il 25 gennajo seguì la pace, per cui l'Egitto era reso alla Porta, e assicurata ai Francesi la libera navigazione del mar Nero.

1802, 25 marzo. Pace d'Amiens tra Francia e Inghilterra, Spagna, la repubblica Batava, rappresentati da Talleyrand, Giuseppe Buonaparte, lord Cornwallis, il cav. d'Azzara, Ruggero Giovanni Schimmelpennink. L'Inghilterra restituisce le conquiste, eccetto la Trinità e i possedimenti olandesi dell'isola di Seylan. È riconosciuta la repubblica delle Sette Isole jonie. Si conviene che l'Inghilterra restituirà le isole di Malta, Gozo e Comino all'Ordine di San Giovanni, il quale le tenga alle condizioni stesse come prima della guerra, sotto la garanzia della Francia, della Gran Bretagna, dell'Austria, della Russia, della Prussia, della Spagna. Le truppe francesi debbono vuotare il regno di Napoli e lo Stato romano, e le truppe inglesi Porto-Ferrajo e tutti i porti delle isole del Mediterraneo e dell'Arcipelago. Un compenso sarà dato alla Casa di Nassau per le sue perdite in Olanda.

Dieta di Ratisbona. I dieci anni di guerra, poi la pace di Lunéville aveano scosso l'assetto dato all'impero germanico dalla pace di Westfalia, staccando le provincie situate sulla sinistra del Reno, proclamando che i principi ereditarj, i quali perdessero per tal cessione una parte o tutti i loro territorj, sarebbero indennizzati a spese degli ecclesiastici posti sulla destra del fiume. Bisognava dunque ricostituire l'Impero su base nuova. Pertanto si preparò da alcune potenze continentali una legge fondamentale, discussa poi nelle adunanze d'una deputazione straordinaria della dieta dell'Impero; e approvata da questo corpo e dal suo capo, diede un nuovo sistema alla Germania. Pure non durò che diciotto mesi, e la Germania dovette piegarsi sotto il sistema federativo dell'impero francese. L'ultimo avviso relativo all'esecuzione della pace di Lunéville era stato ratificato il 7 settembre 1801: pure le adunanze della deputazione nominata dall'Impero, in esecuzione di questa pace, si apersero solo il 24 agosto 1802. Intanto varie negoziazioni si maneggiarono che condussero molti trattati.

—— 20 maggio. Trattato di Parigi tra la Francia e il duca di Wurtemberg, che rinunzia a' suoi possessi sulla sinistra del Reno e in Alsazia, obbligandosi la repubblica a fargli ottenere indennità territoriali.

—— 24 id. Trattato di Parigi tra Francia e Prussia, per determinare le indennità da concedere alla Prussia, e così colla Baviera.

Altro tra la Francia e la Prussia per i reclami della Casa di Nassau-Orange. Il principe d'Orange rinunzia per sè e suoi successori alla dignità di statolder e a tutti i dominj suoi e possessi stabili nel territorio della Repubblica, mediante un'indennità assegnatagli in Germania: il re di Prussia e il principe d'Orange riconoscono la repubblica Batava.

—— 4 giugno. Trattato di Parigi tra Francia e Russia, che convengono di porsi mediatori per regolare le indennità in Germania, e formar un disegno che sarà presentato alla dieta.

1803, 20 aprile. Trattato di Parigi tra la Francia e gli Stati Uniti d'America, cedendo a questi la Luigiana per sessanta milioni di franchi.

—— 27 settembre. A Friburgo alleanza tra Francia e Svizzera. Buonaparte pone termine alle turbolenze della Svizzera coll'*Atto di mediazione*, che contiene la Costituzione dei diciannove Cantoni, e regola i patti della loro confederazione, il contingente di ciascuno per un esercito di quindicimila ducentotre uomini, la quota di ciascuno per una contribuzione di quattrocentonovantamila cinquecentosette franchi e i diritti reciproci degli abitanti di cadun Cantone. Seguì un trattato d'alleanza fra le due repubbliche, per cui la Francia si obbliga a mantenere la

neutralità della Svizzera, questa impedirà anche a mano armata il passo sul suo territorio ai nemici di Francia. Se mai il territorio continentale della Repubblica francese fosse attaccato, i Cantoni promettono consentire una nuova leva di volontarj.

Terza coalizione. La pace d'Amiens sopì, non spense gli odj nazionali, e Francia e Inghilterra del pari cercavano occasioni di romperla; alfine la guerra fu dichiarata in maggio 1803. La Gran Bretagna dapprima cominciò sola la lotta; poi le si unirono Svezia, Russia, Napoli, l'Austria; neutri stettero la Prussia e l'impero germanico.

1804, 3 dicembre. A Stockolm, alleanza fra Inghilterra e Svezia: primo atto della coalizione.

1805, 14 gennajo. A Pietroburgo, alleanza fra Russia e Svezia contro la Francia.

—— 11 aprile. A Pietroburgo, trattato di concerto fra Inghilterra e Russia. Si concertavano di unire una forza di cinquecentomila uomini effettivi, senza quei che l'Inghilterra potesse prestare, e adoprarli vigorosamente per ritornar la Francia a conservare l'equilibrio. L'Inghilterra prometteva adoprar le sue forze di terra e di mare, e pagare alle potenze sussidj in proporzione di un milione duecentocinquantamila sterline ogni centomila uomini di truppe regolari che somministrassero. Fra gli articoli segreti, il 6° è notevole come preludio alla Santa-Alleanza, giacchè dice: « I contraenti non essendosi vigorosamente uniti che per assicurare all'Europa una pace stabile e soda, fondata sui principj di giustizia, d'equità, di diritto delle genti, conobbero la necessità d'intendersi fin d'ora su molti principj, che sono: di non impacciare per nulla il voto nazionale in Francia nè in altri paesi quanto alla forma del governo, ecc.».

—— 9 agosto. A Pietroburgo, l'Austria accede al concerto.

—— 31 id. e 3 ottobre. Trattato d'alleanza e di sussidj fra Inghilterra e Svezia; donde seguì la dichiarazione di guerra di Gustavo IV contro la Francia, il 31 ottobre.

—— 21 settembre. Trattato di Parigi fra Napoleone e il re delle Due Sicilie, che si obbliga di restar neutro nella guerra presente, respinger colla forza ogni attentato ai diritti e ai doveri della neutralità, e in conseguenza non lasciare che verun corpo di truppe penetri nel suo territorio. Questo trattato lasciò che Napoleone ritirasse le sue truppe dal regno di Napoli.

—— 4 ottobre. A Ludwigsburg, alleanza tra Francia e il Wurtemberg. Napoleone garantisce l'indipendenza e l'integrità degli Stati all'elettore, che di rimpatto darà un corpo di otto a diecimila uomini.

—— 10 id. Sulle stesse basi convengono a Ettingen Napoleone e l'elettore di Baden.

—— 30 id. Convenzione tra la Francia e la Spagna. Il re di Spagna, obbligato per l'alleanza a prender parte alla guerra, se ne scioglie a denaro, promettendo sei milioni il mese. Avendo negato comunicare questo trattato, la Gran Bretagna intimò guerra alla Spagna.

—— 6 dicembre. Armistizio ad Austerlitz fra Napoleone e l'Austria.

—— 12 id. Convenzione di Brunn tra Napoleone e l'elettore di Wurtemberg, assicurando a questo il titolo di re, un aumento di territorio, e un'assoluta sovranità.

—— 15 id. Convenzione di Vienna fra Napoleone e la Prussia, garantendosi reciprocamente gli Stati: il principato d'Anspach, quel di Neuchatel e il ducato di Clèves sono ceduti alla Francia contro l'elettorato di Annover.

—— 20 id. Convenzione fra Napoleone e l'elettore di Baden, cedendo Khel alla Francia.

—— 25 id. Convenzione di Lisbona tra Francia e Portogallo. Il principe reggente compra il diritto di restar neutro, mediante dodici milioni l'anno.

—— 26 id. Pace di Presburgo. La battaglia d'Austerlitz sgomentò talmente gli Alleati, che al domani Napoleone potè impor all'Austria cento milioni, l'imperatore di Russia ordinò al suo esercito di ritirarsi entro le frontiere, e si cominciò a negoziar la pace, che fu poi conchiusa. L'Austria cede alla Francia gli antichi Stati di Venezia, compresa la Dalmazia e l'Albania veneta, da unirsi al regno

d'Italia; il principato d'Eichstedt, porzione del territorio di Passau: il Tirolo e la città d'Augusta sono lasciati all'elettore di Baviera, che, come quello di Wurtemberg, prende il titolo di re: tutti i possedimenti austriaci nella Svevia, nel Brisgau, nell'Ortnau son dati ai re di Baviera e Wurtemberg e all'elettore di Baden: l'Austria ottiene Salzburg e Bergtolsgaden: la sovranità di Wurzburg è promessa all'elettore di Salzburg: è riconosciuta l'indipendenza delle repubbliche Batava ed Elvetica.

Fra le gravi conseguenze della pace di Presburgo fu la dissoluzione dell'impero germanico, il cambiamento della politica prussiana, e la cessazione dell'influenza austriaca sulla Germania.

1806, 12 luglio. A Parigi, trattato di confederazione degli Stati del Reno con Napoleone. I re di Baviera e di Wurtemberg, gli elettori di Ratisbona e di Baden, il landgravio d'Assia Darmstadt, il duca di Clèves e Berg, i principi della Casa di Nassau, d'Isenburg Birstein, di Hohenzollern, d'Arenberg, di Salm, di Lichtenstein e di molti altri Stati di Germania si separano dal corpo germanico, e formano la *Confederazione renana*, di cui Napoleone è nominato protettore. La Germania trovasi divisa fra la monarchia austriaca, la monarchia prussiana e la confederazione renana, destinata a congiungere in un sistema tutti gli Stati della Germania meridionale, e farvi entrare ciascuna Casa sotto la protezione del proprio capo. Tutti i principi, conti e Stati dell'Impero che non sono nominati nell'Atto, e le cui possessioni toccano quelle de' principi conservati o vi son rinchiuse, perdono la sovranità territoriale.

Quarta coalizione. La pace è presto turbata dalla Prussia, desiderosa di formarsi nuovi alleati. Essa avea già fatto pace colla Svezia; poi il 1807, 28 gennajo, si riconcilia coll'Inghilterra rinunziando all'Annover, e il 22 aprile a Bartenstein fa alleanza colla Russia.

1807, 7 luglio. Trattato di Tilsitt fra Napoleone e la Russia. Napoleone per riguardo ad Alessandro consente di restituir alla Prussia porzione del ducato di Magdeburg, la marca di Prieguitz, la marca di Brandeburg, il ducato di Pomerania, la bassa e la nuova Slesia colla contea di Glatz, ecc., insomma il regno di Prussia qual era il 1° gennajo 1792, con qualche piazza di più. Le provincie che a quel tempo faceano parte del regno antico di Polonia, e che in diverse volte passarono sotto la dominazione prussiana, saranno possedute dal re di Sassonia col titolo di ducato di Varsavia; la città di Danzica con due leghe in giro di territorio sarà rimessa indipendente, sotto la protezione del re di Prussia e di Sassonia; i ducati di Sassonia-Coburg, d'Oldenburg, di Mecklemburg-Schwerin sono confermati nel possesso dei loro Stati; ma le fortezze dei ducati d'Oldenburg e di Mecklemburg resteranno occupate da guarnigione francese, sino al cambio d'un trattato di pace tra la Francia e l'Inghilterra. L'imperatore di Russia riconosce i nuovi re napoleonidi di Napoli e d'Olanda e la Confederazione del Reno; al re d'Olanda cede la signoria di Jever nell'Ostfrisia; riconosce il principe Girolamo Buonaparte come re di Westfalia, regno composto delle provincie cedute dal re di Prussia sulla sinistra dell'Elba e d'altri Stati posseduti da Napoleone; le truppe russe si ritireranno dalla Valachia e Moldavia, e cesseranno tutte le ostilità colla Porta; la Russia chiuderà i suoi porti ai vascelli inglesi.

Trattato di Tilsitt fra Napoleone e la Prussia. Son restituiti al re di Prussia tutti i possessi indicati nel trattato colla Russia, cioè il regno come era al 1° gennajo 1792: egli riconosce i re di Napoli e d'Olanda, la Confederazione del Reno, il re di Westfalia, e cede ai re, granduchi, duchi e principi che saranno designati da Napoleone, i ducati, marchesati, principati, contadi che possedeva avanti la guerra fra il Reno e l'Elba: il regno di Westfalia sarà composto delle provincie cedute dal re di Prussia, e di altri Stati posseduti dall'imperatore Napoleone. Il re di Prussia rinunzia a questi possessi e a quelli del re di Sassonia e della Casa d'Anhalt sulla dritta dell'Elba; cede al re di Sassonia il circolo di Cotbus nella bassa Lusazia; rinunzia alle provincie già polacche, passate in suo dominio dopo il 1° gennajo 1792, eccetto l'Ermeland e i paesi ad ovest della vecchia Prussia, all'est della Pomerania e della Nuova Marca, al nord del circolo di Culm, ecc.; rinunzia pure

al possesso di Danzica, che sarà tornata indipendente. Le provincie polacche, cui la Prussia rinunzia, saranno possedute dal re di Sassonia col titolo di ducato di Varsavia: la Prussia chiuderà i suoi porti ai vascelli inglesi.

Spiega dunque Napoleone il suo *sistema continentale*, d'escludere gl'Inglesi da tutto il continente europeo.

Oltre questi due trattati patenti, v'ebbe articoli secreti, pei quali ai Francesi erano restituite le bocche di Cataro; abbandonate in piena proprietà le Sette Isole; promesso che Giuseppe re di Napoli sarebbe riconosciuto anche re delle Due Sicilie, quando i Borboni fossero indennizzati mediante Candia o le Baleari; in caso che l'Annover fosse unito al regno di Westfalia, prometteasi restituire alla Prussia, sulla sinistra dell'Elba, un territorio di tre in quattrocentomila abitanti; ai capi spossessati delle Case d'Assia, Brunswick, Nassau-Orange si promettevano trattamenti vitalizj.

Più importante era il trattato secreto, pel quale Francia e Russia prometteano far causa comune in ogni circostanza, unir le loro forze di terra e di mare in qualunque guerra fossero per sostenere, prender l'armi contro l'Inghilterra se essa non soscrivesse alle condizioni propostele, e contro la Porta se non accettasse la mediazione di Francia, e sottrarre le provincie di Europa alle vessazioni della Porta, eccetto Costantinopoli e la Romelia. Le due potenze intimeranno alla Svezia, Danimarca, Portogallo, Austria di concorrere ai divisamenti di Francia e Russia, cioè chiuder i porti all'Inghilterra e dichiararle guerra.

1807, 22 ottobre. A Londra, alleanza fra l'Inghilterra e il Portogallo.

—— 27 id. A Fontainebleau, trattato fra Napoleone e il re di Spagna per ispartire i possessi della Casa reale di Portogallo sì in Europa che in America, eccetto la provincia di Beira, Tras-os-Montes e Estremadura portoghese, da tenersi in sequestro fin alla pace generale, parendo ai due sovrani che allora possano rendersi alla Casa reale di Portogallo, in cambio di Gibilterra, della Trinità e di altre colonie conquistate dagl' Inglesi sopra gli Spagnuoli e loro alleati. Per esecuzione di questo trattato si conviene che venticinquemila uomini di fanteria e tremila di cavalleria francesi entreranno in Spagna per rendersi direttamente a Lisbona, dopo unitisi a ottomila fanti spagnuoli, tremila cavalieri e trenta pezzi d'artiglieria. Una divisione di truppe spagnuole prenderà possesso della provincia fra Minho e Douro e Oporto, e altri seimila occuperanno l'Alemtejo e gli Algarvi, i quali saran dati in ricompensa al principe della Pace, mentre le provincie fra Mino e Douro e Oporto saranno date al re di Etruria col titolo di re della Lusitania settentrionale, cedendo il regno d'Etruria a Napoleone. Il re di Spagna è riconosciuto imperatore delle due Americhe.

—— 31 id. A Fontainebleau, trattato d'alleanza tra la Francia e la Danimarca; e

—— 11 novembre. Tra Francia e Olanda per un cambio di territorio.

1808, 8 febbrajo. A Stockolm, trattato di sussidj fra Inghilterra e Svezia.

—— 5 maggio. Primo trattato di Bajona fra Napoleone e Carlo IV di Spagna, il quale cede tutti i suoi diritti sulla Spagna e le Indie all'imperatore, che si obbliga a dargli un rifugio in Francia con entrata conveniente.

—— 10 id. Secondo trattato fra Napoleone e il principe delle Asturie, che aderisce alla cessione fatta da suo padre, e rinunzia ai proprj diritti alla corona di Spagna.

—— 30 agosto. Convenzione di Cintra, del duca d'Abrantes col generale inglese Ugo Dalrimple, per sgombrare il Portogallo e ritirarsi in Francia per mare, portando artiglieria, cavalli e cassoni.

—— 8 settembre. Convenzione di Parigi tra la Francia e la Prussia, che ne finisce le differenze. La Prussia sarà vuotata di Francesi fra sei mesi: solo saranno occupate le fortezze di Custrino, Glogau, Stettino finchè non sieno pagate le contribuzioni.

1809, 14 gennajo. A Londra, trattato d'alleanza tra l'Inghilterra e gl'insorgenti spagnuoli che rappresentavano Ferdinando VII.

Quinta coalizione. L'Austria sperò profittare degli impacci che a Napoleone davano gli affari di Spagna, per rinnovar le nimicizie; ma presto fu ridotta alla pace di Schonbrunn (14 ottobre) colla Francia, dichiarata comune ai re di Spagna, Olanda, Napoli, Baviera, Wurtemberg, Sassonia, Westfalia e altri principi della

Confederazione renana. L'imperatore d'Austria cede a Napoleone il Salisburg, parte dell'alta Austria, la contea di Gorizia, Trieste, Carniola, Fiume, il litorale ungherese, l'Istria e le isole; al re sassone alcuni paesi boemi, compresi nella Sassonia; allo stesso come granduca di Varsavia, la Nuova Gallizia e il circolo di Zamosc; e all'imperatore di Russia una parte della Gallizia antica. Rinunzia alla granmaestria dell'ordine Teutonico, approva tutti i cambiamenti fatti o fattibili in Ispagna, in Portogallo, in Italia, aderisce al sistema proibitivo contro l'Inghilterra. Per articolo secreto, Napoleone esige dall'imperatore d'Austria una figlia in isposa.

1810, 3 agosto. Convenzione di Parigi tra la Francia e l'Austria. Napoleone revoca il suo decreto del 24 aprile 1809, che confiscava i beni dei principi e conti dell'impero germanico e dei membri dell'Ordine equestre, i quali violarono gli art. 7° e 81° della Confederazione. Ciascuno di questi principi dovrà dichiarare prima del 1° luglio 1811, se resta sottoposto al sistema stabilito dall'atto della Confederazione, o se vuol divenire suddito dell'Austria: nel qual caso, i beni già immediati che possede nel territorio della Confederazione, li cederà a un parente, che resti suddito di essa.

1811, 6 gennajo. A Parigi, pace tra Francia e Svezia, restituendo la Pomerania svedese a Carlo XIII, che accede al sistema continentale.

—— 28 febbrajo. A Rio Janeiro, trattato tra d'alleanza e commercio fra l'Inghilterra e il Portogallo.

—— 19 id. A Parigi, trattato fra Napoleone e il re di Baviera, che gli cede porzione del Tirolo.

—— 16 marzo. Trattato di Parigi tra Francia e l'Olanda. Si conviene che fin quando gl'Inglesi non desistano dai loro provedimenti, è vietata ogni comunicazione dell'Olanda con essi: un corpo di Francesi e Olandesi occuperà gli sbocchi di tutti i fiumi; le truppe francesi usciranno d'Olanda, e la lascieranno indipendente. Il re d'Olanda cede a Napoleone il Brabante olandese, la Zelanda, il paese tra il Waal e la Mosa, comprese Nimega e Bommeler- Waare; terrà pronta una squadra di nove vascelli di linea e dieci fregate. Tutte le merci inglesi saranno proibite in Olanda, e poste in sequestro le americane.

Sesta coalizione. Napoleone, insuperbito dalle sue conquiste, volle ferire anche la Russia; ma la disastrosa campagna del 1812 diè coraggio ai sovrani, che formarono un'altra coalizione.

1812, 24 febbrajo. A Parigi, alleanza tra Napoleone e il re di Prussia, garantendosi l'integrità degli Stati: la Prussia s'impegna a far causa comune colla Francia contro la Russia e darle ventiquattromila uomini.

—— 28 id. A Parigi, alleanza tra Francia e il re di Prussia, garantendosi il loro territorio contro l'Austria, e promettendo mantenere il sistema proibitivo contro l'Inghilterra, e soccorrersi di trentamila uomini in caso di guerra. Se si ristabilisse il regno di Polonia, Napoleone promette all'Austria le provincie illiriche. La Porta sarà invitata ad accedere al trattato.

—— 8 aprile. A Stockolm, trattato d'alleanza fra Russia e Svezia; garanzia reciproca degli Stati: convengono di far una diversione contro la Francia e i suoi alleati su qualche punto di Germania: l'imperatore s'obbliga a unir la Norvegia alla Svezia, voglia o no.

—— 12 luglio. A Orebro, trattato di pace e di alleanza fra Inghilterra e Svezia, la quale rinunzia al sistema continentale; e

—— 18 id. Fra Inghilterra e Russia.

—— 20 id. A Weliki Louxi, alleanza fra la Russia e la Giunta suprema spagnuola, sedente a Cadice.

1813, 27 e 28 febbrajo. A Kalisch e Breslau, alleanza difensiva e offensiva tra Russia e Prussia nell'intento immediato di rimettere la Prussia nelle proporzioni utili alla pace de' due Stati. La Russia darà cencinquantamila uomini, la Prussia ottantamila: le Corti di Vienna e Londra saranno invitate a unirsi presto alla causa comune: si proclamerà che le due potenze non cercano che sottrar la Germania dal dominio di Francia, invitando principi e popoli a concorrere alla liberazione della patria: ogni principe tedesco che non risponda a questa chiamata entro un dato

termine, sarà minacciato della perdita de' suoi Stati: si stabilirà un consiglio d'amministrazione, composto d'un delegato di ciascuna potenza alleata, per disporre ne' paesi occupati amministrazioni provvisorie e riscuoterne le entrate, da ripartire egualmente fra Russia e Prussia.

1813, 3 marzo. A Stockolm, alleanza fra Inghilterra e Svezia. Il re di Svezia si obbliga a dare trentamila uomini sul continente per operare colle truppe russe, che saranno collocate sotto il comando del principe reale di Svezia. Il re d'Inghilterra promette cedere la Guadalupa alla Svezia, e far ogni sforzo per torre la Norvegia alla Danimarca.

—— 14 giugno. A Reichenbach, trattato di sussidj tra l'Inghilterra e la Prussia. La prima si obbliga a pagare alla Prussia, nei sei restanti mesi del 1813, un sussidio di 666,666 sterline pel mantenimento di ottantamila uomini. Per un articolo separato e secreto, il re d'Inghilterra s'obbliga a contribuire all'ingrandimento della Prussia, quando il permettano gli eventi degli eserciti alleati; e quello di Prussia promette cedere all'elettorato d'Annover parte de' suoi possessi nella Bassa Sassonia.

—— 15 id. A Reichenbach, trattato di sussidj fra Inghilterra e Russia. L'imperatore di Russia terrà continuamente in piedi censessantamila uomini, oltre le guarnigioni delle piazze: l'Inghilterra gli pagherà fin al 1° gennajo 1814, 1,333,334 sterline; s'incarica di mantenere la flotta russa che si trova nei porti della Gran Bretagna. Si conviene d'emettere per cinque milioni di sterline in carta moneta, col nome di *denaro federativo*, garantito dall'Inghilterra, Russia, Prussia. Due terzi di questa somma saranno posti a disposizione della Russia; l'altro terzo a disposizione della Prussia.

—— 30 id. Convenzione di Dresda fra Napoleone e l'Austria. L'imperatore d'Austria offre la mediazione sua per la pacificazione del continente, e Napoleone l'accetta; i plenipotenti francesi, russi e prussiani si aduneranno a Praga prima del 5 luglio: l'armistizio sarà prolungato al 10 agosto.

—— 10 luglio. Apertura del Congresso di Praga nel palazzo di Schönbrunn per trattar della pace tra Francia, Russia e Prussia. La Danimarca, la Porta e altre potenze vi spediranno deputati: l'Imperatore d'Austria ne è il mediatore. Il duca di Vicenza e il conte di Narbona son nominati plenipotenti per la Francia; per la Russia il conte di Nesselrode e il consigliere d'Anstetten; per l'Austria il conte di Metternich; per la Prussia il barone d'Hardenberg e il cancelliere di Humboldt. L'Inghilterra vi fa proporre de' sussidj per assicurare il buon esito del disegno degli alleati.

—— id. id. A Copenaghen, alleanza tra Francia e Danimarca. I contraenti si garantiscono reciprocamente l'integrità de' loro possessi europei e coloniali: stantechè la Russia e l'Inghilterra appoggiano le brame della Svezia sulla Norvegia, le parti contraenti dichiarano guerra, cioè Francia alla Svezia, Danimarca alla Russia, alla Svezia e alla Prussia.

—— 9 settembre. A Töplitz, alleanza tra Russia, Austria e Prussia; Russia e Prussia; e

—— 3 ottobre. Tra Inghilterra e Austria.

Così restava completa l'alleanza europea contro Napoleone, la quale componeasi di Russia, Prussia, Svezia, Austria, Inghilterra, i duchi di Mecklemburg, soli principi di Germania che formalmente avesser rinunziato alla Confederazione renana. La Francia era ancora intatta; aveva alleati la Danimarca e la più parte degli Stati di Germania: ma Spagna e Portogallo, sostenuti dall'Inghilterra, occupavano una parte delle forze dell'imperatore, e lottavano con una prosperità che non poco favorì gli alleati del Nord.

—— 6 id. A Ried, pace tra Austria e Baviera, la quale si scioglie dalla Confederazione renana; aggiungerà i suoi eserciti a quelli delle potenze alleate, che le garantiscono il godimento libero e pacifico, come la sovranità piena e intera di tutti gli Stati che possedeva prima delle ostilità.

—— 21 id. Convenzione di Lipsia fra Austria, Inghilterra, Prussia e Russia sugli spedienti per unir tutte le forze disponibili della Germania, e per far contribuire tutti i paesi occupati.

1813, 1 novembre. Il duca di Sassonia-Weimar accede alla grande alleanza, e ai 2 novembre il granduca di Darmstadt.

—— 8 id. A Fulda, trattato di pace fra l'Austria e il re di Wurtemberg, sulle basi del trattato di Ried.

—— 24 id. A Francoforte, trattato d'alleanza fra Austria, Russia, Prussia d'una parte, e dall'altra le Case di Anhalt, Bade, Assia, Hohenzollern, Lichtenstein, Lippe, Nassau, ducati di Sassonia, Reus, Schwarzburg.

—— 30 id. Il granduca di Baden accede alla grande alleanza.

—— 2 dicembre. A Francoforte, trattato d'alleanza fra l'Austria e l'elettore di Assia.

—— 8 id. A Valençay, trattato di pace fra Napoleone e Ferdinando VII. Napoleone riconosce Ferdinando per re di Spagna e delle Indie: ma il trattato non fu ratificato dalla Giunta di reggenza.

1814, 11 gennajo. A Napoli, pace fra l'Austria e Murat. Il re di Napoli si unisce alla coalizione, sulla promessa fattagli di garantire a lui e suoi successori il regno di Napoli e il possesso delle Marche. Russia, Prussia, Inghilterra ratificano questo trattato, patto che sia dato un compenso al re di Sicilia.

—— 1 marzo. A Chaumont, quadruplice alleanza fra Russia, Prussia, Austria, Inghilterra, dopo che fallì il congresso di Chatillon. Scopo ne era indur l'impero francese ad una pace che garantisse l'indipendenza d'Europa, e tal pace assicurare col promettere di soccorrersi a vicenda. Ciascuno de' contraenti terrà sempre in campagna cencinquantamila uomini, e l'Inghilterra darà un sussidio di cinque milioni di sterline pel servizio del 1814.

In articoli separati segreti si stipulava il futuro ordinamento d'Europa per l'equilibrio di essa; cioè

La Germania composta di principi sovrani, uniti da legame federale che ne garantisca l'indipendenza;

L'Italia divisa in Stati indipendenti, intermedj tra possessi austriaci e la Francia;

La Confederazione svizzera ne' suoi antichi confini, e in una indipendenza fondata sulla garanzia delle grandi potenze di Europa.

La Spagna governata da Ferdinando VII ne' suoi limiti primitivi;

L'Olanda, Stato libero e indipendente, sotto al principe d'Orange, con un aumento territoriale e una frontiera conveniente.

—— 11 aprile. Il 31 marzo Parigi avea capitolato, rendendosi agli alleati; e Napoleone risolse di rinunziare ai troni di Francia e Italia per sè e suoi discendenti e parenti, conservando per sè l'isola d'Elba come principato indipendente, un'entrata di due milioni di franchi; per sua moglie la sovranità dei ducati di Parma, Piacenza, Guastalla, che passeranno poi a suo figlio e ai discendenti suoi in linea diretta; inoltre tanti assegni pe' suoi parenti.

—— 16 id. Armistizio fra Bellegarde maresciallo austriaco, il principe Eugenio vicerè d'Italia, il re di Napoli e lord Bentinck ammiraglio inglese. L'esercito del vicerè rientrerà nelle frontiere dell'antica Francia di là dall'Alpi: le truppe italiane che fan parte di quell'esercito continueranno ad occupar la porzione di regno non occupata ancora dalle truppe alleate: Osopo, Palmanova, Venezia, Legnago saranno rimesse agli Austriaci.

—— 23 id. Convenzione di Parigi fra il conte d'Artois e gli Alleati per la sospensione delle ostilità, e la liberazione del territorio francese, nell'estensione che aveva al 1° gennajo 1792; il ritorno degli eserciti francesi d'Italia, Piemonte, Spagna; e per levar il blocco de' porti e delle piazze di Francia.

Convenzione di Parigi fra lord Castlereagh per l'Inghilterra, e il principe di Talleyrand per la Francia, rimettendo agl'Inglesi le isole Jonie.

—— 30 maggio. Trattato di Parigi fra Luigi XVIII e gli Alleati. Alla Francia sono assicurati i limiti che aveva il 1° gennajo 1792, oltre alcune aggiunte che sono: nel dipartimento di Jemmapes, i cantoni di Dour, Merbes-le-Château, Beaumont, Chemuy; nel dipartimeno di Sambra e Mosa, i cantoni di Valcour, Florennes, Beauraing, Gedinne; nel dipartimento della Mosella, il cantone di Tholey; nel dipartimentodella Saar, i cantoni di Saarbruck e di Arneval e parte di quello di Lebahc. Il

thalweg del Reno farà il confine, in modo che i cambiamenti che il corso del fiume subisse dappoi, non avessero effetto sopra la proprietà delle isole che vi si trovano, il possesso delle quali fosse rimesso quale al tempo del trattato di Lunéville. Verso il paese di Vaud la frontiera fu segnata in modo che i cantoni di Frangy, parte di quelli di San Giuliano, di Reignier e della Roche restassero alla Francia, perdendo la valle di Dappes, inabitata, ma dove la Francia aveva fatto còstruire una strada per comunicare fra Parigi e Ginevra. A tacere altri piccoli possessi, veniva assicurato alla Francia il principato d'Avignone, il contado Venesino, quello di Montbeliard, e i paesi inchiusi che una volta erano appartenuti alla Germania.

Pei paesi forestieri stipulavansi de' preliminari, adempiti poi nel trattato di Vienna.

Il re d'Inghilterra si obbliga a far godere ai Francesi, quanto a commercio e a sicurezza delle persone e dei possessi, nelle possessioni inglesi sul continente dell'Indie, le stesse agevolezze e privilegi come alle nazioni più favorite, patto che non facciano veruna fortificazione negli stabilimenti restituiti alla Francia, e situati nei limiti della sovranità britannica sul continente delle Indie, e il re di Francia non potrà tenervi truppe che per la polizia. I vascelli e arsenali da guerra che sono nelle piazze marittime rese dalla Francia, e le munizioni navali e i materiali di costruzione e d'armamento saranno divisi, due terzi alla Francia e un terzo al paese dove son situate esse piazze. Il porto d'Anversa non sarà più che di commercio. Nei paesi restituiti o ceduti nessuno potrà esser inquisito o molestato per le sue opinioni politiche o per atti anteriori a questo trattato. A tutti i paesi che devono cangiar di padrone, si concederà agli abitanti di qualsivoglia condizione di disporre delle loro proprietà, se vogliono, fra sei anni, e andare dove lor piaccia. Le potenze alleate e il re di Francia rinunziano reciprocamente alle somme che devonsi a vicenda.

Il giorno stesso l'egual trattato di pace fu firmato tra Francia, Austria, Russia, Inghilterra e Prussia.

Al trattato coll'Austria fu aggiunto che le parti contraenti, volendo cancellar la memoria delle sventure pesate sui popoli loro, convenivano d'annullare esplicitamente gli effetti dei trattati del 1805 e 1809.

Al trattato colla Gran Bretagna fu aggiunto che i re di Francia e Inghilterra s'obbligano a far pronunziare da tutte le potenze l'abolizione della tratta dei Negri, in modo che cessasse fra cinque anni, e in quest'intervallo nessun trafficante di schiavi potesse portarne o venderne che nelle colonie dello Stato a cui egli appartiene, ecc.

Colla Prussia fu aggiunto ch'erano annullati i trattati conchiusi a Basilea il 5 aprile 1795, al Tilsitt il 9 luglio 1807, a Parigi il 20 settembre 1808, e tutte le convenzioni e atti posteriori al trattato di Basilea fra la Prussia e la Francia.

1814 giugno. A Londra, l'Inghilterra, la Russia, l'Austria, la Prussia convengono di tener sempre in piedi porzione del loro esercito finchè lo Stato d'Europa non sia assodato.

—— 5 luglio. A Madrid, fra l'Inghilterra e la Spagna, trattato di cui non si conosce se non l'articolo relativo alla tratta dei Negri.

—— 20 id. La Spagna accede alla pace di Parigi.

—— 13 agosto Trattato di Londra fra l'Inghilterra e il principe sovrano de' Paesi Bassi, a cui l'Inghilterra restituisce le colonie olandesi, tranne il capo di Buona Speranza, Demerari, Essequibo, Berbies: e fra l'Inghilterra e la Svezia, la quale rinunzia alla Guadalupa per ventiquattro milioni che l'Inghilterra si obbliga a pagarle.

—— 14 id. A Londra, pace fra la Spagna e la Danimarca.

—— 24 dicembre. A Gand, pace fra l'Inghilterra e gli Stati Uniti d'America, restituendo i territorj: saranno fissati i limiti fra gli Stati Uniti e il Canadà: cesseranno le ostilità cogli Olandesi: le due parti s'adopreranno per ottenere l'abolizione della tratta dei Negri.

Congresso di Vienna. In tutti i precedenti trattati gli Alleati si erano riferiti a ciò che conchiuderebbesi nel Congresso di Vienna. E questo il più memorabile della storia, che doveva ricompor l'Europa dopo sovvertimenti inauditi. Si aperse il 1° ottobre 1814; e vi sedettero in persona gl'imperatori d'Austria e Russia, i re di

Prussia, Danimarca, Baviera, Würtemberg, l'elettore di Assia, i granduchi di Baden e di Sassonia-Weimar, e i più distinti uomini di Stato, quali per la Francia il principe di Talleyrand, il duca di Dalberg, la Tour-du Pin e il conte di Noailles; per l'Austria il principe di Metternich e il barone di Wessemberg; per la Russia i conti di Rassumowski, Stackelberg, Nesselrode; per la Gran Bretagna lord Castlereagh, il duca di Wellington, i lord Cathcart, Clancarty, Stewart; per la Prussia il principe di Hardenberg e il barone di Humboldt; pel papa il cardinale Consalvi; per la Baviera il principe di Wrede e il conte di Rechberg; per l'Annover il conte Munster; per la Spagna Gomez Labrador; pel Portogallo il conte di Palmela, Saldanha, Lobo; per la Svezia il conte di Lowenhielm, ecc.

Il comitato dirigente fu formato dalle cinque potenze che firmarono il trattato di Parigi del 30 maggio. Presidente fu eletto il principe Metternich; segretario Gentz. I ministri di Svezia, Spagna, Portogallo non assisteano che nelle quistioni che li riguardavano: per quelli di Germania, formavano un comitato l'Austria, la Prussia, la Baviera, l'Annover, il Wurtemberg, al quale furono chiamati i plenipotenti dei sovrani di Germania e delle città libere.

Molti parziali trattati si firmarono, e gravi dissensioni metteansi fra gli Alleati, quando si udì che Napoleone era sbarcato di nuovo in Francia; onde la cura comune fu di prevenire il nembo sovrastante.

1815, 13 marzo. Le potenze alleate dichiarano che Napoleone, perturbatore del pubblico riposo, s'è messo fuori delle relazioni civili e sociali, ed esposto alla pubblica vendetta: esse congiungeranno i loro sforzi perchè non sia turbata la quiete pubblica.

—— 25 id. Inghilterra, Russia, Austria, Prussia confermano il trattato di Chaumont e la predetta dichiarazione. Per un articolo separato, l'Inghilterra si riserva di surrogare al suo contingente la somma di trenta sterline per anno ogni fante, e dar un sussidio di cinque milioni di sterline pel servizio dell'anno che finirà col 1° aprile 1816.

Tutta l'Europa accede a quest'alleanza, e fissano il numero di soldati da dare, e l'Inghilterra i sussidj da pagar a ciascuna per l'anno che finiva col 1° aprile 1816. Essendosi firmata la pace il 20 novembre, l'Inghilterra ebbe a pagare per nove mesi, il che ammontò a sterline 1,801,706.

Mentre conduceasi la guerra, proseguivansi i trattati, i quali poi furono ricapitolati nel trattato finale di Vienna, che divenne d'allora in poi la base delle pubbliche stipulazioni, e che perciò qui rechiamo per esteso e nella lingua sua autentica.

AU NOM DE LA TRÈS-SAINTE ET INVIOLABLE TRINITÉ.

Les Puissances qui ont signé le traité conclu à Paris le 30 mai 1814, s'étant réunies à Vienne, en conformité de l'article 32 de cet acte, avec les princes et États leurs alliés, pour compléter les dispositions dudit traité, et pour y ajouter les arrangements rendus nécessaires par l'état dans lequel l'Europe était restée à la suite de la dernière guerre, désirant maintenant de comprendre dans une transaction commune les différents résultats de leurs négociations, afin de les revêtir de leurs ratifications réciproques, ont autorisé leurs plénipotentiaires à réunir dans un instrument général les dispositions d'un intérêt majeur et permanent, et à joindre à cet acte, comme parties intégrantes des arrangements du Congrès, les traités, conventions, déclarations, réglements et autres actes particuliers, tels qu'ils se trouvent cités dans le présent traité. Et ayant, les susdites Puissances, nommé plénipotentiaires au Congrès, savoir:

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême,
le sieur Clément-Venceslas-Lothaire, prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, etc.,
et le sieur Jean-Philippe, baron de Wessemberg, etc.;
S. M. le roi d'Espagne et des Indes,
don Pierre Gomez Labrador, chevalier de l'ordre royal et distingué de Charles III, son conseiller d'État;
S. M. le roi de France et de Navarre,

le sieur Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, etc.,
le sieur duc de Dalberg, ministre d'Etat de S. M. le roi de France et de Navarre, etc.,
le sieur comte Gouvernet de La Tour du-Pin, etc.,
et le sieur Alexis, comte de Noailles, etc. ;
S. M. le roi du Royaume-uni de la Grande Bretagne et d'Irlande,
le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, etc.,
le très-excellent et très-illustre seigneur Arthur Wellesley, duc, marquis et comte de Wellington, etc.,
le très-honorable Richard Le Poer Trench, comte de Clancarty, vicomte Dunlo, etc.,
le très-honorable Guillaume Shaw, etc.,
et le très-honorable Charles-Guillaume Stewart, etc. ;
S. A. R. le prince régent du royaume de Portugal et de celui du Brésil,
le sieur don Pierre de Sausa-Holstein, comte de Palmela, de son conseil, etc.,
le sieur Antoine de Soldanha da Gama, de son conseil, etc.,
et le sieur don Joachim Lobo da Silveira, de son conseil, commandeur de l'ordre du Christ;
S. M. le roi de Prusse,
le prince de Hardenberg, son chancelier d'État, etc.,
et le sieur Charles Guillaume, baron de Humboldt, son ministre d'État, etc.;
S. M. l'empereur de toutes les Russies,
le sieur André prince de Rasoumowscki, son conseiller privé actuel, etc.,
le sieur Gustave, comte de Stackelberg, son conseiller privé actuel, etc.,
et le sieur Charles Robert, comte de Nesselrode, son conseiller privé, etc. ;
S. M. le roi de Suède et de Norvège,
le sieur Charles-Axel, comte de Lowenhielm, général-major dans ses armées, etc.

Ceux de ces plénipotentiaires qui ont assisté à la clôture des négociations, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de placer dans ledit instrument général, et de munir de leur signature commune, les articles suivants:

Réunion du duché de Varsovie à l'empire de Russie.

Art. 1. Le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement disposé dans les articles suivants, est réuni à l'empire de Russie. Il sera lié irrévocablement par sa Constitution, pour être possédé par S. M. l'empereur de toutes les Russies, ses héritiers et ses successeurs, à perpétuité. S. M. I. se réserve de donner à cet État, jouissant d'une administration distincte, l'extension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour le titres attachés à ses autres possessions.

Les Polonais, sujets respectifs de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, obtiendront une représentation et des institutions nationales, réglées d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements, auxquels ils appartiennent, jugera utile et convenable de leur accorder.

Limites du grand-duché de Posen.

2. La partie du duché de Varsovie, que S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété pour lui et ses successeurs, sous le titre de grand-duché de Posen, sera comprise dans la ligne suivante:

En partant de la frontière de la Prusse orientale au village de Neuhoff, la nouvelle limite suivra la frontière de la Prusse occidentale, telle qu'elle a subsisté depuis 1772 jusqu'à la paix de Tilsitt, jusqu'au village de Leibitsch, qui appartiendra au duché de Varsovie; de là il sera tiré une ligne qui, en laissant Kompania, Graboviec et Szytno à la Prusse, passe la Vistule auprès de ce dernier endroit, de l'autre côté de la rivière qui tombe vis-à-vis de Szytno dans la Vistule, jusqu'à l'ancienne limite du district de la Netze, auprès de Gross-Opoczko, de manière que Sluzewo appartiendra au duché, et Przybranowa, Hollæender et Maziejewo à la Prusse. De Gross-Opoczko on passera par Chlewiska, qui restera à la Prusse, au village de Przybyslaw, et de là par les villages de Piascki, Chelmce, Witowеizki, Kobilinka, Woyczyn, Orchowo, jusqu'à la ville de Po-

widz. De Powidz on continuera par la ville de Slupce, jusqu'au point du confluent des rivières Wartha et Prosna. De ce point, on remontera le cours de la rivière Prosna jusqu'au village Koscielnawice, à une lieue de la ville de Kalisch. Là, laissant à cette ville (du côté de la rive gauche de la Prosna) un territoire en demi-cercle mesuré sur la distance qu'il y a de Koscielnawice à Kalisch, on rentrera dans le cours de la Prosna, et l'on continuera à la suivre, en remontant par les villes de Grabow, Wieruszow, Bolelaswice, pour terminer la ligne près du village Gola à la frontière de la Silésie, vis-à-vis de Pitschin.

Salines de Wieliczka.

3. S. M. I. et R. A. possédera en toute propriété et souveraineté les salines de Wieliczka, ainsi que le territoire y appartenant.

Frontières entre la Gallicie et le territoire russe.

4. Le thalweg de la Vistule séparera la Gallicie du territoire de la ville libre de Cracovie. Il servira de même de frontière entre la Gallicie et la partie du ci-devant duché de Varsovie, réunie aux États de S. M. l'empereur de toutes les Russies, jusqu'aux environs de la ville de Zawichost.

De Zawichost jusqu'au Bug, la frontière sèche sera déterminée par la ligne indiquée dans le traité de Vienne de 1809, aux rectifications près que, d'un commun accord, on trouvera nécessaire d'y apporter.

La frontière, à partir du Bug, sera rétablie, de ce côté, entre les deux empires, telle qu'elle a été avant ledit traité.

Restitution des cercles de Tarnopol, etc. etc. à l'Autriche.

5. S. M. l'empereur de toutes les Russies cède à S. M. I. et R. A. les districts qui ont été détachés de la Gallicie orientale en vertu du traité de Vienne de 1809, des cercles de Zloozow, Brzezan, Tarnopol et Zaleszczyk; et les frontières seront rétablies, de ce côté, telles qu'elles avaient été avant l'époque dudit traité.

Cracovie déclarée ville libre.

6. La ville de Cracovie, avec son territoire, est déclarée à perpétuité cité libre, indépendante, strictement neutre, sous la protection de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse.

Limites du territoire de Cracovie.

7. Le territoire de la ville libre de Cracovie aura pour frontière, sur la rive gauche de la Vistule, une ligne qui, commençant au village de Wolica, à l'endroit de l'embouchure d'un ruisseau qui près de ce village se jette dans la Vistule, remontera ce ruisseau par Clo, Koscielniki jusqu'à Czulice, de sorte que ces villages sont compris dans le rayon de la ville libre de Cracovie; de là, en longeant les frontières des villages, continuera par Dziekanowice, Garlice, Tomaszow, Karniowice, qui resteront également dans le territoire de Cracovie, jusqu'au point où commence la limite qui sépare le district de Krzessowice de celui d'Olkusz; de là, elle suivra cette limite entre les deux districts cités, pour aller aboutir aux frontières de la Silésie prussienne.

Priviléges accordés a Podgorze.

8. S. M. l'empereur d'Autriche voulant contribuer en particulier, de son côté, à ce qui pourra faciliter les relations de commerce et de bon voisinage entre la Gallicie et la ville libre de Cracovie, accorde à perpétuité à la ville riveraine de Podgorze les priviléges d'une ville libre de commerce, tel qu'en jouit la ville de Brody. Cette liberté de commerce s'étendra à un rayon de cinq-cent toises, à prendre de la barrière des faubourgs de la ville de Podgorze. Par suite de cette concession perpétuelle, qui cependant ne doit point porter atteinte aux droits de souveraineté de S. M. I. et R. A., les douanes autrichiennes ne seront établies que dans des endroits situés au dehors du dit rayon. Il n'y sera formé de même aucun établissement militaire, qui pourrait menacer la neutralité de Cracovie, ou gêner la liberté du commerce, dont S. M. I. et R. A. veut faire jouir la ville et le rayon de Podgorze.

Neutralité de Cracovie.

9. Les cours de Russie, d'Autriche et de Prusse s'engagent à respecter et à faire respecter en tout temps la neutralité de la ville libre de Cracovie et de son territoire; aucune force armée ne pourra jamais y être introduite sous quelque prétexte que ce soit.

En revanche, il est entendu et expressément stipulé qu'il ne pourra être accordé, dans la ville libre et sur le territoire de Cracovie, aucun asile ou protection à des transfuges, déserteurs ou gens poursuivis par la loi, appartenant aux pays de l'une ou de l'autre des hautes Puissances susdites, et que, sur la demande d'extradiction qui pourra en être faite par les autorités compétentes, de tels individus seront arrêtés et livrés sans délai, sous bonne escorte, à la garde qui sera chargée de les recevoir à la frontière.

Constitution, académie et évêché de Cracovie.

10. Les dispositions sur la Constitution de la ville libre de Cracovie, sur l'académie de cette ville et sur l'evêché et le chapitre de Cracovie, telles qu'elles se trouvent énoncées dans les articles 7, 15, 16 et 17 du traité additionnel relatif à Cracovie, annexé au présent traité général, auront la même force et valeur que si elles étaient textuellement insérées dans cet acte.

Amnistie générale.

11. Il y aura amnistie pleine, générale et particulière, en faveur de tous les individus, de quelque rang, sexe ou condition qu'ils puissent être.

Séquestres et confiscations levés.

12. Par suite de l'article précédent, personne ne pourra, à l'avenir, être recherché ou inquiété, en aucune manière, pour cause quelconque de participation directe ou indirecte, à quelque époque que ce soit, aux événements politiques, civils ou militaires en Pologne. Tous les procès, poursuites ou recherches seront regardés comme non avenus; les séquestres ou confiscations provisoires seront levés, et il ne sera donné suite à aucun acte provenant d'une cause semblable.

Exception.

13. Sont exceptés de ces dispositions générales, à l'égard des confiscations, tous les cas où les édits et sentences prononcées en dernier ressort, auraient déjà reçu leur entière exécution, et n'auraients pas été annulés par des événement subséquents.

Libre navigation des rivières.

14. Les principes établis sur la libre navigation des fleuves et canaux dans toute l'étendue de l'ancienne Pologne, ainsi que sur la fréquentation des ports, sur la circulation des productions du sol et de l'industrie entre les différentes provinces polonaises et sur le commerce de transit, tels qu'ils se trouvent énoncés dans les articles 24, 25, 26, 28 et 29 du traité entre l'Autriche et la Russie, et dans les articles 22, 23, 24, 25, 28 et 29 du traité entre la Russie et la Prusse, seront invariablement maintenus.

Cession de la Saxe à la Prusse.

15. S. M. le roi de Saxe renonce à perpétuité, pour lui et tous ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, à tous ses droits et titres sur les provinces, districts et territoires ou parties de territoire du royaume de Saxe, désignés ci-après; et S. M. le roi de Prusse possédera ces pays en toute souveraineté et propriété, et les réunira à sa monarchie. Les districts et territoires ainsi cédés seront séparés du reste du royaume de Saxe par une ligne qui fera désormais la frontière entre les deux territoires prussien et saxon, de manière que tout ce qui est compris dans la délimitation formée par cette ligne, sera restitué à S. M. le roi de Saxe, mais que S. M. renonce à tous les districts et territoires qui seraient situés au-delà de cette ligne, et qui lui auraient appartenu avant la guerre.

Cette ligne partira des confins de la Bohême près de Wiese dans les environs de Seidenberg, en suivant le courant du ruisseau Wittich jusqu'à son confluent avec la Neisse.

De la Neisse elle passera au cercle d'Eigen, entre Tauchnitz venant à la Prusse, et Bertschoff restant à la Saxe; puis elle suivra la frontière septentrionale du cercle d'Eigen jusqu'à l'angle entre Paulsdorff et Obersohland ; de là elle sera continuée jusqu'aux limites qui séparent le cercle de Gœrlitz de celui de Bautzen, de manière que Ober-Mittel et Nieder-Sohland, Olisch et Radewitz restent à la Saxe.

La grande route de poste entre Gœrlitz et Bautzen sera à la Prusse jusqu'aux limites des deux cercles susdits; puis la ligne suivra la frontière du cercle jusqu'à Dubrake; ensuite elle s'étendra sur les hauteurs à la droite du Lœbauer-Wasser, de manière que ce ruisseau, avec ses deux rives et les endroits riverains jusqu'à Neudorf, restent avec ce village à la Saxe.

Cette ligne retombera ensuite sur la Sprée et le Schwartwasser; Liska, Hermsdorf, Ketlem et Solchdorf passent à la Prusse.

Depuis la Schwarze-Elster, près de Solchdorf, on tirera une ligne droite jusqu'à la frontière de la seigneurie de Kœnigsbruck, près de Grossgræbchen. Cette seigneurie reste à la Saxe, et la ligne suivra la frontière septentrionale de cette seigneurie jusqu'à celle du bailliage de Grossenhain dans les environs d'Ortrand. Ortrand et la route depuis cet endroit par Merzdorf, Stolzenhayn, Grœbeln à Muhlberg, avec les villages que cette route traverse, et de manière qu'aucune partie de ladite route ne reste hors du territoire prussien, passent sous la domination de la Prusse. La frontière, depuis Grœbeln, sera tracée jusqu'à l'Elbe, près de Fichtenberg, et suivra celle du bailliage de Muhlberg. Fichtemberg vient à la Prusse.

Depuis l'Elbe jusqu'à la frontière du pays de Mersebourg, elle sera réglée de manière que les bailliages de Torgau, Eilenbourg et Delitsch passent à la Prusse, et ceux d'Otchatz, Wurzen et Leipsick restent à la Saxe. La ligne suivra les frontières de ces bailliages, en coupant quelques enclaves et demi-enclaves. La route de Muhlberg à Eilenbourg sera en entier sur le territoire prussien.

De Podelwitz, appartenant au bailliage de Leipsick et restant a la Saxe, jusqu'à Eytra qui lui reste également, la ligne coupera le pays de Mersebourg, de manière que Breitenfeld, Hænichen, Gross et Klein Dolzig, Mach-Ranstæd et Knaut-Nauendorf restent à la Saxe; Modelwitz, Skeuditz, Klein-Libenau, Alt-Ranstædt, Schkœlen et Zletschen passent à la Prusse.

Depuis là, la ligne coupera le bailliage de Pegau, entre le Flossgraben et la Weisse-Elster. Le premier, du point où il se sépare au dessus de la ville de Crossen (qui fait partie du bailliage de Haynsbourg), de la Weisse-Elster, jusqu'au point où, au-dessus de la ville de Mersebourg, il se joint à la Saale, appartiendra dans tout son cours entre ces deux villes, avec ses deux rives, au territoire prussien.

De là, où la frontière aboutit à celle du pays de Zeitz, elle suivra celle-ci jusqu'à celle du pays d'Altembourg près du Luckau.

Les frontières du cercle de Neustadt, qui passe en entier sous la domination de la Prusse, restent intactes.

Les enclaves du Voigtland dans les pays de Reuss, savoir Gefæll, Blintendorf, Sparenbelg et Blankenberg, se trouvent comprises dans le lot de la Prusse.

Titres à prendre par S. M. le roi de Prusse.

16. Les provinces et districts du royaume de Saxe qui passent sous la domination de S. M. le roi de Prusse, seront désignés sous le nom de duché de Saxe, et S. M. ajoutera à ses titres ceux de duc de Saxe, landgrave de Thuringe, margrave des deux Lusaces, et comte de Henneberg. S. M. le roi de Saxe continuera à porter le titre de margrave de la Haute Lusace. S. M. continuera de même, relativement et en vertu de ses droits de succession éventuelle sur les possessions de la branche Ernestine, à porter ceux de landgrave de Thuringe et comte de Henneberg.

Garantie de la Russie, de l'Angleterre, de l'Autriche et de la France.

17. L'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la France garantissent à S. M. le roi de Prusse et ses descendants et successeurs, la possession des pays désignés dans l'article 15, en toute propriété et souveraineté.

Renonciation de l'Autriche aux droits de suzeraineté sur la Lusace.

18. S. M. I. R. A., voulant donner à S. M. le roi de Prusse une nouvelle preuve de son désir d'écarter tout objet de contestation future entre les deux cours, renonce pour elle et ses successeurs aux droits de suzeraineté sur les margraviats de la Haute et Basse-Lusace, droits qui lui appartiennent en sa qualité de roi de Bohême, en autant qu'ils concernent la partie de ces provinces qui a passé sous la domination de S. M. le roi de Prusse, en vertu du traité conclu avec S. M. le roi de Saxe à Vienne le 18 mai 1815.

Quant au droit de réversion de S. M. I. R. A. sur ladite partie des Lusaces, réunie à la Prusse, il est transféré à la maison de Brandeburg actuellement régnante en Prusse ; S. M. I. R. A. réservant pour elle et ses successeurs la faculté de rentrer dans ce droit, dans le cas d'extinction de ladite maison régnante.

S. M. I. R. A. renonce également, en faveur de S. M. prussienne, aux districts de la Bohême enclavés dans la partie de la Haute-Lusace, cédée par le traité du 18 mai 1815 à S. M. prussienne, lesquels renferment les endroits Guntersdorf, Taubentrænke, Neukretschen, Nieder-Gerlachsheim, Winckel et Ginckel, avec leurs territoires.

Renonciation réciproque aux droits de féodalité.

19. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi de Saxe, désirant écarter soigneusement tout objet de contestation ou de discussion future, renoncent, chacun de son côté, et réciproquement en faveur l'un de l'autre, à tout droit ou prétention de féodalité qu'ils exerceraient ou qu'ils auraient exercé au-delà des frontières fixées par le présent traité.

Liberté d'émigration et d'exportation des fonds.

20. S. M. le roi de Prusse promet de faire régler tout ce qui peut regarder la propriété et les intérêts des sujets respectifs, sur les principes les plus libéraux. Le présent article sera particulièrement appliqué aux rapports des individus qui conservent des biens sous les deux dominations prussienne et saxonne, au commerce de Leipsik, et à tous les autres objets de même nature; et pour que la liberté individuelle des habitants, tant des provinces cédées que des autres, ne soit point gênée, il leur sera libre d'émigrer d'un territoire dans l'autre, sauf l'obligation du service militaire, et en remplissant les formalités requises par les lois. Ils pourront également exporter leurs biens sans être sujets à aucun droit d'issue ou de détraction *(Abzugs-geld)*.

Propriété des établissements religieux et d'instruction publique.

21. Les communautés, corporations et établissements religieux et d'instruction publique, qui existent dans les provinces et districts cédés par S. M. le roi de Saxe à la Prusse, ou dans les provinces et districts qui restent à S. M. saxonne, conserveront, quel que soit le changement que leur destination puisse subir, leurs propriétés, ainsi que les redevances qui leur appartiennent d'après l'acte de leur fondation, ou qui ont été acquises depuis par eux, par un titre valable devant les lois, sous les deux dominations prussienne et saxonne, sans que l'administration et les revenus à percevoir puissent être molestés ni d'une part ni de l'autre, en se conformant toutefois aux lois, et en supportant les charges auxquelles toutes les propriétés ou redevances de la même nature sont sujettes dans le territoire dans lequel elles se trouvent.

Amnistie générale.

22. Aucun individu domicilié dans les provinces qui se trouvent sous la domination de S. M. le roi de Saxe, ne pourra, non plus qu'aucun individu domicilié dans celles qui passent, par le présent traité, sous la domination de S. M le roi de Prusse, être frappé dans sa personne, dans ses biens, rentes, pensions et revenus de tout genre, dans son rang et ses dignités, ni poursuivi, ni recherché en aucune façon quelconque, pour aucune part qu'il ait pu politiquement ou militairement prendre aux événements qui ont eu lieu depuis le commencement de la guerre, terminée par la paix conclue à Paris le 30 mai 1814. Cet article s'étend également à ceux qui, sans être domiciliés dans l'une ou dans l'autre partie de la Saxe, y auraient de biens-fonds, rentes, pensions ou revenus de quelque nature qu'ils soient.

Désignation des provinces, dont la Prusse reprend possession.

23. S. M. le roi de Prusse étant rentrée, par une suite de la derniére guerre, en possession de plusieurs provinces et territoires qui avaient été cédés par la paix de Tilsitt, il est reconnu et déclaré, par le présent article, que S. M., ses héritiers et successeurs posséderont de nouveau, comme auparavant, en toute souveraineté et propriété, les pays suivants, savoir :

La partie de ses anciennes provinces polonaises, désignées à l'article 2;

La ville de Dantzick et son territoire, tel qu'il a été fixé par le traité de Tilsitt;

Le cercle de Cottbus ;

La Vieille-Marche ;

La partie du duché de Magdebourg sur la rive gauche de l'Elbe, avec le cercle de la Saale ;

La principauté de Halberstadt avec les seigneuries de Derenbourg et de Hassenrode; la ville et le territoire de Quedlinbourg, sous la réserve des droits de S. A. R. madame la princesse Sophie-Albertine de Suéde, abbesse de Quedlinbourg, conformément aux arrangements faits en 1803;

La partie prussienne du comté de Mansfeld ;

La partie prussienne du comté de Hohenstein ;

L'Eichsfeld ;

La ville de Nordhausen avec son territoire;

La ville de Muhldausen avec son territoire ;

La partie prussienne du district de Treffurth, avec Dorla ;

La ville et le territoire d'Erfurt, à l'exception de Klein-Brembach et Beclsted, enclavés dans la principauté de Weimar, cédés au grand-duc de Saxe-Weimar par l'article 39;

Le bailliage de Wandersleben, appartenant au comté de Untergleiche;

La principauté de Paderborn, avec la partie prussienne des bailliages de Schwallenberg, Olbourg et Stoppelberg, et des juridictions *(Gerichte)* de Hagendorn et d'Odenhausen, situées dans le territoire de Lippe;

Le comté de Marck, avec la partie de Lippestadt qui y appartient ;

Le comté de Werden ;

Le comté d'Essen ;

La partie du duché de Clèves sur la rive droite du Rhin, avec la ville et forteresse de Wesel; la partie de ce duché située sur la rive gauche, se trouvant comprise dans les provinces spécifiées à l'article 25;

Le chapitre sécularisé d'Elten ;

La principauté de Munster, c'est à-dire la partie prussienne du ci-devant évêché de Munster, à l'exception de ce qui a été cédé à S. M. Britannique, roi d'Hanovre, en vertu de l'article 28 ;

La prévôté sécularisée de Cappenberg;

Le comté de Teklenbourg;

Le comté de Lingen, à l'exception de la partie cédée par l'article 27 au royaume d'Hanovre ;

La principauté de Minden ;

Le comté de Ravensberg ;

Le chapitre sécularisé de Herford ;

La principauté de Neufchâtel, avec le comté de Valengin, tels que leurs frontières ont été rectifiées par le traité de Paris et par l'article 76 du présent traité général.

La même disposition s'étend aux droits de souveraineté et de suzeraineté sur le comté de Vernigerode, à celui de haute protection sur le comté de Hohe-Limbourg, et à tous les autres droits ou prétentions quelconques que S. M. prussienne a possédés et exercés avant la paix de Tilsitt, auxquelles n'a point renoncé par d'autres traités, actes ou conventions.

Possessions prussiennes au-deçà du Rhin.

24. S. M. le roi de Prusse réunira à sa monarchie en Allemagne en-deça du Rhin, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, les pays suivants, savoir:

Les provinces de la Saxe, désignées dans l'article 15, à l'exception des endroits et territoires qui en sont cédés, en vertu de l'article 39, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar;

Les territoires cédés à la Prusse par S. M. Britannique, roi d'Hanovre, par l'article 29;

La partie du département de Fulde et les territoires y compris, indiqués à l'art. 40;

La ville de Wetzlar et son territoire, d'après l'article 42;

Le grand-duché de Berg, avec les seigneuries de Hardenberg, Broik, Styrum, Schoeller et Odenthall, lesquelles ont déjà appartenu audit duché sous la domination palatine;

Les districts du ci-devant archevêché de Cologne, qui ont appartenu en dernier lieu au grand-duché de Berg;

Le duché de Westphalie, ainsi qu'il a été possédé par S. A. R. le grand-duc de Hesse;

Le comté de Dosmund;

La principauté de Corbey;

Les districts médiatisés, spécifiés à l'article 43.

Les anciennes possessions de la maison de Nassau Dietz ayant été cédées à la Prusse par S. M. le roi des Pays Bas, et une partie de ces possessions ayant été échangée contre des districts appartenant à LL. AA SS. les duc et prince de Nassau, S. M. le roi de Prusse possédera en toute souveraineté et propriété, et réunira à sa monarchie:

1° La principauté de Siegen avec les bailliages de Burbach et Neukirchen, à l'exception d'une partie renfermant douze-mille habitants, qui appartiendra aux duc et prince de Nassau;

2° Les bailliages de Hohen-Solms, Greifenstein, Braunfels, Freusberg, Friedewald, Schœnstein, Schœnberg, Altenkirchen, Altenwied, Dierdorf, Neuerburg, Linz, Hammerstein avec Engers et Heddesdorf, la ville et territoire (banlieue, gemarkung) de Neuwied; la paroisse de Hamm, appartenant au bailliage de Hachenbourg; la paroisse de Horhaus, faisant partie du bailliage de Hersbach; et les parties des bailliages de Vallendar et Ehrenbreitstein, sur la rive droite du Rhin, désignés dans la convention conclue entre S. M. le roi de Prusse et LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, annexé au présent traité.

Possessions prussiennes sur la rive gauche du Rhin.

25. S. M. le roi de Prusse possédera de même en toute propriété et souveraineté les pays situés sur la rive gauche du Rhin, et compris dans la frontière ci-après désignée.

Cette frontière commencera sur le Rhin à Bingen; elle remontera de là le cours de la Nahe jusqu'au confluent de cette rivière avec la Glan, puis la Glan jusqu'au village de Medart, au-dessous de Lauterecken; les villes de Kreuznach et de Meisenheim avec leurs banlieues, appartiendront en entier à la Prusse; mais Lauterecken et sa banlieue resteront en dehors de la frontière prussienne. Depuis la Glan, cette frontière passera par Medart, Merzweiller, Langweiler, Nieder et Ober-Feckenbach, Ellenbach, Creuchenborn, Ausweiler, Cronweiler, Niederbrambach, Burbach, Booseweiler, Heubweiler, Hambach, et Rintzenberg, jusqu'aux limites du canton de Hermerskeil; les susdits endroits seront renfermés dans les frontières prussiennes, et appartiendront avec leurs banlieues à la Prusse.

De Rintzenberg jusqu'à la Sarre, la ligne de démarcation suivra les limites cantonnales, de manière que les cantons de Hermerskeil et Conz, le dernier toutefois à l'exception des endroits sur la rive gauche de la Sarre, resteront en entier à la Prusse, pendant que les cantons Wadern, Merzig et Sarrebourg seront en dehors de la frontière prussienne.

Du point où la limite du canton de Conz, au dessus de Gomlingen, traverse la Sarre, la ligne descendra la Sarre jusqu'à son embouchure dans la Moselle; ensuite elle remontera la Moselle jusqu'à son confluent avec la Sure, cette dernière rivière jusqu'à l'embouchure de l'Our, et l'Our jusqu'aux limites de l'ancien département de l'Ourte. Les

endroits traversés par ces rivières ne seront partagés nulle part, mais appartiendront avec leurs banlieues à la Puissance sur le terrain de laquelle la majeure partie de ces endroits sera située. Les rivières elles-mêmes, en tant qu'elles forment la frontière, appartiendront en commun aux deux Puissances limitrophes

Dans l'ancien département de l'Ourte, les cinq cantons de Saint-Vitk, Malmedy, Cronenbourg, Scleiden et Eupen, avec la pointe avancée du canton d'Aubel, au midi d'Aix-la-Chapelle, appartiendront à la Prusse, et la frontière suivra celle de ces cantons, de manière qu'une ligne tirée du midi au nord coupera ladite pointe du canton d'Aubel, et se prolongera jusqu'au point de contact des trois anciens départements de l'Ourte, de la Meuse-Inférieure et de la Roer: en partant de ces point, la frontière suivra la ligne qui sépare ces deux derniers départements, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la rivière de Worm (ayant son embouchure dans la Roer), et longera cette rivière jusqu'au point où elle touche de nouveau aux limites de ces deux départements; porsuivra cette limite jusqu'au midi de Hillensberg, remontera de là vers le nord, en laissant Hillensberg à la Prusse; et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrivera à l'ancien territoire hollandais; puis, suivant l'ancienne frontière de ce territoire, jusqu'au point où celle-ci touchait à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Swalmen, elle continuera à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo, sans renfermer cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, située au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse à une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (*rheinœlandische Ruthen*) appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit-cent perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise jusqu'au Rhin, cette frontière restera pour l'essentiel telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les Provinces-Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernements, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des Pays-Bas, que du grand-duché de Luxembourg, désignés dans les articles 66 et 68 : et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotecniques et autres points analogues, de la manière la plus equitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les endroits Huissen, Malbourg, le Limers, avec la ville de Savenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants et successeurs.

S. M. le roi de Prusse, en réunissant à ses États les provinces et districts désignés dans le présent article, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés par rapport à ces pays détachés de la France, dans le traité de Paris du 30 mai 1814.

Les provinces prussiennes sur les deux rives du Rhin, jusqu'au-dessus de la ville de Cologne, qui se trouvera encore comprise dans cet arrondissement, porteront le nom de grand duché du Bas-Rhin, et S. M. en prendra le titre.

Royaume d'Hanovre.

26 S. M. le roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant substitué à son ancien titre d'électeur du Saint-Empire romain celui de roi d'Hanovre, et ce titre ayant été reconnu par les Puissances de l'Europe et par les princes et villes libres de l'Allemagne, les pays qui ont composé jusqu'ici l'électorat de Brunswick-Lunebourg, tels que leurs limites ont été reconnues et fixées pour l'avenir par les articles suivants, formeront dorénavant le royaume d'Hanovre.

Cessions de la Prusse au Hanovre.

27. S. M. le roi de Prusse cède à S. M. le roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, pour être possédés par S. M. et ses successeurs en toute propriété et souveraineté :

1° La principauté de Hildesheim, qui passera sous la domination de S. M avec tous les droits et toutes les charges avec lesquelles ladite principauté a passé sous la domination prussienne ;

2° La ville et le territoire de Goslar ;

3° La principauté d'Ost-Frise, y compris le pays dit le Harlingerland, sous les conditions réciproquement stipulées par l'article 30 pour la navigation de l'Ems et le commerce par le port d'Emden. Les États de la principauté conserveront leurs droits et priviléges;

4° Le comté inférieur *(Niedere Grafschaft)* de Lingen et la partie de la principauté de Munster prussienne qui est située entre ce comté et la partie de Rheina Wolbek, occupée par le gouvernement hanovrien. Mais comme on est convenu que le royaume d'Hanovre obtiendra par cette cession un agrandissement renfermant une population de vingt-deux mille ames, et que le comté inférieur de Lingen et la partie de la principauté de Munster ici mentionnée pourraient ne pas répondre à cette condition, S. M. le roi de Prusse s'engage à faire étendre la ligne de démarcation, dans la principauté de Munster, autant qu'il serait nécessaire pour renfermer ladite population. La commission, que les gouvernements prussien et hanovrien nommeront incessamment pour procéder à la fixation exacte des limites, sera spécialement chargée de l'exécution de cette disposition.

S. M. prussienne renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et territoires mentionnés dans le présent article, ainsi qu'à tous le droits qui y sont relatifs.

Renonciation de la Prusse au chapitre de Saint-Pierre à Nœrten.

28. S. M. le roi de Prusse renonce à perpétuité, pour lui, ses descendants et successeurs, à tout droit et prétention quelconque que S. M. pourrait, en sa qualité de souverain de l'Eichsfeld, former sur le chapitre de Saint-Pierre dans le bourg de Nœrten, ou sur ses dépendances situées dans le territoire hanovrien.

Cessions du Hanovre à la Prusse.

29. S. M. le roi du Royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, cède a S. M. le roi de Prusse, pour être possédés en toute propriété et souveraineté par lui et ses successeurs:

1° La partie du duché de Lauenbourg située sur la rive droite de l'Elbe, avec les villages lunebourgeois situés sur la même rive: la partie de ce duché située sur la rive gauche demeure au royaume d'Hanovre. Les États de la partie du duché qui passent sous la domination prussienne, conserveront leurs droits et priviléges, et nommément ceux fondés sur le recès provincial du 15 septembre 1702, confirmé par S. M. le roi de la Grande-Bretagne, actuellement régnant, en date du 21 juin 1765 ;

2° Le bailliage de Klœtze ;

3° Le bailliage d'Elbingerode;

4° Les villages de Rudigershagen et Gænseteich ;

5° Le bailliage de Reckeberg.

S. M. britannique, roi d'Hanovre, renonce à perpétuité, pour elle, ses descendants et successeurs, aux provinces et districts compris dans le présent article, ainsi qu'à tous les droits qui y sont relatifs.

Navigation et commerce.

30. S. M. le roi de Prusse, et S. M. britannique, roi d'Hanovre, animés du désir de rendre entièrement égaux et communs à leurs sujets respectifs les avantages du commerce de l'Ems et du port d'Emden conviennent à cet égard de ce qui suit:

1° Le gouvernement hanovrien s'engage à fair exécuter à ses frais, dans les années de 1815 et 1816, les travaux qu'une commission mixte d'experts, qui sera nommée im-

médiatement par la Prusse et le Hanovre, jugera nécessaires pour rendre navigable la partie de la rivière de l'Ems, de la frontière de la Prusse jusqu'à son embouchure, et d'entretenir constamment cette partie de la rivière dans l'état dans lequel lesdits travaux l'auront mise pour l'avantage de la navigation.

2° Il sera libre aux sujets prussiens d'emporter ou d'exporter par le port d'Embden toutes denrées, productions, marchandises quelconques, tant naturelles qu'artificielles, et de tenir dans la ville d'Embden des magasins pour y déposer lesdites marchandises durant deux ans, à dater de leur arrivée dans la ville, sans que ces magasins soient assujettis à une autre inspection que celle à laquelle sont soumis ceux des sujets hanovriens eux-mêmes.

3° Les navires prussiens, ainsi que les négociants prussiens, ne paieront, pour la navigation, l'exportation ou l'importation des marchandises, ainsi que pour le magasinage, d'autres péages ou droits quelconques, que ceux auxquels seront tenus les sujets hanovriens eux-mêmes. Ces péages et droits seront réglés d'un commun accord entre la Prusse et l'Hanovre, et le tarif ne pourra être changé à l'avenir que d'un commun accord. Les prérogatives et libertés spécifiées ici s'étendent également aux sujets hanovriens qui navigueraient sur la partie de la rivière de l'Ems qui reste à S. M. prussienne.

4° Les sujets prussiens ne seront point tenus de se servire des négociants d'Embden pour le trafic qu'ils font pour ledit port, et il leur sera libre de faire le négoce avec leurs marchandises à Embden, soit avec des habitants de cette ville, soit avec des étrangers, sans payer d'autres droits que ceux auxquels seront soumis les sujets hanovriens, et qui ne pourront être haussés que d'un commun accord.

S. M. le roi de Prusse, de son côté, s'engage à accorder aux sujets hanovriens la libre navigation sur le canal de la Stecknitz, de manière qu'ils n'y seront tenus qu'aux mêmes droits qui seront payés par les habitants du duché de Lauenbourg. S. M. prussienne s'engage, en outre, d'assurer ces avantages aux sujets hanovriens, dans le cas que le duché de Lauenbourg fût cédé par elle à un autre souverain.

Routes militaires.

31. S. M. le roi de Prusse et S. M. le roi du Royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, consentent mutuellement à ce qu'il existe trois routes militaires par leurs États respectifs, savoir:

1° Une de Halberstadt, par le pays de Hildesheim, à Minden;

2° Une seconde de la Vielle Marche, par Gifhorn et Neustadt, à Minden;

3° Une troisième d'Osnabruck, par Ippenbrüen et Rheina, à Bentheim.

Les deux premières en faveur de la Prusse, et la troisième en faveur du Hanovre.

Les deux gouvernements nommeront, sans délai, une commission pour faire dresser, d'un commun accord, les réglements nécessaires pour lesdites routes.

Territoires médiatisés.

32. Le bailliage de Meppen appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui, dans ce moment, se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume d'Hanovre, que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les gouvernements prussien et hanovrien s'étant néanmoins réservé de convenir dans la suite, s'il était nécessaire, de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté de Looz-Corswaren, lesdits gouvernements chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement d'Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existant entre S. M. britannique et le comté de Bentheim ; et après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera, envers le royaume d'Hanovre, dans les relations que la Constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Cession à faire au duc d'Oldenbourg.

33. S. M. Britannique, roi d'Hanovre, afin de concourir au vœu de S. M. prussienne, de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. M. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq-mille habitants.

Grand-duc d'Oldenbourg.

34. S. A. R. le duc de Holstein-Oldenbourg prendra le titre de grand-duc d'Oldenbourg.

Grand-duc de Mecklembourg-Schwerin et Strelitz.

35. LL. AA. SS. les ducs de Mecklembourg-Schwerin et de Mecklembourg-Strelitz prendront le titre de grand-duc de Mecklembourg-Schwerin et Strelitz.

Grand-duc de Saxe-Weymar.

36. S. A. R. le duc de Saxe-Weymar prendra le titre de grand-duc de Saxe-Weymar.

Cession de la Prusse au grand-duc de Saxe-Weymar.

37. S. M. le roi de Prusse cédera, de la masse de ses États, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par le présent traité, a S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weymar, des districts d'une population de cinquante-mille habitants, ou contigus, ou voisins de la principauté de Weymar.

S. M. prussienne s'engage également à céder à S. A. R. la partie de la principauté de Fulde, qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts d'une population de vingt-sept mille habitants.

S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weymar possédera les districts susdits en toute souveraineté et propriété, et les réunira à perpetuité à ses États actuels.

Détermination ultérieure des pays à céder au grand-duc de Weymar.

38. Les districts et territoires qui doivent être cédés à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weymar, en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s'engage à conclure cette convention, et à faire remettre a S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du traité conclu à Vienne le 1er juin 1815 entre S. M. prussienne et S. A. R. le grand-duc.

Possessions à remettre immédiatement.

39. S. M. le roi de Prusse cède toutefois, dès à présent, et promet de faire remettre à S. A. R., dans le terme de quinze jours, à dater de la signature du susdit traité, les districts et territoires suivants, savoir:

La seigneurie de Blankenhaym, avec la réserve que le bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession;

La seigneurie inférieure (*niedere-Herrschaft*) de Kranichfeldt, les commanderies de l'ordre teutonique Zwaetzen, Lehesten et Liebstaedt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles faisant partie du bailliage d'Eckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe Weymar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weymar, et appartenant audit bailliage; le bailliage de Tautenbourg, à l'exception de Droizen, Gærschen, Wethabourg, Wetterscheid et Mœllschutz, qui resteront à la Prusse;

Le village de Ramsla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Barllstedt, enclavés dans la principauté de Weymar, et appartenant au territoire d'Erfurt;

La propriété des villages de Bischoffsroda et Probsteizella, enclavés dans le territoire d'Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le grand-duc.

La population de ces différents districts entrera dans celle des cinquante-mille âmes, assurée à S. A. R. le grand-duc par l'article 37, et en sera décomptée.

Cession du ci-devant département de Fulde à la Prusse.

40. Le département de Fulde, avec les territoires de l'ancienne noblesse immédiate qui se trouvent compris actuellement sous l'administration provisoire de ce département, savoir Mansbach, Buchenau, Werda, Lengsfeld, à l'exception toutefois des bailliages et territoires suivants ; savoir, les bailliage de Hammelburg avec Tulba et Saleck, Bruchneau avec Motten, Saalmunster avec Urzell et Sonnerz, de la partie du bailliage de Biberstein qui renferme les villages de Batten, Brand, Dietges, Findlos, Liebbartz, Melpertz, Ober-Bernhardt, Saiffertz et Thaiden, ainsi que du domaine de Holzkirchen, enclavé dans le grand-duché de Wurzbourg, est cédé à S. M. le roi de Prusse, et la possession lui en sera remise dans le terme de trois semaines, à dater du 1er juin de cette année.

S. M. prussienne promet de se charger, dans la proportion de la partie qu'elle obtient par le présent article, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort auront à remplir, et de transférer cet engagement sur les princes avec lesquels S. M. ferait des échanges ou cessions de ces districts et territoire fuldois.

Domaines de la principauté de Fulde.

41. Les domaines de la principauté de Fulde et du comté de Hanau, ayant été vendus sans que les aquéreurs se soient acquittés jusqu'ici de tous les termes du paiement, il sera nommé par les princes sous la domination desquels passent lesdits pays, une commission pour régler d'une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire, et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs desdits domaines. Cette commission aura particulièrement égard au traité conclu le 2 décembre 1813, à Francfort, entre les Puissances alliées et S. A. R. l'électeur de Hesse, et il est posé en principe que si la vente de ces domaines n'était pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux aquéreurs, qui ne seront obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.

Wetzlar.

42. La ville de Wetzlar, avec son territoire, passe en toute propriété et souveraineté à S. M. le roi de Prusse.

Pays médiatisés dans l'ancien cercle de Westphalie.

43. Les districts médiatisés suivants, savoir les possessions que les princes de Salm-Salm et Salm-Kirbourg, les comtes dénommés les Rhein-und-Wildgrafen, et le duc de Croy, ont obtenues par le recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du 25 février 1803, dans l'ancien cercle de Westphalie, ainsi que les seigneuries d'Anhalt et de Gehmen, les possessions du duc de Looz-Corswaren qui se trouvent dans le même cas (en autant qu'elles ne sont point placées sous le gouvernement hanovrien), le comté de Steinfurth appartenant au comté de Bentheim-Bentheim, le comté du Recklingshausen, appartenant au duc d'Aremberg, les seigneuries de Rheda, Gutersloh et Gronau appartenant au comte de Bentheim Tecklenbourg, le comté de Rittberg appartenant au prince de Kaunitz, les seigneuries de Neustadt et de Gimborn appartenant au comte de Valmoden, et la seigneurie de Hombourg appartenant aux princes de Sayn-Wittgenstein-Berlebourg, seront placés dans les relations avec la monarchie prussienne, que la Constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie di Wildenberg, dans le grand-duché de Berg, et la baronie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

Disposition relative au grand-duché de Würzbourg et à la principauté d'Aschaffenbourg en faveur de la Bavière.

44. S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Wurzbourg, tel qu'il fut possédé par S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg, telle qu'elle a fait partie du grand-duché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

Sustentation du Prince Primat.

45. A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince primat, comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté:

1° Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du recès, qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2° Il recevra à cet effet, à dater du 1er juin 1814, la somme de cent-mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces, sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les souverains sous la domination desquels passent des Provinces ou districts du grand-duché de Francfort, dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.

3° Le avances faites par le prince primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées, à lui ou ses héritiers ou ayants-cause.

Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4° Les meubles et autres objets, qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince primat, lui seront rendus.

5° Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils ou ecclésiastiques que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article 59 du recès de l'empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionellement par les souverains qui entrent dans la possession des Etats qui ont formé ledit grand-duché, à dater du 1er juin 1814.

6° Il sera sans délai établi une commission, dont lesdits souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article.

7° Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince primat en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Ville libre de Francfort.

46. La ville de Francfort avec son territoire, tel qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la Ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité de droits entre les differents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la Diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

Indemnité du grand-duc de Hesse.

47. S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient, en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire sur la rive gauche du Rhin, dans le ci-devant département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de cent-quarante-mille habitants. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété: elle obtiendra de même la propriété de la partie de salines de Kreutznach située sur la rive gauche de la Nahe ; la souveraineté en restera à la Prusse.

Hesse-Hombourg.

48. Le landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques, dont il a été privé par suite de la Confédération Rhénane.

Territoires réservés pour les maisons d'Oldenbourg, de Saxe-Cobourg, de Mecklembourg-Strelitz, et le comté de Pappenheim.

49. Il est réservé dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf-mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante. Le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldembourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt-mille habitants. Le duc de Mecklembourg-Strelitz et le landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix-mille habitants, et le comte de Pappenheim, un territoire comprenant neuf-mille habitants.

Le territoire du comté de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. prussienne.

Arrangement futur relativement à ces territoires.

50. Les acquisitions assignées par l'article précédent aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklembourg-Strelitz, et au landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contigues à leurs États respectifs, LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande Bretagne et le roi de Prusse promettent d'employer leurs bons offices, à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir par des échanges ou d'autres arrangemens, auxdits princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'administration prussienne au profit des nouveaux acquéreurs.

Pays sur les deux rives du Rhin remis à l'Autriche.

51. Tous les territoires et possessions, tant sur la rive gauche du Rhin dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacens, mis à la disposition des Puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'empereur d'Autriche.

Isembourg.

52. La principauté d'Isembourg est placée sous la souveraineté de S. M. I R., et sera, envers elle, dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les États médiatisés.

Confédération Germanique.

53. Les princes soverains et les villes libres de l'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les rois de Prusse, de Danemarck et des Pays-Bas, et nommément:

L'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique;

Le roi de Danemark, pour le duché de Holstein;

Le roi des Pays Bas, pour le grand-duché de Luxembourg,

Établissent entre eux une confédération perpetuelle, qui portera le nom de Confédération Germanique.

But de cette Confédération.

54. Le but de cette Confédération est le maintien de la sûrete extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

Égalité de ses membres.

55. Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

Diète fédérative.

56. Les affaires de la Confédération seront confiés à une Diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leur plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

1. Autriche	1 voix.
2. Prusse	1
3. Bavière	1
4. Saxe	1
5. Hanover	1
6. Wurtemberg	1
7. Bade	1
8. Hesse électorale	1
9. Grand duché de Hesse	1
10. Danemark, pour Holstein	1
11. Pays-Bas, pour Luxembourg	1
12. Maisons grand-ducales et ducales de Saxe	1
	12

	12 voix.
13. Brunswick et Nassau	1
14. Mecklembourg-Schwerin et Strelitz	1
15. Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg	1
16. Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, Lippe et Waldeck	1
17. Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg	1
Total	17 voix.

Présidence de l'Autriche.

57. L'Autriche présidera à la Diète féderative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu a les mettres en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

Composition de l'Assemblée générale.

58. Lorqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changemens à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures a prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangemens d'un intérêt commun à adopter, la Diète se formera en Assemblée générale, et dans ce cas la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels:

L'Autriche aura	4 voix.
La Prusse	4
La Saxe	4
La Bavière	4
Le Hanovre	4
Le Vurtemberg	4
Bade	3
Hesse électorale	3
Grand-duché de Hesse	3
Holstein	3
Luxembourg	3
Brunswick	2
Mecklembourg-Schwerin	2
Nassau	2
Saxe-Weymar	1
— Gotha	1
— Cobourg	1
— Meiningen	1
— Hildburghausen	1
Mecklembourg-Strelitz	1
	51

	51 voix.
Holstein-Oldenbourg	1
Anhalt-Dessau	1
— Bernbourg	1
— Kœthen	1
Schwarzbourg-Sondershausen	1
— Rudolstadt	1
Hohenzollern-Hechingen	1
Lichtenstein	1
Hohenzollern-Sigmaringen	1
Waldek	1
Reuss, branche ainée	1
— — cadette	1
Schaumbourg-Lippe	1
Lippe	1
La ville libre de Lubek	1
— Francfort	1
— Brême	1
— Hambourg	1
Total	69 voix.

La Diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens Etats de l'empire médiatisés.

Règles à suivre par rapport à la pluralité des voix.

59. La question si une affaire doit être discutée par l'assembée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois que, dans la première, il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question. Cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira pas, ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La Diète est permanente Elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa delibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au-delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la Diète, qui s'en occupera lors de la rédaction des lois organiques.

Ordre des voix.

60. Quant'à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la Diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et, quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra ni préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la Diète delibérera sur la manière de fixer cet objet par une régle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne Diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'empire de 1803 L'ordre que l'on adoptera, n'influira d'ailleurs en rien sur le rang et la présence des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la Diète.

Résidence de la Diète à Francfort.

61. La Diète siégera à Francfort-sur-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1815.

Rédaction des lois fondamentales.

62. Le premier objet à traiter par la Diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédération, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

Maintien de la paix en Allemagne.

63. Les États de la Confédération s'engagent à défendere, non seulement l'Allemagne entière, mais chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entâmer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essaiera, moyennant une commission, la voie de la médiation Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austregal (*Austrœgalinstanz*) bien organisé, auquel les parties litigeantes se soumettront sans appel.

Dispositions particulières de l'acte de la Confédération.

64. Les articles compris sous le titre de *dispositions particulières* dans l'acte de la Confédération germanique, tel qu'il se trouve annexé en original et dans une traduction française au présent traité général, auront la même force et valeur que s'ils étaient textuellement insérés ici.

Royaume des Pays-Bas.

65. Les anciennes Provinces-unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange Nassau, prince souverain des Provinces-unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution des dites Provinces-unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la maison d'Orange-Nassau.

Limites du royaume des Pays-Bas.

66. La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France, de côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg: de là, elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourte et de la Roer: elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourte, de la Meuse-Inférieure et de la Roër.

En partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant sont embouchure dans la Roër), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer): remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard e Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais: puis, laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais, au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle refermera cette ville et son territoire. De là jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise, près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne *(rheinlændische Ruthen)*, appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit-cent perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795 entre Clèves et les Provinces unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens de Prusse et des Pays Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, designées dans l'article 68: et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points analogues

de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyswærd, Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers, avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité, pour elle et tous ses descendans et successeurs.

Grand-duché de Luxembourg.

67. La partie de l'ancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces unies, aujourd'hui roi des Pays-Bas, pour être possedée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le grand-duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz formera un des États de la Confédération germanique; et le prince, roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette Confédération comme grand-duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée, sous les rapport militaires, come forteresse de la Confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir, en conformité de la constitution future de ladite Confédération.

Limites du grand-duché de Luxembourg.

68. Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle, jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

Dispositions relatives au duché de Bouillon.

69. S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris; et, sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés dans les formes énoncées ci dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable: et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront, entre ses mains, soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

Cession des possessions de la maison de Nassau-Orange en Allemagne.

70. S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu a La Haye les 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la principauté de Fulde, et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'art. 12 du recès principal de la députation extraordinaire de l'empire du 25 février 1803.

Pacte de famille entre les princes de Nassau.

71. Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l acte de 1783, dit *Nassauischer Erbverein*, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange-Nassau au grand duché de Luxembourg.

Charges et engagemens tenant aux provinces détachées de la France.

72. S. M. le roi des Pays Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France, dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

Acte de la réunion des provinces Belgiques.

73. S. M. le roi des Pays Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme base de la réunion des Provinces belgiques avec les Provinces-unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

Intégrité des dix neuf Cantons de la Suisse.

74. L'intégrité des dix-neuf Cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

Reunion de trios nouveaux Cantons.

75. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux Cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du Canton de Vaud, lui est rendue.

Réunion de l'évêché de Bâle et de la ville et du territoire de Bienne au Canton de Berne.

76. L'évêché de Bale, et la ville et le territoire de Bienne seront réunis à la Confédération helvétique, et feront partie du canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivans:

1° Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schœnbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Furstenstein, Plotten, Pfæffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au Canton de Bâle;

2° Une petite enclave située près du village Neufchâtelais de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du Canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

Droits des habitants dans les pays réunis à Berne.

77. Les habitans de l'évêché de Bale et ceux de Bienne réunis aux Cantons de Berne et de Bâle, jouiront, à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits Cantons. En conséquence, ils concourront avec eux

aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction, les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du Canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le Canton-directeur, parmi les citoyens les plus notables du pays. Les dits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points, sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la Diète.

Seigneurie de Räzuns.

78. La cession qui avait été faite par l'article 3 du traité de Vienne du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razuns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite par déclaration du 20 mars 1815 en faveur du Canton des Grisons.

Arrangemens entre la France et Genève.

79. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le Canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. C. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève, par Versoix, en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, du dit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Cession du roi de Sardaigne au Canton de Genève.

80. S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, et le territoire actuel du Canton de Genève, depuis Vénézas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au Canton de Genève ; sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimination en dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève ; renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le Canton de Genève et le Valais, par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le Canton de Vaud par la route de Versoix. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoires de Genève et le mandement de Jussy ; et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires dans l'occasion pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les mar-

chandises et denrées qui, en venant des États de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le Canton de Genève; et les gouvernements respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande chacun sur son territoire.

Compensation à établir contre les anciens et les nouveaux Cantons.

81. Pour établir des compensations mutuelles, les Cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint Gall fourniront aux anciens Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Glaris, Zug et Appenzell (Rhode intérieur) une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet dans lesdits Cantons.

La quotité, le mode de paiement et la répartition de cette compensation pécuniaire, sont fixés ainsi qu'il suit:

Les Cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall fourniront aux Cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieur) un fond de 500,000 livres de Suisse.

Chacun des premiers paiera l'intérêt de 5 pour 100 par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le paiement, soit pour la recette de ces fonds , se fera dans les proportions de l'échelle de contribution, réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le Canton du Tessin paiera chaque année au Canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Lévantine.

Dispositions relatives aux fonds placés en Angleterre.

82. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les Cantons de Zurich et de Berne, il est statué:

1° Que les Cantons de Berne e de Zurich conserveront la propriété du fond capital, tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir;

2° Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusque et y compris l'année 1814, seront affectés au paiement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique;

3° Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres Cantons, ceux de Berne et Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des Cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au paiement des dépenses fédérales; les pays incorporés à la Suisse depuis 1813 ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivait qu'après le paiement de la susdite dette il y eût un excédent, il serait réparti entre les Cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelques autres créances, dont les titres sont déposés sous la garde du président de la Diète.

Indemnités pour les propriétaires des Lauds.

83. Pour concilier les contestations élevées à l'égard des lauds, abolis sans indemnité, une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds; et afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les Cantons de Berne et de Vaud, ce dernier paiera au gouvernement de Berne la somme de 300,000 livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissans Bernois, propriétaires des lauds. Les paiemens se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

Confirmation des arrangemens relatifs à la Suisse.

84. La déclaration adressée, en date du 20 mars, par les puissances qui ont signé le traité de Paris, à la Diète de la Confédération suisse, et acceptée par la Diète, moyennant son acte d'adhésion du 28 mai, est confirmée dans toute sa teneur: et les principes établis, ainsi que les arrangemens arrêtés dans ladite déclaration, seront invariablement maintenus.

Limites des États du roi de Sardaigne.

85. Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne seront:

Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception des changemens portés par le traité du 30 mai 1814.

Du côté de la Confédération helvétique, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du Canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 80 du présent acte.

Du côté des États de S. M. l'empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, serait maintenue de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le roi de Sardaigne, continuera d'être comme elle était au 1er janvier 1792.

Les limites des ci-devant États de Gênes, et de pays nommés Fiefs impériaux, réunis aux États de S. M. le roi de Sardaigne, d'après les articles suivans, seront les mêmes qui, le 1er janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L'île de Capraja ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gênes à S. M. le roi de Sardaigne.

Réunion de Gênes.

86. Les États qui ont composé la ci-devant république de Gênes sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa maison; savoir, la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

Titre de duc de Gênes.

87. S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gênes.

Droits et priviléges des Génois.

88. Les Génois jouiront de tous les droits et priviléges spécifiés dans l'acte intitulé *Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. Sarde;* et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Réunion des Fiefs impériaux.

89. Les pays nommés Fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gênes: et les habitants de ces pays jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des États de Gênes désignés dans l'article précédent.

Droit de fortification.

90. La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée par l'art. 3 dudit traité, de fortifier tels points de leurs États qu'elles ju-

geront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.

Cession au Canton de Genève.

91. S. M. le roi de Sardaigne cède au Canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans l'article 80 ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé: *Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au Canton de Genève.* Cet acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

Neutralité du Chablais et du Faucigny.

92. Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse, telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.

En conséquence, toutes les fois que les Puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre Puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer, bien entendu que cet état de choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agens civils de S. M. le roi de Sardaigne pourront aussi employer la garde municipale pour le maintien du bon ordre.

Anciennes possessions autrichiennes.

93. Par suite des renonciations stipulées dans le traité de Paris du 30 mai 1814, les Puissances signataires du présent traité reconnaissent S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, comme souverain légitime des provinces et territoires qui avaient été cédés, soit en tout, soit en partie, par les traités de Campoformio de 1799, de Lunéville du 1801, de Presbourg de 1805, par la convention additionnelle de Fontainebleau de 1807, et par le traité de Vienne de 1809, et dans la possession desquelles provinces et territoires S. M. I. et R. A. est rentrée par suite de la dernière guerre, tels que l'Istrie, tant autrichienne que ci-devant vénitienne, la Dalmatie, les îles ci devant vénitiennes de l'Adriatique, les bouches de Cattaro, la ville de Venise, les lagunes, de même que les autres provinces et districts de la terre ferme des États ci devant vénitiens sur la rive gauche de l'Adige, les duchés de Milan et de Mantoue, les principautés de Brixen et de Trent, le comté de Tyrol, le Vorarlberg, le Frioul autrichien, le Frioul ci-devant vénitien, le territoire de Montefalcone, le gouvernement et la ville de Trieste, la Carniole, la Haute-Carinthie, la Croatie à la droite de la Save, Fiume et le litoral hongrois, et le district de Castua.

Pays réunis à la monarchie Autrichienne.

94. S. M. I. et R. A. réunira à sa monarchie, pour être possédés par elle et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté:

1° Outre les parties de la terre-ferme des États vénitiens, dont il a été fait mention dans l'article précédent, les autres parties desdits États, ainsi que tout autre territoire qui se trouve situé entre le Tessin, le Pô et la mer Adriatique;

2° Les vallées de la Valteline, de Bormio et de Chiavenna;

3° Les territoires ayant formé la ci-devant république de Raguse.

Frontière autrichienne d'Italie.

95. En conséquence des stipulations arrêtées dans les articles précédens, les frontières des États de S. M. I. et R. A. en Italie seront:

1° Du côté des États de S. M. le roi de Sardaigne, telles qu'elles étaient au 1er janvier 1792;

2° Du côté des États de Parme, Plaisance et Guastalla, le cours du Pô, la ligne de démarcation suivant le thalweg de ce fleuve;

3° Du côté des États de Modène, les mêmes qu'elles étaient au 1er janvier 1792;

4° Du côté des États du Pape, le cours du Pô, jusqu'à l'embouchure de Goro;

5° Du côte de la Suisse, l'ancienne frontière de la Lombardie et celle qui sépare les vallées de la Valteltine, de Bormio et de Chiavenna des Cantons des Grisons et du Tessin. Là où le thalweg du Pô constituera la limite, il est statué que les changemens que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent.

Navigation du Pô.

96. Les principes généraux adoptés par le Congrès de Vienne pour la navigation des fleuves, seront appliqués à celle du Pô.

Des commissaires seront nommés par les États riverains, au plus tard dans le délai de trois mois après la fin du Congrès, pour régler tout ce qui a rapport à l'exécution du présent article.

Dispositions relatives au Mont-Napoléon à Milan.

97. Comme il est indispensable de conserver à l'établissement connu sous le nom de *Mont-Napoléon à Milan*, les moyens de remplir ses obligations envers ses créanciers, il est convenu que les biens-fonds et autres immeubles de cet établissement situés dans des pays qui, ayant fait partie du ci-devant royaume d'Italie, ont passé depuis sous la domination de différens princes d'Italie, de même que les capitaux appartenant audit établissement, et placés dans ces différens pays, resteront affectés à la même destination.

Les redevances du Mont-Napoléon non fondées et non liquidées, telles que celles dérivant de l'arriéré de ces charges ou de tout autre accroissement du passif de cet établissement, seront réparties sur les territoires dont se composait le ci-devant royaume d'Italie; et cette répartition sera assise sur les bases réunies de la population et du revenu. Les souverains desdits pays nommeront dans le terme de trois mois, à dater de la fin du Congrès, des commissaires pour s'entendre avec les commissaires autrichiens sur ce qui a rapport à cet objet. Cette commission se réunira à Milan.

États de Modène et de Massa et Carrara.

98. S. A. R. l'archiduc François d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute propriété et souveraineté les duchés de Modène, de Reggio et de Mirandole, dans la même étendue qu'ils etaient à l'époque du traité de Campo-Formio.

S. A. R. l'archiduchesse Marie Béatrix d'Este, ses héritiers et successeurs, posséderont en toute souveraineté et propriété le duché de Massa et la principauté de Carrara, ainsi que les fiefs impériaux dans la Lunigiana. Ces derniers pourront servir à des échanges ou autres arrangemens de gré à gré avec S. A. I. le grand-duc de Toscane, selon la convenance réciproque.

Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche, relativement au duché de Massa, de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sont conservés.

Parme et Plaisance.

99. S. M. l'impératrice Marie Louise possédera en toute propriété et souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, à l'exception des districts enclavés dans les États de S. M. I. et R. A. sur la rive gauche du Pô.

La réversibilité de ces pays sera déterminée de commun accord entre les cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d' Angleterre et de Prusse, toutefois ayant égard aux droits de réversion de la Maison d'Autriche et de S. M. le roi de Sardaigne sur lesdits pays.

Possessions du grand-duc de Toscane.

100. S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, dans tous les droits de souveraineté et propriété sur le grand-duché de Toscane et ses dépendances, ainsi que S. A. I. les a possédés antérieurement au traité de Lunéville.

Les stipulations de l'article 2 du traité de Vienne du 3 octobre 1735, entre l'empereur Charles VI et le roi de France, auxquelles accédèrent les autres puissances, sont pleinement rétablies en faveur de S. A. I. et ses descendans, ainsi que les garanties résultantes de ces stipulations.

Il sera, en outre, réuni audit grand-duché, pour être possédé en toute propriété et souveraineté par S. A. I. le grand-duc Ferdinand et ses héritiers et descendants :

1° L'État des Présides ;

2° La partie de l'île d'Elbe et de ses appartenances qui était sous la suzeraineté de S. M. le roi des Deux-Siciles avant l'année 1801;

3° La suzeraineté et souveraineté de la principauté de Piombino et ses dépendances.

Principauté de Piombino.

Le prince Ludovisi-Buoncompagni conservera, pour lui et ses successeurs légitimes, toutes les propriétés que sa famille possédait dans la principauté de Piombino, dans l'île d'Elbe et ses dépendances, avant l'occupation de ces pays par les troupes françaises en 1799, y compris les mines, usines et salines. Le prince Ludovisi conservera également le droit de pêche, et jouira d'une exemption de droits parfaite, tant pour l'exportation des produits de ses mines, usines, salines et domaines, que pour l'importation des bois et d'autres objets nécessaires pour l'exploitation des mines. Il sera de plus indemnisé par S. A. I. le grand-duc de Toscane, de tous les revenus que sa famille tirait des droits régaliens avant l'année 1801. En cas qu'il survînt des difficultés dans l'évaluation de cette indemnité, les parties intéressées s'en rapporteront à la décision des cours de Vienne et de Sardaigne.

4° Les ci-devant fiefs impériaux de Vernio, Montalto et Monte Santa Maria, enclavés dans les États toscans.

Duché de Lucques.

101. La principauté de Lucques sera possédée en toute souveraineté par S. M. l'Infante Marie-Louise et ses descendans en ligne directe et masculine. Cette principauté est érigée en duché, et conservera une forme de gouvernement basée sur les principes de celle qu'elle avait reçue en 1805.

Il sera ajouté aux revenus de la principauté de Lucques une rente de cinq-cent mille francs, que S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. I. le grand-duc de Toscane s'engagent à payer régulièrement, aussi long-temps que les circonstances ne permettront pas de procurer à S. M. l'Infante Marie-Louise, et à son fils et ses descendans, un autre établissement.

Cette rente sera spécialement hypothéquée sur les seigneuries en Bohême, connues sous le nom de *bavaro-palatines;* qui, dans le cas de réversion du duché de Lucques au grand-duché de Toscane, seront affranchies de cette charge, et rentreront dans le domaine particulier de S. M. I. et R. A.

Réversibilité du duché de Lucques.

102. Le duché de Lucques sera réversible au grand-duc de Toscane, soitdans le cas qu'il devînt vacant par la mort de S. M. l'infante Marie-Louise, ou de son fils don Carlos et de leurs descendans mâles et directs, soit dans celui que l'Infante Marie-Louise ou ses héritiers directs obtinssent un autre établissement, ou succédassent à une autre branche de leur dynastie.

Toutefois, le cas de réversion échéant, le grand-duc de Toscane s'engage à céder, dès qu'il entrera en possession de la principauté de Lucques, au duc de Modène, les territoires suivants :

1° Les districts toscans de Fivizzano, Pietra-Santa et Barga;

2° Les districts lucquois de Castiglione et Gallicano, enclavés dans les États de Modène, ainsi que ceux de Minucciano et Monte-Ignose, contigus au pays de Massa.

Dispositions relatives au Saint-Siége.

103. Les Marches, avec Camerino et leurs dépendances, ainsi que le duché de Bénévent et la principauté de Ponte-Corvo, sont rendus au Saint-Siége.

Le Saint-Siége rentrera en possession des légations de Ravenne, de Bologne et de Ferrare, à l'exception de la partie du Ferrarais située sur la rive gauche du Pô.

S. M. I. et R. A. et ses successeurs auront droit de garnison dans les places de Ferrare et Comacchio.

Les habitants des pays qui rentrent sous la domination du Saint-Siége par suite des stipulations du congrès, jouiront des effets de l'art. 16 du traité de Paris du 30 mai 1814. Toutes les acquisitions faites par les particuliers en vertu d'un titre reconnu légal par les lois actuellement existantes, sont maintenues, et les dispositions propres à garantir la dette publique et le paiement des pensions, seront fixées par une convention particulière entre la cour de Rome et celle de Vienne.

Rétablissement du roi Ferdinand IV à Naples.

104. S. M. le roi Ferdinand IV est rétabli, tant pour lui que pour ses héritiers et successeurs, sur le trône de Naples, et reconnu par les puissances comme roi du royaume des Deux-Siciles.

Affaires du Portugal. Restitution d'Olivenza.

105. Les Puissances reconnaissent la justice des réclamations formées par S. A. R. le prince régent du Portugal et du Brésil, sur la ville d'Olivenza et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801 ; et, envisageant la restitution de ces objets comme une des mesures propres à assurer, entre le deux royaumes de la péninsule, cette bonne harmonie, complète et stable, dont la conservation dans toutes les parties de l Europe a été le but constant de leurs arrangemens, s'engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée ; et les Puissances reconnaissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plutôt.

Rapport entre la France et le Portugal.

106. Afin de lever les difficultés qui se sont opposées de la part de S. A. R. le prince régent du Portugal et du Brésil, à la ratification du traité signé le 30 mai 1814 entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article 10 dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les Puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses dudit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours.

Restitution de la Guiane française.

107. S. A. R. le prince régent du Portugal et du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. T. C., s'engage à restituer à sadite M. la Guiane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le traité d'Utrecht.

L'époque de la remise de cette colonie à S. M. T. C. sera determinée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux cours : et l'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guianes portugaise et française, conformément au sens précis de l'art. 8 du traité d'Utrecht.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Navigation des rivières.

108. Les puissances, dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler, d'un commun accord, tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront,

au plus tard, six mois après la fin du Congrès, et qui prendront pour base de leurs travaux les principes établis dans les articles suivans.

Liberté de la navigation.

109. La navigation, dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que l'on se conformera aux réglemens relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Uniformité de système.

110. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ces embranchemens et confluens, qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens États.

Tarif.

111. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre necessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira, néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une forme approximative.

Le tarif une fois reglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des États riverains, ni la navigation gravee d'autres droits quelconques outre ceux fixés dans le réglement.

Bureaux de perception.

112. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le réglement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des États riverains ne volut diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusivement.

Chemins de halage.

113. Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le réglement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens gouvernemens.

Droits de relâche.

114. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déja, ils ne seront conservés qu'en tant que les États riverains, sans avoir égard a l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général.

Douanes.

115. Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires que l'exercice des fonctions des douaniers ne mettent pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera, par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

Réglement.

116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens sera déterminé par un réglement commun, qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le réglement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Navigation du Rhin, du Necker, etc. etc.

117. Les réglemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

Confirmation des traités et actes particuliers.

118. Les traités, conventions, déclarations, réglemens et autres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément :

1° Le traité entre la Russie et l'Autriche, du 21 avril (3 mai) 1815;

2° Le traité entre la Russie et la Prusse, du 21 avril (3 mai) 1815;

3° Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, du 21 avril (3 mai) 1815 (3);

4° Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815;

5° La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schœnbourg, du 18 mai 1815;

6° Le traité entre la Prusse et l'Hanovre, du 29 mai 1815 ;

7° La convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe-Weymar, du 1er juin 1815;

8° La convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 31 mai 1815;

9° L'acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815;

10° Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'Angleterre, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 1815 ;

11° La déclaration des Puissances sur les affaires de la Confédération helvétique, du 20 mars, et l'acte d'accession de la Diète, du 27 mai 1815;

12° Le protocole du 29 mars 1815, sur les cessions faites par le roi de Sardaigne au Canton de Genève ;

13° Le traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, du 20 mai 1815 ;

14° L'acte intitulé : *Conventions qui doivent servir de base à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. Sarde ;*

15° La déclaration des Puissances sur l'abolition de la traite des nègres, du 8 février 1815 ;

16° Les réglemens pour la libre navigation des rivières ;

17° Le réglement sur le rang entre les agens diplomatiques ;

Sont considérés comme parties intégrantes des arrangemens du Congrès, et auront partout la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité général.

119. Toutes les Puissances qui ont été réunies au congrès, ainsi que les princes et villes libres qui ont concouru aux arrangemens consignés ou aux actes confirmés dans ce traité général, sont invitées à y accéder.

120. La langue française ayant été exclusivement employée dans toutes les copies du présent traité, il est reconnu par les Puissances qui ont concouru à cet acte, que l'emploi de cette langue ne tirera point à conséquence pour l'avenir ; de sorte que chaque Puissance se réserve d'adopter, dans les négociations et conventions futures, la langue dont elle s'est servie jusqu'ici dans ses relations diplomatiques, sans que le présent traité puisse être cité comme exemple contraire aux usages établis.

(3) Questo trattato portava:
Art. 7. Les trois Cours ayant approuvé la constitution qui devra régir la cité libre de Cracovie et son territoire, et qui se trouve annexée comme partie intégrante aux présents articles, elles prennent cette constitution sous leur garantie commune.

121. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois, par la cour de Portugal dans un an, ou plus tôt si faire se peut.

Il sera déposé à Vienne, aux archives de cour et d'État de S. M. I. et R. A., un exemplaire de ce Traité général, pour servir dans le cas ou l'une ou l'autre des cours de l'Europe pourrait juger convenable de consulter le texte original de cette pièce.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectif ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Vienne, le 9 de juin 1815.

Seguono le firme nell'ordine alfabetico delle Corti. L'ambasciatore di Spagna ricusò firmare, perchè v'erano stipulazioni contrarie alle pretensioni della Spagna sopra i ducati di Parma e Piacenza.

Articolo addizionale al trattato di Vienna, in esecuzione dell'art. 99.

Art. 7. Le droit de réversion de S. M. le roi de Sardaigne sur le duché de Plaisance, stipulé par le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, et par le traité de Paris du 10 juin 1763, est confirmé. Les cas où ce droit devra se réaliser, seront réglés d'un commun accord lorsque les négociations relatives aux États de Parme et de Plaisance seront achevées.

Il est toutefois entendu que, le cas échéant de cette réversion, la ville de Plaisance et un rayon de 2000 toises à partir de la crête du glacis extérieur, resteront en toute souveraineté et propriété à S. M. l'empereur d'Autriche, ses héritiers et successeurs, et qu'il sera cédé en compensation à S. M. le roi de Sardaigne une autre partie des États de Parme, ou autre contigue à ses États en Italie, à sa convenance, et équivalente en population et revenus à la ville de Plaisance et au rayon ci-dessus.

Le présent article additionnel et séparé aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour. Il sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même tems.

Fait à Vienne, le 20 de mai 1815.

Serve di compimento il trattato di delimitazione fatto a Firenze li 28 novembre 1844 fra le corti di Lucca, Modena, Toscana, Austria e Sardegna, di cui dice l'articolo 8°:

« Resta convenuto fra S. M. l'imperatore d'Austria e S. M. il re di Sardegna, che tutta la porzione di Lunigiana, come sopra assegnata al futuro duca di Parma, e che comprende la massima parte dei territorj, ora toscani, di Pontremoli e Bagnone, non che i distretti, ora estensi, di Treschietto, Villafranca, Castevoli e Mulazzo, dovrà esser ceduta in piena proprietà e sovranità a S. M. il re di Sardegna, suoi eredi e successori, allorquando si avveri il caso della riversibilità contemplata dal trattato del 20 maggio 1815, per cui il ducato di Parma devolverebbe all'Austria e quello di Piacenza alla Sardegna. E questa cessione alla Sardegna formerà la base di quel compenso, che in forza dell'articolo addizionale e separato del trattato suddetto del 20 maggio 1815 l'Austria le deve per la convenuta consegna della città e fortezza di Piacenza con un determinato circondario. Il valore però de' suddetti territorj da cambiarsi, cioè Piacenza colla zona stabilita, ed i territorj parmigiani attigui agli Stati sardi, dovrà esser constatato all'epoca medesima della reversione con imparziale spirito di equità da una commissione austro-sarda; e nel caso inverosimile di dissenso, si conviene fin d'ora fra le due Corti di riferirsene all'arbitraggio della Santa Sede ».

Trattati di Parigi. Bisognavano nuove convenzioni colla Francia, dopochè Napoleone l'aveva volta sossopra, e prevenire altre sommosse. Dibattutine i modi, il 20 novembre 1815 furono firmati i trattati, per cui le frontiere di Francia si riduceano quali nel 1790, salvo alcune modificazioni; le fortificazioni d'Uninga si distruggeranno; la Francia pagherà per cinque anni settecento milioni agli Alleati, di cui un corpo di cencinquantamila uomini resterà in Francia ad assicurarne la tranquillità per cinque anni, o anche per soli tre se la pace sia sicura. Le potenze confermano l'abolizione della tratta dei Negri. Per un articolo secreto, ristabi-

lendo il sistema degli Stati europei sovra le basi della legittimità, le Potenze alleate annichilano le dotazioni del sistema di Napoleone.

Per trattato del 2 agosto, Napoleone è considerato come lor prigioniero dalle potenze segnanti il trattato 25 marzo, e ne confidano la custodia al governo britannico, che è responsale della sua persona.

1815, 26 settembre. Santa Alleanza. « In nome della santissima ed indivisibile Trinità, le loro Maestà l'imperatore d'Austria, il re di Prussia e l'imperatore di Russia, in conseguenza de' grandi avvenimenti che segnalarono in Europa il corso dei tre ultimi anni, e principalmente de' benefizj che la divina Providenza si piacque diffondere sugli Stati, i cui governi han posto in essa sola la confidenza e la speranza, avendo acquistato l'intima convinzione che è necessario stabilire l'andamento da adottare dalle Potenze ne' reciproci rapporti, sovra le verità sublimi che c'insegna l'eterna religione d'un Dio salvatore; dichiarano solennemente che il presente atto ha unicamente per iscopo di manifestare alla faccia dell'universo la loro irremovibile determinazione di non prender per norma della loro condotta, sia nell'amministrazione de' rispettivi Stati, sia nelle politiche loro relazioni con altro qualsiasi governo, che i precetti di giustizia, di carità, di pace, i quali, non che essere unicamente applicabili alla vita privata, devono al contrario influire direttamente sovra le risoluzioni de' principi, e guidar tutti i passi loro, come unico mezzo di consolidare le istituzioni umane, e di rimediare alle loro imperfezioni. In conseguenza le loro Maestà convennero sopra gli articoli seguenti:

« Art. 1. Conforme alle parole delle sante scritture, che ordinano a tutti di guardarsi come fratelli, i tre monarchi contraenti rimarranno uniti coi legami d'una fraternità vera e indivisibile; e considerandosi come patrioti, si presteranno in ogni occasione e luogo assistenza, aiuto, soccorso; considerandosi verso i sudditi e gli eserciti come padri di famiglia, li dirigeranno allo spirito medesimo di fraternità di cui son essi animati, per proteggere la religione, la pace, la giustizia.

« Art. 2. In conseguenza, il solo principio in vigore, sia fra i detti governi, sia fra i loro sudditi, sarà quello di rendersi reciprocamente servigio, e attestarsi con inalterabile benevolenza la reciproca affezione di cui devono essere animati, non considerarsi tutti che come membri d'una stessa nazione cristiana; i tre principi alleati non vedendosi essi medesimi che come delegati della Providenza per governare tre rami della stessa famiglia, cioè Austria, Prussia, Russia; confessando così che la nazione cristiana, di cui essi e i loro popoli fanno parte, non ha realmente altro sovrano che quello a cui solo appartiene in proprietà la potenza, perchè in lui solo si trovano tutti i tesori dell'amore, della scienza e della prudenza infinita, cioè Dio salvator nostro Gesù Cristo, verbo dell'Altissimo, parola della vita. Le loro Maestà raccomandano in conseguenza colla più tenera sollecitudine ai loro popoli come unico mezzo di godere di quella pace che nasce dalla buona coscienza, e che unica è durevole, di fortificarsi ogni giorno più ne' principj e nell'esercizio dei doveri che il divin Salvatore ha insegnato agli uomini.

« Art. 3. Tutte le Potenze che volessero solennemente confessare i principj sacri che dettarono quest'atto, e riconosceranno quanto sia importante alla felicità delle nazioni, troppo a lungo agitate, che tali verità esercitino ormai sulle sorti umane tutta l'influenza che si conviene, saranno ricevute con premura e affetto in questa sânta alleanza.

« Francesco, Federico Guglielmo, Alessandro ».

—— 4 ottobre. Trattato de' sussidj supplementarj fra Inghilterra e Russia.

—— 5 novembre. Trattato fra Austria e Gran Bretagna, Prussia e Russia relativamente alle isole Jonie, che formeranno uno Stato separato, libero e indipendente, sotto la protezione esclusiva dell'Inghilterra. Tutte le altre Potenze rinunziano ad ogni pretensione su quelle isole, e garantiscono i trattati.

1816, 14 aprile. Trattato di Monaco fra Austria e Baviera, per accomodamenti territoriali, e fissar le frontiere e i rispettivi rapporti dei due Stati.

—— 10 giugno. Trattato di Parigi fra le Potenze alleate e la Spagna. I ducati di Parma, Piacenza e Guastalla, dopo la morte di Maria Luigia, passeranno in piena proprietà dell'infante di Spagna, intanto duca di Lucca, eccetto i cantoni sulla sinistra del

Po che rimarranno all'imperatore d'Austria: il ducato di Lucca passerà al granduca di Toscana.

1816, 30 giugno. Convenzione territoriale fra Austria e Prussia da una parte, e dall'altra il granduca d'Assia.

—— 10 agosto. Trattato d'alleanza difensiva contro i Barbareschi fra Spagna e Olanda. Una crociera si stabilirà davanti Algeri, Tunisi e Tripoli: le altre Potenze sono invitate ad accedervi.

—— 21 id. Trattato di Parigi tra la Francia e il Portogallo, pel quale quest'ultima Potenza rimette alla Francia la Gujana francese, in conformità dei trattati d'Utrecht e di Vienna.

—— 29 id. Trattato di pace fra l'Inghilterra, i Paesi Bassi col dey d'Algeri. La reggenza riconosce l'abolizione della schiavitù di Europei ad Algeri, e consente a restituirli tutti. Sono aboliti i doni consolari. In appresso altre paci furono fatte tra il re delle Due Sicilie e il dey d'Algeri, e il bey di Tunisi e quel di Tripoli, e fra gli Stati Uniti e la reggenza d'Algeri ecc.

—— 23 settembre. Trattato fra la Spagna e l'Inghilterra per abolire la tratta dei Negri.

1817, 11 giugno. Concordato fra Luigi XVIII e Pio VII, che ripristina quello fra Leone X e Francesco I, e annulla quello dei 15 luglio 1801. In quegli anni molti altri concordati si combinarono tra il papa e le varie Potenze.

1818, 25 aprile. Convenzione di Parigi tra la Francia e i quattro segnatarj della pace di Parigi; e tra Francia e Inghilterra relativamente alla liquidazione dei debiti continentali, il cui pagamento è reclamato in virtù dei trattati 30 maggio 1814 e 20 novembre 1815. Il governo francese si obbliga a far iscrivere sul gran libro del debito pubblico una rendita di 12,400,000 fr., che rappresentano un capitale di 240,800,000 fr., per liquidarsi con tutte le Potenze; inoltre una rendita di 3 milioni, che rappresenta un capitale di 60 milioni, per liquidarsi specialmente co' sudditi dell'Inghilterra.

—— 4 maggio. Trattato dell'Aja fra l'Inghilterra e i Paesi Bassi per l'abolizione della tratta de' Negri.

—— 9 novembre. Ad Aquisgrana, trattato tra la Francia e le potenze alleate. L'esercito d'occupazione uscirà dal territorio francese prima del 30 novembre. La somma che alla Francia resta da pagare per compiere il trattato 20 novembre 1815, è prefinita in 265 milioni: 100 sono pagati in iscrizioni di rendita sul gran libro, 165 che ancor restano, saranno pagati un nono per volta di mese in mese in tratte sopra una fissata casa di banco.

1819, 5 febbrajo. A Buenos-Ayres, trattato d'alleanza offensiva tra gli Stati di Buenos-Ayres e del Chili per sottrarre il Perù alla dominazione spagnuola.

—— 22 id. Trattato d'amicizia, d'accordo e di confini tra la Spagna e gli Stati Uniti.

1821, 24 luglio. A Novara, convenzione della Sardegna coll'Austria, Prussia e Russia per l'occupazione d'una linea militare negli Stati sardi. Tale occupazione poi cessò mediante la convenzione 14 dicembre 1822 fra gli stessi.

—— 24 agosto. A Cordova, trattato di pacificazione tra don Giovanni Odonoja vicerè del Messico e don Agostino Iturbido, per cui il Messico formerà un regno sovrano indipendente.

1823, 10 giugno. Trattato d'amicizia e alleanza fra la repubblica di Colombia e lo Stato di Buenos-Ayres.

—— 6 luglio. A Lima, trattato d'unione e alleanza fra la repubblica di Colombia e il Perù.

—— 28 id. A Erzerum, pace tra la Porta e la Persia.

—— 3 ottobre. A Costantinopoli, pace e trattato di commercio e navigazione fra il re di Sardegna e la Porta.

—— 23 id. A Bogota, lega e perpetua confederazione tra la Colombia e il Messico.

1824, 9 febbrajo. A Madrid, convenzione tra Francia e Spagna per la dimora in Ispagna di quarantacinquemila uomini d'occupazione.

—— 3 ottobre. A Bogota, pace e trattato di navigazione e commercio fra gli Stati Uniti e la repubblica di Colombia.

1825, 2 febbrajo. A Buenos-Ayres, trattato d'amicizia, navigazione e commercio tra l'Inghilterra e le Provincie-unite di Rio della Plata.

—— 15 marzo. Trattato d'unione e d'alleanza fra la Colombia e gli Stati Uniti.

—— 18 aprile. Trattato d'amicizia, commercio e navigazione fra Inghilterra e Colombia.

—— 29 agosto. A Rio-Janeiro, trattato di pace e d'alleanza fra Portogallo e Brasile. Il re di Portogallo riconosce il Brasile per impero indipendente e separato dai regni di Portogallo e di Algarve.

—— 5 dicembre. A Washington, trattato di pace, d'amicizia, di commercio e di navigazione tra gli Stati Uniti dell'America settentrionale e la Confederazione dell'America centrale.

1826, 8 gennajo. A Rio Janeiro, trattato d'amicizia, navigazione e commercio tra Francia e il Brasile.

—— 24 febbrajo. A Gandabes, pace fra la Compagnia delle Indie e il re d'Ava.

1828, 10-22 febbrajo. A Tourkmanciai, pace tra la Russia e la Persia. La Russia acquista due provincie ragguardevoli, il kanato di Erivan e quello di Nakiscevan, e una frontiera che militarmente domina le provincie persiane. La Persia s'obbliga a pagare inoltre un'indennità di 20 milioni di rubli. Per compenso non ha che la garanzia data al principe Abbas Mirza di succedere al trono.

—— 12 id. A Porto-Principe, trattato tra la Francia e la repubblica d'Haïti. Il re di Francia riconosce questa repubblica come Stato libero, sovrano e indipendente. Vi sarà pace costante e amicizia perpetua tra Francia e Haïti. Il saldo dell'indennità dovuta dalla repubblica per le convenzioni del 1823 resta fissato a 60 milioni, da pagare in trent'anni.

—— 6 agosto. Trattato d'Alessandria perchè le truppe egizie sgombrino la Morea dopo la battaglia di Navarino.

—— 27 id. Trattato preliminare di pace fra l'impero del Brasile e la repubblica delle Province-unite della Plata. L'imperatore del Brasile dichiara che la provincia di Montevideo, detta Cisplatina, è separata dal territorio del Brasile, sicchè possa costituire uno Stato libero e indipendente; il governo della Plata la riconosce; e le due parti contraenti si obbligano a garantire l'indipendenza e integrità di quella provincia.

1829, 14 settembre. A Andrinopoli, pace fra la Russia e la Turchia. L'imperatore di Russia restituisce alla Porta i principati di Moldavia e Valachia, e tutte le parti o piazze della Bulgaria e della Romelia conquistate od occupate dall'esercito russo, eccetto le isole formate dal Danubio alla sua foce; restituisce pure le conquiste fatte in Asia, tranne una parte di territorio confinante all'Imerezia e alla Georgia, che la Russia si riserva per sicurezza delle sue frontiere, e come compenso delle spese di guerra, e a conto delle indennità che in denaro deve pagarle la Porta, fissate in 10 milioni di ducati d'Olanda. La Porta riconosce il canale di Costantinopoli e lo stretto dei Dardanelli interamente liberi e aperti ai legni mercantili russi e a tutte le potenze in pace con essa; dà la sua adesione alla stipulazione del trattato di Londra, 6 luglio 1827, per gli affari di Grecia. Il medesimo giorno si firmò un trattato relativo alla Moldavia e Valachia, riducendo la sovranità della Porta su di queste qual era già sulla Servia e la Grecia, cioè ad un vano omaggio e a tributi che le possono esser negati.

1829, 20-22 novembre. Pace fra le repubbliche di Colombia e del Perù.

1830, 8 agosto. A Tunisi, trattato tra la Francia e il dey di Tunisi, il quale rinunzia a fare o autorizzar la pirateria in tempo di guerra contro i bastimenti delle potenze che vorranno rinunziare al diritto medesimo verso i bastimenti di commercio tunisini; abolisce ne' suoi Stati la schiavitù dei Cristiani; restituisce alla Francia il privilegio di pescar il corallo, qual lo possedea prima della guerra del 1799.

—— La rivoluzione di luglio portò una conferenza a Londra, che fece una infinità di protocolli per rassettare l'Europa scompigliata.

1831, 8 novembre. A Arequipa, trattato di pace ed amicizia fra le repubbliche di Perù e di Bolivia.

—— 15 id. A Londra, trattato per separare il Belgio dall'Olanda, firmato d'una

parte dai plenipotenti Esterhazy per l'Austria, Talleyrand per la Francia, Palmerston per la Gran Bretagna, Bulow per la Prussia, Lieven per la Russia, e dall'altra da Van-der-Weyer plenipotente pel Belgio. Al territorio belgico apparterranno le provincie del Brabante meridionale, Liegi, Namur, Hainaut, Fiandra occidentale, Fiandra orientale, Anversa, Limburgo, oltre una parte del Lussemburgo, per la quale al re de' Paesi Bassi è dato un compenso territoriale nel Limburgo. In tali limiti il Belgio formerà uno Stato indipendente e perpetuamente neutro; sarà obbligato osservare tal neutralità verso tutti gli Stati. Il Belgio s'incarica di otto milioni e quattrocentomila fiorini di rendita annua del debito pubblico del regno-unito dei Paesi Bassi.

1831, 30 novembre. Trattato di Francia e Inghilterra per sopprimere la tratta dei Negri, firmato a Parigi da lord Granville e da Orazio Sebastiani. Potrà reciprocamente esercitarsi il diritto di visita a bordo delle navi di commercio d'entrambe le nazioni, ma solo nelle acque specificate, cioè lungo la costa occidentale d'Africa dal capo Verde fin a 10 gradi al sud dell'equatore, tutt'intorno del Madagascar per venti leghe di larghezza, e così per l'isola di Cuba, le coste di Porto Rico e del Brasile. Il diritto di visita non potrà esercitarsi che da bastimenti di guerra, di cui si fisserà ogni anno il numero. Le navi catturate per traffico de' Negri coi loro equipaggi saranno consegnate immediatamente alla giurisdizione della nazione cui appartengono, affine d'esser giudicate secondo le leggi dei paesi rispettivi.

—— 14 dicembre. A Londra, convenzione fra i medesimi per demolire certe fortezze belgiche, Menin, Ath, Mons, Philippeville, Marienburg.

1832, 7 maggio. A Londra, convenzione tra la Francia, l'Inghilterra, la Russia e la Baviera pel definitivo ordinamento degli affari di Grecia. Le tre prime, autorizzate dalla nazione greca, offrono la sovranità ereditaria di Grecia al principe Ottone di Baviera; e il re di Baviera l'accetta pel suo figlio minorenne, che porterà il titolo di re della Grecia. Questa, sotto la sovranità di Ottone e la garanzia delle tre Corti, formerà uno Stato monarchico indipendente, i cui limiti risulteranno dalle pratiche avviate colla Sublime Porta.

—— 16 id. A Santiago, trattato di pace, amicizia, commercio e navigazione fra gli Stati Uniti dell'America settentrionale e il Chilì.

—— 22 ottobre. A Londra, Convenzione tra la Francia e l'Inghilterra per esecuzione del trattato 15 novembre 1831, dall'Olanda ricusato.

—— 10 novembre. Convenzione tra la Francia e il Belgio perchè un esercito francese entri nel Belgio, ed ottenga lo sgombro della cittadella d'Anversa.

1833, 12 febbrajo. A Costantinopoli, trattato di pace, amicizia e commercio fra la Toscana e la Porta.

—— 22 marzo. Convenzione supplementaria tra Francia e Inghilterra per reprimere la tratta de' Negri, firmata a Parigi dal duca di Broglie e da lord] Granville, sviluppando alcune clausole del trattato 30 novembre 1831. In caso di confiscazione d'un legno, parte del prodotto netto della vendita della nave e del carico, cioè per ora il 65 per cento, sarà messo a disposizione del governo del paese cui appartiene il vascello arrestatore, da distribuirsi fra lo statomaggiore e l'equipaggio d'esso vascello. Quando una nave di commercio d'una delle due nazioni sia stata visitata e arrestata indebitamente o senza sufficienti motivi di sospetto, o se la visita fu accompagnata da vessazioni, il comandante o l'uffiziale che abbordò esso legno sarà passibile dei danni ed interessi verso i pregiudicati. Tali danni potran essere determinati dal tribunale, davanti a cui sarà stata presentata la procedura contro il legno catturato; e il governo del paese cui l'uffiziale appartiene, che diè luogo a tal condanna, ne pagherà l'ammontare entro un anno. I due governi convengono d'assicurare l'immediata liberazione degli schiavi che si trovasser a bordo dei bastimenti presi.

—— 21 maggio. A Londra, convenzione fra l'Inghilterra, la Francia, i Paesi Bassi, per ripristinare fra loro le relazioni come erano avanti il novembre antecedente.

—— 8 luglio. Trattato d'Unkiarsckelessi, pace ed alleanza difensiva tra la Russia e la Porta. Questo trattato è reso importante da un articolo separato e secreto, per cui la Russia rinunzia di esiger dalla Porta i soccorsi materiali che potrebb'essere ob-

bligata a prestarle giusta il trattato patente, a condizione che non permetterà l'entrata nei Dardanelli a verun bastimento di guerra straniero.

1834, 22 aprile. A Londra, quadruplice alleanza tra la Francia, l'Inghilterra, la Spagna e il Portogallo per ristabilire la pace nella penisola Iberica. Il duca di Braganza, a nome della regina donna Maria, s'obbliga a mettere in opera tutti i mezzi che sono in suo potere per cacciare don Carlos dai dominj portoghesi. La regina di Spagna s'obbliga di far entrare sul territorio portoghese un esercito sufficiente per cooperare a escluderne don Carlos e don Miguel. Il re d'Inghilterra coopererà colla forza navale. Se mai fosse necessario l'ajuto della Francia, il re dei Francesi farà quel che verrà determinato da un comune accordo.

—— 8 agosto. A Torino, la Sardegna accede ai trattati suddetti contro il traffico dei Negri.

—— 18 id. Si firmarono due articoli addizionali, per cui il re de' Francesi assume l'obbligo di prendere, nella parte de' suoi Stati vicina alla Spagna, provedimenti efficaci perchè nessun soccorso arrivi agl'insorgenti di Spagna, e il re d'Inghilterra a dar ogni soccorso d'armi e munizioni che gli sia chiesto. Il duca di Braganza, in ricambio alla regina di Spagna, la ajuterà ad ogni occorrenza con tutti i mezzi che sieno in sua mano.

—— 9 dicembre. A Chuquisaca, trattato d'amicizia, commercio e navigazione tra la Francia e la repubblica di Bolivia.

1836, 20 gennajo. A Caracas, trattato d'amicizia, navigazione e commercio fra gli Stati Uniti settentrionali e la repubblica di Venezuela.

—— 21 maggio. La Svezia s'accordò colla Francia per lo stesso oggetto.

—— 19 luglio. Trattato di commercio e navigazione tra la Francia e il granducato di Mecklemburg-Schwerin.

1837, 9 giugno. A Amburgo, vi accedettero le città anseatiche; il 24 novembre la Toscana; il 1° febbrajo 1838 il re delle Due Sicilie.

1839, 9 marzo. A Vera Cruz, trattato di pace e d'amicizia tra Francia e il Messico, dopo preso San Giovanni d'Ulloa.

—— 19 aprile. Trattato fra l'Olanda, i Paesi Bassi, le cinque potenze e la Confederazione germanica, per la definitiva separazione dei due regni suddetti.

1840, 15 luglio. A Londra, quadruplice alleanza dell'Inghilterra, Austria, Prussia e Russia, per pacificare il Levante, escludendone la Francia.

—— 29 ottobre. L'ammiraglio Mackau fa un trattato colla repubblica di Buenos-Ayres, che mette fine alla lunga lotta, e stabilisce le indennità dovute a' Francesi: la Francia restituisce l'isola Martin-Garcia alla repubblica Argentina, che riconosce la libertà data alla banda Orientale di costituirsi come Stato libero e indipendente.

1841, 20 dicembre. A Londra, trattato fra la Gran Bretagna, l'Austria, la Francia, la Prussia, la Russia, per la soppressione della tratta dei Negri in Africa, stabilendo il diritto di visita de' vascelli mercantili fuor del mare Mediterraneo, e fra altri limiti determinati.

1842, 9 agosto. A Washington, trattato per regolare i limiti fra i territorj degli Stati Uniti e i possedimenti dell'Inghilterra nell'America settentrionale, e per la definitiva abolizione della tratta de'Negri, e l'estradizione de'criminali in casi determinati.

—— 29 id. Trattato di pace di Nanking fra gl'Inglesi e la Cina. Questa pagherà in tre anni ventun milioni di dollari; i porti di Canton, Amoy, Ning-Po e due altri saranno aperti al commercio europeo; l'isola di Hong-Kong è ceduta in perpetuo all'Inghilterra; restituiti i prigionieri; data amnistia; i sudditi delle due nazioni verranno trattati a parità: le isole di Chusan e Kolong-Son saranno occupate finchè l'indennità non sia pagata.

—— 25 ottobre. A Bruxelles, convenzione di commercio fra il Belgio e la Spagna, per cui le navi delle due nazioni sono pareggiate a quelle delle più favorite.

—— 30 dicembre, cioè 11 gennajo 1843, trattato di commercio e navigazione tra la Russia e l'Inghilterra.

1843, 13 febbrajo. Convenzione fra l'Inghilterra e la Francia per la reciproca estradizione de' malfattori; e 3 aprile per la posta.

1843, 28 agosto. A Torino, trattato di commercio e navigazione tra la Francia e la Sardegna; e altro per garantire la proprietà delle opere letterarie ed artistiche.

1844, 7 febbrajo. A Parigi, trattato postale fra l'Austria e la Francia, in addizione alla convenzione del 16 aprile 1831.

—— 1° settembre. A Bruxelles, trattato di commercio fra il Belgio ed il re di Prussia a nome della lega doganale tedesca.

—— 8 id. Convenzione dell'Annover colla Gran Bretagna pel pedaggio del Sund.

—— 24 ottobre. A Whampoa, trattato fra l'impero Celeste e la Francia per amicizia e commercio.

—— » Trattato d'amicizia e commercio tra la Francia e la Cina, fatto a bordo dell'Archimede, e ratificato a Tai-pun-ieu. Vi si stipula la tolleranza del cristianesimo e la libera pratica del suo culto.

—— 28 novembre. Trattato secreto fra la Toscana, Lucca e Modena per cambio di alcuni territorj, col consenso del Piemonte e dell'Austria. I territorj di Barga e Pietrasanta, che, secondo il trattato di Vienna, dovrebbero esser ceduti al duca di Modena quando cessasse il ducato di Lucca, vengono assicurati alla Toscana, la quale cede il Pontremoli al futuro duca di Parma, e Fivizzano al duca di Modena. Il duca di Parma cede a quel di Modena il ducato di Guastalla e la lingua di terra parmigiana sulla destra dell'Enza. L'imperatore d'Austria trasferisce sulla Lunigiana e sul Pontremoli il diritto di riversibilità che gli competea sul ducato di Guastalla: e se mai il ducato di Parma ricadesse all'Austria, questa cederà alla Sardegna la suddetta porzione di Lunigiana e alcuni distretti Estensi, invece della città e fortezza di Piacenza.

1845, 2 febbrajo. A Calcutta, convenzione tra la Danimarca e la Gran Bretagna, per cui la prima vende alla Compagnia delle Indie orientali britanniche le possessioni sul continente asiatico, cioè la città di Tranquebar sulla costa del Coromandel, e di Frederusnagore nel Bengala, coi loro territorj: un territorio nella provincia di Balassore; tutti i dominj reali posti in tali possessi; e ciò pel prezzo di 3,125,000 franchi. Gli abitanti continueranno a godere le stesse libertà religiose, politiche, civili, commerciali.

—— 29 maggio. A Londra, trattato fra l'Inghilterra e la Francia per la soppressione della tratta dei Negri, e pel diritto di visita.

—— giugno. Trattati di commercio di Napoli. Il regno delle Due Sicilie nel 1816 aveva convenuto colla Spagna, Francia e Gran Bretagna che le merci di queste pagherebbero 10 per cento meno che le altre bandiere. Di ciò moveano querela le potenze amiche, e n'eran impediti i nuovi trattati coll'Austria e gli Stati Uniti. Conveniva dunque abrogarlo; e infatti l'Inghilterra rinunziò a quel vantaggio, patto che la sua bandiera fosse equiparata alla siciliana per l'entrata e per l'uscita (29 aprile). La Francia pure rinunziava a quel privilegio (14 e 19 giugno), ottenendo una forte riduzione su molte merci introdotte, massimamente manifatture di Parigi. Anche colla Russia si fece un trattato, fondato sulla reciprocanza (23 novembre).

—— 3 luglio. A Vanghea, trattato di commercio e di pace permanente fra l'impero celeste e gli Stati Uniti.

—— 10 novembre. A Bruxelles, trattato di commercio fra il re de' Belgi e gli Stati Uniti.

—— 13 dicembre. Trattato di commercio tra la Francia e il Belgio.

1846, 9 marzo. A Lahor, pace fra il governo britannico delle Indie e lo Stato di Lahor.

—— 30 aprile. A Batta-Ziman, trattato di commercio fra la Russia e la Porta.

—— 13 giugno. A Washington, trattato fra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti d'America, relativamente all'Oregon, per cui all'Inghilterra rimane il distretto dell'Oregon fino al 49° di latitudine, comprendendovi l'isola di Vancouver.

—— 8 luglio. Cristiano VIII di Danimarca fa una dichiarazione intorno alla dibattuta quistione della successione al trono; seguita da altre e da proteste contrarie.

—— 20 id. A Vienna, trattato di commercio fra l'imperatore d'Austria e quello di tutte le Russie.

—— 29 id. All'Aja, id. fra i Paesi Bassi e il Belgio.

—— 1/13 settembre. A Pietroburgo, id. fra i Paesi Bassi e la Russia.

—— 5 ottobre. A Napoli, id. fra l'Austria e le Due Sicilie.

1846, 6 novembre. Convenzione fra le tre potenze protettrici, perchè la città e il territorio di Cracovia sieno *restituiti* all'Austria.

—— 16 id. A Parigi, trattato di commercio e navigazione tra la Francia e la Russia.

1847, 4 ottobre. Trattato fra il granduca di Toscana e il duca di Lucca per l'anticipata cessione di quest'ultimo alla Toscana, con modificazioni temporarie stipulate il 9 dicembre.

—— 3 novembre. Romagna, Sardegna, Toscana, Lucca firmano una convenzione per istabilire una lega doganale.

—— 24 dicembre. Trattato fra l'imperatore d'Austria e il duca di Modena per reciproca difesa e garanzia.

1848, 2 febbrajo. A Guadalupa-Hidalgo, pace fra gli Stati Uniti e il Messico. La frontiera dei due Stati seguirà il Rio-Grande del nord dal suo sbocco fino alla frontiera meridionale del Nuovo Messico; poi costeggerà il confine meridionale di questo Stato fin al primo ramo del Gila; poi dal punto ove il Gila mette nel Rio-Colorado, seguendo la linea di separazione tra la California superiore e inferiore, fin all'oceano Pacifico. I cittadini degli Stati Uniti passeranno liberamente sul Rio-Colorado e i golfi del Messico e di California; ed ambedue le nazioni sul Rio-Grande del nord e sul Gila. Gli Stati Uniti pagheranno al Messico quindici milioni di dollari, e compenseranno i loro cittadini, a cui il Messico dovea risarcimenti; impediranno che gl'Indiani, abitatori de' paesi ceduti, facciano danno al Messico.

1849, 2 luglio. Pace fra la Danimarca e la Prussia (anche a nome della Germania tutta) a proposito dei ducati di Schleswig-Holstein.

—— 3 id. Convenzione fra l'Austria, Modena e Parma per la libera navigazione del Po. Lo Stato pontifizio vi accede l'anno seguente.

—— 6 agosto. A Milano, pace fra l'Impero d'Austria e il regno Sardo, dopo la guerra rotta nel marzo 1848, e rinnovata nel marzo 1849. Si rimettono le cose quali erano al 1° marzo 1848, rinunziando il re di Sardegna ad ogni pretensione sui paesi posti oltre i confini assegnati dal trattato 9 giugno 1815, e pagando per indennizzo di guerra settantacinque milioni di lire. Si determina pure che la linea di demarcazione fra i due Stati presso Pavia è il thalweg del Gravellone, e che su questo canale si costruirà un ponte a spese comuni.

Art. 1. Il y aura à l'avenir et pour toujours paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. le roi de Sardaigne et S. M. l'empereur d'Autriche, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs.

2. Tous les Traités et Conventions conclus entre S. M. le roi de Sardaigne et S. M. l'empereur d'Autriche, qui étaient en vigueur au 1er mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu'on n'y déroge pas par le présent Traité.

3. Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne du côté du Pô et du côté du Tésin seront telles qu'elles ont été fixées par les paragraphes 3°, 4° et 5° de l'article LXXXV de l'acte final du Congrès de Vienne du 9 juin 1815, c'est-à-dire, telles qu'elles existaient avant de la guerre en 1848.

4. S. M. le roi de Sardaigne, tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, renonce à tout titre comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignés aux susdits paragraphes de l'acte précité du 9 juin 1815.

Toutefois le droit de réversibilité de la Sardaigne sur le duché de Plaisance est maintenu dans les termes des Traités.

5. S. A. R. l'archiduc duc de Modène, et S. A. R. l'infant d'Espagne duc de Parme et de Plaisance seront invités à accéder au présent Traité.

6. Ce Traité sera ratifié, et les ratifications, de même que les actes d'accession et d'acceptation, en seront échangés dans le terme de quatorze jours, ou plus tôt si faire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signé, et muni du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849.

De Pralormo. — Dabormida. — Boncompagni. — De Bruck.

Articles séparés et additionnels.

Art. 1. S. M. le roi de Sardaigne s'engage à payer à S. M. l'empereur d'Autriche la somme de soixante-quinze millions de francs à titre d'indemnité des frais de la guerre de toute nature, et des dommages soufferts pendant la guerre par le gouvernement autrichien, par ses sujets, villes, corps moraux ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause par LL. AA. RR. l'archiduc duc de Modène et l'infant d'Espagne duc de Parme et de Plaisance.

2. Le payement de la somme de soixante-quinze millions de francs stipulé par l'article précédent sera effectué de la manière suivante... *ecc.*

3. S. M. l'empereur d'Autriche s'engage de son côté à faire évacuer entièrement par les troupes autrichiennes, dans le terme de huit jours après la ratification du présent Traité, les États de S. M. le roi de Sardaigne, soit le territoire sarde, dans les limites établies à l'article 3 du Traité de paix de ce jour.

4. Comme il existe depuis de longues années une contestation entre la Sardaigne et l'Autriche à l'égard de la ligne de démarcation près de la ville de Pavie, il est convenu que la limite en cet endroit sera formée par le thalweg du canal dit Gravellone, et qu'on fera construire, de commun accord et à frais communs, sur ce même canal un pont, sur lequel il ne sera pas payé de péage.

5. Les deux hautes parties contractantes, désirant donner plus d'étendue aux relations commerciales entre les deux pays, s'engagent à négocier prochainement un Traité de commerce et de navigation, sur la base de la plus stricte réciprocité, et par lequel leurs sujets respectifs seront placés sur le pied de la nation la plus favorisée.

A cette occasion on prendra également en considération la question des sujets mixtes, et on conviendra des principes qui devront régler leur traitement réciproque.

Dans le but de faciliter et de favoriser le commerce légitime aux frontières de leurs territoires, elles déclarent de vouloir employer mutuellement tous les moyens en leur pouvoir pour y supprimer la contrebande. Pour mieux atteindre ce but, elles remettent en vigueur la convention conclue entre la Sardaigne et l'Autriche le 4 décembre 1834 pour deux ans, à commercer du 1er octobre prochain, avec la condition énoncée à l'article 24 de la dite convention, c'est-à-dire, qu'elle sera considérée comme renouvelée de deux en deux ans, à moins que l'une des deux parties ne déclare à l'autre, trois mois au moins avant l'expiration de la période des deux années, qu'elle devra cesser d'avoir son effet.

Les deux parties contractantes s'engagent à introduire successivement dans la dite convention toutes les améliorations que les circonstances rendront nécessaires, pour atteindre le but qu'elles ont en vue.

6. Le gouvernement autrichien, en retour des avantages que la remise en vigueur de cette convention procure à son commerce, consent à la résiliation de celle conclue le 11 mars 1751 entre le gouvernement sarde et celui de la Lombardie, et déclare en conséquence qu'elle n'aura plus aucune valeur à l'avenir. Il consent en outre à révoquer, aussitôt après la ratification de la présente convention, le décret de la Chambre aulique qui a imposé, à dater du 1er mai 1846, une surtaxe sur les vins du Piémont.

7. Les présents articles séparés et additionnels auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au Traité principal de ce jour. Ils seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires les ont signés et munis du cachet de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849.

(Seguono le firme).

1849, 8 agosto. Convenzione fra Austria e Modena per rettificare i confini, prendendo per limite il filone del Po fra Brescello e Gualtieri. Così la Lombardia acquista il terreno che resta alla diritta, e perde il comune di Rolo e parte di quel di Gonzaga.

—— 24 id. Il duca di Parma e Piacenza accede al predetto trattato.

1849, 7 novembre. Fra il Piemonte e la Toscana trattato di commercio e navigazione che, modificando quello del 5 giugno 1847, stabilisce la perfetta reciprocità fra le due bandiere ne' porti dei due Stati.

1850. Trattato di Nicaragua tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti, stipulando la libertà d'esso fiume, di grande importanza pel caso che serva al taglio dell'istmo fra le due Americhe.

—— novembre. Trattato di commercio tra la Francia e la Sardegna.

1851, 4 gennajo, e tra il Piemonte e il Belgio.

1852, 8 maggio. Trattato di Londra che stabilisce l'ordine di successione al trono di Danimarca.

1854, 31 marzo. Trattato di Kanagawa, fra gli Stati Uniti d'America ed il Giappone, per cui questo paese divien aperto al commercio europeo.

1856. Pace fra la Russia e le potenze occidentali, cioè Francia, Inghilterra, Austria, Sardegna, aggiunta la Prussia, dopo il congresso di Parigi; eccone la traduzione.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

Le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna e l'imperatore degli Ottomani, animati dal desiderio di porre un termine alle calamità della guerra, e volendo prevenire il ritorno delle complicazioni che la fecero nascere, hanno risoluto d'intendersi con S. M. l'imperatore d'Austria sulle basi da darsi al ristabilimento ed alla consolidazione della pace, assicurando, mediante garanzie efficaci e reciproche, l'integrità dell'impero Ottomano.

I plenipotenziarj di essi e del re di Prussia convennero degli articoli seguenti:

Art. 1. Vi sarà, a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche del presente trattato, pace ed amicizia tra S. M. l'imperatore dei Francesi, S. M. la regina della Gran Bretagna ed Irlanda, S. M. il re di Sardegna, S. M. Imperiale il sultano da una parte, e S. M. l'imperatore di tutte le Russie dall'altra, del pari che tra i loro eredi e successori, loro Stati e sudditi rispettivi, in perpetuo.

2. Essendo felicemente stabilita la pace tra le dette LL. MM., i territorj conquistati o occupati dalle loro armate, durante la guerra, saranno reciprocamente sgombrati. Speciali accomodamenti regoleranno il modo dello sgombramento, che dovrà effettuarsi al più presto che sia possibile.

3. S. M. l'imperatore di tutte le Russie s'impegna a restituire a S. M. il sultano la città e la cittadella di Kars, come pure le altre parti del territorio ottomano di cui le truppe russe si trovano in possesso.

4. Le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Sardegna ed il sultano s'impegnano a restituire a S. M. l'imperatore di tutte le Russie le città ed i porti di Sebastopoli, Balaklava, Kamiesc, Eupatoria, Kerci, Jenikalé, Kinburn, come tutti gli altri territorj occupati dalle truppe alleate.

5. Le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna ed il sultano accordano un'amnistia piena ed intera a quelli fra i loro sudditi che fossero stati compromessi con una partecipazione qualunque agli avvenimenti della guerra in favore della causa nemica.

Egli è espressamente inteso che questa amnistia si estenderà ai sudditi di ciascuna delle parti belligeranti, i quali avessero continuato, durante la guerra, ad essere al servizio di uno degli altri belligeranti

6. I prigionieri di guerra saranno immediatamente restituiti da una parte e dall'altra.

7. S. M. l'imperatore d'Austria, S. M. l'imperatrice dei Francesi, S. M. la regina del Regno unito di Gran Bretagna e d'Irlanda, S. M. il re di Prussia, S. M. l'imperatore di tutte le Russie, e S. M. il re di Sardegna, dichiarano la Sublime Porta ammessa a partecipare dei vantaggi del diritto pubblico e del concerto europeo. Le LL. MM. s'impegnano, ciascuna dal suo canto, a rispettare l'indipendenza e l'integrità territoriale

dell'Impero ottomano; garantiscono, in comune, la stretta osservanza di questo impegno; e considereranno, in conseguenza, ogni atto che potesse recargli offesa, siccome una quistione d'interesse generale.

8 Se sopravvenisse fra la Sublime Porta e l'una o più delle altre Potenze segnatarie un dissenso che minacciasse il mantenimento delle loro relazioni, la Sublime Porta e ciascuna di queste Potenze, prima di ricorrere all'impiego della forza, porranno le altre parti contraenti in misura di prevenire una tale estremità col mezzo della loro azione mediatrice.

9. S. M. I. il sultano, nella sua costante sollecitudine per il benessere dei suoi sudditi, avendo concesso un firmano, che, migliorando la loro condizione senza distinzion di religione nè di razza, consacra le sue generose intenzioni verso le popolazioni cristiane del suo impero; e volendo dare una novella testimonianza de' suoi sentimenti a questo riguardo, ha risoluto di comunicare alle Potenze contraenti il detto firmano, spontaneamente emanato dalla sua volontà sovrana.

Le Potenze contraenti constatano l'alto valore di questa comunicazione. È ben inteso che egli non saprebbe, in nessun caso, dare il diritto alle Potenze d'ingerirsi, sia collettivamente, sia separatamente, nelle relazioni tra S. M. I. il sultano e i suoi sudditi, nè tampoco nell'amministrazione interna del suo impero.

10. La convenzione del 13 luglio 1841, che mantiene l'antica regola dell'Impero ottomano relativa alla chiusura degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli, è stata riveduta di comune accordo. L'atto conchiuso a tale oggetto, e conformemente a questo principio, tra le alte parti contraenti, è e rimane annesso al presente trattato, ed avrà anche forza e valore come se ne facesse parte integrante.

11. Il mar Nero è neutralizzato: aperto alla marina mercantile di tutte le nazioni. Le sue acque e i suoi porti sono, formalmente e in perpetuo, interdetti alle bandiere di guerra, sia delle Potenze litorali, sia di tutt'altra Potenza, salvo le eccezioni mentovate negli articoli 14° e 19° del presente trattato.

12. Libero da qualunque intoppo, il commercio nei porti e nelle acque del mar Nero non sarà soggetto che a regolamenti di sanità, di dogana, di polizia concepiti in un senso favorevole allo sviluppo delle transazioni commerciali. Per dare agli interessi commerciali e marittimi di tutte le nazioni la sicurezza desiderabile, la Russia e la Sublime Porta ammetteranno dei consoli nei loro porti situati sul litorale del mar Nero, in conformità dei principj del diritto internazionale.

13. Il mar Nero essendo neutralizzato, ai termini dell'articolo 11°, il mantenimento e lo stabilimento sul suo litorale di arsenali militari-marittimi diventa senza necessità come senza oggetto. In conseguenza S. M. l'imperatore di tutte le Russie e S. M. I. il sultano si obbligano a non costruire nè conservare, su questo litorale, alcun arsenale militare-marittimo.

14. Le LL. MM. l'imperatore di tutte le Russie, e S. M. I. il sultano, avendo conchiuso una convenzione all'oggetto di determinare la forza ed il numero dei bastimenti leggieri necessarj al servizio delle loro coste, che esse si riserbano di tenere nel mar Nero, questa convenzione viene annessa al presente trattato, ed avrà la stessa forza e valore come se ne facesse parte integrante. Essa non potrà essere nè annullata nè modificata senza il consenso delle Potenze segnatarie del presente trattato.

15. L'atto del congresso di Vienna avendo stabiliti i principj destinati a regolare la navigazione dei fiumi che separano o traversano più Stati, le Potenze contraenti stipulano tra loro che per l'avvenire questi principj saranno ugualmente applicati al Danubio ed alle sue imboccature. Esse dichiarano che questa disposizione fa d'ora in poi parte del diritto pubblico dell'Europa, e la prendono sotto la loro guarentigia. La navigazione del Danubio non potrà esser soggetta ad alcun intoppo nè imposizione, che non fosse espressamente prevista dalle stipulazioni contenute negli articoli seguenti. In conseguenza, non sarà percetto alcun pedaggio basato unicamente sull'atto della navigazione del fiume, nè alcun diritto sulle mercanzie che si trovano a bordo dei navigli. I regolamenti di polizia e di quarantena da stabilire per la sicurezza degli Stati separati o traversati dal fiume, saranno concepiti in modo da favorire, per quanto sarà possibile, la circolazione dei navigli. Salvo questi regolamenti, non sarà frapposto alcun ostacolo, qualunque ei sia, alla libera navigazione.

16. Nello scopo di realizzare le disposizioni dell'articolo precedente, una commissione, nella quale la Francia, l'Austria, la Gran Bretagna, la Prussia, la Russia, la Sardegna e la Turchia saranno, ciascuna, rappresentate da un delegato, sarà incaricata di disegnare e far eseguire i lavori necessarj, al di là di Isatcia, per sgombrare le imboccature del Danubio, non che le vicine parti del mare dalle sabbie o altri intoppi che le ostruiscono, affine di metter questa parte del fiume e le dette parti del mare nella miglior condizione possibile di navigabilità. Per coprir le spese di questi lavori, non che quelle degli stabilimenti che hanno per oggetto d'assicurare e facilitare la navigazione alle bocche del Danubio, potranno esser prelevati dei diritti fissi, di una misura conveniente, stabiliti dalla commissione a maggioranza di voti, sotto la condizione espressa che sotto questo rapporto, come sotto tutti gli altri, le bandiere di tutte le nazioni saranno trattate sul piede d'una perfetta uguaglianza.

17. Sarà stabilita una commissione, e si comporrà di delegati dell'Austria, della Baviera, della Sublime Porta e del Wurtemberg (uno per ciascuna di queste Potenze), ai quali si uniranno i commissarj dei tre principati Danubiani, la cui nomina sarà stata approvata dalla Porta. Questa commissione, che sarà permanente: 1° elaborerà i regolamenti di navigazione e di polizia fluviale; 2° farà scomparire gl'imbarazzi di qualunque natura potessero essere, che si oppongano tuttavia all'applicazione al Danubio delle disposizioni del trattato di Vienna; 3° ordinerà e farà eseguire i lavori necessarj su tutto il corso del fiume; 4° veglierà, dopo lo scioglimento della commissione europea, al mantenimento della navigabilità delle imboccature del Danubio e delle vicine parti del mare.

18. È ben inteso che la commissione europea avrà fornito il suo còmpito, e che la commissione fluviale avrà terminato i lavori designati nell'articolo precedente sotto i numeri 1° e 2° nello spazio di due anni. Le Potenze segnatarie, riunite in conferenza, informate di questo fatto, pronunzieranno, dopo averne preso atto, lo scioglimento della commissione europea; e da quel punto la commissione fluviale permanente sarà investita degli stessi poteri di cui la commissione europea era stata fin allora.

19. All'oggetto di assicurare l'esecuzione dei regolamenti che saranno stati stabiliti di comune accordo, dietro i principj sopra enunziati, ciascuna delle Potenze contraenti avrà il diritto di far stazionare in ogni tempo due bastimenti leggieri alle imboccature del Danubio.

20. In cambio delle città, porti e territorj enumerati nell'articolo 4° del presente trattato, e per viemmeglio assicurare la libertà della navigazione del Danubio, S. M. l'imperatore di tutte le Russie acconsente alla rettificazione della sua frontiera in Bessarabia. La novella frontiera partirà dal mar Nero, ad un chilometro all'est del lago Burna-Sola, raggiungerà perpendicolarmente la strada d'Akerman, seguirà questa strada sino al Vallo Trajano, passerà al sud di Bolgrad, risalirà lungo la riviera di Jalpuck sino all'altura di Saratsika, e andrà a terminare a Katamori sul Pruth. A monte di questo punto, l'antica frontiera fra i due Imperi non subirà alcuna modificazione. Alcuni delegati delle Potenze contraenti fisseranno nei dettagli la limitazione della nuova frontiera.

21. Il territorio ceduto dalla Russia sarà annesso alla Moldavia sotto la supremazia (*suzeraineté*) della Sublime Porta. Gli abitanti di questo territorio godranno dei diritti e privilegi assicurati ai Principati, e durante lo spazio di tre anni sarà loro permesso di trasportar altrove il proprio domicilio, disponendo liberamente delle loro proprietà.

22. I principati di Valachia e Moldavia continueranno a godere sotto la supremazia della Sublime Porta, e sotto la guarentigia delle Potenze contraenti, i privilegi e le immunità di cui sono in possesso. Verun protettorato esclusivo non sarà esercitato su d'essi da qualcuna delle Potenze garanti. Non vi sarà alcun diritto particolare d'ingerenza nei loro affari interni.

23. La Sublime Porta s'impegna di conservare ai suddetti Principati un'amministrazione indipendente e nazionale, non che la piena libertà di culto, di legislazione, di commercio e di navigazione. Le leggi e statuti oggidì in vigore saranno riveduti. Per stabilire un completo accordo sopra questa revisione, una commissione speciale, intorno alla composizione della quale s'intenderanno le alte Potenze contraenti, si riunirà senza indugio a Bukarest con un commissario della Sublime Porta. Questa commissione avrà per incarico d'informarsi dello stato attuale dei Principati, e di proporre le basi della loro futura organizzazione.

24. S. M. I. il sultano promette di convocare immediatamente un divano *ad hoc* in ognuna delle due provincie, composto in modo da formare la rappresentanza più esatta degli interessi di tutte le classi della società. Questi divani saranno chiamati ad esprimere i voti delle popolazioni relativamente alla organizzazione definitiva dei Principati. Un'istruzione del Congresso regolerà i rapporti della commissione con questi divani.

25. Prendendo in considerazione l'opinione espressa dai due divani, la commissione trasmetterà senza indugio alla sede attuale delle conferenze i risultamenti del proprio lavoro. L'accordo finale colla Potenza investita della supremazia sarà consacrato da una convenzione conchiusa a Parigi tra le alte parti contraenti; e un *hattisceriff* conforme alle stipulazioni della convenzione costituirà definitivamente l'organizzazione di queste provincie, poste da qui innanzi sotto la guarentigia di tutte le Potenze segnatarie.

26. Resta convenuto che vi sarà nei Principati una forza armata nazionale, ordinata allo scopo di mantenere la sicurezza interna e di assicurare quella delle frontiere. Non si potrà opporre alcun ostacolo ai provedimenti straordinarj di difesa che, d'accordo colla Sublime Porta, i Principati fosser chiamati a prendere per respingere qualsivoglia aggressione straniera.

27. Se la quiete interna dei Principati si trovasse minacciata o compromessa, la Sublime Porta s'intenderà colle altre Potenze contraenti sulle misure a prendersi per mantenere o ripristinare l'ordine legale; e un intervento armato non potrà aver luogo senza un preventivo accordo tra codeste Potenze.

28. Il principato di Servia continuerà a dipendere dalla Sublime Porta, conformemente ai *hati* imperiali che fissano e determinano i suoi diritti e immunità, posti quind'innanzi sotto la guarentigia collettiva delle Potenze contraenti. Per conseguenza il detto Principato conserverà la propria amministrazione indipendente e nazionale, come anche la piena libertà di culto, di legislazione, di commercio e di navigazione.

29. Il diritto di presidio della Sublime Porta come trovasi stipulato dai regolamenti anteriori, è mantenuto: niun intervento armato potrà aver luogo in Servia, senza previo accordo tra le alte Potenze contraenti.

30. S. M. l'imperatore di tutte le Russie e S. M. I. il sultano mantengono nella sua integrità lo stato dei loro possessi in Asia, come esisteva legalmente avanti la rottura della pace. Per antivenire qualsivoglia contestazione locale, la limitazione della frontiera verrà verificata, e se farà mestieri rettificata, senza che ne possa risultare un danno territoriale per l'una o per l'altra delle due parti. A quest'effetto una commissione mista, composta di due commissarj russi, di due commissarj turchi, di un commissario francese, di un commissario inglese, sarà mandata sul luogo immediatamente dopo il ripristinamento delle relazioni diplomatiche tra la Corte di Russia e la Sublime Porta. Il suo lavoro dovrà esser terminato fra otto mesi, a datare dallo scambio delle ratifiche del presente trattato.

31. I territorj occupati durante la guerra dalle LL. MM. l'imperatore dei Francesi, l'imperatore d'Austria, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda e il re di Sardegna, a' termini delle convenzioni sottoscritte a Costantinopoli il 12 marzo 1854 tra la Francia, la Gran Bretagna e la Sublime Porta, il 4 giugno dello stesso anno tra l'Austria e la Sublime Porta, e il 15 marzo 1855 tra la Sardegna e la Sublime Porta, saranno sgombrati dopo lo scambio delle ratifiche del presente trattato, tosto che sarà fattibile. Le dilazioni ed i mezzi d'esecuzione formeranno l'oggetto di accomodamento tra la Sublime Porta e le Potenze le cui truppe occupano il suo territorio.

32. Fintantochè i trattati o le convenzioni esistenti prima della guerra tra le Potenze belligeranti sieno stati o rinnovati o surrogati da atti nuovi, il commercio d'importazione o d'esportazione avrà luogo reciprocamente in base dei regolamenti vigenti prima della guerra; e i loro sudditi in qualsiasi altra materia saranno rispettivamente trattati sul piede delle nazioni più favorite.

33. La convenzione conclusa in questo giorno tra le LL. MM. l'imperatore dei Francesi e la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda da una parte, e S. M. l'imperatore di tutte le Russie dall'altra, relativamente alle isole d'Aland, è e rimane annessa al presente trattato, ed avrà la stessa forza e valore come se ne facesse parte.

34. Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate a Parigi nello spazio di quattro settimane, o prima se è possibile.

In fede di che, i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno sottoscritto, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 marzo 1856. *(Seguono le firme)*

Articolo addizionale e transitorio.

Le stipulazioni della convenzione degli Stretti firmata in questo giorno, non saranno applicabili ai bastimenti di guerra impiegati dalle Potenze belligeranti, per l'evacuazione per mare dei territorj occupati dalle loro armate; ma le dette stipulazioni riprenderanno il loro intiero effetto subito dopo che l'evacuazione sarà terminata.

Fatto a Parigi, il 30 marzo 1856.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

Le LL. MM. l'imperatore d'Austria, l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Prussia, l'imperatore di tutte le Russie, che hanno firmato la convenzione del 13 luglio 1841, e Sua Maestà il re di Sardegna, volendo constatare in comune la loro unanime determinazione di conformarsi all'antica regola dell'Impero ottomano, secondo la quale gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo sono chiusi ai bastimenti di guerra stranieri finchè la Sublime Porta si trova in pace;

Le dette Maestà da una parte, e S. M. I. il sultano dall'altra hanno risoluto di rinnovare la convenzione conchiusa a Londra il 13 luglio 1841, salvo alcune modificazioni di dettaglio che non colpiscono il principio sul quale essa riposa.

In conseguenza le LL. MM. hanno nominato a quest'effetto per loro plenipotenziarj ecc., i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. 1. S. M. I. il sultano, da una parte, dichiara ch'egli ha la ferma risoluzione di mantenere all'avvenire il principio invariabilmente stabilito, come antica regola del suo impero, e in virtù del quale è stato in ogni tempo vietato ai bastimenti di guerra delle Potenze estere di entrare negli stretti dei Dardanelli e del Bosforo; e che, tanto che la Sublime Porta si trova in pace, S. M. non ammetterà nessun bastimento di guerra estero nei detti stretti. E le LL. MM. l'imperatore dei Francesi, la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, il re di Sardegna, il re di Prussia, e l'imperatore di tutte le Russie, dall'altra parte, s'impegnano a rispettare questa determinazione del sultano, ed a conformarsi al principio qui sopra enunziato.

2. S. M. I. il sultano si riserva, come per lo passato, di dare dei firmani di passaggio ai bastimenti leggieri sotto bandiera di guerra, i quali saranno impiegati, com'è di uso, al servizio delle legazioni delle Potenze amiche.

3. La medesima eccezione si applica ai bastimenti leggieri sotto bandiera di guerra che ogni Potenza contraente è autorizzata a far stanziare alle foci del Danubio, per assicurare l'esecuzione dei regolamenti relativi alla libertà del fiume, e il cui numero non dovrà oltrepassar due per ogni Potenza.

4. La presente convenzione, annessa al trattato generale firmato a Parigi in questo giorno, sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o più presto se si può fare.

In fede di che, i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno firmata, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi, il 30 marzo 1856.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

I Plenipotenti delle stesse Maestà, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. 1. Le alte parti contraenti s'impegnano mutualmente a non avere nel mar Nero altri bastimenti di guerra che quelli il cui numero, forza e dimensione sono qui appresso stipulate.

2. Le alte parti contraenti si riservano di mantenere, ognuna, in quel mare sei bastimenti a vapore di cinquanta metri di lunghezza, sopr'acqua, d'un tonnellaggio di otto-

cento tonnellate al *maximum*, e quattro bastimenti leggieri a vapore o a vela d'un tonnellaggio che non oltrepasserà ducento tonnellate ognuno.

3. La presente convenzione annessa al trattato generale, firmato a Parigi in questo giorno, sarà ratificata, e le ratifiche saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o più presto se si può fare.

In fede di che, i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno firmata, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi il 30 marzo 1856.

IN NOME DI DIO ONNIPOTENTE.

I Plenipotenti stessi, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:

Art. 1. S. M. l'imperatore di tutte le Russie, per rispondere al desiderio che gli è espresso dalle LL. MM. l'imperatore dei Francesi, e la regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, dichiara che le isole d'Aland non saranno fortificate, e che non vi sarà mantenuto nè creato nessuno stabilimento militare o navale.

Art. 2. La presente convenzione annessa al trattato generale, firmato a Parigi in questo giorno, sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate nello spazio di quattro settimane, o più presto se si può fare.

In fede di che, i Plenipotenziarj rispettivi l'hanno firmata, e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto a Parigi, il 30 marzo 1856.

È il primo trattato ove il regno di Sardegna apparisce fra i grandi Stati, e anzichè accordo di pace, fu cominciamento di guerre lunghe.

1856, 15 aprile. Trattato segreto fra Austria, Inghilterra e Francia, le cui stipulazioni non sono ancora testualmente conosciute.

1858, 19 agosto. Convenzione per l'organamento dei Principati Danubiani.

—— Trattato di Tien-tsin, che apre altri porti della Cina al commercio straniero.

1859. Rottasi guerra l'Austria, il regno di Sardegna e la Francia, fu chiusa col Trattato di Villafranca.

Propositions envoyées à l'empereur d'Autriche par l'empereur des Français, et portées par le prince Napoléon.	*Texte original des préliminaires de paix arrêtés à Villafranca.*
	Entre S. M. l'empereur d'Autriche, et S. M. l'empereur des Français, il a été convenu ce qui suit :
I. Les deux souverains favoriseront la formation d'une Confédération italienne.	Les deux souverains favoriseront la formation d'une Confédération italienne.
II. Cette Confédération sera sous la présidence honoraire du Pape.	Cette Confédération sera sous la présidence honoraire du Saint-Père.
III. L'empereur d'Autriche cède ses droits sur la Lombardie à l'empereur des Français, qui, selon le vœu des populations, les remet au roi de Sardaigne.	L'empereur d'Autriche cède à l'empereur des Français ses droits sur la Lombardie, à l'exception des forteresses de Mantoue et de Peschiera, de manière que la frontière des possessions autrichiennes partirait du rayon extrême de la forteresse de Peschiera, et s'étendrait en ligne droite le long du Mincio jusqu'à le Grazie, de là à Scurzarolo et Luzzara au Pô, d'où les frontières actuelles continueront à former les limites de l'Autriche. L'empereur des Français remettra le territoire cédé au roi de Sardaigne.

IV.

La Vénétie fait partie de la Confédération italienne, tout en restant sous la couronne de l'empereur d'Autriche.

La Vénétie fera partie de la Confédération italienne, tout en restant sous la couronne de l'empereur d'Autriche.

V.

Les deux souverains feront tous leurs efforts, excepté le recours aux armes, pour que les ducs de Toscane et de Modène rentrent dans leurs Etats, en donnant une amnistie générale et une constitution.

Le grand-duc de Toscane et le duc de Modène rentrent dans leurs Etats, en donnant une amnistie générale.

VI.

Les deux souverains demanderont au Saint-Père d'introduire dans ses Etats les réformes nécessaires, et de séparer administrativement les Légations du reste des Etats de l'Eglise.

Les deux empereurs demanderont au Saint-Père d'introduire dans ses Etats des réformes indispensables.

VII.

Amnistie pleine et entière est accordée de part et d'autre aux personnes compromises à l'occasion des derniers événemens, dans le territoire des parties belligérantes.

Amnistie pleine et entière est accordée de part et d'autre aux personnes compromises à l'occasion des derniers événemens, dans les territoires des parties belligérantes.

Villafranca, 11 juillet.

Fait à Villafranca, le 11 juillet 1859.

Signé: François Joseph *m. p.*
Napoléon *m. p.*

Questi preliminari furono poi tradotti nel trattato di pace tra la Francia e l'Austria, firmato a Zurigo il 10 novembre 1859: sotto il quale giorno stesso la Francia faceva un trattato colla Sardegna, cedendole la Lombardia: e Francia, Austria, Sardegna firmavano un trattato di pace, coi seguenti articoli:

Art. 1. Il y aura, à dater du jour de l'échange des ratifications du present traité, paix et amitié entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté le roi de Sardaigne, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs, à perpétuité.

Art. 2. Les prisonniers de guerre autrichiens et sardes seront immédiatement rendus de part et d'autre.

Art. 3. Par suite des cessions territoriales stipulées dans les traités conclus en ce jour, entre Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et Sa Majesté l'Empereur des Français, d'un côté, et S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Sardaigne, de l'autre, la délimitation entre les provinces italiennes de l'Autriche et la Sardaigne sera à l'avenir la suivante:

La frontière, partant de la limite méridionale du Tyrol sur le lac de Garda, suivra le milieu du lac jusqu'à la hauteur de Bardolino et de Manerbio, d'où elle rejoindra en ligne droite le point d'intersection de la zone de défense de la place de Peschiera avec le lac de Garda.

Elle suivra la circonférence de cette zone, dont le rayon, compté à partir du centre de la place, est fixé à trois mille cinq cents mètres, plus la distance du dit centre au glacis du fort le plus avancé. Du point d'intersection de la circonférence ainsi désignée avec le Mincio, la frontière suivra le thalweg de la rivière jusqu'à le Grazie, s'étendra de le Grazie en ligne droite jusqu'à Scurzarolo, suivra le thalweg du Pò jusqu'à Luzzara, point à partir duquel il n'est rien changé aux limites actuelles, telles qu'elles existaient avant la guerre.

Une commission militaire, instituée par les Hautes Parties contractantes, sera chargée d'exécuter le tracé sur le terrain dans le plus bref délai possible.

Art. 4. Les territoires encore occupés, en vertu de l'armistice du 8 juillet dernier, seront réciproquement évacués par les troupes autrichiennes et sardes, qui se retireront immédiatement en deçà des frontières déterminées per l'article précédent.

Art. 5. Le gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne prendra à sa charge les trois cinquièmes de la dette du Monte Lombardo-Veneto.

Il supportera également une portion de l'emprunt national de 1854, fixée entre les Hautes Parties contractantes à quarante millions de florins (monnaie de convention).

Art. 6. A l'égard des quarante millions de florins stipulés dans l'article précédent, le gouvernement de S. M. l'Empereur des Français renouvelle l'engagement qu'il a pris vis-a-vis du gouvernement de S. M. l'Empereur d'Autriche, d'en effectuer le payement, selon le mode déterminé dans l'article additionnel au traité signé, en date de ce jour, entre les deux Hautes Parties contractantes.

D'autre part, le gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne constate de nouveau l'engagement qu'il a contracté, par le traité signé également aujourd'hui entre la France et la Sardaigne, de rembourser cette somme au gouvernement de S M. l'Empereur des Français, d'après le mode stipulé dans l'article 3 du dit traité.

Art. 7. Une commission composée de délégués des Hautes Parties contractantes sera immédiatement instituée pour procéder à la liquidation du Monte Lombardo-Veneto. Le partage de l'actif et du passif de cet établissement s'effectuera en prenant pour base la répartition de trois cinquièmes pour la Sardaigne et de deux cinquièmes pour l'Autriche.

De l'actif du fonds d'amortissement du Monte et de sa caisse de dépôt consistant en effets publics, la Sardaigne recevra trois cinquièmes et l'Autriche deux cinquièmes; et, quant à la partie de l'actif qui se compose de biens fonds ou de créances hypothécaires, la Commission effectuera le partage en tenant compte de la situation des immeubles, de manière à en attribuer la propriété, autant que faire se pourra, à celui des deux gouvernements sur le territoire duquel ils se trouvent situés.

Quant aux différentes catégories des dettes inscrites, jusqu'au 5 juin 1850, sur le Monte Lombardo-Veneto, et aux capitaux placés à intérêts à la caisse de dépôts du fond d'amortissement, la Sardaigne se charge pour trois cinquièmes, et l'Autriche pour deux cinquièmes, soit de payer les intérêts, soit de rembourser le capital, conformément aux réglements jusqu'ici en vigueur. Les titres de créance des sujets autrichiens entreront de préférence dans la quote-part de l'Autriche, qui, dans un délai de trois mois à partir de l'échange des ratifications, ou plus tôt si faire se peut, transmettra au gouvernement sarde des tableaux spécifiés de ces titres.

Art. 8. Le gouvernement de S. M. Sarde succède aux droits et obligations résultants de contrats régulièrement stipulés par l'administration autrichienne pour des objets d'intérêt public concernant spécialement le pays cédé.

Art. 9. Le gouvernement autrichien restera chargé du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets lombards, par les communes, établissements publics et corporations religieuses dans les caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionnements, dépôts ou consignations. De même, les sujets autrichiens, communes, établissements publics et corporations religieuses qui auront versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations dans les caisses de la Lombardie, seront exactement remboursés par le gouvernement sarde.

Art. 10. Le gouvernement de S. M. le Roi de Sardaigne reconnaît et confirme les concessions de chemins de fer accordées par le gouvernement autrichien sur le territoire cédé, dans toutes leurs dispositions et pour toute leur durée, et nommément les concessions résultants des contrats passés en date 15 mars 1856, 8 avril 1857 et 23 septembre 1858.

A partir de l'échange des ratifications du présent traité, le gouvernement sarde est subrogé à tous les droits et à toutes les obligations qui résulteraient pour le gouvernement autrichien des concessions précitées en ce qui concerne les lignes de chemins de fer situées sur le territoire cédé.

En conséquence, le droit de dévolution qui appartenait au gouvernement autrichien à l'égard de ces chemins de fer, est transféré au gouvernement sarde.

Les payements qui restent à faire sur la somme due à l'État par les concessionnaires, en vertu du contrat du 14 mars 1856, comme équivalent des dépenses de construction des dits chemins, seront effectués intégralement dans le trésor autrichien.

Les créances des entrepreneurs de construction et des fournisseurs, de même que

les indemnités pour expropriations de terrains, se rapportant à la période où les chemins de fer en question étaient administrés pour le compte de l'État, qui n'auraient pas ancore été acquittées, seront payées par le gouvernement autrichien et pour autant qu'ils y sont tenus, en vertu de l'acte de concession, par les concessionaires au nom du gouvernement autrichien.

Une convention spéciale réglera, dans le plus bref délai possible, le service international des chemins de fer entre l'Autriche et la Sardaigne.

Art. 11. Il est entendu que le recouvrement des finances, résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et 16 du contrat du 14 mars 1856, ne donnera à l'Autriche aucun droit de contrôle et de surveillance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer dans le territoire cédé. Le gouvernement Sarde s'engage, de son côté, à donner tous les renseignements qui pourraient lui être demandés à cet égard par le gouvernement autrichien.

Art. 12. Les sujets lombards domiciliés sur le territoire cédé jouiront, pendant l'espace d'un an, à partir du jour de l'échange des ratifications, et moyennant une déclaration préalable à l'autorité compétente, de la faculté pleine et entière d'exporter leur biens-meubles en franchise de droits et de se retirer avec leurs familles dans les États de S. M. Imp. et Roy. Apostolique, auquel cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire de la Lombardie.

La même faculté est accordée réciproquement aux individus originaires du territoire cédé de la Lombardie, établis dans les Etats de S. M. l'empereur d'Autriche.

Les Lombards qui profiteront des présentes dispositions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés, de part ni d'autre, dans leurs personnes ou dans leurs propriétés situées dans les États respectifs.

Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les sujets originaires du territoire cédé de la Lombardie qui, à l'époque de l'échange des ratifications du présent traité, se trouveront hors du territoire de la monarchie autrichienne. Leur déclaration pourra être reçue par la mission autrichienne la plus voisine, ou par l'autorité supérieure d'une province quelconque de la monarchie.

Art. 13. Les sujets lombards faisant partie de l'armée autrichienne, à l'exception de ceux qui sont originaires de la partie du territoire lombard réservée à S. M. l'empereur d'Autriche, seront immédiatement libérés du service militaire, et renvoyés dans leurs foyers.

Il est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront vouloir rester au service de S. M. I. R. Ap. ne seront point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes, soit dans leurs propriétés.

Les mêmes garanties sont assurées aux employés civils originaires de la Lombardie, qui manifesteront l'intention de conserver les fonctions qu'ils occupent au service de l'Autriche.

Art. 14. Les pensions, tant civiles que militaires, régulièrement liquidées, et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées, à l'avenir, par le gouvernement de S. M. Sarde.

Cette stipulation est étendue aux pensionnaires, tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants, sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements acquittés, jusqu'en 1814, par le ci-devant royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien.

Art. 15. Les archives contenant les titres de propriété et documents administratifs et de justice civile, relatifs soit à la partie de la Lombardie dont la possession est réservée à S. M. l'empereur d'Autriche, soit aux provinces vénitiennes, seront remises aux commissaires de S. M. I. R. Ap. aussitôt que faire se pourra.

Réciproquement, les titres de propriété, documents administratifs et de justice civile concernant le territoire cédé qui peuvent se trouver dans les archives de l'Empire d'Autriche, seront remis aux commissaires de S. M. le roi de Sardaigne.

Les gouvernements d'Autriche et de Sardaigne s'engagent à se communiquer ré-

ciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la Lombardie et la Vénétie.

Art. 16. Les corporations religieuses établies en Lombardie et dont la législation Sarde n'autoriserait pas l'existence, pourront librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières.

Art. 17. Tous les traités et conventions conclus entre S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne, qui étaient en vigueur avant le 1er avril 1859, sont confirmés en tant qu' il n' y est pas dérogé par le présent traité. Toutefois, les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre, dans le terme d'une année, ces traités et conventions à une révision générale, afin d'y apporter, d'un commun accord, les modifications qui seront jugées conformes à l'intérêt des deux pays.

En attendant, ces traités et conventions sont étendus au territoire nouvellement acquis par S. M. le roi de Sardaigne.

Art. 18. La navigation du lac de Garda est libre, sauf les règlements particuliers des ports et de police riveraine. La liberté de la navigation du Pô et des ses affluents est maintenue conformément aux traités.

Une convention destinée à regler les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer la contrebande sur ces eaux sera conclue, entre l'Autriche et la Sardaigne, dans le terme d'un an à dater de l'echange des ratifications du présent traité. En attendant, on appliquera à la navigation les dispositions stipulées dans la convention du 22 novembre 1851, pour la répression de la contrebande sur le lac Majeur, le Pô et le Tessin; et, pendant le même intervalle, il ne sera rien innové aux règlements de navigation en vigueur à l'egard du Pô et de ses affluents

Art. 19. Le gouvernement autrichien et le gouvernement sarde s'engagent à régler par un acte spécial tout ce qui tient a la propriété et à l'entretien des ponts et passages sur le Mincio, là où il forme la frontière, aux constructions nouvelles à faire à cet égard, aux frais qui en résulteront et à la perception des péages.

Art. 20. Là où le thalweg du Mincio marquera désormais la frontiere entre l'Autriche et la Sardaigne, les constructions ayant pour objet la rectification du lit et l'endiguement de cette rivière, ou qui seraient de nature à altérer son courant, se feront d'un commun accord entre les deux Etats limitrophes. Un arrangement ultérieur réglera cette matière.

Art. 21. Les habitants des districts limitrophes jouiront réciproquement des facilités qui étaient antérieurement assurées aux riverains du Tessin.

Art 22 Pour contribuer de tous leurs efforts à la pacification des esprits, S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne déclarent et promettent que, dans leurs territoires respectifs et dans les pays restitués ou cédés, aucun individu compromis à l'occasion des derniers événements de la Péninsule, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé dans sa personne ou dans sa propriété, à raison de sa conduite ou de ses opinions politiques.

Art. 23. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Zurich dans l'espace de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Zurich, le dixième jour du mois de novembre 1859.

Signé: (*L. S.*) Karolyi — Meysenburg.
(*L. S.*) Bourqueney — Banneville.
(*L. S.*) Des Ambrois — Jocteau.

L'accompagnavano due altri trattati; uno di pace tra la Francia e l'Austria; l'altro in cui la Francia cede la Lombardia al regno di Sardegna; tutti sotto la stessa data, e ratificati il 21 novembre.

1860. Trattato di Peking, che apre al commercio europeo il porto di Tien-tsin.

1861, 9 giugno. Regolamento firmato a Pera per l'amministrazione del Libano.

Succedono moltissimi trattati parziali, massime del nuovo regno d'Italia e dei tanti sconvolgimenti che seguirono in Europa. Basti qui indicare

1863, 13 luglio. Trattato di Londra, per conferire la corona di Grecia a Guglielmo di Danimarca col nome di Giorgio I re de' Greci.

Dal 1860 si cominciò a stampare a Parigi *Les Archives diplomatiques*, che contengono i varj trattati e le convenzioni e i documenti sui fatti principali.

FINE DELLA LEGISLAZIONE E DIPLOMAZIA.

INDICE